

L. M. ...

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI


DISCUSSIONI

Legislatura XXVI^a — 1^a Sessione 1921

ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

1921



DISCORSO

PRONUNCIATO DA

S. M. IL RE VITTORIO EMANUELE III

RE D'ITALIA

all'apertura della I^a Sessione della XXVI^a Legislatura

DEL PARLAMENTO NAZIONALE

l' 11 giugno 1921

SIGNORI SENATORI, SIGNORI DEPUTATI,

Dopo una lunga attesa illustrata dalla luce del sacrificio, dopo una lunga guerra coronata dalla vittoria, l'Italia è giunta al limite delle sue Alpi, che scendono in cerchio al Quarnaro. E con Trieste e con Trento, nomi inobliviabili al cuore italiano, anche Zara nostra si ricongiunge, con antico e nuovo amore, all'Italia, di cui vuole essere, sull'altra sponda dell'Adriatico, faro di civiltà e di coltura e tramite per le intese feconde tra i popoli pacificati. (*Applausi*).

Ai rappresentanti delle nuove terre, liberamente eletti dalle laboriose popolazioni di cui si accresce e si rafforza l'Italia, io rivolgo il mio saluto. (*Vivi e generali applausi*). Qui, nell'Assemblea nazionale, che si amplia per accoglierli, troveranno viva e perpetua la tradizione romana che plasma gli ordinamenti diversi e le varietà della coltura in un'unità che non è mai soggezione. (*Applausi*).

Non è senza significato che nell'anno, in cui la Nazione celebra il sesto centenario della morte del suo Poeta, l'Italia si assida nei confini che Egli definì con spirito profetico. (*Vivi applausi*). Così oggi, assolto il compito, che la storia ci assegnò e ci impose, noi possiamo, liberi da pericoli e da inimicizie che erano storicamente fatali, lavorare, con costanza e con fede, alla ricostruzione di una Europa migliore.

La nostra politica estera dirigerà lealmente i suoi sforzi ad attenuare il contrasto delle passioni e degli interessi, mirando, sempre e sopra tutto, all'ascensione del popolo italiano, il quale, conscio, come è, della sua sanità morale e della sua forza, riconosce che soltanto nelle vie diritte e sicure della vera pace, già da esso liberamente scelta, troverà le fortune, alle quali gli danno diritto i sanguinosi sacrifici di ieri, il tenace lavoro di domani. (*Approvazioni*).

Una grande guerra, durata per anni e che ha assorbito le migliori risorse di tutto il mondo, non poteva non creare un assetto economico di eccezione. Cessata la guerra, smobilitati gli eserciti e le industrie, che li alimentavano, ripresi gli ordinamenti del periodo prebellico, le forze economiche, che operano silenziose ed inflessibili, ci riconducono ad un assetto economico normale. Questo trapasso non sarà senza dolorosi travagli.

È compito di questa Legislatura l'assecondare e l'agevolare il trapasso, perchè tutte le energie di lavoro trovino, il più rapidamente possibile, il loro nuovo equilibrio e niuna sia

distratta dalla grande opera di ricostruzione, alla quale tutto il popolo italiano è chiamato a collaborare nell'interesse suo e dei venturi.

Dovranno, intanto, Parlamento e Governo proseguire con tenacia la restaurazione, nello Stato e negli enti locali, della finanza pubblica, che, già notevolmente migliorata, può confidare nell'abnegazione del contribuente italiano. Ma per meritare questa abnegazione, gli organismi statali debbono non solo tornare alle proporzioni del periodo prebellico, ma dimostrarsi pronti a tutte le possibili semplificazioni e riduzioni, adottando ordinamenti più snelli e più decentrati. (*Vivi applausi*). Solo così si potrà risolvere l'urgente problema del trattamento economico dei funzionari ed agenti delle amministrazioni statali, rafforzando in essi il sentimento della devozione e della disciplina (*Vivi applausi*), da cui dipende gran parte del vigore e dell'autorità dello Stato. (*Vivi applausi*).

L'Esercito e la Marina, dopo le prove gloriose per cui va ad essi l'imperitura riconoscenza del Paese (*Vivissimi, generali, prolungati applausi* — *Senatori e Deputati sorgono in piedi al grido ripetuto di: Viva l'esercito! Viva la marina!*), hanno già dato l'esempio di sapere proporzionarsi alle nuove esigenze finanziarie e sociali. Spetterà a questo Parlamento dare un assetto definitivo ai nostri organismi militari, che, alimentati dalle forze di tutto il nostro popolo, viventi la vita stessa della Nazione, non hanno altro orgoglio che di essere lo strumento del diritto e della difesa della Patria. (*Applausi*).

Ma, perchè quest'opera di riassetto proceda nella concordia delle classi sociali, occorrerà che il Parlamento rivolga l'attività propria all'ordinato ascendere delle classi lavoratrici, così delle officine come dei campi. (*Vive approvazioni*). Non vi può essere democrazia nello Stato se non vi è altrettanta democrazia nella vita economica del Paese. (*Vivi applausi*). Sarà vanto di questa Assemblea, che trae la sua origine e la sua autorità dal suffragio universale, rafforzare gli istituti cooperativi per suscitare nuove forme di lavoro associato (*Approvazioni*), consentire alle classi operaie di abilitarsi gradualmente al difficile governo dell'attività economica, rinsaldare il sentimento della previdenza e gli enti che la amministrano, disciplinare le rappresentanze delle classi per chiamarle ad indicare la soluzione dei grandi problemi del lavoro, e tutto ciò con uno spirito di perfetta eguaglianza rispetto a tutte le organizzazioni e a tutte le loro tendenze (*Vivi applausi*).

L'ingresso di nuovi elementi nella vita politica ed economica della Nazione non può scompagnarsi da una più diffusa e più alta coltura. L'educazione intellettuale e morale del popolo è la virtù che preserva le democrazie dal cadere negli errori delle demagogie: (*Vivi applausi*). Giova quindi che la scuola abbia le cure assidue, amorose, infaticabili del Governo e del Parlamento, e giova altresì che, in questo campo della coltura, lo Stato, pur con le cautele necessarie, consenta la maggiore libertà a tutte le iniziative volenterose interpreti di tutte le correnti della coscienza nazionale. (*Vivi applausi*).

SIGNORI SENATORI, SIGNORI DEPUTATI,

L'Italia è stata forte e rispettata quando, pure nell'inevitabile contrasto delle opinioni, il sentimento della Patria comune ed il ricordo del danno delle fazioni guerreggianti entro le stesse mura cittadine, indussero alla concordia feconda i figli nati da una medesima terra. (*Vivi applausi*). Oggi niuno che voglia la grandezza e la saldezza della Patria può coltivare discordie profonde che la indeboliscano (*Vive approvazioni*).

Una mèta può indirizzare tutte le menti e richiamare ad una collaborazione necessaria tutti gli spiriti: il rafforzamento della autorità dello Stato. (*Vivi, prolungati applausi*).

Lo Stato, espressione della volontà collettiva, forte di fronte alle pretese illecite ed equo di fronte a tutti, deve essere l'energia superiore, che riconduce nei limiti della legge le passioni esorbitanti. (*Approvazioni*).

Ma la rafforzata autorità dello Stato deve poggiare sul sentimento di disciplina dei cittadini. Il popolo italiano, che nella trincea bombardata e sulla nave minacciata ha appreso la vittoriosa virtù della disciplina, deve sentire oggi che questa virtù è indispensabile all'opera lenta ed oscura, ma non meno aspra e difficile, della ricostruzione. (*Applausi*).

Ho fiducia che l'Italia trarrà dalla sua storia antica e recente l'esperienza, i moniti, gli incitamenti; e che questo nostro popolo laborioso e possente saprà costruire, con le sue salde mani, le sue nuove fortune. (*Vivissimi, generali, prolungati applausi, che si rinnovano a più riprese. - Grida generali, alle quali si associano le tribune: Viva il Re! Viva la Regina! Viva l'Italia!*).



I^a TORNATA

DOMENICA 12 GIUGNO 1921

Presidenza del Vice Presidente COLONNA FABRIZIO

INDICE

Comunicazione del Presidente pag.	9
Congedi	9
Costituzione dell'Ufficio provvisorio di presidenza	9
Designazione del Presidente del Senato (Votazione per la)	10
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	11

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, del tesoro, dell'istruzione pubblica, della marina, e il sotto segretario di Stato per gli affari esteri.

**Costituzione
dell'Ufficio provvisorio di Presidenza.**

PRESIDENTE. Dobbiamo anzitutto costituire l'Ufficio provvisorio di Presidenza che, a norma dell'art. 2 del regolamento, deve essere composto dei sei senatori più giovani tra i presenti nell'Aula. Osservo solo che, siccome fra i senatori più giovani vi sono parecchi membri del Governo, i quali sono occupati altrove, così non terrò conto di essi.

I sei senatori più giovani fra i presenti sono i signori Valenzani, Corbino, Salata, Tamborino, Torlonia e Ciruolo.

Li prego di prender posto al banco della Presidenza.

(I sei senatori salgono al banco della Presidenza).

Approvazione del processo verbale della seduta del 5 aprile 1921.

PRESIDENTE. Prego il senatore Salata, segretario provvisorio, di dare lettura del verbale, della seduta del 5 aprile 1921.

SALATA, *segretario provvisorio*, dà lettura del verbale, che è approvato senza osservazioni.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Apolloni e Levi Ulderico di un mese; Reynaudi di giorni venti; Rizzetti di giorni dieci; Romanin Jacur di giorni quindici.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Do lettura del R. decreto in data 7 aprile 1921:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Veduto il testo unico della legge elettorale politica, approvato con decreto Regio 2 settembre 1919, n. 1495.

Veduto il testo unico della legge elettorale politica per le nuove provincie del Regno, approvato con Règio decreto 18 novembre 1920, n. 1655;

Veduto il Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1861, che estende ai territori annessi in seguito al Trattato di Rapallo il testo unico predetto;

Veduti il Regio decreto 2 aprile 1921, n. 320, che approva la tabella delle circoscrizioni dei Collegi elettorali politici, ed il Regio decreto 20 marzo 1921, n. 330, che approva la tabella dei Collegi elettorali per le nuove provincie;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera dei deputati è sciolta.

Art. 2.

I Collegi elettorali, compresi quelli dei territori annessi in base all'articolo 3 della legge 22 settembre 1920, n. 1322, ed all'art. 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, sono convocati per il giorno 15 maggio 1921 all'effetto di eleggere il numero dei deputati a ciascuno di essi assegnato.

Art. 3.

Il Senato del Regno e la Camera dei deputati sono convocati per il giorno 11 giugno 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA.

Do atto al Presidente del Consiglio della comunicazione di questo Regio decreto.

Votazione a scrutinio segreto
per la designazione del Presidente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la designazione del Presidente.

Prego il senatore segretario, Valenzani, di procedere all'appello nominale.

VALENZANI, *segretario provvisorio*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. A norma dell'art. 4 del regolamento lo spoglio delle schede deve essere fatto in pubblica seduta dall'Ufficio provvisorio; si procede dunque al computo dei voti.

(*L'Ufficio provvisorio di Presidenza numererà le schede*).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Albertoni, Albricci, Ameglio, Amero D'Aste, Annaratone, Arlotta, Artom, Auteri Berretta.

Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Bava-Beccaris, Bellini, Beltrami, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Leonardo, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Botterini, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Calleri Campello, Campostrini, Caneva, Canevari, Canavina, Capaldo, Capece Minutolo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cattelani, Cavalli, Caviglia, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Cimati, Ciracolo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Cocuzza, Coffari, Compagna, Conci, Conti, Corbino, Credaro, Crespi, Croce, Curreno, Cuzzi.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, De Larderel, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, Della Torre, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, De Petra, De Riseis, Diaz, Di Bagno, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Einaudi.

Faelli, Faina, Faldella, Fano, Fecia di Cosato, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Ferri, Figoli, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Foà, Fracassi,

Fradeletto, Francica-Nava, Frascara, Fratellini, Fulci.

Gallina, Gallini, Garavetti, Gatti, Gerini, Ghiglianovich, Giardino, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Golgi, Grandi, Grassi, Greppi, Grimani, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Hortis.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi Cattolica, Libertini, Lojodice, Loria, Lucca, Lucchini.

Malaspina, Malfatti, Malvezzi, Mangiagalli, Manna, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Masci, Marsarucci, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Millo, Molmenti, Montresor, Morandi, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Nuvoloni.

Orlando.

Palummo, Pansa, Papadopoli, Pascale, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Piaggio, Pianigiani, Piccoli, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Pirelli, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta, Queirolo.

Rattone, Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Ridola, Romeo Delle Torrazze, Ronco, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota, Ruffini.

Saladini, Salata, Salmoiraghi, Salvia, Sanarelli, Sandrelli, San Martino, Santucci, Scalori, Schanzer, Schiralli, Schupfer, Scialoia, Sechi, Sforza, Sili, Sinibaldi, Sonnino Sidney, Sormani, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Taddei, Tamassia, Tamborino, Tanari, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani. Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Visconti Modrone, Vitelli.

Wollemborg.

Zippel, Zuccari, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la designazione del Presidente:

Senatori votanti	291
Maggioranza assoluta	146

Ebbero voti:

Il senatore Tittoni Tommaso	256
» Sonnino Sidney	3
» Colonna Fabrizio	2
» Cefaly	1
Voto nullo	1
Schede bianche	28

Il Senato designa a S. M. il Re il senatore Tittoni Tommaso come Presidente. (*Vivissimi applausi*).

Domani alle ore 16 seduta pubblica per la designazione dei quattro Vice-Presidenti.

La seduta è tolta (ore 17.15).

Licenziato per la stampa il 15 giugno 1921 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

II^a TORNATA

LUNEDÌ 13 GIUGNO 1921

Presidenza del Vice Presidente COLONNA FABRIZIO

INDICE

Commemorazioni (dei senatori Aguglia, Orengo, Greppi Giuseppe, Treves, Rossi Martini, Buonamici, Cordopatri, Cappelli e del deputato Tedesco)	pag. 14
Oratori:	
PRESIDENTE	14
CROCE, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	18
SECHI, <i>ministro della marina</i>	19
Designazione dei vice-Presidenti del Senato (votazione per la)	13
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	19

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

VALENZANI, *segretario provvisorio*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto per la designazione di quattro vice-presidenti.

Prego l'onor. segretario, provvisorio, Corbino, di procedere all'appello nominale.

CORBINO, *segretario provvisorio*, fa l'appello nominale.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei signori senatori incaricati di procedere allo spoglio delle schede di votazione.

Risultano sorteggiati quali scrutatori della votazione per la designazione dei vice-presidenti i signori senatori:

Libertini, De Novellis, Campostrini, Calisse, Tanari, Cuzzi, Albricci, Di Frasso, Orlando.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori scrutatori a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Albertini, Albricci, Ameglio, Amero D'Aste, Annaratone, Arlotta, Artom, Auteri Berretta.

Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bassini, Battaglieri, Bava Beccaris, Bellini, Beltrami, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettini, Bianchi Leonardo, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Botterini, Bouver, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Calleri, Campello, Campostrini, Caneva, Canevari, Canavina, Capaldo, Capece Minutolo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cavalli, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Ci-

mati, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Cocuzza, Coffari, Colonna Prospero, Compagna, Conci, Conti, Corbino, Credaro, Crespi, Croce, Curreno, Cusani Visconti, Cuzzi.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, De Larderel, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, Della Torre, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, De Petra, De Riseis, Diaz, Di Bagno, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante. Einaudi.

Fadda, Faelli, Faina, Faldella, Fano, Fecia di Cossato, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiore, Ferrero di Cambiano, Ferri, Figoli, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Foà, Fracassi, Fradeletto, Francica-Nava, Frascara, Fratellini, Fulci.

Gallina, Gallini, Garavetti, Gatti, Gerini, Ghiglianovich, Giardino, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Golgi, Grandi, Grassi, Greppi, Grimani, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Hortis.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi Cattolica, Liberini, Lojodice, Loria, Lucca, Lucchini.

Malaspina, Malfatti, Malvezzi, Mangiagalli, Manna, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Masci, Masarucci, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Millo, Molmenti, Montresor, Morandi, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Nuvoloni.

Orlando.

Palummo, Pansa, Papadopoli, Pascale, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Piaggio, Pianigiani, Piccoli, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Pirelli, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta.

Rattone, Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Ridola, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota, Ruffini.

Saladini, Salata, Saldini, Salmoiraghi, Salvia, Sanarelli, Sandrelli, San Martino, Santucci, Scalori, Schanzer, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi,

Sili, Sonnino Sidney, Sormani, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Taddei, Tamassia, Tamborino, Tanari, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Visconti Modrone, Vitelli.

Wollemborg.

Zippel, Zuccari, Zupelli.

Commemorazioni dei senatori Aguglia, Orengo, Greppi Giuseppe, Treves, Rossi Martini, Buonamici, Cordopatri, Cappelli e del deputato Francesco Tedesco.

PRESIDENTE (*si alza e con lui si alzano i senatori e i ministri*). Onorevoli colleghi!

Dolorosissime perdite hanno colpito il Senato durante questo periodo di chiusura dei lavori.

Il 14 aprile decorso spegnevasi in Roma il senatore Francesco Aguglia che fino alle ultime sedute vedemmo assiduo ai nostri lavori.

Nato a Napoli il 9 gennaio 1852, giovanissimo, si addottorò in giurisprudenza e delle scienze giuridiche fu invero valoroso cultore. Avviatosi brillantemente nella carriera della magistratura fu pretore e poi giudice di tribunale, ma più tardi preferì la libera professione, nella quale le sue efficaci doti oratorie e la vasta e profonda dottrina giuridica gli fecero presto acquistare grande fama.

Prese parte attiva alla vita pubblica. Il mandamento di Frascati lo inviò per due volte suo rappresentante al Consiglio provinciale di Roma. Deputato dalla XVIII legislatura fu alla Camera fino alla XXIV, membro fra i più autorevoli, relatore di importanti disegni di legge e specie di moltissimi bilanci. Prese parte alle più importanti Commissioni parlamentari dove svolse opera proficua, soprattutto nella Commissione per il nuovo codice di procedura penale. Nel 1898 chiamato a far parte della Giunta generale del bilancio ne fu, dopo poco, eletto vice presidente e nel 1915 presidente, ufficio che mantenne con la più alta dignità.

Nominato senatore il 6 ottobre 1919 partecipò ai nostri lavori con quell'assiduità che gli permetteva la sua salute scossa ed anche

in Senato, nel breve tempo di sua permanenza, si era acquistato vive simpatie.

Spirito arguto, mente lucida e di larghe vedute, era ancor più caro per la grande modestia e bontà di animo che ci rendono più dolorosa la perdita.

Alla memoria di lui il Senato invia un mesto e reverente saluto, alla famiglia le più vive condoglianze. (*Approvazioni*).

Il 7 maggio decorso il senatore marchese Paolo Orengo decedeva in Ventimiglia, dove era nato il 21 ottobre 1828 da nobile ed antica famiglia genovese.

Entrò allievo nella Regia scuola di marina in Genova nel 1842 e, uscitone guardia marina nel 1847, percorse brillantemente i vari gradi nell'armata fino a quello supremo di vice ammiraglio.

Con l'entusiasmo che gli veniva dal suo fervido amor patrio partecipò a tutte le campagne di guerra dal 1848 al 1866 e fu anche in Crimea nel 1855-56, segnalandosi per il suo non comune ardimento che gli meritò due medaglie d'argento al valor militare.

Il Governo ebbe più volte a valersi della sua preziosa opera e dottrina marinaresca affidandogli delicate missioni che egli degnamente assolse.

Fu per vari anni dal 1872 al 1876 direttore generale del personale al Ministero della marina e più tardi, giudice del Tribunale supremo di guerra e marina.

Fu pure membro del Consiglio superiore di marina e dell'ordine militare di Savoia e dal 25 ottobre 1896 era nostro collega.

Con Paolo Orengo scompare una nobile figura di italiano che tutta l'opera sua volse al bene del Paese.

Inchiniamoci reverenti dinanzi alla memoria dell'illustre estinto cui mandiamo un commosso saluto. (*Approvazioni*).

Dopo aver raggiunto il 103° anno di vita si spegneva in Milano, l'8 maggio decorso, la nobile esistenza del Conte Giuseppe Greppi.

Egli era nato in Milano il 29 marzo 1819, quando ancora risuonava l'eco delle guerre napoleoniche ed era recente la restaurazione austriaca nel Lombardo Veneto; ed era venuto crescendo negli anni mentre i nuovi fremiti

di italianità si diffondevano nella penisola dopo il martirio di Silvio Pellico, Piero Maroncelli e Federico Confalonieri e si preparavano con ardimento le guerre di indipendenza.

Compiuti gli studi di giurisprudenza nell'Università di Pavia, entrò nella diplomazia austriaca, ma nel 1848, alle prime notizie della insurrezione di Milano, egli si dimetteva, abbandonava Stoccolma ed accorreva a Torino, dove rimase fino al 1859, quando entrò nella diplomazia italiana.

Del diplomatico egli aveva tutte le doti: un meraviglioso equilibrio delle sue facoltà, una singolare forza d'animo che gli dava pieno dominio di sé stesso, una particolare compitezza che gli procurava le maggiori simpatie, un fervidissimo amore per la patria la cui grandezza ebbe in cima ad ogni pensiero in tutte le molteplici manifestazioni della sua attività. Preziosa quindi doveva essere la sua opera soprattutto data la difficoltà del periodo storico che l'Italia attraversava e giusto riconoscimento dei suoi servizi fu invero la rapidità della sua carriera. Segretario di legazione a Londra e quindi a Berlino, incaricato poi di affari a Costantinopoli, nel 1867 egli veniva nominato ministro plenipotenziario a Stuttgart, nell'importante periodo in cui si costituiva l'impero germanico.

Ben più grave opera gli era più tardi riservata e, dopo alcuni anni di permanenza a Monaco, nel 1875 egli veniva destinato a Madrid in un momento in cui, dopo l'abdicazione di Amedeo di Savoia, la situazione morale e politica fra l'Italia e la Spagna non poteva essere peggiore. Ed il Greppi negli otto anni di permanenza a Madrid dette prova di singolare abilità ed avvedutezza iniziando e compiendo tutto un lavoro paziente ed illuminato che valse a restituire ai rapporti fra i due paesi la maggiore cordialità.

I preziosi servizi resi all'Italia valsero al Greppi nel 1883 la nomina ad ambasciatore a Pietrogrado dove successe al Nigra; ma nel 1887 egli abbandonava definitivamente la vita diplomatica e il 20 novembre 1891 fu nominato senatore.

Ai nostri lavori il conte Greppi fu sempre particolarmente assiduo; e nel suo periodo di riposo, nonostante la sua tarda età, attese alla

pubblicazione di pregevolissimi lavori di storia di cui fu sempre un appassionato cultore.

Così Giuseppe Greppi avea varcato il centenario, non attraverso una vita inoperosa ma avendo dietro di lui tutta una esistenza attiva, intensa, febbrile, conservando fino all'ultimo una indomita fibra e giovinezza di pensiero.

Con Giuseppe Greppi scompare una di quelle figure che lasciano di sé incaucellabile ricordo ed a noi parrà sempre di averlo qui presente con la sua serenità, col suo sorriso, con la sua calma.

Oggi, raccolti in profondo dolore, ci inchiniamo dinanzi alla sua tomba e alla memoria di lui mandiamo un reverente saluto, esprimendo alla famiglia ed in particolare al nipote Emanuele, nostro amato collega, le più vive condoglianze. (*Approvazioni*).

In Venezia, che tanto aveva amata, l'11 maggio moriva il barone Alberto Treves de Bonfilii dopo grave malattia che da tempo ne minava la fibra. Nato a Padova il 13 settembre 1855, egli apparteneva ad una di quelle antiche famiglie veneziane che avevano più contribuito alla prosperità economica e commerciale della Repubblica di San Marco.

Compiuti a Padova gli studi di giurisprudenza si avviò alla carriera diplomatica per la quale più si sentiva portato e la iniziò, prima come addetto alla legazione di Berna e poi all'Ambasciata di Costantinopoli. Ma la perdita del padre troncò improvvisamente la sua carriera, che pur gli prometteva un brillante avvenire, poichè egli fu costretto ad assumere personalmente la direzione della fiorente banca paterna in Venezia, cospicuo centro di affari.

E nel campo finanziario e industriale il barone Treves da allora esplicò opera validissima: chè egli, spirito pieno di iniziative, diede impulso poderoso a gran numero di imprese che furono fonte importantissima della ricchezza nazionale, fra cui la società veneziana di navigazione a vapore.

Per natura modestissimo e di ottimi sentimenti, della sua ingente fortuna si valse sempre come mezzo per fare il bene, dedicandosi in silenzio alle forme più illuminate di carità.

In politica il barone Treves fu un sincero liberale. Fece parte per moltissimi anni del Consiglio comunale di Venezia e di Venezia fu deputato dalla 17ª alla 19ª legislatura.

Nominato senatore il 4 marzo 1904, la sua malferma salute, specie negli ultimi tempi, non gli permise di essere assiduo ai nostri lavori.

La immatura perdita dell'amato collega ci addolora vivamente e noi mandiamo alla memoria di Lui un commosso saluto, esprimendo alla famiglia tutto il nostro cordoglio. (*Approvazioni*).

Il 13 maggio decorso cessava di vivere in Sestri Ponente il conte Gerolamo Rossi Martini. Nato a Genova il 12 maggio 1846 da ricchissima e nobile famiglia, fu dapprima brillante ufficiale della marina militare, ma poi, lasciata l'Armata, si dedicò con passione all'incremento agricolo e al commercio, volgendo soprattutto la sua intelligente ed infaticabile attività all'applicazione pratica dei più moderni e razionali sistemi della scienza agronomica.

E nel Cremasco, che fu il centro della sua attività, egli contribuì validamente al prosperare dell'agricoltura.

La gratitudine di tutta la regione lo inviò alla Camera dei Deputati dove fu rappresentante del collegio di Cremona durante la 16ª e la 17ª legislatura. Il 10 ottobre 1892 veniva nominato senatore; ma la sua operosità, tutta rivolta all'incremento dell'agricoltura, gli impedì di partecipare molto attivamente alla vita politica.

Addolorati per la perdita dell'insigne collega, inviamo alla memoria di Lui un caldo saluto e alla famiglia l'espressione del nostro cordoglio. (*Approvazioni*).

Ma altri lutti dolorosi colpivano il Senato.

Il 18 maggio decorso chiuse gli occhi in Pisa, che gli aveva dato i natali il 21 ottobre 1832, uno dei nostri più amati colleghi e dei più illustri giuristi, il prof. Francesco Buonamici.

Laureatosi giovanissimo in giurisprudenza nell'Ateneo pisano, venne ben presto in fama di profondo romanista ed agli studi romanistici dette invero vigoroso impulso, riuscendo mercè l'esame diretto e razionale delle fonti romane a stabilire un più intimo legame ed una più perfetta armonia del diritto classico con la vita e le idee della civiltà moderna. Ma il Buonamici, grazie al suo vivido e multiforme ingegno, fu profondo cultore pur di altre discipline giuridiche ed infatti nel 1867, nell'assurgere all'insegnamento universitario, egli venne chia-

mato dapprima alla cattedra di diritto commerciale nell'Università di Pisa e, solo dopo alcuni anni, raggiungendo il suo voto, ottenne l'insegnamento delle istituzioni di diritto romano nel medesimo Ateneo dove pure tenne dottissime lezioni di storia del diritto e di procedura civile.

Il Buonamici fu una simpatica figura di maestro: profondamente convinto che l'Università dovesse essere non un mero agglomerato di maestri e discepoli ma il focolare della vita della nazione che dovesse guidarla ai più alti destini, alla scuola egli dedicò per oltre 50 anni tutte le sue migliori energie; e alle sue lezioni, animate sempre da una nota originale, accorrevano, numerosi, discepoli ed ammiratori i quali nella parola del Maestro ritrovavano il più puro ed efficace alimento per l'amore alla scienza.

Dell'Ateneo Pisano il Buonamici fu più volte Rettore ed il lungo tempo in cui i colleghi lo chiamarono a sì elevata carica è la prova migliore della venerazione e dell'affetto che per lui sempre ebbero.

Il Buonamici, che fu pure membro dell'Accademia dei Lincei e della R. Accademia di Scienze di Torino, ha una produzione scientifica davvero prodigiosa in ogni campo del diritto. Dal primo lavoro su Poliziano giureconsulto, nel quale si dimostra profondo letterato, ai suoi studi di procedura romana, di storia e di filosofia del diritto, alla collaborazione in numerose riviste giuridiche, è tutta un'opera preziosa, di grande valore scientifico, nella quale rifulgono la vastità e la varietà della sua coltura e la forza del suo ingegno.

La intensa vita scientifica non impedì al Buonamici di prender parte alla vita cittadina e politica nella quale portò un meraviglioso senso di serenità e di patriottismo. Numerose e delicate cariche onorifiche ricoprì in molte amministrazioni ed uffici pubblici: fu autorevole presidente della Cassa di risparmio di Pisa, fece parte di quel Consiglio comunale e del provinciale, e fu sindaco e per vari anni presidente del Consiglio provinciale medesimo.

Il 25 ottobre 1896 fu nominato senatore e ai nostri lavori partecipò assiduamente intervenendo nelle più importanti discussioni, specie in materia giuridica, di bilanci e di istruzione.

Facondo oratore, noi ammiravamo i suoi di-

scorsi per l'eleganza e l'efficacia della sua oratoria, per la bontà e la giustizia delle tesi che sosteneva. Negli ultimi tempi la tarda età e la malferma salute gli impedirono di muoversi dalla sua Pisa e a noi non fu più dato di ascoltarne l'appassionata convinta parola.

Francesco Buonamici accoppiava alle altissime doti di mente purissime doti di cuore che rendono ancor più amara la perdita a coloro che ebbero la ventura di conoscerlo.

Il Senato si inchina reverente dinanzi alla tomba dell'illustre uomo e, raccolto in profondo dolore, esprime alla famiglia desolata le più vive condoglianze. (*Approvazioni*).

Il 24 maggio scorso spegnevasi il senatore Pasquale Cordopatri in Monteleone Calabro, dove era nato il 22 aprile 1842.

Fu uno dei più sinceri ed operosi patrioti della regione calabra e, spirito ricco di iniziative, al bene soprattutto della sua regione volse la singolare sua attività.

Occupò ragguardevoli pubblici uffici a Monteleone e a Catanzaro, in tutti facendosi apprezzare per le sue elette doti di mente e di cuore.

Nella vita politica militò nelle file della sinistra e fu alla Camera dei deputati per le legislature 13^a, 15^a e 16^a. Dal 20 novembre 1891 era senatore del Regno, ma la tarda età gli impedì, soprattutto negli ultimi anni, di partecipare con assiduità ai nostri lavori.

Il Senato, addolorato per la perdita dell'amato collega, manda alla memoria di Lui un mesto saluto, esprimendo alla famiglia sentimenti di sincero cordoglio. (*Approvazioni*).

La sera del 1° corrente, in Roma, l'inesorabile destino ci toglieva la cara esistenza di uno dei più anziani parlamentari, del senatore marchese Raffaele Cappelli, che già da tempo era affetto da grave infermità.

Egli era nato in San Demetrio nei Vestini il 24 marzo 1848 e di severi studi aveva nutrito la sua giovinezza laureandosi con onore in giurisprudenza nell'Università di Napoli.

La carriera diplomatica per prima lo attrasse ed egli vi entrò, addetto all'ambasciata di Londra e poi di Vienna e nel 1877 passò quale segretario di legazione a Berlino.

Ma breve fu la sua permanenza in tale car-

riera, poichè il suo temperamento fiero, combattivo, la vivacità del suo ingegno lo animarono di una forte passione per la vita politica alla quale prese parte molto attiva. La sua regione l'inviò giovanissimo alla Camera dei deputati dove sedette a destra dal 1880 al 1919 per ben undici Legislature. La sua attività parlamentare fu davvero preziosa: fece parte di molte Commissioni, intervenne con calore e competenza alle più importanti discussioni, soprattutto in materia di politica estera e di agricoltura e fu spesso relatore di bilanci. I suoi discorsi pieni di vita e di ragionevolezza gli fecero ben presto acquistare una posizione preminente fra i colleghi i quali ammiravano soprattutto in lui la fierezza del carattere, la franchezza ed il coraggio delle proprie convinzioni. L'alta considerazione ed autorità acquistata lo fecero assurgere alle più alte cariche parlamentari meritandogli la elezione a vicepresidente della Camera nel 1897 e poi nel 1913 per la XXIV Legislatura. Fu al Governo dove esplicò opera valida nel Ministero degli affari esteri, prima come segretario generale dal 1885 al 1887 al fianco del conte di Robilant, e poi nel 1898 come ministro per breve tempo.

Nelle elezioni politiche del 1919 non ripresentò la sua candidatura, ma poco dopo, il 6 ottobre dello stesso anno, egli veniva nominato senatore. Purtroppo qui lo vedemmo rare volte poichè il male che gli minava l'esistenza e che si era aggravato dopo la perdita della sua diletta consorte lo fece appartare dall'agone politico cui aveva dedicato le migliori energie.

Il marchese Cappelli non risparmiò l'opera sua intelligente e patriottica. Numerose cariche egli ricoprì: fu infatti per molti anni presidente della Società degli agricoltori italiani e presidente dell'Istituto internazionale di agricoltura, esplicando azione molto efficace per gli interessi agricoli; fu anche consigliere del Contenzioso diplomatico e presidente della Società geografica.

Numerosi scritti ei lasciò di politica estera e di agricoltura nei quali profuse la sua vasta cultura in ogni campo dell'attività sociale.

Aveva un animo eletto ed un cuore nobilissimo che gli suggerirono le opere più illuminate di beneficenza e le sue doti non comuni ispiravano anche agli avversari il maggior rispetto e la più alta considerazione.

Il Senato vede con profondo rammarico scomparire sì nobile figura cui rivolge un saluto reverente ed alla famiglia invia l'espressione dei suoi commossi sentimenti. (*Approvazioni*).

Un gravissimo lutto ha colpito il Parlamento italiano per la improvvisa, tragica scomparsa, avvenuta in Roma il 9 maggio decorso, di uno dei nostri uomini politici più eminenti, dell'onorevole Francesco Tedesco; ed è con un senso di profonda mestizia ch'io ve ne dò l'annuncio poichè tutti ammiravamo le altissime doti di mente e di cuore, la grande modestia e la saggezza dell'uomo che oggi è scomparso.

Specialmente versato nelle discipline finanziarie e amministrative, dopo una rapida e brillante carriera nell'amministrazione dei lavori pubblici, egli era passato al Consiglio di Stato.

La vivacità dell'ingegno, le sue singolari doti di sagacia, di intuito prontissimo, di lavoratore infaticabile, la profonda competenza finanziaria, che gli avevano fatto acquistare una autorità indiscussa, dovevano ben presto portarlo alla direzione della cosa pubblica. E, deputato infatti dalla XXI legislatura, fu più volte dal 1903 e per lungo tempo al Governo, nei Ministeri dei lavori pubblici, del tesoro e delle finanze, in momenti difficili, portandovi il validissimo contributo della sua intelligente e infaticabile operosità e della sua integrità. Ultimamente, nel 1920, era ministro delle Finanze, ma le condizioni di salute lo costrinsero a dimettersi poichè il profondo senso della responsabilità, l'attaccamento al dovere avevano scosso la forte sua fibra.

Il Senato vede con profondo rammarico scendere nella tomba, così immaturamente, un uomo che avrebbe potuto portare alla ricostruzione nazionale un contributo assai prezioso, ed alla memoria di Francesco Tedesco manda un commosso saluto, esprimendo alla desolata famiglia il suo profondo cordoglio. (*Approvazioni*).

CROCE, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE, *ministro della pubblica istruzione*.
Il Governo si unisce alla degna e completa commemorazione che la Presidenza del Senato ha fatto dei senatori morti in questo intervallo dei

lavori parlamentari; perdite gravi hanno colpito il Senato e la vita nazionale in tutte le sue parti. Perchè, come si è udito dalla parola dell'onorevole Presidente, il senatore Aguglia fu esempio di operosità politica e parlamentare; l'onorevole Orengo fu una nobile figura di marinaio; il senatore Greppi ci ricordava un secolo di storia; il senatore Treves fu cospicuo rappresentante della vita industriale d'Italia, come il senatore Rossi Martini della sua vita agricola; il senatore Buonamici insigne giurista non meno che valente letterato; il marchese Cappelli diplomatico ed uomo politico e benemerito Presidente dell'Istituto nazionale di agricoltura; il senatore Cordopatri dette la sua opera alle amministrazioni locali della Calabria e al Parlamento nazionale. Aggiungiamo pure la nostra parola di profondo cordoglio per la perdita dell'onorevole Francesco Tedesco, che avemmo compagno nei primi tempi della nostra vita ministeriale (*Approvazioni*).

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. La nobile figura dell'ammiraglio Paolo Orengo è stata così ben tratteggiata dall'onorevole Presidente che nulla io potrei aggiungere a quanto di lui così degnamente è stato detto. Egli ha speso la sua lunga vita tutta a vantaggio della Marina, dando sempre alta prova di sentimento del dovere e di probità.

I giovani ed anche gli anziani si ispireranno certo al suo esempio. La Marina rinnova le espressioni di cordoglio che già ebbi cura di far pervenire alla famiglia dell'illustre estinto, e si inchina reverente alla sua memoria. (*Approvazioni*).

Sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Non essendo ancora terminato lo scrutinio della votazione per la designazione

dei vice-presidenti, sospendo la seduta fino alle ore 18.

(La seduta è sospesa alle ore 17.20).

Ripresa della seduta.

La seduta è riaperta (ore 18).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la designazione di quattro vice-presidenti:

Senatori votanti 293
Maggioranza di un quarto 74

Ebbero voti:

Il senatore Melodia	173
» Colonna Fabrizio	166
» Torrigiani Filippo	146
» Cefaly	137
» Hortis	7
» Scialoja	2
» Mortara	2
» Ferraris Maggiorino	2
» Lucca	2
« Ruffini	2
Voti nulli o dispersi	7
Schede bianche	11

Il Senato designa a S. M. il Re quali vice presidenti i senatori Melodia, Colonna Fabrizio, Torrigiani Filippo e Cefaly. (*Approvazioni*).

Domani seduta pubblica alle ore 16 per la votazione per la nomina di sei segretari e due questori.

La seduta è tolta (ore 18.10).

Licenziato per la stampa il 17 giugno 1921 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLERA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

III^a TORNATA

MARTEDÌ 14 GIUGNO 1921

Presidenza del Vice Presidente FABRIZIO COLONNA

INDICE

Congedi	pag. 21
Nomina del Presidente e dei Vicepresidenti del Senato	23
Nomina di sei Segretari e di due Questori (Votazione per la)	21
Votazioni a scrutinio segreto (risultato di)	22

La seduta è aperta alla ore 16.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, delle colonie, delle finanze, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, per la ricostituzione delle terre liberate e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

VALENZANI, *segretario provvisorio*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo gli onorevoli senatori Cannavina di giorni quattro e Mazziotti di giorni dieci.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Votazione per la nomina di sei segretari e di due questori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di sei segretari e di due questori per l'Ufficio di Presidenza.

Invito l'onorevole senatore, segretario provvisorio, Valenzani di fare l'appello nominale. VALENZANI, *segretario provvisorio*, procede all'appello nominale.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che procederanno allo spoglio delle schede.

Risultano sorteggiati quali scrutatori, per la votazione per la nomina di sei segretari, i senatori Di Bagno, Cavalli, Suardi, Del Lungo, Francica-Nava, Ciamician, Bettoni, De Amicis, Pozzo; per la nomina di due questori, i senatori Stoppato, Ruffini, Gualterio, Imperiali, Ferraris Dante, Albricci, Badaloni, Hortis, Capaldo.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori scrutatori testè sorteggiati di voler procedere allo spoglio delle schede. In attesa del risultato dello spoglio, la seduta è sospesa fino alle ore 18.

(La seduta è sospesa alle ore 17).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Abbiate, Agnetti, Albertini, Albricci, Ameglio, Amero D'Aste, Annaratone, Arlotta, Artom, Auteri Berretta.

Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bassini, Battaglieri, Bava Beccaris, Bellini, Beltrami, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Leonardo, Bianchi Riccardo, Biscaretti,

Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Botterini, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Calleri, Campello, Campostrini, Caneva, Canevari, Capaldo, Capece Minutolo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cavalli, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Ciamician, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Cocuzza, Coffari, Colonna Prospero, Compagna, Conci, Conti, Corbino, Credaro, Crespi, Croce, Curreno, Cusani-Visconti, Cuzzi.

Da Como, D'Alife, Dall'Olio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, De Larderel, Del Carrettol Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, De Pezzo, De Novellis, De Petra, Diaz, Di Bagno, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Sfefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Einaudi.

Fadda, Faelli, Faina, Faldella, Fano, Fecia Di Cossato, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Figoli, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Foà, Fracassi, Fradeletto, Frascara, Fratellini, Fulci.

Gallina, Gallini, Garavetti, Gerini, Ghiglianovich, Giardino, Gioppi, Giordani, Giunti, Giusti Del Giardino, Golgi, Grandi, Grassi, Greppi, Grimani, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Hortis.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Libertini, Lojodice, Loria, Lucca, Lucchini.

Malaspina, Malfatti, Malvezzi, Mangiagalli, Manna, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Masci, Masarucci, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Millo, Molmenti, Montresor, Morandi, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Nuvoloni.

Orlando.

Palummo, Pansa, Papadopoli, Pascale, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Pianigiani, Piccoli, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Pirelli, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta.

Rattone, Rava, Rebaudengo, Reggio, Restapallavicino, Ridola, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota, Ruffini.

Saladini, Salata, Saldini, Salmoiraghi, Salvarezza, Salvia, Sanarelli, Sandrelli, San Martino, Santucci, Scalori, Schanzer, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Sforza, Sili, Sini-baldi, Sonnino Sidney, Sormani, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Taddei, Tamassia, Tamborino, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Visconti Modrone, Vitelli.

Wollemborg.

Zippel, Zuccari, Zupelli.

Ripresa della seduta.

PRESIDENTE. La seduta è riaperta (ore 18.15).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di sei segretari e di due questori dell'Ufficio di Presidenza:

Votazione per la nomina di sei segretari:

Senatori votanti 285

Ebbero voti:

Il senatore Biscaretti.	172
» Pellerano.	160
» Presbitero	155
» Frascara	144
» Sili	131
» De Novellis	102
» Rebaudengo.	99
» Vicini	89

Voti nulli o dispersi 26

Schede bianche 7

Sono eletti i senatori: Biscaretti, Pellerano, Presbitero, Frascara, Sili, De Novellis.

Votazione per la nomina di due questori:

Senatori votanti 286

Ebbero voti:

Il senatore Rossi Giovanni.	157
» Podestà	120
« Presbitero	1

Voti nulli o dispersi 3
 Schede bianche 5

Sono eletti i senatori: Rossi Giovanni e Po-
 destà.

**Nomina del Presidente e dei vice-presidenti
 del Senato.**

PRESIDENTE. Ho l'onore di comunicare al Senato che S. M. il Re, con decreto in data di oggi, si è compiaciuto di nominare S. E. l'avvocato Tommaso Tittoni Presidente del Senato del Regno per la prima sessione della XXVI legislatura. Ho pure l'onore di partecipare al Senato che S. M. il Re, con decreto di pari data, si è compiaciuto di nominare Vice-presidenti del Senato del Regno per la prima sessione della XXVI legislatura i signori senatori: barone Niccolò Melodia, principe don Fabrizio Colonna, marchese Filippo Torrigiani e Antonio Cefaly.

Prego il senatore, segretario provvisorio, onorevole Corbino di dar lettura di questi decreti.

CORBINO, *segretario provvisorio*, legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA

Visto l'art. 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la designazione fatta dal Senato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

S. E. l'avv. Tommaso Tittoni è nominato presidente del Senato del Regno per la prima sessione della XXVI legislatura.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto,

Dato a Roma, addì 14 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Viste le designazioni fatte dal Senato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I senatori barone Niccolò Melodia, Principe don Fabrizio Colonna, marchese Filippo Torrigiani e Antonio Cefaly sono nominati vice-presidenti del Senato del Regno per la prima sessione della XXVI legislatura.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE III

GIOLITTI

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 16:

I. Insediamento dell'Ufficio di Presidenza.

II. votazione per la nomina della Commissione per il progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

III. votazione per la nomina delle seguenti Commissioni permanenti:

a) per la verifica dei titoli dei nuovi senatori;

b) di finanze;

c) per il regolamento interno.

IV. Sorteggio degli Uffici.

La seduta è sciolta (ore 18,20).

Licenziato per la stampa il 18 aprile 1921 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

IV^a TORNATA

MERCOLEDI 15 GIUGNO 1921

Presidenza del Vice Presidente COLONNA FABRIZIO
e poi del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (Presentazione di) pag.	31
Oratore:	
PRESIDENTE	32
Insediamiento dell'Ufficio di Presidenza	25
Oratore:	
PRESIDENTE	25
Interpellanze (Annuncio di)	38
Interrogazioni (Annuncio di)	38
Messaggio del Presidente della Camera dei deputati	29
Nomina della Commissione per il progetto di indirizzo in risposta al discorso della Corona	33
Oratore:	
ARLOTTA	32
Nomina di Senatori	30
Proposta di modificazione al regolamento del Senato (Annuncio di)	40
Sorteggio degli Uffici	33

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno e i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, della guerra, della marina, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, delle poste e telegrafi, per la ricostituzione delle terre liberate, il commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari e i sotto-

segretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per l'interno e per gli affari esteri.

VALENZANI, *segretario provvisorio*, legge il verbale della seduta precedente il quale è approvato.

Insediamiento dell'Ufficio di Presidenza.

PRESIDENTE. Ringrazio i senatori che hanno funzionato da segretari provvisori per l'opera da essi prestata, ed invito i vice-presidenti, i segretari ed i questori, ieri nominati ed eletti, a salire alla Presidenza.

(*I vice-presidenti, i segretari ed i questori salgono al banco presidenziale*).

Ed ora ho l'onore di pregare il senatore Tommaso Tittoni di voler assumere la Presidenza.

(*S. E. il presidente Tittoni sale al banco della Presidenza, riceve il rituale abbraccio dal senatore Colonna Fabrizio, fra applausi vivissimi dei senatori e dei ministri, poi pronunzia il seguente discorso*):

PRESIDENTE. (*Vivi segni di attenzione*). Carissimi colleghi! Mai nelle tante vicissitudini della mia vita mi sono sentito profondamente commosso come oggi nell'ascendere questo alto seggio. Mai, nemmeno quando la prima volta mi conferiste il mandato di presiedervi, pel quale non pochi tra voi avrebbero potuto vantare titoli maggiori dei miei. La conferma della vostra fiducia dopo che avete po-

tuto giudicare l'opera mia, è per me argomento di legittimo orgoglio, anche più della fiducia che mi manifestaste quando non avevate la certezza, ma soltanto la speranza, che io corrispondessi alla vostra aspettazione.

Che cosa voi attendevate da me? Che cooperassi con voi ad attuare quello che era ardente e supremo desiderio vostro: instaurare in tutta la sua integrità ed in tutta la sua importanza l'alta funzione politica che al Senato assegna la nostra Carta costituzionale. (*Benissimo*).

Ebbene, obbediente ai vostri voleri, ho consacrato a questo nobilissimo intento tutto me stesso, tutto lo zelo, tutta l'attività, tutta la passione di cui sono capace. La vita del Senato io la vivo intensamente attingendo ispirazione e norma al quotidiano contatto con i miei colleghi; la rinnovata energia del Senato mi fa sentire un ringiovanimento spirituale; dal prestigio grandissimo che il Senato ha acquistato nel Paese, il quale ad esso rivolge deferente e fiducioso lo sguardo, traggo ragione di conforto nelle dubbiezze del fortunoso periodo che attraversiamo; (*bene*) e l'animo mio è compreso di viva e schietta letizia ogni volta che il Senato si illustra con discussioni degne del suo augusto carattere.

Voi ricorderete che in passato io fui tra coloro i quali, ritenendo doversi a qualunque costo ridonare maggior vitalità al Senato, ne ricercarono la fonte in proposte di riforme della sua costituzione delle quali si fecero iniziatori. Orbene, senza venir meno a convenzioni altra volta manifestate e senza impegnare il mio giudizio circa una opportunità o necessità di riforme che potrebbe sorgere in avvenire, devo riconoscere che, nell'ora presente, il Senato, mettendo in valore quei preziosi elementi di esperienza, di competenza e di patriottismo di cui fu sempre largamente dotato, ha, pur conservando le sue tradizioni e la sua fisionomia costituzionale, attuata una vera e radicale riforma interna meglio e più sicuramente forse di quel che avrebbe potuto fare mediante una grande riforma statutaria. (*Vivi applausi*).

Una riforma puramente formale che ha portato i suoi frutti è stata quella che affidando al Senato la designazione del Presidente e dei Vice-presidenti, lo ha tolto, non già da una dipendenza dal potere esecutivo che non è mai

esistita, ma da un'apparenza di dipendenza che mal si addiceva alla sua dignità. Ed al Sovrano, che volentieri accolse l'iniziativa del suo governo, salutata dal generale compiacimento del Senato, di limitare la sua prerogativa, noi possiamo dire quel che il Senato romano diceva all'Imperatore Traiano: « Noi ti ringraziamo e ti lodiamo per aver elevato al Consolato quelli che noi ti abbiamo indicati e secondo l'ordine col quale li abbiamo indicati ». (*Benissimo*).

Nessun sovrano meglio e più del Re d'Italia ha secondato l'evoluzione politica e sociale del suo popolo. Pertanto, lasciando che coloro cui talenta si trastullino dissertando sui pregi teorici delle monarchie e delle repubbliche, noi che viviamo nella realtà di questi tempi procellosi, ricordiamo e riaffermiamo che la Monarchia di Savoia che già iniziò e condusse a compimento l'indipendenza d'Italia è oggi la garanzia più sicura della sua unità, l'elemento più saldo della concordia nazionale. (*Vivi e prolungati applausi; i senatori e i ministri si alzano; grida ripetute di: Viva il Re, viva Savoia! — Si associano anche le tribune*).

L'alta parola del Sovrano ci ha invitati a collaborare alla restaurazione finanziaria ed alla ricostituzione economica del Paese ed al rinvigorimento dell'autorità e del prestigio dello Stato. Graditissimo ci giunge tale invito poichè l'una e l'altra cosa furono costantemente in cima ai pensieri del Senato che in più occasioni ne proclamò la necessità e l'urgenza.

La restaurazione finanziaria, indispensabile condizione della restaurazione economica che ad essa intimamente è collegata, si impernia nell'equilibrio del bilancio che solo permetterà la consolidazione dei debiti e l'arresto definitivo nell'aumento della circolazione cartacea la cui inflazione è una delle calamità maggiori che possono piombare sull'economia di un paese. È verità elementare che il bilancio non può equilibrarsi che mediante imposte e riduzioni di spese.

Noi abbiamo ricorso largamente alle imposte, ma abbiamo troppo negletto le economie.

Assillati dalla necessità, Stato, Provincie e Comuni hanno notevolmente aggravato i tributi esistenti. Altri nuovi sono stati creati con aliquote elevate, con progressioni esagerate le quali inaspriscono le sperequazioni, sottraggono

all'agricoltura ed all'industria parte del capitale circolante necessario, e rendono ben arduo a molti cittadini l'equilibrio del bilancio domestico (*Benissimo*).

È stato un sacrificio necessario che il Parlamento unanime ha consentito ed al quale il contribuente italiano, come in altri momenti difficili della nostra storia finanziaria, si è sottoposto volenteroso per la salvezza della Patria. Ma oggi egli ha diritto di affermare che ulteriori suoi sacrifici non sono possibili e che il danaro che fornisce al pubblico erario deve avere utile e parsimonioso impiego. (*Approvazioni*).

All'estero, contrariamente alla verità, qualche voce non contraddetta è sorta, anche in taluni Parlamenti, ad affermare che l'Italia non ebbe tutto il coraggio di cui dettero prova altri Stati ricorrendo alle imposte più dure. Così la denigrazione, che annebbiò già il giusto apprezzamento dei sacrifici e delle perdite di uomini e danaro sopportati da noi per la guerra, ha continuato ad esplicarsi a nostro danno dopo conseguita la pace (*Vive approvazioni*).

L'erroneo giudizio circa il gravame dei nostri tributi è stato accreditato all'estero da statistiche provenienti da fonti autorevoli, largamente diffuse, riprodotte da molti giornali, nelle quali il confronto tra le imposte dei diversi Stati è fatto sulla base della tassazione media per individuo dopo aver ridotto le cifre assolute delle imposte in dollari o sterline e non già alla pari ma al tasso del cambio in corso. Non v'ha chi non veda l'insidia e la fallacia di tale calcolo che fa figurare il cambio come uno sgravio delle imposte che noi paghiamo all'interno, mentre invece esso è un vero e proprio supplemento d'imposta che noi paghiamo all'estero. (*Benissimo*).

Mi sarebbe facile proseguire e completare la confutazione di sì stravagante paradosso, ma quanto ho detto basta per darmi il diritto di elevare una voce di protesta a conforto della quale citerò una sola cifra. Le imposte erariali, provinciali e comunali daranno nel 1920-21 un gettito di ben 11 miliardi e nel 1921-22 raggiungeranno certamente la ingente cifra di 14 miliardi di fronte alla quale si spunta ogni critica maligna.

È ben lontano l'anno in cui il bilancio francese raggiunse per la prima volta il miliardo e Thiers esclamò profeticamente: « Signori deputati, salutate questo miliardo, voi non lo rivedrete mai più! ».

Ma se gli stranieri ci rimproverano a torto di aver applicato con troppa mitezza le imposte, dobbiamo riconoscere che è difficile confutarli quando osservano che non abbiano saputo realizzare apprezzabili economie.

In Inghilterra il bilancio del 1921 segna su quello del 1918 un'economia di un miliardo e mezzo di sterline.

In Francia la Camera dei Deputati ha recentemente introdotto nel bilancio economie per un miliardo e 400 milioni di franchi ed il Senato per altri 600 milioni di franchi.

In Italia non è stata ancora ripresa la discussione normale dei bilanci da troppo tempo abbandonata e quindi il Parlamento non ha potuto prendere l'iniziativa di economie come in Francia. Ma è dubbio che nella passata legislatura, anche discutendo i bilanci, avrebbe avuto questa difficile virtù che il contribuente imperiosamente reclama, poichè non solo non ha mai ridotto gli stanziamenti della spesa dei disegni di legge che gli furono presentati, ma al contrario li ha sovente aumentati.

È pertanto indispensabile che nel Parlamento alla tendenza troppo proclive alle spese subentri quella della più rigida parsimonia. (*Bene*). È indispensabile opporsi a tutte le spese non necessarie o, se anche necessarie, prorogabili per qualche tempo senza danno. Soprattutto due vie possono condurre a realizzare economie notevoli, riprendendo quelle storiche tradizioni che più volte salvarono il bilancio italiano.

La prima è l'abbandono del socialismo di Stato che dello Stato durante la guerra ha moltiplicato all'infinito le attribuzioni e gli organi (*benissimo*) e che se durante la guerra trovò più volte la sua giustificazione nelle necessità imprescindibili della difesa nazionale, durante la pace si è rivelato pretesto a sperperi, fonte di abusi e tentativo vano di dominare o divergere la naturale esplicazione delle leggi economiche delle quali i più sottili avvedimenti non hanno potuto arrestare il cammino. (*Applausi*).

La seconda via è la riduzione della pleora burocratica che quel sistema ci ha lasciato quale onerosa eredità.

Il funzionarismo è un fenomeno dei tempi moderni e soprattutto dei grandi rivolgimenti dei tempi moderni. Le rivoluzioni e le guerre hanno favorito l'aumento anormale dei pubblici funzionari, ma è singolare come anche terminate rivoluzioni e guerre la tendenza all'aumento non sia scemata.

Io chiedo il permesso ai colleghi di leggere un brevissimo documento della fine della rivoluzione francese, riprodotto nelle note opere dei de Goncourt, che parmi possa prestarsi ad interessanti confronti. Esso suona così: « La rivoluzione, centuplicando i congegni amministrativi, ha fatto pullulare dappertutto i funzionari.

« Gli uffici si moltiplicano all'infinito ed alimentano veri eserciti d'impiegati.

« Al Comitato di legislazione 117 commessi compiono svogliatamente e male il lavoro che da principio cinque commessi compievano bene e con diligenza. (*Commenti*). Al Ministero della guerra dove Louvois aveva due soli capi d'ufficio oggi ce ne sono 72 ciascuno dei quali ha ai suoi ordini frotte d'impiegati.

« Gli abusi sono incredibili, la complicazione degli ingranaggi e dei controlli passa i limiti dell'immaginazione ed i controlli sono resi vani dalla stessa loro complicazione. »

Alla finanza italiana s'impone oggi il dilemma: o semplificare la burocrazia o perire. È superfluo dire che tale semplificazione dovrebbe estendersi alle aziende ferroviaria e postelegrafica le quali dovrebbero essere considerate con criteri industriali e quindi provvedere a sè stesse, senza gravare il bilancio dello Stato al quale in altri tempi davano apprezzabile contributo.

Ma qui mi arresto perchè, se pretendessi accennare soltanto ai problemi finanziari ed economici più incalzanti, il mio discorso prenderebbe proporzioni eccessive e voi avreste ragione di dolervene.

Non discorrerò quindi del fenomeno inquietante e minaccioso del costo dei generi necessari alla vita che da noi non segue la attenuazione di altri paesi e che oggi non è più come in passato proporzionato alla ragione dei cambi, delle spese di trasporto e del costo delle ma-

terie prime, ma supera di gran lunga tale proporzione, ciò che dimostra che esso è conseguenza di accaparramento e di speculazione.

Non v'ha dubbio che alla diminuzione dei prezzi dovrà giungersi per forza naturale di cose, ma è interesse di tutti che la discesa cominci subito gradatamente e non avvenga più tardi nella forma di un improvviso crollo. Nè discorrerò della crisi dalla quale, avvenendo il subitaneo crollo, è minacciata la produzione industriale ed agricola per la mancanza di un rapporto non dirò proporzionale, ma nemmeno approssimativamente tale, tra i salari e gli stipendi da un lato ed i prezzi dei prodotti dall'altro. (*Benissimo*).

Non devo e non ho avuto l'intenzione di enunciare un programma ma soltanto di prospettarvi i temi che saranno argomento delle nostre discussioni.

Dissi già che ci è stato rivolto l'invito di collaborare ad affermare il prestigio e l'autorità dello Stato.

Il prestigio e l'autorità dello Stato! Ma questa è condizione essenziale della civile convivenza, senza la quale il progresso è un mito ed una vana parvenza la libertà, ed è doloroso che questa elementare verità non sia universalmente ammessa, che si debba ancora discuterne, e che vi sia chi la contesti. (*Benissimo*).

Tucidide scriveva che le calamità della guerra del Peloponneso avevano indurito i cuori degli Ateniesi ai mali domestici, ed invece li avevano fatti più teneri e solleciti di quelli della patria.

In Italia sembra invece manifestarsi un fenomeno contrario: sembra quasi che gli animi di non pochi stanchi dello sforzo e del sacrificio fatto pel trionfo dei supremi interessi della patria si abbandonino ora ad un freddo egoismo; egoismo individuale ed egoismo di classi, che è peggiore ancora dell'egoismo individuale, e che esplicandosi nelle forme della minaccia e della violenza contro lo Stato condurrebbe, ove dovesse prevalere, al dissolvimento della compagine sociale. (*Applausi*).

Lo Stato deve tener conto delle grandi correnti della pubblica opinione ma non già dei capricci delle minoranze faziose, deve far eseguire e rispettare le leggi contro chiunque e da chiunque, deve far funzionare a qualunque

costo i pubblici servizi, deve essere il rigido custode dell'ordine pubblico che è prima ed elementare garanzia della libertà dei cittadini in tutti i paesi e sotto tutti i regimi. (*Approvazioni*).

Vuol forse ciò significare che noi dobbiamo rimanere indifferenti alle aspirazioni delle masse popolari, degli operai, dei contadini; o che dobbiamo esser sordi alle giuste richieste di altre classi di cittadini; o che dobbiamo essere ostili alle riforme ed alle innovazioni delle quali si rivela la necessità? No certamente, poichè ciò vorrebbe dire opporsi al progresso umano. Noi siamo uomini politici. Ora politica non vuol dire immobilità, ma vuol dire evoluzione e trasformazione. Ma gli uomini di governo in tempi irrequieti e tumultuosi devono possedere l'arte che ha illustrato nella storia i grandi reggitori di popoli, l'arte cioè di concedere in tempo, spontaneamente, e non già tardi, di mala voglia e sotto la pressione di minacce, ciò che è giusto e necessario concedere. Al tempo stesso devono difendere fermamente, energicamente, inflessibilmente tutto ciò che deve essere mantenuto nel supremo interesse tantò della giustizia quanto dell'integrità dello Stato. (*Benissimo*).

L'Italia non può veramente risorgere che in un ambiente di ordine, di pace, di tranquillità, di lavoro.

Deve quindi chiudersi l'era infausta delle violenze che, occorre porre bene in rilievo, ebbe inizio al principio dello scorso anno quando, in alcune provincie, all'autorità dello Stato si sostituì, con grande iattura dell'onore nazionale, la tirannia rossa germogliata come una messe malefica nella sacra terra d'Italia che nel mondo intero era stata proclamata generatrice delle civiltà. (*Applausi*).

Carissimi colleghi!

Nel rivolgermi a voi non ho potuto tenermi nelle linee indeterminate di un discorso d'occasione. Ciò è talmente contrario al mio temperamento che anche volendolo non avrei saputo farlo.

Spero che ciò che ho detto vi troverà consenzienti con me, ma se anche alcuni di voi dovessero in tutto o in parte dissentire, son certo che vorranno essere indulgenti meco considerando che non è già il suono delle parole,

ma è al contrario il movimento ed il cozzo delle idee quello che conferisce importanza e prestigio alle assemblee politiche. (*Benissimo*).

La Camera dei deputati ha accolto per la prima volta nel suo seno, — memorabile evento! — i rappresentanti delle regioni italiane che la guerra ha ricongiunto alla Patria. Noi che avemmo la ventura di precederla in questo insigne onore (*Bene*), ci auguriamo che essi possano salutare questa Italia che finalmente ha conseguito il confine fatidico del *Quarnaro* e dell'*Alpe che serra Lamagna sopra Tiralli* quali essi la sognarono, quale la sognarono i loro precursori, i pensatori ed i martiri che ne prepararono ed iniziarono l'unità e l'indipendenza e gli eroici morti della nostra grande guerra che ne suggellarono il compimento col loro sangue: (*applausi vivissimi*) — un'Italia cioè non divisa, non dilaniata da fazioni parricide, non contaminata da asiatica barbarie, ma una Italia unita, concorde, prospera, degna e gloriosa erede dell'antica civiltà latina! (*I senatori ed i ministri si alzano ed applaudon fragorosamente e ripetutamente; agli applausi si uniscono anche le tribune*).

Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza un messaggio dell'onorevole Presidente della Camera dei deputati.

Prego l'onorevole segretario, Biscaretti, di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Roma, addì 15 giugno 1921.

La Camera dei deputati nella seduta pubblica di oggi si è definitivamente costituita con l'insediamento dell'Ufficio di presidenza.

Mentre mi pregio darne annuncio all'E. V. mi è grato attestarle i sensi della mia distinta osservanza.

Il Presidente della Camera dei Deputati
DE NICOLA.

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera di questa comunicazione.

Nomina di senatori.

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del Consiglio ha comunicato i decreti di nomina di nuovi senatori.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro, segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo nominato e nominiamo senatore del Regno:

Boselli avv. prof. Paolo ex Deputato al Parlamento (categoria 3ª e 5ª).

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 33, categorie 3ª, 4ª e 5ª dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo nominato e nominiamo senatore del Regno:

Luzzatti prof. Luigi, ex-deputato al Parlamento.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo nominato e nominiamo senatore del Regno:

Marcora avv. Giuseppe, ex-deputato al Parlamento, categorie 2ª e 3ª.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1º maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo nominati e nominiamo senatori del Regno:

Bacelli Alfredo, categorie 3ª e 5ª;

Berenini Agostino, categorie 3ª e 5ª;

Berio Adolfo, categoria 15ª;

Chimienti Pietro, categorie 3ª e 5ª;

Contarini Salvatore, categoria 7ª;

Lusignoli Alfredo, categoria 21ª;

Malagodi Olindo, categoria 21ª;

Nava Cesare, categorie 3ª e 5ª;

Pantano Edoardo, categorie 3ª e 5ª;

Piacentini Settimio, categoria 14ª;

Quartieri Ferdinando, categoria 21ª.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio di queste comunicazioni. I decreti saranno inviati alla Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, appena costituita.

Presentazione di disegni di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplodenti;

Provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose, aventi azione stupefacente;

Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198, 29 ottobre 1920, n. 1623, riflettenti la istituzione e l'organizzazione del Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, decaduti nella XXV Legistatura, riguardanti la convalidazione di decreti relativi ai seguenti oggetti:

Approvazione di un piano di espropriazione pel prolungamento della via Cavour in Roma;

Norme per indennità di espropriazioni in dipendenza del piano regolatore di Roma;

Rinnovazione dei Consigli dei consorzi di bonifica;

Ordinamento dei Consorzi di bonifica;

Procedura per le concessioni di opera di bonifica;

Moratoria delle obbligazioni di alcune aziende di trasporti;

Istituzione di una Giunta nel Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Approvazione del piano regolatore di una zona nella città di Torino;

Proroga del termine di esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo;

Autorizzazione al comune di Savona ad applicare il contributo in natura per l'esecuzione del piano regolatore;

Dichiarazione di pubblica utilità di opere per la zona aperta del comune di Napoli;

Incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Soppressione della Commissione per le vertenze con le imprese di opere pubbliche;

Abrogazione di decreto sulla concessione di opere marittime;

Funzionamento di Corpi consultivi su affari di comune competenza.

Presento, inoltre, i seguenti altri disegni di legge pure decaduti, ma riguardanti convalidazione di decreti:

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere d'impianto e d'ampliamento degli stabilimenti industriali privati;

Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano;

Norme per lo svincolo dei depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate;

Costituzione dell'Ente autonomo « Forze Idrauliche Brenta-Piave ».

CROCE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte;

Stato giuridico del personale delle scuole medie pareggiate;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1919, n. 2213 e 2 maggio 1920, n. 868, concernenti le opere di previdenza e di assistenza a favore dei maestri elementari e direttori didattici del Regno;

Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 ottobre 1916, n. 1570 concernente il computo dell'insegnamento esercitato da professori italiani in Istituti superiori della cessata monarchia austro-ungarica;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914 che detta norme speciali circa l'espropriazione e la oc-

cupazione degli immobili compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma;

Tumulazione della salma del cav. Giuseppe Manfredi, già presidente del Senato del Regno, nella chiesa monumentale di S. Francesco in Piacenza

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Istituzione e funzionamento del Comitato nazionale per le sostanze radio-attive;

Provvedimenti diretti a promuovere a sussidiare le opere di irrigazione;

Disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio ippico presso il Ministero di agricoltura e conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli ministri della presentazione dei vari disegni di legge. Di questi, alcuni erano già stati presentati al Senato e gli Uffici avevano nominato le Commissioni, ma poi, a cagione dello scioglimento della Camera, erano scaduti e sono stati ora ripresentati.

Io proporrei che, per evitare una inutile perdita di tempo, i progetti di legge già presentati al Senato siano rinviati alle stesse Commissioni che li ebbero in esame e i nuovi siano mandati all'esame degli Uffici.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi

(Approvato).

Proposta per la nomina della Commissione per il progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina della Commissione per il progetto di indirizzo in risposta al discorso della Corona.

ARLOTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARLOTTA. Propongo che la nomina della Commissione incaricata di redigere l'indirizzo in risposta al discorso della Corona sia deferita al nostro Presidente.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta dell'onorevole senatore Arlotta.

La pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Farò poi conoscere al Senato i nomi dei signori senatori che saranno chiamati a comporre questa Commissione.

Votazione per la nomina delle Commissioni per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, di finanze e per il regolamento interno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina delle seguenti Commissioni permanenti:

- a) per la verifica dei nuovi senatori;
- b) di finanze;
- c) per il regolamento interno,

Prego l'onorevole segretario, Frascara, di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che procederanno allo spoglio delle schede.

Risultano sorteggiati quali scrutatori per la votazione della Commissione permanente per la verifica dei titoli dei nuovi senatori i signori senatori: Crespi, Ferraris Maggiorino, Malvezzi, Capotorto, Chiappelli;

Per la nomina della Commissione permanente di finanze i signori senatori: De Cupis, Pallavicini, Paternò, Greppi e Martino;

Per la nomina della Commissione permanente per il regolamento interno, i signori senatori: Berti, Castiglioni, Amero D'Aste, Battaglieri e Artom.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori scrutatori testè sorteggiati di voler procedere allo spoglio delle schede.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Albertini, Albricci, Ameglio, Amero D'Aste, Annaratone, Arlotta, Artom, Auteri Berretta.

Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Bava Beccaris, Bellini, Beltrami, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Borsarelli, Botterini, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Calleri, Campello, Campostrini, Caneva, Capaldo, Capece Minutolo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cavalli, Caviglia Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersic, Ciamician, Cimate, Ciraolo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Cocuzza, Coffari, Colonna Prospero, Compagna, Conci, Conti, Corbino, Credaro, Crespi, Curreno, Cusani-Visconti, Cuzzi.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Cupis, De Larderel, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Bagno, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabbia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco, Durante.

Einaudi.

Fadda, Faelli, Faina, Faldella, Fano, Fecia Di Cossato, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Figoli, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Foà, Fracassi, Fradeletto, Frascara, Fratellini, Fulci.

Gallina, Gallini, Garavetti, Gerini, Ghiglianovich, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Golgi, Grandi, Grassi, Greppi, Grimani, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Hortis.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Libertini, Lojodice, Loria, Lucca.

Malaspina, Malfatti, Malvezzi, Manna, Mango, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Masci, Massarucci, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Millo, Molmenti, Montresor, Morandi, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Niccolini, Eugenio, Nuvoloni.

Orlando.

Palummo, Pansa, Papadopoli, Pascale, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Roreto,

Pianigiani, Piccoli, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Pirelli, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rattone, Rava, Rebaudengo, Reggio, Ridola, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota, Ruffini.

Saladini, Salata, Saldini, Salmoiraghi, Salvia, Sanarelli, Sandrelli, San Martino, Santucci, Scalori, Schanzer, Schupfer, Scialoja, Sechi, Sforza, Sili, Sinibaldi, Sonnino Sidney, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Taddei, Tamassia, Tamborino, Tassoni, Techio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Visconti Modrone, Vitelli.

Wollemborg.

Zippel, Zuccari, Zupelli.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato la nomina della Commissione per il progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona, secondo la facoltà conferitami dal Senato; la Commissione è composta dei signori senatori: Arlotta, Bombig, Ferraris Maggiorino, Fradeletto, Molmenti e Santucci. (*Approvazioni*).

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. Mentre le Commissioni testè nominate procederanno allo scrutinio delle schede si procederà al sorteggio degli Uffici.

Prego il senatore segretario, De Novellis, di procedere al sorteggio degli Uffici.

DE NOVELLIS, *segretario*, procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici che risultano così costituiti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele
Abbate
Albertoni
Amero d'Aste
Beneventano
Bernardi
Bocconi

Bonicelli
Borghese
Brandolin
Cagnetta
Carle
Cencelli
Ciamician
Cimati
Conci
Corbino
Curreno
Da Como
Dallolio Alberto
D' Ayala Valva
Della Noce
Del Lungo
Del Pezzo
De Riseis
De Seta
Di Brazzà
Garofalo
Gioppi
Giordani
Giunti
Golgi
Grosoli
Malfatti
Mango
Manna
Michetti
Millo
Morandi
Novaro
Orlando
Pansa
Piccoli
Presbitero
Rattone
Rossi Giovanni
Salvago Raggi
Salvia
Scalini
Sinibaldi
Spirito
Suardi
Tamassia
Tittoni Romolo
Triangi
Valvassori Peroni
Vanni
Ziliotto

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Tomaso
Ameglio
Aula
Beltrami
Bianchi Leonardo
Borsarelli
Brusati Roberto
Calleri
Campostrini
Caruso
Castiglioni
Caviglia
Coffari
Compagna
Crespi
Croce
Cuzzi
D'Alife
De Amicis Tommaso
Della Torre
Di Rovasenda
Di Terranova
D' Ovidio Francesco
Fano
Filomusi Guelfi
Fracassi
Gallina
Gatti
Gherardini
Inghilleri
Lagasi
Loria
Lucchini
Malvano
Mangiagalli
Mayor Des Planches
Palberti
Papadopoli
Paternò
Pellerano
Persico
Pini
Pozzo
Quarta
Queirolo
Ridola
Romeo delle Torrazze
Salata
Santini

Scialoja
Sechi
Serristori
Squitti
Thaon di Revel
Torrighiani Luigi
Valli
Viganò
Wollemborg

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto

Albertini
Apolloni
Arlotta
Artom
Bertesi
Berti
Bonin Longare
Brusati Ugo
Calisse
Canzi
Capaldo
Catellani
Cefalo
Chersich
Clemente
Cocchia
Cocuzza
Comparetti
Conti
D' Andrea
Di Frasso
Di Stefano
Ferri
Fortunato
Francica Nava
Frascara
Fratellini
Gallini
Garavetti
Giardino
Giordano-Apostoli
Grimani
Hortis
Leonardi Cattolica
Levi Ulderico
Marescalchi Gravina
Mazza
Morpurgo

Mortara
Palummo
Pavia
Pecori Giraldi
Perla
Plutino
Polacco
Rampoldi
Rava
Reggio
Resta Pallavicino
Sandrelli
Santucci
Sforza
Stoppato
Supino
Tamborino
Tecchio
Volterra

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Ferdinando

Albricci
Auteri Berretta
Badaloni
Bensa
Bertetti
Bianchi Riccardo
Bollati
Bonazzi
Caneva
Cannavina
Capellini
Cardarelli
Carissimo
Chiappelli
Cirmeni
Civelli
Consiglio
Corsi
Cosenza
Credaro
Cusani-Visconti
De Larderel
Diena
Di Robilant
Di Vico
Dorigo
Einaudi
Fabri

Fadda
 Ferraris Carlo
 Ferrero di Cambiano
 Foà
 Fulci
 Gavazzi
 Giusso
 Grippò
 Indri
 Levi Civita
 Malaspina
 Marchiafava
 Mariotti
 Morrone
 Niccolini Eugenio
 Passerini Napoleone
 Pescarolo
 Rolandi-Ricci
 Salvarezza
 Sanarelli
 Scalori
 Schininà
 Sili
 Sonnino Giorgio
 Tommasi
 Trinchera
 Vicini

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Filiberto.
 Annaratone
 Badoglio
 Barbieri
 Barzilai
 Battaglieri
 Beccaria Incisa
 Bombrini
 Campello
 Cassis
 Cefaly
 Cruciani Alibrandi
 De Amicis Mansueto
 De Blasio
 De Martino
 De Petra
 De Renzi
 Di Bagno
 Faelli
 Faldella
 Fecia di Cossato

Fradeletto
 Frassati
 Grandi
 Greppi
 Gualterio
 Imperiali
 Lanciani
 Martinez
 Martino
 Masci
 Mazzoni
 Mengarini
 Oliveri
 Panizzardi
 Passerini Angelo
 Piaggio
 Placido
 Podestà
 Porro
 Reynaudi
 Romanin Jacur
 Ronco
 Ruffini
 Saldini
 Schiralli
 Schupfer
 Setti
 Sonnino Sidney
 Sormani
 Taddei
 Tanari
 Tivaroni
 Valenzani
 Venosta
 Vigliani
 Vitelli
 Zupelli

UFFICIO VI.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
 Agnetti
 Bassini
 Beria d'Argentina
 Bertarelli
 Boncompagni
 Botterini
 Cadorna
 Calabria
 Caldesi
 Canevari

Canevaro
Capece Minutolo
Cipelli
Colonna Fabrizio
Dallolio Alfredo
De La Penne
Del Bono
Del Carretto
De Lorenzo
De Novellis
Di Trabia
Ellero
Faina
Fili Astolfone
Giaccone
Ginori Conti
Grassi
Guala
Guiccioli
Guidi
Lamberti
Libertini
Lojodice
Lucca
Lustig
Malvezzi
Maragliano
Mattioli Pasqualini
Melodia
Mosconi
Niccolini Pietro
Pelloux
Petitti di Roreto
Ponza
Pullè
Rebaudengo
Rota
Salmoiraghi
San Martino di Valperga
Schanzer
Tassoni
Torlonia
Torraca
Valerio
Venzi
Zuccari

UFFICIO VII.

Adamoli
Bava Beccaris

Bellini
Bennati
Bergamasco
Bergamini
Bettoni
Biscaretti
Bombig
Bouvier
Cagni
Capotorto
Cataldi
Cavalli
Cavasola
Ciraolo
Colonna Prospero
De Cupis
Del Giudice
Diaz
Di Saluzzo
Di Sant'Onofrio
D'Ovidio Enrico
Durante
Ferraris Dante
Ferraris Maggiorino
Figoli
Frola
Garroni
Gerini
Ghiglianovich
Giusti Del Giardino
Marconi
Marsaglia
Massarucci
Mazziotti
Molmenti
Montresor
Mosca
Nuvoloni
Pagliano
Pascale
Pianigiani
Pigorini
Pincherle
Pipitone
Pirelli
Riolo
Rizzetti
Rossi Teofilo
Saladini
Torrighiani Filippo
Verga

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1921

Villa
Zappi
Zippel

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è così esaurito.

Avverto che il risultato delle votazioni, giacchè lo spoglio delle schede non è ancora terminato, sarà comunicato nella seduta di domani.

Annuncio di interpellanze
e di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti, di dar lettura delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Interpellanze:

Al ministro dei lavori pubblici:

1° sull'andamento del servizio ferroviario in generale ed in ispecie su quello del mezzogiorno;

2° sui lavori della direttissima Roma-Napoli, per conoscere:

a) quando potrà essere finalmente aperta all'esercizio l'intera linea, per la quale ingenti somme furono già spese, o per lo meno la parte di essa che va da Roma fino alle stazioni occidentali della città di Napoli;

b) se la linea sarà a trazione elettrica, in conformità degli affidamenti più volte dati;

3° sui lavori nel tratto sotterraneo della città di Napoli e sul loro collegamento a trazione elettrica con le linee suburbane;

4° sull'andamento dei lavori nella stazione centrale di Napoli, che ormai si trascinano da parecchi anni con gravissimo disagio del pubblico ed inconvenienti non lievi pel servizio.

Arlotta, Spirito, Del Pezzo, D'Alife, Leonardo Bianchi, De Amicis Mansueto, Lojodice, Cocchia, Compagna, Frasso, Libertini, Manna, Fadda, Capaldo, Riccardo Bianchi, D'Ovidio Francesco, Guidi, Leonardini Cattolica, Placido, Imperiali, Melodia, D'Andrea, De Riseis, Giunti, Del Carretto, Salvia, Pascale, Capece Minutolo.

Al ministro dei lavori pubblici sopra la necessità di far rispettare il regolamento sulla circolazione degli automobili approvato con Regio decreto 2 luglio 1914.

San Martino.

Interrogazioni:

Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per sapere se il governo intende proporre l'abrogazione o quanto meno la modificazione alla vigente legge elettorale politica, che, negazione di moralità e di democrazia, paralizza il suffragio universale, coarta e deforma la sovrana volontà del popolo, turba ed inquina le sorgenti dei pubblici poteri.

Gallini.

Ai ministri delle finanze, dell'agricoltura e dell'industria e commercio, per sapere a che punto si trovino i lavori delle diverse commissioni incaricate dello studio dei dazi doganali e se essi abbiano per scopo soltanto la formazione di una nuova tariffa generale, oppure la formazione di una tariffa massima e di una minima che segnino i limiti entro i quali possano normalmente svolgersi i negoziati per i nuovi accordi commerciali.

Fracassi.

Al ministro degli affari esteri per sapere a che punto stiano le trattative che egli ha iniziato per la salvaguardia degli interessi dei sudditi italiani negli Stati Baltici e specialmente nell'Estonia.

Di Brazzà.

Al ministro delle poste e telegrafi per conoscere se intende ripristinare l'unica distribuzione della posta che aveva luogo in varie città nei giorni festivi, e che ora è stata soppressa, con grave danno delle relazioni civili, del commercio ed anche della stampa periodica.

Supino.

Al ministro della pubblica istruzione sopra lo stato dei lavori di consolidamento al Duomo di Pienza.

San Martino.

Al ministro delle finanze per conoscere i suoi intendimenti sull'applicazione della legge sui sopraprofiti di guerra, onde scongiurare la minacciata crisi industriale e la conseguente disoccupazione di lavoratori.

Pipitone.

Interrogazioni con risposta scritta:

Ai ministri degli esteri e della guerra per sapere se non ritengano doveroso per l'Italia, dopo aver immolato sui campi di battaglia tanti suoi figli e dopo aver sacrificato quasi intero il suo patrimonio per assicurare la vittoria all'Intesa, che essa insista vivamente per ottenere dalla nazione sorella:

la sua frontiera naturale ad occidente indispensabile per la difesa della nazione ed in ispecie della Liguria;

od almeno la formale promessa che la ferrovia Cuneo-Ventimiglia sarà ultimata al più presto e sarà resa per tutto il suo percorso italiano, cementando così la fraternità delle due nazioni latine.

Marsaglia e Nuvoloni.

Al ministro degli esteri per sapere se non sia omai tempo di facilitare le comunicazioni fra le due nazioni alleate Francia ed Italia al confine di Ventimiglia, sopprimendo la doppia visita di Mentone e tutte le insopportabili vessazioni create dalla guerra, le quali paralizzano lo sviluppo del commercio internazionale.

Marsaglia e Nuvoloni.

Ai ministri dei lavori pubblici e del tesoro per conoscere se, in considerazione delle difficoltà che incontrano i comuni per le condizioni dei rispettivi bilanci, ad usufruire delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale, n. 2374, del 30 novembre 1919, per la concessione di teleferiche da impiantarsi con materiali residuati dalla guerra, e tenuto conto dell'attuale progressiva svalutazione dei prodotti siderurgici, non ritengano opportuno e doveroso emanare uno speciale provvedimento che autorizzi la cessione gratuita dei materiali teleferici occorrenti per gli impianti, ponendo a carico dei comuni stessi solamente le spese d'impianto da pagarsi allo Stato nei modi stabiliti dal suaccennato decreto.

Lucca.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per conoscere per quali motivi nella regione dell'Alto Adige sia stato concesso nelle recenti elezioni politiche il diritto di voto a migliaia di cittadini esteri (austro-germanici), ivi fin troppo generosamente ospitati, verso semplice presentazione di una domanda di opzione presso quegli uffici comunali, talora coperti da persone forestiere, in modo che persino fra deputati eletti nel Parlamento italiano vengono a trovarsi dei cittadini stranieri.

Zippel.

Al ministro della pubblica istruzione per conoscere le ragioni per le quali non sono stati sottoposti all'esame del Consiglio Superiore - Sezione della Giunta per l'istruzione media - i reclami 12 marzo e 11 aprile 1921 presentati dalla professoressa Anna Pasetti, malgrado l'avvertenza contenuta nei bollettini ufficiali n. 8 del 24 febbraio e n. 12 del 24 marzo e nonostante che i reclami stessi investissero la legittimità degli atti del concorso nella parte relativa alla cancellazione del nome di lei dalle ottenute graduatorie e quindi l'annullamento dei giudizi di merito resi dalle Commissioni esaminatrici, mentre altri quattro concorrenti, pur trovandosi nelle identiche condizioni della professoressa Pasetti, furono mantenuti nelle graduatorie.

Manna.

Al ministro della guerra per sapere se dopo l'incredibile disastro dell'*Ausonia*, seguito all'altro simile del primo *Zeppelin*, non creda necessario di mettere in chiara luce di chi sia la responsabilità di questi disastri, tanto più che universalmente è diffuso il timore (dovrei dir la *paura*?) che possa accadere altrettanto all'altra grande aeronave (*Bodensee*) che sta per arrivare dal Lago di Costanza a Ciampino.

Escludeva ogni responsabilità dell'intero equipaggio lo stesso Comando superiore d'Aeronautica, tributandogli anzi con foglio del 16 del mese scorso le più ampie lodi, specialmente per il mirabile volo Roma-Cagliari. Il Comando medesimo dichiarava poi chiuso (son parole del capo dell'equipaggio, maggiore Valle, nel *Messaggero* dell'11 corrente) il ciclo delle ascensioni dell'*Ausonia*; e ordinando che per il momento l'aeronave passasse in disarmo, affidava

e operazioni di sgonfiamento ad altro ente laeronautico.

Voglia dunque l'onorevole ministro non tener conto, in questo caso, dei riguardi dovuti alla gerarchia, tranquillando così in parte l'animo degli innumerevoli che oggi credono, come dei rarissimi che han sempre creduto, al grandioso domani dell'aeronautica militare e civile.

Morandi.

Annuncio di una proposta di modificazione al regolamento del Senato.

PRESIDENTE. Annuncio che è stata presentata la seguente proposta di modificazione al regolamento del Senato:

I sottoscritti propongono che nel testo dell'articolo 3 del regolamento del Senato, primo alinea, siano soppresse le parole « in sedute distinte ».

Lucca, Torrigiani Luigi, Giardino, Cagni, Campello, Imperiali, Diaz, Di Brazzà, Santucci, Fratellini, Arlotta, Cassis, Thaon di Revel, Gualterio, Scialoja.

Questa proposta sarà trasmessa alla Commissione per il regolamento, non appena costituita.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

I. Votazione per la nomina delle seguenti Commissioni permanenti:

- a) d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia;
- b) d'accusa dell'Alta Corte di Giustizia;
- c) per la politica estera;
- d) per la bibliotea.

II. Votazione per la nomina:

- a) di due commissari al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica;
- b) di tre commissari al Consiglio superiore del lavoro;
- c) di due membri del Comitato nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La seduta è sciolta (ore 17.40).

Licenziato per la stampa il 20 giugno 1921 (ore 11,30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

V^a TORNATA

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1921

Presidenza del Presidente TOMMASO TITTONI

INDICE

Disegni di legge (presentazione di) pag.	45
Oratore:	
PRESIDENTE	49
Interrogazioni (annuncio di)	51
Messaggi (del Presidente della Corte dei conti e del Ministro dei lavori pubblici)	43
Nomina della Commissione dell'Alta Corte di giustizia (Proposta per la)	49
Oratore:	
DI BRAZZÀ	49
Omaggî (Lettura di un elenco di)	41
Regolamento del Senato (Annuncio di proposte di modificazioni al)	52
Relazioni (Presentazione di)	50, 52
Saluto al Parlamento romeno	44
Oratori:	
PRESIDENTE	45
BADOGLIO	44
Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di)	43, 52

Elenco degli omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura dell'elenco degli omaggi inviati al Senato.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il senatore Dallolio Alfredo, Roma: *La mobilitazione industriale in Italia*.

Senatore Corbino: *Lo spirito anti industriale in Italia*.

Senatore Rava: *Affitti equi e case nuove* (discorso).

Senatore Da Como: *Eleviamo studi e coltura*.

Senatore Pullè: *L'Istituto Orientale e l'Istituto commerciale di Napoli*.

Senatore Di Stefano: *La massima "Locus regit actum."* Studio di diritto internazionale privato.

Senatore Del Lungo: *Dalmazia italiana*.

Senatore Zippel: *Commemorazione del senatore Tambosi* tenuta al Consiglio comunale di Trento.

S. E. Tittoni Tommaso: *La generazione che tramonta e il suo dovere nell'ora presente*. Parole pronunciate per l'80° anniversario di Luigi Luzzatti.

Comitato d'azione per l'abolizione dei monopoli commerciali, Trieste: *Il monopolio del caffè e la sua ripercussione sul commercio nazionale*.

Dottor Enrico Damiani, Roma: *Spigolature Leniniane*.

Idem. *Sisto di Borbone e l'Italia*.

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e affari di culto, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, del lavoro e previdenza sociale, delle poste e telegrafi, per la ricostituzione delle Terre liberate e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

PELLERANO, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

- Camera di commercio e industria, Genova: *Per un migliore funzionamento del porto di Genova.*
- Amministrazione provinciale di Bologna: *Atti delle Sessioni del Cons. Prov. Anno 1920.*
- Prof. Bruto Amante, Roma: *Un santo nel secolo XIX, Angelo Camillo De Meis* (conferenza).
- Prof. Giorgio Del Vecchio, Roma: *Diritto e personalità umana nella storia del pensiero.*
- Idem. *Il concetto de la naturalezza.*
- Idem. *La filosofia politica di Rousseau.*
- Idem. *Le valli Retiche e la questione del ladino.*
- Idem. *Il processo giuridico.*
- Idem. *Gabriele D'Annunzio e la questione delle torri di Bologna.*
- Idem. *Dopo la vittoria, coscienza nazionale e relazioni internazionali.*
- Idem. *Le origini della Croce Rossa* (nota).
- Idem. *Una "reformatio in peius" degli ordinamenti universitari.*
- Idem. *Sui principî generali del diritto.*
- Signor Andrea Ossoinack, Fiume. *Perchè Fiume deve essere porto franco.*
- Commissione comunale di avviamento al lavoro, Genova: *Relazione sull'opera della Cassa comunale di disoccupazione negli anni 1919 e 1919-20.*
- Società anonima italiana G. Ansaldo, Genova: *Relazione del Cons. d'amm. all'assemblea generale del 31 marzo 1921.*
- Signor Bernardo Chiara, Torino: *Il capolavoro di Giovanni Faldella.*
- Direzione della Rivista "La Vita Italiana," Roma: *L'Internazionale ebraica - Protocolli dei "Savi anziani" di Sion.*
- Società Colombaria, Firenze: *Atti 1920.*
- Ingegnere Manfredi P. Vargas, Genova: *Il problema del controllo delle industrie e la legge proposta dal Governo.*
- Ing. Alberto Sceti, Roma: *La chiusura delle officine Dainler a Unterturkein.*
- Ambasciata ottomana a Roma: *L'assassinat d'un peuple, suite au martyre d'un peuple.*
- Consorzio per concessione mutui ai danneggiati dal terremoto 1908: *Relazione del Comitato e dei revisori dei conti al Consiglio di amministrazione per l'anno 1920.*
- Istituto italiano di Credito fondiario, Roma: *Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci, 1920.*
- Senatore Piccoli: *Elementi di diritto commerciale.*
- Idem. *La evoluzione del diritto* (prolusione).
- Idem. *I fatti illeciti negli affari di credito.*
- Idem. *Il protesto cambiario.*
- Idem. *La unificazione del diritto cambiario secondo la Convenzione dell'Aja del 23 luglio 1912.*
- Idem. *Appunti di diritto marittimo comparato.*
- Idem. *La proprietà industriale, secondo il diritto austriaco e nei rapporti internazionali.*
- Idem. *Note di diritto finanziario austriaco. Le imposte e tasse.*
- Idem. *Il fallimento, legge 25 dic. 1868* (lezioni).
- Consiglio provinc., Piacenza. *Atti per l'anno 1920.*
- Commissione centrale di beneficenza, Milano: *La beneficenza della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, 1920.*
- Senatore Del Lungo: *Il carroccio di Fiesole, il pulpito di S. Piero Scheraggio, la ringhiera dei Consigli fiorentini.*
- Senatore Salata: *La patria degli italiani, nel pensiero di un istriano del 1700.*
- Idem. *Il confine orientale in un concorso napoleonico.*
- Senatore Porro. *L'opera del Comitato glaciologico italiano.*
- Senatore Malvezzi: *Pier Desiderio Pasolini storico* (discorso).
- Conte Guido Pasolini, Firenze: *Pubblicazioni di P. D. Pasolini.*
- Comitato per le onoranze al prof. Bozzolo, Clinica medica di Torino: *In memoria di Camillo Bozzolo: Scritti medici dei discepoli.*
- Deputato M. A. Martini, Firenze: *Le agitazioni dei mezzadri in provincia di Firenze.*
- Presidenza della Deputaz. Provinc. di Calabria Ultra: *Atti del Cons. Prov. 1919-20.*
- Prof. Orazio Sechi, Piacenza: *I contratti tipo d'impiego privato, ecc.*
- Prof. Giorgio Del Vecchio, Roma: *Il concetto del diritto.*
- Direttore R. Istituto idrografico della R. Marina, Genova: *Da Ventimiglia a Monte Circeo, ecc.*

Capitano Giannino Antona Traversi, Genova: *Ai soldati morti nel Tirolo.*

Governo provvisorio di Fiume: *La questione di Porto Baros.*

Idem. *Dal Tagliamento al Piave, ottobre-novembre 1917.*

Ing. A. Raddi, Firenze: *Il bacino lignitifero di Val di Sieve in Mugello.*

Deputazione Prov., Ferrara: *Atti del Cons. Prov., 1919.*

Rettore R. Università di Pisa: *Solenne commemorazione del prof. C. F. Gabba.*

Tenente Raffaele di Lauro, Gaeta: *Note di un fante.*

Consiglio generale Banco di Napoli: *Circa la gestione 1920.*

Messaggi del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di alcuni messaggi del Presidente della Corte dei conti.

PELLERANO, segretario, legge:

Roma, li 9 maggio 1921.

In osservanza alla legge 15 agosto 1867, numero 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di febbraio 1921.

Il Presidente
BERNARDI.

Roma, li 9 Maggio 1921.

In osservanza alla legge 15 agosto 1867 numero 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella prima quindicina del mese di marzo 1921.

Il Presidente
BERNARDI.

Messaggio del ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di un messaggio dell'onorevole ministro dei lavori pubblici.

PELLERANO, segretario, legge:

Roma, 5 aprile 1921.

Giusta il disposto dell'articolo 4 della legge 5 aprile 1908, n. 126, mi onoro trasmettere a

cotesta eccellentissima Presidenza gli uniti elenchi dei prelevamenti dal fondo di riserva per le bonifiche (capitolo 124 dello Stato di previsione della spesa di questo ministero per l'esercizio 1920-21) eseguiti durante i trimestri dal 1 luglio 1920 al 31 dicembre 1920.

Il Ministro
PEANO.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo messaggio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato di votazione per la nomina della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori:

Senatori votanti 274

Ebbero voti:

Il senatore Perla	233
» Colonna Fabrizio	154
» Cassis	147
» Giardino	138
» Millo	138
» Santucci	138
» Inghilleri	115
» Cataldi	95
» Vanni	93
» Fadda	90
» Gallini	70

Voti nulli o dispersi 23
Schede bianche 20

Eletti i senatori Perla, Colonna Fabrizio, Cassis, Giardino, Millo, Santucci, Inghilleri, Cataldi e Vanni.

Proclamo poi il risultato di votazione per la nomina della Commissione per il regolamento interno:

Senatori votanti : . 273

Ebbero voti:

Il senatore Greppi	147
» Lucca	145
» Melodia	138
» Agnetti	137
» Bensa	114
» Cagnetta	104

Il senatore Bonicelli	92
» Tommasi	88
Voti nulli o dispersi	11
Schede bianche	18

Eletti i senatori Greppi, Lucca, Melodia, Agnetti, Bensa e Cagnetta.

Saluto al Parlamento Romeno.

BADOGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADOGLIO. (*Segni di attenzione*). Onorevoli senatori, inviato dal Governo italiano in Romania, durante la mia permanenza a Bucarest sono stato invitato dal Presidente della Camera dei deputati ad intervenire ad una seduta straordinaria che il Parlamento romeno teneva in onore della missione italiana.

Non appena la missione da me presieduta apparve nella loggia presidenziale, tutti i membri del Governo, tutti i senatori ed i deputati, tutto il pubblico che gremiva le tribune sorsero in piedi acclamando entusiasticamente alla nostra Augusta Famiglia Reale, al popolo italiano, alla cara sorella maggiore Italia. (*Vivissimi applausi*).

Le ovazioni si ripeterono più volte con entusiasmo sempre crescente.

Prese poi la parola l'onorevole Duilius Zamfiresco, Presidente della Camera, che, dopo aver esaltato con nobilissime parole, pronunciate in corretto italiano, l'opera dell'Italia durante la guerra, così concludeva: « Ritornando a Roma, vi preghiamo di deporre ai piedi del vostro grande Re l'omaggio del Parlamento romeno e sui gradini del Campidoglio i fiori delle pianure della Dacia traiana, di quella Dacia che, con l'aiuto di Dio, è oramai la grande Romania ». (*Unanimi e replicati applausi*).

Parlò quindi l'onorevole Jorga in nome del partito nazionalista democratico e ricordò come l'Italia con la vittoria di Vittorio Veneto abbia potentemente contribuito a liberare il suolo romeno dalla invasione nemica. (*Applausi*).

Salirono quindi alla tribuna gli onorevoli Popp e Lucaci, rappresentanti della Transilvania, i quali con commosse parole ricordarono l'opera compiuta dall'Italia nella organizzazione delle legioni romene.

« Ogni legionario transilvano » dissero essi, ha portato nella sua famiglia il culto e l'amore verso la madre italiana ».

L'onorevole Duca, in nome del partito nazionale liberale, mi pregò di portare alla nobile illustre nazione italiana il fraterno saluto della Romania unita.

Prese in ultimo la parola il Presidente del Consiglio, generale Averesco, per innalzare un vero inno all'amicizia fra i due popoli.

Quale sia stato il suo vibrante discorso, pronunciato in purissimo italiano, il Senato può giudicare dal seguente brano, che mi è caro ripetere per intero:

« Solo con l'essere costantemente e pertinacemente orgogliosi della nostra origine latina, siamo riusciti, attraverso le tristi vicende del nostro passato, a conservare sempre vigoroso il sentimento della coesione nazionale, benchè si dolorosamente divisi.

« Oggi che questo nostro ideale è ormai fatto compiuto, volgendo il pensiero verso la sempiterna Roma, al sentimento d'orgoglio si aggiunge quello di riconoscenza, poichè nei momenti difficili trovammo il conforto necessario per resistere e per vincere ogni prova, per dura che fosse, nel patrimonio che i nostri antenati hanno portato seco loro dalle sponde del Tevere e dalle valli degli Appennini quaggiù sulle sponde del Danubio e nelle valli dei Carpazi.

« La nostra gioia, poi, non avrebbe limite se, in grazie a ciò che Ella avrà visto e sentito nel breve suo soggiorno in Romania, ritornando in patria potrà dire che, quantunque fuor dei limiti della bella Italia, pure non si è trovato qui fra di noi in Paese straniero. (*Vivissimi applausi*).

A tutti risposi rendendomi interprete dei sentimenti del Parlamento italiano, assicurando che ad esso avrei con entusiasmo portato l'eco della solenne manifestazione. (*Applausi*).

Questa promessa io sciolgo oggi, pregando l'illustre nostro Presidente di voler far pervenire l'espressione di ringraziamento e di fraterno saluto al nobile Parlamento romeno. (*Applausi*).

Onorevoli senatori, una discendenza comune, missioni storiche che hanno tanti punti di contatto, lo stesso calvario di lotta e di dolori sono i legami che ci uniscono al popolo romeno.

Ma poichè è opera poco redditizia l'attardarsi soverchiamente nella contemplazione del passato, così io, con lo sguardo decisamente rivolto in avanti, formulo l'augurio che i due popoli come hanno recentemente associate tutte le loro energie nella grande guerra per il trionfo della libertà e del diritto, associno ora lealmente e fraternamente i loro sforzi nel faticoso cammino della ricostruzione economica e per il mantenimento di una patria forte e duratura, di una vera *pax romana*, che consenta il completo svolgimento delle loro inesauribili energie. (*Applausi unanimi*).

E l'augurio, fatto in questo giorno anniversario di quello radioso in cui i figli d'Italia, col sacrificio del loro generoso sangue, rendevano il Piave sacro al culto della Patria (*tutti i senatori ed i ministri, alzati, ed il pubblico dalle tribune applaudono lungamente; grida di viva l'Esercito, viva la Marina*), trae da questa ricorrenza, ne sono sicuro, il migliore auspicio di completo successo. (*Applausi vivissimi e generali e grida di viva la Romania*).

PRESIDENTE. Il Senato ha appreso con grande compiacenza la manifestazione entusiastica con la quale in Romania fu accolto il rappresentante dell'Italia. Alla nobile Nazione Romana, cui ci uniscono comunanze d'origine, identità di interessi, corrispondenza di sentimento e di simpatia, ai suoi augusti Sovrani, alla sua Rappresentanza nazionale, il Senato italiano ricambia il suo fraterno saluto.

Il senatore Badoglio propone che io mi faccia interprete dell'espressione del pensiero del Senato al Parlamento romeno.

Pongo ai voti la sua proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (*Vivi generali applausi; la proposta è approvata per acclamazione ad unanimità*).

Presentazione di disegni di legge.

CROCE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Concorso dello Stato nelle spese per la celebrazione del VII Centenario dell'Università di Padova;

Conversione in legge dei decreti-legge 14 gennaio 1917, n. 191, 1° febbraio 1917, n. 325 e 27 aprile 1919, n. 812, relativi alle Regie Gallerie di Arte Moderna di Roma e di Firenze ed alla sistemazione degli edifici monumentali di S. Miniato al Monte;

Conversione in legge dei Regi decreti 22 agosto 1919, n. 1672 e 9 maggio 1920, n. 852, relativi al Regio Liceo musicale di S. Cecilia in Roma;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1593, concernente provvedimenti per il mantenimento delle Cliniche dell'Università di Pisa, nel biennio 1913-1914 e 1914-15;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 733, approvante la convenzione per l'acquisto da parte dello Stato della Biblioteca Chigiana e dei quadri, sculture ed altri oggetti di arte esistenti nel palazzo Chigi.

RAINERI, *ministro delle terre liberate*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro delle terre liberate*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Provvedimenti relativi al rimborso da parte dei danneggiati di guerra delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni delle loro case ».

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Regio decreto in data 22 aprile 1915, n. 526 che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reali equipaggi;

Decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135 relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi e della categoria furieri e alla costituzione della categoria maestri navali;

Regio decreto 29 aprile 1915, n. 592, riguardante i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri Corpi della R. marina;

Decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 633 che apporta modificazioni al Regio de-

creto 29 aprile 1915, n. 592, relative alla nomina a primo tenente di vascello ed a primo capitano degli altri Corpi della R. marina;

Regio decreto 18 aprile 1920, n. 566, concernente la qualifica di primo tenente di vascello e di primo capitano degli altri Corpi della R. marina;

Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardia marina degli attuali aspiranti della R. Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il periodo di imbarco;

Decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della R. marina per ragioni di alto interesse pubblico;

Decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324 col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani compiuti dodici anni complessivamente nei gradi di tenente e sottotenente;

Decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473 relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista;

Decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempi di pace ad applicare le disposizioni di cui all'art. 1° del decreto luogotenenziale 27 maggio, 1917, n. 919 modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 713 a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della R. marina;

Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'art. 1° del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo d'imbarco o di comando a quello di direzione, sottodirezione e vice-direzione delle costruzioni navali;

Decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, concernenti il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica;

Regio decreto 17 luglio 1919, n. 421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze dei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nei ruoli in quadro dei sotto-ammiragli e brigadieri generali;

Regio decreto 14 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i porti militari della Regia marina;

Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina;

Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto-ammiraglio e di brigadiere generale della Regia marina;

Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente;

Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che apporta modificazioni alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina;

Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento;

Regio decreto 14 novembre, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assenimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio;

Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria ed a riposo degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina;

Regio decreto 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori;

Regio decreto 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo, del Corpo Reale equipaggi;

Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio esercito gli iscritti del Corpo Reale equipaggi che abbiano assunto e assumano servizio nella Regia guardia di finanza;

Regio decreto 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli art. 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi militari della Regia marina;

Decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo Reale equipaggi categoria « Fuochisti ».

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1921

Decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, numero 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi;

Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1472, relativo alla soppressione della categoria maestri navali e a ripristino della categoria operai del Corpo Reale equipaggi del ruolo degli assistenti del genio navale;

Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376 che abroga il decreto luogotenenziale 2 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra durante le licenze ordinarie ai militari del Corpo Reale equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente;

Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del Corpo Reale equipaggi la facoltà di emigrare;

Regio decreto 27 giugno 1920, n. 1008, che consente il rilascio del passaporto per l'estero ai militari del Corpo Reale equipaggi congedati per qualsiasi motivo ed appartenenti a qualsiasi classe di leva;

Decreto luogotenenziale 1 aprile 1917, numero 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina;

Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina;

Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina;

Decreti luogotenenziali 2 ottobre 1917, numero 1661 e 10 gennaio 1918, n. 74, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina;

Decreto luogotenenziale 10 ottobre 1918, n. 1595, che proroga i termini stabiliti negli articoli 4 e 5 del decreto luogotenenziale 2 ottobre 1917, n. 1661;

Decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1792, che modifica l'articolo 2 del decreto luogotenenziale 12 agosto 1915, n. 1423, relativo ai soci dell'Istituto di soccorso *Giuseppe Kirner*.

Decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio di macchinista navale in seconda e di costruttore di 2^a classe;

Decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami

negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20;

Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi Istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra;

Decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento;

Decreti luogotenenziali numeri 1086-1087-1088, del 21 giugno 1919, riguardanti provvedimenti per i Regi istituti nautici;

Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli Istituti nautici;

Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici;

Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'articolo 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Contributo all'Amministrazione del Fondo per il culto di lire 41 milioni e 500 mila nell'esercizio 1920-21 e di lire 38 milioni negli esercizi successivi per migliorare le condizioni del clero;

Conversione in legge del decreto 2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove provincie provenienti dal ruolo della magistratura;

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea di magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove provincie;

Conversione in legge del decreto-legge 20

luglio 1920, n. 1272, contenente modificazioni all'art. 941 del Codice di procedura civile;

Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma i ricorsi provenienti dalle nuove provincie del Regno e modifica gli articoli 3 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, e 5 della legge 31 marzo 1877, numero 3761;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1189, che rende unica per tutto il Regno la data dell'inizio dell'anno giudiziario;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra, e reca norme per il conferimento dei posti di notaro;

Conversione in legge del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1590, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577 che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per la iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra;

Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 1919, n. 2160, che abroga l'art. 150 del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626 che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica;

Conversione in legge del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467 che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi di guerra;

Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1919, n. 1357 contenente norme sulle

adozioni degli orfani di guerra e dei trovatelli nati durante la guerra;

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2199 contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi;

Conversione in legge del decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2238 che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1919, n. 1115 riguardante le conferma dei vice pretori onorari mandamentali;

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1903 che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati negli uffici giudiziari di Avezzano;

Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1919, n. 1385 concernente la riapertura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano;

Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328 che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra non che per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari;

Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1916, n. 1686 per la avocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado;

Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 1918, n. 1251 concernente la fusione del secondo e quarto mandamento di Messina;

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2561 che delega al procuratore generale nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono, la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio.

Conversione in legge del decreto legge 28 dicembre 1919, n. 2560 che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza;

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2483 che sospende i procedimenti esecutivi sugli immobili urbani nelle provincie di Venezia, Vicenza, Udine, Belluno e Treviso;

Conversione in legge del decreto-legge

28 dicembre 1919, n. 2619 concernente la rinnovazione dei Consigli notarili;

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 88 con cui si revoca il decreto-legge 14 dicembre 1916, n. 1781 e si dettano disposizioni per la convocazione dei Collegi dei ragionieri;

Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 81 contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari;

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 114 con cui si sopprime il Collegio speciale istituito con decreto-legge 21 novembre 1918, n. 1793 e si demanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento delle merci requisite e precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico, alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra;

Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143 con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della sezione speciale presso la Corte d'appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi;

Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1595 contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di Cassazione di Roma col Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238 che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai posti dell'Amministrazione centrale che non possono assumere servizio;

Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215 contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito alla invasione nemica.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli ministri della pubblica istruzione, per la ricostituzione delle terre liberate, per la marina e della giustizia delle presentazioni di questi disegni di legge.

Alcuni di essi erano già stati sottoposti all'esame di apposite Commissioni nella precedente Legislatura.

Per evitare perdita di tempo, propongo che essi siano mandati nuovamente alle dette Commissioni per l'opportuno studio.

Gli altri disegni di legge saranno inviati agli Uffici.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina delle seguenti Commissioni permanenti:

- a) d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia;
- b) d'accusa dell'Alta Corte di giustizia;
- c) per la politica estera;
- d) per la biblioteca.

e per la nomina:

- a) di due commissari al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica;
- b) di tre commissari al Consiglio superiore del lavoro;
- c) di due membri del Comitato nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

DI BRAZZÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Propongo che la nomina delle Commissioni d'istruzione e d'accusa dell'Alta Corte di giustizia sia deferita al Presidente.

PRESIDENTE. Il senatore Di Brazzà propone che la nomina delle due Commissioni di istruzione e d'accusa dell'Alta Corte di giustizia venga deferita al Presidente.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Farò conoscere poi i nomi dei componenti le due Commissioni.

Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto per la nomina delle Commissioni permanenti e dei Commissari di cui all'ordine del giorno.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1921

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederemo ora al sorteggio dei senatori che dovranno fungere da scrutatori per le varie votazioni:

Per lo scrutinio della votazione per la nomina della Commissione per la politica estera, sono sorteggiati i nomi dei senatori Cassis, Reggio, Pullè, Mayer e Garavetti;

per la Commissione per la biblioteca i senatori Orlando, Malvezzi, Cagni, Malaspina e Passerini Angelo;

per la Commissione per il Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica i senatori Mango, Della Noce, Mazza, Bollati e Visconti;

per il Consiglio superiore del lavoro i senatori Castiglioni, Spirito, Vicini, Squitti e Botterini;

per il Comitato nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra i senatori Giorgi, Bergamini, Triangi, Ghiglianovich e Dallolio Alfredo.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Santucci a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

SANTUCCI. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome della Commissione speciale nominata dall'onorevole presidente, il progetto di indirizzo in risposta al discorso della Corona.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Santucci della presentazione del progetto di indirizzo in risposta al discorso della Corona, che sarà stampato e distribuito.

Avverto il Senato che la discussione di questo progetto sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di dopo domani, sabato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore De Cupis a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

DE CUPIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Zona monumentale di Roma ».

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Mazzoni di recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

MAZZONI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul

disegno di legge: « Tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Paternò a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PATERNÒ. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Tumulazione della salma del cavaliere Giuseppe Manfredi, già Presidente del Senato, nella Chiesa di S. Francesco in Piacenza ».

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Thaon di Revel di recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

THAON DI REVEL. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge « Istituzione del Consiglio ippico presso il Ministero di agricoltura ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori De Cupis, Mazzoni, Paternò e Thaon di Revel della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Invito gli onorevoli senatori sorteggiati quali scrutatori a procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Albertini, Albricci, Ameglio, Amero d'Aste, Annaratone, Arlotta, Artom, Auteri Berretta.

Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Bava-Beccaris, Bellini, Beltrami, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscarètti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Borsarelli, Botterini, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Calleri, Campello, Campostrini, Caneva, Capaldo, Capece Minutolo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cavalli, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Ciamician, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Cocuzza, Cofari, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Compagna, Conci, Conti, Corbino, Credaro, Croce.

Da Como, D-Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Einaudi.

Fadda, Faelli, Faldella, Fano, Fecia di Cosato, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Figoli, Fill Astolfone, Filomusi Guelfi, Foà, Fracassi, Francica Nava, Frascara, Fratellini, Fulci.

Gallina, Gallini, Garavetti, Gerini, Ghiglianovich, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Golgi, Grandi, Grassi, Greppi, Grimani, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Hortis.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi Cattolica, Libertini, Lojodice, Loria. Lucca.

Malaspina, Malvezzi, Manna, Mango, Marchiafava, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Masci, Massarucci, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Millo, Molmenti, Montresor, Morandi, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Moseoni.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro.

Orlando.

Palummo, Pansa, Papadopoli, Pascale, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Pianigiani, Piccoli, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta.

Rattone, Rava, Ridola, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota, Ruffini.

Saladini, Salata, Saldini, Sanarelli, Sandrelli, San Martino, Santucci, Scalori, Schanzer, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Sforza, Sili, Sonnino Sidney, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Tamassia, Tamborino, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori-Peroni,

Vanni, Venosta, Vicini, Viganò, Vigliani, Visconti Modrone, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zuccari, Zupelli.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, onorevole Pellerano di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Interrogazioni con risposta scritta:

Interrogo i ministri dell'interno e della guerra per sapere - se date le speciali circostanze di fatto, che determinarono direttamente e indirettamente lo scoppio della Polveriera di S. Gervasio avvenuto a Firenze il 10 agosto 1920, e le pubbliche promesse fatte allora alla cittadinanza dagli stessi rappresentanti del Governo, - credano giusto ed opportuno, per evitare le gravi e numerosissime controversie giudiziarie, cui darà luogo l'azione del comune di Firenze e dei danneggiati, che lo Stato con spontaneo provvedimento, ispirato a equità ed ai criteri già seguiti in simili casi in ordine al decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 42, proceda alla più sollecita liquidazione dei danni prodotti alle persone e alle cose dal grave e purtroppo preveduto disastro.

Pianigiani.

Al ministro degli affari esteri su la questione del Cenacolo di Gerusalemme:

1° Lasciata impregiudicata la divergenza di vedute del Governo italiano e inglese sulla questione del Cenacolo, si domanda: se il Reale Governo creda possibile e conveniente, di accordo con l'Inghilterra, di deferire la questione del Cenacolo al tribunale supremo della Lega delle Nazioni, al cui imparziale giudizio potranno serenamente rimettersi entrambi i Governi;

2° In quanto poi alle questioni sui rimanenti luoghi Santi, ufficiati in comune dai diversi riti cristiani, e le cui divergenze dovrà esaminare una speciale Commissione, a norma dell'art. 25 del trattato di Sèvres, si domanda quali affidamenti può darci il ministro, sulla componenda Commissione, cioè quali e quanti

saranno i membri componenti la detta Commissione, e quali i poteri della medesima, se cioè, consultivi, informativi o deliberativi.

Pianigiani.

Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere se le trattative da oltre un anno in corso per la concessione del servizio di navigazione sul Lago Maggiore, possono far sperare in una prossima sistemazione di quel servizio, quale in ispecie le industrie popolazioni dei numerosi Comuni di sponda destra del Lago e le comunicazioni colla Svizzera da tempo reclamano, ed hanno diritto di veder finalmente riordinato e stabilmente ripristinato.

Cuzzi.

Al ministro degli affari esteri per sapere se si verifichi che gli oggetti preziosi e le opere d'arte spettanti alla Venezia tridentina, dai Musei di Innsbruck e di Vienna trasportati ultimamente presso il Ministero austriaco degli esteri, pur essendo stato compilato fin dal 15 febbraio u. s. l'elenco completo, firmato dai Delegati italo-austriaci, per la restituzione degli stessi, non ci vennero peranco consegnati per il motivo che la Legazione italiana di Vienna sta ancora attendendo le istruzioni della Commissione interalleata delle riparazioni di Parigi.

Zippel.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina della Commissione di di Finanze fatta nella seduta di ieri:

Senatori votanti 274

Ebbero voti:

Il senatore Ferraris Carlo	236
» Bianchi Riccardo	166
» Einaudi	160
» Tanari	159
» Spirito	157
» Zupelli	157
» Wollemborg	155
» Bettoni	150
» Diena	149
» Cencelli	146
» Arlotta	144

Il senatore Conti	144
» Orlando	141
» Ferrero di Cambiano	137
» Del Carretto	130
» Corsi	125
» Schanzer	120
» Ferraris Maggiorino	119
» Mariotti	108
» Bergamasco	107
» Da Como	94
» Grandi	92
» Sanarelli	89
» Pozzo	88
» Calisse	88
» Leonardi Cattolica	87
» Rota	87
» Salvia	81
» Cimati	78
» Mangiagalli	74
» Mayer	71

Schede bianche 9

Eletti i senatori Ferraris Carlo, Bianchi Riccardo, Einaudi, Tanari, Spirito, Zupelli, Wollemborg, Bettoni, Diena, Cencelli, Arlotta, Conti, Orlando, Ferrero Di Cambiano, Del Carretto, Corsi, Schanzer, Ferraris Maggiorino, Mariotti, Bergamasco, Da Como, Grandi, Sanarelli e Pozzo.

Domani sarà comunicato il risultato delle votazioni fatte oggi.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il Senatore Vitelli a recarsi alla Tribuna per presentare una relazione.

VITELLI. Ho l'onore di presentare al Senato lo relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Sullo stato giuridico degli insegnanti pareggiati ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Vitelli della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Annuncio di proposte di modificazioni al regolamento interno del Senato.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di due proposte di modificazioni al regolamento interno del Senato.

PELLERANO, segretario, legge:

Propongo che l'articolo 103 del regolamento sia modificato nel senso che, quando la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori delibera la convalida all'unanimità, il Senato ne prenda semplicemente atto o, al massimo, voti tale proposta peralzata e seduta, non mai per squittinio segreto.

Lo squittinio segreto dev'essere mantenuto nei casi in cui la Commissione per la verifica dei titoli sia divisa o abbia deliberato all'unanimità di respingere la nomina.

Cefaly.

Il sottoscritto senatore, visti gli articoli 39, 129, 130 del regolamento del Senato;

Ritenuto che le disposizioni regolamentari del Senato non possono mai invadere e, peggio, limitare le prerogative statutarie, ma debbono farvi scrupoloso ossequio;

Ritenuto che cogli articoli 129 e 130 del regolamento il Senato si è costituito, contro lo Statuto, un diritto di veto all'esercizio delle funzioni del senatore, nominato a norma dello statuto del Regno;

Ritenuto che per di più questo preteso diritto di veto viene esercitato nel segreto delle urne, senza discussione; senza indicazione di ragioni, di sorpresa, anche contro il voto unanime della Commissione senatoriale, procedura quindi strana per un'Assemblea illuminata come la nostra, che non può non essere gelosa della legalità, della libertà e tutto volere alla luce del sole, al crogiuolo della pubblica discussione, evitando imboscate di settarismo politico;

propone

di sostituire queste disposizioni: « Il Senato, quando la Commissione propone la convalida, ne prende atto; quando invece la Commissione dà voto contrario o sorgano opposizioni scritte o orali in seduta da parte di senatori, il Senato fissa la tornata nella quale sulla nomina sarà discusso e deliberato in seduta pubblica ».

Giacomo Ferri.

PRESIDENTE. Queste due proposte saranno trasmesse alla Commissione per il regolamento.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 16:

I. Interrogazioni.

II. Votazione per la nomina delle seguenti Commissioni permanenti:

- a) per le petizioni;
- b) per i decreti registrati con riserva;
- c) di contabilità interna.

III. Votazione per la nomina:

- a) di tre commissari di sorveglianza al debito pubblico;
- b) di tre commissari di vigilanza sulla circolazione e sugli istituti di emissione.

La seduta è tolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 21 giugno 1921 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

VIª TORNATA

VENERDÌ 17 GIUGNO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedo	pag. 57
Disegni di legge (Presentazione di)	63
Interrogazioni (Annuncio di)	65
(Svolgimento di):	
« Sulla vigente legge elettorale politica »	58
Oratori:	
PRESIDENTE	60
CORRADINI, sottosegretario di Stato per l'in-	
terno	59
GALLINI	59
« Sui lavori delle Commissioni incaricate dello	
studio dei dazi doganali »	60
Oratori:	
ALESSIO, ministro dell'industria e del com-	
mercio	60
FRACASSI	61
« Per gli interessi dei sudditi italiani negli Stati	
baltici »	62
Oratori:	
DI BRAZZÀ	62
DI SALUZZO, sottosegretario di Stato per gli	
affari esteri	62
« Sui lavori di consolidamento del Duomo di	
Pienza »	63
Oratori:	
CROCE, ministro dell'istruzione pubblica	63
SAN MARTINO	63
Messaggio del Presidente del Consiglio	58
Relazioni (presentazione di)	63
Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di)	57

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri delle Colonie, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi, per

la ricostituzione delle terre liberate e i sottosegretari di Stato all'interno e per gli affari esteri.

PRESBITERO, segretario, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Chiappelli chiede un congedo di 30 giorni.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle seguenti votazioni:

Per la nomina della Commissione per la politica estera:

Senatori votanti 265

Ebbero voti:

Il senatore Diaz	158
» Imperiali	154
» Thaon di Revel	147
» Mosca	141
» Pansa	140
» Artom	136
» Presbitero	124
» Bollati	112
» Di Rovasenda	94
» Catellani	84
» Squitti	80
» Tassoni	79
» Fracassi	72
Voti nulli o dispersi	24
Schede bianche	19

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 GIUGNO 1921

Eletti i senatori Diaz, Imperiali, Thaon di Revel, Mosca, Pansa, Artom, Presbitero, Bolati, Di Rovasenda, Catellani e Squitti.

Per la nomina di tre Commissari al Consiglio superiore del Lavoro:

Senatori votanti 264

Ebbero voti:

Il senatore Bianchi Riccardo	157
» Torrigiani Luigi	134
» Corbino	94
» Del Pezzo	78
Voti nulli o dispersi	13
Schede bianche	24

Eletti i senatori Bianchi, Torrigiani Luigi, Corbino.

Per la nomina di due commissari al Consiglio Superiore di assistenza e beneficenza pubblica:

Senatori votanti 265

Ebbero voti:

Il senatore Dallolio Alberto	161
» Rattone	112
» Polacco	4
» Foà	3
» Bergamasco	2
Voti nulli o dispersi	10
Schede bianche	26

Eletti i senatori Dallolio Alberto e Rattone.

Per la nomina della Commissione per la biblioteca:

Senatori votanti 264

Ebbero voti:

Il senatore Mazzoni	150
» Beltrami	146
» Fradeletto	86
» Cocchia	83
Voti nulli o dispersi	15
Schede bianche	22

Eletti i senatori Mazzoni, Beltrami e Fradeletto.

Per la nomina di due membri del Comitato Nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra:

Senatori votanti 263

Ebbero voti:

Il senatore Foà	141
» Bergamasco	126
» Campello	5
» Dallolio Alberto	2
» Torrigiani Luigi	2
» Reynaudi	1
» Marchiafava	1
» Catellani	1
» Rattone	1
» Persico	1
» Badoglio	1
» Morrone	1
» Colonna Prospero	1
» Francica Nava	1
» Bettoni	1
» Fano	1
» Pipitone	1
Schede bianche	25

Eletti i senatori Foà e Bergamasco.

Messaggio del Presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Dal Presidente del Consiglio ho ricevuto il seguente messaggio:

« Roma, 10 giugno 1921.

« Mi onoro informare V. E. che sua Maestà il Re, con decreto in data di ieri ha accettato le dimissioni dalla carica di sotto segretario di Stato per la marina, rassegnate dall'onorevole avvocato Nicolò Tortorici, già deputato al Parlamento.

« Con profonda osservanza,

« Il Presidente del Consiglio dei ministri
« GIOLITTI ».

Do atto al Presidente del Consiglio di questa comunicazione.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Gallini al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, « Per sapere se il Governo intenda proporre l'abrogazione o quanto meno la modificazione alla vigente legge elettorale politica, che, negazione di moralità e di democrazia, paralizza il suffragio universale, coarta e deforma la so-

vra volontà del popolo, turba ed inquina le sorgenti dei pubblici poteri ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Corradini sottosegretario di Stato all'interno.

CORRADINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'argomento di cui si occupa la interrogazione dell'onorevole Gallini, ha costituito durante la passata legislatura materia di discussione pubblica, e, incidentalmente, anche di discussione parlamentare. Le obiezioni che si sono sempre opposte alla possibilità di ritoccare profondamente la legge elettorale politica del 1919 sono state sempre quelle che potremmo dire fondate sulla giovinezza di quella legge.

La legge del 1919 si può dire che, precedentemente all'ultima elezione, non era stata nemmeno completamente applicata; non c'era stata una esperienza sufficiente del principio sul quale quella legge è fondata e del meccanismo procedurale per la sua applicazione.

La parte che si riferisce alle circoscrizioni, e che esercita indubbiamente una grandissima importanza sull'applicazione del principio proporzionalista, non era ancora sperimentato nella sua integrità; quindi questa obiezione, secondo la quale la legge non aveva avuto ancora una prima applicazione, ha sempre impedito che quella discussione diventasse una discussione capace di dare risultati immediati. La stessa discussione può dirsi ha ancora uguale valore in questo momento.

Oggi la prima applicazione della legge elettorale nella sua integrità, coll'allargamento delle circoscrizioni, è stata fatta nei comizi del 15 maggio; ma i risultati di questa esperienza si può dire non siano ancora noti.

La legge, e i risultati della medesima, debbono essere esaminati, debbono passare attraverso il vaglio della Giunta delle elezioni e della Camera che debbono esaminare ed apprezzare i risultati, e possono mettere in luce tutte le deficienze. Sarà in quella sede che indubbiamente una grande esperienza circa gli inconvenienti, per lo meno procedurali, circa la trasformazione di certi congegni, può essere fatta.

Mi pare che l'onorevole Gallini dovrebbe convenire in questo concetto, che una discussione feconda della efficienza della legge elettorale del 1919, possa essere posta soltanto quando l'esperienza ultima, e anche la prima

esperienza della legge integralmente applicata, possa essere valutata, e i risultati circa il rendimento del congegno di quella legge possano essere apprezzati.

Non mi fermo sulla questione del principio che informa la legge stessa, questione che eccede indubbiamente questo momento, e che potrà essere fatto non all'indomani di una elezione generale, come quella che si è avuta, ma quando si abbia una maggiore concreta coscienza dei risultati che la legge ha portato.

Quindi il Governo, per rispondere all'interrogazione dell'onorevole Gallini, può dire semplicemente questo: che non crede, che possa porsi in questo momento la questione della riforma della legge elettorale politica del 1919.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallini per dichiarare se è soddisfatto.

GALLINI. Onorevoli colleghi: quando io presentai l'interrogazione credetti d'interpretare, e credo tutt'ora d'interpretare, l'impressione ed il sentimento pubblico, diffuso in tutte le classi sociali.

Il secondo esperimento della nuova legge elettorale, per dirla con una frase di Vittorio Emanuele Orlando, è riuscito più affliggente del primo; e non poteva essere diversamente, dato lo strano meccanismo di questa legge.

Si comincia con la formazione delle liste; chi vuole entrare nella lista deve cercare tutti i modi acciocchè gli altri colleghi di lista siano più scadenti. È una specie di corsa dei mediocri, degli arrivisti, degli esibizionisti: gli uomini superiori, gli uomini di valore o sono messi in disparte o si ritraggono da questa corsa. Naturalmente, se le liste sono mediocri, il risultato delle liste non può dare una assemblea così elevata, come per l'ingegno, per il valore, per il patriottismo dei suoi figli l'Italia avrebbe diritto di pretendere.

Dopo la formazione della lista comincia subito quella specie di lotta fratricida, di lotta cainesca, come l'ha scultoriamente definita il nostro illustre collega senatore D'Ovidio; lotta cainesca che assume delle proporzioni fantastiche, e che può arrivare fino al delitto. E su questo punto, tanto da parte dei vinti come da parte dei vincitori, vi è stato un vero plebiscito di indignazione contro la legge. Lo stesso onorevole Meda, il quale disse che piuttosto di rinunciare alla tesi della proporzionale si sarebbe

fatto rivoluzionario, ha dovuto convenire che il voto preferenziale non può essere più conservato, senza riflettere però che, tolto di mezzo il voto preferenziale, non vi è più la legge, quale fu concepita, perchè non vi è più modo di fare la graduazione.

PRESIDENTE. Onorevole Gallini, le faccio considerare che la sede di interrogazione non è la più appropriata per una discussione dettagliata sulla legge elettorale, tanto più che ella non può sperare mediante un'interrogazione - la quale non può rappresentare che il suo pensiero personale, poichè il Senato non può intervenire nella discussione - di ottenere risultati pratici. Ella ha due vie maestre per raggiungere il suo scopo: la presentazione di una mozione o la presentazione di un progetto di legge di iniziativa parlamentare. (*Approvazioni*).

Quindi, senza toglierle la facoltà di parlare, io la pregherei di limitarsi al puro oggetto dell'interrogazione e di non entrare a discutere di tutta la legge elettorale.

GALLINI. Onorevole Presidente, io sono deferente alle sue cortesi osservazioni, ma poichè sono nei termini di tempo stabiliti dal regolamento, intendo di dire le ragioni per cui non sono soddisfatto della risposta del Governo: e queste che dico sono appunto le ragioni per cui non posso essere soddisfatto.

Dopo la lotta per il voto preferenziale, vi è, come nelle imprese commerciali, il finanziamento, e chi non ha centomila lire da gettare sul mercato elettorale non può sperare in un risultato favorevole.

Non dirò poi nulla di tutte quelle forme procedurali asfissianti, quali le vidimazioni notarili, i termini fatali per il deposito delle schede, ecc.

Ma la violazione più enorme che si commette contro la giustizia, è la coartazione della volontà dell'elettore.

La lista, anche se contiene un nome indegno o spregevole, bisogna votarla com'è; di qui la conseguenza della astensione degli elettori e del discredito delle liste.

Infine il presunto beneficio della legge sulla proporzionale, quello cioè che ogni partito abbia nella Camera elettiva una rappresentanza, rimane frustrato dal fatto, perchè in pratica avviene che le assemblee elette con questo si-

stema non hanno mai una maggioranza forte. Hanno parecchie minoranze deboli, battagliere, che a tempo e a luogo si mettono a fare le compagnie di ventura e tolgono quindi efficacia e alla maggioranza che non ha forza di agire e al Governo che non può lungamente resistere.

Io speravo che il Governo per lo meno ci portasse dinanzi la promessa più dilatoria, qual'è quella della nomina di una Commissione che studiasse l'argomento; il Governo non crede nemmeno di far questo ed io non posso quindi dichiararmi soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione dell'onorevole senatore Fracassi ai ministri delle finanze, dell'agricoltura e dell'industria e commercio « Per sapere a che punto si trovino i lavori delle diverse Commissioni incaricate dello studio dei dazi doganali e se essi abbiano per scopo soltanto la formazione di una nuova tariffa generale, oppure la formazione di una tariffa massima e di una minima che segnino i limiti entro i quali possano normalmente svolgersi i negoziati per i nuovi accordi commerciali ».

Ha facoltà, di parlare l'onorevole ministro dell'industria e commercio per rispondere a questa interrogazione.

ALESSIO, *ministro dell'industria e commercio*. Posso assicurare il senatore Fracassi che il lavoro relativo alle tariffe doganali è giunto al suo ultimo stadio. È noto al Senato come da circa cinque anni sia stata costituita una Commissione il cui lavoro si conchiude nel 1917 con la presentazione della relazione Pantano intesa a spiegare i criteri della nuova tariffa doganale. Alla relazione, che è il riassunto di tutto lo studio compiuto dalla Commissione, sono allegati altri 26 volumi.

La tariffa doganale rappresenta un lavoro importante e diligentissimo, così per parte dei membri della Commissione, come degli altri funzionari che dovettero completarlo. Ed invero, poichè ne era stato alquanto ritardata la prosecuzione, quando il Gabinetto, di cui ho l'onore di far parte, iniziò il suo ufficio, la prima opera da me intrapresa fu quella di provvedere all'aggiornamento di quanto poteva riferirsi ai mutamenti nelle condizioni dell'industria, al fine di ottenere che l'elaborazione della tariffa definitiva esprimesse le vere con-

dizioni dell'industria quali sono attualmente. A tale opera di revisione e di aggiornamento si dedicarono parecchi funzionari in seguito a mandato da me ricevuto, giovandosi contemporaneamente dei memoriali e delle relazioni presentate dai singoli interessati.

Successivamente, quando il lavoro di aggiornamento fu compiuto, fu dato incarico ad una speciale commissione di applicare i saggi alle voci della tariffa, la quale sarà pubblicata prossimamente.

Il senatore Fracassi domanda ancora quale è la natura di questa tariffa. Il Governo ha cercato di trovare una soluzione che rispondesse alle varie tendenze che su questo argomento si sono manifestate, senza adattarsi a un tipo piuttosto che a un altro. Si è mirato alla protezione dell'industria nazionale, e soprattutto si è cercato di fare della tariffa uno strumento di negoziazione notevole, agile ed efficace.

Credo che quando essa verrà pubblicata e formerà oggetto di esame da parte dei membri del Parlamento, si dovrà riconoscere che, come è stata proposta, essa risponde completamente a questi fini.

FRACASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. La mia interrogazione era stata presentata nell'ultima Sessione con richiesta di risposta scritta. La chiusura della Sessione e la fine della legislatura hanno fatto mancare qualsiasi risposta.

L'argomento era molto importante ed è della massima urgenza.

Molti anni fa, prima dello scoppio della guerra, era stata nominata una Commissione per lo studio di nuove tariffe in considerazione della prossima scadenza dei trattati commerciali, perchè fin d'allora si riteneva che la tariffa in vigore non fosse più rispondente alle esigenze economiche del paese. A quella prima Commissione altre se ne aggiunsero come ha detto testè l'onorevole ministro dell'industria, dal quale abbiamo appreso che i lavori di queste Commissioni sono pressochè giunti al termine.

Io domandavo anche se nella formazione di queste nuove tariffe il Governo si fosse accostato al sistema della tariffa doppia, cioè massima e minima che, a mio avviso, è il sistema migliore per proteggere tanto il consumatore

quanto l'industria nazionale; poichè con esse il Parlamento fissa il limite massimo dei pesi che per proteggere l'industria nazionale si possono addossare ai consumatori ed il limite delle concessioni che si possono fare a compenso di altri vantaggi per l'economia generale del paese.

Da quanto il ministro ha detto sembra che questo sistema non sia stato seguito, ma che piuttosto ci si sia tenuti al sistema della tariffa generale unica.

La politica di guerra per gli approvvigionamenti, la gestione statale per una quantità di prodotti, ha alterato tutte le leggi economiche, creando una situazione anormale, dalla quale possono derivare conseguenze gravissime.

Col ritorno della pace i popoli debbono per necessità di vita riprendere i loro rapporti commerciali naturali, e poichè la libertà assoluta, che sarebbe il regime naturale, non è possibile, la scelta del regime doganale che meglio convenga al paese, assume una importanza capitale per l'avvenire dell'economia nazionale.

L'Italia ha già iniziato i negoziati per accordi commerciali con alcuni Stati, negoziati dovrà aprire con tutti gli Stati, affinchè il paese possa riprendere la sua vita normale di produzione e di lavoro.

Vi sono prodotti dei quali è indispensabile favorire l'esportazione: vi sono delle industrie che debbono essere protette; le tariffe doganali debbono essere tali che rispondano equamente alle esigenze del consumo ed a quelle della produzione nazionale.

Le tariffe doganali sono strumento indispensabile ai negozianti per tutelare l'economia della nazione e devono rispondere alle condizioni attuali.

Certamente sarebbe stato desiderabile che queste tariffe fossero da tempo state presentate ed approvate dal Parlamento.

Comunque auguro che siano presto comunicati e che vengano presentati, mano mano che saranno conclusi e prima che vengano applicati, i trattati di commercio con le altre nazioni.

Con questa fiducia mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione dell'onorevole senatore Di Brazzà

al ministro degli affari esteri per sapere a che punto stiano le trattative che egli ha iniziato per la salvaguardia degli interessi dei sudditi italiani negli Stati baltici e precisamente dell'Estonia.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato agli affari esteri per rispondere a questa interrogazione.

DI SALUZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. In forza della vigente legge che nell'Estonia regola la proprietà privata, quel Governo ha fissato ad un massimo di cento ettari la proprietà fondiaria dei privati, senza distinzione fra cittadini estoni e stranieri.

Il nostro rappresentante presso quel Governo ha fatto passi per segnalare i danni che derivano ai nostri connazionali proprietari di terreni in Estonia da questa disposizione e domandando un trattamento speciale in loro favore.

Le trattative continuano ed il Regio Governo si augura che il Governo Estone, riconoscendo il fondamento delle nostre richieste, tenendo presente l'appoggio validissimo dato dall'Italia per la realizzazione delle aspirazioni nazionali di quel popolo, e ricordando la simpatia vivissima con cui il Governo e il popolo italiano hanno seguito il Governo e il popolo Estone in momenti difficili, vorrà fare in modo che queste trattative approdino ad una soddisfacente soluzione.

Quanto dico per l'Estonia, vale anche per la Lettonia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole interrogante, senatore Di Brazzà, per dichiarare se è soddisfatto.

DI BRAZZÀ. Ringrazio anzitutto l'onorevole sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri delle informazioni che mi ha dato sulla questione che ha motivato questa mia interrogazione.

Sono però dispiacente di dover confessare che queste mi hanno procurato una certa delusione, e ciò, non tanto quanto concerne i risultati, ma sopra tutto perchè ho dovuto con dispiacere constatare che il Ministro Sforza in queste trattative, le quali non sono ancora arrivate ad una soluzione soddisfacente, abbia adottato lo stesso sistema che ci ha cagionato, anche in altre circostanze, tanti disinganni e dolorose sorprese; quello cioè di non approfittare

delle circostanze favorevoli che si erano offerte, per trattare con maggiore probabilità di successo.

Se la teoria del *do ut des* ha qualche cosa di non simpatico quando si tratti fra persona e persona, e nelle normali circostanze della vita privata; altrettanto non può dirsi quando si tratti di relazioni ed accordi da prendersi fra due nazioni, e ne abbiamo, pur troppo avuto la prova negli ultimi anni.

Venendo ora alla questione attuale, non si può mettere in dubbio, che il popolo Italiano, anche perchè spesso portato ad un certo idealismo, condivide in questo i sentimenti di amicizia che il Governo ha dimostrato verso i nuovi Stati dei paesi Baltici.

Egli ha veduto con simpatia il loro nascere, ne ha seguito, e ne segue con vivo interesse il loro sviluppo, ha appoggiato il loro riconoscimento, e farà di tutto per aiutarli, ammirando la fermezza dei loro propositi, in virtù dei quali essi, in un tempo relativamente brevissimo, sono arrivati alla situazione odierna.

Ma esso vuole anche fermamente che gli interessi dei propri connazionali siano salvaguardati nel miglior modo possibile, accordando loro tutto il tempo che sarà necessario per arrivare a questo scopo; ciò bene inteso senza immischiarsi menomamente nelle loro questioni interne.

Amiamo troppo che altri non s'intromettano nelle nostre, per non rispettare questo principio verso gli altri.

Con un poco di buona volontà, e di pazienza non deve essere difficile di arrivare ad una equa soluzione, la quale, senza ledere i principi che informano i nuovi Governi, diano anche soddisfazione agli interessi dei sudditi degli altri paesi, tenendo in debito conto quello che il Governo Italiano, affidandosi alla loro lealtà e riconoscenza, ha fatto in favore di questi nuovi Stati, i quali, dopo tutto, devono persuadersi che hanno un grandissimo interesse di vedere continuato l'appoggio e la simpatia che loro abbiamo finora accordato.

Perciò, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri, mi riservo ritornare sull'argomento quando ne vedessi la necessità.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore

San Martino al ministro della pubblica istruzione: « Sopra lo stato dei lavori di consolidamento del duomo di Pienza ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione per rispondere.

CROCE, *ministro della pubblica istruzione*. I lavori di consolidamento dell'abside del Duomo di Pienza sono stati iniziati da circa dieci anni, e finora hanno consistito in parziali sottofondazioni dell'abside, che tendeva a slittare verso Valle. Questi lavori sono già costati all'erario parecchie centinaia di migliaia di lire; ma essi furono sospesi durante la guerra per mancanza di fondi, e soltanto da qualche mese è stato ordinato di riprenderli, incaricando il soprintendente di preparare il preventivo della spesa. Il preventivo è venuto, ed è stato sottoposto al Consiglio Superiore dei lavori pubblici, e, nell'aprile scorso, all'esame del Consiglio Superiore di belle arti.

Il Consiglio, stimando necessario che gli elementi tecnici del disegno, fossero esaminati sul posto, ha delegato il Consigliere architetto Giovannoni a compiere un sopraluogo. Questo sopraluogo, che è stato vivamente sollecitato, avverrà nei prossimi giorni e, dentro il mese, il Consiglio Superiore delle Belle Arti potrà pronunciarsi definitivamente.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore San Martino per dichiarare se è soddisfatto.

SAN MARTINO. Mentre ringrazio l'onorevole ministro della pubblica istruzione per la sua cortese risposta, mi permetto di insistere affinché i lavori di consolidamento siano ripresi al più presto. L'interruzione di questi lavori non compromette soltanto la solidità dell'insigne monumento d'arte, ma anche la grande quantità di materiali di costruzione già in opera oppure radunata nel cantiere, che rappresenta un valore di circa un milione e che le infiltrazioni di pioggia stanno seriamente danneggiando.

Ecco perchè rinnovo la preghiera che tutte le formalità necessarie alla rapida ripresa dei lavori siano senz'altro compiute.

Presentazione di due disegni di legge.

RODINÒ, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODINÒ, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 4 luglio 1920, n. 1165 riguardante la soppressione dei Tribunali militari di Alessandria, Ancona e Piacenza;

Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 1917, n. 1032, concernente il mantenimento e la riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'on. senatore Fabrizio Colonna a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

COLONNA FABRIZIO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui titoli dei signori Paolo Boselli, Luigi Luzzatti e Giuseppe Marcora.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Fabrizio Colonna della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e iscritte all'ordine del giorno per la seduta di domani.

Invito l'on. senatore Diena a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DIENA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Costituzione dell'Ente autonomo Brenta e Piave ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Diena della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina delle seguenti Commissioni permanenti:

- a) per le petizioni;
- b) per i decreti registrati con riserva;
- c) di contabilità interna.

e la votazione per la nomina:

- a) di tre Commissari di sorveglianza al debito pubblico;

b) di tre Commissari di vigilanza sulla circolazione e sugli istituti di emissione.

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione e nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

Risultano sorteggiati quali scrutatori:

Per la nomina della Commissione per le petizioni, i signori senatori:

Malaspina, Annaratone, Squitti, Di Vico, Martinez.

Per la nomina della Commissione per i decreti registrati con riserva i signori senatori:

Fratellini, Figoli, Bollati, Persico, Conci.

Per la nomina della Commissione di contabilità interna, i signori senatori:

Tivaroni, Castiglioni, Grosoli, Passerini Angelo, Brusati Roberto.

Per la nomina di tre commissari di sorveglianza al debito pubblico, i signori senatori:

Canevari, Suardi, Di Stefano, Bergamasco, Boncompagni.

Per la nomina di tre commissari di vigilanza sulla circolazione e sugli istituti di emissione, i signori senatori:

Marsaglia, Dorigo, Pianigiani, Stoppato, Pipitone.

Avverto che il risultato di queste votazioni sarà proclamato nella seduta di domani.

Prego i signori senatori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albertini, Albricci, Ameglio, Amero D'Aste, Annaratone, Arlotta, Artom, Auteri Berretta.

Badaloni, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Bava-Beccaris, Bellini, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollari, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Borsarelli, Botterini, Bouvier, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Calleri, Campello, Campostrini, Caneva, Capaldo, Ca-

potorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cavalli, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Ciamician, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Cocuzza, Coffari, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Compagna, Conci, Conti, Corbino, Credaro, Croce, Curreno, Cusani Visconti, Cuzzi.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Del Giudice, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Bagno, Di Brazza, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Einaudi.

Faelli, Faldella, Fano, Fecia Di Cossato, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero Di Cambiano, Figoli, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Foà, Fracassi, Fradeletto, Francica Nava, Frascara, Fratellini, Frola, Fulci.

Gallina, Gallini, Garavetti, Gerini, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Golgi, Grandi, Grassi, Grimani, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Hortis.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi Cattolica, Libertini, Loria, Lucca.

Malaspina, Malvezzi, Manna, Mango, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Masci, Massarucci, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Millo, Molmenti, Montresor, Morandi, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Nuvoloni Orlando.

Palummo, Papadopoli, Pascale, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Pianigiani, Piccoli, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Placido, Podestà, Pozzo, Pullè.

Quarta.

Rattone, Rava, Rebaudengo, Ridola, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Saladini, Salata, Saldini, Salvarezza, Sanarelli, Sandrelli, San Martino, Santucci, Scalori, Schanzer, Schiralli, Schuper, Scialoja, Sechi, Sili, Sonnino Sidney, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi Supino.

Tamassia, Tamorino, Tassoni, Tecchio, Thaon

di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Vigliani, Vigoni, Visconti Mandrone, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zuccari, Zupelli.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Presbitero di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

PRESBITERO, segretario, legge:

Interrogazioni con risposta scritta:

Ai ministri di industria e commercio e della pubblica istruzione sulla necessità di pronti provvedimenti atti ad eliminare abusi che si compiono da istituti sedicenti scuole superiori di ragioneria con rilascio, anche in concorso di istituti esteri, di diplomi di ragioneria, il tutto con speculazione privata, dalla quale, oltre alla evidente violazione della legge, deriva danno a chi frequenta quattro anni di faticosi e severi studi nei Regi istituti tecnici del Regno, e dopo di regola altri quattro anni di studi complementari nelle Regie scuole superiori di commercio italiane per mettersi in grado di esercitare degnamente la professione di ragioniere riconosciuta e regolata dalla legge 15 luglio 1906, n. 387.

Frola.

Al ministro della guerra sul fondamento della notizia del trasloco della Scuola professionale di aeronautica sorta in Torino con piena soddisfazione degli studi ed esperienze e sulla necessità che detta scuola, la cui importanza fu anche riconosciuta nel recente Congresso nazionale di aeronautica, rimanga a Torino aderendo pure alle istanze a tale riguardo proposte dal Consiglio di amministrazione del R. Politecnico e dall'Amministrazione comunale provvedendo d'urgenza per la sospensione dei lavori di smontaggio e relativi.

Frola.

Al ministro dei lavori pubblici per sapere se egli sia disposto a secondare energicamente,

d'accordo anche con altri ministri, la preziosa iniziativa dell'onorevole deputato Arturo Marescalchi (*Giornale d'Italia*, 27 marzo 1921), la quale può attuarsi senza nessuna spesa del Governo, anzi con molto maggior reddito di tasse, e liberarci da una disonesta speculazione, che fa pagare nelle nostre stazioni ferroviarie, non troppissime quelle da eccettuarsi, fino a dodici lire il litro un intruglio di vino interregionale, direi quasi un ridicolo *vino tipico*, accrescendo in tal modo presso i viaggiatori forestieri la nostra cattiva fama commerciale, e insieme togliendo loro di poter conoscere e apprezzare (spontaneo quanto inestimabile mezzo di propaganda!) le tante e secondo i gusti tutte pregevoli qualità di vino di cui l'Italia è straricca, mentre invece apprezzano i *biscotti* di Novara, i *biciolani* di Vercelli, gli *amaretti* di Saronno, i pacchetti di *panforte* di Siena, e altre *innumerevoli* e costose specialità simili, perchè offerte genuine, e che così si diffondono largamente fuori d'Italia, come appunto seguirà de' vini, quando all'impulso parlamentare si unirà l'opera dell'Ente Turistico, delle varie società protettrici delle belle arti, dell'Associazione Nazionale per il movimento dei forestieri, e quella d'altri enti affini, cosa che oggi si va facendo più intensamente che mai da per tutto, *cominciando dalla Germania* (*Messaggero*, 31 marzo 1921, pag. 2).

Provveda il Governo come crederà meglio a togliere i gravi sconci per il *vino comune* e per le altre cose necessarie in generale a tutti i viaggiatori. Ma per la verifica della genuinità dei vini scelti e dei dolci, trovi assolutamente il modo di lasciarla agli interessati cioè ai produttori stessi, memore del detto sapiente: *Chi fa da sè, fa per tre*.

Moltissimi dei miei nuovi colleghi della Camera e del Senato potrebbero maravigliarsi di vedermi entrare così franco in questo argomento; ma a parte un ventennio d'esperienza mia propria come piccolo produttore di vino, devo dire, perchè è pura verità, che di tutte le questioni riguardanti l'agricoltura, l'industria, il commercio e il benessere e la pace sociale, si tratta amplissimamente nella mia raccolta di *Prose e Poesie*, divulgata in centocinquidicimila copie dal 1892 fino a ieri; nè poche sono le cose che in detto libro si consigliano di fare, come ne consigliavo in altre

mie pubblicazioni anteriori e posteriori, e che oggi dobbiamo pentirci amaramente di non aver fatte. Basterebbe citare per tutte lo scritto di Guglielmo Emanuel sulla *vera città giardino* in Inghilterra, inserito nelle mie *Lecture Educative*, fin da quando uscirono la prima volta in ventimila copie nel 1912; poichè quello scritto fu certamente un tempestivo grido di allarme contro il minaccioso avanzarsi della crisi edilizia.

Morandi.

Per la seduta di domani.

PRESIDENTE. Per la seduta di domani è all'ordine del giorno, oltre la votazione sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori e per la nomina di alcune Commissioni, anche la discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona.

Quindi se il Senato desidera che questa discussione cominci alle 16, è necessario fissare la seduta per le 15; perciò propongo che la seduta di domani cominci alle 15.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

È approvata.

Allora domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (*Documenti* N. II) [Boselli] - (III) [Luzzatti] - (IV) [Marcora].

III. Votazione per la nomina:

a) di tre Commissari di vigilanza al fondo per l'emigrazione;

b) di due Commissari di vigilanza sul servizio del chinino;

c) di un Commissario per la diffusione della istruzione elementare nel mezzogiorno e nelle isole.

IV. Discussione del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona, (N. I-A *documenti*).

La seduta è tolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 24 giugno 1921 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

VII^a TORNATA

SABATO 18 GIUGNO 1921

Presidenza del Presidente TOMMASO TITTONI

INDICE

Congedi	pag. 69
Disegni di legge (Presentazione di)	83
Giuramento (dei senatori Boselli e Luzzatti)	72
Interrogazioni (Annuncio di)	91
(Risposta scritta ad)	92
Messaggio (del Presidente della Commissione per la riforma burocratica)	69
Relazioni (Presentazione di)	72, 83
(Sulla nomina a senatore dei signori Boselli, Luzzatti e Marcora)	69
Risposta al discorso della Corona (Discussione del progetto d'indirizzo in)	73
Oratori:	
ALBERTINI	83
BETTONI	74
DE CUPIS	91
GALLINI	89
SCHANZER	77
TAMASSIA	90
Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di)	70

Congedi.

PRESIDENTE. Il senatore Clemente ha chiesto un congedo di 15 giorni ed il senatore Imperiali di 10 giorni.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Messaggio del Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'ordinamento delle amministrazioni di Stato.

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'ordinamento delle amministrazioni di Stato e sulle condizioni del personale ha trasmesso al Presidente del Senato la seguente lettera:

« Ho l'onore di rassegnare alla Eccellenza vostra un primo rapporto sullo stato dei lavori della Commissione parlamentare nominata per l'esecuzione della legge 16 marzo 1921 numero 260, con riserva di presentare nei termini assegnati dalla legge stessa, una particolareggiata relazione.

« Roma, 17 giugno 1921.

« firmato: CASSIS ».

Questo rapporto sarà stampato e distribuito ai senatori.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi, per la ricostituzione delle terre liberate; i sottosegretari di Stato per le finanze, per gli affari esteri, per l'istruzione pubblica e per la Presidenza del Consiglio.

BISCARETTI, segretario, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fabrizio Colonna.

FABRIZIO COLONNA, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 10 aprile 1921, e per le categorie 3ª e 5ª dell'art. 33 dello Statuto, venne nominato senatore del Regno l'on. avv. prof. Paolo Boselli, che fu deputato al Parlamento per quindici Legislature, dalla XI alla XXV, e più volte ministro Segretario di Stato.

Riconosciuta la validità dei titoli e concorrendo gli altri requisiti voluti, la Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

Con Regio decreto 10 aprile 1921, e per le categorie 3ª, 4ª e 5ª dell'art. 33 dello Statuto, venne nominato senatore del Regno l'on. professore Luigi Luzzatti, ministro di Stato, che fu deputato al Parlamento per quindici Legislature, dalla XI alla XXV, e più volte ministro Segretario di Stato.

La Commissione, verificati i titoli e riconosciuta la loro validità col concorso degli altri requisiti voluti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

Con Regio decreto in data 1º maggio 1921, e per le categorie 2ª e 3ª dell'art. 33 dello Statuto, venne nominato senatore del Regno l'onorevole avv. Giuseppe Marcora, che fu deputato al Parlamento per dodici Legislature, dalla 13ª alla 16ª e dalla 18ª alla 25ª, e più volte eletto presidente della Camera dei deputati.

Riconosciuta la validità dei titoli e concorrendo gli altri requisiti voluti, la Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Le conclusioni della Commissione saranno votate a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni fatte nella tornata di ieri:

Per la nomina di tre commissari per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione:

Senatori votanti 261

Ebbero voti:

Il senatore Valvassori Peroni 121
 » Faina 120
 » Supino 105
 » Della Torre 98

Voti nulli o dispersi 18
 Schede bianche 24

Eletti i senatori Valvassori Peroni, Faina, Supino.

Per la nomina di tre commissari di sorveglianza al Debito pubblico:

Senatori votanti 256

Ebbero voti:

Il senatore Amero D'Aste 152
 » Ferraris Dante 143
 » Niccolini Pietro 94
 » Valenzani 75

Voti nulli o dispersi 11
 Schede bianche 25

Eletti senatori: Amero D'Aste, Ferraris Dante e Niccolini.

Per la nomina della Commissione per le petizioni:

Senatori votanti 261

Ebbero voti:

Il senatore Polacco 157
 » Garofalo 148
 » D'Andrea 147
 » Bertetti 88
 » Cuzzi 82

Voti nulli o dispersi 14
 Schede bianche 24

Eletti i senatori Polacco, Garofalo, D'Andrea, Bertetti e Cuzzi.

Per la nomina della Commissione per i decreti registrati con riserva:

Senatori votanti 263

Ebbero voti:

Il senatore Del Giudice 149
 » De Cupis 148
 » Dorigo 132
 » Nuvoloni 88
 » Cannavina 87
 » Auteri Beretta 78

Voti nulli o dispersi 11
 Schede bianche 22

Eletti i senatori Del Giudice, De Cupis, Dorigo, Nuvoloni e Cannavina.

Per la nomina della Commissione di contabilità interna:

Senatori votanti	262
Ebbero voti:	
Il senatore Dallolio Alfredo	115
» Boncompagni	110
» Di Stefano	92
» Gioppi	85
» Curreno.	82
» Bellini.	79
» Mango	58
» Conci	54
Voti nulli o dispersi	15
Schede bianche	23

Eletti i senatori Dallolio Alfredo, Boncompagni, Di Stefano, Gioppi e Curreno.

Rinvio di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Pipitone al ministro delle finanze: « Per conoscere i suoi intendimenti sull'applicazione della legge sui sopraprofiti di guerra, onde scongiurare la minacciata crisi industriale e la conseguente disoccupazione di lavoratori ».

L'interrogazione, per accordo intervenuto fra l'onorevole interrogante e l'onorevole ministro, è rinviata ad altra seduta.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto per la nomina:

a) di tre commissari di vigilanza al fondo per l'emigrazione:

b) di due commissari di vigilanza sul servizio del chinino;

c) di un commissario per la diffusione dell'istruzione elementare nel mezzogiorno e nelle isole; ed alla votazione sulle proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di procedere all'appello nominale.

PELLERANO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

Risultano sorteggiati quali scrutatori per la nomina di tre commissari di vigilanza al fondo per l'emigrazione i signori senatori Bonicelli, Garavetti, Visconti Di Modrone, Compagna; Giusti del Giardino.

Per la nomina di due commissari di vigilanza sul servizio del chinino i signori senatori Placido, Torraca, Di Campello, Lamberti, Cannavina.

Per la nomina di un commissario per la diffusione dell'istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle isole, i signori senatori Salvia, Valerio, Mosca, Viganò, Cirmeni.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori scrutatori, testè sorteggiati, di voler procedere allo spoglio delle schede.

Prego altresì gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori scrutatori, procedono allo spoglio delle schede, ed i signori senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albertini, Ameglio, Amero D'Aste, Annaratone, Arlotta, Auteri Berretta.

Badaloni, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Bava-Beccaris, Bensa, Bergamasco, Beria D'Argentina, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettini, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Bonicelli, Borsarelli, Botterini, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Calleri, Campello, Campostrini, Capaldo, Capece Minutolo, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cattellani, Cavalli, Cefalo, Cefaly, Chersich, Ciamician, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Compagna, Conci, Conti, Corbino, Credaro, Croce, Curreno, Cuzzi.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Del Lungo, De Novellis, Di Brazzà, Diena, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Einaudi.

Faelli, Faina, Faldella, Fano, Fecia di Cosato, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero

di Cambiano, Figoli, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Foà, Fradeletto, Francica-Nava, Frascara, Frola, Fulci.

Gallina, Gallini, Garavetti, Ghiglianovich, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Grandi, Grassi, Grimani, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Hortis.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi Cattolica, Loria, Lucca.

Malaspina, Malfatti, Malvezzi, Manna, Mango, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Masci, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Molmenti, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca.

Palummo, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pollerano, Perla, Petitti di Roreto, Piccoli, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Placido, Podestà, Polacco, Presbitero, Pullè.

Rattone, Rava, Rebaudengo, Ridola, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Saldini, Salvia, Sanarelli, San Martno, Santucci, Schanzer, Schupfer, Scialoja, Sili, Sonino Sidney, Spirito, Squitti, Stoppato, Supino.

Tamassia, Tamborino, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valerio, Valli, Vanni, Venosta, Vicini, Viganò, Vigliani, Visconti Modrone, Vitelli, Volterra. Wollemborg.

Zippel, Zuccari, Zupelli.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Perla a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PERLA. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare le relazioni sopra la nomina a senatore dei signori Berio Adolfo e Contarini Salvatore.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Cassis a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CASSIS. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare la relazione sopra la nomina del signor Berenini Agostino.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Inghilleri a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

INGHILLERI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare le relazioni sopra la nomina dei signori Chimienti Pietro e Pantano Edoardo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Cataldi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CATALDI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sopra la nomina del signor Olindo Malagodi.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Giardino a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GIARDINO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sulla nomina a senatore del generale Settimio Piacentini.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Santucci di recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

SANTUCCI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, sulla nomina a senatore dell'avv. Cesare Nava.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Perla, Cassis, Inghilleri, Cataldi, Giardino e Santucci della presentazione di queste relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Queste relazioni saranno iscritte all'ordine del giorno della seduta di domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli; dichiaro perciò convalidata la nomina a senatori dei signori Boselli, Luzzatti e Marcora e li ammetto alla prestazione del giuramento.

Giuramento dei senatori Boselli e Luzzatti.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato l'onor. Paolo Boselli, la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i senatori D'Ovidio Francesco e Ghiglianovich di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(L'onorevole Paolo Boselli è introdotto nell'aula ed è accolto da un lungo applauso dei senatori e dei ministri che si levano in piedi.

L'onorevole Boselli presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto e si ripetono gli applausi).

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Paolo Boselli del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato l'onorevole Luigi Luzzatti, la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Hortis e Molmenti di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(L'onorevole Luigi Luzzatti è introdotto nell'aula salutato da un lungo applauso dei senatori e dei ministri che si levano in piedi. L'onor. Luzzatti presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto e si ripetono gli applausi).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Luigi Luzzatti del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Discussione del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona. (V. Doc. N. 1-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Invito il senatore Arlotta a darne lettura.

ARLOTTA, *della Commissione*, legge:

SIRE!

L'Italia in quest'anno, nel quale celebra le glorie sei volte centenarie del suo Poeta, si asside forte e sicura, pegno di pace a tutti i popoli civili, tra quei naturali confini, che il genio di Lui divinava, che tanti secoli di prepotenza straniera ci contesero, che tanto sangue di eroi ci conquistò.

Al chiudersi di un secolo dal giorno in cui le prime aspirazioni del popolo italiano alla sua libera esistenza audacemente erompevano, più come un desiderio infrenabile che come una speranza raggiungibile, il grande sogno dell'indipendenza italiana, nella compiuta unità, si riafferma come una realtà salda e sicura, frutto di costanti sacrifici e di gloriosa vittoria.

Le genti italiche, ricongiunte alla madre Patria da Trento a Trieste, all'Istria, rivolgono con noi tutti, da un capo all'altro della nostra classica terra, un caldo saluto a quella sponda adriatica, in cui Zara nostra splende faro di civiltà e di fratellanza che nulla può estinguere, tramite di pacifiche intese coi popoli vicini.

Lo studio incessante, sincero, di assicurare la concordia fra i popoli dopo una così lunga ed aspra guerra, deve ispirare e guidare la politica estera dell'Italia nostra, che nelle vie diritte della giustizia, e nel senso profondo della sua dignità, meglio afferma la grande missione che la storia commetteva all'Italia e alla quale essa rimarrà costantemente fedele.

La ricostruzione dell'economia pubblica e privata, così profondamente sconvolte dalle conseguenze gravissime di una guerra di anni, che ha assorbito tutte le forze vitali delle nazioni, non può non reclamare le maggiori nostre cure, mentre solo da un più intenso e concorde sforzo di lavoro in tutti i campi dell'attività nazionale, è possibile di trovare il mezzo per superare questo irrequieto periodo di ritorno all'equilibrio economico.

Ad infondere sicurezza alle nostre industrie, ai nostri commerci, alla nostra agricoltura, debbono mirare gli studi e gli sforzi di tutti, anche per conseguire quella diminuzione del caro costo della vita, incentivo ad agitazioni, causa alla loro volta di minore fecondità di lavoro, di minore prosperità e agiatezza per tutte le classi sociali.

Il Senato, che affrontò coraggiosamente i provvedimenti finanziari reclamati dalle urgenti necessità del bilancio statale, esaminerà premurosamente qualunque riforma potesse richiedere la finanza non soltanto dello Stato, ma ancora degli Enti locali, non meno di esso provati dalle calamitose conseguenze della guerra.

Ma con lo stesso impegno il Senato sekunderà e promuoverà ogni provvedimento, inteso a ricondurre le spese pubbliche entro i confini comportabili dalla potenzialità del contribuente italiano, sola questa essendo la via sicura per restituire al paese una finanza sana, salda, feconda, senza esaurire con uno sfruttamento improvvido le fonti stesse del lavoro, della produzione, della prosperità generale.

A tal fine concorrerà la tanto invocata semplificazione dei congegni amministrativi, con-

giunta ad un beninteso decentramento, onde sarà resa più agile e rapida l'azione dei pubblici uffici, diverranno più acconci ed efficaci i servizi, mentre attraverso alle tradizioni sempre vive delle nostre così varie regioni, si cemerà maggiormente la compagine nazionale.

Questa semplificazione degli organi amministrativi servirà pure ad avviare verso un'equa e possibile soluzione il problema economico, così urgente, dei funzionari dello Stato, i quali, ritrovando l'antico spirito di disciplina e devozione al Paese, sentiranno elevarsi maggiormente la dignità ed il prestigio del loro ufficio, condizione non ultima per una vigorosa azione dello Stato.

Al definitivo assetto di pace dell'Esercito e della Marina rivolgerà pure, come la Maestà Vostra ne invita, le maggiori sue cure il Senato, che inchinandosi riconoscente alle antiche e recenti glorie delle armi nostre, vede in esse la guarentigia sicura della grandezza della Patria, la difesa leale e ferma del diritto, dell'ordine, della libertà.

Ma con l'Esercito e con la marina, che escono dal popolo nostro, anche le necessità sociali del popolo stesso, reclamano cure non meno premurose ed assidue affinché i lavoratori delle officine e dei campi, elevandosi a grado a grado nella coscienza, non meno dei loro diritti che dei loro doveri, e perfezionando ognora più le loro attitudini, divengano per sé stessi e per il Paese fonte sempre più larga e certa di benessere, cemento di concordia e di cooperazione fra tutte le classi sociali. Gli istituti cooperativi e di previdenza, l'ordinamento del lavoro, la graduale elevazione dei lavoratori a forme sociali di governo della propria attività, la disciplina delle rappresentanze di tutte le organizzazioni dei lavoratori, ed in generale ogni sana e saggia riforma intesa a migliorare le condizioni morali e materiali del popolo, troveranno sempre nel Senato non soltanto cure amorevoli, ma studio intenso, sollecito e pronto.

E, poichè la pubblica cultura è non solo vanto dell'Italia nostra, ma condizione precipua di ogni vero progresso civile e sociale, alla scuola volgerà il Senato col Vostro Governo la maggiore attenzione, rispettoso di quella benintesa libertà che, contemperata con la tutela dei grandi doveri che ha lo Stato per la educazione

nazionale, faccia convergere alla elevazione intellettuale e morale del popolo italiano tutte le migliori energie.

Sire,

I propositi del Vostro Governo per riaffermare i doveri dello Stato nella difesa dell'ordine e della pace sociale sono accolti con fiducia dal Senato, il quale con pari fiducia accoglie il Vostro augusto monito al popolo italiano, affinché dalla disciplina appresa nelle trincee bombardate che una luminosa vittoria incoronava, tragga la forza per ricomporre tutti i dissensi, per sedare tutte le agitazioni, che indeboliscono e discreditano la nazione. Il proverbiale buon senso del nostro popolo ricondurrà, ne siamo certi, la fraterna concordia, la scambievole fiducia, la costante e pacifica collaborazione di tutte le classi, di tutte le attività, di tutte le tendenze oneste o volenterose. Nell'ambito delle leggi e nel rispetto di ogni libertà, saranno assicurate all'Italia le nuove fortune nella pace, che la Maestà Vostra, con parola fatidica, bene auspicando, le addita. Sotto la guida sapiente di Vostra Maestà l'Italia guarda fiduciosa all'incessante divenire della sua grandezza, che il popolo nostro con Voi saprà felicemente costruire. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione sul progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bettoni.

BETTONI. Signori Senatori. La Commissione nominata dal nostro illustre Presidente, per redigere la risposta al discorso della Corona, ha compiuto l'opera affidatale in quel modo egregio, ch'era presumibile quando si ponga mente agli uomini preclari, che la compongono, Nessun dubbio - per ciò - che debba essere approvato sia pure con quelle modificazioni che furono proposte.

Ma conviene che il Senato, non si limiti ad un atto quasi convenzionale, ma colga la circostanza solenne per esprimere tutte quelle considerazioni, che crederà convenienti per collaborare, sin d'ora a togliere il paese dalle distrette, nelle quali versa e dalle quali deve uscire per il patriottismo dei suoi figli, che sono ancora quelli, che hanno redento con il

sangue la patria dall'altrui servaggio e che hanno dato a noi la gioia di veder qui i fratelli del Trentino, di Trieste, dell'Istria e di Zara dilette. Altre voci care a noi, ci ricordano, ancora, la fratellanza del sangue; quelle voci noi ascoltiamo; non le scorderemo mai: quelle voci sono il nostro tormento e per loro vivremo gli ultimi anni di nostra esistenza.

Ma non si vive di solo sentimento: la patria reclama anche il ritorno alla prosperità e la guarigione delle sue piaghe aperte dalla guerra.

Queste piaghe noi conosciamo: sono in molti casi comuni a tutti gli altri paesi. Ve ne sono di quelle, che soltanto il tempo potrà sanare, ma altre vi sono ch'io penso guaribili anche per opera nostra.

Il nostro illustre Presidente riprendendo posto nell'altissimo seggio, che la giusta fiducia del Senato gli ha conferito, con un discorso elevato ha sapientemente indicati mali e rimedi, che nell'ora attuale, il paese sottopone alla nostra attenzione. Una ulteriore analisi, di essi, però sembrami opportuna.

Uno sguardo per ciò rapido ai gravi problemi che ci assillano dimostrerà anche alla pubblica opinione, come il Senato abbia profondamente a cuore gli interessi nazionali.

Cessata la guerra, l'Italia come tutti gli altri paesi, si è trovata di fronte ad uno stato economico assolutamente anormale.

L'erario pubblico gravemente indebolito: l'esercito da smobilitare: centinaia di migliaia di giovani ed anche di uomini maturi da restituire alle loro occupazioni, sia in paese che all'estero: industrie adibite alla guerra da trasformare: gente arricchita: altra impoverita: tutto un disordine costituente una febbre ad altissimo grado. E quando la febbre tormenta, sotto una certa esaltazione patologica, il paziente non avverte i dolori, che l'affliggono. Ma, mano mano che la temperatura decresce, i malanni si affacciano in tutta la loro violenza ed il malato crede di stare peggio, mentre è fuori di pericolo.

Sarebbe inutilmente irritante rinvangare gli errori commessi nel provvedere al risanamento del paese dall'armistizio ad oggi. Oggi, invece di fare la critica, piuttosto facile, del passato, conviene acuire tutto l'ingegno per cercare i rimedi per l'avvenire.

Ed è questo ch'io mi accingo a fare spe-

rando nella vostra benevola attenzione. Giustamente preoccupati di riordinare il bilancio dello Stato, anzitutto furono ricercate le risorse disponibili, e si è colpito il contribuente tanto e quanto è sembrato possibile.

Il metodo da noi adottato, come ben sapete, ha per caratteristica di colpire da un lato proporzionalmente ciascuno nelle proprie ricchezze e dall'altro di riprendere a coloro, che avevano profittato dalla guerra i guadagni conseguiti.

Abbiamo con questo obbedito da un lato agli impulsi della nostra coscienza, dall'altro a quello dell'opinione pubblica. Ma per quanto le intenzioni siano rette e per quanto noi tutti abbiamo cercato di creare un sistema meno imperfetto per conseguire il risanamento del paese, vi sono sempre delle forze superiori agli uomini, ed avvenimenti impreveduti, che costringono a riesaminare l'opera disegnata, per correggere quelle linee, che non armonizzano sufficientemente col resto del quadro.

I progetti fiscali da noi - dico da noi perchè non ne sono soltanto autori nè i passati nè il presente Governo, ma con essi il Parlamento - furono immaginati quando, come dissi in principio, le finanze del paese apparivano ben diverse dalle attuali.

Le industrie lavoravano e prosperavano, la mano d'opera costava meno, la concorrenza estera, che oggi s'affaccia coraggiosamente, domani batterà in breccia le nostre produzioni, il cambio che tende a diminuire e toglie loro la protezione, che le fa vivere, tutto insomma è mutato e va mutando rapidamente.

Si ritorna, insomma, al normale che è la legge inesorabile economica, superiore ad ogni volontà e ad ogni dottrina. E ritornando alla normalità avviene che i valori di tutte le cose tendono a riprendere il livello di prima della guerra.

Molte industrie, molti commerci sono paralizzati dal nuovo assetto economico.

Molti bilanci privati e sociali valutati in largo attivo alla fine della guerra, oggi sono passivi. I primi sintomi si avvertirono alla metà dello scorso anno: si accentuarono alla fine di dicembre: crescono ora con un progresso impressionante e alla fine di quest'anno avremo a registrare perdite enormi in confronto dell'anno scorso.

Se poniamo dunque mente che il bilancio più o meno florido dello Stato si fonda sull'economia più o meno florida del paese, non dobbiamo preoccuparci della sola ricerca del pareggio, ma anche di salvare le fonti della ricchezza.

Se no, avverrebbe il caso di quel chirurgo che aveva condotto a buon fine una delicata e difficile operazione, ma che il paziente era morto.

Che le mutate condizioni dell'economia reclamino tutta la nostra attenzione, ce lo dicono la chiusura di molti stabilimenti, la riduzione di lavoro in molti altri, i fallimenti che si moltiplicano al punto che si cerca ad ogni modo di non dar loro corso per non colpire eccessivamente la pubblica fiducia.

Ma non è con questo che si può risanare la posizione delicata. Per farlo utilmente conviene adattare le cose ai tempi. Se no il disagio salirebbe a dismisura, le officine che ancora restano aperte si chiuderebbero, le iniziative mancherebbero, e la disoccupazione crescerebbe a cifre paurose. Si calcola che vi siano già da due a trecentomila lavoratori senza occupazione, ma se non correremo ai ripari ne avremo tra breve più del doppio e nell'inverno futuro arriveremo al colmo dei guai.

Nè dobbiamo, almeno per un paio di anni contare sull'emigrazione: l'America del Sud, anche quando il Brasile non fosse in crisi, come è attualmente, e l'Argentina richiamasse molti dei nostri lavoratori, non potrebbero assorbirne più di centomila in media all'anno, perchè colà i capitali e le imprese sono relativamente modeste. In Germania vi è pleora di mano d'opera, in Francia ove, subito dopo la guerra, la nostra emigrazione era orientata, venne sospesa per mancanza di mezzi per compiere le opere. Restano gli Stati Uniti d'America, il grande centro della nostra emigrazione. Ma colà per l'eccessivo valore del dollaro le imprese sono in crisi. I disoccupati sono oltre due milioni. Non si ammetteranno per ora più di quaranta o cinquantamila emigranti italiani all'anno. L'America del Nord che alle grandi iniziative unisce grandi capitali è per ora la sola regione del mondo che potrebbe richiamare, come prima della guerra, alcune centinaia di migliaia di lavoratori. Chiusa questa porta, ci restano pur sempre le cinquecentomila annue

natalità, superiori alle mortalità, le industrie ed i commerci disorientati, la proprietà flagellata dalle imposte, la disoccupazione crescente e minacciosa. Per quanto il quadro non sia lieto, non bisognerà però abbandonarsi allo scoraggiamento.

Basterebbe per rincorarci rivolgere lo sguardo alla Germania, ove con una moneta assai più svalutata della nostra, con le indennità e con le sconfitte subite, si lavora alacramente alla rinascita come lo prova la ricostruzione della flotta mercantile per la quale si destinano dodici miliardi di marchi, per non dire di molte altre iniziative importantissime. Se un popolo vinto trova nuove energie per riaversi, perchè non potremo ritrovarle noi?

Con un sentimento profondo del nostro dovere ci siamo preoccupati del pareggio del bilancio dello Stato abbiamo aspirato a raggiungerlo in breve tempo. Per la salvezza del paese è necessario mitigare queste nostre aspirazioni per dare modo alle energie di riprendere fiato e produrre quella ricchezza, senza della quale non vi è prosperità.

Bisogna perciò che ci adattiamo a riesaminare le leggi da noi votate, a rivalutare le consistenze, con equi aggiornamenti per evitare che collettività e cittadini per ottemperare ai loro propri impegni verso il fisco non siano costretti a liquidare le proprie attività, aumentando la disoccupazione, la miseria, le disillusioni fiscali e con esse la rovina del bilancio dello Stato. E se da una parte sempre per le mutate condizioni è necessario rivedere le leggi finanziarie, dall'altra conviene andare guardinghi in alcune riforme, che, per quanto ottime per il loro spirito informatore, dato il momento, richiedono prudente e moderata attuazione. Per l'applicazione della nominatività dei titoli per esempio, appena la Commissione parlamentare sarà in grado di funzionare, per la nomina dei nuovi rappresentanti della Giunta del bilancio della Camera dei deputati, non dubito essa suggerirà utili accorgimenti che diano la possibilità di impieghi necessari in questi momenti ai capitali esteri nelle nostre industrie.

E per quanto riflette il limite delle ore di lavoro, dei rapporti tra datori di lavoro ed operai - converrà mitigarne la portata e non precipitare riforme, forse possibili in momenti di prosperità, ma d'ingombrante attuazione nel-

l'ora in cui il disordine economico finanziario obbliga tutti a rivolgere un massimo sforzo a produrre economicamente e bene, non tra le preoccupazioni delle riforme, ma nell'aura produttiva della ferrea disciplina.

Nella recente conferenza parlamentare internazionale di Lisbona nella quale deve segnalarsi l'opera sagace del senatore Pavia, ove erano rappresentati con l'Italia ben 14 Stati, posti a contatto di uomini di alto valore tecnico e studiosi dei gravi problemi finanziari ed economici, che affliggono il mondo, ci siamo potuti convincere di questa necessità da tutti avvertita, di adattare cioè i congegni finanziari, fiscali e sociali alle imperiose necessità del momento — esigendo che tutti paghino nel limite del possibile — senza adottare sistemi di spogliazione ed ingiuste valutazioni. E in quelle conferenze si è pure discusso delle ingiustizie che alcune nazioni alleate e consociate abbiano dalla guerra avuto troppi benefici, mentre altre, come l'Italia, abbiano subiti troppi danni. I cambi favorevoli ante-guerra, sfavorevolissimi oggi ne sono prova evidente.

È necessario rifare i conti con gli alleati perchè anche tra essi non esistano una classe di pescecani e l'altra di sfruttati. Ciò del resto è nell'interesse di tutti. Non si vive utilmente a lungo indisturbati giovandosi delle ricchezze ingiustamente tolte agli altri.

In quest'opera di rivalutazione dei sacrifici della guerra avremo consenzienti gli altri stati danneggiati.

Le disagiate condizioni economiche — qualche eccessiva indulgenza — molti incauti incitamenti — hanno rallentato l'autorità dello Stato. L'opera cauta del Governo e del Parlamento il buon senso delle popolazioni — è sperabile diano nuova vita a questa Italia, che ha bisogno di essere giustamente e vigorosamente governata, senza di che neanche il suo bel ciclo e il suo bel sole basterebbero a salvarla dalla rovina. (*Vivissimi applausi e congratulazioni*).

SCHANZER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER. Onorevoli colleghi, il discorso della Corona non è un semplice rito costituzionale, ma assume alla più alta importanza come atto iniziatore della nuova legislatura, atto che deve tracciare alla rinnovata rappresentanza nazionale le linee fondamentali dell'azione che

essa è chiamata ad esercitare, in relazione al momento politico ed alla significazione del responso dei comizi.

La nota dominante del discorso della Corona è l'affermazione della necessità della pacificazione degli animi nel paese e del rafforzamento dell'autorità dello Stato nella disciplina dei cittadini.

E questa medesima nota ha fortemente vibrato nell'eloquente discorso pronunciato tre giorni fa in quest'Aula dall'illustre Presidente del Senato; questa nota informa pure la parte conclusiva del progetto d'indirizzo di risposta al discorso della Corona.

Pacificazione degli animi e restaurazione dell'autorità dello Stato: su questi due punti il consenso non può non essere generale.

La pacificazione degli animi per altro è un compito che non spetta soltanto ai governi ed alle assemblee legislative: ma è compito di tutto il popolo, di tutti i partiti, di tutti coloro che hanno una parte di responsabilità nella vita pubblica del paese, il quale ormai è profondamente stanco delle violenze, delle aggressioni e delle ritorsioni, delle lotte faziose.

Ma compito più specifico delle rappresentanze politiche è un'azione legislativa la quale introduca negli ordini giuridici le garanzie che sono indispensabili per restituire allo Stato l'autorità, il prestigio e la forza che gli occorrono per l'esercizio della sua missione sociale.

E qui innanzi tutto occorre precisare i termini del problema.

Quali sono le condizioni in cui oggi versa lo Stato, quali le cause che indeboliscono la sua autorità, quali i mezzi per restaurarla?

Per intendere appieno questo problema è necessario, sia pur di sfuggita, ricordare l'origine di questo stato di cui oggi tutti lamentano la debolezza, discorso questo che non riguarda soltanto lo Stato italiano, ma, in più o meno larga misura, tutti gli Stati moderni.

È noto che lo Stato moderno è figlio di quella Rivoluzione francese che, dichiarando i diritti dell'uomo e del cittadino, abolì non solo i privilegi della nobiltà, ma anche quelli delle corporazioni di arti e mestieri, vietando il cooperativismo in tutte le sue varie forme.

Lo Stato uscito dalla rivoluzione francese rappresentava un ritorno al concetto classico dell'unità dell'*imperium* dello Stato romano.

Era uno Stato fortemente accentrato ed unitario nella sua compagine: da una parte lo Stato, investito di tutti i poteri e di tutte le giurisdizioni; dall'altra il cittadino, l'individuo singolo, non protetto da intermedie organizzazioni sociali, e sottoposto direttamente alla ferrea disciplina statale.

Ma presto, col sorgere della industria moderna, rinacque il corporativismo sotto la forma delle organizzazioni operaie e dei sindacati professionali, i quali, in questi ultimi decenni, si sono affermati come fattori di prim'ordine del movimento sociale, contribuendo largamente a determinare quella che fu detta la crisi dello Stato moderno.

Il tema della rivoluzione francese era stato l'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge. Il più ampio tema delle controversie sociali moderne è l'uguaglianza economica, il conflitto tra salariato e capitalismo, conflitto nel quale il lavoratore isolato sarebbe impotente, mentre l'organizzazione gli dà la forza e gli promette il successo. Ed al movimento economico sindacale si è poi innestato il movimento politico socialista, sicchè sotto un certo aspetto può dirsi che la storia politica degli ultimi cento anni non è che la lotta del sindacalismo, del socialismo contro lo Stato, lotta la quale, secondo i diversi paesi, periodi e metodi, o mira alla graduale conquista dello Stato o alla violenta distruzione di esso mediante l'arma del sindacato. E dove quest'ultimo metodo prevalga, l'esistenza dello Stato è minacciata, perchè tra sindacalismo e Stato esiste una contraddizione intrinseca potenziale, sicchè i sindacati, non contenuti entro certi limiti e lasciati grandeggiare senza freno, necessariamente finiscono per soffocare la vita dello Stato, riducendolo ad una vana ombra.

Questo è l'insegnamento della storia, soprattutto della storia del medioevo, contrassegnata appunto dal prevalere contro lo Stato di organizzazioni corporativistiche, come le corporazioni religiose e le corporazioni di arti e mestieri, fino a quando, attraverso le tirannie e le signorie, non si formarono gli Stati unitari moderni.

Ora, indubbiamente anche oggi noi attraversiamo un periodo di aspre lotte civili, nelle quali l'autorità dello Stato appare menomata e offuscata; anzi talvolta pare che la società non

sia più un sistema giuridico, imperniato nel potere centrale dello Stato, moderatore dei singoli individualismi di classe, ma sia piuttosto un campo aperto alla legge biologica della lotta per l'esistenza fra le varie classi sociali. Attraversiamo un periodo di transizione. Il diritto vigente, specie nel campo sociale, appare insufficiente e superato dagli avvenimenti. Lo Stato, fortemente accentratore, a poco a poco ha esteso la sua azione a tutti i campi della vita sociale, volendo apparire quasi uno Stato provvidenza, mentre alla prova dei fatti si è dimostrato incapace di risolvere alcuni tra i maggiori problemi sociali ed è apparso tardo, tecnicamente incompetente, specie nelle grandi gestioni economiche, scarsamente sensibile alle mutevoli e molteplici esigenze delle singole classi sociali e dei singoli gruppi professionali. Lo Stato finora non ha saputo attrarre nella sua orbita la organizzazione sindacale, la quale si è accampata contro di esso come una nemica minacciosa e irreconciliabile.

Perciò io credo che uno dei massimi compiti dell'avvenire sia quello di trasformare il diritto sociale e di plasmare in forme giuridiche gli istituti sindacali, che non si possono né si debbono arrestare nel loro sviluppo perchè essi esercitano una grande funzione sociale, facilitando le intese fra capitale e lavoro. Se lo Stato non saprà risolvere il problema di riformare gli istituti politici e amministrativi in guisa da conciliare il principio dell'organizzazione e della rappresentanza sindacale con la funzione legislativa del Parlamento e con la funzione esecutiva del Governo, esso sarà condannato ad un'esistenza grama, travagliata ed infeconda. Un continuo succedersi di lotte e di episodi di violenza tra sindacati e sindacati, tra sindacati e Stato, con alterne vicende di vittorie e di sconfitte dell'una e dell'altra parte, appare certo la negazione di un ordinamento giuridico soddisfacente.

Sul tema della politica sociale si contengono nel discorso della Corona dichiarazioni assai significative, alle quali non sarebbe possibile non fare la più ampia adesione.

Occorrerà, dice tra l'altro il discorso della Corona, che il Parlamento rivolga l'attività propria all'ordinato ascendere delle classi lavoratrici, così delle officine come dei campi. Bisognerà rafforzare gli istituti cooperativi, su-

scitando nuove forme di lavoro associato, consentire alle classi operaie di abilitarsi gradualmente al difficile governo dell'attività economica, rinsaldare il sentimento della previdenza e gli enti che la amministrano, disciplinare la rappresentanza delle classi per chiamarle ad indicare la soluzione dei grandi problemi del lavoro, e tutto ciò con uno spirito di perfetta uguaglianza, rispetto a tutte le organizzazioni e a tutte le loro tendenze.

È dunque un programma di assestamento e di giustizia sociale che il discorso della Corona in pochi periodi, densi di contenuto, ha tracciato. Ma l'attuazione di un simile programma non sarà possibile se non riusciremo a frenare l'irrequieto e violento individualismo dei singoli gruppi sociali, inquadrandoli tutti in un vigoroso sistema di leggi e nella unità organica dello Stato.

Il discorso Reale afferma anche la necessità urgente di risolvere il problema del trattamento economico dei pubblici funzionari, problema di cui tutti sentiamo la gravità perchè nessuno di noi può disconoscere che, se vi è una classe che è stata duramente colpita dalle conseguenze economiche della guerra e dalla svalutazione della moneta, è precisamente la classe dei pubblici funzionari.

Ma il discorso della Corona afferma anche la necessità che gli impiegati siano ricondotti al sentimento di devozione allo Stato e di disciplina. E, in verità, fra le varie forme di sindacalismo non ve n'è alcuna più grave e più pericolosa per la stessa esistenza dello Stato che il sindacalismo, non frenato e non disciplinato, dei pubblici impiegati. Gli impiegati non sono lo Stato, non sono i padroni dello Stato, ma sono unicamente gli organi di cui lo Stato si deve servire per il raggiungimento dei fini della collettività sociale. Ora è intimamente, logicamente e giuridicamente ripugnante che nell'ambito stesso dell'amministrazione dello Stato si organizzi l'arma del sindacato per colpire la vita dello Stato e per sospendere periodicamente i più essenziali servizi pubblici. (*Benissimo, approvazioni*).

Ciò può rispondere a un momento anormale, ma non può quadrare con alcun duraturo sistema di ordinamento civile e statale. Di fronte alla recente agitazione dei pubblici funzionari, l'onorevole Giolitti ha energicamente difesa la autorità dello Stato e del Parlamento ed ha ap-

plicato le sanzioni previste dalle leggi vigenti. Ma mi sia lecito a questo proposito dire che la legislazione vigente in questa materia è frammentaria, insufficiente ed inorganica. Essa considera la questione sotto il solo profilo delle sanzioni penali e disciplinari per gli impiegati che abbandonano il servizio o lo turbano con il loro atteggiamento, ma non regola in maniera organica tutta la delicata materia del diritto di associazione dei pubblici funzionari.

A questo riguardo il diritto pubblico di altri paesi è più completo e più avanzato del nostro. Nella Francia, che si trova in condizioni non molto dissimili dalle nostre, esiste una legge del 1884 sui sindacati professionali. Or bene, la giurisprudenza francese ha costantemente ritenuto che questa legge non è applicabile alle associazioni di pubblici funzionari, le quali non si possono federare tra di loro. E presentemente pende davanti al Parlamento francese un disegno di legge diretto a vietare esplicitamente la federazione tra le diverse associazioni di pubblici funzionari. E ricorderò anche che, in base alla legge del 1884 sui sindacati professionali, il Governo francese ha potuto perfino sciogliere la Confederazione generale del lavoro.

Ora, io credo che noi dobbiamo cercare di colmare questa ed altre lacune della nostra legislazione, affinchè sia possibile un coordinamento fra il sindacalismo e l'esercizio delle essenziali funzioni dello Stato, e ciò ispirandoci a nuovi programmi, a nuove concezioni che traggano il loro alimento dalla realtà della vita del paese, dove, non si può disconoscerlo, la tendenza sindacale si è man mano estesa dalle classi proletarie alle classi capitaliste, sicchè oggi tutta la società tende ad organizzarsi nelle forme sindacali.

È dunque una grande opera che, a mio avviso, la nuova legislatura dovrebbe iniziare. Dico iniziare perchè evidentemente si tratta di un'opera così vasta e complessa che essa non potrebbe essere condotta a termine da una sola legislatura.

Anzi, in quest'opera dovrà concorrere non solo il Parlamento, ma l'opinione pubblica di tutto il paese, dovranno concorrere soprattutto i partiti i quali sono difensori della unità organica dello Stato contro coloro che cercano di distruggerla.

Io non mi dissimulo affatto le difficoltà del

problema e comprendo anche le obiezioni che si potrebbero muovere alla tesi che sostengo. Si potrebbe dire che un'azione disciplinatrice dei sindacati oggi è difficile e forse impossibile o, ad ogni modo, prematura perchè il comando della legge facilmente s'infrange contro la potenza materiale dei sindacati e delle organizzazioni di classe. Ma io credo che questo argomento non abbia un valore risolutivo: anche il codice penale sarebbe impotente contro la delinquenza dei molti, quando le sue sanzioni non fossero sorrette, come lo sono, dall'universale consenso dei cittadini. Ora il problema appunto è morale e politico: si tratta di modificare l'ambiente spirituale, si tratta di agire sulla coscienza della nazione e delle masse per persuadere tutti che il perpetuarsi del disordine sociale non può avvantaggiare nessuno, nemmeno le classi lavoratrici. Si tratta di un'opera lunga e costante, che dev'essere attuata per gradi e scegliendo i momenti politici opportuni.

Ora, si potrebbe appunto domandare se l'attuale momento politico sia favorevole ad una azione politica e legislativa come quella che ho accennata. E qui si potrebbe osservare che la composizione della nuova Camera non differisce molto da quella della Camera precedente; si potrebbe aggiungere non essere supponibile che partiti, come il comunista, il socialista, il popolare, possano essere propensi ad una qualsiasi azione disciplinatrice degli organismi dai quali traggono la loro forza e ai quali debbono i loro successi elettorali; mentre gli altri partiti della Camera non hanno tale prevalenza numerica da poter facilmente imporre un loro indirizzo politico in questa materia.

Ma si potrebbe anche osservare in contrario che questi ultimi partiti sono tornati alla Camera aumentati di numero, anche se non molto, e soprattutto sono tornati con uno spirito nuovo, cioè non più, come dopo le elezioni del 1919, quasi i superstiti di un naufragio, di un mondo destinato a crollare, ma come vigorosi assertori di un regime, sia pure suscettibile di progresso e di trasformazione, ma essenzialmente saldo nelle sue fondamenta.

Il partito popolare ha lievemente migliorate le sue posizioni; il partito socialista, è vero, non ha subito una falceia numerica molto con-

siderevole, ma entrambi sono tornati all'Assemblea con uno spirito di revisione dei loro programmi, frutto dell'esperienza.

Tutti ricordano le varie fasi attraverso le quali è passato il socialismo in Italia. Nei primi due decenni dopo la costituzione del Regno esso fu essenzialmente rivoluzionario e anarchico: anche allora sotto l'influenza del pensiero russo rappresentato dal Bakounine, organizzatore in Italia di nuclei socialisti a tendenza anarchica. Poi, in un secondo periodo, per opera del Turati e del Costa, al Congresso di Genova del 1892, furono eliminati gli anarchici dal partito socialista.

Un terzo periodo s'iniziò con il principio del secolo quando il diritto di organizzazione delle classi operaie fu riconosciuto per merito dell'onorevole Giolitti la cui politica di libertà raccolse il plauso di tutto il paese. Dopo di allora il partito socialista ebbe atteggiamenti vari, anche di collaborazione nei corpi consultivi dello Stato, quantunque non di collaborazione di governo. Tutti sanno quale sia stata l'intransigenza, a tendenza internazionalista, del partito socialista durante la guerra e come, finito il grande conflitto, approfittando delle inevitabili ripercussioni economiche di esso, le frazioni estremiste, nuovamente sotto la suggestione russa, si siano abbandonate alla predicazione della violenza ed abbiano promesso al proletariato la rivoluzione e l'istituzione della dittatura proletaria. Ma, fallito il disegno della rivoluzione, le schiere socialiste si sono di nuovo divise e il socialismo ufficiale si è distaccato dal comunismo rivoluzionario.

Quali saranno i futuri atteggiamenti del partito socialista in Italia? Sarebbe oggi difficile e imprudente il dirlo, specialmente prima del prossimo Congresso. Si parla molto oggi in Italia di collaborazione socialista, ma, più o meno prossima che sia questa collaborazione, certo lo spirito socialista pare mutato, tanto più che persino nella Russia bolscevica il regime sembra piegare alquanto a destra.

Certo, constatata da parte degli stessi socialisti l'impossibilità di un rivolgimento politico, la responsabilità di un partito che continuasse a chiudersi in un'azione puramente negativa e sabotatrice delle istituzioni presenti, si aggraverebbe molto di fronte al popolo italiano; è quindi da sperare che i socialisti vogliano en-

trare in una via nuova e seguire metodi più conformi all'interesse della collettività di quelli da essi seguiti sinora. Ma, se ad una forma di collaborazione coi socialisti si dovesse venire, bisognerebbe che i vantaggi non fossero tutti da una parte: occorrerebbero reciproche garanzie nè dovrebbe essere esclusa la possibilità d'una intesa coi socialisti in materia di sindacati, intesa che, a mio avviso, gioverebbe molto alle classi lavoratrici, che potrebbero consolidare alcune loro conquiste e aprirsi l'adito a nuovi progressi. D'altronde, poteri assoluti non ce ne sono e non ce ne debbono essere: non è assoluto nemmeno il potere dello Stato, che trova i suoi limiti di fronte ai cittadini nel complesso sistema delle leggi: nè si comprende perchè soltanto la forza sindacale dovrebbe sfuggire a qualunque disciplina.

Quanto al partito popolare, esso probabilmente chiarirà meglio la parte sociale del suo programma; tuttavia è importante rilevare che esso ha incluso nel suo programma il riconoscimento giuridico delle organizzazioni sindacali.

Veniamo brevemente ai partiti medi, e specialmente ai partiti democratici e liberali: io credo che essi soprattutto debbano avere una chiara visione dei compiti politici dell'avvenire. Le idealità di questi partiti si possono, a mio avviso, raccogliere soprattutto in due punti: attuazione del massimo possibile di giustizia sociale e, in pari tempo, mantenimento della unità e della autorità dello Stato. Queste idealità costituiscono la lunga, gloriosa tradizione dei partiti democratici e liberali in Italia. Essi non sono, come i partiti estremi, esclusivamente partiti di classe; essi non considerano la lotta di classe come l'unico mezzo di progresso e di trasformazione sociale, ma questo principio, che pur non si può disconoscere, coordinano con un altro principio, eticamente superiore e pur meglio rispondente alla natura delle cose e alle leggi della convivenza sociale: il principio della solidarietà tra le classi sociali. (*Approvazioni*).

Lo Stato non può essere patrimonio di una sola classe, non può essere strumento di dittatura o di oppressione di una classe contro le altre, ma deve essere unicamente organo di giustizia e di equilibrio tra le classi sociali. È in nome di questa dottrina che i partiti della

democrazia e i partiti liberali difendono lo Stato, l'impero della legge e l'ordine sociale, contrapponendo al principio della rivoluzione il principio della evoluzione graduale.

E guardando al passato noi vediamo che l'azione di questi partiti in Italia è sempre stata progressiva: nell'ordine politico essi hanno dato all'Italia l'edificio delle sue libertà politiche, coronato dal suffragio universale e dal diritto di organizzazione delle classi operaie; nell'ordine sociale hanno dato alle classi lavoratrici italiane una lunga serie di leggi a loro tutela e vantaggio, specialmente le leggi assicurative, per cui l'Italia oggi si trova, nel campo delle assicurazioni sociali, alla testa del movimento di tutta Europa.

Ed anche ora, ispirandosi alle sue idealità e al suo compito storico, la democrazia liberale non intende cristallizzarsi nel presente; essa sente il bisogno e la necessità di trasformare il diritto vigente e, secondo l'ammonitrice parola del Re, di favorire l'ascensione graduale delle classi lavoratrici; ma nel fare ciò sente anche il bisogno di avere un programma ben definito.

Non basta più moltiplicare le leggi per elevare il tenore di vita e per migliorare le condizioni materiali d'esistenza delle classi proletarie, ma bisogna anche predisporre le condizioni di un migliore e più sicuro equilibrio sociale, equilibrio che, essendo indispensabile all'opera della produzione, è in ultima analisi la migliore guarentigia anche per il benessere materiale delle classi lavoratrici.

Non basta quindi occuparsi del lato economico del problema: bisogna guardare anche al lato politico e giuridico, alla determinazione dei rapporti fra i sindacati di lavoro e capitalistici da un lato, e dall'altro lato tra lo Stato e ogni specie di sindacati, operai, agricoli, industriali, bancari e plutocratici i quali ultimi talvolta sono più pericolosi all'esistenza dello Stato che non gli altri. (*Benissimo*).

E questa parte della riforma non può essere attuata attraverso la violenza, ma solo attraverso la pacificazione degli animi e l'opera legislativa. Ogni specie di violenza deve essere disarmata, da qualunque parte essa venga, e deve essere impedita.

Benemeriti dei loro popoli in ogni tempo, non furono tanto i capeggiatori di rivoluzioni

e i suscitatori di movimenti di violenza, quanto piuttosto i grandi legislatori, da Solone a Licurgo, da Augusto a Giustiniano, da Carlo Magno a Napoleone ed ai moderni codificatori del diritto. E dice Macchiavelli che « non è esaltato alcun uomo tanto quanto sono quelli che hanno con istituti e con leggi riformato i regni e le repubbliche; questi sono, dopo quelli che sono stati iddii, i primi laudati ».

Restaurare l'autorità dello Stato oggi non è più possibile se non attraverso ad un rinnovamento legislativo ed istituzionale che, lo ripeto, risolva non soltanto i problemi economici, ma anche i problemi politici e giuridici del lavoro e della produzione. Senza di ciò la violenza delle fazioni, anche se momentaneamente domata, risorgerà di tratto in tratto ad insanguinare le contrade d'Italia, ed a rinnovare il deplorato e triste spettacolo delle faide medioevali fra gruppi sociali che si fanno giustizia da sé, all'infuori e contro l'azione dello Stato.

E codesto rinnovamento legislativo ed istituzionale ha un contenuto ampio e complesso nel cui quadro entrano quasi tutti i maggiori problemi dell'ora presente: riconoscimento giuridico delle organizzazioni sindacali, riforma e trasformazione del Consiglio superiore del lavoro, rappresentanze sindacali nei corpi amministrativi e consultivi dello Stato e nella gestione dell'assicurazione sociale, nuove norme sulla cooperazione, contratto collettivo di lavoro e arbitrato, problema della terra e del latifondo, controllo sulle fabbriche, e via via. (*Commenti*). Certo, anche il controllo o, per meglio dire, il regime delle fabbriche è uno dei problemi che merita di essere attentamente studiato ed esaminato.

Senza dubbio si tratta di materie nelle quali legiferare è difficile, di materie che sono ancora, per così dire, in parte fluenti e incandescenti; ma sarebbe, a mio avviso, grave colpa abbandonarci in questo campo all'inerzia e al fatalismo. Dobbiamo fare invece ogni sforzo, per predisporre l'ambiente alle future riforme e per concretarle nelle leggi appena lo stato degli animi nel Paese lo consenta. E ciò non solo nell'interesse della borghesia, ma anche delle classi lavoratrici, le quali riportano oggi bensì qualche volta delle vittorie, ma subiscono più spesso delle sconfitte, nè sono mai sicure del loro

progresso. Verità fondamentale è sempre questa che uno Stato bene ordinato non può non essere soprattutto un organismo giuridico; finchè non usciremo dall'attuale fase di empirismo, di pure e semplici prove di forza fra sindacati e sindacati e fra sindacati e Stato, non sarà possibile alcuna grande e continuativa politica di Stato nel campo sociale, non sarà soprattutto possibile una sicura azione di ricostruzione economica finanziaria del Paese.

A che vale, tra l'altro, che ci affatichiamo in tutte le maniere per raggiungere il pareggio del bilancio, che il ministro delle finanze continui ad imporre sempre nuovi tributi al già esausto contribuente, quando di tratto in tratto questa e quella classe, questo o quel gruppo professionale si crede lecito di minacciare la continuità della vita sociale e di trarre cambiali per centinaia di milioni e forse per miliardi sulla cassa dello Stato, trasformando gli sforzi del ministro del tesoro per il pareggio in un disperato e vano lavoro di Sisifo? (*Approvazioni*).

E dopo ciò, onorevoli colleghi, io non voglio più a lungo abusare della vostra cortese pazienza.

Lungi da noi il pensiero, non dico di una politica regressiva, ma nemmeno di una politica che non sia addirittura regressiva; chiediamo solo che anche i progressi siano incardinati nell'ordine giuridico, e che sia posto termine agli abusi di un sindacalismo che tende a disorganizzare lo Stato senza essere capace di nulla sostituirvi di veramente valido e vitale. Sarebbe una follia voler camminare a ritroso sulla via della libertà; ma la libertà deve essere ugualmente garantita a tutti, contro ogni tentativo di sopraffazione, di violenza o di particolari dittature.

E l'Italia oggi è forse in condizioni più favorevoli di altri grandi Stati per risolvere alcuni fra i più ponderosi problemi sociali che ovunque si affacciano.

Sicura oramai nei suoi confini, senza particolari ragioni di conflitto con altri popoli, libera, pur nelle sue amicizie, da vincoli formali di alleanze, non preoccupata da fini di conquista o d'imperialismo, essa può concentrare tutte le sue energie nell'opera di ricostruzione della sua economia e di consolidamento del suo edificio politico e sociale. È un'opera grande che

darà un contenuto politico positivo ai programmi dei partiti che se ne faranno banditori ed esecutori; e quell'accordo fra borghesia e classi lavoratrici che sembra difficile a raggiungere nel campo dei principî astratti sarà forse meno arduo a conseguire sulla base di concreti programmi di riforme legislative, intese a conciliare ed armonizzare i principî sindacali con le condizioni essenziali di esistenza della società e dello Stato.

E, come l'antica Roma fu maestra alle genti nel diritto, così a noi può arridere la speranza che l'Italia moderna sappia dare prova di rinnovata potenza e sapienza creatrice nel campo della legislazione e della giustizia sociale. (*Applausi vivissimi e molte congratulazioni*).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Vanni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VANNI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatore del signor Baccelli Alfredo.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Vanni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e posta all'ordine del giorno.

Presentazione di disegni di legge.

SFORZA, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SFORZA, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge sulla concessione della cittadinanza ad alcune categorie di persone residenti nel Levante.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli esteri della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli Uffici.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 1920, n. 467, contenente le nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case

di abitazioni e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili;

Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1919, n. 320, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazioni;

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazioni in Roma.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro guardasigilli della presentazione di questi disegni di legge, che, secondo la deliberazione del Senato, saranno rinviati alla stessa Commissione che già li esaminò nella precedente legislatura.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona.

Ha facoltà di parlare il senatore Albertini.

ALBERTINI. (*Segni di attenzione*). Onorevoli senatori. Io tratterò un tema al quale ha fatto già accenno il senatore Schanzer: la collaborazione dei socialisti al potere; ma io tratterò forse con minore ottimismo del suo.

Nella relazione al Re che accompagnava il decreto di scioglimento della Camera elettiva si leggevano queste parole: « Superato quel periodo di vaghe aspirazioni rivoluzionarie che furono e sono di grave ostacolo ad ogni progresso, sarebbe logico che questi lavoratori invitassero i loro rappresentanti tutti a prendere nella vita pubblica una parte attiva anziché limitarsi a una funzione di sola critica ».

Queste parole furono generalmente intese come un chiaro invito alla partecipazione al potere dei rappresentanti le classi lavoratrici: rappresentanti che si annoverano tra i popolari e più specialmente ancora tra i socialisti. Siccome i popolari già si trovavano al potere, l'invito era rivolto ai socialisti. Invito piuttosto singolare in una lotta politica basata su blocchi diretti specialmente a dare un fiero colpo a quella stessa rappresentanza di cui si invocava la collaborazione. Ma il Governo poteva forse esser tratto ad armonizzare la sua politica elettorale con quella che invocava nel decreto di scioglimento dalla considerazione che, sei socialisti fossero diminuiti in numero

cospicuo, ne sarebbe derivata una epurazione qualitativa. Pochi ma buoni, ed i buoni si sarebbero adattati facilmente ad assumere la croce del potere.

Comunque sia, nel discorso della Corona non vi è più accenno di collaborazione. Si parla dell' « opportunità che il Parlamento rivolga l'attività propria all'ordinato ascendere delle classi lavoratrici così delle officine come dei campi »; si dice che « non vi può essere democrazia nello Stato se non vi è altrettanta democrazia nella vita economica del paese »; si chiede al Parlamento di « rafforzare gli istituti cooperativi di suscitare nuove forme di lavoro associato », ma di collaborazione non si parla.

Tuttavia, malgrado questo silenzio, il problema è nell'aria, ed è forse il maggior problema politico, se non dell'oggi, del domani. È un problema che affanna i socialisti, dei quali alcuni sono riluttanti ad assumere le responsabilità del potere, ma altri, e non pochi, non domanderebbero di meglio se non di venire a sedere accanto a voi, onorevoli ministri. È un problema che affanna anche molti costituzionali, i quali preparano già i ponti, con la democrazia sociale e con la concentrazione delle sinistre, per uno scambio fecondo di commerci con l'altra sponda. E dobbiamo anche dire che non mancano da noi uomini politici i quali desiderano di capeggiare l'entrata dei socialisti al potere. Chi sarà colui che primo farà il regalo all'Italia di condurre al Governo Turati, Modigliani, Treves?

Esamino la questione anzitutto dal punto di vista generale, teorico.

Da questo punto di vista convengo coll'onorevole Schanzer. Bisogna essere miopi, non rendersi conto della più imponente realtà, per non desiderare che assumano la responsabilità del potere i rappresentanti di quelle classi lavoratrici che finora non hanno esercitato — come diceva la relazione al Re — che una funzione di critica; che hanno illuso le masse con le più mirabolanti promesse; che hanno fatto sperare loro la felicità in terra, senza alcun gravame, senza l'osservanza di alcun dovere. E del resto, per rendersi conto di questo, basta considerare il peso che da un ventennio a questa parte esercitano i socialisti nella nostra vita politica. Prima del 1919 erano soltanto

50 in Parlamento; ma non esagero dicendo che contavano almeno per 200 e che in molti casi hanno contato come fossero maggioranza assoluta. Non parliamo poi di quello che è successo nel 1919, quando sono saliti a 156! Nessuno li ha tenuti più; si sono comportati come una vera maggioranza che dettava legge al Governo, che gli imponeva ogni sorta di concessioni e che effettivamente governava il paese. Ora si hanno i peggiori governi quando gli irresponsabili comandano, quando essi riescono dal Governo ad ottenere offe continue da gettare ai loro amici, senza preoccuparsi delle conseguenze che possono derivare al paese. (*Approvazioni*).

Tutto il bene che si fa proviene da essi, dalla loro pressione; tutto il male, è colpa del Governo.

Quando un paese è giunto ad essere alla mercé completa di una minoranza, non ha che due vie da scegliere: o cedere il potere a questa minoranza, o reagire. E nessuno potrà negare che l'Italia negli ultimi mesi, in autunno del 1921, era ridotta in tali condizioni o da dover passare il potere ai socialisti o da dover reagire. L'opinione pubblica italiana ha reagito, ed in questo modo ha salvato il paese, gli ha impedito di essere travolto nei gorgi del comunismo.

Ma questa reazione, che ha salvato l'Italia da ciò che vi poteva essere di più mostruoso ed assurdo nell'opera di dissoluzione di una civiltà che aveva diritto di vivere e prosperare, non ha però eliminato e non poteva eliminare il socialismo dal nostro orizzonte.

I socialisti hanno rinunciato all'attuazione violenta dell'utopia, ma sono lì al loro posto dopo le elezioni, e, per gl'interessi che rappresentano, per il numero di mandati che hanno ottenuto e per la forza che possiedono i loro mandanti, costituiscono un elemento di cui l'ostilità dichiarata e l'opposizione sistematica bastano a rendere la vita difficile ad ogni Governo, ed il tranquillo ascendere alla Nazione.

Nulla sarebbe più desiderabile pertanto, da un punto di vista generale, teorico, che essi partecipassero al Governo, ne dividessero gli onori ed i pesi, educassero alle responsabilità del potere se stessi ed i loro aderenti, valutassero le ripercussioni di ogni riforma e si decidessero ad assumere la difesa del principio.

statale dall'assalto delle classi e dell'interesse di tutti dalle sopraffazioni di singole categorie.

Ma dal punto di vista teorico, generale, occorre scendere a quello pratico, particolare e chiedersi: in Italia, nel nostro ambiente, nelle nostre condizioni economiche e finanziarie, dati gli uomini che rappresentano noi borghesia e quelli che rappresentano il socialismo, quali possono essere le conseguenze della collaborazione, su quali basi essa può effettuarsi, quali probabilità essa ha di recare buoni frutti, o per lo meno frutti tollerabili? Da una parte bisogna vedere il beneficio politico della collaborazione, che è innegabile; ma dall'altra bisogna valutare il suo costo.

Esaminiamo la posizione dei due contraenti. Prima la nostra, quale risulta dal discorso della Corona che con molta energia ed opportunità dice che Parlamento e Governo « dovranno conseguire con tenacia la restaurazione nello Stato e negli Enti locali della finanza pubblica », e soggiunge che a tale uopo « gli organismi statali debbono non solo tornare alle proporzioni del periodo prebellico, ma dimostrarsi pronti a tutte le possibili semplificazioni e riduzioni ». Un altro dei punti fondamentali del programma costituzionale è espresso dalle parole seguenti: « una metà può indirizzare tutte le menti e richiamare ad una collaborazione necessaria tutti gli spiriti: il rafforzamento dell'autorità dello Stato ».

Di fronte a questi due grandi, vitali problemi quale è l'attitudine dei socialisti? Perfettamente antitetica alla nostra. (*Approvazioni*). Essi deridono le nostre ubbie per il rafforzamento dello Stato e lavorano alla sua decomposizione.

Sono ciechi a procedere così, lavorano in senso perfettamente opposto alla dottrina socialista che non può non impernarsi sulla più rigida disciplina sociale, come il leninismo stesso ha dimostrato usando il ferro e il fuoco contro le classi ribelli. Ma inutile discutere: così si comportano. Nella recente agitazione degli impiegati, come in tutte le agitazioni precedenti dei ferrovieri, dei postelegrafonici, i socialisti hanno spalleggiato le ribellioni, e si sono schierati per chi assaltava e lo Stato e l'Erario. Come governare per tanto con essi?

Ora in questa attitudine antistatale c'è chi

vede la speranza che giunti al potere possano cambiare.

Voce. Come è accaduto parecchie volte!

ALBERTINI. Si dice che il giorno in cui toccheranno con mano che cosa costeranno le riforme e le conseguenze delle riforme, ci penseranno due volte.

Questo ragionamento teoricamente non fa una grinza, ma praticamente cerchiamo di esaminarlo alla luce dell'esperienza. Noi non abbiamo che da guardare i socialisti nelle amministrazioni locali. Io ne conosco una, e quella la conosco bene, l'amministrazione del comune di Milano.

Il comune di Milano sebbene amministrato, per lo meno fino a poco tempo fa, dai socialisti più capaci e temperati, ha dato sempre causa vinta al funzionarismo, contro gli interessi della comunità. Basti dire che la spesa per i funzionari dal 1914 al 1921 passò da 20 a 144 milioni. (*Impressione*).

Ora si può osservare che la spesa dello Stato per la burocrazia durante questo periodo è cresciuta in una proporzione da 100 a 539. Ma lo Stato durante questo tempo ha aumentato molto le sue funzioni. Ad ogni modo il comune socialista di Milano ha portato l'aumento non da 100 a 539 ma da 100 a 719. Meglio però che queste cifre sintetiche valgano alcuni dettagli.

Per esempio, la spesa per la estinzione degli incendi è passata, dal 1914 al 1921, da 909,000 lire a 10,000,000; la spesa per la sorveglianza urbana da un milione e 278 mila lire è salita a 12 milioni e 243 mila lire; la nettezza urbana da un milione e poco più (e Milano non è oggi più pulita di quel che fosse qualche anno addietro) è salita a 8 milioni e 959 mila lire! Stando al numero dei pompieri in organico e dei tramvieri quale è indicato dal Bollettino del comune di Milano, risulta che ogni pompiere costa 34 mila lire l'anno, ogni tramviere ne costa 23 mila, mentre la media degli stipendi agli addetti al comune è di 14 mila e 300 lire all'anno; tanto che, sebbene ogni cittadino paghi in media nientemeno che 235 lire l'anno, lo sbilancio del comune di Milano che era di circa 160 milioni nel 1920, è preventivato in 180 milioni pel 1921. Alla fine dell'anno insomma ci sarà uno scoperto di cassa di 352 milioni. (*Impressione, commenti*).

Questi sono fatti, non sono parole. E qui apro una parentesi e chiedo al Governo che cosa intende fare nei riguardi di questi comuni sperperatori. Io ho sentito parlare di restaurazione delle finanze, non solo dello Stato, ma anche degli enti locali. Ebbene la Cassa Depositi e Prestiti, che si alimenta dalle casse postali di risparmio, sarà la complice, la favoreggiatrice di queste cattive amministrazioni? Io spero di no.

Per quanto fino ad ora siano stati dati aiuti al comune di Milano e ad altri comuni dalla Cassa Depositi e Prestiti (e capisco che ciò abbia potuto essere necessario) ormai è arrivato il momento in cui bisogna chiudere ogni credito a quelle amministrazioni comunali che non lo meritano, che non riducono le spese, che dissestano le casse comunali e provinciali.

Io non credo che per il solo fatto che si tratti di amministrazioni socialiste, lo Stato debba considerarsi con esse in stato di guerra; ma lo Stato che dà i danari deve dire, come ogni creditore: « prima voglio vedere i tuoi conti, voglio vedere che cosa fai con questi danari; se tu credi di poterli sperperare, allora non te li dò, tanto più che quello che tu fai si riverbera su quello che debbo far io ». Esiste infatti un contrasto così stridente fra il trattamento dei funzionari del comune di Milano e quello dei funzionari dello Stato, che lo Stato ne dovrebbe arrossire se non si rendesse conto, che per far questo il Comune di Milano va in rovina.

Orbene lo Stato ha una doppia ragione d'intervenire; quella di salvare l'erario comunale e quella di impedire un'opera di corruzione politica. Perché parliamoci chiaro: dietro questa azione dei socialisti c'è non soltanto una prova di debolezza amministrativa, non soltanto un desiderio di popolarità, ma anche quello di accaparrarsi dei voti. Ora io domando: questa politica, che io chiamo di corruzione, non sarà domani trapiantata nell'amministrazione dello Stato? E con quali conseguenze?

C'è poi un altro aspetto della questione da considerare. Il funzionarismo, in regime socialista o in regime radico-socialista, o in regime di collaborazione, cresce non soltanto per questi rapporti di mutuo appoggio fra impiegati e socialisti, ma cresce anche perchè il socialismo si risolve in un intervento statale sempre più

esteso e quindi in un continuo accrescimento del numero dei funzionari. Proprio il contrario di quanto invocava il nostro illustre Presidente quando diceva che « la prima esigenza del momento attuale è quella di abbandonare il socialismo di Stato che durante la guerra ha moltiplicato le sue attribuzioni ed i suoi organi all'infinito ».

È possibile ottenere la collaborazione socialista, senza nuovi esperimenti di socialismo di Stato? Chi si può illudere che i socialisti si accontentino di partecipare al potere soltanto per ridurre le spese e restaurare l'autorità dello Stato? Io non ci credo assolutamente: e desidererei sapere che cosa ne pensino quei borghesi fautori della collaborazione, i quali, volendo differenziarsi dai liberali puri e rigidi ci parlano di un liberalismo che deve adattarsi alle esigenze dei tempi e accetta qualunque riforma. Ma discutiamo, ed esaminiamo caso per caso quali sono queste riforme e quali queste esigenze.

Il discorso della Corona assegna alla nuova legislatura il compito di rafforzare gli istituti cooperativi per creare nuove forme di lavoro associato. L'onorevole Giolitti ha un grande amore per le cooperative e spera da esse, se non la risoluzione del problema sociale, per lo meno un potente contributo alla risoluzione del problema stesso.

Dal punto di vista teorico il suo desiderio è nobilissimo, ma io credo che la realtà sia un po' diversa. Lo credo e lo dico, sebbene sia in quest'aula per la prima volta il mio insigne maestro e padre della cooperazione italiana, l'onorevole Luzzatti. La cooperazione, di cui l'esperienza nel mondo delle nazioni civili è ormai immensa, se può prosperare accanto al regime capitalista non ha la capacità di sostituirsi ad esso. Non risulta che le cooperative siano riuscite a battere l'iniziativa individuale.

LUZZATTI. Questa non era la loro missione!

ALBERTINI. Allora siamo d'accordo: se lei restringe la missione della cooperazione ad un campo non infinitamente più esteso di quello che ora occupa, allora io convengo pienamente con lei. L'iniziativa individuale è tanto più agile, è tanto più pronta, è tanto meno inceppata, che batte in breccia quasi sempre ogni forma di economia associata. Riesce a fabbricare e vendere generalmente a prezzi più bassi. An-

che a vendere. In quest'ora di invocati ribassi si è dovuto constatare che erano proprio le cooperative di consumo che resistevano di più ad abbassare i prezzi, perchè avevano comperato male e non volevano rimettere.

L'esperimento cooperativistico deve continuare e continuerà; deve proseguire. Ma io chiedo al Governo che esso non prosegua a spese dei contribuenti. (*Benissimo*).

Poichè qui bisogna intendersi bene. La cooperativa che vive di vita propria è quanto di più bello, di più rispettabile, di più simpatico socialmente vi sia; ma la cooperativa che vive a spese dello Stato, la cooperativa che in tanto prospera in quanto riceve denaro dallo Stato, e che cade il giorno in cui lo Stato le chiude le casse, è una piovra che noi dobbiamo bandire. (*Vivi applausi*). Ne sappiamo qualche cosa a proposito della Cooperativa Garibaldi, e di tante altre cooperative che danno meno nell'occhio, ma costano enormemente all'Erario. (*Applausi*).

E credo che sarebbe molto utile che il ministro del tesoro redigesse un conto ed una relazione degli aiuti dati dallo Stato alle cooperative e dell'onere che essi rappresentano per l'erario. Risulterebbe una cifra imponente, la quale dimostrerebbe come sia necessario che questa falla enorme, che già si è aperta nel nostro bilancio, non si allarghi ancora. (*Benissimo*).

Ad ogni modo le aspirazioni socialiste non si limitano all'impulso, al movimento cooperativo. Si tratta di ben altro. Noi l'abbiamo letto anche in questi giorni: i socialisti domandano alcune socializzazioni come programma da realizzare immediatamente. Due specialmente ne hanno che ad essi son care e che credono di poter attuare domani andando al potere: sono la socializzazione delle forze idroelettriche, e la socializzazione delle miniere. Ora io non spenderò molte parole nell'esaminare a quali disastri ci condurrebbero queste socializzazioni. Chi ha una cognizione appena superficiale di questa materia sa che l'industria delle miniere è una delle più aleatorie che esistano, tanto più aleatoria quanto più ricco è il minerale che la miniera dà. Si immagini quanto verrà a costare il materiale estratto dallo Stato! Il pensiero rifugge dal concepire quello che in ricerche, in esperimenti, in tentativi inutili lo Stato arriverebbe a spendere.

Ma dietro questa domanda della socializzazione delle miniere è il tentativo di dare basi solide alla rovinosa ed antieconomica estrazione delle ligniti, che oggi non è conveniente, perchè le ligniti non possono far concorrenza ad un buon carbone. C'è tuttavia qualche socialista che arriva a pretendere che per qualche uso industriale lo Stato renda il consumo della lignite obbligatorio. Questo è enorme, e se l'esercizio delle miniere deve condurci a tale risultato, io credo che l'Italia non debba desiderarlo.

L'aspirazione tuttavia più ardente è quella della statizzazione delle forze idroelettriche. Alle industrie elettriche italiane ed agli uomini che le hanno create ha sciolto un inno l'onorevole Turati nel discorso che ha pronunciato alla Camera il 26 giugno dell'anno scorso.

Orbene: questi uomini, dovrebbero essere premiati oggi con la statizzazione delle loro industrie, con la monopolizzazione, con la confisca da parte dello Stato degli impianti idroelettrici?

Vedo qui nell'aula l'illustre Presidente del Consiglio superiore delle acque, il senatore Corbino, il quale per la sua posizione e la sua competenza è certamente un interprete squisito del pubblico interesse; e ricordo una conferenza che egli ha tenuto nel febbraio di quest'anno all'Associazione della Stampa sullo « Spirito anti-industriale in Italia ». Ebbene: basta leggere questa conferenza per rendersi conto della enormità della domanda della socializzazione di una industria come la idro-elettrica, la quale oggi dà profitti limitatissimi, di una industria la costruzione dei cui impianti è rischiosissima, di un'industria il cui esercizio è particolarmente difficile. I titoli di questa industria oggi sono quotati come prima della guerra, cioè valgono quattro volte di meno, dato il deprezzamento della moneta. Può lo Stato avventurarsi in questo campo? Io credo che facendolo, andrebbe incontro al più colossale insuccesso; l'energia elettrica verrebbe a costare chissà quale cifra al consumatore italiano.

Del resto anche in questo campo, abbiamo una prova. Il comune di Milano, quando l'ingegnere Ponzio - un uomo veramente degno, e un grande tecnico - aveva posta la sua capacità, la sua mente ed il suo cuore a servizio

del comune, costruì un impianto idro-elettrico che funzionò meravigliosamente per parecchi anni. Ma, arrivati i socialisti al potere, questo impianto è diventato passivo sia perchè non gli furono più dati i mezzi per i necessari rinnovamenti, sia per le ingerenze illecite a favore del personale, che esautorarono i dirigenti e obbligarono il direttore generale a dimettersi.

Questo è costantemente l'effetto dell'azione dei socialisti nelle aziende pubbliche che essi amministrano. Ma in fatto di statizzazioni basta la prova che danno in Italia le ferrovie, le poste, i telegrafi e i telefoni. (*Approvazioni*).

Io credo che non ci sia nessuno di noi il quale non pensi che se fosse possibile, sarebbe una grande riforma, che farebbe risparmiare somme ingenti al popolo italiano, quella che restituisse all'industria privata le ferrovie, e, se non le poste e i telegrafi, almeno i telefoni. (*Approvazioni*). Lo Stato e i comuni, nonchè accrescere le loro funzioni, devono rinunciare a tante che compiono ad un costo doppio e triplo di quello a cui può espletarle l'iniziativa privata.

Per queste ragioni e per molte altre che si potrebbero addurre, a me pare che l'esperimento socialista della collaborazione in questo momento presenti delle incognite terribili e paurose. Io so benissimo che il campo delle riforme economiche sociali non è tutto mietuto; ma affermo che non v'è molto di maturo per ora da mietere.

Non v'è molto di maturo da mietere, perchè questa calunniata e vilipesa borghesia italiana ha concesso tutto quello che le è stato chiesto e poteva concedere. Si è spinta più oltre di ogni paese civile; si è data leggi tributarie di una ferocia che non ha l'eguale e che contengono nella loro eccessività il rischio dell'inservanza. Imposta sul patrimonio e sui redditi, complementare sui redditi, nominatività dei titoli da una parte, e dall'altra assicurazioni sociali, otto ore, equo trattamento, scrutinio di lista e proporzionale, tutto, tutto è stato largito in fretta e furia per decreto Reale o con legge sommaria.

Voci. Le assicurazioni?

ALBERTINI. Le ho enunciate. Anzi il collega Schanzer ha detto che nessun paese ha sviluppato le assicurazioni come l'Italia, e questo

l'onorevole Schanzer lo ha detto a titolo di lode. Io dico: sì, è una bella lode per l'Italia questa, in quanto siamo arrivati a tali concessioni per buona politica e per ragionamento; ma non in quanto vi siamo arrivati per debolezza. Poichè la verità è che un po' abbiamo ragionato e un po' abbiamo avuto paura! (*Commenti*). Comunque, si è esaurito un programma, quale organismi ben più progrediti e robusti del nostro non hanno ancora osato porsi. E in queste condizioni di anemia, di prostrazione, di esaurimento del corpo sociale italiano si può tentare la collaborazione, cioè una serie di esperienze sociali nuove, una più costosa dell'altra, perchè l'esperimento socialista sarà costosissimo in qualunque paese, ma lo sarà specialmente in Italia?

Rivolgo questa domanda non ai socialisti perchè i socialisti hanno sempre pronta la risposta. Essi, quando si concede qualche cosa e questo qualche cosa si risolve in un onere enorme per i contribuenti, dicono che la colpa non è della riforma ma del regime: quando il regime socialista trionferà, si avrà il bene senza il male. Un ragionamento simile manca di qualunque probità intellettuale e quindi non merita discussione. Mi rivolgo invece a quei costituzionali i quali si affannano per arrivare a questa collaborazione e chiedo loro come intendono di conciliare le esigenze essenziali di questo momento - restaurazione della finanza e dell'autorità dello Stato - colle esigenze che necessariamente debbono avere i socialisti, perchè non è possibile che essi vengano al potere senza portare avanti, per non screditarsi agli occhi delle masse, un programma di riforme imponenti. Io chiedo quali sono le riforme che noi costituzionali possiamo concedere. Bisogna precisarle, esaminarle, discuterle sulla base dei fatti, sulla base di ciò che queste riforme costeranno e delle entrate dello Stato con le quali potranno essere fronteggiate; bisogna ragionare tenendo conto delle forze di questo Paese che tutto ha dato alla guerra e chiede di restaurarsi e riprender lena.

Ho cominciato ponendo in luce i benefizi politici della partecipazione dei socialisti al potere. Vado più oltre e dico che quel che è fatale avverrà. Se cioè un giorno che potrebbe essere non lontano, i socialisti si decideranno a partecipare al potere, non troveranno chiuse

molte porte di questa nostra smantellata forza costituzionale: non le troveranno chiuse, sia che nel momento in cui picchieranno ad esse si trovi a custodirle l'onorevole Giolitti o l'onorevole Orlando, l'onorevole De Nicola o l'onorevole Nitti! (*Commenti prolungati*).

Voci. No, no, Nitti no!

ALBERTINI. Faccio pure ipotesi! Ma quel giorno — che io auguro lontano, fino a quando almeno i socialisti non abbiano aperto gli occhi alla realtà e alla verità — quel giorno sarà decisivo per un lungo nostro avvenire.

Ebbene, io vorrei esortare gli uomini che in quel giorno campeggeranno nella nostra vita politica a riflettere bene a quello che staranno per fare. Rievochino essi ciò che è stato il periodo della guerra: un colossale esperimento d'intervento statale in tutti i campi; un'anticipazione di quelle che sono le attitudini industriali e commerciali dello Stato, una raffigurazione straordinariamente evidente di quel che sarà lo Stato socialista o socialistoide.

Colla prova della Russia e con quelle che hanno fatto i paesi belligeranti si può comporre un panorama esatto di ciò che diviene una terra su cui passi un ciclone socialista.

Lungi da noi questa visione: si presenti invece al nostro sguardo la visione di masse che vogliono e debbono ascendere; di masse a cui l'impeto è dato dal partito socialista, ma di cui la strada è indicata dal faro di quella idea liberale che dalla guerra ha acquistato rinnovato prestigio e il cui trionfo coincide col trionfo della civiltà.

È la libertà che ha portato il mondo al grado di progresso cui è giunto; è l'iniziativa individuale che ha portato la produzione all'altezza che ha toccato. I paesi che ci precedono sono quelli in cui il regime liberale ha la tradizione più antica e l'iniziativa individuale ha avuto maggiore sviluppo.

Rafforziamo l'iniziativa individuale, diamole il maggior campo di esplicazione invece di distruggerla; poniamo i nostri migliori uomini nella possibilità di dare il massimo loro rendimento invece di soffocarli in un regime d'uguaglianza. (*Approvazioni*).

La classe dirigente si rinnova continuamente e trae dal fresco organismo del popolo il sangue nuovo che le occorre. La lotta, come noi la concepiamo, è strenua, la gara è accesa; ma

solo a questo prezzo l'umanità si eleva nelle sfere più alte del progresso economico e di quello morale. (*Vivissimi e generali applausi; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gallini.

GALLINI. Io chiedo alla cortesia dei colleghi due o tre minuti di tempo per rivolgere una breve preghiera alla nostra Commissione.

In un discorso della Corona, e precisamente in quello del 16 novembre 1898 erano scritte queste memorabili parole: « È suprema necessità sociale e politica di tenere alto il prestigio della giustizia e di migliorare le procedure penali e civili alla stregua della scienza giuridica; ciò sarà argomento del vostro studio ». Da allora si è tentato di legiferare, si è legiferato molto attorno a questo problema dell'amministrazione della giustizia, ma disgraziatamente non si è raggiunto il fine di dare al paese una giustizia soddisfacente. Si è arrivati invece a questo che recentemente, non senza un certo scandalo e un certo stupore della pubblica opinione, una parte della magistratura si è orientata verso il sindacalismo di classe. Ora io penso che, se è ancora vero ciò che ci hanno insegnato i nostri antichi, che la giustizia è fondamento dei regni; se è ancora vero che quando un popolo perde la fiducia nell'amministrazione della giustizia, si incammina verso la rivoluzione, se ciò è vero, è necessario ed urgente la riorganizzazione della giustizia.

Non farò un programma, ma mi consentano di dire in due periodi quale sarebbe, secondo me, il concetto da seguire. Bisognerebbe anzitutto avere il coraggio di affrontare il problema, creduto fin qui insolubile, delle giurisdizioni e delle circoscrizioni, che sono ancora quelle anteriori all'unità d'Italia, e ancora quelle dei tempi in cui non c'erano 12 mila o 15 mila chilometri di ferrovie. Fatto ciò, bisogna provvedere agli organi che servono all'amministrazione della giustizia, cioè alla magistratura, e considerare la magistratura non quale un ordine di funzionari qualunque, ma come un potere dello Stato, con quegli attributi che le sono dati dallo Statuto fondamentale del Regno. Quindi la magistratura non considerata come una classe di funzionari, ma come un potere, e perciò alla Magistratura spetta un'assoluta indipendenza e

specialmente la indipendenza economica, giacchè al momento in cui siamo, tutte le carriere fanno concorrenza alla magistratura, e questa finirà per diventare il ricettacolo dei meno degni.

Domando alla Commissione se essa crede, di inserire nella risposta al discorso della Corona una frase che significhi ciò « che soprattutto in questo momento è necessario infondere nel popolo la fede nella giustizia, per allontanare un vero e proprio pericolo dal Paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tamassia.

TAMASSIA. L'ora tarda m'impone, con maggior rigore, una doverosa brevità.

Non farò una parafrasi della parafrasi del discorso della Corona: oserò poche glosse rapide, e, spero, concise.

Una frase del discorso Reale ha una grande solennità: e ad essa tutti, riverenti, ci inchiniamo. L'Italia deve nella sua politica estera seguire le vie della giustizia; non ripeto « diritte », perchè la giustizia non conosce che queste. Giustizia vuole, dunque, che si tenga conto dei diritti di tutti, che il diritto di niuno sia calpestato; che nei rapporti internazionali non si trascuri un assente: il Montenegro.

Quando questa giustizia ispirerà la diplomazia e penetrerà nelle chiuse aule, ove si decidono le sorti delle genti, l'assente tornerà con la gloria del suo martirio, sicuro della sua vita non più insidiata.

Permettetemi, onorandi colleghi, che nella augusta parola della giustizia io comprenda questa riparazione dovuta ad un eroico alleato. Non si trova mai nella storia che un combattente eroico, dopo la vittoria comune cui esso contribuì col sangue e col sacrificio, così indegnamente sia soppresso dagli stessi compagni d'arme.

Un'altra giustizia va resa ad un altro nobile sacrificio alla disciplina e al dovere: quello dei nostri soldati caduti nell'Alta Slesia per la difesa del diritto, che non si muta col mutar di confini e di popoli. Quei nostri soldati, cadendo fra le insidie degli insorti possono farci ricordare la gloriosa dedizione degli antichi eroi al dovere supremo.

A queste giovani vite spente lontano dalla Patria, per le quali non furono avari di lodi i Parlamenti d'Inghilterra e di Germania, sia rivolto il nostro saluto riverente. Noi non fummo chiamati in territori stranieri, ove era facile la

vita e piena la sicurezza e non dubbi anche gli agi; ma lì ove non c'erano che pericoli da affrontare.

Quei nostri soldati perirono; e la loro morte fu la protesta più alta per la difesa della giustizia internazionale. (*Applausi vivissimi e generali*).

Nel discorso, di cui parliamo, non manca il solito accenno alla missione storica dell'Italia, fra le genti. E nessuno vorrà negare che la frase sia giustificata dalla nobiltà delle nostre tradizioni di libertà e di cultura. Ma, onorevoli colleghi, non dimentichiamo che l'Italia ha dei doveri verso se stessa, una missione sua: quella di provvedere, pensare, agire per i propri interessi materiali e morali; e questo senza freddezza di egoismo. Noi offriamo troppo facilmente e troppo spesso la nostra mano, pronunciando le sacramentali parole: fratellanza, amicizia, comunanza d'ideali; ma, altrettanto spesso, la mano resta in attesa dell'altra che si decida a stringerla; e tarda la risposta alla nostra non chiesta esibizione.

Un riserbo dignitoso non è mai eccessivo nei rapporti internazionali.

Vengo all'altra glossa.

Nessun animo italiano è insensibile al saluto rivolto a Zara nostra, che in quella sponda chiusa in angustia di avari confini, a stento respira; ma va al di là di quel faro d'italianità, ai fratelli nostri ormai disgiunti dalla troppo trepida madre. Questa, almeno, non li dimentichi; li riscaldi col suo alito, li conservi nella illesa coscienza della loro italianità, rispettati ospiti (è da sperare) di genti, che debbono sentire i loro doveri verso una stirpe che è il vanto di quella terra, d'onde il nome d'Italia non potrà essere cancellato mai. (*Vivissimi applausi*).

L'ultima mia povera osservazione riguarda la frase oscura (almeno per me) della « benintesa libertà della scuola ». Badiamo che la benintesa libertà non celi qualche non improbabile « malinteso ». (*Si ride*).

Come tanti colleghi del Senato, io posso ben dire di vivere nella scuola da troppi anni perchè non ne conosca l'anima e la struttura. Ma la libertà della scuola che si proclama come cosa nuova, suppone appunto una liberazione da schiavitù o coazioni. E la libertà c'è già; e non ha bisogno certo di offesa, ma di difesa.

Libera è la scuola, perchè di tutti, sovra tutti, con tutti, perchè la scuola è dello Stato. (*Benissimo*).

Nessun ostacolo alle tendenze e ai bisogni della coltura e delle coscienze sorge dagli attuali ordinamenti. Lo Stato va assumendo una smisurata e goffa corporatura economica, che lo rende ormai inadatto alle sue funzioni essenziali. Esso è ferroviere, industriale, assicuratore, banchiere, monopolizzatore: non avvenga mai che mentre lo si opprime con questi uffici, cui esso risponde con molto dubbio successo, gli si tolga quello che è necessario alla sua stessa esistenza.

La famiglia crea gl'individui: lo Stato deve con la scuola creare il cittadino, il figlio suo alimentato da quello spirito nazionale, superiore ad ogni tendenza di parti e di fedi, ch'è necessario perchè la Patria viva.

Spero che il Senato, quando il progetto che dovrebbe attuare una così benintesa libertà verrà in discussione, non dimenticherà i diritti dello Stato nei riguardi del gravissimo problema della scuola. (*Vivi, generali applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Cupis.

DE CUPIS. Sarò ancora più breve dell'amico onorevole Tamassia. Ed è naturale l'onorevole Tamassia ha toccato tre punti; io ne toccherò uno solo. E questo punto non rappresenta che una spigolatura, direi quasi, nell'indirizzo in risposta al discorso della Corona. Di questo indirizzo mi ha fermato, quasi in sul principio, un periodo che mi ha agghiacciato: e su di esso qualche parola, su questo soltanto, poichè sul resto è men necessario intrattenerci. Di tutte le gravi questioni infatti che in esso sono toccate, avremo largo campo di discussione quando verranno all'ordine del giorno i non pochi disegni di legge che ci saranno presentati per l'attuazione di quel grande programma che in esso come nel discorso della Corona è ampiamente tracciato.

Ma su questo punto poche parole convien dire, perchè quando ora passasse quale è rimarrebbe per sempre tale.

Leggo: « Le genti italiche ricongiunte alla madre patria da Trento a Trieste, rivolgono con noi tutti da un capo all'altro della nostra classica terra, un caldo saluto a quella sponda adriatica in cui Zara nostra splende faro di ci-

viltà e di fratellanza che nulla può estinguere, tramite di pacifiche intese coi popoli vicini ». Ebbene onorevoli colleghi, quel « caldo saluto » mi ha agghiacciato, perchè non accoppiato, non dico ad un senso di speranza ma almeno ad un sentimento di dolore, mi pare un saluto non caldo, ma freddo assai; il saluto di colui che in sostanza dice: « io come ho potuto mi sono acconciato, pensate or voi alla vostra bisogna; saluti cordiali ».

Onorevoli colleghi quello che io penso del Trattato di Rapallo l'ho già detto in altra occasione e non intendo ora di ripeterlo per non suscitare una discussione inquietante. Ma rammento un ditterio legale: « quaedam expressa nocent quae si tacita essent non nocerent ». E dunque tacciamo; ma voglio che si sappia che quel saluto che noi volgiamo all'occidentale terra adriatica non può essere di là gradito se in esso non si includa un tacito desiderio.

Un altro neo io discopro nelle parole del periodo innanzi letto: « Le genti italiche ricongiunte alla madre patria da Trento a Trieste... ». Come? da Trento a Trieste? Dunque il Trattato di Rapallo non ci dà più neanche il confine delle Alpi Dinariche. E del confine Dantesco da cui la Commissione ha preso le mosse non si è qui ricordata?

Propongo dunque la seguente variante: « Le genti italiche ricongiunte alla madre patria, rivolgono con noi tutti da un capo all'altro della nostra classica terra un dolente saluto alla desiderata sponda adriatica... ». (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole senatore Zippel.

A norma del regolamento del Senato, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano, di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PELLERANO, segretario, legge:

Al ministro delle finanze, richiamandosi a precedente sua interrogazione non potuta svolgere per la chiusura della legislatura, per sapere se attesa la natura ultrastraordinaria dell'imposta patrimoniale, un riesame della questione non l'abbia persuaso dell'equità di un provvedimento per cui o i colpiti da detta imposta, che si valgono della facoltà di cui all'art. 82 della legge 29 giugno 1902, n. 281, siano riconosciuti esenti dal pagamento dell'aggio esattoriale, ovvero l'aggio di esazione per detta imposta sia reso uniforme in ogni parte del Regno.

Rebaudengo.

Al ministro dei lavori pubblici per sapere a che punto di esecuzione trovisi il progetto di ampliamento degli impianti della stazione di Mussotto (sulla linea Alessandria-Cavallermaggiore) di cui circa un anno fa la Direzione generale delle ferrovie, convintasi finalmente dell'importanza di quella stazione e della necessità urgente di migliorarla, ordinò lo studio.

Rebaudengo.

Al sottosegretario di Stato per la marina mercantile per sapere se e quando le cinque navi ex germaniche assegnate alla Cooperativa Garibaldi saranno restituite allo Stato, come conseguenza del voto della Camera dei deputati che non approvava la convenzione passata fra lo Stato e la Cooperativa Garibaldi.

Presbitero.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Avverto che domani alle 15 vi sarà riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge, e la seduta pubblica incomincerà alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (*Documenti* N. V) [Bacelli] - (VI) [Berenini] - (VII) [Berio] - (VIII) [Chimienti] - (IX) [Contarini] - (X) [Malagodi] - (XI) [Nava] - (XII) [Pantano] - (XIII) [Piacentini].

II. Seguito della discussione del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona (N. I-A *documenti*).

La seduta è tolta (ore 18,15).

Risposta scritta ad interrogazione.

ZIPPEL. — Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno per conoscere quali motivi nella regione dell'Alto Adige sia stato concesso, nelle recenti elezioni politiche, il diritto di voto a migliaia e migliaia di cittadini esteri (austro-germanici) ivi fin troppo generosamente ospitati, dietro semplice presentazione di una domanda d'opzione presso quelli uffici comunali, talora coperti da persone forestiere in modo che persino fra i deputati eletti nel parlamento italiano vengono a trovarsi dai cittadini stranieri.

RISPOSTA. — A norma dell'art. 1 del T. U. della legge elettorale politica per le nuove provincie approvato con R. D. 18 novembre 1920 n. 1655 si è consentito l'esercizio del diritto di voto non solo alle persone che in seguito al trattato di pace di S. Germano hanno acquistato la cittadinanza italiana di pieno diritto, ma anche a quelli che potevano ottenere la cittadinanza in seguito all'esercizio di diritto di opzione. Però l'iscrizione di costoro nelle liste elettorali, giusto il disposto della lettera B del sopracitato art. 1 rimase subordinata, oltre che al possesso dei requisiti fondamentali per l'elettorato attivo, anche alla condizione della previa presentazione della domanda di opzione per la cittadinanza italiana ed al riconoscimento che doveva servire, non da parte di uffici comunali, ma del Commissario generale civile della sussistenza nei riguardi dell'iscrivendo dei presupposti fissati dai trattati di pace per l'esercizio di diritto di opzione.

Appunto a questa categoria di elettori politici (divenuti o che diverranno cittadini italiani per effetto di opzione) ha inteso riferirsi l'onorevole interrogante non potendo muoversi doglianze per quelli divenuti cittadini italiani in pieno diritto.

Ora, dagli accertamenti disposti è risultato che si sono verificate manchevolezze nell'applicazione delle citate disposizioni, perchè le

autorità preposte alle revisione delle liste elettorali, prima di decidere sulle singole domande, non mancarono di accertare, nei modi prescritti, la sussistenza degli estremi per l'esercizio del diritto di opzione. Ed il numero degli elettori iscritti per tali disposizioni fu assolutamente esiguo e cioè di 46 per tutto il collegio politico di Trento (su 111,324 iscritti) e di 613 per tutto il collegio politico di Bolzano (su 46,932 iscritti). Ciò pone in rilievo oltre che la legittimità dell'operato delle autorità politiche della Venezia Tridentina la rilevanza pratica che, agli effetti elettorali dell'Alto Adige, avrebbe avuto l'adozione di norme più ristrette in fatto di compilazione delle liste elettorali politiche.

D'altro canto è opportuno ricordare i criteri, per i quali si dispose l'inclusione nelle liste elettorali politiche di coloro che sarebbero divenuti cittadini italiani per effetto di opzione in quanto le relative domande non venissero, a suo tempo, respinte.

Era aspirazione unanime delle nuove provincie che le elezioni potessero aver luogo quanto prima, ed il governo aveva accolto questo desiderio e fatto conoscere di volerle affrettare, per quanto possibile. Ora, l'ammettere al voto solamente i cittadini italiani significava praticamente questo: ritardare le elezioni fino a che fossero esperite tutte le pratiche per acquisto della cittadinanza italiana da parte degli optanti (cioè di molto tempo, se si consideri che le suddette pratiche - R. D. 30 dicembre 1920, n. 1890 - sono ancora in pieno svolgimento) ovvero effettuare le elezioni con assoluta esclusione dal voto di tutti i redenti, che, per non essere nati e pertinenti in uno dei Comuni dei territori annessi, non si trovavano ad essere tenuti cittadini italiani di pieno diritto.

Una simile eventualità fu attentamente esaminata e discussa in seno alla Commissione che presso la Presidenza del Consiglio prese in esame lo schema del testo unico elettorale per le nuove provincie, ma non potè e non poteva essere accolta perchè assolutamente illiberale. In-

fatti, per raggiungere un risultato di per se stesso di ben scarsa importanza nell'Alto Adige (l'esclusione di 613 iscritti su 46,932) si sarebbero omessi nelle liste numerosissimi ottimi italiani che, specie in un centro di popolazione mobile come Trieste, non si trovavano ad essere cittadini di pieno diritto, per non essere, ad esempio, nati e pertinenti a Trieste o in altra località annessa che, anzi, l'inclusione degli optanti nelle liste fu appunto fatta con riguardo a richieste e ad interessi della Venezia Giulia, interessi ritenuti degni di considerazione anche in confronto della possibilità di un lievissimo aumento del numero degli elettori tedeschi dell'Alto Adige.

Venne considerata l'anomalia che si veniva a sancire: di ammettere cioè in via del tutto provvisoria al voto alcuni elementi, cui lo stesso Governo si riservava la facoltà di rinnegare la cittadinanza; ma parve questa miglior soluzione di ogni altra, che si sarebbe ridotta o a dare, cosa inammissibile, criteri discrezionali alle autorità politiche nella compilazione delle liste, o a stabilire un'inopportuna omissione dalle liste di ottimi italiani, sol perchè nati casualmente in un comune non compreso tra quelli annessi.

Circa poi la circostanza prospettata dall'onorevole interrogante, che sarebbero stati eletti a deputati dei cittadini stranieri, basterà rilevare che l'art. 65 del testo unico della legge elettorale politica per le nuove provincie, prescrive tassativamente il requisito della cittadinanza italiana per essere eletto deputato e che, in materia, è riservato il giudizio definitivo alla Camera dei deputati in sede di convalidazione delle elezioni.

Roma, 17 giugno 1921.

Il Sottosegretario di Stato
PORZIO.

Licenziato per la stampa il 26 giugno 1921 (ore 11,30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

VIII^a TORNATA

DOMENICA 19 GIUGNO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Dimissioni (del senatore Durante da consigliere dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra) pag.	98
Disegni di legge (presentazione di)	98, 103
Giuramento (dei senatori Baccelli, Berio e Contarini).	100
Relazioni (sulla nomina a senatore dei sig. Baccelli, Berenini, Berio, Chimienti, Contarini, Malagodi, Nava, Pantano e Piacentini).	98
Risposta al discorso della Corona (Discussione del progetto d'indirizzo in)	101
Oratori:	
BETTONI	108
DE CUPIS	110
FRADELETTO	104
GIARDINO	101
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	102, 105
MORTARA	103
SANTUCCI, <i>relatore</i>	109
Sui lavori del Senato	111
Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di)	97, 100

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: Il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, del tesoro, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, per la ricostruzione delle terre liberate, e i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, e per gli affari esteri.

BISCARETTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni fatte nella seduta di ieri.

Per la nomina di tre commissari di vigilanza al Fondo per l'emigrazione:

Senatori votanti 208

Ebbero voti:

Il Senatore Bettoni	110
» De Amicis Mansueto	110
» Bianchi Leonardo	72
» Bouvier	52
» Mariotti	1
» Bergamasco	1

Voti nulli o dispersi 2

Schede bianche 27

Sono eletti i senatori De Amicis, Bettoni e Bianchi.

Per la nomina di due commissari di vigilanza sul servizio del chinino:

Senatori votanti 207

Ebbero voti:

Il senatore Marchiafava	141
» Grassi	87
» Ciamician	21
» Sanarelli	2
» Foà	1
» Di Rovasenda	1
» Pullè	1

Voti nulli e dispersi 1

Schede bianche 28

Sono eletti i senatori Marchiafava e Grassi.

Per la nomina di un componente della Commissione centrale per la diffusione della istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle isole:

Senatori votanti 208

Ebbero voti:

Il senatore Del Giudice 174

» Libertini 1

Voti nulli o dispersi. 1

Schede bianche 32

Eletto il senatore Del Giudice.

Dimissioni.

PRESIDENTE. Il senatore Durante ha trasmesso alla Presidenza la seguente lettera:

« Roma, 18 giugno 1921.

« Signor Presidente,

« Non trovandomi in condizioni di prestare ancora la modesta opera mia nel Consiglio dell'Opera Nazionale per gli invalidi della guerra, prego Vostra Eccellenza di far nominare dal Senato il collega che deve occupare il mio posto.

« Con perfetta osservanza. Di Vostra Eccellenza.

« Dev.mo

« Senatore FRANCESCO DURANTE ».

Giacchè col 30 giugno scadono i due membri del Consiglio dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra nominati dal Senato, si provvederà in una delle prossime sedute alla votazione per sostituire anche il senatore Durante.

Presentazione di disegni di legge.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti 31 ottobre 1919, n. 2264 e 13 marzo 1921, n. 288, recanti provvedimenti per la revisione e l'aumento dei prezzi di vendita dell'energia elettrica;

Garanzia di crediti dello Stato, per anticipazioni accordate sul prezzo delle forniture e riparazioni occorrenti alle ferrovie dello Stato;

Modificazioni agli articoli 138 e 142 delle tariffe e condizioni di trasporto in vigore sulle ferrovie esercitate dallo Stato, relativamente all'indennità pei bagagli dispersi o avariati.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Ha facoltà di parlare l'on. Vanni.

VANNI, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 8 giugno 1921, in base all'art. 33 dello Statuto (categorie 3ª e 5ª), venne nominato senatore del Regno l'on. avv. Alfredo Baccelli, che fu deputato al Parlamento per sette Legislature, dalla XIX alla XXV, e due volte ministro Segretario di Stato.

La Commissione, verificati i titoli e riconosciuta la loro validità col concorso degli altri requisiti voluti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cassis.

CASSIS, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto dell'8 giugno 1921, per le categorie 3ª e 5ª dell'art. 33 dello Statuto, venne nominato senatore del Regno l'on. avv. Agostino Berenini che fu deputato al Parlamento per otto Legislature, dalla XVIII alla XXV, e ministro Segretario di Stato.

Riscontrati esatti i titoli e concorrendo tutti gli altri requisiti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Perla.

PERLA, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto dell'8 giugno 1921, per la categoria 15ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il signor avv. Adolfo Berio, consigliere di Stato dal 1º luglio 1911.

La vostra Commissione, dopo avere ricono-

sciuto la validità del titolo e constatato il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Inghilleri.

INGHILLERI, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto dell'8 giugno 1921, per le categorie 3^a e 5^a dell'art. 33 dello Statuto, venne nominato senatore del Regno l'on. avv. prof. Pietro Chimienti che fu deputato al Parlamento per cinque Legislature, dalla XXI alla XXV, e ministro Segretario di Stato.

Riscontrati esatti i titoli e concorrendo tutti gli altri requisiti voluti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Perla.

PERLA, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 8 giugno 1921, fu nominato senatore del Regno, per la 7^a categoria dell'art. 33 dello Statuto, il signor Contarini Salvatore, inviato straordinario e ministro plenipotenziario dal 1911.

Riconosciuto esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti la Commissione, ad unanimità di voti, vi propone la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cataldi.

CATALDI, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 8 giugno 1921, per la categoria 21^a dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il signor dott. Olindo Malagodi.

La vostra Commissione, avendo riscontrato esatto il titolo e concorrendo nel signor Malagodi gli altri requisiti voluti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Santucci.

SANTUCCI, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto dell'8 giugno 1921, per le categorie 3^a e 5^a dell'art. 33 dello Statuto, venne nominato senatore del Regno l'on. ing. Cesare Nava che fu deputato al Parlamento per tre Legislature,

XXIII, XXIV e XXV, e ministro Segretario di Stato.

Riscontrati esatti i titoli e concorrendo tutti gli altri requisiti voluti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Inghilleri.

INGHILLERI, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto dell'8 giugno 1921, per le categorie 3^a e 5^a dell'art. 33 dello Statuto, venne nominato senatore del Regno l'on. dott. Edoardo Pantano, che fu deputato al Parlamento per nove Legislature, XVI, XVII e dalla XIX alla XXV, e due volte ministro Segretario di Stato.

Riscontrati esatti i titoli di nomina e concorrendo tutti gli altri requisiti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Giardino.

GIARDINO, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto dell'8 giugno 1921 fu nominato senatore del Regno per la categoria 14^a dell'articolo 33 dello Statuto il tenente generale Settimio Piacentini.

Riconosciuto esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti voluti, la Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori, segretari, a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:
Agnetti, Albertini, Albricci, Ameglio, Amero D'Aste, Annaratone, Auteri Berretta.

Badaloni, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Bava Beccaris, Beltrami, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncomgni, Bonicelli, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Caneva, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capece Minutolo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cavalli, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Ciamician, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Coffari, Colonna Fabrizio, Compagna, Conci, Corbino, Credaro, Croce, Curreno, Cuzzi.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Bagno, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Einaudi.

Fadda, Faelli, Faina, Faldella, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Figoli, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Foà, Fradeletto, Francica-Nava, Frascara, Frola, Fulci.

Gallina, Gallini, Garavetti, Gerini, Ghiglianovich, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Golgi, Grandi, Grassi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Hortis.

Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi Cattolica, Libertini, Loria, Lucca, Luzzatti.

Malaspina, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Masci, Massarucci, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Molmenti, Montresor, Morandi, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca.

Niccolini Pietro.

Palummo, Pansa, Papadopoli, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti Di Roreto, Pianigiani, Piccoli, Pigorini, Pincherle, Placido, Podestà, Polacco, Pullè.

Quarta.

Rattone, Rava, Rebaudengo, Ridola, Romeo Delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salata, Saldini, Salvarezza, Sanarelli, Sandrelli, San Martino, Santucci, Scalori, Schanzer, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Sforza, Sili, Sonnino Sidney, Squitti, Stoppato, Suardi.

Tamassia, Tamborino, Tecchio, Thaon Di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Viganò, Vigliani, Visconti Modrone, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zuccari, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annuncio che dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Dichiaro pertanto convalidata la nomina a senatore dei signori Alfredo Baccelli, Agostino Berenini, Adolfo Berio, Pietro Chimienti, Salvatore Contarini, Olindo Malagodi, Cesare Nava, Edoardo Pantano e Settimio Piacentini e li ammetto alla prestazione del giuramento.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Baccelli Alfredo la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i senatori Fano e Venzi di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Baccelli Alfredo è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Baccelli Alfredo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Berio Adolfo, la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Schanzer e Perla di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Berio Adolfo è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Berio Adolfo del prestato giuramento, lo proclamo senatore

del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Salvatore Contarini la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i senatori Colonna Fabrizio e Di Trabia di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Salvatore Contarini è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Salvatore Contarini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona (N. 1-A dec.).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona; ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Giardino.

GIARDINO. (*Segni di attenzione*). Onorevoli colleghi, io vi sottopongo un solo argomento, del quale credo non possa mancare traccia nel documento solenne che discutiamo.

Con questo documento noi rivolgiamo il nostro pensiero e la nostra parola al nostro Re per affermare un programma politico, del quale, come di tutti i programmi, sarà quel che sarà, ma che intanto, per espresse ed esplicite dichiarazioni, pone le sue basi nella restaurazione dell'autorità dello Stato e nella concordia e disciplina nazionali.

Ebbene: io penso che, quando tra il 15 e il 24 giugno si rivolge la parola al nostro Re, primo soldato d'Italia nella guerra italiana vittoriosa, quando tra il 15 e il 24 di giugno si richiama all'osservanza dei supremi doveri nazionali il popolo nostro, primo e massimo fattore dello sforzo e della vittoria nazionale, non si è all'unisono nè col cuore del Re, nè col cuore del popolo, e soprattutto non si giova alla nazione, ove si taccia del ricordo di quel grandioso sforzo nazionale, che or sono tre anni, in questi giorni medesimi, determinò la risoluzione vittoriosa della guerra, e fu proprio la più alta espressione, il trionfo, la dimostrazione pratica e convincente di quel che valgano l'os-

sequio all'autorità e la concordia e la disciplina nazionali! (*Approvazioni*).

Ricordare è degno, ma è anche utile e necessario.

È degno, per onore ai nostri morti, per conforto ed orgoglio dei nostri mutilati e delle famiglie dei morti e dei mutilati, per giusto e dovuto omaggio al valore dei nostri soldati e alle virtù del nostro popolo.

È anche utile, per severo ed austero ammonimento al popolo nostro, giacchè il ricordo delle gesta e delle vittorie non è, e non deve essere, separabile dal ricordo del pericolo e dei sacrifici e delle virtù, senza dei quali noi dal pericolo saremmo stati sommersi.

Ma ricordare è soprattutto necessario.

Non è nel mio assunto di oggi entrare in discussioni del programma politico.

Io sento per istinto, più che per competenza, della quale mi confesso sprovvisto, che hanno ragione coloro i quali, pure essendo pronti ad accogliere, anzi ad andare amorevolmente incontro alle più larghe riforme intese all'elevazione delle classi lavoratrici, affermano però che ormai sia necessario arginare talune correnti eccessive, le quali, con contraddizione palese, e perciò, credo, non disinteressata, al loro proclamato fine, vanno distruggendo le fonti vitali del lavoro, minando a morte l'economia nazionale.

Anche per istinto io intuisco che queste correnti, se non arginate in tempo e con prudenza, produrranno fatalmente la completa soggezione economica nostra allo straniero e a quei mostruosi congegni plutocratici stranieri e internazionali, ai quali non è ancora detto, che non risalga la responsabilità remota della guerra europea, e la responsabilità più prossima della situazione del dopo-guerra.

Ma io credo che sia nella competenza di ciascuno di affermare fuori di dubbio che queste correnti, così pericolose nel campo economico, traggano alimento e incitamento dalle tendenze politiche demagogiche e dalla eccitatrice condiscendenza di coloro, e non sono pochi, i quali a cavallo del demagogismo intendono divorare a galoppo la propria strada.

Queste tendenze politiche motrici, con le quali nessun accordo è possibile, e dalle quali nessun ravvedimento si può sperare, sono dunque quelle che anzitutto importa combattere.

Ebbene: queste tendenze, nel programma delle quali è evidente la distruzione di quei congegni economici, i quali, frutto di una lunga e ordinata e logica evoluzione, e suscettibili di progresso indefinito, hanno fatto buona prova di sé nella produzione della prosperità comune, queste tendenze politiche hanno e debbono necessariamente avere in programma, anzi in programma preliminare, la distruzione dello spirito pubblico nazionale, che è l'antidoto più sicuro contro l'accecamento politico ed economico del popolo, e nel momento storico, si identifica con il rispetto della nostra vittoria, e con il ricordo rispettoso e legittimamente orgoglioso della vittoria, della guerra e del sacrificio.

È dunque una grossa battaglia, che noi dobbiamo combattere e vincere. E la combatteremo e la vinceremo tanto più agevolmente, se noi cominceremo, sul medesimo terreno preliminare dell'avversario, a difendere l'anima della nazione per poi difenderne meglio gli interessi materiali, e a vincere la battaglia morale per agguerrire le schiere alla battaglia politica e alla battaglia economica.

Per questo dicevo che ricordare è necessario. Bisogna ricordare fieramente ed espressamente, come fanno altre nazioni, che assai meno di noi hanno vinto, ma che assai meglio di noi hanno saputo e sanno esaltare la propria vittoria, benchè minore, con vantaggio di una più proficua pace e di una più sicura saldezza nazionale.

Bisogna ricordare fieramente, senza iattanza, ma anche senza più concessioni e senza più transazioni verso i contrari sentimenti di coloro, che vittoria e guerra hanno svalutata e svalutano, e vittoria e guerra vorrebbero cancellate dalla storia e dal patrimonio morale, dal patrimonio d'onore del popolo italiano. (*Bene*).

Troppo noi abbiamo concesso e troppo abbiamo permesso a costoro; ora a mio avviso deve bastare. Non si deve più trascurare occasione, specialmente se ufficiale e solenne, per affermare questo nostro sacro ricordo della guerra e della vittoria.

E sotto questo punto di vista io avrei assai desiderato che l'altro giorno, in quest'aula, essendo già trascorsa senza una parola la ricorrenza del 15 giugno, e avendo un nostro

collega rievocata qui la ricorrenza della battaglia del giugno 1918, all'unanime e vivissima manifestazione del Senato e del Governo fosse seguita anche una parola espressa del Governo, il quale, con l'autorità che è privilegio dello Stato, avesse affermato alla Nazione che lo Stato ricorda e che tutti gli italiani hanno il dovere di ricordare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Nessuno può dubitare dei sentimenti del Governo quando si tratta dei più alti sentimenti nazionali (*Approvazione*). Ho partecipato come tutti i senatori alla manifestazione del Senato e non avevo nessuna ragione per aggiungere qualche cosa all'elevata parola del generale a cui l'Italia ha riconoscenza, per la sua vittoria. (*Applausi vivissimi*).

GIARDINO. Io questo ho ricordato; ma ho deplorato che non sia venuta dal Governo anche la parola educatrice pel popolo nostro, e questo confermo.

Ad ogni modo, io non voglio, e non compete a me, fare oggi qualsiasi specie di commemorazione.

Voi ricordate, all'inizio della battaglia, il 15 di giugno, il Piave in molti punti e largamente violato; il Montello quasi sfondato; le difese di sinistra del Grappa frantumate e il Grappa stesso minacciato a tergo dallo sfondamento del Montello. Quelle ore di pericolo e di ansia non sono uscite dal vostro cuore.

Voi ricordate il primo respiro del giorno successivo, quando il Grappa ebbe scosso da sé il nemico e fu possibile di gettare tutte le nostre risorse sul Piave.

Voi vi ricordate la settimana di passione e di lotta furiosa sul Piave; lotta di meravigliosi soldati nel pugno di un duce augusto, invitto ed invincibile, perchè adorato dai suoi soldati e perchè appunto, dove egli era, dove era la fiamma della sua alta italianità, soldati e principe formavano un fascio infrangibile di anime.

Lascio a voi, infine, di dire che cosa sia passato nelle vostre anime, quando il 24 di giugno, dopo tante trepidazioni, a voi aspettanti vennero quelle semplici parole: « Le truppe nemiche, incalzate dalle nostre valorose fanterie, ripassano in disordine il Piave ».

Se voi vi ricordate tutto questo; se pensate che tutto questo sia stato per valore dei vostri soldati e per virtù del vostro popolo; se pensate

che tutto questo sia stato per forza di quella disciplina di mutua fede e di reciproco amore, che noi ora invochiamo dal nostro popolo, voi sarete concordi con me nell'affermare che noi non possiamo, in questa ricorrenza, compiere una manifestazione politica ufficiale, solenne, senza che la ricorrenza vi sia ricordata.

E perciò io chiedo che almeno oggi, almeno dal Senato, almeno in questo documento, nel quale giustamente si ricorda, a distanza di sei secoli, l'idea di Dante, e, a distanza di un secolo, le prime aspirazioni unitarie degli Italiani, si ricordino anche espressamente, a distanza di tre anni, quello sforzo italiano e quelle gesta storiche, che l'anima italianissima di Dante non avrebbe sdegnato di incidere nel bronzo del suo italianissimo verso. (*Bene*).

Io propongo dunque una modesta aggiunta a questo progetto di indirizzo. aggiunta che, confortata dalle firme di alcuni colleghi che vollero condividere il mio pensiero, io passo alla Presidenza perchè sia sottoposta alla vostra approvazione.

Il progetto termina con queste parole: « Sotto la guida sapiente di Vostra Maestà, l'Italia guarda fiduciosa a quell'incessante divenire della sua grandezza, che il popolo nostro con Voi saprà felicemente conseguire ». Ed io propongo di continuare: « come i soldati nostri, con Voi, Sire, e tutti stretti intorno a Voi da infrangibile disciplina di mutua fede e di reciproco amore, seppero tre anni or sono, in questi giorni medesimi, sul Piave e sul Grappa, creare la vittoria delle armi, nel nome Vostro e della patria italiana! » (*Vive approvazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919 n. 1514 che stabilisce norme circa i contratti di affitto di fabbricati urbani e parte di essi, serventi ad uso di botteghe, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali;

Conversione in legge del Regio decreto 3

aprile 1921 n. 331 che proroga i contratti di locazione di appartamenti o di case di abitazione, contemplati nei numeri 1, 2, 3, 4, e 5 dell'art. 1 del decreto 447 del 1920 e stabilisce altresì nuove norme per la locazione dei negozi;

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919 n. 2398 che autorizza sotto determinate condizioni la iscrizione negli uffici superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali;

Conversione in legge del Regio decreto luogotenenziale 28 dicembre 1911 n. 1882 col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912 n. 854 per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali;

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919 n. 2509 che autorizza il ministro per l'industria e commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4, e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918 n. 1112 relativo all'approvvigionamento della carta da giornali;

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1920 n. 15 che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e dei cartoni di qualsiasi specie;

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914 n. 1058, del decreto luogotenenziale 26 agosto 1915 n. 1388 del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916 n. 1165 e del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917 n. 1545 concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'industria e del commercio della presentazione di questi disegni di legge.

Quelli di essi che furono già esaminati nella passata Legislatura saranno inviati alle stesse Commissioni che ebbero a studiarli; gli altri saranno trasmessi agli Uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torneremo ora alla discussione sul progetto di indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Mortara.

MORTARA. Io prego l'onorevole relatore di dirmi se accetta il mio modesto emendamento.

SANTUCCI, *relatore*. Senza dubbio.

MORTARA. Poichè la Commissione accetta il mio emendamento, non avendo intenzione di fare un discorso politico, rinunzio alla parola. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Fradeletto.

FRADELETTO. Onorevoli senatori, io devo premettere alle mie parole, che saranno brevissime, una necessaria giustificazione. Voi potreste osservare, non senza meraviglia e una punta di censura, che io, essendo stato chiamato dal nostro illustre Presidente a far parte della Commissione incaricata di redigere l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, avrei dovuto proporre ad essa d'includere nel testo quel comma che ora vi presento come aggiunta. Senonchè, onorevoli colleghi, io ero assente per un impegno pubblico improrogabile, e per quanto mi sia precipitosamente affrettato al ritorno, trovai che la Commissione aveva già esaurito il suo compito, ciò che del resto era suo pieno diritto ed anche dovere, nelle presenti condizioni del lavoro legislativo.

Ecco perchè il mio pensiero viene a parte dinanzi a voi, sotto forma di aggiunta. Questa è assai chiara e non richiede di essere ampiamente illustrata. Ogni animo italiano ne comprende il contenuto; soprattutto ne sente il valore morale. Mi limiterò a leggerla ed a farla seguire da un rapidissimo cenno:

« Voi Sire avete opportunamente rievocato la tradizione romana, per la quale si componevano in unità non oppressiva schiatte e ordinamenti diversi. Fedeli a questa tradizione, noi accogliamo con civile larghezza i nuclei di altre stirpi che ragioni inoppugnabili di natura e necessità imperiose di sicurezza ci diedero il diritto di voler compresi entro i nuovi confini del Regno; ed esprimiamo insieme la fiducia che con larghezza eguale siano considerati e trattati i consanguinei nostri attribuiti ad altro Stato da una recente stipulazione, che dobbiamo lealmente rispettare, ma che non può infrangere vincoli secolari di memorie, di affetti e di civiltà ». (*Approvazioni*).

Come vedete, il mio emendamento si riferisce ad alcune frasi del discorso della Corona: frasi altamente significative, le quali, se da un lato rievocano una solenne tradizione latina, dall'altro rispondono pure alle necessità pra-

tiche ed alle più nobili aspirazioni dell'arduo momento storico e politico che noi attraversiamo.

Secondo lo spirito che anima l'augusta parola, noi dichiariamo dunque, ancora una volta, di voler essere civilmente liberali verso le popolazioni slave e tedesche, entrate a fare parte del Regno d'Italia, non potendo la politica nostra aver nulla, nulla di comune con quella tradizionale della vecchia Austria, a volta a volta subdola e tirannica, fondata sulle divisioni e rivalità di razza sistematicamente favorite o istigate; e quindi, per vendetta di logica, fomentatrice di irredentismi ribelli. (*Benissimo*).

Nel tempo medesimo, vogliamo che si usi un trattamento degno agli italiani assegnati al nuovo Stato jugoslavo, sorto sulle rovine di quell'Impero degli Absburgo che abbiamo abbattuto noi, con la forza delle armi e con la politica larga delle nazionalità.

A questo proposito, un acuto collega, l'onorevole senatore Scialoja, mi faceva notare una differenza caratteristica alla quale abbiamo costantemente tenuto. Mentre, cioè, abbiamo chiesto per i nostri delle garanzie obbligatorie, non ne abbiamo invece accordate agli altri in forma reciproca; essendo per noi dettame istintivo di civiltà, spontaneamente riconosciuto e spontaneamente rispettato, quello che per i nostri contraenti è dovere tassativamente prescritto, dovere inviolabile di trattato.

Quanto al buon accordo tra i popoli vicini, esso è nostro comune desiderio e proposito, sincero, leale; è anzi uno fra i massimi bisogni di quest'ora travagliata, ed io non esito ad aggiungere che chiunque vi contravvenisse con atti di leggerezza e di impulsività, commetterebbe un delitto; ma è anche vero che le pacifiche intese, a cui giustamente alludono e il discorso della Corona e la risposta del Senato, per riuscire durevoli e feconde non devono essere mai scompagnate da una consapevole fermezza, altrimenti diventano facilmente, o per lo meno appaiono, segni di abbandono e di dedizione. (*Bravo*). Chè se la nostra Italia ha immolato alle supreme necessità della pace antiche e care speranze, se per la pace si è virilmente rassegnata a dolorosi distacchi, non parrebbe in verità degno di un popolo grande, di un popolo che abbia coscienza di sè, il freddo e pavido oblio d'un luminoso passato, d'una fra-

ternità insopprimibile di sangue e di spirito. (*Approvazioni vivissime*).

Io confido pertanto che la Commissione, la quale nel suo indirizzo si è informata a così nobili sensi di italianità, accetti la mia aggiunta e oserei sperare che il Senato unanime voglia confortarla col suo voto. (*Applausi vivissimi*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. (*Segni di viva attenzione*). Gli oratori che hanno preso la parola, innalzarono questa discussione ad una altezza veramente degna del Senato e trattarono questioni sulle quali il Governo sente la necessità di esprimere anch'esso la sua opinione.

Il senatore Bettoni, che per il primo prese la parola, portò la sua attenzione quasi esclusivamente sulla questione finanziaria ed economica. Egli osservò che le condizioni attuali della finanza dello Stato sono sostanzialmente diverse da quelle d'un anno fa. E questo è vero; ma è necessario pure non farsi illusioni. L'anno scorso il disavanzo era certamente non inferiore ai 14 miliardi, era cioè ad una cifra tale che se non si provvedeva con un'estrema energia, saremmo arrivati al fallimento; perchè è impossibile che un paese come l'Italia, non ricco di capitali, possa ogni anno contrarre 14 miliardi di debito per arrivare ad eseguire i pagamenti che deve fare. Allora i due rami del Parlamento furono perfettamente concordi nella necessità d'una azione immediata ed energica. Il senatore Bettoni ieri è arrivato a dire che ora si pensa troppo al pareggio del bilancio dello Stato. Questa è una espressione che deriva da un'illusione, perchè se i 14 miliardi di disavanzo si sono ridotti ad una cifra di circa 4 (non posso accertarla, però posso assicurare che probabilmente non supera di molto i 4 miliardi), bisogna tener conto che questi 4 miliardi di disavanzo sussistono dopo che si è chiesto ai contribuenti una quantità enorme di sacrifici. L'anno scorso c'era ancora un margine abbastanza largo per chiedere sacrifici al popolo italiano; oggi questo margine è molto ridotto (e a questo proposito non ha torto il senatore Bettoni), è ridotto a tale che non si potrà più fare asse-

gnamento sopra nuove entrate se non per somme molto limitate.

Ora succede questo fenomeno che, essendo il disavanzo sceso da 14 miliardi a 4, sorge la illusione che ciò possa considerarsi come un pareggio, il che fa sì che vengano fatte domande di spese assurde. Si chiedono ad esempio 900 milioni per gli impiegati; si propongono da molte parti assicurazioni contro le malattie con una spesa per lo meno di altri 900 milioni, che dovrebbe per la massima parte pesare sul bilancio dello Stato; si domandano con leggi di iniziativa parlamentare provvedimenti per la tubercolosi, in modo che si aumenterebbero di almeno 400 milioni all'anno le spese; si chiede di provvedere a spese dello Stato a tutta la disoccupazione, il che è facile comprendere a quali estremi porterebbe; e così via dicendo.

Ora io credo indispensabile combattere questo ottimismo. (*Bravo, benissimo*).

Il senatore Bettoni considera quasi il disavanzo del bilancio dello Stato come una cosa meno pericolosa di certe deficienze nella economia pubblica; io credo invece che il disavanzo dello Stato costituisca il più grave di tutti i pericoli, perchè il giorno in cui lo Stato non possa far fronte ai suoi impegni, in quel giorno tutti i valori pubblici cadono, le Casse di risparmio cadono, le industrie cadono e non so dove andremmo a finire. (*Benissimo*). La moneta si svaluterà enormemente; noi avremo quindi un rialzo nel costo della vita che renderà impossibile il provvedere ai funzionari dello Stato.

Quindi ritenga, senatore Bettoni, che se il Governo mette in prima linea la finanza dello Stato, non commette un errore economico, nè un errore finanziario.

L'onorevole Bettoni ha ricordato alcune applicazioni, secondo lui troppo severe, delle leggi d'imposta. Le imposte votate sono gravi, ma era indispensabile il votarle, ed è indispensabile di esigerle. Io comprendo che se c'è qualche errore di valutazione sia dovere dell'Amministrazione di correggerlo; ma la legge quale fu votata deve essere eseguita; altrimenti il credito dello Stato se ne va, perchè il pubblico all'interno e all'estero dirà: le imposte in Italia si votano, ma poi non si riscuotono. (*Benissimo*).

L'onorevole Bettoni combatte la nominati-

vità dei titoli; ora questa è legge dello Stato e deve essere eseguita. Ma egli parte dal concetto che la nominatività dei titoli (e parlava specialmente dei titoli industriali e privati), allontanerà il capitale.

Ma io constato che gli Stati Uniti d'America non sono l'ultimo paese industriale, e là i titoli sono tutti nominativi. Io non credo che si debba essere contrari alla nominatività dei titoli, purchè essa sia applicata in modo che i quaranta miliardi che attualmente sfuggono alla tassa di successione, alla tassa sul patrimonio, e che sfuggirebbero alla tassa sul reddito, siano colpiti. Non c'è nulla che ecciti di più il risentimento pubblico che l'ingiustizia per effetto della quale la ricchezza concentrata nelle grandi fortune, la ricchezza mobiliare che è di oltre quaranta miliardi, non paga, mentre paga il piccolo fondo del piccolo proprietario, mentre paga il piccolo stipendio del commesso di negozio.

Dunque dirò, onorevole Bettoni, che se nella applicazione di questa legge ci sono degli errori, è dovere, e sarà compito dell'Amministrazione, di correggerli; ma le leggi votate devono essere eseguite, altrimenti l'opera dei Parlamenti diventa una cosa completamente oziosa. (*Benissimo*).

Il senatore Schanzer ha parlato di argomenti di carattere politico; parlò della necessità della pacificazione degli animi, della necessità di combattere tutte le violenze.

È precisamente questo il compito principale del Governo e specialmente del ministro degli interni.

Purtroppo in Italia abbiamo avuto una prima serie di violenze gravissime per parte dei comunisti e di altri partiti estremi; allora si è violata la libertà individuale, si è violato il diritto di proprietà; si sono commessi abusi gravissimi contro i quali è insorta la reazione delle classi borghesi, reazione che quando si è limitata ad impedire queste violenze, e a combatterle, era reazione legittima; ma quando questa violenza giunge al punto di commettere altrettante violenze, di commettere degli omicidi, di commettere dei ferimenti, di dar fuoco a delle cooperative, di dar fuoco a case di persone perchè appartengono ad un altro partito, a questo punto l'opera dello Stato deve rivolgersi a reprimere queste violenze con la stessa

energia con la quale si devono reprimere le violenze dell'altra parte. (*Benissimo, approvazioni*).

Il senatore Schanzer parlò pure della questione dei funzionari dello Stato. Egli disse non ammissibile il loro sindacato. Io credo che qualche distinzione si possa fare; per esempio io non ho mai ammesso che si potessero fondare sindacati nelle amministrazioni dipendenti dal Ministero degli interni. Un sindacato di prefetti, un sindacato di questori, un sindacato di guardie, questo non è assolutamente ammissibile (*ilarità*) e quando ci fu qualche piccolo tentativo per formare questi sindacati, l'ho represso immediatamente, e sciolto nelle 24 ore. (*Approvazioni*).

Io tendo anche ad accostarmi alla opinione del senatore Schanzer, che fu pure sostenuta dal senatore Gallini, per quello che riguarda la magistratura. (*Benissimo*).

Un sindacato di magistrati io non riesco a comprenderlo (*bene, approvazioni*). Perchè la magistratura è uno dei poteri dello Stato: come è possibile che uno dei poteri dello Stato si accampi come rappresentante di una classe in lotta contro le altre classi? (*Bene*).

La magistratura è la garanzia di tutte le classi, non può diventare una parte belligerante contro le altre classi! (*Approvazioni*).

E vengo al discorso del senatore Albertini, discorso che il Senato sentì con molta soddisfazione perchè era la prima volta che questo oratore prendeva la parola innanzi a questo alto Consesso. Egli trattò una delle questioni più delicate, la questione della collaborazione dei socialisti al governo; egli criticò una frase della relazione con la quale il governo aveva proposto a Sua Maestà lo scioglimento della Camera. La frase che a lui parve un po' eccessiva è questa: « Le classi operaie, superato il periodo di vaghe aspirazioni rivoluzionarie che furono e sono gravi ostacoli ad una più esatta visione della realtà, ... » (e conchiudeva così) « sarebbe logico che questi lavoratori invitassero i loro rappresentanti a prendere alla vita politica una parte attiva anzichè limitarsi alla funzione di sola critica ». Era un consiglio che il Governo dava agli elettori invitandoli a mandare alla Camera gente capace di partecipare al governo. Ora io credo che se noi potessimo avere tutto il partito socialista composto di

uomini di governo nessuno avrebbe a dolersene. D'altronde questa raccomandazione agli elettori era poi riassunta in un'ultima parte della relazione alla quale credo che il senatore Albertini stesso sottoscriverebbe. È detto infatti: « Voglia la fortuna d'Italia che tutti i partiti sentano il dovere di farsi rappresentare dai loro uomini più degni per altezza d'ingegno e soprattutto per nobiltà di carattere ». Io credo che aver dato questo consiglio agli elettori non possa essere oggetto di biasimo per il governo. Il senatore Albertini trova una specie di contraddizione in questo fatto che, mentre si è dato agli elettori dei socialisti questo consiglio, nel discorso della Corona non se ne faccia alcun accenno.

Evidentemente è impossibile che la parola del Re si rivolga a dei singoli partiti per dir loro quello che devono fare. Non era più il caso di dare dei consigli agli eletti della Nazione; sanno essi quello che devono fare.

Il senatore Albertini teme che questa eventualità di un ingresso dei socialisti al governo possa avere delle tristi conseguenze. Io divido in parte solo la sua opinione; non credo si tratti di una cosa imminente, ma, sebbene l'ipotesi sia ancora lontana per questo intervento, bisogna tener conto di una circostanza, che cioè l'accordo non potrà mai essere accordo di persone. Bisognerà che ci sia un accordo con un programma ben chiaro, ben preciso: questo programma non potrà avere assolutamente applicazione, se non avrà il consenso dei due rami del parlamento. Ora io credo che questa sarà la più sicura garanzia che l'ipotesi trattata dal senatore Albertini non potrà mai costituire un pericolo per le nostre istituzioni.

Egli trova che nel discorso della Corona si dimostra troppa fiducia nell'opera delle cooperative.

Ora io in questo punto dissento dal senatore Albertini perchè credo che la cooperazione, vale a dire l'accordo degli operai per lavorare per conto proprio, sia cosa da incoraggiarsi su larghissima scala, e vedo qui presente il senatore Luzzatti che ieri, interrompendo molto a proposito il senatore Albertini, notava che la cooperazione non toglie nulla e non combatte in nessun modo l'iniziativa individuale. Sono due campi completamente separati e distinti; e se noi riflettiamo che l'operaio, il quale lavora per sé non fa sciopero e non ha interesse

a diminuire il lavoro, ha invece interesse ad espellere dalla sua azienda l'operaio negligente e cattivo, noi vediamo che questo è un elemento fortissimo di disciplina nazionale. Vi sono delle cooperative agrarie nelle quali gli operai lavorano tredici ore al giorno anziché otto, quando hanno interesse. Il fare che al salariato si sostituisca l'operaio che lavora nel suo interesse, credè segni un grande progresso per l'ordine sociale e per il benessere delle classi lavoratrici e sia un importante elemento per diminuire i conflitti fra capitale e lavoro.

ALBERTINI. Io alludevo soltanto alla cooperazione sussidiata dallo Stato, non a quella libera, perchè questa è una delle manifestazioni più nobili della attività dei lavoratori.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Rispondo immediatamente. Se noi ammettiamo, come ammette anche lei, che la cooperazione è un grandissimo coefficiente per la pace sociale, per l'aumento della produzione, per la prosperità delle classi operaie, perchè lo Stato deve astenersi dall'aiutarla entro i limiti di giustizia, entro i limiti nei quali lo Stato aiuta tutte le altre iniziative? (*Commenti*).

Gli onorevoli senatori Tamassia e De Cupis hanno trattato di politica estera da un punto di vista pel quale li prego di non chiedere da me una risposta. Per i trattati, quando sono approvati dal Parlamento, non c'è che una cosa da fare: eseguirli ed eseguirli lealmente e non solamente alla lettera, negli obblighi scritti nel trattato, ma eseguirli nel loro spirito, vale a dire, nel caso del trattato di Rapallo, eseguirlo creando rapporti di sincera amicizia tra i due popoli che lo hanno stipulato. Se si votasse dal Senato una frase che significasse diffidenza verso quel popolo, col quale noi abbiamo interessi e ragioni, sotto ogni aspetto, di mantenere dei rapporti amichevoli, credo che si produrrebbe un sentimento non buono. Quindi pregherei l'onore senatore De Cupis a non insistere in quella sua aggiunta nella quale propone che « le genti italiche ricongiunte alla madre patria rivolgono con noi tutti, da un capo all'altro della nostra classica terra, un dolente saluto alla desiderata sponda adriatica in cui Zara nostra splende faro di civiltà e di fratellanza che nulla può estinguere, tramite di pacifiche intese coi popoli vicini ».

Noi non possiamo dolerci d'aver Trento e

Trieste e di avere tutta l'Istria, non possiamo dolerci di avere Zara e i confini segnati dalla natura; quindi lo pregherei nuovamente a non insistere sulla votazione di quell'emendamento.

L'onorevole senatore Giardino ha parlato della restaurazione dell'autorità dello Stato e della necessità della concordia dei cittadini: su questo siamo perfettamente d'accordo; lo Stato è il rappresentante legittimo di tutta la popolazione del Regno. Lo Stato ha funzioni che non possono essere turbate nè interrotte da nessun interesse privato.

L'onorevole senatore Giardino ha espresso il desiderio che si ricordi la vittoria della quale ora cade l'anniversario: sono perfettamente d'accordo con lui: non trovo nessuna ragione per cui il Senato debba avere difficoltà a ricordare un fatto che, del resto, il popolo italiano - lo ritenga l'onorevole senatore Giardino, - salvo qualche uomo non equilibrato, il popolo italiano nella sua immensa massa ricorda, come ricorda con affetto coloro che vi hanno partecipato, i soldati che son morti, come ricorda e cerca in ogni modo di proteggere coloro che furono vittime di questi combattimenti dai quali è venuta l'unità d'Italia! (*Approvazioni*).

L'onorevole senatore Fradeletto propone una aggiunta; egli stesso ha ricordato che nel trattato di Rapallo, mentre il popolo jugoslavo ha assunto l'obbligo di trattare bene e con riguardo i cittadini di nazionalità italiana, l'Italia non ha pattuito questo, perchè l'altro popolo ha capito perfettamente che un paese d'alta ed antica civiltà come l'Italia non ha bisogno di essere vincolato da un trattato per condursi con piena lealtà e con piena amicizia verso coloro che sono venuti a far parte del Regno italiano. Egli disse: qui noi esprimiamo insieme la fiducia che con larghezza eguale siano considerati e trattati i consanguinei nostri attribuiti all'altro Stato. La parola fiducia scritta nella proposta dell'onorevole senatore Fradeletto toglie qualunque carattere offensivo a questa frase; è il Senato, il quale esprime la fiducia sua, piena ed intera, che l'altro contraente non mancherà d' eseguire lealmente il trattato, non solo, ma tratterà gli italiani rimasti nel suo territorio, come noi trattiamo gli slavi che sono venuti a far parte del Regno d'Italia.

Non avrei difficoltà per parte mia ad accet-

tare questa aggiunta; d'altronde sarà la Commissione che dovrà dare il suo giudizio; ripeto, non ho difficoltà ad accettare, perchè si esclude così qualunque concetto di diffidenza e si esprime anzi la fiducia.

Il Senato scuserà se io non entro in molti particolari minuti; tuttavia, concludendo, tengo ad osservare che le difficoltà in mezzo alle quali si trova l'Italia, le difficoltà che ha da fronteggiare lo Stato sono di una gravità ancora realmente eccezionale. Le conseguenze della guerra nel campo economico e nel campo finanziario, le conseguenze anche della guerra nello spirito di violenza che si è formato in paese, creano una situazione di cose che richiede da parte dello Stato e da parte di tutti coloro che si interessano o che hanno influenza sullo spirito pubblico, il dovere di predicare la pace e di raccomandare a coloro, i quali credono con la violenza di potere assestare alcune delle questioni, che la violenza non può produrre che altra violenza (*benissimo*) e che la guerra civile è assai più disastrosa di qualunque guerra con lo straniero. (*Applausi vivissimi, prolungati*).

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Signori senatori, per poter cooperare è necessario prima di tutto d'intenderci.

Ora, l'onorevole Presidente del Consiglio, che ha avuto la cortesia di rispondere ad alcune mie osservazioni, parmi abbia inteso male - ovvero io mi sono male spiegato - non ho meno ortodossia di quello che egli possa avere intorno al pareggio del bilancio. Siamo perfettamente d'accordo; ma per pareggiare il bilancio bisogna che vi siano dei contribuenti che paghino, perchè, se un giorno avverrà che i contribuenti non pagheranno, si potrà inscrivere in bilancio qualsiasi pareggio, ma si tratterà di castelli in aria. Il Presidente del Consiglio ha risposto che, se si avvertiranno degli errori, saranno corretti. Prendo in molto ampio senso questa sua dichiarazione dandole il significato che egli vorrà portare l'attenzione del Governo su quello che è avvenuto in questo anno. È evidente che, quando si sono fatti dei calcoli e delle previsioni, sia pure giuste in un certo momento, se poi mutarono le circostanze, si debbano correggere le prese deliberazioni. In Inghilterra, in Francia e in America, si è fatta

la stessa cosa, cioè si sono corrette le primitive direttive finanziarie a seconda dei casi, perchè non si può avere pareggio di bilancio se il paese non è florido e la finanza non è regolata in guisa che il contribuente possa pagare, altrimenti il contribuente perisce e il bilancio resta in disavanzo. Quindi siamo d'accordo. Se vi sono errori di valutazioni causati dal mutar dei tempi, questi errori vanno corretti.

Non ho affatto combattuto, nel senso stretto della parola, la legge sulla nominatività dei titoli; ho detto che quella legge deve essere adattata alle necessità attuali. Il Presidente del Consiglio mi ha dato la risposta più favorevole che potessi desiderare. Egli ha detto che la nominatività dei titoli non ha mai rovinato il mercato americano: perfettamente, onorevole Presidente del Consiglio; se la nominatività in Italia sarà applicata come negli Stati Uniti di America, che è l'unico paese che abbia la nominatività dei titoli, che colpisca tanto i titoli pubblici che quelli privati, il provvedimento potrà essere tollerato. Se ciò non fosse e si seguisse il metodo che era stato preparato nel progetto governativo, il nostro mercato dei titoli sarebbe boicottato da tutto il mondo: perchè sarebbe l'unico mercato dove il capitale verrebbe imprigionato. E tale boicottaggio costituirebbe una vera rovina per il nostro commercio e per la nostra industria.

SANTUCCI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTUCCI, *relatore*. Onorevoli senatori, non credo che sia il caso che la Commissione, per bocca mia, risponda con un discorso agli oratori che con tanta eloquenza trattarono diversi punti della politica del Governo esposti od accennati nel discorso della Corona.

La elevata discussione che fu fatta, e la sintesi che di essa con opportuni apprezzamenti faceva poco fa il Presidente del Consiglio, dispensano la Commissione da ogni trattazione e la riconducono sul terreno più modesto e concreto del progetto di risposta che è sottoposto al voto del Senato.

Il pensiero della Commissione è manifestato abbastanza da quel progetto, onde non resta che fare qualche breve dichiarazione sugli emendamenti richiesti.

La commissione è d'accordo col Presidente del Consiglio sulla poca opportunità, dell'emen-

damento dell'onorevole De Cupis, e quindi prega l'onorevole proponente di ritirarlo, non essendo conveniente provocare su di esso un voto nè favorevole, nè contrario.

Quanto agli altri emendamenti la Commissione crede di poterli accettare tutti; perchè li ritrova sostanzialmente già inclusi nei concetti che il progetto di risposta conteneva.

Accettiamo volentieri la più esatta indicazione geografica, che ha un contenuto del resto altamente politico, suggerita dall'onorevole senatore Mortara.

Ringraziamo in modo speciale il collega onorevole Fradeletto, il quale per quanto non abbia potuto collaborare con noi, e questa è stata per noi una grande perdita, ha voluto proporre un'aggiunta che interpretata, come ha saputo interpretarla egli stesso nel suo nobile discorso e come l'ha interpretata il Governo, è utile e giusta, e per conto nostro non abbiamo difficoltà di incorporarla nel testo.

Altrettanto dico per l'aggiunta del collega Gallini che allude alla necessità della riforma giudiziaria.

Nessuno di noi ha dimenticato la necessità di questo problema; il governo, sebbene non ne abbia fatto espressa menzione nel discorso della Corona, intende, si può esserne certi, di questo problema occuparsi e preoccuparsi.

Quindi l'allusione all'opportunità di tener conto di questa necessità è opportuna ed utile e non abbiamo difficoltà di accettare l'inciso proposto e a tale riguardo formulato dall'onorevole Gallini.

Da ultimo io ringrazio il collega Giardino della sua proposta di aggiunta perchè credo che il Senato non possa a meno di dividere intieramente ed incondizionatamente i sentimenti che egli così nobilmente manifestava nel ricordare la grande vittoria del giugno 1918, che è stata il fondamento dell'altra grande vittoria che con un meraviglioso e definitivo successo compì il grande trionfo che la giustizia ed il diritto per le armi nostre hanno conseguito.

Ringrazio quindi l'onorevole Giardino di aver formulata la sua proposta, ma tengo a dichiarare per la verità che il concetto sebbene sia meglio scolpito nelle sue parole era già sostanzialmente racchiuso nella formula del nostro progetto, con la quale si afferma la ri-

conoscenza che il Senato e il paese intero professano all'esercito e alla marina per i grandi servigi resi per l'eroismo dei nostri soldati per le vittorie che ci hanno procurato e per l'indipendenza e l'unità della patria che ci hanno dato.

Accettiamo adunque che si esprima il ricordo storico della vittoria del giugno 1918 che senza dubbio è nel cuore di tutti; accettiamo volentieri, non come cosa estranea al pensiero della Commissione, ma come una maggiore dichiarazione, come una riconferma di quel sentimento che noi stessi avevamo già manifestato. (*Bene*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Passeremo ora alla votazione degli emendamenti; il primo è quello del senatore De Cupis.

Chiedo al senatore De Cupis se lo mantiene.

DE CUPIS. Alla sua domanda non posso rispondere con una semplice parola sì o no, bisogna che qualche cosa io dica. (*Commenti, rumori*).

PRESIDENTE. Il senatore De Cupis ha diritto di esporre le sue ragioni.

DE CUPIS. Che cosa è questo? Chiedo ai colleghi un poco di cortesia... Io non posso rispondere semplicemente con un sì o con un no.

PRESIDENTE. Ho riconosciuto il suo diritto di esporre le ragioni.

DE CUPIS. Grazie, illustre Presidente; e ai colleghi insofferenti dico che tutti abbiamo nell'animo qualche cosa che ci muove, e della quale dobbiamo prima che ad altri rispondere a noi stessi. (*Commenti*).

Premetto che il mio emendamento per quanto sia rinchiuso in una formula unica contiene due parti, e in una di queste parti son persuaso di avere l'assenso dello stesso Presidente del Consiglio.

La prima parte consiste in alcune parole tacite « Trento e Trieste », e in questo mi trovo perfettamente d'accordo con l'insigne giurista Ludovico Mortara, di che grandemente mi compiaccio. Son casi così rari che non è possibile lasciarli passare senza una nota di compiacimento: *res albo signanda lapillo!* (*Si ride*). Come mai ai colleghi della Commissione è sfuggito che con quelle due parole si metterebbe da parte il confine delle Alpi dinariche? E il

confine dantesco, da cui han fatto principio, l'hanno però così presto dimenticato?

Quanto all'altra parte dico all'onorevole Presidente del Consiglio: Ma io sono perfettamente d'accordo con lei, onorevole Presidente che i trattati vanno eseguiti, e vanno eseguiti con lealtà, ma le dirò insieme che appunto per ciò quel trattato mi grava sul cuore; perchè se potessi pensare che quel trattato potesse essere in qualche maniera frodato, non me ne dorrei poi tanto; ma perchè sento che quel trattato non può essere frodato, per questo nell'animo mi pesa, come non iscuotibile macigno.

E dico ancora, onorevole Presidente del Consiglio, che della gravità della questione mi ero perfettamente preoccupato; e forse tra i rumori da cui furono ieri onorate le mie povere parole, è avvenuto che esse non siano intieramente giunte fino a lei: perchè io dissi che senza esprimere una voce qualsiasi di speranza in favore di quelle popolazioni, mi pareva che potesse esser permesso che si elevasse una voce di dolore. Il cambiamento infatti portato dal mio emendamento consiste nel sostituire alle parole « caldo saluto » le altre « dolente saluto ». C'è anche la parola « desiderata »: ma faccio considerare all'onorevole Presidente del Consiglio che sarebbe facile far comprendere ai nostri amici iugoslavi che la parola « desiderata » è un participio passato. (*Commenti e risa*).

Ad ogni modo, onorevole Presidente del Consiglio, ella mi fa avvertito che anche il dolore non è permesso; e, di fronte alla sua dichiarazione, io capisco che la questione di questo mio emendamento diventa straordinariamente grave. Che fare? Onorevoli colleghi, avvertendo alle conseguenze che dal voto del Senato in qualunque modo espresso, per il sì o per il no, su questo emendamento, potrebbero derivare io, chiudendomi nel mio dolore, lo sottraggo al voto del Senato. (*Approvazioni*).

Permettetemi però di sperare che quel sentimento che mi mosse nel presentare il deprecato emendamento, trovi in voi colleghi (e badate non dico nel Senato, ma in voi colleghi, senatori e cittadini) una larga partecipazione. E voglio ciò sperare, o signori, perchè, se questo non fosse, se altrimenti dovessi pensare, sentirei soffocare nella tristezza l'animo mio. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Vi è un emendamento del senatore Mortara il quale propone al principio del terzo comma di sopprimere le parole: « da Trento a Trieste, all'Istria » e sostituirle con le seguenti: « dalla Vetta d'Italia al Quarnaro ».

Questo emendamento è accettato dalla Commissione e dal Governo.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato all'unanimità).

Segue ora un emendamento del senatore Fradeletto; ne do lettura:

« Aggiungere dopo il terzo comma: Voi Sire, avete opportunamente rievocato la tradizione romana, per la quale si componevano in unità non oppressiva schiatte e ordinamenti diversi. Fedeli a questa tradizione, noi accogliamo con civile larghezza i nuclei d'altre stirpi che ragioni inoppugnabili di natura e necessità imperiose di sicurezza ci diedero il diritto di voler compresi entro i nuovi confini del Regno; esprimiamo insieme la fiducia che con larghezza eguale siano considerati e trattati i consanguinei nostri attribuiti ad altro Stato da una recente stipulazione che dobbiamo lealmente rispettare ma che non può infrangere vincoli secolari di memorie, d'affetti e di civiltà ».

Anche questo emendamento è accettato dal Governo e dalla Commissione; lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato all'unanimità).

Viene ora un emendamento del senatore Galini; ne dò lettura:

« Al principio del terz'ultimo comma sostituire la seguente dizione: « Ma coi provvedimenti per l'esercito e per la marina, che escono dal popolo nostro, e con sapienti riforme nell'amministrazione della giustizia, che è suprema necessità della vita civile, anche le necessità sociali del popolo stesso... ».

Anche questo emendamento è accettato dalla Commissione e dal Governo; lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato all'unanimità).

Viene in ultimo l'emendamento del senatore Giardino e di altri colleghi.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario legge:

« Dopo le ultime parole del progetto: " che il popolo nostro con Voi saprà felicemente costruire,, aggiungere " come i soldati nostri con Voi, Sire, e tutti stretti intorno a Voi da infrangibile disciplina di mutua fede e di reciproco amore seppero tre anni or sono in questi giorni medesimi sul Piave e sul Grappa creare la vittoria delle armi nel nome Vostro e della Patria italiana!"

« Giardino, Lucca, Torrigiani Luigi, Zupelli, Campello, Melodia, Cassis, Agnetti, Gioppi, Spirito, De Amicis Mansueto, Mazzoni, Ferraris Dante, San Martino, Presbitero, Pellerano, Ruffini, Terranova, De Novellis, Colonna Fabrizio ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento, anch'esso accettato dal Governo e dalla Commissione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato all'unanimità).

Pongo ai voti l'indirizzo di risposta al discorso della Corona con gli emendamenti approvati.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Sui lavori del Senato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è esaurito. In seguito anche ad accordi presi con l'onorevole Presidente del Consiglio, propongo al Senato di prorogare i nostri lavori, convocandosi in seduta pubblica il giorno di lunedì 27 corrente alle ore sedici, avvertendo che se questa proposta non trova opposizione, allora alle ore 15 di detto giorno avrà luogo la riunione degli Uffici.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La seduta è tolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 27 giugno 1921 (ore 12).

AVV. EDUARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



IX^a TORNATA

LUNEDÌ 27 GIUGNO 1921

Presidenza del Presidente TOMMASO TITTONI

INDICE

Comunicazioni del Governo	pag. 118
Oratore:	
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	118
Congedi	113
Disegni di legge (Discussioni di):	
« Tumultuazione della salma del cav. Giuseppe Manfredi, già presidente del Senato del Regno, nella chiesa monumentale di San Francesco in Piacenza »	120
Oratori:	
PRESIDENTE	121
MALVEZZI	121
MARIOTTI, <i>dell'Ufficio centrale</i>	121
(Presentazione di)	114-119
Documenti (Presentazione di)	114
Giuramento (dei senatori Chimienti, Malagodi, Piacentini)	118
Interrogazioni (Risposta scritta ad)	122
Relazioni (Presentazione di)	114-119
(Sulla nomina a senatore dei signori Lusignoli e Quartieri)	119
Ringraziamenti	113

La seduta è aperta alle ore 16.5.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, tutti i ministri, il commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari e i sottosegretari di Stato della Presidenza del Consiglio e per gli affari esteri.

PELLERANO, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo gli onorevoli senatori: Barbieri di giorni dieci; Beria d'Argentina di un mese; Fill Astolfone di giorni venti; Cavalli di un mese; Badoglio di un mese e Stoppato di giorni dieci.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, onorevole Pellerano, di dar lettura delle lettere di ringraziamento pervenute alla Presidenza dalle famiglie dei defunti senatori Buonamici, Aguglia, Treves e dell'ex ministro deputato Tedesco.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« Pisa, 18 giugno 1921.

« A nome della mia famiglia, esprimo a V. E. la più viva e sincera gratitudine per le nobili parole pronunziate in Senato in memoria di mio padre prof. Francesco Buonamici e per la cortese partecipazione che ha voluto darmene.

« Prego V. E. a gradire i sensi del mio profondo ossequio.

« AVV. GIULIO BUONAMICI ».

« Roma, 18 giugno 1921.

« In nome della famiglia, mi onoro pregare V. E. di volersi degnare di essere interprete presso il Senato del Regno dei vivi sentimenti della nostra riconoscenza per le

onoranze rese alla memoria del nostro amatissimo defunto Francesco Aguglia e delle condoglianze che ha avuto la bontà di esprimerci per la dolorosa di lui scomparsa.

« Con profondo ossequio

« di V. E. Dev.mo

« AVV. ANTONIO AGUGLIA ».

« Venezia, 23 giugno 1921.

« Eccellenza,

« In nome della famiglia del defunto senatore Alberto Treves de Bonfili, ho l'alto onore di esternare all'E. V. i sensi della massima riconoscenza per la comunicazione fatta con l'ossequiata nota 13 corrente, n. 615-2323.

« Dal resoconto che contiene la commemorazione fatta dal più alto Consesso del Regno, la famiglia ha ritratto un conforto nell'immensità del proprio dolore e sente il dovere di esprimere la massima gratitudine al Senato e alla Presidenza per l'atto sommamente pietoso quanto prezioso.

« Con la massima osservanza

« Per l'Amministrazione
eredi barone Alberto Treves de Bonfili
« Il Mandatario Generale ».

« Ill.mo sig. Presidente,

« Prego l'Eccellenza Vostra di accogliere e rendersi cortese interprete dei sentimenti di infinita gratitudine mia e di mio figlio per il tributo di rimpianto che il Senato del Regno si è degnato di dare alla memoria del nostro adorato Estinto.

« L'alta parola dell'Eccellenza Vostra ha avuto un'eco profonda di commozione nell'animo nostro.

« Con rinnovata riconoscenza e con vivissimo ossequio

« AURELIA TEDESCO ».

Presentazione di documenti, di relazioni
e di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ho l'onore di comunicare al Senato che S. E. l'onorevole ministro per gli affari esteri mi ha trasmesso, con preghiera di sottoporla al Senato, una raccolta di documenti diplomatici sui negoziati diretti fra il Governo

italiano, ed il Governo Serbo-Croato-Sloveno per la pace adriatica.

Questa relazione è stata già stampata, e sarà oggi stesso distribuita agli onorevoli colleghi.

Prego il senatore segretario, onorevole Pellerano, di dar lettura dell'elenco delle relazioni e dei disegni di legge presentati durante la sosta delle sedute.

PELLERANO, segretario, legge:

Elenco delle relazioni:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra. (*Relatore Castiglioni*).

Conversione in legge del Regio decreto 5 febbraio 1920, n. 143 con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della Sezione speciale presso la Corte di Appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi. (*Relatore De Blasio*).

Conversione in legge del regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238 che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti della Amministrazione centrale del Ministero della giustizia che non possano assumere servizio. (*Relatore De Blasio*).

Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano. (*Relatore Biscaretti*).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821 che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919 modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 713 a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della Regia marina. (*Relatore Presbitero*).

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044 che modifica l'articolo 1 del decreto legge luogotenenziale 13 giugno 1918 n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco o di comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sottodirezione e vice-direzione delle costruzioni navali. (*Relatore Presbitero*).

Conversione in legge del R. decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene defini-

tivamente istituito il grado di sotto ammiraglio e di brigadiere generale del R. marina. (*Relatore Presbitero*).

Conversione in legge del R. decreto 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, numero 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della R. marina a contrarre matrimonio. (*Relatore Presbitero*).

Conversione in legge del R. decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo Reale equipaggi, categoria fuochisti. (*Relatore Presbitero*).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi. (*Relatore Presbitero*).

Conversione in legge del R. decreto legge 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del Corpo Reale equipaggi la facoltà di emigrare. (*Relatore Presbitero*).

Conversione in legge del R. decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza, sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali. (*Relatore Mazzoni*).

Conversione in legge del decreto legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaro. (*Relatore Filomusi Guelfi*).

Conversione in legge del R. decreto legge 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra. (*Relatore Filomusi Guelfi*).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, per l'avocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado. (*Relatore Filomusi Guelfi*).

Conversione in legge del R. decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria ed a riposo degli ufficiali dei corpi militari della R. marina. (*Relatore Amero d'Aste*).

Conversione in legge del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica

di ispettore generale della R. marina. (*Relatore Amero d'Aste*).

Conversione in legge del decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della R. marina. (*Relatore Amero d'Aste*).

Conversione in legge del R. decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della R. marina. (*Relatore Amero d'Aste*).

Conversione in legge del R. decreto 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idrauliche forestali e per le bonifiche in affari di comune competenza. (*Relatore Torrigiani Luigi*).

Conversione in legge del R. decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modificazioni alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della R. marina. (*Relatore Corsi*).

Conversione in legge del R. decreto 29 aprile 1915, n. 592, riguardante i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri corpi della R. marina. (*Relatore Corsi*).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 633, che apporta modificazioni al R. decreto 29 aprile 1915, numero 592, relativo alla nomina a primo tenente di vascello ed a primo capitano della R. marina. (*Relatore Corsi*).

Conversione in legge del Regio decreto 18 aprile 1920 n. 536 concernente la qualifica di primo tenente di Vascello e di primo capitano degli altri corpi della Regia Marina. (*Relatore Corsi*).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919 n. 155, riguardante la proroga del termine assegnato per l'esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo. (*Relatore Inghilleri*).

Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919 n. 2091 che autorizza il Comune di Savona ad applicare il contributo in natura per l'esecuzione del piano regolatore di quell'abitato, approvato con legge 21 luglio 1911 n. 1012. (*Relatore Bensa*).

Conversione in legge del decreto Reale 3 maggio 1920 n. 696 per la dichiarazione di

pubblica utilità delle opere di ampliamento della zona aperta del Comune di Napoli. (*Relatore Spirito*).

Conversione in legge del R. decreto Reale 19 settembre 1920 n. 1642 che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917 n. 981 sulla concessione di opere marittime. (*Relatore Martinez*).

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919 n. 2199 contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei consigli forensi. (*Relatore Sinibaldi*).

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra. (*Relatore Sinibaldi*).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918 n. 1251 concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina. (*Relatore Fulci*).

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919 n. 2619 concernente la rinnovazione dei Consigli notarili. (*Relatore Mango*).

Conversione in legge del Regio decreto 1^o Febbraio 1920 n. 88 con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916 numero 1781 e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri. (*Relatore Venosta*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o febbraio 1920 n. 114 con cui si sopprime il collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918 n. 1793 e si domanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra. (*Relatore Valli*).

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi. (*Relatore Thaon di Revel*).

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593 relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco. (*Relatore Thaon di Revel*).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1^o ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale Equipaggi possono essere promossi capitani compiuti 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente. (*Relatore Thaon di Revel*).

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori. (*Relatore Lamberti*).

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reale Equipaggi. (*Relatore Thaon di Revel*).

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei Corpi della Regia marina. (*Relatore Battaglieri*).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20. (*Relatore Battaglieri*).

Conversione in legge del Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi Istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa di guerra. (*Relatore Battaglieri*).

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredenti. (*Relatore Triangi*).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista

navale in seconda e di costruttore navale di seconda classe (*Relatore Leonardi Cattolica*).

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli Istituti nautici. (*Relatore Leonardi Cattolica*).

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici. (*Relatore Leonardi Cattolica*).

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'art. 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici. (*Relatore Leonardi Cattolica*).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, 1882 col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854 per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali. (*Relatore Cocchia*).

Conversione in legge del R. decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio esercito gli iscritti del Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto od assumano servizio nella Regia guardia di finanza. (*Relatore Leonardi Cattolica*).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica, stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento. (*Relatore Leonardi Cattolica*).

Conversione in legge del R. decreto 12 marzo 1920, n. 402, che disciplina le incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici. (*Relatore Vanni*).

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di impianto e di ampliamento degli stabilimenti industriali privati. (*Relatore Pianigiani*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1919, n. 2160 che abroga l'art. 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626 e determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica. (*Relatore Ferraris Carlo*).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385 col quale si approva il piano regolatore di ampliamento della

città di Torino nella zona in collina a destra del Po. (*Relatore Foà*).

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267 circa trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento. (*Relatore Foà*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani. (*Relatore d'Andrea*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2238 che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-pretori onorari mandamentali. (*Relatore Fratellini*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procuratore generale della Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono la facoltà di dispensare da alcuni impedimenti civili a contrarre matrimonio. (*Relatore Supino*).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico. (*Relatore Leonardi Cattolica*).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista. (*Relatore Leonardi Cattolica*).

Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi istituti nautici. (*Relatore Leonardi Cattolica*).

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509 che autorizza il ministro per l'industria e commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1112 relativo all'approvvigionamento della carta da giornali. (*Relatore Garavetti*).

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 15 che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e dei cartoni di qualsiasi specie. (*Relatore Garavetti*).

Elenco dei disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147, e

18 aprile 1920, n. 475, portanti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori riguardo agli alloggi.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri dei Commissari del Governo agli alloggi.

Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 455, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile:

a) decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837;

b) decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782;

c) decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 910, che estende ai funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659.

Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2296, che autorizza il Ministero dell'interno a coprire i posti vacanti nell'Amministrazione della sanità pubblica.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 1031, che esenta dalle tasse di bollo e di registro i contratti per la donazione e l'acquisto, la costruzione, l'adattamento ed il corredo degli Istituti di cura per tubercolosi.

Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 224, riguardante la concessione di una quarta ed ultima sessione di esami d'Istituto nautico per militari ed ex militari.

Regio decreto 3 aprile 1921, n. 642, circa abbreviazione dei termini per la presentazione di domande di indennizzo per atti di ostilità contrari al diritto di guerra.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Pietro Chimienti, la cui nomina a senatore è stata in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori

Di Frasso e Presbitero di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Pietro Chimienti è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Pietro Chimienti del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Olindo Malagodi la cui nomina a senatore è stata in precedente seduta convalidata, prego i senatori Bergamini e Barzilai di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Olindo Malagodi è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Olindo Malagodi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Settimio Piacentini la cui nomina a senatore è stata in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Di Campello e Zupelli di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Settimio Piacentini è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Settimio Piacentini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Comunicazioni del Governo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. (Molti senatori si alzano ed applaudono vivamente e replicatamente; alcuni gridano Viva Giolitti. Il Presidente del Consiglio fa cenni di ringraziamento). Ho l'onore di annunciare al Senato che in seguito al voto dato ieri dalla Camera dei deputati, il Ministero ha considerato che la piccola maggioranza riportata dal Ministero (maggioranza il cui valore politico è

diminuito da riserve fatte nel corso della discussione) non dà al Governo la forza necessaria per affrontare le gravi questioni che si devono risolvere, e quindi ha presentato a Sua Maestà le dimissioni. Sua Maestà si è riservata di deliberare; i Ministri restano al loro posto per il mantenimento dell'ordine pubblico e per la spedizione degli affari urgenti.

Prego il Senato di voler votare in via amministrativa l'esercizio provvisorio dei bilanci per un mese.

PRESIDENTE. Do atto al Presidente del Consiglio di questa comunicazione.

Presentazione di disegni di legge.

BONOMI, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già presentato all'altro ramo del Parlamento e da esso approvato nella seduta del 27 giugno; « Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1921-22, fino a quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 luglio 1921 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato alla Commissione di finanze, la quale potrà riunirsi oggi immediatamente dopo la seduta, e potrà presentare al principio della seduta di domani la relazione verbale. Se non ci sono obiezioni, rimane così stabilito.

SFORZA, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SFORZA, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-22 per il termine di un mese ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro per gli affari esteri della presentazione di questo disegno di legge, che sarà insieme con l'altro riguardante l'esercizio provvisorio di tutti i bilanci, trasmesso alla Commissione di finanze, ed iscritto all'ordine del giorno per la seduta di domani. Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Fabrizio Colonna a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

COLONNA FABRIZIO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui titoli del signor ing. Quartieri.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Fabrizio Colonna della presentazione di questa relazione, che sarà iscritta all'ordine del giorno nella seduta di domani.

Invito l'onorevole senatore Inghilleri a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

INGHILLERI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare la relazione per la convalida della nomina a senatore del signor Alfredo Luisignoli.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Inghilleri della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Venzi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VENZI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione per la conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1919, n. 307, recante norme per l'indennità di espropriazione e per il contributo in dipendenza del piano regolatore e di ampliamento della città di Roma.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Venzi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto per la nomina:

a) di due membri pel Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale ed assistenza degli invalidi di guerra;

b) di due membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Prego l'onor. senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

Risultano sorteggiati quali scrutatori per la votazione per la nomina di due membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, i signori senatori Di Robilant, Grandi, Compagna, Torlonia, Libertini.

Risultano sorteggiati quali scrutatori per la votazione per la nomina di due membri del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per la protezione e per l'assistenza degli invalidi di diguerra, i signori senatori: Maragliano, Civelli, Berti, Di Bagno, Niccolini Eugenio.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori scrutatori testè sorteggiati di voler procedere allo spoglio delle schede.

Il risultato della votazione sarà proclamato nella seduta di domani.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Albricci, Amero d'Aste, Artom.

Badaloni, Battaglieri, Bava-Beccaris, Bellini, Beltrami, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Bosselli, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Caneva, Capece Minutolo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cefaly, Cencelli, Chimienti, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Conti, Corbino, Credaro, Croce.

Da Como, Dallolio Alberto, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, Di Bagno, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, D'Ovidio Francesco.

Faelli, Faina, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Foà, Fradeletto, Francica Nava, Frascara.

Gallini, Garofalo, Ghiglianovich, Giardino Gioppi, Giordani, Giunti, Golgi, Grandi, Grassi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Hortis.

Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi Cattolica, Libertini, Lojodice, Lucca, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Maragliano, Marchiafava, Marietti, Marsaglia, Martinez, Marino, Masci, Massarucci, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Montresor, Morandi, Morpurgo, Morrone, Mortara.

Niccolini Eugenio, Nuvoloni.

Orlando.

Palummo, Pansa, Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Piacentini. Pigorini, Pincherle, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè, Quarta.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Ridola, Riolo, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota.

Saladini, Salata, Sanarelli, Scalori, Schanzer, Schiralli, Sechi, Sili, Sonnino Sidney, Squitti, Supino.

Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valli, Venosta, Verga, Vicini, Viganò, Vigliani, Visconti Modrone, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zupelli.

Discussione del disegno di legge: « Tumulazione della salma del cav. Giuseppe Manfredi, già Presidente del Senato del Regno, nella chiesa monumentale di san Francesco in Piacenza » (N. 13).

PRESIDENTE. Avverto che in seguito alle dichiarazioni del Governo, la discussione dei disegni di legge, iscritti all'ordine del giorno, è rimandata, eccetto quella riguardante il disegno di legge: « Tumulazione della salma del cav. Giuseppe Manfredi, già Presidente del Senato del Regno, nella chiesa monumentale di San Francesco in Piacenza ».

Prego l'onorevole segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 13).

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1921

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MALVEZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Onorevoli Colleghi. Ci è stato chiesto di procedere alla discussione ed alla votazione del disegno di legge riguardante la tumulazione nella Chiesa di San Francesco in Piacenza, della salma di chi fu nostro illustre Presidenté, il grande e animoso patriota Giuseppe Manfredi. Nella divisione degli animi, nell'ansietà dell'agitato momento politico, un pensiero ci deve riunire: pensiero di gratitudine e di omaggio per quel benemerito uomo, che per molti anni e con tanto decoro resse così bene la presidenza di questo Alto consesso. Parma e Piacenza si sono disputate le sue spoglie mortali, come già le città della Grecia si disputarono l'ambito onore di aver dato la nascita ad Omero. Questa gara tra due città, nelle quali egli lasciò tanta orma di sé, per possedere le venerate spoglie, mostra in quale alto concetto il venerando uomo fosse tenuto, mostra come vivo sempre fosse il ricordo delle sue azioni, soprattutto quando egli, con un coraggio pieno di pericoli, seppe difendere nella sua regione quei principii popolari e liberali che dettero poi la unità dal Paese. Ho voluto dire queste poche parole, perchè non mi pareva nè bello nè conveniente che un provvedimento di questo genere, già troppo ritardato per vicende parlamentari, passasse come una legge amministrativa qualsiasi, senza un richiamo all'importanza morale della legge stessa (*Approvazioni*).

MARIOTTI, *dell' Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *dell' Ufficio centrale*. A nome dell'Ufficio centrale, che ha riferito su questo disegno di legge, ringrazio vivamente il collega senatore Malvezzi delle parole eloquenti e calde di affetto, che ha aggiunte alle vive raccomandazioni del nostro Ufficio, e delle parole di conforto che ha recate a noi di Parma e di Piacenza, che abbiamo pianto, nella perdita di Giuseppe Manfredi, la scomparsa del cittadino più altamente benemerito del Risorgimento nazionale nelle provincie nostre.

Vi fu una gara nobilissima - lo accennò il collega Malvezzi - fra le due città di Parma

e di Piacenza, per avere l'onore di custodire la salma del venerando uomo; ma quella gara, appunto perchè nobilissima, fu in breve ora nobilmente risolta; ed io oggi sono lieto, a nome della mia Parma, di raccomandare al Senato di votare unanime questo disegno di legge, che assegna alla città di Piacenza l'alto onore di custodire anche a nome della città sorella, la gloriosa salma di uno dei più illustri cittadini delle due città, di uno dei grandi fattori dell'Unità della Patria. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. I senatori Malvezzi e Mariotti hanno bene interpretato il pensiero del Senato, rendendo omaggio alla memoria dell'uomo illustre, il cui ricordo è sempre vivo negli animi nostri. (*Approvazioni*).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La salma di Giuseppe Manfredi sarà tumulata nella chiesa di San Francesco in Piacenza. (*Approvato*).

Art. 2.

Per la fusione dell'urna che accoglierà la salma di Giuseppe Manfredi, l'Amministrazione militare concederà gratuitamente il bronzo dei cannoni conquistati nella battaglia di Vittorio Veneto e l'opera del Regio Arsenale di Torino. (*Approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. I ministri competenti hanno inviato risposta scritta a due interrogazioni dell'onorevole senatore Morandi e ad una dell'onorevole senatore Pianigiani. A norma del regolamento saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (*Documenti* numero XIV) [*Lusignoli*] - (XV) [*Quartieri*].

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1921-22 fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1921 (N. 132);

Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-1922 (N. 133).

III. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Tumulazione della salma del cav. Giuseppe Manfredi, già Presidente del Senato del Regno, nella chiesa monumentale di S. Francesco in Piacenza (N. 13).

La seduta è tolta alle ore 16.45.

Risposte scritte ad interrogazioni.

MORANDI — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se dopo l'incredibile disastro dell'*Ausonia*, seguito all'altro simile del primo *Zeppelin*, non creda necessario di mettere in chiara luce di chi sia la responsabilità di questi disastri, tanto più che universalmente è diffuso il timore (dovrei dir la *paura*?) che possa accadere altrettanto all'altra grande aeronave (*Bodensee*) che sta per arrivare dal Lago di Costanza a Ciampino.

« Escludeva ogni responsabilità dell'intero equipaggio lo stesso Comando superiore d'Aeronautica, tributandogli anzi con foglio del 16 del mese scorso le più ampie lodi, specialmente per il mirabile volo Roma-Cagliari. Il Comando medesimo *dichiarava poi chiuso* (sono le parole del capo dell'equipaggio, maggiore Valle, nel *Messaggero* dell'11 corrente) *il ciclo delle ascensioni dell'Ausonia; e ordinando che per il momento l'aeronave passasse in disarmo, affidava le operazioni di sgonfiamento ad altro ente aeronautico.*

« Voglia dunque l'onorevole Ministro non tener conto, in questo caso, dei riguardi dovuti alla gerarchia, tranquillando così in parte l'animo degli innumerevoli che oggi credono, come dei rarissimi che han sempre creduto, al grandioso domani dell'Aeronautica militare e civile.

RISPOSTA. — Il Ministero della Guerra (Comando superiore d'Aeronautica) col dispaccio n. 4113 in data 14 maggio corr. anno, considerando che l'equipaggio del dirigibile *Ausonia* (ex *Zeppelin* L. Z. 120) aveva completato il proprio addestramento e tenendo presente il cattivo stato dei motori, dei « *Ballonnets* » e dell'involucro in genere, nonché la conseguente forte spesa che occorreva per il rifornimento giornaliero di gas, ordinava lo sgonfiamento e il disarmo dell'aeronave stessa, riservandosi di dare ulteriori disposizioni per la sua eventuale rimessa in efficienza e disponendo col successivo dispaccio n. 4133 in data 19 maggio per l'esame e lo studio degli elementi costitutivi del dirigibile.

« Con il foglio n. 4407 del 26 dello stesso mese il Ministero della Guerra precisava che la direzione tecnica dell'opera di sgonfiamento e di sistemazione dell'aeronave nell'hangar di Ciampino spettasse alla Direzione dello Stabilimento di Costruzioni Aeronautiche, rendendola responsabile delle conseguenze dei ritardi delle operazioni stesse.

« Contemporaneamente venivano date istruzioni al Comandante di Aeronautica aerostieri e dirigibilisti, affinché, qualora occorresse, il pallone venisse sostenuto mediante rifornimento a gas.

« Il Ministero della Guerra (Comando superiore di Aeronautica) perfettamente conscio d'altronde dell'inopportunità di continuare ad usare il dirigibile *Ausonia* con l'attuale attrezzatura di guerra, aveva inoltre disposto con lettera del 30 maggio n. 4384, indirizzata allo Stabilimento di Costruzioni Aeronautiche, perchè fosse studiato l'adattamento di quella aeronave a trasporto passeggeri e venisse fatto un preventivo della spesa e del tempo occorrente per tale trasformazione.

« D'altronde, pure avendo di mira l'utilizzazione dei nostri dirigibili, non più considerati come arma, per i traffici commerciali, non è possibile nè conveniente per ora impiegare nel loro stato originario quelli di grande cubatura come i due *Zeppelin* avuti quale preda bellica, neanche per esperimento di traffico, non esistendo attualmente in Italia che il solo hangar di Ciampino capace di accoglierli, per cui solo viaggi in partenza ed in arrivo colà sarebbero attuabili.

« Il traffico civile con simili aeronavi tra cui anche il *Bodensee* di imminente arrivo in Italia, sarà praticamente possibile quando sia risolto il problema, già avviato, dell'ancoraggio dei dirigibili all'aperto e quando siano rimontati in Italia gli hangar che la Germania deve consegnarci e che si stanno smontando da un'apposita Commissione.

« Sulle cause che possono aver determinato l'incidente occorso all'aeronave *Ausonia* e sulle eventuali relative responsabilità, è stata incaricata d'indagare una Commissione nominata d'urgenza dal Ministero della Guerra nelle persone dei signori: onorevole ing. Ciappi della Regia Scuola di applicazione per gli ingegneri; Colonnello del Genio Navale De Vito comm. ing. Eugenio Ten. Colonnello del Genio Militare in P. A. S.; Tommasselli comm. ing. Eugenio, la quale dovrà riferire al più presto sulle risultanze dell'inchiesta attualmente in corso.

Il Ministro
RODINÒ.

PIANIGIANI. — *Al ministro degli affari esteri sulla questione del Cenacolo di Gerusalemme:*

1° lasciata impregiudicata la divergenza di vedute del Governo italiano ed inglese sulla questione del Cenacolo, si domanda se il Regio Governo creda possibile e conveniente di accordo con l'Inghilterra di deferire la questione del Cenacolo al Tribunale della Lega delle Nazioni, al cui imparziale giudizio potranno serenamente rimettersi;

2° in quanto poi alle questioni sui rimanenti Luoghi Santi, ufficiati in comune dai diversi riti cristiani, e le cui divergenze dovrà esaminare una speciale Commissione, a norma dell'articolo 95 del Trattato di Sèvres, si domanda quali affidamenti può darci il ministro sulla componenda Commissione e quali i poteri della medesima, se cioè consultivi o deliberativi.

RISPOSTA. — « 1. È noto che il Governo britannico ha espresso il parere che la questione del Cenacolo debba essere sottoposta all'esame della Commissione prevista dall'articolo 95 del Trattato di Sèvres ed istituita per studiare e regolare tutte le questioni ed i reclami concernenti le differenti Comunità religiose in Palestina. Il Regio Governo obiettò subito alla tesi

inglese che l'affare del Cenacolo non poteva in alcun modo rientrare nella competenza di detta Commissione, in quanto non risulta esistere alcuna controversia tra le varie Comunità religiose palestinesi circa il Santuario del Cenacolo, nè il diritto di possesso del Santuario è discutibile, data l'espressa volontà del Califfo, che come capo religioso dispone di tutti i beni Wakuf, quale il Cenacolo, di cederlo a Sua Maestà il Re d'Italia.

« Su questa divergenza di vedute le conversazioni con il Gabinetto britannico continuano ancora, ed il Regio Ambasciatore a Londra sta proprio in questo momento svolgendo nuove pratiche per venire ad una definitiva soluzione.

« In tali condizioni sembra più opportuno aspettare l'esito di tali passi prima di decidere la linea di condotta che converrà tenere in proposito. Si fa rilevare ad ogni modo che il Presidente della Commissione prevista dall'articolo 95 del Trattato di Sèvres dovrà essere scelto dal Consiglio della Società delle Nazioni.

« 2. In quanto al secondo punto dell'interrogazione non è ancora possibile dire in qual modo verrà formata la Commissione contemplata dall'articolo 95, nè quali ne saranno i poteri. Il Trattato di Sèvres non è, come è noto, ratificato, anzi esso potrà molto probabilmente andar soggetto a modificazioni: in ogni modo, le sue disposizioni sono ancora ben lontane dall'entrare nella fase esecutiva, fase nella quale dovranno essere fatte dalla Potenza mandataria le nomine dei componenti la Commissione.

« L'articolo 95 stabilisce però con chiara dizione che nella composizione della Commissione sarà tenuto conto degli interessi religiosi in giuoco; ciò affida che anche quelli tra gli Ordini religiosi esistenti nei luoghi Santi che per tradizioni e composizioni sono prevalentemente italiani, e che rappresentano una parte così importante nella Comunità cattolica palestinese, avranno modo di far sentire la loro voce nella Commissione e farvi valere i loro diritti. Inoltre lo stesso articolo dispone che la Commissione in parola « stabilirà il regolamento » delle varie questioni e reclami religiosi. Ciò deve interpretarsi nel senso, a parere del R. Governo che la Commissione avrà pieni poteri delibe-

rativi ed il fatto che il suo presidente sarà nominato dalla Società delle Nazioni conferma questa interpretazione, giacchè la funzione affidata dai trattati alla Società delle Nazioni per quanto concerne i territori sottoposti a mandato è appunto quella di controllare l'azione delle Potenze mandatarie nell'interesse di tutti gli altri Stati, e non si risolve perciò affatto in una funzione meramente consultiva.

Il Sottosegretario degli Affari Esteri
M. DI SALUZZO.

MORANDI. — *Al ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se egli sia disposto a secondare energicamente, d'accordo anche con altri ministri, la preziosa iniziativa dell'onor. deputato Arturo Marescalchi (*Giornale d'Italia*, 27 marzo 1921, la quale può attuarsi senza nessuna spesa del Governo, anzi con molto maggior reddito di tasse, e liberarci da una disonesta speculazione, che fa pagare nelle nostre stazioni ferroviarie, non troppissime quelle da eccettuarsi, fino a dodici lire il litro un intruglio di vino interregionale, direi quasi un ridicolo vino tipico, accrescendo in tal modo presso i viaggiatori forestieri la nostra cattiva fama commerciale, e insieme togliendo loro di poter conoscere e apprezzare (spontaneo quanto inestimabile mezzo di propaganda!) le tante e, secondo i gusti, tutte pregevoli qualità di vino, di cui l'Italia è stra ricca, mentre invece apprezzano i *biscotti* di Novara, i *biciolani* di Vercelli, gli *amaretti* di Saronno, i pacchetti di *panforte* di Siena, e altre *innumerevoli* e costose specialità simili, perchè offerte genuine e che così si diffondono largamente fuori d'Italia, come appunto seguirà dei vini, quando all'impulso parlamentare si unirà l'opera dell'Ente Turistico, delle varie società protettrici delle belle arti, dell'Associazione Nazionale per il movimento dei forestieri, e quella di altri enti affini, cosa che oggi si va facendo più intensamente che mai da per tutto, cominciando dalla Germania (*Messaggero*, 31 marzo 1921, pag. 2).

« Provveda il Governo come crederà meglio a togliere i gravi sconci per il *vino comune* e per le altre cose necessarie in generale a tutti i viaggiatori. Ma per la verifica della genuinità dei vini scelti e dei dolci, trovi assolutamente il modo di lasciarla agl'interessati

cioè ai produttori stessi, memore del detto sapiente: *Chi fa da sé, fa per tre.*

« Moltissimi dei miei nuovi colleghi della Camera e del Senato potrebbero meravigliarsi di vedermi entrare così franco in questo argomento, ma, a parte un ventennio d'esperienza mia propria come piccolo produttore di vino, devo dire, perchè è pura verità, che di tutte le questioni riguardanti l'agricoltura, l'industria, il commercio e il benessere e la pace sociale, si tratta amplissimamente nella mia raccolta di *Prose e Poesie*, divulgata in centoquindicimila copie dal 1892 fino a ieri; nè poche sono le cose che in detto libro si consigliano di fare, come ne consigliavo in altre mie pubblicazioni anteriori e posteriori, e che oggi dobbiamo pentirci amaramente di non aver fatte. Basterebbe citare per tutte lo scritto di Guglielmo Emanuel sulla *vera città giardino* in Inghilterra, inserito nelle mie *Lecture educative*, fin da quando uscirono la prima volta in ventimila copie nel 1912; poichè quello scritto fu certamente un tempestivo grido di allarme contro il minaccioso avanzarsi della crisi edilizia ».

RISPOSTA: « Come ho già avuto occasione di far presente all'onorevole interrogante, il prezzo di vino comune, che i concessionari dei caffè ristoratori, per patto contrattuale, hanno l'obbligo di somministrare, è fissato dall'Amministrazione ferroviaria dalle tre alle quattro lire al litro, e solo pei *buffets* di maggiore importanza a lire 4,50 al massimo. Occorrerebbe che fossero indicati i casi specifici di esercenti che vendono il vino comune a lire 12 il litro, non risultando ciò all'Amministrazione delle ferrovie.

« Circa poi la proposta formulata dall'onorevole Marescalchi nel *Giornale d'Italia* del 27 marzo u. s. per la riforma del capitolato di concessione dei caffè ristoratori delle stazioni e per la sorveglianza sui vini somministrati nei caffè ristoratori a mezzo di competenti enotecnici, occorre far presente che detto capitolato fa obbligo agli esercenti di vendere generi di consumo genuini e delle migliori qualità, sotto minaccia, in caso di trasgressione, di gravi penalità, non esclusa la rescissione del contratto. La Direzione generale delle ferrovie non ha mancato e non manca di interessare continuamente i competenti uffici ad esercitare

una attiva sorveglianza su tutti i generi somministrati nei *buffets* ed in ispecie sulla qualità ed il prezzo dei vini, ed a tale scopo da appositi incaricati viene provveduto, di sorpresa, al prelevamento di campioni dei vini distribuiti sia nei locali, che al passaggio dei treni. Detti campioni vengono poi spediti prontamente all'Istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato per l'analisi, e, se trovati non genuini od in cattivo stato di conservazione, sono adottate a carico degli esercenti responsabili le accennate sanzioni di rigore, compresa, nei casi più gravi, la risoluzione immediata del contratto.

« Per quanto poi si riferisce alla qualità o tipi dei vini somministrati è da tener presente che viene fatto obbligo a tutti gli esercenti di spacciare, come si è detto, un tipo di vino comune, ma di buona qualità ad un prezzo equo fissato dall'Amministrazione, e ciò nell'interesse dei consumatori che così possono sempre acquistare

il vino ad un prezzo corrente, mentre chi vuole provvedersi di vini di lusso, imbottigliati dalle stesse case produttrici e quindi assai più costosi, non ha che a farne richiesta, essendone i *buffets* di qualche importanza costantemente forniti.

« Posso ad ogni modo assicurare l'onorevole interrogante di aver richiamato sulla questione la particolare attenzione della Direzione generale delle ferrovie perchè venga intensificata la vigilanza e sia energicamente provveduto in confronto di quei concessionari di caffè ristoratori, che non osservassero scrupolosamente le norme stabilite nei capitoli di concessione.

« Il Ministro
« P E A N O ».

Licenziato per la stampa il 1° luglio 1921 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

X^a TORNATA

MARTEDÌ 28 GIUGNO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	pag. 130
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1921-922 fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1921 »	
« Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-922 » .	130
Oratore:	
FERRARIS CARLO, <i>presidente della Commissione di finanze e relatore</i>	130
Giuramento (dei senatori Nava, Lusignoli e Quartieri)	130, 132
Nomina di commissioni	133
Relazioni (sulla nomina a senatore dei signori Lusignoli e Quartieri).	130
Ringraziamenti	129
Votazioni a scrutinio segreto (risultato di).	129, 132

La seduta è aperta alle ore 16.5.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno e i ministri delle colonie, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, per la ricostituzione delle terre liberate e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BISCARETTI, *segretario*. Legge il verbale della seduta precedente, che è approvato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione avvenuta nella seduta di ieri, per la

nomina di due membri del Consiglio d'amministrazione dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza per gli invalidi di guerra:

Senatori votanti 194

Ebbero voti:

Il senatore Foà. 128

» Ferrero di Cambiano 127

Voti nulli o dispersi 16

Schede bianche 50

Eletti i senatori Foà e Ferrero di Cambiano.

Per la nomina di due membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione:

Senatori votanti 197

Ebbero voti:

Il senatore Golgi 135

» Guidi 131

» Molmenti 6

» Del Giudice 5

» Corbino. 2

Voti nulli o dispersi 13

Schede bianche 44

Eletti i senatori Golgi e Guidi.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. In seguito al mandato conferitomi dal Senato in una delle ultime sedute, inviai un telegramma al Presidente del Consiglio Rumeno, facendomi interprete dei sentimenti di questa Assemblea verso la Nazione Rumena, i suoi Sovrani, e la sua rappresentanza. Il Generale Averescu, Presidente del Consiglio

dei Ministri di quella Nazione, mi ha risposto col seguente telegramma:

« Le cordiali parole trasmesse da V. E. a nome del Senato Italiano sono state accolte con caldo entusiasmo e plauso generale dal nostro Senato e dalla Camera dei Deputati. Per parte mia, felice di aver servito insieme all'E. V. da intermediario in questa manifestazione di reciproca simpatia tra i rappresentanti delle due Nazioni sorelle, la prego di voler gradire i sensi della mia alta considerazione ». (*Applausi vivissimi*).

La famiglia Rossi-Martini ringrazia per le onoranze rese al defunto senatore.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Crespi chiede un congedo di un mese; se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende accordato.

Giuramento del senatore Nava.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Cesare Nava la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Boselli e Greppi di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Cesare Nava è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Cesare Nava del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare l'on. senatore Fabrizio Colonna per riferire sulla nomina a senatore del signor Quartieri ing. Ferdinando.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 8 giugno 1921, per la categoria 21ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il signor ingegnere Ferdinando Quartieri.

La vostra Commissione, avendo riscontrato esatto il titolo e concorrendo nel signor Quar-

tieri gli altri requisiti voluti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. L'on. senatore Inghilleri ha facoltà di parlare per riferire sulla nomina a senatore del signor Lusignoli dottor Alfredo.

INGHILLERI, *relatore*.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 8 giugno 1921, per la categoria 21ª dell'articolo 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno il signor dottor Alfredo Lusignoli.

La vostra Commissione, constatata la validità del titolo con la coesistenza degli altri requisiti prescritti, ha l'onore ad unanimità di voti, di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Sulle proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, il Senato delibererà a scrutinio segreto.

Approvazione dei disegni di legge: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1921-1922 fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1921 ». (N. 132);

« Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-22 ». (N. 133).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei seguenti disegni di legge: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1921-22 fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1921 ».

« Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-1922 ».

Se il Senato non fa obiezioni si farà una sola discussione sui due disegni di legge.

Do facoltà di parlare al senatore Carlo Ferraris perchè voglia riferire sui due disegni di legge.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze e relatore*. Il Governo del Re, per mezzo del Ministro del Tesoro, ha presentato il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei Deputati: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1921

dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1921-22 fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1921 ».

La vostra Commissione di finanze, date le attuali condizioni politiche, vi propone l'approvazione di tale disegno di legge.

E poichè ho la parola, se permette l'onorevole Presidente, aggiungo che la Commissione di finanze, come necessaria conseguenza della precedente proposta, propone al Senato di approvare anche il disegno di legge presentato dal Governo del Re per mezzo del Ministro degli Affari esteri e già approvato dalla Camera dei Deputati: « Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921 22 » pure non oltre il 31 luglio 1921.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questi disegni di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Prego l'onorevole, senatore segretario, Sili di dar lettura dell'articolo unico del progetto di legge riguardante l'esercizio provvisorio per tutti i bilanci, e l'altro che concerne il fondo per l'emigrazione.

SILI, *segretario*, legge.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1921, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1921-22, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla Presidenza della Camera dei deputati.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 luglio 1921, il bilancio del fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1921-22, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, ed il relativo disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Questi disegni di legge saranno ora votati a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione sui disegni di legge or ora rinviati allo scrutinio segreto e sull'altro discusso nella tornata di ieri.

Si procederà altresì alla votazione di convalida dei nuovi senatori Lusignoli e Quartieri.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Presbitero di procedere all'appello nominale.

PRESBITERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albertini, Ameglio, Amero d'Aste, Annaratone, Arlotta, Artom.

Bacelli, Badaloni, Barzilai, Battaglieri, Bava Beccaris, Bellini, Beltrami, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Caneva, Cannavina, Capaldo, Capece Minutolo, Capotorto, Carissimo, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cencelli, Chersich, Chimienti, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Compagna, Conci, Contarini, Corbino, Credaro, Croce.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Della Torre, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Bagno, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, D'Ovidio Francesco.

Fadda, Faelli, Faina, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Ferri, Filomusi Guelfi, Foà, Fra-deletto, Francica-Nava.

Gallina, Gallini, Ghiglianovich, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Golgi, Grandi, Grassi, Greppi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Hortis.

Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Libertini, Lojodice, Lucca, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Manna, Mango, Maragliano, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Masci, Massarucci, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Montresor, Morandi, Morpurgo, Morrone, Mortara.

Nava, Niccolini Eugenio, Novaro, Nuvoloni, Orlando.

Pagliano, Pansa, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Piacentini, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Ridola, Riolo, Romanin-Jacur, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota,

Saladini, Salata, Sanarelli, Sandrelli, San Martino, Santucci, Scalori, Schanzer, Schiralli, Schupfer, Sechi, Sili, Sonnino Sidney, Squitti, Suardi, Supino.

Taddei, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Verga, Vicini, Viganò, Vigliani, Visconti Modrone, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Tumulazione della salma del cav. Giuseppe Manfredi, già Presidente del Senato del Regno, nella chiesa monumentale di San Francesco in Piacenza (n. 13):

Senatori votanti 228

Maggioranza 113

Favorevoli 218

Contrari 10

Il Senato approva.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della

spesa dell'anno finanziario 1921-22 fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1921 (n. 533):

Senatori votanti 228

Maggioranza 115

Favorevoli 220

Contrari 8

Il Senato approva.

Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-1922 (n. 134):

Senatori votanti 228

Maggioranza 115

Favorevoli 217

Contrari 11

Il Senato approva.

Dal computo dei voti è inoltre risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli: dichiaro, perciò convalidata la nomina a senatore dei signori Lusignoli Alfredo e Quartieri Ferdinando e li ammetto alla prestazione del giuramento.

Giuramento dei senatori Lusignoli e Quartieri.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Lusignoli Alfredo, la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Perla e San Martino di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Lusignoli Alfredo è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Lusignoli Alfredo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Quartieri Ferdinando la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Cimati e Bettoni di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Quartieri Ferdinando è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE Do atto al signor Quartieri Ferdinando del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Nomina di Commissioni.

PRESIDENTE. Ho l'onore di comunicare che, in ottemperanza alla facoltà conferitami dal Senato, ho chiamato a far parte della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia gli onorevoli signori senatori:

Presidente: Melodia; *Membri ordinari:* Di Vico, Inghilleri, Perla, Sandrelli, Schiralli, Venzi; *Supplenti:* Castiglioni, D'Andrea, Del Giudice, Fabri, Gioppi, Persico, Tommasi, Pozzo.

Ho poi chiamato a far parte della Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di giustizia gli onorevoli signori senatori:

Presidente: Colonna Fabrizio; *Membri ordinari:* Cassis, Bensa, De Blasio, De Cupis, Paternò, Palumbo, Pincherle, Sinibaldi; *Supplenti:* Diena, Dorigo, Lucchini, Pianigiani.

L'ordine del giorno essendo esaurito, il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 17).

Imprimato per la stampa il 2 luglio 1921 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

XI^a TORNATA

LUNEDÌ 18 LUGLIO 1921

Presidenza del Presidente TOMMASO TITTONI

INDICE

Commemorazione (del senatore Corsi) . . . pag.	144
Oratori:	
PRESIDENTE	144
BERGAMASCO, ministro della marina.	145
Comunicazioni del Governo	139
Oratore:	
BONOMI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.	139
Congedi	137
Disegno di legge (Annuncio di una proposta di)	146
Giuramento (del senatore Berenini).	138
Interpellanze (Annuncio di).	146
Interrogazioni (Annuncio di)	146
(Risposta scritta ad)	148
Messaggi del Presidente della Corte dei conti	137
Relazioni (Annuncio di presentazione di)	147
Ringraziamenti	138
Sui lavori del Senato	148
Oratore:	
PRESIDENTE	148

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno e tutti i ministri.

PELLERANO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo i senatori: Bonazzi di un mese; Foà di giorni quindici; Rossi Teofilo e Passerini Angelo di giorni dieci.

Se non si fanno osservazioni, s'intendono accordati.

Messaggi del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura dei messaggi del presidente della Corte dei conti, circa le registrazioni con riserva da quella Corte eseguite nelle quindicine dal 1° marzo al 15 giugno 1921.

PELLERANO, segretario, legge:

« Roma, 30 giugno 1921.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1877, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco suppletivo delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di marzo 1921.

« Il Presidente

« BERNARDI ».

« Roma, 5 luglio 1921.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1877, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di marzo 1921.

« Il Presidente

« BERNARDI ».

« Roma, 11 luglio 1921.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1877, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di aprile 1921.

« Il Presidente

« BERNARDI ».

« Roma, 14 luglio 1921.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1877, n. 3583, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni eseguite dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina del mese di aprile 1921.

« Il Presidente
« BERNARDI ».

« Roma, 14 luglio 1921.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1877, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella prima quindicina del mese di maggio 1921.

« Il Presidente
« BERNARDI ».

« Roma, 14 luglio 1921.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1877, n. 3853, mi onoro rimettere di a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina del mese di maggio 1921.

« Il Presidente
« BERNARDI ».

« Roma, 14 luglio 1921.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1877, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella prima quindicina del mese di giugno 1921.

« Il Presidente
« BERNARDI ».

« Roma, 18 luglio 1921.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1877, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina del mese di giugno 1921.

« Il Presidente
« BERNARDI ».

« Roma, 18 luglio 1921.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853 mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti della prima quindicina del mese di luglio 1921.

« Il Presidente
« BERNARDI ».

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalle famiglie Orengo e Cordopatri ho ricevuto lettere di ringraziamento per le condoglianze inviate a nome del Senato, in occasione della morte dei senatori Orengo e Cordopatri.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« On. Presidente del Senato del Regno.

« Ritornato dopo lunga assenza a Ventimiglia, mi è stata ieri consegnata dal Comune la lettera del 13 giugno scorso con il resoconto contenente la commemorazione di mio padre, senatore Orengo.

« Voglia quindi perdonare il mio involontario ritardo al rispondere ed a porgere a nome della mia famiglia i più sentiti e commossi ringraziamenti alla S. V. per le nobili parole pronunciate in memoria di mio padre, ed al Senato per le condoglianze che ha voluto inviare.

« Con la massima osservanza

« Orazio Orengo ».

« Onor. Signor Presidente,

« Con animo profondamente commosso porgo alla S. V. i sensi della mia devota gratitudine per le nobili parole di rimpianto e di omaggio che si compiacque rivolgere il Senato alla memoria del padre mio. Più mi tiene obbligato la cortesia con che volle, dandomi partecipazione del sincero rammarico dell'Alto Consesso per la perdita di uno dei più vecchi componenti, rinnovare il suo personale cordoglio per il gravissimo lutto della mia famiglia. Onde voglia permettere, signor Presidente, di farle caldissima preghiera di rendere certa l'onorevole Assemblea della riconoscenza perenne che l'intera famiglia gliene conserva.

« Mi abbia con l'ossequio più deferente

« Dev.mo

« Francesco Cordopatri ».

Giuramento del senatore Berenini Agostino.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Berenini Agostino, la cui nomina a senatore fu in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Bi-

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 LUGLIO 1921

scaretti e Mariotti di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Berenini Agostino è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Agostino Berenini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazioni del Governo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente del Consiglio.

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno. (Segni di attenzione).*

Ho l'onore di annunciare al Senato che Sua Maestà il Re, con decreto del 4 corrente, ha accettato le dimissioni del Gabinetto presieduto dall'onor. cav. avv. Giovanni Giolitti, e mi ha dato l'incarico, di comporre il nuovo Ministero.

Con altri decreti di pari data la Maestà Sua mi ha nominato Presidente del Consiglio dei ministri e ministro segretario di Stato per l'interno con l'incarico di reggere *per interim* il Ministero degli affari esteri; ed ha nominato ministri segretari di Stato:

per le colonie, l'onor. avv. Giuseppe Girardini, deputato al Parlamento;

per la giustizia e gli affari di culto, l'onorevole Avv. Giulio Rodinò, deputato al Parlamento;

per le finanze, l'onor. avv. Marcello Soleri, deputato al Parlamento;

per il tesoro, l'onor. avv. Giuseppe De Nava, deputato al Parlamento;

per la guerra, l'onor. avv. Luigi Gasparotto, deputato al Parlamento;

per la marina, l'onor. ing. Eugenio Bergamasco, senatore del Regno;

per l'istruzione pubblica, l'onor. prof. dottore Mario Orso Corbino, senatore del Regno;

per i lavori pubblici, l'onor. dott. Giuseppe Micheli, deputato al Parlamento;

per l'agricoltura, l'onor. prof. Avv. Angelo Mauri, deputato al Parlamento;

per l'industria ed il commercio, l'onorevole Avv. Boriolo Belotti, deputato al Parlamento;

per il lavoro e la previdenza sociale, l'onorevole prof. Alberto Beneduce, deputato al Parlamento;

per le poste e i telegrafi, l'onor. prof. Vincenzo Giuffrida, deputato al Parlamento;

per le terre liberate dal nemico; l'onorevole dott. Giovanni Raineri, deputato al Parlamento.

Con decreto del 7 corrente, S. M. ha nominato ministro segretario di Stato per gli affari esteri S. E. il nob. Pietro Tomasi della Torretta (dei principi di Lampedusa), ministro plenipotenziario.

Con decreto del 4 corrente la Maestà Sua ha accettato le dimissioni rassegnate dalla carica di sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'onor. avv. Giovanni Porzio, deputato al Parlamento, e quelle rassegnate dalla carica di Commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi, dall'onor. avv. Marcello Soleri, deputato al Parlamento.

Sono state inoltre accettate le dimissioni rassegnate dalla carica di sottosegretario di Stato:

per gli affari esteri, dall'onorevole marchese Marco di Saluzzo, senatore del Regno;

per le colonie, dall'onorevole avvocato Antonino Pecoraro, deputato al Parlamento;

per l'interno, dall'onorevole dottor Camillo Corradini, deputato al Parlamento;

per la giustizia e gli affari di culto, dall'onorevole avvocato Arnaldo Dello Sbarba, deputato al Parlamento;

per le finanze, dall'onorevole avvocato Giovanni Battista Bertone, deputato al Parlamento;

per il tesoro, dall'onorevole professore Gabriello Carnazza, deputato al Parlamento;

per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, dall'onor. professore Vincenzo Bianchi, deputato al Parlamento;

per la guerra, dall'onorevole dottor Giuseppe Lanza, principe di Trabia, deputato al Parlamento;

per l'istruzione pubblica, dall'onorevole ingegnere Cesare Rossi, deputato al Parlamento;

per l'antichità e le belle arti, dall'onorevole avvocato Giovanni Rosadi, deputato al Parlamento;

per i lavori pubblici, dall'onorevole avvocato Giovanni Bertini, deputato al Parlamento;

per l'agricoltura, dall'onorevole conte professore Giovanni Pallastrelli, deputato al Parlamento;

per l'industria e commercio dall'onorevole avvocato Alfonso Rubilli, deputato al Parlamento;

per la marina e i combustibili, dall'onorevole professor Pietro Sitta, deputato al Parlamento;

per il lavoro e la previdenza sociale, dall'onorevole dott. Giovanni Maria Longinotti deputato al Parlamento;

per le poste e i telegrafi, dall'onorevole Giovanni Amici, deputato al Parlamento;

per le terre liberate dal nemico, dall'onorevole avvocato Francesco Degni, deputato al Parlamento.

Sua Maestà il Re, con decreto del 7 corrente, ha nominato sottosegretari di Stato:

per la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'onorevole avv. Giuseppe Bevione, deputato al Parlamento;

per le Colonie, l'onorevole conte Pier Gaetano Venino, deputato al Parlamento;

per l'interno, l'onorevole avv. Antonio Teso, deputato al Parlamento;

per la giustizia e gli affari di culto, l'onorevole avv. Giuseppe Sanna-Randaccio, deputato al Parlamento;

per le finanze, l'onorevole avv. Giuseppe Albanese, deputato al Parlamento;

per il tesoro, l'onorevole Vincenzo Tangorra, deputato al Parlamento;

per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, l'onorevole avv. Aldo Rossini, deputato al Parlamento;

per la guerra, l'onorevole avv. Luigi Macchi, deputato al Parlamento;

per la marina, l'onorevole ing. Erminio Sipari, deputato al Parlamento;

per l'istruzione pubblica, l'onorevole professor Antonino Anile, deputato al Parlamento;

per le antichità e le belle arti, l'onorevole avv. Giovanni Rosadi, deputato al Parlamento;

per i lavori pubblici, l'onorevole avv. Nicola Lombardi, deputato al Parlamento;

per l'agricoltura, l'onorevole dott. Domenico Andrea Spada, deputato al Parlamento;

per l'industria ed il commercio, l'onorevole avv. Calogero Cascino, deputato al Parlamento;

per la marina mercantile e i combustibili, l'onorevole avv. Enrico Carboni-Boy, deputato al Parlamento;

per il lavoro e la previdenza sociale, l'onorevole dott. Giovanni Maria Longinotti, deputato al Parlamento;

per le poste e i telegrafi, l'onorevole avvocato Domenico Brezzi, deputato al Parlamento;

per le terre liberate dal nemico, l'onorevole avv. Umberto Merlin, deputato al Parlamento.

Il Gabinetto, che ho l'onore di presiedere e che si presenta per la prima volta al giudizio del Parlamento, non intende esporre un compiuto programma intorno a tutte le materie dell'attività politica e a tutte le branche dell'Amministrazione statale. Dopo pochi giorni dalla sua costituzione, esso mancherebbe di serietà se volesse offrire, per ciascuno dei molti problemi che attendono di essere risolti, una sua soluzione concreta. Tali problemi, se ci assisterà la fiducia del Parlamento, saranno affrontati più tardi, secondo le direttive politiche che hanno presieduto alla formazione del Ministero.

Questo Gabinetto è, come quelli che lo hanno immediatamente preceduto, un Gabinetto di coalizione. La situazione parlamentare, resa anche più evidente e più rigida dalla prima applicazione del regolamento, che riconosce e disciplina l'attività dei Gruppi, non può consentire altro Governo che non sia il risultato dell'accordo di più parti politiche.

La coalizione attuale è rimasta nei limiti in cui si era formata la coalizione precedente. Né è mutata la base programmatica sulla quale si è stabilito l'accordo. I due punti essenziali e di carattere politico: la perfetta uguaglianza di tutte le organizzazioni qualunque sia la loro tendenza, e la libertà, pur con le necessarie cautele, a tutte le iniziative volonterose nel campo dell'insegnamento scolastico; questi due punti contenuti nel discorso della Corona, hanno avuto di recente l'assenso delle due Camere che, negli indirizzi di risposta, li hanno posti anche in maggiore rilievo.

Ma se, nell'orientamento generale della politica, il Gabinetto può riferirsi ad una situazione già stabilizzata; ma se, nella estrinsecazione

particolare di tale orientamento, può legittimamente chiedere gli si dia il tempo di proporre le concrete soluzioni ai concreti problemi, esso deve però chiarire fin d'ora i suoi propositi circa la politica estera che ha dato occasione alla crisi ministeriale, circa la politica economico-finanziaria che interessa tutte le energie produttrici del Paese, circa la politica interna così strettamente collegata ad un bisogno di pacificazione universalmente invocato.

La politica estera del Gabinetto è naturalmente legata agli impegni liberamente assunti. L'Italia non solo intende, con perfetta lealtà, rimanere fedele a tali impegni, ma crede altresì che, entro la sfera delle sue alleanze e delle sue amicizie, si possa lavorare alla ricostruzione di una Europa migliore, missione questa a cui l'Italia, ormai sottratta per sempre alle antiche minacce di un Impero che è crollato, e senza eredità di insanabili contrasti con i popoli vicini e lontani, può dedicare l'opera propria, in corrispondenza al suo genio e alla sua tradizione. Così, appena dagli Stati Uniti è partita l'iniziativa di una conferenza internazionale per il disarmo, l'Italia, che ha già proceduto a ridurre il suo esercito permanente, e che ha già consentito, nella Società delle Nazioni, ad una analoga proposta, ha aderito con prontezza e con fervore all'invito americano.

Particolare esame merita la questione adriatica intorno alla quale si è lungamente discusso. Questa questione è stata, nei suoi elementi essenziali, risolta con il trattato di Rapallo, ai cui impegni nessun partito chiede si venga meno, giacché, al disopra delle particolari vedute, sta l'onore d'Italia. Il trattato va eseguito con la maggiore fermezza nella tutela degli interessi e dei sentimenti italiani, e con la maggiore lealtà nel rispetto degli interessi e dei sentimenti dell'altro contraente.

Il Gabinetto intende assolvere questi due doveri che sono egualmente inderogabili, e della sincerità di questi suoi propositi intende valersi per tutelare efficacemente gli elementi italiani che, sull'altra sponda dell'Adriatico, rappresentano un patrimonio di civiltà e di coltura a cui tutti, senza differenza di razza, possono attingere per il bene comune. (*Approvazioni*).

Dove però l'applicazione del trattato solleva

i maggiori contrasti è nella delimitazione del *Corpus separatum* di Fiume.

La delimitazione del confine orientale del nuovo Stato, e precisamente nei riguardi di Porto Barros, ha appassionato l'opinione pubblica italiana. Il Governo pensa che la questione debba essere esaminata soprattutto nel suo aspetto economico, trattandosi di assicurare l'avvenire economico di Fiume. La Città, che tenacia di spiriti, audacia di combattenti, volontà di negozianti, hanno cooperato a far libera e indipendente, sarà tanto più prospera quanto più rimarrà legata economicamente al contiguo territorio orientale. Una soluzione dunque che eviti di rendere irreparabilmente aspri i rapporti della città e del suo porto con la Jugoslavia, ma che anzi faccia del nuovo Stato il punto d'incontro della pacifica attività delle due razze, fatalmente commiste ai margini della loro espansione, è pienamente conforme agli interessi e all'avvenire di Fiume e corrisponde ai voti dei suoi cittadini.

In tali condizioni, non vi è dubbio che la via delle trattative e dei negoziati, sia la più opportuna e la più conveniente. Il Governo precedente aveva iniziato tali negoziati e li aveva portati molto innanzi. Mancava però sempre la volontà legittima di Fiume, nella quale per dolorose vicende, che auguriamo siano presto superate, non si è ancora formato un Governo regolare. Appena questo Governo sarà costituito, l'Italia, il regno dei Serbi-Croati-Sloveni e lo Stato di Fiume potranno riesaminare la questione dei confini in connessione alla costituzione di un consorzio interstatale del porto, che assicuri a Fiume i commerci dei contigui territori, e ai territori slavi la sicurezza di trovare in Fiume lo sbocco naturale e più economico dei loro traffici. In tali negoziati, il Governo, che ha già il fermo proposito di agevolare la vita del nuovo Stato di Fiume, porterà uno spirito di amorosa sollecitudine e un disegno preciso di restaurazione delle fortune della Città, che per tanto tempo è stata l'aspirazione e il travaglio dell'anima italiana. (*Approvazioni*).

La situazione economica e finanziaria del Paese costituisce la massima preoccupazione del Governo.

La crisi mondiale non può arrestarsi alle soglie d'Italia. Non vi sono più economie chiuse;

i fatti economici che si manifestano nei maggiori paesi del mondo debbono fatalmente avere qui la loro ripercussione.

Ora la crisi mondiale è l'effetto della febbrile produzione che, incoraggiata da una espansione creditizia enorme e da una domanda tanto più intensa quanto più era stata contrastata da severe restrizioni durante la guerra, ha spinto a produrre senza preoccupazione dei costi e con l'allettamento lusinghiero degli alti prezzi. Determinatosi nei maggiori paesi del mondo un persistente movimento dei prezzi al ribasso, si ebbero dovunque arresti nella produzione, diminuzione di traffici, squilibri pericolosi fra il costo di produzione e il prezzo di vendita.

L'Italia risente in ritardo l'effetto di questi gravi fatti economici, ma sarebbe illusione pericolosa se dal ritardo dovessimo inferire che essa li risentirà più debolmente che altrove. Il Governo deve essere perfettamente consapevole della situazione a cui si va incontro, e fortemente preparato a fronteggiarla. Il sentimento di fiducia nelle energie sane del Paese sarà tanto più forte quanto più sarà manifesta e decisa la volontà nostra di superare vittoriosamente quest'ora.

Il Governo, pur fermo nel proposito di non turbare le leggi economiche che trovano nel loro giuoco spontaneo il salutare equilibrio, intende agire, nella sfera dell'attività propria, per agevolare e aiutare l'assestamento della economia del Paese.

Indubbiamente la finanza dello Stato è la base fondamentale della nostra saldezza economica. Indebolire la finanza dello Stato, che, pur segnando, a causa della provvida legge sul pane, un notevolissimo miglioramento sulle previsioni del novembre scorso, presenta un *deficit* preoccupante, non sarebbe nè prudente nè utile. Ma la finanza dello Stato è anche in funzione dell'economia generale del Paese, talchè tutto quello che può farsi perchè il nostro tessuto economico non abbia a subire dalla crisi strappi troppo laceranti, giova in definitiva alla finanza pubblica alla quale conserva così le sue maggiori fonti tributarie.

In conformità a questi criteri, il Governo si propone di riesaminare l'applicazione della legge di avocazione allo Stato dei sopraprofiti di guerra. Tale legge ottenne largo consenso

nel Parlamento, giacchè essa corrisponde ad un precetto morale, per cui il fatto doloroso della guerra non deve essere mai sorgente di lucri eccessivi. Ma nell'applicazione della legge non si dovrà però prescindere dalla realtà dei fatti economici sopraggiunti, pei quali la grandezza dei valori non è più quella del periodo precedente. Pertanto il Governo si propone che, ferma restando la integrale avocazione allo Stato dei sopraprofiti di guerra, la sua applicazione sia regolata da criteri che tengano conto, specialmente agli effetti delle valutazioni, della nuova situazione economica e dell'attuale crisi che attraversa l'industria.

Un'altra legge, che ebbe ugualmente l'approvazione del Parlamento, è quella che prescrive la nominatività dei titoli, legge ispirata ad un sentimento di giustizia tributaria in quanto mira a fornire alla finanza accertamenti precisi. Per l'applicazione di tale legge occorre, sentita una speciale commissione parlamentare, emanare due regolamenti: uno per la nominatività dei titoli privati, l'altro per la nominatività dei titoli pubblici. Di questi regolamenti solo il primo è stato, assai di recente, pubblicato. Ma la pubblicazione di questo solo regolamento, creando una posizione di disfavore ai titoli privati, può essere causa di aggravamento della crisi industriale, con nocimento dell'economia nazionale e con dolorose ripercussioni sulla disoccupazione operaia. Nello stesso tempo, studi, voti, osservazioni sui sistemi adottati nei grandi paesi industriali di oltre oceano, consigliano di esaminare se anche il regolamento testè pubblicato possa, in questo periodo transitorio di difficoltà economiche, essere modificato in guisa da temperare i fini della legge con le necessità dell'ora. Perciò il Governo, qualora sia assistito dal consenso del Parlamento, si propone di riesaminare il regolamento per la nominatività dei titoli privati in relazione alle condizioni attuali dell'economia del Paese. (*Bene*).

Ma i doveri dello Stato sono, in questo campo, ancora molti e vasti. La crisi economica va producendo il fenomeno doloroso della disoccupazione operaia, la quale, molto meglio che coi sussidi di disoccupazione, va combattuta con l'esecuzione di opere pubbliche. (*Vive approvazioni*). Ma queste opere pubbliche non riescono di rimedio alla crisi, se esse non sono

rivolte a creare una maggiore ricchezza oppure le condizioni ambientali per una maggiore intensità della nostra produzione. (*Approvazioni*).

Conformemente a questi criteri, il Governo presenterà subito alcuni disegni di legge per la costruzione di case popolari, per l'assegnazione di nuovi fondi per opere pubbliche, portuali, idrauliche, stradali, ferroviarie, di navigazione interna e di sistemazione montana, per opere di bonifica e di irrigazione, e in genere per opere che, migliorando il nostro territorio, lo pongano in grado di produrre meglio e di più. Per coordinare queste opere, per distribuirle secondo le esigenze regionali, per dirigere le correnti della mano d'opera, per facilitare i finanziamenti necessari, chiamando a concorrervi gli Istituti che raccolgono i risparmi e la previdenza delle classi popolari, il Governo intende costituire in comitato i ministri più interessati, perchè il programma di lavoro, evitando attriti e duplicazioni, corrisponda quanto più è possibile ai bisogni reali di tutto il Paese.

Se in questa azione doverosa le finanze dello Stato dovranno subire nuovi oneri, che non saranno del resto eccessivi, in altri campi si procederà alla più rigorosa riduzione delle spese. Già è dinanzi al Parlamento il disegno di legge per la semplificazione delle amministrazioni statali e la riduzione della burocrazia. Quel disegno di legge, il Governo intende sia mantenuto e sollecitamente discusso, e perciò esso è disposto ad accogliere quei temperamenti che potranno essere concordati con la Commissione parlamentare che lo ha in esame, purchè rimanga saldo nel Governo il potere di agire, con scioltezza e con energia, a riduzioni e semplificazioni vivamente attese da tutta la nazione. (*Commerci*).

Occorre ora parlare della politica interna che acquista particolare importanza per il delicato momento che attraversiamo.

L'azione violenta per sovvertire gli attuali ordinamenti ha suscitato, di recente, una reazione con estrinsecazioni egualmente violente. Questo periodo, che sembrava non dovesse durare oltre il ristabilimento dell'equilibrio delle varie forze sociali, e oltre la palese dimostrazione che ogni violenza suscita altrettanta violenza, continua invece con manifestazioni preoccupanti.

Gli stessi uomini maggiori delle parti fra cui avvengono gli scontri sanguinosi, hanno fatto appello nel Parlamento e nel Paese ai migliori sentimenti della Nazione, perchè, disarmati gli spiriti, ritorni la pace civile, presupposto indispensabile di ogni prosperità economica. Una nobile iniziativa è stata presa da alcuni parlamentari per addivenire ad un accordo che ponga fine alle azioni violente e riconduca i movimenti sociali nei limiti dell'ordinato svolgimento delle loro attività normali. È da sperare che questi sforzi siano coronati dal successo.

Ma, indipendentemente dal risultato di queste iniziative, lo Stato ha il preciso e inderogabile dovere di esercitare pienamente l'autorità sua per il ristabilimento dell'impero della legge. (*Approvazioni*). Se vi sono partiti o gruppi od individui che intendono turbare l'ordine pubblico, o sovvertire con la violenza i nostri ordinamenti, o esercitare vendette e rappresaglie, nessun altro che lo Stato ha diritto di reprimere e di punire le azioni delittuose o comunque esorbitanti dai limiti delle nostre libertà fondamentali. (*Vivissime approvazioni*). Lo Stato non può delegare ad altri il mantenimento dell'ordine e la punizione dei colpevoli. Se tollerasse che altri facesse ciò che è funzione essenziale sua, confesserebbe con questo il proprio fallimento. (*Approvazioni*) Ora nessuno, e tanto meno coloro che affermano voler salda e sicura l'autorità dello Stato, può chiedere che esso abdichi alla sua funzione, che è quella di severo, giusto, imparziale tutore della legge, nel cui ambito è la libertà necessaria alla vita ed allo sviluppo di tutte le idee e di tutti i partiti. (*Benissimo*).

Il Governo, perfettamente consapevole che l'inasprirsi della presente situazione, con la dolorosa frequenza di conflitti armati, condurrebbe l'Italia al periodo funesto delle fazioni cittadine, che furono tanta cagione di debolezza nei secoli meno luminosi della nostra storia, farà opera vigile ed energica per ristabilire la pace interna, confidando, non solo sugli strumenti attraverso ai quali si estrinseca la forza e l'autorità dello Stato, ma anche sul quel largo consenso dell'opinione pubblica, che, nelle nostre democrazie, interpreta ed esprime la volontà del paese. (*Benissimo*).

Concludendo, il programma immediato del Governo vuole essere soprattutto rivolto a superare le asprezze derivanti da taluni problemi

insoluti di politica estera, dal sopravvenire della crisi economica, dai conflitti delle fazioni interne. A questi tre compiti, egualmente formidabili, noi dedicheremo le nostre migliori energie; in essi misureremo, se ci assisterà la vostra fiducia, tutte le nostre forze.

Ma questi compiti, che per la loro urgenza e la loro imponenza debbono restare in prima linea, non ci faranno dimenticare altri e importanti doveri.

Anzitutto il Governo non tralascierà di curare che la finanza pubblica, a cui è legato il credito e quindi la saldezza dello Stato, continui nel suo graduale miglioramento. Esso si propone altresì di presentare proposte per il riassetto della finanza e dei tributi locali, la cui urgenza e la cui gravità sono unanimemente riconosciute.

Nei limiti delle possibilità del bilancio, il Governo esaminerà i problemi che si riferiscono ai combattenti e ai minorati dalla guerra, ai quali la nazione deve un'affettuosa riconoscenza fatta di opere e di efficaci tutele (*benissimo*); i problemi dell'assetto definitivo dell'esercito e della condizione degli ufficiali di terra e di mare; i problemi della ricostruzione nelle terre redente, ai quali d'ora innanzi presiederà, con la sua apprezzata esperienza, il Ministero delle terre liberate.

Nelle nuove provincie, aggiunte alla Patria dalle sancite annessioni, e nelle quali occorrerà procedere alle elezioni comunali, vi è un'opera vasta che non tollera indugi. Ai problemi economici, ai problemi culturali, anche nei riguardi delle minoranze linguistiche, ai problemi della graduale unificazione legislativa, per i quali soccorrerà l'esperienza dei nativi, sovrasta per urgenza la necessità di dar forma concreta agli ordinamenti di autonomia amministrativa ivi esistenti, giovandoci della collaborazione, nei due rami del Parlamento, dei rappresentanti dei territori interessati.

Anche il mondo del lavoro, che nelle nostre democrazie tiene un posto di così alta dignità e di così indiscussa importanza, esige provvedimenti che sono ormai maturi nella coscienza di tutti. Le future provvidenze per rafforzare la cooperazione, per ampliare la sfera della previdenza, per disciplinare le complesse materie della organizzazione operaia, hanno bisogno, per adattarsi alla spontaneità e genui-

nità del nostro movimento sociale, di trovare la loro elaborazione in un organo proprio. La riforma del Consiglio Nazionale del lavoro nel senso di trasformarlo in un organo che, senza invadere il potere legislativo del Parlamento, abbia grande parte nella preparazione o nella formulazione successiva per delega espressa della legge, di tutta la legislazione operaia, è il presupposto necessario di quell'opera di collaborazione fra le varie classi sociali che il Governo intende di proseguire con risoluta fermezza. (*Benissimo*).

Certamente per l'opera ardua che l'ora impone e per le difficoltà gravi che occorre superare, e che si supereranno vittoriosamente per le maggiori fortune d'Italia, sono necessarie la fiducia assidua e la cooperazione volonterosa del Parlamento e del Paese.

Accettando questo posto di così alta responsabilità, noi abbiamo creduto di obbedire ad un comandamento della Patria. Ci dica il Parlamento se noi abbiamo inteso con precisione questo nostro dovere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Do atto al Presidente del Consiglio delle fatte comunicazioni.

Commemorazione del senatore Corsi.

PRESIDENTE (*si alza e con lui si alzano senatori e ministri*). Onorevoli Colleghi!

Con animo profondamente addolorato vi partecipo la morte del nostro amato collega Vice Ammiraglio Corsi, avvenuta ieri sera, dopo una breve straziante malattia in Roma, dov'era nato il 13 maggio 1860. Entrò nel 1874 nella Regia Scuola di Marina, uscendone nel 1879, e da allora dedicò tutta la sua vita alla Marina, raggiungendo i più alti gradi e navigando tutti i mari del mondo.

Nel 1905, quand'era capitano di fregata, fu chiamato al Ministero della Marina quale Capo di Gabinetto del compianto Ammiraglio Mirabello; ed il suo fervido ingegno e la sicura competenza ch'egli già aveva acquistato, lo resero ottimo collaboratore nell'opera rinnovatrice e riordinatrice del valoroso Ministro, a fianco del quale restò per due anni.

La guerra italo-turca del 1911 lo trovò Contrammiraglio e Sottocapo di Stato Maggiore, e in tale carica egli si mostrò pari ai gravi compiti affidati alla nostra Marina, per la prima

volta chiamata a combattere un'aspra lotta nel Mediterraneo e a compiervi delicate e difficili operazioni di trasporto e di sbarco.

A prova di quanto egli seppe operare, sta la motivazione dell'alta ricompensa sovrana di ufficiale nell'Ordine militare di Savoia: « Quale capo di stato maggiore dell'ammiraglio Viale, e quale comandante della prima divisione della prima squadra, egli coadiuvò il suo capo in ogni fase della guerra del Mar Egeo, distinguendosi nell'occupazione di varie isole e particolarmente nell'attacco dei forti all'imboccatura dei Dardanelli, dimostrando in ogni circostanza coraggio e perizia ».

Nel 1914 fu comandante della R. Accademia navale e poi di divisioni navali.

Nel 1915, scoppiata la guerra nella quale tanto valore e tanta abnegazione dimostrò la nostra marina, egli, già vice ammiraglio, fu nominato comandante in capo della prima squadra sulla *Conte di Cavour* e capo di stato maggiore dell'armata.

In tale altissima carica lo raggiunse la nomina a ministro della marina, avvenuta il 30 settembre 1915, e vi seppe dimostrare, in momenti così difficili, la sua lunga preparazione amministrativa, congiunta ad esperienza di comando e a mente pronta e equilibrata.

Nel 1917 fu chiamato al suo posto di combattimento, quale comandante in capo della squadra di battaglia; comando che con sommo suo dolore dovette lasciare nel 1918, perchè collocato in posizione ausiliaria.

Il 20 novembre 1915 era stato nominato senatore e, quando le alte cariche militari non lo tennero lontano, egli fu sempre assiduo ai nostri lavori: fu membro apprezzato e competente della Commissione di finanze, e partecipò ad importanti discussioni.

La sua giovialità e serenità, che non si smentarono mai, neppure quando venne colpito dalla gravissima infermità che doveva in breve tempo rapircelo, ce lo resero carissimo e la sua scomparsa lascerà una eco imperitura nei nostri cuori.

Vadano le nostre più vive condoglianze alla marina italiana, così gravemente colpita, alla desolata famiglia che vede scomparire sì prematuramente il suo capo; ed inchiniamoci reverenti alla salma dell'amato collega. (*Approvazioni*).

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Con animo profondamente commosso partecipo al lutto che colpisce oggi il Senato e la nostra marina con la immatura morte del vice-ammiraglio Camillo Corsi, e ne rievoco la memoria in questa aula in cui egli così larga messe di consensi e di simpatia raccolse come senatore e come ministro.

Uscito giovanissimo guardia-marina dalla R. Scuola Navale nel dicembre 1879, percorse rapidamente e brillantemente tutta la carriera, covrendo posti di grande delicatezza e fiducia a bordo ed a terra, così da raggiungere il grado di contrammiraglio nel settembre 1911. Tra i più colti nostri ufficiali, ha frequentato da tenente di vascello un corso di elettro-tecnica presso l'Università di Roma, ed ha diretto con riconosciuta competenza, per più anni, la *Rivista Marittima*. Salda tempra di marinaio, alle lunghe navigazioni compiute in pace, ha potuto aggiungere un brillante stato di servizio in guerra, per il quale durante la campagna italo-turca fu insignito dell'alta onorificenza di ufficiale dell'Ordine Militare di Savoia per avere, come capo di stato maggiore del comandante in capo delle forze navali e come comandante della 1^a divisione della 1^a squadra, coadiuvato il suo capo in ogni fase della guerra nel Mare Egeo, distinguendosi nella occupazione di varie isole e nell'attacco dei forti all'imboccatura dei Dardanelli, in ogni circostanza dimostrando coraggio e perizia. Con pari animo partecipò, in posti di più grande responsabilità, alla grande guerra, ed i suoi apprezzati servigi furono premiati con la nomina a commendatore dell'Ordine Militare di Savoia.

Alle spiccate qualità di ottimo marinaio l'Ammiraglio Corsi aggiungeva anche altissime doti di amministratore e di uomo politico, doti che furono largamente riconosciute nelle alte cariche che Egli ebbe a ricoprire, come Capo di Gabinetto al Ministero della Marina, come Comandante dell'Accademia Navale, come Ministro.

Ma in tutti gli stadi della sua costante ascesa, in tutti i momenti della sua attività, in tutti gli incarichi affidatigli, Egli una cosa ebbe principalmente a dimostrare: lo sconfinato

amore per la Marina. Per questo la Marina piange ora la perdita di uno dei suoi figli più degni e più devoti.

Ed io mando di qui alla sua memoria il reverente e commosso saluto del Governo e di tutta la Marina. (*Approvazioni*).

Annuncio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è stata presentata dai senatori Canevaro, Gualterio, Melodia, Bava Beccaris, Lucca, Giardino, Molmenti, Dallolio Alfredo e Amero D'Aste, una proposta di legge, la quale sarà inviata agli Uffici a termini dell'articolo 91 del regolamento del Senato.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che i ministri competenti hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni degli onorevoli senatori Cuzzi e Frola.

A norma del regolamento, saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Annuncio di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dare lettura delle interpellanze ed interrogazioni presentate alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Interpellanze :

Al Ministro della pubblica istruzione sul regolamento in applicazione della legge 1° aprile 1917 n. 557 riguardante i limiti di età dei professori delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

Golgi.

Al ministro dell'interno sulla opportunità di riformare l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Valvassori-Peroni.

Ai ministri delle terre liberate e delle finanze sul modo col quale hanno funzionato e funzionano gli Enti ai quali è stata affidata la esecuzione della legge sul risarcimento dei danni di guerra.

Di Brazzà.

Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole ministro degli interni, Presidente del Consiglio dei ministri, sui luttuosi fatti di Viterbo, e sulla politica del governo di fronte agli episodi di violenza e di guerra civile che funestano ormai giornalmente le varie città di Italia.

Canevari.

Il sottoscritto interpella il ministro delle finanze per sapere come intenda infrenare lo sperpero del denaro dello Stato ed il progressivo danno che si arreca alla grande industria sanitaria di Salsomaggiore, ove si profondono milioni in decorazioni brillanti di un lusso eccessivo sovra un fabbricato in tutto deficiente, e mentre manca il conveniente e spesso l'indispensabile nei luoghi di cura; ove si moltiplica il personale e si quintuplicano con le tasse ed altri organismi di sfruttamento le spese, in guisa che la cura è resa inaccessibile per la povera gente, mentre il bilancio si chiude in passivo; ove non si seppero raccogliere le autorità più eminenti della scienza che come elemento decorativo con le nomine di consulenti onorari. Tutto ciò per causa di una podagrosa inetta organizzazione statale che derogando dagli illuminati criteri fissati dal legislatore, ostinata nella vecchia sua mentalità burocratica lontana, vivacchia conservando tutti i vecchi, rifuggendo da ogni iniziativa per i più moderni insegnamenti industriali del genere, trascinando così progressivamente al fallimento anche questo esperimento di gestione di Stato, con gravi danni dell'erario e dell'industria nazionale.

Giacomo Ferri

Interrogazioni :

Al ministro dei lavori pubblici per sapere se e quando vorrà provvedere alla riforma della legge 1 febbraio 1921, n. 43, in quanto ha costituito una mutualità dannosa tra le aziende delle tramvie a tutto beneficio di quelle non economicamente salde, riforma ormai necessaria per restituire l'autonomia ed evitare i danni gravissimi e le rovine inevitabili, che minacciano le aziende bene costituite, specie quelle municipalizzate. Roma, ad esempio, per l'esercizio 1921 riscuoterà dai biglietti 48 milioni di lire, di cui 12 per sé (10 cent. il

biglietto) e 36 milioni per lo Stato (30 cent. a biglietto e 50 cent. per il biglietto festivo); ma di codesti 36 milioni riscossi, lo Stato impiega per essa (spesa del personale) solo 26 milioni, e così provoca all'azienda, che a stento pareggerebbe il bilancio suo, una ulteriore perdita di 10 milioni, che vanno a carico del bilancio del Comune, ossia dei contribuenti, quelli compresi che non si valgono delle tramvie.

Rava.

Al sottosegretario di Stato per le belle arti per sapere se sia vero che alcuni tratti della « Via Numinis » di Monte Cavo siano stati in questi giorni distrutti per adoperare i lastrali alla costruzione di una villa privata, e se non creda frattanto doveroso impedire ogni ulteriore manomissione della storica via consolare.

Valenzani.

Al ministro delle finanze per sapere:

1) perchè essendo state spedite alla Commissione censuaria centrale, fin dal marzo, le tariffe catastali pei terreni della provincia di Porto Maurizio perchè venissero esaminate ed approvate, esse non sono state ancora rimandate all'ufficio catastale della provincia affinché diventino definitive e si possa quindi procedere alla pubblicazione del catasto;

2) siccome il rilievo pel catasto è fatto da anni, perchè non si inviano i pochi impiegati necessari per aggiornarlo colle variazioni di proprietà in modo che il lavoro sia finito in pochi mesi e non si trovino più ostacoli alla sua pubblicazione e messa in vigore.

Amero D'Aste.

Ai ministri degli esteri, dell'industria e commercio e della pubblica istruzione per sapere se intendono dar corso al Regio decreto 13 marzo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno e comunicato alla Scuola superiore di commercio di Venezia il 4 luglio 1921, decreto che modifica i titoli e le condizioni richieste per l'ammissione al concorso alle carriere dipendenti dal Ministero degli esteri, in contraddizione alle norme delle leggi 21 agosto 1870, numero 5830 e 9 giugno 1903, n. 298, e con danno

evidente della cultura necessaria all'efficace esercizio delle funzioni consolari e diplomatiche.

Diena, Papadopoli, Catellani, Fradeletto, Tamassia.

Al Ministro della Marina se risponda al vero che circa 40 Tenenti commissari reclutati straordinariamente dagli ufficiali di complemento, furono preposti nel ruolo e nella promozione a quelli già in ruolo e provenienti da concorsi regolari indetti precedentemente.

In caso affermativo, quali provvedimenti intenda di prendere per salvaguardare i diritti acquisiti e compiere atto di giustizia riparatrice.

Presbitero.

Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro della guerra per conoscere i motivi pei quali la legge sul reclutamento non ha ancora avuto applicazione nelle nuove provincie d'Italia; e quali sono gli intendimenti del Governo al riguardo.

Tassoni.

Interrogazione con risposta scritta:

Al ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se, in attesa di provvedimenti definitivi, non creda conveniente prorogare all'esercizio finanziario in corso, le disposizioni stabilite dal decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 277, in favore degli enti pii contemplati da detto decreto, i cui bilanci richiedono urgente sistemazione, tanto più in seguito al recente rimaneggiamento (Regio decreto 23 gennaio 1921) dei contributi istituiti con decreto luogotenenziale 30 ottobre 1918 sui prezzi d'ingresso o di abbonamento agli spettacoli teatrali, che lascia temere una diminuzione nei redditi derivanti agli enti pii da detti proventi.

Rebaudengo.

Relazioni presentate durante la sosta delle sedute.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura dell'elenco delle relazioni presentate durante l'interruzione delle sedute.

PELLERANO, segretario, legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481;

Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile:

a) decreto luogotenenziale 20 giugno 1916, n. 837;

b) decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 782;

c) decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1919, n. 1385, concernente la riapertura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano;

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma, di funzionari giudiziari delle nuove provincie, provenienti dal ruolo della magistratura;

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea di magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove provincie;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma con Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 145, col quale fu approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano di espropriazione 28 febbraio 1913 a firma dell'ing. A. Pullini, contenente una variante al piano 15 giugno 1907 relativo al prolungamento della via Cavour fino a piazza Venezia ed alla sistemazione delle adiacenze del monumento a Vittorio Emanuele II in Roma;

Conversione in legge dei Regi decreti 22 agosto 1919, n. 1672 e 9 maggio 1920, numero 852 relativi al Regio Liceo musicale di S. Cecilia in Roma.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico ai colleghi che l'onorevole Presidente del Consiglio prega il Senato di riconvocarsi il giorno 28 corrente.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta è sciolta (ore 16,45).

Risposte scritte ad interrogazioni.

CUZZI. — Al Ministro dei lavori pubblici: «per sapere se le trattative da oltre un anno in corso per la concessione del servizio di navigazione sul Lago Maggiore, possono far sperare in una prossima sistemazione di quel servizio, quale in specie le industriose popolazioni dei numerosi Comuni di sponda destra del Lago e le comunicazioni con la Svizzera da tempo reclamano, ed hanno diritto di veder finalmente riordinato e stabilmente ripristinato».

RISPOSTA. — «Come è noto il servizio di navigazione sul Lago Maggiore, in seguito alle inadempienze della Società concessionaria, si dovette affidare ad un Commissario straordinario Governativo, a cura del quale tuttora si effettua, in attesa che si possa di nuovo far luogo ad una regolare concessione del servizio medesimo alla industria privata.

«Proposte di concessione non sono mancate, ma solo negli ultimi tempi con modalità accettabili, particolarmente per quanto riguarda la misura dei compensi richiesti all'Erario; ed ora si fa luogo ad un esame comparativo fra le proposte medesime per accertare quale sia preferibile tanto nei riguardi dello Stato, quanto in quelli della maggior corrispondenza alle esigenze delle regioni servite. Si ha quindi fiducia che, fra non molto, possano entrare in una fase risolutiva le pratiche per una nuova concessione.

« Il Ministro

« MICHELI ».

FROLA. — Al ministro della guerra: « Sul fondamento della notizia del trasloco della Scuola Professionale di Aeronautica sorta in Torino con piena soddisfazione degli studi ed esperienze e sulla necessità che detta scuola, la cui importanza fu anche riconosciuta nel recente Congresso nazionale di Aeronautica, rimanga a Torino aderendo pure alle istanze a tale riguardo proposte dal Consiglio di amministrazione del R. Politecnico e dall'amministrazione comunale, provvedendo d'urgenza per la sospensione dei lavori di smontaggio e relativi ».

RISPOSTA. — « Il ministro della guerra, continuando l'opera iniziata dalla Direzione generale di aeronautica civile, si è interessato per aiutare il sorgere e lo svilupparsi di sezioni aeronautiche nelle scuole industriali e professionali. A Torino, ove era stata trasformata dalla predetta Direzione generale in scuola professionale per lavorazioni meccaniche (con speciale riguardo al motorismo d'aviazione) alla scuola motoristi e montatori sorta durante la guerra nei locali ex Peugeot, era venuto a mancare l'interessamento, ripetutamente sollecitato, degli enti locali che avrebbero dovuto concorrere a costituire quell'Istituto in Ente autonomo come gli altri istituti industriali del Regno. Non ri-

spondendo più alle necessità organiche della preparazione militare il mantenimento di tale scuola per i motoristi e montatori venuti alle armi, e rappresentando la sua tenuta in efficienza un onere sensibile stante che occupa locali requisiti (dei quali è insistentemente richiesta la restituzione) si è stabilito di farne cessare il funzionamento come scuola militare. Evidentemente essa sarebbe sciolta se tempestivamente non intervenissero le autorità, i sodalizi e gli istituti locali per erigerla in ente autonomo, al quale questo Ministero, come per altri istituti analoghi, sarà ben lieto di dare tutto l'aiuto materiale che valga a mantenere un'istituzione tanto importante a fianco alla fiorente sezione per costruzioni aeronautiche del politecnico pure sussidiata, in modo che Torino, culla dell'aviazione, conservi alto il meritato prestigio nella tecnica aeronautica.

« Il Ministro
« RODINÒ ».

Licenziato per la stampa il 22 luglio 1921 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XII^a TORNATA

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 1921

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Comunicazioni del Governo (Discussione sulle)	pag. 154
Oratori:	
PRESIDENTE	174
CAMPELLO	170,174
CAVIGLIA	177
FERRARIS MAGGIORINO	154
GASPAROTTO, <i>ministro della guerra</i>	172
ORLANDO	163
PELLERANO	174
Comunicazione della Presidenza	181
Congedi	153
Disegni di legge (Presentazione di)	154,170
Giuramento (del senatore Pantano)	163
Interrogazioni (Annuncio di)	181
Nomina di Senatore	153
Relazioni (Presentazione di)	154,170
Ringraziamenti	153

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, i ministri degli affari esteri, della giustizia e affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio.

BISCARETTI, *segretario*. Legge il verbale della seduta precedente il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Ciamician, di giorni 15; Guala, di giorni 15; Giusti del Giardino, di giorni 8; Malaspina, di un mese; Piaggio, di giorni 8;

Piccoli, di un mese; Resta Pallavicino, di giorni 10; Taddei, di giorni 15 e Barbieri, di giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Ho l'onore di riferire al Senato che la vedova del compianto collega ammiraglio Corsi ha inviato alla Presidenza, in ringraziamento per quanto è stato detto nella tornata in cui fu commemorato il compianto collega, il seguente telegramma:

« Profondamente commossa prego V. E. gradire e porgere Senato del Regno espressioni mia gratitudine.

« ANNA MARIA CORSI ».

Nomina di senatore.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Frascara di dar lettura di un decreto di nomina di senatore.

FRASCARA, *segretario*, legge:

« Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia;

« Udito il Consiglio dei ministri;

« Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

« Abbiamo nominato e nominiamo senatore del Regno,

« Tomasi Della Torretta (dei principi di Lampedusa) nob. Pietro, categ. 5^a;

« Il nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

« Datò a Roma, addì 19 luglio 1921.

« VITTORIO EMANUELE

« BONOMI ».

PRESIDENTE. Il presente decreto sarà trasmesso, secondo il Regolamento, alla Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni

PRESIDENTE. Durante la sosta delle sedute sono stati trasmessi alla Presidenza disegni di legge e relazioni.

Prego il senatore segretario Biscaretti di leggere l'elenco.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Disegni di legge trasmessi:

dal ministro dei lavori pubblici:

Ratifica dei decreti Reali emanati ai sensi del Regio decreto 30 settembre 1820, n. 1389, per la proroga e per l'abrogazione di provvedimenti emessi durante la guerra;

dal ministro delle colonie:

Conversione in legge del decreto Reale 1º giugno 1919, n. 931 che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania;

Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 2401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica.

Relazioni:

Contributo all'amministrazione del Fondo per il culto di lire 41,500,000 nell'esercizio 1920-1921 e lire 38,000,000 negli esercizi successivi per migliorare le condizioni del clero;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1684, col quale viene istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici una Giunta speciale per le opere pubbliche nelle colonie;

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche;

Provvedimenti relativi al rimborso da parte dei danneggiati di guerra delle maggiori spese

sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni delle loro case;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135 relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi e alla costituzione della categoria « maestri navali »;

Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel ruolo in quadro dei sottoammiragli e brigadieri generali;

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351 riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina;

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1472, relativo alla soppressione della categoria « maestri navali » e al ripristino della categoria « operai » del Corpo Reale equipaggi e del ruolo degli « assistenti del Genio navale »;

Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplodenti;

Conversione in legge del decreto Reale 20 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni dell'art. 941 del Codice di procedura civile.

Discussione sulle comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Discussione sulle comunicazioni del Governo ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Maggiorino Ferraris.

FERRARIS MAGGIORINO. Signori Senatori, nel porgere il mio cordiale saluto al nuovo Ministero, e nell'esprimere la fervida fiducia che esso possa vivere e operare a lungo per il bene del paese, sono evidenti le ragioni per le quali mi limiterò ad un punto solo del programma del Governo: quello che riguarda la situazione economica e finanziaria, tanto più che fra i ventuno oratori scritti (segno della rinnovata vitalità di quest'alta Assemblea) vi

saranno coloro che potranno con più competenza di me esaminare altri problemi non meno importanti della politica interna ed estera. E nella situazione finanziaria mi restringerò, dato anche la stagione inoltrata, quasi esclusivamente ad un punto, il cambio, non solo per gli aspri e vivi movimenti che esso ha fatto in questi giorni, ma soprattutto perchè l'uomo forse più competente e autorevole in questa materia il Goschen che allo studio univa la pratica di banchiere e cancelliere dello scacchiere disse, sia pure con qualche esagerazione, che il cambio è l'indice ed il misuratore più esatto delle condizioni generali della economia pubblica e della situazione interna ed estera di ciascun Stato. Difatti se voi seguite l'opera di ricostruzione dei diversi paesi europei voi vedete che al mercato di Ginevra che ormai è il misuratore dei cambi dell'Europa Centrale, l'Inghilterra che ha pareggiato da oltre un anno il suo bilancio è quotata a 87, la Francia e il Belgio a 47, l'Italia a 25 e purtroppo, con una certa approssimazione queste cifre sono l'indice ed il termometro, come fu detto, del giudizio complessivo dell'Europa, oggi possiamo dire del mondo - dopo l'ingresso degli Stati Uniti nella politica internazionale - circa le condizioni generali del nostro paese. Dirò di più. Mi sono indotto a iscrivermi, malgrado la mia riluttanza, ed a parlare, leggendo nel più grande giornale d'Europa, circa un mese fa, un'articolo che commentava la recente conferenza internazionale del commercio di Londra e poneva l'Italia a fianco di Stati della penisola balcanica od ex Austriaci e aveva l'apparenza di dire in mezzo alle linee: che costruito economico e finanziario vorreste trarre da un paese quando la sua lira vale all'incirca due soldi e mezzo della moneta inglese?

Purtroppo il fatto aritmetico era vero, ma l'impressione mia come la vostra fu terribilmente dolorosa e mi parve allora dovere di cittadino e di senatore, obbedendo a quella voce del comando supremo invocata testè dall'onorevole Presidente del Consiglio, mio ottimo amico, di chiedere alla più alta Assemblea del nostro paese ed al Governo che qui oggi è dinanzi a noi, se proprio non si possa far nulla per migliorare questa dolorosa situazione che deprime non solo la nostra attività economica e finanziaria, ma nuoce ancora più al prestigio politico della Nazione.

Il cambio è il fattore dominante della vita economica del paese, il cambio è l'espressione, è la causa la più diretta del caro-viveri. In Inghilterra e in Svizzera dove avete il cambio vicino alla pari, il caro-viveri è circa 210; in Italia è circa 500. Il cambio è la causa di depressione dei salari (reali non nominali), il cambio è la causa delle agitazioni continue degli operai e degli impiegati, è la causa della depressione economica, è il primo ostacolo alla ricostruzione della marina mercantile ed alla soluzione del problema delle case, perchè è difficile poter produrre con materiale che valutiamo con moneta che ha perduto il 78 per cento del suo valore.

Quindi io credo che la nostra attenzione più seria debba essere portata su questo fenomeno speciale e credo che ciò sia tanto più necessario oggi, perchè da qualche tempo in qua in Italia abbiamo un peggioramento sconcertante. Le cifre migliori del cambio le abbiamo avute il 16 maggio scorso: la Francia era a 152, la Svizzera a 319, l'America a 17.71. Oggi la Francia da 152 è passata a 184, con peggioramento di 32 punti; la Svizzera da 319 è passata a 392; New York da 17.61 a 24.30. Ed io vi accennerò un piccolo dato soltanto che vi dimostrerà quali sono le dolorose ripercussioni di questi fenomeni: il grano degli Stati Uniti oggi è largamente offerto al porto di Genova a 6 dollari che a moneta alla pari corrisponderebbero a 31 franchi italiani al quintale. Ora il peggioramento che abbiamo avuto di 7 punti sul dollaro in circa due mesi fa 42 lire di peggioramento sul prezzo del quintale di grano, il che vuol dire 42 centesimi di aggravio su un chilo di pane; e poichè la famiglia media italiana di cinque individui non può consumare meno di un chilo di pane e un chilo di pasta al giorno, il semplice fatto del peggioramento del cambio su New York aggrava di quasi una lira al giorno, se fossimo in regime di libero mercato del grano, il salario e le condizioni dell'esistenza di ciascuna famiglia operaia. E poichè il cambio si riflette su tutto ciò di cui si fa uso - dalle scarpe al cappello - avrete almeno due lire in media di aggravio al giorno per ciascuna famiglia di agiata condizione, aggravio che moltiplicato per parecchi milioni di famiglie dà una somma tale che dimostra come nessun provvedimento possa giovare all'economia del paese ed alle classi po-

polari quanto quello d'affrontare nettamente e risolutamente con tutti i mezzi possibili e con tutta la fede dell'animo nostro, la lotta contro il cambio sfavorevole.

Quali sono i mezzi? Non mi tratterò un momento solo a discutere tutta la teoria e tutta la pratica dei cambi che qui con dotta parola fu più volte illustrata da parecchi autorevoli colleghi, quali gli onorevoli Bettoni, Loria, Rolandi Ricci, Schanzer, ed altri. Le lunghe discussioni di quei tempi che ho voluto rileggere in questi giorni esauriscono a fondo l'argomento; ma io debbo dire che dopo la conferenza finanziaria di Bruxelles alla quale avevo l'onore, con gli onorevoli Beneduce e Rolandi Ricci di presiedere la delegazione italiana, mi sono convinto che l'Europa ha adottato un metodo semplicista e pratico di prospettare il cambio e lo riconduce a due fattori principali: ha posto in seconda linea il terzo fattore al quale in passato si dava maggiore importanza. I due fattori principali sono la finanza e l'ordine pubblico; il terzo sarebbe il complesso della produzione nazionale specialmente nei rapporti con l'estero.

Il delegato degli Stati Uniti d'America parlando a nome della classe dei banchieri d'America che sono potentissimi e che fanno il cattivo tempo e la pioggia in questa materia, parlando a nome del Governo degli Stati Uniti, ricorse a una parabola che trasse da un romanzo di Dickens e citò il personaggio di un romanzo del grande scrittore, che aveva cento d'entrata: se spendeva 101 era un uomo rovinato; se spendeva 99 era un uomo prospero e trovava credito. A questa stregua, onorevoli colleghi, noi per 100 d'entrata nel bilancio dello Stato, spendiamo 125 e abbiamo così 24 punti di perdita di fronte al personaggio romanzesco del Dickens. Quando alla fine di una conversazione cordiale fra la delegazione Inglese e Italiana espressi il desiderio unanime dei colleghi e del nostro paese che l'antica classica relazione politica dei tempi di Palmerston e di Gladstone si convertisse in più intimi rapporti monetari fra i due paesi, il rappresentante della delegazione Inglese che comprendeva uomini che avevano appartenuto al tesoro ed alla banca d'Inghilterra ci rispose con un sorriso: se sarete savi e se ci convincerete di essere savi avrete dall'Inghilterra tutto il cre-

dito che desiderate. Dunque la via ci è chiaramente indicata è questa: siamo savi!

Intanto confido che l'Italia vorrà sempre più giovare di codesti convegni internazionali e sono lieto del proposito manifestato dal ministro degli esteri, marchese Della Torretta, di meglio valorizzare per il nostro paese il lavoro veramente utile e fecondo che la Società delle Nazioni va compiendo.

Cominciamo quindi dal vedere, egregi colleghi, se siamo savi in materia di bilancio. L'onorevole De Nava nella sua sobria ed onesta esposizione finanziaria ci pone in grado di esaminare con molta precisione il cammino della finanza italiana nel dopo-guerra e le cifre in sé e per sé parlerebbero un linguaggio confortante. Nel 1918-19 il disavanzo fu di 25 miliardi; nel 1919-20 è di 18 miliardi: nel 1920-21 di 10 miliardi. Nel 1921-22 è preventivato a 5 miliardi. Possiamo dire in cifra rotonda che in quattro anni abbiamo avuto 60 miliardi di disavanzo, cifra certamente molto impressionante, ma la cui gravità è attenuata dal fatto che una parte notevole di questo disavanzo è dovuta a spese di carattere transitorio che non hanno carattere di continuità, come avvertiva già l'onorevole Schanzer due anni or sono e che sono destinate a scomparire. Quindi nell'esaminare le luci e le ombre del nostro bilancio, come precisamente disse l'onorevole De Nava, bisogna che partiamo da questa distinzione fra bilancio permanente e bilancio transitorio.

L'onorevole De Nava trasse giusto motivo di conforto dal fatto che il disavanzo dell'esercizio dell'anno testè chiuso, dai 14 miliardi preventivati dall'onorevole Meda nella sua esposizione del 27 giugno 1920 era sceso a 5 miliardi. La distinzione merita qualche commento e fu già avvertita da un profondo conoscitore della nostra finanza l'onorevole Ancona. I 14 miliardi dell'onorevole Meda abbracciavano complessivamente il disavanzo permanente e duraturo del bilancio e quello transitorio. Ora l'onorevole Meda aveva sperato, pure avvertendo che la sua speranza avrebbe potuto subire qualche peggioramento, che il disavanzo permanente non fosse che di un miliardo e mezzo o di due al più e che altri dodici miliardi riflettessero il disavanzo transitorio. Invece i cinque miliardi preventivati, credo con-

esattezza dall'onorevole De Nava, per la massima parte rappresentano pur troppo un disavanzo permanente. Sotto questo aspetto abbiamo un peggioramento indiscutibile nella situazione finanziaria. Però amo anche tener conto di due dati confortanti, perchè mi sono proposto, non fosse altro per l'inclinazione dell'animo mio, di essere obbiettivo e imparziale. Il primo dato è questo, che spero che la previsione dei cinque miliardi annunciata dall'onorevole Presidente del Consiglio e dall'onorevole ministro del tesoro sia all'ingrosso esatta, specialmente se non avvengono avvenimenti imprevedibili: esatta perchè è impossibile che il Governo non senta il freno delle spese di cui deve fare massimo conto: esatta perchè furono calcolate con prudenza le maggiori entrate, tanto più che il mese di giugno porta delle notizie migliori di quelle che facesse temere il mese di maggio. Cosicché certe preoccupazioni di cui si ebbe eco alla Camera sulla possibilità di un ristagno nel ciclo delle entrate possono oggi essere attenuate.

Oltre ciò, anche questa cifra dei cinque miliardi resta alleviata dal fatto che l'onorevole ministro del tesoro ci ha detto che un miliardo è puramente transitorio dipendendo dalla liquidazione della gestione del grano.

Altri 870 milioni, possiamo dire un altro miliardo, è costituito da spese transitorie di guerra e marina, quindi questo disavanzo di cinque miliardi, spero di poter dare la buona novella a questa Camera, si divide in due parti: 3 miliardi di disavanzo permanente, due miliardi di disavanzo transitorio. Il miliardo dipendente dal grano scomparirà certamente a condizione che il cambio non peggiori, altrimenti il prezzo del grano sale al di sopra del prezzo che consideriamo ragionevole e si dovrà tornare al prezzo politico del grano, che tanto giustamente fu combattuto.

Ora, di fronte a questi tre miliardi di disavanzo che cosa ci resta a fare? Mi trovo nella fortunata condizione di avere espresso in modo così chiaro, e così reciso l'ordine di idee al quale mi sono informato in questa materia dal dopo guerra in poi, che non ho nulla da togliere o da aggiungere a quanto in due righe dichiarai a questa assemblea il 9 luglio dell'anno scorso. In allora così mi espressi: « Ho preso la parola per un semplice sentimento di

dovere: ho preso la parola per supplicare ognuno di voi a non uscire da quest'Aula senza essersi posto questo problema: possiamo, dobbiamo vivere nel disavanzo?... La mia tesi è questa: un popolo non può, non deve vivere nel disavanzo!». Questa è la teoria che annunciai sotto gli auspici dei miei illustri maestri che vedo di fronte a me, gli onorevoli Boselli e Luzzatti, ed è teoria che ho enunciata dal 1886 in poi da quando sono entrato alla Camera dei deputati. L'Italia, a mio avviso, non poteva risorgere economicamente sinchè non adottava i procedimenti della finanza inglese posti in onore da Gladstone: l'avanzo od il disavanzo è accertato non dai corpi politici ma dagli Uffici tecnici del Ministero, che lo dichiara nella somma in cui esso realmente è; il Ministro ed il Governo del giorno hanno il dovere di provvedere al disavanzo e solo le discrepanze politiche cominciano quando si discutono i mezzi per colmare il disavanzo. Un grande popolo che si rassegnasse a vivere nel disavanzo, un popolo che si rassegnasse a vivere in un disavanzo permanente di tre miliardi, segnerebbe inesorabilmente la sua rovina. Questa è la mia opinione, non so da quanti sia divisa, ma lasciatemi il conforto di ritenere che un giorno diventerà la bandiera non solo di quest'assemblea, ma di tutto il Paese! E nel parlare del disavanzo sono in dovere di aprire una parentesi per quello che riguarda la finanza dei corpi locali, comuni, provincie, opere pie.

Per i Comuni risuona ancora in questa Camera la brillante parola del senatore Albertini che ha indicato in quali condizioni, era uno dei maggiori Comuni del Regno: ma in condizioni non dissimili si trovano centinaia e migliaia di Comuni grossi e piccoli di tutta la penisola. Mi dice il collega Diena che questa è pura verità, e mi piace prendere nota dell'adesione dell'onor. Lucca, che ha tanta parte nell'Associazione dei Comuni italiani. Ma purtroppo non è dissimile la situazione delle Provincie e delle Opere pie, quale fu qui illustrata dall'onor. D'Andrea e come ne parlò ieri alla Camera l'onor. De Capitani. E allora, onorevole ministro, debbo con tutto il cuore insistere perchè le finanze locali abbiano, se fosse possibile, cure più sollecite di quelle della finanza dello Stato: perchè se un giorno la crisi dovesse scoppiare, se ci dovessimo trovare in

una di quelle giornate nere che si incontrano nella storia dei popoli, io credo che la crisi scoppierà per impotenza dei Comuni e delle Provincie a fronteggiare i loro oneri. E mi ricordo di un aneddoto che vorrei servisse di norma anche in Italia, che venne posto in luce alla Conferenza di Bruxelles dove un delegato degli Stati Uniti raccontò che un gran Comune viveva di debiti e di disavanzi e allora le Banche del paese fecero un concordato di non dar credito a questo Comune sino a che non avesse pareggiato il suo bilancio e iscritto in esso i mezzi di far fronte al prestito: il Comune fu obbligato a eseguire questa deliberazione e rimise le proprie finanze in ordine. Fino al giorno in cui le Banche italiane e la Cassa depositi e prestiti così egregiamente amministrata dall'onor. Venosta, non adotteranno come linea assoluta di condotta di non far crediti ai Comuni dissestati, io credo, che prepareremo giorni molto difficili per il nostro paese. (*Applausi. Vive approvazioni*).

Chiudo la parentesi e ritorno al bilancio dello Stato.

Dato un disavanzo di almeno tre miliardi, con quali mezzi possiamo coprirlo?

Una piccola minoranza che fortunatamente in Italia non ha seguito ricorrerebbe volentieri al torchio delle emissioni. Sono vivamente grato all'onorevole ministro del tesoro per aver decisamente e nettamente prospettato nella sua esposizione finanziaria tutto il carattere pericoloso ed illusorio di questo mezzo che ormai fortunatamente è screditato dalla maggior parte dei paesi d'Europa, tranne da alcuni paesi vinti od anarchici.

Restano allora due soli mezzi: le imposte o le economie.

Per le imposte consento perfettamente con l'ordine di idee che fu qui più volte manifestato, e cioè che ormai l'Italia ha raggiunto il limite massimo di tassazione del quale in questo momento è capace. Anzi mi associo di tutto cuore al proposito enunciato dal Governo di voler riesaminare alcune imposte che la necessità impose nei tempi passati. Tale riesame era già stato opportunamente annunciato dall'onorevole ministro Facta nel suo discorso di Torino, pronunciato prima delle elezioni; riesame che desidero pronto per poter dare un po' di stabilità, di tranquillità al mercato mo-

netario. Certo però si dovrà tener conto che quelle imposte, per quanto dolorose hanno salvato in momenti difficili il credito del nostro paese.

È così eliminata la questione delle nuove imposte, perchè credo che effettivamente la scala delle imposte l'abbiamo tutta percorsa: qualche grande paese in questo momento ne ha una che noi non abbiamo: è l'imposta di ricchezza mobile sui salari operai (*commenti*); ma è una imposta che non è consigliabile, soprattutto perchè darebbe luogo ad agitazioni (*commenti*), e produrrebbe una nuova domanda d'indennità di caro-viveri.

È bene però che le classi operaie sappiano che se non concorreranno al miglioramento delle condizioni finanziarie ed economiche del nostro paese, verrà il giorno in cui forse anch'esse dovranno subire un'imposta che noi per altro desideriamo evitare.

Quando esaminiamo in questo momento la situazione dell'Italia, siamo costretti a domandarci se non si trovino avanti a noi due Italie una che continuamente domanda nuove spese larghi programmi di lavori pubblici, i quali potranno giovare in epoca più o meno lontana, ma che pel momento sarebbero passivi e di aggravio; vi è in Italia perfino chi domanda lo sgravio d'imposte che sono, come tutte le tasse, assai penose, ma che sono pure indispensabili per poter uscire dalle difficili condizioni presenti.

Ed è alludendo a questa Italia che l'onorevole Giolitti nella tornata del 19 giugno, facendo una splendida rivendicazione del pareggio del bilancio, diceva: « Ora succede questo fenomeno che, essendo il disavanzo sceso da 14 miliardi a 4, sorge la illusione che ciò possa considerarsi come un pareggio; il che fa sì che vengano fatte domande di spese assurde... Io credo invece - così egli proseguiva - che il disavanzo dello Stato costituisca il più grave di tutti i pericoli, perchè il giorno in cui lo Stato non possa far fronte ai suoi impegni, in quel giorno tutti i valori pubblici cadono, le casse di risparmio cadono, le industrie cadono e non so dove andremo a finire ».

Ecco perchè è impossibile che il Governo faccia astrazione da quella Italia reale quale fu esposta ieri l'altro dall'onorevole ministro del tesoro, e che si concreta in queste poche cifre:

106 miliardi di debiti: interessi per tali debiti 4 miliardi e mezzo; buoni del tesoro in circolazione - (la forma più pericolosa di debito pubblico) - 25 miliardi; disavanzo annuo 5 miliardi.

Se il Parlamento, se il Governo restassero insensibili di fronte a queste cifre, confesserei francamente che l'avvenire d'Italia sarebbe assai triste. Perchè dopo tutto è inutile farsi delle illusioni. Noi colmiamo il disavanzo annuale con debiti: questi debiti annuali sono maggiori della somma degli interessi annuali che paghiamo per il debito pubblico. Per i nuovi debiti che facciamo possiamo pagarne gli interessi soltanto con nuovi debiti e se si continuasse su questa via verrebbe il giorno in cui ci si dovrebbe arrestare. Oggidì l'emissione annua di debiti non sarebbe soppressa neppure sopprimendo il pagamento intero dei couponi della rendita!

Voi vedete che la situazione è di una gravità tale che sarebbe impossibile dissimularcela ed io sono grato all'onorevole Presidente del Consiglio che presentandosi a questa assemblea dichiarò che il disavanzo era preoccupante, sono grato a lui che aggiunse che il Governo sentiva tutta la gravità e la responsabilità di questa situazione e che avrebbe fatto di tutto per provvedervi. Provvedere! C'è un solo mezzo per provvedere: le economie. Ed è ancora presente all'animo vostro, onorevoli colleghi il grande applauso che accolse la parola del nostro Presidente dell'assemblea l'onorevole Tittoni (a cui auguro prospero e felice viaggio attraverso l'oceano) quando nel risalire a quel posto annunciò che bisognava chiudere ormai il periodo delle imposte e cominciare quello delle più rigorose economie. Sono le economie che ai tempi di Quintino Sella, di Boselli, di Luzzatti, di Sonnino hanno salvato l'Italia. Onorevole Bonomi e onorevole De Nava se desiderate che i vostri nomi rimangano nella storia accanto a quelli dei nostri maggiori uomini, voi non avete dinanzi a voi che una sola via, quella delle economie a qualunque costo, qualunque sacrificio rappresentino e nella misura assolutamente necessaria a ristabilire il pareggio. (*Vive approvazioni*).

Onorevoli signori, chiedo ancora pochi minuti di benevola attenzione per potervi dire in quali condizioni si presenta il bilancio ita-

liano e se questo margine delle economie esista oppur no.

Prima della guerra noi avevamo un bilancio di due miliardi e mezzo ora abbiamo un bilancio di spesa di 20 miliardi; la spesa cioè è cresciuta otto volte. Io non credo che vi sia più di un paese in Europa, tranne s'intende, quelli a valuta deprezzata, che abbia aumentato di più il rapporto tra la spesa dell'avanti guerra e quella del dopo guerra. Di questi 20 miliardi, 7 furono chiamati debiti di onore e sono quelli che rappresentano gli interessi del debito pubblico e quelli per i soccorsi ai mutilati ai vostri degni compagni, onorevole Gasparotto i quali insieme a tanti uomini illustri che seggono in questa assemblea ci hanno dato la patria moralmente e territorialmente più grande. (*Benissimo*).

Nel bilancio 1919-20 comprese le spese intangibili abbiamo avuto in totale 9 miliardi e 800 milioni di spese civili e dieci miliardi e 700 milioni di spese militari. Nel bilancio testè chiuso, per quanto le cifre finora comunicate al Parlamento possano darci indicazioni sicure, abbiamo 14 miliardi di spese civili e 6 miliardi di spese militari; in complesso 20 miliardi. Ora io vi dichiaro nettamente e sinceramente che non credo che il nostro paese possa sopportare un bilancio normale di 20 miliardi di spesa. E mi si permetta il confronto con quanto si fa in un altro paese, tanto più che da questo confronto viene un conforto ed un esempio alla mia modesta autorità.

Il bilancio pareggiato inglese ammonta a 30 miliardi di franchi oro. Ora è sorta una vivissima agitazione per ridurlo a 25 miliardi, agitazione che ha alla testa il Mac Kenna, grande banchiere, perchè in Inghilterra non è un demerito che l'uomo politico faccia il banchiere e che un banchiere si occupi di cose politiche. Ebbene egli ha dichiarato nettamente che opinione sua e di quanti la pensano come lui, è che la nazione Inglese non possa sopportare un bilancio normale superiore a 25 miliardi di franchi oro. Ma è cominciata anche un'altra agitazione che parte dalle Camere di commercio, dalle associazioni economiche, dalle federazioni di industriali e che tende a ridurre il bilancio a 20 miliardi, come il bilancio nostro. Questa agitazione è vivamente promossa dal Crammond, insigne economista, il quale dimo-

stra che prima della guerra ogni cittadino inglese pagava il 7 % del suo reddito per imposte, mentre ora paga il 32 % ed ha posto al governo inglese questa domanda: È possibile che il cittadino debba lavorare tre mesi all'anno per lo Stato e nove mesi soltanto per vivere colla propria famiglia?

Ebbene: noi siamo all'incirca nelle stesse condizioni; noi con un bilancio di 20 miliardi paghiamo all'Erario una parte notevole delle nostre entrate, ed è appunto mio pensiero che questa proporzione non sia sopportabile dalle forze del paese. E Loyd George, che resistette a lungo alla campagna in favore delle economie, oggi che ha capito dove spira il vento, egli che sa sempre mettere abilmente la vela al vento, oggi si è posto egli stesso alla testa del movimento per le economie, ed ha emanato una ferrea a tutti i capi servizio per una riduzione circolare proporzionale delle spese dello Stato.

In fondo egli sta facendo ora quello che ai suoi tempi faceva l'onorevole Sonnino, ed io e l'onorevole Rava qui presente ne abbiamo ancora il ricordo. L'onorevole Sonnino, come l'onorevole Rava ricorda perfettamente, chiamò i ministri ed i sottosegretari di Stato a discutere capitolo per capitolo il bilancio. Poi disse: io ho bisogno che il bilancio sia ridotto a questa cifra. Prendetela come volete, io non consento nulla di più. E un giorno in cui mi occorreva qualche cosa di più, fiducioso che l'eloquenza così notevole del mio amico e collega, onorevole Rava, potesse strappare all'onorevole Sonnino la modesta somma di cui avevo bisogno, preferii mandare lui al Ministero del tesoro. Egli ritornò sconfortato, ma convinto che questo era il miglior modo per conseguire il risanamento della finanza. (*Approvazioni*).

Questo è ciò che ci occorre, onorevoli ministri. Ci avete detto che non sarebbe stata opera seria per voi il venir qui con un intero programma di rifacimento e di ricostruzione, di quella ricostruzione che ha avuto nell'onorevole Scialoja un precursore così valoroso. Voi ci avete detto che desiderate portare delle proposte serie e meditate. Ma vorrei che si prendesse per voi la decisione che la Camera francese prese nell'anno scorso per il ministro delle finanze François Marsal. Fu detto alla Camera francese: « Noi siamo vicini alla proroga estiva

dei nostri lavori. Ebbene, noi vi diamo questi quattro mesi di tempo. Ritornate in autunno con un programma finanziario e di ricostruzione ».

È quello che io domando a voi. Voi stessi lo avete enunciato questo proposito, ma se volete che l'estero che è sempre dubbioso ed esitante, vi dia la fiducia che meritate, e che noi italiani che vi conosciamo vi diamo e desideriamo darvi, voi dovete prendere un impegno preciso, tassativo; voi dovete dirci entro quale termine porterete dinanzi a questa Assemblea un piano completo di ricostruzione finanziaria e di pareggio, con i mezzi atti alla sua esecuzione. E allora voi vedrete che la fiducia dell'estero che da qualche tempo era così viva verso l'Italia, non mancherà neppure oggi.

Noi abbiamo assistito l'anno scorso ad un doppio fenomeno: nel primo periodo del Ministero Giolitti assistemmo ad un fenomeno di depressione del credito e dei cambi; e poscia ad un secondo fenomeno nel secondo periodo del Ministero Giolitti, di forte miglioramento del credito e del cambio. Il cambio con New York che era a 20 centesimi per ogni lira, salì a circa 30 centesimi. In altri termini, il dollaro, che oggi è a 24 e 30, discese fino a poco più di 17.

Ho voluto nella mia lunga permanenza all'estero rendermi conto di questi fatti, e nelle mie conversazioni con i rappresentanti della finanza e della politica di quasi tutto il mondo, raccolti ai convegni internazionali della Società delle Nazioni, ritrassi questa impressione, che di fronte all'estero l'onor. Giolitti rappresentava questi tre punti:

il fermo proposito del mantenimento della pace in Europa;

il disegno tenace di voler condurre l'Italia al pareggio;

la volontà incrollabile di mantenere l'ordine, soprattutto nei pubblici servizi.

Ed infatti il disordine dei pubblici servizi è il più dannoso che si possa immaginare per la finanza e per il credito politico di un paese, perchè tutti i paesi capiscono perfettamente che ci siano scioperi, agitazioni, disagio tra gli operai, ma quando vedono lo sciopero e la agitazione dei pubblici servizi, allora argomentano ad uno stato di anarchia e di disordine che

effettivamente in Italia non esiste. Ed io credo di rendermi interprete su questo punto del pensiero unanime del Senato italiano - io che derivò da una famiglia di modesti impiegati e che agli impiegati dello Stato sono legato da cari vincoli di amicizia e di simpatia - esprimendo non l'augurio, ma la certezza che di fronte a possibili agitazioni dei pubblici servizi il ministero attuale non transigerà e avrà così l'applauso del Senato. (*Vivi applausi*).

Se la stagione non fosse inoltrata (*voce*: Parli, parli!) tenterei di entrare in un campo molto bene accennato dall'onorevole Presidente del Consiglio, quello della crisi economica.

Onorevoli colleghi, senza dubbio noi vediamo profilarsi sull'orizzonte una crisi economica che può essere grave: ma se vi sarà compattezza fra il Governo e Parlamento (e l'onorevole Bonomi sa che non è da ora che chiedo che al Governo sia data una giusta tregua politica e parlamentare a cui ha diritto per presentare il suo programma) se ci sarà attiva collaborazione fra il Governo e Parlamento credo che questo problema sarà superato.

Ma, soprattutto, non esageriamo la crisi della disoccupazione. Ho raccolto notizie recenti da grandi industriali e mi hanno detto che la disoccupazione si può calcolare in questo momento a circa 400,000 individui, ch'essa colpisce certe industrie e certe località e non è un fenomeno generale, che il 25 per cento degli operai sono fuori lavoro per chiusura di stabilimenti, e il 25 per cento sono a lavoro ridotto, lavorano, cioè, 3 o 4 giorni alla settimana.

In tutti noi c'è una certa tendenza ad esagerare il fenomeno della disoccupazione perchè tutti noi proviamo il desiderio di promuovere le opere pubbliche nelle varie regioni. In secondo luogo l'Italia ha la fortuna di essere un paese eminentemente agricolo, e nelle recenti discussioni sulla disoccupazione in Inghilterra e in Francia si è assodato che l'agricoltura assorbe una parte dei disoccupati dell'industria. Molti barbieri, molti sarti, droghieri di villaggio, che sono accorsi alle officine e alle industrie di guerra attratti dagli alti salari e dal desiderio umano dell'imboscamento, quando sono licenziati ritornano ai loro campi, alle loro piccole case. Ciò è tanto vero che avendo recentemente avuto notizia di un paese dove erano stati licenziati 3000 operai chiesi: cosa fanno

ora? I direttori delle industrie dissero: sono ritornati per la maggior parte ai campi. Malgrado questo il fenomeno c'è e bisogna affrontarlo. L'onorevole Presidente del Consiglio disse: si è prodotta una grande quantità di merce ad alti costi e ora bisogna venderla a basso prezzo. Questa è la causa della disoccupazione e della crisi per quanto riguarda il passato. Ma vediamo l'avvenire!

L'avvenire è questo: sarà impossibile rimediare alla disoccupazione se non stabiliremo una equipollenza fra il costo di produzione e il costo a cui il mercato interno e quello internazionale sono disposti ad assorbire i prodotti. Ecco il difficile problema! Non è crisi di prezzi, è ritorno ai prezzi normali. Ora che i prezzi discendono non abbiamo prezzi di crisi ma si va verso i prezzi normali da cui le merci si sono dipartite a causa della guerra. Questo crea necessariamente uno spostamento di interessi che procurano delle sofferenze.

Bisogna quindi diminuire i costi di produzione e bisogna cominciare dal diminuire i profitti delle industrie che durante la guerra furono eccessivi e contro i quali ho sempre protestato quando assistevamo a questo fatto veramente grave: che mentre i prezzi crescevano le fabbriche distribuivano azioni gratuite ai loro azionisti e se il Governo ci desse un elenco delle società e della entità delle azioni gratuite distribuite dalle industrie nel periodo della guerra avremmo delle cifre impressionanti.

Dopo diminuiti i profitti degli industriali bisogna diminuire i salari degli operai e se l'onorevole ministro del lavoro, a cui mando il mio saluto come all'antico collega di Bruxelles, riuscirà d'accordo coll'intero Gabinetto a compiere quest'opera di persuasione della classe operaia, che per un tempo più o meno lungo deve contemperare il suo salario con le nuove condizioni del mercato, io credo che senza grandi difficoltà passeremo questo periodo. Oggi si è creato quello che l'onor. Bonomi esattamente ha definito un mercato chiuso e come alcune categorie di industriali hanno creato dei larghi sopraprofiti di guerra, così alcune categorie di operai hanno creato dei larghi soprasalari.

Parlando da questo stesso posto sull'ordinamento dei porti ricordai che stavo raccogliendo

alcune notizie che dimostravano che in un gran porto d'Italia si era creato uno stato di sopra-salario notevole. Adesso nel dare brevi notizie a giustificazione di quel che dissi alla Camera, premetto che gli operai del porto non lavorano tutti i giorni della settimana ma a turno; che lasciano una percentuale a favore della cooperativa a cui sono iscritti e che in questi momenti già stanno riducendo il loro salario. Aggiungo per ultimo che ho chiesto notizie pochi giorni fa per sapere se queste cifre erano state rettificcate ed ho avuto assicurazione che nessuna rettifica è apparsa.

Il sistema di lavoro degli scaricatori di carbone a Genova è questo: la Cooperativa pone a bordo un certo numero di operai che lavorano fino ad otto ore al giorno; la Cooperativa riscuote l'importo del lavoro per giornata di operai. Il lavoro è fatto in due modi: a squadre semplici od a squadre doppie. Il lavoro è identico, ma quando si lavora a squadre doppie il bastimento è scaricato in metà del tempo e paga un sopraprezzo per partire prima.

Orbene secondo una relazione della Camera di commercio di Genova del febbraio di quest'anno, per gli operai che lavoravano allo scarico di un bastimento di carbone a squadre semplici la Cooperativa ritirò al giorno e per ciascuno di essi lire 106.50. (*Impressione*). Per gli scaricatori di carbone che lavoravano a squadre doppie, sempre secondo questo documento ufficiale della Camera di commercio di Genova, la Cooperativa ritirò 275 lire giornaliere per ogni operaio. (*Impressione*).

La stessa Camera di commercio di Genova dichiara che più di una volta vi fu una remunerazione sproporzionata del lavoro e che « in caso di accertata esattezza raggiunse persino la cifra di 485 lire per ogni lavoratore che prestò la sua opera durante sette ore ». (*Vivissimi commenti*).

Aggiungerò che volli allora fare indagini per il porto di Rotterdam che per mezzo del Reno è il maggior concorrente del porto di Genova e trovai un salario oro di 12 franchi al giorno, corrispondente a circa 40 franchi di carta. Così pure la Camera di Commercio di Genova afferma che lo scarico di una tonnellata di cotone costa 12 franchi belgi ossia circa 25 lire italiane in Anversa; costa in Italia 115 lire, ed aggiunge che « la Svizzera per la cam-

pagna in corso ha disposto che ben l'80 per cento dei cotonei che le occorrono le giunga via Anversa ». (*Commenti*).

Ho citato semplicemente le notizie pubblicate dalla Camera di commercio di Genova, perchè era un debito verso quest'assemblea a cui promisi di dare prove delle mie affermazioni. E ripeto che queste paghe già sono in diminuzione.

Ad ogni modo ciò prova ad evidenza che dovunque esiste un mercato chiuso del lavoro i salari tendono a salire ad altezze eccessive, dalle trenta alle quaranta lire al giorno del vignaro del Lazio per sei ore di lavoro, alle ottanta lire al giorno dei conduttori di trebbiatrici della Valle del Po. Ciò può preparare la crisi economica e la crisi del lavoro. E se mi fosse lecito, vorrei aggiungere la mia parola alla proposta, altra volta presentata dall'onorevole Pellerano che, nei lavori di disoccupazione sia fissato un massimo di salario, perchè se pagate in questi lavori un salario maggiore di quello del mercato corrente, voi portate un aumento di salario in tutti i lavori agricoli ed industriali della regione, e siccome nè l'agricoltura, nè l'industria, in questo momento, sono in grado di corrispondere questi aumenti di salario, la disoccupazione cresce. La politica della disoccupazione, se non è informata a criteri molto austeri, può creare anzichè attenuare la crisi economica.

È meglio parlarci francamente; noi dobbiamo fare dei grandi sacrifici, tutti ci dobbiamo onorare di tornare alle antiche e modeste condizioni di vita che furono la gloria dei nostri padri e la fortuna del nostro Risorgimento; è necessario limitare i consumi come testè ci diceva l'onorevole Leonardo Bianchi che discutendo dell'alcoolismo con l'onorevole Corradini, ricordava che in Italia esistono 200,000 spacci di bevande alcoliche.

Deve cessare poi il lavoro delle otto ore per i mestieri non faticosi, perchè l'Italia deve intensificare l'efficienza del lavoro e della produzione. Tutto ciò è detto per il bene delle classi operaie, perchè bisogna che evitiamo la crisi di disoccupazione che ci minaccia. Bisogna che camminiamo energicamente, con tutta la fede dell'anima, ma anche con tutta la tenacia della mente e del polso verso la restaurazione economica del nostro Paese. Ma, se vogliamo af-

frettarla, una sola è la via che può condurci alla mèta: assicurare al più presto il pareggio del bilancio mediante le economie. Perchè, due sono le necessità dell'ora presente: la restaurazione dell'erario e la restaurazione della legge.

La restaurazione della legge è affidata a mani sicure e se, l'onorevole Bonomi me lo permette, potrei dire che, parecchi mesi addietro, io ebbi con lui una conversazione che non ho dimenticata; egli aveva, fin d'allora, la nozione così precisa dell'impero della legge, e della necessità della restaurazione dell'autorità dello Stato, che sono certo che egli ha portato questi concetti al Governo e che li applicherà, e gliene do anticipatamente la maggiore lode.

Non siamo qui per giudicare i meriti o i demeriti di nessuna organizzazione e non intendo disconoscere i notevoli servigi che taluna di esse ha resi al paese. Il giudizio dei fatti del passato spetta alla storia, la politica invece prende lo stato di fatto a punto di partenza e guarda l'avvenire. Ma un avvenire, onorevoli colleghi, non è possibile per un paese dove la legge e l'autorità dello Stato siano affidate per il loro rispetto ad organizzazioni, anche bene intenzionate, che si chiamino in un modo o nell'altro e che abbiano questo o quel fine ma che devono cedere di fronte alla maestà unica ed imperiosa del supremo potere. (*Benissimo*).

Di fronte allo Stato non ci sono che cittadini che se portano delle armi senza permesso devono essere consegnati all'autorità giudiziaria (*bravo*). Di fronte allo Stato non ci sono che cittadini che se attentano alla libertà, alle sostanze o alla vita dei loro fratelli devono essere colpiti, perchè invece di dare l'energia del braccio alla grandezza ed alla prosperità della patria la deprimono all'interno e all'estero; perchè anche sotto l'illusione del patriottismo non fanno che danneggiare questa cara terra per la quale tanto soffrirono e sospirarono i nostri padri, per la quale i nostri generosi figli e fratelli caddero sulle alture bagnate dal loro sangue, ma consacrate dalla gloria e dalla riconoscenza della nuova Italia. (*Vivissimi e generali applausi; molte congratulazioni*).

Giuramento del senatore Pantano.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Edoardo Pantano la cui

nomina a senatore fu in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Credaro e Gallini di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Pantano Edoardo è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Pantano Edoardo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Orlando.

ORLANDO. Le comunicazioni, che il Governo ha fatto ai due rami del Parlamento nazionale, se non contengono indicazioni di un piano organico per la ricostruzione del Paese, contengono però delle affermazioni precise sulla sua volontà irriducibile di ricondurre l'ordine in Italia, di rimettere il Paese in condizioni da rendere possibile la sua rinascita ed è logico che sia stato così, perchè credo che non si possa parlare di nessun inizio di ricostruzione del Paese se prima non se ne pongono le fondamenta, le quali sono appunto il ritorno a una vita normale.

Noi dobbiamo costatarlo con dolore e con vergogna; l'Italia è l'unico Paese il quale ancora si dibatte nel periodo della lotta civile, che segue sempre le grandi guerre, nelle nazioni sconfitte, mentre tutte le altre potenze belligeranti, vittoriose o sconfitte, hanno superato da tempo quel periodo, ad eccezione della Russia, la quale, a mio modo di vedere, dato il suo stato di civilizzazione in ritardo, traversa ora quel buio periodo, che traversò già l'Italia dopo la caduta dell'Impero romano e fu superato per opera dei comuni.

Due partiti sono in lotta, in questo momento, i fascisti e i comunisti, i quali impiegano mezzi che il Governo giustamente ha dichiarato voler reprimere; ma se noi dobbiamo riscontrare che in questa lotta fraterna l'errore dei mezzi è comune alle due parti, guardando invece ai fini che si propongono, dobbiamo stabilire una certa differenza fra loro.

E non possiamo se non con estrema commo- zione, vedere allinearsi spesso tra le liste dei

morti i nomi di giovani di 16 o 18 anni, i quali sacrificano la loro vita unicamente per fare innalzare di nuovo la bandiera nazionale su quei comuni che l'hanno abbassata e calpestate, ed allora pensiamo che forse questa azione di restaurazione della bandiera nazionale, del rispetto a questo simbolo, che rappresenta tutti gl'italiani riuniti, potrebbe essere più giustamente assunta dallo stesso Governo.

In ogni modo, ripeto, i fini sono diversi e mentre da una parte la propaganda è unicamente rivolta verso il rispetto e l'amore alla Patria, dall'altra si eccitano i giovani, facili all'esaltazione ed anche al sacrificio, con una visione di una meta lontana, si addita un nome, come un faro, e si predispongono alla lotta, mentre agli uomini più attempati e sperimentati si proclama il principio di entrare in possesso immediato dei beni altrui in forza della nuova bandiera che viene loro spiegata: ed è così che si mantiene questa agitazione. I giovani corrono alla lotta e qualche volta alla morte in nome dell'uguaglianza umana, i vecchi si fanno avanti, a ragion veduta, con la speranza di potere quanto prima, entrare in possesso di una casa o di un terreno altrui.

Ora, se questa propaganda mira al raggiungimento di scopi che condurrebbero l'Italia nelle condizioni stesse della Russia, io penso che non solo le violenze aperte devono essere represses, ma deve essere anche repressa l'azione di propaganda del partito comunista, fatta apertamente o premendo sul Governo attraverso artifici di ogni genere.

Qualche volta si cede per non sembrare poco democratici, qualche volta per amore di quieto vivere e così attraverso cooperative e socializzazioni larvate si spinge insensibilmente il Paese verso forme prettamente comuniste.

Io mi limiterò a segnalare queste correnti nel campo della marina mercantile.

Che vi sia una spinta per la socializzazione di tutti gli interessi marittimi del paese è ormai evidente. Essa fa fulcro sulla « Cooperativa Garibaldi ». Di questo argomento si è già trattato qui in Senato, e se io allora avessi avuto l'onore di appartenere a questo alto consesso, sarei stato contrario al decreto col quale si concedevano cinque navi a quella società, ma per una ragione opposta a quella, che gli interpellanti esposero qui dentro.

Io avrei voluto che invece di fare un dono mascherato, quale è quello di dare a lire 150 per tonnellata ciò che vale 1500, si fosse fatto un dono completo di una nave, come avevo proposto durante il mio passaggio al Commissariato delle costruzioni.

La classe marinara mercantile meritava una ricompensa nazionale, per la condotta valorosa tenuta durante la guerra. Questo dono perfetto avrebbe fatto sì che si sarebbe istituito un ente il quale avrebbe esercitato completamente l'industria marinara mercantile ed avrebbe sentito che, oltre il peso degli equipaggi, nei bilanci annuali, vi è anche il peso della nave che grava oltre il 20 per cento del suo valore sullo stesso provento, che è il prodotto dei noli; ed allora la Federazione della gente di mare, nella sua corsa all'aumento del numero dei componenti l'equipaggio ed all'aumento delle paghe, avrebbe portato una maggiore misura per la maggior competenza che le sarebbe derivata dall'esperienza propria.

Senonchè, nelle alte sfere della direzione dei trasporti della marina mercantile, si accompagnò il dono mascherato con una quantità di vincoli, per cautelare si intende l'interesse dello Stato, vincoli sui noli, vincoli sul carico, vincoli sulle vendite per i quali, avvenuto il crollo dei noli e riconosciuto dai dirigenti quella cooperativa che il peso del capitale, anche così ridotto, diventava troppo grave, da quei vincoli si fece balzar fuori la responsabilità dello Stato.

Ora io domando al Presidente del Consiglio, non essendo presente il ministro dell'industria, quale è la condizione in cui navigano queste navi. Nel marzo scorso, il decreto relativo alla « Cooperativa Garibaldi » venne approvato nella discussione pubblica, mentre veniva respinto in votazione segreta. Nella mia mente si è formato un concetto ma non l'espongo al Senato perchè non ho le prove intorno alle ragioni di questo strano fatto.

Le navi dovrebbero ora essere tornate in possesso dello Stato, ma poichè sono sempre nelle mani della « Cooperativa Garibaldi » esse non possono navigare che sotto due forme: o lo Stato ha modificato i patti migliorandoli, ed allora il contratto deve tornare al Parlamento; o queste navi navigano in forza all'art. 10 del decreto Villa e cioè sono di proprietà dello Stato, ma sono date in esercizio alla coopera-

tiva marinara; ed allora mi permetto far rilevare al Governo che le navi stesse non possono navigare con la bandiera rossa inalberata al trinchetto, nè nei porti del regno, nè tanto meno in quelli dell'estero.

In ogni modo io rilevo la corrente nella quale siamo avviati e cioè quella della socializzazione. Infatti, il capo riconosciuto dalla gente di mare dichiarava in una intervista, ch'egli avrebbe distribuito l'utile eventuale non come tale, ma come restituzione della quota di capitale a tutti quelli, che avevano concorso a formare i sei milioni che furono necessari per la compra dei cinque piroscafi. Si formerebbe così un ente marittimo il quale non ha impostazione di capitale nei suoi bilanci, senza stimolo quindi a economizzare spese e aumentare i traffici.

E questa che è forma effettiva di socializzazione, si vorrebbe evidentemente estendere a tutta la marina mercantile italiana.

Ma se questa è l'idea che quegli iniziatori hanno avuto, io rilevo che un'idea ugualmente pericolosa si manifestava nel seno degli organi dirigenti del Ministero dei trasporti. Perchè, mentre si davano questi 40 o 50 milioni alla Cooperativa Garibaldi, d'altra parte si stringeva in un pugno di ferro la marina mercantile col mezzo della requisizione; non solo, ma si veniva a concretare un progetto, fortunatamente respinto dall'allora ministro Alessio, col quale progetto si doveva accogliere tutto il naviglio mercantile italiano in una colossale azienda, che sarebbe stata finanziata pel 45 per cento dal Governo e il restante 55 per cento si doveva formare col valore di apporto di tutte le navi italiane, che avessero voluto far parte di questa grande compagnia, alla quale (ed è questo il punto su cui richiamo l'attenzione del Senato) il Governo avrebbe garantito un interesse minimo del 5 per cento sul capitale versato.

In questo modo, mentre da una parte la federazione della gente di mare, con la distruzione della disciplina di bordo, coi fermi dei piroscafi e con un inizio di socializzazione, mirava alla distruzione della classe degli armatori, per parte del Governo si arrivava per opposta via allo stesso scopo perchè coll'assegnazione dell'interesse fisso del 5 per cento si venivano a trasformare gli armatori italiani in semplici prestatori di danaro a tasso garantito.

Poichè dopo tale garanzia nessun freno si sarebbe avuto nelle spese, la grande compagnia si sarebbe risolta in una passività per lo Stato e in nessun incremento del traffico, come è avvenuto per le ferrovie e per i telefoni.

In ogni modo, le due correnti partite da diversi punti miravano allo stesso scopo ch'è quello di distruggere la classe degli armatori, che io ritengo assolutamente necessaria allo sviluppo marittimo del nostro Paese.

Io domando al Governo se crede possibile che una marina mercantile possa svilupparsi, all'infuori di queste forze private indipendenti, e operanti giorno e notte, completamente staccate da qualunque legame od influenza di Governo. Io non lo credo e penso che l'esempio delle altre nazioni ci dovrebbe servire di norma.

Io ho dianzi accennato alle requisizioni. Non voglio riferirmi al periodo della guerra, che con i suoi bisogni imperiosi può giustificare deficienze ed errori. La guerra è illuminata dalla grande luce della vittoria e non dobbiamo fermarci su quanto avvenne in quel periodo. Ma quello che io lamento e denunzio al Governo, per dimostrargli quali siano i pericoli delle correnti, che oggi si affacciano e sulle quali non vorrei che il Governo si adagiasse senza preoccuparsi dove esse vanno a sboccare; quello che lamento e denunzio è ciò che avvenne dopo la guerra.

Finita questa, si mantenne ferma la requisizione del naviglio italiano, senza nessuna giustificazione. Invece in Inghilterra il 12 novembre 1918, e cioè tre giorni dopo che fu firmato l'armistizio sul fronte francese, il rappresentante di quello Shipping Board, Sir Joseph Maclay, con una pubblica manifestazione dichiarava non soltanto di dare libertà a tutte le navi, restituendole agli armatori, ma di mettere subito in vendita 250 navi, che erano in costruzione per conto dello Stato e al prezzo di costo che sarebbe risultato.

Contemporaneamente si mettevano in vendita i tre cantieri costruiti pure dallo Stato a Portbury, a Bichley ed a Chepstow per la costruzione delle navi in serie, per i bisogni della guerra, e si mettevano in vendita per una somma minima in confronto dei 4 milioni di sterline, che era costata la loro costruzione.

C'era in tutto ciò il desiderio di far rivivere, al più presto possibile, l'attività della classe

degli armatori, sulla quale precipuamente l'Inghilterra contava per riprendere la sua attività marittima; ma vi era altresì il concetto che dipendeva dalla attitudine alle decisioni immediate, che hanno gli armatori, e tale era il Maclay, e cioè di vendere subito quelle navi, perchè poteva accadere, come in realtà è avvenuto, che il ribasso dei prezzi imponesse poi la necessità di venderle ad un prezzo anche più basso. Infatti le navi che erano costate da 35 a 40 sterline per tonnellata furono vendute a 19 e a 20 e 22 agli armatori inglesi e 29 a quelli stranieri, fra i quali pure qualche italiano, che dovette però mantenere sempre la bandiera del Regno Unito.

Da noi invece non si fece nulla di tutto questo; si mantennero le requisizioni di tutte le navi della marina mercantile, pagando ad esse da 22 a 30 lire la tonnellata di stazza lorda al mese, mentre si pagavano da 40 a 60 scellini per tonnellata di peso morto alle navi estere libere.

Facendo il calcolo con i cambi di allora, si aveva che i noli pagati alla marina estera erano 9 volte circa superiori a quelli pagati alla marina italiana.

E questa politica non era neppure giustificata dal pensiero di voler ridurre i prezzi dei prodotti interni, perchè nel 1919 su tutte le importazioni, circa 10 milioni di tonnellate, per solo due milioni e mezzo o poco più di tonnellate, corse la bandiera italiana; mentre per tutto il resto vi sopperò la bandiera estera, i cui trasporti determinavano il prezzo dei prodotti importati e si impedì quindi ingiustificatamente ai nostri armatori di approfittare dei vantaggi che il momento presentava.

Se invece si fosse data la libertà in quel momento al naviglio italiano, avremmo forse potuto liquidare fin da allora i debiti, che lo Stato ha assunto verso gli armatori e costruttori e che dobbiamo saldare oggi in condizioni svantaggiose; allora le navi costavano molto, i noli erano alti sarebbe stato facile venire, ad un compromesso. Il non averlo fatto è stato un gran danno per il paese.

Tuttociò è una prova della impossibilità di far regolare le cose della nostra marina dai poteri centrali, non atti alle rapide decisioni; ma, se il Senato me lo permette io vorrei corroborare la mia tesi con altre brevi parole.

Io domando se sia possibile sostituire una attività così molteplice, come è quella di tutti gli armatori sparsi nel paese (ed io parlo della marina mercantile libera, che ho sempre difeso nel Parlamento, e qualche volta in pieno accordo con l'attuale onorevole Ministro) io chiedo dunque se sia possibile sostituire quelle forze indipendenti, che operano nei vari punti del nostro paese.

La marina mercantile non si adagia sui traffici già esistenti, in modo da poter essere giustificata la presa di possesso da parte del Governo, come è avvenuto per i telegrafi e per le ferrovie, cose già esistenti che avevano il loro reddito e che ora purtroppo sono passive.

La marina mercantile invece non è creata dai traffici: è lei che li crea e per ciò richiede uomini di carattere avventuroso, rotti a tutti i rischi, pronti a tutte le attività diurne e notturne, abituati alle decisioni immediate ed all'esecuzione telegrafica.

Io devo ricordare al Senato come sono nati i traffici dell'Oriente. I nomi di antiche famiglie patrizie di Genova, Venezia, Amalfi, Pisa, ecc., ricordano l'azione dei capitani che, colle armi, strapparono i primi carichi, germe del maraviglioso sviluppo futuro.

Io ricorderò le iniziative marinare che sorsero in Italia, prima del 1860, quando si aprirono le prime linee di piroscafi per le due Americhe, uniche linee allora esistenti nel Mediterraneo; queste linee furono aperte da forze piemontesi che dovettero affrontare difficoltà e rischi di ogni specie e per queste difficoltà, due o tre volte fallirono, fino a che furono soccorse da colui, il cui nome è così strettamente legato alle vicende economiche di quel periodo, da Camillo Cavour, il quale offrì il suo aiuto esponendosi ai sospetti ed agli attacchi del Parlamento piemontese; soltanto con questo appoggio quelle linee poterono, a stento, reggersi. Eppure oggi la maggior parte della nostra esportazione, è diretta su quelle linee che non costano un centesimo all'Italia.

Potrei citare ancora le iniziative siciliane del 1872 e del 1873, colla *Trinacria*, e poi la società *Puglia*, vera cooperativa (sulla quale vorrei veder modellate le attuali cooperative), nella quale non un marinaio vi era che non possedesse almeno una azione, quella società che con un milione di capitale iniziale giunse

a possedere sedici piroscafi, e poi si indebolì, e perse la propria indipendenza, quando il Governo la spinse in quella via delle sovvenzioni, le quali non sono buone nè per il Paese nè per chi le assume. (*Benissimo*).

E così potrei citare ancora molti altri fatti per dimostrare che tutta la costa italiana è veramente marinara.

Ogni armatore, che risiede in un punto, conosce i traffici della sua regione; quando la sua nave viaggia verso l'Italia, egli si affatica per cercarle un carico di uscita perchè non parta a vuoto; spesso si associa per ciò ad industrie e a commerci; quando la nave giunge le dà quel carico, che ha potuto con gran fatica raccogliere.

E la nave parte: ecco l'esportazione. E quand'anche l'armatore con telegrammi procura del carico all'estero per porti esteri, egli fa ugualmente della esportazione, perchè esporta il nolo.

È così che la marina mercantile è la principale molla della esportazione, sulla quale il Governo deve soltanto basarsi per la ricostruzione economica del Paese.

Dunque guardiamoci da queste forme di socializzazione e di statizzazione: esse sarebbero fatali per il nostro sviluppo marittimo.

Ma purtroppo, quando si parla di marina mercantile ci vuole un certo coraggio. Il nome di armatore è sempre velato da grandi nebbie; eppure questa attività nel Paese non ha avuto per il passato grandi aiuti. La questione è che gli aiuti dati alla marina mercantile si vedono, perchè sono impostati nel bilancio; quelli invece che sono dati alle altre industrie non si vedono, perchè essi vengono dati sotto forma di dazi doganali che tutti paghiamo, ma che non figurano nel bilancio. Ora io potrei citare, per esempio, quelle splendide nostre industrie, che sono le industrie del cotone e della seta.

L'industria del cotone aveva un dazio medio di 2 franchi e centesimi 50 al kg. prima della guerra sui filati e tessuti (e non parlo del recente aggravamento perchè non è il caso di parlarne); calcolando sopra un consumo di 80 milioni di chilogrammi nel paese: si ha la cifra di 200 milioni, che rappresenta la protezione di questo prodotto, prima della guerra, il che ha permesso di sviluppare questa industria per l'esportazione.

Io ho seguita quella merce e ho veduto che nel 1920 sopra 400 milioni di lire di tessuti e filati esportati, 300 milioni sono stati esportati per mare, ed allora mi sono domandato; data l'azione propulsiva per la nostra esportazione esplicita dalla marina mercantile quanta parte non ha avuto essa nello sviluppo dell'industria cotoniera?

Lo stesso potrei dire della seta, del grano e del vino in bottiglia, che aveva dei dazi del 40 e 50 per cento sul valore. Dunque, togliamo questa ombra, lasciamo che una buona volta si possa parlare e discutere sulla marina mercantile con serenità, perchè sino ad oggi, tutte le volte che viene in campo la proposta di un aiuto da dare alla marina mercantile, tutte le oche di tutti i Campidogli d'Italia si alzano a gridare!

Vi è un saldo da liquidare. Ricorderà il Senato quando il collega Arlotta lanciò il grido: « Navi, navi! » - grido che veniva dopo quello degli altri paesi - e le navi furono impostate e furono comprate. Negli altri paesi, si fece molto semplicemente: lo Stato, in Inghilterra ed in America (perchè nella Francia non si costruì o quasi) assunse a sue spese la costruzione delle navi al prezzo di costo più il 10 per cento, per poi venderle dopo, al maggior prezzo possibile, ed hanno perduto, così facendo, 18 o 20 sterline per tonnellata, ed hanno liquidato il passato.

Da noi, si ebbe la promessa della libertà di navigazione per un anno in un momento di alti noli che avrebbe permesso di ammortizzare il sopraprezzo di guerra. Si ebbero, è vero, alcuni inconvenienti e, cioè, qualche nave fece dei noli eccessivi. Ma, se noi consideriamo che le navi che poterono fluire della libertà di navigazione non furono più di 15 all'anno, e non tutte eccedettero nei noli, vediamo che, poi, se questo inconveniente vi fu, non era giusto, per un errore di singoli, danneggiare tutta una classe ed un interesse nazionale.

Ma venne il decreto Villa, il quale tolse la libertà di navigazione e spinse la marina mercantile in quel vicolo chiuso dell'obbligo del noleggio di due anni, con un concetto completamente opposto e per me completamente errato.

Anche con questo sistema si sarebbe ottenuto il risultato di distruggere l'attività marinara

del paese e la classe armatoriale, impaludandola in questa sicura e tranquilla gora del noleggìo di due anni, dal quale si sarebbe ricavato l'ammortamento del sopraprezzo delle navi.

Inoltre, il decreto Villa conteneva quell'articolo 10, che ho già citato, e sul quale attendo qualche dichiarazione del Governo, dannoso anch'esso, perchè sarebbe un avviamento alla statizzazione. È bene che questo decreto sia stato abrogato insieme ai decreti De Nava.

Vennero, poi, le proposte del ministro Alessio, cioè: resurrezione del contributo di nolo, già idea del ministro Bettolo, che l'altro ramo del Parlamento aveva respinto.

Anche questo provvedimento non avrebbe avuto un buon effetto, inquantochè legava il traffico marittimo italiano alla costa italiana, negandole il vasto campo di attività che, per la marina mercantile, è il mondo. Noi non dobbiamo preoccuparci troppo di portare le nostre merci nei nostri porti con le nostre navi; le ferrovie di Stato, che trasportano parte del loro carbone colle loro navi, lo portano ad un prezzo maggiore di quello a cui lo porterebbe qualunque armatore privato, italiano o straniero. Noi dobbiamo preoccuparci solo di avere molte navi mercantili che siano vincolate soltanto per la vendita all'estero. Avendo molte navi mercantili saremo sicuri che il lavoro, lungo le coste, per la nostra esportazione si fa automaticamente ed è quello che a noi importa.

È inutile commisurare il nostro fabbisogno di navi al nostro bisogno di carbone e di merci che ci occorrono: purtroppo questa è la forma accettata in generale da tutti, ed è quella che ha nel passato condotto a dare aiuto solo a chi trafficava colla costa nazionale, come nel contributo di nolo, che giustamente fu respinto, perchè diminuiva il campo di attività della nostra marina mercantile.

In fatto di liquidazione del passato, io nutro dei gravi dubbi, se fu buona buona politica per noi domandare alla Francia la retrocessione del naviglio austriaco, che aveva sequestrato durante la guerra.

Ricordo che il trattato di Saint-Germain stabiliva che ogni nazione poteva trattenere il naviglio sequestrato, durante la guerra, pure addebitandolo al *pool* generale.

Noi avevamo forse una ragione per doman-

darlo, quando ci occorreva, cioè appena finita la guerra, ma oggi che i noli sono al punto che non permettono quasi di navigare, questo naviglio rappresenta un peso. E domando ancora, perchè avendo rinunciato ad avere il naviglio germanico veramente grande ed efficiente, per l'accordo di Spa, si sono domandate e ottenute cinquantamila tonnellate di navi a vela, che sono perfettamente inutili per noi.

Questo che è stato prospettato come un successo per l'Italia è stato invece un danno per noi; meglio per noi avere avuto danaro, col quale far lavorare i cantieri.

In Germania, dove il naviglio che le fu tolto viene sostituito con naviglio nuovo si fanno dodici o tredici miliardi di debiti interni, ma si costituisce una contropartita, che vale molto di più: i cantieri tedeschi lavorano in pieno; si ripara alla disoccupazione ora e si prepara una flotta domani, contro la quale male potremo lottare con le nostre vecchie navi italiane e con quelle austriache che abbiamo preso.

Io mi avvio alla fine; dopo questi rilievi, nei quali credo di aver prospettato al Governo il pericolo di correnti accentratrici, che si vanno formando nell'attività marittima del paese e che riuscirebbero a suo danno.

L'Amministrazione centrale dei trasporti marittimi gestisce ancora 200 piroscafi per un milione e duecentomila tonnellate di stazza lorda; certamente le gestisce a prezzo più caro di quello a cui le gestirebbero gli armatori privati: questi piroscafi per la massima parte dovrebbero ritornare all'armamento privato.

Vi sono, è vero, le necessità dell'Ufficio degli approvvigionamenti, ma i privati potrebbero rispondervi: non è giusto che mentre il Governo fa navigare 200 piroscafi, gli armatori ne abbiano già legato 70 a Genova.

Non è possibile che lo Stato si sostituisca, poco alla volta, all'attività privata e non è possibile che l'Italia si esima dal rimetterla in onore. (*Approvazioni*). Quindi, questa restituzione del naviglio alle sue direttive precise di attività privata, di disponibilità e di libertà assoluta degli armatori deve essere iniziata.

Onorevole ministro, ella ha presentato i provvedimenti che intende adottare: dico subito che approvo quello, che il Governo si propone di fare pel saldo del passato e approvo che i compensi siano dati a fondo perduto, senza legare

il naviglio nè con noleggio nè in altri modi. In questo parmi riscontrare quelle direttive, che l'onorevole Presidente del Consiglio aveva quando era semplice deputato: ricordo che in tutte le nostre leggi riguardanti la marineria mercantile, e torno su un argomento di confronto sulle protezioni dell'industria e della marina, per dire che nel bilancio 1914-15 si trovano queste cifre. Ventiquattro milioni e mezzo alla marina sovvenzionata, sei milioni per i cantieri e 2,300,000 lire per tutta la marina libera, per quella leggina del 22 giugno 1913, fatta tumultuariamente in una seduta del Parlamento, fra il banco dei ministri e il banco della Commissione, alla quale prese parte il Presidente del Consiglio, allora solo deputato, leggina che è ancora la migliore che esista nei nostri archivi parlamentari. Non si può dire che la protezione marittima sia stata eccessiva.

E poichè, come ho detto, i danari per le sovvenzioni sono quelli spesi meno bene, così non posso approvare che si continui a costruire per la marina sovvenzionata; si potrebbe avviare questa attività in un'altra via. Se oggi facciamo i piroscafi perchè abbiamo i contratti, domani si dovranno fare i contratti, perchè avremo nuovi piroscafi, o si andrà forse incontro, quando lo Stato avrà questi piroscafi, al pericolo di vedere avviare una navigazione di Stato, che noi dobbiamo deprecare. Ora il Senato sa che la Marina sovvenzionata non trasporta che il 10 per cento del nostro movimento costiero e che il traffico coll'estero è fatto per il 95 per cento dalla marina libera e per il 5 per cento dalla marina sovvenzionata. Queste cifre sono state ripetute molte volte, e su questo mi permetta il Presidente del Consiglio che io sia contrario che si continui a costruire dei piroscafi, che non rispondono alle esigenze del commercio; come non comprendo il tipo misto; o il piroscafo è da carico o da passeggeri. Oggi sono tali le esigenze dei passeggeri, che non possono servire i piroscafi misti.

Io ho prospettato, e mi scusi il Senato se sono stato troppo lungo, le condizioni di emergenza attuali della marina mercantile, ma tutto quello che noi possiamo dire dal punto di vista economico, non ha nessun valore, onorevole presidente del Consiglio, se non mettiamo in onore la disciplina di bordo (*benissimo*) e la completa disponibilità delle navi agli armatori.

Tutto questo l'onorevole ministro lo sa meglio di me.

Vi era un principio di ripresa, nel giugno decorso, vi è ora un inizio di ritorno ai disordini. Il nuovo contratto di noleggio, che rispecchiava in parte le considerazioni fatte dall'onorevole Maggiorino Ferraris, perchè era un principio di ritorno indietro sull'enorme quantità di danaro, da dover dare mensilmente, per le paghe dei marinai, dato il loro numero e l'altezza delle loro paghe, e dato l'obbligo imposto di pagare in oro all'estero, si vorrebbe ora denunciare dalla gente di mare, e perchè si ritorna di nuovo ai fermi dei piroscafi.

Non si può parlare di ricostruzione di marina mercantile, se non si ristabilisce a bordo l'autorità degli ufficiali e del comandante. Potrei citare una quantità di fatti di bandiere nere e rosse alzate all'estero, in cospetto di marine estere, e che non trovarono sanzioni sufficienti da parte del Governo.

Onorevole Presidente del Consiglio, l'attività della marina mercantile ha bisogno di ordine e di disciplina più dell'industria e delle attività interne, perchè la disciplina di bordo è la salvezza delle vite umane trasportate dalla nave. Spero ch'ella agisca con la stessa energia che ha dichiarato di imporsi nelle cose interne. Certo la via è piena di ingombri e forse il mio discorso potrà apparire anche ultraconservatore.

Voci (No, no).

ORLANDO. Ma io dico che quando vi sia la profonda persuasione di dire cosa, che possa essere necessaria per la conservazione della patria, si possa anche diventare conservatori. Intanto ricordo che la Francia, 20 anni fa, e la Germania recentemente, fu salvata con una politica che si potrebbe dire ultra reazionaria da uomini, che venivano dal partito socialista. È necessario fare getto, nei momenti supremi della patria, di tutto il proprio bagaglio politico.

È necessario esporsi anche al danno del proprio nome politico pur di raggiungere il supremo fine del bene della patria: Così fecero Garibaldi e Mazzini quando per raggiungere l'unità del paese si unirono a Vittorio Emanuele.

Onorevole Ministro, ella ha davanti a sé una via che deve condurre, come condurrà certamente, alla pacificazione e al lavoro in Italia,

questa via è diritta, è una linea retta, non ha possibilità di deviazione nè di scorciatoie; un solo pensiero: l'Italia, è un solo mezzo senza possibilità di altri, la forza statale!

La storia d'Italia, onorevole Ministro, apre le sue pagine davanti a Lei, perchè Ella possa, se vuole, incidervi sopra il suo nome ed io mi auguro che questo avvenga! (*Applausi vivissimi*).

Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.

MAURI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURI, *ministro di agricoltura*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per modificazioni e provvedimenti diretti a promuovere e a sussidiare le opere di irrigazione.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato agli uffici.

Invito il senatore De Cupis a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DE CUPIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Norme per lo svincolo di depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole De Cupis della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Mango a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MANGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio Centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 8 gennaio 1920, numero 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Mango della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campello.

CAMPELLO. Non era mio intendimento, onorevoli colleghi, di prendere la parola sulle

comunicazioni del Governo, giacchè altri oratori, con competenza ed autorità assai maggiore di quella che io non abbia, tratteranno, ad un dipresso, gli argomenti stessi che avevo in animo di trattare: ma, avendo presentato una interrogazione all'onorevole ministro della guerra, ne approfitterò per chiedere adesso i chiarimenti che avrei domandato in appresso, e per accennare brevemente ad uno soltanto degli argomenti intorno ai quali desideravo parlare, a quello cioè di una possibile prossima amnistia.

Comprendo perfettamente che circostanze particolari abbiano messo il Governo nella necessità di porre la questione sul terreno, riservandosi di agire, o meno, a seconda che l'opportunità del momento sarà per consigliare.

Tuttavia è mia personale convinzione che assai meglio sarebbe stato non parlare per ora di amnistia.

In un momento nel quale l'Italia deve cercare la propria salvezza nell'ordine, nel lavoro, nell'economia nazionale, non mi sembra invero opportuno di promettere indulgenza a chi ha turbato l'ordine, a chi ha impedito il lavoro e a chi con l'incendio dei fienili e dei caseggiati, con la distruzione delle messi e dei raccolti, ha danneggiato appunto l'economia nazionale. (*Approvazioni*).

Nessuno, onorevoli colleghi, nessuno, in buona fede, può aver fiducia che ciò servirà a pacificare gli animi: ciò servirà invece a rinsaldare nelle masse la convinzione, già formatasi, che al reato segue, prima o poi, una inopportuna indulgenza, e che la violenza può impunemente prendere il passo sulla legge. (*Bene*).

E come diversamente si potrebbe pensare quando da tanto tempo si tocca con mano la inefficacia delle forme legali ed il trionfo di ogni forma illegale e violenta?

Dopo le dichiarazioni del Governo una prossima amnistia mi sembra debba ritenersi per lo meno probabile.

Ciò premesso, io mi chiedo: in tal caso è veramente opportuno aspettare lungamente a concederla, dopo averla preannunziata?

Ho avuto occasione in questi giorni di recarmi in località ove avvennero recentemente reati agrari, e di parlare con persone che a tali reati si trovarono in qualche modo implicate.

Ebbene, posso formalmente assicurare che in attesa della futura amnistia che condonerà i reati passati, molti già si rallegrano di potervi comprendere quelli futuri.

Ed è per questo che a me sembrerebbe che se l'amnistia, che deploro, e che spero non venga concessa, dovesse invece aver luogo, sarebbe preferibile studiarne le modalità senza alcun indugio e proporre la concessione appena possibile.

Mi si dirà che la conclusione non corrisponde all'esordio. Sta bene. Ma talvolta l'attesa di un danno è peggiore del danno medesimo. (*Commenti*).

E vengo ora ai fatti che furono oggetto della mia interrogazione all'onorevole ministro della guerra, o meglio ad un fatto che può sembrare consigliato da opportunità politica, ma che produsse non buona impressione in chi al disopra di questa, pone il rispetto della disciplina.

Pochi giorni or sono un gruppo di sottufficiali in attività di servizio, scavalcando ogni prescritta via gerarchica, si presentava al ministro della guerra per esporre le proprie vedute e le proprie rivendicazioni e ciò a nome di tutti i colleghi d'Italia.

Tale Commissione era ricevuta, venendosi così a creare un precedente pericoloso, non tanto per la infranta via gerarchica, quanto, e maggiormente, perchè veniva così ad essere ammessa dalla suprema autorità militare una domanda collettiva tassativamente vietata dalle leggi militari.

Io non so, nè voglio sapere, cosa abbiano chiesto i predetti sottufficiali: se avessero torto o ragione: probabilmente ragione: se chiedessero cosa giusta od ingiusta: probabilmente giusta.

So soltanto che in quella forma le loro ragioni non dovevano nè potevano essere ascoltate.

Non minore mancanza avrebbero commesso degli ufficiali generali in servizio, seguendo la stessa via: e il ministro non avrebbe potuto tener conto delle loro parole.

Ora, onorevole ministro, io desidererei, a suo tempo, conoscere quale portata ella abbia inteso dare a quest'atto.

Lungi da me il pensiero di negare alla benemerita classe dei sottufficiali, e soprattutto a quelli di carriera, miglioramenti materiali e

morali: questi vecchi soldati hanno dato al Paese ogni loro migliore energia e meritano ogni riguardo.

E chi, come me, per quasi vent'anni ha avuto occasione di vivere in mezzo a loro, sa quanto valgano e non può che apprezzarli ed amarli.

Ma le leggi militari stabiliscono delle norme che non debbono in alcun caso essere violate.

Nel mestiere militare il proverbio « l'abito non fa il monaco » non risponde alla verità: anzi « l'abito fa il monaco » e la disciplina deve essere anche formale, altrimenti rapidamente viene a mancare. (*Approvazioni*).

E, visto che abbiamo parlato di opportunità politica, mi si permetta di citare un'altro episodio, accaduto nella passata settimana, al quale l'onorevole ministro, ne sono certo, è personalmente estraneo. Episodio invero non di grande importanza, ma che rientra tra quelli che risentono delle lamentate ingerenze parlamentari e politiche.

In seguito ad ordine dell'autorità militare ed a parere dell'autorità sanitaria alcuni ricoverati nel sanatorio militare di Anzio dovevano essere dimessi. Tra questi un noto propagandista anarchico e pregiudicato, pessimo soggetto, sotto ogni rapporto. Detto individuo, venuto a conoscenza del provvedimento, insultava, come è suo costume, il direttore e si rifiutava di obbedire, dichiarando che non avrebbe ceduto che alla forza e che del resto sarebbe tornato al sanatorio a dispetto degli ordini superiori.

Condotto a Roma, tornava ad Anzio la sera stessa, accompagnato da una trentina di anarchici, tentando, con ingiurie e minacce di farsi riammettere.

Il direttore, naturalmente, si rifiutò.

Il giorno appresso si ripresentava alla porta del sanatorio, accompagnato dai peggiori elementi del paese e da un deputato comunista, il quale invitava il direttore del sanatorio a riammetterlo, d'ordine del Ministero. Ed infatti un fonogramma della Direzione di sanità, sospendeva il provvedimento.

E così questo individuo, il quale aveva insultato medici ed ufficiali, il quale presentemente si trova sotto processo per propaganda anarchica, il quale è già stato denunciato per truffa ed ha riportato due condanne per appropriazione indebita, una terza per porto illecito di

armi ed una quarta per mancato omicidio, rientrava al sanatorio con tutti gli onori, e non mancava di arringare immediatamente i compagni, facendo loro toccar con mano i vantaggi della ribellione. (*Sensazione*).

Di ciò, lo ripeto, non faccio addebito personale al ministro, il quale non può tutto prevedere e tutto conoscere.

Ma addebito grave faccio a chi, avvalendosi del suo nome e non informandolo del come realmente stessero i fatti, ha tentato di scuotere il prestigio dell'ufficiale che l'ordine ha dato e di quello che lo ha fatto eseguire.

Un'ultima raccomandazione, appunto intorno al prestigio dell'ufficiale, desidererei fare al Governo.

La guerra ha offerto occasione ad ogni classe di cittadini di conseguire il grado di ufficiale.

Uomini che trascorsero la loro vita fra i libri, veri topi di biblioteca, seppero conquistare le spalline e condurre brillantemente un battaglione all'attacco.

Operai ed artigiani, divenuti ufficiali, dettero esempio nobilissimo di valore, di abnegazione, di altissimo sentimento del dovere.

Tutti, dunque, concorsero a formare i quadri della grande famiglia militare.

Ma la necessità di un reclutamento vasto, rapido, ininterrotto, condusse talvolta all'onore delle spalline, dobbiamo confessarlo, anche persone moralmente non degne di rivestire il grado di ufficiale.

Troppo spesso la stampa deve segnalare episodi deplorabili nei quali ufficiali in congedo sono implicati.

Non bisogna permettere che pochi scongiati vengano a danneggiare impunemente chi si gloria di aver vestito e di poter essere chiamato a vestire la divisa del soldato italiano.

Occorre che le autorità militari territoriali segnalino senza ritardo al ministro ogni fatto ed ogni circostanza, nei quali l'onore ed anche il prestigio del grado, siano compromessi. Ed occorre che il ministro della guerra senza scrupoli e senza riguardi, non tenendo conto di inviti, di pressioni, o di preghiere, promuova, a norma delle disposizioni vigenti, ove occorra, la rimozione dal grado e la cancellazione dai ruoli di coloro che all'esercito non sono più degni di appartenere. (*Approvazioni*).

Io faccio perciò formale invito all'onorevole

ministro perchè voglia spingere alacramente quest'opera di epurazione - la parola è dura - quest'opera di epurazione, penosa, ma necessaria.

E di ciò Esercito e Paese le saranno grati.

L'onorevole ministro, il quale ha indossato l'uniforme nelle trincee di Oslavia, sul Carso e sul Piave, che tre volte è stato ferito, sente certamente la giustizia di queste mie parole perchè è stato soldato, e bravo soldato! (*Approvazioni*).

Onorevole Ministro: Ella, non può avere dimenticato una sera dell'autunno 1917, se non erro, nella quale sulle nostre posizioni, grave si annunciava la minaccia nemica.

Proprio in quella sera Ella, onorevole Gasparotto, tenente di fanteria e deputato al Parlamento Nazionale, veniva chiamato a Roma per urgenti motivi politici

Ma il tenente Gasparotto rispondeva al suo comandante: « prima di tutto il mio dovere di soldato »: ed Ella rimase e in combattimento si comportò da valoroso. (*Vive approvazioni*).

Ebbene, onorevole Ministro, io sono certo che anche adesso, come allora, Ella farà passare in seconda linea le esigenze politiche, ogni qualvolta queste saranno in aperto contrasto con quelle militari, e manterrà fermissima quella disciplina, che è condizione indispensabile, per la salda compagine delle forze armate della Nazione. (*Applausi e congratulazioni*).

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Mi consenta il Senato di liquidare brevemente due episodi che sono stati riferiti dall'onorevole Di Campello, al quale tributo profonda e sincera parola di riconoscenza per gli accenni cortesi e commossi che ha avuto riguardo alla mia persona.

Effettivamente nei primissimi giorni della mia assunzione a questo posto di onore e di responsabilità fra le molte, posso dire fra le troppe commissioni che mi vennero presentate, talora anche inavvertitamente, io ebbi a trovarmi davanti, in questa rapida rassegna di persone, e presentata da un autorevole deputato, anche una commissione di sottufficiali che mi tennero semplice, breve e non sgradito discorso. Dissero: Ricordiamo durante la guerra

di averla avuto amico e ricordiamo in un momento doloroso della nostra storia militare, di avere dalla sua parola sentito che gli umili graduati, i sergenti, sono il nerbo dell'esercito. Ci siamo raccolti qui, non rappresentiamo nessuno, non siamo fra noi associati; abbiamo pregato un deputato di accompagnarci, unicamente perchè ella, onorevole ministro, abbia l'omaggio oltrechè degli alti ufficiali, anche degli umili graduati dell'esercito italiano. E poichè l'autorevole deputato ebbe a ricordarmi quello che io, in unione ad un altro collega che oggi fa parte egli pure del Governo, ebbi a fare per i sottufficiali italiani al Parlamento e ad accennare ai voti di questi poveri amici, intesi a sistemare la loro posizione giuridica, io risposi: Di questo parlerò volentieri col deputato; non potendo come ministro parlare direttamente con gli interessati.

Secondo episodio. È verissimo che un giorno io venni avvertito da un deputato che in un sanatorio prossimo a Roma, ad Anzio, si sarebbero commesse persecuzioni contro un ricoverato tubercolotico di guerra, che professava idee non costituzionali. Risposi subito a quel deputato che non potevo ammettere la consistenza di una simile accusa, perchè di fronte ad atti di valore, o anche di semplice dovere compiuti sul campo di battaglia, io non avrei mai distinto il tubercolotico costituzionale dal tubercolotico anticostituzionale, ma che però mi sarei subito informato della cosa e avrei provveduto.

È pur vero che un funzionario ebbe a riferire la cosa e chiedere notizie che vennero interpretate come la revoca o sospensione di un ordine che a nostra insaputa era stato dato. Avvertito della revoca il ministro, il ministro insieme col direttore generale della Sanità ha creduto opportuno recarsi sul posto ed ha immediatamente confermato l'ordine che l'autorità superiore aveva dato. Ed ebbe argomento da questo anche per sincerarsi che in quel sanatorio alcuni fra i più accesi uomini di idee anticostituzionali ebbero dagli ufficiali le cure più affettuose e commoventi, e che gli ufficiali medici meritavano la più alta estimazione tanto è vero che l'indomani interveniva ancora una volta il ministro per mandare pubblico plauso ai giovani medici generosissimi che abbandonando altre e più lucrose cure, conti-

nuavano anche in pace l'opera di pietà prestata sui campi di battaglia. Tale il secondo episodio.

E vengo all'ultimo accenno. Non solo io convengo, onorevole senatore, con lei, ma ho il modesto orgoglio di averla prevenuta. Io credo che sia, più che doverosa, urgente l'opera di epurazione che di concerto con lo Stato maggiore (col quale io intendo - e ne faccio pubblica e solenne dichiarazione - d'agire sempre di concerto, perchè il giorno in cui dovesse intervenire un conflitto anche meramente ideale, anche sul campo accademico oltre che sul campo delle realizzazioni pratiche, tra il ministro della guerra e il capo dello stato maggiore, e l'uno o l'altro dovrebbe cedere, e io sarei il primo a trarre suggerimento del mio cuore per la via da seguire), di pieno concerto col capo di stato maggiore, ho dato ordine perchè in tutta l'Italia quest'opera di epurazione sia iniziata. (*Benissimo*).

E tanto io convengo che in quest'ora soprattutto l'esercito debba essere richiamato agli alti doveri della disciplina, che avendo dovuto in questi ultimi giorni, a proposito di un provvedimento che toccò due benemeriti ufficiali carichi di gloria e di ferite, che io ho dovuto trasferire, avendo avuto occasione in questi giorni di soffrire affettuose influenze da parte di deputati amici, ebbi a rispondere a costoro che qualora la pressione parlamentare, avesse dovuto mettere il ministro nella condizione di dover scegliere fra la giustizia e la disciplina, il fatto stesso della influenza estranea alla coscienza sua lo avrebbe forse consigliato a dare la precedenza ai doveri della disciplina. (*Bene*). E ho avuto occasione in questo momento di dichiarare una volta per sempre che l'esercito non è campo aperto nè a fazioni, nè a partiti, che nell'esercito si può e si deve fare del patriottismo, ma mai del partitismo, dichiarazione che ho l'onore di ripetere al Senato e che vorrei, al di fuori di quest'Aula, fosse compresa da tutti gli ufficiali italiani.

Godo del richiamo fatto da così autorevole senatore, ed assicuro il Senato che come nei giorni del nostro maggior dolore tutti gli uomini politici seppero dimenticare le prerogative del loro ufficio per ricordarsi - cittadini o soldati - di essere militi della grande idea della patria, e soggetti tutti alla comune di-

disciplina, così anche e sempre di questo il ministro della guerra saprà ricordarsi. Memore però delle idee professate in quei giorni, e soprattutto in quelli più oscuri, il ministro spera che l'antica e la rinnovata disciplina alla quale l'esercito italiano saprà ispirarsi, sia non già la disciplina cieca fatta di sola obbedienza, ma la disciplina illuminata dalla fede e dall'amore, che dopo Caporetto, come potrebbe ricordarci il generale Diaz, ci ha portato dagli abissi della sventura ai più alti vertici della gloria militare. (*Vivissimi applausi*).

DI CAMPELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPELLO. Io ringrazio l'onorevole ministro, e mi dichiaro soddisfatto dei chiarimenti avuti.

Son certo che l'onor. ministro il quale sente profondamente la necessità degli invocati provvedimenti, li porterà a compimento nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Ha facoltà parlare l'onorevole Pellerano.

Avverto che l'onorevole Presidente del Consiglio ha dovuto recarsi nell'altro ramo del Parlamento: ed ha lasciato ai suoi colleghi l'incarico di prendere nota di tutto quello che i senatori diranno. Il Presidente risponderà in un'altra tornata. Prega perciò il Senato di volere continuare la discussione.

PELLERANO. Mi dispiace di dover parlare senza la presenza dell'onorevole Presidente del Consiglio, e quindi pregherei l'onorevole Presidente di voler rinviare la discussione a domani.

PRESIDENTE. Pensi, onorevole Pellerano, che abbiamo altri venti iscritti e siamo al giorno 28 di luglio. La presenza dell'onorevole Presidente del Consiglio è certamente necessaria, ma non è indispensabile quando vi sono dei suoi colleghi che prendono delle note.

Prego quindi l'onorevole Pellerano, come tutti coloro che sono iscritti dopo, di volere continuare la discussione.

(*Il senatore Pellerano fa cenni di assenso*).

La ringrazio e la prego di voler parlare.

PELLERANO. L'onorevole Bonomi nelle sue comunicazioni, ha dichiarato che il Governo vuole il ristabilimento dell'ordine contro tutti i violatori da qualunque parte essi vengano. Ma a me pare che sia doveroso rammentare che il fascismo sorse quando lo Stato non funzionava più, quando la sua autorità era stata annullata dalle violenze bolsceviche. Vi rammentate, onorevoli colleghi? Era perfino pericoloso gridare: Viva l'Italia, sventolare il nostro glorioso vessillo! (*Approvazioni*). Se il Governo saprà difendere le leggi, l'ordine, le istituzioni, il fascismo, che è composto nella sua massima parte di autentici patrioti e di veri amici dell'ordine, rimarrà tranquillo.

Ma, l'azione da parte del Governo deve essere vigorosa, energica, perchè il pericolo che sommerga la civiltà italiana, pericolo che si accentua, di giorno in giorno, da Empoli a Viterbo, da Viterbo a Sarzana e da Sarzana a Roccastrada ed a Monterotondo, non ammette indugi.

È ora che si puniscano senza pietà i forsennati ed i delinquenti, perchè, parliamoci chiaro, sappiamo ormai tutti che sotto il nome di fazione politica si sono organizzati dei delinquenti comuni, forse molti di quelli che dalla non mai abbastanza deplorata amnistia furono liberati dal carcere (*approvazioni*), e questi delinquenti sfogano le loro più basse passioni, i loro istinti più sanguinari.

Sui dolorosissimi fatti di Sarzana la verità non è ancora stata conosciuta, ed io confido che il Governo vorrà fare un'inchiesta rigorosa per stabilire quali furono veramente le responsabilità delle autorità locali, e quali sono oggi le condizioni in quei paesi, perchè io che abito in questi mesi vicino a quei luoghi, posso assicurare che nelle belle Alpi Apuane scorrazzano tutti i giorni delle bande armate che dobbiamo ad ogni costo debellare. Qualunque provvedimento eccezionale, signori del Governo, voi usiate, pur di ristabilire l'ordine, sarà ben accolto da quelle popolazioni.

Nelle comunicazioni l'onorevole Bonomi, accennando alla crisi industriale, dichiarò che voleva modificare nella sua applicazione tanto la legge sull'avocazione dei sopraprofiti di guerra, quanto quella sulla nominatività dei titoli, per non inaridire le vive fonti della produzione a danno anche dell'erario. In quali

termini sarà fatta questa modificazione non disse e noi attenderemo; ma, intanto è stato molto bene che si dichiarò che queste due leggi debbono essere modificate.

La legge sull'avocazione dei sopraprofiti di guerra condusse all'assurdo di tenere conto dei guadagni, e di non tenere conto delle perdite che sono state fatte per la depressione economica sopravvenuta poco dopo la fine della guerra. Se si fosse bene letta la dotta relazione che il nostro illustre collega senatore Carlo Ferraris fece a quella legge, si sarebbe visto come si doveva applicare e come, applicandola in quel modo, non avrebbe prodotto quegli assurdi che produrrebbe se entrasse in vigore con il regolamento che è stato fatto.

La legge sulla nominatività fu fatta per colpire una massa non piccola di capitali che col titolo al portatore possono non pagare certi tributi; ma, non si pensò che il dare tutta la prevalenza alla ragione fiscale si corre il rischio di sacrificare l'economia alla finanza: e questo è sempre un grave errore, ma lo è tanto più oggi date le gravi e critiche condizioni in cui ci troviamo e che esigono che tutta la politica economica e quella finanziaria si orientino alla ricostruzione, alla riorganizzazione, al ritorno alle condizioni normali.

Con quella legge noi abbiamo allontanato il capitale straniero dall'Italia, con qual danno delle industrie voi comprendete. L'Inghilterra che ha sempre avuto i titoli nominativi fino a pochi anni fa, riconoscendo che con quel sistema non era possibile attirare il capitale straniero, ha creato i titoli al portatore e le principali società anonime dell'Inghilterra per potere collocare nel continente le loro azioni, emisero dei titoli al portatore.

Questo esempio doveva avere un gran peso nelle nostre decisioni, invece noi siamo andati a ritroso; noi che abbiamo bisogno di assicurare il capitale nazionale che non avrà limite nella sua libera circolazione, e che dobbiamo dare le maggiori agevolanze al capitale estero. La crisi economica è grave e noi non la possiamo evitare, ma è nostro dovere di non aggravarla e anzi dobbiamo fare di tutto per attenuarla, tanto più che la crisi economica che hanno pure le altre nazioni europee, è per noi più dannosa, perchè colpisce un organismo econo-

mico meno forte di quello degli Stati Uniti, dell'Inghilterra e della Francia.

Il nostro commercio di esportazione che si era avviato ad una ripresa del 1919, ed in parte del 1920, avete sentito dalle dichiarazioni dell'onorevole ministro del tesoro, che è molto diminuito, tanto che abbiamo un peggioramento complessivo di 446 milioni. Sono particolarmente impressionanti le cifre che riguardano la Germania, la quale sta riprendendo nel nostro paese la stessa posizione economica che aveva prima della guerra.

È necessario che il Governo agisca, perchè le forniture tedesche in conto riparazioni siano regolate in modo da non causare la rovina di alcune nostre produzioni nazionali, come è avvenuto dell'industria dei coloranti. E bisogna che il Governo agisca presso la Commissione delle riparazioni, perchè si assegni all'Italia la maggiore quantità possibile di materie prime. Sulla questione finanziaria abbiamo avuto l'esposizione dell'onorevole ministro del tesoro il quale ci ha detto che il *deficit* si aggira sulla cifra di 5 miliardi. A questo purtroppo bisogna aggiungere i forti disavanzi delle province e dei comuni.

A proposito di questi bilanci comunali e provinciali, io devo invocare dal Governo una legge che stabilisca un massimo di sovrimposte, perchè alcune province e comuni amministrati dai socialisti hanno talmente aumentato il limite delle sovraimposte, da giungere quasi all'espropriazione dei possessori di terreni e fabbricati.

Per rimediare al forte disavanzo del bilancio dello Stato bisogna fare dei grandi tagli sulle spese, bisogna tagliare su quelle enormi congerie di spese che riguardano tutte quelle funzioni che lo Stato è venuto assumendo e che deve assolutamente abbandonare. La riforma della burocrazia e la semplificazione dei servizi devono essere fatte con il maggiore rigore, ma daranno delle economie con il tempo, mentre l'assestamento del bilancio deve esser fatto al più presto.

Bisogna rivedere il bilancio ferroviario, bisogna assolutamente abbandonare la giornata delle otto ore, altrimenti noi avremo sempre un disavanzo fortissimo, oltre ad avere aumentate tanto le tariffe da diventare quasi proibitive. Bisogna togliere dalle spese le somme del

lavoro straordinario che costano allo Stato milioni e milioni; bisogna ridurre le spese per le missioni e per le automobili, giacchè spendiamo una somma enorme con queste automobili che con facilità diamo ad alti impiegati dello Stato.

Insomma bisogna imitare l'Inghilterra e la Francia che coraggiosamente hanno fatto economie di miliardi nei loro bilanci.

Approvo che per combattere la disoccupazione si facciano dei lavori utili alla nazione, ma mi raccomando che si guardi bene a non tener troppo alti i salari e di ritornare all'orario di lavoro antico.

L'Italia, povera di materie prime, come si è salvata, come ha potuto far progredire le sue industrie? Con la mano d'opera a basso prezzo; bisogna ritornare a quei tempi, se si vuole che le nostre industrie progrediscano; e il nostro popolo, che ha molto buon senso, lo ha già capito, perchè vi sono molti operai che sono andati d'accordo con gl'industriali per lavorare di più e per avere un salario minore. Bisogna continuare in questa via, e il Governo deve darne l'esempio.

Tra le proposte dell'onorevole Bonomi si trova la riforma del Consiglio nazionale del Lavoro nel senso di trasformarlo in un organo, che senza invadere il potere legislativo del Parlamento, abbia gran parte nella produzione per delega espressa della legge di tutta la legislazione del lavoro. Bella teoria, attraente, ma io credo che nella pratica riuscirà più che utile, dannosa.

Un'altra cosa simile fu fatta per proteggere gli operai delle ferrovie secondarie e delle tramvie urbane e intercomunali: s'istituì una Commissione presieduta da un consigliere di Stato e formata di un magistrato, di alcuni funzionari, di quattro membri del Consiglio superiore del lavoro, di due operai e di due industriali e di rappresentanti delle organizzazioni operaie e industriali.

Questa Commissione, ha creato la legge dell'equo trattamento: legge che ha rovinato tutte le tramvie della nostra penisola, perchè stabili disposizioni che travolsero ogni remora di disciplina del personale, ridusse al minimo la produttività dei singoli agenti, il cui numero si dovette sensibilmente aumentare, ridusse ad otto ore la giornata di lavoro, aumentò i congedi e il trattamento di malattia.

L'equo trattamento è una legge che poteva fare il signor Lenin, perchè con essa si distrugge il senso di responsabilità dei dirigenti delle singole industrie. Infatti si ordina al capo di una impresa di pagare in questo o in quel modo i suoi agenti, i suoi operai e i suoi impiegati, si prescrivono il modo e il tempo della promozione e si limita la sua potestà di assumere e licenziare i dipendenti.

Nessun aumento di tariffa (e notate che da un calcolo fatto le tariffe in tutta Italia sono state aumentate per 270,000,000 di lire) è stato sufficiente ad impedire la rovina delle società più povere, ed a produrre un forte disavanzo nei bilanci di tutte le altre società. Si attivò anche il principio comunistico del livellamento delle fortune, perchè gli aumenti di tariffa non furono lasciati alle singole imprese, ma dovettero essere versati in una cassa centrale, che deve provvedere a pagare il caro-viveri degli agenti e compensare i disavanzi delle gestioni delle imprese in perdita.

Ebbene, nonostante questo aumento fortissimo di tariffa, il Governo ha dovuto pagare molte decine di milioni e l'onorevole ministro De Nava, nella sua esposizione, ha messo in conto per quest'anno 126 milioni per sussidi a queste società, perchè quella legge obbliga il Governo a dare i sussidi; ma questi 126 milioni non basteranno ed io credo che si supereranno anche i 150 milioni.

Ho voluto rammentare gli effetti disastrosi di questa legge, perchè si pensi molto bene prima di riformare il Consiglio superiore del lavoro e di formarne un organismo che dovrebbe dare una grande prevalenza anche alla parte operaia; perchè non vorrei che anche questo nuovo organismo producesse danni alle industrie.

Mi rincresce di non vedere presente l'onorevole Presidente del Consiglio.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. È la seconda volta che mi si dimostra che io non so fare il segretario. (*Si ride*).

PELLERANO. Sa farlo molto bene. L'onorevole Bonomi ha detto alla Camera che col compiere l'opera di pacificazione e col ristabilire il dominio della legge ha obbedito al comando della patria: e ha detto bene.

Soggiungo io che la patria comanda che quest'ordine sia ristabilito al più presto. Pen-

sate, che il popolo italiano non domanda altro che di essere governato con la massima energia; tanto è vero, che si può dire non passa giorno che non si rimpianga anche dai più umili cittadini la perdita di quell'uomo politico che seppe e volle, con provvedimenti eccezionali, ristabilire l'ordine, Francesco Crispi. (*Bene*). Imitatelo, onorevole Bonomi, e sarete benemerito della Patria. (*Vive approvazioni. Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Caviglia.

CAVIGLIA. Prego il Senato di permettermi di sostituire all'esordio di questo discorso, alcune dichiarazioni sulle quali richiamo, invoco non solo l'attenzione del Senato, ma anche il suo consenso e la sua simpatia.

Durante gli avvenimenti intorno a Fiume del dicembre scorso e subito dopo, le truppe della Venezia Giulia furono attaccate con ingiurie e calunnie pari a quelle a cui ci avevano abituati i giornali austriaci, croati ed ungheresi durante l'ultima guerra. Non una parola autorevole si è levata dal banco del Governo a difendere le truppe da quelle ingiurie, emesse da animi italiani esacerbati in un momento triste per tutti.

Con dolore, perchè noi dividevamo con i difensori di Fiume e della Dalmazia gli stessi sentimenti; con dolore per me, perchè vi erano tra i difensori di Fiume ufficiali e soldati, che io avevo condotto alla vittoria della Bainsizza e a Vittorio Veneto, e che furono compagni miei nella tenace resistenza fra Judrio e Isonzo che salvò la destra dell'esercito italiano; con dolore, perchè io e i miei soldati nutrivamo stima ed amicizia con la maggior parte di coloro che difendevano Fiume; noi abbiamo dovuto compiere il nostro dovere per obbedire alla volontà del paese, legalmente manifestata dai due rami del Parlamento e dal Governo. Ma nel seguire la linea di condotta nostra, noi non ci siamo ispirati a considerazioni personali verso questo o quel comandante, verso questo o quell'uomo di Stato; noi abbiamo spersonalizzato completamente la questione. Tutta la nostra azione, tutte le nostre parole stanno là a dimostrarlo. Noi abbiamo cercato fino all'ultimo, fraternamente, sinceramente, di evitare un conflitto; fino all'ultimo noi abbiamo trovato delle volontà ostili, che non volevano accettare la legge della Patria.

Noi eravamo in condizioni difficili; ed era necessario che ognuno conoscesse bene la via del dovere, e che la seguisse inesorabilmente. Ma dalla maggior parte della stampa italiana era accarezzata l'idea dei ribelli; le nostre truppe non avevano il conforto morale del consenso nazionale nel grave passo che stavano per compiere. Ciò dimostra che non tutti avevano un'idea chiara della gravità della situazione. Io lascio immaginare che cosa sarebbe accaduto se le mie truppe avessero aderito all'idea accarezzata da una parte della stampa italiana.

Ma noi eravamo convinti, che una rivoluzione, da qualunque parte venisse, avrebbe reso più difficili le condizioni del dopo guerra; noi eravamo convinti che fosse necessario rinforzare l'autorità dello Stato; che fosse necessario mettere in valore tutta la nostra organizzazione industriale e commerciale, senza cambiamenti, senza turbamenti, sfruttandola al massimo grado e rigare dritti e lavorare. Questo era il nostro convincimento.

Ora noi, nel compiere il nostro dovere ci siamo attenuti alla linea di condotta civile, umana, italiana, senza odio e senza rancori, che è caratteristica delle nostre truppe.

Lo storico futuro che vorrà esaminare quali erano i sentimenti dei comandi e delle truppe delle due parti, avrà a sua disposizione molto materiale, ma non troverà una parola di odio nè di rancore, nè di animosità nè di disprezzo dalla nostra parte: solo parole fraterne. Non un solo atto dei nostri può essere tacciato di corruzione, di inganno, di tradimento, se non da animi esacerbati, e per ignoranza.

Nessuno degli spregevoli mezzi che ci furono attribuiti non solo non furono usati, ma non furono nemmeno pensati.

Anche nella ricerca del momento per la soluzione del conflitto ci siamo ispirati alla speranza che le feste natalizie avrebbero potuto influire sopra una soluzione pacifica; mai ci saremmo aspettati che questa scelta sarebbe stata imputata a tradimento. A tutte le nostre truppe della Venezia Giulia, a Tarvisio, come a Tolmino, a Gorizia, a Trieste, a Sussak ecc. noi per le feste natalizie abbiamo dato qualcosa, che potesse sostituire quei doni, che annualmente dalla nazione erano inviati al fronte.

Anche questa disposizione non ha avuto la fortuna di una interpretazione benigna.

Nel conflitto vi furono ufficiali e soldati delle due parti costretti a difendere la propria vita e quella dei loro compagni e caddero così valorosi ufficiali e soldati delle due parti, che avevano tutti la nostra stima, e che abbiamo ugualmente onorato. Però dalla nostra parte i caduti ebbero cure fraterne, ed anche queste furono descritte in modo, che alcuni ufficiali e qualche riparto furono esposti all'odio pubblico.

Era mio dovere ritornare su questi dolorosi incidenti perchè ripeto, allora nè finora si è levata alcuna voce a difendere le nostre truppe; e noi dobbiamo dare esempio ai nostri dipendenti di compiere il nostro dovere in qualsiasi circostanza; altrimenti non avremmo il diritto di chiederlo a loro, ed io non mi sentirei degno di comandare altre truppe italiane, se non avessi compiuto questo mio dovere.

Facendo astrazione da quanto ho detto finora, non sarei uscito da un silenzio che mi sono imposto per non rinnovare ricordi penosi al nostro paese, se il prolungarlo non potesse esser di danno alla nostra vita politica, dopo le recenti dichiarazioni dell'ex ministro degli esteri, e l'assunzione alla suprema direzione del Governo di chi ha diviso con quegli le responsabilità e gli onori del trattato di Rapallo.

Ora è poco più di un anno furono male interpretate, e forse anche travisate, alcune mie frasi, pronunciate in questa Aula, colle quali io accennava alla possibile necessità di fare delle concessioni in Dalmazia per averne altre a favore di Fiume, più imperiosamente richieste dal nostro Paese.

Io sperava che su queste concessioni si potessero accordare le due correnti in cui si divideva l'opinione pubblica italiana, per presentare un fronte unico alle esorbitanti pretese jugoslave. Ma la sfavorevole accoglienza, fatta dal Senato a quella mia proposta, non mi dispiacque, anzi mi tranquillò per la sorte della Dalmazia e di Fiume.

Mi sia concesso il dirlo, se in proporzione alle critiche fatte alla mia proposta di allora, fossero state combattute dai miei oppositori d'allora non già le concessioni, ma le rinuncie

fatte in Dalmazia noi certamente non ci saremmo trovati nella dura condizione del dicembre scorso, nè forse saremmo qui ancora ad ignorare se l'italianità di Fiume sia ancor più compromessa di quello che ci è stato detto.

Orbene, se come recentemente disse in un suo discorso elettorale l'onorevole Bonomi, il trattato di Rapallo sarà giudicato dalla storia, è bene rilevare fin d'ora le varie responsabilità, perchè la storia non confonda nelle sue conclusioni chi ha fissato e sottoscritto il trattato di Rapallo, chi ha creduto bene di non combatterlo o di approvarlo, con chi ha dovuto imporlo nell'ambiente di Fiume ed in parte farlo eseguire.

Certo il trattato di Rapallo sarà giudicato dalla storia, ma possiamo stabilire fin d'ora, che il trattato di Rapallo ha consumato un avvenimento storico di grande importanza, e ha posto il germe di infiniti guai in un terreno anche troppo fecondo. Dopo dodici secoli di lenta avanzata e quattro secoli di lotta con la razza italiana, la razza slava è riuscita ad ottenere dall'Italia in un documento ufficiale, il primo nella storia, il riconoscimento del suo incontrastato dominio sulla sponda orientale dell'Adriatico. Questo il fatto storico consumato dal trattato di Rapallo.

Con l'ammaestramento della storia mi sia consentito di fare alcune previsioni; tanto meglio se saranno fallaci.

Tutta la storia moderna segnala un più forte movimento di espansione della razza slava in tutte le direzioni. Verso occidente i suoi elementi, in qualità di servi della gleba, di schiavi, di mercenari, di città libere e di feudatari, penetrano nei confini delle varie nazionalità vicine e vi sostituiscono le popolazioni. Essi non portano una civiltà, ma assorbono la civiltà dei popoli che vanno a sostituire; cambiano nomi ai paesi, ma questi conservano l'aspetto della nazionalità cacciata, e quindi aspetto italiano verso l'Italia, aspetto tedesco verso la Germania e l'Austria, aspetto greco verso la Grecia, ungherese verso l'Ungheria.

Voltaire nella storia di Carlo XII di Svezia constata con rammarico la scomparsa della civiltà greco-bizantina nei paesi a sud est della Polonia sotto l'avanzata degli slavi e la sostit-

tuzione dei nomi ellenici dei fiumi e delle località con nomi slavi.

Con maggior dolore l'Italia dovrà constatare la scomparsa dei nomi italiani nei paesi sulla riva orientale dell'Adriatico, e la sostituzione di essi con nomi slavi. Le nostre genti saranno a poco a poco cacciate dalla riva orientale; le nostre navi mercantili, le nostre barche da pesca incontreranno ostacoli gradatamente crescenti nell'esercizio dei loro diritti millenari, fin tanto che dovranno abbandonare la costa orientale, e la bandiera italiana, che riassume le insegne di Roma e Venezia, con le loro nobilissime tradizioni, dovrà disertare la costa della Dalmazia.

Ripeto: tanto meglio se queste mie previsioni saranno fallaci; ma purtroppo temo che non lo saranno. Vorrei dire che non lo sarebbero, usando il condizionale, inquantochè io credo che avvenimenti storici non lontani, a noi favorevoli, potranno forse aiutarci a riparare ai danni del trattato di Rapallo. Forse questi avvenimenti si potrebbero anche accelerare, se si conducesse una politica adriatica pacifica sì, ma diversa da quella finora seguita. (*Benissimo*).

Ora io debbo richiamare ancora l'attenzione del Senato sopra un punto del trattato di Rapallo che in questi ultimi tempi ha acquistato una certa importanza parlamentare, tanto da contribuire a determinare le dimissioni del passato Ministero. Intendo parlare della questione di Porto Baros.

Subito dopo la firma del trattato di Rapallo fui incaricato dal Governo di consegnare al Comandante d'Annunzio una copia del trattato stesso. (Io qui non dico nulla di nuovo; tutto quello che io vado dicendo ora, è già stato pubblicato dal Comandante D'Annunzio o dai suoi uffici). Non appena io ebbi consegnata al Comandante d'Annunzio quella copia del trattato di Rapallo, egli mi fece la obbiezione di Porto Baros. Pare che gli risultasse da informazioni, che Porto Baros fosse già compromesso per Fiume, e che l'esercizio del porto di Fiume avrebbe dovuto essere affidato ad un Consorzio.

Io gli risposi, che dalla lettura del trattato di Rapallo, come era stato comunicato alla stampa ed a me, e come io lo avevo comunicato a lui, risultava che il Recina era il con-

fine di Fiume; per cui Porto Baros e il Delta, essendo alla destra del Recina, dovevano necessariamente appartenere a Fiume.

Però, conoscendo le contestazioni che in passato avevano avuto luogo fra Fiume e Sussak, io prevedevo che la questione avrebbe dovuto essere deferita alla commissione prevista dal trattato, e in ultima analisi all'arbitrato del Presidente della Repubblica Elvetica.

Questo io desumevo, ripeto, dalla lettura del trattato. Ma mi pareva anche che questa soluzione fosse, mi si conceda il dirlo, la più intelligente, perchè l'esperienza dimostrava che il lasciare in contestazione tra Fiume e Sussak il Delta e Porto Baros, non portava nessun inconveniente, perchè in passato era sempre stato così e tuttavia il Porto di Fiume prosperava in una specie di consorzio fiumano, croato e ungherese. Ancor oggi credo, che quella sarebbe stata la soluzione più intelligente. Tuttavia io assicurai il Comandante D'Annunzio, che avrei chiesto informazioni al Governo.

Così feci, e il Ministro della Guerra d'allora, onor. Bonomi, mi telegrafò che Porto Baros non era ancor compromesso per Fiume, e che la questione si sarebbe dovuta deferire alla nota commissione e in ultima analisi al Presidente della Repubblica Elvetica.

Ripeto, che non ho detto sin qui nulla di nuovo: ora farò qualche osservazione, per venire ad una conclusione.

Era necessario però, che io ricordassi quanto ho detto, perchè non si creda che io abbia voluto ingannare qualcuno; se inganno vi fu — ormai è tempo di dirlo — sono stato ingannato anch'io. (*Commenti*).

SPIRITO. Sforza! Deve parlare Sforza!

Voci. Aspetti: Non calunniamo nessuno, sentiamo la verità!

CAVIGLIA. Ora ci si può domandare: Quel giorno in cui io ho parlato con D'Annunzio, la clausola di Porto Baros faceva già parte del trattato di Rapallo, o non ne faceva parte? Io credo che ne facesse parte. La conosceva il ministro Bonomi, o non lo conosceva? Io credo che non la conoscesse. Preferisco credere che non la conoscesse, perchè altrimenti non potrei più avere fede in lui; preferisco credere che non la conoscesse, perchè altrimenti io e Fiume saremmo stati vittime di una beffa alla ame-

ricana. Perchè a me è stata consegnata una valigia, diciamo, da portare a Fiume, che mi si diceva pieni di biglietti di banca e invece conteneva un aspid.

Preferisco adunque credere ch'egli non la conoscesse, perchè altrimenti sarebbe inutile discutere le dichiarazioni del Governo, dal momento che noi non potremmo aver nessuna fede in lui, perchè tutto diventerebbe arbitrio, e perchè la tirannia si burlerebbe di tutte le garanzie costituzionali.

Ma la domanda che io debbo porre oggi al Senato è questa: Deve il Governo mantenere integralmente quanto il trattato di Rapallo stabiliva nel giorno in cui mi venne ordinato di farlo eseguire nei rapporti dello Stato libero e indipendente di Fiume?

O poteva un ministro contravvenire a quanto i due rami del Parlamento avevano sancito, e modificare quel trattato in una sua parte importantissima, privando quello Stato libero e indipendente di Fiume del diritto per lo meno di ricorrere al giudizio arbitrale prestabilito?

Questo è il quesito che pongo al Senato. Per mio conto io credo che il Senato debba imporre l'esecuzione leale del trattato di Rapallo, leale e integrale che fu imposta a Fiume.

Altrimenti il Senato si macchierebbe di corresponsabilità dell'inganno teso a Fiume, perchè non si può invocare la leale applicazione del trattato di Rapallo nei riguardi dello Stato jugoslavo, e poi usare la più perfida slealtà verso lo Stato libero e indipendente di Fiume.

Mi riservo di presentare su questo argomento un ordine del giorno.

Avrei da dire anche altre cose, ma preferisco non continuare, perchè l'ora è tarda.

Voci. Parli! Parli!

Entrerei in altri argomenti. A mio modo di vedere l'Italia si sta dibattendo ancora fra le spire di una grave crisi morale di cui il periodo algido è rappresentato dalla passata legislatura. Nata in un momento di massima depressione morale del nostro paese tutti gli atti usciti da quella legislatura hanno l'impronta più o meno forte della demoralizzazione e non sarebbero stati permessi dall'attuale; tale l'amnistia ai disertori (*applausi*), tale il decreto-legge per l'ordinamento provvisorio dell'esercito, tale il trattato di Rapallo, tale il decreto per il controllo delle fabbriche e le misure fiscali

per l'industria e la navigazione emesse negli ultimi tempi dal passato Ministero. Debbo dire però, a onore dell'uomo di Stato che guidava il Governo caduto, che egli ha avuto la forza di liberare l'Italia dal sinistro influsso di quella legislatura.

Orbene, sulle misure fiscali per le industrie e la marina mercantile e il controllo delle fabbriche vorrei richiamare precisamente l'attenzione del Senato per pochi minuti. Noi avevamo, in compenso dei molti danni della guerra, ricevuta una organizzazione industriale ed economica abbastanza poderosa per condizioni intrinseche economiche ed anche perchè vi era unione funzionale fra l'industriale, la mano d'opera, le banche.

Noi avremmo dovuto conservare questa organizzazione intatta, ed aiutarla in previsione della crisi che già si delineava.

Invece si è sviluppata nell'operaio l'illusione del facile guadagno morale e materiale con la conquista delle fabbriche, il quale nascondeva la rovina delle industrie e perciò quella dell'operaio. Si sono salassate le industrie e la navigazione realizzando l'idea della confisca dei sopra profitti di guerra e prendendo quelle misure fiscali che hanno allontanato il capitale dalle nostre industrie.

Io non disconosco che vi siano delle buone ragioni teoriche per sostenere questi provvedimenti, io dico soltanto che non è in previsione di una crisi come quella alla quale si andava incontro che si possono prendere dei provvedimenti di questo genere, che sarebbero sufficienti a gettare in crisi qualsiasi organizzazione industriale, anche più poderosa della nostra. Ora è tardi e il momento non è propizio per ricostruire tutto, ma sarebbe necessario arrestare la rovina, e per farlo sarebbe necessario riconoscere i propri errori e mettervi riparo con dei provvedimenti radicali e non con pannicelli caldi. Noi tutti evidentemente vogliamo il benessere dell'operaio, noi tutti vorremmo che gli operai potessero avere un tenore dignitoso di vita e la sicurezza per l'avvenire delle loro famiglie, ma non è per questa via che si può ottenere ciò. Noi danneggiamo i partiti politici del lavoro precisamente con la nostra politica economica, perchè distruggendo l'industria distruggiamo tutte le condizioni favorevoli ai partiti del lavoro. Non solo, ma noi mettiamo

l'operaio nelle peggiori condizioni, perchè egli non ha più la sicurezza del suo domani.

Io in fondo a tutto questo vedo sempre che la nostra politica economica è guidata da una vecchia idea statica degli uomini i quali da trenta anni dirigono il partito del lavoro; si direbbe che noi vogliamo rivolgere tutte le attività degli italiani a contendersi quelle poche ricchezze e quelle molte miserie che abbiamo nel nostro paese; ci litighiamo questi quattro stracci che abbiamo, mentre ci sono vasti mercati e grandi ricchezze in potenza in contrade lontane e vicine, dove abbiamo dei connazionali che hanno teso forti fili di interessi e che noi potremmo riunire in una rete pacifica, senza turbare la serenità politica dei paesi che ospitano i nostri connazionali. Con la nostra politica economica in ultima analisi noi veniamo ad avere i nostri lavoratori più poveri che quelli degli altri paesi e soprattutto noi riduciamo tutta l'Italia ad un popolo di braccianti, i quali non trovano nel loro paese l'occorrente per vivere, perchè l'Italia ne può nutrire soltanto una metà. Gli altri presto o tardi sono costretti ad emigrare e intanto mantengono il Paese in istato di continua agitazione.

Questo è il sostrato di tutte le agitazioni dolorose che si deplorano ora nel nostro paese, e alle quali non potremo mai rimediare, qualunque sia l'opera pacificatrice che si voglia fare; fintantochè i partiti politici continuano a parlare di lotta di classe, noi non potremo mai avere la pacificazione degli animi. E perciò sarebbe necessario che ci fosse un'alta autorità morale, un uomo integro, onesto, retto, energico e risoluto, alieno da artifici, capace di prendersi tutte le responsabilità e di fare il suo dovere anche a rischio di compromettere la propria carriera politica: soltanto un uomo che abbia un'alta autorità morale potrà ottenere la pacificazione degli animi, perchè tutti riconosceranno in lui le doti di imparzialità e di giustizia, che sono necessarie per dare affidamento ai vari partiti, e perchè i vari partiti accettino le sue decisioni qualunque siano.

In sostanza, onorevoli colleghi, per tutto quello che ho detto ritengo che il Gabinetto attuale non dia nessuno affidamento di poter condurre il paese fuori delle difficoltà in cui si trova, e che esso sia solo un elemento di ritardo.

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, essendo stato assunto al Ministero della marina l'onor. senatore Bergamasco, è rimasto vacante un posto per un membro della Commissione per l'inchiesta sulle spese di guerra. Perciò all'ordine del giorno di sabato sarà posta la votazione per coprire il posto vacante.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Interrogazioni:

Al ministro delle finanze per conoscere i suoi intendimenti circa l'imposta sul vino, tanto per il residuo del prodotto 1920, quanto per i raccolti futuri.

Cencelli.

Al ministro delle finanze per sapere se intenda mantenere e far funzionare la Commissione parlamentare, nominata dal suo predecessore, per la riforma sulla tassa del patrimonio e per conoscere quali siano le sue idee in proposito.

Cencelli.

Al ministro di agricoltura per conoscere i suoi propositi circa la legislazione agraria e specialmente sulle proposte di legge sul latifondo e sugli usi civici.

Cencelli.

Al ministro di agricoltura per conoscere quali siano i motivi che ritardano la trasformazione dei villaggi di capanne dell'Agro Romano in borgate rurali, a norma del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 408, promosso dal Ministero Riccio.

Cencelli.

Al ministro del tesoro per sapere quando intenda emanare il Decreto Reale di cui all'articolo 6 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 738 per la concessione della polizza di assicurazione anche ai combattenti che abbiano partecipato ad azioni di guerra dal 24 maggio 1915

al 31 dicembre 1917 nonchè del R. decreto 7 aprile 1921, n. 451 (articoli 2 e 3) con cui l'istruttoria per il conferimento della polizza è attribuita al sottosegretario di Stato per l'assistenza militare.

Cannavina.

Al ministro delle colonie per sapere se ha esatta conoscenza delle gravissime condizioni nelle quali versa la nostra Colonia libica e specialmente la Tripolitania, e, nel caso affermativo, come creda porvi riparo perchè non venga ad essere viemmaggiormente depresso il nostro ormai, purtroppo, svalutato prestigio, e compromessi definitivamente la sicurezza e lo sviluppo della colonia medesima.

Libertini.

Al ministro dell'interno Presidente del Consiglio per sapere se può essere consentito che, per la imposizione di pochi facinorosi audaci, contrariamente alle determinazioni della maggiore associazione del lavoro e contrariamente anche alla stessa volontà della grandissima maggioranza dei lavoratori medesimi, si sospendano per oltre 24 ore i servizi pubblici della capitale del Regno con tutte le relative deprecevoli conseguenze.

Libertini.

Al ministro delle finanze per sapere se intenda di affrettare i lavori della commissione interparlamentare già nominata, ma non ancora convocata, per la riforma del decreto legge su l'imposta patrimoniale nelle disposizioni relative al privilegio spettante allo Stato, disposizioni che intralciano la trasmissione dei beni immobili fra vivi e la stipulazione di mutui fondiari con gravissimo danno dell'economia nazionale.

Frascara.

Ai ministri dell'industria e delle finanze circa la necessità di sospendere l'applicazione della legge sulla nominatività dei titoli, alla quale si deve in gran parte il perturbamento dell'economia industriale e commerciale, l'esodo del capitale nazionale, e la sfiducia del capitale estero.

Frascara.

Interrogazioni con risposta scritta:

Al ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri per sapere quali provvedimenti ha preso od intende prendere per togliere di mezzo nel più breve tempo possibile la piaga del brigantaggio che sembra vada dilagando sul limitare delle provincie di Pisa, Siena, Firenze e Grosseto e che ha grandemente allarmato quelle popolazioni.

Ginori Conti.

Al ministro delle poste e telegrafi per sapere le ragioni che infliggono a Milano il triste privilegio, rispetto ad altri centri del Regno di minore importanza, di una interruzione di servizi postali mantenuta rigorosamente per oltre quaranta ore settimanali, e se non crede sia il caso di riprendere in esame tale stato di cose, considerato che tutte le nazioni civili, senza eccezione, riescono a soddisfare le giuste esigenze del riposo degli impiegati senza ricorrere alla grave iattura di eccessive interruzioni che danneggiano materialmente e moralmente tutte le classi sociali.

Beltrami.

All'onorevole Presidente del Consiglio. — Ne' giorni 15 e 16 di questo mese, l'onor. Presidente del Consiglio trovandosi tra la crisi ministeriale da un lato e l'urgenza dall'altro di risolvere la questione vinicola, s'appigliò al solo partito possibile, quello di assicurare tutti gli interessati che appena il Ministero abbia certezza di vita, la questione vinicola sarà oggetto di cure particolari; e allora provvidenze opportune verranno subito a togliere dall'incubo in cui senza dubbio vivono le regioni vinicole della Sicilia e d'Italia tutta.

Ciò posto, e le parole surriferite del Presidente del Consiglio son quasi tutte testuali, io desidero di interrogarlo, per sapere se il Governo voglia accogliere la bella iniziativa dell'onor. deputato Arturo Marescalchi, serbando a sè la sola parte che gli spetta e che fu da me riassunta in questi termini:

« Provveda il Governo come crederà meglio a togliere i gravi sconci per il *vino comune* e per le altre cose necessarie in generale a tutti i viaggiatori. Ma per la verifica della genuinità dei vini scelti e de' dolciumi,

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 LUGLIO 1921

« trovi assolutamente il modo di lasciarla agli
« interessati, cioè ai produttori stessi, memore
« del detto sapiente *chi fa da sè fa per tre* ».

Le mie *Prose e Poesie* ora non più in commercio, ma che non è difficile trovare, contengono anche (pagina 570-74) uno scritto di Giovanni Rajberti: *Vini forestieri e vini nostrani*. Una vera meraviglia che non si crederebbe pubblicata settant'anni fa, con intenti che paiono d'oggi!

Io dunque, se anche dovessi rimaner solo, seguirei a patrocinare un'idea così utile per l'economia nazionale, e tutt'altro che disutile all'erario, purchè proceda con discrezione: una idea che ha trovato consensi calorosi tra parlamentari competenti di primissimo ordine, e che infine deve liberarci da una mala reputazione, della quale profittano anche a torto e senza scrupoli tutti i nostri rivali.

Morandi.

Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno ed al ministro del tesoro per sapere le ragioni per le quali lo Stato italiano, unico fra gli Stati successori dell'Austria, non ha ancora corrisposto agli impegni assunti col Trattato di pace di San Germano, all'art. 203, e se non credano che sia necessario, per il decoro italiano ed in conformità alle legittime aspirazioni dei cittadini delle nuove provincie, di provvedere con sollecitudine.

Mayer.

Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, al ministro del tesoro ed al ministro delle poste e telegrafi per conoscere i

motivi che hanno impedito fino ad ora la regolazione dei depositi presso le Casse postali di Risparmio esistenti, a favore dei cittadini delle nuove provincie, nel giorno dell'armistizio, e le ragioni per le quali quei cittadini non possano ottenere neanche il rimborso delle somme versate agli uffici postali italiani, dopo l'armistizio.

Mayer.

Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, al ministro del tesoro ed al ministro per l'industria e commercio per conoscere le ragioni per le quali, malgrado la evidente necessità non sia stato ancora pubblicato il decreto che autorizzi la Cassa depositi e prestiti ad estendere la propria attività nelle nuove provincie.

Mayer.

PRESIDENTE. Propongo che durante la discussione sulle comunicazioni del Governo si ometta lo svolgimento delle interrogazioni.

Voci. Sì, sì.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo.

La seduta è tolta (ore 19.45).

Licenziato per la stampa il 6 agosto 1921 (ore 21).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XIII^a TORNATA

VENERDÌ 29 LUGLIO 1921

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Comunicazioni del Governo (Discussione sulle)	pag. 188
Oratori:	
AMERO D'ASTE	193
BIANCHI LEONARDO	188
MOSCA	208
SCIALOJA	196
Interrogazioni (Annuncio di)	211
(Risposta scritta ad)	212
Petizioni (Sunto di)	185
Relazioni (Presentazione di)	193, 208
Sul processo verbale	185
Oratori:	
PRESIDENTE	185
CAVIGLIA	185
Sul trattato di Rapallo	186
BONOMI, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	188
COLONNA FABRIZIO	186
GIARDINO	186

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e i ministri degli affari esteri, delle colonie, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura.

PRESBITERO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

CAVIGLIA Domando di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVIGLIA. Signori senatori. Ieri nel mio discorso mi è sfuggita una frase che mi dispiace di aver detto, che è stata raccolta dagli stenografi e che desidererei di non aver pronunciato. È questa: « forse quei signori non sarebbero sul banco dei ministri ». Desidero che sia cancellata dal resoconto ufficiale della seduta. (*Vivi commenti*).

PRESIDENTE. Le parole testè rilevate dal senatore Caviglia saranno cancellate dal resoconto stenografico della seduta di ieri.

Se non si fanno altre osservazioni il verbale della seduta di ieri s'intenderà approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario, Pellerano, di dar lettura del sunto delle petizioni.

PELLERANO, *segretario*, legge:

1. La signora Dettori Rachele fa voti perchè le sia assegnata la pensione che afferma spettarle in seguito alla morte del figlio in guerra.

2. Il tenente colonnello in congedo provvisorio signor Fridmann Alberto invoca una inchiesta a suo riguardo che valga a reintegrarlo nella posizione e nel grado che egli afferma spettargli.

3. Il Presidente dell'Associazione nazionale fra professori universitari trasmette i voti di quell'Associazione contro la registrazione con riserva del decreto che revoca il trasferimento del prof. Ciaceri dall'Università di Padova a quella di Napoli.

4. Il signor Avallone Ludovico, archivista nelle Amministrazioni militari, fa voti perchè

non sia accolta la proposta di collocare a riposo gli impiegati che abbiano compiuto 40 anni di servizio.

4. Il signor Barberi Giuseppe fa voti per la soppressione dei Commissariati degli alloggi.

5. Il maggior generale della riserva signor Testa Michele fa voti per asserta denegata giustizia.

Sul Trattato di Rapallo.

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole senatore Colonna Fabrizio per una dichiarazione ch'egli intende fare come ex presidente della Commissione per gli affari esteri e relatore del progetto di legge riguardante l'approvazione del Trattato di Rapallo.

COLONNA FABRIZIO. Ieri discutendosi sulla questione di Porto Baros fu formulato un dilemma al quale risponderà il Presidente del Consiglio direttamente chiamato in causa.

Ma io ho domandato la facoltà di parlare per dichiarare che la Commissione per la politica estera, che in quell'epoca avevo l'onore di presiedere, quando esaminò il disegno di legge: « Approvazione del Trattato di Rapallo ed annessione al Regno dei territori attribuiti all'Italia » non omise d'interrogare il signor ministro degli affari esteri sopra vari punti del Trattato stesso ed in particolar modo sull'articolo 5 che parla della costituzione e dei confini dello Stato di Fiume, la cui piena libertà e indipendenza le parti contraenti s'impegnavano a rispettare in perpetuo.

La Commissione osservò che in questo articolo 5, come in nessun punto del Trattato, si parlava di Porto Baros e del delta, e decise di formulare un apposito quesito, ed in questi precisi termini:

« Esistono accordi segreti politici, militari ed economici, e quali sono le clausole, specialmente, pel confine orientale dello Stato di Fiume (Delta e Porto Baros?) ».

Il signor ministro intervenuto in seno alla Commissione dichiarò:

« Che non vi furono a Rapallo convenzioni segrete o, in ogni modo, non note al pubblico ».

Ed aggiunse:

« Che la questione del Porto Baros non era stata definita dal Trattato di Rapallo, ma che confidava potesse esserlo in avvenire mediante accordi tra Fiume e Sussach ».

Dietro queste dichiarazioni del signor ministro, e dovendo pertanto ritenersi che la questione non era compromessa, si ritenne opportuno di non farne cenno nella relazione.

Questo silenzio parve, forse, una manchevolezza, e se la memoria non m'inganna, fu rilevata dal senatore Giardino, come altri autorevoli senatori deplorarono le dolorose rinunzie che il Trattato, purtroppo, sanzionava.

Comunque sia, dopo due lunghe giornate di discussioni nelle quali furono pronunziati eloquentissimi discorsi ispirati ad alti sensi d'italianità, il Senato, a grande maggioranza, approvò il Trattato.

Trattato che oggi è un impegno d'onore del Governo di rispettare e di farlo rispettare assieme alla italianità, libertà e indipendenza di Fiume.

Io ho voluto fare questa dichiarazione perchè qualunque sia l'esito della discussione, desidero che rimanga bene accertato, che la Commissione per la politica estera, non poteva non prestare fede alle dichiarazioni di un ministro del Re e non poteva, nemmeno lontanamente supporre, che in quanto le si dichiarava vi potessero essere delle restrizioni mentali.

Questo è un pensiero che non può albergare in anime oneste. (*Vivi applausi*).

GIARDINO. Domando di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO. Prendo la parola per rispondere ad un accenno di carattere personale fatto dal senatore Fabrizio Colonna: per chiarire le ragioni, per le quali io allora ho dato particolare rilievo alle manchevolezze che ho creduto riscontrare nella relazione della Commissione per gli affari esteri; e perchè sono convinto che, in questa faccenda, che è veramente grave per tutti, ciascuno, che vi abbia avuto una parte, abbia, non tanto il diritto quanto il dovere di dire lealmente quale questa parte sia stata.

La ragione, per la quale ho dato particolare rilievo alle manchevolezze della relazione, è questa.

Lo scorso dicembre, e precisamente nei giorni che precedettero immediatamente la discussione del trattato di Rapallo in Senato, un fiduciario di Fiume mi chiese per telefono una udienza, ed, avutala, venne da me.

Egli mi presentò una lettera autografa del Comandante, diretta a lui fiduciario; e mi chiese, in nome di interessi superiori, che io gli agevolassi la via, che egli aveva trovato preclusa, a trattare col Governo per una composizione pacifica della vertenza fiumana.

Secondo la lettera autografa, che egli mi diede a leggere integralmente, la condizione era testualmente, se bene ricordo, questa « assicurare la vita di Fiume Italiana ».

Richiesto da me di precisare quale fosse la portata di questa frase, il fiduciario dichiarò che essa riguardava essenzialmente e soprattutto (oltre, cioè, qualche provvedimento finanziario di non grave importanza in confronto all'estrema gravità della situazione) la questione di Porto Baros, il quale, secondo prove che sarebbero state possedute dal Comando di Fiume, sarebbe già stato ceduto alla Jugoslavia. Le assicurazioni per Porto Baros erano dunque la condizione delle trattative.

Il corrispettivo, secondo il fiduciario, era questo: accettazione integrale, pura e semplice, del trattato di Rapallo, per parte del Comando di Fiume; per conseguenza, chiusura, per parte di esso, di ogni questione fiumana e anche adriatica.

Le garanzie erano queste. Il fiduciario dichiarava che, se queste basi fossero state in massima accettate, ma la sua persona e la lettera, che egli recava, non fossero ritenuti elementi idonei e sufficienti, egli si offriva, o di recarsi a Fiume per ritornarne con una credenziale formale ed esplicita, oppure, più semplicemente, d'accompagnare a Fiume quella qualsiasi persona che il Governo credesse di delegare a trattare su quelle basi.

Questi sono i termini precisi della questione, come essa fu posta a me, e come io la posi a chi di dovere, come dirò fra poco.

A me parve, anzitutto, che fosse facile, e anche rapido, per il Governo, e con quei medesimi mezzi che erano suggeriti dal fiduciario, accertare la consistenza reale dell'offerta. A me parve anche che l'offerta, se risultasse consistente, fosse idonea a condurre rapidamente ad una intesa pacifica per la soluzione della questione fiumana, perchè essa era entro i termini del trattato di Rapallo, che il comando di Fiume conosceva nel suo testo e si dichiarava disposto ad accettare integralmente, e non esor-

bitava dalla dichiarazione, ora ricordata, del ministro Sforza, che la questione di Porto Baros non era altrimenti compromessa. Era anzi questo, che si chiedeva fosse ufficialmente confermato: ed in ciò sta la ragione della particolare importanza che io annettevo in quei giorni ad una precisa dichiarazione della Commissione degli esteri su questo punto.

Ciò posto, come senatore, e anche più come semplice cittadino italiano, riluttante alla prospettiva estrema di una effusione di sangue fraterno a Fiume, e desideroso, come tutti, che nessun mezzo fosse trascurato per giungere ad una soluzione pacifica, io mi adoprai del mio meglio a questo semplice scopo di mettere in relazione diretta il fiduciario di Fiume e il Governo, nella persona, prima, del ministro Bonomi e poi anche del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

Nello stesso tempo, informai d'ogni cosa il Presidente della nostra assemblea, onorevole Tittoni, e qualche altro collega.

E questa è tutta la parte, che io ebbi in questa questione; parte, come si vede, assai modesta, e della quale, anche per la sua modestia, io non ho mai creduto di dover parlare, nè avrei creduto di parlare se non mi fosse divenuto necessario di spiegare le ragioni dei particolari rilievi che ho fatto allora alla nostra Commissione per gli affari esteri.

E non mi occorre neanche di aggiungere che, di tutti i termini reali della questione, io allora non conoscevo, come non ho conosciuto durante tutti i colloqui che ho avuto in quella occasione, se non quello che era scritto nel trattato di Rapallo e la dichiarazione del ministro Sforza, della quale, nonostante la contraria, ma non documentata, asserzione che veniva da Fiume, io non credevo lecito ad alcuno di dubitare.

Le pratiche per mettere in contatto diretto il fiduciario di Fiume col Governo, non approdarono a niente; però nessuno le respinse mai formalmente, e pertanto nessuna ragione mi fu detta della accoglienza praticamente negativa; e io questa ragione completamente anche oggi ignoro.

Rimarrebbe soltanto da dire qualche cosa, che non credo interessi estremamente il Senato, circa lo svolgimento di queste pratiche, che del resto sono di pubblico dominio, per

chiunque si sia interessato degli avvenimenti di quei tempi, grazie alle rivelazioni che ne furono fatte, anche per mezzo di un libro che fu pubblicato di recente.

Ma per me, e in quest'aula, questa parte non riguarda più me solo, e pertanto, come allora ho deferito al Ministro responsabile, così oggi io mi rimetto alla lealtà delle dichiarazioni che certamente il Senato aspetta dal Ministro responsabile.

Io faccio il voto, che credo corrisponda all'intenso desiderio e al vivo bisogno di tutti, che su questa incresciosa questione sia fatta finalmente e interamente la luce; e per ora, non ho altro da dire. (*Approvazioni*).

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io non entrero, per ora, nella discussione che si è fatta intorno agli avvenimenti di Fiume, intorno alla applicazione e interpretazione del trattato di Rapallo; ne discuteremo a tempo opportuno quando altri oratori del Senato avranno parlato, e discuteremo tranquillamente le questioni, indubbiamente gravissime, che sono state sollevate qui dentro. Mi preme però di rispondere subito all'onorevole Giardino circa un episodio, a cui egli ha dato forse troppo rilievo e che invece, secondo me, è di assai modeste proporzioni. Quando cominciarono le trattative con Fiume e specialmente con il comandante della città, queste trattative vennero, per desiderio di tutto il Governo e del capo del Governo d'allora, affidate al generale Caviglia, ed allora fu scrupolo mio e degli altri ministri che si occupavano di questa questione di inviare sempre direttamente al generale Caviglia i messi, gli ambasciatori, gli incaricati che venivano da diverse parti a fare proposte di accordi. Ciò per una elementare ragione: anzitutto perchè non si poteva scemare la fiducia del Governo in chi conduceva le operazioni e le trattative, ed anche perchè questa molteplicità di offerte, di trattative non potevano essere valutate a Roma mentre altri accordi si tentavano sul luogo. Perciò quando questa persona, una persona molto modesta e molto oscura, venne da me, e venne anche il senatore Giardino, a

dirmi che era portatrice di una lettera molto interessante, feci esaminare da un mio funzionario, un colonnello di Stato Maggiore, la lettera stessa e allora abbiamo potuto constatare che la lettera, in fondo, non era molto diversa da molte altre che molti altri ambasciatori ci avevano portate, e che aveva una data che era molto superata dagli avvenimenti. Ad ogni modo abbiamo detto a questo signore: si rechi, se crede, dal generale Caviglia e ne parli a lui, perchè il solo generale Caviglia è quello che deve discutere. Questa è stata la mia precisa responsabilità.

Prendo atto delle dichiarazioni fatte dal Presidente della Commissione per gli esteri, ma lo ringrazio soprattutto di aver detto qui, dinanzi alla Maestà del Senato, che il trattato di Rapallo è ormai accettato dalla Nazione perchè credo che al disopra delle nostre particolari vedute stia l'onore di Italia. (*Commenti*).

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo.

Ha facoltà di parlare il senatore Leonardo Bianchi.

BIANCHI LEONARDO. Prendo la parola in questa discussione, anche a nome di molti amici politici, per dichiarare la nostra fiducia nel Ministero presieduto dall'onorevole Bonomi. Questa fiducia è consigliata principalmente dal fatto che il Governo deve essere sussidiato dalla grande maggioranza delle due Camere per affrontare e risolvere i grandi problemi che incombono su la vita del paese.

Io non entro a parlare della maniera come il Ministero è stato costituito, perchè questo è un argomento superato, ed il Senato entra assai meno, in questa questione, della Camera dei deputati. Lo stesso onorevole Presidente del Consiglio ha dichiarato che egli ha dovuto fare un Ministero di coalizione, tenuto conto dei partiti della Camera, ed è giusto che noi gli abbiamo fede perchè egli si adoperi a coordinare le diverse tendenze nel Ministero, nell'interesse esclusivo del paese. Ma sebbene noi esprimiamo la nostra fiducia nel Ministero Bonomi, mi consenta l'onorevole Presidente del

Consiglio qualche considerazione sopra le diverse questioni che agitano il paese, e che riguardano altresì le comunicazioni del Governo.

Per quanto riflette la politica interna credo che quanti noi siamo qui dobbiamo considerare con supremo dolore l'agitazione e la parvenza di guerra civile che è nel paese, sebbene sembri localizzata tra fascisti e comunisti.

È dovere supremo del Governo, necessità inderogabile ristabilire l'autorità dello Stato; non v'è organismo che possa prosperare senza la disciplina e l'armonia delle diverse parti che lo costituiscono. Il fascismo e il comunismo sono due fenomeni sociali della più grande importanza; il comunismo è stata una importazione straniera, ed ha trovato facile terreno nel nostro paese; il fascismo è stato un fenomeno autoctono per una legge psicologica: siccome il paese era insidiato dal comunismo e i poteri dello Stato non furono tali che esso potesse opporre l'autorità del Governo e i suoi mezzi di tutela e di difesa contro le forze dissolutive della patria, così è sorta dalla coscienza del paese, come per istinto la organizzazione fascista col proposito di opporre quella resistenza di tutela che il Governo non aveva saputo o voluto opporre.

Questo fenomeno è la espressione dell'istinto di conservazione proprio di tutti gli organismi viventi: un paese deve essere considerato come un organismo, il quale è governato dalle medesime leggi che regolano gli organismi vivi.

Comunque, è dovere del Governo di opporre tutta la sua energia, di adoprare tutti i mezzi di cui dispone per sedare questa lotta tra le diverse parti del paese, giacchè questo è un fenomeno dissolvente, che si ripercuote non soltanto sulla consistenza, ma anche sull'economia della nazione.

Qualcuno ha sospettato che il Governo avesse piuttosto simpatia per i comunisti, e che le armi fossero rivolte più spesso contro i fascisti; io non raccolgo la voce, ma richiamo su di essa l'attenzione del Governo. Debbo dire che sarebbe grave errore incoraggiare in qualsiasi maniera la tendenza comunista di alcune regioni del nostro paese.

Dopo gli avvenimenti della Russia ormai il comunismo tramonta; lo stesso Lenin ha dichiarato di dover fare macchina indietro: aveva voluto sopprimere la proprietà privata, e in-

vece ha dovuto ricreare la piccola proprietà. Dopo la piccola proprietà saranno ricostruite la media e la grande proprietà per legge fatale della vita. Si era schierato contro l'intellettualismo e ha dovuto richiamare nel proprio paese alcuni se non tutti gli intellettuali.

Aveva abolito il capitalismo e ha dovuto cedere alla necessità impellente di creare il capitale per l'industria.

Noi tutti sappiamo dalle pubblicazioni venute in luce, che la produzione dei comunisti è molto scarsa. Ovunque si lavora per la comunità, la produzione è scarsa. La Russia ha potuto far fronte sinora ai suoi bisogni unicamente per le sue grandi riserve specialmente tessili e metallurgiche dell'ante-guerra.

Dato ciò, e dopo le dichiarazioni fatte all'altro ramo del Parlamento dall'onorevole Turati, la cui mente con una felice evoluzione ha intuito finalmente la necessità di servire la Patria più che di servire alcuni idealismi, deve riuscire molto più facile al Governo di combattere così il comunismo come il fascismo.

Io ho fede che non manchi l'energia, che non difettino i mezzi e che non venga meno l'autorità dello Stato rafforzata dalla volontà dei due rami del Parlamento, perchè il Governo affronti la situazione e dia la pace al Paese, pace assolutamente necessaria per risorgere con la sua dignità e con la sua economia nella coscienza propria e in quella degli altri paesi.

Il riordinamento della burocrazia è assolutamente necessario di accelerare. L'onorevole Bonomi lo ha promesso, ed io credo che Egli manterrà la promessa. Però consenta l'onorevole Bonomi che io esprima il mio personale convincimento: che la Commissione che Ella ha deciso di nominare, anche semplicemente consultiva, non le aggiungerà molta forza, e più probabilmente sarà di notevole ingombro per Lei.

Il Governo deve avere una volontà, deve avere la conoscenza precisa degli uffici, della costituzione dei ministeri, della costituzione degli uffici provinciali, deve sapere quanto c'è di superfluo e come la funzione statale si logori attraverso gli svariati e differenti congegni superflui in tutto il paese.

Semplificare questi congegni significa conse-

guire lo scopo, l'obbietto della funzione. I numerosi ingranaggi burocratici consumano non solo la vigoria del governo, anche se volenteroso e vigile, ma disperdono finanche la finalità cui mira la funzione statale.

La burocrazia è diventata obbietto a se stessa.

Semplificare gli uffici pubblici è una necessità, è un atto di giustizia verso il paese: bisogna introdurre nella modifica della burocrazia il concetto della trasformazione e della potazione. Tutto si rinnova.

Ogni volta che promulghiamo una legge, i capi servizio sogliono presentarsi al Ministro dichiarando che per l'applicazione della legge occorrono uomini, e il Ministro cede; e così è avvenuta la formazione di un mastodontico sistema di burocrazia i cui effetti sono quelli che io ho testè indicato.

È necessario che ci liberassimo dalle tendenze dello spirito latino al sospetto; poichè siffatta tendenza è stata la causa di una quantità di uffici ispettivi.

Occorre sopprimere alcuni uffici i quali non rispondono più alle esigenze della vita odierna; si deve sostituirli con altri, o trasformarli secondo le funzioni nuove rispondenti al nuovo spirito legislativo e alla vita che si rinnova. Non è lecito, e non è logico continuare col sistema delle stratificazioni successive, o della ramificazione all'infinito degli uffici pubblici. Occorre introdurre il concetto della potazione, della trasformazione degli uffici e della abolizione di tutto quelli che non rispondono più alle esigenze dei pubblici servizi mutati per struttura e per finalità. È poi indispensabile introdurre il concetto della responsabilità; dove sono molti funzionari non vi è responsabilità: fino a quando voi non introdurrete la norma della responsabilità negli uffici pubblici non è a sperare fortuna.

Occorre saper scegliere: ci sono tra i burocratici in tutti i pubblici uffici persone veramente rispettabili, ma ve ne sono moltissime che non compiono il loro dovere. Bisogna essere severi nella eliminazione di questi elementi parassiti e perturbatori della vita del paese.

Ogni giorno si verifica la nomina di nuovi impiegati, mentre da una parte i due rami del Parlamento raccomandano la riduzione della burocrazia; e lo stesso Governo intende ad

un'opera di eliminazione e di risanamento, i pubblici uffici si ingrandiscono e raccolgono nuovi elementi.

Mi spiace che non sia qui l'onorevole ministro dei lavori pubblici, al quale vorrei denunciare che poche settimane fa sono stati nominati alcuni medici sanitari ferroviari mentre io, come presidente della Federazione dei medici ferroviari avevo chiesto il miglioramento dei medici, assolutamente legittimo, con l'intensificazione del loro lavoro; l'ufficio invece ha distribuito diversamente il lavoro con la nomina, anche non regolamentare, di nuovi medici con stipendi molto elevati.

Questo non è che un piccolo esempio, ma dimostra la tendenza di alcuni burocratici anche contro la volontà del ministro, che qualche volta non sa quanto accade negli uffici, e contro lo spirito legislativo dell'ora; e perciò bisogna essere molto severi in questi casi contro i cattivi interpreti della tendenza del Governo e del paese.

Passo ora a dire brevemente sulla questione economica: noi siamo molto allarmati, onorevole Presidente del Consiglio del ribasso dei valori italiani, e la nostra preoccupazione è grande per l'aumento dei cambi.

Noi sappiamo benissimo che molte sono le cause di questi fenomeni, e ieri se ne discusse nel Senato, con grande competenza dall'onorevole Maggiorino Ferraris, e della necessità urgente di rassicurare al più presto lo spirito internazionale a riguardo dell'Italia.

Su questo l'onorevole Presidente del Consiglio non sembra sia stato esplicito, forse non lo doveva essere, nelle comunicazioni del Governo; ma noi richiamiamo la sua attenzione sulla necessità imprescindibile di raggiungere in qualunque modo il pareggio.

Credo sia nella convinzione di tutti che il pareggio non si può conseguire con nuove imposte. Le imposte sono tali e tante che ormai soffocano la vita della nazione. Soprattutto è svalORIZZATA la piccola ed anche la media proprietà, quella proprietà che è in massima il prodotto del lavoro e del risparmio dei maggiori lavoratori del paese.

Le grandi proprietà soffrono esse pure di questo sistema, ma la media e la piccola proprietà ne soffrono immensamente, e bisogna che il Governo vigili molto sulla libertà dei comuni e

delle provincie al diritto che hanno di eccedere il limite delle imposte comunali e provinciali rispetto alle erariali.

I prefetti sotto questo punto di vista devono essere rigorosissimi. Gli esempi possono essere moltiplicati per tutte le provincie e nella maggior parte dei comuni; non dirò che il maggior sperpero si fa nei comuni affidati ad amministrazioni non borghesi.

Con grande condiscendenza i prefetti accordano la loro approvazione alle domande degli enti locali. Hanno la consapevolezza di quello che fanno? il loro provvedimento è sempre ispirato ad una necessità benefica per l'ente, o di giustizia? Quanto non c'è di inutile e voluttuario nelle spese dei comuni?

Un esempio valga per tutti. L'amministrazione provinciale di Roma ha richiesto ed ottenuto la facoltà di eccedere il limite legale consentito per sovrimposta fondiaria, portandolo da 60 centesimi per ogni lira di imposta erariale, fino a lire 1.85: e cioè per ogni 100 lire d'imposta fondiaria pagata all'erario, la provincia potrà esigere per conto suo altre lire 185. Il comune a sua volta, in applicazione al Regio decreto 7 aprile 1921 e mediante apposita deliberazione del Consiglio comunale, ha elevato da lire 1.20 a lire 1.40 la sua sovrimposta sui fabbricati, ed ha elevato da lire 2.80 a lire 5.76 quella sui terreni.

In complesso, fra provincia e comune, dovranno pagare i contribuenti di Roma altre lire 145 per ogni 100 lire da essi pagate per imposta erariale. Come vede l'onorevole Presidente del Consiglio, questa situazione è insopportabile.

Si può consentire in condizioni eccezionali che le amministrazioni comunali e provinciali varchino il limite della legge per l'imposta fondiaria, ma il Ministero per mezzo dei suoi funzionari e soprattutto dei prefetti deve invigilare sulla maniera come viene speso il pubblico denaro. I comuni non possono rimanere quasi affatto liberi di eccedere nelle spese non sempre utili, e chiedere, con la sicurezza di ottenere, la facoltà di eccedere il limite consentito dalla legge, astraendo dai reali interessi dei loro amministrati. Le amministrazioni nostre dovrebbero essere come le austriache: è un cattivo esempio che noi diamo alle terre redente. Purtroppo nell'Austria le amministrazioni comunali erano di una semplicità e saldezza morale

come in pochi paesi: noi invece diamo l'esempio di sperpero del pubblico denaro da parte delle amministrazioni comunali e provinciali non sempre per fini di pubblico servizio, anzi quasi mai (mi suggerisce il mio amico molto autorevole che siede alla mia destra, che per la sua carica deve ben conoscere l'organizzazione dei servizi nei comuni e nelle provincie) e ciò con gravissimo danno delle popolazioni.

Non resta dunque, onorevole Presidente del Consiglio, che fare economia. Le provincie, i comuni e lo Stato devono proporsi questo obiettivo: economizzare il più che sia possibile. Non si può più andare avanti con l'aumento delle imposte per le ragioni che ho testè dette, e non si può, per ottenere il pareggio, che ricorrere alle economie. E ve n'è da fare, e molte, delle economie. Io non mi permetto — perchè non ho intera conoscenza degli organismi statali — neppure di elencare quali e quante economie potrebbero essere realizzate: ma l'onorevole Presidente del Consiglio può ottenere dai ministri, può anzi imporre agli onorevoli componenti del suo Ministero ed alle diverse amministrazioni provinciali che ne dipendono, una riduzione delle spese, con criteri che saranno opportunamente dati dal Presidente del Consiglio e dal Governo nel suo insieme.

Poche parole dirò sulla questione della disoccupazione. Mi consenta, onorevole Presidente del Consiglio, che io esprima francamente il mio pensiero, ed è che il lavoro deve pagare la disoccupazione. Quando i salari hanno raggiunto l'altezza che hanno raggiunto in Italia, forse più che in alcun altro paese, ove prima della guerra gli operai ottenevano salari molto maggiori di quelli dell'operaio italiano, si può pretendere che gli operai rilascino un tanto per la disoccupazione, come del resto è nella legge sul lavoro e la disoccupazione, legge che non viene osservata. La disoccupazione in Italia è un fenomeno molto complesso. Alcune cause le ha già denunciate l'onorevole Presidente del Consiglio; ma molte altre cause esistono; la disoccupazione è sopra tutto effetto dell'alto costo della mano d'opera e dell'alto costo delle materie prime che debbono essere importate dall'estero a prezzi altissimi a causa del cambio.

Anche ieri fu osservato che i nostri prodotti potevano prima competere sui mercati, o su

alcuni mercati, per la ragione che il più alto prezzo della materia prima era compensato in qualche maniera dal minor costo della mano d'opera italiana.

Ma ora che in Italia si paga più che in alcuni altri paesi l'operaio, e si lavora molto meno, questo non è più possibile.

Io ripeto ora quello che in altra occasione ho detto, e cioè che è stato un grave errore quello di deliberare le otto ore di lavoro (cedendo ad una corrente demagogica) per tutte le forme di lavoro. La concessione delle otto ore di lavoro si comprende per l'industria metallurgica, tessile (dove si lavora respirando aria inquinata), si comprende per il lavoro delle miniere; ma non si comprende la riduzione del lavoro a otto ore per individui che non lavorano come i bidelli delle scuole, come gli infermieri, come i portieri e tanti altri.

Con siffatta concessione il Governo è stato obbligato ad aumentare il personale di assistenza, e il numero dei subalterni; e così pure le amministrazioni provinciali e comunali hanno dovuto aumentare di molto il numero degli infermieri, negli ospedali, nei manicomiali. Il costo di ogni ricoverato è aumentato, per queste ed altre spese, di cinque ad otto volte quello che era prima della guerra.

Io posso portare un piccolo esempio. Nella mia clinica avevo sette infermieri i quali ricevevano non più di settantacinque lire al mese; adesso prendono oltre quattrocento lire e fanno solo otto ore di lavoro, per cui si è obbligati a prendere personale avventizio.

Tutto questo nuovo personale grava sul bilancio dello Stato, e almeno fosse migliorato il servizio.

Occorre perciò ritornare sui nostri passi, con coraggio.

Poche parole dirò sulla questione della scuola.

L'onorevole Bonomi è stato molto parco di parole a riguardo della scuola, e ritengo non potesse fare altrimenti. Io non credo sia una questione da trascurare. Quali che siano gli eventi che attraversa il nostro paese, si è determinato uno stato di animo di grande incertezza, circa l'indirizzo della scuola nei suoi vari gradi, e nelle sue differenti forme, ed è necessario conoscere gli intendimenti del Governo.

Dopo i disegni di legge presentati alla Camera dal ministro Croce, una grande incertezza regna nella scuola.

Dobbiamo riconoscere al senatore Croce un grande merito: quello di avere molto studiato i problemi della scuola e di avere portato nel suo dicastero uno spirito di riforma e di rigore.

Ma nessuna di queste riforme è venuta in discussione. D'altra parte alcune delle proposte riforme richiedono serio esame critico, onde il malessere che ha pervaso la scuola.

Questo è anche più accentuato nella vita universitaria.

La proposta soppressione di alcune cattedre, la soppressione di incarichi, le condizioni fatte agli assistenti ed agli aiuti degli istituti scientifici costituiscono tutto un insieme di proposte, alcuna forse anche attuata, che richiede un serio esame.

Non ne discuto, perchè non ne è il momento.

Voglio semplicemente pregare l'onorevole ministro della pubblica istruzione perchè consideri che la scuola in tutti i suoi gradi non può essere asservita ad alcun partito.

L'istruzione pubblica in Italia, come in tutti gli altri paesi è ragione a se stessa; non deve mirare che alla diffusione della coltura nel popolo, alla elevazione e alla educazione dello spirito scientifico del Paese; alla costruzione di un'anima patriottica delle nuove generazioni. Questo è uno dei più gravi problemi che incombono sulla vita della nazione. Le dolorose condizioni e circostanze, che speriamo temporanee, in cui si trova il Paese non consentono certo di affrontare ora il grave problema e sottoporlo ad esame ed a pronta soluzione.

Ad ogni modo si ricordi che, quali che siano le condizioni del Paese, i problemi della scuola devono essere oggetto di sollecite cure. Mi consenta il Senato di ricordare che in una visita che noi facemmo agli Istituti scientifici dell'Inghilterra, nel 1918, il ministro dei lavori pubblici condusse una sera me e l'onor. Credaro, poichè gliene esprimemmo il desiderio, al Parlamento: erano quasi le 9 e mezza di sera; erano i primi giorni di giugno, i più tristi della guerra, i più duri per la Francia e per l'Inghilterra. Si discuteva in quella occasione un disegno di legge riguardante l'obbligatorietà della istruzione fino all'età di 16 o 18 anni: così intendono i paesi civili i loro doveri verso la civiltà!

È ormai tempo che noi affrontiamo questi gravi problemi e li risolviamo con la consapevolezza dei fini che vogliamo raggiungere

Onorevole Presidente del Consiglio, io non mi dilungo sopra i tanti e vari problemi che ci incombono, poichè urge che questa discussione giunga al suo termine; noi confidiamo che l'onorevole Bonomi sappia imprimere in moto più regolare alla vita del paese; la nostra è una confidenza piena di speranza, ma non è scevra di dubbi che ci fanno circospetti e vigili. Noi auguriamo che non vengano portate in questa o nell'altra aula parlamentare questioni che acuiscano il malessere del paese, e siano come benzina gettata sulla fiamma che arde.

La nostra è una fiducia non spensierata, perchè la fiducia spensierata sarebbe una credenza, e in politica non si può essere credenti; la fiducia spensierata può essere effetto dell'esperienza, e l'esperienza ci viene solo in parte dall'alto talento, dall'equilibrio della mente dell'onorevole Bonomi, che ha retto con equità e con vero senso politico altri Ministeri. Si abbia dunque un voto di simpatia e di speranza, perchè noi speriamo nell'opera del Governo, per la prosperità, per la pace, per la salute della Patria. (*Approvazioni*).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Fabrizio Colonna a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatore del Regno del signor Tomasi della Torretta nobile Pietro.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Fabrizio Colonna della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita a norma del regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione sulle comunicazioni del Governo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Amero d'Aste.

AMERO D'ASTE. Io comincio con l'augurare al nuovo Ministero di essere più fortunato dei Ministeri precedenti nella nostra politica estera. Accennerò a vari punti di politica estera sui

quali spero che il Governo vorrà esprimere il suo pensiero, e dirci quale sia l'attuale stato delle cose. Fra trattati fatti a metà, cancellati, moltiplicati, fra convenzioni fatte e disfatte, approvate e non approvate; non si capisce bene ormai quale sia la nostra posizione nel Levante, mentre è abbastanza chiara la posizione che hanno colà i nostri alleati.

Io spero che in mezzo a questa quantità di trattati, di convenzioni, si possa trovare il modo di conservare il possesso del Dodecanneso, e ne dirò le ragioni.

Vediamo come si comporta l'Inghilterra, che è maestra in fatto di politica estera. L'Inghilterra si fece cedere l'isola di Cipro dalla Turchia prima di possedere l'Egitto, per sorvegliare il canale di Suez. Poi, ottenuto il possesso dell'Egitto, seguì a mantenere il possesso dell'isola di Cipro. Adesso, occupata la Palestina e la Mesopotamia, giacchè essa ha il possesso delle due rive del canale di Suez, la posizione di Cipro in relazione alla sicurezza del canale di Suez è molto diminuita d'importanza, ma l'Inghilterra, con tutto ciò, continua a tenere l'isola di Cipro, e la tiene malgrado che il Ministero precedente avesse promesso la cessione di quell'isola alla Grecia se entrava in guerra.

Perchè la tiene? La tiene perchè Cipro le è utile per la sorveglianza della costa che essa non occupa.

Il Dodecanneso deve essere considerato per noi in relazione colla nostra influenza in Levante come l'Inghilterra fa con l'isola di Cipro. Il Dodecanneso deve significare per noi un possesso necessario per la protezione e per la tutela del nostro commercio in Levante.

Ora, mentre le nazioni alleate hanno preso dei possessi effettivi, noi invece abbiamo rinunciato a possessi effettivi in Turchia, ed abbiamo detto che noi ci contentiamo di avere una zona di influenza nella quale collaborare con la Turchia al commercio, all'esercizio di miniere, di ferrovie ecc.

Ebbene, non possedendo noi posizioni sul continente per far valere la protezione del nostro commercio, il nostro punto d'appoggio dovrebbe essere appunto il Dodecanneso. Se per caso se ne dovesse cedere una parte, almeno bisognerebbe tenerne quella parte che ci possa consentire di avere un appoggio effettivo per la nostra influenza.

Per avere questo appoggio effettivo è necessario avere un porto. Le isole si difendono dal mare: questo ve lo insegna l'Inghilterra che ha sempre detto che la sua difesa sono le mura di legno (quando i bastimenti erano di legno) e che ora che le navi sono di ferro dice che la sua difesa sono le mura di ferro. Dunque, se noi teniamo delle isole dobbiamo avere un porto. Chi difenderà queste isole? Le difenderanno le forze navali, le quali naturalmente non possono stare continuamente in mezzo al mare esposte a tutte le insidie: esse hanno bisogno di rifornimenti, di riparazioni, di far riposare i loro equipaggi, e di avere siti dove siano sicure dalla insidia dei sommergibili. È necessario dunque avere dei porti che servano alle nostre forze navali.

Ora se, come si dice nei giornali, una parte del Dodecanneso si vuol cedere (ed io nel caso desidererei sapere quali sono i compensi per questa cessione) sarebbe necessario naturalmente che noi avessimo questo porto per la difesa delle isole che ci rimangono. L'isola di Rodi, che pare (come dicono i giornali) debba esser conservata all'Italia, non ha che due piccoli porti, dei quali in uno a stento, quando c'ero io, entrava una torpediniera, ed un secondo porto nel quale entrano appena cinque o sei cacciatorpediniere di media grandezza.

Altri porti non si possono fare perchè nella vicinanza delle coste vi è una grande profondità. Dunque come riparo delle forze navali l'isola di Rodi non serve, mentre ha bisogno di essere difesa perchè noi non possiamo abbandonare la sua popolazione e il presidio alla mercè del primo nemico.

Bisogna tener presente che malgrado la nostra zona di influenza noi non potremmo servirci, in caso di guerra o di turbidi dei porti turchi, perchè o la Turchia sarà nemica o sarà neutrale. Se sarà nemica, non ne parliamo; se sarà neutrale, noi sappiamo perfettamente che le nazioni che sono in guerra non possono mantenere le loro navi in porti neutrali per più di 24 ore e non possono fare in essi operazioni di guerra. Dunque, necessità di avere un porto.

Ora questo porto noi non possiamo averlo che nella isola di Leros, dove io stesso alla fine della guerra italo-turca ho portato la base di operazione più adatta per tale scopo dell'isola di Stampalia.

Leros è una piccola isola che non ha importanza per la Grecia, mentre ne avrebbe moltissima per noi; la Grecia ha tante isole in posizioni strategiche migliori, mentre questa piccola isola ha due buoni porti importantissimi per noi.

Noi non dobbiamo contare su Castellorizzo che ha, è vero, un piccolo ancoraggio, ma è dominata da terra e quindi non può servire. In queste cose non bisogna abbandonarsi a sentimentalismi (cavalieri di Rodi, ed altro), bisogna provvedere e prevedere in tempo perchè quando, e se vengono le guerre, ci si possa difendere.

Ricordo che io questa osservazione la feci al Ministero Nitti insieme all'osservazione che ci era assolutamente necessaria l'isola di Cherso per la nostra difesa, e quell'isola si è ottenuta. Feci quella raccomandazione prima del convegno di S. Remo sperando di arrivare in tempo, nel caso avessimo dovuto cedere in parte il Dodecanneso e prego il Senato di osservare che la data è molto importante.

Adesso vengo ad un altro argomento. Secondo i trattati per la cessione alla Francia ed all'Inghilterra delle colonie germaniche (colonie già messe in gran parte in valore con porti, ferrovie, strade) dovevano essere dati all'Italia dei compensi. L'Inghilterra pare ci dia il Giubaland; io domanderei se noi abbiamo occupata questa regione e se si sono stabilite le deliberazioni di confine.

Desidererei anche che il Governo dicesse al Senato quali compensi ci ha dati la Francia, perchè naturalmente non si possono calcolare come compensi alcuni chilometri di sabbia in Tripolitania, quando la Francia si è presa colonie di alto valore, e bisogna pensare che queste colonie sono cadute in possesso degli alleati perchè la guerra è stata vinta in Europa, ed alla vittoria ha contribuito potentemente il nostro paese.

Noi abbiamo abbandonata Vallona all'Albania, dopo avere spese molti milioni in Albania, per miglioramento di porti, di paesi, per strade, ecc.

Io desidererei sapere quali vantaggi di ordine politico ed economico abbiamo avuti in compenso di tutto questo. La nostra marina aveva fatto delle spese in Albania e sfruttava delle miniere di bitume e di petrolio, miniere di cui l'Italia è povera: che cosa è successo di

queste miniere? Non dobbiamo dimenticare che i nostri alleati ci hanno escluso dalle concessioni per lo sfruttamento delle miniere di petrolio in Mesopotamia ed in altri siti. Sarebbe importante occuparsi di questi problemi e spero che il Senato udrà i propositi del Governo al riguardo.

Ed adesso accennerò alla parte della politica interna ed economica già citata da due miei precedenti oratori, perchè anche su questa il Governo voglia dire la sua opinione. Abbiamo inteso già da vari oratori come in molti comuni, specialmente in quelli socialisti, i amministri male e si sperperi il denaro dei cittadini. L'unico mezzo per mettere fine a questo è quello di mettere un limite all'imposizione delle imposte comunali. Bisogna pensare che, essendovi una perequazione per le imposte erariali, non è giusto che vi sia una sperequazione per le imposte comunali e se vi è un limite da non oltrepassare per quelle, altrettanto deve farsi per queste. Ho citato il caso di un comune che aveva tassati i terreni ed i fabbricati con una aliquota superiore venti volte quella permessa dalla legge. E questi sono denari sottratti a degli utili impieghi: chi volete, infatti, che fabbrichi in quel comune? Chi volete che acquisti dei terreni laggiù? Si guarderanno bene dal comperare.

Il ministro delle finanze del cessato Ministero, l'onorevole Facta, mi aveva assicurato che egli aveva allo studio una legge e anzi che l'aveva preparata, la quale stabiliva un limite massimo, tassativo, per le imposte da parte dei comuni e delle provincie. Per quanto riguarda il modo di tassare desidero sapere se il Governo crede di mantenere questo limite il quale io credo sia da tutti ritenuto necessario; dicendo questo sono sicuro di essere l'interprete di molti miei colleghi.

Ora, dirò qualche cosa sulla marina mercantile in relazione a ciò che ha detto l'onor. Orlando. Io sono quasi in tutto d'accordo con lui e specialmente della necessità di richiamare la disciplina della nostra marina mercantile, perchè, onorevoli colleghi, dovete ricordare che una volta parlando di disciplina nella marina mercantile, io dissi che quando i noli ribasseranno e comincerà la lotta mondiale di concorrenza, la nostra marina si troverà in una condizione inferiore e bisognerà disarmare le

navi perchè questa lotta non potrà essere da noi sostenuta per le spese e l'indisciplina relative agli equipaggi, ed ora noi ci troviamo appunto in queste condizioni: una parte delle navi sono state disarmate e sono inopere.

È assolutamente necessario che il Governo pensi a ristabilire la disciplina nella marina mercantile, e come ho detto altre volte, applichi il Codice per la marina mercantile, il quale purtroppo non si applica mai. È stabilito chiaramente in esso che chi si oppone alla partenza di una nave deve andare in carcere, sia quelli che si oppongono, come i loro istigatori.

Riguardo poi ai premi per le navi io sono d'accordo di mantenerli, perchè la nostra marina possa vivere, ma sono dell'opinione che questi premi non siano dati per le costruzioni, ma siano dati per la navigazione, sia pure questa navigazione fatta in qualunque mare, io sono per i premi per chi opera, per chi effettivamente adopera le navi.

Riguardo ai piroscafi si vuol mettere dei premi per la trasformazione dei piroscafi da carico in piroscafi misti; qui bisogna andare adagio, ma io non sono del pensiero assoluto dell'onorevole Orlando, il quale non vuole che esistano questi piroscafi misti. I piroscafi esclusivamente per passeggeri vanno bene per le emigrazioni, quando cioè si trovi un quantitativo di passeggeri che occupi tutto o quasi il piroscafo, ma noi abbiamo tante linee in cui i passeggeri sono pochi e nelle quali possono venire adoperati con buoni risultati tutti i piroscafi misti. Ma andiamo piano a trasformare questi piroscafi; si potrà fare ciò soltanto nei piroscafi in costruzione.

Ed ora andiamo alle linee di navigazione sovvenzionate.

Il Comitato interparlamentare, di cui fanno parte senatori e deputati, si era già pronunciato su ciò che riteneva fosse meglio fare a questo riguardo, e aveva stabilito che non si creassero più linee sovvenzionate elettorali, come disgraziatamente se ne erano fatte molte, e si limitassero le linee sovvenzionate a comunicazioni con le isole e con le colonie, e a qualche linea con i porti esteri dove si deve cominciare il commercio, e ciò solamente fino a quando queste linee diventino redditizie; fa-

cendo cessare la sovvenzione quando la linea è divenuta redditizia.

Ora dirò qualche cosa riguardo a quello che ha detto l'onorevole Orlando per la Cooperativa Garibaldi. L'unico parlamentare che ha proposto di dare navi alla cooperativa « Garibaldi » sono stato precisamente io e ne ho già accennato le ragioni. Ora l'onorevole Orlando dice che forse si potevano dare delle navi anche gratis alla cooperativa come compenso della condotta in guerra, forse ciò poteva farsi appena fatto l'armistizio, ma sarebbe stato molto dubbio il vantaggio considerata l'azione degli equipaggi sotto tutti gli aspetti, per quanto bisogna osservare che quei marinai per la massima parte che navigavano nella marina mercantile, furono lasciati colà invece di prestare servizio nella marina da guerra e nell'esercito come loro sarebbe spettato, e che nella marina mercantile percepivano delle paghe molto superiori di quelle che avrebbero percepito sulle navi da guerra e nelle trincee, alcune volte decuple. Ciò non toglie alcun merito per i servizi che hanno fatti e per i pericoli presso a poco uguali a quelli del servizio militare che hanno corso, ma è bene mettere le cose a posto, come è bene osservare che la nostra marina mercantile ci ha rifornito per un quarto, e che per i tre quarti eravamo riforniti dalle marine estere che hanno un egual merito.

Ma il concedere le navi gratis all'epoca in cui furono date, dopo tutti i danni che la federazione della gente di mare aveva portato allo Stato col fermo di navi sarebbe stato un gravissimo errore. Nella mia proposta avevo indicato le ragioni per le quali bisognava che i marinai stessi, e la federazione del mare col'indisciplina e le pretese, si accorgessero che avevano oltrepassato i limiti convenienti e che ciò rovinava la marina.

Conveniva quindi dare loro le navi allo stesso prezzo degli armatori, affinché le esercitassero come armatori, ed avessero interesse a farsele rendere per ammortizzare il capitale e cavarne un interesse a mantenere la disciplina, e quindi i marinai avrebbero veduto essi stessi che era il caso di rimettere la disciplina e di dare paghe minori, e così la nostra marina, avrebbe potuto riprendere un andamento normale. A questo scopo e a questo

modo avevo proposto di cedere le navi; il Ministero di allora ha creduto di cederle invece ad un prezzo minore, facendo tra l'altro una cosa non permessa e che avrebbe richiesto una legge; ad ogni modo, ho tenuto a dire questo, perchè non si ricada in altri errori. Del resto ho parlato col comandante Rizzo, che è direttore della « Garibaldi », e lui stesso mi ha detto che ha dovuto richiamare alla disciplina e mandar via dei macchinisti che tenevano male le macchine ecc. ecc. Come vedete, l'effetto che io avevo previsto si stava verificando; se si fosse raggiunto il prezzo giusto della nave, da ammortizzare si sarebbero anche accorti della necessità di ridurre le paghe in relazione alle altre marine, in modo da poter lottare nella concorrenza mondiale con le marine estere.

E dopo ciò non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Scialoja.

SCIALOJA. Onorevoli colleghi, mi studierò di essere il più breve che mi sarà possibile, data l'ora tarda e la non dolce stagione.

Mi fermerò particolarmente sopra due punti. Uno, perchè nel lucido programma, che ci fu esposto dal Presidente del Consiglio, se ne tace; mentre a parer mio sarebbe stato utile che dal Governo fosse venuta una parola, che dichiarasse quale è l'indirizzo che esso intende seguire in così importante materia: la emigrazione.

L'altro punto, su cui mi fermerò più a lungo; per necessità di cose, sarà la questione Adriatica.

L'emigrazione riguardata sotto tutti i suoi diversi aspetti, così per l'interno del Regno, come per l'estero, io ho sempre creduto che fosse o la maggiore, o una delle maggiori questioni di Italia.

Si tratta della sorte di circa un sesto della popolazione italiana; un sesto che vale più della sua misura numerica, perchè è composto in massima parte di uomini validi.

Ora della emigrazione noi non abbiamo sentito dir nulla nel programma ministeriale. Io penso che l'onorevole Bonomi ne abbia taciuto forse per brevità; non certo per mancanza di concetti che egli abbia intorno a questo gravissimo problema, nè perchè egli non ne apprezzi la grandissima importanza.

La nostra emigrazione ha per lungo tempo preoccupato il Governo italiano e il Parlamento, più che altro dal punto di vista della protezione che lo Stato doveva concedere a questi lontani cittadini, i quali, appartenendo per la massima parte alle classi più umili, troppe volte, nelle regioni che essi andavano ad arricchire dell'opera loro, venivano considerati quasi inferiori alle razze locali, onde non ne era abbastanza rispettata la dignità.

Il Commissariato dell'emigrazione fu costituito specialmente per la tutela degli emigranti, e le nostre leggi in proposito e l'azione amministrativa del Commissariato diretta a tale intento, io credo meritino ogni lode. Io non sono facile lodatore, nè il Senato mi avrà sentito spesso dichiarare d'essere soddisfatto dei nostri istituti; ma penso che questo meriti lode. Tuttavia al punto in cui oggi siamo giunti, soprattutto dopo la felice elevazione della dignità italiana all'estero in seguito alla nostra guerra, io credo che l'istituto del Commissariato, pur mantenendosi qual è, debba, anche per legge, ai propri attuali scopi aggiungerne altri, che pur sono necessarissimi. Conviene che la nostra emigrazione sia considerata all'estero come « desiderabile » - è la parola tecnica ormai in questa materia -, come d'altra parte conviene, per risolvere le gravi nostre difficoltà interne, che siano mantenute più che si possa a noi aperte le vie dell'emigrazione.

L'onorevole Presidente del Consiglio sa che io stesso da circa due anni mi sono molto adoperato affinché, col concorso del Commissariato, si creino in Italia istituti diretti a costituire lo stato maggiore della nostra emigrazione.

È un dovere delle classi più intellettuali questo di dirigere la nostra emigrazione all'estero, e la borghesia deve sentire tale dovere. Il Commissariato è entrato in questa via con l'istituzione delle scuole per la educazione commerciale e industriale, ed ora incomincia pure a costituire una serie di scuole per la preparazione teorica e pratica di coloro che dovranno dirigere l'emigrazione agricola; sicchè il nostro agricoltore nelle lontane terre, e particolarmente nell'America meridionale, non cada in soggezione di speculatori locali, come purtroppo non di rado avviene.

L'emigrazione tedesca ci può fornire un utile esempio, poichè dalla Germania partono schiere

ordinate di emigranti; quasi militarmente ordinate, perchè la Germania, per quanto smilitarizzata, è militare in tutto. Noi non imiteremo le esagerazioni tedesche, le quali in qualche luogo, come nel Brasile, sono riuscite talvolta a screditare quella emigrazione, per timore che suscitano nelle popolazioni indigene. Questo pericolo per noi non c'è: noi non saremo mai troppo ordinati; ma dobbiamo fare tutti gli sforzi per ordinarci con quella mitezza, quella discrezione e quella umanità che è tutta propria dell'italianità. Di noi nessuno dovrà mai temere; e se ci presenteremo più ordinati e dignitosi, saremo meglio rispettati, ma saremo egualmente amati.

Io spero che il Presidente del Consiglio vorrà darmi qualche assicurazione in proposito, perchè ritengo urgente questo problema e necessaria l'azione del Governo.

Queste popolazioni italiane da noi lontane non devono essere abbandonate troppo a se stesse dagli organi del Ministero degli affari esteri.

L'esistenza del Commissariato, ente che dalla legge è costituito quasi indipendente, benchè teoricamente soggetto al ministro (non al Ministero) degli affari esteri, ha fatto sì che vi sia quasi un disinteresse degli organi speciali dipendenti dal Ministero stesso per tutto ciò che riguarda l'emigrazione. Ora questo è un male.

È necessario che tanto i nostri rappresentanti diplomatici quanto e più particolarmente i nostri rappresentanti consolari si occupino e preoccupino delle questioni relative alla nostra emigrazione. Occorre che essi siano i tutori, i centri animatori dell'italianità di questi nostri lontani fratelli; ed anche quando per le leggi locali sia necessario ed opportuno che gli italiani emigrati assumano la cittadinanza straniera, non deve cessare per essi la rispettosa ma benefica azione dei nostri rappresentanti all'estero.

Ho toccato brevemente tale problema soprattutto perchè desidero avere una confortante parola in proposito dal Ministero, e se questa parola venisse anche dal ministro degli affari esteri, credo che il Senato sentirebbe con piacere il novello senatore fare le sue prime prove parlamentari in quest'aula.

L'emigrazione sparsa in tutto il mondo fa sì che l'Italia non possa disinteressarsi di nes-

suno dei più alti e più vasti problemi della politica mondiale.

Oggi noi vediamo che soprattutto per le grandi competizioni fra le tre potenze mondiali marittime si riunisce un congresso per il disarmo. Noi vi prendiamo parte, ma non dobbiamo prendervi soltanto quella piccola parte che ci spetterebbe considerando la nostra posizione in Europa; dobbiamo prendervi quella parte, a cui ci dà diritto e dovere la nostra qualità di potenza non politicamente, ma socialmente mondiale; il che nel mondo moderno non è molto lontano da politicamente mondiale.

Non avrò l'indiscrezione di chiedere al Governo precise dichiarazioni intorno al proprio atteggiamento sopra i più vasti problemi della politica internazionale; io so bene che uno Stato come il nostro si trova in una difficilissima posizione, essendo bensì una delle grandi potenze, ma la più piccola delle grandi potenze; posizione che rende la nostra azione immensamente più difficile di quella degli altri. Intendo bene che in questa situazione, per ciascuna delle questioni che si vanno svolgendo, è impossibile prefiggerci una precisa linea di condotta; dobbiamo solo avere una chiara linea di politica generale. Noi dobbiamo avanzare come una nave a vela, la quale si serve delle forze che natura le dà, e deve talora bordeggiando apparentemente divergere dalla linea prefissasi, purchè il porto di arrivo sia chiaro nella visione del pilota. Non credo perciò che il Parlamento debba esigere che il Governo su ciascun punto preventivamente si dichiari, perchè il Governo deve esser libero di regolarci, secondo i vari atteggiamenti anche delle altre grandi potenze, che spesse volte non si possono prevedere.

Così io mi astengo dal trattare qui questioni, che potrebbero in una discussione dentro una cerchia ristretta di persone essere considerate in certo modo anche più gravi di quelle che io tratterò.

Ma una parola del Ministro degli affari esteri, una parola di cui io mi contenterò anche se non fosse del tutto esplicita, potrebbe essere utile sopra due questioni più vicine a noi: quella dell'Alta Slesia e quella dell'Asia Minore.

Quella dell'Alta Slesia è forse la più difficile fra le questioni presenti e urgenti. Quando fu-

rono create le Commissioni internazionali, che dovevano governare interinalmente le regioni, che secondo il trattato dovevano decidere della propria sorte mediante plebiscito, io ricordo che ero appena convalescente della grave e quasi mortale malattia che mi colpì in Parigi. Vennero allora i nostri delegati (ed uno di essi siede in questo momento accanto a me) a chiedermi istruzioni circa la condotta da seguire. Rammenteranno questi delegati, che io dissi loro semplicemente questo: « L'Italia in tali Commissioni internazionali deve rappresentare la giustizia. È questo l'interesse massimo dell'Italia, la quale deve essere la tutrice della giustizia e della pace; la giustizia e la pace sono gli interessi della umanità al di sopra delle competizioni locali ». E la condotta dei nostri delegati è stata appunto tale: ond'è che, mentre le nostre forze sono assai minori di quelle degli altri Stati rappresentati in queste Commissioni internazionali, il credito degli Italiani in esse superò certamente quello degli Stati meno imparziali.

Ma oggi non si tratta più della linea di condotta da osservare durante il governo interinale: si tratta della sorte di quelle provincie in seguito al complicato plebiscito; si tratta di uno dei punti oscuri della nostra attuale diplomazia, in cui si intrecciano interessi gravissimi, contraddittori, non solo fra Stati che furono un tempo nemici, ma anche fra Stati alleati; in cui la diplomazia segreta, che si volle cacciare dalla porta, è tornata, e neppure dirò dalla finestra, ma dal portone maggiore; perchè non credo che si siano mai conclusi tanti trattati segreti in Europa quanti se ne sono fatti in quest'epoca, dopo l'abolizione teorica della diplomazia segreta.

Navighiamo dunque tra scogli molto pericolosi.

Quale sarà la condotta del nostro Governo?

E quale nell'Asia Minore? Paese che molto più da vicino ci interessa, perchè se nell'Alta Slesia noi dobbiamo occuparci di problemi europei, nell'Asia Minore dobbiamo occuparci di problemi italiani.

La nostra linea di condotta in Asia Minore fu chiarissima, durante tutte le trattative che giunsero alla stipulazione di quel trattato di Sèvres, il quale è il più vacillante fra quanti

se ne sono conclusi nella serie dei trattati di pace.

Io dissi già il 14 luglio dell'anno scorso al Senato, rispondendo al collega Di Rovasenda, che l'Italia nel Consiglio supremo aveva sempre dimostrato che le troppo gravi condizioni, che si volevano imporre alla Turchia, non erano realizzabili. Il mio amico Imperiali, che siede ora proprio di faccia a me, in quel tempo sedeva accanto a me nella Conferenza di Londra. Ed egli, espertissimo conoscitore delle cose orientali, altro non ripeteva - ed io con lui - se non questo: « Noi facciamo un trattato perfettamente inutile, perchè inesequibile ». E noi italiani abbiamo dato il buon esempio, con la moderazione delle nostre richieste. Noi riducemmo ciò che secondo i patti anteriori potevamo forse richiedere, ma vanamente richiedere. Noi volevamo soltanto essere collocati alla pari della Francia e dell'Inghilterra nelle relazioni economiche con la Turchia e in tutti quegli altri rapporti, che data, la natura di quell'Impero e di quelle popolazioni, possono considerarsi necessari a confortare lo sviluppo economico delle forze italiane.

Che cosa è avvenuto del patto tripartito, che accompagnava il trattato di Sèvres, e che non avrebbe dovuto cadere, neppure cadendo in parte il trattato di Sèvres?

Noi abbiamo sentito notizie gravi in proposito; perchè si è pubblicato che il ministro degli affari esteri d'Italia volle mettersi in diretto contatto con una delegazione del Governo di Angora e fece con essa una particolare convenzione, ottenendo per primo effetto lo schiaffo morale che il Governo provvisorio di Angora non ratificò quella convenzione, e mettendoci pure in cattiva luce presso gli altri nostri alleati, i quali erano obbligati verso di noi a far rispettare il patto tripartito anche nel nostro interesse. Fu reso così per lo meno più debole l'interesse di questi nostri alleati ad appoggiarci, visto che noi cercavamo altrove il fallacissimo appoggio di trattative col Governo di Mustafà Kemal.

Che cosa accadde dei nostri interessi nell'Asia Minore?

Ci si è detto pure che per questa via si sarebbero ottenute le miniere di Eraclea.

Ma le avevamo le miniere di Eraclea! E se per una delle tante favole che si sono sparse

in Italia per screditare il Ministero, al quale ho avuto l'onore di appartenere, si è detto che noi ne avevamo una piccolissima parte, io smentisco recisamente questa affermazione, perchè noi avevamo ammesso di rispettare le posizioni acquisite da coloro che già si trovavano sul posto, ma lo sfruttamento ulteriore della parte incommensurabilmente maggiore era riservato all'Italia.

E che cosa ne abbiamo fatto da quel tempo? Desidererei che il Ministro degli affari esteri ci desse qualche assicurazione in proposito.

Perchè io convengo col ministro Sforza (e potrei dire forse piuttosto che egli conveniva con me, perchè io l'aveva preceduto), io convengo, dico, col ministro Sforza, che i nostri interessi nel Mediterraneo orientale sono di tale gravità, che meritano che ad essi si sacrifichi anche qualche cosa in altro luogo; ma quando, dopo i sacrifici fatti in altro luogo, si sacrificano anche i nostri interessi nel Mediterraneo orientale, domando qual'è il risultato della politica seguita.

Passiamo all'Adriatico. Il Senato mi dica amichevolmente se mi permetterà di essere un po' lungo (*voci sì! sì!*) e un po' più personale che io non soglia (*voci sì! sì!*), perchè, come diceva il collega Giardino, chi ha avuto parte nelle trattative su questo punto ha diritto e dovere di parlare; e se c'è qualcuno in tutta questa dolorosa storia che ora abbia diritto di difendersi, sono io; perchè il 14 luglio 1920, quando parlai, e ottenni in gran parte il consenso del Senato, della mia azione all'estero, ben poco narrai della mia azione relativa alla questione adriatica. Parecchi colleghi me ne fecero rimprovero e mi dissero: Ma, insomma, che cosa avresti ottenuto? Perchè hai taciuto?

Avrei continuato a tacere anche oggi, se non mi avesse liberato dal segreto la pubblicazione del *Libro Verde*, che è stata fatta dal Ministero precedente. In quel *Libro Verde* si stampano i telegrammi che io mandai, segretissimi, al Presidente del Consiglio, onorevole Nitti, e al mio sottosegretario Sforza, perchè avessero piena cognizione anche di ciò che aveva carattere riservatissimo. Io sono lieto di quella pubblicazione, perchè è per chi l'ha letta, la massima mia giustificazione. Ma se molti hanno ricevuto il *Libro Verde*, non so quanti lo abbiano letto. Siccome (e di ciò mi dolgo, per

quanto io non mi lagni facilmente di ciò che riguarda la mia persona) l'ufficioso riassunto del *Libro Verde*, che fu emanato attraverso l'*Agenzia Stefani* e pubblicato in tutta Italia, falsifica ciò che accadde a Pallanza, perchè riproduce soltanto il telegramma nel quale io esponeva i desiderata di Trumbic, e così lascia quasi credere che fossero accettati da me, e non riassume il telegramma che conteneva veramente le mie idee, io sono costretto, anche per riaffermare la piena stima di cui ho goduto presso i miei colleghi, a rievocare qui la verità documentata.

Ma prima di arrivare al convegno di Pallanza, mi permetta il Senato di risalire un poco più in su per ricordare quale fu la mia azione precedente.

E mi si perdoni se io dico quale fu la mia azione; perchè, come tutti sanno, i pochi mesi, in cui io tenni la direzione del Ministero degli affari esteri, furono interrotti dalla mia grave malattia, per lungo tempo, durante il quale i poteri del ministro degli affari esteri passarono al Presidente del Consiglio. Ora io intendo limitare il mio discorso a quanto ho fatto personalmente.

In qual miserando stato il nostro presidente Tittoni ed io da principio raccogliemmo la questione adriatica al Congresso di Parigi, io esposi nel discorso di or fa un anno e non tornerò a dirlo. Eravamo al principio delle novelle trattative, quando i fatti dolorosi di Fiume portarono un grave colpo alla nostra situazione. Alle violenze succede l'inchiesta internazionale, che si chiude a noi sfavorevolmente. D'Annunzio occupa Fiume coi suoi volontari. Eravamo, di fronte ai nostri alleati, in una posizione delle più delicate, perchè Fiume era occupata, secondo i patti di armistizio, da truppe inglesi e francesi, le quali stavano lì per mandato di tutte le potenze vittoriose. Il fatto del D'Annunzio colpiva in pieno questo mandato dell'Inghilterra e della Francia, le quali avrebbero potuto reagire gravemente, e fare, me lo perdoni il mio amico onorevole Bonomi, quello che fece il Governo di Giolitti non molto tempo fa; ma ciò avrebbe avuto un carattere molto più grave e avrebbe colpito la coscienza nazionale italiana in modo assai più funesto. Noi allora corremmo ai ripari: prendendo sopra di noi la questione di Fiume, di-

chiarammo all'Inghilterra e alla Francia che la questione di Fiume diventava questione italiana, assumendo noi la custodia della città e del territorio.

Ebbene, io debbo rammentare (giacchè anche per questa parte troppe esagerazioni sono corse per l'Italia) che alla nostra dichiarazione e al nostro invito di non agire militarmente contro Fiume, l'Inghilterra rispose immediatamente ritirando le sue truppe, ritirando le navi, non solo da Fiume, ma dall'Adriatico. La Francia ritirò ugualmente truppe e navi, lasciando soltanto una navicella lungo le coste liburniche. Sui giornali italiani comparve subito la notizia che navi francesi erano rimaste presso Fiume! Se la stampa sapesse quanto male ha fatto in quell'occasione con le sue intemperanze! (*Approvazioni*).

Comunque, veduto il giornale italiano che mi annunciava il cattivo effetto prodotto dalla persistente dimora di una navicella sulle coste liburniche, io stesso andai dal Presidente del Consiglio Clemenceau a pregarlo di ritirarla. Egli, seduta stante, fece il telegramma che ordinava alla nave di ritirarsi.

Questa fu la custodia italiana su Fiume: non è male che l'Italia ciò conosca e che lo sappiano coloro che stando a Fiume ignoravano che vi era uno spirito protettore sopra di essi; perchè io non so se avrebbero potuto rimanervi tanto tempo, senza questo spirito protettore che in certi momenti ha dovuto sostenere amare discussioni.

Mi permetta il Senato di narrare un fatto storico, che non so se sarà documentato (credo di sì, perchè io telegrafavo ogni cosa che accadeva all'estero; ma non sempre i miei telegrammi erano letti in Italia). Un giorno venne da me il Polk, rappresentante degli Stati Uniti d'America nel Consiglio supremo in quei tempi, e mi fece queste dichiarazioni, alle quali io diedi queste risposte, che quasi testualmente, per quanto la memoria può aiutarmi, riferisco: « Ho il dolore, disse il Polk, di dovere compiere presso di voi una incresciosa missione del mio Governo. A Fiume vi sono delle navi armate, le quali battono bandiera italiana, ma non hanno ciurma italiana, hanno una ciurma *dannunziana*: riconoscete voi come navi da guerra italiane queste navi? ».

(Badate all'insidia, ricordando i tempi e i pericoli in cui eravamo).

Mia risposta categorica « No ».

« Dunque sono navi pirate ».

Mia risposta: « la parola in italiano ha un senso poco onorevole che io respingo, ma se voi intendete per navi *pirate*, secondo il significato inglese della parola che non ha il carattere odioso della parola italiana, navi abusivamente armate sotto bandiera italiana, io vi rispondo: sono navi pirate ».

« Per conseguenza, (continua il Polk) se vi sarà uno scontro di esse con le navi americane il Governo italiano non potrà reclamare ».

Mia risposta: « Il Governo italiano non reclamerà per questo, come voi non potrete reclamare se in un eventuale scontro fossero recati danni alle vostre navi ».

« Sta bene: allora non ho altro da dire ».

Voi capite qual doloroso dialogo sia stato questo; ma non è finito.

« Le mie risposte, io aggiunti, sono giuridiche fino a questo punto, ma io, come amico degli Stati Uniti, devo farvi due osservazioni. La prima è che se il Governo italiano, come tale, non reclamerà giuridicamente, perchè queste navi non sono giuridicamente navi da guerra italiane, lo spirito pubblico italiano se ne risentirà, e se ne risentirà in tale modo che io non assumo alcuna responsabilità di quello che potrà avvenire. (*Vivissime approvazioni*).

« In secondo luogo vi avverto, che su quelle navi vi sono alcuni fra i migliori marinai italiani e fra gli altri quelli che hanno colato a fondo le corazzate austriache, sicchè, se quelle navi avranno uno scontro con le vostre, la probabilità di colare a fondo io non so per chi sia maggiore, e non so neppure quale effetto avrà un fatto simile sull'opinione pubblica americana; voi ora ne assumete tutta la responsabilità ». (*Approvazioni*).

Credo che bastarono queste parole per rimettere le cose a posto. In ogni modo io mi recai immediatamente dal Presidente del Consiglio Clemenceau a tenergli questo discorso: « Vengo da Voi non nella vostra qualità di Presidente del Consiglio francese, ma in quella di Presidente della Conferenza della pace; Voi avete come tale la custodia della pace, ora è avvenuto un fatto che potrebbe mettere in pericolo questa pace, e io ve lo denuncio, affinchè Voi interveniate ».

Non posso ripetere le energiche parole che

udii dal Presidente francese, circa il fatto che era stato commesso, non verso di noi, ma verso coloro che con quei discorsi mettevano in pericolo la pace; certo egli intervenne immediatamente e credo che abbia fatto a chi spettava quella che volgarmente chiamasi una lavata di capo, come egli sapeva ben fare; e così la cosa fu messa in tacere.

Ho citato questo grave e storico fatto, tra tanti altri, per dimostrarvi in quali condizioni noi siamo stati.

La nostra azione si è sempre svolta in questo senso: voi non ne avete saputo nulla, ma avete letto invece i giornali che dicevano che noi eravamo impassibili laggiù, e che avevamo perduto il sentimento di italianità. Se la stampa nostra avesse avuto la disciplina che ha osservata la stampa francese in quei tempi, tanti mali non si sarebbero inacerbiti, e molti traviamenti della pubblica opinione nei rapporti internazionali non sarebbero avvenuti! (*Approvazioni*).

La questione di Fiume mi ha sempre talmente occupato e preoccupato, che quando, al principio del 1920, col mio intervento, si è fatto il trattato di Trianon, che non è da me firmato, ma è da me votato, per opera mia personale vi fu inserito un articolo che il presidente del Consiglio conosce, perchè quando egli era mio collega gliene riferii, ma che il Senato forse non conosce.

Devo premettere che tutte le cessioni territoriali, che sono state stabilite nella serie dei trattati di questa tanto laboriosa pace, quando immediatamente un territorio doveva passare da uno Stato all'altro, si diceva naturalmente che uno Stato cedeva all'altro il territorio così delimitato; quando invece si trattava di territori che non potevano immediatamente attribuirsi ad altro Stato, si usava questa formula: lo Stato cede il tale territorio alle principali potenze alleate e associate. Queste poi le attribuivano a chi di ragione.

Quando nel trattato di Trianon l'Ungheria doveva cedere il territorio fiumano, gli Stati Uniti, con l'appoggio della Francia questa volta, proposero una formula diversa dalla consueta, della quale non ricordo precisamente il tenore, perchè ho qui il trattato come da ultimo fu votato, ma in sostanza era questa: l'Ungheria cede Fiume e il suo territorio alle principali potenze e al regno serbo-croato-sloveno. (*Commenti*).

Era l'America proponente, e per essa, Wilson.

Per fortuna ci voleva l'unanimità per approvare gli articoli dei trattati, ed io dichiarai semplicemente che questo non lo votavo.

La discussione fu lunga ed aspra in Consiglio supremo: finalmente, poichè vedevo che mi si voleva alquanto sopraffare, pensai che fosse legittimo il proporre una formola che, apparentemente poco significativa, fosse in sostanza a me molto più favorevole, ed è la formola del trattato:

« Art. 53. L'Ungheria rinunzia ad ogni diritto e titolo su Fiume e sui territori adiacenti (è il *Corpus separatum*) appartenenti all'antico regno d'Ungheria e compresi nei confini che saranno stabiliti ulteriormente ».

L'Ungheria rinunzia ad ogni diritto: non si dice a chi il *Corpus separatum* debba essere assegnato.

Ora voi che, come italiani, siete giuristi, bene intendete che quando il proprietario rinunzia a ciò che è sua proprietà, senza cederlo ad altri, la cosa rimane senza proprietario; e quando il rinunziante è uno Stato, ed il territorio rinunziato ha già un'organizzazione autonoma, come aveva il *Corpus separatum*, questa organizzazione autonoma diventa sovrana; sicchè Fiume diventava lo Stato fiumano; e il voto del Consiglio fiumano di annessione all'Italia poteva avere tutta la sua piena efficacia giuridica.

Per sfortuna il trattato di Trianon ha tardato fino ad ora ad ottenere la sua esecuzione, perchè si richiedevano le tre ratifiche di potenze alleate, che non sono state date che ora appunto mentre parliamo; anzi non so se le ratifiche siano state depositate a Parigi.

DELLA TORRETTA, ministro degli esteri. Si stanno depositando in questi giorni.

SCIALOJA. Ciò che ho detto del mio continuo pensiero circa le sorti di Fiume vi giustifica anche la mia persistenza in certi atteggiamenti, e la fiducia nata nel mio cuore che io avrei risolta italianamente la questione di Fiume.

Le cose sono procedute così fino al punto del convegno di Pallanza.

Quando si dice convegno di Pallanza, tutti coloro che non hanno letto il Libro Verde,

credono che si tratti di un convegno in cui si sarebbero fatte strane rinunce e concessioni.

Perdonatemi se la lettura sarà lunga, ma è necessario che io vi legga testualmente il telegramma segreto, preparato certo non per voi nè per il pubblico italiano, nel quale si esponeva ciò che dissi ai delegati Trumbic e Pasic e che rappresenta la vera base da me posta delle trattative ulteriori; perchè ciò che avevo lasciato dire a Trumbic anteriormente non doveva costituire la base delle trattative. Ciò voi potrete constatare semplicemente ascoltando con benevolenza quanto io riferiva nel secondo telegramma inserito nel Libro Verde. È noioso di leggere...

Voci. No, no...

SCIALOJA. ...ma credo che si tratti in fondo di storia, che potrà avere efficacia anche nel futuro. Lo stile è molto familiare secondo la natura dell'atto: « Pallanza 11 maggio 1920. Nel pomeriggio, seconda riunione con gli stessi intervenuti del mattino (Trumbic, Pasic, io e il mio capo di gabinetto Garbasso - il quale appunto scriveva il telegramma che teneva quasi luogo di verbale).

« Ho preso atto che nell'esposizione del ministro Trumbic questi aveva dichiarato essere lo Stato serbo-croato-sloveno pronto a riconoscere la sovranità italiana su Fiume città. Trumbic ha subito rilevato trattarsi di una ipotesi e non ancora di un impegno formale da parte del suo Governo » (ma in sostanza era moltopiù di un ipotesi). « Ho continuato dicendo che il Governo jugoslavo chiedeva per questa concessione, che reputa grande, molti compensi. In altre occasioni io aveva dichiarato che il Regio Governo chiede non solo la sovranità su Fiume ma anche sul *Corpus separatum*: infatti la sovranità limitata alla città sarebbe una sovranità senza contenuto. D'altra parte, se tra Fiume e il Regno d'Italia non vi è connessione, la città non può vivere. Il *Corpus separatum* deve seguire le sorti della città. Ho osservato anche che nella parte settentrionale del *Corpus separatum*, vi è un nucleo slavo, mentre a Cantrida sono concentrati molti operai italiani che lavorano a Fiume: ciò avrebbe potuto dar luogo ad uno scambio tra noi e il Regno serbo-croato-sloveno. Ricordai al ministro Trumbic che altre volte avevo fatto risaltare il carattere internazionale del porto e della

ferrovia e della stazione di Fiume. Non sarebbe nell'interesse comune di porli sotto il controllo della Società delle nazioni, anche perchè non si può giudicare ora a quali influenze essa potrà ubbidire nell'avvenire». (Come voi sapete, Wilson aveva proposto di mettere lo Stato di Fiume sotto la sovranità della Società delle nazioni). «È dunque preferibile affidare questo controllo ad un organo più ristretto, per esempio ad una Commissione, nella quale siano rappresentati gli Stati che possono avere un interesse nel porto».

Aggiungo, a guisa di commento, che quando io parlavo di Stati interessati nel porto, intendevo l'Italia, la Jugoslavia e l'Ungheria; ma di questa soluzione riparlerò, trattando di ciò che ora mi pare convenga si faccia. Questa soluzione fu proposta da me allora ed è quella per cui i giornali d'Italia scrissero che io volevo i tetti di Fiume ed abbandonavo tutto il resto!

Che quel mio discorso non contenesse un mero inizio di trattative, ma bensì una base delle trattative, risulta dal seguente periodo del telegramma:

«Ho chiesto a questo punto se le istruzioni avute permettevano ai delegati jugoslavi una discussione ampia su tutti gli aspetti della questione. Mi venne risposto che le istruzioni erano molto late e consentivano qualsiasi discussione». (Dunque vedete che vi è una accettazione di massima del punto di partenza).

«Continuando sono venuto a parlare della linea di Wilson che rappresenta per il Governo jugoslavo l'estremo limite della concessione. Ho osservato come la questione della frontiera abbia preoccupato e preoccupi tuttora il Regio Governo. Al riguardo vi sono divergenze e quindi incertezze. Una buona frontiera, ho aggiunto, è da desiderarsi nell'interesse dei due Stati ed è quindi meglio riunire i tecnici delle due parti ed incaricarli di studiare a fondo la cosa. Ho quindi annunciato l'imminente arrivo del generale Badoglio e dell'ammiraglio Acton.

«Ho ricordato come Wilson riconosca all'Italia Lussin, Unie, Lissa, con gli isolotti adiacenti e Pelagosa. Ho rammentato anche che in altri colloqui si era esaminata la possibilità di scambiare Lissa con Cherso. Ove si riconosca la sovranità dell'Italia su Fiume, s'impone che l'isola di Cherso sia attribuita all'Italia; in caso con-

trario noi avremmo la sovranità su un'isola «continentale» separata dall'Italia da un territorio e da un mare jugoslavo.

«Il signor Trumbic ha osservato che a Lissa vi è una popolazione slava di 10,500 abitanti, al che io ho soggiunto che a Cherso la popolazione slava era uguale a quella italiana.

«Per la demilitarizzazione della frontiera continentale convenimmo che, trattandosi di una questione tecnica, era necessario sottoporla all'esame degli esperti militari. La stessa decisione venne presa per la demilitarizzazione delle isole e della costa.

«Ho però creduto opportuno di esporre i miei dubbi sulla portata della demilitarizzazione delle isole, osservando come in caso di conflitto l'ultima parola spetti alla flotta.

«Quando lo Stato jugoslavo avrà una marina da guerra, le isole, demilitarizzate o meno, serviranno ugualmente per nascondere le navi da guerra. Accennai che preferivo l'impegno da parte del Governo serbo-croato-sloveno a non armare Sebenico e Cattaro. Questa mia osservazione, ho detto al signor Trumbich, non vale tanto per il momento attuale quanto per l'avvenire. Infatti l'esperienza ha mostrato che i conflitti isolati sono ormai impossibili; in caso di guerra il conflitto si generalizza rendendo difficile il prevedere in quale gruppo uno Stato verrà a trovarsi.

«Ho constatato in seguito l'accordo tra me e il signor Trumbich relativamente al rispetto dovuto agli Italiani domiciliati a Zara e ai loro interessi materiali. Ho osservato come il signor Trumbich parli di una autonomia lata da concedersi a Zara, mentre io insisto per l'indipendenza e sostengo che non vi è un contrasto assoluto tra i due punti di vista.

«Ho ribattuto al signor Trumbich come il Governo italiano non possa ammettere che la questione montenegrina sia già risolta; tenevo anzi ad affermare che nessuna decisione era stata presa in merito dalle potenze e non potevo quindi dichiarare che la soluzione proposta fosse accettata. Ciò dipenderà dall'assetto che riceveranno le varie questioni ancora sospese. Ho detto che desideravo sapere se il Governo di Belgrado era disposto a concedere l'autonomia al Montenegro, entro quali limiti e dietro plebiscito del popolo montenegrino. Ho ricordato come Wilson non vuole

che l'accordo tra noi e la Jugoslavia sia fatto a pregiudizio di un terzo; nell'idea del signor Wilson il terzo potrebbe essere l'Albania o il Montenegro. In America vi è in questo momento un forte movimento favorevole al Montenegro, di cui bisogna tener conto. Negli ultimi tempi anche in Inghilterra si è prodotta una simile evoluzione. È certo che il Presidente degli Stati Uniti d'America non vuole si parli dell'Albania in relazione alla sistemazione adriatica. Il signor Wilson vuole il rispetto delle frontiere del 1913, ed ammette il mandato dell'Italia sull'Albania.

« Ho riconosciuto l'interesse della Jugoslavia ad avere uno sbocco sicuro sul mare Adriatico, ma ho espresso il desiderio di allontanare da noi ogni sospetto circa le nostre mire in Albania. Se accettiamo il mandato in Albania non è a scopo di conquista, ma solo per salvaguardare l'indipendenza albanese. Ho affermato che, conoscendo l'Albania, il Regio Governo sapeva trattarsi di una popolazione irriducibile, e che l'esercitare il mandato era una obbligazione gravissima e di gran costo. L'Albania, ho aggiunto, non costituisce una tentazione per l'Italia, e la Jugoslavia non ha nulla da temere. Ho concluso dicendo che Valona non rappresenta il primo passo dell'espansione italiana nei Balcani; si tratta per noi di avere un porto sicuro sull'altra sponda dell'Adriatico. Valona è una questione tecnica per l'Italia, e l'Italia ridurrà il retroterra il più possibile.

« Il signor Pasich è intervenuto per affermare il desiderio del suo paese d'avere delle frontiere strategiche verso il Nord dell'Albania » (è una notizia che ha ancora la sua attualità) « ha ricordato le incursioni delle bande albanesi in territorio serbo nella primavera del 1913, per cui la Serbia dovette mobilitare, ed ha insistito sulla necessità del suo paese di premunirsi contro il ripetersi di simile invasione.

« Ho fatto notare al signor Pasich che Valona non è un porto commerciale, mentre il vero porto albanese naturale è Durazzo. Il signor Trumbich ha risposto essere Durazzo un piccolo porto, ma ho obiettato che l'Albania non può avere un grande porto, visto che non fa del commercio. Ho pure insistito sulla necessità, qualunque sia la soluzione adottata pel Montenegro, che gli interessi italiani della compagnia di Antivari vengano salvaguardati.

« Concludendo, ho detto, che, se giungiamo ad un accordo sulla questione territoriale, sarà necessario negoziare una convenzione commerciale, una per la pesca e la navigazione, ed infine un accordo che regoli i rapporti intellettuali tra i due paesi. Ho mostrato come, qualunque sia la soluzione territoriale, essa farà dei malcontenti, sarà discussa e combattuta; se essa sarà accompagnata da un accordo commerciale che faciliti la ripresa e lo sviluppo delle relazioni d'affari tra i due paesi, i commercianti che ne profitteranno prenderanno le difese dell'assetto territoriale di fronte alla pubblica opinione.

« Abbiamo convenuto di sottoporre subito agli esperti militari le questioni della frontiera continentale e della demilitarizzazione delle isole ».

Vede il Senato quale era l'atteggiamento del ministro degli esteri del tempo, ben diverso - io credo - da quello che le voci correnti allora - e che io, legato dal segreto, per discrezione non potevo smentire - hanno fatto credere. E, ben si noti, allora avevamo il nostro vero avversario negli Stati Uniti d'America; gli impedimenti più gravi alla libertà delle trattative nostre venivano dal presidente Wilson.

Non so se per fortuna d'Italia, certo per mia particolare fortuna, dopo quel giorno io sono tornato alla vita privata.

Ed abbiamo poi aspettato più mesi non senza danno. Si è sempre gridato che il Ministero esagerava i danni. Eravamo ancora in quel tempo in cui i miliardi erano piccola cosa, assai dispregevole agli occhi del pubblico. Oggi i miliardi non hanno più quel miserabile carattere di un tempo; perchè fino allora si viveva dei miliardi che erano entrati nelle casse d'Italia; oggi incominciano a uscire. E finchè entravano, erano piccoli; quando cominciano ad uscire, sono grossi. Certo la perdita che abbiamo fatta aspettando molti mesi non è stata piccola.

Compensazione di questa perdita: la caduta del presidente Wilson in America, la liberazione dell'azione diplomatica d'Italia dal suo principale avversario, dall'insuperabile ostacolo che fino allora le aveva resa tanto difficile la via!

Dunque nove trattative, ma senza imbarazzi; nove trattative in completa libertà. E il risultato fu il trattato di Rapallo!

Io l'ho votato. L'ho votato e non me ne pento. Con piacere, no. Ma l'ho votato e come membro del Parlamento italiano non posso che desiderare che ciò che l'Italia ha fatto per mezzo dei suoi organi costituzionali sia rispettato; rispettato dall'Italia verso gli altri, rispettato dagli altri verso l'Italia.

Io non so perchè proprio quel punto che, come avete udito, a Pallanza sembrava ormai fuori di discussione, la sovranità italiana sopra il « Corpus separatum » di Fiume, si sia abbandonato. È un errore, di cui il giorno dopo il trattato abbiamo cominciato a soffrire le conseguenze. Il mio amico Bonomi deve sentirsi una stretta al cuore pensando che abbiamo dovuto entrare a Fiume non più nostra, prendendo a cannonate gli italiani che vi si trovavano.

Che, se avessimo avuta la sovranità italiana, veniva a noi tutta la popolazione, con alla testa il suo stesso comandante D'Annunzio!

Ma questo Stato libero di Fiume, che oggi, mentre è in formazione, ci dà tante pene, anche quando sarà assestato sarà un malanno per l'Italia.

Abbiamo fatto tanto per ottenere i confini militari; e che cosa siamo andati a fare creando questo Stato neutrale fra noi e la Jugoslavia nei 25 chilometri tra il Nevoso e la costa, che sono aperti? Perchè non bisogna creder troppo a ciò che si dice... « le frontiere ormai acquisite », ecc. Non sono tanto sicure le frontiere di Oriente! Non abbiamo che un grande fortilizio naturale, che è il Monte Nevoso; ma al disopra ci sono aperture per cui dovremmo passare noi i primi in tempo di guerra, e forse ce lo siamo alquanto impedito con le modificazioni portate al patto di Londra; e c'è poi al disotto questa lacuna dei 25 chilometri, che avremmo dovuto noi difendere con le fortificazioni moderne, che costano assai poco. Invece ci siamo andati ad incastrare uno Stato libero, che costituirà un impedimento assoluto per noi rispettosi del diritto in tempo di guerra, forse non un impedimento per altri.

Questo dal punto di vista militare. Dal punto di vista economico noi non abbiamo il dominio del porto di Fiume; e il triangolo Venezia, Trieste, Fiume, che doveva essere da noi dominato per ripartire equamente il traffico fra questi grandi porti, è rotto, qualunque sia la soluzione che sarà accettata, ed è rotto a tutto danno di Trieste.

E lo stato libero di Fiume, che sarà fuori del nostro controllo, raggiungendo la grande floridezza che pur dobbiamo augurargli, diventerà forse un competitore delle regioni italiane prossime.

Esso, godendo di migliori condizioni finanziarie, potrà attrarre le industrie di confine, perchè potrà liberarle da molti degli oneri che l'Italia è costretta ad imporre; esso potrà dare ricetto a tutti coloro che noi non desideriamo avere in Italia. E tutto questo, lì, al confine politicamente peggiore d'Italia, al confine dove abbiamo popolazioni che per molto tempo non potremo ridurre alla perfetta italianità.

Di tutte le soluzioni io penso che quella dello Stato libero sia la peggiore e l'ho sempre combattuta. Io perciò sono rimasto al mio posto, perchè sentivo ch'ero uno dei pochi a volere la sovranità italiana su Fiume e ritenevo che questo fosse il punto centrale di tutta la sistemazione adriatica. Perchè questo non si è fatto, non so. Sparito l'ostacolo degli Stati Uniti, a Rapallo si doveva ottenere molto più che a Pallanza, e la sovranità italiana su Fiume si sarebbe avuta oltre tutto il resto, se se ne fosse sentita l'importanza.

Per le garanzie militari nell'Adriatico una certa base si aveva perfino nelle proposte wilsoniane; e, invece, di tutta la costa adriatica non si è più parlato a Rapallo. I porti di Sebenico e di Cattaro sono rimasti allo Stato jugoslavo senza che noi possiamo reclamare per qualunque armamento che vi si faccia; e questo quando precedentemente al trattato di Rapallo si era commesso quel delitto antiitaliano ch'è la cessione di Valona (*approvazioni*). Perchè Sebenico e Cattaro, anche se in mano di uno Stato nemico, possono perdere molto del loro valore militare contro la nostra costa scoperta, quando una flotta che si trovi in Adriatico può temere di essere imbottigliata con la chiusura del mare tra Valona, Brindisi e Otranto.

SECHI. No! No!

SCIALOJA. E una flotta che voglia entrare può essere impedita se noi chiudiamo l'Adriatico. La nostra marina è molto benemerita per operazioni da noi ignorate e che io in parte conosco, essendo stato a Venezia, ma essa ha compiuto operazioni, come il salvataggio dell'esercito Serbo, di che la Serbia ci è grata (*ilarità*), che non hanno preciso carattere di difesa bellica.

La più importante operazione militare per la difesa delle nostre coste orientali fu la chiusura dell'Adriatico, a cui siamo riusciti negli ultimi tempi della guerra. Ebbene, ora questa chiusura non la possiamo più fare! Ma io non voglio disperare, perchè credo che trattative ben condotte con l'Albania, le quali facciano a questa intendere la necessità della nostra presenza a Valona (che ci può essere data a titolo di sovranità o anche a titolo di lunga locazione, in una di quelle forme, di cui molto si giova l'Inghilterra), ci potranno ricollocare in parte in una situazione non bella, ma almeno tollerabile.

Questa che io ho dovuto esporvi è storia documentata, come avete visto, e sufficiente a persuadervi, come spero, che l'opera mia non fu inutile.

Ma ora dobbiamo considerare la presente e la prossima futura condizione delle cose: abbiamo la questione politica del Trattato di Rapallo.

Esiste o non esiste quella compromissione dell'ex-ministro degli affari esteri di cui tutti parlano? Come membro della Commissione per gli affari esteri del Senato italiano, della quale io faceva parte quando essa era presieduta dal collega onorevole Colonna, devo ritenere che non esiste; perchè non posso credere che mi sia voluto ingannare con affermazioni così rotonde, come quelle che io ho inteso. Ma non so se questa affermazione che dovrebbe essere la conseguenza di un sillogismo, corrisponda alla verità dei fatti ed alla comune persuasione; le parole pronunziate testè dall'onorevole Presidente del Consiglio - me lo lasci dire - non sono certo rassicuranti sopra questo punto di fatto; perchè, se non esistesse quella compromissione, della cui esistenza il sospetto turba così profondamente l'animo del Paese e il nostro, sarebbe stato obbligo del Presidente del Consiglio di non rinviare alla fine della discussione questo punto, ma di dichiarare fin d'ora che non c'è nulla. (*Approvazioni*).

Ma, se c'è questa compromissione, ditelo, perchè siamo abbastanza forti per sentire la verità e dobbiamo conoscere la verità per regolare la nostra condotta ed anche per rinforzare la vostra, se siete nello stesso ordine di idee in cui noi siamo.

Il Parlamento italiano ha votato il trattato

di Rapallo, così come gli fu presentato, e non solo non ha votato altro, ma, avendo richiesto la sicurezza che non esistesse altro ed avendola avuta o veritieramente, o meno veritieramente che sia, la sua volontà, che è la sola che può vincolare il nostro Stato, si è manifestata con precisione, sia positivamente, sia negativamente, su questo punto! (*Applausi*).

E se un ministro per imprudenza ha potuto commettere un atto di cui egli stesso non si gloria, perchè non ha voluto farlo noto, questo implicherà la sua responsabilità di fronte all'estero e di fronte all'interno, ma non può vincolare la Nazione italiana.

Questo, non solo è vero in confronto del trattato di Rapallo, ma deve essere vero oramai relativamente a tutta la condotta della diplomazia. Se io non credo molto alla possibilità di sopprimere in tutto la diplomazia segreta, credo però ad un principio che è parte fondamentale dei rapporti odierni internazionali: i popoli non possono essere vincolati segretamente. Il segreto può esserci in molti punti accessori; ma quando si tratta di popoli e di territori si deve stare ai patti pubblici, che sono i soli che abbiano valore! (*Applausi*).

E c'è di più. Nell'articolo 18 del patto della Società delle Nazioni, che vincola l'Italia, la Jugoslavia e la Svizzera, il cui Presidente dovrebbe giudicare le controversie fiumane, si dice:

« Gli impegni internazionali conclusi d'ora in poi da un membro della società dovranno essere immediatamente registrati presso la segreteria e a cura di questa pubblicati nel più breve tempo.

Nessun trattato o convenzione internazionale sarà obbligatorio fino a che non sia registrato ».

In questi giorni si è discussa a Ginevra la portata di questo articolo e si è ritenuto che esso è obbligatorio, se non per tutti i trattati che possono concernere gli interessi quasi privati degli Stati, certamente per quelli che vincolano politicamente gli Stati e soprattutto le popolazioni. Stando alla lettera, il trattato per essere riconosciuto come obbligatorio deve essere registrato.

Ora, onorevole Presidente del Consiglio, io non so per quale singolare ragione il Ministero degli Esteri non ha registrato il trattato di

Rapallo. Sicchè, se domani noi dovessimo andare a far risolvere una questione al Presidente della Repubblica Svizzera, egli dovrebbe rispondere di non poter essere giudice.

Io non arrivo a capire la strana astuzia del segreto, rispetto alla Società delle nazioni, di un trattato votato dal Parlamento italiano e dal Parlamento Jugoslavo, comunicato ufficialmente all'America, all'Inghilterra, alla Francia! È un pericolo per noi, perchè domani uno Stato meno osservante dei propri obblighi di quello che noi siamo, potrebbe addurre questo pretesto per non ottemperare ai precetti del trattato stesso. Registrate il trattato e non la lettera, se questa lettera esiste, e ad essa date il destino che merita.

— Ora dunque, per concludere, se pur ci fosse un personale impegno, io credo che l'affermazione obbiettiva del nostro Presidente del Consiglio, e cioè che l'Italia non è impegnata, corrisponde al vero.

Ma qui permettetemi, per amore della verità (perchè se fino a questo punto io avrei, lo sento, il vostro cordiale consenso, forse lo perderò con quello che sto per dire, ma rispetto troppo la verità, per non preferirla anche al vostro cordiale consenso), permettetemi di dire che la questione del porto di Fiume deve da noi considerarsi a sangue freddo, tenendo conto di tutti i complessi interessi non solo d'Italia, ma anche di Fiume e dell'intera Europa. Voi avete udito che a Pallanza io proponeva un consorzio fra l'Italia, la Jugoslavia e l'Ungheria. Tenevo molto alla presenza dell'Ungheria per due ragioni, una commerciale ed una politica. La commerciale, perchè le statistiche del commercio portuale d'esportazione di Fiume si riassumono in questo, che la quasi totalità delle merci veniva dall'Ungheria, meno la parte relativa al legname proveniente dalla Jugoslavia, per la quale si usava il porto Baros.

Questi dati possono essere un poco modificati oggi nello stato attuale; perchè quando Fiume apparteneva all'Ungheria, questa vi aveva uno sbocco più facile; ma i fatti commerciali si possono attenuare, non distruggere; il porto di Fiume è come porto di esportazione legato all'Ungheria; come porto di importazione le bandiere maggiormente rappresentate sono la Inglese, compresa l'India, e l'Americana degli Stati Uniti del Nord.

È dunque grande interesse per il mantenimento della parte più importante del commercio di Fiume, che nel consorzio intervenga la stessa Ungheria.

Non facciamoci illusioni, la Jugoslavia, voglio credere che sia nostra amica (*commenti*), ma non si può credere che sia calda amica dell'Ungheria. Ora se noi mettiamo il porto di Fiume in balia della Jugoslavia in una forma o in un'altra, corriamo rischio che il maggior commercio di Fiume, l'ungherese, sia deviato; e la deviazione non sarebbe poi difficilissima per la stessa Ungheria, perchè naturalmente oggi c'è una concorrenza di tutti gli Stati ad aprire i propri porti al più largo commercio.

Io dunque insisterei, perchè anche nelle condizioni attuali si facesse entrare l'Ungheria in un eventuale consorzio portuale di Fiume.

Politicamente, questo terzo interessato potrebbe rafforzare la nostra posizione.

Questo sia detto riguardo al porto di Fiume. Ma resta sempre dolorosa la constatazione che un consorzio internazionale portuale potrebbe bensì considerarsi come una mera servitù, quando si trovasse di fronte alla sovranità di un grande Stato sopra la città, a cui il porto appartiene; ma diventa quasi un dominio, se la città è isolata.

Quando io volevo che Fiume fosse italiana e ammetteva il consorzio portuale, venivo a costituire una servitù internazionale, ma sul territorio italiano, appartenente a una forte sovranità capace di difendersi e di non lasciarsi imporre alcun peso oltre i limiti prefissi. Ma un consorzio di due o tre grandi Stati in un piccolo Stato quasi municipale, diventa il principale, e l'accessorio è il piccolo sovrano territoriale. Abbiamo in ciò un altro dei pericoli futuri, derivanti dalla condizione in cui ci siamo messi, dei quali ho fatto parziale enumerazione poc' anzi.

Comunque, è inutile piangere sul passato: al presente si deve portare rimedio per quanto ce lo permette il trattato di Rapallo. Dobbiamo cercare oramai, in buona fede, di tutelare gli interessi di Fiume per ottenere almeno che Fiume non si dimentichi fra non molto tempo della sua nazionalità italiana. Io non vorrei vivere fino a quel giorno in cui vedessi Fiume proclamarsi o jugoslavo, o ungherese spontaneamente; e purtroppo, se l'amorosa tutela d'Italia non si esplicherà continuamente e forse

con gravi sacrifici e con pochi suoi vantaggi diretti, è da temere che il sentimento dell'italianità, ora così vivo in quella popolazione, si venga logorando. E quando quel sentimento fosse perduto, tutti quei danni che ho testè denunziati diventerebbero veramente pestilenziali pel confine nostro orientale.

Questa è la condizione vera delle cose, ed a questa dobbiamo presentemente provvedere.

V'è un altro pericolo, che il Senato è bene che conosca, per il porto di Fiume; ed è utile freddamente esaminarlo frenando il sentimento. Se noi deviamo il commercio jugoslavo da Fiume, corriamo un gravissimo rischio. Ho qui il piano di costruzione di un porto di Sussak; è una impresa che si minaccia costruendo con capitali stranieri grandi moli di difesa ad oriente dell'attuale porto di Fiume. Una costruzione grandiosa, che richiederebbe, dicono, almeno undici anni per la sua esecuzione: ma il rischio c'è, e noi dobbiamo evitarlo. Se noi nella lotta futura, lotta amichevole, ma lotta di interessi, non portiamo una certa temperanza, ed anche verso gli jugoslavi non portiamo l'animo di rispettare i loro legittimi interessi nel commercio portuale di Fiume, corriamo il pericolo di danneggiare fortemente questo porto, e di fare ottenere alla Jugoslavia, sia pure con grandissimi sacrifici, un porto che farebbe un'altra terribile concorrenza a quello di Trieste, che è il nuovo porto italiano.

Teniamone conto nel giudicare in complesso la situazione presente e nel provvedere con prudenza alla futura esecuzione del trattato di Rapallo.

Mi perdoni il Senato per il tempo che gli ho fatto perdere con questo mio discorso. Spero tuttavia di aver chiarito parecchi punti e forse anche di aver portato un po' di pace e di tranquillità nell'animo vostro, come risultato finale. Certo che noi, da questo momento in poi, dobbiamo procedere tutti d'accordo, dobbiamo dimenticare ciò che ha potuto offuscare l'animo nostro, anche nella odierna discussione, perchè dobbiamo presentarci compatti dinanzi agli Stati stranieri, ed il nostro Governo deve poter parlare nel nome d'Italia forte della concordia del Parlamento. Senza di questa il Governo non avrebbe la forza, che è necessario ch'egli abbia in tutte le competizioni internazionali e particolarmente in quelle che toccano, così da

vicino i più profondi sentimenti della patria. (*Vivi applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per dieci minuti (ore 19).

La seduta è ripresa alle ore 19.20.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Calisse a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CALISSE. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Calisse della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione sulle comunicazioni del Governo.

Ha facoltà di parlare il senatore Mosca.

MOSCA. Egregi colleghi, questa volta parlerò nè di politica estera nè di politica coloniale, sebbene debba deplorare che nelle comunicazioni del Governo delle colonie non si faccia proprio alcun cenno.

Parlerò invece di una questione di politica interna che è contemplata nell'ultima parte delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio.

Bisogna rilevare e ricordare che il 20 giugno scorso, qualche giorno prima che fosse sciolta la Camera, il ministro del lavoro di allora, on. Labriola, aveva presentato un disegno di legge per la trasformazione del Consiglio superiore del lavoro in un Consiglio nazionale del lavoro.

Ora il fatto che nelle comunicazioni del Governo si accenna appunto alla costituzione di un Consiglio nazionale del lavoro, che cioè si conservi il nome consacrato nel progetto di legge presentato dal precedente Ministero, l'altro fatto che l'attuale Presidente del Consiglio faceva parte del Gabinetto che quel disegno di legge avea presentato, e finalmente certe frasi un po' vaghe ed indeterminate delle comunicazioni del Governo, le quali in fondo significano

che si insiste in proposito nel programma del Ministero passato per quel che riguarda la costituzione di questo Consiglio nazionale del lavoro, mi fanno persuaso che realmente si voglia presentare di nuovo un disegno di legge che riproduca su per giù almeno i concetti fondamentali di quello dell'onorevole Labriola.

Ora, siccome io credo che quel disegno di legge rappresentava un grave pericolo, naturalmente mi pare opportuno richiamare l'attenzione del Senato, e se è possibile quella del paese, su questo argomento.

Il disegno di legge Labriola, di cui mi accingo a parlare, constava di diversi articoli; fra i maggiormente importanti erano il primo e il secondo.

Nel primo articolo del disegno di legge si accennava a nuove funzioni che avrebbe assunto il Consiglio nazionale del lavoro; nell'altro articolo si accennava alla formazione di questo Consiglio, la quale formazione veniva radicalmente mutata.

Quali erano le attribuzioni nuove che venivano consacrate del progetto dell'onorevole Labriola, che ora pare che si vorrebbe ripresentare? Queste attribuzioni nuove erano semplicemente queste, che il Consiglio nazionale del lavoro veniva quasi ad assumere funzioni legislative, e la dizione usata nelle dichiarazioni del Governo conferma che si persiste in questo concetto. Infatti si diceva allora, ed ha detto ora il Presidente del Consiglio, che il Consiglio nazionale del lavoro dovrebbe dare il suo parere su tutti i progetti di legge riguardanti i rapporti fra capitale e lavoro, e la politica economica.

Dunque il Consiglio nazionale del lavoro verrebbe per legge ad acquistare il diritto di dare il suo parere prima che un disegno di legge fosse presentato al Parlamento. E si propone inoltre che il Consiglio nazionale del lavoro dia il suo parere sui regolamenti coi quali si applicherebbero le leggi sulle quali avea prima della presentazione portato il suo esame.

Ora esaminiamo un poco queste disposizioni. Nelle dichiarazioni del Governo è detto che il Consiglio nazionale del lavoro dovrebbe esplicare la sua opera « senza menomare il potere legislativo del Parlamento », ma io domando: fra le altre istituzioni nostre c'è quella della iniziativa parlamentare. Un disegno di legge

può essere presentato dal Governo, ma può anche essere presentato di iniziativa dai deputati e dai senatori; ed anche in tal caso può essere preso in considerazione, approvato sanzionato e promulgato.

Ora quando si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, bisogna pure presentarlo al Consiglio nazionale del lavoro? Questo naturalmente non è detto né nel disegno di legge del ministro Labriola, né nelle comunicazioni del Governo. Ma è un dubbio che si può muovere legittimamente.

Se la questione fosse risolta in senso positivo, cioè se veramente i deputati e i senatori non potessero presentare un disegno di legge su questo argomento senza prima sottoporlo all'esame del Consiglio nazionale del lavoro, io credo sinceramente (e ritengo che nessuno mi darà torto) che il potere legislativo del Parlamento sarebbe grandemente menomato.

Ma c'è di più. Il Governo dunque sentirà questo parere del Consiglio nazionale del lavoro. E se non lo seguisse, che cosa accadrebbe? Se l'accettazione di questo parere fosse obbligatoria, gli egregi colleghi capiscono quale sarebbe la conseguenza, che tutti cioè i disegni di legge riguardanti una parte importantissima della nostra legislazione, prima di essere sottoposti al Parlamento dovrebbero essere discussi ed approvati dal Consiglio Nazionale del Lavoro, e perciò il Parlamento presente potrebbe facilmente ridursi a camera di registrazione, nient'altro che a questo.

Viceversa, se il Governo non seguisse il parere del Consiglio Nazionale del Lavoro, naturalmente sorgerebbe un conflitto fra esso e il Consiglio, e probabilmente fra il Consiglio Nazionale e il Parlamento, perchè il Governo generalmente è emanazione del Parlamento, e specialmente della Camera elettiva; sicchè se nella Camera elettiva o anche in Senato prevalessero concetti diametralmente opposti a quelli del Consiglio Nazionale del Lavoro, ne sorgerebbero insanabili conflitti. Io credo quindi che questo quarto organo legislativo che si vorrebbe istituire sarebbe sempre sommamente pericoloso e turberebbe profondamente l'armonia e l'equilibrio dei pubblici poteri.

Ma questa forse è la minima, o almeno la meno grave delle obiezioni, che si possono fare contro questo nuovo istituto che si vuole ora creare,

ma c'è un'obbiezione più importante, perchè, secondo me, il maggior pericolo che esso racchiude è quello relativo alla sua formazione. Noi sappiamo come è formato ora il Consiglio Superiore del Lavoro: c'entrano i rappresentanti delle due Camere, una quantità di funzionari (forse troppi) e poi finalmente le rappresentanze delle classi lavoratrici sia industriali che agricole e finalmente quelle delle classi padronali. Ora la riforma che si vorrebbe introdurre nel progetto dell'onorevole Labriola porterebbe a questa conseguenza: sarebbero eliminati i rappresentanti del Parlamento, cioè coloro che potrebbero mantenere il contatto fra il Parlamento e il Consiglio Superiore del Lavoro, sarebbero ridotti i funzionari (i quali avrebbero solo voto consultivo) finalmente verrebbero accresciuti i rappresentanti sia di quelle classi che danno lavoro, proprietari terrieri e grossi industriali, sia dei lavoratori stessi. E queste rappresentanze dei padroni e dei lavoratori non sarebbero rappresentanze dirette, ma rappresentanze dei sindacati.

Ora noi oggi ci troviamo dinanzi a un grave pericolo, quello rappresentato dai sindacati di mestiere, sul quale vorrei richiamare l'attenzione del Senato, perchè credo che sia il pericolo più grave fra quelli che incombono alla società attuale, sia essa ordinata in qualunque forma di Stato, perchè il pericolo è uguale tanto per lo stato borghese che per il socialista.

E ciò è tanto vero che Lenin, il quale in Russia avrà fatto tutto il male possibile, ma non è certo uno sciocco, ha subito tolto ai sindacati la libertà di scioperare, perchè l'uso di questa libertà avrebbe distrutto lo Stato. Ed anche fra noi il sindacato se non sarà frenato finirà col distruggere lo Stato, e non credo che la predizione sia catastrofica.

Nel medio evo ci è stato un periodo di anarchia perchè i baroni spesso si sovrapponevano al Re, che rappresentava l'organo centrale e coordinatore dello Stato. Essi spesso trattavano col Re da pari a pari e qualche volta lo deponevano. Ora la vera origine di questo stato di anarchia è spiegato benissimo da un detto di san Luigi: *Homo hominis mei non est homo meus*. Ciò che significa che il vassallo doveva obbedire al suo signore immediato e non già al signore del signore. Sicchè fra lo Stato e l'individuo vi era una sovranità intermedia,

quella del barone. Era questa la ragione per la quale i baroni, le corporazioni, i comuni potevano trattare da pari a pari con il re. Fortunatamente si è usciti da questo stato di cose. Ora sarebbe puerile supporre che noialtri potessimo avere di nuovo un feudalismo a base locale come quello del medio evo. La interdipendenza economica fra le varie regioni di un paese è tale e la suddivisione dei pubblici poteri è così progredita che il feudalismo a base locale, per il quale ogni barone teneva in mano nel suo feudo tutte le attribuzioni sovrane è morto forse per sempre. Ma l'organizzazione della società e dello Stato moderno sono tali che può nascere una altra forma di feudalesimo peggiore della passata. La moderna società ed i moderni Stati sono infatti organizzazione complesse e delicatissime, basate sopra una grande specializzazione delle funzioni economiche e politiche ed ognuna di queste funzioni è affidata in tutto il territorio ad una classe speciale di persone; per esempio ai ferrovieri, agli addetti ai trasporti marittimi, agli impiegati postali e telegrafici, od ai minatori.

Ora questa specializzazione fa sì che se queste classi si organizzano in sindacati, se si forma una coscienza di classe in antagonismo con l'organizzazione statale e se i membri dei sindacati obbediscono piuttosto ai loro organizzatori che alle leggi dello Stato, basta una di queste organizzazioni o sindacati per fermare tutta la vita della Società. Se i ferrovieri incrociano le braccia hanno alla loro mercè la società; e quando i ferrovieri più che alle leggi obbediranno al loro sindacato saranno i padroni dello Stato.

Circa due anni fa il capo dell'organizzazione della gente di mare diceva apertamente alla Camera - e le sue parole non suscitarono l'indignazione generale - che egli aveva fatto cambiar rotta ad alcuni vapori, perchè questi vapori erano stati mandati dal Governo in un dato sito ed egli non approvava la politica per la quale il Governo aveva preso quella decisione. In sostanza egli toglieva al legittimo Governo ed attribuiva a se stesso la direzione della politica estera, e la sua dichiarazione, ripeto, non suscitò tutta quella indignazione che meritava.

Ora io domando, o Signori, se dato il peri-

colo che presentano queste minoranze organizzate a danno dello Stato non si accresca questo pericolo creando una specie di nuova Camera, che verrebbe ad essere la rappresentanza di queste minoranze.

Notate poi che nel progetto dell'onorevole Labriola si stabiliscono tre sezioni di questo Parlamento; la terza sezione è composta dai lavoratori dello Stato: ferrovieri, postelegrafonici, lavoratori dei tabacchi ecc. Lo Stato sarebbe rappresentato in questo Parlamento come un padrone qualsiasi, e quindi nominerebbe metà dei membri della Sezione, ma la metà della Sezione sarebbe costituita dai rappresentanti di questi sindacati. Si dirà che i rappresentanti dei sindacati operai saranno controbilanciati nelle altre sezioni da quelli dei sindacati padronali, ma chi vi dice che i rappresentanti dei padroni in tanti casi non avranno interessi comuni cogli operai? E ad ogni modo siano sindacati di operai o sindacati di padroni saranno sempre la espressione di minoranze organizzate, i cui interessi s'imporranno a danno di quelli della collettività.

Io ho fiducia nell'onorevole Bonomi e gli domando se in questo momento non sia pericoloso mettersi per questa via; so benissimo che egli mi dirà che è la via consigliata dall'andazzo dei tempi, da quello che i latini chiamavano il *saeculum*, l'epoca. Oggi è l'epoca dei sindacati: essi rappresenterebbero una specie di fatalità storica contro la quale non si potrebbe mai reagire. Onorevoli colleghi, io credo che la fatalità storica e l'andazzo dei tempi in gran parte li facciamo noi; la fatalità storica arriva quando non si è saputo impedire a tempo un movimento che contiene i germi di dissoluzione della forma presente dello Stato quando non si è saputo impedire a tempo ai germi dissolvitori di organizzarsi e di acquistare la coscienza della propria forza e gli strumenti della propria azione.

Perciò io credo che l'onorevole Bonomi che ha coscienza della dignità della sua carica, che è consapevole della sua responsabilità davanti alla storia, vorrà molto meditare prima di insistere nel programma espresso nell'ultima parte delle sue dichiarazioni e che all'occasione saprà reagire contro questa pretesa fatalità storica. (*Applausi*).

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario Biscaretti di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Interrogazione:

Il sottoscritto richiede al Regio Governo se e quando intende far ristabilire il ricco commercio delle pomice nelle isole Eolie ed in ispecie a Lipari e questo principalmente per dar lavoro agli operai di quelle isole attualmente in difficili condizioni.

Ugo Di Sant'Onofrio.

Interrogazioni con risposta scritta:

Al ministro della pubblica istruzione, richiamandomi ad una precedente interrogazione che non fu potuta svolgere per motivi indipendenti dalla volontà mia ed altrui, per sapere se egli creda che a dare a tutto il popolo italiano un durevole ricordo del presente secentenario dantesco (necessario compimento delle onoranze) sia bastevole, come altri ha creduto, l'iniziativa privata di libere associazioni e la pubblicazione di edizioni economiche e facilmente acquistabili, della *Divina Commedia*; o non piuttosto convenga che il dono di quel libro ad ogni famiglia italiana sia fatto ufficialmente e solennemente dallo Stato, come documento perpetuo e fondamento di spirituale e civile educazione; mettendo così in opera una idea già vagheggiata da Santorre di Santa Rosa e da Terenzio Mamiani e con quelle debite provvidenze e diligenze che valgano ad evitare all'erario un grave dispendio, e fors'anche un dispendio qualsiasi.

Chiappelli.

Al ministro della guerra per conoscerne gli intendimenti circa una memoria presentata dalla Associazione fra gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale, recante il titolo: *Le giuste rivendicazioni degli ufficiali in P. A. S. per riduzione di quadri*, con la quale si reclama insieme a taluni provvedimenti in loro favore, le esatta e sollecita attuazione di disposizioni legislative e ministeriali state emanate da vario tempo e non ancora attuate, o attuate in diversa misura.

Sembrando allo scrivente che fra i provvedimenti invocati, quelli relativi

a) alla capitalizzazione degli assegni;
b) alla concessione del caroviveri;
c) alla indennità di guerra negata agli ufficiali lesionati o malati per causa di servizio, o provenienti dalla guerra ma non colpiti da proietto in combattimento;

d) la presenza da stabilirsi di un ufficiale della P. A. S. in tutte le Commissioni chiamate a giudicare o deliberare di ufficiali di detta categoria;

Abbiano un reale fondamento di giustizia o meritino un benevolo esame siccome aventi un carattere plausibile di opportunità, così lo scrivente crede doveroso raccomandare al Governo e in particolare al ministro della guerra, per quel sentimento di amore e giustizia che lo scrivente ha comune coll'onorevole ministro, una sollecita risposta ispirata alla maggiore benevolenza, tale da rassicurare gli ufficiali della P. A. S. meritevoli di ogni riguardo.

Lamberti.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Il Ministro competente ha trasmesso risposta scritta alla interrogazione dell'onorevole senatore Manna.

A norma del regolamento sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore sedici.

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

II. Votazione per la nomina di un membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra.

III. Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo.

La seduta è sciolta (ore 19.45).

Risposta scritta ad interrogazione.

MANNA. — Al ministro della pubblica istruzione per conoscere le ragioni per le quali

son sono stati sottoposti all'esame del Consiglio superiore - sezione della Giunta per l'istruzione media - i reclami 12 marzo e 11 aprile 1921 presentati dalla professoressa Anna Pasetti, malgrado l'avvertenza contenuta nei bollettini ufficiali n. 8 del 24 febbraio e n. 12 del 24 marzo e nonostante che i reclami stessi investissero la legittimità degli atti del concorso nella parte relativa alla cancellazione del nome di lei dalle ottenute graduatorie e quindi l'annullamento dei giudizi di merito resi dalle commissioni esaminatrici, mentre altri quattro concorrenti, pur non trovandosi nelle identiche condizioni della prof. Pasetti, furono mantenuti nelle graduatorie.

RISPOSTA. — In occasione dell'esame da parte del Consiglio superiore - sezione della Giunta per l'istruzione media - degli atti del concorso a cattedre di francese nelle scuole tecniche, avvenuta nell'adunanza del 21 giugno ultimo scorso, sono stati sottoposti all'esame della sezione i reclami con cui la prof. Anna Pasetti si doleva dell'esclusione dal concorso.

La sezione ha ritenuto che eccede dalla sua competenza il giudizio circa l'ammissione al concorso, giudizio riservato alla Amministrazione a norma dell'art. 6 del regolamento per i concorsi, approvato con Regio decreto 1° aprile 1915 n. 562.

Si avverte che contro il provvedimento di esclusione dal concorso la prof. Pasetti ha già ricorso al Consiglio di Stato fin dal 27 gennaio 1921, ma ancora non ha avuto cura di chiedere la fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso.

Circa la denuncia che si fa nell'interrogazione di quattro concorrenti ammessi al concorso, nonostante che si trovassero nella condizione della Pasètti, questo Ministero potrà essere messo in grado di dare risposta quando i loro nomi saranno fatti noti.

Il Ministro
CORBINO.

Licenziato per la stampa l'11 agosto 1921 (ore 12).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XIV^a TORNATA

SABATO 30 LUGLIO 1921

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Disegni di legge (Discussione di):

« Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa dell'anno finanziario 1921-22, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1921 ». 215

Oratori:

ARLOTTA 219
 CANNAVINA 224
 DE NAVA, *ministro del tesoro* 235, 238
 FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze e relatore* 215, 237
 MICHELI, *ministro dei lavori pubblici* 231
 SOLERI, *ministrò delle finanze* 226
 (Approvazione di un ordine del giorno) 238
 (Presentazione di) 213

Oratori:

PRESIDENTE 213
 DE NAVA, *ministro del tesoro* 213

(Rinvio allo scrutinio segreto di):

« Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'esercizio finanziario 1921-1922 ». 238

Giuramento (del senatore Della Torretta) 215

Interrogazioni (Annuncio di) 239

Relazioni (della Commissione per la verifica dei titoli) 214

(Presentazione di) 214, 238

Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di) 215, 239

Presentazione di disegni di legge.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i due seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1921-22 fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1921;

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-22.

Prego il Senato di volersi compiacere di dichiararne l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge.

L'onorevole ministro chiede su di essi l'urgenza, che certo sarà accordata. Ad ogni modo la metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Mi permetto allora di fare una nuova proposta al Senato, e cioè di mandarli immediatamente alla Commissione di finanze; la quale, oggi stesso, appena avrà terminato il suo lavoro, ne riferirà. Se non si fanno opposizioni, questa proposta si intende approvata.

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici e per la ricostituzione delle terre liberate.

PRESBITERO, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ». Ha facoltà di parlare il senatore Fabrizio Colonna.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*.

Signori Senatori,

Con Regio decreto del 19 luglio 1921 è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 5^a dell'art. 33 dello Statuto, il nob. Pietro Tomasi della Torretta, ministro per gli affari esteri.

La Vostra Commissione, riconosciuto esatto il titolo, col concorso degli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporre, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. La proposta della Commissione sarà, a norma del regolamento, votata a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Tamassia a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

TAMASSIA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione del disegno di legge: « Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Tamassia della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale per la votazione sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli, e per la nomina di un membro della Commissione parlamentare di inchiesta sulle spese di guerra.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Comunico i nomi dei senatori che sono stati estratti a sorte quali scrutatori per la votazione per la nomina di un membro della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle spese di guerra sono i signori: Bocconi, Squitti, Martino, Bollati e Bertarelli.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori scrutatori di procedere allo

spoglio delle urne, ed i senatori segretari alla numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Abbiate, Agnetti, Albricci, Ameglio, Amero d'Aste, Artom.

Battaglieri, Bellini, Berenini, Bergamasco, Berio, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonicelli, Borsarelli, Bo-selli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Caneva, Canevari, Capaldo, Cassis, Castiglioni, Catellani, Cefaly, Cencelli, Chimienti, Cirmeni, Civelli, Colonna Fabrizio, Conci, Corbino, Credaro, Croce, Curreno, Cusani-visconti.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazzà, Diena, Di Rovasenda, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo.

Faelli, Fecia Di Cossato, Ferraris Carlo, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Filomusi-Guelfi, Foà, Fradeletto, Frascara.

Gallini, Garavetti, Garofalo, Ghiglianovich, Giardino Gioppi, Giordani, Giunti, Grandi, Grassi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Leonardi Cattolica, Libertini, Lojodice, Loria, Lucca, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Mango, Maragliano, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Masci, Massarucci, Mayer, Mazza, Mazzoni, Millo, Montresor, Mosca, Nava, Niccolini Pietro.

Oliveri, Orlando.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Paternò, Pavia, Perla, Piacentini, Pigorini, Pincerle, Pipitone, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quartieri.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Ridola, Romanin Jacur, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Salvarezza, Sanarelli, Sandrelli, Santucci, Schanzer, Schiralli, Scialoja, Sechi, Sili, Spirito, Squitti, Supino.

Tamassia, Tanari, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tivaroni, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valli, Vanni, Venosta, Verga, Viganò, Vigliani, Vitelli.

Wollemborg.

Zuccari, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annuncio che dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori; dichiaro pertanto convalidata la nomina a senatore del nobile Tomasi Della Torretta e lo ammetto alla prestazione del giuramento.

Giuramento del senatore Tommasi della Torretta.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Tomasi della Torretta la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Corbino e Imperiali di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Tommasi della Torretta è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Tomasi Della Torretta del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Discussione del disegno di legge: « Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa dell'anno finanziario 1921-22, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1921 » (N. 145).

PRESIDENTE. Essendo pronta la relazione della Commissione di finanze per l'esercizio provvisorio do facoltà al relatore di leggerla.

FERRARIS CARLO, *Presidente della Commissione di finanze e relatore. (Segni di viva attenzione)*. La vostra Commissione di finanze si trova ancora una volta costretta a presentarvi, non relazioni su bilanci, ma una relazione sull'esercizio provvisorio dei bilanci. E, date le attuali circostanze, si astiene dal ripetere la pur sempre giustificata lagnanza che non si sia ancora trovato modo di ristabilire sui bilanci il regolare sindacato parlamentare.

Presentando all'altro ramo del Parlamento il presente disegno di legge, il Governo dichiarò di aver chiesta l'autorizzazione all'esercizio provvisorio fino e non oltre il 31 dicembre 1921 « nella fiducia che possa frattanto — come è nei desideri e nei propositi del Governo — ripristinarsi il normale controllo del Parlamento sulla gestione finanziaria dello Stato, mediante ampia disamina dei singoli bilanci ».

La vostra Commissione non può in proposito condividere la fiducia del Governo; invece essa ha una forte apprensione che il ritorno allo stato normale non si raggiungerà così presto.

Ed eccone le ragioni.

Col 1° luglio corrente si è aperto l'esercizio finanziario 1921-922 senza che alcuno dei relativi bilanci fosse stato approvato e nessuno lo è tuttora: così la discussione sui bilanci potrà aversi alla Camera dei deputati soltanto alla ripresa dei suoi lavori nel prossimo autunno. Senonchè allora si troveranno già davanti alla Camera i preventivi per l'esercizio 1922-923.

Nel dicembre 1920, essendosi verificato un identico stato di cose, il Ministero, « per meglio avviare la regolare ripresa del sindacato parlamentare sulla gestione finanziaria in sede di previsione », aveva proposto di considerare come definitiva l'approvazione, data in via provvisoria nel giugno 1920, dei bilanci 1920-1921 già in esercizio da sei mesi, concentrando così le deliberazioni parlamentari sui bilanci dell'esercizio 1921-922.

Ma la proposta trovò forte opposizione nella Camera dei deputati, alla quale parve, accettando quell'espedito, di fare gitto dei suoi poteri finanziari e di rassegnarli nelle mani del Governo, come se l'esercizio provvisorio non fosse esattamente la stessa cosa. E così, messa in disparte la proposta governativa, si cercò di abbinare l'esame e la discussione dei bilanci degli esercizi 1920-921 e 1921-922, ma non si riuscì nell'intento, e, quando la Camera fu sciolta, nessun bilancio era stato approvato, e per quelli dell'esercizio 1921-922, apertosi il 1° luglio corrente, una sola relazione, quella sul bilancio del Ministero degli affari esteri, fu lasciata in eredità dalla XXV alla XXVI Legislatura!

E allora sorgono spontanee le seguenti considerazioni.

Se alla ripresa dei lavori parlamentari nell'autunno p. v. non si rinnoverà dal Governo la proposta presentata nel dicembre 1920 e si vorranno discutere i bilanci, già da circa cinque mesi in esercizio, del 1921-922, essendo impossibile che i due rami del Parlamento esauriscano la loro discussione nel breve termine, che separerà la ripresa dal 31 dicembre, si dovrà rinnovare la domanda dell'esercizio provvisorio per i bilanci non discussi che saranno certamente la massima parte. Lo stesso fatto sarà

inevitabile se si vorrà abbinare l'esame dei bilanci per l'esercizio 1921-922, con quelli per l'esercizio 1922-923, coll'aggravante che il grande necessario lavoro di relazioni e di discussione, congiunto alla rimanente copiosa opera legislativa da compiersi, impedirà di far pervenire al Senato quei bilanci in tempo utile nel primo semestre del 1922 e così o il Senato dovrà rinunciare al loro esame o risorgerà nel giugno 1922 la necessità di una nuova domanda di esercizio provvisorio.

Di fronte a questo pericolo di veder prolungarsi per così lungo tempo ancora la condizione anormale del sindacato parlamentare in ordine ai bilanci, la vostra Commissione crede opportuno e conveniente invitare il Governo a proporre ai Corpi legislativi qualche espediente di carattere transitorio onde renderne più sollecita l'opera per quel rispetto. Ed ha perciò formulato l'ordine del giorno allegato alla presente relazione.

Il sindacato parlamentare sui bilanci è di interesse generale: pei contribuenti, i quali hanno diritto di pretendere che il loro denaro venga destinato a spese riconosciute legittime nello scopo e nell'ammontare mediante rigoroso esame e pubblico dibattito di bilanci, sulla cui sincerità ed accurata formazione non possa sorgere dubbio: pel Governo, che non dovrà più assumersi l'intera responsabilità di stanziamenti non controllati ed ai quali troppo facilmente si fanno variazioni ed aggiunte: pei Corpi legislativi, che traggono prestigio ed autorità non soltanto coll'emanare leggi, ma col riconoscere e porre in luce anche gli effetti finanziari delle medesime, per giudicarne la bontà essendo ottimo criterio anche quello di osservare se la loro applicazione non cagioni un onere pecuniario sproporzionato allo scopo, che si vuole raggiungere, e tale riconoscimento è soltanto possibile mediante accurata disamina dei bilanci.

La vostra Commissione quindi confida che il Governo vorrà accogliere l'ordine del giorno ed eventualmente fin da ora manifestare quali sono i suoi propositi sull'opera legislativa futura in ordine ai bilanci, per uscire una buona volta da questo continuo deplorabile rinnovarsi di esercizi provvisori.

La vostra Commissione avrebbe desiderato di poter in questa occasione dare qualche giu-

dizio sulla situazione finanziaria quale è stata esposta dal ministro del Tesoro alla Camera dei deputati. Ma siccome appena due giorni ci separano dal principio del nuovo esercizio provvisorio e in tale termine l'attuale disegno di legge deve diventare legge, cosicchè è urgente approvarlo, è stato impossibile alla vostra Commissione procedere collegialmente ad una discussione sull'argomento, della quale non avrebbe neppure potuto consegnare i risultati in questa relazione.

Avendo così dovuto limitarsi a prendere atto di quanto il ministro del Tesoro ha detto in proposito nell'altro ramo del Parlamento, vi propone di associarvi all'ordine del giorno e di dare voto favorevole al disegno di legge, la cui approvazione non può essere dilazionata.

Leggo l'Ordine del giorno:

Il Senato

invita il Governo a proporre, prima che scada il termine previsto dal disegno di legge, cioè il 31 dicembre 1921, provvedimenti i quali consentano un ampio esame nei due rami del Parlamento, entro il primo semestre del 1922, dei bilanci preventivi per l'anno finanziario 1922-923 e la loro approvazione in tempo da evitare per tale anno finanziario l'esercizio provvisorio.

Ed ora, egregi colleghi, permettetemi che, non più a nome della Commissione di finanze, ma come semplice membro di essa, pur credendo d'interpretare l'opinione di parecchi altri membri, io richiami la vostra attenzione su due gravi questioni di ordine in pari tempo giuridico-politico e finanziario.

La prima questione si connette ad un R. Decreto che porta la data del 26 giugno 1921, n. 953, ma che fu pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio, cioè un giorno prima dell'esposizione finanziaria dell'On. Ministro del Tesoro. Questo R. Decreto dice: « Veduti gli articoli 10, 11 e 15 della legge 27 febbraio 1921, n. 145; Sentito il Consiglio dei ministri: Sulla proposta del Nostro ministro Segretario di Stato per le Finanze, di concerto col ministro del tesoro e col ministro dell'industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: L'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 della legge 27 febbraio 1921, n. 145, è sospesa fino a nuovi provvedimenti ». La legge

qui ricordata è la legge sulla gestione statale dei cereali da noi votata, in seguito a mia relazione, il 26 febbraio passato.

Orbene: questo decreto a me ha fatto un'impressione non buona, sia dall'aspetto giuridico-politico, sia dall'aspetto finanziario. Dall'aspetto giuridico-politico, perchè per far apparire legale il decreto, nella motivazione si è citato l'art. 15 della legge stessa. Ora l'art. 15 dice: « il Governo del Re è autorizzato ad emanare tutte le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge, disciplinando le modalità di riscossione dei diversi tributi, variando i limiti di esenzione o riducendo ad unità aliquote diverse, che colpiscano lo stesso cespite tributario, con facoltà di coordinare, integrare, modificare o abrogare *disposizioni legislative vigenti* ».

Nella relazione, che io ho letta qui al Senato nel 26 febbraio 1921, ho richiamata l'attenzione del Senato sopra l'eccezionale gravità di questa disposizione. E allora ho soggiunto: « si confida che il Governo presieduto da chi ha pronunziata, fra il plauso generale, acerba condanna dei decreti-legge, voglia usare di quelle facoltà con la massima cautela ». E il Senato sottolineò quelle mie parole colle sue approvazioni.

Ma pur troppo la cautela massima, anzi neppure la cautela minima, è stata adoperata. Infatti la legge autorizza a modificare disposizioni legislative vigenti, cioè le disposizioni vigenti quando è stata emanata la legge e quindi anteriori a questa, non le disposizioni della legge stessa.

Invece della concessagli facoltà il Governo si è servito per modificare la legge stessa, e questo non mi pare costituzionalmente corretto.

Dall'aspetto finanziario il decreto porta disposizioni con conseguenze deplorevoli. Infatti sapete che cosa stabiliscono gli articoli 10 e 11 della legge, dei quali fu sospesa l'attuazione?

L'articolo 10 dispose che fosse raddoppiata per l'anno 1921 la misura delle seguenti tasse: tassa di bollo per la vendita al pubblico di gemme, gioielli e pietre preziose; tassa di bollo sulle profumerie e specialità medicinali; tassa di bollo sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vino, liquori ed acque medicinali. E dal-

l'attuazione di questo raddoppiamento il Governo, nella relazione presentata al Senato sul progetto di legge sulla gestione statale dei cereali, si riprometteva un provento di 100 milioni.

L'articolo 11 provvide ad autorizzare il Governo a rivedere le prescrizioni di precedenti decreti per una più esatta designazione delle merci, derrate, somministrazioni ed oggetti da considerarsi di lusso, e a determinare in conformità delle condizioni del mercato i limiti di prezzo oltre i quali era applicabile la tassa di bollo sulle vendite o somministrazioni di oggetti di lusso; raddoppiava intanto per l'anno solare 1921 la predetta tassa di bollo e da questo raddoppiamento il Governo presumeva, come disse pure nella or ora citata sua relazione, un introito di 200 milioni.

Dall'attuazione degli articoli 10 e 11 della legge si attendeva dunque per l'erario un provento di 300 milioni; e così di 300 milioni ha fatto gitto il decreto 26 giugno, sospendendo quell'attuazione.

E si noti che si trattava di onere fiscale gravante su consumi che non soltanto nelle relazioni ufficiali, ma nella legge stessa sono chiamati di lusso: si sgravano questi, mentre colle imposte dirette si sono oberate anche le più modeste fortune, faticosamente messe insieme col lavoro e cogli stenti!

Il ministro del tesoro, nelle brevi note sulla situazione del bilancio e del tesoro lette alla Camera dei deputati nella tornata del 26 luglio, ha inserite queste parole:

« La gestione degli approvvigionamenti, che prevede ancora pel corrente esercizio un *deficit* di un miliardo, è al termine della sua vita. Dovrà scomparire con essa anche il disavanzo. È bensì vero che alcuno dei provvedimenti tributari connessi al disavanzo dei cereali dovrà, in contrapposto, eliminarsi, ma non per questo sarà meno sensibile il beneficio della soppressione di questa speciale gestione e delle conseguenti spese d'amministrazione ».

L'onorevole ministro non doveva ignorare il decreto del 26 giugno, anteriore di un mese alla sua esposizione finanziaria e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* il giorno prima di quella. Le sue parole dunque sui provvedimenti tributari connessi al disavanzo dei cereali e da eliminarsi non potevano riferirsi a

quelli da me ricordati e già eliminati, perchè della già avvenuta eliminazione egli avrebbe certamente fatto cenno. Io aspettavo in conseguenza altre future eliminazioni, qualche altra novità tributaria.

Senza essere profeta o figlio di profeta, non mi sono ingannato. Proprio ieri la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno relativo alla tassa sul vino, e l'ha approvato perchè accettato dal Governo. È un fatto così importante costituzionalmente e finanziariamente, che io debbo investire il Senato anche di questo argomento.

Ecco l'ordine del giorno votato dall'altro ramo del Parlamento:

« La Camera: prendendo atto delle assicurazioni date dal Governo circa un'equa revisione del regime fiscale straordinario in rapporto alle condizioni dell'attuale crisi economica, rilevando come la produzione e l'industria dei vini soffra già delle aspre condizioni del mercato interno e delle ripercussioni gravissime del mercato estero;

« ritiene: 1° che debba rivedersi subito l'imposta straordinaria in questi termini: l'aliquota dell'imposta generale sul consumo del vino fissata in lire 30 per ettolitro dall'art. 9 della legge 27 febbraio 1921, n. 145, nei riguardi della produzione 1921-22 e delle rimanenze dei precedenti raccolti, è ridotta a L. 20 per ettolitro, e in eguale misura sarà applicata al vino del successivo raccolto.

« Sulle rimanenze di vino accertate a fine di agosto 1921 presso i produttori, i commercianti all'ingrosso ed al minuto, l'imposta sarà applicata in ragione di L. 10 per ettolitro per un sesto di dette rimanenze e per il residuo nella misura stabilita al comma precedente;

« 2° che debba soprassedersi alla creazione di nuovi ordini burocratici e fiscali per l'esazione della tassa sul vino in attesa dell'esame del problema in sede di discussione della riforma tributaria dei comuni;

« 3° che debba provvedersi ad una notevole riduzione delle tariffe di trasporto dei vini per terra e per mare a sistema differenziale. »

Badate, egregi colleghi, all'intonazione di questo ordine del giorno. L'imposta deve rivedersi subito, deve ridursi subito, ecc. ecc. Non occorre che la riduzione sia approvata dalla Camera nelle consuete forme: il Senato non

esiste come scopo legislativo, il Governo deve fare subito, in ossequio ai voleri della Camera, un decreto-legge di ordine tributario e il Re deve firmarlo, perchè così vogliono i deputati.

E vedete, egregi colleghi, ironia della sorte! la *Gazzetta Ufficiale* di ieri, proprio di ieri, venerdì 29 luglio, pubblicava il nuovo regolamento, controfirmato Bonomi e Soleri, sull'applicazione dell'imposta sul vino.

E l'art. 2 di questo regolamento dice: « Sul vino proveniente dal raccolto del 1921 e sulle rimanenze dei precedenti raccolti l'imposta, di cui all'art. 1°, è applicata nella misura di L. 30 per ettolitro (*si ride*). Con ulteriori disposizioni legislative sarà determinata l'aliquota dell'imposta sul vino dei successivi raccolti ».

Il regolamento ha data anteriore, perchè il decreto di approvazione risale al 17 luglio, ma ripeto, per ironia della sorte, alla sera del giorno in cui al mattino la *Gazzetta Ufficiale* fa sapere a tutto il paese con atto di Governo che l'imposta è applicata nella misura di lire 30 per ettolitro e che l'aliquota dell'imposta per i successivi raccolti sarà determinata con ulteriori disposizioni legislative, la Camera dei Deputati vota un ordine del giorno, accettato dal Governo, un ordine del giorno di forma inaudita, imperativa e legislativa, con cui l'imposta sul vino è ridotta a lire 20 per il raccolto 1921-22, fissata in lire 20 per il raccolto 1922-23, e ridotta a lire 10 per le rimanenze a fine di agosto, ecc. ecc.

Ora domando formalmente al Governo come vorrà applicare questo ordine del giorno, perchè in parte dovrebbe già attuarsi in agosto; o lo vorrà applicare per legge, come sarebbe il procedimento costituzionalmente regolare, ed allora bisogna che presenti subito un disegno di legge alla Camera e poi al Senato o vorrà fare l'applicazione per decreto-legge, e ricadrebbe nell'abusiva interpretazione dell'art. 15 della legge 27 febbraio 1921, modificando con decreto legge il regime tributario instaurato dalla legge stessa e procedendo così in modo costituzionalmente non corretto.

Il Governo, in ordine alla questione finanziaria, dirà che l'erario non perde nulla perchè le 10 lire, alle quali rinunzia in quest'anno, le esigerà l'anno venturo.

Ma a prescindere dalle incertezze derivanti dalle variabilità dei raccolti, vi sono in con-

trario ragioni tributarie di opportunità e convenienza da tenersi bene in conto.

Io, egregi colleghi, appartengo a una regione vinicola e ne so qualche cosa. Oggi, nonostante i ribassi avvenuti, il prezzo del vino è ancora enormemente elevato, e sono ancora elevati i prezzi degli altri prodotti agrari; i nostri contadini rigurgitano di denaro...

Voci. È vero, è vero.

FERRARIS CARLO. Le 30 lire dell'imposta sono ormai scontate sul prezzo del vino anche del futuro raccolto, sul quale sono già fatte le previsioni: le 30 lire le avreste potuto esigere quest'anno con tutta facilità, se non vi foste lasciati spaventare da minacce più o meno popolari o che so io (*si ride*). Ma per quelle ondate di ribasso nel prezzo dei prodotti agricoli, che sono incominciate e di cui tutti auguriamo la continuazione, nell'anno venturo il ribasso andrà più rapido e più sensibile assai: e quando vorrete esigere le 20 lire sul raccolto dell'anno venturo troverete opposizioni più forti di quelle che avreste avuto esigendo quest'anno le 30 lire. Così, mentre le 30 lire intanto entravano nel bilancio quest'anno a diminuire il disavanzo, le 20 lire dell'anno venturo sono arciproblematiche e non le esigerete. E in ogni caso, siccome si impone una riforma radicale del dazio comunale sul vino, potevate servirvi della maggiore entrata per compensare i comuni della perdita derivante da quella riforma: ma vi siete chiusa forse anche questa via.

Concludendo richiamo l'attenzione del Senato ancora una volta sulle due gravissime questioni. La prima sulla costituzionalità di mutare così leggermente con decreti-legge una legge tributaria votata dopo profondo esame dalle Camere legislative. La seconda sulla questione dell'enorme perdita dell'erario che sarà cagionata da riduzioni di oneri fiscali così improvvisamente sancite o consentite o promesse.

Mi auguro di sentire dal ministro del tesoro e dal ministro delle finanze dichiarazioni che valgano a calmare le apprensioni vivissime di coloro che hanno a cuore che finalmente una buona volta si desista da queste perniciose e antipatriottiche domande di ribassi (*vivi applausi*), perchè il miglior mezzo per ridurre il costo della vita per tutta la popolazione, compresi gli operai, è quello di raggiungere il pareggio del bilancio, che ha tante ripercussioni

sulla economia nazionale ed internazionale. (*Applausi vivissimi, congratulazioni di molti senatori*).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il termine indicato dalla legge 29 giugno 1921, n. 809, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1921-22, è prorogato fino a che gli stati medesimi siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1921.

Dichiaro aperta la discussione e do facoltà di parlare al senatore Arlotta.

ARLOTTA. Onorevoli colleghi. Discutendosi in seno alla nostra Commissione di finanze la lucida relazione della quale vi ha dato testè lettura l'illustre Presidente, un collega propose di inserirvi la seguente frase « questa richiesta di esercizio provvisorio è la diciassettesima in un quinquennio ». Ciò che vale quanto dire che, negli ultimi cinque anni, discussioni di bilancio non se ne sono fatte. Quale grave attentato sia questo alla principale prerogativa del Parlamento, che è quella di controllare la pubblica spesa, non v'è bisogno di dimostrare.

Bene si appose quindi la Commissione di finanze proponendo un ordine del giorno col quale s'invita il Governo a far cessare un così anormale stato di cose col rientrare al più presto nella legalità, magari con un espediente che facendo saltare a piè pari sopra un esercizio finanziario, ci dia la possibilità di discutere alla ripresa dei lavori parlamentari i bilanci di previsione per l'esercizio 1921-22.

In attesa di rientrare nella legalità finanziaria non è possibile però di perdurare nel grave inconveniente che i pubblici servizi, ai quali le spese si riferiscono, non abbiano più quell'esame, al quale sollevano essere sottoposti nei due rami del Parlamento. E vi ha taluno fra questi servizi che acquista tale importanza di ordine nazionale che bisogna pur cercare qualche occasione opportuna per intrattenere su di esso il Senato e fare in modo che si possa ottenere un po' di luce maggiore sul suo svolgimento. Tra questi servizi io credo che quello

il quale rappresenta la spina dorsale dell'economia nazionale sia il servizio statale delle ferrovie; servizio che interessa ugualmente tutte le regioni e la cui portata non v'è chi non vegga quanto sia eccezionalmente grande.

Ora, allo stato delle cose è ben difficile di formarsi un'idea precisa di ciò che sia il bilancio delle Ferrovie dello Stato.

Dopo il periodo eroico della guerra, si parlò di cifre addirittura iperboliche, come disavanzo delle Ferrovie dello Stato: si disse che esse pesavano per più di un miliardo all'anno! Poi si ridusse questa cifra a settecento milioni; finalmente nell'ultimo documento ufficiale che noi abbiamo, cioè la proposta di bilancio per l'anno 1921-22 si legge:

« La differenza fra il complesso delle entrate e quello delle spese, escluso il cennato reintegro del fondo di riserva, nella previsione 1920-21 diede per risultato un *deficit* di lire 110,155,000.

« Nel bilancio di previsione 1921-22, invece, le entrate ordinarie uguagliano le spese, cioè il bilancio stesso si chiude in pareggio ».

Questa la rosea previsione portata nell'Appendice allo stato di previsione della spesa per Ministero dei lavori pubblici, che è poi il bilancio di previsione delle Ferrovie dello Stato, e che suole essere compilato da quella Direzione generale.

Ma ugualmente rosea non è la previsione dell'onorevole ministro del tesoro il quale nelle sue note, brevi ma oneste certamente e, devo sperare, rispondenti a piena verità, dice, parlando di questo esercizio: « Inoltre è da tener conto che il bilancio delle ferrovie è formato nel presupposto che per l'esercizio 1921-22 si verificherà il pareggio. Dirò più in là il mio pensiero intorno all'azienda ferroviaria nei riguardi del Tesoro; ma qui, ove si tratta di rigorosamente valutare le previsioni, non posso tacere la preoccupazione che, malgrado ogni sforzo di buona volontà e malgrado le migliorate condizioni dei prezzi dei carboni e delle provviste, il pareggio non possa raggiungersi e possa registrarsi ancora un disavanzo, sia pure non notevole, specialmente se dovesse persistere la contrazione di traffico manifestatasi negli ultimi tempi ».

Ora io ritengo queste preoccupazioni del ministro del tesoro giustificate. Ci auguriamo che

il suo ulteriori studi possano verificare che questo disavanzo non sia eccessivo: ma che il bilancio si possa chiudere in pareggio, a me sembra per lo meno un annunzio prematuro per ragioni evidenti. L'entrata prevista per il 1921-22, cioè a dire tutti gli introiti delle ferrovie per il trasporto delle persone e delle merci ascendono all'egregia cifra di tre miliardi e quattrocentotrenta milioni; val quanto dire che ogni giorno che il sole nasce, il popolo italiano paga dieci milioni circa per spesa ferroviaria. Più che non pagasse per tutte le entrate dello Stato prima della guerra.

E si noti un'altra cosa. Su questo incremento d'entrata di fronte all'esercizio precedente vi è un aumento di ben un miliardo e ottocentosessantatré milioni di lire; quindi questo popolo italiano, così paziente, che si adatta alle più ardue prove, ha potuto, nel corso di un solo anno, aumentare la sua spesa per le ferrovie della rilevantissima cifra che ho esposto.

E ciò è avvenuto in virtù dell'inasprimento delle tariffe sempre crescente, le quali evidentemente pesano come una cappa di piombo sulla economia nazionale ed oramai hanno raggiunto un limite da contribuire potentemente a quella contrazione del traffico registrata dall'onorevole Ministro.

Ma, mentre da un lato l'entrata cresceva in così forte proporzione, dall'altro cresceva di pari passo la spesa.

E così nello stesso periodo troviamo un aumento di spesa di un miliardo e cinquecento quarantasette milioni, che nella massima parte è assorbito dal personale, perchè nel solo ultimo esercizio l'aumento di spesa per il personale è stato di 940 milioni e mezzo, cioè a dire di quasi un miliardo.

Ma questo miliardo sarà stato certamente sorpassato a quest'ora perchè il documento porta la data del 25 novembre 1920; e dopo di allora altri aumenti di spesa per il personale ferroviario si sono verificati.

Quindi si giustifica la previsione pessimistica del Ministro, vale a dire che il pareggio annunziato non si potrà più verificare durante il corrente anno con questi aumenti eccessivi.

Ma se da una parte vediamo che il pubblico sostiene delle spese così ingenti, dall'altra avremmo pure il diritto di pretendere che l'esercizio fosse condotto nelle condizioni di

miglior rendimento per il pubblico pagante, che alla fine dei conti è il solo e vero proprietario delle ferrovie. Non è certamente questo il momento opportuno per intraprendere una discussione a fondo sul nostro ordinamento ferroviario; non è in questo scorcio canicolare di sessione che si possa affrontare un compito di questo genere. Ma con tutte le mie forze debbo invitare il Governo (e mi dispiace di non vedere presente il Ministro dei lavori pubblici) ad apparecchiare gli elementi necessari per una discussione da tenersi alla ripresa dei lavori parlamentari sul poderoso argomento, in modo che in autunno si possa vedere più addentro e più chiaro in questa nostra organizzazione ferroviaria.

È impossibile di non paragonare i servizi così snelli e pure così precisi delle antiche Ferrovie Meridionali, ed anche della Mediterranea, con gli attuali. Non può non essere impressionante l'enorme differenza che corre fra quell'ordinamento quasi perfetto e quello di oggi. Si pensi che per la rete mediterranea da Torino a Reggio Calabria non vi erano che due soli compartimenti: uno da Torino a Pisa e l'altro da Pisa a Reggio Calabria ai quali erano preposti soltanto pochi funzionari superiori; ora abbiamo invece una colluvie di servizi centrali e compartimentali; di divisioni, di direzioni dei lavori, dei magazzini, dei depositi delle officine, di sanità e tanto altro ben di Dio: insomma una complicatissima macchina burocratica che sarebbe sopportabile se almeno ci desse una speditezza e perfezione del servizio; purtroppo invece è diametralmente l'opposto quello che accade. Chiunque ha dovuto occuparsi del trasloco di un semplice manuale, non dico da un servizio ad un altro, ma da un ufficio ad un altro della stessa direzione, sa quale fatto complicato e quasi irraggiungibile esso sia.

Quindi economia nelle spese, semplificazione nei servizi sono i soli mezzi coi quali si può raggiungere quel pareggio effettivo, che permetta anche al contribuente italiano ed a chiunque debba smaltire i suoi prodotti o viaggiare sulle ferrovie, quel certo respiro che oggi non gli è più consentito.

Forse nessun organismo ha sofferto una scossa così grande durante gli eroici tempi della guerra come quello ferroviario. In quei tempi, signori

miei, chi ne aveva la suprema responsabilità politica era ridotto a calcolare se il carbone disponibile fosse sufficiente per quindici o venti giorni ancora, a far compilare l'elenco delle linee da sopprimere eventualmente e dei doppi binari da svellere, per raggiungere quella suprema fra le necessità nazionali che consisteva nel condurre avanti la guerra e vincerla. Per fortuna a questi estremi non si è dovuti mai giungere, ma la disorganizzazione del servizio ferroviario, sottoposto a quei bisogni impellenti, è stata terribile e la sua riorganizzazione non è ancora completa.

Premetto una dichiarazione: io non intendo attaccare in alcuna guisa specificatamente qualsiasi persona; anzi ritengo che tra i funzionari delle ferrovie dello Stato ve ne siano di eccellenti e così tutto il personale contiene elementi ottimi: ma certo è che il servizio non ha ancora ripreso quell'andamento regolare che dovrebbe avere. Gravi sono gli inconvenienti che anche oggi si verificano e di vario genere. Il principale tra questi è rappresentato dai ritardi e dalle mancate coincidenze quasi sistematici. Una delle loro principali cause consiste nella cattiva qualità del carbone, che in moltissimi casi non dà alle macchine la necessaria pressione. Un'altra causa è rappresentata dallo stato in cui è ridotto il materiale. Finalmente, ed è doloroso il constatarlo, vi è una tal quale rilassatezza nel personale. (*Benissimo*).

Questi sono difetti comuni a tutta la rete, ma in modo impressionante nel Mezzogiorno.

Già in una recente occasione l'onorevole senatore D'Alife parlò con la competenza che gli viene dalla conoscenza di quella regione, del fantastico disservizio nella Calabria Jonica; ma non è solo in quel versante che esso si verifica; esso è generale in tutte o in quasi tutte le linee meridionali.

Basti ricordare che anch'è sulla Roma-Napoli, che pure è una delle linee meglio servite, vi sono ritardi periodici e costanti dovuti per lo più alla mancanza di pressione nelle macchine. Ad esempio, nella scorsa settimana uno dei treni diretti ha subito un ritardo di alcune ore per più giorni consecutivi. E se volessi citare tutte le mancate coincidenze che rendono eterni i viaggi, specie sulle linee trasversali, non la finirei più. Ben può dirsi che si sa quando si parte, non si sa quando si arriva.

Lo stato del materiale, specialmente nel Mezzogiorno, è semplicemente vergognoso. (*Voci: è vero, è vero!*). E le tariffe non sono forse le stesse al sud come al nord? Non voglio rammentare di aver dovuto viaggiare insieme con la mia famiglia, sulla linea Taranto-Napoli in una vettura che contava forse cinquanta anni di età, ove erano rotte le lastre dei finestrini, ove mancavano tutte le tendine e che si trovava in uno stato di sudiciume veramente ripugnante ed abitata come spesso accade, da molestissimi insetti (*Benissimo*). Non parliamo dello stato delle ritirate nelle quali per maggiore ironia si legge di reclamare al personale se non sono trovate sufficientemente pulite. (*ilarità*). E neppure dei mal riparati carri merci e della deficienza dei copertoni in buono stato.

Insomma a tutto questo bisogna porre assolutamente un rimedio, se non altro per il buon nome del nostro paese.

Ma c'è un altro gravissimo inconveniente sul quale dobbiamo portare tutta la nostra attenzione ed è quello della periodicità e della gravità dei furti ferroviari. Questi furti vanno dalla valigia rubata in una stazione principale, che potrebbe essere anche quella della capitale, ai bauli aperti nei bagagliai e alle merci manomesse, per arrivare fino agli assalti a mano armata ai treni in aperta campagna ed anche nelle vicinanze delle città. Ed in questo il primato non spetta per lo meno al Mezzogiorno.

Or bene, a tutta questa complessità di inconvenienti occorre provvedere; come occorre di preoccuparsi di risolvere la questione degli orari, che oggidi sono addirittura fantastici. Gli esempi potrebbero moltiplicarsi anche a questo riguardo, ma io ne citerò uno solo da valere per tutti, tanto è importante: le comunicazioni con la Sicilia. Or bene il treno che va da Villa San Giovanni a Napoli impiega per coprire il percorso di chilometri 458 ben sedici ore, vale a dire ad una velocità media di circa ventotto chilometri all'ora, e ne impiega 22 fino a Roma. Basterebbe che la velocità fosse portata a 40 chilometri l'ora, cosa che è possibilissima, sopprimendo la grandissima ed inutile perdita di tempo in molte stazioni, per abbreviare di 4 ore il viaggio tra la Sicilia e Napoli. E se poi una buona volta all'esercizio si aprisse la direttissima Roma-Napoli, della quale parlerò tra qualche momento,

questo percorso si farebbe in meno di 15 ore invece che in 22. Non siamo nel medio evo, quando i viaggi si allungavano pel gusto di allungarli!

E a proposito delle comunicazioni con la Sicilia mi permetterò di ricordare che esistono attualmente solo tre ferry-boats i quali trasportano ogni giorno 300 vagoni in un senso e 300 in un altro a traverso lo stretto. Quindi non si tratta di pure comodità personali per abbreviare la durata del viaggio, ma si tratta di tutti i prodotti dell'isola che per essere portati nel continente si valgono oggi di questo mezzo dei ferry-boats.

Io esorto il Ministro competente a fare in modo che altri ferry-boats siano aggiunti a questi tre assolutamente insufficienti, e questo potrebbe essere anche un mezzo potentissimo per dare subito lavoro a quegli stabilimenti industriali e navali del Mezzogiorno che stanno per chiudersi o che si sono già chiusi per mancanza di lavoro. So che uno di questi ferry-boats è stato varato recentemente; mi auguro però che si proceda al più presto al suo allestimento, ed addito il cantiere dei bacini e scali, o quello di Pattison ed altri adattatissimi a questo genere di lavori.

E vengo al fatto specifico al quale ho accennato poco fa, e che ha formato oggetto, insieme ad altri argomenti ferroviari, di una interpellanza che portava le firme di molti autorevoli Senatori, cioè a dire i lavori per la direttissima Roma-Napoli.

A nominare la direttissima, sia a Napoli che a Roma, c'è il caso di vedere spuntare un sorriso di scetticismo sulle labbra di chi ascolta, ed io devo riandare fino ai primi ricordi della mia gioventù per trovarvi l'idea prima di questa linea riconosciuta necessaria già da una quarantina d'anni or sono. Ciò che ricordo benissimo è che 25 anni or sono, essendo io presidente della Associazione dei commercianti e degli industriali di Napoli, bandii una serie di conferenze tra tecnici di tutte le parti d'Italia, sul miglior tracciato da darsi alla direttissima, e che in quelle conferenze il problema tecnico venne ampiamente dibattuto. Ma questi sono ricordi ormai antichi. Dopo di allora la direttissima è stata non solo progettata e studiata, ma anche è stata costruita.

Nell'anno 1912 o 1913 - ora non ricordo più

bene - la rappresentanza politica napoletana si presentò al direttore generale delle ferrovie dello Stato, che era allora l'onorevole senatore Riccardo Bianchi, il quale con la più perfetta buona fede le promise che entro un paio di anni, tre anni al massimo, la linea sarebbe stata aperta al pubblico perchè era costruita nella sua massima parte.

Venne la guerra. Naturalmente molte cose subirono un tempo di arresto. Ma ora che la guerra è passata da tre anni, perchè non terminarla una buona volta questa linea con un piccolo sforzo di volontà, perchè non utilizzare l'ingente capitale già speso?

Signori miei, io non posseggo cifre esatte e credo che non le abbia nessuno; ma questi 212 o 213 chilometri di ferrovia, pieni d'opere di arte, pieni di gallerie già eseguite, hanno dovuto costare qualche cosa come 200 milioni allo Stato.

Ora questo capitale di 200 milioni che sui nostri debiti pesa per un interesse di dodici o quattordici milioni l'anno, perchè deve stare inutilizzato per una spesa relativamente piccola che ancora manca? È come chi avesse costruita una casa e non si curasse di renderla abitabile per mancanza del tetto!

Voi sapete, o signori, in che cosa consiste questa direttissima. Essa si divide in quattro tronchi: uno da Roma al fiume Amaseno di 84 chilometri, un altro dal fiume Amaseno a Formia di 42 chilometri, un terzo da Formia a Minturno di 12 chilometri e finalmente uno da Minturno a Napoli di 75 chilometri. Del primo tronco ne è stato aperto alla fine del luglio 1920 all'esercizio un tratto, che va da Roma a Carano, di 32 chilometri, il quale serve per ora per andare a fare i bagni di mare ad Anzio ed a Nettuno, raccordandolo con la ferrovia in esercizio Roma-Cecchina-Anzio. Del secondo tronco è ultimata la costruzione, ad eccezione di un breve tratto di circa 10 chilometri, per il quale i lavori sono ancora in corso di completamento.

Il terzo tronco è interamente ultimato. Del quarto tronco è compiuta la costruzione solo per 18 chilometri; tutto il resto è ancora in corso di costruzione più o meno avanzata. Si deve osservare che i lavori di alcuni tratti centrali sono di gran mole, e nell'ultimo tratto di

circa cinque chilometri, comprendente la grande galleria urbana sotto la città di Napoli, vi sono lavori che per essere terminati richiederanno per lo meno un altro anno o un anno e mezzo. Questa galleria è di una straordinaria importanza per Napoli perchè, rilegando le sue due parti, orientale e occidentale, agevolerà assai il movimento della popolosissima città che si rende ogni giorno più difficile.

Occorre rendere omaggio all'opera solerte compiuta dal capo di quel compartimento e dall'ingegnere direttore dei lavori per vincere difficoltà tecniche davvero straordinarie e che sono state lodevolmente superate nella massima parte. Ma occorre che non si lesini sui fondi, per dare all'opera l'impulso finale ed attendo una formale assicurazione al riguardo dall'onorevole ministro.

Prego anche per un'altra cosa e questa è che il ministro solennemente ci assicuri che la trazione della linea sarà elettrica. Abbiamo sempre avute vaghe affermazioni su questo vitale argomento: oggi è evidente che non si potrebbe in nessun caso costruire una nuova grande linea che non fosse elettrificata, e questo è tanto più vero per la natura stessa della direttissima che comprende un percorso assai rilevante in galleria, ed anche in omaggio a quel principio generale che oramai è penetrato nella coscienza di tutti, vale a dire che il nostro paese deve sottrarsi a quell'esoso tributo che paga all'estero per il carbone, causa non ultima del disagio della nostra valuta, ma che invece deve sostituirlo con le sue energie idriche. Affermata la necessità dell'elettrificazione so che esiste una divergenza di scuole tra due sistemi diversi di correnti da applicare. E cioè quella che vuole la corrente continua e quella che vuole la corrente alternata o trifase. Io certamente non mi arrischierei in una contesa fra tecnici sulla migliore applicazione teorica dell'uno o dell'altro sistema, ma questo solo so e questo posso affermare con sicura coscienza che la corrente alternata è in opera presso la quasi totalità delle nostre linee elettrificate, a cominciare dalle linee della Valternina, dalla linea Genova-Bardonecchia che è in corso di elettrificazione, salvo un piccolissimo tratto. Ora applicare questa corrente già sperimentata da lungo tempo fra noi è la cosa la più facile della terra, mentre invece per adottare l'altro

sistema bisognerebbe compiere studi ed esperimenti lunghi e penosi.

È dunque una cosa assolutamente da scartare per una linea che bisogna aprire oramai nel minor tempo possibile, con applicazione della stessa trazione elettrica oltre che alla direttissima anche a tutte le linee suburbane della città di Napoli, fino a Salerno, fino a Gragnano e Castellammare, fino a Caserta forse, dando così un mezzo potente di movimento e di attrazione al gran centro culturale, economico, commerciale che è Napoli.

Un' ultima raccomandazione ed ho finito. Essa si riferisce ai lavori della stazione di Napoli, lavori che si trascinano da dieci anni e più, con esasperante lentezza e con gravissimo disagio del pubblico. Si pensi che i treni sono a 500 metri dall'ultima fermata del tram, a 350 dal posto ove è possibile di accedere in vettura, che mancano i locali per le sale d'aspetto, che tutto è in uno stato lagrimevole d'indecenza e di disordine. Noi reclamiamo a gran voce a nome della più popolosa città del Regno perchè cessi questo vergognoso stato di cose!

Onorevoli colleghi, oggi sono di moda due parole che fanno rima fra loro: ricostruzione e disoccupazione. La disoccupazione è veramente paurosa perchè ogni giorno che passa cresce la massa di operai messi sul lastrico; ma se si vuole, come è nelle intenzioni dell'attuale Governo e noi lo dobbiamo riconoscere per il programma che il Presidente del Consiglio ha testè svolto nei due rami del Parlamento, se si vuole davvero e non soltanto con teorie accademiche e con discorsi ben torniti provvedere alla disoccupazione, si deve farlo con lavori di riconosciuta pubblica utilità, di attuazione facile ed immediata perchè in base a progetti già studiati ed approvati, con metodi sperimentati e non già secondo escogitazioni nuove sempre gravide dei più grandi pericoli. Talune cooperative marittime insegnino.

La sollecita restaurazione dei materiali rotabili, la costruzione di nuovi galleggianti pel servizio delle isole, l'elettrificazione delle nostre ferrovie, il completamento di linee già per nove decimi costruite, rientrano nei mezzi a disposizione del Governo. Ed io mi auguro che queste raccomandazioni abbiano l'accoglienza del Governo, mi auguro che alle assicurazioni

che certamente verranno da quel banco possano seguire i fatti, perchè allora si provvederà veramente a combattere la disoccupazione e a provvedere alla ricostruzione. (*Applausi; congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cannavina.

CANNAVINA. Onorevoli colleghi. Non un discorso, perchè non lo consentirebbero nè l'ora, nè il momento, nè la torrida stagione. Io limiterò semplicemente il mio dire a pochissime precise, modeste, concrete interrogazioni che rivolgerò al Governo.

Nei giorni decorsi e in quest'aula e nella Camera elettiva si è lungamente discusso sui sopraprofiti di guerra e sulla nominatività dei titoli ed abbiamo udito dalle labbra dell'onorevole Presidente del Consiglio che le leggi non saranno ritirate, ma semplicemente ne sarà modificata l'attuazione.

Nessuno però ha richiamato l'attenzione del Governo sull'applicazione fatta del decreto-legge per la imposta sul patrimonio; e pure è una legge la cui attuazione ha dato luogo a molti clamori e ingiustizie. E però io mi permetto anzitutto di domandare se è vero quanto si afferma e che pare la verità, se è vero cioè che i contribuenti, i quali fecero la loro dichiarazione, non superano il numero di 380,000 in tutta Italia, il che vorrebbe dire che non ci sono in Italia oltre 380,000 persone che posseggano un patrimonio imponibile superiore alle 50,000 lire. Ed allora una ulteriore domanda: qual'era il gettito che il Governo si riprometteva da questa imposta sul patrimonio? Se è esatto che non vi siano altro che 380,000 denunzie, e se esatto che non più di 380,000 contribuenti vi fossero tenuti, il gettito sarebbe stato da prevedere in cosa ben meschina, da non valer la pena di escogitare ed applicare la imposta. Ma la ragione dello strano risultato sta in ben altro. Il fatto che è addirittura inverosimile, se il dato numerico a me noto è esatto, io credo si debba in parte attribuire al modo con cui venne attuata la legge, inquantochè, mentre la legge con due disposizioni ben diverse prescriveva da un lato a tutti i cittadini indistintamente l'obbligo della denuncia ed esonerava poi dall'imposta i soli patrimoni imponibili inferiori alle 50,000 lire, quando si emanarono le disposizioni ufficiali per la esecuzione

della legge, affisse perfino con pubblici manifesti sulle cantonate delle vie a cura degli organi del Governo, si disse invece ch'erano esonerati anche dall'obbligo della denuncia i cittadini i quali avessero creduto di avere un patrimonio inferiore alle 50,000 lire, il che venne confermato nelle note illustrative ai moduli ufficiali per le denunce compilati e messi in vendita dal Governo. Ora io domando come e perchè, mentre la legge obbligava tutti i contribuenti alla denuncia del patrimonio, salvo poi a esentare dall'imposta quei patrimoni che risultassero al di sotto delle 50,000 lire, con gli avvisi ufficiali, poscia, e con moduli ufficiali messi in vendita si credette invece opportuno esonerare anche dalla denuncia quei cittadini che, a proprio criterio, avessero creduto di avere un patrimonio imponibile non superiore alle 50,000 lire.

È evidente che se fosse stata osservata integralmente l'applicazione della legge, da un lato il contribuente, obbligato alla denuncia, qualunque l'ammontare del suo patrimonio, sarebbe stato indotto per i pericoli gravi derivanti dal solo fatto della mancata denuncia a passarsi un po' più la mano sulla coscienza anche sull'ammontare del suo patrimonio, e dall'altro lato oggi agli organi fiscali non toccherebbe altro che controllare le denunce già fatte, mentre invece, allo stato delle cose, tocca ad essi non solo di controllare le denunce fatte, ma di procedere alla ricerca di tutti coloro, i quali dovevano fare la denuncia di patrimoni e non la fecero.

Di qui una più grave conseguenza: mentre il lavoro di accertamento sui patrimoni di coloro che frodano la legge, non facendo le denunce non è peranco iniziato, è difficile ad iniziarsi e probabilmente non si inizierà mai, le agenzie delle imposte frattanto vanno rivedendo tutte le denunce dei pochi che fecero il loro dovere denunciando il loro patrimonio per accertare il valore reale dei cespiti di fronte ai valori presuntivi stabiliti dalla legge in via provvisoria; il che vuol dire che quei cittadini i quali onestamente fecero il loro dovere seguivano ad essere ulteriormente tartassati dalla finanza, mentre la grande maggioranza che ha creduto bene ridersi della legge, se la gode tranquillamente senza preoccupazione di provvedimenti che non arriveranno mai.

In sostanza i contribuenti onesti e diligenti

- i pochi - sono, presso di noi del mezzogiorno d'Italia, qualificati dai moltissimi come il popolare patriota napoletano don Michele Viscusi qualificò i pochi militi della guardia nazionale, che ossequenti al loro dovere continuavano a rispondere puntualmente all'appello, mentre tutti i loro commilitoni, più pratici e più furbi, se ne restavano tranquillamente a casa loro, qualifica che nella sua dizione testuale mi guarderò bene dal ripetere al Senato.

Ma, quel decreto-legge ha, inoltre, bisogno assoluto di urgenti modificazioni. Fu già, non ricordo precisamente in qual riscontro, osservato in quest'Aula da autorevoli senatori, fra i quali ricordo l'onorevole Civita, che avendo garantita la riscossione della imposta con il privilegio speciale, il quale grava indivisibilmente e quasi occultamente su tutta la proprietà del contribuente, e così anche quando l'immobile sia passato in mano di terzi, si è venuto a creare un vincolo, com'era la ipoteca occulta delle vecchie leggi napoletane, che, sorprendendo il contribuente, ne inceppa le libere contrattazioni specie sugli immobili, compresi i mutui fondiari con grave danno dell'economia nazionale.

È vero che taluni pensano non doversi così intendere il privilegio contemplato dal decreto legge; certo è però che la maggioranza opina, invece trattandosi di vero e proprio prelevamento di patrimonio, il cui pagamento solo per comodità del contribuente fu dilazionato e suddiviso a rate, che il privilegio stia a garanzia indivisibile della intera imposta prelevata su tutto il patrimonio, per cui il cespite, anche se passato presso terzi, starà a garanzia della intera imposta gravante il patrimonio e per avventura non pagata.

Tutto ciò crea inceppo gravissimo, preoccupazioni nelle libere contrattazioni, rende s'impossibile il commercio fondiario, con che s'imbarazza e danneggia grandemente l'economia nazionale.

Proprio questa mattina i giornali pubblicano un'interrogazione presentata al riguardo dall'onorevole Frascara. Da essa, ho rilevato che è stata istituita una Commissione per lo studio della questione, ma che tale Commissione non si è ancora riunita. Ora, io rivolgo raccomandazione al Governo di accelerare i lavori di tale Commissione, perchè non è possibile ritardare

dare un qualche provvedimento che liberi dall'incubo tutto il movimento della proprietà fondiaria.

E mi permetterei anche di suggerire se mai, in esecuzione di un decreto-legge non ancora ratificato dai due rami del Parlamento, ed in presenza d'una grossa questione da esso creata, la quale pure richiede qualche provvedimento rapido, non sia il caso adottare anche con decreto-legge, salvo esaminare ed accettare o meno il parere della Commissione, quando sarà dato e quando dovremo ratificare le relative disposizioni che concernono la imposta sul patrimonio emanate per decreto-legge. Non è possibile aspettare, non è possibile attendere il responso della Commissione, perchè non è possibile restare in questo stato d'incertezza per questione poi che, in fondo, io non credo sia di tale gravità e di tale complicazione da dover attendere nientemeno che il responso di un consesso bastando all'uopo il criterio giuridico, economico e finanziario del Governo.

Dopo ciò, io non voglio dire altro perchè non è stata mia intenzione fare un discorso. Ho formulato semplici e precise domande, alle quali mi auguro che il Governo dia e possa dare altrettanto brevi e precise risposte che valgano ad infondere nel nostro Paese il convincimento che la giustizia è uguale per tutti anche quanto ai tributi, e che il mezzo tributario escogitato per attenuare il disavanzo del bilancio graverà, per onestà tributaria, senza eccezione alcuna, su tutti coloro che per giustizia e per legge sono chiamati a sottostarvi.

SOLERI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLERI, *ministro delle finanze*. Onorevoli senatori. Per quanto i rilievi che l'illustre relatore della vostra Commissione ha mosso alla Amministrazione finanziaria siano stati alquanto aspri, io lo ringrazio e sono lieto che egli li abbia mossi per dar modo a me di giustificare un provvedimento del mio predecessore che fu mosso da ragioni unicamente tecniche che determinarono la necessità della sospensione dell'esecuzione di una parte dei provvedimenti finanziari che furono votati con la legge sul pane.

È una legge alla quale io sono lieto e fiero di avere pure portato il mio modestissimo con-

tributo e nella quale ricordo con compiacenza che se essa poté attuarsi e portare al risanamento del nostro bilancio il contributo di miliardi, fu perchè il Governo fu assistito allora dal consenso concorde e deciso del Senato, il quale manifestò in quella occasione il suo fermo e costante proposito che la finanza dello Stato fosse prontamente risanata, e ritenne come sempre che la dignità finanziaria di un Paese sia pure una parte integrante e notevole, della sua dignità politica e del suo prestigio internazionale.

Orbene, quell'omnibus finanziario era destinato con l'aumento del prezzo del pane a risarcire i due terzi della perdita che allora incontrava il bilancio per la gestione statale dei cereali, perdita che era di sei miliardi, dei quali due e mezzo si recuperavano con l'aumento del prezzo del pane, e furono integralmente recuperati. Altri due miliardi circa o poco meno dovevano recuperarsi con le imposte e tasse che allora furono votate mentre rimanevano scoperti circa un miliardo e mezzo. Dicevo io allora, che per quanto il provvedimento non si presentasse in quel momento integrale a coprire quello che era il disavanzo di quell'ora per la gestione statale, tuttavia si poteva forse sperare che un miglioramento dei cambi, e un ribasso dei prezzi del grano all'estero lo rendessero sufficiente.

Volle fortuna che così fosse, che effettivamente il *deficit* residuo, dopo la parte coperta dall'aumento del prezzo del pane si riducesse dai quasi quattro miliardi previsti, a un miliardo solo, di fronte al quale stanno i due miliardi di imposte e tasse che furono in quella circostanza votate dalla Camera.

Ora, in quell'omnibus si contenevano vari provvedimenti:

raddoppio della patrimoniale che fu integralmente applicato;

raddoppio della complementare sul reddito, che viene integralmente applicato;

raddoppio delle imposte sugli amministratori e dirigenti, che fu pure integralmente applicato.

Se invece il raddoppio di alcune altre tasse non poté trovare la sua applicazione immediata, lo creda il Senato, è perchè vi furono veramente delle difficoltà, a cui brevemente

accennerò, che resero impossibile l'esecuzione immediata di quei provvedimenti finanziari.

Sostanzialmente la tassa principale, a cui ha accennato l'onorevole Presidente e relatore della commissione, è quella del lusso.

La tassa di lusso che è una nuova costellazione nel firmamento tributario nostro e di altri paesi; in Francia questa tassa di lusso organizzata come è da noi fu una stella filante, perchè durò poco, e fu trasformata, e il Senato mi insegna, nella imposta sul traffico, sulla cifra di affari, perchè si riconobbe come essa fosse difficile nella sua esazione e come presentasse pericoli gravi di evasione e di ingiustizie. Da noi questa tassa fu disposta con provvedimenti del febbraio 1920 del Ministero Nitti, ma fu applicata solo dopo approvata dal Parlamento la legge sul pane nel febbraio 1921. Quella tassa che era stata disposta un anno prima non era ancora entrata in vigore: e in quel momento e contemporaneamente si disponeva il raddoppiamento di una tassa che non aveva ancora iniziata la sua applicazione. Era succeduto nel frattempo, che la base della tassa nella realtà economica della vita del nostro paese e dei mezzi dei mercati mondiali si era profondamente mutata.

Quella legge conteneva tabelle per applicare la tassa sul lusso; vi erano due categorie di merci; quelle che erano soggette alla tassa dirò così *in re ipsa*, pel fatto stesso che, indipendentemente dal prezzo, rappresentano un oggetto di lusso. Un'altra tabella enumerava gli oggetti che sono considerati di lusso e soggetti alla tassa, unicamente in quanto superino un certo valore: un vestito ad esempio, superando un certo valore era dichiarato di lusso.

Orbene quando fu disposto il raddoppiamento con la legge sul pane e precisamente in virtù di nuove tabelle modificative preparate vari mesi innanzi, ma approvate appena il 15 febbraio, ci si trovò di fronte ad esempi di questo genere, che un abito completo era considerato di lusso e quindi soggetto alla tassa in quanto il suo prezzo superasse le 200, 500 ed 800 lire secondo le persone per le quali era stato confezionato. È evidente onorevoli senatori, che erano tabelle fatte in un'altra situazione economica, il cui mutamento esigeva che tutta la struttura della legge venisse modificata in relazione al nuovo stato di cose.

Ed allora fu ritenuto prudente di non applicare il raddoppio della tassa, ma di farla entrare in applicazione, per farne quasi un esperimento, nella sua aliquota normale che non è lieve, perchè rappresenta il 10 per cento del valore della merce. Ed oggi che questa tassa è esatta in tale misura, tutti sentono come non sia leggera, come essa pesi gravemente su tutti i contribuenti. Intanto fu dato mano ancora una volta a rivedere le tabelle a cui ne furono sostituite altre per alcune voci: ma contemporaneamente si vide che la esazione della tassa stessa dava luogo a gravissime difficoltà; richiedeva una attrezzatura speciale, speciali disposizioni non ancora emanate e che sostanzialmente anche sul raddoppio della tassa, così com'era costituita occorreva ancora riflettere qualche momento. Fu allora che per meglio assicurare la sistemazione ed il rendimento della tassa, che sarebbero stati pregiudicati dal suo raddoppio intempestivo, e dal conseguente maggiore incentivo alle cessioni, che il mio predecessore fu indotto ad emanare quel decreto di sospensione del raddoppio della tassa, mentre si perfeziona l'esazione della tassa nella misura normale.

Furono dunque difficoltà tecniche che consigliarono quel decreto, non l'intendimento di venir meno a deliberazioni del Parlamento. Fu la considerazione dell'interesse dell'erario, per non pregiudicare l'esazione di una tassa la quale, se bene organizzata, può effettivamente rappresentare per il nostro bilancio un cospicuo tutt'altro che indifferente di entrata, ma che se la si compromette fin da principio con aliquote troppe alte, con mezzi di riscossione troppo vessatori, può essere gravemente pregiudicata nel suo possibile gettito. Queste, onorevoli senatori, furono le ragioni di quel decreto e ad ogni modo io assumo l'impegno di fronte al Senato, impegno confortato dal fatto di quella parte di paternità che io ho in quella legge, di immediatamente riprendere in esame la materia, affinché la tassa sul lusso possa dare al nostro Tesoro i maggiori proventi possibili. Questa è la sostanza; questo è ciò che vuole il Senato e non altro.

A proposito di questa materia si è accennato alla tassa sui gioielli. La ragione della sospensione del raddoppio di tale tassa è questa: essa è riscossa in una aliquota molto elevata;

sa il Senato come sono facili le evasioni in questo tributo, sa il Senato che col raddoppio si verrebbe in qualche caso al 30 per cento sul prezzo della merce. Di fronte a tale situazione venne una proposta da parte di coloro che esercitano il commercio dei gioielli di pagare cioè questa tassa col sistema del *forfait*, assicurando al bilancio una somma che realizzasse i fini che il legislatore si era proposto. Di fronte a questa proposta, venne nominata una Commissione la quale si è radunata, ha sentito gli interessati (era presieduta dall'onorevole Bertone) ed ha ritenuto che dovesse differirsi il raddoppio della tassa.

Quanto alle profumerie la ragione della sospensione del raddoppio fu che nella medesima tassa e col medesimo raddoppio erano colpite due cose profondamente diverse, le profumerie e le specialità medicinali. Anche per un vasto movimento sorto nel paese, si è ritenuto che il raddoppio per le specialità medicinali potesse portare a conseguenze non buone.

Ho esposto così brevemente le ragioni della emanazione del decreto del giugno decorso, col quale fu sospeso il raddoppio in considerazione della crisi economica che vi è nel paese, la quale ha influito sui prezzi e rende meno facile la sopportazione di una tassa così elevata e raddoppiata; e d'altra parte vi ha influito anche la considerazione che quell'onere a cui questa tassa doveva provvedere si era nel frattempo diminuito, ridotto, alla metà.

Rinnovo quindi l'impegno preso innanzi al Senato di riprendere in migliore esame la materia per assumere i provvedimenti del caso.

E vengo, onorevoli senatori, ad accennare brevemente alla questione della tassa sul vino.

L'onorevole Presidente della vostra Commissione di finanze, con un suo rilievo, ha voluto anche fare, ed io spero non involontariamente, un elogio a me perchè ha accennato che ieri è stato pubblicato il regolamento per l'esazione della tassa sul vino.

Effettivamente quando io assunsi questo posto disposi che fosse dato corso immediatamente a tale regolamento; ne esaminai il progetto, provvidi acchè il Consiglio dei ministri lo approvasse immediatamente, e che fosse registrato e pubblicato; tutto questo in pochi giorni, il che dimostra quale fosse il mio intendimento in questa materia.

E se qui l'onorevole Ferraris Carlo ha avuto delle parole un po' acerbe verso di noi, di non meno acerbe ne pronunciai io ieri alla Camera dei deputati per difendere l'integrale approvazione della tassa sulle 30 lire.

La questione, non si può negare, è indubbiamente grave.

La Francia che ha una situazione di bilancio preoccupante come la nostra, e dove è pur diffusa una maggiore ricchezza, ha ridotto la tassa sul vino a 14 franchi, or sono pochi giorni: e vi è stata anche un'aspra battaglia, ed il Governo vinse per soli pochi voti.

È un fatto che l'industria vinicola attraversa una crisi perchè vi è una grande produzione, mentre i prezzi subiscono un ribasso; è un fatto che quando l'offerta di una merce supera la domanda, la legge dell'incidenza di una tassa non vale più, perchè tale tassa incide su chi offre e non su chi compra.

Ma d'altra parte non bisogna dimenticare una circostanza e cioè che oggi sul vino grava non soltanto la tassa erariale portata da 10 a 30 lire, ma vi sono anche i dazi; e non bisogna dimenticare che dopo la deliberazione del Parlamento che ha elevato a 30 lire la tassa sul vino, i dazi comunali furono raddoppiati con provvedimenti legislativi successivi; cioè il dazio consumo sul vino venne portato fino a 40 lire, come per esempio a Milano; si applicarono così nuovi balzelli sul vino che, se non giovarono all'erario, giovarono alle finanze dei comuni; tali balzelli hanno portato un nuovo gravame fiscale sul vino proprio quando il suo prezzo si dimezzava. (*Commenti*).

Voce. Mai più.

Signori, l'ultimo provvedimento che ha concesso ai comuni la facoltà di raddoppiare la tassa sul vino è posteriore alla data della legge sul pane. Il dazio è a 40 lire in parecchie città come Milano.

Questa è la situazione attuale. Ad ogni modo la questione venne alla Camera dei deputati in questi termini. Vi fu un ordine del giorno presentato da vari deputati, che pur rappresentano elementi responsabili, i quali hanno chiesto che la tassa venisse ridotta alla misura antica di 10 lire, e che venisse abbandonata ogni tassazione sulle rimanenze, nonchè che venisse abolito senz'altro il dazio comunale.

Orbene, su questo ordine del giorno a cui il Governo si oppose recisamente, avvenne una votazione; l'ordine del giorno raccolse circa 90 voti; ed il Governo poté avere la maggioranza in quanto votarono con esso i membri della opposizione non costituzionale. (*Commenti*). I deputati socialisti votarono contro l'ordine del giorno Marescalchi, altrimenti il Governo non avrebbe raggiunto la maggioranza.

Se l'ordine del giorno Marescalchi poté essere respinto lo fu in quanto si comprese che il Governo non si sarebbe rifiutato ad un qualche temperamento che avesse però lasciate salve le esigenze del bilancio e non avesse soprattutto infirmata la previsione della nota di variazione di 500 milioni di lire in dipendenza della tassa sul vino. Ed allora venne in esame un altro ordine del giorno con il quale si proponevano tre cose. Innanzi tutto una riduzione della tassa. Secondariamente l'esonero di tutte le rimanenze delle annate precedenti, perchè si diceva che non era giusto che queste rimanenze che ormai avevano esaurito l'obbligo della tassa fossero assoggettate ad una nuova e maggiore tassa, e si soggiungeva che per effetto di questo provvedimento si inceppava il commercio vinicolo tanto che ne era venuta una stasi. In terzo luogo, con questo ordine del giorno si chiedeva che fosse aumentato il limite d'esenzione della tassa, che oggi è stabilito in ragione di un ettolitro per ogni persona della famiglia dei viticoltori diretti.

Orbene su questi due ultimi punti, che avevano una grande importanza finanziaria, il Governo ha opposto un assoluto diniego ed ha invocato, per quello che riguarda il limite di esenzione, le parole appunto del senatore Carlo Ferraris, contenute nella sua relazione alla legge sulla gestione granaria, dove egli scriveva che il Senato non intendeva che il limite di esenzione in ragione di un ettolitro per persona fosse elevato e raccomandava al Governo la massima vigilanza, perchè con le frodi tale limite non fosse sorpassato.

Ripeto: io ho avuto l'onore di citare queste parole ieri dinanzi alla Camera dei deputati e resistetti molto alle richieste che mi si facevano, malgrado si invocasse il carattere democratico di questa esenzione per consentire

ai piccoli proprietari una qualche attenuazione. Su questo punto il Governo si mantenne fermo ed è un punto molto importante perchè il Senato comprende che attraverso alle esenzioni potrebbe distruggersi tutta la portata finanziaria del tributo e si aprirebbe la via alle evasioni, oltrechè si renderebbero possibili delle gravi sperequazioni.

Per la questione delle rimanenze, per quanto la richiesta fosse assistita da un certo fondamento di giustizia, giacchè si osservava che la parte del vino venduta ad un prezzo più elevato era stata colpita da una tassa inferiore e che invece si colpiva con una tassa superiore il vino che si sarebbe venduto ad un prezzo più basso, il Governo ha resistito, perchè lo stabilire una diversa tassazione per il vino vecchio e quello nuovo avrebbe aperto la via a tutte le frodi ed avrebbe determinato contestazioni senza fine tra le autorità di finanza ed i produttori ed avrebbe infine realizzato una incongruenza che lo stesso prodotto in un certo momento avrebbe sopportato una tassa diversa. Anche su questo punto il Governo ha potuto ottenere che la richiesta fosse abbandonata, concedendo soltanto la riduzione per un sesto per le rimanenze. E questo è giusto, perchè facendosi l'accertamento delle rimanenze due mesi prima della produzione del vino nuovo, non era equo che il consumo di questi due mesi fosse colpito dalla nuova maggiore tassa. Fu quindi concordato che un sesto della produzione delle annate precedenti, corrispondenti al consumo di due mesi, continuasse a pagare la tassa vecchia.

Rimaneva la questione della misura della tassa. Ora su questo punto sa il Senato come è regolata attualmente dalla legge. La tassa sul vino, nel nostro organismo tributario, è fissata in lire 10. Unicamente per un periodo ben determinato, la legge sulla gestione dei cereali ha stabilito che sul vino della produzione 1921-1922 e sulle rimanenze delle annate precedenti l'imposta sarà applicata nella misura di Lire 30. Quindi una aliquota straordinaria e unicamente per un anno. Dopo, meccanicamente la tassa sarebbe ritornata a 10 lire e per portarla ad un limite più alto sarebbe occorso un apposito disegno di legge. Pensi il Senato se questo in pratica sarebbe stato possibile. Crede il Senato che in questa condizione di cose si possa fare

un assegnamento probabile sulla approvazione nell'anno venturo da parte del Parlamento di un disegno di legge che aumenti la tassa sul vino?

Su questo punto quanto meno era possibile il dubbio e allora poichè si offriva qui la via di dare un aiuto ad una situazione che sotto qualche aspetto merita pure un certo riguardo, alla situazione cioè di quest'anno, e nello stesso tempo di ottenere una stabilizzazione della tassa sulla misura di 20 lire da applicarsi anche per l'anno venturo, di guisa che entrasse un po' nell'abitudine del contribuente, e potesse poi diventar la misura fissa della tassa, noi abbiamo creduto che questa proposta rappresentasse forse una convenienza anche per la finanza.

E d'altra parte le cifre sono cifre; la legge attuale disponeva trenta lire per il 1921, più dieci lire per il 1922: in totale quaranta lire. L'ordine del giorno accettato dal Governo dispone venti e venti: totale quaranta.

Cosa farà il Parlamento domani, non sappiamo; ad ogni modo è certo che in questa guisa noi diamo una stabilizzazione ad una tassa nel nostro ordinamento tributario, che io ritengo conveniente, data la natura della tassa la quale eccita gli animi e certo è tale da suscitare in questa speciale categoria di contribuenti delle clamorose agitazioni.

E inoltre noi abbiamo pure pensato che forse in questo momento un atto del Governo che si dimostrasse non completamente sordo a questa nuova situazione delle cose potesse anche servire ad agevolare la riscossione della tassa per quest'anno.

Pensate: una tassa come questa, che è così difficile nella esazione, che esige la denuncia del contribuente, o che altrimenti la guardia di finanza si rechi presso ogni proprietario, presso ogni produttore per accertare la quantità di vino che egli possiede, pensate se una tassa come questa deve riscuotersi, deve porsi in attuazione in regime di aspra protesta, di assoluto rifiuto, di violenta agitazione! Probabilmente il danno che ne avrebbe avuto l'Erario sarebbe stato più grave, che non quello transitorio, e compensabile nell'anno venturo, che può derivare da un'equa diminuzione della tassa stessa per quest'anno.

Questa, onorevoli senatori, e la realtà della situazione parlamentare come essa si presentò,

tali furono le ragioni per cui il Governo s'indusse ad accettare quell'ordine dei giorni, e ritiene oggi - ed io lo dico con mia ferma convinzione con il sentimento della responsabilità che mi viene dal trovarmi a questo posto - che quella deliberazione rappresenta forse un vantaggio per la nostra finanza.

Però io finivo le mie dichiarazioni con queste parole:

« È vero che la proposta portò una perdita di dieci lire sulla esazione di quest'anno, conseguenza indubbiamente grave di cui il Governo si preoccupa, però vi sarà forse una maggiore tranquillità tra i contribuenti.

Accettata questa misura faccio però viva preghiera ai colleghi che hanno contatti con i contribuenti affinché vigilino e facciano propaganda per una maggiore tranquillità nella esazione.

Lo stabilire in venti lire la tassa non solo sulla produzione di quest'anno ma anche su quella dell'anno venturo per il quale dovrebbe essere solo di dieci lire condurrà il tributo a stabilizzarsi, il che ha una grande importanza per il nostro bilancio. Con questi sentimenti il Governo può accettare questa proposta.

Il Governo responsabile della integrità del bilancio vigilerà a che la riscossione della tassa sia completa e si riserva tutta la sua libertà, nei limiti delle leggi per quegli eventuali compensi che possono occorrere al bilancio ».

Io ho esposto al Senato le ragioni per cui noi abbiamo dovuto agire così; confido che il Senato ne apprezzerà la serietà.

E lo dichiaro subito: se il Senato dimostrerà di essere concorde in questi sentimenti, di immedesimarsi in questa situazione che ci ha portato a queste determinazioni, noi potremo attuarle, interpreti del pensiero del Parlamento, con un decreto-legge; altrimenti prima che il Senato si chiuda noi presenteremo un apposito disegno di legge in conformità di quello che fu il voto della Camera dei deputati.

Se effettivamente noi avessimo avuta la sensazione che il Senato fosse in quest'ordine di idee, si poteva anche risparmiare questo, perchè si trattava di una imposta stabilita in questa misura per un anno solo, e quindi transitoria. Tutti gli elementi, data la stagione, la imminenza in cui devono andare in vigore le norme per l'accertamento delle quantità da assoggettarsi al tributo, ci facevano ritenere

che fosse opportuno provvedere in questa materia con quell'urgenza che le contingenze richiedono. Ma in ogni caso noi presenteremo il disegno di legge. E io non ho altro da dire su questo punto.

Rispondo brevi parole alle considerazioni dell'onorevole senatore Cannavina in ordine all'imposta sul patrimonio.

La nostra imposta sul patrimonio, come essa è organizzata, presenta indubbiamente non solo degli inconvenienti ma delle incongruenze. Essa ha un po' una contraddizione in sé stessa: è una imposta sul patrimonio che deve esigersi come imposta sul reddito. Vi è in ciò una contraddizione la quale si riproduce in una quantità innumerevole di difficoltà di esazione che ogni giorno risorgono.

Ad esempio, una delle assurdità che porta l'applicazione di questa legge è questa: noi abbiamo dei beni stabili che appartengono a tre categorie. Beni stabili che fanno parte di patrimoni inferiori alle cinquanta mila lire, sui quali non pesa alcuna tassa. Un cittadino può ad esempio acquistare beni stabili da dieci persone appartenenti a questa prima categoria di proprietari, venendo a possedere così complessivamente magari per un milione di beni stabili senza che essi siano soggetti all'imposta sul patrimonio appunto perchè appartenevano a patrimoni che a questa tassa non erano soggetti. Vi è poi una seconda categoria di beni, e cioè quelli riscattati, che circolano senza la tassa.

Finalmente vi è la terza categoria di stabili, sui quali grava la tassa e incide il privilegio dello Stato, colle conseguenti difficoltà dei trasporti.

E appunto si è pensato che a questi inconvenienti potesse portare un rimedio l'istituto del riscatto, in quanto il riscatto fosse facilitato; e per approfondire questo punto venne nominata quella Commissione la quale io non ho potuto riconvocare perchè due membri di essa, deputati, sono andati a far parte del Governo, l'onorevole Tangorra e l'onorevole Giuffrida. Dichiaro però subito che è mio intendimento di portare il mio esame, assistito da chi ha di me maggiore competenza, su tutta l'imposta patrimoniale, come oggi è organizzata, per portare ad essa quelle modifiche che eventualmente si renderanno opportune.

Con ciò non disconosco l'urgenza del punto del riscatto che dovrà essere esaminato anche a sé per dirimere quegli inconvenienti a cui l'onor. Cannavina ha accennato. Ma mi consenta, onor. Cannavina, di dirgli che in un'impoverita istituzionale del nostro sistema tributario che ha una così grande importanza non sarebbe forse opportuno che provvedessimo con un decreto-legge. Noi intendiamo invece, appena possibile, portare all'esame del Parlamento dei disegni di legge i quali affrontino questo punto e quegli altri che si ritenesse dover migliorare; ma modificare questo istituto dell'imposta patrimoniale con un decreto-legge io non credo corrisponderebbe a quello che è il pensiero del Senato.

Onorevoli senatori, io non ho altro a dire perchè non mi sono proposto che di rispondere a queste domande che mi furono mosse. Io mi associo ai voti emessi dal presidente della Commissione nel senso che si ritorni al più presto alla normalità finanziaria e alla più austera correttezza di forma, perchè, in questa materia, la forma è anche garanzia della sostanza, in cui si impersona la consistenza del nostro bilancio. Io faccio un augurio, e non è semplicemente un augurio ma un proposito perchè esso rappresenta la ferma volontà di dedicarvi le mie modeste forze, ed è che possiamo venire al più presto al giorno in cui cesseremo di aumentare il nostro debito. Ogni sforzo anche rude per avvicinare il giorno del pareggio, ogni passo innanzi su questa via rappresenta un sacrificio di oggi, ma rappresenta pure un beneficio di domani, e soprattutto un elemento della dignità finanziaria del nostro paese. (*Applausi*).

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho chiesto di parlare per rispondere ad alcune osservazioni che in questa sede l'onorevole Arlotta ha creduto opportuno muovere intorno alle condizioni nelle quali si svolge l'esercizio ferroviario.

È noto in quali difficili condizioni si sia trovata l'amministrazione delle ferrovie in questi ultimi anni.

La guerra lasciò l'esercizio ferroviario stremato di mezzi. Ma, oltre al problema tecnico

della ricostituzione di questi, l'Amministrazione ha dovuto, come è noto, affrontare le enormi difficoltà inerenti alla penuria e alle cattive qualità dei combustibili, alla crisi generale di tutte le industrie, alle agitazioni sociali che ebbero così gravi ripercussioni sulla continuità o regolarità dei traffici, sulla compagine disciplinare del personale e sull'organizzazione dei servizi.

Non è fuori luogo ricordare come la disponibilità dei mezzi di trazione, mentre la rete esercitata cresceva di 2110 km. e mentre le richieste di trasporti erano pure notevolmente in incremento, fosse anche quantitativamente inferiore a quella dell'anteguerra, e come estremamente difficile sia stato disciplinare il servizio, in mezzo ai continui ingorghi causati da scioperi totali e parziali, e alle complicazioni create dai nuovi turni delle otto ore che mal si adattavano al personale di macchina e dei treni.

Tuttavia i risultati del traffico dei due esercizi postbellici 1919-20 e 1920-21 non sono trascurabili, in quanto permisero di smaltire un lavoro che può approssimativamente ragguagliarsi a circa 95,800.000 treni-km. nel primo e circa 97.000.000 treni-km. nel secondo e, per entrambi i due esercizi, a circa 10 miliardi di tonn. km. di merci. mentre nel 1913-14 i treni km. furono alquanto superiori per le maggiori percorrenze di treni viaggiatori, ma le tonnellate-km. di merci furono in quantità notevolmente minore, circa 7 miliardi, anche se si tien conto dello sviluppo della rete.

Naturalmente non fu possibile assicurare una grande regolarità nello svolgimento dei trasporti.

Oggi ci troviamo ancora nella fase di assestamento, ma si può dire che le maggiori difficoltà, mercè gli sforzi compiuti, siano per essere in gran parte superate.

L'impulso dato alla riparazione e alle nuove costruzioni di materiale mobile, col largo concorso dell'industria privata, va ormai attenuando la povertà dei mezzi, specie di trazione, mentre pel materiale da carico non è a nutrire più alcuna apprensione: nel personale sembra subentrato un certo spirito di tranquillità, che lascia bene sperare, quantunque si verifichi ancora qualche saltuaria interruzione di servizio per cause che hanno la loro origine

in vicende politiche e sociali; le scorte di carbone sono sufficienti, sebbene si sia lontani dall'aver raggiunto un regime normale soprattutto per qualità; la sistemazione dei turni delle otto ore è bene avviata.

Tutto ciò ha influito a imprimere alla regolarità del servizio di tutta la rete, in questi ultimi mesi, un notevole miglioramento, il quale è apparso manifesto anche al pubblico.

Infatti l'accettazione e l'inoltro delle merci ordinarie e specialmente delle derrate dal Sud al Nord, che, cessata la campagna agrumaria, sono oggi costituite dalle primizie, frutta ed ortaglie in grande abbondanza, procedono con soddisfacente regolarità.

Ogni cura viene messa per rendere sempre più rapida la resa dei trasporti con opportune disposizioni che si vanno di continuo attuando, sorvegliandone la esecuzione.

La maggiore disponibilità dei carri, dovuta anche alla crisi commerciale, industriale ed economica del momento, permette di fronteggiare senza eccezione tutti i trasporti, quantunque siano state revocate man mano tutte le limitazioni e le restrizioni che durante la guerra si dovettero fare, tanto che oggi sono in vigore soltanto alcune di tali limitazioni, le quali saranno anch'esse revocate tosto che se ne presenti la possibilità.

Quanto al servizio viaggiatori, con modificazioni di orario ed aumenti di treni, si vanno sempre più migliorando le comunicazioni, sia fra i grandi centri, sia quelle locali. Si rammenta fra gli altri provvedimenti attuati quello dello sdoppiamento avvenuto col 1° maggio u. s. dei due principali diretti da e per Reggio Calabria con grande vantaggio nei riguardi del pubblico e del servizio.

Ed infine anche nell'andamento dei treni viaggiatori si è in generale conseguito un apprezzabile miglioramento, dovuto alla graduale diminuzione della insufficienza di mezzi ed ai provvedimenti di servizio che in relazione e di pari passo vengono adottati.

Gli inconvenienti, talora verificatisi, nel servizio in genere furono da attribuirsi essenzialmente alla non sempre buona qualità del carbone, per la deficienza del carbone inglese a causa dello sciopero dei minatori, ed alle conseguenze che direttamente o meno apporta ogni

fatto che venga a turbare l'ordine e la continuità del lavoro nel paese.

Per quanto concerne le linee del Mezzogiorno debbo osservare che queste, oltre a risentire le conseguenze delle difficoltà di carattere generale, gravanti su tutta la Rete, sopportarono gli effetti delle frequenti e prolungate interruzioni, che a causa del mal tempo si verificarono nello scorso inverno in Calabria, proprio nel periodo dell'anno di traffico più intenso in dipendenza della campagna agrumaria.

Questo stato di cose fu aggravato anche dal fatto che si dovettero effettuare per via di terra molti trasporti da e per la Sicilia che nel periodo prebellico seguivano in tutto od in parte la via del mare, cosicchè si riversò sulle linee calabresi una massa di trasporti di gran lunga superiore alla loro potenzialità di smaltimento.

Per fronteggiare questa situazione fu gioco-forza graduare i trasporti che dovevano percorrere le linee calabresi, per evitare che il soverchio affollamento avesse potuto compromettere la campagna agrumaria che rappresenta una delle più ricche risorse della Sicilia e di alcune plaghe della Calabria.

Inoltre, d'accordo col Sottosegretariato per la Marina mercantile, si istituirono delle comunicazioni provvisorie marittime fra i porti della Sicilia e dell'Alto Tirreno, cosicchè riuscì possibile sfogare con detti mezzi quella parte di traffico che non avrebbe potuto seguire la via terrestre.

I risultati conseguiti furono buoni, dappoichè i trasporti di maggiore importanza e di più delicata natura, come sarebbero quelli degli agrumi, poterono svolgersi con sufficiente intensità; tanto che nella campagna 1920-21 si spedirono 15,583 carri in Sicilia e 3615 in Calabria; cioè rispettivamente 1184 e 1030 più dell'anno precedente.

Anche l'andamento generale del servizio, mercè sussidi di locomotive, di personale e di impianti, migliorò notevolmente nelle linee meridionali, sebbene vi siano necessari, per una maggiore rispondenza ai bisogni, provvedimenti radicali che, per essere legati ai nuovi impianti e al rinnovamento del materiale di trazione, non possono essere di immediata realizzazione.

Ora per l'ulteriore impulso ai traffici, con

maggiori mezzi di locomozione ferroviaria, per i quali abbiamo dinanzi alla Camera dei deputati un progetto di legge che importa per lo Stato una spesa di oltre 400 milioni di lire, e con una serie di altri provvedimenti, si cerca di attenuare la povertà dei mezzi di trazione.

Si è cercato inoltre di prendere tutti quegli altri provvedimenti che possano essere opportuni in questi momenti. Certo essi non sono tali che il loro reddito sia improvviso; occorrono molti e molti mesi perchè si possa, col paziente lavoro dei funzionari a ciò destinati, restituire questa nostra grande azienda nelle condizioni in cui si trovava avanti guerra.

Tuttavia posso assicurare l'onor. senatore Arlotta che ho constatato, nell'Amministrazione ferroviaria tutta quanta, il più efficace e desideroso interessamento a che questa condizione di transizione, nella quale ancora ci troviamo, abbia a sparire.

Posso assicurare che in questi ultimi mesi, anche nei riguardi del personale e di altre questioni accennate dall'onor. Arlotta, si è notato un grande e notevole miglioramento, che il Governo spera possa condurre ad una soluzione rapida e ad un ritorno pur sempre graduale, ma rapido il più possibile, delle condizioni normali del nostro traffico.

Di questa restituzione dell'antico sistema normale di servizi io credo potrà beneficiare il Mezzogiorno, il quale, salvo le condizioni particolari alle quali ha accennato l'onorevole senatore Arlotta e alle quali non voglio opporre contestazioni di sorta, potrà essere pure avvantaggiato da questa risurrezione generale alla quale il Governo dà tutta quanta la sua attività e il suo pensiero.

Parecchi progetti di legge sono stati presentati al Parlamento a questo riguardo ed io insisto perchè, anche prima della chiusura della Camera e del Senato, questi progetti possano raccogliere i suffragi del Parlamento ed essere convertiti in legge.

Io credo che forse la parte che può avere per l'onor. Arlotta e per il Senato maggiore importanza, oltre questa parte generale, riguardo a cui io credo che le dichiarazioni da me fatte possano essere sufficienti a dimostrare come il Governo attuale intenda mantenere le direttive del Governo precedente, sia quella riguardante

la particolare questione della direttissima Roma-Napoli.

Le richieste che l'onor. Arlotta ha fatto a questo riguardo sono coordinate ad interpellanze che egli ed altri autorevoli senatori hanno presentato da tempo e alle quali resta a me l'onore di rispondere.

L'onorevole senatore Arlotta ha accennato come la direttissima Roma-Napoli sia divisa in quattro tronchi e come il primo tronco sia in esercizio già fino a Carano.

Ricorderò che la linea direttissima Roma-Napoli per la sua costruzione fu divisa in quattro tronchi:

1° tronco	Roma-Fiume Amaseno	km.	84.160
2°	> Fiume Amaseno-Formia	>	42.360
3°	> Formia-Minturno	>	11.641
4°	> Minturno-Napoli	>	75.735

Il primo tronco fu già aperto come è noto, all'esercizio sul tratto Roma-Carano di chilometri 32.191 allo scopo di migliorare le comunicazioni fra Roma e le spiagge marine di Anzio e Nettuno. Entro quest'anno sarà armato fino a Cisterna cioè a km. 48 da Roma. La tratta successiva potrà essere ultimata per la fine del 1922.

Del tronco secondo Fiume Amaseno-Formia non manca per l'ultimazione che una parte del terzo lotto, km. 10, ed è certo che sarà pronto nella seconda metà del 1922.

Il terzo tronco Formia-Minturno è tutto ultimato, e così non resta che qualche parte del quarto tronco Minturno-Napoli giacchè sono ultimate tutte quante le gallerie nel tratto da Minturno all'imbocco Roma della grande galleria sotto Napoli. Non restano quindi da ultimarsi che in parte i tratti di linea allo scoperto, i quali, nonostante le difficoltà che presentano, si ritiene di poter ultimare per la fine del 1923.

I lavori della direttissima Roma-Napoli hanno subito pel fatto della guerra una interruzione dannosissima, perchè molte Imprese hanno sospeso i lavori presentando domande di compenso alla Commissione ministeriale pei danni di guerra e, dopo aver ricevuta l'offerta dei compensi concessi, li rifiutarono, non aderendo neppure all'invito di continuare i lavori, onde fu necessario procedere alla risoluzione dei contratti e alla constatazione dei lavori eseguiti

per stabilirne la liquidazione, con un seguito di controversie che furono e sono tuttavia di ostacolo alla ripresa dei lavori ed al loro rapido completamento. Altrove, come ad esempio nei lotti sesto, settimo ed ottavo del quarto tronco, l'Autorità Militare, requisiti per i bisogni di guerra tutti i mezzi d'opera delle Imprese, per cui i lavori cessarono completamente e prima di riprenderli fu giuocoforza sistemare le contestazioni colle Imprese stesse a scanso di future liti e pagamenti per pretesi danni.

Le previsioni dell'attuale sviluppo dei lavori mi sono state assicurate dai competenti uffici ferroviarii che continuano ora nei propri lavori, con tradizioni che rimontano ad anni ed anni.

Oggi le suaccennate difficoltà non esistono più: tutti i lavori sono ricominciati e fervono. Posso assicurare l'onorevole Arlotta che fin dai primi giorni del mio governo mi interessò anche di questa linea Roma-Napoli. Ho richiamato i funzionari a maggiore attività e posso assicurare che nel progetto presentato alcuni giorni fa alla Camera, dei 90 milioni destinati ad opere ferroviarie, una buona parte sono assegnati alla linea Roma-Napoli, la quale, oltre a questi milioni particolarmente destinati, ne ha altri disponibili: si potranno quindi intensificare i lavori.

Quanto alla questione dell'elettrificazione posso dichiarare senza nessuna difficoltà, perchè mi sono occupato direttamente di questo problema, che la Roma-Napoli sarà esercitata tutta a trazione elettrica: su ciò non vi può essere nessun dubbio od esitazione da parte del Governo. Tanto è vero che sono già bene avviati i lavori per la trazione elettrica sul primo tronco Roma-Carano e si sta pure eseguendo la linea primaria ad alta tensione da Roma (Prenestina) alle centrali idroelettriche sul Liri presso Ceprano. Questa linea elettrica primaria servirà a distribuire l'energia a tutte le sottostazioni di trasformazione elettrica del tronco della direttissima fra Roma e Piperno.

Riguardo alle contestazioni per l'applicazione della corrente alternata o continua - questa questione scientifica che agita il personale - io mi richiamo alla pratica e, con tutto il riguardo doveroso ai postulati della scienza, posso assicurare l'onor. Arlotta che la questione sarà

decisa nel senso che si procederà secondo quanto hanno apportato gli esperimenti fatti sulle altre linee; e che se uno studio particolare per mutamenti futuri dovrà esser fatto, non sarà certamente fatto sulla linea Roma-Napoli che non potrà, per ragioni scientifiche, essere ritardata.

Quanto alla galleria urbana sotto Napoli, lunga 5368 metri, i lavori sono stati in passato ritardati, ma in questi ultimi tempi, il senatore Arlotta me lo confermerà, sono abbastanza progrediti, anche per questa parte che presentava maggiori difficoltà, trovandosi in corrispondenza della parte bassa della città, dove l'esecuzione della galleria ha dovuto procedere con scavi per pozzi, in mezzo alle fondazioni di mal costruiti fabbricati ed in una complicata rete di fognature, di condotte d'acqua e d'energia elettrica.

L'ultima sezione di questa galleria urbana si prevede possa esser pronta fra due anni, ma il Governo cercherà di accelerarla con tutte le pressioni che si possono usare in questa materia, cioè con una sorveglianza maggiore, affinché questi due anni siano diminuiti. Anche il tratto sotterraneo della città di Napoli sarà a trazione elettrica e si spera anzi possa inaugurarsi presto.

A proposito poi della stazione di Napoli, posso assicurare che, come questi lavori non sono stati mai sospesi per il passato, in questi ultimi tempi sono stati dal mio predecessore accelerati, ed io manterrò questa disposizione al riguardo. Tutte le ordinazioni dei lavori più importanti, che hanno formato la ragione di un ritardo negli ultimi tempi, ora sono state completate e anche ultimate; io ho firmato diverse convenzioni particolari per le tettoie, per avere le colonne di granito di Baveno; le ordinazioni più importanti e più necessarie sono state fatte, ora non resta altro che gli appaltatori vi diano sollecita esecuzione, e per quanto ciò possa dipendere dai funzionari dell'Amministrazione sarà fatto.

Credo che di queste mie assicurazioni l'onorevole Arlotta vorrà ritenersi soddisfatto; ad ogni modo posso confermare al Senato e a lui, che il Governo tiene il massimo conto della costruzione di questa linea e l'accelererà tanto maggiormente, quanto ogni maggior ritardo dei tempi passati lo può far desiderare. Il Governo

conosce tutta l'importanza di questa linea; e desidera affrettarne nel massimo grado l'esercizio per il miglior vantaggio di Napoli e nella speranza che essa abbia a contribuire potentemente alla risurrezione economica del Mezzogiorno. (*Approvazioni*).

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Onorevoli senatori. La Commissione di finanze, per bocca del suo illustre Presidente relatore, interprete certamente dell'unanime sentimento del Senato, ha manifestato il voto ed il proposito che il Parlamento riprenda la sua più tipica ed essenziale funzione, qual'è quella del controllo preventivo delle spese mediante l'esame tempestivo dei singoli bilanci.

Posso dire che questo pensiero, questo voto e questo proposito collimano col pensiero e col proposito del Governo; e nelle brevi note sulle condizioni del bilancio e del tesoro, io ho iniziato il mio dire col dichiarare che il Governo si rammaricava che questo esame dei bilanci non avesse potuto avvenire in questi ultimi tempi per circostanze indipendenti dalla volontà degli uomini, e formulava l'augurio che al più presto il controllo preventivo dei bilanci fosse ripristinato.

Debbo soggiungere che questo pensiero è condiviso dalla Camera dei Deputati. Già l'illustre presidente di quella assemblea rivolse un monito degno di ricordo, e cioè che non doveva più accadere che i lavori legislativi si limitassero a discussioni generiche sulle comunicazioni del Governo e sugli esercizi provvisori, senza attendere a discussioni di leggi e di bilanci.

Aggiungo che ieri la Camera dei Deputati ha votato unanime un ordine del giorno dell'onorevole Olivetti che in sostanza è conforme all'ordine del giorno proposto dal Presidente della Commissione di finanze.

La questione pertanto non verte già sulla sostanza, in cui siamo tutti d'accordo, ma sui mezzi coi quali raggiungere il risultato.

Ricordo che alcuni mesi fa, il ministero precedente, e per esso il Presidente del Consiglio On. Giolitti, aveva proposto alla Camera che si considerassero come approvati i bilanci degli esercizi finanziari fino al 1920-21, per ini-

ziare senz'altro la discussione dei bilanci dell'esercizio finanziario 1921-22.

Mi piace ricordare che l'On. Luzzatti, allora Presidente della Commissione di finanze insieme con me che avevo l'onore di presiedere una Commissione permanente, eravamo concordi con l'On. Presidente del Consiglio, perchè questo procedimento fosse adottato. Purtroppo incontrò difficoltà; ma posso annunziare al Senato che il Presidente della Camera si è occupato di nuovo di questo argomento; ha convocato i Presidenti delle Commissioni permanenti della Camera ed è intervenuto un accordo, in forza del quale i due bilanci 1921-22 e 1922-23 saranno abbinati. Ma uno dei due bilanci, quello del 1921-22 non sarà discusso, ma solamente letto, invece l'altro 1922-23 sarà discusso e contemporaneamente saranno votati l'uno e l'altro; e in questo modo saranno presentati al Senato.

È questione di metodo, e questo metodo equivale all'altro se sinceramente e rigorosamente attuato. Perchè ciò accada, da parte mia dichiaro che ho già dato disposizioni perchè le singole amministrazioni preparino i bilanci in maniera che nel prossimo autunno essi possano essere non presentati pro-forma alla Camera, ma debbano essere già pienamente compilati, di maniera che le Commissioni permanenti potranno preparare le loro relazioni e al principio del prossimo anno si possa iniziare la discussione dei bilanci del 1922-23.

La Commissione di finanze propone un ordine del giorno il quale è così formulato:

« Il Senato invita il Governo a proporre, che prima che scada il termine previsto dal disegno di legge, cioè il 31 dicembre 1921, si adottino provvedimenti i quali consentano un ampio esame, nei due rami del Parlamento, entro il 1° semestre del 1922, dei bilanci preventivi per l'anno finanziario 1922-1923 e la loro approvazione in tempo, da evitare per tale anno finanziario l'esercizio provvisorio ».

Siccome ho dichiarato, io sono pienamente concorde collo spirito e col pensiero, dell'ordine del giorno, ma oserei pregare il Presidente della Commissione e il Senato di volere inserirvi una modificazione. Nell'ordine del giorno si rivolge un invito al Governo, e certo il Governo da parte sua farà tutto il possibile; ma è evidente che si tratta di provvedimenti che devono principalmente essere presi dalle due

assemblee, ond'è che io proporrei che si adoperasse una frase più generica e proporrei che si dicesse così: « Il Senato fa voti che prima che scadano i termini previsti, ecc., si adottino provvedimenti i quali, ecc. ».

Del resto mi rimetto pienamente al Senato per quel che riguarda la forma. Io faccio questa proposta perchè, così modificato, parmi che l'ordine del giorno risponda meglio al fine che il Senato si propone.

L'onorevole Arlotta si è occupato del servizio ferroviario, e su questo riguardo ha già in parte risposto il collega dei lavori pubblici. Ma egli si è occupato anche della situazione del bilancio di quell'azienda. Io lo ringrazio di aver richiamato su ciò l'attenzione del Senato. Io considero la condizione del bilancio ferroviario come uno dei problemi fondamentali per la situazione generale del bilancio dello Stato. È giustizia riconoscere che se i bilanci ferroviari nei passati anni si sono chiusi con grande *deficit*, questa condizione di cose non è speciale dell'Italia. Purtroppo in Italia la situazione si è fatta più grave, per le speciali condizioni nostre; ma in tutti i paesi i bilanci delle ferrovie perdettero l'equilibrio in conseguenza della guerra ed in seguito all'aumento generale dei prezzi.

Il *deficit* del passato esercizio ferroviario nostro si aggira intorno a 1300 milioni (*commenti*); è indubbiamente gravissimo, ma debbo dire che gran parte di questo disavanzo, oltre che alla spesa aumentata di personale, va attribuita alla formidabile spesa del combustibile. È da sperare, anzi è certo, che questa spesa andrà mano a mano diminuendo, ed è perciò che l'Amministrazione ferroviaria, la quale conta principalmente su questa minore spesa, ritiene si possa raggiungere il pareggio nell'esercizio in corso.

Io ho già dichiarato che non divido questo ottimismo, ed ho contato sopra un probabile disavanzo; ma quando si consideri che sul prezzo del carbone si potrà ottenere un'economia di 500 o 600 milioni, è evidente che il disavanzo passato non potrà più verificarsi nell'esercizio corrente; e però se io ho preveduto un disavanzo ho detto che spero non sarà molto notevole. Ma per quel che riguarda l'avvenire ho manifestato il mio pensiero intorno alla gestione ferroviaria e da quella delle

poste e dei telegrafi; cioè che io considero norma essenziale ed inderogabile per la salute del bilancio, che le gestioni industriali dei pubblici servizi bastino a sè stesse. (*Approvazioni*). Non è ammissibile che amministrazioni a forma industriale si comportino come un nipote che sa di poter contare sullo zio d'America, che in questo caso sarebbe il tesoro dello Stato.

Voce. Il contribuente.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Io ritengo che con sforzi costanti di buona volontà e con tenacia di propositi, questo risultato si possa raggiungere, e posso aggiungere che il ministro dei lavori pubblici e quello delle poste hanno dichiarato di condividere questo convincimento.

L'onorevole presidente della Commissione di finanze ha richiamato - ed io lo ringrazio come lo ha ringraziato il collega delle finanze - il Governo, e noi alla maggiore austerità finanziaria. È un monito di cui ci compiacciamo. L'onorevole Soleri ha dimostrato in quali condizioni abbiamo dovuto consentire ad un ordine del giorno concordato concernente l'imposta sul vino. Eravamo in tali condizioni da dover tentare di salvare il salvabile, e ci siamo riusciti ottenendo che almeno nulla si perdesse di quanto era preventivato, perchè 40 lire ad ettolitro si sperava di ottenere nei due anni 1921 e 1922 e 40 lire avremo, sebbene per una parte, e cioè per 10 lire, siano differite al prossimo anno. Noi volevamo percepire in quest'anno le 30 lire, ma abbiamo dovuto adattarci. Debbo dichiarare però all'onorevole presidente della Commissione di finanze....

FERRARIS CARLO. Queste dichiarazioni le ho fatte come senatore, non come presidente della Commissione di finanze.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Esse sono ugualmente autorevoli tanto se provengono da lei come persona, quanto come presidente della Commissione. Debbo, dunque, dichiarare che quando nelle brevi note sulla situazione del bilancio e del tesoro accennavo ad eventuali eliminazioni di alcuni proventi in seguito alla cessazione della gestione dei cereali, non intendevo accennare alla tassa sul lusso e sui gioielli, ma a qualche altra cosa che ha carattere essenzialmente transitorio, come ad esempio il raddoppio dell'imposta del patrimonio che si esige per un solo anno. Non

intendevo riferirmi dunque ai provvedimenti emanati dal precedente Gabinetto che si riducevano a pure e semplici sospensioni, per ragioni tecniche, delle esazioni di alcune tasse. L'austerità finanziaria che ci è stata consigliata, noi la consideriamo come nostro stretto dovere.

Non è questo, onorevoli senatori, il momento di pensare a sgravi di imposte quando dobbiamo sopperire ad un disavanzo per il corrente esercizio di cinque miliardi. Noi abbiamo un debito fluttuante di più di 25 miliardi di buoni del tesoro. Noi non possiamo indebitarci indefinitamente. L'unica via che a noi è dato di percorrere è quella di riscuotere le imposte rigorosamente, di amministrare con la più assoluta parsimonia e di procedere a tutte le economie possibili ed alcune io ho indicate nella esposizione fatta alla Camera. Solo così adempiremo al nostro dovere che in questo momento è un dovere sacro, tentare in tutti i modi, e ad ogni costo, di raggiungere il pareggio del bilancio dello Stato. (*Vive approvazioni, applausi*).

PRESIDENTE. Domando all'on. Presidente della Commissione di finanze se accetta l'emendamento al suo ordine del giorno, proposto dal ministro del tesoro.

FERRARIS CARLO. Anche a nome dei miei colleghi della Commissione di finanze dichiaro che non ho nessuna difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dall'on. ministro del tesoro al nostro ordine del giorno.

Noi avevamo detto: « il Senato invita il Governo a proporre provvedimenti ecc. » e l'onorevole ministro del tesoro propone: « il Senato fa voti perchè si adottino provvedimenti che consentano un ampio esame ecc. » e sta bene, perchè i provvedimenti debbono avere il consenso dei Corpi legislativi.

Ma desidero avere dall'on. ministro del tesoro una franca dichiarazione e cioè che il Governo davanti all'altro ramo del Parlamento si farà promotore di quei provvedimenti, perchè, se il Governo non mostrerà di prendere a cuore la questione, chiedendo che si rientri assolutamente nella legalità, come aveva tentato di fare il precedente Ministero Giolitti, la Camera dei deputati probabilmente non farà nulla; e l'abbinamento della discussione dei bilanci degli esercizi 1921-22 e 1922-23, nella

forma accennata dal ministro del tesoro, sarebbe dannosissimo, perchè farebbe perdere il tempo a leggere i bilanci del 1921-22, lettura perfettamente inutile, dal momento che tutta l'attenzione dovrebbe convergere sui bilanci dell'esercizio 1922-23.

Ripeto che a nome della Commissione di finanze accetto la modificazione all'ordine del giorno; ma ripeto pure che vorrei sentire dal Governo l'impegno, che alla ripresa dei lavori parlamentari in autunno, solleciterà la Camera ad adottare provvedimenti tali che consentano di portare i bilanci dell'esercizio 1922-23, già approvati dalla Camera, al Senato in tempo per discuterli nel primo semestre del 1922.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Dichiaro all'onorevole Ferraris Carlo, alla Commissione di finanze ed al Senato, che il mio pensiero è perfettamente conforme a quello contenuto nell'ordine del giorno.

Credo soltanto che sarebbe più atta una formula più generica mediante la quale si rivolga l'invito non solo al Governo, ma anche alla Camera ed al Senato. Da parte mia prendo impegno che il Governo adotterà da parte sua tutti i provvedimenti che saranno necessari per raggiungere il risultato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno, con l'emendamento del Governo:

« Il Senato fa voti che prima che scada il termine prefisso del disegno di legge, cioè il 31 dicembre 1921 si adottino provvedimenti i quali consentano un ampio esame, nei due rami del Parlamento entro il primo semestre 1922 dei bilanci preventivi per l'anno finanziario 1922-23, e la loro approvazione in modo da evitare per l'anno finanziario 1922-23 l'esercizio provvisorio ».

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare su questo disegno di legge, dichiaro chiusa la discussione e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-22 » (N. 146).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-22 ».

PRESIDENTE. Invito l'on. senatore Ferraris Carlo a riferire anche su questo disegno di legge.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze e relatore*. La Commissione di finanze mi ha dato incarico di proporre al Senato l'approvazione anche di questo disegno di legge, conseguenza inevitabile dell'altro.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

La facoltà concessa colla legge 3 luglio 1921, n. 846, per l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-1922 è prorogata sino a che il bilancio stesso non sia approvato per legge e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1921.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge. Trattandosi di articolo unico, sarà ora votato insieme all'altro, a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge per l'esercizio provvisorio.

Prego l'onorevole segretario, De Novellis, di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Pullè di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PULLÈ. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 LUGLIO 1921

disegno di legge: « Concorso dello Stato nelle spese nella celebrazione del settimo centenario dell'università di Padova.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pullè della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione; prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Amero D'Aste, Arlotta, Artom.

Badaloni, Battaglieri, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Bertarelli, Bertetti, Bettini, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonicelli, Borsarelli, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Catellani, Cefalo, Cefaly, Chimienti, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Croce, Curreno, Cusani-Visconti.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, Della Noce, Della Torre, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazzà, Diena, Di Rovasenda, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Vico, Dorigo.

Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Filomusi Guelfi, Fradeletto, Francica-Nava, Frascara.

Gallini, Garavetti, Gerini, Ghiglianovich, Giardino, Giunti, Grandi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Libertini, Lojodice, Loria, Lucca, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Mango, Maragliano, Mariotti, Marsaglia, Masci, Mayer, Mazza, Mazzoni, Millo, Montresor, Morandi, Mosca.

Nava, Niccolini Eugenio.

Orlando.

Pagliano, Palumbo, Pansa, Pantano, Paternò, Pavia, Pellerano, Perla, Persico, Piacentini, Pincherle, Pipitone, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quartieri.

Rebaudengo, Reggio, Ridola, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Salvarezza, Sanarelli, Sandrelli, Santucci, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sili, Squitti, Supino.

Tanari, Tassoni, Tecchio, Thaon Di Revel, Tivaroni, Tomasi della Torretta, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valli, Valvassori Peroni, Venosta, Venzi, Verga, Vicini, Viganò, Vigliani, Vitelli.

Zuccari, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di un membro per la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra:

Senatori votanti	177
Maggioranza	89
Il senatore Spirito ebbe voti	109
» Salvia »	49
Voti dispersi	2
Schede bianche	17

Dichiaro eletto l'on. senatore Spirito.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1921-22 fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1921 (n. 145):

Senatori votanti	164
Favorevoli	144
Contrari	20

Il Senato approva.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-22 (n. 146):

Senatori votanti	164
Favorevoli	148
Contrari	16

Il Senato approva.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Chiedo d'interrogare il ministro della guerra in qual modo egli intenda provvedere alla rimozione di quei depositi di proiettili che, stando vicinissimi ai paesi, tengono gli abitanti in continua apprensione. Queste rimozioni sono state promesse da anni, e non ancora attuate, come è il caso del deposito di Manzinello e di quello di Medeuzza, ove la recente esplosione, che è la terza, ha cagionato gravissimi danni.

Filippo Di Brazzà.

Al Presidente dei ministri ed al ministro degli affari esteri intorno alla dichiarazione fatta dal Presidente dei ministri alla Camera dei deputati, il 23 luglio 1921, che « il trattato di commercio con la Russia è già pronto per essere firmato »; e sulle ragioni che possano

consigliare simili accordi con un Governo non riconosciuto, e nelle cui promesse non si può avere alcuna fiducia; e che, inoltre, col pretesto delle relazioni commerciali, è sospettato di favorire i moti rivoluzionari in Italia.

Garofalo.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo.

La seduta è tolta (ore 19.15).

Licenziato per la stampa il 14 agosto 1921 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XV^a TORNATA

DOMENICA 31 LUGLIO 1921

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Comunicazioni del Governo (Discussione sulle)	pag. 241
Oratori:	
BONOMI, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	260
GALLINI	268
GIARDINO	248
SANTUCCI	255
SCHANZER	241
TOMASI DELLA TORRETTA, <i>ministro degli affari esteri</i>	257
Interpellanza (Annuncio di)	269
Interrogazioni (Annuncio di)	269
Relazioni (Presentazione di)	241, 255

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, per la ricostituzione delle terre liberate.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Badaloni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BADALONI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione

sul disegno di legge: « Per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Badaloni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita a norma del regolamento.

Seguito della discussione
sulle comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Schanzer.

SCHANZER. Io credo che non si possa revocare in dubbio che l'onorevole Bonomi si sia trovato di fronte ad una delle situazioni più difficili che la storia parlamentare ricordi, e che abbia saputo superarla con rapidità, con abilità e con energia.

Siamo in presenza delle prime prove della proporzionale colle sue ripercussioni sulla costituzione dei gruppi nella Camera e sulla formazione dei governi. Io ricordo che quando, prima che la proporzionale diventasse legge dello Stato, se ne discuteva nel campo della dottrina, i costituzionalisti predicevano che questo sistema, nei paesi dove non esistono pochi grandi partiti fortemente organizzati, avrebbe reso difficile la formazione dei governi e travagliata la loro esistenza; e questa previsione in Italia si è verificata nella realtà dei fatti.

I governi, per agire vigorosamente e per attuare i loro programmi, hanno bisogno di mag-

gioranze non solo numerose, ma anche stabili; invece la proporzionale, generando dei grossi gruppi di minoranza, rende necessarie delle coalizioni che non hanno sempre basi solide e durature. Ma non intendo qui addentrarmi nell'esame dei difetti della proporzionale che potranno essere attenuati e corretti, mentre non credo si possa pensare a ritornare semplicemente al sistema maggioritario; non voglio, dico, addentrarmi in questo esame che non ha qui la sua sede e solo torno a dire che, a mio avviso, l'onorevole Bonomi ha con risolutezza superate le difficoltà non lievi del compito che gli era stato affidato dalla Corona.

Alla notevole maggioranza, raccolta dal gabinetto Bonomi alla Camera, si sono date varie interpretazioni, ma, anche se per alcuni gruppi quel voto può avere significato una battuta d'aspetto, di orientamento, mentre altri gruppi che hanno votato contro, non hanno mancato di concedere qualche sorriso all'onor. Bonomi in vista di possibili futuri eventi, certo si è che, considerando la situazione parlamentare nel suo complesso, essa è tale da dare ampiamente all'onor. Bonomi l'autorità e la forza che gli sono necessarie per tenere in questi difficili momenti le redini dello Stato e per adempiere al grave compito dell'ora presente, la pacificazione degli animi e il ristabilimento dell'ordine pubblico nel paese.

Quando alcune settimane fa si discuteva in quest'Aula intorno alla possibilità, alla convenienza, ai possibili pericoli di una collaborazione socialista, tesi opposte furono qui sostenute e dibattute. Oggi credo che il tema del collaborazionismo passi in seconda linea; oggi si tratta soprattutto di ristabilire la funzionalità dello Stato; oggi i programmi non devono essere tanto programmi di partito quanto programmi di Stato, programmi che abbiano come nucleo centrale l'imperativo categorico di por termine alla guerriglia civile, di disarmare le fazioni, di rimettere in soglio lo Stato che le fazioni sembrano tenere in ispregio come un sovrano spodestato, come un re da burla.

Alla formazione del gabinetto Bonomi sono state fatte varie critiche: ne ricorderò soltanto la principale. Si è detto che l'onorevole Bonomi ha dato nel suo gabinetto un'eccessiva prevalenza al partito popolare e si è criticata specialmente l'assegnazione di alcuni fra i più

importanti portafogli ai popolari, particolarmente del portafoglio della giustizia e degli affari di culto. L'onorevole Bonomi ha già efficacemente risposto a queste critiche, ma io vorrei, per mio conto, osservare a coloro che, in nome della tradizione democratica e liberale, si mostrano scandalizzati della assegnazione del portafoglio della giustizia e dei culti ad un popolare, che essi considerano la questione da un punto di vista troppo unilaterale. Anzitutto, io credo esagerati i pericoli che da taluni si paventano per la presenza di un popolare in quel dicastero, perchè, a parte la persona dell'onorevole Rodinò di cui tutti apprezzano la correttezza, la rettitudine e il sincero patriottismo, è chiaro che un popolare, solo perchè tale, deve sentirsi, più di ogni altro guardasigilli, sottoposto al vigilante controllo della pubblica opinione nella applicazione delle leggi del nostro diritto pubblico ecclesiastico. Ma vi è da considerare anche un altro lato della questione, e cioè non essere senza importanza l'accettazione di quel portafoglio da parte di un popolare, perchè essa, a mio avviso, significa e deve significare l'accettazione, leale e senza riserve, da parte del partito popolare, di tutto il nostro diritto pubblico ecclesiastico, compresa la legge delle guarentigie. E ciò costituisce un fatto che non manca di importanza politica, la quale potrebbe manifestarsi anche fuori dei nostri confini, togliendo pretesti a coloro che vogliono rappresentare l'Italia in un permanente, necessario, insanabile conflitto con la Chiesa cattolica.

Il programma del gabinetto è semplice, chiaro ed informato ad un senso realistico dei bisogni attuali del paese. L'onorevole Bonomi ha ripudiato, come ebbe a dire nell'altro ramo del Parlamento, i programmi panoramici che illudono il paese con delle promesse che, dato anche lo stato attuale delle finanze, non possono mantenersi. L'onorevole Bonomi invece ha intensamente fermata la sua attenzione sopra le tre questioni principali del momento: la questione di politica estera, la questione economico-finanziaria, la questione del ristabilimento dell'ordine pubblico.

Per ciò che riguarda la politica estera, le dichiarazioni del Governo sono state estremamente sobrie. Io non mi soffermerò sulla questione adriatica per la quale il Senato attende

le dichiarazioni del Governo, che mi auguro saranno pienamente soddisfacenti. La questione adriatica senza dubbio ha una grandissima importanza per noi e si comprende anche che rispetto ad essa sia massima la sensibilità del popolo italiano, ma l'azione internazionale nostra non può esaurirsi nella questione adriatica.

L'Italia, uscita dal conflitto mondiale, occupa ormai una tale posizione nel consorzio dei popoli che, volente e nolente, essa deve partecipare alla risoluzione di tutti i grandi problemi della politica internazionale.

Ormai gli orizzonti della politica internazionale si allargano sempre più; dobbiamo perciò avere delle direttive chiare e precise, e seguirle con costante fermezza per mettere in valore la nostra azione.

Fra i benefici della guerra ve ne è uno importante, cioè quello di avere restituito all'Italia la sua libertà nella politica estera; da tale beneficio dobbiamo trarre tutte le conseguenze che esso comporta. Fedeltà alla politica dei popoli che con noi combatterono e vinsero la guerra, sia pure; ma con autonomia di criteri e di atteggiamenti che ci sottragga da ogni ingiusta dipendenza.

La politica dei grandi Stati oggi è una politica ispirata ad un acuto senso di realismo, è una politica di adeguati compensi e di contrappesi. Tale dunque è la politica che deve fare anche l'Italia, che non può nutrirsi soltanto di idealità.

L'onorevole Scialoja, con la sua grande autorità, ha richiamato l'attenzione del Governo sopra due dei principali problemi internazionali dell'ora presente: quello dell'Alta Slesia e quello orientale.

Per parte mia vorrei indicare al Governo come degno della sua attenta considerazione anche il problema coloniale, il quale purtroppo è stato risolto non tenendo conto delle legittime aspettative dell'Italia, completamente esclusa dalla ricca mensa coloniale. Ma non dimentichiamo che tuttavia il trattato di pace contiene delle disposizioni che concedono all'Italia di opportunamente controllare l'opera altrui, per cui le nostre adesioni ed i nostri consensi nel campo coloniale debbono essere messi in valore.

L'onorevole Scialoja ha parlato anche della conferenza di Washington ed io credo, come

lui, che dobbiamo seriamente prepararci a quella conferenza, nella quale saranno trattati i problemi relativi al Pacifico, mare intorno al quale ormai si addensano i maggiori problemi della politica mondiale; e vi sarà trattato anche il problema della riduzione degli armamenti, e non solo degli armamenti navali, ma anche degli armamenti terrestri. Ebbene, in quella conferenza l'Italia si troverà in una posizione favorevole: essa, pur nelle sue amicizie, non ha vincoli formali di alleanze, non ha ragioni di conflitti con altri popoli; essa informa la sua politica internazionale a principi di giustizia e di liberalismo, per cui dovrà avere una parte importante in quel solenne convegno dal quale potrà uscire un nuovo equilibrio mondiale.

Intanto, per ciò che riguarda la riduzione degli armamenti, questa questione è stata oggetto anche di un'importante iniziativa della Società delle nazioni, presa nella prima sua riunione di Ginevra. Allora l'Italia assunse un atteggiamento deciso. Essa si mise alla testa degli Stati i quali accolsero la proposta del consolidamento delle spese dei bilanci militari per due esercizi finanziari come punto di partenza di maggiori riduzioni. Tale proposta non ebbe seguito per l'opposizione di alcuni Stati, fra cui la Francia.

Ora la Società delle Nazioni ha nominato una Commissione composta di uomini politici, di militari, di uomini di finanza, e di rappresentanti delle classi lavoratrici (infatti ne fa parte anche il sig. Jouhaux, segretario generale della Confédération général du Travail) per studiare il problema della riduzione degli armamenti.

Questa Commissione, presieduta dal signor Viviani, già Presidente del Consiglio dei ministri di Francia, si è riunita quindici giorni fa a Parigi, e, pure salutando con grande simpatia l'iniziativa del Presidente Harding, ha creduto di procedere per conto proprio nei suoi lavori per adempiere all'esplicito mandato ricevuto dalla Società delle nazioni, alla quale dovrà riferire nella prossima sessione del settembre venturo.

Fra i risultati più importanti e concreti di questa riunione di Parigi vi è l'accoglimento della proposta italiana per una statistica generale degli armamenti di tutti i paesi, che ac-

certi lo stato degli armamenti attuali, confrontato con quello anteriore alla guerra.

Certo, questa statistica non risolve per sé stessa il problema, ma è un primo passo, e soprattutto uno strumento tecnico indispensabile per venire alla futura compilazione di piani concreti per la riduzione degli armamenti.

Credo che l'Italia debba energicamente appoggiare l'una e l'altra iniziativa, quella di Washington e quella di Ginevra, che mirano egualmente all'alto fine del mantenimento della pace del mondo e sono destinate forse ad incontrarsi. Io so che la Società delle nazioni in Italia è considerata con molto scetticismo e quasi con diffidenza e ciò si spiega quando si consideri che di essa ancora non fanno parte alcuni tra i maggiori stati di Europa e ad essa si mostra estranea la grande repubblica americana. Ciò senza dubbio è per la Società delle nazioni una ragione di debolezza; ma, se essa ancora non ha quel carattere di universalità che le deve esser proprio perchè possa raggiungere i suoi alti fini, nulla vieta che questo carattere possa esserle acquisito in seguito e non è da escludere che la stessa conferenza di Washington possa essere la sede opportuna per riesaminare *ex novo* tutto il vasto problema. Non dobbiamo dimenticare che l'ostilità degli Stati Uniti di America è in gran parte una questione di politica interna americana ed è effetto della lotta tra i repubblicani ed i wilsonisti. Ma nella stessa America non mancano correnti che comprendono perfettamente che l'idea che ha animato la fondazione della Società delle nazioni è una di quelle che non si possono facilmente eliminare dagli orizzonti dell'opinione pubblica mondiale; e gli stessi americani cercano oggi per altre vie di dar corpo a quel pensiero della solidarietà dei popoli e delle intese pacifiche fra gli stati che appunto informò il sorgere della Società delle nazioni.

D'altronde la Società delle nazioni esiste e questo solo fatto ha una importanza politica internazionale. Inoltre la Società delle nazioni già si è affermata in alcune questioni europee, come quella delle Isole Aaland, quella di Danzica e quella del conflitto lituano-polacco.

E, quello che è più importante, tutti i nuovi stati sorti dal conflitto mondiale ad essa si sono rivolti con fiducia per essere ammessi nel suo

seno, tanto che la Società delle nazioni comprende ormai quasi cinquanta stati.

È perciò che io credo che sarebbe un grande errore il non valutare adeguatamente quello che di forza internazionale già può fin d'ora rappresentare la Società delle nazioni. Essa, certo, dovrà trasformarsi e soprattutto integrarsi; ma il pensiero che l'anima, una volta entrato nelle vie delle realizzazioni, non potrà più morire.

Questa è del resto la convinzione dell'Inghilterra e della Francia, che in seno alla Società delle nazioni spiegano un'azione continuativa e meditata. Ed io credo che anche l'Italia abbia interesse di seguire attentamente tutto quello che si svolge in seno alla Società delle nazioni, che, se non altro, è una grande tribuna mondiale, dove si dibattono delle tesi alle quali l'Italia non può restare estranea.

Del resto, nella prima assemblea dello scorso anno, l'Italia ha già avuto parte importante e ha riscosso molte simpatie, specie fra i piccoli Stati, nella questione delle materie prime, in quella della riduzione degli armamenti e in quella dell'ammissione dei nuovi stati. E certo, anche nella prossima assemblea un compito importante spetterà all'Italia.

Do lode perciò al Ministero degli esteri di avere creato un apposito ufficio per tenere i contatti con la Società delle nazioni, ufficio che è posto sotto la guida del nostro collega, il senatore Imperiali. Io mi permetto soltanto di raccomandare al ministro degli esteri di voler confortare questo ufficio del suo personale interessamento ed assegnargli i mezzi che sono necessari per l'adempimento del suo delicato compito.

E vengo brevemente al problema economico e finanziario, sul quale si è intrattenuto largamente l'onorevole Maggiorino Ferraris e al cui hanno trattato anche altri oratori.

L'onorevole de Nava, nella sua lucida e spicua esposizione finanziaria, ha delineato esattamente la condizione del bilancio dello Stato e la situazione del debito pubblico. Per l'esercizio finanziario 1920-21 era stato preveduto un disavanzo di quattordici miliardi. Questo disavanzo si è ridotto invece a dieci miliardi e trecento milioni. Quando nel settembre 1920 si discuteva in quest'aula l'annuncio dato dal-

l'onorevole Meda di un disavanzo di quattordici miliardi, io avvertii che questa cifra certamente non poteva non impressionare, ma che l'impressione doveva essere corretta con la considerazione che la cifra stessa comprendeva il disavanzo per la gestione statale dei cereali, che sarebbe stato eliminato quando si fosse fatta, come era indispensabile, una legge per l'aumento del prezzo del pane; e comprendeva altresì una serie di spese di carattere assolutamente transitorio ed eccezionale, cioè spese straordinarie di guerra e spese di liquidazione di guerra. Indicai allora il disavanzo organico del bilancio nella cifra di circa quattro miliardi.

E infatti a questa cifra si discese dopo l'approvazione della legge sull'aumento del prezzo del pane.

Senonchè questa previsione dei 4 miliardi è stata spostata poi dalle maggiori spese che sono state proposte. Ora il ministro del tesoro annuncia un disavanzo di circa 5 miliardi. Io mi auguro che il disavanzo possa essere contenuto in questa cifra, ma certamente vi sono delle incognite che lasciano sussistere dei dubbi in proposito. Vi è l'incognita del bilancio ferroviario di cui ieri ha parlato l'onor. Arlotta. Nell'esercizio chiuso il bilancio ferroviario ha avuto l'enorme disavanzo di un miliardo e 300 milioni. L'onor. Meda prevedeva che il disavanzo ferroviario sarebbe scomparso nell'esercizio 1921-22; l'onor. De Nava annuncia invece che vi sarà un disavanzo ferroviario del quale non si sa ancora precisare la cifra; e, certo, la cosa è tanto più grave in quanto le tariffe sono già notevolmente aumentate, tanto da produrre una contrazione nel traffico.

Un'altra incognita è quella della spesa per i nuovi assegni agli impiegati, di cui non si è sicuri se potrà essere completamente coperta dalle economie derivanti dalla semplificazione dei servizi. E così pure una ragione di maggiore aggravio del bilancio potrebbe derivare dall'ascesa considerevole dei cambi.

Certo è che l'aumento della spesa in confronto della previsione, per l'esercizio 1921-22, è tale da non potere non impensierire: si tratta di 1 miliardo e 750 milioni di nuove spese, a cui il ministro del tesoro contrappone la previsione di 1 miliardo di maggiori entrate; previsione quest'ultima sulla quale io nutro dei dubbi perchè attraversiamo un periodo di crisi,

con la conseguente depressione di alcuni cespiti di entrate.

Noi possiamo comprendere le ragioni politiche che possono avere determinato il Governo a proporre certune nuove spese, come quelle per la disoccupazione, per l'agricoltura, per le case popolari, per il latifondo e via dicendo. Ma ciò non pertanto queste maggiori spese, dal punto di vista finanziario, impensieriscono, come maggiormente impensieriscono le spese per il personale, le nuove indennità, e via dicendo.

Ora, di fronte a una situazione in cui si annuncia un disavanzo di 5 miliardi, che potrà essere anche maggiore, e quando il ministro del tesoro dichiara - e io sono del suo avviso - che non è possibile aumentare ulteriormente le imposte, perchè bisogna pure dar tregua e respiro al già tanto tormentato contribuente italiano, la posizione del ministro del tesoro è veramente difficile.

L'onor. De Nava è tale uomo che non ha bisogno di consigli e di suggerimenti; ma io vorrei augurargli che l'animo suo sia sempre corazzato di inesorabilità di fronte alle domande di nuove spese; perchè solo una ostinata inesorabilità del ministro del tesoro può salvarci da maggiori iatture.

Venendo alle entrate, io ho già detto che queste devono necessariamente subire una sosta, salvo a riprendere la loro curva ascendente quando sarà superata l'attuale crisi economica. Ma, appunto per questo, onorevoli colleghi, io ritengo necessario che non si scuotano le basi e l'assetto delle imposte già esistenti, che furono introdotte con tanto sacrificio dei contribuenti italiani.

Ieri si è discusso della questione della tassa sul lusso, e l'onor. Soleri, che mi dispiace di non veder qui presente, e che porta nel suo dicastero una forte preparazione ed una sicura competenza, ha fatto, con la sua consueta faccenda, una brillante difesa del provvedimento con cui il Governo sospendeva il raddoppio della tassa sul lusso, e ha detto che lo si era adottato per ragioni tecniche.

Ora, a dire il vero, tale ragionamento non mi ha interamente convinto, perchè, se fossero ragioni tecniche, inerenti al modo di riscossione di quella tassa, che avessero consigliato il provvedimento, allora si sarebbe dovuta sospendere tutta l'applicazione della tassa. Invece,

la tassa è in piena applicazione e quello che si è sospeso è soltanto il raddoppio di essa.

Ora si dice: « il raddoppio era troppo grave ». Ma, se il raddoppio è stato proposto solo pochi mesi fa dal precedente Governo di cui faceva parte anche l'onor. Soleri?

Si osserva che il disavanzo della gestione statale dei cereali è diminuito, ma questo, in verità, non è un argomento per la sospensione di cui parliamo. Infatti, il famoso conto del pane non è che una semplice finzione. Il bilancio dello Stato è unico, e ciò che eccedeva i bisogni del conto del pane doveva ricadere a vantaggio del bilancio generale dello Stato.

Si è discusso ieri anche dell'imposta sul vino. Ora, devo riconoscere che il Governo, su questo terreno, si è validamente battuto alla Camera. I ministri finanziari ci hanno detto ieri che, in sostanza, l'erario non perde nulla perchè fra quest'anno e l'anno venturo vi è da prendere egualmente 40 lire; ma quello che è grave, secondo me, è il precedente, è l'aver ceduto sulla esazione dell'imposta delle 30 lire. Ed invero, non siamo sicuri che l'anno venturo non si addurranno delle buone ragioni per far ridurre le 20 lire a 10. Intanto, la seduta della Camera dell'altro giorno non so quante centinaia di milioni abbia costato all'erario: ignoro se l'onorevole ministro del tesoro abbia fatto il calcolo degli oneri che deriveranno dall'ordine del giorno Galani, che è stato votato. Noi tutti abbiamo infinita riconoscenza e la più grande riverenza per coloro che hanno combattuto e versato il loro sangue per la patria, ma, certo, bisogna pensare che per le sole pensioni militari sono già stanziati in bilancio un miliardo e novecento milioni. C'è da domandarsi quindi dove si vuole arrivare e dove ci arresteremo con le spese.

Per ciò che riguarda la legge di avocazione dei sopraprofiti di guerra, io credo che, siccome si lasciano immutate le basi di questa legge, non si possa criticare il Governo di voler rivedere i criteri di applicazione della legge medesima. Poichè qui si tratta di una pura e semplice questione di giustizia tributaria: quando certi valori per la crisi dei prezzi sono sfumati, allora non è giusto che il fisco li colpisca, come se esistessero ancora.

Avrei invece da fare qualche riserva sulla questione della revisione, che si annunzia, del

regolamento per la nominatività dei titoli privati. Io ricordo che, con l'onorevole Luzzatti, sono stato il primo a proporre la nominatività dei titoli delle Banche e degli Istituti di credito: non abbiamo creduto allora di adottare la nominatività generale dei titoli. Oggi però noi siamo di fronte ad un sistema confuso ed ibrido: si annunzia il proposito di rivedere il regolamento per la nominatività dei titoli privati e si dice di voler adottare il sistema della girata in bianco. Ora, dopo che abbiamo subito tutti i danni della nominatività, se dobbiamo mantenere la nominatività dei titoli privati, non vorrei che perdessimo i pochi vantaggi che il sistema presenta, cioè i vantaggi fiscali e tributari.

Bisognerebbe domandare all'ingenuità di coloro che compileranno il regolamento sulla nominatività dei titoli privati che sappiano salvare la possibilità degli accertamenti fiscali. Ma, ripeto, siamo ad ogni modo di fronte ad un sistema ibrido e frammentario, perchè abbiamo una nominatività obbligatoria disciplinata per i titoli privati e una nominatività obbligatoria non disciplinata per i titoli di Stato. Che cosa si vuole fare? Alla Camera è stata presentata una mozione per sospendere, in linea generale, la nominatività dei titoli: io non mi pronunzio. Quel che dico è questo che è impossibile mantenere un sistema il quale crea una grave sperequazione economica fra i titoli di una categoria e i titoli dell'altra e che si risolve in una grave ingiustizia tributaria. Tutta questa materia deve essere riveduta e disciplinata con norme chiare e razionali.

Qui dovrei parlare delle economie, ma ne faccio a meno. (*Rumori*). Io comprendo che il Senato è stanco e desidera passare oltre e perciò non parlerò più.

Voci: Parli, parli.

SCHANZER. Dirò allora solo poche altre parole. Quando si annunzia un disavanzo di circa 5 miliardi, quando, nello stesso tempo, si afferma che non si possono mettere nuove imposte, è chiaro che unica via di salvezza sono le economie. Ma non intendo ripetere cose dette le mille volte: oggi non è più questione di parole, è questione di coraggio di realizzazione, è questione di energia di azione.

Bisogna procedere a delle economie non apparenti, ma a delle economie che incidano pro-

fondamente la compagine del bilancio. Se seguiranno a mantenere funzioni, organi, istituti inutili, se lo Stato vorrà essere uno Stato provvidenza che gestisce direttamente molte aziende e controlla tutto, allora sarà vano pensare a delle economie; io auguro all'on. De Nava di essere il ministro del tesoro che presenti veramente al Parlamento un programma serio ed effettivo di economie: è la politica più difficile e più amara, ma anche la politica più necessaria e doverosa nel momento attuale.

E lasciatemi dire anche un'altra cosa: è inutile guardare soltanto le cifre del bilancio e il pareggio aritmetico tra spese ed entrate, ottenuto coi più gravi sacrifici dei contribuenti: bisogna guardare anche alle fonti economiche che alimentano il bilancio. La chiave del risanamento della finanza pubblica sta nel campo della ricostruzione economica del paese. La bilancia del commercio che già nel 1920 accennava a migliorare sensibilmente, ora di nuovo è peggiorata: a nulla varrebbe il pareggio aritmetico quando dovesse continuare l'attuale grave squilibrio economico; ed è per questo, onorevoli colleghi, che dobbiamo con tutti i mezzi, con uno sforzo costante e cosciente, incoraggiare e favorire la produzione e il lavoro nel paese. Questa è la vera nostra via di salvezza; la ricostruzione economica è quella che potrà restituire al bilancio italiano l'elasticità di cui ha bisogno e che oggi gli fa completamente difetto.

Mi sia permessa infine una parola sul debito pubblico che al 30 ottobre era di 98 miliardi, mentre oggi è di 107 miliardi; di questa cifra 25 miliardi sono costituiti da buoni del tesoro ordinari e poliennali. Tale cifra del debito fluttuante è molto impressionante. Quando io assunsi la direzione del tesoro, il debito fluttuante era di 21 miliardi, ma col sesto prestito nazionale fu ridotto a 12; in un anno solo il debito fluttuante è adesso di nuovo aumentato di 11 miliardi. Ora, sebbene per il ministro del tesoro sia una agevolazione quella di poter con molta facilità collocare i buoni del tesoro - e, certo, oggi il ministro del tesoro non passerà più delle notti insonni, come può essere successo a qualche suo predecessore, per provvedere agli immediati pagamenti della cassa - tuttavia la facilità dell'indebitamento (che deriva in buona parte dalla nominatività, perchè la

nominatività degli altri titoli spinge ad investire le somme disponibili nei buoni del tesoro) è un pericolo; lo Stato si trova nella condizione dei figli di famiglia a cui si dà il denaro con troppa facilità.

I buoni del tesoro non sono che cambiali dello Stato: le cambiali vengono a scadenza e si debbono pagare, e quando un giorno vi fosse un momento, non dico di panico, ma soltanto di inquietudine nei mercati, lo Stato potrebbe trovarsi in gravissimo imbarazzo quando i detentori dei buoni del tesoro non fossero disposti a rinnovarli alla scadenza.

E perciò una prudente politica di tesoro deve mirare costantemente a trasformare il debito fluttuante in consolidato. Ma anche ciò oggi è reso difficile a causa della nominatività dei titoli che rende impossibili grandi emissioni di consolidato.

Bisogna frenare il debito fluttuante e contenerlo nella misura dei più indispensabili bisogni della cassa: io mi permetto di sottoporre allo studio dell'onorevole ministro del tesoro, senza far nessuna concreta proposta, se non sarebbe possibile, date le particolari condizioni in cui ci troviamo e per cui l'afflusso dei capitali verso i buoni del tesoro è cosa sicura e garantita, di ridurre, sia pure lievemente, l'alto tasso d'interesse dei buoni del tesoro - attualmente del sei per cento. Un siffatto provvedimento si risolverebbe in un immediato, notevole sollievo per il bilancio dello Stato, e nello stesso tempo sarebbe un freno all'indebitamento e alla facilità delle nuove spese. (*Commenti*).

In conclusione - ed ho finito - io mi auguro che l'onor. Bonomi ed i suoi colleghi sapranno opporre un'assoluta resistenza a tutte le domande di maggiori spese e di riduzioni di entrate e al progrediente indebitamento, perchè altrimenti scivoleremo sempre più sulla china pericolosa del disavanzo e il pareggio diventerà sempre meno raggiungibile.

Dopo ciò, onorevoli colleghi, io dirò solo una parola sull'ultimo cardine del programma dell'onorevole Bonomi. Io credo che il compito dell'ora presente, e di ciò tutti siamo convinti, sia di disarmare le fazioni, di impedire la guerra civile, di restaurare la funzione sociale dello Stato. Per questa opera difficile e ardua ho fiducia nella serenità dello spirito e nell'equilibrio del carattere dell'onor. Bonomi. L'ono-

revole Bonomi ha dichiarato di non volersi mettere nè con gli uni nè con gli altri, ed ha giustamente affermato, che lo Stato non può delegare ad alcuno il mantenimento dell'ordine pubblico e il proprio magistero punitivo. Io concordo pienamente in questi principi, alla condizione che al programma corrispondano i fatti, che veramente si ripristini senza indugio l'ordine pubblico, che si tolgano veramente le armi a coloro che non devono portarle, che si colpiscano tutti i violenti, a qualunque partito essi appartengano. Non c'è tempo da perdere perchè il paese è stanco delle violenze e dei disordini. Con una rapidità fantastica siamo tornati indietro nella via del progresso civile, riportandoci a situazioni ed episodi che sembravano relegati nelle tenebre di una storia lontana, ma non si può trattare che di una breve parentesi di aberrazione collettiva. Noi vediamo che le parti in lotta hanno ormai la ferma volontà di venire ad un accordo che si dice imminente. Io mi auguro che esse riescano a concluderlo, che lo osservino lealmente e che le masse seguano i loro capi. Un popolo che è uscito vittorioso dalla guerra, che ha mostrato di avere tanta ricchezza di energie morali e materiali, non può deviare che momentaneamente dal cammino della sua storia. Tutti i partiti e tutti i cittadini debbono rinunciare alle loro passioni e rimettersi sulla via della giustizia sociale. Il Governo agisca con forza, con autorità, e con imparzialità e tutta l'Italia lo conforterà del suo consenso.

Diriga lei, onorevole Bonomi, lo sforzo di tutto un popolo per la propria salvezza, restituisca all'Italia la pace interna ed ella avrà ben meritato della Patria. (*Applausi*).

GIARDINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO. Io prendo la parola in un momento delicato per il Senato. Ho fatto tutto il lavoro possibile per arrivare ad essere breve; ho prese tutte le possibili precauzioni per essere rapido. Se non riuscirò ad essere tanto breve, tanto rapido come io desidero e voi desiderate, abbiatemi indulgenza: l'argomento è abbastanza importante.

Io ho presentato un ordine del giorno, che dice: Il Senato, in attesa del completo programma, che il Presidente del Consiglio si è riservato di formulare, confida che il Governo

senza indugio ne concreti, nei punti essenziali, la parte che riguarda l'urgentissimo riassetto morale e materiale della nazione, e vi dia immediata, energica attuazione.

Ma, in sostanza, io desidero dire la mia opinione ed offrire occasione al Governo di chiarire a me ed al Senato taluni punti, che io credo essenziali del suo programma.

Il Governo, giustamente, mette in prima linea la pacificazione interna, e, per raggiungerla, dichiara di contare « non solo sugli strumenti attraverso ai quali si estrinseca la forza e l'autorità dello Stato, ma anche su quel largo consenso dell'opinione pubblica, che, nelle nostre democrazie, interpreta ed esprime la volontà del Paese ».

Sì; il Governo deve interpretare la volontà del Paese. Ma il Paese, in questo momento, non ha che una sola volontà ed un solo bisogno, di essere, cioè, *governato* dal suo Governo legittimo e responsabile, e di non essere più oltre *tiranneggiato* da tirannelli irresponsabili di tutti i colori e di tutte le risme.

In quanto al modo di governarlo, è invece il Governo che deve avere, e certamente ha, una volontà propria; ma il Paese la deve conoscere, affinché l'opinione pubblica possa aderirvi e dar forza all'autorità del Governo.

Ora, questa autorità non appare, dalle comunicazioni del Governo, nè abbastanza chiara nè abbastanza definita, come il momento critico perentoriamente esige.

Autorità dello Stato e pacificazione interna.

Dicono le comunicazioni che « lo Stato non può delegare ad altri il mantenimento dell'ordine e la punizione dei colpevoli », e che nessuno « può chiedere che esso abdicasse alla sua funzione, ecc. ».

Siamo d'accordo. Ma lo Stato non ha mai delegato niente a nessuno e non ha mai abdicato a niente; delegare e abdicare sono ancora atti di volontà. Lo Stato non ha fatto nulla di questo. Sono invece, e più semplicemente, i cittadini, che si sono arrogati quelle funzioni, che hanno, man mano, creduto bene di arrogarsi, e lo Stato lo ha tollerato; cioè ha compiuto quell'atto, che, nelle comunicazioni del Governo, è definito, « la confessione del proprio fallimento ». Noi dobbiamo anzi dare atto al Governo che su di lui incombe ora la cura straordinariamente ardua di esserne il curatore.

Il Governo si accinge dunque a restaurare l'azienda e dichiara di accingervisi con la restaurazione della autorità dello Stato e con la pacificazione interna; anzi, ha cominciato dalla pacificazione interna, dando il suo appoggio al tentativo di concludere fra le fazioni un trattato di pace.

Lodevolissima intenzione, alla quale aderiscono tutti; ma c'è uno dei belligeranti, il comunista, il quale, non solo non aderisce, ma dichiara che rifiuta la firma, e rifiuta di riconoscere questo o qualsiasi altro trattato.

Dunque, pur rendendo omaggio alla nobiltà dell'intendimento e al buon volere degli uomini che vi si sono dedicati, è permesso di essere scettici sui risultati pratici, per quanto tutti auguriamo di gran cuore che siano felicissimi.

Di concreto che cosa resta? L'intervento della autorità dello Stato, e cioè, innanzi tutto: impero della legge, disarmo delle fazioni.

Impero della legge!

Si deve notare subito che si tratta di reati speciali e spesso collettivi; e ricordo che un sottosegretario di Stato agli interni è venuto qui un giorno a dichiararci che i reati collettivi esorbitano dal quadro delle leggi. (*Commenti*).

Come affermazione di principio, fatta da un sottosegretario agl'interni nell'aula del Senato, può essere una enormità; ma sta di fatto, però, che i casi collettivi male si prestano a individuare le responsabilità personali, le quali pertanto, fino a quando la legge non definisca più chiaramente e sicuramente le gravissime responsabilità dei capi e degli eccitatori, sfuggiranno sempre in gran parte all'azione punitiva della legge.

Contro questi reati collettivi, di questa specie, è invece efficace la rappresaglia. Ma questa, se è usata fra privati, genera precisamente quella catena senza fine, nefanda e nefasta, di ritorsioni e di violenze, alla quale noi tutti vogliamo precisamente porre un termine; e il Governo, d'altra parte, non può farne uso, perchè è un'atto fuori della legge.

Tutto questo è vero, e le difficoltà non sono piccole. Ma, se si vuole restaurare l'impero della legge, bisognerà pure che questi reati collettivi siano prevenuti e, al bisogno, siano repressi. Lo Stato non può confessarsi disarmato

di fronte a questa specie di reati, sotto pena di perire.

Ed ecco la mia prima domanda: qual'è il pensiero del Governo in ordine al concetto, alla prevenzione, alla punizione dei reati collettivi?

Disarmo delle fazioni:

Questo noi abbiamo chiesto molte volte qui dentro, a grande voce; l'anno scorso si è fatta una nuova legge per il disarmo, ed abbiamo avute assicurazioni di Governo. Ma, di questi giorni, a Sarzana e altrove, hanno fatto la loro comparsa in scena non solo i pugnali e le rivoltelle in grande numero, ma, ed in grande numero, armi lunghe e grosse, fucili con la loro brava baionetta inastata e mitragliatrici. Il disarmo non è dunque riuscito.

Bisogna riconoscere che è difficile; difficile, innanzi tutto, per il grandissimo numero di armi e la grande quantità di esplosivi, che sono rimasti dispersi o mal custoditi dopo la guerra, specialmente in conseguenza di quella precipitata smobilitazione, contro i pericoli della quale molto argomentavano i prudenti, e che fu imposta dai faciloni, che non argomentavano niente e che tutta la loro previggenza politica condensavano in due parole: bisogna smobilitare!

Ma è anche difficile per un'altra questione: chi disarmerà il primo? È l'eterna questione di tutti i progetti di disarmo; e nel caso nostro è anche aggravata dal differente atteggiamento che ciascuna delle due fazioni ha nei riguardi dello Stato, nei riguardi dell'ordine pubblico e nei riguardi della disciplina nazionale.

Non par dubbio che debba essere disarmata per prima la fazione che è contro tutte queste cose; ma il Governo, fin'ora, ha seguita una formola di neutralità ed una identica considerazione dell'una e dell'altra parte.

Questo non è giusto, e non utile. Non è giusto, perchè, finchè esisterà un Governo, che è emanazione della grande maggioranza dei cittadini, questo Governo non ha solo il diritto, ma ha il dovere di difendersi; e pertanto lealismo e sovversivismo non possono onestamente rappresentare un egual peso sui piatti della bilancia! (*Benissimo*). Non è utile, non soltanto perchè non è giusto, ma anche, e più praticamente, perchè (e l'abbiamo visto di fatto, appena la fazione dell'ordine ha abbassato momentaneamente le armi) incoraggia immedia-

tamente la fazione che è sovversiva dello Stato e delle istituzioni, e complica ancora la faccenda, che è già complicatissima.

Seconda domanda: quale è il pensiero del Governo intorno alla considerazione relativa dell'una e dell'altra delle fazioni?

Comunque, ad una soluzione pratica pur bisogna venire, e cioè all'effettivo disarmo. Sarà una soluzione qualunque, che non sta a me indicare; ma dev'essere una soluzione più efficace di quella, evidentemente inutile di arrestare qua e là qualche colpevole, di fare qualche contravvenzione per porto abusivo di armi, di destituire qualche prefetto o qualche questore. Il male è troppo grave e il bisogno di guarire è troppo urgente perchè si possa andare avanti con una cura di soli emollienti.

Terza domanda: quale è il pensiero, quali i provvedimenti del Governo per ottenere il disarmo delle fazioni?

Tiro la somma e domando complessivamente: quale è, in pratica, il proposito del Governo per restaurare l'autorità dello Stato, e per ottenere e, dove occorra, imporre la pacificazione interna?

Uguale e maggior desiderio di conoscere il pensiero del Governo io ho, intorno ai due punti programmatici, che il Governo dice già stabilizzati; perfetta uguaglianza delle organizzazioni a qualunque tendenza appartengano, e libertà della scuola.

Perfetta uguaglianza delle organizzazioni a qualunque tendenza appartengano.

In teoria, in tempi ordinari, nessuno può dire diversamente; se c'è un diritto di organizzazione, deve essere applicato con uguaglianza per tutti i cittadini.

Ma noi viviamo in tempi straordinari e siamo dinanzi a realtà durissime e pericolose per il paese; vi è di mezzo la salute della patria, che deve dare norma per applicare, oggi, ciò che in tempi ordinari sarebbe un affare di ordinaria amministrazione.

Perfetta uguaglianza vuol dire limite comune. Qual'è questo limite? quello delle leggi: sta bene. Ma quali sono i limiti delle leggi oggi osservati, potrei dire dai cittadini in genere, ma a maggior ragione domando dalle varie organizzazioni? E quando sono violati, questi confini di legge, quale è quella violazione, per la quale una organizzazione che si rispetti o

un partito politico audace non riesca oggi ad ottenere od imporre al Governo adeguata amnistia? Io non vedo dunque su quale limite di legge si potrebbe fissare la proclamata uguaglianza.

Quanto a carattere delle organizzazioni, nessun limite: uguaglianza perfetta a qualunque tendenza appartengano! Ma onorevoli signori, tendenza è azione, almeno virtuale; e io domando: sono uguali le organizzazioni economiche, le organizzazioni più o meno economiche, o più o meno politiche degli agenti dei servizi statali, le organizzazioni politiche, non già di dottrina, ma di propaganda di odio nelle città e nelle campagne, di azione, di azione diretta, di azione armata?

È impossibile! il campo è troppo vasto per restare illimitato. Un esempio: fra organizzazioni ad azione diretta, ad azione armata, una è sorta di recente, di tendenza ben precisata, sulla quale io credo che il Governo farà bene a portare la sua attenzione. Io non credo vi sia finora da impressionarsene troppo, nè voglio impressionare il Senato illustrando qui gli elementi caratteristici di questa nuova organizzazione; ma credo che occuparsene subito sarebbe bene, prima che sia troppo tardi. Ora, quale concetto ha il Governo di questa associazione, cui accenno, e come la considera in relazione alle altre associazioni?

Ma, onorevoli colleghi, anche rimanendo nel campo puramente economico, io credo che la perfetta uguaglianza delle associazioni non può essere disgiunta dalla perfetta uguaglianza degli altri cittadini. Perchè, altrimenti, si dovrebbe dire: perfetta uguaglianza di privilegi delle associazioni sopra i liberi cittadini; e forse, peggio ancora, perfetta uguaglianza o proporzionalità di sfruttamento, sia dei cittadini liberi, sia dello Stato, per parte delle organizzazioni costituite; ciò che sarebbe perfettamente barbarico, e perciò credo che non sia negli intendimenti del Governo.

In realtà, noi siamo sul punto di domandarci tutti, qui e fuori di qui, in quale grado di vera schiavitù sia oramai stato ridotto il cittadino libero dalle organizzazioni degli addetti ai pubblici servizi, che egli paga!

Noi dobbiamo domandarci, di più, quale sia ancora la libertà di lavorare, anzi la libertà di vivere, per il cittadino semplice, e dite pure

semplicitto, se vi pare più giusto, il quale crede ancora di aver diritto e dovere di non riconoscere altra autorità che quella del suo Stato; il quale crede ancora che questo Stato, che egli rispetta ed ama, sia la naturale sua organizzazione, sia il naturale tutore dei suoi interessi, anzi il promotore dei suoi interessi!

E se questa tutela è abbandonata dallo Stato, allora dobbiamo farci una più amara domanda: che cosa diverrà questo Stato, quando tutti i cittadini, per l'abbandono dello Stato e per la necessità di vivere, saranno stati spinti, ed anzi respinti, irritati e delusi, nelle fila delle organizzazioni di parte?

Ed ecco la mia domanda al Governo: in ordine a tutte le cose che ho detto, qual'è il pensiero esatto del Governo?

La logica direbbe che il limite delle organizzazioni è questo: che le organizzazioni non prevalgano sullo Stato, e non conculchino i diritti dei liberi cittadini. Perchè qui non è questione di combattere le organizzazioni, che sono un portato dei tempi; è una questione invece di libertà, entro lo Stato, di tutti i cittadini; di quella libertà vera, la quale è uguale per tutti, e perciò prescrive dei limiti a tutti.

Dunque la logica direbbe ciò che ho detto; ma le comunicazioni del Governo non dicono niente; perciò sarei lieto di sentire una parola su questo argomento.

Libertà della scuola.

È questo, forse, l'argomento il più importante di tutti, nell'ordine d'idee che io seguo, perchè riguarda il riassetto morale della nazione; riguarda l'autorità dello Stato, che è basata sulla disciplina dei cittadini; riguarda la pacificazione degli animi, che dipende dall'educazione dei cittadini; e, oltre tutto ciò, riguarda anche la difesa dello Stato, se noi vogliamo seriamente raggiungere quella forma economica di armamento, che genericamente si chiama nazione armata.

Ho detto già altra volta come nazione armata non possa sussistere se non in uno Stato, che abbia perfetta disciplina nazionale, e che fornisca all'esercito un cittadino, il quale, per spirito nazionale, per senso di responsabilità e di disciplina, e per devozione al proprio paese ed allo Stato, sia già virtualmente un soldato, e non abbia più bisogno che di alquanto insegnamento tecnico.

Ora, mentre tutte queste virtù cittadine, cui ho accennato, vanno a rotoli (e perfino, notate, fra i servitori dello Stato), ecco che viene in scena la libertà nel campo dell'insegnamento scolastico.

Sta bene; io non la combatto questa libertà, ma osservo che, quando si dice campo dell'insegnamento scolastico, si dice anche campo della educazione nazionale. Sono inscindibili; se voi li separaste, basterebbe sempre la condotta e l'atteggiamento personale del maestro per influire decisamente sui sentimenti e sulla educazione dell'allievo.

Ed allora io chiedo: in quel campo dell'insegnamento scolastico, che diventa libero, quali limiti, in ordine alla funzione educativa, intende stabilire il Governo? e quali garanzie efficaci crede di poter adottare, affinché l'indirizzo educativo non traligni nell'educazione di parte? Avremo noi scuole libere di parte, nelle quali l'indirizzo educativo sia contro lo Stato, contro la nazione, contro la patria?

La questione non riguarda soltanto la scuola libera, ma anche quella di Stato, con maestri pagati dallo Stato. Che qui la situazione sia gravissima per colpa di vecchie ed inescusabili trascuranze di Governi, può essere deplorabile, ma non cambia nulla alla gravità del male nè alla urgenza di provvedere.

Ed io chiedo al Governo: intende egli di epurare il corpo degli insegnanti di Stato da quegli elementi, pochi o molti che siano, i quali professano apertamente, scandalosamente, teorie e programmi che sono contrari allo Stato? (*Commenti*).

Più comprensivamente, intende lo Stato farsi che la scuola, libera o di Stato, sia veramente istituto di educazione nazionale dei cittadini italiani?

Più comprensivamente ancora, ha intenzione il Governo di riconoscere, e finalmente assumere in proprio, questa sua suprema funzione di esser lui la guida dell'educazione nazionale?

Io pregherei di essere espliciti nella risposta, perchè, in questo campo, gli equivoci sono facili ed assai da temere. E ben lo sa proprio l'attuale ministro della pubblica istruzione (che mi dispiace di non veder presente al banco del Governo), al quale, nell'altro ramo del Parlamento, è accaduto l'infortunio di vedere una sua frase, detta prima di essere ministro, e in una conferenza di carattere puramente

economico, presa negli utili politici dal *leader* socialista, il quale vi ha fondata trionfalmente la conclusione del suo discorso politico! Bisogna dunque esser chiari ed espliciti in questa questione dell'educazione nazionale.

Prima di arrivare al mio ultimo argomento, debbo ora toccare brevemente di una questione, la quale, come quella della scuola, interessa insieme la restaurazione nazionale e la difesa dello Stato, e, come quella delle organizzazioni, interessa la libertà di lavorare e di vivere di ogni cittadino.

Intendo parlare della industria.

L'industria nostra, durante la guerra, è asurta a tale altezza di vigoria, che ha scatenate tutte le gelosie e tutte le guerre, sia in Paese che all'Estero; cosicchè, a guerra finita, invece di essere sfrondata, come era giusto e necessario, di tutto quello che alla guerra strettamente si collegava e con la guerra doveva finire, è stata amputata anche di quella parte, che doveva restare, trasformarsi e svilupparsi nella pace, e che doveva fare la prosperità e la fortuna del Paese.

Questo fatto dipende da cause mondiali, che sono ben note; ma dipende anche da cause interne e da disposizioni di governo, giacchè un fiscalismo demagogico dal disopra e una tirannia demagogica dal disotto, hanno passata la nostra industria al laminatoio, rovinando ad un tempo l'industria, l'economia nazionale, i cepiti della finanza dello Stato, ed, in ultima analisi, preparando foschi giorni precisamente alle classi lavoratrici.

Ora è inutile ricordare nei particolari come questo sia avvenuto.

La caccia ai famosi pescicani è stata data con la dinamite, di maniera che insieme ai pescicani sono stati uccisi, o per lo meno tramortiti, anche gli industriali onesti, che avevano lavorato di coscienza e audacemente arischiato, rendendosi altamente benemeriti della vittoria nazionale. Anzi, questi ultimi sono stati più e meglio colpiti dei pescicani autentici, perchè essi, laboriosi ed onesti, i sopraprofiti di guerra avevano investito fiduciosi nel lavoro nazionale e perciò non hanno potuto, come gli altri fecero, far emigrare il loro capitale all'estero.

La tirannia demagogica del disotto voi sa-

pete a memoria come abbia operato: invasione delle fabbriche, imposizione di salari insostenibili, limitazione delle ore di lavoro, pretesa di sorveglianza e di ingerenza nella direzione delle fabbriche, e cento altre angherie rovineose.

Ora il Governo pensa di restaurare un poco tutto questo, e noi siamo con lui, e gli diamo la più ampia lode.

Per aiutare l'industria contro il fiscalismo demagogico dal disopra, il Governo sta preparando alleviamenti, che ci auguriamo siano sufficienti, e, se non lo saranno, possano essere integrati da altri provvedimenti, in maniera che il lavoro nazionale possa riprendere e riprospere.

Quanto alla tirannia demagogica del disotto il Governo cerca di attenuarne il *virus*, dando impulso ed aiuto agli istituti cooperativi; benissimo, ma ad un patto, anzi a parecchi patti, che hanno molta colleganza con le osservazioni che ho fatte intorno alle organizzazioni.

La cooperazione può essere una eccellente cosa; alla condizione, però, che non sia contro natura, e cioè, sia cooperazione fra organi differenziati e disciplinati, perchè soltanto la differenziazione e la disciplina degli ordini produce l'evoluzione ed il progresso (me ne appello agli illustri fisiologi che seggono in questa aula); alla condizione che la cooperazione non sia contro il risparmio, questa virtù, che è ferocemente combattuta a morte dagli agitatori di masse, che rappresenta una gloria della borghesia italiana, che ancora vive fra i nostri contadini, e che è stata insomma la base essenziale di uno splendido sviluppo del nostro stato economico; alla condizione che la cooperazione non sia privilegio di organizzazioni di classe a danno dei liberi lavoratori; alla condizione che la cooperazione non sia parassitaria dello Stato, e specialmente che non serva per dare laute prebende a maneggioni politici (*benissimo*); finalmente, alla condizione che non sia infida allo Stato e che non sia contro gli interessi dello Stato e della nazione.

Ora di tutti questi punti di vista io non ho trovato cenno alcuno nelle comunicazioni del Governo; sebbene siano punti di vista che, presi tutti quanti insieme, includono la questione suprema della prosperità della nazione, del diritto e della libertà di vivere per tutti i cittadini,

e, soprattutto, della elevazione delle classi lavoratrici, le quali, almeno, secondo la loro definizione, dovrebbero elevarsi lavorando, e non minando le basi del lavoro.

L'ultimo degli accennati punti di vista riguarda anche la difesa dello Stato. L'esperienza, molto vicina ancora a noi, ha dimostrato che i mezzi meccanici sono necessari, quasi quanto l'uomo, alla difesa del paese; tanto che ogni nazione ha riconosciuto la necessità di preparare, non solo la mobilitazione degli uomini, ma anche la preparazione dei mezzi meccanici e cioè la mobilitazione industriale.

Ora io chiedo: è vero che, mentre l'industria si trova in quelle condizioni di marasma, o almeno pochissimo elastiche, che ho detto, e mentre le nostre cooperative, e le nostre organizzazioni in genere, sono pervase da quello spirito di agitazioni continue e di indisciplina, al quale ho pure accennato, è vero, ripeto, che proprio in queste condizioni si pensa a cedere a cooperative gli stabilimenti di Stato, che esistevano prima della guerra, e che sono destinati alla produzione bellica per la difesa del paese?

E se questo è vero, quale è la garanzia, della quale si provvede il Governo in questa cessione? O voi disappreziate radicalmente questi stabilimenti per quanto riguarda la costruzione di armi, e allora non li avrete pronti al momento del bisogno; o non li disappreziate radicalmente, e allora, in mano a certe organizzazioni, rappresenteranno un pericolo permanente per lo Stato,

E poi, qual'è mai la ragione, per la quale certe cooperative, proprio gli stabilimenti della difesa statale vogliono per sé?

Purtroppo, in Italia, oggi gli stabilimenti smessi da industrie che falliscono abbondano: Come mai a quelli non si rivolgono le cooperative, per volgersi invece agli stabilimenti della produzione bellica?

Si dice: migliori condizioni di cessione da parte dello Stato. Come? cessione a condizioni migliori delle condizioni di fallimento della industria libera? Ma in questo caso è evidente il parassitismo riconosciuto dallo Stato! Si dice ancora: commesse di Stato assicurate. Ma perchè mai il privilegio delle commesse di Stato a quelle cooperative?

Io non voglio sviluppare più innanzi l'ar-

gomento, che del resto è evidente: ma io raccomando molta prudenza in questa materia.

Lo Stato amministra male, amministra malissimo: d'accordo; ma la difesa nazionale non può essere considerata alla stregua di concetti grettamente utilitari!

L'uguaglianza delle organizzazioni, sta bene, entro questi limiti che ho detto: ma la difesa dello Stato non può correre l'alea di questa o di quella tendenza di organizzazione, a seconda dei momenti politici!

E pertanto io desidererei avere su questo punto una parola del Governo che mi rassicurasse. Venga il giorno, onorevoli colleghi, nel quale noi possiamo con piena fiducia dare le armi in mano ai cittadini, senza distinzione, per la difesa della patria, e anche per l'ordine interno; e allora faremo la nazione armata, daremo gli stabilimenti alle Cooperative, e tutto il resto. Ma, oggi, le armi ai cittadini bisogna toglierle! e nemmeno questo sarà facile.

E vengo finalmente a quegli strumenti, ai quali accenna il Governo, e attraverso ai quali dice che si estrinseca la forza e l'autorità dello Stato; e, cioè, forze di pubblica sicurezza, esercito nazionale.

Se le proporzioni fra queste due forze siano quali dovrebbero essere, nei riguardi politici, nei riguardi del bilancio dello Stato, e nei riguardi della difesa esterna e del presidio interno dello Stato, noi potremo vedere meglio quando verrà innanzi a noi il decreto-legge, che istituisce le forze di polizia.

Per ora mi basta notare che, nonostante la creazione e l'aumento delle forze di polizia, l'esercito è continuamente e larghissimamente impiegato nei servizi di ordine pubblico.

L'esercito è dunque uno degli strumenti, del quale trattano le comunicazioni del Governo; ed è, in pari tempo, lo strumento della difesa esterna della Nazione.

Ora, le comunicazioni del Governo registrano semplicemente, fra i problemi « da esaminare nei limiti delle disponibilità del bilancio, » e, più genericamente, in quei problemi che « saranno affrontati secondo le direttive politiche che hanno presieduto alla composizione del Gabinetto, » registrano « semplicemente », dico, i problemi relativi all'assetto definitivo dell'esercito e alle condizioni degli ufficiali.

Le condizioni degli ufficiali sono tali che la

trattazione dettagliata ne sarebbe impressionante. Ho qui dei documenti, che del resto ha anche l'onorevole ministro della guerra, a base di cifre medie, controllate per tutto il Regno; non li leggo! Non li leggo, perchè, se ai nostri ufficiali è alto il titolo d'onore di affrontare e di sopportare degnamente queste condizioni, a nessuno è lecito sciorinare le loro miserie in pubblico per mendicare un soccorso! (*Approvazioni*). Però io voglio dire questo; che, nell'ultima deplorevolissima agitazione contro lo Stato dei servitori dello Stato di tutti gli ordini, per ottenere un miglioramento economico, gli ufficiali, consci della loro missione, non hanno fatto sentire in pubblico nè una voce nè un desiderio! (*Approvazioni*). È il loro dovere, è soltanto il loro dovere; lo so; ma essi, in questi tempi nei quali tutti hanno dei diritti e nessuno ha mai dei doveri, al loro dovere non hanno fallito e non falliranno! (*Applausi vivissimi*). Ma, badate; la questione è ora che sia risolta!

Io chiedo al Governo se intende, mentre davanti al Parlamento è una legge con la quale chiede dei poteri per migliorare le condizioni di tutti gli impiegati e funzionari dello Stato, introdurre un emendamento per avere i poteri necessari anche per sistemare la condizione degli ufficiali; i quali hanno tanti pesi peculiari ad essi, hanno trasferimenti costosi, non sono mai riusciti ad essere aiutati dalle cooperative delle abitazioni, e non è giusto che siano sempre i derelitti, gli unici derelitti! È una questione di giustizia, ma è anche una questione di interesse generale della Nazione. E ricordo che è pure una questione di giustizia e di dovere, per il Governo, mantenere gli impegni che ha presi di presentarci entro quest'anno un disegno di legge per le pensioni dei servitori dello Stato.

Ed eccomi alla questione dell'ordinamento dell'esercito; ma sarò brevissimo.

Dal luglio dello scorso anno, quando noi abbiamo trattato qui dentro e abbiamo discusso abbastanza a fondo l'ordinamento provvisorio dell'esercito, e abbiamo inutilmente invocato dall'onorevole Bonomi, allora ministro della guerra, che ne sospendesse l'applicazione in attesa della volontà del Parlamento, che solo era competente a decidere quale esercito voglia la

Nazione, da quel giorno è passato un anno, e noi abbiamo applicato l'ordinamento provvisorio, abbiamo avuto campo di meglio apprezzarne tutti i difetti, e siamo ancora in ordinamento provvisorio, e non si vede quando l'ordinamento definitivo lo sostituirà.

Su questo punto, anzi, io credo che bisogna dissipare gli equivoci, anche a costo di ferire qualche illusione. L'ordinamento definitivo, che è quello che ordinariamente si chiama la Nazione armata, non può essere adottato se non, come ho già detto in questo medesimo discorso, quando la Nazione sia disciplinata, ed i cittadini abbiano acquistato quelle qualità di carattere e di senso patriottico che sono necessarie per farne dei soldati. Ora, sulla strada, sulla quale noi da tre anni camminiamo di buon passo, e sulla quale — mi auguro di sbagliarmi — noi stiamo per prendere il galoppo, io non so se qualcuno veda se e quando spunti all'orizzonte la possibilità della Nazione armata. Questo la Nazione bisogna che sappia per sua norma; questo bisogna che sappiamo noi per compiere il nostro dovere.

Il quale, in questo campo, è duplice: un dovere è quello di provvedere senz'altro a quegli istituti, i quali possono disciplinare la Nazione ed avviarla alla capacità di adottare la Nazione armata. Come ho detto, più che le istituzioni di ordine fisico e tecnico, sono le istituzioni di ordine morale, le scuole, che vanno curate.

L'altro dovere è di riconoscere lealmente che, poichè l'assetto definitivo dell'esercito non può rapidamente essere raggiunto, più gravi diventano i difetti dell'ordinamento provvisorio che, pertanto, bisogna rivedere, modificare, rattoppare, in maniera da renderlo idoneo alla sua più lunga durata ed alla sua funzione di difesa esterna della Nazione e di presidio interno dello Stato.

Ora io domando al Governo: È disposto a fare la revisione dell'ordinamento provvisorio dell'esercito? È disposto, quando, alla riapertura dei lavori parlamentari verrà dinanzi alla Camera il Regio decreto che dobbiamo convertire in legge, è disposto a presentarlo con gli emendamenti, che avrà studiato, e che corrispondono a quanto la difesa e la sicurezza richiedono? E, infine, è disposto a studiare quanti dei milioni,

che ora sono assegnati alle forze di polizia, possano con maggiore utilità essere destinati all'esercito?

Onorevoli colleghi, l'ora è tarda; non entro in altri argomenti; concludo.

Il Governo, nelle sue comunicazioni, ha detto di essere un Gabinetto di coalizione a somiglianza dei Gabinetti che lo hanno immediatamente preceduto.

Questo va bene; ma c'è una diversità.

L'ultimo Gabinetto si presentò al Senato dicendo: « Uomini appartenenti a partiti diversi si sono accordati sopra un programma preciso e concreto ».

Il Gabinetto presente dice invece: io non posso e non voglio fare un programma completo. E sta bene; ma anche il programma generico e sommario, che ha fatto, ha delle lacune, come quelle che io ho segnalato e che credo abbiano una certa importanza.

Come abbiano sonato la musica quelli di prima, lo sa Iddio; ma, almeno, sul testo della musica si erano accordati; invece questo Gabinetto dichiara che non si è accordato che su linee generali. Questa è la ragione per cui io, senza aver la pretesa di toccare tutti i punti essenziali, ne ho indicati alcuni affinché il Governo possa completare il programma, cosicché noi possiamo dare al Governo quella risposta ch'egli ci chiede; e, cioè, se esso abbia esattamente interpretato quel comandamento della Patria, in obbedienza al quale dichiara di avere assunto la croce! (*Applausi vivissimi; congratulazioni*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore De Cupis a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DE CUPIS. A nome della Commissione per i decreti registrati con riserva, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge 9 giugno 1921 che stabilisce norme per l'applicazione della legge relativa all'obbligatorietà della conversione in nominativi dei titoli al portatore emessi dai comuni e dalle Società.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Cupis della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Leonardi Cattolica a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

LEONARDI CATTOLICA. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661 e 10 gennaio 1918, n. 74, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 ottobre 1918, n. 1595, che proroga i termini stabiliti negli articoli 4 e 5 del decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661, riguardante il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Leonardi Cattolica della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Invito l'onorevole senatore Paternò a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PATERNÒ. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058 e dei decreti luogotenenziali 26 agosto 1915, n. 1388, 3 dicembre 1916, n. 1665 e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Paternò della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione sulle comunicazioni del Governo. Ha facoltà di parlare l'onorevole Santucci.

SANTUCCI. Onorevoli colleghi, dopo il forte discorso che abbiamo udito testè avrei preferito tacere per lasciare il Senato sotto l'impressione delle molte e nobili cose che furono dette.

Però pochissime parole dirò, perchè in qualche modo mi sento chiamato in causa da una allusione molto cortese e molto gradita dell'onorevole Schanzer.

Egli alludeva alla ricomposizione del Ministero, accennando specialmente alla parte che in questa composizione aveva avuto il partito popolare.

Onorandomi di far parte di questo partito, di essere per sincera convinzione affezionato alle grandi linee del suo programma, debbo dire che ringrazio l'onorevole Schanzer. Ma soggiungo subito, che io non me ne compiaccio di questa partecipazione come di un successo di parte, perchè credo che sia tempo che alle piccole vittorie di parte si debba dare la minore importanza possibile, ma soltanto me ne compiaccio in quanto che con questa cooperazione o collaborazione, si è attuato quel Ministero di coalizione di cui parlava nelle sue comunicazioni il Presidente del Consiglio: coalizione con parti anche molto diverse da quelle che sono rappresentate nel partito popolare, per la costituzione di un Governo che speriamo e che abbiamo fiducia, risponda interamente ai bisogni grandi e gravi dell'ora presente.

Il Ministero ha parlato specialmente sui tre punti culminanti del suo programma nelle sue comunicazioni: pacificazioni degli animi, ricostituzione della forza e dell'attività funzionale dello Stato, ossia dell'impero della legge e ricostruzione economica. Io non mi diffondo su verun dettaglio di questi tre punti; essi sono stati trattati largamente dagli oratori che mi hanno preceduto, e sono importanti e radicati nel sentimento di tutti. Il tornare a diffondersi su questi non sarebbe che sciupar con parole inutili l'effetto delle grandi impressioni che i discorsi precedenti hanno potuto creare. Ritengo onorevoli colleghi, che la ricostruzione economica sia in qualche modo il pernio e il fondamento anche degli altri due punti che stanno tanto a cuore sia del Governo che di tutti noi. Io credo che non si raggiungerà la pacificazione degli animi stabile, ferma, sincera, che non si giungerà alla ripristinazione completa dell'impero della legge, se vi sarà disagio economico, se vi saranno delle condizioni finanziarie che potranno mettere in pericolo la stabilità dello Stato e delle sue attività. E quindi su questo argomento specialmente attendo maggiori spiegazioni dal Governo.

Tutto quello che è stato detto in ordine al bilancio, al disavanzo, in ordine a certe modificazioni tributarie che recentemente furono adottate, ed in ordine alla necessità dell'economia e della riduzione delle spese e di altri

fattori della condizione economica, come per esempio la troppa elevazione dei cambi; tutto quello che è stato detto riguardo allo stato veramente miserevole dell'industria italiana nelle condizioni presenti, meriterebbe di essere trattato a fondo, ma non farei che ripetere cose già dette.

Io credo che il Ministero sia sulla buona via in alcune revisioni di alcune leggi finanziarie, revisioni che sono in corso. La parola grave che fu detta poco fa « finanza demagogica », non voglio ripeterla, ma certo c'è stato un momento tale di foga di provvedimenti finanziari che ebbero per risultato l'abbassamento più che mai della vita economica del paese e che questo ritornò indietro. Questo riesame di talune questioni, non dico per puramente e semplicemente condannare i provvedimenti anteriori, ma per eliminare tutto ciò che a questi provvedimenti dava maggiore gravità e poteva maggiormente nuocere alla vita economica del Paese. Questo è savio e degno della nostra lode e del nostro incoraggiamento.

Sono testimone di quanto spirito di equità il ministro delle finanze porta nel riesame della questione della avocazione dei sopra profitti di guerra e nel riesame del principio per la nominatività dei titoli che ha fatto perdere di colpo il 30 per cento alla fortuna pubblica di Italia.

Il provvedimento che naturalmente molti invocavano era quello di sospendere allo stato attuale delle cose, un regolamento che sembrava sotto tanti riguardi di difficile, se non di impossibile attuazione; questa sospensione è oggetto del voto di molti; io anzi aveva presentato a questo riguardo un ordine del giorno: l'ho però ritirato d'accordo con gli altri firmatari, gli onorevoli Lucca, Pellerano e Bettoni.

L'abbiamo ritirato semplicemente perchè abbiamo constatato che era inutile un voto, quando è imminente la constatazione di un fatto più grave nell'ordine amministrativo, cioè che quel regolamento non può aver corso perchè fu registrato con riserva e non può essere accettato dal Senato, essendo, a parere dei competenti, incostituzionale.

Dato ciò, combatteremmo in qualche modo un morto; siamo d'accordo in molti in questo ordine di idee; il Governo è sulla stessa via, basta constatarlo e passare oltre.

Certo la ricostruzione economica si ricollega con molti altri problemi, non solo col problema cardinale del bilancio, ma anche con altre questioni gravi come quella della disoccupazione.

Il Governo a questo riguardo ci dice che intende mettere mano a molti lavori pubblici che mirino a diminuire la disoccupazione e forse ad eliminarla.

A me questa parola è piaciuta, soprattutto perchè mi è sembrato l'abbandono definitivo di un'altra forma di provvedimenti che era nella bocca di tutti: i sussidi. I sussidi sono il denaro peggio impiegato, non solo perchè è denaro che non si riproduce, ma è denaro che incoraggia all'ozio e che crea uno stato anormale di cose; ed è la vigilia di qualche cosa di più catastrofico ancora di quello che non sia la disoccupazione.

Sono sicuro che il Governo ha intenzione di far lavorare, ma i lavori devono essere tali che siano veramente produttivi, che non impoveriscano il patrimonio nazionale e ne accrescano la vitalità e l'economia; e allora questo denaro non solo servirà a correggere la disoccupazione e ad avviare le braccia dei disoccupati al lavoro utile, proficuo e onorevole, ma anche a migliorare sostanzialmente le condizioni economiche del Paese.

L'onorevole Scialoja nel suo brillantissimo discorso dell'altro ieri, rispetto al quale potremo forse non consentire in tutte le vedute esposte, ma deve sempre essere apprezzata la nobiltà del carattere e i grandi servigi che rese al paese come prova la forma eletta delle sue parole; egli, dico, tra altro parlò della questione della emigrazione. Io sottoscrivo a piene mani ai suoi concetti a questo riguardo, perchè credo che anche questo sia un gran correttivo della disoccupazione, ma non per liberarsi da modesti e incomodi cittadini, ma per avviare cittadini nostri a lavori che onorino l'Italia e che accrescano le risorse del paese col flusso e riflusso del denaro e del lavoro che la guerra ha purtroppo interrotto.

L'onorevole Schanzer parlava anche della questione coloniale, e questa certo è una questione molto grave che merita, secondo me, maggior cura da parte del Governo. La diffusione dell'azione economica nell'Italia, fuori di Italia e specialmente nei paesi che richiedono di essere colonizzati, si va affermando, ma non

credo con quell'ordine e con quell'efficacia di risultati che sarebbe necessario.

Non posso non rendere lode al Ministero degli esteri, il quale per questa questione in talune occasioni si è interessato con sincerità di propositi e con molta sagacità e abilità, ma credo che una raccomandazione in questo senso al ministro degli affari esteri e in generale al Governo non sia superflua.

Io, signori senatori, mi astengo completamente dall'entrare in certi argomenti troppo brucianti che pure in questa discussione sono stati toccati; me ne astengo, perchè attendo con fiducia, ma con vivo desiderio, le spiegazioni che il Governo ci darà, dopo le quali soltanto saremo in grado di formarci un giudizio completo su tutti i punti toccati. E vado alla conclusione senz'altro, affermando la fiducia mia nel Governo, non tanto per le comunicazioni già fatte, quanto per le spiegazioni che spero avremo da lui sulla politica interna, sulla politica economico-finanziaria, nonchè sulla politica estera. E soprattutto ho fiducia nel Governo perchè credo che, più che l'ora delle parole sia l'ora dei fatti e perchè credo che in breve i fatti diranno molto più di quello che le parole possano dire. È quindi nostro dovere di coadiuvare il Governo con l'opera nostra, affinché l'Italia esca da questa ora dolorosa nobilmente, con la pace ristabilita all'interno, con l'autorità rafforzata all'interno ed all'estero. (*Approvazioni*).

DELLA TORRETTA, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA TORRETTA, *ministro degli affari esteri*. (*Segni di attenzione*). Mi permetto invocare la benevolenza di questo alto consesso perchè esso voglia ascoltare con indulgenza chi, nuovo ai dibattiti parlamentari, prende per la prima volta la parola, onde compiere un atto di doverosa deferenza verso il Senato, che ha mostrato il desiderio di avere dal ministro degli affari esteri alcuni schiarimenti sulla politica del Governo nelle questioni che maggiormente toccano gli interessi italiani.

Non farò un discorso; ma risponderò ai principali quesiti postimi.

Prima di parlare di questioni particolari, farò accenno a quelle direttive che devono servire

di base all' esplicazione generale della nostra attività diplomatica.

Abbiamo degli obblighi derivanti dai trattati di pace, ed a questi obblighi è debito di onore di tener fede. Questi trattati che rappresentano la consacrazione della nostra vittoria, ottenuta con tanti sacrifici, debbono necessariamente costituire la base della nostra politica. Non realizzarli, oltre a costituire una inammissibile mancanza verso gli alleati, equivarrebbe a rinnegare la vittoria, l'eroismo del nostro esercito e della nostra armata, e nessun italiano potrebbe assumersi una così formidabile responsabilità. Trattato di pace significa però chiusura definitiva di un periodo di odio e di violenza. Se l'Italia si è assicurata dei diritti, dei quali deve pretendere da tutti i contraenti indistintamente il rispetto, l'Italia stessa, per quel senso di giustizia, che è una delle più nobili caratteristiche del nostro popolo, non invaderà mai il campo dei diritti che gli stessi trattati di pace assicurano alla parte avversa. E nel risolvere questioni incerte e dubbie vi porterà quello spirito di conciliazione corrispondente al grande desiderio di pace che è ormai necessità sentita da tutti i popoli.

Nel periodo storico, in cui siano entrati, dopo la guerra, la politica estera italiana dovrà avere un contenuto essenzialmente economico. Abbiamo soprattutto bisogno di materie prime, che si trovano all'estero, di mercati esteri ove collocare i nostri prodotti dell'agricoltura e dell'industria, ed occorre rivolgere tutte le nostre cure all'esportazione della mano d'opera esuberante all'interno.

È indispensabile dunque creare, nei paesi e nelle regioni più adatte, condizioni che rendano possibile il raggiungimento di questi fini. È necessario dare all'estero la sensazione che ove sono in giuoco interessi italiani da tutelare e sudditi italiani da proteggere, vi è sempre da parte del Governo una vigile, pronta ed efficace difesa. L'imponente fenomeno della nostra emigrazione può essere causa di grandezza dell'Italia, come fonte di dolore e di umiliazione, a seconda che noi sapremo organizzarla, dirigerla e proteggerla.

In base a concetti d'ordine economico dovrà svolgersi soprattutto la nostra politica in Oriente e nel Mar Nero: strade aperte alla futura grandezza e ricchezza della Patria.

Gli avvenimenti politici e militari in Oriente sono entrati recentemente in una fase acuta e richiamano tutta l'attenzione del Governo, il quale li segue col fermo proposito di tutelare con la maggiore energia gli interessi italiani, così intimamente legati a tutto l'avvenire economico del Paese.

È di assoluta necessità che l'equilibrio del Mediterraneo non sia maggiormente turbato a nostro danno. Intendiamo perciò agire risolutamente per garantire l'intangibilità e la pratica attuazione dei vantaggi assicuratici dall'accordo così detto tripartito, unica realizzazione risultata per noi dalla liquidazione della guerra in Oriente. Per raggiungere questo scopo è indispensabile l'accordo coi nostri alleati ed una politica di leale collaborazione con essi. I tentativi fatti di intese dirette con il Governo di Angora, se utili ad un momento dato, si sono oggi dimostrati inefficaci.

Le moderate ed oneste intenzioni del Governo italiano di desiderare solamente nel vicino Oriente una collaborazione coi turchi nel campo economico in una determinata sfera di attività sono state dai nazionalisti di Angora misconosciute. Il nostro programma in Oriente resta immutato; ma deve mutare il metodo per la sua attuazione. Incresciosi incidenti si sono prodotti in Adalia e nella valle del Meandro, lesivi del nostro prestigio in Oriente. Il Governo italiano non ha mancato di far giungere ad Angora un severo ammonimento e nello stesso tempo ha creduto necessario rinforzare la nostra rappresentanza navale a Costantinopoli, come avvertimento a chi ha osato mostrarsi poco riguardoso verso la nostra bandiera ed i nostri interessi, e per contribuire validamente, in caso di bisogno, alla difesa alleata degli stretti. È per noi necessario che essi rimangano sempre aperti alla pacifica navigazione, onde rendere praticamente possibile l'esplicazione della nostra attività nei territori che bagnano il Mar Nero e, dove ancora oggi esistono tracce della gloriosa espansione delle antiche repubbliche marinare italiane.

L'onorevole Amero d'Aste si è intrattenuto a parlare del Dodecanneso, chiedendo quale fosse la sua situazione e quali gli intendimenti del Governo.

Esiste un accordo tra Italia e Grecia che ne contempla da parte nostra, sotto determinate

condizioni, la cessione. Tale accordo potrebbe diventare operante solo dopo la conclusione della pace con la Turchia. Quando tale momento giungerà, io prendo impegno di sottoporre al Parlamento questo accordo perchè esso lo giudichi, l'approvi o lo modifichi. In tale occasione, le osservazioni e le raccomandazioni dell'onorevole Amero d'Aste potranno essere riprese, discusse, valutate nell'interesse supremo della situazione dell'Italia nel Levante. Fino a quel momento, nessuna modificazione verrà apportata allo stato attuale della nostra occupazione. (*Bene*).

Per quanto riguarda l'Albania, la presente sua situazione è nota. L'Italia ha voluto risolvere la questione albanese mediante la costituzione di uno Stato realmente indipendente. Secondo questo programma, spontaneamente, volontariamente adottato, l'Italia procedette allo sgombero di Valona, mantenendo l'occupazione dell'isolotto di Saseno. Venne così rispettata l'integrità dell'Albania e si provvide nello stesso tempo, dentro certi limiti, ad una delle nostre maggiori necessità: la difesa del Basso Adriatico. (*Commenti*).

Il Governo italiano vuole fermamente che questo suo spontaneo modo di risolvere la questione albanese trovi piena attuazione, e confida nel patriottismo degli albanesi che dovranno mostrarsi degni della indipendenza ottenuta. (*Commenti*).

L'Italia però, maggiormente interessata alla sorte del vicino paese, ha il dovere di vigilare affinchè la sua iniziativa di indipendenza a favore di quel popolo non si risolva a vantaggio di terzi, con danno della libertà stessa degli albanesi e conseguentemente dei vitali interessi strategici italiani. (*Benissimo*).

Se per avvenimenti ora imprevedibili e contrariamente alla nostra volontà questo programma si dimostrasse irrealizzabile, tutta la questione albanese dovrà essere riesaminata sulla base degli interessi preponderanti italiani già a noi da tutti gli alleati riconosciuti. (*Commenti*).

Altra grave questione che agita oggi, e con ragione, l'opinione pubblica, è quella dell'Alta Slesia, che sta per essere prossimamente portata avanti al Consiglio Supremo Interalleato. Tale questione, per i gravi ed opposti interessi che coinvolge e per le ripercussioni che la sua

soluzione non mancherà di avere, è estremamente delicata.

L'Italia prenderà parte alla discussione tenendo conto dei suoi reali interessi e basandosi sul Trattato di Versailles, portandovi tutto il suo spirito di conciliazione, di giustizia e di rispetto per i diritti di ognuno. Data la gravità dell'argomento ed il fatto che siamo alla vigilia di una decisione, mi consenta il Senato di non entrare in maggiori particolari. (*Bene*).

Della questione di Fiume e Porto Baros, parlerà l'onorevole Presidente del Consiglio. Da parte mia, accennerò solamente che impiego ed impiegherò tutta la mia attività all'esecuzione del trattato di Rapallo, sottostando lealmente agli obblighi da esso derivanti e chiedendo con fermezza il conseguimento dei diritti che esso ci conferisce. La vita e la prosperità di Zara e la protezione dei nuclei italiani in Dalmazia stanno particolarmente a cuore del Governo. I loro diritti ed interessi troveranno in noi degli affettuosi e strenui difensori. Gli amichevoli rapporti del resto oggi esistenti tra i Governi di Roma e di Belgrado, mi danno affidamento che l'azione del Governo in questo senso non avrà da superare gravi difficoltà.

Concordo pienamente con quanto l'onorevole Scialoja ha detto a proposito del problema dell'emigrazione, e posso assicurarlo che da parte mia farò di tutto affinchè i suoi giusti ed autorevoli concetti trovino pratica attuazione.

Il senatore Scialoja ha accennato ai cittadini italiani obbligati a prendere la nazionalità del luogo di residenza. Condivido il suo pensiero che spetta cioè alle nostre autorità diplomatiche e consolari di non abbandonarli e che incombe loro l'obbligo di tutelarli con tanta maggiore efficacia ed amore in quanto assai spesso questi nostri connazionali soffrono perchè imperiose circostanze locali li obbligano ad accettare una situazione contraria al loro sentimento. A tale questione si riattacca quella della doppia nazionalità tanto discussa e non ancora risolta. Dal modo di risolverla l'Italia potrà acquistare o perdere un enorme forza d'influenza nei paesi di vasta immigrazione.

Onorevoli senatori, ho procurato di rispondere per quanto concisamente con chiarezza e precisione alle domande rivoltemi. Sono con-

scio della grande responsabilità che pesa sopra di me. Un senso di dovere, al quale nessuno ha facoltà di sottrarsi, mi tiene a questo posto. La fede nei grandi destini d'Italia ed il più ardente patriottismo mi danno forza e coraggio nel difficile ed aspro lavoro. La fiducia ed il consenso del Senato, se esso vorrà accordarmi, varranno a rafforzare e ad illuminare l'opera mia. (*Applausi*).

BONOMI, *Presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno (vivi segni di attenzione)*. Onorevoli senatori. La discussione intorno alle comunicazioni del Governo è stata indubbiamente amplissima. Si è parlato di svariati argomenti: dei cambi, della scuola, dei noli marittimi, della burocrazia, della emigrazione, dell'esercito, della cooperazione; si sono sfiorati tutti gli argomenti che interessano le amministrazioni statali.

Forse l'on. Giardino potrà dire che questa ampia discussione intorno a temi così svariati è la dimostrazione delle deficienze del programma governativo. Onorevole Giardino, io credo che questa critica sia ingiusta. Il Governo non poteva né doveva fare un programma enciclopedico. Costituito pochi giorni prima della sua presentazione ai due rami del Parlamento, non poteva precisare le concrete soluzioni a tutti i concreti problemi della nostra vita nazionale.

Doveva, come ha fatto, scegliere alcuni punti centrali intorno a cui richiamare l'attenzione del Parlamento e intorno a cui esporre le proprie vedute e le proprie direttive. Perciò, anche nella replica che dovrò fare in questo momento, io sarò più breve, rispondendo alle questioni collaterali e accessorie che sono state svolte in quest'Assemblea; sarò più ampio invece nel discutere quei punti che si attengono al programma sostanziale del Governo.

L'onorevole senatore Di Campello ha portato qui due questioni particolari che interessavano il ministro della guerra, e ad esse il ministro della guerra ha risposto; ringrazio l'on. senatore Di Campello delle parole cortesi che ha rivolto al Gabinetto, ma credo che le cose che egli ha detto abbiano già trovato la loro soluzione nella risposta del ministro mio collega.

L'onorevole Leonardo Bianchi ha parlato di molte questioni, ma le questioni intorno a cui egli ha maggiore competenza, vale a dire le questioni scolastiche, hanno tenuto una maggior parte nel suo discorso. Mi duole di non vederlo, perchè dovrei dirgli che il Ministero attuale, — il quale ha accettata (e dirò poi in che senso l'ha accettata, all'onorevole Giardino) la libertà dell'insegnamento, con certe cautele ed entro certi limiti — il Ministero attuale non intende asservire questo delicato problema della istruzione ad alcun partito politico, ad alcuna tendenza politica, come era il dubbio dell'onorevole Leonardo Bianchi. Il Governo intende che questo grande problema della scuola, questo grande problema dell'insegnamento, cammini nel solco delle nostre tradizioni nazionali, e intende soprattutto che la ricerca scientifica non sia — come del resto non è mai stata in Italia — asservita a preconcetti di parte o a dottrine sociali, ma si ispiri a fonti sempre più alte.

Gli onorevoli Orlando e Amero d'Aste hanno parlato delle condizioni della nostra marina mercantile, ed hanno richiamato la nostra attenzione intorno a due problemi, il problema dell'armamento, e il problema delle costruzioni. Io sono molto vicino alle idee svolte qui dall'on. Orlando intorno all'armamento, e anzi son lieto di ricordare altre battaglie combattute nell'altro ramo del Parlamento per la libertà delle iniziative nel campo dell'armamento marittimo. Io confido che anche i disegni concreti, che noi presenteremo alla riapertura del Parlamento, potranno essere ispirati ai concetti che l'on. Orlando ha affermati nel suo ordine del giorno. Quanto al problema delle costruzioni, io debbo dir qui, prevenendo la discussione intorno ai problemi concreti che il Governo si è impegnato a risolvere, due cose. Anzitutto accenno alla revisione del decreto Villa-De Nava, ritenendo che in un certo senso e in misura limitata si possa presumere che cause di forza maggiore abbiano impedito ad alcuni cantieri di costruire entro il 30 giugno alcune di queste navi, non più nella forma antica del decreto Villa-De Nava, ma sotto forma nuova, e con minori oneri per il bilancio dei compensi per queste costruzioni; e poi esprimo il pensiero del Governo che in questo momento così grave per l'industria delle costruzioni non

si potesse venire a soluzioni che avessero condotto alla chiusura dei cantieri.

Io so bene quale è la dottrina liberista: quando un'industria, in un determinato momento, non è più economicamente naturale, essa deve cessare e gli operai devono trovare in altre industrie più connaturate all'ambiente economico la loro occupazione; ma la mano d'opera non è sempre fluida, bisogna tener conto delle condizioni del mercato del lavoro, e così noi faremo entro limiti ristretti anche per ricostruire la futura flotta per i servizi marittimi sovvenzionati.

L'onor. Mosca ha parlato qui di un altro problema della massima importanza, a cui accenno soltanto rapidamente: la costituzione del Consiglio del lavoro. Egli teme che questo Consiglio del lavoro possa invadere i poteri delle assemblee legislative. Io lo assicuro che il disegno di legge che noi presenteremo in concreto, e che del resto già nelle sue grandi linee fu presentato dal Ministero precedente, intende appunto a non far invadere dal Consiglio il potere legislativo: vuol dare a questo Consiglio un potere ristretto di iniziativa (che sarà conferito al Consiglio per delega della legge, se la legge lo permetterà) per la formulazione di certe leggi del lavoro. Io poi credo, onor. Mosca, che il mettere insieme tutti quanti i rappresentanti dei vari sindacati, cioè di tutte le classi degli operai, serva a temperare gli egoismi di determinate categorie, perchè è soltanto mettendo a contatto particolari egoismi con interessi generali, che promanano dagli interessi di tutti, che si temperano questi egoismi particolari.

Ad ogni modo, onor. Mosca, la ringrazio della fiducia che ella ha dimostrato, almeno nell'ultima parte del suo discorso, nella persona del Presidente del Consiglio: indubbiamente il nostro disegno di legge non sarà ispirato a nessun desiderio demagogico, ma soltanto a quell'ideale della collaborazione delle classi che seguiremo con fermezza.

L'onor. Giardino ha portato qui alcune questioni interessanti, che dovrò trattare rapidamente. Egli ha parlato di quelli che io ho chiamato nel discorso programma, i due punti intorno a cui si è conchiuso, riconfermato l'accordo con il partito popolare.

Io dicevo, nel mio discorso programma, che

le basi programmatiche, intorno a cui si è costruito questo Ministero di coalizione, erano le stesse di quelle del Gabinetto precedente, erano appunto questi due punti: eguaglianza di tutte le organizzazioni, qualunque sia la loro tendenza, e libertà dell'insegnamento, con le necessarie cautele, a tutte le iniziative volenterose.

Erano questi i due punti di carattere politico che avevano formato la piattaforma dell'alleanza nostra e dicevo che questi due punti non erano nuovi; li aveva accolti il Ministero precedente, avevano formato oggetto del discorso della Corona, erano stati riconfermati negli indirizzi di risposta dei due rami del Parlamento. L'onor. Giardino ha, forse, equivocato e ha creduto che questi due punti uscissero da questa base programmatica d'accordo di partiti politici per assumere una fisionomia direi quasi generale, e quindi mi ha domandato che cosa intendo per perfetta uguaglianza di tutte le organizzazioni.

Quando ho parlato delle basi programmatiche del Ministero e dell'accordo con i partiti che lo hanno costituito, volevo intendere quello che del resto è risaputo, è cioè: uguaglianza delle organizzazioni bianche e rosse nel trattamento che lo Stato fa ad esse.

Così pure riguardo alla scuola, questa libertà, con necessarie cautele, per tutte le iniziative volenterose, non tocca certo i problemi scolastici, non tocca certo quella sua critica, nella quale del resto convengo, circa la necessità di innestare la nazione armata nella scuola.

E vengo all'altro punto delle critiche del senatore Giardino. Egli ha parlato della cooperazione operaia ed ha chiesto che non sia parassitaria, che non sia nemica dello Stato.

Ebbene, io non affermo che abusi non ce ne possano essere stati, come del resto in tutti i rami dell'attività dello Stato, ma posso affermare che l'azione dello Stato di fronte alla cooperazione si limita a due punti.

Uno è di agevolare la assunzione di determinati lavori alle cooperative, e questo nel campo dei lavori pubblici, nel bracciantato, nel campo dei lavori idraulici, in cui la massa operaia, la quantità lavoro è prevalente sopra gli altri elementi della produzione. Il secondo punto è nel facilitare il credito, nel rafforzare

l'Istituto di credito per la cooperazione, per cui una legge è stata anche votata dal Senato.

Ma l'onorevole Giardino si preoccupa che la cooperazione possa entrare negli stabilimenti militari, e dice: come, voi volete affidare gli stabilimenti che fucinano armi a cooperative che possono avere colore, tendenza antinazionale? Onorevole Giardino, non si tratta di questo! Io, quando passai per il Ministero della guerra, e oggi il ministro della marina, seguendo le direttive anche dell'altro ministro precedente, il senatore Sechi, ci siamo trovati di fronte a questo problema. Si è detto: ormai l'esperienza della guerra moderna dimostra che le armi non si fabbricano in poche officine di Stato. Quando viene una guerra, è tutta l'industria del paese che bisogna mobilitare, quindi queste officine di Stato, nel loro numero attuale, non hanno ragione di vivere (*rumori*); basta mantenerne un piccolo numero per la riparazione delle armi o per certi determinati fini gelosi. Ci sono stabilimenti che bisogna alienare, non più per fare armi, ma per fare produzione utile all'industria pacifica. Così una Commissione di tecnici eminenti dell'artiglieria ha dimostrato che di dodici fabbriche d'armi e di esplosivi che aveva il ministero della guerra, sei o sette si potevano alienare, perchè le altre erano sufficienti. E allora si è trattato con privati o cooperative, ma non per affidare questi stabilimenti come stabilimenti di armi, ma perchè siano trasformati e servano all'industria del paese.

La questione non è risolta: ad ogni modo questi sono i termini precisi.

L'onorevole Giardino ha toccato altresì la questione degli ufficiali dell'esercito e delle loro condizioni e ha chiesto che nel disegno di legge per la burocrazia si diano al Governo i pieni poteri per la loro sistemazione. Onorevole Giardino, ella mi insegna che i pieni poteri dati per la riforma della burocrazia non si potevano concedere anche per la riforma dell'esercito, che è cosa troppo delicata e rientra nel riordinamento quasi definitivo che il ministro della guerra proporrà alla riapertura della Camera, seguendo le indicazioni e i dettami del Consiglio superiore dell'esercito.

Risposto così alle particolari questioni, io risponderò con maggiore ampiezza alle osservazioni ed obiezioni fatte in materia di politica

finanziaria, di politica economica, di politica estera.

Intorno alla politica economica e finanziaria del Governo hanno pronunciato notevoli discorsi gli onorevoli senatori Maggiorino Ferraris e Schanzer e in questo momento l'onorevole senatore Santucci; anzitutto si è parlato delle finanze dello Stato, e gli onorevoli Maggiorino Ferraris e Schanzer hanno raccomandato la maggiore austerità perchè la finanza dello Stato possa proseguire in quel sensibile miglioramento di cui noi abbiamo negli elementi di numeri e cifre una prova sicura. Nessuno vuol essere qui ottimista, ma certo non dobbiamo disperare delle sorti del nostro paese, e quando vediamo che le previsioni del 1920-21 davano un *deficit* di 14 miliardi e 235 milioni, mentre invece quell'esercizio si è chiuso con un *deficit* di 10 miliardi e 300 milioni, si può essere abbastanza confortati per l'avvenire. Così pure la previsione del *deficit* del 1921-22, che era di 10 miliardi nel dicembre scorso, oggi mercè la provvida legge sul pane si è ridotto a 5 miliardi.

La finanza pubblica dunque non è guarita, ma è un ammalato che migliora; noi cercheremo che questo miglioramento non sia arrestato e tutta l'attenzione del Governo sarà rivolta a rafforzare la finanza pubblica. Il Governo sarà lieto della collaborazione del Senato perchè sa bene che nel Senato l'austerità finanziaria è una tradizione nobile e gloriosa.

L'on. Maggiorino Ferraris ha parlato anche della finanza locale e ha richiamato l'attenzione del Governo su questo punto, perchè, se la finanza dello Stato è in condizioni molto preoccupanti, quella degli enti locali è altrettanto allarmante. Posso rispondere all'on. Maggiorino Ferraris che sarà compito del Governo curare il riordinamento dei tributi locali, per il quale sono già avanzati degli studi, e sarà presentato alla riapertura del Parlamento un progetto di legge. Ma noi, anche nel credito dei comuni, cercheremo di porre come condizione la loro sistemazione.

Anche negli enti locali va fatto quanto lo Stato propone di fare per sè stesso: riduzione degli organi burocratici, alleggerimento della pesantezza dei congegni costosi che gravano sopra la finanza dei nostri enti locali.

Gli onorevoli Schanzer, Santucci e Maggio-

rino Ferraris hanno anche parlato dell'economia generale del paese, e l'onorevole Maggiorino Ferraris ha riconosciuto che la crisi industriale è grave; ma che tuttavia non bisogna essere eccessivamente pessimisti e ha portato qui una nota di baldanza e di ottimismo. Io non vorrei essere così ottimista come l'onorevole Maggiorino Ferraris, ma credo che il nostro paese abbia bisogno di sentire che con la forza e con l'energia di tutti l'attività sana del paese può superare questa ora di crisi. Il Governo da parte sua deve essere consapevole di questo momento, deve sentire la gravità dell'ora che volge e deve andare incontro con provvedimenti prudenti ma efficaci alle necessità del paese.

Ed è per questo che io aderisco ben volentieri alla tesi portata qui dall'onorevole Maggiorino Ferraris, che una certa azione, per quanto esca dalla sfera di attività dello Stato, può e deve iniziarsi per la riduzione dei costi e per la riduzione dei salari adeguati ai prezzi del mercato. Questa azione può e deve essere incoraggiata dallo Stato perchè è in questa riduzione dei costi, in questo riassetto dell'economia turbata dal periodo della guerra che sta il segreto per riprendere la ricostruzione del paese. Noi dobbiamo altresì aiutare l'industria nei limiti consentiti dalla necessità della finanza. A questo riguardo l'on. Santucci ci ha data lode per la revisione della legge sui sopraprofiti di guerra ed anche per il proposito del Governo circa la nominatività dei titoli industriali.

Abbiamo rafforzato con prudenza il consorzio per le sovvenzioni sui lavori industriali per dare un certo margine di attività alle industrie del paese; ci proponiamo poi di combattere la disoccupazione operaia con lavori pubblici. Un disegno di legge sarà presentato all'altro ramo del Parlamento, quindi al Senato. E qui dico subito all'onorevole Maggiorino Ferraris, che ha fatto molte sagge osservazioni, che il Governo vuole appunto che questi lavori non siano lavori inutili, ma lavori che giovino a creare una maggiore ricchezza nel paese, e a migliorarne le condizioni ambientali per produrre meglio e di più. Vogliamo combattere l'egoismo localista, per cui la mano d'opera desidera lavorare sulla porta di casa, e vogliamo indirizzare la mano d'opera a lavori

redditizi. Vogliamo che i salari dei lavori pubblici siano adeguati alle condizioni del paese per agevolare la riduzione dei costi che tutti desideriamo.

Ed ora vengo all'argomento delicato: la politica estera. (*Segni di viva attenzione*).

L'onorevole Schanzer ha accennato ad un problema che è stato, del resto, toccato anche nel discorso programmatico del Governo, cioè, all'invito americano per una conferenza per il disarmo, ed ha ricordato qui, e sono lieto che lo abbia ricordato, che analoga iniziativa è stata presa nella Società delle Nazioni, e che l'Italia è stata alla testa di ben 30 nazioni per affermare la necessità di questo graduale disarmo. Dico all'onorevole Schanzer che la nostra adesione all'iniziativa americana non farà cadere l'azione analoga che si svolge nella Società delle Nazioni, e faremo sì che le due azioni vadano parallele e s'incontrino.

Di altri problemi di politica estera ha parlato il collega degli esteri, ma l'onorevole Scialoja ha toccato soprattutto la questione adriatica, ed io ho il dovere di rispondergli.

L'onorevole Scialoja, con cui concordo in parecchi punti del suo discorso, ha fatto una critica postuma al trattato di Rapallo, mi permetta di dire, non sempre esatta ed equa.

La questione va posta così: « Conveniva all'Italia mantenere aperta la questione adriatica, rimanendo per anni, forse, in uno stato di incertezza, e quindi limitando la sua facoltà di azione in tutte le altre questioni internazionali? Oppure conveniva venire ad un accordo, e quindi ad una transazione? ». Posta così la questione, credo che l'onorevole Scialoja è d'accordo con me, perchè anch'egli voleva delle trattative dirette e le ha sperimentate a Pallanza.

Abbiamo in queste trattative dirette ottenuto, noi negozianti, le cose essenziali o abbiamo errato nel chiedere? L'onor. Scialoja ha esposto qui, ed era un suo diritto, una giustizia che gli si doveva, la sua azione nel convegno di Pallanza, interrotto dalla crisi del Ministero, e ha dimostrato qui quali erano i punti fondamentali che egli si proponeva di ottenere in quella conferenza.

Erano, se non erro, questi: una frontiera Giulia da discutersi dai tecnici militari, la sovranità sulla città ed il territorio di Fiume,

ma non sul porto che doveva essere riservato ad un consorzio di Stati...

SCIALOJA. Non sotto la sovranità, ma sotto l'amministrazione di un consorzio e sotto la sovranità italiana.

BONOMI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. ... poi l'indipendenza di Zara; questi i tre punti fondamentali. Non credo che l'onorevole Scialoja si ripromettesse molto dalla smilitarizzazione dell'Adriatico. Era una questione controversa; io, che ebbi l'onore di far parte del Gabinetto in cui l'onorevole Scialoja era ministro degli esteri, ho assistito a lunghe discussioni tecniche militari su questo punto ma credo che l'efficacia di questa smilitarizzazione sia molto dubbia e quindi lo stesso onorevole Scialoja non avrebbe insistito.

Noi, invece, siamo andati a Rapallo in condizioni più favorevoli, e se abbiamo potuto concludere non è merito dei negoziatori, ma merito che deriva dalla maturità della questione. Siamo andati a Rapallo chiedendo questi punti fondamentali: una frontiera Giulia fino al Nevoso, e questo per me, me lo consenta l'onorevole Scialoja, è la più alta conquista che si è potuta fare, perchè noi abbiamo oggi la frontiera più salda che si possa immaginare. Quando si pensi che essa va dallo Stelvio al monte Nevoso, anche l'obbiezione dell'onorevole Scialoja, che c'è un tratto indifeso, perde valore. Di più, con il possesso del Nevoso noi abbiamo in saldo nostro possesso il nodo ferroviario da San Pietro a Trieste e quindi i valichi che portano a Trieste assicurati, senza timore che si possano tagliare da altri Stati.

Abbiamo ottenuto l'isola di Cherso che è essenziale per Pola, abbiamo ottenuto l'annessione di Zara, e qui, vorrei dire all'onorevole Scialoja che tra l'annessione di Zara e l'indipendenza di Fiume, ancora oggi preferisco l'annessione di Zara, per questo, perchè Zara è completamente staccata, è un'isola italiana in mezzo ad un mare slavo, che, se non fosse stata annessa, sarebbe stata perduta...

SCIALOJA. Sarà perduta lo stesso.

BONOMI. ... mentre Fiume è in contatto con la madre Patria; per Fiume si è ottenuta la libertà del *corpus separatum* con la piena sovranità di Fiume sul porto e con la contiguità territoriale.

E l'onorevole Scialoja, che ha criticato molto

questa indipendenza di Fiume, tenga conto della situazione di spirito: nell'autunno dello scorso anno Fiume chiedeva la contiguità e chiedeva la propria indipendenza; gli uomini maggiori di Fiume si erano convinti che questa indipendenza giovasse anche economicamente, talchè, nel settembre, la reggenza del Carnaro era stata il preludio di questa indipendenza dello Stato Fiumano; ciò per la storia non ha grande importanza, ma era utile che dicessi all'onorevole Scialoja i criteri direttivi della nostra azione.

Vengo ora alla questione assai delicata sollevata dall'onorevole Scialoja ed altri e che ha provocato anche una dichiarazione del senatore Colonna Fabrizio, che fu l'antico Presidente della Commissione degli Esteri (*segni di attenzione*). Io dichiaro al Senato che ciò che impegna l'onore d'Italia è il trattato firmato a Rapallo dai tre plenipotenziari italiani e che venne approvato dal Parlamento (*benissimo*).

Risolve quel trattato la questione di Porto Baros, dell'estremo orientale di Fiume? No, non la risolve. Leggendo l'art. 4 del trattato vedo che lo Stato di Fiume è costituito dal *Corpus separatum*, quale attualmente è, delimitato dai confini della città e del distretto di Fiume, e all'art. 5 si dice che questi confini saranno tracciati sul terreno da commissioni di delimitazione composte per metà di delegati del regno d'Italia e per metà di delegati del regno serbo-croato-sloveno e in caso di divergenza sarà sollecitato l'arbitrato del Presidente della Confederazione elvetica.

Ora dico qui che quel punto non venne risolto bene sapendo che esso era fieramente controverso; la controversia durava da anni e da decenni.

Ricordo una proposta del sindaco di Fiume perchè l'appartenenza del Porto Baros e del Delta fosse decisa da una Commissione di esperti. So con quanto interesse la città di Fiume e gli altri avessero raccolti documenti storici per affermare una tesi o l'altra. Questo punto controverso non si è risolto, ma si è lasciato in sospenso con questa formula, che rimetteva la delimitazione dei confini ad una Delegazione mista dei due paesi e in caso di disaccordo all'arbitrato inappellabile del Presidente della Confederazione elvetica. Ma l'onorevole Scialoja con più precisione di frasi, ed altri

con frasi aspre, hanno avanzato domande che è mio dovere raccogliere.

Si chiede: il ministro degli esteri del precedente Gabinetto ha preso impegni circa la esecuzione di questa parte del trattato che riguarda gli estremi confini orientali dello Stato di Fiume? Si domanda ancora: quale influenza possono avere in un eventuale ricorso all'arbitrato dichiarazioni pubbliche o ammissioni contenute in un atto pubblico? E si chiede ancora: se queste ipotesi hanno consistenza, quale è il loro valore in confronto al voto esplicito del Parlamento?

Signori senatori, io dichiaro al Senato che il Gabinetto che ho l'onore di presiedere non vuole nulla nascondere al Parlamento (*benissimo*); ma, come ho dichiarato alla Camera, non reputo conveniente, nell'interesse stesso di Fiume, che non deve avere nocumento né danno dalle nostre pubbliche discussioni, non credo sia conveniente discutere pubblicamente questo delicato argomento proprio mentre procedono i negoziati.

In nessuna vertenza privata, o signori, si usa discutere in pubblico la validità delle ragioni che debbono essere sottoposte al giudice. Io confido che il patriottismo del Senato vorrà intendere questa convenienza. Però, da parte mia, prendo impegno di discutere questa delicata materia nella Commissione per gli affari esteri, che nei due rami del Parlamento è stata istituita appunto per conciliare e temperare il diritto di conoscere che hanno le due Camere con il necessario riserbo delle negoziazioni internazionali. Ed affermo qui che alla Commissione della Camera come alla Commissione del Senato, il Governo parlerà con la maggiore chiarezza e con la più profonda sincerità: è dovere mio, è diritto del Senato di sapere come in questo momento intendo condurre i negoziati per la risoluzione di questa appassionata questione.

Io dico qui che è intenzione del Governo, come ho detto nelle dichiarazioni programmatiche, di esperire anzitutto la via dei negoziati. E quindi mi sia concesso di ridurre alla vera proporzione questa questione di Porto Baros e di esprimere anche con molta delicatezza e riserbo il pensiero del Governo. Io, in questa materia, mi accosto molto, anzi interamente, alle idee espresse qui dall'on. Scialoia circa la ne-

cessità di consorzi portuali; affermo poi un'altra cosa cui l'on. Scialoia ha accennato l'altro giorno: cioè la necessità che Fiume sia il porto del suo retroterra.

Io credo che porto del suo retroterra nordico non lo debba essere: Fiume è troppo piccola cosa di fronte alla grandezza del porto di Trieste, e poichè abbiamo in mano la ferrovia che da S. Pietro porta a Trieste, è naturale che la maggior parte del traffico andrà verso questo grande porto; quindi il maggior alimento al porto di Fiume verrà dal contiguo territorio orientale: il porto di Fiume dovrà essere il porto dei paesi slavi che sono alla sua destra. Posta così la questione, l'altra dell'appartenenza di Porto Baros, che è appassionante perchè tocca la sovranità politica di uno Stato, deve inquadarsi nel suo aspetto economico. Ed allora vi faccio due ipotesi.

Porto Baros, se fosse assegnato alla Jugoslavia contro la volontà irreducibile, fiera, intransigente di Fiume, cosa vorrebbe dire? Un piccolo porto, un porticello (la sesta o settima parte del grande porto di Fiume) dato per sbocco ad un grande paese, che avrebbe anche la servitù del passaggio dei navigli che volessero approdare alla riva della Fiumara - poichè questa non si può togliere. Quindi la vittoria jugoslava sarebbe una vittoria di Pirro; la Jugoslavia avrebbe un piccolo porto insufficiente al suo sviluppo e dovrebbe cercare ampliamento a Sussak o altrove con non piccola spesa (*commenti*). Se Porto Baros fosse assegnato allo Stato di Fiume contro la volontà irriducibile dell'altra parte, avremmo come conseguenza che l'altra parte, padrona di tutti gli impianti ferroviari di Sussak, non alimenterebbe più questo piccolo porto; avremmo sì Porto Baros, ma la spoglia morta di Porto Baros.

Quindi esposta così la questione (e tutti gli esperti che sono andati sul luogo l'hanno veduta così), è necessario trovare una soluzione la quale consenta che da una parte e dall'altra si venga ad un accordo che risolva la questione del Consorzio interstatale e la questione del confine. Appunto su questa via si sono indirizzati gli sforzi della delegazione mista; su questa via si sono svolte le fatiche anche di un membro del Senato, il senatore Quartieri, che andò appositamente a Belgrado; su

questo abbiamo il consentimento dei cittadini di Fiume, i quali sentono la necessità di questo consorzio interstatale e quella di connettere la questione del consorzio con l'altra della delimitazione dei confini.

Ma la novità delle negoziazioni consiste in questo, che le trattative si basarono sopra il trattato di Rapallo. Oggi si è riconosciuto da tutte e due le parti che nessun accordo è valido e soprattutto che non può essere facilmente eseguito, se non abbia il consenso, l'accettazione di Fiume, e quindi la necessità di avere a Fiume un Governo legale che possa prender parte a queste trattative.

In questo momento lo sforzo del Governo è appunto diretto a creare il Governo regolare di Fiume, perchè questo possa insieme ai rappresentanti italiani e jugoslavi risolvere la importante questione.

Dunque la nuova direttiva che il Governo intende dare ai negoziati è questa: connettere strettamente la questione del confine orientale del *corpus separatum* alla costituzione internazionale del porto; chiamare a discutere la città di Fiume perchè la soluzione, qualunque sia per essere, non sia imposta alla città ma questa sia liberamente ammessa a discutere e ad accettare.

Credo che il Senato, che ha tanto amore per la città che tenacia di spiriti e audacia di combattenti hanno serbato all'Italia, conforterà del suo consenso questa ferma intenzione del Governo.

CAVIGLIA. Domando la parola.

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non mi dolgo che il senatore Caviglia abbia dimostrato la sua piena sfiducia al Governo. È un suo diritto di senatore; egli ha espresso liberamente la sua opinione. Ma mi dolgo di tre accuse che ha mosso al Gabinetto passato e a me che ne facevo parte. Si è detto: il Gabinetto precedente non ha difeso dal banco del Governo l'azione dolorosa e doverosa delle truppe italiane contro Fiume. Ora, onorevole Caviglia, mi permetta di dire che questo non è vero. Posso chiamare a testimonianza il Senato, per ricordare che proprio qui in quest'aula, insieme al mio collega l'onorevole Sechi, quando avvennero i primi incidenti di diserzione, presi la parola per lodare, in contrapposizione a pochi sconsigliati,

il contegno delle nostre truppe, dei capi e dei gregari e per elogiarli del loro senso di disciplina!

Voci: È vero, è vero!

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. In un comunicato ufficiale emanato dopo i dolorosi fatti di Fiume il Governo del tempo diceva queste parole:

« Il Governo è sicuro interprete dell'anima nazionale dichiarando che sono bugiarde le ingiuriose affermazioni di un manifesto a cui ha apposta la firma D'Annunzio e che suona vilipendio del nostro esercito e della nostra armata.

« L'esercito e l'armata che hanno fatto rispettare, con abnegazione e con sacrificio di sangue, la legge della patria, non chiedono alcun premio.

« Solo loro conforto è il sapere che la nazione li considera con orgoglio lo strumento fedele e disciplinato della sua difesa e del suo diritto ».

Mi sarebbe stato facile provocare nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento una discussione intorno ai fatti di Fiume per poter precisare le responsabilità e per poter ritorcere molte accuse infondate. Io non l'ho fatto perchè mi pareva che al disopra dell'interesse personale ci fosse l'interesse della patria. (*Applausi vivissimi*).

Un'altra accusa è questa: il Governo del tempo (io specialmente) avrebbe ingannato il generale Caviglia, il quale rappresentava lo Stato nelle trattative con Fiume. Io l'avrei ingannato perchè gli avrei dato certi affidamenti su Porto Baros. No! Io rettificai soltanto un errore in cui stava per cadere il senatore Caviglia, il quale aveva creduto (forse per aver letto rapidamente il trattato di Rapallo), che con quelle parole « di confine » si comprendesse senz'altro il Delta e Porto Baros e quindi aveva detto al comandante di Fiume, D'Annunzio, che questo era ormai stabilito e precisato.

Appena seppi della cosa mandai un telegramma al generale Caviglia, che leggo per dimostrare se ho detto parole che potessero suonare inganno:

« La controversa questione dell'appartenenza del Delta e di Porto Baros non è risolta dal trattato. I confini dello Stato di Fiume saranno stabiliti sul terreno da una Commissione mista

nominata in numero uguale dall'Italia e dal Regno dei Serbi-Croati-Sloveni. In caso di disaccordo sarà sollecitato l'arbitrato del Presidente della Confederazione Elvetica ».

Ma, si badi, anche dopo questa comunicazione la Reggenza di Fiume credette, per un equivoco, che le trattative per la delimitazione del confine dovessero svolgersi tra lo Stato di Fiume e la Jugoslavia. L'interpretazione doveva calmare l'animo di Fiume e facilitare la risoluzione della questione; ma era un inganno se avessi lasciato credere questo. Mandai perciò un secondo telegramma al generale Caviglia, così concepito: « Nel comunicato ufficiale della Reggenza del Carnaro sulla consegna ufficiale del trattato di Rapallo è detto che V. E. abbia dichiarato che la questione dell'appartenenza del Delta, di Porto Baros, ecc., non risolta dal trattato, sarebbe stata esaminata tra lo Stato di Fiume e la Jugoslavia con l'arbitrato eventuale del Presidente della Confederazione Elvetica. Evidentemente trattasi di un equivoco, perchè con telegramma in data 19 comunicai a Vostra Eccellenza che la questione dell'appartenenza del Delta, di Porto Baros, ecc. non è risolta dal trattato di Rapallo che i confini dello Stato di Fiume saranno stabiliti sul terreno da una Commissione mista dell'Italia e della Jugoslavia. Credo opportuno sia chiarito l'equivoco del comunicato della Reggenza con un chiarimento che V. E. potrà fare al Capitano Zoli ».

Volevo correggere un errore, perchè fosse precisa la posizione nostra di fronte a Fiume. (*Approvazioni, commenti*).

La terza accusa, in forma più aspra, che mi rivolge il senatore Caviglia, è questa. Egli ha detto nel suo discorso: « Mi è stata consegnata una valigia da portare a Fiume, che si diceva piena di biglietti di banca, e invece conteneva un aspide. Fu una beffa all'americana ».

Mi permetta Il senatore Caviglia di dirgli che ciò non è vero. Ella portava a Fiume un trattato, che a parte una questione (che del resto non è vitale) insoluta, affermava l'indipendenza dello Stato di Fiume, affermava la libertà di Fiume e quindi la libertà piena di scegliere il suo destino avvenire; e portava tutti gli aiuti economici del Governo alla città che era stata per tanti anni il travaglio dell'anima italiana.

Ora mi permetta il senatore Caviglia di dire che in un paese come il nostro, in cui i controlli sono molto scarsi, si deve indugiare a pronunziar frasi e immagini (e soprattutto lo dico a lei, che ha educazione di vita militare) che possono turbare e disgregare la disciplina nazionale. (*Approvazioni vivissime; applausi*).

E vengo alla conclusione, fermandomi sugli accenni alla politica interna, che sono stati fatti qui in Senato.

In quest'ora, così piena di nervosismo e di irrequietudini, i giudizi mutano con una facilità impressionante: sono come le onde che si alzano di qua e di là con instabilità notevole.

Alla formazione del Ministero ero accusato di tutelare, di proteggere, di simpatizzare coi fascisti; oggi (non so per quali misteriose rivelazioni) si crede che mi sia volto alla parte contraria, e qualche voce in questo senso è venuta anche qui in Senato.

Io dichiaro che non sono nè con gli uni nè con gli altri, in quanto turbano l'ordine pubblico; io sono e resto con l'Italia, la quale ha bisogno di pace e di tranquillità, perchè l'ordine, la pace, la tranquillità sono il presupposto necessario del suo risorgimento economico. (*Benissimo*).

Io non ho avuto difficoltà a riconoscere, nelle dichiarazioni del Governo e anche nelle dichiarazioni fatte nell'altro ramo del Parlamento, che il fascismo è nato come reazione alle eccessive violenze del movimento sovversivo. Ho cercato appunto con una sintesi che credo riproduca la realtà del fenomeno storico, di indagare le origini del movimento; ma ho anche detto (l'ho detto nel mio discorso elettorale, l'ho ripetuto alla Camera e lo ripeto oggi al Senato) che questo fascismo non può esaurirsi in scontri e in scaramucce che alimentano odî e rancori e possono ricondurre l'Italia alle antiche fazioni dei guelfi e dei ghibellini. (*approvazioni vivissime*); giacchè questi movimenti di punizioni e di rappresaglia fatti al di fuori dell'autorità dello Stato, suscitano altri movimenti in contrapposto, di arditi rossi o arditi del popolo, che li prendono a pretesto per la difesa delle organizzazioni e per costituirsi in nuclei armati, che potrebbero esser pericolosi per l'ordine pubblico. (*Benissimo*).

Ora l'azione e l'opera del Governo deve mirare a togliere l'urto armato delle fazioni e a

ristabilire dovunque e contro chicchessia l'impero della legge e l'autorità dello Stato. (*Approvazioni vivissime*).

Due compiti ha in quest'ora lo Stato, due compiti ambedue duri e qualche volta dolorosi: assicurare (e lo dico all'onorevole senatore Giardino, che ha richiamato sopra questa mia attenzione) assicurare che l'azione dei partiti non esca dall'ambito delle nostre leggi, ambito che è così largo da permettere lo sviluppo di tutte le idee, e soprattutto non permettere, da una parte e dall'altra, che essa trasmodi in violenze, sia individuali, sia, onorevole Giardino, collettive. Deve poi disarmare gli spiriti e le braccia perchè l'Italia non deve assistere più allo spettacolo doloroso delle sue borgate e delle sue città che sono insanguinate dal fratricidio. (*Approvazioni*).

Quest'opera è, come ho detto, aspra, dura, dolorosa, difficile, ma essa sarà compiuta da noi, se saremo sorretti dall'opinione pubblica e dal consenso del Parlamento.

Io confido che il Senato, in cui è così vivo e fervido e inestinguibile il sentimento d'amore per la patria, vorrà dare il suo appoggio e il suo consentimento all'opera pacificatrice del Governo, che vuole rivolgersi a rinsaldare e fortificare la patria perchè essa sia veramente degna di quei suoi figli che sulle Alpi e sul Carso morirono per la sua grandezza e per il suo avvenire. (*Vivissimi applausi; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. La seduta è sospesa (ore 19).

La seduta è ripresa (ore 19.20).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallini.

(*Voci: Chiusura! chiusura! (interruzioni, rumori)*).

GALLINI. Onorevoli colleghi! Io abuserò della vostra pazienza per soli cinque o sei minuti.

Ho presentato con l'onorevole collega Giardino un ordine del giorno che riguarda gli orfani di guerra. Ma io sento la necessità di fare per conto mio una dichiarazione pregiudiziale di carattere schiettamente politico, dichiarazione che mi è suggerita, direi imposta, dalle parole con le quali il Presidente del Consiglio, nell'altro ramo del Parlamento, in sede di comunicazioni di Governo, ha fatto una

affermazione di carattere, secondo me, assai grave e pericolosa.

Io debbo premettere che professo per l'onorevole Bonomi sincera e non recente amicizia: io ne ammiro l'ingegno equilibrato e, soprattutto, ne ammiro la grande bontà dell'animo; ma io non posso sottoscrivere la dichiarazione che egli ha fatto nell'altro ramo del Parlamento quando ha affermato che d'ora in poi il fulcro della politica italiana deve essere il partito popolare. (*Commenti*).

Desidero di avere male inteso, ma con me questa frase è stata intesa da tanti. Con questa frase, onorevole Bonomi, ella ha detronizzato d'un colpo la democrazia italiana, quella democrazia che ha per suoi santi padri Mazzini, Cavour, Garibaldi, quella democrazia dalla quale ella discende in via diretta!

Lungi da me il pensiero di pretendere che si faccia della politica anticlericale di maniera (*commenti*); vedo con piacere che il partito popolare sia diventato un partito patriottico, come in Francia, ed abbia cambiato nome e messo sul suo stemma la gloriosa parola dei nostri liberi comuni, *Libertas*.

Tuttociò io vedo volentieri, ma quando rifletto che il partito popolare è una specie di nome di battaglia assunto come fanno certi artisti e poeti, quasi per nascondere la loro origine, quando rifletto che dietro questo partito popolare c'è tutto il vecchio mondo clericale con tutti i suoi pregiudizi e le sue tendenze reazionarie, quando vedo che il grosso manipolo dei popolari è comandato a Montecitorio da un capitano in veste talare che sta fuori da Montecitorio - e appunto perchè in veste talare non può non essere deferente al Vaticano - ho il diritto di domandare al Presidente del Consiglio che spieghi, che rettifichi, che rassicuri la democrazia italiana.

E passo senz'altro allo svolgimento dell'ordine del giorno.

La guerra ha lasciato una falange di gravi problemi e tra gli altri quello degli orfani di guerra.

Secondo una statistica ministeriale, che si chiuse nel 1918, fatta dalla Direzione generale dei servizi civili, a quell'epoca gli orfani di guerra erano 280,000, divisi per condizione in questo modo: 179,000 figli di contadini; 84,000 figli di operai e salariati; 9000 figli di commer-

cianti; 8000 figli di professionisti, compresi tra i professionisti anche gli ufficiali dell'esercito.

Ora, che cosa ha fatto il Governo di questi orfani? Il Parlamento nel luglio 1917 ha votato una legge con la quale ha inteso provvedere generosamente agli orfani di guerra; lo spirito di quella legge è indicato da poche parole del proponente che fu il Presidente del Consiglio di allora, on. Salandra: egli diceva nel suo progetto che la legge «intende di apprestare i mezzi economici adeguati all'estensione ed alla molteplicità dei bisogni degli orfani di guerra».

Ora, il Governo in esecuzione di questa legge nei primi bilanci del 1917 e del 1918 ha stanziato un milione, vale a dire tre lire e cinquantasette centesimi per ogni orfano di guerra all'anno.

Negli anni successivi furono stanziati prima tre milioni, poi dieci milioni, il che vuol dire, se non ci sono spese di amministrazione, che ogni orfano potrà avere il beneficio di quaranta lire l'anno.

Orbene, ciò non è quello che ha voluto il Parlamento. Il Parlamento ha voluto provvedere con soccorsi adeguati a questi orfani di guerra. Io faccio una sola domanda al Presidente del Consiglio affinché dia affidamento di provvedere a questo grave problema. Ho letto nei giornali che si sono assegnati 400 milioni a cooperative bianche, rosse e verdi; i giornali non sono tutti d'accordo fra di loro sulla somma, ma certo è stata data una grossa somma. Io domando con quali somme e con quali criteri il Governo vorrà provvedere, a che la legge votata dal Parlamento abbia un'equa e giusta esecuzione.

Voci. Chiusura, chiusura.

PRESIDENTE. Essendo stata chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiata).

La pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Annuncio di interpellanza e di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di una interrogazione e di una interpellanza giunte all'ufficio di Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Interpellanza.

Al ministro di agricoltura per conoscere le ragioni per cui fino ad oggi non fu data esecuzione alla legge 21 luglio 1911, n. 885, che istituiva un Istituto zootecnico in Montedimezzo (Molise - Abruzzi), e se e come intenda provvedere per rimuovere le cause del ritardo all'impianto di detto Istituto, tanto necessario per l'incremento e miglioramento del patrimonio zootecnico negli Abruzzi e Molise.

De Amicis Mansueto e Cannavina.

Interrogazione.

Al ministro della guerra per conoscere i particolari del nuovo disastro verificatosi ieri l'altro per lo scoppio di un forte deposito di munizioni in Rivalta Scrivia (Alessandria) preceduto di pochi giorni dall'altro di Medeuzza in provincia di Udine. E lo prega di voler specificare quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere per rimuovere in modo sicuro il ritorno o per lo meno la frequenza e l'estensione di simili disastrosi accidenti.

Lamberti.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo.

La seduta è tolta (ore 19.40).

Licenziato per la stampa il 16 agosto 1921 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



XVI^a TORNATA

LUNEDÌ 1° AGOSTO 1921

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Comunicazioni del Governo (Discussione sulle)	pag. 273
Oratori:	
AMERO D'ASTE	291
BETTONI	286
BONOMI, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	286
CAMPELLO	290
CAVIGLIA	273, 288
CUSANI	291
DE CUPIS	290
DEL GIUDICE	292
DI BRAZZÀ	290
GALLINI	288
GIARDINO	288, 289
LAGASI	276, 289
ORLANDO	288
PELLERANO	290
PULLÈ	279, 289
RAVA	284, 289
SCHANZER	288
SECHI	285, 289
TAMASSIA	291
THAON DI REVEL	289
Disegni di legge (Presentazione di).	293
Interpellanza (Annuncio di).	293
Interrogazioni (Annuncio di)	293
Relazione (Presentazione di)	293
Votazione per appello nominale (Risultato di)	293

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, della guerra, della ma-

rina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, per la ricostruzione delle terre liberate e il sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio e per l'interno.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Seguito della discussione
sulle comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo. Avendo ieri l'onorevole senatore Caviglia chiesto la parola per fatto personale che non svolse ieri, ha ora facoltà di parlare.

CAVIGLIA. Mi sia consentito di sgombrare il terreno da alcune piccole questioni, che possono avere una apparenza di fatto personale.

L'onorevole Bonomi nel suo discorso mi ha fatto un appunto riguardo alla disciplina: non me lo sarei mai aspettato dall'on. Bonomi. Non credo che si possano fare a me appunti in fatto di disciplina, a me che ho affrontato l'impopolarità per sostenere la disciplina, che l'ho ristabilita là dove altri non erano riusciti ad imporla, e che ho eseguito gli ordini fino al martirio di me stesso. Per cui non parliamo di disciplina, soltanto mi sia consentito di stabilire una massima, ossia che precisione ed esattezza sono disciplina.

L'onorevole Bonomi si è lagnato di alcune mie frasi aspre: non erano dirette a lui; forse un'altra persona avrebbe potuto lagnarsene, che è già stata colpita dalla Camera elettiva; ma non era questo il mio scopo, il mio scopo era di richiamare l'attenzione, lo confesso, quanto

più clamorosamente era possibile, sulla questione di Fiume, perchè mi interessava di poter fare qualche cosa per quella città.

Così ora debbo rilevare alcune frasi dell'onorevole Bonomi relative ad una mia espressione; quelle della valigia. Io non intendevo che in quella valigia fosse contenuto tutto quanto nel trattato di Rapallo riguardava Fiume, ma soltanto la questione di Porto Baros: è necessaria la precisione. Ora ha pur detto l'on. Bonomi che una valigia piena di doni era stata inviata a Fiume. È vero, ma non sono io che l'ho portata. Io non ho portato che i bocconi amari: non me ne lagno, il Governo aveva diritto di fare quello che voleva, però soltanto questo dico per esattezza. Nei corridoi ho sentito varie voci le quali lascerebbero ingiustamente supporre delle manovre, che non sarebbero decorose nè per il Senato nè per il Governo. Io non ho nessuna ragione personale contro l'onorevole Bonomi: egli lo sa. Un simpatico legame di amicizia vi era tra noi due, ed ho dovuto fare uno sforzo per superarlo. Posso aver sbagliato, ma vado incontro a tutte le conseguenze e a tutte le responsabilità de' miei errori. Né io potevo parlare prima d'ora sulla questione di Porto Baros, perchè, come tutti sanno, il passato Gabinetto è caduto precisamente su quella questione, e si è presentato al Senato per dichiarare che S. M. il Re aveva accettato le sue dimissioni: quindi io non potevo parlare che quando ho parlato, cioè due giorni fa. Non è contro l'onorevole Bonomi che io ho parlato, io non volevo sollevare un incidente parlamentare: l'ho già detto, per me si trattava soltanto di fare qualche cosa per Fiume.

Ed ora parlerò ancora brevemente di una questione che pur mi preoccupa molto: quella delle truppe della Venezia Giulia. L'onorevole Bonomi ha letto qui due suoi documenti e lo ringrazio di averli riletti; però se non erro, questi documenti sono tutti precedenti alla pubblicazione del *Libro verde fiumano*; ad ogni modo, mi sia consentito dirlo, quelle dichiarazioni erano molto parsimoniose di fronte alle accuse, alle calunnie numerose, dettagliate contro ufficiali e contro riparti.

Erano così parsimoniose quelle dichiarazioni dell'on. Bonomi, che ancora recentemente, nell'altro ramo del Parlamento, un deputato, certamente perchè egli non conosceva esattamente

i fatti ha ripetuto verso alcuni generali e verso le truppe della Venezia Giulia tre di queste accuse, cioè a dire: quella del tradimento di Natale, quella dell'ubbriachezza dei soldati, quella dei trenta danari. Nessuno si è levato allora dal banco del Governo a smentirle e sarebbe stato facile...

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Quando?

CAVIGLIA. Mi sia consentito di fare il nome di quel deputato: l'on. Mussolini.

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi sembra ch'ella cada in equivoco.

CAVIGLIA. Io l'ho letto nel resoconto della Camera del giornale *Il Popolo d'Italia*, ma se l'on. Mussolini non l'ha detto, ritiro quanto ho affermato. (*Vivi commenti*).

Tuttavia io sono grato all'on. Bonomi d'essere ritornato su questo argomento, perchè, essendosene parlato due o tre volte, è più facile che tutti conoscano, che le truppe della Venezia Giulia si sono condotte italianamente, civilmente come sempre.

Mi sarei dichiarato assai più soddisfatto se l'on. Bonomi, o per lui il ministro della guerra, si fosse, almeno in parte, associato alle mie dichiarazioni, e sono sicuro che anche il Senato sarebbe stato più soddisfatto.

Mi sia consentito ora di esaminare i fatti che riguardano la questione di Porto Baros come a me è occorso di trattare.

Il 18 novembre 1920 io vado da D'Annunzio e gli porto copia del trattato di Rapallo: D'Annunzio mi fa subito conoscere che vi è una clausola segreta la quale attribuisce Porto Baros ai jugoslavi. Io telegrafo al Governo, domandando se è vero questo: la mia questione è categorica. Il Governo mi risponde, come è stato letto ieri dall'on. Bonomi, che non vi è nessun impegno, che la questione deve essere definita, come è detto nel testo del trattato di Rapallo, dalle commissioni arbitrali, ecc. Naturalmente per noi che avevamo posto la questione categoricamente, risultava da questo che Porto Baros non era affatto compromesso. E con me, il mio ufficio, e i delegati fiumani stessi lo ritennero; questi telegrafarono subito al Governo per sapere se potevano prendere parte alla discussione ed il Governo rispose giustamente di no.

Questo conferma che anche i delegati fiu-
mani avevano avuto come la convinzione che
il trattato di Rapallo non contemplasse la ces-
sione di Porto Baros.

Ora, il Parlamento, Camera elettiva e Senato,
avevano votato il trattato di Rapallo con la
convinzione che Porto Baros non fosse ceduto
alla Jugoslavia, tanto è vero che la Camera elet-
tiva provocò le dimissioni del passato Gabinetto
anche per questa questione. Ed il senatore Fa-
brizio Colonna, alla Commissione degli esteri
chiese se Porto Baros era compromesso.

Questo dimostra che anche per il Senato il
voto dato per l'approvazione al trattato di Ra-
pallo escludeva tale cessione. Perciò era natu-
rale che anch'io, come tutti, credessi che non
fosse compromesso Porto Baros.

Invece, l'ex ministro degli esteri alla Ca-
mera elettiva il 19 giugno scorso affermava che
Porto Baros era ceduto alla Jugoslavia.

Ciò posto, ciascuno tragga le sue conclusioni.

Oggi, dopo le dichiarazioni del Governo, ri-
tiro il mio ordine del giorno ...

Voci. Bravo!

CAVIGLIA. ... e ne presento un altro, il quale
suona così:

« Il Senato preso atto delle dichiarazioni del
Governo, che l'onore della Nazione italiana è
impegnato alla esecuzione del trattato di Ra-
pallo, quale fu approvato dai due rami del Par-
lamento, e che la questione di Porto Baros è
ancora insoluta, ed è oggetto delle negoziazioni
in corso, approva le comunicazioni del Governo
e passa all'ordine del giorno ».

Io spero che questo ordine del giorno possa
essere accettato dal Governo.

PRESIDENTE. Siccome la discussione gene-
rale è stata chiusa ieri (e l'onorevole sena-
tore Caviglia ha parlato solo per un fatto
personale), ora passiamo alla discussione degli
ordini del giorno. Quelli che già sono stati
svolti nel corso della discussione, cioè quelli
dei senatori Gallini, Giardino e Orlando, non
avranno diritto ad una nuova discussione.

Ad ogni modo, io li rileggo tutti.

Ecco il nuovo testo dell'ordine del giorno
presentato dal senatore Caviglia:

« Il Senato, preso atto delle dichiarazioni del
Governo che l'onore della nazione italiana è
impegnato all'esecuzione del trattato di Rapallo,

quale fu approvato dai due rami del Parla-
mento, e che la questione di Porto Baros è
ancora insoluta ed è oggetto delle negoziazioni
in corso, approva le comunicazioni del Governo
e passa all'ordine del giorno ».

L'ordine del giorno dei senatori Gallini e
Giardino, dice:

« Il Senato,

« Ritenuto che, secondando i generosi e dove-
rosi propositi della Nazione, il Parlamento colla
legge 18 luglio 1917 intese provvedere alla
alimentazione, alla tutela ed alla educazione
degli orfani di coloro che caddero combattendo
per la Patria;

« Ritenuto che, per la esiguità dei fondi stan-
ziati in bilancio e per lo stragrande numero
di orfani fino ad ora accertati, specie della ca-
tegoria degli anormali psichici, che esigono cure
speciali, il nobilissimo fine della legge è ri-
masto frustrato:

« CONFIDA

« Che il Governo con maggiori assegnazioni in
bilancio e con altre provvidenze vorrà ren-
dere possibile l'opera del Comitato Nazionale e
delle altre istituzioni, che concorrono a rendere
efficaci e sollecite le disposizioni della benefica
legge ».

Tale ordine del giorno è già stato svolto.

L'ordine del giorno del senatore Giardino
suona così:

« Il Senato,

In attesa del completo programma che il Pre-
sidente del Consiglio si è riservato di formu-
lare.

« CONFIDA

« Che il Governo senza indugio ne concreti,
nei punti essenziali, la parte che riguarda l'ur-
gentissimo riassetto morale e materiale della
Nazione, e vi dia immediata energica attua-
zione ».

Anche quest'ordine del giorno è già stato
svolto.

Vi è poi l'ordine del giorno dei senatori
Orlando, Presbitero ed altri, che suona così:

« Il Senato, convinto che la ripresa della vita
marittima nazionale non possa essere promossa
che da una decisa azione di Governo diretta

a favorire lo sviluppo dell'industria armatoriale privata aperta a tutte le iniziative individuali, ritenendo che sia invece contraria agli interessi marittimi del paese qualsiasi forma di statizzazione o di centralizzazione, invita il Governo a restituire all'armamento privato tutte le navi mercantili che ancora gestisce direttamente ad eccezione dei piroscafi delle ferrovie di Stato.

« Orlando
 Presbitero
 Del Carretto
 Chimienti
 Arlotta
 Cusani Visconti
 Biscaretti
 Sechi
 Martinez
 Thaon di Revel ».

Anche quest'ordine del giorno è già stato svolto.

Segue poi l'ordine del giorno del senatore Maragliano.

« Il Senato raccomanda al Governo di volere sistemare con opportuni definitivi provvedimenti l'assistenza dei tubercolotici di guerra.

« Maragliano ».

L'onorevole senatore Maragliano, non essendo presente, perde il suo turno e perde altresì il diritto che sia posto in votazione il suo ordine del giorno.

Il senatore Schanzer ha presentato un ordine del giorno che suona così:

« Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, le approva e passa all'ordine del giorno ».

Anche questo è già stato svolto.

L'onorevole senatore Lagasi propone il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, confidando che il Governo saprà:

1° applicare una politica di lavoro che, provvedendo alla disoccupazione, si ispiri alla necessità di compiere, con criteri di giustizia distributiva fra le provincie, opere utili;

2° sovvenire ai bisogni dei comuni con provvedimenti tributari opportuni ed efficienti;

3° semplificare i servizi di Stato e degli enti locali;

« Attende che con energia dia immediata applicazione alle riforme di cui nelle sue comunicazioni ».

L'onorevole senatore Lagasi ha facoltà di parlare per svolgere il suo ordine del giorno.

LAGASI. Onorevoli colleghi. Molto opportunamente il ministro del tesoro incominciava la sua esposizione finanziaria alla Camera dei deputati, rammaricandosi che una discussione tempestiva, particolareggiata dei singoli bilanci non sia stata dalle vicende parlamentari acconsentita.

La mancanza di una esauriente discussione dei bilanci è dovuta, non tanto alle vicende parlamentari, quanto alla larghezza di critica, della quale ha fatto uso la Camera dei deputati, che, purtroppo, invece di applicare il suo tempo alla preparazione e alla approvazione delle leggi, si è dedicata ad inutili dibattiti tumultuari e non di rado violenti.

Dopo la prova del fuoco superata dall'onorevole Bonomi, è da sperare che il Parlamento riprenderà la sua funzione e che il Gabinetto, anche se di coalizione, saprà con armonia di intenti, con tenacia di propositi, con unità di concetti, con idoneità di mezzi agire per raggiungere, con la pacificazione, la restaurazione finanziaria ed economica del Paese.

La necessità della coalizione, quindi della collaborazione dei vari gruppi, tutti di minoranza, che si agitano a Montecitorio, come era imposta per vincere la guerra, è imposta, superata la guerra, per raggiungere la pace.

È deplorabile anzi che questa necessità non sia stata sentita, come avrebbe dovuto esserlo, da tutti i gruppi della Camera, a far capo dai riformisti fino ai nazionalisti, per dare al Governo quella forza e quella autorità che sono indispensabili per restaurare l'impero della legge. Poiché, onorevoli colleghi, è inutile che ci illudiamo: l'instaurazione dell'impero della legge non è da attendersi da un capo di Gabinetto, che non sia dittatore, anche se deciso, energico ed abile, se non sia spalleggiato da una maggioranza forte, numerosa, compatta, sicura. Questo occorrendo per ottenere il miracolo, non si deve recriminare se la coalizione abbia determinato una preponderanza numerica piuttosto dell'uno che dell'altro partito nella attribuzione dei portafogli. Una diversa politica sarebbe nefasta, perchè contribuirebbe

a mantenere nel paese quelle agitazioni che, dopo aver menomato la nostra vittoria, ci gittano nell'anarchia, ci umiliano all'Estero, ci distraggono dallo studio e dallo sforzo che dobbiamo imporci per la soluzione dei problemi dell'ora che volge.

Tanto esige la politica del momento, fino a che non abbia dato tutti i suoi frutti, salvo poi ai partiti di riprendere la loro via gli uni alla testa e gli altri alla coda secondo la loro tendenza, e le finalità che si propongono di raggiungere e debbono raggiungere senza paure e senza esitanze nel cammino indefinito dell'umano progresso.

Detto ciò, non dispiacerà al Senato che con affrettata sintesi accenni a taluni problemi che, in questo momento, devono, dopo quello della pacificazione che su tutti gli altri sovrasta, essere affrontati dal Governo, e cioè ai problemi della disoccupazione degli operai delle terre e delle industrie, della sistemazione dei tributi locali e della semplificazione dei servizi burocratici, specie della periferia.

La disoccupazione è reale: esisteva anche prima della crisi economica. Dopo questa crisi, è andata mano mano aumentando e tanto più quanto più la crisi si è acuita. Opera sana di Governo esige quindi che si provveda con una politica di lavori che miri alla apertura di strade careggiabili o ferroviarie non elettorali, alla derivazione di acque a scopo irriguo e industriale, alla bonifica di terre, alla costruzione di case popolari nelle città e specie nelle campagne. Dico « specie nelle campagne », onorevoli colleghi, perchè la costruzione di case rurali ci consentirà di raggiungere un duplice scopo; quello di iniziare la possibilità del frazionamento del latifondo; quello di richiamare nelle campagne quei contadini che si sono purtroppo inurbati con tanto danno della morale, dell'igiene pubblica e privata e della pubblica tranquillità. Lavori utili, però, da farsi ovunque, con criteri di decentramento, perchè tutti i lavoratori, a parità di condizioni e con limiti onesti di orari e di salari, possano trovare occupazione. Ciò perchè non accada, onorevole Presidente del Consiglio, quello che è purtroppo accaduto in molti paesi d'Italia, dove ai veri e propri disoccupati si sono venuti accumulando fabbri, falegnami, operai agricoli, sfaccendati da ogni specie, vecchi, fanciulli che hanno

disertate le case, le officine e le campagne, non per mancanza di lavoro, ma per avidità di lucro ottenibile con minore sforzo.

Ho accennato a lavori utili, provvidi cioè redditizi, perchè le somme che lo Stato spende non siano sprecate, ma vadano ad aumentare la produzione. E a tali propositi è da premettere che il Governo deve alimentare e soccorrere soltanto quelle industrie che trovano la loro materia prima in patria, e non le altre che debbono rifornirsene all'estero.

Queste ultime non possono prosperare perchè non saranno in grado di vincere la concorrenza delle produzioni similari estere che con il minor costo della mano d'opera, che ancora non c'è, con il miglior prodotto, che è pure in *mente Dei*. Minor costo e miglior prodotto, che sieno tali da superare gli ostacoli che sono frapposti dalle tariffe doganali che, per ragioni di protezione, gli Stati vicini impongono alla importazione delle nostre merci.

A questo proposito anzi io mi permetto di raccomandare al Governo di studiare a fondo l'applicazione delle tariffe, specialmente della Svizzera. Posso dire all'onorevole Presidente del Consiglio, il quale del resto lo sa molto meglio di me, che di recente la Svizzera ha elevate le tariffe per la frutta lavorata, arrestando un colpo gravissimo alle nostre industrie, a 55 lire svizzere per ogni quintale di merce da esportare. A questo proposito domando al Governo se non creda, valendosi del diritto di rappresaglia, di aumentare le tariffe per quelle merci svizzere che più abbondantemente entrano nel nostro paese.

Tra le opere non dimentichi, onorevole Bonomi, i bacini montani da costruirsi tutti a spese dello Stato e specie quelli che, oltre alla sistemazione del bacino imbrifero, hanno scopo di irrigazione e di produzione di energia elettrica. Solleciti la compilazione dei progetti, semplifichi le procedure, faccia concessioni, promuova Consorzi.

Durante questa discussione da taluni oratori, onorevoli Ferraris Maggiorino, Bianchi Leonardo, Amero D'Aste, ho sentito ripetere che le sovrimposte comunali devono essere contenute nei limiti fissati dalla legge. Domando loro come è possibile applicare ai comuni il divieto di sovrimporre oltre i limiti fissati dalla legge, quando le spese per impiegati e salariati per

oneri statali, per interessi di mutui, per impegni obbligatori superano i nove decimi delle entrate di tutti o di grandissima parte di essi. Tutti gli amministratori, non solo i socialisti, onorevoli colleghi, tutti gli amministratori degli enti comunali sono costretti purtroppo a cedere a questa dolorosa necessità di spingere la sovrainposta a somme fantastistiche. Esemplicherò perchè il Senato possa essere edificato. Nella mia provincia ci sono non pochi comuni che hanno applicata la sovrainposta di 9, 12, 15, 20 lire per ogni lira di imposta erariale!

Tissano, piccolo comune di montagna batte il *record* perchè ha imposta una aliquota di 28 lire per ogni lira di imposta erariale!

Per i fabbricati la sovrainposta è un disastro, perchè, specialmente dopo la legge sugli affitti che impedisce ai proprietari di aumentare i canoni, essa costituisce una vera e propria spogliazione.

Richiamare questi comuni, come vorrebbero gli onorevoli Colleghi, all'applicazione della legge è fare opera vana. Non è possibile che si trovi una Giunta Provinciale Amministrativa che si rifiuti di acconsentire ai comuni di attingere largamente, molto oltre i limiti fissati dalla legge, alla sovrainposta. I comuni non possono sovrainporre che sui terreni e sui fabbricati: altri cespiti di entrata non hanno. Come possono quindi se debbono far fronte a così grandi impegni, contenersi entro i limiti fissati dalla legge?

LUSIGNOLI. Debbono fare economia!

LAGASI. Adesso le dirò, onorevole collega, che le economie non si possono fare perchè i piccoli comuni - io non parlo dei grandi comuni, come il Comune di Milano - sono oberati di debiti e pletorici di impiegati, i quali sono in organico e non possono essere allontanati anche perchè sono imposti dalle organizzazioni (*commenti*). E queste minacciano di boicottare le amministrazioni se esse non si piegano a pagarli come ordinasi e mandasi. Ed è per questo, dico all'onorevole Presidente del Consiglio, che è necessario intervenire; cambiar rotta, sollevare i comuni dalle spese di Stato, accordare dilazioni al pagamento degli interessi dei debiti, acconsentire l'applicazione, oltre che della sovrainposta sui terreni e fabbricati che è insufficiente, di altre imposte sopra altri cespiti di

rendita e specialmente sui redditi di ricchezza mobile.

Non si comprende infatti come quelli che hanno redditi di ricchezza mobile, possano essere sottratti agli impegni che i comuni hanno assunto specialmente per la costruzione delle strade, quando esse oltre a servire ai proprietari delle case e dei terreni, servono e più agli industriali.

La nostra legislazione comunale a questo riguardo s'ispira ancora allo stato di fatto anteriore al 1859, epoca in cui si può dire che tutte le ricchezze fossero accentrate nelle mani di proprietari di case e di terreni.

Urge provvedere, perchè i comuni, son tutti sull'orlo del precipizio e del fallimento, che minaccia di travolgere il credito del paese, e col credito del paese anche il portafoglio degli istituti, che li hanno largamente sovvenuti.

Sollievo di non lieve momento morale e materiale sarà una benintesa autonomia. Anche per i comuni come per lo Stato si impone la semplificazione dei servizi, perchè, la pleora degli impiegati e salariati imposti dalle organizzazioni con la minaccia di boicottaggio, assorbe i due terzi delle entrate, sicchè è da domandarsi se gli enti esistono per gli amministratori o non piuttosto per gli impiegati.

A giorni saremo richiesti del nostro voto sulla tanto attesa riforma burocratica, la quale se, come spero, sarà applicata dal Governo senza riguardi e senza tentennamenti recherà a suo tempo un largo beneficio al bilancio dello Stato e farà agli impiegati, che debbono dare tutta la loro attività e tutta la loro intelligenza agli enti che li pagano, delle condizioni di vita migliori, quali essi hanno diritto di esigere, purchè si impegnino di compiere tutto intiero il loro dovere senza tumultuare e senza scioperare.

Non discuto, indico le semplificazioni. Fra gli uffici del Ministero degli Interni, son da sopprimersi o da ridurre le Sottoprefetture, tutte o quasi tutte, perchè non sono che uffici di trasmissione, che intralciano l'opera di vigilanza e di tutela che deve essere esercitata direttamente dal Prefetto. Fra gli uffici del Ministero delle Finanze son da sopprimersi le Intendenze di Finanze, tutte o quasi, e da concentrare le ricevitorie di registro con le conservatorie dell'ipoteca. Non si capisce come nei

piccoli centri vi debbono essere due impiegati uno per il registro ed uno per la conservatoria mentre un solo ufficiale potrebbe bastare. Fra gli uffici del Ministero della Guerra a mio modesto avviso, son da sopprimere i distretti e i Consigli di leva. Fra gli uffici del Ministero della pubblica istruzione dovrebbero essere ridotte o trasformate le università convertendole in tanti istituti di studi specializzati. Fra gli uffici del Ministero di giustizia e culti si dovrebbero sopprimere le Corti di Cassazione e ridurre le Corti di Appello, i tribunali circondariali e, a tempo debito, anche le Preture.

Ho dimenticato di dire che una larga falciatura deve essere pure fatta nel Ministero delle poste, sopprimendo tutte quelle ricevitorie che si sono istituite nel passato prossimo più specialmente a scopi elettorali. (*Conversazioni*).

Anche le Preture dovranno essere ridotte a tempo debito, (se il Senato crede che io dica cose che non possano meritare la sua attenzione sono disposto a tacere, dichiaro però che ho finito). Dico a tempo debito, perchè prima di togliere al cittadino il suo giudice naturale ed accessibile con poca spesa, senza bisogno di avvocati o di procuratori, da cui possa ottenere giustizia, sia necessario dare nuovi e più larghi limiti alla competenza dei Pretori.

Limiti più larghi e nuovi di competenza perchè, anche a prescindere della minima importanza delle controversie di lire mille cinquecento, che valgono oggi poco più di 300 lire dei tempi andati, per l'aumento del prezzo dei generi dei mobili e degli animali, molte cause sfuggono alla competenza del Pretore e vanno ad aumentare quella dei Tribunali circondariali. Le preture debbono essere mantenute perchè oltre alla competenza che è loro affidata dalla legge per ragioni di materia, compiono gravi delicate incombenze di volontaria giurisdizione e di istruttoria.

Fatta una lunga esperienza, si potrà e si dovrà provvedere alla soppressione anche delle preture superflue, ampliando e modificando le circoscrizioni di quelle che dovranno sussistere.

Onorevoli colleghi, come ho incominciato finisco, ripetendo, che quello della pacificazione sovrasta a tutti gli altri problemi, perchè senza la pace non è possibile nessuna restaurazione.

Tutti convengono che, pur continuando nelle lotte civili potenti propulsori di progresso, si

debbono disarmare mani e spiriti, tutti da un *leader* all'altro dei vari gruppi parlamentari, persuasi tutti che la ricostruzione economica e finanziaria non sia ottenibile che in uno stato supportabile di convivenza sociale.

Auguriamoci che gli sforzi dei buoni, sotto gli auspici dell'illustre uomo, che è il Presidente della Camera dei Deputati, approdino, e che le masse seguano i loro dirigenti. Così saranno tolte di mezzo quelle stragi orrende che hanno insanguinato e funestato le più ridenti contrade d'Italia da Udine a Palermo. Così sarà superato il pericolo, che come già un tempo, per le vecchie intestine discordie, l'Italia, diventi per le nuove e fraticide, ludibrio delle genti.

Tengo ferma fede che tanta jattura non si verificherà perchè prevarrà il buon senso e il buon cuore del popolo che saprà, vincendo se stesso, ricondurla a quei più alti destini ai quali è chiamata dalla sua storia, della operosità, dalla genialità di sua gente. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di svolgere il suo ordine del giorno l'onorevole Pullè; ne do lettura:

« Il Senato confida che il Governo saprà salvaguardare la posizione giuridica del Montenegro ».

PULLÈ. Onorevoli colleghi, obbedirò alla raccomandazione fatta dal nostro illustre Presidente. E sarò breve.

Nella lunga ed animata discussione intorno alla politica adriatica un lato non è stato toccato; lato che non è certo accidentale, che non è un episodio secondario e trascurabile della nostra politica.

Il Presidente del Consiglio e il Ministro degli esteri hanno accennato successivamente a tutti i punti della questione: da Fiume alla Dalmazia, all'Albania, a Vallona, ma saltando il Montenegro; il Montenegro che rimane per noi come l'ultima ed unica testa di ponte per l'azione dell'Italia nella contraposta penisola.

Non intendo questa espressione in senso militare, ma in quel senso della penetrazione ed espansione civile, per la quale la politica italiana, sollevando a contratempo il vessillo ideale della dottrina dei nostri pensatori e poeti della generazione passata, in vista della penisola balcanica, ha fatto le grandi rinunce.

Una politica lungimirante e una diplomazia più nutrita di sapere e conscia dell'avvenire nostro avrebbe dovuto, pur nella profezia Mazziniana circa l'avvenire della razza degli slavi balcanici, cercare i termini nei quali potevano convenire gli interessi delle due penisole.

Mazzini avvisava che i Serbi, i Montenegrini, i Bulgari, i Dalmati, gli Slavoni, ed i Croati sembravano destinati ad abbracciarsi in una unione politica, ma come altrettanti individui per sé stanti, liberamente accolti in una amministrazione federativa; senza sopraffazioni senza tendenze imperialistiche di un maggiore sopra il minore.

Nella costituzione di una catena di piccoli stati, quali erano già in parte formati, autonomi, sulla sponda orientale dell'Adriatico e nella protezione loro il nostro paese avrebbe trovato il proprio migliore interesse materiale e spirituale. E in tale costituzione avrebbe trovato del pari salvezza la italianità in una se non annessa Dalmazia, libera però e indipendente.

Oggi, dall'atteggiamento che l'Italia sarà per prendere nella questione montenegrina dipenderà il suo prestigio, se non perduto certo molto offuscato, presso i popoli del nostro Oriente immediato. Ho detto dell'atteggiamento che sarà per prendere, ma vorrei invece potere mutare l'espressione in questa: dell'atteggiamento che il Governo italiano sarà per mantenere, traendone assicurazione della parola dell'onorevole Presidente del Consiglio e del nuovo Ministro degli Esteri.

Molte cose sono note, ma molte anche ignote o male apprese del dramma del Montenegro; cose ch'è necessario ristabilire per valutare la posizione che quel dramma ha nei suoi e nei nostri rapporti.

Il Montenegro è tanto piccolo quanto è grande l'ingiustizia che dalle altre Nazioni si tenta di commettere a suo danno.

Questa ingiustizia ha incominciato dalla più stridente ingratitudine, per cui quello Stato serbo che fu ieri dal Montenegro salvato, oggi agisce invece come suo oppressore.

Per giungere a tanto furono usate gravissime e denigrazioni e calunnie, che non risparmiarono nemmeno il nostro Paese, avvisandosi come esso era e doveva essere il primo, necessario alleato

e l'ultimo e naturale difensore dell'indipendenza del Montenegro.

Non tornerebbe opportuno il ricordare tutta la lunga e intensa campagna dalla stampa jugoslava (e noi sappiamo da chi e come alimentata) durante gli anni stessi della guerra ed in paesi nostri alleati, che avrebbero dovuto impedirlo.

Non toccherei a questo argomento se non fosse che dal cumulo delle denigrazioni e delle calunnie emerge più pura e radiosa l'eroica figura di Colui che rappresentò la piccola nazione del Montenegro nella sua gloria e nelle sue sventure. Non ricorderò cose troppo note, come cioè il piccolo esercito montenegrino nel novembre 1915 salvasse l'esercito serbo, quando inopinatamente fu attaccato dalla Bulgaria. Restringendo le sue linee, a forza di grandi sacrifici, il piccolo Montenegro raccolse nel suo leggero ma inflessibile schieramento i frammenti dell'esercito serbo. Questo si è dimenticato, ed invece si è tentato di parlare di tradimento a proposito del Lovcen. Se tradimento vi fu, esso fu degli Alleati verso il Montenegro, il quale, malgrado i suoi appelli disperati, non poté ottenere da essi le armi e le munizioni necessarie alla difesa di quel baluardo.

Lo sanno i competenti, come per la difesa del Lovcen il Montenegro non potesse disporre che di 38 bocche da fuoco, di cui soltanto 18 di recente modello; e come in tutto non abbia avuto a disposizione che 6660 obici e 1948 shrapnels e 91 cartucce obici mitraglia!

Più triste sarebbe narrare la storia delle sofferenze sopportate dal piccolo popolo e dal suo Re che ne ha impersonate tutte le virtù e tutti i dolori durante l'esilio; vogliamo ricordare solamente come re Nicola si rifiutasse di salvar se stesso firmando l'armistizio che doveva dare l'esercito serbo in mano all'Austria, e come egli abbia preferito a tale viltà abbandonare il proprio paese.

E ricordiamo l'altro rifiuto da esso opposto a firmare di poi quella pace austriaca che gli voleva essere imposta; per finire con ricordare l'ultimo suo gesto di quando, più prigioniero che ospite di paese alleato, rifiutò l'appannaggio di 300 mila franchi mensili, piuttosto che sottoscrivere ed in nessun modo accettare una qualunque rinuncia ai diritti alla libertà e alla indipendenza più che sua propria del suo Montenegro.

Assai più lunga e opportuna per la nostra tesi sarebbe la serie delle affermazioni degli atti ufficiali, delle dichiarazioni dei Parlamenti di tutte le nazioni alleate, le quali garantivano fino all'ultima ora i diritti al Montenegro. Accorcio il riassunto di tali documenti che formano un non breve e continuato diario, per obbedire alle raccomandazioni del nostro Presidente, compreso delle necessità dell'ora. Rileverò solo quei principalissimi momenti che determinano nettamente la posizione giuridica del Montenegro, secondo il diritto delle genti e i principii fondamentali fissati dalla Conferenza della Pace e dallo Statuto della Società delle Nazioni.

8 gennaio 1917: Il messaggio di Wilson pone come condizione della pace la restaurazione del Belgio, della Serbia, del Montenegro.

2 novembre 1918: nella imminenza dell'armistizio il Re Nicola si propone di restituirsì subito nel Montenegro.

4 novembre: giudica il ministro degli Esteri Pichon, inopportuno il ritorno, e asserisce che le truppe francesi al comando di Franchet d'Espérey non trascureranno nulla « pour assurer dans Votre Royaume le maintien de l'ordre, et qu'elles pratiqueront le respect des autorités constitutionnelles ainsi que des libertés du peuple Monténégrin ».

24 novembre 1918: il presidente Poincaré rincalza e finisce: « Il parait préférable que V. M. attendit pour regagner son Royaume, que ce but ait été atteint, et que l'existence ait repris au Montenegro son cours accoutumé.

« La présence des troupes alliées... contribueront sans doute à hâter ce moment que V. M. appelle de tous ses vœux. Dès qu'il sera venu, le Gouvernement de la République sera hereux, Sire, de faciliter votre voyage ».

In un altro tempo il ministro francese presso il Governo del Montenegro esigea in ben altri termini che il Re ed il suo Governo non partissero:

« sans quoi le Gouvernement de la République romperait les relations diplomatiques avec le Montenegro ». (16 ottobre 1918).

Assicurava però per incarico del Governo della Repubblica « lorsque les autorités françaises militaires entrèrent au Montenegro, elles ne pourront adopter une autre attitude que la

reconnaissance de l'autorité légale, qui est celle du Roi Nicolas ».

.... « Nous nous trouvons eu présence d'une autorité reconnue par nous qui est celle du Roi Nicolas, et dont nous entendons respecter l'existence » (22 ottobre 1918).

— novembre 1918: Le truppe serbe, unite a comitagi e a qualche distaccamento francese occupano il Montenegro sotto il comando del generale francese Vedel, lo trasformano in 5 dipartimenti della Serbia e:

11 dicembre 1918: ne proclamano l'annessione alla Serbia stessa.

— gennaio 1919: il popolo Montenegrino si solleva contro gli occupatori.

22 gennaio 1919: Wilson redige un messaggio che firmato da Re Nicola assicura il popolo delle garanzie dell'autodeterminazione.

— gennaio 1919: il Consiglio Supremo degli alleati decide:

« Il Montenegro sarà rappresentato da un delegato, ma le regole per la designazione di questo delegato saranno fissate quando la situazione politica di quel paese sarà stata chiarita ». Però il delegato del Montenegro non fu mai chiamato alla Conferenza della pace, nonostante gli insistenti giusti reclami.

La Conferenza della pace ha impedito poi che il Montenegro entrasse nella Società delle nazioni.

11 giugno 1919: il Governo inglese [interpellanza Ronald Mac Neill] ripete che col riconoscimento dello Stato S. H. S. i diritti del Montenegro non sono lesi, e la questione è di competenza della Conferenza della pace.

21 agosto 1919: M. Pichon [interpellanza Drelon] conferma: La Conferenza della pace ha deciso che il Montenegro sarà rappresentato da un delegato... America, Francia, Inghilterra hanno riconosciuto lo stato S. H. S. ma la Conferenza non ha ancor deciso direttamente la questione del Montenegro.

11 novembre 1919: Harmsworth sottosegretario degli esteri [interpellanza Mac Neill]: l'Inghilterra non ha altra intenzione che il desiderio del Montenegro di decidere da sè, liberamente, il suo futuro regime.

1 dicembre 1919: il Re Nicola indirizza a Poincaré la domanda di dare esecuzione alle

promesse delle lettere 4 (Pichon) e 24 dicembre 1918 (sua) che garantivano la sovranità del Montenegro in nome delle grandi potenze.

19 dicembre 1919: lettera Poincaré controfirmata Clemenceau « ... la France fidèle à ses principes et à ceux dont s'inspire la Conférence de la paix, demeure fermement décidée à respecter la volonté de la Nation Monténégrine et à rien faire pour contrarier ses aspirations légitimes. C'est dans cet esprit que la Gouvernement de la République, d'accord avec ses Alliés, participera au réglément de la question relative au Montenegro ».

11 marzo 1920: Lord Curzon alla Camera dei Signori opina: che il Montenegro potrà aver occasione di prender parte a un grande Stato jugoslavo *se ed in quanto lo desideri* ».

11 maggio 1920: Bonard Law [interpellanza Mac Neill] afferma che: « La questione del Montenegro non sarà trattata a Pallanza, ma che essa sarà trattata da tutte le grandi potenze ».

Fino al maggio del 1920, e cioè fino a Pallanza, dunque, la questione dell'indipendenza del Montenegro era impregiudicata.

Ma a Rapallo che cosa è avvenuto rispetto al Montenegro? Le dichiarazioni dei membri del Governo ci hanno detto che a Rapallo del Montenegro non si era trattato. Il 27 novembre 1920 il conte Sforza dichiarava, in occasione della discussione del trattato stesso alla Camera, che del Montenegro a Rapallo non si era trattato. Questo il 27 novembre 1920. Or bene a pochi giorni di distanza, appena dieci giorni, il ministro degli esteri di Serbia, Trumbich, dichiarava pubblicamente come col trattato di Rapallo fosse stata chiusa anche la questione del Montenegro.

Potremmo non tenere in gran conto il discorso di Trumbich e certe allusioni relativamente a una competizione delle due dinastie Serba e Montenegrina, che farebber quasi sospettare che l'Italia si fosse schierata in favore della dinastia serba, a danno di quella montenegrina; ma non posso lasciare passare sotto silenzio il telegramma da Belgrado del 25 dicembre, pubblicato a Parigi nel giornale il *Temps*, il giornale officioso del « Quay d'Orsay », che suona così: « Il Governo francese ha notificato al Governo jugoslavo di avere soppresso

il posto di rappresentante presso il Governo dell'*ex-Re* Nicola (notate che per la prima volta il Re Nicola viene qualificato per *ex-Re*), ed è stato ritirato il diritto di rappresentanza agli agenti diplomatici e consolari. Le ragioni che hanno motivato questa misura sono da una parte *l'accordo intervenuto a Rapallo*, regolante la questione adriatica, e dall'altra i risultati delle elezioni al Montenegro ».

Si tratta di argomento che ho già toccato altra volta in Senato.

Voglio ricordare solamente che in queste elezioni, il quesito che avrebbe dovuto essere il principale, fu soppresso, ed è quello col quale si domandava se il Montenegro voleva o non essere aggregato alla Serbia. Ossia dunque, il quesito dell'indipendenza non fu posto in votazione.

I dati più precisi stabiliscono che sopra 450,000 abitanti nel 1914 si contavano 120,000 elettori; che nel 1920 sono stati ridotti a 43,462; che di questi hanno votato solo 28,650; che il Governo serbo ha raccolto 13,138 voti; che contro il Governo hanno votato 15,512. Ne risulta che la popolazione montenegrina è stata rappresentata per un 5 per cento di legittimi elettori, eguale a 1.1 per mille de' suoi abitanti; che di questo quinto di elettori il 3 per cento è contro la Serbia; e che solo il 2 per cento fu per la Serbia rappresentando poco più del 0.20 per mille degli abitanti.

Quanto a nazionalità, dei dieci deputati eletti cinque soli sono montenegrini, l'altra metà serbi.

La stampa anche officiosa della Serbia, all'indomani di queste elezioni dovè constatare che esse erano state contrarie al Governo: « e che il Montenegro non ne voleva sapere » (*Dnevnik*, 2 dicembre 1920, n. 222).

Tale è il valore giuridico delle elezioni del 28 novembre 1920 nel Montenegro, che si vorrebbero far passare per un plebiscito; e tale quel valore morale che dovrebbe avere altrettanto peso dinanzi al giudizio delle Nazioni.

Ritorno invece sulla questione denunciata dal giornale officioso parigino. Con questa affermazione il comunicato non solo annuncia il fatto della rottura diplomatica della Francia col Montenegro ma mette l'Italia in una condizione tristissima rispetto al Montenegro stesso, dando a credere che la soppressione della sua

indipendenza dipenda dal fatto nostro. Se questa impressione si riverberasse anche sopra le altre popolazioni dell'oriente balcanico, ognuno può vedere quanto danno ne risulterebbe pel nostro prestigio e pella fede in noi.

Su questo punto io domando all'onorevole Presidente del Consiglio ed al Ministro degli esteri che ci diano spiegazioni e assicurazioni: se le affermazioni del giornale officioso francese siano o no rispondenti al vero; e se noi siamo responsabili di quel tradimento che per l'accordo di Rapallo si sarebbe fatto al nostro piccolo e fedele alleato.

Perchè se sopra di noi si scarichi l'odiosità dell'atto gravissimo compiuto dalla Francia, come ci troveremmo dinanzi al sacrificio Montenegro? In qual posizione morale di fronte a quelle genti balcaniche, presso le quali ci vogliamo assumer la missione di civilizzatori? Come potranno esse affidarsi alla fede italica?

Ma un altro schiarimento noi invochiamo circa il fatto già denunciato alla Camera dei Deputati e non mai smentito.

Si tratta del dispaccio da Roma, firmato Antonievic, datato dal 26 novembre 1920, col n° 890.

« Roma, 26 novembre 1920. Affari esteri, Belgrado. Prima di partire per Londra, Sforza mi ha detto che il Governo Italiano ha intenzione di sciogliere quanto prima, ed eventualmente anche subito, il campo militare montenegrino di Gaeta. Soltanto egli vi prega di mandargli in precedenza una dichiarazione che contro questi uomini non sarà sollevata alcuna accusa politica per l'atteggiamento da essi assunto finora. Ho risposto che avrei informato di ciò il mio Governo, osservando però che sarebbe stato difficile, per grande parte di essi rientrare nel Montenegro a causa del popolo montenegrino, il quale, specialmente i giovani e gl'intellettuali, sono esasperati contro di essi. Sforza allora mi ha suggerito di spedirli per la via di Salonico. Riguardo a ciò mi permetto di proporre: 1° che la consegna di questi uomini si faccia in due gruppi di circa cinquecento ciascuno, con intervallo di una settimana l'uno dall'altro, in modo che lo sgombrò si compia non subito, ma in venti giorni; 2° che la raccolta di questi uomini si faccia in località predestinata, perchè con tale procedimento

credo si otterranno importantissime informazioni sull'atteggiamento di ogni individuo; 3° che quanti ispirino poca fiducia siano, per un periodo di due o tre mesi, inviati in sito dove possano essere sottomessi a rigorosa sorveglianza. Pregovi informarmi circa la risposta che dovrò dare a Sforza e le eventuali dichiarazioni che dovrò fare. — f.° Antonievic ».

Mi astengo dal fare commenti su tale comunicazione che sa di ufficiale e dall'indagare fino a qual punto le informazioni del rappresentante serbo al suo Governo fossero esatte. Noi non possiamo ammettere che un ministro d'Italia abbia potuto pensare ad una estradizione, alla consegna al nemico di truppe che, fino a quando la questione Montenegrina non sia risolta definitivamente e senza appello, sono e restano truppe nostre alleate e protette dalla nostra bandiera.

Abbiamo ricordato come il Re Nicola preferì tentare la via dell'esilio piuttosto che sottostare alla condizione di consegnare all'Austria vincitrice i superstiti dell'esercito serbo, riparati nelle file dei suoi!

Fuori dunque del suo contenuto, la informazione ha importanza pel fatto che essa stabilisce già un principio di esecuzione di accordi che necessariamente sono da presupporre; e pel fatto che essa porta la data del 26 novembre, ossia del giorno precedente a quel 27 novembre in cui il ministro degli esteri pronunciava l'affermazione alla Camera; e precedente al 28 novembre 1910, data delle elezioni per la Costituente di Belgrado.

Più che una smentita a parole, domando al Governo dell'onor. Bonomi la smentita dei fatti. La quale starà in una leale osservanza della Convenzione del 30 aprile 1919, alla quale noi crediamo che il Governo sia tenuto, salve le modificazioni nei particolari della forma ma non nello spirito, le quali sieno consigliate dalle circostanze attuali.

E mi sia permesso qui raccomandare al Governo la vigilanza sovra gli organi esecutori de' suoi ordini su questa materia, per distruggere la impressione dolorosa di fatti e di procedimenti denunciati in questi giorni alla opinione pubblica. Questo più che consigliato è imposto, e sarà giustificato per ogni evenienza anche di fronte all'estero da quelle ragioni di

umanità che vanno al disopra di ogni contingenza politica e diplomatica.

Allo stato degli atti e dei fatti, per concludere, che cosa domanda all'Italia il Montenegro, il Montenegro che ancora vigila, che ancora combatte e spera, perchè ogni giorno arrivano attraverso la stampa e a comunicati quasi ufficiali quelli che io chiamerei i bollettini della guerriglia dei difensori della libertà sulle montagne della Cernagora, dei ribelli al giogo serbo? Che cosa chiede il Montenegro in questa sua vigilia di dolore e di speranza? Chiede: o che organi internazionali gli permettano di fare le elezioni per un Parlamento montenegrino conforme alla sua costituzione, a suffragio universale; oppure un plebiscito sotto il controllo di una Commissione internazionale, come si è fatto per le altre regioni plebiscitarie; e sotto la protezione di truppe internazionali.

E questo è quello che chiediamo anche noi, onorevole Presidente del Consiglio; chiediamo che il Governo italiano tenga fermo al suo punto di vista, e cioè che la questione del Montenegro non è chiusa, e debba essere regolata solamente dagli organi internazionali e con tutte le garanzie di procedura.

Onorevoli senatori! la pubblica coscienza, e non in Italia soltanto, è divisa sulla questione del Montenegro. Una parte, acquiescendo alla suggestione dei fatti compiuti, si induce a credere che il Montenegro sia morto; l'altra parte lo vede ancora in piedi combattente, e strenuamente, per la indipendenza.

Noi siamo con questa seconda parte.

Il Montenegro vive ancora; vive nella lunga serie degli atti ufficiali, e nelle affermazioni solenni dei Parlamenti e dei governanti, che protestano il suo diritto; vive nella ribellione del suo popolo, indomito contro l'oppressione serba, che esso chiama straniera; vive nella lotta armata che nei molti distretti montenegrini ininterrottamente combattono i suoi uomini; vive negli ottomila esuli che rappresentano il fiore della intelligenza montenegrina, e che alimentano il sacro fuoco dell'amor patrio, disseminati in Italia, in Francia, in Albania, in Inghilterra; e vive negli altrettanti esuli pronti del pari alla propaganda e all'azione dell'America; vive nella pubblica opinione delle Na-

zioni più civili dove il prolungarsi della sua agonia va crescendo sempre più anzichè attenuar la simpatia della causa. Vive infine nel cuore del popolo italiano, e, mi sia lecito affermarlo, vive anche nell'alta coscienza del suo Parlamento. (*Vive approvazioni. Molti senatori si recano a stringere la mano all'oratore*).

PRESIDENTE. Viene ora l'ordine del giorno del senatore Rava che rileggo:

« Il Senato, confida che il Ministero vorrà ridare unità al bilancio, riordinare le gestioni autonome organizzate a tipo industriale, abolire quelle fuori bilancio; rivedere ove occorra, la legge sulle municipalizzazioni (1903); pubblicare regolarmente le relazioni sui grandi servizi pubblici, quelle specialmente ordinate da leggi speciali (che da anni non si presentano) allo scopo di fare conoscere i progressi e i bisogni della vita economica italiana ».

Ha facoltà di parlare il senatore Rava per svolgere il suo ordine del giorno.

RAVA. Onorevole signor Presidente. Io mi rendo piena ragione della preghiera che giustamente è stata da lei rivolta ai vari oratori che ancora sono iscritti, e mi rendo ragione anche della lunga fatica del Senato. L'ordine del giorno mio è abbastanza chiaro e mira a un ordine di cose che debbono essere discusse e regolate e di cui parla anche la relazione del nuovo ministro del tesoro sull'esercizio del bilancio che ne soffre il danno; se gli onorevoli ministri vogliono accettarlo, avranno in pratica utile modo, mediante lo studio del bilancio, di seguire il pensiero che lo informa. Quindi io rinunzio a svolgerlo, e confido che le aziende di Stato a tipo industriale siano regolate da severe norme che impediscano le passività nascoste e i *deficit* gravosi.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno del senatore Sechi, del quale do lettura:

« Il Senato raccomanda al Governo di dar corso ai criteri di massima già concretati per la cessione in esercizio ad Enti privati - ferma restando la proprietà dello Stato - di quegli stabilimenti di lavoro attualmente gestiti dai Ministeri militari che risultano esuberanti ai normali bisogni del tempo di pace.

« In pari tempo raccomanda al Governo di preparare accuratamente ed organicamente la

mobilitazione di tutti gli elementi della industria nazionale (officine, tecnici, maestranze, riserve di materie prime), così da poter ottenere in qualunque tempo il passaggio rapido ed organico dalle normali produzioni industriali di pace alla produzione di guerra: e questo con particolare riguardo al materiale di aviazione e al munizionamento, le cui dotazioni di pace comportano rischi e spese che conviene ridurre».

Ha facoltà di parlare il senatore Sechi per svolgere il suo ordine del giorno.

SECHI. Non avrei certo osato di prolungare, sia pure di pochi minuti, la discussione che si è svolta in quest'aula, se la questione cui accenna il primo capoverso dell'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare non fosse già stata posta, e posta con criteri e direttive che tenderebbero a sconsigliare il Governo dal dar corso a quei provvedimenti che io ritengo invece non solo utili, ma essenziali per dare alla marina quell'assetto pel quale potrà realizzare l'efficienza necessaria, nei limiti di ragionevoli spese che le condizioni finanziarie possono consentire, ed eliminare tutte quelle spese che non portano a tale efficienza contributo essenziale.

Oggi ancora - parlo specialmente in riguardo alla marina, ma credo che, sia pure in misura minore, gli stessi criteri si possano applicare anche nell'Amministrazione della guerra - vi sono troppi stabilimenti alle dipendenze dello Stato.

Il 1º luglio 1919 la marina aveva in servizio 32 mila operai; il 1º luglio 1921 ne aveva 19,377; ero dunque riuscito a liberarla di 12,800 operai. Il passo è stato certamente notevole, ma a mio avviso 19,000 operai sono ancora troppi. Essi, prescindendo da quelli dell'arsenale di Pola, costano al bilancio 70 milioni all'anno escluso il caroviveri, cioè a dire assorbono da un quarto a un quinto della totalità delle spese che lo stato di previsione del bilancio per il 1921-22 assegna alla marina militare.

Io ritengo che questa spesa sia assolutamente eccessiva, e ritengo che si possa dare agli arsenali un assetto sufficiente per provvedere ai bisogni normali, riducendo il numero di essi, e specialmente completando quell'avviamento,

che io avevo già dato ad alcuni, per effetto del quale una parte dei mezzi di lavoro doveva esser data in esercizio ad Enti privati.

Dubbi sono stati sollevati sull'opportunità e sui pericoli di questo passaggio. Io mi riferisco specialmente alla marina, ma ritengo che il ragionamento si possa applicare almeno in gran parte anche all'esercito; e credo che questi dubbi non abbiano ragione di sussistere. Qui non si tratta di fabbricare delle armi, perchè gli stabilimenti della marina armi non ne fabbricano; si tratta di impiegare delle officine dove si riparano delle uavi da guerra o macchine motrici di navi da guerra, per costruire o riparare invece macchine motrici o scafi di navi mercantili, o per altri lavori metallurgici in genere.

Quindi, dal punto di vista della produzione di armi non controllata dello Stato, credo che questo pericolo esuli completamente; come del resto esula completamente anche riguardo agli stabilimenti della guerra, perchè chiunque assuma l'esercizio di questi stabilimenti, non lo farà certo per fabbricare armi che non potrebbero avere smercio.

Si è anche detto, che noi dobbiamo esser pronti a far funzionare questi stabilimenti per la produzione di armi in tempo di guerra.

E veramente è doveroso esser sempre pronti alla guerra anche quando essa sia molto lontana per quanto è possibile prevedere; ma io osservo, e la guerra ultima lo ha dimostrato, che quando si tratta di provvedere ai bisogni di guerra, gli stabilimenti dello Stato sopperiscono per una minima parte, ed occorre che tutte le industrie del paese provvedano; altrimenti, per quanto si possa avere dato grande sviluppo agli stabilimenti militari, non si arriva a produrre la immensa mole di materiale che occorre.

Ora, poichè al grosso, in caso di guerra, si dovrà provvedere con l'industria nazionale, penso che sia buon consiglio tenere piuttosto limitati i mezzi di lavoro di Stato, che gravano notevolmente sui bilanci militari, e mantenere soltanto quelli indispensabili per i bisogni normali, i quali serviranno pure ad inquadrare la industria nazionale che in caso di guerra dovrà essere tutta mobilitata. Alla indispensabile preparazione di questa mobilitazione, che è ormai importante quanto quella delle forze militari

si riferisce la seconda parte del mio ordine del giorno; ma rinunzio a svolgerlo perchè l'ora è tarda, e perchè l'ordine del giorno è abbastanza esplicito e particolareggiato per indicare al Governo la via che a mio avviso occorre seguire.

PRESIDENTE. L'onorevole Bettoni ha presentato un ordine del giorno, del quale do lettura: « Il Senato, riaffermando che il trattato di Rapallo deve essere mantenuto in ogni sua parte lealmente quale fu approvato dai due rami del Parlamento; udite le dichiarazioni del Governo, le approva e passa all'ordine del giorno ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bettoni per svolgere il suo ordine del giorno.

BETTONI. L'ordine del giorno che ho presentato e che è stato letto dall'onorevole Presidente, è abbastanza chiaro e non abbisogna di essere illustrato. Esso consiste in due parti, la seconda delle quali coincide secondo il mio intendimento con quello dell'onorevole Schanzer. Io penso, e pensano con me molti amici, che l'affermazione che è contenuta nella prima parte del mio ordine del giorno, non possa non essere nell'anima sia dell'on. Schanzer che del Governo. Parmi che il generale Caviglia, che ha presentato un ordine del giorno analogo al mio, lo abbia virtualmente ritirato, dal momento che non lo vedo più in aula. Ora il mio ordine del giorno non è certamente dettato da ragioni di parte: e nello svolgerlo io tendo ad affermare che in questo momento così solenne, così difficile per il Governo, in cui l'onorevole Bonomi si è presa la croce del potere e la deve sopportare con grande fatica, nessuna forza patriottica deve essere lesinata perchè il Governo possa avere autorità. È per questo che, messa in disparte qualsiasi ragione di meschino amor proprio, considerando che l'ordine del giorno che si voterà deve esprimere concordia, (e convengono con me in questo pensiero molti amici) accedo all'ordine del giorno Schanzer. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Presidente del Consiglio di voler far conoscere il suo pensiero sopra gli ordini del giorno che sono stati presentati.

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sono stati presentati al Senato dieci ordini del giorno; ne rimangono, per l'eventuale

votazione, nove, essendo decaduto quello del senatore Maragliano. Dirò anzitutto il pensiero del Governo relativo agli ordini del giorno che involgono speciali questioni. Il senatore Gallini, insieme al senatore Giardino, ha presentato un ordine del giorno per richiamare il Senato ad un'azione più intensa per gli orfani di guerra; in questo ordine del giorno si accenna all'esiguità dei fondi stanziati in bilancio e alla necessità di provvedere agli orfani anormali psichici. Io dichiaro all'onorevole Gallini che il Governo farà tutto il dover suo, e che ha già fatto molto in questo senso. Sono stati finora accertati 294 mila orfani di guerra, e le somme stanziare in bilancio sono andate a mano a mano crescendo. A tutto il 1918 si erano spesi 6 milioni, nel 1919 13, nel '20 18, nel '21 23, in totale 60 milioni; e questo senza tener conto delle risorse degli istituti, che l'anno scorso avevano un patrimonio di circa 38 milioni. Ad ogni modo, posso dire agli onorevoli Gallini e Giardino che sarà cura del Governo integrare queste assegnazioni, se si dimostreranno insufficienti. Quindi li prego di voler ritirare il loro ordine del giorno e considerarlo come una raccomandazione, che il Governo assai volentieri accetta.

L'onorevole Orlando, insieme a molti altri senatori, invita il Governo a restituire all'armamento privato tutte le navi mercantili che ancora gestisce direttamente, ad eccezione dei piroscafi delle ferrovie dello Stato. È questa una questione particolare, ma di molto rilievo; ho già detto nel mio discorso di ieri che il Governo intende presentare sopra questo argomento un disegno di legge alla riapertura della Camera, tenendo conto delle direttive indicate dall'onor. Orlando; direttive che in gran parte condivide. Lo pregherei quindi di ritirare il suo ordine del giorno, che avrà valore di raccomandazione per la formulazione di questo disegno di legge.

L'onorevole senatore Lagasi ha presentato un ordine del giorno che tocca parecchi argomenti e l'ha sviluppato ampiamente: egli ha parlato nobilmente della pacificazione, che è proposito del Governo di raggiungere; ha parlato della disoccupazione operaia, facendo raccomandazioni che il Governo terrà in gran conto; ed ha parlato di tributi locali. A questo proposito posso dirgli che il Governo, come ho

già dichiarato al Senato ieri, presenterà alla riapertura del Parlamento un disegno di legge. Ha parlato soprattutto della semplificazione dei servizi statali e locali. E, invero, anche le amministrazioni locali devono falciare il loro bilancio e fare economia notevole, se vogliamo assestare le loro finanze. Questo argomento verrà in discussione in Senato a proposito delle leggi sulla burocrazia, contro la disoccupazione e sui nuovi lavori pubblici. Credo che quella sarà la sede più opportuna, perchè le sagge raccomandazioni dell'onorevole Lagasi possano essere prese in considerazione dal Senato.

L'onorevole senatore Pullè ha parlato di una questione molto delicata che si riferisce alla posizione giuridica del Montenegro e l'ha sviluppata ampiamente, parlando dell'eroismo di quel popolo e della sua azione nella guerra recente. Io debbo fare a questo ramo del Parlamento le stesse dichiarazioni che ho fatto all'altro: noi, per quanto riguarda la situazione del Montenegro, ci troviamo davanti a uno stato di fatto che i nostri alleati considerano anche di diritto, ma pel quale manca la sanzione internazionale, non essendo la questione montenegrina mai venuta in discussione nelle varie Commissioni interalleate. Le elezioni per l'Assemblea della Costituente del Regno serbo-croato-sloveno sono state considerate da alcuni dei nostri alleati, anzi dai maggiori nostri alleati, come libera manifestazione del popolo montenegrino. Io aggiungo però — e questo può confortare la tesi dell'onorevole Pullè — che se, il popolo montenegrino nella sua vera maggioranza dimostrasse una diversa volontà e portasse questa questione davanti a una conferenza internazionale, il Governo sarebbe lieto di esaminare la questione e di portarvi tutto il suo ausilio, secondo le nostre tradizioni liberali.

L'onorevole senatore Rava ha presentato un ordine del giorno che non ha svolto, ma che del resto è ampiamente illustrato dalla dizione stessa dell'ordine del giorno. Dico all'onorevole senatore Rava che, se crede, sottoponga al voto del Senato il suo ordine del giorno, ma se vuole affidarsi al governo, io accetto come viva raccomandazione le cose ch'egli richiede, perchè sono cose sagge. Noi già in una discussione finanziaria precedente abbiamo dimostrato il nostro proposito di voler ridare unità al bi-

lancio, riordinare le gestioni autonome organizzate a tipo industriale, abolire quelle fuori bilancio. Aggiungo che sarà cura del ministro degli interni provvedere alla pubblicazione delle relazioni sulle municipalizzazioni.

L'onorevole Sechi con un ordine del giorno raccomanda al Governo la direttiva già da lui data alla Marina e che diedi anch'io al Ministero della guerra, quando ero preposto a quella amministrazione, per ciò che riflette la riduzione degli stabilimenti militari e il passaggio di alcuni di essi all'industria privata per destinarli a produzioni di carattere civile. Il Governo concorda in queste direttive e le vede con simpatia; posso assicurare l'onorevole Sechi che il Governo camminerà in questo solco e risolverà la questione secondo le direttive stesse.

Rimangono tre ordini del giorno di carattere quasi politico: uno è del senatore Giardino. L'ordine del giorno del senatore Giardino è, direi quasi, di attesa, perchè comincia così: « In attesa del completo programma del Governo ecc. Data questa intonazione e questa dizione dell'ordine del giorno, il Governo non potrebbe accettarlo, perchè non contiene una fiducia implicita nelle dichiarazioni del Governo.

Il senatore Caviglia aveva presentato un primo ordine del giorno, che io non avrei potuto accogliere: lo ringrazio di averlo ritirato e sostituito con un nuovo ordine del giorno, il quale tiene conto delle dichiarazioni del Governo ed anzi le approva. Ma io debbo dire al senatore Caviglia che, pur ringraziandolo di questo ordine del giorno che esprime una parziale fiducia nel Governo, non potrei accettarlo, perchè non tiene conto delle dichiarazioni di carattere finanziario e di politica interna, che erano contenute nelle dichiarazioni del Governo. È un ordine del giorno parziale, col quale la fiducia sarebbe data soltanto su alcuni punti di politica estera: lo prego quindi di ritirarlo, e, se ha fiducia nel governo, di associarsi all'ordine del giorno dell'onorevole Schanzer, che mi pare il più ampio. Infatti, quest'ordine del giorno, a cui hanno dato la loro adesione l'onorevole Bettoni ed altri, riassume tutta la discussione e dice che il Senato, udite le dichiarazioni del Governo e anche quelle particolari che sono piaciute al senatore Caviglia, l'approva e passa all'ordine del giorno.

È questo un ordine del giorno di completa fiducia, che il Governo accetta e sul quale naturalmente pone la questione di fiducia. Il Governo ha bisogno di un voto esplicito, perchè il compito è duro e faticoso; ha bisogno di essere sorretto dal pieno consenso del Senato. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Domando al senatore Caviglia se intende ritirare o mantenere il suo ordine del giorno.

CAVIGLIA. Credo necessario parlare per dare alcune spiegazioni (*commenti*). Il mio ordine del giorno debbo mantenerlo, perchè, in base a quanto ho detto, esso ci toglie da un equivoco in cui siamo vissuti fin'ora, per quanto riguarda Porto Baros, perchè il Senato e la Camera elettiva hanno votato un trattato, il quale esclude Porto Baros, o almeno non contempla la clausola di Porto Baros.

L'ex ministro degli esteri fece alla Camera in una seduta del giugno una dichiarazione, per la quale io debbo dire che non c'è più nulla da fare per Porto Baros. D'altra parte le dichiarazioni che furono fatte qui ieri dal Presidente del Consiglio e dal senatore Scialoia, lasciano pensare che questa clausola di Porto Baros che io ho letto ora, non sarebbe ancora ratificata (*commenti*). Ora io presento un ordine del giorno in quel senso, e cerco di riassumere il voto del Senato, le dichiarazioni del Presidente del Consiglio e dell'on. Scialoia in questo ordine del giorno, e per quanto riguarda la questione di Porto Baros, accetterei l'ordine del giorno dell'on. Schanzer, purchè egli aggiungesse una clausola che dicesse che la causa di Porto Baros non è ancora per Fiume perduta.

Con questa aggiunta io mi associo all'ordine del giorno dell'on. Schanzer (*commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Schanzer.

SCHANZER. Mi duole molto di non potere aderire alla richiesta dell'onorevole senatore Caviglia. Il mio ordine del giorno è una formula generale di fiducia nel Governo.

In questo grave momento non è possibile che un qualsiasi Governo adempia alla sua difficile missione, quando non sia sorretto dalla fiducia, chiaramente manifestata, da questa Alta assemblea, gelosa custode della dignità nazionale e del sentimento patrio. Questa è la

ragione del mio ordine del giorno il quale, avendo un carattere generale, non può toccare questioni singole, per quanto importanti.

Ecco perchè non potrei accettare l'aggiunta desiderata dal senatore Caviglia, altrimenti cambierebbe la natura, l'indole, la portata generale del mio ordine del giorno.

Sarei molto onorato se l'onorevole Caviglia volesse aderire al mio ordine del giorno, ma sono obbligato di mantenerlo nella forma nella quale l'ho presentato e in cui è stato accettato dal Governo.

CAVIGLIA. Ritiro il mio ordine del giorno e voterò contro a quello dell'onorevole Schanzer.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gallini, il cui ordine del giorno, come ha inteso, l'onorevole Ministro ha detto che lo avrebbe accettato come raccomandazione.

Intende ritirarlo?

GALLINI. Non ho avuto il piacere di sentire le dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio, perchè ero assente. (*Commenti*). Ma io so, il Presidente del Consiglio, fin da quando era ministro del tesoro, benevolmente disposto; quindi confido nei suoi affidamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Giardino per dichiarare se mantiene o ritira il suo ordine del giorno.

GIARDINO. Ringrazio il Presidente del Consiglio di essersi dichiarato disposto ad accettare il mio ordine del giorno, in quanto lo riteneva un ordine del giorno di attesa. Era, anzi, un ordine del giorno in cui dicevo di confidare nel Governo; ma, pur ringraziandolo della sua adesione, dopo le dichiarazioni di ieri del Presidente del Consiglio, sono io che debbo rinnegare il mio ordine del giorno per le ragioni che dirò nella mia dichiarazione di voto, su quel qualunque ordine del giorno nel quale si proponga la fiducia nel Governo, dichiarazione di voto per la quale mi iscrivo fin d'ora.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Orlando che ha presentato un ordine del giorno che il Governo accetta come raccomandazione.

ORLANDO. Ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio delle dichiarazioni fatte ieri e di quelle ripetute oggi che dobbiamo interpretare nettamente come contrarie ad ogni statizzazione della marina mercantile italiana. Considerando

però che la psiche politica è mutevole e che le sorti dei Ministeri non sono eterne, avrei desiderato di mantenere il mio ordine del giorno perchè fosse sanzionato dal voto del Senato, il quale credo che nella sua totalità non vuole che si inizi un altro esperimento di statizzazione che ci porterebbe a conseguenze assai peggiori di quelle delle ferrovie e dei telefoni.

Ad ogni modo, accetto la dichiarazione del Presidente del Consiglio anche a nome di una Commissione di senatori e deputati che ha formulato un ordine del giorno già a lui presentato.

Questi alti interessi credo che siano intesi dal Presidente del Consiglio e credo che le sue intenzioni troveranno presto la pratica attuazione.

Dopo ciò, ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pullè.

PULLÈ. L'onorevole Presidente del Consiglio ha detto e promesso tutto quello che poteva dire e promettere. Ho piena fiducia in lui e ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lagasi.

LAGASI. Dopo gli affidamenti lusinghieri e cortesi dell'onorevole Presidente del Consiglio, non insisto perchè sia posto in votazione il mio ordine del giorno; lo ritiro e spero che se ne vorrà tenere il debito conto a tempo opportuno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rava.

RAVA. Prendo atto volentieri delle dichiarazioni precise fatte dal Presidente del Consiglio, che accoglie le mie proposte, e le trova giuste e fondate; lo ringrazio e ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sechi.

SECHI. Prendo atto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio e ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati tutti gli ordini del giorno, non è rimasto che quello dell'onorevole Schanzer sul quale vi è domanda di appello nominale, ma prima darò la parola

ad alcuni senatori che l'hanno chiesta per le dichiarazioni di voto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Revel.

THAON DI REVEL. Le comunicazioni del Governo su Porto Baros non mi hanno rassicurato. Se questo porto, piccolo ora, ma che sarà grande in avvenire, passasse sotto l'assoluta sovranità serbo-croato-slovena, l'italianità di Fiume non sarebbe più garantita. A che servono allora i grandi sacrifici della Dalmazia e dell'Adriatico?

Quantunque io abbia votato contro il trattato di Rapallo ora, per deferenza al Governo, mi asterrò dal votare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per una dichiarazione di voto, l'onorevole Giardino.

GIARDINO. Dopo aver presentato un ordine del giorno, che confidava nel Governo, ordine del giorno che ho dovuto rinnegare, io negherò col mio voto la fiducia nel Governo.

Il mio voto non conta nulla; un po' di più conta la mia coerenza; più di tutto conta il debito di lealtà che ciascuno deve assolvere innanzi a questa Assemblea.

Su questioni capitali di indirizzo di governo, che riguardavano la discriminazione fra partiti nazionali ed antinazionali, la libertà uguale per tutti i cittadini in confronto delle organizzazioni di qualunque colore, la tutela dello Stato medesimo e dei liberi lavoratori in confronto delle cooperative di partito, l'educazione nazionale, il problema militare e degli ufficiali dell'esercito, io ho parlato franche e precise parole, alle quali il Presidente del Consiglio ha dato qualche parziale risposta negativa e molte altre eccessivamente abili e vaghe, tanto da farmi ritenere superfluo ogni ulteriore dibattito delle questioni relative ad una situazione interna che, a mio modesto avviso, è preoccupante.

Perciò è caduta interamente la fede che era espressa nel mio ordine del giorno; giacchè io penso che, senza una direttiva chiara e chiaramente espressa di politica interna, che si affranchi da tutte le imposizioni ed affranchi i cittadini da tutte le tirannie, noi non risorgeremo.

Sono di ieri le disposizioni pubblicate per la stampa dai comunisti per la loro organizzazione in tutti i villaggi del Regno; sono di ieri l'altro le notizie che un certo signore era par-

tito per Napoli per organizzare gli arditi del popolo e che sperava di formarne un battaglione in tre giorni e molti altri in breve tempo; sono della settimana scorsa notizie di Toscana da preoccupare chiunque sente italianamente.

Di fronte a ciò anche la questione di Porto Baros passa in seconda linea, sia nei riguardi della cessione di esso alla Jugoslavia, sia nei riguardi delle conseguenze della clausola segreta sul rifiuto di trattative e sulla decisione di attaccar Fiume con le armi.

L'animo nostro è tutto teso nella salvezza interna del paese. Di fronte a dichiarazioni del Governo, che io ritengo ambigue, anche se adornate di belle parole, io non sento alcuna sicurezza circa il punto dove noi ci troveremo a novembre, dopo cinque mesi di pieni poteri concessi in base a dichiarazioni che sono per me non rassicuranti. La mia coscienza non mi permette di consentire nell'indirizzo che risulta dalle dichiarazioni del Governo, e perciò voterò contro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per una dichiarazione di voto l'onorevole senatore Campello.

CAMPELLO. Dichiaro che mi astengo dal votare sull'ordine del giorno di piena, intera ed incondizionata fiducia presentato dall'onorevole Schanzer.

Mi astengo, giacchè nel mentre non ritengo opportuno dare un voto di sfiducia al capo del Governo nel difficile momento nel quale assume le redini dello Stato, non posso tuttavia essere soddisfatto delle dichiarazioni udite, soprattutto in ciò che riguarda il fermo mantenimento dell'ordine e la difesa del Paese da coloro che innalzarono a loro bandiera il dispregio delle nostre Istituzioni e di ogni più alto ideale di Patria.

Mi auguro però fermamente che l'onorevole Bonomi, con i fatti più che con le parole, dimostri errato questo mio timore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per una dichiarazione di voto l'on. Pellerano.

PELLERANO. Nel mio discorso accennai ai fatti dolorosi di Sarzana, ove, è ormai certo, che furono trucidati 43 fascisti, non avendosi più notizia dei 20 che mancavano, e chiesi che si facesse una severa inchiesta, la quale ristabilisse la verità e la responsabilità delle autorità locali. Parlai delle bande armate che

scorazzano nei monti di Carrara e di Massa e dissi che era urgente che venissero al più presto debellate. L'onorevole Presidente del Consiglio ha completamente taciuto.

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Abbiamo dato ordini severissimi.

PELLERANO. Ne prendo atto.

E siccome questo silenzio mi convince che egli non vuole o non può adottare quell'azione energica che i gravissimi fatti esigono, io, in coscienza, non posso votare la fiducia, e quindi dichiaro che voterò contro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di Brazzà per una dichiarazione di voto.

DI BRAZZÀ. Consenta il Senato una brevissima dichiarazione di voto. Quando vedo dinanzi a me un Ministero il cui Presidente per sostituirlo ha dovuto passare sotto le forche caudine di un partito (*commenti*), quando vi vedo nettamente rappresentato da due ministri il principio del socialismo di Stato, mentre vedo d'altra parte la volontà di arrivare ad una amnistia per i delitti agrari, quando vedo che dopo la costituzione del Ministero la situazione interna è singolarmente peggiorata...

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma non è vero!

DI BRAZZÀ.... non vedendo chiaro nella questione relativa al Trattato di Rapallo, malgrado la fiducia in alcuni dei suoi membri, debbo dichiarare che voterò contro il Ministero.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore De Cupis per una dichiarazione di voto.

DE CUPIS. Parlo solamente per determinare il significato e la portata del mio voto. Io non sarei veramente disposto a votare l'ordine del giorno Schanzer per la sua assoluta mancanza di limite: « Il Senato udite le dichiarazioni del Governo le approva e passa all'ordine del giorno ».

Onorevoli colleghi, la condizione di un'assemblea nel dare un voto di fiducia al Governo è molto diversa se si tratta di un Ministero il quale già in qualche modo ha spiegato, e più o meno attuato un programma, o se si tratta d'un Ministero di cui si conosce appena la tendenza, ma senza un programma determinato. In questo caso la dichiarazione di fiducia illimitata non può essere che dichiarazione di fiducia puramente personale. Ma innanzi a noi

sono tre ordini di questioni tutte gravissime: politica interna, provvedimenti finanziari, politica estera.

Della politica interna assai efficacemente è stato detto dall'onorevole Giardino e da altri, ed io condivido interamente le loro idee. Mi permetto soltanto di dire al Presidente del Consiglio che certamente questa sua specie di indifferenza rispetto a tutti i partiti che si agitano in questo momento non mi pare sia giusta. A lui rammento che *inter inaequales aequalitatem inducere non ius sed iniustitia*. La massima è di Platone che l'ha detta in greco, ma Dante l'ha tradotta in latino; essa è dunque raccomandata da gravi autorità.

E una distinzione a me pare assolutamente necessaria, perchè se può trovar tutela nelle nostre istituzioni il socialismo che le rispetti, non può dirsi lo stesso del comunismo che ogni opera fa di sovvertirle. Il comunismo non dovrebbe trovar quartiere. È disposto il Governo a conformarsi a quest'ordine di idee? Non lo so, e ne dubito.

Nel tema finanziario molte cose si potrebbero dire; e forse io non mi acquisterei riputazione di ortodosso in materia.

Per conto mio, per esempio, ritengo che per quanto sia impellente la necessità di conseguire il pareggio del bilancio, più impellente e più importante ancora è la necessità di dare impulso di attività alla industria e al commercio per l'incremento della economia nazionale, perchè con una florida economia nazionale in un tempo più o meno breve si può ottenere il pareggio del bilancio, che sarà un pareggio stabile, mentre invece, se l'economia nazionale rimane soffocata da provvedimenti finanziari esagerati, si potrà ottenere per un anno il pareggio, ma l'anno appresso il pareggio sarà perduto.

Nè posso tralasciare di osservare che i nostri santi padri della finanza sfidarono coi loro rigori la impopolarità; e che i provvedimenti attuali, nominatività dei titoli, controllo delle industrie, avocazione integrale dei sopraprofiti di guerra paiono invece escogitati per blandire quanto più si può l'aura popolare. Quanto alla avocazione intera dei sopraprofiti di guerra, permettetemi di osservare che io sono stato il primo a proporre che essi dovessero servire alla riparazione dei danni di guerra...

PRESIDENTE. Mi permetta l'onorevole senatore De Cupis che gli ricordi come il nostro regolamento prescriva che la dichiarazione di voto deve essere una succinta dichiarazione del proprio voto e nulla più.

DE CUPIS. Brevissimamente intendevo dare ragione del perchè non posso illimitatamente accettare l'ordine del giorno che è in votazione; ma se non mi è concesso di proseguire, e dire poche altre parole con le quali avrei chiuso le mie osservazioni, mi affretto a concludere che all'ordine del giorno non darò il mio voto; ma mantenendo nell'animo la speranza che il futuro programma del Ministero corrisponda alla necessità dell'ora presente, mi asterrò dal votare.

DEL GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. senatori Cusani per una dichiarazione di voto.

CUSANI-VISCONTI. Con tutta deferenza verso il Governo presieduto dall'onorevole Bonomi, dichiaro di astenermi dal voto, associandomi completamente alle considerazioni esposte dall'onorevole senatore Di Revel.

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare all'onorevole senatore Tamassia per una dichiarazione di voto, ricordandogli che il nostro regolamento prescrive che la dichiarazione di voto deve essere succinta.

TAMASSIA. Obbedisco.

Non sono riuscito, nonostante tutta la mia buona volontà a mettere d'accordo con le ultime dichiarazioni esplicite fatte dall'ex ministro Sforza alla Camera dei deputati (dichiarazioni dalle quali risultava come già decisa la sorte di Porto Baros con la cessione al Regno Serbo-Croato-Sloveno) quelle dell'attuale presidente del Consiglio dei Ministri, che presenta invece come non compromessa la questione di Porto Baros, anzi possibilmente definibile a favore da Fiume.

Mi astengo quindi dal votare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Amero D'Aste per una dichiarazione di voto.

AMERO D'ASTE. Associandomi a quanto ha detto l'onorevole senatore Di Revel riguardo alla questione di Porto Baros, esclusivamente per questa, mi asterrò.

PRESIDENTE. Ha chiesto la parola l'onorevole senatore Del Giudice. Io posso dargliela

soltanto se si tratta di una dichiarazione di voto.

Prego quindi l'onorevole senatore Del Giudice di voler indicare la ragione per la quale ha chiesto la parola.

DEL GIUDICE. Ho domandato la parola per una dichiarazione di voto,

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE. A me rincresce che nell'ordine del giorno presentato dal senatore Schanzer non si sia potuta includere espressamente la clausola desiderata dal senatore Caviglia. Tuttavia io credo che in quell'ordine del giorno così ampiamente formulato non si escluda implicitamente, quanto è desiderato dall'onorevole senatore Caviglia. Esso vi è compreso in modo implicito. (*Commenti*).

Ora io dichiaro di votare l'ordine del giorno Schanzer, perchè ho fiducia che il gabinetto presieduto dall'onorevole Bonomi, così nei riguardi interni, per ciò che attiene alla restaurazione della potestà dello Stato e alla pacificazione desiderata da tutti, come nei riguardi esteri e specialmente nella questione di Fiume farà tutto quanto è umanamente possibile nell'interesse dell'Italia e di Fiume.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno presentato dall'onorevole senatore Schanzer è stata chiesta la votazione per appello nominale da oltre quindici senatori e cioè dagli onorevoli Cefaly, Gerini, Sanarelli, Lusignoli, Leonardi Cattolica, Curreno, Mango, Venzi, Berio, Faelli, Marsaglia, Quartieri, Bernardi, Vigliani, Calisse, Di Sant'Onofrio.

A norma del regolamento, avverte i senatori che coloro i quali approvano l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Schanzer e accettato dal Governo dovranno rispondere sì; quelli che non l'approvano dovranno rispondere no.

A norma del regolamento, estraggo ora a sorte il nome dell'onorevole senatore dal quale si comincerà la chiama.

(È estratto a sorte il nome dell'onorevole senatore Cencelli).

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno dell'onorevole Schanzer: « Il Senato udite le dichiarazioni del Governo, le approva e passa all'ordine del giorno ».

A questo ordine del giorno si sono associati i senatori Bettoni e Mazzoni. Ora prego il senatore, segretario, onorevole Frascara di procedere all'appello nominale, cominciando dall'onorevole senatore Cencelli.

FRASCARA, *segretario*. Fa l'appello nominale.

Rispondono SÌ:

Abbate, Agnetti, Ameglio, Artom.

Badaloni, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Bellini, Beltrami, Berenini, Bergamasco, Berio, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonicelli, Borsarelli, Bosselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Campostrini, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Castiglioni, Catellani, Cefalo, Cefaly, Chimienti, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Conci, Contarini, Corbino, Credaro, Croce.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Blasio, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, De Novellis, De Risseis, Diaz, Diena, Di Rovasenda, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Vico.

Faelli, Fano, Fecia Di Cossato, Ferraris Carlo, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Filomusi Guelfi, Francica Nava, Frascara.

Gallini, Garavetti, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Grandi, Grassi, Grosoli, Guidi.

Inghilleri.

Lagasi, Leonardi Cattolica, Libertini, Lojodice, Loria, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Mango, Marchiafava, Marsaglia, Masci, Massarucci, Mayer, Mazza, Mazzoni, Montresor, Mortara, Mosca.

Nava, Niccolini Pietro.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Paternò, Pavia, Perla, Persico, Piacentini, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Pullè.

Quarta, Quartieri.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Romanin Jacur, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sili, Squitti.

Tivaroni, Tomasi della Torretta.

Valenzani, Valli, Valvassori Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani.

Rispondono NO:

Caviglia, Cencelli, Colonna Fabrizio.
Di Brazzà.

Fradeletto.

Ghiglianovich, Giardino, Gualterio.

Lucca.

Martinez.

Pellerano.

Tassoni, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Verga, Vitelli.

Zupelli.

Astenuti:

Amero d'Aste.

Bergamini.

Campello, Cassis, Cusani.

D'Andrea, De Cupis, Del Bono, Dorigo.

Lamberti.

Mariotti, Martino, Millo.

Orlando.

Presbitero.

Ridola.

Tamassia, Tecchio, Thaon di Revel, Torraca,
Torrighiani Filippo.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sull'ordine del giorno Schanzer, Bettoni e Mazzoni:

Senatori votanti	184
Maggioranza	93
Hanno risposto SÌ	146
Hanno risposto NO	17
Astenuti	21

(Il Senato approva).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Polacco di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

POLACCO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio Decreto 20 luglio 1919 n. 1328 che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra, nonché per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Polacco della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Presentazione di disegni di legge.

BONOMI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Disposizioni circa la zona di rispetto dei cimiteri;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 marzo 1919, n. 1521, portante la proroga del termine per l'esecuzione dei lavori di risanamento della città di Bologna;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1551, portante la proroga del termine per l'esecuzione di alcune opere di risanamento edilizio della città di Bologna.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio della presentazione di questi disegni di legge, che avranno il loro corso a norma del regolamento.

Annuncio di interpellanza e di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario, De Novellis di dare lettura delle interrogazioni e delle interpellanze.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Interpellanza:

Muovo interpellanza all'onorevole ministro delle finanze sul contegno dell'agente delle imposte di Napoli, il quale, malgrado le risoluzioni contrarie delle Commissioni locali, vuole ad ogni costo riscuotere la tassa di ricchezza mobile sulle somme destinate alla beneficenza esercitata da quegli enti morali.

Placido.

Interrogazione:

Al ministro della guerra per conoscere le ragioni per le quali non si sono ancora riaperte le scuole di reclutamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente e per conoscere i criteri secondo i quali sono state istituite le scuole allievi ufficiali di complemento.

Grandi.

Interrogazione con risposta scritta:

Chiedo di interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere quale posto di graduatoria egli intenda dare, nel programma esecutivo delle opere ferroviarie deliberate, ai lavori della direttissima Genova-Arquata-Ortona, e specialmente a quelli della grande galleria di valico, acquisiti per legge dello Stato e necessari a regioni che si propongono di dare le loro energie per la ricostruzione economica del nostro paese.

Reggio.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro delle finanze, lo prego di voler dire se e quando intenda rispondere a questa interpellanza dell'onorevole senatore Placido.

SOLERI, *ministro delle finanze*. Questa interpellanza si riferisce ad una questione che è *sub iudice* innanzi alle amministrazioni finanziarie. Ad ogni modo, per quel poco che potrò fin da ora rispondere, sono a disposizione del Senato anche per la seduta di domani.

PRESIDENTE. Se il Senato accetta questa proposta convenuta tra l'onorevole ministro delle finanze e l'onorevole interpellante, poichè anche il senatore Placido mi aveva espresso il desiderio che la sua interpellanza fosse svolta nella seduta di domani, così rimane stabilito.

Leggo intanto l'ordine del giorno della seduta di domani alle ore 16:

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento della seguente interpellanza:

PLACIDO. — Al *ministro delle finanze*. — « Sul contegno dell'Agente delle Imposte di Napoli, il quale, malgrado le risoluzioni contrarie delle commissioni locali, vuole ad ogni costo riscuotere la tassa di ricchezza mobile sulle somme destinate alla beneficenza esercitata da quegli Enti morali ».

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplosivi (N. 3);

Contributo all'Amministrazione del fondo per il culto di lire 41,500,000 nell'esercizio 1920-1921 e di lire 38,000,000 negli esercizi successivi per migliorare le condizioni del clero (Numero 33);

Costituzione dell'ente autonomo « Forze idrauliche Brenta-Piave » (N. 31);

Provvedimenti relativi al rimborso da parte dei danneggiati di guerra delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni delle loro case (N. 39);

Stato giuridico del personale delle scuole medie pareggiate (N. 8);

Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico (Numero 10);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa l'espropriazione e la occupazione degli immobili compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma (N. 12);

Disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio Ippico presso il Ministero di agricoltura e conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349 (N.6);

Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano (N. 24);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della Sezione speciale presso la Corte di appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi (N. 67);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, per l'avocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado (N. 58);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti dell'Amministrazione centrale del Ministero della giustizia che non possano assumere servizio (N. 69);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 44);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca

norme per il conferimento dei posti di notaro (N. 47);

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra (N. 51);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 124);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della Regia marina (N. 80);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco o di comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sotto-direzione o vice-direzione delle costruzioni navali (N. 81);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto-ammiraglio e di brigadiere generale della Regia marina (N. 86);

Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio (N. 90);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo Reale Equipaggi, categoria « Fuochisti » (N. 96);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi (Numero 97);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per

i militari del Corpo Reale Equipaggi la facoltà di emigrare (N. 100);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina (N. 103);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina (N. 104);

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria e a riposo degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina (N. 91);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 175, col quale fu approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano di espropriazione 28 febbraio 1913 a firma dell'ingegnere A. Pullini contenente una variante al piano 15 giugno 1907, relativo al prolungamento della Via Cavour fino a Piazza Venezia ed alla sistemazione delle adiacenze del monumento a Vittorio Emanuele in Roma (Numero 14);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307, recante norme per l'indennità d'espropriazione e per il contributo in dipendenza del piano regolatore e d'ampliamento della città di Roma (N. 15);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1984, col quale viene istituita presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici una Giunta speciale per le opere pubbliche nelle Colonie (N. 20);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore di ampliamento della città di Torino nella zona in collina a destra del Po (N. 21);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, riguardante la proroga del termine assegnato per l'esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo (N. 22);

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di impianto o di ampliamento degli stabilimenti industriali privati (N. 23);

Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2091, che autorizza il comune di Savona ad applicare il contributo in

natura per l'esecuzione del piano regolatore di quell'abitato, approvato con legge 21 luglio 1911, n. 1012 (N. 26);

Conversione in legge del decreto Reale 3 maggio 1920, n. 696, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento della zona aperta del comune di Napoli (N. 27);

Conversione in legge del decreto Reale 12 marzo 1920, n. 402, che disciplina le incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici (N. 28);

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche (N. 29);

Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime (N. 30);

Conversione in legge del decreto Reale 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, in affari di comune competenza (N. 32);

Conversione in legge dei Regi decreti 22 agosto 1919, n. 1672, e 9 maggio 1920, numero 852, relativi al Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (N. 36);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove Province, provenienti dal ruolo della Magistratura (N. 40);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea di magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove Province (N. 41);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (N. 48);

Conversione in legge del Regio decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per

l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 49);

Conversione in legge del Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2100, che abroga l'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, numero 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica (N. 50);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi (N. 53);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-pretori onorari mandamentali (N. 54);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano (N. 55);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1385, concernente la riapertura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano (N. 56);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina (N. 59);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procuratore generale della Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio (N. 60);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili (N. 63);

Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri (N. 64);

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reale Equipaggi (N. 93);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039 (N. 68);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi (N. 71);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi e della categoria « furieri » e alla costituzione della categoria « maestri navali » (N. 72);

Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 592; 20 aprile 1919, n. 633 e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri Corpi della Regia marina (N. 73, 74 e 75);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco (Numero 76);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 77);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1º ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani dopo compiuti 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 78);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 79);

Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e del ruolo in quadro dei sottoammiragli e brigadieri generali (N. 83);

Conversione in legge del Regio decreto

10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina (N. 84);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina (N. 85);

Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 88);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento (N. 89);

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori (Numero 92);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio Esercito gli iscritti nel Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 94);

Conversione in legge del Regio decreto in data 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina (N. 95);

Conversione in legge del decreto Reale 10 agosto 1919, n. 1172, relativo alla soppressione della categoria « Maestri navali » e al ripristino della categoria « Operai » del Corpo Reale Equipaggi e del ruolo degli « Assistenti del Genio navale » (N. 98);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale Equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente (N. 99);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi

di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconde e di costruttore navale di 2^a classe (N. 108);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 (numero 109);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 669 che indice presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra (N. 110);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento (N. 111);

Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi Istituti nautici (N. 112);

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli istituti nautici (N. 113);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici (N. 114);

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'articolo 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici (N. 115);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481 (N. 117);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 125);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il mi-

nistro per l'industria e il commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, numero 1112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (N. 126);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e cartoni di qualsiasi specie (N. 127);

Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati degli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile:

a) decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837;

b) decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782;

c) decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235 (N. 136);

Norme per lo svincolo dei depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate (N. 25);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile (N. 42);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2650, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (N. 61);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 65);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 70).

La seduta è sciolta (ore 18,50).

Licenziato per la stampa 18 agosto 1921 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XVII^a TORNATA

MARTEDÌ 2 AGOSTO 1921

Presidenza del Vice Presidente COLONNA FABRIZIO

INDICE

Cerimonie sul Grappa e sul Podgora (Rappresentanza del Senato alle)	pag. 311
Oratori:	
PRESIDENTE	311, 312
BOMBIG	312
GIARDINO	311
PULLÈ	311
RODINÒ, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	312
ZUPELLI	311
Congedo	302
Disegni di legge (Discussione di):	
« Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano ed altri ordigni e di materie esplosivi »	308
Oratori:	
BATTAGLIERI	310, 317
CANNAVINA	309, 316, 321, 322, 324, 325
DIENA, <i>dell'Ufficio centrale</i>	314, 319, 320, 321, 325
FERRERO DI CAMBIANO	320
INGHILLERI, <i>presidente dell'Ufficio centrale e relatore</i>	312, 318, 319, 323, 324
LAMBERTI	320, 324
MORTARA	317, 320, 321
PINCHERLE	320, 324
POLACCO	319, 324
TAMASSIA	319
TESO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	318, 321, 324
TORRIGIANI FILIPPO	320
« Contributo all'Amministrazione pel Fondo per il culto di lire 41,000,000 nell'esercizio 1920-21 e di lire 38,000,000 negli esercizi successivi per migliorare le condizioni del clero »	325
Oratori:	
D'ANDREA, <i>dell'Ufficio centrale</i>	326
RODINÒ, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	328
(Presentazione di)	302

Interpellanza (svolgimento di):

Del senatore Placido « Sul contegno dell'agente delle imposte di Napoli, il quale, malgrado le risoluzioni contrarie delle Commissioni locali, vuole ad ogni costo riscuotere la tassa di ricchezza mobile delle somme destinate alla beneficenza esercitata da quegli enti morali » pag. 306

Oratori:

PLACIDO 306, 308, 312
SOLERI, *ministro delle finanze* 308, 312

Interrogazioni (Annuncio di) 328

(Svolgimento di):

« Del senatore Presbitero circa le cinque navi assegnate alla Cooperativa "Garibaldi," » 302

Oratori:

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio* 302
PRESBITERO 303

« Del senatore Rebaudengo circa l'ampliamento degli impianti della stazione di Mussotto » 304

Oratori:

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici* 304, 306
REBAUDENGO 305

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della giustizia e affari di culto, delle Finanze, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, per la ricostituzione delle terre liberate e i sottosegretari di Stato per l'interno e per le belle arti.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Il senatore Morandi ha chiesto un congedo di tre giorni.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

Presentazione di un disegno di legge.

SOLERI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLERI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge concernente i provvedimenti circa l'imposta sul vino.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca un'interrogazione del senatore Pipitone al ministro delle finanze « per conoscere i suoi intendimenti sull'applicazione della legge sui sopra-profitti di guerra onde scongiurare la minacciata crisi industriale e la conseguente disoccupazione di lavoratori ».

È presente il senatore Pipitone?

(Non è presente).

PRESIDENTE. Poichè il senatore Pipitone non è presente, la sua interrogazione s'intende decaduta.

Viene ora l'interrogazione del senatore Presbitero al sottosegretario di Stato per la marina mercantile: « Per sapere se e quando le cinque navi ex germaniche assegnate alla Cooperativa « Garibaldi » saranno restituite allo Stato, come conseguenza del voto della Camera dei deputati che non approvava la convenzione passata fra lo Stato e la Cooperativa « Garibaldi ».

Ha facoltà di parlare il ministro per l'industria e commercio.

BELOTTI, *ministro dell'industria e commercio*. Onorevoli senatori, per quanto la interrogazione del senatore Presbitero sia rivolta al mio sottosegretario per la marina mercantile, mi sono creduto in dovere di comunicare io stesso al Senato i dati relativi alla questione dal senatore Presbitero sollevata. Si tratta in

sostanza di sapere quale è la situazione creata alle navi già cedute alla Cooperativa Garibaldi e si tratta di sapere se e quando quelle navi possano rientrare anche di fatto nel patrimonio dello Stato.

Senonchè io dovrò limitarmi essenzialmente ad una esposizione di dati e fatti che rappresentano la storia della vendita delle navi alla Cooperativa Garibaldi e la storia dei provvedimenti presi dai Governi precedenti.

Le navi della Cooperativa Garibaldi furono cedute alla Cooperativa stessa il 17 aprile 1920. Esse erano di provenienza dal naviglio nemico ed erano cinque: la nave *Ferrara*, la *Belluno*, la *Mameli*, la *Brescia* (ora *Pietro Gori*) e la *Crema* (ora *Andrea Costa*), per un tonnello di 39,075 tonnellate. Il prezzo della vendita fu di sei milioni e 272,400 lire, in ragione di 161 lire per tonnellata.

La consegna delle navi non fu fatta immediatamente alla data del contratto, perchè esse erano in navigazione; fu fatta a mano a mano che tali navi tornavano in Italia, tanto che l'ultima nave fu consegnata alla fine del mese di giugno 1920 ed era la *Crema*.

Successivamente, come è noto al Senato, il contratto di vendita di queste navi fu annullato dalla Camera, alla quale fu stato presentato alla fine del gennaio 1921. È inutile indagare le ragioni per cui fu annullato questo contratto, essendo esse di pubblica notizia ed essendo state largamente discusse e nella pubblica stampa e alla Camera. Ora è opportuno che il Senato sappia che cosa è avvenuto di queste navi, durante il periodo, nel quale il contratto non esisteva più, mentre di fatto le navi si trovavano nel possesso e nella gestione della Cooperativa Garibaldi. Questa gestione è stata notevole, giacchè ha dato luogo ad un movimento di parecchi milioni, ed ha presentata anche questa circostanza molto degna di rilievo, che cioè, siccome specialmente tre di quelle navi, e cioè la *Belluno*, la *Crema* e la *Mameli*, erano fuori di classe, la Cooperativa Garibaldi eseguì notevoli lavori per adattare le navi stesse e per poterle mettere in condizioni di essere classificate.

Queste spese si crede raggiungano la cifra di otto milioni circa.

Il Governo precedente si trovò dunque in questa situazione: il contratto di vendita era

annullato; in realtà però le navi erano state e continuavano ad essere gestite dalla Cooperativa.

Inoltre la cooperativa Garibaldi diventava creditrice verso lo Stato per spese fatte in ordine appunto alle navi e per metterle in condizione di poter navigare.

In questa condizione di cose, il mio predecessore, l'onorevole Alessio, credette opportuno di risolvere la questione in questo modo; cioè ritenne che le navi della cooperativa Garibaldi fossero gestite per conto dello Stato dalla consegna originaria fino alla fine del luglio ora decorso; nominò una commissione di tre esperti per accertare le spese che la cooperativa Garibaldi aveva fatto con la sua gestione e le attività dell'esercizio; e di più concesse alla cooperativa Garibaldi, a titolo di compenso per la gestione tenuta in questo periodo di tempo, l'8 per cento delle spese effettivamente incontrate. Finalmente l'onor. Alessio iniziò delle trattative per realizzare le navi, e cioè per alienarle. Io devo dichiarare che la direttiva ultima del mio predecessore onor. Alessio, in quanto rivolta a liquidare le navi e realizzarle, è anche la mia direttiva. Anzi in questi giorni nei quali a proposito dei miei disegni di legge per la liquidazione del decreto De Nava e per lo disoccupazione tanto a sproposito mi si attribuisce l'idea di voler creare una flotta mercantile di Stato, io sono lieto di fare tale dichiarazione al senatore Presbitero. Essa inoltre coincide in sostanza anche con le direttive di un ordine del giorno che egli con altri senatori mi ha fatto l'onore di presentarmi in uno dei giorni passati.

A questo punto però e, di fronte alla sua interrogazione, devo limitarmi a dire che tale è la situazione di fatto. Bisogna ora provvedere a regolare il complesso rapporto con la cooperativa Garibaldi. Ma liquidare questo rapporto vuol dire restituire alla cooperativa Garibaldi i sei milioni che essa ha pagato per il prezzo convenuto nell'aprile del 1920; di più eventualmente pagare gli 8 milioni che rappresentano le spese degli adattamenti che sono stati fatti nei vapori. D'altra parte la vendita immediata delle navi può anche essa rappresentare un motivo di preoccupazione, perchè, a causa del ribasso dei noli, oggi le navi hanno un tale valore diminuito che la loro vendita potrebbe rappresentare un danno per lo Stato.

Questa è - ripeto - la situazione di fatto; ed in ordine ad essa io posso dire soltanto che vigilerò perchè la soluzione debba essere tale da corrispondere al maggiore interesse dell'erario e dello Stato. E, se il senatore Presbitero, con la sua autorità, vorrà darmi dei suggerimenti, io glie ne sarò grato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Presbitero per dichiarare se è soddisfatto.

PRESBITERO. Ringrazio sentitamente l'onorevole ministro per le cortesi parole che mi ha rivolte; ma temo che egli faccia troppo affidamento sulla mia autorità.

Ed entro subito nel vivo della questione. Io ho presentato questa interrogazione in seguito al voto negativo della Camera, quando è stato presentato il progetto di legge che doveva sanare una situazione di fatto che era illegale, la cessione cioè delle navi alla Cooperativa Garibaldi.

Si aggiunga che, venuto alla fine del 1920 il crollo dei noli, le condizioni di cessione delle navi fatte dallo Stato alla Cooperativa Garibaldi risultavano che essa avrebbe dovuto trasportare le merci per lo Stato ad un nolo inferiore a quello del mercato.

Va quindi elogiato il Governo che ha preceduto il Governo attuale, che ha presentata quella legge, la quale doveva prima di tutto far rientrare lo Stato nella legalità, poi avrebbe fatte altre condizioni circa i noli.

Perchè, come ha detto l'onorevole ministro, e come ho detto anche io nella mia interpellanza svolta il 20 maggio 1920, la vendita è stata fatta su una base di 161 lire la tonnellata, mentre in quel momento la tonnellata costava duemila e più lire, la cessione costituiva un atto di favore per quella cooperativa, che a dir vero non so quali benemerienze speciali essa abbia per meritare una tale generosità da parte dello Stato; a meno che non voglia considerarsi benemerente l'aver dato, ad uno dei suoi vapori il nome di *Pietro Gori*. Tutti sanno chi era Pietro Gori; Pietro Gori sarà stato un idealista, ma fu anche il maestro e l'amico di Caserio, di colui che assassinò il Presidente della Repubblica francese Mr. Carnot.

Ma lasciamo questa digressione. La illegalità dell'atto commesso dallo Stato è stata riconosciuta dal ministro del tempo, onorevole Dante Ferraris, quando rispose alla mia interpel-

lanza. Io osservai che non era stato ottemperato al disposto dell'art. 13 della legge sulla contabilità generale dello Stato, e che si era violato l'art. 228 del Codice della marina mercantile il quale nella sua parte sostanziale dice questo: « Sulla sentenza che la Commissione delle prede avrà pronunciato per la vendita della preda o per la confisca, l'autorità marittima premessi i soliti avvisi, e fatte le notificazioni agli interessati, procederà per pubblico incanto e ne consegnerà il prodotto alla Cassa depositi della gente di mare ».

Ora, innanzi a questa mia osservazione, l'onorevole ministro del tempo, che non ha potuto disconoscere essere io nel vero, ha ammesso che si era commessa una... irregolarità, non avendo voluto usare la parola « illegalità » che uso io, dicendo che la cessione era stata fatta in seguito al deliberato del Consiglio dei ministri e che era in corso un decreto per legalizzare la cosa.

Ora, la vendita era stata fatta in aprile: io ho presentata la mia interpellanza verso i primi di maggio, e al venti, quando il ministro mi ha risposto, non era ancora fatto il decreto; e, mentre se ne fecero migliaia con una facilità enorme, e non si era riusciti a fare questo per regolarizzare la cessione.

Il Governo dell'onorevole Giolitti ha voluto legalizzare la convenzione, ed ha presentata una legge al Parlamento il quale ha rifiutato di sanzionarla. Quando ho saputo questo mi sono detto: certamente il Governo dev'essere contento della soluzione perchè gli dà il modo di rientrare nella legalità e di riparare ad un atto di favoritismo o di debolezza, ch'era stato commesso dal precedente Ministero. Non essendo stato fatto alcun comunicato al riguardo ho presentata la mia interrogazione. La risposta che mi ha data l'onorevole ministro oltre ad ammettere che la cosa non è delle più regolari, ha indicato quanto si è fatto nei riguardi della restituzione, ma nel tempo stesso, egli è perplesso, sul da fare perchè lo Stato dovrà sottostare ad altre spese.

Se la Federazione della gente di mare ha spesi questi sei milioni...

BELOTTI, *ministro dell'industria e commercio*. Otto.

PRESBITERO.... o otto milioni, come asserisce l'onorevole ministro, per l'adattamento

degli alloggi, attenendosi al patto di lavoro, di cui fu *magna pars* la Federazione della gente di mare stessa, che si è imposta e ch'è la causa fondamentale della rovina della nostra marina mercantile (*approvazioni*), ebbene, si rimborsino tenendo però presenti gli utili ricavati dalla cooperativa, e il logorio delle navi nel periodo di esercizio.

Dal momento che l'onorevole ministro dice che dalla mia autorità attende un suggerimento sul modo di difendere la questione, l'unico suggerimento che posso dargli è che, anche se lo Stato debba perdere qualche milione, lo perda; ma, signori del Governo, rientrate nella legalità, applicate il Codice della marina mercantile, applicate la legge della contabilità dello Stato; fatevi restituire le navi e mettetele all'incanto, sarà anche questo un modo per ristabilire l'autorità dello Stato. (*Approvazioni*).

Non ho altro da dire e ringrazio ancora l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora lo svolgimento di una interrogazione del senatore Rebaudengo al ministro dei lavori pubblici: « Per sapere a che punto di esecuzione trovisi il progetto di ampliamento degli impianti della stazione di Mussotto (sulla linea Alessandria-Cavallermaggiore) di cui circa un anno fa la Direzione generale delle ferrovie, convintasi finalmente dell'importanza di quella stazione e della necessità urgente di migliorarla, ordinò lo studio ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Sono dispiacentissimo di non poter dare al senatore Rebaudengo la risposta ch'egli forse attende e che sarebbe necessaria, data l'urgenza dei lavori di cui si tratta. La Direzione generale delle ferrovie mi ha dichiarato di avere già stabilito l'ordine dei lavori in rapporto agli stanziamenti che sono in bilancio, la stessa Direzione che ha riconosciuto, l'anno scorso, l'importanza dei lavori di ampliamento della stazione di Mussotto ed ha ordinato lo studio relativo. Il progetto è completo; però, per il momento, data la deficienza degli stanziamenti e la preminenza che altri lavori di maggiore urgenza hanno, non può dare affidamenti intorno al tempo nel quale tali lavori di ampliamento potranno essere eseguiti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rebaudengo per dichiarare se è soddisfatto.

REBAUDENGO. Il Senato e l'onorevole ministro comprenderanno facilmente come, con mio rincrescimento, non possa dichiararmi soddisfatto, non tanto per il tenore, insolitamente breve, della risposta dell'onorevole ministro, quanto per la sostanza della risposta stessa. Mi permetto far notare all'onorevole ministro che io ho rivolto la mia interrogazione, non alla Direzione generale delle ferrovie, ma al ministro dei lavori pubblici; ed il ministro dei lavori pubblici si è, invece, limitato a riferire ciò che la Direzione generale gli ha detto.

Tuttociò io lo sapevo già perchè prima di presentare la mia interrogazione mi sono rivolto per informazioni e sollecitazioni agli Uffici ferroviari competenti: sicchè, dalla risposta dell'onorevole ministro, che sperava mi avrebbe dato le conclusioni di un suo studio personale, non ho appreso nulla di nuovo. Intanto osservo all'onorevole ministro che oggi debbo non soltanto lamentarmi che non si facciano i lavori di ampliamento cui si riferisce la mia interrogazione, indeclinabilmente richiesti da impellenti esigenze di servizio, ma far rilevare che non si fanno nemmeno i lavori di ordinaria manutenzione, che ogni privato farebbe: ed ai miei rilievi in proposito si è risposto che ci si astiene dal porvi mano in attesa di compiere quei maggiori lavori di sistemazione, per cui l'onorevole ministro mi dichiara essere allestiti i progetti, ma mancare i mezzi di esecuzione. Prova più convincente di non buona amministrazione non saprei trovare!

Si tratta al postutto di una stazione... mi rincresce che l'onorevole ministro non conosca i paesi che ho rappresentato alla Camera per parecchi anni....

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Ci sono stato recentemente!

REBAUDENGO. Allora, domandi alla Direzione generale delle ferrovie e personalmente controlli gli elementi su cui è basato il referto che Ella ha portato qui. Si tratta di una stazione delle più importanti della linea Alessandria-Cavallermaggiore, di cui pur troppo rappresenta la Cenerentola. Si tratta di una stazione isolata, ma che serve a una ventina di comuni e quindi ad un complesso di una qua-

rantina di migliaia di abitanti: fra questi comuni hanno il comune di Canale d'Alba che forse tutti i colleghi conosceranno di nome per la famosa sua produzione di pesche primaticcie che prima della guerra forniva ragguardevole contributo alla nostra esportazione, e sonvi i comuni di Vezza d'Alba e Corneliano, a loro volta riputatissimi per la produzione di uva da tavola, che pure ha largo smercio, oltrechè in mercati nazionali, in estere contrade. Aggiungo che la stazione del Mussotto, centro di regione agricola importante, riceve e spedisce notevoli quantità di grano e di farina a motivo del molino omonimo lavorante parecchie centinaia di quintali di grano al giorno e raccordantesi con speciale binario con detta stazione; e soggiungerò che gli abitanti dei ricordati paesi devono percorrere frequentemente vari chilometri in più per servirsi della stazione d'Alba, perchè in quella del Mussotto non c'è neppure una gru, e riesce quindi malagevole il servizio di carico e scarico delle merci che superano il peso di 400 chilogrammi.

Il ministro dei lavori pubblici dice che mancano i fondi: io non conosco in modo particolareggiato il bilancio dell'Amministrazione ferroviaria, ma mi sembra incredibile che non si possano trovare poche migliaia di lire per sistemare questa stazione tanto più che in questi ultimi tempi stazioni della linea in questione molto meno importanti e inservienti un solo comune hanno avuto le migliorie che io deploro non siano state fatte per la stazione del Mussotto: cito le stazioni di Calamandrana, Incisa, Bruno, Bergamasco, Oviglio.

Non voglio più oltre tediare il Senato: dico soltanto che poichè uno dei più preoccupanti problemi dell'ora che volge è quello della disoccupazione, e poichè, come testè il Presidente del Consiglio saviamente affermò, tra il plauso del Senato, è assai meglio risolverlo procurando lavoro proficuo all'economia nazionale, anzichè concedendo sussidi allettanti all'ozio, parmi non debba tornare estremamente difficile all'onorevole ministro dei lavori pubblici trovare il modo per cui l'Amministrazione ferroviaria abbia i mezzi per iniziare e compiere quei lavori da me indicati, che l'Amministrazione stessa riconosce utili e urgenti.

Concludendo ripeto che mi dichiaro insoddisfatto; pur tuttavia confido nell'onorevole mi-

nistro dei lavori pubblici; e per questo lo prego di prendere personalmente in benevolo esame la pratica.

Si faccia egli dare dall'Amministrazione ferroviaria le statistiche del movimento che c'è, e le integri tenendo conto del movimento artificialmente distolto, con disagio di quanti viaggiano e fanno viaggiare, per insufficienza di impianti e di attrezzatura della stazione.

Sono convinto che l'onorevole ministro, quando rileverà che una stazione, che nel 1920 rese circa 400,000 lire pur ridotta nelle condizioni in cui trovasi, con piano caricatore mancante di grue, con due soli binari di carico e scarico che per le loro peculiari condizioni non permettono neppure la normale utilizzazione del loro fronte complessivo, con una misera sala d'aspetto per i passeggeri che ha le dimensioni di tre metri e cinquanta per tre ed è per dieci mesi dell'anno trasformata in una succursale del magazzino merci, con un magazzino unico per bagagli e merci a grande e piccola velocità in arrivo e partenza, delle dimensioni di metri sei per tre e cinquanta, sicchè, non bastando all'attuale invasione della cameretta destinata a sala d'aspetto, buona parte delle merci sono normalmente sparse sui piazzali, esposte alle intemperie, con danno della stessa Amministrazione ferroviaria chiamata spesso a pagare indennità, si persuaderà come sia ormai tempo che i progetti allestiti ricevano la da anni attesa attuazione.

Duolmi di aver fatto perdere tempo prezioso al Senato per una questione locale; ne chiedo scusa, ma trattasi di interesse grave per paesi a cui sono molto affezionato; valgami questo grande amore ad ottenermi dai colleghi l'invocata venia. (*Approvazioni*).

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho chiesto la parola per assicurare l'onorevole Rebaudengo, che da parte dell'Amministrazione ferroviaria non vi è nessuna contestazione intorno alle ragioni che egli ha esposte sulle opportunità cioè, che la stazione di Mussotto, per la particolare importanza cui ha accennato con minuti dettagli, debba essere ampliata; tanto è vero, che l'Amministrazione stessa ha fatto studiare il progetto in riguardo. L'unica

difficoltà in cui ci troviamo è quello dello stanziamento dei fondi necessari, perchè effettivamente abbiamo purtroppo moltissime stazioni ferroviarie, specialmente quelle di second'ordine, nelle quali il servizio merci è prevalente sul servizio passeggeri, in condizione di urgente necessità di lavori. Ivi il traffico si è sviluppato per molteplici ragioni ma si hanno tuttora servizi insufficienti. Noi dovremmo avere una quantità di fondi per poter sopperire a tutte queste necessità. Io credo che molti altri senatori avrebbero potuto portare l'eco di lagnanze giustificatissime, come quelle dell'onor. Rebaudengo. Ma le condizioni del bilancio non permettono di provvedervi tutto in un momento, ma lo faremo e, l'onorevole Rebaudengo può starne certo, nel vivo desiderio di poter soddisfare le esigenze di questa stazione. Mi auguro di poterlo fare, ma se non lo potessi, ciò non è dovuto a male animo, sibbene alla situazione dei fondi cui debbo attingere.

REBAUDENGO. Lo studieremo insieme.

PRESIDENTE. Le interrogazioni sono esaurite.

Svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interpellanza del senatore Placido al ministro delle finanze:

« Sul contegno dell'agente delle imposte di Napoli, il quale, malgrado le risoluzioni contrarie delle Commissioni locali, vuole ad ogni costo riscuotere la tassa di ricchezza mobile delle somme destinate alla beneficenza esercitata da quegli enti morali ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Placido per svolgere la sua interpellanza.

PLACIDO. Onorevoli Colleghi. La domanda di interpellanza da me promossa non è nuova. Fin dal 1883, trentotto anni fa, l'identica questione trattai innanzi alla Camera dei deputati.

Quell'ingegno elevatissimo del Magliani, scienziato in economia politica, adusato alla trattazione de' più ardui problemi finanziari, non potè non accettare le mie modeste considerazioni.

Dolorosamente dopo trentotto anni ricomincia da capo un'identica, non lieta discussione. Fu allora che si decise non potersi parlare di ricchezza mobile sulle somme destinate alla be-

neficenza; non potersi in niuna guisa trasformare quello che era il prodotto della beneficenza, in un'opera la quale dovesse essere ad un tempo retribuita e fruttifera per potersi applicare quella che dicesi ricchezza mobile.

L'economista Magliani si piegò innanzi alle potenti ragioni di scienza e di legge da me addotte. Oramai, passati trentotto anni da quella classica discussione, siamo nuovamente tra i fastidi e le lotte finanziarie.

Io che ho l'onore di dirigere a Napoli un istituto di beneficenza, che raccoglie ad un dipresso quattrocento figli della sventura, ho battagliato, e sono costretto a battagliare ancora, in tutte le forme, perchè non è facile in questi tempi mantenere all'altezza conveniente un'opera di beneficenza elevata e seria produttrice di vantaggi sociali. Dolorosamente l'Agente delle imposte di Napoli con aria sicura e minacciosa vuole ad ogni costo imporre la tassa di ricchezza mobile sulle somme destinate esclusivamente alla vera innegabile beneficenza. Ma la ricchezza mobile importa un lavoro retribuito, un vantaggio che si raccoglie nel passaggio del pagamento da una ad un'altra mano, da una ad un'altra classe; mentre invece quel danaro che si raccoglie e si trasmette dallo Stato a titolo di beneficenza, serve a dar vita ed esistenza sociale agli orfanelli, ai miseri, agli infelici, ai piccoli derelitti, figli della miseria e della sventura. In queste tristissime condizioni l'Agente delle imposte che vorrebbe imporsi, e si affanna sempre a gridare: « Pagate a me la tassa di ricchezza mobile su quest'istituto di beneficenza, e reclamate pure » rappresenta un enorme fastidioso inceppo allo svolgimento della carità civile e sociale.

Invano le Commissioni di primo e secondo grado hanno riconosciuto l'enormità della richiesta e la ragionevolezza del nostro diniego, respingendo le assurde ed illegali richieste; l'Agente delle imposte non si commuove, non cangia metro, ma domanda di portarci a Roma, dove si lusinga trovare più spirabile aere alle sue pretese. A Roma siamo venuti; a Roma ci stiamo battendo ed affilammo già le armi della ragione e della legge per combattere con successo. Ma oramai l'intervento del Ministro s'impone, perchè oramai questa discussione che reputo ingiusta e illegale si traduce in un dilemma: o la miseria e la sventura di

maggior gravezza per tanti esseri infelicissimi, o il silenzio imposto all'Agente persecutore. Quel denaro che si vuole avere a titolo di tassa rappresenta un tanto di meno di soccorso alla sventura, un tanto di meno per vestire, per alimentare, per educare tanti infelici affidati alle cure dell'istituto che ho l'altissimo onore di amministrare.

Tutto questo è enorme; non la legge giustifica la richiesta illegale dell'Agente delle imposte, non il passato autorizza l'Agente delle imposte a battere una via simigliante. Ho qui, o signori, una classica discussione che sulle mie istanze fu fatta nel 1883, il 17 aprile. Sono ormai trascorsi trentotto anni; allora la battaglia fu grossa; da tutti fu riconosciuto che quelle tali enormezze richieste dall'Agente delle imposte, cioè a dire la tassa di ricchezza mobile sui sussidi elargiti agli enti morali, rappresenta un danno ai poveri sventurati, ai figli della miseria che sono da essi raccolti e che pure hanno diritto di esser alimentati, educati ed istruiti.

Signori senatori, anche presso la Commissione centrale ho creduto presentare le mie osservazioni; ma ormai non debbo tacervi che, per me, la questione diventa scandalosa e ad ogni costo intollerabile. Non è possibile trovare soltanto a Napoli un agente dell'imposte che in tutte le maniere vuol trovare l'obbligo del pagamento di una tassa, là dove soltanto regna sovrana la beneficenza.

Io ho fatto la mia interpellanza, ho risposto contemporaneamente nelle forme volute dalla legge al signor Agente delle imposte, ma chieggo una buona volta per sempre alla lealtà del ministro, chieggo al Senato che venga un'altra volta un pronunziato decisivo e formale; quello stesso cioè che fu emesso il 17 aprile 1883. Se nell'Agenzia delle imposte di Napoli si affaccia sempre una specie di infermità minacciosa ed incurabile da parte dell'Agente delle imposte, quella cioè di battere sempre sullo stesso metro, di domandar sempre, non ostante le sconfitte, quello che ragione, umanità e legge bandiscono in tutte le forme e maniere, venga oramai ad imporre ad essa silenzio la parola del ministro. Non voglio credere che l'onorevole ministro delle finanze, il quale congiunge alla sua rettitudine un elevato sapere, possa accettare e mantenere il sistema seguito. Ad ogni

modo fra me e questo protervo Agente delle imposte, che fa guerra anche ai piccoli dediti, venga una buona volta definita la questione. Sono troppo gravi gli oneri affidati alla coscienza di un amministratore, perchè egli possa perdersi anche in simiglianti discussioni. È la legge che ci garantisce, è la morale soprattutto, perchè non dimenticate, o signori, che i sussidi pagati agli istituti di beneficenza si trasformano in vitto, in tetto, in cure, in assistenza per quei miserabili che sono raccolti nell'Istituto di *Casa Paterna Ravaschieri*.

Io aspetto dall'onorevole ministro, che ha mente e cuore, una parola di conforto non solo, ma di censura al suo dipendente. Abbiamo troppo gravi cure per l'educazione di tanti infelici, che non vi è tempo di battaglia con un Agente delle imposte che si fa avanti con l'ingiustizia, con l'illegalità, e, permettetemi la parola, con l'immoralità (*Applausi*).

SOLERI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLERI, *ministro delle finanze*. Come ho accennato ieri nel dichiarare di accettare l'interpellanza dell'onorevole senatore Placido, la mia risposta dovrà essere necessariamente breve, perchè la controversia fiscale a cui egli ha accennato e di cui ha parlato con tanta nobiltà di pensiero e con tanta passione di bene, è una controversia che oggi è davanti ai suoi giudici. I giudici di prima e di seconda istanza hanno dato ragione alla tesi sostenuta dall'onorevole senatore Placido; io mi auguro che anche i giudici di terza istanza - la Commissione centrale delle imposte che presiede a questa materia con tanta sapienza ed equità - possano accogliere questa tesi. La questione, l'onorevole Placido lo sa, è assai delicata, commista di criteri di diritto e di elementi di fatto: si tratta di vedere, caso per caso, se questi sussidi e contributi che sono dati agli enti, rappresentino, anzichè un'utilità economica, un corrispettivo di un onere che questi enti compiono nell'interesse dello stesso ente che li sussidia.

È quasi un rimborso di spese, poichè a mezzo di questi sussidi si adempie ad una funzione dell'ente stesso che li eroga. Questa è la controversia che, caso per caso, dovrà essere risolta. Io credo che i precedenti giudizi avutisi in questa vertenza possano dare affidamento

all'onorevole senatore Placido; ad ogni modo, l'assicuro che solleciterò la definizione di essa presso la Commissione centrale, cui mi farò premura di trasmettere anche gli atti di questa seduta del Senato, perchè possa tenerne conto nell'emettere il suo giudizio.

PLACIDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACIDO. Ringrazio l'onorevole Ministro per la forma cortese della sua risposta; però non debbo tacere che mi aspettavo qualche cosa di più, perchè il dire « attendete » significa che devo restare ancora in attitudine di combattimento. Ma come si può serenamente attendere al mantenimento e all'educazione di 400 e più sventurati raccolti dalla strada, sapendo che questa stessa questione, comunque decisa sin dal 17 aprile 1883, secondo quello che ho avuto l'onore di riferire, ora si riproduca, e tutto si metta in discussione? Questo sfugge al signore Agente, che si arroga il diritto di creare nuovi elementi, nuovi fastidi, nuove persecuzioni. Da ciò attriti e lotte. No, signor Ministro, ciò non deve essere; nella sua coscienza ho fede.

Cessi una buona volta questa che io credo importuna persecuzione, tanto più che non è una domanda che io rivolgo per puro sentimento, ma nell'interesse della giustizia, della moralità, ed anche della verità; perchè si tratta di fatti già decisi e discussi. Tornare ora da capo a riaccendere la stessa battaglia dopo tanti anni, più che un sistema di discussione legale, è un arbitrio, una prepotenza fiscale e contro l'arbitrio e la prepotenza, ho sempre protestato e protesterò sempre. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplodenti ». (N. 3-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplodenti ».

L'onorevole Presidente del Consiglio ministro dell'interno, essendo trattenuto alla Camera dei deputati, ha delegato a sostenere la discussione su questo disegno di legge il sottosegretario all'interno onorevole Teso.

Domando all'onorevole sottosegretario se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

TESO, *sottosegretario per l'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di dar lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 3-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Mi consenta il Senato che alla sua sapienza ed al senso pratico del Governo, io esponga brevissime osservazioni che mi lasciano dubitare dell'utilità ed efficacia della legge così come è stata proposta pur in qualche parte emendata dall'Ufficio Centrale.

Così come è stata proposta, questa legge può risultare probabilmente inutile e pericolosa. Ne dirò brevemente le ragioni, le quali varranno anche a giustificare della proposta che io farò in seguito.

Richiamo quindi, prima di tutto, l'attenzione del Senato sulla gran quantità di leggi e disposizioni attualmente in vigore, e che pur regolano la stessa materia che si propone di regolare il disegno in esame.

Infatti, le armi e gli esplosivi sono già contemplati nel titolo II, capo I, libro 3° del Codice penale; alle cui disposizioni si aggiungono, per i reati commessi con materie esplosivi, le disposizioni della legge 19 luglio 1894, n. 314; quelle della legge 2 luglio 1908, n. 319, concernenti le lesioni commesse con armi e le contravvenzioni relative al porto d'armi; le disposizioni del Regio decreto del 3 agosto 1919, n. 1360, per cui è fatto obbligo della denuncia delle armi, munizioni, materie esplosivi da parte dei privati cittadini che ne siano detentori; in ultimo la legge 29 dicembre 1920 n. 1819, riguardante anche le contravvenzioni per il porto d'armi.

Dunque tutta la materia concernente le armi e le materie esplosivi, o, in generale, pericolose, fu già oggetto ripetute volte di provvidenza da parte del legislatore.

Giunge ora la proposta di una nuova legge, la quale, a mio avviso, invece di mirare a riassumere tutte le leggi frammentarie anteriori e

completarle per farne un testo definitivo che, tutto contemplando, sia di sicura guida ed indicazione al giudice, detta norme nuove senza rendersi esatto conto di tutto il materiale legislativo anteriore: il presente disegno di legge, infatti, in qualche parte è conforme a precedenti disposizioni di leggi, in altre parti tace ciò che le leggi anteriori contemplano, in altre aggiunge disposizioni che fra le disposizioni delle leggi precedenti non si leggono.

Pertanto, una delle ragioni per cui sono esitante sulla utilità del presente disegno di legge, così come è stato proposto, io traggo dalla disposizione dell'art. 8 della legge 19 luglio 1894.

Col disegno di legge, si incrimina il semplice fatto della detenzione di certo genere di armi e materie pericolose senza giustificato motivo. Orbene nella legge del 1894 all'articolo 8, è precisamente previsto questo: « Senza la speciale licenza del ministro dell'interno, e del prefetto della provincia nessuno può fabbricare, vendere, trasportare o conservare in casa o altrove, gli oggetti e le materie indicate nell'articolo 1 »; il quale così enumera tali oggetti e materie: « Dinamite, o altri esplosivi simili nei loro effetti, bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari, ovvero sostanze e materie destinate alla composizione o alla fabbricazione di tali oggetti ». Gli è così che le ipotesi di fatto ipotizzate dalla nuova legge paiono già previste nell'art. 8 della legge del 1894; con questa differenza, che, mentre col disegno di legge in esame si richiede il giustificato motivo; il quale basta ad esonerare da qualunque responsabilità, la legge del 1894 invece non richiede neppure tale estremo, bastando la mancanza del permesso del prefetto o del Ministero, cioè il permesso dell'autorità competente che in precedenza riconosca la legittimità del fatto e come tale lo consenta in via preventiva.

In questo senso dunque la legge del 1894 è più severa che non la disposizione oggi in esame. La penalità, è vero, prevista nel capoverso dell'art. 8 della legge 1894 non è grave, giacché è comminata la pena dell'arresto fino ad un anno e l'ammenda sino a lire 2 mila mentre con la disposizione oggi proposta la pena è della reclusione fino a 5 anni e della vigilanza speciale della pubblica sicurezza, ma allora trattasi piuttosto di modificare la pena-

lità, ma non di riformare l'articolo 8 della legge del 1894, e quindi non pare urgente il bisogno di ricorrere ad una nuova legge.

Sarà utile ricordare che più ampiamente ed organicamente poi tutta la materia riguardante la detenzione, la fabbricazione e il trasporto di armi e materie esplosive è regolata dal Regio decreto 3 agosto 1919. Con tal Regio decreto quasi tutti questi reati previsti dall'attuale disegno di legge, sono contemplati e severamente puniti. In verità quel Regio decreto, nel comminare penalità gravi, modifica anche le garanzie prescritte del codice di procedura penale ed è un decreto che, stando al testo com'è stampato nelle effemeridi giudiziarie, non può considerarsi emanato nè in virtù della legge dei pieni poteri nè in virtù di facoltà che in momenti eccezionali competono al potere esecutivo in luogo del potere legislativo per cui occorre la ratifica del Parlamento, il che non è prescritto pel cennato decreto. Ad ogni modo sulla costituzionalità di esso nessuna questione è stata ancora sollevata.

MORTARA. Queste disposizioni furono ratificate dal Parlamento.

CANNAVINA. Tanto meglio. Ed allora, dal momento che si ha anche un decreto divenuto legge, il quale contempla interamente la materia, a maggior ragione c'è da dubitare sulla necessità di ricorrere a nuove disposizioni. Data così la esistenza di tante disposizioni legislative regolatrici della materia, che si integrano a vicenda, dettare una legge nuova, che delle precedenti non tenga esatto conto, presenta pericolo assai grave nella pratica applicazione. Tra l'altro, approvando senz'altro le disposizioni che oggi ci sono proposte, sorgerebbe in pratica la prima questione di vedere quanto queste nuove disposizioni siano da ritenere innovatrici di quelle precedenti; se tutte le ipotesi previste dalle leggi anteriori siano contemplate in questa che oggi discutiamo, se ed in quanto essa abbia abrogato le leggi anteriori. Pertanto, poichè oggi sappiamo che è stato proposto dal Governo anche un articolo aggiuntivo, il quale non può non essere oggetto del nostro ponderato esame per orientarsi sulla opportunità o meno di esso, io pregherei di rinviare il disegno di legge all'esame dello stesso Ufficio centrale, invitandolo nel più breve tempo possibile, date le urgenti necessità del

momento, a presentare un nuovo testo definitivo, organico ed armonico delle proposte disposizioni, che prevenga ed elimini ogni eventuale inconveniente e possa così costituire una norma fondamentale organica e sicura per tutti coloro cui è demandata l'applicazione della legge, togliendo di mezzo la possibilità di cavillazioni cui si possa aggrappare il colpevole per sfuggire al rigore della legge.

Non aggiungo altro, sperando che la mia proposta sia accettata dall'onorevole Ufficio centrale e dal Governo. (*Approvazioni*).

BATTAGLIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIERI. Onorevoli signori senatori. Per quel pochissimo che può valere la mia opinione, io ci tengo ad esprimerla dinanzi a voi, ed è soprattutto una opinione attinta alla pratica nella applicazione nelle leggi penali.

Premetto che sono pienamente favorevole a questa legge. Ma pure comprendo e sento tutta la eccezionale gravità del momento in relazione alla legge stessa e do lode al Governo d'averla proposta. Noi ricordiamo, onorevoli colleghi, come le condizioni generali del paese abbiano ripetutamente richiamato l'attenzione del Governo e dei due rami del Parlamento, abbiano rese necessarie delle disposizioni di carattere eccezionale, ed ove ciò non ricordassimo per la storia della nostra legislazione, ci è chiaramente detto dalla accurata e perspicua relazione, che precede il disegno di legge.

E mi sia consentito, giacchè ho la parola, di aprire una parentesi per sottoporvi un rilievo di fatto. Mi duole di non veder presente l'onorevole ministro della guerra, al quale dovrei specialmente rivolgermi; ma la mia osservazione può anche essere rivolta all'onorevole Sotto Segretario degli Interni, il quale ne farà quel conto che nella sua prudenza riterrà più opportuno. È stato detto parecchie volte con pieno fondamento che sono necessarie leggi eccezionali per reprimere l'uso delle armi e degli esplosivi, cresciuti tanto più di numero durante il periodo della smobilitazione, e in conseguenza dello scioglimento dei depositi di materiali di guerra i quali ancora si trovano sparsi in zona di guerra e in zona territoriale.

Ora io ricordo, e sovra di questo desidero richiamare l'attenzione del Governo, io ricordo che cominciatosi il lavoro di trasporto delle

munizioni e delle armi e di scaricamento dei proiettili, furono adibiti a questo servizio anche operai borghesi sui quali non sempre si usarono le cautele di vigilanza richieste dalle esigenze del momento e dalle delicate funzioni loro affidate. Onde non fu talvolta escluso il dubbio che siano accadute così sottrazioni di parti d'armi e di congegni e di munizioni.

Anche di qui deriva la necessità suprema di correre prontamente al riparo nell'interesse della tranquillità sociale e di quella pacificazione che da tutte le parti, così cordialmente auguriamo.

E per l'indole della legge poi consento con profonda convinzione che dovendosi fare una legge di carattere eccezionale ed urgente come questa, debba esser concepita in modo da togliere di mezzo ogni possibilità di contestazione innanzi alla autorità giudiziaria, cosicchè essa rappresenti in certo modo un testo unico che raccolga, coordini e rafforzi le leggi anteriori o le abroggi se si ritengano non più applicabili o perchè insufficienti alle condizioni attuali, o perchè incomplete.

Mi associo quindi alle osservazioni dell'onorevole collega Cannavina, nel senso che la Commissione dovendo esaminare un articolo aggiuntivo presentato dal Governo veda contemporaneamente, e rinviando soltanto alla seduta di domani la prosecuzione della discussione, se non ritenga di poter coordinare a queste che sono proposte al nostro voto le antecedenti disposizioni nella stessa materia per poter dare all'autorità giudiziaria per la loro rigorosa applicazione, una norma diritta e costante, la quale dia il modo di raggiungere con maggiore efficacia e sicura tutela della pubblica tranquillità lo scopo che la legge si propone. (*Approvazioni*).

Proposta del senatore Zupelli.

ZUPELLI. Chiedo di parlare per fare una proposta.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole senatore Zupelli.

ZUPELLI. Onorevoli colleghi, nei giorni 3 e 4 corrente avrà luogo sull'insanguinato e glorioso Grappa una cerimonia religiosa.

Io credo di interpretare il sentimento altamente patriottico del Senato proponendo che un membro dell'alta Assemblea rappresenti il

Senato alla cerimonia, e ciò quale reverente omaggio ai caduti eroici sul Grappa e quale testimonianza della gratitudine nazionale. (*Vive approvazioni, applausi*).

PULLÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Pullè.

PULLÈ. Associandomi di tutto cuore alla proposta dell'onorevole collega Zupelli, io voglio ricordare che il 7 di questo mese verranno dinanzi al monumento commemorati i gloriosi caduti sul monte Podgora, il terribile baluardo di Gorizia.

Io domando al Senato che esso si faccia rappresentare anche alla commemorazione goriziana. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il senatore Zupelli propone che il Senato si faccia rappresentare alla cerimonia che avrà luogo il giorno 4 agosto sul Grappa per commemorare i gloriosi che caddero sul campo di battaglia. Credo che la proposta del senatore Zupelli per l'altissimo spirito patriottico, per la riconoscenza che tutta la nazione deve a quei valorosi, non possa essere che accolta e proporrei che il Senato desse mandato di rappresentarlo al generale Giardino. (*Applausi*).

Questi applausi mi dicono che la mia proposta è accolta.

GIARDINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO. A nome di tutti i soldati del Grappa e di tutti quelli che caddero sul Grappa, io ringrazio il Presidente e ringrazio voi, onorevoli colleghi, dell'onorifico incarico che mi date, e che io assolverò fedelmente. Agli spiriti dei nostri caduti che aleggiano sui nostri campi di battaglia, dinanzi ai cittadini che, come l'anno scorso, accorreranno a migliaia per onorarne la memoria, io offrirò i sentimenti nobilissimi del Senato. Io pensavo di dire a quei cittadini raccolti in un pensiero comune e altissimo, che era loro dovere di ricordare che le vittorie del Grappa sono state vittorie di disciplina, di una disciplina non imposta coercitivamente e ferreamente, come pure l'esigenze della guerra potevano reclamare, ma di una disciplina di mutua fede e di reciproco amore e che fu sempre da tutti spontaneamente osservata fino al sacrificio della vita, fino alla vittoria. Ma ora che voi

mi conferite questo incarico, e se voi me ne date consenso, io vorrei chiamare quei cittadini a quella disciplina e vorrei dir loro che, al disopra delle divisioni di pensiero politico, il Senato italiano unanime attende da tutti gli italiani che si infiammino a quella disciplina di mutua fede e di reciproco amore e che soltanto da essa la nostra Italia potrà risorgere a quella fortuna che il sacrificio della vita dei nostri caduti le hanno meritato. (*Applausi vivissimi*).

RODINÒ, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODINÒ, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Governo intende associarsi alle nobilissime manifestazioni del Senato in memoria dei caduti sul Grappa; il Governo pensa che in quel giorno sul Grappa non saranno raccolte solo le rappresentanze ufficiali, ma vi sarà presente ogni anima italiana per ricordare ed onorare coloro che hanno sofferto, coloro che sono morti per la Patria.

Così l'esempio di quei gloriosi indimenticabili soldati serva di scuola a tutti gli italiani per renderli, senza distinzione di tendenza, degni dell'Italia. (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE. Il senatore Pullè ha anche ricordato al Senato che fra pochi giorni vi sarà la cerimonia commemorativa dei caduti sul Podgora. Propongo che il Senato si faccia rappresentare alla cerimonia, delegando il senatore Bombig. (*Applausi*).

BOMBIG. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMBIG. Io ringrazio vivamente il Senato per l'incarico onorifico che ha voluto affidarmi: prometto che in quel giorno sarò a rappresentare l'alto sentimento patriottico del Senato e porterò la parola di devozione di questo alto Consesso per ricordare tutti quei gloriosi eroi, morti per la salvezza della Patria e la liberazione delle nostre terre. (*Applausi*).

Comunicazioni del ministro delle finanze.

SOLERI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLERI, *ministro delle finanze*. Io ho chiesto la parola per aggiungere una comunicazione a ciò che ho risposto prima all'onor. senatore

Placido e per dargli una notizia che credo gli sarà lieta: mi è giunta comunicazione che la Commissione centrale ha pronunziato oggi sul ricorso a cui egli accennava ed ha accolto completamente la tesi ch'egli ha sostenuto.

Io aggiungo che sarà anche mia cura di richiamare questo agente delle imposte perchè non insista un'altra volta su questa tesi, su cui è stata detta la parola « fine », ma nello stesso tempo chiedo che mi sia consentito rivendicare qui l'opera di questi agenti delle imposte, che si svolge in modo così ingrato, e che portano in genere - se vi è qualche eccezione si deve deplorare - un alto sentimento di disciplina e di sacrificio nel loro mandato difficile e penoso, ma necessario per lo Stato. (*Approvazioni*).

PLACIDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACIDO. Ringrazio vivamente il ministro di questa comunicazione e ne sono lieto, augurandomi che i richiami dell'onorevole ministro all'agente delle imposte di Napoli pongano fine davvero all'incresciosa vertenza.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge: Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano o di altri ordigni e materie esplodenti.

Domando all'Ufficio centrale se accetta l'articolo aggiuntivo presentato dal ministro e che è già stato stampato e distribuito.

INGHILLERI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGHILLERI. Mi duole che dai ricordi del Grappa, che richiamano alla memoria le antiche virtù italiane, dobbiamo ora venire all'esame di un progetto che mira alla repressione delle violenze demolitrici dell'autorità dello Stato e di ogni attività sociale.

Siccome l'onorevole senatore Cannavina ha fatto una discussione generale, così prego di voler permettere che l'Ufficio centrale esponga le sue ragioni, perchè mi sembra che l'onorevole Cannavina abbia fatto un attacco a fondo contro il progetto di legge ed è ragionevole che l'Ufficio centrale dimostri i motivi per cui ha dato il suo suffragio favorevole.

Io ho la profonda convinzione che non sia mai stato presentato al Parlamento un progetto che rispecchi il momento attuale e le reali

condizioni del Regno d'Italia quanto questo progetto, il quale è il risultato di tutto quello a cui noi assistiamo, di tutte le perturbazioni che hanno sconvolto l'organismo dello Stato.

Era necessario questo progetto di legge? Ecco il tema. Bisogna rispondere affermativamente, se si considerano tutte le circostanze del momento attuale: e ritengo che noi in questo momento seguiamo il sistema inglese. In Inghilterra, se c'è un fenomeno nuovo che sorge dal movimento sociale, il legislatore accorre e provvede. Il provvedimento può dare dei risultati e può cadere poi in desuetudine; in ogni modo quella legge entra nell'arsenale di tutte le leggi inglesi, che al momento opportuno si possono trovare in questo magazzino di leggi sociali che rappresentano un vero momento di giuridica difesa.

Torniamo ora alla questione che si deve risolvere: Era necessaria questa legge? Noi abbiamo una gran quantità di leggi che sono tutte inadeguate alla difesa sociale, perciò il governo considera necessario il proposto disegno di legge. Imperocché la legge del 1889 concerne l'ordinamento della pubblica sicurezza in tempi normali, e gran parte delle disposizioni di questa legge regola tutti i fenomeni, che si manifestano in una società non turbata da nuovi bisogni, da nuovi indirizzi d'alterazioni di umori fra individui e classi.

La legge del 1908 apportò alcune modificazioni, adeguate a quei tempi perchè le leggi affrontano le situazioni quali si presentano; ma non fu più eguale all'incalzare degli avvenimenti.

Imperocché, sebbene Crispi nel 1894 abbia presentato un progetto su per giù uguale alla nostra legge attuale, il Parlamento ha voluto mettere un po' di sapore giuridico in questo progetto di legge dimodochè quello che era un ordinamento di pubblica sicurezza diventò un frammento del codice penale. « I portatori di bombe erano puniti quando avevano il fine di commettere un reato contro persone e proprietà », e allora quale fu la conseguenza di questa legge? Non se ne fece niente, perchè non era agevole al pubblico Ministero di provare che questi innocui portatori di bombe avessero il fine e lo scopo di attentare alle persone e alla proprietà. Ma come era possibile che si portassero tali ordegni, che nessun

cittadino porta per sua difesa senza un preordinato concetto di nuocere? Questa legge non produsse i desiderati effetti, e può considerarsi infruttuosa. Ora il Governo attuale che sta in mezzo ad una guerra di classi, le quali hanno, interessi diversi (e queste diversità di interessi si manifestano con una diversità di mezzi micidiali senza intenti industriali ed economici) in mezzo a questa lotta si sente disarmato; è vero che c'è un arsenale di leggi, ma esse non provvedono ai nuovi fenomeni morbosi, perchè la legge Crispi del 1894 non è più legge di pubblica sicurezza ma una ingiallita pagina di codice penale.

Questo progetto di legge che ora discutiamo, su per giù è il rifacimento della legge quale fu concepita da Crispi, con molte modificazioni opportune. Esso è accettabile; la forma e la parvenza è di contravvenzione, direi che il fenomeno formale è di contravvenzione, ma in rapporto al contenuto, alla qualità del fenomeno e alla pena il fatto si eleva a reale delitto. Quello che è importante si è che il progetto ha fondamento giuridico, il quale si concreta nel carattere temibile di chi senza giusto motivo porta bombe, ecc. Notevole si è che il portatore di bombe e di altri ordigni è punito quando non può produrre un giusto motivo del suo operato e questa circostanza distingue la legge del 1894 dall'attuale, perchè nella legge del 1894, all'articolo 8 si parla anche di portatori di bombe senza licenza. Ora la legge attuale ha portato un rilevante miglioramento, perchè in un paese in cui la lentezza della pubblica amministrazione è un fenomeno ordinario non è agevole ottenere sollecitamente una licenza, mentre possono esservi circostanze così improvvise e momentanee da indurre un individuo a portare una bomba. Se avviene un incendio e si ha materie esplosive in casa, un cittadino le porta in altro punto, in questo caso è un portatore di bombe, ma concorre il giusto motivo perchè, stante l'incendio, era costretto dalla necessità di salvaguardare non solo la sua persona ma anche i vicini, di portare fuori questi ordegni micidiali. Dunque mi pare che la legge in questo è più benigna, è più ragionevole.

Se fossero tempi normali, sarei contrario, mi opporrei decisamente alla legge, ma siamo in tempi che volgono molto gravi per tutti, per

il pubblico, per la pubblica sicurezza interna, per l'esecuzione delle leggi, per l'autorità dello Stato.

Un portatore di bombe senza giustificato motivo è d'interesse pubblico che sia rigorosamente punito, perchè non porta per difesa sua personale questi ordigni, ma li porta per offendere e turbare l'ordine pubblico o per qualsiasi altro scopo che non è certamente legittimo.

Ho esaminato questo disegno di legge, e comprendo, onorevole Cannavina, che ci sono molti di questi difetti; ma si tranquillizzi, che l'articolo è qualche cosa di diverso da tutti gli altri; lasciamolo come è, perchè è proprio un interesse altissimo della società, che la legge sia approvata.

Comprendo che l'art. 2 si potrebbe sopprimere e fonderlo col primo, come il collega Diena proponeva, perchè la materia è non solo affine, ma identica, e se ne fa proposta, l'Ufficio l'accetta.

In rapporto ai correi e ai complici il progetto ricorre ai principi generali regolatori della correttezza e della complicità. Per i favoreggiatori e i ricettatori il concetto informatore dell'articolo è: che colui il quale presta aiuto diretto od indiretto ai portatori di ordigni micidiali, dovrà essere sottoposto ad una pena identica a quella di coloro che si fanno esecutori di tali atti. Con questa disposizione la legge acquista vigore ed efficacia.

Io comprendo le osservazioni fatte dall'onorevole Cannavina quanto ai favoreggiatori e posso anche aggiungere che l'Ufficio centrale accetterà le modifiche ch'egli vorrà proporre, ma per tutto il resto desidererei che la legge restasse qual'è. Così pure potremo studiare l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, il quale articolo però, secondo me, non porta alcuna maggiore efficacia alla legge, poichè l'argomento da esso trattato appartiene ad un'altra famiglia di reati.

Ritengo dunque che la legge, qual'è, recherà grandi utilità al paese, purchè, però, vi siano funzionari che pigliano sul serio l'ufficio loro, poichè noi siamo in un paese in cui l'ufficio non è fatto per la collettività, ma per le persone: questo è il gran dramma dell'età nostra. Ognuno fa il proprio dovere in modo da togliersi di dosso ogni responsabilità e di qui nasce il fatto che la nostra Amministrazione è

seminata di corpi consultivi che finiscono per togliere la responsabilità a colui che deve prendere provvedimenti. La legge va eseguita nell'interesse generale del paese, perchè ormai è suonata l'ora di risolvere l'angoscioso problema dell'ordine sociale.

Fiducioso sempre nel buon senso del popolo italiano, ritengo che con l'aiuto e l'opera del Governo, il quale saprà reprimere gli atti di coloro che non vogliono stare entro i confini della legge, il Paese potrà respirare un poco e l'autorità dello Stato essere reintegrata, in modo che i cittadini possano tornare tranquilli al lavoro sociale, quale si addice a cittadini di una grande nazione. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Cannavina aveva proposto la sospensiva: l'onorevole relatore mi pare si sia opposto....

DIENA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *dell'Ufficio centrale*. L'onorevole presidente e relatore dell'Ufficio centrale ha già esaurientemente chiarita l'indole di questo progetto di legge, che diversifica e per le sue finalità e per le conseguenze punitive dalle varie disposizioni analoghe che in siffatta materia vennero in precedenza emanate. Diversifica dalle disposizioni della legge di pubblica sicurezza (articoli 21 e 22) che appaiono insufficienti nei riguardi della misura della pena, e che concernono ipotesi alquanto diverse. Diversificano dalle disposizioni della legge 19 luglio 1894, n. 314, sui reati commessi con materie esplodenti, perchè, come egregiamente fu testè ricordato, quelle disposizioni hanno di mira di reprimere la detenzione, il trasporto, la fabbrica di dinamite o di altri esplodenti, con il fine di commettere delitti contro le persone o la proprietà o per incutere pubblico timore o suscitare tumulti.

Il Governo, di fronte ai deplorabili episodi, recentemente verificatisi e reiteratamente susseguitesì, ravvisò fosse necessario reprimere e con maggiore severità, anche il fatto di chi porta, detiene o conserva, senza giustificati motivi, bombe, esplosivi, ecc., indipendentemente dal fine, a cui si accenna nella ricordata legge 19 luglio 1894.

Gli onorevoli Cannavina e Battaglieri pur non opponendosi in massima all'approvazione

del disegno di legge, propongono la sospensiva. Intendiamoci, se per sospensiva si intende, che si soprasseda nella discussione, per prendere in esame anche l'emendamento ora presentato dall'onorevole sottosegretario di Stato all'interno, che si esamini cioè, se sia opportuno di includere nella legge, non soltanto la detenzione, il porto e la conservazione delle bombe, di ordigni esplosivi ed incendiari, ma altresì gli ordigni per emissione di gas asfissianti, gli sfolagente di qualsiasi forma e dimensione, i bastoni e le mazze ferrate, l'Ufficio centrale non avrà difficoltà di prendere in esame anche questa proposta. Sembra però di dover osservare che le nuove aggiunte non sarebbero in perfetta armonia con il titolo della legge, perchè ivi si accenna a provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano ed altri ordigni e materie esplodenti, il che non include, per certo, tutta quell'altra congerie di ordigni, di bastoni, di mazze ferrate che si dovrebbero enumerare per creare un nuovo titolo di reato sia pure di minore gravità.

Ma, se rispetto a questo esame l'Ufficio centrale, come si disse, crede di non dover sottrarsi, non del pari accetterebbe quanto viene proposto dall'onorevole Cannavina, a cui pare siasi associato l'onorevole Battaglieri, di assumere esso Ufficio centrale l'incarico di coordinare le disposizioni del presente progetto di legge con tutte quelle analoghe, largamente disseminate nella nostra legislazione.

Perchè il Senato possa apprezzare la gravità e difficoltà del lavoro che ci si vorrebbe addossare, basti succintamente ricordare, che di materie esplodenti e di bombe si parla e negli articoli 21 e 22 della legge di pubblica sicurezza e nel Codice penale, agli articoli 462, 468, 255, 301, in relazione al disposto dell'articolo 310.

Quando il ministro Crispi nel 1894 presentò, come si disse, il progetto di legge, che divenne poi la legge 19 luglio 1894, ebbe pur presente l'esistenza di quelle varie disposizioni disseminate e nella accennata legge di pubblica sicurezza e nel Codice penale, ma credette non di meno di lasciarle immutate, appunto perchè il progetto di legge, come originariamente era stato presentato, aveva il fine di reprimere con più severa misura il fatto della illegittima detenzione di bombe, dinamite od esplodenti, in-

dipendentemente dallo scopo propostosi dall'agente con tale detenzione.

Come l'onorevole Presidente e relatore dell'Ufficio centrale ha testè ricordato, tanto la Commissione della Camera, relatore l'onorevole Francesco Spirito che l'Ufficio Centrale del Senato, relatore l'illustre Costa, credettero che la legge dovesse avere invece una estensione maggiore e che con particolari e severe disposizioni si reprimessero non solo i reati commessi contro le persone o la proprietà, con il mezzo di bombe esplodenti, ma anche il fatto della semplice detenzione, o del trasporto o della fabbrica di dette bombe od esplodenti, quando ciò si fosse compiuto con il fine di commettere delitti contro la persona o la proprietà o di incutere pubblico timore, e si vollero così gravemente reprimere anche quei fatti che non fossero ancora pervenuti al grado di un vero e proprio tentativo punibile, ma rivestissero piuttosto il carattere di atti preparatori.

Ora, pur tenendo fermo quanto la suindicata legge del 1894 dispone, il proposto disegno tende a comminare altre gravi sanzioni, per il solo fatto della detenzione del trasporto, senza un giustificato motivo di bombe od altri ordigni esplosivi od incendiari o di materie esplodenti.

Che le ipotesi raffigurate nel disegno di legge, rivestano il carattere di delitti, piuttosto che quello di fatti contravvenzionali, pare non possa dubitarsi, sia perchè la detenzione ed il porto di bombe o di altri ordigni congeneri, senza un giustificato motivo, include di per sé un proposito delittuoso, per cui potrebbesi affermare che il *dolus est in re ipsa*, sia per l'indole della pena, che si vuole irrogare, reclusione da due a cinque anni; ma, prescindendo dal soffermarci intorno a cotesta indagine, sta di fatto che con il disegno proposto si vollero dettare più severe sanzioni di quel che non fossero incluse nella legge di pubblica sicurezza ed in altre disposizioni del Codice penale e nello stesso articolo 8 della legge 19 luglio 1894 per quanto riguarda la detenzione ed il porto di bombe e di altri ordigni esplodenti od incendiari.

Infatti, nella legge di pubblica sicurezza all'articolo 21 si statuisce: « senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario

e l'osservanza delle prescrizioni relative non possono tenersi in casa trasportare per conto proprio o di privati, polveri da sparo o altre materie esplodenti in quantità non superiore ai cinque chilogrammi, e per la dinamite e per altre materie a base di nitroglicerina la licenza è necessaria per qualsiasi quantità; ma la violazione di queste norme non importa pel contravventore che la pena dell'ammenda sino a lire trecento o l'arresto sino ad un mese. L'articolo 22 della legge stessa null'altro statuisce, che per l'impianto di polverifici di fabbriche di fuochi artificiali o di altri opifici nei quali si lavorino polveri ed altre materie esplosive occorre la licenza del prefetto, al che trasgredendosi la pena è quella fissata dall'articolo 462 del Codice penale cioè l'arresto sino a tre mesi e l'ammenda sino a lire cinquecento.

Ora, queste sanzioni punitive, di fronte agli episodi ricordati sono del tutto insufficienti e non rispondono alla necessità imperiosa di una rafforzata tutela sociale.

Parimenti l'art. 468 del Codice penale, stabilisce che chiunque clandestinamente e contro il diritto tiene in casa o in altro luogo un ammasso di armi o di materie esplosive, è punito con l'arresto non inferiore a tre mesi.

Così l'art. 255 nei riguardi della misura della pena, non risponde sufficientemente (ed in parte venne ad essere modificato dall'art. 2 della ricordata legge 19 luglio 1894), poichè ivi si statuisce che chiunque al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine fa scoppiare bombe, ecc., è punito con la reclusione sino a trenta mesi, e se lo scoppio avvenga in luogo e tempo di pubblico concorso la reclusione è da cinque mesi a cinque anni.

Ora, senza procedere ad ulteriore esame di altre analoghe disposizioni di legge, apparisce quanto inopportuno sarebbe di soprassedere alla discussione ed approvazione del disegno di legge, che indubbiamente ha carattere urgente, in attesa che l'Ufficio centrale coordinasse e rifondesse in un testo unico le varie disposizioni che si trovano qua e là sparse nelle accennate leggi e come siffatto lavoro importerebbe per necessità di dover modificare disposizioni e del Codice penale e della legge di pubblica sicurezza e della legge del 1894.

Perciò, interpretando il pensiero dell'Ufficio centrale, verrei alla conclusione, che l'Ufficio centrale si riserva, riferendo anche nella prossima seduta, perchè è necessario ed urgente che questo disegno di legge diventi al più presto legge dello Stato, di studiare l'articolo aggiuntivo oggi proposto dall'onorevole ministro per vedere se possa essere opportunamente inserito, senza turbare l'euritmia della legge; ma non consentirebbe di assumere il lavoro di coordinazione in un testo unico di tutte le disposizioni, che hanno analogia con il proposto disegno, come sembra sia desiderio, dell'onorevole senatore Cannavina, ed in parte anche dell'onorevole senatore Battaglieri. (*Vivissime approvazioni*).

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Tengo a dichiarare che non ho avuto affatto l'intenzione di dare all'Ufficio centrale l'incarico della redazione di un testo unico delle disposizioni vigenti in materia. Il mio proposito era ben altro. Pur dividendo perfettamente il pensiero dell'Ufficio centrale e del Senato sulla necessità di questo disegno di legge che disciplini rigorosamente certi rapporti e certe situazioni in questi momenti eccezionali gravissimi, ne ho chiesto il rinvio allo stesso Ufficio centrale appunto per provvedere ad una redazione migliore, più accurata, più completa che desse maggiore efficacia alle disposizioni in esso contenute. Se mi fosse consentito, io potrei fare un'indagine attraverso le varie leggi già da me ricordate per dimostrare come in molte parti e per parecchie ipotesi criminose provvedono meglio, per le finalità del legislatore, le disposizioni delle leggi anteriori che non quelle oggi proposte, e però, ad inserire nella legge attuale, la quale finirebbe per essere l'unica regolatrice della materia, tutto il buono e tutto il meglio delle leggi anteriori io proponevo la sospensiva, tanto più che il Governo ha proposto un articolo aggiuntivo che l'Ufficio centrale ha bisogno di esaminare. Il breve indispensabile rinvio sarebbe così riuscito utile anche per completare ed integrare il disegno attuale con tutto il meglio contenuto nelle leggi anteriori che potrebbe per effetto delle nuove disposizioni ritenersi abrogato implicitamente. Il testo unico verrà in seguito e lo farà certo

il Governo. Noi a ciò potremo indurlo con un opportuno ordine del giorno; ma fino a quando il testo unico non sarà emanato, reputo necessario che il disegno di legge oggi in esame sia integrato e completato in modo da aumentarne fin da ora l'efficacia e precisarne la portata.

Ecco in che senso avevo proposto la sospensiva e in che senso intendo mantenerla.

BATTAGLIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIERI. Onorevoli colleghi, desidero, con la vostra benevola tolleranza, di chiarire un mio concetto, perchè mi pare di comprendere che molto probabilmente le parole mie non hanno corrisposto chiaramente al mio pensiero.

Mi consenta innanzi tutto il Senato di ripetere che do plauso incondizionato al Governo per aver proposto questo disegno di legge. Onorevoli signori senatori, in tutte le regioni d'Italia ed anche in quella alla quale appartengo e che per lungo tempo ho avuto l'onore di rappresentare nell'altro ramo del Parlamento, la pubblica tranquillità è stata gravemente turbata spesso contro ogni ragionevole previsione. Fatti di una gravità eccezionale che hanno scossa profondamente la coscienza pubblica sono derivati appunto dalla illecita, criminosa detenzione di armi e di esplosivi. È inutile di ricercare qui le ragioni del fatto e come questi mezzi pericolosi siano andati a finire in mano a certi facinorosi. Constatiamo il doloroso fatto. E chi ha potuto constatarlo in tutta la sua impressionante gravità non può che plaudire alle proposte del Governo perchè (è questa una mia opinione personale, ma che ritengo da molti qui condivisa), perchè non sarà mai abbastanza pronta e severa la sanzione della legge diretta a prevenire sanguinose stragi e sovversive violenze.

La difesa dell'incolumità dei cittadini è la difesa dell'ordine pubblico ed è la difesa dello stesso ordinamento sociale ed è doveroso che alla marea dei truci propositi e dei criminali attentati, lo Stato, con tutta l'energia delle leggi, opponga un saldo argine.

Onorevoli signori della Commissione, vi prego dunque a darmi venia del dubbio che mi ha mosso a parlare, poichè mi parve opportuno che il magistrato chiamato ad applicare la legge

abbia diritta innanzi a sè la via dell'applicazione e gli sia chiarita autorevolmente ogni incertezza fra le leggi anteriori e la attuale.

Onorevole signor Presidente relatore, onorevole collega Diana che con tanta efficacia di lucide ragioni avete chiarita la questione, sono lieto di aver provocato le vostre dichiarazioni, perchè esse hanno chiaramente additata la retta via di applicazione di questa legge, e sono quasi un commento preventivo della legge stessa.

Io non intendevo dunque (questa è la spiegazione che sentivo il dovere di dare alle mie parole) non intendevo chiedere la sospensiva della discussione avendo in animo queste convinzioni. Ma, poichè vi era un articolo aggiuntivo da esaminare, la mia era più che altro una deferente raccomandazione alla Commissione, perchè vedesse se non vi era modo di dissipare la nebulosità che sentivo nell'animo e che in altri pure poteva sorgere.

La illustrazione della legge, in relazione alle leggi anteriori, data dall'illustre Presidente e relatore, e dal collega onorevole Diana, allontanano ora ogni dubbio, e quindi io dichiaro che non solo darò il mio voto alla legge, ma non insisto in qualunque forma di proposta sospensiva, dalla quale occorrendo dichiaro pure di espressamente recedere. Fo voti che la legge sia prontamente approvata e applicata e che abbia il risultato al quale è diretta, onde possa essere uno dei mezzi di tranquillità e di pacificazione del nostro Paese che ha bisogno di pace feconda, non di odî sanguinari, nè di violenze alle quali non sarà mai soverchio il legittimo opporsi preventivo e repressivo dell'autorità dello Stato. (*Approvazioni*).

MORTARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Sono d'accordo con l'on. senatore Battaglieri sulla inopportunità di qualunque rinvio. Noi siamo qui a lamentare le stragi, gli eccidi, i fratricidi, come è stato detto efficacemente anche ieri, che si consumano tutti i giorni in Italia. Noi chiediamo al Governo che metta fine a questa lugubre odissea; e quando il Governo ci viene a chiedere gli strumenti necessari per eseguire il nostro invito, o piuttosto la ingiunzione che gli viene dalla voce del popolo italiano, noi cominciamo a tergiversare a parlare di rinvio, di proroghe....

Questo non si capisce; è necessario far presto, anche se non si fa perfettamente bene; è necessario uscire dai vecchi schemi della giurisprudenza e del diritto formalistico, perchè qui quello che urge è di reprimere prontamente uno stato di cose che non può durare senza vergogna e grave danno dell'Italia

Quindi, se per la discussione dell'articolo aggiuntivo proposto dal Ministero l'Ufficio Centrale non è in grado oggi di pronunciarsi, potrà pronunciarsi domani, ma non c'è bisogno di deliberare un rinvio.

Nell'ipotesi appunto che l'Ufficio Centrale aderisca, senza accogliere proposte di sospensiva, alla immediata discussione della legge, io lo prego di considerare se la prima parte del primo articolo sia espressa in modo sufficiente per raggiungere lo scopo della legge, o se invece non contenga una specie di sdruciolatoio, sul quale potranno passare tutte le indulgenze possibili, anche quelle che a enunciare appaiono inverosimili, ma che pur troppo la pratica dimostra più che verosimili, fatalmente vere e quotidiane. L'articolo comincia con queste parole: « chiunque senza giustificato motivo porta o detiene o conserva una o più bombe a mano..... ». Un collega mi domandava or ora se lo scopo di partecipare ad una spedizione punitiva di arditi del popolo, o di fascisti, o di comunisti, o lo scopo di partecipare a una seduta di consiglio comunale a uso di quella famigerata di Bologna, può costituire un giustificato motivo per portare bombe a mano. Perchè « giustificare » significa spiegare le ragioni, per le quali si ha la bomba a mano o l'esplosivo; e chi si è giustificato sarà assolto. Il giudice assolverebbe dunque anche quei signori, i quali avevano trasformata la sala vicina all'aula consiliare di Bologna in un arsenale di bombe. Mi pare che qui bisogna dire « senza una ragione legale » e non « senza un giustificato motivo ». Solo in tal modo si rende chiaro quale specie di scusante sia ammessa. Naturalmente non possiamo dire che chiunque porta un'arma è punito perchè i funzionari dello Stato, le guardie, i carabinieri, devono andare armati. Prego quindi l'Ufficio centrale e l'on. ministro di preferire la dizione da me proposta, perchè altrimenti, ripeto, qualsiasi peggiore motivo può essere una giustificazione.

TESO, *sottosegretario di Stato agli interni*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESO, *sottosegretario di Stato agli interni*.
È stato proposto dall'onorevole Cannavina un brevissimo rinvio della discussione di questa legge, soprattutto perchè la Commissione possa esaminare l'articolo aggiuntivo che il Governo ha presentato questa mattina. Mi pare che questa sia rimasta l'unica ragione che egli mantiene per il rinvio. Naturalmente il Governo non si può associare a tutte le considerazioni che ha fatto il senatore Cannavina per giustificare la sua proposta, ma non ha ragione di opporsi al rinvio della discussione dell'articolo aggiuntivo a domani.

Ciò non toglie, però, che la discussione del disegno di legge possa cominciare immediatamente. Devo un vivo ringraziamento all'onorevole Presidente dell'Ufficio centrale e all'onorevole senatore Diena, i quali hanno giustificato, con opportune considerazioni, non solo la necessità, ma anche l'urgenza di questo disegno di legge, necessità ed urgenza che sono state messe in giusto rilievo anche dai senatori Mortara e Battaglieri. Il Senato comprende la opportunità, data l'imminenza delle vacanze parlamentari, di discutere e, mi auguro, di approvare questo disegno di legge in tempo perchè possa essere portato alla discussione nell'altro ramo del Parlamento. Mentre le trattative per la conciliazione e per il disarmo degli spiriti procedono alacramente, e fortunatamente in modo tale da rallegrare gli animi nostri, credo che il Senato ravviserà la necessità di dare al Governo i mezzi indispensabili per potere, dopo gli spiriti, disarmare anche le persone.

INGHILLERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGHILLERI, *relatore*. Il senatore Mortara propone la soppressione, all'art. 1º, delle parole « senza giustificato motivo »: anche a me non piace la parola « giustificato » e avrei preferito le parole « senza giusto motivo » ma dire « senza una ragione legale » mi pare che esorbiti proprio dal concetto dell'articolo stesso. Infatti, quando si dice senza una ragione legale vuol dire che vi deve essere una ragione che abbia fondamento nella legge: in questo caso è meglio dire: « senza licenza ». Quindi

l'Ufficio centrale mantiene la formula quale è nell'art. 1°.

PRESIDENTE. Il relatore ha fatto la proposta di riserbare a migliore esame dell'Ufficio centrale l'articolo aggiuntivo e nello stesso tempo di procedere innanzi nella discussione degli altri articoli.

Chi approva la proposta è pregato di alzarsi. (*Approvata*).

Dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo alla discussione dei singoli articoli che rileggo:

Art. 1.

Chiunque, senza giustificato motivo, porta, detiene, o conserva una o più bombe a mano od altri ordigni esplosivi od incendiari di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la vigilanza speciale della pubblica sicurezza per cinque anni.

Se il condannato ha riportato altra condanna per reato della stessa indole, per contravvenzione concernente le armi e le materie esplosive, o per delitto contro la persona o la proprietà, potrà essere assegnato a domicilio coatto a norma degli articoli 123 e seguenti della legge 30 giugno 1889, n. 6144.

DIENA, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale propone che l'art. 1 sia fuso con l'art. 2 e sia formulato in questa guisa: Chiunque senza « giusto motivo » se non si accetta l'espressione usata nel disegno « senza giustificato » porta, detiene o conserva una o più bombe a mano ed altri ordigni esplosivi di qualsiasi specie o materie esplodenti ecc.

La proposta fusione dei due articoli è giustificata dal fatto che l'art. 2 non fa che riprodurre nei precisi termini l'art. 1: per quanto riguarda gli elementi costitutivi del reato, per cui torna inutile fare una duplicazione di disposizioni; mentre basta introdurre la parola « materie esplodenti » dopo le parole « incendiarie di qualsiasi specie ». Resta a decidere se si debba adottare la dicitura: « senza giustificato motivo » o « senza giusto motivo » o « senza ragione legale » come viene proposto, facendo presente che l'Ufficio centrale non crederebbe

di discostarsi dalle espressioni « senza giusto motivo ».

TAMASSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Rispondo al dubbio dell'onorevole relatore. La frase « senza giustificato motivo » potrebbe essere sostituita da quest'altra « senza legittima autorizzazione ».

POLACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. C'è un avverbio usato frequentemente nelle leggi e che risolve la questione; si dica « chiunque illegittimamente detiene » ecc.

TAMASSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Osservo che dicendo « senza legittima autorizzazione » s'intende che la legge preoccupata di queste detenzioni abusive, richiede un permesso dato volta per volta come per esempio trattandosi d'indagini chimiche o di sottrarre dei materiali alla possibilità di esplosione.

A me pare che questa sostituzione risponda allo scopo della legge: l'autorità giudiziaria deve dire: avete o non avete questo permesso? Se non lo avete, siete senz'altro colpiti dalla legge.

POLACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Insisto nell'avverbio « illegittimamente » perchè è il più estensivo; esse non esclude ma include anche l'ipotesi formulata dall'on. Tomassia, ed altre nel tempo stesso ne disciplina.

INGHILLERI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGHILLERI, *relatore*. Io ho esposto i motivi per cui l'Ufficio centrale non poteva accettare la proposta del senatore Mortara; la parola « illegittimamente » sarebbe soltanto un po' più chiara; quanto alla ragione legale, bisognerebbe che si potesse trovare fondamento in una legge.

Ora, a me pare che il testo della legge sia sufficiente. Forse era meglio dire: « Chiunque porta bombe », senza aggiungere altro, cioè considerare il fatto materiale. Però questo fatto non si deve punire quando vi è sufficienza di motivi giustificati, quindi l'Ufficio centrale non

può accettare la proposta fatta e mantiene il suo testo.

LAMBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. La legge ha un'importanza straordinaria; l'ha detto anche ora il Governo. Ma vi è controversia sulla dizione dell'articolo 1° e noi non sentiamo una parola delle obiezioni fatte dall'onorevole relatore, che disgraziatamente ha tanta sapienza, ma non ha voce per farsi sentire, e non vuole servirsi di un collega dell'Ufficio centrale. Di più il Governo propone a questa legge un articolo aggiuntivo, che può cambiare in certo modo il contesto: credo sia opportuno rimandare a domani questa discussione.

Voci. No, No.

PRESIDENTE. Lei, onorevole Lamberti, fa una proposta concreta per la sospensiva?

LAMBERTI. Propongo che sia rimandata a domani l'esame di questa legge.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale consente nel rinvio della legge a domani?

INGHILLERI, *relatore*. No.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di sospensiva. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Non è approvata).

TORRIGIANI FILIPPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO. La discussione è sorta sulla proposta Mortara, se doveva o no essere modificata la prima frase dell'art. 1. Cioè a dire « chiunque senza giustificato motivo ».

Ora, credo che la formula più semplice di tutte sia quella di togliere le parole « senza giustificato motivo », lasciando il resto come è proposto.

FERRERO DI CAMBIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Ho chiesto di parlare poichè desidero di dire che nella frase « senza giustificato motivo », o in quelle altre che si stanno escogitando o proponendo per dare all'articolo la sua vera portata, sta il vero nocciolo del disegno di legge. E poichè non vedo facile l'accordo e reputo pericolosa una improvvisazione, propongo che quest'articolo primo sia anch'esso rinviato all'Ufficio centrale per un ulteriore esame e perchè venga da esso

Ufficio centrale riproposto alle deliberazioni del Senato in una miglior lezione nella seduta di domani.

Voci. No, no, no.

PINCHERLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINCHERLE. Credo di dover accedere alla proposta fatta dal senatore Torrigiani, di togliere, cioè, qualsiasi indicazione di legittimo o giustificato motivo, perchè quando si dice « legittimo motivo » si deve intendere che si tratti di un motivo che la legge ammette, secondo le norme generali sulla imputabilità.

È evidente infatti che nell'applicare questa legge speciale, come qualsiasi altra legge penale, il magistrato deve tener conto delle disposizioni del Codice penale e più precisamente dell'art. 49 del Codice stesso, per il quale « non è punibile colui che ha commesso il fatto; « 1° per disposizione della legge e per ordine che era obbligato ad eseguire dell'autorità competente ».

Quindi la semplice detenzione di bombe e di esplosivi deve esser punita, salvo che l'imputato, trovandosi in uno di questi casi, possa invocare il detto articolo del Codice penale, e andar esente da pena. Quindi credo che togliendo quell'inciso si otterrebbe l'effetto desiderato, senza adoperare espressioni che si prestano a interpretazioni ambigue o arbitrarie.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Dichiaro di aderire alla proposta del senatore Torrigiani Filippo appoggiata dal senatore Pincherle.

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *dell'Ufficio centrale*. Coi chiarimenti dati dai senatori Pincherle e Mortara l'Ufficio centrale non si oppone che siano soppresse le parole « senza giustificati motivi » ben inteso però che rimanga fermo che in applicazione dei principi generali del codice penale, la responsabilità debba escludersi, non solo ogni qualvolta si verificano le condizioni prevedute dall'art. 49 n. 1 del codice penale, come fece accenno l'onorevole senatore Pincherle, ma anche quando per mancanza di dolo il fatto possa essere giustificato. L'onorevole presidente e relatore dell'Ufficio centrale, ha poco fa accennato ad un esempio che torna utile richiamare.

Se taluno che detiene legittimamente nella propria casa materie esplosive, per la tema che per un incendio improvvisamente divampatosi, si verificano maggiori danni, trasporta lungi della casa le materie esplodenti, se durante il trasporto viene fermato da un agente della forza pubblica, dovrà essere ritenuto responsabile del reato contemplato dal presente disegno di legge? No per certo.

TESO, *sottosegretario per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non ho difficoltà di consentire per parte del Governo alla proposta fatta di sopprimere questa frase « senza giustificati motivi ». Con queste parole si aveva l'intendimento di lasciare alla magistratura una certa larghezza, per non costringere il giudice nei limiti di una formula troppo restrittiva.

La frase alludeva evidentemente a circostanza di fatto di cui pareva opportuno tener conto. Infatti gli esplosivi, oltrechè pericolosi strumenti di strage, sono anche utilissimi strumenti di civiltà; e le parole « senza giustificati motivi » si riferivano appunto al caso speciale di chi detiene ordigni esplosivi per servirsene per lavori pubblici, per esempio per apertura di gallerie o sfruttamento di miniere.

Ad ogni modo, se il Senato crede di togliere la frase, per le ragioni esposte da parecchi onorevoli senatori, il Governo non si oppone.

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Vorrei osservare che con la soppressione delle parole « senza giustificati motivi » e in correlazione semplicemente all'art. 49 del Codice penale si rischia in pratica di rendere punibile un fatto innocente, quale ad esempio la detenzione o il trasporto degli esplosivi per scopi scientifici. Io, per mio conto, mi convinco sempre più che la miglior formula si era quella dell'art. 8 della legge del 1894, che al fatto dà la qualifica di reato contravvenzionale sol che manchi la speciale licenza del Ministero dell'interno o del prefetto della provincia, cioè dell'autorità competente. Se si prescrive anche oggi la licenza dell'autorità competente ogni inconveniente, a mio avviso, sarà eliminato.

Ma io ho chiesto la parola per altre osservazioni riferibili al capoverso con cui si dà facoltà di assegnare il colpevole a domicilio coatto, se condannato per reati della stessa indole. Così dicendo, si dice cosa che, formulata come è, resterà senza applicazione. Per reati della stessa indole, in linguaggio giuridico, devono intendersi quelli di cui è parola nell'art. 82 del Codice penale, e cioè quelli che violano la stessa disposizione di legge o che tali il legislatore ritiene tassativamente in detto articolo. Pertanto, fra questi ultimi certo non è compreso il reato di cui oggi si discute, e sembra poi impossibile che, all'attuazione della presente legge, possa verificarsi il caso di un giudicabile che abbia già violata la stessa disposizione di legge, quando la legge si fa ora. Cosicché la violazione della stessa disposizione di legge potrà verificarsi per l'avvenire, nel qual caso io credo debba così modificarsi il capoverso dell'art. 1: « Se il condannato riporterà una seconda condanna per reato della stessa indole od abbia già riportato condanna per contravvenzione, ecc., potrà essere assegnato a domicilio coatto ».

In sostanza, il reato della stessa indole non è quello che può far ritenere il senso comune, ma quello invece che tale definisce l'art. 82 c. p.; e però non può aversi già un condannato per precedente violazione di una disposizione di legge, che oggi solamente noi facciamo.

Tanto ho creduto dire e proporre per rendere pratico ed efficace il proposto capoverso.

PRESIDENTE. Io domando alla Commissione se accetta questa modifica.

DIENA, *dell'Ufficio centrale*. Accettiamo la formula proposta dal Governo e ci riserviamo di sentire il Governo riguardo alla proposta del senatore Cannavina.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. L'onorevole Cannavina crede che a tutt'oggi non possano esistere ancora casi di condanna per reati della stessa indole di quelli contemplati nel progetto. Questa è una opinione interpretativa che io rispetto, specialmente per la stima che ho dell'on. Cannavina, ma potrebbe essere un'opinione non partecipata dal Magistrato interprete di questa legge, appunto perchè questa legge viene dopo altre leggi che si sono proposte il medesimo scopo

quanto al porto di materie esplodenti e ai misfatti compiuti con l'uso e l'abuso di queste materie. Lasciamo al magistrato di vedere se a tutt'oggi possano essere stati commessi reati della stessa indole per aggravare la pena.

Quanto alla eventualità che l'exasperazione di pena avvenga in seguito ad una condanna per reati contemplati da questa legge, non vi è nulla da obiettare: la pena sarà allora legittimamente aggravata; il testo, così come è, lo stabilisce in modo preciso. Quindi io sono contrario all'emendamento dell'onorevole Cannavina e credo si debba lasciare al magistrato l'interpretazione di questa frase « reati della stessa indole ». non escluso che possa trovare applicazione anche per condanne anteriori.

Quanto poi al timore che sopprimendo le parole « senza giustificato motivo » o altra frase analoga, si impedisca l'uso di materie esplosive a scopo industriale, agrario o scientifico, è da escluderlo completamente, non solo per l'art. 49 del Codice penale, ma perchè altre leggi precedenti sull'uso illecito di materie esplodenti, compreso il decreto dell'agosto 1919 che rammento bene, avendolo redatto, contemplano i casi eccezionali di legittimità dell'uso. Quando c'è una disposizione di legge che legittima in casi particolari l'uso di materie esplosive, è evidente che le sanzioni della nuova legge non possono colpire i detentori di tali materie a quel titolo già legalmente riconosciuto. Quindi io, d'accordo col Senatore Torrigiani, sopprimerei l'inciso « senza giustificato motivo » e voterei l'articolo quale è proposto dall'Ufficio centrale conglobando nel testo quello dell'art. 2.

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Non mantengo il mio emendamento, perchè mi accorgo già che sarebbe respinto dal Senato: insisto però nell'osservare che se noi facciamo una legge per un'ipotesi di reato che non era nelle leggi precedenti, non è possibile che si verifichi il caso di un condannato per reato della stessa indole, tale essendo per l'articolo 82 codice penale il reato previsto nella stessa disposizione della legge penale. Chè se l'ipotesi che oggi prevediamo fosse già prevista in leggi anteriori, tanto varrebbe allora non fare la nuova legge. Il vero è che invece oggi si prevede un'ipotesi diversa

di reato, più ampia e più grave, che non era nelle leggi anteriori, e però per chi violerà le disposizioni della nuova legge non sarà mai possibile parlare di condanna già riportata per reati della stessa indole. Comunque, siccome il mio emendamento non sarebbe accolto dopo le osservazioni in contrario fatte dal senatore Mortara, lo ritiro.

PRESIDENTE. Mi pare dunque che l'articolo 1, tenuto conto delle osservazioni fatte e della proposta dell'Ufficio centrale di conglobare ad esso l'art. 2, potrebbe venire redatto in questa forma:

Art. 1.

Chiunque porta, detiene, o conserva una o più bombe a mano od altri ordigni esplosivi od incendiari di qualsiasi specie, o materie esplodenti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la vigilanza speciale della pubblica sicurezza per cinque anni.

Se il condannato ha riportato altra condanna per reato della stessa indole, per contravvenzione concernente le armi e le materie esplodenti, o per delitto contro le persone o la proprietà, può essere assegnato a domicilio coatto, a norma degli articoli 123 e seguenti della legge 30 giugno 1889, n. 6144.

Chi approva l'articolo così emendato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'articolo 3 che diventa 2.

BISCARETTI, segretario, legge:

Art. 2.

Quando più persone concorrano all'esecuzione di questi reati ciascuno dei correi o complici soggiace alle disposizioni stabilite dall'articolo primo.

Le stesse disposizioni si applicano al favoreggiatore ed al ricettatore.

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Di questo articolo 3 mi pare che la prima parte sia inutile e la seconda, credo, vada modificata per le ragioni che dirò. La prima parte mi pare inutile perchè c'è forse bisogno di dire che i « correi o complici »

sono puniti come l'autore principale? Ciò per la sostanza, e, quanto alla forma, abbiassi presente che nel codice penale le parole « correi e complici » non si leggono più; tale nomenclatura dei vecchi codici non è stata accolta nel nuovo Codice italiano. Probabilmente nel proporre la disposizione si è voluto affermare il concetto di inapplicabilità al correo della diminuzione di pena di cui al primo capoverso dell'art. 63, e di inapplicabilità al complice della diminuzione di pena di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 64. Se tale è il concetto, quello cioè di non diminuire la pena per colui che ha determinato altri a commettere il reato, quando anche l'esecutore materiale abbia motivi propri, e di ritenere il concorso sempre necessario, meglio assai sarà dire semplicemente « a coloro che concorsero all'esecuzione dei reati previsti dalla presente legge non sono applicabili il primo capoverso dell'articolo 63 e l'ultimo capoverso dell'articolo 64 ».

Sulla seconda parte poi dell'articolo 3 mi permetto osservare che la dizione: « Le stesse disposizioni si applicano al favoreggiatore e al ricettatore » non è felice, perchè in qualche caso è troppo severa per i favoreggiatori, ed in qualche caso è, più che la legge attuale non sia, benigna per i ricettatori.

Nel caso di favoreggiamento, infatti, per l'ultimo capoverso dell'articolo 225 codice penale va esente da pena chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Ora, domando: nel caso di favoreggiatori in tali condizioni per i reati previsti dal presente disegno di legge, con la dizione dell'alinea proposto, sarà o no esente da pena il favoreggiatore che sia prossimo congiunto? Io credo di no, e ciò parmi davvero eccessivo.

Il contrario invece si verifica nel caso del ricettatore. L'ultimo capoverso dell'articolo 471 del codice penale, quando si tratta di ricettatore abituale, la pena comminata può essere maggiore di quella ch'è prevista nell'attuale disegno di legge. Ed a me pare precisamente che quando si tratta di ricettatore abituale non sia il caso di derogare alla legge comune che faculta pena più grave.

Ecco perchè io crederei che la prima parte dell'articolo 3 debba essere soppressa; e per la seconda parte, propongo che, rimanendo com'è, si aggiunga: « Fermo restando il disposto del-

l'ultimo capoverso sia dell'articolo 225 che dell'articolo 421 codice penale ».

INGHILLERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGHILLERI, *relatore*. Mi pare, onorevoli colleghi, che l'art. 3 non abbia bisogno di una larga illustrazione, perchè in rapporto ai correi e ai complici l'articolo si rimette alle disposizioni stabilite dall'art 1.

Un dubbio invece può esserci per i favoreggiatori e per i ricettatori. La legge infatti distingue il ricettatore che ha avuto un previo concerto con coloro che commettono un determinato reato ed il ricettatore che questo previo concerto invece non ha avuto e la legge commina pene diverse per i due casi.

Per queste ragioni l'Ufficio centrale non ha difficoltà ad accogliere la proposta fatta dall'onor. Cannavina che vorrebbe richiamata alla fine del capoverso di questo articolo il capoverso dell'art. 42 del Codice penale.

Il capoverso dell'articolo in discussione potrebbe perciò essere così modificato:

« Le stesse disposizioni si applicano al favoreggiatore e al ricettatore, fermo restando il disposto del capoverso dell'art. 421 del Codice penale ».

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 2° con la modificazione che vi è stata apportata,

« Quando più persone concorrano all'esecuzione di questi reati ciascuno dei correi o complici soggiace alle disposizioni stabilite dall'articolo primo.

« Le stesse disposizioni si applicano al favoreggiatore e al ricettatore, fermo il disposto del capoverso dell'art. 421 del Codice penale ». Chi approva l'art. 2° in questa forma è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Chiunque essendo depositario e custode in polveriere, laboratori, caserme ed altri luoghi di pubblico, o privato deposito, o detentore a qualsiasi titolo di bombe a mano, ordigni esplosivi ed incendiari, o materie esplodenti, faciliti per imprudenza, negligenza od inosservanza di regolamenti, ordini, o discipline, la sottrazione

di cose custodite, è punito con la detenzione estensibile da sei mesi a tre anni.

PINCHERLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINCHERLE. Ho una osservazione da fare e spero che la Commissione l'accetterà.

L'articolo comincia col porre tre ipotesi, giacchè dice: » chiunque essendo depositario o custode o detentore... » quando poi viene a parlare della pena si riferisce soltanto alla sottrazione di cose custodite. Sono omessi dunque i casi del depositario e quello del detentore.

Si potrebbe semplicemente dire: « Chiunque essendo depositario o custode in polveriere, laboratori, caserme od altri luoghi di pubblico o privato deposito, o detentore a qualsiasi titolo di bombe a mano, ordigni esplosivi o incendiari, o materie esplodenti, facilita per imprudenza, negligenza od inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, la sottrazione di cose ivi depositate o custodite o da esso detenute, è punito con la detenzione, ecc. ».

BERGAMINI, *della Commissione*. Basterebbe dire: « Custodite o detenute ».

LAMBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Vorrei chiedere alla Commissione se nella parola « depositario » si vuole intendere anche l'autorità militare o governativa quando nella rispettiva circoscrizione vi siano depositi di bombe o di materie esplodenti. Talvolta si punisce il custode dello stabilimento contenente la materia esplosiva, mentre poi chi ha dato degli ordini tassativi e non verifica se siano osservati resta impunito.

Vorrei dunque sapere se si deve intendere per depositario anche l'autorità militare.

CANNAVINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Io mi associo alla osservazione fatta dall'onorevole senatore Pincherle, anche perchè l'inciso « di cose custodite » è così generico che potrebbe anche intendersi riferibile a cose non fra quelle previste dall'articolo stesso. Se mai si dovrebbe dire « delle cose custodite ». Ma a render chiaro sia questo concetto, sia quello dell'onorevole senatore Pincherle a me pare che sia opportuno aggiungere, innanzi alla parola « facilita » un « ne » e sopprimere l'inciso « di cose custodite », poichè

allora l'articolo si leggerà così: « Chiunque, essendo depositario o custode in polveriere, caserme, ed altri luoghi di pubblico o privato deposito, o detentore a qualsiasi titolo di bombe a mano, ordigni esplosivi od incendiari o materie esplodenti, ne facilita per imprudenza, negligenza od inosservanza di regolamenti, ordini o discipline la sottrazione, è punito ecc. ».

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Intendevo fare la medesima proposta che ha fatta l'on. Cannavina; perciò non posso che associarmi alle sue parole.

INGHILLERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGHILLERI, *relatore*. Poichè l'articolo 4 è tanto chiaro che mi pare non abbia bisogno di molti commenti, l'Ufficio centrale non accetta l'emendamento proposto dal senatore Cannavina.

PRESIDENTE. Allora l'Ufficio centrale non accetta nessuno degli emendamenti proposti?

INGHILLERI, *relatore*. Nessuno.

TESO, *sottosegretario di Stato per gli interni*. Chiedo di parlare.

TESO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Se ho bene inteso, l'articolo rimane come è. Permetta il Senato che dia uno schiarimento all'onorevole senatore Lamberti, il quale chiedeva se in questo articolo è compreso il caso di bombe che escano dai depositi militari. Rispondo affermativamente. L'autorità di pubblica sicurezza ha accertato più volte presso privati cittadini o sedi di società l'esistenza di veri depositi di bombe, ciò che accredita in modo sicuro l'ipotesi formulata dal senatore Lamberti, che queste bombe escano dai magazzini militari. L'articolo che, non ho bisogno di rilevarlo, è uno dei più importanti della legge, tende a colpire appunto coloro che lasciano uscire per negligenza o connivenza bombe o altri esplosivi dai magazzini militari.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Ringrazio il sottosegretario di Stato delle spiegazioni datemi, che mi tranquillizzano in quanto mi fanno sperare che le responsabilità, che incombono sulle autorità militari per insufficienza di vigilanza su chi deve custodire depositi di materie esplodenti, saranno d'ora in avanti più severamente accertate e

vagliate di quanto non si sia fatto finora, limitando di solito le sanzioni punitive a carico dei soli custodi materiali.

E posto che ho la parola, ne prendo occasione per dichiarare che, pure essendo compreso della importanza di questa legge e della sua urgenza, attesa la forma di indeterminazione che si è data all'articolo 1 a mio giudizio non ammissibile, mi troverò nell'obbligo doloroso di non votarla.

CANNAVINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Mi duole di non essere stato abbastanza chiaro; io ho detto che sostituendo alle parole « cose custodite » la particella « ne » e leggendosi così « ne faciliti la sottrazione... »

BERGAMINI, *dell'Ufficio centrale*. Non corre la grammatica se non si tolgono le parole « cose custodite ».

CANNAVINA. Ma no, era un emendamento così semplice, chiaro e preciso, che anzi era sul punto di farne proposta anche l'onorevole Polacco, che è tanto più di me autorevole. Le parole « cose custodite » vanno soppresse, è naturale, ed allora tutto è chiaro.

PRESIDENTE. Secondo la proposta che ha fatto l'on. senatore Cannavina, l'art. 3^o suonerebbe così:

Chiunque essendo depositario o custode di polveriere, laboratori o caserme ed altri luoghi di pubblico o privato deposito o detentore a qualsiasi titolo di bombe a mano, ordigni esplosivi od incendiari, o materie esplodenti ne facilita per imprudenza, negligenza ed inosservanza di regolamenti, ordini o discipline la sottrazione è punito con la detenzione estensibile da sei mesi a tre anni.

Domando all'Ufficio centrale se accetta la proposta dell'on. Cannavina.

DIENA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *dell'Ufficio centrale*. Poichè la formula proposta dagli onorevoli senatori Cannavina e Polacco, dirime il dubbio sollevato che per la dizione usata nel disegno di legge all'articolo 4, si possa ritenere, che debba essere repressa soltanto la negligenza del custode, non quella altresì del detentore o depositario di polveri nei laboratori, ecc., quando per tale negligenza siasi facilitata la sottrazione; così a

togliere siffatta dubbio, l'Ufficio centrale acconsente, che l'articolo sia formulato come venne dai detti onorevoli colleghi proposto e cioè: « Chiunque essendo depositario, custode di polveriere, laboratori, caserme ed altri luoghi di pubblico o privato deposito o detentore a qualsiasi titolo di bombe a mano, ordigni esplosivi od incendiari o materie esplodenti, ne facilita la sottrazione per imprudenza, negligenza ed inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, è punito con la detenzione estensibile da sei mesi a tre anni ».

PRESIDENTE. Chi approva l'art. 3 modificato nel testo già letto, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

L'esecuzione delle condanne inflitte pei reati previsti nei precedenti articoli non può essere sospesa a norma dell'art. 423 del Codice di procedura penale.

(Approvato).

Art. 5.

Vanno esenti da pena coloro che, nel termine di venti giorni dalla pubblicazione della presente legge, denunciino e consegnino all'ufficio di pubblica sicurezza, ed ove questi manchi, al Comando dei Reali carabinieri, le bombe, gli ordigni e le materie esplodenti detenute o conservate.

(Approvato).

PRESIDENTE. Rimane allora inteso che domani in principio di seduta l'Ufficio centrale riferirà sull'art. 7 aggiuntivo.

Discussione del disegno di legge: « Contributo all'Amministrazione del Fondo per il culto di lire 41,500,000 nell'esercizio 1920-21 e di lire 38,000,000 negli esercizi successivi per migliorare le condizioni del clero » (N. 33-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo all'Amministrazione del Fondo per il culto di lire 41,500,000 nell'esercizio 1920-21 e di lire 38,000,000 negli esercizi successivi per migliorare le condizioni del clero ».

Invito l'onorevole ministro della giustizia e culti a dichiarare se consente che la discus-

sione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

DI RODINÒ, *ministro della giustizia e per gli affari di culto*. Consento.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Presbitero di dare lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

PRESBITERO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 33 A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il tesoro dello Stato corrisponderà all'Amministrazione del Fondo per il culto un contributo di lire 41,500,000 nell'esercizio 1920-21 e di lire 38,000,000 negli esercizi susseguenti per provvedere al miglioramento della condizione economica del clero bisognoso, compreso quello delle sedi suburbicarie, entro i limiti e secondo le norme che saranno stabilite per decreto Reale, nonchè alla sistemazione finanziaria all'Amministrazione stessa.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti vaziazioni nei bilanci del Ministero del tesoro e dell'amministrazione del Fondo per il culto.

(Approvato).

L'Ufficio centrale ha presentato un ordine del giorno che rileggo:

« Il Senato invita il Governo a presentare sollecitamente un disegno di legge per la riforma e semplificazione degli ordinamenti amministrativi del patrimonio ecclesiastico ».

D'ANDREA, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA, *dell'Ufficio centrale*. Poche parole per illustrare quest'ordine del giorno che, ci auguriamo, il ministro della giustizia e degli affari di culto vorrà accettare.

Il cospicuo patrimonio degli enti ecclesiastici rappresenta oramai un mesto ricordo. La soppressione delle corporazioni religiose, delle cappellanie ecclesiastiche e laicali e delle collegiate, di altri enti ecclesiastici, la vendita dei loro beni patrimoniali furono provvedimenti dettati da gravi ragioni politiche ed economiche. Rimangono i beni patrimoniali quasi tutti terrieri delle parrocchie, sull'amministrazione dei quali lo Stato deve naturalmente esercitare la sua sorveglianza, per quel diritto di regalia che nessuno oserebbe contestargli; purtroppo però, tale vigilanza viene affidata a tanti organi da inceppare l'amministrazione non solo, ma da diminuirne le attività, ad esclusivo vantaggio di macchine burocratiche ingombranti e superflue. E cominciamo dagli economati generali dei benefici vacanti che sono sette nelle diverse regioni del Regno.

Reputo inutile indugiarmi sulla loro origine, sul diritto cioè che i diversi Stati vollero conservare di fronte alla Chiesa, e che consisteva principalmente nel diritto di approvare la nomina dei nuovi beneficiari. Concetto senza dubbio altissimo, ma che purtroppo è stato sorpassato da un espediente prettamente economico, quello cioè di ritardare la concessione del *placet* o dell'*exequatur*, per rimanere più lungamente in possesso del beneficio, goderne le rendite ed alimentare i funzionari degli economati.

Per tal modo nelle provincie meridionali le vacanze dei benefici debbono durare non già il tempo necessario per assicurarsi delle qualità morali ed anche politiche del beneficiario proposto dall'ordinario diocesano, sibbene per non meno di sei mesi. Vi sono economati nei quali il periodo della vacanza è anche maggiore e, durante lo stesso, la parrocchia è affidata ad un economo curato, che deve lottare con l'Economato per conseguire un assegno modestissimo, irrisorio, dopo parecchi mesi dal compimento del suo ufficio.

Quello che è avvenuto durante la guerra è addirittura impressionante: taluni benefici sono rimasti vacanti per otto, dieci mesi ed anche per un anno, non già per giustificati ritardi nella concessione del *placet*, sibbene per accrescere le disponibilità delle casse degli Economati. Non si parli di sussidi per manutenzione di fabbricati destinati al culto, o per sussidi a preti poveri: la somma di 500 lire è il

massimo sussidio per la manutenzione delle chiese, che si conferisce soltanto dopo perizie tecniche e lunghe pratiche burocratiche.

E passiamo all'amministrazione del Fondo per il culto, che in sostanza è il successore delle corporazioni religiose, delle cappellanie ecclesiastiche, delle ricettizie e delle collegiate, giacchè per le leggi eversive, dal prezzo ricavato dalla vendita, prelevato il 30 per cento a favore del Demanio, tutto il dippiù venne investito in acquisto di rendita pubblica, da servire, in un primo tempo, specialmente a corrispondere le pensioni agli investiti dei benefici ed, alla morte di costoro, allo adempimento degli svariati oneri di culto.

Che cosa è avvenuto? Le pensioni sono finite, essendo ormai tutti gli antichi beneficiari scomparsi, ma le condizioni economiche del Fondo pel culto sono andate sempre più peggiorando, fino a richiedere l'intervento del Tesoro dello Stato, come appunto si fa col disegno di legge sottoposto al vostro esame. Vero è che la conversione della rendita dette un grave colpo al bilancio dell'ente; vero che in alcuni anni il Tesoro attinse alle rendite del Fondo pel culto anche troppo largamente; vero che a questo ente venne addossato il carico di corrispondere ai parroci gli aumenti di congrua; ma da quel giorno tra costoro ed il Fondo pel culto fu impegnata una lotta fiera, snervante, che si è poi tradotta in giudizi combattuti innanzi all'autorità giudiziaria, spesse volte per somme irrisorie, quale l'assegno di 200 lire pel sacrestano o di 400 pel coadiutore. È storia che non occorre documentare, essendovi nel Senato valorosi giuristi, i quali meglio di me possono farne testimonianza. Intanto, come in altre pubbliche amministrazioni, i servizi si sono specializzati, il numero dei funzionari è divenuto pletorico, i controlli accresciuti e le condizioni del bilancio rese sempre più preoccupanti.

Nè gli organi di tutela si arrestano agli economati generali ed all'amministrazione del Fondo pel culto: vi sono i ricevitori del registro i quali riscuotono i canoni ed altre annue prestazioni, le Intendenze di finanza con i loro uffici tecnici; le procure generali che autorizzano le vendite ed i contratti; il Ministero dei culti, al quale sono riservati gli affari più gravi. Quanti tutori di questo sventurato pupillo che è il patrimonio ecclesiastico! In attesa della legge sulla riforma della burocrazia, vi sarebbe,

onorevole Di Rodinò, un espediente molto semplice, reclamato da gran parte dei parroci, quello cioè di rendere obbligatoria nel termine di alcuni anni, la smobilizzazione dei beni terrieri delle parrocchie.

Voce. L'abbiamo già approvata.

D'ANDREA. L'Ufficio centrale attende dall'onorevole ministro una franca parola. Fu nominata una commissione due anni or sono, ministro l'onorevole Mortara, con l'incarico precisamente di studiare la riforma e la semplificazione dei metodi di amministrazione del patrimonio ecclesiastico. Questa commissione lavorò per mesi, presentò un completo disegno di legge, proponendo l'abolizione degli economati generali e la riduzione delle funzioni del fondo per il culto.

Con esso si provvedeva altresì alla smobilitazione ed alla vendita dei beni delle parrocchie. Quel lavoro però è rimasto dimenticato, perchè il disegno di legge non è venuto più innanzial Parlamento. Io non voglio indagarne la ragione che potrebbe essere anche d'indole politica; io non so intendere i motivi per i quali debba essere avversata la vendita del patrimonio terriero delle parrocchie, rinnegando il vantaggio che si avrebbe, principalmente in questo momento in cui i valori dei fondi rustici sono tanto aumentati; vantaggio per l'economia nazionale, gettando sul mercato terreni oggi mal coltivati e poco produttivi. Vantaggio dell'erario dello Stato, perchè diminuirebbero gli aumenti di congrua. Tale aumento, mi affretto a dire, è doveroso verso i parroci ed il basso clero, che nei momenti difficili in cui ci siamo trovati, ha dato prova di paziente abnegazione e di grande patriottismo. Ho sentito parlare di opposizioni che verrebbero dal di fuori del Parlamento, ma io ho fede che proprio l'onorevole Rodinò, per le sue origini, che certamente l'onorano, possa meglio di chiunque altri assolvere questo dovere verso i parroci e verso il paese, presentando un disegno di legge che renda obbligatoria l'alienazione dei beni delle parrocchie affin di accrescerne le rendite, d'intensificare la coltura di tante terre, e di evitare maggiori oneri all'erario. È in nome di queste idealità e con questa fede che cesso dal dire. (*Approvazioni*).

RODINÒ, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODINÒ, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non dirò parola sul disegno di legge testè approvato dal Senato, perchè l'unanimità del consenso dimostra il grande significato non tanto economico, quanto morale del provvedimento che ha riscosso la vostra unanime approvazione.

Risponderò brevissimamente anche perchè, data l'ora tarda, non è il caso di abusare della benevolenza di questa onorevole Assemblea.

Le osservazioni fatte dall'onorevole D'Andrea sull'amministrazione del fondo per il culto meritano tutta la maggiore riguardosa attenzione, perchè sono tutte importanti e perchè dirette al vantaggio di quegli enti o persone che la legge si prefigge di aiutare.

Debbo soltanto far rilevare all'onor. senatore D'Andrea che la Commissione nominata nel 1919 dal guardasigilli del tempo senatore Mortara e che aveva tra i suoi componenti il senatore D'Andrea, non approvò un disegno di legge da essa formulato. Essa fece un lungo e ponderoso lavoro e poi diede incarico ad uno dei suoi componenti di compilare un progetto. Il progetto fu compilato, ma non ha ancora riportato l'approvazione della Commissione.

Dico ciò, perchè proprio in questi giorni ho preso la cosa in esame ed aggiungo che al più presto riconvocherò la Commissione, affinchè essa possa portare il suo esame sul disegno di legge che deve essere il risultato di tutti i suoi studi.

Il detto disegno di legge, dopo che sarà stato approvato dalla Commissione ed esaminato da me, verrà presentato al Senato. Con ciò il senatore D'Andrea può dichiararsi soddisfatto, mentre io accetto l'ordine del giorno da lui proposto.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo a presentare sollecitamente un disegno di legge per la riforma e semplificazione degli ordinamenti amministrativi del patrimonio ecclesiastico ».

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà domani votato a scrutinio segreto.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario Presbitero di dar lettura di una interrogazione presentata alla Presidenza.

PRESBITERO, *segretario*, legge:

Interrogazione:

All'onorevole ministro della guerra se non creda opportuno ed utile fornire gli strumenti necessari ai bravi soldati del distaccamento del Genio che con molta alacrità e solerzia lavorano alle Grotte di Postumia, crescendo pregio a quelle « vere meraviglie della natura » che hanno tanto interesse per la scienza e per il turismo e sono proprietà del demanio dello Stato.

Rava.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

I. Interrogazioni.

II. Votazione per la nomina:

a) di due membri della Commissione di finanze;

b) di un consigliere d'amministrazione del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma;

c) di un membro del Consiglio superiore del lavoro;

d) di un membro del Comitato nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

III. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Contributo all'amministrazione del Fondo per il culto di lire 41,500,000 nell'esercizio 1920-1921 e lire 38,000,000 negli esercizi successivi per migliorare le condizioni del clero (N. 33).

IV. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplodenti (N. 3-A).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione dell'ente autonomo « Forze idrauliche Brenta-Piave » (N. 31):

Stato giuridico del personale delle scuole pareggiate (N. 8);

Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico (Numero 10);

Provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente (N. 1);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa l'espropriazione e la occupazione degli immobili compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma (N. 12);

Disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio Ippico presso il Ministero di agricoltura e conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349 (N.6);

Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano (N. 24);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della Sezione speciale presso la Corte di appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi (N. 67);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, per l'avocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado (N. 58);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti dell'Amministrazione centrale del Ministero della giustizia che non possano assumere servizio (N. 69);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 44);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaro (N. 47);

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme

circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra (N. 51);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 124);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della Regia marina (N. 80);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco o di comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sotto-direzione o vice-direzione delle costruzioni navali (N. 81);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto-ammiraglio e di brigadiere generale della Regia marina (N. 86);

Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio (N. 90);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo Reale Equipaggi, categoria « Fuochisti » (N. 96);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi (Numero 97);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del Corpo Reale Equipaggi la facoltà di emigrare (N. 100);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la ca-

rica di ispettore generale della Regia marina (N. 103);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina (N. 104);

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria e a riposo degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina (N. 91);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 175, col quale fu approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano di espropriazione 28 febbraio 1913 a firma dell'ingegnere A. Pullini contenente una variante al piano 15 giugno 1907, relativo al prolungamento della Via Cavour fino a Piazza Venezia ed alla sistemazione delle adiacenze del monumento a Vittorio Emanuele in Roma (Numero 14);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307, recante norme per l'indennità d'espropriazione e per il contributo in dipendenza del piano regolatore e d'ampliamento della città di Roma (N. 15);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1984, col quale viene istituita presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici una Giunta speciale per le opere pubbliche nelle Colonie (N. 20);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore di ampliamento della città di Torino nella zona in collina a destra del Po (N. 21);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, riguardante la proroga del termine assegnato per l'esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo (N. 22);

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di impianto o di ampliamento degli stabilimenti industriali privati (N. 23);

Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2091, che autorizza il comune di Savona ad applicare il contributo in natura per l'esecuzione del piano regolatore di quell'abitato, approvato con legge 21 luglio 1911, n. 1012 (N. 26);

Conversione in legge del decreto Reale 3 maggio 1920, n. 696, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento della zona aperta del comune di Napoli (N. 27);

Conversione in legge del decreto Reale 12 marzo 1920, n. 402, che disciplina le incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici (N. 28);

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche (N. 29);

Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime (N. 30);

Conversione in legge del decreto Reale 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, in affari di comune competenza (N. 32);

Conversione in legge dei Regi decreti 22 agosto 1919, n. 1672, e 9 maggio 1920, numero 852, relativi al Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (N. 36);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove Province, provenienti dal ruolo della Magistratura (N. 40);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea di magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove Province (N. 41);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (N. 48);

Conversione in legge del Regio decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cas-

sazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 49);

Conversione in legge del Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2100, che abroga l'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, numero 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica (N. 50);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi (N. 53);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-pretori onorari mandamentali (N. 54);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano (N. 55);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1385, concernente la riapertura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano (N. 56);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina (N. 59);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procuratore generale della Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio (N. 60);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili (N. 63);

Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri (N. 64);

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reale Equipaggi (N. 93);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039 (N. 68);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi (N. 71);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi e della categoria « furieri » e alla costituzione della categoria « maestri navali » (N. 72);

Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 592; 20 aprile 1919, n. 633 e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri Corpi della Regia marina (N. 73, 74 e 75);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco (Numero 76);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 77);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani dopo compiuti 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 78);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 79);

Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e del ruolo in quadro dei sottoammiragli e brigadieri generali (N. 83);

Conversione in legge del Regio decreto

10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina (N. 84);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina (N. 85);

Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 88);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento (N. 89);

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori (Numero 92);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio Esercito gli iscritti nel Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 94);

Conversione in legge del Regio decreto in data 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina (N. 95);

Conversione in legge del decreto Reale 10 agosto 1919, n. 1172, relativo alla soppressione della categoria « Maestri navali » e al ripristino della categoria « Operai » del Corpo Reale Equipaggi e del ruolo degli « Assistenti del Genio navale » (N. 98);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale Equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente (N. 99);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi

di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconde e di costruttore navale di 2^a classe (N. 108);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 (numero 109);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 669 che indice presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra (N. 110);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento (N. 111);

Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi Istituti nautici (N. 112);

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli istituti nautici (N. 113);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici (N. 114);

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'articolo 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici (N. 115);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481 (N. 117);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 125);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il mi-

nistro per l'industria e il commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, numero 1112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (N. 126);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e cartoni di qualsiasi specie (N. 127);

Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati degli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile:

a) decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837;

b) decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782;

c) decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235 (N. 136);

Norme per lo svincolo dei depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate (N. 25);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile (N. 42);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2650, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (N. 61);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 65);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 70).

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina (N. 105-A e 106-A);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, e dei decreti luogotenenziali 26 agosto 1915, n. 1388, 3 dicembre 1916, n. 1655 e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 128);

Provvedimenti relativi al rimborso da parte dei danneggiati di guerra delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni delle loro case (N. 39);

VI. Relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva:

Decreto Reale 9 giugno 1921 che stabilisce norme per l'applicazione della legge 24 settembre 1920, n. 1297, circa l'obbligatorietà della conversione in nominativi di tutti i titoli al portatore emessi dalle province, dai comuni, dalle Società per azioni e da qualsiasi altro ente (*Doc. XIX-A*).

La seduta è tolta (ore 19.20).

Licenziato per la stampa il 19 agosto 1921 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

XVIII^a TORNATA

MERCOLEDI 3 AGOSTO 1921

Presidenza del Vice Presidente COLONNA FABRIZIO

INDICE

Congedi	pag. 338	MAZZONI, <i>relatore</i>	369
Disegni di legge (Discussione di):		ROSADI, <i>sottosegretario di Stato per le anti-</i>	
« Provvedimenti penali contro i detentori di		<i>chità e le belle arti</i>	pag. 355, 367-68, 369
bombe a mano e di altri ordigni e materie esplo-		TAMASSIA	365
denti » (<i>Seguito</i>)	343	VITELLI	366-67
Oratori:		Interrogazioni (Svolgimento di):	
PRESIDENTE	344	« Del senatore Rebaudengo circa l'aggio di	
DIENA, <i>dell'Ufficio centrale</i>	344, 347	esazione dell'imposta patrimoniale »	338
INGHILLERI, <i>presidente dell'Ufficio centrale e</i>		Oratori:	
<i>relatore</i>	343	REBAUDENGO	339
MORTARA	346	SOLERI, <i>ministro delle finanze</i>	338
TESO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> .	347	« Del senatore Valenzani circa la distruzione	
« Costituzione dell'ente autonomo " Forze idrau-		di un tratto della <i>via numinis</i> sul Monte Cavo »	340
liche Brenta-Piave " »	348	Oratori:	
Oratori:		ROSADI, <i>sottosegretario di Stato per le anti-</i>	
CORBINO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> .	356	<i>chità e le belle arti</i>	340
DIENA, <i>relatore</i>	348, 351-52	VALENZANI	340
FERRARIS CARLO	353	« Del senatore Amero d'Aste circa i lavori ca-	
MICHELI, <i>ministro dei lavori pubblici</i> 348-49, 353		tastali nella provincia di Porto Maurizio »	340
VICINI	349-51, 354, 356	Oratori:	
« Stato giuridico del personale delle scuole me-		AMERO D'ASTE	341
die pareggiate »	356	SOLERI, <i>ministro delle finanze</i>	341
Oratori:		« Del senatore Presbitero circa l'ordine di ruolo	
CORBINO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> .	357	di alcuni ufficiali commissari di marina »	342
	358, 359-60, 363	Oratori:	
GALLINI	359, 362-63	BERGAMASCO, <i>ministro della marina</i>	342
LIBERTINI	361	PRESBITERO	342
MAZZONI, <i>dell'Ufficio centrale</i>	358, 364	Sull'ordine del giorno:	
MORTARA	357, 358	Oratori:	
RAVA	360	BADALONI	370
TORRACA	357	BETTONI	370
VITELLI, <i>relatore</i>	357, 358, 360, 362, 363, 364	Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	370
« Per la tutela delle bellezze naturali e degli			
immobili di particolare interesse storico »	364		
Oratori:			
FILOMUSI GUELFI	367		
GALLINI	365, 366, 368		
IMPERIALI	369		

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, delle colonie, delle finanze, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pub-

blici, dell'industria e commercio, per la ricostituzione delle terre liberate, e i sottosegretari di Stato per le belle arti e per l'interno.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo il senatore Giardino per cinque giorni e il senatore Zuccari per un mese.

Se non si fanno osservazioni in contrario questi congedi si intendono accordati.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Rebaudengo al ministro delle finanze:

« Richiamandosi a precedente sua interrogazione non potuta svolgere per la chiusura della legislatura, per sapere se attesa la natura ultrastraordinaria dell'imposta patrimoniale, un riesame della questione non l'abbia persuaso dell'equità di un provvedimento per cui o i colpiti da detta imposta, che si valgano della facoltà di cui all'art. 82 della legge 29 giugno 1902, n. 281, siano riconosciuti esenti dal pagamento dell'aggio esattoriale, ovvero l'aggio di esazione per detta imposta sia reso uniforme in ogni parte del Regno ».

Ha la parola l'onorevole ministro delle finanze per rispondere a questa interrogazione.

SOLERI, *ministro delle finanze*. Onorevoli senatori, il senatore Rebaudengo interroga il ministro delle finanze per sapere se non sia equo un provvedimento per il quale sia reso uniforme l'aggio di tutti gli esattori per la riscossione della imposta patrimoniale, o se in ogni caso non s'intenda provvedere o a questa equiparazione o a una esenzione per i casi di riscatto dall'imposta patrimoniale mediante pagamenti in tesoreria.

Ora è vero che l'imposta patrimoniale venne introdotta nella nostra legislazione dopo l'appalto generale delle esattorie, ma è altrettanto vero che nella legge esistente tutte le imposte anche nuove, da riscuotersi dagli esattori, sono soggette allo stesso aggio stabilito nel contratto. Quindi ciò che chiede il senatore Rebaudengo, allo stato delle cose, sarebbe da una parte contrario al principio generale della legge di ri-

scossione delle imposte per cui per tutti i tributi, anche introdotti successivamente, l'esattore ha diritto allo stesso aggio di riscossione, ma anche a un patto contrattuale perchè l'esattore nel fare la sua offerta di appalto, e nel rendersi cessionario della esattoria, ha acquistato il diritto di riscuotere l'aggio su tutte le imposte che vengono introdotte anche successivamente. Comprendo però che la questione è grave, trattandosi di una imposta eccezionale, di una imposta, anche per la sua entità, veramente notevole e che, quindi può portare degli spostamenti notevoli nella entità dell'aggio che è riscosso dall'esattore e carichi non indifferenti al contribuente. Quindi la questione potrebbe essere esaminata in occasione dei nuovi appalti delle esattorie, non essendo ammissibile che, finchè durano gli appalti esistenti, si possa ridurre l'aggio al quale hanno diritto gli esattori in base alla legge vigente, con la quale essi hanno fatto i loro contratti.

Però io devo fare osservare al senatore Rebaudengo due circostanze; una che se si fa una equiparazione di aggio sulla imposta patrimoniale per tutti gli esattori in Italia, questo dovrebbe essere un aggio medio, e allora, se in alcuni comuni i contribuenti potrebbero averne vantaggio e pagare un aggio minore, in altri potrebbero invece averne danno perchè pagherebbero un aggio maggiore.

Inoltre conviene tener conto delle circostanze speciali che fanno sì che in ogni luogo le difficoltà di esazione siano diverse, per cui l'aggio non può essere uguale in ogni luogo.

Infine vi è da considerare che per i nuovi appalti gli esattori che adiranno alle aste terranno conto nelle loro offerte di quella che è la entità dei tributi che si possono riscuotere, e quindi oggi che vige la imposta patrimoniale i nuovi esattori nel fare la loro offerta terranno conto appunto anche della quantità di imposte che sono esigibili in quel distretto esattoriale. Di guisachè se vi è un'imposta patrimoniale elevata, evidentemente, in quel comune la concorrenza esattoriale porterà alla conseguenza di un aggio minore. Non so se lo stabilire un aggio unico rappresenterebbe un vantaggio per il contribuente; rappresenterebbe un danno nei comuni ove l'aggio è basso, perchè bisognerebbe stabilire un aggio medio per l'imposta patrimoniale; non rappresenterebbe un van-

taggio nei piccoli comuni giacchè l'esattore nel fare la sua offerta terrà conto che vi è da esigere una larga entrata. La questione mi sembra molto più grave nel caso di riscatto. Evidentemente questo caso è diverso: se si fa il riscatto di una imposta che dovrebbe pagarsi in un ventennio, evidentemente l'esattore non può aver diritto di esigere tutto l'aggio per i 20 anni; questo tanto più se l'imposta patrimoniale viene pagata in tesoreria. Oggi però, con gli appalti conchiusi con le leggi vigenti, non si può negare questo diritto all'esattore; ma poichè gli appalti vanno scadendo ed è prossima l'epoca della rinnovazione, occorrerà tener conto di questo, tanto più che l'intenzione del legislatore in questa materia è di favorire i riscatti, e quindi è conforme ai fini del legislatore diminuire il carico dell'aggio sui riscatti pagati in tesoreria. Dovrà o stabilirsi un aggio minimo a favore dello Stato oppure stabilirsi addirittura l'esenzione dell'aggio per dare un altro incentivo di venire al riscatto dell'imposta patrimoniale. Assicuro il senatore Rebaudengo che questa materia è allo studio; vi è una commissione di senatori e deputati che deve appunto studiare questo punto e vi è anche una interrogazione del senatore Cencelli al riguardo. Ho convocata questa commissione per venerdì, per riprendere i lavori e assicuro il senatore Rebaudengo che nei ritocchi che dovranno farsi a questa legge sarà tenuto conto di questa sua richiesta che è logica e rispondente ai fini del legislatore di favorire il riscatto dell'imposta patrimoniale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rebaudengo per dichiarare se è soddisfatto.

REBAUDENGO. L'onorevole ministro; se mal non ho inteso, ha riconosciuta l'equità dei provvedimenti da me invocati, pur esprimendo il convincimento sulla loro inattuabilità finchè durano gli attuali contratti d'appalto dalle esattorie, ma soprattutto ha dichiarato il proposito che presto il decreto-legge istituyente l'imposta patrimoniale sia sottoposto alla disamina del Parlamento per la sua conversione in legge. Per questa dichiarazione specialmente m'induco a dichiararmi soddisfatto.

Non dubito invero che durante la discussione parlamentare verranno posti in luce i difetti del decreto-legge, scusabili per l'urgenza del provvedere, per l'assoluta mancanza di prece-

denti legislativi e per la natura stessa dell'imposta sul patrimonio presentante tali vizi teorici, d'ordine sia economico sia morale, che in nessuno degli Stati vincitori, per quanto più volte suggerita, si ebbe il coraggio di applicare: allora fra altro si rileverà la necessità di procedere ad una revisione della valutazione dei titoli mobiliari, si troverà l'equa soluzione al problema stato sollevato pochi giorni fa in quest'aula dall'onorevole Cannavina circa il privilegio fiscale e si ricercherà il sistema migliore da adottare per la riscossione più economica e sicura dell'imposta. In tutto ci si ispirerà al concetto che trattasi di un'imposta di una gravità eccezionale in quanto che il contribuente non è soltanto chiamato a versare all'erario una parte del suo reddito, ma deve consegnare allo Stato una parte, e non piccola (si arriva fino al 50 per cento) del suo patrimonio. Si dovrà quindi allora avere la massima cura, più che per qualsivoglia altra imposta, tanto di eliminare ogni ragione di sperequazione nella distribuzione dell'onere tributario, energicamente impedendo le esazioni a più titoli perchè perniciose, restringono illecitamente le entrate dell'Erario, sono fonte di malcontento e fomite di immoralità, quanto di conseguire che l'incomparabile sacrificio imposto al contribuente vada tutto a vantaggio dello Stato. Sotto l'uno e l'altro punto di vista trova, parmi, ampia giustificazione la mia interrogazione.

Reputo che mentre istituiva l'imposta patrimoniale il Governo avrebbe dovuto liberare il contribuente da ogni spesa di esazione, analogamente a quanto avviene per la tassa di successione che pure colpisce il capitale anzichè il reddito: e ciò normalizzando il versamento presso le Tesorerie provinciali dell'importo della imposta senza aggiunta di aggio; che se avesse creduto indispensabile l'intermediazione degli esattori avrebbe il Governo, secondo me, dovuto stabilire un aggio uniforme minimo, con che non avrebbe violato a mio sommo avviso verun patto contrattuale, in quanto che nè la lettera nè tanto meno lo spirito dei contratti d'appalto delle esattorie, stipulati prima della guerra, potevano riferirsi a questo pesantissimo strumento di pressione fiscale cui nessuno poteva pensare. Poichè malauguratamente ciò non fu fatto, occorre provvedere all'avvenire, considerando che la legge

non consente al contribuente libertà di scelta dell'esattore, che trattasi di imposta unica la quale può quindi riflettere entità patrimoniali poste in diversi distretti esattoriali, e che se è trascurabile la differenza di aggio quando trattasi di imposta sul reddito, non è più così quando trattasi di imposta sul patrimonio esatta in poche rate, anzi, in caso di riscatto, quasi in una sola volta.

Prendo adunque atto con compiacimento dell'assicurazione dell'onorevole ministro che di tutto ciò si terrà conto negli studi in corso al Ministero e che in ogni caso se ne avrà ricordo in occasione dei nuovi appalti, a proposito dei quali, siccome si sussurra di richiesta di proroga degli appalti esistenti, conforto l'onorevole ministro a resistere a siffatta strana, ingiustificata pretesa, che sarebbe nuova non bella prova di egoismo di classe. L'energia giovanile dell'onorevole ministro, la sua intelligenza aperta, la sua solerzia pel pubblico bene, mi sono arrisicuro che il mio invito sarà accolto e gli affidamenti datimi mantenuti: ad ogni modo, siccome trattasi di cospicuo interesse pubblico la mia fiducia non sarà scompagnata da diligente vigilanza. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione del senatore Valenzani al sottosegretario di Stato per le belle arti: « Per sapere se sia vero che alcuni tratti della via Numinis di monte Cavo siano stati in questi giorni distrutti per adoperare i lastrali alla costruzione di una villa privata, e se non creda frattanto doveroso impedire ogni ulteriore manomissione della storica via consolare ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario per le belle arti per rispondere a questa interrogazione.

ROSADI, *sottosegretario per le belle arti*. L'onorevole senatore Valenzani desidera sapere se sia vero che alcuni tratti della storica via consolare *Numinis* presso Rocca di Papa siano stati distrutti per servire alla costruzione di una villa privata. Il senatore Valenzani è nel vero ed ha pienamente ragione: un paesano di Rocca di Papa, che io nomino, non a causa di onore, ma perchè si sappia chi è, un Pio Pietrolata, consigliere comunale di Rocca di Papa, si permise di prendere l'antico selciato di questa

via per un tratto di 38 metri e adoperarlo per materiale di costruzione. Come si vede il fatto è tanto semplice quanto volgare, benchè ricordi le devastazioni che si facevano dei monumenti anche dai patrizi nel medio evo.

Potrebbe sorprendere che poco distante dal luogo, dove si costruisce quella villa e dove si disfaceva l'antico selciato, sia la stazione dei carabinieri, ma non è strano che la buona fede dei carabinieri sia stata sorpresa. Il furto - perchè questo è un furto - è così temerario e così sfacciato, che i carabinieri non possono nemmeno avere immaginato di che si trattava: debbono aver creduto che si fosse iniziata la esecuzione di qualche deliberazione del Consiglio comunale e che quel consigliere si adattasse a fare da esecutore.

Certo è che, saputo il fatto, è stato da noi denunciato all'autorità giudiziaria, e attualmente si procede contro questo indegno rappresentante del suo comune, come ladro della cosa pubblica. (*Approvazioni*).

VALENZANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENZANI. In questo come nell'altro ramo del Parlamento non accade di frequente che gli interroganti possano dichiararsi completamente soddisfatti della risposta che viene dal banco del Governo; ma l'onorevole Rosadi ha voluto oggi con le esaurienti spiegazioni fornite al Senato e con l'affermazione di propositi di vigilanza e di tutela degli antichi nostri monumenti porre me nella condizione non solo di non aver nulla da replicare, ma di doverlo ringraziare per il suo interessamento al fatto che ho denunciato nella mia interrogazione. E questo faccio volentieri, sicuro di avere l'assenso di quanti in quest'aula e fuori sentono che il culto delle memorie delle nostre antiche grandezze costituisce un elemento prezioso di educazione civile. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Amero D'Aste al ministro delle finanze: « Per sapere: 1° perchè, essendo state spedite alla Commissione censuaria centrale, fin dal marzo, le tariffe catastali pei terreni della provincia di Porto Maurizio perchè venissero esaminate ed approvate, esse non sono state ancora rimandate all'ufficio catastale della provincia af-

finchè diventino definitive e si possa quindi procedere alla pubblicazione del catasto;

« 2° siccome il rilievo pel catasto è fatto da anni, perchè non si inviano i pochi impiegati necessari per aggiornarlo colle variazioni di proprietà in modo che il lavoro sia finito in pochi mesi e non si trovino più ostacoli alla sua pubblicazione e messa in vigore ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze per rispondere a questa interrogazione.

SOLERI, *ministro delle finanze*. L'onorevole senatore Amero D'Aste interroga il ministro delle finanze per sapere perchè essendo state spedite alla Commissione censuaria centrale fin dal marzo le tariffe catastali dei terreni della provincia di Porto Maurizio perchè venissero esaminate ed approvate esse non sono ancora state rimandate all'ufficio catastale della provincia affinchè diventino definitive e si possa quindi procedere alla pubblicazione del catasto.

L'onorevole senatore Amero d'Aste lamenta un ritardo; ma forse le sue informazioni non sono del tutto esatte. Sta di fatto che la pubblicazione delle tariffe e del classamento nella provincia di Porto Maurizio venne fatta nel 1913 e 1914; rimangono da stabilire le tariffe d'estimo da parte della Commissione censuaria centrale e per questo occorre che la Commissione provinciale trasmetta tutti i reclami pervenuti, con le osservazioni e i pareri circa i reclami stessi. Ora dalla Commissione provinciale di Porto Maurizio non sono ancora pervenuti alla Commissione centrale questi reclami; abbiamo chiesto immediatamente notizie telegrafiche per sapere quando sarebbero stati inviati questi atti alla Commissione centrale censuaria. La risposta fu che la relazione perverrà verso la metà d'agosto; quindi spetta alla Commissione provinciale d'affrettare il proprio compito e sia certo l'onorevole interrogante che appena perverranno questi atti sarà disposto per il pronto esame da parte della Commissione centrale.

In secondo luogo l'onorevole interrogante chiede perchè non si inviano i pochi impiegati necessari per aggiornare il catasto con le variazioni di proprietà in modo che il lavoro sia finito in pochi mesi e non si trovino più ostacoli alla sua pubblicazione e messa in vigore. Posso rispondere che il Ministero ha già di-

sposto perchè questo aggiornamento venga fatto subito, anche senza attendere che siano stabilite le tariffe d'estimo; l'onorevole interrogante sa che per rendere più rapidi questi lavori e più comodo anche alle popolazioni lo accesso agli uffici e per aderire alle richieste della Deputazione provinciale furono aperti nuovi uffici a Diano Marina e in altri luoghi in più di quelli prescritti dalle disposizioni in vigore e fu stabilito per il trasferimento del personale necessario; ma in parte si sono dovuti sospendere questi trasferimenti perchè alcuni comuni non assecondarono gli sforzi della amministrazione del catasto, anche perchè non vi erano forse locali sufficienti; per questo si è sospeso l'invio di personale. Speriamo che queste difficoltà possano cessare in modo che questo lavoro possa essere al più presto ultimato.

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Ringrazio l'onorevole ministro delle finanze e mi dichiaro soddisfatto. Lo prego di sollecitare quei comuni di cui ha parlato. Vi è molta gente che ha terreni usurpati e non paga, mentre vi sono alcuni che per terreni uguali pagano molto, altri che pagano poco. C'è insomma una sperequazione nei pagamenti. È bene che ognuno paghi in proporzione del valore dei terreni che possiede.

PRESIDENTE. Seguirebbe all'ordine del giorno un'interrogazione dei senatori Diena, Papadopoli, Catellani, Fradeletto, Tamassia, ai ministri degli esteri, dell'industria e commercio e della pubblica istruzione.

Però faccio notare che non essendo presenti nè il ministro degli affari esteri, nè alcuno del Governo essendo delegato a sostituirlo, lo svolgimento dell'interrogazione stessa è rinviato a domani.

Segue l'interrogazione del senatore Presbitero al ministro della marina per sapere « se risponda al vero che circa 40 tenenti commissari reclutati straordinariamente dagli ufficiali di complemento, furono preposti nel ruolo e nella promozione a quelli già in ruolo e provenienti da concorsi regolari indetti precedentemente. In caso affermativo, quali provvedimenti intenda di prendere per salvaguardare i diritti acquisiti e compiere atto di giustizia riparatrice ».

Ha facoltà di parlare il ministro della marina.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. È vero che con provvedimento dello scorso anno furono nominati e passati a ruolo del servizio attivo permanente un certo numero di ufficiali commissari di complemento. Havvi pure un altro decreto precedente che passò al servizio attivo permanente, in modo analogo, alcuni medici di complemento, infine un altro provvedimento passò pochi ingegneri di complemento al servizio attivo permanente.

Quindi al Ministero della marina i provvedimenti di questa natura sono tre.

L'onorevole interrogante si lagna dell'ammissione in servizio attivo permanente di questi ufficiali di complemento, i quali entrarono non alla coda del grado inferiore, per le vie normali, ma entrarono col loro grado di anzianità, di sottotenente e di tenente perchè conservano quella acquisita da ufficiali di complemento.

Questi ufficiali entrando, spostano lo stato dell'anzianità e i diritti acquisiti dagli ufficiali, che già si trovano in ruolo.

Infatti un tenente di ruolo del servizio attivo permanente può per avventura trovarsi introdotto innanzi a sè un altro tenente, che non entrò per la via normale; così i sottotenenti trovano ingrossato di numero il grado di tenente e quindi sentono un ritardo nella loro promozione al grado di tenente. Di fronte a questo stato di cose io trovo perfettamente giustificata la domanda dell'onorevole interrogante; io considero che i diritti acquisiti dagli ufficiali in ruolo del servizio attivo permanente vanno rispettati, perchè prima e innanzi tutto, specialmente nei corpi militari, bisogna trattare tutti con giustizia.

Solo trattando con giustizia si può pretendere ed esigere una disciplina rigorosa, e si può pretendere di tenere alti quegli elementi morali, che devono guidare gli ufficiali nell'esercizio faticoso, duro e qualche volta anche eroico del loro dovere. Questi elementi morali è mia convinzione che debbano essere tenuti sempre in gran pregio e mai diminuiti, per cui mi propongo di prendere una decisione speciale, la quale salvi i diritti degli antichi ufficiali in servizio attivo permanente. Considererò i nuovi introdotti dal complemento come fuori ruolo agli effetti delle promozioni, e disporrò le cose

per modo che quando in un dato grado le promozioni abbiano prodotto un'esuberanza di numero rispetto a quello stabilito nel ruolo, sia corrispondentemente diminuito il numero degli ufficiali nel grado inferiore per cui il numero complessivo negli ufficiali nei diversi gradi non possa mai superare quello dell'organico.

Ne potrà derivare un aumento di spesa, ma questo sarà assai lieve, e qualora non potesse essere coperto dalle vacanze che sono un po' consuete negli organici degli ufficiali, e che sono assai gravi in questi ultimi tempi, sarà sostenuta con prelievi da altri capitoli del bilancio della marina. Quando ciò serva ad uno scopo di giustizia, come quello accennato sopra, non bisogna esitare a sostenere anche una lieve maggiore spesa; ragione per cui non solo approvo lo spirito della proposta dell'onorevole interrogante, ma lo ringrazio di aver richiamato la mia attenzione su questo fatto, per il quale trovo necessario ed urgente di prendere un provvedimento immediato. Questo provvedimento è già allo studio e non aspetta che il primo Consiglio dei ministri per essere approvato.

Io sono perfettamente d'accordo con l'onorevole interrogante perchè bisogna osservare la giustizia nell'amministrare i corpi militari se si vuol pretendere la disciplina, giacchè la giustizia e la disciplina vanno considerate come inscindibili; non si può avere l'una senza l'altra. Io ispirerò l'azione mia di ministro della marina a questi principi nella fiducia di essere sorretto da questo Senato, dove la giustizia e la disciplina ebbero sempre un culto speciale altissimo. (*Vive approvazioni*).

PRESBITERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESBITERO. È la prima volta, da che appartengo a questo Alto Consesso, che alla risposta data da un ministro io posso dichiararmi completamente soddisfatto. (*Si ride*).

Le dichiarazioni del ministro e l'annuncio delle disposizioni date, sono quali io mi attendevo, conoscendo da quanto buon volere e da quanto sentimento di giustizia è animato l'onorevole ministro della marina.

Io lo ringrazio cordialmente di avere accolta e prontamente risposto con fatti alla mia interrogazione, e sono certo gli giungeranno mag-

giormente graditi i ringraziamenti di coloro cui ha reso giustizia.

Ella, onorevole ministro, ha iniziata la sua opera ministeriale con un atto di equità e giustizia; e di questo, sono sicuro, gli sarà grato tutto il Corpo della marina, il quale, se da esso si aspetta e si esige l'adempimento dei suoi doveri, si sentirà, d'altra parte, sicuro che saranno salvaguardati anche i suoi diritti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Essendo trascorso il tempo prescritto dal regolamento per le interrogazioni, le rimanenti saranno rinviate alla seduta di domani.

Per la riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Preveggo il Senato che domani alle ore 15 vi sarà riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina:

a) di due membri della Commissione di finanze;

b) di un consigliere d'amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma;

c) di un membro del Consiglio superiore del lavoro;

d) di un membro del Comitato nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Contributo all'Amministrazione del fondo per il culto di lire 41,500,000 nell'esercizio 1920-21, e di lire 38,000,000 negli esercizi successivi per migliorare le condizioni del clero. (N. 33).

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili, di procedere all'appello nominale.

SILI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederemo al sorteggio dei nomi dei senatori che dovranno funzionare da scrutatori delle varie votazioni.

Risultano sorteggiati per la votazione della Commissione di finanze i senatori Mariotti, Perla, Marchiafava e Pantano;

per la votazione per gli orfani di guerra i senatori Lojodice, Brusati, Di Stefano e Vigliani;

per la votazione per il Consiglio superiore del lavoro i senatori Pipitone, Amero d'Aste e Berio;

per la votazione per il Fondo speciale per usi di beneficenza in Roma, i senatori Torrigiani Filippo, Ridola e Millo.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplosivi » (N. 3 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplosivi ». Come il Senato ricorda, ieri venne rinviato all'esame dell'Ufficio centrale l'articolo aggiuntivo.

Do facoltà di parlare al relatore.

INGHILLERI, *relatore*. In esecuzione delle deliberazioni del Senato, l'Ufficio centrale stamani alle ore 10 si è riunito per esaminare l'articolo proposto dal Ministero dell'interno, concepito in questi termini: « Le pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 1908 sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per il porto d'armi sono estese a chiunque, senza un giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione, o nelle appartenenze di essa, pistole o altri ordigni per gas asfissianti, sfolagente di qualsiasi specie, forma o dimensione, ecc. ».

Quindi l'Ufficio centrale, esaminato l'intero articolo, considerò che il rinvio dell'articolo aggiunto fosse una conseguenza di una potestà data all'Ufficio centrale di rivedere non solo l'articolo, ma di porlo in armonia con tutto intiero il disegno di legge, altrimenti sarebbe veramente irrazionale fare esaminare all'Ufficio centrale un articolo aggiunto, che fa a pugni con tutte le altre disposizioni che già sono state votate. L'Ufficio centrale esaminò attentamente questo articolo, lesse anche attentamente gli articoli 88 e 89 del regolamento del Senato e credette (forse ci siamo potuti ingannare) che fosse meglio armonizzare tutto intiero il testo della legge anzichè portare poi alla Camera un progetto di legge con qualche notevole con-

traddizione. E perchè? Per questo semplicissimo, evidente motivo. L'articolo aggiunto proposto dal Governo prevede tutti i casi che rientrano nella famiglia dei reati di contravvenzioni, di modo che avremmo questa nota stridente, che portatori di ordigni per gas asfissianti possono essere condannati a pochi giorni di arresto, mentre i portatori di bombe sono puniti con cinque anni di reclusione. Questo fece una grande impressione e allora si è detto: il Senato ha votato e noi dobbiamo rispettare tutto ciò che ha fatto il Senato. Noi non ci vogliamo scostare di una linea di tutto ciò che il Senato ha fatto; ieri si è eliminata una formula che è la formula ordinaria di tutte le leggi e specialmente delle leggi di sicurezza pubblica: *chiunque senza giustificato motivo, ecc.* Il Senato non l'ha voluta e noi rispettiamo il deliberato del Senato; si discusse se si dovesse fare un altro articolo e stralciare la parte che riguarda i portatori di gas asfissianti, tuttavia noi non tocchiamo affatto l'articolo 1°.

Ma il legislatore deve essere un risparmiatore — e come dice Bentham — la legislazione non deve essere spendereccia; e noi che rispettiamo le deliberazioni del Senato e le penalità, da esso stabilite, rispettiamo anche quello che per noi individualmente è stato un errore, non crediamo di mancare di rispetto al Senato quando senza bisogno di fare un altro articolo, aggiungiamo ai portatori di bombe anche i portatori di gas asfissianti.

In sostanza non si proponeva di rivotare l'articolo 1. Dopo la non breve discussione che ebbe luogo nell'Ufficio Centrale sarebbe stato un non senso, ma si trattava solo di porre ai voti se i portatori di ordigni per gas asfissianti dovessero far parte dell'articolo 1. Era quindi una nuova votazione per materia che non era stata oggetto nè di discussione nè di votazione.

E qui io ho bisogno di rilevare l'incidente, il quale costituisce un grave precedente per gli Uffici Centrali: l'Ufficio Centrale aveva deliberato di stampare l'art. 1 con l'aggiunta degli ordigni per gas asfissianti, unico oggetto della deliberazione del Senato.

In esecuzione di ciò che l'Ufficio Centrale aveva deciso, chiamai l'impiegato a ciò addetto, un eccellente impiegato, e lo pregai di stampare il risultato della deliberazione dell'Ufficio

Centrale. Egli mi rispose che il regolamento non lo permetteva. Ora io son convinto che quando l'Ufficio Centrale delibera, deve poi giudicare il Senato se la deliberazione dell'Ufficio Centrale sia in contrasto o no col regolamento, io credo che in materia legislativa neanche l'Ufficio di presidenza potrebbe opporre un divieto, perchè solo il Senato ha tutta intiera l'autorità di emettere il suo pronunziato e di dichiarare se l'Ufficio Centrale ha errato o no nella interpretazione di una disposizione regolamentare.

Mi perdoni il Senato, l'incidente è lieve in sè, ma grave come precedente, perchè con l'inaugurato sistema un impiegato, rifugiandosi ad una disposizione del regolamento, si eleva in fatto a sindacatore dell'opera degli Uffici Centrali.

PRESIDENTE. Onorevole Inghilleri, non era possibile stampare e distribuire al Senato nella seduta di oggi proposte di emendamenti ad articoli già approvati nella seduta di ieri, perchè, per antica e costante norma regolamentare, non si possono in alcuna guisa modificare gli articoli approvati, se non in sede ed allo scopo di coordinamento. Quindi tanto la Presidenza, quanto la Segreteria hanno agito secondo le disposizioni del regolamento.

INGHILLERI, *relatore*. Ritornando al tema principale l'Ufficio fu unanime nel ritenere che il Senato, assemblea che raccoglie i giureconsulti più eminenti, non poteva approvare l'articolo aggiunto, come fu proposto, per una manifesta indiscutibile contraddizione.

L'articolo aggiunto con qualche lieve modifica è accettabile, per il quale non occorre illustrazione, perchè la cosa più importante era di togliere la materia che, per la sua gravità non poteva continuare a restare nella famiglia dei reati di contravvenzione, ma doveva invece collocarsi fra i reati della famiglia dei delitti, come l'art. 1° il quale commina la pena da sei mesi a cinque anni di reclusione.

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *dell'Ufficio centrale*. Poichè l'onorevole Presidente dell'Ufficio centrale me ne dà facoltà, se il Senato lo consente, riassumo i termini della questione, già chiaramente esposti dall'onorevole relatore.

Come il Senato ricorda ieri l'onorevole sottosegretario di Stato ha proposto un articolo aggiuntivo il quale contiene la seguente disposizione: « Le pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908 sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi, sono estese a chiunque, senza giustificato motivo, porti fuori della propria abitazione e delle appartenenze di essa, pistole od altri ordigni per gas asfissianti, sfollagente di qualsiasi specie forma o dimensione, bastoni o mazze ferrate o forniti di puntali in guisa da dovere essere considerate come armi ».

È a tenere presente, che la legge del 2 luglio 1908 n. 319 e precisamente gli articoli 2, 3 e 4 che si richiamano, non hanno fatto altro che portare un aumento nella misura dei massimi delle pene fissati dagli articoli 19 e 20 della legge di pubblica sicurezza per coloro « che senza un giustificato motivo portano fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa strumenti da taglio o da punta ».

La pena però è sempre quella degli arresti, estensibile a quattro mesi, e fino ad otto, se l'arma fu portata di notte in luogo ove siavi adunanza o concorso di gente, se l'imputato sia già stato condannato; ma non essendo stato determinato il minimo della pena, potrebbe essere applicata anche nella misura di pochi giorni d'arresto.

Ora è sembrato all'Ufficio centrale che colui che porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa pistole od altri ordigni per gas asfissianti, commetta un reato ben più grave, di quello che si compia da colui che porti invece un bastone con punta acuminata, o un sfollagente, od una mazza ferrata, per cui non siano da equipararsi, fatti ben diversi per gravità, agli effetti della sanzione punitiva. Parve all'Ufficio centrale, ed in ciò ebbe consenziente l'onorevole sottosegretario di Stato, che la detenzione, il porto di pistole o di altri ordigni per gas asfissianti, dovesse equipararsi al porto di bombe, ordigni incendiari ed esplosivi, e di materie esplodenti, e perciò dovesse quell'ipotesi essere incluse, anche nei riguardi della misura della pena nell'articolo 1º; per cui fosse dopo le parole « esplosive ed incendiarie » che si leggono nel detto articolo da aggiungersi: « o pistole od altri ordigni per

per emissione di gas asfissianti », tenendo inalterato nel resto l'articolo.

Che se per ragioni procedurali non intendesse il Senato di includere il detto inciso nell'articolo 1º poichè esso sarebbe già stato ieri approvato, si potrebbe superare la difficoltà, formulando un articolo aggiuntivo, 1-bis, che nella coordinazione della legge, potrebbe poi venire fuso nell'articolo 1º e detto articolo 1-bis così si formulerebbe: « l'articolo 1º si applica anche a colui che porta e detiene o conserva pistole o altri ordigni per emissione di gas asfissianti ».

Stralciato dall'articolo aggiuntivo il detto inciso, esso contemplerebbe soltanto il fatto contravvenzionale di portare senza un giustificato motivo, fuori della propria abitazione, sfollagente bastoni acuminati, mazze ferrate, e le pene all'uopo minacciate apparirebbero adeguate e nei giusti loro limiti, e l'articolo rimarrebbe così formulato: « Le pene stabilite dagli articoli.... sono estese a chiunque senza giustificato motivo porti fuori della propria abitazione o dalle appartenenze di essa mazze ferrate, bastoni forniti di punte acuminata o sfollagente di qualsiasi specie, forma e dimensione ».

E poichè qui, siamo, e non è a dubitare, in tema di contravvenzione, nessuna obiezione dovrebbe sollevarsi a che rimanga fermo l'inciso, che si legge nel proposto articolo aggiuntivo: e cioè « senza giustificato motivo » perchè si manterrebbe quella stessa dizione che venne adoperata in vari articoli della legge di pubblica sicurezza, ad esempio nell'articolo 19. A togliere ogni incertezza in ordine alla efficacia o meno delle precedenti disposizioni, che hanno relazione con la materia disciplinata dal presente disegno di legge, l'Ufficio centrale, d'accordo con il ministro proponente, avrebbe formulato un articolo che viene sottoposto alla vostra approvazione del seguente tenore:

Art. 7. « Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge, con le altre leggi che regolano la stessa materia ».

Con questi chiarimenti spero, che il Senato vorrà accogliere le proposte modificazioni ed aggiunte, che meglio rispondono per la maggiore chiarezza ed efficacia della legge, e ten-

gono meglio distinte le ipotesi che raffigurano veri e propri delitti e che con pene a questi corrispondenti si vogliono reprimere, dalle ipotesi che rivestono invece il carattere contravvenzionale, e che per la minore loro gravità, devono essere repressi con sanzioni più lievi.

MORTARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. La lucida spiegazione che ha dato il senatore Diena del proposito di separare la penalità per i detentori di pistole e altri ordigni per gas asfissianti dalla disposizione che estende a nuovi strumenti la sanzione già in vigore contro chi porta armi improprie fuori dalla abitazione, è perfettamente conforme ai principî del diritto.

Non dubito che il Governo vorrà aderirvi, per la sua natura e in conformità allo scopo di questa legge. Il portare pistole o altri ordigni per gas asfissianti è reato da classificare fra i delitti, come sono delitti quelli contemplati nell'art. 1, votato ieri; mentre la legge del luglio 1908 contempla e punisce alcune contravvenzioni, alle quali possono essere aggiunte quelle che l'Ufficio centrale menziona nell'articolo in esame, in conformità alla proposta del Governo.

Io quindi credo che su questa ripartizione di materie non ci sia da discutere. Quanto al metodo o alla procedura per la votazione della prima parte, cioè della sanzione da darsi ai reati di porto d'armi o ordigni per gas asfissianti, trovo che la proposta dell'Ufficio centrale è accettabilissima. Si può fare un articolo *bis*; poi il Senato disporrà, come suole disporre nei simili casi, che l'Ufficio centrale compia il coordinamento della legge. Allora l'Ufficio centrale potrà conglobare il nuovo articolo *bis* con l'art. 1 già approvato.

Aderisco pure alle osservazioni del senatore Diena, circa l'opportunità di mantenere in questo art. 6, come è proposto dalla Commissione, relativamente alle contravvenzioni per porto d'armi improprie, l'espressione « senza giustificato motivo ».

Il Senato, senza bisogno di una lunga spiegazione, comprende che altro è parlare di giustificati motivi per portare in giro materie esplodenti, bombe a mano, ordigni per gas asfissianti, altro è parlarne rispetto ai bastoni ferrati ecc.

Ad esempio, per una escursione alpina è giustificatissimo portare in giro un bastone con punta di ferro acuminata. E siccome questa espressione, appunto in materia di contravvenzione della specie, è già accolta nella legislazione, non c'è nessuna difficoltà a mantenerla.

Sono soddisfatto della proposta dell'ultimo articolo, quello che manda al Governo di coordinare questa legge con le altre precedenti, e colgo l'occasione per ripetere quello che accennai ieri mentre l'on. Cannavina stava parlando. Fra le leggi che devono essere considerate come regolanti questa materia, è compreso il decreto 3 agosto 1919, il quale è stato emanato in virtù dei pieni poteri che erano ancora in vigore alla sua data. Che esso sia legge dello Stato non è stato mai messo in dubbio. Rammento che in un progetto antecedente, forse precursore del presente, era inserito un articolo che autorizzava il Governo a coordinare le disposizioni di quel progetto col decreto del 1919. Ho riesaminato le disposizioni del decreto, in confronto a quelle del presente progetto di legge e ho veduto che non c'è incompatibilità, almeno in via generale. Ma, a mio avviso, è oggi importante affermare il coordinamento, perchè ciò equivale ad affermare e riconoscere che le leggi precedenti non sono da questa abrogate.

Nell'art. 9 del decreto 3 agosto 1919 è con molta precisione analitica mantenuta la facoltà di possedere materie esplosive e di usarne a coloro che ne hanno bisogno per scopi scientifici, industriali, agricoli ecc. Anche riguardo alle armi, nello stesso decreto sono stabilite le categorie di enti e di persone eccettuate dagli obblighi di denuncia e consegna. Pertanto il riconoscimento della permanenza in vigore di tali norme impedirà che davanti ai tribunali sorga il dubbio, ieri qui manifestato, che l'applicazione di questa legge possa colpire ingiustamente coloro che non violano la legge, ma ad essa si uniformano.

Soltanto mi permetto di esprimere un desiderio, cioè che nell'art. 7 si aggiunga, nell'attribuire al Governo la facoltà di coordinare in un testo unico le disposizioni della presente legge con le altre leggi che regolano la stessa materia, anche la menzione del decreto 3 agosto 1919. Questo decreto fu emanato in virtù

dei pieni poteri conferiti al Governo e quindi deve intendersi compreso nel richiamo delle altre leggi che regolano la materia; ma, per evitare qualsiasi dubbio, credo sarebbe opportuno aggiungere un esplicito richiamo del decreto.

TESO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Gli emendamenti presentati al Senato dall'Ufficio centrale furono concordati questa mattina tra l'Ufficio e chi ha l'onore di parlare. È quindi superfluo che io dichiaro che il Governo li accetta.

Ringrazio l'illustre senatore Mortara, che ha appoggiato così autorevolmente questi emendamenti; e lo ringrazio altresì per la proposta da lui fatta che nell'articolo 7, il quale dà facoltà al Governo di coordinare la presente legge con le altre che regolano la stessa materia, si tenga conto del decreto legislativo 3 agosto 1919, n. 1360. Accetto ben volentieri questa proposta, trattandosi di un decreto che ha una speciale importanza.

DIENA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *dell'Ufficio centrale*. Mi compiaccio che l'onorevole senatore Mortara abbia riconosciuto l'opportunità di lasciare gli articoli 6 e 7 come vennero formulati.

L'onorevole senatore Mortara chiederebbe che nel richiamo che si fa nel proposto articolo 7 alle altre leggi che regolano la stessa materia, si aggiungesse anche specificatamente il richiamo al decreto 3 agosto 1919 n. 1360. Ora poichè altri decreti possono essere stati emanati che contengano disposizioni che abbiano attinenza con la materia dal presente disegno di legge disciplinata, l'Ufficio centrale proporrebbe, fiducioso di avere consenziente l'onorevole Mortara che l'articolo 7 così si formuli:

« Il Governo del Re è autorizzato a coordinare il testo unico della presente legge con le altre leggi e decreti che regolano la stessa materia », senza maggiore specificazione.

MORTARA. Aderisco pienamente alla proposta dell'Ufficio centrale.

TESO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo vi consente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, credo necessario richiamare i termini della questione.

L'Ufficio centrale, d'accordo con l'onorevole ministro, propone un art. 1 bis, che prenderà il suo posto ed il suo numero in sede di coordinamento, così concepito:

« L'art. 1 si applica anche a colui che porta, detiene o conserva pistole o ordigni per l'emissione di gas asfissianti ».

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale, sempre di accordo col ministro, propone un art. 6 del seguente tenore:

« Le pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi sono estese a chiunque senza un giustificato motivo porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, mazze ferrate, bastoni forniti di puntali acuminati o sfollagente di qualsiasi specie, forma e dimensione ».

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Infine l'Ufficio centrale, sempre di concerto col Governo, propone un articolo 7 così formulato:

« Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con le altre leggi e decreti che regolano la stessa materia ».

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

DIENA, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *dell'Ufficio centrale*. Dovendo l'Ufficio centrale coordinare il testo del disegno di legge, sarà necessario che l'articolo 5 sia lievemente modificato nel senso che vadano esenti dalla pena non soltanto coloro che nel termine di 20 giorni dalla pubblicazione della presente legge denunzino e consegnino all'Uf-

ficio di pubblica sicurezza, o, ove questo manchi, al comando dei RR. CC. le bombe, gli ordigni e le materie esplodenti contemplati nell'art. 1 ma altresì coloro che nello stesso termine consegnino e denunciino alle dette autorità le pistole ed altri ordigni indicati nell'articolo 1 bis. Anche il titolo della legge deve essere modificato come segue: « Provvedimenti contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplodenti, e contravvenzioni contro il porto d'armi ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale presenterà domani in principio di seduta il coordinamento del testo di questo disegno di legge, che sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Costituzione dell'ente autonomo forze idrauliche Brenta-Piave » (N. 31).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione dell'ente autonomo forze idrauliche Brenta-Piave ». Prego il senatore, segretario, De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, segretario, legge:
(V. Stampato N. 31).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno domandando di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le provincie di Venezia, Treviso, Belluno, Padova, Rovigo e Vicenza sono autorizzate a costituire un ente autonomo per la derivazione ed utilizzazione delle forze idrauliche dei bacini idrografici della Brenta e della Piave e dei loro affluenti, nonché degli altri corsi d'acqua delle provincie stesse con impianti nei quali sia chiesta ed accordata la relativa concessione a norma di legge.

All'Ente possono partecipare, nonostante contrarie e diverse disposizioni di legge, regolamento o statuto, i comuni, i consorzi di bonifica e di irrigazione, le Camere di commercio, le Casse di risparmio, l'Istituto federale di credito pel risorgimento delle Venezie e le altre istituzioni pubbliche e gli Enti delle provincie summenzionate.

Col consenso delle provincie stesse potranno aderire altre provincie direttamente interessate, le istituzioni pubbliche e gli Enti pubblici appartenenti alle stesse.

DIENA, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, relatore. Con nota del 24 giugno 1921, l'onorevole ministro dei lavori pubblici del precedente gabinetto faceva domanda perchè l'Ufficio centrale, aderendo ad analoga istanza della deputazione provinciale di Padova, e del comitato autonomo interprovinciale per le forze idrauliche Brenta-Piave, includesse fra le provincie indicate nell'articolo 1, la provincia di Ferrara. L'Ufficio centrale acconsente di buon grado a tale inclusione e perciò l'articolo dovrebbe suonare così: Le provincie di Venezia, Treviso, Belluno, Padova, Rovigo, Vicenza e Ferrara sono autorizzate, ecc.

MICHELI, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, ministro dei lavori pubblici. Confermo la richiesta fatta all'Ufficio centrale con la lettera ora letta, e aderisco alla proposta fatta di aggiungere la provincia di Ferrara a quelle che sono già elencate nell'art. 1°.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, alle provincie che sono elencate nell'art. 1° si propone di aggiungere la provincia di Ferrara.

Chi approva l'art. 1° con questa aggiunta, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

L'Ente provvederà:

a) alla costruzione e all'esercizio d'impianti idroelettrici nei bacini di cui all'art. 1;

b) all'acquisto, locazione e conduzione e ampliamento d'impianti elettrici, esistenti nei bacini idrici summenzionati; all'eventuale allacciamento con altri impianti ed all'acquisto di energia dei medesimi;

c) alla trasmissione, distribuzione, vendita e scambio dell'energia elettrica;

d) in genere, a qualunque altra opera idraulica comprese quelle per la navigazione interna e fluviale, d'interesse delle provincie partecipanti, che venga concessa all'Ente a norma di legge.

(Approvato).

Art. 3.

L'Ente, per il migliore coordinamento tecnico ed economico delle proprie iniziative con quelle delle circoscrizioni limitrofe, potrà federarsi con altri Enti autonomi costituiti per il conseguimento degli scopi analoghi.

(Approvato).

Art. 4.

Il capitale dell'Ente è illimitato e sarà costituito da quote nominative di lire 50,000 rimborsabili entro cinquant'anni.

Le quote degli Enti pubblici partecipanti potranno essere costituite in tutto od in parte dai conferimenti di centrali elettriche od altri impianti del genere, nonchè di cose destinate al relativo esercizio pel valore che sarà stato loro attribuito nei relativi contratti.

(Approvato).

Art. 5.

L'Ente ha facoltà di contrarre mutui e di emettere obbligazioni.

Le Casse di risparmio e gli altri istituti del genere sono autorizzati, nonostante contrarie e diverse disposizioni di legge, regolamento o statuto, a concedere anticipazioni o mutui, così all'Ente per gli scopi di cui sopra, come alle amministrazioni ed agli istituti di cui all'articolo primo per porli in grado di parteciparvi.

Del pari gli istituti suddetti, l'istituto nazionale delle assicurazioni, gl'istituti di previdenza non aventi scopo di lucro, le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di beneficenza e qualunque altro Ente possono investire i fondi disponibili in obbligazioni emesse dall'Ente suddetto.

(Approvato).

Art. 6.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, per gli scopi di cui sopra, mutui nelle forme e con le modalità di cui al testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

(Approvato).

Art. 7.

L'Ente è soggetto alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici.

Lo statuto dell'Ente sarà approvato con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con gli altri ministri interessati.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il senatore Vicini propone un articolo aggiuntivo così formulato:

« Le disposizioni della presente legge sono estese agli enti autonomi autorizzati con leggi 20 e 24 marzo 1921, n. 348 e 443, e sono applicabili agli enti pubblici ed ai consorzi di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni che si propongono gli scopi indicati all'art. 2 nelle provincie contemplate nelle leggi predette ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vicini per svolgere il suo emendamento.

VICINI. Tanto dalla relazione ministeriale quanto da quella dell'onor. Diena sono messe in rilievo le differenze che corrono fra la legge che è stata testè approvata nei suoi articoli, e le due precedenti leggi costitutive degli enti autonomi del Friuli e dell'Adige-Garda per la derivazione ed utilizzazione di forze idrauliche e cioè le leggi 20 e 24 marzo 1921. Le differenze sono notevoli, e tutte favorevoli al nuovo ente, cosicchè questo, che viene ora costituito, si troverebbe in migliori condizioni di quelle che non siano state fatte ai due enti che per primi sono stati autorizzati.

Ho presentato perciò l'articolo aggiuntivo, col quale, dicendo genericamente che le disposizioni della presente legge sono estese anche agli enti autonomi autorizzati con le due leggi nell'articolo aggiuntivo ricordate, tengo a mettere questi due enti nelle stesse condizioni dell'ente che viene a costituirsi oggi, ed a dare come un testo unico della legislazione in materia, tanto per le provincie del Veneto quanto per quelle del Friuli, di Verona, Mantova, Modena, Bologna e di tutta la regione Tridentina. Io voglio sperare che il Governo e la Commissione accetteranno l'articolo aggiuntivo e prego il Senato di volerlo votare: mi riservo, se vi saranno osservazioni, di ridomandare la parola.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Io non ho nessuna difficoltà ad accettare la pri-

ma parte dell'emendamento presentato dall'onorevole Vicini, in quanto questa si riferisce a due enti che sono stati costituiti con le due leggi cui egli ha accennato: quella del 20 marzo 1921, n. 348, che stabilisce per la provincia di Udine la costituzione di un ente autonomo per le forze idrauliche del Friuli orientale e la legge 25 marzo 1921, num. 443, che stabilisce per le provincie di Verona, di Mantova, di Modena, di Bologna, nonché per la regione tridentina la costituzione di un ente autonomo forze idrauliche Adige-Garda. Siamo di fronte alla costituzione di questi enti particolari, che servono a valorizzare le energie idriche dal cui impiego tanta ricchezza potrà derivare a quei territori e non v'è nessuna ragione perchè questi enti siano trattati diversamente a seconda della loro età, a seconda che siano sorti prima o dopo: i vantaggi che sono concessi all'ente, di cui oggi si discute di fronte al Senato, debbono essere, per ragioni di equità e di giustizia, estesi agli altri enti ora accennati. Io però non posso consentire nella seconda parte dell'articolo aggiuntivo dell'onorevole senatore Vicini, il quale vorrebbe che queste larghezze e provvidenze si estendessero anche a tutti gli enti pubblici o consorzi di enti pubblici e perfino ai consorzi di pubbliche istituzioni, i quali si proponessero gli scopi di cui all'articolo secondo del disegno di legge. Questi scopi sono effettivamente tali che il Governo non può in alcun modo, da qualsiasi parte si tenda verso di essi, non accettarli o coadiuvarli. Se non che deve essere molto perplesso nell'accettare senz'altro un'estensione del genere di quella ora proposta, in quanto che domani si potrebbero istituire altri enti pubblici, o società operaie, o enti morali di qualsiasi genere che intendano dedicarsi anche a costruzioni ed esercizi d'impianti idroelettrici, alla trasmissione, distribuzione, vendita e scambio di energia elettrica e quindi specialmente alla distribuzione di luce elettrica. Sarà certamente bene che in tanti nostri piccoli paesi di campagna e di montagna, dove vi è la possibilità di costituire piccoli centri di forza, sorgano associazioni pubbliche produttrici e distributrici di questa energia, ma non è giusto che una volta riunitesi in federazioni anche esse possano aver diritto di ottenere quei vantaggi che il Governo ha

creduto invece per motivi speciali di lasciare come privilegio a specifici enti pubblici i quali debbono pensare soprattutto alla valorizzazione delle grandi forze idrauliche in determinate regioni del paese. Lo spezzettamento particolare se può arrecare ai nostri piccoli comuni dei vantaggi, questi non sono tali però da consentire che alle norme generali si facciano eccezioni così gravi ed importanti come sono quelle comprese nel progetto che il Senato ha davanti a sé.

Abbiamo consentito al terzo ente idraulico del Veneto e ne abbiamo ampliato la sfera di azione, perchè siano maggiormente integrate le sue attività future e perchè esso abbia quei vantaggi, privilegi e facoltà che sono stati già concessi dalla legge agli altri enti congeneri. Ora dobbiamo applicare anche ai due enti del Friuli occidentale e dall'Adige-Garda gli speciali vantaggi attribuiti all'ente autonomo Brenta-Piave.

Ma non credo si possano in alcun modo estendere queste facoltà se non ai cennati enti similari, degni dell'approvazione e dell'appoggio del Governo. Noi qui legiferiamo per costituire con criteri particolari, in una regione la quale da poco è fuori dell'oppressione nemica e dove lo Stato ha l'interesse maggiore di dare il maggior valore e la più grande efficacia a tutte le forze naturali, gli enti ricordati e non possiamo estendere i privilegi all'iniziativa privata, anche se si manifesta sotto forma di confederazioni e di consorzi.

Accogliendo quindi l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Vicini nella prima parte, lo prego di non insistere nella seconda: poichè il Governo sopra le questioni di acque, irrigazioni e bonifiche sta preparando provvedimenti, non mancherà di studiare questo argomento per poter giovare alle iniziative individuali, che si sono venute esplicando in molte regioni d'Italia e che purtroppo attraverso a questa crisi industriale si trovano in condizioni difficili: le aiuteremo, ma di con disposizioni *ad hoc* e con una legge apposita, la quale ci permetta di vedere a quale impegno lo Stato va incontro. Oggi non possiamo misurare quale sia esattamente l'impegno se non a mezzo di un ente del quale conosciamo bene l'organizzazione. Ma per necessità dobbiamo limitare l'esame a questi limiti.

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *relatore dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale esprime il proprio compiacimento per avere l'onorevole ministro accettate tutte le modificazioni che furono dall'Ufficio stesso formulate nel progetto, modificazioni che hanno trovato il plauso anche dell'onorevole Vicini; tanto è vero che egli fa domanda perchè siano senz'altro applicate anche a favore degli altri Enti autonomi già costituiti in base alle precedenti leggi.

Per quanto s'attiene all'emendamento proposto dallo stesso onorevole Vicini, l'Ufficio centrale non ha difficoltà ad accoglierlo, sempre però nei limiti ristretti consentiti dall'onorevole ministro dei lavori pubblici e semprechè ciò non debba portare ulteriori ritardi all'approvazione del presente disegno di legge.

L'Ufficio centrale che studiò il disegno di legge per la costituzione dell'Ente autonomo « Brenta Piave » non ha motivo di opporsi che le disposizioni che furono incluse in questo disegno possano essere estese anche a favore di altri enti già costituiti, fermo però ripeto che ciò non debba ritardare l'approvazione del disegno di legge, che noi confidiamo vorrà l'onorevole ministro al più presto sottoporre all'approvazione dell'altro ramo del Parlamento. Questo disegno di legge ha subito lunghi ritardi per la sua discussione, per cause indipendenti dall'Ufficio centrale. Il disegno doveva essere discusso fino dal marzo decorso quando avvenne lo scioglimento della Camera, doveva essere discusso nel mese di giugno, ma la crisi ministeriale provocò un ulteriore differimento.

Nella relazione dell'Ufficio centrale, richiamo al riguardo particolarmente l'attenzione dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, si è fatto cenno di alcune domande, che sarebbero state presentate dalle Province interessate e da altri Enti alla costituzione dell'Ente autonomo, per ottenere alcune agevolazioni fiscali per quanto riguarda la costituzione degli enti autonomi, per l'esenzione di alcune imposte ed altre agevolazioni, e per ottenere speciali disposizioni per meglio precisare e limitare la responsabilità dei detti Enti e dei loro amministratori.

L'Ufficio centrale, che si è soprattutto preoccupato di non portare ritardi e intralci alla

più sollecita approvazione della legge, avendo esaminate le presentate proposte, espresse il parere, che tutte fossero meritevoli di studio, molte anche di accoglimento, e concluse raccomandando che l'onorevole ministro dei lavori pubblici, di concerto con i colleghi suoi, presenti i provvedimenti che tornino a vantaggio degli Enti autonomi che si propongono i fini di cui la presente legge, e che si accolgano, almeno in parte, le domande presentate e che furono dall'Ufficio centrale ritenute meritevoli di studio. Io confido che l'onorevole ministro vorrà assicurare il Senato di esaminare benevolmente dette domande e che vorrà presentare con qualche sollecitudine analoghe proposte.

VICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Nel redigere l'articolo aggiuntivo mi sono servito delle parole stesse che ho trovato nella legge testè approvata e nelle precedenti; ed ho usato le parole « enti pubblici, consorzi e pubbliche amministrazioni ».

In una delle leggi, in quella che riguarda le forze idrauliche del Friuli, gli enti pubblici non sono stati autorizzati ad aderire all'ente autonomo; manca nelle leggi del marzo 1921 la disposizione dell'articolo 3 per la federazione degli enti; imprecise sono quelle per i conferimenti degli enti partecipanti, e si notano altre deficienze.

L'interpretazione che ha dato il ministro dei lavori pubblici io non escludo che, data la forma che ho dovuto adottare, non possa anche essere possibile, ma è così lontana dal mio pensiero, che non ho difficoltà di proporre un'altra formula per escludere le associazioni private. Il ministro dell'istruzione pubblica consente, e, poichè riconosco la sua grande autorità nella materia che stiamo discutendo (*segni di diniego del ministro dell'istruzione pubblica*), ne traggio conforto. Non ho difficoltà a modificare in modo che le società private e di speculazione non siano autorizzate e da questa legge in nessun modo contemplate. Si può limitare la estensione della legge soltanto ai comuni, e, anche, se volete, soltanto alle provincie contemplate dalle leggi per le forze idrauliche del Friuli, dell'Adige-Garda e da questa. Sarebbero così tolti di mezzo i dubbi del ministro dei lavori pubblici, perchè l'articolo aggiuntivo

potrebbe, nell'ultima parte, limitarsi così: « sono applicabili alle provincie ed ai comuni che si propongono gli scopi indicati all'articolo 2 della legge ».

Quale è la ragione dalla quale son mosso? È questa: considero, per esemplificare, l'ente autonomo autorizzato per la regione Tridentina, Verona, Mantova, Modena e Bologna; può avvenire che, invece di unirsi tutte le provincie dell'Adige-Garda, e così dicasi per l'ente del Friuli e per quello della legge testè discussa, sia utile e più facile che di quelle provincie si uniscano alcune soltanto. Per esempio, vi sono bacini comuni unicamente alle provincie di Modena e Bologna; perchè non prevedere che possa stabilirsi domani un consorzio delle provincie di Modena e Bologna? Si dovrà venire davanti al Parlamento chiedendo un'altra legge speciale che consideri il consorzio di Modena e Bologna, o non deve piuttosto adottarsi sin d'ora una disposizione generale che consideri consorzi di provincie e comuni? E così dicasi anche se si tratti di una sola provincia. Non mi pare che in tal modo si corra alcun pericolo.

E si badi che non si richiede nessun contributo, perchè lo Stato fa affidamento soltanto sull'energie locali. Sono le provincie e i comuni che prendono la iniziativa per raccogliere, regolare, sfruttare le energie idrauliche e lanciarle sul mercato, senza attendere che vengano le solite società a farne commercio.

Il relatore ha notato quale grande importanza morale e quale grande interesse abbiano gli enti pubblici che non si propongono dei fini di lucro, ma dei fini di interesse pubblico, che vogliono finalmente mettere in valore le grandi ricchezze del nostro paese, fin qui trascurate, abbandonate. Perchè porre ostacoli, mentre la legge che invoco, non chiede un soldo al Governo, non domanda niente? Il Ministero dei lavori pubblici non concorre in nessun modo, si riserva soltanto con l'articolo 6 la vigilanza sopra gli enti autonomi; ma non c'è concorso alcuno, nessuna rinuncia a tassa, nessun sussidio, non c'è nessun elemento tecnico messo a disposizione dei consorzi per lo studio e la esecuzione dei progetti; tutto è lasciato all'iniziativa delle provincie e dei comuni. Voi vedete che le iniziative locali si sono finalmente svegliate, vedete pure una buona volta di non incepparle. Fate in modo che non avvenga

quello che sta accadendo nella mia provincia, ove è sorto da tempo forse, il primo consorzio idroelettrico, il quale ha trovato, purtroppo, in ragioni di carattere semplicemente burocratico, degli inceppamenti e delle difficoltà per compiere un'opera di grande interesse pubblico.

Dopo aver spesi circa cinque milioni, per il fatto che è stato sciolto il consiglio provinciale, senza che arrivasse in tempo a ratificare le deliberazioni di urgenza della deputazione provinciale, il Comitato per la disoccupazione, che è ora retto da egregi funzionari, non dà corso ad un mutuo già concesso, e i lavori sono sospesi. Dico questo per dimostrare che tutto concorre a rendere difficile agli enti locali l'esercizio di iniziative utili al nostro paese. Credo che il Governo e la Commissione, e il Senato soprattutto, vorranno accettare il mio emendamento nella formula che toglie qualsiasi possibilità di dubbio e sopprime tutte le ipotesi temute dall'onorevole ministro. Invece di dire: « Enti pubblici, consorzi ecc. » si dica soltanto: « Provincie contemplate dalla legge ». E alle provincie non avete ragione di impedire che abbiano i vantaggi degli enti autonomi.

DIENA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *relatore*. Mi permetterei di osservare all'onorevole collega Vicini, che tanto nel progetto ora in esame, come in quelli già approvati e divenuti legge nell'articolo 2 vi ha un capoverso che corrisponde, se non erro, al concetto da lui accennato. Il capoverso infatti così dice: « Con il consenso delle provincie stesse, potranno aderire altre provincie direttamente interessate, le istituzioni pubbliche e gli enti pubblici appartenenti alle stesse ».

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. (*interrompendo*). Il senatore Vicini vuole che ogni provincia faccia da sè; ed è male, onorevole Vicini.

DIENA. Ed allora, se è così, tanto più parmi sia inopportuno di inserire nel presente disegno di legge una disposizione come quella formulata nell'ultima parte dell'emendamento proposto; disposizione che avrebbe una portata che sconfinava dai limiti del presente disegno.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio l'onorevole relatore delle parole che ha voluto rivolgermi nella prima parte delle sue spiegazioni.

Quanto al punto, che egli ha accennato, delle agevolazioni fiscali, io posso assicurarlo che furono fatte presso la finanza tutte le pratiche opportune per ottenere quanto egli desiderava; si comprende che la finanza sia un po' restia nel dare questi vantaggi; io insisterò maggiormente per vedere se possiamo ottenerli. Del resto, non è grande cosa, poichè trattasi di opere che importano ingenti attività, e nelle quali somme cospicue debbono essere impiegate.

Se, di fronte ai grandi vantaggi che lo Stato consente a queste iniziative per mezzo di questa legge di favore, noi manteniamo integra la solidità e i criteri finanziari dello Stato, credo ciò non potrà essere poi di grave danno alle iniziative stesse; anzi potrà essere un esempio buono a seguirsi in questa circostanza, se mostriamo che queste grandi industrie che veniamo organizzando, non cercano nè vogliono sottrarsi ai giusti, pesi coi quali concorrere alle esigenze del bilancio.

E vengo alle osservazioni del senatore Vicini. Io, ripeto, non ho difficoltà che le condizioni dei tre enti autonomi che si sono venuti costruendo nel Veneto in tre diversi periodi, siano uguali rispetto ai vantaggi da essi goduti; ma non vedo come si possa chiedere che comuni e provincie, appartenenti ad una regione già compresa nella zona stabilita per altri due enti, possano chiedere l'estensione della legge per loro soli, in modo indipendente, in modo autonomo, mentre nelle leggi antecedenti lo spirito è di giovare alla costituzione di questi enti interprovinciali autonomi.

Allora il funzionamento presenterebbe grandi difficoltà; difficoltà le quali verrebbero senza dubbio ad aumentarsi quando dessimo la facoltà alle provincie di potersi rendere autonome per proprio conto, di potersi costituire in nuovi enti a parte, senza il controllo dello Stato, perchè, quando noi accettassimo l'articolo proposto dal senatore Vicini, noi non avremmo nessun controllo.

Domani una provincia di quelle dodici o tredici che sono segnate nelle tre leggi potrebbe per suo conto appartarsi e fare un consorzio

idroelettrico in modo da far valere questo diritto, questa facoltà.

Se domani la provincia di Modena o di Bologna, o quelle comprese in queste tre leggi, avranno occasione e ragione di costituire a parte un consorzio, perchè non si troveranno a loro agio, o troveranno incompatibilità d'interessi e impossibilità di vita nei tre consorzi costituiti, il Governo non avrà difficoltà di ripresentarsi al Parlamento con una legge nuova, ma a ragion veduta, ed allora esamineremo e vedremo, e faremo un quarto consorzio autonomo e a questo saremo ben lieti in dare contributi e vantaggi maggiori in quanto maggiore possa essere il bisogno e la necessità nei quali essi versino. Oggi, di fronte ad una pura e semplice estensione che l'onorevole Vicini chiede giustamente per i consorzi antecedentemente costituiti, consentiamo; ma, di fronte ad altra richiesta più lata e non ancora definita in modo tale da poter dare l'impressione precisa dello impegno a cui si andrebbe incontro, non credo di essere autorizzato ad accettare la proposta, e prego l'onorevole Vicini di non insistere, assicurandolo che in altra sede non mi rifiuterò di esaminare la situazione, a cui particolarmente egli ha accennato e che appartiene anche alle mie terre, per dare a favore di esse proposte legislative, precise, concrete, pratiche che possano rispondere maggiormente a quelle regioni più di quello che non possa farsi con un articolo introdotto all'ultima ora e che non potrebbe in alcun modo corrispondere anche a quegli stessi intendimenti, dei quali si è reso così autorevole interprete l'onorevole Vicini.

FERRARIS CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Ho chiesto la parola per pregare l'on. Vicini a non insistere nella seconda parte del suo articolo aggiuntivo; e ciò per due argomenti, uno di tecnica legislativa e l'altro di opportunità politica.

Quello di tecnica legislativa è che noi discutiamo ora un disegno di legge relativo ad un Istituto speciale, il quale viene costituito con una legge speciale, come con leggi speciali vennero costituiti gli altri due per le forze idrauliche « Friuli » e « Adige-Garda ».

Per quale motivo dobbiamo inserire in questo disegno di legge speciale una disposizione di

carattere più generale e di cui non possiamo prevedere le conseguenze e determinare le norme di applicazione? Questo è contrario alle buone norme di formazione delle leggi ed al vantaggio che può derivare da questa legislazione speciale con termini precisi, ben determinati e di applicazione sicura.

E si noti, perchè ha importanza anche per la questione in esame, che già esiste tra le due leggi 20 e 24 marzo 1921 una differenza, la quale rende opportuna la proposta della prima parte dell'emendamento Vicini. Voglio dire che non vi è una perfetta identità negli ordinamenti stabiliti per i due enti, in quanto il primo ente, quello relativo alle forze idrauliche del Friuli, ha per iscopo esclusivamente di provvedere alla costruzione ed all'esercizio di impianti idroelettrici ed alla trasmissione e al collocamento della energia elettrica. Invece l'ente per le forze idrauliche Adige-Garda non soltanto può provvedere alla produzione e alla vendita della energia elettrica, ma, come dice la legge, può attendere « in genere a qualunque altra opera idraulica, compresa quella della navigazione interna e fluviale, d'interesse delle provincie partecipanti, che venga concessa all'ente a norma di legge ». Ho creduto di rilevare questa differenza perchè da essa appare l'opportunità di applicare le disposizioni relative al nuovo ente anche ai due già creati per legge: così potranno coordinarsi tutti gli scopi dei vari enti similari, altrimenti si manterrebbe una disparità che potrebbe avere conseguenze non giovevoli al pubblico interesse.

È questo un punto, su cui mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro perchè ne tenga conto nell'applicazione di queste varie leggi.

Ma c'è anche, come dissi, una ragione di opportunità politica, per la quale, mentre consento nella prima parte della proposta dell'onorevole senatore Vicini, sono invece contrario alla seconda. Infatti noi votiamo ora questo disegno di legge, che dovrà andare all'approvazione della Camera dei deputati.

Orbene, se noi lo approviamo nei proposti termini precisi, pei quali appaia come creazione di un nuovo ente e come perfezionamento ed integrazione di enti già esistenti, la Camera certamente l'approverà anch'essa; ma se nel medesimo inseriamo un'aggiunta che porta con

sè involute questioni di principio e complicazioni di applicazione, e questo per favorire altri enti pubblici, dei quali ignoriamo le condizioni, possiamo esser certi che la Camera approverà questa aggiunta che modifica così radicalmente gli intendimenti della legge?

Io credo di no. Anche per questa ragione dunque e per non creare ostacoli all'approvazione di questa legge da parte della Camera dei deputati, io rivolgo viva preghiera all'onorevole Vicini perchè non voglia insistere nella seconda parte del suo emendamento.

VICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Come il Senato comprende, io non posso non cedere di fronte a così autorevoli e amichevoli insistenze. Invero, queste manifestazioni mi chiedono un sacrificio, ma io debbo accettarle e fare loro buon viso.

Debbo però dire all'onorevole senatore Diena che la sua osservazione, secondo la quale l'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge risponderrebbe già a quello che io domandavo, non mi può appagare, perchè l'ultimo comma di questo articolo parla delle provincie che possono aderire agli enti autonomi già costituiti da legge. Io invece (e l'ha visto molto bene l'onorevole Ministro della pubblica istruzione, senatore Corbino) volevo la libertà e l'indipendenza anche delle singole provincie, ed è questa una cosa del tutto diversa.

Nè è da accettare a mio sommo avviso, l'osservazione del Ministro dei lavori pubblici, che in questo modo si incoraggerebbero le singole provincie anche a fare da sè. Non ci sarebbe che da augurarselo e da pregare le provincie di fare davvero qualche cosa. È la stessa legge che lo presuppone e lo desidera, perchè all'art. 4 dice che le quote degli enti pubblici partecipanti potranno essere sostituite, in tutto o in parte, dai conferimenti di centrali elettriche ed altri impianti del genere. Con questa disposizione si è supposto che le provincie e gli enti pubblici abbiano già centrali ed impianti elettrici, e, se costituiremo l'ente autonomo dell'Adige-Garda, è bene evidente che Modena potrà conferire impianti che essa ha già in esecuzione, nell'alto Scottenna, o quelli del Dardogna, Felicarolo, Ospitale.

Nel considerare e proteggere anche le singole provincie, non può essere alcun pericolo

o danno pubblico; il danno non potrebbe essere che per le società industriali, per quelle società dalle quali le provincie ed i comuni tendono a svincolarsi. C'è chi ha fede nelle iniziative dei comuni e delle provincie, c'è invece chi purtroppo non ci crede affatto: io ho moltissima fede nelle iniziative degli enti locali, e penso che esse potranno più sicuramente svilupparsi quando saranno sotto la diretta sorveglianza del Ministero dei lavori pubblici, come la legge impone. Cosicché, io, domandando l'approvazione dell'ultima parte del mio articolo aggiuntivo, chiedevo semplicemente di porre il comune e la provincia di Modena sotto la diretta sorveglianza del Ministero dei lavori pubblici nella esecuzione della loro opera, e chiedevo - e questa sarebbe stata l'unica utilità che avrebbero avuta per l'esecuzione dei grandi impianti idroelettrici che si stanno costruendo nella provincia di Modena - che gli enti locali, a termini dell'art. 5, potessero direttamente contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con le Casse di risparmio e con gli altri istituti.

Tutto si riduceva dunque a questo, che gli istituti di credito, nonostante le disposizioni contrarie dei loro statuti, potessero direttamente concedere dei mutui alla provincia e al comune; non è che una questione di finanziamento che nel momento presente è difficile, quanto urgente.

Ma io sono già soddisfatto di avere ottenuto che la legge attuale, che è migliore delle due precedenti, giovi anche agli enti che precedentemente sono stati costituiti, e mi basta per il momento di aver posta al Governo e portata davanti al Senato la questione, che è gravissima per l'interesse del nostro paese, augurandomi che, per proposte di Governo, o per iniziativa parlamentare, sia risolta come l'interesse generale del paese impone.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti e i senatori scrutatori allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari e i senatori scrutatori procedono alla numerazione dei voti e allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Abbiate, Agnetti, Ameglio, Amero D'Aste, Artom.

Badaloni, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Belini, Beltrami, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Bollati, Bombig, Borsarelli, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Caneva, Canevari, Cannavina, Capaldo, Cassis, Castiglioni, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chimienti, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Conci, Corbino, Credaro, Croce, Cusani-Visconti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, Della Noce, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazzà, Diena, Di Rovasenda, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo.

Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Maggiore, Ferrero di Cambiano, Filomusi Guelfi, Fradeletto, Francica-Nava.

Gallini, Garavetti, Garofalo, Ghiglianovich, Gioppi, Giordani, Giunti, Grandi, Grassi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi-Cattolica, Libertini, Lojodice, Loria, Lucca, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Masci, Massarucci, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Millo, Montresor, Mortara, Mosca.

Nava, Niccolini Pietro.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Paternò, Pavia, Perla, Persico, Piacentini, Pigorini, Pincerle, Pipitone, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta.

Rava, Rebaudengo. Reggio, Ridola, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rota.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Schanzer, Schiralli, Scialoja, Sechi, Sili, Squitti, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tivaroni, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Verga, Vicini, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zupelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torneremo ora alla discussione del disegno di legge: « Consorzio dell'ente autonomo "Forze idrauliche Brenta-Piave" ».

L'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Vicini non è stato accolto nella sua integrità nè dalla Commissione, nè dall'onorevole ministro.

Chiedo all'onorevole Vicini se lo mantiene.

VICINI. Mantengo la prima parte.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Visto che l'onorevole senatore Vicini si limita a mantenere solo la prima parte del suo articolo aggiuntivo, io non ho niente da osservare, e ricordo soltanto questo: in fondo in questa fioritura di disegni di legge riguardanti enti autonomi, si sono create soverchie illusioni da tutte le parti. Si è creduto di conquistare chi sa che cosa mentre invece si è soltanto ottenuto qualche vantaggio con l'articolo quinto, perchè in realtà la facoltà agli enti locali di far quello che vogliono esiste indipendentemente dall'art. 1 di questa legge, e lo stesso avviene per gli articoli 2, 3 e 4. La sola cosa importante è insita nell'articolo quinto, dove è detto che le Casse di Risparmio e altri istituti del genere sono autorizzati nonostante i loro statuti particolari a concedere anticipazioni agli enti locali. In ultima analisi, il senatore Vicini lo ha visto, questa legge non è che una legge di finanziamento.

Ora, io dico che l'estendere questa facoltà di contrarre mutui agli enti pubblici parziali può compromettere la costituzione del grande ente cui si vuol provvedere.

Invero, quando sono in giuoco diverse derivazioni che sono ottenibili dai diversi comuni o provincie esse si presentano come diversamente appetibili secondo che sono più o meno vantaggiose dal punto di vista della utilizzazione industriale.

Chi pensò a dare a questi enti la facoltà di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, per sottrarre queste imprese alla influenza di egoismi di campanile, pensò di costituire un

ente di carattere più generale per obbligare tutti ad accumulare i vantaggi ed i benefici delle derivazioni a favore di un unico ente.

Quando si consentisse a comuni o a provincie di ottenere singolarmente le derivazioni, con la possibilità del finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti, il risultato sarebbe che nessuno degli enti precedenti potrebbe più costituirsi. Quindi l'aggiunta del senatore Vicini equivarrebbe praticamente alla soppressione degli enti che noi abbiamo autorizzato con le leggi anteriori.

VICINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Vicini, le faccio osservare che ella ha già parlato due volte sopra questo stesso argomento.

VICINI. Rinuncio a parlare; mi limiterò ad esporre privatamente all'onorevole ministro le mie vedute.

PRESIDENTE. Il senatore Vicini rinuncia alla seconda parte dell'articolo aggiuntivo. La prima parte è accettata dal ministro e dall'Ufficio centrale.

Questo articolo suona così:

« Le disposizioni della presente legge sono estese agli enti autonomi autorizzati con le leggi 20 e 24 marzo 1921 (n. 348, e 443) ».

Pongo ai voti questo articolo aggiuntivo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato giuridico del personale delle scuole medie pareggiate » (N. 8-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato giuridico del personale delle scuole medie pareggiate ».

Invito l'onorevole ministro della pubblica istruzione a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prègo allora l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di dar lettura

del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 8-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La nomina, le promozioni ed il licenziamento degli insegnanti di scuole medie e normali pareggiate hanno luogo secondo le norme in vigore per le corrispondenti scuole governative; ma, per la nomina, gli Enti possono derogare dalla regola del concorso per titolo e per esami, se gli insegnanti da eleggere occupano già un posto di ruolo, per la stessa materia, in scuole regie o pareggiate dello stesso ordine e grado o sono compresi in graduatorie tuttora in vigore, di eleggibili, a tali cattedre in dette scuole.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Dal complesso delle disposizioni di questo disegno di legge, e tanto dalla relazione del Governo quanto da quella dell'Ufficio centrale, appare che esso si riferisce esclusivamente alle scuole pareggiate normali e a quelle medie propriamente dette, cioè ginnasi, scuole tecniche, istituti tecnici, ecc. Esiste però a Napoli una scuola superiore regolarmente pareggiata di magistero femminile annessa all'Istituto Benincasa. Domando, allo scopo di prevenire equivoci, se si intende che anche quella scuola di magistero femminile sia contemplata da questa legge. Non ho bisogno di rammentare agli egregi componenti dell'Ufficio centrale, i quali hanno tanta esperienza in materia di istruzione superiore e di giurisprudenza del Consiglio superiore dell'istruzione, che, secondo le massime stabilite già da tempo dal Consiglio superiore, queste scuole di magistero femminile sono classificate fra le scuole medie: quindi, per esempio, il pareggiamento della scuola Benincasa è stato fatto per decreto ministeriale, come si facevano un tempo i pareggiamenti delle scuole medie. Essendo questa

una situazione di fatto unica e che potrebbe dar luogo a qualche dubbio, credo opportuno chiederò spiegazioni all'onorevole ministro e all'Ufficio centrale.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. La materia stessa della legge limita strettamente il campo della sua applicabilità fin dalle disposizioni dell'art. 1. È tutto un sistema di parallelismo che si crea fra la scuola media governativa Regia e la scuola media pareggiata; in questo senso non può essere compresa la scuola cui si riferisce l'onorevole Mortara.

VITELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI, *relatore*. Mi associo a quello che ha detto l'on. ministro.

So che in questi ultimi tempi si è fatto qualche cosa per la scuola, a cui accennava l'onorevole senatore Mortara; ma non so precisamente come essa sia stata classificata. Credo che l'onorevole senatore Croce ne possa sapere più di quello che ne sappiamo noi.

TORRACA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRACA. L'Istituto Benincasa, su cui ha chiesto informazioni l'onorevole senatore Mortara, è pareggiato agli Istituti superiori femminili, i quali rilasciano diplomi, per cui si può andare ad insegnare in altre scuole; ma non si può trattare di esso in questo momento, in cui si vogliono agevolare le scuole pareggiate medie, i licei, i ginnasi, le scuole normali, ecc. perchè questa scuola è di tutt'altro genere.

MORTARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Vorrei dire che mi meraviglio della meraviglia dell'onorevole preopinante. Io ho chiesto un chiarimento appunto perchè anche a me pareva che questa legge non fosse applicabile a un istituto di magistero femminile: ma, siccome gli istituti di magistero femminile sono stati classificati dalla giurisprudenza del Consiglio Superiore tra le scuole medie e non tra le scuole universitarie, così ho tenuto a provocare una dichiarazione, la quale escluda l'applicabilità della legge all'unico istituto pareggiato di questa specie esistente in Italia. Credo che, dopo le dichiara-

zioni dell'onorevole ministro e dopo le parole dell'onorevole preopinante, non ci sia altro da dire.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Per completare i chiarimenti dati possodire, come mi suggerisce l'onorevole senatore Croce, che a questa scuola è annessa una scuola normale media pareggiata, la quale usufruirà delle disposizioni e dei vantaggi accordati da questa legge.

MAZZONI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *dell'Ufficio centrale*. Ciò che ha detto l'onorevole ministro mi dispensa dall'espore qualcosa che avevo pensato dover dire; ma resta alcunchè da rettificare nelle parole dell'onorevole collega Mortara, il quale ha pure tanta esperienza anche in materia di istruzione pubblica. Le sue reminiscenze non sono state questa volta esattissime. Il Consiglio superiore dell'istruzione non ha mai posto senz'altro gli Istituti di magistero superiore femminile nella categoria delle scuole medie, ma pur negando loro la qualità di istituti universitari, ha riconosciuto loro una fisionomia giuridica che non risponde a quella delle scuole medie. Caso per caso, il Consiglio ha deciso, senza compromettere le questioni di massima: quegli Istituti sono superiori alle Scuole medie, senza per altro esserè Facoltà universitarie. L'onorevole ministro ha posto bene la questione: annessa all'istituto Benincasa c'è una scuola media, e questa rientra sotto la legge attuale, qualunque sia la condizione giuridica dell'istituto medesimo.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Ringrazio l'onorevole senatore Mazzoni delle spiegazioni che mi soddisfano pienamente.

PRESIDENTE. Non essendoci nessuna proposta per l'art. 1^o, lo metto ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Gli insegnanti di ruolo che, per chiamata o per concorso, passano da una all'altra scuola

pareggiata dello stesso ordine e grado, conservano i diritti acquisiti. L'insegnante di scuola Regia che passa ad occupare una cattedra in una pareggiata dello stesso ordine e grado, cumulerà, ai fini della pensione, il servizio governativo con quello prestato alla dipendenza dell'ente che mantiene la scuola pareggiata. In questo caso la spesa della pensione sarà ripartita tra l'ente medesimo e lo Stato in conformità di quanto dispone l'art. 48 della legge 21 febbraio 1895, n. 70.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Prego il Senato di voler consentire un lieve emendamento alla prima parte dell'articolo 2; questa prima parte dice che gli insegnanti di ruolo per chiamata o concorso passano da una ad altra scuola pareggiata dello stesso ordine conservando i diritti anteriori; ciò significa che, in fondo il corpo degli insegnanti pareggiati in tutta Italia costituirebbe un complesso di persone che trasportano con sè dall'una all'altra scuola pareggiata il grado raggiunto.

In linea teorica non c'è niente da obiettare; ma in linea pratica e per la tutela di legittimi interessi, dobbiamo preoccuparci del fatto che i comuni e le provincie nel bandire concorsi pensano di aprire il concorso per il posto cui corrisponde il minore stipendio; ora se il concorso è vinto da un professore che sia già in un alto grado di carriera, questo viene ad imporre all'Ente che ha fatto il concorso il suo alto stipendio. Se ci fosse la libertà di scelta in una terna di nomi, questo pericolo sarebbe eliminato; mentre, se il presente disegno diventerà legge, si dovrà prendere il primo riuscito. Pertanto proporrei che l'articolo venga così modificato: « Gli insegnanti di ruolo che passano ad un'altra scuola pareggiata dello stesso ordine e grado per chiamata conservano i diritti acquisiti ».

VITELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI, *relatore*. Già prima con l'onorevole ministro Croce si discusse di questa dizione dell'articolo 2 e si notò l'inconveniente. Ma l'Ufficio centrale insistè allora nella sua opinione, e volle mantenere l'aggiunta. Oggi, dopo le osservazioni dell'onorevole ministro Corbino, l'Ufficio centrale si dichiara d'accordo con lui

e consente che sia tolta l'aggiunta « o per concorso ».

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'articolo 2, così modificata dall'onorevole ministro della pubblica istruzione:

« Gli insegnanti di ruolo che passano ad un'altra scuola pareggiata dello stesso ordine e grado per chiamata conservano i diritti acquisiti ».

Chi approva questo comma è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Adesso metto ai voti l'intero articolo 2 con la suddetta modifica.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Gli insegnanti di scuole medie e normali pareggiate non possono cumulare più uffici alla dipendenza della stesso Ente o di Enti diversi, se non nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti per gli insegnanti di scuole governative, e ad essi sono del pari estesi i medesimi obblighi di residenza imposti a questi ultimi.

(Approvato).

Art. 4.

« Gli insegnanti nominati prima della pubblicazione della presente legge e quelli che saranno nominati a norma dell'art. 1 della medesima, saranno assunti al servizio dello Stato in scuole di pari grado, sia nel caso di conversione in governative, sia nel caso di soppressione delle scuole pareggiate a cui appartengono, purchè gli uni come gli altri:

1) siano muniti di regolare titolo di abilitazione;

2) coprano una cattedra che esista nella tabella organica della corrispondente scuola regia;

3) siano stati nominati, con l'approvazione della competente autorità scolastica provinciale, in una forma consentita dalle leggi e dai regolamenti del tempo;

4) siano al secondo anno di insegnamento;

5) non abbiano subito alcuna pena disciplinare superiore ai tre mesi di sospensione;

6) siano giudicati favorevolmente dalla speciale ispezione a cui saranno sottoposti per

l'accertamento della loro idoneità, ai fini di cui sopra.

Le disposizioni relative alla misura degli stipendi ed al periodo d'esperimento per gli insegnanti che passano al servizio dello Stato in caso di regificazione, si applicano anche agli insegnanti di Scuole pareggiate, i quali per pubblico concorso sieno nominati ad una cattedra di scuola regia dello stesso ordine e grado.

GALLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINI. Do anzitutto lode al ministro che ha proposto finalmente uno stato giuridico per il personale delle scuole medie che rappresenta un così considerevole patrimonio di cultura. Approvo interamente la legge, ma mi sono permesso di rilevare una deficienza all'articolo 4 e di proporre una aggiunta in fondo al disegno di legge.

Non so, trattandosi di una aggiunta, se non sia il caso di discutere prima ciascuna alinea dell'articolo, per poi passare alla discussione dell'aggiunta. La mia aggiunta farebbe sì, che le disposizioni dell'articolo 4 siano anche estese al personale dei corsi aggiunti completi, i quali sono anche contemplati dalla legge del 1906. Ripeto, che non so quale procedura vorrà tenere la Presidenza, se approvare prima l'articolo, o discutere quest'aggiunta.

PRESIDENTE. L'aggiunta del senatore Gallini è così concepita:

« Nei casi e alle condizioni predette verrà assunto in servizio dallo Stato anche il personale dei corsi aggiunti completi, pei quali, a norma della legge 8 aprile 1906, n. 142, debbono istituirsi posti di ruolo, purchè detto personale sia nelle condizioni di cui all'art. 1° della presente legge, o siasi acquistata la richiesta stabilità nei modi che verranno stabiliti nel regolamento ».

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Prima di tutto prego l'Ufficio centrale di consentirmi un piccolo emendamento all'art. 4 riguardante le condizioni necessarie perchè il personale sia assunto dallo Stato. Dove si dice: « Siano al secondo anno di insegnamento » ag-

giungere la parola « almeno » e dire cioè « siano almeno al secondo anno di insegnamento ».

Quanto poi alla proposta dell'onorevole Gallini essa è tanto corrispondente a giustizia, che mi proponevo io stesso di farla per mio conto; quindi pregherei l'onorevole Gallini di accettare il testo che proporrò perchè mentre risponde al medesimo concetto, tiene meglio presenti i precedenti legislativi e non può dar luogo ad alcuno equivoco; la mia proposta suonerebbe così: « 3° Saranno pure assunti al servizio dello Stato quegli insegnanti dei corsi aggiunti completi stabiliti a norma dell'art. 10 della legge 16 luglio 1914 n. 679 che si trovino nelle condizioni di cui art. 1 della presente legge ».

PRESIDENTE. L'onorevole ministro propone che al quarto comma dell'articolo 4 si aggiunga la parola « almeno » e infine che si faccia una aggiunta all'articolo 4. La leggo:

« Saranno pure assunti al servizio dello Stato quegli insegnanti di corsi aggiunti completi, stabili, a norma dell'art. 10 della legge 16 luglio 1914, n. 679, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1° della presente legge ».

VITELLI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'aggiunta della parola « almeno » come anche l'altra aggiunta nella forma proposta dall'onorevole ministro.

GALLINI. Sono lietissimo di aderire all'aggiunta dell'onorevole ministro.

RAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Vorrei chiedere all'onorevole ministro una spiegazione su questa aggiunta dell'art. 4. Sono lieto che questa legge venga approvata e dia diritti e tranquillità ad una classe, spesso benemerita, di insegnanti che lavorano con fatica e disagio. So la condizione difficile delle finanze dei nostri comuni, e prevedo che questa legge servirà a fare abolire un certo numero di scuole, il cui personale passerà allo Stato. È una risoluzione arditissima, forse, è nuova; ma questa classe che vive a disagio sui bilanci degli enti locali, non saprebbe, se abolita la scuola, come provvedere ai suoi casi e alle famiglie. Diamole un diritto;

L'onorevole ministro propone un'altra aggiunta a questo articolo, e sta bene. Ma io domando: l'ultima aggiunta, quella fatta dalla Commissione, che relazione ha con questo articolo? Nell'aggiunta si parla di un altro Istituto;

sono i professori di scuole pareggiate che per pubblico concorso sono nominati ad una cattedra di scuola Regia: nella prima parte dell'articolo si parla invece di professori delle scuole eventualmente soppresse.

Due cose diverse. Mi pare che, per lo meno, bisogna fare un articolo separato, perchè questa materia è così diversa dall'altra, che unendole ne viene fuori un articolo che riguarda due funzioni assolutamente diverse. Prego quindi la Commissione di voler dirmi se non crede di formare un articolo separato con quella aggiunta che essa ha fatto al testo del Ministero. È per la logica e la chiarezza della legge.

VITELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI, *relatore*. Riguardo a quello che l'on. senatore Rava ha detto del pericolo di nuove regificazioni, alcuni colleghi dell'Ufficio centrale, come è accennato anche nella Relazione, si preoccuparono di tale pericolo; ma, esaminata bene la nuova legge, si vide che le cose rimanevano su per giù come per l'innanzi. Perciò in futuro, come si è fatto in passato, toccherà agli onorevoli ministri di evitare il pericolo, nè oso dire io fino a qual segno vi riusciranno.

Giusto invece mi sembra quello che l'onorevole Rava dice dell'aggiunta al già troppo lungo articolo; e poichè il contenuto di essa è piuttosto materia di un articolo nuovo, credo sia bene fare appunto quello che egli propone.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Vorrei togliere una impressione all'onorevole Rava, cioè ch'egli creda che questo ultimo comma miri a costituire qualche nuovo privilegio. Invece si tratta di una disposizione che esiste già, perchè la legge sul servizio pre-governativo stabilisce che se un insegnante di scuole pareggiate passa ad insegnare a scuole di Stato, ha computati a tutti gli effetti i servizi anteriori; ma, mentre prima si richiedeva un periodo di esperimento di tre anni, ora si ritiene sufficiente la prova di un anno solo.

Perciò, quando un insegnante di scuole pareggiate passa allo Stato, conserva i benefici

consentiti dalle leggi anteriori, ma accorcia soltanto il periodo dell'esperimento.

PRESIDENTE. Ne fa un articolo nuovo?

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Se si crede di fare un articolo distinto della proposta della Commissione, non ho difficoltà.

PRESIDENTE. Dopo il n. 6 c'è l'aggiunta proposta dall'onorevole ministro che leggo:

« Saranno pure assunti al servizio dello Stato quegli insegnanti di corsi aggiunti completi, stabili, a norma dell'articolo 10 della legge 16 luglio 1914 n. 679 che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge ».

L'ultimo comma che era aggiunto dalla Commissione, diventa l'articolo 5 che rileggo:

« Le disposizioni relative alla misura degli stipendi e al periodo di esperimento per gli insegnanti che passano al servizio dello Stato in caso di regificazione, si applicano anche agli insegnanti di scuole pareggiate, i quali per pubblico concorso siano nominati ad una cattedra di scuola Regia dello stesso ordine e grado ».

Metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

L'ufficio di Capo d'Istituto in una scuola media o normale pareggiata si conferisce mediante concorso per titoli fra gli insegnanti della medesima, appartenenti, giusta l'art. 12 della legge 16 luglio 1914, n. 679, al ruolo A o ai ruoli A e B, secondo il grado della scuola di cui si tratta, i quali abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo in scuole governative o pareggiate. Se, però, al momento in cui occorre provvedere, la scuola non conta che un solo ordinario di tale anzianità, l'incarico potrà essere a lui affidato, senza concorso, con l'approvazione della Giunta provinciale delle Scuole medie.

Per i primi sei anni che seguono al pareggiamento di una scuola, l'ufficio direttivo sarà conferito, anno per anno, a titolo di supplenza, ad uno degli insegnanti appartenenti ai ruoli suindicati, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 7.

Il periodo di esperimento per i Capi d'Istituto di scuole medie pareggiate ha la durata di cinque anni, durante i quali essi vanno soggetti ad almeno due ispezioni, delle quali una alla fine del secondo anno ed una alla fine del quinto.

(Approvato).

Art. 8.

I Capi d'istituto, in caso di regificazione o di soppressione della scuola a cui appartengono, possono conservare, alla dipendenza dello Stato, l'incarico dell'ufficio direttivo soltanto se, oltre a possedere i requisiti di cui ai numeri 1, 2, 3, 5 e 6 dell'art. 4, abbiano già compiuto il primo anno d'esperimento. L'esito dell'ispezione che essi avranno alla fine del quinto anno determinerà il loro passaggio ad effettivi.

I Capi d'istituto effettivi di scuole pareggiate soppresse o convertite in regie, possedendo i requisiti, di cui al comma precedente, saranno assunti come tali, ma con l'obbligo di compiere un anno di prova, alla fine del quale subiranno un'ispezione, il cui esito deciderà della loro nomina definitiva.

(Approvato).

Art. 9.

Se, al momento della soppressione di una scuola media o normale pareggiata, non sono vacanti nei corrispondenti ruoli governativi i posti necessari per la loro assunzione al servizio dello Stato, il Capo d'istituto e gli insegnanti della scuola soppressa godranno a carico dell'Ente interessato dell'assegno di disponibilità, nella stessa misura e con gli stessi limiti dalla legge fissati per i funzionari governativi in caso di soppressione d'ufficio.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. A me pare che in questo articolo ci sia una disposizione che non è giusta. Si stabilisce infatti in questo articolo che in caso di soppressione di una scuola pareggiata, l'assegno di disponibilità a favore del capo di istituto o degli insegnanti della scuola soppressa debba essere a carico dell'ente interessato.

A me sembra che invece questo assegno dovrebbe essere a carico dello Stato.

Scopo di questa legge è di equiparare la condizione degli insegnanti pareggiati a quelli delle scuole governative e lo stesso Ministro ha parlato di parallelismo e di parificazione di questi insegnanti. Ora se la scuola è soppressa, gli insegnanti passano nei ruoli governativi tanto nel caso che vi sia il posto, quanto in quello che il posto non vi sia, ed allora mi sembrerebbe giusto che l'assegno di disponibilità dovesse far carico allo Stato.

CCRBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Ma non è così; il passaggio nei ruoli governativi avviene soltanto quando vi sia il posto corrispondente per questi insegnanti delle scuole paregiate sopresse.

LIBERTINI. Allora converrebbe che la cosa fosse meglio chiarita, perchè l'articolo così come è redatto mi pare che faccia sorgere qualche dubbio e autorizzi la domanda che io ho fatto e cioè che in questi casi l'assegno di disponibilità vada a carico dello Stato e non degli enti soppressi.

VITELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI, *relatore*. È evidente che l'insegnante di una scuola soppressa, quando non trova posto nelle scuole governative e sino a che questo posto non avrà avuto, non appartiene a queste scuole. Orbene, come è possibile che in questo caso lo Stato gli paghi l'assegno di disponibilità?

Se quello che domanda l'onorevole senatore Libertini fosse accolto, si verrebbe a questa conseguenza, che lo Stato, per non correre il rischio di pagare l'assegno di disponibilità per i capi di istituti e per gli insegnanti delle scuole sopresse che non trovassero posto nei ruoli governativi, tarderebbe a sopprimere, o non sopprimerebbe addirittura, una scuola che va male.

Non è certo questo l'effetto che l'onorevole senatore Libertini vorrà raggiungere, ed io credo che tutti dell'Ufficio centrale siamo d'accordo nel non accettare la sua proposta.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Libertini se insiste nella sua proposta.

LIBERTINI. La ritiro.

PRESIDENTE. Avendo il senatore Libertini

ritirato la sua proposta, pongo ai voti l'art. 9 come è stato testè letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

I Capi d'istituto, i quali, prima della pubblicazione della presente legge, furono investiti dell'ufficio direttivo in qualunque delle forme previste dall'art. 203 del regolamento 3 agosto 1908, n. 623, potranno, in caso di regificazione o soppressione della scuola cui appartengono, conservare, come incaricati od effettivi, tale ufficio, purchè appartengano, o abbiano appartenuto, al corpo insegnante della scuola, con il grado di ordinario e abbiano, almeno, otto anni di servizio di ruolo.

(Approvato).

Art. 11.

Al servizio di segreteria nelle scuole paregiate si provvede mediante incarico o con la nomina di un titolare, secondo quanto è disposto dall'art. 19 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Tanto al personale di segreteria, quanto a quello di servizio, debbono essere corrisposti, almeno, gli stipendi minimi stabiliti dalla legge 16 luglio 1914, n. 679.

Le condizioni per l'assunzione al servizio dello Stato di detto personale, in caso di regificazione della scuola a cui è addetto, saranno stabiliti dal regolamento.

(Approvato).

Art. 12.

Le disposizioni degli articoli 4 e 10 della presente legge si applicano ai fini dell'assunzione al servizio dello Stato, anche agli insegnanti ed ai capi di istituto delle scuole convertite in regie o sopresse con effetto dal primo ottobre 1920.

(Approvato).

GALLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINI. Io ho proposta un'aggiunta ispirandomi ad una massima generale ormai divenuta comune a tutte le leggi, cioè alla rappresentanza della classe. E mi sono limitato a proporre che un insegnante delle scuole medie,

o un capo di istituto, di scuola media sia chiamato a far parte della Giunta provinciale delle scuole medie ed ho aggiunto che questo capo di istituto o insegnante di scuola media sia eletto dal ministro. Mi pare che si possa così conciliare la tesi generale della rappresentanza della numerosa classe degli insegnanti delle scuole medie con quelle precauzioni che si devono avere a che non venga a rappresentare la classe nella Giunta provinciale qualche spirito bizzarro o qualcuno che non abbia degnamente diritto di entrare a farne parte, tanto che io ho detto che questo insegnante lo scelga il ministro.

Nota che delle provincie che non abbiano scuole pareggiate non ce ne sono che dieci; sedici provincie ne hanno una, e le altre più d'una. Qualche provincia ha un numero di scuole pareggiate maggiore del numero delle scuole Regie, cosicchè è giusto e doveroso che questa classe rispettabile e numerosa degli insegnanti di scuole medie pareggiate abbia una rappresentanza nella Giunta provinciale scolastica. La cosa è così intuitiva che io non credo necessario aggiungere altre osservazioni.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Evidentemente il senatore Gallini ed io attingiamo ad una medesima fonte, cosicchè come prima ci siamo incontrati in un emendamento ci incontriamo anche adesso. Soltanto io vorrei circondare la sua proposta di certe cautele. Non c'è dubbio sulla opportunità della presenza di un rappresentante delle scuole pareggiate nella Giunta provinciale quando queste scuole costituiscono una entità rilevante nella provincia; mentre se queste scuole fossero al di sotto di un certo numero, si altererebbe la formazione della Giunta senza giuste ragioni.

Accetterò dunque la proposta del senatore Gallini, purchè la si limiti al caso in cui nella provincia esistano almeno quattro scuole pareggiate. Si dovrebbe dunque dire così: « All'art. 97 della legge 4 giugno 1911 viene aggiunta una disposizione per la quale alla Giunta provinciale delle scuole medie, in quelle provincie nelle quali vi siano almeno quattro scuole pareggiate, sarà aggregato un capo d'i-

stituito od un insegnante di scuole pareggiate per gli affari riflettenti le scuole pareggiate, nominato per un triennio dal ministero.

VITELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI, *relatore*. Sapevo già del desiderio dell'Associazione degli insegnanti delle scuole pareggiate di avere un rappresentante nella Giunta provinciale. Però l'articolo così formulato non è stato mai presentato all'Ufficio centrale, ed io non ho avuto mezzo di sentire che cosa i miei colleghi ne pensino. Oggi ve ne sono solo due presenti, i quali diranno loro stessi il loro pensiero. Per conto mio sono contrario ad ogni rappresentanza di questo genere, e vorrei che fossero abolite tutte; vorrei che fosse tolto una volta per sempre questo sentimento di diffidenza contro i corpi amministrativi in genere. Diffidarne *a priori* vuol dire non aver coraggio di colpire individualmente chi manca al proprio dovere. Se si sa che un corpo amministrativo è impari al suo compito, o qualcuno dei suoi membri ha fatto male, bisogna provvedere energicamente, ma non si deve sistematicamente presumere che, non appartenendo alla tale o tale categoria di insegnanti, si faccia con meno zelo l'interesse della categoria che non è la propria.

GALLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINI. La tesi del relatore è una tesi, che dal suo punto di vista, può sembrare giusta, perchè egli dice in sostanza che non ammette le rappresentanze. Io sono convinto del contrario, sono convinto che come si è fatto per quasi tutte le altre leggi il diritto di rappresentanza debba essere ammesso. La rappresentanza non è inutile, anzi io credo che la voce diretta degli interessati porti un contributo utile; in ogni modo accordare la rappresentanza ad alcune provincie solo per la ragione del numero, mi pare che sia una ingiustizia, perchè non è il numero che deve determinare la giustezza del provvedimento. Se siete convinti che la voce dei rappresentanti della classe sia utile in seno alla Giunta provinciale media, o perchè dovete ammettere quelle che hanno tre o quattro voci ed escludere quelle che ne hanno di meno? Il numero non può avere alcuna consistenza, e nel caso nostro rappresenta una ingiustizia, quindi mi adatterò, se il ministro insiste, per-

chè sia mantenuta quella sua distinzione, ma lo pregherei di riflettere che egli crea una disparità di trattamento che è ingiusta. In ogni caso mi basterà di avere fatta questa affermazione di principio.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Rammento all'onorevole Gallini che le scuole medie sono già, anche se pareggiate, rappresentate convenientemente nel Consiglio superiore dell'Istruzione Pubblica e nella Giunta del Consiglio superiore delle scuole medie, dove, anzi, hanno una precisa rappresentanza perchè nominata da esse stesse. In quella Giunta è opportuno che vi sia una rappresentanza delle scuole medie pareggiate perchè vi si fanno, oltre il resto, processi disciplinari. Senza partecipare a tutta la diffidenza che il collega Vitelli ha verso tale rappresentanza, credo che non bisogna abusarne estendendola a tutti quanti i Consigli provinciali scolastici; e, per mio proprio conto, accedo al temperamento proposto dall'onorevole ministro, perchè, se rappresentanza ha da esservi, non sia se non dove si concentri una somma cospicua d'interessi, tale da giustificare, come è nella Giunta suddetta, la rappresentanza.

PRESIDENTE. Dunque l'Ufficio centrale non accetta la proposta del ministro?

VITELLI, *relatore*. Ho detto che non sono in grado di dire se l'Ufficio centrale l'accetta o no; io, per conto mio non la accetto.

Il collega Mazzoni invece accetta la proposta del ministro e altrettanto fa il collega Bertetti.

PRESIDENTE. Allora la proposta è accettata dalla maggioranza dell'Ufficio centrale.

GALLINI. Aderisco alla formula proposta dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, De Novellis di dar lettura della proposta dell'onorevole ministro.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

« All'art. 97 della legge 4 giugno 1911 viene aggiunta una disposizione per la quale alla Giunta provinciale delle scuole medie, in quelle provincie nelle quali vi siano almeno quattro scuole pareggiate, sarà aggregato un capo di

istituto od un insegnante di scuole pareggiate per gli affari riflettenti le scuole pareggiate, nominato per un triennio dal Ministero ».

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro della pubblica istruzione qual posto occuperebbe nella legge l'articolo aggiuntivo che si è letto or ora.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Questo articolo andrebbe inserito dopo l'art. 9 e prima dell'articolo che parla della segreteria: sarebbe un'articolo 10 bis.

MAZZONI, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *dell'Ufficio centrale*. Debbo fare una semplice osservazione grafica: nell'articolo 12 la parola « soppresso » è in corsivo; mentre, in tutto il resto della legge è in carattere tondo; e non se ne vede il perchè.

VITELLI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI, *relatore*. Vorrei pregare il Senato di consentire una modificazione di forma negli articoli già votati, quando si sarà in sede di coordinamento: nell'art. 2, è detto « gli insegnanti »; nell'art. 3 « gli insegnanti delle scuole medie »; nell'art. 4 « gli insegnanti nominati »; invece nel comma secondo dell'art. 2 è detto l'insegnante; si dica anche qui in plurale.

PRESIDENTE. Sta bene se ne terrà conto in sede di coordinamento.

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole ministro e che prenderà posto dopo l'art. 10.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico » (N. 10-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico ».

Preveggo il Senato che questo progetto di legge fu già approvato dal Senato nell'ultima

sessione, ma non venne discusso alla Camera dei deputati; e ora, alla ripresa dei lavori, il ministro dell'istruzione ripresenta il progetto di legge uguale a quello che fu approvato dal Senato.

Invito l'onorevole ministro a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Consento.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le belle arti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le belle arti*. Io debbo soltanto aggiungere che il testo che viene oggi presentato è quello che fu il risultato di una lunga e minuta discussione che per due giorni interessò l'Alto Consesso. Ma poichè col cadere della legislatura venivo a cadere anche il testo, è occorso presentarla nuovamente: aggiungo che non solo il testo è quello approvato dal Senato ma che per parte del Ministero non si intende fare nessuna proposta per modificarlo.

Va da sé che il Senato è liberissimo di modificare a anche di distruggere il disegno di legge; ma mi auguro che lo approverà interamente.

PRESIDENTE. Prego allora l'on. segretario De Novellis di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 10-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono dichiarate soggette a speciale protezione le cose immobili la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria.

Sono protette altresì dalla presente legge le bellezze panoramiche.

GALLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà,

GALLINI. Io faccio osservare che nell'articolo 1 si dice: « Sono dichiarate soggette a speciale protezione le cose immobili ecc. ».

Io osservo che ci sono già le leggi ordinarie che proteggono le cose immobili; qual'è la speciale protezione che va al disopra e al di fuori delle leggi vigenti e del Codice civile? Sarei lieto di avere una spiegazione da parte del Governo.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e le belle arti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e le belle arti*. È questione di locuzione.

Dire che la legge in genere protegge gl'immobili, non mi pare esatto, perchè li protegge in quanto sono proprietà, e come tali inviolabili; e così si proibisce di danneggiarli, invaderli, ecc.

Ma la locuzione non è che una rifioritura di ciò che era nel testo ministeriale, il quale diceva: » Sono soggette alla presente legge le cose immobili la cui conservazione presenta un motivo di interesse pubblico a causa, ecc. »,

Si è creduto preferibile quell'altra locuzione. D'altronde chi faceva la proposta era un insigne letterato, ed anche tutto il precedente Ufficio centrale sapeva molto di letteratura. Dunque è naturale che si lasciasse un po' la locuzione di abituale ermeneutica legale per preferire il più libero linguaggio letterario.

Quindi col dire che « sono dichiarate soggette a speciale protezione, ecc. » altro non si vuol dire se non che le cose immobili siano soggette alla tutela della presente legge.

Perciò il senatore Gallini può star tranquillo che non si è voluto dire niente di eterodosso, ma si è voluto invece dire esclusivamente quello che era nel primitivo testo ministeriale, cioè che sono sotto la protezione speciale di questa legge quegli immobili che hanno uno speciale interesse di bellezza.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. L'onorevole sottosegretario di Stato ha detto esattamente come si svolse la discussione. Questa protezione ha un carattere tutto particolare. Non si tratta di limitare il diritto di proprietà, ma di stabilire le condizioni speciali, per le quali le cose sono special-

mente considerate a causa della loro bellezza naturale.

Lunga fu la discussione; e tanto il Governo che l'Ufficio centrale si trovarono d'accordo in questa formula: che tutte le bellezze naturali fossero soggette ad una legge unica, e questo per il fatto estetico, per cui debbono essere sottoposte a qualcosa di diverso che non sia la consueta protezione giuridica.

Però, ricorda al Governo che la modificazione del testo governativo non dipese da una mera esercitazione letteraria, ma derivò precisamente da un concetto giuridico.

MAZZONI. Precisamente.

TAMASSIA. Credo che il collega Gallini riconoscerà il valore vero di questa « protezione ».

GALLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINI. Ringrazio delle spiegazioni fornitemi, ma esse non mi persuadono. Il Senato mi permetta osservare che all'art. 2 si stabilisce che « le cose contemplate nella parte del precedente articolo non possono essere distrutte nè alterate senza il consenso del Ministero della pubblica istruzione ». Vi è dunque un vincolo intorno a tutte queste cose che non sappiamo però quali siano. E così si viene a permettere a qualche funzionario del Ministero della pubblica istruzione di dichiarare soggetto a questa legge ciò che egli crederà, ponendo, senza garanzie, una limitazione al diritto di proprietà.

Io faccio la parte, dirò così, dell'avvocato del diavolo, perchè non vorrei che questa legge invece di arrivare a conservare le bellezze naturali, potesse dar luogo a frodi.

PRESIDENTE. Di quanto ella, onorevole Gallini, ha detto, ne fa una proposta concreta?

GALLINI. No.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'art. 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Le cose contemplate nella prima parte del precedente articolo non possono essere distrutte nè alterate senza il consenso del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di procedere, in via amministrativa, alla notificazione della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari ed ai posses-

sori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili di cui è parola nel precedente articolo. Tale dichiarazione dev'essere, su istanza del Ministero stesso, iscritta nei registri catastali e trascritta nei registri delle Conservatorie delle ipoteche, ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario possessore o detentore a qualsiasi titolo.

I proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili i quali siano stati oggetto di detta dichiarazione sono tenuti a presentare preventivamente alla competente Soprintendenza dei monumenti i progetti delle opere di qualsiasi genere relative agli immobili stessi, per ottenere l'autorizzazione ad eseguirle dal Ministero della pubblica istruzione, il quale provvede, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Contro la dichiarazione ministeriale è ammesso il ricorso al Governo del Re che decide, sentita la Giunta del Consiglio superiore per le antichità e belle arti e il Consiglio di Stato, salvo il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato e il ricorso in via straordinaria al Re.

VITELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Quando si discusse l'altra volta questa legge, l'onorevole Rosadi ricorderà che proposi un'aggiunta al secondo comma dove è detto: « dal Ministero della pubblica istruzione il quale provvede, sentito il parere », ecc.

Volevo, e vorrei anche ora che fosse stabilito un termine; perchè mi preoccupa molto e non è una preoccupazione immaginaria, che, il Ministero della pubblica istruzione non risponda se non con grandissimo ritardo alla domanda del proprietario. Mi pare una vera ingiustizia che i proprietari non abbiano la libertà dei loro fondi e la piena disposizione dei loro beni, soltanto perchè un ufficio governativo risponde con molto ritardo. Quell'altra volta ebbi l'infortunio di badare a quest'inconveniente solo quando l'articolo era già stato votato e quindi non si poteva modificarlo. Allora, è vero, si dimostrò anche, per giunta, che io non avevo neppure ragione a chiedere la modificazione; ora che l'articolo non è votato, mi auguro si pensi un po' diversamente e si aggiunga un termine preciso, come è ammesso nell'articolo terzo.

Nell'articolo terzo infatti si dice: « entro il termine di un mese il Ministero della pubblica istruzione ecc. ».

FILOMUSI GUELF. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI GUELF. Credo che l'aggiunta del senatore Vitelli non abbia ragione di essere, perchè nella nostra legge amministrativa è stabilito, che, quando non si abbia risposta dall'autorità si può, per mezzo della quarta sezione del Consiglio di Stato, provocare il provvedimento. Quindi non c'è bisogno di una disposizione speciale nella legge.

VITELLI. Toglietelo allora anche nell'articolo terzo.

ROSADI, *sottosegretario per le belle arti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSADI, *sottosegretario per le belle arti*. Il senatore Vitelli è coerente nel fare una proposta che fece anche l'altra volta, ma sono altrettanto coerente io nel combatterla. Fu considerato se conveniva stabilire questo termine. Veda l'on. Vitelli, veda l'alto Consesso quanto si stabilirebbe con questo termine. Non si farebbe autorizzare l'Ufficio, in questo caso la Soprintendenza ai monumenti, fa esaurire tutto il termine nello sbrigare le pratiche relative.

Allora il disbrigo di una pratica che poteva compiersi in una settimana verrebbe a compiersi proprio in un mese. E così, invece di fare gli interessi dei proprietari con questo termine, non si farebbe che danneggiarli. D'altronde diceva bene l'onorevole Filomusi Guelfi, nella sua alta competenza, che c'è il rimedio verso gli uffici, che non eseguono il disbrigo di certe pendenze; il rimedio è quello del ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato. Lo stabilire un termine è peggio; perchè significherebbe che in meno di 30 giorni una pratica simile non si debba disimpegnare. Invece, può accadere e dovrebbe sempre accadere che fosse risolta al più presto.

Venendo all'obbiezione che ha fatto il senatore Vitelli riguardo l'articolo terzo in cui c'è il termine stabilito, io rispondo che questo articolo prevede altri casi e dice: « indipendentemente dalla notificazione di pubblico interesse di cui i precedenti ecc. ecc... entro un termine di un mese il Ministro della Pubblica istruzione dovrà... »

Il caso previsto dell'articolo tre, è diverso, e più delicato; è il caso che dal proprietario o possessore si siano iniziati dei lavori e questi pendano, mentre gli operai sono stati già reclutati, mentre l'impresa ha già formato il suo arsenale, mentre insomma si è creato quell'impianto che non si può troncarsi e sospendere ad un tratto senza un danno considerevole. Ora quando il Ministero interviene e vuole sospendere ad un tratto tutti questi lavori che sono già inoltrati, incominciati, ognuno intende quando urga maggiormente che l'arresto dell'esercizio della proprietà sia breve e limitato in un termine estremo. Mentre in questi casi bisognava stabilire per lo meno il termine di un mese, negli altri casi questa urgenza non ricorre e però non si prevede la necessità di fare prescrizione del termine nell'articolo. Creda, onorevole Vitelli, che realmente, quando si è ben pensato, si vedrà che ciò che si doveva fare nell'interesse dei proprietari, si è fatto, come all'articolo terzo, quando si tratta di prevenire certi lavori e non di troncarli e sospenderli, non era utile stabilire termini. Lo stabilirli qui era invece piuttosto dannoso a quegli interessi dei proprietari e possessori di cui l'onorevole Vitelli si fa legittimo e autorevole difensore.

Essi quando sono invitati a considerare meglio la loro proprietà, che viene ad essere accreditata con la tutela del suo pregio, essi stessi per primi dovranno benedire i nostri rigori e ringraziarci della nostra tutela.

VITELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Mi trovo in condizioni di troppo grande inferiorità verso l'onor. Rosadi, se debbo discutere con lui di un articolo di legge. Voglio, ad ogni modo, osservare che la presunzione secondo la quale un Ministero, sia pure quello dell'istruzione, faccia di regola quello che deve fare in un tempo minore di quello che sarebbe previsto in un articolo di legge, è presunzione alquanto ardita. Ma sia anche così. L'onor. Rosadi non vorrà negare che vi saranno, nonostante, non propriamente rarissimi casi in cui l'Amministrazione, anche la sua Amministrazione, non si preoccuperà eccessivamente degli interessi dei privati. E allora, che cosa dovrà fare il proprietario che si è rivolto al Ministero e non ne ha risposta? E finchè non ha risposta...

ROSADI, *sottosegretario per le belle arti*. Ricorrerà al Consiglio di Stato. (*Commenti*).

VITELLI. Se l'onorevole Rosadi crede così di aver così vittoriosamente risposto alla mia obiezione, io non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Anche indipendentemente dalla preventiva notificazione della dichiarazione di pubblico interesse, di cui nel precedente articolo, il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di ordinare la sospensione dei lavori iniziati su gli immobili soggetti alla presente legge.

Entro il termine di un mese il ministro della pubblica istruzione dovrà procedere alla notificazione della dichiarazione di cui all'articolo 2. Trascorso questo termine senza che il ministro abbia provveduto alla notificazione, l'ordine di sospensione si considera revocato.

Nel caso di non avvenuta preventiva notificazione di cui all'articolo 2, se la sospensione non è revocata, è riservata agli aventi diritto l'azione per indennità limitata al rimborso delle spese.

(Approvato).

Art. 4.

Nei luoghi nei quali si trovano cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed attuazioni di piani regolatori possono essere prescritte dall'autorità governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie, affinché le nuove opere non danneggino lo aspetto e lo stato di pieno godimento delle cose e delle bellezze panoramiche contemplate nell'articolo 1.

L'autorità governativa potrà altresì prescrivere opere di tutela strettamente necessarie per impedire danneggiamenti a bellezze naturali.

(Approvato).

Art. 5.

È vietata l'affissione con qualsiasi mezzo di cartelli e di altri mezzi di pubblicità, i quali danneggino l'aspetto e lo stato di pieno godimento delle cose e delle bellezze panoramiche di cui nell'articolo 1.

Questo divieto riguarda anche i cartelli e gli altri mezzi di pubblicità affissi anteriormente alla presente legge.

Il Ministero della pubblica istruzione, a mezzo del prefetto o sottoprefetto, ordina la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità, dei quali è vietata l'affissione a norma del presente articolo.

GALLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINI. Mi limiterò a chiedere soltanto uno schiarimento. In questo articolo si parla della pubblicità. Ora, sia il Codice penale che leggi speciali disciplinano questa materia, e stabiliscono alcune eccezioni. Una di queste leggi è quella elettorale, la quale permette di sporcare tutti i muri con i manifesti elettorali. Ora, io domando se dopo questa legge sarà lecito, in caso di elezioni, che i comitati affiggano i loro manifesti sul Colosseo, sul Pantheon o su qualunque altro monumento di grande importanza. Io penso, che una eccezione di questo genere debba essere spiegata, oppure si dica che la legge è inesorabile in modo da impedire questi fatti.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le belle arti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e le belle arti*. Le leggi citate dal senatore Gallini riguardano tutt'altro oggetto e cioè la difesa dei monumenti in quanto siano danneggiati con l'affissione dei manifesti ad uso pubblico.

Qui infatti si tratta di ben altro: si tratta di proteggere gli aspetti panoramici ed a questo fine si vieta che siano eretti quegli sconci cartelloni, che talvolta arrivano perfino a coprire il mare, e che si facciano indebite concessioni di costruzioni che impediscano la vista di bellezze naturali.

Avviene in certi paesi che si permettono delle costruzioni lungo la linea del mare, le quali arrivano ad impedire all'occhio la vista del mare stesso, e, quel che è peggio, queste costruzioni sono coperte di avvisi irriverenti ed indecenti.

Ora, è appunto questo l'effetto che si è voluto raggiungere, non già quello di impedire che direttamente si possano danneggiare i monumenti.

Lo scopo dell'art. 5 è invece quello di impedire che questi mezzi di pubblicità danneggino l'aspetto e lo stato di pieno godimento delle cose e bellezze panoramiche, di cui all'art. 1 della legge.

Peraltro, possono star sicuri l'onorevole senatore Gallini ed il Senato che tutto ciò che attiene alla disciplina della pubblicità non ha niente che fare con questa disposizione, che rientra nelle grandi forme della vera ed alta protezione delle bellezze naturali.

IMPERIALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IMPERIALI. Io mi permetto di osservare che è dolorosissimo il vedere i monumenti deturpati da qualsiasi affisso e che sarebbe necessario provvedere.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Ha perfettamente ragione l'onorevole senatore Imperiali; ma non è detto che si debba tollerare che si insudicino i monumenti. La disposizione dell'articolo 5 non provvede a questo; a questo provvedono le disposizioni delle leggi comuni.

Ora, non è che io volessi riconoscere lecito l'abuso che si fa dei pubblici monumenti allo scopo di pubblicità; dicevo soltanto che la disposizione in esame ha finalità tutte particolari, fra le quali non rientra quella preoccupazione, peraltro giustissima, di cui ha parlato il senatore Imperiali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 5. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Chiunque contravviene agli obblighi ed agli ordini di cui negli articoli 2, 3 e 5 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 300 a lire 1.000.

Indipendentemente dall'azione penale, il Ministero dell'istruzione pubblica, con ordinanza motivata, può ordinare la demolizione delle opere abusivamente eseguite e la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità indebitamente affissi o mantenuti.

Trascorsi quindici giorni dalla notificazione dell'ordinanza in via amministrativa la demolizione delle opere abusivamente fatte e la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità indebitamente affissi o mantenuti è eseguita d'ufficio, a carico del proprietario del fondo, salvo il diritto di rimborso da parte di essi contro i responsabili della trasgressione. La nota delle spese relative è resa esecutoria con ordinanza del Ministero dell'istruzione, e rimessa all'esattore competente che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi delle imposte prediali.

MAZZONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *relatore*. Ho domandato la parola unicamente per richiamare l'attenzione sopra un errore di stampa che è sfuggito in questo articolo, e che potrebbe far nascere una certa confusione. Dov'è stampato « salvo il diritto di rimborso da parte di essi »; invece, deve dirsi: « da parte di esso ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 6 con la correzione di cui ha dato ragione l'onor. relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

Gli ispettori onorari, le Commissioni provinciali previste nell'articolo 47 della legge 27 giugno 1907, n. 386, gli uffici comunali e provinciali, gli uffici dei dipartimenti forestali e del Genio civile e gli uffici tecnici di finanza devono segnalare alle Soprintendenze dei monumenti e al Ministero dell'istruzione pubblica le opere progettate o iniziale, nonché l'affissione dei cartelli ed altri mezzi di pubblicità che contravvengono alle disposizioni della presente legge.

MAZZONI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *relatore*. Anche qui c'è un errore di stampa; la legge è stata ristampata in fretta e, a quel che sembra, non molto accuratamente.

Alla terzultima riga invece di « iniziale » deve leggersi « iniziate ».

PRESIDENTE. Questo errore di stampa sarà corretto.

Pongo ai voti l'art. 7.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 AGOSTO 1921

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo i risultati di votazione.

Nomina di un membro del Comitato Nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra:

Senatori votanti	173
Maggioranza	87

Ebbero voti:

Il senatore Battaglieri	109
» Santucci	1
» Cencelli	1
» Melodia	1
» Filomusi-Guelfi	1
Voti nulli o dispersi	2
Schede bianche	57

Eletto il senatore Battaglieri.

Nomina di due commissari nella Commissione di Finanze:

Senatori votanti	175
Maggioranza	89

Ebbero voti:

Il senatore Del Bono	96
» Mango	93
» Rava	5
Voti nulli o dispersi	19
Schede bianche	15

Eletti i senatori Del Bono e Mango.

Nomina di un consigliere di amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma:

Senatori votanti	174
Maggioranza	88

Il senatore Santucci ebbe voti	102
Voti nulli o dispersi	17
Schede bianche	55

Eletto il senatore Santucci.

Nomina di un commissario al Consiglio superiore del lavoro:

Senatori votanti	171
Maggioranza	86

Il senatore Tassoni ebbe voti	88
» Abbiate »	6
» Loria »	2
» Ferraris Dante »	2
Voti nulli o dispersi	11
Schede bianche	62

Eletto il senatore Tassoni.

Risultato della votazione sul disegno di legge:

« Contributo all'Amministrazione del Fondo per il culto di lire 41,500,000 nell'esercizio 1920-21 e di lire 38,000,000 negli esercizi successivi per migliorare le condizioni del clero » (N. 33):

Senatori votanti	179
----------------------------	-----

Favorevoli 151 — Contrari 28

Il Senato approva.

Sull'ordine del giorno.

BETTONI. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Prego il Senato di consentire che in principio dell'ordine del giorno di domani sia iscritta la Relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva sul decreto 9 giugno 1921.

Si tratta di una questione di importanza straordinaria e di pubblico interesse, ed io credo che convenga che sia dibattuta e decisa nella tornata di domani.

BADALONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADALONI. Io non so quale sia l'importanza e l'estensione che potrà assumere il dibattito sulla questione che è cara all'onorevole collega Bettoni, ma siccome il disegno di legge: « Provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente » è pure iscritto all'ordine del giorno di domani, e giacchè questo disegno di legge deve essere inviato al più presto all'altro ramo del Parlamento per la sua approvazione, io non vorrei che la discussione sull'oggetto di

cui chiede la precedenza il senatore Bettoni, avesse a impedire che questo disegno di legge fosse approvato nella tornata di domani. Vorrei perciò chiedere al senatore Bettoni che la discussione del disegno di legge sulle sostanze velenose avvenisse prima della discussione del decreto di cui egli ha parlato.

BETTONI. Non ho nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, rimane così stabilito.

Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione del seguente disegno di legge:

Provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente (N. 1).

III. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplodenti (N. 3).

IV. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Costituzione dell'ente autonomo » Forze idrauliche Brenta-Piave » (N. 31);

Stato giuridico del personale delle scuole medie pareggiate (N. 8);

Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico (N. 10);

V. Relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva:

Decreto Reale 9 giugno 1921 che stabilisce norme per l'applicazione della legge 24 settembre 1920, n. 1297, circa l'obbligatorietà della conversione in nominativi di tutti i titoli al portatore emessi delle province, dai comuni, dalle Società per azioni e da qualsiasi altro ente (*Doc. XIX-A*).

VI. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa l'espropriazione e la occupazione degli immobili compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma (n. 12);

Disposizioni concernenti la Costituzione del Consiglio Ippico presso il Ministero di agricol-

tura e conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349 (N. 6).

Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano (N. 24);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della Sezione speciale presso la Corte di appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi (N. 67);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, per l'avocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado (N. 58);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti dell'Amministrazione centrale del Ministero della giustizia che non possano assumere servizio (N. 69);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 44);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaro (N. 47);

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra (N. 51);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 124);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non diretta-

mente attinenti al servizio della Regia marina (N. 80);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco o di comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sotto-direzione o vice-direzione delle costruzioni navali (N. 81);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto-ammiraglio e di brigadiere generale della Regia marina (N. 86);

Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio (N. 90);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo Reale Equipaggi, categoria « Fuochisti » (N. 96);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi (Numero 97);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del Corpo Reale Equipaggi la facoltà di emigrare (N. 100);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina (N. 103);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina (N. 104);

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria e a riposo degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina (N. 91);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 175, col quale fu approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano di espropriazione 28 febbraio 1913 a

firma dell'ingegnere A. Pullini contenente una variante al piano 15 giugno 1907, relativo al prolungamento della Via Cavour fino a Piazza Venezia ed alla sistemazione delle adiacenze del monumento a Vittorio Emanuele in Roma (Numero 14);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307, recante norme per l'indennità d'espropriazione e per il contributo in dipendenza del piano regolatore e d'ampliamento della città di Roma (N. 15);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1984, col quale viene istituita presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici una Giunta speciale per le opere pubbliche nelle Colonie (N. 20);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore di ampliamento della città di Torino nella zona in collina a destra del Po (N. 21);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, riguardante la proroga del termine assegnato per l'esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo (N. 22);

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di impianto o di ampliamento degli stabilimenti industriali privati (N. 23);

Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2091, che autorizza il comune di Savona ad applicare il contributo in natura per l'esecuzione del piano regolatore di quell'abitato, approvato con legge 21 luglio 1911, n. 1012 (N. 26);

Conversione in legge del decreto Reale 3 maggio 1920, n. 696, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento della zona aperta del comune di Napoli (N. 27);

Conversione in legge del decreto Reale 12 marzo 1920, n. 402, che disciplina le incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici (N. 28);

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche (N. 29);

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 AGOSTO 1921

Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime (N. 30);

Conversione in legge del decreto Reale 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, in affari di comune competenza (N. 32);

Conversione in legge dei Regi decreti 22 agosto 1919, n. 1672, e 9 maggio 1920, numero 852, relativi al Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (N. 36);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove Province, provenienti dal ruolo della Magistratura (N. 40);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea di magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove Province (N. 41);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (N. 48);

Conversione in legge del Regio decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 49);

Conversione in legge del Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2100, che abroga l'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, numero 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica (N. 50);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi (N. 53);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-pretori onorari mandamentali (N. 54);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano (N. 55);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1385, concernente la riapertura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano (N. 56);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina (N. 59);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procuratore generale della Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio (N. 60);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili (N. 63);

Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri (N. 64);

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reale Equipaggi (N. 93);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039 (N. 68);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi (N. 71);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi e della categoria « furieri » e alla costituzione della categoria « maestri navali » (N. 72);

Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 592; 20 aprile 1919, n. 633 e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri Corpi della Regia marina (N. 73, 74 e 75);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco (Numero 76);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 77);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani dopo compiuti 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 78);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 79);

Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e del ruolo in quadro dei sottoammiragli e brigadieri generali (N. 83);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina (N. 84);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina (N. 85);

Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle

disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 88);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento (N. 89);

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori (Numero 92);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio Esercito gli iscritti nel Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 94);

Conversione in legge del Regio decreto in data 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina (N. 95);

Conversione in legge del decreto Reale 10 agosto 1919, n. 1172, relativo alla soppressione della categoria « Maestri navali » e al ripristino della categoria « Operai » del Corpo Reale Equipaggi e del ruolo degli « Assistenti del Genio navale » (N. 98);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale Equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente (N. 99);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconde e di costruttore navale di 2^a classe (N. 108);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 (numero 109);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 669 che indice

presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra (N. 110);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio, ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento (N. 111);

Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi Istituti nautici (N. 112);

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli istituti nautici (N. 113);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici (N. 114);

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'articolo 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici (N. 115);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481 (N. 117);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 125);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria e il commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, numero 1112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (N. 126);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e cartoni di qualsiasi specie (N. 127);

Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati degli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile:

a) decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837;

b) decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782;

c) decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235 (N. 136);

Norme per lo svincolo dei depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate (N. 25);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile (N. 42);

Conversione in legge del Regio decreto 23 dicembre 1919, n. 2650, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (N. 61);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 65);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 70).

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina (N. 105-A e 106-A);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, e dei decreti luogotenenziali 26 agosto 1915, n. 1388, 3 dicembre 1916, n. 1655 e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 128);

Provvedimenti relativi al rimborso da parte dei danneggiati di guerra delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni delle loro case (N. 39);

Concorso dello Stato nelle spese per la celebrazione del VII centenario dell'Università di Padova (N. 34);

Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte (N. 7);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra non-

chè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 57).

La seduta è tolta (ore 19.45),

Licenziato per la stampa il 22 agosto 1921 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

XIX^a TORNATA

GIOVEDÌ 4 AGOSTO 1921

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Disegni di legge (Coordinamento di):	
« Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano ed altri ordigni e materie esplosivi »	pag. 410
(Discussione di):	
« Provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente »	386
Oratori:	
PRESIDENTE	386
BADALONI, <i>relatore</i> 389, 393, 395, 396, 398, 402, 404	
BATTAGLIERI	400
BELOTTI, <i>ministro dell'industria e del commercio</i>	391, 395, 399, 401, 405, 407
CANNAVINA	404, 407, 409
CORBINO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	406
GALLINI	386, 401
GAROFALO	402
LUSIGNOLI	398
MARCHIAFAVA	387
MORTARA	388
PAVIA	402, 407
PINCHERLE	393, 396, 400
POLACCO	397, 398, 399, 400, 401, 409
POZZO	408
ROTA	394, 396
SCIALOJA	409
TAMASSIA	396, 406
VENZI	396
(Lettura di una proposta di)	378
Interrogazioni (Annuncio di)	410
(Risposta scritta ad)	416
(Ritiro di)	386
(Svolgimento di):	
« Del senatore Rava circa la dannosa mutualità costituita per legge tra le aziende per le tramvie »	379

Oratori:

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici* 379

RAVA 381

« Del senatore Diena ed altri circa i titoli e le condizioni per l'ammissione al concorso per le carriere dipendenti dal Ministero degli affari esteri » 381

Oratori:

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio* 381, 384CORBINO, *ministro della pubblica istruzione* 384

DIENA 382, 385

« Del senatore Tassoni sulle ragioni per le quali la legge sul reclutamento non ha avuto ancora applicazione nelle nuove provincie d'Italia » 385

Oratori:

GASPAROTTO, *ministro della guerra* 385

TASSONI 386

Voto di plauso al Presidente della Camera dei deputati (Per un) 378

Oratori:

PRESIDENTE 378

BERGAMASCO, *ministro della marina* 378

SUPINO 378

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, per la ricostituzione delle terre liberate e i sottosegretari di Stato per l'interno, per le belle arti e per le pensioni di guerra.

BISCARETTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Per un voto di plauso
al Presidente della Camera dei Deputati.

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Onorevoli colleghi, avrete appreso dal resoconto dell'adunanza tenuta ieri dalla Camera dei deputati come, mercè l'opera dell'illustre Presidente della Camera stessa, sia intervenuta la pacificazione tra socialisti e fascisti. Il fatto ha grande importanza, ed il Senato del Regno non può non esprimere la propria approvazione, dappoichè condizioni essenziali del benessere e della prosperità della patria siano il mantenimento dell'ordine pubblico, l'unione pacifica delle forze dirette al pubblico bene, ed il rispetto alle libere istituzioni che attualmente ci governano. Credo quindi di interpretare il sentimento di voi, onorevoli colleghi, plaudendo all'opera del Presidente della Camera, ed augurando che l'intervenuto accordo segni l'inizio di un'era di risorgimento morale ed economico dell'Italia nostra. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il consenso dato dal Senato alle parole pronunciate dall'onorevole senatore Supino mi autorizza a ritenere che il Senato approva la proposta, perchè ormai le lotte politiche nel nostro paese si svolgano nel modo consentito dalla moderna civiltà.

E quest'oggi in cui sul Grappa si fa l'apoteosi di coloro che hanno eroicamente sacrificato la loro giovine vita per l'onore e la grandezza della patria, vada l'auspicata pace dei cittadini come giusto e dovuto omaggio alla memoria di quei prodi. (*Applausi*).

BERGAMASCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. A nome del Governo, mi associo alle nobilissime parole dette dal collega Supino e dal nostro illustre Presidente. Ieri alla Camera dei deputati il Presidente dei ministri comunicò l'accordo avvenuto ed inneggiò all'illustre Presidente della Camera, il quale era stato di quest'accordo l'artefice primo.

Questi rispose con una parola, la quale mi piace qui ripetere: « l'accordo è intervenuto ufficialmente fra i capi delle due parti; ora bisogna dire al paese una sola cosa, cioè che il paese deve ubbidire » (*Applausi*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Supino.

Chi l'approva si alzi.

(*Applausi vivissimi*).

La proposta è approvata per acclamazione.

Letture di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Avendo gli Uffici ammessa alla lettura la proposta di legge d'iniziativa dei senatori Canevaro, Gualterio, Melodia, Bava Beccaris, Lucca, Giardino, Molmenti, Dallolio Alfredo e Amero D'Aste che ha per titolo: « Erezione in Adriatico sulla costa orientale d'Italia di un faro monumentale dedicato ad onorare l'opera svolta dalla marina nella grande guerra e la memoria di coloro che in servizio sulle navi della flotta militare e mercantile sacrificarono la vita nell'adempimento del dovere » prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Art. 1.

È decretata la costruzione di un faro sulla costa orientale d'Italia in località da designarsi e tale che alle navi che discendono o risalgono l'Adriatico convenga riconoscere quale testimonianza nazionale di gratitudine alla flotta per l'instancabile opera di efficace vigilanza e di continuato sacrificio svolta nella grande guerra e per onorare in modo degno e duraturo le vittime del dovere sommerse nelle inesplorate profondità del mare.

Art. 2.

Per provvedere agli stanziamenti da iscriversi nel bilancio dei lavori pubblici onde effettuare la costruzione del monumento commemorativo le somme necessarie verranno prelevate dai proventi della tassa di bollo sui biglietti d'entrata nei pubblici spettacoli che a tale scopo nei giorni festivi sarà raddoppiata per il periodo di tempo che potrà occorrere a pareggiare le spese incontrate.

PRESIDENTE. A tenore del regolamento, in altra seduta sarà fissato il giorno per lo svolgimento di questa proposta di legge.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Rava al ministro dei lavori pubblici: « Per sapere se e quando vorrà provvedere alla riforma della legge 1 febbraio 1921, n. 43, in quanto ha costituito una mutualità dannosa tra le aziende delle tramvie a tutto beneficio di quelle non economicamente salde, riforma ormai necessaria per restituire l'autonomia ed evitare i danni gravissimi e le rovine inevitabili, che minacciano le aziende bene costituite, specie quelle municipalizzate. Roma, ad esempio, per l'esercizio 1921 riscuoterà dai biglietti 48 milioni di lire, di cui 12 per sé (10 centesimi il biglietto) e 36 milioni per lo Stato (30 centesimi a biglietto e 50 centesimi per il biglietto festivo); ma di codesti 36 milioni riscossi, lo Stato impiega per essa (spesa del personale) solo 26 milioni, e così provoca all'azienda, che a stento pareggerebbe il bilancio suo, una ulteriore perdita di 10 milioni, che vanno a carico del bilancio del Comune, ossia dei contribuenti, quelli compresi che non si valgono delle tramvie ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Per fronteggiare gli oneri derivanti allo Stato dalla concessione degli acconti di equo trattamento al personale delle aziende di servizi pubblici di trasporto, affidati all'industria privata, fu, con l'articolo 7 del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, numero 775, istituito uno speciale diritto supplementare sul prezzo dei biglietti. Concetto informatore di tale istituzione fu quello della « mutualità » tra le varie aziende, per cui, mentre furono aggravati in misura proporzionalmente maggiore i servizi urbani per compensare il minor provento delle tramvie extra-urbane e delle ferrovie, con l'articolo 8 del sopracitato decreto si stabilì che i proventi del diritto supplementare costituissero un fondo unico destinato al miglioramento economico del personale. E se, con il successivo Regio decreto 11 marzo 1920, n. 270, che ha aumentato il diritto supplementare per far fronte al maggiore onere derivante dall'applicazione del decreto ministeriale 10 marzo 1920, n. 3176, col quale si provvede alla determinazione, in

misura uniforme per l'intero Regno, del nuovo trattamento economico del personale, fu tolto al provento del tributo il carattere attribuitogli dall'articolo 3 del precedente decreto luogotenenziale n. 775, sostituendovi quello di entrata erariale vera e propria, rimase però di fatto inalterato il primitivo criterio della « mutualità » tra le varie aziende. (E tale criterio fu nuovamente affermato nella relazione della Giunta del bilancio alla Camera dei deputati sul disegno di legge, divenuto poi legge 1° febbraio 1921, n. 43).

Senonchè, con l'articolo 6 del citato progetto di legge, si volle muovere un primo passo verso il ritorno alla semplificazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le aziende, rapporti resi di fatto più complessi dal sistema della « mutualità » in base al quale lo Stato ritiene, sotto forma di tributo, una parte dei prodotti lordi delle aziende a traffico più intenso per devolverlo, sotto forma di sussidio, alle aziende di più scarso movimento.

La lettera b) infatti, di detto articolo, dava facoltà al Governo di esentare dal diritto supplementare i trasporti effettuati da quelle aziende, le quali rinuncino per tutta la durata della concessione ad ogni compenso da parte dello Stato.

La Camera dei deputati però, su proposta della Giunta generale del bilancio, ritenne necessario stabilire espressamente che l'esercizio di tale facoltà fosse subordinato alla corrispondenza, da parte delle aziende, di un contributo finanziario in misura corrispondente al concorso che dalle aziende stesse sarebbe venuto per l'applicazione delle disposizioni normali; con che rimaneva più che mai fermo il criterio della « mutualità » fra le aziende.

Da parte sua invece il Senato del Regno, nel corso della discussione del disegno di legge, pur approvandolo, votò un ordine del giorno proposto dal Presidente della Commissione di Finanze, onorevole Ferraris Carlo, col quale, riconosciuto che la mutualità provoca un intervento statale antieconomico e pericoloso per i contribuenti, si esprimeva il voto che il Governo provvedesse a prosciogliere le aziende dai vincoli dell'artificiosa solidarietà esistente.

La Commissione istituita per lo studio delle norme, che dovevano disciplinare l'esercizio

della facoltà governativa, ha dovuto riconoscere che le disposizioni dell'articolo 6 della legge, così com'erano state modificate, non contenevano per le aziende esercenti incentivo sufficiente ad invocarne l'applicazione.

In seguito a tali conclusioni, la Commissione stessa fu autorizzata a studiare opportune proposte di modificazione alla legge numero 43, in vista della necessità di addivenire ad una soluzione, che, nei limiti del possibile, attuasse la libertà nell'esercizio dei trasporti, semplificasse i rapporti intricati ed onerosi con lo Stato, ed evitasse l'eventualità di ogni ulteriore spesa a carico della generalità dei contribuenti. A tali criteri s'ispira il disegno di legge preparato dalla Commissione, e che in massima segue le direttive tracciate nel ricordato ordine del giorno approvato dal Senato nella seduta del 31 gennaio 1921, ed accettato dal Governo, col quale, come si è accennato, si esprimeva il voto che « fosse provveduto sol-
« lecitamente a regolare il passaggio delle
« aziende dalla presente eccezionale situazione
« alla normalità del libero mercato, proscio-
« gliendo le singole aziende dai vincoli di una
« reciproca artificiosa solidarietà », e cioè lasciando a ciascuna i propri prodotti.

Il predisposto disegno di legge già esaminato dai ministeri competenti, è oggi davanti al Consiglio dei ministri, e nutro speranza di poterlo ancora presentare alla Camera.

Le considerazioni sopra svolte spiegano sufficientemente la situazione particolare in cui per effetto delle vigenti disposizioni si sono venute a trovare le aziende tramviarie urbane, specialmente delle grandi città.

Il provento, infatti, del diritto supplementare per tali aziende risultò in genere superiore all'importo degli oneri di equo trattamento e caro-viveri, che il suddetto provento era chiamato a compensare. D'altra parte però, in seguito all'applicazione delle norme di equo trattamento del personale, le aziende hanno dovuto sostenere oneri di vario genere, taluni dei quali (orario di otto ore, riposo settimanale pagato, ecc.) in base alle vigenti disposizioni non sono compensabili. L'applicazione inoltre del diritto supplementare ha dato luogo a notevoli contrazioni del traffico, che hanno sensibilmente ridotto le quote di provento tariffario di spettanza aziendale.

Per le condizioni, infine, assolutamente eccezionali del mercato dei combustibili e dei materiali di esercizio e di consumo, e per le disposizioni sui prezzi dell'energia elettrica, notevolissimi oneri fanno carico alle aziende; senonchè, mentre tali oneri per le aziende tramviarie extra-urbane e per le ferrovie sono stati compensati mediante aumenti di tariffe e, in deficienza di questi, mediante sussidi straordinari di esercizio, tali compensi per la massima parte delle aziende tramviarie urbane non hanno avuto luogo. Invero le attuali disposizioni non consentono a favore di tali aziende, d'interesse prettamente comunale, e la cui istituzione sotto forma di assunzione diretta o di concessione è di esclusiva competenza del comune, limitandosi l'ingerenza governativa in tale materia alla semplice autorizzazione all'esercizio, nell'interesse della sicurezza ed incolumità pubblica, sussidi straordinari di esercizio. D'altro canto nella massima parte dei casi, non è stato possibile applicare aumenti di tariffe, date le quote già molto elevate del diritto supplementare. Ne è conseguito che una buona parte delle aziende tramviarie urbane, pur avendo una gestione attiva del diritto supplementare, e cioè riscuotendo per conto dello Stato una somma maggiore degli oneri di personale compensabili dallo Stato, hanno chiuso nello scorso anno il loro esercizio con notevoli passività: il che spiega il mancato versamento da parte di esse dell'eccedenza del provento del diritto supplementare.

In tale situazione, per le suesposte circostanze di fatto e di diritto, si è venuta a trovare l'azienda delle tramvie municipali di Roma, particolare oggetto dell'interrogazione dell'onorevole Rava.

Circa i dati in essa esposti, questo Ufficio non è in grado di controllarli con precisione, perchè l'azienda, per quanto più volte sollecitata, non ha da tempo trasmesso le liquidazioni del diritto supplementare e degli oneri relativi: pure, da scandagli fatti presso l'azienda per qualche mese dell'anno, risulta che i dati stessi corrispondono approssimativamente a quelle che potranno essere le risultanze dei conti.

A tale condizione di cose non è possibile portare, allo stato attuale della legislazione, alcun rimedio che valga a migliorare la situazione finanziaria dell'azienda. Si nutre però

fiducia che, col disegno di legge attualmente allo studio, potranno essere fatte alla azienda quelle condizioni indispensabili di vita e d'indipendenza richieste dall'onor. interrogante, il quale si è fatto già così autorevole interprete delle richieste di Roma e di molte altre città che si trovano in condizioni identiche di disagio, al quale il Governo cercherà di provvedere nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rava per dichiarare se è soddisfatto della risposta ottenuta dall'onorevole ministro dei lavori pubblici.

RAVA. Ringrazio l'onorevole ministro dei lavori pubblici delle spiegazioni e delle dichiarazioni che ha voluto farmi, e soprattutto della promessa precisa che si provvederà ai danni e agli inconvenienti lamentati colla presentazione di un disegno di legge: questo io avevo chiesto, questo avevo ripetuto nel testo della interrogazione. Allo stato attuale della legislazione, so che non si può provvedere, ma desidero di nuovo richiamare l'attenzione del ministro sulla promessa qui già fatta dal ministro Peano, di modificare una condizione di cose che non può durare, e richiamare l'attenzione del Senato su questa mutualità forzata, che porta alla rovina non solo l'azienda di Roma, ma quelle di tutte le grandi città. Tutte soffrono infatti, Venezia compresa coi suoi vaporetta, e tutte si lagnano della legge nuova.

L'onorevole ministro non ha visto il bilancio dell'azienda di Roma, ma potrà vederlo, perchè ora è stampato e fu presentato al Consiglio comunale... per avere i milioni che mancano al pareggio. E Roma non può perdere questi milioni.

L'onorevole ministro del tesoro nella sua breve esposizione finanziaria ha dichiarato che la soluzione di uno dei problemi della finanza sta nel far sì che queste aziende a tipo industriale possano tutte bastare a sè stesse; lo ha detto per le aziende di Stato, ma vuole estendere questa norma di buona finanza anche alle altre aziende che dipendono dagli enti locali. Non è possibile mantenere una unione di aziende, o di società di tramvie, una mutualità, si dice, per la quale alcune aziende debbano dare ad altre aziende, magari male governate (si noti), ossia costituire il proprio fallimento per adempiere ad un obbligo di legge. Questa non è mutua-

lità, è rovina di tutti, compreso lo Stato che vi assiste e paga 126 milioni di suo!

Io prendo dunque atto della formale promessa dell'onorevole ministro e aspetto che venga il disegno di legge: e son sicuro che sarà informato ai criteri di cui il ministro oggi ci ha dato notizia, e di cui il ministro del tesoro si fece assertore, come di una necessità riconosciuta e imperiosa della finanza italiana, la quale non può prosperare, se non sostiene e difende nell'interesse dei gravati contribuenti anche la finanza degli enti locali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interrogazione degli onorevoli senatori Diena, Papadopoli, Catellani, Fradeletto, Tamassia ai ministri degli esteri, dell'industria e commercio e della pubblica istruzione « per sapere se intendono dar corso al Regio decreto 13 marzo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno e comunicato alla Scuola superiore di commercio di Venezia il 4 luglio 1921, decreto che modifica i titoli e le condizioni richieste per l'ammissione al concorso alle carriere dipendenti dal Ministero degli esteri, in contraddizione alle norme delle leggi 21 agosto 1870, n. 5830, e 9 giugno 1908, n. 298, e con danno evidente della cultura necessaria all'efficace esercizio delle funzioni consolari e diplomatiche ».

Nell'assenza dell'onorevole ministro degli affari esteri, ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'industria e commercio, per rispondere a questa interrogazione.

BELOTTI, *ministro dell'industria e commercio*. Risponderò a questa interrogazione anche a nome dell'onorevole ministro degli affari esteri; ma debbo dichiarar fin d'ora che sono spiacente di dover dare una risposta, la quale molto probabilmente non incontrerà la soddisfazione degli onorevoli interroganti.

Si tratta in sostanza di questo, di vedere se si debba tener fermo un regolamento in base al quale è stato stabilito che nella carriera consolare si possa entrare muniti delle lauree degli istituti superiori di commercio.

Gli onorevoli interroganti sostengono che questo regolamento contrasterebbe a principi, che sono sanciti da leggi su questa materia.

Per lo meno, mi pare di interpretare in questo senso il pensiero, a cui gli onorevoli interroganti hanno ispirata la loro interrogazione.

Ora, io debbo dire che realmente in origine il titolo che serviva per entrare nella carriera consolare era il titolo rilasciato dalla Scuola Superiore di Commercio di Venezia. Successivamente si ammise che valesse allo stesso scopo il titolo rilasciato dalle Scuole Superiori di Commercio di Bari e di Genova.

Successivamente ancora si ammise che valesse il titolo rilasciato dall'Istituto di scienze politiche e sociali di Firenze. E successivamente infine si ammise anche il titolo rilasciato dall'Università Bocconi di Milano. Poi con Regio decreto del 27 novembre 1919 si dispose all'art. 1 che le lauree dottorali conseguite presso uno degli istituti superiori di commercio e presso l'Università Bocconi è titolo di ammissione ai concorsi per i posti iniziali delle varie carriere governative, ad eccezione dei Ministeri della giustizia, dell'interno e della pubblica istruzione.

Allora è stato considerato che l'insegnamento impartito nelle scuole superiori di commercio potesse essere un insegnamento particolarmente adatto per la carriera consolare, nella quale oggi in modo speciale si domanda una competenza e istruzione di natura economica.

È vero, che, come è stato rilevato, per ottenere l'idoneità ad entrare nella carriera consolare, occorre l'esame in diritto civile, in procedura civile e penale, ma io sono in dubbio sulla utilità che un nostro console conosca esattamente la disciplina delle servitù prediali o l'istituto dell'appello incidentale; e ritengo più opportuno che conosca invece i bisogni del nostro commercio e della nostra industria e le vie aperte alla nostra espansione.

Comunque, questi sono i principî cui è ispirato il nuovo regolamento che il Governo intende di mantenere. È la risposta che devo dare, per quanto, come ho dichiarato fin da principio, sia sicuro che essa non potrà incontrare il favore degli onorevoli interroganti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Diena per dichiarare se sia soddisfatto.

DIENA. Era facile presumere che la risposta data dall'onorevole ministro dell'industria e del commercio non potesse soddisfare gli interroganti e non poteva soddisfarli per queste ragioni che brevemente esporrò.

Non si tratta, innanzi tutto, che gli interro-

ganti si lamentino per la pubblicazione di un regolamento, come l'onor. ministro affermò; reclamano invece contro il decreto 13 marzo 1921, n. 659 che statui che il diploma di licenza in scienze economiche e commerciali, conseguito nei Regi Istituti superiori di studi commerciali, sia stato dichiarato titolo valido per l'ammissione ai concorsi per la carriera consolare.

Gli interroganti non si soffermano particolarmente nè esclusivamente ad osservare che con l'accennato decreto si è violentemente in realtà soppressa la sezione consolare dell'Istituto superiore di commercio di Venezia; sezione creata con geniale iniziativa fin dal 1868 dei fondatori di quella Scuola, tra i quali Venezia ricorda con animo riconoscente Luigi Luzzatti, ma si lamentano che con quel provvedimento siansi violate imperative disposizioni di legge tutt'ora in vigore, con manifesto pregiudizio per la cultura necessaria per coloro che sono chiamati agli uffici consolari.

La sezione consolare della Scuola superiore di commercio di Venezia, nella quale dapprima si svolgeva il corso in cinque anni di studi, ridotti poi a quattro con il decreto 27 giugno 1909, n. 517, ebbe il più largo riconoscimento con la legge 21 agosto 1870, n. 5830, che al suo articolo unico così statuisce:

« In esecuzione dell'articolo primo del decreto 6 agosto 1868, n. 4530 saranno ammessi al concorso per la carriera consolare, giusta la legge consolare del 28 gennaio 1866, coloro che abbiano ottenuto l'attestato di licenza dalla Scuola superiore di commercio di Venezia, sezione degli studi per la carriera consolare, i programmi della quale siano per questa parte approvati anche dal Ministero dell'istruzione pubblica, che potrà ugualmente fare ispezionare gli esami di licenza della suddetta sezione.

« Sarà estesa la medesima concessione ad ogni altra istituzione che venisse fondata ed approvata con speciale Regio decreto in *condizioni equivalenti* a quelli della Regia Scuola superiore anzidetta ».

Quando si pubblicò la legge 9 giugno 1907 n. 298, che riordinò le carriere presso il Ministero degli affari esteri e si stabilì, sotto certe condizioni, la possibilità del trasferimento dalla carriera consolare alla diplomatica, si richiamò

l'articolo unico della ricordata legge del 1870, si riconobbe perciò che essa aveva pieno ed indiminuito vigore e si venne a riaffermare così, che l'attestato di licenza della sezione consolare di Venezia era titolo efficace tanto per l'ammissione ai concorsi per gli addetti consolari, quanto per gli addetti di legazione.

Ora, non può ammettersi che disposizioni legislative precise e perentorie riguardo ai titoli richiesti per l'ammissione ad un concorso possano essere modificate da un decreto reale.

Affermare che l'Istituto Bocconi o altri Istituti abbiano ottenuto che i diplomi da essi rilasciati costituiscano titolo per l'ammissione alla carriera consolare, non giustifica il provvedimento di cui il decreto 13 marzo 1921, prima di tutto perchè converrebbe dimostrare che con quei provvedimenti non siasi violata la legge del 1870, e che gli studi che si impartiscono in quelli istituti non sono che quelli che si svolgono nelle sezioni commerciali degli istituti superiori di commercio, il che effettivamente non è; ma il dichiarare con semplice decreto che la laurea in scienze commerciali ed economiche, anche se non si percossero quei corsi integrativi, di cui il decreto 2 settembre 1919, n. 1782, è titolo sufficiente per l'ammissione agli esami per la carriera consolare e diplomatica, costituisce una violazione dell'articolo 1 della legge del 1870 ed il provvedimento pecca di illegittimità.

Fa meraviglia che il precedente ministro degli affari esteri, il quale maggiormente doveva essere preoccupato che i giovani che aspirano alla carriera consolare e diplomatica siano forniti della più larga coltura, siasi indotto ad emanare il denunciato provvedimento, e sembra strano che il nuovo ministro non ravvisi l'opportunità di intervenire e di riesaminare se o meno convenga di tener fermo l'accennato decreto.

Appare strano che possa esservi stato fra il ministro dell'industria e commercio ed il ministro degli affari esteri un accordo per la pubblicazione del detto provvedimento, poichè, se il primo ha interesse che i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori di commercio costituiscano titolo per l'ammissione al maggior numero di carriere — ed infatti con decreto del 27 novembre 1899, n. 2577, diede la maggiore estensione ai diplomi degli istituti superiori di commercio; dichiarandosi che la laurea dot-

torale conseguita presso uno dei Regi istituti superiori commerciali è titolo di ammissione ai concorsi per i posti iniziali di carriera di prima categoria o amministrativa o direttiva presso le amministrazioni centrali — il ministro degli esteri dovrebbe invece volere fosse tenuto fermo quanto dispone la legge in ordine ai titoli richiesti per l'ammissione alle carriere dipendenti dal suo ministero.

Del resto, quantunque l'accennato decreto 27 novembre 1911, n. 2577, abbia, agli effetti della validità delle dette lauree nei riguardi dei concorsi, escluso che esse siano titolo efficace per l'ammissione alle carriere presso i Ministeri della giustizia, dell'interno e dell'istruzione pubblica, non ne deriva per questo che l'esclusione non debba estendersi anche per l'ammissione alle carriere consolari, perchè rispetto a queste dispongono le ricordate leggi mai abrogate.

L'invocare poi per legittimare la legalità di un decreto altro precedente decreto, non sembra sia addurre efficace argomento, poichè la legittimità di un atto amministrativo non può essere validamente controllata alla stregua di altro atto amministrativo, ma solo in relazione alle norme legislative che devono trovare nel provvedimento la loro applicazione. È strano che i Ministri che provocarono l'accennato decreto 13 marzo 1921, n. 653, abbiano disconosciuto i principî suindicati desunti dalle leggi ricordate, mentre nelle premesse del decreto stesso quelle leggi sono invece richiamate. Infatti sta scritto: « vista la legge 21 agosto 1870, n. 5830, vista la legge 9 giugno 1907, n. 298, vista la legge 20 marzo 1913, n. 213 ecc. », leggi tutte che dovevano indurre gli onorevoli ministri a desistere dal proposito di emanare il decreto, che da esse doveva trovare il suo fondamento.

L'onorevole ministro dell'industria e del commercio ha accennato, che per la funzione consolare, e dirò anche per la funzione diplomatica, sia opportuno che coloro i quali sono chiamati ad esercitarle abbiano le più larghe conoscenze di studi commerciali, mentre gli studi che hanno attinenze con le scienze economiche e giuridiche o storiche abbiano un'importanza secondaria.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Non ho detto questo.

DIENA. Per verità, questo è stato il pensiero che parmi, onorevole ministro, ella abbia manifestato, tanto è vero che per meglio chiarirlo ella disse con intonazione alquanto significativa, essere inutile che coloro i quali devono accedere alla carriera diplomatica o consolare conoscano l'istituto dell'appello incidentale, o le norme che regolano le servitù prediali.

Ora, sia pure che certe cognizioni giuridiche particolari possano essere più o meno necessarie per coloro che sono chiamati agli uffici consolari o di legazioni, non può per questo ammettersi che essi soltanto abbiano a compiere i soli studi che sono richiesti per la carriera commerciale.

È a tenere presente che, a norma della legge vigente del 20 marzo 1913 sugli Istituti superiori commerciali e pel vigente regolamento 18 agosto 1920, n. 1472, le materie di insegnamento per il corso quadriennale per la sezione consolare di Venezia, sono in numero di *ventidue*, delle quali *tredici* soltanto sono comuni con la sezione commerciale e sei comuni con la sezione magistrale di economia e diritto. Oltre le dette sei materie comuni con la detta sezione di economia si insegna nella sezione consolare un corso speciale di diritto internazionale pubblico e privato, la storia politica diplomatica oltre le materie pluriennali di diritto ed economia che si insegnano nella detta sezione magistrale, mentre nella sezione commerciale che si compie in soli tre anni all'infuori del diritto commerciale, marittimo ed industriale non si impartiscono che nozioni elementari di diritto pubblico e di diritto internazionale, mentre questi insegnamenti come quelli del diritto civile, del diritto costituzionale, della storia diplomatica, hanno la dovuta ampiezza nella sezione consolare della scuola di Venezia come apparisce dal regolamento ricordato del 18 agosto 1920 che contiene un analogo capo intitolato: « Disposizioni relative alle sezioni speciali dell'Istituto superiore di studi commerciali di Venezia ».

È doloroso che si tenda ogni giorno ad abbassare le condizioni necessarie per conseguire determinati titoli od uffici, ed è tanto più da deplorare se ciò avvenga per gli uffici demandati a coloro che dovranno rappresentare all'estero il nostro paese, mentre essi dovrebbero essere i più colti, e forniti delle più lar-

ghe cognizioni economiche, giuridiche e commerciali.

È vero che, per la quasi cessazione del sistema delle capitolazioni, le funzioni giurisdizionali dei consoli si sono di molto limitate, ma nondimeno essi sono tenuti ad esercitare funzioni notarili e di ufficiale di stato civile ed è perciò ingiustificabile come possa essere chiamato a coprire tali uffici, chi non abbia percorso alcuno studio di diritto civile, come più strano ed assurdo che siano affidate funzioni diplomatiche a chi non abbia percorso studi estesi e di diritto internazionale e di diritto costituzionale, senza dei quali non possono essere efficacemente e degnamente coperti gli uffici consolari e diplomatici, che noi dobbiamo volere in alto onore tenuti dai nostri rappresentanti. (*Applausi*).

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Io ho chiesta la parola per dichiarare all'onor. Diena che sono compreso della giustizia di alcune delle sue osservazioni e che, in armonia con una deliberazione presa all'unanimità dal Consiglio Superiore dell'istruzione commerciale, mi propongo appunto di integrare i programmi delle scuole, delle quali il senatore Diena ha testè parlato, di modochè tutti gli studenti di queste scuole possano essere nelle condizioni di apprendere quanto è utile per la loro carriera. Queste mie dichiarazioni possono, da un certo punto di vista, rappresentare anche una soddisfazione per il senatore Diena, perchè egli vede che il suo suggerimento non è dato invano.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Il fatto che gli onorevoli interroganti hanno compreso fra i ministri interrogati quello della pubblica istruzione rivela che non si vuol fare nei miei riguardi, la questione della legittimità del provvedimento, ma, più che altro una questione di merito, e su questo punto io dirò cose che forse scandalizzeranno il Senato. Me ne dispiace, ma non posso fare a meno di dirle!

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 AGOSTO 1921

Se la nomina nella carriera consolare consistesse in un gesto di libera scelta da parte del ministro tra i forniti di alcuni titoli ed i forniti di altri titoli, non c'è dubbio che la diversità di preparazione e la inferiorità di alcuni rispetto ad altri potrebbe costituire una grave ragione di nocimento al nobile fine che si propone l'on. Diena di elevare il livello culturale dei nostri rappresentanti all'estero. Ma poichè c'è un concorso, tutto ciò che è deficienza iniziale in questi ammessi al concorso si rivelerà nel concorso medesimo. (*Rumori*). Finiamola, egregi colleghi, con questo culto del pezzo di carta che sta rovinando il nostro paese. (*Rumori*). Io affermo, con quella pratica che ho dell'insegnamento, che in un determinato istituto ci sono tali differenze tra un primo laureato, eletto fra gli eletti, e l'ultimo, approvato con commiserazione, che questa differenza è di gran lunga superiore a quella che si manifesta fra i laureati di un istituto e i laureati di un altro.

La sola gravità del provvedimento consiste non nella diversità delle materie ma nel numero di anni differenti richiesti per prender la laurea.

Il danno reale per l'Istituto di Venezia viene non dal fatto che concorrono con i suoi laureati allievi di altri istituti (perchè se l'Istituto di Venezia prepara gli allievi meglio degli altri, essi vinceranno i concorsi); ma dal fatto che, potendosi accedere ai medesimi concorsi per una via di quattro anni e per una via di tre, i giovani, che sanno che quel tal pezzo di carta è solo tessera di ingresso al concorso, scelgono la via più facile. Questo è il solo danno che bisognerebbe riparare.

DIENA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A norma del regolamento non potrei darle la parola, ma gliela concedo vista l'importanza dell'argomento.

DIENA. Non essendomi concesso dal regolamento di replicare agli onorevoli ministri, mi riservo, a nome anche dei miei colleghi che firmarono la interrogazione, di convertirla in interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione dell'onorevole senatore Tassoni al ministro della guerra « per conoscere i motivi pei quali la legge sul reclu-

tamento non ha avuto applicazione nelle nuove provincie d'Italia. E quali sono gli intendimenti del Governo al riguardo ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra per rispondere a questa interrogazione.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. L'interrogazione dell'onorevole senatore Tassoni investe un argomento d'alta importanza politica; egli chiede le ragioni per le quali la legge sul reclutamento non è stata ancora estesa alle nuove regioni d'Italia e precisamente alla Venezia Giulia, alla Venezia Tridentina e all'alto Adige.

Rispondo con la maggior sobrietà e precisione: la legge sul reclutamento non fu sino ad oggi dal Governo italiano estesa alle nuove regioni d'Italia per motivi di alta opportunità politica, inquantochè si ritenne dal Governo che non potessero esser chiamati i nostri fratelli all'adempimento dei loro fondamentali doveri verso lo Stato, finchè ad essi non fosse concesso l'esercizio dei corrispettivi diritti. Ora però che le nuove provincie d'Italia hanno mandato al Parlamento italiano i loro legittimi rappresentanti, il Governo italiano intende ed esprime qui il fermo proposito di applicare la legge sul reclutamento alle nuove regioni d'Italia.

I deputati della Venezia Tridentina mi hanno espresso giorni or sono il desiderio di promuovere una convocazione dei rappresentanti politici di tutte le nuove provincie, per esprimere il loro avviso al ministro della guerra circa le modalità di applicazione di questo proposito, che a giorni si tradurrà in decreto.

Ho accettato il convegno perchè non escludo che nella prima applicazione della legge si possa far luogo a qualche equo temperamento; fin d'ora però esprimo la ferma fede che i nuovi fratelli d'Italia accoglieranno l'appello della patria con animo, più che sereno, lieto ed aperto alle migliori speranze. L'esempio degli slavi del Friuli che chiamati nel 1866 a far parte del regno d'Italia sono diventati italiani quanto gli altri e hanno dato il più largo e generoso tributo di sangue nell'ultima guerra ci conforta nella doppia fiducia che l'Italia, il paese dell'umanesimo, accoglierà a braccia aperte nelle caserme e nelle città italiane i nuovi fratelli, e che essi sapranno com-

prendere lo spirito di fraterno amore che l'Italia saprà loro dimostrare.

E, poichè vedo davanti a me molti professori dell'insigne ateneo padovano, potrei ricordare i giovani tedeschi, che dalle umide foreste della Germania venivano in tempi lontani all'università patavina ad apprendere le prime luci del sapere accolti ovunque e sempre colla più larga ospitalità, purtroppo non sempre ricambiata.

Alla stregua di questi esempi, il nostro cuore ci assicura che i fratelli che i confini novissimi della patria hanno assicurato, più che al nostro dominio, soprattutto al nostro amore, sapranno rispondere con entusiasmo all'appello della patria (*applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tassoni per dichiararsi o no soddisfatto.

TASSONI. Sono lieto di aver dato occasione all'onorevole ministro della guerra di fare queste franche ed ampie dichiarazioni e me ne dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiederebbe ora una interrogazione dell'onorevole senatore Cencelli al ministro delle finanze per conoscere i suoi intendimenti circa l'imposta sul vino, tanto per il residuo del prodotto 1920 quanto per i raccolti futuri; ma siccome la legge è acquisita dal Senato, perchè è stata esaminata oggi dagli Uffici, così credo che non vi sia più ragione di svolgere questa interrogazione.

Passeremo quindi all'altra interrogazione dell'onorevole Cencelli al ministro di agricoltura per conoscere i suoi propositi circa la legislazione agraria e specialmente sulle proposte di legge sul latifondo e sugli usi civici.

CENCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENCELLI. Queste due interrogazioni io avevo presentato molto tempo addietro, quando non si conoscevano gli intendimenti del ministro delle finanze, sia per quanto riguarda l'imposta sul vino, sia per quanto si riferisce al funzionamento della Commissione per la riforma della tassa sul patrimonio. Ora, per quel che riguarda l'imposta sul vino, io concordo con l'onorevole presidente e riconosco che non è più il caso di far perdere tempo al Senato, perchè proprio oggi abbiamo esami-

nato il progetto di legge; se mai, sarà il caso di parlarne dopo.

Relativamente alla seconda interrogazione circa la Commissione che dovrebbe rivedere il decreto sull'imposta del patrimonio, poichè ho ricevuto l'invito di convocazione della Commissione stessa per domattina, non vi è più ragione di parlare nemmeno di questa questione. Perciò ritiro le interrogazioni.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Cencelli del ritiro delle sue interrogazioni. Essendo trascorso il tempo prescritto dal regolamento, lo svolgimento delle altre interrogazioni all'ordine del giorno è rinviato a domani.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente » (N. 1-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente ».

Invito l'onorevole ministro dell'industria e del commercio a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore segretario Biscaretti di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 1-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GALLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINI. Onorevoli colleghi, consentite qualche breve dichiarazione di carattere generale su questa legge. A nome anche di vari colleghi ed amici debbo tributare un'amplissima lode al collega Badaloni che ha saputo scrivere una perspicua relazione. Le prime quattro pagine specialmente, sono degne della penna di uno scrittore di primo ordine e penso che, se si pubblicassero quelle quattro pagine, o vi si

desse in qualunque modo una grande pubblicità, forse si raggiungerebbe un effetto maggiore di quello che darà la legge, che stiamo discutendo. Faccio le mie congratulazioni al senatore Badaloni anche a nome di vari colleghi.

Questo però non può impedirmi di fare alcune osservazioni di carattere critico.

Il Governo ha presentato un progetto di legge che già era stato giudicato severo. L'Ufficio centrale ha convertito la severità, starei per dire, in ferocia, perchè ha moltiplicato le pene in modo tale che sembrava impossibile potessero essere proposte e sostenute da quell'anima superlativamente mite e gentile che è il senatore Badaloni. Il Governo si era limitato a delle pene che su per giù corrispondevano a quelle dei reati consimili, tanto più che questi reati, come ha con belle parole accennato il relatore, non sono cosa nuova. Risalgono niente meno che al diritto romano, alla *Lex Cornelia de sicariis et veneficiis* e di questi reati fu colpevole anche Apuleio, l'autore dell'*Asino d'oro*.

Ora, a me è parso che nello svolgimento di questo progetto di legge sia avvenuto quello che i psichiatri sogliono descrivere che avviene nelle paranoie di persecuzione, in cui il paranoico comincia con l'odiare la persona, poi i parenti della persona, poi i luoghi dove abita la persona, poi le cose che la persona tocca; insomma avviene come avviene con una macchia d'olio.

L'Ufficio centrale si è messo alla rincorsa, per l'inasprimento delle pene ed è arrivato ad un colmo che spero non verrà accettato dal Governo.

Io faccio una rapida, corsa poichè mi riservo di fare delle proposte ai singoli articoli.

Si comincia con l'inasprire nell'articolo 1º alcune pene...

D'ANDREA, *dell'Ufficio centrale*. Ma in questo modo faremo la discussione due volte!

GALLINI. Faccio semplicemente una rapida corsa attraverso la legge, perchè per svolgere il mio concetto ho bisogno di fare alcune esemplificazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Gallini, si attenga alla discussione generale.

GALLINI. Io debbo dimostrare la tesi che ho enunciato. È un crescendo che comincia

dalla persona colpita, alla quale si moltiplicano le pene e in caso di recidiva le multe lo affliggono sempre più; le interdizioni dai diritti civili ecc. tutte cose che il progetto non contemplava.

Si arriva ad un certo punto dove si creano tre o quattro articoli, nei quali si colpisce, prima la persona, poi gli ambienti in cui la persona svolge il suo atto con tutti coloro che l'avvicinano, poi le persone che frequentano quel tale ambiente, e poi si arriva a questo, che è un vero colmo, che cioè si interdice al giudice di applicare l'articolo 423, che in sostanza è l'articolo della legge del perdono; la quale è stata data al giudice con il consenso di tutti i penalisti del mondo; perchè nei reati vi sono tante e tali circostanze minute, psicologiche, di tempo, di luogo e di persona che non è possibile applicare mai con giustizia la stessa pena a diverse persone. Si è detto che il giudice potrà, quando un insieme di circostanze glielo consentano, dire al delinquente: « per questa volta ti perdono, purchè entro cinque anni tu non ricada nello stesso reato ».

Questa facoltà umana di carattere quasi divino è attribuita ai magistrati, perchè si tratta di un reato che non è nuovo nè eccezionale, ma che è per combinazione in questi tempi in un maggiore sviluppo.

Prego quindi, ed ho finito, di volere tener presente queste mie considerazioni e di volere, senza che si faccia una disputa aspra, consentire che tutti questi aumenti di pene siano tolti o mitigati.

MARCHIAFAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHIAFAVA. Il Senato deve certamente compiacersi di questa provvida legge, di grande importanza sociale, contro il commercio abusivo della cocaina e di altre droghe così dette stupefacenti.

E, poichè tale legge è in ritardo, è di urgente necessità che sia approvata dal Senato e poi dalla Camera, perchè abbia la sua pronta esecuzione.

Nella lucida relazione intorno a questa legge si è trattato l'argomento con erudizione, con sapienza, con vera competenza sotto i vari aspetti: medico-sociale, medico-legale; essa è però un documento di notevole interesse. Con-

vengo quindi con l'onorevole Gallini che tale relazione meriterebbe una grande diffusione.

La necessità della legge è urgente, perchè la seduzione di queste sostanze, e più della cocaina, che esercita azione tanto malefica, sotto le sembianze di un' amica consolatrice di tutte le ansie, di tutti i dolori della vita, tiene avvinti sotto il suo giogo, come quella delle bevande alcooliche, molti e molti uomini e la cocaina, sebbene venuta tardi, ha conquistato il dominio al di sopra di quello della morfina, dell'etere e di altre sostanze, alle quali l'uomo chiede soddisfazioni ignote nella vita normale, da pagarsi a caro prezzo; a prezzo della salute e della dignità umana.

Gli effetti dell'abuso della cocaina, sono esposti con vivaci colori nella relazione; esso apporta con il tempo la decadenza fisica e intellettuale fino alla follia, il pervertimento dei caratteri più buoni, l'atrofia del senso morale, onde le desolazioni e le miserie nelle famiglie, talora anche la delinquenza.

Ad ogni modo, si hanno sempre uomini squilibrati, poco utili o addirittura inutili, o dannosi alla società e disposti a contrarre malattie infettive, specialmente la tubercolosi.

È necessario sopprimere, per quanto è possibile, con la severità della legge l'abusivo commercio della cocaina, fatto da speculatori, senza coscienza, per ignobile avidità di lucro, onde il vizio non abbia nuovi seguaci. *Principiis obsta*: perchè quando il vizio, come un vampiro, ha ghermito nelle sue strette, è soltanto da pochi liberarsene, perchè si richiede quella volontà che è resa fiacca e infingarda dal veleno.

A me sembra che sieno giuste ed opportune le modificazioni e le aggiunte apportate dall'Ufficio centrale, specialmente quelle che mirano a prevenire gli avvelenamenti collettivi nei convegni diurni e notturni, di consuetudine nel cocainismo; *les parties de coco*, come li chiamano i cocainomani e le cocainomani in Francia, e dove si arriva a consumare dosi incredibili di cocaina. Ciascuno di questi cocainomani diviene un nuovo centro d'infezione e di nuovi convegni. Così il male si accresce e si diffonde!

Noi medici, che abbiamo spesso confessioni che non hanno i magistrati e i confessori, sappiamo da quelle rare vittime del vizio,

spesso come io ho veduto figli di buone famiglie, che vogliono guarire e ricorrono al medico, di convegni notturni che si dilungano fino all'alba, di persone di ambedue i sessi, dove si fiuta cocaina, si fuma, si consumano bevande alcooliche in quantità generosa, perchè alcool e cocaina vanno d'accordo: *Coco et alcool font le ménage*.

Si ha così la coalizzazione dei vizi contro la povera umanità. Il male è grave e minaccioso e occorrono rimedi eroici. Se non sono consentiti i convegni per i giuochi proibiti; come si possono permettere i convegni perchè gli uomini si avvelenino così ignobilmente?

Si deve dunque provvedere severamente con le leggi e con l'educazione a troncare le radici, a disseccare le sorgenti di questo nuovo male sociale, che si è aggiunto a tanti altri mali evitabili, come il pernicioso alcoolismo, e la cui scomparsa contribuirebbe al miglioramento della razza nostra, ed a sollevare ad un livello più elevato la efficienza e la moralità della nazione. (*Applausi, congratulazioni*).

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Non vorrei che il Senato rilevasse alcun senso di durezza nella mia parola, la quale è diretta a confortare la proposta dell'Ufficio centrale (che ritengo sarà accettata dal Governo) di vietare ai giudici, nell'applicazione di questa legge, l'esercizio di quella facoltà che l'onor. Gallini, con espressione poetica, ha chiamato divina, voglio dire la facoltà di sospendere l'esecuzione della condanna.

La poesia è una bella cosa, molto simpatica ed elevata, ma quando è portata nel campo della repressione della delinquenza tradisce spesso i fini della legge, perchè facendo cedere alla voce del sentimento, o meglio, del sentimentalismo, fa dimenticare i supremi interessi della vita civile.

Questa verità ha molte volte la sua riprova nell'abuso che si fa della cosiddetta legge del perdono, della sospensione della condanna.

Serenamente io dico che quel provvedimento dà qualche volta buoni risultati, preserva qualche volta i nuovi delinquenti dal ricadere nel delitto e serve di monito solenne per loro affinché il traviamiento primo sia cancellato da

una condotta di vita successiva regolare. Ma sui risultati, dirò così, statistici, di questi benefici, bisogna portare assai cauto apprezzamento.

I delitti che si commettono non sono soltanto quelli che la questura registra e le cronache dei giornali raccontano; una quantità enorme di reati sfugge alla conoscenza degli organi incaricati del controllo e della vigilanza; e di una quantità di delitti, anche conosciuti dal pubblico o dalle autorità, si ignorano completamente gli autori. Per cui è anche problematico che quello che viene cresimato come primo delitto di un nuovo delinquente, e quindi ottiene l'indulgenza della condanna sospesa, sia realmente il suo primo delitto.

Quando si afferma poi che una persona beneficata della sospensione della pena, durante i cinque anni successivi, ed anche più in là, non abbia commesso alcun altro reato, e quindi si vanta il buon effetto della condanna condizionale, si fa un'ipotesi, non si pone un'affermazione matematicamente sicura. Si afferma solo che non consta ufficialmente di altri reati commessi da quella persona. Conviene dunque moderare l'entusiasmo circa la bontà di codesto istituto.

Però non voglio essere pessimista; ritengasi pure che abbia dato qualche buon risultato. Nondimeno lo stesso art. 423 del Codice di procedura penale, che regola la materia, prevede che con leggi speciali si possa derogare alla facoltà generale in esso concessuta al giudice di sospendere la esecuzione della pena. E ciò perchè?

Non già per dare al legislatore quel potere di deroga che esso indiscutibilmente avrebbe in ogni caso, ma perchè è stato preveduto appunto che ci siano contingenze della vita sociale in cui sia per riuscire pericoloso ed inopportuno lasciare al giudice la facoltà della sospensione, che potrebbe paralizzare quell'efficacia immediata, pronta, assoluta, che una legge speciale ha bisogno di dare al provvedimento che ne costituisce la ragion d'essere.

Non citerò l'esempio di molti altri casi, in cui, per ristabilire prontamente l'ordine civile turbato o per altri fini politico-sociali, è stata esplicitamente vietata al giudice la facoltà di sospendere l'esecuzione della pena; ma mi fermo a considerare questa questione concreta del commercio della cocaina.

Innanzitutto, i reati contemplati da questo disegno di legge non sono soltanto i reati dei disgraziati traviati, ma nella maggior parte dei casi sono i reati dei traviatori; come tali costoro non meritano nessuna pietà, nè può commuoversi per essi alcun uomo retto ed onesto.

Ma l'essenziale è questo: una legge, che è legge di occasione, e quindi di eccezione, ha bisogno di riuscire perfettamente esemplare, ha bisogno che il suo successo sia assicurato. Questa legge, che può tranquillizzare la società nostra contro un pericolo che pare vada diventando ogni giorno sempre più grande e minaccia la rovina delle nuove generazioni (pazienza se i cocainomani fossero dei vecchi, ma sono invece i germogli novelli che vanno incontro alla più triste rovina), questa legge che ha uno scopo santo quale quello di conservare la forza e la virilità nelle giovani generazioni, ha bisogno di una grande efficacia nella sua applicazione.

Orbene, questa efficacia è tolta se si avverte il colpevole che egli è bensì punito, ma che la pena la sconterà fra quattro o cinque anni, se sarà così poco accorto da lasciarsi cogliere pubblicamente nella ricaduta. La sanzione non sarebbe neppure seria.

Io credo proprio che sia per la parte che contempla i colpevoli del commercio della cocaina e di frodi alle leggi che riguardano questo commercio, i quali non meritano nessuna pietà, ma anzi i massimi rigori, sia per lo scopo della esemplarità perfetta della legge, nei riguardi dei disgraziati cocainomani, è desiderabile che rimanga nella legge il divieto della sospensione dell'esecuzione della condanna.

Confido che l'onor. senatore Gallini, nel suo elevato raziocinio, riflettendo alle considerazioni che ho avuto l'onore di esporre, non insisterà nel proposto emendamento.

BADALONI, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADALONI, *relatore*. Se non mi soccorresse una grande fiducia nella cortesia e nella indulgenza vostra, onorevoli colleghi, sento che difficilmente riuscirei a vincere la titubanza che mi assale nel prendere per la prima volta la parola tra voi: dirò brevissime cose.

Un ringraziamento innanzitutto mi sia consentito rivolgere agli onorevoli colleghi che hanno portato in questa discussione l'autorità

della loro parola e della loro dottrina ed hanno avuto per l'opera dell'Ufficio centrale parole che hanno un'eco profonda nell'animo nostro.

Intorno all'urgenza ed alla necessità del provvedimento il consenso è unanime: e la sollecitudine con la quale il Senato, malgrado l'ora canicolare, ha voluto accingersi alla discussione di questo disegno di legge, dimostra come non vi sia movimento dell'opinione pubblica il quale non abbia qui i suoi riflessi operosi, perchè ad ogni pubblica necessità rispondano le provvidenze e le difese della legge.

Non mi addentrerò nell'argomento, poichè le parole che sono state pronunciate con elevazione di forma e di concetto dagli oratori i quali sono intervenuti in questa discussione, me ne dispensano.

All'onorevole Gallini, che ringrazio delle sue sue frasi cortesi, io devo tuttavia rispondere che, se la Commissione ha dovuto fare uno sforzo, è stato quello di difendersi contro le accuse che da ogni parte le venivano fatte, e dalla stessa stampa, di una eccessiva mitezza delle pene, troppo poco dissimili da quelle del progetto ministeriale.

E a chi legga la relazione, appare chiaro questo, che l'Ufficio centrale ha dovuto quasi cercare di scusare sè stesso, per non avere creduto opportuno di seguire l'invito, che da ogni parte gli veniva, d'inasprire gravemente le pene, sancite dal disegno di legge del Governo.

L'Ufficio centrale fu concorde nello stabilire che nessuna severità dovesse ritenersi eccessiva, se giudicata necessaria a raggiungere i fini che la legge si propone. E fu indotto in questa convinzione dal fatto che il rischio cui il venditore di sostanze tossiche stupefacenti va incontro, è, di fronte alla vittima, che non paventa che un pericolo solo, quello che abbia ad esserle sottratta la possibilità di avere una ulteriore dose del veleno, così tenue, da fare apparire necessario di aggravare, nei limiti del ragionevole, i rigori della legge, perchè a questo rischio avesse a divenire almeno temibile.

L'Ufficio centrale, rilevando la pravità del reato e riconoscendo la gravezza delle conseguenze sociali dell'atto delittuoso, per cui il venditore di sostanze tossiche stupefacenti, consapevole della dannosità loro, consapevole dell'uso nocivo al quale sono destinate, conscio che la vittima, per lo stato ansioso nel quale

si trova, sarebbe tratta irresistibilmente a usarne, approfitta della sua diminuita coscienza, della sua diminuita responsabilità, per cederle, nell'ora in cui essa è, dall'ossessione che la domina, sospinta a dosi sempre maggiori del veleno, la droga a prezzi sempre più fantastici; non ha potuto non sentire la necessità di colpirlo con delle sanzioni che, almeno sotto l'aspetto morale, ne dimostrassero l'indegnità. Ed è per questo, che nel disegno di legge appare l'interdizione dai pubblici uffici, appunto a dimostrare la pravità e l'indegnità morale dimostrate col reato, attribuendo alla sanzione più un carattere di difesa sociale che uno scopo repressivo.

L'Ufficio ha inoltre ritenuto di dovere colpire con particolare pena i ritrovi ove convengono i dediti al vizio. Il Senato ha udito dalla parola eloquente del nostro illustre collega Marchiafava che cosa significhino questi convegni in cui si affollano gli accoliti del vizio. Essi sono i focolai, da cui l'infezione divampa; sono i luoghi, nei quali si fa il mercato della droga; i luoghi, dai quali escono i propagandisti dell'uso della cocaina; sono i luoghi, dai quali realmente l'epidemia della psicosi tossica trae alimento e vigore. Ebbene: l'Ufficio centrale ha creduto di provvedere ad una manchevolezza che era nel disegno di legge ministeriale, colpendo codesti ritrovi, da cui il possessore dei locali trae i maggiori guadagni: ritrovi, nei quali convengono tutti i venditori clandestini di cocaina; ritrovi, nei quali si verificano quelle scene orgiastiche che sono state descritte dalla stampa e che hanno potuto determinare al di fuori l'impressione, che in essi realmente si possano raggiungere forme insuete di eccitazione, di piacere, di gioia e di ebbrezza.

Su questo punto sarebbe forse bene, on. Gallini, che qualche altra sanzione fosse pronunciata dalla legge.

Noi dobbiamo da questa altissima tribuna, in nome della coscienza e in nome della dottrina, elevare una protesta, che dica che la leggenda delle gioie e delle ebbrezze, attribuite alla cocaina, è una leggenda ingigantita dalla fantasia e dalle descrizioni di libri e di giornali in tale misura da essere essa stessa un incentivo e un pericolo, meritevole forse di essere oggetto delle misure repressive della legge.

Tutti noi, nelle cronache quotidiane, abbiamo letto, attraverso la descrizione dei ritrovi vietati, delle seduzioni della droga e dello stato passionale delle vittime, pagine più atte a trascinare che non ad allontanare dal vizio.

D'altra parte, i venditori clandestini di cocaina, che sono quelli dai quali viene principalmente il pericolo, voi non li potrete colpire che vigilando questi ritrovi. È facile, quando sia esercitata una accurata vigilanza, mettere la mano sul farmacista o sul negoziante; ma codesti trafficanti, i quali hanno forse tutto il loro magazzino in una tasca, o, come in caso classico, nel vuoto di una gamba di legno, come potrete voi colpirli se non andrete ad afferrarli là dove convengono, là dove è il loro fondaco, dove è la loro clientela, dove è il loro mercato?

Non può esservi alcun dubbio sulla giustizia e sulla necessità della misura adottata.

Vi è forse un punto, nei riguardi della pena, di cui parleremo più tardi, che può fare apparire forse dura l'opera dell'Ufficio, là dove essa colpisce gli stessi dediti al vizio, i travciati, che partecipano a codesti ritrovi.

Ma su questo punto sarà opportuno rimandare la discussione all'articolo che concerne il delicatissimo argomento.

Nei riguardi poi della sospensione della pena, dovrei presumere molto altamente di me se osassi aggiungere una parola dopo quelle pronunciate dall'illustre collega Mortara; su tale argomento confido che anche il nostro onorevole collega Gallini ritenga di avere avuto tale risposta che debba completamente convincerlo. D'altra parte, non è lontano il tempo in cui, approvando la legge sugli esplosivi, noi abbiamo in essa introdotto la stessa disposizione: non è lontano il tempo in cui l'onorevole ministro delle finanze, allora commissario ai consumi, stabiliva, nei decreti per gli approvvigionamenti, che non fosse accordata la sospensione della pena a coloro che avessero venduto qualsiasi derrata a prezzi superiori al calmierato; e non vi sono, d'altra parte, delle disposizioni che escludono la sospensione della pena per determinati reati contemplati dalla legge elettorale? Ora, di fronte a tutto questo, parmi che la censura mossa all'Ufficio centrale dall'onorevole senatore Gallini possa non essere giustificata.

Ho detto che non entrerò nella discussione

del disegno di legge, perchè l'ora incalza e a noi soprattutto una cosa preme, ed è che questa discussione sia rapidamente conclusa: e, se a me fosse consentito, vorrei in nome dell'Ufficio centrale, rivolgere una preghiera al Governo, perchè questa legge, approvata dal Senato, abbia ad essere immediatamente portata alla Camera, per modo che in questo scorcio di sessione essa diventi legge dello Stato; sarebbe lungo attendere tre o quattro mesi, durante i quali, continuando a verificarsi casi dolorosi, si direbbe con verità e con amarezza: c'è una legge per reprimere simili delitti, ma la legge giace non approvata da uno dei due rami del Parlamento. (*Approvazioni*).

Raggiungeremo noi con questa legge il fine che ci proponiamo? Noi non crediamo che la legge sia una panacea; crediamo però che possa valere a far diminuire in quantità notevole il consumo di queste sostanze tossiche, le quali racchiudono tanta minaccia per l'avvenire del nostro paese, che pure, anche di recente, nei suoi momenti più critici, ha dato della sua sanità morale tale manifestazione altissima da improntare di sé un'ora della nostra storia e, forse, noi lo speriamo, un indirizzo della nostra vita pubblica. Sarebbe illusione voler chiedere tutto alla legge: ad essa chiediamo quello che la legge può dare, l'opera repressiva; al costume, all'educazione, alla scuola, l'opera di prevenzione e di preservazione sociale. Questo dovrà essere il coronamento auspicato della legge; per la quale, onorevoli colleghi, in nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di chiedere il vostro suffragio. (*Applausi vivissimi*).

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando agli onorevoli senatori di ascoltare benevolmente le brevi dichiarazioni che io farò per il Governo, in luogo dei colleghi, che avrebbero dovuto essere presenti e che sono stati urgentemente chiamati alla Camera.

Le mie dichiarazioni saranno brevi, perchè la relazione, veramente coscienziosa, chiara e profonda presentata dalla commissione e ora illustrata dalla parola illuminata del senatore Badaloni, effettivamente richiede poche parole da parte del Governo.

Dobbiamo fare purtroppo una dolorosissima constatazione, della quale si rendeva testimone autorevolissimo l'onorevole senatore Marchiafava nel suo discorso; siamo di fronte cioè ad un male, che è diffuso non solamente nel nostro paese ma in tutto il mondo: male che attacca in modo speciale la gioventù, cioè quelle fresche virtù del Paese, alle quali soprattutto dovremmo intendere, per tenerle salde e forti. È evidente quindi l'urgenza di provvedere ed è appunto ispirandosi a questa urgenza che il Governo ha presentato il disegno di legge in discussione.

Se non che il disegno di legge presentato dal Governo è stato sviluppato dallo studio della Commissione in alcuni punti. La Commissione cioè ha creduto opportuno estendere i provvedimenti repressivi anche ai locali e ai ritrovi, nei quali avviene la propaganda del vizio; ha ritenuto opportuno inasprire le pene che il Governo aveva proposto nel suo disegno di legge; finalmente ha aggiunto un ulteriore provvedimento, per cui non si dovrebbe far luogo all'applicazione della legge del perdono e cioè non dovrebbe essere applicata la condizionale. Le ragioni che sono state esposte a sostegno di questo sviluppo del disegno di legge del Governo sono tali che, nonostante le obiezioni del senatore Gallini, il Governo dichiara di accettarle.

Dirò anch'io che ci troviamo in presenza di reati singolari per sé stessi, per le persone che li compiono, per le circostanze che ne accompagnano le esecuzione e per le conseguenze fatali e devastatrici che ne derivano; e tutto ciò giustifica l'inasprimento di pene. Esso può dare la speranza che sia impedita la diffusione del male.

Soggiungerò poi che quando giureconsulti eminentissimi, come l'onorevole senatore Mortara, dichiarano che in questa materia è desiderabile che non si applichi la legge del perdono, non resta che aderire alla proposta, riconoscendo il buon fondamento delle sue ragioni.

In realtà, siamo veramente di fronte a un pericolo che richiede provvedimenti energici e pronti, ed è per questo che, a nome del Governo, accetto anche la raccomandazione del senatore Badaloni di portare il progetto alla Camera perchè possa essere immediatamente discusso, semprechè, beninteso, le circostanze lo consentano.

Mi permetta il Senato di ricordare che recentemente l'onorevole senatore Luzzatti raccomandava che nelle manifestazioni della nostra opera legislativa si dirigesse l'attività del Governo e del Parlamento anche verso provvedimenti che l'onorevole Luzzatti chiamava di «igiene sociale», verso provvedimenti cioè, i quali valessero al tempo medesimo a salvare la salute fisica e la salute morale dei cittadini.

Io credo che, se vi è un provvedimento che deve essere approvato, perchè rivolto a conseguire questi intenti di igiene sociale nel più alto senso della parola, è appunto il provvedimento contro il commercio e l'abuso degli stupefacenti.

E mi permetto di aggiungere alle nobilissime considerazioni degli oratori che hanno presa la parola su questo argomento, che se vi è un periodo della nostra storia, nel quale è necessario tenere illuminati gli spiriti e non lasciarli dominare dalla caligine della perversione, nel quale è necessario che gli animi non si abbrutiscano nel vizio, ma siano elevati verso le più pure idealità, questo periodo è il nostro; ed è perciò che il Senato, accettando di discutere subito i provvedimenti proposti dal Governo, si è reso ancora una volta benemerito della patria! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Chiunque, non essendo autorizzato alla vendita di prodotti medicinali, e non facendo di essi notorio ed abituale commercio, vende, o in qualsiasi altro modo somministra al pubblico, cocaina, morfina, loro composti o derivati, e, in genere, sostanze velenose che in piccole dosi hanno azione stupefacente, ovvero ritiene dette sostanze per venderle o somministrarle, è punito con la reclusione da due a sei mesi e con la multa da lire mille a lire quattromila.

Qualora il colpevole eserciti una professione od arte, che abbia servito di mezzo a commettere il reato o l'abbia comunque agevolato, alle pene previste dal comma precedente è aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dall'arte per un periodo da tre a sei mesi.

Nel caso di recidiva, la pena è della reclusione da tre a nove mesi e della multa di lire duemila a lire seimila.

La durata della sospensione dell'arte o professione, nei casi di recidiva, non può essere minore della durata della pena restrittiva della libertà personale, che sarà inflitta.

In ogni caso, alle pene suddette, può essere aggiunta la interdizione dagli uffici civili da uno a cinque anni.

BADALONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADALONI, *relatore*. Ho chiesto la parola per segnalare un errore tipografico, che, essendo più volte ripetuto nel progetto di legge, deve essere dipeso evidentemente dalla copia dell'originale dato alla stampa. Nell'ultimo capoverso di questo articolo è detto « interdizione dagli uffici civili »; mentre deve intendersi e dirsi « interdizione dai pubblici uffici ».

E, poichè ho la parola, devo far presente al Senato come sia stata richiamata l'attenzione dell'Ufficio centrale sulla necessità di evitare che il secondo comma di questo articolo abbia a dar luogo ad interpretazioni dubbie nel senso di ritenere che la professione od arte, che abbia servito di mezzo a commettere il reato o l'abbia comunque agevolato, possa essere una di quelle professioni che sono elencate negli articoli successivi e cioè la professione del farmacista ecc. Ad impedire ciò, l'Ufficio centrale ha ritenuto opportuno che anche in questo capoverso sia ripetuto l'inciso del primo comma e sia detto così: « Qualora il colpevole, che non sia autorizzato alla vendita di prodotti medicinali, e non faccia di essi notorio ed abituale commercio, eserciti una professione od arte che abbia servito di mezzo ecc. ». Ciò perchè la dizione dell'articolo sia tale, da non consentire che, sulla portata delle disposizioni di questo comma possa sorgere dubbio nella mente del magistrato, chiamato ad applicare la legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pincherle.

PINCHERLE. Avevo chiesto la parola appunto perchè volevo proporre in questo e in alcuni altri articoli successivi la correzione, che l'onorevole relatore ha già fatto alle parole « la interdizione dagli uffici civili ».

Non ho quindi ragione di insistere.

PRESIDENTE. Allora prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di dar lettura dell'articolo 1 così modificato.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Art. 1.

Chiunque, non essendo autorizzato alla vendita di prodotti medicinali, e non facendo di essi notorio ed abituale commercio, vende, o in qualsiasi altro modo somministra al pubblico, cocaina, morfina, loro composti o derivati, e, in genere, sostanze velenose che in piccole dosi hanno azione stupefacente, ovvero ritiene dette sostanze per venderle o somministrarle, è punito con la reclusione da due a sei mesi e con la multa da lire mille a lire quattromila.

Qualora il colpevole che non sia autorizzato alla vendita di prodotti medicinali, e non faccia di essi notorio ed abituale commercio eserciti una professione od arte, che abbia servito di mezzo a commettere il reato o l'abbia comunque agevolato, alle pene previste dal comma precedente è aggiunta la sospensione dell'esercizio della professione o dell'arte per un periodo da tre a sei mesi.

Nel caso di recidiva, la pena è della reclusione da tre a nove mesi e della multa di lire duemila a lire seimila.

La durata della sospensione dell'arte o professione, nei casi di recidiva, non può essere minore della durata della pena restrittiva della libertà personale, che sarà inflitta.

In ogni caso, alle pene suddette, può essere aggiunta la interdizione dai pubblici uffici da uno a cinque anni.

PRESIDENTE. Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Alle stesse pene, di cui all'articolo precedente, vanno soggetti i fabbricanti, commissionarii e commercianti di prodotti chimico-farmaceutici, i quali forniscano, in qualsiasi modo, le sostanze contemplate dalla presente legge a persone che non siano autorizzate ad acquistarle per l'esercizio della loro professione, o per uso scientifico.

I commissionarii per la vendita delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente debbono es-

sere muniti di speciale autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza.

(Approvato).

Art. 3.

Chiunque, essendo autorizzato a vendere al pubblico prodotti medicinali a dose e forma di medicamento, somministra le sostanze contemplate nella presente legge, senza ricetta medica, od in qualità superiore a quella prescritta nella ricetta, è punito con la reclusione da tre a sette mesi e con la multa da lire millecinquecento a lire cinquemila.

In caso di recidiva, la pena è della reclusione da quattro mesi ad un anno e della multa da lire tremila a lire ottomila.

In ambedue i casi alle pene predette è aggiunta la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo uguale a quello della pena restrittiva della libertà personale, che sarà inflitta, e può essere altresì aggiunta la interdizione da uno a cinque anni dai pubblici uffici.

(Approvato).

Art. 4.

Quando la vendita o la somministrazione delle sostanze stupefacenti venga fatta a persone di età minore, le pene stabilite nei precedenti articoli sono aumentate da un quarto alla metà.

(Approvato).

Art. 5.

I medici chirurghi nel prescrivere comunque le sostanze contemplate nella presente legge, debbono indicare chiaramente nelle ricette il cognome, il nome e il domicilio dell'ammalato a cui le rilasciano.

I farmacisti che spediscono ricette prescrittive dette sostanze e non contenenti le indicazioni di cui nel comma precedente, ovvero non osservino, rispetto alle ricette medesime, le disposizioni del primo capoverso dell'articolo 61 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, o quelle dell'articolo 49 del regolamento approvato col Regio decreto 13 luglio 1914, n. 829,

incorrono nella pena pecuniaria di lire due-mila a lire cinquemila.

ROTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. L'articolo testè letto contempla e punisce l'inosservanza delle formalità per la spedizione di ricette contenenti le sostanze contemplate nella legge.

Tale reato non riguarda che la negligenza, perchè il dolo è escluso, e rientra nell'art. 3 del disegno di legge. Questo art. 5, che consta di due comma, parla nel primo dei medici chirurghi, i quali nel prescrivere comunque le sostanze contemplate nella presente legge debbono indicare chiaramente nelle ricette il cognome, il nome ed il domicilio dell'ammalato a cui le rilasciano. Il secondo comma contempla i farmacisti che spediscono dette ricette prescrittive dette sostanze, e non contenenti le indicazioni di cui al comma precedente.

Segnalo all'Ufficio centrale, e per esso all'onorevole relatore, questa lacuna, che mentre la pena dei farmacisti, quelli che sono contemplati nel secondo comma, è una pena la quale venne anche aggravata nel testo dell'Ufficio centrale, in quanto che nel disegno ministeriale era da lire 300 fino a lire 1000, nel testo modificato dall'Ufficio centrale è portata da lire 2000 fino a lire 5000; invece per il primo comma, che riguarda i medici, che sono gli autori originari di queste ricette, e quindi del reato, non v'è nessuna penalità per essi.

Questo articolo prescrive che i medici » debbano » indicare nelle ricette il nome, il cognome, ecc., ma mentre in tutto il contesto di questa legge, all'inosservanza di ogni prescrizione di forma e di sostanza sono poste delle pene severe, e tanto l'onorevole ministro quanto l'onorevole relatore e gli onorevoli senatori che hanno parlato, hanno encomiato per la severità questo articolo che riguarda i medici, nel primo comma, ma non prescrive ad essi alcuna penalità, qualora essi portino una grave infrazione alla legge stessa.

Si colmi questa lacuna, la quale diventa tanto più importante se si pone in relazione con l'articolo 6 del testo unico delle leggi sanitarie, e con l'art. 49 del regolamento citato appunto nel secondo comma dell'articolo stesso, il quale ultimo prescrive che il medico assuma la responsabilità delle sue prescrizioni.

Spero che le mie osservazioni possano essere accolte, introducendo nel primo capoverso « dietro comminatoria in difetto della pena di cui al comma seguente ». Confido che questo emendamento, il quale è ispirato dal bisogno di mettere in armonia tutte le parti della legge animata dal concetto di reprimere questi gravissimi danni sociali, sia accettato dall'Ufficio centrale e specialmente dall'onorevole relatore, che nella sua relazione sobria, lucida e perspicua nella forma ed esauriente nella sostanza, ha dimostrato di essere ispirato da alto senso di sana e previdente umanità. Perciò il mio emendamento sarebbe questo: che in fine del comma primo, dopo la parola « rilasciano » si aggiunga: « dietro comminatoria in difetto delle pene di cui al comma seguente ». (*Approvazioni*).

BADALONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADALONI, *relatore*. Non vi ha, in seno all'Ufficio, su questo argomento, perfetta concordia di pensiero: onde io sono notevolmente perplesso. La ragione, che mi muove a non essere favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Rota, non sta in considerazioni d'indole astratta, nelle quali potrei forse anche consentire con lui; ma in un fatto concreto: la legge stabilisce già per i farmacisti l'obbligo di trattenere la ricette originali in base all'art. 62 del testo unico delle leggi sanitarie e stabilisce altresì ch'essi debbano notarvi il nome, cognome e indirizzo delle persone cui furono rilasciate.

Dunque la legge sanitaria, che è la legge fondamentale in materia, prevede già che il medico non scriva e non sia tenuto a scrivere il nome e cognome della persona cui vengono prescritte sostanze tossiche; non solo, ma l'articolo 49 del regolamento della legge sulle farmacie stabilisce che, quando in una ricetta siano prescritte dal medico sostanze venefiche a dosi pericolose, il farmacista deve esigere che il medico dichiari sulla stessa, per iscritto, che la spedizione è fatta sotto la sua responsabilità, e indichi il fine a cui deve servire.

Questo disegno di legge, invece, anche per il medico stabilisce che, quando si tratti di sostanze tossiche stupefacenti, egli debba segnare il nome e cognome sulla ricetta, con la quale vengono prescritte. E sin qui è bene: ma quando il medico mancasse a tale obbligo,

porre una grave sanzione per questa omissione, mentre in nessuna delle leggi sanitarie se ne fa cenno, anzi dal complesso delle stesse si deduce non esistere per il medico l'obbligo di apporre il nome e cognome, anche quando si tratti di veleni; a me pare doversi ritenere una misura eccessiva e non informata a criterio di equità. La legge esige che il medico segni nelle ricette, con cui vengono ordinati i veleni stupefacenti, il nome e cognome, perchè men facile sia al farmacista incorrere, per negligenza, nella violazione della legge: ma non propone per il medico alcuna sanzione punitiva: e, per gli stessi farmacisti, non commina alcuna nuova pena: aumenta solamente la gravità delle sanzioni esistenti.

D'altra parte, nei riguardi dei fini della legge, questa sanzione non raggiungerebbe alcun risultato utile; inquantochè la ricetta del medico non è un ordine perentorio per cui il veleno debba essere somministrato; essa non diviene tale per il farmacista, se non quando sia corredata di tutte le indicazioni e redatta nelle forme volute dalla legge. Per queste ragioni, che sono ragioni concrete, e che hanno fondamento sulle nostre leggi generali sanitarie, non negando in linea astratta che possa esservi conforto d'argomenti alla tesi prospettata dall'onorevole Rota, in nome dell'Ufficio centrale, dichiaro di non essere in grado di accettare l'emendamento proposto.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Effettivamente le osservazioni fatte dall'onorevole Rota mi sembrano molto serie, perchè in realtà è fatta una prescrizione per i signori medici, ma poi la prescrizione è priva di sanzione: anche i medici sono richiamati a compiere un dovere, perchè la legge possa raggiungere il suo scopo; viceversa se mancano a questo dovere, essi, secondo la proposta della Commissione, non sono perseguiti in nessun modo. Ecco perchè io, pur rimettendomi a ciò che deciderà il Senato, aderisco alla proposta dell'on. Rota.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Rota?

D'ANDREA, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale accetta.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Ho domandato la parola unicamente per una questione di forma. Non mi pare cioè che la forma usata in questo emendamento corrisponda con tutta precisione al concetto giustissimo che si vuole esprimere.

Il collega senatore Rota può certamente sostituire alla proposta espressione un'altra che sia più rispondente al suo pensiero; senza che egli abbia bisogno di un mio tardo suggerimento.

ROTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Si potrebbe dire semplicemente: « sotto comminatoria delle pene ecc. ».

PINCHERLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINCHERLE. Mi pare che si dovrebbe usare un linguaggio più conforme all'uso legislativo; che si dovrebbe perciò dire così: « I medici chirurghi che nel prescrivere comunque le sostanze contemplate nella presente legge non indichino chiaramente nelle ricette il cognome, il nome e domicilio dell'ammalato a cui le rilasciano, incorrono nella pena pecuniaria da lire 2000 a lire 5000.

« La stessa pena si applica ai farmacisti che spediscono, ecc. ».

BADALONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADALONI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la redazione proposta dall'on. senatore Pincherle.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Anche il Governo accetta la formula suggerita dall'on. senatore Pincherle.

PRESIDENTE. Prego allora l'on. senatore Pincherle di voler mettere per iscritto l'emendamento da lui presentato e che l'Ufficio centrale ed il ministro hanno dichiarato di accettare.

VENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENZI. Io non so spiegarmi per quale motivo si sia sostituita nella ultima riga di questo articolo alla parola « ammenda » l'espressione generica « pena pecuniaria ». A me pare preferibile la parola « ammenda » perchè ha un

significato tecnicamente più preciso, in relazione al fatto di cui si tratta in questo articolo che riveste i caratteri tipici di una contravvenzione, e non già di un delitto.

PRESIDENTE. Mi sembra opportuno di far rilevare all'on. senatore Venzi che nel successivo articolo, il sesto, si parla di « pena pecuniaria ». Per ragioni quindi di uniformità, l'Ufficio centrale deve aver creduto opportuno di usare anche nell'art. 5 l'espressione « pena pecuniaria » in luogo della parola « ammenda » usata nel testo ministeriale.

BADALONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADALONI, *relatore*. In relazione alla osservazione dell'onorevole senatore Venzi, io debbo dire che, non essendo giurista, ho dovuto andare a consultare il codice, e mi sono imbattuto in questa definizione: che ammenda, secondo il codice penale, significa una pena pecuniaria che non va oltre le 2000 lire: ora, siccome nelle sanzioni di questo articolo, tale cifra è superata, ho detto a me stesso, nell'emendare l'articolo: bisogna sostituire la parola « ammenda » con la espressione « pena pecuniaria ».

Non so se questo sia esatto; ma tale è la ragione che mi ha mosso nel procedere a questa sostituzione.

ROTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. A suffragio delle ragioni che ha testè dette l'onorevole relatore per dimostrare che siano più giuste le parole « pena pecuniaria » della parola « ammenda » sta il fatto anzitutto del limite, in secondo luogo, e contrariamente a quanto venne detto testè, qui non si tratta di una contravvenzione, ma di un delitto colposo; perchè la negligenza, la imprudenza, la inosservanza delle norme non porta alla contravvenzione, ma al delitto colposo. Quindi è preferibile il dire « pene pecuniarie » anzichè dire « ammenda », poichè quest'ultima parola si riferisce unicamente alle contravvenzioni. Credo quindi che le parole sostituite dall'Ufficio centrale siano proprie e giuste.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo proposto dal senatore Pincherle e accettato dall'Ufficio centrale, dal Governo e dal senatore Rota:

« I medici chirurghi che nel prescrivere comunque le sostanze contemplate nella presente legge non indichino chiaramente nelle ricette il cognome, il nome e il domicilio dell'ammalato, incorrono nella pena pecuniaria da lire duemila a lire cinquemila.

« La stessa pena si applica ai farmacisti che spediscono le ricette prescriventi dette sostanze » e il resto come nel testo dell'Ufficio centrale, salvochè vengono soppresse in ultimo le parole « incorrono nella pena etc. » che altrimenti sarebbero ripetute.

Pongo ai voti l'articolo così modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Le persone, indicate nei precedenti articoli 2 e 3, sono sottoposti a speciale controllo per quanto riguarda l'entrata e l'uscita delle sostanze contemplate nella presente legge, secondo le norme che saranno all'uopo stabilite con apposito regolamento.

Ai trasgressori si applicano le pene sancite dall'articolo 1 della presente legge.

POLACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Evidentemente i sacrosanti fini che questa legge si propone sarebbero stati frustrati se nel tempo stesso non si divisava un sistema di controllo per quanto riguarda l'entrata e l'uscita delle sostanze nella legge contemplate.

Ma come sarà congegnato questo controllo? Molto opportunamente il disegno di legge non è entrato in questi particolari, e li rimette a un futuro regolamento. L'articolo parla di un controllo « secondo le norme che saranno all'uopo stabilite con apposito regolamento ».

Orbene: queste norme e i provvedimenti relativi saranno di una portata evidentemente la più diversa e la più disparata. Potremo avere dei sopraluoghi, delle improvvise ispezioni, per evitare che vengano occultate eventualmente queste sostanze dai detentori; saranno prescritti dei registri che essi debbano tenere, e che debba la pubblica autorità, quando che sia, poter ispezionare; saranno dettate minute norme quanto alle forme onde questi registri vogliono esser

tenuti e via dicendo. Se così è, di fronte a questa varietà di disposizioni, di portata la più diversa, che il regolamento conterrà, mi pare non opportuno il fissare fin d'ora per qualsiasi violazione delle norme stesse un'unica e severa pena. La pena varierà secondo l'entità appunto della trasgressione medesima. C'è chi tenta di occultare, di sottrarre a possibili ispezioni e sopraluoghi, sostanze venefiche di quelle a cui la legge si riferisce, nascondendole per esempio in sotterranei o in tiretti segreti di un armadio? E allora si sarà opportuno applicare le stesse pene che l'art. 1 ha disposte, anzichè limitarsi semplicemente a quelle pene pecuniarie che il capoverso dell'art. 6, come era proposto dal Governo, comminava, perchè è stato detto assai bene nella splendida relazione del collega Badaloni che la pena pecuniaria per chi esercita questo commercio altrettanto lauto e remuneratore quanto turpe, è cosa che riesce del tutto indifferente, e quindi è opportuno nei casi più gravi l'applicare oltre le pene pecuniarie anche quelle pene afflittive che trovansi nell'art. 1. E viceversa per una irregolarità qualsiasi, forse casuale, nella tenuta dei registri sarebbe già eventualmente troppo aspro il fissare una volta per sempre quella pena pecuniaria da mille a tremila lire che il disegno di legge proponeva, e più che mai fuor di misura l'applicazione di quelle pene afflittive che inflessibilmente e senza distinguere sono richiamate nel capoverso sostituito dall'Ufficio centrale, ov'è detto che ai trasgressori si applicano senz'altro le pene sancite dall'articolo primo del disegno di legge. Quindi io farei una modesta proposta, che spero possa essere accolta dall'Ufficio centrale e dall'onorevole ministro.

La proposta è questa: demandiamo ai compilatori del regolamento il fissare queste pene. Si dica nella legge che si dà questa facoltà al potere esecutivo entro certi limiti, ma la varietà delle circostanze appunto converrà sia esaminata dal potere esecutivo e che esso coordini la entità delle pene alla gravità delle colpe. Quindi proporrei l'emendamento seguente:

« Il regolamento potrà comminare pene contro i trasgressori di tali norme entro i limiti indicati dall'articolo primo del disegno di legge ».

Così sarà possibile che, nei casi più gravi, si

giunga, come l'Ufficio centrale domanda, alla pena stessa in quel primo articolo comminata, mentre nei casi meno gravi si applichino, come giustizia vuole, pene minori.

LUSIGNOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSIGNOLI. L'articolo 6 stabilisce che un regolamento debba disciplinare le norme per l'entrata e l'uscita delle sostanze contemplate dalla presente legge. Senonchè, per le ragioni di urgenza così autorevolmente qui affermate, e anche perchè talora avviene che non si può dar luogo all'esecuzione delle leggi perchè se ne attende il regolamento esecutivo, io credo che sarebbe opportuno modificare l'articolo con questo semplice emendamento. Dopo le parole « apposito regolamento » bisognerebbe aggiungere le parole seguenti « da emanarsi non oltre un mese dalla promulgazione della legge ».

BADALONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADALONI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la variante proposta dal senatore Lusignoli, ma non crede di potere accettare l'emendamento del senatore Polacco. Non crede di poterlo accettare perchè sarebbe assai strano che avesse ad essere demandato al regolamento lo stabilire le pene per un reato che viene determinato dalla legge.

Nell'emendamento portato al disegno ministeriale, l'Ufficio centrale fu mosso da questo pensiero: l'articolo 2 del presente disegno di legge stabilisce le pene da cui sono colpiti i fabbricanti, negozianti, commissionari di prodotti tossici stupefacenti: a differenza dell'articolo primo che punisce anche la detenzione, l'art. 2 non punisce che la vendita, essendo evidente che la detenzione di prodotti tossici non possa costituire reato per quelli che dei prodotti stessi sono abilitati a fare legittimo commercio.

Ora, perchè questi prodotti tossici non siano stornati dal corso del commercio legittimo e non vadano ad alimentare i rivoli del commercio clandestino, la legge dispone un ordine di controlli, le cui norme saranno stabilite per regolamento. Qualora i fabbricanti e i commercianti si sottraessero al controllo, sono colpiti con una pena pecuniaria.

Orbene, se i detentori si sottraggono al controllo, che cosa avviene? Questo: che essi ri-

mangono o possono rimanere detentori di una parte di quelle sostanze tossiche, su cui la legge intendeva esercitare la sua vigilanza per investigare a qual fine ed in qual modo fossero state impiegate. E, per questo fatto, essi non possono essere colpiti che con una multa: possono essere costretti, cioè, a pagare qualche migliaio di lire all'erario, mentre, sottraendosi al controllo, possono procurarsi dei lautissimi guadagni. Ora quale sanzione punitiva rappresenterebbe in questo caso la multa comminata dalla legge? E la parte di sostanze tossiche sottratte al controllo non sarebbe essa destinata ad alimentare il commercio abusivo e la somministrazione dolosa degli stupefacenti, che la legge vuole impedire? Quindi il commerciante, il farmacista, il commissionario, i quali si sottraggono al controllo, diventano dei detentori di sostanze tossiche: e si trovano nelle stesse condizioni di colui che le detiene senza averne l'autorizzazione, cioè nel caso contemplato dal primo articolo del presente disegno di legge; debbono quindi essere colpiti dalle stesse sanzioni.

Quanto alle modalità del controllo, di cui ha parlato, con il consueto acume, l'onorevole senatore Polacco, queste certamente potranno trovare nel regolamento opportuna disciplina; ma che oggi noi si possa o si debba rimettere ad un regolamento le pene da applicare alla trasgressione delle disposizioni della legge, che stiamo discutendo, pare all'Ufficio così enorme da non potersi accettare, quantunque, se qualche cosa a ciò potesse indurlo, questa sarebbe solamente l'autorità del nome dell'onorevole proponente.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Polacco se mantiene il suo emendamento.

POLACCO. Mi siano permesse poche parole di esplicazione. Io sarò stato forse poco felice nell'esprimermi, certo è che l'Ufficio centrale non ha bene inteso il mio pensiero. Non intendo nè ho mai lontanamente pensato di dire che chi sfugge al controllo debba sfuggire alla meritata punizione; io non ho domandato l'impunità, Dio me ne guardi. Badate, l'imperativo della legge è diretto anzitutto alla pubblica Amministrazione che si vuole eserciti il controllo: poi si soggiunge che tale controllo si farà con le norme da fissarsi in un regolamento speciale. E bene soggiungeva il disegno

ministeriale (a parte il giudizio sulla unicità ed entità della pena) che ad una certa pena sottostaranno i contravventori di tali norme di là da venire.

L'Ufficio centrale, volendo inasprire la pena, la propone nella misura dell'articolo 1 contro i *trasgressori* in genere.

Certo esso ha voluto alludere ai trasgressori di queste norme future, perchè se no quali trasgressori si potrebbero intendere? Si tratterà dunque dei trasgressori delle norme regolamentari che a codesto controllo attengono, e queste norme, come dissi or ora, possono essere dalla portata più varia, e sarebbe ingiusto non proporzionare alla gravità delle mancanze la pena da infliggere.

Quindi con la mia proposta non si sfugge per nulla la pena, da chi si sottrae o tenta sottrarsi al controllo. Ma io son pronto a modificare anche la formula per maggiore chiarezza; non dirò più: il regolamento potrà comminare ecc. ma dirò in via imperativa: il regolamento comminerà pene di varia portata ai contravventori delle predette norme entro i limiti indicati dall'articolo 1^o della presente legge. Si potrà giungere al massimo della reclusione, fino ai nove mesi, quando ci sia una contravvenzione a norme sostanziali e applicare una pena minore per chi ad esempio abbia bensì tenuti i voluti registri ma non in perfetta regola, come nei casi di fallimento si distingue e variamente si punisce la bancarotta semplice e la fraudolenta.

Riassumendo: nessuna contravvenzione; nessuna trasgressione alle future norme rimarrà impunita, ma, secondo giustizia vuole, sarà punita in varia misura, secondo l'entità della trasgressione medesima. Quello ch'io propongo si faccia è comunissimo in tutta la legislazione. Le leggi per le loro ulteriori modalità di applicazione rimandano a futuri regolamenti con facoltà delegata di stabilire le relative penalità, purchè però queste si contengano entro determinati limiti indicati dalle leggi medesime.

Io spero che queste dilucidazioni inducano l'Ufficio centrale ad accogliere il mio emendamento.

BELOTTI, *ministro dell'industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI, *ministro dell'industria e commercio*. Sono stati presentati due emendamenti: uno dell'onorevole senatore Lusignoli, relativamente al termine, entro il quale dovrebbe essere presentato il regolamento; e appunto in omaggio alle ragioni di urgenza relative a questo disegno di legge, dichiaro di accettare l'emendamento nel senso che il regolamento debba essere emanato entro un mese.

L'altro emendamento è stato proposto dal senatore Polacco. Ora, questo secondo emendamento è fondato, come al tempo stesso hanno fondamento le osservazioni fatte dall'onorevole Badaloni. Mi pare infatti che si debbano distinguere due casi: il primo caso è quello di chi si sottrae al controllo: e questo caso implica una responsabilità da punirsi ai sensi dell'articolo 1, quindi con la pena indicata nell'articolo 1. Il secondo caso è quello a cui si è riferito il senatore Polacco, e cioè il caso di altre eventuali trasgressioni che possano essere contemplate nel regolamento. Per queste trasgressioni, che possono essere anche di minima entità, giustamente osserva il senatore Polacco che sarebbe eccessivo applicare pene troppo gravi, come quelle dell'art. 1. Io credo che la cosa si potrebbe chiarire dicendo: colui che si sottrae al controllo è punito ai sensi dell'art. 1 della presente legge e colui che viola le altre disposizioni del regolamento incontra le penalità che saranno indicate nelle disposizioni del regolamento stesso. Ed io sono del parere che questo possa essere fatto, purchè si indichino i limiti massimi delle pene che nel regolamento potranno essere disposte. Vi sono molti altri casi analoghi: per esempio il regolamento relativo alla circolazione che commina delle disposizioni punitive consentite dal Parlamento al potere esecutivo.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Sono lietissimo delle spiegazioni fornitemi e della adesione data dal ministro alla mia proposta; perciò rettificherò la formula in modo da togliere i dubbi espressi dall'onorevole Ministro.

E propongo questa dizione:

« Chi si sottrae al controllo incorre nelle pene sancite dall'articolo 1 della presente legge; il regolamento firserà entro i limiti dello arti-

colo stesso le pene comminate ai contravventori alle norme da esso stabilite ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta a questo articolo proposta dal senatore Lusignoli ed accettata dal Governo e dall'Ufficio centrale. Leggo tale aggiunta: « Rimanendo stabilito con apposito regolamento da emanarsi non oltre un mese dopo la promulgazione della presente legge ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Leggo ora l'emendamento proposto dal senatore Polacco: « Chi si sottrae al controllo incorre nelle pene sancite dall'articolo 1° della presente legge. Il regolamento fisserà entro i limiti dell'articolo stesso, le pene comminate ai contravventori alle norme da esso stabilite ».

BATTAGLIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIERI. Onorevoli colleghi, desidero chiedere un chiarimento circa l'emendamento proposto dal senatore Polacco. Con la formula: « Entro i limiti dell'articolo stesso » (cioè dell'articolo 1°) cosa si intende dire? Se ho ben compreso le ragioni esposte dall'onorevole ministro, questi consente nel concetto che le trasgressioni per il mancato controllo siano punibili con le pene di cui all'art. 1°; aggiunge però che vi sono delle trasgressioni di assai minore importanza giuridica. Ma se nella legge diciamo « nei limiti delle pene stabilite dallo articolo 1° » non sarà possibile che si discenda al disotto delle pene in esso stabilite; il che, se ho bene compreso, porta una sproporzione di pene fra una violazione di legge, che può essere minima, ed un'altra più grave. Chiedo dunque un chiarimento, che illustri il concetto della formola proposta.

PINCHERLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINCHERLE. Io non mi azzardo a improvvisare una proposta. Ma vorrei un chiarimento dal senatore Polacco. Il capoverso di questo articolo dice che chi si sottrae al controllo riguardante l'entrata e l'uscita di queste sostanze è punito con le pene stabilite dall'articolo primo e dopo, secondo la proposta del senatore Polacco, verrebbe il capoverso per il quale chi si sottrae alle norme stabilite per quello stesso controllo dal regolamento può

essere punito con pene da indicarsi nel regolamento stesso (che speriamo sia pubblicato entro un mese dalla pubblicazione della legge, secondo la proposta del senatore Lusignoli, votata or ora), pene che possono arrivare al massimo stabilito dalla legge.

Dunque sono le norme del regolamento che determineranno i modi del controllo e le pene per la loro trasgressione. Ciò posto, a chi abbia importato o esportato di codeste sostanze sottraendosi al controllo, il giudice applicherà le pene dell'art. 1 in base alla prima parte dell'articolo o le pene del regolamento in base al capoverso? Mi pare che il contenuto della prima parte sarebbe eguale a quello della seconda. La prima parte punisce coloro che sfuggono al controllo, e siccome poi il regolamento stabilisce la modalità di questo controllo e le pene relative per i trasgressori, mi pare che si avrebbe una duplicazione. Io comprendo la disposizione originaria, ma non la proposta che ha fatto adesso il senatore Polacco.

POLACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Io ho dovuto per amor di conciliazione modificare la mia proposta originaria che contemplava in verità tutti i casi.

Solo, rendendomi conto di quanto ha detto giustamente l'onorevole Battaglieri, anzichè dire che il regolamento comminerà pene ai contravventori delle sue norme « entro i limiti » sostituirei la dizione: « non oltre i limiti » delle pene stabilite nell'articolo 1 della legge. Così è reso più chiaro che si potrà spaziare in questa pena dal minimo fino al massimo contenuto in detto articolo 1° a giusto criterio dei compilatori del regolamento e secondo la varia entità dei casi. Purtuttavia se l'Ufficio centrale me lo consentisse, io manterrei la mia proposta originaria, che ho accondisceso a sdoppiare in omaggio alle considerazioni dell'onorevole ministro, ma che certo nella sua generalità era tale da escludere possibili ambagi e dubbiezze.

Voci. Ritorniamo allora alla prima formula.

POLACCO. Si direbbe dunque che il regolamento comminerà le pene contro i contravventori alle predette norme non oltre i limiti stabiliti dall'art. 1 della presente legge. E rimane inteso che chi commette il massimo di questo reato sottraendosi al controllo avrà il

massimo della punizione, rappresentata dalla sanzione dell'art. 1 della legge.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Senatore Polacco, mi permetta, io vorrei suggerire un'idea.

Per evitare il rilievo fatto acutamente dal senatore Pincherle, proporrei che si facesse un articolo finale, nel quale si dicesse che sarà emanato, nel termine di un mese, il regolamento e che questo regolamento conterrà le disposizioni per l'esecuzione della presente legge e conterrà le sanzioni per le violazioni al regolamento stesso, nel senso che il regolamento non si riferirà soltanto al caso del controllo evitato, ma a tutti gli altri casi che eventualmente possono presentarsi nell'esecuzione della legge e che oggi non potremmo singolarmente prevedere. Ecco perchè dico che, lasciando immutato l'articolo in quanto si riferisce e chi si sottrae al controllo, si potrebbe poi, con un articolo aggiuntivo, parlare del regolamento, che si riferirà in genere a tutta la materia, e che potrebbe essere concepito come suggeriva l'onorevole Pincherle.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha inteso la proposta dell'onorevole ministro, si tratterebbe di fare un'articolo aggiuntivo.

Domando all'Ufficio centrale ed al suo relatore se accettano questa proposta.

POLACCO. Ritiro il mio emendamento a questo articolo: esso troverà il suo posto alla fine della legge.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo sesto, ma prima di metterlo ai voti interrogo il Senato se non creda che anche la questione del tempo dell'emanazione del regolamento sia meglio rimandarla all'articolo aggiuntivo.

Voci. Sì, sì, va bene.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni in contrario, pongo ai voti l'articolo come era stato proposto dalla commissione senza nessuna aggiunta: bene inteso l'emendamento Lusignoli già votato dal Senato è che limita ad un mese la presentazione del regolamento, sarà inserito all'ultimo articolo della legge.

Chi approva l'articolo sesto nel testo proposto dalla Commissione è pregato di alzarsi. (Approvato).

Art. 7.

I prodotti sequestrati in occasione dei reati di cui ai precedenti articoli sono confiscati.

(Approvato).

Art. 8.

Chiunque occupando un locale qualsiasi, ovvero avendo la gestione di un esercizio, di un luogo di trattenimento o di ritrovo, pubblico o privato, lo fa servire o acconsente o lascia che esso serva, sia a scopo di lucro, sia gratuitamente, a convegni di persone che si riuniscono per darsi all'uso di sostanze tossiche stupefacenti, è punito con le pene sancite dall'articolo 1.

I locali, gli esercizi, i luoghi di trattenimento o i ritrovi sopra indicati sono immediatamente chiusi.

La chiusura può essere definitiva o temporanea: in nessun caso la chiusura temporanea può essere inferiore ad un anno.

Oltre ai prodotti, di cui al precedente articolo, sono confiscati i mobili e gli arredi dei locali, di cui è ordinata la chiusura.

GALLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINI. Per non far perdere tempo al Senato non svolgerò e tanto meno amplierò le ragioni per cui ho criticato un po' l'inasprimento di queste pene fatte dalla Commissione; perciò mi trovo in una posizione molto curiosa. Mentre criticavo la Commissione per l'eccessivo inasprimento del progetto ministeriale, è venuto poi il Governo ad accettare l'inasprimento proposto dalla Commissione stessa; perciò io non avrei più ragione di parlare.

Però non mi persuadono le ragioni di questi inasprimenti anche perchè sappiamo che, quando il giudice deve applicare una pena che ritiene troppo grave, finisce per non applicarla. (*Commenti*).

Io non voglio andar contro all'opinione generale del Senato; mi limito a domandare un chiarimento per l'ultimo alinea, dove si dice che anche i mobili e gli arredi dei locali saranno confiscati.

Può avvenire che questi mobili siano dati da un fornitore o che ci sia un privilegio sopra di essi da parte del padrone di casa; vorrei sapere se la confisca si estenda anche a sop-

primere i diritti di costoro, che suppongo siano innocenti, perchè, se sono colpevoli, è giusto che siano anch'essi colpiti.

BADALONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADALONI, *relatore*. La confisca deve intendersi in modo assoluto, a chiunque possa appartenere la suppellettile che occupa questi locali. E la ragione che ha determinato l'Ufficio centrale a venire a questa decisione è che molte volte questi locali sono arredati in guisa particolare da rispondere ai fini dei convegni, che in essi si tengono, e a quella raffinatezza di sensazioni, che gli accoliti al vizio in essi ricercano.

Per queste ragioni, è sembrato opportuno che tutto quello che costituisce la suppellettile di questi locali debba essere confiscata, affinché la pena che colpisce il possessore sia tale da costringerlo seriamente a pensare alle conseguenze, nelle quali egli potrebbe incorrere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 8.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 9.

Coloro che abbiano partecipato ai convegni, che sono oggetto delle disposizioni del precedente articolo, sono puniti con la pena della reclusione da uno a tre mesi e con la multa da lire mille a lire cinquemila.

Alla pene suddette può essere aggiunta la interdizione temporanea da tre mesi a un anno dagli uffici pubblici.

In caso di recidiva, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Mi associo completamente alla proposta di aggravamento delle pene fatta dall'Ufficio centrale per i reati preveduti in questa legge, per quanto si riferisce ai commercianti della cocaina, o di altri stupefacenti, e ai tenitori di quei locali di trattenimento dove si adescano i giovani a darsi a questo vizio; ma non potrei aderire ugualmente alle sanzioni così gravi proposte dall'Ufficio centrale contro le persone adescate, le quali sono vittime dei

primi, soprattutto quando si tratti della prima volta.

Ora, nell'articolo 9 si legge: « Coloro che abbiano partecipato ai convegni che sono oggetto delle disposizioni del precedente articolo, sono puniti con la pena della reclusione da uno a tre mesi e con la multa da lire 1000 a lire 5000 ».

Io prego di osservare che il nostro sistema penale ha stabilito due scale di pene, alcune delle quali come la reclusione, sono riservate ai reati più gravi e disonorevoli, mentre altre, come la detenzione e la multa, non hanno tale carattere. Orbene, mi pare che non sia il caso di colpire con le pene della prima specie coloro che sono vittime di istigatori e che forse cadono in errore per la prima volta, se non addirittura inconsapevolmente. Perciò io vorrei che si stabilisse una grande distinzione fra coloro che inducono altri a far uso di questi stupefacenti, e coloro che invece si lasciano indurre al vizio; fra i corruttori e i traviati. Per questi ultimi si dovrebbe adottare, invece della reclusione, per la prima volta, la pena pecuniaria, e poi la interdizione dai pubblici uffici, e anche — se si vuole — la detenzione, in caso di recidiva.

Se l'Ufficio centrale accetta questo mio concetto, io proporrei un emendamento in questo senso:

« Coloro che abbiano partecipato ai convegni che sono oggetto delle disposizioni del precedente articolo sono puniti con la multa da lire 1000 a lire 5000; ed in caso di recidiva la pena è aumentata da un terzo alla metà e vi può essere aggiunta la interdizione dai pubblici uffici da tre mesi ad un anno e anche la detenzione fino a tre mesi ».

PAVIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVIA. Quando l'onorevole Mortara ha esposto la sua tesi riguardo alla non applicabilità della legge del perdono per questi reati, io ho provata una certa titubanza, perchè una norma generale di legge veniva abolita in una legge speciale. Però ho capito che un ciclone, come questo, di vero abuso di droghe ferali che imperversa sul nostro paese, porta alla necessità di un rigore maggiore, perchè è indispensabile correre al riparo contro questo veleno che viene a minare lo sviluppo della nostra magnifica gioventù, e ho aderito alla tesi.

Ma in questo momento, leggendo l'articolo, provo una riluttanza a dare il mio voto a una sanzione che infligge la reclusione a chi, anche implicitamente dal luogo ove fu condotto per caso, si trovi in mezzo a un convegno di cocainomani. E questo medesimo sentimento, come avete inteso, sorse anche nell'animo di quel grande giurista che è il senatore Garofalo. Dice infatti l'articolo: « coloro che abbiano partecipato a tali convegni. . . . » Ora, l'articolo otto indica quali sono questi convegni, cioè i convegni di persone che si riuniscono per darsi all'uso di sostanze velenose; stabilisce dunque che la riunione delittuosa è quella delle persone nefaste che, usando di cocaina, fanno cosa pernicioso alla salute della nostra gioventù. Ma nell'art. 9 il concetto della partecipazione dolosa non viene così precisato, perchè è detto soltanto « coloro che partecipano a tali convegni » e può dar luogo a dubbi che parmi doveroso eliminare.

Ora, chiunque conosce il nostro ambiente giovanile sa come, quando gli adolescenti si adunano per dedicarsi a godimenti serali, ognuno ha una proposta da fare perchè si vada in un luogo piuttosto che in un altro; può darsi che chi avete benissimo chiamato il trascinatore, coll'indicazione del caffè tale o tal'altro, faccia comprendere ai suoi compagni che ivi si riuniscono coloro che usano la cocaina. Ed allora potrebbe avvenire che alcuni di questi giovani si trovassero incautamente in taluno di questi luoghi, e per il solo fatto della presenza sarebbero colpiti da tre mesi di reclusione.

Ora, io penso che a questo veramente bisogna porre riparo, perchè pensiamo, onorevole relatore, che noi siamo legislatori padri di famiglia. Noi in questo momento vogliamo sancire norme rigorose contro un male terribile, qual'è il veleno che viene distribuito da ingordi speculatori: ma non dobbiamo lasciarci trascinare dall'ira contro gli autori, dimenticando la pietà contro le vittime e non riflettendo sui vari casi che possono avvenire nella vita. I giornali hanno raccontato come avvengano questi convegni: tutti hanno detto che i ritrovi sono i caffè. Quando alcuni giovani decidono fra loro di andare ad uno, piuttosto che ad un altro caffè, non sempre sanno, o possono sapere, che là troveranno degli incet-

tatori, o delle donne depravate e viziose, che potranno colle moine della perversità trascinarli all'uso dei fatali veleni. Ora, può accadere che, appunto, mentre uno di questi giovani, credendo di andare in luogo lecito, si trova invece in uno dei ritrovi contemplati dalla legge, avvenga una ispezione della polizia, e per il semplice fatto della presenza si qualifichi questa come partecipazione e si condanni a tre mesi di reclusione il giovine caduto nelle reti di questi malvagi, proprio senza colpa o peccato.

Io domandavo a me stesso se la parola « non abitualmente » potesse esser tale da ovviare a questo inconveniente. Ma allora verrebbe la difficoltà di sapere dove comincia e dove finisce l'abitudine. Io pensavo di dire: « coloro che più di una volta abbiano partecipato » perchè il semplice fatto di essersi trovato una volta in uno di questi luoghi non può costituire la colpa da doversi punire con tre mesi di reclusione.

Ma forse nè l'una nè l'altra parola rispondono allo scopo, e quindi inviterei l'Ufficio centrale a studiare una formula sui precedenti delle altre legislazioni che parmi considerino il caso da me indicato.

Certamente l'inconveniente è grave: Io non mi associo neppure alla proposta dell'onorevole Garofalo, perchè con essa non si ovvia all'inconveniente di poter per avventura colpire chi, senza alcuna volontà di usare della droga mortifera eccitatrice dei sensi, si trovò in mezzo a un gruppo di depravati.

Si può sapere dove si va quando si entra in una casa da tè, o in una casa da giuoco, ma si può trovarsi di fronte all'ignoto quando si accede all'invito di andare in un caffè. Perciò bisogna essere cauti e non confondere il vizio col caso.

Lo spirito che anima questa legge, indubbiamente benefica e provvida, intende colpire l'uso della cocaina. Colpisca adunque chi fa la vendita, chi si presta a far da comparsa per agevolare il turpe mercato, ma non esageri dando un carattere uguale a ogni presenza in quei convegni di riprovevoli orgie. Tra autore e vittima le nostre leggi mai fecero confusioni. E qui invece si rischia cader nell'inconveniente che mi par di avere sufficientemente illustrato.

CANNAVINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Io avevo perfettamente le medesime preoccupazioni giustissime dell'onorevole Pavia, e però, senza ripetere le considerazioni già fatte, ad esse perfettamente mi associo. Tuttavia non condivido la formula con la quale l'onorevole Pavia crede di ovviare agli inconvenienti che si verificherebbero per coloro i quali per avventura partecipassero, anche senza sapere di che si tratta, ad uno di questi convegni, perchè il modo col quale è redatto l'articolo 9, cioè « coloro che abbiano partecipato a tali convegni » potrebbe portare all'applicazione della pena anche a colui che eventualmente si trovasse, senza sapere di che si tratta, ai convegni in esame.

A me pare che sarebbe opportuno usare la formula adoperata in tante altre disposizioni della nostra legge positiva: « coloro che abbiano scientemente partecipato ai convegni, ecc., saranno puniti, ecc. ».

Per modo che, dicendo « coloro che scientemente abbian preso parte ai convegni » evidentemente si elimina il caso di colui che si trova, senza saperlo, in un convegno del genere.

Richiamo l'attenzione anche dell'Ufficio centrale sul capoverso che commina la interdizione temporanea dai pubblici uffici, e faccio adesso la osservazione che avrei fatta all'articolo 1, se non fossi giunto tardivamente.

Quando si parla, in genere, di interdizione temporanea dai pubblici uffici, la interdizione non importa la sospensione dall'esercizio della professione e dell'arte, se non si dica espressamente, e ciò per l'art. 20 del Codice penale.

Ciò posto, credo che l'articolo debba essere modificato così: nella prima parte aggiungere la parola « scientemente »; e per coloro che sono colpiti dalla interdizione temporanea dai pubblici uffici indicare espressamente la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento dal senatore Garofalo, che leggo: « Coloro che abbiano partecipato ai convegni di cui al presente articolo, sono puniti con la multa da lire 1000 a lire 5000 per la prima volta, ed in caso di recidiva la pena è aumentata da un terzo alla metà e vi può essere aggiunta la interdizione dai pubblici uffici da

tre mesi ad un anno ed anche la detenzione fino a tre mesi ».

Vi è anche un emendamento del senatore Pavia, che consiste nello aggiungere le parole: « Coloro che abbiano partecipato più di una volta ai convegni ».

Il terzo emendamento del senatore Cannavina non è stato ancora portato al banco della Presidenza: prego il relatore a far conoscere il suo pensiero sui primi due emendamenti.

BADALONI, *relatore*. L'Ufficio centrale è di avviso che le proposte del senatore Garofalo possano essere accolte. L'Ufficio, veramente, avrebbe preferito che fosse rimasta la pena limitatrice della libertà personale, sia pure sostituendo la detenzione alla reclusione.

Forse vi è in questo proposito un pensiero nascosto; un pensiero che poteva sorridere all'animo del medico ed essere ripudiato dalla mente del giurista: questo, che a quelli tra cotesti giovani, che non sono ancora completamente perduti, la pena stessa potesse offrire il modo di curarsi, di guarire, di emendarsi; trovati in simili ritrovi e tradotti al carcere, non potrebbero non essere riconosciuti e trattati come ammalati, ed essere quindi dal carcere trasferiti all'infermeria, agli ospedali e alle case di salute, dove, essendo necessariamente privati della droga, potrebbero forse raggiungere la propria redenzione.

Ma, ripeto, tutto questo può rispondere a una larga visione d'igiene sociale, può magari essere il pensiero nascosto dell'Ufficio, ma non può essere addotto come motivo sufficiente di una misura, vorrei dire di una provvidenza di questo genere. Se però il senatore Garofalo intenda insistere nella sua proposta, che ha un grande fondo di misura e di equità, l'Ufficio Centrale non avrà difficoltà ad accettarla.

Non mi è consentito di dire altrettanto degli altri emendamenti che sono stati proposti. Il senatore Cannavina, rendendosi anche conto delle obiezioni che hanno trovato eco nell'animo dell'egregio Collega senatore Pavia, ha proposto che si dica; coloro i quali abbiano scientemente partecipato; io prego l'onorevole Cannavina di non volere insistere in questa sua proposta; credo che il giorno in cui questo aggettivo fosse nell'articolo, tutti gli avvocati del mondo apparirebbero dinanzi ai tribunali a dimostrare che nessuno dei loro

difesi era sciente di ciò che si sarebbe compiuto. Ritengo piuttosto che una formula diversa possa adottarsi: la formula adottata nella legge francese e nella legge inglese, che suona così: coloro che abbiano partecipato ai convegni che sono oggetto delle disposizioni dei precedenti articoli, *per darsi all'uso di sostanze tossiche stupefacenti, ecc.*

Questo emendamento raccoglie in fondo così il concetto che dettava la proposta dell'onorevole Cannavina, come il pensiero che ispirava la parola dell'onorevole senatore Pavia.

Il senatore Pavia ha parlato con un grande sentimento paterno dei giovanetti che possono essere, inscienti, tratti in questi luoghi; ma io mi permetto di dire all'onorevole Pavia che bisogna sapere che cosa è questa piaga dolorosa del cocainismo; giacchè il cocainismo non è, come l'avvelenamento della morfina, un'ossessione solitaria, per cui la vita del morfomane si sottrae agli sguardi altrui; il cocainismo, per la natura stessa delle sensazioni che suscita, rifugge dalla solitudine, ha bisogno di codesti ritrovi e di codesti convegni, perchè esso vive della folla che accoglie intorno a sé: folla di avventurieri e di avventuriere; di speculatori e di vittime; e soprattutto una folla di giovani; i nostri giovani, che, tornati dalla guerra, dopo quattro anni di sofferenze, di fatiche, di sacrifici, di passione sotto una disciplina di ferro, menomati nella loro resistenza nervosa, anche se originariamente immuni da ogni labe degenerativa, accorrono, come assetati a dissetarsi, a cercare in codesti ritrovi, più o meno eleganti, più o meno equivoci, il piacere, la gioia, la vita; ed essi, che pur così grande idealità illuminava, ivi perdono tutto e finiscono per rinunciare a tutto, alla salute, alla dignità, all'avvenire; a tutto, fuorchè al veleno.

Ora, di fronte a questa condizione di cose, non bisogna che noi andiamo in ogni articolo foggiando il piccolo emendamento; noi abbiamo bisogno di andar dritti allo scopo; di colpire, anche gravemente, anche dolorosamente, se occorre, purchè il fine della legge sia raggiunto. Possiamo accettare tutti gli emendamenti, i quali valgano a mitigare le pene, là dove l'Ufficio potesse aver ecceduto nella gravità delle misure proposte; ma non dobbiamo cercare di rendere le disposizioni della legge così fru-

stranee, che a noi stessi possano parere facilmente eludibili dinanzi al magistrato.

Per queste considerazioni, io vorrei pregare il Senato di accettare l'emendamento dell'onorevole senatore Garofalo e di aggiungere dopo le parole: « che sono oggetto delle disposizioni del precedente articolo » le seguenti: « per darsi all'uso di sostanze tossiche stupefacenti ».

Con questi due emendamenti, a me pare che l'articolo possa essere coscienziosamente dall'Ufficio Centrale raccomandato al suffragio del Senato.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Pur rimettendomi a quello che starà per decidere il Senato nella sua saggezza, debbo esporre le mie considerazioni sugli emendamenti proposti, anche perchè non coincidono in tutto con le dichiarazioni dell'onorevole relatore.

Il senatore Garofalo ha proposto un'attenuazione di pena ed io in massima aderisco a questa idea, perchè ammetto che vi siano casi, nei quali realmente non è opportuno infierire con pene gravissime contro colui, che si renda responsabile di aver partecipato a questi convegni. Però io credo che se colui che per la prima volta partecipa a questi convegni può essere punito con pena pecuniaria, non sarebbe opportuno abbandonare la pena della detenzione per i recidivi.

Quindi io credo che, pur aderendo in massima alla proposta dell'onorevole senatore Garofalo, tuttavia, quando si tratta di recidivi, si possa applicare la detenzione da uno a tre mesi.

Voci. Questa disposizione esiste.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Allora siamo d'accordo.

L'onorevole Pavia ha fatto una proposta ispirata dal suo animo gentile e dal suo sentimento paterno, il quale gli ha fatto considerare la situazione, in cui si potrebbero trovare molti incauti giovinetti. E il senatore Pavia vorrebbe che colui il quale per la prima volta si trova in uno di questi convegni non fosse punito. Io mi permetto di non essere di eguale avviso.

Credo che a proposito di questi convegni bisogna diffondere l'idea che essi rappresentano il « pericolo di morte », come per chi tocca una corrente elettrica. Il pubblico quindi deve sapere che partecipando a questi convegni si è puniti, anche se ci si va per la prima volta. (*Approvazioni*).

Però al tempo stesso bisogna trovare dei temperamenti; ed in questo sono consenziente con la proposta fatta dal senatore Cannavina. Se si aggiungesse la parola « scientemente » sarebbe possibile sottrarre al rigore della legge colui che si reca senza saperlo a quei convegni (*commenti*). Ecco perchè accetterei l'emendamento proposto dal senatore Cannavina. Circa l'obbiezione che è stata fatta e cioè che se noi introduciamo l'avverbio « scientemente », il quale, del resto, ricorre in molte disposizioni di questo genere, verremo a dare molto lavoro agli avvocati; io credo che questo non sia un male, perchè per un giovane il quale si sia trovato per la prima volta in questi convegni, e vi si sia trovato inscientemente, il processo relativo potrà rappresentare di per sé una sanzione, cioè l'avvertimento che bisogna non tornarvi più. Credo cioè che il semplice processo possa rappresentare una sanzione.

Ecco perchè anche dal punto di vista della convenienza pratica credo che si debba ammettere questo temperamento, il quale, peraltro, va incontro alla proposta del senatore Pavia; perchè se il giovane va in quei tali convegni non scientemente, questo giovane potrà essere dal giudice considerato con benevolenza ed equità.

Dirò di più: che siccome noi tutti siamo d'accordo di non ammettere l'applicazione della legge del perdono, credo che sia un dovere quello di ammettere l'indagine della « scienza » o meno; perchè se si ammette che la semplice presenza possa costituire il reato, allora veniamo a punire dei giovani senza tener conto delle loro vere intenzioni, della loro volontà, che poteva anche non essere cattiva.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Dirò due sole parole. Mi pare che l'onorevole ministro non sia perfettamente logico quando dice con una bella immagine « guardate che c'è pericolo di morte ». È una grande verità. S'impedisce che avvenga questo

primo contatto col vizio perchè si capisce quello che può capitare poi. Evitando questo primo contatto si evitano le conseguenze future. Del resto la formula del collega Garofalo è accettabile perchè, senza parlare di « scientemente » od altro, si parla di recidiva, ammettendosi così per la prima volta una pena più lieve. La « coscienza » è data già dal luogo in cui si trova il colpevole, perchè gli ordinari convegni non hanno quel fondo peccaminoso degli altri luoghi. Il fatto di trovarsi là dentro si comprende che sia coscienza del vizio.

CANNAVINA. Ma allora non si potrà più andare in alcun ritrovo.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Se permette il Senato, come ministro dell'istruzione pubblica al quale è affidata l'educazione della gioventù non posso fare a meno di esprimere una mia opinione su di un punto così importante. A mio parere mentre è bene pensare di gravare enormemente la mano, su coloro che non subiscono il fascino del male ma speculano sul male medesimo, è un po' troppo pericoloso colpire troppo presto e irreparabilmente qualche incauto giovane.

La pena, a mio parere, non può avere che l'effetto di una remora, di un arresto sulla via del male.

Nel caso presente i giovani sanno già che con quel vizio rischiano la vita come, purtroppo, in altre avventure. Credetevi voi che la preoccupazione di un mese di carcere possa bastare a frenare chi sia stato trascinato verso un pericolo infinitamente più grande e per il quale il giovane ha l'illusione della impunità? Siccome l'effetto dell'intossicamento può essere o permanente e non c'è rimedio, o temporaneo e allora rimediabile, aggiungendo una pena che non allontana il giovane dal male, si finisce per macchiarlo perpetuamente con una condanna che può avere delle conseguenze gravissime.

Io pertanto aderirei a qualsiasi formula che permettesse una indagine, colpendo gravemente soltanto coloro che non rischiano i mali del veleno, ma che speculano sul vizio altrui.

CANNAVINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Io insisto, per tutte le considerazioni esposte dall'onorevole ministro. La parola « scientemente » si trova in tutte le leggi, e perciò mi pare adatta ad eliminare la possibilità che siano puniti coloro i quali si trovino per caso a questi convegni, o senza sapere in che cosa essi precisamente consistano.

PAVIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVIA. Per quanto mi riguarda, non ammetto di essere frainteso. Tutto il ragionamento fatto dall'onorevole ministro non risponde alla mia premessa: io ho parlato di colui che, senza saperlo si trova in uno di questi convegni.

Quindi la similitudine del palo con la scritta « guai a chi tocca, si muore » non va, perchè il palo e il monito si vedono, mentre nel caffè ove si radunano i cocainomani, si può andare, senza sapere che là vi sono i tristi messeri e le male femmine che vogliono il tormento del corpo. Il porre la parola « scientemente » e dire che al processo saranno assolti gli incauti, ma intanto il processo sarà un monito pei giovani che hanno presenziato al convegno, non è cosa simpatica. Il clamore di un processo è già un danno, perchè molte assolutorie lasciano uno strascico di commenti, che è peggiore di una condanna.

Io ho detto che esiste un articolo 8, il quale specifica che cosa è il convegno: « Ritrovo di quelle persone che hanno lo scopo di usare di questi veleni » e allora, quando si parla di partecipazione, si deve dire che è partecipazione a questo uso, diretta o indiretta, usando o adoperandosi perchè altri usi. Definendo un reato, bisogna sempre dire in cosa esso consista. L'Ufficio centrale avendo detto di esser pronto a fare un'aggiunta colla formula della legge francese, non insisto nel mio emendamento, perchè allora la sola presenza casuale non sarà delitto.

Prego il Senato di appoggiare la proposta dell'Ufficio centrale e non accontentarsi della proposta di aggiungere la parola « scientemente » perchè si darebbe luogo e cento processi, che io credo utile evitare per quei giovani che furono trascinati dagli speculatori del male ad andare in un convegno, che credevano ben diverso dal teatro delle orgie del dio Coco.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Io pregherei i colleghi che hanno proposto degli emendamenti a questo articolo di accettare la formula testè letta dal relatore. Non vedo la necessità di aggiungere avverbi come « scientemente » od altri. Quando la legge con la formula proposta punisce colui che si trova in questo luogo, perchè vi si è recato per fare uso della cocaina o di altri stupefacenti, evidentemente, vi si dev'essere recato scientemente, anzi dolosamente, perchè la pena che vi si minaccia è una pena per delitto, e dato il carattere di delitto, è sottinteso che deve esservi il dolo. Le osservazioni che ha fatto il neo-penalista ministro della pubblica istruzione, (*ilarità*), non mi pare che siano molto persuasive per lo scopo a cui erano dirette, ma possono avere un qualche valore, di cui vorrei che il Senato tenesse conto.

Io non credo che colui che si reca per la prima volta a questi convegni non debba essere punito, ma penso che effettivamente possa in questo caso applicarsi quella sospensione dell'esecuzione della pena, che l'articolo 10 vorrebbe impedire in tutti i casi. Perchè, se il giovane che, dopo il primo traviamiento può ravvedersi e non tornare più a questi convegni, dovesse venire senz'altro colpito dalla pena per essersivi recato imprudentemente una volta noi, credo, faremmo più male che bene, perchè colui che è sottoposto ad una pena, forse si corregge meno facilmente di colui che si è trovato innanzi al rischio di essere punito, ma che lo ha evitato per il suo ravvedimento.

In questo senso attenuato, io farei mie le osservazioni del ministro della pubblica istruzione.

Voci. Ai voti, ai voti!

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Ho chiesto di parlare per dire che l'argomentazione dell'onorevole Scialoja mi ha persuaso. Essa è fundamentalmente la mia, perchè insomma vuole pur sempre l'indagine sulla volontarietà del fatto. È vero: colui che si reca ai convegni per l'uso della cocaina si riferisce a chi ha la volontà di commettere l'azione punita. Perciò mi associerei anch'io alla preghiera fatta all'onorevole Cannavina di

ritirare il suo emendamento. Il concetto è ormai stato ben chiarito.

Nè si dica che, avendo accettata la espressione suggerita dalla Commissione, noi puniamo solamente colui che intende di far uso della cocaina sulla sua persona e quindi non puniamo nè gli avventurieri, nè tutte le altre persone che costituiscono l'ambiente spregievole e delittuoso, a cui si riferiva l'onorevole relatore. Coloro che formano in qualsiasi modo e con qualsiasi funzione questo ambiente, sono persone che determinano l'uso della cocaina e delle droghe analoghe ad essa e quindi sono persone che devono essere colpite dai rigori della legge.

Voci. Siamo tutti d'accordo.

PRESIDENTE. Do lettura dei diversi emendamenti.

Prima di tutti, mi pare, debba essere messo ai voti l'emendamento dell'onorevole Garofalo del tenore seguente: « Coloro che abbiano partecipato ai convegni che sono oggetto del precedente articolo, sono puniti da lire 1000 a lire 5000 per la prima volta. In caso di recidiva la pena è aumentata da un terzo alla metà e vi può essere aggiunta la interdizione dai pubblici uffici da tre mesi ad un anno ed anche la detenzione fino a tre mesi ».

PAVIA. Domando di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVIA. Mi pare che quell'articolo non possa essere messo in votazione; si sono presentate due testi...

PRESIDENTE. Metto prima in votazione questo emendamento perchè più si allontana dal testo.

PAVIA. A me pare che questo emendamento non possa esser messo in votazione prima dell'articolo, o della Commissione, o dell'onorevole Scialoja, o il mio, che riguardano il merito.

PRESIDENTE. Gli articoli debbono essere messi in votazione dopo gli emendamenti, che debbono essere votati prima.

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Se il Senato consente, dirò una parola a sostegno della mozione d'ordine avanzata dall'onorevole senatore Pavia. Non mi sembra infatti ragionevole che si venga a stabilire la penalità, prima che si sia concretato

il reato del quale si discute, e sul quale non siamo ancora d'accordo, tenuto conto delle diverse proposte messe innanzi da parecchi colleghi, e anche dall'onorevole relatore, circa gli elementi costitutivi e circa coloro che si debbono colpire. Soltanto dopo concretata la sostanza del reato, e la responsabilità di chi vi ha parte, si può discendere alla determinazione della penalità. Questo vuole la logica, e lo vuole anche il nostro regolamento che dev'essere applicato logicamente. L'emendamento proposto dal senatore Garofalo riguarda la penalità, non la sostanza del reato ed i corresponsabili.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Pavia che noi abbiamo una disposizione del nostro regolamento, la quale prescrive che si mettano in votazione, prima i sotto emendamenti, poi gli emendamenti ed infine l'articolo. Fino a che non sarà mutata questa disposizione del nostro regolamento, io mi devo attenere scrupolosamente ad essa.

Metto quindi ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Garofalo e che è accettato sia dall'Ufficio centrale che dal ministro.

In sede di coordinamento si provvederà a dare a questo emendamento la più precisa redazione.

Chi approva l'emendamento Garofalo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora abbiamo l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale, cui ha aderito l'onorevole ministro e che consisterebbe nell'aggiungere dopo le parole « coloro che abbiano partecipato ai convegni di cui al precedente articolo » le parole « per darsi all'uso delle sostanze tossiche stupefacenti ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole senatore Cannavina resta così assorbito.

L'onorevole senatore Pavia mantiene il suo emendamento?

PAVIA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora si potrebbe mettere ai voti l'intero articolo.

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Mi permetto di ricordare all'onorevole Presidente che io ho proposto un emendamento al capoverso di questo articolo, in forza del quale l'interdizione dovrebbe estendersi all'esercizio della professione o dell'arte del condannato, e ciò in correlazione al disposto dell'art. 20 del Codice penale.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale e al Governo se accettano l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Cannavina.

BADALONI, *relatore*. L'Ufficio centrale non lo accetta.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Non lo accetta neppure il Governo.

CANNAVINA. Allora lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Cannavina avendo ritirato il suo emendamento al capoverso di quest'articolo e nessun'altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'intero articolo 9, di cui do nuovamente lettura con le modificazioni ad esso apportate.

Art. 9.

Coloro che abbiano partecipato ai convegni di cui al precedente articolo per darsi all'uso delle sostanze tossiche stupefacenti, sono puniti con la multa da lire 1000 a lire 5000. Alla pena suddetta può essere aggiunta l'interdizione da tre mesi ad un anno dai pubblici uffici. In caso di recidiva le pene sono aumentate da un terzo alla metà e può essere aggiunta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici da tre mesi ad un anno ed anche la detenzione fino a tre mesi.

Chi approva quest'articolo, così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

L'esecuzione delle condanne inflitte per i reati previsti nei precedenti articoli non può essere sospesa a norma dell'art. 423 del Codice di procedura penale.

POLACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Sarò breve come l'ora impone. Quello che, inscrivendomi a parlare su questo articolo, io mi proponeva di dire è stato detto or ora dall'onorevole amico Scialoja. Plaudo in massima a quanto in principio di

seduta ha affermato circa la legge del perdono l'onorevole Mortara; ma rilevo d'altra parte ch'egli stesso distingue i traviati dai traviatori. E però, se è giusto che la legge del perdono non si applichi a quelli che fanno questa non mai abbastanza vituperata speculazione, non lo è altrettanto che se n'abbiano a privare sino dal primo trascorso questi poveri traviati. Io chiedo pertanto che l'art. 10° sia portato al posto del 9° e il 9° divenga 10° di modo che la legge del perdono, che deve, secondo il disposto dell'attuale articolo 10°, negarsi a tutti i colpiti, resti possibile per quelli che l'attuale art. 9 contempla. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Chiedo all'Ufficio centrale se accetta la trasposizione degli articoli 9 e 10 proposta dal senatore Polacco.

BADALONI, *relatore*. La Commissione accetta.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti la proposta del senatore Polacco di posporre l'articolo 9 al 10.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo ai voti l'art. 10 che diviene ora 9.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 11.

La sentenza di condanna per uno dei reati previsti nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 6, deve essere pubblicata integralmente o per estratto a spese del condannato, in un giornale da designarsi nella sentenza stessa fra quelli più diffusi nel luogo, nel quale fu commesso il reato.

(Approvato).

PRESIDENTE. Viene ora un articolo aggiuntivo del senatore Polacco così concepito:

« Per la esecuzione della presente legge sarà emanato non oltre un mese dalla sua promulgazione, un apposito regolamento, con facoltà al Governo del Re di comminarvi pene per i contravventori non oltre i limiti dell'art. 1 della presente legge ».

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Vi è ora un secondo articolo aggiuntivo proposto dall'Ufficio centrale e così concepito:

Articolo aggiuntivo.

« Per cura del Ministero dell'interno sarà pubblicato un elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente. Questo elenco potrà essere modificato per decreto ministeriale, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità ».

Giacchè questo articolo entra nel merito di ciò che è sancito dal presente disegno di legge, mentre il precedente articolo aggiuntivo si riferisce al regolamento che dovrà essere emanato come necessario complemento della presente legge, io proporrei di porre prima questo articolo aggiuntivo dell'Ufficio centrale, che diverrebbe così dodicesimo, e poi l'articolo che riguarda l'emanazione del regolamento il quale diventerebbe tredicesimo.

Pongo, ai voti l'articolo aggiuntivo dell'Ufficio centrale, che diviene dodicesimo, con la trasposizione proposta.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Io proporrei, se il Senato non trova nulla in contrario, che questo disegno di legge fosse rinviato all'Ufficio centrale per il coordinamento, perchè mi pare che questa trasposizione che ora è stata votata, non possa esser fatta senza alcuna modificazione di forma. Se infatti noi facciamo questa trasposizione ci troviamo di fronte all'art. 9 che si ricollega coll'articolo precedente.

Propongo quindi al Senato che si rimandi il disegno di legge all'Ufficio centrale per il coordinamento: l'Ufficio centrale riferirà domani.

Coordinamento del disegno di legge: « Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplodenti » (N. 3-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge: « Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplodenti ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Diena.

DIENA, *dell'Ufficio centrale*. Il coordinamento della legge è presto riferito; nella indicazione del titolo viene fatta una breve aggiunta: « Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplodenti e contravvenzioni per porto di armi ».

L'art. 1-bis conformemente alle dichiarazioni ieri fatte, viene conglobato con l'art. 1 che suonerà così: « Chiunque porta o detiene o conserva una o più bombe a mano o altri ordigni esplosivi od incendiari o pistole ed altri ordigni per emissione di gas asfissianti di qualsiasi specie o materie esplodenti è punito, ecc. » con le pene che l'articolo stesso stabiliva.

Gli articoli 2, 3 e 4 rimangono come furono votati; il 5° subisce questa modificazione: « vanno esenti da pena coloro che nel termine di 20 giorni dalla pubblicazione della presente legge denuncino o consegnino agli uffici di pubblica sicurezza o, dove questi manchino, al comando dei Reali carabinieri, gli oggetti e le materie di cui all'art. 1°.

Il 6° ed il 7° articolo rimangono immutati.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il riordinamento proposto dalla Commissione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Il ministro competente ha trasmesso risposta scritta all'interrogazione degli onorevoli Marsaglia e Nuvoloni. A norma del regolamento sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate tre interrogazioni del senatore Masci per le quali richiede risposta scritta.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Al ministro dei lavori pubblici per sapere se non creda urgente disporre che una passerella, o meglio un sottopassaggio, sia costruito accanto o in luogo del passaggio a livello all'estremo orientale del piazzale della stazione ferroviaria di Francavilla a Mare (Chieti).

L'abitato di quel comune è ora costituito di due parti separate dalla ferrovia, che comunicano per quel passaggio a livello, il quale è posto per di più tra due curve, che impediscono la visione dei treni in corsa, ed è poco custodito, secondo le recenti disposizioni legislative che non hanno conservato il personale necessario.

È antica l'aspirazione di quella cittadinanza ad ottenere un provvedimento, ma finora vana. Il passaggio a livello è ostruito talvolta per ore e, nelle ore di notte, dalle manovre dei treni merci, con ingombro di veicoli e di pedoni proprio dirimpetto al « Circolo » ed al piazzale dove suona la musica, e non senza pericolo per la incolumità delle persone.

Il comune è privo di risorse, indebitato, e non ha potuto pagare per molti anni l'illuminazione pubblica. E il chiedergli un notevole contributo è ingiusto, perchè la divisione dell'abitato in due parti e le necessità delle comunicazioni non dipendono da fatto suo e sono dovunque a carico dell'amministrazione ferroviaria.

Masci.

Al ministro degli affari esteri per conoscere le ragioni del provvedimento annunziato nelle scuole medie italiane di Tunisi, pel quale, in contraddizione con gl'intendimenti, i principii, i fini della legge sottoposta all'esame del Parlamento per la riforma della burocrazia, la direzione di quell'istituto tecnico, del liceo e l'insegnamento del latino in questo, affidati ora ad unica persona, per l'identità e ristrettezza dei locali e pel piccolo numero degli alunni, sarebbero ora assegnati a tre persone diverse, e ai posti indicati nel R. Liceo sarebbe chiamata persona sfornita dei titoli necessari richiesti dalle leggi vigenti sull'istruzione medie nel Regno e nelle scuole all'estero.

Masci.

Al ministro delle finanze per sapere a quali ragioni si debba attribuire in molti luoghi lo scarso o negativo rendimento dell'avocazione dei sopraprofiti di guerra allo Stato, largamente dimostrato dall'impiego di quei guadagni da parte dei loro possessori in acquisti di terre, in costruzioni edilizie, in imprese industriali, e in sperperi di ogni specie e di lusso.

Trattandosi di un'avocazione i cui effetti sono per finire, la mancata applicazione della legge, come l'elusione che spesso si verifica da parte dei medesimi della tassa sul patrimonio, dichiarata dallo stesso ministro delle finanze « ultrastraordinaria », toglie all'autorità delle leggi ogni credito ed ogni fede nella giustizia distributiva delle imposte, specie da parte di coloro che, in buona fede e per dovere di cittadini, le pagano.

Masci.

Domani alle ore 16 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Provvedimenti per le repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente (N. 1).

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplosivi (N. 3);

Costituzione dell'ente autonomo « Forze idrauliche Brenta-Piave » (N. 31);

Stato giuridico del personale delle scuole medie pareggiate (N. 8);

Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico (N. 10).

IV. Relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva:

Decreto Reale 9 giugno 1921 che stabilisce norme per l'applicazione della legge 24 settembre 1920, n. 1297, circa l'obbligatorietà della conversione in nominativi di tutti i titoli al portatore emessi dalle provincie, dai comuni, dalle Società per azioni e da qualsiasi altro ente (Doc. XIX-A).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa l'espropriazione e la occupazione degli immobili compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma (N. 12);

Disposizioni concernenti la Costituzione del Consiglio Ippico presso il Ministero di agricoltura e conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349 (N. 6);

Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano (N. 24);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della Sezione speciale presso la Corte di appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi (N. 67);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, per l'avocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado (N. 58);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti dell'Amministrazione centrale del Ministero della giustizia che non possano assumere servizio (N. 69);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 44);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e leca norme per il conferimento dei posti di notaro (N. 47);

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra (N. 51);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 124);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della Regia marina (N. 80);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco o di comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sotto-direzione o vice-direzione delle costruzioni navali (N. 81);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto-ammiraglio e di brigadiere generale della Regia marina (N. 86);

Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio (N. 90);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo Reale Equipaggi, categoria « Fuochisti » (N. 96);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi (Numero 97);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del Corpo Reale Equipaggi la facoltà di emigrare (N. 100);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina (N. 103);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina (N. 104);

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria e a riposo degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina (N. 91);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 175, col quale fu approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano di espropriazione 28 febbraio 1913 a

firma dell'ingegnere A. Pullini contenente una variante al piano 15 giugno 1907, relativo al prolungamento della Via Cavour fino a Piazza Venezia ed alla sistemazione delle adiacenze del monumento a Vittorio Emanuele in Roma (Numero 14);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307, recante norme per l'indennità d'espropriazione e per il contributo in dipendenza del piano regolatore e d'ampliamento della città di Roma (N. 15);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1984, col quale viene istituita presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici una Giunta speciale per le opere pubbliche nelle Colonie (N. 20);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore di ampliamento della città di Torino nella zona in collina a destra del Po (N. 21);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, riguardante la proroga del termine assegnato per l'esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo (N. 22);

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di impianto o di ampliamento degli stabilimenti industriali privati (N. 23);

Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2091, che autorizza il comune di Savona ad applicare il contributo in natura per l'esecuzione del piano regolatore di quell'abitato, approvato con legge 21 luglio 1911, n. 1012 (N. 26);

Conversione in legge del decreto Reale 3 maggio 1920, n. 696, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento della zona aperta del comune di Napoli (N. 27);

Conversione in legge del decreto Reale 12 marzo 1920, n. 402, che disciplina le incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici (N. 28);

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche (N. 29);

Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime (N. 30);

Conversione in legge del decreto Reale 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, in affari di comune competenza (N. 32);

Conversione in legge dei Regi decreti 22 agosto 1919, n. 1672, e 9 maggio 1920, numero 852, relativi al Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (N. 36);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove Province, provenienti dal ruolo della Magistratura (N. 40);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea di magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove Province (N. 41);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (N. 48);

Conversione in legge del Regio decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 49);

Conversione in legge del Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2100, che abroga l'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, numero 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica (N. 50);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi (N. 53);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-pretori onorari mandamentali (N. 54);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano (N. 55);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1385, concernente la riapertura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano (N. 56);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina (N. 59);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procuratore generale della Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio (N. 60);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili (N. 63);

Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri (N. 64);

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reale Equipaggi (N. 93);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039 (N. 68);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi (N. 71);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi e della categoria « furieri » e alla costituzione della categoria « maestri navali » (N. 72);

Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 592; 20 aprile 1919, n. 633 e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri Corpi della Regia marina (N. 73, 74 e 75);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco (Numero 76);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 77);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani dopo compiuti 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 78);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 79);

Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e del ruolo in quadro dei sottoammiragli e brigadieri generali (N. 83);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina (N. 84);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina (N. 85);

Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle

disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 88);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento (N. 89);

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori (Numero 92);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio Esercito gli iscritti nel Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 94);

Conversione in legge del Regio decreto in data 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina (N. 95);

Conversione in legge del decreto Reale 10 agosto 1919, n. 1172, relativo alla soppressione della categoria « Maestri navali » e al ripristino della categoria « Operai » del Corpo Reale Equipaggi e del ruolo degli « Assistenti del Genio navale » (N. 98);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale Equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente (N. 99);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconde e di costruttore navale di 2^a classe (N. 108);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 (numero 109);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 669 che indice

presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra (N. 110);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento (N. 111);

Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi Istituti nautici (N. 112);

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli istituti nautici (N. 113);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici (N. 114);

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'articolo 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici (N. 115);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481 (N. 117);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 125);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria e il commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, numero 1112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (N. 126);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e cartoni di qualsiasi specie (N. 127);

Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati degli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile:

a) decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837;

b) decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782;

c) decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235 (N. 136);

Norme per lo svincolo dei depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate (N. 25);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile (N. 42);

Conversione in legge del Regio decreto 23 dicembre 1919, n. 2650, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (N. 61);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 65);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 70).

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina (N. 105-A e 106-A);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, e dei decreti luogotenenziali 26 agosto 1915, n. 1388, 3 dicembre 1916, n. 1655 e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 128);

Provvedimenti relativi al rimborso da parte dei danneggiati di guerra delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni delle loro case (N. 39);

Concorso dello Stato nelle spese per la celebrazione del VII centenario dell'Università di Padova (N. 34);

Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte (N. 7);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonché per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 57).

La seduta è tolta (ore 19.45),

Risposta scritta ad interrogazione.

MARSAGLIA E NUVOLONI. — *Ai ministri degli esteri e della guerra.* — « Per sapere se non ritengano doveroso per l'Italia dopo aver immolato sui campi di battaglia tanti suoi figli e dopo aver sacrificato quasi intero il suo patrimonio per assicurare la vittoria all'Intesa, che essa insista vivamente per ottenere dalla Nazione sorella:

« la sua frontiera naturale ad occidente indispensabile per la difesa della Nazione ed in ispecie della Liguria;

« od almeno la formale promessa che la ferrovia Cuneo-Ventimiglia sarà ultimata al più presto e sarà resa per tutto il suo percorso italiano, cementando così la fraternità delle due Nazioni latine ».

RISPOSTA. — « Per quanto concerne la parte tecnico-militare dell'interrogazione riflettente lo stato dei lavori della ferrovia in oggetto, il Ministero degli affari esteri, d'accordo con quello della guerra, in base agli accertamenti eseguiti, comunica i dati e le notizie seguenti:

« STATO DI FATTO NEL TERRITORIO ITALIANO:

« a) tratto nord, da Cuneo fino a San Dalmazzo di Tenda (confine francese), la linea è già in esercizio da alcuni anni. Per migliorare il tracciato ed il rendimento di essa si sta costruendo la nuova stazione di Cuneo sull'altipiano e si sta iniziando un viottolo sulla Stura per il quale occorreranno, secondo i calcoli fatti, tre anni di lavoro;

« b) tratto sud, la linea funziona già da Ventimiglia ad Airole, da Airole a Piena (confine francese) manca soltanto la posa dell'armamento che è stata già approvata. L'esecuzione di tale lavoro è però subordinata all'esito delle trattative in corso con l'impresa Mercier per il contributo finanziario dell'impresa medesima nella spesa all'uopo concorrente.

« STATO DI FATTO NEL TERRITORIO FRANCESE (Km. 19).

« Finora i lavori si svolsero piuttosto lentamente; però da qualche mese procedono con maggiore alacrità e regolarità.

« Nel tratto confine settentrionale italiano Breglio, sono in costruzione la Galleria elicoidale di Bergli ed il ponte di Scarassoni sul Roia.

« I tronchi intermedi di questo tratto sono alcuni iniziati e altri da iniziare.

« Nel tratto Breglio-Piena (confine meridionale Italia) i lavori sono in corso e si prevede che saranno ultimati entro l'anno.

« Se il Governo francese concederà i crediti necessari, e se con efficace impulso sarà affrettato il corso dei lavori, si ritiene che la linea in territorio francese verrà ultimata nel limite di tre anni.

« Naturalmente, questo Ministero che ha eseguito e segue con cura costante lo sviluppo della ferrovia di cui è parola, ben rendendosi

conto della grande importanza che essa ha in quanto è destinata a collegare direttamente il Piemonte meridionale con la Liguria e col mare.

« Per quanto concerne la parte dell'interrogazione che ha carattere particolarmente politico e che si riferisce alla rettifica del confine italo-francese delle Alpi marittime, il Ministero degli affari esteri non ha mancato di seguire sempre con vigile attenzione tale problema alla cui soluzione sono legati molti e gravi interessi nazionali.

« La questione fu già sollevata con la Francia senza avere potuto raggiungere risultati positivi. Ora, per considerazioni di ordine politico, il Ministero ritiene che non sia questo il momento più indicato per rinnovare passi in proposito presso il Governo francese.

« Tale rinvio non pregiudica la questione e permette invece di riprendere le trattative con maggiore probabilità di riuscita in quell'occasione che il Regio Governo riterrà più adatta ».

« Il Ministro

« DELLA TORRETTA ».

Discusso per la stampa il 23 agosto 1921 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XXª TORNATA

VENERDÌ 5 AGOSTO 1921

Presidenza del Vice Presidente TORRIGIANI FILIPPO

INDICE

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della sezione speciale presso la Corte d'appello di Roma, incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi » . pag. 429

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, per la avocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado » 430

« Disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio ippico presso il Ministero di agricoltura e conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349 » 446

« Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano » 447

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti dell'Amministrazione centrale del Ministero della giustizia che non possano assumere servizio » 448

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 963, che abbrevia il periodo di pratica per l'iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra » 449

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaio » 450

(Coordinamento di):

« Provvedimenti per l'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente » 427

Oratori:

BADALONI, *relatore* 427
GRASSI. 427

(Discussione di):

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa la espropriazione e la occupazione degli immobili compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma » 431

Oratori:

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione* 435, 438

DE CUPIS, *presidente dell'Ufficio centrale* 436, 438

DEL GIUDICE 431, 437, 438

MARIOTTI. 438

RAVA 433

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e le belle arti*. 436

(Approvazione di un ordine del giorno) 438

Interpellanze (Annuncio di) 451

Interrogazioni (Annuncio di) 451

(Svolgimento di):

« Del senatore Cencelli relativa alla legislazione agraria e specialmente alle proposte di legge sul latifondo e sugli usi civici » 422

Oratori:

CENCELLI. 422

SPADA, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura* 422

« Del senatore Cencelli circa la trasformazione dei villaggi di capanne dell'Agro romano in borgate rurali » 423

Oratori:

CENCELLI. 423

SPADA, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura* 423

« Del senatore Cannavina circa il conferimento della polizza di assicurazione per i combattenti » 426

Oratori:

CANNAVINA 426

ROSSINI, *sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra* 425

Relazioni (Presentazione di). 428, 446, 447

Relazione della Commissione per i decreti Reali registrati con riserva (Discussione della):

«Sul decreto Reale 9 giugno 1921 che stabilisce norme per l'applicazione della legge 24 settembre 1920, n. 1297, circa l'obbligatorietà della conversione in nominativi di tutti i titoli al portatore emessi dalle provincie, dai comuni, dalle società per azioni e da qualsiasi altro ente» pag. 439

Oratori:

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. 443

BETTONI 440

DE CUPIS, *relatore* 441, 444, 445

FERRERO DI CAMBIANO 445

FRASCARA. 439

SUPINO. 439, 443

TORRIGIANI LUIGI 445

(Approvazione di un ordine del giorno) . 445, 446

Ringraziamenti del Presidente della Camera . 427

Sull'ordine del giorno:

Oratori:

PRESIDENTE 452

BORSARELLI 452

DE NAVA, *ministro del tesoro* 452

FERRARIS CARLO 451

MARIOTTI. 452

TAMASSIA. 452

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . 428

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, per la ricostituzione delle terre liberate e i sottosegretari di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, per le antichità e belle arti e per l'agricoltura.

SILI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interrogazione del senatore Cencelli al ministro di agricoltura: « Per conoscere i suoi propositi circa la legislazione agraria e specialmente sulle proposte di legge sul latifondo e sugli usi civici ».

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato all'agricoltura.

SPADA, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Decaduto, per la chiusura della XXV legislatura, il progetto Falcioni, 11 maggio 1920 n. 520, portante « Provvedimenti per la tra-

sformazione del latifondo e per la concessione di terre ai contadini » il precedente gabinetto presentò alla Camera dei deputati, nella seduta del 23 Giugno 1921, un nuovo progetto che porta il n. 742, intitolato « Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna », che è stato già sottoposto alla Commissione di economia nazionale ed al quale il presente Gabinetto si riserva eventualmente di apportare le modificazioni che credesse opportune.

Il Ministero ha già approntato un disegno di legge per gli usi civici ed i domini collettivi e si riserva di presentarlo quanto prima all'approvazione del Parlamento.

Intanto è anche allo studio uno schema di regolamento generale sul funzionamento dei domini collettivi che fra breve sarà sottoposto all'esame della speciale Commissione presieduta dallo stesso interrogante onorevole senatore Cencelli.

CENCELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENCELLI. Ho presentato questa interrogazione perchè, quando il nuovo Ministero svolse il suo programma, di queste questioni che si riferiscono all'agricoltura e specialmente al latifondo e agli usi civici, che hanno un lato politico, non si fece cenno; quindi credo che non sia stato inutile provocare la risposta, che mi ha fatta il sottosegretario di Stato. Io spero che le promesse che egli ha fatte a nome del suo ministro saranno attuate. Naturalmente, adesso non è il caso di entrare in dettagli in questa questione, perchè importerebbe una discussione molto lunga. La materia dei domini collettivi è ormai in gran parte sorpassata dai decreti-legge relativi all'occupazione delle terre ed alla loro concessione alle cooperative; ma rimane tutta l'altra parte importantissima che si riferisce all'affrancazione degli usi civici, e che è rimasta sospesa in seguito ad una legge che limita le affrancazioni ai casi, nei quali sia intervenuto il consenso delle parti ed il corrispettivo sia dato in natura. È necessario riprendere in esame e discutere il progetto di legge, già preparato da una Commissione presieduta dall'onorevole Mortara, e risolvere l'annosa questione; come anche è bene che siano portati a discutersi in Parlamento i decreti-legge relativi alle occupazioni ed alle concessioni delle terre alle cooperative. Spero che questa ma-

teria sarà curata dal Ministero e che il Parlamento presto sarà chiamato a disciplinarla definitivamente.

SPADA, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADA, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. A maggior chiarimento dell'onorevole interrogante devo dire che ci sono state delle pressioni al Ministero perchè venisse prima discusso il progetto per il latifondo siciliano, ma il ministro ha insistito perchè non vi fosse che una discussione sopra un unico progetto di legge, che investa tutto il problema del latifondo, nelle regioni interessate.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Cencelli al ministro dell'agricoltura: « Per conoscere quali siano i motivi che ritardano la trasformazione dei villaggi di capanne dell'Agro Romano in borgate rurali a norma del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 408, promosso dal ministro Riccio ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura.

SPADA, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Questa è una questione ancora più complessa, perchè sono tali e tanti i coefficienti che bisogna coordinarli, per avere un concetto chiaro delle difficoltà da superare.

Il decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 408 incontrò, all'atto della esecuzione, due ordini di difficoltà, l'uno d'indole pratica, l'altro d'indole politico-giuridica:

a) anzitutto la costruzione delle borgate nelle località di S. Cesareo, Colle di Fuori e Mezzaselva, in luogo degli attuali villaggi di capanne, avrebbe bensì dovuto effettuarsi a cura dell'amministrazione, ma mediante la concessione di mutuo di favore alle tre associazioni cooperative da costituirsi tra i capi di famiglia residenti in ciascuna delle località stesse.

Senonchè, eseguiti i calcoli necessari, si dovette convenire che l'importo della costruzione e del terreno occorrente anche a cagione dell'elevato prezzo dei materiali, avrebbe gravato sulle singole famiglie, le quali, si noti, ora non sopportano alcuna spesa per i loro tuguri di una quota di ammortamento assolutamente insostenibile.

b) Tuttavia il Ministero, come è già noto

all'onorevole interrogante, si propose volenterosamente di superare tale difficoltà, che di per sé rendeva impossibile l'esecuzione del decreto 27 febbraio 1919, cercando di assicurare a ciascuna famiglia, oltre la casa, una quota di terreno, il cui rendimento sarebbe servito al sostentamento della famiglia ed al pagamento della quota di ammortamento per l'abitazione.

Si pensò infatti di fare attribuire i latifondi, su cui esistono i villaggi di capanne, all'Opera nazionale dei combattenti, la quale avrebbe poscia provveduto all'assegnazione della terra alle tre cooperative.

L'Opera infatti si è attribuita la tenuta di S. Cesareo, alla quale vennero anche estese le leggi di bonifica dell'Agro romano; ma neppure tale espediente ha sortito effetti concreti, perchè sulla tenuta vanta diritti di uso civico di semina la popolazione di Zagarolo, e l'esecuzione coattiva di qualunque piano di bonifica sarebbe contrastato, anche con violenza, da parte della popolazione stessa che, tra l'altro, mal sopporta la presenza nel suo territorio della popolazione ricoverata nelle capanne ed immigrata dal comune di Capranica.

L'Opera nazionale ha dovuto pertanto arrestarsi anch'essa di fronte ad una serie così grave di difficoltà quasi insormontabili, venendo forzatamente meno agli stessi obblighi di bonifica.

Si assicura tuttavia l'interrogante che il Ministero non ha desistito dal proposito di attuare i nobilissimi scopi che guidarono l'on. Riccio nel promuovere il decreto luogotenenziale del 27 febbraio 1919, di cui trattasi.

Saranno ora avviate pratiche con l'Opera nazionale e con le Università agrarie dei tre comuni interessati nell'intanto di studiare le basi di un accordo. La base dell'accordo dovrebbe essere appunto l'impegno da parte delle tre Università agrarie di procedere esse alla costruzione delle borgate.

Allo stato delle cose il Ministero non vede che nella riuscita di tali trattative la sola possibilità di addivenire sollecitamente ad un esito soddisfacente, sia per le popolazioni locali che per gli immigrati abitatori delle capanne.

CENCELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENCELLI. Un anno fa o poco più rivolsi la medesima interrogazione al Ministero di agricoltura di allora, onorevole Micheli, per sapere

appunto quale attuazione aveva avuto questo decreto-legge dell'onorevole Riccio del 27 febbraio 1919; egli rispose press'a poco nello stesso modo. È passato un anno, ma le cose stanno come stavano prima. Molti colleghi forse non sanno in che cosa consistano questi villaggi di capanne nell'agro romano, e si immagineranno che siano dei piccoli gruppi di capanne, sparse qua e là. Sono invece dei centri importantissimi, alcuni dei quali raggiungono la bellezza di circa 1000 abitanti. Le capanne poi sono disposte con un piano regolatore, hanno le loro strade ben delineate, e questa povera gente vive lì, tutto l'anno, in condizioni che si possono bene immaginare. Io e il benemerito Comitato per le scuole dei contadini nell'agro romano, abbiamo fatto, fin da tre o quattro anni a questa parte, una campagna per vedere che questi villaggi fossero trasformati in borgate rurali; e, a forza di insistere, riuscimmo ad ottenere dal ministro Riccio quel decreto di cui ho parlato.

Questo decreto dava molte facilitazioni; soprattutto, concedeva la facoltà per l'espropriazione dei terreni, su cui sono sorti questi villaggi, per poterli appunto trasformare in borgate. E a questo proposito è bene che si sappia che, sebbene i proprietari delle tenute, su cui questi villaggi sono fondati, traggano grandissimi profitti dall'opera di questi lavoratori, pure si sono sempre rifiutati di concedere ad essi questi piccoli appezzamenti di terreno. Allora si vide che non c'era altro da fare, per provvedere alla sistemazione di questa povera gente, che procedere alla espropriazione; e il decreto Riccio attribuiva al Ministero di agricoltura la trasformazione di questi villaggi in borgate.

Ma quasi subito il Ministero, e di questo non possono fargliene un elogio (non ce ne ha colpa nè lei, nè il ministro attuale, da troppo poco tempo a quel posto) ha creduto sbarazzarsi di questo incarico che gli dava la legge, affidandolo all'Opera nazionale dei combattenti.

Quest'Opera nazionale che funziona tanto male sotto ogni rapporto, anche per questo non ha corrisposto punto alle speranze che molto infondatamente il Ministero aveva concepito; si è provveduto all'espropriazione della tenuta di S. Cesario, ma dall'Opera nazionale si è continuato a sfruttarla in modo anche peggiore

di quello che non facessero gli affittuari precedenti.

La tenuta apparteneva alla casa Rospigliosi; ora è espropriata, e appartiene all'Opera nazionale; ma questa, invece di provvedere alla esecuzione della legge, dividendo questa tenuta fra i contadini che abitano in quella località, ha creduto bene di darla a pascolo coi soliti sistemi ai pecorai.

So che ci sono questioni di usi civici e che c'è ostilità da parte delle popolazioni di Zagarolo, perchè questa povera gente si possa sistemare; ma credo che queste difficoltà si possano facilmente superare.

Colla facoltà che ha l'Opera Nazionale, se avesse avuto buona volontà, il decreto-legge si sarebbe potuto eseguire benissimo; si sarebbe potuto fare la ripartizione di quella tenuta e concedere con piccolissimi canoni a quelle famiglie gli appezzamenti, su cui costruire le loro casette. Io ripeto quello che dissi l'anno scorso al Senato: questa è una delle più grandi vergogne del Governo italiano; appena 15 o 18 chilometri distante dalla capitale ci sono grossi nuclei di popolazione che vive peggio di quello che si viva nell'Africa. Quando ho dovuto scrivere di questa materia ho adottato questa frase: Io credo che all'epoca della pietra gli aborigeni del Lazio non vivessero in modo diverso da quello in cui vive adesso questa povera gente.

Faccio una nuova vivissima preghiera al Governo perchè provveda; il lasciare senza soluzione questo problema costituisce — lo ripeto — una vera vergogna per il Governo e per la civiltà italiana.

Posso aggiungere che, invece di diminuire, queste capanne vanno aumentando, perchè aumenta la popolazione, e questa gente che avrebbe la possibilità di costruire a proprie spese casette in muratura, non lo può fare perchè non ha il terreno.

A Fiumicino quest'anno sono state fatte venti nuove capanne; se continuiamo in questo modo, invece di far sparire i villaggi di capanne, come era proposito del Governo, li faremo aumentare. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole senatore Cannavina al ministro del tesoro: « Per sapere quando intenda emanare il decreto Reale di cui all'articolo 6 del Regio

decreto 7 giugno 1920, n. 738, per la concessione della polizza di assicurazione anche ai combattenti che abbiano partecipato ad azioni di guerra dal 24 maggio 1915 al 31 dicembre 1917, nonché del Regio decreto 7 aprile 1921, n. 451 (articoli 2 e 3) con cui l'istruttoria per il conferimento della polizza è attribuita al sottosegretario di Stato per l'assistenza militare ».

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

ROSSINI, *sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra*. Il Senato è sempre apparso a quanti combatterono nelle trincee non solo come altissimo presidio degli ideali patriottici, ma anche come fervidissimo assertore dei diritti dei combattenti. E perciò io sono veramente grato all'onorevole senatore Cannavina che mi dà modo di chiarire davanti a questa alta Assemblea alcune questioni relative alla polizza per i combattenti. Ricorderà l'onorevole senatore Cannavina che con un primo decreto del 1918 fu concesso il diritto alla polizza a tutti i combattenti che allora erano al fronte e che vi furono dal 1° gennaio al 31 dicembre 1918. Successivamente questo diritto fu esteso ai mutilati e agli invalidi con un decreto dell'8 dicembre 1918. Più tardi con un decreto Reale del 7 giugno 1920 il diritto della polizza fu esteso a tutti i combattenti, dal 24 maggio 1915 al 1° gennaio 1918. Non fu però provveduto al relativo regolamento. Finalmente con un altro decreto del 7 aprile di quest'anno fu stabilito che il servizio per il riconoscimento del diritto alla polizza e la relativa istruttoria fosse devoluto al sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra. La Commissione nominata per l'esecuzione della disposizione 7 giugno 1920 ha dovuto compiere un lavoro molto arduo, anche a causa delle numerose istanze che le sono giunte da organizzazioni di combattenti e da studiosi del problema.

Le risultanze di questo lavoro si possono dividere in due parti: una compresa nei poteri dal Parlamento delegati al Governo con l'articolo 6 del decreto Reale del 7 giugno 1920 (quello che concede la qualifica di combattente e stabilisce la procedura da seguire). Per una altra parte si eccedeva questi poteri. Non si

poteva con un semplice regolamento far luogo a quel che era l'attuazione pratica del riconoscimento di questi diritti. Con questo io intendo riferirmi all'estensione del diritto della polizza agli ufficiali pensionati, agli impiegati civili già ufficiali, alle sorelle e ai fratelli viventi a carico del militare ex-combattente ecc. Tutti questi provvedimenti avrebbero importato un onere di quaranta milioni e non si poteva con un semplice regolamento provvedervi. Per facilitare l'esecuzione della legge 7 giugno si è allora pensato di attuare immediatamente la parte che poteva essere compresa nel regolamento e predisporre per il resto un disegno di legge, che sarà presentato al Parlamento nelle prime sedute dell'autunno: esso darà modo di discutere e spero di approvare tutte le altre norme proposte dalla Commissione.

Per quello che si riferisce al sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, io assicuro il senatore Cannavina che mi occuperò con la massima diligenza perchè il servizio della consegna delle polizze e del riconoscimento del diritto possa svolgersi nel modo più celere. Ma non sarebbe stato serio il proposito di improvvisare un servizio che è ingentissimo.

Si tratta di un onere nuovo di circa due miliardi per l'Erario dello Stato; si debbono ancora distribuire un milione e settecentomila polizze. Orbene tutto ciò non si poteva fare con i mezzi ordinari posti a disposizione del sottosegretariato ed è perciò che io ho chiesto all'onorevole ministro del tesoro e ho avuto da lui e dal Presidente del Consiglio (che non dimentica mai di essere stato un combattente) il più autorevole affidamento: mi sarà concesso di non diminuire e possibilmente di migliorare il personale dipendente in modo da avere quanto è indispensabile per questo importantissimo servizio.

All'onorevole senatore Cannavina e all'altissimo Consesso dichiaro che sarà mio orgoglio contribuire a che si consacri in opere concrete l'amorosa sollecitudine del Paese per chi, nei momenti più gravi, non conobbe limiti di devozione e di sacrificio. (*Approvazioni vivissime; applausi*).

Penso che, se è grandissimo onore per me il poter parlare, in età ancor giovine, di fronte a questa nobilissima Assemblea, onore non infe-

riore a questo è l'essere stato, nei momenti più difficili della guerra, fante nelle trincee della Patria: non dimenticherò quindi i doveri della solidarietà fraterna verso coloro che mi furono compagni nelle vie più ardue e più oscure. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cannavina per dichiarare se sia soddisfatto.

CANNAVINA. Io sono assai lieto di essere venuto incontro al Governo con la mia interrogazione; ringrazio sinceramente l'onorevole sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra per quanto egli è venuto affermando in ordine all'oggetto della mia interrogazione, e manifesto il mio vivo compiacimento per le nobili parole che egli ha pronunciato.

Entrando nel merito della risposta, trovo da osservare semplicemente che, concessa un anno fa la polizza di assicurazione ai combattenti in epoca anteriore al 1° gennaio 1918, l'attesa di un anno e l'essere, ancora dopo un anno, in condizioni di non poter dare la polizza di assicurazione, mi paiono cose eccessive. Non certo di ciò si potrà far carico all'attuale sottosegretario di Stato per l'assistenza militare; comunque, trattasi di ritardo che esaspera le attese e le aspirazioni dei combattenti; del che la responsabilità risale esclusivamente al Governo, poichè con l'art. 6 di quel decreto-legge fu proprio stabilito che i modi e i termini per la concessione della polizza sarebbero stati determinati per decreto Reale; il che è proprio nelle attribuzioni esclusive del Governo.

E più grave diviene il ritardo, se si consideri che con l'art. 7 dello stesso decreto sono stati inaspriti i tributi per far fronte agli oneri derivanti dal decreto-legge; e tali inasprimenti sono andati in vigore col 1° luglio 1920 e col 1° gennaio 1921. Frattanto, allo stato attuale delle cose, dopo un anno, non si sa ancora quali dei combattenti abbiano il diritto di avanzare la loro domanda, poichè si ignorano le norme e i termini. Forse cosa lodevolissima fu la nomina della Commissione, ma allo scopo di mantenere sollecitamente gl'impegni verso coloro che sacrificarono sè stessi per la patria, bisognava anche eccitare l'azione di questa

Commissione, perchè al più presto esaurisse i suoi lavori.

Inoltre, da quattro mesi con decreto-legge 7 aprile 1921 è stato disposto che il servizio dall'Istituto delle Assicurazioni passi alle dipendenze del sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare. E anche qui con l'art. 3 si disse che con decreti ministeriali sarebbero state stabilite le norme relative al funzionamento del servizio e la data di entrata in vigore del decreto-legge; decreti che tuttora si attendono. In conclusione, non soltanto in questo momento s'ignorano le norme per l'attribuzione delle polizze, ma non si sa nemmeno se e come sia disciplinato materialmente il servizio presso il sottosegretariato per l'assistenza militare.

E allora ben s'intende come l'aver concesso la polizza, l'averne riconosciuto il diritto ai combattenti, ed il tenerne tuttora sospesa la pratica efficienza, abbiano creato quella situazione dell'animo dei combattenti, della quale io in questo momento mi faccio eco; situazione dolorosa, per la quale essi sono ancora in alto mare, non sapendo come e quando realizzare il loro diritto, e nemmeno a chi rivolgersi per gli opportuni chiarimenti.

Dirò anzi all'onorevole sottosegretario di Stato per l'assistenza, che tale condizione di cose, per lo meno a me, è stata fatta nota sol dopo parecchie e parecchie sollecitazioni rivolte con lettere, alle quali non si è data neppur risposta. E solo qualche mese fa ebbi finalmente assicurazioni che nulla poteva farsi, perchè non ancora emanate le norme per l'attuazione dei decreti-legge, oggetto della mia interrogazione.

Comunque, io ho piena fiducia nei sinceri propositi dell'onorevole sottosegretario di Stato e confido ch'egli troncherà ogni indugio. È necessario, è indispensabile che ogni indugio sia infine troncato perchè ai nostri fratelli, ai nostri figliuoli per cui abbiamo tanta riconoscenza, sia dimostrata tale riconoscenza non più a parole, che troppe volte si pronunciano enfaticamente, ma con la realtà dei fatti.

Ciò posto, io mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Essendo esaurito il tempo riservato allo svolgimento delle interrogazioni, proseguiamo nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Ringraziamenti del Presidente della Camera.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Sili di dar lettura di un telegramma di S. E. il Presidente della Camera, pervenuto alla Presidenza, telegramma diretto al senatore Melodia, vicepresidente, ma che riguarda il Senato.

SILI, *segretario*, legge:

« La manifestazione del Senato per la conclusione dell'accordo pel quale il nostro paese spera che cessino le lotte fratricide, mi commuove profondamente, ed è conforto e presidio dell'opera mia. Il pensiero concorde delle assemblee rappresentative conferisce al patto concluso la sanzione più alta e più solenne ed assicura che in esso è racchiusa l'aspirazione più ardente che l'Italia senta in questa difficile ora.

« Voglia ella, venerando Presidente, rendersi interprete della vivissima gratitudine verso il Senato.

Il Presidente della Camera dei deputati

DE NICOLA.

(*Vivi applausi*).

Coordinamento del disegno di legge: « Provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente » (N. 1-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: « Provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, senatore Badaloni.

BADALONI, *relatore*. L'Ufficio centrale ha proceduto al coordinamento del disegno di legge sui « provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente ».

In conformità della deliberazione del Senato, l'art. 9 del disegno di legge dell'Ufficio centrale è divenuto, nel testo approvato dal Senato, l'articolo 10.

Ed il posto dell'articolo 9 è stato preso da quello che nel disegno primitivo era l'articolo 10.

Ora, poichè l'articolo 9 si richiama alle disposizioni dell'articolo 8 con le parole « articolo precedente » è evidente che, avendo l'ar-

ticolo precedente cessato di essere quello indicato dall'attuale articolo 10, la parola usata doveva essere sostituita dall'indicazione precisa dell'articolo, cui il richiamo si riferiva.

Perciò l'Ufficio centrale, nel coordinamento del disegno di legge, al primo comma dell'articolo 10, ha sostituito alla dizione « articolo precedente » la dizione « articolo 8 ».

È questa l'unica modificazione che l'Ufficio ha ritenuta necessaria al coordinamento della legge.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Ho notato che i giornali politici, i quali di solito sono molto parchi nel render conto dei lavori del Senato, quando non si tratti di questioni politiche scottanti, sono stati molto larghi nel resoconto della discussione elevata, importante che ieri si è svolta intorno alla legge contro l'abuso degli stupefacenti ed hanno riferito in esteso i discorsi educativi del professor Marchiafava e del relatore Badaloni. Mentre rilevo questa circostanza con compiacimento, io sento il dovere di raccomandare ai giornalisti che siano parchi il più possibile nel dar notizie intorno al cocainismo. Purtroppo i giovani e le donne attingono da queste notizie la curiosità di provare quelle nuove sensazioni che loro si lasciano intravedere, e se i loro temperamenti sono deboli, questo è il primo passo sulla via del vizio. Io perciò ardisco pregare i giornalisti di tener presente che, in questi casi, il silenzio è d'oro. Se essi si atterranno a questa massima, certamente contribuiranno ad impedire la diffusione degli stupefacenti molto più di quello che potrà fare la nostra legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti il coordinamento proposto dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè coordinato e di altri quattro disegni di legge approvati nelle precedenti sedute.

Prego, il senatore, segretario, Frascara di fare l'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Bergamini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BERGAMINI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul progetto di legge: « Conversione in legge dei regi Decreti 25 novembre 1919 n. 2213 e 2 maggio 1920 n. 868 concernenti le opere di previdenza e di assistenza a favore dei maestri elementari e dei direttori didattici del regno ».

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bergamini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Ameglio, Amero D'Aste, Artom.

Badaloni, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Bollati, Bombig, Borsarelli, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Caneva, Canevari, Cannavina, Capaldo, Castiglioni, Catelliani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chimienti, Cirmeni, Civelli, Colonna Fabrizio, Conci, Corbino, Credaro, Croce, Cusani-Visconti.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazzà, Diena, Di Rovasenda, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo.

Faelli, Ferraris Carlo, Filomusi Guelfi, Fradeletto, Francica Nava, Frascara.

Gallini, Garavetti, Garofalo, Ghiglianovich, Gioppi, Giordani, Giunti, Grandi, Grassi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Leonardi Cattolica, Libertini, Lojodice, Loria, Lucca, Lusignoli, Luzzatti.

Mango, Mariotti, Martinez, Martino, Masci, Massarucci, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Millo, Montresor, Mortara, Mosca.

Nava, Niccolini Pietro.

Pagliano, Palummo, Paternò, Pavia, Pellerano, Perla, Persico, Piacentini, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Ridola, Romanin-Jacur, Rota.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Schiralli, Sechi, Sili, Sinibaldi, Squitti, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tivaroni, Tommasi, Torraca, Torrigiani Luigi.

Valli, Valvassori Peroni, Venosta, Venzi, Verga, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volterra.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplodenti:

Senatori votanti 161

Favorevoli 152

Contrari 9

Il Senato approva.

Provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente:

Senatori votanti 161

Favorevoli 155

Contrari 6

Il Senato approva.

Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di interesse storico:

Senatori votanti 161

Favorevoli 147

Contrari 14

Il Senato approva.

Costituzione dell'ente autonomo: « Forze idrauliche Brenta Piave »:

Senatori votanti	161
Favorevoli	154
Contrari	7

Il Senato approva.

Stato giuridico del personale delle scuole medie pareggiate:

Senatori votanti	161
Favorevoli	141
Contrari	20

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della Sezione speciale presso la Corte di appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi » (N. 67).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della Sezione speciale presso la Corte di appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi ».

Prego il senatore, segretario, De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della Sezione speciale presso la Corte di appello di Roma, incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il nostro decreto 28 settembre 1919, n. 1822, che sopprime il Comitato dei ricorsi

penali istituito col decreto luogotenenziale 17 giugno 1917, n. 978, e ne deferisce le attribuzioni alle Corti d'appello;

Veduto il nostro decreto 2 ottobre 1919 che nomina i componenti della sezione speciale presso la Corte d'appello di Roma istituita con l'art. 4 del Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1822;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro della giustizia e degli affari di culto, di concerto col ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di cinque mesi fissato dall'art. 4 del Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1822, per la decisione dei ricorsi da parte della sezione speciale istituita temporaneamente presso la Corte d'appello di Roma dal decreto medesimo che scade alla data del 1° marzo 1920, è prorogato di due mesi e il funzionamento della sezione speciale cesserà irrevocabilmente il 1° maggio 1920.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI.

MORTARA

FERRARIS.

V. - *Il Guardasigilli*

MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, per l'avocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado » (N. 58).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, per la avocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis, di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, per l'avocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo capoverso dell'articolo 31 del Codice civile è così modificato:

« Gli altri immessi nel possesso debbono riservare il terzo delle rendite nei primi dieci anni, e di seguito fino ai trenta anni il sesto ».

Art. 2.

Il capoverso dell'articolo 742 del Codice civile è così modificato:

« La successione non ha luogo tra i congiunti oltre il sesto grado ».

Art. 3.

Il capoverso dell'articolo 755 del Codice civile è così modificato:

« Gli si devolve per intero nel caso che il defunto non lasci parenti successibili ».

Art. 4.

Le eredità vacanti, che si determineranno per effetto del capoverso dell'articolo 742 del Codice civile modificato dal precedente articolo 2, saranno devolute al patrimonio dello Stato in conformità dell'art. 758 del Codice civile.

È abrogato il disposto della lettera c) articolo 9, testo unico, 30 maggio 1907, n. 376. A favore della « Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e invalidità degli operai » viene iscritta in apposito capitolo del bilancio del Ministero delle finanze una somma annua corrispondente alla media delle somme, che negli ultimi cinque esercizi finanziari (1911-12 a 1915-16) la detta Cassa ha percepito per effetto dell'articolo 9, lettera c) del citato testo unico.

Art. 5.

Se nell'attivo delle eredità vacanti, di cui al precedente articolo, siano compresi beni immobili o titoli industriali, sarà provveduto alla loro alienazione, ed il ricavo dell'asse ereditario liquidato sarà versato al tesoro dello Stato.

Art. 6.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

SACCHI

MEDA

CARCANO.

V. - *Il Guardasigilli*
SACCHI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, esso sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa l'espropriazione e la occupazione degli immobili compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma. » (N. 12).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa l'espropriazione e la occupazione degli immobili compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma ».

Prego il senatore, segretario, De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, segretario, legge:

Articolo unico.

Il decreto-legge luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa l'espropriazione e la occupazione degli immobili, compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma, è convertito in legge.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vedute le leggi 14 luglio 1887, n. 4730, 7 luglio 1889, n. 6211, 18 dicembre 1898, n. 509, 11 luglio 1907, n. 502, 19 luglio 1914, n. 1111, e il Nostro decreto del 26 luglio 1917, n. 1258;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Su istanza del Ministero dell'istruzione pubblica, il decreto del prefetto che pronuncia la

espropriazione e autorizza la occupazione degli immobili compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma, può precedere la determinazione delle indennità e il deposito di esse.

Su istanza del Ministero stesso, il detto decreto può essere emanato anche prima che siano decorsi i termini di cui agli articoli 17 e 24 della legge sull'espropriazione per la pubblica utilità.

Alle indennità che saranno determinate è aggiunto l'importo degli interessi legali, a decorrere dal giorno dell'avvenuta occupazione dell'immobile.

Art. 2.

Il presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
BERENINI.

V. Il Guardasigilli:

SACCHI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

DEL GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Onorevoli colleghi! Il decreto-legge dell'8 dicembre 1918 che ora si presenta per la sua conversione in legge, contiene a mio parere una stridente sproporzione fra il mezzo e il fine. Con questo decreto si vuole rendere più spedita l'espropriazione degli immobili, posti nella zona monumentale di Roma, e si giunge al punto di conculcare il principio fondamentale su cui riposa l'istituto della espropriazione.

Questo istituto è regolato da una delle nostre migliori leggi, quella del 25 giugno 1865, legge di complemento al codice civile e che sta degnamente a fianco di un'altra sapiente legge complementare contemporanea, quella cioè della

proprietà letteraria, illustrata da una magnifica relazione di Antonio Scialoja.

La nostra legge organica sulla espropriazione forzata per causa di pubblica utilità, concilia nel modo più equo l'interesse pubblico con l'interesse privato, quando bisogna pur affermare la preponderanza di quello per via dell'espropriazione.

Le sue norme non sono formalità inutili o ingombranti, come pare si dica con poca esattezza nella relazione che accompagna il decreto, ma sono invece norme che contemperano i due interessi in collisione, e, mentre da una parte non si permette che con lungaggini e pretesti si venga a intralciare la procedura di espropriazione, dall'altra si dà giusta soddisfazione al diritto dell'espropriando. Il principio fondamentale si è che la indennità per la cosa espropriata sia determinata preventivamente; ed è giusto, perchè se l'espropriazione in sostanza equivale ad una vendita forzata, non si può avere vendita senza prima fissarne il prezzo.

Anche quando manchi l'accordo delle parti sulla indennità, la perizia giudiziaria che deve determinarla procede rapidamente, senza facoltà di opposizione da parte dell'interessato, se non con giudizio separato. Fissata l'indennità e depositata nella Cassa di depositi e prestiti, il prefetto emette il decreto di espropriazione, e da questo momento l'immobile passa nella proprietà dell'espropriante.

In due soli casi eccezionali la legge permette l'occupazione prima della indennità; e sono entrambi giustificati dall'assoluta urgenza. Difatti il primo riguarda le riparazioni o demolizioni necessarie per rottura di argini o rovina di ponti; l'altro concerne la necessità della difesa militare. All'infuori di questi due casi si deve sempre seguire la norma ordinaria, anche per i monumenti nazionali e di antichità, com'è detto espressamente nella legge medesima.

Orbene, col decreto 8 dicembre 1918 si estendono le due accennate eccezioni anche alle espropriazioni richieste nella zona monumentale di Roma, senza veruna ragione di urgenza. In esso si dice che, sopra istanza del Ministero della pubblica istruzione, il prefetto è autorizzato a pronunciare la espropriazione prima della determinazione della indennità e

del deposito di essa, e tutto questo anche con abbreviazione di termini.

Ma è giustificata cotesta procedura straordinaria?

È bene tener presente la causa occasionale di questo decreto, la quale rende più evidente la mia argomentazione. Era antico desiderio del comune di Roma l'acquisto del palazzo Caffarelli sul colle capitolino, di proprietà dell'Ambasciata germanica. A tale intento si emanò il 26 giugno 1917 il decreto che comprendeva questo palazzo colle sue adiacenze nel perimetro della zona monumentale di Roma. Indi, l'anno appresso fu emanato l'altro decreto in questione che, senza far menzione del palazzo Caffarelli, estende la procedura affatto eccezionale di espropriazione a tutti gl'immobili della zona monumentale. Ora il palazzo è già espropriato da più anni, e sta ancora lì sul colle capitolino.

Voci. È già abbattuto in parte.

DEL GIUDICE Tanto meglio allora: se è in parte abbattuto, vuol dire che il decreto ha raggiunto il suo scopo, e non è necessario che adesso gli si attribuisca un effetto permanente, convertendolo in legge.

E badate, onorevoli colleghi, che con la legge ordinaria si possono effettuare senza troppa difficoltà tutte le espropriazioni che occorrono nella zona monumentale, mentre col decreto in questione si può costringere il proprietario a vedersi privato della sua casa prima che sappia quale compenso gli venga concesso, il che lo pone in condizione assai difficile per far valere i propri diritti.

Sono circa trenta anni che fu pubblicata la legge sulla passeggiata archeologica di Roma. Da quel tempo ad oggi se i lavori sono proceduti con lentezza, ciò è dovuto non già alle formalità della legge di espropriazione, ma alla scarsità dei mezzi pecuniari posti a disposizione del Ministero per tale oggetto.

Nella maggior parte dei casi, data pure l'ipotesi di una perizia giudiziaria, il procedimento ordinario non eccede la durata di pochi mesi.

Il relatore di questo progetto, l'onorevole Santucci, da quel valente giurista che egli è, ha giustificato nella sua relazione la forma stabilita dalla legge del 1865 come ispirata ad un giusto concetto di contemperanza tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, ma, secondo me,

l'Ufficio centrale è stato troppo arrendevole nell'accontentarsi di un semplice ordine del giorno per frenare i possibili eccessi ai quali potrebbe dar luogo l'applicazione del decreto del 1918.

Ed ora permettetemi che io chiuda le mie brevi osservazioni con una citazione storica, che potrebbe ad alcuni parere anche una citazione rettorica, ma tuttavia la dico perchè si attaglia appuntino al mio argomento.

Un re barbarico, uno dei primi re barbarici che dominarono in Italia dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente, in una sua famosa legge, dettata qui in Roma, faceva proprio il principio del diritto romano, che nelle controversie coi privati il fisco non potesse vantare privilegi, ma dover esser trattato con parità di diritti e doveri verso l'altra parte: *Nobis ius cum privatis volumus esse commune*. Ebbene, questo principio, che Teodorico accolse nel suo editto, che attraverso il medioevo senza sostanziali alterazioni, è passato nel diritto moderno, che ha trovato una felice applicazione nella nostra legge di espropriazione, questo principio lo vediamo violato col presente decreto, il quale ormai non ha più ragione di essere, avendo già conseguito lo scopo immediato pel quale fu emanato.

RAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Io non aveva intenzione di parlare su questo disegno di legge, perchè si tratta della conversione in legge di un decreto-legge che ebbe esecuzione e non riguarda la recente amministrazione comunale di Roma, ma risale ad alcuni anni or sono.

Io sono nato nella città di Teodorico all'ombra della sua tomba romana; quindi traggo anche da ciò lo spunto per replicare al mio antico collega amico e maestro, senatore Del Giudice.

Mi pare che l'eminente giurista, senatore Del Giudice, si sia eccessivamente preoccupato di questo decreto, considerandolo come una ferita cruda alla legge per l'espropriazione del 1865, legge che, egli giustamente dichiara sia una delle buonissime leggi italiane; ed in questo sono d'accordo, perchè tale legge ha resistito felicemente alla pratica.

DE CUPIS. Senza l'ingombro di un regolamento!

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Però c'è qualche eccezione.

RAVA. Sì, senza regolamento... e con qualche eccezione.

Infatti, a questa legge si è qualche volta dovuto derogare per i piani regolatori della città, soprattutto con la legge di Napoli, con quella di Roma e con quella di Torino. Questa legge ha avuto vari progetti di modifica, in quelle parti che si sono dimostrate difettose. Ad ogni modo però, questo sarebbe discorso che si riferisce alla riforma della legge fondamentale del 1865. Non è questo il tema dell'ora presente. Veniamo al disegno di legge, che vuol convertire in legge un decreto luogotenenziale che ha una portata molto più semplice e limitata. Si tratta della espropriazione di una zona in Roma di importanza storica, eccezionale; di un luogo che dobbiamo noi stessi rispettare, sotto gli occhi di tutto il mondo; questo è inteso subito da tutti voi, perchè si tratta del cuore di Roma, del Campidoglio, di « glorie splendide » dove si è svolta tutta la meravigliosa civiltà latina. Come nacque? Si trattava di stabilire - e a me sembra di vedere qui anche l'ombra del ministro del tesoro di allora - si trattava di stabilire che si possa in caso di urgenza procedere all'espropriazione senza prima aver versato il denaro dell'indennità, o quello che è stabilito con le solite garanzie e con piena tutela del diritto privato. Su questo non è questione, nè si modifica nulla della legge: semplicemente si procede all'espropriazione, e poi dopo al pagamento.

E ora al caso concreto; quali ragioni hanno provocato la emanazione di questo decreto? Tutti ricordano che durante la lunga guerra che doveva compiere le aspirazioni italiane, un vero movimento sorse in tutta l'Italia per assicurare alla capitale d'Italia, alla civiltà latina e all'Italia tutta, insomma, il possesso del Campidoglio. Nel Campidoglio - diciamolo chiaro - vi erano due sovranità, mentre sul Campidoglio non vi può essere che una sola sovranità, e questa deve essere l'Italia. Ne avevamo due, invece. È bene ricordare - i fatti forse li ho precisi nel loro sviluppo cronologico, chè non sapevo si parlasse di ciò e tanti di voi li fanno forse meglio di me - che il comune di Roma, fin dal tempo del governo pontificio, questo modesto comune che pure viveva della

grande tradizione latina, - il sindaco si chiamava per tradizione ancora « il senatore di Roma » - ha sempre insistito perchè il vicino palazzo Caffarelli col suo giardino che guarda sull'urbe, fosse congiunto al palazzo del Campidoglio, perchè formava la sede della civiltà classica latina, essendo ivi il tempio di Giove massimo, e le stesse mura che la repubblica romana aveva costruito per il « *Tabularium* » dove conservava le sue leggi.

E aveva sempre vantato un suo diritto di riscatto o di acquisto del palazzo Caffarelli, lassù costruito nel 1500 sull'area del tempio di Giove. E nel 1854 iniziò una causa. Dopo il 1870, uomini eminenti italiani, come il Sella, per esempio, sentirono la romanità e si adoperarono per ottenere il Palatino, che allora era dell'Imperatore dei Francesi e seppero svolgere abilità diplomatica di amicizia e di rapporti ufficiali per ottenere il Palatino. Chi ha letto la vita del gentiluomo milanese Arese, così amico di Napoleone III, avrà visto come l'Arese desse tutta l'opera sua per far restituire a Roma il Palatino. Uguali pratiche si svolgevano anche per il Campidoglio: il Comune non poteva avere il palazzo Caffarelli, venduto nel 1829 dalla famiglia romana dei Caffarelli alla Prussia e poi da questa passato all'Impero Germanico, che vi pose la sede dell'ambasciata e ostentò un certo dominio sul Campidoglio, specie con Guglielmo imperatore di Germania. Dopo il 1880, mentre il Municipio insisteva per voler tutto il Campidoglio, accadde che, per le necessità dell'alleanza, per influenze venute dalla vita politica, per preghiere del Ministero degli esteri, il Municipio di Roma fu spinto a rinunciare alla causa iniziata da 40 anni e a quei suoi diritti di riscatto e di prelazione che esistevano nella tradizione storica, perchè diventasse proprietario di tutto il palazzo; di modo che si ebbe una specie di rinuncia forzata del Municipio di Roma. Il Sindaco del 1895 accettò. Al Consiglio comunale però ci fu chi protestò amaramente anche allora. Durante le vicende della nostra guerra si estese la zona archeologica tutelata dalla legge del 1904 anche al Campidoglio. Non era incluso! Dopo la mirabile vittoria dei nostri soldati, si pensò che veramente sul Campidoglio una sovranità sola dovesse esservi; bisognava espropriare il palazzo compreso nella zona archeologica e, per

farlo nella forma legale, fu incluso nella zona monumentale di Roma.

È veramente strano, e ne prendo anche io la mia colpa come ministro dell'istruzione in quei tempi, è strano che in dodici, se ben ricordo, leggi relative alla zona archeologica, il Campidoglio non fosse stato prima incluso nella zona monumentale di Roma; ma, fu risposto, esso è tale un monumento di gloria e di ricordi, che nessuno poteva pensare che esso non ne fosse il caposaldo. Ad ogni modo, un primo decreto ha ammesso il colle capitolino (Palazzo Venezia, Piazza Montanara), nella zona monumentale, e poi è venuto un secondo decreto, questo circa l'espropriazione, punto fondamentale.

Le modalità saranno suscettive di critiche, ma che il decreto sia da approvarsi da un punto di vista speciale, è intuitivo.

Era necessario di avere subito il palazzo, di essere sicuri di tenerlo e poi liquidare la questione del prezzo.

La guerra era vinta dai nostri valorosi soldati. E lo possiamo e lo dobbiamo dire ora, anche il prezzo da pagarsi poteva entrare nel campo delle compensazioni che ci dovevano venire per la vittoria ottenuta. Non vi era nessun obbligo che pagassimo in anticipo un palazzo storico di Roma, quando dovevamo avere in compenso somme notevoli e maggiori per i gravi danni subiti dalla guerra. Ora, che si sia offeso il diritto privato io non lo vedo. In tutte le espropriazioni fatte a Roma per la zona archeologica che io diressi come ministro, nessuno ha certo potuto lamentarsi, perchè lo Stato ha proceduto sempre dignitosamente, legalmente e signorilmente.

Si tratta di una presa di possesso urgente, sollecita, e di un successivo indugio nel far la stima e nel pagamento del prezzo. Qui non è detto che il prezzo debba essere ridotto o strozzato o diminuito; le perizie avranno come di regola, stabilito il prezzo, e questo si pagherà dopo, e lo Stato, il debitore, è sicuro. Il fatto si applica per il Campidoglio, e non si applica in altri casi. La zona archeologica, anche così estesa come fu nel 1917, non ha altri edifici classici notevoli da espropriare. Ci sono case della Rinascenza, non ricordi romani.

Il Senato approvi il decreto luogotenenziale, e in questo modo adempierà alla funzione di tu-

tore della equità e del diritto, tutore sagace, che riconosce le necessità della vita pubblica.

Ricordo un altro fatto: dopo l'abbandono della causa tra comune e Germania, iniziata nel 1854, la Germania prepotentemente chiuse un passaggio pubblico e impedì di veder il giardino; fu violazione di diritto.

Risposto così come per fatto personale all'onorevole Del Giudice, che spero non vorrà insistere, debbo rivolgere due preghiere all'illustre ministro Corbino: la prima è questa: metà del palazzo Caffarelli è stata già abbattuta e ora lassù si ha tale un monte di macerie che ingombra il grande e bel giardino, che è come un' oasi verde in quel luogo sano e meraviglioso di Roma. Prego adunque l'onorevole ministro di fare sgombrare quelle macerie, perchè ad ogni pioggia torrenziale si forma una valanga che scende giù per la via delle tre Pile; e lo prego poi di far continuare quell'opera che ha messo a nudo le mura dell'epoca repubblicana, che sono la continuazione di quelle che si vedono nel palazzo del Campidoglio. La preghiera conclusiva poi è questa: con l'onorevole Croce ministro dell'istruzione pubblica io - eletto anche con mia sorpresa Sindaco di Roma - avevo fatto trattative per una permuta sul Campidoglio; non può esserci dissi che una sola sovranità: e non ci possono essere, aggiunti, due padroni, perchè non sarebbe bello che come vicini litigassero proprio sul Campidoglio. C'è il Municipio, la Torre capitolina, l'antico Tabulario, la vecchia carcere, tutti monumenti che nella scorsa primavera, come Sindaco, ho fatto restaurare e riaprire al pubblico: il Ministero della pubblica istruzione ha bisogno di aree che sono in mano al Municipio, specialmente a Valle Giulia per il palazzo delle Belle Arti: sono stati intavolati buoni accordi perchè quello ceda l'area strettamente necessaria ai bisogni del Ministero della pubblica istruzione, e questo ceda l'area ch'è attaccata al palazzo Capitolino e che forma con esso un'anima sola, una sola unità storica.

Spero che l'onorevole ministro Corbino vorrà continuare queste trattative e concluderle. Allora Roma e il Governo italiano avranno compiuto un'opera buona e degna, ridando a questo luogo solenne per la storia del mondo la sua unità organica, aprendo il giardino che guarda sull'Urbe, al popolo romano e restituendo alla luce del sole quelle mura solenni che Roma

aveva stabilite per custodire le leggi, simbolo della sua forza e del suo civile pensiero. (*Applausi*).

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*.
Sono spiacente che dopo aver fatto il penalista ieri debba oggi fare il civilista; se è presente l'onorevole Scialoja, lo prego di chiudersi le orecchie.

Le osservazioni del senatore Del Giudice circa la bontà intrinseca della legge del 1865 non possono non essere accettate da tutto il Senato; essa è veramente una legge monumentale che ha reso grandissimi servigi; e che non ha dato luogo ad inconvenienti, perchè ha avuto qualche valvola di sicurezza. Difatti in molti casi si è dovuto fare eccezione alle disposizioni della legge, e le eccezioni sono state sempre riputate lodevoli. Cito per esempio quello che è avvenuto durante la guerra nei riguardi dei lavori per le miniere di combustibili, e quello ch'è avvenuto per la legislazione delle acque. In quest'ultimo caso la deroga dal provvedimento stabilito dalla legge del 1865 è accompagnata da particolari cautele, per esempio la compilazione dello stato di consistenza dei beni stessi prima della immissione in possesso.

Ma non dobbiamo meravigliarci se, in un caso di grande importanza, ciò che lo Stato ha consentito di fare ai privati abbia consentito a se stesso, tanto più che non poteva esservi dubbio nè su l'equa determinazione della indennità che viene riservata alle normali procedure di legge, nè sull'effettiva disponibilità della indennità stessa, perchè il debitore era lo Stato italiano. Resta a stabilire se c'era la ragione di urgenza. Effettivamente in altri casi, in cui si fece eccezione alla legge del 1865, è specificato che questa ragione di urgenza debba concorrere; qui non se ne parla, ma tutto lo spirito che anima il decreto rende evidente che quella ragione d'urgenza esisteva. D'altra parte nota giustamente la Commissione che il sistema non debba essere esteso senza gravi ragioni. E la relazione dell'onorevole Santucci termina con questo ordine del giorno.

« Il Senato, persuaso che il Regio Governo come fece nel caso particolare che diede occasione alla emanazione del Regio decreto 8 dicem-

bre 1918 anche in futuro farà uso delle facoltà ivi contenute in deroga alle norme della legge 25 giugno 1865, solo quando particolari motivi di urgenza o di altra natura ne giustifichino l'applicazione, approva il disegno di legge e passa all'ordine del giorno ».

Io dichiaro di accettare quest'ordine del giorno che mette completamente in pace l'animo di tutti.

Per le altre questioni, essendo intervenuto il sottosegretario delle belle arti al quale io ho deferito pienamente in tutte queste materie per le quali ha così alta competenza, lo prego di rispondere alle osservazioni dell'onorevole Rava.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Io non ho avuto il piacere di sentire le osservazioni del senatore Del Giudice e ho sentito soltanto la fine delle osservazioni del senatore Rava.

Credo che queste ultime tendessero a placare le prime. Io farò una modestissima osservazione, tutta di ragion pratica. Per chi conosca come sia stata delimitata la zona archeologica di Roma, non è una novità il fatto che in realtà i casi ancora soggetti all'applicazione di questo decreto, di cui oggi il Senato discute la conversione in legge, sono assai limitati. Quindi da questo lato l'apprensione dell'alto Consesso potrebbe placarsi, nel senso che tutti dovrebbero convincersi che l'applicazione di questo decreto sarà ormai limitata a ben pochi casi. Io non voglio improvvisare, ma bisognerebbe inventarli i luoghi e gli edifici che ancora sono da espropriare.

Ad ogni modo, poteva occorrere, per completare quel piano grandioso ideato da Guido Baccelli, qualche altro caso, ed in questa circostanza appunto sta la ragion di essere del decreto, che provvede più per il passato che per il futuro e che metterebbe nel nulla il passato se non fosse convertito in legge.

Ma non basta. Come diceva col suo acume, che non ha bisogno della particolarità tecnica per acuirsi anche in questo argomento, l'onorevole ministro della pubblica istruzione, il Senato ha già pensato a raccomandare la discrezione nell'applicazione di questo decreto, ha

cioè raccomandato al Governo che non si applichi questa eccezione di nient'altro che dell'uso di norme particolari più spedite nell'applicazione comune della legge del 1865, se non in casi di giustificata urgenza.

Data la limitatezza dei casi pratici a cui può esser conferita l'applicazione della legge, e data la raccomandazione che il Governo ha accettato come proposta dall'Ufficio centrale, io credo che l'animo del senatore Del Giudice possa mettersi in pace ed il Senato possa senz'altro approvare la conversione in legge del decreto già eseguito nella sua più importante ragione.

DE CUPIS, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS, *presidente dell'Ufficio centrale*. Sento il dovere di pronunziare una parola di ringraziamento verso l'onorevole senatore Rava ex Sindaco di Roma, che ha lasciato così largo ricordo di sua benemerenzza, per il modo elevato col quale dal punto di vista storico ed archeologico ha illustrato la relazione dell'Ufficio centrale.

Quanto al punto di vista giuridico, comincio dal rendere la dovuta giustizia all'osservazione fatta dall'onorevole senatore Del Giudice.

L'onorevole senatore Del Giudice, come sempre, si è ispirato ad alte considerazioni di diritto. Giustissime considerazioni, che non erano sfuggite all'Ufficio centrale, che ne ha fatta anzi espressa menzione. L'Ufficio centrale dice nella sua relazione: « Però il vostro Ufficio centrale non può senza qualche riserva associarsi a talune delle considerazioni che si leggono nella relazione ministeriale, e cioè che le formalità e termini di procedura prescritti dalla legge 25 giugno 1865 costituiscano quasi una anomalia pel caso di espropriazione da parte dello Stato; mentre in linea di massima generale, anche quando lo Stato sia espropriante, il procedimento della legge 25 giugno 1865 rappresenta una garanzia del diritto di proprietà, che non si crede opportuno pregiudicare anche in omaggio alla guarentigia costituzionale scolpita nell'articolo 29 dello Statuto del Regno ».

Certo, se si dovesse partire dal concetto che si legge nella relazione ministeriale, che cioè quella garanzia di preventivo deposito della indennità non si dovesse osservare tutte le

volte che l'espropriante è lo Stato, non potrebbe non riconoscersi una profonda deviazione dal principio informatore della legge 25 giugno 1865.

Ma non si tratta di ciò. L'Ufficio centrale ha riconosciuto che il concetto della relazione ministeriale non si sarebbe potuto accettare; ma guardando direttamente al caso, ha creduto di ravvisare in esso una legittima ragione di eccezione. Ed è il caso di dire che *exceptio firmat regulam in contrarium*. Non bisogna ritenere che una eccezione qualsiasi al principio consacrato nella legge 25 giugno 1865, del preventivo deposito della indennità, porti di per sé violazione al principio fondamentale della legge, che prima di essere consacrato nella legge speciale fu solennemente scritto nel codice civile.

All'onorevole Del Giudice non fa bisogno di rammentare, poichè già egli lo ha rammentato che nella stessa legge del 25 giugno 1865 ci sono gli articoli 72 e 73 che costituiscono casi eccezionali. D'accordo con lui che quelli sono casi ben diversi da quello contemplato nel presente disegno di legge. Ma, lo stesso fatto che nella legge del 25 giugno 1865 si contemplano dei casi di eccezione, conferma questo pensiero che dei casi eccezionali ci possano essere.

Quanto a quello che è stato affermato dall'onorevole Del Giudice, che in sostanza per stabilire l'indennità da corrisondersi all'espropriato non occorrerebbe maggior tempo di due o tre mesi, mi permetto di dirgli che in verità non è così: io disgraziatamente ho fatto in quella materia una pratica come ben pochi altri, perchè ho condotto una quantità di cause di espropriazione per conto dello Stato. E posso dirle, onorevole Del Giudice, che occorrono alcune volte degli anni per stabilire l'indennità che si deve all'espropriato; e per conseguenza se si danno dei casi in cui veramente occorra di procedere all'occupazione immediata, siccome d'altra parte è certo che c'è una grandissima garanzia per parte del soggetto espropriante, che è lo Stato, pur senza ammettere il principio generale della relazione ministeriale, possiamo avere l'animo tranquillo nello stabilire che in determinate circostanze in cui si richieda veramente l'urgenza dell'occupazione si possa procedere alla espropriazione senza che prima sia depositata l'indennità.

E questo pensiero dell'Ufficio centrale è stato

precisamente espresso in quell'ordine del giorno che l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ha avuto cura di leggere: « Il Senato, persuaso che il Regio Governo, come fece nel caso particolare, ed in occasione della emanazione del decreto 8 dicembre 1918, anche in futuro farà uso della facoltà ivi contenuta in deroga alla legge del 1865, ecc., ... solo quando particolari motivi di urgenza o di altra natura ne giustifichino l'applicazione, approva il disegno di legge ».

E che possano esservi altri motivi di eccezione, oltre a quelli della legge del 1865, è cosa manifesta. La legge del 1865 contemplava soltanto i casi che meglio potevano allora prevedersi; ma, con l'incessante movimento della vita civile, col moltiplicarsi dei bisogni pubblici, possono darsi benissimo altri casi di vera urgenza che costringano il Governo a promuovere provvedimenti particolari, come quelli su i quali si chiede l'approvazione del Senato.

DEL GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Mi permetta il Senato di chiarire meglio il mio concetto. Riconosco che per la espropriazione del palazzo Caffarelli, vi era un complesso di peculiari condizioni e di circostanze eccezionali, che giustificavano il provvedimento eccezionale. Ma quello che non posso ammettere è questo: che ora si voglia dare al decreto colla conversione in legge, una portata permanente e generale.

L'ordine del giorno dell'Ufficio centrale non basta: esso non ha carattere obbligatorio; è una forma, dirò così, qualificata di raccomandazione. Finchè al posto di ministro vi è l'onor. Corbino e finchè al posto di sottosegretario per le belle arti vi è l'onorevole Rosadi, si può essere sicuri che non si esagererà nell'applicazione di questo decreto. Ma, purtroppo, la vita ministeriale è assai breve: domani con un altro Ministero può darsi che si trovi modo di applicare il decreto all'infuori del caso di vera urgenza, tanto più che dell'urgenza stranamente, come fu avvertito dallo stesso ministro, non si fa menzione nel detto decreto. Ecco perchè io non credo che siffatto decreto debba convertirsi in legge.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *dell'Ufficio centrale*. Dirò, anche a nome de' miei colleghi dell'Ufficio centrale, brevissime parole per rispondere all'onorevole senatore Del Giudice. Se davvero noi oggi non convertissimo in legge questo decreto, questo saggio e benefico decreto, così insistentemente invocato ed atteso da quanti amano ed ammirano i grandi ricordi di Roma, che cosa avverrebbe? Dovremmo restituire il palazzo Caffarelli alla Germania; e questa è tale soluzione che non credo sia desiderata da alcun italiano, e, meno che da ogni altro, dallo stesso onorevole Del Giudice, che sente così altamente le glorie di Roma e d'Italia.

Del resto, guardiamo serenamente che cosa è questo palazzo Caffarelli, nel quale non sorride alcuna gloria dell'arte italiana; che cosa è questa proprietà degli stranieri sul Campidoglio.

Con questo decreto l'Italia ha voluto, ed ha fortunatamente potuto cancellare un triste episodio della nostra storia.

Teodorico, quel re che l'onorevole Del Giudice ha chiamato barbaro ed era, invece, il re più civile che sia mai venuto a Roma dal Nord, Teodorico, col suo famoso Editto, tendeva soprattutto a difendere i monumenti di Roma contro tutti coloro che li avevano deturpati ed invasi. Venne poi pur troppo un altro re, che ebbe fama di civile e fu, invece, per Roma, veramente barbaro: Carlo V di Asburgo; il quale, entrato in Roma nel 1536 e servito molto cortesemente, durante la sua dimora nell'Urbe, dal paggio Ascanio Caffarelli, donò a lui ciò che non era suo, cioè la sommità del Campidoglio, che fino allora, attraverso i secoli, era sempre stata considerata proprietà del popolo romano, e proprietà sacra per gli avanzi del tempio di Giove Capitolino.

Protestò invano il Comune; i Caffarelli eressero, nel secolo XVI, sull'area del maggior tempio di Roma antica, il loro palazzo; e poi, nel secolo XIX, lo hanno venduto alla Germania. In quel palazzo, che celava tanta gloria di Roma, nel 1899 Guglielmo II fece dipingere da artisti tedeschi il trionfo della Germania. Oggi l'Italia vittoriosa ha creduto che Roma dovesse riacquistare il suo possesso più sacro, quello del colle Capitolino; ed a ciò tende, appunto, questo decreto, che ha reso finalmente giustizia a Roma.

Se voi, signori senatori, non voterete la conversione del provvido decreto in legge, l'opera saggia del Governo sarà distrutta; e il palazzo Caffarelli, che ancora pur troppo è per gran parte in piedi, tornerà alla Germania, infausto simbolo di dominazione straniera su ciò che Roma e Italia hanno di più caro, di più sacro. (*Approvazioni*).

DEL GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Perché non si abbia alcun dubbio circa la efficacia, fino a questo giorno del decreto in questione, io proporrei un articolo aggiuntivo in questi termini: « Il presente decreto cesserà di aver vigore nel giorno stesso in cui sarà convertito in legge ».

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo dichiara di non potere accettare l'emendamento Del Giudice.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. La Commissione non può accettare la proposta Del Giudice, perchè essa trova condanna nella formula stessa, con la quale viene presentato questo decreto al Senato. La formula è: Conversione in legge del decreto luogotenenziale, ecc. Questo decreto viene dunque presentato per la conversione in legge; e si capisce che, convertito in legge, il decreto luogotenenziale ha effetto di legge *ex tunc*. Perciò la Commissione non accetta la proposta Del Giudice.

DEL GIUDICE. La ritiro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il seguente ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale:

« Il Senato, persuaso che il Regio governo come fece nel caso particolare che diede occasione alla emanazione del Regio decreto 8 dicembre 1918 anche in futuro farà uso delle facoltà ivi contenute in deroga alle norme della legge 25 giugno 1865, solo quando particolari motivi di urgenza o di altra natura ne giustifichino l'applicazione, approva il disegno di legge e passa all'ordine del giorno ».

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di articolo unico,

questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva (N. XIX documenti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della commissione per i decreti registrati con riserva »:

Decreto reale 9 giugno 1921 che stabilisce norme per l'applicazione della legge 24 settembre 1920, n. 1297, circa l'obbligatorietà della conversione in nominativi di tutti i titoli al portatore emessi dalle provincie, dai comuni, dalle società per azioni e da qualsiasi altro ente (Doc. XIX-A).

PRESIDENTE. Le conclusioni della Commissione sono le seguenti: « La Commissione è di parere che giustamente sia stata rifiutata la registrazione ordinaria della Corte dei conti ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Supino.

SUPINO. Onorevoli colleghi, mi associo completamente al parere espresso dall'Ufficio centrale per mezzo dell'illustre suo relatore, in quanto ritiene legittimo il rifiuto della Corte dei conti di registrare il decreto che approva il regolamento per la nominatività dei titoli emessi dalle provincie, dai comuni, dalle società ed altri enti. Credo però opportuno, anzi doveroso, richiamare l'attenzione del Senato e dell'onorevole ministro d'industria e commercio sulle condizioni in cui, pubblicato il regolamento stesso, vengono a trovarsi il commercio e la circolazione dei titoli, nonché in modo particolare i possessori di titoli nominativi. L'articolo primo del regolamento dice precisamente così: « Ogni emissione di titoli al portatore dopo la pubblicazione del presente regolamento è nulla e di nessun effetto ». Ora, in base a questo articolo primo del regolamento, gli enti emittenti giustamente si rifiutano di tramutare i titoli nominativi in titoli al portatore.

D'altra parte, l'uso di borsa è questo: quando sono dedotti in contratto titoli di società o altri enti, tranne, s'intende, che si tratti di titoli di quelle pochissime società che hanno soltanto titoli nominativi, si devono consegnare titoli al portatore; i titoli nominativi non sono negoziabili o per lo meno sono negoziabili con

gravi difficoltà e ad un corso largamente inferiore al corso di borsa: onde avviene che i proprietari di quei titoli, i quali proprietari, sia perchè non abbiano fiducia nell'ente emittente, sia perchè abbiano bisogno di denaro, intendano disfarsi di questi titoli, si trovano nella assoluta impossibilità di effettuarne l'alienazione, o per lo meno debbono effettuarla a prezzi largamente inferiori al corso di borsa. Questo costituisce un grave ostacolo al commercio ed al credito, ed in particolare un danno gravissimo ai possessori dei titoli che hanno forma nominativa.

Io mi rivolgo quindi all'onorevole ministro dell'industria e commercio affinché voglia far cessare questa gravissima condizione di cose, sospendendo l'applicazione del regolamento 9 luglio 1921, in modo che divenga lecito agli enti, che hanno emessi titoli attualmente nominativi, trasformarli in titoli al portatore e ai proprietari ne sia quindi facile l'alienazione. Anzi, ricordando il magistrale discorso che lo stesso ministro per l'industria e per il commercio pronunciò dal suo banco di deputato quando si discuteva il progetto sulla nominatività dei titoli, oso sperare che la sospensione del regolamento non significhi rinvio del regolamento stesso ad una qualunque clinica, ma significhi bensì onorata sepoltura.

Naturalmente, io non chiedo all'onorevole ministro una assicurazione che non può dare; chiedo mi dia affidamento che, tenuto pur conto del parere emesso dall'Ufficio centrale sulla legittimità del rifiuto opposto dalla Corte dei Conti alla registrazione di quel decreto, voglia intanto sospendere l'applicazione.

FRASCARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. È all'ordine del giorno una mia interrogazione ai ministri dell'industria e delle finanze circa la necessità di sospendere l'applicazione della legge sulla nominatività dei titoli, alla quale si deve in gran parte il perturbamento dell'economia industriale e commerciale, l'esodo del capitale nazionale e la sfiducia del capitale estero.

L'interrogazione è altrettanto breve, quanto chiara. Lo scopo che si voleva raggiungere con l'obbligo della nominatività era quello di impedire che una massa di titoli di credito sfu-

gisse alla tassazione sia per le successioni sia per l'imposta sul patrimonio.

Fin da quando il provvedimento fu proposto, sorsero gravi obiezioni non al principio in sè giustissimo che nessun cespite possa sfuggire alla tassazione, ma per considerazioni di ordine economico e per la difficoltà dell'applicazione. Fu redatto il regolamento, limitando la trasformazione ai titoli di istituti privati, e lasciando completamente da parte i titoli di Stato. Si vide che la trasformazione di questi titoli, che salgono numericamente alla cifra di oltre 15 milioni, sarebbe causa di tale lavoro burocratico, che forse renderebbe necessario aggiungere un altro Ministero ai tanti che già ci deliziano, con complicazioni e spese sproporzionate all'utile sperato.

Ciò che, pur troppo, si è dovuto constatare è l'enorme ripercussione che la sola minaccia dell'applicazione della legge ha avuto su tutto il mercato dei valori pubblici e privati. Le quotazioni precipitarono a tal segno da scuotere ogni fiducia. Il capitale è per sua natura pauroso, e quando si vede colpito esageratamente, e minacciato nella libertà di commercio e di trasmissione, cerca di nascondersi in qualunque modo, e se può emigrare in lidi più sicuri, lo fa volentieri. Malgrado le severe norme stabilite per evitare l'esodo dei capitali dall'Italia, che tanto ne scarseggia, molto denaro italiano è andato all'estero.

Una notevole parte di titoli, appena emanata la legge, fu venduta, e il denaro ricavato si convertì in valuta estera; ciò che vuol dire aumento dei cambi e svalutazione della nostra moneta, con gravissima iattura della economia nazionale.

Molti capitalisti esteri sarebbero venuti ad impiegare i loro capitali in Italia, ed avevano già fatto pratiche per interessarsi in vecchie e nuove intraprese, ma, spaventati dai vincoli eccessivi che lo Stato intendeva applicare, si ritrassero rivolgendosi ad altri paesi.

Ho creduto opportuno di esporre queste brevi considerazioni, cogliendo l'occasione dal parere della Commissione sul decreto e regolamento registrati con riserva.

Confido che questo sia il primo passo per ritornare indietro.

Rendendo inapplicabile il regolamento per le ragioni legali esposte dalla Commissione, si comincia a rimandare l'applicazione della legge.

Ma il Governo deve ponderare la questione in tutta la sua gravità e decidersi a prendere un partito più energico, cioè quello di proporre l'abrogazione della legge stessa. Io non voglio fare alcun appunto al Governo che l'ha presentata, perchè anche i due rami del Parlamento l'hanno approvata, e tutti siamo responsabili.

Ora che ci siamo persuasi di avere sbagliato, e di aver fatto opera dannosa all'economia nazionale, sarebbe colpa il perseverare. Consentito nelle considerazioni importanti fatte dalla Commissione, le quali in gran parte erano già state accennate dall'onorevole Bettoni, presidente della Commissione che avrebbe dovuto esaminare il regolamento, e credo che esso non possa essere applicato, e che questo, come ho detto, debba essere il preludio dell'abrogazione della legge.

Del resto, per la nominatività dei titoli, il Governo aveva già trovato e applicato un mezzo efficace, che, ritengo, abbia dato dei risultati molto utili, cioè quello della tassa del 15 per cento sui redditi dei titoli al portatore.

Questa tassa, non lieve, senza turbare l'economia nazionale, arreca all'erario dello Stato un notevole contributo ed assicura la conversione in nominativi di una grandissima parte dei titoli di credito d'istituti privati.

Non esagero certamente l'importanza di questo piccolo regolamento sulla nominatività dei titoli; esso non è che un elemento del grande problema finanziario ed economico dell'ora presente. Ritengo che per lo sviluppo della nostra economia, per il miglioramento del nostro credito all'interno e all'estero, occorra specialmente rafforzare l'autorità dello Stato, pacificare gli animi e fare una finanza rigida e seria. Ma quello che occorre soprattutto è avere un Governo forte, che sappia quello che vuole e che lo dimostri così nelle grandi come nelle piccole cose.

Nel prossimo periodo che deve separarci dalla ripresa dei lavori parlamentari, il Governo subirà veramente il suo esame, e mi auguro di poter constatare che esso abbia fatto opera utile al paese.

BETTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Dirò poche parole quale presidente della Commissione parlamentare, che doveva dare il parere intorno al regolamento

per l'applicazione della legge sulla nominatività dei titoli, e che era stata nominata dai due rami del Parlamento. Mi associo alle conclusioni della Commissione permanente dei decreti registrati con riserva, perchè essa non ha fatto che rendere ossequio a quello che è la verità, dicendo che il regolamento manca dei sacramenti necessari, cioè del parere della Commissione parlamentare di consulenza. E mi preme scagionare la Commissione stessa dall'accusa di negligenza, in quanto che la Commissione radunata dopo quattro mesi, da che una Commissione speciale governativa aveva studiato la delicata questione, venne convocata quando eravamo prossimi allo scioglimento della Camera dei deputati. Non avevamo concluso le nostre proposte a correggere quanto vi era di assolutamente impossibile nello schema sottoposto e che incagliava il necessario movimento della ricchezza mobiliare nazionale.

In nome dei miei colleghi, dovetti scrivere al ministro del commercio di allora (e il ministro attuale troverà negli atti questa lettera), pregandolo di volere attendere che la Camera fosse nuovamente convocata per veder nominati tre colleghi, che occorre per giudicare in materia. A questa lettera non fu risposto; poi venne, credo per equivoco, licenziato il regolamento. Scrivemmo un'altra lettera al ministro, avvertendolo della illegittimità della cosa; egli rispose in maniera alquanto strana, perchè, essendo evidentemente dalla parte del torto, affermò che alcuni interessati lo avevano pressato a pubblicare il regolamento. Ribattemmo che interessi privati non dovevano essere anteposti a quello pubblico, e credevamo perciò si dovesse attendere che la Commissione fosse completata per obbedire agli obblighi della legge. Siamo a questo punto, che il regolamento, pubblicato indebitamente per la sua forma ostruzionista, ha reso, come diceva bene l'onorevole Supino, impossibile ogni circolazione dei titoli.

È certo che, per la dignità del Parlamento, una volta che si è votata una legge, la quale stabilisce che ci debba essere una Commissione per giudicare intorno a un regolamento, questa Commissione deve essere udita. (*Bravo*).

Dato questo fatto, mi pare sia ineccepibile il dovere nostro di votare le conclusioni della Commissione. E poichè, l'amico e collega Fra-

scara ha voluto chiamarmi in causa e parlare anche del problema generale, debbo ricordare quanto durante la discussione in risposta al discorso della Corona ebbi a rispondere al Presidente del Consiglio, consentendo con l'onorevole Giolitti su di un punto fondamentale. Egli disse che la nominatività dei titoli non aveva imbarazzato il commercio mobiliare nell'America del nord, dove vi è un'applicazione completa della nominatività. Risposi che il sistema, americano è quello della girata in bianco, ed è tale da non immobilizzare la ricchezza mobiliare. Per quanto però accettabile tale sistema, non credo che sarebbe utile alla nostra economia, inquantochè, e qui c'è un maestro, l'onorevole Luzzatti...

LUZZATTI. Consento pienamente in quanto ella dice.

BETTONI. Tengo conto del suo consenso che mi conforta; noi ci troviamo in condizioni assai disagiate; abbiamo bisogno che il nostro capitale non emigri e che il capitale estero venga a noi. Senza di questo non ritorneremo alla prosperità, ma il capitale che trova condizioni peggiori non è così sciocco di rimanere in un paese, dove sia vessato, e tanto meno vi accorre quello straniero; così che saremo fra i paesi del mondo più boicottati e non potremo mettere in valore la nostra economia, se la nominatività sarà rudemente applicata. (*Vive approvazioni*).

DE CUPIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS, *relatore*. Le osservazioni fatte tanto dall'onorevole Supino, quanto dall'onorevole Frascara, sono osservazioni che cadono sul merito del provvedimento che ci sta dinanzi sull'applicabilità o meno del Decreto 9 giugno 1921.

In proposito mi permetto di fare due osservazioni. Innanzi tutto la discussione sul merito del decreto qui non può avvenire, e non è avvenuta, che ad occasione della relazione fatta dalla Commissione che si occupa dei Decreti registrati con riserva, sulla negata registrazione della Corte dei conti.

Ora, una discussione in merito che viene ad occasione di un atto particolare della Corte dei conti evidentemente non può essere una discussione così piena e larga come occorrerebbe per l'importanza del tema. Tutte le di-

scussioni che vengano per occasione di incidentale provvedimento sono più o meno coartate. In secondo luogo poi, il provvedimento che si proponeva tanto dall'onorevole Supino quanto dall'onorevole Frascara della sospensione, non riuscirebbe poi all'intento che con esso s'intenderebbe conseguire, perchè esso lascerebbe le cose nello stato giuridico e politico in cui sono. Per ottenere gli scopi che si propongono gli onorevoli Supino e Frascara bisogna avere coraggio maggiore e chiedere addirittura l'abrogazione del decreto stesso.

La Commissione che io ho l'onore di rappresentare, non può seguire i proponenti su questo terreno. Il compito della Commissione è molto modesto; ci troviamo innanzi al fatto della Corte dei conti che ha negato la registrazione ordinaria del decreto di cui si discorre. Ha fatto bene, ha fatto male la Corte dei conti a negare la registrazione ordinaria?

Dalle cose esposte dall'onorevole Bettoni si rileva già che ha fatto benissimo, e precisamente a questa conclusione viene l'Ufficio centrale. La Corte dei conti ha trovato impossibile la registrazione di questo decreto per due ragioni, una delle quali investe tutto quanto il decreto nella sua generalità, l'altro investe una particolare disposizione del decreto stesso, ma, come si vedrà or ora, anche questa seconda poi trova la sua ragione di giustificazione nella prima.

L'articolo 4 della legge 24 settembre 1920 di sponne in questi termini: « I provvedimenti intesi a rendere rapida ed economica la conversione e trascrizione dei titoli e stabilire i termini e le occorrenti sanzioni penali per l'applicazione della presente legge, sono di competenza del Governo del Re, il quale vi provvede *udita una Commissione composta di tre deputati e tre senatori nominati rispettivamente dalla Giunta generale del bilancio e dalla Commissione di finanza* ». Non può sfuggire l'importanza di questa disposizione che tende a rendere ben accorto il Governo nella pubblicazione delle norme che ad esso era stata commessa. La importanza della cosa ha suggerito al legislatore di non lasciare interamente libero il Governo nell'esecuzione del mandato ad esso affidato, ed ha voluto mettere al suo fianco una Commissione di deputati e di senatori; ed è stata tale la cura e l'impor-

tanza che il legislatore ha dato a questa Commissione, che ha prescritto anche il modo di elezione: I tre deputati saranno scelti dalla Giunta generale del bilancio e i tre senatori dalla Commissione permanente di finanza. Era questa una formalità che teneva alla sostanza dei provvedimenti, perchè precisamente al parere di questa Commissione non dico il Governo dovesse uniformarsi necessariamente, ma è certo che di questo parere non poteva fare a meno come mezzo di suo lume e di suggerimento.

La seconda osservazione fatta dalla Corte dei Conti consiste in questo, che nel regolamento è stato introdotto un caso di eccezione che nella legge non era stato contemplato.

L'articolo 1° della legge, infatti, esime dalla conversione soltanto i buoni del tesoro ed i depositi a risparmio. Nell'articolo 40 invece del Regolamento si dice: « i titoli a premio emessi prima della data di pubblicazione del presente decreto che non fruttano interessi e che non hanno un valore superiore a lire 50 sono esenti dall'obbligo della nominatività.

Si potrebbe osservare che, siccome è stato al Governo del Re tra le facoltà accordategli concessa anche quella di abrogare modificare ed integrare le disposizioni legislative vigenti, l'introduzione di questo caso di esenzione non si potrebbe al rigore dire che esorbiti, perchè questa disposizione potrebbe rientrare nel concetto della integrazione.

Ma questa seconda osservazione della Corte dei conti mette capo alla prima ragione per cui la Corte dei conti ha negato la registrazione, cioè alla mancanza del parere della Commissione, perchè, dandosi facoltà al Governo di apportare modificazioni ed integrazioni alle norme vigenti, si dice che ciò potrà farlo « nello stesso modo » con cui deve procedere per la determinazione delle stesse norme di attuazione ed applicazione, e quello « stesso modo » significa « *udita la commissione composta di tre senatori e di tre deputati* ». Di modo che questa seconda ragione per cui la Corte dei conti ha ricusato la registrazione ordinaria ritorna alla stessa ragione che informa tutto il provvedimento.

E avvertite, onorevoli senatori, che la necessità di sentire questa commissione per quanto riguarda l'abrogazione e la modificazione delle

norme vigenti, importava assai di più, richiedeva cioè forme e cautele assai maggiori e rigorose che non quelle che fossero per dettare le norme per la conversione dei titoli; perchè con questa facoltà data al Governo si veniva a fare uno strappo fortissimo ad una delle norme più fondamentali di diritto, che le leggi non si possono abrogare o integrare che per legge, dimodochè, come si vede la Corte dei conti ha avuto buona ragione per ricusare la registrazione.

A questo punto la Commissione ha dovuto fermare le sue considerazioni. Quanto poi all'applicazione da dare al decreto, questo rimane compito del Governo, perchè quando il Governo ha imposto alla Corte dei conti la registrazione con riserva egli ha assunto la responsabilità del decreto. Il Governo dice alla Corte dei conti: sta bene, alle vostre osservazioni io non mi piego, e io vi impongo la registrazione, assumendo a mio carico la responsabilità del provvedimento.

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Mi associo completamente alle dotte considerazioni dell'onorevole senatore De Cupis. Debbo però fare una riserva, in quanto egli ritiene che la sospensione del regolamento non abbia nessun effetto, perchè egli ha detto che col sospendere il regolamento si ritorna al diritto comune...

DE CUPIS. Non al diritto comune!

SUPINO. ...alla legge vigente.

Io non posso concordare su questo punto col senatore De Cupis, nonostante la di lui ben nota competenza. L'articolo 1 del regolamento dice precisamente così: « Dalla data della pubblicazione del presente regolamento è vietata ogni emissione di titoli al portatore » il che significa che prima della pubblicazione del regolamento era sempre ammessa l'emissione dei titoli stessi, come del resto non era dubbio. E difatti gli istituti emittenti non si sono rifiutati, prima della pubblicazione del regolamento, di trasformare i titoli nominativi in titoli al portatore e se alcuno di essi si è rifiutato lo ha fatto illegittimamente; il rifiuto è venuto solo in seguito alla pubblicazione del regolamento, la sospensione del quale rimetterà le cose allo stato anteriore.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Onorevoli senatori, indubbiamente la questione, posta nei suoi giusti termini dall'onorevole senatore De Cupis, si presenta essenzialmente come una questione di forma. E cioè la vostra Commissione ha ritenuto che la Corte dei conti giustamente abbia rifiutata la registrazione del decreto portante il regolamento, e abbia fatto luogo soltanto alla registrazione con riserva. Ora su tale questione non credo di dover fare delle speciali dichiarazioni, perchè, in sostanza, sia che fossi, sia che io non fossi favorevole al punto di vista della Commissione, la questione che può interessare il Governo attalmente non è quella formale, ma è invece quella della applicazione del regolamento: questione come ognuno vede successiva a quella sollevata dalla Commissione e da essa legalmente dipendente.

Se sulla questione di forma, dovessi pur dire qualche cosa, direi che essa riguarda il Governo precedente, ed esprimerei la convinzione profonda che il mio illustre predecessore abbia creduto nella più assoluta buona fede di avere ottemperato agli obblighi che gli prescriveva la legge, se anche non debba eventualmente supporre ciò che indicava il senatore Bettoni, che cioè egli al riguardo sia caduto in un equivoco. Ma torno a dire: su questa questione io non ho bisogno di pronunziarmi.

Invece, non posso naturalmente non vedere che la questione di forma, nella discussione ha assunto tali proporzioni, da toccare anche la sostanza, da toccare cioè anche il problema ulteriore, il problema di ciò che il Governo dovrebbe fare, di fronte ad un decreto registrato con riserva e sul quale la Commissione ha portato il giudizio di cui si discute.

E a questo riguardo dirò che io non mi dissimulo l'importanza delle gravissime considerazioni state fatte da tutti gli oratori che hanno preso la parola sull'argomento.

L'onorevole Supino ha giustamente considerato che l'art. 1° del regolamento, in quanto contrasta la costituzione di società o comunque, per essere più esatto, proibisce l'emissione di nuovi titoli che non siano nominativi, ha indubbiamente creato una situazione molto grave

nel mercato dei titoli, non soltanto per ciò che riflette il movimento delle borse, ma, come io osservavo alcuni giorni or sono, parlando alla Camera elettiva, per taluni casi nei quali si hanno veri pregiudizi. Per esempio, tutto il credito fondiario è ora paralizzato dall'art. 1 del regolamento.

Il credito fondiario, come il Senato mi insegna, si esercita in un modo molto semplice: e cioè gli istituti di credito che lo esercitano rilasciano delle cartelle al portatore, le quali poi sono direttamente negoziate e collocate dai mutuatari sul mercato. Orbene, se queste cartelle sono rilasciate nominativamente non c'è più nessuno che le comperi. Quindi effettivamente e in una materia di tale importanza anche per la ricostruzione del paese, si crea una situazione molto grave, la quale è stata rappresentata al Governo anche da molti enti, della voce dei quali indubbiamente si deve tener conto.

Il senatore Frascara ha accennato al discredito derivato al nostro movimento economico, così all'estero, come all'interno, dall'istituto della nominatività; ha accennato alle frodi determinate da questo istituto, sia con l'esodo dei capitali, sia in altra forma; ha accennato al bisogno che l'Italia ha, specialmente in questo periodo della sua ricostruzione, di richiamare il più che sia possibile dei capitali fra noi, ed ha concluso augurando che non soltanto venga sospeso il regolamento, come domandava il senatore Supino, ma chiedendo che addirittura venga proposta la revoca della legge sulla nominatività dei titoli. Il senatore Frascara ha anche e giustamente osservato che, ad ogni modo, si dovrebbe far luogo a un accorto trattamento fiscale per coloro che preferiscono titoli al portatore; e cioè coloro che hanno i titoli al portatore dovrebbero pagare la tassa che già si pagava sulle cedole rispettive.

Pur tuttavia, e cioè nonostante queste premesse, io domando al Senato di non trattare a fondo, in questo momento, il problema che pure mi è particolarmente simpatico, come con parole assai gentili ha voluto dirmi il senatore Supino. E per verità si tratta, innanzi tutto, di un problema che il Senato conosce a fondo. In secondo luogo io debbo rimettermi alle dichiarazioni che su questo argomento già sono state fatte dal Presidente del Consiglio così avanti

alla Camera dei deputati come davanti al Senato. Il Presidente del Consiglio ha dichiarato che si sarebbe tenuta presente la situazione nuova che si è creata nel mercato dei titoli in ordine e in dipendenza della nominatività, che, diciamolo pure, lo scorso anno è stata accettata anche da coloro che sostanzialmente erano contrari, per ragioni di natura politica, ma sulla quale è necessario tornare. Si è creato infatti un ambiente economico che rappresenta veramente un fatto nuovo rispetto alle condizioni economiche in cui si era l'anno scorso. L'anno scorso, in questo periodo, noi non eravamo stati toccati dalla crisi (da me però preveduta!) che poi ha avviluppato tutto il mondo e che si è abbattuta così gravemente anche sul nostro paese. Oggi, invece, siamo in una situazione difficilissima e dobbiamo guardarci attorno per fare in modo che tutte quante le energie possano esplicarsi liberamente e non debbano essere trattenute da vincoli pericolosi. (*Approvazioni*).

Non posso dunque fare altra promessa che questa: che cioè, in relazione a quanto ha dichiarato il Presidente del Consiglio, il gravissimo problema sarà riesaminato presto, e, di più, che nel riesame del problema il voto emesso dalla Commissione del Senato in ordine alla registrazione con riserva e la discussione autorevolissima, che è stata fatta oggi in questo Alto Consesso, peseranno sulle decisioni del Governo come elementi di autorità assoluta. (*Approvazioni*).

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Per quanto avessi avvertito che la discussione attuale, che è stata fatta dagli onorevoli Supino e Frascara, giungeva in un momento in cui forse non trovava la sua sede opportuna, non posso non compiacermi di quella più o meno esplicita adesione che alle osservazioni fatte dagli onorevoli Supino e Frascara è stata data dall'onorevole ministro. Aggiungere qualche cosa a me pare non sia assolutamente inutile per quanto attiene alle formalità della registrazione con riserva. Io mi permetto di fare osservare all'onorevole ministro che forse non è esatto il dire che si tratta di una semplice questione di forma, se con questo non si vuole intendere altro che si tratta di una questione di pura regolarità.

Ci sono questioni di forma che hanno un valore e questioni di forma che ne hanno un altro. Ai giuristi che seggono in quest'aula non ho bisogno di rammentare che vi sono forme *ad solemnitatem* che, se vengono trascurate, l'atto è nullo. Ora, guardi, onorevole ministro, che trattandosi precisamente di forma, di tale specie, poichè non si può non riconoscere che l'osservanza di questa formalità, cioè del parere della Commissione, sia stata propriamente posta *ad solemnitatem*, si andrebbe precisamente incontro alla nullità dell'atto. Di modo che quel valore di responsabilità politica che viene dalla registrazione con riserva, nel caso verrebbe aggravato di molto, perchè si eserciterebbe sopra un atto che intrinsecamente dovrebbe ritenersi nullo. Questo mi pare che confermi ancora di più quelle savie intenzioni che sono state esposte dal Senato all'onorevole ministro. (*Approvazioni*).

FERRERO DI CAMBIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Le dichiarazioni testè fatte dall'onorevole ministro Belotti hanno tale importanza e tanta autorevolezza da non potersi chiudere la discussione ora avvenuta senza che ne risulti il pieno favore col quale sono state accolte dall'Alta Assemblea. Per tal modo esse avranno un'eco anche più solenne in Italia e fuori, e così crescerà anche la nostra fede nell'opera del Governo per la ricostituzione economica del paese.

Propongo quindi agli onorevoli colleghi e prego l'illustre Presidente di voler mettere a partito questa deliberazione: Il Senato prende atto con viva compiacenza delle dichiarazioni dell'onorevole ministro per l'industria e il commercio e approva le conclusioni della Commissione per i decreti registrati con riserva.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Ferrero Di Cambiano di inviare la sua proposta per iscritto.

FERRERO DI CAMBIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. La mia proposta è così chiara che non mi sembrava occorresse di scriverla. Ad ogni modo, obbedisco e la trascrivo nei termini precisi che ripeto:

« Il Senato prende atto con viva compiacenza delle dichiarazioni fatte dall'onorevole

ministro della industria e del commercio e approva le conclusioni della commissione dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti.

DE CUPIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Io voglio fare una osservazione di pura forma: L'onorevole Ferrero di Cambiano diceva: « Il Senato prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro approva ecc. ». Ora io osservo che dicendo così parrebbe che l'approvazione delle conclusioni della Commissione trovasse la sua condizione di accettabilità nelle dichiarazioni del ministro.

FERRERO DI CAMBIANO. No, no.

DE CUPIS. Ad ogni modo, mi pare di essere sostanzialmente d'accordo con l'onorevole Ferrero di Cambiano, in quanto ritengo che debbano essere due cose distinte il prendere atto delle dichiarazioni del Ministro e l'accettare le conclusioni della Commissione.

TORRIGIANI LUIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Ho chiesto la parola, perchè mi è parso che l'onorevole relatore abbia proposto quel che volevo proporre io: togliere cioè il gerundio e dire invece « il Senato prende atto delle dichiarazioni del ministro e approva, ecc. ».

FERRERO DI CAMBIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Io mi sono permesso di interrompere l'onorevole senatore De Cupis, nella tema che, non avendomi bene inteso, mi facesse dire quello che non ho detto. La mia proposta precisa, quale la ho fatta e l'ho ripetuta, non ha il gerundio: prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e approva le conclusioni della Commissione. Ho pur io ben compreso che le due cose dipendono per nulla l'una dall'altra.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno proposto dal senatore Ferrero di Cambiano:

« Il Senato prende atto con viva compiacenza delle dichiarazioni del ministro dell'industria e del commercio, ed approva le conclusioni della Commissione per la relazione dei decreti registrati con riserva ».

Domando al senatore De Cupis ed al ministro se accettano quest'ordine del giorno.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo lo accetta.

DE CUPIS. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Dallolio Alfredo a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

DALLOLIO ALFREDO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 marzo 1919, n. 1521, portante la proroga del termine per l'esecuzione dei lavori di risanamento della città di Bologna », e « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, numero 1551, portante la proroga del termine per l'esecuzione di alcune opere di risanamento edilizio della città di Bologna ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Dallolio Alfredo della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio ippico presso il Ministero di agricoltura e conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349 » (N. 6).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio ippico presso il Ministero di agricoltura e conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349 ».

Invito l'onorevole sottosegretario per l'agricoltura a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

SPADA, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

SILI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 6-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale in data 23 febbraio 1919, n. 349, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1919, n. 73, che chiama a far parte del Consiglio ippico, come membro di diritto, l'ispettore superiore addetto ai servizi zootecnici presso il Ministero per l'agricoltura.

(Approvato).

Art. 2.

Il Consiglio ippico, presso il Ministero per l'agricoltura, istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge in data 26 giugno 1887 e dell'articolo 4 della legge in data 11 luglio 1904, è composto di 18 membri.

Ne fanno parte:

il Direttore generale dell'agricoltura, presidente;

l'Ispezzore generale addetto ai servizi zootecnici presso il Ministero per l'agricoltura;

il Direttore capo della divisione zootecnica presso il Ministero stesso;

due ufficiali generali o superiori provenienti dalle armi a cavallo, designati dal Ministero della Guerra, od in assenza di questi, i loro delegati;

un delegato delle Regie scuole superiori di agricoltura, scelto tra i propri professori a titolo ufficiale;

un delegato delle Regie scuole superiori di medicina veterinaria, scelto tra i propri professori a titolo ufficiale;

un delegato del Jockey-Club, uno della Società degli Steeple-Chases d'Italia ed uno della Unione ippica italiana;

tre allevatori di cavalli, designati da Associazioni od Enti, regolarmente costituiti, di carattere nazionale o per lo meno regionale, che specificatamente mirino all'incremento della produzione ippica;

cinque membri di nomina regia; esclusi sempre coloro che si occupano della compravendita di cavalli.

I membri del Consiglio ippico restano in carica tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno, e potranno essere rieletti. Per i primi due anni si estrarranno a sorte quelli che devono scadere.

(Approvato).

Art. 3.

Con decreti del Ministero per l'agricoltura saranno indicate le Associazioni od Enti che dovranno procedere alla elezione dei tre allevatori di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 4.

Il Consiglio si riunirà una volta all'anno in sessione ordinaria. Si riunirà in sessione straordinaria, quando il Ministro per l'agricoltura lo ritenga necessario.

(Approvato).

Art. 5.

Il Consiglio ippico ha un Segretario ed un Segretario aggiunto, che saranno scelti dal Ministro per l'agricoltura, fra i Funzionari del Ministero.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Carlo Ferraris a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FERRARIS CARLO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti circa l'imposta sul vino ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Ferraris Carlo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano » (N. 24).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approva-

zione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano ». (N. 24).

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 24).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvato il piano regolatore e di ampliamento della città di Savigliano, costituito di un elenco delle proprietà da espropriare e di una planimetria in data 23 aprile 1915.

Un esemplare del piano, vistato dal ministro dei lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'esecuzione del piano è assegnato il termine di 25 anni dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

È accordata al comune di Savigliano la facoltà di chiamare a contributo, per causa di miglioria, i proprietari dei beni confinanti e contigui alle opere contemplate nel piano per l'apertura di nuove vie, corsi e piazze ed allargamento di quelle esistenti.

Tale contributo per i proprietari confinanti consisterà nel cedere gratuitamente al comune il suolo stradale per ogni fronte di cui sia proprietario fino alla metà della via e sino ad un massimo di metri otto per i corsi e piazze, salvo indennizzo per le costruzioni che esistessero su dette porzioni di arce da cedersi, nonchè nel rimborso al comune della metà della spesa per la formazione del primo selciato.

I proprietari contigui invece saranno obbligati al contributo previsto dagli articoli 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

L'obbligo di cui al primo capoverso è pure fatto, per una larghezza di metri quattro, ai

proprietari latitanti per ogni fronte al corso Schiapparelli. Se il proprietario confinante non ha la proprietà del suolo stradale, dovrà rimborsarne il valore al comune, se a questo il suolo già appartiene; od il prezzo, se il comune debba fare acquisto da terzi.

(Approvato).

Art. 4.

Le aree che per avventura risultassero inedificabili o di edificabilità difficile per effetto del contributo di cui all'articolo precedente e dell'apertura delle nuove vie, dovranno, a richiesta degli interessati, essere espropriate dal comune. Il comune potrà procedere d'ufficio alle espropriazioni delle aree stesse.

(Approvato).

Art. 5.

Il comune avrà facoltà di espropriare, a mente dell'art. 22 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i beni compresi nel piano per una profondità massima di metri venti su ciascuna fronte, qualora i proprietari non vi abbiano edificato o riedificato, a termini del piano, entro quindici anni a partire dalla pubblicazione della presente legge per le vie già esistenti, ed entro sei anni dall'apertura delle vie per quelle di nuova costruzione.

(Approvato).

Art. 6.

Se le aree destinate nel piano alla fabbricazione appartengono a due o più proprietari ed essi non si accordano per la costruzione di un unico fabbricato occupante l'intera area o di più fabbricati separati fra loro da uno spazio libero non minore di metri otto, il comune potrà procedere all'espropriazione di quelle porzioni di terreno comprese nell'area che siano necessarie per assicurare l'esecuzione del piano regolatore.

(Approvato).

Art. 7.

Le modificazioni del piano che si rendessero necessarie nel corso della sua attuazione, fermi restando per esse l'obbligo del contributo e le altre disposizioni della presente legge, saranno approvate con Regio decreto, su proposta del

Ministero dei lavori pubblici; osservate le norme contenute nel secondo titolo capi 6 e 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti dell'Amministrazione centrale del Ministero della Giustizia che non possano assumere servizio » (N. 69).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti dell'Amministrazione centrale del Ministero della Giustizia che non possano assumere servizio.

Prego il senatore, segretario, Sili di dar lettura del disegno di legge.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti dell'amministrazione centrale del Ministero della giustizia che non possano assumere servizio.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Nostro decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visti gli articoli 4 e 10 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con Nostro decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il nostro decreto 12 ottobre 1919, numero 1902;

Ritenuta la necessità di coprire tutti i posti messi a concorso nei vari ruoli del personale centrale del Ministero della giustizia e degli affari di culto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ministro per la giustizia e gli affari di culto è autorizzato a nominare ai posti messi a concorso nei vari ruoli del personale centrale del Ministero stesso in base al Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 1902, i candidati dichiarati idonei in sostituzione di quelli che, compresi nella graduatoria del concorso, non possano per qualsiasi motivo conseguire la nomina, o assumere effettivamente servizio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA.

V. - *Il Guardasigilli*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra » (N. 44).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 963, che abbrevia il periodo di pratica per l'iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra ».

Prego il senatore segretario, Sili, di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962 che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra.

ALLEGATO.

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 15 luglio 1906 sull'esercizio della professione di ragioniere;

Visto il Regio decreto 9 dicembre 1906, numero 715, che approva il regolamento per la esecuzione della legge citata;

Ritenuta la necessità di abbreviare il termine stabilito dalla legge stessa per la pratica e di consentire eccezionali iscrizioni nell'albo a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e che per tale causa abbiano subito un ritardo nell'esercizio professionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per coloro, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra almeno per un anno, il periodo della pratica richiesto dalla lettera *d*) dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1906, n. 327, agli effetti della iscrizione nei collegi di ragionieri è ridotto a mesi tre.

I Consigli dei collegi di ragionieri hanno facoltà di provvedere in ordine a domande di iscrizioni presentate fuori dei termini indicati nell'articolo 6 del regolamento approvato con Regio decreto 9 dicembre 1906, n. 715, e di apportare le conseguenti variazioni all'albo, anche fuori del periodo della ordinaria revisione an-

nuale, di cui all'articolo 10 del citato regolamento, quando la iscrizione nell'albo riguardi chi abbia prestato servizio militare durante la guerra almeno per un anno.

I Consigli di collegi di ragionieri hanno pure facoltà di indire nel corso dell'anno, in deroga all'articolo 21 del citato regolamento, appositi esami pratici, ai quali possono essere ammessi solo coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra almeno per un anno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1919.

TOMMASO DI SAVOIA

CELOSIMO.
FACTA.

V. — Il Guardasigilli:
FACTA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaro » (N. 47).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaro ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra, e reca norme per il conferimento dei posti di notaro.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Ritenuta la opportunità di stabilire a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra norme speciali per una più breve pratica notarile nonchè ai fini del conferimento dei posti di notaro:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il periodo di pratica notarile, richiesto dall'articolo 5, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è ridotto ad un anno continuo per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra almeno per un anno.

Il periodo suddetto è ridotto a sei mesi continui per coloro che si trovino nelle condizioni previste dal 1^o capoverso del n. 5 dell'articolo stesso.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo 11 della legge predetta è computato come anzianità di esercizio il tempo trascorso dai candidati notari in servizio militare durante la guerra, purchè questo non abbia avuto durata inferiore ad un anno.

Art. 3.

In tutti i concorsi per gli uffici di notaro si terrà conto tra gli altri elementi anche del servizio militare prestato durante la guerra e delle ricompense militari conseguite.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO — FACTA.

V. - *Il Guardasigilli:*

FACTA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Annuncio di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, onorevole Sili, di dar lettura delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SILI, *segretario*, legge:

Interpellanze:

I sottoscritti interpellano gli onorevoli ministri degli esteri, dell'industria e del commercio e della pubblica istruzione per sapere se intendono persistere nel proposito di dar corso al Regio decreto 13 marzo 1921, n. 659, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno p. p., decreto che modifica i titoli e le condizioni richieste per l'ammissione al concorso alle carriere dipendenti dal Ministero degli esteri in contraddizione alle norme delle leggi 21 agosto 1870, n. 5830, e 9 giugno 1907, nu-

mero 298, con danno evidente della cultura necessaria all'efficace esercizio delle funzioni consolari e diplomatiche.

Diena, Fradeletto, Tassoni, Tecchio, Catellani, Dallolio Alfredo, Tamassia, Supino, Dallolio Alberto, Bergamini, Artom, Ferraris Carlo, Del Giudice, Pincherle, Tivaroni, Rava, Valli, Bollati, Polacco, Torrigiani Luigi, Loria, Lucca, Romanin-Jacur, Di Brazzà, D'Andrea.

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio e i ministri dei lavori pubblici, del commercio, dell'agricoltura e del tesoro per conoscere quali sono le direttive che il Governo intende adottare per favorire ed affrettare, nell'interesse del nostro paese, lo sviluppo della navigazione interna.

Romanin-Jacur.

Interrogazioni:

Il sottoscritto interroga il ministro del tesoro per sapere, se non creda opportuno far pratiche presso il direttore generale della Banca di Italia, perchè in esecuzione al voto unanime degli azionisti, espresso nell'ultima assemblea, proceda al pareggiamento delle vecchie e nuove pensioni.

Pellerano.

I sottoscritti interrogano l'onorevole sottosegretario per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, per sapere se il Governo intende prendere speciali provvedimenti a favore dei grandi invalidi, che ne sono meritevoli per la grandezza della loro sventura, e perchè la necessità nella quale si trovano di essere continuamente assistiti da altre persone rende insufficiente per essi la pensione ordinaria.

Dallolio Alberto e Bollati.

Sull'ordine del giorno.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Ho domandato la parola per pregare il Senato di voler consentire che sia iscritta al principio dell'ordine del giorno della seduta di domani la discussione del disegno di legge n. 34 e cioè: « Concorso dello

Stato nelle spese per la celebrazione del settimo centenario dell'Università di Padova ». Si tratta di sussidiare pubblicazioni già in corso per un avvenimento storico di grande importanza e d'altra parte è da ritenersi che il disegno di legge non incontrerà opposizioni e non darà luogo a discussioni.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la proposta dell'onorevole senatore Ferraris Carlo si intende approvata. Rimane perciò stabilito che in principio dell'ordine del giorno della seduta di domani sarà iscritta la discussione del disegno di legge n. 34.

BORSARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSARELLI. Credo di interpretare il pensiero di numerosi colleghi proponendo che, qualora pervenga dopo la seduta odierna, la quale sta per sciogliersi, un disegno di legge che l'altro ramo del Parlamento oggi ha votato a scrutinio segreto, la nostra Presidenza sia autorizzata a ricevere la presentazione di questo disegno di legge, e, stante l'urgenza dei provvedimenti in esso contenuti, a convocare gli uffici per il suo esame.

PRESIDENTE. Nel caso avvenisse la comunicazione del disegno di legge, di cui ha parlato l'onorevole senatore Borsarelli, io penso che gli Uffici potrebbero essere convocati per domani alle ore 15.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Mi permetto di far osservare che il messaggio del Presidente della Camera, con cui si trasmette il disegno di legge sulla burocrazia, deve essere comunicato al Senato, e soltanto dopo questa comunicazione si può procedere alla convocazione degli Uffici.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Non si dimentichi che abbiamo una disposizione del nostro regolamento, intesa a vietare che un disegno di legge, portato al Senato dopo il 15 di giugno, possa iscriversi all'ordine del giorno, se non nel caso che trenta senatori ne chiedano la discussione immediata, e che questa venga autorizzata dal Senato; altrimenti esso deve essere rinviato a novembre.

Io ho firmato, con altri 29 senatori, la proposta che il disegno di legge per la riforma

della burocrazia sia senz'altro discusso, ma bisogna pure che la procedura prescritta dall'art. 85 del regolamento sia seguita prima della convocazione degli Uffici; la votazione a scrutinio segreto sarà indubbiamente favorevole alla nostra proposta, ma conviene, se vogliamo attenerci al regolamento, procedere innanzi tutto a questa votazione.

Essa dimostrerà come il Senato sia unanime nel riconoscere la necessità della immediata discussione di questi provvedimenti per la burocrazia, importanti e urgentissimi.

PRESIDENTE. Però il presidente è autorizzato a ricevere, durante la sosta delle sedute, i disegni di legge che gli presentano.

Del resto, domani in principio di seduta si deciderà sulla questione, tanto più che anche il disegno di legge cui ha accennato il senatore Ferraris Carlo è stato presentato dopo il 15 giugno.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Se il Senato vuole attendere dieci minuti, potrò presentare il disegno di legge per la riforma delle Amministrazioni dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale, che è stato or ora approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta dell'onorevole ministro del tesoro.

Se non vi sono opposizioni, sospendo la seduta per dieci minuti.

La seduta è sospesa (ore 19.20).

Ripresa della seduta.

La seduta è ripresa alle ore 19.30.

PRESIDENTE. Poichè ritarda la presentazione del disegno di legge accennato dal ministro del tesoro e poichè, in ogni modo, questa sera non si potrebbe fare altro che prendere atto della presentazione, la quale sarà certamente accompagnata dalla domanda di urgenza da parte del Governo, domanda di urgenza che ora il Senato non potrebbe votare, credo sia più opportuno rinviare la seduta per domani alle 16. Il Governo in principio di seduta presenterà il progetto ed il Senato stabilirà se accettarne o no l'urgenza e la discussione.

Domani alle ore 16 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della Sezione speciale presso la Corte di Appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi (N. 67);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, per l'avvocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado (N. 58);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa la espropriazione e la occupazione degli immobili compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma (Numero 12);

Disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio Ippico presso il Ministero di Agricoltura e conversione in legge del D. L. 23 febbraio 1919, n. 349 (N. 6);

Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano (N. 24);

Conversione in legge del Regio decreto legge 7 marzo 1920 n. 238, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti dell'Amministrazione centrale del Ministero della giustizia che non possano assumere servizio (N. 69);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 44);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaro (N. 47).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Concorso dello Stato nelle spese per la celebrazione del VII centenario dell'Università di Padova (N. 34);

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1910, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra (N. 51).

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 124);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della Regia marina (N. 80);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco o di comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sotto-direzione o vice-direzione delle costruzioni navali (N. 81);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto-ammiraglio e di brigadiere generale della Regia marina (N. 86);

Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio (N. 90);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo Reale Equipaggi, categoria « Fuochisti » (N. 96);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi (Numero 97);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del Corpo Reale Equipaggi la facoltà di emigrare (N. 100);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina (N. 103);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina (N. 104);

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria e a riposo degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina (N. 91);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 175, col quale fu approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano di espropriazione 28 febbraio 1913 a firma dell'ingegnere A. Fullini contenente una variante al piano 15 giugno 1907, relativo al prolungamento della Via Cavour fino a Piazza Venezia ed alla sistemazione delle adiacenze del monumento a Vittorio Emanuele in Roma (Numero 14);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307, recante norme per l'indennità d'espropriazione e per il contributo in dipendenza del piano regolatore e d'ampliamento della città di Roma (N. 15);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1984, col quale viene istituita presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici una Giunta speciale per le opere pubbliche nelle Colonie (N. 20);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore di ampliamento della città di Torino nella zona in collina a destra del Po (N. 21);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, riguardante la proroga del termine assegnato per l'esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo (N. 22);

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di impianto o di ampliamento degli stabilimenti industriali privati (N. 23);

Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2091, che autorizza il comune di Savona ad applicare il contributo in

natura per l'esecuzione del piano regolatore di quell'abitato, approvato con legge 21 luglio 1913, n. 1012 (N. 26);

Conversione in legge del decreto Reale 3 maggio 1920, n. 696, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento della zona aperta del comune di Napoli (N. 27);

Conversione in legge del decreto Reale 12 marzo 1920, n. 402, che disciplina le incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici (N. 28);

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche (N. 29);

Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime (N. 30);

Conversione in legge del decreto Reale 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, in affari di comune competenza (N. 32);

Conversione in legge dei Regi decreti 22 agosto 1919, n. 1672, e 9 maggio 1920, numero 852, relativi al Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (N. 36);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove Province, provenienti dal ruolo della Magistratura (N. 40);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea di magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove Province (N. 41);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (N. 48);

Conversione in legge del Regio decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577,

che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 49);

Conversione in legge del Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2100, che abroga l'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, numero 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica (N. 50);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi (N. 53);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-pretori onorari mandamentali (N. 54);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano (N. 55);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1385, concernente la riapertura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano (N. 56);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina (N. 59);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procuratore generale della Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio (N. 60);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili (N. 63);

Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri (N. 64);

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reale Equipaggi (N. 93);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039 (N. 68);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi (N. 71);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi e della categoria « furieri » e alla costituzione della categoria « maestri navali » (N. 72);

Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 592; 20 aprile 1919, n. 633 e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri Corpi della Regia marina (N. 73, 74 e 75);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco (Numero 76);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 77);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani dopo compiuti 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 78);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 79);

Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e del ruolo in quadro dei sottoammiragli e brigadieri generali (N. 83);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina (N. 84);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina (N. 85);

Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 88);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento (N. 89);

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori (Numero 92);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio Esercito gli iscritti nel Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 94);

Conversione in legge del Regio decreto in data 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina (N. 95);

Conversione in legge del decreto Reale 10 agosto 1919, n. 1172, relativo alla soppressione della categoria « Maestri navali » e al ripristino della categoria « Operai » del Corpo Reale Equipaggi e del ruolo degli « Assistenti del Genio navale » (N. 98);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto

luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale Equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente (N. 99);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconde e di costruttore navale di 2^a classe (N. 108);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 (numero 109);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 669 che indice presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra (N. 110);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento (N. 111);

Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi Istituti nautici (N. 112);

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli istituti nautici (N. 113);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici (N. 114);

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'articolo 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici (N. 115);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481 (N. 117);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 125);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria e il commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, numero 1112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (N. 126);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e cartoni di qualsiasi specie (N. 127);

Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati degli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile:

a) decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 337;

b) decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782;

c) decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235 (N. 136);

Norme per lo svincolo dei depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate (N. 25);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile (N. 42);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2650, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (N. 61);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 65);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 70).

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina (N. 105-A e 106-A);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, e dei decreti luogotenenziali 26 agosto 1915, n. 1388, 3 dicembre 1916, n. 1655 e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 128);

Provvedimenti relativi al rimborso da parte dei danneggiati di guerra delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni delle loro case (N. 39);

Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte (N. 7);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonché per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 57).

La seduta è tolta (ore 19.20).

Licenziato per la stampa il 5 agosto 1921 (ore 18).

Avv. EDOA

Direttore dell'Ufficio dei Re

DISEGNI DI LEGGE

APPROVATI NELLA TORNATA DEL 5 AGOSTO 1921

(N. 3-A).

Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplodenti e contravvenzioni per porto d'arma.

Art. 1.

Chiunque porta, detiene, o conserva una o più bombe a mano od altri ordigni esplosivi od incendiari o pistole ed altri ordigni per emissione di gas asfissianti di qualsiasi specie o materie esplodenti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la vigilanza speciale della pubblica sicurezza per cinque anni.

Se il condannato ha riportato altra condanna per reato della stessa indole, per contravvenzione concernente le armi e le materie esplodenti, o per delitto contro le persone o la proprietà, potrà essere assegnato a domicilio coatto a norma degli articoli 123 e seguenti della legge 30 giugno 1889, n. 6144.

Art. 2.

Quando più persone concorrano all'esecuzione di questi reati ciascuno dei correi o complici soggiace alle disposizioni stabilite dall'articolo primo.

Le stesse disposizioni si applicano al favoreggiatore ed al ricettatore, fermo il disposto del capoverso dell'art. 421 Codice penale.

Art. 3.

Chiunque essendo depositario o custode in polveriere, laboratori, caserme ed altri luoghi di pubblico, o privato deposito, o detentore a qualsiasi titolo di bombe a mano, ordigni esplosivi od incendiari, o materie esplodenti, ne fa-

ciliti la sottrazione per imprudenza, negligenza od inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, è punito con la detenzione estensibile da sei mesi a tre anni.

Art. 4.

L'esecuzione delle condanne inflitte pei reati previsti nei precedenti articoli non può essere sospesa a norma dell'articolo 423 del codice procedura penale.

Art. 5.

Vanno esenti da pena coloro che, nel termine di venti giorni dalla pubblicazione della presente legge, denuncino e consegnino all'ufficio di pubblica sicurezza, ed ove questi manchi, al Comando dei Reali carabinieri, gli oggetti e le materie di cui all'articolo 1.

Art. 6.

Le pene stabilite dagli art. 2, 3 e 4 della legge 2 Luglio 1908 N. 319 sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi sono estese a chiunque senza un giustificato motivo porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa mazze ferrate, bastoni forniti di puntali acuminati o sfollagente di qualsiasi specie, forma e dimensione.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con le altre leggi e decreti che regolano la stessa materia.

(N. 1-A).

Provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente.**Art. 1.**

Chiunque, non essendo autorizzato alla vendita di prodotti medicinali, e non facendo di essi notorio ed abituale commercio, vende, o in qualsiasi altro modo somministra al pubblico, cocaina, morfina, loro composti o derivati, e, in genere, sostanze velenose che in piccole dosi hanno azione stupefacente, ovvero ritiene dette sostanze per venderle o somministrarle, è punito con la reclusione da due a sei mesi e con la multa da lire mille a lire quattromila.

Qualora il colpevole che non sia autorizzato alla vendita di prodotti medicinali e non faccia di essi notorio ed abituale commercio, eserciti una professione od arte, che abbia servito di mezzo a commettere il reato o l'abbia comunque agevolato, alle pene previste dal comma precedente è aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dall'arte per un periodo da tre a sei mesi.

Nel caso di recidiva, la pena è della reclusione da tre a nove mesi e della multa di lire duemila a lire seimila.

La durata della sospensione dell'arte o professione, nei casi di recidiva, non può essere minore della durata della pena restrittiva della libertà personale, che sarà inflitta.

In ogni caso, alle pene suddette, può essere aggiunta la interdizione dai pubblici uffici da uno a cinque anni.

Art. 2.

Alle stesse pene, di cui all'articolo precedente, vanno soggetti i fabbricanti, commissionarii e commercianti di prodotti chimico-farmaceutici, i quali forniscano, in qualsiasi modo, le sostanze contemplate dalla presente legge a persone che non siano autorizzate ad acquistarle per l'esercizio della loro professione, o per uso scientifico.

I commissionarii per la vendita delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente debbono es-

sere muniti di speciale autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 3.

Chiunque, essendo autorizzato a vendere al pubblico prodotti medicinali a dose e forma di medicamento, somministra le sostanze contemplate nella presente legge, senza ricetta medica, od in quantità superiore a quella prescritta nella ricetta, è punito con la reclusione da tre a sette mesi e con la multa da lire millecinquecento a lire cinquemila.

In caso di recidiva, la pena è della reclusione da quattro mesi ad un anno e della multa da lire tremila a lire ottomila.

In ambedue i casi alle pene predette è aggiunta la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo uguale a quello della pena restrittiva della libertà personale, che sarà inflitta, e può essere altresì aggiunta la interdizione da uno a cinque anni dai pubblici uffici.

Art. 4.

Quando la vendita o la somministrazione delle sostanze stupefacenti venga fatta a persone di età minore, le pene stabilite nei precedenti articoli sono aumentate da un quarto alla metà.

Art. 5.

I medici chirurghi che nel prescrivere comunque le sostanze contemplate nella presente legge, non indicano chiaramente nelle ricette il cognome, il nome ed il domicilio dell'ammalato a cui le rilasciano, incorrono nella pena pecuniaria da lire duemila a lire cinquemila.

La stessa pena si applica ai farmacisti che spediscono ricette prescriventi dette sostanze e non contenenti le indicazioni di cui nel comma precedente, ovvero non osservino, rispetto alle ricette medesime, le disposizioni del primo capoverso dell'articolo 61 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col Regio decreto 1. agosto 1907, n. 636, o quelle dell'articolo 49 del regolamento approvato col Regio decreto 13 luglio 1914, n. 829.

Art. 6.

Le persone, indicate nei precedenti articoli 2 e 3, sono sottoposte a speciale controllo per quanto riguarda l'entrata e l'uscita delle sostanze contemplate nella presente legge, secondo le norme che saranno all'uopo stabilite con apposito regolamento.

Ai trasgressori si applicano le pene sancite dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 7.

I prodotti sequestrati in occasione dei reati di cui ai precedenti articoli sono confiscati.

Art. 8.

Chiunque occupando un locale qualsiasi, ovvero avendo la gestione di un esercizio, di un luogo di trattenimento o di ritrovo, pubblico o privato, lo fa servire o acconsente o lascia che esso serva, sia a scopo di lucro, sia gratuitamente, a convegni di persone che si riuniscono per darsi all'uso di sostanze tossiche stupefacenti, è punito con le pene sancite dall'art. 1.

I locali, gli esercizi, i luoghi di trattenimento o i ritrovi sopra indicati sono immediatamente chiusi.

La chiusura può essere definitiva o temporanea: in nessun caso la chiusura temporanea può essere inferiore ad un anno.

Oltre ai prodotti, di cui al precedente articolo, sono confiscati i mobili e gli arredi dei locali, di cui è ordinata la chiusura.

Art. 9.

L'esecuzione delle condanne inflitte per i reati previsti nei precedenti articoli non può

essere sospesa a norma dell'articolo 423 del Codice di procedura penale.

Art. 10.

Coloro che abbiano partecipato ai convegni, che sono oggetto delle disposizioni dell'articolo 8, per darsi all'uso delle sostanze tossiche stupefacenti, sono puniti con la multa da lire mille a lire cinquemila.

In caso di recidiva, la pena è aumentata da un terzo alla metà, e può essere aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici uffici da tre mesi ad un anno e la detenzione da uno a tre mesi.

Art. 11.

La sentenza di condanna per uno dei reati previsti nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 6, deve essere pubblicata integralmente o per estratto a spese del condannato, in un giornale da designarsi nella sentenza stessa fra quelli più diffusi nel luogo, nel quale fu commesso il reato.

Art. 12.

Per cura del Ministero dell'interno sarà pubblicato un elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente. Questo elenco potrà essere modificato per decreto ministeriale, sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità.

Art. 13.

Per l'esecuzione della presente legge sarà emanato, non oltre un mese dalla sua promulgazione, un apposito regolamento con facoltà al Governo del Re di comminarvi pene per i contravventori non oltre i limiti dell'articolo 1 della presente legge.

XXI^a TORNATA

SABATO 6 AGOSTO 1921

Presidenza del Vice Presidente CEFALY

INDICE

Congedi pag. 462

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 gennaio 1917, n. 175, col quale fu approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano di espropriazione 28 febbraio 1913 a firma dell'ingegnere A. Pullini contenente una variante al piano 15 giugno 1907, relativo al prolungamento della via Cavour fino a Piazza Venezia ed alla sistemazione delle adiacenze del monumento a Vittorio Emanuele in Roma » 469

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307, recante norme per l'indennità di espropriazione e per il contributo in dipendenza del piano regolatore e d'ampliamento della città di Roma » 471

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1984, col quale viene istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici una Giunta speciale per le opere pubbliche nelle Colonie » 472

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore e di ampliamento della città di Torino nella zona in collina a destra del Po » 473

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155 riguardante la proroga del termine assegnato per l'esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo » 476

« Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di impianto e di ampliamento degli stabilimenti industriali privati » 477

« Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2091, che autorizza il comune di Savona ad applicare il contributo in natura per l'esecuzione del piano regolatore di quell'abitato, approvato con legge 21 luglio 1911, n. 1012 » 478

« Conversione in legge del decreto Reale 3 maggio 1920, n. 696, per la dichiarazione di

pubblica utilità delle opere di ampliamento della zona aperta del comune di Napoli » 479

« Concorso dello Stato nelle spese per la celebrazione del VII centenario dell'Università di Padova » 481

« Conversione in legge del decreto Reale 12 marzo 1920, n. 402, che disciplina le incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici » 482

« Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche » 482

« Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime » 484

(Dichiarazione di urgenza e domanda di discussione di) 462, 468, 469

(Presentazione di):

Interrogazioni (Svolgimento di):

« Del senatore Libertini intorno alle condizioni della nostra colonia libica » 462

Oratori:

GIRARDINI, *ministro delle colonie* 462, 466

LIBERTINI 464

« Del senatore Frascara circa il privilegio spettante allo Stato nel decreto-legge sull'imposta patrimoniale » 466

Oratori:

FRASCARA 467

SOLERI, *ministro delle finanze* 466

Sui lavori del Senato:

Oratori:

PRESIDENTE 481

DI STEFANO 481

TORRIGIANI LUIGI 481

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 479

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il ministro delle colonie, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, delle poste e telegrafi, per la ricostruzione delle terre liberate e i sottosegretari di Stato per l'interno e per i lavori pubblici.

BISCARETTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo di dieci giorni i senatori Bombig, Ghiglianovich, Mazza, Wollemborg; di giorni sei il senatore Thaon di Revel.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato i disegni di legge riguardanti:

1° la sovvenzione di lire 92.000.000 per le ferrovie della Sardegna;

2° la maggiore spesa di lire 113.500.000 per opere dipendenti dal terremoto.

3° la concessione alla provincia di Ferrara dell'esercizio del canale Po-Volano;

4° l'istituzione di un ente per la costruzione del canale « G. Boicelli »;

5° l'autorizzazione alle ferrovie dello Stato di assumere impegni per lire 440.000.000;

6° l'autorizzazione di spesa di lire 40.000.000 per l'inalveazione del fiume Idice nel Reno.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

GIUFFRIDA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

1° Autorizzazione di spesa per lavori ed acquisti inerenti ai servizi telegrafici e telefonici;

2° Sistemazione della rete telegrafica e telefonica in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

« Provvedimenti per la riforma dell'amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale ».

Chiedo al Senato che si compiaccia dichiararne l'urgenza.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro del Tesoro della presentazione di questo disegno di legge. In seguito si parlerà della richiesta d'urgenza fatta dall'onorevole ministro del tesoro per questo disegno di legge.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Libertini al ministro delle colonie « per sapere se ha esatta conoscenza delle gravissime condizioni nelle quali versa la nostra Colonia libica e specialmente la Tripolitania, e, nel caso affermativo, come creda porvi riparo perchè non venga ad essere viemmaggiormente depresso il nostro ormai, purtroppo, svalutato prestigio, e compromessi definitivamente la sicurezza e lo sviluppo della colonia medesima ».

Ha facoltà di parlare il ministro delle colonie.

GIRARDINI, *ministro delle colonie*. Onorevoli senatori, l'onorevole Libertini mi chiede quali siano le condizioni della Libia, quali in particolar modo le condizioni della Tripolitania, e quali siano gli intendimenti del Governo. Come il Senato vede, il tema parrebbe eccedesse dai termini consueti dello svolgimento di una interrogazione; ma io spero di essere breve e, tuttavia, bastantemente chiaro.

La Cirenaica è tranquilla; come il Senato sa, la Cirenaica, nella sua grande maggioranza, aderisce alla Senussia, e noi abbiamo concluso degli accordi mutuamente utili e durevoli con il capo dei Senussi, il quale ha avuto da noi il titolo di Emiro, ma di Emiro dei Senussi,

non della Cirenaica; cosicchè egli esercita una potestà inerente alla sua missione religiosa, lasciando intatta a noi la potestà politica e l'esercizio della nostra sovranità in tutto l'altipiano e sino ai limiti del deserto. Questi accordi si stanno perfezionando, perchè essendosi egli assunto l'obbligo di sciogliere i campi armati, se ne affretti lo scioglimento.

Abbiamo potuto nella Cirenaica adempiere interamente alle promesse fatte nei giorni della nostra occupazione, e dare non solo gli statuti, ma convocare il Parlamento; instaurare, cioè, le istituzioni più liberali che siano mai state consentite da nessuna Nazione colonizzatrice a popolazioni musulmane. E abbiamo concesso agli Arabi tale ampiezza di diritti, che vi è un dubbio solo, se mai: che essi sorpassino la loro capacità di fruirne.

Questa condizione della Cirenaica a noi preme di conservarla; vi potrà essere ancora qualche cosa da completare e da emendare, ma, ripeto, a noi preme di conservarla e di svolgerla. Questo non potrà farsi senza che si tenga lo sguardo pure rivolto alla Tripolitania, perchè la Tripolitania e la Cirenaica, strette in una secolare convivenza e da una affinità intima ed etnica, costituiscono un solo popolo; tutto ciò che avviene di importante nella Tripolitania ha la sua ripercussione nella Cirenaica, e qualsiasi menomazione della nostra autorità, qualsiasi concessione od ammissione di un altro potere politico fronteggiante il nostro, che venisse fatto nella Tripolitania, non mancherebbe di suscitare le pretese degli Arabi della Cirenaica, e di mutare una condizione di pace e di tranquillità, che già si avvia ad una feconda collaborazione, in un nuovo stato di agitazione e di lotte.

Tutto ciò, ed è notevole, si è compiuto in un brevissimo spazio di tempo, perchè se noi pensiamo che, non appena terminata la nostra occupazione coloniale in Libia, fummo impegnati nella guerra europea, e, quindi, nel penoso dopo guerra, non è rimasto forse lo spazio di due anni in cui si abbia potuto, con relativa serenità, occuparsi delle cose della colonia. Se si paragonano questi risultati a quelli che, dopo tanti decenni, tante fatiche e tanti sacrifici ed espiazioni, hanno ottenuto le altre nazioni colonizzatrici, si deve esserne soddisfatti.

Questo breve tempo, però, non è stato ba-

stante nella Tripolitania. La Tripolitania è un po' irrequieta, lo è stata sempre. Come il Senato sa, in Tripolitania la Senussia conta relativamente poco; la Tripolitania è divisa in tribù signoreggiate e dominate da capi, che mossi dall'avarizia, dall'ambizione, con una catena interminabile di rappresaglie e di vendette, vengono a frequenti e sanguinosi conflitti. Non si può negare che di recente si sia aggiunto un altro motivo di eccitazione in quel movimento panislamico, che commuove tutto il mondo musulmano. Ma gli Arabi non hanno nè interesse nè ragione di muovere in nessuna guisa contro di noi, perchè noi abbiamo, per tradizione e per principio, tutte le favorevoli disposizioni verso l'elevazione delle popolazioni arabe, e auguriamo ad esse ogni progresso, sia nel campo della civiltà, che in quello economico.

Noi non teniamo la Libia con una dominazione oppressiva, noi la consideriamo anzi come un lembo datoci per la convivenza dell'elemento arabo e musulmano, che deve fruttare pacificazione, accordi comuni, ed utili collaborazioni. Non hanno, perciò, gli Arabi ragione o interesse di costringerci a difendere con la nostra sovranità il prestigio del nome italiano. Sanno bene i capi che la costiera è da noi saldamente occupata e che ad essi non apparterebbe mai; sanno che l'Italia è una grande Nazione riuscita vittoriosa da ben altri e giganteschi cimenti, e che sarebbe inutile e dannoso per essi il recarle molestia.

I fatti recenti, che hanno suscitato delle voci allarmanti, consistono nello scontro di una coalizione di tribù con altre tribù; fatto che non eccede dal campo delle lotte passate, che non eccede per lo meno dal campo locale, e nelle quali lotte noi non siamo in alcun modo intervenuti. Fedeli al sistema politico tenuto fin qui, ci siamo astenuti da qualsiasi intervento in queste contese e abbiamo, invece, esercitato ogni nostra influenza, ogni nostro mezzo per conseguire la pacificazione di quelle contrade, a favore delle popolazioni, già stanche ed affaticate da così lunga guerriglia. E posso dire, che dalle recenti e reiterate notizie pervenuteci, abbiamo argomento per credere di essere riusciti ad arrestare la marcia delle tribù orientali contro le occidentali.

Il nostro Governatore è partito con direttive chiare e precise, e io mi attendo che le

buone notizie avute verranno senza dubbio riaffermate. Egli rinsalderà la nostra posizione costiera, del resto già sicura, se non completa, e ci avvierà al compimento del nostro programma di pacificazione, per il quale noi intendiamo che la popolazione interna, senza sfuggire alla nostra sovranità, sia affidata al governo di Arabi a noi fedeli e devoti.

Così io credo di avere risposto con la maggiore brevità a quello che mi era domandato, dicendo quale sia la situazione della Cirenaica, quale quella della Tripolitania, quale l'intendimento del Governo, e le disposizioni prese e date. E noi speriamo che tra breve questa pacificazione sia, ripeto, così avviata da potersene ritenere sicuro il compimento. Ma a quest'opera è necessario non solo l'azione del Governo, ma anche il concorso della pubblica opinione e del Parlamento; perchè le voci esagerate, le apprensioni, certe attitudini che possono sembrare contrarie agli intenti ed agli interessi politici ed anche economici d'Italia, dovrebbero lasciar posto a più pacati e meditati atteggiamenti ed allora noi conseguiremo il desiderato effetto.

Ed io ringrazio l'onorevole Libertini d'avermi con l'opportuna sua interrogazione dato modo di fare queste dichiarazioni e di farle dinanzi al Senato, in cui è così vivo il senso della responsabilità, e così alto il sentimento del decoro e dell'onore nazionale. (*Vive approvazioni*).

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Io sono grato all'onorevole ministro delle Colonie dell'avermi rivolto una parola di ringraziamento, tanto più che il mio discorso non potrà essere improntato a soverchia benevolenza per le dichiarazioni da lui fatte, al di fuori, s'intende, di ogni preoccupazione personale.

Effettivamente la mia interrogazione è stata mossa non da meschini criteri, come si potrebbe ritenere, di opposizione od altro; ma dalla necessità di far conoscere al paese quale è la vera situazione della nostra colonia libica. Ora mi duole, onorevole ministro, di doverle dichiarare che lei non ne è al corrente (*commenti vivaci; rumori*). Non gliene faccio torto, onorevole ministro, perchè certamente la situazione che si è creata attraverso un decennio di errori, non si può intendere nè si può fron-

teggiare in pochi giorni, da quando lei sta al Governo con le funzioni di ministro delle Colonie.

Evidentemente, lei ha voluto cominciare a parlare della Cirenaica perchè era argomento che presta meno il fianco alle giuste critiche di chi vuol vedere prosperare quella nostra colonia. Nella Cirenaica abbiamo una relativa tranquillità. Nella Tripolitania invece la nostra situazione è delle più gravi, ed io la prego, onorevole ministro, di non voler prestare facile orecchio alle preparate difese che possono venirle dal suo dicastero, perchè sventuratamente uno degli errori più gravi della nostra politica coloniale si è quello di averla voluta fare da Roma.

Quando noi siamo usciti dalla guerra che ci ha condotto all'occupazione della Libia e che purtroppo non diede alle popolazioni indigene una grande opinione della nostra capacità come conquistatori; quando noi siamo usciti da quella guerra, abbiamo creduto dover provvedere all'Amministrazione della nuova colonia, creando un governatorato, da prima affidato a degli illustri generali e che poi a mano a mano è passato attraverso altri funzionari più o meno abili, più o meno intendenti della missione loro affidata. Purtroppo, on. Girardini, l'opera di questi governatori, come ebbi a dire già in altra mia interrogazione qui svolta, non sempre ha corrisposto alla elevazione del nostro prestigio, ad accrescere la fiducia di quelle popolazioni nell'opera nostra e nella nostra sincerità. L'opera di questi governatori è stata quasi sempre incerta, debole, e quel ch'è peggio contraddittoria dall'uno all'altro: sistemi diversi, promesse date e non mantenute verso gli amici, minacce a vuoto o atteggiamenti di umiliazione verso i capi ribelli, azioni militari errate e disgraziatissime, fra le quali basterebbe ricordare quella del Fezzan, dove lasciammo parecchi milioni, molti uomini ed il nostro prestigio dal lato militare. Se noi dovessimo rifare tutta la storia della nostra opera in Tripolitania ci sarebbe da far piangere.

E così l'opera di questi governatori ha finito per far perdere verso di noi la fiducia delle popolazioni indigene. Queste, non bisogna dimenticarlo, appartengono ad una razza che ha l'orgoglio delle tradizioni, ma che contemporaneamente è naturalmente diffidente, ed alla

prima azione che può suonare slealtà o mancanza ai patti stabiliti, reagisce, e, quel ch'è peggio, finisce per disistimare chi a quei patti ha mancato.

Ella, onorevole ministro, ha parlato della concessione dello statuto. Io francamente (e dicendo ciò sono confortato dalla opinione di coloro che sono laggiù e che hanno potuto rilevare le disastrose conseguenze di questa concessione) dichiaro che questo è stato uno degli errori più grossi che abbiamo commesso. (*Benissimo*). Noi non potevamo nè dovevamo elevare l'arabo indigeno alla piena e completa cittadinanza italiana.

Questo è stato un errore che ha aggravato di più la nostra situazione e lo sconteremo. L'arabo si sarebbe contentato di una parità di trattamento che l'avesse messo in condizioni di avere quei riguardi che esso ritiene dovuti alla sua razza. Ma non possiamo mettere l'indigeno alla stessa altezza del cittadino italiano. Questo non solo ha svalutato la nostra dignità, ma ha creato uno stato di cose che io non esito a chiamare tragicomico.

Onorevole ministro, lei ha parlato della Cirenaica e della tranquillità di quella regione. Ebbene lei sa come funziona il Parlamento in Cirenaica? È una perfetta burletta. Bisogna assistere, mi diceva un egregio ufficiale ch'è venuto da laggiù, bisogna assistere alle sedute di quel consesso; è cosa da muovere il riso. Senza contare poi che l'elemento italiano è completamente sopraffatto dall'elemento arabo, e quella tale tranquillità da lei vantata è comprata a prezzo di molte umiliazioni ed anche di molti quattrini. E del resto questo statuto tanto vantato non si è poi applicato in Tripolitania, perchè difatti a Tripoli ancora non funziona la Camera dei rappresentanti. Non si sono fatte le elezioni, nè si è trovato un posto dove riunire questo Parlamento. Sicchè da un lato noi ci vantiamo di aver dato agli arabi istituzioni liberalissime, che io non esito a chiamare esorbitanti; d'altra parte poi non le attuiamo. Ed anche questa è una delle cause del malumore dell'elemento arabo in Tripolitania, perchè si vede trattato in maniera diversa dai confratelli dell'altra Colonia.

GIRARDINI, *ministro delle colonie*. Ma io l'ho detto!

LIBERTINI. Ella ha parlato di rispetto dovuto alla nostra forza. Nessun maggior errore si potrebbe commettere che usare la forza in questo momento. Io non so se lei lo sa, ma le posso dire, che quella tale commissione del Garian che venne qui per essere ascoltata e che non fu ricevuta, per ragioni, dicono, di opportunità, ha saputo compiere un lavoro di concentramento di tutto l'elemento indigeno davvero impressionante, ed ora dispone di tali forze armate che se domani dovessimo per avventura cimentarci laggiù in nuove imprese militari (che non sarebbero accolte benevolmente dal paese) probabilmente potremo andare incontro a disastri simili a quelli subiti nel Marocco dagli Spagnoli. (*Vivi rumori*). Il fatto è che in Tripolitania ci sono centomila fucili, e che a noi non converrebbe esercitare un'azione....

MOSCA. Certe cose non si dovrebbero dire, tanto più quando non si hanno informazioni sicure!

LIBERTINI. Le mie informazioni le ho da fonti esattissime e non temono smentite. Ad ogni modo, onorevole ministro, io non voglio abusare della cortesia del Senato e mi avvio rapidamente alla fine delle mie brevissime, ma chiare e precise considerazioni. E la prevengo che in Libia è da rifare tutto un lavoro da cima a fondo. Bisogna che noi possiamo riconquistare la fiducia dei popoli indigeni, fiducia che si conquista con una politica di lealtà, con una politica che deve sconfinare dal sistema tenuto fin qui, a base di equivoci, da quel giochetto di equilibrio instabile, da quella tale politichetta ritenuta abile ma che è semplicemente disastrosa e che consiste nel mettere i capi indigeni uno contro l'altro. Badi, onorevole ministro, che costoro, malgrado le nostre inabili manovre, finiscono sempre coll'intendersi tra loro e schierarsi contro quello che è ritenuto il nemico comune. Abbiamo avuto, purtroppo, parecchi esempi di questo genere, con grave danno della nostra sicurezza e del nostro prestigio.

Io mi auguro che ella, onorevole ministro, possa coi suoi organi raggiungere questo fine nell'interesse dell'Italia, perchè se così non fosse, creda pure che la situazione si aggraverebbe di più. Nè basta il dire che noi teniamo

saldamente la costa: noi siamo andati in Libia non per fare da sentinella al mare che bagna le coste della colonia, ma per svolgere una azione che deve essere utile per il nostro paese ed ai nostri interessi.

Io mi auguro, per la fortuna d'Italia, che si raggiunga lo scopo. Ma creda pure, onorevole ministro, che coi sistemi seguiti finora questo non avverrà. Lo dico a lei perchè possa ripeterlo a chi potrebbe darle dei consigli non rispondenti all'interesse del nostro paese. (*Approvazioni*).

GIRARDINI, *ministro delle colonie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIRARDINI, *ministro delle colonie*. Mi consenta il Senato una brevissima risposta, poichè l'on. Libertini, che ringrazio della urbanità usata nei miei riguardi personali, ha delle informazioni e degli informatori di cui io non conosco nè l'origine nè i poteri, ma che gli danno delle notizie in verità esagerate. Perchè, per quante siano e quali possano essere le sue relazioni, io non credo che le mie siano così scarse e così infide da dover cedere alle sue. E poi, on. Libertini, Ella si è indotta a dire delle cose che sono storicamente inesatte. Ella, per esempio, ha detto che la Commissione del Garian non fu ricevuta dal Ministro: la Commissione del Garian fu ricevuta dal mio predecessore, che udì le aspirazioni di essa e rispose degnamente, come doveva rispondere un Ministro italiano. Ella dice che gli statuti da noi concessi alle popolazioni arabe sono stati un beneficio non chiesto e sproporzionato alla loro capacità di governo, e, d'altra parte, ci rimprovera di non avere attuati questi statuti nella Tripolitania. Ma per quali motivi sono stati attuati nella Cirenaica e nella contigua regione sarebbero stati negati? Vuol dire che questo dipende dalla diversità delle circostanze in cui i due paesi si trovano.

Potranno esserci stati certamente degli errori da parte di qualche Governatore, ma, per l'amore del Cielo, non esageriamo; Ella conosce la storia coloniale degli altri paesi, Ella ha citato le traversie che nel Marocco subiscono gli Spagnuoli, potrebbe informarsi di quello che accade nelle colonie africane di altre nazioni. E ciò accade senza che la stampa di questi paesi si turbi, senza che il paese si agiti, senza che si destino rumori i quali, me lo per-

metta, on. Libertini, hanno questo effetto, che inducono nei malevoli e nei nostri avversari, che non mancano in Europa e laggiù, la persuasione che essi abbiano tra noi i loro migliori alleati (*approvazioni*) e si genera in loro la fallace illusione che il Governo italiano, avvinto e ravvolto da queste opposizioni di carattere demagogico, incontri troppe ardue difficoltà per difendere gli interessi e l'onore del proprio Paese (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Frascara al ministro delle finanze: « Per sapere se intenda di affrettare i lavori della Commissione interparlamentare già nominata, ma non ancora convocata, per la riforma del decreto legge sull'imposta patrimoniale nelle disposizioni relative al privilegio spettante allo Stato; disposizioni che intralciano la trasmissione dei beni immobili fra vivi e la stipulazione di mutui fondiari con gravissimo danno dell'economia nazionale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze per rispondere a questa interrogazione.

SOLERI, *ministro delle finanze*. L'onorevole Frascara m'interroga per sapere se io intenda di affrettare i lavori della Commissione interparlamentare già nominata, ma non ancora convocata, per la riforma del decreto-legge sulla imposta patrimoniale nelle disposizioni relative al privilegio spettante allo Stato, disposizioni che intralciano la trasmissione dei beni immobili fra vivi e la stipulazione di mutui fondiari con gravissimo danno dell'economia nazionale.

La interrogazione è stata un po' superata dagli avvenimenti, ovvero io ho conformato, per quanto era possibile, gli avvenimenti alla interrogazione del senatore Frascara, perchè la Commissione, che era stata nominata dal mio predecessore, ma che non si era ancora riunita, è stata da me convocata e si è riunita ieri l'altro.

A questa prima riunione dovrà seguirne presto una seconda: sono dolente che impegni fuori di Roma mi costringano a restare fuori di essa qualche giorno; ma, sarà mia cura non solo di affrettare i lavori della Commissione, ma di sentirne gli insegnamenti e gli avvisi per risolvere le gravi questioni del privilegio portato dall'imposta patrimoniale, sia sui ce-

spiti mobiliari che sugli immobiliari che sono colpiti dall'imposta stessa, privilegio che ostacola il libero trapasso dei mobili e degli immobili.

Gli inconvenienti lamentati sono certamente seri, ed occorre porvi riparo, ma questo non è facile perchè, in parte, gli inconvenienti derivano dalla natura stessa dell'imposta, che tiene ad un tempo dell'imposta sul capitale e dell'imposta sul reddito.

I senatori, così competenti, che fanno parte della Commissione e che si sono convocati, perchè, in parte, i deputati non si sono presentati perchè sono passati a fare parte del Governo, hanno già deliberato questo punto ed hanno prospettato alcune soluzioni che esaminerò con la maggior cura; si tratta di vedere se si possa venire ad un privilegio parziale; mentre ora questo, per l'indivisibilità del privilegio per tutta l'imposta patrimoniale, grava e colpisce ciascuna delle attività del patrimonio stesso intralciando i trapassi; si tratta di vedere se si possa sostituire una ipoteca liberamente consentita dal debitore che non aderisca al riscatto dell'imposta, o si tratta di vedere se non si possa sostituire un privilegio che colpisca gli stabili che possiede il contribuente al momento in cui il privilegio si fa valere. È una questione seria; si tratta di vedere se questo punto possa risolversi isolatamente prima degli altri, anche con provvedimenti eccezionali. Se ciò sarà possibile, sarà mia cura farlo. Ad ogni modo, alla interrogazione dell'onorevole Frascara rispondo che la Commissione di cui egli si occupa si è già convocata ed attendo le sue conclusioni.

FRASCARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Prendo atto con piacere delle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze e della premura con la quale ha voluto occuparsi della grave questione: avere radunato la Commissione, che era stata nominata e mai convocata, è già un primo passo; spero che i lavori saranno proseguiti fino al loro termine.

La mia interrogazione si riferisce al punto speciale del quale si è occupato con maggiore interesse l'onorevole ministro, al privilegio, cioè, dello Stato sancito dall'articolo 53 del decreto-legge per l'imposta sul patrimonio.

Questo privilegio è conforme a quello che ha lo Stato per l'imposta fondiaria per i ca-

noni ed altre prestazioni contemplate dagli articoli 1958 e 1962 del Codice civile.

Gli Istituti di credito fondiario si trovano nell'impossibilità di concludere mutui a meno di stipularli per somme molto inferiori a quelle chieste dai mutuatari, perchè non possono essere sicuri che il privilegio dello Stato non assorba interamente il valore del fondo ipotecato per il mutuo.

Si sono fatti degli studi in proposito e si è osservato che si potrebbe trovare un rimedio nell'interpretazione autentica dell'articolo 53 in relazione al citato articolo 1962 del Codice civile, e cioè che, come per le rate dell'imposta fondiaria così per l'imposta patrimoniale il privilegio fosse ristretto alla quota dell'anno in corso e a quella dell'anno precedente.

Molti giuristi credono che l'articolo 53 sia da interpretare in questo modo, e, se tale è l'avviso del Ministero e della Commissione, l'onorevole ministro potrebbe emanare un decreto-legge che sancisse tale interpretazione.

La questione è molto grave, sia per il credito fondiario, sia per le trasmissioni di immobili fra vivi. La vera soluzione potrà trovarsi nell'affrancazione parziale dell'imposta patrimoniale gravante sul fondo che si vuol vendere o assoggettare a ipoteca. Il decreto-legge sull'imposta patrimoniale consente l'affrancazione totale della imposta, preceduta naturalmente dalla stima definitiva di tutto il patrimonio.

Nulla impedisce che con le opportune cautele si consenta l'affrancazione parziale.

Confido che l'onorevole ministro vorrà tener conto di queste considerazioni, ed affrettare un provvedimento che, senza danno dell'erario, renda sicura e facile la trasmissione dei beni immobili fra vivi e la stipulazione dei mutui fondiari, dei quali ora si nota un'attiva ricerca facilmente spiegabile con l'alto interesse del denaro. Il problema interessa vivamente l'economia nazionale.

PRESIDENTE. Essendo trascorso il tempo riservato alle interrogazioni si passerà alla discussione dei disegni di legge.

Per la dichiarazione di urgenza
e richiesta di discussione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Per il disegno di legge, testè presentato dall'onor. ministro del tesoro è stata

chiesta l'urgenza; ma, secondo l'art. 85 del nostro regolamento, per i disegni di legge presentati dopo il 15 giugno occorrono le firme di trenta senatori perchè possa votarsi la richiesta di urgenza e la discussione. Queste trenta firme sono state raccolte, ma nella domanda fatta si parla soltanto di urgenza; ora io rammento agli onorevoli senatori firmatari e specialmente al primo firmatario onor. senatore Lucca, che altra cosa è domandare che questo disegno di legge sia messo in discussione, altra cosa è domandare l'urgenza. Se i firmatari della domanda intendono che sia dichiarata l'urgenza, si possono cumulare le due richieste e può essere votata dal Senato così l'urgenza come l'ammissione alla discussione. Io quindi chiedo ai senatori firmatari in genere, e all'onor. Lucca in specie, se hanno inteso di chiedere l'urgenza.

LUCCA. L'una cosa e l'altra.

PRESIDENTE. Do allora lettura della domanda per l'ammissione alla discussione e di richiesta d'urgenza:

« I sottoscritti, a norma degli articoli 84 e 85 del regolamento del Senato, chiedono che sia messo in discussione e sia dichiarato d'urgenza il disegno di legge sulla riforma della Amministrazione:

« Lucca, Mazzoni, Albricci, Dallolio Alberto, Torrigiani Luigi, Gioppi, Pellerano, Dallolio Alfredo, Mosca, Amero D'Aste, Giunti, Viganò, Campello, Arlotta, Boncompagni, Spirito, De Amicis, Della Noce, Mazza, D'Andrea, Millo, Rossi Giovanni, Di Brazzà, Santucci, Bettoni, Tassoni, Tamassia, Tecchio, Mariotti, Berio, Bellini, Inghilleri, Gualterio, Wollemborg, Vitelli, Grandi, Polacco, Romanin Jacur ».

Comunico al Senato che anche per il disegno di legge relativo all'imposta sul vino è stata fatta uguale domanda d'urgenza:

« I sottoscritti chiedono che il disegno di legge concernente provvedimenti circa l'im-

posta sul vino, n. 150, benchè presentato dopo il 15 giugno, venga posto in discussione ».

« Lagasi, Di Rovasenda, Mariotti, Pullè, Mazzoni, Dallolio Alberto, Tamassia, Bellini, Agnetti, Conci, Dallolio Alfredo, Della Noce, Gioppi, Scialoja, Polacco, Campostrini, Pipitone, Biscaretti, Ferraris Carlo, Brusati Roberto, Cefaly, Di Brazzà, Diena, Pantano, Della Torre, Cagnetta, Pagniano, Torrigiani Luigi, Vitelli, Pellerano, Presbitero, Zupelli ».

Avverto il Senato che una ventina di disegni di legge che sono iscritti all'ordine del giorno, non possono essere ammessi alla discussione appunto per l'art. 85 del nostro Regolamento.

È pervenuta all'ufficio di Presidenza la domanda firmata da più di trenta senatori affinché il disegno di legge, n. 34, riguardante « Il concorso dello Stato per la celebrazione del VII Centenario dell'Università di Padova » venga messo in discussione. Ne do lettura.

« I sottoscritti domandano che il disegno di legge n. 34 sia messo in discussione:

« Ferraris Carlo, Mazzoni, Polacco, Tassoni, Grassi, Pullè, Rava, Tamassia, Torraca, De Amicis Mansueto, Badaloni, Sili, Dallolio Alfredo, Rebaudengo, Vitelli, Bertarelli, Conci, Guidi, Torrigiani Luigi, Masci, Romanin Jacur, Garofalo, Vanni, Giordani, Grandi, Leonardi Cattolica, Calisse, Amero d'Aste, Di Terranova, Di Brazzà, Mazza, Zupelli, Piacentini, Torlonia ».

Presentazione di disegni di legge.

SOLERI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLERI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati che hanno per titolo:

Provvedimenti per il riordinamento di uffici del registro e delle conservatorie delle ipoteche;

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 AGOSTO 1921

Riconoscimento del servizio prestato dagli ex commessi privati degli uffici del registro e delle ipoteche anteriormente alla loro assunzione in ruoli quali applicati.

Sarei vivamente grato al Senato se potesse approvarli in questo scorcio di Sessione.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che ha per titolo:

Sepoltura della salma di un soldato ignoto.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il suo corso a norma del regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni ai legge approvati ieri per alzata e seduta e delle domande di urgenza e di ammissione alla discussione, pervenute all'Ufficio di Presidenza e delle quali ho dato lettura.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di procedere all'appello nominale.

PELLERANO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di un disegno di legge.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento relativo alla « Fondazione di un istituto di chimica industriale in Padova ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

È pervenuta alla Presidenza una domanda firmata da trenta senatori perchè questo disegno di legge sia messo in discussione; su di essa sarà votato domani, secondo prescrive il regolamento.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 175 col quale fu approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano di espropriazione 28 febbraio 1913 a firma dell'ingegnere A. Pullini, contenente una variante al piano 15 giugno 1907, relativo al prolungamento della via Cavour fino a Piazza Venezia e alla sistemazione delle adiacenze del Monumento a Vittorio Emanuele in Roma » (N. 14).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 175, col quale fu approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano di espropriazione 28 febbraio 1913 a firma dell'ingegnere A. Pullini contenente una variante al piano 15 giugno 1907, relativo al prolungamento della via Cavour fino a Piazza Venezia ed alla sistemazione delle adiacenze del monumento a Vittorio Emanuele in Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 175, col quale fu approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano di espropriazione 28 febbraio 1913, a firma dell'ingegnere A. Pullini, contenente una variante al piano 15 giugno 1907, relativo al prolungamento della via Cavour fino a piazza Venezia ed alla sistemazione delle adiacenze del monumento a Vittorio Emanuele II in Roma.

ALLEGATO

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 luglio 1890, n. 6980, con la quale lo Stato assunse l'esecuzione dei lavori

occorrenti a compiere la prosecuzione della via Cavour fino a piazza Venezia;

Vista la legge 6 agosto 1893, n. 458, con la quale fu approvato e dichiarato di utilità pubblica, come parte integrale del piano regolatore della città di Roma, il piano in data 18 aprile 1893, a firma degli ingegneri Biglieri, Sassi e Chiapello per il compimento della via Cavour e sistemazione della piazza Venezia;

Vista la legge 6 aprile 1908, n. 116, con la quale, agli effetti delle espropriazioni per il prolungamento di via Cavour e per la sistemazione delle adiacenze del monumento a Vittorio Emanuele II in Roma fu approvato e dichiarato di pubblica utilità, come parte integrante del piano regolatore della città di Roma, il piano in data 15 giugno 1907 a firma dell'ingegnere capo del Genio civile di Roma A. Pullini, rimanendo in conseguenza modificato il piano approvato con l'art. 3 della legge 6 agosto 1893, n. 458;

Vista la legge 4 aprile 1912, n. 296, con la quale fu autorizzata la spesa di lire 8,000,000 per la prosecuzione della via Cavour e sistemazione della piazza Venezia in Roma, in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 6 agosto 1893, n. 458;

Ritenuto che, essendosi riconosciuto necessario di ampliare il piano in data 15 giugno 1917, furono eseguiti nuovi studi in correlazione ai quali, in data 28 febbraio 1913, fu redatto un nuovo piano a firma dell'ingegnere capo del Genio civile del monumento a Vittorio Emanuele II, A. Pullini;

Che entro i trenta giorni dalla pubblicazione del piano avvenuta dal 18 maggio al 4 giugno 1913, presentarono opposizione:

1° l'Accademia di S. Luca, contro la demolizione degli stabili di sua proprietà compresi nella zona di espropriazione;

2° l'Arciconfraternita di S. Giuseppe dei Falegnami, contro la demolizione dell'edificio attiguo alla chiesa/destinata ad oratorio;

Considerato che l'oratorio di S. Giuseppe dei Falegnami ha pregi artistici e storici che ne consigliano la conservazione;

Che nessuna ragione analoga concorre a favore della opposizione dell'Accademia di S. Luca poichè la medesima non tende a difendere una particolare posizione nella quale di fronte al piano, vengano a trovarsi gl'immobili di sua

proprietà, ma solo a censurare il concetto informatore di tutta la sistemazione dell'opera (come si deduce da memoria 4 febbraio 1916, del suo presidente, diretta al ministro dei lavori pubblici) concetto già fissato dall'art. 3 della legge 6 agosto 1893, n. 458;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere all'approvazione del piano 28 febbraio 1913:

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e quello del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1° È respinta l'opposizione presentata il 20 maggio 1913 dal presidente dell'Accademia di S. Luca contro il piano di espropriazione 28 febbraio 1913 degli stabili occorrenti per la prosecuzione della via Cavour fino a piazza Venezia e per la sistemazione delle adiacenze del monumento a Vittorio Emanuele II in Roma pubblicato dal 18 maggio al 4 giugno dell'anno suddetto;

2° Agli effetti delle espropriazioni necessarie per la esecuzione delle opere di cui al precedente articolo è approvato e dichiarato di pubblica utilità, come parte integrante del piano regolatore della città di Roma, il piano particolareggiato di esecuzione in data 28 febbraio 1913 a firma dell'ingegnere capo del Genio Civile A. Pullini, pubblicato dal 18 maggio al 4 giugno 1913, con la variante segnata, mediante postilla, d'ordine Nostro, dal ministro proponente e relativa all'esclusione dall'espropriazione dell'oratorio S. Giuseppe dei Falegnami;

3° Un esemplare di tale piano, vidimato dal ministro dei lavori pubblici nella planimetria e nell'elenco delle espropriazioni, sarà depositato nell'archivio di Stato;

4° Le espropriazioni ed i lavori saranno compiuti nel termine segnato dal decreto Reale 25 agosto 1909, che approvò il piano regolatore di Roma e cioè entro il 29 agosto 1934.

Questo decreto verrà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI
BONOMI.

V. — *Il Guardasigilli*
SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, N. 307, recante norme per l'indennità di espropriazione e per il contributo in dipendenza del piano regolatore e di ampliamento della città di Roma » (N. 15-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307, recante norme per l'indennità di espropriazione e per il contributo in dipendenza del piano regolatore e d'ampliamento della città di Roma ».

Invito l'onorevole sottosegretario per i lavori pubblici a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole segretario De Novellis di dar lettura del disegno di legge sul testo dell'Ufficio centrale.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307, col quale sono state dettate nuove norme per l'indennità di espropriazione e per il contributo in dipendenza del piano regolatore edi-

lizio e d'ampliamento della città di Roma, è così modificato ed è convertito in legge:

Art. 1.

L'articolo 5, 1^a parte, della legge 11 luglio 1907, n. 502 si applica anche quando il suolo da espropriare, già edificatorio secondo il piano regolatore edilizio e d'ampliamento della città di Roma, sia destinato in forza di varianti all'apertura di nuove strade e piazze, eccetto il caso che si dimostri con contratto di data certa che lo stesso fu negoziato dopo l'approvazione del piano e prima della deliberazione consigliare di approvazione delle varianti. Potrà però sempre il Comune preferire di valersi per l'espropriazione del disposto dell'articolo 9 della legge suddetta; e solo in tal caso non verrà restituito all'attuale proprietario l'importo della tassa da esso pagata per il terreno da espropriare.

Art. 2.

La liquidazione dei contributi di miglioria che, secondo le norme in vigore, sono dovuti dai proprietari dei beni compresi nel piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Roma, è fatta contemporaneamente alla liquidazione delle indennità di espropriazione.

L'elenco delle indennità di espropriazione e dei contributi accettati o concordati col comune sarà trasmesso al prefetto ai sensi degli articoli 29 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

I contributi che non furono accettati o concordati dovranno essere liquidati a cura degli stessi periti incaricati dal presidente del tribunale di determinare le indennità di espropriazione, per le quali non fu ugualmente possibile raggiungere un amichevole accordo, e dovranno risultare dalla medesima relazione peritale.

Art. 3.

L'ipoteca di cui all'articolo 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sarà iscritta dal comune in base al verbale di amichevole concordazione, con il quale venne determinato il contributo di miglioria, e in mancanza di accordo, sulla esibizione della perizia d'ufficio.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel regolamento 3 ottobre 1904, n. 582, per la riscossione dei contributi dipendenti dalla attuazione del piano regolatore di Roma, restano abrogate in quanto siano in contrasto con la presente legge.

Art. 5.

La liquidazione dei contributi dovuti per le opere del piano regolatore, per le quali siano già state eseguite le espropriazioni, sarà fatta nei termini e nelle forme stabilite con il regolamento di cui al precedente articolo.

Art. 6.

Qualora nuove zone fossero aggiunte al piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Roma, potranno essere estese alle stesse le disposizioni della presente legge e quelle della legge 11 luglio 1907, n. 502, in quanto siano applicabili.

L'estensione sarà fatta con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro dell'interno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1984 col quale viene istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici una Giunta speciale per le opere pubbliche nelle colonie » (N. 20).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1984, col quale viene istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici una Giunta speciale per le opere pubbliche nelle Colonie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darle lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1984, col quale viene istituita, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, una Giunta speciale per le opere pubbliche nelle colonie.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto 18 novembre 1915, n. 1625, col quale si stabiliscono economie nelle spese delle varie Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1979, sull'ordinamento del servizio delle opere pubbliche nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Real corpo del genio civile, approvato con Regio decreto 3 settembre 1906, numero 522, modificato con le leggi 9 luglio 1908, n. 403 e 13 luglio 1911, n. 774;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I progetti e gli affari relativi alle opere pubbliche nelle colonie, quando, a termini delle disposizioni vigenti, non debbano essere esaminati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in adunanza generale, sono sottoposti, invece che alle singole sezioni competenti, ad una Giunta speciale permanente, presieduta da un presidente di sezione e composta di sette membri del Consiglio stesso, compreso l'ispettore superiore per le opere pubbliche della Libia, e del direttore generale che sovrintende al servizio delle opere pubbliche, nel Ministero.

delle colonie, il quale a tal fine è aggregato al Consiglio.

Art. 2.

I membri del Consiglio superiore da chiamare a far parte della Giunta sono scelti fra i componenti le varie sezioni; la loro assegnazione alla Giunta è fatta con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle colonie.

Alle sedute della Giunta, ed eventualmente a quelle del Consiglio in adunanza generale, possono dal presidente del Consiglio stesso, su richiesta del ministro delle colonie, esser chiamate ad intervenire, con voto consultivo, per determinati affari, persone di riconosciuta competenza scientifica o tecnica.

Le funzioni di segretario della Giunta sono esercitate da uno dei segretari di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 3.

Alla Giunta sono estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale del Genio civile, approvato con Regio decreto 3 settembre 1906, n. 522, e modificato con legge 9 luglio 1908, n. 403, e quelle del regolamento sull'ordinamento interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici, approvato con Regio decreto 16 settembre 1906, n. 541.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1916 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, N. 385 col quale si approva il piano regolatore di ampliamento della città di Torino nella zona in collina a destra del Po » (N. 21).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore e di ampliamento della città di Torino nella zona in collina a destra del Po ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore e di ampliamento della città di Torino nella zona in collina a destra del Po.

ALLEGATO

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento della zona collinare della città di Torino, deliberato dal Consiglio comunale nelle adunanze 1° dicembre 1913, 20 maggio 1914, 1° e 24 marzo 1916: zona delimitata, verso il Po, dalla strada di Casale a partire dal confine del territorio fino al piazzale della barriera omonima, dal detto piazzale, dalla nuova cinta daziaria fino al piazzale della barriera di Moncalieri, dal detto piazzale e dalla strada di Moncalieri fino al confine del territorio.

Un esemplare del piano, munito del visto del ministro dei lavori pubblici, sarà depositato all'archivio di Stato.

Art. 2.

Per l'attuazione del piano è assegnato il termine di anni quaranta a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Addivenendosi dal comune alla formazione di nuove vie, slarghi, piazze, giardini e belvedere pubblici compresi nel piano, o allargamento od alla sistemazione di vie, slarghi e piazzali ivi già esistenti, sarà dovuto ai proprietari confinanti o contigui, in conformità di quanto è sancito dall'articolo 77 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, il contributo seguente.

Ciascuno dei proprietari confinanti con le piazze, con i giardini o coi belvedere, dovrà cedere gratuitamente al comune il terreno occorrente per tali piazze, giardini e belvedere per la larghezza di metri nove per ogni fronte di cui sia proprietario.

Per le vie l'obbligo della cessione gratuita del terreno stradale è stabilito nella metà della larghezza effettiva della via e di altri metri tre in proiezione orizzontale, nel solo lato a valle, per le strade a mezza costa, e in ambo i lati per le strade di culmine da sistemarsi a scarpata, ove occorra, oppure in ampliamento delle banchine nei tratti in cui il terreno risultasse in piano e non occorresse quindi la scarpata.

In corrispondenza di slarghi di vie i proprietari frontisti dovranno cedere il terreno occorrente per una larghezza non superiore a metri nove, compresa la eventuale scarpata come sopra.

Per la formazione delle piazze, dei giardini pubblici e dei belvedere il comune potrà occupare gratuitamente il terreno occorrente alle eventuali scarpate; però a formazione compiuta la delimitazione delle circostanti proprietà sarà determinata dagli allineamenti corrispondenti alle piazze, ai giardini pubblici ed ai belvedere.

Qualora un proprietario non possieda il terreno da cedere gratuitamente, agli effetti delle suddette disposizioni, per la sede delle vie, slarghi, piazze, giardini o belvedere, sarà tenuto a rimborsare al comune il prezzo che questo dovrà pagare per rendersene cessionario.

I proprietari confinanti con le vie, con gli slarghi, con le piazze e coi giardini o belvedere dovranno inoltre lasciare occupare l'area necessaria perchè il comune possa costruirvi, ove occorranza, il muro di sostegno della scarpata ed il muro di controripa, ma di tale area conserveranno la proprietà.

I proprietari di stabili contigui, ma non fronteggianti le vie, gli slarghi, le piazze, i giardini pubblici e i belvedere saranno tenuti al contributo nella misura e nei termini di cui negli articoli 77, 78 e 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il valore del contributo non potrà però mai superare la misura massima di quello imposto in proporzione ai proprietari frontisti della stessa località.

Art. 4.

L'indennità di espropriazione del terreno destinato a vie, slarghi piazze, belvedere e giardini pubblici, oltre le zone cedute gratuitamente dai proprietari, che il comune dovesse corrispondere per la completa formazione delle vie, degli slarghi, delle piazze, dei giardini pubblici e belvedere e delle relative scarpate, dovrà sempre ragguagliarsi al puro valore del terreno stesso considerato indipendentemente dalla sua edificabilità; vale a dire al valore effettivo del terreno secondo l'uso agricolo cui è realmente adibito all'atto della espropriazione e se trattasi di terreno avente altra destinazione, il suo valore unitario sarà pari a quello medio dei terreni coltivati della località.

Tali criteri di valutazione saranno applicabili anche ai terreni che il comune agli effetti dell'art. 3 debba espropriare ad un proprietario per integrare la zona di confrontanza di altro proprietario che dovrà rimborsarne l'importo, nonchè ai terreni che, oltre le zone di confrontanza da cedersi gratuitamente, il comune dovesse espropriare per l'allargamento e la sistemazione, in conformità del piano regolatore, di vie, slarghi, piazzali già esistenti.

Art. 5.

Nell'esecuzione del piano il comune di Torino potrà valersi delle facoltà di cui all'art. 22 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 6.

Qualora per effetto dell'apertura di vie, slarghi, piazze, giardini pubblici o belvedere, taluni stabili parzialmente destinati a sede delle vie, degli slarghi, delle piazze, dei giardini pubblici e dei belvedere, fossero ridotti a non avere più per i proprietari una utile destinazione o richiedessero lavori considerevoli per conservarli od usarne in modo profittevole, il comune, a richiesta dei proprietari stessi, avrà obbligo di procedere all'espropriazione totale di tali stabili.

In tal caso di esproprio totale non sarà dal proprietario dovuto alcun contributo, ma per i terreni destinati a sede di vie, slarghi, piazze, giardini pubblici e belvedere, e relative scarpate, si applicheranno i criteri di valutazione stabiliti dall'art. 4.

Art. 7.

Tanto le strade private segnate nel piano, quanto le altre strade private, non potranno essere aperte al pubblico passaggio senza che abbiano almeno i requisiti di quelle di terza categoria e senza che prima siasene ottenuta l'autorizzazione dall'autorità comunale in base a specifica domanda, corredata da apposito progetto, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Sulla domanda della maggioranza dei proprietari frontisti in ragione della superficie di terreno da adibirsi a sedime stradale, il Consiglio comunale potrà dichiarare obbligatoria la costruzione e la manutenzione delle strade private da aprirsi al pubblico passaggio, e provvedere ai sensi del presente decreto, all'occupazione del sedime stradale ed alla esecuzione delle opere relative, salvo i conguagli ed i rimborsi da parte dei proprietari frontisti nella misura e con le garanzie da stabilirsi nel regolamento.

Le disposizioni del presente articolo sono estese alle vie private già esistenti, in quanto siano applicabili.

Art. 8.

Il Governo del Re, mediante l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, avrà facoltà di acconsentire alle modificazioni che venissero riconosciute dal comune nel corso della sua attuazione e di estendere alle medesime le disposizioni del presente decreto.

Art. 9.

Senza pregiudizio dell'onere gravante i fondi soggetti a contributo sotto forme di cessione di aree o di denaro, l'ipoteca legale a favore del comune, di cui all'art. 81 della legge 25 giugno 1865, potrà essere accesa nei modi di legge su domanda del comune fino alla concorrenza del maggior valore accertato in elenco, salva riduzione od aumento, a determinazione definitiva del contributo.

L'ipoteca legale a favore del comune potrà anche essere iscritta per garanzia del rimborso dovuto allo stesso a norma del quinto capoverso dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 10.

Per l'esecuzione del presente decreto saranno deliberati dal Consiglio comunale di Torino il regolamento e le norme tecniche, da approvarsi per decreto Reale, previo parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari enumerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Abbiate, Agnetti, Ameglio, Amero D'Aste, Artom.

Badaloni, Barbieri, Barzilai, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bertarelli, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Bollati, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Castiglioni, Catellani, Cefalo, Cencelli, Chimienti, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Corbino, Credaro, Croce, Cusani-Visconti, Cuzzi.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, Della Torre, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazza, Diena, Di Rovasenda, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo.

Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferrero di Cambiano, Filomusi Guelfi, Fradeletto, Frascara.

Gallini, Garavetti, Garofalo, Gioppi, Giordani, Giunti, Grandi, Grassi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Leonardi Cattolica, Libertini, Lojodice, Loria, Lucca, Lusignoli.

Malagodi, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Masci, Massarucci, Mayer, Mazza, Mazzoni, Millo, Montresor, Mortara, Mosca.

Niccolini Pietro.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Paternò, Pavia, Pellerano, Perla, Persico, Piacentini, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta, Quartieri.

Rava, Rebaudengo, Ridola, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rota.

Sanarelli, Sandrelli, Schiralli, Scialoja, Sechi, Sili, Sinibaldi, Squitti, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Tivaroni, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Verga, Viganò, Vigliani, Vitelli.

Zupelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155 riguardante la proroga del termine assegnato per l'esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo » (N. 22).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155 riguardante la proroga del termine assegnato per l'esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, col quale fu prorogato al 19 luglio 1931 il termine stabilito dall'articolo 4 della legge 19 luglio 1894, n. 344, per la esecuzione delle opere comprese nel piano particolareggiato di risanamento e conseguenziale ampliamento della città di Palermo e delle varianti relative.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 19 luglio 1894, n. 344;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di venticinque anni stabilito dall'articolo 4 della legge 19 luglio 1894, n. 344, per la esecuzione delle opere comprese nel piano particolareggiato di risanamento e conse-

guente parziale ampliamento della città di Palermo e delle varianti relative è prorogato al 19 luglio 1922.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di impianto e di ampliamento degli stabilimenti industriali privati » (N. 23).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di impianto o di ampliamento degli stabilimenti industriali privati ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 23).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Salve le disposizioni di leggi speciali, la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori d'impianto o d'ampliamento di stabilimenti od opifici privati inerenti a qualsiasi industria e delle relative opere accessorie, è fatta con decreto Reale, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'industria e del commercio, udito il Consiglio di Stato e sotto l'osservanza delle norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 2.

Qualora per i lavori di cui all'articolo 1 occorra deviare o modificare un tratto di strada provinciale o comunale e non siavi accordo tra l'interessato e l'ente proprietario della strada, il Governo del Re può, col decreto di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori stessi, autorizzare l'interessato a procedere a proprie spese, entro un dato termine ed in base ad apposito progetto, alla deviazione o modificazione del tratto di strada.

In tal caso il Governo gli può ordinare il deposito di una congrua somma a disposizione del prefetto per lo scopo previsto dall'art. 6.

(Approvate).

Art. 3.

Se la dichiarazione di pubblica utilità sia già stata pronunciata, la deviazione o modificazione del tratto di strada occorrente per i lavori di cui all'art. 1 è autorizzata, in mancanza di accordo, con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 4.

I lavori di deviazione o modificazione sono collaudati dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile e le relative opere passano quindi in proprietà dell'ente proprietario della strada.

(Approvato).

Art. 5.

L'industriale che ha ottenuta la detta autorizzazione deve provvedere a proprie spese alle opere provvisionali occorrenti per assicurare il pubblico transito durante i lavori di deviazione o modificazione della strada, e questi ultimi non possono essere intrapresi se prima l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile non abbia accertata l'idoneità e sufficienza delle dette opere provvisionali.

(Approvato).

Art. 6.

Intorno alle contestazioni relative ai lavori di cui negli articoli precedenti, decide il prefetto della provincia, sentito l'ingegnere capo del Genio civile, e in mancanza di pronta at-

tuazione dei provvedimenti da parte dell'industriale, può il prefetto provvedere d'ufficio, previa regolare ingiunzione, avvalendosi del deposito di cui all'art. 2.

(Approvato).

Art. 7.

L'ente proprietario della strada ha diritto al rimborso delle eventuali maggiori spese di manutenzione.

In caso di mancato accordo coll'industriale riguardo alle dette spese, l'importo e le modalità di pagamento sono determinati da tre arbitri inappellabili, dei quali due nominati rispettivamente dalle parti e il terzo dal presidente della Corte d'appello.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2091, che autorizza il comune di Savona ad applicare il contributo in natura per l'esecuzione del piano regolatore di quell'abitato, approvato con legge 21 luglio 1911, n. 1012 ». (N. 26).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2091, che autorizza il comune di Savona ad applicare il contributo in natura per l'esecuzione del piano regolatore di quell'abitato, approvato con legge 21 luglio 1911, n. 1012 ».

PRESIDENTE, Prego l'onorevole senatore segretario, De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 2091, che autorizza il comune di Savona ad applicare il contributo in natura per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento di quell'abitato, approvato con legge 21 luglio 1911, n. 1012.

ALLEGATO

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 21 luglio 1911, n. 1012 e 25 giugno 1865, n. 2359;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo che, giusta la legge 21 luglio 1911, n. 1012, approvante il piano regolatore e di ampliamento di Savona, quel comune può imporre ai proprietari dei beni inclusi nel piano stesso, è regolato dalle norme seguenti.

Art. 2.

Addivenendosi dal municipio di Savona alla formazione e sistemazione di nuove vie o piazze o corsi, compresi nel sopra indicato piano regolatore, sarà dovuto, in conformità di quanto è sancito dall'art. 77 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dai proprietari confinanti e contigui il seguente contributo:

Ciascuno dei proprietari confinanti colle nuove vie o piazze o corsi dovrà cedere gratuitamente al comune il suolo stradale per la metà della larghezza effettiva per ogni fronte di cui sia proprietario, nella misura massima di metri sei, e qualora non abbia la proprietà di detto suolo, sarà tenuto a rimborsare al comune il prezzo che questo dovrà pagare per rendersene cessionario.

I proprietari contigui, ma non fronteggianti le nuove vie, le piazze e i corsi, saranno tenuti al contributo nella misura e ai termini di cui negli articoli 77, 78 e 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il valore del contributo però non potrà mai oltrepassare la misura massima di quello imposto in proporzione ai proprietari frontisti più vicini.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 AGOSTO 1921

ufficiale delle leggi e dei decreti Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI.

PANTANO.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto Reale 3 maggio 1920, n. 696, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento della zona aperta del comune di Napoli » (N. 27).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 3 maggio 1920, n. 696, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento della zona aperta del comune di Napoli ».

Prego il senatore, segretario, onorevole De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 3 maggio 1920, n. 696, col quale è stata estesa alle opere occorrenti per l'ampliamento della zona aperta di Napoli, di cui all'articolo 22 del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, la dichiarazione di pubblica utilità espressa nell'articolo 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il decreto-legge luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448;

Visto l'articolo 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e con i ministri delle finanze, del tesoro e della industria, commercio e lavoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle opere occorrenti per l'ampliamento disposto con l'articolo 22 del decreto-legge luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448 della zona aperta esistente nel comune di Napoli in forza dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351, si intende estesa la dichiarazione di pubblica utilità espressa nel citato articolo 6.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

DE NAVA

SCHANZER

LUZZATTI

DANTE FERRARIS.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la dichiarazione

di urgenza ed ammissione alla discussione del seguente disegno di legge:

Provvedimenti per la riforma delle Amministrazioni dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale:

Senatori votanti	162
Maggioranza di due terzi	108
Senatori favorevoli	137
Senatori contrari	25

Il Senato approva l'urgenza e l'ammissione alla discussione.

Proclamo ora il risultato a scrutinio segreto per l'ammissione alla discussione dei seguenti disegni di legge:

Concorso dello Stato nelle spese per la celebrazione nel VII centenario della Università di Padova:

Senatori votanti	162
Maggioranza di due terzi	108
Senatori favorevoli	137
Senatori contrari	25

Il Senato lo ammette alla discussione.

Provvedimenti per l'imposta sul vino:

Senatori votanti	162
Maggioranza di due terzi	108
Senatori favorevoli	140
Senatori contrari	22

Il Senato lo ammette alla discussione.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio Ippico presso il Ministero di agricoltura e conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349 (N. 6):

Senatori votanti	162
Favorevoli	146
Contrari	16

Il Senato approva.

Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano (N. 24):

Senatori votanti	162
Favorevoli	148
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti dell'Amministrazione centrale del Ministero della Giustizia che non possano assumere servizio (N. 69):

Senatori votanti	162
Favorevoli	140
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 44):

Senatori votanti	162
Favorevoli	141
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 19 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaro (n. 47):

Senatori votanti	162
Favorevoli	143
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della Sezione speciale presso la Corte di Appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi (n. 47):

Senatori votanti	162
Favorevoli	144
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, per l'a-

vocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado (n. 58):

Senatori votanti	162
Favorevoli	140
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa l'espropriazione e la occupazione degli immobili compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma (n. 12):

Senatori votanti	162
Favorevoli	140
Contrari	22

Il Senato approva.

Sui lavori del Senato.

PRESIDENTE. Ora è bene che il Senato stabilisca se la convocazione degli Uffici per l'esame dei disegni di legge, pei quali è stata votata l'urgenza, debba avvenire oggi oppure domani. Stando al regolamento, bisognerebbe che questa convocazione avvenisse domani, ma, data l'urgenza dichiarata dal Senato per i disegni di legge in questione, il Senato può stabilire che la convocazione degli Uffici possa avvenire anche oggi.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Ho domandato la parola per rendermi interprete di numerosi colleghi, i quali ritengono di aver bisogno almeno del tempo necessario per leggere e studiare questi disegni di legge. Ed è perciò che io faccio formale proposta che gli uffici siano convocati domani. Al massimo, se lo si ritiene necessario, la convocazione potrebbe essere indetta per la mattina.

Voci. No, no, al pomeriggio.

DI STEFANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. Propongo che gli uffici si riuniscano domani mattina alle ore 10 per l'esame del disegno di legge sulla burocrazia. È giusto che questo disegno di legge possa discutersi ampiamente e tranquillamente. Orbene, se noi

convochiamo gli Uffici alle 15 per venire poi alle 16 in seduta pubblica, questa discussione si farà affrettatamente, mentre io ritengo che per la dignità del Senato sia necessario che questo disegno di legge si discuta per lo meno negli Uffici.

Faccio per ciò formale proposta perchè gli Uffici si riuniscano domani alle ore dieci.

PRESIDENTE. Io non posso che mettere ai voti la proposta fatta dall'onorevole senatore Di Stefano; ma mi preme di fargli osservare che altri disegni di legge, oltre quello per la riforma della burocrazia, debbono venire agli Uffici, e per i quali occorre che le relazioni siano pronte. D'altra parte, occorre non dimenticare che il Senato non è la Camera dei deputati e che non tutti i senatori possono partecipare a riunioni che si tengano nella mattina. Del resto, se si vuole avere il tempo necessario per discutere ampiamente questo disegno di legge negli Uffici, nulla impedisce che, convocati gli Uffici per le ore quindici, la convocazione del Senato in seduta pubblica sia protratta di un'ora ed avvenga alle 17.

Propongo quindi che il Senato domani tenga riunione degli Uffici alle ore quindici e seduta pubblica alle ore 17.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Concorso dello stato nelle spese per la celebrazione del VII centenario della Università di Padova » (N. 34).

PRESIDENTE. Essendo stata ora approvata la richiesta di discussione del disegno di legge, n. 34, sul VII centenario dell'Università di Padova, prego il senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa per il Ministero della pubblica istruzione sarà iscritta, per l'esercizio 1921-22, con decreto del Ministro del tesoro, la somma di lire 100,000 quale contributo governativo per la stampa delle pubblicazioni che saranno edite in occasione della celebra-

zione del VII centenario della fondazione dell'Ateneo padovano.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto Reale 12 marzo 1920, n. 402 che disciplina le incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici » (N. 28).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto Reale 12 marzo 1920, n. 402, che disciplina le incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Prego il senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 12 marzo 1920, n. 402, che disciplina le incompatibilità dei membri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 44 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio corpo del genio civile, approvato con Regio decreto 3 settembre 1906, n. 522;

Visto l'art. 7 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Ritenuta la necessità di meglio disciplinare le incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, appartenenti all'Amministrazione dello Stato, non possono prendere alcuna ingerenza, neppure come consulenti, nello studio e nella compilazione dei progetti di opere pubbliche che debbono essere sottoposti al parere del Consiglio medesimo, nè possono avere comunque ingerenza in affari inerenti ad amministrazioni di Consorzi o di altri enti che eseguono opere pubbliche concesse o sussidiate dallo Stato.

I membri suddetti possono però per nomina Reale o ministeriale, presiedere Consorzi o enti contemplati nel comma precedente o far parte dei loro Consigli di amministrazione. In tali casi non possono partecipare alle discussioni e deliberazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici che interessino il Consorzio o l'ente al quale appartengono.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE III

NITTI

PANTANO.

V. - *Il Guardasigilli*

MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Questo disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche » (N. 29)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 23 settembre 1920 n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche, istituita con decreto luogotenenziale 13 ottobre 1916, n. 1391.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 13 ottobre 1916, n. 1391, col quale fu istituita, presso il Ministero dei lavori pubblici, una Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra nella esecuzione di opere pubbliche di competenza del Ministero stesso, e per l'esame di analoghe questioni riguardanti opere pubbliche di competenza di altri Ministeri quando questi ultimi credessero di sottoporle all'esame di detta Commissione;

Ritenuto che sono cessate le cause per le quali sorse la predetta Commissione di carattere eccezionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col ministro segretario di Stato per l'interno e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 13 ottobre 1916, n. 1391, cessano di aver vigore salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 2.

La Commissione istituita con decreto luogotenenziale di cui all'art. 1 continuerà a funzionare fino al 31 dicembre 1920 per il solo esame degli affari su cui sia stata già interpellata dall'Amministrazione alla data della pubblicazione, nella *Gazzetta ufficiale*, del presente decreto.

Le controversie sulle quali, alla data del 31 dicembre 1920, la Commissione non abbia ancora emesso il proprio parere, saranno definite con le norme comuni.

Art. 3.

Le modificazioni dei prezzi ai contratti di appalto che si rendessero necessarie in sede di revisione saranno decise, sentiti i prescritti pareri, dai ministri competenti, rimanendo ferme per i contratti stipulati posteriormente alla pubblicazione del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, le limitazioni e le condizioni prescritte dal decreto-legge 15 luglio 1920, n. 1059.

Art. 4.

Nulla è innovato alla legge 5 marzo 1907, n. 257, che istituì il Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

PEANO

MEDA.

V. — *Il Guardasigilli*

FERA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Questo disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime » (N. 30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 19 settembre 1920 n. 1642 che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981 sulla concessione di opere marittime.

ALLEGATO.

R. Decreto 19 settembre 1920 n. 1642.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, concernente le concessioni di costruzione ed esercizio di opere marittime;

Ritenuto che sono cessate le speciali circostanze e le ragioni di urgenza che consigliarono derogare alla procedura prescritta dalla legge (testo unico) 2 aprile 1885, n. 3095, e dal regolamento 26 settembre 1904, n. 713, per le suddette concessioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'industria e commercio di concerto con il ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, concernente speciali disposizioni per le

concessioni di costruzione ed esercizio di opere marittime, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale del Regno » e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

PEANO

ALESSIO

SECHI.

V. - *Il Guardasigilli*

FERA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Questo disegno di legge, di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Domani alle ore 15 convocazione degli uffici per l'esame di alcuni disegni di legge; alle ore 17 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 175, col quale fu approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano di espropriazione 28 febbraio 1913 a firma dell'ingegnere A. Pullini contenente una variante al piano 15 giugno 1907, relativo al prolungamento della Via Cavour fino a Piazza Venezia ed alla sistemazione delle adiacenze del monumento a Vittorio Emanuele in Roma (Numero 14);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307, recante norme per l'indennità d'espropriazione e per il contri-

buto in dipendenza del piano regolatore e d'ampliamento della città di Roma (N. 15);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1984, col quale viene istituita presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici una Giunta speciale per le opere pubbliche nelle Colonie (N. 20);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore di ampliamento della città di Torino nella zona in collina a destra del Po (N. 21);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, riguardante la proroga del termine assegnato per l'esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo (N. 22);

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di impianto o di ampliamento degli stabilimenti industriali privati (N. 23);

Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2091, che autorizza il comune di Savona ad applicare il contributo in natura per l'esecuzione del piano regolatore di quell'abitato, approvato con legge 21 luglio 1913, n. 1012 (N. 26);

Conversione in legge del decreto Reale 3 maggio 1920, n. 696, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento della zona aperta del comune di Napoli (N. 27);

Conversione in legge del decreto Reale 12 marzo 1920, n. 402, che disciplina le incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici (N. 28);

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche (N. 29);

Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime (N. 30);

Concorso dello Stato nelle spese per la celebrazione del VII centenario dell'Università di Padova (N. 34);

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti circa l'imposta sul vino (N. 150);

Conversione in legge del decreto Reale 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, in affari di comune competenza (N. 32);

Norme per lo svincolo dei depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate (N. 25);

Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte (N. 7);

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti relativi al rimborso da parte dei danneggiati di guerra delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni delle loro case (N. 39);

Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati degli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile:

a) decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837;

b) decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782;

c) decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235 (N. 136);

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra (N. 51);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 124);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 27 mag-

gio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della Regia marina (N. 80);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco o di comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sotto-direzione o vice-direzione delle costruzioni navali (N. 81);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto-ammiraglio e di brigadiere generale della Regia marina (N. 86);

Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio (N. 90);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo Reale Equipaggi, categoria « Fuochisti » (N. 96);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi (Numero 97);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del Corpo Reale Equipaggi la facoltà di emigrare (N. 100);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina (N. 103);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina (N. 104);

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria e a riposo degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina (N. 91);

Conversione in legge dei Regi decreti 22 agosto 1919, n. 1672, e 9 maggio 1920, numero 852, relativi al Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (N. 36);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove Province, provenienti dal ruolo della Magistratura (N. 40);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea di magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove Province (N. 41);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (N. 48);

Conversione in legge del Regio decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 49);

Conversione in legge del Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2100, che abroga l'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, numero 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica (N. 50);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi (N. 53);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-pretori onorari mandamentali (N. 54);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano (N. 55);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1385, concernente la riaper-

tura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano (N. 56);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina (N. 59);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procuratore generale della Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio (N. 60);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili (N. 63);

Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri (N. 64);

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reale Equipaggi (N. 93);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039 (N. 68);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi (N. 71);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi e della categoria « furieri » e alla costituzione della categoria « maestri navali » (N. 72);

Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 592; 20 aprile 1919, n. 633 e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri Corpi della Regia marina (N. 73, 74 e 75);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco (Numero 76);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 77);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani dopo compiuti 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 78);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 79);

Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e del ruolo in quadro dei sottoammiragli e brigadieri generali (N. 83);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina (N. 84);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina (N. 85);

Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 88);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento (N. 89);

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà

al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori (Numero 92);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio Esercito gli iscritti nel Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 94);

Conversione in legge del Regio decreto in data 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina (N. 95);

Conversione in legge del decreto Reale 10 agosto 1919, n. 1172, relativo alla soppressione della categoria « Maestri navali » e al ripristino della categoria « Operai » del Corpo Reale Equipaggi e del ruolo degli « Assistenti del Genio navale » (N. 98);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale Equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente (N. 99);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconde e di costruttore navale di 2^a classe (N. 108);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 (numero 109);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 669 che indice presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra (N. 110);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento (N. 111);

Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi Istituti nautici (N. 112);

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli istituti nautici (N. 113);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici (N. 114);

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'articolo 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici (N. 115);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481 (N. 117);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 125);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria e il commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, numero 1112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (N. 126);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e cartoni di qualsiasi specie (N. 127);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile (N. 42);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2650, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (N. 61);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 65);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 70).

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina (N. 105-A e 106-A);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, e dei decreti luogotenenziali 26 agosto 1915, n. 1388, 3 dicembre

1916, n. 1655 e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 128);


Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonché per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 57).

La seduta è tolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 25 agosto 1921 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



XXII^a TORNATA

DOMENICA 7 AGOSTO 1921

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Congedi	pag. 493
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge del decreto Reale 8 giugno 1920, n. 1097, relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, in affari di comune competenza »	500
« Norme per lo svincolo di depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate »	501
(Discussione di):	
« Fondazione in Roma di un istituto italiano di archeologia e di storia dell'arte »	504
Oratori:	
CORBINO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	505
CROCE	507
POLACCO	508
RAVA, <i>dell'Ufficio centrale</i>	504, 506, 508
SCIALOJA	508
TAMASSIA, <i>relatore</i>	507
VITELLI	506, 508, 509
(Nomina di Commissione per l'esame di)	495, 510
(Presentazione di)	493, 510
(Richieste di discussione)	498, 511
(Rinvio di discussione di)	500
Interrogazioni (Risposte scritte ad)	518
(Svolgimento di):	
« Del senatore Di Brazzà relativa alla rimozione di depositi di proiettili »	495
Oratori:	
DI BRAZZÀ	497
GASPAROTTO, <i>ministro della guerra</i>	495
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	503, 512

La seduta è aperta alle ore 17.

Sono presenti i ministri della giustizia e affari di culto, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, delle poste e telegrafi, per la ricostituzione delle terre liberate e i sottosegretari di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

SILI, *segretario*. Legge il verbale della seduta precedente il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Bernardi di giorni tre, Fano e Quartieri di giorni dieci.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Provvedimenti vari contro la disoccupazione;

Concessione della seconda indennità di caroviveri agli impiegati delle provincie e dei comuni;

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, circa il trattamento di quiescenza degli impiegati civili e riconoscimento agli effetti della pensione degli anni di servizio straordinario e di studi superiori.

Inoltre, a nome dell'onorevole ministro delle finanze, ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio Consumo nel Comune di Venezia con Murano;

Proroga di termini di prescrizione stabilita da leggi di tasse.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. A nome del ministro degli affari esteri, ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Approvazione della convenzione addizionale a quella di buon vicinato e amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907 e 10 febbraio 1914, firmata a Roma addì 5 febbraio 1920;

Approvazione della convenzione addizionale a quella di buon vicinato e amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914 e 5 febbraio 1920: firmata a Roma il 24 giugno 1921.

Per questi disegni di legge chiedo l'urgenza.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge relativo al trasporto delle salme dei caduti in guerra.

MAURI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURI, *ministro di agricoltura*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di

legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, numero 325, che autorizza la fondazione in Milano di un Istituto Sperimentale di meccanica agraria;

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2506, che istituisce presso la Regia Scuola superiore di agricoltura di Milano una stazione sperimentale del freddo, stabilendone le attribuzioni.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Assegnazione del fondo di lire 15 milioni per il consolidamento di frane minaccianti abitati e per il trasferimento di abitanti;

Conversione in legge del Decreto Reale 9 novembre 1919, n. 2609, che istituisce l'ente portuale per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Messina;

Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per la costruzione della ferrovia Abbiatograsso-Busto Arsizio;

Provvedimenti in dipendenza di terremoti;

Approvazione di una convenzione con la ditta ingegner Conti Vecchi riguardante l'esercizio delle opere di bonifica e l'utilizzazione industriale dello stagno di S. Gilla presso Cagliari;

Provvedimenti per riparazioni di strade nella provincia di Trapani.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Iscrizione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1921-22 della maggiore assegnazione di lire 515.000 da erogarsi a favore della Regia Accademia dei Lincei;

Iscrizione di fondi a favore dell'università e degli altri istituti di istruzione superiore.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli ministri del tesoro, della marina, della guerra, dell'agricoltura, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Per alcuni di essi è stata presentata domanda per l'ammissione alla discussione a norma dell'articolo 85 del Regolamento. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto.

Sull'ordine del giorno.

DI BRAZZÀ. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Essendo presente l'onorevole ministro delle terre liberate, vorrei chiedergli se accetta l'interpellanza da me presentata e quando desidera che essa sia svolta.

RAINERI, *ministro delle terre liberate*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro delle terre liberate*. Io sono agli ordini del Senato. Io sono pronto anche domani.

PRESIDENTE. Domando al Senato se accetta la proposta concordata tra gli onorevoli ministri e l'interpellante.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rimane allora stabilito che l'interpellanza si svolgerà domani in principio di seduta.

Per la nomina di una Commissione.

VOLTERRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLTERRA. Se il Senato consente proporrei che la Commissione incaricata di riferire sopra il disegno di legge presentato dall'onorevole ministro dell'istruzione pubblica per la maggiore assegnazione di lire 515,000 da erogarsi a favore della Regia Accademia dei Lincei, fosse nominata dallo stesso Presidente del Senato.

PRESIDENTE. Domando se la proposta dell'onorevole senatore Volterra è approvata.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Allora darò partecipazione della nomina della Commissione, prima della fine della seduta.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recerebbe tre interrogazioni del senatore Mayer, ma per accordo intervenuto tra il Governo e l'interrogante sono rimandate.

L'ordine del giorno reca un'interrogazione del senatore Di Sant'Onofrio ma è stata rimandata a giorno da destinarsi.

L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Di Brazzà al ministro della guerra: « Per sapere in qual modo egli intenda provvedere alla rimozione di quei depositi di proiettili che, stando vicinissimi ai paesi, tengono gli abitanti in continua apprensione. Queste rimozioni sono state promesse da anni, e non ancora attuate, come è il caso del deposito di Manzinello e di quello di Medeuzza, ove la recente esplosione, che è la terza, ha cagionato gravissimi danni ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Riepilogo in breve i fatti che hanno commossa la pubblica opinione recentemente: il 12 luglio, per cause non ancor bene accertate, forse, a quanto dicono i tecnici, derivanti da combustione spontanea, si è manifestato un incendio nel deposito di Tormini, in provincia di Brescia, in una casupola del deposito stesso contenente alcuni materiali di non grande valore.

Messi in opera i mezzi disponibili, l'incendio veniva domato senza altre conseguenze.

Un secondo incidente avvenne il 22 luglio presso il campo di Lombardone: si tratta di uno stabile affidato alla ditta Rossi; mentre si stava procedendo alla distruzione, si verificò uno scoppio, più forte di quelli normali, che produsse la rottura dei vetri e gran panico nel paese.

Intervenuta la Direzione di artiglieria, si è imposta una qualche maggiore precauzione.

Finalmente il 24 luglio, nel deposito Medeuzza, a S. Giovanni di Mansano, sembra per autocombustione prodotta dall'eccessivo calore, cominciò a scoppiare una catasta di bombe a mano; gli scoppi si propagarono anche ad altre cataste di proiettili e di gas asfissianti.

Le truppe e i pompieri fecero tutto il possibile per limitare il disastro. Gli scoppi si protrassero fino alla sera del 25. E qui per fortuna si fermarono e non si ebbero a deplorare ulteriori scoppi.

Furono dati ordini per circoscrivere il disastro, furono emanate disposizioni per sollecitare, non appena fosse possibile, la distruzione delle munizioni dei depositi; per organizzare il servizio di sgombero e per istruzioni, fu, per mio ordine, inviato il generale Torretta, che presiede alla sistemazione di tali materiali.

Dalle notizie fornite dal generale Torretta, già ritornato, sembra esclusa la causa dolosa affacciata dalla stampa, e sembra che lo scoppio sia dovuto ad una combustione spontanea per eccessivo calore.

Abbiamo avuto altri scoppi, uno a Pola, del quale potrebbe dare notizie il collega della Marina, e un altro a Rivalta Scrivia; per entrambi intervennero immediati provvedimenti.

Senonchè l'importanza della materia e il rispetto che debbo al Senato m'impongono in questo caso particolare di risalire a considerazioni d'ordine generale che possono riuscire interessanti.

Al secondo semestre del 1920, in cui si ebbero a lamentare numerosi scoppi di polveriere e depositi di esplosivi, succedentisi con impressionante frequenza, aveva fatto seguito, come è noto, un periodo di calma, il quale aveva permesso di concludere essere forse dura realtà il dubbio, allora manifestato, sull'origine dolosa degli scoppi. Ciò è stato cagione di vero conforto dal lato politico della questione, perchè poteva segnalare un miglioramento delle condizioni politiche del Paese, mentre ha permesso di sfatare, almeno in parte, il pregiudizio (ormai luogo comune di ogni discussione in materia) che le munizioni fabbricate durante la guerra non siano atte ad una buona conservazione. Non altrimenti è accaduto presso nazioni alleate, ove, alla paura e conseguente mania distruggitrice de' primi tempi, è subentrato il sano e logico convincimento che si possano e si debbano conservare le indispensabili dotazioni di questi necessari fattori di potenza militare; e opportuni disegni di legge sono testè stati approvati, con voto unanime dei Parlamentari, per tradurre in atto le modalità.

Le munizioni residue dalla guerra e quelle

catturate al nemico erano alla data dell'armistizio in quantità enormi (31 milioni di proiettili (1), 12 milioni di bombe (2), 950 milioni di cartucce (3) e 40 mila tonnellate di esplosivi) (4). Subito dopo l'armistizio, illustrazioni della scienza, valenti ufficiali, competenti industriali si occuparono dell'arduo problema. Vennero quindi tosto iniziate le distruzioni dei materiali avariati e pericolosi, che oggi ammontano a più di 200.000.000 di lire, escluse le spese del personale e quelle dei trasporti. Il lavoro di raccolta delle munizioni, proceduto con tutta lena, ha permesso di sgombrare vaste estensioni di territorio, e di ridurre a 750 i 1052 depositi d'un tempo. Tale immane opera è, ancora oggi, in pieno fervore di sviluppo.

Occorre che il pubblico sappia che, spostare un deposito, come talvolta le popolazioni richiedono per togliersi un incomodo vicino, corrisponde a spendere da uno a tre milioni, ed eseguire trasporti, sovente pericolosi, per sei mesi di tempo a un anno. D'altra parte è ovvio che, con ciò, non si fa che spostare il pericolo, senza eliminarlo.

Ordinare una generale e cieca distruzione delle munizioni, qualora supreme ovvie ragioni di sicurezza dello Stato non lo vietassero, vorrebbe dire iniziare un immane movimento di proiettili ed esplosivi in ogni senso, verso plaghe di terreno adatte allo scopo, oppure verso laghi e mari profondi più centinaia di metri per l'affondamento. Gli infortuni crescerebbero senza dubbio, le spese sarebbero enormi, e verrebbero intralciati gravemente i movimenti ferroviari indispensabili per altri pacifici scopi.

Oggi finalmente un nuovo elemento di tranquillità è fortunatamente venuto ad aggiungersi: lo scaricamento dei proiettili e delle bombe, per cui parecchie Ditte sono già intente al rude lavoro della inertizzazione. Ogni giorno che passa corrisponde a migliaia di proiettili resi innocui, a tonnellate di esplosivi disfatti per ricavarne sostanze fertilizzanti. Nel tempo stesso squadre di chimici specialisti percorrono il Paese, in visita degli esplosivi e delle polveri, distruggendo inesorabilmente quanto presenta il benchè minimo cenno di alterazione.

(1) Di cui circa 6,000,000 di preda bellica.

(2) » » » 4,000,000 » » »

(3) » » » 200,000,000 » » »

(4) Oltre a 3 mila tonnellate circa di preda bellica.

Non si contesta che i calori estivi, quest'anno maggiori del consueto, possano avere qualche influenza; ma è necessario che la pubblica opinione si convinca essere questo un reliquato della guerra, che si deve affrontare con l'animo virile che superò ben maggiori difficoltà. Il Governo ha sicura coscienza di aver fatto quanto era possibile, coi mezzi a sua disposizione e in relazione a tante contrarie esigenze, sopra tutto quelle conseguenti alla smobilitazione del personale, che venne compiuta quando non era peranco iniziata la smobilitazione del materiale.

Sempre nuovi mezzi d'azione vengono escogitandosi. È di recente data l'istituzione di un Comitato interministeriale di sorveglianza sui depositi, prezioso organo di consulenza per il Ministero e per gli enti tecnici. Per dare maggior forza a questo comitato con decreto in data 6 luglio ad esso fu aggiunto un organo di polizia. A complemento dei corsi di istruzione per gli ufficiali distruttori che da molti mesi si svolgono, si ha in animo di istituire prossimamente una grossa compagnia artiglieri a Nettuno, quale centro di istruzione del personale inferiore da adibirsi alla custodia dei depositi e al maneggio delle munizioni. Così pure con provvedimento 5 agosto sono concessi in larga misura, mezzi automobilistici agli enti tecnici d'artiglieria, perchè possano esercitare una più efficace vigilanza sui depositi e più prontamente intervenire in caso di bisogno. Infine, il Governo provvederà con apposito decreto ad abbreviare le procedure amministrative, ora imposte dal Regolamento di contabilità generale dello Stato, per l'aggiudicazione dei contratti di scaricamento proiettili, e stanzierà maggiori fondi per la costruzione di baracche in muratura, meglio rispondenti alle condizioni di sicurezza propria e del pubblico.

Occorre però che la stampa, i parlamentari e tutte le autorità militari e civili, spieghino efficace azione di persuasione e di calma verso le popolazioni giustamente preoccupate, ma talvolta eccitate da qualche spiegabile egoismo e da estranee influenze. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Di Brazzà per dichiarare se sia soddisfatto.

DI BRAZZÀ. Francamente comprendo le difficoltà che ha avuto l'onorevole ministro della

guerra a rispondere alla mia interrogazione in modo più diretto. Ammetto perfettamente che ci sia una grande quantità di depositi e che una parte delle munizioni debba esser conservata per la dotazione dell'esercito, ma non ammetto che siano stati lasciati dei depositi precari e costruiti per fornire munizioni all'esercito avanzante, depositi che sono stati lasciati al posto da oltre due anni e che dovrebbero essere assolutamente sgombrati, tanto più che essi si trovano vicinissimi agli abitati.

L'onorevole ministro della guerra ha dichiarato che ci vogliono milioni e milioni per poter provvedere a questo sgombero, ma io osservo che anche le popolazioni hanno bisogno di essere garentite da un pericolo che ora incombe su di loro.

Riconosco che l'onorevole ministro Gasparotto ha dato questa risposta con maggior volontà di arrivare allo scopo di quello che abbiano fatto i ministri precedenti e di questo lo ringrazio; ma non posso dichiararmi soddisfatto. Sarò soddisfatto soltanto quando questi depositi, vicini agli abitati, saranno sgombrati.

PRESIDENTE. Il tempo assegnato alle interrogazioni essendo trascorso, le altre interrogazioni iscritte all'ordine del giorno saranno rinviate a domani.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, per numerosi disegni di legge che sono stati testè presentati è stata presentata domanda firmata da trenta senatori perchè i disegni di legge stessi siano messi in discussione, sebbene la loro presentazione sia avvenuta dopo il 15 giugno.

A termini del regolamento, su questa richiesta il Senato deve deliberare a scrutinio segreto. Siccome questi disegni di legge sono molto numerosi, procederemo subito alla votazione a scrutinio segreto per l'ammissione alla discussione di un primo gruppo di dodici.

Successivamente procederemo alla votazione a scrutinio segreto per l'ammissione alla discussione dei disegni di legge rimanenti.

Prego perciò gli onorevoli colleghi di non allontanarsi dall'aula dopo la votazione a scrutinio segreto, alla quale ora procederemo.

Ora procederemo ad una prima votazione a scrutinio segreto per l'ammissione alla discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti vari per la disoccupazione;

Approvazione della Convenzione addizionale a quella di buon vicinato e di amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906 14 giugno 1907 e 10 febbraio 1914, firmata a Roma addì 5 febbraio 1920 le cui ratifiche saranno scambiate a Roma;

Trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra;

Sepoltura della salma di un soldato ignoto;

Iscrizione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1921-22, della maggiore assegnazione di lire 515,000 da erogarsi a favore della Regia Accademia dei Lincei;

Fondazione di un istituto sperimentale di chimica industriale e di una sezione di ingegneria chimica presso la R. Scuola di applicazione per gli ingegneri in Padova;

Indennità caro-viveri agli impiegati delle provincie e dei comuni;

Assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio consumo nel comune di Venezia con Murano;

Provvedimenti per il riordinamento degli uffici del registro e delle ipoteche;

Riconoscimento del servizio prestato dagli ex-commessi privati degli uffici del registro e delle ipoteche anteriormente alla loro assunzione in ruolo quali applicati;

Approvazione di una convenzione con la ditta ing. Conti-Vecchi riguardante l'esercizio delle opere di bonifica e l'utilizzazione industriale dello stagno di Santa Gilla presso Cagliari;

Provvedimenti relativi al rimborso da parte dei danneggiati di guerra delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni delle case.

Do lettura delle relative domande.

« I sottoscritti domandano che il Senato discuta la legge " Provvedimenti diversi per la disoccupazione " ».

« Mario Abbiate, Mango, Garavetti, Della Noce, Tamassia, Lusignoli, Alberto Dallolio, Niccolini, Mariotti, Valvassori Peroni, Luzzi, Lagasi, De Blasio, Loria, Castiglioni, Bonicelli, Cocchia, Mayer, Gioppi, Diena, Bellini, Tassoni, Tecchio, Bertetti, Rava, Polacco, Valli, Del Giudice, Ameglio, Cannavina ».

« I sottoscritti chiedono che per la legge sulla nuova convenzione tra la Repubblica di S. Marino e il Regno d'Italia si proceda alla discussione d'urgenza.

« Luzzatti, Polacco, Valli, D'Andrea, Romanin Jacur, Guido Mazzoni, De Cupis, Dallolio Alberto, Cassis, Schanzer, Cefaly, Rava, Ghiglianovich, Mosca, Bergamini, Lucca, Libertini, Croce, Giardino, Presbitero, Scialoja, Sanarelli, Artom, De Blasio, Ridola, Dallolio Alfredo, Palummo, Vitelli, Salata, Agnetti, Bellini, Del Giudice ».

« I sottoscritti, a sensi dell'articolo 85 del regolamento, chiedono l'urgenza e la discussione sul disegno di legge sul trasporto gratuito delle salme dei caduti.

« Agnetti, Della Noce G., F. Garavetti, Paternò, Cimati, Pincherle, D. Supino, F. Zupelli, Diena, S. Piacentini, Sanarelli, Lojodice, G. A. Vanni, Dallolio Alfredo, Scialoja, Palummo, Brusati R., Perla, Artom, Canevari, Vitelli, Bergamini, De Amicis, Mango, Gallini, Martinez ».

« I sottoscritti, ai sensi dell'articolo 85 del regolamento, chiedono l'urgenza e l'autorizzazione alla discussione del disegno di legge presentato dal ministro della guerra sulla traslazione e tumulazione in Roma della salma di un soldato ignoto.

« Luzzatti, Diaz, Boselli, Lucca, Filomusi Guelfi, Fano, Supino, Valvassori Peroni, Romanin-Jacur, Torrigiani Luigi, Pagliano, Rebaudengo, Frascara, Palummo, Niccolini, Marchiafava, Piacentini, Brusati R., Garofalo, Dallolio Alberto, Torlonia, Vitelli, Giunti, Colonna F., Della Noce, Torraca, Calisse, Amero D'Aste, Schiralli, Grandi, Zupelli ».

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 AGOSTO 1921

« I sottoscritti, a norma dell'articolo 85 del regolamento del Senato, chiedono che sia votata la dichiarazione d'urgenza per il disegno di legge per maggiori assegnazioni di lire 515,000 da erogarsi a favore della Regia Accademia dei Lincei.

« Del Giudice, Pigorini, Dallolio Alfredo, Pincherle, Bergamini, Montresor, Fano, Rava, Barzilai, Leonardi Cattolica, Vigliani, Dorigo, Colonna Fabrizio, Luzzatti, Boselli, Volterra, Loria, Vitelli, Guidi, Calisse, Marchiafava, Filomusi Guelfi, Venosta, Tamassia, Martinez, De Cupis, Paternò, Grassi, Pozzo, Polacco, Lagasi, Placido, Frascara, Sili, Presbitero, De Novellis, Scialoja, Chimenti, Zupelli, Malagodi, Artom, Dallolio Alberto, De Amicis, Cimati, Agnetti, Abbiate, Paternò, Gallini, Mazzoni, Cannavina, Tamassia, Mango, Rava, Vanni, Venosta ».

« I sottoscritti chiedono sia discusso nel corrente periodo dei lavori del Senato il disegno di legge n. 162 « Fondazione di un Istituto sperimentale di chimica industriale e di una sezione di ingegneria chimica presso la Regia scuola di applicazione per gli ingegneri in Padova, disegno di legge approvato ieri dalla Camera dei deputati.

« Polacco, Luzzatti, Catellani, Ferraris Carlo, Tecchio, Mayer, Giordani, Valli, Masci, Brusati U., Campostrini, Lucca, Dorigo, Cocchia, Montresor, Grosoli, Di Brazzà, Diena, Fradeletto, Guidi, Tivaroni, Pullè, Mazzoni, Tamassia, Pincherle, Abbiate, Del Giudice, Badaloni, Scialoja, Romanin-Jacur, Di Vico, Viganò, Bernardi, Placido, Grassi, Valli, Berio, Supino, Agnetti, Bettoni ».

« I sottoscritti domandano che il Senato discuta la legge per l'indennità caroviveri agli impiegati dei comuni e delle provincie.

« Abbiate, Mango, Garavetti, Della Noce, Tamassia, Cannavina, Lusignoli, Alberto Dallolio, Niccolini, Mariotti, Valvassori Peroni, Cuzzi, De Blasio, Bertetti, Bonicelli, Lagasi, Loria, Cocchia, Mayer, Gioppi, Diena, Bellini, Tassoni, Tecchio, Rava, Polacco, Del Giudice, Ameglio, Caviglia, Valli ».

« I sottoscritti, a' sensi dell'art. 85 del regolamento del Senato, chiedono che il disegno di legge « Assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio consumo nel comune di Venezia con Murano », disegno di legge ieri approvato dalla Camera, sia ammesso e di urgenza alla discussione.

« Placido, Pincherle, Dallolio Alberto, Della Torre, Tecchio, Rava, Diena, Marchiafava, Tamassia, Mariotti, Cannavina, Catellani, Ferraris Carlo, Valli, Bergamini, Rota, Lucca, Badaloni, Cocchia, Luzzatti, Romanin Jacur, Mazzoni, Sili, Dorigo, Dallolio Alfredo, Conci, Pullè, Tivaroni, Del Giudice, Cagnetta, Pavia, Castiglioni ».

« I sottoscritti chiedono, ai sensi dell'art. 85 del regolamento, che siano discussi i due disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati riguardanti gli uffici del registro e delle ipoteche ».

« Bettoni, De Cupis, Lagasi, Lusignoli, Libertini, Agnetti, Viganò, Bertetti, Fradeletto, Mariotti, Cocchia, Campello, Berenini, Vitelli, Giunti, Garavetti, Del Carretto, Mazzoni, Di Terranova, Tamassia, Tecchio, Garofalo, Pullè, De Amicis, Sanarelli, Canevari, Polacco, Mazza, De Riseis, Cannavina ».

« Si chiede d'urgenza, a norma del regolamento, la discussione del disegno di legge concernente la « Bonifica della stazione di S. Gilla in provincia di Cagliari.

« Sanarelli, Tamassia, Bertetti, Valvassori Peroni, Dallolio Alfredo, Cimati, De Stefano, Sechi, Montresor, Fano, Berenini, Brusati Roberto, Faelli, Grassi, Chimenti, Brusati Ugo, Pozzo, Pipitone, Abbiate, Pullè, Venosta, Cencelli, Perla, Grosoli, Lusignoli, De Amicis, Paternò, Mango, Cocchia, Sandrelli, Castiglioni, Civelli, Cannavina, Berio, Bollati ».

« I sottoscritti chiedono sia discusso nel corrente periodo dei lavori del Senato il disegno di legge n. 39 « Provvedimenti relativi al rimborso da parte dei danneggiati di guerra delle

maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni delle loro case».

« Luzzatti, Abbiate, Bettoni, Cocchia, Placido, Tamassia, Dallolio Alberto, Romanin-Jacur, Grassi, De Riseis, Bertarelli, Tecchio, Diena, Masci, Badaloni, Mazzoni, Di Brazzà, Giordani, Marchiafava, Tassoni, Sandrelli, Tivaroni, Pincherle, Supino, Polacco, Conci, Venzi, Scialoja, Guidi, Rava, Lucca ».

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Provvedimenti circa l'imposta sul vino » (Numero 150).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Provvedimenti circa l'imposta sul vino ».

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Su questo disegno di legge furono presentati vari ordini del giorno, oltre a quello presentato dalla commissione. Poichè non è presente il ministro delle finanze, pregherei il Senato di volersi compiacere di rinviare la discussione di questo disegno di legge. Credo che anche l'Ufficio centrale non sia contrario a questa proposta.

DE AMICIS MANSUETO, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale acconsente.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, si intende che questo disegno di legge è rinviato ad altra tornata.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto reale 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali per le bonifiche di affari in comune competenza » (N. 32-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto Reale 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funziona-

mento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, in affari di comune competenza ».

Invito il Governo a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Accetto che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per la sistemazione idraulico-forestale e le bonifiche, in affari di comune competenza, aggiungendo nell'articolo unico del decreto predetto, dopo le parole « o dell'anzidetta Commissione centrale » le parole « con un membro del Consiglio superiore delle foreste » e sostituendo alle parole « dei tre cenati consessi » le altre « di tutti gli accennati consessi ».

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il Reale decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, su le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche;

Visti il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale del Genio civile approvato con Regio decreto 3 settembre 1906, numero 522, e il Regolamento per l'ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici approvato con Regio decreto 16 settembre 1906, n. 541;

Visto il decreto luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 86, istitutivo della Commissione cen-

trale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su la proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Salvi il disposto dell'articolo 44 comma 4^o e dell'articolo 45, comma 2^o, del Reale decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, qualora si tratti di affari che, oltre alla derivazione e utilizzazione d'acque pubbliche, interessino anche notevolmente opere di *difesa* idraulica o di navigazione interna o di sistemazione idraulico-forestale o di bonifica, e per i quali sia richiesto, oltre il parere del Consiglio superiore delle acque, anche quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici o della Commissione centrale per la sistemazione idraulico-forestale e per le bonifiche, il relativo esame sarà fatto e le deliberazioni saranno adottate collegialmente in adunanze plenarie del Consiglio superiore delle acque e della seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici o dell'anzidetta Commissione centrale o unitamente dei tre cennati consessi secondo i casi e le materie.

La presidenza sarà assunta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

In dipendenza del parere collegiale di cui sopra, il ministro dei lavori pubblici, per quanto rientri nella sua competenza, adotterà o promuoverà i necessari provvedimenti con unico decreto.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
PEANO.

V. — Il Guardasigilli:

FERA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme per lo svincolo di depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate ». (N. 25-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per lo svincolo di depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate ».

Invito l'onorevole ministro delle terre liberate a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

RAINERI, *ministro delle terre liberate*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore segretario, Sili di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

SILI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 25 A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Ferma rimanendo la disposizione dell'articolo 55 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità in tutti i casi nei quali la conservazione degli archivi degli uffici del catasto e della conservatoria delle ipoteche ne permettano l'applicazione, negli altri casi in cui per la dispersione o manomissione di quegli atti la detta disposizione non possa essere applicata, lo svincolo dei depositi si effettuerà dopo che ciano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della relativa domanda nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Foglio degli Annunzi legali della provincia*, purchè entro tale termine non siano stati intimati atti di opposizione al pagamento del deposito.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 AGOSTO 1921

La domanda di pagamento dovrà in tali casi essere corredata da dichiarazione dei detti uffici dalla quale risulti la impossibilità di seguire le norme del detto articolo 55 della legge 25 giugno 1865.

(Approvato).

Art. 2.

Sarà cura del prefetto disporre che contemporaneamente alla pubblicazione della domanda di pagamento del deposito fatto nel modo indicato nel precedente articolo sia nei trenta giorni di inserzione data alla domanda stessa la maggior diffusione a mezzo dei giornali e con manifesti in luoghi di pubblica frequenza.

Le spese sono a carico di chi presenti la domanda di pagamento.

(Approvato).

Art. 3.

I terzi che ritengano di aver diritto sulle indennità di espropriazione in virtù di diritti reali, dei quali si considerino titolari, hanno l'obbligo di farli valere mediante opposizione nel termine suindicato.

(Approvato).

Art. 4.

Trascorso inutilmente il termine di cui all'articolo 1 resteranno di niun effetto giuridico e saranno nulli gli atti di pignoramento, di sequestro o di opposizione eventualmente intimati anteriormente alla data del 24 ottobre 1917 ed il prefetto provvederà sulla domanda di svincolo, salva però restando la eventuale azione degli aventi diritto o dei terzi a norma della legge comune verso chi abbia indebitamente riscosso.

Analogamente potrà provvedersi anche pei depositi di altre categorie che si trovassero nelle condizioni anzidette sempre quando la Direzione generale della cassa depositi e prestiti, a suo giudizio insindacabile, stimasse ciò opportuno.

(Approvato).

Art. 5.

Lo svincolo a favore dell'intestatario della polizza può in ogni caso essere concesso dal

prefetto, su parere del Consiglio di prefettura, sempre che concorrano le seguenti condizioni:

a) che l'ammontare delle indennità non superi le lire 2500;

b) che sia fornita idonea malleveria.

(Approvato).

Art. 6.

Rimangono in vigore tutte le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni in quanto non siano incompatibili con la presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i signori senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Ameglio, Amero d'Aste.

Badaloni, Barbieri, Barzilai, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bertarelli, Bertetti, Biscaretti, Bonicelli, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Castiglioni, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chimienti, Cimati, Cirmeni, Civelli, Coccia, Conci, Corbino, Croce, Cuzzi.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, Della Noce, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazzà, Diena, Di Rovasenda, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico, Dorigo.

Faelli, Ferraris Carlo, Ferraris Maggiorino, Ferrero Di Cambiano, Filomusi Guelfi, Fra-deletto.

Gallini, Garavetti, Groppi, Giordani, Giunti, Grandi, Grassi, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lagasi, Leonardi Cattolica, Libertini, Loiodice, Loria, Lucca, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Masci, Massarucci, Mayer, Mazzoni, Millo, Montresor, Mortara, Mosca.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Paternò, Pavia, Pellerano, Perla, Persico, Piacentini, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Pullè.

Quarta.

Rava, Rebaudengo, Ridola, Romanin Jacur, Rossi Giovanni, Rota.

Sanarelli, Sandrelli, Schiralli, Scialoja, Sechi, Sili, Squitti, Supino.

Tamassia, Tecchio, Tivaroni, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valli, Vanni, Venosta, Venzi, Verga, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volterra.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per l'ammissione alla discussione dei disegni di legge presentati dopo il 15 di giugno e di cui 30 senatori hanno chiesto la discussione:

Sepoltura della salma del soldato ignoto:

Senatori votanti	148
Maggioranza di due terzi	99
Favorevoli	139
Contrari	9

Il Senato approva.

Trasporto delle salme dei caduti in guerra:

Senatori votanti	148
Maggioranza di due terzi	99
Favorevoli	139
Contrari	9

Il Senato approva.

Indennità di caroviveri agli impiegati delle provincie e dei comuni:

Senatori votanti	148
Maggioranza di due terzi	99
Favorevoli	112
Contrari	36

Il Senato approva.

Iscrizione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1921-22, della maggiore assegnazione

di lire 515,000 da erogarsi a favore della Regia Accademia dei Lincei:

Senatori votanti	148
Maggioranza di due terzi	99
Favorevoli	122
Contrari	26

Il Senato approva.

Provvedimenti vari contro la disoccupazione:

Senatori votanti	148
Maggioranza di due terzi	99
Favorevoli	113
Contrari	35

Il Senato approva.

Provvedimenti per il riordinamento degli uffici del Registro e delle Conservatorie delle ipoteche:

Senatori votanti	148
Maggioranza di due terzi	99
Favorevoli	118
Contrari	30

Il Senato approva.

Assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio consumo nel comune di Venezia con Murano:

Senatori votanti	149
Maggioranza di due terzi	99
Favorevoli	120
Contrari	28

Il Senato approva.

Approvazione di una convenzione con la ditta ing. Conti Vecchi riguardante l'esercizio delle opere di bonifica e l'utilizzazione industriale dello stagno di S. Gilla presso Cagliari:

Senatori votanti	148
Maggioranza di due terzi	99
Favorevoli	117
Contrari	31

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione addizionale a quella di buon vicinato e di amicizia

del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907 e 10 febbraio 1914, firmata a Roma addì 5 febbraio 1920:

Senatori votanti	148
Maggioranza di due terzi	99
Favorevoli	118
Contrari	30

Il Senato approva.

Provvedimenti relativi al rimborso da parte dei danneggiati di guerra delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni delle loro case:

Senatori votanti	148
Maggioranza di due terzi	99
Favorevoli	122
Contrari	26

Il Senato approva.

Fondazione di un Istituto sperimentale di chimica industriale e di una sezione di ingegneria chimica presso la Regia scuola d'applicazione per gli ingegneri in Padova:

Senatori votanti	148
Maggioranza di due terzi	99
Favorevoli	124
Contrari	24

Il Senato approva.

Riconoscimento del servizio prestato dagli ex commessi privati degli Uffici del Registro e delle Ipoteche, anteriormente alla loro assunzione in ruolo quali applicati:

Senatori votanti	148
Maggioranza di due terzi	99
Favorevoli	113
Contrari	35

Il Senato approva.

Discussione del seguente disegno di legge: « **Fondazione in Roma di un Istituto Italiano di Archeologia e storia dell'arte** ». (N. 7-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Fondazione in Roma di un istituto italiano di archeologia e storia dell'arte** ».

Prego l'onorevole ministro della pubblica istruzione di dichiarare se consente che la discussione si svolga sopra il testo dell'Ufficio centrale.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Consento giacchè le modificazioni portate dall'Ufficio centrale al testo ministeriale si riferiscono a sole questioni di forma o ad errori materiali.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Pellerano di dar lettura di questo disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 7-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

RAVA, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *dell'Ufficio centrale*. Signori Senatori, poichè l'onorevole ministro ha accolto le piccole modificazioni, proposte dall'Ufficio centrale io vorrei pregarlo di aggiungere a cotestè una nuova modificazione in cui sono d'accordo con l'Ufficio centrale, e che non domanda spese.

Gli onorevoli colleghi pensino che qui si tratta di fondare a Roma un'istituto a parte per l'archeologia, ma, in sostanza, si tratta di prendere la biblioteca ricca, buonissima, ottima, curata per molti anni da Felice Bernabei e poi da Corrado Ricci quando essendo io ministro fu ricostituita la Direzione Generale delle belle arti e collocata al Palazzo delle Assicurazioni di Venezia in ampio e comodo stabile, e dal successore nella Direzione delle belle arti, e farne un istituto a parte, farne un istituto che ha un presidente il quale dura per legge in carica 10 anni, e altri membri e tre ufficiali unicamente per comprare i libri di archeologia. Questa potrebbe parere una costruzione troppo grande per un contenuto troppo modesto; io non faccio nessuna questione sulla spesa, tanto più che so che, dato il prezzo attuale dei libri, in avvenire questa spesa segnata qui in 30.000 lire dovrà fatalmente essere accresciuta. La mia modesta aggiunta al primo articolo, comma 2, suona così: L'istituto è destinato « a promuovere gli studi di archeologia e di storia dell'arte » ed a raccogliere i mezzi bibliografici ecc. ecc. Così diamo uno scopo preciso e concreto e nobile a questo istituto, che,

altrimenti, avrebbe uno stato maggiore molto alto che non avrebbe altro scopo se non quello di comprare dei libri e pubblicarne l'elenco; non chiedo spese nè novità: è per la logica delle cose.

Nello stesso tempo vorrei fare una raccomandazione all'onorevole ministro della pubblica istruzione. Abbiamo sentito poco fa dall'onorevole nostro Presidente dichiarare che il Senato consente che si esamini e subito, e di urgenza, il progetto di legge per l'assegno di mezzo milione all'Accademia dei Lincei, che ha una posizione così eminente nella scienza e nella coltura italiana. Io dopo ciò, vorrei rivolgere una preghiera all'onorevole ministro con animo molto sereno, anche per virtù di ricordi e di uffici della Società Dante Alighieri, che si occupa da 30 anni della italianità, e della difesa e diffusione della lingua italiana all'estero. Diamo giustamente ai Lincei i mezzi di vivere e di stampare i propri atti, che rappresentano agli occhi di tutto il mondo ciò che l'Italia fa per il progresso delle scienze. Ma preghiamo l'onorevole Ministro di non lasciar poi morire la vecchia Accademia della Crusca. Confesso che ho letto con gran pena la notizia di una relazione al ministro della pubblica istruzione che propone di sospendere e abbandonare la stampa del vocabolario della lingua italiana, ormai giunto al V. volume se non erro, e di lasciare non pubblicate e abbandonate migliaia e migliaia di schede già compilate, dimostrando, così al mondo che l'Italia non è capace compiere la quinta edizione del suo grande e florido vocabolario, mentre i granduchi di Toscana furono capaci di compiere quest'opera che, riprodotta poi a Bologna ed a Napoli e altrove, è ancora la base della nostra lingua il tesoro

Dell'idioma gentil sonante e puro.

Non credo che lo Stato italiano debba abbandonare l'opera del suo dizionario: non si farà la sesta edizione, ma non credo che si debba ora abbandonare la quinta edizione, tanto più che un'enorme ricchezza di materiale è pronta, tanto più che l'Istituto si piega alle esigenze nuove e mostra come nuove parole possano entrare nei diritti dell'uso nella lingua italiana organismo vivo che il popolo feconda e raf-

forza. Non ci sono nemmeno pretese ragioni di economia, poichè la spesa attuale del vocabolario si volgerebbe a pubblicare testi di lingua, cui già bene provvede la Deputazione di Bologna fondata nel 1860, e sempre operosa. No, onorevoli colleghi, non si abbandoni il vocabolario della nostra lingua. Ripeto che non credo che l'Italia non vorrà fare quello che seppe fare i granduchi di Toscana; la mia coscienza di studioso si ribella a questo pensiero e raccomando al ministro che non voglia permettere la soppressione della Crusca. (*Applausi*).

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*.
Vorrei fare osservare all'onorevole Rava che la sua aggiunta, la quale in sé non può non corrispondere al più intimo desiderio del ministro della pubblica istruzione, dà al disegno di legge, senza parere, una portata diversa e crea una sproporzione rilevante fra il fine che essa precisa ed i mezzi che sono, in seguito, assegnati. Dal punto di vista puramente aritmetico non si può concepire che un istituto destinato a promuovere gli studi per la storia dell'arte e per l'archeologia si contenti di quelle 30,000 lire all'anno e di quei tre funzionari che la legge destina ad esso. Finchè questa legge si proponeva, come risulta dalla relazione del ministro e dell'Ufficio centrale scopi più modesti, come quello di raccogliere i mezzi bibliografici per lo studio dell'antichità e per le opere d'arte, si manteneva nei limiti di quella armonia che anche le leggi debbono possedere. Ma se si fa l'aggiunta a cui accenna l'onorevole Rava appare troppo evidente la sproporzione e desidererei che non si perpetuasse ancora l'esempio di queste leggi in cui incidentalmente si amplia, sia pur lodevolmente il compito degli istituti senza prendere insieme tutti i provvedimenti finanziari che sarebbero richiesti. In verità io non saprei che cosa opporre domani ai dirigenti di questo istituto, se essi venissero a dirmi che l'istituto che ha per fine di promuovere lo studio dell'archeologia e dell'arte con la raccolta dei mezzi bibliografici ecc. ecc. non può reggersi con i mezzi che abbiamo dato.

La richiesta dell'onorevole Rava non è di carattere semplicemente formale; ma implica

impegni che vanno bene ponderati; ed io non saprei come contenermi senza sentire prima l'opinione del ministro del tesoro.

Quanto all'altra parte, io posso dichiarare all'onorevole Rava che, nonostante la relazione, la quale è stata pubblicamente discussa, io non prenderò nessun provvedimento nei riguardi dell'Accademia della Crusca senza prima sentire l'autorevole opinione dei componenti della stessa Accademia.

RAVA, *dell'ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *dell'Ufficio centrale*. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha detto esattamente che questa aggiunta dà un carattere più ampio all'Istituto; è vero: ma d'altra parte io credo che formare un Istituto italiano con un presidente che dura in carica dieci anni e con dieci consiglieri nominati per decreto Reale unicamente per comperare i libri per la biblioteca delle Belle Arti sia troppo poco, rispetto alla parola « Istituto » che figura nel disegno di legge. È istituto per l'archeologia in Italia, cioè nel paese classico per tali studi; e, con tale titolo ha grandi doveri.

Nella formazione di un tale istituto italiano di archeologia e storia dell'arte senza altro compito che quello attuale della Direzione di Belle Arti, cioè comprare libri che occorrono agli studi e farne una specie di catalogo, mi pare che si ravvisi quella stessa sproporzione che l'onorevole ministro ha voluto scorgere nella mia proposta.

A me pareva che la mia proposta lasciando aperta la porta all'avvenire e nulla chiedendo al ministro del tesoro, perchè « a promuovere gli studi » basta ad esempio anche un concorso a premi per un'opera speciale di archeologia - la scuola di Francia qui a Roma pubblica ogni anno dei volumi che dimostrano come i giovani francesi studino a fondo e mirabilmente temi speciali - ad esempio, la storia e l'arte bizantina presso noi - fosse preferibile alla formula del Ministero, con la quale tutto questo non si può fare.

Io credo che sarebbe ottimo temperamento (pur salvando le riserve del ministro del tesoro che deve dare i fondi che ha, e che può) quello di assegnare maggior ampiezza all'azione dell'istituto. Possono venir ad esso, come ven-

nero all'Accademia dei Lincei e ad altre Accademie italiane, donazioni e lasciti per formare premi, per pubblicazioni, concorsi e magari borse di studio. E questo sarebbe buon ufficio dell'Istituto italiano che si vuole creare.

VITELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Ho chiesto di parlare per dichiarare che darò voto contrario all'approvazione di questo disegno di legge; e credo ci sia bisogno di dichiararlo, essendo io un cultore di studi antichi che vota contro la fondazione di un istituto archeologico. La rarità del caso merita di essere spiegata.

In primo luogo, non vorrei confondere le due questioni: quella dell'Istituto e quella dell'Accademia della Crusca: la raccomandazione, del resto giustissima, riguardante l'Accademia della Crusca, non so come si possa farla a proposito dell'Istituto archeologico.

RAVA. Perchè abbiamo votato 500 mila lire.

VITELLI. Le 500 mila lire, se mai, sono state, o meglio saranno votate per i Lincei. L'Accademia della Crusca dura da centinaia di anni, ha un determinato scopo, ha una grande e monumentale opera in corso e sarebbe, secondo me, assurdo dirle: finite di punto in bianco e cominciate in altro modo. Ogni riforma dovrebbe essere bene studiata, e non sarebbe possibile collocarla come aggiunta a questo disegno di legge.

Quanto all'Istituto archeologico, mi meraviglio si crei un istituto archeologico con trentamila lire all'anno, quando nel disegno di legge si dice che l'istituto avrà un presidente e un consiglio direttivo di dieci membri, nominati per un quinquennio con R. decreto, su proposta del ministro della pubblica istruzione. Il presidente dura in carica dieci anni, ecc. In tutto vi sono undici persone nominate alla direzione di questo istituto: queste persone dovranno pure avere qualche compenso per i lavori che dovranno fare, perchè di regola non credo alle cariche *ad honorem*: sono quelle che di regola non danno nessun rendimento. Credo che gli addetti ad un tale istituto debbano avere ufficio ben determinato con retribuzione ben determinata, e con lavoro ben determinato. Ora invece che cosa abbiamo? Avremo un presidente che non andrà mai, o che ci andrà una volta ogni tanto, e questo

perchè non c'è il modo di pagarlo convenientemente. Perchè che cosa sono per questo Istituto, che si chiama pomposamente Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte, trenta mila lire annue? Non mi pare che sia questo il momento di pensare ad un Istituto archeologico e di storia dell'arte, degno di tal nome, non perchè non si senta la necessità di una tale istituzione, ma perchè occorrerebbe dotarlo di altri mezzi e attribuirgli altri scopi. Per conseguenza voterò contro.

CROCE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE. Dirò com'è nato questo disegno di legge. Quando fu restituita alla Germania la sua biblioteca archeologica, si pensò che convenisse non lasciar insoddisfatto il legittimo desiderio che anche l'Italia si andasse formando per suo conto una biblioteca del genere. E poichè nella Direzione generale di belle arti esisteva già una notevole raccolta di libri di archeologia ed arte, parve che questa raccolta potesse costituirne il primo e cospicuo nucleo. La dotazione di trentamila lire annue fu giudicata più che sufficiente, considerato altresì che il cambio del *Bollettino d'arte*, pubblicato dal Ministero dell'istruzione, procura la maggior parte delle riviste d'arte, senza bisogno di abbonamento. Si tratta di una biblioteca speciale. Si pensi che una biblioteca generale, per esempio, la Nazionale di Napoli, ha ventimila lire o poco più di dotazione...

VITELLI. Ma non sono sufficienti neppure quelle!

CROCE. Sembra che le finanze dello Stato non consentano di dar di più! La cifra di trentamila lire fu concordata col comm. Ricci, che funziona officiosamente da presidente. Quanto al Consiglio direttivo, non vedo perchè dovrebbe costare grandi spese. Giacchè ho ricordato la Nazionale di Napoli, dirò che per molti anni, prima della guerra, c'era per quella biblioteca una commissione di studiosi, nominata dal direttore, che si radunava cinque o sei volte l'anno e proponeva i libri da acquistarsi: questo sistema dava ottimi frutti. Qualcosa di simile si è voluto fare per la nuova biblioteca. Si potrà in seguito dotarla più riccamente e ampliarla; si potranno dare all'Istituto archeologico altre e maggiori funzioni. Ma non mi sembrerebbe ben pensato di respingere ora un'opera modesta e utile sol perchè si deside-

rerebbe qualcosa di più grandioso. Aggiungo che la biblioteca, nel fatto, già è stata ordinata e il Ricci vi ammette anche qualche studioso, in attesa della legge.

Queste le spiegazioni che mi è sembrato opportuno di dare al Senato, il quale, credo, potrà approvare il disegno di legge così com'è.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA, *relatore*. Poche parole, perchè l'onorevole Croce ha già detto come stanno le cose, chiare e modeste, quali si vedono nel progetto.

L'Istituto si propone di raccogliere i mezzi di studio, ora dispersi in varie biblioteche, e la dispersione, naturalmente, per uno studioso significa perdita di tempo e possibilità di non avere un'idea giusta della bibliografia. La raccolta dell'Istituto eretta in ente morale richiamerà l'attenzione dei dotti anche stranieri. Con la provvida « raschiatura » di assegni fatta a due capitoli del bilancio dell'istruzione (nn. 113 e 115) si è riusciti a qualcosa di inaudito: non gravare il già troppo gravato bilancio dello Stato. Trentamila lire possono bastare ad avviare il funzionamento della biblioteca e a provvedere ai primi e necessari acquisti di materiale scientifico.

Non sono più lautamente dotate molte altre biblioteche, che pur hanno un compito assai più ampio.

Così si potrà avere una provvida « concentrazione » di libri, con quel sistema che è seguito nei centri di studio, come Parigi e Berlino, ove la biblioteca speciale costituisce il più adatto ausilio alle indagini scientifiche e letterarie.

L'amico Vitelli si preoccupa della gratuità degli uffici. Ma, illustre collega, molti di noi sono accademici: la qual cosa significa che il culto della scienza è pagato con l'onorario... dell'onore che almeno dovrebbe tributarsi agli scienziati.

L'Istituto archeologico italiano sorge così su modeste basi; ma pensiamo che nè la Francia, nè la Germania lesinarono mai aiuti alle loro scuole o istituti di Atene e di Roma.

Noi spendiamo così poco....

LUZZATTI (*interrompendo*). I contribuenti non sono abituati a queste piccole spese. Aspirano a cose più grandi....

TAMASSIA. Appunto; la cosa è inaudita. E anche questa è una buona ragione perchè il Senato accolga benevolmente il progetto.

RAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Siccome desidero che l'Istituto sorga e che la legge passi, io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È fondato un istituto italiano di archeologia e storia dell'arte con personalità giuridica e sede in Roma.

L'Istituto è destinato a raccogliere i mezzi bibliografici per lo studio delle antichità e delle opere d'arte e a tenerli al corrente. Pubblicherà uno speciale bollettino bibliografico.

(Approvato).

Art. 2.

L'Istituto si compone di un presidente e di un Consiglio direttivo composto di dieci membri nominati per un quinquennio con Regio decreto, su proposta del ministro dell'istruzione pubblica.

Il presidente dura in carica dieci anni, e può essere riconfermato.

I membri del Consiglio direttivo si rinnovano per la metà ogni quinquennio. Alla scadenza del primo quinquennio, la metà dei membri da rinnovarsi è determinata mediante sorteggio. Alla scadenza degli altri quinquenni successivi, la rinnovazione è determinata dalla maggiore anzianità.

In caso di surrogazione, i membri surrogati rimangono in ufficio quanto avrebbero durato i loro rispettivi predecessori.

POLACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ho chiesto la parola per proporre una semplice modificazione di forma.

L'articolo 2 dice: « L'istituto si compone di un presidente e di un consiglio direttivo »; io propongo si dica: « L'Istituto è retto da un presidente e da un Consiglio direttivo, ecc. ».

TAMASSIA, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta questa modificazione.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Anche il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo 2 con questa modificazione.

« L'Istituto è retto da un presidente e da un Consiglio direttivo composto di dieci membri nominati per un quinquennio con Regio decreto, su proposta del ministro dell'istruzione pubblica ».

Il resto identico.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

La biblioteca della direzione generale delle antichità e belle arti presso il Ministero della pubblica istruzione, è assegnata al nuovo Istituto serbandosi il diritto di uso della detta direzione.

VITELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Ho già detto che voterò contro tutta la legge, quindi anche contro questo articolo, bene o male formulato. Nonostante considero doveroso richiamare l'attenzione sulla sua forma attuale.

Esso dice: « La biblioteca della Direzione generale delle antichità e belle arti presso il Ministero della pubblica istruzione è assegnata al nuovo istituto serbandosi il diritto di uso della detta Direzione ». Io non so che cosa voglia dire.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Bisogna mutare la parola « serbandosi » e dire « è serbato » e poi invece « della detta Direzione » dire « alla detta Direzione ».

SCIALOJA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Essendo io contrario alla legge, non dovrei parlare sui singoli articoli, ma, nel caso che la legge sia approvata dal Senato, non sarebbe male che gli articoli fossero redatti nel miglior modo possibile. Né si tratta di una questione meramente grammaticale; l'osservazione è di sostanza.

L'articolo 3 dice: « La biblioteca della Direzione generale delle antichità e belle arti

presso il Ministero della pubblica istruzione è assegnata al nuovo istituto serbandosi (ma si serberà, come volete) il diritto di uso della detta Direzione.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. « Alla detta direzione ».

SCIALOJA. « Alla detta Direzione », sia pure, ma che cosa significa? che cosa è questo diritto d'uso che si conserva alla Direzione generale delle antichità e belle arti su questa biblioteca? è il diritto di avere i libri come nelle altre biblioteche o è il diritto di portar via questi libri, che allora non serviranno più all'istituto?

L'idea di questo istituto, il quale nasce in questa maniera, abortivamente, perchè non è con trentamila lire l'anno che si può costituire un istituto archeologico in Roma, l'idea, dico, era sorta quando si era confiscata la biblioteca dell'Istituto germanico archeologico, la quale era il modello delle biblioteche esistenti in Roma, era il suo il vero ordinamento di una raccolta di libri che deve servire agli studiosi. Il mantenimento e la continuazione di quella biblioteca sarebbe stato un vero dovere nazionale. Ma dal momento che abbiamo restituito all'Istituto archeologico germanico la sua biblioteca, viene a mancare quel grande e ricco fondo di libri che aveva dato luogo alla creazione del nuovo Istituto italiano di archeologia.

Ecco perchè io non sono disposto ad approvare il disegno di legge.

L'Istituto con la sua troppo tenue dotazione non ha ragion d'essere. In ogni modo, vorrei sapere in quale condizione si trova quella biblioteca della Direzione generale delle antichità di cui qui si parla; perchè ricordo che un tempo in una delle sale del palazzo della Minerva si trovava una raccolta di libri poco adoperabili perchè non bene in ordine, provenienti da doni e da acquisti. La biblioteca di Henzen formava il miglior nucleo archeologico di quella raccolta; ma si tratta di cosa ormai remotissima; e se a quel primo nucleo non si è apportato un fortissimo nuovo aumento...

RAVA. Quel nucleo si è accresciuto moltissimo.

SCIALOJA... non di gran che; in ogni modo se si vuole mettere al corrente la biblioteca d'un istituto archeologico in Roma conviene spendere una somma di centinaia di migliaia

di lire. O non si costituisce niente o si deve costituire una cosa perfetta che stia degnamente accanto agli istituti stranieri; perchè anche se si facesse una cosa mediocre sarebbe sempre disonorante per noi.

Su queste osservazioni che io faccio relativamente all'art. 3 vorrei che ci si desse da parte del Governo qualche delucidazione, e vorrei che si correggesse il testo come è formulato.

Ma dopo aver sentito e corretto, voterò tuttavia contro la legge.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA, *relatore*. Si potrebbe correggere: « conservando il diritto d'uso *alla* (non *della*) Direzione ecc. ecc. ».

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Si potrebbe anche togliere quest'ultimo inciso.

TAMASSIA. La Direzione delle belle arti, rispondo all'onorevole Scialoja, dovrebbe avere larghezza e libertà nel servizio della biblioteca, più che non sia consentito ai privati cui si applicherà il regolamento interno. Così credo si debba interpretare la riserva d'uso per la Direzione delle belle arti.

Ma, se si vuole, non ci vedo male alcuno che si tolga tutto l'inciso, incominciando (e comprendendo) dal gerundio « serbandosi ». Già le frasi che cominciano col gerundio vanno sempre a finir male...

CORBINO, *ministro della istruzione pubblica*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 3 con la soppressione dell'ultimo inciso, come è stato proposto dall'Ufficio centrale.

Chi approva l'articolo 3 così modificato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Credo opportuno interrompere questa discussione per procedere alla votazione sulle domande di discussione di altri disegni di legge, perchè da questa votazione dipenderà la convocazione o meno degli Uffici per la giornata di domani.

Presentazione di disegni di legge.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Conversione in legge del decreto Reale 11 marzo 1920, n. 467, riguardante l'applicazione dei ruoli aperti al personale dell'Amministrazione della sanità pubblica ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge. Siccome è stata presentata domanda sottoscritta da trenta senatori perchè questo disegno di legge sia ammesso alla discussione, sebbene presentato dopo il 15 giugno, domanda sulla quale, a termini dell'art. 85 del regolamento, il Senato deve deliberare a scrutinio segreto, aggiungeremo questo disegno di legge agli altri per la cui ammissione e discussione procederemo ora a votazione a scrutinio segreto.

BENEDUCE, *ministro del lavoro e previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDUCE, *ministro del lavoro e previdenza sociale*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati nell'altro ramo del Parlamento:

Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private;

Ratifica dei progetti di convenzione adottati dalla Sessione di Washington della Conferenza internazionale del lavoro;

Reintegro del contributo annuale dello Stato al fondo nazionale per la disoccupazione involontaria;

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle miniere di zolfo della Sicilia;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, concernente modificazioni al titolo 4°: « Disposizioni speciali per i trasporti marittimi, della legge testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro;

Conversione in legge del Regio decreto 24 giugno 1920, n. 889, che ristabilisce il normale funzionamento della « Unione militare »

Società anonima cooperativa di consumo e di credito fra gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del lavoro e previdenza sociale della presentazione di questi disegni di legge, i quali non potranno essere ammessi nell'attuale periodo di sedute a discussione se non seguendo quella procedura eccezionale stabilita dall'art. 85 del nostro regolamento.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 27 febbraio 1919, n. 219, contenente provvedimenti per la città di Napoli ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge. Essendo già stata presentata da trenta senatori la proposta di ammissione alla discussione di questo disegno di legge, questa proposta sarà ora votata a scrutinio segreto insieme con le altre.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. In conformità dell'incarico affidatomi dal Senato, ho chiamato a far parte della Commissione speciale per l'esame del disegno di legge: « Iscrizione nello stato di previsione della spesa del ministero della istruzione per l'esercizio 1921 e 1922 della maggiore assegnazione di lire 515 mila da erogarsi a favore della R. Accademia dei Lincei » i senatori: Del Giudice, Guidi, Rava, Supino, Tamassia, Vitelli, Volterra.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto per l'ammissione alla discussione dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione della maggiore spesa di lire 113,500,000 per opere dipendenti da terremoto;

Sovvenzione di lire 92,000,000 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per provvedere a spese straordinarie per le ferrovie della Sardegna;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1159, riguardante la concessione all'Amministrazione provinciale di Ferrara della costruzione ed esercizio del Canale navigabile Po-Volano;

Iscrizione di fondi in favore delle Università e degli altri istituti di istruzione superiore;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219 che reca provvedimenti per la città di Napoli;

Sistemazione della rete telegrafica e telefonica nazionale in dipendenza dell'elettrificazione delle ferrovie di Stato;

Istituzione di un ente autonomo per la costruzione del canale navigabile « G. Boicelli » e delle darsene di Ferrara e Pontelagoscuro, e per l'esercizio delle darsene medesime;

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di assumere impegni per la somma di lire 440 milioni per spese straordinarie;

Autorizzazione della spesa di lire 40 milioni per l'esecuzione delle opere di inalveazione del fiume Idice nel Reno e delle opere accessorie;

Autorizzazione di spesa straordinaria per urgenti opere, lavori ed acquisti, inerenti ai servizi telegrafici e telefonici;

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 467, riguardante l'applicazione dei ruoli aperti al personale dell'Amministrazione della Sanità pubblica.

Do lettura delle relative domande:

« Si chiede, a norma dell'art. 85 del regolamento, che siano discussi nel corrente periodo dei lavori i seguenti sei disegni di legge:

« Sovvenzione di lire 92,000,000 per le ferrovie della Sardegna (N. 152);

« Maggiore spesa di lire 113,500,000 per opere dipendenti dal terremoto (N. 153);

« Concessione alla provincia di Ferrara dell'esercizio del canale Po-Volano (N. 154);

« Istituzione di un ente per la costruzione del canale « G. Boicelli » (N. 155);

« Autorizzazione alle ferrovie dello Stato di assumere impegni per lire 440,000,000 (Numero 156);

« Autorizzazione della spesa di 40,000,000 di lire per l'inalveazione del fiume Idice nel Reno.

« Pantano, Badaloni, Montresor, Sechi, Della Torre, Giunti, Giordani, Chimienti, Bettoni, Berenini, Bertetti, Malagodi, Del Carretto, Tecchio, De Cupis, Bollati, Artom, Cannavina, De Amicis, Imperiali, De Riseis, Torrigiani, Romanin-Jacur, Canevari, Valvassori-Peroni, Lagasi, Garofalo, Galini ».

« I sottoscritti domandano che il disegno di legge su maggiori assegnazioni di fondi alle Università e Istituti superiori sia discusso dal Senato nonostante la tardiva presentazione.

« Valli, Scialoja, Zupelli, Artom, Guidi, Malagodi, Della Noce, Alberto Dallolio, Bergamini, De Amicis, Cimiti, Vitelli, Abbiate, Paternò, Luigi Torrigiani, Gallini, Mazzoni, Barzilai, Cannavina, Tamassia, Cefaly, Mango, Pincherle, Rava, Venosta, Vanni, Montresor, Polacco, Catellani ».

« I sottoscritti senatori, ai sensi dell'art. 85 del regolamento, chiedono sia discusso nell'attuale periodo di lavori del Senato il disegno di legge per la conversione in legge del decreto luogotenenziale del 27 febbraio 1919, numero 219, che reca provvedimenti per la città di Napoli.

« Bergamini, Del Carretto, Imperiali, Scialoja, Presbitero, Placido, De Novellis, Di Vico, Mariotti, Lucca, Sili, Giordani, Capaldo, Pellerano, Amero d'Aste, Pavia, Mango, Martinez, Mosca, Biscaretti, Diaz, Di Terranova, De Amicis, Persico, Valli ».

« I sottoscritti, a termini dell'art. 85 del regolamento, chiedono sia dichiarata l'urgenza ed autorizzata la discussione dei due disegni di legge presentati dal ministro delle poste e dei telegrafi, e cioè:

« Autorizzazione di spesa straordinaria per urgenti opere, lavori ed acquisti, inerenti ai servizi telegrafici e telefonici;

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 AGOSTO 1921

« Sistemazione della rete telegrafica e telefonica nazionale in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato.

« Abbiate, Garbini, Bettoni, Bollati, Della Torre, Badaloni, Dallolio Alberto, Scialoja, Cocchia, Loria, Sili, Lusignoli, Brusati, Montresor, Del Giudice, Bergamini, Lucca, Cimati, Vigliani, Berio, Chimienti, Polacco, Garavetti, Mariotti, Rava, Tamassia, Salvia, Cannavina, Sechi, Valli ».

« I sottoscritti, a termini dell'articolo 85 del Regolamento, richiedono che il progetto di legge: "Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 467, riguardante l'applicazione dei ruoli aperti al personale dell'Amministrazione della Sanità pubblica, sia discusso nel presente periodo dei lavori.

« Cocchia, Supino, Sanarelli, Lagasi, Paternò, Mango, Di Rovasenda, Alberto Dallolio, Rota, Tassoni, Libertini, Mazzoni, De Cupis, Volterra, Pipitone, Cimati, D'Andrea, Garavetti, Badaloni, Barzilai, Rava, Malagodi, Vanni, Venosta, Pincherle, Verga, Montresor, Gallini, Faelli, Valvassori-Peroni ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di procedere all'appello nominale.

SILI, segretario. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Abbiate, Agnetti.

Barbieri, Barzilai, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bertarelli, Bertetti, Biscaretti, Bonicelli, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Castiglioni, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Conci, Corbino, Croce.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea,

De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, Della Noce, De Riseis, Diaz, Di Brazza, Diena, Di Vico, Dorigo.

Faelli, Ferraris Carlo, Ferrero di Cambiano, Filomusi Guelfi, Fradeletto.

Gallini, Garavetti, Garofalo, Gioppi, Giordani, Giunti, Grandi, Grassi, Gualterio, Guidi.

Lagasi, Lojodice, Loria, Lucca, Luzzatti.

Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Masci, Massarucci, Mattioli, Mayer, Mazzoni, Millo, Montresor, Mosca.

Niccolini Pietro.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Paternò, Pavia, Pellerano, Perla, Piacentini, Pincherle, Pipitone, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta.

Rava, Rebaudengo, Ridola, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rota.

Sanarelli, Sandrelli, Schiralli, Scialoja, Sechi, Sili, Squitti, Supino.

Tamassia, Tecchio, Tivaroni, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valli, Vanni, Venosta, Verga, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volterra.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla richiesta di discussione dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione della maggiore spesa di lire 113,500,000 per opere dipendenti da terremoti:

Senatori votanti	133
Maggioranza di due terzi	89
Favorevoli	104
Contrari	29

Il Senato approva.

Sovvenzione di lire 92,000,000 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per provvedere a spese straordinarie per le ferrovie della Sardegna:

Senatori votanti	133
Maggioranza di due terzi	89
Favorevoli	108
Contrari	25

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 AGOSTO 1921

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1159, riguardante la concessione all'Amministrazione provinciale di Ferrara della costruzione ed esercizio del canale navigabile Po-Volano:

Senatori votanti	133
Maggioranza di due terzi	89
Favorevoli	103
Contrari	30

Il Senato approva.

Iscrizione di fondi a favore delle università e degli altri istituti di istruzione superiore:

Senatori votanti	133
Maggioranza di due terzi	89
Favorevoli	108
Contrari	25

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 259, che reca provvedimenti per la città di Napoli:

Senatori votanti	133
Maggioranza di due terzi	89
Favorevoli	109
Contrari	24

Il Senato approva.

Sistemazione della rete telegrafica e telefonica nazionale in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie di Stato:

Senatori votanti	133
Maggioranza di due terzi	89
Favorevoli	108
Contrari	25

Il Senato approva.

Istituzione di un Ente autonomo per la costruzione del canale navigabile « G. Boicelli » e delle darsene di Ferrara e Pontelagoscuro, e per l'esercizio delle darsene medesime:

Senatori votanti	133
Maggioranza di due terzi	89
Favorevoli	109
Contrari	24

Il Senato approva.

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di assumere impegni per la somma di lire 440 milioni per spese straordinarie:

Senatori votanti	133
Maggioranza di due terzi	89
Favorevoli	104
Contrari	29

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa di 40 milioni per l'esecuzione delle opere di inalveazione del fiume Idice nel Reno e delle opere accessorie:

Senatori votanti	133
Maggioranza di due terzi	89
Favorevoli	107
Contrari	26

Il Senato approva.

Autorizzazione di spesa straordinaria per urgenti opere, lavori ed acquisti, inerenti ai servizi telegrafici e telefonici:

Senatori votanti	133
Maggioranza di due terzi	89
Favorevoli	110
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 467, riguardante l'applicazione dei ruoli aperti al personale dell'Amministrazione della Sanità pubblica:

Senatori votanti	133
Maggioranza di due terzi	89
Favorevoli	107
Contrari	26

Il Senato approva.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che sono pervenute le risposte scritte alle interrogazioni del senatore Lamberti al ministro della guerra e del senatore Masci al ministro delle finanze.

A termini del regolamento, queste risposte saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 riunione degli Uffici per l'esame dei disegni di legge, sulla cui ammissione a discussione il Senato ha oggi deliberato a scrutinio segreto.

Alle ore 17 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 gennaio 1917, numero 175, col quale fu approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano di espropriazione 28 febbraio 1913 a firma dell'ingegnere A. Pullini contenente una variante al piano 15 giugno 1917, relativo al prolungamento della Via Cavour fino a Piazza Venezia ed alla sistemazione delle adiacenze del monumento a Vittorio Emanuele in Roma (numero 14);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307, recante norme per l'indennità d'espropriazione e per il contributo in dipendenza del piano regolatore e d'ampliamento della città di Roma (N. 15);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1984, col quale viene istituita presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici una Giunta speciale per le opere pubbliche nelle Colonie (N. 20);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore di ampliamento della città di Torino nella zona in collina a destra del Po (N. 21);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, riguardante la proroga del termine assegnato per l'esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo (N. 22);

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di impianto o di ampliamento degli stabilimenti industriali privati (N. 23);

Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2091, che autorizza il comune di Savona ad applicare il contributo in natura per l'esecuzione del piano regolatore di quell'abitato, approvato con legge 21 luglio 1913, n. 1012 (N. 26);

Conversione in legge del decreto Reale 3 maggio 1920, n. 696, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento della zona aperta del comune di Napoli (N. 27);

Conversione in legge del decreto Reale 12 marzo 1920, n. 402, che disciplina le incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici (N. 28);

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche (N. 29);

Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime (N. 30);

Concorso dello Stato nelle spese per la celebrazione del VII centenario dell'Università di Padova (N. 34);

Conversione in legge del decreto Reale 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, in affari di comune competenza (N. 32);

Norme per lo svincolo dei depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate (N. 25);

III. Svolgimento della interpellanza del senatore Bi Brazzà ai ministri delle terre liberate e delle finanze.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte (N. 7) (*Seguito*);

Provvedimenti relativi al rimborso da parte dei danneggiati di guerra delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni delle loro case (N. 39).

Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati degli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e

della Calabria per opere di provvista di acqua potabile:

a) decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837;

b) decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782;

c) decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235 (N. 136);

Conversione in legge dei Regi decreti 25 novembre 1919, n. 2213, e 2 maggio 1920, n. 868, concernenti le Opere di previdenza e di assistenza a favore dei maestri elementari e dei direttori didattici del Regno e abrogazione di questi decreti (N. 9).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra (N. 51);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 124);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della Regia marina (N. 80);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco o di comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sotto-direzione o vice-direzione delle costruzioni navali (N. 81);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto-ammiraglio e di brigadiere generale della Regia marina (N. 86);

Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio (N. 90);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo Reale Equipaggi, categoria « Fuochisti » (N. 96);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi (Numero 97);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del Corpo Reale Equipaggi la facoltà di emigrare (N. 100);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina (N. 103);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina (N. 104);

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria e a riposo degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina (N. 91);

Conversione in legge dei Regi decreti 22 agosto 1919, n. 1672, e 9 maggio 1920, numero 852, relativi al Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (N. 36);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove Province, provenienti dal ruolo della Magistratura (N. 40);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea di magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove Province (N. 41);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costi-

tuzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (N. 48);

Conversione in legge del Regio decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 49);

Conversione in legge del Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2100, che abroga l'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, numero 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica (N. 50);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi (N. 53);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-pretori onorari mandamentali (N. 54);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano (N. 55);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1385, concernente la riapertura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano (N. 56);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina (N. 59);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procuratore generale della Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio (N. 60);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili (N. 63);

Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il de-

creto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri (N. 64);

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reale Equipaggi (N. 93);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039 (N. 68);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi (N. 71);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi e della categoria « furieri » e alla costituzione della categoria « maestri navali » (N. 72);

Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 592; 20 aprile 1919, n. 633 e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri Corpi della Regia marina (N. 73, 74 e 75);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco (Numero 76);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 77);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani dopo compiuti 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 78);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 79);

Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e del ruolo in quadro dei sottoammiragli e brigadieri generali (N. 83);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina (N. 84);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina (N. 85);

Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 88);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento (N. 89);

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori (Numero 92);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio Esercito gli iscritti nel Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 94);

Conversione in legge del Regio decreto in data 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina (N. 95);

Conversione in legge del decreto Reale 10 agosto 1919, n. 1172, relativo alla soppressione della categoria « Maestri navali » e al ripristino della categoria « Operai » del Corpo

Reale Equipaggi e del ruolo degli « Assistenti del Genio navale » (N. 98);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale Equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente (N. 99);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconde e di costruttore navale di 2^a classe (N. 108);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 (numero 109);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 669 che indice presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra (N. 110);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento (N. 111);

Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi Istituti nautici (N. 112);

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli istituti nautici (N. 113);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici (N. 114);

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'articolo 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici (N. 115);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481 (N. 117);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 125);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria e il commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, numero 1112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (N. 126);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e cartoni di qualsiasi specie (N. 127);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile (N. 42);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2650, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (N. 61);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 65);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 70).

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina (N. 105-A e 106-A);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, e dei decreti luogote-

nenziali 26 agosto 1915, n. 1388, 3 dicembre 1916, n. 1655 e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 128);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonché per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 57).

Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, e si demanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra (N. 66).

La seduta è sciolta (ore 19.40).

Risposte scritte ad interrogazioni.

LAMBERTI. — Al ministro della guerra per conoscere gli intendimenti circa una memoria presentata dalla Associazione fra gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale, recante il titolo: Le giuste rivendicazioni degli ufficiali in P. A. S. per riduzione di quadri, con la quale si reclama insieme a taluni provvedimenti in loro favore, la esatta e sollecita attuazione di disposizioni legislative e ministeriali state emanate da vario tempo e non ancora attuate o attuate in diversa misura.

Sembrando allo scrivente che fra i provvedimenti invocati, quelli relativi:

- a) alla capitalizzazione degli assegni;
- b) alla concessione del caro-viveri;
- c) alla indennità di guerra negata agli ufficiali lesionati o malati per causa di servizio, o provenienti dalla guerra, ma non colpiti da proietto in combattimento;
- d) la presenza da stabilirsi di un ufficiale della P. A. S. in tutte le commissioni chiamate

a giudicare e deliberare di ufficiali in detta categoria.

Abbiano un reale fondamento di giustizia e meritino un benevolo esame siccome aventi un carattere plausibile di opportunità, così lo scrivente crede doveroso raccomandare al Governo, in particolare al ministro della guerra, per quel sentimento di amore e di giustizia che lo scrivente ha comune coll'onorevole ministro una sollecita risposta ispirata alla maggiore benevolenza, tale da assicurare gli ufficiali della P. A. S. meritevoli di ogni riguardo.

RISPOSTA. — a) *Capitalizzazione degli assegni.*

Per quanto riguarda la capitalizzazione di parte della pensione spettante agli ufficiali collocati in P. A. S. questo Ministero — trattandosi ormai di provvedimenti di competenza principalmente del Ministero del tesoro — ad esso si è rivolto da tempo per invitarlo a studiare il modo di poter superare difficoltà dallo Istituto Nazionale delle Assicurazioni pregando di interessare eventualmente anche la Cassa Depositi e Prestiti a compiere l'operazione o sovvenzionare l'Istituto stesso.

Recentemente poi si è ripresentata la questione a S. E. il ministro del tesoro per una sua rapida definizione.

b) *Concessioni caro-viveri.*

Le disposizioni vigenti non consentono l'estensione della concessione del caro-viveri corrisposta agli ufficiali in P. A. S. a quelli della categoria P. A. S. i quali godono di un trattamento tutto particolare.

Nè il ministro del tesoro ha mai potuto, per le condizioni del bilancio, risolvere favorevolmente questa questione già presa a cuore da questo Ministero, il quale come ha fin'ora fatto non mancherà di tener presente le condizioni economiche di questa benemerita categoria di ufficiali.

c) *Concessioni indennità di guerra.*

Secondo le disposizioni di carattere generale vigenti in materia (art. 9 e seguenti del D. L. 4 gennaio 1917 n. 6 — circ. 14 G. M. 1917) spettava il soprassoldo giornaliero di guerra ai ricoverati negli stabilimenti sanitari di *campagna* per infermità di qualunque genere (escluse le malattie veneree) per i primi sessanta giorni di degenza, mentre negli stabili-

menti sanitari territoriali spettava il soprassoldo di guerra (per i primi 60 giorni, o per tutta la durata del ricovero a secondo della gravità dell'infermità) solo a coloro che vi erano ricoverati per ferite, lesioni o traumi riportati in combattimento, o nello svolgimento di vere e proprie azioni di guerra, o per effetto dei nuovi mezzi di offesa e di difesa usati dal nemico (gas asfissianti o lagrimogeni, liquidi infiammabili ecc.)

Il trattamento di cui sopra quindi non era limitato ai soli colpiti da proiettili in combattimento poichè le ferite e lesioni, o traumi, « riportati in combattimento e nelle vere e proprie azioni di guerra » potevano anche non dipendere dalla azione *diretta* del nemico, ad esempio, lesioni riportate per caduta in assalto alla baionetta, ferite dipendenti dallo scoppio di armi adoperate dai nostri militari contro il nemico ecc., ecc.)

d) *Commissioni per le questioni riguardanti gli ufficiali in P. A. S.*

Il ministro non mancherà di tener presente la questione in analogia di quanto viene praticato anche per le altre categorie di impiegati, tenendo conto anche della natura delle questioni che le commissioni saranno chiamate a decidere.

Il ministro
GASPAROTTO

MASCI. — Al ministro delle finanze per sapere a quali ragioni si debba attribuire in molti luoghi lo scarso o negativo rendimento dell'avocazione dei sopraprofiti di guerra allo Stato largamente dimostrato dall'impiego di quei guadagni da parte dei loro possessori in acquisti di terre, in costruzioni edilizie, in imprese industriali, in sperperi di ogni specie e di lusso.

Trattandosi di un'avocazione i cui effetti sono per finire, la mancata applicazione della legge come l'elusione che su esso si verifica da parte dei medesimi della tassa sul patrimonio dichiarata dallo stesso ministro delle finanze, ultrastraordinaria toglie all'autorità delle leggi ogni credito ed ogni fede nella giustizia distributiva delle imposte, specie da parte di coloro che in buona fede e per dovere di cittadini le pagano.

RISPOSTA. — Gli organi finanziari preposti all'applicazione sui profitti di guerra non hanno

mancato di esplicare ogni loro maggiore attività perchè questo tributo fruttasse all'erario dello Stato una entrata cospicua ed i risultati di questa attività non potevano a dir vero essere più lusinghieri.

Una precisa nozione intorno alla estensione ed alla importanza del lavoro che in questo campo è stato compiuto dalle agenzie delle imposte può desumersi dai dati statistici fin qui pervenuti al Ministero. Risulta infatti da tali dati che al 31 marzo 1921 erano stati eseguiti complessivamente 377,272 accertamenti per un ammontare di imposta e sovraimposta di lire 5,265,508,071 e che alla stessa data ne erano stati definiti 282,159 per un ammontare di imposta e sovraimposta di lire 3,597,569,059.

Un indice sicuro poi della sempre più assidua ed incalzante azione degli uffici preposti alla applicazione del tributo è dato dalla costante progressione del suo gettito nei suoi esercizi finanziari, in cui tale azione si è svolta.

L'entrata assicurata all'Erario per imposta sui profitti di guerra in ognuno dei detti esercizi finanziari è stata infatti:

di lire 67.56 nell'esercizio 1915-1916;

di lire 108,227,036.25 nell'esercizio finanziario 1916-1917;

di lire 451,634,548.54 nell'esercizio finanziario 1917-1918;

di lire 805,831,142.43 nell'esercizio finanziario 1918-1919;

di lire 982,382,152.11 nell'esercizio finanziario 1919-1920;

di lire 1,459,296,053 nell'esercizio finanziario 1920-1921.

Non meno intensa ed accurata è stata l'opera degli uffici che hanno spiegata nell'accertamento della imposta sugli aumenti di patrimonio, creata con Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2164.

Questa imposta che, nel primo esercizio finanziario di sua applicazione - cioè a dire nell'esercizio finanziario 1919-1920 - aveva fruttato, lire 64,624,466, in questo ultimo esercizio 1920-1921 ha prodotto un gettito di ben lire 554,629,476.

L'amministrazione ora, si accinge con pari alacrità, a dare esecuzione alla legge 24 settembre 1920, n. 1298 che ha disposta l'avocazione dei profitti di guerra.

Insomma gli uffici preposti all'applicazione dei tributi sui redditi di guerra nulla lasciano intentato perchè i guadagnatori di guerra sottostiano ai tributi medesimi e paghino ciò che da essi sia realmente dovuto.

Certamente non può escludersi che, non ostante tutto il buon volere e la sagacia posta dagli uffici accertatori, non si verificano evasioni; ma il fenomeno delle evasioni è comune a tutte le imposte che - come quelle di cui si tratta - si accertano in base ad elementi di carattere presuntivo.

Il fatto poi che alcuni contribuenti seguitino ad acquistar terreni e ad investire i propri capitali in costruzioni edilizie ed intraprese industriali, non è sfuggita all'amministrazione che lo terrà nel dovuto conto, quale indice della potenzialità tributaria dei contribuenti medesimi anche agli effetti della imposta straordinaria sul patrimonio.

Addi 6 agosto 1921.

Il Ministro
SOLERI.

Licenziato per la stampa il 26 agosto 1921 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA.

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XXIII^a TORNATA

LUNEDÌ 8 AGOSTO 1921

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Congedi	pag. 522	Interpellanza (Per lo svolgimento di una)	522
Disegni di legge (Approvazione di):		Oratori:	
«Provvedimenti relativi al rimborso da parte dei danneggiati di guerra in conseguenza delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazione dei loro immobili»	537	DE AMICIS MANSUETO	522
«Conversione in legge dei Regi decreti 25 novembre 1919, n. 2213, e 2 maggio 1925, n. 868, concernenti le opere di assistenza a favore dei maestri elementari e dei direttori didattici del Regno e abrogazione di questi decreti»	541	SPADA, sottosegretario di Stato per l'agricoltura	522
(Discussione di):		(Svolgimento di):	
«Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte»	536	«Del senatore Di Brazzà sul modo col quale hanno funzionato o funzionano gli enti ai quali è stata affidata l'esecuzione della legge sul risarcimento dei danni di guerra»	528
Oratori:		Oratori:	
CORBINO, ministro della pubblica istruzione	536	DI BRAZZÀ	528
SCIALOJA	536	RAINERI, ministro per le terre liberate	530
«Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile: A) Decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837; B) Decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782; C) Decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235»		Interrogazioni (Annuncio di)	542
Oratori:		(Svolgimento di):	
DE NAVA, ministro del tesoro	541	«Del senatore Libertini relativa all'ultimo sciopero nella capitale»	522
GIUNTI	541	Oratori:	
(Per la sostituzione di un membro in un Ufficio centrale)	536	LIBERTINI	523
Oratori:		TESO, sottosegretario di Stato per l'interno	522
PRESIDENTE	536, 537	«Del senatore Grandi relativa alla scuola di reclutamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente e di complemento»	524
CORBINO, ministro della pubblica istruzione	537	Oratori:	
TAMASSIA	536	GASPAROTTO, ministro della guerra	524, 525
(Presentazione di)	526	GRANDI	525
		«Dei senatori Dallolio Alberto e Bollati per chiedere speciali provvedimenti a favore dei grandi invalidi»	526
		Oratori:	
		DALLOLIO ALBERTO	526
		DE NAVA, ministro del tesoro	526
		Relazioni (Presentazione di)	526, 528, 537, 538, 542
		Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	534

La seduta è aperta alle ore 17.

Sono presenti i ministri della giustizia e affari di culto, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, delle poste e dei telegrafi, per la ricostruzione delle terre liberate e i sottosegretari di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra e per l'interno.

BISCARETTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Per lo svolgimento di una interpellanza.

DE AMICIS MANSUETO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE AMICIS MANSUETO. Giacchè veggo presente l'onorevole sottosegretario per l'agricoltura, vorrei domandargli se e quando vuole discutere l'interpellanza da me presentata insieme al collega Cannavina il 31 luglio scorso sull'Istituto zootecnico di Montedimezzo.

SPADA, *sottosegretario per l'agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADA, *sottosegretario per l'agricoltura*. A nome del ministro di agricoltura dichiaro di accettare l'interpellanza dei senatori De Amicis Mansueto e Cannavina.

Il ministro è assente da Roma; tornerà tra pochi giorni e si riserverà, di comune accordo con gli interpellanti, di fissare l'epoca per lo svolgimento della interpellanza.

DE AMICIS MANSUETO. Ringrazio.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i senatori: Apolloni, di giorni 30; Arlotta, di giorni 10; Artom, di giorni 15; Badoglio, di giorni 30; Bennati, di giorni 30; Beria D'Argentina, di giorni 30; Bettoni, di giorni 8; Cavalli, di giorni 30; Chersic, di giorni 30; Chiappelli, di giorni 15; Clemente, di giorni 8; Credaro, di giorni 5; D'Ovidio F., di giorni 30; D'Ovidio E., di giorni 8; D'Alife, di giorni 10; Di Stefano, di giorni 4; Giusti del Giardino, di giorni 15; Hortis, di giorni 30; Levi, di giorni 15; Manna

di giorni 10; Pianigiani, di giorni 10; Triangi, di giorni 15; Suardi, di giorni 10; Ronco, di giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi sono accordati.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Libertini al ministro dell'interno presidente del Consiglio: « Per sapere se può essere consentito che, per la imposizione di pochi facinorosi audaci, contrariamente alle determinazioni della maggiore associazione del lavoro e contrariamente anche alla stessa volontà della grandissima maggioranza dei lavoratori medesimi, si sospendano per oltre 24 ore i servizi pubblici della capitale del Regno con tutte le relative deplorevoli conseguenze ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario all'interno per rispondere a questa interrogazione.

TESO, *sottosegretario di Stato agli interni*. Lo sciopero generale a cui allude l'onorevole senatore Libertini, fu proclamato in Roma nel pomeriggio del 25 luglio in seguito all'uccisione di un ardito del popolo a Monterotondo, e come protesta per i luttuosi fatti avvenuti a Roccastrada, in provincia di Grosseto. Lo sciopero fu deciso dalla Commissione generale della Camera confederale del lavoro d'intesa con parecchi rappresentanti delle leghe operaie, col Sindacato dei tramvieri e con i dirigenti la Federazione del libro, per cui scioperarono tutti i tipografi di Roma, compresi quelli addetti ai giornali.

Le autorità fecero pratiche presso la Camera del lavoro confederale perchè lo sciopero fosse limitato, almeno nel tempo; ma queste pratiche non riuscirono. Anzi, avendo pubblicato il giornale *Avanti!* che lo sciopero sarebbe durato soltanto 24 ore, ossia dalle ore 18 del 25 alle ore 18 del 26, i dirigenti delle due Camere del lavoro si affrettarono ad avvertire gli organizzati che lo sciopero avrebbe dovuto continuare fino alla mezzanotte del 26. Così accadde che numerosi tramvieri, i quali, fondandosi sul comunicato dell'*Avanti!*, si erano presentati ai depositi prima delle ore 18 del 26 per ripren-

dere il servizio, per ordine del Sindacato dovettero ritirarsi.

Come l'onorevole interrogante vede, non si tratta soltanto dell'imposizione di pochi facinorosi, ma di un vero e vasto movimento di classe. Se non si fosse trattato di una grande moltitudine di lavoratori e delle loro associazioni, ma della prepotenza di pochi, le loro intimidazioni non avrebbero potuto prevalere, e sarebbe stato agevole alle autorità di far abortire o limitare il movimento. Forse lo sciopero non si sarebbe neppure iniziato, perchè la Confederazione generale del lavoro non l'avrebbe proclamato.

Infatti, come è noto all'onorevole interrogante, la Confederazione del lavoro, sull'esempio dato già da tempo dai socialisti germanici, si è dichiarata contraria allo sciopero nei servizi pubblici.

Confidiamo che questa deliberazione agevoli l'opera dell'autorità negli eventuali scioperi avvenire e renda più facile la loro azione per contenerli ed alleviarne le conseguenze nei riguardi dei servizi pubblici.

LIBERTINI. Chiedo di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Onorevole Sottosegretario, la mia risposta sarà molto breve e non potrà essere molto soddisfacente per lei, perchè ciò che Ella ha detto non fa che risaldare in me la convinzione che da parte del Governo non si è fatto tutto quello che si poteva fare per impedire lo sciopero.

Anzitutto, bisogna ricordare che il deliberato della Confederazione del Lavoro, che dava la norma di non potersi consentire lo sciopero nei servizi pubblici, fu antecedente a quello che si verificò a Roma; chè, se vogliamo parlare di movimento di classe, dobbiamo ritenere che in seguito a ciò le masse dei lavoratori avrebbero dovuto, secondo la predetta norma, non scioperare.

TESO, *sottosegretario per gli affari interni*. Badi che la decisione è stata presa dalla Confederazione del lavoro.

LIBERTINI. Insisto nel dire che quella che doveva essere una manifestazione voluta dalla classe proletaria non fu che la manifestazione della prepotenza di pochi facinorosi e non per ragioni economiche ma per scopi politici. Purtroppo sappiamo ormai la storia di questi scio-

peri, e specialmente nella capitale del Regno, nella quale dovrebbe assicurarsi la maggior tranquillità per tante ragioni che sarebbe lungo enumerare.

Gli scioperi invece qui sono diventati epidemici: ad ogni minima occasione vi è chi impone ai lavoratori di lasciare il lavoro, non esclusa la parte che riflette i servizi pubblici e spessissimo contro la volontà degli organizzati.

Onorevole Sottosegretario, potrei portarle le prove di tramvieri, vetturini ed altre categorie di operai, che protestano energicamente tutte le volte che sono obbligati a scioperare, e che costretti a queste manifestazioni dalle minacce dei pochi e ben noti facinorosi. A me pare che bisognerebbe avere una attenzione speciale alla situazione della capitale del Regno che è delicatissima: su Roma più che nel resto dell'Italia sono appuntati gli sguardi non solo degli amici, che vorrebbero veder migliorate le nostre condizioni interne, ma soprattutto di coloro che hanno interesse di veder svalutata l'efficienza della nostra patria. E le ripercussioni all'estero non vanno neppure dimenticate: è una questione di non poco conto, una cosa di gravità eccezionale: io sono persuaso che se da parte del Governo ci fosse maggior sollecitudine e fermezza nel colpire i piccoli centri nervosi, che sono quelli che spingono i lavoratori a queste inconsulte manifestazioni, si riuscirebbe ad impedire queste periodiche sospensioni di lavoro.

È questo un preciso dovere del Governo, ed io mi voglio augurare che per l'avvenire, tenendo presente tutto questo insieme di cose, e nell'intento di fare opera che serva a rialzare il nostro prestigio all'estero, il Governo provvederà adeguatamente.

Basterà per ciò che il Governo dia piena libertà di funzionare ai suoi organi, i quali conoscono assai bene questi centri propulsori in modo che le minacce di pochi facinorosi, insisto nell'appellativo, non costringano le classi operaie a scioperare.

Come si pretende la libertà di sciopero, bisogna garantire anche la libertà di lavoro; e questo lo dico anche nell'interesse delle classi operaie. (*Bene, bravo!*).

PRESIDENTE. Ora verrebbe l'interrogazione del senatore Garofalo al Presidente del Consi-

glio ed al ministro degli affari esteri. Ma poichè tali ministri non sono presenti, domando al senatore Garofalo se vuol rimandare la sua interrogazione.

GAROFALO. Chiedo che sia rimandata fino al ritorno del Presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Allora rimane così stabilito. Verrebbe poi l'interrogazione del senatore Lamberti al ministro della guerra. Ma poichè il senatore Lamberti non è presente, la sua interrogazione si intende decaduta.

Viene ora l'interrogazione del senatore Grandi al ministro della guerra: « Per conoscere le ragioni per le quali non sono ancora riaperte le scuole di reclutamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente e per conoscere i criteri secondo i quali sono state istituite le scuole allievi ufficiali di complemento ».

Ha facoltà di parlare il ministro della guerra.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Il senatore Grandi chiedè perchè non siano ancora state riaperte le Scuole di reclutamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente, e chiede ancora secondo quali criteri sono state istituite le scuole allievi ufficiali di complemento.

Rispondo sobriamente.

Le scuole di reclutamento per gli ufficiali in S. A. P. furono fin qui adibite (e lo sono ancora) allo svolgimento dei « Corsi di perfezionamento per ufficiali inferiori delle armi combattenti », circa settemila, assunti in servizio durante la guerra, per i quali tutti i locali delle predette Scuole furono e sono impegnati.

Questi corsi furono imposti dall'urgente necessità di completare e migliorare l'efficienza dei quadri, colmando le gravi deficienze di coltura di alcune categorie di ufficiali reclutati affrettatamente durante la guerra, livellando per tutti, nella possibile misura, le disparità culturali; sviluppando infine, nel campo teorico, le cognizioni pratiche acquistate dagli ufficiali in guerra, ed elevandone l'istruzione tecnica per renderli, oltre che buoni capi sul campo di battaglia, buoni educatori ed istruttori in tempo di pace.

Ad assicurare però nel contempo il gettito normale di ufficiali in S. A. P. è stato aperto un concorso per il passaggio in detta categoria di ufficiali di complemento delle armi combattenti, aventi un determinato periodo di servizio

di guerra, e in grado quindi di dare un eccellente rendimento; fonte questa che darà oltre 1400 ufficiali subalterni, quanti cioè all'incirca avrebbero dati le Scuole di reclutamento in quattro successivi corsi corrispondenti a quelli prebellici. Questi giovani saranno istruiti in corsi di 4 o 5 mesi.

Veniamo infine alle Scuole allievi ufficiali di complemento.

Le Scuole allievi ufficiali di complemento sono state istituite per far fronte alle necessità degli effettivi di mobilitazione. L'esperienza della guerra ci apprese che occorre un gettito annuo di circa 10,000 ufficiali di complemento. Per provvedere all'istruzione di questo notevole quantitativo annuo si riconobbe necessario ricorrere alla istituzione di vere e proprie Scuole allievi ufficiali di complemento, disponendone una per ogni corpo d'Armata. Le ragioni dell'adozione di una tale organizzazione, che consente un'attività didattica ben più fruttifera di quella attuabile presso i reggimenti, sono essenzialmente:

a) esigenze di insegnamento, quali sono una scelta accurata del personale insegnante e una maggiore efficienza dell'azione istruttiva, entrambe rese indispensabili dalla breve durata dei corsi e dalla più completa formazione che si dimostrò necessaria per gli ufficiali di complemento;

b) possibilità di adatti alloggiamenti anche nei riguardi delle esigenze scolastiche;

c) opportunità di lasciare i giovani allievi ufficiali in prossimità delle sedi di provenienza e degli studi già compiuti o in atto.

Questi giovani, muniti di licenza liceale o d'Istituto tecnico, sono addestrati ad un corso di un anno (5 mesi di corso teorico e 7 mesi di istruzione ai corpi), dopo di che sono nominati ufficiali di complemento.

Ma, per diventare effettivi, essi devono frequentare i corsi regolari della Scuola di Modena, (corsi che avranno la durata di 3 anni) ovvero dell'Accademia militare di Torino (corsi che avranno la durata di 4 anni). Con ciò, si viene finalmente a riaprire il corso normale di reclutamento di ufficiali effettivi e a richiamare alla loro normale funzione le Scuole di Modena e di Torino conformemente ai desideri del senatore interessante.

A giorni uscirà la circolare di preavviso all'apertura dei corsi.

GRANDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI. Il problema del reclutamento degli ufficiali è di tale gravità ed importanza che non può essere oggetto di una interrogazione. Il problema sarà discusso e trattato ampiamente quando verrà dinanzi al Senato il progetto di riordinamento dell'esercito, come è stato annunziato dall'onorevole ministro.

La mia interrogazione è stata motivata dal fatto che per tre anni - dopo cessate le ostilità - non si è più parlato di riaprire la scuola di Modena e l'accademia militare. La risposta che oggi mi ha dato così cortesemente l'onorevole ministro della guerra, il quale mi assicura che queste scuole saranno riaperte col prossimo autunno mi fa molto piacere, e di questo lo ringrazio e mi dichiaro soddisfatto; da quelle scuole che si riaprono, è uscita la falange di tutti quegli ufficiali che eroicamente e sapientemente hanno fatto la guerra, e i migliori generali che ci hanno condotto alla vittoria.

In quanto alle scuole degli ufficiali di complemento, io ne comprendo la ragione e l'utilità, soltanto vorrei far considerare all'onorevole ministro che queste scuole, alle quali concorrono giovani con elevata cultura ed educazione superiore alla comune, hanno fatto nascere alla gioventù un po' d'illusioni, perchè quando questi giovani si sono presentati credevano di essere accolti come in una scuola, ma purtroppo, sebbene si sapesse che queste scuole fossero state da mesi istituite, questi giovani sono stati ricevuti e messi a dormire in terra, in compagnia di animali di cui non è il caso di fare il nome. Bisognerebbe che anche in questi particolari si avesse un po' di cura, e si cercasse di accogliere un po' meglio questa gioventù. Se è vero che queste scuole sono gratuite, in corrispettivo di questa gratuità, i giovani portano un corredo di cultura e di educazione. Quindi vorrei raccomandare all'onorevole ministro della guerra che cercasse di fare accogliere questi giovani con un po' più di riguardo, perchè le prime impressioni nei giovani sono quelle che rimangono e la prima impressione deve essere non di disgusto, ma

di fede e di amore e di esaltazione per la vita militare.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Non ho difficoltà a rispondere con tutta franchezza che gli inconvenienti rilevati dall'onorevole Grandi furono da me accertati, e, in seguito a questo accertamento, ho dato disposizioni severissime, perchè il trattamento di questi giovani sia all'altezza delle funzioni che sono chiamati a compiere nel paese. Ripeto al Senato nel contempo le dichiarazioni fatte alla Camera, cioè che è intenzione del ministro della guerra, di pieno concerto col Governo, di presentare per la fine dell'anno corrente, alla discussione dei due rami del Parlamento l'ordinamento provvisorio dell'esercito.

Come ho già detto in altra occasione, questo ordinamento è provvisorio, per modo di dire, perchè rappresenta l'ordinamento di transizione tra le vecchie forme difensive del paese e la novissima forma futura della nazione armata. Ritengo sia tempo che il Parlamento sia investito di questo altissimo problema, che deve preoccupare la coscienza di tutti i cittadini italiani, riguardando l'organizzazione difensiva del nostro paese. (*Bene*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione dell'onorevole Pellerano al ministro del tesoro.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Fummo d'accordo ieri con l'onorevole interrogante di rimandare questa interrogazione a giorno da destinarsi, avendo io ancora bisogno di raccogliere alcune informazioni.

PELLERANO. Siamo perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Allora quest'interrogazione è rinviata.

L'ordine del giorno reca l'interrogazione dei senatori Dallolio Alberto e Bollati al sottosegretario per l'assistenza militare e le pensioni di guerra: « Per sapere se il Governo intende prendere speciali provvedimenti a favore dei grandi invalidi che ne sono meritevoli, per la grandezza della loro sventura e perchè la necessità

nella quale si trovano di essere continuamente assistiti da altre persone, rende insufficienti per essi la pensione ordinaria ».

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Se i senatori interroganti lo consentono, risponderò io per il sottosegretario delle pensioni ora assente.

Assicuro i senatori Dallolio e Bollati che la condizione dei grandi invalidi è oggetto di speciali cure da parte del Governo.

Benchè dei provvedimenti siano stati presi per loro, pure noi riteniamo che ancora di più si debba fare e studiamo la loro situazione; perchè è un sacro debito di gratitudine del paese venire in soccorso di questi eroi, che hanno sacrificato la loro giovinezza per la patria e che portano indelebili nelle carni le stigmate del loro eroismo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Dallolio Alberto.

DALLOLIO ALBERTO. Anche a nome del collega Bollati, prendo atto con viva soddisfazione della risposta dell'onorevole ministro del tesoro, e confido che si riuscirà ad assicurare quell'opera di giustizia che noi abbiamo invocata dal Governo. Nella rapida vicenda delle cose umane, molte cose si dimenticano; ma non possiamo noi dimenticare, come ha detto l'onorevole ministro, questi giovani, che per un altissimo sentimento, hanno fatto offerta della loro vita, la quale poi non è stata loro risparmiata che per divenire un peso ed un tormento. È doveroso e degno che a questi infelicissimi tra gli invalidi della guerra, si volga, con particolare affetto, la sollecitudine materna della patria. (*Bene*).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Grassi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GRASSI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Fondazione di un Istituto sperimentale di chimica industriale e di una sezione d'ingegneria chimica presso la R. Scuola d'applicazione per gli ingegneri in Padova ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Grassi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Presentazione di disegni di legge.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Domandò di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

« Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 19,500,000 per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Napoli e del manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto »;

« Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1921-22 di lire 8,215,000 per la costruzione di un nuovo carcere giudiziario ad Este e per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Bari »;

« Proroga dei termini stabiliti dalla legge 16 luglio 1914, n. 165, circa i lavori di ricerca d'acqua in Sardegna »;

« Modificazioni delle norme in vigore circa i servizi locali di vigilanza igienico-sanitaria ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, e prevengo lui e il Senato che nei primi due vi è già una domanda di trenta senatori perchè siano dichiarati d'urgenza e messi in discussione, a norma dell'articolo 85 del regolamento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Del Giudice a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DEL GIUDICE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Sepoltura della salma di un soldato ignoto ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Del Giudice della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Niccolini Pietro a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

NICCOLINI PIETRO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare la Senato le relazioni sui disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1159, riguardante la concessione all'Amministrazione provinciale di Ferrara della costruzione ed esercizio del canale navigabile Po-Volano »;

« Istituzione di un ente autonomo per la costruzione del canale navigabile « G. Boicelli » e delle darsene di Ferrara e Pontelagoscuro, e per l'esercizio delle darsene medesime ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Niccolini della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Invito il senatore De Cupis a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DE CUPIS. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione del disegno di legge: « Provvedimenti per il riordinamento degli uffici del registro e delle conservatorie delle ipoteche ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Cupis della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Mosca a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

MOSCA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui disegni di legge: « Approvazione della Convenzione addizionale a quella di buon vicinato e di amicizia del 28 giugno 1897, conclusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907 e 10 febbraio 1914 firmata a Roma addì 6 febbraio 1920 »;

« Approvazione della convenzione addizionale a quella di buon vicinato e d'amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907 e 10 febbraio 1914 e 5 febbraio 1920 firmata a Roma il 25 giugno 1921, le cui ratifiche saranno scambiate a Roma ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mosca della presentazione di queste due relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Invito l'onorevole senatore Tamassia a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

TAMASSIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge « Ratifica dei decreti Reali emanati ai sensi del Re regio decreto 30 settembre 1920 n. 1389 per la proroga e per la abrogazione di provvedimenti emessi durante la guerra ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Tamassia della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Rava a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

RAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui disegni di legge: « Iscrizione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1921-1922 della maggiore assegnazione di lire 515 mila da erogarsi a favore della Regia accademia dei Lincei »;

« Autorizzazione della spesa di lire 40 milioni per l'esecuzione delle opere di inalveazione del fiume Idice nel Reno e delle opere accessorie ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Rava della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Siccome però per due dei disegni di legge testè presentati dall'onorevole ministro del tesoro è stata fatta richiesta, sottoscritta da oltre trenta senatori, perchè siano ammessi alla discussione, e siccome su questa richiesta, a norma dell'articolo 85 del regolamento, il Senato deve deliberare a scrutinio segreto, procederemo ora anche a questa votazione.

Do lettura della relativa richiesta di discussione:

« I sottoscritti domandano che i disegni di legge: « Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1921-22 di lire 8 milioni 215 mila per la costruzione di un nuovo carcere giudiziario di Este e per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Bari » e « Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'in-

terno di lire 19 milioni e lire 108 mila, per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Napoli e del manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto», già approvati dall'altro ramo del Parlamento, siano portati a discussione immediata del Senato.

« Mango, Supino, Niccolini, Sandrelli, Roberto Brusati, Schiralli, Palumbo, Venosta, D'Audrea, Di Sant' Onofrio, De Amicis Mansueto, Di Terranova, Garofalo, Torraca, Calisse, Martino, Pagliano, Della Noce, Masci, Cefalo, Giunti, Cagnetta, Cocchia, Amelio, Di Vico, Leonardi Cattolica, Paternò, Chimienti, Cannavina, Giordani, Quarta, Squitti, Tivaroni, Mariotti Di Cambiano, Casalini, Vanni ».

PRESIDENTE. Invito il senatore, segretario, onorevole Sili a procedere all'appello nominale per queste votazioni.

SILI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore De Cupis a recarsi alla tribuna a presentare una relazione.

DE CUPIS. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Riconoscimento del servizio prestato dagli ex-commessi privati degli uffici del registro e delle ipoteche anteriormente alla loro assunzione in ruolo quali applicati ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Cupis della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di una interpellanza del senatore Di Brazzà ai ministri delle terre liberate e delle finanze « sul modo col quale hanno funzionato e funzionano gli Enti ai quali è stata affidata la esecuzione della legge sul risarcimento dei danni di guerra ».

Ha facoltà di parlare il senatore Di Brazzà.

DI BRAZZÀ. Onorevoli colleghi. L'argomento oggetto della mia interpellanza è tanto vasto

che potrebbe far nascere in voi il timore che io voglia pronunciare un lungo discorso. Si rassicurino però i miei colleghi, io non abuserò della benevolenza che mi avete sempre dimostrato, e per la quale vi ringrazio, e cercherò di essere il più breve possibile.

Se noi ci riportiamo col pensiero ai tristi giorni dell'ottobre del 1917 e degli anni successivi, è impossibile che noi non riconosciamo con tristezza, che il Governo sin dal primo inizio della sfortunata epoca della invasione, e quello che ha seguito la gloriosa liberazione dei nostri territori invasi, non si è fatta una idea esatta, nè della importanza della questione, nè dell'entità del disastro, e non ha avuto la percezione esatta, o l'intuito di quello che si avrebbe dovuto fare.

È giusto d'altra parte riconoscere che non si era mai presentata una sventura così tremenda, e per conseguenza, un problema, o per dire più esattamente, una serie di problemi da risolversi tutti difficili e complessi.

Il ritornare sul passato, e venire a discutere ora su quello che si avrebbe dovuto fare allora, e se gli enti ai quali è stata affidata la esecuzione della legge, siano stati i più adatti, sarebbe, secondo me, inutile qualora il farlo non possa ridondare ad un beneficio presente, e rimediare così ad errori commessi, ed anche ricercare a chi incombe la responsabilità dei molti inconvenienti avvenuti.

Questo credo possa essere il caso attuale, ed è stato il movente della mia interpellanza. Dopo molte perplessità, e tergiversazioni è venuta la legge testo unico 27 marzo 1919, n. 426, sul risarcimento dei danni di guerra.

A questa legge che aveva molti difetti (e quale è la legge che ne sia immune?) tenne dietro il relativo regolamento, seguito da tutta quella faragine di decreti luogotenenziali, contraddicentisi qualche volta l'uno coll'altro, e nei quali chi ci si ritrova è bravo.

Oltre a ciò tutti i ministri che lo hanno preceduto, al suo posto, on. Raineri, hanno emanato disposizioni, il più delle volte, se non sempre, sfavorevoli ai danneggiati.

Ma questa legge è stata almeno osservata ed applicata con quella larghezza d'idee e con quella equità quale avrebbe dovuto esserlo, e quale lo richiedeva la dignità dello Stato e la giustizia, ed i gravissimi danni subiti

dalle popolazioni ai quali la legge doveva rimediare?

I numerosissimi reclami che si succedono ogni giorno, e da tutte le parti provano pur troppo il contrario.

Il ministro è al corrente della situazione e dei molti reclami ma non credo inutile che anche il Senato ne venga informato.

Devo premettere che quantunque cinque siano le provincie consociate più o meno nella rovina, intendo più specialmente parlare della provincia di Udine, perchè di questa meglio conosco i numerosi danni, anche segnalatimi da persone degne di fede, e la maggiore copia di reclami ricevuti.

La questione dei danni di guerra è nei seguenti termini:

I danni di guerra in provincie sono stati accertati in un miliardo e mezzo di lire circa e durante l'anno finanziario 1920-21 furono pagati 60 milioni su 200 milioni cioè meno di una terza parte messa a disposizione per questo scopo.

L'intendenza, contro la quale tutti si scagliano, e forse a torto, ha quasi esaurito il suo lavoro di concordato, ma... non può pagare perchè non vengono ad essa forniti i mezzi necessari.

Vi sono a centinaia i buoni di pagamento preparati. Arrivano 5 milioni; quella è la cifra che il Governo manda di solito ogni mese, ed i buoni si saldano per turno.

Ma sono sempre numerosissimi quelli in giacenza, 5 milioni al mese per pagare un miliardo e mezzo (una goccia d'acqua nell'oceano) qualche cosa come 300 mesi, 25 anni!

Come è noto il danneggiato doveva presentare agli uffici destinati allo scopo (nella provincia di Udine fra Intendenza, Uffici del Registro e ricevitorie delle imposte ve ne sono 35), la domanda in duplo accompagnata da perizia, una copia era ritenuta dall'Ufficio, e l'altra, munito del visto, era riconsegnata al presentatore, il quale poteva con questa ottenere i mutui di favore.

E, parlando di questi mutui, è ben vero che abbiano recato un sollievo ai danneggiati; ma non posso fare a meno di osservare che è veramente strano che un debitore moroso (quale è realmente lo Stato in queste contingenze) si faccia pagare un interesse, benchè modico, sulle

somme che egli anticipò per un pagamento di un suo debito.

Faccio pure osservare che il Ministero d'agricoltura con decreto 1 dicembre 1920, decreto che ritengo illegale, ha stabilito un aumento del tasso d'interesse dal 2 e mezzo al 4 per cento a partire dal 1° luglio con manifesta violazione dei diritti acquisiti da coloro che usufruirono di detti crediti.

Secondo il regolamento, il pagamento dei lavori delle denunce concordate ed omologate doveva essere eseguito nel termine di 60 giorni successivi alla omologazione.

A qualcuno fu rilasciato il duplicato di alcune denunce, e negato ad altre.

Interrogato il Ricevitore del registro di Palmanova, dove ciò fosse accaduto, rispose in questi termini: « Di tutte le domande presentate durante il mese di dicembre, non si può rilasciare il visto al duplicato, perchè in seguito a nuove disposizioni (quali?) queste domande devono essere prima esaminate dall'Ispettore superiore (quale Ispettore superiore?) è un mistero.

Infatti nessun Ispettore si è mai presentato all'Ufficio di registro.

Pure a Palmanova la commissione mandamentale che doveva omologare i concordati dell'Agenzia delle imposte e dell'Ufficio di registro, non ha funzionato per parecchi mesi perchè la Pretura era senza Pretore.

E pure accaduto a danneggiati che si erano presentati a riscuotere dei pagamenti per rifusione di danni, con tutti i documenti in perfetta regola, sentirsi rispondere che non vi erano denari in cassa.

È giusto questo e dignitoso?

Veramente ciò non mi pare.

Ed è così che si è ingenerata in tutti la credenza (e ciò con poco vantaggio della dignità dello Stato, che il miliardo dei buoni settimanali, emessi con tanto successo dal Ministro del tesoro, allo scopo di pagare i risarcimenti dei danni di guerra, sia stato usufruito dallo Stato a scopi ben diversi da quelli per cui furono emessi.

Non mi meraviglierebbe che abbiano servito a far fronte, non solo agli aumenti imposti dai ferrovieri, ed anche a quelli aumenti accordati senza che fossero domandati, ma anche a pagare le giornate di sciopero degli impiegati,

in attesa che venga un'altra amnistia, uso Nitti, e la riammissione dei troppo scarsi impiegati licenziati, non che il condono di tutte le punizioni, come parrebbe sia il programma di qualche partito; e ciò per la così detta pacificazione degli animi, e per rialzare il prestigio, e l'autorità dello Stato.

Vorrei pure portare l'attenzione del ministro sulla convenienza di provvedere senza ulteriore ritardo alla risoluzione delle pratiche che riguardano il risarcimento dei danni industriali, tenuti finora in sospenso, mandando le denunce di questi danni di pari passo con quelli dei danni delle abitazioni e degli immobili e mobili rurali.

E, continuando sul doloroso tema di risarcimento dei danni, vorrei sapere dall'onorevole ministro, per quali ragioni la liquidazione per gli immobili requisiti da grandi unità militari (per esempio Intendenza della IV armata, Intendenza dell'armata della Venezia Giulia ecc. e tuttora occupati da autorità militari, non debba venir fatto dal Ministero della guerra, ma si pretende invece che debba venire eseguito dall'Intendenza di finanza, come danni di guerra, mentre il carico delle relative affittanze di questi immobili, ancora in vigore e danni relativi, dovrebbe essere un obbligo derivante dal codice civile, ripetibile anche se non fosse stata presentata la legge sui risarcimenti dei danni di guerra.

Ho detto che la legge ed i regolamenti sono stati sempre ispirati a criteri sfavorevoli ai danneggiati, e citerò qualche caso fra i moltissimi.

L'Ufficio di registro di Spilimbergo, su una denuncia di taglio di alberi di alto fusto pini, acacie, pioppi per L. 31,671 offre L. 9000 ritenuti come legna da ardere, nel mentre trattavasi di legna da lavoro.

Un pino del valore commerciale di L. 15 viene risarcito con L. 1.50.

A San Daniele si agisce cogli stessi criteri, solo in luogo di L. 1.60 si offrono L. 3.

Nel Trentino hanno voluto calcolare le viti come legna da ardere valutandole a L. 2 al quintale.

In quanto ai pagamenti, il decreto 2 aprile 1921 che contiene la promessa di un regolamento sui modi e sui termini di pagamento, ha finito in pratica per sospenderli.

Se si fosse voluto mettere un ostacolo a questi, senza dire la cosa francamente, non si poteva procedere altrimenti.

Esamini il ministro tutti i reclami ed in specie quelli dell'Associazione agraria friulana, e provveda.

Ma la maggior parte degli inconvenienti da me segnalati in questo mio troppo lungo discorso, e del quale chiedo venia al Senato, provengono da un solo fatto: *Insufficienza assoluta del finanziamento della legge.*

Occorre dunque che Ella, onorevole Raineri, ottenga al più presto i fondi necessari. Quando vedo che in questi ultimi tempi sono stati accantonati centinaia e centinaia di milioni per lavori per far fronte alla disoccupazione ed altro, il Governo ha il sacrosanto dovere di pensare anche a rimborsare i danni subiti per causa della guerra alle eroiche popolazioni del Veneto, vittime della invasione.

Confido dunque in Lei, onorevole Raineri, confermato a giudizio della grandissima maggioranza, meritamente a quel posto, e nutro fiducia che Ella vorrà continuare la sua opera proficua per queste regioni, le quali le sono grate per le premure, l'amore, l'attività ed intelligenza che Ella ha loro consacrato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per le terre liberate per rispondere all'interpellanza dell'onorevole senatore Di Brazzà.

RAINERI, *ministro per le terre liberate.* Ogni qualvolta il Parlamento deve occuparsi del grave problema della ricostituzione delle terre liberate e dell'applicazione della legge per il risarcimento dei danni di guerra compie un'opera altamente utile. Altamente utile ad ogni effetto. Le popolazioni del Veneto attendono, ma operano con un alto senso di patriottismo e con sforzi di volontà di cui le tracce ogni giorno meglio si riconoscono e delle quali, in un momento in cui il Parlamento possa occuparsi con maggior calma di questo problema, dovrà riconoscerne l'efficacia, la quale va al di là di ogni elogio e fa sentire a noi la fierezza di essere italiani.

La discussione è sempre utile, anche (e mi permetta l'onorevole senatore Di Brazzà di fargli questa osservazione) quando è limitata, come l'illustre interpellante ha voluto, al fun-

zionamento degli uffici di finanza, che sono gli organi cui la legge ha demandato l'incarico di accertare il danno di guerra, di concordare la omologazione e di effettuare i pagamenti.

L'azione dello Stato per il Veneto (e debbo limitarmi al Veneto, perchè delle nuove provincie l'onorevole interpellante non si è occupato) l'azione dello Stato, ripeto, per la ricostruzione del Veneto è assai più ampia e complessa che non sia il pagamento che l'ufficio fiscale debba fare del danno di guerra.

L'opera dello Stato si esplica anzitutto a mezzo del Commissariato di Treviso, diretto da quell'illustre uomo bene amato dai veneti che è il commendator Raimondo Ravà, il quale in poco più di un anno di tempo da che io lo pregai di assumere quell'ufficio nella riforma che determinai dell'antico comitato, ha ormai dato, col sussidio che il Tesoro ha potuto a lui somministrare, un'opera di ricostruzione degli immobili tale che ha costituito la meraviglia degli stranieri, dall'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia ai giornalisti esteri che hanno visitato quei luoghi, ed hanno manifestato la loro ammirazione perchè noi in questo campo abbiamo fatto assai più di quello che non si sia fatto in Francia dove ancora moltissimo cammino resta da compiere.

E qui permetta il senatore di Brazzà che io indichi qualche numero.

Il Commissariato di Treviso, per la ricostruzione di opere pubbliche ma anche per la ricostruzione di molti edifici privati, al 30 giugno 1921 aveva speso 883.650.000 lire. Devo poi ricordare, là dove il servizio fiscale dell'accertamento dei danni e dei pagamenti non ha pagato che circa 300 milioni, l'Istituto di Credito Federale in Venezia, geniale creazione dell'onorevole Luzzatti, ha potuto avere un'assegnazione, dalla fondazione al 30 giugno 1921 di un miliardo e 410.000.000 i quali sono andati in anticipazioni ai danneggiati rispetto all'ammontare probabile del risarcimento futuro dei danni, per una determinata percentuale, il che l'Istituto di Credito Federale fa con le necessarie cautele e col massimo senso di responsabilità.

L'onorevole Di Brazzà mi ricorda, che attraverso l'Intendenza di finanza di Udine sono andati finora solo 60.000.000 di lire in paga-

mento di danni; di fronte a circa 300.000 o più di domande omologate. Io debbo però osservargli che sul danno totale denunciato nella provincia di Udine di circa 1 miliardo e mezzo, come egli mi ha detto, per il tramite dell'Istituto di Credito Federale sono andati però altri 315.000.000, che, aggiunti ai 60.000.000, dati per mezzo delle Intendenze di finanza, fanno 375.000.000. Aggiungansi ancora le anticipazioni che si sono fatte nella provincia di Udine per la ricostruzione di fabbricati, i finanziamenti fatti ai consorzi zootecnici che poterono così fornirsi direttamente di bestiame; aggiungasi il bestiame che stiamo ritirando dalla Germania in applicazione del trattato di pace, per cui finora parecchie migliaia di cavalli sono stati distribuiti nel Veneto, e una parte proporzionale alla provincia di Udine (e a cominciare dal settembre, quando sarà cessato il caldo, si potrà continuare questo ritiro) e si avranno, non solo i 60.000.000, come effettivamente sono stati dati dalla Intendenza di finanza di Udine, ma evidentemente ci avvicineremo al mezzo miliardo.

In tutto il Veneto fino al 30 giugno scorso, sono andati in anticipazioni e per liquidazioni da parte delle Intendenze di finanza circa lire 300.000.000; per anticipazioni fatte dall'Istituto Federale un miliardo e 400.000.000; per somministrazione in natura circa 146.000.000; per ricostruzione di opere pubbliche e private lire 883.000.000, a mezzo del Commissariato di Treviso. Nel periodo iniziale delle ricostruzioni fatte dal genio militare (ciò che importerà una revisione) sono andati 150.000.000; per materiale diverso lasciato sul luogo e per opere compiute dagli enti militari (e anche qui si farà luogo a qualche revisione) vi sono circa altri 400.000.000. Vi è dunque a quest'ora in tutto il Veneto, un totale di spese fatte dallo Stato, in forme diverse, di circa tre miliardi e mezzo.

Non è a dirsi quindi che dall'armistizio ad oggi si sia fatto poco; lo Stato ha fatto quanto poteva.

Ha ragione l'onorevole senatore Di Brazzà quando dice che, di fronte all'opera che è stata compiuta in altri campi per mezzo di altri organi, gli uffici fiscali hanno dato poco.

Infatti, per anticipazioni e liquidazioni fatte dalle Intendenze di finanza, si sono pagate sole

lire 300,000,000 sui tre miliardi e mezzo spesi nel Veneto. Ma qui una osservazione io debbo fare all'onorevole senatore Di Brazzà.

Nel solo Veneto, a tutto il 31 dicembre scorso, giorno in cui è scaduto il termine per le denunce, abbiamo avuto circa settecentomila denunce di danni di guerra. Come si accerta il danno di guerra? Il più delle volte il danno deve accertarsi in base a testimonianze vaghe ed incerte ed a presunzioni. Bisogna che ci mettiamo in questa condizione di spirito per giudicare il procedimento.

Pensiamo a questi poveri intendenti di finanza, agenti delle imposte, ricevitori del registro, alla dignità e alla coscienza dei quali noi affidiamo un mandato difficilissimo: quello di accertare un danno sopra elementi che molte volte sfuggono.

È vero che si dice debbono raccogliere atti testimoniali, sentire sindaci e carabinieri, ma non dimentichiamo che essi si muovono in un ambiente in cui le circostanze dei fatti, il più delle volte, mancano. Se nella loro coscienza i funzionari credono di esercitare tutti quegli atti d'indagine che essi credono necessari, possiamo noi dir loro: Sbrigatevi, andate rapidamente?

Il senatore Di Brazzà dice: Rinforzate il personale.

Il personale delle Intendenze e degli altri uffici di finanza lo abbiamo così rinforzato che si è già costituita la lega degli avventizi, perchè essi sono già molte centinaia e vengono a chiedere, anche loro, non so quante cose. Ma bisogna che andiamo adagio nell'introdurre negli uffici fiscali, che hanno tradizioni gloriose, perchè per fortuna, sono ancora questi gli uffici dello Stato che meritano la maggiore nostra considerazione, degli avventizi presi qua e là.

DI BRAZZÀ. Io non ho detto questo. Non voglio aumenti d'impiegati.

RAINERI, *ministro per le terre liberate*. Ella dice: Rinforzate gli uffici per far più presto. Ma noi troviamo un limite a ciò nel pericolo che vi è ad introdurre negli uffici fiscali degli avventizi.

Infatti, invece di fare dei grossi corpi delle Intendenze di finanza, poichè la legge da principio parlava solo delle Intendenze di finanza,

abbiamo esteso la facoltà degli accertamenti agli agenti delle imposte e alle ricevitorie del registro, e abbiamo, infine, ricorso a tutti quegli altri temperamenti che ci permettessero di accelerare il lavoro di accertamento.

Ho costituito, d'accordo con il collega delle finanze, un corpo d'ispettori (ispettori superiori del Ministero che sono sempre in giro e rilevano inconvenienti od errori e provvedono a correggerli e ad evitarli per l'avvenire), ed uno speciale Ispettorato di polizia giudiziaria, perchè mi parevano insufficienti le informazioni dei carabinieri. Questo per la difesa degli stessi veneti, perchè in mezzo alla massa sana e buona si sono infiltrati faccendieri che hanno fatto di ogni erba un fascio.

Tutto questo ha condotto ad ottenere che oggi delle settecentomila denunce, più della metà sono state concordate, una metà della metà è stata omologata. Il lavoro procede con molta sollecitudine, cosicchè l'altra metà delle denunce non ancora concordate sono ad un punto avanzato di istruttoria; ciò che permette di confidare che il movimento ritmico dei numeri avrà una velocità maggiore di quella che non ebbe in passato. Se mi si domandasse se credo di avere con questo provvedimento ai bisogni di tutti i veneti non risponderci di sì; mi pare, però, che, complessivamente, l'opera che si va sviluppando, anche da parte degli uffici finanziari, sia tale, da lasciare tranquilli. Le lagnanze che sono venute, le osservazioni che sono state fatte, come quelle esposte oggi con tanta autorità dall'onorevole Di Brazzà, hanno indotto il ministro delle terre liberate, d'accordo con il ministro del tesoro e con quello delle finanze, a riesaminare tutta la materia e sono in preparazione alcuni provvedimenti che permetteranno di procedere rapidamente ai pagamenti, naturalmente con le opportune limitazioni perchè il tesoro dello Stato non può fare miracoli.

Il senatore Di Brazzà mi ha fatto alcune osservazioni citandomi casi particolari: quello di Palmanova, di Spilimbergo: io la ringrazio di avermi dato queste indicazioni.

Se si tratta di casi esemplificativi di sistemi generali, credo possano bastare le spiegazioni da me date; se si tratta di negligenza o di imperizia da parte di qualche impiegato, non dubiti l'onorevole senatore Di Brazzà che richia-

merò i responsabili alla stretta osservanza del proprio dovere.

Per ciò che si riferisce agli interessi del 3 per cento che sono pagati sulle anticipazioni all'Istituto federale di credito, occorre spiegare come è stato creato questo Istituto. Occorre un organo anticipatore di somme ed era giusto d'altra parte che chi ricorreva a questo prestito pagasse l'interesse, tanto più che questo interesse non è che del 3 per cento.

La questione sorge quando il periodo, in cui l'individuo deve pagare il 3 per cento, vada al di là di un certo tempo: effettivamente nella creazione dell'Istituto il concetto del legislatore è stato quello di provvedere e fornire il denaro per una mora di tempo non eccessiva in attesa dell'accertamento.

A questo riguardo informo il Senato che io ebbi già a presentare alla Camera nella passata legislatura un disegno di legge indicato col n. 966 contenente disposizioni per le quali al ministro del tesoro era data facoltà di modificare o anche di annullare l'onere determinato del 3 per cento.

Oggi questo non può esser fatto perchè c'è la legge che ci vincola.

Certo, si tratta di una questione in cui giustizia ed equità non possono essere disconosciute. D'accordo col collega del tesoro l'argomento verrà ripreso colla fiducia di conseguire opportune soluzioni.

Per quanto si riferisce al prestito del miliardo, cioè alle emissioni dei buoni settennali a norma della legge del maggio 1920, che porta col mio il nome dell'on. Luzzatti - poichè l'on. Luzzatti era allora ministro del tesoro - io non posso che compiacermi dell'esito che ha avuto. Mi sia concessa la soddisfazione di ricordare che, sebbene, quando io annunziai questa emissione in un mio discorso tenuto nel Veneto si sollevasse un coro di proteste anche da parte dei veneti migliori che dicevano: «Badate a quello che fate; voi volete pagarci con la carta del nostro dolore e getterete sul mercato un titolo che nessuno vorrà» tuttavia, appena il miliardo fu emesso, fu subito interamente assorbito e oggi il titolo fa il premio se non erro di 5 o 6 lire.

Il che dà un grande riposo a noi mentre si sta preparando la emissione del secondo miliardo.

L'onorevole senatore Di Brazzà ha domandato se il miliardo è stato speso per il caroviveri degli impiegati o per altri scopi. Ebbene, io gli posso rispondere che il miliardo è un miliardo fornito dal credito pubblico, del quale non si può tuttavia abusare: e non possiamo rapidamente far succedere miliardo a miliardo; sebbene la legge ci dia la facoltà di emissione per quattro miliardi.

Intanto i denari vanno alle terre liberate e redente nella misura di circa 130 milioni al mese, oltre un miliardo e mezzo stanziato nel bilancio dell'esercizio 1921-22. Se si vuole ricercare con profitto l'impiego del miliardo, lo si deve controllare nei provvedimenti che sono ogni giorno presi a favore delle provincie danneggiate della guerra e largamente si ritroverà.

Credo di avere risposto esaurientemente all'interpellanza presentata dall'on. Di Brazzà, il quale mi vorrà permettere che io raccolga con lietissimo animo, e ne lo ringrazi vivamente, le ultime parole del nobile suo discorso, poichè egli crede e vede in me il difensore del Veneto: che io voglio con lui risorga all'antica grandezza e nella unione colle nuove provincie, pure esse bisognose di pronta ricostituzione, ritrovi il posto che gli compete nella fortuna e nella grandezza d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Abbiate, Agnetti, Albricci, Ameglio, Amero d'Aste.

Badaloni, Barbieri, Bellini, Beltrami, Bensa, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bertarelli, Biscaretti, Bollati, Bonicelli, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Castiglioni, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Conci, Contarini, Corbino, Croce, Cuzzi.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, Della Noce, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazzà, Diena, Di Rovasenda, Di Sant' Onofrio, Di Terranova, Di Vico, Dorigo.

Faelli, Ferraris Carlo, Ferrero di Cambiano, Filomusi-Guelfi, Fradeletto.

Gallini, Garavetti, Garofalo, Gioppi, Giordani, Giunti, Grandi, Grassi, Grosoli, Gualterio, Guidi, Inghilleri.

Lagasi, Leonardi Cattolica, Libertini, Loiodice, Loria, Lucca, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Masci, Massarucci, Mayer, Mazzoni, Millo, Montresor, Mosca.

Nava, Niccolini Pietro.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Paternò, Pavia, Pellerano, Perla, Persico, Piacentini, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta.

Rava, Rebaudengo, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rota.

Salata, Salvia, Sanarelli, Sandrelli, Schiralli, Scialoia, Sechi, Sili, Squitti, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Tivaroni, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valli, Valvassori Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Verga, Vicini, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volterra.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la richiesta di discussione dei seguenti disegni di legge:

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di L. 8,215,000 per la costruzione del nuovo carcere giudiziario di Este e per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Bari:

Senatori votanti	154
Maggioranza (due terzi)	103
Favorevoli	114
Contrari	40

Il Senato approva.

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di L. 19,500,000 per il

completamento del nuovo carcere giudiziario di Napoli e del manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto:

Senatori votanti	154
Maggioranza (due terzi)	103
Favorevoli	118
Contrari	30

Il Senato approva.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Pregherei il Senato di volersi compiacere di inviare questi due progetti, per i quali è stata approvata l'ammissione alla discussione, alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Credo che il Senato possa aderire alla richiesta dell'onorevole ministro del tesoro, perchè si tratta di maggiori assegnazioni.

Se non si fa alcuna obiezione, si intende approvata la richiesta dell'onorevole ministro.

I due disegni di legge sono inviati all'esame della Commissione di Finanze.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 175, col quale fu approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano di espropriazione 28 febbraio 1913 a firma dell'ingegnere A. Pullini contenente una variante al piano 15 giugno 1907, relativo al prolungamento della via Cavour fino a Piazza Venezia ed alla sistemazione delle adiacenze del monumento a Vittorio Emanuele in Roma:

Senatori votanti	154
Favorevoli	128
Contrari	26

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307, recante norme per l'indennità d'espropriazione e per

il contributo in dipendenza del piano regolatore e d'ampliamento della città di Roma:

Senatori votanti	154
Favorevoli	127
Contrari	27

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1984, col quale viene istituita presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici una Giunta speciale per le opere pubbliche nelle Colonie:

Senatori votanti	154
Favorevoli	119
Contrari	35

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore di ampliamento della città di Torino nella zona in collina a destra del Po:

Senatori votanti	154
Favorevoli	130
Contrari	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, riguardante la proroga del termine assegnato per l'esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo:

Senatori votanti	154
Favorevoli	130
Contrari	24

Il Senato approva.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di impianto o di ampliamento degli stabilimenti industriali privati:

Senatori votanti	154
Favorevoli	123
Contrari	31

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2091, che autorizza il comune di Savona ad applicare il contributo in

natura per l'esecuzione del piano regolatore di quell'abitato, approvato con legge 21 luglio 1911, n. 1012:

Senatori votanti	154
Favorevoli	130
Contrari	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto reale 3 maggio 1920, n. 696, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento della zona aperta del comune di Napoli:

Senatori votanti	154
Favorevoli	130
Contrari	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto reale 12 marzo 1920, n. 402, che disciplina le incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici:

Senatori votanti	154
Favorevoli	135
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche:

Senatori votanti	154
Favorevoli	124
Contrari	30

Il Senato approva.

Seguito della discussione del disegno di legge: «Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte» (N. 7-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte».

Il Senato ricorderà che ieri fu votato l'articolo 3; do ora lettura dell'articolo 4:

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, a partire dal-

L'esercizio 1921-22, con decreto del ministro del tesoro, sarà iscritto per le spese inerenti ai fini dell'istituto italiano di archeologia e storia dell'arte un annuo assegno fisso di lire 30,000; e verranno diminuiti rispettivamente di lire 20,000 e 10,000 gli stanziamenti dei capitoli n. 113 e 115 dello stato di previsione medesimo per l'esercizio 1921-22 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Dalla denominazione del menzionato capitolo n. 115 dell'esercizio 1921-22 sono eliminate le parole « Biblioteca artistica e archeologica della direzione generale di antichità e belle arti ».

(Approvato).

Art. 5.

L'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte ha sede nei locali messi a sua disposizione dal Ministero della pubblica istruzione nel Palazzo di Venezia in Roma.

Con ordinanza del ministro della pubblica istruzione sono destinati in servizio presso detto Istituto un conservatore, un distributore e un usciere da scegliersi tra il personale centrale e provinciale del Ministero stesso.

(Approvato).

Art. 6.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte stabilirà un regolamento che dovrà essere approvato dal ministro della pubblica istruzione.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Ieri, quando domandai chiarimenti all'onorevole ministro della pubblica istruzione, non li ottenni, forse perchè avendo io detto che avrei votato contro la legge, il ministro dell'istruzione pensò che era inutile darmi chiarimenti: ma sarò recidivo, e chiedo ora ugualmente chiarimenti sull'art. 6. Qui si parla del regolamento che si dovrà fare per quest'Istituto archeologico, io vorrei sapere dall'onorevole ministro della pubblica istruzione se in tale regolamento saranno contemplati i rapporti che devono intercedere fra quel nuovo Istituto e la Scuola speciale di archeologia che, come Istituto superiore di archeologia, è stata istituita presso la Regia Università di

Roma; scuola, di cui pare che, chi ha scritto questo progetto di legge, ignorasse l'esistenza poichè non ve ne è cenno e manca ogni coordinamento tra queste due istituzioni che sono dirette al medesimo fine.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Posso rispondere all'onor. Scialoja che in fondo la scuola di archeologia di cui egli si occupa, risponde a quel tal fine che si voleva introdurre nell'articolo primo e che il Senato nella seduta di ieri ha ritenuto non corrispondere alle dimensioni finanziarie della legge.

Se si fosse messo nell'articolo primo che l'Istituto è destinato a promuovere gli studi di archeologia, sarebbe indubbiamente nata o una duplicazione di ufficio o, eventualmente, un contrasto con l'Istituto già esistente.

Ma col testo votato dell'articolo primo, i due enti sono completamente distinti. L'uno infatti dovrà raccogliere i mezzi bibliografici per lo studio delle antichità e delle belle arti; l'altro invece l'incarico di promuovere gli studi archeologici. Io non credo quindi che possa sorgere la possibilità di conflitto fra questi due Istituti.

Ad ogni modo, nella preparazione del regolamento io, tenendo conto dell'osservazione fatta dall'onorevole senatore Scialoja, non mancherò di ricordarmi della scuola da lui accennata e di consultarla prima di procedere alla approvazione del regolamento stesso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti quest'articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Per il completamento di una commissione.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Alcuni colleghi mi hanno ricordato l'importanza di un disegno di legge sulle sostanze radioattive. Ora, l'Ufficio centrale, presso cui questo disegno di legge si trova in esame, non è al completo e quindi non si può procedere all'approvazione e alla presentazione della

relazione. Noi desidereremmo che, a norma del regolamento, l'illustre presidente si degnasse di completare quest'Ufficio centrale in modo che esso possa portare a compimento il suo lavoro.

Mi corre l'obbligo di avvertire che si tratta di un disegno di legge la cui presentazione risale a parecchio tempo fa e che non rientra dunque tra quelli contemplati dall'art. 85 del regolamento.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho domandato la parola unicamente per associarmi alla preghiera dell'onorevole senatore Tamassia rivolta all'illustre Presidente del Senato.

PRESIDENTE. Riguardo alla richiesta fatta dall'onorevole senatore Tamassia, faccio osservare che a norma del regolamento il presidente ha facoltà di provvedere alla sostituzione soltanto di quei membri di Commissioni o d'Uffici centrali che siano effettivamente mancanti. Ora, la mancanza effettiva dell'Ufficio centrale, cui allude l'onorevole senatore Tamassia, si riferisce soltanto all'onorevole senatore Corbino, testè elevato alla carica di ministro dell'istruzione pubblica. Limitatamente perciò alla sostituzione dell'onorevole senatore Corbino, io posso provvedere, ma non posso fare altrettanto per quegli altri membri dello stesso Ufficio centrale, che, o per ragioni di ufficio o di salute non potessero intervenire ai lavori.

TAMASSIA. Basta che l'onorevole Presidente provveda alla sostituzione dell'onorevole senatore Corbino.

PRESIDENTE. Allora mi riservo di comunicare in altra seduta il nome dell'onorevole senatore che chiamerò a far parte di quest'Ufficio centrale, in sostituzione dell'onorevole senatore Corbino.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Salvia a recarsi al banco della presidenza per la presentazione di una relazione.

SALVIA, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul

seguito disegno di legge: « Proroga di termini di prescrizione stabiliti da leggi di tasse ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Salvia della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti relativi al rimborso da parte dei danneggiati di guerra in conseguenza delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni dei loro immobili ». (N. 39-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti relativi al rimborso da parte dei danneggiati di guerra delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni di guerra ».

Avverto il Senato che l'Ufficio centrale ha presentato un nuovo testo di questo disegno di legge, col quale anche il titolo sarebbe modificato nei seguenti termini: « Provvedimenti relativi ai rimborsi da parte dei danneggiati di guerra in conseguenza delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni dei loro immobili ».

Domando all'onorevole ministro per le terre liberate se consente che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

RAINERI, *ministro delle terre liberate*. Il nuovo testo presentato dall'Ufficio centrale è stato già concordato col Governo. Consento quindi che la discussione si svolga su di esso.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole Senatore, segretario, Sili di volere dar lettura di questo disegno di legge nel nuovo testo concordato tra l'Ufficio centrale ed il Governo.

SILI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 39-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Per i danneggiati di guerra, i quali abbiano avuto ricostruiti o riparati immobili a spese dello Stato, il riconoscimento e la liquidazione

dei danni ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per il risarcimento dei danni di guerra avranno luogo con le seguenti norme:

Accertato in base alla perizia fatta a suo tempo dall'organo statale che eseguì la ricostruzione o riparazione o, in mancanza, in base agli elementi comunque acquisibili, quale fosse lo stato dell'immobile distrutto o deteriorato, gli uffici finanziari competenti determineranno quale sarebbe stata l'indennità spettante al danneggiato ai termini delle disposizioni vigenti per il risarcimento dei danni di guerra.

Stabilita poi in base agli atti di collaudo dei lavori compiuti dall'organo ricostruttore quale fu la spesa effettiva sostenuta dallo Stato al nome di ciascun danneggiato, ove l'importo di essa superi quello della indennità sovrindicata, il danneggiato dovrà rimborsare allo Stato la somma corrispondente all'aumento di valore venale che gli uffici suddetti constateranno esserne derivato all'immobile.

Qualora il danneggiato non abbia presentato denuncia di danni, alla relativa liquidazione si procederà d'ufficio.

(Approvato).

Art. 2.

Se il danneggiato accetta la liquidazione fatta dagli uffici finanziari competenti a norma dell'articolo precedente, l'accordo diventa definitivo e non è soggetto ad omologazione.

Eguualmente diviene definitiva la liquidazione stessa quando entro trenta giorni dalla notificazione fattagliene dall'ufficio finanziario liquidatore il danneggiato non promuova giudizio.

Tutte le controversie circa la liquidazione sono risolte secondo le disposizioni legislative vigenti per il risarcimento dei danni di guerra.

(Approvato).

Art. 3.

Le somme poste a carico dei danneggiati giusta il comma terzo dell'articolo 1 della presente legge saranno recuperate mediante cinquanta uguali annualità di ammortamento del capitale e degli interessi legali.

Il privilegio speciale stabilito a favore dello Stato dal primo capoverso dell'articolo 1962 del Codice civile, è esteso al credito dello Stato per la totalità della somma come sopra

determinata e per la totalità degli interessi, sugli immobili ricostruiti o riparati.

Le quote di capitale e di interessi di cui sopra saranno riscosse dagli esattori delle imposte dirette con le norme, la procedura e i privilegi consentiti per l'esazione delle imposte medesime.

È data facoltà al danneggiato di estinguere quandocchessia il proprio debito o di pagare importi maggiori di quelli delle singole rate in cui il debito è ripartito.

(Approvato).

Art. 4.

Per la parte della somma posta a carico del danneggiato corrispondente al deprezzamento di vetustà di cui alla lettera b) dell'articolo 8 del Testo unico 27 marzo 1919, n. 426, s'intendono estese le agevolazioni disposte nell'articolo 9 comma 3 del citato Testo unico.

Le medesime agevolazioni spetteranno per la somma corrispondente all'ulteriore maggior valore venale derivato all'immobile dalle spese sostenute per lavori di ampliamento e di miglioramento, purchè detta somma non superi il quarto della indennità di risarcimento danni calcolata a norma dell'articolo 8 del Testo unico sopra citato, e la indennità stessa non ecceda le lire 100,000.

(Approvato).

Art. 5.

Con decreto da emanarsi dal Ministero delle terre liberate d'accordo con quello del Tesoro saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Del Carretto a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DEL CARRETTO, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1919, nu-

mero 219, contenente provvedimenti per la città di Napoli ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Del Carretto di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile: A) Decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837; B) Decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782; C) Decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235 » (N. 136).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il disegno di legge: « Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile:

a) decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837;

b) decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782;

c) decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235.

Prego il senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti:

a) decreto luogotenenziale 26 giugno 1916, n. 837, col quale, a modifica dell'art. 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, venne esteso ai comuni della Calabria il termine del 30 luglio 1918 stabilito per i comuni della Basilicata con l'articolo 19 di detta legge, per agevolazioni riguardanti opere di provvista di acqua potabile;

b) decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782, col quale venne prorogato al 30 giugno 1919, tanto per i comuni della Basilicata quanto per quelli della Calabria, il detto termine del 30 luglio 1918;

c) decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235, col quale lo stesso termine venne prorogato al 30 giugno 1920.

ALLEGATO.

Decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, numero 837.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti gli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, che dichiarano applicabile il beneficio dell'assunzione a totale carico dello Stato della metà della quota di ammortamento e degli interessi dei mutui che i comuni della Calabria e della Basilicata contraggono per le opere di provvista d'acqua potabile, quando le opere stesse siano iniziate e compiute entro il decennio dalla pubblicazione della legge 25 giugno 1916, n. 255, per la Calabria e della legge 9 luglio 1908, n. 445, per la Basilicata;

Ritenuto che difficoltà d'ordine generale, non imputabili ai comuni, hanno spesso impedito ed impediscono di iniziare e compiere i lavori entro i termini come sopra assegnati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con quello del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È esteso ai comuni della Calabria il termine del 30 luglio 1918 stabilito per i comuni della Basilicata con l'articolo 19 della legge 9 luglio 1908, n. 445, in sostituzione di quello del 27 giugno 1916 stabilito per i comuni della Calabria dal capoverso dell'articolo 41 della legge stessa.

I benefici contemplati nella legge medesima saranno applicabili per i comuni della Basilicata e della Calabria alle opere di provvista di acqua potabile, per le quali entro il 30 luglio 1918 sia con decreto del Ministro dell'Interno approvato il progetto e autorizzato il mutuo di favore col concorso dello Stato, ancorchè entro lo stesso tempo i lavori non siano stati compiuti o iniziati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge, e andrà in vigore dalla data della pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI

ORLANDO

CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli:*
SACCHI.

Decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, numero 782.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il Nostro decreto 29 giugno 1916, numero 837, col quale fu esteso ai comuni della Calabria il termine del 30 luglio 1918 fissato per i comuni della Basilicata con l'articolo 19 della legge 9 luglio 1908, n. 445, stabilendosi che i benefici contemplati in detta legge saranno applicabili per i comuni della Basilicata e della Calabria alle opere di provvista di acqua potabile per le quali entro il 30 luglio 1918 sia con decreto del Ministro dell'Interno approvato il progetto e autorizzato il mutuo di favore con concorso dello Stato, ancorchè entro lo stesso tempo non siano compiuti e iniziati i lavori;

Ritenuta la necessità di prorogare fino al 30 giugno 1919 le anzidette disposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine fissato dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837, è prorogato fino al 30 giugno 1919.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO.

NITTI.

V. — *Il Guardasigilli:*
SACCHI.

Decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, numero 1235.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti gli articoli 19 e 48 della legge 9 luglio 1908, n. 445, e l'articolo 13 della nuova legge 25 giugno 1911, n. 586, concedenti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria, per le opere di provvista di acqua potabile;

Veduti i Nostri decreti 29 giugno 1916, numero 837, e 26 maggio 1918, n. 782, in virtù dei quali i termini fissati ai citati articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, vennero successivamente unificati e prorogati al 30 giugno 1919;

Ritenuta la necessità di prorogare ancora tale termine al 30 giugno 1920;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, presidente del

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 AGOSTO 1921

Consiglio dei Ministri, di concerto con quello del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine fissato dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837, e già protrato al 30 giugno 1919, con l'articolo 1 del decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, numero 782, è prorogato al 30 giugno 1920.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1919

TOMASO DI SAVOIA

NITTI.

SCHANZER.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

GIUNTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUNTI. Consenta il Senato che io dica brevissime parole facendo rilevare la condizione dolorosa nella quale si trovano parecchi comuni della Basilicata e della Calabria che hanno iniziati i lavori necessari per la costruzione delle condutture dell'acqua potabile, e non hanno potuto condurli a compimento. Essi avevano ottenuto mutui dalla Cassa depositi e prestiti, come è stabilito dalla legge, e il sussidio governativo del 50 per cento, e nei loro bilanci avevano anche stanziato le rate che i contribuenti dovevano pagare.

Venuta la guerra, si sono sospesi i lavori che ora devono essere ripresi. Se non che quei progetti, che portavano, supponiamo, una spesa di un milione, oggi ne richiedono tre o quattro. Conosco, ad esempio, le condizioni di sette comuni della Calabria, che formano insieme una popolazione di circa 30 mila abitanti; la spesa

necessaria per fornire l'acqua potabile a questi comuni, riuniti in consorzio, ascendeva prima della guerra a due milioni; ora ci vorranno per lo meno cinque milioni, perchè i materiali sono a prezzi altissimi, come la mano d'opera, e quindi questi comuni si trovano nella dolorosa condizione di non potere continuare i lavori e di dover pagare il prestito contratto.

Io mi rivolgo al Governo e specialmente all'onorevole De Nava, il quale ha fatto tanto per la sua regione, perchè prenda a cuore le condizioni dolorose in cui si trovano molti comuni della Calabria e della Basilicata.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Assicuro l'onorevole Giunti che il Governo terrà conto della sua raccomandazione, perchè trova giusto quanto egli dice. Dico anzi di più, che cioè prima di concedere dei prestiti per nuove condutture è conveniente, secondo me, completare i prestiti per le condutture già iniziate. Io pertanto assicuro l'onorevole senatore Giunti che il Governo farà raccomandazioni alla Cassa depositi e prestiti in conformità ai desiderati che egli ha espresso.

GIUNTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUNTI. Ringrazio l'onorevole ministro del tesoro per quello che mi ha detto; però mi permetto di far notare che non è solo la Cassa depositi e prestiti che deve aiutare questi comuni; anche il Governo deve dare il suo contributo del 50 cento, e la Cassa depositi e prestiti aumentare la sua dotazione.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Il Governo terrà conto delle sue raccomandazioni.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 25 novembre 1919 n. 2213 e 2 maggio 1920 n. 868 concernenti le opere di previdenza e di assistenza a favore dei maestri elementari e dei direttori didattici del Regno e abrogazione di questi decreti » (N. 9).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge dei regi decreti 25 novembre 1919, n. 2213 e 2 maggio 1920 n. 868 concernenti le opere di previdenza e di assistenza a favore dei maestri elementari e dei direttori didattici del Regno e abrogazione di questi decreti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato n. 9*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge:

1° il Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2213, che provvede alla costituzione di fondi per opere di previdenza ed assistenza a favore dei maestri elementari e dei direttori didattici del Regno;

2° il Regio decreto 2 maggio 1920, numero 868, che sospende l'applicazione del precedente decreto.

(Approvato).

Art. 2.

All'articolo 1 del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 868, è sostituito il seguente:

« Il Regio decreto-legge 25 novembre 1919, n. 2213, è abrogato in ogni sua parte ».

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Badaloni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BADALONI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 249 riguardante l'applicazione dei ruoli aperti al personale di amministrazione di Sanità ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Badaloni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario Pellerano di dar lettura di una interrogazione presentata alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« Il sottoscritto interroga il ministro del tesoro e il sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra, per sapere quando uscirà il testo unico delle leggi sulle pensioni privilegiate di guerra da un anno preparato e pronto per la pubblicazione.

« Rava ».

Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime (N. 30);

Concorso dello Stato nelle spese per la celebrazione del VII centenario dell'Università di Padova (N. 34);

Conversione in legge del decreto Reale 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, in affari di comune competenza (N. 32);

Norme per lo svincolo dei depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate (N. 25);

Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte (N. 7);

Provvedimenti relativi al rimborso da parte dei danneggiati di guerra delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni delle loro case (N. 39);

Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati degli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile:

a) decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837;

b) decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782;

c) decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235 (N. 136);

Conversione in legge dei Regi decreti 25 novembre 1919, n. 2213, e 2 maggio 1920, n. 868, concernenti le Opere di previdenza e di assistenza a favore dei maestri elementari e dei direttori didattici del Regno e abrogazione di questi decreti (N. 9).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della Conversione addizionale a quella di buon vicinato e amicizia del 28 giugno 1897, conclusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907 e 10 febbraio 1914, firmata a Roma addì 5 febbraio 1920 (N. 171);

Approvazione della Convenzione addizionale a quella di buon vicinato e di amicizia del 28 giugno 1897, conclusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914 e 5 febbraio 1920, firmata a Roma il 24 giugno 1921 (numero 172);

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 467, riguardante l'applicazione dei ruoli aperti al personale dell'Amministrazione della Sanità pubblica (N. 165);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1159, riguardante la concessione all'Amministrazione provinciale di Ferrara della costruzione ed esercizio del canale navigabile Po-Volano (N. 154);

Istituzione di un Ente autonomo per la costruzione del canale navigabile « G. Boicelli » e delle darsene di Ferrara e Pontelagoscuro, e per l'esercizio delle darsene medesime (N. 155);

Provvedimenti per il riordinamento degli uffici del registro e delle conservatorie delle ipoteche (N. 160);

Riconoscimento del servizio prestato dagli ex-commessi privati degli uffici del registro e delle ipoteche anteriormente alla loro assunzione in servizio quali applicati (N. 161);

Fondazione di un Istituto sperimentale di Chimica industriale e di una Sezione di Inge-

gnieria Chimica presso la R. Scuola d'Applicazione per gli Ingegneri in Padova (N. 162);

Proroga di termini di prescrizione stabiliti da leggi di tasse (N. 170);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 259, che reca provvedimenti per la città di Napoli (N. 176).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra (N. 51);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 124);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della Regia marina (N. 80);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco o di comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sotto-direzione o vice-direzione delle costruzioni navali (N. 81);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto-ammiraglio e di brigadiere generale della Regia marina (N. 86);

Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio (N. 90);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'a-

vanzamento dei militari del Corpo Reale Equipaggi, categoria « Fuochisti » (N. 96);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi (Numero 97);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del Corpo Reale Equipaggi la facoltà di emigrare (N. 100);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina (N. 103);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina (N. 104);

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria e a riposo degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina (N. 91);

Conversione in legge dei Regi decreti 22 agosto 1919, n. 1672, e 9 maggio 1920, numero 852, relativi al Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (N. 36);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove Province, provenienti dal ruolo della Magistratura (N. 40);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea di magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove Province (N. 41);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (N. 48);

Conversione in legge del Regio decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cas-

azione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 49);

Conversione in legge del Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2100, che abroga l'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, numero 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica (N. 50);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi (N. 53);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-pretori onorari mandamentali (N. 54);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano (N. 55);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1385, concernente la riapertura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano (N. 56);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina (N. 59);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procuratore generale della Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio (N. 60);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili (N. 63);

Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri (N. 64);

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reale Equipaggi (N. 93);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039 (N. 68);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi (N. 71);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi e della categoria « furieri » e alla costituzione della categoria « maestri navali » (N. 72);

Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 592; 20 aprile 1919, n. 633 e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri Corpi della Regia marina (N. 73, 74 e 75);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco (Numero 76);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 77);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani dopo compiuti 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 78);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 79);

Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e del ruolo in quadro dei sottoammiragli e brigadieri generali (N. 83);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina (N. 84);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina (N. 85);

Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 88);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento (N. 89);

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori (Numero 92);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio Esercito gli iscritti nel Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 94);

Conversione in legge del Regio decreto in data 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina (N. 95);

Conversione in legge del decreto Reale 10 agosto 1919, n. 1172, relativo alla soppressione della categoria « Maestri navali » e al ripristino della categoria « Operai » del Corpo Reale Equipaggi e del ruolo degli « Assistenti del Genio navale » (N. 98);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale Equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente (N. 99);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconde e di costruttore navale di 2^a classe (N. 108);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 (numero 109);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 669 che indice presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra (N. 110);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento (N. 111);

Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi Istituti nautici (N. 112);

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli istituti nautici (N. 113);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici (N. 114);

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'articolo 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici (N. 115);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481 (N. 117);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la

classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 125);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria e il commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, numero 1112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (N. 126);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e cartoni di qualsiasi specie (N. 127);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile (N. 42);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2650, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (N. 61);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 65);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 70).

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina (N. 105-A e 106-A);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, e dei decreti luogotenenziali 26 agosto 1915, n. 1388, 3 dicembre 1916, n. 1655 e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 128);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra non-

chè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 57).

Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, e si domanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra (N. 66).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 marzo 1919, n. 1521, portante la

proroga del termine per la esecuzione dei lavori di risanamento della città di Bologna (N. 148);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1551, portante la proroga del termine per la esecuzione di alcune di alcune opere di risanamento edilizio della città di Bologna (N. 149).

La seduta è sciolta (ore 19.40).

Licenziato per la stampa il 27 agosto 1921 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XXIVª TORNATA

MARTEDÌ 9 AGOSTO 1921

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Congedi	pag. 550		
Disegni di legge (Approvazione di):			
« Approvazione della convenzione addizionale a quella di buon vicinato e amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907 e 10 febbraio 1914, firmata a Roma addì 5 febbraio 1920 »	551	ria chimica presso la Regia scuola di applicazione per gli ingegneri in Padova» . . . pag.	573
« Approvazione della convenzione addizionale a quella di buon vicinato e di amicizia del 28 giugno 1897, conclusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914 e 5 febbraio 1920, firmata a Roma il 24 giugno 1921 »	552	« Proroga di termini di prescrizione stabiliti da leggi di tasse »	574
« Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 467, riguardante la « Applicazione dei ruoli aperti al personale dell'Amministrazione della sanità pubblica »	553	« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 259, che reca provvedimenti per la città di Napoli »	575
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1159, riguardante la concessione all'Amministrazione provinciale di Ferrara della costruzione ed esercizio del canale navigabile Po-Volano »	558	Nomina di una Commissione per l'esame di	571, 576
« Istituzione di un ente autonomo per la costruzione del canale navigabile « Boicelli » e delle darsene di Ferrara e Pontelagoscuro per l'esercizio delle darsene medesime »	564	Nomina di un commissario per l'esame di	571
« Provvedimenti per il riordinamento degli uffici del registro e delle conservatorie delle ipoteche »	571	Inaugurazione di un monumento ad Otranto (Per la)	550
« Riconoscimento del servizio prestato dagli ex commessi privati degli uffici del registro e delle ipoteche anteriormente alla loro assunzione in servizio quali applicati »	573	Oratori:	
« Fondazione di un Istituto sperimentale di chimica industriale e di una sezione di inge-		PRESIDENTE	550
		CHIMIENTI	550
		Interpellanza (annuncio di)	576
		Interrogazione (risposta scritta ad)	579
		Relazioni (Presentazione di)	550, 551, 569, 573, 574
		Sull'ordine del giorno:	
		Oratori:	
		PRESIDENTE	577
		CEFALY	577
		DE NAVA, ministro del tesoro	577
		PATERNÒ	577
		TORRIGIANI LUIGI	577
		ZUPELLI	576, 577
		Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di)	570

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri della giustizia e affari di culto, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, per la ricostituzione delle terre liberate e i sottosegretari di Stato per l'interno e per la Presidenza del Consiglio.

SILI, segretario, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bava Beccaris e Berti di giorni quindici, Cusani Visconti di giorni otto, De Lorenzo di giorni venti, De Petra di giorni trenta, Di Trabia di giorni quindici, Ferri, di giorni otto, Figoli di giorni quindici, Fortunato di giorni otto, Gavazzi di giorni quindici, Gherardini di giorni quindici, Lamberti di giorni dieci, Lustig di giorni quindici, Morandi di giorni tre, Orlando di giorni cinque, Sonnino Sidney di giorni otto, Porro di giorni otto.

Se non si fanno obiezioni, questi congedi si intendono accordati.

Per l'inaugurazione

di un monumento commemorativo ad Otranto.

CHIMIANTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIANTI. Vorrei rivolgere una rispettosa preghiera al Senato. Il giorno 13 di questo mese di agosto si inaugura in Otranto il monumento nazionale agli eroici difensori di quella città nell'assedio sostenuto contro l'armata dei Turchi del 1480. Il monumento sorge per pubblica sottoscrizione nazionale: ad essa parteciparono tutte le classi sociali. La sottoscrizione fu fatta sotto gli auspici del nostro amato Sovrano, che si degnò accogliere la presidenza onoraria del Comitato.

Il monumento è opera dell'artista Bortone e sorge sulla marina d'Otranto di fronte a Valona, donde salpò la flotta del sultano, che muoveva alla conquista del Reame di Napoli e donde partirono tutte le scialuppe dei pirati che contrastarono la vita delle coste meridionali dell'Adriatico.

Non ho bisogno di ricordare al Senato questo avvenimento, sebbene poco conosciuto. La storia del nostro paese avrebbe preso un altro indirizzo se i Turchi avessero trovata facile la via di penetrare in Italia. Quei cittadini morirono tutti; nè vollero arrendersi nè abiurare la religione di Cristo.

Si compiaccia il Senato di delegare una sua rappresentanza a quella solenne festa, anche

per mostrare che, come non dimentichiamo gli eroi di oggi, così non dimentichiamo l'eroismo oscuro di coloro che lasciarono la vita sugli spalti delle mura Otrantine per la difesa della Patria e della religione degli avi. E valga la partecipazione del Senato a togliere dall'oblio immeritato questa pagina di storia veramente italiana, purtroppo ancora poco conosciuta nelle nostre scuole. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il Senato, geloso tutore delle patrie glorie, non può non prendere parte alle onoranze cui ha accennato il senatore Chimienti e non accettare la proposta da lui fatta.

L'avvenimento che si celebra il 13 agosto all'estremo della nostra penisola, ricorda uno di quei fatti storici che onorano il nostro paese. E, indipendentemente dalla circostanza che forse non fu una delle ultime ragioni per la quale i turchi non invasero l'Italia, come era nei loro intendimenti, è certo che la fiorente e nobile città di Otranto, ridotta alla miseria, ha dato l'esempio che tutti i suoi cittadini preferirono la morte alla schiavitù ed alla abiura.

Credo, pertanto, di interpretare i sentimenti del Senato delegando per la cerimonia di Otranto, i senatori che hanno avuto l'onore di nascere in quella terra che ha il nome di quella eroica città. (*Applausi*).

La proposta è approvata per acclamazione.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Ugo Brusati a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BRUSATI UGO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Brusati Ugo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Grandi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GRANDI. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Assegnazione straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno di lire 8,215,000 per la costruzione del nuovo carcere giudiziario di Este e pel completamento del nuovo carcere giudiziario di Bari ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Grandi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Faelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FAELLI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

« Autorizzazione di spesa straordinaria per urgenti opere, lavori ed acquisti inerenti ai servizi telegrafici e telefonici ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Faelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Nomina di un commissario.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, in forza della delegazione conferitami ieri dal Senato di nominare un commissario per il disegno di legge per le sostanze radioattive, in sostituzione del senatore Corbino, assunto al ministero, ho nominato il senatore Volterra.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è stata presentata una domanda firmata da più di trenta senatori perchè sia dichiarato d'urgenza e discusso in questo scorcio di sessione il disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 3 ottobre 1919 portante miglioramenti al trattamento di quiescenza del personale civile dell'amministrazione dello Stato ».

Do lettura della domanda stessa:

« I sottoscritti chiedono, ai sensi dell'art. 85 del regolamento del Senato, che sia messo in discussione il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 28 ottobre 1919, n. 1970, portante miglioramenti al trattamento di quiescenza del personale civile dell'amministrazione dello Stato.

« Pipitone, Badaloni, Supino, Mariotti, Squitti, Nava, Salata, Scialoja, Dallolio Alberto, Pincherle, Campello, Catellani, Tassoni, Montresor, Tamassia, Sili, Valli, Vigliani, Mayer, De Cupis, Tivaroni, Diaz, Dorigo, Polacco, Cefaly, Diena, D'Andrea, Conci, Abbiate, Civelli ».

Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri e per la dichiarazione di urgenza e l'ammissione alla discussione del disegno di legge relativo al trattamento di quiescenza degli impiegati civili.

Prego l'onorevole segretario Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Volterra a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VOLTERRA. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Sistemazione della rete telegrafica e telefonica nazionale in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Volterra della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Approvazione della Convenzione addizionale a quella di buon vicinato e amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907 e 10 febbraio 1914, firmata a Roma addì 5 febbraio 1920 ». (N. 171).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione addizionale a quella di buon vicinato e amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907 e 10 febbraio 1914, firmata a Roma addì 5 febbraio 1920.

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata la Convenzione addizionale a quella di buon vicinato e di amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e

la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907 e 10 febbraio 1914, firmata a Roma addì 5 febbraio 1920, le cui ratifiche saranno scambiate a Roma.

Con decreto del ministro del tesoro verranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'esecuzione della convenzione predetta.

ALLEGATO.

CONVENZIONE ADDIZIONALE A QUELLA DI BUON VICINATO ED AMICIZIA DEL 28 GIUGNO 1897 CONCLUSA TRA IL RE D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, IN AGGIUNTA A QUELLE STIPULATE ADDÌ 16 FEBBRAIO 1906, 14 GIUGNO 1907 E 10 FEBBRAIO 1914.

Sua Maestà il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino desiderando appor- tare nell'interesse delle buone relazioni esi- stenti fra i due Stati, alcune aggiunte e modi- ficazioni alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra loro stipulata il 28 giugno 1897 ed alle successive Convenzioni addizionali sopra- citate, hanno nominato a tale effetto:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

Sua Eccellenza Francesco Saverio Nitti, Pre- sidente del Consiglio dei ministri e suo ministro segretario di Stato per gli affari interni;

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO:

L'avvocato commendatore Ferruccio Mar- telli e il conte Angelo Manzoni Borghesi, i quali, dopo essersi comunicati i pieni poteri, trovati in debita forma, sono convenuti nella stipulazione che segue:

Fermi restando tutti gli altri articoli delle precitate convenzioni, l'art. 2 della Convenzione addizionale del 10 febbraio 1914 viene così mo- dificato:

« Il Governo di S. M. il Re d'Italia a datare dal 1. luglio 1919 corrisponderà per un triennio al Governo della Repubblica di San Marino la somma annua di lire seicentomila in luogo di lire trecentosessantamila, da pagarsi in rate trimestrali posticipate, e gli verserà inoltre una

volta tanto, a titolo di assegnazione straordi- naria, la somma di lire duecentocinquantamila».

In fede di che i plenipotenziari rispettivi hanno sottoscritto la presente e vi hanno ap- posto i loro sigilli.

Fatto in Roma, in duplice originale, addì 5 febbraio 1920.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione addi- zionale a quella di buon vicinato e di amicizia del 28 giugno 1897, conclusa tra il Regno d'I- talia e la Repubblica di San Marino in ag- giunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914 e 5 feb- braio 1920, firmata a Roma il 24 giugno 1921 » (N. 172).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Appro- vazione della Convenzione addizionale a quella di buon vicinato e di amicizia del 28 giu- gno 1897, conclusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914 e 5 febbraio 1920, firmata a Roma il 24 giugno 1921 ».

Prego l'onorevole senatore segretario, De No- vellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata la Convenzione addizionale a quella di buon vicinato e di amicizia del 28 giu- gno 1897, conclusa tra il Regno d'Italia e la Re- pubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914 e 5 febbraio 1920, firmata a Roma il 24 giugno 1921, le cui ratifiche saranno scambiate a Roma.

Con decreto del ministro del tesoro verranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'esecuzione della Convenzione predetta.

ALLEGATO.

CONVENZIONE ADDIZIONALE A QUELLA DI BUON VICINATO ED AMICIZIA DEL 28 GIUGNO 1897 CONCLUSA TRA IL RE D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO IN AGGIUNTA A QUELLE STIPULATE ADDÌ 16 FEBBRAIO 1906, 14 GIUGNO 1907, 10 FEBBRAIO 1914 E 5 FEBBRAIO 1920.

Sua Maestà il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino desiderando appor- tare nell'interesse delle buone relazioni esi- stenti fra i due Stati alcune aggiunte e modifi- cazioni alla Convenzione di amicizia e buon vi- cinato fra loro stipulata il 28 giugno 1897 ed alle successive Convenzioni addizionali sopra citate, hanno nominato a tale effetto:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

Sua Eccellenza il conte Sforza, ministro degli affari esteri, cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata.

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO:

Avv. Giuliano Gozi, consigliere, segretario di Stato per gli affari esteri;

Prof. comm. Onofrio Fattori, consigliere;

Signor Carlo Balsimelli, consigliere;

i quali dopo essersi comunicati i pieni poteri, trovati in debita forma, sono convenuti nella stipulazione che segue:

Fermi restando tutti gli altri articoli delle precitate Convenzioni, l'articolo unico della Convenzione 5 febbraio 1920, viene così modi- ficato.

Art. 1.

Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia a da- tare dal 1. luglio 1921 corrisponderà per un biennio al Governo della Repubblica di San Ma- rino la somma annua di lire un milione e mezzo in luogo di lire 600,000, e per un anno a datare dal 1. luglio 1923, la somma di lire un milione e 250,000 da pagarsi in rate trimestrali posti- cipate.

Art. 2.

La Cassa dei depositi e prestiti farà alla Re- pubblica di San Marino un mutuo di lire 2 mi-

lioni all'interesse annuo del 4 % netto, ammor- tizzabile in 50 annualità. Tali annualità ver- ranno, alle rispettive scadenze, versate dalla Repubblica di San Marino al Tesoro italiano: il quale riscuoterà a entrate del bilancio e prov- vederà con apposito stanziamento nel bilancio della spesa e corrisponderle alla Cassa depositi e prestiti.

La Repubblica di San Marino concede al Te- soro italiano per la corrispondenza delle an- nualità di cui sopra fino a concorrenza del loro ammontare la garanzia del canone daziario che l'Italia ad essa corrisponde a' termini delle Con- venzioni o avesse a corrispondere in seguito, e, in quanto potesse occorrere, anche la garanzia delle proprie entrate fiscali.

Art. 3.

La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate in Roma al più presto che si potrà.

Fatto a Roma, in doppio originale, il 24 giu- gno 1921.

C. SFORZA.

GIULIANO GOZI

ONOFRIO FATTORI

CARLO BALSIMELLI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 467, riguardante la applicazione dei ruoli aperti al personale della sanità pubblica » (N. 165).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver- sione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 467, riguardante la applicazione dei ruoli aperti al personale dell'Amministrazione della sanità pubblica ».

Prego l'onorevole segretario De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 11 marzo 1920, n. 467, riguardante l'applicazione dei ruoli aperti al personale dell'Amministrazione della Sanità pubblica, con le seguenti variazioni:

a) alle tabelle annesse al decreto stesso

sono sostituite, ad ogni effetto, quelle allegate alla presente legge;

b) all'articolo 6 del decreto anzidetto sono aggiunte le seguenti parole:

« nonchè, per questa sola volta, gli agenti di Sanità marittima che alla data della presente legge esercitano, da non meno di tre anni, ininterrottamente, mansioni di ordine ».

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 AGOSTO 1921

TABELLA A.

Gradi dell'Amministrazione della sanità pubblica.

Categoria	GRADO	AMMINISTRAZIONE CENTRALE				AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	
		Uffici della Direzione generale		Laboratori		Qualifica	N.
		Qualifica	N.	Qualifica	N.		
I	Direttivo	Direttore capo di divisione: medico.	1	Capo di laboratorio batteriologico.	1	Medico provinciale e medico capo porto	77
		Direttore capo di divisione: veterinario o agrario.	1	Capo di laboratorio chimico.	1	Veterinario provinciale.	69
		Ispettore superiore: medico.	7	Ispettore superiore batteriologo.	1		
		Ispettore superiore: veterin.	3	Ispettore superiore chimico.	1		
		Ispettore superiore: farmacista	2	Coadiutore laboratorio batteriologico: medico.	2		
		Segretario Consiglio superiore: medico.	2	Coadiutore laboratorio batteriologico: veterinario.	1		
		Segretario Consiglio superiore: ingegnere.	1	Coadiutore laboratorio chimico.	5		
	Delegato sanitario all'estero.	2					
	Subalterno	Segretario medico.	5	Assistente laboratorio batteriologico: medico.	4	Medici provinciali aggiunti e di porto.	84
		Segretario veterinario	3	Assistente laboratorio batteriologico: veterinario.	1	Veterinari di confine e di porto.	42
Segretario agrario.		2	Assistente laboratorio chimico.	8			
II	—	Disegnatore del Consiglio superiore di sanità.	1	Preparatore di laboratorio .	1		
		Capo-garage	1	Archivista	1		
III	—			Applicato	3		
				Custode o inserviente	13	Capo guardia e guardia di sanità.	107

TABELLA B.

Ruoli del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica.

Categoria	SPECIALITÀ	DENOMINAZIONE DEI GRADI	Numero dei posti	STIPENDIO		PERIODICITÀ DEGLI AUMENTI e osservazioni
				minimo	massimo	
I. — Uffici.						
I	Medici	Medico provinciale	89	8,600	13,000	Tre aumenti quinquennali di lire 1,000 e due aumenti quinquennali di lire 700.
		Medico provinciale aggiunto	89	5,000	10,600	Due aumenti triennali di lire 1,000 e sei aumenti quadriennali, tre di lire 800, tre di lire 400.
	Veterinari	Veterinario provinciale	72	8,600	13,000	Come il medico provinciale.
		Veterinario di confine e di porto	45	5,000	10,600	Cinque aumenti quadriennali: due di lire 1,000 e tre di lire 800 e tre aumenti triennali di lire 400.
II	Farmacisti	Ispettore superiore farmacista	2	8,600	13,000	Come il medico provinciale.
III	Agrari	Capo servizio	1	8,600	13,000	Come il medico provinciale.
		Segretario	2	5,000	10,600	Come il veterinario di confine e di porto.
	Tecnico	Segretario ingegnere Consiglio superiore di sanità.	1	8,600	13,000	Come il medico provinciale.
	Tecnico	Disegnatore Consiglio superiore di sanità	1	5,000	10,600	Come il veterinario di confine e di porto.
	Agenti di sanità	Capo-garage	1	5,000	8,000	Cinque aumenti quadriennali di lire 600.
Capo guardia		20	4,000	6,000	Cinque aumenti triennali di lire 400.	
Guardia		100	3,000	4,500	Tre aumenti quadriennali di lire 400 e uno di lire 300.	

a) Il posto di capo servizio agrario è sostituito da un posto di veterinario provinciale quando le funzioni di direttore capo della divisione per il servizio zoiatrico sono affidate ad un funzionario veterinario.

b) Il direttore capo della divisione per il servizio igienico generale, gli ispettori medici generali e compartimentali, il direttore capo della divisione per il servizio zoiatrico e gli ispettori generali veterinari attualmente in servizio non potranno conseguire, nella prima applicazione della presente tabella, uno stipendio inferiore a lire 10,500.

c) Ad integrazione degli stipendi sopra indicati è assegnata una indennità annua di rischio professionale: di lire 2,500 al personale di 1ª categoria; di lire 600 a quello delle altre.

Segue TABELLA B.

Categoria	SPECIALITÀ	DENOMINAZIONE DEI GRADI	Numero dei posti	STIPENDIO		PERIODICITÀ DEGLI AUMENTI e osservazioni
				minimo	massimo	
II. — Laboratori.						
I	Laboratorio di micrografia e batteriologia.	Capo di laboratorio	1	13,000	—	Oltre lire 1,000 di indennità di carica.
		Coadiutore: "				
		Medico	3	8,600	13,000	Come il medico provinciale.
		Veterinario	1	8,600	13,000	Come il medico provinciale.
		Assistente:				
	Medico	4	5,000	10,600	Come il medico provinciale aggiunto.	
	Veterinario	1	5,000	10,600	Come il veterinario di confine e di porto.	
	Laboratorio di chimica.	Capo di laboratorio	1	13,000	—	Oltre lire 1,000 di indennità di carica.
		Coadiutore	6	8,600	13,000	Come il medico provinciale.
		Assistente	8	5,000	10,600	Come il medico provinciale aggiunto.
II	Personale ausiliario.	Preparatore	1	4,000	8,000	Otto aumenti quadriennali, due di lire 600, due di lire 500, quattro di lire 400 e uno triennale di lire 200.
		Archivista	1	5,000	8,000	Cinque aumenti quadriennali di lire 600.
		Applicato	3	3,000	5,500	Tre aumenti quadriennali di lire 600, tre di lire 200, uno di lire 100.

1º) All'ispettore generale batteriologo e all'ispettore generale chimico si applica la nota b) della prima parte della presente tabella.

2º) Al personale considerato dalla presente parte si applica la nota c) della 1ª parte.

3º) Il custode e gli attuali inservienti di laboratorio, costituenti la IV categoria ora soppressa, attualmente in servizio, passeranno nel ruolo degli agenti di sanità con il grado cui verranno riconosciuti meritevoli, a giudizio di apposita Commissione, nominata dal Ministro dell'interno. Comunque non potranno conseguire, nell'applicazione della presente tabella, uno stipendio inferiore a quello loro spettante per effetto delle tabelle allegate al Regio decreto 11 marzo 1920, n. 467.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del D. L. 15 giugno 1919; n. 1159 riguardante la concessione all'Amministrazione provinciale di Ferrara della costruzione ed esercizio del canale navigabile Po-Volano » (N. 154).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del D. L. 15 giugno 1919, n. 1159, riguardante la concessione all'Amministrazione provinciale di Ferrara della costruzione ed esercizio del canale navigabile Po-Volano ».

Prego l'onorevole segretario De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1159, che approva e rende esecutoria la convenzione stipulata il 16 aprile 1919 per la concessione della costruzione del canale navigabile allacciante il Po col Volano a ponente della città di Ferrara e per l'ampliamento delle conche di Valpagliaro e di Tieni sul Volano.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 16 aprile 1919, tra il com-

mandatore Bartolomeo Enrici, ispettore generale del tesoro, in rappresentanza del ministro del tesoro, il comm. avvocato Francesco Ettore De Gregorio, direttore generale delle opere idrauliche, in rappresentanza del ministro dei lavori pubblici e l'avvocato Aroldo Angelini, presidente della Deputazione provinciale di Ferrara, in rappresentanza di quell'Amministrazione provinciale, nonchè l'avvocato commendatore Ettore Magni, sindaco del comune di Ferrara, in rappresentanza di quell'Amministrazione comunale; per la concessione da parte dello Stato alle amministrazioni medesime della costruzione del canale navigabile allacciante il Po col Volano a ponente della città di Ferrara e delle opere di ampliamento delle conche di Valpagliaro e di Tieni sul Volano.

Art. 2.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà effettuato per cinque esercizi finanziari dal 1920-1921 al 1924-25 inclusivo, ed in conto della somma di lire 110 mensili assegnata per opere nuove di navigazione interna col decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (articolo 1, lettera F), l'annuo stanziamento di lire 1,376,867.01 per corrispondere alle amministrazioni comunale e provinciale di Ferrara la quota di spesa facente carico allo Stato, nella misura dei $\frac{3}{5}$ del costo massimo dell'opera previsto in lire 11,473,891.74.

Art. 3.

Le Amministrazioni concessionarie, per la provvista dei fondi corrispondenti alle quote di spesa a loro carico ed a carico degli altri comuni interessati, sono autorizzate, oltre i limiti fissati dalle leggi in vigore, ad emettere obbligazioni od a contrarre prestiti con Istituti di credito in Italia od all'estero ammortizzabili entro trenta anni dall'inizio dei lavori. L'amministrazione provinciale è inoltre autorizzata a fare cessione dei contributi a carico degli altri comuni interessati.

Art. 4.

Le opere di cui all'articolo 1, sono dichiarate di pubblica utilità, ed alle relative espropria-

zioni procederanno le Amministrazioni concessionarie.

Art. 5.

Alle espropriazioni occorrenti per le opere suddette sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

Le Amministrazioni concessionarie potranno immettersi nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinerà pure la somma chè, in via provvisoria, dovrà depositarsi per le indennità di espropriazione e per gli altri eventuali risarcimenti che ai terzi possono competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all'articolo 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni variazione o rettifica delle espropriazioni che si manifestasse necessaria all'atto dell'esecuzione dell'opera, sarà approvata con lo stesso procedimento. Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 6.

La convenzione approvata con la presente legge e gli atti relativi all'acquisto ed alle espropriazioni dei terreni e di altri stabili necessari per la esecuzione dei lavori saranno registrati col diritto fisso di lire 2.70.

Art. 7.

I proventi della tassa di navigazione istituita dall'art. 13 della legge 7 aprile 1917, n. 599, come quelli che potranno ritrarsi da nuove e maggiori portate di acque utilizzabili in relazione alla nuova opera, ovvero da tasse per alaggio meccanico, servizio di passaggio di conche, elevatori, contributo di maggiori utenti e tutti gli altri proventi di qualunque natura, derivanti dalle opere stesse, saranno riscossi dallo Stato a rimborso delle spese di percezione dei proventi e di quelli di esercizio, manutenzione e sorveglianza delle opere.

La parte degli annui proventi che, con ragguaglio all'ultimo decorso quinquennio, ecce-

derà tali spese, sarà ripartita, con decreto del ministro dei lavori pubblici, a favore dello Stato, della provincia di Ferrara e degli altri comuni interessati, in ragione delle rispettive aliquote di contribuzione nelle spese di costruzione delle opere nuove.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO

BONOMI

STRINGHER.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

N. 12 di repertorio.

Convenzione per la concessione alle Amministrazioni provinciale e comunale di Ferrara di eseguire le opere inerenti al canale navigabile allacciante il Po col Volano a ponente della città di Ferrara.

Regnando Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

L'anno millenovecentodiciannove, addì sedici del mese di aprile, in Roma ed in una sala di questo Ministero, si sono riuniti dinanzi a me cav. avv. Paolo Sensini, segretario delegato all'Assicurazione dei contratti di questa Amministrazione centrale, ed alla presenza dei signori: cav. rag. Vittorio Frigiolini fu Cesare, nato e domiciliato in Roma, e il rag. Cesare Baruffaldi fu Giorgio, nato e domiciliato a Ferrara: testimoni idonei a forma di legge ed a me personalmente cogniti;

da una parte:

il comm. Bartolomeo Enrici, ispettore generale del tesoro in rappresentanza di S. E. il

ministro del tesoro, giusta delega qui allegata sotto il n. I;

il comm. avv. Francesco Ettore De Gregorio, vice direttore generale delle opere idrauliche, in rappresentanza di S. E. il ministro dei lavori pubblici, giusta delega qui allegata sotto il n. II;

e dall'altra:

l'avv. Aroldo Angelini di Giovanni, nato e domiciliato a Cento (Ferrara), presidente della Deputazione provinciale di Ferrara, autorizzato a stipulare e firmare la presente convenzione nell'interesse ed in rappresentanza della Deputazione suddetta, giusta le tre deliberazioni consiglieri in data 27 gennaio, 26 febbraio e 11 aprile 1919, qui allegate per estratto legale sotto i numeri III, IV e V; e

l'avv. comm. Ettore Magni fu Giuseppe, nato e domiciliato a Ferrara, sindaco del comune di Ferrara, autorizzato a stipulare e firmare la presente convenzione nell'interesse ed in rappresentanza del comune anzidetto, giusta le due deliberazioni consiglieri in data 11 e 18 marzo 1919, qui allegate per estratto legale sotto i numeri VI e VII.

Le parti come sopra costituite, da me segretario delegato personalmente conosciute vengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Lo Stato concede e le amministrazioni provinciale e comunale di Ferrara solidalmente assumono la costruzione del canale navigabile allacciante il Po col Volano a ponente della città di Ferrara e l'esecuzione delle opere di ampliamento delle conche di Valpagliaro e di Tieni sul Volano secondo il progetto in data 8 gennaio 1919, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 31 gennaio 1919, n. 38, dell'ammontare di lire 12,825,000, ridotto a lire 11,473,891.74 (undicimilioniquattrocentosettantatre mila ottocentonovantuno e centesimi 74) in conseguenza del suggerito ed accettato differimento della costruzione della darsena di Pontelagoscuro.

In base a tale progetto le amministrazioni provinciale e comunale di Ferrara, costituite in Consorzio, dovranno compilare un programma per il graduale svolgimento dei lavori

e presentarlo al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione entro tre mesi dalla data del provvedimento con cui sarà resa definitiva la presente convenzione.

Art. 2.

La concessione è fatta sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia e delle condizioni di cui alla presente convenzione.

È vietata la sub-concessione dell'esecuzione dell'opera.

Tutte le spese saranno anticipate dalle amministrazioni concessionarie in parti eguali, salvo i rimborsi di cui agli articoli 12 e 13.

Art. 3.

Le amministrazioni concessionarie hanno facoltà di proporre, anche in corso di esecuzione delle opere, tutte quelle varianti al progetto già approvato che siano consigliate da esigenze tecniche e tendano a migliorare le condizioni di costruzione e di esercizio della linea di navigazione.

Tali varianti dovranno ottenere la preventiva approvazione del Ministero dei lavori pubblici ogni volta che importino aumento di spesa in confronto del progetto già approvato ovvero modificazioni di parti essenziali del progetto stesso: in tutti gli altri casi la loro ammissibilità verrà giudicata dal competente ispettore compartimentale del Genio civile.

La proposta, l'esame e l'approvazione di progetti di varianti non influiranno sulla decorrenza dei termini fissati per l'ultimazione dell'opera.

In ogni caso di varianti eseguite senza l'approvazione nelle forme prescritte dal presente articolo, il Ministero dei lavori pubblici potrà far mettere le cose nelle condizioni previste dal progetto approvato a totali spese delle amministrazioni concessionarie, o altrimenti, se le varianti non siano riconosciute dannose, potrà disporre che siano mantenute lasciando però l'onere della eventuale maggiore spesa a carico delle amministrazioni concessionarie medesime.

Art. 4.

Per la compilazione dei progetti e per la direzione, contabilità e collaudazione dei la-

vori si osserveranno le norme vigenti per le opere di conto dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

Saranno pure estese agli appalti ordinati dalle Amministrazioni concessionarie le disposizioni del capitolato generale in vigore per le opere dipendenti dal detto Dicastero, comprese le norme circa la composizione del Collegio arbitrale.

Art. 5.

Le Amministrazioni concessionarie dovranno ultimare l'intera opera entro cinque anni dalla data della firma ufficiale della pace.

Art. 6.

I contratti per lavori e provviste, d'importo superiore alle lire centomila (100,000), non saranno validi se non dopo approvati dal Ministero dei lavori pubblici; nei capitolati dovrà essere fatta espressa riserva di tale approvazione.

Sarà pure necessaria l'approvazione dello stesso Ministero nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 183 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 7.

Gli schemi di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie in dipendenza dell'esecuzione dell'opera saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici quando ciò che si promette, si abbandona o si paga supera le lire diecimila (10,000). A formare la somma anzidetta concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente sullo stesso oggetto e per la esecuzione del medesimo contratto.

Art. 8.

Il Ministero dei lavori pubblici vigilerà a mezzo del competente ispettore compartimentale del Genio civile perchè i lavori siano eseguiti a tutta regola d'arte ed a norma della concessione senza che pel fatto di tale sorveglianza resti menomata la responsabilità che hanno le Amministrazioni concessionarie per la buona riuscita dei lavori.

I funzionari incaricati della vigilanza avranno facoltà di visitare ed assistere i lavori, ese-

guirvi prove, esperienze, misurazioni ed assaggi, e le Amministrazioni concessionarie ed i propri appaltatori dovranno fornire loro tutti i chiarimenti e mezzi opportuni ed all'occorrenza sospendere momentaneamente i lavori.

Essi, trovando i lavori condotti in modo non soddisfacente ne constateranno ogni irregolarità con apposito verbale da compilarsi previo un solo invito agli agenti locali delle Amministrazioni concessionarie, riferendone contemporaneamente al Ministero, il quale potrà far sospendere i lavori che non si eseguono regolarmente od imporne la demolizione e la conseguente ricostruzione a carico delle Amministrazioni concessionarie.

L'Amministrazione governativa potrà pure far togliere dai cantieri le provviste ed il materiale che a suo giudizio non corrispondessero alle prescrizioni del progetto esecutivo del capitolato di appalto.

Art. 9.

Quando i lavori vengano sospesi o non condotti con quella alacrità che sia necessaria ad assicurarne il compimento nel termine stabilito dall'articolo 5, il Ministero, potrà prefiggere termini speciali per l'esecuzione di determinate parti dell'opera.

Scaduto ciascun termine, il Ministero, oltre ad imporre la penale di cui all'articolo 14 potrà disporre l'esecuzione di ufficio, udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Art. 10.

Nella collaudazione dei singoli lavori dati in appalto o eseguiti in economia interverrà un funzionario tecnico, delegato dal Ministero dei lavori pubblici, per gli accertamenti di cui al primo capoverso dell'articolo 91 del regolamento approvato con Regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Entro il quarto trimestre dalla data di ultimazione dell'opera si addiverrà da parte dell'Amministrazione governativa alla visita di ricognizione e di collaudo generale, per l'assunzione in consegna del canale e per la sistemazione definitiva dei rapporti tra lo Stato e le Amministrazioni concessionarie.

Art. 11.

La contabilità delle spese riguardanti la costruzione dell'opera e dei mezzi finanziari coi quali vi si farà fronte, dovrà tenersi separata da quella di ogni altra azienda delle Amministrazioni concessionarie ed essere impiantata secondo le norme da concordare col Ministero dei lavori pubblici al quale restano attribuiti i più ampi poteri d'ispezione e di verifica sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile.

Art. 12.

Lo Stato rimborserà alle amministrazioni concessionarie i tre quinti del presunto costo dell'opera in lire 11,473,891.74, oppure della minore spesa che effettivamente sarà per verificarsi e che verrà accertata nel modo di cui all'articolo 11 della presente convenzione.

Qualora il costo effettivo dell'opera riesca superiore a quello presunto nel progetto in lire 11,473,891.74 il maggiore onere relativo rimarrà ad esclusivo carico delle amministrazioni concessionarie.

Il rimborso avrà luogo annualmente sulla base del conto riassuntivo, presentato dalle amministrazioni concessionarie, delle somme pagate, e dentro i due mesi successivi a quello della presentazione.

Per quanto si attiene ai lavori se anche le amministrazioni concessionarie avessero disposto pagamenti per somme superiori, la quota di rimborso verrà calcolata su non più di nove decimi della spesa contabilizzata, il rimanente decimo dovendo intendersi accantonato a garanzia della buona esecuzione dell'opera fino alla collaudazione definitiva.

Qualora, per cause indipendenti dalle amministrazioni concessionarie non potesse provvedersi all'annuo rimborso nel termine anzidetto lo Stato corrisponderà l'interesse di mora, nella misura di legge, fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Art. 13.

Saranno devoluti all'amministrazione provinciale di Ferrara i contributi che, ai sensi del testo unico 11 luglio 1913, n. 359 delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e del relativo regolamento 17 novembre 1913, numeri 15-14, risulteranno a carico degli altri comuni interessati nell'opera.

Tali quote saranno commisurate alla spesa che servirà di base per la determinazione del contributo dello Stato e potranno essere corrisposte secondo le modalità stabilite nel penultimo ed ultimo comma dell'articolo 11 della legge 7 aprile 1917, n. 599.

Art. 14.

Le amministrazioni concessionarie incorreranno nelle seguenti penali:

1° lire 100 (cento) per ogni giorno di ritardo dopo scaduti i termini di cui all'articolo 9 salvo l'esecuzione di ufficio di cui all'articolo stesso;

2° lire 300 (trecento) per ogni giorno di ritardo a dar compiuta l'opera entro il termine di cui all'articolo 5, salvo, trascorso un anno, il provvedimento della decadenza di cui all'articolo seguente.

Art. 15.

Con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, si potrà far luogo alla dichiarazione di decadenza:

1° quando le amministrazioni concessionarie ritardino la presentazione del programma di cui all'articolo 1°;

2° quando si verificano gravi irregolarità o negligenza nella gestione amministrativa o nella condotta dei lavori;

3° quando la concessione venga anche parzialmente ceduta ad altri;

4° quando il ritardo del compimento dell'opera si protragga di un anno oltre il termine stabilito dall'articolo 5.

Dichiarata la decadenza, le amministrazioni concessionarie perderanno le somme loro ritenute a termini dell'articolo 12.

Passeranno allo Stato i crediti verso gli altri comuni interessati, quando questi crediti non siano stati ceduti; se siano stati ceduti le amministrazioni concessionarie verseranno nelle Casse erariali la somma ricavata dalla cessione e non ancora investita nell'opera concessa.

Inoltre il Ministero dei lavori pubblici, senza che l'eventuale contestazione pendente innanzi al Collegio arbitrale possa sospendere gli effetti della dichiarazione di decadenza entrerà in possesso di tutte le opere eseguite come pure

degli impianti, dei mezzi d'opera, delle provviste di materiali a pie' d'opera e delle aree espropriate, delle quali ultime le amministrazioni concessionarie dovranno consegnare gli atti.

La presa di possesso da parte del Ministero avverrà per mezzo dei suoi funzionari, i quali soltanto per le constatazioni di fatto procederanno alla compilazione dello stato di consistenza in contraddittorio dei rappresentanti delle amministrazioni concessionarie, ed alla presenza dei testimoni nel termine perentorio che sarà dallo stesso Ministero assegnato.

Il valore reale delle opere eseguite, delle provviste e delle proprietà acquistate sarà fatto risultare da perizia appositamente redatta da funzionari del Governo, e non potrà eccedere l'effettivo costo desunto dalla contabilità delle amministrazioni concessionarie. Tale perizia sarà comunicata per l'accettazione alle amministrazioni concessionarie, e qualora queste rifiutino di riconoscerne le risultanze, la valutazione di cui sopra verrà deferita al giudizio del Collegio arbitrale da nominarsi come è detto all'articolo 17.

Art. 16.

Oltre ai diritti che gli spettano per legge, lo Stato si riserva la proprietà degli oggetti di cui è cenno nell'articolo 51 del Capitolato generale delle Opere pubbliche approvato con decreto ministeriale 28 maggio 1895, salvo, a termini dell'articolo stesso, il rimborso alle Amministrazioni concessionarie delle spese sostenute pel più diligente ricupero di esse o per assicurarne la incolumità.

Qualora nell'esecuzione dei lavori venissero alla luce ruderi monumentali, le Amministrazioni concessionarie dovranno darne immediatamente notizia al Ministero dei lavori pubblici e non potranno demolirli nè alterarli in qualsiasi modo, senza il preventivo permesso del Ministero medesimo.

Art. 17.

Le controversie fra lo Stato e le Amministrazioni concessionarie in dipendenza della presente convenzione che, a sensi delle vigenti leggi fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno deferite, giusta gli articoli 12 del Codice di procedura civile e 349 della legge sui lavori pubblici, ad un Collegio di tre arbitri.

Ciascuna delle parti contraenti nominerà un arbitro ed il terzo, cui spetterà di presiedere il Collegio, sarà scelto dal presidente del Consiglio di Stato fra i membri del Consiglio medesimo.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e la loro sentenza non sarà soggetta nè ad appello, nè a cassazione, ai quali rimedi le parti contraenti espressamente rinunciano.

Art. 18.

I concessionari per gli effetti della presente convenzione eleggono domicilio a Ferrara nel Castello Estense, residenza dell'Amministrazione provinciale.

Art. 19.

La validità della presente convenzione è subordinata per quanto riguarda lo Stato, alla emanazione dei necessari provvedimenti legislativi.

E richiesto io Segretario delegato, ho ricevuto e pubblicato la presente convenzione mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza dei testimoni alle parti che, da me interpellate prima di sottoscriverla hanno dichiarato essere la convenzione stessa conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura delle inserzioni allegate alla presente convenzione per espressa volontà delle parti, le quali hanno dichiarato di averne già presa cognizione.

La presente convenzione consta di sette fogli di carta bollata scritti da persona di mia fiducia su facciate ventisei, questa compresa, e contiene sette inserzioni per foglietti, trentuno dattilografati su facciate trentasei.

L' Ispettore generale del Tesoro:

ENRICI BARTOLOMEO fu Giuseppe.

Il Vice Direttore generale delle Opere idrauliche:

DE GREGORIO FRANCESCO ETTORE fu Michele.

Il Presidente della Deputazione Provinciale di Ferrara:

AROLDI ANGELINI di Giovanni.

Il Sindaco del Comune di Ferrara:

ETTORE MAGNI fu Giuseppe.

I testimoni:

CESARE BARUFFALDI fu Giorgio

FRIGIOLINI VITTORIO fu Cesare.

Il Segretario Delegato ai contratti:

PAOLO SENSINI fu Gioacchino.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un ente autonomo per la costruzione del canale navigabile « G. Boicelli » e delle darsene di Ferrara e Pontelagoscuro e per l'esercizio delle darsene medesime » (N. 155).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un ente autonomo per la costruzione del canale navigabile G. Boicelli e delle darsene di Ferrara e di Pontelagoscuro e per l'esercizio delle darsene medesime ».

Prego l'onorevole senatore segretario, De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, segretario, legge:

(V. Stampato N. 155).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa; procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È istituito un Ente autonomo con la denominazione di « Azienda portuale di Ferrara » per la costruzione del Canale navigabile « G. Boicelli » e del porto di Ferrara non che per l'esercizio del Porto stesso e di tutti gli impianti e meccanismi portuali.

Costituiscono il porto di Ferrara tutti gli scali commerciali ed industriali da costruirsi in comune di Ferrara lungo il tratto Po-Volano, le opere e gli impianti relativi, l'attuale banchina sul Po a Pontelagoscuro fra i due ponti in ferro, la Darsena sull'Emisario di Burana e gli approdi tutti nel territorio del comune di Ferrara, compresa la progettata nuova Darsena di Pontelagoscuro.

La concessione fatta dallo Stato alle Amministrazioni provinciale e comunale di Ferrara colla convenzione stipulata il 16 aprile 1919, approvata con decreto luogotenenziale, n. 1159, in data 15 giugno 1919, si intende trasferita

dalle dette amministrazioni alla Azienda portuale di Ferrara.

(Approvato).

Art. 2.

L'Ente ha sede in Ferrara, ed avrà la durata di anni 70.

Esso provvede:

a) all'attuazione del progetto in data 8 gennaio 1919, riconosciuto meritevole di approvazione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 38 del 31 gennaio 1919, concernente la costruzione del canale navigabile « G. Boicelli »;

b) a successivi miglioramenti ed ampliamenti delle opere suddette e degli impianti relativi sia commerciali che industriali;

c) alla manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria del porto, degli altri scali e del canale Po-Ferrara-Volano;

d) alla gestione di tutti i servizi portuali con facoltà, previo il consenso del Ministero dei lavori pubblici, di assumere la gestione di altri scali lungo la linea navigabile Po-Ferrara-Volano-Goro-Rada di Goro;

e) all'amministrazione dei fondi e dei proventi assegnatigli;

f) alle spese di qualsiasi natura necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate.

Per quanto concerne la polizia giudiziaria, la pubblica sicurezza, la sanità pubblica, la dogana nell'ambito del porto, si provvede secondo le disposizioni delle vigenti leggi.

Parimenti, per tutto quanto concerne il Governo e la regolazione delle acque che entrano nel canale « G. Boicelli » in derivazione dal Po a mezzo degli appositi cunicoli laterali alla biconca e in ausilio alla derivazione dalle chiviche Pilastresi, resta integra ed immutata la competenza del Genio civile.

(Approvato).

Art. 3.

L'Amministrazione dell'azienda portuale di Ferrara è affidata ad un Consiglio composto di nove membri, dei quali il presidente sarà nominato, su proposta del Consiglio provinciale di

Ferrara, con decreto Reale promosso dal Ministero dei lavori pubblici.

Gli altri membri saranno nominati due dallo Stato, di cui uno dal ministro dei lavori pubblici e uno dal ministro del tesoro, due dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale e due dalla Camera di commercio di Ferrara.

(Approvato).

Art. 4.

Il mandato dei componenti il Consiglio d'amministrazione dura quattro anni e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Azienda, è incaricato della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ha tutte le altre attribuzioni che gli sono deferite dallo Statuto.

Le disposizioni dell'articolo 6 della legge 30 giugno 1918, n. 304, possono essere applicate, con decreti dei ministri competenti, ai funzionari governativi chiamati a far parte del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda.

(Approvato).

Art. 5.

Entro due mesi dalla pubblicazione della presente decreto sarà per la prima volta proceduto alle nomine di cui al precedente articolo 3. Nei due mesi successivi il Consiglio d'amministrazione delibererà lo Statuto dell'azienda, nel quale saranno determinate le attribuzioni del Consiglio e del Presidente, quali tra le deliberazioni del Consiglio (oltre quelle indicate nella presente legge) siano soggette all'approvazione del Governo, le indennità agli amministratori e quanto altro occorra per il regolare funzionamento del Consiglio.

Nello stesso periodo di tempo il Consiglio delibererà le norme cui dovrà essere informata l'Amministrazione dell'azienda, durante e dopo la costruzione dell'opera, per tutto ciò che non sia regolato dalla presente legge.

Lo statuto e le norme di cui sopra con le modificazioni che si riterranno necessarie verranno approvate con Regio decreto su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

(Approvato).

Art. 6.

In base al progetto indicato nell'articolo 2 saranno compilati dall'azienda portuale i pro-

getti di esecuzione delle opere per essere sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

Le opere di cui all'articolo 2 lettera a) dovranno essere ultimate entro otto anni dalla data di pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

L'azienda portuale ha facoltà di proporre anche in corso di esecuzione delle opere tutte quelle varianti ai progetti già approvati che siano consigliate da esigenze tecniche o tendano a migliorare le condizioni di costruzione e di esercizio della linea navigabile e delle darsene.

Tali varianti dovranno ottenere la preventiva approvazione del Ministero dei lavori pubblici ogni volta che importino differenza nella spesa prevista coi progetti già approvati per più di lire 100,000, ovvero modificazioni di parti essenziali dei progetti stessi. In tutti gli altri casi la loro ammissibilità verrà giudicata dall'Ispettore compartimentale del Genio civile.

La proposta, l'esame e l'approvazione dei progetti di varianti non influiscono sulla decorrenza dei termini fissati per l'ultimazione dell'opera.

(Approvato).

Art. 8.

Per la compilazione dei progetti e per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori di costruzione, miglioramento ed ampliamento contemplati nell'articolo 2, si osserveranno le norme vigenti per le opere di conto dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, in quanto risultino applicabili in relazione alla speciale organizzazione dell'azienda.

(Approvato).

Art. 9.

I contratti stipulati dall'azienda non potranno avere durata, nè creare impegni, oltre il termine dell'azienda stessa, salvo intervenga espressa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 10.

È data facoltà all'azienda di imporre e riscuotere una tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, una tassa di stallia sui natanti, ciascuna delle quali non superi le lire 1, per tonnellata metrica, rispettivamente di carico e di stazza, non che una tassa di navigazione limitatamente al tratto Po-Ferrara-Volano e multe per contravvenzione ai vari regolamenti di polizia portuale.

La tariffa di tali tasse e la misura delle multe da approvarsi a mente dell'articolo 21 potranno essere con le stesse modalità ivi previste modificate ogni triennio.

(Approvato).

Art. 11.

L'azienda, ove non creda di provvedere direttamente al servizio di trasporto sui propri binari fino alle stazioni di innesto colle reti ferroviarie e tramviarie riscuotendo le relative tasse, concorderà con le Ferrovie dello Stato e con le Amministrazioni delle ferrovie secondarie e tramviarie le norme ed i corrispettivi per il servizio cumulativo e per l'uso dei carri, che le Amministrazioni stesse forniranno su richiesta dell'azienda con riguardo alle speciali esigenze del traffico.

(Approvato).

Art. 12.

L'azienda dispone dei seguenti mezzi finanziari:

1) Contributo dello Stato, della provincia e del comune di Ferrara;

2) frutti dell'uso, della concessione, dell'alienazione, dell'affitto di aree, di fabbricati, di impianti e meccanismi del porto e del canale, nonchè proventi dei diritti d'utenza d'acqua;

3) proventi dell'esercizio diretto dei servizi del porto e canoni pei servizi dati in appalto;

4) proventi dell'imposizione di tasse portuali;

5) somme versate dai privati a rimborso di spese occorse per risarcimenti di danni arrecati alle opere, impianti ecc. in contravvenzione alle norme di polizia portuale, non che le somme derivanti dalle ammende inflitte per violazioni dei regolamenti del porto;

6) proventi per offerte e contributi volontari e di qualsiasi altra natura, comprese le liberalità per atto di ultima volontà;

7) ricavi di prestiti e di altre operazioni finanziarie, consentite dalle vigenti leggi.

(Approvato).

Art. 13.

L'azienda ha facoltà di contrarre prestiti e di emettere obbligazioni nei modi ed alle condizioni che saranno determinate dai ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

Le Casse di risparmio e gli altri Istituti di credito della provincia di Ferrara hanno facoltà di accordare finanziamenti od anticipazioni anche se non autorizzati dai loro statuti ed oltre i limiti e le condizioni negli stessi contenuti.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'azienda portuale di Ferrara mutui per sopperire alle spese che deve anticipare l'azienda stessa per l'attuazione dei lavori di cui all'articolo 2.

(Approvato).

Art. 14.

Lo Stato corrisponderà all'Ente concessionario i tre quinti del presunto costo dell'opera di cui all'articolo 2 lettera a) in lire 11,473,891.74 oppure della minore spesa che sarà per verificarsi. Qualora il costo effettivo dell'opera riesca superiore a lire 11,473,891.74, il maggiore onere relativo rimarrà ad esclusivo carico del comune e della provincia di Ferrara in parti uguali.

Il pagamento delle quote dovute dallo Stato avrà luogo semestralmente sulla base del conto riassuntivo presentato dall'Ente delle somme pagate ed entro i due mesi successivi dalla data della presentazione.

È a tal uopo autorizzata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, con prelevamento dal fondo di lire 110 milioni assegnato per opere nuove di navigazione interna col decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (art. 1 lettera f) l'annuo stanziamento di lire 1,434,246.47.

Qualora per cause indipendenti dall'Amministrazione concessionaria non possa provvedersi ai pagamenti nel termine anzidetto, lo Stato corrisponderà l'interesse di mora nella

misura di legge fino al giorno dell'effettivo pagamento.

La provincia ed il comune di Ferrara dovranno corrispondere direttamente all'Ente con le stesse modalità di cui sopra ciascuno la metà della differenza fra l'importo delle somme pagate dall'Ente e la quota a carico dello Stato.

(Approvato).

Art. 15.

I comuni, che a norma del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e del relativo regolamento 17 novembre 1913, n. 1514, risulteranno interessati nell'opera, dovranno rimborsare alla provincia di Ferrara le rispettive aliquote di contributo commisurate alla spesa che sarà servita di base per la determinazione del contributo dello Stato.

(Approvato).

Art. 16.

Qualora i proventi dell'Azienda non bastino a coprire gli oneri dell'esercizio, la differenza emergente dal conto di ogni anno sarà colmata dalla provincia e dal comune di Ferrara in giusta metà.

Tali anticipazioni, insieme agli interessi semplici in misura non superiore al 5 per cento, saranno rimborsati dall'Azienda alla provincia e al comune di Ferrara con gli utili che potranno risultare dall'esercizio del porto a termini dell'articolo 17.

(Approvato).

Art. 17.

Il prodotto netto risultante dal conto annuo di esercizio — comprese nel passivo anche le quote di manutenzione e di rinnovamento delle opere e degli impianti — sarà devoluto innanzi tutto a rimborsare la provincia e il comune di Ferrara delle anticipazioni di cui all'articolo 16.

Successivamente, il prodotto netto sarà devoluto alla costituzione di un fondo di riserva di non oltre lire un milione per sopperire ad eventuali perdite future. Le somme così accantonate saranno coi relativi frutti investite secondo le norme che prescriverà il Ministero del tesoro.

Il rimanente prodotto netto sarà ripartito a

favore dello Stato, della provincia, del comune di Ferrara e degli altri comuni interessati nelle stesse proporzioni dei rispettivi contributi nella costruzione dell'opera.

(Approvato).

Art. 18.

I progetti d'importo superiore alle lire 50,000 per riparazioni straordinarie e per miglioramenti alle opere dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'ispettore compartimentale del Genio civile.

(Approvato).

Art. 19.

Il Ministero dei lavori pubblici vigilerà, a mezzo dell'Ispezzore compartimentale del Genio civile, perchè i lavori siano eseguiti a regola di arte e in conformità ai progetti approvati e perchè le opere e gli impianti tutti siano sempre conservati in buono stato di mantenimento, senza che per il fatto di tale sorveglianza resti menomata la responsabilità dell'Ente.

L'azienda dovrà fornire tutti i chiarimenti e mezzi opportuni e all'occorrenza, su invito dell'Ispezzore, sospendere momentaneamente i lavori in attesa delle competenti decisioni del Ministero.

Se dalle verifiche risulterà che le opere e gli impianti non siano regolarmente costruiti e mantenuti, l'Ispezzore incaricato della vigilanza ne riferirà al Ministero, il quale, previa ingiunzione all'azienda, potrà provvedere di ufficio agli occorrenti lavori.

(Approvato).

Art. 20.

Dopo ultimata la costruzione del canale « G. Boicelli » e degli scali il Ministero dei lavori pubblici farà procedere ad una visita di ricognizione generale delle opere, in seguito alla quale verrà stabilito, di concerto con l'azienda, l'apertura dell'esercizio.

Nell'atto di ricognizione sarà fatta risultare da apposito verbale la descrizione sommaria delle opere e degli impianti eseguiti.

(Approvato).

Art. 21.

I regolamenti per i servizi degli scali, le tasse e le tariffe relative non che le norme per l'applicazione di queste, saranno approvate con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con i ministri delle finanze, industria, commercio e del lavoro, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 22.

Nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario l'Azienda rassegna il conto al Ministero dei lavori pubblici, dandone copia contemporaneamente alle Amministrazioni provinciale e comunale di Ferrara, le quali entro 20 giorni dalla data del ricevimento dovranno far pervenire le eventuali osservazioni al Ministero dei lavori pubblici. Questo, dopo trascorso tale termine perentorio, provvede di concerto col Ministero del tesoro in merito all'approvazione di esso. A giustificazione del conto saranno esibiti dall'Azienda i necessari documenti e forniti tutti i mezzi per le verifiche che i Ministeri del lavori pubblici e del tesoro potranno disporre.

(Approvato).

Art. 23.

Il Ministero dei lavori pubblici, valendosi, in quanto occorra, anche di funzionari dipendenti da altre amministrazioni dello Stato e previo accordo, in tal caso, col Ministero competente, può in ogni tempo far ispezionare e sindacare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati all'azienda portuale.

(Approvato).

Art. 24.

Il Governo del Re ha in ogni tempo la facoltà di sciogliere per gravi motivi, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e su conforme parere del Consiglio di Stato, l'Amministrazione dell'azienda affidandola ad un commissario Regio.

La detta Amministrazione deve essere ricostituita al più tardi nel termine di sei mesi.

Quando speciali ragioni richiedessero un prolungamento dei poteri del Regio Commissario, il Governo del Re provvederà con Regio decreto.

Tale proroga non potrà eccedere i sei mesi.
(Approvato).

Art. 25.

Le opere di cui all'articolo 2 sono dichiarate di pubblica utilità, ed alle relative espropriazioni provvederà l'Azienda del porto.

A tali espropriazioni sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

L'azienda del porto potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che verrà approvato dal Ministero dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 26.

L'azienda del porto ha fin da ora la facoltà di compilare un piano particolareggiato di esecuzione delle espropriazioni di terreni e di edifici che potranno occorrere per tutte le sedi di scali commerciali ed industriali nel territorio del comune di Ferrara, anche in previsione di un maggior movimento commerciale, e di quelli che convenga riservare per futuri impianti commerciali ed industriali.

Questo piano, da compilarci e pubblicarsi a termine degli articoli 16 e 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e ad ogni effetto di essa, sarà presentato per l'approvazione entro tre anni ed approvato a termine dell'articolo 22 della legge stessa.

Alle espropriazioni che siano effettuate in base a tale piano sono estese le disposizioni dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 27.

In armonia col progresso dei lavori il comune di Ferrara dovrà adottare i provvedimenti di sua competenza per l'impianto di tutti gli inerenti servizi municipali.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 AGOSTO 1921

Per la somministrazione di acqua potabile, gas, energia elettrica, per raccordi ferroviari e tramviari e per quanto altro occorra per il servizio del porto, le amministrazioni pubbliche concederanno all'azienda del porto le maggiori possibili facilitazioni e l'applicazione delle tariffe minime.

(Approvato).

Art. 28.

Nell'ambito del porto potrà essere istituito un magazzino generale ai sensi della legge 17 dicembre 1882, n. 1154, per la custodia e conservazione delle merci e derrate di qualsiasi provenienza e destinazione.

(Approvato).

Art. 29.

Tutti gli atti e contratti che verranno stipulati nell'interesse dell'azienda del porto, si considereranno siccome fatti nell'interesse dello Stato agli effetti del bollo dell'articolo 86, n. 1, del testo unico 20 maggio 1897, n. 217, delle leggi sulle tasse di registro.

(Approvato).

Art. 30.

Allo scadere del tempo stabilito per la durata dell'azienda, le opere, gli impianti, i meccanismi, i materiali ferroviari e tramviari, i galleggianti ed i fondi accantonati pel rinnovamento dei medesimi saranno devoluti allo Stato.

I fondi disponibili, compreso quello di riserva, verranno ripartiti fra lo Stato, la provincia, il comune di Ferrara e gli altri comuni interessati nella proporzione dei rispettivi contributi nella spesa di costruzione.

(Approvato).

Art. 31.

Dalla data della presente legge fino all'insediamento del nuovo Consiglio d'amministrazione l'attuale Consiglio direttivo del Consorzio tra la provincia ed il comune di Ferrara per la costruzione del canale navigabile « G. Boicelli » sarà investito di tutte le facoltà concesse all'azienda portuale.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella tornata di domani.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Montresor a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

MONTRESOR. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio consumo nel comune di Venezia con Murano ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Montresor della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Del Carretto a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DEL CARRETTO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1921-22 di lire 19,500,000 per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Este e per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Bari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Del Carretto della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Abbiate, Agnetti, Albricci, Ameglio, Amero D'Aste.

Badaloni, Barbieri, Bellini, Beltrami, Bensa, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bertarelli, Bianchi Leonardo, Biscaretti, Bollati, Bonicelli; Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Caneva, Canevaro, Cannavina,

Capaldo, Capotorto, Castiglioni, Catellani, Cefalo, Cefaly, Chimienti, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Contarini, Corbino, Croce, Cuzzi.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazzà, Diena, Di Rovasenda, Di Sant' Onofrio, Di Terranova, Di Vico, Dorigo.

Faelli, Ferraris Carlo, Ferrero Di Cambiano Filomusi Guelfi, Fradeletto, Frascara.

Gallini, Garavetti, Garofalo, Gioppi, Giordani, Giunti, Grandi, Grassi, Grosoli, Gualterio, Guidi, Inghilleri.

Lagasi, Leonardi Cattolica, Libertini, Lojodice, Loria, Lucca, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Masci, Massarucci, Mayer, Mazzoni, Millo, Montresor, Mosca.

Nava, Niccolini Pietro.

Pagliano, Plummo, Pansa, Paternò, Pavia, Pellerano, Perla, Persico, Piacentini, Pigorini, incherle, Pipitone, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta.

Rava, Rebaudengo, Ridola, Romanin Jacur, Rossi Giovanni, Rota.

Salata, Salvia, Sanarelli, Sandrelli, Shiralli, Scialoja, Sechi, Sili, Squitt, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Tivaroni, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valli, Valvassori Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Verga, Vicini, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volterra.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione.

Richiesta di discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con varie modificazioni già approvate dalla Camera dei deputati, del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, circa il trattamento di quiescenza del personale civile della Amministrazione dello Stato, ed il riconoscimento, agli effetti della pensione degli

anni di servizio straordinario e di studi superiori:

Senatori votanti	163
Maggioranza (due terzi)	113
Favorevoli	115
Contrari	48

Il Senato ammette il disegno di legge alla discussione.

Risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime:

Senatori votanti	163
Favorevoli	137
Contrari	26

Il Senato approva.

Concorso dello Stato nelle spese per la celebrazione del VII centenario della Università di Padova:

Senatori votanti	163
Favorevoli	133
Contrari	30

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle Acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, in affari di comune competenza:

Senatori votanti	163
Favorevoli	133
Contrari	30

Il Senato approva.

Norme per lo svincolo di depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate:

Senatori votanti	163
Favorevoli	137
Contrari	26

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 AGOSTO 1921

Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte:

Senatori votanti	163
Favorevoli.	115
Contrari	48

Il Senato approva.

Provvedimenti relativi al rimborso da parte dei danneggiati di guerra delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni delle loro case:

Senatori votanti	163
Favorevoli.	137
Contrari	26

Il Senato approva.

Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai Comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile: *A)* decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837; *B)* decreto luogotenenziale 26 maggio 1919, n. 782; *C)* decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235:

Senatori votanti	163
Favorevoli.	135
Contrari	28

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 25 novembre 1919, n. 2213, e 2 maggio 1920, n. 868, concernenti le Opere di previdenza e di assistenza a favore dei maestri elementari e dei direttori didattici del Regno e abrogazione di questi decreti:

Senatori votanti	163
Favorevoli.	132
Contrari	31

Il Senato approva.

Per la nomina di una Commissione.

VICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Poichè il Senato ha dichiarata l'urgenza per il disegno di legge: « Conversione in legge per il decreto n. 1970, relativo al

trattamento di quiescenza per il personale amministrativo civile », e siccome, probabilmente, non saranno convocati gli Uffici per la nomina della Commissione prima che il Senato termini i suoi lavori (questo disegno di legge è uno di quelli che devono essere esaminati dagli Uffici), prego il Senato di voler consentire che la Commissione sia nominata dal nostro illustre Presidente.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la proposta dell'on. Vicini è approvata.

Mi riserverò, in fine di seduta, di comunicare i nomi dei componenti la Commissione.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per il riordinamento degli uffici del registro e delle conservatorie delle ipoteche. (Numero 160).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il riordinamento degli uffici del registro e delle conservatorie delle ipoteche ».

Prego l'onor. segretario Frascara di darne lettura.

FRASCARA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 160).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La cauzione che i Conservatori delle ipoteche, i Ricevitori del registro, bollo e demanio ed i Ricevitori del registro che hanno il carico del servizio ipotecario debbono prestare nell'interesse dell'erario nazionale è commisurata alla media degli introiti effettivi di cinque anni finanziari, esclusi quelli di introito massimo e minimo, ed è stabilita in:

Lire 4.000 fino ad una riscossione di lire 100,000;

Lire 8,000 fino ad una riscossione di lire 600,000;

Lire 12,000 per riscossioni superiori.

Gli attuali Conservatori delle ipoteche, Ricevitori del registro, bollo e demanio e Ricevitori di uffici misti del registro e delle ipo-

teche, finchè rimangano negli uffici di cui presentemente hanno la gestione, non sono tenuti a fornire alcun supplemento di cauzione.

Possono invece, se in possesso di una cauzione superiore a quella dianzi determinata, ottenere lo svincolo della parte eccedente la somma dovuta.

(Approvato).

Art. 2.

L'indennità annua di cauzione, concessa ai ricevitori del registro, bollo e demanio ed ai ricevitori degli uffici misti con il secondo comma dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1914, n. 1383, è elevata a partire dal 1º gennaio 1920, alla misura del 5 per cento sulla somma vincolata ed è dovuta fino allo svincolo di essa.

(Approvato).

Art. 3.

Agli stessi funzionari dianzi indicati e con la medesima decorrenza dal 1º gennaio 1920 è assegnata, a risarcire gli eventuali rischi di cassa dipendenti dal maneggio del pubblico denaro, una indennità annua nella misura di:

L. 1,900 per gli uffici di 1ª categoria				
» 1,100	»	»	2ª	»
» 500	»	»	3ª	»

Negli uffici in cui il servizio di cassa è affidato ad un secondo ricevitore, questi consegue, con decreto del ministro delle finanze, un terzo della suddetta indennità, rimanendo gli altri due terzi a beneficio del ricevitore titolare.

Negli uffici invece in cui al maneggio del denaro è dei valori, attendono, insieme con il ricevitore titolare, o un aiuto ricevitore, ovvero uno o più applicati, è assegnata all'aiuto ricevitore, all'applicato od a ciascuno degli applicati suddetti, con decreto del ministro delle finanze, una indennità annua di:

L. 400 per gli uffici di 1ª categoria			
» 250	»	»	2ª
» 150	»	»	3ª

(Approvato).

Art. 4.

I proventi eventuali stabiliti dall'articolo 34 del regolamento 23 dicembre 1897, n. 549 e dall'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 321, sono raddoppiati.

Essi e gli utili e compensi diversi per lavori di amministrazioni estranee, eccettuati gli aggi corrisposti dalla Direzione generale del Fondo per il culto o da amministrazioni dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro, sono mantenuti a favore dei ricevitori del registro, bollo e demanio, i quali però al termine di ogni esercizio finanziario verseranno all'erario dello Stato, quale concorso nella spesa del Fondo di cui al seguente articolo 7, una quota da liquidarsi, sul loro ammontare eccedente le lire 1,000, pari:

- al 10 per cento sulle successive lire 1,000,
- al 25 per cento da oltre lire 1,000 fino a lire 2,000;
- al 50 per cento da oltre lire 2,000 fino a lire 3,000;
- al 75 per cento oltre le lire 3,000.

(Approvato).

Art. 5.

I conservatori delle ipoteche al termine di ogni esercizio finanziario verseranno all'erario dello Stato, quale concorso nella spesa del Fondo di cui al seguente articolo 7, sull'ammontare eccedente le lire 2,000 degli emolumenti, netti dalle spese di ufficio, ripristinati col n. 1 della tabella *D*, annessa al decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 575, una quota pari:

- al 15 per cento sulle successive lire 5,000;
- al 30 per cento da oltre lire 5,000 fino a lire 10,000;
- al 50 per cento da oltre lire 10,000 fino a lire 15,000;
- al 75 per cento oltre le lire 15,000.

Agli effetti della determinazione del provento netto, il modo di computare le suddette spese di ufficio sarà stabilito con decreto del ministro delle finanze e con lo stesso mezzo riveduto alla fine di ogni biennio.

Sono comprese in tali spese di ufficio poste a carico dei conservatori quelle di cancelleria, di illuminazione e riscaldamento, di legatura dei volumi delle note e dei documenti, di rilegatura dei registri, di copiatura dei registri e dei certificati, nonchè la mercede al personale subalterno di servizio e di custodia e l'indennità al gerente.

(Approvato).

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 AGOSTO 1921

Art. 6.

Le tasse di registro stabilite dalle parti I e II della tariffa annessa all'allegato A del regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163, le tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'allegato E dello stesso regio decreto-legge e le tasse sulle donazioni portate dalla tariffa annessa alla legge 24 settembre 1920, n. 1300, sono aumentate dell'1 per cento computandosi per cinque centesimi la frazione minore ai cinque centesimi.

Nulla è innovato al disposto dell'articolo 8 del testo unico delle tasse di registro approvato con regio decreto 20 maggio 1897, n. 214. (Approvato).

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a decorrere dal 1° gennaio 1920 è annualmente istituito un fondo da ripartire tra tutto il personale degli uffici del registro, bollo e demanio, degli uffici misti e delle conservatorie delle ipoteche.

Esso sarà distribuito agli impiegati, compresi gli ispettori, avendo riguardo alla natura ed all'importanza degli uffici, al grado di responsabilità delle funzioni esercitate ed ai risultati conseguiti, secondo norme dettate con decreto del ministro delle finanze.

Le variazioni di bilancio saranno disposte con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Sechi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SECHI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Approvazione di una Convenzione con la Ditta ingegner Conti Vecchi riguardante l'esercizio delle opere di bonifica e l'utilizzazione industriale dello stagno di Santa Gilla presso Cagliari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Sechi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Riconoscimento del servizio prestato dagli ex commessi privati degli Uffici del Registro e delle ipoteche anteriormente alla loro assunzione in ruolo quali applicati » (N. 161).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riconoscimento del servizio prestato dagli ex commessi privati degli uffici del registro e delle ipoteche anteriormente alla loro assunzione in ruolo quali applicati ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Per stabilire l'anzianità di servizio degli attuali applicati del registro e degli attuali applicati delle ipoteche, ai soli effetti del collocamento nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi di cui alle tabelle O e P approvate con Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2065, il servizio prestato in qualità di commesso è computato per intero dal 1° gennaio 1909 e pel periodo anteriore è valutato a norma dell'art. 21 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Fondazione di un Istituto sperimentale di chimica industriale e di una sezione di ingegneria chimica presso la Regia Scuola di applicazione per gli ingegneri in Padova » (N. 162).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Fondazione di un istituto sperimentale di chimica industriale e di una sezione di ingegneria chimica presso la Regia Scuola di applicazione per gli ingegneri in Padova ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 162).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata il 4 settembre 1920 fra Stato, enti pubblici della provincia di Padova ed industriali della regione veneta, con la quale è fondato un Istituto sperimentale di chimica industriale in Padova ed è istituita una sezione di ingegneria chimica in quella Regia scuola di applicazione per gli ingegneri.

(Approvato).

Art. 2.

All'impianto ed al mantenimento di tali istituzioni sarà provveduto coi contributi dello Stato, degli enti locali e dei privati oblatori della regione veneta, nei limiti e con le modalità stabilite nella predetta convenzione.

(Approvato).

Art. 3.

La sezione di ingegneria chimica istituita presso la Regia scuola di applicazione per gli ingegneri annessa alla Regia Università di Padova, conferirà il diploma di laurea di ingegneria chimica.

All'ordinamento di questa sezione sarà provveduto con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 4.

In relazione alla costituzione della detta sezione per la ingegneria chimica nella scuola di applicazione per gli ingegneri di Padova nel ruolo organico dei professori ordinari e straordinari delle RR. Università e Scuole di applicazione per gli ingegneri, approvato con decreto luogotenenziale 14 aprile 1919, n. 710, sono aboliti due posti di professore corrispondenti alle cattedre di chimica applicata e di applicazioni di geometria descrittiva. Nello stesso ruolo organico sono aggiunti due posti di professore per le cattedre di chimica indu-

striale e di chimica metallurgica e metallografica da stabilirsi nell'anzidetta nuova sezione di chimica industriale.

(Approvato).

Art. 5.

Nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sarà stanziata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1920-21, in aumento del capitolo 78, la somma di lire 50,000 per gli scopi di cui all'articolo 2 della presente legge.

Nella parte straordinaria del medesimo stato di previsione per l'esercizio 1920-21 sarà iscritta la somma di lire 150,000 quale contributo dello Stato nelle spese di impianto dell'Istituto sperimentale di chimica industriale in Padova.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Zupelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ZUPELLI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

«Provvedimenti per la riforma delle Amministrazioni dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Zupelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Se non vi sono opposizioni io propongo che questo disegno di legge sia messo al numero 1 dell'ordine del giorno della seduta di giovedì.

Rimane così stabilito.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
«Proroga dei termini di prescrizione stabiliti da leggi di tasse». (N. 170).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Proroga dei termini di prescrizione stabiliti da leggi di tasse».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono prorogati sino al 30 giugno 1924 i termini di prescrizione stabiliti dalle seguenti disposizioni di legge:

1) Articoli 126 e 127 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217;

2) Articoli 72 e 78 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo 4 luglio 1897, n. 414;

3) Articolo 20, penultimo comma, della legge 23 aprile 1911, n. 509;

4) Articolo 72 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo 6 gennaio 1918, n. 135;

5) Articolo 9 del testo unico delle leggi per le tasse sulle concessioni governative 6 gennaio 1918, n. 135;

6) Articolo 14 del testo unico delle leggi per le tasse sui redditi dei corpi morali e degli stabilimenti di manomorta 13 settembre 1874, n. 2078 (serie 2^a);

7) Articolo 11 del testo unico delle leggi sulle tasse ipotecarie 6 gennaio 1918, n. 135;

8) Articolo 33 del testo unico delle leggi relative alle tasse sulle assicurazioni 26 gennaio 1896, n. 44.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, che reca provvedimenti per la città di Napoli » (N. 176).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, che reca provvedimenti per la città di Napoli ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, che reca prov-

vedimenti per la città di Napoli, introducendovi le seguenti modificazioni.

Art. 7.

Così modificato:

« Per concorrere alla spesa occorrente per le espropriazioni e per i lavori di un acquedotto sussidiario per il comune di Napoli in servizio promiscuo con i comuni Campani e in precedenza per la sistemazione, compreso l'allacciamento di nuove sorgenti e riparazione dell'attuale acquedotto del Serino e della rete interna di distribuzione, sia per la parte di competenza del comune, che per quella che fosse necessario eseguire dal comune medesimo, salvo rivalsa, in danno della Società concessionaria, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mutuare al comune di Napoli all'interesse del due per cento la somma di lire cinquanta milioni in cinque anni, a datare dal primo gennaio 1921.

Nel caso di opere eseguite in danno della Società concessionaria il comune di Napoli dovrà versare al Tesoro dello Stato la differenza fra il tasso di favore e il maggior tasso d'interesse, che fosse per conseguire dalla Società stessa sulle somme anticipate per opere di suo carico.

I mutui estinguibili entro il termine di cinquant'anni e da garantirsi nei modi di legge, potranno concedersi nella somma di dieci milioni all'anno. La somma non impegnata in ciascun anno si cumulerà con quella degli anni successivi.

La differenza fra il detto saggio d'interesse e quello normale stabilito annualmente per i mutui della Cassa depositi e prestiti sarà corrisposta dallo Stato e farà carico al bilancio del Ministero dell'interno.

L'approvazione dei progetti delle opere, previo esame e parere dell'ufficio del Genio civile e del medico provinciale, competerà al prefetto.

Art. 9.

I primi due comma da sostituirsi con i seguenti tre comma:

« È confermata al comune di Napoli la facoltà di presentare un piano regolatore ge-

nerale di ampliamento e risanamento della città, sia collegando i piani parziali già approvati ed integrandoli, sia modificandoli secondo le nuove esigenze, riaffermando con la esecuzione dei detti piani le facoltà e concessioni delle leggi e decreti esistenti consentite al comune di Napoli, sia che esso esegua direttamente le opere, sia che ne affidi ad altri la esecuzione, sotto la sua responsabilità e con le procedure indicate.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mutuare al comune di Napoli in cinque anni a cominciare dal primo gennaio millenovecentoventi al saggio del tre per cento la somma di lire cinquanta milioni, dei quali lire quaranta milioni per i fini di cui al primo comma del presente articolo nonchè per il lastricamento e rifacimento di strade e piazze, e lire dieci milioni per la costruzione di case popolari.

I mutui, estinguibili entro i termini di cinquant'anni e da garantirsi nei modi di legge, potranno concedersi nella somma di dieci milioni all'anno. La somma non impegnata in ciascun anno si cumulerà con quella degli anni successivi ».

Art. 10.

Alle parole « i piani d'ampliamento dei nuovi quartieri operai saranno approvati ecc. » sostituire le parole « i piani di ampliamento e di risanamento saranno approvati, etc. ».

Art. 14.

Al secondo comma, alle parole « dalla pubblicazione del presente decreto » sostituire « dalla pubblicazione della presente legge ».

Articolo aggiuntivo.

« È prorogato per un decennio dalla pubblicazione della presente legge il termine assegnato nel decreto luogotenenziale 27 agosto 1916 per l'esecuzione delle espropriazioni e dei lavori per la zona industriale di Napoli, previsti dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351, nonchè il periodo di godimento dei benefici concessi dagli articoli 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16 della detta legge 8 luglio 1904, già prorogati dalla legge 12 marzo 1911, n. 258, articoli 6 e 7 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani,

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili, di dar lettura di una interpellanza presentata alla Presidenza dal senatore Grandi al Presidente del Consiglio, ai ministri della guerra, marina e tesoro.

SILI, *segretario*, legge:

« Al Presidente del Consiglio, ed ai ministri della Guerra, della Marina e del Tesoro. Sui provvedimenti definitivi a favore di coloro che parteciparono realmente all'ultima grande guerra; provvedimenti intesi ad eliminare stridenti ed ingiustificabili disparità di trattamento ».

« Grandi ».

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli ministri presenti di comunicare ai colleghi interessati il testo di questa domanda di interpellanza.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Per effetto della delega conferitami oggi dal Senato per la nomina della Commissione che dovrà esaminare il disegno di legge sulla quiescenza degli impiegati civili, ho chiamato a far parte di questa Commissione gli onorevoli senatori Chimienti, Di Rovasenda, Giunti, Grosoli, Niccolini Pietro, Torrigiani Luigi e Vicini.

Sull'ordine del giorno.

ZUPELLI. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Mi pare che, in questo scorcio delle riunioni del Senato, si dovrebbero trascurare tutte le questioni secondarie. Io ho visto all'ordine del giorno dei disegni di legge che portano un onere di 500 o 600 milioni e che saremmo costretti a discutere troppo affrettatamente. A mio parere, si dovrebbero scartare dall'ordine del giorno tutti i progetti secondari, sia conversioni in legge di decreti, sia proposte

di regolamento, tanto più che i primi hanno ugualmente vigore. Riguardo poi alla proposta relativa al regolamento, mi pare poco corretto il farla oggi, quando il Senato è così poco numeroso, quando tanti nostri colleghi sono assenti. Si tratta di una questione che involge la vita stessa del Senato; perchè vogliamo trattarla quando la maggior parte dei senatori sono assenti? Io faccio formale proposta, che tale argomento sia cancellato dall'ordine del giorno.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Non capisco come l'onorevole Zupelli possa addurre come motivo della cancellazione di una pratica all'ordine del giorno, la ragione che il Senato non si trova in numero. Siamo 180 senatori, on. Zupelli; manca forse il numero legale? E allora addurre questo motivo per non discutere una riforma del regolamento, è cosa assolutamente inesplicabile. Faccio osservare inoltre al Senato, che questa proposta di riforma al regolamento data già da molti mesi; la relazione favorevole è distribuita, perchè rimandarla? Insisto perchè il Senato la voglia conservare all'ordine del giorno.

ZUPELLI. Io anche insisto sulla mia proposta.

TORRIGIANI LUIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Questa proposta di riforma al regolamento è attinente alla costituzione, direi alla vita stessa del Senato; quindi mi pare, per delicatezza verso tutti i colleghi (che hanno diritto di essere avvisati a domicilio, quando si tratta di proposte di questo genere, poichè gli assenti potrebbero giustamente lamentarsi), che una questione di tanta importanza non possa discutersi e su di essa deliberare quasi di sorpresa.

PATERNÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ. Anch'io mi associo a coloro che chiedono che sia rimandata questa proposta, perchè, per quanto si dica che la relazione sia pronta, essa non è arrivata nè a me nè ad altri senatori; ne sento parlare ora per la prima volta. E, siccome si tratta di una questione importantissima, non basta che la relazione sia pronta; bisogna distribuirla, e dar tempo ai senatori di esaminarla.

La proposta riguarda una delle funzioni più delicate del Senato, quella dell'ammissione dei nuovi membri. Nessuna urgenza vi è di discuterla in questo momento. Abbiamo tanto lavoro affastellato e tante difficoltà da superare. Ecco perchè mi associo a coloro che chiedono che tale discussione sia rimandata a tempo più opportuno, quando, cioè, potrà essere serenamente esaminata e discussa.

PRESIDENTE. Debbo fare una dichiarazione: la relazione sulle modificazioni al regolamento, è stata ieri distribuita, ed io non l'ho messa all'ordine del giorno di oggi, per essere perfettamente in regola col regolamento, vale a dire attendere 48 ore dopo la distribuzione della relazione. Se l'on. Paternò non ha avuto ancora la relazione, ciò può essere avvenuto per un disguido postale; ma, per quello che riguarda la Presidenza, la cosa ha proceduto in perfetta regola.

Dopo ciò, metto ai voti la proposta del senatore Zupelli di togliere dall'ordine del giorno tutte le leggi che importano conversione di decreti-legge e la proposta di modifica al regolamento.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Non dirò alcuna parola circa la proposta di modificazione del regolamento, perchè si tratta di questione che si attiene al privilegio del Senato e il Governo si astiene. Per quel che riguarda le altre proposte, io credo che l'onorevole Zupelli non voglia insistere per la cancellazione di esse dall'ordine del giorno. Noi abbiamo presentato molti disegni di legge approvati dall'altro ramo del Parlamento, ma si discuteranno soltanto quelli per i quali da almeno trenta senatori è stata richiesta l'immediata discussione. Ad essi dunque non credo abbia voluto alludere l'onorevole Zupelli, poichè, per la loro immediata discussione, vi è già una manifestazione del Senato.

ZUPELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Dichiaro che mantengo la mia proposta di esclusione dall'ordine del giorno soltanto per la relazione della Commissione per il regolamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Passeremo ai voti.

Chi approva la proposta del senatore Zupelli è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la proposta del senatore Zupelli è approvata).

Risultando approvata la proposta del senatore Zupelli, sarà tolta dall'ordine del giorno la relazione della Commissione per il regolamento.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Il ministro competente ha inviato la risposta scritta ad una interrogazione dell'onorevole senatore Rava.

A norma del regolamento sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta di odierna.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 16:

I. Interrogazioni.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della Convenzione addizionale a quella di buon vicinato e amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907 e 10 febbraio 1914, firmata a Roma addì 5 febbraio 1920 (N. 171);

Approvazione della Convenzione addizionale a quella di buon vicinato e di amicizia del 28 giugno 1897, conclusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914 e 5 febbraio 1920, firmata a Roma il 24 giugno 1921 (N. 172);

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 467, riguardante la « Applicazione dei ruoli aperti al personale dell'Amministrazione della sanità pubblica » (N. 165);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1159, riguardante la concessione all'Amministrazione provinciale di Ferrara della costruzione ed esercizio del canale navigabile Po-Volano (N. 154);

Istituzione di un Ente autonomo per la costruzione del Canale navigabile « G. Boicelli » e delle darsene di Ferrara e Pontelagoscuro, e per l'esercizio delle darsene medesime (N. 155);

Provvedimenti per il riordinamento degli uffici del registro e delle conservatorie delle ipoteche (N. 160);

Riconoscimento del servizio prestato dagli ex-commessi privati degli uffici del registro e delle ipoteche anteriormente alla loro assunzione in servizio quali applicati (N. 161);

Fondazione di un Istituto sperimentale di Chimica industriale e di una Sezione di Ingegneria chimica presso la R. Scuola d'Applicazione per gli ingegneri in Padova (N. 162);

Proroga di termini di prescrizione stabiliti da leggi di tasse (N. 170);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, che reca provvedimenti per la città di Napoli (N. 176).

III. Svolgimento della seguente proposta di legge:

CANEVARO, GUALTERIO ed altri. — « Erezione in Adriatico sulla costa Orientale d'Italia di un faro monumentale dedicato ad onorare l'opera svolta dalla Marina nella grande guerra e la memoria di coloro che in servizio sulle navi della flotta Militare e Mercantile sacrificarono la vita nell'adempimento del dovere ».

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Onoranze al soldato ignoto (N. 163);

Trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra (N. 164);

Iscrizione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1921-22, della maggiore assegnazione di lire 515,000 da erogarsi a favore della Regia Accademia dei Lincei (N. 174);

Autorizzazione della spesa di lire 40 milioni per la esecuzione delle opere di inalveazione del fiume Idice nel Reno e delle opere accessorie (N. 157);

Autorizzazione straordinaria di spesa per urgenti opere, lavori ed acquisti, inerenti ai servizi telegrafici e telefonici (N. 158);

Sistemazione della rete telegrafica e telefonica nazionale in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato (N. 159);

Assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio consumo nel comune di Venezia con Murano (N. 169);

Approvazione di una convenzione con la ditta ingegner Conti Vecchi riguardante l'esercizio delle opere di bonifica e l'utilizzazione industriale dello stagno di S. Gilla presso Cagliari (N. 175);

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 8,215,000 per la costruzione del nuovo carcere giudiziario di Este e per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Bari (N. 190);

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 19,500,000 per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Napoli e del manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto (N. 191).

La seduta è sciolta (ore 18).

Risposta scritta ad interrogazione.

RAVA. — *Al ministro della guerra.* — Se non crede opportuno ed utile fornire gli strumenti necessari ai bravi soldati del distaccamento del Genio che con molta alacrità e

solerzia lavorano alle grotte di Postumia, crescendo pregio a quelle vere meraviglie della natura che hanno tanto interesse per la scienza e per il turismo e sono proprietà del Demanio dello Stato.

RISPOSTA. — In seguito a notizie telegrafiche inviate dal comando del Corpo d'armata di Trieste, è risultato che alle grotte di Postumia è adibito un distaccamento di minatori del Genio della forza di 150 uomini che lavorano con attrezzi di dotazione, ed è stato autorizzato il prefato Comando a fornire altri strumenti secondari.

Pure apprezzando però le ragioni addotte dall'onorevole interrogante, nessuno impegno può assumere il Ministero della guerra per la continuazione dei lavori con l'opera dei minatori del Genio, non essendo ciò giustificato da esigenze militari.

Il Ministro

GASPAROTTO.

Licenziato per la stampa 27 agosto 1921 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XXV^a TORNATA

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO 1921

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Congedi	pag. 582	FRADELETTO	pag. 596
Disegni di legge (approvazione di):		GASPAROTTO, <i>ministro della guerra</i>	596
« Trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra »	597	(Richiesta di discussione di):	
« Iscrizione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1921-22 della maggiore assegnazione di lire 515,000 da erogarsi a favore della Regia Accademia dei Lincei »	598	(Per la nomina di una Commissione per l'esame di)	595
« Autorizzazione della spesa di lire 40 milioni per la esecuzione delle opere di inalveazione del fiume Idice nel Reno e delle opere accessorie	599	Oratori:	
« Autorizzazione straordinaria di spese per opere urgenti ed acquisti inerenti ai servizi telegrafici e telefonici »	599	PRESIDENTE	608
« Sistemazione della rete telegrafica e telefonica nazionale in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato »	600	CAMPELLO	608
« Assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio consumo del comune di Venezia con Murano »	601	(svolgimento di una proposta di):	
« Approvazione di una convenzione con la ditta ing. Conti-Vecchi, riguardante l'esercizio delle opere di bonifica e l'utilizzazione industriale dello stagno di Santa Gilla presso Cagliari »	603	Oratori:	
« Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di 8,215,000 lire per la costruzione del nuovo carcere giudiziario di Este e per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Bari »	607	BERGAMASCO, <i>ministro della marina</i>	592
« Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 19,500,000 per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Napoli e del manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto »	607	GUALTERIO	591
(Discussione di):		Interrogazioni (svolgimento di):	
« Onoranze al soldato ignoto »	594	« Del senatore Mayer relative: a) agli impegni assunti dall'Italia col trattato di San Germano all'art. 203; b) al funzionamento delle casse postali di risparmio nelle nuove provincie; c) all'attività della cassa depositi e prestiti nelle nuove provincie »	582
Oratori:		Oratori:	
DEL GIUDICE, <i>relatore</i>	596	DE NAVA, <i>ministro del tesoro</i>	582, 586
DIAZ	595	MAYER	583
		« Del senatore Garofalo circa il trattato di commercio con la Russia »	587
		Oratori:	
		BEVIONE, <i>sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio</i>	587
		GAROFALO	587
		Relazioni (Presentazione di)	582, 590, 594
		Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	583, 608

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri della giustizia e affari di culto, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, delle poste e te-

legrafi, per la ricostituzione delle terre liberate e i sottosegretari di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, per la presidenza del Consiglio e per l'interno.

BISCARETTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo gli onorevoli senatori: Albertini di giorni 10; Albertoni di giorni 15; Beneventano, Bertesi e Cagni di giorni 10; Calisse di giorni 5; Del Lungo di giorni 10; Di Brazzà di giorni 8; Fadda di giorni 10; Ferrero di Cambiano di giorni 2; Fratellini, Grippo e Lusignoli di giorni 10; Mosca di giorni 5; Niccolini Eugenio e Pescarolo di giorni 10; Pini di giorni 8; Presbitero di giorni 10; Queirolo di giorni 15; Resta Pallavicino di giorni 10; Rossi Teofilo di giorni 8; Schupfer di giorni 15; Sormani di giorni 10; Tanari di giorni 30; Valerio di giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Sanarelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SANARELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Autorizzazione di spese per opere varie in dipendenza dei terremoti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Sanarelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le seguenti interrogazioni dell'onorevole senatore Mayer al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno ed al ministro del tesoro: « Per sapere le ragioni per le quali lo Stato italiano, unico fra gli Stati successori dell'Austria, non ha ancora corrisposto agli impegni assunti col trattato di pace di S. Germano, all'art. 203, e se non credono che sia necessario, per il decoro italiano ed in conformità alle legittime aspirazioni dei cittadini delle nuove provincie, di provvedere con sollecitudine ».

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, al ministro del tesoro ed al ministro delle poste e telegrafi: « Per conoscere i motivi che hanno impedito fino ad ora la regolazione dei depositi presso le Casse postali di risparmio esistenti a favore dei cittadini delle nuove provincie, nel giorno dell'armistizio, e le ragioni per le quali quei cittadini non possano ottenere neanche il rimborso delle somme versate agli uffici postali italiani, dopo l'armistizio ».

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, al ministro del tesoro ed al ministro per l'industria e commercio: « Per conoscere le ragioni per le quali, malgrado l'evidente necessità, non sia stato ancora pubblicato il decreto che autorizzi la Cassa depositi e prestiti ad estendere la propria attività nelle nuove provincie ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro per rispondere a queste interrogazioni.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Se l'onorevole senatore Mayer acconsente e se l'onorevole signor Presidente ed il Senato non si oppongono, io potrei rispondere cumulativamente alle tre interrogazioni del senatore Mayer, anche perchè gli argomenti a cui queste interrogazioni si riferiscono hanno una certa correlazione.

Con la prima interrogazione l'on. Mayer domanda di sapere le ragioni per le quali lo Stato italiano, unico fra gli Stati successori dell'Austria, non abbia ancora corrisposto agli impegni assunti col trattato di pace di S. Germano, all'art. 203, e se non si crede che sia necessario, per il decoro italiano ed in conformità alle legittime aspirazioni dei cittadini delle nuove provincie, di provvedere con sollecitudine.

L'art. 203 del trattato di S. Germano si riferisce alla assunzione dei debiti dell'Austria, debiti che vanno distinti in quelli antebellici ed in quelli di guerra. Questi ultimi non sono contemplati dal trattato. Quanto ai primi, l'onorevole Mayer sa, che il trattato distingue due categorie di debiti: i debiti garantiti e i non garantiti. Per i primi, cioè per i debiti garantiti, gli Stati eredi dell'Austria assumono l'impegno di soddisfarli. Ora i debiti garantiti nei territori che noi abbiamo occupati in seguito al trattato di S. Germano, sono d'un importo

quasi insignificante. Resta la parte dei debiti non garantiti. Ora tutte le disposizioni del trattato di S. Germano, e lo stesso articolo 203, rimettono la decisione della determinazione della quota di debiti spettante all'Italia, e quindi agli altri Stati, alla Commissione delle riparazioni. Gli Stati eredi dell'Austria devono fare stampigliare, come noi abbiamo ordinato di stampigliare, i titoli che sono nel territorio; ma la ripartizione del carico a ciascuno degli Stati deve essere fatta dalla Commissione delle riparazioni, il che finora non è stato eseguito.

Pertanto, quando l'onorevole Mayer dice che l'Italia soltanto, fra gli Stati successori dell'Austria non ha fatto onore agli impegni assunti con l'art. 203 del trattato di S. Germano, dice — mi permetta la parola — cosa inesatta. Per quanto riguarda il debito non garantito, niuno degli Stati eredi dell'Austria ha provveduto, appunto perchè gli impegni non sono ancora precisati. Quindi non è esatto che l'Italia soltanto non abbia fatto onore agli impegni assunti con l'articolo 203 del trattato.

E vengo alla seconda interrogazione, presentata dall'on. Mayer « per conoscere i motivi che hanno impedito fin ad ora la regolazione dei depositi presso le Casse postali di risparmio esistenti a favore dei cittadini delle nuove provincie, nel giorno dell'armistizio, e le ragioni per le quali i cittadini non possono ottenere neanche il rimborso delle somme versate agli uffici postali italiani, dopo l'armistizio ».

L'onorevole Mayer, il quale del resto ha anche collaborato col Governo nell'esame di queste questioni, conosce la grave vertenza, relativa ai depositi presso le Casse postali di risparmio, e che consiste nel vedere se il Governo di Vienna ne sia responsabile, o se responsabile invece sia soltanto la Cassa postale di risparmio.

Questa questione fu esaminata prima da una Commissione, la quale si recò anche a Vienna, ma non giunse ad alcuna conclusione; più tardi è stata esaminata nella Conferenza fra gli Stati eredi dell'Austria in Roma, e sarà ripresa nella riunione che sarà tenuta in settembre. Io peraltro riconosco, e lo dichiaro, che la questione dei depositi a risparmio dev'essere esaminata, e con certa cura, per evitare che alcuni piccoli risparmiatori abbiano a soffrire dei danni, ma ciò dev'essere fatto in modo da garantire i diritti dell'Italia di fronte al trattato di pace.

Non è esatto, come ha detto l'onorevole Mayer, che non si sia fatto nemmeno il rimborso delle somme versate agli uffici postali italiani, dopo l'armistizio. Dopo l'armistizio non sono più stati fatti depositi in corone e per quelli che sono stati fatti in lire, ogni volta che si è domandato il rimborso, esso si è sempre fatto. Pertanto la lagnanza che si fa per il mancato rimborso dei depositi è assolutamente infondata.

E vengo alla terza interrogazione: « Per conoscere le ragioni per le quali, malgrado l'evidente necessità, non sia stato ancora pubblicato il decreto che autorizzi la Cassa depositi e Prestiti ad estendere la propria attività nelle nuove provincie ».

È un problema di una certa difficoltà. La difficoltà di iniziare da parte della Cassa depositi e prestiti la sua attività nelle nuove provincie è duplice. Una prima consiste in questo: che conviene prima di tutto che si estendano le Casse di Risparmio, gli uffici postali di risparmio, per raccogliere almeno in parte quelle risorse che debbono servire poi per le operazioni che la Cassa Depositi e Prestiti deve fare.

Ma questa non è la più grande difficoltà, perchè si potrebbero iniziare le operazioni anche non avendo completamente estesa questa rete di uffici. La maggiore difficoltà consiste nel fatto che la nostra Cassa depositi e prestiti concede i mutui ai comuni e alle provincie sulla garanzia delle delegazioni delle sovraimposte, delegazioni le quali sono rilasciate dagli esattori che debbono garantire il non riscosso per il riscosso. Invece la legislazione austriaca per la riscossione delle imposte non è uguale all'italiana, ma, al contrario, la riscossione stessa è delegata ad ufficiali governativi che non rispondono che del riscosso. Pertanto se non si fa una modificazione a questa legislazione non si possono estendere alle nuove provincie le operazioni della Cassa depositi e prestiti. Sto esaminando il problema con il proposito fermo di far sì che la Cassa depositi e prestiti possa anche nelle nuove provincie esercitare la sua benefica azione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mayer per dichiarare se è soddisfatto.

MAYER. Ringrazio il ministro del tesoro delle informazioni che ha voluto darmi, ma devo contestare alcune delle sue dichiarazioni, che si basano, certamente, su informazioni erronee che egli ha avuto.

Per quanto riguarda l'articolo 203 del trattato di S. Germano, l'onorevole ministro ed il Senato non possono dimenticare che « ciascuno degli Stati cui è trasferita parte del territorio dell'antica monarchia austro-ungarica ha assunto gli oneri di una parte del debito pubblico del governo austriaco, espresso in titoli, come era costituito al 28 luglio 1914 ». Nello stesso articolo: « è fatto obbligo a ciascuno degli Stati successori dell'Austria, di contrassegnare di un bollo i titoli dell'antica Austria, ed i portatori, dal momento della apposizione del bollo, diventano creditori dello Stato successore. Nel nostro caso diventano creditori dell'Italia.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Bisogna leggere successivamente.

MAYER. E dice ancora l'articolo 203 che gli Stati successori hanno l'obbligo di cambiare i titoli austriaci in titoli nazionali al saggio al quale le corone furono convertite la prima volta nella moneta nazionale, e sono responsabili per il pagamento delle cedole, dopo la entrata in vigore del trattato stesso.

Che cosa ha fatto lo Stato italiano, e come ha assolto questi impegni? In seguito al bando Badoglio, fu applicato, nel giugno del 1919, il bollo ai titoli non garantiti (io parlo dei titoli non garantiti, perchè, come ha detto il ministro del tesoro, per gli altri vi è un'altra procedura). Da quel giorno i portatori sono diventati creditori dello Stato italiano, ma da quel giorno non hanno potuto più nè vendere i titoli nazionalizzati, nè incassare un centesimo per le cedole scadute e che vanno man mano scadendo. La guerra porta con sè tale e tanto strascico di dolori e di miserie che io non mi permetterei di sollevare tale questione se si trattasse di una conseguenza fatale dovuta alla guerra. Se centinaia di migliaia di famiglie hanno perduto il figlio o il padre, non si può, a mio avviso, recriminare per la perdita del patrimonio. Ma questa che io lamento non è una conseguenza della guerra. È una trascuranza che aggiunge alle miserie della guerra, altre miserie non necessarie.

Non dimentichiamo che, secondo la legge austriaca, tutti gli orfani, i tutelati, gli interdetti, gli inabilitati dovevano investire tutti i loro beni in titoli di Stato austriaci: di modo che nelle provincie redente vi è una folla di orfani e di vedove che viveva, e dovrebbe vi-

vere, esclusivamente dai proventi di queste rendite. Senonchè dal giorno dell'armistizio non hanno potuto incassare un centesimo perchè le cedole della rendita non sono state pagate, e fu così colpita una classe sociale, troppo giovane o troppo vecchia per guadagnarsi in altro modo un tozzo di pane.

L'onorevole ministro ha accennato agli accordi internazionali della Commissione delle riparazioni che deve ripartire e precisare il debito che spetta all'Italia. Mi permetto di osservare che alla Commissione delle riparazioni si devono liquidare e regolare i rapporti fra i diversi Stati e non ha niente a che vedere nei rapporti fra lo Stato italiano e i propri cittadini.

Secondo dei calcoli approssimativi, ma molto vicini al vero, il debito pubblico dell'Austria ascendeva prima della guerra a circa otto miliardi; la tangente dell'Italia dovrebbe ascendere a circa il 6 per cento; abbiamo così per le provincie cedute circa 480 milioni. Con la riduzione del 40 per cento (di tanto fu diminuito il valore della corona) i 480 milioni diventano meno di 300.

Il censimento ha dato risultati minori: si è trovato che fra il Trentino, l'Alto Adige, il Goriziano, l'Istria e Trieste, compresa anche Zara non c'erano, salvo accertamenti più precisi, che trecentocinque o trecentodieci milioni circa; lo Stato italiano è obbligato in conseguenza a regolare presso la Commissione delle riparazioni la differenza tra l'importo che dovrebbe assumere a suo carico e l'importo trovato effettivamente.

Ora, se noi attendiamo che la Commissione delle riparazioni - come ha detto l'onorevole ministro - precisi e faccia gli ultimi conti di dare e avere, noi arriveremo non so a quanti anni di distanza, mentre non è possibile che si lascino delle classi sociali, degne di speciali considerazioni, in tale incertezza.

Ad ogni modo, sarebbe doveroso da parte del Governo pensare almeno al pagamento delle cedole, perchè questo è un obbligo preciso, imposto dall'art. 203, se non erro, all'ultimo capoverso.

Non è una questione soltanto economica, non è una questione soltanto di giustizia, ma è anche questione politica. Non parlo e non voglio accennare al prestigio dello Stato italiano che non guadagna certo presso coloro, non

amici, che supreme necessità di difesa nazionale ci hanno obbligato ad includere nei nostri confini. Ma voi tutti, onorevoli colleghi, conoscete quanto amore per l'Italia abbiano custodito gelosamente le popolazioni italiane del Trentino, del Goriziano, dell'Istria, di Trieste, che la guerra liberatrice ha ricongiunto alla madre.

Quelli tra voi che in rappresentanza delle due Camere e del Governo sono intervenuti or sono pochi mesi nella mia città, hanno sentito il palpito d'entusiasmo che correva in tutto un popolo nel giorno in cui consacrava per sempre la sua unione all'Italia.

I rappresentanti si trovarono travolti dall'entusiasmo che rasentava il delirio e cito, uno per tutti, il nostro Presidente, onorevole Melodia, che commosso piangeva, partecipando alla vibrazione di tutta la cittadinanza che acclamava all'Italia.

È necessario che questa fiamma di italianità non illanguisca, non immiserisca. Le giovanette che durante la dominazione austriaca, nascostamente, tra mille pericoli, confezionavano bandiere tricolori, per avere soltanto la pura gioia di esporle liberamente al sole nel giorno della liberazione, i fanciulli che fin dalle scuole elementari agognavano l'Italia e adolescenti cospiravano in mille modi per la redenzione, non devono veder troncati i loro studi, non devono venire costretti a sofferenze ed a privazioni fisiche, morali e sociali, non già in nome di un interesse superiore dello Stato, ma soltanto perchè si rimanda da un mese all'altro, da un anno all'altro l'esecuzione delle clausole di un trattato.

Non dimenticate che dal 4 novembre 1918, giorno dell'armistizio, ad oggi, sono quasi passati tre anni senza che nessuno abbia potuto avere la conversione dei titoli nè il pagamento delle cedole.

E vengo alla questione delle Casse postali di risparmio. O le mie informazioni, sono completamente sbagliate o sono sbagliate quelle dell'onorevole ministro. Ad ogni modo l'onorevole ministro avrà la cortesia di verificare. Anche qui si tratta di una questione politico-sociale. Nel giugno o nel maggio di due anni fa sono stati regolati, in seguito a provvedimento del Governo, tutti i depositi e i conti correnti che erano presso le banche calcolan-

dosi la corona a 60 centesimi: vale a dire che tutti i grandi industriali, i grandi commercianti, e i capitalisti privati hanno potuto regolare, con la detrazione del 40 per cento i loro averi. Si disse allora che si sarebbe provveduto egualmente anche per le Casse postali. È vero, che io non posso appellarmi per questo al trattato di pace; ma mi appello alla coscienza del ministro ed ai criteri di carattere politico-sociale che debbono informare l'attività del Governo. È tanto vero che si doveva passare ad una definizione di questa penosa questione delle Casse postali, nella quale sono implicati moltissimi depositi di piccola e povera gente, che il 27 settembre 1920 (l'onorevole ministro può rintracciare anche questa data) in una conferenza tenuta qui al Ministero del tesoro si era deciso di procedere immediatamente al riscatto dei libretti postali di risparmio, con riserva di far valere i propri diritti presso la Cassa di risparmio di Vienna. Ma non si fece nulla. Non si possono attendere i risultati della Conferenza di Roma per definire la regolazione di questi depositi. Nel giorno dell'armistizio vi erano alle Casse postali di risparmio circa 30 milioni di corone per depositi a risparmio e circa 34 milioni in conto corrente e conto giro (clearing). Non si tratta dunque di somme rilevanti. E tale era l'abitudine di fare versamenti presso le Casse postali, che, nei primi giorni, dopo l'armistizio, specialmente nella Venezia Giulia, furono depositati presso l'Amministrazione italiana circa sette milioni di corone.

I cittadini avevano l'abitudine di depositare, ed hanno depositato. I funzionari non sapevano come si sarebbero organizzate le Casse postali italiane nelle nuove provincie ed hanno accettato i depositi. Ma anche di questi milioni depositati dopo l'armistizio i cittadini non hanno potuto più ottenere il rimborso.

Non vi è chi non veda come questa questione sia strettamente collegata con la Cassa depositi e prestiti. L'onorevole ministro ha accennato a due ostacoli per la Cassa depositi e prestiti. Uno la necessità che sia organizzato il servizio delle Casse postali perchè affluiscano anche sufficienti denari per poter fare il servizio stesso. Voi, onorevoli colleghi, comprenderete che quando ci sono delle persone le quali non solo non possono ottenere quello

che hanno depositato alle Casse postali di risparmio prima dell'armistizio, ma che non possono nemmeno riavere quelle somme che hanno depositato dopo l'armistizio all'Amministrazione italiana, è molto difficile che vi siano altre persone disposte a versare i loro denari. Prima occorre regolare i libretti vecchi, poi si può pensare ad ottenere nuovi versamenti.

L'altro motivo, accennato dall'onorevole ministro, per cui si rende difficile istituire la Cassa depositi nelle nuove provincie, è ravvisato nella questione degli esattori. È vero. La legge sulla Cassa depositi e prestiti prescrive e stabilisce la garanzia da parte degli esattori pel rimborso delle somme mutate dalla Cassa depositi e prestiti.

Ma faccio osservare che nelle nuove provincie continua un altro sistema, che pare a me, sia più semplice e più pratico. Le imposte e le tasse vengono incassate direttamente dagli organi dello Stato; non esiste l'istituto dell'esattore. Ora non so immaginare come, con un decreto-legge, non si possa stabilire che le somme che l'esattore dovrebbe incassare dai comuni, dalle provincie, dagli enti consorziali, vengano incassate direttamente dallo Stato e trattenute da esso.

Ho accennato a tre sole questioni - ne avrei tant'altre - ma concludo, perchè non ho voluto e non vorrei annoiare gli onorevoli colleghi.

Voci: Tutt'altro, queste questioni ci addolorano profondamente.

MAYER. Il consentimento del Senato, o almeno di alcuni colleghi (*voci:* di tutti), il consentimento di tutti i colleghi a quanto son venuto ad esporre, mi fa sperare più di quanto potessi sperare dalla mia povera voce, che l'onorevole ministro del tesoro che è uomo di senno e di cuore, vorrà prendere personalmente in esame queste questioni e vorrà risolverle sollecitamente e rapidamente, in quanto non c'è alcuna ragione che ne possa consigliare il differimento. (*Applausi vivissimi, congratulazioni*).

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Non ho bisogno di dire che i sentimenti manifestati dall'onorevole Mayer sono condivisi dal Governo come sono condivisi da tutto il Senato. Le po-

polazioni delle nuove provincie sono così care al nostro cuore, che qualsiasi sollecitudine per le loro sorti non sarà mai soverchia.

Ma, se io ho dovuto fare alcune riserve, non è già perchè manchi di sollecitudine verso di esse, ma perchè vi sono alcune disposizioni dei trattati, e alcune situazioni delle quali dobbiamo tener conto per non pregiudicare i nostri diritti. Per quel che riguarda le due ultime interrogazioni, avevo fatto intravedere all'onorevole Mayer il mio desiderio ed il mio proposito di poter trovare delle soluzioni soddisfacenti. Di fatti ho detto che stavo esaminando la questione dei depositi a risparmio, e la possibilità di un provvedimento che soddisfacesse alle esigenze dei cittadini, garantendo contemporaneamente i diritti dello Stato. Per quel che riguarda poi la Cassa dei depositi e prestiti, ho esposto le difficoltà; ma ho detto che avrei cercato di eliminarle. Ma non si eliminano però in un modo troppo semplicista cioè disponendo che i funzionari che esigono le imposte le versino poi alla Cassa dei depositi e prestiti. La Cassa in tal caso non avrebbe garanzia sufficiente...

MAYER. Avrebbe la garanzia dello Stato che è anche maggiore.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Ma allora non si tratterebbe più di prestiti che farebbe la Cassa a comuni e provincie, ma di prestiti fatti e garantiti dallo Stato. Questa non è la funzione della Cassa dei depositi e prestiti.

E vengo al primo punto. Mi è grato constatare, che l'onorevole Mayer, non ha insistito nell'affermare che gli altri Stati, eredi dell'Austria, abbiano provveduto in modo diverso dall'Italia...

MAYER. Hanno provveduto.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. No, onorevole Mayer, nessuno degli Stati successori dell'Austria ha preso provvedimenti rispetto ai debiti dell'Austria; queste mie sono informazioni recenti e controllate. Ella nella sua replica ha letto l'allegato all'art. 203, ma non l'articolo, e le disposizioni contenute nell'allegato presuppongono l'esecuzione preventiva dell'articolo 203. Leggo al Senato l'art. 203 che dice così:

« Ciascuno degli Stati cui è trasferito parte del territorio dell'antica monarchia austro-ungarica e ciascuno degli Stati sorti dallo smembramento di essa, assumerà una parte dell'onere del de-

bito pubblico non garantito, ed espresso in titoli del cessato Governo austriaco, come era costituito al 28 luglio 1914, calcolato in base al rapporto fra la media dei tre anni finanziari 1911-12-13, riguardanti quelle categorie di redditi nel territorio ripartito e i redditi corrispondenti della totalità degli antichi territori austriaci, che, secondo l'avviso della Commissione di riparazione, saranno i più atti a dare la giusta misura delle capacità contributive rispettive di questi territori ».

Pertanto, fino a quando la Commissione delle riparazioni non farà questo giudizio sulla capacità contributiva dei rispettivi territori, se l'Italia assumesse una parte di debito che non spetta a lei, ciò sarebbe a favore degli altri Stati, non a favore di cittadini italiani. Pertanto posso soltanto accettare la raccomandazione fattami dall'onorevole Mayer nel senso di far premura perchè la Commissione delle riparazioni adempia sollecitamente gli obblighi stabiliti dall'art. 203, ma non già che l'Italia possa senz'altro procedere per conto suo alla esecuzione di quanto stabilisce il trattato.

Stia certo l'onorevole Mayer dello interessamento e delle sollecitudini nostre per la risoluzione dei problemi che riguardano le nobili provincie redente. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione dell'onorevole senatore Garofalo al Presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro degli affari esteri: « Intorno alla dichiarazione fatta dal Presidente dei ministri alla Camera dei deputati, il 23 luglio 1921, che " il Trattato di commercio con la Russia è già pronto per essere firmato " ; e sulle ragioni che possono consigliare simili accordi con un Governo non riconosciuto, e nelle cui promesse non si può avere alcuna fiducia; e che, inoltre, col pretesto delle relazioni commerciali, è sospettato di favorire i moti rivoluzionari in Italia ».

Do facoltà di parlare all'onorevole sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.

BEVIONE, *sottosegretario di Stato della presidenza del Consiglio*. L'onorevole Garofalo ha interrogato l'onorevole Presidente del Consiglio e il ministro degli affari esteri « intorno alle dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio dei ministri alla Camera dei deputati,

il 23 luglio 1921, che " il trattato di commercio con la Russia è già pronto per essere firmato ", e sulle ragioni che possono consigliare simili accordi con un Governo non riconosciuto, e nelle cui promesse non si può avere nessuna fiducia; e che, inoltre, col pretesto delle relazioni commerciali, è sospettato di favorire i moti rivoluzionari in Italia ».

Per incarico dal ministro degli affari esteri, ho l'onore di dare a questa interrogazione, la seguente risposta: non è possibile continuare ad ignorare un paese come la Russia, qualunque sia il suo Governo di fatto. Già l'Inghilterra e la Germania hanno concluso accordi commerciali, e relazioni normali esistono tra la Russia e gli Stati suddetti. Nelle altre capitali d'Europa più o meno direttamente si tratta per la ripresa delle relazioni commerciali; in queste condizioni non è parso dubbio che sarebbe stato inopportuno di tenersi estranei a tale movimento. Sembra infatti conveniente che il nostro commercio non resti escluso in Russia dalla concorrenza degli altri paesi; è utile sotto ogni punto di vista potere aver una visione più chiara delle condizioni della Russia. Giova pure notare che il progetto per l'accordo commerciale fra Italia e la Russia contiene una dichiarazione di riconoscimento di reclami di notevole importanza.

Infine, il progetto in parola comporta l'obbligo esplicito da parte del Governo russo di astenersi da ogni propaganda politica in Italia. (*Commenti*). Siamo decisi a mantenere da parte nostra gli impegni che assumiamo, ma esigeremo che anche dall'altra parte contraente si rispettino integralmente i propri.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Ringrazio l'on. sottosegretario Bevione della cortesia con cui, nell'assenza dei ministri dell'Interno e degli Esteri, ha dato risposta ad una parte della mia interrogazione, quella che si riferisce al trattato commerciale, lasciando invece senza esauriente risposta l'altra parte riguardante il pericolo che può venire alla pace interna del nostro paese da simili rapporti col governo russo, per l'incremento della propaganda bolscevica in Italia.

Da questo punto di vista, veramente, la notizia della convenzione con la Russia non era fatta per rallegrarmi. Io aveva notato prima di

tutto l'anormalità del fatto di un trattato di commercio con un governo non riconosciuto, e che non si crede per ora di riconoscere. Non credo che vi siano di ciò precedenti nella storia della diplomazia; ma l'on. Sottosegretario di Stato ha portato due esempi contemporanei, quelli della Germania e dell'Inghilterra. Ora, per quanto riguarda la Germania, bisogna notare che essa è limitrofa della Russia, e che si trova in condizioni affatto speciali. E tanto la Germania quanto l'Inghilterra hanno produzioni industriali esuberanti, onde il principale loro interesse è di trovare mercati all'estero. L'Italia non è in condizioni analoghe. Vediamo però quale sia stato il risultato degli accordi della Russia con l'Inghilterra. Fu stipulata una vera convenzione commerciale, ma il governo britannico ebbe presto ad accorgersi dell'imprudenza che aveva commesso, quando scoppiò il grande sciopero dei minatori; accadde allora ciò che non si era mai veduto colà, scene di violenza, vandalismi, allagamento delle miniere, cose inaudite in Inghilterra, e i giornali inglesi di quel tempo non esitarono ad attribuire simili nuovi metodi di sciopero alla mano dei bolscevichi che si erano recati in gran numero in Inghilterra, col pretesto di stipulare accordi commerciali.

Di più, quei rapporti commerciali furono una vera delusione. Infatti la maggior parte degli affari iniziati furono presto abbandonati. Grandi quantità di stoffe erano state spedite dall'Inghilterra; esse rimasero nei porti del Baltico, non avendo potuto i bolscevichi effettuare il pagamento.

Le condizioni dell'Italia sono poi talmente diverse che noi non possiamo avere alcuna giustificazione di entrare in rapporti commerciali con la Russia come potevano averne la Germania e l'Inghilterra. Vedremo ciò fra poco. Intanto vorrei ricordare quello che hanno fatto gli Stati Uniti di America e la Francia. Essi, ben lungi dal seguire l'esempio dell'Inghilterra, risposero in modo negativo alla proposta di trattative fatta dal Governo dei Sovieti. La Francia fin dall'agosto 1920 aveva comunicato alle altre potenze una nota in risposta a quella russa. I due Governi, il francese e l'americano, erano d'accordo nel ritenere illegale il Governo russo fondato con la prepotenza e con l'astuzia, aggiungendo che quel Governo era la negazione

di ogni principio di onore e di buona fede; che esso era capace di entrare in relazione con un Governo straniero senza alcuna intenzione di osservare gli impegni assunti, e lasciando chiaramente intendere di volere con ogni mezzo possibile, comprese le agenzie diplomatiche, provocare movimenti rivoluzionari negli altri paesi.

Il Governo degli Stati Uniti, dopo di avere rilevato i pericoli di queste agenzie, concludeva che esso non poteva consentire a trattare con una potenza la cui concezione delle relazioni internazionali era così lontana dalla sua e così ripugnante al suo senso morale.

La Francia osservava che i dirigenti della Russia avevano dichiarato di non credersi legati da alcun trattato con gli Stati non comunisti e che avrebbero fatto ogni sforzo per far scoppiare insurrezioni negli altri paesi. Più chiaro di così non si potrebbe parlare. Nessun rapporto, nessuna convenzione era dunque possibile con quella gente.

Giustamente, dopo di aver parlato un simile linguaggio, la Francia ha potuto vantarsi di essere a capo dell'ordine, avendo avuto la saggezza di non compromettere la sua sanità morale per la speranza chimerica di annodare relazioni economiche con quella Repubblica dei Sovieti nella quale, d'altra parte, ogni produzione è illusoria e « dalla quale non può essere esportato che anarchia e oro rubati e odio di parti ». (*Approvazioni*).

E veniamo ora all'Italia. Si sa da tutti che della missione che fu mandata in Russia, missione puramente socialista, facevano parte un deputato, l'onorevole Nofri ed il signor Pozzani, i quali di ritorno da quel paese scrissero un libro intitolato: *La Russia come è*.

Orbene, questi due socialisti in buona fede assicurano che nella Russia vi è assoluta impossibilità di esportazione, e tanto più di ciò che più poteva servire all'Italia, come olii minerali, grassi, solfati, ammoniacali, legname, ecc. Vi è deficienza di mezzi di trasporto ferroviari, ed anche quelli fluviali sono molto diminuiti. Per mancanza di mezzi di comunicazione una gran parte della zona ferriera del Donaz è oggi assolutamente inattiva. Le ferrovie sono ivi distrutte. La produzione del carbone, limitata al solo bacino della Moscovia è anche essa in diminuzione notevole. Le industrie metal-

lurgiche non danno nemmeno il 15 per cento di ciò che davano prima della guerra; e meno del 5 per cento danno le industrie tessili. Enormemente scemata è la coltura del lino. In complesso, la produzione media totale non raggiunge la terza parte dell'anteguerra. Queste notizie e molte altre cose si leggono nel libro che ho ricordato, e che meriterebbe una diffusione molto maggiore di quella che ha avuto.

Da altre fonti noi apprendiamo che la produzione della nafta, su cui si fa grande assegnamento in Italia, è discesa a meno di un quarto.

Che cosa si possa dunque sperare, che cosa possa ripromettersi l'Italia da un paese le cui risorse sono così stremate, non si comprende.

Ma c'è di più. Lo stesso iniziatore delle trattative commerciali, l'onorevole conte Sforza, convenne, in una intervista riferita dal giornale *La Stampa*, che « non vi sia da illudersi che, nelle condizioni in cui quel povero e grande Paese è stato gettato dal bolscevismo, noi potremmo trarre nel prossimo avvenire vantaggi diretti del commercio con esso ».

Sarebbero queste le parole precise del conte Sforza riferite dal citato giornale. Ed egli aggiungeva che tutto il vantaggio consisterebbe nell'assicurare ai nostri industriali alcune concessioni minerarie nel bacino del Mar Nero, che in un tempo prossimo di riassetamento della Russia, potranno essere in mano nostra. Speranze, come si vede, molto vaghe, in un avvenire incerto e forse lontanissimo, per quanto il conte Sforza creda che esso possa esser prossimo. Programma di pura fantasia, senza alcuna determinazione dei mezzi, e senza dati concreti. È insomma il miraggio di una grande *exploitation*, di cui neppure le grandi linee furono studiate e tracciate; un programma per l'esecuzione del quale, in ogni caso, mancherebbero in Italia i capitali. Se pur vi fossero, non sarebbero certamente rassicurati da alcun impegno dei Sovieti i quali hanno sempre dichiarato di non credersi mai vincolati da patti con le nazioni non comuniste.

D'altra parte, o signori, se la Francia evita così premurosamente i contatti con i bolscevichi, perchè ne teme gli effetti, a maggior ragione dovremmo evitarli noi questi contatti; e non solo per ragioni sentimentali (benchè la

questione morale meriti pure qualche considerazione, perchè come fra le persone, così anche fra le Nazioni, l'amicizia dovrebbe esservi solo fra coloro che si possono reciprocamente stimare), ma anche per la ragione che lo stringere i rapporti amichevoli con il governo dei Sovieti rappresenta un pericolo gravissimo per il nostro paese ch'è già troppo agitato e troppo frequentemente insanguinato da insurrezioni provocate da anarchici e comunisti.

Ora, Lenin capisce perfettamente tutto quello che i teorici del comunismo hanno sempre sostenuto, che cioè il comunismo non può esistere in una nazione sola: dev'essere mondiale, o non essere. Lenin sa questo; e di qui la continua propaganda fatta da agenti di ogni qualità, forniti di ingenti valori frutto della iniqua spoliazione delle classi abbienti.

Di tutto questo Lenin non fa alcun mistero. Se gli onorevoli colleghi me lo permettono, leggerò solo poche frasi delle istruzioni che Lenin mandava ai suoi agenti; questo documento è stato pubblicato poco tempo fa dal giornale *Le Temps*, e fu intercettato: « Le relazioni commerciali devono sempre servire all'interesse della propaganda comunista ed internazionalista.... Ciò ch'è più importante è di persuadere i soldati di non obbedire i loro superiori.... Nell'esercito dovrebbe poi esservi una energica propaganda allo scopo di organizzare i Sovieti dei soldati e dei marinari, e di fare una spietata persecuzione contro la classe degli ufficiali.... Per l'agitazione fra i soldati smobilitati la propaganda deve avere per direttiva che non si consegnino le armi alle autorità ».... e così seguita.... È inutile che io continui a leggere; le idee di Lenin sono già troppo note. E, come scrissero quei due membri della missione socialista in Russia che io ho citato poco fa, quei due socialisti in buona fede, Nofri e Pozzani, « gli organi russi, politici e sindacali tentano sempre di esaltare in ogni paese lo spirito rivoluzionario della classe proletaria, mentre la diplomazia ufficiale della Russia tenta con ogni mezzo di mettere in imbarazzo la non sempre abbastanza abile diplomazia europea ».

Dunque noi dovremmo stringere la mano a quelli che fanno ogni sforzo per distruggere il nostro Stato e tutte le condizioni fondamentali della nostra esistenza? L'essere stato per-

messo ad una missione bolscevica di venirsi a insediare in Roma è una di quelle cose enigmatiche che s'incontrano talvolta nella storia e che sono il tormento dello studioso che non riesce a trovarne la chiave.

Si dice che colui che conduceva quella missione era già andato nella Svezia per annodarvi relazioni commerciali, ma che avendo cominciato invece ad organizzare la propaganda bolscevica, fu pregato dal Governo svedese di sgombrare al più presto possibile.

Ma, quasi che questo suo precedente diplomatico fosse un titolo d'onore, in Italia il capo di quella missione fu ricevuto con tutti i riguardi e con quei privilegi che si usano soltanto per gli ambasciatori: anzi, quando egli minacciò di andar via, fu pregato di trattenersi, e per rendergli più piacevole il soggiorno, gli fu accordato un cifrario speciale per corrispondere con Lenin... Infatti, si dice che il telegrafo sia in continua comunicazione fra Mosca e Roma... Per corrispondere dunque con Lenin, cioè per cospirare a danno del nostro paese!

Ora, io domando: che cosa stanno più a fare qui questi venti o trenta agenti della missione russa? Sono essi negoziatori di un trattato? Ma se il trattato è già fatto, perchè restano qui? Se non sono negoziatori, ma commercianti per conto loro, perchè devono godere dei privilegi diplomatici?

L'acciecamiento che vi è stato finora, non deve durare! L'onorevole sottosegretario ha assicurato che nel trattato vi è un articolo che vieta la propaganda, ma quale sia l'assegnamento che si possa fare sulle promesse dei bolscevichi, io l'ho dimostrato con la lettura di documenti. E non è inverosimile che alla nuova organizzazione armata degli arditi del popolo, non siano estranei i consigli ed i sussidi degli emissari bolscevichi. Ora, è veramente deplorabile che, per la speranza infondata, come credo di aver provato, di giovare a qualche nostra industria, si lasci piena libertà di azione agli emissari di un Governo, il cui vero ed unico scopo è spargere le faville che dovrebbero essere i prodromi del grande incendio; e che noi dobbiamo continuare a scaldarci in seno la serpe che tenterà di avvelenarci il sangue! (*Applausi*).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Berenini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BERENINI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare la relazione al disegno di legge: « Iscrizione di fondi in favore delle Università e degli altri Istituti di istruzione superiore ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Berenini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta.

Avverto il Senato che sono state presentate due domande firmate da più di trenta senatori per la dichiarazione d'urgenza e l'ammissione alla discussione di due disegni di legge.

Do lettura della prima:

« I sottoscritti propongono l'urgenza e la immediata discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati: « Assegnazione del fondo di lire 15,000,000 per il consolidamento di frane minaccianti abitanti e per il trasferimento di abitanti ».

« Mariotti, Mayer, Vicini, Valli, Pincherle, Tivaroni, Scialoja, Pipitone, Gallini, De Cupis, Cocchia, Dallolio Alberto, Valvassori Peroni, Nava, Pellerano, Torrigiani Luigi, Tecchio, Montresor, Conci, Cannavina, Ferraris Carlo, Bensa, Civelli, Pigorini, Rava, Placido, Pullè, Lagasi, Niccolini Pietro, Pavia, Del Carretto ».

Do lettura della seconda:

« I sottoscritti chiedono che venga ritenuta l'urgenza del progetto: « Provvedimenti in dipendenza del terremoto » (N. 181), e che sia ammesso alla discussione.

« Lagasi, Conci, Tecchio, Pavia, Gallini, Pigorini, Niccolini Pietro, Montresor, Campostrini, Barbieri, Romanin Jacur, Nava, Mariotti, Cimati, Vanni, Grosoli, Torrigiani Luigi, Cirmeni, Libertini, D'Andrea, Vitelli, Leonardo Bianchi, Rava, Garavetti, Civelli, Berenini, Pullè, Mansueto De Amicis ».

Invito il senatore, segretario, Sili a procedere all'appello nominale.

SILI, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Svolgimento della proposta di legge dei senatori Canevaro, Gualterio ed altri: « Erezione in Adriatico sulla costa orientale d'Italia di un faro monumentale dedicato ad onorare l'opera svolta dalla marina nella grande guerra e la memoria di coloro che in servizio sulle navi della flotta militare e mercantile sacrificarono la vita nell'adempimento del dovere ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge dei senatori Gualterio, Canevaro ed altri per la « Erezione in Adriatico sulla costa orientale d'Italia d'un faro monumentale dedicato ad onorare l'opera svolta dalla marina nella grande guerra e la memoria di coloro che in servizio sulle navi della flotta militare e mercantile sacrificarono la vita nell'adempimento del dovere ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Gualterio per lo svolgimento di questa proposta di legge.

GUALTERIO. Signori Senatori! Il primo articolo della proposta di legge che abbiamo avuto l'onore di presentare così dice: « È decretata la costruzione di un faro sulla costa orientale d'Italia in località da designarsi e tale che alle navi che discendono o risalgano l'Adriatico convenga riconoscere quale testimonianza nazionale di gratitudine alla flotta per l'instancabile opera di efficace vigilanza e di continuato sacrificio svolta nella grande guerra e per onorare in modo degno e duraturo le vittime del dovere sommerse nelle inesplorate profondità del mare. »

La proposta di legge che insieme ad altri colleghi ho avuto l'onore di sottoporre a questo alto Consesso parmi così chiara nella sua semplice enunciazione, da non abbisognare speciale svolgimento. Alcune considerazioni però mi sembrano necessarie a giustificazione della sua opportunità, in presenza delle molteplici manifestazioni di riconoscenza della Patria ai combattenti, che silenziosamente fecero olocausto delle loro giovani esistenze nella grande guerra, in cui anche le sorti d'Italia vennero coinvolte. E queste considerazioni che da me sono state esposte nella relazione che accom-

pagna la proposta di legge, cercherò brevemente di riassumere.

Il significato comune delle onoranze che con diversa esplicazione già vennero decretate o in qualsiasi modo stabilite per premiare l'oscureroismo delle masse alla cui salda e continuata resistenza è dovuto il successo finale e la salvezza della nostra antica civiltà è così alto da esigere che non venga alterato estendendolo all'operato della Marina che pur altrettanto benemerita della Patria ha adempiuto doveri e soddisfatto una missione di ordine assai diverso da quella sottintesa nella cerchia dei fatti esclusivamente guerreschi e militari.

La missione principale della Marina militare in guerra può essere definita nel compito di conquistare e mantenere la padronanza del mare senza la quale la vita del Paese non è assicurata e le sue operazioni militari non avrebbero quelle garanzie di sicurezza indispensabili al loro svolgimento.

La giacitura dell'Italia nel Mediterraneo e l'estensione delle sue coste accresciuta da quelle delle sue colonie libiche, rendeva ancor più necessaria quella supremazia e più difficoltoso il mantenere aperte le vie del mare dalle quali solamente il Paese nostro poteva attingere alimenti e rifornimenti necessari alla vita e alla sua vitalità combattiva.

In questa vigilanza ininterrotta irta di pericolo continuo e di inaspettate sorprese, indurando una vita di sacrificio per quattro lunghi anni la Marina militare ha seminato le sue vittime nelle profondità del mare assicurando al Paese la sua esistenza e la sua resistenza ossia i rifornimenti che la Marina mercantile con opera non scevra di pericolo apportava nei suoi porti.

È un ricordo a questa gente di mare sommersa nelle onde nell'adempimento del dovere, il cui silenzioso sacrificio è ignorato dal pubblico che solo conosce i fasti gloriosi che hanno quasi annientato la flotta nemica, che vi proponiamo di decretare sulla costa italiana dell'Adriatico ove maggiormente si svolse l'azione della Marina.

Sarebbe stato desiderabile che il faro monumentale proposto avesse potuto alzarsi su quell'isola di Lissa che testimonia di una infuata giornata ne avrebbe segnato la gloriosa rivendicazione.

Ma una sorte avversa ha voluto che la nostra bandiera cessasse di sventolare sulla isola fatidica e quindi si propone che il faro venga eretto sulla costa italiana in una località che al ministro della marina sembrerà più opportuna per lo scopo cui è consacrato. *Ricordare con i suoi riflessi ai naviganti che in quelle acque dormono il loro eterno sonno i marinai dispersi che nobilmente fecero sacrificio di sé in adempimento del dovere e con quegli sprazzi di luce vegliare quei gloriosi morti ed assicurare la pace del loro sonno con la garanzia che l'Italia non immemore del loro sacrificio saprà provvedere a che non vada perduto. (Approvazioni vivissime e generali; applausi).*

BERGAMASCO, ministro della marina. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, ministro della marina. Onorevoli senatori. Per cortesia dell'onorevole mio collega dei lavori pubblici, al quale questo disegno di legge di iniziativa parlamentare spetta per ragioni di competenza, rispondo io all'onorevole senatore Gualterio, assicurandolo che il Governo, colle consuete riserve, non si oppone alla presa in considerazione della proposta di legge da lui svolta anche a nome di altri senatori.

Ma, come ministro della marina non debbo, nè posso limitarmi a questa fredda risposta di rito.

Come ministro della marina, come rappresentante di tutti coloro che sul mare combatterono la grande guerra per l'Italia, che con fatiche inenarrabili, con rischi di ogni genere, assicurarono al Paese la libertà delle vie del mare pel suo rifornimento durante la lotta immane, che trovarono innanzi tempo tombe gloriose nei gorgi profondi, io porgo di gran cuore all'onorevole Gualterio ed ai suoi colleghi le più vive azioni di grazie.

È doveroso compito della nostra generazione consacrare in modo tangibile alle generazioni future il ricordo non solo degli uomini che più si distinsero nella grande epopea, ma anche delle masse di eroi oscuri, che con il loro sacrificio sublime hanno tanto contribuito alla vittoria; simbolo anonimo, dunque, e per questo più solenne e più austero.

Opportunissima e profondamente suggestiva l'idea di porre questo monumento di fronte al-

l'immenso mare, ed in quel mare Adriatico, che fu testimone delle audacie di Roma e di Venezia, e che dal 1866 insino ad oggi, da quella infausta giornata, alla quale voi, onorevole Gualterio ed il vostro collega, primo firmatario della proposta, onorevole Canevaro, avete gloriosamente partecipato, fu sempre il tormento profondo dell'anima marinara italiana.

Opportunissima e profondamente suggestiva l'idea di dare a questo monumento forma e vita di faro: tutti i marinai, quando, nella perenne vicenda del tempo, scrutando le oscurità durante le navigazioni notturne, scorgeranno quella simbolica luce fascinatrice, non potranno certo sottrarsi ad un brivido di commozione e di ammirazione per le fiorenti schiere di marinai oscuramente, ma generosamente immolatisi nella diuturna fatica della marina da guerra e mercantile per fare più sicura, più rispettata e più grande la Patria.

Ed il monumento ricordi anche tutti quei generosi marinai delle marine alleate, che trovarono la morte nei nostri mari per la causa comune.

Oggi, fra poco, il Senato conforterà del suo voto unanime il disegno di legge: « Onoranze al soldato ignoto », che eleva sulla sacra vetta a perenne testimonianza della riconoscenza nazionale il simbolico monumento ai fanti caduti e baciati dalla gloria; è giusto, è decoroso, è degno del Senato che oggi stesso, e con la stessa vibrazione d'entusiasmo e di affetto, sia preso, atto della proposta di legge, che vuole eretto sulla sponda dell'Adriatico un faro monumentale a ricordo perenne degli eroici marinai, che giacciono sotto la volta azzurra del mare. (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti la presa in considerazione del disegno di legge testè svolto dal senatore Gualterio.

Chi la approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito i senatori, segretari, a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Albricci, Ameglio, Amero d'Aste.

Badaloni, Barbieri, Bellini, Bensa, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bertarelli, Bianchi Leonardo, Biscaretti, Bollati, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Campello, Campostrini, Caneva, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Castiglioni, Catellani, Cefalo, Cefaly, Chimenti, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Conci, Contarini, Corbino, Croce, Cuzzi.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Bagno, Diena, Di Rovasenda, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico, Dorigo.

Faelli, Faina, Ferraris Carlo, Filomusi Guelfi, Fradeletto, Francica-Nava, Frascara.

Gallini, Garavetti, Garofalo, Gioppi, Giordani, Giunti, Grandi, Grassi, Grosoli, Gualterio, Guidi, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi Cattolica, Liberini, Lojodice, Loria, Lucca, Luzzatti.

Malagodi, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Masci, Massarucci, Mayer, Mazzoni, Millo, Montresor.

Nava, Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Paternò, Pavia, Pellerano, Perla, Persico, Piacentini, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Pullè.

Quarta.

Rava, Rebaudengo, Ridola, Romanin Jacur, Rossi Giovanni, Rota.

Salata, Salvia, Sanarelli, Sandrelli, Schiralli, Scialoja, Sechi, Sili, Squitti, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Tivaroni, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valli, Valvassori Peroni, Vanni, Venosta, Verga, Vicini, Viganò, Vitelli, Volterra.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione.

Le due proposte di richiesta di urgenza e

d'immediata discussione hanno avuto la seguente votazione:

Per il disegno di legge: «Provvedimenti in dipendenza di terremoti:

Senatori votanti	158
Maggioranza (due terzi)	106
Favorevoli	102
Contrari	56

(Il Senato non approva).

» Assegnazione del fondo di lire 15,000,000 per il consolidamento di frane minaccianti abitati e per il trasferimento di abitanti »:

Senatori votanti	158
Maggioranza (due terzi)	106
Favorevoli	102
Contrari	56

(Il Senato non approva).

Proclamo ora il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della convenzione addizionale a quella di buon vicinato ed amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il regno d'Italia e la Repubblica di S. Marino, in aggiunta a quelle stipulate a di 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907 e 19 febbraio 1914, firmata a di 5 febbraio 1920:

Senatori votanti	158
Favorevoli	136
Contrari	22

Il Senato approva.

Approvazione della convenzione addizionale a quella di buon vicinato e di amicizia del 28 giugno 1897, conclusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addi 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914 e 5 febbraio 1920, firmata a Roma il 24 giugno 1921:

Senatori votanti	158
Favorevoli	136
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 467, riguardante la « Ap-

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 AGOSTO 1921

plicazione dei ruoli aperti al personale dell'Amministrazione della sanità pubblica:

Senatori votanti	158
Favorevoli	128
Contrari	30

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1159, riguardante la concessione all'Amministrazione provinciale di Ferrara della costruzione ed esercizio del canale navigabile Po-Volano:

Senatori votanti	158
Favorevoli	136
Contrari	22

Il Senato approva.

Istituzione di un ente autonomo per la costruzione del canale navigabile « G. Boicelli » e delle darsene di Ferrara e Pontelagoscuro e l'esercizio delle darsene medesime:

Senatori votanti	158
Favorevoli	134
Contrari	24

Il Senato approva.

Provvedimenti per il riordinamento degli uffici del registro e delle conservatorie delle ipoteche:

Senatori votanti	158
Favorevoli	136
Contrari	22

Il Senato approva.

Riconoscimento del servizio prestato dagli ex commessi privati degli uffici del registro e delle ipoteche anteriormente alla loro assunzione in servizio quali applicati:

Senatori votanti	158
Favorevoli	130
Contrari	28

Il Senato approva.

Fondazione di un Istituto sperimentale di Chimica industriale e di una Sezione di Ingegneria Chimica presso la Regia Scuola d'Applicazione per gli Ingegneri in Padova:

Senatori votanti	158
Favorevoli	126
Contrari	32

Il Senato approva.

Proroga di termini di prescrizione stabiliti da leggi di tasse:

Senatori votanti	158
Favorevoli	128
Contrari	30

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, che reca provvedimenti per la città di Napoli:

Senatori votanti	158
Favorevoli	129
Contrari	29

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Mariotti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MARIOTTI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti vari contro la disoccupazione ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mariotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Propongo al Senato che questo disegno di legge sia messo all'ordine del giorno della seduta di venerdì.

Se non si fanno obiezioni, resta così stabilito.

Invito l'onorevole senatore Volterra a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VOLTERRA. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti per la ricerca e la valorizzazione delle sostanze radioattive ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Volterra della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Sepoltura della salma di un soldato ignoto » (N. 163).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sepoltura della salma di un soldato ignoto ».

Prego il senatore segretario, Pellerano, di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 163).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

DIAZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIAZ (*Segni di vivissima attenzione*). È la prima volta che ho l'onore di prendere la parola in Senato, e nessun argomento mi sembra più nobile e più elevato di quello di cui tratta il progetto di legge per le onoranze al soldato ignoto. Chi ha avuto l'onore di sentire l'anima ed il cuore strettamente uniti a quelli di quanti hanno nobilmente compiuto il proprio dovere sul campo, ha anche il dovere di prendere la parola in quest'Alto Consesso per fare omaggio a chi è caduto sul campo dell'onore per la grandezza e per la fortuna d'Italia.

Il simbolo che l'oscura salma di un soldato ignoto rappresenta, deve essere scolpito nel cuore di tutti gli italiani. In quella salma, scelta con avvedute modalità e con speciali cure, ogni madre dolorante deve poter avere l'illusione purissima che quello sia il corpo del proprio figliuolo. (*Approvazioni*). Ogni figlio deve poter prostrarsi sull'Altare della Patria, ritenendo che lì è il corpo del padre. E noi che nella guerra abbiamo portate tutte le idealità del nostro paese, non possiamo non elevare un inno a questo progetto di legge che santifica la Patria nel più umile dei suoi figli; noi non possiamo non vedere con animo riconoscente le onoranze che in tutto il percorso che questa salma trascorrerà saranno rese dalle popolazioni, le quali dovranno inginocchiarsi e dire: « Tu la patria hai salvato, tu la patria hai compiuto ». (*Approvazioni*).

Ed è sul monumento al Padre della Patria che questa salma deve trovare il suo eterno riposo e consacrare tutta la forza dei nostri ricordi e della nostra fede!

Ora, il progetto di legge che a tanta idealità s'ispira, non può che raccogliere l'unanimità del Senato; ed io con animo commosso, con animo fiero di essere stato compagno di quei caduti, dico al Senato che nulla di più bello potrà esservi dell'unanimità del voto. (*Bravo, bene; vive approvazioni*).

In questa seduta, oltre alle onoranze al soldato ignoto, un altro progetto di legge vi è,

che riguarda il trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra; ed un altro ne è stato presentato per i mutilati ed invalidi di guerra, riguardante la loro occupazione negli impieghi.

Io mi permetto, benchè inesperto del regolamento del Senato, di raccogliervi tutti in un sentimento solo e di raccomandare a questo Alto Consesso di volere, nel suo nobile senso di idealità, accogliere tutte queste proposte con fierezza e riconoscenza, perchè in tutti questi provvedimenti è la Patria che noi onoriamo. (*Vivissimi e prolungati applausi. Il Presidente, i Senatori ed i Ministri si alzano applaudendo ed acclamando all'esercito; molti senatori vanno a congratularsi con l'oratore*).

Richiesta di discussione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno udito dalle parole dell'onorevole senatore Diaz, essendo stata presentata la domanda che riguarda l'urgenza e l'immediata discussione del disegno di legge per il collocamento dei mutilati e invalidi di guerra, con trenta firme di senatori, si procederà ora alla votazione di essa. Propongo perciò, che dopo la discussione di questo disegno di legge e del seguente, che riguarda il trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra, si faccia una votazione speciale per l'approvazione di questi due disegni di legge e per la dichiarazione di urgenza e per l'immediata discussione del disegno di legge che riguarda il collocamento dei mutilati ed invalidi.

Metto ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Do lettura della domanda di cui sopra, la quale reca per prima firma quella dell'onorevole senatore Diaz.

« I sottoscritti chiedono che sia dichiarata la urgenza agli effetti dell'articolo 85 del regolamento sul disegno di legge per il collocamento dei mutilati ed invalidi di guerra.

« A. Diaz, Vicini, Luzzatti, Albricci, Zupelli, Dallolio Alberto, Rota, Nava, Bianchi, Lamberti, Mariotti, Torrigiani Luigi, Montresor, Ameglio, Mario Abbiate, Grassi, Tamassia, Guido Mazzoni, Tassoni, Rava, Leonardi Cattolica, Rossi Giovanni, Berenini, Nuvoloni, Cuzzi, Del Carretto, Di Terranova, Fradeletto, Biscaretti, Lucca, Loiodice »,

Ripresa della discussione.

DEL GIUDICE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE, *relatore*. L'alto valore morale della disposizione contenuta in questo progetto di legge, apparisce evidente dal titolo stesso che non ha bisogno di alcuna illustrazione. L'illustrazione del resto è stata fatta egregiamente dal senatore Diaz, il quale, autentico interprete non solo dei sentimenti dell'esercito da lui comandato nel periodo più arduo della nostra guerra, ma autorevole interprete anche del sentimento del Senato, ha invocato l'unanimità del voto, alla quale invocazione l'Ufficio centrale unanime si associa. (*Benissimo*).

Si vuole rendere il più solenne tributo di onore e di riconoscenza nazionale agli eroi caduti nella guerra mondiale, e questo nobile ed alto pensiero trova la sua effettuazione felice nel togliere la salma di un soldato ignoto dalla zolla cruenta dei campi di battaglia, e trasportarla qui in Roma e deporla nel sacro recinto dell'Altare della Patria.

La salma è una sola, ma essa compendia in sé e aduna tutte le salme dei cinquecentomila caduti; la salma è senza nome, ma, come ben disse il senatore Diaz, ciascuna madre, ciascuna vedova, può darle il nome del figlio e del marito perduto. E il luogo prescelto per l'austera cerimonia è il più degno, dappoiché, o signori, nel recinto dove sono gli emblemi delle diverse fasi del risorgimento nazionale, là dove si innalza la figura del primo Re d'Italia che proclamò al mondo e affermò l'unione politica della nazione, là è bene che sia custodita la spoglia del milite oscuro, il quale col suo sangue ha contribuito a rivendicare i confini naturali della patria. (*Approvazioni*).

Onorevoli Colleghi, il Senato col suo unanime voto per questa legge, darà il più solenne tributo di onore e di riconoscenza non solo ai 500,000 caduti, ma eziandio a tutti i combattenti, ed anche al popolo che, col suo fermo contegno, sorresse i combattenti nell'aspra e lunga guerra. (*Applausi prolungati*).

FRADELETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRADELETTO. Ho chiesto la parola per una brevissima dichiarazione, o meglio comunica-

zione, che certamente tornerà gradita all'alto spirito di patriottismo del Senato.

Molti tra i nostri colleghi ricorderanno che io mi ero doluto che prima di proporre la tumulazione del soldato ignoto sull'Altare della Patria, la Commissione non si fosse intesa per i necessari accordi coi preposti al Monumento; ricorderanno che io avevo pubblicamente manifestato gravi dubbî circa la possibilità di attuare in quel luogo il nobile e pio proposito. Ebbene, ora ho il conforto di poter informare il Senato, che, a seguito delle premurose insistenze del Ministro della guerra, questa fervida tempra di cittadino e di soldato, la Direzione del Monumento a Vittorio Emanuele II si è raccolta, ha preso in esame il caro e sacro argomento e crede di essere giunta a superare tutte le difficoltà (*benissimo*). Così, nella prossima ricorrenza della vittoria, la salma del milite ignoto sarà seppellita sotto una grande lastra di marmo con un bronzeo sugello, nella magnifica mole dedicata alla memoria del Re liberatore e alle glorie della nuova Italia, quasi a significare che la fortuna della patria fu ed è fatta non soltanto dagli uomini insigni con le virtù luminose del genio, della sapienza e dell'eroismo consapevole, ma anche dalla folla degli umili con le virtù oscure della devozione e del sacrificio. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO, *ministro della guerra (segni d'attenzione)*. Il Governo si associa alle nobili parole che sono state dette in quest'aula ed è lieto che alla memoria dell'eroe ignoto sia giunto in quest'ora l'omaggio dell'uomo grande e buono che ha condotto l'esercito alla vittoria. (*Approvazioni vivissime, applausi, grida di: Viva Diaz*).

Io posso dare fin d'ora assicurazione che il Governo all'esecuzione della legge provvederà con criteri di austerità e semplicità. La salma dell'ignoto, scelta, onorevole Diaz, in modo che ogni madre italiana possa sperare di trovare in essa le spoglie del figlio sperduto, sarà benedetta in Aquileja, dove riposano i primi morti dei primissimi giorni della nostra guerra. E quando dalla vecchia Basilica dei Patriarchi muoverà verso Roma, attraverso tanta parte

del territorio della Patria, tutta Italia verrà ad inchinarsi lungo i margini della via che sarà percorsa dal convoglio della morte e della gloria. (*Approvazioni vivissime*).

Mentre le ire fraterne vanno placandosi, noi possiamo sperare che in quel giorno tutti gli italiani si sentiranno uniti in un brivido d'amore e di dolore. (*Benissimo*). E quando finalmente, compiuto il rito semplice e grande, la salma riposerà in Roma, il 4 novembre, nel terzo anniversario della vittoria, l'Italia, nella sepoltura dell'eroe senza nome, farà rivivere il mito che rende immortale chi per la Patria muore. (*Applausi vivissimi e generali, molti senatori si congratulano con l'oratore*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il 4 novembre 1921, nel terzo compleanno della vittoria, alla salma non riconosciuta di un soldato caduto in combattimento nella guerra 1915-1918, sarà data a cura dello Stato solenne sepoltura in Roma sull'Altare della Patria.

(*I senatori si alzano in piedi ed applaudono*).

PRESIDENTE. L'articolo 1 è approvato all'unanimità e per acclamazione. (*Nuovi applausi*).

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro saranno stanziati nel bilancio del Ministero della guerra i fondi necessari.

(Approvato).

Art. 3.

Il ministro della guerra è autorizzato a provvedere alla esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà oggi stesso votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra » (N. 164).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Pellerano di dar lettura di questo disegno di legge.

PELLERANO. *segretario*, legge:

(*V. Stampato N. 165*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Lo Stato assume a suo carico, su richiesta della famiglia, il trasporto di tutti i militari del Regio esercito e della Regia marina che cessarono di vivere, per ferite, in conseguenza dell'ultima guerra mondiale.

I trasporti dall'estero saranno subordinati agli accordi da convenirsi cogli altri Stati.

Il provvedimento è esteso al trasporto delle salme dei militari deceduti per malattia e sepolti nel territorio già dichiarato zona di guerra.

(Approvato).

Art. 2.

I trasporti saranno effettuati collettivamente e gradualmente in rapporto alle condizioni del servizio di polizia mortuaria nel territorio di guerra e nelle colonie, alle condizioni dei servizi ferroviari e marittimi, ed alla capacità dell'area di inumazione nei cimiteri di destinazione.

(Approvato).

Art. 3.

Nel caso che l'area di inumazione nei cimiteri comunali non sia sufficiente per ricevere le salme dei caduti, i comuni dovranno procedere al necessario ampliamento e per la spesa relativa i comuni con popolazione non superiore a 100 mila abitanti, potranno ottenere la concessione di un mutuo di favore a termini della legge 25 giugno 1911, n. 586, e del Regio decreto 6 ottobre 1919, n. 1909.

Nei casi di ritardo provvederà di ufficio la Giunta provinciale amministrativa a termini dell'art. 220 testo unico legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

(Approvato).

Art. 4.

L'autorizzazione al trasporto delle salme dei caduti in guerra è esente dalle tasse di bollo e di concessione governativa.

Le esumazioni e le inumazioni sono esenti da ogni tassa comunale.

(Approvato).

Art. 5.

Le esumazioni delle salme dei caduti potranno, per il trasporto, essere autorizzate anche nei mesi dal maggio al settembre, ove non ostino particolari ragioni d'ordine igienico.

(Approvato).

Art. 6.

Le istanze per l'autorizzazione al trasporto e la concessione gratuita di esso potranno essere presentate, per mezzo delle Prefetture, dagli ascendenti, discendenti, vedove, fratelli e sorelle dei caduti della cui salma si chiede il trasporto, nel termine di sei mesi dalla data del Regio decreto di cui al primo comma del successivo articolo 8.

(Approvato).

Art. 7.

Il Ministero della guerra provvede ai vari servizi per il trasporto delle salme.

(Approvato).

Art. 8.

Il servizio dei trasporti sarà regolato con norme da stabilirsi con Regio decreto, su proposta del Ministero della guerra, d'intesa con quelli dell'interno e della marina, delle colonie, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e degli affari esteri.

Con altro Regio decreto sarà fissata la data in cui saranno iniziati i trasporti gratuiti, sarà stabilita la partecipazione dei servizi comunali di polizia mortuaria e fissato il contributo dello Stato ai comuni per le spese relative.

(Approvato).

Art. 9.

Per l'esecuzione della presente legge è autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 90 milioni.

La detta somma sarà, con decreto del ministro del tesoro, iscritta in apposito capitolo

dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-22 e successivi in relazione ai bisogni presumibili per ogni esercizio.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati e della richiesta d'ammissione alla discussione del disegno di legge sull'assunzione degli invalidi di guerra nelle amministrazioni.

Prego il senatore, segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Iscrizione allo stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio 1921-22 della maggiore assegnazione di lire 515 mila da erogarsi a favore della Regia accademia dei Lincei. » (N. 174).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Iscrizione allo stato di previsione della spesa, del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1921-22 della maggiore assegnazione di lire 515 mila da erogarsi a favore della Regia accademia dei Lincei ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1921-22, sarà iscritta ad apposito capitolo, l'assegnazione di lire 515,000 da erogarsi a favore della Regia Accademia dei Lincei.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire quaranta milioni per la esecuzione delle opere di inalveazione del fiume Idice nel Reno e delle opere accessorie » (Numero 157).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 40 milioni per la esecuzione delle opere di inalveazione del fiume Idice nel Reno e delle opere accessorie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 157).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 40 milioni, da iscriversi in rate uguali di lire 5 milioni nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1921-1922 al 1928-1929, per l'esecuzione dei lavori di inalveazione del fiume Idice in Reno ed opere accessorie.

(Approvato).

Art. 2.

All'iscrizione in bilancio della quota di spesa relativa all'esercizio 1921-1922 si provvederà con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella tornata di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione straordinaria di spesa per urgenti opere, lavori ed acquisti inerenti ai servizi telegrafici e telefonici » (N. 158).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione straordinaria di spese per urgenti opere,

lavori ed acquisti inerenti ai servizi telegrafici e telefonici ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 158).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 150,000,000 al fine di provvedere ad opere, lavori ed acquisti urgenti ed improrogabili per la sistemazione delle reti telefoniche urbane ed interurbane e delle reti telegrafiche.

Tale spesa sarà ripartita come segue:

L. 25,000,000	per l'esercizio	1921-22
» 50,000,000	»	» 1922-23
» 50,000,000	»	» 1923-24
» 25,000,000	»	» 1924-25

(Approvato).

Art. 2.

È data facoltà al Governo di affidare alle ditte prescelte per gli impianti e le forniture anche la esecuzione delle opere edilizie e stradali (edifici, canalizzazioni, manufatti) che servono per la installazione degli impianti e per la messa in opera delle forniture.

Tale provvedimento è da approvarsi con decreto Reale su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 3.

È autorizzata la concessione ad una Società nazionale della posa e dell'esercizio di cavi sottomarini per le comunicazioni dirette con la Spagna, il Brasile, l'Uruguay e l'Argentina, nonché con la Grecia.

La concessione sarà fatta mediante apposita convenzione da approvarsi con decreto Reale sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri e potrà contenere la garanzia da parte

del Governo, per non oltre dieci anni, di un minimo di parole da scambiare attraverso i cavi suddetti.

Le somme che fossero da erogarsi in dipendenza di tale garanzia, saranno iscritte annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi.

L'atto costitutivo, gli atti di aumento del capitale, e lo statuto della Società assuntrice saranno sottoposti ad una tassa fissa di registro di lire 1000. Per la durata di 10 anni, a decorrere dalla data dell'atto costitutivo, la Società sarà esentata dalla imposta di ricchezza mobile e di ogni altra imposta sul reddito sino a concorrenza del 6 per cento sul capitale effettivamente versato.

(Approvato).

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto ad inscrivere nella parte straordinaria dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi la somma di lire 150,000,000 ripartita nel modo indicato all'articolo 1.

L'assegnazione delle somme alle singole opere risulterà da decreti del ministro delle poste e dei telegrafi d'accordo con quello del tesoro, e sarà fatta in guisa che ciascuna delle opere contemplate possa essere condotta a termine fino alla sua utilizzazione industriale con la somma stanziata.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Sistemazione della rete telegrafica e telefonica nazionale in dipendenza della elettrificazione delle Ferrovie dello Stato » (N. 159).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione della rete telegrafica e telefonica nazionale in dipendenza dell'elettrificazione delle ferrovie dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura,

PELLERANO, segretario legge:
(V. Stampato N. 159).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 16,000,000 al fine di provvedere ai lavori di spostamento e sistemazione delle linee telegrafiche e telefoniche lungo i tratti ferroviari in corso di elettrificazione: Torino-Susa, Torino-Chieri, Torino-Ronco ed accessi a Voghera.

La somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi in ragione di 8,000,000 di lire per ciascuno deg'i esercizi finanziari 1921-22 e 1922-23.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo e cioè per le spese occorrenti alle forniture di materiali, ai trasporti e alla mano d'opera, comprese le indennità agli agenti di manutenzione, nonché per i compensi dovuti a titoli d'imposizione di servitù, di espropriazione dei terreni e di risarcimento di eventuali danni, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a far anticipazioni al Tesoro dello Stato per la predetta somma di lire 16,000,000 in ragione di lire 8,000,000 per ciascuno degli esercizi finanziari di cui al precedente articolo.

Le somme che eventualmente non fossero somministrate nei singoli esercizi potranno essere prelevate nei successivi.

(Approvato).

Art. 3.

L'ammontare delle somministrazioni effettuate in ciascuno esercizio finanziario sarà estinto in 35 annualità eguali posticipate, comprendenti capitale ed interessi al saggio del 4 per cento decorrenti dal 1° luglio successivo e pagabili entro il mese di giugno di ciascun anno a cominciare dal 1923.

Sulle somme che verranno somministrate dalla Cassa depositi e prestiti dalla data di ciascun mandato sino al 30 giugno successivo

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 AGOSTO 1921

sarà corrisposto il solo interesse nella suddetta misura del 4 per cento.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio consumo nel comune di Venezia con Murano » (N. 169).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio consumo nel comune di Venezia con Murano ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 169).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno domandando di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Per un ventennio, a partire dal giorno che sarà fissato con decreto del ministro delle finanze, l'Amministrazione dello Stato assumerà la riscossione dei dazi di consumo governativi addizionali e comunali del comune chiuso di Venezia-Murano e pagherà al suddetto comune, a rate mensili posticipate, la somma annua netta di diciotto milioni di lire, compresa in essa la quota di concorso per l'abolizione del dazio sugli alimenti farinacei in lire 335,631 che continuerà ad essere corrisposta al comune medesimo, fino a che non si verifichi l'ipotesi prevista nell'art. 94 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248.

Il comune di Venezia pagherà a quello di Murano, in rate mensili posticipate, la quota ad esso spettante, secondo la convenzione vigente tra i due comuni, sulla somma riscossa dallo Stato al netto della spesa derivante al comune per effetto del successivo art. 6.

(Approvato).

Art. 2.

Se durante la gestione governativa, gli introiti daziari venissero a superare, dopo de-

tratte le spese di amministrazione, il reddito annuo netto di lire 18,000,000, la parte della riscossione eccedente questa somma sarà in primo luogo devoluta a reintegrazione delle perdite eventualmente sostenute dallo Stato negli esercizi precedenti per pagamento al comune del canone di cui all'art. 1^o, per spese di esercizio e per tutte indistintamente le spese d'impianto.

Avvenuta la reintegrazione delle eventuali perdite di cui sopra, ogni ulteriore avanzo oltre il reddito netto annuo di lire 18,000,000, sarà diviso, alla fine del rispettivo esercizio, nella proporzione di un decimo allo Stato e di nove decimi al comune.

(Approvato).

Art. 3.

La gestione governativa sarà assunta in base alla linea daziaria ed alla tariffa dei dazi in vigore.

Le modificazioni che si rendessero necessarie alla linea daziaria ed alla tariffa, nel corso della gestione governativa, saranno adottate con decreto del ministro delle finanze, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1.

I contratti di abbonamento al dazio stipulati dal comune potranno essere risolti dall'Amministrazione dello Stato, con preavviso di un mese.

Tutte le concessioni che in materia daziaria abbia fin qui fatto il comune, saranno rivedute per essere riconfermate, modificate o revocate. Le relative decisioni avranno effetto sessanta giorni dopo quello in cui l'Amministrazione finanziaria ne avrà data comunicazione in via amministrativa all'interessato.

(Approvato).

Art. 4.

Lo Stato subentrerà al comune negli obblighi eventuali per affitti, canoni ed altri oneri consimili inerenti all'occupazione di terreni, fabbricati e casotti per la riscossione del dazio o per uso di uffici, di caserme per gli agenti di vigilanza e fruirà gratuitamente dei locali di proprietà comunale o di pertinenza demaniale eventualmente ceduti in uso al comune.

Resta però in facoltà dell'Amministrazione governativa di far decadere, denunciandoli con preavviso di tre mesi, i contratti d'indole onerosa che l'Amministrazione stessa non credesse conveniente di mantenere in vigore, avuto specialmente riguardo alla diversa sistemazione dei servizi e del personale.

Dovranno del pari essere ceduti all'Amministrazione governativa, a prezzo di stima, i cassotti, le garette, i mobili, le bilancie, gli attrezzi ed i materiali di servizio, nonchè i natanti in uso per il servizio di vigilanza, cogli accessori relativi, se l'Amministrazione stessa, a suo giudizio insindacabile, li riterrà servibili e necessari.

(Approvato).

Art. 5.

Nell'attuale tabella organica del personale dell'Amministrazione governativa del dazio consumo, approvato col Regio decreto 16 gennaio 1921, n. 12, sono aggiunti i seguenti posti:

Ispettori principali, ispettori, contabili capi	N. 15
Primi ufficiali e primi contabili	» 26
Ufficiali e contabili	» 50
Commessi	» 25
Visitatrici	» 4

A coprire i posti di Ispettore, Commissario, Contabile ed Ufficiale l'Amministrazione dello Stato assumerà in servizio il personale del ruolo daziario comunale, purchè sia riconosciuto in possesso dei requisiti necessari, a giudizio insindacabile di una Commissione nominata dal ministro delle finanze, e composta di un presidente, designato dallo stesso ministro, e di quattro membri, due dei quali designati dal comune di Venezia e due scelti dal ministro predetto fra i funzionari dell'Amministrazione finanziaria.

Gli agenti del corpo comunale di vigilanza daziaria potranno essere assunti soltanto per coprire i posti di commesso, in quanto però, a giudizio insindacabile della Commissione predetta posseggano i requisiti necessari.

Non sarà assunto dall'Amministrazione governativa il personale che abbia conseguito diritto al collocamento a riposo in base alle disposizioni dei regolamenti organici municipali.

Qualora tutti i posti previsti nel primo comma del presente articolo non risultino coperti dal personale comunale, sarà provveduto ai posti rimasti vacanti con assunzione di nuovo personale in base ad un concorso da bandirsi secondo le norme che saranno stabilite con decreto del ministro delle finanze. Sino a che non sia effettuato tale concorso, sarà temporaneamente provveduto al servizio mediante personale inviato in missione e tratto dal personale daziario di Roma, Napoli e Palermo e da quello delle dogane.

(Approvato).

Art. 6.

Per tutti gli impiegati ed agenti comunali che non siano assunti in servizio dell'Amministrazione governativa a termini del precedente articolo 4, provvederà il comune entro i limiti da stabilirsi con apposita deliberazione consigliare, da approvarsi nei modi di legge, utilizzandoli in altri servizi municipali, anche fuori organico, o collocandoli a riposo, con provvedimenti speciali di favore non previsti dagli attuali regolamenti municipali, e sempre ad esclusivo carico del comune, senza che ne possa derivare onere di sorta al bilancio dello Stato.

Qualora per effetto del passaggio in servizio dell'Amministrazione governativa gli impiegati ed agenti vengano a percepire uno stipendio inferiore a quello di cui sono attualmente provvisti, la differenza fra il vecchio ed il nuovo stipendio sarà loro corrisposta dal comune fino a tanto che, per effetto di promozione o di aumento periodico, raggiungano lo stipendio massimo al quale hanno diritto secondo l'organico attualmente in vigore.

(Approvato).

Art. 7.

Il ruolo organico del personale della Guardia di finanza per la vigilanza della linea daziaria e per il servizio di riscontro è stabilito come segue:

Ufficiali:

Maggiori	N. 1
Capitani	» 2
Ufficiali subalterni	» 4

A riportare N. 7

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 AGOSTO 1921

	Riporto . . .	N.	7
<i>Truppa:</i>			
Marescialli maggiori		N.	10
Marescialli capi		»	11
Marescialli ordinari		»	9
Brigadieri		»	24
Sottobrigadieri		»	18
Appuntati di prima classe		»	25
Appuntati di seconda classe		»	20
Guardie		»	239
	Totale . . .	N.	363

(Approvato).

Art. 8.

Con decreto Reale sarà provveduto alle norme per il collocamento nel ruolo dell'Amministrazione governativa del dazio di consumo degli impiegati ed agenti provenienti dai ruoli comunali, agli assegni ed alle indennità al personale, nonché a quanto possa occorrere per disciplinare la gestione daziaria governativa del Comune di Venezia.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno approvate le istruzioni speciali di servizio e con decreti del Ministro del tesoro saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1921-22 i capitoli di spesa attinenti alla gestione medesima.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Approvazione di una convenzione con la Ditta ingegner Conti-Vecchi riguardante l'esercizio delle opere di bonifica e l'utilizzazione industriale dello stagno di S. Gilla presso Cagliari »
(N. 175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di una convenzione con la ditta ing. Conti-Vecchi, riguardante l'esercizio delle opere di bonifica e l'utilizzazione industriale dello stagno di Santa Gilla presso Cagliari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È approvata la convenzione, allegato A) della presente legge, per l'esecuzione delle opere di bonifica e di utilizzazione industriale dello stagno di Santa Gilla, stipulata il 29 luglio 1921 fra il comm. avv. Carlo Petrocchi, in rappresentanza del ministro dei lavori pubblici, e l'ingegnere Luigi Conti-Vecchi.

ALLEGATO.

Convenzione fra il Ministero dei lavori pubblici e l'ingegnere Luigi Conti-Vecchi fu Ignazio per la concessione della bonifica dello stagno di Santa Gilla e la sua parziale trasformazione in salina.

Regnando Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentoventuno addì ventinove del mese di luglio in Roma ed in una sala di questo Ministero si sono riuniti dinanzi a me comm. avv. PIO CERRUTI capo sezione delegato alla stipulazione dei contratti di questa Amministrazione centrale e senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti rinunciato d'accordo con me capo sezione delegato, giusta le facoltà concesse dal disposto dell'articolo 48 della vigente legge notarile in data 16 febbraio 1913, n. 89.

DA UNA PARTE

Il signor comm. avv. CARLO PETROCCHI fu Policarpo, direttore generale delle bonifiche, in rappresentanza di S. E. il ministro dei lavori pubblici, giusta delega qui allegata sotto la lettera a) per conto dell'Amministrazione dello Stato.

E DALL'ALTRA.

Il signor ing. Conti-Vecchi Luigi fu Ignazio nato a Fivizzano e domiciliato a Roma.

SI PREMETTE.

Che, in dipendenza dei decreti-legge 8 agosto 1918, n. 1256 e 23 marzo 1919, n. 461, i quali autorizzano l'Amministrazione a concedere le opere di bonifica a società e singoli imprenditori, furono presentate varie domande di privati per l'esecuzione della bonifica dello stagno di Santa Gilla, domande che non furono ritenute ammissibili dalla Commissione centrale per le bonifiche con voto del 28 febbraio-1° marzo 1920.

Una però fra le domande presentate, avanzata dall'ing. Luigi Conti-Vecchi, ha un'importanza che trascende i fini della bonifica propriamente detta, interessando lo sviluppo economico ed industriale della città e provincia di Cagliari in quanto mira a dotare di concimi potassici l'agricoltura nazionale.

Per essa sono perciò giustificati speciali provvedimenti.

L'ing. Conti-Vecchi si propone infatti di collegare alla bonifica l'utilizzazione industriale dello stagno ed all'uopo prevede:

a) di bonificare nei riguardi idraulici la zona nord-orientale dello stagno dalla foce dei torrenti Fluminimannu e Cixerri fino alla Scafa;

b) di bonificare, parimenti, nei riguardi idraulici, l'estrema zona sud-occidentale, e di sistemare il corso inferiore del Rio di Santa Lucia;

c) di bonificare la zona dello stagno interposta tra le due precedenti mediante intensa salsificazione delle sue acque e la sommersione in acqua salsa delle sue basse gronde;

d) di favorire con l'esecuzione delle opere idrauliche la pescosità dei due bacini estremi dello stagno e di utilizzare la trasformazione della zona centrale in salina, oltre che per l'estrazione di sale comune, anche per quella dei sali potassici e magnesiaci occorrenti all'agricoltura ed alla industria nazionale.

Considerato che le iniziative proposte, di cui è evidente l'utilità per l'interesse pubblico, non potrebbero essere attuate senza una congrua integrazione finanziaria dello Stato.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, da me capo sezione delegato personalmente conosciute, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante della pre-

sente convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

È concessa all'ingegnere Conti-Vecchi Luigi per sé e per una Società da costituire, l'esecuzione della bonifica dello stagno di Santa Gilla, informata ai criteri esposti nella presente convenzione.

Art. 2.

Per la formazione della salina nella parte mediana dello stagno di Santa Gilla nei limiti risultanti dal piano da presentarsi a termini del successivo articolo 8, si concede l'uso dello specchio acqueo dello stagno e di ogni altra proprietà demaniale esistente entro la zona indicata, a partire dalla approvazione del detto piano generale e per un periodo di anni novanta dal giorno in cui sarà constatata l'efficienza dell'impianto industriale a sensi dell'articolo 4.

Art. 3.

A titolo di contributo nella spesa per gli impianti occorrenti all'estrazione industriale dei sottoprodotti della salina sarà corrisposto dal Ministero dell'industria e commercio un premio di lire 1,500,000.

Un contributo di 1,000,000 sarà corrisposto dal Ministero dei lavori pubblici a titolo di concorso *a forfait* nella spesa delle opere di trasformazione dello stagno in salina, in quanto permettono di conseguire la bonifica della parte mediana dello stagno stesso.

La quota di un milione da anticiparsi dal Ministero dei lavori pubblici dovrà essere ripartita fra gli altri interessati nella misura prevista dall'articolo 60 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844.

La somma di lire 2,500,000 complessivamente dovuta a' termini del precedente articolo, sarà pagata in unica soluzione all'ingegnere Conti-Vecchi entro due mesi dal giorno in cui sarà constatata l'ultimazione e l'entrata in esercizio della Salina e del connesso impianto industriale.

Tale constatazione sarà demandata insindacabilmente ad una Commissione costituita da

un rappresentante del concessionario, da un delegato del Ministero dell'industria e commercio e da un delegato del Ministero dei lavori pubblici.

La Commissione decide a maggioranza di voti dei componenti.

Art. 5.

I lavori per la trasformazione in salina e la costruzione dell'impianto industriale dovranno essere iniziati entro un anno ed ultimati non oltre quattro anni dalla notificazione del decreto di approvazione del piano generale della Salina.

Il termine per l'inizio ed il compimento dei lavori potrà essere prorogato dal Ministero dell'industria e commercio di concerto con quello delle finanze.

Art. 6.

Per l'esecuzione delle opere di bonifica dei bacini nord-orientale e sud-occidentale dello stagno, inclusa la sistemazione del fondo del nuovo alveo del Fluminimannu e la deviazione e sistemazione del Rio di Santa Lucia, l'ing. Conti-Vecchi dovrà presentare, entro un anno dalla pubblicazione della legge di approvazione della presente convenzione, il progetto di massima di tutte le opere da eseguire e successivamente, nei termini che saranno prefissi dal Ministero dei lavori pubblici, i progetti esecutivi dei singoli lotti, in relazione al piano di svolgimento dei lavori contenuto nel progetto di massima.

Tanto il progetto di massima che i progetti esecutivi, sono soggetti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

L'apprezzamento del merito tecnico dei progetti è riservato al giudizio insindacabile del detto Ministero, e perciò il concessionario non potrà pretendere risarcimenti o rimborsi per la spesa necessaria alla rinnovazione o modifica dei progetti dichiarati inammissibili.

In caso di disaccordo sui prezzi esposti nei progetti, la definizione delle relative controverse sarà demandata inappellabilmente ad un collegio di tre arbitri nominati, uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dal concessionario, il terzo dal presidente del Tribunale superiore delle Acque pubbliche.

Il Presidente stesso esaminerà anche l'arbitro o gli arbitri non nominati dalle parti nel termine da lui fissato.

Art. 7.

Nel decreto di approvazione dei singoli progetti esecutivi, il Ministero dei lavori pubblici determinerà l'importo dei contributi nel modo e nella misura prevista dalle leggi vigenti, e stabilirà i termini per il compimento dei lavori, determinando i casi di decadenza della concessione delle opere.

Lo Stato corrisponderà al concessionario, oltre al proprio contributo, anche quello a carico della provincia e dei proprietari interessati, salvo rivalsa nei modi di legge.

La quota a carico dei proprietari sarà aumentata del contributo supplementare previsto dall'articolo 4 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, nella misura che resta fin d'ora determinata nel 10 per cento, senza che occorra alcun accertamento della plusvalenza prodotta dalla bonifica.

La somma così dovuta sarà pagata in 30 annualità anticipate, comprensive di capitale ed interesse, a' termini delle disposizioni vigenti, con decorrenza dai collaudi parziali e generali delle opere.

Il Ministero dei lavori pubblici potrà imporre il rinvio dell'esecuzione dei lavori e la limitazione del loro sviluppo quando sia richiesto dalla necessità di contenere la spesa a carico dello Stato nei limiti delle autorizzazioni e degli stanziamenti di bilancio.

Nessun indennizzo potrà essere preteso dal concessionario per danni dipendenti dall'esercizio di tale facoltà.

Art. 8.

Entro quattro mesi dall'approvazione della presente convenzione, anche se non sia ancora approntato il piano di massima dell'intera bonifica, l'ingegnere Conti-Vecchi presenterà per l'approvazione ai termini del precedente articolo:

1° il piano generale di bonifica della zona centrale mediante l'impianto di una salina;

2° il progetto o i progetti esecutivi del primo lotto dei lavori di bonifica idraulica comprendenti:

a) l'opera per la nuova foce alla Scafa o per il viadotto della strada provinciale;

b) il canale centrale da scavare nello stagno dalla Scafa all'altezza di Punta Corru;

c) due canali minori diramantisi dal precedente verso l'insenatura ad est della penisola di Sant'Ungroni e verso quella ad est della costa di Buronargius;

d) i terrapieni occorrenti all'isolamento della zona centrale dello stagno a ponente ed a levante dell'isola di San Figu Morisca a sud di Santa Illetta e dentro il ramo di stagno della Maddalena a nord di Ponte Nuovo.

L'approvazione del piano generale della salina è limitata ai soli effetti di delimitare la zona dello stagno concessa in uso e di verificare se corrisponda ai fini del bonificamento igienico della località, esclusa ogni assegnazione di contributi per bonifica in aggiunta a quello prestabilito in un milione, con l'art. 3.

Art. 9.

Al concessionario delle opere di bonifica si applicano le disposizioni dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256.

Art. 10.

Le opere tutte relative all'esecuzione della bonifica ed alla costruzione degli impianti industriali e quelle conseguenti ed accessorie per l'esercizio degli impianti medesimi, sono dichiarate di pubblica utilità e le indennità per le occorrenti espropriazioni saranno determinate a norma dell'articolo 58 del T. U. 10 novembre 1904, n. 844.

Le opere stesse sono dichiarate urgenti ed indifferibili agli effetti dell'articolo 26 del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107.

Art. 11.

Al termine dell'utenza di cui all'articolo 1 e nel caso di rinuncia o decadenza della concessione d'uso dello stagno, questo tornerà nell'immediato possesso dello Stato, il quale acquisterà, senza obbligo di corrispettivo, la proprietà degli edifici, macchinari, ed in generale, di quanto concerne la Salina e il connesso impianto industriale, il tutto in istato di regolare funzionamento.

Il Ministero delle finanze, di concerto con quelli dell'industria e commercio e dei lavori pubblici, potrà nell'ultimo decennio di durata dell'utenza, ordinare, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio, ai termini dell'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, la manutenzione delle opere che sia ritenuta necessaria al loro regolare funzionamento.

Art. 12.

I diritti e le facoltà derivanti dalla presente convenzione non possono essere ceduti a terzi senza il consenso del Governo.

Art. 13.

Qualora l'ing. Conti-Vecchi non intraprenda i lavori di trasformazione industriale dello stagno nel termine previsto dall'articolo 5, ovvero, iniziati, li interrompa per oltre un anno, ovvero sospenda per lo stesso termine l'esercizio dell'impianto industriale, potrà essere dichiarato decaduto dalla concessione d'uso dello stagno.

Parimenti potrà essere dichiarato decaduto qualora non ottemperi agli altri obblighi imposti dalla presente convenzione.

La dichiarazione di decadenza, oltre le conseguenze di cui al precedente articolo 11, importa la perdita di ogni diritto al contributo complessivo di lire 2,500,000, qualora debba ancora essere corrisposto.

Art. 14.

Il concessionario non potrà vantare alcun diritto per la creazione a suo favore di monopoli di vendita in Sardegna, nè avrà ragione alcuna di indennizzo se il monopolio dei sali manterrà il prezzo di vendita del sale alla popolazione ed alle tonnare quale è attualmente o, comunque, lo modificherà.

Art. 15.

La presente convenzione, da registrarsi col diritto fisso di lire 3, non sarà obbligatoria per lo Stato fino a che non sarà stata pubblicata la legge di approvazione.

E richiesto io Capo Sezione ho ricevuto e pubblicato il presente atto, mediante lettura fattane a chiara e intelligibile voce ed in pre-

senza delle parti che, da me interpellate prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto consta di sei fogli di carta bollata scritti su facciate venti e righe sette della ventunesima da persona di mia fiducia e contiene una delega su foglietti uno dattilografato su facciate una.

Il Rappresentante il Ministero dei lavori pubblici:

CARLO PETROCCHI, fu Policarpo.

Il Concessionario:

Ing. LUIGI CONTI-VECCHI, fu Ignazio.

Il Capo Sezione delegato ai Contratti:

PIO CERRUTI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi approvato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 8,215,000 per la costruzione del nuovo carcere giudiziario di Este e per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Bari » (N. 190).

PRESIDENTE. L'ordine reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 8,215,000 per la costruzione del nuovo carcere giudiziario di Este e per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Bari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 8.215.000 per la costruzione di un carcere giudiziario in Este e per il completamento della costruzione del carcere giudiziario di Bari.

La somma di lire 8.215.000 sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1921-1922.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 19,500,000 per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Napoli e del manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto ». (N. 191).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 19,500,000 per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Napoli e del manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 19.500.000 delle quali lire 3.500.000 per il completamento del Manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto e lire 16.000.000 per il completamento del Carcere giudiziario di Napoli.

La somma di lire 19.500.000 sarà iscritta, con decreti del Ministro del Tesoro, in apposito Capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno e ripartita nel modo seguente:

Esercizio finanziario 1921-22	L.	3.900.000	
»	»	1922-23	3.900.000
»	»	1923-24	3.900.000
»	»	1924-25	3.900.000
»	»	1925-26	3.900.000

Totale L. 19.500.000

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Albricci, Ameglio, Amero d'Aste.

Badaloni, Barbieri, Bellini, Berenini, Bergamasco, Berio, Bertarelli, Biscaretti, Bonicelli, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calabria, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Castiglioni, Cattellani, Cefalo, Cefaly, Chimienti, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Corbino, Cuzzi.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, De Novellis, De Riseis, Diaz, Diena, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, Dorigo.

Faelli, Ferraris Carlo, Filomusi Guelfi, Fradeletto, Frascara.

Gallini, Garavetti, Gioppi, Giordani, Giunti, Grandi, Grassi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Lagasi, Lamberti, Libertini, Loria, Lucca.

Mango, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Masci, Massarucci, Mayer, Mazzoni, Melodia, Millo, Montresor.

Nava, Nuvoloni.

Pagliano, Palummo, Pantano, Paternò, Pavia, Pellerano, Perla, Persico, Piacentini, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Pullè.

Quarta.

Rava, Rebaudengo, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rota.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Schiralli, Scialoja, Sechi, Sili, Squitti, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Tivaroni, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valli, Vanni, Venosta, Venzi, Verga, Vicini, Viganò, Vitelli, Volterra.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per l'ammissione alla discussione del disegno di legge riguardante la « assunzione

obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni ed aziende private».

Senatori votanti	139
Maggioranza di due terzi	93
Favorevoli	134
Contrari	5

Il Senato approva.

Proclamo ora il risultato di votazione dei seguenti disegni di legge:

Onoranze al soldato ignoto:

Senatori votanti	139
Maggioranza	70
Favorevoli	139

Il Senato approva all'unanimità. (*Vivissimi e prolungati applausi*).

Trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra:

Senatori votanti	139
Maggioranza	70
Favorevoli	139

Il Senato approva all'unanimità. (*Ripetuti e prolungati applausi*).

Per la nomina di una Commissione.

CAMPELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO. Dato il carattere di urgenza che presenta il disegno di legge per l'assunzione dei mutilati di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private propongo che venga delegata ad esaminarlo ed a riferirne una commissione speciale nominata dal Presidente.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta del senatore Campello. Se non si fanno osservazioni in contrario, s'intende approvata.

Mi riservo di fare diretta comunicazione agli onorevoli senatori che, in conformità all'incarico affidatomi dal Senato, chiamerò a far parte della Commissione.

Per l'ordine dei lavori.

RAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. All'ordine del giorno di oggi è iscritta una mia interrogazione. In considerazione dello stato dei lavori del Senato prego l'illustre no-

stro presidente di voler rinviare l'interrogazione stessa, anzichè a domani ad altra tornata.

PRESIDENTE. Non facendosi opposizione, l'interrogazione dell'onorevole senatore Rava, che doveva essere iscritta all'ordine del giorno di domani è rinviata.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge

Provvedimenti per la riforma delle Amministrazioni dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale (N. 151);

Autorizzazione della maggiore spesa di lire 112,600,000 per opere dipendenti da terremoti (153).

Iscrizione di fondi in favore delle Università e degli altri istituti di istruzione superiore (n. 173).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Iscrizione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1921-22, della maggiore assegnazione di lire 515,000 da erogarsi a favore della Regia accademia dei Lincei (n. 174);

Autorizzazione della spesa di lire 40 milioni per la esecuzione delle opere di inalveazione del fiume Idice nel Reno e delle opere accessorie (n. 152);

Autorizzazione di spesa straordinaria per urgenti opere, lavori ed acquisti inerenti ai servizi telegrafici e telefonici (n. 158);

Sistemazione della rete telegrafica e telefonica nazionale in dipendenza della elettrificazione di Stato (n. 159);

Assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio consumo nel Comune di Venezia con Murano (n. 169);

Approvazione di una convenzione con la ditta ingegner Conti Vecchi riguardante l'esercizio delle opere di bonifica e l'utilizzazione industriale dello stagno di S. Gilla presso Cagliari (n. 175);

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 8,215,000 per la costruzione del nuovo carcere giudiziario di Este e per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Bari (n. 190);

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 19,500,000 per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Napoli e del manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto (N. 191).

La seduta è sciolta (ore 19)

Licenziato per la stampa il 28 agosto 1921 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

XXVI^a TORNATA

GIOVEDÌ 11 AGOSTO 1921

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Congedi	pag. 614
Disegni di legge (Discussione di):	
«Provvedimenti per la riforma dell'amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi, e la riduzione del personale»	614
Oratori:	
CORBINO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	645
DE NAVA, <i>ministro del tesoro</i>	640, 646, 650
RODINÒ, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	646, 652
GARAVETTI	633, 647
GRASSI	621
LAGASI	616
LAMBERTI	647
MAURI, <i>ministro di agricoltura</i>	646
MONTRESOR	635, 647
POZZO	649, 651
RAVA	626
ROTA	623, 651
SUPINO	620, 647
TAMASSIA	614
VITELLI	647
ZUPELLI, <i>relatore</i>	636
(Nomina di una Commissione per l'esame di)	614
(Approvazione di un ordine del giorno)	648
Interrogazioni (annuncio di)	654
(Risposta scritta ad)	655
Relazioni (Presentazione di)	616
Ringraziamenti	614
Sui lavori del Senato	654
Oratori:	
PRESIDENTE	654
COCCHIA	654
Sul processo verbale	613
Oratori:	
PRESIDENTE	614
TORRIGIANI LUIGI	613

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri della giustizia e affari di culto, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, delle poste e telegrafi, per la ricostituzione delle terre liberate e i sottosegretari di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, per la Presidenza del Consiglio e per l'interno.

FRASCARA, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

TORRIGIANI LUIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Ho dovuto ieri assentarmi dall'aula quando il Presidente chiudeva la discussione generale sul progetto di legge per il trasporto delle salme dei caduti in guerra.

Mi permetta il Senato brevissime parole per dire oggi ciò che avrei voluto esprimere in omaggio ed encomio all'opera di coloro che sono preposti al delicatissimo servizio delle salme, alla cura e custodia dei cimiteri che io ho potuto vedere tenuti in modo ammirevole. Dall'illustre e valoroso generale Paolini, al più modesto soldato, tutti gareggiano in zelo ed in amore per il disimpegno della santa loro missione, efficacemente coadiuvati dagli ottimi cappellani militari ai quali disagi e fatiche sono lievi, pur di essere di aiuto materiale e soprattutto morale agli infelici parenti che vanno a cercare e riavere i sacri resti dei loro adorati.

Non voglio nè mi sento di dilungarmi in dettagli troppo dolorosi, mi basta poter affermare e proclamare per la tranquillità di quelle famiglie le quali non potessero valersi della benefica legge, che le salme dei loro cari sono e saranno sempre amorosamente, devotamente custodite, perchè il cuore che batte nel petto di quei funzionari e di quei soldati, è il cuore d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il Senato ha udito con grande commozione le parole del nostro collega Torrigiani Luigi, il quale avendo avuto il dolore e l'onore di perdere sul campo di battaglia il valorosissimo suo figlio, la cui salma è andato personalmente a ritirare, aveva il diritto di parlare in quest'Aula nel momento in cui si discuteva quella legge. (*Applausi*).

TORRIGIANI LUIGI. Grazie!

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, il processo verbale intendersi approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Barbieri, Bensa e Bollati di giorni dieci, Bouvier di giorni otto, Cagnetta di giorni cinque, Ciruolo di giorni trenta, Cocuzza, Dallolio Alberto e Diena di giorni dieci, Di Robilant di giorni trenta, Durante, e Greppi di giorni dieci, Marsaglia di giorni otto, Mortara di giorni cinque, Passerini di giorni dieci, Rattone di giorni otto, Romeo Delle Torrazze di giorni dieci, Rossi Giovanni di giorni otto, Salmoiraghi di giorni trenta, Scalori di giorni otto, Visconti Di Modrone di giorni dieci.

Se non si fanno osservazioni questi congedi s'intenderanno accordati.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Comunico i nomi dei componenti la Commissione da me nominata per l'esame del disegno di legge: « Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e delle aziende private » senatori Diaz, Campello, Dallolio Alfredo, Pincherle, Martino, Del Carretto, Nava.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente telegramma pervenuto alla Presidenza:

« Reduci celebrazioni Grappa - Podgora pellegrinando fra terre tombe bacciate primo grido vittoria, coronate olocausto figli, sposi, padri, fratelli nostri, giungeci confortatrice eco manifestazioni acclamate deliberate augusta Assemblea nobilmente memori nostri morti loro famiglie voglia esprimere solennemente onorevoli senatori, eccellenze Diaz, rappresentanti Governo, plauso commosso famiglie caduti riaffermando Governo Parlamento paese nostro indomito proposito cooperare ogni nobile sforzo perchè Italia sia grande come sua vittoria, forte come suoi eroi.

« Presidenza Centrale Associazione Nazionale madri, vedove caduti ». (*Vivi applausi*).

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la riforma delle amministrazioni dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale » (N. 151).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la riforma delle amministrazioni dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale ».

Invito l'onorevole senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:
(*V. Stampato N. 151*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Primo iscritto è l'onorevole senatore Tamassia, al quale do facoltà di parlare.

TAMASSIA. Onorevoli colleghi, parlare ora significa supporre un doppio coraggio: di chi osa parlare, e di coloro che dovrebbero avere quello di ascoltare. Abbrevierò la duplice prova.

Non tocco nemmeno l'austera e rassegnata relazione dell'Ufficio centrale. Parlo per un dovere imprescindibile, che sento verso l'Università italiana la nobile e trascurata fucina della nostra cultura. Se gli altri oratori rivolgeranno la loro attenzione a quel che c'è nel progetto di legge, io mi permetterò, invece, di discorrere di cose di cui il progetto stesso tace.

È nota la storia dell'art. 12, il quale così com'era originariamente nello schema ministeriale, riguardava anche istituti e personale dell'istruzione media e superiore.

Nell' altro ramo del Parlamento, si ebbe qualche preoccupazione sull'uso che il Governo, armato di ferro tagliente, avrebbe fatto della sua podestà dittatoria nel campo degli studi. E poi quella certa libertà scolastica, che è stata assunta come un canone dell'attività ministeriale, si temeva che avesse un'applicazione, se non troppo liberale, almeno troppo libera. Singolare destino delle formole che servono a tutto, meno che alla chiarezza.

In un modo o nell'altro, l'art. 12 non conserva dell'antica redazione che quel povero frammento dell'ultimo suo comma, con cui al Governo è data facoltà di aumentare le tasse scolastiche: argomento questo che male si adatta al resto dell'articolo riguardante il Consiglio di Stato e la Corte dei conti.

Non so se fosse giustificata tanta diffidenza verso il Governo. Questo avrebbe trovato oltre che nei quattordici savi sindacatori, anche nel Consiglio superiore dell'istruzione e nell'Associazione universitaria, retta ora da un uomo che certo ha e merita la stima dell'onorevole Corbino, una preziosa collaborazione nell'attuare riforme ardite e miglioramenti efficaci, in tanto più notevoli in quanto addirittura, cosa inaudita! non si sarebbero risolti in deterioramenti del povero bilancio dello Stato.

Ormai, quel che è fatto è fatto. Le Università restano escluse dal grande rimaneggiamento che la legge prepara, o minaccia, agli organismi della pubblica amministrazione. Ai professori si attribuisce per ora, il sussidio mensile delle 180 lire, in aggiunta al non troppo simpatico contributo, dato dalle così dette esercitazioni scientifiche. Ma io non so se la presentazione di un progetto speciale riguardante l'Università e gl'insegnanti non presenti difficoltà superiori al buon volere del ministro, perchè nella pia intenzione del legislatore questa legge avrebbe dovuto chiudere la gran porta delle spese.

Pure il problema universitario dovrà essere affrontato per intero, in nome di una vera e grande necessità nazionale.

Sarebbe molto facile dimostrare la miseria degli stipendi universitari, confrontati con quelli di certi maestri elementari di un evoluto e cosciente Comune, che fa testo in molte cose. Ma la nostra non è bassa questione di denaro, onorandi colleghi. I professori universitari tra

il dileggio dei semidotti e degl'indotti (che sono i più ciarlieri) fanno il loro dovere, senza lamenti, con dignità superiore, ripeto, a miserie materiali e morali, che per certe classi sarebbero intollerabili.

A noi già tanto avanti nella nostra modesta via, che percorremo con salda fede nella missione dell'Università italiana, può essere consentito un lieve ma sostanziale mutamento dell'emistichio virgiliano: *Sic nos, non nobis*. Non parliamo per noi, ma per quelli che dovranno prendere il nostro posto; lavorare anche con maggiore gagliardia di noi, e soffrire stenti durissimi. E vi resisteranno poi queste anime dedite al sacrificio incompreso, trascurato con un certo disprezzo, perchè rivolto a non lasciar cadere nel nulla la gloria immensa della cultura nostra?

Dall'Università, che è disciplina severa di lavoro scientifico, sgorga l'elemento più vitale di tutta la nostra cultura; ed è l'opera meno appariscente. Così frondi e foglie e fiori dell'albero della scienza, che non è mai albero del male, vigoreggiano e si schiudono, pel lavoro incessante e minuto, che si compie dalle radici nascoste.

Disse, onorevole Corbino, un vostro grande predecessore nel posto vostro, che l'alta cultura salvò l'unità d'Italia. Vorrei soggiungere che nel frantumarsi di coscienze e di concetti politici, la scienza universitaria preparò e difese la stessa risurrezione nazionale, intravvista soltanto da pochi veggenti.

Il diritto, su cui posa come masso granitico l'unità del pensiero giuridico italico, è quello stesso che fu creato dalle Università nostre, per la civiltà del mondo. Le grandi scoperte, che iniziarono ère nuove, sono il frutto meraviglioso delle elucubrazioni severe dei dotti italiani, dal Volta al Righi, al nostro Marconi.

Mi permetta il Senato, in cui è così viva la fede nella scienza, così alto il senso della grandezza delle nostre tradizioni, ch'io gli chieda per l'Università e per i degni ministri di questa, una parola di viva simpatia, una parola che dimostri come l'alto Consesso è sempre vicino ai lavoratori della scienza. (*Applausi vivissimi*).

Non faccio proposte piccole per la soluzione di così grande problema. Il Senato sente che l'Italia, vittoriosa sul campo per eroismo guer-

riero, non deve miseramente cedere, di fronte anche a meno gloriose genti, nel campo ove dura e durerà perenne la lotta pel progresso scientifico.

Onorevole Corbino, nel vostro saluto a tutte le Scuole d'Italia, voi ricordaste che al popolo, così povero di materie prime, appunto per questo, era imposto un più forte e disciplinato lavoro intellettuale. La Natura, però, non ci fu matrigna dovunque. Essa ci ha dato, dirò con ardità contraddizione, una ricchezza meravigliosa di materia spirituale. Questa fu e sarà il segreto della nostra vittoria. E voi, onorevole ministro, com'è dover vostro e come il nome che nella scienza avete v'impone, siate di tale materia il vigilante custode e il perenne alimentatore (*Vivi applausi, congratulazioni*).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Nava a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

NAVA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Nava della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita. Questo disegno di legge sarà discusso nella seduta di domani, poichè per esso è stata richiesta e concessa la urgenza.

Invito l'onorevole senatore Vicini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VICINI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge, con varie modificazioni già approvate dalla Camera dei deputati, del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, circa il trattamento di quiescenza del personale civile della Amministrazione dello Stato, ed il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario e di studi superiori ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Vicini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita. Questo disegno di legge sarà posto all'ordine del giorno

della seduta di domani poichè per esso è stata richiesta e concessa l'urgenza.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale ».

Ha facoltà di parlare il senatore Lagasi.

LAGASI. I competenti ripetono da tempo, che, per non inaridire le fonti della finanza, alla politica delle imposte deve seguire la politica delle economie.

Questa politica che impone la riduzione delle spese tutte non solo superflue, ma anche non strettamente necessarie, deve muovere dalla riforma della burocrazia perchè la semplificazione dei congegni amministrativi e la conseguenziale riduzione del personale consentiranno a tempo opportuno non irrilevanti economie.

Non mi soffermerò a parlare della soppressione dell'innumeri istituti sorti durante lo stato di guerra tuttora esistenti; non della riduzione delle spese di stampa, di cancelleria, di indennità di residenza, di missione, di carica, di applicazione, di interessenza, di trasferta; non della limitazione di quelle sperperate per procurare ai papaveri alti della burocrazia, che un tempo andavano a piedi, mezzi rapidi e comodi di locomozione per trasferirsi dalla casa all'ufficio rapidamente, mezzi che costano, secondo calcola il senatore Cassis, parecchie decine di milioni.

Giova sperare che, dopo i richiami dalla Commissione nominata colla legge 16 marzo 1921, saranno senza altro ridotte al necessario.

Mi limiterò, invece, a dire di quelle ottenibili colla semplificazione dei congegni amministrativi del centro e della periferia, e degli uffici di controllo superflui, non solo inutili, ma dannosi, che finiscono per non controllare.

Debbo dire che, secondo il mio avviso, non saremmo nel vero, se ci cullassimo nella illusione di ottenere al bilancio dello Stato un immediato e grande sollievo, perchè, se sarà sentito, lo sarà fra qualche anno e in misura limitata. Fra qualche anno e in misura limitata, perchè il risparmio dovrà essere erogato per provvedere all'aumento degli stipendi e dei salari ed

al trattamento di riposo, di aspettativa, di esonero e di licenziamento, di quanti ordinari e straordinari, in ruolo e fuori ruolo, o avventizi vecchi e nuovi che dovranno essere allontanati.

I provvedimenti, reclamati da tutti anche prima della guerra, che il Governo presenta all'approvazione del Senato, si impongono per ragioni d'urgenza. S'impongono non solo, perchè la macchina dello Stato corra più agile, svelta, e risolva con facilità e rapidità i rapporti e i conflitti fra Stato e cittadini, ma anche perchè la massa degli impiegati e salariati tragga da un lavoro non rude, ma costante, non inutile, ma proficuo, una remunerazione che consenta un tenore di vita che, senza strettezze, senza sofferenze e senza preoccupazioni per la famiglia, permetta loro di condurre una esistenza corrispondente al loro bisogno e al loro decoro.

Ed era tempo davvero, che si intervenisse per riparare ad uno stato di fatto che per colpa dei governati, dei burocratici e, diciamo pure, degli uomini politici, ha favorito la moltiplicazione degli uffici, la divisione e suddivisione delle attribuzioni, la lentezza nelle determinazioni, l'attenuazione del sentimento della responsabilità, la noncuranza quindi e la negligenza degli impiegati, che, salvo le non rare e lodevoli eccezioni, lavorano quanto basta, per non essere esonerati, fra il sigaro ed il giornale, attendendo la fine della giornata e della mesata.

E, se ci si può dolere da un lato, ci si può rallegrare dall'altro, che la condizione economica e finanziaria dello Stato, la pressione del costo della vita e la conseguente agitazione delle varie categorie degli impiegati, abbia indotto il Governo a chiedere e il Parlamento a concedere i pieni poteri per attuare questa grande riforma, che era da tempo sull'orizzonte, che la guerra ha messa in marcia, che la opinione pubblica reclama e che la condizione del bilancio impone.

Per attuare una riforma che deve semplificare, trasformare, gli organismi amministrativi, civili, giudiziari, in breve tempo per renderli più snelli, più pratici, più rispondenti al ritmo intenso della vita sociale di questo momento in cui sono mezzi di locomozione il treno a vapore o ad elettricità, l'automobile, il velivolo

e mezzi di comunicazione, il telegrafo, il telefono con e senza filo, occorrono poteri non sindacabili, che giudichino e mandino con grande rapidità.

La pressione della macchina burocratica, enorme, con tendenza sempre più accentuata alla elefantiasi, per generazione spontanea e per sovraincrostazione a mezzo di una massa innumerevole di macchinisti esperti, provetti, potentissimi così da aver sempre fatto il brutto e il bel tempo al centro e alla periferia nei vari dicasteri, anche per impotenza dei ministri ottimi politici e parlamentari, ma, *absit iniuria verbis*, pessimi pratici, avrebbe paralizzata l'opera di ogni più illuminata assemblea per quanto piccola.

Figuratevi poi, onorevoli colleghi, a quale potenza giungerebbe la pressione presso una Commissione esecutiva di uomini politici deputati e senatori che, per quanto *boni viri*, non sapranno mai e poi mai spogliarsi del loro affetto pel natio loco, così da sacrificarlo all'interesse generale dello Stato.

Ciò prescindendo dal considerare che l'opera di semplificazione e di epurazione è immane e non è raggiungibile per la sua complessività nel breve tempo, che gli eventi politici accordano al più fortunato dei nostri *premiers*.

Se il Parlamento dunque avesse anche delegato i suoi poteri ad una Commissione esecutiva, non avrebbe sottratta la riforma alle influenze deleterie, inesauite, che più forti si sarebbero fatte sentire contro un organismo di minor resistenza.

Il naufragio della riforma giudiziaria, senza pieni poteri presentata dall'onorevole Zanardelli, nonostante il Parlamento li accordasse ad una Commissione composta dai più illustri parlamentari del tempo, sta a provare quale la sorte che sarebbe serbata a questa riforma.

Quindi pieni poteri senza controllo al comitato ministeriale, che guidato dal pensiero di dare al paese una riforma corrispondente alle esigenze dei nuovi tempi, sotto il peso della grande responsabilità che lo manda alla storia, saprà rendersi degno del mandato.

Convinto che il Governo sotto questa grande responsabilità avrebbe agito, non avrei voluto che a ridurla e a minorarla si fosse nominato un organo consultivo.

La Commissione parlamentare scelta dai

gruppi per l'esame della riforma, ha creduto di imporre al comitato ministeriale, fornito di pieni poteri, in caso di provvedimenti destinati a modificare o ad abrogare leggi, l'obbligo di sentire un corpo consultivo, composto di deputati e senatori.

Secondo penso, sarebbe meglio che il comitato potesse decidere senza questo parere, che costituirà un paravento molto comodo per rimpicciolire, ridurre, sminuzzare la responsabilità di provvedimenti eventualmente non commendevoli.

Ma la legge che, approvata, deve entrare subito in vigore e trovare entro il 20 giugno 1922 la sua piena esecuzione, non può, nè deve essere modificata, anche perchè occorre provvedere d'urgenza alle condizioni economiche degli impiegati, che altrimenti minacciano scioperi e tumulti.

Giova sperare che la commissione, in virtù della legge del 16 marzo 1921, n. 260, che con rapporto indirizzato al Presidente della Camera sotto la data 17 giugno decorso, ha detto di aver espletato il suo compito, sia in grado di presentare le sue conclusioni delle quali il Governo dovrà tener debito conto per risolvere il ponderoso problema.

Un voto della Camera ha posto a dormire la grossa quistione del decentramento organico delle regioni, e cioè dell'attribuzione delle funzioni statali alle regioni, alle provinciali comunali. La risposta dell'onorevole Bonomi in proposito, può affidare coloro che temono dalla creazione di tale organismo un'opera separatista.

La regione, se dovrà essere, sarà, dopo maturo esame; ma sarà solo per accentrare le funzioni interessanti la regione stessa in materia di lavori pubblici, di istruzione pubblica di agricoltura, di sanità e di assistenza sociale.

La riforma quindi per ora non può essere che: *a)* di semplificazione dei servizi e dei controlli, e degli organi di vigilanza e di tutela centrali e periferici; *b)* di riduzione del personale.

Lascio ai competenti il giudizio circa la convenienza, politica, economica e finanziaria di riunire alcuni Ministeri ed alcuni segretariati, che furono sdoppiati durante la guerra un poco per ragioni di opportunità bellica, molto per opportunità parlamentare.

Per amore di brevità non ripeterò quanto ho detto quando si discusse sulle comunicazioni del Governo, circa la necessità di semplificare, trasformare e ridurre certi organi periferici non utili.

Mi limiterò a richiamare l'attenzione degli onorevoli De Nava e Rodinò, che faranno certamente parte del Comitato interministeriale, sopra alcuni servizi centrali, che, secondo penso, possono, con il risparmio di denaro e di tempo e con beneficio del pubblico e dell'erario essere semplificati.

Non dimostrerò che gran parte delle funzioni accentrate in questi possano essere delegate ai provveditori scolastici, che dovrebbero compierle con maggior conoscenza di causa e con maggiore speditezza.

Nè aggiungerò che il servizio dei libretti ferroviari ai maestri che si è dovuto fare in questi giorni e che potrebbero essere rilasciati ai maestri dal provveditore, vengono invece rilasciati direttamente da un ufficio speciale, numeroso, esistente presso il Segretariato Generale in apposito locale, dopo lunga e non pratica procedura, che si inizia colla domanda del maestro, colla relazione dell'ispettore, colla proposta del provveditore agli studi, colla richiesta del libretto alla Direzione delle ferrovie e si chiude col rilascio dei libretti che arrivano quando arrivano!

Muoverò soltanto tre domande agli onorevoli De Nava e Rodinò, e, passo oltre; se non credono di ridurre le funzioni di vigilanza, di tutela e di controllo sull'opera delle provincie, comuni, istituzioni di beneficenza accentrate presso il Ministero degli interni alla Direzione Generale affari amministrativi, dove esiste perfino un ufficio speciale, al quale fanno ressa un numero infinito di procaccianti spostati e disoccupati per contendersi una nomina di Commissario Regio presso qualche amministrazione disciolta.

L'altra domanda è questa: se non pensino di sopprimere le due nuove divisioni presso la direzione generale del fondo pel culto destinate a controllare l'opera degli economati generali dei benefici vacanti, col bel risultato di non controllare nulla e di assorbire parte della rendita con trasferte, per ordinare prima e per collaudare poi non di rado spese di poche lire.

Una terza domanda è relativa alla necessità di accentrare tutti gli archivi notarili per semplificarne una contabilità pazzesca, irragionevole, mastodontica.

La riforma che doveva dar fondo a tutta la materia non si è preoccupata di migliorare istituti militari antichi, non di ridurre istituti scientifici superflui.

Di ciò che si è fatto per la riforma dell'ordinamento scolastico resta soltanto traccia nell'ultimo capoverso, superstite alla livragazione della seconda parte dell'articolo dodici del progetto ministeriale, che autorizza il Governo ad aumentare le tasse di pubblico insegnamento senza dire a che dovranno servire.

Così, mentre nulla si fa per la riforma dell'ordinamento scolastico, che dovrebbe essere ispirata ad un razionale decentramento e ad un più razionale e pratico insegnamento, che desse minor numero di spostati e maggior numero di tecnici, di agricoltori, di industriali e di pratici, si fa per l'ordinamento giudiziario.

Sta benissimo; quindi non recrimino, nè muovo critiche, tengo però a ripetere, che siffatta riforma, che non deve ispirarsi a gretti concetti fiscali di stipendi e di salari non può essere iniziata se non dopo che si sarà provveduto ad un razionale aumento della competenza. Aumento che si impone perchè per effetto dell'alto prezzo della sostanza mobiliare, la maggior parte delle controversie sfuggono alla competenza pretoriale per cadere sotto quella collegiale dei Tribunali. Per tal modo nè la commissione che dovrà dare parere, nè il comitato ministeriale che dovrà applicarla, avranno elementi di giudizio per applicarla.

E sarebbe doloroso che in questa delicata materia il cittadino fosse sottratto al suo giudice naturale, che, per conoscenza delle persone e delle cose, è in grado con poca spesa di rendere una rapida giustizia, sottratta ai grovigli di una procedura complessa e gravida di pericoli e piena di termini fatali.

La materia dei controlli specie preventivi, che è la più vessata, merita tutta la attenzione del comitato di fronte agli innumeri uffici di ragioneria centrali e periferici esistenti in ogni ministero, in ogni direzione, in ogni prefettura, intendenza e in ogni altra amministrazione del Regno.

Il progetto di legge, se si faccia astrazione

da queste lacune, ed a queste esuberanze, si raccomanda, onorevoli colleghi, alla approvazione anche perchè dà affidamento (art. 10) che cogli uffici transitori, scomparirà la bardatura di guerra.

Non so, perchè non me ne intendo, se la riforma risponda sotto l'aspetto finanziario; so che, semplificare, sfrondare uffici vuol dire sfollarli anche di impiegati, in un avvenire più o meno prossimo, e porterà indubbiamente grande sollievo al bilancio.

Purtroppo, la riforma, se sarà applicata così come è nei voti, impone la necessità dolorosa di una larga riduzione del personale comunque assunto. Era giusto che per questo personale, fossero applicate norme per l'esonero, per il collocamento a riposo o in disponibilità di autorità o a seguito di domanda.

Parmi che la materia non si potesse disciplinare che come è stata disciplinata dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Gli impiegati soprattutto reclamano la perequazione per gli stipendi.

Comprendo la possibilità di favoritismi, di intrighi, di apprezzamenti errati, comprendo la possibilità di colpire per rancori, o per altri biasimevoli motivi, alcuni e di giovare altri; ma occorre avere anche fede negli uomini, se si vuole arrivare, e confidare che non si consumeranno ingiustizie e, molto meno, malefatte. Perequazione sia ma in misura giusta, aumentando e diminuendo, dovrà però provvedere la regolarità e continuità dei servizi pubblici.

E non per nulla esiste la pubblica opinione, la stampa, e il diritto ai reclami ed ai ricorsi.

Per quanto sono venuto esponendo parmi si possa concludere raccomandando l'approvazione di questo, progetto di legge di gran mole, che potrà essere il piedestallo da cui muovere per raggiungere la pacificazione dello Stato coi lavoratori dello Stato. Pacificazione, perchè gli scioperi e i tumulti finirebbero per scemare il nostro credito all'interno e all'estero.

Il Senato, non è dubbio, approverà il progetto di legge anche perchè se lo respingesse o lo modificasse potrebbe difficilmente averne uno migliore dal Parlamento.

A voi, onorevoli ministri, resterà il compito di applicarlo con fermezza e con giustizia, non scompagnata da equità, pensando che, pur con tutte le sue mende, diventerà buono, se da

parte vostra avrà una buona applicazione. Guai se falliste al grave compito; il popolo allora perderebbe la fede non solo in voi, e sarebbe poco, ma nelle nostre istituzioni.

Così, col plauso dei cittadini che saranno sottratti ad un sistema burocratico opprimente, avrete quello dei dipendenti che saranno sollevati da una vita di stenti e di sacrifici. Così avrete l'onore, dopo aver troncate le vene e i polsi, alle agitazioni dei funzionari preposti ai pubblici servizi, di aver iniziata quell'era di fecondo lavoro, che segnerà il primo passo verso la nostra redenzione finanziaria ed economica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Supino.

SUPINO. Onorevoli colleghi. L'ora che volge non consente che brevissime parole, colle quali mi propongo di richiamare l'attenzione del Senato e del ministro della pubblica istruzione sulle conseguenze della avvenuta soppressione, da parte della Camera dei deputati, di quel comma dell'articolo 12 del disegno di legge, che dichiarava applicabile la legge medesima agli Istituti d'istruzione superiore e media.

Tale soppressione, oltre a rendere incompleta la legge, viene a ritardare il riordinamento di quegli istituti, che è assolutamente necessario ed urgente.

Che cosa si disse per sostenere la convenienza della soppressione medesima? Fu detto che, subordinare il riordinamento della pubblica istruzione ad una riforma di carattere economico, non sarebbe stato nè giusto, nè opportuno. Ma, in realtà, il disegno in esame non ha esclusivamente carattere economico.

Comunque, a parte la considerazione che il valore scientifico dell'uomo, il quale è attualmente preposto alla pubblica istruzione, non permetteva di ritenere che dei poteri conferitigli dalla legge egli avrebbe usato a danno della scienza e dell'insegnamento, sta in fatto che nelle condizioni attuali, specie degli Istituti di istruzione superiore, l'interesse economico non è sempre in contrasto con quello scientifico.

È a tutti noto che troppi sono gli Istituti d'istruzione superiore; se tutte le cattedre universitarie si potessero degnamente coprire, bisognerebbe concludere che il nostro paese è il più dotto del mondo.

Tutti sappiamo che, per l'eccessivo frazionamento delle cattedre, non pochi insegnamenti

si potrebbero sopprimere od aggruppare, con risparmio di spesa, senza danno della scienza, ed anche con vantaggio dei giovani, che non è possibile seguano fruttuosamente un numero troppo grande di corsi.

Non è quindi esatto l'affermare, date le condizioni nelle quali si trova attualmente l'istruzione superiore, che l'interesse economico sia in contrasto con quello scientifico. Certo si è che quelle condizioni sono gravissime, sia per ciò che riguarda l'insufficienza delle dotazioni, che rende pressochè sterile ogni ricerca scientifica, sia per ciò che riguarda gli stipendi del personale, assolutamente derisori, come fu più volte dimostrato anche in quest'aula.

E così gli Istituti di istruzione superiore fatalmente decadono, e con essi decadono la scienza e la cultura dell'Italia nostra, ciò che è ben doloroso, tanto più che io ritengo si possa provvedere senza gravi sacrifici economici.

Considerazioni analoghe potrei fare per l'istruzione media, se il tempo lo consentisse.

A provvedere in proposito intendeva appunto il soppresso comma dell'art. 12 del progetto e, perchè ciò avvenisse senza grave danno dell'erario, con l'ultimo comma dell'articolo si dava al Governo la facoltà di aumentare le tasse del pubblico insegnamento. Singolare è poi che, mentre con la soppressione di quel comma si rende impossibile il riordinamento degli istituti, il progetto mantiene immutata la facoltà nel Governo di aumentare le tasse scolastiche. Così si vogliono i mezzi senza volere il fine al quale sono preordinati.

Io deploro adunque che gli Istituti di istruzione superiore e media siano stati esclusi da questo progetto di legge, tanto più che quello che si sarebbe potuto fare con una legge di pieni poteri non si potrà fare tanto facilmente con progetti da presentarsi al Parlamento. Ricordate che la legge Casati sull'istruzione pubblica, che vige da oltre sessanta anni, ed è la migliore in fatto di istruzione, è legge di pieni poteri.

Ad ogni modo, perchè i motivi esposti dall'Ufficio centrale consigliano di approvare il progetto di legge sottoposto al nostro esame senza modificarlo, assicuri almeno il ministro della pubblica istruzione che al riordinamento degli Istituti di istruzione superiore e

media ed al miglioramento economico del relativo personale sarà provveduto con uno speciale progetto di legge.

A questo scopo ho l'onore di presentare al Senato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato del Regno,

« Considerando che il disegno di legge sottoposto al suo esame, per effetto delle modificazioni arrecatevi dalla Camera dei deputati non si applica agli Istituti di istruzione superiore e media;

« Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere al riordinamento degli Istituti stessi ed al miglioramento economico del relativo personale;

« Invita il Governo a voler presentare a tal uopo, alla ripresa dei lavori parlamentari, un apposito disegno di legge ».

Tale è l'ordine del giorno.

Confido che il Senato, il quale, anche di recente, approvando vari disegni di legge relativi alla pubblica istruzione, ha dimostrato di avere a cuore l'incremento della scienza e della cultura, vorrà benevolmente accoglierlo.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Onorevoli colleghi. Nè l'ora nè la mia facondia mi permettono di mettere alla prova la vostra pazienza con un discorso; vi dirò alla buona poche cose.

Nel votare pieni poteri al Ministero per la riforma burocratica, io mi permetto di mettere innanzi osservazioni che sono frutto di una lunga esperienza; il Ministero vedrà nella sua saggezza se e come può tenerne conto.

Per quasi un ventennio io ho passato ogni anno alcuni mesi nella Germania meridionale e ho così avuto occasione di paragonare la burocrazia tedesca con quella italiana.

Spero che non mi si lapiderà se dico che il rendimento della burocrazia lassù era molto maggiore che da noi, non ostante che gli impiegati tedeschi fossero di una pasta poco differente da quella dei nostri.

Il maggior rendimento della burocrazia tedesca, o almeno di quella parte che ho conosciuto da vicino, era l'effetto essenzialmente della spada di Damocle sospesa sul capo di ogni impiegato, spada rappresentata da un contratto di lavoro che aveva la durata di soli dieci

anni, trascorsi i quali poteva venire rinnovato ovvero rescisso per altri dieci anni.

Soltanto i ferrovieri acquistavano una stabilità a vita, ma dopo vent'anni di servizio: si comprende che un individuo abituato da venti anni a compiere il suo dovere difficilmente cambia strada.

Anche coloro a cui scadeva il contratto dopo dieci anni, di regola venivano confermati, ma la possibilità di un licenziamento bastava a mettere un freno alle cattive tendenze.

Da noi invece con una facilità e rapidità grandissima si diventa stabili per tutta la vita e per essere licenziati occorre incappare in qualche articolo del codice penale; la trascuratezza del proprio servizio ha un significato molto relativo. Di regola è più facile strappare la clava ad Ercole che il posto ad un impiegato nominato a vita.

Ne consegue che una volta conquistato il posto a vita, l'impiegato moderno dice a se stesso: il pane è assicurato, adesso andiamo a cercare il companatico; e si procura dell'altro lavoro.

E poichè il companatico non può mai essere assicurato per sempre, tutte le buone attitudini dell'impiegato sono dedicate a conservare quell'altra occupazione che gli può esser tolta.

E perchè dovrebbe invece dedicarle a preferenza all'ufficio che gli dà il pane, se da questo ufficio, per quanto egli fosse scrupoloso nell'adempimento del proprio dovere, non gli verrebbe mai più di quello che tocca anche a chi del proprio dovere non ha la menoma sollecitudine? Taccio - lo sanno tutti - che per vivere tranquilli occorre non scordarsi mai del detto: soprattutto non troppo zelo.

Quest'è la psicologia del nostro impiegato.

POZZO. Sono eccezioni.

GRASSI. Non sono eccezioni; sono molti gli impiegati che ragionano a questo modo e ragionano giustamente perchè dicono: se io dedico tutta la mia attività all'ufficio che mi dà il pane, per quanto sia diligente, non mi toccherà mai niente di più di quello che tocca agli altri.

Non mi illudo che a questi inconvenienti si possa mettere pronto e diretto riparo; ritengo però che sia necessario tenerli presenti.

Su un altro punto credo che si debba attirare l'attenzione dei ministri.

La piaga della burocrazia si è allargata cogli straordinari e cogli avventizi. Ora minaccia di allargarsi sempre più con una nuova categoria di impiegati: i giornalieri, che vengono sostituiti agli avventizi.

I giornalieri sono pagati a giornata come gli operai, ma in una misura che può essere molto superiore a quella dell'avventizio. È vero che il giornaliero oggi non ha nessun diritto, ma, se il servizio che rende è utile, o sembra utile a chi lo ordina, potrà continuare anche per anni, trascorsi i quali - o fors'anche prima - non è difficile prevedere che anche il giornaliero chiederà la stabilità.

Così chiusa una falla, se ne apre un'altra!

Un ultimo punto, su cui voglio trattenervi riguarda i servizi tecnici, intorno ai quali mi permetto di presentare un ordine del giorno.

La riduzione del numero degli impiegati, se si avrà il coraggio di farla, riuscirà certamente provvidenziale, ma essa può anche dar luogo a dei gravi inconvenienti.

La legge sulla burocrazia avrebbe dovuto, a mio avviso, considerare a parte i servizi tecnici.

Non è che anche in questi non si possa e non si debba sfrondate, ma *adelante, Pedro, con juicio*, perchè se, colla riduzione del numero degli impiegati e con la sospensione dei concorsi, i servizi tecnici debbono restare compromessi, il danno sarà molto maggiore del vantaggio.

Citerò un caso speciale: il servizio per le malattie delle piante che si viene organizzando dal ministero di agricoltura. La fillossera va sempre più dilagando nel nostro paese e l'economia nazionale impone di possibilmente frenarla e di preparare la ricostituzione dei vigneti su piede americano.

Si sono perciò costituiti, per legge, tra i proprietari, Consorzi antifillosserici, il cui numero va sempre crescendo.

È indispensabile - data la delicatezza e difficoltà dei lavori - che a capo di questi Consorzi vi siano tecnici competenti e spetta per legge al ministero di agricoltura di provvederli.

Sarebbe una vera follia sospendere i concorsi per questi delegati tecnici.

Ne esiste già un certo numero che funziona

col grado di avventizio. Se questi avventizi si licenziano sul serio, impianti di vivai che sono costati molte migliaia di lire ai proprietari, andranno perduti.

Breve, così procedendo si preparerebbe non il rinnovamento, ma la *débacle* della viticoltura italiana.

Cito un altro caso.

Dopo venti anni di insistenze si è finalmente fatta una legge che riorganizza i servizi relativi alla pesca, riparando errori e deficienze, che, per parere unanime di tutti i competenti, rappresentano la causa principale del crescente decadimento di tale industria.

In seno al Comitato interministeriale della pesca è nato il timore che l'attuale legge sulla burocrazia così, com'è concepita, possa compromettere i servizi della pesca che sono essenzialmente tecnici. Quando quattro mesi fa si votarono questi provvedimenti, la nuova legge per la burocrazia era già in gestazione e richiamandosi ad essa il ministero del tesoro volle perfino una riduzione del personale tecnico che era sembrato al Senato il minimo necessario per le esigenze del servizio. Se non si faranno i concorsi e si ridurrà di più il personale tecnico, invano ci saremo rallegrati di avere finalmente una legge che promette di contribuire a far rifiorire questa importante industria.

E si noti che per questi servizi tecnici fu imposta ai pescatori una tassa, la quale sarebbe l'unica molla che rimarrebbe in azione!

Per ultimo accenno alle stazioni di Bachicoltura.

Grazie alla sapienza del nostro Luzzatti, in questi ultimi anni si è cercato di concorrere allo sviluppo di quest'industria allargandone la base tecnica.

Alla stazione di Padova si è trovato necessario di aggiungerne un'altra nell'Italia media, di cui però è stato nominato soltanto il Direttore mentre il concorso, già promulgato per gli altri posti, è stato sospeso.

Ho citato alcuni esempi, potrei aggiungerne facilmente molti altri, ma ve li risparmio in attesa dell'applicazione della legge sulla burocrazia.

Che i posti tecnici, voluti dalle leggi speciali in discorso, possano venire grottescamente, ridicolosamente occupati, come taluno suppone,

per effetto della presente legge sulla burocrazia, da persone o non tecniche o specializzate in materie differenti, io non lo posso credere.

Il complesso dei fatti qui esposti giustifica, a mio parere, la presentazione del seguente ordine del giorno:

« Il Senato è d'avviso che l'approvazione della legge sulla burocrazia non debba in alcun modo compromettere l'esecuzione di quelle leggi, che, reclamate da tanto tempo nell'interesse della economia nazionale, furono finalmente promulgate in questi ultimi anni per l'organizzazione dei servizi tecnici presso il ministero di agricoltura, organizzazione che è appena cominciata, (servizi fitopatologici, bachicoltura ecc.) o non è ancora iniziata (servizio della pesca ecc.) ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Rota.

ROTA. Onorevoli senatori. Come viatico a lasciarmi parlare dirò che pronuncierò poche parole; e non già perchè io abbia la presunzione che esse possano avere una qualsiasi influenza su alcuno di voi, ma perchè credo che nel momento grave della finanza e dell'economia nazionale, in cui versa la nazione, ciascuno possa e debba esprimere liberamente il suo pensiero, e assumerne la responsabilità.

E la ragione precipua che mi ha determinato a parlare è questa: che io temo veramente che da questa legge derivino oneri certi immediati e prossimi alle finanze dello Stato, per averne vantaggi problematici e molto futuri. (*Approvazioni*).

E mi ha riaffermato in questa convinzione la relazione dell'Ufficio centrale, la quale ha una notevole importanza, perchè di esso fanno parte (ed io lo ricordo a voi e con compiacenza a me stesso) cospicue personalità del Senato, uomini che sono lustro dell'Amministrazione, unitamente ad uomini che, pur essendo nuovi al Senato, hanno portato nei lavori dell'Ufficio centrale il contributo del loro ingegno e della loro esperienza.

Ho detto che mi ha riaffermato nel dubbio penoso del danno che recherà la legge attuale la relazione dell'Ufficio centrale. Parrà una cosa strana, enorme, che una relazione favorevole nella sostanza e nella conclusione al disegno di legge, possa impressionare sfavorevolmente il giudizio di chi sul disegno di legge stesso ha dei dubbi. Ma così è.

E, per confermare ed avvalorare le mie impressioni, mi atterro testualmente alle parole, che ho letto e riletto nella relazione dell'Ufficio centrale.

Io mi dispenso, appunto per esser fedele alla mia promessa di esser breve, da altre minute considerazioni e mi dispenso altresì dall'esame delle critiche che l'Ufficio centrale ha fatto agli articoli due e quattro del progetto di legge.

Sull'articolo 2, in cui era desiderio dell'Ufficio centrale che si aggiungesse, laddove si dice « su parere di una Commissione » la parola « obbligatorio », che non è un pleonasma, io sorvolo. Come sorvolo anche, per ora, all'appunto che venne fatto all'art. 4 da parecchi membri dell'Ufficio centrale, relativamente al collocamento a riposo di tutti i funzionari dello Stato i quali hanno quarant'anni di servizio e sessantacinque anni di età, sul quale articolo l'Ufficio centrale si intrattiene con gravissime parole.

Ma mi soffermerò unicamente, per giustificare l'impressione che ho ricevuto, su quanto l'Ufficio centrale dice relativamente all'articolo 1° il quale costituisce, per così dire, il fulcro del disegno di legge, perchè parla fra l'altro di « riformare l'ordinamento amministrativo e contabile » ed « attuare un largo decentramento amministrativo con una maggiore autonomia degli enti locali ». Parole che se debbono avere un significato, hanno una portata e gravità eccezionali, perchè si rimette a un Comitato di ministri, sia pure controllato dal parere (non è detto se obbligatorio nè conforme) di quella Commissione di sette senatori e sette deputati, una questione così grave.

Il concetto di questo articolo viene a sovvertire completamente o, per lo meno, a mettere in pericolo gli attuali ordinamenti dell'Amministrazione dello Stato. E questa preoccupazione venne radicata in me dalle parole dell'Ufficio centrale, il quale ha manifestato in massima, avviso non favorevole nel dare l'adesione all'art. 1°.

È ben vero che circa gli altri articoli l'Ufficio centrale trova il modo di comporre le discordanti opinioni (e il cenno affermativo dell'illustre presidente della Commissione mi conferma che sono nel vero nel pronunciare queste parole), ma riguardo a questo concetto dell'art. 1°, che ripeto è il cardine del progetto,

l'Ufficio centrale ha manifestato un avviso concorde non favorevole. Ora mi consenta l'Ufficio centrale, nonostante il rispetto che sento sinceramente verso tutte le esimie persone che ne fanno parte, di manifestare la meraviglia destata in me dalla conclusione della sua relazione. Dopo queste censure, dopo queste critiche, dopo questi giudizi, dopo queste gravi preoccupazioni, voi vi limitate ad un'ordine del giorno, il quale è come la nebbia; è come la nebbia, perchè gli ordini del giorno conteranno qui nelle discussioni parlamentari, ma nell'applicazione della legge e di fronte a terzi contano zero; quindi voi mi permetterete, o signori dell'Ufficio centrale, che io abbia giustificata questa impressione e che essa sia legittima.

Premesso questo, molte censure si potrebbero fare al disegno di legge in esame, censure specialmente dal lato politico; ma io mi limiterò ad una parte sostanziale di esso e cioè al lato finanziario, e terrò fede sicura alla mia parola di esser breve.

Questo disegno di legge non è nuovo, perchè su per giù ripete il disegno di legge che venne presentato dall'on. Giolitti, salvo varianti che, secondo me, sarebbe stato meglio non fare, esso è ancora il disegno della Commissione parlamentare nominata per delegazione della Camera dall'illustre Presidente di essa, on. De Nicola. Ora, gli scopi di questo disegno di legge sono la sistemazione dei servizi amministrativi e contabili dello Stato e la riforma della sua amministrazione. Nella relazione dell'on. Giolitti, relazione che è, come suo costume e come gli dettava il suo ingegno sintetico, breve e concisa, si dice: « Ora, per superare la situazione formatasi, così nociva all'andamento dei servizi e per conciliare le esigenze della finanza con quelle del personale, non v'ha che un solo mezzo, procedere ad una sollecita e congrua diminuzione degli impiegati, la quale consenta di conferire un miglioramento di stipendi a quelli che saranno tratti in servizio ».

Egual concetto, diluito in maggiori parole, è contenuto nella relazione della Commissione che accompagna il disegno di legge alla Camera dei deputati; e mi piace, scusate onorevoli colleghi, a suffragio del mio assunto leggere questo brano. In calce al disegno di legge sono portati alcuni quesiti; al primo è data questa risposta: « La parte economica del prov-

vedimento è saldamente collegata con quella riguardante la riforma dell'ordinamento burocratico. L'economia del progetto infatti è tale che non consente aumenti di stipendi se non in relazione a corrispondenti diminuzioni di spese, per diminuzione di personale. Osservasi che la concessione di un assegno temporaneo, non connesso con la riforma burocratica, potrebbe risolversi in un aumento della spesa attuale e frustrerebbe il principio del funzionamento dell'onere su cui è fondato il concetto governativo ».

Queste sono le interpretazioni autentiche dei diversi schemi di progetti, che vennero presentati ai due rami del Parlamento. Ma vi è di più, vi è la legge 16 marzo 1921, con la quale veniva nominata una Commissione parlamentare, composta di nove deputati e di nove senatori, della quale ho avuto l'onore di fare parte, e alla quale erano preposti come capisaldi dell'espletamento del suo compito questi due principi:

a) determinazione dell'economia risultante dalla riforma;

b) determinazione del nuovo trattamento economico degli impiegati nei limiti dell'economia realizzata.

Sostanzialmente: il miglioramento economico agli impiegati doveva derivare dalle economie conseguite negli ordinamenti semplificati, e contenersi nei limiti di queste.

Invece, onorevoli colleghi (parlo con schiettezza, ma mi sarebbe più gradito dire l'opposto) questo principio cardinale del disegno di legge è capovolto. Non parlo degli articoli 14, 15, 16, che contemplano assegni e indennità retroattive al 1° marzo 1921 fino all'attuazione della legge; e, non so se abbia letto nella relazione dell'Ufficio centrale, o abbia appreso dalla cortesia di qualche membro di tale Ufficio, ma ho sentito che l'onorevole ministro del tesoro, chiamato in seno all'Ufficio centrale, ha dichiarato che potranno riassumersi circa in 300 milioni.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. In 240 milioni.

ROTA. Duecento quaranta milioni, più i trenta milioni dei maestri, sono 270; ad ogni modo, dico questo, perchè conosco la posizione nella quale si trovano gli onorevoli ministri e il Governo, del quale fanno parte uomini egregi e stimati, alcuni a me amici carissimi.

E però, se il Governo ha assunto degli impegni, anche morali, devono essere mantenuti; non però senza tralasciare di far notare che l'applicazione di questi articoli 14, 15, 16, porterà un aggravio di 270 milioni, prima che si cominci a sognare di applicare la legge.

Ma veniamo alla parte sostanziale, finanziaria del progetto, cioè agli articoli 3 e 4 del disegno di legge.

L'articolo 3 contempla l'esonero degli impiegati ed agenti inabili al servizio; dico subito che per quanto sia larga la dizione di questo articolo, tuttavia, siccome è rimesso al consenso del ministro la sua applicazione, lo Stato non corre pericolo. Ma veniamo all'articolo 4, che costituisce il fulcro finanziario del disegno di legge, e che credo porti un gravissimo pericolo alla finanza dello Stato.

L'articolo 4 porta il collocamento a riposo di tutti i funzionari o agenti aventi 40 anni di servizio e 65 anni di età; collocamento assoluto, in quanto che vennero perfino soppresse le parole, alle quali era vincolato nel disegno di legge della Commissione parlamentare, presentato alla Camera che suonavano così: « in quei ruoli che sarà necessario » parole che non sono un pleonasma; e l'onorevole ministro del tesoro nella sua perspicuità comprende l'importanza di queste parole che si vollero escluse e che il Governo ha accettato fossero escluse. Con queste parole: « In quei ruoli che sarà necessario », era rimesso non dico all'arbitrio, ma al giudizio del Governo il ritenere quali fossero i ruoli in cui era necessario il collocamento a riposo, mentre, sopprimendo questo inciso (gli impiegati sono persone per bene che non ne abuseranno) gli impiegati hanno un diritto sancito da questo articolo, di volere, quando abbiano questi due requisiti, 40 anni di servizio e 65 anni di età, essere collocati a riposo; e questo per il Natale di quest'anno, perchè si dice, entro quattro mesi dalla pubblicazione della legge nella *Gazzetta ufficiale*. Qui debbo dire che mi dimenticavo di un inciso che venne mantenuto, cioè che il collocamento a riposo è « per riduzione del personale ».

Ma non facciamoci illusioni! Sono avvocato anch'io, onorevole De Nava, creda che questo inciso sarà frustrato completamente dalle ragioni opposte da colui che volesse avvalersi dell'articolo in parola cioè, dell'impiegato che

avesse i due requisiti sacramentali dei 40 anni di servizio e dei 65 anni di età.

Ora, quest'onere pensate voi quanto grave potrà essere. Capisco che noi siamo ormai assuefatti a votare centinaia di milioni di spese, e abbiamo domestichezza quasi quotidiana con tali inezie, ma io non riesco a valutare quale onere permanente, perpetuo, verrà a gravare sull'erario dello Stato per effetto di queste disposizioni. Si pensi, tra l'altro, che per allettare questi funzionari a domandare il collocamento a riposo, si concedono loro dodici mensualità di stipendio, le quali recano che per dieci anni il funzionario collocato a riposo avrà lo stipendio intero. Si comprende quindi come, appena spirati questi quattro mesi, moltissimi saranno gli impiegati che si affrettano a domandare il collocamento a riposo; e questa è una cosa perfettamente umana.

E credete voi, onorevoli rappresentanti del Governo, che con tutta la vostra alacrità possiate, non dico, in questo termine di quattro mesi, eseguire, ma soltanto lontanamente pensare ad eseguire l'immane lavoro portato da questa legge, che riforma *ab imis fundamentis* l'amministrazione dello Stato, che vi parla di sopprimere e di unificare i controlli, che si ripromette un largo decentramento ed il conferimento dei poteri dello Stato alle autorità locali? Voi sapete meglio di me di quale portata e di quale importanza siano queste disposizioni, e comprendete come sarebbe puerile il solo supporre che in quattro mesi, mentre scade il termine per cui questi funzionari potranno domandare il collocamento a riposo, si possa soltanto pensare al principio di attuazione di questa legge. Ne verrà quindi, per necessità indeclinabile, la conseguenza che alla scadenza di questi quattro mesi avremo questi impiegati che domanderanno di essere collocati in disponibilità, e avremo quindi o la più completa disorganizzazione dei servizi, o dovremo pensare a sostituirli.

E consentitemi a questo riguardo, o signori senatori, che io ricorra a quella fonte inesauribile che è per me la relazione dell'Ufficio centrale, la quale dice: « E poichè per l'attuazione della intera legge è assegnato il termine a tutto il 30 giugno 1922 ed è assai probabile che nei primi quattro mesi, non siano concretate le basi della riforma neppure nei termini di un

programma minimo» (non sono io che parlo, è la relazione dell'Ufficio centrale) «potrà verificarsi il caso che siano collocati al riposo funzionari ancora validi ed in grado di prestare utili servizi, specialmente direttivi, che non possono essere soppressi. Talchè si renderà necessaria la loro sostituzione. In sostanza si ripetono gli errori del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971. Questo decreto prevede e disciplinò una forma analoga di eliminazione del personale, con l'intento anche esso, di assicurare economie al bilancio. In realtà, non consta affatto che l'intento sia stato raggiunto» (sono sempre parole della relazione dell'Ufficio centrale). «L'eliminazione si prestò mirabilmente al giuoco della burocrazia per assicurare insperate promozioni» (ed è questo appunto che ora si verificherà in più larga misura). «Lo Stato conseguì il risultato di pagare la pensione e l'indennità di buonuscita al funzionario collocato al riposo e lo stipendio a quello chiamato a sostituirlo».

Io, onorevoli signori, non posso aggiungere altre parole a quelle che ho letto, perchè all'eloquenza di queste non potrei che togliere efficacia. (*Approvazioni vivissime*). Io penso che l'onere imposto all'erario dello Stato da questo disegno di legge è gravissimo.

E in questo momento (in questo ambiente siamo talora fuori dalla realtà della vita, realtà che noi conosciamo soltanto quando torniamo nei nostri paesi, e alle nostre case) in questo momento, in cui abbiamo 135 miliardi di debito; in cui abbiamo la nostra lira presso i nostri cordiali amici di Parigi a trenta centesimi; in cui abbiamo l'industria che vacilla (di questo può farmi fede l'illustre mio amico ministro dell'industria e del commercio) e minaccia forse anche di non resistere; in cui vi sono le masse operaie le quali giustamente richiedono la sicurezza del loro lavoro, e domani ci appresteremo a votare 400 e 500 milioni per sopperire a questi bisogni; in cui i Comuni oberati non fanno onore ai loro impegni e sono costretti a domandare la mora come un fallito qualunque; in cui gli ospedali dichiararono per mezzo dei loro Presidenti, e lo proclamò recentemente un Presidente di un cospicuo Ospedale, dicendo ai direttori di tutti i giornali della città: «se il Governo non mi da subito cinque milioni io sono costretto

per il 10 corrente a chiudere, licenziando tremila ammalati, di cui 400 contagiosi perchè ho 30 milioni di debito e non posso più mantenere gli ammalati»; ditemi voi se, di fronte a queste condizioni, che io non ho certamente tratteggiato in modo iperbolico, perchè sono nel pensiero e nel cuore di tutti voi, ditemi voi, signori del Governo, se in questo momento in cui tutti guardano allo Stato, in cui tutti ricorrono allo Stato, in cui tutti non sia un pensiero da onesto e consciencioso e perpiscuo cittadino il riservare le stremate risorse dello Stato a bisogni più immediati e più giusti!

Io ho parlato liberamente, come la coscienza ed il cuore dettavano; non ho parlato per spirito di partito, perchè, ripeto, del Ministero fanno parte oltre che persone stimate ed egregie tutte, anche miei amici carissimi. Ho parlato da galantuomo e da italiano, appunto come il cuore dettava, per la salvezza del mio paese. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rava.

RAVA. Onorevoli colleghi, la mia lunga esperienza parlamentare vi assicura subito che io non parlerò a lungo. Conosco le necessità che premono in quest'ora, ma d'altra parte a me pare che una legge così importante, che conferisce al Governo pieni poteri per risolvere un problema, il quale da tanti anni affatica la mente degli uomini politici italiani, sia un disegno sul quale occorra intrattenere, sia pur brevemente, il Senato, tanto più che noi affidiamo, ed è la prima volta dal 1860, i poteri per riformare tutta l'amministrazione civile a un Comitato di cinque ministri, fiancheggiato da una commissione di senatori e di deputati, ed è bene che questa commissione, come il Comitato interministeriale, sentano la viva voce delle assemblee.

L'onorevole Tamassia nel suo discorso che fu bene diretto alla difesa della cultura e della istruzione italiana, - al quale discorso mi associo, lieto che in queste proposte non si faccia luogo a riduzioni su le università e su le scuole superiori di istruzione, diceva poco fa: «Questa legge chiude le porte alle spese» e giudicava austera e rassegnata la relazione. Io non posso dividere l'opinione del mio egregio amico e collega sulla definizione della legge; il perchè lo ha già dimostrato l'onorevole Rota

or ora con parola molto precisa e molto misurata, che ha impressionato il Senato. No! questa è veramente, come dice il suo titolo, una legge di riforme e di semplificazioni nell'amministrazione dello Stato. Il titolo non promette economie, il primo articolo anzi consolida per dieci anni la spesa attuale, e la relazione della Commissione lealmente e onestamente ci dimostra che questa legge « per anni parecchi » legge di economia non è, e non può essere.

Il primo articolo consolida per dieci anni la spesa che attualmente si fa per l'ampia burocrazia che serve lo Stato, non ridotta certo di numero in questi ultimi anni. E si concedono nuovi milioni: forse 300. È vero, come diceva poco fa l'onor. ministro del tesoro, che la spesa per il nuovo caroviveri agli impiegati, spesa che porta un onere di 250 milioni all'anno, non è se non una spesa transitoria, e sia; ma ha però essa una conseguenza *nuova* assai grave perchè serve a far parte della base per le pensioni; a questa spesa di caro vita si deve aggiungere quella nuova di 30.000.000 per i maestri i quali, poveri lavoratori (spesso sparsi in residenze disagiate e messi tra difficoltà aspre), meritano aiuto, e lo cercano e lo trovano da tutte le parti. Secondo me, onorevole ministro della pubblica istruzione, sarebbe meglio coordinare, riunire, consolidare tutti questi aiuti, e questi vari sussidi che vengono da tante parti, e sono dati dai comuni in varia misura, per far sì che anche l'Italia avesse impressione giusta di quello che dà ai suoi maestri, come di quello che dà ai suoi funzionari.

È dunque questa una legge di spesa.

E nemmeno è esatto, come diceva, pochi momenti fa, l'onor. Grassi, che si abbandoni completamente l'idea della riforma dell'ordinamento amministrativo e della provincia e della regione. No, perchè la legge dà facoltà a questo comitato di ministri e di parlamentari di sistemare, e di rivedere gli organismi e di introdurre larghe autonomie locali. Questo della riforma amministrativa e burocratica, delle autonomie locali, della semplificazione dei servizi e della riforma anche della scuola è come un fidecommesso che tutti gli anni, o nelle discussioni dei bilanci, o soprattutto (come è diventato di necessità o di moda, ora), nelle lunghe discussioni « sulle dichiarazioni del Governo », si pensa, si promette... e si riconsegna ai succes-

sori... poichè non si riesce mai di attuare. Oggi ritorna davanti a voi, anche con questo progetto di riforma. Non bisogna credere pertanto che in queste parole di autonomia, di riforma e decentramento locali vi sia in sostanza quel contenuto così pieno di pericoli, o così pieno di novità o di movimento rivoluzionario nella amministrazione dello Stato... che altri teme.

La questione delle regioni, per esempio, è da molti interpretata molto inesattamente, rispetto a quello che fu, quando fu posta, essendo Presidente del Consiglio dei ministri il conte di Cavour, alla proclamazione del Regno d'Italia.

Era ministro dell'interno allora l'ex dittatore dell'Emilia, Luigi Carlo Farini, che preparò quel progetto delle autonomie locali per conoscere le vere condizioni della vita italiana e per « coordinare la forte unità dello Stato con l'alacre sviluppo della vita locale e colla soda libertà delle provincie e dei comuni e dei consorzi e colla progressiva emancipazione della istruzione, della beneficenza e degli istituti municipali e provinciali dai vincoli della burocrazia centrale ». Per, adunque, bene conoscere e consolidare e costituire meglio la vita italiana che si organizzava ad unità, egli nel luglio 1860 presentò al Consiglio di Stato per esame un bello e originale progetto per « l'ordinamento amministrativo del Regno ». Quel disegno, organico e nuovo era preceduto da una mirabile e poco nota relazione. Fu poi chiamato il Farini a reggere, come luogotenente del Re, le provincie meridionali dopo che Giuseppe Garibaldi le aveva riconquistate per virtù del suo genio e valore dei suoi Mille e unite al Regno.

Il Farini fu chiamato a Napoli a coprire una carica che per le ardue fatiche distrusse la sua futura attività politica. Successore al Farini fu il Minghetti che ereditò dal Farini e accolse il progetto, annotato e studiato da Camillo Cavour stesso. Questo discorso del Farini su l'ordinamento locale ha detto mirabilmente che cosa si intendeva per questa vita di libertà del comune, della provincia e della regione che rivendica la storia nostra. La relazione al Consiglio di Stato è un modello di dottrina; i buoni ricordi della vita italiana, la vivacità del nostro ingegno, la vita delle nostre varie stirpi riunite in un ideale superiore, foggiate dai giureconsulti romani per i primi, ivi hanno una esposizione mirabile. Non potendo per l'ora

tarda leggere alcuni brani del documento importante, lo allego, col permesso del nostro illustre Presidente, alla tornata di oggi come appendice; sono quattro o cinque pagine che descrivono quello che doveva essere la provincia, il comune e la regione, regione che, lo dico subito, radunava energie, tradizioni personali, durate anche per virtù di dialetti, ma non doveva avere una rappresentanza elettiva; era una unione di forze per provvedere alla vita economica e sociale, a lavori pubblici, per ordinare le scuole, avvisare all'istruzione, non portava un nuovo Parlamento nella serie dei Consigli locali (1).

Già nel discorso col quale Vittorio Emanuele aveva inaugurato la legislatura si era posto il problema e lo aveva posto il Farini stesso che preparò quel discorso del Re.

Un Consiglio deliberante con larga autorità su regioni e posto in città che furono capitali di Stato, prenderebbe immagine di Parlamento, diceva il Farini, e le possibili leghe di più Consigli e le tentazioni usurpatrici, naturali a tutte le numerose adunanze, potrebbero offendere l'autorità dello Stato e menomare la libertà del Parlamento.

Mirabile visione che anche oggi non urterebbe al fatto, anzi, lo ricordino gli amici che sono al Governo, servirebbe più italianamente e più rapidamente e più utilmente alla vita economica e civile che non quel sistema di espedienti, di consorzi, di commissari, di enti portuali, di unioni economiche, che hanno singoli scopi, che formano duplicati e che noi vediamo comparire spesso nelle recenti leggi italiane, e che non sempre fanno ottime prove. A me pare anche che compaiano nella legge importante « per la disoccupazione » che discuteremo in questi giorni: legge che integra per gran parte capitoli del bilancio dei lavori pubblici, da troppi anni non discusso dal Parlamento e modificato da troppi decreti da convertirsi in legge. Anche questo sistema avrebbe bisogno di riforma e di freni. Non dobbiamo spaventarci dunque se torniamo « alli principi sui », come consigliava Niccolò Macchiavelli; vediamo anzi se (così intesa) questa regione da tanti invocata troverebbe buona applicazione nelle leggi nostre; ma intesa così come fu posta

allora, non come si è travisata per altre tendenze successive. È ordinamento economico, non politico, ma dà buoni frutti nella politica che è azione.

Questa legge, dicevo, non è legge di economie, è legge di riforme e, per questo è legge importantissima che merita tutta l'attenzione del Senato, come ha meritata la acuta analisi della nostra Commissione che non ha risparmiato veramente fatiche e critiche, come ha notato l'onorevole Rota colorendola, or ora, a tinte oscure.

Si vuol riformare la burocrazia. E mi dolgo subito di una cosa, e la mia doglianza la converto in una preghiera che rivolgo agli onorevoli ministri. Noi riformiamo la burocrazia dello Stato, e lo spirito della maggior parte degli articoli di questa legge è di ridurre, sia pure con provvedimenti rigidi di collocamento a riposo, il numero dei funzionari.

Il *deficit* del nostro bilancio sale ora, dopo tanto sforzo massimo e spesso doloroso di imposte e di tasse, a ben cinque miliardi! È cifra che impone pensiero!

Enorme è ora la spesa per la burocrazia.

E noi consolidiamo per dieci anni l'ingente spesa tanto gravosa. Or bene: io avrei desiderato che, come accadeva una volta, nell'esposizione finanziaria - o nella nota di introduzione al bilancio - gli onorevoli ministri ci avessero dato l'elenco esatto del numero dei funzionari e la notizia della spesa (*benissimo*): noi aggiungiamo e togliamo ora quantità, proprio come in una equazione, ma la *x* base noi ignoriamo!

Un'antica pubblicazione ufficiale faceva conoscere il numero degli impiegati: una recente manca, anzi non si ha più l'esatta notizia di quanti siano i funzionari e di quanto costino, dati i tanto disparati commenti. Infatti, da una parte gli impiegati sono interessati a dire che il loro numero è calato, e dall'altra la opinione pubblica obietta: se tanto è cresciuta la spesa, vuol dire che è cresciuto - non essendo triplicati gli stipendi - il numero degli impiegati. Abbiamo gli onorevoli ministri la leale franchezza di dire al Parlamento ed al Paese le cifre esatte. Sarebbe un'opera buona ed utile, poichè la verità giova a tutti. La spesa per la burocrazia è ora di cinque miliardi e duecento milioni all'anno.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Compresi anche i ferrovieri!

(1) Vedi la *Nota* a pagina 656 della presente tornata.

RAVA. Stavo per dirlo, onorevole ministro. Questa cifra sarebbe, secondo alcune pubblicazioni, ripartita così: per i postelegrafonici si spendono duecento ottantotto milioni e mezzo; per gli ufficiali dell'esercito 245; per quelli di marina 96; per gli agenti investigativi 60; per le guardie carcerarie 50; per la Regia guardia di finanza 173; per la Regia guardia di P. S. 140; per il personale della giustizia 118; per i professori 140; per gli altri impiegati 693 milioni. Per la vera e fondamentale burocrazia due miliardi dunque. In più i maestri elementari, pagati dallo Stato, gravano per 522 milioni, gli avventizi postelegrafonici per 153 milioni, gli avventizi di tutti gli altri Ministeri per 80. Sono 2,758 milioni in tutto. E poi il personale operaio militare per 328 milioni ed i compensi vari per tutte le amministrazioni, (che si consolidano col primo articolo della legge) per 210 milioni, e finalmente il personale ferroviario per un miliardo ed 878 milioni. In tutto cinque miliardi e 180 milioni! Mancherà qualche altra cifra o compenso, e siamo a 5,200 milioni; la metà della gravissima spesa che assorbe gran parte delle entrate del nostro affaticato bilancio.

Grave problema codesto da non trascurare, anzi da tener sempre fisso nella mente nostra.

La vera burocrazia degli uffici rispetto a codesta cifra totale è di ottocento milioni circa. Questi dati non sono ufficiali, si basano su pubblicazioni di occasione, ma sono cifre che io mi permetto di ricordare agli onorevoli colleghi come un po' di luce su questo problema grave di impiegati e di riforme possibili, di semplificazioni e di economie invocate.

In Francia si lamentano dello stesso male: prima della guerra avevano 515,000 impiegati; ora ne hanno 717,000 e mentre prima la spesa era non grave, ora spendono cinque miliardi e cinquecentoquindici milioni. Tutto questo è una conseguenza della guerra, dei nuovi servizi istituiti e della burocrazia medesima che tende a crescere vecchi ordini e istituire nuovi servizi che tendono a svolgersi intorno ai Ministeri. Anche in Francia si lamenta ciò e si cerca di ridurre questa cifra in misura più limitata. Anche là ignorano, pare, la spesa e il numero dei funzionari, sparsi in tanti uffici.

Chi ha preso una via rapida in questa materia è stata l'Inghilterra; l'Inghilterra prima

della guerra aveva una amministrazione non molto numerosa, ma durante la guerra si è fatta numerosissima.

Io mi ricordo di aver sentito dire dall'onorevole Soleri, quando ci parlava del suo commissariato degli approvvigionamenti, che egli era stato in Inghilterra e, ricevuto dal suo collega degli approvvigionamenti e condotto a veder la sede, aveva notato che gli uffici di quel Ministero erano assai più popolati che non fossero i nostri. Ed è vero. L'Inghilterra anche quando si trovò davanti il nuovo e formidabile problema delle pensioni di guerra, fece una legge e creò subito e prima di tutti, essa che ha tanta riluttanza a creare Ministeri e che stentò a creare il Ministero dell'istruzione, creò il Ministero delle pensioni, e fu poi imitata dalle altre nazioni.

Ma l'Inghilterra in questo momento, — se si guarda alle cifre date da autorevoli riviste, e ai discorsi di Lloyd George, per le economie necessarie, — viene fortissimamente riducendo il numero del suo personale; ha ridotto a metà il numero altissimo di sterline che spendeva durante la guerra per il personale e tende a ridurlo ancora con colpi rapidi di scure. Sorgono ora là Comitati politici col solo programma di rigide economie; e le invocano, e le impongono! Democrazia, si sa, è anche burocrazia; perciò si deve impedirne l'accrescimento dannoso.

E l'Italia?

Ecco per l'Italia il numero degli impiegati, secondo le cifre che ho visto di recente in una rivista economica italiana (il *Corriere economico*):

Professori 13,139; magistrati 4261; postelegrafonici 34,823; sottufficiali e ufficiali dell'esercito 23,145; sottufficiali e ufficiali della marina 5960; guardie carcerarie 5500; guardie di finanza 27,434; Regia guardia di pubblica sicurezza 27,854; magistrati 4600; altri impiegati 61,841; agenti investigativi 6600; totale 205,067. Si aggiungano: professori supplenti 2497; avventizi postali 12,420; avventizi esercito 2310; avventizi marina 260; totale 28,871. Totale generale 233,928.

Al 1° luglio 1915 erano solo 174,780: poi venne la Regia guardia. Oggi abbiamo: totale 233,928. E ancora: operai (1920) 71,140; ferrovieri 183,287; totale generale: 488,755.

In complesso, la somma degli impiegati nostri è di 489,000; è molto alta, ma è oggi inferiore assai a quella della Francia.

Ma in quali categorie si possono fare riduzioni notevoli?

Il primo studio necessario è di non fare nuove nomine se non di necessità.

In questi anni gl'impiegati hanno avuto decreti Reali che ne hanno migliorate le condizioni finanziarie e questi decreti hanno anche dato la spinta a uscire dall'amministrazione anticipando pensioni e concedendo premi. Ma non uscirono certo gli inetti.

Dopo la guerra è cominciata la spinta a mettere in pensione gli impiegati con ottime condizioni, e ciò ha portato come conseguenza che i buoni se ne vanno e trovano altre occupazioni, forti del loro assegno vitalizio, e i meno buoni restano. Questa tendenza deve tenersi presente anche oggi. I decreti ultimi, quello del 1918, ad esempio, del ministro Schanzer, per le pensioni, non sempre furono bene ispirati.

L'onorevole Rota diceva che questa legge nuova dà un istituto nuovo, col quale si concede il diritto di uscire o di mandar via dagli uffici chi ha quaranta anni di servizio e sessantacinque di età; io dubito che sia questo un istituto nuovo; credo anzi che esista nelle leggi vigenti, perchè anche adesso l'impiegato ha diritto di andar via...

FERRARIS CARLO. Bastano quarant'anni di servizio senza l'età.

RAVA. Allora è minore l'aggravio che su ciò dà questa legge. Il diritto esiste ora; e ricordo che nella stessa legge della Corte dei conti vi è un articolo pel quale l'impiegato, non ascoltato nella sua domanda di riposo, ha diritto di chiedere direttamente alla Corte stessa la liquidazione di ufficio della pensione se ha i limiti di età e di servizio necessari.

Osservo dunque che questo non è un istituto nuovo: darà una spinta più forte ora che gli stipendi sono più alti e migliorate le pensioni.

In queste concessioni bisogna essere guardinghi, perchè chi ha quaranta anni di servizio e sessantacinque di età va via con la pensione corrispondente allo stipendio elevato che ha goduto negli ultimi anni; chi ha avuto una condotta non buona, sospensioni di servizio o altro, va via a più tarda età e gode una pen-

sione più alta, in quanto gli stipendi si sono aumentati negli ultimissimi anni. Un esempio: Due giovani entrano nello stesso giorno nello stesso ufficio. Chi fu sospeso per cattiva condotta ha - dopo 40 anni - pensione più alta di chi fece sempre ottimo servizio e non fu mai punito o sospeso! E ciò è ingiusto. E fu ingiustizia l'aver applicato così il decreto Schanzer del 1918, che presto - domani forse - dovremo convertire in legge.

A questi fatti si deve guardare per non fare riforme a danno dei migliori.

Si parla di riforma di controlli e di servizi. Si possono, si debbono fare pei servizi, siamo tutti d'accordo, perchè abbiamo servizi e uffici di guerra che ancora sono in piedi, mentre non dovrebbero più esistere: commissariati speciali, liquidazioni, approvvigionamenti, ecc. che vanno eliminati. Abbiamo un ciarpame inutile che resiste ancora: vi sono strascichi che non debbono rimanere nell'amministrazione. Ma nella stessa impalcatura normale storica della amministrazione vi sono istituti che veramente sorprendono.

Qualche anno fa (parlo di cose che ho sperimentato di persona) mi fece impressione come nel palazzo delle finanze, per amministrare il debito pubblico italiano (che non era certo così grave come l'attuale) vi era un certo numero di impiegati; e per amministrare il debito privato degli impiegati (ossia la famosa *cessione del quinto* di stipendio) si aveva un numero di impiegati maggiore. È una cosa che mi fece impressione; questo è uno dei servizi che si potrebbero distaccare dallo Stato, perchè è gravoso ed è tale che una banca, o una cooperativa può meglio eseguirlo. E deve esser semplificato.

E i controlli?

Oggi vi è una tendenza a togliere il controllo della Corte dei conti, specie il preventivo. La nostra legge sulla Corte dei conti è impostata bene, è un po' vecchia, e minuta e opprime per piccole cose; così che spinge a questo fatto singolare, che quando un ministro si vuol fare applaudire dal Parlamento, dichiara che ha istituito un servizio autonomo: spedito, pronto, senza il controllo della Corte dei conti. Ed allora vien fatto di pensare che se è inutile tale controllo è bene abolirlo, e se è utile è bene confermarlo se non estenderlo.

Invece si cerca di complicarlo.

Anni sono si crearono i direttori superiori della Corte per fare i controlli dei magazzini; questi direttori nulla fecero e si dovè abbandonare l'idea e abolirli! Era uno dei tanti modi per aumentare gli organici.

Su questo siamo d'accordo, ed i ministri possono introdurre utili modifiche e riforme nei dicasteri, per scrivere di meno e fare di più, avere meno gente e meglio retribuita. E così anche nei servizi autonomi a tipo industriale. Oggi, forse, voteremo i fondi per il servizio telefonico e telegrafico, ottima cosa, perchè ormai questi servizi sono in condizioni di vero disagio. L'onorevole ministro Giuffrida ha dato delle cifre che impressionano, ha detto che il grande servizio cui presiede è passivo di 250 milioni all'anno, a cui vanno aggiunti 95 milioni come costo per i trasporti ferroviari dei pacchi delle corrispondenze. E c'è poi tutto il peso delle pensioni. L'onorevole De Nava nella pagina più vibrata e, se mi permette, più bella della sua notizia finanziaria, ha dichiarato nettamente qui, e così già disse alla Camera, come intenda che codesti servizi autonomi, a tipo industriale, si regolino all'inglese, col *self supporting* cioè provvedendo essi stessi alle loro spese. Questa è una necessità ed è dovere verso i contribuenti. Troppo si spende e poco si progredisce. I servizi delle comunicazioni commerciali ed intellettuali sono più cari da noi e meno produttivi che non all'estero. Le lettere ed i telegrammi ritardano troppo, e si disperdono; ed il servizio è passivo. Oggi cominciamo a dare i milioni per i servizi telegrafici e telefonici, per provvedere alle necessità che derivano dalla elettrificazione delle ferrovie, e facciamo nuove linee telefoniche internazionali e finalmente ci uniamo ai nostri che sono in America. Ma dobbiamo regolare rigidamente questi servizi importanti, e regolarli economicamente.

Il servizio telefonico non va così come è ora.

Gli stranieri che vengono in Italia ci criticano e si dolgono... più di noi stessi!

Vi è altro un punto fondamentale che ha ripercussioni in questa legge. Le pensioni. Questa legge deve eliminare molte persone dai ruoli, ma senza dare grandi economie! Di funzionari con 40 anni di servizio e 65 anni di età ce ne sono moltissimi, per cui si avrà un grande esodo di funzionari dall'amministrazione; avre-

mo così una quantità enorme di pensionati; questi dovranno godere della legge attuale, meglio calcolata a dir vero e più benefica; e aver pensione sulla base degli stipendi ultimi, che furono accresciuti. Ora vorrei ricordare all'onorevole ministro la necessità di sistemare questa materia. Una volta nel bilancio dello Stato si aveva una particolare cura del *debito vitalizio*, con non celato sgomento di questa spesa che è come un vero debito per lo Stato, debito che scade, che cresce e si deve pagare.

Da tempo non si discutono i bilanci: e non si discute di pensioni, e non si è fatto più il conto. Vorrei che questo servizio di gelosa cura fosse ripreso, e l'istituto differentemente regolato, perchè la legge italiana è a dir vero non tecnica, non scientifica, non moderna, non rispondente ai calcoli della matematica e della sopravvivenza. Ora gli onorevoli ministri che hanno in mano la complessa macchina dello Stato devono provvedere; e mi è grato qui dire una parola di plauso all'onorevole De Nava e all'onorevole Beneduce — tanto più che non è presente — il quale insieme al collega Villa, presidente della Commissione del 1919 « per la riforma della burocrazia » lavorarono bene per la *riforma delle pensioni*. Al collega Villa che da più mesi è malato mando da questo posto vicino al suo, il più fervido augurio, certo di interpretare il voto dei senatori. Tutti conoscono il suo valore; io come ministro ebbi ad apprezzarne la nobile opera nell'interesse dello Stato. (*Approvazioni*).

L'onor. Beneduce studiò la riforma del debito vitalizio, con grande dottrina dimostrò, nella speciale relazione che ebbe a redigere (stampata nel 1919 dalla tipografia della Camera), la necessità di riformare il sistema delle pensioni in Italia. Noi creammo un grande istituto di assicurazione sulla vita per tutti: ma abbiamo 200 mila impiegati e non li assicuriamo a tale istituto il quale si regola con le tavole di mortalità, e dà subito tutto a chi è colpito da morte. Invece noi abbandoniamo questi impiegati ad un sistema antiquato che talvolta pone le loro famiglie nella miseria, senza avere diritto alla pensione dallo Stato, che si obbligò al pagamento delle ritenute. Io vorrei in questa questione risalire magari al progetto grande del Magliani. E intanto raccomando agli onorevoli colleghi e prego l'ono-

revole ministro del tesoro (e mi dispiace di non veder presente l'onorevole Rossini, il quale disse qui in Senato così nobili parole per le famiglie dei soldati morti e mutilati) di sollecitare la liquidazione delle pensioni di guerra. Per tale servizio si mettano pure degli avventizi. Ella onorevole ministro del tesoro, che vive in provincie patriottiche, generosissime, le quali hanno dato largo contributo di fede e di sangue alla guerra, sa quali lamenti e quanta pena in essi produce il vedere i lunghi indugi nelle risposte a lettere e a richieste di documenti e quanto soffrano per gli indugi lunghissimi nelle liquidazioni. Molte migliaia aspettano. Sarà questa una spesa dolorosa, ma è sacrosanta; è la necessità che viene dall'esercito che è popolo, e non è più classe. Per questo chiedevo in una mia interrogazione che si semplificasse e si perfezionasse questo servizio: si facesse il testo unico, si coordinassero le norme date a stento in più anni dal Tesoro, con varie concessioni successive (per i genitori, per gli orfani, per i fratelli impotenti, ecc.) da me sempre proposte e sollecitate.

Un'ultima osservazione. È per le nuove provincie felicemente unite all'Italia. Da un numero recente (8 agosto) della *Gazzetta Ufficiale* apprendo che nelle nuove provincie per ciò che riguarda la magistratura si applicano per una parte le nostre norme sugli stipendi per un'altra parte — la carriera — le norme dell'antica legislazione austriaca. L'innesto delle nostre norme con le leggi dell'impero scomparso per virtù delle armi italiane, sarà difficile. È un luogo comune dire che le leggi amministrative austriache erano buone, e che le nostre non sono buone, ve ne erano di buone e di cattive; buono il codice di procedura; buona la legge per le Casse di malattia, ad esempio, che va rispettata; ora io dico che se cominciamo con le complicazioni e gli intrecci, per modo che là non viga, nè la legge loro nè la nostra, dovremo fare una serie di leggi successive integratrici che non cresceranno certo chiarezza nell'amministrazione. Raccomando quindi all'onorevole ministro di lasciare per quanto è possibile nella Venezia Giulia, e nella Tridentina la legislazione antica; ma quando essa si deve cambiare lo si faccia non a pezzi e a intarsi, ma in modo da avere veramente un'unione completa. E poichè ho parlato di

un decreto recente che riguarda le provincie annesse, un'ultima cosa aggiungo; in molti luoghi e specialmente dell'alto Adige molti si lagnano per le poche manifestazioni di italianità che dà loro la patria che pur li considerava come fratelli e li desiderava e non considera poi come è necessario. Rispettiamo pure e lingua e leggi locali.

Ma troppa — *sit venia verbo* — tedescheria ci si lascia lassù; ed è Italia.

I nostri uffici postali sono tedeschi, i bolli postali sono tedeschi e portano ancora le insegne imperiali e regie. La scuola è quasi tutta tedesca, i manifesti dei sindaci, scritti solo in tedesco; qualche comune, ad uffici pubblici nostri che scrivono in italiano per domandare notizie e dati, rimanda le carte dicendo di scrivere in tedesco! Ma si deve scrivere in tedesco ad uffici di comuni italiani? Si è fatto ora un accordo per la toponomastica per non veder solo i nomi tedeschi. Ed io vorrei pregare l'onorevole ministro di voler provvedere e riparare a ciò; so anzi di uffici postali che hanno chiesto e vogliono insegne italiane e so che il lamento è generale. Noi mandiamo tanti italiani alle Alpi nostre per ammirare le bellezze meravigliose di quei luoghi, e tutti si sorprendono di ritrovare quasi un'oasi tedesca. Sono paesi d'Italia; diamo, dunque, dove possiamo, questa luce d'italianità. Rispettiamo usi e leggi, ma facciamo sentire l'Italia.

Dopo ciò ho proprio finito, e non faccio che una raccomandazione, tanto agli onorevoli ministri quanto ai senatori che dovranno dare il contributo del loro ingegno e del loro valore nella Commissione per la sistemazione difficile e la semplificazione e la riforma della burocrazia; poichè questa è legge di pieni poteri, e dà compiti e poteri tali come forse mai nell'amministrazione italiana si è fatto.

Auguro e raccomando che questa nostra riforma s'ispiri alle tradizioni e agli esempi felici italiani. Abbiamo troppo obbedito nella scienza e nella pratica, a esempi che ci venivano dall'estero quasi dimenticando il buon seme nostro, e la ricca fioritura che il buon seme aveva dato per secoli alla scienza e all'Italia. Cento anni or sono, nelle carceri di Venezia stava chiuso Gian Domenico Romagnosi, e nella lunga attesa di un'ingiusta prigionia, egli, già cooperatore alle leggi del Regno italico,

pensò quel libro sulla dottrina della pubblica amministrazione e sulle istituzioni di diritto amministrativo, ch'è il primo libro fondamentale di questa scienza, e seppe costituire una scienza nostra e dar luce di diritto a tutta l'amministrazione italiana. Auguro che gli uomini che dovranno applicare la riforma italiana si possano e si sappiano ispirare a così alti, nobili e fecondi principi. (*Applausi, rallegramenti*).

GARAVETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVETTI. Non tema il Senato che io voglia fare un lungo discorso, quale (forse) potrebbe far presupporre il contenuto del mio ordine del giorno.

Sarò invece brevissimo, perchè mio unico scopo nel prendere la parola su questo disegno di legge è quello di adempiere un dovere verso la regione cui appartengo, e che fu sempre la vittima predestinata di tutte le riduzioni, e soppressioni minacciate o compiute dallo Stato.

D'altronde, in tesi generale, non v'ha d'uopo di una lunga e analitica disamina per porre in rilievo la enorme sperequazione che in Italia presenta la distribuzione degli organismi amministrativi dello Stato, delle sedi giudiziarie e degli istituti di coltura superiore.

Bastano invero poche cifre.

Delle 69 Prefetture - 44 sono da Roma in su: - sole 16 in tutto il mezzogiorno continentale - 7 in Sicilia - con una estensione territoriale eguale a quella della Sardegna, che invece ha due sole Prefetture.

Delle 24 Corti d'appello e sezioni staccate 16 sono da Roma in su; - appena 3, compresa una sezione staccata, da Roma in giù: - 3 in Sicilia - 1 in Sardegna.

E la sperequazione appare anche più stridente nei riguardi degli istituti di alta coltura.

Delle 17 Università 11 hanno sede nell'Italia settentrionale e centrale - una sola nel mezzogiorno - 3 in Sicilia - 2 incomplete in Sardegna.

Degli istituti superiori in numero di 11: - 10 sono nell'alta e media Italia - e da Roma in giù non v'è che la scuola superiore di veterinaria a Napoli.

Infine delle scuole superiori speciali che sono in numero di 12 - 10 sono stabilite da Roma in su - sole 2 a Napoli.

Ora, io non credo opportuno - anche per non venir meno alla promessa di esser breve - di inoltrarmi nell'analisi dell'applicazione che i criteri sinteticamente enunciati nel mio ordine del giorno, possano avere nell'azione del Governo.

Confido solo e auguro che il Ministero riesca nell'esplicazione dei pieni poteri ad attenuare questa tanto e così lungamente lamentata sperequazione.

Penso anzi che per il Ministero sia questo il caso di dire « Ora o mai ».

Mi limiterò quindi in adempimento, come già dissi, di un dovere verso la regione cui appartengo, a rilevare le apprensioni e le speranze che in essa ha destato il disegno di legge in discussione.

Ed anzitutto una franca dichiarazione: ho sempre pensato e penso che la Sardegna geograficamente, etnograficamente e storicamente raffiguri un'Italia continentale in proporzioni ridotte.

Anche la Sardegna nel suo nord e nel suo sud presenta, e forse con maggiore accentuazione, tradizioni, tendenze ed interessi caratteristicamente diversi, che si riflettono nelle due principali città, Cagliari e Sassari.

Non può dirsi perciò che la provincia in Sardegna sia una creazione della legge, ma piuttosto la risultante della natura e della storia.

Onorevoli colleghi, non è da oggi che io esprimo questo concetto, ma lo affermai fin dal 1894 come rappresentante politico del Collegio di Sassari in una lettera pubblica diretta a Francesco Crispi allorchè si diceva che l'illustre statista nel tempo Presidente del Consiglio avesse in animo di attuare una nuova circoscrizione del Regno a larga base regionale, facendo della Sardegna una sola regione.

Una circoscrizione della Sardegna, dissi allora e sento il dovere di ripetere oggi, che si proponesse di unificare e concentrare gli organismi dell'amministrazione civile e delle altre funzioni statali in una o nell'altra delle due principali città poste nei due punti estremi dell'Isola, offenderebbe brutalmente le tradizioni e il sentimento dei sardi - renderebbe

impossibile il buon andamento dell'amministrazione, e non potrebbe che preparare giorni tristi per la Sardegna, già tanto provata dalle ingiurie della storia.

Egli è - onorevoli colleghi - ch'io fui sempre convinto che quell'alta corrente di solidarietà nazionale che ha fatto battere all'unisono i cuori d'Italia nella lunga e gloriosa epopea del suo risorgimento anziché disturbata, sarebbe stata rinvigorita da uno studio più diligente e da una estimazione più giusta delle egemonie regionali che forse in nessun paese come in Italia sono per ragioni naturali, storiche e etnografiche così varie e disparate.

Questa particolare egemonia delle due regioni della Sardegna si rivela fin dalle epoche più remote - fu in molta parte rispettata anche dalla dominazione aragonese che sfruttò e oppresse l'Isola per oltre quattro secoli, - e da quel piccolo Stato sardo che fu la prima e più vitale cellula della formazione dell'organismo nazionale italiano fino al 1848, nel quale anno, anzi, un decreto luogotenenziale del 12 agosto ripartiva la Sardegna in tre divisioni amministrative Cagliari, Sassari e Nuoro: riconoscendo in tal modo che la considerazione dei particolari caratteri di una Sardegna del nord, del sud e del centro non avrebbe indebolito la tradizionale italianità dei Sardi, e ne avrebbe rafforzata la concordia.

E ottimi invero furono i risultati di questa ardita innovazione. Nella parte centrale dell'Isola migliorarono rapidamente le condizioni della pubblica sicurezza, e in conseguenza le condizioni economiche: il capoluogo Nuoro che era un modesto villaggio si sviluppò, e progredì fino a diventare una delle migliori città dell'Isola dopo le principali.

Ma questo saggio e provvido ordinamento non ebbe lunga vita, e fu distrutto per opera dei pieni poteri conferiti al Governo] con la legge 25 aprile 1859.

A proposito di questa legge, potrebbe dirsi davvero per la Sardegna: *quod non fecerunt barbari fecerunt Barberini*.

Infatti - col decreto Reale 22 ottobre 1859 non si ebbe il coraggio di sopprimere la provincia di Sassari ma la si amputò di due importanti circondari che aveano sempre appartenuto alla provincia del nord - imbastendo una circoscrizione amministrativa che è un

oltraggio alla geografia e alla storia, e che fece dire all'animo giustamente sdegnato del deputato Giorgio Asproni: « Date a un cieco una carta della Sardegna e una forbice e ve la dividerà meglio ».

Segui il decreto-legge Casati 13 novembre 1859 - un Codice completo dell'ordinamento della pubblica istruzione - nel quale è inserito un art. 177. in cui si statuisce: « L'Università di Sassari è soppressa ».

Questa soppressione fu poco dopo dichiarata sospesa con legge votata dal Parlamento su proposta d'iniziativa del deputato Pasquale Stanislao Mancini. Ma la Università di Sassari non pote rivivere che molti anni dopo per effetto di una legge Coppino prima - che a patto di gravi oneri assunti dal comune e dalla provincia di Sassari - le ridiede il grado di Università secondaria; e della legge Zanardelli in seguito con la quale le due Università di Sassari e di Cagliari furono pareggiate a tutte le altre Università italiane.

Nella stessa data del 13 novembre 1859 un altro decreto-legge sopprime la Sezione di Sassari della Corte d'appello di Sardegna, che perciò diventa col nuovo ordinamento - Corte d'appello di Cagliari - sconfessando in tal modo la convenienza e la giustizia di una sede di magistratura superiore nella regione settentrionale dell'Isola secolarmente riconosciuta e rispettata perfino dalle dominazioni straniere.

V'è poi un fatto che a voi parrà ed è in se stesso secondario; ma che vale a meglio caratterizzare la tradizionale smania di assorbimento che si è sempre rivelata nella regione del sud o dirò meglio nella mentalità dei suoi dirigenti a danno del nord dell'Isola.

Nell'agro di Sassari e dei comuni circostanti da secoli si esercitava, come tuttora si esercita, largamente la coltivazione del tabacco, ed esisteva nella città una Regia Manifattura.

Ebbene, nel 1859 fu soppressa anche questa per trasferirla a Cagliari sul cui territorio non si era, nè si è mai coltivata una pianta di tabacco!

Ed anche recentemente è avvenuto un fatto davvero significativo.

Il Ministero dell'interno, d'accordo col ministro di agricoltura, su proposta della Direzione generale di sanità, avea saggiamente provve-

duto alla istituzione in Sardegna di una Stazione sperimentale per le malattie infettive del bestiame.

Una Commissione tecnica mandata sul luogo dal Ministero avea riferito che l'ubicazione da prescegliere per la Stazione era Sassari; ed escludeva Cagliari.

Ma segue immediatamente il *veto* delle influenze politiche del sud; e la Stazione di Sassari è ancora di là da venire — chè anzi pare si voglia ricorrere all'infelice ripiego di istituirla nel piccolo comune di Macomer della circoscrizione della provincia di Cagliari — in un ambiente assolutamente inadatto, poichè lontano da ogni istituto scientifico — ciò che renderebbe anche più irritante la nuova ingiuria alla provincia di Sassari e al suo capoluogo.

E chiudo questa serie di dolorose constatazioni, che pur potrebbe continuare, e da esse tolgo occasione di chiedere al Ministero se non gli sembri ormai giunto il tempo di cambiar metodo nel governo della Sardegna, con una maggiore considerazione delle sue speciali condizioni, e soprattutto evitando qualsiasi disparità di trattamento tra il nord e il sud.

Un'ultima considerazione ed ho finito: il Ministero certamente non ignora che durante l'ultima lotta elettorale si è parlato in Sardegna non solo di decentramento amministrativo, ma si è tentato di insinuare nell'anima popolare il concetto di un'autonomia un po' arieggiante al separatismo, concetto che balenò anche nelle ultime discussioni dell'altro ramo del Parlamento, e che, mi duole il dirlo, non fu troppo esplicitamente sconfessato nei discorsi pure eloquenti e vibranti di patriottismo che vi furono pronunciati per la causa della Sardegna.

Ora, onorevoli colleghi, consentite che io possa da questo seggio affermare che nessuna tendenza separatista è mai stata, nè sarà mai nello spirito del popolo sardo. (*Benissimo*).

La verità è piuttosto questa: che la Sardegna non vuole predomini interni nè del nord sul sud, nè viceversa; e che oggi profondo è il turbamento della sua coscienza popolare per le conseguenze della recente infausta unificazione elettorale politica delle due provincie: onde è risultato che il capoluogo e la maggior

parte dei circondari della regione del nord non siano rappresentati alla Camera elettiva.

Ma la Sardegna è oggi più che mai animata da quel fervente sentimento di italianità che animò sempre il suo popolo nelle lotte per il nazionale riscatto, e che culminò nell'eroismo dei suoi figli nell'ultima grande epopea italiana. (*Vivi applausi*).

La « povera buona e leale Sardegna », come la chiamò Giuseppe Mazzini, che subì le maggiori ingiurie della storia, onde è sempre la più spopolata, la più malata e la più povera delle regioni italiane, vede la sua salvezza non in una fantastica autonomia ma in una politica di solidarietà nazionale e di integrazione statale dalla quale solo può sperare il risanamento del suo territorio, la disciplina e l'utilizzazione delle sue acque, la valorizzazione nazionale delle sue naturali ricchezze, il miglioramento delle sue comunicazioni terrestri e marittime, la elevazione intellettuale e morale delle sue popolazioni mercè una larga diffusione di scuole popolari e professionali.

Tutto ciò la Sardegna sa di non poter conseguire che da una stretta unione con la sua grande madre Italia, alle cui fortune oggi più che mai si sente avvinta, e nei cui gloriosi destini ha sempre avuto ed ha inalterata fede. (*Vivi applausi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Oltre agli ordini del giorno già stampati e distribuiti, ne sono pervenuti due dei quali do lettura:

« Il Senato confida che il Governo, usando dei pieni poteri che la legge gli conferisce, voglia finalmente determinare la posizione economico-giuridica, del personale aggregato dipendente dall'amministrazione dello Interno, rispetto alle carceri e ai regi riformatori, personale, cui da troppo lungo tempo fu promesso uno stabile assetto, che ne consolidi la compagine e ne assicuri il perfetto funzionamento.

« Montresor, Libertini ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Montresor per svolgere quest'ordine del giorno.

MONTRESOR. Credo che il mio ordine del giorno sia abbastanza chiaro ed esplicito e confido che il ministro dell'interno vorrà esaminarlo benevolmente: rinunciò perciò a svolgerlo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Leggo l'altro ordine del giorno pervenuto alla Presidenza:

« Il Senato confida che il Governo, pure applicando l'art. 9 della legge, giusta il quale non potrà farsi luogo a nuove nomine e promozioni di grado fino a quando non siano rimessi in servizio gli impiegati collocati in disponibilità, troverà modo di rifornire del personale necessario le agenzie delle imposte, disertate da notevole numero di funzionari che lasciarono la carriera per divenire consulenti dei contribuenti, in modo da porre l'amministrazione finanziaria in grado di applicare tributi di vecchia e nuova istituzione, cosicchè l'economia di poche centinaia di migliaia non venga ad impedire come già in passato, il rendimento che il Parlamento e il Governo si sono ripromessi per la salvezza del bilancio.

« Pozzo ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzo per svolgere il suo ordine del giorno.

POZZO. Mi riservo di svolgerlo quando si discuterà l'art. 9.

ZUPELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI, *relatore*. Ringrazio anzitutto l'onorevole Tamassia di aver qualificata austera e rassegnata la relazione; sono due qualifiche, che sono perfettamente adatte alla relazione ed allo spirito dell'Ufficio centrale, nel quale appunto l'austerità e la rassegnazione hanno predominato.

Debbo però soggiungere subito che la paternità della relazione non è del solo firmatario, e questo debbo dirlo perchè in assoluta collaborazione di tutti e sette i membri dell'Ufficio centrale, venne fatta la relazione, e anzi nella stessa compilazione cooperarono gli onorevoli Berio e Bergamini. Questa forma di redazione avrà portato certamente una mancanza di unità di stile, ma, a questo difetto letterario, può venire contrapposto il vantaggio pratico, secondo me, per un'assemblea, di presentare in tutta la loro autenticità le varie tendenze dell'Ufficio centrale.

Premesso questo, io passerò direttamente a rispondere ai vari oratori.

L'onorevole senatore Tamassia parlò essenzialmente sull'art. 12. L'art. 12, nella sua prima dizione, quale fu presentata dall'altro ramo del

Parlamento, comprendeva anche l'ordine degli insegnanti, ma questa parte fu espressamente tolta dalla Camera dei deputati.

Ora, l'onorevole Tamassia pare alquanto preoccupato essenzialmente per l'applicazione dell'art. 4 del disegno di legge, che toglierebbe all'istruzione pubblica le maggiori illustrazioni della scienza, ma non sarà applicato, perchè fu tolto volutamente dall'altro ramo del Parlamento. Ad ogni modo potrà il Governo dare esplicita assicurazione in materia.

È rimasto soltanto il residuo, che riguarda la possibilità di aumentare le tasse scolastiche; forse è rimasto soltanto per ragioni di compilazione e io credo non sia male che resti, perchè nell'attuale momento noi abbiamo bisogno di qualunque anche meschino cespite di reddito che si possa avere per far fronte all'enorme deficienza di bilancio che abbiamo, e perchè, oltre a ciò, può essere un freno alla mania delle lauree e potrà indirizzare dei giovani ad altri uffici molto più proficui per l'economia nazionale: nell'industria, nell'agricoltura e nel commercio.

Quanto alla trascuranza da parte del Governo della cultura superiore, faccio notare che all'ordine del giorno di oggi vi è il disegno di legge n. 173, che riguarda l'assegno agli Istituti superiori dell'istruzione pubblica; vi è anche un altro disegno di legge, che cerca di mantenere alta la coltura, concedendo fondi all'Accademia dei Lincei; dunque non si può dire che la cultura superiore sia stata del tutto trascurata dal Governo.

Dirò all'onorevole Lagasi, che ha parlato in seguito, che effettivamente la Commissione di inchiesta ha fatto un lavoro di ricerche, di economie, di riorganizzazione di servizi, di abolizione di organismi, di semplificazione di controlli abbastanza importante; la sua relazione non ha potuto ancora essere distribuita, malgrado sia in corso di stampa, perchè, essendo stata data alla tipografia della Camera dei deputati ed essendo quella tipografia oppressa dall'enorme lavoro che la Camera elettiva ha avuto in questi giorni, non ha potuto per questa semplice materialità essere stampata e presentata in tempo per accompagnare questo disegno di legge, come sarebbe stato molto opportuno.

In quella relazione si è trattato di molte grosse questioni e soprattutto e prima di tutto

della fusione di alcuni Ministeri; la Commissione parlamentare d'inchiesta per la riforma delle amministrazioni ha creduto che dal Governo stesso dovesse partire l'esempio della soppressione di organismi, che in altri tempi avevano potuto funzionare in minor numero e forse con non minore efficacia.

La Commissione aveva proposto la fusione dei Ministeri di agricoltura, industria e commercio; la soppressione del Commissariato degli approvvigionamenti e consumi, che è già avvenuta con la trasformazione del Commissariato stesso in Direzione generale del Ministero delle finanze; la soppressione del Sottosegretariato di Stato per le belle arti; la soppressione, entro brevi termini, del Ministero delle terre liberate, del Sottosegretariato per le pensioni di guerra e per l'assistenza militare e dell'ufficio delle nuove provincie; la concentrazione nel Ministero dei lavori pubblici di tutti i servizi delle ferrovie dello Stato e private e della marina mercantile, che oggi è alle dipendenze del Ministero dell'industria, al fine di dare una direttiva unica alla politica dei trasporti.

Aveva anche proposto la concentrazione in uno stesso Ministero dei servizi attinenti alle bonifiche e alla sistemazione dei bacini montani, che oggi è ripartita tra il Ministero dell'agricoltura e quello dei lavori pubblici.

Queste sarebbero le prime riforme ideate dalla Commissione di inchiesta e riguardanti proprio il Governo, giacchè la Commissione di inchiesta è partita dal concetto che se l'esempio non verrà dal Governo, difficilmente il Governo avrà l'autorità di imporre riforme ad altri enti.

Vi sono poi molte altre riforme che sono state studiate dalla Commissione, che sarebbe lungo enumerare: quindi io mi astengo dall'elencarle qui, anche perchè spero che fra pochi giorni sarà a disposizione di tutto il Parlamento la relazione della Commissione d'inchiesta.

Quanto al dubbio sollevato dall'on. Supino relativamente all'art. 12, abbiamo già detto che attendiamo le assicurazioni del Governo.

L'onorevole Grassi ha accennato al maggior rendimento dato dalla Germania meridionale dagli impiegati essenzialmente, perchè, anzichè essere assunti come impiegati fissi, come si usa fra noi, si è adottato il sistema del contratto

di lavoro a tempo determinato. Certo questo sistema può avere dei vantaggi. La Commissione d'inchiesta aveva fatto la proposta di attenuare i mali prodotti dal sistema dei ruoli aperti, sistema che è la negazione dell'incitamento alla buona volontà. (*Approvazioni*).

Il ruolo aperto dice all'impiegato: oggi siete a questo grado e riceverete questo stipendio; fra dodici anni, anche senza esser salito di grado, avrete raggiunto lo stipendio superiore per quel poco che facciate.

Ora, la proposta di attenuazione a questo sistema dei ruoli aperti, incitante solo al quietismo e non alla buona volontà, consiste nella condizione prima, per ogni aumento a scadenza fissa, di una dichiarazione di buon rendimento rilasciata all'impiegato; altrimenti lo si esclude dall'aumento.

La cosa non è di facile applicazione; certamente sarebbe meglio tornare indietro.

Un altro temperamento, escogitato dalla Commissione, era quello del ripristino dei capi sezione, in modo da ottenere lo spezzamento della carriera, perchè i capi sezione dovevano crearsi per merito o per esami, così quelli che non avrebbero potuto arrivare al grado di capo sezione, sarebbero restati danneggiati; perciò la buona volontà trovava in questo un certo incitamento ed il quietismo una sanzione.

Confutare quanto ha detto il senatore Rota è per me la cosa più difficile del mondo; perchè dovrei confutare il mio intimo pensiero e quello della maggioranza dell'Ufficio centrale. Io condivido tutti i dubbi del senatore Rota e lo dichiaro apertamente, come li ho sempre avuti insieme all'Ufficio centrale. Sono dubbi che riguardano le spese, l'azione della Commissione, ecc. Ma io ho dovuto pormi un dilemma. Io mi sono dovuto dire: qui vi sono due uscite: o emendare la legge o non emendarla.

Emendando la legge, essa torna alla Camera elettiva dove — saranno o non saranno approvati gli emendamenti, e questo sarebbe poco male — ma saranno; e questo è il guaio, introdotti nuovi emendamenti. (*ilarità*).

Si avranno così nuovi attacchi al Tesoro; e molto più intensi, perchè si avrà avuto il tempo di prepararli. Quindi se la legge ritornasse alla Camera sarebbero non più 300 milioni di aggravio, ma cinque o seicento.

Per quanto poi riguarda la questione della autorità della Commissione, anche lì una parte dell'Ufficio centrale ha sostenuto che conveniva darle maggiore autorità, stabilendo che i pareri della Commissione stessa dovessero essere obbligatori, o che l'esecuzione dei provvedimenti da parte del Governo dovesse essere conforme al parere di essa.

Ora, anche qui siamo allo stesso punto: bisognava di nuovo andare alla Camera e ritardare la riforma. Dato questo pericolo da un lato, e dati gli altri pericoli dall'altro, anche quella frazione dell'Ufficio centrale che tendeva all'emendamento, ha dovuto rassegnarsi, e per questo, dicevo, che propria era la qualifica di rassegnata, data alla relazione dall'on. Tamassia. Ma questa rassegnazione non deve essere presa in modo assoluto dal Governo, perchè la Commissione è composta, dopo tutto, da parlamentari, e se la Commissione sarà composta di parlamentari autorevoli ed energici, ciascuno di essi potrà chieder conto presso le rispettive assemblee dei provvedimenti presi, che secondo la Commissione non fossero conformi alle vedute del Parlamento. Perciò vi è sempre una remora per l'azione dei pieni poteri del Governo, che non potranno essere esercitati con assoluta autorità dittatoriale, perchè esiste la Commissione che sorveglierà e camminerà di pari passo con il Governo, e gli impedirà, e questo è essenziale, di subire l'influenza dell'ambiente, in cui forzatamente il Governo deve vivere, ossia l'ambiente della burocrazia più vicina ai ministri.

Io divido pienamente il parere dell'onorevole Rota, che le economie debbano essere assolutamente eseguite in tutto e dappertutto, ed è per questo, che nell'Ufficio centrale si è stabilito di non togliere la parte dell'art. 1 che parla di consolidamento della spesa. Ma non la si è tolta, non perchè non si credesse alla possibilità di superarla, ma perchè il Governo fosse vincolato dalla chiusa dell'art. 1° a fare le più profonde riforme, i più profondi tagli, in modo da raggiungere economie tali da controbilanciare, o quasi, la spesa che si incontra per l'erario.

Bisogna tener conto anche, che non è esatto il dire, che non c'è diminuzione di spesa per il collocamento a riposo con i nove decimi più l'altro decimo dato come premio di licenziamento.

Non è esatto, perchè c'è una piccola economia, che è portata dalla soppressione di certe indennità di carica e di caro-viveri. Se certi posti si sopprimeranno questa economia potrà esservi; ma solamente se si sopprimeranno i posti si avrà una vera economia, cioè se si manderanno via gli impiegati e non si sostituiranno. Se così non fosse si aggiungerebbe un danno morale e materiale per lo Stato. Morale perchè si manterrebbe fuori dal servizio della gente ancora valida ed idonea, pagata senza alcun utile per lo Stato; materiale perchè, mentre la spesa per l'ufficio rimarrebbe inalterata, ad essa verrebbe aggiunta quella per la pensione del funzionario licenziato.

L'onorevole Rava con la sua eloquenza consueta ha fatto un accenno alla questione del decentramento. Nella questione del decentramento l'Ufficio centrale ha cercato, nella sua relazione, di porre quasi dei limiti, che hanno un concetto costituzionale. Credo che effettivamente con la legge sulla riforma della burocrazia, non si possa giungere fino alla soppressione delle provincie, per costituire regioni o capoluoghi regionali, o altre riforme grandiose di questo genere.

Questioni di tanta importanza devono essere particolarmente discusse dal Parlamento.

Oltre a ciò, si correrebbe il gravissimo pericolo di istituire gli organi regionali e poi di non trovarsi in grado di sopprimere quelli provinciali e di avere così i regionali ed i provinciali; ottenere cioè l'effetto opposto a quello che si vuole dalla legge.

L'onorevole Rava ha accennato a una certa complicazione circa il quinto dello stipendio. Qui voglio narrare un piccolo fatto, che mi era risultato molti anni fa, quando feci un rapporto per la Commissione d'inchiesta sull'esercito. Nella questione del quinto si è escogitato un sistema caratteristico, che merita tutta l'attenzione del Governo. Come è noto, tutti gli impiegati dello Stato garentiscono, o almeno costituiscono un fondo di garanzia presso la cassa depositi e prestiti per la cessione del quinto degli altri impiegati; ma quello che è più curioso è che tale fondo è costituito con una quota mensile di trenta o cinquanta centesimi rilasciate da tutti gli impiegati dello Stato. Tutte le Amministrazioni dello Stato, anche le più minuscole, fanno ogni mese il calcolo

dei trenta o cinquanta centesimi che passano alla propria ragioneria ministeriale, che le trasmette al Ministero del tesoro. Qui si fa il controllo di questi 50 e 30 centesimi e poi quando l'impiegato, ufficiale, va in congedo o a riposo ha diritto di riavere la somma versata se non ha fatto la cessione del quinto. Questo è straordinario!

Io, per esempio, fui avvisato che devo far domanda per 57 o 58 lire. Per far questo, presso il Ministero del tesoro ho sentito dire che ci sono due divisioni, ossia molti impiegati; questo dà l'idea della nostra burocrazia.

Se da principio il Governo avesse preso 200,000 lire all'anno per costituire un fondo di 600,000 lire e le avesse versate alla Cassa depositi e prestiti per tre anni di seguito, a quest'ora avrebbe ammortizzato con gli interessi quello che aveva anticipato, senza aver bisogno di obbligare gli impiegati, anche quelli che non avevano debiti, di sborsare una somma per quanto tenuissima mensile, a favore (forse di disgraziati, ma in tal caso la carità deve venire dal cuore e non dalla legge) o di gente disordinata.

Oltre questo fatto morale dell'errore amministrativo, vi è il fatto della moltiplicazione di uffici per somme che non valgono la spesa della carta su cui sono iscritte.

L'onorevole Garavetti ha parlato della Sardegna. A me, come milite combattente dell'ultima guerra, sentir parlare della Sardegna è ricordare le glorie, il valore dei sardi; quindi io non posso non associarmi a tutto ciò che si farà per questa benemerita regione; ma io credo che il lamento dell'onorevole Garavetti, nel mio concetto (ossia quello di avere pochi organi burocratici) sia un lamento che contraddice col mio spirito; credo che questa sia una delle felicità della Sardegna.

GARAVETTI. Ho detto che sono mal divisi.

ZUPELLI. Del resto, questa è legge di pieni poteri, starà al Governo di soddisfare alle vere necessità della Sardegna; l'Ufficio centrale nulla può rispondere, il Governo darà all'onorevole Garavetti le assicurazioni necessarie.

E con questo avrei finito di rispondere agli oratori che sono stati tutti molto benevoli; — anche l'onorevole Rota, oppositore, ha avuto l'amabilità di parlare con le parole dell'Ufficio centrale; — quindi non ci può essere contraddizione se non nella conclusione.

Noi, onorevoli colleghi, ci troviamo, come dicevo, di fronte, ad un gravissimo dilemma: o emendare o accettare la legge. Ora, nel momento attuale, io credo che sotto tutti i punti di vista convenga accettare; e lo dice colui che era il più strenuo oppositore della legge, e non era il solo, e che per strana combinazione l'Ufficio ha voluto che fosse relatore. Però, appunto per questo, l'Ufficio centrale, tenendo conto che non si tratta di disposizioni che devono essere attuate testualmente, ma soltanto di una legge che conferisce al Governo poteri per agire, tenendo conto soprattutto di questo, anche i difetti potranno essere eliminati dalla buona volontà, dall'energia, dalla forza del Governo e anche dalla vigilanza della Commissione a ciò delegata. Perciò io raccomando al Ministero di accettare l'ordine del giorno proposto dalla Commissione e di ritenerlo come obbligatorio e sostituito nei suoi effetti quegli emendamenti che l'Ufficio aveva nei suoi intendimenti. Mi permetto di leggere l'ordine del giorno:

« Il Senato,

« Riconoscendo il fondamento delle considerazioni esposte dall'Ufficio centrale nella sua relazione:

« Fa voti

che il Governo provveda, urgentemente, con risoluta fermezza, all'applicazione della legge, tenendo conto delle direttive e delle proposte contenute nella relazione medesima ».

E con questo, onorevoli colleghi, ho finito il mio dire.

Certo, l'opera del Senato e quella della Camera se sarà seguita nelle sue direttive anche dal Governo, raggiungerà ciò che ancora non si era mai potuto avere, ossia il più alto ed importante fatto da quando esiste il Regno d'Italia: la riduzione degli organismi inutili, la semplificazione di quelli necessari, l'agevolazione degli affari che attualmente debbono attraversare tutta una congerie di organi lenti per natura e troppo numerosi, ed infine la semplificazione dei controlli. Raggiungendo questo scopo, oltre al vantaggio finanziario, noi realizzeremo, anche un vantaggio nella maggiore facilità nel movimento degli affari e quindi avremo anche un vantaggio economico. (*Approvazioni*).

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. (*Segni di attenzione*). Signori senatori, l'Ufficio centrale del Senato, sobbarcandosi, malgrado la ristrettezza del tempo e l'inclemenza della stagione, ad uno studio profondo della proposta di legge, ha fatto nella sua perspicua relazione, che ormai sarà chiamata per definizione la relazione « austera e rassegnata », un'analisi critica del disegno di legge e ha rilevato i suoi difetti e le sue manchevolezze. Non ho difficoltà a riconoscere in parte questi difetti e queste manchevolezze, ma essi possono anche spiegarsi considerando l'eccezionalità della proposta, il modo come è stata discussa, gli interessi gravi che si turbavano o si minacciavano e la necessità di addivenire a disposizioni di transizione tra opposte tendenze, come si è molte volte costretti a fare, perchè un disegno di legge possa essere approvato e riesca il meno imperfetto che sia possibile.

L'Ufficio centrale, peraltro, obbedendo ad un sentimento di superiore interesse, mentre queste manchevolezze e questi difetti ha rilevato, non si è indotto a proporre emendamenti al disegno di legge, ma si è limitato a proporre un ordine del giorno, che io rileggerò, perchè desidero subito dichiarare che il Governo integralmente lo accetta. Quest'ordine del giorno dice: « Il Senato, riconoscendo il fondamento delle considerazioni esposte dall'Ufficio centrale nella sua relazione, fa voti che il Governo provveda urgentemente con risoluta fermezza, all'applicazione della legge, tenendo conto delle direttive e delle proposte contenute nella relazione medesima ».

Questo ordine del giorno il Governo può accettarlo, perchè i criteri e le direttive che sono contenute nella relazione dell'Ufficio centrale del Senato, se in qualche punto possono sembrare in contrasto con la lettera della legge, sono pur tuttavia conformi allo spirito della legge stessa e conformi a quelle direttive che il Governo, a mio avviso, deve seguire nell'applicazione della legge. (*Approvazioni*).

E questo dimostrerò brevemente, passando in rassegna fugacemente, come è imposto dall'ora tarda, i diversi punti sui quali si è fermata l'attenzione dell'Ufficio centrale; ed avrò

così anche l'occasione di rispondere agli onorevoli senatori che hanno preso parte alla discussione.

Il primo punto su cui si è fermata l'attenzione dell'Ufficio centrale, è quello relativo alla delegazione dei poteri al potere esecutivo. L'Ufficio centrale riconosce che, sebbene si tratti di provvedimento eccezionale, questo provvedimento è giustificato. Ed in verità, onorevoli senatori, non vi sarà alcuno tra voi che potrà ammettere possibile che una riforma degli ordinamenti amministrativi, quale quella che è proposta, possa essere eseguita mediante l'ordinario lavoro legislativo dei due rami del Parlamento. Tutto ciò che si attiene all'ordinamento dell'Amministrazione, alle tabelle organiche dei funzionari è del resto di spettanza del potere esecutivo, il quale soltanto è in grado di apprezzare i bisogni dell'amministrazione; ma anche ciò che si attiene al riordinamento dell'amministrazione mediante la semplificazione legislativa e regolamentare richiede tale un lavoro lungo, diligente e minuto, un esame scrupoloso di tutte le leggi e di tutti i regolamenti; per cui ci troviamo quasi nello stesso caso della riforma dei codici, che non è mai stata fatta dal Parlamento con diretto lavoro legislativo, ma con delegazione a commissioni speciali. D'altra parte si è osservato che affidare al solo potere esecutivo, al solo Governo, un simile compito, potrebbe dar luogo ad inconvenienti, perchè, si è detto, può anche avvenire che il Governo dia troppo campo alla influenza della burocrazia. Pertanto il metodo adottato, quello di fare assistere il Governo da una commissione interparlamentare, è sembrato e sembra il metodo più adatto a raggiungere lo scopo. Questo metodo del resto è quello stesso che è stato sempre seguito in tutti i progetti di simile natura; e mi piace di ricordare il progetto per i pieni poteri per la riforma dell'amministrazione presentata nel 1894 alla Camera dei deputati da Francesco Crispi.

La commissione parlamentare era composta di eminenti uomini politici, e relatore fu Adeodato Bonasi, il cui nome non può essere ricordato qui senza un sentimento profondo di venerazione e di rimpianto, il quale redasse un articolo, che ora è integralmente riprodotto nella nostra proposta.

La commissione interparlamentare cioè deve assistere il Governo col suo voto consultivo; e si stabilisce, che si debbano pubblicare i verbali della commissione, e che il Governo da parte sua debba rendere conto al Parlamento dell'esercizio dei suoi poteri affinché degli eventuali dissensi tra la commissione e il Governo possa essere giudice il Parlamento, e la pubblica opinione. Evidentemente contemperare in tal modo i poteri del Governo e quelli della Commissione non si può se non dando alla Commissione il parere consultivo, perchè se si desse alla commissione un parere deliberativo, se si stabilisse cioè che il Governo deve assolutamente conformarsi al parere della commissione, in tal caso onorevoli senatori, Voi riconoscerete che il potere non si accorderebbe più al Governo ma alla Commissione parlamentare, il che escluderebbe assolutamente qualsiasi responsabilità, perchè infine nè il Governo nè la Commissione sarebbero più responsabili. (*Approvazioni*).

È dunque evidente che il solo modo di coordinare l'esercizio dei poteri del Governo con quelli della Commissione, è quello di obbligare il Governo a render conto delle ragioni per cui si sia eventualmente discostato dal parere della Commissione. (*Commenti*). Questo del resto espone anche l'Ufficio centrale nel rilevare i diversi pareri che su questa dibattuta materia sono stati prospettati, e mi è sembrato di rilevare che la maggioranza della Commissione propende appunto per questo sistema.

Vi è un secondo punto assai delicato. Si tratta cioè della economia finanziaria di questo disegno di legge.

L'Ufficio centrale ha detto che vuole esporre crudamente tutte le obiezioni che solleva la parte finanziaria di questo disegno di legge. Io lo ringrazio; perchè queste obiezioni le ho fatte io a me stesso, e le ho parecchie volte anche esposte francamente e duramente alla Camera dei deputati durante la discussione.

Ma bisogna, per rendersi pienamente ragione della situazione delle cose, far la storia di questo disegno di legge, e ricercarne le origini. In seguito alla agitazione, anzi indipendentemente dalla agitazione, in seguito all'esame delle condizioni dei funzionari, il ministero precedente, quello dell'onorevole Giolitti, riconobbe la necessità di migliorarne la situazione accordando loro degli assegni.

Questi assegni sono gli stessi che sono attualmente proposti nel disegno di legge, poichè non sono stati in alcun modo modificati: sono gli assegni contenuti negli articoli 14 e 15. La sola aggiunta fatta dalla Camera dei deputati è stata quella che si riferisce alla indennità ai maestri, di cui parlerò fra breve.

Ora, era evidente il grave onere che veniva al bilancio dello Stato con la assegnazione di questi aumenti di stipendi; aumenti che benchè avessero ed abbiano carattere di temporaneità, pure è evidente la difficoltà che si incontrerà nel toglierli quando si arriverà alla definitiva sistemazione delle tabelle organiche. E allora il Governo pensò che era necessario fare in maniera che possibilmente a questa maggiore spesa si contrapponesse l'economia ottenuta mediante la riduzione del personale e la semplificazione dei servizi.

Per tanto, onorevole Rota, quando ella propone di non approvare questo disegno di legge, mentre d'altra parte ha sinceramente dichiarato che ella non proporrebbe mai di venir meno agli impegni assunti, è evidente che la sua proposta finirebbe per peggiorare anzichè migliorare la situazione finanziaria, perchè indubbiamente gli assegni dovrebbero esser pagati, e se il disegno di legge non fosse approvato non si potrebbe nemmeno tentare quella economia mediante la semplificazione e la riduzione dei servizi che deve servire almeno in parte a compensare la spesa che noi dobbiamo affrontare per il pagamento di questi assegni.

Quale è l'onere finanziario di questo disegno di legge? L'onere finanziario risulta dagli allegati alla relazione della Commissione della Camera dei deputati, ed io l'ho esposto largamente in seno all'Ufficio centrale.

Bisogna distinguere gli oneri che risultano dall'art. 14 da quelli che risultano dagli articoli 15 e 16. Gli oneri che risultano dall'articolo 14 sono quelli che si riferiscono agli impiegati civili, e per questi più specialmente si tende ad ottenere mediante la riduzione e la semplificazione dei servizi una economia sufficiente per sopperire alle spese, le quali ammontano ad un importo di circa 140 milioni annui.

Vi sono poi gli oneri che risultano dagli assegni accordati dall'art. 15. Questi oneri si riferiscono esclusivamente agli ufficiali e ai sot-

tufficiali e agli insegnanti. Per questi nè nel progetto di legge presentato dal Governo precedente, nè nel progetto di legge emendato da noi si prevede una immediata economia che possa sopperire alle spese. Soltanto si spera e si augura che economie possano conseguirsi, non già subito mediante l'attuazione di questa riforma, ma col definitivo riordinamento dell'esercito già molte volte promesso e che il ministro della guerra ha dichiarato di poter portare prossimamente alla discussione della Camera.

Vi è poi l'onere portato dall'articolo 16 che riguarda i maestri. Per questa parte non è possibile alcuna economia, perchè non è possibile pensare ad una riduzione del personale dei maestri.

È evidente dall'altra parte che a questo onere che noi dobbiamo sopportare per gli assegni, bisogna aggiungere l'altro che deriverà contemporaneamente dalla maggior spesa per le pensioni e per gli assegni di disponibilità; onere per altro che sarà temporaneo e che si spera potrà essere assorbito con la economia realizzata con la avvenuta riduzione dei servizi. Dopo ciò mi domanderete: ma voi siete sicuro che potrete conseguire, mediante la riduzione del personale in seguito alla semplificazione dei servizi, una tale economia da compensare completamente la spesa, non dico di tutti i duecentoquaranta milioni, ma dei centoquaranta che sono portati dall'art. 14? Dichiaro con franchezza che questa sicurezza non l'ho. (*Interruzione del senatore Cirmeni*).

Bisogna parlar schietto, onorevole Cirmeni.

CIRMENI. Ho consentito nel suo pensiero.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. E non l'ho per una dimostrazione che potrò fare facilmente. L'onorevole Rava ha indicato alcune cifre, che sono in gran parte esatte, sulla situazione numerica del personale. È bene queste cifre ripeterle per eliminare alcune esagerazioni. È vero che c'è la pleora degli impiegati e che bisogna distruggerla più che per fare economie per sveltire l'amministrazione, per togliere tutte quelle formalità, quel ciarpame di procedure che ingombrano tutta la vita tanto dei cittadini che degli enti locali, ma, ripeto, bisogna anche togliere le esagerazioni nel senso che vi sia, specialmente nella vera e propria burocrazia, un eccesso enorme di impiegati. Per prospettare

con chiarezza la situazione numerica del personale, metterò da parte il personale ferroviario. Per esso c'è molto da dire ma non è compreso in questa riforma, nel senso che non è compreso fra quel personale sul quale si debbono fare economie per compensare le spese di miglioramenti. Il personale ferroviario dovrà essere ridotto, ma allo scopo di ridurre le spese di gestione di quell'azienda che ora porta un onere che è a carico del tesoro.

Nel personale ferroviario bisognerà fare delle economie ma non per compensare nuovi aumenti di stipendi, perchè a questo personale aumenti di stipendi non è il caso di concedere (*commenti*) ma per compensare e per colmare tutte le altre spese che portano un grave onere al bilancio del tesoro.

Ho già dichiarato e ritengo che l'azienda ferroviaria debba bastare a se stessa. Escluso dunque il personale ferroviario troviamo che tutto il personale dello Stato, compresi gli avventizi ammonta a duecentonovantatremila persone. Di queste: sessantamila circa sono personale operaio, al quale non si riferisce questa legge. Circa centomila formano i corpi armati dello Stato, cioè guardie Regie, guardie di finanza, agenti investigativi, ufficiali dell'esercito e marina. Quando voi avete tolto queste centosessantamila, restano centotrentatremila persone. Di questi centotrentatremila funzionari (è bene che il Senato tenga conto delle cifre per vedere in quale parte potranno avvenire le riduzioni); quindicimila circa sono insegnanti, quarantacinquemila sono personale postelegrafico, novemila sono funzionari giudiziari e personale delle cancellerie, e diciannovemila appartengono agli uffici esecutivi di finanza, per i quali vi è un ordine del giorno presentato da un senatore che chiede un aumento di personale. (*Commenti*).

Ho voluto esporre tutto ciò non già per disanimare l'opera del Governo, il quale deve energicamente agire, come suggerisce l'Ufficio centrale; ma per far notare quante difficoltà vi siano per raggiungere tutte le economie che sarebbero necessarie per compensare le spese che sono portate da questo disegno di legge. Bisogna che il Senato consideri che per arrivare ad ottenere i centoquaranta milioni dovremmo licenziare ventiduemila impiegati! Io pertanto non posso non convenire con l'Ufficio

centrale nel rilevare le difficoltà finanziarie di questo disegno di legge, di cui io debbo vivamente preoccuparmi, e non posso non convenire nel pensiero dell'Ufficio centrale che cioè bisogna agire con ogni energia, non limitandosi a semplici riduzioni, ma a tagli radicali ed organici.

Passo ora a rilevare la preoccupazione che manifesta l'Ufficio centrale intorno ai metodi di eliminazione del personale. Questa preoccupazione, messa anche in luce dall'onorevole senatore Rota, deriva da ciò, che si teme che l'eliminazione del personale non si faccia in maniera organica, in modo che si mandino via gli impiegati e contemporaneamente si sopprimano i posti, ma si proceda prima alla eliminazione del personale superiore coprendo i posti, e procedendo poi alla compilazione delle tabelle.

Un simile dubbio non è ammissibile.

L'onorevole Rota ha detto: « Voi, secondo la proposta di legge, dovete senz'altro mettere a riposo tutti gli impiegati che abbiano 40 anni di servizio e 65 di età; con ciò avete accordato un diritto nuovo all'impiegato ».

Mi permetterà l'onorevole Rota che io cominci dal chiarire che questo diritto di essere collocato a riposo in quelle condizioni esisteva già ed esiste anche oggi. Vi sono infatti due decreti, l'uno del 23 ottobre 1919, l'altro del 3 giugno 1920 ancora in vigore: il primo dispone per tutto il personale fino al grado di direttore generale; l'altro più specialmente si occupa del personale postelegrafico. Pel primo decreto gli impiegati in genere aventi quelle due condizioni si debbono mandar via dando loro sei mensualità di stipendio; e pel secondo decreto, il personale postale e telegrafico nelle stesse condizioni è collocato a riposo con diciotto mesate di indennità.

Questi sono i decreti attualmente in vigore.

Ora, nel disegno di legge vi è un articolo cui prego l'onor. Rota di prestare attenzione e precisamente l'articolo ultimo del disegno di legge, inserito a mia richiesta, nel quale è detto che sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge. S'intendono così abrogate queste eccezionali disposizioni che riguardano il collocamento a riposo. Invece ora abbiamo la disposizione generale contenuta nell'art. 4; ma questa a mio giudizio non si può interpretare

nel senso che si debbano mandar via tutti gli impiegati, anche quando non si debba procedere alla riduzione del personale.

È bensì vero che la Camera tolse le parole: « in quanto sia necessario »; ma poichè nell'art. 4 sono rimaste le parole: « per la riduzione del personale », è chiaro che se non si deve ridurre il personale, non si è obbligati neppure a collocare a riposo gli impiegati. Dall'altra parte non è possibile l'inconveniente a cui ha accennato l'onorevole senatore Rota, cioè non può darsi che collocando a riposo degli impiegati durante i quattro mesi stabiliti dall'art. 4 si possano collocare altri in quei posti mediante promozione, in modo che non si possa profittare della riduzione dei posti. Vi è una disposizione tassativa a questo riguardo nell'art. 9, il quale dice: « Dalla pubblicazione della legge e fino a quando per ciascun grado non siano stati rimessi in servizio gli impiegati collocati in disponibilità, non potrà farsi luogo a nuove nomine e promozioni di grado ».

Le promozioni dunque non si potranno fare per coprire i posti vacanti fino a quando non sarà determinata la tabella organica. Solamente si potrebbe dubitare se questa riduzione organica degli impiegati debba essere considerata rispetto a ciascuna amministrazione o cumulativamente, secondo opinione l'Ufficio centrale, per tutte le amministrazioni. Io ritengo che questa seconda interpretazione possa essere anche autorizzata, secondo lo spirito della legge; e poichè la legge dà facoltà di modificare agli effetti del riordinamento le leggi vigenti, è chiaro che il Governo, occorrendo, potrebbe disporre che i posti vuoti in una data amministrazione siano coperti mediante impiegati che sono eliminati da altre amministrazioni, purchè abbiano i requisiti necessari.

Vi è un'altra questione, su cui ha richiamato la nostra attenzione l'Ufficio centrale: se la disposizione cioè concernente il collocamento a riposo dei funzionari che abbiano 40 anni di servizio e 65 anni di età sia applicabile anche ai magistrati, ai consiglieri di Stato ed ai consiglieri della Corte dei conti. Rispondo di no, in base alle disposizioni tassative dell'art. 12 del disegno di legge, il quale si riferisce appunto al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti e alla magistratura. Questo articolo nel suo penultimo comma dice che il Governo stabi-

lirà le norme per la eliminazione del personale esuberante in conformità delle caratteristiche particolari dei singoli ordinamenti.

Nell'eliminazione del personale, dunque, contemplata dall'art. 4, non è compreso il personale della magistratura, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

E dopo ciò, passo all'ultimo punto che certamente è il punto politicamente più importante: quello cioè che si riferisce al decentramento.

L'Ufficio centrale del Senato si esprime precisamente così:

« Se non che la dizione dell'articolo 1, *largo decentramento con una maggiore autonomia degli enti locali*, è sembrata a taluni commissari così larga da includere nei poteri del Governo non solo la facoltà di eliminare controlli non strettamente necessari alle autorità locali (il che risponde al voto di tutti), ma la facoltà altresì d'innovazioni e riforme radicali, che, per la loro portata, per le loro conseguenze e per il contenuto essenzialmente politico, non possono sfuggire alla discussione e all'approvazione del Parlamento ».

Dichiaro subito che il Governo è completamente d'accordo con l'Ufficio centrale. Nella discussione di questo disegno di legge si manifestarono due tendenze: una, che chiamerei minima, ed una, che chiamerei massima. La prima voleva limitare l'azione del Governo ad un puro e semplice decentramento burocratico; invece la seconda tendeva a concedere al Governo la piena facoltà di modificare tutto l'ordinamento amministrativo per quel che riguarda gli enti locali, con la facoltà altresì, come si è detto testè da alcuni oratori, di poter modificare le circoscrizioni dei comuni e delle provincie e di istituire financo un nuovo ordinamento regionale autarchico.

Il Presidente del Consiglio dichiarò alla Camera che non riteneva conveniente includere tale facoltà nel disegno di legge; anzi dichiarò esplicitamente che quand'anche si volesse concedere al Governo una facoltà simile egli non credeva di poterla accettare, perchè non riteneva possibile procedere ad una così radicale e vasta riforma mediante l'opera esclusiva del potere esecutivo, senza l'intervento diretto del Parlamento.

Onorevoli senatori, si tratta di un problema

assai vasto e complesso. Si parla troppo facilmente di decentramento senza accentuarne la portata. Basterebbe riflettere ad una cosa: decentramento, secondo alcuni, consisterebbe (mi si permetta la franchezza) in un decentramento delle funzioni, ma in un accentramento della spesa.

Valè a dire gli enti locali dovrebbero disporre, e lo Stato dovrebbe pagare; ma questo non è decentramento, perchè il decentramento suppone l'attribuzione non solo dei poteri, ma anche dei mezzi. È evidente che questo decentramento massimo non può non essere accompagnato da un riordinamento completo del sistema tributario, altrimenti non avrebbe alcun valore.

Ma se questo è evidente, non è possibile che la portata di questo disegno di legge dia al Governo simile facoltà, che il Governo, ripeto, ha già dichiarato di non poter accettare.

Ma il Governo, d'altra parte, ha riconosciuto che, oltre al decentramento puramente burocratico che era il programma minimo, può seguire un decentramento amministrativo in relazione alla maggiore autonomia degli enti locali esistenti, sì come propende a consigliare anche l'Ufficio centrale nella sua relazione.

La tutela ed il controllo continuativi sugli enti locali (esprimo un parere personale, che non impegna certo l'azione del Governo) potrebbero, per esempio, essere facilmente sostituiti da un potere ispettivo con un più efficace intervento saltuario, che condurrebbe meglio allo scopo e non turberebbe l'azione e la vita degli enti locali e porterebbe ad una grande semplificazione e riduzione di servizi. Ma questo non ha a che vedere col decentramento massimo cui ho accennato più avanti, e alla sostituzione delle regioni alle provincie o altra simile radicale trasformazione del nostro sistema amministrativo locale.

Dopo ciò, dirò al senatore Rava che terrò, come tengo, massimo conto delle sue raccomandazioni per quel che riguarda la sistemazione del debito vitalizio.

Il senatore Rava ha ricordato i lavori compiuti da me insieme all'amico senatore Villa, al quale anch'io mando un cordiale saluto, ed al collega Beneduce, nella Commissione per il riordinamento dell'amministrazione. La trasformazione del nostro debito vitalizio in un

ordinamento a sistema assicurativo è un problema a cui dobbiamo rivolgere le maggiori nostre cure.

D'altra parte, per quel che riguarda la liquidazione delle pensioni di guerra, ho dato disposizioni perchè sia accelerata. Ad essa attendono 850 avventizi ed ho dato disposizioni affinché gli avventizi, che dovrebbero essere licenziati dalle altre amministrazioni, siano invece mandati in questo ufficio, finchè non avverrà il licenziamento secondo le disposizioni della legge.

Le pensioni che ancora si devono liquidare sono 150,000; mi auguro che in un periodo di sei o sette mesi questo lavoro potrà essere compiuto. Dopo ciò si dovrà accudire al rilascio delle polizze, ma mi auguro che questo lavoro possa essere anche esso compiuto con molta sollecitudine.

Onorevoli senatori. Il Governo sente tutta la responsabilità del compito che gli viene assegnato. Indubbiamente le difficoltà che incontrerà sul suo cammino saranno grandi ed ardue. Interessi personali, interessi di categorie, interessi locali gli sbarreranno il passo. Questi interessi dovranno certo essere tenuti in grande considerazione; ma tutti debbono essere coordinati e subordinati all'interesse supremo: di conseguire cioè finalmente quella snellezza e quella sveltezza nell'amministrazione che il paese reclama.

Il Governo si impegna a sobbarcarsi a questa missione con lo spirito e con la volontà che gli suggerisce l'Ufficio centrale, il quale giustamente afferma che il « tempo delle accademie, delle perplessità e dei pavidì ondeggiamenti è finito ». Il Governo, me lo auguro, non verrà meno alla fiducia che il Senato in lui ripone. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Prego l'onorevole ministro De Nava di dire se accetta gli ordini del giorno dei senatori Supino e Lagasi.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Su questi ordini del giorno risponderanno i colleghi della istruzione pubblica e della giustizia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della istruzione pubblica.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io tengo a dichiarare ai colleghi Tamassia e Supino, che il Governo, nel vedere stralciata dal presente disegno di legge, per voto della

Camera dei deputati, le disposizioni relative alla scuola, non ha visto se non un maggior desiderio del Parlamento di essere investito dei problemi relativi alla scuola in tutti i suoi aspetti, e un impegno da parte del Parlamento di condurre a fondo una buona volta la discussione di questi problemi. Non c'è dubbio che mentre per tutti gli altri campi dell'Amministrazione si mira soltanto a raggiungere una economia e a superare ostacoli derivanti da interessi turbati, nel campo dell'ordinamento scolastico non si tratta soltanto di economia, nè di superare ostacoli derivanti da interessi, ma anche di risolvere questioni di alta importanza ideale, che non potevano essere affidate semplicemente alla decisione del potere esecutivo. Soprattutto dopo che, per effetto di disegni di legge già presentati, importanti dibattiti si erano svolti nel Parlamento e nel Paese.

Certo, non era nell'intendimento del ministro della istruzione di servirsi della legge dei pieni poteri per risolvere tutta la questione della scuola, che è un problema così poderoso, ma solo per quanto si riferisce alla soluzione di quei piccoli punti di legislazione scolastica che infastidiscono l'esistenza delle scuole e su cui si raccoglie il comune consenso, mentre l'attenzione del Parlamento dovrà essere richiamata su altri problemi di interesse politico, che corrispondano, non solo al desiderio di economia, ma anche alla necessità di non turbare le basi essenziali e ideali della scuola.

Io dico all'on. Tamassia che il Governo si rende conto dell'importanza che va data al problema della scuola, in quanto sente che solo dalla scuola può venire quell'elevamento generale dei cittadini italiani che può costituire la base del risorgimento economico del Paese. E in questo senso posso assicurare l'on. Supino, che alla ripresa dei lavori parlamentari sarà esaminato il problema del riordinamento delle scuole medie e degli istituti superiori, insieme con il miglioramento economico relativo al personale, in correlazione a quanto sarà fatto per il rimanente personale di Stato.

Sappiamo che il personale stipendiato dallo Stato non soffre soltanto per la scarsità della remunerazione, quanto per la disuguaglianza di trattamento; e lo spirito essenziale della legge è di ottenere che queste disuguaglianze

scompaiano. Io prendo impegno da parte mia che, per quanto si riferisce agli insegnanti, queste sperequazioni saranno attenuate.

Se lo Stato non può, purtroppo, pagare i suoi funzionari così come sarebbe forse necessario, è però desiderio di tutti che essi siano equamente ed uniformemente retribuiti. In questo senso io posso prendere formale impegno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro guardasigilli.

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Risponderò pochissime parole all'onorevole Lagasi, che si è occupato delle riforme relative all'amministrazione del Fondo per il culto, limitandomi ad assicurargli che v'ha una speciale Commissione la quale studia il problema e che nel più breve tempo possibile compilerà la sua relazione affinché il Governo possa definitivamente provvedere.

Quanto all'aumento della competenza dei pretori, anche in rapporto ad un possibile decentramento, la questione è già in istudio e su di essa porterà il Governo tutta la sua attenzione.

Non parlerò della invocata e doverosa riforma della procedura civile, sia perchè essa non riguarda il disegno di legge attualmente in discussione, sia perchè verrà prossimamente nominata una Commissione speciale che s'occuperà del grave argomento.

Eguale non avrò parola sull'interpretazione dell'articolo quarto in rapporto all'articolo dodici, accennata dall'onorevole Rota, avendogli già risposto il collega De Nava.

All'onorevole Rava rispondo essere indubbiamente consigliabile che le diversità esistenti fra la legislazione austriaca e la nostra vengano eliminate, con unico provvedimento; ma osservò che il decreto, al quale egli ha fatto cenno, riguarda la parificazione degli stipendi della magistratura, per evitare che i magistrati delle nuove provincie abbiano un trattamento diverso da quello dei magistrati delle provincie del Regno.

Al senatore Garavetti che si è occupato della riforma delle circoscrizioni, assicuro che il Governo terrà presenti le sue raccomandazioni, come tutti gli altri elementi tecnicamente o praticamente importanti, quando si addiverrà all'esame del problema della riforma e conseguente riduzione delle circoscrizioni.

Credo con ciò di avere risposto a tutte le domande rivoltemi dagli oratori; e concludo dichiarando di accettare l'ordine del giorno Garavetti come raccomandazione.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Il Governo accetta l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, e prego poi gli onorevoli senatori Garavetti, Grassi e Supino a voler convertire i loro ordini del giorno in raccomandazioni, di cui terremo conto.

All'onorevole Garavetti assicuro che le sorti dell'isola di Sardegna saranno a cuore del Governo, come la patriottica isola merita.

Anche l'ordine del giorno dell'onor. Montessor lo accettiamo come raccomandazione, perchè si tratta di tener conto delle condizioni di alcune categorie del personale nel momento in cui si farà la riforma.

MAURI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURI, *ministro di agricoltura*. Il senatore Grassi ha presentato un ordine del giorno il quale suona così:

« Il Senato è d'avviso che l'approvazione della legge sulla burocrazia non debba in alcun modo compromettere l'esecuzione di quelle leggi, che, reclamate da tanto tempo nell'interesse dell'economia nazionale, vennero finalmente promulgate in questi ultimi anni per l'organizzazione dei servizi tecnici presso il Ministero d'agricoltura, organizzazione che è appena principiata (servizi fitopatologici ecc.), o non è ancora iniziata (servizi della pesca ecc.) ».

Il ministro di agricoltura deve esprimere la sua particolare gratitudine all'illustre senatore Grassi per la preoccupazione che ha ispirato la presentazione del suo ordine del giorno.

Il Ministero di agricoltura è un Ministero in continua evoluzione funzionale, al quale vengono di giorno in giorno deferite nuove attribuzioni e che si troverebbe paralizzato nello sviluppo della propria azione e fermato nella sua efficienza qualora questa legge di riforma e di economie dovesse impedire l'impianto ed il funzionamento di quei nuovi servizi a cui hanno provveduto recenti iniziative di legge. Ricordo ad esempio, e sono riconoscente al Se-

nato per l'opera che ha svolto con tanta competenza e autorevolezza riguardo alla legge sulla pesca, i provvedimenti che nella passata Legislatura sono stati in quest'aula preparati per dare vita a questo servizio importante. Se la legge oggi in esame venisse intesa in un senso così restrittivo che il Ministero di agricoltura non potesse provvedere all'impianto di queste nuove branche della sua azione, anche iniziative così sagge e provvide resterebbero lettera morta. Il Governo quindi accetta come raccomandazione l'ordine del giorno dell'onorevole Grassi, intendendo appunto che l'opera di riduzione e consolidamento delle spese non debba vulnerare le nuove provvidenze dirette a quel progresso nazionale, che deve derivare dall'azione vigile dello Stato moderno. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Domando agli onorevoli senatori che hanno presentato ordini del giorno e che il governo ha detto di accettarli come raccomandazione, se sono disposti a convertirli in raccomandazione.

GARAVETTI. Accetto che il mio ordine del giorno sia convertito in raccomandazione, e ringrazio l'onorevole ministro di agricoltura per le spiegazioni datemi.

SUPINO. Accetto anche io che il mio ordine del giorno sia convertito in raccomandazione.

MONTRESOR. Accetto io pure che il mio ordine del giorno sia convertito in raccomandazione.

PRESIDENTE. Allora resta solo a votarsi l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, ma prima debbo dare la parola per una dichiarazione di voto al senatore Vitelli.

VITELLI. Onorevoli colleghi, nell'Ufficio al quale ho l'onore di appartenere, avevo già sentito la maggior parte delle obiezioni che si sono fatte al disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione.

Dopo questa discussione, le mie preoccupazioni si sono, se mai, accresciute, poichè così dall'Ufficio centrale come dagli onorevoli senatori che hanno partecipato alla discussione e specialmente dall'onorevole senatore Rota, sono stati esposti altri inconvenienti che la legge presenta. Sono perciò ancor più spaventato di prima dei pericoli che la legge presenta, pur

riconoscendo che una parte delle gravi obiezioni che erano state fatte nella discussione è stata eliminata dalla lucida risposta dell'onorevole ministro del tesoro e da quelle degli altri ministri.

Mi trovo, dunque, suppergiù nella stessa condizione in cui venni a trovarmi in seno all'Ufficio a cui appartengo. Anche allora fu ripetutamente messa in evidenza la questione politica e ne fu riconosciuta in tutti i modi l'importanza; ma si concluse che non era possibile rinunciare assolutamente alla coerenza e alla logica soltanto per tale ragione. Io continuo ad essere dello stesso avviso e voterò quindi contro la legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Lamberti per una dichiarazione di voto.

LAMBERTI. Le stesse impressioni e la stessa sorpresa che ha provato il collega senatore Rota, l'ho provata io pure nel leggere la relazione dell'Ufficio centrale. Dal momento che si escludono gli emendamenti in modo assoluto, dal momento che si ritiene di non poter rimandare la legge all'esame dell'altra Camera, convinto come sono e ancor più persuaso da tutto ciò che ha detto con magistrale parola il senatore Rota, e cioè che nell'attuazione della presente legge vi siano quasi immediati gli svantaggi e a lunga scadenza i benefici, io credo di compiere il mio dovere dichiarando in modo formale che voterò contro la legge.

Gli ordini del giorno valgono fin tanto che al banco del Governo siedono degli egregi uomini, come quelli che oggi vi si trovano e che godono tutta la nostra simpatia. E quando l'onorevole ministro del tesoro ci ha dato le assicurazioni che il Senato ha udito, si potrebbe esser tranquilli che la riforma, se dovesse essere attuata da lui, sarebbe in buone mani. Ma noi, per quanto formuliamo voti sicuri perchè la permanenza al Governo degli attuali uomini sia la più lunga possibile, non sappiamo chi potrà essere domani a quel banco. Di fronte a questo dubbio, l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale non ha nessun valore. Ciò che ha valore è la legge, la quale, così come ci è oggi presentata, non può avere la mia approvazione.

PRESIDENTE. Prima di chiudere la discussione generale, procederemo alla votazione dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio cen-

trale ed accettate dal Governo, ordine del giorno che rileggo :

Il Senato,

Riconoscendo il fondamento delle considerazioni esposte dall'Ufficio centrale nella sua relazione:

Fa voti

che il Governo provveda, urgentemente con risoluta fermezza, all'applicazione della legge, tenendo conto delle direttive e delle proposte contenute nella relazione medesima.

Chi approva quest'ordine del giorno, che il Governo ha dichiarato di accettare, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Dichiaro chiusa la discussione generale del disegno di legge. Procederemo ora alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il Governo del Re provvederà a semplificare e a riordinare l'Amministrazione civile dello Stato.

A tale effetto esso è autorizzato:

1) a riformare gli ordinamenti amministrativi e contabili ed in particolare modo ad unificare, ridurre e rendere più spediti i controlli di ogni specie; e ad attuare un largo decentramento amministrativo con una maggiore autonomia degli enti locali;

2) a sopprimere organi, istituti e funzioni, non strettamente necessari.

Il Governo del Re dovrà altresì proporzionare ai nuovi ordinamenti il personale, stabilendo per le singole amministrazioni le nuove tabelle organiche, il relativo trattamento economico e le norme di carriera con speciali provvidenze in favore degli impiegati ex-combattenti di tutti i ruoli, compresi i magistrati e gli insegnanti.

La spesa massima risultante dai nuovi ordinamenti organici non potrà superare, fino a tutto l'esercizio 1930-31, quella totale, per stipendi, indennità di carica, di funzioni ed altri speciali trattamenti, derivante dagli ordinamenti in vigore al 1° luglio 1921.

(Approvato).

Art. 2.

I provvedimenti previsti dal precedente articolo saranno predisposti da un Comitato, costituito da cinque ministri, e verranno approvati con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri.

Nel caso in cui detti provvedimenti importino abrogazioni o modificazioni di disposizioni di legge, essi dovranno essere emanati su parere di una Commissione, costituita da sette senatori e sette deputati, nominati dai presidenti delle rispettive Assemblee.

La Commissione resterà in carica, anche in caso di chiusura della sessione, o di scioglimento della Camera.

Se essa non si pronunziasse nel termine di 15 giorni sugli atti inviati per parere, si riterrà che tale parere sia favorevole.

Il Governo renderà conto al Parlamento del modo, come ha esercitato i poteri conferitigli con la presente legge, e sarà anche tenuto a pubblicare e comunicare al Parlamento i verbali della detta Commissione.

(Approvato).

Art. 3.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, ciascun ministro rivedrà i ruoli del personale dipendente e, sentito il Consiglio dei ministri, disporrà l'esonero degli impiegati od agenti, che per motivi di salute, per incapacità o per scarso rendimento di lavoro, non siano riconosciuti abili al servizio.

Nel regolamento saranno stabilite le norme per procedere all'esonero.

Il motivo che ha determinato l'esonero, deve essere espresso nel relativo decreto.

(Approvato).

Art. 4.

Entro lo stesso termine, di cui all'articolo precedente, ciascun ministro procederà alla riduzione del personale, col collocare a riposo i funzionari ed agenti, che abbiano compiuto 40 anni di servizio e 65 anni di età.

(Approvato).

Art. 5.

Nei limiti delle eventuali eccedenze, gl'impiegati, che ne facciano domanda entro sei mesi

dalla pubblicazione della presente legge, sono collocati a riposo od esonerati dal servizio, quando concorra il consenso dell'amministrazione da cui dipendono, e l'adesione del ministro del tesoro.

(Approvato)

Art. 6.

I funzionari ed agenti esonerati sono ammessi a liquidare la pensione o l'indennità che possa loro spettare ai termini delle vigenti disposizioni.

Coloro che abbiano meno di cinque anni di servizio effettivo avranno diritto a un'indennità pari a tante mensualità dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio, computandosi per anno intero la frazione d'anno che sia superiore a sei mesi.

A coloro che siano collocati a riposo od esonerati dal servizio ai termini degli articoli precedenti, viene altresì corrisposto un compenso pari a dodici mensualità dello stipendio goduto all'atto del collocamento a riposo o dell'esonero. Per gli impiegati con meno di cinque anni di servizio il compenso sarà pari a tante mensualità dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio.

(Approvato).

Art. 7.

Dopo attuati gli esoneri ed i collocamenti a riposo, qualora, nonostante l'applicazione degli articoli 4 e 5, il personale in servizio risulti ancora in eccedenza al numero fissato con le nuove tabelle organiche per i diversi gradi dei singoli ruoli, ciascun ministro convocherà il Consiglio di amministrazione perchè designi in ciascun grado gl'impiegati od agenti, che, fino alla eliminazione della eccedenza, debbono essere collocati in disponibilità.

Il Consiglio di amministrazione provvederà a tale designazione con deliberazione motivata, tenuto conto del modo di ammissione in carriera, del titolo di promozione al grado, attualmente occupato da ciascuno, dei meriti di servizio e delle benemerienze militari, guadagnate eventualmente durante la guerra, delle condizioni di famiglia, e, se vi siano, anche delle domande degli interessati.

(Approvato).

Art. 8.

Il periodo trascorso in disponibilità è valutabile come servizio agli effetti della pensione. Tuttavia, durante il detto periodo, per gl'impiegati collocati in disponibilità sono sospese tutte le incompatibilità, di cui al testo unico 22 novembre 1908, n. 693, sullo stato degli impiegati civili, o prescritte da altre leggi speciali.

Inoltre, durante il periodo della disponibilità, lo stipendio e le indennità caro-viveri verranno ridotte di un quarto al primo anno, di un terzo al secondo, di una metà al terzo e al quarto anno.

Trascorsi i quattro anni si farà luogo al collocamento a riposo.

Gl'impiegati, collocati in disponibilità, saranno riammessi in servizio nell'Amministrazione, secondo l'ordine di anzianità, man mano che si facciano posti vacanti nel loro grado e conserveranno i loro diritti agli effetti della carriera.

Quelli di essi, che rifiuteranno il posto loro offerto, saranno considerati dimissionari; nondimeno saranno ammessi a far valere il loro diritto a pensione.

(Approvato).

Art. 9.

Dalla pubblicazione della legge e fino a quando, per ciascun grado, non siano stati rimessi in servizio gl'impiegati collocati in disponibilità, non potrà farsi luogo a nuove nomine ed a promozioni di grado.

PRESIDENTE. Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Pozzo per svolgere il suo ordine del giorno. (*Rumori*).

POZZO. Sarò brevissimo. Tengo conto dell'ora e della stagione. D'altronde l'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare riassume in sé il suo svolgimento e potrei anche dispensarmi dal parlare.

Ho creduto mio dovere di richiamare l'attenzione del Senato sul fatto che la rigida applicazione dell'art. 9, secondo il quale non si potrebbero più fare nuove nomine nè promozioni fino a quando non siano riammessi in servizio gli impiegati collocati in disponibilità,

renderebbe impossibile il funzionamento di alcuni uffici. Intendo specialmente di riferirmi alle agenzie delle imposte. L'argomento non è popolare; ma nella mia ormai lunga vita politica sono sempre stato incurante della popolarità e mi sono sempre preoccupato soltanto dei reali interessi del paese.

Le nuove disposizioni tributarie...

TAMASSIA. Troppe!

POZZO. ...Troppe e troppo complesse! Appunto per entrambi i motivi esse hanno aggravato in modo enorme il lavoro delle agenzie delle imposte, che avrebbero dovuto essere rinvigorite di personale. Invece vi fu un esodo di molti funzionari che hanno trovato più conveniente di abbandonare la carriera, con pensione o non, per divenire i consulenti dei contribuenti. Tralascio di commentare il fatto. Il mio scopo non è di sollevare questioni di ordine morale o patriottico. Intendo solo di dedurre che le agenzie delle imposte, private di funzionari fattivi, senza che siano stati sostituiti, non hanno potuto e non possono smaltire l'immenso loro lavoro, ad onta dello zelo superiore ad ogni elogio dei funzionari rimasti. Ecco perchè con l'ordine del giorno chiedo che il Governo trovi modo di rifornire le agenzie delle imposte del personale necessario, poichè l'economia di poche centinaia di migliaia ha già fatto e farà perdere allo Stato parecchie centinaia di milioni.

Non sono ancora ultimati neanche gli accertamenti dei sopraprofiti di guerra del primo periodo, tanto meno si possono attuare quelli per gli aumenti di patrimonio derivanti dalla guerra e per l'avocazione integrale dei sopraprofiti. Che dire poi dell'imposta sul patrimonio che richiede l'inventario generale dei beni di tutti i cittadini?

Non basta decretare delle imposte, bisogna che siano accertate e riscosse. Bisogna recidere le piante parassitarie ed alimentare quelle fruttifere e redditizie. Che direste se un agricoltore per risparmiare le mercedi ai lavoratori non raccogliesse i frutti del suo fondo?

Ricordo che in un progetto di legge presentato dal Ministero Rudini-Luzzatti per semplificazione dei servizi e riduzione del personale faceva un'espressa eccezione per gli agenti delle imposte e per i maestri elementari.

Conchiudo esprimendo la fiducia che il ministro del tesoro vorrà farsi carico di queste mie osservazioni e porrà le agenzie delle imposte in grado di esplicare le loro difficili, delicate, gravissime mansioni in modo che, attuando con diligenza, senza eccessi ma con giudizio, le leggi tributarie, si possa ottenerne il rendimento che il paese attende per la salvezza del bilancio. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Domando all'onorevole senatore Pozzo se ritira il suo ordine del giorno.

POZZO. Lo converto in raccomandazione.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Il Governo si rende conto delle condizioni speciali delle agenzie delle imposte ed accetta la raccomandazione del senatore Pozzo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 10.

Gli uffici transitori, dipendenti dal fatto della guerra, saranno senz'altro soppressi. Per quelli di cui, eccezionalmente, non sia possibile la soppressione immediata, sarà provveduto alla graduale riduzione del personale, che si trova attualmente in servizio.

Allorquando per eccezionali esigenze si debba provvedere alla sostituzione di alcuno degli impiegati od agenti presso detti uffici, si provvederà, chiamando di preferenza a prestarvi temporaneo servizio, gl'impiegati o agenti di qualsiasi amministrazione, collocati in disponibilità, che ne facciano domanda e, qualora sia indispensabile, trasferendo personale avventizio, preferibilmente scelto fra gl'invalidi di guerra, da altre amministrazioni che ne abbiano ad esuberanza.

Agli impiegati ed agenti, chiamati a prestare temporaneo servizio, ai sensi del precedente comma, è applicabile l'art. 28 del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Gli avventizi, che si trovino in servizio alla pubblicazione della presente legge, e che non siano addetti agli uffici transitori di cui al primo comma del presente articolo, verranno grada-

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 AGOSTO 1921

tamente licenziati, in modo che siano interamente eliminati a tutto il 30 giugno 1922.

Non sono compresi in questa disposizione gli avventizi che hanno preso servizio prima del maggio 1915, gl'invalidi di guerra, i decorati di medaglia al valore militare, le vedove di guerra ed il personale fuori ruolo dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

Agli avventizi licenziati sarà corrisposto un indennizzo, proporzionato ai servizi compiuti, e non eccedente un mese di retribuzione per ciascun anno di servizio o frazione di anno.

Agli avventizi ex-combattenti che hanno prestato un anno di servizio nelle linee o hanno riportato ferite in combattimento, che non sono compresi nel quinto comma verrà corrisposto, invece dell'indennità di cui al comma precedente, un indennizzo speciale equivalente a due mesi di retribuzione per ciascun anno di servizio o frazione di anno.

(Approvato).

Art. 11.

Nulla è innovato alla competenza della IV sezione del Consiglio di Stato, a conoscere dei ricorsi per incompetenza, per violazione di legge od eccesso di potere, che sieno promossi dalle persone, il cui interesse sia leso dai provvedimenti definitivi, emanati in applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 12.

Le facoltà conferite al Governo con la presente legge si estendono all'ordinamento giudiziario ed all'assetto definitivo delle circoscrizioni. A tale fine il limite di spesa, di cui al quarto comma dell'articolo 1, è elevato dell'importo degli stipendi e delle indennità di carica, assegnate al dipendente personale, nonché dell'ammontare delle indennità di direzione e di disagiata residenza, che al personale stesso fossero eventualmente concesse.

Le disposizioni, di cui al precedente comma valgono, in quanto applicabili, per il Consiglio di Stato, per la Corte dei conti, nonché per l'Avvocatura erariale; e pei provvedimenti, che all'uopo saranno adottati, pel secondo e pel terzo comma dell'articolo primo, si seguiranno le norme, di cui all'articolo 2 della presente legge.

Nulla però sarà innovato rispetto alle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti.

Il Governo stabilirà le norme per l'eliminazione del personale esuberante in conformità delle caratteristiche particolari dei singoli ordinamenti.

Potrà anche il Governo aumentare le tasse di pubblico insegnamento.

POZZO. Domando di parlare (*rumori*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Sarò telegrafico! L'articolo 12 conferisce al Governo la facoltà di estendere all'ordinamento giudiziario ed all'assetto definitivo delle circoscrizioni giudiziarie le disposizioni dettate per la riforma della burocrazia.

A questo riguardo ho presentato un ordine del giorno per invitare il Governo a presentare alla ripresa dei lavori parlamentari un disegno di legge per estendere la competenza pretoria nelle controversie civili. Limitata come ancora essa è ad un valore di lire 1500, non è più in rapporto ai tempi. Elevata la competenza pretoria, alcune preture, che ora dovrebbero sopprimersi, potranno essere conservate, alcuni tribunali e corti di appello invece si manifesterebbero inutili.

È chiaro che l'elevazione della competenza pretoria deve precedere, non susseguire l'assetto definitivo delle circoscrizioni. Basta accennare, non occorre dimostrare quello che è evidente. (*Approvazioni*).

ROTA. Chiedo di parlare (*rumori*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Sullo stesso argomento sul quale ha parlato l'onor. Pozzo, vorrei dire due parole anch' io. Circa la competenza dei pretori io concordo perfettamente con quanto ha detto l'onor. Pozzo. Rivolgo poi preghiera all'onorevole ministro e all'Ufficio centrale, perchè vogliano tener conto di queste raccomandazioni.

Non parlo dell'alta magistratura, perchè tanto il Governo, quanto il Comitato interparlamentare, avranno elementi maggiori che io non possa avere, per vedere e decidere se per avventura il personale dell'alta magistratura sia esuberante o no. Quel che io raccomando — e credo che la raccomandazione risponda alla verità delle cose — è che in massima vengano mantenute le preture.

Nei piccoli centri le preture non solo rappresentano l'amministrazione della giustizia, ma hanno anche un valore politico, morale e sociale addirittura essenziale; nei siti dislocati in fondo o in cima alle vallate, dove è difficile l'accesso, la pretura rappresenta lo Stato; in alcuni piccoli centri non si sa nemmeno che ci sia il Senato o la Camera dei deputati, si sa che c'è la pretura, dove si amministra la giustizia. Insomma le preture, oltre al disbrigo degli affari giudiziari, hanno un alto valore morale e sociale. Perciò faccio raccomandazione all'Ufficio centrale, perchè voglia suffragare la mia proposta col suo voto e all'onorevole ministro perchè le preture in massima vengano mantenute.

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Accetto l'ordine del giorno dell'onorevole senatore Pozzo come raccomandazione, perchè corrisponde agli intendimenti del Governo. Quanto alla raccomandazione del senatore Rota, dichiaro che non posso accettarla, perchè non sarebbe leale accettarla con la convinzione di non poterla poi attuare. Nella riduzione delle circoscrizioni bisogna diminuire le preture, perchè vi sono alcune di esse che pronunziano un numero minimo di sentenze e che perciò si rendono non necessarie. Ad ogni modo mi preme di assicurare, come ho già accennato all'onorevole senatore Garavetti, che il Governo terrà conto di tutte le esigenze, in guisa che la riduzione delle preture e in generale la riforma delle circoscrizioni verranno eseguite con la salvaguardia dei legittimi interessi dei cittadini. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno dell'onorevole senatore Pozzo: « Il Senato invita il Governo a presentare alla ripresa dei lavori parlamentari un disegno di legge per elevare la competenza pretoria nelle controversie civili ordinando l'assetto definitivo delle circoscrizioni giudiziarie ». Domando all'onorevole ministro della giustizia se lo accetta.

RODINÒ, *ministro della giustizia e per gli affari del culto*. Accetto l'ordine del giorno del senatore Pozzo come raccomandazione.

POZZO. Consentito che il mio ordine del giorno sia convertito in raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 13.

L'Amministrazione ferroviaria allo scopo di diminuire le spese di gestione, e le altre Amministrazioni autonome dello Stato si uniformeranno alle disposizioni della presente legge.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, e sentita la Commissione, di cui all'articolo 2 della presente legge, saranno stabilite le norme per l'applicazione di questo articolo.

(Approvato).

Art. 14.

A decorrere dal 1° marzo 1921, e fino all'attuazione della presente legge, è concesso al personale di ruolo dell'Amministrazione civile dello Stato, compreso il personale appartenente all'Amministrazione centrale della guerra ed all'Amministrazione centrale e dipartimentale della marina, un assegno mensile temporaneo nella misura appresso indicata:

per coloro, che sono provvisti di stipendio fino a lire 4,999, lire 120;

per coloro, che sono provvisti di stipendio da lire 5,000 a lire 7,999, lire 140;

per coloro, che sono provvisti di stipendio da lire 8,000 a lire 10,999, lire 160;

per coloro che sono provvisti di stipendio da lire 11,000 a lire 13,999, lire 180;

per coloro, che sono provvisti di stipendio da lire 14,000 in su, lire 200.

La precedente disposizione non si applica al personale delle ferrovie dello Stato, a quello delle Magistrature giudiziarie, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonchè dell'avvocatura generale erariale, rispettivamente contemplati dalle leggi 7 aprile 1921, nn. 368 e 355; e neppure al personale operaio.

Ai personali di seguito indicati, il cennato assegno rimane stabilito nella misura di due terzi:

1°) personale di ruolo postale, telegrafico e telefonico;

2°) agenti investigativi.

L'assegno, di cui sopra, è determinato come segue per il personale postale, telegrafico e telefonico, avente diritto a sistemazione in

ruolo, ai sensi del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1858:

Impiegati di 2^a categoria, di cui agli articoli 86 e 96 del decreto medesimo, lire 60;

Agenti, esclusi i fattorini, di cui all'articolo 99, lire 50;

Fattorini, di cui agli articoli 94 e 99, lire 40;

Allievi di officine di cui agli articoli 88 e 98, lire 40;

Personale di manutenzione e di fatica, di cui all'articolo 101, lire 40;

Allievi fattorini, di cui all'articolo 100, lire 30.

(Approvato).

Art. 15.

A decorrere dal 1° marzo 1921, e fino al 30 giugno 1922, l'assegno temporaneo mensile, di cui al 1° comma del precedente articolo 14, sarà anche corrisposto ai seguenti personali, non contemplati dalla presente legge:

In misura ridotta ai due terzi:

1°) agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, dei Reali carabinieri, della Regia guardia di finanza, della Regia guardia della pubblica sicurezza e delle Capitanerie di porto;

2°) ai sottufficiali dell'esercito e della marina, esclusi i sergenti, per l'esercito ed i sottufficiali della marina, che non hanno ancora compiuto 4 anni di servizio; ai sottufficiali dei Reali carabinieri, della guardia di finanza, della Regia guardia di pubblica sicurezza e delle capitanerie di porto ed ai comandanti, capi-guardie e sotto-capi guardie degli agenti di custodia delle carceri.

In misura intera:

1°) al personale civile delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra;

2°) al personale di ruolo, nominato con decreto Reale o ministeriale, appartenente ad istituzioni, mantenute con concorso dello Stato o di Enti locali, ripartendo la spesa relativa fra i vari enti, in proporzione del contributo da essi corrisposto;

3°) al personale di ruolo degli economati generali dei benefici vacanti e degli archivi notarili, distrettuali e sussidiari del Regno, imputando la spesa ai relativi bilanci.

4°) ai capi e agli insegnanti degli istituti di istruzione superiore e media, e alle maestre degli asili e dei giardini d'infanzia annessi alle Regie scuole normali e ai ginnasi magistrali.
(Approvato).

Art. 16.

È autorizzata a partire dal 1° gennaio 1921 la concessione di una indennità di residenza suppletiva di lire 400 annue a favore degli insegnanti elementari residenti nelle località di popolazione agglomerata superiore ai 5000 abitanti, in aggiunta a quella prevista dalla tabella B annessa al decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1239.

È autorizzata, altresì, colla stessa decorrenza, la concessione di una indennità di residenza, nella misura di lire 500 annue agli insegnanti elementari residenti nelle località di popolazione agglomerata non superiore ai 5000 abitanti.

Saranno esclusi dal beneficio gli insegnanti elementari dei comuni aventi la diretta amministrazione delle scuole, i quali godano stipendio e indennità di residenza il cui ammontare sia complessivamente uguale o superiore a quello risultante dall'insieme dello stipendio, fissato dalla tabella B del Regio decreto 13 maggio 1920, n. 1129, dell'indennità di residenza di cui alla citata tabella B del decreto luogotenenziale n. 1239, del 6 luglio 1919, e della indennità di cui al presente articolo. In caso contrario, ai detti insegnanti sarà corrisposta una indennità pari alla differenza.

(Approvato).

Art. 17.

Con decreto Reale, su proposta del ministro delle colonie, di concerto con quello del tesoro, le disposizioni della presente legge saranno estese, in quanto applicabili, ai personali dei ruoli coloniali, civili e militari.

(Approvato).

Art. 18.

L'assegno mensile, temporaneo, di cui ai precedenti articoli 14 e 15, sarà imputabile agli effetti della pensione, sino a che ai funzionari non verrà corrisposto uno stipendio, che sarà stabilito nelle nuove tabelle.

(Approvato).

Art. 19.

Per l'attuazione dei provvedimenti contemplati nella presente legge è assegnato il termine sino a tutto il 30 giugno 1922.

(Approvato).

Art. 20.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nei bilanci delle diverse amministrazioni le variazioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).

Art. 21.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà domani votato a scrutinio segreto.

Sull'ordine dei lavori.

COCCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCHIA. Credo di rendermi interprete dei sentimenti dei colleghi proponendo che il Senato tenga domani una seduta mattutina, (*approvazioni vivissime, rumori*) allo scopo di esaurire gli argomenti che si trovano già posti all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Cocchia di tenere seduta domattina.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura di una interrogazione del senatore Mansueto De Amicis presentata alla Presidenza.

SILI, *segretario*, legge:

« Al ministro dei LL. PP. per conoscere se vorrà provvedere a che la linea ferroviaria Sulmona-Isernia e Cajanello sia dotata di materiale mobile sufficiente al traffico, e che risponda alle esigenze della decenza e dell'igiene, e se e quando sarà provveduto all'ampliamento della

stazione di Cajanello assolutamente insufficiente per il servizio viaggiatori ».

Si domanda risposta scritta.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Il ministro competente ha inviata la risposta scritta ad un'interrogazione dell'onorevole senatore Morandi.

A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Domattina seduta pubblica alle ore 10 col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private (N. 184);

Autorizzazione della maggiore spesa di lire 113,500,000 per opere dipendenti da terremoti (N. 153);

Iscrizioni di fondi in favore delle Università e degli altri Istituti di Istruzione superiore (N. 173);

Provvedimenti per la ricerca e per la utilizzazione delle sostanze radio-attive (N. 4);

Conversione in legge, con varie modificazioni già approvate dalla Camera dei deputati del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, circa il trattamento di quiescenza del personale civile della Amministrazione dello Stato, ed il riconoscimento, agli effetti della pensione degli anni di servizio straordinario e di studi superiori (N. 168).

ALLE ORE 16.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la riforma delle Amministrazioni dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale (N. 151);

Iscrizione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1921-22 della maggiore assegnazione di lire 515,000 da erogarsi a favore della Regia Accademia dei Lincei (174);

Autorizzazione della spesa di lire 40 milioni per la esecuzione delle opere di inalveazione del fiume Idice nel Reno e delle opere accessorie (157);

Autorizzazione di spesa straordinaria per urgenti opere, lavori ed acquisti inerenti ai servizi telegrafici e telefonici (n. 158);

Sistemazione della rete telegrafica e telefonica nazionale in dipendenza della elettrificazione di Stato (n. 159);

Assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio consumo nel Comune di Venezia con Murano (N. 169);

Approvazione di una convenzione con la ditta ingegner Conti Vecchi riguardante l'esercizio delle opere di bonifica e l'utilizzazione industriale dello stagno di S. Gilla presso Cagliari (N. 175);

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di L. 8,215,000 per la costruzione del nuovo carcere giudiziario di Este e per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Bari (N. 190);

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di L. 19,500,000 per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Napoli e del Manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto (N. 191);

II. Discussione del seguente disegno di legge:

Provvedimenti vari contro la disoccupazione (N. 166).

La seduta è sciolta (ore 20).

Risposta scritta ad interrogazione.

MORANDI. — All'onorevole Presidente del Consiglio. — Nei giorni 15 e 16 di questo mese (luglio) l'onorevole Presidente del Consiglio trovandosi tra la crisi ministeriale da un lato e l'urgenza dall'altro di risolvere la questione vinicola, s'appigliò al solo partito possibile, quello di assicurare tutti gl'interessati che appena il Ministero abbia certezza di vita, la questione vinicola sarà oggetto di cure particolari; e allora provvidenze opportune verranno subito a togliere dall'incubo in cui senza dubbio vivono le regioni vinicole della Sicilia e d'Italia tutta.

Ciò posto, e le parole surriferite del Presidente del Consiglio son quasi tutte testuali, io desidero d'interrogarlo, per sapere se il Governo voglia accogliere la bella iniziativa dell'onorevole deputato Arturo Marescalchi, serbando a sè la sola parte che gli spetta e che fu da me riassunta in questi termini:

« Provveda il Governo come crederà meglio a togliere i gravi sconci per il *vino comune* e per le altre cose necessarie in generale a tutti i viaggiatori. Ma per la verifica della genuinità dei vini scelti e dei dolciumi, trovi assolutamente il modo di lasciarla agli interessati, cioè ai produttori stessi, memore del detto sapiente: *Chi fa da sè, fa per tre* ».

Le mie *Prose e Poesie* ora non più in commercio, ma che non è difficile trovare, contengono anche (pagg. 570-74) uno scritto di Giovanni Rajberti: *Vini forestieri e vini nostrani*. Una vera meraviglia, che non si crederebbe pubblicata settant'anni fa, con intenti che paiono d'oggi!

Io dunque, se anche dovessi rimaner solo, seguirei a patrocinare un'idea così utile per l'economia nazionale, e tutt'altro che disutile all'erario, purchè questo proceda con discrezione: un'idea che ha trovato consensi calorosi tra parlamentari competenti di primissimo ordine, e che infine deve liberarci da una mala reputazione, della quale profittano, anche a torto e senza scrupoli tutti, i nostri rivali.

RISPOSTA. — La tutela della produzione e del commercio dei vini genuini ha formato oggetto di leggi e di provvedimenti di Governo da oltre un ventennio. Si sono succedute, su questo argomento, varie leggi: quella del 1° marzo 1900, quella dell'11 luglio 1904, n. 388, ed infine il decreto legge 12 aprile 1917, n. 729, attualmente in vigore.

In forza di tale decreto, il servizio di vigilanza si esercita dovunque si produca o si commerci vino, e cioè nelle cantine dei produttori, nei depositi di commercianti all'ingrosso e nei locali di vendita al minuto, non esclusi i *restaurants*, dovunque aperti.

Quanto all'estensione, la vigilanza si esplica su tutti i vini, ma principalmente sui vini comuni, giacchè essi sono maggiormente suscettibili di adulterazioni, e tale vigilanza il Governo intende mantenere.

Recenti disposizioni, emanate dai Ministeri dell'Agricoltura e delle Finanze — per la parte di rispettiva competenza — agli organi esecutivi incaricati delle funzioni di vigilanza, tendono anzi ad intensificare la vigilanza stessa, anche per difendere la produzione vinicola nell'attuale crisi che la travaglia.

Per ciò che si riferisce, pertanto, alla vigilanza contro le frodi nel commercio dei vini comuni, sembra che le direttive del Governo rispondano ai concetti propugnati dall'onorevole interrogante.

Per quanto riguarda i vini fini e speciali, le frodi non consistono - generalmente - in vere e proprie adulterazioni, ma piuttosto in false dichiarazioni di provenienza, attribuendo nomi di vini rinomati a vini comuni, più o meno buoni.

In questi casi non si hanno altri mezzi di repressione all'infuori delle disposizioni generali del Codice Penale sulle frodi in commercio.

Allo scopo di assicurare la tutela dei vini tipici, il Governo ha presentato all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge, col quale, prevenendo il suggerimento dell'onorevole interrogante, la difesa di tali vini è affidata agli stessi produttori, riuniti in Consorzi perchè i Consorzi sono riconosciuti dallo Stato. Secondo il progetto, ciascun consorziato ha il diritto di apporre alle bottiglie, fiaschi ecc. un contrassegno o marchio di fabbrica che garantisce il compratore sull'origine e sulla qualità del vino che acquista.

D'altro canto, il buon nome dei vini tipici viene difeso efficacemente anche all'estero, perchè l'esportazione verrà consentita - per ciascun vino tipico garantito dal Consorzio - soltanto ai soci del consorzio medesimo.

Se il disegno di legge in parola diverrà legge dello Stato, con l'insieme delle disposizioni che contiene e che sono ispirate, come si è detto, al concetto di affidare la protezione e la tutela dei vini tipici agli stessi produttori, si confida di potere offrire ai consumatori esteri seria garanzia sulla genuinità dei vini stessi; il che varrà ad assicurare alla produzione italiana quel posto cui essa ha diritto sui mercati esteri, per la squisitezza e le caratteristiche particolari di alcune sue specialità.

Il Ministro per l'Agricoltura

MAURI.

Nota al discorso del senatore Rava: V. pag. 628.

Discorso del ministro dell'interno, L. C. Farini, nell'inaugurare i lavori della Commissione straordinaria presso il Consiglio di Stato (a).

I.

Signori!

« Fondata nello Statuto la unità politica, militare e finanziaria, e la uniformità delle leggi civili e penali. « la progressiva libertà amministrativa rinoverà nei poli italiani quella splendida e vigorosa vita che in altre « forme di civiltà e di assetto europeo, era il portato delle « autonomie dei Municipi, alle quali oggi ripugna la « costituzione degli Stati forti e il genio della Nazione ».

Con queste parole il Ministero accennò, nel discorso della Corona, il disegno dell'ordinamento dell'Italiana Monarchia. Per vero, o Signori, se il nuovo ordine dato per legge, al cominciare dell'anno, alla amministrazione, poteva essere accomodato alle condizioni del Regno, allargato sulla sola Lombardia, appare ora manifesto il bisogno d'un nuovo assetto, e di maggiore larghezza di massime e di ordini. Se la Lombardia sola fosse stata aggiunta alle antiche provincie, poteva con qualche ragione dubitarsi, che il mantenervi un centro amministrativo e lo stabilirvi una larga costituzione delle provincie, potesse dare origine a gare pericolose, o come direbbersi, ad una dualità di pretese e di influssi politici, tanto se il Regno dovesse, come nei Consigli dell'Europa si teneva possibile, entrare in lega federativa con gli altri Stati Italiani, quanto se dovesse rimanere solo rappresentante e propugnatore dell'idea e del diritto nazionale; e perciò poteva credersi necessario, che lo Stato ingrandito, per fortuna di guerra, rimanesse unito e compatto come prima ne' dodici anni di onorata prova.

Non poteva forse allora prudentemente farsi altro disegno che quello di maggiore libertà nell'Amministrazione municipale.

Ma dopo le annessioni dell'Emilia e della Toscana, succedute sì per virtù dei principii in nome dei quali fu combattuta la guerra, ma non per immediato risultamento della guerra stessa, deliberate non nei Consigli Europei, ma dalla coscienza e dalla volontà dei popoli; ciò che prima avrebbe per avventura potuto far nascere una dannosa dualità, doveva essere stimato acconcio a creare un'armonia di libere forze; ciò che prima poteva essere una necessità, un accidente, o come s'usa dire una transizione, diventava un normale disegno della vita civile italiana. E per fermo oggi sono riuniti sotto un solo e stesso Governo i più antichi ed illustri centri della civiltà nostra; e si può dire, che il nuovo Stato, se non materialmente, almeno moralmente, costituisca l'Italia, la quale

(a) La Commissione fu nominata con R. D. 14 luglio 1860 su proposta del ministro dell'interno Farini. Il ricorso-relazione del Farini fu pubblicato una sola volta molti anni or sono. Nel 1860 Cavour e Farini pensavano a un ordinamento a tipo italiano ma venne il tipo francese dell'amministrazione comunale e provinciale.

vi è rappresentata colla varietà delle sue attitudini e delle sue tradizioni, di guisa che gli ordini, i quali vogliono ora divisare, devono essere quelli che si converrebbero all'intera nazione, se fosse riunita in un solo Stato.

Vuolsi adunque considerare, da un lato, quali siano le vere condizioni della società civile italiana, e dall'altro lato quale sia il fine a cui si intende, per fare giusto concetto del problema che a noi tocca risolvere. Esso consiste, per mio avviso, nel coordinare la forte unità dello Stato coll'alacre sviluppo della vita locale, colla soda libertà delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi, e colla progressiva emancipazione dell'insegnamento, della beneficenza e degli istituti municipali e provinciali dai vincoli della burocrazia centrale.

Per fare una legge, che miri a questo fine, è necessario innanzi tutto, lo stabilire le massime fondamentali, sulle quali deve farsi il disegno della circoscrizione, dobbiamo noi disconoscere ogni altra unità morale fuorchè quella costituita dalla Provincia, così come provvede la legge in vigore? O invece non dovremo conoscere che le Provincie italiane si aggruppano naturalmente e storicamente fra di loro in altri centri più vasti, che hanno avuto ed hanno tuttavia ragione di esistere nell'organismo della vita italiana? Questi centri possiedono antichissime tradizioni fondate in varie condizioni naturali e civili: la politica italiana disgregata fra i Comuni e le Repubbliche del Medio Evo ha trovato in essi una prima forma e disciplina di Stato; la più stretta colleganza politica e sociale ha portato particolari risultamenti di civiltà, che ad ognuno di essi sono cari e preziosi. Al disopra della Provincia, al disotto del concetto politico dello Stato, io penso che si debba tener conto di questi centri, i quali rappresentano quelle antiche autonomie italiane, che fecero sì nobile omaggio di sé all'unità della Nazione. La circoscrizione politica che dobbiamo stabilire non vuol essere nè il frutto d'un concetto astratto, nè un'opera arbitraria; ma deve rappresentare quelle suddivisioni effettive che esistono nelle condizioni naturali e storiche: que' centri di forze morali le quali, se fossero oppresse per pedanteria di sistema, potrebbero riscuotersi e risollevarsi in modo pericoloso, ma che, legittimamente soddisfatte, possono mirabilmente concorrere alla forza ed allo splendore della Nazione. Se vogliamo compiere un'efficace opera di decentramento, e dare alla nostra patria gli istituti che più le si convengono, bisogna, a parer mio, rispettare le membrature naturali dell'Italia. Se noi volessimo creare l'artificiato Dipartimento francese riusciremmo a spegnere le vive forze locali, spostandone e distruggendone i centri naturali, e turbando l'antico organismo, pel quale esse si mantengono e si manifestano.

Io penso quindi, che noi faremo opera savia e previdente non usando violenza per conseguire ciò che, seppure ad altri possa parere perfetto, non può essere che il frutto del tempo. Così adoperando, la pubblica opinione, dalla quale sola un libero Stato dee pigliare i consigli di buon governo, potrà manifestare le vere inclinazioni universali, e favorire senza ramaricchi e senza gelosie il sistema della unità. Altrimenti potrebbe accadere che,

per impaziente sollecitudine e per iscrupolo di sistema, si abusasse del concetto unitario, il quale per se stesso tira a centralità in ogni ordine dello Stato. Oggi forse non se ne vedrebbero tutti i pericoli ed i danni, perchè oggi impera sulla coscienza pubblica l'idea e la forza del moto unificativo, e la preoccupazione della politica nazionale leva i pensieri da ogni cura ed interesse di minore momento; ma, o m'inganno, o sarebbe poi a temersi una riscossa perturbatrice dello Stato e poco propizia a quella forte unità politica, che tutti vogliono fermamente stabilire. Però, tenute per buone queste avvertenze, noi non dobbiamo dimenticare, che le così dette autonomie non vanno rispettate più di quello che abbia voluto rispettarle il sentimento nazionale degli Italiani, quando con meravigliosa concordia pronunciò, che, solamente in uno Stato unico, l'Italia poteva trovare la forza, la prosperità e la durevole pace. Egli è mestieri adunque il differenziare sostanzialmente il concetto dei vari centri morali che possono essere base ad una nazionale circoscrizione dello Stato, dalla memoria di quegli antichi Stati che tenevano l'Italia frastagliata e soggetta ad un forzato e quasi inestricabile sistema di servitù. Sarebbe opera contraria alla coscienza nazionale il fare una rappresentanza amministrativa degli Stati irrevocabilmente condannati dalla volontà della nazione; tanto più che quelli nemmeno disegnavano sempre le naturali regioni della geografia e della vita storica dell'Italia; ma i più erano il portato di trattati di potenze straniere, e della lunga ed infelice conquista che pesò sopra il diritto nazionale. È pertanto mio divisamento, che la nuova circoscrizione rispetti, e reintegri dove occorra, i centri naturali della vita italiana, ma non seguiti necessariamente, nè mantenga le vecchie divisioni politiche.

Stabiliti i limiti delle regioni dovranno esserne determinate le attribuzioni. Dirò per le generali, non essere mio avviso, che alle accennate grandi circoscrizioni territoriali si convenga il dare una rappresentanza elettiva, come quella che ben si addice alle Provincie ed ai Comuni. Gli interessi di più Provincie non si possono accomunare e confondere ad arbitrio di legge: esse si formano col tempo, col tempo si mutano; e si formano e si mutano, tenendo dietro bensì ai mutamenti che avvengono nella economia sociale e civile, ma pur sempre mantenendo una grande attinenza colle particolari condizioni e costumanze locali. Nelle grandi circoscrizioni sono facili e naturali i consorzi di più Provincie o Comunità per determinati interessi; non è naturale, non è facile, non è giusta la comunanza amministrativa.

Altra e più grave ragione non permette, a parer mio, di dare una Rappresentanza Elettiva alle grandi circoscrizioni. Un Consiglio numeroso deliberante, con larga autorità sugli interessi di regioni ampie, in città che furono capitali di Stati, renderebbe immagine di Parlamento: e le possibili leghe di più Consigli, le tentazioni usurpatrici, che son naturali a tutte le numerose adunanze rappresentative, potrebbero offendere l'autorità dello Stato, e menomare la libertà di quei solenni deliberati, che si appartengono, per legge e per ragione di Stato, al solo Parlamento della Nazione. Nel Parlamento Na-

zionale gl'interessi, le sollecitudini, le gare e, come diciamo, i pregiudizi locali, rimpiccioliscono e si sentono vergognosi di se medesimi. Invece in quelli, che si potrebbero chiamare Parlamenti amministrativi delle grandi circoscrizioni, quegli interessi, quei pregiudizi sarebbero alteri, ostinati e procaccianti; e potrebbero, nei gravi momenti, recar offesa alla Autorità Suprema, ed alla forza dello Stato.

Considerato poi sott'altro aspetto codeste Rappresentanze delle grandi circoscrizioni, esse andrebbero direttamente contro al fine che vogliamo proporci, cioè al discentramento amministrativo che è utile e grato a tutta la comunanza civile. Gli impedimenti alla libera e provvida amministrazione derivanti dell'accentramento governativo sarebbero rinnovati in tanto numero di centri, quante sarebbero le grandi circoscrizioni territoriali, e perciò sarebbero più dannosi.

La libertà della amministrazione deve essere esercitata nella Provincia, senza offesa e danno di quella del Comune, il quale come ha i suoi peculiari interessi, così dee avere vita e rappresentanza propria. Le Province sono quasi tutte circoscritte in Italia; poche mutazioni occorreranno. La Provincia italiana non deve essere una finzione amministrativa; essa esiste nelle tradizioni ed è costituita *ab antiquo*. Essa s'è formata intorno al Comune del Medio Evo, erede del Municipio Romano, intorno alla Città, che fu il gran fattore della civiltà italiana, e della quale la Provincia nostra porta il nome.

Perchè la libertà possa veramente dirsi posta in sodo, è d'uopo che si fondi nelle istituzioni e nei diritti locali. Quando la libertà è dappertutto, essa non può distruggersi. Lasciando la Provincia arbitra degli interessi propri, dentro i limiti delle leggi d'ordine generale; diminuendo per quanto sia possibile l'intromissione del Governo negli interessi locali, noi abitueremo la Nazione a non attendere tutto dal Governo, ed i cittadini a confidare nella propria operosità e nelle proprie forze: noi diminuiremo la ricerca degli impieghi governativi e la nomade burocrazia, renderemo spedita e facile l'amministrazione, ed otterremo che il Governo, cessando dall'assumersi un carico superiore alle forze umane, non sia altrimenti fatto segno a pretensioni indiscrete, le quali turbano, col lievito de' malcontenti locali, l'azione della opinione pubblica e dei grandi giudizi politici.

Alla Provincia deve adunque affidarsi la cura de' suoi interessi, delle sue strade, de' suoi corsi d'acqua, dell'igiene, della sua istruzione, dei suoi istituti di beneficenza.

Voglionsi pure conservare entro la Provincia i Circondari amministrativi, migliorandone, dove occorra, la circoscrizione. Non penso che al Circondario debba darsi una rappresentanza elettiva; ma credo che il rappresentante del Governo debba avervi sufficiente autorità per espedire quelle pratiche che non hanno giusta dipendenza dall'Amministrazione provinciale. Per tal modo la trattazione dei negozi comunali procederà più speditamente, e si eviterebbe l'ingombro delle pratiche negli uffici delle Province, ed il Circondario gioverà a mantenere la disciplina gerarchica e l'armonia del Comune colla Provincia.

Il Comune è la prima base dei liberi ordini. In esso si manifesta più vivamente il nativo genio delle popolazioni; esso provvede e soddisfa ai più sostanziali interessi; educa all'esercizio di tutti i diritti: perciò fu tanta parte della nostra civiltà, conservando le nazionali tradizioni, e resistendo alle male signorie nostrane e straniere, che travagliarono sì gran parte dell'Italia. Al Comune ed alla sua rappresentanza si dovranno dare larghe attribuzioni sugli interessi che gli sono propri: l'ingerimento governativo necessario a tenere in sodo le leggi d'ordine e d'utilità pubblica, non dee menomare ed offendere la libertà.

Nel concetto che ho accennato si incardina ogni altro particolare ordinamento.

II.

Seguendo i principii accennati, sottopongo all'esame della Commissione per sommi capi il modo onde io penso si possa recarli ad effetto e la distribuzione degli attributi, le reciproche attinenze, e quelle collo Stato.

E perchè intendo di lasciare ampia libertà di discutere e proporre, ferme le massime sostanziali, tutto ciò che riguarda la applicazione, così darò forma di quesito ad alcune idee sulle quali desidero un autorevole consiglio.

Il Regno si divide in *Regioni, Provincie, Circondari, Mandamenti e Comuni*.

Il *Comune* sarà mantenuto sostanzialmente qual è di presente. Vedrà la Commissione quali riforme convenga introdurre nella legge 23 ottobre 1859; esaminerà se convenga stabilire una prima categoria di eleggibili composta dei maggiori censiti del Comune, dentro la quale debba farsi la metà delle elezioni.

I provvedimenti relativi alla sicurezza pubblica urbana e rurale spettar dovrebbero al Comune ma l'esperienza ne ha ammaestrati della poca efficacia che in molti luoghi ha la pubblica sicurezza affidata al Comune: non potrebbe incaricarsene il Governo, mediante una quota da pagarsi dal Comune sul suo bilancio?

Più Comuni potranno formare *Consorzi* fra di loro per oggetti di scambievole interesse. La parte deliberativa starà ai Commissari nominati dai Comuni consociati: la parte esecutiva al capo del Circondario.

V'hanno piccoli Comuni, sì scarsi di popolazione o di capitali tassabili, o dell'una e degli altri che male possono bastare a sè medesimi. Senza recare offesa ai sentimenti delle popolazioni che sogliono essere affezionatissime al proprio Comune, in certe date condizioni, e secondo le più facili costumanze locali, converrà offrir modo a che, in tal parte i piccoli Comuni possano fondersi nei loro contermini maggiori, in tal altra vi si aggregino per *appodiazione*, nella quale l'Amministrazione di più Comuni è una sola, il riparto delle tasse è diverso.

Il *Mandamento*, che è una circoscrizione giudiziaria, ha rapporto colla circoscrizione politica, perchè secondo la legge attuale vi risiede un Delegato di pubblica sicurezza. O si vogliono introdurre riforme, come io credo necessario, su questo capo della Polizia mandamentale, o si vogliono mantenere le vigenti disposizioni, si dovrà,

per questo rispetto, prendere accordo col Ministero di Grazia e Giustizia.

Il *Circondario* è una circoscrizione politica. L'attuale legge sull'ordinamento dei Tribunali ne fa anche una circoscrizione giudiziaria; il Ministro di Grazia e Giustizia darà cognizione de' suoi intendimenti. Nel *Circondario* hayvi un Vice-Intendente, che rappresenta il potere esecutivo. Occorre però determinare in modo più preciso, di quel che faccia la legge attuale, le sue facoltà, attribuendogliene talune che ora si appartengono al Capo della Provincia.

La *Provincia* è una circoscrizione politica ed amministrativa che comprende più *Circondari*. Siccome la Provincia è in generale un fatto, come notai sopra, il quale ha antiche e naturali ragioni di essere, non se ne determina la popolazione.

Le minori Provincie potranno provvedere ai più gravi bisogni consociandosi nei consorzi. Le tradizioni e le condizioni economiche e territoriali addimandano che taluna Provincia sia reintegrata. L'unione dei territori dell'Italia Superiore e Media permette di aggregare in qualche luogo ad una Provincia porzioni di territorio che le appartengono per naturale giacitura, e che erano staccate pei confini degli Stati distrutti. Il mutamento nello stato economico, nelle vie di comunicazione, consiglia qualche modificazione, nel circoscrivere le Provincie, alla circonferenza. Taluna Provincia, che aveva ragione di essere solo nelle distrutte divisioni statuali, dovrà dividersi tra i suoi naturali centri; ma a ciò dee provvedersi con molta moderazione, perchè è prudenza di Governo il rispettare gli interessi e gli affetti popolari, quando evidente utilità d'ordine pubblico non consigli altrimenti.

La Provincia è retta da un Intendente, che riunisce in sè le attribuzioni date dalla legge attuale al Governatore ed al Vice-Governatore, salve le modificazioni, e quelle nuove e più larghe attribuzioni che sono addimandate dalle massime fondamentali dell'ordinamento generale.

La Provincia ha inoltre una amministrazione sua propria, come ente separato dallo Stato. L'Amministrazione si distingue in due corpi, uno deliberante, che è il Consiglio, l'altro esecutivo, che è la Deputazione Provinciale. Nell'elezione e nella composizione di questi due corpi giudicherà la Commissione se non convenga introdurre alcune modificazioni.

Le attribuzioni da darsi alla Provincia sarebbero principalmente le seguenti:

1° Tutte le strade che non sono nè comunali, nè consortili. Conviene lasciare allo Stato alcune grandi arterie del Regno?

2° Tutti i fiumi e canali come sopra. Conviene egli lasciare a carico dello Stato qualche gran fiume?

3° L'istruzione secondaria e tecnica;

4° La beneficenza, in quanto non è comunale o d'istituzione privata;

5° La pubblica igiene, gli archivi, che non sono di spettanza comunale;

6° La cura e sorveglianza dei boschi, delle miniere, delle terme, sotto le regole generali stabilite dalle leggi relative.

Restituita così la Provincia a vita propria, e cessandovi da tanta parte di autorità lo Stato, non avrà essa più la tutela dei Comuni, accordatale dalla legge presente, salve alcune poche eccezioni, che la Commissione potrà determinare.

La tutela del Comune spetta al Vice-Intendente, salvo appello all'Intendente al quale spetta quella della Provincia, salvo nei casi più gravi l'appello al Governatore. L'appello al Ministero deve essere consentito solo in pochi e ben determinati casi.


La tutela deve essere limitata ad impedire che il Comune e la Provincia oltrepassino le loro attribuzioni, a vegliare acciocchè le adempiano, ed a porre certi limiti alla facoltà di mettere tasse.

La Regione. — Più Provincie insieme riunite formano una *Regione*, la cui circoscrizione deve rispondere ai naturali e tradizionali scompartimenti italiani, p. e. *Piemonte, Lombardia, Emilia, Toscana, Liguria, Sardegna.*

Ogni italiana Regione è sede di un Governatore che rappresenta il potere esecutivo con late attribuzioni. Fanno capo ad essa politicamente gli Intendenti delle Provincie. Egli pronuncia in via d'appello nelle materie che la legge determina. Nomina i Sindaci o Gonfalonieri sopra una terna proposta dai Consigli Comunali, meno quelli dei Capiluogo di Regione e di Provincia i quali saranno nominati dal Re. Presso di lui vi sarà un ufficio d'ispezione sulla disciplina degli impiegati e dei funzionari. Nomina gli impiegati d'ordine inferiore: propone gli impiegati d'ogni grado, e li può sospendere per un tempo determinato. Governa supremamente la polizia in tutta la Regione. La Commissione giudicherà, se convenga lo adunare presso il Governatore una poco numerosa congregazione di Delegati delle Provincie.

Le Provincie comprese in una medesima Regione possono eventualmente formare dei Consorzi per affari determinati. In tal caso la deliberazione spetterebbe a questi Commissari.

La Commissione esaminerà anche se convenga per alcuni affari generali preventivamente e precisamente determinati, p. e. strade, acque, istruzione, beneficenza, belle arti, e fors'anche carceri di pena, ecc., stabilire fra le Province della stessa Regione Consorzio permanente.



XXVII^a TORNATA

(ANTIMERIDIANA)

VENERDÌ 12 AGOSTO 1921

Presidenza del Vice Presidente TORRIGIANI FILIPPO

INDICE

Disegni di legge (Approvazione di):

« Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private » 661

« Autorizzazione della maggiore spesa di lire 113,500,000 per opere dipendenti da terremoti » . 665

(Discussione di):

« Iscrizione di fondi in favore delle università e degli altri istituti d'istruzione superiore » . 668

Oratori:

BERENINI, *relatore*. 669, 671, 673
CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*] 668, 670, 673
DEL GIUDICE 671
POLACCO 672
SUPINO 672, 673
VITELLI 668, 672

« Provvedimenti per la ricerca e l'utilizzazione delle sostanze radioattive » 675

Oratori:

DALLOLIO ALFREDO 675
MAURI, *ministro di agricoltura*. 676
VOLTERRA, *relatore* 675

« Conversione in legge, con varie modificazioni già approvate dalla Camera dei deputati, del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, circa il trattamento di quiescenza del personale civile delle amministrazioni dello Stato ed il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario, e di studi superiori » 679

Oratori:

DEL GIUDICE 686, 687
DE NAVA, *ministro del tesoro* 685, 686
FERRARIS CARLO 684
LAMBERTI 685
RAVA 685
(Presentazione di) 665

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i ministri della giustizia e affari di culto, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale.

SILI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private ». (N. 184).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private ».

Prego l'onorevole, senatore, segretario Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 184).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Agli effetti della presente legge, sono considerati invalidi di guerra coloro ai quali sia applicabile il disposto dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1917, n. 481, modificata con decreto

luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573, quando la lesione, l'infermità o l'aggravamento sia conseguenza di effettivo servizio militare.

(Approvato).

Art. 2.

Le disposizioni per il collocamento degli invalidi di guerra contenute nella presente legge non si applicano agli invalidi che abbiano perduta ogni capacità lavorativa, e a quelli che, per la natura e il grado della loro invalidità, possono riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro; così pure non si applicano agli invalidi ascritti alla nona e alla decima categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria nona e 3 a 6 della categoria decima.

(Approvato).

Art. 3.

Presso le rappresentanze provinciali dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra sarà formato un ruolo provinciale di invalidi aspiranti al collocamento come impiegati o come lavoratori nell'industria o nell'agricoltura o nel commercio.

(Approvato).

Art. 4.

Gli invalidi, i quali aspirano ad essere iscritti nel ruolo provinciale istituito presso gli uffici di collocamento, dovranno presentare, all'atto della domanda di iscrizione, su richiesta della competente rappresentanza:

1° il libretto di pensione privilegiata di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione di guerra;

2° tutti i documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali dell'invalido anche in relazione all'occupazione cui aspira;

3° una dichiarazione di un ufficiale sanitario debitamente legalizzata comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua mutilazione o invalidità e per le sue condizioni di salute, non può riuscire di pregiudizio, alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro.

(Approvato).

Art. 5.

L'invalido o il datore di lavoro che lo occupa possono chiedere una visita collegiale di controllo per accertare le condizioni dell'invalido stesso in rapporto alle disposizioni del n. 3 dell'articolo precedente.

Con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, fino a tanto che questo esisterà, sarà determinata la composizione del collegio medico provinciale, del quale farà sempre parte un rappresentante designato dalla locale rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza dei mutilati ed invalidi di guerra.

La domanda per la visita collegiale deve essere rivolta alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza dei mutilati e invalidi di guerra.

Quando si tratti di assunzione dell'invalido presso pubbliche amministrazioni ai termini dell'articolo 8, il collegio medico sarà nominato dal ministro competente.

Il regolamento per l'applicazione della presente legge stabilirà i requisiti cui debbono soddisfare i tecnici chiamati a far parte dei collegi medici.

(Approvato).

Art. 6.

La rappresentanza dell'Opera nazionale, presso la quale l'invalido è iscritto, rilascerà all'interessato una tessera personale di iscrizione nel ruolo provinciale dei mutilati, contenente le seguenti notizie:

1° numero d'ordine di iscrizione nel ruolo;

2° cognome, nome, paternità, data di nascita e luogo di nascita del titolare;

3° categoria e voce della invalidità risultante:

a) dal libretto di pensione;

b) dal referto medico collegiale;

4° grado di rieducazione professionale;

5° grado di capacità lavorativa generica e specifica;

6° condizione dell'invalido risultante dal certificato di cui all'articolo 4 n. 3 e all'articolo 5;

7° posti occupati dall'invalido prima della mutilazione e dopo.

(Approvato).

Art. 7.

Gli organi incaricati del collocamento degli invalidi trasmetteranno entro il giorno 4 di ogni mese, alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza dei mutilati un prospetto numerico in triplice copia, degli invalidi iscritti alla fine del mese precedente come non occupati. In tale prospetto numerico gli iscritti come disoccupati alla fine di ogni mese saranno raggruppati per qualifiche lavorative e professionali.

La rappresentanza provinciale trasmetterà immediatamente una copia del prospetto alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione ed un'altra all'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione.

(Approvato).

Art. 8.

Nella ammissione agli ultimi posti di ruolo che sono o si renderanno vacanti nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Amministrazioni provinciali e comunali, nelle Aziende municipalizzate e negli istituti soggetti a vigilanza governativa, fermi restando i diritti agli impieghi civili concessi ai sottufficiali dalle vigenti disposizioni, e quelli spettanti agli impiegati che saranno messi in disponibilità per riduzioni di organico, dovrà essere data la precedenza agli invalidi di guerra, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti medesimi, e, qualora si tratti di posti da assegnare per concorso, che abbiano conseguito l'idoneità, sino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti o frazione di dieci per gli impieghi amministrativi e di ragioneria e la proporzione rispettivamente del 10 e del 20 per cento per gli impieghi d'ordine e per i posti di subalterni.

Eguale precedenza sarà data agli invalidi per i posti di avventiziato o di straordinariato eccezionalmente ancora esistenti presso le amministrazioni di cui al presente articolo.

Su istanza degli invalidi o mutilati iscritti come disoccupati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi potranno essere annullati i provvedimenti di assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni, presso le amministrazioni provinciali e comunali e presso gli istituti soggetti a vigilanza governativa, non conformi alle disposizioni del presente articolo.

Per gli invalidi di guerra che debbono assumersi in virtù del presente articolo, il limite di età per l'ammissione agli impieghi è protratto sino al compimento del 39° anno.

(Approvato).

Art. 9.

Le disposizioni dell'articolo 8 non si applicano al personale dei servizi attivi delle ferrovie dello Stato, nei quali le ammissioni di invalidi rimangono limitate alle qualifiche indicate nella tabella annessa al regolamento in applicazione della legge n. 481 del 25 marzo 1917, ferme restando, per tali qualifiche, le proporzioni complessive stabilite nella tabella stessa, nonchè le norme di assunzione contenute nell'articolo 70 dello stesso regolamento.

Analoghe disposizioni potranno essere adottate con decreto Reale per il personale delle ferrovie concesse all'industria privata.

(Approvato).

Art. 10.

Nei concorsi per l'assegnazione di piazze o posti notarili che si siano resi vacanti e non siano ancora coperti, o che si rendano vacanti dopo l'entrata in vigore della presente legge, per gli invalidi di guerra che posseggano il diploma di abilitazione all'esercizio del notariato sarà computato come anzianità di esercizio agli effetti dell'articolo 11 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il tempo trascorso in servizio militare durante la guerra, anche se, all'epoca del servizio militare, non avevano ancora conseguito l'idoneità all'esercizio del notariato.

Le condizioni di idoneità fisica degli invalidi concorrenti a posti notarili saranno accer-

tate da un collegio composto del medico provinciale che lo presiede e di due sanitari esperti in materia di infortunistica e scelti, su proposta dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, dal ministro della giustizia e degli affari di culto

(Approvato).

Art. 11.

Tutti i datori di lavori, i quali hanno alle loro dipendenze, sia come operai che come impiegati, più di 10 uomini sono tenuti ad occupare un invalido di guerra per ogni venti dipendenti o frazione di venti, superiore a dieci.

(Approvato).

Art. 12.

Con decreto del ministro del lavoro e la previdenza sociale, sentiti la Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione e il Consiglio dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, potranno in casi eccezionali essere esonerate dall'obbligo dell'assunzione degli invalidi, ai termini della presente legge, quelle aziende che, per le speciali loro condizioni, non possono occupare invalidi.

(Approvato).

Art. 13.

I datori di lavoro che sono tenuti, in virtù della presente legge, ad occupare invalidi di guerra dovranno — quando non vi abbiano provveduto direttamente — rivolgere le richieste di invalidi alla Giunta provinciale di collocamento od agli organi competenti da essa indicati.

Questi ultimi, qualora non abbiano disponibilità, dovranno rivolgersi alla Giunta predetta e questa, a sua volta, all'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione, che provvederà ad inviare il personale eventualmente disponibile in altre provincie.

(Approvato).

Art. 14.

Tutti i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 11 sono tenuti ad inviare alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione competente pel

territorio, entro un mese dell'entrata in vigore della presente legge:

1° l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categorie di mestiere;

2° le generalità degli invalidi che si trovano alle loro dipendenze, con l'indicazione, per ciascuno, del giorno di assunzione e della categoria di pensione cui l'invalido è iscritto.

Le denunce, di cui al presente articolo, dovranno essere ripetute entro i primi dieci giorni dei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno.

I violatori della presente norma saranno puniti con un'ammenda da 100 a 1000 lire.

(Approvato).

Art. 15.

I datori di lavoro, che alla data di pubblicazione della presente legge non abbiano ancora alle loro dipendenze il numero di invalidi che in virtù di essa sono tenuti ad assumere, dovranno ottemperare a questo loro obbligo in occasione di assunzione di nuovo personale, ed in ogni caso in un termine massimo di sei mesi per gli operai e di dodici mesi per gli impiegati, a contare dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

Art. 16.

Agli invalidi ammessi al lavoro in forza della presente legge devono essere applicate le normali condizioni di assunzione e di lavoro dell'azienda.

(Approvato).

Art. 17.

La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione fatto agli invalidi della guerra, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita o l'occupazione a cui siano assunti.

(Approvato).

Art. 18.

I datori di lavoro, i quali, essendo obbligati ai sensi dei precedenti articoli ad assumere invalidi, non provvedano a ciò direttamente o non ne facciano richiesta in tempo debito ai

competenti organi del collocamento, sono puniti con una ammenda di lire dieci per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato agli invalidi e non coperto.

Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti, occupazione quale invalido di guerra, ai sensi della presente legge, è punito con la detenzione fino a sei mesi indipendentemente dalle maggiori sanzioni del Codice penale.

(Approvato).

Art. 19.

Le ammende previste dalla presente legge saranno versate dagli uffici del registro direttamente all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi, per essere destinate alla costituzione di un fondo per sovvenire gli istituti di protesi e di rieducazione degli invalidi secondo le determinazioni del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'accordo col sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, fino a tanto che questo esisterà.

(Approvato).

Art. 20.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, il quale si varrà a tal uopo delle Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione, dei Circoli d'ispezione del lavoro e dei funzionari e agenti incaricati della vigilanza per l'applicazione delle disposizioni vigenti sul collocamento e sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

(Approvato).

Art. 21.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re provvederà all'emanazione del regolamento per l'applicazione di essa, da approvarsi per decreto Reale sentiti la Giunta centrale per il collocamento e la disoccupazione e il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Convalidazione del Regio decreto 24 marzo 1921, n. 431, che rende definitiva la validità di alcuni decreti recanti provvedimenti di tariffe di trasporto sulle ferrovie dello Stato;

Provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge, che avranno corso a termini del regolamento.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della maggiore spesa di lire 113.500.000 per opere dipendenti da terremoti ». (N. 153).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Autorizzazione della maggiore spesa di L. 113.500.000 per opere dipendenti da terremoti ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Pellerano di dar lettura di questo disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 153).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti maggiori assegnazioni di fondi da stanziare nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici;

a) lire 1 milione in aggiunta alle somme autorizzate con la legge 13 luglio 1910, n. 466, e col Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, per provvedere ai lavori di costruzione del palazzo di giustizia di Catanzaro, di una caserma a Monteleone Calabro e alla riparazione degli edifici carcerari e delle scuole di proprietà comunale gravemente danneggiate dal terremoto del 1905 nelle provincie Calabresi, nonché alla

concessione di sussidi per la ricostruzione o riparazione degli edifici di uso pubblico non appartenenti allo Stato nei comuni danneggiati dai terremoti del 1905 e del 1907 ed in quelli di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

b) lire 30 milioni in aggiunta alle somme autorizzate con i Regi decreti 14 gennaio 1915, n. 8, 21 gennaio 1915, n. 27, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476, allegato D, 29 aprile 1915, n. 574 e 6 novembre 1919, n. 2241, art. 1, lettera a), 14 novembre 1920, n. 1657, nonchè i decreti luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1110, 14 ottobre 1915, n. 1531, 3 febbraio 1916, n. 142, 3 settembre 1916, n. 2250, 11 febbraio 1917, n. 262, 31 maggio 1917, n. 1028, 22 dicembre 1918, n. 2079, per provvedere alle spese ancora occorrenti in dipendenza dei danni prodotti dai terremoti del 13 gennaio e 10 novembre 1915, 21 e 22 aprile, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916 nelle provincie di Aquila, Ascoli Piceno, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e Teramo;

c) lire 1,000,000 in aggiunta alle somme autorizzate coi decreti luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 697, 7 ottobre 1917, n. 1807, 4 agosto 1918, n. 1257, nonchè col Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 129, per provvedere alle ulteriori spese dipendenti dal terremoto del 26 aprile 1917 nelle provincie di Arezzo e Perugia;

d) lire 15,000,000 in aggiunta alle somme autorizzate con il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, e coi Regi decreti 8 luglio 1919, n. 1384, 29 gennaio 1920, n. 1299, 14 novembre 1920, n. 1657 e con la legge 8 febbraio 1921, n. 79, per provvedere alle ulteriori spese occorrenti per bisogni ed opere urgenti in dipendenza dei terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918 e 29 giugno 1919 delle provincie di Arezzo, Firenze, Forlì e nel comune di Giano nell'Umbria;

e) di lire 3,200,000 in aggiunta alle somme autorizzate con i decreti Reali 12 marzo 1920, n. 503 e 14 novembre 1920, n. 1657, per provvedere alle ulteriori spese occorrenti nei comuni colpiti dal terremoto 10 settembre 1919;

f) lire 300,000 in aggiunta al fondo autorizzato con decreto Reale 22 novembre 1919, numero 2587, per le ulteriori spese occorrenti a riparare i danni cagionati dalla eruzione

dello Stromboli del 22 maggio 1919; e lire 700,000 per opere dirette a facilitare l'approdo a Ginostra, Malfa, Leni, Santa Marina;

g) lire 35,000,000 in aggiunta alle somme autorizzate con decreto Reale 23 settembre 1920, n. 1315, e 7 novembre 1920, n. 1641, per provvedere alle ulteriori spese occorrenti in dipendenza del terremoto del 6-7 settembre 1920;

h) lire 1,000,000 in aggiunta ai fondi autorizzati col Regio decreto 6 novembre 1919, numero 2241, (articolo 1 lettera c) per opere igieniche nei baraccamenti di Messina;

i) lire 4,000,000 in aggiunta ai fondi autorizzati con Regio decreto 6 novembre 1919, numero 2241, (articolo 1 lettera f) per provvedere alla costruzione di case economiche e popolari nelle zone colpite dal terremoto 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918 e 29 giugno 1919;

l) lire 1,800,000 in aggiunta alle somme autorizzate con il Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503, per provvedere alle ulteriori spese occorrenti nei comuni colpiti dal terremoto del 25 ottobre 1919;

m) lire 500,000 in aggiunta alle somme autorizzate con i decreti luogotenenziali 20 agosto 1916, n. 1014 e 27 agosto 1916, n. 1056 e col Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 129, per provvedere alle ulteriori spese occorrenti nelle località danneggiate dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916, nelle provincie di Pesaro e Forlì.

La complessiva maggiore spesa di lire 93,500,000 sarà stanziata per lire 28,000,000 nell'esercizio 1920-921, per lire 46,500,000 nell'esercizio 1921-22 e per lire 19,000,000 nell'esercizio 1922-23.

(Approvato).

Art. 2.

Le opere di cui alla lettera h) del precedente articolo saranno eseguite dall'Unione Edilizia Nazionale e i relativi fondi verranno somministrati su richiesta giustificata del Consiglio di amministrazione.

(Approvato).

Art. 3.

È autorizzata la spesa di 20 milioni per la costruzione di casette popolari ed economiche

nei paesi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915 che saranno indicati con decreto del Ministero dei lavori pubblici.

Detta somma sarà stanziata nel bilancio del Ministero del tesoro in quattro rate uguali, a partire dall'esercizio 1920-21, e somministrata alla Unione Edilizia Nazionale, per la parte la cui costruzione sarà ad essa affidata, in relazione agli stanziamenti e su richiesta giustificata del Consiglio di amministrazione.

(Approvato).

Art. 4.

Alle somme stanziate nei sottoindicati capitoli del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1920-21 sono apportate le varianti seguenti:

Capitolo n. 183-*bis* « Lavori di demolizione e puntellamento ecc., in dipendenza dei danni arrecati dall'eruzione dello Stromboli del 22 maggio 1919 ecc., più lire 300,000;

Capitolo n. 188 « Assegnazione per provvedere ai bisogni e opere urgenti nelle località danneggiate dai terremoti del 13 gennaio e 10 novembre 1915, 21 e 22 aprile, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916 nelle provincie ecc. », più lire 10 milioni;

Capitolo n. 189 « Ricostruzione degli edifici pubblici ecc., ed esecuzione delle opere indicate all'articolo 1 del decreto Reale 6 novembre 1919, n. 2241 », più lire 3,000,000;

Capitolo n. 189-*bis* « Lavori dipendenti dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918 e 29 giugno 1919 nei comuni delle provincie di Arezzo, Firenze e Forlì e nel comune di Giano nell'Umbria ecc. », più lire 5,000,000;

Capitolo n. 189-*ter* « Provvedimenti in dipendenza del terremoto 6-7 settembre 1920 ecc. », più lire 8,000,000;

Capitolo n. 260 (capitolo aggiunto) « Spese per provvedere a bisogni ed opere urgenti nelle località colpite dal terremoto del 26 aprile 1917 ecc. », più lire 500,000;

Capitolo n. 265 (capitolo aggiunto) « Spese per provvedere ai bisogni e ad opere urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 10 settembre 1919 ecc. », più lire 500,000;

Capitolo aggiunto « Assegnazione per opere dirette a facilitare l'approdo a Ginostira, Malfa,

Leni, Santa Marina Salina (Isole Eolie), lire 700,000.

(Approvato).

Art. 5.

La prima parte dell'ultimo comma dell'articolo 10 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, già modificato con l'articolo 1 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, è variata come segue:

a favore delle provincie di Messina e Reggio Calabria e dei comuni indicati nella tabella n. 1 allegata al presente testo unico, a decorrere dal primo semestre 1921-22 e fino al 31 dicembre 1923, in luogo dell'addizionale, sarà corrisposta semestralmente dallo Stato la somma di lire 20 milioni.

(Approvato).

Art. 6.

La facoltà accordata al Governo con l'articolo 2 (disposizioni preliminari) del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1339, già prorogata sino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, con l'altro decreto luogotenenziale 3 novembre 1918, n. 1857, è prorogato sino al 31 dicembre 1923.

(Approvato).

Art. 7.

Il contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, di cui agli articoli 7 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 738, e 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, è portato a 20 centesimi, limitatamente alle tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze con effetto dal 1° gennaio 1922.

(Approvato).

Art. 8.

Agli stanziamenti per gli esercizi 1921-22 e 1922-23 delle somme di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 sarà provveduto con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana di oggi.

Discussione del disegno di legge: « Iscrizione di fondi in favore delle Università e degli altri Istituti d'istruzione superiore » (N. 173).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Iscrizione di fondi in favore delle Università e degli altri Istituti d'istruzione superiore ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 173).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

VITELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Ho chiesto la parola per rallegrarmi cordialmente, entusiasticamente, col Governo in genere e col ministro della pubblica istruzione in ispecie, che in mezzo al grande numero di leggi che importano spese di milioni e milioni, qualche briciola abbiano serbata per l'alta cultura e per la scienza italiana. Ho chiesto dunque la parola per rallegrarmi di questa cordialmente, e, ripeto, entusiasticamente; ma, anche per una seconda ragione, per avere cioè dall'onorevole ministro della pubblica istruzione, a cui sta tanto a cuore la scienza e l'alta cultura italiana, un'assicurazione precisa su qualche cosa che mi tocca in certo modo da vicino. Probabilmente, quando dirò di che cosa si tratta, alcuno penserà che io chieda assicurazione *pro domo mea*. In realtà, posso dire in primo luogo che non è veramente *pro domo mea* che io parlo, perchè da un pezzo non fo più parte di quella splendida *domus* alla quale voglio riferirmi; in secondo luogo, che se anche non fosse così, io mi vergognerei di non spendere una parola e di non domandare una assicurazione, appunto per quella splendida *domus* della scienza e degli studi, che è stato ed è l'Istituto di studi superiori in Firenze.

Domando dunque all'onorevole ministro: del denaro, che egli così provvidamente ha ottenuto dal ministro del tesoro a vantaggio delle scuole e dei laboratori scientifici di alta cultura, sarà attribuita proporzionalmente una parte ai laboratori, gabinetti, ecc. dell'Istituto di Firenze? L'Istituto fiorentino è retto da una convenzione-legge fra governo, provincia, co-

mune, cassa di risparmio, ecc., ha una certa autonomia ed ha un bilancio proprio. Tutte le volte che nuovi oneri sono caduti sull'istruzione superiore per qualunque via, credo si sia sempre discusso fra il Consiglio direttivo dell'Istituto di Firenze ed il Ministero a carico di chi dovessero essere questi oneri, e il Ministero ha sempre voluto che dovesse provvedere l'Istituto sul bilancio proprio. Tutte le altre Università e istituti superiori hanno sempre avuti dal Ministero dell'istruzione maggiori assegni per laboratori scientifici, gabinetti e così via discorrendo; all'istituto di Firenze si è risposto sempre: voi avete un bilancio proprio e dovete provvedere con quello.

Ora, domando categoricamente all'onorevole ministro se allo stesso modo si risponderà, quando si tratterà di distribuire i fondi, che ora sono messi a disposizione del Ministero dell'istruzione pubblica, e mi auguro che l'onorevole ministro vorrà rispondermi nel senso che desidero.

Lo assicuro però, che se anche egli mi rispondesse diversamente, la legge che ora si discute è così provvida e così buona per l'istruzione e l'alta cultura generale d'Italia, che io voterò, nonostante, di gran cuore in favore di essa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mazzoni.

MAZZONI, *dell'Ufficio centrale*. Dopo quello che ha detto così autorevolmente l'onorevole Vitelli, l'Ufficio centrale non ha nulla da aggiungere.

CORBINO, *ministro della istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Posso rispondere all'onorevole Vitelli che mi rendo ben conto della elevatezza dei fini che muovono la sua richiesta.

Il disegno di legge, così come è formulato, non consentirebbe che il desiderio da lui espresso venga accolto, se non in parte. Mi riferirò per questo ad un precedente. Per iniziativa di industriali, durante la guerra, il Governo riconobbe la necessità di portare i laboratori fisici e chimici, nonostante le difficoltà del momento, a un livello più alto per collaborare al miglioramento della organizzazione tecnica del Paese e a dare nuovi sussidi alle opere di guerra; si

fusero così insieme alcuni benefici largiti dal Governo ed i contributi offerti dai privati per raggiungere l'intento. Le somme stanziato furono divise in due parti: una parte di carattere continuativo per l'incremento delle dotazioni, una parte transitoria, per il miglioramento delle suppellettili scientifiche e per l'acquisto di materiale scientifico. La Commissione nominata dal Governo stabilì la ripartizione di queste somme fra i diversi Istituti di fisica e chimica del Regno, e si trovò di fronte ad una richiesta analoga a quella che fa oggi il senatore Vitelli, cioè che si estendessero queste maggiori assegnazioni agli Istituti autonomi come l'Istituto di studi superiori di Firenze e il Politecnico di Torino. Fu allora presa questa decisione; nella distribuzione delle somme che si assegnavano una volta tanto per il miglioramento delle suppellettili scientifiche non si fece distinzione fra istituti governativi e autonomi, e quindi le somme corrispondenti furono distribuite, anche all'Istituto di fisica e chimica di Firenze ed al Politecnico di Torino.

Per quanto invece si riferiva all'aumento delle dotazioni, trattandosi di un capitolo specifico del bilancio, non era possibile estendere l'aumento delle dotazioni annue anche agli istituti non direttamente dipendenti, dal punto di vista finanziario, dal Ministero.

Io non ho difficoltà di accettare che la medesima soluzione venga adottata in questo caso: abbiamo un aumento permanente di cinque milioni all'anno, che va ad integrare il capitolo riguardante le dotazioni delle Regie Università e di altri istituti di istruzione superiore, capitolo che ha oggi una destinazione ben precisa e che noi non potremmo alterare.

Per quanto riguarda questa parte, non so vedere come possa farsi un aumento delle dotazioni all'Istituto superiore di Firenze.

L'articolo 2 invece provvede allo stanziamento di spese straordinarie per dieci milioni, ripartite in cinque esercizi, per impianti, arredamento e acquisto di materiale scientifico e didattico degli istituti d'istruzione superiore: su questa assegnazione può essere fatta la dovuta parte all'Istituto superiore di Firenze.

BERENINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERENINI, *relatore*. La questione sollevata dall'onorevole senatore Vitelli fu già discussa

in seno all'Ufficio centrale e noi siamo lieti che l'onorevole ministro abbia dato chiarimenti in proposito.

Tuttavia, siccome l'Ufficio centrale si preoccupò - e ne diede segno nella breve relazione - della disparità di trattamento fatta ad istituti, che provvedono alle medesime finalità scientifiche degli istituti superiori governativi, e che sono indicati nell'articolo 82 del bilancio di previsione del ministero dell'istruzione pubblica, così sarebbe stata gradita una risposta più precisa dall'onorevole ministro, per quanto quella data sia sufficiente ad avviare la questione verso la desiderata risoluzione.

L'onorevole ministro ha dichiarato che, per quanto riguarda la dotazione, il presente disegno di legge non ne ammette la estensione agli istituti autonomi e riguardo ai quali, il bilancio stabilisce un assegno fisso; ma per quanto riguarda la spesa per gli impianti e l'arredamento, come si praticò già in applicazione del decreto legge del 1917, così si praticherà anche ora.

Consento nella interpretazione che il ministro dà al disegno di legge; ma, mentre vorrei che fosse più esplicitamente accolto il voto nostro a favore degli istituti superiori autonomi, vorrei che ciò non avvenisse a danno degli istituti contemplati, pei quali lo stesso ministro ha già riconosciuto insufficienti i nuovi mezzi disposti.

Noi avremmo voluto, se fosse stato possibile, portare un emendamento alla legge ed estendere espressamente anche agli istituti di Torino, Milano e Firenze e simili, i benefici concessi da questa legge, ma avremmo anche voluto che fosse congruamente elevata la somma complessiva delle assegnazioni.

Ci limitiamo, perciò, a pregare il Governo a prendere impegno a favore degli istituti dimenticati, proponendo sollecitamente la iscrizione di altri fondi per essi, mediante aumento degli assegni fissi.

L'onorevole ministro ha richiamato opportunamente il decreto luogotenenziale del 1917 e ha ricordato come allora non solo lo Stato intervenisse a fornire largamente di fondi gli istituti di fisica e chimica e le loro applicazioni tecniche, ma anche privati, ma anche ditte industriali. Quello fu un segno mirabile di risveglio nel Paese di quella attività che

collega insieme la scienza e la vita, l'officina e il laboratorio scientifico.

Ebbene, altrettanto si augura che avvenga per la legge proposta: ed io faccio fervido voto che l'augurio si realizzi, perchè se il paese riconoscerà, che allo sviluppo della scienza è collegato lo sviluppo della industria, che la scienza è vita e si trasforma in possente fattore di produzione economica, e contribuirà spontaneamente al progresso degli studi superiori, allora potremo veramente credere che la scuola, considerata come uno dei massimi fattori di rinnovamento sociale, potrà raggiungere i limiti della sua efficienza. (*Approvazioni*).

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ringrazio il senatore Berenini dell'autorevole consenso che ha dato a questo disegno di legge, consenso che deriva in lui anche da un sentimento paterno nobilissimo in quanto egli fu autore del decreto analogo relativo agli istituti di fisica e di chimica; e questo nuovo disegno di legge è il necessario complemento del primo.

S'intende che gli industriali in quell'epoca sentirono particolarmente il bisogno di migliorare i mezzi di studio dei laboratori di fisica e di chimica, come quelli più strettamente attinenti alle esigenze del momento. Era dovere dello Stato di provvedere egualmente per altri laboratori che compiono opera di meno immediato vantaggio, ma non perciò meno utile e necessaria, e che erano rimasti decimati dalle riduzioni di spese fatte allo inizio della guerra. Abbiamo laboratori di patologia dove la spesa complessiva per le ricerche è limitata a sole seicento lire l'anno!

La cifra di dieci milioni che potrà essere distribuita agli istituti propriamente di Stato ed a quelli autonomi non viene fortemente intaccata dalla richiesta del senatore Vitelli, perchè si tratta di un solo istituto che si aggiunge a molti altri. Ad ogni modo faccio notare al senatore Berenini che la somma non deve sembrare molto esigua, perchè andiamo verso la discesa dei prezzi di acquisto del materiale. Io posso dire che le somme assegnate ai laboratori col citato decreto, non sono state ancora spese dai direttori di laboratorio più

accorti perchè si aveva netta la sensazione che mentre per esempio con centomila lire in quel tempo si sarebbe potuto comprare un certo complesso di macchine aspettando si poteva aumentare di molto il numero di apparecchi comprabili. Noi andiamo come ho detto verso un periodo di discesa dei prezzi e quindi queste nuove assegnazioni basteranno; e tanto più se i direttori degli istituti modificheranno una loro consuetudine riguardo alle richieste di fondi. In Italia abbiamo la mania dei grandi edifici; si è speso molto dallo Stato per l'istruzione superiore e si è speso male perchè si sono consumate somme enormi per palazzi sontuosi, dentro i quali spesso si trova il vuoto.

Gli studi per le ricerche sul radio a Parigi sono stati fatti in una baracca di legno. Parigi, pure essendo la grande città che è, non ha per i suoi laboratori gli edifici che ha Roma. Bisogna che noi ci persuadiamo della necessità che questa mania delle grandi costruzioni, che richiedono spese enormi per il personale, la manutenzione e il riscaldamento, faccia posto a criteri più modesti. In questo ordine di idee, il denaro che lo Stato dà, potrà servire a tenere alto il prestigio della scienza in Italia ed allora, forse, non mancheranno altri mezzi. Poichè non è con le grandi rivoluzioni politiche che si sono migliorate le condizioni di vita dell'umanità; quando si parla degli effetti della rivoluzione francese si dimentica forse che proprio in quel tempo fu scoperta la macchina a vapore; quando si parla del 1870 si dimentica che proprio in quel tempo sono cominciate le applicazioni della elettricità; quando tra il 90 e il 900 si ebbero in Italia i noti miglioramenti nel tenore generale di vita, ciò non fu dovuto agli scioperi consentiti, ma all'impiego delle nuove forze idroelettriche che permisero di centuplicare la forza di ciascun individuo. Non con avvenimenti politici si può aumentare il benessere di un paese, ma soltanto con lo sfruttamento degli studi e delle ricerche scientifiche. Sono opere che fruttano a lunga scadenza ma da cui certamente la Nazione può ripromettersi vantaggi grandissimi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La discussione generale è chiusa; passeremo ora alla discussione dei singoli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritta a partire dall'esercizio 1921-22 al capitolo riguardante le dotazioni delle Regie università ed altri istituti di istruzione superiore, l'annua somma di lire 3,000,000 in aggiunta allo stanziamento destinato per acquisto di materiale scientifico, per gli uffici ed i locali, per spese varie e per supplemento alle dotazioni.

Al medesimo capitolo dello stesso stato di previsione saranno inoltre iscritte le seguenti somme:

lire 1,600,000 per l'esercizio 1921-22;

lire 2,700,000 per l'esercizio 1922-23 e seguenti: con le quali sarà provveduto ad aumentare le doti e le spese per gli stabilimenti scientifici delle Università e degli altri istituti di istruzione superiore ad esclusione di quelli di chimica, fisica e delle loro applicazioni tecniche e le doti per le segreterie, le spese di ufficio e per i locali universitari.

Alle maggiori spese per il mantenimento delle chimiche universitarie ed a quelle per il riscaldamento di tutti gli istituti sarà provveduto con speciali stanziamenti di bilancio, da determinarsi anno per anno.

SUPINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Nell'ultimo comma dell'articolo 1. dove è detto: « alle maggiori spese per il mantenimento delle chimiche universitarie » faccio osservare che vi è un errore di stampa, perchè in luogo di « chimiche » deve essere sostituita la parola « cliniche ».

BERENINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERENINI, *relatore*. Dovrei chiedere all'onorevole ministro un chiarimento che risolva il dubbio che sta nell'animo dell'Ufficio centrale. Se, cioè, siano fra gli istituti contemplati dalla legge, e considerarsi anche le biblioteche universitarie, o se, fra queste debbano distinguersi quelle che servono alla generalità degli studiosi da quelle che, addette a una Facoltà, servono esclusivamente agli insegnanti ed agli studenti. E perchè la risposta dell'onorevole ministro potrà essere completa, vorrei anche conoscere - da che il dubbio sorse in qualche

Commissione - il suo pensiero sulla applicabilità della legge all'Accademia della Crusca, fornita essa pure di cospicua biblioteca.

Dichiaro subito all'onorevole ministro, e ciò è anche detto nella relazione, che non credo che detti istituti siano tutti compresi in questa legge; credo che siano comprese soltanto quelle biblioteche, che sono annesse alle singole Facoltà, perchè sono da considerarsi come laboratori. Scrissi, perciò, nella relazione che è voto dell'Ufficio centrale che anche alle biblioteche, che sono pure elemento essenziale della coltura nazionale, si debba provvedere ed, in modo adeguato, anche all'Accademia della Crusca, per la quale si levò così alta ed autorevole in Senato la voce dell'onor. Rava. Ed ho inteso distinguere così tra ciò che ritengo per comune interpretazione dell'Ufficio centrale essere nella legge, e ciò che si augura debba essere oggetto di pronte e sollecite cure da parte del Governo.

DEL GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Non entro a parlare della biblioteca della Crusca, la quale sta a sè, e non credo possa entrare nelle disposizioni di questa legge. Ma quello che a me preme, è di sapere se le biblioteche universitarie, indipendentemente da quelle speciali di Facoltà, siano comprese fra gl'Istituti universitari, e quindi possano partecipare ai maggiori assegni stabiliti dalla legge medesima. Io ritengo di sì, e credo che sarebbe un danno l'escluderle. Perocchè le biblioteche universitarie sono un vero laboratorio per tutti gli studenti, specialmente per quelli che non possono usufruire di laboratori e Gabinetti speciali; e se esse sono accessibili a tutti gli studiosi, ciò non toglie il loro carattere d'istituto universitario, rimanendo sempre come fine principale quello di servire alla popolazione universitaria. Tanto è ciò vero, che non in tutte le Università nè per tutte le Facoltà esistono biblioteche speciali, le quali da vari anni sono sorte in alcuni Atenei soprattutto per iniziativa privata e la più parte di esse non attinge i suoi mezzi dallo Stato, ma da altri enti.

All'Università di Pavia, per esempio, esistono biblioteche speciali per la Facoltà di matematica, di legge e di lettere, ma non per la Facoltà medica. E gli studenti di medicina e gli

insegnanti pure in parte si valgono della biblioteca universitaria comune.

La Biblioteca universitaria di Napoli, distinta da quella nazionale, serve pure al pubblico, ma è un istituto principalmente universitario, e nell'acquisto dei libri si provvede tenendo presenti soprattutto i bisogni degli studenti.

Ora tutte le biblioteche universitarie sono deficienti di mezzi e a mala pena possono soddisfare, e in minima parte, alle richieste degli studiosi.

Non sarebbe quindi cosa utile l'escluderle dal partecipare in qualche misura a quello stanziamento di cui è parola nell'art. 2.

Prego il signor ministro di dire una parola di affidamento che queste biblioteche universitarie, nella disposizione dell'art. 2, possano essere comprese fra gli istituti superiori contemplati.

VITELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Non so da quali considerazioni sia mosso il carissimo amico Del Giudice nel fare la distinzione tra biblioteche universitarie e quelle di Facoltà. Quale che sia la loro origine, comunque create, sia con sussidi, sia con assegnazioni del Governo, sia per doni, sono tutte strumenti di lavoro e di cultura. Che ragione c'è di fare una distinzione, per cui la biblioteca universitaria deve essere compresa fra quelle che potranno giovare dei nuovi sussidi, e una biblioteca, magari sorta per iniziativa privatissima, magari di un solo professore, di un solo dotto, che abbia dato un certo numero di libri per rendere possibile in un dato istituto lo studio di certi dati fenomeni o di certe date scienze, non debba essere aiutata?

Pregherei l'onorevole Del Giudice di non insistere su questa differenza; purché si lavori e siano esse mezzo e strumento di lavoro, aiutiamole tutte.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. A parte la questione relativa alla biblioteca della Crusca, a cui ha accennato or ora l'onorevole Vitelli, io mi associo completamente a quello che ha detto l'onorevole Del Giudice riguardo le biblioteche universitarie; e se parlo è unicamente per aggiungere un'altra osservazione a quelle da lui fatte.

Egli ha richiamato l'attenzione particolar-

mente sulle biblioteche che in molti luoghi mancano, della facoltà di medicina, e recava l'esempio di Pavia. Qui mi scosto da lui perché anzi le deficienze nella biblioteca universitaria di libri relativi alle scienze mediche, sono compensate dal fatto che ogni laboratorio o gabinetto di medicina ha la propria dotazione e la propria biblioteca; gli studiosi possono dunque ricorrendo alle biblioteche più che mai specializzate dei vari istituti o gabinetti avere libri e mezzi onde approfondire le loro ricerche nelle particolari discipline mediche. Io piuttosto mi preoccupo delle discipline morali: sono queste che non hanno gabinetti e laboratori propri e il loro grande laboratorio è la biblioteca universitaria, dove tutti i cultori, professori e studenti, delle materie giuridiche e letterarie accorrono per attingere i mezzi delle loro ricerche, dei loro studi. Dunque è particolarmente in riguardo ai cultori delle scienze morali, delle facoltà di lettere e di giurisprudenza, che anch'io mi assocerei al voto che le biblioteche universitarie si dovessero intendere, a differenza di quanto sta esposto nella bella relazione dell'Ufficio centrale, contemplate anch'esse fra gli istituti a cui provvede l'art. 2. Ricordiamo che questo è nello spirito della nostra legislazione e nella pratica costante universitaria, perché ogni anno quando le università devono erogare i fondi che derivano dai maggiori introiti delle tasse, non dimenticano mai la biblioteca universitaria, istituto che con l'università si compenetra e nel cui governo ogni facoltà ha la sua rappresentanza; anzi ricordo che a Padova il maggiore importo di queste somme per ciò che riguarda gli acquisti di libri, si dà a questo grande laboratorio comune che è la biblioteca; piccola parte invece va a quel seminario giuridico che esiste bensì in quella insigne università, ma difetta per ora di locale adatto. E poi conviene avvertire che questi seminari, questi laboratori speciali che fanno il *pendant* a quelli delle scienze fisiche e mediche non esistono dappertutto: ci sono in alcune poche università e vivono per lo più di vita misera. Sarà dunque molto bene che si avvantaggino anche essi di questi profitti, ma non però escludendo quel grande istituto comune che è la biblioteca universitaria, la quale in tutti i centri di studi superiori si trova e provvede ai biso-

gni universali di tutti i cultori delle discipline, specialmente morali. (*Benissimo*).

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. L'ultimo comma di questo articolo si occupa delle spese per il mantenimento delle cliniche, escludendole dalle disposizioni della legge, e disponendo che per esse si provvederà con legge speciale. Su queste spese devo richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro perchè in questi ultimi anni, sono andate vertiginosamente aumentando, per le esigenze delle amministrazioni ospitaliere, rese anche possibili dalla indeterminatezza delle norme che regolano gli obblighi delle amministrazioni stesse di fronte agli istituti clinici.

Più volte il ministro della pubblica istruzione, di accordo con gli altri ministri, ha iniziato studi per frenare queste spese; ma fino ad ora, nonostante che siano decorsi alcuni anni, questi studi a nulla hanno concluso.

Prego l'onorevole ministro della pubblica istruzione di voler dare affidamento che questi studi saranno ripresi.

BERENINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERENINI, *relatore*. Se l'onorevole ministro risponderà, risolvendo il dubbio nel senso che il presente disegno di legge contempla tutte le biblioteche universitarie generali, non avrò nulla a dire. Soltanto rileverò che sono già ritenuti dallo stesso ministro esigui, in confronto al bisogno, i fondi concessi con questo disegno di legge e che perciò i fondi stessi diventeranno ancora più scarsi, se crescerà il numero degli istituti fra i quali dovranno essere distribuiti.

Comunque, il ministro risponderà. Ma io tengo a dichiarare, anche a nome dell'Ufficio centrale, e per non essere fraintesi, che noi distinguiamo e diciamo: La legge come ci è proposta, e della quale chiediamo al Senato l'approvazione, contempla le biblioteche annesse alle singole Facoltà, di servizio esclusivo dei professori e degli studenti, considerandole come laboratori scientifici. Non considera invece la legge le biblioteche universitarie generali, aperte all'uso pubblico, parificabili alle biblioteche governative.

E soggiungiamo (ed insieme parliamo anche dell'accademia della Crusca): essero voto ar-

dente dell'Ufficio centrale, che il ministro provveda di più larghi mezzi tutte le biblioteche, le quali sono centri di cultura e formano con le università e con gli istituti superiori, una unità spirituale che non si può spezzare, senza danno della cultura nazionale.

Questo ho già detto, ma ho voluto ripetere per evitare equivoci, e per meglio precisare la domanda alla quale si attende formale risposta dall'onorevole ministro per la esatta interpretazione della legge e per la futura azione del Governo.

Non credo necessario rispondere all'osservazione dell'onorevole senatore Supino, perchè è chiaro il pensiero della legge. Alla spesa per le cliniche e per il riscaldamento ecc. provvederà il Governo con larghezza, non disgiunta da savia moderazione.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Tre sono le questioni che sono state sollevate. Una prima riguarda le biblioteche. Dichiaro esplicitamente di essere completamente di accordo con l'interpretazione data dall'Ufficio centrale e per esso dal suo relatore, in quanto che è inseparabile l'articolo primo dal testo della legge.

Non l'art. 1 si può ritenere che provveda alle biblioteche, perchè esse dipendono da un capitolo speciale del bilancio. Non l'articolo 2 perchè in questo articolo si provvede soltanto all'estensione del decreto Berenini che riguardava gli aumenti per gli istituti superiori nei riguardi dei laboratori scientifici e non delle biblioteche di uso generale. Ma ciò nonostante posso dire ai colleghi che per le biblioteche si sta già provvedendo separatamente e senza sacrificio del ministro del tesoro. I dipendenti del Ministro della pubblica istruzione hanno questo merito, che io segnalo al Senato, che vengono a presentarmi dei complessi di provvedimenti i quali tengono a migliorare i servizi e le loro condizioni economiche senza mandar niente al Tesoro, anche perchè sanno che quando il ministro dell'istruzione si rivolge al Tesoro, molto spesso trova il cuore chiuso. (*ilarità*).

Ebbene, per le biblioteche è in corso il provvedimento che permetterà, senza ulteriore

aggravio per il bilancio, di aumentare per circa un milione all'anno le dotazioni delle biblioteche medesime.

Quanto alla questione dell'Accademia della Crusca, io ho detto che intendo sentire i componenti dell'Accademia per i provvedimenti futuri, e con questo escludevo ogni pericolo di quella soppressione, che si era pubblicamente discussa; ma dichiaro insieme che finchè non venga accertata la possibilità di migliorare il funzionamento dell'Accademia, finchè non vengano indicati i mezzi perchè essa si conformi allo spirito dei nostri tempi, io non crederei di aumentare lo stanziamento ad essa assegnato. Quando saranno fissati i nuovi compiti dell'Accademia, e per questo sono già in corso conversazioni con autorevoli componenti di essa, allora penseremo a fornire i nuovi mezzi necessari.

Per quanto si riferisce alle maggiori spese per le cliniche, io mi associo alle constatazioni del collega Supino; ed effettivamente devo dichiarare che si hanno delle sorprese spaventevoli per quanto riguarda il mantenimento delle cliniche; basti dire che per una clinica di una città che non nomino, di fronte ad una spesa presunta di 80,000 lire per un anno, si sono fatte spese per circa 800,000 lire (*commenti*). Non c'è dubbio che questo sistema debba finire, e anche per questo prendo formale impegno davanti al Senato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 1 con la correzione dell'errore di stampa, proposta dal senatore Supino; lo rileggo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritta a partire dall'esercizio 1921-22 al capitolo riguardante le dotazioni delle Regie università ed altri istituti di istruzione superiore, l'annua somma di lire 3,000,000 in aggiunta allo stanziamento destinato per acquisto di materiale scientifico, per gli uffici ed i locali, per spese varie e per supplemento alle dotazioni.

Al medesimo capitolo dello stesso stato di previsione saranno inoltre iscritte le seguenti somme:

lire 1,600,000 per l'esercizio 1921-22;

lire 2,700,000 per l'esercizio 1922-23 e seguenti: con le quali sarà provveduto ad aumentare le doti e le spese per gli stabilimenti scientifici delle Università e degli altri istituti di istruzione superiore ad esclusione di quelli di chimica, fisica e delle loro applicazioni tecniche e le doti per le segreterie, le spese di ufficio e per i locali universitari.

Alle maggiori spese per il mantenimento delle cliniche universitarie ed a quelle per il riscaldamento di tutti gli istituti sarà provveduto con speciali stanziamenti di bilancio, da determinarsi anno per anno.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato).

Art. 2.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero verrà iscritta la somma di lire 10,000,000; ripartita in cinque esercizi finanziari dall'esercizio 1921-1922, per le spese riguardanti gli impianti, l'arredamento e l'acquisto di materiale scientifico e didattico per gli istituti di istruzione superiore.

(Approvato).

Art. 3.

Nello stato di previsione dell'entrata verrà iscritto un capitolo per l'imputazione delle somme che da enti locali e da privati saranno devolute ad incremento degli istituti di istruzione superiore, e per spese di ricerche sperimentali.

Tali somme verranno poi iscritte in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della istruzione per essere messe a disposizione degli istituti di istruzione superiore e per spese di ricerche sperimentali.

(Approvato).

Art. 4.

La misura delle indennità per prestazioni o degenze negli istituti universitari, contemplate dal decreto-legge 17 novembre 1918, n. 1962, sarà stabilita con tariffe approvate dalle rispet-

tive Facoltà e dal Ministero della pubblica istruzione.

Le indennità per degenze e prestazioni degli istituti universitari saranno rimosse dagli uffici di economato delle Università ed istituti superiori per essere devolute agli istituti cui spettano, ed erogate con le norme che saranno dettate dal Ministero.

(Approvato).

Art. 5.

Per le spese da effettuarsi direttamente dalle Università, ed istituti di istruzione superiore è data facoltà di emettere mandati di anticipazione od a disposizione sino al limite rispettivamente di lire 100,000 e lire 200,000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la ricerca e per la utilizzazione delle sostanze radioattive » (N. 4-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la ricerca e per la utilizzazione delle sostanze radioattive ».

Prego l'onorevole ministro dell'agricoltura di dichiarare se accetta che la discussione si svolga sopra il testo presentato dall'Ufficio centrale.

MAURI, ministro dell'agricoltura. Accetto.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, Sili di dar lettura del testo del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

SILI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 4-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

DALLOLIO ALFREDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALFREDO. Onorevoli colleghi, sarò brevissimo, ma reputo mio dovere di prendere la parola su questo disegno di legge, perchè se l'individuo vale niente quando parla di sè, invece ha una grande responsabilità e un grande dovere quando parla di una collettività che ha dato tutto e che merita la riconoscenza

del paese per gli studi fatti e per i risultati presentati, quando si trattava di lavorare per l'Italia e di tenerla in alto a qualunque costo. È ora mio dovere di segnalare ai colleghi che durante la guerra si costituì un ufficio per le invenzioni e le ricerche, allo scopo di esaminare tutto quanto poteva riflettersi ed avere importanza per la scienza della guerra. A capo di questo ufficio fu posto il senatore Volterra. Ora, se la guerra è morte, se nella guerra si crea per distruggere, bisogna anche considerare che durante la guerra si è creata una opera di vita, perchè la scienza è vita, e tutto quanto contribuisce a far progredire la scienza è opera di vita.

Con vivo ricordo e maggiore compiacenza segnalò questa legione di tecnici che intorno al senatore Volterra ha lavorato indefessamente seguendo ricerche e idee le più larghe possibili, percorrendo con tecnica intelligenza tutti i campi. Credo perciò di compiere un dovere rispetto ai miei colleghi, affinché non si perda la traccia di quell'opera, che fu veramente opera di vita per l'Italia. (*Applausi*).

VOLTERRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLTERRA, relatore. Rivolgo i miei più vivi ringraziamenti all'onorevole senatore Dallolio per le parole altamente lusinghiere da lui pronunziate. Io ed i miei colleghi dell'ufficio invenzioni, il quale fu fondato dallo stesso generale Dallolio nel Ministero delle armi e munizioni, siamo orgogliosi di aver contribuito con tutte le nostre forze allo studio delle questioni tecniche e analitiche che si presentavano durante la guerra. Siamo ben lieti se l'opera nostra incominciata in un feroce periodo od a pro delle armi si continua adesso in opera di pace a vantaggio della scienza e dell'umanità. Un esempio di tale evoluzione di lavoro è dato appunto dagli studi sul radio, i quali, iniziati nel periodo di guerra dall'ufficio invenzioni, proseguiti nel dopoguerra, hanno condotto oggi il Governo a presentare l'attuale disegno di legge il cui scopo è altamente civile ed umanitario. Questo disegno di legge io vi prego, onorevoli senatori, anche a nome degli altri colleghi dell'Ufficio centrale, di volere approvare. (*Approvazioni*).

MAURI, ministro dell'agricoltura. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURI, *ministro dell'agricoltura*. Il Governo si associa al richiamo e all'omaggio che il senatore Dallolio Alfredo ha fatto, all'Ufficio invenzioni e ricerche che tante benemerienze si è acquistato durante la guerra. L'onorevole Dallolio giustamente ha detto che dai dolori della guerra deve scaturire una nuova vita; ora è appunto proposito nostro, espresso anche nel presente disegno di legge, di dare il massimo impulso in questo periodo postbellico allo sviluppo di quelle risorse naturali dal quale dovrà scaturire una più intensa vita economica per il nostro Paese.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali radioattive, qualunque sia il loro stato fisico, non possono essere intraprese senza l'autorizzazione dello Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Per la ricerca e la coltivazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati si applicano, fino a quando non sia emanata una legge mineraria per il Regno, e in quanto non è disposto dalla presente legge, il decreto legge 18 luglio 1918, n. 1194, e le disposizioni emanate per il regime dei combustibili nazionali.

(Approvato).

Art. 3.

È in facoltà del Ministero per l'agricoltura di dichiarare di pubblica utilità la espropriazione delle sostanze minerali radioattive e delle materie che le contengono, qualunque sia lo stato fisico delle materie stesse, assegnando al proprietario la indennità corrispondente alla utilità di cui è privato in conseguenza della espropriazione.

Qualora la indennità non sia accettata, la contestazione è deferita al giudizio di una Commissione arbitrale composta di un rappresentante nominato da ciascuna delle parti e di un

terzo arbitro, che presiede la Commissione, nominato dal Presidente del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 4.

È in facoltà dell'Istituto nazionale per le sostanze radioattive, di cui al seguente articolo, di ricercare e coltivare direttamente le sostanze radioattive.

Le ricerche e le coltivazioni possono essere fatte in economia o con la forma di gestione diretta o per appalto.

Per tali operazioni è riconosciuta all'Istituto la prelazione su ogni altro richiedente, anche se proprietario o possessore delle sostanze e delle materie che le contengono, salvi i dovuti risarcimenti.

(Approvato).

Art. 5.

La Commissione per le sostanze radioattive istituita con decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 742 è trasformata in « Istituto nazionale per le sostanze radioattive ».

L'Istituto è costituito in Ente morale autonomo ed ha sede presso il Ministero per l'agricoltura.

Il regolamento di cui all'articolo 19 ne determinerà le funzioni.

L'Istituto ha funzioni esecutive per la ricerca, la coltivazione, l'acquisto, la vendita e l'utilizzazione delle sostanze radioattive.

(Approvato).

Art. 6.

L'Istituto è retto da una Commissione composta:

del Ministro dell'agricoltura, presidente,
di un senatore del Regno eletto dal Senato,
di un deputato eletto dalla Camera dei deputati,

di un membro eletto dalla Regia Accademia dei Lincei,

di quattro membri nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per l'agricoltura, scelti fra cultori delle scienze fisiche, chimiche, mineralogiche, geologiche, radiologiche e giuridiche.

Fanno parte di diritto della Commissione il Direttore generale dei combustibili e servizi diversi, il Direttore del Regio Ufficio geologico e l'Ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere preposto all'Ispettorato centrale.

La Commissione elegge nel suo seno un vicepresidente e un tesoriere, e una Giunta esecutiva composta di tre membri, fra i quali il vicepresidente, che presiede la Giunta.

I membri elettivi della Commissione, il vicepresidente e i componenti della Giunta durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Un funzionario della Direzione generale dei combustibili e servizi diversi ha le funzioni di segretario.

(Approvato).

Art. 7.

La Commissione è chiamata a dare il parere:

a) sulle domande di ricerca e di concessione di sostanze radioattive;

b) sui progetti di ricerca e coltivazione di sostanze radioattive o di elaborazione di materie contenenti sostanze radioattive o di derivati di esse sostanze, da eseguirsi direttamente dall'Istituto nazionale.

(Approvato).

Art. 8.

Le ricerche e le coltivazioni da eseguirsi direttamente dall'Istituto nazionale sono disposte con ordinanza del Ministro per l'Agricoltura previa pubblicazione del piano ed avviso ai possessori dei fondi.

Per tali lavori l'Istituto può assumere personale tecnico ed amministrativo e la mano d'opera necessaria, e può richiedere, per la direzione e l'assistenza, l'opera del personale del Corpo Reale delle Miniere e del Regio Ufficio Geologico.

(Approvato).

Art. 9.

I membri dell'Istituto nazionale per le sostanze radioattive, le persone delegate dal Mi-

nistero per l'Agricoltura ed i funzionari del Corpo Reale delle Miniere e del Regio Ufficio Geologico hanno facoltà di procedere a visite, indagini, prelevamenti di campioni di sostanze radioattive o presunte tali, anche se già utilizzate per altri scopi, e di esaminare i lavori, gli impianti e i processi per le ricerche e le utilizzazioni.

(Approvato).

Art. 10.

A qualsiasi possessore di sostanze e di preparati radioattivi, escluse le lenti radioattive e i preparati luminosi a base di radio applicati ad oggetti, è fatto obbligo della denuncia delle quantità e qualità possedute o importate, e degli eventuali trapassi di proprietà a qualsiasi titolo.

Il termine e le modalità per la denuncia saranno stabiliti col regolamento.

(Approvato).

Art. 11.

È vietata l'esportazione di sostanze radioattive senza il permesso dell'Istituto Nazionale per le sostanze radioattive, che potrà anche procedere alla espropriazione dei quantitativi nei modi previsti dall'art. 3.

(Approvato).

Art. 12.

Gli studi che si riferiscono al controllo della radioattività dei preparati, alla loro campionatura alla preparazione per parte dello Stato dell'emanazione del radio, potranno essere affidati, su parere della Commissione direttiva dell'Istituto Nazionale, agli Istituti fisici delle Regie Università o di altri Istituti superiori.

Parimenti le misure della radioattività dei materiali naturali e le ricerche di indole chimica, quali la concentrazione delle sostanze radioattive, l'ottenimento di preparati radiferi, potranno essere affidate, sempre su parere della Commissione, agli Istituti di chimica delle Regie Università o altri Istituti Superiori.

(Approvato).

Art. 13.

L'Istituto potrà fornire agli Istituti scientifici, che posseggano sostanze radioattive, e che ne facciano richiesta, i mezzi per iniziare o proseguire ricerche e studi sulle sostanze radioattive.

Le richieste debbono essere accompagnate dal programma delle ricerche o degli studi che s'intende eseguire.

Gli Istituti medesimi potranno essere incaricati di speciali ricerche o di studi sulle sostanze radioattive o sulle materie che le contengono.

(Approvato).

Art. 14.

I possessori di sostanze radioattive potranno chiedere che la Commissione provveda per la misura e il campionamento di esse.

Le norme per le misure e i campionamenti saranno stabilite nel regolamento, che determinerà anche le tariffe per tali lavori e il modo di riscossione dell'ammontare.

(Approvato).

Art. 15

L'Istituto provvederà per l'esame dei campioni di materiali contenenti sostanze radioattive per accertarne la radioattività e dei campioni di sostanze radioattive allo stesso scopo; e curerà di recuperare e utilizzare e di dare norme e istruzioni per il ricupero e la utilizzazione dei preparati a base di radio deteriorati o comunque divenuti non utilizzabili, anche se in possesso di privati o di Istituti scientifici o sanitari.

(Approvato).

Art. 16.

Ogni offerta di acquisto di preparati radioattivi, fatta allo Stato, sarà sottoposta al parere della Commissione per le sostanze radioattive.

I preparati radioattivi di proprietà dello

Stato o i loro derivati saranno distribuiti dalla Commissione, secondo la disponibilità, la convenienza e le esigenze rispettive, agli Istituti scientifici Universitari con particolare riguardo a quelli di radiologia e agli Istituti chimici e a quelli di assistenza sanitaria per cure terapeutiche a pagamento o gratuite.

(Approvato).

Art. 17.

È vietato usare sostanze radioattive a scopo terapeutico se non vi sia prescrizione di un medico o chirurgo e senza il controllo di esso.

(Approvato).

Art. 18

Le infrazioni agli articoli 10 e 11 della presente legge sono punite con multa estensibile fino a L. 10.000 e quelle all'art. 17 e a taluna delle disposizioni richiamate nell'art. 2, in quanto passibili di sanzione, con multa fino a Lire 5.000.

In caso di infrazione accertata e giudicata, le quantità di sostanze radioattive, di materie che le contengono o di derivati, che si riferiscono alla infrazione, sono confiscate a favore dello Stato.

(Approvato).

Art. 19.

Con decreto del Ministro per l'Agricoltura saranno date le norme per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 20.

Per il conseguimento dei fini della presente legge sono messi a disposizione dell'Istituto Nazionale per le sostanze radioattive:

a) lo stanziamento annuo in apposito capitolo del bilancio del Ministero per l'Agricoltura, nella parte ordinaria, della somma di L. 200.000;

b) i diritti per le misure e i campionamenti di cui all'art. 14;

c) i contribuiti fissi o temporanei che siano offerti da pubbliche Amministrazioni, da Istituti scientifici o da privati.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con varie modificazioni già approvate dalla Camera dei deputati nella XXV legislatura, del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, circa il trattamento di quiescenza del personale civile della Amministrazione dello Stato, ed il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario e di studi superiori » (N. 168).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con varie modificazioni già approvate dalla Camera dei deputati nella XXV legislatura, del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, circa il trattamento di quiescenza del personale civile della Amministrazione dello Stato, ed il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario e di studi superiori ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, portante miglioramenti al trattamento di quiescenza del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, con le modificazioni seguenti:

All'articolo 2 (lettera d) sostituire: « siano collocati a riposo su domanda o d'ufficio quando abbiano compiuti 40 anni di servizio, ovvero 65 di età con 20 di servizio o per effetto di altre leggi speciali ».

All'articolo 4, comma 1^o e 2^o, dopo le parole: « del pensionato che abbia contratto matrimonio », inserire le altre: « prima o ». Al comma ultimo del medesimo articolo sostituire: « Sono parificati ai figli minorenni, i figli e le figlie nubili maggiorenni, purchè sia provato

che al giorno della morte dell'impiegato erano ancora a suo carico e che siano inabili a qualsiasi lavoro e nullatenenti.

All'articolo 7 aggiungere: « In nessun caso la pensione potrà superare l'ultimo stipendio di attività di servizio ».

All'articolo 11 aggiungere i seguenti capoversi:

« La tabella n. 1 richiamata dall'articolo 79, testo unico, 21 febbraio 1895, n. 70, è sostituita dalla nuova tabella di assimilazione annessa alla presente legge.

« Anche per le pensioni della specie resta salva la disposizione del precedente articolo 7 ».

All'articolo 13, sostituire il seguente: « Gli impiegati civili forniti di laurea o di diploma di studi superiori, quando questo titolo sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo, oppure sia richiesto dagli attuali ordinamenti come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo nella categoria cui essi appartengono, potranno domandare che siano loro riconosciuti utili, agli effetti del conseguimento del diritto a pensione o indennità, e relativa liquidazione degli assegni, tanti anni quanti corrispondono, sino al limite massimo della durata legale dei relativi corsi superiori, agli anni di studi compiuti prima dell'ammissione in servizio di ruolo o dell'assunzione in servizio straordinario riscattato a norma del successivo articolo 14.

Di tale facoltà potranno avvalersi anche i professori di Università o di altri Istituti di istruzione superiore, per gli anni di durata legale del corso compiuto ed attinente alla materia insegnata.

Gli impiegati, ai quali, oltre alla laurea o al diploma di studi superiori, siano stati richiesti, come condizione necessaria, corsi speciali o di perfezionamento, successivi a quelli anzidetti, potranno domandare che siano loro riconosciuti anche gli anni corrispondenti alla durata legale dei detti corsi.

A tale fine saranno tenuti, a pena di decadenza, al pagamento di un contributo pari alla ritenuta stabilita dall'articolo 1^o del presente decreto, per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti utili agli effetti suddetti, da versarsi colle modalità e nei termini perentori che sa-

ranno stabiliti nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

All'articolo 14 sostituire il seguente:

« Gli impiegati civili di ruolo che anteriormente alla nomina dell'impiego stabile abbiano, in seguito a nomina ministeriale o di autorità delegate, prestato servizio continuativo in qualità di straordinario avventizio, commesso gerente demaniale e simile, non utile agli effetti della liquidazione degli assegni in base al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, potranno chiedere il riconoscimento di non più di dieci anni di servizio prestato in tale qualità, purchè non anteriore all'età di 18 anni.

Gli impiegati che si avvarranno di tale facoltà saranno tenuti, a pena di decadenza, al pagamento di un contributo pari alla ritenuta stabilita dall'articolo 1° del presente decreto, commisurato allo stipendio iniziale di ruolo per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti, da versarsi con le modalità e nei termini perentori che saranno stabiliti nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto ».

« Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano pure agli impiegati civili di ruolo provenienti dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per il loro precedente servizio compiuto sotto l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato; nonchè agli agenti provenienti dal Regio Ispettorato generale delle strade ferrate ».

All'articolo 22 sostituire il seguente:

« Le disposizioni del presente decreto, in quanto non siano contrarie ad altre disposizioni riguardanti specificamente la materia delle pensioni militari, saranno, con le modalità da stabilirsi mediante decreto Reale, estese anche ai militari di tutti i gradi dell'Esercito e della marina con la stessa decorrenza di cui all'articolo 21 ».

All'articolo 23 sostituire il seguente:

« Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impiegati in servizio alla data di attuazione del decreto stesso ed alle loro famiglie.

« Per gli impiegati che verranno assunti dopo tale data saranno, con successivo provvedimento, stabilite norme speciali ».

Tabella di assimilazione degli impiegati retribuiti ad aggio ed altri proventi agli impiegati di ruolo dell'Amministrazione centrale affine di stabilire lo stipendio da tenersi in calcolo agli effetti della pensione.

Categoria	Aggi ed altri proventi netti	Stipendio corrispondente
		Lire
1ª	Fino a lire 14,900 e più . . .	13,000
2ª	id. 14,300 id.	12,500
3ª	id. 13,100 id.	11,500
4ª	id. 12,100 id.	10,600
5ª	id. 11,000 id.	9,750
6ª	id. 9,900 id.	8,900
7ª	id. 9,000 id.	8,050
8ª	id. 8,000 id.	7,200
9ª	id. 7,000 id.	6,400
10ª	id. 6,000 id.	5,600
11ª	id. 5,000 id.	4,800
12ª	id. 4,000 id.	4,000

ALLEGATO.

Nuovo testo del Regio decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1970, secondo risulta in seguito alle modificazioni introdotte col disegno di legge.

Omissis.

Art. 1.

La ritenuta stabilita dall'articolo 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (serie 2ª), sugli stipendi ed i maggiori assegni fissi e personali degli impiegati civili al servizio dello Stato, sugli aggi, sulle riscossioni e sugli altri proventi è fissata nella misura del sei per cento degli stipendi ed assegni predetti.

Art. 2.

Hanno diritto a conseguire la pensione gli impiegati civili contemplati dall'articolo 8 del

testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e quelli cui le disposizioni dell'articolo stesso siano state estese con leggi speciali, quando abbiano almeno venti anni di servizio utile e si trovino in uno dei casi seguenti:

a) siano collocati a riposo per il raggiungimento dei limiti di età stabiliti nei rispettivi ordinamenti organici;

b) siano divenuti per infermità inabili a continuare o a riassumere il servizio;

c) siano cessati dalla disponibilità ai termini dell'articolo 25 del testo unico approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, o siano stati dispensati, revocati, destituiti senza perdita del diritto a pensione o comunque allontanati dal servizio per disposizioni di ufficio;

d) siano collocati a riposo su domanda o d'ufficio quando abbiano compiuto quarant'anni di servizio, ovvero 65 di età con 20 di servizio, o per effetto di altre leggi speciali.

Art. 3.

Hanno diritto alla liquidazione di una indennità per una volta tanto gli impiegati civili contemplati dall'articolo 8 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e quelli cui le disposizioni dell'articolo stesso siano state estese con leggi speciali, che si trovino in uno dei casi seguenti:

a) dopo cinque anni di servizio utile e prima di venti anni di servizio utile siano divenuti, per cause diverse da quelle indicate nell'articolo 2 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, inabili a continuare o riassumere il servizio stesso;

b) dopo dieci anni di servizio utile e prima di venti anni di servizio utile siano cessati dalla disponibilità ai termini dell'articolo 25 del testo unico approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, o siano stati dispensati, revocati, destituiti senza perdita del diritto a pensione, o comunque allontanati dal servizio per disposizioni di ufficio.

Art. 4.

La vedova dell'impiegato civile morto dopo venti anni di servizio utile, o del pensionato che abbia contratto matrimonio prima o durante il servizio, ha diritto alla pensione quando non sia stata pronunciata, o non sia passata in giudicato, sentenza di separazione personale

per di lei colpa e quando inoltre, nel caso che il matrimonio sia stato contratto dopo che l'impiegato aveva compiuto l'età di cinquant'anni, esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della cessazione dal servizio ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente; oppure la morte sia dovuta a causa di servizio ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.

Gli orfani dell'impiegato civile, morto dopo venti anni di servizio utile, e quelli del pensionato che abbia contratto matrimonio prima o durante il servizio hanno diritto alla pensione finchè siano minorenni e le figlie minorenni siano inoltre nubili.

Alla vedova, trovantesi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, dell'impiegato morto dopo un anno compiuto di servizio e prima di venti anni di servizio utile, spetta una indennità per una volta tanto.

In mancanza della vedova, o quando questa non vi abbia diritto, l'indennità spetta ai figli minorenni o alle figlie nubili minorenni in parti uguali.

È pareggiata alla prole orfana di entrambi i genitori, quella di madre contro la quale sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione personale.

Sono parificati ai figli minorenni i figli e le figlie nubili maggiorenni, purchè sia provato che al giorno della morte dell'impiegato erano ancora a suo carico e che siano inabili a qualsiasi lavoro e nullatenenti.

Art. 5.

La pensione annua spettante agli impiegati civili, contemplati nell'articolo 2 del presente decreto è uguale a tanti quarantesimi della media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio di servizio attivo per quanti sono gli anni di servizio utile sulle prime quattromila lire della media stessa oltre a tanti cinquantiesimi sopra la rimanente somma.

L'impiegato che abbia quarant'anni di servizio utile avrà diritto ad una pensione eguale ai nove decimi della media anzidetta.

Art. 6.

Nel caso espresso dall'articolo 2 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, quando si tratti

di infermità o lesioni che abbiano cagionato cecità o perdita assoluta dell'uso di due arti, la pensione sarà eguale ai nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio.

Negli altri casi di ferite riportate o infermità contratte per causa di servizio la pensione sarà uguale a tanti quarantesimi della media suddetta quanti sono gli anni di servizio utile, col minimo del terzo dell'ultimo stipendio se la durata del servizio sia inferiore a venti anni e della metà dell'ultimo stipendio se la durata stessa sia venti o più anni.

Art. 7.

La pensione spettante agli impiegati civili, ai termini degli articoli 5 e 6 del presente decreto, non può in nessun caso superare lire dodicimila, nè i nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio, e non potrà essere inferiore a lire 900 annue.

In nessun caso la pensione potrà superare l'ultimo stipendio di attività di servizio.

Art. 8.

La pensione alla vedova o ai figli minorenni dei pensionati e degli impiegati civili morti in attività di servizio dopo almeno venti anni di servizio utile, è stabilita in base ad una aliquota della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'impiegato nella misura seguente:

1° vedova, 50 per cento;

2° orfani soli: in numero non maggiore di due, un terzo; tre orfani, 40 per cento; quattro orfani, 50 per cento; cinque o più orfani, 60 per cento;

3° vedova con figli da lei avuti dal matrimonio coll'impiegato: con un figlio, 60 per cento; con due figli, 65 per cento; con tre figli, 70 per cento; con quattro o più figli, 75 per cento;

4° vedova con figli da lei avuti dal matrimonio con l'impiegato e figli di precedente matrimonio del marito: 50 per cento alla vedova e ai figli propri, ed il 25 per cento cumulativamente ai figli di precedente matrimonio, qualunque sia il loro numero.

Nei casi in cui venga a cessare la pensione alla vedova o ai figli si procederà alla modificazione della misura della pensione colle norme precedenti.

Ai figli della donna impiegata spetta in caso di morte di questa, la percentuale di cui al n. 2; salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 12 del presente decreto.

La pensione alla vedova con figli non può essere inferiore ad annue lire seicento; e quella alla vedova; oppure ai soli orfani, non può essere inferiore a lire cinquecento.

Art. 9.

La pensione alle persone di famiglia, indicate nell'articolo precedente, superstiti dell'impiegato che abbia perduto la vita in servizio comandato o in conseguenza immediata del suo servizio, è stabilita in base alle aliquote dell'articolo stesso, col minimo del 50 per cento, applicate ai nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio, qualunque sia la durata dei servizi prestati.

Art. 10.

L'indennità di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, a favore degli impiegati civili e delle loro famiglie, consiste in una somma eguale a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio, quanti sono gli anni di servizio utile sulle prime lire quattromila, e a tanti quindicesimi sulla rimanente somma.

Art. 11.

Per gli impiegati retribuiti ad aggio restano in vigore le disposizioni degli articoli 79 e 80 del testo unico delle leggi per le pensioni civili e quelle delle leggi successive. Però gli emolumenti per la determinazione della pensione sono quelli del triennio antecedente all'anno finanziario in cui essi cessano dal servizio; per la liquidazione della indennità sono quelli dell'anno finanziario antecedente alla cessazione del servizio.

La tabella n. 1 richiamata dall'articolo 79 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, è sostituita dalla nuova tabella di assimilazione annessa alla presente legge.

Anche per le pensioni della specie resta salva la disposizione del precedente articolo 7.

Art. 12.

La vedova dell'impiegato civile che abbia diritto alla pensione di cui all'articolo 8 del

presente decreto e che sia anche essa impiegata compresa nelle categorie contemplate dall'articolo 8 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e in quelle cui le disposizioni dell'articolo stesso siano state estese con leggi speciali avrà facoltà, quando lascia il servizio con diritto alla pensione, di optare per la pensione diretta o per la pensione vedovile aumentata di un terzo della pensione diretta.

Gli orfani di padre e madre che siano entrambi impiegati civili dello Stato, avranno diritto a cumulare, colla pensione maggiore un terzo della pensione minore.

Art. 13.

Gli impiegati civili forniti di laurea o di diploma di studi superiori quando questo titolo sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo, oppure sia richiesto dagli attuali ordinamenti come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo nella categoria cui essi appartengono, potranno domandare che siano loro riconosciuti utili, agli effetti del conseguimento del diritto a pensione o indennità, e relativa liquidazione degli assegni, tanti anni quanti corrispondono, sino al limite massimo della durata legale dei relativi corsi superiori, agli anni di studi compiuti prima dell'ammissione in servizio di ruolo o dell'assunzione in servizio straordinario riscattato a norma del successivo articolo 14.

Di tale facoltà potranno avvalersi anche i professori di università e di altri istituti di istruzione superiore, per gli anni di durata legale del corso compiuto ed attinente alla materia insegnata.

Gli impiegati, ai quali, oltre alla laurea o al diploma di studi superiori, siano stati richiesti, come condizione necessaria, corsi speciali o di perfezionamento, successivi a quelli anzidetti, potranno domandare che siano loro riconosciuti anche gli anni corrispondenti alla durata legale dei detti corsi.

A tale fine saranno tenuti, a pena di decadenza, al pagamento di un contributo pari alla ritenuta stabilita dall'articolo 1 del presente decreto, commisurato allo stipendio iniziale di carriera, per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti utili agli effetti suddetti, da versarsi colle modalità e nei termini perentori che sa-

ranno stabiliti nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 14.

Gli impiegati civili di ruolo che anteriormente alla nomina dell'impiego stabile, abbiano, in seguito a nomina ministeriale o di autorità delegate, prestato servizio continuativo in qualità di straordinario, avventizio, commesso gerente demaniale e simile, non utile agli effetti della liquidazione degli assegni in base al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, potranno chiedere il riconoscimento di non più di dieci anni di servizio prestato in tale qualità, purchè non anteriore alla età di diciotto anni.

Gli impiegati che si avvarranno di tale facoltà saranno tenuti, a pena di decadenza, al pagamento di un contributo pari alla ritenuta stabilita dall'art. 1 del presente decreto commisurato allo stipendio iniziale di ruolo per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti, da versarsi con le modalità e nei termini perentori che saranno stabiliti nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano pure agli impiegati civili di ruolo provenienti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per il loro precedente servizio compiuto sotto l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè agli agenti provenienti dal Regio ispettorato generale delle strade ferrate.

Art. 15.

Sono riconosciuti utili, agli effetti della liquidazione degli assegni, i servizi civili di ruolo prestati dopo i 18 anni e prima dei 20 anni di età.

Art. 16.

Sono mantenute le disposizioni degli articoli 13, 14 e 16 del testo unico 31 agosto 1907, n. 690, delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza; però la misura della pensione, nel caso dell'art. 14, sarà eguale ai nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio.

In nessun caso la pensione stabilita dall'articolo 16 del testo unico predetto potrà superare l'ultimo stipendio di attività di servizio.

La disposizione dell'art. 14 del predetto testo unico, tenuto conto della suindicata elevazione della misura della pensione, è estesa ai prefetti collocati a riposo a partire dalla data di attuazione del presente decreto.

Art. 17.

Nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto saranno stabilite le norme e cautele per l'accertamento della inabilità fisica nei vari casi preveduti dal decreto medesimo.

Art. 18.

Sono abrogati per ciò che riguarda gl'impiegati civili gli articoli 74, 75, 76, 77, 82, 83, 104, 105, 108, 109, 110 e 111 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Sono pure abrogate per gli impiegati civili tutte le altre disposizioni del testo unico suddetto e delle altre leggi speciali che risultino contrarie a quelle del presente decreto.

Nulla è innovato a riguardo dei corpi civili armati, degli operai e delle altre categorie di personale, le cui pensioni sono regolate da disposizioni speciali.

Art. 19.

A coloro che liquideranno la pensione in base al presente decreto non è dovuto l'assegno mensile stabilito col Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304.

Nel caso che la maggiore pensione percepita rispetto a quella che sarebbe spettata in dipendenza delle disposizioni precedentemente in vigore risultasse inferiore al detto assegno, verrà corrisposta soltanto la differenza.

Art. 20.

Con decreto Reale sarà provveduto a coordinare in testo unico col presente decreto le disposizioni delle precedenti leggi non abrogate, riguardanti le pensioni degli impiegati civili. Sarà pure provveduto alla pubblicazione del regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 21.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° ottobre 1919.

Art. 22.

Le disposizioni del presente decreto, in quanto non siano contrarie ad altre disposizioni riguardanti specificamente la materia delle pensioni militari saranno, con le modalità da stabilirsi mediante decreto Reale, estese anche ai militari di tutti i gradi dell'esercito e della marina con la stessa decorrenza di cui all'articolo 21.

Art. 23.

Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impiegati in servizio alla data di attuazione del decreto stesso ed alle loro famiglie.

Per gli impiegati che verranno assunti dopo tale data saranno, con successivo provvedimento stabilite norme speciali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Come appassionato cultore della buona tecnica legislativa ho chiesto la parola per fare un vivissimo elogio al ministro del tesoro il quale, da quel valente giurista che è, presentando il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, ha voluto aggiungervi anche il preventivo nuovo testo del decreto 23 ottobre 1919, quale sarà introducendovi tutte le modificazioni che sono già state approvate dalla Camera dei deputati e che saranno certamente approvate anche dal Senato.

Siccome questo decreto contiene all'art. 20 la facoltà al Governo di provvedere a coordinare in testo unico col decreto le disposizioni delle precedenti leggi non abrogate, non vorrei che, per fare un testo unico di tutte le numerosissime leggi sulle pensioni, si tardasse troppo a pubblicare il nuovo testo del solo decreto che ora dobbiamo convertire in legge e che è fondamentale.

Quindi pregherei l'onorevole ministro del tesoro di voler fare approvare con speciale decreto reale immediatamente questo primo testo unico che è allegato alla relazione ministeriale e di pubblicarlo insieme o poco dopo la legge di conversione.

Credo che non vi siano difficoltà da parte della dizione dell'art. 20 dell'originale decreto, il quale non impedisce questo parziale testo unico secondo la forma presentata dall'onorevole ministro.

RAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Mi associo alla opportuna e pratica raccomandazione fatta dal senatore Ferraris Carlo. Sarà bene, e l'onorevole ministro ne ha dato l'esempio, che esca presto il testo *nuovo* di questo decreto che diventerà legge, non appena approvato dal Senato. È legge importante e già attuata da due anni, e il Senato ha fatto molto bene a chiedere l'urgenza, perchè non si poteva lasciare incerta o sospesa questa grave e complessa materia, che dovrebbe regularsi per legge e, invece è sparsa in molti decreti non chiari e non coordinati e non in tutte le norme felici ed equi.

Mi associo perchè il ministro faccia un testo unico di questo decreto, ossia emani un nuovo decreto col testo che risponda al voto della Camera ed a quello del Senato, con le variazioni introdotte, che modificano la forma nella quale finora fu applicato.

Questo decreto-legge ha cambiato persino la terminologia usuale! Nel testo unico del 1895 si parla di « pensioni »; oggi si viene a parlare di « quiescenza », vecchia parola, e fra qualche tempo si parlerà magari di « giubilazione ». Occorre invece conservare il linguaggio italiano tradizionale e quello della legge fondamentale, che ha « pensione ».

Io prego poi l'onorevole ministro (e qui non sono d'accordo col collega Carlo Ferraris) prego il signor ministro, che ha degli ottimi funzionari e al Ministero del tesoro ed alla Corte dei conti, di nominare una Commissione che proceda al coordinamento e al testo unico di tutte le leggi sulle pensioni.

Dal 1895 - data del *testo unico* - ad oggi, ormai si tratta di più che cento leggi e leggine, che sono uscite dopo quel testo unico emanato dall'onorevole Sonnino, allora ministro del tesoro. È necessario mettere un ordine a questa materia.

Anche impiegati, pensionati della Corte, poichè avevano 40 anni di servizio (e sono pieni di salute e di competenza, perchè, entrati giovani a 20 anni, furono ora un po' duramente

messi a riposo dopo 40 anni di servizio) possono bene essere utilizzati a tale lavoro.

È urgente il coordinamento di tante leggi.

Io potrei citare all'onorevole ministro dei casi che non dovrebbero verificarsi, e che forse nascono da inesatte interpretazioni delle varie leggi: vi sono infatti ora persone che hanno due pensioni dallo Stato, mentre una norma generale espressamente stabilisce che ciò non deve avvenire.

E vi sono persone che servono lo Stato e non hanno alcuna pensione, perchè non compiono il ciclo voluto degli anni di servizio.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Accolgo senz'altro le raccomandazioni rivoltemi dai senatori Ferraris Carlo e Rava. Indubbiamente la prima cosa che occorre fare è il testo unico; anzi, direi meglio, il nuovo testo del provvedimento, cioè il decreto del febbraio, con le modificazioni ora apportate. Più tardi occorrerà fare il testo unico di tutte le leggi, lavoro che richiederà certamente molto studio, e nel quale come il senatore Rava ha osservato, occorre anche curare, com'è di dovere, la esattezza della terminologia.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Io non vorrei che questa dichiarazione dell'onorevole ministro, di accettare la proposta di raccogliere in un testo unico tutta la materia concernente le pensioni...

RAVA. Si tratta di un articolo di legge.

LAMBERTI... portasse per conseguenza l'abbandono da parte del Governo di qualsiasi provvedimento a riguardo di vecchi pensionati.

Io non ho mai voluto parlare su questo tema, perchè, parte in causa, me ne fa divieto la delicatezza. Ma nel disegno di legge ora in esame vi sono disposizioni così umane e indispensabili che mi pare impossibile il Governo non senta il bisogno di estenderle anche a coloro che già si trovano in pensione. Parlo del minimo portato a 900 lire e del nuovo trattamento fatto alle vedove e alle famiglie dei servitori dello Stato, che quali sono oggi sono davvero inumane!

Più volte nell'altra camera è stato il Governo invitato a non disinteressarsi di questa

questione e a non lasciare i suoi vecchi servitori agonizzare fra la fame e la più angusta miseria. Il Governo si è sempre trincerato nell'aggravio che si recherebbe all'erario adottando modificazioni soccorritrici, ma ha lasciato intendere di non essere sordo intieramente ai ripetuti appelli. Il testo unico ora proposto se adottato oggi, chiuderebbe l'adito a qualsiasi nuovo provvedimento. Ed io debbo sperare che il Governo converta una buona volta il diniego, la sommessa promessa, in qualche provvedimento, che, senza alterare ora comechessia il presente disegno di legge, possa in un tempo non remoto rialzare gli spiriti affranti di chi sperò chiudere gli occhi senza essere condannato a morte prematura per impossibilità di vivere.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. La questione sollevata dall'onorevole Lamberti è assai grave. È indubitato che il Governo non potrebbe accettare il principio che le disposizioni di una nuova legge sulle pensioni si applichino alle pensioni già liquidate. Liquidata la pensione, il rapporto giuridico fra Stato e impiegato viene completamente sciolto. Pertanto, applicare il principio di una retroattività delle disposizioni concernenti le nuove pensioni alle vecchie, porterebbe le più gravi conseguenze.

L'onorevole Lamberti sa che per i vecchi pensionati il Governo ha fatto qualche cosa nei limiti dell'equità e delle condizioni del bilancio. Una dichiarazione più larga di questa non potrei fare, perchè le condizioni del bilancio sono note a tutti, al Senato e al Paese; pertanto, più di quello che ho detto qui e alla Camera dei deputati, e cioè che sarà esaminata la condizione dei vecchi pensionati con criteri di benevolenza, io non potrei dire.

DEL GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Nel nuovo decreto sulle pensioni da convertirsi in legge l'art. 8, che riguarda le pensioni delle vedove e dei figli minorenni, contiene una disposizione, la quale va intesa o andrebbe intesa in modo da non riuscire iniqua.

Il decreto-legge viene interpretato in senso restrittivo, in guisa da escludere dal beneficio

di esso la vedova di un vecchio pensionato, a norma della vecchia legge, il quale viene a morte dopo che il nuovo decreto sia entrato in vigore.

In questo momento la vedova acquista il diritto alla pensione, non avendo prima che una semplice aspettativa e quindi la sua pensione dev'essere determinata in base alla legge del tempo in cui sorge il diritto, cioè in base alla legge imperante al tempo in cui avvenne la morte del marito. Lo stesso si dica del figlio minorenni.

Per contro, secondo l'interpretazione restrittiva di questo decreto-legge, la vedova e il figlio minorenni del pensionato defunto sotto il regime della legge nuova liquidano sempre la pensione nella misura stabilita dalla vecchia legge.

Il caso che io contemplo, è analogo a quello del diritto successorio *ab intestato*, nell'ipotesi di un mutamento di legge.

Io prego l'onorevole ministro del tesoro di considerare il quesito con ispirito di equità, e vedere se non sia il caso di rimediarmi. Dalla sua risposta vedrò se mi convenga presentare un emendamento, o accontentarmi di una semplice viva raccomandazione. Ad ogni modo occorre cancellare una ingiustizia.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Vorrei pregare l'onorevole Del Giudice di non insistere nell'emendamento, perchè la proposta di un emendamento, e l'approvazione di esso, porterebbe gravi conseguenze. L'onorevole Del Giudice sa che ci troviamo in una situazione di grande precarietà, perchè abbiamo il decreto del 1919, che è in vigore, che a questo decreto sono state apportate modificazioni, già approvate dalla Camera dei deputati e che sono ora proposte all'approvazione del Senato, il quale se non le approvasse metterebbe noi nella condizione di non sapere con quale regime liquidare le pensioni.

Non posso fare che una sola dichiarazione, cioè che esaminerò la questione prospettata dal senatore Del Giudice con tutto il buon volere per vedere se il suo desiderio possa essere assecondato.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Noterò una circostanza che mi era sfuggita testè. Quando fu emanato il decreto dell'ottobre 1919, la Corte dei Conti aveva interpretato rettamente l'art 8, e liquidava le pensioni delle vedove dei vecchi pensionati, quando la morte di questi erasi avvertita dopo l'entrata in vigore della nuova legge. Ma un posteriore decreto del gennaio 1920 esclude tale interpretazione, e l'ingiustizia venne consacrata.

Non insisto per le speciali condizioni dell'ora presente nel proporre un emendamento, ma rivolgo una raccomandazione all'onorevole ministro perchè voglia trovare una soluzione secondo giustizia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge. Trattandosi di articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto insieme con gli altri nella tornata pomeridiana.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di oggi alle ore 16:

1. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la riforma delle Amministrazioni dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale (N. 151);

Iscrizione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione pubblica per l'esercizio 1921-22, della maggiore assegnazione di lire 515,000 da erogarsi a favore della Regia Accademia dei Lincei (N. 174);

Autorizzazione della spesa di lire 40 milioni per la esecuzione delle opere di inalveazione del fiume Idice nel Reno e delle opere accessorie (N. 157);

Autorizzazione di spesa straordinaria per urgenti opere, lavori ed acquisti, inerenti ai servizi telegrafici e telefonici (N. 158);

Sistemazione della rete telegrafica e telefonica nazionale in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie di Stato (N. 159);

Assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio Consumo nel Comune di Venezia con Murano (N. 169);

Approvazione di una convenzione con la ditta ingegner Conti Vecchi riguardante l'esercizio delle opere di bonifica e l'utilizzazione industriale dello stagno di S. Gilla presso Cagliari (N. 175);

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di 8,215,000 per la costruzione del nuovo carcere giudiziario di Este e per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Bari (N. 190);

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 19,500,000 per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Napoli e del manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto (N. 191).

II. Discussione del seguente disegno di legge:

Provvedimenti vari contro la disoccupazione (N. 166).

La seduta è sciolta (ore 12).

Licenziato per la stampa il 30 agosto 1921 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

XXVIII^a TORNATA

(POMERIDIANA)

VENERDÌ 12 AGOSTO 1921

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Congedi	pag. 689
Disegno di legge (Discussione di):	
« Provvedimenti vari contro la disoccupazione »	690
Oratori:	
ABBIATE	695
AMERO D'ASTE	715
BELOTTI, <i>ministro dell'industria e del commercio</i>	704, 715
BENEDUCE, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	699, 707
DALLOLIO ALFREDO	716
DE NAVA, <i>ministro del tesoro</i>	702, 704, 708
GALLINI	709
GASPAROTTO, <i>ministro della guerra</i>	716
LORIA	690
MARIOTTI, <i>relatore</i>	699, 707, 708, 711
MAYER	711, 715
MICHELI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	710, 711
(Approvazione di un ordine del giorno)	705
Per il centenario di Dante	720
Oratori:	
PRESIDENTE	720
CORBINO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	720
MAZZONI	720
Saluto alla Presidenza del Senato	718
Oratori:	
PRESIDENTE	719
DE NAVA, <i>ministro del tesoro</i>	719
SUPINO	718
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	717, 720

blici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, delle poste e telegrafi e i sottosegretari di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra e per l'interno.

SILI, *segretario*, legge il verbale della seduta antimeridiana, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori D'Andrea di giorni 5; Del Carretto di giorni 3; Di Sant'Onofrio di giorni 2; Frascara di giorni 5; Nuvoloni di giorni 2; Olivieri di giorni 20; Rampoldi di giorni 15; Tamborino di giorni 4; Tittoni Romolo di giorni 20; Di Frasso di giorni 3.

Se non si fanno osservazioni in contrario, questi congedi si intendono accordati.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge discussi nella tornata di ieri; avverto però gli onorevoli colleghi che alla fine della seduta avrà luogo un'altra votazione a scrutinio segreto per approvare i disegni di legge discussi nella seduta di stamane e in quella di oggi.

Prego il senatore, segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pub-

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti vari contro la disoccupazione » (N. 166).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti vari contro la disoccupazione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 166).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come hanno letto certamente nella relazione, l'Ufficio centrale presenta quattro ordini del giorno. Ora, se il relatore dell'Ufficio centrale è d'accordo e se il Senato lo permette, vorrei che due di questi ordini del giorno, che sono particolari e che si riferiscono uno all'articolo 5 e uno all'articolo 28, siano votati e svolti in occasione della discussione dei rispettivi articoli, e prego coloro che sono iscritti a parlare in questa discussione e che intendono parlare su questi due articoli, di volersi limitare a prendere la parola quando saranno in discussione questi articoli.

Dichiara aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

LORIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORIA. Onorevoli colleghi, sono stato molto esitante se prendere la parola in questo vespero legislativo, mentre ciascuno di noi non aspira ad altro che ad un po' di disoccupazione, del resto assai meritata. D'altra parte però mi è sembrato che sarebbe stato meno dicevole alle tradizioni di questa gloriosa assemblea, che un progetto di legge così importante, che involge dei sacrifici così considerevoli per il paese, fosse assunto agli onori del voto senza passare prima per il vaglio di una spassionata critica; mentre poi non potrei senza violentare la mia coscienza tacere alcuni gravi riflessi che mi sono suggeriti da questo disegno di legge, e che prego gli onorevoli colleghi di volere ascoltare con l'usata indulgenza.

Dicono che la politica divide e che la tecnica unisce: in questo caso però è precisamente la tecnica che mi divide dal Ministero. Infatti questo progetto di legge è in sostanza la parafrasi di un passo delle comunicazioni del Governo, e precisamente del solo passo di quel documento legislativo che abbia destato nel mio

spirito delle gravi preoccupazioni. E, se non ho preso la parola quando si discusse delle comunicazioni del Governo, è precisamente perchè mi riservavo di farlo nella discussione di questo progetto di legge.

Il Presidente del Consiglio ha posto nettamente il principio, che alla disoccupazione non si debba provvedere con sussidi, ma con lavori pubblici. Ora, posto così rigidamente, questo contrasto, a mio credere, non esiste, perchè non si possono contrapporre i sussidi ai lavori pubblici come due metodi antagonisti per provvedere alla disoccupazione; perchè i lavori pubblici in sostanza non si improvvisano e deve passare un certo tempo prima di poterli iniziare. Ebbene in questo periodo è ben necessario di provvedere ai disoccupati, e non si può provvedervi che con sussidi. Ciò è tanto vero che il nostro Governo, mentre si preparava a presentare questo progetto di legge, nel luglio decorso ha stanziato dei sussidi straordinari per la disoccupazione. Tutto ciò che dunque può dirsi è che i sussidi non possono essere un metodo definitivo di riparo alla disoccupazione, bensì solamente un farmaco provvisorio, che deve essere surrogato da un metodo definitivo.

Ma appunto sul metodo definitivo proposto dal Governo per provvedere a questa terribile piaga, io mi permetto di sollevare qualche dissenso. Ben inteso; niuno nega che i lavori pubblici siano una funzione nobilissima dello Stato; nessun dubbio che essi entrino nell'insieme di quelle funzioni che competono allo Stato, perchè solo lo Stato può eseguirli in omaggio agli alti principii di convivenza civile consentanei alla perennità stessa dell'ente collettivo, e che invece non sarebbero compatibili colla labilità della esistenza individuale.

È dunque naturalissimo che lo Stato si assuma il compito di lavori pubblici, ma questa funzione non potrà sortire gloriosi successi, se non si ispira esclusivamente agli alti criteri della convivenza civile, dell'igiene o magari dell'arte, e non sia attraversata e soffocata da altri criteri divergenti. Ora, tutto ciò non avviene, quando queste alte idealità sociali vengono soffocate dallo assillo angosciante di dover provvedere a delle turbe disoccupate e fameliche, e perciò può dubitarsi che questa architettura del pericolo non possa dar vita che a degli obelischi della fame, incapaci a lasciare

luminose e benefiche tracce sul volto adorato della Patria.

Ma questa al postutto non è che questione di estetica, che in questi momenti difficili si potrebbe anche trascurare; ma il peggio è che i lavori pubblici sono il metodo più empirico e meno efficace per provvedere alla disoccupazione.

A questo riguardo vi è un contrasto assoluto fra i lavori pubblici e i sussidi: certo anche i sussidi sono un metodo empirico, ma anzitutto hanno carattere temporaneo e in secondo luogo sono limitati alle somme necessarie a provvedere la sussistenza dei disoccupati e che perciò sono attinte al reddito dei contribuenti e non feriscono per nulla il capitale nazionale. Essi non fanno in ultima analisi che traslocare ai disoccupati le somme che i contribuenti consumerebbero in spese improduttive e perciò non hanno disastrose influenze. Invece i lavori pubblici hanno carattere permanente ed esigono delle somme considerevoli, costituite dai viveri necessari a mantenere i disoccupati, impiegati nei lavori pubblici, e inoltre dagli enormi impianti di macchine e di capitali fissi, che questi lavori pubblici esigono. Quindi i lavori pubblici non colpiscono soltanto il reddito, ma vanno a ferire una parte del capitale nazionale e per ciò stesso non possono a meno di avere ripercussioni assai gravi sull'economia del paese; ripercussioni che sono rese anche più gravi nel caso nostro dall'entità delle somme che sono anche in gran parte prevedute nel presente disegno di legge.

Il disegno di legge al titolo primo prevede una somma di mezzo miliardo per lavori pubblici ed è già una cifra abbastanza alta; però abbiamo letto nei giornali che in un convegno tenuto qui a Roma si è già deplorato che questa somma fosse insufficiente e si è domandato che venisse accresciuta.

Poi osservo che al titolo secondo si sono stanziati altre somme; somme che la Camera dei deputati ha anche accresciute di cento milioni.

Prendendo all'ingrosso le cifre, io troverei che non si può preventivare per i lavori pubblici contemplati da questo progetto una somma minore di un miliardo e mezzo; però credo che in questo calcolo si contengano delle duplicazioni, perchè nel titolo secondo mi sembra vi

siano somme già stanziati e sulle quali si potrà fare una riduzione.

Ammettiamo pure che questa cifra sia esagerata, ma credo di potere affermare senza tema di smentita che la somma occorrente per questi lavori pubblici eccederà di molto il mezzo miliardo preventivato nel titolo primo.

Abbiamo d'altronde l'esempio della Germania, dove tutti i lavori pubblici hanno richiesto somme di gran lunga superiori a quelle preventivate, e si sono tutti compiuti con dei notevoli disavanzi; e tanto più questo deve essere vero nel caso nostro, perchè troppo ottimisti e rosei sono i dati su cui il progetto è fondato.

La relazione ministeriale, che precede la presentazione di questo progetto di legge alla Camera dei deputati, è per verità molto ottimista e dice che la crisi che l'Italia oggi attraversa contiene in se stessa i germi della guarigione e che verrà a dileguarsi questo uragano che oggi si addensa sul cielo dell'Italia, quando si avrà la piena liquidazione degli *stocks* esistenti di merci e la diminuzione dei costi di produzione; ma queste affermazioni rosee sono state recisamente smentite dalla lucida e perspicua esposizione, o nota finanziaria, dell'on. De Nava alla Camera dei deputati del 26 luglio decorso e dalle dichiarazioni che ha fatto in questa stessa Aula il ministro dell'industria nella seduta del 5 agosto.

Ma poi, quando io osservo le condizioni economiche italiane, quando vedo le industrie accasciate sotto la triplice croce del caro materie prime, del contrarsi dei consumi, e delle imposte esorbitanti, quando osservo la ressa formidabile dei fallimenti, che incalzano con terribile ritmo, quantunque l'autorità giudiziaria, cedendo ad un monito venuto dall'alto, vada con piede di piombo e sia esitante innanzi di pronunciare dichiarazioni di fallimento, quando osservo che gli Stati Uniti di America denunziano tre milioni e mezzo di disoccupati e l'Inghilterra due milioni, quando osservo che fra noi la disoccupazione non è prodotta soltanto dalla crisi industriale ma è dovuta altresì al licenziamento dei militari dall'esercito e degli operai dalle officine di munizioni, quando osservo tutti questi fatti, debbo concludere che la cifra di mezzo milione di disoccupati preventivata nella relazione ministeriale sarà necessariamente superata, e quindi correlativamente

sarà superata la somma necessaria ad organizzare i lavori pubblici per impiegare i disoccupati.

Il modo, con cui il Governo intende provvedere a questa formidabile somma è una delle incognite del progetto che per mio conto sono stato impossante a decifrare. Si dice che per una parte, per quattrocento milioni, questa somma sarà fornita dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e dall'Istituto nazionale delle assicurazioni; ma questa non è una soluzione, perchè naturalmente codesti istituti avranno bisogno una volta o l'altra di questi fondi per compiere il servizio delle assicurazioni, per provvedere ai loro assicurati e allora sarà lo Stato che in qualche modo dovrà intervenire e provvedere.

D'altra parte, tutto ciò potrebbe valere per le spese di cui al titolo primo, ma non affatto per le spese stanziare nel titolo secondo, riguardo alle quali non si sa in quale modo vi si farà fronte.

In un certo punto si dice che lo Stato accenderà dei debiti, ma non si specifica in qual modo. Saranno buoni del tesoro o titoli del debito consolidato? La relazione tace a questo riguardo.

L'aggravio finanziario è quindi molto considerevole, e ci rende ancor più titubanti perchè non conosciamo i modi con cui vi sarà provveduto.

Ma vi è di peggio. Vi è che l'entità delle somme richieste per i lavori pubblici modifica sostanzialmente il risultato dei provvedimenti che stiamo esaminando. Si ha così una riprova della legge generale, che le mutazioni di quantità giunte ad un certo punto determinano una mutazione di qualità. Finchè infatti le spese necessarie ai lavori pubblici sono limitate, esse possono attingersi a quel capitale stagnante che dorme placidi sonni nei forzieri delle banche e delle Casse di risparmio, senza dar luogo a nocevoli ripercussioni, tranne l'obbligo del pagamento degli interessi che si traduce in un cresciuto aggravio pei contribuenti. Ma ben diversa è la cosa quando le somme necessarie ai lavori pubblici sono vistose e considerevoli, perchè allora non può sopperirvisi col capitale stagnante, ma si va a ferire direttamente il capitale produttivamente impiegato. E allora succede che quegli operai, che fin qui erano

impiegati da quel capitale produttivo, restano disoccupati, per modo che i lavori pubblici, in coteste condizioni, prima di riparare alla disoccupazione, la creano, o diventano essi stessi un fattore di questo grave e preoccupante fenomeno, o, a dirlo in breve, i lavori pubblici creano la disoccupazione privata.

È veramente strano che il Governo non abbia avvertito questo gravissimo fatto, che del resto era stato accennato fin dall'anno scorso dal senatore Maggiorino Ferraris nella sua memorabile interpellanza sulla situazione finanziaria e che si trova, d'altronde consegnato nelle relazioni e nelle inchieste estere più degne di fede.

Mi basti a questo riguardo ricordare la grande relazione sui modi usati per riparare alla disoccupazione nel Transvaal, stampata a Pretoria nel 1908. I relatori di questo documento legislativo sono unanimi nell'affermare che i giganteschi lavori pubblici organizzati colà per provvedere all'enorme disoccupazione originata dalla guerra insurrezionale, hanno avuto per effetto di creare la disoccupazione di tutti quegli operai, che prima erano occupati dai capitali prelevati per provvedere ai lavori pubblici stessi.

Ora, se questo avviene nel Transvaal, paese giovane, ricco di risorse inesaurite e che ha dietro a sé l'immenso salvadanaio del risparmio britannico, che cosa avverrà in Italia, paese che la guerra ha terribilmente depauperato, dove le aziende industriali si trovano accasciate sotto i colpi della triplice imposta sul patrimonio, della avocazione dei profitti di guerra e di una quantità di altri balzelli veramente accascianti? Lascio a voi di giudicarlo.

Però si potrebbe dire che tutto quello che io affermo è vero quando si tratti di lavori pubblici improduttivi, ma che invece è merito del Governo di aver proposto quasi unicamente dei lavori pubblici di carattere produttivo.

E dico « quasi unicamente » perchè evidentemente i 3.000.000 stanziati per abbellimenti al monumento a Vittorio Emanuele non si possono, anche con la maggiore buona volontà, considerare come spese produttive.

Ad ogni modo, è indubitato che il Governo ha provveduto perchè queste spese oggi votate siano erogate quasi completamente a scopi produttivi, e non c'è dubbio che, quando i lavori

pubblici siano produttivi, il prodotto che essi danno possa bastare perfettamente a pagare gli interessi e l'ammortamento dei capitali spesi, così determinando il richiamo in servizio attivo degli operai che i lavori pubblici hanno disoccupati, ed anche eventualmente a costituire un soprappiù di capitale sufficiente a provvedere alla disoccupazione postbellica. Questo è indubitato, ma vi è anche ragione di esprimere il più grave scetticismo circa la produttività dei lavori pubblici. E in realtà vi sono molti fattori che attenuano, che raggrinzano codesta produttività, soprattutto il fatto che nei lavori pubblici sono molto frequenti, numerose e generali le frodi. Io non voglio qui ricordare l'esempio classico, che a tutti voi ora corre sul labbro, delle celebri officine nazionali istituite in Francia nel 1843, e che, invece di essere dei laboratori pubblici, delle officine di Stato, si ridussero in realtà ad essere dei covi di retori fannulloni.

Io non ricorderò questo esempio, perchè so troppo bene quanto la passione di parte si sia allora adoperata a contraffare e a torcere in uno scherzo o in una parodia un provvedimento per se stesso onesto e legittimo di rinnovazione sociale.

Prenderò invece un esempio più recente, che ci viene dall'Inghilterra, la terra classica della onestà più immacolata. In Inghilterra, quando i disoccupati, i quali dispongono di una polizia segreta molto più agile e avveduta che non quella di cui dispone il ministero dell'interno, quando i disoccupati vengono a sapere che ad un'industria di Stato mancano le materie prime essi accorrono tosto a farsi iscrivere in questa industria, e vi rimangono iscritti fino al giorno in cui le materie prime ritornano, per dileguarsi allora come neve al sole. Si dirà che questo non è che un episodio; ma proprio in questi giorni l'onorevole Bryce, l'illustre scrittore e statista inglese, oggi collega del nostro bene amato presidente Tittoni nelle conferenze di Wilelmstown, in un libro pubblicato proprio ora afferma che tanto nell'Australia quanto negli Stati Uniti i lavori pubblici hanno aperte tutte le porte agli intrighi e alle corruzioni da parte dei lavoratori. Ora se questo avviene nei paesi Anglo Sassoni, che a torto o a diritto sono sempre citati quale esempi e modelli di purità e di onestà pubblica e privata, io domando se è possibile che avvenga diversamente nel nostro paese.

Ma ammettiamo pure che i lavori pubblici siano effettivamente produttivi. Uua cosa allora è certa, ed è che questi lavori pubblici ridonderanno a vantaggio del paese. E in verità se questa sistemazione dei bacini montani, se questo prosciugamento delle lande acquitrinose, se questi lavori ferroviari che vengono prospettati nel disegno di legge potranno essere effettuati, essi si torceranno, sia pure dopo un periodo considerevole, a vantaggio della economia nazionale italiana. Ma è vana lusinga il credere che questi vantaggi ottenuti possano tradursi in un lucro positivo dello Stato, il quale gli consenta di pagare gl'interessi e l'ammortamento dei debiti contratti, od anche magari di costituire un capitale ulteriore per provvedere alla disoccupazione. Mi si permetta di ricordare a tale proposito un precedente. Quando in Francia la legge Freycinet del 1° aprile 1879 stanziò dei lavori pubblici per l'ammontare di sei miliardi, che rispetto alla ricchezza della Francia d'allora non rappresentavano poi una somma molto maggiore di quella che sia rispetto alla ricchezza dell'Italia attuale la somma che noi stiamo per votare, che cosa avvenne? Quattro anni non erano trascorsi dacchè questa legge era stata votata, e quantunque essa fosse accompagnata da quella che i Francesi chiamano la clausola di salvaguardia, per cui si stabiliva che i lavori pubblici dovevano essere compiuti nei singoli anni solo nei limiti consentiti dalle condizioni del bilancio degli anni stessi, malgrado tuttociò la Commissione di finanze francese affermava che lo sbilancio delle finanze francesi datava proprio da quella legge.

Più tardi dei membri autorevolissimi del Senato francese, come Leon Say, che l'onorevole Luzzatti chiamò suo maestro, Buffet ed altri dichiaravano che quella legge era stata il prodotto di un calcolo detestabile e che era stata compiuta in pura perdita per lo Stato. E lo stesso Freycinet, pur naturalmente molto tenero verso la propria creatura e che ne tesse gli elogi nelle sue memorie, riconosce che quei miliardi spesi nei lavori pubblici hanno certamente giovato al commercio internazionale ed interno della Francia ma non hanno procurato alcun lucro allo Stato. Ora, io domando: di fronte a tali testimonianze è proprio lecito di sperare che questa legge darà luogo a lucri considerevoli per lo Stato, a quei lucri che sono necessari, se si vuole che il provvedimento in

parola possa approdare a lenire la disoccupazione?

Ecco perchè io credo di non andare errato osservando che questo disegno di legge viene contro al proprio scopo, poichè non riesce niente affatto a diminuire la disoccupazione che oggi in fierisce: non farà altro che occupare alcuni disoccupati disoccupando un egual numero di operai fin qui impiegati. Come dicono i francesi: « *deshabiller Saint Pierre pour habiller Saint Paul...* ».

Questo è l'effetto che mi attendo dal presente progetto di legge; d'altra parte devo soggiungere che questo progetto di legge è assolutamente sorpassato e va a ritroso dei tempi, perchè i lavori pubblici sono il metodo più arcaico e primitivo di provvedere alla disoccupazione. Essi sono il metodo prescelto dai favolosi sultani dell'Oriente i quali, quando si vedono dinanzi una folla disoccupata, danno mano ai lavori pubblici, per impiegarla ed acquetarla. Ma è merito della scienza moderna di aver dimostrato tutto ciò che di falso vi è in questo ingranaggio e di avergli invece surrogati i rimedi moderni costituiti dai metodi assicurativi.

Lo stesso Governo italiano aveva mostrato di entrare in questa via del progresso, quando, col Decreto-legge 19 ottobre 1919, introduceva l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Ora, perchè, dopo essersi messo in questa via moderna esso la abbandona, così, da un momento all'altro, per dar di piglio, invece, all'antico sistema? Ma io mi domando perchè, dopo questo nuovo progetto che ci viene presentato, si continui ancora a mantenere in vigore, almeno nominalmente, il Decreto del 1919, che si trova smentito in modo deplorabile dalla nuova politica del Governo.

Si dirà che l'assicurazione non può improvvisarsi e che deve passare un certo tempo prima che gli istituti assicurativi possano entrare in funzione. Ma il Decreto del luglio decorso provvedeva già a tal uopo collo stanziamento di sussidi provvisori. Ora sarebbe bastato estendere questi sussidi, ma non era mai il caso di abbandonare il metodo razionale per seguire il metodo affatto contrario che ci viene oggi proposto. Si dice ancora da molti che gli istituti assicurativi valgono bene per la disoccupazione normale dei periodi di pace, ma sono impotenti

contro la disoccupazione straordinaria che nasce dalla guerra. Se questo fosse vero, l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione si potrebbe comparare a quei due cannoni che sono posti all'imboccatura del porto di Pekino, e che sono bellissimi a vedersi e adorni dei più artistici fregi, ma hanno un torto solo: di essere di cartone, per cui sono inservibili in tempo di guerra.

Così l'assicurazione contro la disoccupazione andrebbe bene nei tempi di pace, ma in tempo di guerra sarebbe assolutamente insufficiente. Ma quest'affermazione è erronea, perchè invece l'assicurazione contro la disoccupazione, quando sia debitamente attuata, vale anche per la disoccupazione straordinaria di guerra. Così noi vediamo che in Inghilterra, dove l'opinione pubblica manifesta una persistente ostilità contro i lavori pubblici organizzati dallo Stato, e tutto al più tollera quelli organizzati dagli enti locali, il Governo non ha pensato quasi affatto di ricorrere ai lavori pubblici per provvedere alla disoccupazione, ma invece ha perfezionata ed estesa a nuove categorie di lavoratori l'assicurazione contro la disoccupazione, che esso aveva già stabilito con la legge del 1911. In Germania, dove prima della guerra non esisteva l'assicurazione contro la disoccupazione, essa è stata introdotta precisamente per provvedere alla disoccupazione del dopo guerra; e lo stesso Decreto italiano del 19 ottobre 1919, al suo articolo 52, contempla la disoccupazione postbellica, stabilendo che i licenziati dall'esercito e dalle imprese delle munizioni siano esonerati dai 24 contributi quindicinali che il Decreto esige al suo articolo 39 per poter ottenere il sussidio di disoccupazione, e ottengano immediatamente il sussidio per 180 giorni. In tutti questi casi vediamo precisamente che l'assicurazione vale anche per la disoccupazione postbellica.

Se io non fossi conscio dell'ora che preme, direi al Governo di torcere il passo da questa china perigliosa, al termine della quale vi è una voragine che minaccia di inghiottire tutto ciò che rimane di questo stremato risparmio italiano; io gli direi di abbandonare il mausoleo asiatico dei lavori pubblici e di attenersi al metodo moderno ed europeo degli istituti assicurativi, temperandoli con quegli avvedimenti che la ragione suggerisce e tra i quali po-

trebbe esservi questo: che il sussidiato sia sempre tenuto a fornire allo Stato le prestazioni da questo richieste. Col che non si intende che lo Stato debba creare i lavori pubblici per mantenere i disoccupati, ma si cerca di non dar luogo alla allegra figura del disoccupato sussidiato, o del reduce pensionato.

Ma, poichè batte l'ora torrida suggestiva dei precipitosi consensi, mi limiterò a concludere questi sconnessi e rapidi accenni con una modestissima raccomandazione. Il progetto passerà indubbiamente, e quindi il Governo potrà compiere la sua politica dei lavori pubblici. Ma poichè questo Ministero sembra esser mosso dalla nobile ambizione di emulare le glorie architettoniche di Augusto, voglia esso almeno ricordare che quel grande organizzatore di lavori pubblici aveva creato dei « *curatores operum publicorum tuendorum* » incaricati di vigilare le opere pubbliche, perche fossero produttive di vantaggi alla collettività. Crei anche il Governo di questi funzionari (*commenti*) i quali si incarichino di vedere che questi lavori pubblici siano produttivi.

Si faccia in modo che questi funzionari abbiano la maggioranza nella direzione di queste industrie, cosicchè possano vigilare acciò, se esse daranno un prodotto qualsiasi, il Governo abbia una parte rilevante nei loro profitti.

In questo modo l'attuale progetto, suggerito da un momento di turbamento mentale, potrà attuarsi col minimo di dissesti e di aggravî a questo popolo già esausto da sacrifici senza numero e senza nome.

ABBIATE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABBIATE. (*Segni di attenzione*). Onorevoli colleghi, io sono ossequente al desiderio legittimo del Senato, di concludere stasera i suoi lavori, e però tralascio gran parte di quello che avrei voluto dire intorno al problema della disoccupazione, che vivamente preoccupa il paese ed il Governo.

Mi limiterò pertanto a brevi dichiarazioni; e se la concisione renderà meno chiaro il mio pensiero, io vi prego, onorevoli colleghi, di non farmene colpa.

Questo disegno di legge, che la Camera dei deputati ha approvato, e che noi stiamo per approvare, si intitola: « *Provvedimenti vari per la disoccupazione* »: È un' intestazione non

esatta, anzi errata. Non faccio, onorevoli colleghi, una distinzione formale, che sarebbe oziosa: osservo che l' intestazione è errata, perchè l'errore tocca lo spirito che informa questi provvedimenti e che dovrà animare il Governo nell' attuarli.

Se questi provvedimenti per la disoccupazione fossero veramente (come la intestazione del disegno di legge vorrebbe) disposti allo scopo diretto e prevalente di provvedere alla disoccupazione, essi sarebbero incompleti e, forse, non efficaci.

Per chiarire il mio pensiero e per dar ragione dell' invito che io sto per rivolgere al Governo, debbo richiamare alcune tra le più recenti cifre della nostra disoccupazione, debbo considerare della disoccupazione la località, la qualità e le cause.

Ho dinanzi a me la statistica della direzione generale del collocamento e della disoccupazione, al primo luglio del 1921. I disoccupati che sul finire del passato anno si aggiravano intorno ai centomila, che nel maggio scorso erano circa duecentocinquantamila, al primo luglio 1921 salivano a circa trecento ottantotto mila. Credo questa cifra inferiore alla realtà. Gli organi per il collocamento in Italia non funzionano ancora con una regolarità che ci dia il massime affidamento. Però se non sono esattamente 400 mila, non saranno molti di più. Non credo che si raggiunga il numero di 500 mila disoccupati, cui accenna la relazione ministeriale. Ma, oltre ai 400 mila disoccupati al primo luglio 1921, vi sono dei semi-occupati: centinaia e migliaia di operai che hanno un orario ridotto o che fanno il lavoro a turno. Essi hanno un salario ridotto, si stanno immiserendo, e giungeranno fra breve alla assoluta disoccupazione in piena miseria.

Gli operai che effettuavano turni di lavoro, e quindi lavoravano con salario ridotto, al primo luglio ascendevano a circa 200 mila. Gli operai che lavoravano con orario ridotto e quindi con salario ridotto, ascendevano a circa 50 mila.

Erano dunque altri 250 mila operai che non possiamo dire disoccupati, ma che lavorano in condizioni di salario ridotto; sono dei semi-occupati dei quali bisogna tener conto, insieme con i 400 mila interamente disoccupati. E i disoccupati in un prossimo avvenire aumen-

teranno: tutto fa prevedere che aumenteranno rapidamente. Questa crisi non sarà di breve durata poichè le cause che la determinarono non sono tutte transitorie; e quindi occorre prepararci per il prossimo inverno che sarà difficile.

Consideriamo la disoccupazione in relazione alla località ed alla qualità dei disoccupati.

Di 400,000 disoccupati al 1° luglio 1921 circa 350,000 appartenevano al Veneto, al Piemonte, alla Lombardia, alla Liguria, all'Emilia ed alla Toscana. L'Italia Meridionale, e l'Italia Centrale non hanno disoccupazione, o l'hanno poco sensibile.

Se consideriamo la disoccupazione per qualità, per mestiere, constatiamo che essa è nella grande maggioranza di operai edili, tessili, metallurgici e chimici; pochissima, quasi trascurabile, la disoccupazione agricola; non grande la disoccupazione dei non operai che è intorno ai 16,000 disoccupati.

Tragghiamo da questi dati una prima conclusione: massima disoccupazione nell'Italia settentrionale, e massima disoccupazione nelle categorie di operai specializzati in alcune industrie.

Orbene, se noi dovessimo attuare i provvedimenti vari per la disoccupazione, che il Ministero ci presenta, in relazione alla disoccupazione esistente, alla sua località, alla sua qualità, conseguiremmo risultati contrari a quelli che il Governo si deve proporre. Perchè le opere pubbliche si dovrebbero subito eseguire nel settentrione d'Italia, e gli operai che si dovrebbero destinare ai lavori pubblici, alle opere di sterro e di costruzione, sarebbero operai specializzati nelle industrie tessili, metallurgiche, chimiche che difficilmente si adatterebbero a quei lavori.

Ma non questo deve, nè vuole proporsi il Governo. Esso con i provvedimenti che discutiamo vuole valorizzare le energie latenti del nostro Paese, ravvivare la nostra economia e indirizzarla per nuove vie. E questo esso deve fare con un piano organico, preciso. Dobbiamo avere un piano regolatore delle opere di restaurazione del nostro Paese, di rinnovamento della nostra economia. Nelle sue dichiarazioni programmatiche il Governo ci ha detto: non posso oggi presentarvi dei progetti concreti; dichiaro soltanto quello che immediatamente

intendo fare; ma alla ripresa dei lavori parlamentari vi presenterò i progetti concreti. E la Camera dei deputati, approvando questo disegno di legge, ha emesso il voto, che alla ripresa dei lavori parlamentari sia presentato un progetto organico e completo dell'opera di restaurazione e di rinnovamento dell'economia nazionale.

Al voto della Camera noi ci dobbiamo associare.

Se questi provvedimenti per la disoccupazione, si eseguissero con esclusivo riguardo alla disoccupazione, seguirebbero l'istessa sorte dei lavori pubblici, per l'importo di 680 milioni, deliberati nell'immediato dopo guerra, che sono stati ben poco produttivi ed hanno nociuto alla finanza dello Stato assai più che i sussidi statali, i quali non hanno superato i 180 milioni.

L'onorevole Beneduce, che io ho salutato cordialmente quando fu chiamato a dirigere il Ministero del lavoro, dove compirà opera riparatrice e restauratrice insieme, può obiettare che con questo disegno di legge si prospetta al Parlamento solo una politica di lavori pubblici; e che ad una politica di sussidi per la disoccupazione, egli ha provveduto con il decreto 17 luglio 1921, stanziando 25 milioni per i sussidi assicurativi a categorie di operai che non hanno potuto perfezionare il loro diritto all'assicurazione obbligatoria.

Apro una parentesi per richiamare l'attenzione dei colleghi dell'Ufficio centrale, su di un equivoco in cui sono caduti. L'Ufficio centrale ha creduto che i 50 milioni, di cui nell'articolo 11 del disegno di legge, debbano servire ai sussidi assicurativi. Ciò non è esatto: quei 50 milioni non sono per i sussidi assicurativi; ma devono essere anticipati ai Comuni per le opere immediate che vogliono eseguire a sollievo della disoccupazione; devono servire a spese di trasferimento e mantenimento degli operai, ecc. Servono invece ai sussidi assicurativi i 25 milioni del decreto legge 17 luglio 1921, per categorie d'operai che non hanno ancora acquisito il diritto al sussidio.

Ora, onorevole ministro del lavoro, ella sarà persuaso al pari di me, che 25 milioni, siano pure aggiunti ai 25 milioni che residuano dal fondo precedente, sono insufficienti a sussidiare

gli operai, che non hanno, ai sensi della legge, ancora acquisito il diritto ai sussidi.

L'onorevole Loria ha accennato alla disoccupazione involontaria in Italia. Io, che vi parlo, ho l'onore di presiedere la Giunta centrale esecutiva di quell'assicurazione. Essa è in vigore dal 1° gennaio 1920, ma non è ancora interamente organizzata. Per gli operai dell'industria comincia a funzionare; è invece ignorata nell'agricoltura.

Non affermerò certo che il funzionamento dell'assicurazione sia regolare. La legge che le ha dato vita è difettosissima e fa di quella assicurazione un'istituzione ibrida, che dipende dal Ministero del lavoro e dipende dagli assicurati e dai datori di lavoro. Donde inconvenienti gravissimi.

Bisogna rivedere quella legge, insieme con le altre leggi delle assicurazioni sociali in Italia.

Il funzionamento attuale delle assicurazioni sociali in Italia, le une separate dalle altre, con burocrazie separate, con strumenti molteplici, e per il loro costo di amministrazione e per la complessità delle operazioni che richiedono genera forti resistenze. È doloroso dire questo da parte di chi ha data la maggior opera della sua vita all'avvento, nel nostro paese, delle assicurazioni sociali; ma è doveroso dirlo. Dobbiamo coordinare le assicurazioni sulla base dell'assicurazione, per le malattie, per conseguire col minor dispendio, e col minor disturbo dei datori di lavoro i massimi risultamenti.

Dobbiamo risolvere questo problema al più presto: prima che attraverso i presenti ordinamenti provvisori le varie burocrazie si vadano consolidando.

L'onorevole De Nava, che in questo momento amministra il Tesoro dello Stato, ricorderà certo quello che disse, qualche anno fa, dinanzi alla Commissione di studi per l'assicurazione contro le malattie. Voglia ricordare quelle sagge sue parole e provvedere al riordinamento delle assicurazioni. Se non vi penserà il Governo, provvederemo noi per iniziativa parlamentare: la risoluzione urge anche nell'interesse degli istituti ospitalieri e delle finanze comunali. (*Vive approvazioni*).

L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria è stata istituita in un momento disgraziato; nel momento di una eccezionale

disoccupazione. Non v'è bisogno di essere tecnici per capire che non avendo costituita ancora un'adeguata riserva, l'assicurazione messa allo sbaraglio di un'eccezionale disoccupazione non può fronteggiarla.

Si può rispondere: elevate i contributi. Li eleveremo, se occorre, per l'avvenire anche per adeguare i sussidi ai salari. Ma ciò varrà per l'avvenire.

Ora, vi sono dei diritti acquisiti dagli assicurati, a sensi di una legge dello Stato, ai quali dovremo far fronte. Onorevole ministro del lavoro, non sarà possibile di fronteggiare i debiti di questo esercizio della assicurazione contro la disoccupazione se lo Stato non ne integrerà la gestione con le somme che saranno necessarie. E occorreranno alcune decine di milioni di lire. Questo dico (e dovevo dirlo) per gli operai regolarmente assicurati.

Ma io vado oltre: anche agli operai delle industrie non regolarmente assicurati, in particolare agli operai qualificati - fra i quali v'è il maggior numero di disoccupati - abituati ad un ottimo tenore di vita per gli alti salari di guerra, è opportuno e consigliabile di provvedere con sussidi poi che non sarà possibile di provvedere con i lavori pubblici. Una politica dei sussidi nei riguardi di quelle categorie di operai dovrà necessariamente essere adottata. Procurate di studiarla a tempo, onorevoli ministri, perchè non avvenga che, sotto la pressione della necessità, dobbiate improvvisarla, con risultati scarsi e spesa grande.

Una politica di sussidi, inquadrata nella assicurazione obbligatoria, anche per gli operai non assicurati; fatta per mezzo degli organi della assicurazione, darà garanzia di regolare attuazione; e varrà, nel tempo stesso, ad attrarre nell'orbita della previdenza sociale nuove categorie di operai.

Onorevoli senatori, ho detto, cominciando, che la disoccupazione dobbiamo considerarla anche nelle sue cause, perchè considerandola nelle sue cause meglio possiamo avvisare ai rimedi. Ho anche detto che la nostra disoccupazione non ha carattere eccezionale e transitorio.

La nostra disoccupazione ha alcune cause comuni con quelle della disoccupazione degli altri paesi, ma ne ha alcune particolari al nostro paese. Basta considerare i coefficienti dei

costi di produzione in Italia e negli altri paesi per riconoscere che le materie prime rappresentano per noi un coefficiente di altissimo costo.

Vi è poi una nostra particolare causa di disoccupazione, che è la diminuita emigrazione.

Il nostro eminente collega senatore Scialoja pochi giorni fa, parlando di politica estera, ha giustamente invocato una preparazione della nostra emigrazione per renderla bene accetta. Ma non si tratta oggi di rendere la nostra emigrazione bene accetta all'estero; si tratta di superare il protezionismo operaio di alcuni Stati che ha chiuso le porte all'immigrazione straniera.

La nostra emigrazione, che tre o quattro anni prima della guerra si aggirava intorno ai seicentomila lavoratori all'anno, e nel 1913 toccava i settecentocinquantomila, ed aveva i suoi sbocchi transoceanici principali negli Stati Uniti di America e nell'Argentina, e quelli continentali nella Svizzera, nella Francia e nella Germania, l'emigrazione nostra, dico, si è ridotta nel primo semestre del corrente anno a cento cinquantaseimila operai, dei quali centotremila sono stati ancora accolti negli Stati Uniti di America. Ma dal tre giugno scorso gli Stati Uniti hanno limitato l'immigrazione da ogni paese, e la nostra in particolare.

L'Italia non può mandare nel territorio della Confederazione americana più di quarantaduemila emigranti all'anno.

Orbene, poichè la legge americana esonera da così forte restrizione i popoli che hanno con gli Stati Uniti particolari convenzioni, io confido che il nostro Governo ed il nostro valoroso collega che è ambasciatore a Washington possano riuscire a stabilire una convenzione con quel Governo, per sottrarci ad una restrizione ingiustamente eccessiva.

Ma non è cosa facile; e dobbiamo quindi, per ora, considerare la nostra emigrazione negli Stati Uniti ridotta ad un quinto dell'anteguerra.

Anche l'Argentina, che prima assorbiva una parte della nostra emigrazione, ora non ne assorbe quasi più; specie dopo che la cerealicoltura vi è stata diminuita per l'allevamento del bestiame brado.

La Francia non accetta nostri emigranti che non vi abbiano già concluso un contratto di lavoro, vistato dalle autorità francesi e controvistato dalle nostre.

Non parliamo della Germania, per le condizioni in cui si trova; non della Svizzera, in cui la disoccupazione è preoccupante.

La nostra emigrazione è dunque ostacolata e ridotta a ben poco. Dobbiamo tenerne conto come di una causa non transitoria della disoccupazione per pensare a fronteggiarla. Bisogna che l'Italia diventi la migliore colonia de' suoi lavoratori!

E qui dissento dal mio illustre collega senatore Loria. Lo Stato, allo scopo di ricostituire l'economia del nostro paese, di eccitarne le energie latenti, deve valorizzare il nostro suolo ed il sottosuolo, con opere pubbliche (strade, porti, bonifiche) che non si possono attendere dalle iniziative private; perchè queste si volgono alle opere di reddito immediato, mentre lo Stato può eseguire opere non collo scopo dell'immediato reddito, ma per valorizzare il paese e creare sorgenti alla privata e pubblica ricchezza. Il denaro dello Stato è bene impiegato in tali opere che rendono possibile l'affermarsi e lo svolgersi delle iniziative individuali.

E però, onorevoli ministri, io approvo la vostra proposta. Ma queste opere pubbliche che ci proponete non dovete eseguirle ai soli fini della disoccupazione, sibbene col proposito di ravvivare la nostra economia creandole nuove fonti di ricchezza.

E il nostro paese risorgerà economicamente non solo con queste opere di saviezza, ma anche con opere di civile bontà.

Il problema non è soltanto economico: è pure morale. La salvezza è nella collaborazione fra tutti i buoni cittadini, d'ogni classe. Collaborazione dev'essere pacificazione degli animi, cordiale intesa fra datori di lavoro e lavoratori dei campi e delle officine; collaborazione deve essere nel Governo del nostro paese fra i rappresentanti di tutte le classi. Essa ci può salvare in questo difficile momento dell'economia nazionale, ed essa ci salverà.

Per ravvivare le nostre industrie o prepararle alla concorrenza internazionale noi dobbiamo rivedere i costi della produzione. Dobbiamo dire ad operai e industriali una franca parola: quelli debbono persuadersi che salari così alti come oggi non si possono mantenere (*approvazioni generali*); questi debbono persuadersi che non possono aspirare agli altis-

simi profitti della guerra o dell'immediato dopo guerra, e che debbono svalutare gli impianti valendosi delle riserve palesi od occulte. E così intendano il dovere di quest'ora anche gli intermediari ed i rivenditori. (*Benissimo*).

Con questa invocata solidarietà degli animi e delle opere, l'Italia rinnoverà mercè il lavoro, fecondato dall'immortale genio della stirpe, la sua fortuna! (*Vivi applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rava.

RAVA. Rinuncio, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale, riservata la parola all'onorevole relatore ed ai ministri.

MARIOTTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *relatore*. So quali sono, in queste giornate di intenso lavoro, i desideri del Senato, e gli onorevoli colleghi stiano sicuri che mi farò un dovere di non scostarmene.

Risponderò brevissimamente ai due illustri oratori che hanno or ora parlato; e dichiaro subito che io, e noi tutti dell'Ufficio centrale, dividiamo con loro il desiderio e la speranza che si venga davvero, e il più presto possibile, a sistemare tutta la materia della assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Noi stessi nella nostra relazione abbiamo espresso questo desiderio. « È da augurarsi », noi dicevamo, « venga presto sottoposto all'esame del Parlamento tutto il vasto e difficile ordinamento di questo nuovo istituto, che costituisce una delle maggiori necessità del momento ».

L'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, ordinata col decreto-legge 19 ottobre 1919 e iniziata dal primo gennaio dell'anno scorso, non è ancora compiuta. Ora bisogna che con disposizione, direi provvisoria, veniamo in qualche modo a sopperire a questa deficienza.

È stato osservato dai precedenti oratori che il titolo di questo disegno di legge è errato. Anche a noi dell'Ufficio centrale è parso che il titolo non corrisponda al contenuto della legge; ma sa l'onor. Loria, sa l'onor. Abbiate che oggi non si può mutare il titolo di una legge, se non rimandando tutto il disegno di

legge alla Camera dei deputati, proprio in questa stagione in cui la Camera per diversi mesi rimarrà chiusa. Mi pare che ciò non sia possibile, trattandosi di provvedimenti urgentissimi e ansiosamente attesi.

Non è vero che lo Stato desideri, e non lo ha detto mai, di trar profitto dai lavori pubblici. Lo Stato eseguisce i lavori pubblici perchè costituiscono un suo preciso dovere. Il profitto lo ha; ma lo ha soltanto dallo sviluppo della ricchezza del paese; si tratta di un profitto indiretto e lontano, ma pure grandissimo; e posso fare osservare all'illustre professore Loria, che ha citata, biasimandola, la legge Freycinet del 1° aprile 1879, che senza quella provvida legge, e senza la legge che uscì pochi mesi dopo qui tra noi, la legge Baccarini del 29 luglio 1879, nè la Francia avrebbe potuto radunare sulla Marna in poche settimane quell'immenso esercito che la salvò, nè noi avremmo potuto radunare così numeroso e potente l'esercito nostro sul Piave. Le ferrovie sapientemente ordinate dalle leggi Freycinet e Baccarini hanno salvato Francia e Italia dalla barbarie d'oltralpe.

I lavori pubblici non gioveranno oggi; gioveranno a lunga distanza di tempo, ma gioveranno sicuramente e largamente; non vi è spesa produttiva che sia stata inutile al paese che abbia saputo provvedere e tempestivamente ordinarla. (*Approvazioni*).

BENEDUCE, *ministro del lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDUCE, *ministro del lavoro*. Non mi è, certo, possibile rispondere ampiamente, così come sarebbe doveroso, così come io desidererei, ai discorsi degli onorevoli Loria ed Abbiate. Risponderò soltanto ad alcune delle loro osservazioni, procurando di inquadrare le risposte nell'ambito delle condizioni generali che provocano ed aggravano il fenomeno della disoccupazione nel nostro paese, e nell'ambito del provvedimento particolare che è sottoposto allo esame del Senato.

Credo che l'onorevole senatore Loria abbia inesattamente inteso il pensiero del Governo, pur sembrandomi che l'intendimento del Governo fosse esplicitamente dichiarato nella relazione che precede la proposta di legge.

Il Governo aveva dichiarato che con questo

disegno di legge intendeva, appena, di provocare una intensificazione di domanda di lavoro, riconoscendo che soltanto da tutta quanta una sua azione politica e finanziaria fosse possibile predisporre provvedimenti e condizioni atte ad affrontare il grave fenomeno della disoccupazione.

I lavori pubblici di cui tratta il disegno di legge, non sono stati predisposti in relazione alla disoccupazione: sono lavori pubblici la cui esecuzione porterà lenimento alla disoccupazione; ma essi sono stati preordinati quali mezzi dell'azione dello Stato diretta ad aumentare il reddito del paese. A determinare, cioè, condizioni di ambiente che valgano a rendere più agevolmente produttive le energie latenti della nazione; e, quindi, valgano, in definitiva, in un tempo prossimo, a migliorar le condizioni di assorbimento della mano d'opera sul mercato nazionale. È questo il principio direttivo dei provvedimenti del Governo. Nè essi escono fuori dal quadro di una normale politica dei lavori pubblici quale dovrebbe essere seguita dallo Stato. Chè, anzi, il rapporto più diretto con il fatto della disoccupazione va ricercato nel proposito del Governo di coordinare l'azione dello Stato al fine di rafforzare i mezzi tecnici per utilizzare tutte le impostazioni di bilancio: residui, impostazioni di esercizio, comprese le maggiori assegnazioni, capitalizzazione delle annualità assegnate a opere pubbliche concesse.

Del resto, il Governo ha riconosciuto la necessità di non discostarsi dalla politica dei sussidi; ma ha voluto bene affermare, con il suo provvedimento straordinario del 17 luglio, e con questi provvedimenti, che ogni sforzo del paese deve tendere a sostituire al sussidio il salario.

Con il provvedimento del 17 luglio si è prorogato il sistema dei sussidi, che era sorto contemporaneamente al provvedimento che ha creato l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Ma l'onorevole senatore Loria, che conosce profondamente gli istituti assicurativi di tutti i paesi civili e gli ordinamenti di essi, credo che vorrà convenire con me nella constatazione che noi non abbiamo, ancora, un vero e proprio istituto assicurativo contro la disoccupazione. Noi abbiamo creato, appena, un fondo nazionale, raccolto con il cri-

terio della mutualità. Esso è indipendente dalle condizioni di rischio delle varie industrie, e delle varie categorie di operai nella serie di ciascuna industria. Basta accennare soltanto che abbiamo fuso nello stesso fondo, con le stesse aliquote di contributi, l'agricoltura e l'industria, l'industria edilizia e la mineraria, le industrie tessili e le industrie meccaniche e metallurgiche.

Noi siamo, appena, ad un primo esperimento; traversiamo la fase primordiale dell'istituto assicurativo, vale a dire, siamo alla mutualità empirica.

Se si vuol provvedere a fronteggiare compiutamente la disoccupazione con gli istituti assicurativi, questi devono essere più che perfezionati; io starei per dire che essi debbono essere rinnovati *ab imis*.

L'indennità assicurativa e i contributi debbono essere meglio proporzionati ai salari e alle condizioni di esercizio delle varie attività produttive. Nè trasformazioni meno radicali sono necessarie, dal punto di vista dell'ordinamento amministrativo.

Rilevava benissimo il senatore Abbiate: questo fondo non è capace di provvedere alle indennità assicurative che pur debbono essere corrisposte a coloro che hanno versato i contributi prescritti. Bisogna, certo, tener conto della critica situazione del Paese, dal 1919 ad oggi. Ma non posso dichiararmi tranquillo sulle basi tecniche del nuovo istituto; così come reputo urgente provvedere a individuare la natura della gestione, tenuta, ora, a mezzadria fra il ministro e il Comitato centrale per la disoccupazione.

Si è creato col Fondo nazionale un sistema di riassicurazione che ha solo questo compito: provvedere alle deficienze che possano verificarsi nelle casse professionali e negli altri istituti che sono destinati alla erogazione delle indennità assicurative. Ben a ragione, perciò, l'on. Abbiate richiamava l'attenzione del Senato sulle condizioni in cui si troverà questo Fondo, verso la fine del corrente semestre. Lo Stato dovrà provvedere ad integrare le disponibilità del Fondo nazionale. Ebbi già a dichiarare alla Camera dei deputati, allorché mi si chiedeva l'aumento della misura della indennità assicurativa, che, nell'attuale situazione, e per la critica condizione delle nostre

industrie, che non consente aumenti notevoli di contributi, il Fondo non solo non sopporta aumenti di indennità, ma dovrà attingere largamente al bilancio dello Stato. Se la disoccupazione dovesse seguitare ad aumentare con lo stesso ritmo che dall'aprile al luglio, l'onere per il bilancio dello Stato potrebbe ascendere a 150 milioni. È un obbligo assunto con il decreto del 1919 e le indennità di disoccupazione non verranno, certo, a mancare. Ma occorre non dissimularsi che l'ordinamento attuale rappresenta un'incognita ed una preoccupazione per il bilancio dello Stato. Nel rivedere radicalmente quest'ordinamento, sono d'accordo con l'on. Abbiate, bisognerà coordinare la disoccupazione involontaria, con tutto il sistema delle assicurazioni sociali. È indispensabile completare la serie, con le assicurazioni malattie, e coordinarne l'applicazione, col proposito fermo di eliminare tutti gli oneri di amministrazione che gravano sulla produzione del paese, ma non giovano ai lavoratori. Il completamento è anche necessario per realizzare le finalità delle assicurazioni sociali.

Queste corrispondono al loro scopo, solo quando riescono a dare alla famiglia del cittadino che vive di reddito di lavoro, in ogni involontaria evenienza delle condizioni di prestazione, le possibilità di vita. È questo un alto interesse sociale.

La continuità di reddito deve essere assicurata affinché la famiglia possa adempiere alla sua missione sociale, preparare, cioè, ed elevare le nuove energie produttive della nazione. (*Approvazioni*).

Abbiamo dinnanzi alla nostra mente la meta; ma la realtà contingente ci richiedeva di utilizzare così le indennità assicurative, come i sussidi e la politica dei lavori pubblici.

Non, dunque, lavori pubblici per la disoccupazione; ma intensificazione di lavori pubblici per premere sul mercato del lavoro e per agire materialmente, e anche moralmente, al fine di stimolare la fiducia nell'avvenire del Paese.

Il Governo è conscio della gravità della situazione: trattasi di fronteggiare una situazione che attiene a tutta quanta l'attività produttiva del Paese.

Noi non siamo, onorevole Loria, in presenza di una di quelle crisi che derivano dall'espansione

economica, al di là del limite di assorbimento del mercato, in un determinato ramo di attività. Tutta la produttività mondiale fu polarizzata a soddisfare i bisogni della guerra e, quel che è peggio, a qualunque prezzo! Ci troviamo a dover ricostituire un regime, nell'ambito delle leggi economiche; e l'assestamento non può verificarsi che con un doloroso travaglio per tutte le nazioni, specialmente per le economie più deboli.

Non credo che nulla possa esser fatto dallo Stato per fronteggiare questa grave crisi di produzione. Basta pensare soltanto che essa è stata aggravata dalla politica mondiale del dopo guerra. Laddove l'interesse di tutti sta nella ripresa attiva degli scambi, noi assistiamo, invece, a una cieca politica di economie chiuse.

Esprimo il mio pensiero puramente personale. Credo che noi dobbiamo agire fermamente, anche nel campo politico, per conseguire una situazione di fatto che valga a lenire lo svantaggio, cui accennava l'onorevole senatore Abbiate, relativo alla mancanza di materie prime.

Almeno, dovremo contrastare energicamente ogni politica di monopolio di materie prime; ogni preordinazione di egemonie industriali, le quali vanno sempre a scapito dei paesi che debbono vivere, soprattutto, della intelligenza e della operosità delle proprie forze di lavoro.

L'onorevole senatore Abbiate ha accennato anche alla necessità di agire, perchè siano ridotti i costi di produzione: egli ha perfettamente ragione. I fatti di questi giorni vi dicono, onor. Abbiate, che non soltanto a uno studioso profondo dei fatti economici, quale voi siete, appare chiara questa necessità; ma ormai - e mi è molto gradito di poterlo attestare dinanzi al Senato - non solo le organizzazioni industriali, ma anche le principali organizzazioni operaie riconoscono la necessità di provvedere a superare questo periodo di crisi, con spirito conciliativo perchè non abbia ad essere interrotta la produzione; e, riconoscono altresì, in principio e in fatto, la necessità della riduzione dei salari. (*Approvazioni*).

Il sacrificio deve portarsi su tutti i coefficienti della produzione, poichè soltanto con la riduzione dei costi di produzione è possibile mantenere attivi i nostri scambi commerciali,

condizione, questa, indispensabile per la vita del nostro paese! (*Approvazioni*).

I nostri industriali e i nostri operai, proprio in questi giorni, hanno dato prova non solo di buon senso, come è stato detto, ma di avere una percezione veramente acuta della posizione dell'Italia nel mondo.

Sono lieto che l'onorevole senatore Abbiate abbia accennato ad una condizione che va formandosi nel nostro paese; e che è insieme di carattere politico e di carattere economico: del resto, l'uno elemento ha influenza sull'altro.

Nonostante vi siano ancora tristi bagliori di lotte fratricide, noi assistiamo a manifestazioni significative di volontà concorde per superare questo grave periodo della vita del paese.

In questi giorni è stata firmata una tregua non solo fra le fazioni politiche, ma anche tra il capitale, la tecnica ed il lavoro. Oltre i patti scritti contano gli stati d'animo.

Noi dobbiamo volere, con la fusione di tutte queste energie, coordinate dall'azione dello Stato, la difesa e l'accrescimento del reddito del paese; della quantità di beni, cioè, su cui può contare la nostra popolazione. Questo rinnovato senso di responsabilità, frutto di aspri dolori, non può andare sperduto. Con energie di vita dobbiamo provvedere a colmare lo squilibrio fra la potenzialità demografica e le scarse risorse naturali.

L'emigrazione è ancora una necessità; ma, anche per ottenere trattati di emigrazione, onorevole Abbiate, io penso che noi dobbiamo tendere tutte le nostre energie a rinnovare le direttive della nostra produzione; dobbiamo tendere ad esportare manufatti che incorporino la maggior quantità di lavoro.

La solidarietà nella crisi tutti ci unisce. Soltanto quando saremo riusciti a elevare stabilmente il reddito della Nazione, allora ciascuno, da una posizione più alta e sicura, potrà guardare il proprio cammino lontano, nell'interesse della patria e della civiltà! (*Applausi, congratulazioni*).

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Io non aggiungerei alcuna parola alle osservazioni ed alle dichiarazioni fatte dal mio collega Beneduce, se non credessi doveroso esporre alcuni

chiarimenti intorno alle osservazioni fatte dal senatore Loria sulla portata finanziaria di questo disegno di legge. L'onorevole senatore Loria, me lo consenta, ha fatto un quadro con tinte assai fosche. Nell'ascoltarlo pareva che con questo progetto di legge si aprisse quasi un baratro nel bilancio dello Stato, mediante somme enormi assegnate a pubbliche opere e, quel che più conta e mi preme rilevare, parrebbe, secondo il senatore Loria, che vi siano delle incognite sul modo come si provvederà alla somministrazione delle somme. Mi consenta il senatore Loria di ridurre il disegno di legge alle sue vere e reali proporzioni, e si vedrà allora che vi sono nel quadro da lui disegnato molte esagerazioni. Desidero chiarire un punto che ha già accennato il mio collega Beneduce. Nel presentare questo disegno di legge abbiamo voluto, dopolunghe considerazioni, evitare l'inconveniente a cui ha accennato il senatore Loria e cioè di assegnare somme in blocco per lavori non determinati e non preparati, col solo scopo di ovviare alla disoccupazione. Abbiamo voluto evitare che si rinnovassero gli inconvenienti di quella assegnazione fatta recentemente di 650 milioni di mutui, a cui ha accennato il senatore Abbiate, e dei cui risultati non possiamo dichiararci soddisfatti. Abbiamo pensato che fosse conveniente integrare, mediante nuove assegnazioni ed autorizzazioni di spesa, alcune manchevolezze nell'assegnazione per opere già progettate, e le quali si tratta ora di completare. Non si tratta di un fondo in blocco che in questa legge si assegna per opere improvvisate, che possono essere domandate da comuni o da provincie. Si tratta di opere già progettate, e che già sappiamo quali sono: completamenti di ferrovie in corso, costruzioni di bacini montani già studiati, strade indispensabili, bonifiche già classificate in prima o seconda categoria.

Vengo, dopo ciò, alla portata finanziaria di questo disegno di legge. Le spese previste si possono distinguere in quattro categorie. La prima categoria riguarda due opere di vero interesse nazionale. Si tratta delle due ferrovie: una che da Trieste per il valico del Predil deve congiungere Trieste col suo antico e naturale *hinterland* per la valle della Drava, evitando i passaggi obbligati di Lubiana e di Assling; la seconda riguarda la sistemazione

della ferrovia della Val Sugana, che servirà a meglio congiungere, attraverso Trento redenta, Venezia col Brennero. Sono opere d'interesse nazionale, ed era impegno d'onore del Governo il provvedere.

Ed io, on. senatore Loria, voglio ripetere le parole che su queste opere si leggono nella relazione dell'Ufficio centrale:

« I 360 milioni, che l'articolo 14 del disegno di legge assegna a queste due grandiose opere, saranno tra i meglio spesi del bilancio italiano; costituiranno uno degli impieghi più produttivi e redditizi del denaro nostro, e costituiranno, insieme, il pagamento di un debito verso le due città fedelissime, che hanno troppo a lungo sofferto e atteso ».

D'altra parte, il peso che ricadrà sul bilancio in corso, e sopra i prossimi bilanci, non sarà molto rilevante. Infatti nel bilancio 1921-1922 non è preveduto che un onere di circa 20 milioni, che ritengo forse non si spenderanno nemmeno, perchè si tratta dell'inizio dell'opera, e l'inizio è assai lento.

La seconda categoria di spese riguarda l'integrazione del bilancio dei lavori pubblici, che si fa mediante l'assegnazione di 400 milioni in tre esercizi. A questa somma la Commissione parlamentare ha aggiunti altri 100 milioni sotto la condizione che questa somma debba essere assegnata con decreto del ministro dei lavori pubblici d'accordo col ministro del tesoro, quando gli stanziamenti già autorizzati non fossero sufficienti. Dei 400 milioni soli 100 milioni sono stanziati nell'esercizio 1921-22, e questa somma era stata da me preveduta e calcolata nelle mie note sulle condizioni del bilancio, come una maggiore spesa da tenere in vista in conseguenza dei disegni di legge in corso di esame. Non vi è dunque alcuna incognita per effetto di questa spesa.

Vi è un'altra categoria di spese, la terza, che risulta dalla autorizzazione di mutui per opere pubbliche da eseguirsi da concessionari, mutui che possono elevarsi fino a 500 milioni.

Onorevole senatore Loria, non si tratta di mutui per opere imprecisate; noi abbiamo inteso di accordare l'autorizzazione agli Istituti che ella ha menzionato, cioè alla Cassa depositi e prestiti, all'Istituto Nazionale delle assicurazioni, alle Casse di risparmio, ecc., per opere che sappiamo già quali sono, e cioè per opere

di bonifica e per impianti idroelettrici. Per queste opere, quando saranno accordati i mutui, lo Stato non contribuirà che per quelle somme che esso deve già dare, in forza delle leggi organiche che hanno imposto sovvenzioni governative.

Nel bilancio saranno stanziati le quote di contributo annuo che lo Stato è già obbligato a dare ai concessionari. Pertanto l'onere non è rilevante, è sopportabile dal bilancio, ed è già preveduto.

Vi è una quarta categoria di spese che si riferisce alla costruzione di case economiche e popolari. Anche per questa parte devo notare, che si tratta di mutui che si accordano in base ad una legge organica. Il contributo dello Stato è proporzionato alla quota degli interessi destinati ad integrare quelli che si devono pagare agli Istituti.

Si tratta di 29 milioni annui, importo calcolato in questa misura precisa nelle mie note sulla situazione del bilancio. Ed è appunto perchè tutte queste spese io ho già calcolato che il *deficit* del bilancio è stato da me preveduto in 5 miliardi.

Ripeto quindi che in questo progetto non si nasconde alcuna incognita, alla quale non si sappia in che modo si debba provvedere.

L'onorevole senatore Loria dice che la politica dei lavori pubblici ha questo inconveniente: di fare delle spese che non sono immediatamente produttive. Lo riconosco, e certamente sarebbe preferibile poter impegnare il danaro in opere pubbliche che rendessero immediatamente gli interessi del capitale, e le somme necessarie per ammortizzare il capitale stesso. Ma per alcune opere, come le strade, e per molte altre che non è il caso di indicare, ciò, coi nostri sistemi, è impossibile. Si dovrebbe tornare al pedaggio. Per le ferrovie invece se saranno bene amministrate, si potrà conseguire sul bilancio autonomo la corresponsione almeno parziale degli interessi. Faccio notare, per altro, come ha detto l'onor. Abbiate, che se questi lavori non danno un beneficio immediato danno però un beneficio indiretto, mediato, agevolando lo sviluppo dell'economia pubblica. E vi sono poi delle opere, quelle a cui principalmente tendiamo, che danno senz'altro un immediato beneficio, cioè le opere di bonifica. Può l'onor. Loria negare, che le opere di boni-

fica fruttino un grande vantaggio? Io sono convinto pertanto che con questo disegno di legge, mentre abbiamo cercato di fronteggiare la disoccupazione, abbiamo anche bene provveduto all'economia nazionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione degli articoli, bisogna votare gli ordini del giorno. Quelli proposti dall'Ufficio centrale sono noti a tutti, perchè si trovano nella relazione. Ora, do lettura di un ordine del giorno presentato dal senatore Dallolio Alfredo e così concepito :

« Il Senato raccomanda tanto al Ministro della Guerra quanto al Ministro dell'industria e commercio che si mettano d'accordo per incoraggiare e sollecitare le cooperative di ufficiali in servizio attivo e in congedo per la costruzione di case, onde fronteggiare le gravi difficoltà in cui si trovano per alloggi, date anche le ristrette condizioni economiche della maggioranza di tali ufficiali ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Dallolio Alfredo, per svolgere il suo ordine del giorno.

DALLOLIO ALFREDO. Circa l'ordine del giorno presentato, mi rimetto al Ministro della guerra e al Ministro dell'industria e commercio, e aspetto, fidando in quello che potranno dire.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Se il senatore Dallolio non ha nulla in contrario, io risponderò a questo ordine del giorno, quando risponderò all'altro ordine del giorno, che sullo stesso argomento, è stato presentato dalla Commissione e cioè in sede di discussione dell'art. 28, cui questi ordini del giorno si riferiscono.

PRESIDENTE. Allora leggo i due ordini del giorno dell'Ufficio centrale che saranno votati adesso, perchè gli altri due saranno rimandati per la loro discussione e votazione a quando si discuteranno i singoli articoli a cui si riferiscono. Il primo ordine del giorno suona così :

« Il Senato, pure approvando il disegno di legge, in vista della urgente necessità di provvedere alla grave crisi di disoccupazione che attraversa il paese ;

« rileva che il sistema, purtroppo invalso, di presentare all'approvazione del Parlamento disegni di legge, i quali riguardano, soltanto frammentariamente, un complesso notevole di opere pubbliche ed assegnano ad esse nuovi stanziamenti, senza le relative specifiche giustificazioni, finisce per sottrarre al Parlamento il controllo amministrativo delle opere stesse, al quale ha diritto,

« confida che il Governo, alla ripresa dei lavori parlamentari, vorrà presentare un piano organico tecnico-finanziario relativo a tutte le opere in corso o contemplate nel presente disegno di legge, e alle altre che fossero reclamate da urgenti necessità della vita economica del paese ».

L'altro ordine del giorno dell'Ufficio centrale è il seguente :

« Il Senato invita il Governo a curare che nell'attuazione del vasto programma di lavori considerato nel disegno di legge, non vengano a determinarsi artificiosi turbamenti nella richiesta di mano d'opera e di materiali da costruzione, che potrebbero avere una dannosa ripercussione nel campo della produzione e dell'economia nazionale ».

Domando al Governo se accetta questo ordine del giorno.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Nelle brevi parole pronunziate testè, ho esposto il programma dei lavori pubblici preparato dal Governo in relazione a questo disegno di legge. Non potrei quindi accettare l'osservazione contenuta nel secondo comma del primo ordine del giorno dell'Ufficio centrale che si tratta cioè di un'opera frammentaria, mentre invece le assegnazioni domandate si riferiscono ad opere pubbliche già prevedute da leggi precedenti. Pertanto se l'Ufficio centrale consente, ed io lo prego di aderire, accetterei l'ordine del giorno, qualora si limitasse a dire che il Senato confida che il Governo alla ripresa dei lavori parlamentari presenterà un piano organico tecnico-finanziario relativo a tutte le opere in corso o contemplate nel presente disegno di legge, e alle altre che fossero reclamate da urgenti necessità della vita economica del paese.

In sostanza, l'invito che il Senato e l'Ufficio centrale ci fanno, lo accettiamo; non così le considerazioni le quali si presterebbero a diverse interpretazioni.

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 AGOSTO 1921

PRESIDENTE. Interrogo l'onorevole relatore se accetta che quest'ordine del giorno dell'Ufficio centrale sia modificato nel senso indicato dall'onorevole ministro del tesoro, cioè con la soppressione del secondo comma.

MARIOTTI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta che sia tolto dall'ordine del giorno il secondo comma.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Quanto al secondo ordine del giorno, dichiaro che il Governo l'accetta come raccomandazione.

MARIOTTI, *relatore*. L'Ufficio centrale allora converte in raccomandazione quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE Pongo allora ai voti il primo ordine del giorno dell'Ufficio centrale, che resta così formulato:

« Il Senato, approvando il disegno di legge, in vista della urgente necessità di provvedere alla grave crisi di disoccupazione che attraversa il paese;

« confida che il Governo, alla ripresa dei lavori parlamentari, vorrà presentare un piano organico tecnico-finanziario, relativo a tutte le opere in corso o contemplate nel presente disegno di legge, e alle altre che fossero reclamate da urgenti necessità della vita economica del paese ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Per il secondo ordine del giorno, che dal Governo è stato accettato come raccomandazione, l'Ufficio centrale non insiste nella votazione.

Quanto all'ordine del giorno dell'on. Dallolio, di esso si parlerà all'articolo che lo riguarda.

Dichiaro così chiusa la discussione generale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Prima di passare alla discussione degli articoli dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Ameglio, Amero d'Aste.

Badaloni, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bernardi, Bertarelli, Biscaretti,

Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calabria, Campello, Campostrini, Caneva, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Castiglioni, Cattellani, Cefalo, Cefaly, Chimienti, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Contarini, Corbino, Croce, Cuzzi.

Dallolio Alberto, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, Dorigo.

Faelli, Ferraris Carlo, Ferrero di Cambiano, Filomusi Guelfi, Fradeletto, Francica-Nava.

Gallini, Garavetti, Garofalo, Gioppi, Giordani, Giunti, Grandi, Grassi, Greppi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi Cattolica, Libertini, Loria, Lucca, Luzzatti.

Mango, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Martino, Masci, Massarucci, Mattioli, Mayer, Mazzoni, Millo, Morrone.

Nava, Niccolini Pietro.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Paternò, Pavia, Pellerano, Perla, Persico, Piacentini, Pigorini, Pincherle, Placido, Pipitone, Podestà, Polacco, Pozzo, Pullè.

Rava, Rebaudengo, Ridola, Romanin-Jacur, Rota,

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Schiralli, Scialoja, Sechi, Sili, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tivaroni, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Verga, Vicini, Viganò, Vitelli, Volterra.

Zupelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

TITOLO I.

Agevolazioni per opere pubbliche concesse o sussidiate dallo Stato.

Art. 1.

Per accelerare l'esecuzione di opere pubbliche concesse o sussidiate dallo Stato, anche al

fine di combattere la disoccupazione, indipendentemente dal finanziamento che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare in base alle vigenti disposizioni, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le Casse di risparmio gestite dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia accorderanno mutui per lire 500,000,000 ripartiti per lire 300 milioni nell'esercizio 1921-22 e lire 200,000,000 nell'esercizio 1922-23.

I fondi predetti saranno, con deliberazione dei rispettivi Consigli di Amministrazione, destinati a mutui in favore di province, di comuni o di concessionari di opere pubbliche, secondo le indicazioni del Comitato di cui all'articolo 10.

La Cassa nazionale, l'Istituto nazionale e le Casse di risparmio potranno acquistare, per tutta o parte della somma indicata, obbligazioni che il Consorzio di Credito per le opere pubbliche emetterà in dipendenza dei mutui accordati per le dette opere.

Tali mutui potranno essere contratti in base a deliberazione di Commissioni straordinarie per le province e di commissari Regi per i comuni, non ostando per essi la limitazione stabilita dall'articolo 324 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

(Approvato).

Art. 2.

Gli Istituti mutuanti possono accordare, in base a deliberazione del suddetto Comitato, anticipazioni non eccedenti un decimo dell'importo dei mutui agli Enti concessionari delle opere, appena deliberata la concessione di essi.

Il Tesoro dello Stato garantisce le somme versate in anticipazione fino a quando non venga costituita la garanzia da parte dei mutuatari, entro il limite dell'importo dei contributi a carico dello Stato, secondo le leggi vigenti.

Le somme accordate in anticipazione saranno erogate, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, sotto la responsabilità degli Enti concessionari dei mutui e col controllo dei competenti uffici cui è demandata la vigilanza per la esecuzione delle opere.

(Approvato).

Art. 3.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto coi ministri di agricoltura e del lavoro, possono essere costituiti nell'Italia centrale, meridionale ed insulare enti autonomi di bonifica per la esecuzione dell'opera di bonifica di prima categoria quando i comprensori da sistemare idraulicamente siano suscettibili di redditizia utilizzazione agricola.

Dell'ente fanno parte lo Stato, le province, i comuni interessati.

All'ente di bonifica possono essere affidati anche i lavori di trasformazione agraria, nel quale caso fanno parte dell'ente anche i proprietari interessati, rappresentati da due delegati da essi prescelti, ed in mancanza da due proprietari cui siano rispettivamente intestati in catasto la maggiore e la minore superficie dei terreni da bonificare.

I contributi dello Stato e degli enti locali nelle opere di bonifica idraulica sono determinati nella misura stabilita dal decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1109, modificato dal decreto 13 aprile 1919, n. 568, anche quando sia insufficiente la rispettiva spesa autorizzata.

Per la bonifica agraria sono applicabili le disposizioni stabilite per l'Agro romano dagli articoli 20, 21, 22, 25, 28, 29 e 30 del testo unico di leggi 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 13 della legge 17 luglio 1910, n. 482, e 2 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2297.

Con decreto Reale, inteso il Consiglio di Stato, saranno determinate le disposizioni necessarie per la costituzione e il funzionamento degli enti autonomi di bonifica, per l'estensione del compito degli enti stessi all'attuazione della viabilità ordinaria e rurale, per le modalità di pagamento dei contributi governativi e per il finanziamento delle opere, anche in deroga per tale parte alle corrispondenti disposizioni delle leggi vigenti.

(Approvato).

Art. 4.

Con decreto Reale, su proposta del ministro d'agricoltura di concerto con quelli dei lavori pubblici e del lavoro, potrà essere dichiarata

di pubblica utilità ed obbligatoria la costruzione di canali e di altre opere di grande irrigazione su progetti redatti dallo Stato, o da altri enti pubblici o privati.

Col decreto stesso sarà determinato il concorso dello Stato nella misura massima di un terzo della spesa, rimanendo la restante spesa a carico delle proprietà interessate.

Per la costituzione dei relativi Consorzi sono applicabili le disposizioni del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1255, relative ai consorzi di bonifica di seconda categoria.

Con la legge d'approvazione del bilancio del Ministero d'agricoltura saranno di anno in anno portate in aumento al corrispondente capitolo le somme occorrenti per la quota di concorso a carico dello Stato.

(Approvato).

Art. 5.

Per agevolare nel Mezzogiorno e nelle Isole la costruzione di nuovi impianti idroelettrici concessi o da concedere, compresa la costruzione delle linee di trasmissione di energia elettrica, gli Enti concessionari che, da soli o consorziati, siano proprietari nel Regno di altri impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica in regolare efficienza, potranno ottenere per le nuove opere e in relazione allo stato di avanzamento dei lavori la concessione di mutui dagli Istituti indicati nell'articolo 1 sino a lire 200,000,000 anche oltre l'ammontare capitalizzato dei sussidi governativi, entro il limite della metà del valore venale degli impianti esistenti e mai oltre il valore degli impianti stessi risultante dall'ultimo bilancio anteriore alla pubblicazione della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo 5 l'Ufficio centrale propone un ordine del giorno del seguente tenore:

« Il Senato in relazione a quanto dispone l'art. 5 del disegno di legge, ed allo scopo di agevolare anche maggiormente la costruzione di impianti idroelettrici nel Mezzogiorno e nelle Isole, invita il Governo ad estendere la facoltà di ottenere mutui dagli Istituti indicati nell'art. 1, anche a quei concessionari di nuovi impianti, che non essendo proprietari di altri impianti di produzione, trasmissione

e distribuzione di energia elettrica, siano tuttavia in grado di offrire garanzie equivalenti ».

Invito l'on. ministro del lavoro a dichiarare se accetta questo ordine del giorno.

BENEDUCE, *ministro del lavoro*. Il Governo potrebbe accettare l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale soltanto come raccomandazione. È, appunto, nei propositi del Governo di agevolare in tutti i modi la costruzione degli impianti idroelettrici. Ma, per ragioni di carattere tecnico ed economico, noi dobbiamo dare, innanzi tutto, a coloro che già possiedono altri impianti, la possibilità finanziaria di completare gli impianti in corso.

È da tutti riconosciuto il bisogno di provvedere al collegamento dei nuovi impianti con i vecchi, giacché soltanto quando avremo una rete molto larga di impianti fra loro collegati, potremo conseguire condizioni di stabilità di fornitura di energia e anche di economicità. Intende il Governo agevolare anche i nuovi impianti, ma non possiamo accettare l'invito formale dell'Ufficio centrale.

Il Governo lo accetta come raccomandazione, dichiarando che ne farà il massimo conto.

MARIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *relatore*. L'Ufficio centrale ha insistito ed insiste ancora su questo ordine del giorno, perchè, mentre condivide completamente l'idea dell'onorevole ministro sulla convenienza di collegare tra loro molti impianti, ha dovuto constatare che in qualche provincia, e specialmente in quelle che più particolarmente si vogliono favorire con questo disegno di legge, e cioè le provincie meridionali, vi sono già da diversi anni larghe concessioni di impianti, in luoghi dove non ce ne sono altri preesistenti; e quindi, almeno in questi casi, il collegamento, cui l'onorevole ministro del lavoro accenna, non potrebbe farsi. Non è possibile collegare, ad esempio, un impianto da costruirsi nella Calabria con gli impianti già costruiti e fiorenti nelle lontane provincie dell'alta Italia.

Per questo insistiamo che il nostro ordine del giorno sia accettato dal Governo, tanto più che lo vincola soltanto in quanto chiede che esso studi il modo di favorire con future disposizioni legislative anche gli impianti per i

quali non è per ora possibile il collegamento con altri preesistenti.

Come ho già detto, vi sono delle assolute impossibilità delle quali dobbiamo pure tener conto.

PRESIDENTE. Prego l'Ufficio centrale di voler dichiarare esplicitamente se insiste o pur no sul suo ordine del giorno, che il Governo ha dichiarato di accettare soltanto come raccomandazione.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Vorrei pregare l'Ufficio centrale di mutare in raccomandazione il suo ordine del giorno perchè, ove questo fosse formalmente votato dal Senato, da parte dei concessionari si avrebbe quasi una aspettativa legittima ad ottenere il mutuo, mentre lo stesso Ufficio centrale intende affidare la cosa al giudizio del Governo.

Ripeto pertanto la dichiarazione già fatta, che cioè il Governo accoglie la raccomandazione dell'Ufficio centrale e studierà la cosa con benevolenza.

MARIOTTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *relatore*. L'Ufficio centrale, udite le dichiarazioni del ministro del tesoro, accetta di trasformare l'ordine del giorno in raccomandazione, tanto più che, trattandosi di interessi della Calabria, essi sono raccomandati meglio all'onorevole De Nava che a noi.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'art. 5.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Se all'atto della stipulazione dei mutui gli Enti mutuatari hanno passività ipotecarie sugli impianti offerti in garanzia od obbligazioni in circolazione, il relativo importo al valore nominale è detratto dal valore venale degli impianti agli effetti dell'ammontare massimo dei mutui da concedere.

(Approvato).

Art. 7.

Al Ministero dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio Superiore delle acque,

spetta di valutare gli impianti che costituiscono la garanzia dei mutui, ed accordare il nulla osta alla stipulazione dei mutui stessi.

A garanzia del pagamento del capitale e degli interessi dovuti è costituito un privilegio sugli impianti stessi, che prende grado dopo quello spettante allo Stato in base all'articolo 1962 del Codice civile, nonchè dopo i crediti per obbligazioni e mutui ipotecari esistenti prima del mutuo garantito. Il privilegio si estende anche ai nuovi impianti.

(Approvato).

Art. 8.

Qualora gli enti debitori si rendano inadempienti agli obblighi assunti verso gli Istituti mutuanti e questi per i propri ordinamenti non siano in grado di altrimenti rivalersi verso l'Ente debitore, il ministro dei lavori pubblici dichiarerà, agli effetti del Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, la decadenza della concessione per l'impianto a cui favore è stato contratto il mutuo, ed occorrendo dichiarerà decaduta anche la concessione relativa agli impianti già esistenti dati in garanzia.

Dichiarata la decadenza il Ministero dei lavori pubblici subentrerà nelle ragioni dell'Istituto sovventore ed assieurerà a questo la continuità ed il regolare pagamento delle annualità ancora dovute.

(Approvato).

Art. 9.

Il Comitato di cui all'articolo 10 provvederà ad accertare lo stato dei lavori di derivazione d'acqua a scopo di produzione d'energia che, secondo i rispettivi atti di concessione, dovrebbero essere ultimati entro il triennio dalla pubblicazione della presente legge.

Nel caso in cui i lavori non siano iniziati o siano stati interrotti o siano condotti in modo da non dare affidamento per la loro ultimazione nei termini prescritti il Comitato, inteso il parere del Consiglio superiore delle acque, ordinerà le misure necessarie perchè i lavori vengano sollecitamente eseguiti, ed anche la decadenza della concessione nei casi più gravi.

(Approvato).

Art. 10.

Al fine di coordinare il piano delle opere pubbliche e spese relative previste nella presente legge e delle altre già autorizzate, in relazione alle esigenze delle singole regioni ed anche alle condizioni del mercato del lavoro, è costituito un Comitato presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri, del quale fanno parte i ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, delle terre liberate e del lavoro e previdenza sociale.

Il Comitato sarà assistito da un giunta tecnica, da nominarsi dal presidente del Consiglio dei ministri, costituita secondo le norme che saranno determinate per regolamento.

(Approvato).

Art. 11.

Il ministro del lavoro provvederà per l'amministrazione del fondo per anticipazioni di lire 50,000,000 già iscritto nel bilancio del Ministero stesso a termini dell'articolo 19 del decreto legge 19 ottobre 1919 n. 2214.

(Approvato).

Art. 12.

Con decreto del ministro del tesoro sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ed in quello del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1921-22, la somma di lire 50,000 per ciascuno, allo scopo di provvedere alle spese determinate dall'applicazione del presente titolo.

(Approvato).

TITOLO II.

*Autorizzazioni di spese e provvedimenti
per l'esecuzione di opere pubbliche*

Art. 13.

Sono autorizzate le seguenti spese, da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per provvedere alla esecuzione di opere pubbliche:

a) L. 61,000,000 per opere di ponti e strade (in aggiunta alle precedenti autorizzazioni), escluse quelle di Basilicata e di Calabria, e di cui lire 10 milioni per sussidi stradali a norma dell'articolo 16;

b) L. 5,000,000 per lavori occorrenti a coordinare e spostare le strade nazionali e provinciali in relazione alla costruenda linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia;

c) L. 45,000,000 per opere idrauliche nelle varie provincie del Regno, escluse quelle di Basilicata, Calabria, Venete e di Mantova (in aggiunta alle precedenti autorizzazioni);

d) L. 50,000,000 per opere marittime nelle varie provincie del Regno escluse quelle del Veneto, di Basilicata e Calabria (idem);

e) L. 3,000,000 per la prosecuzione dei lavori al monumento nazionale a Vittorio Emanuele II (idem);

f) L. 4,000,000 per la sistemazione montana e valliva dei torrenti a difesa degli abitati capoluogo e frazioni del comune di Messina (idem);

g) L. 7,000,000 per opere nella Basilicata escluse quelle stradali (idem);

h) L. 42,000,000 per opere nelle provincie calabresi escluse quelle stradali (idem);

i) L. 25,000,000 per opere in dipendenza di alluvioni, piene e frane (idem);

l) L. 33,000,000 per opere idrauliche nelle provincie Venete e di Mantova (idem);

m) L. 10,000,000 per opere da eseguire nel porto di Venezia Chioggia (idem);

n) L. 5,000,000 per riparazioni di danni di guerra ad opere stradali (idem);

o) L. 90,000,000 per costruzioni di strade ferrate nelle diverse provincie del Regno (idem);

p) L. 100,000,000 per integrare le deficienze dei vari capitoli del bilancio dei lavori pubblici negli esercizi 1921-22, 1922-23 e 1923-1924, per la esecuzione di opere già autorizzate da legge, con preferenza alle strade di allacciamento dei comuni o frazioni isolate e di accesso alle stazioni.

GALLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINI. A proposito della lettera O, dell'articolo 13, dove sono stanziati 90 milioni per costruzioni di strade ferrate in varie provincie del Regno, io vorrei fare calda preghiera all'onorevole ministro dei lavori pubblici, perchè ricordasse - egli che è anche deputato della provincia di Modena - che la provincia di Mo-

dena ha una rete ferroviaria sua a sezione ridotta, una rete di cinque linee di oltre cento chilometri, e che rimane isolata perfettamente perchè non è possibile, essendo costruita a sezione ridotta, il trasbordo dei carri; e quindi grande incaglio per il commercio. Questo problema incombe sulla provincia da oltre venti anni, e si sono studiati tante formule, perfino l'uso di carrelli trasbordatori, per cui il senatore San Donnino e altri colleghi si recarono in Germania, ma senza alcun risultato. Si è pensato finalmente di fare la trasformazione della sezione ridotta in sezione ordinaria; il progetto è stato studiato e ristudiato e io spero che l'onorevole ministro vorrà prendere a cuore questo importante, questo grave problema che interessa una delle zone più floride e più operose della regione emiliana, e occuparsene e provvedere.

E vorrei anche aggiungere un'altra preghiera: la stessa provincia di Modena ha in corso la costruzione di una elettrovia Modena-Pavullo-Lama, con obiettivi in Toscana e in Garfagnana, e questa linea è in costruzione a sezione ridotta, ma non può che essere a sezione ridotta per le gravi pendenze e per la difficoltà delle curve. I lavori sono già abbastanza innanzi, sono formate le gallerie, è formato in parte il piano stradale, ma in otto o dieci anni non si è riusciti a tirare avanti questi lavori, perchè specialmente il costo della mano d'opera è variato tanto che la Società assuntrice non è stata in grado di proseguire. Ora si lavora con trenta o quaranta operai. Io vorrei che anche per questa parte, per questa ferrovia così importante, che costituisce la redenzione di tutto l'Appennino modenese e dei valichi della Toscana e della Garfagnana, vorrei che l'onorevole ministro prendesse a cuore la cosa, giacchè si tratta di fare un'opera buona ed un'opera doverosa per la disoccupazione. Confido che il ministro vorrà darmi una parola soddisfacente.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Posso assicurare il senatore Gallini che il ministero dei lavori pubblici ha fatto, per l'elettrovia Modena-Pavullo-Lama Mocogno di cui egli parla e che ha tutta l'importanza che egli ha detto, tutto quanto era possibile, per modo che

in questi ultimi mesi si son potuti superare gli ostacoli da lui accennati.

Posso dichiarargli inoltre che entro pochi giorni si potrà firmare la convenzione definitiva con la quale il Governo provvede alla concessione alla Società. Quanto poi alla questione tramviaria della provincia di Modena, non posso dire altrettanto, inquantochè la questione è più recente, e, d'altro lato, molto più complessa. Vi è una proposta della Società di trasformare non solamente lo scartamento, ma anche la trazione da vapore in elettrica. Il Governo ha predisposto opportuni provvedimenti per favorire tutte queste iniziative, preoccupato come è delle condizioni dell'industria tramviaria nelle varie parti d'Italia. Ieri ho avuto l'onore di presentare al Senato un progetto di legge che potrà avvantaggiare assai la situazione.

Il progetto delle tramvie modenesi appena pervenne al ministero è stato subito inviato all'Ispettorato ferroviario di Bologna, che lo deve esaminare dal punto di vista tecnico. Appena ritornerà sarà mia cura far procedere la pratica, come è mio costume, colla massima sollecitudine. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 13. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 14.

Sono autorizzate le assegnazioni straordinarie:

a) di lire 300 milioni per la costruzione a cura diretta dello Stato della ferrovia del Predil da Trieste per Cividale e Creda a Tarvisio con allacciamento da Creda a Santa Lucia di Tolmino;

b) di lire 60 milioni per le rettifiche della linea della Val Sugana dall'ex-confine austriaco.

In conto delle somme indicate, con decreto del ministro del tesoro verrà rispettivamente iscritto nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-22 un primo fondo di lire 15 milioni e lire 5 milioni. Il rimanente importo sarà stanziato nel bilancio stesso in sede di previsione in relazione all'avanzamento dei lavori.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 AGOSTO 1921

MAYER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAYER. Il titolo IV della legge concerne i provvedimenti per la costruzione di case popolari ed economiche.

Quando alcuni mesi or sono venne in discussione, al Senato, il disegno di legge relativo all'assegnazione di 17 milioni per le case popolari ed economiche, su analoga raccomandazione del collega Pavia, che era il relatore dell'Ufficio centrale, il ministro del tempo, onorevole Alessio, promise che avrebbe provveduto anche per la Venezia Giulia. Ed infatti col decreto legge del 17 febbraio 1921, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 18 aprile, furono estese alle nuove provincie le disposizioni vigenti nel Regno, per le case popolari ed economiche.

Ma, c'è sempre un ma, l'art. 53 di questo decreto-legge stabiliva: « Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto sarà provveduto ad autorizzare e disciplinare la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di case popolari o economiche nelle nuove provincie e la concessione di un contributo da parte dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui anzidetti e su quelli di cui all'art. 1. ».

Veda dunque l'onorevole ministro del tesoro come sia necessario di trovar modo di far funzionare al più presto la Cassa depositi e prestiti nelle nuove provincie, come ebbi l'onore di sostenere avanti ieri nello svolgimento delle mie interrogazioni. Sino a tanto che ciò non avviene le leggi rimangono lettera morta.

Non è davvero questo il momento di descrivere al Senato le critiche condizioni di Trieste, anche in fatto di abitazioni, ove la popolazione aumenta rapidamente ed ove non si costruisce più una casa. Ma invoco anche per questo riguardo le cure del Governo, tanto più che Trieste ha forse un titolo che io rivendico. La relazione dell'Ufficio centrale ricorda la tornata del 23 maggio 1903 quando il Senato approvava la prima legge dell'on. Luzzatti sulle case popolari. Orbene quando l'on. Luzzatti presentò quel disegno di legge, volle mettere in rilievo che la « fedele di Roma » gliene aveva dato l'ispirazione...

LUZZATTI. È vero.

MAYER. ...perchè fu Trieste la prima città

italiana che formulò il primo statuto per le case popolari. Pronunciare il nome di Trieste al Parlamento di Roma era, in quei tempi, pericoloso. L'on. Luzzatti, col quale ebbi l'onore di cospirare, manifestò questo coraggio e rammento il conforto della mia città per questa come per ogni altra manifestazione d'amore. Lo ringrazio oggi pubblicamente a venti anni di distanza.

Se dunque Trieste compilò il primo statuto per le case popolari, veda il Governo di trovar modo di renderne possibile, adesso, la costruzione, estendendo in modo completo le leggi e i provvedimenti che hanno vigore per tutto il resto d'Italia. (*Approvazioni*).

MARIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *relatore*. Ho chiesto di parlare per appoggiare vivamente la proposta del collega Mayer e più ancora per raccomandare all'onorevole ministro dei lavori pubblici, che appalti il più presto possibile la grande galleria del Predil, perchè gli altri tronchi della linea, si troveranno costruiti in tempo relativamente breve, mentre la galleria, lunga più di otto chilometri in terreni aspri e difficili, esigerà molti anni di assiduo lavoro.

A lui, che è di Parma, ricorderò che un grande statista, Quintino Sella, appunto per considerazioni identiche a queste, presentò il progetto di legge per la grande galleria del Borgallo molti anni prima che si deliberasse dal Parlamento la costruzione degli altri tronchi meno difficili della linea Parma-Spezia.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Non ho difficoltà di acconsentire alle dichiarazioni fatte dal relatore e dal senatore Mayer. Io posso assicurare quest'ultimo che il Governo si è preoccupato sempre dei legittimi interessi di Venezia e di Trieste, ed ha cercato di coordinarli sempre ed altrettanto farà durante lo sviluppo dei lavori facendoli procedere in modo uniforme in guisa che gli stessi vantaggi sieno per derivarne ai due grandi porti italiani dell'Adriatico. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 14. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 15.

Con decreti Reali promossi dal ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 10, sarà provveduto alla assegnazione dei fondi, di cui all'articolo 13, a favore delle varie opere, da stanziarsi per lire 100 milioni nell'esercizio 1921-22 e secondo la necessità e lo sviluppo dei lavori negli esercizi successivi non oltre il 1923-1924.

Sui fondi stanziati per le opere graveranno sino al limite massimo del 10 per cento le spese necessarie per retribuire tecnici privati incaricati della compilazione dei progetti a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1919, n. 107, o della direzione od assistenza dei lavori, e per accordare speciali compensi a funzionari del Genio civile per maggiori loro prestazioni.

(Approvato).

Art. 16.

I sussidi a comuni e consorzi di cui all'articolo 321 della legge 20 marzo 1865 allegato f) ed al Regio decreto 16 giugno 1904, n. 445, per le costruzioni di strade esterne agli abitati che verranno iniziate entro il 31 dicembre 1921 e delle quali è prevista la ultimazione per il 31 dicembre 1922, e per la sistemazione di strade esterne ed interne, potranno raggiungere la misura del 40 per cento; tale misura non sarà conservata per i lavori fatti dopo la detta epoca.

I sussidi concessi in virtù del Regio decreto 13 aprile 1919, n. 570, potranno essere corrisposti in misura non superiore al 40 per cento anche per i lavori eseguiti fino al 31 dicembre 1922.

Quando si tratti di opere di poca importanza, la cui spesa non superi le lire 100,000, bastano perizie sommarie che comprendano la descrizione delle opere, i tipi planimetrico ed altimetrico in piccola scala ed un preventivo approssimativo della spesa.

Per i comuni aventi una popolazione non superiore a 50,000 abitanti, che abbiano ecceduto il limite legale di sovrimposta su terreni e fabbricati, e non possano per le condizioni di bilancio sostenere gli oneri derivanti dai nuovi mutui occorrenti per riprendere o ultimare la

costruzione di acquedotti sospesa o ritardata per le condizioni create dalla guerra, il pagamento della relativa annualità ha inizio dall'undicesimo anno dall'apertura dell'acquedotto all'esercizio.

Allorquando lo Stato corrisponderà sussidi in misura del 40 per cento per costruzioni di strade esterne all'abitato, la provincia sarà obbligata a contribuire in ragione non inferiore al 30 per cento.

(Approvato).

Art. 17.

Gli enti locali che sussidiano per loro conto i comuni ed i consorzi per la maggiore spesa che è a loro carico, possono ottenere per tali sussidi mutui dagli istituti di cui all'articolo 1 della legge.

(Approvato).

Art. 18.

Il ministro del tesoro, mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che riterrà opportuni, provvederà i fondi occorrenti per gli stanziamenti da farsi in conto delle somme autorizzate dalla presente legge per costruzioni di strade ferrate.

(Approvato).

Art. 19.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1921-22 per le sovvenzioni di costruzioni ferroviarie fissato in lire 4,000,000 nell'articolo 3 del disegno di legge per lo stato di previsione della spesa dell'esercizio suddetto, è elevato a lire 10,000,000.

(Approvato).

Art. 20.

All'articolo 2 della legge 14 aprile 1921, numero 489, è sostituito il seguente:

« Tale spesa sarà stanziata in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e ripartita come appresso:

L. 1,400,000	a carico dell'esercizio	1921-22
» 1,500,000	»	» 1922-23
» 1,500,000	»	» 1923-24
» 2,000,000	»	» 1924-25
» 2,000,000	»	» 1925-26

Al pagamento del concorso dello Stato si potrà provvedere, durante gli esercizi finanziari suindicati, anche ratealmente, in relazione all'avanzamento dei lavori ».

(Approvato).

Art. 21.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere nel bilancio dei lavori pubblici le somme necessarie per la applicazione degli articoli contenuti in questo titolo della presente legge.

(Approvato).

Art. 22.

Le opere di competenza economica promiscua dello Stato e degli Enti locali, relative ai porti di seconda e terza classe, sono considerate obbligatorie, a termini del secondo comma dell'articolo 13 del testo unico 2 aprile 1885, n. 3095, in quanto rientrano tra quelle designate specificamente nelle leggi di autorizzazione fin qui emanate o siano previste nei piani regolatori approvati nei modi di legge.

Sono del pari considerate obbligatorie le opere di completamento delle precedenti e le riparazioni straordinarie.

Il limite di lire 100,000 stabilito al n. 3 dell'articolo 19 del testo unico 2 aprile 1885, numero 3095, per la obbligatorietà di nuove opere nei porti di quarta classe è elevato a lire 500,000.

(Approvato).

Art. 23.

Ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, sono sostituiti i seguenti:

I progetti di tutte le opere a carico delle Amministrazioni civili dello Stato, esclusi quelli per le strade ferrate, sono approvati dal ministro competente su parere o su visto:

a) dell'ingegnere capo del Genio civile sino all'importo di lire 500,000.

b) dell'ispettore superiore compartimentale del Genio civile sino a lire 1,000,000;

c) del Consiglio superiore dei lavori pubblici per cifre maggiori.

Occorrerà tuttavia il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando debbano

essere determinati criteri di massima, o si tratti di progetti parziali per un'opera la cui spesa complessiva si prevede superiore ad un milione, salvo che costituiscano esecuzione d'un progetto di massima già approvato.

(Approvato).

Art. 24.

Sono prorogati di due anni i termini stabiliti dall'articolo 33 del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, e dagli articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1916.

(Approvato).

TITOLO III.

Provvedimenti per la intensificazione delle opere di bonificazione agrario e di sistemazione montana.

Art. 25.

La somma di 30 milioni prevista dagli articoli 29 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647 e 20 del Regio decreto-legge 28 novembre 1919, n. 2405, per la somministrazione di mutui di favore da concedersi per l'esecuzione di opere di bonificazione agrario, è portata a lire 50 milioni per l'esercizio 1921-22 e per ciascuno dei tre esercizi successivi.

Nel bilancio del Ministero di agricoltura saranno stanziati, annualmente, le somme occorrenti per il servizio per gli interessi sui detti mutui.

L'estensione dei benefici delle leggi sul bonificazione dell'Agro romano, autorizzata con l'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2297, e con l'articolo 16 del citato decreto-legge 28 novembre 1919, n. 2405, è accordata con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, di concerto coi ministri dei lavori pubblici e del lavoro.

Con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura di concerto con i ministri dei lavori pubblici e del lavoro potranno essere estesi ai territori soggetti a bonifica idraulica i benefici delle leggi sul bonificazione dell'Agro romano.

(Approvato).

Art. 26.

Per usufruire delle maggiori assegnazioni di lire 80 milioni, autorizzate per il quadriennio 1921-25, le domande di mutui di favore, fatta eccezione per le bonifiche di cui all'articolo 3, dovranno essere presentate, corredate dei progetti tecnici, entro il mese di novembre 1921 e i lavori dovranno avere inizio entro il successivo mese di marzo 1922.

(Approvato).

Art. 27.

In aumento della spesa straordinaria di lire 6 milioni per lavori di rinsaldamento e di rimboscamento dei terreni compresi in un bacino montano, stanziati nel bilancio del Ministero di agricoltura, in applicazione degli articoli 2 e 18 della legge 21 marzo 1912, n. 442, sono iscritte, nel bilancio del Ministero stesso, le somme di lire 6 milioni per l'esercizio in corso e di lire 4 milioni per ciascuno dei tre esercizi successivi.

Le maggiori somme stanziare saranno erogate per la esecuzione dei lavori più urgenti di sistemazione dei bacini montani da determinarsi dal ministro di agricoltura.

(Approvato).

TITOLO IV.

Provvedimenti relativi alla costruzione di case popolari ed economiche.

Art. 28.

Sono approvate le seguenti maggiori assegnazioni annue, a cominciare dall'esercizio 1921-22, nel bilancio del Ministero dell'industria e commercio:

a) di lire 20 milioni per contribuire al pagamento di una parte degli interessi sulle operazioni di mutuo previste dalla legge 7 aprile 1921, n. 463, con equo riguardo ai centri aventi popolazione inferiore ai 40,000 abitanti.

Di tale somma lire 2,000,000 annui sono stanziati nel bilancio del Ministero per l'agricoltura per contributi d'interessi per la costruzione di case coloniche e saranno erogate con le modalità da stabilirsi con Regio decreto.

b) di lire 2,000,000 per contribuire al pagamento di una parte degl'interessi sulle opera-

zioni di mutuo previste dalla legge 7 aprile 1921, n. 463, e articolo 9 del decreto luogotenenziale 8 gennaio 1920, n. 16, nelle provincie nelle quali non sono stati accordati mutui per lo stesso titolo, salvo che per case di ferrovieri e su domanda presentata non oltre il 31 ottobre 1921.

c) di lire 9,100,000 per analogo contributo sui mutui per la costruzione di case popolari ed economiche per i ferrovieri.

Le maggiori assegnazioni di cui alle lettere a) e c) dovranno essere erogate nelle operazioni di mutuo per le quali furono presentate domande rispettivamente al Ministero di industria e commercio ed alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato non più tardi del 31 marzo 1921.

Gli istituti autonomi per costruzioni di case popolari ed economiche sono autorizzati a fare anticipazioni con le disponibilità come sopra conseguite, agli Enti ausiliari da loro già promossi e legalmente riconosciuti alla entrata in vigore della presente legge, entro i limiti e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero d'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il finanziamento delle imprese edilizie.

Un rappresentante del Ministero del lavoro e previdenza sociale è chiamato a far parte della Commissione centrale per le case popolari e per l'industria edilizia e del Comitato interministeriale previsto dall'art. 47 del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318.

PRESIDENTE. Sull'art. 28 vi è l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale ed un altro del senatore Dallolio Alfredo.

L'ordine del giorno dell'Ufficio centrale e il seguente:

« Il Senato, convinto che l'intervento dello Stato a favore della costruzione di case popolari ed economiche o per uso dei propri dipendenti debba costituire un elemento moderatore del costo delle costruzioni in generale e conseguentemente della misura degli affitti, invita il Governo a presentare al Parlamento una relazione sui risultati fin'ora conseguiti, anche dal punto di vista sopraccennato, dalla attuazione delle varie disposizioni legislative emanate in materia; ed a comunicare i prov-

vedimenti che intendesse di adottare onde eliminare eventuali inconvenienti verificatisi ed estendere il benefico aiuto dello Stato anche alle regioni che fino ad ora non ne abbiano congruamente usufruito ».

L'ordine del giorno del senatore Dallolio Alfredo è stato già letto in sede di discussione generale.

È aperta la discussione sull'art. 28.

MAYER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAYER. Il collega Mariotti nella sua relazione ha, con felice sintesi, illustrato la necessità di procurare a Trieste una nuova comunicazione diretta col suo retroterra, evitando gli antichi passaggi obbligati e l'on. ministro del tesoro con riferimento alla relazione dell'Ufficio centrale l'ha ripetuto. Ma la ferrovia del Predil non sarà soltanto un vantaggio per Trieste. È un lavoro pubblico che unisce a vantaggi economici, utilità politiche e strategiche di primo ordine.

È evidente però che i 300 milioni di spesa preveduti all'art. 14 non basteranno alla costruzione di questa ferrovia, sicchè io nutro fiducia che, in conformità all'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, accettato dal Governo, alla ripresa dei lavori parlamentari, il ministro dei lavori pubblici, ci presenterà il piano completo tecnico-finanziario relativo a tutte le opere contemplate nella legge.

E, a questo proposito, devo fare una breve osservazione.

Trieste e Gorizia si preoccupano da tempo perchè nel programma dei lavori venga data la precedenza al tronco S. Lucia-Predil-Tarvisio, sia perchè la sua costruzione richiede quattro anni almeno, sia perchè con questa linea si mette in valore la ferrovia dei Tauri, oggi inutilizzata per la chiusura del transito di Piedicolle.

Non è un mistero che Venezia desidera invece che la precedenza venga data alla linea Cividale-Tarvisio.

Io sono fermamente convinto che Venezia e Trieste non debbano osteggiarsi a vicenda e sono altresì convinto che possono e devono integrarsi in modo che il fecondo lavoro delle due nobili città, riesca a vantaggio della Patria comune. (*Approvazioni*).

Epperò mi permetto di raccomandare al Governo perchè nel programma di esecuzione dei lavori si faccia in modo che nè Venezia, nè Trieste siano danneggiate; il che si potrebbe ottenere disponendo i lavori in guisa che siano aperti contemporaneamente i due tronchi di questa ferrovia.

AMERO D'ASTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Le disposizioni vigenti riguardanti le case economiche, autorizzano il Governo a dare anticipazioni e pagare interessi in modo che il Governo paga metà circa della casa e forse più.

Ora, visto che per le costruzioni sono diminuiti i prezzi dei materiali, raccomanderei al Governo di studiare il modo di diminuire la compartecipazione del Governo nella spesa per la costruzione riducendola p. es. ad un terzo della spesa in modo che la somma totale che il Governo ha stabilito per la costruzione di case venga ripartita sopra un maggior numero di esse.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo accetta, come raccomandazione, tanto l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, quanto quello del senatore Dallolio. In sostanza si tratta di questo: si domanda cioè che sia fatta una relazione sui risultati finora ottenuti nell'attuazione di questa legge dovuta alla illuminata propaganda del senatore Luzzatti.

Come ho già dichiarato nell'altro ramo del Parlamento, sto appunto raccogliendo tutti i dati all'uopo occorrenti e mi propongo di fare una relazione minuta e completa in modo che il Parlamento sia informato di tutto quanto riguarda la legge in parola.

Mi si è domandato come il Governo intenda provvedere per eliminare alcuni inconvenienti verificatisi. Questi sono di duplice natura. In primo luogo riflettono il costo delle costruzioni: a questo riguardo ho emanato provvedimenti interni, diretti appunto all'accertamento dei costi, in modo che non siano superiori a quelli dei lavori affidati alla iniziativa privata. In secondo luogo gli inconvenienti concernono la distribuzione del contributo dello Stato, perchè è stato osservato che tale distribuzione ha fa-

vorito essenzialmente determinate regioni. Di ciò mi sono preoccupato io e si è preoccupato anche l'altro ramo del Parlamento e così si è presa la disposizione che raccomanda la particolare considerazione dei centri con popolazione inferiore a 40,000 abitanti. Così saranno distribuiti i fondi in modo di evitare gli inconvenienti lamentati per il passato. L'ordine del giorno della commissione domanda pure che debbono essere considerate le regioni, che non abbiano avuto contributi sino ad oggi. Anche perciò si è già stabilito un fondo speciale di 2,000,000 destinati alle provincie, che non abbiano avuto benefici nelle varie categorie di enti ammessi a richiederli.

Il senatore Dallolio Alfredo ha presentato un ordine del giorno, col quale raccomanda che vengano considerati gli ufficiali, in modo che anch'essi possano far parte delle cooperative e profittare dei benefici della legge. Raccomanda anzi che d'accordo col ministro della guerra debba considerarsi la posizione speciale di questi ufficiali. Io posso assicurare il senatore Dallolio che mi occuperò della cosa con ogni premura; ma debbo avvertire in primo luogo che le domande debbono essere state presentate in tempo e cioè entro il 31 marzo 1921 e in secondo luogo che vi sono ufficiali i quali profittano già della legge, perchè sono entrati in cooperative che costruiscono appunto case economiche. Dirò di più che sono pendenti altre domande da parte di altre cooperative, di cui fanno parte ufficiali. Quindi, pure accettando le raccomandazioni fatte dal senatore Dallolio, ho piacere di potergli dire che anche oggi gli ufficiali profittano già dei vantaggi di questa legge benefica.

Il senatore Mayer ha domandato al Governo l'estensione della legge alle nuove provincie. Io posso assicurare il senatore Mayer che a questa estensione sarà provveduto, affinché le nuove provincie abbiano un trattamento uguale alle altre.

Quanto alla raccomandazione del sen. Amero D'Aste, mi dispiace dover dire che la legge stabilisce in modo tassativo il contributo dello Stato e quindi oggi non possiamo toccarlo.

Confido che il Senato prenderà atto di queste mie dichiarazioni.

DALLOLIO ALFREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALFREDO. Ringrazio l'onorevole ministro dell'industria. Anch'io faccio appello ad una collaborazione, cioè alla collaborazione del ministro della guerra con quello dell'industria per contribuire a dare l'animo lieto agli ufficiali tanto in servizio attivo permanente, quanto in congedo.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Ho chiesto la parola semplicemente per associarmi di tutto cuore alle dichiarazioni fatte dal collega ministro dell'industria.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale insiste nel suo ordine del giorno?

MARIOTTI, *relatore*. Non insiste.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 28.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Art. 29.

Il primo alinea dell'articolo 2 del decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 16, modificativo dell'articolo 44 del testo unico approvato con Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2318, è sostituito dal seguente:

« Le case di civile abitazione e le sopraelevazioni la cui costruzione sia iniziata e completata nel periodo dal 5 luglio 1918 al 31 dicembre 1925 godono della esenzione dalla imposta e sovraimposta sui fabbricati per 10 anni, salve le disposizioni stabilite dall'articolo 1 del citato Regio decreto per le case popolari ed economiche ».

(Approvato).

Art. 30.

Le disposizioni concernenti l'esenzione dai dazi d'importazione per i materiali da costruzione, prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 16, e la facoltà di espropriazione ed occupazione temporanea, disciplinata dal successivo articolo 13, si applicano alla costruzione di case civile abitazione iniziate non prima del 5 luglio 1918 e completare entro il 31 dicembre 1925.

(Approvato).

Art. 31.

È portata a lire 150,000 l'annua somma di cui al capoverso dell'articolo 52 del decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318.

(Approvato).

Art. 32.

Con Regio decreto, su proposta dei ministri d'industria e commercio, e del lavoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 10:

a) saranno determinati i criteri in base ai quali, entro i limiti delle disponibilità, si procederà alla assegnazione dei contributi;

b) saranno emanate le norme intese a garantire che i costi delle costruzioni finanziate, in corso, o da iniziarsi, siano mantenuti in giusta relazione coi costi delle materie prime e della mano d'opera.

(Approvato).

Art. 33.

Gli interessi a favore degli istituti finanziari sulle somministrazioni di mutui fatte prima che questi siano posti in ammortamento verranno capitalizzati. Il Ministero d'industria e commercio provvederà al contributo statale sulla somma capitalizzata.

(Approvato).

Art. 34.

Il socio di una cooperativa edilizia mutuataria della Cassa depositi e prestiti potrà liberarsi del proprio debito consegnando alla Cassa mutuante titoli di debito pubblico consolidato per una rendita annua pari all'annualità da lui dovuta, oppure versando un capitale pari al valore attuale dell'annualità stessa, calcolato al saggio complessivo del mutuo vigente.

(Approvato).

Art. 35.

Sono autorizzate le assegnazioni straordinarie:

a) di lire 11,545,786 per il completamento e la costruzione di edifici destinati ad accogliere uffici finanziari;

b) di lire 1,200,000 per la costruzione di una strada da Capoliveri alla miniera di Calamita (Isola d'Elba).

La somma complessiva di lire 12,745,786 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del

Ministero delle finanze in tre parti uguali negli esercizi dal 1921-22 al 1923-24.

(Approvato).

Art. 36.

A facilitare l'esecuzione delle opere portuali, per le quali già sieno iscritti i fondi in bilancio con precedenti provvedimenti legislativi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti portuali mutui al tasso ordinario secondo le norme di cui al Regio decreto 30 gennaio 1921.

(Approvato).

Art. 37.

Con decreto del Presidente del Consiglio, dei ministri, di concerto coi ministri interessati saranno emanate disposizioni per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 38.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare, integrandole e modificandole in quanto occorra a tale uopo, le vigenti disposizioni legislative per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, contenute nel testo unico approvato con decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, e nei provvedimenti successivi che le hanno modificate, nonchè nella presente legge la quale andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la riforma delle amministrazioni dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale:

Senatori votanti	144
Favorevoli	103
Contrari	41

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 AGOSTO 1921

Iscrizione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1921-22, della maggiore assegnazione di lire 515,000 da erogarsi a favore della Regia Accademia dei Lincei:

Senatori votanti	144
Favorevoli	113
Contrari	31

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa di lire 40,000,000 per la esecuzione delle opere di inalveazione del fiume Idice nel Reno e delle opere accessorie:

Senatori votanti	144
Favorevoli	110
Contrari	34

Il Senato approva.

Autorizzazione di spesa straordinaria per urgenti opere, lavori ed acquisti, inerenti ai servizi telegrafici e telefonici:

Senatori votanti	144
Favorevoli	114
Contrari	30

Il Senato approva.

Sistemazione della rete telegrafica e telefonica nazionale in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie di Stato:

Senatori votanti	144
Favorevoli	112
Contrari	32

Il Senato approva.

Assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio consumo nel comune di Venezia con Murano:

Senatori votanti	144
Favorevoli	114
Contrari	30

Il Senato approva.

Approvazione di una convenzione con la ditta ingegner Conti Vecchi riguardante l'esercizio delle opere di bonifica e l'utilizzazione

industriale dello stagno di S. Gilla presso Cagliari:

Senatori votanti	144
Favorevoli	123
Contrari	21

Il Senato approva.

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 8,215,000 per la costruzione del nuovo carcere giudiziario di Este e per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Bari:

Senatori votanti	144
Favorevoli	101
Contrari	43

Il Senato approva.

Assegnazione al bilancio del Ministero dell'interno di lire 19,500,000 per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Napoli e del manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto:

Senatori votanti	144
Favorevoli	104
Contrari	40

Il Senato approva.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di stamane e di quello approvato testè.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di procedere all'appello nominale.

SILI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Saluto alla Presidenza.

SUPINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Mi consenta il Senato, secondo la consuetudine da lunghi anni seguita, di inviare un commosso saluto al nostro illustre Presidente Tittoni. L'essere egli lontano non deve farci derogare da questa consuetudine. Credo quindi di interpretare il voto unanime dei colleghi, inviando a S. E. Tommaso Tittoni il più

fervido saluto e l'augurio che dopo aver tenuto alto, come ha fatto, all'estero il nome d'Italia torni presto tra noi. (*Vivi applausi*):

Senonchè questo saluto non devo rivolgere soltanto al nostro presidente Tittoni, ma anche a coloro che lo hanno degnamente sostituito, ai vicepresidenti, Melodia, Colonna, Torrigiani, e Cefaly (*vivi applausi*) che con tanta imparzialità hanno presieduto le nostre sedute.

Torniamo dunque alle nostre case, con la sicura coscienza di aver adempiuto al nostro dovere e con la speranza di trovare, ritornando, l'Italia più tranquilla e più prospera. (*Vivi applausi*).

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Interprete fedele del pensiero e dell'animo del presidente del Consiglio, e del pensiero e dell'animo dei miei colleghi del gabinetto, io mi associo cordialmente al devoto, deferente saluto all'illustre vice presidente Melodia, e ai benemeriti suoi colleghi della presidenza del Senato. Questo saluto significa ammirazione e riconoscenza per l'opera notevole che il Senato in questo breve, ma faticoso periodo, ha potuto prestare, mediante l'esame e l'approvazione di numerosi provvedimenti, dei quali alcuni di sommo e urgente interesse per il Paese.

Il Governo deplora per il primo di essere stato costretto, non per sua colpa, ma per forza di vicende parlamentari, ad obbligare il Senato ad un lavoro affrettato; e dichiaro solennemente che è suo fermo proposito, d'accordo con le Presidenze delle due assemblee, di far sì che questo inconveniente non si ripeta. (*Vive approvazioni*).

Ma mi si lasci dire che io ho potuto, e noi tutti abbiamo potuto notare con vivo compiacimento, come la ristrettezza del tempo e le difficili condizioni di ambiente in questa penosa stagione, non abbiano impedito al Senato di portare il contributo della sua preziosa collaborazione con un sapiente esame dei disegni di legge, e mediante suggerimenti, direttive, ed osservazioni delle quali il Governo farà tesoro nella applicazione delle leggi discusse. (*Benissimo*).

E prima di finire lasciate che anch'io mi as-

soci all'onorevole senatore Supino nel rivolgere il nostro pensiero ad un assente, ma che qui tutti consideriamo come presente in ispirito, all'illustre presidente Tittoni. Se Egli ha abbandonato temporaneamente la presidenza del Senato, non è già per riposo o per svago, ma per una ben degna fatica a servizio della Patria! E sia il nostro un saluto augurale per il successo della sua nobile missione destinata a far meglio conoscere, amare ed apprezzare oltre oceano il nome d'Italia. (*Benissimo, vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ringrazio commosso, a nome mio e a nome dei colleghi dell'intero Ufficio di presidenza, il senatore Supino e i colleghi, i quali hanno voluto con il loro applauso approvare le sue proposte, e l'onorevole ministro del tesoro, il quale ha avuto per me delle parole che mi hanno veramente commosso; tanto più che io, ringraziando a nome di tutti, non posso dir altro che questo; che noi abbiamo tutti cooperato a far sentire il meno possibile la mancanza dell'illustre nostro Presidente, il quale, come già ha detto l'onorevole ministro del tesoro, oltre l'Atlantico in questo momento sta rendendo un grande servizio, all'Italia, aumentando le sue benemeritenze. Con l'autorità del suo nome, con la sua smagliante parola egli mette in vera luce le condizioni d'Italia, e l'opera sua prima, durante la guerra e dopo l'armistizio, dissipando equivoci e smentendo menzogne non sempre dette in buona fede contro il nostro paese (*benissimo*).

Egli rende un grande servizio all'Italia, perchè stringe sempre più quei vincoli che uniscono il popolo della grande repubblica Nord Americana al popolo italiano (*vivi applausi*).

Io perciò aggiungo alla proposta del collega on. Supino quella di mandare, oltre al nostro deferente saluto, un plauso, a nome dell'intero Senato, all'uomo insigne che ci presiede e che compie in questo momento una grande opera di interesse italiano (*benissimo*).

Ringrazio anche degli auguri fatti per le prossime vacanze e li ricambio a tutti i colleghi e ai membri del Governo che tanto hanno lavorato. Sono lieto di poter pubblicamente constatare che il Senato del Regno, in questa laboriosa sessione, ha, ispirandosi solamente al

concetto del bene d'Italia, con grandissima abnegazione, compiuto come, sempre il suo dovere (*vivissimi applausi*).

Per il Centenario di Dante.

MAZZONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Signori senatori, vi sono dei nomi che non soltanto non richiedono ornamenti nè orpelli di retorica, ma che la retorica risolutamente escludono. Il nome di Dante Alighieri è il massimo di questi nomi; e perciò, senza altre parole che quelle necessarie ad una proposta, sicuro di interpretare l'animo di tutti voi, propongo che il Senato del Regno sia rappresentato alle solenni cerimonie dantesche del settembre prossimo, nella persona del Presidente o di coloro che il Presidente avrà designati. Il Senato dovrà forse accordarsi in ciò con la Presidenza della Camera dei Deputati, affinchè siano presi i provvedimenti opportuni alla compiuta rappresentanza del Parlamento al centenario di Dante.

Giorni sono, non senza commozione, abbiamo approvata tale rappresentanza per la pia glorificazione dell'ignoto soldato morto per la patria; giova pur che si approvi per le feste a colui in che tutti riconosciamo il Padre della patria. (*Applausi*).

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Come ministro della pubblica istruzione, posso assicurare il Senato che il Governo prenderà la parte più viva, quale la solennità della circostanza richiede, alle onoranze per Dante.

Come senatore ringrazio l'on. Mazzoni del modo che dà al Senato di partecipare anch'esso a questa grande ricorrenza (*approvazioni*).

PRESIDENTE. Alla proposta del senatore Mazzoni, trattandosi di un nome come quello di Dante, non mi permetto di aggiungere nulla; dirò solamente che la Presidenza sarà lieta di potere, in questa occasione, dimostrare quanta venerazione per il grande fattore della attuale civiltà italiana sentano tutti coloro che fan parte del Senato del Regno. (*Approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Ameglio, Amero D'Aste.

Badaloni, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bernardi, Bertarelli, Biscaretti, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calabria, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Castiglioni, Cattellani, Cefalo, Cefaly, Chimienti, Cipelli, Cirmeni, Conci, Corbino.

Dalolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Rovasenda, Di Vico, Dorigo.

Faelli, Ferraris Carlo, Ferrero Di Cambiano, Filomusi Guelfi, Fradeletto, Francica-Nava.

Gallini, Garavetti, Garofalo, Gioppi, Giordani, Giunti, Grandi, Greppi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lamberti, Leonardi Cattolica, Libertini, Lucca, Luzzatti.

Mango, Marchiafava, Mariotti, Martino, Massarucci, Mattioli, Mayer, Mazzoni, Millo, Morrone.

Niccolini Pietro.

Pagliano, Palumbo, Pansa, Pagliano, Pavia, Pellerano, Perla, Persico, Piacentini, Pincherle, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Pullè.

Rava, Rebaudengo, Romanin-Jacur.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Scialoja, Sechi, Sili, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Thaon Di Revel, Tivaroni, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valli, Venosta, Verga, Vitelli, Volterra.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Provvedimenti vari contro la disoccupazione:

Senatori votanti	123
Favorevoli	100
Contrari	21
Astenuti	2

Il Senato approva.

Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private:

Senatori votanti	123
Favorevoli	98
Contrari	25

Il Senato approva.

Autorizzazione della maggiore spesa di lire 113.500.000 per opere dipendenti da terremoti:

Senatori votanti	123
Favorevoli	99
Contrari	24

Il Senato approva.

Iscrizioni di fondi in favore delle Università e degli altri istituti per istruzione superiore:

Senatori votanti	123
Favorevoli	100
Contrari	23

Il Senato approva.

Provvedimenti per la ricerca e per la utilizzazione delle sostanze radio attive:

Senatori votanti	123
Favorevoli	101
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge, con varie modificazioni già approvate dalla Camera dei deputati del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, circa il trattamento di quiescenza del personale civile della Amministrazione dello Stato ed il riconoscimento agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario e degli studi superiori:

Senatori votanti	123
Favorevoli	101
Contrari	22

Il Senato approva.

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 19.30).

Licenziato per la stampa il 30 agosto 1921 (ore 18,30).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XXIX^a TORNATA

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Cinquantenario del traforo del Fréjus (Per il)

Oratori:

PRESIDENTE	pag. 736
REBAUDENGO	736

Commemorazioni (dei senatori Lucca, Durand de la Penne, Panizzardi, Piacentini, Cruciani Alibrandi, De Martino)

728

Oratori:

PRESIDENTE	728
BERGAMASCO, <i>ministro della marina</i>	732
CORBINO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	734
GASPAROTTO, <i>ministro della guerra</i>	733
GIRARDINI, <i>ministro delle colonie</i>	734
SPIRITO	733

Comunicazioni della Presidenza 726

Congedi 726

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni l'iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi istituti superiori di studi commerciali » 770

(Discussione di):

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 320, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione » 740

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma » 740

« Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa i contratti di affitto di fabbricati urbani e parte di essi, serventi ad uso di botteghe, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali » 740

« Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147, e 18 aprile 1920, n. 475, portanti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori riguardo agli alloggi » 740

« Conversione in legge del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 471, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili » 740

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri dei Commissari del Governo agli alloggi » 740

« Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1921, n. 331, contenente nuove norme per le locazioni dei negozi » 740

Oratori:

AMERO D'ASTE, <i>presidente dell'Ufficio centrale</i>	741
BELOTTI, <i>ministro dell'industria e del commercio</i>	741, 753, 770
(Ritiro di)	727

Interpellanze (Annuncio di) 771

Interrogazioni (Annuncio di) 772
(Risposta scritta ad) 782

Relazioni (Presentazione di) 727, 740

Uffici (Sorteggio degli) 736

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, delle colonie, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, dell'industria e commercio e per la ricostituzione delle terre liberate.

SILI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cannavina per giorni otto; Dallolio Alberto, Leonardi Cattolica e Santucci per giorni dieci; Stoppato per un mese; Zappi e Di Brazzà per giorni quindici.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario Frascara di dar lettura di un messaggio del presidente della Corte dei conti.

FRASCARA, *segretario*, legge:

« Roma, 12 ottobre 1921.

« A. S. E. il Presidente del Senato del Regno.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867 n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di luglio 1921.

« Il Presidente

« BERNARDI ».

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario Frascara di dar lettura di un messaggio del ministro dei lavori pubblici.

FRASCARA, *segretario*, legge:

« Roma, 8 ottobre 1921.

« Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno.

« Giusto il disposto dell'articolo 4 della legge 5 aprile 1908, n. 126 mi onoro trasmettere a codesta Ecc.ma Presidenza l'unito elenco dei prelevamenti e reintegri sul fondo di riserva per le bonifiche (capitolo 124 dello Stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1920-21) eseguiti durante i trimestri dal 1° gennaio 1921.

« Il Ministro

« MICHELI ».

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario Frascara di dar lettura di un messaggio del Ministero dell'interno.

FRASCARA, *segretario*, legge:

« Roma, 9 ottobre 1921.

« A. S. E. il Presidente del Senato.

« In esecuzione degli articoli 18 del regolamento 12 marzo 1885 n. 3003 e 20 del regolamento n. 27 del 14 gennaio 1904, questo Ministero ha l'onore di trasmettere all'E. V. copia delle relazioni presentate dalla Giunta municipale di Napoli e dalla sezione speciale del tesoro su lavori compiuti negli anni 1918 e 1919 pel risanamento di quella città.

« Di tali relazioni la Commissione centrale consultiva ha preso atto nella seduta del 5 corrente ».

PRESIDENTE. Il 16 settembre proveniva alla Presidenza del Senato un telegramma del Presidente del Senato del Brasile del quale prego l'onorevole senatore, segretario, Presbitero di dar lettura.

PRESBITERO, *segretario*, legge:

« Rio de Janeiro, 16 settembre 1921.

« Ecc.mo Presidente del Senato Italiano.

« Prego V. E. di voler portare a conoscenza di codesta Alta Assemblea che su proposta del senatore Lauro Müller, presidente della Commissione di diplomazia, fu unanimamente approvata nella seduta del 14 corrente la seguente mozione:

« Il Senato del Brasile invia al Senato d'Italia la commossa espressione della sua solidarietà nella glorificazione di Dante Alighieri. I senatori brasiliani si considerano felici di esprimere i loro sentimenti di ammirazione e di venerazione per il genio creatore della Divina Commedia nel momento politico nel quale l'Italia irradia la sua gloria unificata e reintegrata nella sua grandezza storica. Cordiali saluti.

« BUENO DE PRAIVA,

« Presidente del Senato del Brasile ».

(Approvazioni).

PRESIDENTE. Poichè quando pervenne questo telegramma il Senato non era riunito, credetti d'interpretare il pensiero del Senato stesso inviando al Presidente del Senato della grande

Repubblica dell'America latina, ove vi sono fiorenti colonie italiane, l'espressione dei nostri voti per la sua prosperità e grandezza e il nostro compiacimento per l'omaggio che il Brasile, insieme al mondo intero, ha tributato al genio italiano. (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Presbitero di dare lettura di alcuni messaggi del Presidente del Consiglio pervenuti alla presidenza.

PRESBITERO, *segretario*, legge:

« 30 agosto 1921.

« Eccellenza,

« Mi onoro informare V. E. che S. M. il Re con decreto del 27 corrente ha nominato sottosegretario di Stato per gli Affari esteri l'onorevole avvocato Angelo Valvassori-Peroni senatore del Regno.

« Con profonda osservanza

« BONOMI ».

« 7 ottobre 1921.

« Eccellenza,

« Mi onoro informare l'E. V. che S. M. il Re, con decreto del 29 settembre scorso ha nominato Ministro di Stato l'onorevole avvocato Giovanni Villa senatore del Regno.

« Il Presidente del Consiglio dei Ministri.

« BONOMI ».

« Roma addì 20 novembre 1921.

« Eccellenza,

« Mi onoro informare l'E. V. che S. M. il Re, con decreto del 19 corrente mese, ha nominato ministro di Stato l'onorevole professore Lodovico Mortara, senatore del Regno.

« Il Presidente del Consiglio

« BONOMI ».

PRESIDENTE. All'onorevole avvocato Villa e all'illustre professore Mortara, nostri colleghi, esprimo tutto il mio compiacimento e quello del Senato (*Applausi*).

Ritiro di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario Presbitero di dar lettura di un messaggio dell'onorevole Ministro dei lavori pubblici.

PRESBITERO, *segretario*, legge:

« 22 novembre 1921.

« L'urgenza dei provvedimenti proposti con i disegni di legge numeri 177 e 181, in dipendenza dei terremoti e per opere di consolidamento di frane e di trasferimento di abitanti, indusse il Governo alla immediata loro attuazione mediante decreti legge.

« Pertanto autorizzato con gli acclusi decreti reali, mi è d'uopo ritirare gli accennati disegni di legge e prego l'E. V. di compiacersi darne atto al Senato.

« Con tutta osservanza

« Il Ministro

« MICHELI ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro dei lavori pubblici del ritiro dei due disegni di legge da lui accennati.

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione Parlamentare d'inchiesta sull'ordinamento delle Amministrazioni di Stato e sulle condizioni del personale, istituita dalla legge sedici marzo u. s. numero 260, ha trasmesso la relazione che è stata già distribuita agli onorevoli senatori.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che durante le ferie sono state presentate alla Presidenza le relazioni ai seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 4 luglio 1920, n. 1165, riguardante la soppressione dei tribunali militari di Alessandria, Ancona e Piacenza (N. 116);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 320, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione (N. 119);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma (N. 120);

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa i contratti di affitto di fabbricati urbani e parte di essi, serventi ad uso di botteghe, ne-

gozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali (N. 112);

Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147, e 18 aprile 1920, n. 475, portanti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori riguardo agli alloggi (N. 134);

Conversione in legge del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili (N. 121);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri dei Commissari del Governo agli alloggi (N. 135);

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1921, n. 331, contenente nuove norme per le locazioni dei negozi (N. 123).

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 224, relativo ad una quarta ed ultima sessione straordinaria di esami per militari ed ex-militari nei Regi istituti nautici (N. 140).

Commemorazioni dei senatori Lucca, Durand de la Penne, Panizzardi, Piacentini, Cruciani-Alibrandi e De Martino.

PRESIDENTE. *(Si alza e con lui si alzano i senatori ed i ministri).* Onorevoli Senatori! Anche questa volta, pur troppo, nel riprendere i nostri lavori, mi incombe il doloroso dovere di annunciarvi la perdita di amati colleghi.

Il 13 agosto ultimo, all'indomani della sospensione delle nostre sedute, colpita da improvviso malore, scomparve in Roma la operosa esistenza di Piero Lucca, che pure fino al giorno innanzi avevamo visto qui in mezzo a noi, con la consueta assiduità e solerzia.

Piero Lucca nacque a Casal Monferrato il 10 maggio 1850 e con successo compì gli studi di ingegneria, ma ben presto volse la sua attività alle discipline economiche. Convinto che la prosperità nazionale dipendesse soprattutto dall'incremento dell'agricoltura, ei si dette con tutta la passione dei suoi giovani anni alla difesa degli interessi agricoli; e della vasta e profonda competenza, che era venuto acqui-

stando in tali questioni, si valse nella vita pubblica per affrontare con piena coscienza la risoluzione dei più importanti problemi e portarvi un validissimo contributo con la sua non comune fermezza.

Entrò alla Camera dei deputati all'inizio della XV Legislatura e vi rappresentò il Collegio di Novara fino alla XVII e poi quello di Vercelli, prendendo posto a destra nel gruppo degli agrari. Le elevate doti del suo ingegno, la profonda cultura nei problemi sociali, la ferrea volontà lo fecero ben presto emergere, così come il sentimento del dovere, che in Lui fu sempre profondo, ed il coraggio delle proprie convinzioni gli fecero acquistare le universali simpatie. Ai lavori parlamentari partecipò con molta assiduità; fu più volte relatore di bilanci ed intervenne nelle più importanti discussioni, soprattutto dove erano in giuoco gli interessi dell'agricoltura. I suoi discorsi sulle irrigazioni, sulle tariffe doganali, sul credito agrario, sulla Cassa di previdenza per gli operai vecchi ed inabili al lavoro, nella quale egli vedeva una doverosa istituzione di solidarietà sociale, e su tutto quanto potesse giovare alla prosperità agraria furono universalmente apprezzati e suonarono sempre vigorosa spinta all'azione del Governo. Così del suo gruppo divenne ben presto il capo e nel 1891, quando l'onorevole Di Rudini formò il Gabinetto con l'onorevole Nicotera, egli fu chiamato al Governo come sottosegretario di Stato all'interno e vi rimase per oltre un anno, dando prova di rara energia ed abilità nei momenti difficili che gli toccò fronteggiare.

Successivamente, per un certo tempo, si appartò dalla vita politica attiva, pur continuando a rappresentare il collegio di Vercelli fino alla XXII Legislatura.

Il 4 aprile 1909 fu nominato senatore ed anche in Senato esplicò opera validissima per la difesa della legislazione sociale e fu assiduo ai nostri lavori. Fu autorevole membro della Commissione di finanze, e di altre importanti Commissioni, ed attualmente era membro della Commissione del Regolamento interno e di quella interparlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra, in tutte portando un prezioso contributo.

Era Presidente dell'Associazione dei Comuni e dell'Istituto Nazionale per le Opere pubbliche

dei Comuni, nonché Vice-Presidente della Commissione consultiva per i problemi attinenti al costo della vita.

Piero Lucca fu un fervido assertore delle ragioni della nostra guerra ed amò sinceramente il suo Paese, al cui bene mirò sempre, sopra ogni altra cosa, anche là dove trattavasi di sacrificare se stesso. Negli ultimi tempi soprattutto fu un tenace propugnatore della necessità di mantenere alto il prestigio e l'autorità dello Stato e di introdurre forti economie nei bilanci delle Amministrazioni pubbliche per poter superare la crisi del dopo guerra.

Ora che il destino ci toglie sì prezioso collega, noi ci raccogliamo in vivo dolore e rivolgiamo il nostro pensiero affettuoso alla memoria dell'illustre estinto, mentre esprimiamo alla famiglia inconsolabile le nostre sincere condoglianze. (*Benissimo*).

Il 25 agosto, in Bologna, spegnevasi in tarda età un valoroso superstite delle battaglie del Risorgimento, il tenente generale marchese Luigi Durand de la Penne.

Egli era nato a Nizza Marittima il 23 febbraio 1838 da nobile famiglia ed era venuto crescendo negli anni, mentre, vivificata dal ricordo dei recenti martiri, più ferveva la preparazione delle guerre d'indipendenza. Dotato di un ingegno ben vivace e di un carattere risoluto, di un'anima incline ad ogni sentimento alto e generoso, egli non poteva rimanere indifferente agli irrefrenabili entusiasmi di quel memorabile periodo ed educato al culto della patria sentì che non avrebbe potuto meglio servirla che dedicandosi con passione alla carriera delle armi.

Entrato a quindici anni nella R. Accademia militare, nel 1856 veniva nominato sottotenente e rimaneva a prestar servizio per un altro anno nella stessa scuola dove si era fatto subito apprezzare per le sue doti militari non comuni. Nel 1857 passò allo Stato maggiore del Genio e, promosso luogotenente nel 1859 e destinato al reggimento zappatori, prese parte gloriosa alla campagna di quell'anno e alle successive. La promozione a capitano a distanza di un anno dalla precedente, le due medaglie al valor militare di cui una d'argento concessigli per la sua partecipazione all'assedio di Ancona e di Capua nel 1860, la croce di cavaliere

dell'Ordine Militare di Savoia della quale fu decorato durante l'assedio di Gaeta nel 1861, stanno a dimostrare l'importanza dell'opera in quel periodo da lui compiuta.

Successivamente la sua carriera continuò luminosa fino ai più alti gradi e non gli mancarono incarichi di fiducia e particolarmente onorifici. Fu prima e per lungo tempo ufficiale d'ordinanza di S. M. il Re e poi suo aiutante di campo onorario; e più volte comandato al Ministero della marina ed a quello della guerra, facendosi apprezzare per le sue doti e portando in tutti i servizi il suo spirito di feconda organizzazione. Nel dicembre 1892 raggiunse il grado di tenente generale e nel 1897 fu nominato ispettore generale del genio, carica che tenne fino a quando per i limiti di età dovette abbandonare il servizio attivo.

Venne nominato senatore il 14 giugno 1900 e nei primi tempi fu assiduo parlamentare, partecipando spesso alla discussione dei bilanci e dimostrandosi oratore efficace e simpatico, particolarmente competente nelle questioni militari.

Col senatore Durand de la Penne scompare un uomo di gran fede, uno spirito fervido che si animava per le cause più nobili e che tutta la sua intelligenza ed attività volse al bene della Patria.

Alla memoria di Lui vada il nostro accorato rimpianto ed alla famiglia l'espressione delle nostre vive condoglianze. (*Benissimo*).

Due giorni dopo si spense in Turro Milanese il senatore Carlo Panizzardi, dopo lunga ed inesorabile malattia.

Ei nacque a Torino il 10 settembre 1850 e di severi studi nutrì la sua giovinezza, laureandosi brillantemente in giurisprudenza nel 1872. Giovanissimo, scegliendo l'istessa carriera che aveva percorsa con successo il padre, entrò nelle Prefetture dove non tardò ad affermare il suo valore, sicché ben presto gli furono affidati incarichi di fiducia, e nel 1879 fu chiamato al Ministero dell'interno che lasciò poi solo per occupare il posto di consigliere delegato nella prefettura di Parma: dopo fu a Verona e poi a Bari.

Nel 1899 veniva nominato Prefetto e tale carica tenne per cinque anni a Trapani, venendo chiamato poi a dirigere la prefettura di

Livorno, e nel 1908 quella di Milano dove chiuse dopo ben sette anni la sua carriera.

Dell'alta carica cui era pervenuto Carlo Panizzardi aveva tutte le doti e il lungo tempo in cui rimase in tali sedi, superando momenti ben difficili, è la prova migliore della sua avvedutezza e del suo particolare senso pratico di equilibrio, che gli procurarono l'approvazione di ogni Governo e il favore completo e costante della pubblica opinione. Ed era circondato da così grande stima e considerazione che a Livorno, in numerosi conflitti economici fra industriali ed operai, e specialmente nel gravissimo sciopero del porto, riuscì come arbitro alla difficile conciliazione delle parti contendenti, evitando gravissimi disordini che avrebbero avuto una pericolosa ripercussione nel Paese.

Le alte benemerenzze acquistate valsero a Carlo Panizzardi il 4 aprile 1909 la nomina a senatore ed anche qui in Senato si acquistò vive simpatie, anche se prima l'ufficio pubblico che lo assorbiva completamente e negli ultimi tempi la malferma salute gli impedirono di partecipare assiduamente ai nostri lavori.

Con Carlo Panizzardi scompare una intelligenza viva, un'anima nobilissima ed una simpatica figura di italiano.

Salutiamo reverenti la sua memoria ed inviamo alla famiglia l'espressione del nostro profondo cordoglio. (*Bene*).

Il 2 novembre improvvisamente cessava di vivere a San Polo Sabino il tenente generale Settimio Piacentini, poche ore dopo che anch'egli, strenuo combattente, erasi voluto recare alla vicina stazione di Stimigliano a rendere omaggio alla salma lacrimata del Milite ignoto. Simpatica figura di soldato, il generale Piacentini aveva dedicato alla patria le sue migliori energie; ed è con vivo rammarico che noi lo vediamo scomparire prima che anche in Senato avesse potuto esplicitare la sua fervida opera, poichè era nostro collega solo dall'8 giugno decorso.

Nacque a Tarano il 6 gennaio 1859 e, giovanissimo, abbracciò la vita delle armi, spintovi soprattutto dal suo carattere risoluto e dall'ingegno svegliato. Compiuti con onore i corsi dell'Accademia militare, nel 1879 fu nominato sottotenente nel Genio e, più volte promosso a

scelta, percorse una carriera rapida e brillante. Numerosi incarichi di fiducia si meritò e fu istruttore nella stessa Accademia militare e poi nella Scuola di applicazione di artiglieria e Genio e per molto tempo addetto al Corpo di stato maggiore. Da maggior generale, nel 1909, venne chiamato a far parte della Commissione per l'esame delle proposte di ricompensa al valor militare e poco dopo, nel 1911, fu scelto quale aiutante di campo di S. M. il Re.

Nell'ultima guerra compì opera veramente preziosa, esplicitando nelle più diverse contingenze un'azione ad un tempo pronta e illuminata, portando sempre un austero senso di disciplina e di dovere. Dapprima intendente generale dell'esercito dette prova di possedere preclare qualità di organizzatore, dirigendo ed adattando ad imprevedibili necessità di guerra i servizi che con alta competenza aveva predisposti in pace. Più tardi la sua sapiente opera svolse da comandante delle maggiori unità su tutti i campi di battaglia dall'Isonzo al Cadore; e nella memoranda giornata del 15 giugno 1918 sul Grappa si ebbe la medaglia d'argento al valore per il validissimo contributo dato dal proprio corpo d'armata nella energica resistenza contro la poderosa offensiva nemica.

Incaricato poi del comando delle truppe italiane in Albania, in ore gravi per l'onore del paese e delle armi italiane, con le scarse forze disponibili seppe organizzare intorno a Vallona una incrollabile difesa e additare al Governo i saggi e più opportuni provvedimenti che si imponevano per risolvere il problema di quella regione, di cui aveva acquistata profonda conoscenza. L'altissima onorificenza, in tale occasione concessagli, di cavaliere di gran croce dell'Ordine militare di Savoia, fu un giusto riconoscimento dei servizi da lui resi e la motivazione che essa porta è davvero titolo di gloria, dappoichè conchiude che egli compì opera di civiltà e valore, altamente meritevole della riconoscenza della patria e destinata a fruttificare negli anni.

Noi siamo dolenti che l'inesorabile destino ci abbia oggi immaturamente tolta sì preziosa esistenza e alla memoria dell'illustre estinto rivolgiamo il nostro pensiero grato, inviando alla desolata consorte la espressione del nostro vivo cordoglio. (*Benissimo*).

Dopo lunghissima e penosa malattia, l'8 corrente, in Roma che gli aveva dato i natali il 9 luglio 1839, spegnevasi il senatore Enrico Cruciani Alibrandi.

Avviatosi agli studi di ingegneria che la mente acuta gli faceva prediligere, compì giovanissimo i corsi universitari nella città nativa, dalla quale però ben presto fu costretto ad allontanarsi per i suoi sinceri sentimenti liberali.

Si dedicò allora ai lavori della linea ferroviaria Roma-Ancona e, conservando viva la sua fede nel compimento dell'unità italiana, nel 1870, quando il suo ardente voto fu esaudito, ritornò qui dove poteva finalmente senza limitazioni portare il contributo della sua feconda opera. E non tardò infatti a divenire l'anima della vita cittadina. Chiamato a far parte della Giunta provvisoria di Governo e poco dopo eletto Consigliere comunale si rivelò subito mente aperta alle più ardite iniziative e spirito moderno. Della Amministrazione comunale di Roma fece parte per lunghissimi anni, dedicandosi con passione alla risoluzione dei più importanti problemi della Capitale.

Nel 1876 fu nominato assessore per la pubblica istruzione e l'opera da lui svolta in pro della scuola, per la profonda conoscenza dei congegni amministrativi, fu così illuminata ed efficace da meritargli per sedici volte la conferma nella carica e più tardi, nel 1906, la medaglia d'oro dei benemeriti della pubblica istruzione.

Nel 1905, a maggiore attestazione della fiducia che in lui tutti riponevano, fu chiamato alla carica di supremo magistrato della città e tale ufficio copri con onore fino alle elezioni del 1907. All'Amministrazione da lui presieduta si devono l'attuazione dei progetti di municipalizzazione dei più importanti servizi pubblici e la provvida istituzione dell'Ufficio tecnologico.

Le esortazioni di amici e di uomini di Governo non valsero a spingerlo nella vita politica, poichè egli preferì dedicare tutto sè stesso alla vita cittadina. Dotato di un cuore nobilissimo, contribuì efficacemente al prosperare delle istituzioni di beneficenza: fu consigliere della Congregazione di Carità e per molti anni tenne la Presidenza degli orfanotrofi di Santa Maria in Aquiro; attualmente era Presidente

del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia « Amici ».

Il 21 gennaio 1906 fu nominato senatore e, fino a quando le condizioni della salute glielo permisero, fu assiduo ai nostri lavori. Nel 1914 fu eletto nuovamente Consigliere comunale, ma la sua malferma salute, che gli procurava gravi sofferenze, non gli consentì più di partecipare attivamente alla vita pubblica.

Il senatore Cruciani Alibrandi lascia di sè un senso di vivo rimpianto in quanti ebbero la ventura di conoscerlo e di apprezzarne le spiccate qualità di mente e di cuore, la rettitudine e la nobiltà del carattere.

Il Senato invia alla memoria dell'amato collega un mesto saluto ed alla famiglia vivissime condoglianze. (*Bene*).

Dopo breve violenta malattia contro cui vanamente lottò la sua fibra robustissima, morì ieri mattina in Bengasi il conte Giacomo De Martino, Governatore civile della Cirenaica.

Nato a Londra il 21 settembre 1849, dimorò poi a lungo a Napoli, donde originava la sua nobile famiglia. Dopo una breve permanenza nella carriera diplomatica, quasi per non interrompere una tradizione costante della sua famiglia si dedicò alla vita politica, e Napoli lo inviò nel 1890 suo rappresentante alla Camera dei Deputati per la 17ª Legislatura. Alla Camera sedette fino al 1904 dando opera feconda alla soluzione dei molti problemi che interessavano la sua diletta città.

Fu sottosegretario di Stato dapprima ai lavori pubblici per circa tre anni coi ministri Perazzi e Prinetti e poi nuovamente con quest'ultimo fu sottosegretario agli Affari esteri e si mostrò provetto e rigido amministratore, nemico d'ogni favoritismo.

Il 4 marzo 1905 fu nominato senatore, ed anche nella nostra Assemblea, come già alla Camera, seppe far valere la sua grande cultura e la vasta competenza procacciatasi nelle cariche ricoperte, trattando soprattutto argomenti relativi alla politica estera ed alla marina.

Ma la sua alta mente si dedicò con più fervido amore allo studio dei problemi coloniali e dell'emigrazione, nell'interesse delle numerose popolazioni italiane stabilite fuori dei

confini della Patria, la cui vita e le cui aspirazioni gli erano famigliari per i numerosi viaggi compiuti.

E di ciò sono prove tangibili non solo i suoi discorsi parlamentari, taluno dei quali veramente memorabile, ma anche numerosi scritti, conferenze ed articoli. E dell'espansione italiana, specialmente nella Tripolitania, egli fu vero profeta e banditore fin dal 1902 e nel 1908 pubblicò un bellissimo volume « Cirene e Cartagine », relazione di un suo viaggio attraverso la Tripolitania e la Tunisia.

Nel 1905 ideò e ben presto seppe far sorgere l'Istituto Coloniale italiano, somma sua benemeranza; tale organismo, divenuto ben presto fiorentissimo, si propose fin dall'inizio di diffondere la conoscenza dei paesi che possono servire di sbocco alla nostra emigrazione e di creare un permanente legame tra gli italiani residenti all'estero e la Madre Patria.

Nel 1908 egli organizzò il primo congresso degli italiani all'estero, che vide convenire a Roma i delegati delle colonie italiane di tutto il mondo e nel quale tanti vitali problemi furono fecondamente discussi.

Ma dal suo ardente apostolato d'italianità il conte De Martino doveva esser presto chiamato a servire attivamente quale Governatore delle giovani Colonie italiane. Nel 1910 fu assunto al governo della Somalia, in momenti alquanto difficili: e la sua opera abile seppe estendere pacificamente la nostra occupazione rendendo sicuro il nostro dominio e cattivandoci l'animo degli indigeni.

Nel 1916 fu chiamato a governare l'Eritrea e nel periodo di tre anni in cui resse quella colonia dette grande incremento ad essenziali opere pubbliche, intimamente collegate collo sviluppo dei traffici e dei commerci, che la sua mente sagace concepì sempre come la vera base della politica coloniale.

Nel luglio 1919 ebbe l'incarico assai delicato di governare la Cirenaica, che tanti problemi difficili presentava. E qui soprattutto le sue doti rifulsero: egli seppe consolidare le nostre relazioni con la Senussia, consacrate nel trattato di El Regima e nel recentissimo accordo di El Abiar. Nello stesso tempo dette anche qui massimo impulso alle opere pubbliche ed alle iniziative dirette ad accrescere il valore

e la prosperità della Colonia. La sua breve opera sarà feconda di bene nell'avvenire.

Ben può dirsi di lui esser egli morto come un soldato sul campo, poichè la malattia che doveva ucciderlo lo colpì nell'ultimo viaggio compiuto, per obbedire al dovere, nell'interno della Colonia.

Egli ha ben meritato della Patria che ora lo piange. Sulla bara ancora schiusa dell'insigne cittadino, dell'uomo di stato eminente, dell'amato collega, inchiniamoci reverenti e vada alla orbata famiglia l'espressione del nostro vivo cordoglio. (*Benissimo*).

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. A nome del Governo mi associo alle elevate commemorazioni, che testè il nostro illustre Presidente ha fatto dei compianti colleghi Carlo Panizzardi e Piero Lucca.

Carlo Panizzardi, entrato giovanissimo nella carriera delle Prefetture, col solo merito del suo ingegno e del suo lavoro seppe raggiungere le vette più alte, distinguendosi sempre per l'equilibrio delle sue facoltà, per la grande coltura ed il non comune senso pratico. Egli raggiunse il culmine della sua carriera quando fu nominato Prefetto e poscia con la nomina a Prefetto di Milano. La sua lunga permanenza, durata ben sette anni, a reggere le sorti amministrative della provincia di Milano, è la migliore prova della sua sagacia amministrativa e delle sue doti di equilibrio e di avvedutezza. Giusto premio alla lunga sua carriera fu la nomina a senatore. Noi lo conoscemmo già avanti negli anni e forse già affievolito nelle sue energie per la malattia, che ne minava l'esistenza. Quindi poco abbiamo potuto vedere della sua attività e poco apprezzare delle sue doti; ma coloro che ebbero dimestichezza con lui ne apprezzarono altamente la bontà dell'animo e la finezza dello spirito.

Vada anche a nome del Governo, l'espressione commossa del più vivo rimpianto alla sua memoria ed alla sua famiglia. (*Vive approvazioni*).

L'opera vasta e multiforme nella vita pubblica dell'onorevole Piero Lucca è tale da non poterla assolutamente comprendere nei brevi

cenni d'una fugace commemorazione. Per darne un'idea basti ricordare la lunga sua carriera nell'altro ramo del Parlamento e i dodici anni trascorsi in questo, tenendo presente l'attività dell'uomo assolutamente eccezionale e lo spirito pugnace e combattivo.

Piero Lucca, oltre alla vita pubblica nei due rami del Parlamento, dedicò l'opera sua alla città di Vercelli, la sua bene amata città natia, della quale fu per un periodo lunghissimo sindaco. Egli fece anche per molti anni parte e parte attiva del consiglio provinciale di Novara. Vi fu un periodo, nel quale nessuna iniziativa agraria, nessuna iniziativa destinata al progresso dell'agricoltura o alla tutela degli interessi agricoli fu presa all'infuori di Piero Lucca. Anzi queste iniziative lo trovarono di solito in prima linea, fautore convinto, operoso, efficace. Basti ricordare il tema delle irrigazioni, il tema della coltura intensiva delle risaie, i dazi doganali di protezione dei nostri prodotti agricoli, che furono da lui fervidamente sostenuti in un periodo di tempo, in cui l'economia mondiale era diametralmente opposta a quella di oggi.

Piero Lucca fu lungamente presidente della Associazione irrigua dell'Ovest-Sesia, il più vasto organismo di irrigazione, che esista in Italia. Fu anche Presidente, nell'altro ramo del Parlamento, della commissione che recò in porto la legge, che disciplina il lavoro delle donne e dei fanciulli nelle risaie, legge che fu combattuta dai rappresentanti dei due gravi interessi in contesa, ma che rimase finora immutata ed è una della migliori leggi di tutela dei lavoratori delle campagne.

Ma non solo egli fu difensore strenuo di interessi agricoli per quanto vasti; egli seppe anche assurgere all'altezza degli uomini politici di primo ordine partecipando alle grandi discussioni di politica generale. E di questa mia affermazione sono prova parecchi suoi discorsi, che esistono negli atti parlamentari e che sono notevoli per il contenuto politico, giacchè Piero Lucca aveva un temperamento ed una mentalità squisitamente politiche.

Con la sua scomparsa noi perdiamo un uomo tipico, di quella sottile schiera d'uomini, che dedicano la loro vita interamente alla cosa pubblica; poichè chi da vicino ha conosciuto Piero Lucca sa che egli ben poco si curò delle

cose sue personali e l'opera della sua vita spese solo per l'interesse pubblico, sia nella città nativa, sia nella sua provincia, sia nel Parlamento.

Con lui scompare pure un amico carissimo di molti di noi. Non è una semplice frase il dire che la scomparsa di Piero Lucca lascia un vuoto nell'ambiente del Senato. Molti di noi gli facevano volentieri corona nei discorsi familiari ascoltando la sua parola facile, calorosa, convinta, e sentendo la corrente di simpatia e di benevolenza che promanava da lui.

Alla sua memoria io mando a nome del Governo e mio un saluto commosso e mi associo di gran cuore alle espressioni di vivo rimpianto, che il Senato esprimerà alla vedova di lui sconsolata. (*Benissimo*).

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa, onorevole Spirito?

SPIRITO. Ricordo il regolamento, onorevole Presidente, e farò una semplice proposta. Non mi permetterò di aggiungere parola alla commemorazione che l'illustre nostro Presidente ha fatto del compianto collega Piero Lucca, col quale ebbi consuetudine lunga ed indimenticabile in questo e nell'altro ramo del Parlamento.

Propongo che le condoglianze vivissime del Senato per tanta perdita siano estese anche alla città di Vercelli, alla quale egli diede tanta parte delle sue virtù e della sua attività. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Se il Senato consente, io presenterò le condoglianze del Senato alle città che hanno dato i natali a tutti i nostri compianti colleghi. (*Approvazioni*).

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. A nome del Governo e dell'esercito ho l'onore di associarmi alle alte parole dette dall'illustre Presidente allo memoria del generale Durand De La Penne e del generale Piacentini, due soldati che appartennero a due diverse, ma ugualmente gloriose epoche. Il generale Durand diede il suo nome a fatti che ricorsero nella nostra giovinezza e batterono all'animo nostro fra le più care rimembranze passateci dai padri.

La presa di Ancona, la presa di Capua, l'assedio di Gaeta videro questa figura del Risorgimento sugli spalti delle città assediate. Di poi, in tempi più recenti, come direttore del genio in Roma, promosse la restaurazione di Castel S. Angelo che volle restituito alla primitiva bellezza. Ma dove l'opera sua culminò ed è degna di particolare senso di riconoscenza da parte del Paese, è dove — come ispettore generale — impresse un'orma profonda e un nuovo preciso indirizzo all'Arma del Genio, la quale, attraverso i successivi perfezionamenti, raggiunse durante la grande guerra lo splendore di uno strumento armonico e possente che ci venne invidiato dagli eserciti stranieri.

In altri campi, in più vasti campi di battaglia emerse la nobile figura del generale Piacentini. Insegnante nei suoi giovani anni nelle nostre scuole di guerra, alla vigilia dell'entrata dell'Italia nel conflitto europeo la divisione di Napoli lo ebbe suo comandante, ed ivi promosse la costituzione delle nuove unità destinate alla prova imminente. L'apertura delle ostilità lo trovò Intendente generale dell'esercito e quivi provvide con fermezza e sapienza alla coordinazione dei servizi; comandante del primo corpo d'armata del Cadore, con ferma azione di comando tenne salde le posizioni conquistate al nemico ed affrontò, con successo che ebbe a meravigliare la pubblica opinione italiana, le imprevedute angustie della prima campagna d'inverno. Da quel giorno non vi fu campagna di guerra, non vi fu momento culminante nella nostra storia bellica che non avesse a trovare in prima linea la figura del generale Piacentini. Nel marzo 1916 egli era in Albania, ma quando il nemico irrompeva nella conca di Arsiero, due mesi dopo, nel maggio dello stesso anno, era già tornato in Italia, sull'altipiano di Asiago, ad arginare l'invasione e a rigettare il nemico, mentre nell'agosto successivo egli batteva con le sue truppe alle porte di Gorizia. Caporetto lo trovò ancora una volta nel Cadore e qui comandò la ritirata dei suoi reparti che non lasciarono al nemico nessun facile trofeo. La battaglia del Piave, che decise delle sorti della nostra guerra e di quelle di tutto il mondo, lo ebbe in prima linea, tanto che gli toccò l'onore della medaglia di argento al valore sul campo. Questo prode generale dalla multiple attività si è spento, come bene ha ricor-

dato fra la commozione di tutti, l'illustre Presidente, quando ad una piccola fermata ferroviaria, si recava, ignorato, a recare il suo saluto alla salma del milite ignoto. Forse il cuore gli si è spezzato, perchè poche ore dopo, mentre il milite senza nome saliva alla gloria del Campidoglio, si spegneva quel cuore e si chiudeva una lunga e laboriosa giornata. (*Approvazioni*).

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. A nome del Governo mi associo reverente e commosso alle nobili parole dette dall'illustre nostro Presidente per il collega Cruciani Alibrandi. Non tocca a me rievocare la fervida opera svolta dall'estinto per il Comune di Roma: mi basti solo richiamare due lati della sua attività.

Per trenta anni assessore della pubblica istruzione dedicò le sue cure all'incremento delle scuole di Roma, e fu alla sua iniziativa dovuta l'apertura della scuola professionale femminile che rappresenta un primo passo verso tutto un atteggiamento indispensabile dei pubblici poteri per l'elevamento della cultura della donna. Come sindaco, fu promotore di quell'opera rivolta alla municipalizzazione dei pubblici servizi che, per la salda preparazione di Cruciani Alibrandi, ha potuto trionfare di tutti gli ostacoli, e costituire un grande vantaggio per Roma. Queste benemerenze mi spingono ad associarmi alle parole dell'illustre Presidente, mentre rivolgo anch'io un fervido commosso saluto alla famiglia e alla città di Roma. (*Bene*).

GIRARDINI, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIRARDINI, *ministro delle colonie*. Dopo che l'illustre Presidente del Senato ha commemorata con tanta nobiltà di parole e di sentimento l'opera del senatore De Martino, al Governo non resterebbe che associarsi al rimpianto di cui egli è stato qui eloquente espressione.

Giacomo De Martino, come fu ricordato, dopo una notevole carriera parlamentare fu nominato senatore; da allora, volse l'animo fervido di patriottismo e la passione politica alle cose coloniali, e in seguito a viaggi e a studi che

maturarono la sua preparazione, fondò l'Istituto coloniale che fu promotore di utili iniziative, fra le quali merita di essere ricordato il primo Congresso coloniale tenutosi in Italia.

In seguito fu nominato Governatore della Somalia, e mentre l'esperienza delle difficoltà nostre altrove incontrate e delle difficoltà di altri colonizzatori faceva prevedere che noi avremmo dovuto mandare in quella colonia, — dove allora non tenevamo che pochi posti — spedizioni militari e spendere molto sangue dei nostri soldati, egli seppe, con il senno e l'energia e con mezzi soltanto politici e pacifici, acquistarsi interamente quella contrada e darle il primo ordinamento. È questa una benemerita che raccomanda la memoria dell'onorevole De Martino alla gratitudine degli italiani.

Dalla Somalia, passò, come Governatore, in Eritrea e intuì uno dei principali bisogni di quella nostra colonia: favorire lo sviluppo edilizio. Fu anche fondatore del primo impianto idroelettrico laggiù, e, dopo il suo breve governatorato, partendo, lasciò un programma da svolgere per il dopo guerra, programma notevole per insegnamenti ed utili consigli.

Fu nominato Governatore della Cirenaica, dove un *modus vivendi* già istituito con la Senussia aveva assicurata la pace che, durante la guerra europea, non fu turbata nemmeno da un colpo di fucile. Egli seppe svolgere questo *modus vivendi* e fu uno dei principali autori del trattato di Règima; concezione politica pregevole, la quale confidiamo che, posta in atto, ci darà i frutti che ne attendiamo, cioè ci conserverà e ci darà la tranquillità e la piena disponibilità di quella colonia, che si presenta così ricca nell'avvenire di produzione e di lavoro.

Il De Martino fu un uomo di straordinarie facoltà: ricco di energia, gran signore, di vivace intelligenza, suscitatore di operosità e di pensiero intorno a sé. Egli ha compiuto opera benefica, e da parte di tutti coloro che lo conobbero, da parte di tutti coloro che con lui collaborarono, va ora alla sua memoria un mesto saluto, doverosa testimonianza che è dovuta ai cittadini grandemente benemeriti del proprio Paese. (*Approvazioni*).

Per il cinquantenario del traforo del Fréjus.

REBAUDENGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO. Durante il periodo delle vacanze del Senato prima in Piemonte, per iniziativa di un Comitato presieduto da un nostro autorevole collega, all'augusta presenza di Sua Maestà il Re, non mai assente dove si celebrano grandi eventi nazionali e col l'intervento di membri dei Governi d'Italia e di Francia, quindi in Savoia frammezzo a indescrivibile entusiasmo di popolo, si commemorò solennemente il cinquantenario di uno dei maggiori e più prodigiosi trionfi della scienza e dell'attività umana: la caduta delle Alpi, la natura vinta e corretta dal lavoro dell'uomo. Parmi che una eco di questi festeggiamenti debba risuonare qui, in quest'Assemblea, dove si raccoglie tanta parte delle migliori energie della nazione, in quest'Assemblea alla quale non è estraneo nulla di quanto riguarda il progresso della civiltà, il benessere delle popolazioni, l'onore e il prestigio d'Italia, tanto più che ad essa appartennero parecchi di quegli illustri, benemeriti, previdenti e ardimentosi uomini, che contribuirono al successo della gloriosa gigantesca impresa.

Ricordo Des Ambrois, l'eminente ministro di Re Carlo Alberto, stato in seguito presidente di questa Assemblea, che ordinò i primi studi relativi al traforo del Fréjus; ricordo Giulio e Menabrea, che furono membri della Commissione presieduta dal Des Ambrois, chiamata a dare un definitivo giudizio sulla praticità e sull'efficacia della macchina perforatrice ideata dagli ingegneri Grandis, Grattoni e Sommeiller; ricordo Sismonda, l'insigne geologo che, divinata coi suoi studi l'interna struttura del monte, annientate le obiezioni, affermò possibile il traforo ed ebbe in seguito il conforto di trovare nei fatti la conferma delle sue scientifiche previsioni; ricordo Paleocapa, l'intemerato patriota che propose, sostenne, controfirmò la legge statuente il traforo; ricordo Ranco e Borrelli, che presero parte alla preparazione e all'esecuzione dell'opera meravigliosa, colossale, tutta dovuta al genio della nostra stirpe.

Parmi che da noi non si possa in modo più degno e più nobile dare inizio ai nostri lavori, se non rivolgendo un pensiero affettuoso, in-

tessuto di gratitudine e di ammirazione, a quanti, uomini di Stato — primo fra essi Camillo di Cavour — scienziati, tecnici, operai, pubblicisti, hanno dato mente e braccia onde più stretti divenissero i vincoli, più intensi i rapporti fra due nazioni vicine etnicamente sorelle, onde una nuova, più spaziosa e più celere via si aprisse al commercio del mondo pel maggiore bene dell'umanità. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il Senato, che fu già ufficialmente rappresentato alla cerimonia che glorificò il genio italiano, non può che associarsi alle parole dell'onorevole senatore Rebaudengo. (*Benissimo*).

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca li sorteggio degli Uffici.

Prego il senatore, segretario, Sili di procedere al sorteggio.

SILI, *segretario*. Procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici, che risultano così composti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
 Apolloni
 Badoglio
 Barbieri
 Battaglieri
 Berio
 Bernardi
 Bocconi
 Boselli
 Bouvier
 Campello
 Capaldo
 Capellini
 Cardarelli
 Carissimo
 Chersich
 Chiappelli
 Ciraolo
 Clemente
 Consiglio
 Curreno
 D'Andrea
 De Amicis Tommaso
 Del Bono

Del Pezzo
 De Renzi
 Durante
 Fecia di Cossato
 Fili Astolfone
 Gatti
 Giordani
 Giunti
 Gualterio
 Indri
 Lanciani
 Libertini
 Lojodice
 Mangiagalli
 Maragliano
 Martino
 Mattioli
 Mengarini
 Molmenti
 Nava
 Palummo
 Petitti di Roreto
 Pigorini
 Rebaudengo
 Reynaudi
 Saldini
 San Martino
 Santini
 Santucci
 Serristori
 Sormani
 Tivaroni
 Tomasi della Torretta
 Tommasi
 Triangi

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Filiberto.
 Adamoli
 Agnetti
 Auteri Berretta
 Beccaria Incisa
 Beria d'Argentina
 Brusati Ugo
 Canevari
 Canzi
 Castiglioni
 Cocuzza
 Coffari
 Colonna Fabrizio

Contarini
De Blasio
Di Robilant
Di Trabia
D'Ovidio Francesco
Ellero
Ferraris Maggiorino
Fracassi
Fulci
Garroni
Gavazzi
Gherardini
Giusso
Grimani
Guidi
Lagasi
Levi Civita
Lusignoli
Mariotti
Masci
Montresor
Morpurgo
Mosconi
Pansa
Pantano
Papadopoli
Perla
Pirelli
Placido
Rava
Rossi Teofilo
Ruffini
Saladini
Salmoiraghi
Schanzer
Schiralli
Sonnino Giorgio
Squitti
Taddei
Tittoni Romolo
Trinchera
Valenzani
Vigoni
Villa
Vitelli
Zappi

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
Ameglio

Artom
Bellini
Beltrami
Bennati
Bianchi Leonardo
Biscaretti
Boncompagni
Bonicelli
Bonin Longare
Brusati Roberto
Cagnetta
Caruso
Cencelli
Cocchia
Compagna
Conci
Conti
Corbino
Crespi
D' Ayala Valva
De Cupis
De Lorenzo
Di Sant' Onofrio
Fadda
Faina
Fano
Ferraris Carlo
Ferri
Filomusi Guelfi
Frassati
Gallini
Garofalo
Giusti Del Giardino
Grosoli
Lucchini
Malaspina
Manna
Martinez
Mayer
Mazzoni
Morrone
Niccolini Eugenio
Pascale
Pavia
Pelloux
Persico
Pincherle
Pullè
Rattone
Rolandi-Ricci
Rota

Salvia
Sanarelli
Stoppato
Supino
Tecchio
Thaon di Revel

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Ferdinando
Amero d'Aste
Annaratone
Bertesi
Bertetti
Berti
Bettoni
Bollati
Borghese
Botterini
Cadorna
Campostrini
Capotorto
Catellani
Caviglia
Ciamician
Cipelli
Comparetti
De Amicis Mansueto
Diaz
Di Saluzzo
Di Vico
Figoli
Francica Nava
Gallina
Ghiglianovich
Ginori Conti
Giordano-Apostoli
Grassi
Hortis
Loria
Luzzatti
Malagodi
Malvezzi
Massarucci
Melodia
Michetti
Millo
Nuvoloni
Passerini Napoleone
Pellerano
Pescarolo

Piaggio
Pipitone
Polacco
Ponza
Pozzo
Quarta
Rizzetti
Sechi
Sforza
Spirito
Suardi
Tanari
Torraca
Torrighiani Luigi
Valli
Vigliani
Visconti Modrone

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Tomaso
Albertoni
Baccelli
Beneventano
Bensa
Berenini
Bergamasco
Bertarelli
Bianchi Riccardo
Bonazzi
Caneva
Cavalli
Cefaly
Civelli
Colonna Prospero
Credaro
Cuzzi
Dallolio Alberto
Della Noce
Della Torre
Del Lungo
De Seta
Di Brazza
Di Frasso
Di Rovasenda
Di Stefano
D' Ovidio Enrico
Faelli
Faldella
Frola

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 NOVEMBRE 1921

- Garavetti
Giardino
Gioppi
Golgi
Greppi
Guala
Guiccioli
Imperiali
Leonardi Cattolica
Mango
Morandi
Mosca
Pecori Giraldi
Presbitero
Quartieri
Reggio
Resta Pallavicino
Riolo
Salvago Raggi
Sandrelli
Scalini
Schupfer
Scialoja
Sili
Venosta
Wollemborg
Ziliotto
Zuccari

UFFICIO VI.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele
Albricci
Aula
Badaloni
Barzilai
Bassini
Bava Beccaris
Bombrini
Borsarelli
Brandolin
Calabria
Caldesi
Calleri
Canevaro
Carle
Cassis
Cataldi
Cefalo

Cirmeni
Da Como
D'Alife
Dallolio Alfredo
De Larderel
Del Carretto
De Novellis
De Riseis
Di Bagno
Diena
Di Terranova
Dorigo
Einaudi
Fabri
Ferraris Dante
Fortunato
Fradeletto
Frascara
Grippe
Lamberti
Levi Ulderico
Lustig
Malfatti
Marchiafava
Marconi
Mazza
Niccolini Pietro
Novaro
Pagliano
Pianigiani
Podestà
Porro
Rampoldi
Ridola
Romanin Jacur
Romeo delle Torrazze
Tamborino
Valerio
Verga
Volterra

UFFICIO VII.

Abbate
Albertini
Arlotta
Bergamini
Bombig
Cagni
Calisse

Cannavina
 Capece Minutolo
 Cavasola
 Chimienti
 Cimati
 Cosenza
 Croce
 Cusani-Visconti
 Del Giudice
 De Petra
 Ferrero di Cambiano
 Foà
 Fratellini
 Gerini
 Giaccone
 Grandi
 Inghilleri
 Malvano
 Marescalchi Gravina
 Marsaglia
 Mazziotti
 Mortara
 Oliveri
 Orlando
 Palberti
 Passerini Angelo
 Paternò
 Piccoli
 Pini
 Plutino
 Queirolo
 Ronco
 Rossi Giovanni
 Salata
 Salvarezza
 Scalori
 Schininà
 Setti
 Sinibaldi
 Sonnino Sidney
 Tamassia
 Tassoni
 Torlonia
 Torrigiani Filippo
 Valvassori Peroni
 Vanni
 Venzi
 Vicini
 Viganò
 Zippel
 Zupelli

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'on. senatore Gualterio a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

GUALTERIO, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge, che erano già stati approvati nella passata legislatura :

1) Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919 numeri 23-29 concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia Marina in servizio attivo permanente ;

2) Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° aprile 1917 numeri 5-68 che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di Marina.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Gualterio della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Discussione dei disegni di legge riguardanti l'affitto delle case e dei negozi ed i poteri del Regio Commissario agli alloggi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge riguardanti l'affitto delle case e dei negozi ed i poteri del Regio Commissario agli alloggi:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 320, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione (119);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618 contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma (120);

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa i contratti di affitto di fabbricati urbani e parte di essi serventi ad uso di botteghe, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali o professionali (122);

Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147, e 18 aprile 1920, n. 475, portanti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori riguardo agli alloggi (134);

Conversione in legge del Regio decreto 18 aprile 1918, n. 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili (121);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri dei Commissari del Governo agli alloggi (135);

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1921, n. 331, contenente nuove norme per le locazioni dei negozi (123).

Avverto che la discussione generale si farà complessivamente sulla conversione di tutti questi disegni di legge; quindi saranno discussi e votati separatamente i vari articoli che approvano i Regi decreti corrispondenti.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE, *Presidente dell'Ufficio centrale*. Dopo che il Senato aveva già votato i vari disegni, cioè i decreti-legge sulla proroga degli affitti, sono stati emessi ultimamente ancora due decreti-legge. Noi preghiamo l'onorevole ministro dell'industria di presentarli sollecitamente al Senato, perchè la Commissione possa farne relazione al più presto ed i relativi progetti possano essere presentati alla discussione del Senato.

Intanto la Commissione prega il Senato di voler di nuovo votare quei tali decreti-legge per i quali aveva già fatto una lunga discussione, in seguito alla quale li aveva approvati.

Quindi, se il Presidente crede, proporremo di metterli in votazione.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Semplicemente per dichiarare che io domani o posdomani presenterò senz'altro i due nuovi decreti-legge al Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro avendo chiesto la parola la discussione generale è chiusa. Si procederà alla discussione degli articoli dei vari disegni di legge.

Il primo disegno di legge ha per titolo:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919 n. 320, concernente

disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione.

Prego l'onorevole senatore, segretario, De-Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge :

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 370, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazioni.

ALLEGATO

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto coi ministri delle finanze e per la ricostituzione delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferma la disposizione dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2046, l'inquilino che abbia adempiuto gli obblighi del contratto ha diritto ad una ulteriore proroga della locazione che può estendersi fino al 31 luglio 1921.

Nella città dove per consuetudine i cambiamenti di casa sogliono aver luogo in una o più date fisse dell'anno, così l'inquilino come il locatore hanno facoltà di chiedere che la nuova scadenza della locazione coincida con una delle dette date. In tal caso, il termine della proroga stabilito nel capoverso precedente sarà spostato alla data consuetudinaria immediatamente anteriore o posteriore secondo che l'una o l'altra sia la più vicina.

Art. 2.

La proroga stabilita nell'articolo precedente ha luogo di diritto. L'inquilino che non creda di giovarsene, deve, almeno un mese prima del termine in cui dovrebbe iniziarsi la proroga, darne avviso al locatore con lettera raccomandata.

Eguale avviso deve dare l'inquilino al locatore o questi all'inquilino, quando l'uno o l'altro creda di giovare della disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo precedente.

Art. 3.

Il locatore non può opporsi alla proroga, a meno che non possa dimostrare di avere necessità di adibire la casa per abitazione propria o non concorrano altre speciali e gravi circostanze le quali giustifichino il suo diniego.

Durante il periodo della nuova proroga la misura della pigione stabilita nel contratto scaduto o già prorogato in forza del decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2046, non può essere aumentata che nei limiti indicati nell'articolo 5.

Art. 4.

Il locatore che creda di aver ragione per opporsi alla proroga deve almeno un mese prima della data in cui la proroga dovrebbe iniziarsi, avvertirne l'inquilino con lettera raccomandata. Nei dieci giorni successivi l'inquilino con lettera raccomandata può rendere noto al locatore che non accetta la sua opposizione alla proroga della locazione. In tal caso, il locatore che intenda di insistere in essa, può adire la Commissione arbitrale istituita dall'articolo 3 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1917, numero 403, cui è demandato di giudicare applicando criteri di equità ed in qualità di arbitri amichevoli compositori anche su queste vertenze.

Art. 5.

Il locatore che intenda elevare la misura della pigione per il periodo della proroga, deve comunicare all'inquilino la sua richiesta con lettera raccomandata almeno un mese prima

del giorno in cui l'aumento dovrebbe aver luogo.

Qualora la misura dell'aumento richiesto non superi il dieci per cento, l'inquilino che non intenda accettarlo, ha il diritto di ricorrere nei dieci giorni successivi alla Commissione arbitrale indicata nell'articolo 4, perchè con i criteri e i poteri stabiliti nel detto articolo determini l'equa misura della pigione.

Qualora invece l'aumento richiesto dal locatore superi il dieci per cento e non sia esplicitamente accettato dall'inquilino, nei dieci giorni successivi, il locatore ha facoltà di adire la Commissione medesima. Questa non potrà determinare in nessun caso un aumento della pigione superiore al venti per cento.

Soltanto in casi eccezionali di lavori eseguiti o in corso di esecuzione nella casa locata che importino rilevanti miglioramenti da accertarsi dalla Commissione, potrà essere da questa determinato un congruo aumento della pigione superiore a quello previsto nel capoverso precedente.

Queste disposizioni non si applicano alle rinnovazioni di locazioni già definitivamente concluse con contratto anteriore alla entrata in vigore del presente decreto, le quali restano ferme salvo la disposizione dell'articolo 11.

Art. 6.

L'aumento della pigione consentito dall'articolo precedente deve commisurarsi sulla pigione corrisposta anteriormente alla entrata in vigore del decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2046, escluso qualsiasi aumento successivamente apportato per qualunque causa.

L'ammontare della pigione è costituito dalla somma complessiva che l'inquilino deve corrispondere al locatore in corrispettivo del godimento della casa, anche se una parte di tale somma, piuttosto che a titolo di pigione, figura dovuta come speciale corrispettivo di determinate prestazioni accessorie relative al godimento della casa.

Art. 7.

Le disposizioni precedenti non si applicano ai contratti in corso se non per il tempo successivo alla scadenza, qualora questa si verifichi prima dei termini indicati nell'art. 1.

Art. 8.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche ai subaffitti e agli affitti degli appartamenti e camere mobiliate, subordinatamente però al contratto esistente fra il locatore e il suo diretto conduttore.

Per siffatte locazioni l'avviso che il conduttore deve dare al locatore ove non creda di giovare della proroga e gli avvisi da darsi dal locatore al conduttore nei casi preveduti negli articoli 4 e 5 devono essere inviati almeno dieci giorni prima della scadenza del contratto o della proroga che sia avvenuta per effetto del decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, numero 2046. Nei cinque giorni successivi il conduttore può inviare al locatore la sua risposta.

Art. 9.

Nelle nuove locazioni non può essere convenuta una pigione che superi quella che era corrisposta precedentemente in misura eccedente il limite indicato nel secondo capoverso dell'articolo 5, salvo che concorrano le circostanze indicate nel terzo capoverso dell'articolo medesimo.

Art. 10.

Qualora il contratto di locazione riguardi una casa che non era precedentemente affittata, il conduttore, ove ritenga eccessiva la pigione convenuta, può rivolgersi alla Commissione arbitrale menzionata nell'art. 4, perchè, con i criteri ed i poteri stabiliti in detto articolo, ne determini l'equa misura, tenendo conto della pigione che in base alle disposizioni del presente decreto sarebbe consentita per locazioni di immobili in analoghe condizioni.

La stessa facoltà compete all'inquilino che abbia preso in affitto un alloggio mobiliato che non era stato precedentemente affittato con mobilio.

Le dette facoltà non possono essere esercitate dall'inquilino dopo trascorsi sei mesi dall'inizio della locazione.

Art. 11.

Nel caso in cui sia stata convenuta la pigione in misura superiore a quella indicata nel secondo capoverso dell'art. 5, l'inquilino non è

tenuto che a corrispondere la pigione nel limite consentito dal capoverso medesimo, salvo che la Commissione arbitrale riconosca l'esistenza delle circostanze che giustificano un maggiore aumento a norma del terzo capoverso dello stesso articolo; nel qual caso la Commissione determinerà l'equa misura della pigione dovuta.

Art. 12.

Nei casi previsti nei due articoli precedenti, il locatore, a fine di rendere non impugnabile la misura della pigione, prima della definitiva stipulazione del contratto, può rivolgersi alla Commissione arbitrale perchè esamini se sia equa la misura della pigione concordata col conduttore.

Art. 13.

Le Commissioni arbitrali, qualora abbiano bisogno del parere di tecnici per la risoluzione delle vertenze menzionate negli articoli precedenti, potranno giovare dell'opera di ingegneri del Genio civile, a norma dell'art. 4, prima parte, del decreto luogotenenziale 2 novembre 1917, n. 1783.

Le citazioni a comparire davanti le Commissioni arbitrali sono fatte per biglietto e sono soggette alla sola tassa di bollo di centesimi cinque stabilita dall'art. 13 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629.

Per tutti gli altri atti si applica il disposto del capoverso dell'art. 7 del decreto luogotenenziale 2 novembre 1917, n. 1783.

Art. 14.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle case di nuova costruzione, che siano dichiarate abitabili dopo la entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni medesime riguardano esclusivamente le case di abitazione: ma si applicano anche alle locazioni di case destinate ad uso diverso se la diversa destinazione non risulti da contratto di locazione di data certa anteriore al presente decreto.

Si applicano anche alle locazioni relative alle case rurali o abitate da famiglie di agricoltori che non siano comprese nelle aziende agrarie. Per tali locazioni, la proroga, cui ha diritto l'in-

quilino giusta l' articolo 1, può estendersi fino a tutto il secondo anno agrario consecutivo a quello della pubblicazione della pace.

Le disposizioni contenute negli articoli 3, capoverso 5, 6, 9, 10 e 11, si applicano solo alle locazioni la cui pigione non superi le lire 1800 annue nei comuni che non hanno più di 100,000 abitanti e lire 2400 in quelli che ne hanno più di 200,000 e di lire 4000, negli altri.

Per le altre case di abitazione, l' affittuario può adire la Commissione arbitrale ogni qualvolta il locatore intenda imporre un aumento della pigione che superi di oltre due quinti quella stabilita con il contratto scaduto, computato in tale aumento quello che fosse stato già eventualmente stabilito a norma dell' ultimo capoverso dell' articolo 10 del decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2046, modificato dal decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, numero 1076.

Art. 15.

Nulla è innovato alla disposizione dell' articolo 4 del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1076, per quanto riguarda la locazione dei locali per esercizio di alberghi e loro dipendenze.

Art. 16.

L' inquilino che trovandosi sotto le armi si sia avvalso della facoltà concessagli dall' art. 5 del decreto luogotenenziale 20 dicembre 1916, n. 1769, modificato con i successivi decreti 27 gennaio 1919, n. 76 e 20 febbraio 1919, n. 192, nel caso di proroga o di rinnovazione della locazione in conformità delle disposizioni del presente decreto, ha diritto di soddisfare il suo debito per quote di affitto non ancora corrisposte ripartendolo in rate mensili per tutto il nuovo periodo della proroga o della rinnovazione della locazione.

Art. 17.

Per le locazioni di case nei comuni delle province di Belluno, Udine, Treviso, Vicenza e Venezia, i quali furono soggetti a occupazione del nemico, ovvero vennero sgombrati totalmente o parzialmente in dipendenza delle operazioni di guerra, il locatore, nel caso di

proroga o di rinnovazione del contratto, non può chiedere che la misura della pigione venga aumentata, salvo che concorrano speciali circostanze, da valutarsi dalla Commissione arbitrale, alla quale, in mancanza di accordo con l' inquilino, il locatore dovrà rivolgersi perchè sia determinato, se ed in quale misura l' aumento possa essere consentito.

Nei detti comuni le Commissioni arbitrali, sulla istanza dell' inquilino, così nei casi di proroga o di rinnovazione del contratto, a norma delle precedenti disposizioni, come anche nel caso che il contratto continui, hanno pure facoltà di ridurre equamente la misura della pigione, quando essa più non corrisponda alle attuali condizioni cui il comune sia ridotto in conseguenza dei fatti di guerra.

Art. 18.

Nei comuni indicati nell' articolo precedente l' inquilino che sia stato costretto ad abbandonare la casa in conseguenza dello sgombero della popolazione, non è tenuto a corrispondere la pigione per il tempo in cui non abbia potuto continuare nel godimento della casa.

Qualora però fino al tempo dello sgombero abbia adempiuto agli obblighi della locazione, egli ha diritto di rioccupare alle stesse condizioni anteriori, salvo il disposto del capoverso dell' articolo precedente, la casa da lui tenuta in affitto, anche se il contratto di locazione fosse nel frattempo scaduto, salvo che il locatore non dimostri di avere già affittata ad altri la casa. L' inquilino che intenda avvalersi di questa facoltà, deve darne avviso al locatore con lettera raccomandata entro un mese dalla data del presente decreto.

Le controversie che sorgessero tra il locatore e l' inquilino sono deferite alle Commissioni arbitrali.

Art. 19.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla città di Roma, per la quale si provvederà con disposizioni a parte.

Art. 20.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gaz-*

zetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO
FACTA
MEDA
FRADELETTO.

V. - *Il Guardasigilli*

FACTA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Segue il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma ».

Prego l'onorevole senatore segretario De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazioni della città di Roma.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giu-

stizia e dei culti, di concerto col ministro delle finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la città di Roma la proroga della locazione cui l'inquilino ha diritto a termini del decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, numero 2046, può estendersi fino al 31 dicembre 1920.

Fino al detto termine può estendersi egualmente la proroga delle locazioni e sublocazioni degli appartamenti e camere mobiliate subordinatamente però al contratto esistente fra il locatore e il suo diretto conduttore.

Sono applicabili tutte le disposizioni dei decreti luogotenenziali 30 dicembre 1917, n. 2046, e 11 agosto 1919, n. 1076, in quanto non siano modificate da quelle contenute negli articoli seguenti.

A decorrere, poi, dal 1° gennaio 1921 e fino al 31 luglio 1921 sono estese anche alla città di Roma le disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 370.

Art. 2.

La facoltà concessa al locatore di opporsi alla proroga della locazione, dimostrando di avere necessità di adibire la casa per abitazione propria, non può essere esercitata da colui che abbia comprata la casa nel corso della locazione o della proroga di essa, salvo che l'acquisto risulti da contratto avente data anteriore al 1° aprile 1919.

Ove nel contratto di locazione sia stabilita la facoltà di risolvere la medesima nel caso di vendita della casa, questa facoltà non può essere esercitata prima del termine della nuova proroga a norma dell'articolo precedente.

Art. 3.

Per pigione s'intende la somma complessiva che l'inquilino deve corrispondere al locatore in corrispettivo del godimento della casa, anche se una parte di tale somma, piuttosto che a titolo di pigione, figuri dovuta come speciale corrispettivo di determinate prestazioni accessorie relative al godimento della casa.

Art. 4.

Ferma la disposizione dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2046, le Commissioni arbitrali possono autorizzare un aumento della pigione non superiore al 10 per cento quando il locatore dimostri che la pigione stessa negli ultimi dieci anni non sia stata aumentata in misura superiore a un decimo e quando risulti che sia notevolmente inferiore a quella che normalmente viene corrisposta per locazione di immobili in analoghe condizioni.

L'aumento non può avere effetto che per il periodo della proroga del contratto e dopo il decorso di due mesi dalla conclusione della pace.

Art. 5.

L'inquilino che trovandosi sotto le armi si sia avvalso della facoltà concessagli dall'articolo 5 del decreto luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1769, modificato con i successivi decreti 27 gennaio 1919, n. 76, e 20 febbraio 1919, n. 192, nel caso di proroga o di rinnovazione della locazione in conformità delle disposizioni del presente decreto, ha diritto di soddisfare il suo debito per quote di affitto non ancora corrisposte, ripartendolo in rate mensili per tutto il periodo della proroga o della rinnovazione della locazione.

Art. 6.

Le disposizioni precedenti non si applicano alle case di nuova costruzione che siano dichiarate abitabili dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni medesime si applicano anche alle case non destinate ad uso di abitazione, quando la diversa destinazione non risulti da contratti di locazione di data certa anteriore la presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella rac-

colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO

FACTA

MEDA.

V. - *Il Guardasigilli*

FACTA.

PRESIDENTE. E' aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa i contratti di affitto di fabbricati urbani e parte di essi, serventi ad uso di botteghe, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali o professionali ».

Prego il senatore segretario onorevole De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 122).

PRESIDENTE. Nessuno avendo chiesto di parlare nella discussione generale, procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto Regio, numero 1514, del 15 agosto 1919, che stabilisce norme circa i contratti di affitto di fabbricati urbani o parte di essi serventi ad uso di bottega, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali.

(Approvato).

Art. 2.

L'inciso « decreto luogotenenziale 8 marzo 1919, n. 403 », contenuto nell'art. 3 del decreto suddetto, è rettificato in « decreto luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 403.

(Approvato).

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti il decreto-legge luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 370 e il decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 639;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto col ministro per la grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il conduttore di un fabbricato urbano o di parte di esso, servente per uso bottega, negozio, magazzino, ufficio amministrativo di qualsiasi ente pubblico, studio professionale e commerciale e rispettive dipendenze, qualora abbia adempiuto gli obblighi del contratto, ha diritto ad una proroga della locazione che può estendersi, a richiesta di lui, fino al 31 luglio 1921.

Dove esiste consuetudine di scadenza fissa annuale o semestrale per i suddetti contratti, la data come sopra stabilita è sostituita dalla scadenza unica che si verifica nel 1921, o dalla scadenza semestrale più vicina al 31 luglio.

Il locatore può negare la proroga solamente col dimostrare la necessità di occupare i locali per uso di sua personale abitazione, o per altro scopo direttamente personale, ovvero gravi speciali circostanze che giustifichino la cessazione della locazione.

Art. 2.

La proroga è di diritto. In occasione di essa il proprietario può chiedere un aumento del fitto o della pigione, non oltre la misura del quarto siccome è stabilito nel decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 639.

Anche nel caso di nuova locazione, e fino al termine stabilito nell'art. 1, l'aumento del fitto o della pigione non può eccedere la misura del quarto in confronto al precedente contratto.

Art. 3.

Le controversie a cui possono dar luogo le precedenti disposizioni sono decise dalla Commissione arbitrale istituita a norma dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 403 coi poteri indicati nell'ultima parte dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 370.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI

FERRARIS.

V. - *Il Guardasigilli*

MORTARA.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147 e 18 aprile 1920, n. 475, portanti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori riguardo agli alloggi.

Prego il senatore, segretario, De Novellis, di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-leggi 4 gennaio 1920, n. 1, che reca provvedimenti provvisori per mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori riguardo agli alloggi; 15 febbraio 1920, n. 147, col quale si dispone che le attribuzioni conferite col Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 1 ai commissari del Governo

per gli alloggi siano estese ai comuni prossimi alle città nelle quali vennero istituiti; 13 aprile 1920, n. 475, concernente le attribuzioni dei commissari stessi.

ALLEGATO I.

Regio decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 1, che reca provvedimenti provvisori per mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori riguardo agli alloggi.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Considerato essere necessari ed urgenti alcuni provvedimenti provvisori per mitigare le difficoltà attuali in cui si trovano tanto i cittadini per procurarsi alloggi stabili nelle città dove risiedono, quanto i viaggiatori per avere alloggio temporaneo negli alberghi;

Considerato che tali provvedimenti possono essere attuati, per ragione di maggiore urgenza, nelle città più popolate, salvo eventuale estensione qualora se ne manifesti il bisogno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno, di concerto coi ministri della giustizia, della guerra, della marina, del tesoro, dell'industria, commercio e lavoro e dei trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle città che al 31 dicembre 1919, secondo i dati dell'anagrafe municipale, hanno raggiunto o sorpassato i centomila abitanti, per le quali ne sia riconosciuta dal Governo la necessità, è istituito un commissario del Governo con l'incarico di vigilare all'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli seguenti, e dare tutti i provvedimenti necessari per tale esecuzione.

Le autorità politiche e amministrative devono prestare il loro concorso, e quello dei loro funzionari ed agenti e della forza pubblica se occorre, affinchè il commissario possa adempiere efficacemente il suo ufficio.

Il commissario ha facoltà di farsi coadiuvare da cittadini di sua personale fiducia per gli scopi attinenti al suo ufficio.

Art. 2.

Il commissario del Governo è investito del potere di regolare in via provvisoria, con disposizioni di massima, o relative a casi particolari, gli sfratti degli inquilini, determinando anche, con criteri generali o particolari, gli eventuali nuovi aumenti di pigione per i periodi di proroga stabiliti.

Art. 3.

La sospensione degli sfratti non può essere ordinata rispetto alle abitazioni costruite per uso esclusivo di determinate classi o organizzazioni di impiegati o cittadini, quando si trovino attualmente occupate da chi non appartiene, o ha cessato di appartenere, alla classe od organizzazione. Tale disposizione si applica alle case dei ferrovieri e a quelle che presentano analoghe caratteristiche.

Art. 4.

Chi subaffitta appartamenti o stanze con o senza mobili non può percepire una mercede superiore del venticinque per cento alla pigione che egli paga, se il subaffitto è senza mobili, nè del doppio di tale pigione se è con mobili o con mobili e servizio. Se sorge controversia sulla determinazione del prezzo d'affitto, in relazione ai locali subaffittati, il commissario la decide senza formalità di procedura, anche oralmente, sentite le parti e visitati i locali, se lo reputa necessario. Non è ammesso alcun reclamo. La presente disposizione si applica anche agli affitti in corso. Essa non riguarda gli alberghi e le pensioni.

Art. 5.

Per valutare esattamente l'estensione e la qualità dei provvedimenti che occorrono in ciascuna città, il commissario procura altresì di avere notizia delle case e degli appartamenti e stanze destinati ad affitto o subaffitto che si trovano disponibili, del numero delle persone o

famiglie che hanno bisogno di alloggio, con indicazione del rispettivo stato sociale ed economico e del motivo per il quale devono risiedere nella città.

All'uopo è autorizzato a istituire un registro di iscrizione presso l'ufficio comunale, o dove meglio creda, e ad ordinare i convenienti mezzi di controllo sulle dichiarazioni degli interessati.

Art. 6.

Chi subaffitta case, appartamenti o stanze, con o senza mobili, deve giustificare la qualità di conduttore e il prezzo della locazione con contratto scritto di data certa. In mancanza, è tenuto a sgombrare i locali non necessari alla sua personale abitazione, dei quali il commissario disporrà a norma dell'art. 5.

Art. 7.

Gli uffici civili e militari, che hanno carattere provvisorio, in quanto sono stati istituiti a causa della guerra, ovvero per servizi pubblici temporanei derivati dalla guerra, o dalla cessazione di essa, devono, nel termine di tre mesi, essere alloggiati in baracche che saranno costruite a tale scopo per cura del Governo, su aree fornite gratuitamente dalle Amministrazioni comunali, lasciando disponibili gli edifici privati finora occupati, dei quali il commissario del Governo curerà lo sgombero e la utilizzazione per alloggi privati o per la restituzione all'uso di alberghi cui fossero prima destinati.

La determinazione degli uffici compresi nella presente disposizione è proposta dal commissario e deliberata dal Consiglio dei ministri.

Art. 8.

La nomina dei commissari del Governo, la durata delle loro funzioni e la loro sostituzione quando occorra, è deliberata dal Presidente del Consiglio dei ministri, col quale essi sono autorizzati a corrispondere direttamente per tutto quanto concerne l'adempimento del loro ufficio.

Art. 9.

Gli atti di violenza sulle proprietà pubbliche o private, o contro le persone, per procurare coattivamente a sè o ad altri l'abitazione, com-

messi nelle forme prevedute nell'art. 248 del Codice penale, sono puniti in conformità dello stesso articolo e dei successivi. Si applicano, in relazione a questo delitto, le disposizioni degli articoli 246 e 247 dello stesso Codice per i delitti di istigazione o di apologia.

Contro i colpevoli deve essere sempre spedito il mandato di cattura.

Art. 10.

Gli edifici che attualmente sono destinati per uso di albergo non possono essere venduti, o dati in locazione a nuovi conduttori, senza la autorizzazione del ministro dell'industria, commercio e lavoro, il quale deve assicurarsi che la destinazione non ne sarà mutata. In caso contrario il ministro ha diritto di esercitare prelazione per l'acquisto a giusto prezzo, a favore dell'ente o della persona che assuma di mantenere per dieci anni almeno la detta destinazione, fissando all'uopo convenienti garanzie.

I contratti fatti in contravvenzione a questo articolo sono nulli di diritto. I notai, i ricevitori del registro i conservatori delle ipoteche devono astenersi dal prestare ai medesimi l'opera del rispettivo ufficio.

L'azione di nullità può essere proposta in qualsiasi tempo dal ministro dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 11.

Gli edifici che servivano ad uso di albergo prima della guerra e sono stati venduti con mutamento di destinazione, ma non sono stati convertiti in ordinarie abitazioni, potranno essere assoggettati, con decreto del ministro dell'industria, commercio e lavoro, a riscatto per il prezzo risultante dagli atti di vendita, senza ulteriori compensi o indennizzi, per trasferirli a enti o persone che vi ripristineranno l'esercizio di albergo, dando garanzia di continuarlo per non meno di dieci anni.

Art. 12.

Nel bilancio del Ministero dell'interno sarà stanziata la somma di lire 500,000 per provvedere all'attuazione del presente decreto. Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA
ALBRICCI
SECHI
SCHANZER
FERRARIS
DE VITO

V. — Il Guardasigilli:

MORTARA.

ALLEGATO 2.

Regio decreto-legge 15 febbraio 1920, n. 147, con cui si dispone che le attribuzioni conferite col Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 1, ai Commissari del Governo per gli alloggi, siano estese ai comuni prossimi alle città nelle quali vennero istituiti.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 4 gennaio 1920, n. 1, che reca provvedimenti provvisori per mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori riguardo agli alloggi;

Considerata l'opportunità di estendere le attribuzioni conferite col predetto Regio decreto ai commissari del Governo per gli alloggi ai comuni contermini o prossimi alle città nelle quali essi furono istituiti e che o risentono, per contraccollo, in materia di alloggi, le medesime difficoltà dei grandi centri vicini, o, in caso contrario, possono offrire agevolazione per le difficoltà che si verificano nei detti grandi centri;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri della giustizia, della guerra, della marina, del tesoro, dell'industria commercio e lavoro e dei trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1:

Le attribuzioni conferite col Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 1, ai commissari del Governo per gli alloggi, sono estese ai comuni prossimi alle città nelle quali i commissari stessi vennero istituiti.

Art. 2.

La determinazione dei comuni ai quali, a norma dell'articolo precedente, si estendono le attribuzioni dei commissari del Governo per gli alloggi, sarà fatta dai prefetti mediante ordinanza da emettersi di concerto coi commissari medesimi.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA
ALBRICCI
SECHI
SCHANZER
FERRARIS
DE VITO.

V. — Il Guardasigilli:

MORTARA.

ALLEGATO 3.

Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 475, concernente le attribuzioni dei commissari del Governo per le abitazioni.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Considerata la convenienza di impartire alcune norme per la interpretazione e la esecuzione del Nostro decreto 4 gennaio 1920, n. 1, affinché l'una e l'altra siano effettuate con uniformità di criterio per tutta la materia che forma oggetto del citato decreto e in particolare per quanto riguarda gli articoli 2, 4, 5, 6;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il commissario del Governo per le abitazioni ha facoltà di determinare l'equa misura della pigione a norma dell'articolo 2 del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 1, non solamente quando provveda sulla sospensione dello sfratto dell'inquilino, fissando il periodo di proroga della locazione, ma anche in qualsiasi altro caso in cui vi sia dissenso fra le parti, sia che si tratti di appartamenti vuoti o ammobiliati e di nuovo contratto o di rinnovazione o proroga di affitto o subaffitto. Per tale determinazione il commissario esercita i poteri già attribuiti alle Commissioni arbitrali dalle disposizioni legislative anteriori; perciò non sono soggetti a tali poteri gli edifici dichiarati abitabili o costruiti dopo il 29 marzo 1919, in conformità a quanto è disposto nell'articolo 14 del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 370.

L'equa determinazione della pigione sopra mentovata non è sottoposta ai limiti di aumento stabiliti nel citato decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 370, o in altre disposizioni anteriori.

Art. 2.

La denuncia delle abitazioni destinate ad affitto o subaffitto, se non sia obbligatoria a norma dei regolamenti locali, può essere imposta dal commissario del Governo, che ha pure facoltà di vietare che siano tenuti vuoti, o non destinati ad abitazione, i locali adatti per questo uso esistenti nel comune. Egli non può peraltro revocare la destinazione ad uso di studio o banco professionale o commerciale, o di ufficio pubblico o privato, che simili locali abbiano ricevuto prima dell'entrata in vigore del decreto 4 gennaio 1920, n. 1.

Art. 3.

Qualora si alleggi il bisogno di restauri o riparazioni ai locali disponibili per abitazioni o all'edificio in cui essi si trovano, il commissario, accertata la necessità dei lavori, può prefiggere un congruo termine al loro compimento. Se non li ravvisa urgenti, o se non sono di natura da impedire l'abitabilità immediata, può assegnare l'abitazione all'inquilino che non ne pretenda l'esecuzione o che assuma di farli eseguire nel termine fissato, pagandone l'importo in conto di pigione. Egualmente può provvedere dopo decorso il termine assegnato al proprietario per il compimento dei lavori.

Art. 4.

Chi abbia più di un'abitazione nello stesso comune o in comuni diversi, deve fare denuncia di quelle non occupate permanentemente dalla propria famiglia o dai propri congiunti, che tiene in affitto o subaffitto nei comuni compresi nella circoscrizione del commissario. Verificate le circostanze del caso, il commissario può inscrivere fra quelle disponibili per assegnazione le abitazioni che risultino non necessarie al denunciante e alla sua famiglia.

Eguualmente può disporre per abitazioni che da molto tempo non siano occupate dall'inquilino e dalla sua famiglia, notoriamente dimoranti in altro comune, ovvero all'estero. In simili casi provvede per la custodia del mobilio, a spese dell'assegnatario dell'abitazione, il quale non è tenuto a pagare al proprietario una pigione superiore a quella in corso.

Art. 5.

Il provvedimento col quale il commissario assegna una abitazione in affitto o subaffitto, o proroga un contratto, deve essere redatto in iscritto e sostituisce il titolo convenzionale; in esso si deve enunciare la durata dell'assegnazione o della proroga, il prezzo della pigione, e le altre principali condizioni stabilite dal commissario. Le parti hanno diritto di averne copia autenticata dall'ufficio.

I provvedimenti del commissario sono soggetti alle tasse di bollo e di registrazione quando ne sia fatto uso in giudizio.

Art. 6.

Per decidere sulle sospensioni degli sfratti contemplate nell'articolo 2 del Regio decreto 4 gennaio 1920, il commissario, dati, se occorrono, provvedimenti provvisori di urgenza, deve accertare la necessità morale e sociale della sospensione, esaminando in particolare:

a) se l'inquilino abbia contravvenuto agli obblighi principali imposti dal contratto e dalla legge;

b) se egli già si sia procurato, o possa procurarsi senza iattura economica, un altro alloggio, anche con maggiore spesa;

c) se giustifichi motivi per continuare a risiedere nel comune, qualora non vi appartenga per nascita o domicilio;

d) quale sia la situazione comparativa dell'inquilino sfrattato e della persona o famiglia che dovrebbe subentrare nell'abitazione, avendo particolare riguardo al caso che vi debbano subentrare il proprietario, il locatore, il sublocatore, ovvero prossimi congiunti di costoro.

La proroga, decretata per effetto della sospensione dello sfratto, non può in verun caso essere concessa per un termine che oltrepassi quelli generali di proroga stabiliti dalle norme eccezionali vigenti alla entrata in vigore del Regio decreto 4 gennaio 1920.

Art. 7.

La mercede per subaffitto di appartamenti o stanze è determinata dal commissario con i criteri ed entro i limiti prescritti dall'art. 4

del decreto 4 gennaio 1920 quando si tratti di ammobigliamento comune e di servizi conformi alla consuetudine. Un aumento oltre quei limiti, a carico del subaffittuario, è legittimo e può essere stabilito dal commissario per i poteri a lui conferiti nel citato articolo, per i servizi e le comodità speciali, come la fornitura di biancheria completa, l'illuminazione, il riscaldamento, la lavatura e stiratura di biancheria personale, l'uso del bagno, della cucina, di altre stanze, anche se promiscuo col sublocatore o con altri subinquilini, l'arredamento con mobili di lusso, ecc.

Art. 8.

Qualsiasi obbligo di pagamento imposto all'inquilino o subinquilino per titolo di « buon ingresso », o di « buona uscita », o con analoghe denominazioni, a favore di chiunque, è nullo di diritto. Le somme indebitamente sborsate per siffatte cause si considerano pagate in conto di pigione, anche se versate a terzi.

Eguale è nullo di diritto l'obbligo imposto, in qualsiasi forma e da chiunque, all'inquilino o subinquilino, per l'acquisto di mobili, anche come condizione per la cessazione di un contratto di affitto in corso.

Il commissario può in questo caso assegnare l'abitazione come vuota, secondo le regole ordinarie, disponendo per la rimozione dei mobili.

Art. 9.

L'affitto, o la rinnovazione di affitto, degli edifici, o loro parti attualmente destinate ad uso di albergo o pensione, può essere autorizzato dal commissario quando sia evidente che tale destinazione viene conservata. Negli altri casi, l'autorizzazione è chiesta direttamente al ministro dell'industria commercio e lavoro, in conformità dell'art. 10 del Regio decreto 4 gennaio 1920.

Art. 10.

Le autorità civili e militari devono dare notizia al commissario del Governo entro il mese di aprile degli uffici di carattere provvisorio menzionati nell'art. 7 del Regio decreto 4 gennaio 1920, tuttora esistenti in locali prima de-

stinati per abitazioni private o alberghi. Il commissario del Governo farà rapporto al presidente del Consiglio dei ministri entro il 15 maggio 1920, non solo in base alle comunicazioni ufficiali come sopra ricevute, ma anche in base ai diretti accertamenti che abbia creduto utile eseguire o far eseguire.

La derequisizione di qualsiasi locale occupato da uffici pubblici, civili o militari, deve essere preventivamente notificata al commissario del Governo, che ha diritto di intervenire o di farsi rappresentare in tale atto.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto si applicano per tutti i comuni compresi nella circoscrizione rispettiva dei singoli commissari.

Art. 12.

Il commissario del Governo può impartire nei casi particolari, non contemplati dai precedenti articoli, i provvedimenti adatti a conseguire gli scopi del decreto 4 gennaio 1920 e può chiedere direttamente istruzioni al presidente del Consiglio dei ministri per le eventuali difficoltà che consideri di carattere eccezionale.

Art. 13.

I commissari del Governo qualora debbano sostenere azioni o difese innanzi le autorità giudiziarie o le giurisdizioni speciali, sono assistiti e difesi dalla Regia avvocatura erariale, a norma della legge (testo unico) 24 novembre 1913, n. 1303, e del relativo regolamento approvato con Regio decreto di pari data numero 1304.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta uf-

ficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE

LUZZATTI.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili ».

Domando all'onorevole ministro dell'industria e del commercio se consente che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Accetto il disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale e fin d'ora dichiaro di accettare anche per gli altri disegni di legge le modificazioni introdotte dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, onorevole De Novellis di dar lettura di questo disegno di legge nel testo emendato dall'Ufficio centrale.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1.

A datare dal 1 luglio 1921 cessano di aver vigore tutte le disposizioni eccezionali emanate

durante e dopo la guerra, in materia di locazione di edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili.

Cessano pure dalla stessa data di avere vigore le medesime disposizioni per le case di abitazione occupate da inquilini i quali, in qualsiasi comune e qualunque sia la pigione attuale:

a) abbiano un patrimonio non inferiore a un milione di lire denunziato od accertato agli effetti della imposta straordinaria pel patrimonio. A richiesta del proprietario, le agenzie delle imposte dovranno rilasciare dichiarazione puramente negativa o positiva in merito al possesso di un patrimonio per cifra non inferiore ad un milione di lire da parte di un determinato inquilino.

b) abbiano a disposizione, sia in proprietà che in affitto, più alloggi per uso di abitazione nel medesimo comune, non occupati stabilmente dall'inquilino o da suoi ascendenti o discendenti o da fratelli e sorelle.

Cessano parimenti di aver vigore a partire dal 1 luglio 1924 le dette disposizioni in materia di locazione di case per uso di abitazione comprese nelle seguenti categorie:

1^o case o appartamenti di abitazione nella città di Roma con pigione annua superiore a lire 6000;

2^o simili, nei comuni aventi popolazione di oltre 200,000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 4000;

3^o simili, nei comuni aventi popolazione da 100,000 a 200,000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 2400;

4^o simili, negli altri comuni aventi popolazione superiore a 5000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 1800;

5^o simili, nei comuni aventi popolazione non superiore a 5000 abitanti, qualunque sia la pigione.

Non sono soggetti alla disposizione del primo comma di questo articolo i contratti di locazione di studi ed uffici adibiti ad uso di industria, commercio o professione se la locazione è fatta a persone che durante la guerra hanno prestato servizio militare almeno per un anno. Qualunque sia la data iniziale di tali contratti, la scadenza di essi è prorogata al 1 luglio 1922 o al termine più vicino in cui gli at-

tuali conduttori cessassero di detenere i locali suindicati allo scopo di studio od ufficio.

Art. 2.

Nei casi previsti nell'articolo precedente il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 40 per cento con decorrenza dal 1 novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 30 per cento per ognuno degli anni dal 1 luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 30 giugno 1924. Il primo aumento del 40 per cento ed ognuno dei successivi aumenti annuali del 30 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920.

Per le locazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo precedente, l'aumento di pigione può essere richiesto solamente dal 1 luglio 1921.

Art. 3.

Sono prorogati definitivamente al 1^o luglio 1924 i contratti di locazione di case per uso di abitazione non contemplati nell'articolo 1, che abbiano scadenza anteriore a quella data qualora siano compresi nelle seguenti categorie:

1^o nella città di Roma; contratti con pigione annua superiore a lire 3000;

2^o nei comuni aventi popolazione da 200,000 abitanti in più, con pigione annua superiore a lire 2400;

3^o nei Comuni aventi popolazione da 100,000 a 200,000 abitanti con pigione annua superiore a lire 1200;

4^o negli altri comuni aventi popolazione superiore a 5000 abitanti con pigione annua superiore a lire 900.

Art. 4.

Nei casi previsti nell'articolo precedente il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 25 per cento con decorrenza dal 1 novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 25 per cento per ognuno degli anni dal 1 luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 30 giugno 1924. I singoli aumenti del 25 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920.

Art. 5.

Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano anche ai contratti di locazione di case per uso di abitazione non contemplati negli articoli 1 e 3, che siano compresi nelle seguenti categorie:

1^o nella città di Roma, contratti con pigione annua superiore a lire 1500;

2^o simili, nei comuni aventi popolazione da 200 mila abitanti in più, con pigione annua superiore a lire 1000;

3^o simili, nei comuni aventi popolazione da 100 mila a 200 mila abitanti, con pigione annua superiore a lire 600;

4^o simili, negli altri comuni aventi popolazione superiore a 5000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 450.

Art. 6.

Nei casi previsti nell'articolo precedente, il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 15 per cento con decorrenza dal 1^o novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 20 per cento per ognuno degli anni dal 1^o luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 30 giugno 1924. Il primo aumento del 15 per cento ed ognuno dei successivi aumenti annuali del 20 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920.

Art. 7.

Per i contratti di locazione di case per uso di abitazione con pigioni rispettivamente inferiori a quelle comprese nelle categorie indicate nei precedenti articoli, la proroga della scadenza è definitivamente fissata al 1^o luglio 1924.

Nei casi previsti in questo articolo il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 10 per cento con decorrenza dal 1^o novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 15 per cento per ognuno degli anni dal 1^o luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 30 giugno 1924. Il primo aumento del 10 per cento ed ognuno dei successivi aumenti annuali del 15 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920.

Art. 8.

Agli effetti della classificazione dei comuni portata dagli articoli 1, 3 e 5, la popolazione dev' essere calcolata secondo le risultanze dell'anagrafe municipale al 31 dicembre 1919 e, ove questa non sia tenuta regolarmente, secondo le risultanze del censimento 1911.

Con Regio decreto, entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, il Governo procederà alla classificazione di tutti i Comuni del Regno agli effetti della presente legge.

Agli effetti della classificazione delle pigioni in ragione di valore, si considera quale unica locazione il complesso dei locali affittati, anche con contratti separati, allo stesso inquilino nel medesimo stabile, semprechè i locali siano esclusivamente adibiti ad uso di abitazione.

Per pigione s'intende la somma complessiva che l'inquilino deve corrispondere al locatore in corrispettivo del godimento della casa, anche se una parte di tale somma, piuttostochè a titolo di pigione, figura dovuta come speciale corrispettivo di determinate prestazioni accessorie relative al godimento della casa, escluso dal computo il contributo di spesa per il riscaldamento, dovuto a termini dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 2 novembre 1917, n. 1783 ed escluso anche l'onere derivante dal decreto-legge 6 luglio 1919, n. 1276, per effetto del quale l'inquilino è tenuto a corrispondere un supplemento mensile per il portiere.

Qualora uno stesso locale serva per uso promiscuo di esercizio commerciale, ufficio o studio o di abitazione, si ha riguardo all'uso prevalente.

Art. 9.

Le date del 30 giugno 1921 e 30 giugno 1924, stabilite negli articoli precedenti per la proroga delle locazioni, si intendono sostituite per i comuni ove i contratti di locazione hanno inizio e scadenza ad epoca consuetudinaria, dalla data consuetudinaria immediatamente posteriore, o anche da quella anteriore più vicina, purchè comprese nei due mesi precedenti.

Art. 10.

Le città di Spezia, Taranto, Brindisi e Caltanissetta, le città balneari e gli altri comuni

nei quali è applicata la legge 11 dicembre 1910, n. 863, sulla tassa di soggiorno, sono classificati, per l'applicazione degli articoli 1 a 7, come aventi popolazione da 100,000 a 200,000 abitanti.

I comuni circostanti a grandi centri, che possono considerarsi come zona suburbana, all'effetto della misura delle pigioni, sono classificati, qualunque ne sia la popolazione, nella categoria immediatamente inferiore a quella cui appartengono le città dalle quali dipendono.

Entro 15 giorni dalla data della pubblicazione della presente legge, i prefetti devono compilare l'elenco dei comuni contemplati in questo articolo, compresi nelle rispettive province, dandone immediata comunicazione alle amministrazioni comunali interessate. I comuni possono proporre reclamo, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione, al ministro dell'interno. Contro il provvedimento del Ministro non si può ricorrere nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 11.

L'inquilino che non voglia giovare della proroga, dovrà, a pena di decadenza, darne avviso al locatore, con lettera raccomandata, nel termine consuetudinario, se la proroga debba avere inizio da una data consuetudinaria, o almeno un mese prima del suo inizio, se questo non corrisponde ad una data consuetudinaria.

Art. 12.

A partire dal 1^o luglio 1921 ed in ognuno degli anni di proroga, il proprietario, se dimostri di averne necessità, ha diritto di occupare la casa per abitazione sua o dei propri figli, ma non per uso esclusivo del commercio, dell'industria o della professione che egli esercitasse, purchè:

a) la locazione sia giunta a scadenza a norma del contratto;

b) sia dato all'inquilino il termine di un anno dalla ricevuta disdetta per provvedere allo soggio. Ferme rimanendo tutte le altre disposizioni precedenti, il termine di un anno è ridotto a sei mesi nel solo caso di mutamento nelle condizioni di famiglia.

Qualora il proprietario senza giustificate ragioni non occupi effettivamente la casa per almeno due anni consecutivi a partire dal giorno in cui la casa si è resa per lui disponibile, egli sarà tenuto ai danni a favore dell'inquilino sloggiato.

Ai fini di quest'articolo alla data iniziale di ognuno degli anni di proroga si intende sempre sostituita, per i comuni ove i contratti di locazione hanno inizio e scadenza ad epoca consuetudinaria, la data consuetudinaria immediatamente posteriore. L'anno per la disdetta non potrà prendere inizio se non da una data posteriore alla pubblicazione della presente legge. L'inquilino non potrà essere costretto in ogni caso a lasciare l'appartamento se non alla data consuetudinaria degli sloggi la quale sia posteriore alla scadenza del termine di un anno dalla disdetta.

Se la casa locata sia venduta anche ad appartamenti separati, il pretore, nel cui territorio la casa stessa si trova, può sospendere a favore dell'inquilino l'esercizio della facoltà che spetterebbe al nuovo acquirente di adibire la casa o l'appartamento per abitazione sua o dei propri figli. Nel decidere su tale sospensione, il pretore dovrà tener conto dei criteri stabiliti nell'art. 11 del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13.

Art. 13.

Ove nel contratto di locazione sia stabilita la facoltà di risolvere la medesima nel caso di vendita della casa, questa facoltà non può essere esercitata prima del termine delle proroghe fissate negli art. 1, 3, 5 e 7, salvochè ricorrano le condizioni dell'articolo precedente.

Art. 14.

Il locatore che crede aver ragione per opporsi alla proroga, deve, a pena di decadenza, darne avviso al conduttore, con lettera raccomandata nei termini dell'art. 11.

Ove entro dieci giorni l'inquilino non abbia accettata la cessazione della locazione, il locatore deve, a pena di decadenza, non oltre i successivi dieci giorni, convenire l'inquilino in giudizio davanti il pretore nel cui territorio trovasi l'alloggio locato.

Art. 15.

Per tutti gli effetti dei precedenti articoli 11 e 14 nei comuni in cui l'epoca consuetudinaria per le proroghe e per le disdette per l'anno 1921 si trovi già decorsa all'entrata in vigore della presente legge, il detto termine consuetudinario s'intenderà prorogato, per una volta sola, fino ad otto giorni per il conduttore a partire dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e per altri otto giorni successivi per il locatore.

All'inquilino spetta poi un secondo termine di otto giorni successivi per sperimentare la facoltà a lui derivante dal secondo comma dell'articolo 14.

Art. 16.

In tutti i casi in cui in virtù di questa legge il locatore può chiedere un aumento della pigione, detto aumento dovrà essere domandato mercè lettera raccomandata all'inquilino non oltre il termine consuetudinario per la rinnovazione o la disdetta degli affitti; e così per ogni anno successivo fino al termine della locazione.

Art. 17.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai subaffitti ed affitti di appartamenti e camere mobiliate, subordinatamente, però, quanto ai subaffitti, al contratto esistente fra il locatore ed il suo diretto conduttore.

Art. 18.

Gli inquilini smobilitati che godono dei vantaggi loro conferiti dal Regio decreto del 15 agosto 1919, n. 1440, potranno, se le loro famiglie hanno percepito il sussidio governativo, scegliere fra l'abbuono delle quote di affitto non corrisposte durante il servizio militare, e ancora dovute per il periodo posteriore al 1^o novembre 1920 rinunciando alle misure di favore stabilite dall'articolo 5 del su citato decreto, ovvero il mantenimento di queste misure di favore, con l'obbligo di pagare le quote arretrate di affitto.

Art. 19.

Se un'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta concede permessi di sopraelevazione, ampliamento o trasformazione di case, in conseguenza di che si possa disporre, con vantaggio della collettività, di un maggior numero di locali di abitazione, dovrà contemporaneamente abbreviare i termini della proroga delle locazioni, sanciti dalla presente legge in favore degli inquilini di dette case, locazioni che necessariamente occorra rescindere per la esecuzione dei lavori.

Simile facoltà compete al comune anche quando i locali da liberare siano destinati ad uso di alberghi; salvo provvedere, se ne sia riconosciuta la pubblica utilità, a trasferire il vincolo della destinazione ad uso di albergo dall'edificio attualmente occupato ad altro nuovo appositamente costruito, il quale offra ai forestieri analoghe comodità.

Art. 20.

La proroga obbligatoria stabilita nell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1076, per l'affitto dei locali per esercizio di alberghi e loro dipendenze, ha cessato di aver vigore col 31 ottobre 1920 o con la scadenza consuetudinaria di tali contratti posteriore a questa data, o anche anteriore se sia caduta nei mesi di settembre o ottobre.

Alla stessa data del 31 ottobre 1920 é cessata la facoltà consentita dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 12, ai conduttori di locali per esercizio di albergo e loro dipendenze, di pagare il 50 per cento delle pigioni correnti, iniziandosi dalla data medesima il quinquennio loro assegnato per il soddisfacimento delle rate di affitto non pagate.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 9 del Regio decreto legge 12 ottobre 1919, n. 2099, relative agli edifici o parti di essi destinati ad uso di albergo.

Art. 21.

Ferma rimanendo la scadenza contrattuale, quando sia posteriore al 30 giugno 1924, gli aumenti di pigione portati dagli articoli 2, 4,

6 e 7 della presente legge si applicano anche alle case a qualunque uso destinate, la cui locazione dipende da un contratto in corso avente data anteriore al 1 gennaio 1919 e con scadenza posteriore al 30 giugno 1921, quando la pigione convenuta sia notevolmente inferiore a quella che sarebbe stata stipulata se le parti avessero preveduto le mutate circostanze determinatesi dopo il 31 dicembre 1918. Questa disposizione si applica anche ai locali adibiti ad uso di commercio, industria e professione. In caso di controversia la competenza sarà del pretore nel cui territorio trovasi l'edificio locato.

L'aumento del canone non potrà prendere inizio se non dopo sei mesi dalla data della relativa richiesta del proprietario da farsi per lettera raccomandata. Il conduttore, ove non intenda di accettare l'aumento, ha sempre facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto alla data consuetudinaria più vicina.

Art. 22.

Ferme restando le disposizioni dell'articolo precedente per il tempo anteriore alla loro scadenza, le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti in corso per il tempo successivo alla loro scadenza qualora questa si verifichi prima del 1 luglio 1924.

Per le case d'abitazione i contratti conchiusi con data non anteriore al 1. gennaio 1919 restano regolati, per quanto riguarda la misura della pigione, a tenore delle convenzioni liberamente consentite dalle parti contraenti, salvo alla scadenza del termine contrattuale la facoltà dell'inquilino di ottenere la proroga delle locazioni fino al 30 giugno 1924 ai termini della presente legge.

Quando però si tratti di rinnovazione di locazione convenuta fra il locatore e il vecchio inquilino, la pigione convenuta col nuovo contratto potrà essere ridotta entro i limiti stabiliti dalla presente legge, quando la pigione convenuta sia notevolmente superiore a quella che sarebbe stata stipulata se le parti avessero preveduto le mutate circostanze determinatesi dopo la data della rinnovazione. In caso di controversia la competenza sarà del pretore nel cui territorio trovasi la casa locata. La pigione rimarrà tut-

tavia stabilita nella cifra convenuta, ove la locazione sia stata rinnovata per un termine eccedente il 30 giugno 1924.

Quando il contratto con cui la locazione fu rinnovata tra il locatore ed il vecchio inquilino si sia uniformato alle norme legislative vigenti al tempo del contratto medesimo in materia di proroga delle locazioni e di limitazione delle pigioni non si applicherà il comma precedente e la locazione sarà regolata dalle disposizioni della presente legge. La stessa norma vale per tutti i casi di tacita riconduzione, in cui la pigione convenuta non fosse superiore a quella portata dai decreti emanati precedentemente alla presente legge.

I contratti stipulati fra il locatore ed i terzi con data certa anteriore al 15 dicembre 1920 e relativi alle case di abitazione contemplate nell'articolo 1 della presente legge hanno efficacia anche di fronte all'inquilino.

Art. 23.

Le disposizioni della presente legge non riguardano:

a) le case dichiarate abitabili dopo il 29 marzo 1919, le quali restano libere da ogni vincolo di proroga o di limitazione di pigione;

b) le case coloniche, che siano l'accessorio di un fondo rustico, le quali rimangono esclusivamente regolate dalle leggi vigenti in materia di proroghe di contratti agrari.

Gli enti indicati nell'art. 7 del Testo unico delle leggi per le case popolari e per l'industria edilizia, approvato con decreto legge 30 novembre 1919, n. 2318, possono aumentare le pigioni in misura superiore a quella indicata negli articoli 2, 4, 6 e 7.

Art. 24.

Dalla data del 2 maggio 1920, le Commissioni arbitrali istituite con l'art. 3 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 403, hanno cessato di esercitare le funzioni ad esse conferite dal predetto decreto e dal successivo decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2046, o da ogni altra disposizione vigente fino alla data predetta, rimanendo ferma la loro competenza

soltanto per la decisione delle controversie allora pendenti.

Art. 25.

Con l'approvazione della presente legge cessano di aver vigore tutte le disposizioni vincolative in materia di affitti e pigioni per case di abitazione portate dai decreti precedentemente emanati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge; nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921 n. 13, portante provvedimenti sui poteri dei Commissari del Governo agli alloggi ».

Prego l'onorevole segretario Sili di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale, accettato dal ministro.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13 che reca provvedimenti per mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori riguardo agli alloggi, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

TITOLO I.

ATTRIBUZIONI DEI COMMISSARI PER LE ABITAZIONI E DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTRATTI IN CORSO.

Art. 1.

I Commissari del Governo per le abitazioni esercitano le attribuzioni indicate negli articoli seguenti nelle città che al 31 dicembre 1919, secondo i dati dell'anagrafe municipale, avevano raggiunto o sorpassato i centomila abitanti, per le quali il Governo abbia riconosciuto la necessità di istituirli.

Tali attribuzioni sono estese anche ai comuni circostanti alle dette città e tali da potersi con-

siderare come zona suburbana. L'elenco di tali comuni sarà compilato dai prefetti, con ordinanza emessa di concerto coi commissari medesimi.

Le autorità politiche ed amministrative devono prestare il loro concorso e quello dei loro funzionari ed agenti della forza pubblica se occorre, affinché il commissario possa adempiere efficacemente il suo ufficio.

Art. 2.

Il Commissario è assistito da una Commissione consultiva composta di due proprietari e di due inquilini indicati dalle rispettive organizzazioni locali ove esistano, ed in caso diverso scelti dal prefetto della provincia. Con le stesse modalità saranno pure nominati due membri supplenti, uno proprietario ed uno inquilino, i quali sostituiranno gli effettivi in caso di impedimento. Fa parte altresì della Commissione un ingegnere scelto dal prefetto della provincia tra gli ingegneri del Genio civile. Il commissario potrà chiedere alla Commissione un parere nelle questioni che riterrà utile sottoporre al suo esame, oltre quelle previste dalla presente legge. Tale parere dovrà essere chiesto ogni qualvolta almeno due componenti la Commissione stessa facciano domanda.

I membri della Commissione consultiva possono venire ricusati dalle parti nei casi previsti dall'articolo 16 del Codice di procedura civile ed è ad essi applicabile il disposto dell'art. 119 dello stesso Codice. Sulla ricusazione od astensione delibera immediatamente e definitivamente il prefetto della provincia.

Il commissario ha anche facoltà di farsi coadiuvare da cittadini designati dal prefetto per gli scopi attinenti al suo ufficio.

Art. 3.

La nomina dei Commissari del Governo, la durata delle loro funzioni e la loro sostituzione, quando occorra, è deliberata dal presidente del Consiglio dei ministri, d'accordo col ministro dell'industria e del commercio.

I Commissari del Governo sono alla dipendenza della Presidenza del Consiglio, con la quale sono autorizzati a corrispondere diretta-

mente per tutto quanto concerne l'adempimento del loro ufficio.

Essi corrispondono anche direttamente col ministro per l'industria ed il commercio per ciò che riguarda alberghi e pensioni.

Art. 4.

Il Commissario cura di raccogliere precise notizie delle case e degli appartamenti e stanze destinate ad affitto o subaffitto che si trovano disponibili ed in generale di tutti quegli altri locali disponibili nel comune, che siano adatti o facilmente adattabili ad uso di abitazione, anche se non destinati ad affitto o subaffitto. Raccolgerà inoltre notizie del numero delle persone o famiglie che hanno bisogno di alloggio, con la indicazione del rispettivo stato sociale ed economico e del motivo per il quale devono risiedere nella città, accertando in ogni caso la situazione di ciascuno in relazione alle precedenti condizioni di famiglia e di provenienza.

All'uopo è autorizzato a istituire un registro di iscrizione presso il proprio ufficio, ovvero presso l'ufficio comunale, e ad ordinare convenienti mezzi di controllo sulle dichiarazioni degli interessati.

Potrà anche disporre, nei termini e con le modalità che riterrà più opportune allo scopo, il censimento delle persone o famiglie che abbiano bisogno di alloggio.

Egli dà notizia alle autorità di pubblica sicurezza del risultato delle proprie indagini, in quanto si riferiscono a disoccupati che non diano affidamento di prossimo impiego o non abbiano speciali motivi per rimanere nella città.

La denuncia delle abitazioni destinate ad affitto o a subaffitto e degli altri locali indicati nella prima parte del presente articolo, se non sia obbligatoria a norma dei regolamenti locali, può essere imposta dal Commissario del Governo.

In base al censimento di cui al presente articolo il Commissario avviserà agli opportuni provvedimenti per determinare la disponibilità massima degli alloggi in relazione alla entità della domanda.

Art. 5.

Chi abbia più di una abitazione nello stesso comune, ed in comuni circostanti considerati come zona suburbana a termini dell'articolo 1, ovvero in comuni diversi con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, deve fare denuncia di quello o di quelli non occupati permanentemente dalla propria famiglia o dai propri congiunti, che tiene in affitto o subaffitto nei comuni compresi nella circoscrizione del commissario.

L'obbligo della denuncia sussiste anche quando alcune o tutte le abitazioni siano di proprietà del denunciante. Verificate le circostanze del caso, su parere conforme della Commissione consultiva di cui all'articolo 2, il Commissario può iscrivere fra quelle disponibili per l'assegnazione le abitazioni che, tenuto conto dei rapporti famigliari e delle esigenze relative alla salute ed alla amministrazione del patrimonio dei membri della famiglia, risultino non necessarie al denunciante e alla sua famiglia.

Il commissario può disporre, subordinatamente al disposto dell'art. 33, delle abitazioni non necessarie come sopra, anche quando una o parecchie di esse siano occupate dal denunciante in qualità di assegnatario o compratore od inquilino di case costruite in virtù e con le agevolazioni della speciale legislazione sulle case popolari ed economiche. Il commissario può all'uopo chiedere alle cooperative edilizie ed agli Istituti per la costruzione di case popolari ed economiche gli elenchi dei compratori ed assegnatari.

Il compratore, assegnatario o inquilino di un'abitazione, costruita come sopra in virtù e con le agevolazioni della speciale legislazione sulle case popolari ed economiche, non potrà occupare nella stessa città altra abitazione e dovrà lasciare questa libera appena per la casa costruita con le agevolazioni sopra dette sia stata concessa licenza di abitabilità.

Art. 6.

Qualora le abitazioni dichiarate disponibili in conformità dell'articolo precedente siano in un comune non compreso nella propria circoscrizione, il commissario ne dà notizia al suo

collega competente ovvero al Prefetto della provincia, qualora il detto comune non sia compreso nella circoscrizione di alcun Commissario.

Il Commissario può disporre delle abitazioni, di cui nel primo comma del presente articolo, le quali da almeno due anni non siano occupate dall'inquilino o dalla sua famiglia, notoriamente dimorante in altro comune ovvero all'estero. In simili casi, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 2, provvede per la custodia, per l'assicurazione e per la buona conservazione del mobilio a spese dell'assegnatario dell'abitazione, chiedendo, ove lo creda opportuno, congrua cauzione all'assegnatario. Il proprietario del mobilio, ove il Commissario ne riconosca il bisogno, avrà facoltà di collocare il mobilio stesso in uno o più locali dell'alloggio stesso da lui prima occupato, salvo sempre al nuovo assegnatario di sopperire alle spese ed alla cauzione come sopra.

L'assegnatario non è tenuto a pagare al proprietario una pigione superiore a quella in corso, o se una pigione non era prima fissata, a quella in corso per i vicini ed equivalenti appartamenti.

L'abitazione potrà essere assegnata con il mobilio qualora il proprietario di questo vi consenta, e in tal caso il Commissario determinerà il prezzo che l'assegnatario dovrà corrispondere a titolo di affitto del mobilio.

Art. 7.

Il Commissario del Governo ha facoltà, sentito il proprietario e l'inquilino subaffittante, di assegnare le case, gli appartamenti e le stanze destinate ad affitto o subaffitto che si trovano disponibili, a persone od a famiglie che hanno bisogno di alloggio, tenendo conto del rispettivo stato sociale ed economico. Prima di assegnare l'abitazione, il Commissario deve renderne nota la disponibilità in un apposito elenco almeno 15 giorni prima dell'assegnazione, notificando ciò contemporaneamente al proprietario dello stabile e, qualora ad essa concorrano parecchie persone o famiglie, dovrà dare la preferenza a quella meglio gradita al proprietario.

L'assegnatario dovrà sempre dare al proprietario la cauzione consuetudinaria per l'affitto.

Art. 8.

Il Commissario ha facoltà di vietare che siano tenuti vuoti e non destinati ad abitazioni i locali adatti o facilmente adattabili per questo uso esistenti nel comune, compresi i locali adibiti a sanatori o a case di cura che non siano occupati o in esercizio, anche quando i locali medesimi non siano stati precedentemente dati in affitto, e può anche, in caso di necessità, disporre di questi locali per assegnarli come abitazioni a persone o famiglie che hanno bisogno di alloggio.

Il Commissario non può revocare la destinazione ad uso di studio o banco professionale o commerciale, o di ufficio pubblico o privato, che i locali abbiano ricevuto prima della entrata in vigore del Regio Decreto 4 gennaio 1920, n. 1.

La revoca della precedente destinazione, per adibire ad uso di abitazione i locali adatti a tale uso, potrà tuttavia essere disposta, su parere conforme della Commissione consultiva, quando si tratti:

a) di locali adibiti ad uso di deposito di merci, quando il deposito si trovi in un edificio diverso da quello ove ha sede l'esercizio commerciale e non costituisca un necessario complemento di questo;

b) di locali destinati a riunioni, circoli di divertimento, sale di letture e simili, qualora tale destinazione non risalga, ininterrottamente, almeno ad un quinquennio od il locale non sia stato sostituito ad altro già occupato per lo stesso scopo, cosicchè la destinazione cumulativa dei due o più locali non sia inferiore al quinquennio, ovvero il Commissario, su parere conforme della Commissione consultiva di cui all'art. 2, non riconosca la necessità e l'utilità della destinazione;

c) di locali destinati ad uso di studio, banco professionale o commerciale o di ufficio privato, qualora la ditta o l'ufficio che attualmente occupa i locali li dimetta per qualsiasi motivo ed il locale non sia occupato da altra ditta od ufficio per il medesimo scopo.

Art. 9.

Qualora si alleggi il bisogno di restauri e riparazioni ai locali disponibili per abitazioni, e all'edificio in cui essi si trovano, il Commissario, accertata la necessità dei lavori e la loro convenienza economica, può prefiggere un congruo termine al loro compimento. Decorso inutilmente il termine assegnato, potrà disporre d'ufficio l'esecuzione dei lavori, alla quale provvederà a mezzo dell'inquilino che se ne assuma l'onere, e il relativo importo si intenderà anticipato in conto di pigione.

Restano ferme le disposizioni del Codice civile per quanto riguarda le piccole riparazioni.

Se il commissario non ravvisa urgenti i lavori, o se questi non sono di natura tale da impedire l'abitabilità immediata, può assegnare l'abitazione all'inquilino che non ne pretenda la esecuzione o che assuma di farli eseguire ai sensi del precedente comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i lavori che siano necessari per adattare ad uso di abitazione i locali indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente e in qualunque altro caso il proprietario rifiuti di eseguire i lavori, la mancanza dei quali renderebbe inabitabili i locali che sono già destinati o possono essere destinati ad uso di abitazione.

Il Commissario dovrà, innanzi di prendere qualsiasi provvedimento a norma del presente articolo, sentire il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2.

Le Amministrazioni Comunali possono essere autorizzate dalla Giunta Provinciale Amministrativa a fare eseguire a loro cura e spese i lavori indispensabili a rendere abitabili i locali di cui ai precedenti comma, quando non provvedano il proprietario o l'inquilino. Il rimborso di tali spese, con i relativi interessi legali, sarà effettuato nel numero di annualità da stabilirsi di accordo fra l'amministrazione e il proprietario, o, in mancanza di tale accordo, dal Prefetto con provvedimento definitivo.

In quest'ultimo caso, come pure nel caso che i lavori siano stati eseguiti a spese dell'inquilino, l'ammontare di ciascuna delle annualità con cui si effettua dal proprietario il rimborso non potrà superare i tre quinti della pigione annua relativa ai detti locali.

Per la riscossione di ciascuna annualità sono applicabili le disposizioni della legge 14 aprile 1910, n. 639 (Testo unico).

Salvo sempre il diritto al rimborso della somma anticipata a favore dell'Amministrazione o dell'inquilino che abbia eseguito i lavori, il Commissario dovrà stabilire la pigione nella misura indicata al terzo comma dell'articolo 6, con l'aggiunta di un importo uguale al provento ordinario sul capitale nuovamente impiegato nell'edificio.

Art. 10.

Chi subaffitta case, appartamenti o stanze, con o senza mobili, deve giustificare la qualità di conduttore e il prezzo della locazione con contratto scritto, di data certa; in mancanza è tenuto a sgombrare i locali non necessari alla sua personale abitazione, dei quali il Commissario disporrà a norma dell'art. 7.

Art. 11.

Quando, per qualsiasi ragione, un inquilino venga sfrattato prima che sia trascorso il termine di proroga al quale ha diritto a termini del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, il Commissario del Governo è investito del potere di regolare lo sfratto medesimo in via provvisoria e con esclusivo riguardo ai casi particolari.

Nel decidere sulle sospensioni degli sfratti il Commissario, dati, se occorrono, provvedimenti provvisori di urgenza, deve accertare la necessità morale e sociale della sospensione, esaminando in particolare:

a) se l'inquilino abbia contravvenuto agli obblighi principali imposti dal contratto o dalla legge;

b) se egli si sia già procurato o possa procurarsi, senza grave danno economico, un altro alloggio, con maggiore spesa;

c) se giustifichi i motivi per continuare a risiedere nel comune, qualora non vi appartenga per nascita o per domicilio;

d) quale sia la situazione comparativa dell'inquilino sfrattato e della persona o famiglia che dovrebbe subentrare nell'abitazione, dando

la preferenza in primo luogo al proprietario e dopo questo al locatore ovvero ai prossimi parenti di costoro, quando l'acquisto dell'abitazione, per l'epoca a cui risalga e le altre circostanze del caso, non risulti preordinato allo scopo di eludere le disposizioni eccezionali vigenti circa le proroghe delle locazioni.

La proroga decretata per effetto della sospensione dello sfratto, non può in verun caso andare al di là dei termini generali di proroga stabiliti dal R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477; nè può essere concessa, ove l'inquilino sfrattato per inadempienza non dia garanzia di corrispondere per l'avvenire il canone pattuito di affitto insieme con gli aumenti stabiliti dal predetto decreto.

Nessuna proroga o sospensione di sfratto può essere concessa a chi può effettivamente occupare un appartamento di sua proprietà, anche se acquistato od assegnato da società cooperative.

Non è ammessa una seconda proroga di sospensione di sfratto.

Art. 12.

La facoltà del Commissario del Governo di sospendere gli sfratti a norma dell'articolo precedente può essere da lui esercitata anche per i locali tenuti in fitto da pubbliche amministrazioni e destinati ad uso dei servizi pubblici di interesse permanente e generale, come scuole, uffici giudiziari, uffici postali e fiscali, escluso qualsiasi servizio avente carattere occasionale e determinato delle contingenze di guerra.

In questi casi il Commissario del Governo, quando i locali risultino effettivamente indispensabili al pubblico servizio, può accordare la proroga di un altro anno a decorrere dal termine stabilito per la cessazione di quella obbligatoria ai sensi del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 477. Inoltre, secondo le circostanze e tenuto conto dei mutamenti nella svalutazione della moneta in relazione all'inizio del contratto e alla sua durata successiva, dell'importanza degli oneri che gravano sulla proprietà fondiaria e dei cangiamenti seguiti nello stato dei locali affittati, il Commissario del Governo do-

vrà determinare un ulteriore aumento di pigione da corrispondersi durante il periodo della nuova proroga.

La sospensione degli sfratti non può essere ordinata rispetto alle abitazioni costruite per uso esclusivo di determinate classi o organizzazioni di impiegati o cittadini, quando si trovino attualmente occupati da chi non appartiene, o ha cessato di appartenere alla classe o organizzazione. Tale disposizione si applica alle case dei ferrovieri e a quelle che presentano analoghe caratteristiche.

Art. 13.

Quando il Commissario assegna una abitazione in affitto o subaffitto e quando provvede sulla sospensione dello sfratto dell'inquilino, fissando il periodo della proroga della locazione, determina anche, se occorre, l'equa misura della pigione che dovrà essere corrisposta dall'inquilino.

Tale facoltà compete al Commissario in qualsiasi altro caso, sia che si tratti di appartamento vuoto o ammobiliato e di nuovo contratto o di rinnovazione o di proroga di affitto o di subaffitto in cui, essendovi dissenso fra le parti, secondo le disposizioni in vigore, debba farsi luogo all'equa determinazione della pigione.

Nel determinare l'equa misura della pigione in tutti i casi suindicati, il Commissario degli alloggi deve osservare le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477.

Art. 14.

Chi subaffitta appartamenti o stanze, con o senza mobili, non può percepire una mercede superiore del 25 per cento alla pigione che egli paga, se il subaffitto è senza mobili, del 75 per cento se è con soli mobili, nè del doppio di tale pigione, se è con mobili e servizio.

Se sorge controversia sulla determinazione del prezzo di affitto in relazione ai locali subaffittati, il Commissario la decide senza formalità di procedura, anche oralmente, sentite le parti, e visitati i locali, se lo reputa necessario. Non è ammesso alcun reclamo.

La presente disposizione si applica anche agli affitti in corso. Essa non riguarda gli alberghi e le pensioni, a meno che la destinazione a pensione, posteriore all'entrata in vigore del Reale decreto-legge 18 aprile 1920, n. 475, risulti fatta allo scopo di sfuggire alle disposizioni contenute nel decreto medesimo.

I limiti di mercede indicati nel comma precedente sono da osservare quando si tratti di ammobiliamento comune e di servizi conformi alle consuetudini. Un aumento oltre i detti limiti a carico del subaffittuario è legittimo e può essere stabilito dal Commissario, per i servizi e le comodità speciali, come la fornitura di biancheria in misura eccedente quella normale, l'illuminazione, il riscaldamento, la lavatura e la stiratura di biancheria personale, l'uso del bagno, della cucina, di altre stanze, anche se promiscuo col sub-locatore o con altri sub-inquilini, l'arredamento con mobili di lusso e simili.

Art. 15.

Il provvedimento col quale il Commissario assegna una abitazione in affitto o in subaffitto o proroga un contratto e determina l'equa misura dell'affitto deve essere redatto in iscritto e sostituisce il titolo convenzionale: in esso si deve enunciare la durata dell'assegno o della proroga, l'importo della pigione e le altre principali condizioni stabilite dal Commissario. Le parti hanno diritto di averne copia autentica dall'ufficio.

I provvedimenti del Commissario sono soggetti alle tasse di bollo e di registrazione quando ne sia fatto uso in giudizio.

Art. 16.

Qualunque obbligo di pagamento imposto all'inquilino o sub-inquilino a titolo di « buono ingresso » o di « buona uscita » o con analoga denominazione, a favore di chiunque, è nullo di diritto.

Uguualmente è nullo di diritto l'obbligo imposto sotto qualsiasi forma e da chiunque, all'inquilino e sub-inquilino, per l'acquisto di mobili, anche come condizione per la cessazione di un contratto di affitto in corso.

Il Commissario può in questi casi assegnare l'abitazione medesima secondo le regole ordinarie, disponendo per la rimozione e la conservazione dei mobili, ove occorra, a spese dell'inquilino subentrante.

Art. 17.

Le autorità civili e militari devono dare notizia al Commissario del Governo, degli uffici civili e militari che hanno carattere provvisorio in quanto sono stati istituiti a causa della guerra, i quali fossero tuttora esistenti in locali prima destinati per abitazioni private o per alberghi.

Tale denuncia deve essere rinnovata quando fosse stata già fatta precedentemente alla pubblicazione della presente legge.

Gli uffici anzidetti devono nel termine più breve essere collocati in baracche costruite a tale scopo dal Governo su aree fornite gratuitamente dalle amministrazioni comunali, lasciando disponibili i locali occupati, dei quali il Commissario del Governo curerà lo sgombero e la utilizzazione per alloggio ai privati e per la restituzione all'uso di alberghi cui fossero stati prima destinati.

A questo scopo la derequisizione di qualsiasi locale occupato da uffici pubblici civili o militari deve essere preventivamente notificata al Commissario del Governo, che ha diritto d'intervenire o di farsi rappresentare in tale atto.

La determinazione degli uffici compresi nelle disposizioni precedenti è proposta dal Commissario e deliberata dal Consiglio dei Ministri. A questo scopo il Commissario, in base alle comunicazioni ufficiali disposte nella prima parte del presente articolo ed agli accertamenti che egli abbia creduto utile di eseguire direttamente o di fare eseguire, farà rapporto al Presidente del Consiglio degli uffici che si trovano nelle condizioni indicate.

Art. 18.

Allorchè locali già requisiti ad Enti pubblici dal Governo diventino liberi, il Commissario del Governo dovrà restituirli agli Enti Pubblici ai quali sono stati requisiti, a meno che la destinazione ad uso di abitazione o di albergo

non sia considerata, secondo i criteri indicati nell'articolo precedente, di importanza prevalente.

Art. 19.

Il Commissario del Governo vigila alla osservanza delle disposizioni contenute negli articoli precedenti e può dare tutti i provvedimenti necessari per tale esecuzione.

Egli può impartire nei casi particolari, non contemplati nei precedenti articoli, i provvedimenti adatti a conseguire gli scopi propri del suo ufficio e può chiedere direttamente istruzioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per le eventuali difficoltà che consideri di carattere eccezionale.

I suoi provvedimenti possono essere da lui stesso revocati o modificati, in base a nuovi elementi, ad istanza di chi vi abbia interesse, o anche di ufficio.

Il Commissario dà anche le disposizioni che reputa opportune per l'esecuzione dei suoi provvedimenti, richiedendo, se occorre, l'opera degli ufficiali giudiziari, territorialmente competenti, i quali sono tenuti a prestare il loro ministero e ad eseguire le richieste del Commissario.

Art. 20.

I Commissari del Governo, qualora debbano sostenere azioni o difese innanzi le autorità giudiziarie o le giurisdizioni speciali, sono assistiti e difesi dalla Regia Avvocatura erariale a norma della legge (testo unico) 24 novembre 1913, n. 1303, e del relativo regolamento approvato con Regio decreto di pari data n. 1304.

Art. 21.

Gli atti di violenza sulle proprietà pubbliche o private o contro le persone, per procurare coattivamente a sè o ad altri l'abitazione sono puniti rispettivamente in conformità degli articoli 157, 248 e successivi e 423 del Codice Penale.

Si applicano in relazione al delitto di cui all'articolo 248, le disposizioni degli articoli

246 e 247 dello stesso codice per i delitti di istigazione e di apologia.

Contro i colpevoli deve essere spedito il mandato di cattura.

TITOLO II.

Disposizioni speciali relative agli alberghi.

Art. 22.

Gli edifici, che attualmente sono destinati ad uso di alberghi per destinazione del proprietario o per concessione risultante da regolare contratto di affitto, non possono essere venduti o dati in locazione a nuovi conduttori, senza l'autorizzazione del Ministero dell'industria e commercio, il quale deve assicurarsi che la destinazione non ne sarà mutata. In caso contrario il Ministero ha diritto di esercitare prelazione a giusto prezzo a favore dell'Ente o della persona, che assuma di mantenere, per dieci anni almeno, la detta destinazione, fissando all'uopo convenienti garanzie.

I contratti fatti in contravvenzione a questo articolo sono nulli di diritto. I notai, i ricevitori del registro, i conservatori delle ipoteche devono astenersi dal prestare ai medesimi l'opera del rispettivo ufficio.

L'azione di nullità può essere proposta in qualsiasi tempo dal Ministero dell'industria e commercio.

L'autorizzazione per l'affitto e la rinnovazione di fitto degli edifici o loro parti attualmente destinati ad uso di albergo o pensione può essere data dal Commissario quando sia evidente che tale destinazione viene conservata. Negli altri casi l'autorizzazione è chiesta direttamente al Ministero dell'industria e commercio, in conformità delle disposizioni contenute nella parte prima del presente articolo.

Art. 23.

Gli edifici, che servivano ad uso di albergo prima della guerra e sono stati venduti con mutamento di destinazione, ma non sono stati convertiti in ordinarie abitazioni, potranno, su domanda di enti o persone, che si obblighino

a ripristinarvi l'esercizio di albergo e diano garanzia di fare il ripristino in breve termine da indicarsi nella domanda e continuare l'esercizio per non meno di dieci anni, essere assoggettati, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, a riscatto per il giusto prezzo, che nel momento del riscatto medesimo avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compra vendita, quando entro un mese dalla ricevuta notificazione il proprietario dell'immobile da riscattarsi abbia respinto l'offerta fattagli. Il giusto prezzo di cui sopra sarà determinato in modo inappellabile da un collegio peritale presieduto dall'ingegnere capo del genio civile della provincia e composto di altri due tecnici, nominato il primo dal Ministro per l'industria e il commercio ed il secondo dal proprietario assoggettato a riscatto.

Uguale procedimento peritale sarà applicato in caso di controversia, per la determinazione del giusto prezzo di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Il riscatto non potrà essere esercitato dopo che siano trascorsi due anni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 24.

Le disposizioni degli articoli 22 e 23 si applicano a tutti i comuni, ove si verifica affluenza di viaggiatori, indipendentemente cioè dal numero degli abitanti. Le disposizioni stesse si applicano anche alle locande e alle pensioni, e riguardano tutto o parte di un fabbricato, a seconda che tutto o parte del fabbricato sia destinato ad uso di albergo, pensione o locanda.

Art. 25.

Spetta esclusivamente al Ministero dell'industria e commercio autorizzare il cambiamento di destinazione di stabili adibiti ad alberghi, pensioni e locande, nel caso in cui questo mutamento risulti conveniente.

Art. 26.

Con decreto del ministro dell'industria e commercio sarà pubblicato l'elenco dei co-

muni ai quali sono applicabili le disposizioni speciali relative agli alberghi.

L'elenco stesso potrà essere variato pure con decreto del ministro dell'industria e commercio, con effetto dal giorno della pubblicazione.

TITOLO III.

Disposizioni generali.

Art. 27.

Le disposizioni della presente legge si applicano per tutti i comuni compresi nella circoscrizione rispettiva dei singoli Commissari.

Le attribuzioni conferite dalle precedenti disposizioni al Commissario del Governo potranno essere affidate, in parte o totalmente e con le garanzie e modalità stabilite nella presente legge, comprese quelle relative alle Commissioni consultive, ad un delegato del Prefetto della provincia, quando la difficoltà della ricerca degli alloggi assuma carattere di speciale gravità, in comuni diversi da quelli indicati nell'articolo 1, i quali abbiano una popolazione superiore ai 20.000 abitanti. All'uopo il delegato potrà recarsi sui luoghi ogni qualvolta il bisogno lo richieda.

Il provvedimento sarà adottato con ordinanza del Prefetto della provincia. L'ordinanza dovrà indicare le disposizioni della presente legge, l'applicazione delle quali sia estesa nei singoli comuni e dovrà essere pubblicata nei comuni medesimi.

Art. 28.

Il Ministro dell'interno, sentite le amministrazioni interessate, può disporre, d'ufficio, l'accentramento in adatti fabbricati dei ricoverati di varie istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nello stesso comune, che abbiano affinità di scopi.

Tale facoltà può essere delegata ai Prefetti.

Il provvedimento del Ministro ha carattere definitivo e non ne è ammessa la sospensione.

Alla costruzione, all'ampliamento e all'adattamento dei detti fabbricati sono estese le agevo-

lazioni concesse dalla legge sulle costruzioni di case popolari ed economiche.

Art. 29.

Il raggruppamento delle istituzioni pubbliche di beneficenza, aventi scopo di ricovero, può essere disposto anche d'ufficio, con la procedura appresso indicata.

Le relative proposte sono comunicate contemporaneamente a tutte le amministrazioni delle istituzioni da raggruppare, con invito a pronunciarsi in un termine non maggiore di un mese. Sulle eventuali opposizioni deve essere sentita la Commissione provinciale di beneficenza.

Il provvedimento è adottato con decreto reale, promosso dal ministro dell'interno, udito il consiglio superiore di assistenza e beneficenza.

Ai raggruppamenti disposti in base al presente articolo sono applicabili il capoverso dell'articolo 2 e l'articolo 4 della legge 2 agosto 1897, n. 348, intendendosi sostituita alla Giunta provinciale amministrativa la Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 30.

Le facoltà accordate dall'articolo 54 del Testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, all'Unione edilizia nazionale per costruzioni nel comune di Roma sono estese a quello di Napoli.

Per provvedere alle costruzioni in quest'ultimo comune ed in conto dei mutui da accordarsi alle cooperative costituite o da costituirsi, aventi diritto ai mutui di favore, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare una ulteriore anticipazione di lire dieci milioni all'Unione edilizia nazionale, nei modi e termini di cui all'articolo 55 del Testo unico citato.

Art. 31.

Al Consiglio di amministrazione dell'azienda separata dell'Unione edilizia nazionale per il comune di Messina, costituito a norma dell'articolo 60 del Decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1542, è aggregato il Commissario del Governo per le abitazioni, finchè sia mantenuto tale ufficio.

I componenti elettivi del detto Consiglio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Con l'entrata in vigore della presente legge si procederà alla rinnovazione di essi.

Art. 32.

I provvedimenti del Commissario del Governo hanno carattere definitivo.

Possono però essere impugnati anche per il merito in sede contenziosa innanzi alla Giunta provinciale amministrativa. Il termine per il ricorso è ridotto alla metà e il ricorso è deciso d'urgenza.

Art. 33.

Le attribuzioni conferite al Commissario del Governo non possono essere esercitate rispetto agli edifici dichiarati abitabili o costruiti dopo il 29 marzo 1919.

Ove non sia espressamente stabilito in modo diverso nella presente legge, i poteri del Commissario del Governo sono in ogni caso limitati alle case di abitazione le quali siano soggette ai vincoli portati dal Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477.

Art. 34.

In aggiunta a quella di cui all'articolo 12 del decreto legge 4 gennaio 1920, n. 1, verrà stanziata nel bilancio del Ministero dell'interno, per l'attuazione della presente legge, la somma di lire 500,000.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni all'uopo necessarie.

Art. 35.

La presente legge sostituisce i decreti convertiti in legge 4 gennaio 1920 n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147 e 18 aprile 1920, n. 475.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1921, N. 331 contenente nuove norme per le locazioni dei negozi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dare lettura del testo modificato dall'Ufficio centrale ed accettato dal ministro.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 3 aprile 1921, n. 331 contenente nuove norme per le locazioni dei negozi con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni relative alle locazioni di locali adibiti ad uso di *piccola industria*, di commercio o di professione, contenute nei Regi decreti 15 agosto 1919, n. 1514 e 18 aprile 1920, n. 477, il conduttore, alla scadenza del contratto, quando questa si verifichi o contrattualmente o per forza di legge entro il 31 luglio 1921, potrà adire la Commissione di cui all'articolo seguente, in relazione alle controversie contemplate dalla presente legge.

Dove esiste consuetudine di scadenza fissa annuale o semestrale per i suddetti contratti, la data come sopra stabilita è costituita dalla scadenza più vicina al 31 luglio 1921.

Nei comuni dove alla pubblicazione della legge si troverà decorsa la data consuetudinaria, questa s'intenderà prorogata a dieci giorni dopo la pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

In ogni capoluogo di mandamento sarà costituita, a cura del prefetto della provincia, una Commissione arbitrale presieduta dal magistrato titolare della pretura locale, o, in mancanza, del magistrato titolare della pretura viciniora e della quale faranno parte due proprietari di case e due conduttori di locali indicati nell'articolo precedente.

Nei centri ove esistano associazioni di proprietari di case, i due proprietari verranno designati al prefetto dalle Associazioni medesime;

negli altri luoghi, o qualora manchi tale designazione, essi saranno da lui nominati tra i proprietari di case che non siano conduttori di locali ad uso industria, commercio e professione.

La designazione degli altri due membri commercianti o professionisti spetterà alla Camera di commercio e, qualora questa non provveda, la nomina sarà fatta dal prefetto.

Con le modalità di cui sopra saranno pure nominati due membri supplenti, un proprietario ed un conduttore, i quali sostituiranno gli effettivi in caso di impedimento.

Nei comuni divisi in più mandamenti si costituiranno altrettante Commissioni quanti sono i mandamenti.

I membri della Commissione arbitrale possono venire ricusati dalle parti nei casi previsti dall'art. 116 del Codice di procedura civile, ed è ad essi applicabile il disposto dell'art. 119 dello stesso Codice.

Sulla ricusazione ed astensione delibera immediatamente e definitivamente il presidente della Commissione; e rispetto a quest'ultimo delibera il presidente del tribunale.

Art. 3.

Le controversie relative ai rapporti di locazione-conduzione, cui può estendersi il giudizio della Commissione arbitrale, comprendono:

a) la concessione di una proroga al contratto di locazione;

b) la determinazione della misura della pigione, sia nel caso che, decisa la proroga, le parti non riescano a concordarsi sul fitto, sia nel caso che il proprietario non neghi la proroga, ma richieda un corrispettivo, che il conduttore sostenga eccessivo;

c) gli eventuali compensi da assegnarsi al conduttore dal proprietario nell'ipotesi che questi o direttamente o con diverso conduttore riesca a trar profitto dell'avviamento procurato al negozio dal primo conduttore.

Art. 4.

La Commissione decide con criteri di equità inappellabilmente.

Nei riguardi della proroga essa non può consentirla che per un altro ed ultimo anno, al

fine che il conduttore possa procurarsi nuovi locali per l'esercizio del negozio.

Art. 5.

La Commissione arbitrale deve tener giusto conto delle ragioni sostenute da entrambe le parti. In conseguenza:

a) nei riguardi della proroga dovrà considerare:

rispetto al conduttore, se egli abbia dimostrato l'impossibilità o quanto meno la grave difficoltà di procurarsi altro locale che possa essere adibito all'uso di cui all'art. 1.

rispetto al proprietario, se, avuto riguardo alle sue condizioni personali o di famiglia, alle esigenze del conduttore debbano prevalere le imprescindibili necessità del proprietario;

b) nei riguardi della misura della pigione converrà tener presenti i mutamenti nella svalutazione della moneta in relazione all'inizio del contratto e alla sua durata successiva, l'importanza dei tributi ed oneri di ogni specie che gravano sulla proprietà fondiaria, i cangiamenti seguiti nello stato, nella situazione e in conseguenza nel valore dei locali affittati ed in ogni altro elemento inteso ad accrescerne o a ridurne il profitto.

La Commissione dovrà altresì usare particolari riguardi per quegli istituti ed esercizi che, rispondendo a necessità d'ordine generale, sieno soggetti a speciali norme, che ne determinino la ubicazione o influiscano sul loro reddito.

Nel calcolare la misura del fitto la Commissione dovrà aver cura di escludere ogni accrescimento del valore del locale derivante dall'avviamento industriale, commerciale e professionale dovuto all'opera del conduttore.

In quanto le parti non concordino diversamente, la determinazione dell'equa misura della pigione da parte della Commissione non avrà valore oltre l'anno dalla scadenza, di cui all'art. 1.

Art. 6.

Nell'ipotesi di cui alla lettera c dell'art. 3 della presente legge il conduttore uscente avrà diritto a compenso di fronte al proprietario soltanto nel caso in cui questi, ovvero il nuovo conduttore, esercitino lo stesso commercio o la stessa industria.

Art. 7.

Nel caso di rinnovazione del contratto di locazione in seguito a giudizio della Commissione arbitrale, è nullo di diritto qualunque contratto di cessione o di subaffitto di negozio da parte del conduttore, che avvenga senza consenso del proprietario. In tal caso questi potrà ottenere dal pretore competente l'applicazione delle norme di cui all'art. 154 del Codice di procedura civile.

Art. 8.

Ogni azione da svolgersi avanti le Commissioni è fatta per biglietto a norma dell'art. 132 Codice di procedura civile.

Il termine per proporla è di un mese anteriore alla scadenza indicata all'art. 1.

Uguale termine è consentito per le domande in giudizio che abbiano per oggetto le controversie, a cui si riferisce la presente legge, ove, a termini delle consuetudini locali, il preavviso per la rinnovazione del contratto fosse spirato anteriormente al 1° novembre 1920.

Le Commissioni arbitrali procedono con le norme stabilite nella legge sui probiviri 15 giugno 1893, n. 225, e relativi regolamenti in quanto esse siano applicabili.

Art. 9.

Le prescrizioni della presente legge sono estese anche ai contratti di locazione di alberghi e case di salute attualmente in esercizio.

Tali contratti, qualunque sia l'epoca della loro scadenza, potranno essere prorogati dalle Commissioni arbitrali, di cui all'articolo 2, al 31 luglio 1923 o alla data consuetudinaria più vicina al 31 luglio 1923.

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge non si applicano in alcun caso ai contratti aventi data certa anteriore al 1° novembre 1920 fra il locatore e il conduttore ovvero fra il locatore e i terzi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Ho preso la parola solo per dichiarare che il Governo si riserva piena libertà per la discussione che sui decreti-legge sarà fatta alla Camera, posto che l'odierna votazione del Senato è intesa come una semplice conferma di quella già avvenuta.

Per conseguenza può darsi che i decreti-legge ritornino ancora in parte al Senato per nuova discussione, come del resto si è concordemente preveduto dagli onorevoli senatori componenti la Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Il disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, N. 2398 che autorizza sotto determinate condizioni le iscrizioni degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali » (N. 124).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni l'iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi istituti superiori di studi commerciali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2398, che autorizza, sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali.

R. decreto 20 novembre 1919, n. 2398.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;

Considerata l'opportunità di permettere agli ufficiali superiori che abbiano compiuto i corsi

regolari nelle scuole militari e che, in conseguenza delle recenti disposizioni sul riordinamento dell'esercito e dell'armata, abbandonino il servizio, di potere conseguire la laurea in uno dei Regi Istituti superiori di studi commerciali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli anni scolastici 1919-20 e 1920-21 il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari potrà concedere l'iscrizione nei Regi Istituti superiori di studi commerciali agli ufficiali superiori che abbiano compiuto i corsi regolari nelle scuole militari ed abbiano abbandonato il servizio attivo in seguito alle disposizioni recenti, quando, a giudizio del Consiglio per l'istruzione commerciale, posseggano i requisiti sufficienti a dare affidamento di poter seguire con profitto il corso degli studi superiori commerciali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

FERRARIS.

V. - Il Guardasigilli
MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Annuncio di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario Sili di dar lettura delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SILI e PRESBITERO, *segretari*, leggono successivamente i testi delle interpellanze e delle interrogazioni.

Interpellanze:

Al ministro dei lavori pubblici per conoscere se e quali provvedimenti intenda prendere per rimediare all'attuale disastrosa situazione di Torino e del Piemonte in rapporto alle loro comunicazioni ferroviarie con le altre parti d'Italia e coi paesi esteri.

Rossi Teofilo.

Al Governo intorno alla politica incoerente e fiaccata finora seguita nell'Alto Adige; politica che compromette gravemente, insieme con la difesa dell'italianità nella scuola e in tutte le relazioni della vita civile, il prestigio e la dignità dello Stato, rendendo persino difficile lo stabilirsi di una durevole cordialità di rapporti fra le due nazionalità conviventi.

Tamassia e Vitelli

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri degli affari esteri e delle colonie sulle presenti condizioni politiche della Libia e per sapere quando l'Inghilterra effettuerà la consegna di quegli ottantamila chilometri quadrati di territorio sulla destra del Giuba che furono ceduti all'Italia in esecuzione del Patto di Londra.

Mosca

Al ministro del tesoro sulla presente tensione dei cambi, che non è affatto conforme alle condizioni della nostra finanza, e sugli intendimenti del Governo in proposito.

Baccelli.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per sapere, in confronto di notizie pubblicate e non abbastanza perentoriamente smentite, se sia nei propositi del Governo di mantenere inalterate quelle caratteristiche di

dipendenza, e perciò di funzionamento, in grazia delle quali l'Arma dei Reali Carabinieri, al riparo delle variabilità degli influssi politici, impersona, ad un tempo, la stabile tutela delle leggi dello Stato e la sicura salvaguardia delle pubbliche libertà.

Giardino.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno ed al ministro dei lavori pubblici:

ricordato che con moderno indirizzo legislativo si è provveduto alla costituzione dell'Ente autonomo Adige-Garda per derivazione d'energia elettrica;

che tale provvedimento legislativo ha avuto principalmente origine dal progetto fatto allestire dalle provincie di Verona e Mantova per un grandioso impianto di derivazione dall'Avisio;

che successivamente e sempre nel medesimo indirizzo, altri Enti autonomi sono stati creati nel Veneto per legge, sempre allo scopo che l'utilizzazione delle forze idriche fosse demandata a vantaggio della collettività, ad Enti pubblici e sottratta al monopolio di Società private, le quali hanno sempre carattere necessariamente speculativo;

che dell'Ente autonomo Adige-Garda fanno parte le Amministrazioni provinciali ed i più importanti Enti pubblici delle provincie di Verona, Mantova, Modena, Bologna;

che l'Amministrazione provinciale tridentina, dopo sentito il voto delle personalità più influenti della regione, ha dato pur essa il più cordiale appoggio al progetto di derivazione dall'Avisio presentato dalle summenzionate due provincie a nome e nell'interesse del costituendo Ente autonomo Adige-Garda;

che la preminenza da concedersi al progetto medesimo è stata anche di recente auspicata dal Comitato generale d'azione per i problemi idrotecnici delle Venezie nell'importantissima seduta del 12 corr. mese, tenutasi in Venezia presso l'Istituto di Credito per il risorgimento delle Venezie;

che l'Ente autonomo forze idrauliche Adige-Garda ha potuto anche assicurarsi il capitale

necessario all'esecuzione dei lavori, in modo da poter accertare il loro sollecito inizio con vantaggio altresì per la gravissima disoccupazione;

che il progetto dopo subita la pertrazione secondo la legislazione austriaca, trovasi ora al Ministero dei lavori pubblici per il parere del Consiglio Superiore delle Acque;

per ottenere come cosa necessaria ed urgente che la concessione sia data senz'altro alle provincie richiedenti, a nome e per conto dell'Ente Adige-Garda, per non distruggere di fatto tutto un indirizzo legislativo prevalso col pieno consenso del Governo di allora e col voto unanime dei due rami del Parlamento, ciò che costituirebbe una evidente diminuzione del prestigio delle due Camere, di cui il Governo metterebbe in non cale l'opera prima sollecitata e incoraggiata e con evidente danno dell'economia in generale ed in particolare di quella delle provincie di Trento, Verona, Mantova, Modena, Bologna.

Dorigo.

Al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed al ministro della guerra per conoscere quali disposizioni sono state impartite per pietosamente raccogliere e decorosamente sistemare le salme degli ufficiali e dei soldati della 35^a Divisione, morti eroicamente combattendo in Macedonia, e come si intende onorare con un ricordo la memoria dei valorosi che non hanno avuto il conforto di morire difendendo il sacro suolo della Patria.

Petitti di Koreto.

Al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno sulla strage compiuta la sera del 24 settembre u. s. a Modena, nel centro della città, da funzionari e guardie, che spararono furiosamente su cittadini inermi, raccolti attorno al deputato M. A. Vicini che parlava per riferire l'esito di un colloquio avuto poco prima col Prefetto, compiacersi della pacifica ed ordinata dimostrazione tranquillamente svoltasi, e — come aveva dichiarato al Vice Commissario di servizio — per ordinare agli adunati di sciogliersi.

Vicini.

Al ministro della giustizia e degli affari di culto intorno alla proposta fatta dalla Commissione parlamentare, per la riduzione dei Collegi giudicanti nelle Corti di appello e di Cassazione, ripetendo così un grave errore recentemente sperimentato, e più recentemente riparato, che non raggiunge nessun fine di economia nè di semplificazione.

Mortara.

Interrogazioni:

Al ministro della marina per sapere se non creda conveniente ripristinare l'uso della gran divisa e divisa di gala (sospeso durante la guerra) almeno per gli ufficiali imbarcati su navi all'estero, per quelli facenti parte di missioni militari e per gli addetti navali presso le nostre rappresentanze all'estero.

Presbitero.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ed al ministro dei lavori pubblici sull'immane disastro ferroviario della Magliana e sulle rispettive responsabilità.

Gallini.

Ai ministri degli affari esteri e dell'industria e commercio per sentire quali siano i mezzi che essi intendono opporre, nell'interesse del lavoro nazionale, a quell'azione invaditrice e dominatrice nel campo industriale e bancario italiano, che la Germania mostra voler rinnovare dopo la guerra e che, all'infuori delle attuali pubblicazioni dei giornali, è resa evidente dall'invasione di ogni genere di prodotti tedeschi sul nostro mercato.

Orlando.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ed al ministro guardasigilli per sapere come sia stato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » come legge costituzionalmente formata, il progetto sugli esplosivi, approvato solamente dal Senato, e come siasi potuto ritenere annullata quella pubblicazione con un avviso anonimo, facendosi inoltre conoscere al

pubblico, per mezzo dell'Agenzia Stefani, che in seguito a siffatte strane ed inesplicabili procedure, implicanti la responsabilità di uno o più ministri, sia stato punito un funzionario del Ministero della giustizia.

Gallini.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno sui luttuosi fatti di Modena, che hanno rivelato tanta insipienza delle autorità governative e così inusitata ferocia negli agenti dell'ordine.

Gallini.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per sapere se non creda necessario di fare dichiarazioni esplicite sulla questione dell'ammnistia agli impiegati licenziati in seguito agli scioperi ed agitazioni da questi promossi. Il lasciare questa questione indecisa, dopo le recenti pubblicazioni in proposito sui giornali, non giova al prestigio ed alla serietà del Governo, il quale dovrebbe esprimere nettamente il suo pensiero.

Di Brazzà.

Ai ministri del tesoro e delle terre liberate affinchè non si ritardi più oltre a mettere a disposizione degli Intendenti di finanza le somme necessarie ai pagamenti dei buoni già preparati, di cui le Intendenze devono ricusare il pagamento perchè prive di fondi, essendo questi forniti in misura troppo esigua ai bisogni. Il ritardo di questi pagamenti cagiona un danno gravissimo agli interessati, già tanto danneggiati.

Di Brazzà.

Al ministro della pubblica istruzione circa i motivi che lo hanno indotto a sospendere la decisione in merito alla proposta della Facoltà medica di Bologna per l'incarico di clinica medica.

Albertoni.

Al ministro dei lavori pubblici sul disastro ferroviario di S. Pietro a Maida, sulle responsabilità del medesimo e sui provvedimenti che

intenda e dovrebbe immediatamente adottare per assicurare il traffico ed eliminare ogni ulteriore pericolo sulla unica linea diretta che unisce la Sicilia e buona parte dell'Italia meridionale alla Capitale.

Libertini.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per sapere se può essere consentito che nella Prefettura di Catania vengano lasciati alla mercè di qualsiasi estraneo pratiche di delicato e contrastato interesse, contenenti anche documenti riservati, per farne oggetto di pubblicazione sui giornali, e quali provvedimenti intende prendere contro i responsabili di questo grave sconcio.

Libertini.

Al ministro delle colonie per sapere quali sono le condizioni nelle quali ci troviamo in Cirenaica in seguito alla mancata applicazione dell'accordo di Regima, e quali i nostri attuali rapporti colla Senussia.

Libertini.

Ai ministri della guerra e della pubblica istruzione per sapere quali provvedimenti intendano prendere perchè non siano sospesi i lavori nelle grandi grotte di Postumia-Adelsberg, e per la definitiva sistemazione della gestione di quelle grotte rispetto alla loro dipendenza dal Governo centrale.

Ferraris Carlo.

Al ministro del lavoro per sapere se intenda pubblicare sollecitamente l'elenco nominativo delle Società cooperative sussidiate dall'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, secondo la richiesta da me fatta in Senato nella tornata del 5 aprile.

Ferraris Carlo.

Interrogazioni con risposta scritta:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e al ministro dell'industria e commercio:

Se sappiano che, senz'alcun controllo della pubblicità, siano stati ceduti di questi giorni,

a prezzo quasi gratuito, vari terreni demaniali in Trieste, ad una cooperativa di impiegati statali, per l'erezione di case, e se di fronte all'insurrezione dell'opinione pubblica triestina per la cessione della villa Necker (che anche il cessato governo austriaco mantenne quale giardino) e dell'ex arsenale d'artiglieria, già destinato a mercato centrale di rifornimento, non credano opportuno di rivenire sulla vendita di questi due fondi e fabbricati, trattando col comune di Trieste perchè permuti terreni comunali, particolarmente adatti alla edilizia, cedendo al comune stesso la villa Necker perchè provveda alla creazione di un giardino popolare, indispensabile in quel rione denso di popolazione, e l'ex arsenale di artiglieria perchè possa procedere alla sistemazione e all'ampliamento delle aree già in possesso del Comune per il mercato centrale di rifornimento.

Si rileva particolarmente che nessun danno verrebbe nè allo Stato nè alla cooperativa degli impiegati statali, se il Comune di Trieste cedesse in cambio altri terreni particolarmente adatti per la costruzione di case economiche.

Mayer.

Al ministro del lavoro e della previdenza sociale per sapere se non creda di provvedere sollecitamente ad un miglior sistema di applicazione della legge sulla invalidità e vecchiaia, specie per quanto si riferisce al personale agrario come fittavoli, mezzadri, avventizi ecc.

E che tale modifica si presenti necessaria ed urgente lo dimostra il fatto come specialmente tali categorie di assicurandi si rifiutino energicamente di corrispondere ai datori di lavoro le quote di rifusione imposte a loro carico dalla legge; nè vi è modo di indurli a tale osservanza, mentre si tengono dai competenti uffici responsabili verso lo Stato i datori di lavoro stessi, sicchè la tassa finisce col rimanere a tutto carico di questi ultimi.

Giusti del Giardino.

Al ministro della pubblica istruzione per sapere se ha dato, o intende dare, necessarie sollecite, urgenti disposizioni per salvare da completa rovina il Palazzo della Ragione, vicino alla celebre Abbazia di Pomposa (Ferrara), monu-

mento insigne che lo Stato con savio proposito acquistò or sono pochi anni, insieme alla Cattedrale, per degnamente conservarlo e restaurarlo.

Rava.

Al ministro delle finanze per sapere se non creda equo far cessare l'imposizione della tassa personale di guerra istituita con il D. L. 1° ottobre 1917, n. 1563 e prorogata con il D. L. 7 novembre 1920, n. 1542.

Tale tassa aveva la sua ragione d'essere allorché gran parte dei cittadini erano chiamati a dare il loro contributo o di persona od a mezzo di componenti la propria famiglia per le necessità belliche, ed era imposta verso chi o per età o per mancanza di famigliari o parenti diretti non era chiamato a prestare servizio militare, ed infatti era in origine stabilita per gli anni 1918-19.

Ora col suo mantenimento in vigore rappresenta una ingiusta sperequazione di obblighi verso le varie classi di contribuenti. Infatti, cessata la ragione di guerra, quelli che prima disimpegnavano l'obbligo militare ne sono ora esenti, e gli altri iscritti precedentemente nei ruoli sono ancora chiamati alla corresponsione della non lieve tassa.

Giusti del Giardino.

Al ministro per la giustizia e gli affari di culto sul seguente oggetto:

Nell'ultimo decreto di amnistia che fu integrativo delle precedenti elargizioni Sovrane, si concesse amnistia a tutte le condanne per le quali venne sospesa la esecuzione durante la guerra in confronto di richiamati alle armi giusta il D. L. 10 giugno 1915, n. 811.

Per il decreto 27 maggio 1915, n. 673 tutte le pene dipendenti da condanne per reati commessi antecedentemente a detta epoca e non superiori ad un anno vennero dichiarate condonate.

Risulta pertanto che a molti ugualmente richiamati alle armi durante la guerra e sottoposti a procedimento penale non fu sospesa l'esecuzione della condanna perchè puniti con pena non superiore ad un anno, essendo coperta dall'indulto predetto.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 NOVEMBRE 1921

Oggi con l'ultimo decreto integrativo di amnistia, coloro che riportarono durante la guerra condanna a pena superiore ad un anno e quindi non beneficata dall'indulto 27 maggio 1915, ma di cui venne invece sospesa la esecuzione in conformità al D. L. 10 giugno 1915, n. 811, perchè militari alle armi hanno ottenuto la cancellazione delle rispettive condanne per amnistia; mentre i primi con eguale diritto perchè richiamati alle armi durante la guerra, sol perchè puniti con pena più mite, ossia non superiore ad un anno, e che non fu soggetta naturalmente alla sospensione della esecuzione perchè condonata per l'indulto predetto, hanno tuttora sussistente in loro confronto la relativa condanna, ed apparisce pertanto evidente la grave disparità di trattamento e che si impone oggi per un senso di giustizia di riparare.

L'interrogante richiama l'attenzione del ministro guardasigilli perchè veda se non ritenga giusto provvedere a tale omissione estendendo il beneficio integrativo dell'amnistia anche ai richiamati alle armi durante la guerra che ebbero condanna condonata per indulto.

Gallini.

Al ministro dell'Agricoltura per sapere se sia vero che il governo pensa di alienare il bosco gonzaghese della Fontana che tanto interessa la storia, l'estetica e la salute di Mantova.

Gioppi.

Al ministro dei lavori pubblici per sapere se in seguito ai numerosi investimenti ferroviari verificatisi dopo la soppressione del servizio di vigilanza in gran numero dei passaggi a livello, fra cui deve ricordarsi quello che il 15 corrente costò la vita al giovane ex ufficiale signor Francesco Santini investito da una locomotiva di ritorno al passo a livello dei Moricotti sulla linea Spoleto-Terni fra le stazioni di Morgano e Baliano, non creda disporre:

1) che vengano in prossimità dei passaggi a livello, non vigilati, tolti tutti gli ostacoli che impediscono a chi si avvicina al passaggio la vista della linea ferroviaria finchè non vi sia sopra come appunto accadde al povero Santini, camminando, col tagliare i pergolati e gli alberi

che crescono sullo stesso suolo stradale a pochissima distanza dalle rotaie;

2) che venga ripristinato il servizio dei cantonieri dovunque e finchè non siano tolti gli ostacoli suddetti rendendo veramente e sicuramente visibile la linea;

3) che venga accertata la responsabilità di chi ha soppresso il servizio di vigilanza senza premettere questa elementare, indispensabile precauzione;

4) che con opportune modificazioni stradali si cerchi dovunque di ridurre il numero dei passaggi a livello; e richiama all'attenzione del ministro il fatto che appunto il passaggio dei Moricotti poteva e doveva essere soppresso insieme a quello di Santo Chiodo che ne dista appena 200 metri per essere ambedue sostituiti da un unico cavalcavia nel punto dove la linea ferrata scorre incassata fra terreni circostanti.

Sinibaldi.

Al ministro per la giustizia e gli affari di culto per conoscere se, tenendo conto dei voti manifestati dalla classe Forense anche recentemente nell'occasione del Congresso giuridico nazionale che ebbe luogo in Firenze nel mese di novembre p. p., il ministro si proponga di ripresentare all'esame e giudizio del Parlamento il progetto Mortara di riforma della legge professionale e istituzione della Cassa Pensioni.

Berti.

Al ministro dei lavori pubblici per conoscere se le varie concessioni di derivazione di acqua dall'Adige, a monte e a valle di Verona, siano state precedute da regolare e larga diffusione lungo il fiume di avvisi *ad opponendum*; se siano state subordinate alla preventiva costruzione di conche o di meccanismi che rendano sempre libera — come vuole la legge organica non abrogata — la navigazione e la fluitazione, che costituiscono la secolare risorsa dei rivi-raschi Trentini e Veronesi, i quali non intendono ostacolare lo sviluppo delle industrie elettriche, ma esigono soltanto che, di fronte ai grandi interessi, sia garantito anche il diritto che la legge sancisce per tanti onesti operai della barca e della zattera.

Montresor.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e al ministro della guerra per sapere se non credano che nelle grandi cerimonie che accompagnano la scelta, traslazione ed esaltazione della salma del Soldato Ignoto, sia assegnato un posto — non ultimo — anche a coloro che appartennero in un passato più o meno lontano all'esercito e che a questo appartengono ancora coi vincoli più sacri del cuore e dell'intelletto, avendo sempre considerato e perciò amato l'esercito come l'accolta di tutte le anime ed energie votate per la vita alla grandezza e alla conservazione della Patria.

Lamberti.

Desidero d'interrogare l'onor. Presidente del Consiglio, comprendendo nella sua persona tutti gli altri ministri, primo naturalmente quello degli Esteri, per sapere se non creda necessario, anzi indispensabile, di farci rappresentare alla Conferenza di Washington da chi abbia prima meditato bene e chiarito con lui stesso e con gli altri questo punto, secondo me, capitale: — La Conferenza fu convocata *anche* perchè nell'animo di chi la ideò doveva agitarsi il dubbio che l'arma aerea, in continuo incredibile progresso nonostante le gare de' troppi competenti e peggio degl'interessati, riesca a sprofondare le corazzate meglio difese, dando in tal modo ragione ai non pochi nè poco autorevoli che, soprattutto negli Stati Uniti e in Inghilterra, sostengono come i loro Governi vadano spalancando invano una voragine finanziaria con l'ostinarsi a costruire questi non più temibili mastodonti.

Presentarsi alla Conferenza dopo un tale esame, significa trovarvisi subito a miglior agio, leggendo negli animi un'idea che può dissimularsi, ma che intanto agisce ugualmente perfino su molti che l'avversano; significa inoltre distinguere meglio quanta parte di concessione faranno in realtà i più potenti al movimento pacifista mondiale che li assiederà da ogni lato, e quanta ne faranno pel desiderio vero d'arrivare a un ragionevole disarmo; significa poi, rispetto al Giappone, che se dovesse rimaner sotto l'incubo degli aeroplani con le sue innumerevoli case di legno, nessun abisso finanziario gli basterebbe per la difesa antiaerea, e all'ultimo non avrebbe salvato ciò che voleva salvare.

Assai male sarebbe, se la questione de' bombardamenti aerei venisse, come suppongo, sollevata nella stessa Conferenza, e trovasse i nostri impreparati o discordi. Argomento a sollevarla potrebbe offrirlo anche l'aver Harding mantenuto nel trattato di pace con la Germania, tra molte altre clausole, quella sulla *navigazione aerea*. In virtù dunque della minaccia universale de' bombardamenti aerei, sembra giusto pensare che oggi la Conferenza arriverà al disarmo parziale molto più facilmente di quanto in generale si creda. Un salutare timore, oggi, opererà il miracolo.

Altro miracolo, più meraviglioso, sarà operato o prima o poi dagli stessi velivoli, i quali, sopprimendo le distanze, costringeranno gli Stati Uniti a conciliarsi e accordarsi con la Società delle Nazioni, e a considerarla come un'altra gran forza per la pace del mondo.

Notevole significato ha pure quella semplicità desiderata, così si è detto, e per suo conto prescritta da Harding in tutta la Conferenza. Cominciando l'11 novembre (ma veramente è cominciata il 12), per le feste natalizie essa potrebbe esser terminata in modo proficuo, se non si sciupa il tempo nelle solite cose inutili e dispendiose. Col farci sostenitori di questa semplicità, che molti chiameranno *trappistica*, mostriamo di averne inteso il valore, cioè che ognuno è ormai ristuoco delle lentezze come de' garbugli diplomatici.

A me dunque par certo che dalla Conferenza uscirà questo accordo per una gran riduzione simultanea e ragionevole degli armamenti; poichè l'eccesso de' medesimi, tanto meno sopportabile a tutti dopo le presenti rovine, condurrebbe *fatalmente* a rovine maggiori. Il *fatalmente* è nel famoso messaggio dello Zar, che io sostenni ed illustrai alla Camera il 15 dicembre del 1898. Gli eccessivi armamenti (aveva detto allora lo Zar, e vedeva tanto bene, quanto fu cieco in tutto il resto!) « condurranno *fatalmente* a quello stesso cataclisma che si vorrebbe evitare con essi, e gli orrori del quale « fanno fremere, solo a pensarci, chiunque abbia « sentimenti d'umanità ».

14 ottobre 1921.

Morandi.

Al ministro delle poste e telegrafi per sapere per quale motivo la interrogazione annunciata nella seduta 28 luglio, e rinnovata nel settembre u. s. in merito al « triste privilegio » riservato a Milano di una interruzione dei servizi postali, mantenuta rigorosamente per oltre quaranta ore continuative, ogni settimana, rimanga senza una evasione qualsiasi.

Beltrami.

Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno ed al ministro della guerra per conoscere quali provvedimenti legislativi intenda il Governo di proporre per risolvere definitivamente e soddisfacentemente la situazione morale e materiale degli ufficiali che furono esonerati dal rispettivo comando durante tutto il periodo in cui la Nazione venne a trovarsi in stato di guerra.

Reggio.

Al ministro della pubblica istruzione per sapere per quale ragione il Ministero della pubblica istruzione sia il solo che non abbia fornito alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sulle Amministrazioni dello Stato, i dati richiesti sulle Commissioni permanenti o temporanee di cui dispone, intralciando il controllo delle relative spese ed i provvedimenti per la soppressione delle spese inutili e degli abusi.

Beltrami.

Al ministro per la giustizia per conoscere se non creda necessario, di fronte alle condizioni insostenibili in cui versa il Tribunale di Piacenza, riparare allo scandalo e al danno immediatamente, ripristinando almeno quelle applicazioni che i precedenti ministri avevano predisposto e mantenuto.

Fabri.

Ai ministri di agricoltura e delle terre liberate per conoscere quali provvedimenti eccezionali abbiano adottato o intendono adottare per venire in aiuto di quei Comuni — specialmente delle Provincie di Belluno, Vicenza e del Trentino — i cui boschi, già danneggiati

dalle operazioni di guerra, sono ora colpiti da una grave invasione di « bostrici », per combattere la quale i Comuni non possono provvedere alle necessarie operazioni di pulitura e di abbattimento, poichè le spese non sarebbero compensate dal ricavato della vendita del legname.

Pellerano.

Al ministro degli affari esteri per sapere:

se il Governo del Re abbia avuto comunicazione dei recenti accordi fra la Francia e la Turchia di Kemal Pascià;

se giudichi che essi siano, in tutte le loro parti, compatibili con l'accordo tripartito in Asia Minore e col dovuto rispetto ai riconosciuti interessi italiani nell'ex Impero Ottomano;

e nel caso negativo se e quali passi abbia fatto per richiamare l'attenzione del Governo francese su tale incompatibilità e con quale esito.

Data l'urgenza della questione, il sottoscritto chiede risposta scritta.

Cirmeni.

Al ministro dei lavori pubblici per sapere se di fronte alla presentazione del disegno di legge n. 506, fatta il 23 giugno 1921 per la conversione in legge del decreto Reale 9 ottobre 1919 e di altri decreti sulla derivazione di acque pubbliche non creda logico e giusto di prorogare ancora il termine stabilito per l'articolo 2, comma 1°, del precitato decreto 9 ottobre 1919, numero 2161, termine scadente il 31 dicembre prossimo venturo.

E ciò perchè nella eventualità probabile che non si possa dal Parlamento discutere tale disegno di legge, non ne venga frustrato lo scopo, mentre reca tanto importanti ed opportuni emendamenti. E perchè altrimenti ne verrebbe una non giustificata disparità di trattamento tra quelle provincie in cui gli Elenchi non vennero pubblicati, e quelle in cui lo furono; per la maggior parte delle quali soltanto, il termine scadendo il 31 dicembre 1921, non potrebbe più avere applicazione il disegno di legge precitato.

Rota.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'interpellanza dell'onorevole senatore Mosca Tommaso all'onorevole ministro delle colonie, è stato stabilito di concerto fra l'interpellante ed il ministro competente, che questa interpellanza sarà svolta nella seduta del 5 dicembre p. v.

Per quanto riguarda le altre interpellanze indirizzate ad onorevoli ministri, che ora non sono in Senato, prego i loro colleghi qui presenti di volerne dare comunicazione ai ministri interessati e di voler poi comunicare alla Presidenza se essi accettano queste interpellanze e per quale giorno sarebbero disposti a dare ad esse risposta.

Il ministro delle colonie chiede che l'interrogazione del senatore Libertini, essendo dello stesso argomento di cui tratta la interpellanza del senatore Mosca, sia discussa insieme con la detta interpellanza nella seduta del 5 dicembre. Se non vi sono obiezioni, resta così stabilito. Le altre interrogazioni, a termine di regolamento, saranno iscritte all'ordine del giorno a cominciare dalla seduta di dopodomani.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. I ministri competenti hanno trasmesso risposta scritta alle interrogazioni degli onorevoli senatori:

Rebaudengo, Masci, Zippel, Marsaglia e Nuvoioni, Ginori Conti, Mayer, Reggio, De Amicis Mansueto, Gallini, Giusti del Giardino, Rava, Gioppi, Sinibaldi, Chiappelli, Pianigiani, Berti, Lamberti, Montresor, Morandi, Pellerano e Fabbri.

A norma del regolamento dette risposte saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 320, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione (N. 119);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma (n. 120);

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa i contratti di affitto di fabbricati urbani e parte di essi, serventi ad uso di botteghe, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali (N. 122);

Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1; 15 febbraio 1920, n. 147, e 18 aprile 1920, n. 475, portanti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori riguardo agli alloggi (N. 134).

Conversione in legge del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili (N. 121);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri dei Commissari del Governo agli alloggi (N. 135);

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1921, n. 331, contenente nuove norme per le locazioni dei negozi (N. 123).

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 124);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti 22 agosto 1919, n. 1672, e 9 maggio 1920, n. 852, relativi al Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (N. 36);

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra (N. 51);

Conversione in legge del Regio decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della Regia marina (N. 80);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'arti-

colo 1 del decreto-legge luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco o di comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sotto-direzione o vice-direzione delle costruzioni navali (N. 81);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto-ammiraglio e di brigadiere generale della Regia marina (N. 86);

Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio (N. 90);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo Reale Equipaggi, categoria « Fuochisti » (N. 96);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi (N. 97);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del Corpo Reale Equipaggi la facoltà di emigrare (N. 100);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina (N. 103);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di Ispettore generale della Regia marina (N. 104);

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria e a riposo degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina (N. 91);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove provincie, provenienti dal ruolo della magistratura (N. 40);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea di magistrati del Regno

presso le autorità giudiziarie delle nuove provincie (N. 41).

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (N. 48);

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 49);

Conversione in legge del Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2160, che abroga l'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica (N. 50);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi (N. 53);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-pretori onorari mandamentali (N. 54);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano (N. 55);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1385, concernente la riapertura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano (N. 56);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, numero 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina (N. 59);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procuratore generale della Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio (N. 60);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili (N. 63);

Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri (N. 64);

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reale Equipaggi (N. 93);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039 (N. 68);

Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi (N. 71);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi e della categoria « furieri » e alla costituzione della categoria « maestri navali » (N. 72);

Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 592, 20 aprile 1919, n. 633 e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri Corpi della Regia marina (N. 73, 74 e 75);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco (N. 76);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 77);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani dopo compiuti 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 78);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, numero 1473, relativo alla

compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 79);

Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel ruolo in quadro dei sottoammiragli e brigadieri generali (N. 83);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina (N. 84);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina (Numero 85);

Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 88);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa il trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento (N. 89);

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori (N. 92);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio Esercito gli iscritti nel Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 94);

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina (N. 95);

Conversione in legge del decreto Reale 10 agosto 1919, n. 1472, relativo alla soppressione della categoria « Maestri navali » e al ripristino della categoria « Operai » del Corpo Reale Equipaggi e del ruolo degli « Assistenti del Genio navale » (N. 98);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320 relativo

alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale Equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente (N. 99);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconda e di costruttore navale di 2ª classe (N. 108);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 (N. 109);

Conversione in legge del Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra (N. 110);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, numero 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento (N. 111);

Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi Istituti nautici (N. 112);

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1036, relativo alle spese di mantenimento degli istituti nautici (N. 113);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici (N. 114);

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'articolo 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici (N. 115);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, numero 1032, concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481 (N. 117);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 125);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria e il commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1112, relativo all'approvvigionamento della carta da giornali (N. 126);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e cartoni di qualsiasi specie (N. 127);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile (N. 42);

Conversione in legge del Regio decreto 23 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (N. 61);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 65);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore, che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 70);

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina (N. 105-A e 106-A);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, e dei decreti luogotenenziali 26 agosto 1915, n. 1388, 3 dicembre 1916, n. 1655, e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera Agrumaria (N. 128);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori no-

tarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonché per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 57);

Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793 e si domanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra (N. 66);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 marzo 1919, numero 1521, portante la proroga del termine per la esecuzione dei lavori di risanamento della città di Bologna (N. 148);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1551, portante la proroga del termine per la esecuzione di alcune opere di risanamento edilizio della città di Bologna (N. 149);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 301, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica (N. 82);

Conversione in legge del Regio decreto 4 luglio 1920, n. 1165, riguardante la soppressione dei tribunali militari di Alessandria, Ancona e Piacenza (N. 116);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 224, relativo ad una quarta ed ultima sessione straordinaria di esami per militari ed ex-militari nei Regi istituti nautici (N. 140);

Conversione in legge del decreto Reale 1° giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania (Numero 142);

Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica (Numero 143);

Ratifica di decreti Reali emanati ai sensi del Regio decreto 20 settembre 1920, n. 1389, per

la proroga e per l'abrogazione di provvedimenti emessi durante la guerra (N. 144);

Disposizioni circa la zona di rispetto dei cimiteri (N. 147).

III. Relazione della Commissione per il Regolamento interno (N. XVIII documenti).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Risposte scritte ad interrogazioni.

REBAUDENGO. — Al ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se, in attesa di provvedimenti definitivi, non creda conveniente prorogare all'esercizio finanziario in corso, le disposizioni stabilite dal decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 277, in favore degli enti pii contemplati da detto decreto, i cui bilanci richiedono urgente sistemazione, tanto più in seguito al recente rimaneggiamento (Regio decreto 23 gennaio 1921) dei contributi istituiti con decreto luogotenenziale 30 ottobre 1918 sui prezzi d'ingresso o di abbonamento agli spettacoli teatrali, che lascia temere una diminuzione nei redditi derivanti agli enti pii da detti proventi.

RISPOSTA. — Il decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 277 intese assicurare alle istituzioni pubbliche di beneficenza, di ricovero e di cura il diritto ad ottenere l'indennizzo sui disavanzi di gestione, tenuto specialmente conto che esse, per il continuo aumento di tutti i generi e di tutte le prestazioni, non avrebbe potuto prevedere, nella determinazione delle rette e nella speculazione delle convenzioni, il costo delle degenze e sarebbero state costrette a subire in proprio l'onere considerevolissimo dei maggiori costi, con grave danno del loro patrimonio e della assistenza in genere.

Iniziatasi, sia pure in modo parziale, la discesa dei prezzi, e ottenuta in essi una relativa stabilità, (e con questa la possibilità di determinare preventivamente con un'attendibile approssimazione il costo della degenza) non è sembrato più indispensabile di proseguire in un sistema eccezionale, imposto dallo stato di guerra; tanto più che esso in pratica, non portò tutti i vantaggi che era lecito ripromettersene giacchè molte opere pie, per ragioni locali non

si valsero del diritto loro concesso dal decreto del 1918, e altre invece, nella sicurezza dell'integrale rimborso del disavanzo, largheggiarono in spese eccessive, di carattere permanente, specialmente a favore del personale.

Non sembra pertanto conveniente di prorogare per l'esercizio in corso il decreto luogotenenziale citato, tanto più che appare del tutto infondato il timore di una diminuzione nel gettito dei proventi sui pubblici spettacoli. Infatti, nonostante il rimaneggiamento fatto col Regio decreto 23 gennaio 1921, il prodotto della tassa di beneficenza per l'esercizio finanziario 1920-21 è stato di circa 20 milioni superiore a quello dell'esercizio precedente e un gettito notevolmente maggiore è prevedibile per un prossimo avvenire, per effetto di altri provvedimenti allo studio specialmente per l'applicazione dell'articolo 12 della legge 27 febbraio 1921, n. 145, che devolve al fondo di beneficenza i proventi della tassa sui consumi dei forestieri.

Il Sottosegretario di Stato

TESO.

MASCI. — Al ministro degli affari esteri per conoscere le ragioni del provvedimento annunziato nelle scuole medie italiane di Tunisi, pel quale, in contraddizione con gli intendimenti, i principî, i fini della legge sottoposta all'esame del Parlamento per la riforma della burocrazia, la direzione di quell'istituto tecnico, del liceo e l'insegnamento del latino in questo, affidati ora ad unica persona, per l'identità e ristrettezza dei locali e pel piccolo numero degli alunni, sarebbero ora assegnati a tre persone diverse, e ai posti indicati nel Regio liceo sarebbe chiamata persona sfornita dei titoli necessari richiesti dalle leggi vigenti sull'istruzione media nel Regno e nelle scuole all'estero.

RISPOSTA. — La Direzione generale delle scuole italiane all'estero già nel corso dell'anno aveva avuto occasione di constatare come il cumulo degli uffici finora riuniti nella persona del preside delle scuole medie di Tunisi fosse uno dei maggiori ostacoli al loro regolare funzionamento, e aveva pertanto distinte le due presidenze del liceo-ginnasio e dell'istituto tecnico e scuola tecnica, come avviene del resto nelle scuole del Regno, dove non solo nessuno

pensa, nonostante la recente legge sulla burocrazia, a riunire sotto una sola presidenza due istituti, così diversi per metodi e per fini, come il liceo e l'istituto tecnico, specialmente la sezione commerciale e ragioneria, dove anzi persino l'istituto tecnico e la scuola tecnica hanno due direzioni distinte.

La separazione delle due presidenze, se esisteva a Tunisi per il passato, quando vi era la sola scuola tecnica con un solo anno complementare in più, tanto più si impone oggi che accanto alla scuola tecnica è stato creato un vero e proprio istituto tecnico con fine professionale.

Anzi, proprio per questa ragione, se in passato si poteva consentire al Cortese, quando era capo d'istituto del corso tecnico, di essere anche insegnante di latino nel liceo, posizione già di per sé stessa non molto regolare, oggi tale cumulo di uffici non potrebbe essere più tollerato, se si vuole che l'istituto che ora sorge abbia tutte le cure necessarie, da parte di chi ne è a capo, per il suo regolare funzionamento e per il suo sviluppo.

Sulla bontà e sulla opportunità dei provvedimenti è intervenuto anche il conforme giudizio della Commissione ispettiva che ha recentemente visitato le scuole di Tunisi, composta del prof. Pietro Fedele, della Regia Università di Roma, del prof. Giovanni Calò, del Regio Istituto di studi superiori di Firenze, deputato al Parlamento e del prof. Rinaldo Mazzari, ordinario di filosofia nei licei di Roma.

Occorre però rilevare che tali provvedimenti sono stati deliberati indipendentemente e ancor prima che la Commissione avesse fatto conoscere le sue conclusioni e proposte: solamente si era ritenuto opportuno rimandarne l'attuazione al nuovo anno per la considerazione che qualsiasi innovazione nel corso dell'anno scolastico avrebbe turbato ancora di più quegli istituti.

Delle conclusioni e delle proposte della Commissione ispettiva dovrà invece più tardi occuparsi, per la parte di sua competenza, il Consiglio centrale.

Per quanto riguarda l'ultima parte dell'interrogazione si assicura che il preside Luigi Mascia, chiamato a dirigere il liceo-ginnasio di Tunisi, che già dirigeva in passato prima di essere chiamato all'ufficio di ispettore per le

scuole all'estero, ufficio che è stato abolito, è fornito dei titoli necessari, appartenendo al ruolo dei presidi dei licei, e l'insegnante di latino destinato in quel liceo ha parimenti tutti i titoli voluti per tale ufficio, appartenendo al ruolo degli insegnanti di lettere latine e greche dei Regi licei del Regno.

Il Ministro
DELLA TORRETTA.

MASCI. — Al ministro dei lavori pubblici per sapere se non creda urgente disporre che una passerella, o meglio un sottopassaggio, sia costruito accanto o in luogo del passaggio a livello all'estremo orientale del piazzale di Francavilla a Mare (Chieti).

L'abitato di quel comune è ora costituito di due parti separate dalla ferrovia, che comunicano per quel passaggio a livello, il quale è posto per di più tra due curve, che impediscono la visione dei treni in corsa, ed è poco custodito, secondo le recenti disposizioni legislative che non hanno conservato il personale necessario.

È antica l'aspirazione di quella cittadinanza ad ottenere un provvedimento, ma finora vana. Il passaggio a livello è ostruito talvolta per ore e, nelle ore di notte, dalle manovre dei treni merci, con ingombro di veicoli e di pedoni proprio di rimpetto al « Circolo » ed al piazzale dove suona la musica, e non senza pericolo per la incolumità delle persone.

Il comune è privo di risorse, indebitato, e non ha potuto pagare per molti anni l'illuminazione pubblica. E il chiedergli un notevole contributo è ingiusto, perchè la divisione dell'abitato in due parti e le necessità delle comunicazioni non dipendono da fatto suo e sono dovunque a carico dell'amministrazione ferroviaria.

RISPOSTA. — In data 15 giugno 1914 fu stipulata una convenzione col comune di Francavilla a Mare per regolare l'ampliamento della stazione e la sistemazione della viabilità ordinaria.

Secondo tale convenzione le ferrovie dello Stato avrebbero provveduto a proprie spese, ma con un concorso di lire 5600 da parte del Comune per quanto riguarda la viabilità ordinaria, alla costruzione di una passerella pedo-

nale al Km. 350/464 in prossimità del passaggio al livello della sirena; alla costruzione di un sottopassaggio al livello al Km. 359/940, ed alla costruzione di un passaggio a livello al Km. 358/758 contro soppressione di quello esistente al Km. 358/397 presso l'Alento.

Cambiata però l'amministrazione comunale, la nuova non approvò la convenzione chiedendo che si studiasse un nuovo progetto per trasportare lo scalo merci dal lato verso Pescara, mentre lo scalo attuale è dal lato di Ortona, ciò che secondo il comune avrebbe lasciato più libero il passaggio al livello della Sirena, al chilometro 359/452, consentendo di risparmiare la passerella pedonale, come da espressa dichiarazione contenuta nella deliberazione 28 ottobre 1914, del Consiglio comunale.

L'amministrazione ferroviaria aderì alla richiesta e appena cessata la guerra studiò il nuovo piano di ampliamento della stazione, che fu accettato dal Comune nel gennaio 1920.

Col nuovo progetto rimane ferma la costruzione del sottopassaggio al Km. 359/940 ma rimane escluso lo spostamento del passaggio, al livello dell'Alento, incompatibile col trasporto dello scalo e rimane esclusa la costruzione della passerella presso il passaggio a livello della Sirena perchè lo scalo e le relative manovre si trasportano dalle parte opposta della stazione e quindi il passaggio al livello stesso rimane impegnato solo per il passaggio dei treni.

Iniziate le trattative col Comune per addivenire a una nuova convenzione il Comune propose che il suo contributo, che per tener conto del diminuito valore della moneta si era all'incirca triplicato rispetto a quello fissato nel 1914, fosse convertito nella gratuita fornitura dell'acqua occorrente per gli usi della stazione e nella esecuzione dei relativi impianti. Anche tale proposta fu accettata dalle ferrovie dello Stato, ma la definizione della nuova convenzione non è ancora convenuta causa ulteriore cambiamento dell'amministrazione comunale.

Si reputa ad ogni modo opportuno avvertire l'onorevole interrogante che quando saranno definite le trattative e si sarà stipulata la relativa convenzione, i lavori non potranno eseguirsi subito dato la mancanza dei fondi, ma dovranno rimandarsi a quando saranno mess

a disposizione delle ferrovie nuovi fondi per opere di carattere patrimoniale.

Circa poi il rilievo sul contributo che viene definito rilevante si fa presente che quello di lire 10800 richiesto (e di cui si è ammessa la conversione in una prestazione in natura) non rappresenta neppure il rimborso delle spese occorrenti per la costruzione del sottopassaggio al Km. 359/940, che costituirà una comunicazione aggiunta a miglioramento di quelle esistenti.

Il ministro

MICHELI.

ZIPPEL. — Al ministro degli affari esteri per sapere perchè si verifichi che gli oggetti preziosi e le opere d'arte spettanti alla Venezia tridentina, dai Musei di Innsbruck e di Vienna trasportati ultimamente presso il Ministero austriaco degli esteri, pur essendo stato compilato fin dal 15 febbraio u. s. l'elenco completo, firmato dai Delegati italo-austriaci, per la restituzione degli stessi, non ci vennero peranco consegnati per il motivo che la Legazione italiana di Vienna sta ancora attendendo le istruzioni della Commissione interalleata delle riparazioni di Parigi.

RISPOSTA. — La restituzione di quella parte delle opere d'arte attribuite all'Italia dalla convenzione italo-austriaca del 4 maggio 1920, che erano state dal Governo austriaco radunate presso il Ministero federale degli esteri, e che comprendono le opere di spettanza della Venezia tridentina, sta in questi giorni avvenendo.

La necessità, derivante dal trattato di pace con l'Austria cui la convenzione suddetta è intimamente connessa, di ottenere l'assenso dei Governi alleati all'esecuzione della convenzione medesima, ha effettivamente ritardato il reale compimento di questa parte delle nostre rivendicazioni artistiche, oltre le previsioni di questo Ministero; il quale, rimosso ora ogni ostacolo all'esecuzione dell'accordo e ben comprendendo il legittimo desiderio delle popolazioni trentine, ha impartito istruzioni alla Regia legazione a Vienna di procedere con la maggiore possibile sollecitudine alla presa di possesso delle opere d'arte in questione.

Il Ministro

DELLA TORRETTA.

MARSAGLIA e NUVOLONI. — Al ministro degli esteri per sapere se non sia omai tempo di facilitare le comunicazioni fra le due nazioni alleate Francia ed Italia al confine di Ventimiglia, sopprimendo la doppia visita di Mentone e tutte le insopportabili vessazioni create dalla guerra, le quali paralizzano lo sviluppo del commercio internazionale.

RISPOSTA. — Antecedentemente alla recente guerra, circa il passaggio di frontiera lungo le comunicazioni ferroviarie italo-francesi, veniva osservata la Convenzione relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed alle sezioni di strada ferrata compresa fra quelle stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia stipulata in data 20 gennaio 1879 tra il generale Cialdini, ambasciatore d'Italia a Parigi, ed il ministro francese degli esteri Waddington, ed approvata con legge n. 5608 dell'anno 1880.

In base ad essa i rapporti internazionali erano limitati soltanto alle questioni doganali ed alle modalità di transito ferroviario. Invece, all'inizio della guerra, dai due stati confinanti venne data grandissima importanza alle misure di polizia che da quella Convenzione non erano contemplate, e che richiedevano un oculato e serio esame dei passaporti e dei viaggiatori.

Siccome potevano derivare necessità d'immediati provvedimenti, non escluso l'arresto per ragioni di indole politica, le autorità francesi ritennero di non poterlo attuare in territorio italiano senza originare incidenti spiacevoli e di grave ripercussione. Perciò, allo scopo di ottenere libertà di azione, crearono il posto di controllo di Mentone e Garama.

Attualmente, sebbene il regime di guerra sia finito, la Francia continua a tenere immutato tutto lo scrupoloso servizio di polizia alla frontiera italiana, per vietare qualsiasi tentativo di spionaggio (specialmente nella preoccupazione che qualcuno dei molti tedeschi ospitati in Italia possa entrare abusivamente in Francia), e per creare un cordone di sicurezza contro la propaganda bolscevica e per impedire l'esportazione dell'oro e delle gioie di cui molto si preoccupa la dogana francese.

Quindi continua a Ventimiglia la visita doganale delle merci e del grosso bagaglio, mentre a Mentone si compie la visita doganale dei bagagli a mano ed il controllo dei passeggeri.

Questo doppio arresto alla frontiera, dannoso dal punto di vista commerciale, dà luogo a lamenti per la lungaggine delle operazioni che fanno perdere le varie coincidenze di treni e per la possibilità di incidenti.

Per questi motivi il Ministero degli esteri e tutte le altre amministrazioni dello Stato interessate ritengono assai conveniente la riunione di tutti i servizi in Ventimiglia.

Perciò quindi in un primo tempo, nel dicembre scorso, l'Ambasciata di Francia chiese di conoscere se il R. Governo era disposto ad acconsentire che il controllo francese sui passaporti fosse esercitato a Ventimiglia, il ministro degli esteri si affrettò a dare risposta affermativa.

In un secondo momento però l'Ambasciata comunicava che essendo il controllo dei passaporti legato a quello doganale, perchè quest'ultimo si trasferisse a Ventimiglia, il Ministero delle finanze francesi intendeva di subordinare il trasferimento stesso all'accettazione da parte del Governo italiano di alcune condizioni.

Fra queste figurava anche il permesso per agenti francesi armati di guardare la linea ferroviaria dalla frontiera alla stazione di Ventimiglia.

Tale condizione era evidentemente inaccettabile da parte nostra, nè esiste in alcuna altra stazione di confine, come per esempio quella di Modane, ove si verifica la stessa situazione ma all'inverso; perciò il Ministero mentre confermava all'ambasciata di Francia il consenso del Regio Governo per il controllo dei passaporti a Ventimiglia, escludeva nettamente quella condizione.

La dogana francese ha inoltre osservato, per dar corso al provvedimento, che fosse conveniente introdurre varie modificazioni di carattere tecnico nel servizio dei treni (spostamento dei binari d'arrivo e partenza, esclusione di fermate al disco della carrozzabile di Val Di Roia, ecc.).

Poichè l'accoglimento delle condizioni proposte dalla dogana francese gioverebbe alla sicurezza e alla regolarità del servizio nostro, fu interessata la direzione generale delle Ferrovie dello Stato, la quale ha già interessato la Divisione « Movimento e traffico » di Genova perchè esamini con sollecitudine se le condizioni richieste possano e come venire soddisfatte.

Non credo infine fuor di luogo il far presente che il passaggio attraverso la nostra frontiera tanto dei cittadini che degli stranieri è ora nei riguardi della nostra legislazione, molto agevolato, essendosi abolite quasi tutte le restrizioni e le formalità stabilite durante la guerra.

Non è infatti più necessario il visto dell'autorità di pubblica sicurezza sui passaporti per l'uscita dal Regno tanto dei cittadini che degli stranieri, mentre per l'entrata dei connazionali cessa il possesso del passaporto e gli stranieri sudditi di Stati alleati, possono ottenere dei visti consolari con validità di sei mesi che danno loro il diritto di entrare e di uscire liberamente dal regno durante tale periodo.

Allo stato attuale si può affermare che il regime nostro in materia di passaporti è assai più liberale di quello tuttora praticato da quasi tutti gli Stati coi quali siamo in relazione.

Il Ministro

DELLA TORRETTA.

GINORI CONTI. — Al ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri per sapere quali provvedimenti ha preso od intende prendere per togliere di mezzo nel più breve tempo possibile la piaga del brigantaggio che sembra vada dilagando sul limitare delle provincie di Pisa, Siena, Firenze e Grosseto e che ha grandemente allarmato quelle popolazioni.

RISPOSTA. — Nel territorio fra i confini delle provincie di Firenze, Pisa, Siena e Grosseto, le condizioni della pubblica sicurezza sono diventate negli ultimi tempi, preoccupanti per la esistenza di alcune bande armate di malfattori, che presumibilmente, nella maggior parte, sono gli autori dei fatti orribili di Empoli, Certaldo e Piano della Chiaia.

Per fronteggiare tale situazione di cose, è stato, di accordo col Comando generale della Arma dei Reali carabinieri, organizzato ed attuato nei limiti consentiti dalle forze disponibili e dalle condizioni attuali dell'ordine pubblico, che specialmente nella Toscana tengono impegnate grandi forze, uno speciale servizio di repressione la cui direzione, trattandosi di servizio interprovinciale, si ritiene opportuno affidare, per unità di indirizzo e per necessità

di coordinamento di azione, esclusivamente al comandante la Divisione dei RR. carabinieri di Siena.

Furono così istituite squadriglie mobili di militi, furono rinforzate ventiquattro stazioni dell'Arma e furono istituiti inoltre due posti fissi a una nuova stazione.

Inoltre fu promesso da questo Ministero un adeguato premio per la cattura dei componenti delle bande dei malfattori.

Tali provvedimenti hanno già dato qualche buon risultato essendosi arrestati finora 15 favoreggianti, di cui tre già condannati per direttissima. Ma è da tener presente che, sebbene la forza pubblica compia lodevolmente e con spirito di abnegazione il servizio affidatole, tuttavia la cattura delle bande si presenta assai difficile, sia per le folte ed estese boschiglie che coprono gran parte dei territori, sia per l'aiuto che ai malfattori vien dato dalle popolazioni coloniche.

Ad ogni modo per poter far fronte con maggiore efficacia alla grave situazione ed ottenere che siano al più presto ridonate la sicurezza e la pace alle popolazioni dei territori infestati, sono in corso nuovi provvedimenti diretti a dare al servizio di cui trattasi un più ampio e adeguato sviluppo.

Il Sottosegretario di Stato

TESO.

MAYER. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e al ministro dell'industria e commercio:

Se sappiano che, senz'alcun controllo della pubblicità, siano stati ceduti di questi giorni, a prezzo quasi gratuito, vari terreni demaniali in Trieste, ad una cooperativa di impiegati statali, per l'erezione di case, e se di fronte all'insurrezione dell'opinione pubblica triestina per la cessione della villa Necker (che anche il cessato governo austriaco mantenne quale giardino) e dell'ex arsenale d'artiglieria, già destinato a mercato centrale di rifornimento, non credano opportuno di rivenire sulla vendita di questi due fondi e fabbricati, trattando col comune di Trieste perchè permuti terreni comunali, particolarmente adatti alla edilizia, cedendo al comune stesso la villa Necker perchè provveda alla creazione di un giardino popo-

lare, indispensabile in quel rione denso di popolazione, e l'ex arsenale di artiglieria perchè possa procedere alla sistemazione e all'ampliamento delle aree già in possesso del Comune per il mercato centrale di rifornimento.

Si rileva particolarmente che nessun danno verrebbe nè allo Stato nè alla cooperativa degli impiegati statali, se il Comune di Trieste cedesse in cambio altri terreni particolarmente adatti per la costruzione di case economiche.

RISPOSTA. — La cessione dei terreni demaniali, a trattativa privata, a favore degli impiegati statali a Trieste è stata disposta conformemente a quanto è stabilito nell'articolo 29 del Regio decreto-legge 17 febbraio 1921 numero 327 che estende alle nuove provincie le disposizioni vigenti nel regno per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia.

Come avviene anche nelle vecchie provincie, la cessione è stata fatta, per quanto concerne il prezzo, a condizioni di favore, nell'intento di favorire una iniziativa, la quale non ha fini di lucro o di speculazione, ed è diretta a fornire alloggi ad una numerosa classe di persone che vive in grande disagio a Trieste, e ad arrecare un contributo per la risoluzione della crisi edilizia, che, come è noto, travaglia la città dove gli elevati prezzi non hanno finora consentito nessuna ripresa di attività edilizia.

La cessione della Villa Necker e di parte dell'ex arsenale d'artiglieria è ora oggetto di revisione, allo scopo di assicurare la conservazione integrale del parco e di rendere disponibile per l'amministrazione comunale l'area dell'ex arsenale d'artiglieria da destinarsi all'ampliamento del mercato centrale.

Le intese all'uopo intervenute con la Società già garantivano il mantenimento della maggior parte di Villa Necker. È ora intendimento del Governo di lasciare integra la Villa, qualunque una deliberazione del Consiglio comunale di Trieste, in data 7 luglio 1901, destinasse quell'area a suolo edificativo, conformemente al piano edilizio che veniva allora approvato.

Il sottosegretario di Stato

F. BEVIONE.

REGGIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno ed al ministro della Guerra per conoscere quali provvedimenti legislativi intenda il Governo di proporre per risolvere definitivamente e soddisfacentemente la situazione morale e materiale degli ufficiali che furono esonerati dal rispettivo comando durante tutto il periodo in cui la Nazione venne a trovarsi in stato di guerra.

RISPOSTA. — Corrispondendo ai voti che da più parti vengono rivolti in proposito, il Governo si propone di presentare, al Senato alla ripresa dei lavori parlamentari, un disegno di legge che migliora la situazione materiale e morale, degli ufficiali i quali furono esonerati dal comando durante la guerra.

Tanto anche a nome di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro
GASPAROTTO.

DE AMICIS. — Al ministro dei lavori pubblici per conoscere se vorrà provvedere a che la linea ferroviaria Sulmona-Isernia e Cajanello sia dotata di materiale mobile sufficiente al traffico, e che risponda alle esigenze della decenza e dell'igiene, e se e quando sarà provveduto all'ampliamento della stazione di Cajanello assolutamente insufficiente per il servizio viaggiatori.

RISPOSTA. — Le deficienze sullo stato del materiale rotabile lamentato dall'onorevole interrogante, ricorrono non soltanto sulla linea Sulmona-Isernia ma su tutte le altre linee della rete, e sono dovute a difficoltà di vario genere non facilmente sormontabili, tra cui principalmente, quelle derivanti dalle attuali condizioni della industria e dei mercati, che ostacolano le pronte riparazioni del materiale stesso.

Per le carrozze viaggiatori si aggiunge il fatto delle continue manomissioni perpetrate dal pubblico, su larghissima scala, a scopo di furto o per vandalismo, e l'assoluta mancanza di riguardo da parte di non pochi viaggiatori di tutte le classi, per la quale i compartimenti e le ritirate vengono ridotte in condizioni indecenti.

Assicuro in ogni modo l'onorevole interrogante che l'Amministrazione ferroviaria non trascura di studiare ogni mezzo per vincere

queste difficoltà e che da parte mia non ho mancato far dare disposizioni agli uffici competenti perchè, anche sulla linea Sulmona-Isernia, si tolgano dalla circolazione le vetture in condizioni più scadenti, sostituendole con altre in buono stato.

Relativamente poi ai lavori di ampliamento della stazione di Cajanello è in corso di costruzione un padiglione per il ricovero degli emigranti, ultimato il quale, ne risulteranno migliorate le condizioni in cui si svolge il servizio dei viaggiatori, venendo così a cessare la maggiore causa di affollamento che attualmente si verifica nelle sale di aspetto.

Il Ministro
MICHELI.

CHIAPPELLI. — Al ministro della pubblica istruzione per sapere se egli creda che a dare a tutto il popolo italiano un durevole ricordo del presente secentenario dantesco (necessario compimento delle onoranze) sia bastevole come altri ha creduto la iniziativa privata di libere associazioni e di pubblicazioni e edizioni economiche e facilmente acquistabili, della « Divina Commedia » o non piuttosto convenga che il dono di quel libro a ogni famiglia italiana sia fatto ufficialmente e solennemente dallo Stato, come documento perpetuo e fondamento di spirituale e civile educazione mettendo così in opera un'idea già vagheggiata da Santorre di Santa Rosa e da Terenzio Mamiani, e con quelle debite provvidenze e diligenze che valgano ad evitare all'erario grave dispendio, e fors'anche un dispendio qualsiasi.

RISPOSTA. — Nella legge 7 aprile 1921 numero 460 è indicato in qual modo e con quali mezzi il Governo partecipa alla celebrazione del VI centenario della morte di Dante. Considerate le presenti condizioni delle finanze dello Stato, si ritiene che esso, per la parte sua, non indegnamente concorra ad onorare la memoria del sommo poeta, dando il suo aiuto alle iniziative che più corrispondono ai fini della pubblica educazione e siano intonate alla austerità della data memoranda.

Questo Ministero nell'assegnare i fondi stanziati con la suddetta legge per aiuti a pubblicazioni, letture e conferenze dantesche, segue il principio di concedere sussidi alle opere di

carattere divulgativo e popolare al fine di diffondere nel popolo la conoscenza delle opere del Poeta.

La proposta dell'onorevole interrogante, ispirata a un alto senso di patriottismo, di distribuire gratuitamente a tutte le famiglie italiane la « Divina Commedia » incontra insormontabili difficoltà di carattere pratico e di carattere finanziario.

Nè queste difficoltà sono eliminate ma complicate coi suggerimenti che l'onorevole interrogante significa con la lettera in data 1° corrente mese inviata direttamente al Ministero Istruzione.

Infatti egli propone di consegnare un esemplare della « Divina Commedia » a ciascuna famiglia italiana, numerato e col nome della famiglia impressovi, facendolo pagare solamente alle famiglie facoltose, con una specie di imposta obbligatoria di carattere eccezionale.

Anzitutto si osserva che tale accertamento richiederebbe un tempo enorme e l'opera di molte persone non certamente gratuita: in secondo luogo l'imposizione di imposte, per quanto a scopo altamente patriottico, non è compito del potere esecutivo, ma di quello legislativo.

Infine si richiama l'attenzione dell'onorevole interrogante sul fatto che, a prescindere dalle piccole opere dantesche di carattere popolare fatte da enti e da privati in occasione del VI centenario, alla pubblicazione di una edizione divulgativa completa di tutte le opere di Dante ha già provveduto la Società Dante-sca di Firenze, la quale in questi giorni ha dato alla luce l'« *Editio minor* » delle dette opere.

Tale edizione corrisponde pienamente agli scopi indicati dallo onorevole interrogante, e per il modestissimo prezzo, è acquistabile anche dalle famiglie più modeste.

Il Ministro

CORBINO.

GIUSTI DEL GIARDINO. — Al ministro delle finanze per sapere se non creda equo far cessare l'imposizione della tassa personale di guerra istituita con il decreto luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1563 e prorogata con il decreto Regio 7 novembre 1920, n. 1542.

Tale tassa aveva la sua ragione d'essere allorché gran parte dei cittadini erano chiamati a dare il loro contributo o di persona od a mezzo di componenti la propria famiglia per le necessità belliche, ed era imposta verso chi o per età o per mancanza di familiari o parenti diretti non era chiamato a prestare servizio militare, ed infatti era in origine stabilita per gli anni 1918-19.

Ora col suo mantenimento in vigore rappresenta una ingiusta sperequazione di obblighi verso le varie classi di contribuenti. Infatti cessata la ragione di guerra, quelli che prima disimpegnavano l'obbligo militare ne sono ora esenti, e gli altri iscritti precedentemente nei ruoli sono ancora chiamati alla corresponsione della non lieve tassa.

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante chiede di sapere se non sia equo far cessare l'imposizione del contributo straordinario di guerra istituito col decreto luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1563 e prorogato col Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1542 inquantochè detto contributo fu istituito a carico di chi o per età o per mancanza di familiari o parenti diretti non era chiamato a prestare servizio militare, mentre ora, cessata la ragione di guerra, quelli che prima disimpegnavano l'obbligo militare ne sono esenti, ed è quindi ingiusto continuare a richiedere il pagamento del contributo stesso.

Al riguardo è da rilevare che il menzionato contributo straordinario di guerra ha carattere ben diverso dalla imposta sulle esenzioni dal servizio militare istituita col Regio decreto 12 ottobre 1915, n. 1510 ed abolita col decreto n. 1563 suddetto, giacchè, come avverte la relazione ministeriale premessa al decreto istitutivo del tributo, si volle chiamare a speciale concorso non soltanto chi sia compreso nell'età del servizio militare, bensì tutti i cittadini d'ambo i sessi, i quali essendo dotati di beni di fortuna, non si trovino sotto le armi, oppure non abbiano sotto le armi o dei figli, o il coniuge od il padre ovvero che non abbiano già dato alla patria durante la guerra il contributo personale proprio o dei figli, o del coniuge o del padre per almeno un anno.

E quanto alla durata del contributo è bensì vero che esso venne originariamente stabilito, come osserva l'onorevole interrogante, per gli

anni 1918-19, ma la citata relazione ministeriale dichiarava espressamente che « determinando questi due anni di durata non si intende certo di affermare che la guerra non debba finire che nel 1920, ma se anche finisse nel 1918, o per ipotesi nel 1917, non pareva fuori di luogo, che, in previsione delle sue conseguenze si imponesse un onere ai contribuenti venutisi a trovare nelle favorevoli circostanze sopra indicate anche per qualche anno dopo la pace. »

Pertanto nell'intenzione del legislatore il tributo non era di tal natura da dover cessare pel fatto del congedo dei militari chiamati alle armi durante il periodo bellico, ma doveva al contrario aver effetto continuativo per qualche tempo al fine di chiamare coloro che meno direttamente avevano sentito il peso ed i rischi della guerra a sopportarne almeno in parte le conseguenze per la prestazione di un tributo straordinario.

Ad ogni modo è certo che questo come altri tributi speciali istituiti durante il periodo bellico, per sopperire alle necessità dell'erario sono destinati a cessare in un prossimo riordinamento della imposizione diretta. Anzi ciò è già espressamente concretato in una disposizione legislativa e cioè nell'art. 130 del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2162, che tra altro disponeva la cessazione del contributo personale straordinario di guerra dal 1° gennaio 1921. L'applicazione fu poi prorogata per l'anno 1921 con il decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1542, in quanto venne rinviata al 1° gennaio 1922 la riforma delle imposte dirette cui è connessa l'abolizione del contributo predetto ed altre imposte straordinarie.

Pertanto si può assicurare l'onorevole interrogante che con l'attuazione della riforma suaccennata avrà termine l'applicazione del contributo di cui chiede l'abolizione.

Il Ministro delle finanze
SOLERI.

GIUSTI DEL GIARDINO. — Al ministro del lavoro e della previdenza sociale per sapere se non creda di provvedere sollecitamente ad un miglior sistema di applicazione della legge sulla invalidità e vecchiaia, specie per quanto si riferisce al personale agrario come fittavoli, mezzadri, avventizi ecc.

E che tale modifica si presenti necessaria ed urgente lo dimostra il fatto come specialmente tali categorie di assicurandi si rifiutino energeticamente di corrispondere ai datori di lavoro le quote di rifusione imposte a loro carico dalla legge; nè vi è modo di indurli a tale osservanza, mentre si tengono dai competenti uffici responsabili verso lo Stato i datori di lavoro stessi, sicchè la tassa finisce col rimanere a tutto carico di questi ultimi.

RISPOSTA. — Questo Ministero si rende perfettamente conto delle difficoltà, che, sia per prevenzione, sia per mancata preparazione, incontrano le leggi di assicurazione sociale specialmente nell'ambiente agricolo e si rende altresì conto della necessità di adottare provvedimenti atti a semplificare l'applicazione di quelle leggi ed a coordinarne il funzionamento.

Sono stati quindi già iniziati gli studi perchè possano essere eliminati gli inconvenienti fin qui rilevati e perchè si possa agevolare la più larga applicazione delle provvidenze assicurate con minor onere possibile per le classi interessate.

Tutto ciò si potrà agevolmente raggiungere con l'attuazione dell'assicurazione malattie sulla quale debbono essere incardinate tutte le varie forme di assicurazione sociale; in quanto che l'assicurazione malattie deve poggiare su organi locali e quindi a contatto e dei datori di lavoro e dei lavoratori semplificando per tal modo tutte le formalità di applicazione, ed anche perchè l'assicurazione malattie coi suoi effetti immediati a beneficio dei lavoratori farà indubbiamente apprezzare a questi l'utilità delle assicurazioni sociali.

Intanto però è da rilevare che in taluni centri, nei quali pure erano sorte vive opposizioni, l'assicurazione invalidità e vecchiaia è largamente attuata anche nelle campagne; ed è da ritenere che mercè l'assidua opera di propaganda e di persuasione che questo Ministero e la Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali vanno svolgendo e che sarà intensificata, e man mano che le classi interessate constateranno i benefici dell'assicurazione, gl'inconvenienti cui accenna l'onorevole interrogante si andranno eliminando.

Mentre quindi assicuro l'onorevole interrogante che alla riapertura del Parlamento sa-

ranno sottoposte a questo proposte complete ed organiche sui provvedimenti per le assicurazioni sociali, esprimo l'augurio e la fiducia che anche i proprietari e gli imprenditori agricoli procureranno di attenersi scrupolosamente alle vigenti disposizioni e faranno in modo che i dipendenti sentano tutta l'alta importanza delle assicurazioni sociali.

Il Ministro
BENEDUCE.

RAVA. — Al ministro della pubblica istruzione per sapere se ha dato, o intende dare, necessarie, sollecite, urgenti disposizioni per salvare da completa rovina il Palazzo della Ragione, vicino alla celebre Abbazia di Pomposa (Ferrara), monumento insigne che lo Stato con savio proposito acquistò or sono pochi anni, insieme alla Cattedrale, per degnamente conservarlo e restaurarlo.

RISPOSTA. — Il Ministero della pubblica istruzione si è sempre preoccupato, sin dal giorno in cui la monumentale Abbazia di Pomposa è stata espropriata, di assicurare la conservazione così fortemente minacciata di quel superbo e storico edificio. Ha speso quindi, a parecchie riprese, non poche migliaia di lire per le urgenti opere di puntellamento ed ha dato incarico alla soprintendenza ai monumenti di Ravenna di allestire un progetto completo di restauro chiedendo contemporaneamente al tesoro i fondi occorrenti. Il progetto fu approvato e sin dal settembre 1917 fu trasmesso al Ministero dei lavori pubblici per il voto di approvazione. Ma qui cominciano le dolenti note.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici respinse infatti il progetto (e particolarmente le parti più importanti di esso e cioè la parte che riguarda il palazzo della Ragione) per alcuni suoi apprezzamenti di carattere tecnico. Il progetto fu allora dal sottosegretariato per le antichità e belle arti mandato alla soprintendenza perchè tenesse conto delle osservazioni di quell'onorevole Consesso, al quale tornò poi con le controdeduzioni della Soprintendenza medesima.

Il Consiglio superiore lo respinse di nuovo, ed allora il sottosegretariato lo sottopose al Consiglio superiore di antichità e belle arti i

cui tecnici formularono un preciso ordine del giorno, dettando i criteri per la riforma del progetto.

In base a tali criteri esso fu dalla soprintendenza ripreso e modificato: dopo di che tornò ai lavori pubblici, ma quel Consiglio superiore lo respinse una terza volta come non sufficientemente esplicito, e dettagliato.

Fu rimandato quindi alla soprintendenza perchè lo completasse ma questa, presa in quest'anno dagli urgenti ed assorbenti lavori del centenario dantesco, non ha potuto completarlo con quella immediatezza che il sottosegretariato ed essa medesima avrebbero desiderato.

Ormai però, è quasi pronto, e ne è stato anzi preannunziato l'invio.

Non posso però tacere che durante questa attesa alcune strutture del monumento nell'aprile scorso sono crollate. Così per correre agli urgenti ripari, in attesa dell'attuazione del progetto definitivo il Ministero fin dal maggio scorso ha mandato alla Soprintendenza un'anticipazione di lire 25.000 per provvedere agli indilazionabili puntellamenti.

Assicuro in ogni modo l'onorevole interrogante che il Ministero non mancherà di vigilare con la maggiore cura sulle sorti di quell'insigne monumento, e di sollecitare con ogni mezzo la completa esecuzione del progetto di restauri, che importerà una spesa di complessive lire 120.000.

Il Ministro
CORBINO.

GIOPPI. — Al ministro dell'agricoltura per sapere se sia vero che il governo pensa di alienare il bosco Gonzaghese della Fontana che tanto interessa la storia, l'estetica e la salute di Mantova.

RISPOSTA. — Relativamente alla questione prospettata dall'onorevole interrogante circa l'alienazione del bosco Gonzaghese della Fontana, si reputa opportuno rassicurare sollecitamente che tale preoccupazione non ha ragione di essere.

Il Ministero per l'agricoltura si è occupato della questione stessa in seguito ad una domanda di permuta del predetto bosco con altra tenuta sull'Appennino, avanzata da una Ditta

privata. In considerazione però della speciale importanza storica, artistica ed igienica del bosco Gonzaghese, ha senz'altro respinto la domanda stessa.

Il Ministro
MAURI.

SINIBALDI. — Al ministro dei lavori pubblici per sapere se in seguito ai numerosi investimenti ferroviari verificatisi dopo la soppressione del servizio di vigilanza in gran numero dei passaggi a livello, fra cui deve ricordarsi quello che il 15 corrente costò la vita al giovane ex ufficiale signor Francesco Santini investito da una locomotiva di ritorno al passo al livello dei Moricotti sulla linea Spoleto-Terni fra le stazioni di Morgano e Baiano, non creda disporre:

1) che vengano in prossimità dei passaggi a livello, non vigilati, tolti tutti gli ostacoli che impediscono a chi si avvicina al passaggio la vista della linea ferroviaria finchè non vi sia sopra come appunto accadde al povero Santini, camminando, col tagliare i pergolati e gli alberi che crescono sullo stesso suolo stradale a pochissima distanza dalle rotaie;

2) che venga ripristinato il servizio dei cantonieri dovunque e finchè non siano tolti gli ostacoli suddetti rendendo veramente e sicuramente visibile la linea;

3) che venga accertata la responsabilità di chi ha soppresso il servizio di vigilanza senza premettere questa elementare, indispensabile precauzione;

4) che con opportune modificazioni stradali si cerchi dovunque di ridurre il numero dei passaggi a livelli; e richiama all'attenzione del ministro il fatto che appunto il passaggio dei Moricotti poteva e doveva essere soppresso insieme a quello di Santo Chiodo che ne dista appena 200 metri per essere ambedue sostituiti da un unico cavalcavia nel punto dove la linea ferrata scorre incassata fra terreni circostanti.

RISPOSTA. — Relativamente a quanto viene fatto noto con la presente interrogazione si ha il pregio di assicurare che l'amministrazione ferroviaria sta adottando provvedimenti informati ai criteri di massima indicati dall'onorevole interrogante, cercando anzitutto di ridurre al minimo possibile il numero dei passaggi al

livello. Ciò evidentemente, richiede però la costruzione di opere lunghe e costose, per cui attualmente ai passaggi a livello sui quali è necessaria la custodia, o viene mantenuto il guardiano, oppure si provvede, se è possibile, coll'impianto di sbarre manovrate da un vicino posto di guardia. Quando poi le condizioni di visibilità lo permettano e non vi sia convenienza o possibilità d'impianto di sbarre manovrate a distanza, i passaggi a livello che si presentano nelle opportune condizioni, per esigenze di economia di personale, vengono lasciati aperti ed incostuditi.

Circa poi l'investimento dell'ex ufficiale Santini Francesco al passaggio a livello dei Moricotti al Km. 134 sulla linea Spoleto-Terni, si attendono dagli uffici locali rapporti dettagliati, dai quali si possa stabilire come tale investimento sia avvenuto, come pure si sono subito richieste le più particolareggiate notizie intorno al suddetto passaggio a livello per un accurato esame delle sue condizioni e dei provvedimenti che fossero necessari.

Il Ministro
MICHELI.

PIANIGIANI. — Interrogo i ministri dell'interno e della guerra per sapere se, date le speciali circostanze di fatto, che determinarono direttamente e indirettamente lo scoppio della polveriera di S. Gervasio, avvenuto a Firenze il 10 agosto 1920, e le pubbliche promesse fatte allora alla cittadinanza dagli stessi rappresentanti del governo, credano giusto ed opportuno, per evitare le gravi e numerosissime controversie giudiziarie, cui darà luogo l'azione del comune di Firenze e dei danneggiati, che lo Stato con spontaneo provvedimento, ispirato a equità e ai criteri già seguiti in simili casi in ordine a decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 42, proceda alla più sollecita liquidazione dei danni prodotti alle persone e alle cose dal grave e purtroppo preveduto disastro.

RISPOSTA. — L'argomento dell'interrogazione rientra nella competenza del Ministero dello interno, che, perciò, risponde anche a nome di quello della guerra.

La questione formò oggetto, a suo tempo, di accurato studio ed esame da parte del Governo. Però, nonostante le migliori disposizioni

a favore delle sventurate famiglie, colpite nei loro interessi e nei propri affetti dallo scoppio della polveriera di S. Gervasio, non fu possibile promuovere uno speciale provvedimento nel senso invocato dall'onorevole interrogante, ostandovi il principio, costantemente seguito, secondo il quale non si ammette responsabilità da parte della pubblica amministrazione per consimili disastri. Una deroga, è vero venne fatta a questo principio, col decreto-legge 27 marzo 1919, n. 426 relativo al risarcimento dei danni di guerra. Ma le disposizioni speciali allora emanate, trovano la loro ragione di essere nella natura eccezionale della causa determinante i danni, e nel fine cui erano ispirate; provvedere, cioè, non alla pura integrazione dei patrimoni dei singoli cittadini, ma alla restaurazione delle ricchezze nazionali e della piena efficienza delle regioni danneggiate.

Si soggiunge che il Ministero dell'interno, per venire in aiuto delle famiglie danneggiate dall'infortunio, mise subito a disposizione del prefetto di Firenze lire cinquantamila da erogare fra quelle che versavano in bisogno.

Il Sottosegretario di Stato

TESO.

BERTI. — Al ministro per la giustizia e gli affari di culto per conoscere se, tenendo conto dei voti manifestati dalla classe forense anche recentemente nell'occasione del Congresso giuridico nazionale che ebbe luogo in Firenze nel mese di novembre p. p., il ministro si proponga di ripresentare all'esame e giudizio del Parlamento il progetto Mortara di riforma della legge professionale forense e istituzione della Cassa Pensioni.

RISPOSTA. — Mi affretto a rispondere all'interrogazione da Lei presentata alla Presidenza del Senato del regno il giorno 6 corrente per conoscere se sia mio proposito di ripresentare al Parlamento il progetto Mortara di riforma della legge professionale forense e di istituzione della Cassa Pensioni.

In proposito mi pregio significarle che nessun progetto di legge su questo argomento fu presentato al Parlamento dall'onorevole Mortara. Questi, allorchè era alla direzione del

Ministero della giustizia, nominò una speciale Commissione perchè formulasse proposte concrete. Tali proposte furono oggetto di esame da parte del mio predecessore, onorevole Fera, che preparò un disegno di legge da Lui presentato al Parlamento. Decaduto con la chiusura della XXV Legislatura il disegno di legge fu dal medesimo onorevole Fera ripresentato alla Camera dei deputati all'inizio della nuova Legislatura e si trova ora presso la VII commissione della Camera.

Ad esso potranno essere, se del caso, apportate le opportune modificazioni.

Con osservanza.

Il Guardasigilli

RODINÒ

LAMBERTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e al ministro della guerra per sapere se non credano che nelle grandi cerimonie che accompagnano la scelta, traslazione ed esaltazione della salma del Soldato Ignoto, sia assegnato un posto — non ultimo — anche a coloro che appartennero in un passato più o meno lontano all'esercito e che a questo appartengono ancora coi vincoli più sacri del cuore e dell'intelletto, avendo sempre considerato e perciò amato l'esercito come l'accolta di tutte le anime ed energie votate per la vita alla grandezza e alla conservazione della Patria.

RISPOSTA. — Mi è agevole immaginare quale decoro e fervore di sentimento porterebbero, con la loro presenza, alle cerimonie per le onoranze alla salma del Soldato Ignoto, ampie schiere di coloro che, avendo appartenuto negli anni lontani all'esercito furono i custodi gelosi delle sue tradizioni di gloria e tutto un retaggio d'onore e di devozione alla patria e al dovere trasmisero alle generazioni novelle chiamate al supremo cimento, facendosi così indiretti ma non ultimi artefici della vittoria.

Troppo grande sarebbe però il numero loro perchè a tutti potesse esser fatto posto nelle varie cerimonie; e le severe economie che, anche se richiedono qualche sacrificio di sentimento sono imposte da necessità di bilancio, vietano di accordare a tutti la gratuità del viaggio e la corresponsione di speciali remunerazioni che non potrebbero andar disgiunte dal riconosci-

mento del diritto incondizionato di partecipare in veste ufficiale alle singole cerimonie.

Per quanto incresca è duopo pertanto limitare il diritto di intervenire ufficialmente e restringerlo ad una eletta e significativa rappresentanza.

Questa riuscirà in parte automaticamente costituita da coloro che meritamente assunsero un giorno alle più alte cariche dell'esercito e conseguirono, come la S. V. onorevolissima, la dignità senatoria e che da questa saranno agevolati nell'intervenire alle onoranze. Oltre ad essi il Ministero avrà cura di invitare alle cerimonie di Roma con espressa veste di rappresentanza, due dei più anziani ex generali dell'esercito loro accordando trattamento analogo a quello concesso ai generali ed ammiragli in congedo che presero parte alla guerra del 1915-1918.

Tanto anche a nome di S. E. il Presidente del Consiglio dei ministri.

Il ministro.

GASPAROTTO.

MONTRESOR. — Al ministro dei lavori pubblici per conoscere se le varie concessioni di derivazione di acqua dall'Adige, a monte e a valle di Verona, siano state precedute da regolare e larga diffusione lungo il fiume di avvisi *ad opponendum*; se siano state subordinate alla preventiva costruzione di conche o di meccanismi che rendano sempre libera - come vuole la legge organica non abrogata - la navigazione e la fluitazione, che costituiscono la secolare risorsa dei rivieraschi Trentini e Veronesi, i quali non intendono ostacolare lo sviluppo delle industrie elettriche, ma esigono soltanto che, di fronte ai grandi interessi, sia garantito anche il diritto che la legge sancisce per tanti onesti operai della barca e della zattera.

RISPOSTA. — Onorevole senatore; in risposta alla richiesta da Lei fatta, le comunico le seguenti notizie relativamente alle concessioni di derivazioni di acqua dell'Adige a monte e a valle di Verona.

A partire dell'inizio della guerra non furono accordate che due sole concessioni per derivazione d'acqua per detto fiume. La prima con decreto ministeriale 7 luglio 1919 per deriva-

zione di soli 300 litri a scopo di irrigazione al Consorzio Turchetti Coroni in comune di Valreggio (provincia di Verona); tale concessione, di piccola importanza, non dette luogo a contestazione.

La seconda con decreto Reale 8 maggio 1921 al Consorzio del canale industriale Camuzzoni in comune di S. Massimo, provincia di Verona, per aumentare le derivazioni di acqua da moduli 265 che erano stati concessi con Regio decreto 3 agosto 1882 a moduli 600 in magra e moduli 700 in piena per una maggiore produzione di forza motrice.

Tale concessione venne preceduta da regolari istruttorie ai sensi della legge 10 agosto 1884, n. 2644, e del relativo regolamento allora in vigore, durante le quali furono presentate numerose opposizioni da utenti delle acque dell'Adige mediante ruote idrauliche e mulini, da esercenti la navigazione e la fluitazione, non che da altri per temuti danni e lesioni di interessi diversi.

Su conforme parere del Consiglio superiore delle acque e come risulta dal suddetto decreto di concessione alcune delle opposizioni furono ritenute inammissibili e per altre fu nel disciplinarle provveduto con opportune clausole atte ad eliminare i lamentati inconvenienti.

È superfluo aggiungere che per tutte le altre domande per nuove derivazioni, in corso di esame, presso questo Ministero si procederà in base al Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle derivazioni e utilizzazione di acque pubbliche e relativo regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, che fissano norme precise tanto per la pubblicazione delle domande stesse come per la garanzia dei pubblici e privati interessi.

Con la più alta osservanza.

Il Ministro

MICHELI.

MORANDI. — Desidero d'interrogare l'onorevole Presidente del Consiglio, comprendendo nella sua persona tutti gli altri ministri, primo naturalmente quello degli Esteri, per sapere se non creda necessario, anzi indispensabile, di farci rappresentare alla Conferenza di Washington da chi abbia prima meditato bene e chiarito con lui stesso e con gli altri questo

punto, secondo me, capitale: — La Conferenza fu convocata *anche* perchè nell'animo di chi la ideò doveva agitarsi il dubbio che l'arma aerea, in continuo incredibile progresso, nonostante le gare de' troppi competenti o peggio degli interessati, riesca a sprofondare le corazzate meglio difese, dando in tal modo ragione ai non pochi nè poco autorevoli che, soprattutto negli Stati Uniti e in Inghilterra, sostengono come i loro Governi vadano spalancando invano una voragine finanziaria con l'ostinarsi a costruire questi non più temibili mastodonti.

Presentarsi alla Conferenza dopo un tale esame, significa trovarvisi subito a migliore agio, leggendo negli animi un'idea che può dissimularsi, ma che intanto agisce ugualmente perfino su molti che l'avversano; significa inoltre distinguer meglio quanta parte di concessione faranno in realtà i più potenti al movimento pacifista mondiale che li assiederà da ogni lato e quanta ne faranno pel desiderio vero d'arrivare a un ragionevole disarmo; significa poi, rispetto al Giappone, che se dovesse rimaner sotto l'incubo degli aeroplani con le sue innumerevoli case di legno, nessun abisso finanziario gli basterebbe per la difesa anti-aerea, e all'ultimo non avrebbe salvato ciò che voleva salvare.

Assai male sarebbe, se la questione de' bombardamenti aerei venisse, come suppongo, sollevata nella stessa Conferenza, e trovasse i nostri impreparati o discordi. Argomento a sollevarla potrebbe offrirlo anche l'avere Harding mantenuto nel trattato di pace con la Germania, tra le molte altre clausole, quello sulla *navigazione aerea*. In virtù dunque della minaccia universale de' bombardamenti aerei, sembra giusto pensare che oggi la Conferenza arriverà al disarmo parziale molto più facilmente di quanto in generale si creda. Un salutare timore, oggi, opererà il miracolo.

Altro miracolo, più meraviglioso, sarà operato o prima o poi dagli stessi velivoli, i quali, sopprimendo le distanze, costringeranno gli Stati Uniti a conciliarsi e accordarsi con la Società delle Nazioni, e a considerarla come un'altra gran forza per la pace del mondo.

Notevole significato ha pure quella semplicità desiderata, così si è detto, e per suo conto prescritta da Harding in tutta la Conferenza. Cominciando l'11 novembre (ma veramente è

cominciata il 12), per le feste natalizie essa potrebbe esser terminata in modo proficuo, se non si sciupa il tempo nelle solite cose inutili e dispendiose. Col farci sostenitori di questa semplicità, che molti chiameranno *trappistica* mostreremo di averne inteso il valore, cioè che ognuno è ormai ristucco delle lentezze come dei garbugli diplomatici.

A me dunque par certo che dalla Conferenza uscirà questo accordo per una gran riduzione simultanea e ragionevole degli armamenti; poichè l'eccesso de' medesimi, tanto meno sopportabile a tutti dopo le presenti rovine, condurrebbe *fatalmente* a rovine maggiori. Il *fatalmente* è nel famoso messaggio dello Zar, che io sostenni ed illustrai alla Camera il 15 dicembre del 1898. Gli eccessivi armamenti (aveva detto allora lo Zar, e vedeva tanto bene, quanto fu cieco in tutto il resto!) « condurranno *fatalmente* a quello stesso cataclisma che si vorrebbe evitare con essi, e gli orrori del quale « fanno fremere, solo a pensarci, chiunque abbia « sentimenti d'umanità ».

14 ottobre 1921.

RISPOSTA. — Nei colloqui preliminari tenuti coi Delegati alla Conferenza, gli argomenti prospettati dall'onorevole interrogante, e particolarmente quello dell'aeronautica, hanno avuto la massima considerazione, e in vista appunto dell'importanza dell'argomento, fu stabilito di aggregare alla Delegazione due esperti dell'aeronautica, scelti fra gli specialisti più competenti ed autorevoli dell'Esercito e della Marina.

Il Sottosegretario di Stato

BEVIONE.

PELLERANO. — Ai ministri di agricoltura e delle terre liberate per conoscere quali provvedimenti eccezionali abbiano adottato o intendono adottare per venire in aiuto di quei comuni — specialmente delle provincie di Belluno, di Vicenza e del Trentino — i cui boschi, già danneggiati dalle operazioni di guerra, sono ora colpiti da una grave invasione di « bostrici », per combattere la quale i comuni non possono provvedere alle necessarie operazioni di pulitura e di abbattimento, poichè le spese non sarebbero compensate dal ricavato della vendita del legname.

RISPOSTA. — I possibili provvedimenti da attuarsi nella prossima primavera per combattere l'invasione dei bostrici manifestatasi nei boschi resinosi danneggiati dalla guerra nel Trentino e nel Veneto formano oggetto di particolare interessamento da parte di questo Ministero e di quello per le terre liberate.

La questione però si presenta assai complessa, sia per difficoltà di ordine tecnico da superare, che per considerazioni economiche sopra tutto nei riguardi della determinazione della forma di un eventuale intervento dello Stato per imprendere efficacemente la lotta contro il parassita e per trarre il massimo profitto del legname da abbattere all'uopo.

E poichè mancavano sicuri elementi statistici circa l'estensione e l'intensità dell'infezione, fu disposto l'accertamento, tuttora in corso, di tali dati, per averne norma per i provvedimenti del caso che verranno adottati con la maggiore sollecitudine.

Il Ministro

MAURI.

FABRI. — Al ministro per la giustizia per conoscere se non creda necessario, di fronte alle condizioni insostenibili in cui versa il tribunale di Piacenza, riparare allo scandalo e al danno immediatamente, ripristinando almeno quelle applicazioni che i precedenti ministri avevano predisposto e mantenuto.

RISPOSTA. — A proposito della interrogazione con risposta scritta con la quale l'onorevole senatore Fabri ha chiesto « di conoscere se non si creda necessario, di fronte alle condizioni insostenibili in cui versa il tribunale di Piacenza, riparare allo scandalo e al danno immediatamente, ripristinando almeno quelle applicazioni che i precedenti ministri avevano predisposto e mantenuto » ho il pregio di comunicare a V. S. onorevolissima, che oltre alle disposizioni date dal primo Presidente della Corte di appello di Parma per il richiamo dalle ferie dei giudici Chiappelli Dante e Pelli Silvio, ho, con telegramma in data del 7 corrente mese, disposta la temporanea applicazione al detto tribunale di uno dei pretori del distretto.

Essendo poi pervenuta a questo Ministero una istanza del giudice Rossi Emilio, dello stesso tribunale, per collocamento in aspettativa per

motivi di salute, ho fatto pure invitare il detto magistrato a dare il suo consenso per il tramutamento ad altra sede, e ciò allo scopo di poterlo sostituire con altro giudice, senza attendere il decorso del prescritto termine, di due mesi per il suo collocamento fuori ruolo, e per la conseguente pubblicazione della vacanza del posto da lui ora occupato.

Per il momento non ho potuto, come sarebbe stato mio desiderio, adottare ulteriori provvedimenti che valgano ad assicurare un più regolare funzionamento della giustizia in quell'importante ufficio, e ciò per la notoria assoluta deficienza del personale della magistratura in rapporto alle attuali straordinarie esigenze determinatesi in tutti gli uffici giudiziari del Regno.

Quanto alla disapplicazione del giudice Icardi Rocco, cui accenna l'onorevole interrogante, giova rilevare che essa fu disposta non solo perchè il detto magistrato aveva chiesto, come ne aveva diritto, di essere restituito alla sua sede di Asti, ma anche perchè le condizioni dell'amministrazione della giustizia presso quel tribunale sono di gran lunga peggiori di quelle del tribunale di Piacenza: tanto che da parte di quella curia si veniva minacciando una grave agitazione.

Intanto si è presa nota dei voti formulati dalla curia di Piacenza per un aumento del personale di ruolo presso quel tribunale e non si mancherà di tenerli presenti in occasione della formazione della nuova pianta organica degli uffici giudiziari.

Il Ministro

RODINÒ.

REGGIO. — Chiedo d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere quale posto di graduatoria egli intenda dare, nel programma esecutivo delle opere ferroviarie deliberate, ai lavori della direttissima Genova-Arquata-Tortona, e specialmente a quelli della grande galleria di valico, acquisiti per legge dello Stato e necessari a regioni che si propongono di dare le loro energie per la ricostruzione economica del nostro paese.

RISPOSTA. — Con la legge recentemente approvata dal Parlamento è stata fra l'altro autorizzata una spesa globale di 90 milioni per

costruzioni ferroviarie, limitatamente però alle linee per le quali risultano esaurite le dotazioni di legge. Fra queste linee non è compresa la direttissima Genova-Tortona, la cui dotazione presenta a tutt'oggi una disponibilità di oltre cento milioni, più che sufficienti ad assicurare un notevole sviluppo dei lavori durante il corrente esercizio finanziario.

Per la direttissima suddetta non occorre quindi stabilire alcuna graduatoria, potendosi dare ai relativi lavori di costruzione un normale svolgimento con i fondi attualmente in bilancio.

Quanto alla costruzione della grande galleria di valico, cui si accenna nell'interrogazione del senatore Reggio, si fa presente che tale opera è compresa nel tronco della direttissima Genova-Arquata. Per tale tronco la Direzione generale delle ferrovie ha studiato un progetto di variante fondamentale, approvato dal Ministero con decreto del 3 luglio corrente anno, n. 235, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Col decreto su riferito è stata pure autorizzata la Direzione generale delle ferrovie a pro-

seguire in economia i lavori di costruzione del raccordo Rivarolo-Bolzaneto-Bratte e del secondo lotto del tratto Bolzaneto-Campomorone, secondo le previsioni del nuovo progetto di variante e avvalendosi della spesa impegnata con precedenti decreti.

Per l'esecuzione di altri gruppi di lavori, compresi quelli della galleria, già dichiarati urgenti e indifferibili agli effetti di una più sollecita procedura di espropriazione, in conformità all'avviso espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, si è invitata la Direzione generale delle ferrovie a presentare le relative proposte, alle quali il Ministero non mancherà di far seguire i provvedimenti di approvazione con l'impegno della spesa occorrente.

Il Ministro
MICHELI.

Licenziato per la stampa il 6 dicembre 1921 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche,

XXX^a TORNATA

VENERDÌ 25 NOVEMBRE 1921

Presidenza del Presidente TOMMASO TITTONI

INDICE

Congedi	pag. 802
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge dei Regi decreti 22 agosto 1919, n. 1672, e 9 maggio 1920, n. 852, relativi al Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma »	802
« Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1919, n. 2044, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 18 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo d'imbarco o di comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sotto-direzione o vice-direzione delle costruzioni navali »	809
« Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio »	810
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo Reale Equipaggi, categoria "Fuochisti" »	811
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi »	812
« Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2777, che ripristina per i militari del Corpo Reale Equipaggi la facoltà di emigrare »	813
« Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina »	814
« Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina »	815
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza, in	

tempo di pace, ad applicare le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della Regia marina »	808
« Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto-ammiraglio e di brigadiere generale della Regia marina »	809
« Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria e a riposo degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina »	816
Interpellanze (Annuncio di)	823
(Per lo svolgimento di)	824
Interrogazioni (Annuncio di)	824
(Risposte scritte ad)	828
(Svolgimento di):	
« dei senatori Badoglio, Borsarelli, Melodia, Valenzani, Zupelli ed altri al ministro degli affari esteri intorno a un preteso incidente accaduto alla Conferenza di Washington »	818
Oratori:	
PRESIDENTE	818, 821
BADOGGIO	820
BORSARELLI	820
MELODIA	820
TOMASI DELLA TORRETTA, ministro degli affari esteri	819, 821
VALENZANI	820
ZUPELLI	820
Nomina di Commissari	823
Relazione (Presentazione di)	813
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	818, 822

La seduta è aperta alle ore 16.10.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della marina, dell'istruzione pubblica, per la ricostituzione delle terre liberate.

BISCARETTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Catellani di giorni cinque, Fili Astolfone e Ghiglianovich di un mese.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara, di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 22 agosto 1919, n. 1672, e 9 maggio 1920, n. 852, relativi al Regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma » (N. 36).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 22 agosto 1919, numero 1672, e 9 maggio 1920, n. 852, relativi al Regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma ».

Prego l'onorevole segretario, Pellerano, di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i decreti-legge 22 agosto 1919, n. 1672, e 9 maggio 1920, n. 852, concernenti la regificazione del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma e la modificazione della tabella dei ruoli organici del personale di detto Liceo.

Regio decreto-legge 22 agosto 1919, n. 1672.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 febbraio 1911, n. 127;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato della istruzione pubblica, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione per la regificazione del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, stipulata in Roma il 20 agosto 1919 fra il Governo, rappresentato dai ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro, la provincia di Roma, rappresentata dal presidente della Deputazione provinciale di Roma, il comune di Roma rappresentato dal sindaco e la Regia Accademia di Santa Cecilia in Roma, rappresentata dal suo presidente.

Art. 2.

Per il Regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma è approvata l'annessa tabella A del personale direttivo ed insegnante da sostituirsi a quella esistente per il Liceo stesso nella tabella A, approvata con la legge 6 luglio 1912, n. 734; sono approvate le modificazioni alle tabelle B e C approvate con la legge predetta, risultanti dall'annessa tabella B.

Art. 3.

A decorrere dall'esercizio 1919-20 è istituito nella parte ordinaria del bilancio dell'entrata un capitolo con la seguente denominazione:

Contributi fissi della provincia e del comune di Roma per il mantenimento del Regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, lire 112,000.

A decorrere dall'esercizio 1919-20 è istituito nella parte straordinaria del bilancio dell'entrata un capitolo da mantenersi sino all'eser-

cizio 1921-22 compreso con la seguente denominazione:

Contributi straordinari della provincia e comune di Roma per spese di riparazioni, ampliamento e miglioramento dei locali del Regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, lire 13,000.

Sono approvate le seguenti maggiori assegnazioni alla parte ordinaria del bilancio del Ministero della istruzione pubblica a decorrere dall'esercizio 1919-20:

Accademie ed Istituti di belle arti e di istruzione musicale e drammatica.

Personale di ruolo. Retribuzione per le classi aggiunte.

Compensi ed indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari di insegnamenti speciali. (Capitolo 87, esercizio 1919-20), lire 256,500.

Accademie ed Istituti di belle arti e di istruzione musicale e drammatica - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisto e conservazione del materiale artistico e didattico - Spese inerenti ai fini dei singoli Istituti (Cap. 88, esercizio 1919-20) lire 21,960.

Contributo alla Regia Accademia di Santa Cecilia in Roma (Cap. 91, esercizio 1919-20) lire 10,000.

Sussidi ad alunne ed alunni poveri degli Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica (Capitolo 92, esercizio 1919-20), lire 500.

Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale delle Amministrazioni centrale e provinciale (Cap. 5, art. 5, 4, esercizio 1919-20), lire 4500.

È approvata la seguente diminuzione di stanziamenti nella parte ordinaria del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica a decorrere dall'esercizio 1919-20:

Assegni fissi al liceo musicale di Santa Cecilia in Roma ed ai comuni per l'insegnamento di belle arti e per gli Istituti musicali (Cap. 90, esercizio 1919-20), lire 92,000.

Sono approvate le seguenti assegnazioni alla parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, a decorrere dall'esercizio 1919-20:

Lavori di riparazione e sistemazione all'edificio del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (contributo straordinario del comune e della provincia di Roma), lire 13,000.

Assegni al personale del Liceo musicale di Santa Cecilia collocato a riposo anteriormente alla regificazione del Liceo musicale lire 6600.

Il primo dei predetti stanziamenti sarà iscritto in bilancio per tre esercizi finanziari successivi a partire dall'esercizio 1919-20, il secondo sarà mantenuto in bilancio fino a tanto che restino in vita le persone aventi diritto agli assegni di riposo, indicate nell'allegato 2 annesso al presente decreto; ogni qualvolta una delle persone predette cessi di vivere, lo stanziamento sarà diminuito della somma corrispondente.

Ai pagamenti da eseguirsi sullo stanziamento predetto sarà provveduto mediante mandati a disposizione dell'economista del Liceo musicale il quale ne renderà conto nei modi prescritti dalla legge e dal regolamento di amministrazione e contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

Nella prima applicazione del presente decreto il Governo è autorizzato a derogare dalle norme degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 6 luglio 1912, n. 734, rispetto alla nomina e alla promozione del personale del Regio liceo musicale di Santa Cecilia (comunque nominato come personale di ruolo o straordinario) in servizio dell'Istituto stesso all'atto della pubblicazione del presente decreto.

Al personale amministrativo, di biblioteca, disciplinare e di servizio, già nominato stabilmente ai posti del ruolo del Liceo musicale, che in adempimento dell'art. 2 della convenzione sarà nominato a posti dei ruoli organici annessi alla legge 6 luglio 1912, n. 734, sarà assegnato lo stipendio della classe corrispondente o immediatamente superiore allo stipendio di ruolo od alla retribuzione dai medesimi goduta all'atto dell'applicazione del presente decreto. Ove il detto stipendio risulti superiore a quello dell'ultima classe del grado cui ciascuno sarà assegnato, l'impiegato sarà mante-

nuto fuori ruolo fino a tanto che non siano stati promossi alla classe del suo nuovo stipendio gli altri impiegati delle classi inferiori dello stesso grado, che già si trovino in ruolo all'atto della pubblicazione del presente decreto.

Il personale del Liceo musicale di Santa Cecilia, assunto in servizio governativo in applicazione del presente decreto, conserverà *ad personam* il titolo e gli obblighi derivanti dal posto già occupato nel ruolo del Liceo o (trattandosi di personale straordinario) dalle attribuzioni attualmente esercitate.

Art. 5.

Agli effetti del conseguimento della pensione governativa è valido il servizio prestato in posti di ruolo nel Liceo musicale di Santa Cecilia dagli insegnanti e funzionari già nominati stabilmente ai posti medesimi secondo le norme e gli statuti del liceo.

Nella prima applicazione del presente decreto gli insegnanti ed impiegati, che, a norma degli articoli 41 e seguenti dello statuto approvato con Regio decreto 9 agosto 1912, numero 1162, siano iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, hanno facoltà di optare per la pensione della Cassa nazionale o per quella dello Stato; in caso che optino per la pensione dello Stato, questo si rivarrà verso la Cassa nazionale per la parte di pensione che la Cassa sarà tenuta a liquidare agli iscritti.

Il personale stabile del Liceo musicale di Santa Cecilia nominato in servizio governativo dovrà versare gli arretrati delle ritenute per pensioni relative agli stipendi percepiti a carico del bilancio del Liceo dalla data di assunzione in servizio stabile alla data di nomina in servizio governativo, escluso il periodo per il quale abbiano effettuati versamenti alla Cassa nazionale di previdenza; detto versamento sarà effettuato mediante ritenute mensili sullo stipendio nella misura di un quinto dello stipendio stesso.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1919 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

BACCELLI

SCHANZER.

V. — *Il Guardasigilli*

MORTARA.

CONVENZIONE PER LA REGIFICAZIONE

DEL LICEO MUSICALE DI SANTA CECILIA IN ROMA

Fra le LL. EE. il comm. avv. Alfredo Baccelli, ministro della pubblica istruzione, Cav. Gr. Cr. avv. prof. Carlo Schanzer, ministro del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato:

Ed i signori:

Comm. Pietro Duca Lante della Rovere Montefeltro, presidente della Deputazione provinciale di Roma, in rappresentanza della provincia di Roma;

Prof. Gr. Uff. Adolfo Apolloni, sindaco di Roma, in rappresentanza del comune di Roma;

M^o Comm. Raffaele Terziani vice presidente della Regia Accademia di Santa Cecilia in Roma in rappresentanza dell'Accademia stessa, i quali hanno dichiarato di intervenire per conto della provincia di Roma, del comune di Roma e della Regia Accademia di Santa Cecilia, giusta la preventiva approvazione data alla seguente convenzione dai rispettivi Consigli provinciali e comunali e dal Consiglio direttivo dell'Accademia di Santa Cecilia, si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.

È revocata la convenzione in data 17 febbraio 1910, approvata con la legge 9 febbraio 1911, n. 127, per il mantenimento del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1919, il Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma assume il titolo di Regio e diviene Istituto governativo alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione.

Lo Stato assume a suo carico le spese per il personale insegnante, amministrativo, di biblioteca, disciplinare e di servizio e per la dotazione annua del Liceo musicale di Santa Cecilia. A tale scopo, lo Stato si obbliga di aggiungere ai ruoli approvati con la legge 6 luglio 1912, n. 734, un numero di posti non inferiore a quello dei posti contenuti nel ruolo organico del Liceo musicale di Santa Cecilia, approvato con Regio decreto 9 agosto 1912, n. 1162.

Il patrimonio mobiliare del Liceo musicale, inventariato a norma dell'articolo 11, ultimo comma, della predetta convenzione, approvato con la legge 9 febbraio 1911, n. 127, passa a far parte del patrimonio mobiliare dello Stato, rimanendo destinato ad uso del Liceo musicale.

Il personale stabile del Liceo, in servizio all'atto dell'applicazione della presente convenzione, viene assunto in servizio stabile dallo Stato e nominato a posti dei ruoli approvati con la legge 6 luglio 1912, n. 734, con stipendio non inferiore a quello percepito al servizio dell'ente autonomo del Liceo musicale.

Lo Stato si riserva la facoltà di nominare parimenti a posti dei ruoli, approvati con la legge 6 luglio 1912, n. 734 il personale straordinario in servizio, a qualsiasi titolo, nel Liceo musicale e nella biblioteca di Santa Cecilia all'atto dell'applicazione della presente convenzione.

Lo Stato si obbliga a mantenere la dotazione annua complessiva del materiale artistico e didattico e spese di ufficio e di manutenzione del Liceo nella misura di lire 21,960 indicata dal bilancio preventivo dell'esercizio 1918-19.

Lo Stato assume a suo carico tutte le passività mobiliari spettanti al Liceo musicale di Santa Cecilia all'atto dell'applicazione della presente convenzione e risultanti dal bilancio preventivo del Liceo musicale di Santa Cecilia per l'esercizio 1918-19, annesso alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante;

in ispecie si obbliga di continuare vita natural durante degli aventi diritto, il pagamento degli assegni di riposo al personale cessato del Liceo e di pagare il contributo annuale di lire 10,000 alla Regia Accademia di Santa Cecilia in Roma.

Art. 3.

Allo scopo di secondare efficacemente l'azione dello Stato a vantaggio della cultura musicale ed artistica nella città di Roma, sia nei riguardi del Liceo musicale di Santa Cecilia che d'ogni altro Istituto governativo avente finalità di cultura musicale ed artistica, il comune di Roma si obbliga ad un contributo annuo di 84,000, pari alla spesa, consolidata nel bilancio preventivo dell'esercizio 1918-19 per gli stipendi ed assegni del personale del Liceo, all'atto della sua regificazione.

Inoltre, il comune di Roma si obbliga a contribuire, per i primi tre esercizi finanziari successivi a quello in cui ha attuazione la presente convenzione, con un contributo annuo straordinario di lire 10,000 a titolo di concorso alla spesa per le riparazioni occorrenti al fabbricato del Liceo per i danni prodotti dal terremoto 1915 e per gli ampliamenti e miglioramenti dei locali che il nuovo assetto del Liceo dovesse richiedere. Agli stessi scopi la provincia di Roma si obbliga ad un contributo annuo di lire 28,000, e ad un contributo straordinario per i primi tre esercizi finanziari successivi a quello in cui ha attuazione la presente convenzione di lire 3,000.

I contributi annui della provincia, del comune saranno versati in rate semestrali anticipate al 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma.

Art. 4.

Il Liceo musicale di Santa Cecilia sarà governato nei modi e con le forme prescritte dalla legge 6 luglio 1912, n. 734, e dalla legge e regolamento per l'Amministrazione e contabilità generale dello Stato da una Commissione amministrativa per quanto concerne l'andamento generale del Liceo e l'amministrazione, dal direttore per quanto concerne la parte tecnica e didattica.

Art. 5.

La Commissione amministrativa del Liceo è composta di due rappresentanti del Ministero della istruzione pubblica, un rappresentante della provincia, di due rappresentanti del comune di Roma, di un rappresentante del Ministero del tesoro, di due rappresentanti della Regia Accademia di Santa Cecilia e dal direttore dell'Istituto.

Art. 6.

La Commissione elegge nel suo seno un presidente e un vice presidente. Ove però della Commissione amministrativa faccia parte il presidente della Regia Accademia di Santa Cecilia, questi sarà di diritto il presidente della Commissione. Le due cariche di presidente e di vice presidente non possono essere contemporaneamente tenute da due rappresentanti di un medesimo ente.

Art. 7.

Il sindacato del comune e della provincia di Roma sull'andamento del Liceo si esercita per mezzo dei rispettivi rappresentanti nella Commissione amministrativa.

Art. 8.

Come corrispettivo del loro contributo al mantenimento del Liceo, è riconosciuto alla provincia e al comune di Roma, il diritto di ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche, rispettivamente per n. 15 e n. 40 alunni poveri appartenenti alla provincia e al comune, che siano stati regolarmente ammessi alla scuola del Liceo (escluse quelle di pianoforte) secondo le norme prescritte dal regolamento.

La provincia di Roma avrà inoltre il diritto di conferire ai giovani poveri regolarmente ammessi alle scuole del Liceo tre borse di studio di lire 800 ciascuna a carico del bilancio dell'Istituto.

Presso il Liceo musicale continuerà a funzionare la scuola normale di canto corale istituita per l'istruzione degli insegnanti elementari del comune di Roma.

Art. 9.

Al Liceo è annessa la biblioteca musicale governativa di Santa Cecilia.

Sarà facoltà della Regia Accademia di conservare la biblioteca accademica negli stessi locali della biblioteca governativa: ma essa dovrà formare una sezione a parte pur essendo affidato il funzionamento agli stessi impiegati.

Art. 10.

La Regia scuola di recitazione annessa al Liceo musicale di Santa Cecilia con Regio decreto 26 luglio 1896, n. 360, è considerata come una sezione del Liceo stesso.

Art. 11.

La Regia Accademia di Santa Cecilia e il Liceo musicale conserveranno le sedi, occupate all'atto della presente convenzione, nell'edificio demaniale dell'ex-convento delle Orsoline.

L'uso della grande sala continuerà ad essere regolato in base agli accordi attualmente in vigore.

Art. 12.

La presente convenzione avrà la durata di anni 99.

Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno darsene reciproco avviso tre anni prima.

Fatto a Roma in questo giorno 20 agosto 1919.

ALFREDO BACCELLI - CARLO
SCHANZER - ADOLFO APOL-
LONI - PIETRO LANTE DELLA
ROVERE - RAFFAELE TER-
ZIANI.

TABELLA A.

REGIO LICEO MUSICALE DI S. CECILIA
ROMA

1 Direttore lire 11,600.

1 Vice direttore (indennità decreto luogotenenziale 30 agosto 1917, n. 1640), lire 1,000.

2 Professori di contrappunto, fuga e composizione a lire 7,200 ciascuno lire 14,400.

2 Professori di armonia e contrappunto a lire 5,525 ciascuno, lire 11,050.

1 Professore di organo e composizione organistica, lire 5,525.

4 Professori di canto (a lire 6,100 ciascuno) di cui uno con l'obbligo dell'insegnamento del canto corale e della scuola normale magistrale lire 24,400.

4 Professori di pianoforte (a lire 4,950 ciascuno) di cui uno con l'obbligo dell'insegnamento del pianoforte e lettura di partitura per gli allievi del corso di composizione, lire 19,800.

1 Professore di arpa (diatonica e cromatica), lire 4,950.

3 Professori di violino (a lire 4,950 ciascuno), lire 13.850.

1 Professore di viola con l'obbligo del violino, lire 4,950.

1 Professore di violoncello, lire 4,950.

1 Professore di contrabasso, lire 4,375,

1 Professore di flauto, lire 4,375.

1 Professore di oboe, lire 4,375.

1 Professore di clarinetto, lire 4,375.

1 Professore di fagotto, lire 4,375.

1 Professore di corno, lire 4,375.

1 Professore di tromba e trombone, lire 4,375.

1 Professore di composizione e strumentazione per banda, lire 5,525.

3 Professori di teoria, solfeggio e dettato musicale a lire 4,375 ciascuno, lire 13,125.

1 Professore di armonia e contrappunto complementare, lire 4,375.

2 Professori di pianoforte complementare (a lire 4,375 ciascuno) lire 8,750.

1 Professore di violino complementare lire 4,375.

1 Professore di storia della musica, lire 4,375.

1 Professore di letteratura poetica e drammatica, lire 3,800.

1 Incaricato di lingua e lettere italiane, lire 3,150.

Totale lire 194,575.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della istruzione pubblica

BACCELLI.

TABELLA B.

POSTI DI RUOLO

DA AGGIUNGERE ALLE TABELLE B E C

APPROVATO CON LA LEGGE 6 LUGLIO 1912, N. 734

1 Posto di segretario a lire 6,650.
 1 Posto di segretario a lire 6,100.
 2 Posti di segretario a lire 5,525, lire 11,050.
 2 Posti di ispettore disciplinare a lire 4,375, lire 8,750.
 1 Posto di bibliotecario a lire 6,100.
 1 Posto di distributore a lire 4,375.
 1 Posto di distributore a lire 3,800.
 4 Posti di custode inserviente a lire 3,150, lire 12,600.
 Totale lire 59,425.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della istruzione pubblica

BACCELLI.

LICEO MUSICALE DI SANTA CECILIA
 IN ROMA

ELENCO DEL PERSONALE A RIPOSO
 AL 30 GIUGNO 1919.

Falchi Stanislao, prof. di composizione, collocato a riposo il 26 maggio 1915 coll'assegno annuo lordo di lire 2,533.33.

Collina Francesco Saverio, prof. di solfeggio, collocato a riposo il 14 maggio 1917 col l'assegno annuo lordo di lire 1,200.

Massaruti Luisa, prof. di pianoforte complementare inferiore, collocata a riposo il 13 luglio 1917, coll'assegno annuo lordo di lire 866.67.

Calvelli Emilia, ispettrice, collocata a riposo il 28 giugno 1912 coll'assegno annuo lordo di lire 800.

Ciccolini Aggeo, aiuto negli uffici, collocato a riposo il 28 giugno 1912, coll'assegno annuo lordo di lire 1,200.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della pubblica istruzione

BACCELLI.

Regio decreto-legge 9 maggio 1920, n. 152.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il Nostro decreto 22 agosto 1919, numero 1672;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nei ruoli organici del personale insegnante, amministrativo e di servizio nel Regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, contenuti nelle tabelle approvate con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672, sono soppressi un posto d'incaricato di lingua e lettere italiane con l'annuo stipendio di lire tremilacentocinquanta (lire 3150) e un posto di custode con l'annuo stipendio di lire tremilacentocinquanta (lire 3150) ed è istituito un posto di professore di pianoforte con l'annuo stipendio di lire quattromilanovecentocinquanta (lire 4950).

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1919 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

TORRE

LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*

FALCIONI.

PRESIDENTE. E' aperta la discussione su questo di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 1° del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della regia marina » (N. 80-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 1° del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della regia marina ».

Invito l'onorevole ministro della marina a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BERGAMASCO, *ministro per la marina*.
Consento che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole segretario, Pellerano, di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

In tempo di pace la valutazione eccezionale del periodo d'imbarco o di comando utile all'avanzamento, stabilito dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale n. 713, del 16 maggio 1918, potrà essere applicata esclusivamente ad ufficiali rivestiti di speciali cariche non direttamente attinenti al servizio della Regia marina, e che, per esigenze di diritto pubblico o di pubblica amministrazione, debbono essere affidate a persone aventi attitudini eccezionali, limitatamente ai gradi di sotto ammiraglio, contrammiraglio e gradi corrispondenti.

Tali cariche saranno determinate caso per caso con decreto del ministro della marina, da registrarsi alla Corte dei conti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'articolo 1 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco o comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sotto-direzione o vice-direzione delle costruzioni navali » (N. 81).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'articolo 1 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo d'imbarco o comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sottodirezione o vice-direzione delle costruzioni navali ».

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario, Pellerano, di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco o di comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sotto-direzione o vice-direzione delle costruzioni navali.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 1° del decreto luogotenenziale del 13 giugno 1918, n. 821, dopo le parole « d'imbarco o di comando » sono aggiunte le altre « di direzione di macchina, di direzione, sotto-direzione o vice-direzione delle costruzioni navali in uno dei Regi arsenali militari marittimi ».

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
SECHI.

V. - *Il Guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330 col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto-ammiraglio e di brigadiere della Regia marina » (N. 86-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto-ammiraglio e di brigadiere della Regia marina ».

Prego il signor ministro della marina di volere dichiarare se accetta che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330 col quale viene istituito definitivamente il grado di sotto-ammiraglio e brigadiere generale della Regia marina, modificandosi il 1^o comma dell'art. 2 nei seguenti termini:

« Il limite d'età per il collocamento in posizione ausiliaria dei sotto-ammiragli è di anni 57; dei brigadieri generali di tutti i corpi è di anni 62, con eccezione di quelli del ruolo macchinisti, pei quali è di anni 57, e di quelli del Corpo capitanerie di porto pei quali è di anni 64 ».

ALLEGATO.

Art. 1.

Il grado di sotto ammiraglio e di brigadiere generale, istituito in via provvisoria col decreto luogotenenziale n. 1193 in data 11 agosto 1918, è istituito in modo definitivo: esso corrisponde al grado di brigadiere generale del Regio esercito.

Art. 2.

Il limite di età per il collocamento in posizione ausiliaria dei sotto ammiragli è anni 57; dei brigadieri generali di tutti i Corpi è anni 62, con eccezione di quelli del Corpo capitanerie di porto pei quali è di anni 64.

Nulla è variato al limite di età che risulta dalle disposizioni ora vigenti per i colonnelli di tutti i Corpi della Regia marina che è sempre riferibile a quello stabilito per i contrammiragli.

Art. 3.

I sotto-ammiragli possono avere destinazione di imbarco soltanto con la carica di Capo di stato maggiore di armata o di squadra. I capitani di vascello promossi sotto-ammiragli

mentre sono al comando di nave o di stazione navale sono sostituiti non appena possibile; in questo caso continuano a percepire le competenze di bordo spettanti ai capitani di vascello, comandanti di navi o di stazione navale.

La navigazione comunque compiuta nel grado di sotto-ammiraglio non è valida per l'avanzamento da contrammiraglio a vice ammiraglio.

A terra i sotto-ammiragli possono avere qualunque destinazione affidata dalle disposizioni vigenti ai contrammiragli eccetto quella di comandante militare marittimo: inoltre possono avere destinazione di Capo di stato maggiore di dipartimento, comandante di cantiere navale, comandante di difesa marittima, comandante scuola meccanici, comandante in 2^a R. Accademia navale, comandante di deposito del Corpo Reale equipaggi, capo divisione o capo reparto al Ministero.

I brigadieri generali possono avere qualunque destinazione affidata dalle disposizioni vigenti ai maggiori generali; possono anche avere destinazioni ora affidate ai colonnelli dei rispettivi Corpi.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, numero 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio ». (N. 90).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, con-

cernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge :

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2268, che abroga il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034 concernente l'assentimento a contrarre matrimonio per gli ufficiali della Regia marina.

ALLEGATO

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello di grazia, giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e avrà vigore dalla sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

SECHI

MORTARA

Visto. - *Il guardasigilli*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo Reale equipaggi categoria fuochisti ». (N. 96).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo Reale equipaggi categoria fuochisti ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge :

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento di militari del Corpo Reale Equipaggi, categoria « Fuochisti ».

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata ;

Vista la legge 6 luglio 1911, n. 647 ;

Vista la legge 22 giugno 1913, n. 710 ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto col ministro del tesoro ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'avanzamento, per compiuta permanenza massima nel grado, dei militari del Corpo Reale Equipaggi, stabilito dalla tabella di cui all'articolo 1 della legge 22 giugno 1913, n. 710, è esteso ai graduati della categoria fuochisti, che siano ritenuti idonei, compresi nel ruolo separato istituito con l'art. 13 della legge 6 luglio 1911, n. 647.

I fuochisti scelti che trovavansi in ruolo con tale classifica all'atto della promulgazione della legge 6 luglio 1911, n. 647, possono, se idonei,

essere promossi sotto capi fuochisti dopo un unico scrutinio e proseguire poi la carriera con l'esclusivo criterio dell'anzianità, dopo aver compiuto il periodo di permanenza massima nel grado stabilito dalla citata tabella, di cui all'articolo 1 della legge 22 giugno 1913, n. 710.

Art. 2.

Sino alla loro totale eliminazione, i militari della categoria fuochisti, previsti dal precedente art. 1, sostituiranno, nel corrispondente organico, altrettanti graduati della categoria meccanici.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI
CORSI
CARCANO.

V. - *Il Guardasigilli*
SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi ». (N. 97).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale n. 1014 in data 4 luglio 1918, relativo alla formazione del ruolo dei sotto-capi meccanici motoristi.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I militari del corpo Reale equipaggi della categoria fuochisti, muniti del certificato di idoneità alla condotta dei motori a scoppio ed a combustione interna, possono ottenere la nomina a sotto-capo meccanico M. (motorista).

I sotto-capi meccanici M. pur essendo compresi nel numero organico dei sotto-capi meccanici ordinari, formano ruolo separato.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
DEL BONO.

V. - *Il Guardasigilli*
SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del Corpo Reale equipaggi la facoltà di emigrare ». (N. 100).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del Corpo Reale equipaggi la facoltà di emigrare ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2377 che ripristina per i militari del Corpo Reale Equipaggi la facoltà di emigrare.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 1, penultimo capoverso, della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione;

Visto l'articolo 3 del Regio decreto 31 gennaio 1901, n. 36 per il rilascio dei passaporti per l'estero;

Visto il Regio decreto n. 803 in data 6 agosto 1914;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro della marina, di concerto con quello degli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I militari del Corpo Reale Equipaggi di prima, seconda e terza categoria delle classi fino a quella del 1896 inclusa, purchè nati entro l'anno 1896, possono ottenere il passaporto per

l'estero senza che occorra il permesso dell'autorità militare.

Le autorità civili che rilasciano passaporti a persone di cui al precedente comma, sono tenute a darne comunicazione alle Regie Capitanerie di porto alle quali gli espatriandi appartengono.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
SECHI
SCIALOJA.

V. Il Guardasigilli:

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di Relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Giardino a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GIARDINO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la Relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198 e 29 ottobre 1920, n. 1624 riflettenti la istituzione e l'organizzazione del del Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Giardino della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita,

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina » (N. 103).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina ».

L'Ufficio centrale ha presentato un'unica Relazione per questo disegno di legge e per l'altro relativo alla « Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di Ispettore generale della Regia marina ».

Però la discussione dei due disegni di legge avverrà separatamente.

Prego l'onorevole segretario, Pellerano, di dar lettura del primo di questi due disegni di legge.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della marina.

ALLEGATO

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 27 giugno 1907, n. 404;

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 4 settembre 1898, n. 444, e sue modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita la carica di ispettore generale della Regia marina affidata ad un ammiraglio.

-Art. 2.

È istituito il Comitato dei vice-ammiragli e tenenti generali che è presieduto dall'ispettore generale della Regia marina, e sarà costituito con modalità da stabilirsi a mezzo di decreto Reale.

L'ispettore generale della Regia marina può convocare tale Comitato o di sua iniziativa o su richiesta del ministro della marina perchè si pronunci su determinate questioni.

In un caso o nell'altro riferisce direttamente al ministro della marina.

Art. 3.

L'ispettore generale della Regia marina fa parte della Commissione suprema mista per la difesa dello Stato e presiede la Commissione suprema di avanzamento.

Art. 4.

Per incarico del ministro della marina compie determinate ispezioni straordinarie di carattere particolarmente importante.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua data, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

SECHI

SCHANZER.

V. — Il Guardasigilli

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di Ispettore generale della Regia marina » (N. 104).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di Ispettore generale della Regia marina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 2 maggio 1920, numero 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina, ed il Comitato dei vice-ammiragli e tenenti generali;

Visto il Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 156, relativo alla costituzione ed alle attribuzioni dei corpi consultivi della Regia marina;

Visto il Regio decreto legge 20 aprile 1920, n. 451, circa l'ordinamento del Regio esercito, col quale si sopprime la carica di ispettore generale del Regio esercito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato il Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2352, che istituiva la carica di ispettore generale della Regia marina.

Per le alte benemerienze acquistate durante la guerra, all'ispettore generale della Regia marina, attualmente in carica, ammiraglio Thaon

di Revel Paolo, sono corrisposti, a vita, lo stipendio e gli assegni tutti di cui è attualmente provvisto.

Art. 2.

Nell'articolo 3 del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 156, il secondo alinea è sostituito dai seguenti: « L'ammiraglio, previsto dal ruolo organico, quando tale grado è ricoperto per effetto di avanzamento per merito di guerra, presidente.

« Quando l'ammiraglio previsto dal ruolo organico ricopre contemporaneamente la carica di presidente del Consiglio superiore di marina, oppure il grado di ammiraglio non è coperto per effetto di avanzamento in tempo di guerra è chiamato a far parte del Comitato degli ammiragli il vice-ammiraglio più anziano in ruolo che abbia esercitato il comando in capo di forze navali per almeno sei mesi, prescindendo da quelli che coprono le cariche di presidente del Consiglio superiore di marina e di capo di stato maggiore della marina. Detto vice-ammiraglio coprirà in massima altra carica e sarà chiamato alla capitale per prendere parte alle adunanze del Comitato degli ammiragli.

« In mancanza dell'ammiraglio assumerà la Presidenza del Comitato degli ammiragli il vice-ammiraglio più anziano fra i tre che ne faranno parte ».

Art. 3.

All'articolo 4 del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 156, è aggiunto il seguente comma:

« Il presidente del Comitato degli ammiragli, quando riveste il grado di ammiraglio può essere incaricato dal ministro della marina della direzione di manovre ed esercitazioni navali di speciale importanza, e possono a lui essere affidati altri incarichi temporanei di carattere particolarmente importante ».

Art. 4.

Nell'articolo 9 del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 156, il secondo e terzo alinea sono sostituiti dai seguenti:

« L'ammiraglio di cui all'art. 3 del presente decreto; oppure un vice-ammiraglio, presidente.

« Un vice-ammiraglio o contrammiraglio, membro ordinario con le funzioni di vice-presidente ».

Art. 5.

In fine dell'alinea 7 dell'art. 6 del Regio decreto 1 febbraio 1920, n. 156, è inserito l'inciso: « salvo i casi di impedimento » fra le parole: « i vice-ammiragli in ordine di anzianità » e « fino a raggiungere il numero di sette ».

Art. 6.

Al primo comma dell'art. 8 del Regio decreto primo febbraio 1920, n. 156, è sostituito il seguente:

« Sulle proposte alle quali il ministro ha dato corso, di promozione per merito di guerra a favore di ufficiali di qualsiasi grado e ruolo ed a favore dei capi di prima classe del Corpo Reale equipaggi, e sulle proposte di seconda ed ulteriore promozione nella riserva navale previste dal decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2020, delibera una Commissione costituita dal Comitato degli ammiragli. Il presidente, ed uno dei membri, può essere sostituito, quando impedito, dal più anziano fra i vice-ammiragli, e, in mancanza, dal più anziano fra i contrammiragli non aventi la classifica di specialisti di armi navali, che ha destinazione di ufficio a Roma, e non è impedito di intervenire ».

Art. 7.

In fine del terz'ultimo alinea dell'art. 12 del Regio decreto 1^o febbraio 1920, n. 156, dopo le parole « capitani di vascello », aggiungere « non aventi la classifica di specialista di armi navali ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed avrà decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
SECHI
LUZZATTI.

V. — *Il Guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria ed a riposo degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina » (N. 91-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria ed a riposo degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina ».

AMERO D'ASTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE, *relatore*. L'Ufficio centrale ha proposto una modifica a questo disegno di legge, la quale fu già accettata dal precedente ministro della marina.

Domando all'onorevole ministro della marina se accetta questa modificazione.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Accetto la modificazione proposta dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario, Pellerano, di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale ed accettato dall'onorevole ministro della marina.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095 che demanda al ministro della marina di determinare la data del collocamento in posizione ausiliaria ed a riposo degli ufficiali in congedo provvisorio.

Il decreto avrà vigore solo fino al 31 dicembre 1920.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

Vista la legge 25 maggio 1911, n. 472;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ministro della marina ha facoltà di determinare la data con la quale gli ufficiali in congedo provvisorio debbano essere collocati in posizione ausiliaria od a riposo, nell'intesa però che tale data debba essere posteriore a quella in cui gli ufficiali stessi abbiano raggiunto il minimo delle condizioni volute dall'art. 3 della legge 26 maggio 1911, n. 472.

Il presente decreto avrà effetto dal 24 maggio 1915, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
SECHI.V. — *Il Guardasigilli*

MORTARA

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albricci, Ameglio, Amero d'Aste, Annaratone, Arlotta.

Baccelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Battaglieri, Bava-Beccaris, Bellini, Berenini, Bergamasco, Beria d'Argentina, Berio, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Bianchi Leonardo, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Caviglia, Cefalo, Cefaly, Chiappelli, Chimienti, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Conci, Conti, Corbino, Crespi.

Da Como, Dallolio Alberto, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, Della Torre, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diena, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio Francesco.

Fadda, Faelli, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Filomusi Guelfi, Foà, Fracassi, Fradeletto.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gatti, Gerini, Giardino, Gioppi, Golgi, Grandi, Grassi, Grimani, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Libertini, Lojodice, Loria, Lusignoli, Lustig, Luzzatti.

Malagodi, Mangiagalli, Manna, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Massarucci, Mattioli, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca.

Nava, Niccolini Eugenio, Novaro, Nuvoloni, Orlando.

Pagliano, Palummo, Pantano, Paternò, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Ro-reto, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Polacco, Presbitero, Pullè.

Quarta, Quartieri, Queirolo.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Ridola, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salata, Salmoiraghi, Scalori, Schupfer, Sechi, Sili, Sinibaldi, Sonnino Sidney, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Taddei, Tamassia, Tanari, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini,
Viganò, Vigliani, Vigoni, Visconti Modrone, Vi-
telli, Volterra,
Wollemborg.
Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 320, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione (N. 119):

Senatori votanti	198
Favorevoli	162
Contrari	36

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma (N. 120):

Senatori votanti	198
Favorevoli	165
Contrari	33

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa i contratti di affitto di fabbricati urbani e parte di essi, serventi ad uso di botteghe, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali (N. 122):

Senatori votanti	198
Favorevoli	164
Contrari	34

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147, e 18 aprile 1920, n. 475, portanti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori riguardo agli alloggi (N. 134):

Senatori votanti	198
Favorevoli	167
Contrari	31

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani od uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili (N. 121):

Senatori votanti	198
Favorevoli	164
Contrari	34

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri dei Commissari del Governo agli alloggi (N. 135):

Senatori votanti	198
Favorevoli	160
Contrari	38

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1921, n. 331, contenente nuove norme per le locazioni dei negozi (N. 123):

Senatori votanti	198
Favorevoli	161
Contrari	37

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 124):

Senatori votanti	198
Favorevoli	161
Contrari	37

Il Senato approva.

Svolgimento delle interrogazioni degli onorevoli senatori Badoglio, Borsarelli, Melodia, Valenzani, Zupelli ed altri dirette all'onorevole ministro degli affari esteri sul preteso incidente alla conferenza di Washington.

PRESIDENTE. Il ministro degli esteri, avvertito da me che erano state presentate alcune interrogazioni a lui rivolte, e che io avrei dovuto leggere in fine di seduta, rendendosi pienamente conto della legittima aspettazione

del Senato, ha voluto precedere le more regolamentari ed è venuto appositamente per rispondere subito alle interrogazioni stesse (*vivissime approvazioni*).

Se il Senato crede, ometterei la lettura delle cinque interrogazioni perchè esse sono redatte presso a poco sullo stesso stampo.

In poche parole, riguardano il discorso che, secondo telegrammi pervenuti ad alcuni giornali, il Presidente del consiglio francese avrebbe pronunciato alla conferenza di Washington.

Ha la parola l'onorevole ministro degli affari esteri.

DELLA TORRETTA, *ministro degli affari esteri. (Vivi segni di attenzione)*. Ho chiesto di parlare subito, non per chiarire un preteso incidente che, da quanto mi aveva telegrafato l'onor. Schanzer, non esiste, ma per rilevare nella mia qualità di ministro degli affari esteri, per un doveroso adempimento del grave compito affidatomi, come spesso, sulla base di notizie inesatte propalate nel nostro paese, e non soltanto nei riguardi della Francia, si riesca, stimolando i sentimenti patriottici del popolo italiano, a creare uno stato d'animo di penosa inquietudine nel pubblico, che, non rispondendo alla verità dei fatti e della situazione, finisce per nuocere gravemente alla posizione internazionale d'Italia e rendere quindi difficilissima e talvolta quasi impossibile una efficace azione diplomatica per una ben intesa tutela degli interessi nazionali.

Qualche giornale del mattino ha pubblicato una versione, che formalmente dichiaro non rispondente alla verità, di un preteso incidente che si sarebbe svolto in una delle ultime sedute del Comitato per la limitazione degli armamenti alla Conferenza di Washington. E però ritengo conveniente di riferire esattamente al Senato lo svolgimento della discussione, alla quale si vorrebbe collegare l'incidente, secondo i telegrammi pervenuti questa mane alla Consulta.

Nella seduta del 24 corrente fu dal delegato inglese Balfour esposto « come i riguardi dovuti alla posizione speciale della Francia non dovessero costituire un impedimento alla trattazione di argomenti connessi con la riduzione degli armamenti, e che sarebbe stata grande delusione il seppellimento della questione ».

Il presidente della delegazione italiana, ono-

revole Schanzer, fece seguire a quella inglese una sua breve dichiarazione, affermando di condividere il concetto esposto dal collega britannico ed aggiungendo che non era intenzione della delegazione italiana di discutere circa le necessità vitali della Francia, ma che egli riteneva interpretare i sentimenti dell'opinione pubblica italiana augurandosi di poter riaffermare nella Conferenza le aspirazioni generali di giungere presto alla riduzione degli armamenti.

A Balfour ed a Schanzer replicò il signor Briand, sostenendo fermamente la sua tesi e cioè che le affermazioni platoniche non avrebbero « a suo giudizio » servito a nulla, mentre la discussione della limitazione degli effettivi riguardava solo la Francia e che essa non desiderava discuterla.

Dopo altre osservazioni delle Delegazioni italiana e britannica, il Comitato passò alla discussione di altri argomenti di indole tecnica, rinviando al pomeriggio una riunione dei primi cinque delegati per deliberare sull'ordine della discussione delle altre questioni.

Come particolare, può essere utile aggiungere che l'onorevole Schanzer chiude il suo telegramma con la notizia che il signor Briand la sera stessa sarebbe stato ospite della Delegazione italiana prima di lasciare Washington.

Chi ha esperienza di Conferenze e di Congressi internazionali dove vengono esaminati e discussi gravi e vitali problemi, sa che, malgrado lo spirito di amicizia ed il desiderio di collaborazione, necessariamente, punti di vista divergenti, o anche opposti, apportano talvolta nella discussione un calore ed una vivacità, che non debbono interpretarsi come atteggiamenti non amichevoli tra i diversi paesi o tra gli stessi Delegati, ma come risultato di intendimenti diretti alla ricerca di formule per conciliare interessi divergenti e raggiungere l'accordo. (*Mormorii, commenti*).

Ma nemmeno ad una tale situazione può collegarsi il preteso incidente, perchè della medesima non è cenno nei telegrammi dell'onorevole Schanzer.

Tali, e non altri, essendo i fatti nella loro precisa versione, cade ogni diversa notizia divulgata in proposito, ed è veramente a dolersi che i cordiali rapporti tra Nazioni legate da grandi interessi e da vincoli di amicizia, pos-

sano venir turbati da propalazioni di notizie incontrollate, con grave danno delle più alte e vitali finalità della Patria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore che ha presentato la prima interrogazione, onor. Badoglio, per dichiarare se è soddisfatto della risposta dell'onor. ministro degli affari esteri.

BADOGGIO. Io prendo atto delle dichiarazioni dell'onor. ministro, ma desidererei che fosse interpellata direttamente la nostra missione a Washington, circa la possibilità che qualche cosa abbia dato origine alla voce raccolta e divulgata dalla stampa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il primo dei firmatari della seconda interrogazione, onorevole senatore Borsarelli, per dichiarare se è soddisfatto della risposta dell'onor. ministro degli affari esteri.

BORSARELLI. Io non mi pento di aver presentato questa interrogazione perchè lo spirito pubblico (e di esso, nella parte più sana, non poteva non essere interprete il Senato) non poteva soggiacere neanche per un momento al dubbio che parole, le quali sarebbero parse ebbre a tutto il mondo, fossero state effettivamente pronunciate.

L'onorevole ministro degli affari esteri, che io ringrazio per la sollecitudine con la quale ha voluto rispondere, smentisce la verità del fatto e a me non resta che prendere atto di questa smentita con l'augurio che la conferma ulteriore della verità dell'asserto dell'onorevole ministro degli affari esteri rinsaldi in noi la fiducia che le benemerenze del valoroso esercito nostro, a niuno secondo nè oggi nè mai, e che ha così efficacemente contribuito e ha fatto così gloriosa la vittoria, sieno poste in dubbio in avvenire nè che quel risultato sia falsamente attribuito.

Faccio l'augurio che i rapporti si mantengano cordiali fra tutte le nazioni e che l'omaggio a chi ha, come dissi, contribuito così potentemente alla riuscita della guerra che si può chiamare mondiale, non manchi anche nell'animo di coloro i quali dovrebbero ricordare quanto si debba ad un intervento che fu fatto al disopra di ogni considerazione materiale, al di sopra di ogni convenienza nostra speciale e soltanto in omaggio alle alte idealità a cui

ci ispirammo ed alle quali ora e sempre s'inchinerà il mondo civile. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha la parola il primo firmatario della terza interrogazione, onorevole Melodia, per dichiarare se è soddisfatto.

MELODIA. Anche io, a nome mio e dei colleghi, prendo atto della recisa smentita che il ministro degli esteri ha fatto. Peraltro debbo dolermi che una notizia la quale naturalmente doveva toccare la sensibilità del Paese da un capo all'altro, non sia stata immediatamente smentita con un comunicato della Stefani, e si sia permesso a tutti i giornali che girano oggi per l'Italia tutta di propagare una notizia dolorosa che offende tutto quello che abbiamo di più sacro (*vivi applausi*). Perchè il nostro esercito non è solamente la nostra gloria, ma è anche il nostro amore; e chi tocca l'esercito tocca l'Italia nella sua parte più rappresentativa. Io non posso credere che, non dico il rappresentante ufficiale della Francia, il Presidente del Consiglio dei ministri, ma che nessun francese abbia potuto dire le parole che abbiamo letto nei giornali, perchè nessun francese deve dimenticare che questo esercito, che si crede di vilipendere, è quello che ha permesso alla Francia di essere ancora una grande nazione. (*Vivissimi applausi; congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha la parola il presentatore della quarta interrogazione, onorevole Valenzani.

VALENZANI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, pur non potendomi dichiarare completamente soddisfatto, e riservandomi di farlo quando saranno dal Governo comunicate al Parlamento maggiori e più dettagliate informazioni.

PRESIDENTE. Ha la parola il presentatore della quinta interrogazione, onorevole Zupelli.

ZUPELLI. Formulo l'augurio che l'interpretazione data dal ministro degli esteri sia quella corrispondente alla realtà. Non posso però tacere che la versione data alla stampa potrebbe trovare qualche ragione, o meglio qualche spiegazione in fatti che dipendono dal nostro Governo.

Purtroppo l'esercito attende ancora un assetto che fu invano promesso... (*rumori*). Non intendo con ciò giustificare nulla... (*rumori*). Noi abbiamo mandato all'estero un rappresen-

tante, non autorizzato dal Parlamento, scelto nelle file di coloro che non volevano la guerra... (*mormorii e commenti*); questo è un fatto positivo: tale rappresentante non poteva a meno di esporre le sue idee... (*Nuovi commenti e interruzioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Zupelli, le faccio osservare due cose: che qualunque considerazione estranea a un argomento che implica la dignità nazionale menomerebbe la manifestazione del Senato (*benissimo*); e che io non posso ammettere che si facciano delle accuse di carattere personale a degli assenti, che non sono in grado di rispondere. Ella ha diritto di accusare i suoi colleghi, ma io la prego di attendere il momento in cui essendo presenti essi potranno rispondere. (*Approvazioni vivissime*).

ZUPELLI. Io non accuso il collega inviato, io accuso il Governo che è sempre presente e che ha mandato un rappresentante senza interpellare in proposito il Parlamento sulle direttive che ad esso dovevano darsi.

Ora il nostro Commissario è andato prima a Ginevra alla Società delle Nazioni a dichiarare che noi avremmo disarmato al massimo grado; lo stesso tema lo ha portato a Washington. Ora si capisce che la Francia, la quale si trova vicino ad un alleato che dice *a priori*: « non avrò più armi »... (*rumori, interruzioni*) possa aver trovato in ciò un pretesto alla sua tesi di non voler disarmare.

Perciò io non mi dichiaro soddisfatto.

DELLA TORRETTA, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA TORRETTA, *ministro degli affari esteri*. Rispondo anzitutto al senatore Badoglio che, deferente al suo desiderio, non mancherò di chiedere alla nostra delegazione a Washington ulteriori informazioni. Faccio però sin d'ora rilevare che tutto ciò che ho detto non è che in parte la sintesi e in parte la riproduzione letterale dei telegrammi pervenutimi a firma del senatore Schanzer.

Al senatore Melodia mi permetto di fare osservare che non era possibile diramare un comunicato alla Stefani prima che fossero giunti i telegrammi ufficiali della Delegazione italiana, atteso la gravità dell'argomento e le sue ripercussioni per ciò che è della situazione in-

terna ed internazionale. Non sarebbe stato conveniente e serio che il Governo avesse dato una smentita, senza possedere precisi elementi di fatto. Ora questi elementi sono venuti in mio possesso mezz'ora prima dell'apertura della seduta della Camera dei deputati, ed io ne ho fatto tesoro per dare subito schiarimenti ai due rami del Parlamento. In questo momento è già pervenuto all'Agenzia Stefani il comunicato del Governo in proposito.

Non credo di dover parlare della scelta dei nostri delegati; mi sembra che, dopo quanto ha osservato il Presidente del Senato, io non abbia altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Le interrogazioni sono esaurite.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati.

Prego il senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albricci, Ameglio, Amero D'Aste, Annaratone, Arlotta.

Baccelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Bava Beccaris, Bellini, Berenini, Bergamasco, Beria D'Argentina, Berio, Bertarelli, Bertesi, Bertetti, Bettoni, Bianchi Leonardo, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo, Cagni, Calabria, Campello, Campostrini, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chiappelli, Chimienti, Cimati, Cipelli, Ciruolo, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Conci, Contarini, Conti, Corbino, Cusani Visconti.

Da Como, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono,

Della Noce, Della Torre, De Novellis, De Riseis, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio Francesco.

Einaudi.

Fadda, Faelli, Faina, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Figoli, Filomusi Guelfi, Foà, Fracassi, Fradeletto, Frascara.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gerini, Giardino, Gioppi, Golgi, Grandi, Grimani, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Libertini, Lusignoli, Luzzatti.

Mangiagalli, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Massarucci, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca.

Nava, Niccolini Eugenio, Novaro, Nuvoloni, Orlando.

Pagliano, Palummo, Pantano, Paternò, Pavia, Pecori-Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Pettiti di Roreto, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Podestà, Polacco, Presbitero.

Quarta, Quartieri.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Ridola, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salata, Salmoiraghi, Sanarelli, Scalori, Schupfer, Scialoja, Sechi, Setti, Sili, Sinibaldi, Sonnino Sidney, Squitti, Suardi, Supino.

Taddei, Tamassia, Tanari, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valli, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Visconti Modrone, Vitelli, Volterra.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti 22 agosto 1919, n. 1672, e 9 maggio 1920, n. 851, relativi al Regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (N. 36):

Senatori votanti	198
Favorevoli	176
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della Regia marina (N. 80):

Senatori votanti	198
Favorevoli	175
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1919, n. 2044, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 18 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco o di comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sotto-direzione o vice-direzione delle costruzioni navali (N. 81):

Senatori votanti	198
Favorevoli	177
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto ammiraglio e di brigadiere generale della Regia marina (N. 86):

Senatori votanti	198
Favorevoli	173
Contrari	25

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio (N. 90):

Senatori votanti	198
Favorevoli	178
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo Reale Equipaggi, categoria « Fuochisti » (N. 96):

Senatori votanti	198
Favorevoli	172
Contrari	26

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi (N. 97):

Senatori votanti	198
Favorevoli	175
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del Corpo Reale Equipaggi la facoltà di emigrare (N. 100):

Senatori votanti	198
Favorevoli	180
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina (N. 103):

Senatori votanti	198
Favorevoli	170
Contrari	28

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina (N. 104):

Senatori votanti	198
Favorevoli	146
Contrari	52

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria e a riposo degli ufficiali dei corpi militari della regia marina (Numero 91):

Senatori votanti	198
Favorevoli	176
Contrari	22

Il Senato approva.

Nomina di commissari.

PRESIDENTE. Comunico che a tenore dell'articolo 24 del regolamento, ho chiamato il senatore Giunti a far parte dell'Ufficio centrale per l'esame del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 9 novembre 1919, n. 2564, che provvede alla rinnovazione del consiglio dei consorzi di bonifica » (n. 16) in sostituzione del senatore Valvassori Peroni; ed ho inoltre chiamato a far parte dell'Ufficio centrale per l'esame del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 31 ottobre 1919, n. 2264 e 13 marzo 1921, n. 288 recanti provvedimenti per la revisione e l'aumento dei prezzi di vendita di energia elettrica » (numero 129) i senatori Ciamician e Del Carretto in sostituzione dei senatori Valvassori Peroni, e Lucca.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. I ministri competenti hanno trasmesso risposta scritta alle interrogazioni degli onorevoli senatori Beltrami e Rota.

A norma del regolamento, saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Annuncio di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario Frascara di dar lettura dell'interpellanze e delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Interpellanze:

Agli onorevoli Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e della pubblica istruzione:

Per sapere se il Governo crede giunto il momento di fondare in Bari l'Università, da tempo

reclamata dalle popolazioni interessate e resa ora necessaria dalla rinnovata missione pacifica di civiltà e di cultura dell'Italia in Adriatico e nella penisola balcanica; e se non sia possibile di far contribuire alla fondazione della Università Adriatica una parte delle rendite dei beni delle chiese Palatine pugliesi le quali, secondo una venerata ed augusta tradizione, furono sempre impiegate in opere di beneficenza e di cultura, nella regione stessa che quei beni alimentò e sostenne col lavoro dei suoi operosi abitanti.

Chimienti, Scialoia, Quarta, Melodia, Rava, Loria, Fradetto, Malagodi, Mengarini, Sanarelli, Cagnetta, Tommasi, Martino, Presbitero, Lamberti, Sechi, Loiodice, Calisse.

Chiedo di interpellare l'on. ministro della marina per conoscere quali siano gli intendimenti del governo su quella che conviene debba essere la sorte definitiva della corazzata « Leonardo da Vinci » in armonia al voto del Senato del 7 febbraio 1921 e degli accertamenti tecnici disposti ed eseguiti in conformità di esso.

Tommasi

Interrogazione:

Ai ministri delle colonie, del tesoro e dell'agricoltura per sapere se non intendono estendere all'Eritrea ed alla Somalia i benefici del già enunciato disegno di legge che dovrebbe agevolare la colonizzazione della Tripolitania e della Cirenaica mercè opportune facilitazioni concesse all'esercizio del credito agrario e fondiario in quelle colonie e per conoscere se non saranno adottate in proposito le disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 5 novembre 1905, che riguarda la bonifica dell'agro romano.

Presbitero, Mosca e Artom.

Interrogazione con risposta scritta:

Al ministro dei lavori pubblici per conoscere quale sia la tutela che egli assume del personale della navigazione del Garda proveniente dalla ex rete adriatica chiamato in servizio con le tas-

sative disposizioni dell'art. 7 della legge 125 del 25 marzo 1893, il quale faceva obbligo alla Società Concessionaria di continuare a versare agli Istituti della Cassa Pensioni e del Consiglio di Mutuo Soccorso e del personale appartenente alla Rete adriatica, oltre alle ritenute già in corso sugli stipendi, paghe e competenze accessorie dovute dal personale passato alla sua dipendenza e che sono a carico del personale medesimo, anche i contributi di ogni specie, a intero carico della Concessionaria e nella identica misura che, per questo stesso personale, le Società ferroviarie corrispondono o corrispondono agli Istituti suddetti, in conformità agli statuti che sono in vigore o che saranno in appresso decretati con l'approvazione del R. Governo.

In tal senso il detto personale fu assicurato dal Governo che cioè tutti i suoi diritti di stabilità e di carriera e di previdenza sarebbero salvaguardati dall'art. 7 della Convenzione, mentre invece ai due primi agenti, dei sette andati già in quiescenza, fu riserbata un'amara delusione

Montresor.

Per lo svolgimento di due interpellanze.

PRESIDENTE. Il ministro della pubblica istruzione dichiara che risponderà all'interpellanza del senatore Chimienti ed altri nella seduta di martedì 29.

L'onorevole ministro della Marina dichiara che risponderà all'interpellanza del senatore Tommasi nella seduta di mercoledì 30.

Se non ci sono opposizioni; rimane così stabilito.

Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra (N. 51);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cas-

sazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove Province, provenienti dal ruolo della magistratura (N. 40);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea di magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove Province (N. 41);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (N. 48);

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 49);

Conversione in legge del Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2160, che abroga l'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica (Numero 50);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi (N. 53);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-pretori onorari fondamentali (N. 54);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano (N. 55);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1385, concernente la riapertura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano (N. 56);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina (N. 59);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procu-

ratore generale della Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio (N. 60);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili (N. 63);

Conversione in legge del Regio decreto 1^o febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri (N. 64);

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reali Equipaggi (N. 93);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039 (N. 68);

Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi (N. 71);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi e della categoria « furieri » e alla costituzione della categoria « maestri navali » (N. 72);

Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 592, 20 aprile 1919, n. 633 e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri Corpi della Regia marina (N. 73, 74 e 75);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco (Numero 76);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 77);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani dopo compiuti 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 73);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 79);

Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel ruolo in quadro dei sottoammiragli e brigadieri generali (N. 83);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina (N. 84);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina (N. 85);

Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 88);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa il trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento (N. 89);

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori (N. 92);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio Esercito gli iscritti nel Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumono servizio nella Regia guardia di finanza (N. 94);

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina (N. 95);

Conversione in legge del decreto Reale 10 agosto 1919, n. 1472, relativo alla soppressione della categoria « Maestri navali » e al ripristino della categoria « Operai » del Corpo Reale Equipaggi e del ruolo degli « Assistenti del Genio navale » (N. 98);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale Equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente (N. 99);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconda e di costruttore navale di 2ª classe (N. 108);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 296, che eca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 (N. 109);

Conversione in legge del Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra (N. 110);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, numero 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento (Numero 111);

Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi Istituti nautici (N. 112);

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli istituti nautici (N. 113);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici (N. 114);

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'articolo

5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici (N. 115);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, numero 1032, concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481 (N. 117);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 125);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria e il commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, numero 1112, relativo all'approvvigionamento della carta da giornali (N. 126);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1920, n. 15 che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e cartoni di qualsiasi specie (N. 127);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile (N. 42);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (N. 61);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81 contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 65);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 70);

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina (numeri 105-A e 106-A);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, e dei decreti luogotenenziali 26 agosto 1915, n. 1388, 3 dicembre 1916, n. 1655, e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera Agrumaria (N. 128);

Conversione in legge del decreto luogotelegge 20 luglio 199, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonché per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 57);

Conversione in legge del Regio decreto 1º febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793 e si domanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra (N. 66);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 marzo 1919, n. 1521, portante la proroga del termine per la esecuzione dei lavori di risanamento della città di Bologna (N. 148);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1551, portante la proroga del termine per la esecuzione di alcune opere di risanamento edilizio della città di Bologna (N. 149);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801 concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica (N. 82);

Conversione in legge del Regio decreto 4 luglio 1920, n. 1165, riguardante la soppressione dei tribunali militari di Alessandria, Ancona e Piacenza (N. 116);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 224, relativo ad una quarta ed ultima sessione straordinaria di esami per militari ed ex-militari nei Regi istituti nautici (N. 140);

Conversione in legge del decreto Reale 1º giugno 1919, n. 931, che approva le norme

fondamentali per l'assetto della Tripolitania (N. 142);

Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica (numero 143);

Ratifica di decreti Reali emanati ai sensi del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389, per la proroga e per l'abrogazione di provvedimenti emessi durante la guerra (N. 144);

Disposizioni circa la zona di rispetto dei cimiteri (N. 147).

IV. Relazione della Commissione per il Regolamento interno (N. XVIII *documenti*).

La seduta è sciolta (ore 17,30).

Risposte scritte ad interrogazioni.

BELTRAMI. — Al ministro delle poste e telegrafi, per sapere le ragioni che infliggono a Milano il triste privilegio, rispetto ad altri centri del Regno di minore importanza, di una interruzione dei servizi mantenuta rigorosamente per oltre quaranta ore settimanali; e se non creda sia il caso di riprendere in esame tale stato di cose, considerato che tutte le Nazioni civili, senza eccezione, riescono a soddisfare le giuste esigenze del riposo degli impiegati, senza ricorrere alla grave iattura di eccessive interruzioni che danneggiano materialmente e moralmente tutte le classi sociali.

RISPOSTA. — Si premette anzitutto che anche nei giorni festivi funzionano a Milano parte dei servizi postali, e che in specie il recapito degli espressi ha luogo tutta la giornata, fino a tarda ora, come nei giorni feriali, come pure viene provveduto al recapito dei giornali del mattino.

L'onorevole interrogante si riferisce evidentemente al recapito della corrispondenza a domicilio, ed al riguardo mi pregio di comunicargli quanto segue:

Per poter concedere il riposo festivo al personale, con decreto-legge 26 gennaio 1919 numero 67 il servizio postale venne limitato alla

distribuzione delle fermo-posta dalle nove alle dodici, e fu ridotto ad una sola la distribuzione delle corrispondenze a domicilio.

I portalettere di Milano protestarono per la sperequazione che a loro derivava dal provvedimento, in confronto degli agenti addetti ad altri servizi, perchè ad essi non veniva concesso di godere della completa libertà festiva.

Per assecondare il desiderio di detti agenti e col parere favorevole della direzione di Milano, fu allora autorizzata la soppressione del servizio di recapito a domicilio nei giorni festivi, ad eccezione di quella dei giornali del mattino.

Contro tale provvedimento furono mosse vivaci critiche dal giornale « La Perseveranza »; ma in seguito, lo stesso giornale, dopo avere pubblicato un articolo nel quale venivano apprezzate le ragioni tecniche prospettate dalla direzione di Milano, non insistette nelle sue osservazioni.

Il Ministero, da una parte, in data 20 aprile 1920, fece interpellare il Municipio, la Camera di commercio e le Associazioni degli industriali, dei commercianti, dei professionisti di Milano per conoscere, se e quali danni, a loro giudizio, avesse arrecato alla cittadinanza la soppressione del servizio di distribuzione, ed analogo quesito fu pure rivolta alle autorità ed enti di altre città.

Gli interpellati furono concordi nel riconoscere che, cessando nei giorni festivi il lavoro di tutte le aziende industriali e commerciali, il provvedimento non poteva destare serie lagnanze.

E poichè con esso l'amministrazione poteva conseguire una notevole economia, venendo a mancare le necessità di istituire dei turni di servizio straordinario per eseguire la distribuzione domenicale; la soppressione già attuata a Milano, venne estesa ad altre città capoluogo di provincia quali Torino, Bologna, Firenze, Genova, Ancona, Bergamo, Brescia, Cremona, Ferrara, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, ed altre sedi di uffici principali.

Contro il ripristino della distribuzione nei giorni festivi a Milano si adducono vari motivi, quali l'ostilità del personale, il nessuno interesse degli industriali e dei commercianti in una città di industria e di commercio come

Milano; la spesa che, per quella sola città ammonterebbe a lire 250.000 annue.

Detto ciò in ordine allo stato attuale della questione, assicuro l'onorevole interrogante che mi rendo perfettamente conto della ragionevolezza dei suoi desideri, in quanto riconosco che una prolungata interruzione dei servizi postali, e un trattamento non eguale per tutte le località, può influire nel determinare un disagio materiale e morale in larga parte del pubblico.

Infatti ho già avviato gli studi per regolare in modo uniforme questa materia; prendendo a base le informazioni assunte sulle disposizioni che vigono sugli altri Stati e che mi pregio di riassumere: in Inghilterra e in Danimarca non si esegue alcuna distribuzione nelle domeniche, e se ne esegue una sola negli altri giorni festivi; nella Svizzera la distribuzione domenicale non si esegue con il consenso delle Autorità locali; in circa 70 per cento degli uffici nella Francia, nella Germania, nel Belgio e nella Bulgaria, la distribuzione nei giorni festivi è limitata ad una sola, e per le sole lettere ordinarie e pei giornali diretti agli abbonati; ed in Francia anche tale distribuzione è soppressa, quando vi sia il consenso del Consiglio Comunale; nella Jugoslavia, andrà presto in vigore la disposizione che sopprime anche lì la distribuzione domenicale.

Come vede l'onorevole interrogante le norme in vigore degli altri Stati sono pressochè identiche a quelle emanate col decreto legge 26 gennaio 1919; ed in alcuni casi la riduzione dei servizi è anche più larga.

Tuttavia nell'intento di ridurre al minimo gli inconvenienti fino ad ora lamentati, ho concretato delle disposizioni che spero verranno ad armonizzare le legittime esigenze del pubblico con le aspirazioni del personale, e che ho già sottoposto all'esame del Comitato interministeriale per l'applicazione della legge 13 agosto 1921 numero 1080 sulla riforma dell'Amministrazione. Fra le altre norme si vedrà di comprendervi quella che quando un giorno festivo precede o segue immediatamente la do-

menica, questa viene considerata agli effetti dei servizi postali e telegrafici come giorno feriale.

Il Ministro
GIUFFRIDA.

ROTA. — Al ministro dei lavori pubblici per sapere se di fronte alla presentazione del disegno di legge n. 506, fatta il 23 giugno 1921 per la conversione in legge del decreto Reale 9 ottobre 1919 e di altri decreti sulla derivazione di acque pubbliche non creda logico e giusto di prorogare ancora il termine stabilito per l'articolo 2, comma 1^o, del precitato decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, termine scadente il 31 dicembre prossimo venturo.

E ciò perchè nella eventualità probabile che non si possa dal Parlamento discutere tale disegno di legge, non ne venga frustrato lo scopo, mentre reca tanto importanti ed opportuni emendamenti. E perchè altrimenti ne verrebbe una non giustificata disparità di trattamento tra quelle provincie in cui gli elenchi non vennero pubblicati, e quelle in cui lo furono; per la maggior parte delle quali soltanto, il termine scadendo il 31 dicembre 1921, non potrebbe più avere applicazione il disegno di legge precitato.

RISPOSTA. — Si assicura l'onorevole interrogante che, previo parere del Consiglio dei ministri, è stato già firmato il decreto Reale che proroga al 31 dicembre 1922 il termine per la presentazione delle domande di riconoscimento degli usi d'acque pubbliche e per la denuncia delle utenze.

Il predetto decreto sarà quanto prima debitamente registrato e pubblicato.

Il ministro dei lavori pubblici
MICHELI.

Licenziato per la stampa 8 dicembre 1921 (ore 12).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



XXXI^a TORNATA

SABATO 26 NOVEMBRE 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	pag. 834
Dichiarazioni del Governo (sul preteso incidente di Washington)	840
Oratori:	
BONOMI, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	841
TOMASI DELLA TORRETTA, <i>ministro degli affari esteri</i>	840
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra »	841
« Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove provincie, provenienti dal ruolo della magistratura »	844
« Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea di magistrati nel Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove provincie »	845
« Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani »	846
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra »	848
« Conversione in legge del Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2160, che abroga l'art. 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica »	849
« Conversione in legge del Regio decreto 20 no-	

vembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi »	850
« Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1919, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-pretori onorari mandamentali »	851
« Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano »	851
« Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1335, concernente la riapertura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano »	852
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina »	853
« Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procuratore generale della Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono, la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio »	854
(Presentazione di)	834
Interrogazioni (Annuncio di)	857
(Svolgimento di):	
« Sul disastro ferroviario di S. Pietro a Maida »	835
Oratori:	
LIBERTINI	836
LOMBARDI, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	835
« Sulla sistemazione delle grotte di Postumia Adelsberg »	837
Oratori:	
FERRARIS CARLO	837, 840
GASPAROTTO, <i>ministro della guerra</i>	839
MAURI, <i>ministro di agricoltura</i>	837, 839
Nomina del sottosegretario di Stato per gli affari esteri (senatore Valvassori-Peroni)	841
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	855

La seduta è aperta alle ore 15,10.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno e i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e affari di culto, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi, per la ricostituzione delle terre liberate e il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

PELLERANO, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Il senatore Bassini ha chiesto un congedo di dieci giorni. Se non si fanno osservazioni, il congedo si intende accordato.

Presentazione di disegni di legge.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Per incarico ricevuto dall'onorevole collega ministro dei lavori pubblici, ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 19 settembre 1921, numero 1298, autorizzante la spesa di lire 160.000.000 per l'acquisto, da parte dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, di 120 locomotori elettrici;

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1921, numero 1425, recante l'assegnazione del fondo di lire 15 milioni per il consolidamento di frane minaccianti abitati e per il trasferimento di abitati;

Conversione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1921 numero 1397, sulla istituzione dell'Ente autonomo « Forze Idrauliche Brenta Piave ».

Chiedo al Senato che voglia demandare alla Commissione di finanze l'esame di due di questi disegni di legge e precisamente quello riguardante lo stanziamento di 160.000.000 per l'acquisto di elettromotori e l'altro per le riparazioni di frane di abitati; questo chiedo per ragion di materia e anche perchè di questo argomento è già investita la Commissione di finanze del Senato. Prego poi di demandare

l'esame del terzo progetto di legge allo stesso Ufficio centrale che già ebbe a riferirne nella passata Legislatura.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questi disegni di legge; i primi due saranno inviati alla Commissione di finanze, ed il terzo allo stesso Ufficio centrale che ebbe ad esaminarlo nella passata Legislatura.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

RODINÒ, *ministro della giustizia e affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODINÒ, *ministro della giustizia e affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Deroga temporanea all'articolo 150 del codice di commercio relativo al diritto di recesso dei soci delle società per azioni nei casi di fusione con altre società e di aumento di capitale;

Conversione in legge del Regio Decreto-legge 8 novembre 1921 n. 1561 concernente la proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione.

Prego il Senato di deferire l'esame del secondo disegno di legge alla stessa Commissione che già ebbe a riferire sulla stessa materia.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia della presentazione di questi disegni di legge; il primo seguirà il corso prescritto dal regolamento ed il secondo, non facendosi opposizione, sarà trasmesso allo stesso Ufficio centrale che già ebbe a riferire sui disegni di legge relativi agli affitti.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Gallini al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno ed al ministro dei lavori pubblici « sull'immane disastro ferroviario della Magliana e sulle rispettive responsabilità ».

Non essendo presente il senatore Gallini questa interrogazione è decaduta.

Viene ora all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Orlando al ministro degli affari esteri e al ministro dell'industria e commercio.

BELOTTI, *ministro dell'industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI, *ministro dell'industria e commercio*. D'accordo col senatore interrogante prego il Senato di consentire che lo svolgimento di questa interrogazione sia rinviata a giovedì.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni questa interrogazione sarà posta all'ordine del giorno di giovedì.

Verrebbero ora all'ordine del giorno due interrogazioni del senatore Gallini, due del senatore di Brazzà, ed una del Senatore Albertoni; ma essendo assenti i senatori interroganti queste interrogazioni s'intendono decadute.

È all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Libertini al ministro dei lavori pubblici: « sul disastro ferroviario di San Pietro a Maida, sulle responsabilità del medesimo e sui provvedimenti che intenda e dovrebbero immediatamente adottarsi per assicurare il traffico ed eliminare ogni ulteriore pericolo sull'unica linea diretta che unisce la Sicilia e buona parte dell'Italia meridionale alla capitale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lombardi sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato ai lavori pubblici*. Il senatore Libertini ha interrogato il ministro dei lavori pubblici sul disastro ferroviario di San Pietro a Maida, sulle responsabilità del medesimo e sui provvedimenti che intenda e dovrebbero immediatamente adottarsi per assicurare il traffico ed eliminare ogni ulteriore pericolo sull'unica linea diretta che unisce la Sicilia e buona parte dell'Italia meridionale alla capitale.

Io debbo rispondergli che in un primo momento si credette che il grave disastro ferroviario avvenuto nei pressi di San Pietro a Maida fosse dovuto alla instabilità del ponte sul torrente Amato.

In effetto però esso non fu causato dalla caduta dell'Amato, ponte che ancora sta saldo e non presenta pericoli; invece il disastro, per parere concorde dei tecnici, fu dovuto allo straripamento enorme del torrente Amato a monte del ponte di ugualnome, straripamento causato dallo alluvione che imperversò per giorni interi; straripamento il quale, dilagando nella campagna, ruppe il rilevato ferroviario per parecchie die-

cine di metri. Il treno passò pochi momenti dopo che gli agenti ferroviari, che hanno compiuto il loro dovere, non avevano rilevato alcun pericolo, ed il disastro avvenne per questo improvviso straripamento dovuto alla piena diversa delle acque, ed ha causato la perdita di sette padri di famiglia e il pericolo di centinaia di viaggiatori.

Indubbiamente l'inchiesta è stata fatta con indagini le più minuziose per ricercare le eventuali responsabilità degli agenti ferroviari, ma fino al momento queste non sono apparse; pare invece che il disastro sia dovuto a un caso straordinario, determinato, come dicevo, da straripamento improvviso.

La direzione delle ferrovie ha ricercato anche le cause più lontane. Indubbiamente queste sono dovute soprattutto, dolorosamente, alle condizioni nelle quali si trova la povera Calabria, che ancora non ha sistemati i torrenti; non li ha sistemati con bonifiche idrauliche, forestali o agrarie, in modo che gli stessi, numerosi e violenti, sia sul lido Tirreno che sul lido Ionico, prorompendo, causano pericoli e disastri in quelle magnifiche contrade.

Da parte del Ministero dei lavori pubblici si intende provvedere con sollecitudine ed energia a quella che è la sistemazione degli argini di questi torrenti.

Quanto poi al ripristino del traffico, debbo dichiarare che l'Amministrazione ferroviaria fece di tutto perchè il passaggio dei treni fosse al più presto ripristinato, e debbo riconoscere, come rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, che gli agenti ferroviari e l'Amministrazione ferroviaria fecero all'uopo tutto il possibile, in quanto che subito, quasi immediatamente, fu possibile il trasbordo in condizioni difficilissime, e centinaia e centinaia di operai furono messi al lavoro per approntare una deviazione alla linea ferroviaria; deviazione che fu allestita con la maggiore sollecitudine, tenuto conto dell'immane lavoro occorrente, e fin dal 16 del corrente mese questa deviazione fu pronta ed il passaggio dei treni possibile.

Di nuovo, poi, e di recente, altre alluvioni avvennero e prima che il rilevato fosse consolidato.

Le acque irrupero di nuovo, devastando per circa 10 metri la linea ferroviaria. Di nuovo l'Amministrazione ferroviaria compì il suo do-

vere, in modo che il passaggio in questo momento è già effettuato.

Ma io comprendo quali doveri urgano sul Governo perchè le cause remote siano possibilmente in gran parte allontanate; e le opere di sistemazione di bonifica idraulica, che è necessaria specialmente nelle regioni del Mezzogiorno, io penso che il Governo vorrà assolutamente compiere e da parte del Ministero dei lavori pubblici si sono presentati dei progetti per affrettare l'arginatura dei torrenti ed altri simili lavori.

Spero che l'onorevole senatore Libertini vorrà dichiararsi soddisfatto di questa risposta alla sua interrogazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Libertini per dichiarare se sia o no soddisfatto.

LIBERTINI. Il disastro, che per poco non è costato la vita anche ad un membro del Governo, onorevole sottosegretario di Stato, era facilmente prevedibile. Sfortunatamente quella linea, che è l'unica via di comunicazione fra la capitale e tutta l'Italia meridionale e la Sicilia, si trova in condizioni non troppo rassicuranti. Ella certamente saprà (ella che è calabrese, e come tale avrà studiato questa questione con speciale cura) per le notizie che avrà o che dovrebbe avere, che su quella linea il pericolo è imminente e persistente. Gallerie che sono continuamente in riparazione, torrenti che sono contenuti da opere insufficienti per impedire i continui danni e susseguenti disastri. Che se lei viene a dir qui per tutta assicurazione che ad impedire gli uni e gli altri sarà provveduto con provvedimenti di bonifica idraulica, con progetti cioè che debbono ancora esser concretati ed approvati, ciò che potrà verificarsi fra qualche anno, devo francamente risponderle che è troppo poco per rassicurare coloro che sono obbligati a transitare per quella linea, perchè tra l'altro non abbiamo più a nostra disposizione l'antica linea del mare Messina-Napoli. Ella comprenderà benissimo che non ci possiamo accontentare di queste sue molto platoniche dichiarazioni; occorre e subito che tutta quella linea sia visitata ed esaminata attentamente e che l'Amministrazione ferroviaria non si contenti soltanto di provvedere a disastri compiuti. Perchè succede purtroppo così, « passata la festa gabbato lo santo » e dopo

una sciagura non si fa più nulla e si aspetta che avvenga un altro disastro per prendere qualche provvedimento. Del resto il provvedere a tempo risponde alle giuste esigenze di una regione che è un buon terzo del Regno e che non può essere lasciata fuori, o quasi, dal traffico per la poca sicurezza delle comunicazioni.

Le cause immediate o meno di questo disastro ella ha creduto spiegarle, ma non credo che le spiegazioni da Lei addotte rispondano troppo a verità. Quel ponte sul torrente Amato è pericolante da parecchio tempo... (*Segni di diniego dell'onorevole sottosegretario di Stato ai lavori pubblici*).

LIBERTINI. Percorro quella linea da troppi anni e le potrei precisare quali sono i punti più pericolosi; molto più l'Amministrazione ferroviaria ha il dovere di conoscerli e di provvedere senza indugio, perchè la vita dei cittadini non è cosa che si compra e si vende come una merce qualunque ed il Governo non può nè deve assumere la responsabilità di un tale stato di cose.

A parte la spesa ingente per i continui danni da riparare, la perdita del materiale, le indennità da pagare e le continue interruzioni del traffico che rende incerto il commercio e danneggia i produttori. Urgono pertanto provvedimenti radicali, e non a lunga scadenza, come s'intravede dalle parole del sottosegretario di Stato, che è pure oriundo di quelle regioni ed ha quindi maggior interesse e maggior dovere di impedire il ripetersi di quanto è accaduto.

I viaggiatori che devono percorrere questa linea, e tra questi anche i molti forestieri che si recano a visitare l'Italia meridionale e la Sicilia, devono essere completamente tranquillati sulla solidità e sicurezza di questo mezzo di comunicazione, e con l'integrità dei viaggiatori deve anche essere assicurata la continuità del traffico, che tanto interessa quelle popolazioni. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'altra interrogazione che è all'ordine del giorno, dell'onor. Libertini al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, nell'assenza di questi è rimandata ad altra seduta.

Segue una interrogazione dell'onor. Ferraris Carlo ai ministri della guerra e della pubblica istruzione per sapere quali provvedimenti intendano prendere perchè non siano sospesi i lavori nelle grandi grotte di Postumia-Adel-

sberg, e per la definitiva sistemazione della gestione di quelle grotte, rispetto alla loro dipendenza dal Governo centrale.

Il ministro della pubblica istruzione mi ha fatto osservare che l'interrogazione più che a lui dovrebbe essere rivolta all'onorevole ministro di agricoltura. Essendo questi presente, gli do facoltà di parlare per rispondere alla interrogazione dell'onor. Ferraris Carlo.

MAURI, *ministro di agricoltura*. Molto opportunamente l'onorevole interrogante richiama l'attenzione del Senato e del ministro sopra la sistemazione delle grotte di Postumia-Adelsberg. Esse sotto il Governo austriaco erano alle dipendenze del primo dipartimento del Ministero di agricoltura che ne aveva la suprema sorveglianza tecnica e amministrativa. Finita la guerra, sono state iniziate opere di riattamento e ampliamento da minatori del Genio militare col consenso del Ministero della guerra, il quale però ad un certo punto ha dovuto far interrompere i lavori perchè non aveva per essi uno stanziamento speciale nel proprio bilancio. La sistemazione delle grotte è rimasta così in sospeso, mentre in sospeso rimaneva pure la determinazione del Dicastero a cui spettava di provvedere.

Solo di recente al Ministero di agricoltura sono stati devoluti i servizi tecnici di sua spettanza nelle nuove provincie, e allora noi non abbiamo mancato di metter subito allo studio l'assetto della gestione di questo gruppo così importante di grotte, importante dal punto di vista scientifico come da quello artistico e turistico e che interessa il Governo anche per ovvie ragioni politiche e commerciali.

Questi studi sono in corso, e per preparare una sistemazione adatta e definitiva si è creduto opportuno anche di interpellare un competente nella materia, e cioè il vicepresidente del Touring Club, gr. uff. Bertarelli, il quale ha presentato proposte al riguardo. Noi confidiamo di poter prossimamente procedere alla ripresa dei lavori, che importano però una spesa di una certa entità. Bisogna infatti riordinare l'impianto di illuminazione elettrica, che in queste grotte per i giuochi e gli effetti di luce ha un'importanza notevolissima; bisogna riattare la strada di accesso da Postumia, riattivare la ferrovia sotterranea, assestare il parco ed infine collegare queste ad

altre grotte prossime. Si tratta perciò di un complesso di spese per il quale il fabbisogno sale a circa 370,000 lire. Uno stanziamento nel bilancio del mio Ministero per queste opere non esiste, nè finora mi è riuscito di ottenerlo; ma assicuro l'onorevole interrogante che insisterò perchè il più sollecitamente possibile si possa giungere alla sistemazione desiderata, interessando anche gli enti locali.

È infatti mio intendimento la formazione di un consorzio con gli enti locali e di chiamare a parteciparvi anche l'Ente nazionale delle industrie turistiche, in modo da riunire volontà e iniziative per la valorizzazione di queste grotte, che hanno per noi un valore particolare anche come richiamo e ricordo del periodo fortunoso e glorioso della nostra guerra, durante il quale sul Carso tanto sangue italiano e tanto nobilmente fu sparso. (*Approva-*

zioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole interrogante senatore Ferraris Carlo per dichiarare se sia soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro di agricoltura.

FERRARIS CARLO. Prima di tutto debbo giustificarmi per aver rivolta questa interrogazione non al ministro di agricoltura, ma a quello della guerra e a quello della pubblica istruzione. Sta nel fatto che io non avevo potuto sapere da quale Ministero dipendessero le grotte di Postumia, e non lo sapeva nemmeno l'amministratore delle grotte stesse. (*Ilarità*). Siccome il Ministero della guerra molto opportunamente (ed io glie ne do ampia e meritata lode) fin dal dicembre 1920 aveva mandato colà un distaccamento di minatori per i lavori, ma siccome pur troppo l'amministratore delle grotte venne sulla fine dell'ottobre scorso avvertito, per mezzo del comando militare di Trieste, che lo stesso Ministero avrebbe ritirato questi minatori, io scrissi al ministro della guerra pregandolo di voler sospendere almeno il ritiro di quelli, tanto più da che il lavoro serviva loro di istruzione e non pesavano davvero per una grossa cifra sul bilancio del Ministero.

RAVA (*interrompendo*). Anch'io feci una interrogazione in proposito!

FERRARIS CARLO. Ed il ministro della guerra, o meglio il suo capo di Gabinetto, perchè pare ormai che i capi di Gabinetto firmino per i ministri (*voci*: È vero, è vero!), mi

scrisse che per ragioni di economia il Ministero della guerra non voleva più occuparsi delle grotte di Postumia ed aggiunse: « si inizieranno però sollecite trattative col Ministero della pubblica istruzione per la cessione dei lavori di cui sopra, che se del caso saranno proseguiti per cura di quel dicastero ».

Da questa lettera ufficiale dunque non risultava che le grotte di Postumia dipendessero dal Ministero di agricoltura, e davvero mi pare strano che, trattandosi di grotte che hanno un'importanza scientifica ed artistica, si mettano alla dipendenza del servizio minerario, come se fossero luogo di scavo di minerali. (*Ilarità*). Ma, lasciando da parte questo accessorio, la questione è di molta gravità.

L'egregio ministro di agricoltura ha accennato ad alcuni degli scopi cui verrebbero devolute le somme richieste dall'amministratore delle grotte e cioè a migliorare il servizio di trasporto e di illuminazione nelle grotte attualmente aperte al pubblico e di completare l'accesso ed altre parti delle grotte e all'abisso del torrente Piuca: io aggiungo che si tratterebbe anche di creare un piccolo istituto speleologico (come hanno tutte le nazioni civili) vicino a queste grotte che sono fra le più grandi del mondo e celeberrime. Ed appunto quei minatori, che sono stati mandati, come dissi, opportunamente dal Ministero della guerra, hanno già compiuta la demolizione di una parte della rupe che è vicina all'ingresso delle grotte, preparando lo spazio dove potrebbe sorgere questo istituto speleologico. Ora tutto questo rimane sospeso.

Il ministro d'agricoltura dice che ha iniziate le indagini in argomento interpellando anche il vicepresidente dell'ente nazionale per le industrie turistiche e che il preventivo della spesa ammonterebbe a lire 363.000. Ma l'amministratore delle grotte aveva già trasmesso pel tramite del comando del genio di Trieste un progetto, che ammontava non a 363 mila lire, ma a sole lire 200 mila, ed ora si contenterebbe di lire 10.000 mensili per alcuni mesi, sei al più, per non sospendere i lavori giacché tale sospensione potrebbe portare gravi danni e sarebbe bene in ogni caso che parte dei lavori fosse compiuta già prima dell'estate. Se pensate che si tratta di grotte, che richiamano diecine di migliaia di visitatori all'anno, sono

conosciute in tutto il mondo e portano un lucro notevolissimo in genere a quella zona e anche danno buon introito per tassa di entrata, mi sembra che non si possa ritenere soverchia quella spesa. E occorre anche non dimenticare, che si tratta di una zona abitata da popolazioni slovene, e che noi dobbiamo mostrare che non nutriamo meno interesse per quelle località di quello che avesse per esse il Governo austriaco.

Aggiungo poi ancora, perchè la cosa si connette anche qui al Ministero della guerra, che per visitare quelle grotte bisogna nel comune poter trovare un po' di alloggio. Ora l'albergo principale, che vi era a Postumia, è stato preso dall'autorità militare in seguito alle operazioni di guerra ed è ancora occupato dalle truppe.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Certo!

FERRARIS CARLO. Io nella mia lettera al ministro della guerra ho richiamato la sua attenzione su questo fatto. E nella risposta già accennata, avuta dal Ministero della guerra, si dice: « Per quanto riguarda lo sgombero dell'albergo di Postumia, le comunico che è allo studio... » (quando vengono interrogazioni di senatori o di deputati, le materie si dicono sempre allo studio!) « che è allo studio la sistemazione delle truppe in quella regione, in modo che esse siano alloggiate conciliando, per quanto è possibile, gli interessi locali e le esigenze militari ».

Ora lei, onorevole ministro della guerra, ha troppo alta intelligenza per non voler curare anche gli interessi economici del paese in genere e di quella località. Cosicché mi permetto di sollecitarla a prendere dei provvedimenti per far costruire una caserma e sgombrare l'albergo, perchè i visitatori non siano obbligati, per non alloggiare a cielo aperto, a stare in quattro in una stanza come è accaduto a chi vi parla in questo momento quando si recò, nel settembre passato, a visitare quelle grotte.

Conchiudo ringraziando l'onorevole ministro di agricoltura per la sua risposta ma pregandolo che almeno voglia mettere a disposizione dell'amministratore delle grotte la piccola somma che egli ha chiesto per questi mesi perchè i lavori non si interrompano, come prego il ministro della guerra di non ritirare il distaccamento di minatori affinchè i lavori possano proseguire anche durante l'inverno.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Quando nell'estate scorsa l'onorevole senatore Rava mi fece cenno dell'interrogazione che aveva presentata a questo proposito io, con la riservatezza che la delicatezza dell'argomento m'imponesse, ho dette le ragioni per le quali desideravo che in quel momento l'interrogazione non fosse pubblicamente svolta, ragioni, che l'onorevole Rava ha apprezzato e ricorderà. Comunque, alle grotte di Adelsberg tanta importanza io diedi che avendo occasione di percorrere il nuovo fronte per conoscere il tenore di vita dei nostri valorosi soldati, ho voluto visitare personalmente le grotte e prendere contatto col direttore. I lavori iniziati dal Genio Militare furono sospesi per molte ragioni, tra le quali alcune di indole economica, perchè non rientravano nel bilancio della guerra i mezzi occorrenti. Comunque, per quel che riguarda il ministro della guerra, il piano per la ripresa dei lavori era già stato deciso ed è tenuto fermo, salvo ad avere l'approvazione del ministro dell'istruzione, che come l'onorevole interrogante, ritengo competente in una parte almeno di questa materia, e del ministro di agricoltura. È vero: l'unico albergo della piccola borgata di Adelsberg è occupato da militari, onorevole Ferraris. Ebbene, dal giorno in cui noi abbiamo occupato quella zona, i bersaglieri che la presidiano vivono in sconnesse capanne di legno, ed io sono orgoglioso che, anzichè i forestieri, l'unico albergo della piccola borgata lo abitino i militari.

Onorevole Ferraris, lei non può imporre al ministro che con imprudente sollecitudine abbia a risolvere il problema delle caserme quando la linea di delimitazione dei confini non è stata ancora definita. Le pratiche fra le due commissioni procedono con tutta solerzia, con la solerzia che è imposta appunto dalla delicatezza di questa zona. D'altro canto già intervennero parecchi convegni con il ministro del Tesoro, perchè esso voglia mettere a disposizione i fondi per potere iniziare la costruzione delle caserme nelle nuove zone. Si era perfino trattato, e lo dico perchè il Senato abbia consapevolezza anche nei dettagli di questa questione, con il proprietario dell'albergo per lo

acquisto da parte dello Stato, e pur il ministro avendo trovato esagerate le richieste, le trattative sono in corso. Appena il confine sarà in quella zona delimitato con precisione, il problema delle caserme a Postumia sarà il primo che il Ministero della guerra si porrà davanti.

Ritornando alle grotte di Adelsberg, siamo perfettamente d'accordo con il senatore Ferraris sull'importanza artistica immensa, che esse hanno. Però ricordiamo che dopo tanti anni di governo, l'Austria nulla ebbe a fare di quello che oggi si chiede con tanta sollecitudine.

È da lodare fortemente il genio militare che si propose il quesito ed iniziò con i pochi mezzi che erano a disposizione sua i lavori: questo darà a quelle popolazioni la sensazione che i grandi problemi regionali e fra essi, per esempio, quello dell'acqua, che l'Austria ha lasciati insoluti dopo tanti anni di governo, preoccupano anche nei primi tempi della meritata occupazione, il Governo italiano.

MAURI, *ministro dell'agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURI, *ministro dell'agricoltura*. Io debbo ancora una breve spiegazione all'onorevole interrogante per chiarire i suoi dubbi sulla competenza del Ministero di agricoltura relativamente alle grotte di Adelsberg. La incertezza delle risposte da lui in precedenza avute si spiega pienamente. L'interrogazione è venuta a cadere proprio in un momento tipico di transizione da una gestione straordinaria ad una ordinaria. Finora le grotte di Postumia erano affidate all'amministrazione del commissariato generale civile di Trieste ed all'Ufficio delle nuove provincie. Solo da pochi giorni è stato deliberato il trapasso definitivo dei servizi tecnici delle nuove provincie ai diversi ministeri competenti; e competente, per il servizio delle grotte, è il Ministero di agricoltura cui sono affidati tutti i servizi geologici e di sottosuolo ai quali questo servizio delle grotte è da unirsi per maggior connessione.

Ella, onorevole Ferraris, si lamenta perchè tutte le volte il Governo risponde: abbiamo la questione allo studio. Per quanto riflette il mio Ministero le dirò che non avrei potuto iniziare degli studi precedentemente perchè questa gestione non era stata ancora affidata al mio di-

castero ed è durato fino a ieri lo stato d'incertezza in cui si è trovato ella ed il collega nel rispondere circa l'assegnazione di competenza.

L'onorevole Ferraris ha fatto opera utilissima a richiamare la nostra attenzione su questo problema delle grotte e do assicurazione che, ora che posso liberamente procedere ad una sistemazione, esso sarà oggetto di particolari mie cure; ma, intendiamoci, ancora oggi non ho un centesimo a mia disposizione per provvedere alle grotte di Postumia.

Or è un mese io mi sono recato espressamente all'estremo confine d'Italia, in mezzo alle popolazioni slovene che sono annesse al nostro territorio, per visitare le importanti miniere di Idria, che sono da poco passate esse pure in gestione del mio ministero, ed in quella occasione seppi, e vi richiamai l'attenzione del commissariato generale di Trieste, che questa questione di Adelsberg attendeva la sua sistemazione. Ho chiesto gli elementi necessari per una congrua valutazione: in questi giorni mi sono arrivati e spero di poter provvedere al più presto.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Ho chiesto ancora la parola perchè l'egregio ministro della guerra ha fatto una osservazione che, in certo modo, mi ha punto.

Egli dice che preferisce che siano i soldati ricoverati nell'albergo piuttosto che i visitatori delle grotte ed ha perfettamente ragione, ma egli ha dimostrato con le sue parole in quali deplorabili condizioni si trovano i soldati i quali, se non sono alloggiati a Postumia, lo sono nelle vicinanze.

Del resto neppure quelli di Postumia si trovano bene. Sono tre anni che siamo là; per qual motivo non avete provveduto a che i nostri soldati siano bene alloggiati, sia quelli di Postumia, sia quelli delle vicinanze? Così, giovando ai nostri valorosi, si sarebbe fatto anche l'interesse del comune facilitando ai numerosi forestieri, che vi si recano, di restare qualche tempo a Postumia e si sarebbe contribuito a quel miglioramento economico che dobbiamo cercar di conseguire anche col movimento dei forestieri, tanto più nelle località ove esistono speciali attrattive.

Ecco quello che ho voluto dire. Mi auguro che l'onorevole ministro della guerra voglia sollecitamente risolvere la questione delle caserme di Postumia, agevolandovi così la soluzione di quella degli alberghi.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Non appena sarà delimitato il confine.

PRESIDENTE. Essendo trascorso il tempo che il regolamento assegna alle interrogazioni, si proseguirà nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Dichiarazioni del Governo

sul preteso incidente di Washington.

DELLA TORRETTA, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA TORRETTA, *ministro degli affari esteri*. (*Segni di viva attenzione*). A compimento delle comunicazioni fatte nella seduta di ieri, ho l'onore di dare lettura al Senato di due telegrammi spediti ieri da Washington e di sua iniziativa dall'on. Schanzer.

1° *telegramma*. - « Avverto che il *Daily Telegraph* pubblica un racconto menzognero della discussione avvenuta nella seduta della Commissione per il disarmo terrestre. Ritengo indispensabile che V. E. faccia smentire dall'agenzia Stefani tali notizie, rilevando che la questione del disarmo fu sollevata dall'Inghilterra e che nella discussione nessuno pronunziò parole non riguardose per ogni nazione, particolarmente per l'Italia ».

2° *Telegramma*. « Sono informato interrogazioni Camera e Senato. V. E. può smentire massima energia stolta invenzione giornale inglese. Preteso incidente fra me e Briand non esiste. Discussione Commissione fu vivace ma sempre corretta. Briand riaffermò punto di vista francese, io riaffermai energicamente punto di vista italiano. Briand non pronunziò alcuna parola che potesse solo lontanamente suonare offesa all'Italia. Mando verbale seduta. Schanzer ».

Alla chiara e recisa dizione di questi telegrammi dell'onorevole Schanzer, io nulla avrei da aggiungere.

Mi permetto solo di far rilevare che le mie dichiarazioni di ieri assolutamente conformi alle informazioni pervenute da Washington, erano tali, a mio giudizio, da non lasciare al-

cun dubbio, anche perchè non era ammissibile che il Capo di un governo amico ed alleato avesse potuto pronunziare parole offensive a quanto ha di più caro la nazione italiana.

Onorevoli senatori, ho tale coscienza del mio ufficio che quelle dichiarazioni non avrei mai fatto, ove non fossi stato assistito dalla piena convinzione che nessuna offesa era arrecata al prestigio d'Italia ed all'onore del nostro eroico esercito, alle cui gloriose gesta tutti si debbono inchinare. (*Vivissimi applausi*).

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Mi permetta il Senato di rilevare che, con le nuove dichiarazioni del ministro degli esteri, viene definitivamente sepolto un incidente che non è mai esistito.

E mi si permetta altresì di rilevare che il senso di inquietudine che ha percorso il paese e che si è manifestato in taluni luoghi con esplosioni biasimevoli, che io sinceramente deploro, non poteva avere altra origine che il vivo amore che il paese nostro nutre per il proprio esercito, strumento magnifico della nostra vittoria. (*Benissimo*).

Eliminato il sospetto di qualsiasi ombra che potesse offuscare l'esercito, in cui si riflette l'immagine della Patria, ogni italiano vorrà riconsiderare i vincoli di fraternità che ci legano alle nazioni che hanno combattuto con noi la dura guerra ed insieme alle quali dovremo camminare nell'avvenire.

Sono certo nel prevalere immediato di questa amicizia solidale. (*Applausi prolungati*).

Comunicazione del Governo.

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Annuncio al Senato che il senatore onorevole Valvassori-Peroni, è stato nominato sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio di questa comunicazione.

Per la riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli senatori che lunedì prossimo alle ore 15 avrà luogo la riunione degli Uffici per la loro costituzione e per l'esame di alcuni disegni di legge.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra ». (N. 51).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce, norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra ».

Prego l'onorevole, senatore segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Osservate le forme e con gli effetti che le seguenti disposizioni stabiliscono, può essere dichiarato che è presunta la morte di una persona per causa dipendente dalla guerra nei casi seguenti:

1. quando sia scomparsa in seguito ad operazioni militari cui abbia partecipato in qual-

siasi qualità e funzione, ovvero in seguito a un fatto di guerra o dipendente dalla guerra cui siasi comunque trovata presente, e sia trascorso almeno un anno dalla cessazione delle ostilità, anche per armistizio, senza che siasi avuta notizia della sua sopravvivenza;

2. quando sia scomparsa in seguito a naufragio o altro infortunio marittimo, prodotto da azione del nemico o da causa diversa, nota o ignota, e sia trascorso un anno dall'accertamento ufficiale del naufragio o infortunio senza che siasi avuta notizia della sua sopravvivenza;

3. quando la persona sia stata fatta prigioniera di guerra, o sia stata dal nemico internata o comunque trasportata in territorio straniero, e siano trascorsi due anni dalla data in cui fu pattuito l'obbligo della liberazione dei prigionieri o del rimpatrio degli internati o comunque trasportati fuori della patria, senza che siasi avuto notizia della sua sopravvivenza.

Le disposizioni di questo articolo e dei seguenti si applicano anche a coloro che appartenevano ai territori i quali saranno annessi al Regno in seguito e per conseguenza della guerra.

Art. 2.

La dichiarazione della morte presunta può essere domandata dagli eredi legittimi, dal coniuge, da qualsiasi congiunto o affine in linea retta; dai coniugi o affini in linea collaterale fino al quarto grado incluso, o da chi dimostri avervi legittimo interesse, o anche dal procuratore del Re presso il tribunale indicato nell'articolo seguente.

Art. 3.

La domanda è proposta mediante ricorso al tribunale del luogo dove lo scomparso ebbe l'ultimo domicilio civile, o, in difetto di questo, l'ultima dimora. Se non si conoscono nè l'ultimo domicilio nè l'ultima dimora, è competente il tribunale del luogo di nascita.

Al ricorso devono essere uniti i documenti necessari per stabilire lo stato di famiglia, il fatto e il tempo della scomparsa.

Art. 4.

Il cancelliere presenta immediatamente il ricorso al presidente del tribunale, il quale esa-

minati gli atti ne ordina la notificazione a norma dell'articolo seguente e stabilisce il giorno in cui le parti dovranno comparire avanti il tribunale per dare informazioni e proporre le contestazioni di loro interesse.

Art. 5.

Il ricorso è notificato, nel termine stabilito dal presidente, al coniuge, agli ascendenti ed ai discendenti che non siano attori, od in loro mancanza agli affini in linea retta ed ai parenti in linea collaterale fino al quarto grado, ed in ogni caso al pubblico ministero, se non sia attore.

Mancando qualsiasi congiunto nei gradi predetti basta la notificazione al pubblico ministero.

Art. 6.

Il tribunale, udite le parti comparse, ed esaminati gli atti può ordinare di ufficio le investigazioni che reputi necessarie; queste sono eseguite con la maggiore celerità e senza formalità di procedura del pubblico ministero, che ne rende conto in conclusioni scritte presentate nel termine fissato dal tribunale. Il provvedimento è dato con ordinanza non soggetta a impugnazione; con la medesima possono essere impartite disposizioni a scopo conservativo, in analogia alle norme stabilite per l'assenza.

Art. 7.

Quando ne concorrano le condizioni, la parte istante può essere ammessa al patrocinio gratuito anche con decreto del presidente del tribunale.

Art. 8.

Nella sentenza che dichiara presunta la morte della persona scomparsa il tribunale stabilisce la data in cui si presume avvenuta la morte; se non vi siano altri elementi per stabilirla, il tribunale la determina nel giorno anteriore alla data della prima citazione.

Art. 9.

Quando sia possibile determinare il giorno e non l'ora della morte presunta, questa è fissata alla mezzanotte del giorno determinato.

Art. 10.

La sentenza che accoglie o rigetta la domanda è soggetta ad appello che può essere proposto da qualunque delle persone indicate nell'articolo 2, dal pubblico ministero presso il tribunale, e dal pubblico ministero presso la Corte di appello.

Quest'ultimo deve in ogni caso intervenire e concludere.

Art. 11.

La sentenza che dichiara presunta la morte è notificata a cura di chi ha proposta la domanda, o del pubblico ministero, a tutte le persone in contraddittorio delle quali è stata pronunciata. Essa è anche affissa per estratto alla porta del tribunale o della Corte di appello che l'ha pronunciata.

Art. 12.

Il termine per l'appello è di trenta giorni dalla data della notificazione. Se sono state eseguite notificazioni a più persone, il termine decorre dalla data dell'ultima.

Art. 13.

Trascorso il termine per appellare, una copia autentica della sentenza che dichiara presunta la morte, passata in giudicato, o confermata o pronunciata in appello, è trasmessa, a cura della parte diligente o del pubblico ministero, all'ufficio dello stato civile del comune in cui la persona scomparsa ebbe l'ultimo domicilio, o l'ultima dimora, o la nascita, in conformità dell'articolo 3. Questo ufficiale la trascrive per estratto nei registri degli atti di morte allegandola al volume dei documenti corrispondenti, e ne cura la annotazione in margine all'atto di nascita, trasmettendo copia dell'atto, quando occorra, all'ufficiale competente.

Art. 14.

Gli atti compiuti dal pubblico ministero in esecuzione delle precedenti disposizioni sono esenti da ogni spesa e non si fa luogo per essi a ripetizione di tasse giudiziarie.

Art. 15.

Nonostante la presunzione di morte, è ammessa la prova dell'esistenza della persona scomparsa o dell'avvenuta sua morte in data diversa da quella stabilita nella sentenza.

Si osservano in questi casi le forme di procedimento stabilite per la rettificazione degli atti dello stato civile.

Art. 16.

Avvenuta la registrazione della sentenza prescritta nell'articolo 13 il coniuge della persona scomparsa ha facoltà di contrarre un secondo matrimonio.

Se la persona scomparsa ritorna posteriormente nel Regno, la nullità del secondo matrimonio è dichiarata a sua istanza in contraddittorio dei nuovi coniugi, ovvero ad istanza di uno di costoro in contraddittorio delle altre parti suddette.

È competente il tribunale che ha pronunciato la presunzione di morte, il quale con la sentenza medesima darà i provvedimenti indicati nell'articolo precedente. Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 11, 12 e 13.

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio annullato, rispetto alla prole nata dal medesimo. Il tribunale, secondo le circostanze, potrà dare provvedimenti nell'interesse della prole nascitura dal matrimonio annullato, prendendo norma degli articoli 57 e 224 del Codice civile.

Art. 17.

Se, dopo la sentenza di dichiarazione di morte, lo scomparso ritorna nel Regno, oltre quanto è stabilito nella prima parte dell'articolo seguente, si applica, quanto ai beni, l'articolo 39 del Codice civile.

Art. 18.

Quando risulti provata l'esistenza dello scomparso, chi, in forza della sentenza di dichiarazione della morte presunta, si trova in possesso dei beni, è considerato come possessore

di buona fede; ed è applicabile la disposizione del primo capoverso dell'articolo 933 del Codice civile.

Se è provato il tempo preciso della morte dello scomparso ed esso è diverso da quello stabilito nella sentenza di dichiarazione di morte presunta, si applica la disposizione dell'articolo 41 del Codice civile rispetto ai beni, ma non ne è pregiudicata la validità del secondo matrimonio.

Art. 19.

Le disposizioni precedenti sono applicabili anche alle persone scomparse anteriormente alla data di questo decreto.

Art. 20.

Le norme circa la compilazione degli atti ufficiali che occorrono per il rispettivo accertamento dei fatti menzionati nell'articolo 1 saranno stabilite con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri.

Art. 21.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Art. 22.

Nulla è innovato quanto all'applicazione dei decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 1103 e 17 febbraio 1916, n. 180.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
MORTARA
DA COMO.

V. - Il Guardasigilli
MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove provincie provenienti dal ruolo della magistratura ». (N. 40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove provincie, provenienti dal ruolo della magistratura ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 maggio 1920 che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove provincie provenienti dal ruolo della Magistratura.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 4 novembre 1919, n. 2039;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È consentita l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari provenienti dal ruolo della Magistratura della Venezia Giulia e Tridentina

e della Dalmazia, di grado non inferiore a consigliere di tribunale. Essi potranno esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione soltanto per le cause e gli affari attribuiti alla competenza della Corte di cassazione di Roma, a norma dell'art. 1 del decreto legge 4 novembre 1919, n. 2039.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — MORTARA.

V. - Il Guardasigilli:

MORTARA.

PRESIDENTE. — È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea di magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove Province » (N. 41).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea di magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove provincie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo Unico

È convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1920 n. 1645 che consente l'applicazione temporanea di magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove provincie.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È consentita l'applicazione in temporanea missione di magistrati del Regno di qualunque grado presso le autorità giudiziarie delle nuove Provincie per esercitarvi, a norma delle leggi e regolamenti colà in vigore, le funzioni giudiziarie che saranno ad essi assegnate.

Art. 2.

L'applicazione prevista nel precedente articolo sarà disposta con decreto del presidente del Consiglio dei ministri di concerto col ministro della giustizia, sentito il competente Commissario generale civile.

I magistrati inviati in missione avranno diritto all'indennità stabilita dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e potranno essere collocati fuori ruolo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — FERA.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani » (N. 48).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro di grazia, giustizia e dei culti, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani, con sede in Roma, ed è conferito al medesimo il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 2.

La nomina a funzioni giudiziarie provvedute di stipendio è il titolo in virtù del quale, di pieno diritto, tutti i magistrati appartengono all'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto provvede, nella misura delle sue rendite:

1° alla educazione e alla istruzione dei figli minorenni di magistrati morti in servizio senza diritto a pensione, o ritirati dal servizio a causa d'infermità pure senza diritto a pensione;

2° ai bisogni urgenti dei magistrati e delle loro famiglie, determinati da pubbliche calamità o da sventure domestiche;

3° ad ogni altro fine di previdenza, mutualità ed assistenza in genere, a vantaggio dei magistrati e delle loro famiglie, in proporzione delle rendite disponibili dopo provveduto agli scopi preindicati, e secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

1° del capitale di lire 22,700 in titoli del debito pubblico consolidato del Regno, godimento dal 1° gennaio 1918, depositati presso la Corte di cassazione di Roma, dal consigliere comm. Raffaele Calabrese Serio, promotore della Fondazione;

2° dai contributi volontari, versati dai magistrati che hanno aderito alla costituzione dell'Istituto, investiti in buoni del tesoro ed ammontanti a lire 18,000, nonchè degli stessi contributi versati e non investiti, e di quelli che perverranno fino alla data di approvazione del presente statuto, e costituenti residui attivi di

bilancio, dei quali annualmente sia deliberata la capitalizzazione;

3° dalle somme che siano per provenire da prestiti, offerte, doni, lasciti, ecc., di cittadini ed enti, senza una diversa specifica destinazione.

Art. 5.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

1° dalle rendite del patrimonio;

2° dalle offerte di cittadini ed enti che siano destinate ad erogazioni per fini determinati;

3° dalle eccedenze sulle ritenute degli stipendi e dagli avanzi sui contributi volontari indicati nell'art. 6, capitolo ultimo.

Art. 6.

Per provvedere ai fini dell'Istituto, nonché alla estinzione di eventuali prestiti, è stabilita a favore dell'Istituto medesimo una ritenuta straordinaria mensile di una lira sugli stipendi dei magistrati di ogni grado, finchè essi siano in servizio.

Tale ritenuta dovrà operarsi all'atto del pagamento dei singoli stipendi dalle sezioni di tesoreria dello Stato e dagli altri uffici incaricati del pagamento stesso; ed il suo importo dovrà essere versato periodicamente in conto corrente aperto all'Istituto presso la Banca d'Italia, sede di Roma.

Trascorsi quindici anni dall'attuazione della ritenuta di cui sopra, sarà deliberato colle forme prescritte per le modificazioni al regolamento di cui all'art. 10 del presente statuto, se ed in quale misura la ritenuta medesima dovrà continuare ad applicarsi.

In conseguenza dell'attuazione di quanto sopra, alla data del decreto di approvazione del presente statuto cesserà l'impegno assunto dai magistrati di ogni altro contributo mensile a pro dell'Istituto.

Le somme in eccedenza sull'importo delle rate mensili dovute in estinzione di eventuali prestiti, e quelle degli eventuali contributi volontari dei magistrati di cui all'art. 4, n. 2, posteriori alla data di approvazione del presente statuto, andranno in aumento delle rendite disponibili di cui all'art. 5.

Art. 7.

I magistrati collocati a riposo, e le loro famiglie aventi diritto a pensione, sono ammessi a partecipare ai vantaggi indicati nei numeri 2 e 3 dell'art. 3 qualora i detti magistrati abbiano appartenuto all'Istituto almeno per cinque anni durante l'attività del loro servizio.

Art. 3.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio centrale e da Consigli distrettuali.

Il Consiglio centrale risiede in Roma ed è composto:

del primo presidente, del procuratore generale e del presidente di sezione anziano della Corte di cassazione di Roma;

del primo presidente e del procuratore generale della Corte di appello di Roma;

del presidente e del procuratore del Re del tribunale di Roma.

Saranno inoltre ammessi a farne parte, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, due magistrati, nella rispettiva rappresentanza di sodalizi e di privati particolarmente benemeriti dell'Istituto.

Il Consiglio centrale è assistito da un economo e da un segretario che esso nomina fra i magistrati residenti in Roma di grado non superiori a quello di consigliere di appello.

Art. 9.

I Consigli distrettuali funzionano in ciascuna sede di Corte di appello e di essi fanno parte:

il primo presidente e il procuratore generale della Corte di appello;

il presidente e il procuratore del Re del tribunale della medesima città;

un giudice (o magistrato di pari grado), nominato dai predetti componenti, il quale eserciterà anche le funzioni di segretario-economo.

Art. 10

Tutti gli uffici predetti sono gratuiti.

Le attribuzioni specifiche del Consiglio centrale e dei Consigli distrettuali saranno stabilite nel regolamento.

Al Consiglio centrale è domandata la compilazione del regolamento, in cui saranno fissate tutte le norme per il funzionamento dell'Istituto e per il raggiungimento delle sue varie finalità morali e materiali.

Il regolamento sarà approvato dal ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello del tesoro.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

MORTARA

SCHANZER.

V. — Il Guardasigilli:

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra » (N. 49).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare

avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Vista la legge 8 giugno 1874, n. 1938, che regola l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore;

Ritenuta la necessità di abbreviare i termini stabiliti dalla legge stessa per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e che per la stessa causa abbiano subito un ritardo nell'esercizio professionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra almeno per un anno, il periodo di pratica forense richiesto dagli articoli 3, n. 3 e 39, n. 5 della legge 8 giugno 1874, n. 1938 agli effetti della iscrizione nell'albo degli avvocati esercenti o in quello dei procuratori, è ridotto a mesi tre.

Pei procuratori laureati in giurisprudenza che abbiano prestato almeno un anno di servizio militare durante la guerra, è ridotto a quattro anni il termine indicato nel n. 3 dell'art. 9 della legge medesima.

Gli avvocati che abbiano prestato servizio militare durante la guerra almeno per un anno, sono ammessi a patrocinare avanti le Corti di cassazione dopo soli tre anni di patrocinio come avvocato avanti le Corti di appello od i tribunali civili e penali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO
FACTA.

V. — Il Guardasigilli:

FACTA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2160, che abroga l'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, numero 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica » (N. 50).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2160, che abroga l'art. 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 novembre 1919, n. 2160, che abroga l'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865 n. 2626, e determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 4 novembre 1919, n. 2022, col quale la Commissione di statistica e legislazione presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti è stata trasformata in un Comitato di statistica con le speciali attribuzioni ivi stabilite;

Visto l'altro nostro decreto di pari data, n. 2023, sul riordinamento del servizio del cancellario centrale presso il suddetto Ministero;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, è abrogato.

Il Comitato di statistica presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti determinerà quali relazioni scritte debbano essere trasmesse dai capi del Ministero pubblico per dare notizie e illustrazioni circa il movimento degli affari giudiziari negli uffici di rispettiva competenza, assegnando secondo l'opportunità i periodi e i termini per la compilazione delle medesime.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

MORTARA.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di un articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno in legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei consigli forensi ». (N. 53).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi ».

Prego l'on. senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2199 contenenti provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto il decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1574, relativo alla proroga delle rinnovazioni periodiche dei Consigli dell'ordine degli avvocati e dei Consigli di disciplina dei

procuratori e alle maggioranze legali dei detti Consigli durante la guerra;

Considerato essere venuta meno la ragione di conservare vigore alle disposizioni del citato decreto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È revocato il decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1574 relativo alla proroga delle rinnovazioni dei Consigli dell'ordine degli avvocati e dei Consigli di disciplina dei procuratori e alle maggioranze legali dei detti Consigli durante la guerra.

Art. 2.

I collegi degli avvocati e dei procuratori saranno convocati nella prima quindicina del mese di gennaio p. v. a norma degli articoli 24 e 60 del regolamento approvato con Regio decreto 26 luglio 1874, n. 2012 per procedere alla elezione dei membri dei rispettivi Consigli dell'ordine e di disciplina da sostituire a quelli che sarebbero scaduti il 31 dicembre 1915 e sono tuttora in carica per effetto dei decreti luogotenenziali 18 novembre 1915, n. 1717, 12 novembre 1916, n. 1574 e agli altri membri dei detti Consigli che per qualsiasi motivo abbiano cessato di farne parte alla data del 31 dicembre p. v.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

MORTARA.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1921

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-pretori onorari mandamentali » (N. 54).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-pretori onorari mandamentali ».

Prego l'on. senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vicepretori onorari mandamentali.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115;

Ritenuto essere venuta meno la ragione di applicare le disposizioni in esso contenute;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, è revocato.

Art. 2.

I vicepretori onorari nominati negli anni 1916 e 1917 rimangono in carica fino al 31 marzo 1920.

Art. 3.

I vicepretori onorari nominati dal 1^o gennaio 1918 in poi eserciteranno l'ufficio durante il periodo triennale ordinario, a norma dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1890, n. 6878.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

MORTARA.

V. — Il Guardasigilli:

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano ». (N. 55).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano ».

Prego l'on. senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1903 che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1915, n. 48, contenente provvedimenti relativi all'amministrazione della giustizia nei luoghi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915:

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1920 riprende vigore per i magistrati degli Uffici giudiziari di Avezzano l'obbligo di risiedere in quella città.

Solo nel caso di dimostrata impossibilità di trovarvi abitazione, il ministro di grazia e giustizia può autorizzare i magistrati suddetti a risiedere durante l'anno 1920 in altro comune dello stesso circondario di Avezzano o nella città di Sulmona.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1910.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

MORTARA

V. — Il Guardasigilli

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1385, concernente la riapertura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano » (N. 56).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 10 agosto 1919, numero 1385, concernente la riapertura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto legge 10 agosto 1919, n. 1385, che fissa al 1. ottobre 1919, la riapertura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Visto l'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 1915, n. 48, col quale, a seguito dei danni causati dal terremoto della Marsica, veniva temporaneamente affidato al casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti il servizio del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano;

Ritenuto che il casellario del detto tribunale è ora in grado di riprendere le sue funzioni, e che occorre provvedere d'urgenza onde ciò avvenga nel più breve termine possibile, nello interesse dell'amministrazione della giustizia e dei privati;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Col 1. ottobre 1919 il casellario giudiziale del tribunale di Avezzano riprenderà le sue funzioni in conformità alle vigenti norme, e cesserà nei suoi riguardi, a decorrere dalla stessa data, il servizio affidato al casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 2.

L'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 1915, n. 48, recante provvedimenti per l'amministrazione della giustizia nei luoghi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915, è abrogato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

MORTARA.

V. — Il Guardasigilli

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, numero 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina » (N. 59).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e del quarto mandamento di Messina.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo e quarto mandamento di Messina sono fusi in uno solo, che prende il nome di secondo mandamento. La pretura di questo ha giurisdizione su tutto il territorio che finora apparteneva al secondo e al quarto mandamento.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per la esecuzione del presente decreto-legge ed a stabilire la data a partire dalla quale comincerà a funzionare la nuova pretura risultante dalla fusione di quelle del secondo e del quarto mandamento di Messina. Fino al sopraggiungere di essa, tutti gli affari di competenza delle preture del secondo e quarto mandamento saranno, trattati da ciascuno dei detti uffici, secondo l'attuale loro circoscrizione territoriale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 22 agosto 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
SACCHI.

V. — *Il guardasigilli*
SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procuratore generale della Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio » (N. 60).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procuratore generale della Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procuratore generale della Corte di appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 68 del codice civile, riguardante la dispensa dagli impedimenti a con-

trarre matrimonio derivante dalla età, oppure dal vincolo di affinità o di consanguineità;

Visti gli articoli 79, 80 e 81 del Reale decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà di dispensare dall'impedimento dell'età e da quelli indicati nei nn. 2 e 3 dell'art. 59 del codice civile a contrarre matrimonio, è delegata al procuratore generale presso la corte di appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi abbiano la propria residenza.

Quando i richiedenti non risiedano entrambi nel medesimo distretto di corte di appello, il procuratore generale al quale fu presentata la domanda, prima di decidere, deve assumere informazioni anche dal procuratore generale nel cui distretto risiede l'altro richiedente.

Se entrambi i richiedenti risiedano all'estero, è competente il procuratore generale dell'ultima loro residenza nel Regno.

Art. 2.

Contro il diniego della dispensa è ammesso il richiamo al ministro della giustizia e degli affari di culto; la deliberazione definitiva è data con decreto Reale.

Nulla è innovato per quanto riguarda le tasse di bollo e di concessione governativa.

Art. 3.

Gli articoli 79 e 81 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sono abrogati.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

MORTARA.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Presbitero di procedere all'appello nominale.

PRESBITERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albricci, Ameglio, Amero D'Aste, Annarotone, Arlotta, Artom.

Bacelli, Badoglio, Barzilai, Battaglieri, Bava Beccaris, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Beria Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bianchi Riccardo, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Calabria, Caldesi, Calisse, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Caviglia, Cefalo, Ce-

faly, Cencelli, Chersich, Chiappelli, Cimati, Ci-raolo, Civelli, Colonna Fabrizio, Contarini, Conti, Crespi, Cusani Visconti.

Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diena, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio Francesco.

Einaudi.

Fadda, Ferraris Carlo, Filomusi Guelfi, Fracassi, Frascara.

Gallina, Gallini, Garavetti, Gatti, Gerini, Giardino, Gioppi, Giunti, Grandi, Grassi, Grimani, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lanciani, Libertini, Lustig.

Malagodi, Mangiagalli, Mango, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Martino, Massarucci, Mattioli, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca.

Novaro.

Orlando.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti Di Roreto, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Placido, Podestà, Polacco, Presbitero, Pullè.

Quarta, Quartieri.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Reynaudi, Ridola, Rossi Giovanni, Rota.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Schupfer, Sechi, Sforza, Sili, Sinibaldi, Sonnino Sidney, Squitti, Suardi, Supino.

Taddei, Tamassia, Tanari, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torraca, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valli, Valvassori-Peroni, Venosta, Viganò Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme

circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra (N. 51):

Senatori votanti	180
Favorevoli	171
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di Cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove provincie, provenienti dal ruolo della magistratura (N. 40):

Senatori votanti	180
Favorevoli	170
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea di magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove provincie (N. 41):

Senatori votanti	180
Favorevoli	167
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1910, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (N. 48):

Senatori votanti	180
Favorevoli	163
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di Cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 49):

Senatori votanti	180
Favorevoli	164
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2160, che abroga l'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica (N. 50):

Senatori votanti	180
Favorevoli	166
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi (N. 53):

Senatori votanti	180
Favorevoli	168
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-pretori onorari mandamentali (N. 54):

Senatori votanti	180
Favorevoli	169
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano (N. 55):

Senatori votanti	180
Favorevoli	167
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1385, concernente la riapertura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano (N. 56):

Senatori votanti	180
Favorevoli	167
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina (N. 59):

Senatori votanti	180
Favorevoli	169
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procuratore generale della Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio (N. 60):

Senatori votanti	180
Favorevoli	168
Contrari	12

Il Senato approva.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che martedì avrà luogo la votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un membro della Commissione del regolamento e di un membro della Commissione di vigilanza sulla circolazione degli istituti di emissione; e mercoledì avrà luogo la votazione a scrutinio segreto per la nomina di un membro della Commissione parlamentare di inchiesta sulle spese di guerra.

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario Frascara di dar lettura di una interrogazione pervenuta alla Presidenza.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro del commercio sulla necessità di stringere sollecitamente il nuovo trattato di commercio con la Spagna o almeno di concordare un *modus vivendi*. Chiedo risposta scritta.

Baccelli.

PRESIDENTE. Lunedì, come ho già avvertito, alle ore 15 avrà luogo la riunione degli uffici per la loro costituzione e per l'esame di

alcuni disegni di legge; alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili (N. 63);

Conversione in legge del Regio decreto 1^o febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri (N. 64);

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reali Equipaggi (N. 93);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039 (N. 68);

Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi (N. 71);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reali Equipaggi e della categoria « furieri » e alla costituzione della categoria « maestri navali » (Numero 72);

Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 592, 20 aprile 1919, n. 633, e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri Corpi della Regia marina (N. 73, 74 e 75);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco (Numero 76);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 77);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1^o ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani dopo compiuti 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 78);

Conversione in legge del R. decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N.79);

Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alla vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel ruolo in quadro dei sottoammiragli e brigadieri generali (N.83);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina (N. 84);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina (N. 85);

Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 88);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa il trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento (N. 89);

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori (N. 92);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742 che, trasferisce nei ruoli del Regio Esercito gli iscritti nel Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 94);

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina (N. 95);

Conversione in legge del decreto Reale 10 agosto 1919, n. 1472, relativo alla soppressione della categoria « Maestri navali » e al ripristino della categoria « Operai » del Corpo Reale Equipaggi e del ruolo degli « Assistenti del Genio navale (N. 98);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale Equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente (N. 99);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconda e di costruttore navale di 2^a classe (N. 108);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 (N. 109);

Conversione in legge del Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra (N. 110);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento (N. 111);

Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi Istituti nautici (N. 112);

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli istituti nautici (N. 113);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici (N. 114);

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'articolo 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, ri-

guardante concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici (N. 115);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481 (N. 117);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 125);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509 che autorizza il ministro per l'industria e il commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, numero 1112, relativo all'approvvigionamento della carta da giornali (N. 126);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e cartoni di qualsiasi specie (N. 127);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile (N. 42);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (N. 61);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 65);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 70);

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina (N. 105-A e 106-A);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, e dei decreti luogo-

tenenziali 26 agosto 1915, n. 1388, 3 dicembre 1916, n. 1655, e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera Agrumaria (N. 128);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919 n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 57);

Conversione in legge del Regio decreto 1^o febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793 e si domanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra (N.66);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 marzo 1919, n. 1521, portante la proroga del termine per la esecuzione dei lavori di risanamento della città di Bologna (N. 148);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1551, portante la proroga del termine per la esecuzione di alcune opere di risanamento edilizio della città di Bologna (N. 149);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica (N. 82);

Conversione in legge del Regio decreto 4 luglio 1920, n. 1165, riguardante la soppressione dei tribunali militari di Alessandria, Ancona e Piacenza (N. 116);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 224, relativo ad una quarta ed ultima sessione straordinaria di esami per militari ed ex-militari nei Regi istituti nautici (N. 140);

Conversione in legge del decreto Reale 1^o giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania (N. 142);

Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica (numero 143);

Ratifica di decreti Reali emanati ai sensi del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389, per la proroga e per l'abrogazione di provvedimenti emessi durante la guerra (N. 144);

Disposizioni circa la zona di rispetto dei cimiteri (N. 147).

III. Relazione della Commissione per il Regolamento interno (N. XVIII *documenti*).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198, e 29 ottobre 1920, n. 1623, riflettenti la istituzione

e la organizzazione del Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza (N. 2);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente (numero 87);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1^o aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di Marina (N. 102).

La seduta è tolta (ore 17,10).

Licenziato per la stampa il 9 dicembre 1921 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XXXII^a TORNATA

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Cinquantenario della prima seduta del Senato
italiano in Roma (Per il) pag. 862

Oratori:

PRESIDENTE 862

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro del-
l'interno* 865

BOSELLI 864

Congedi 862

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 28 di-
cembre 1919, n. 2619, concernente la rinnova-
zione dei Consigli notarili » 868« Conversione in legge del Regio decreto 1^o feb-
braio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto
luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, e si
dettano disposizioni per la convocazione dei col-
legi dei ragionieri » 869« Conversione in legge del Regio decreto 9 mag-
gio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della
Marina a concedere uno speciale arruolamento
di sottufficiali a riposo del Corpo Reale Equi-
paggi » 870« Conversione in legge del Regio decreto 7 no-
vembre 1920, n. 1595, contenente norme circa
l'esercizio della competenza attribuita alla Corte
di cassazione di Roma col Regio decreto 4 no-
vembre 1919, n. 2039 » 871« Conversione in legge del Regio decreto 25 a-
prile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente
l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797,
sulla graduale eliminazione degli ufficiali del
Corpo Reale Equipaggi » 873« Conversione in legge del Regio decreto 4 lu-
glio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli uf-
ficiali del Corpo Reali Equipaggi, e della cate-
goria "furieri" e alla costituzione della categoria
"maestri navali" » 874« Conversione in legge dei decreti 29 aprile
1915, n. 592, 20 aprile 1919, n. 633 e 18 aprile
1920, n. 526, riguardanti i primi tenenti di va-
scello ed i primi capitani degli altri corpi della
Regia marina » 877« Conversione in legge del Regio decreto 2 mag-
gio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardia-
marina degli attuali aspiranti della Regia Acca-
demia navale che non abbiano ancora compiuto
il prescritto periodo di imbarco » 879« Conversione in legge del decreto luogotenen-
ziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla con-
cessione di una speciale aspettativa agli ufficiali
della Regia marina per ragioni di alto interesse
pubblico » 879« Conversione in legge del decreto luogotenen-
ziale 26 agosto 1915, n. 1474, relativo alla com-
pilazione del quadro di avanzamento a sottote-
nente macchinista » 882« Conversione in legge del Regio decreto 17 lu-
glio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in
relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli
ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel
ruolo in quadro dei sotto-ammiragli e brigadieri
generali » 882

(Discussione di):

« Conversione in legge del decreto luogotenen-
ziale 1^o ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti
del Corpo Reale Equipaggi possono essere pro-
mossi capitani dopo compiuti dodici anni com-
plessivamente nei gradi di tenente e di sottote-
nente » 880

Oratori:

BERGAMASCO, *ministro della marina* 881

ZUPELLI 881

Interrogazioni (Annuncio di) 886

(Svolgimento di):

« Sulla illecita pubblicazione di alcune pratiche
di carattere riservato conservate nella prefettura
di Catania » 866

Oratori:	
LIBERTINI	866
TESO, sottosegretario di Stato per l'interno	866
« Sulla convenienza di ripristinare l'uso della gran divisa e della divisa di gala per gli ufficiali di marina che si trovano all'estero »	866
Oratori:	
BERGAMASCO, ministro della marina	866
PRESBITERO	867
Per la salute del senatore Caneva	865
Oratori:	
PRESIDENTE	865
ZUPELLI	865
Relazioni (Presentazione di)	869, 873
Ringraziamenti	862
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	864

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno e i ministri: degli affari esteri, della giustizia e affari di culto, del tesoro, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, per la ricostituzione delle terre liberate, e il sottosegretario di Stato per l'interno.

DE NOVELLIS, segretario, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Fratellini ha chiesto un congedo di giorni 12.

Se non si fanno osservazioni, s'intende accordato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Durand De La Penne ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le condoglianze inviate dal Senato:

« Signor Presidente,

« In nome mio e di mio fratello prego V.E. di voler gradire i più vivi ringraziamenti per le nobili ed elevate parole con cui Ella volle commemorare al Senato il nostro amatissimo genitore. Siamo gratissimi altresì per le condoglianze che il Senato volle dirigerci per mezzo di V. E.

« Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

« E. De La Penne ».

Per il cinquantenario della prima Seduta del Senato nel Palazzo Madama in Roma.

PRESIDENTE. (Si alza e con lui si alzano i senatori ed i ministri. Segni di vivissima attenzione).

Onorevoli Colleghi.

Il 27 novembre 1871 il Gran Re Vittorio Emanuele II inaugurava il primo Parlamento in Roma capitale d'Italia e con voce nella cui fermezza traspariva l'emozione rivolgeva ad esso la storica frase che suscitava un delirio di applausi: « L'opera a cui consacrammo la nostra vita è compiuta. Dopo lunghe prove di espiazione l'Italia è restituita a se stessa ed a Roma ».

Nel discorso Reale v'era anche una frase che in questo momento dovrebbe essere ricordata come monito agl'Italiani: « Le questioni economiche e finanziarie, diceva il Gran Re, richiedono principalmente le vostre cure. Ora che l'Italia è costituita si deve pensare a farla prospera coll'assetto delle sue finanze, e ciò non può mancare se non ci vien meno quella virtù perseverante onde è sorta la vita della nazione ».

Oggi, anche più di cinquant'anni fa, il Parlamento italiano dovrebbe tener presente l' ammonimento di Vittorio Emanuele II, e ricordare che l'origine storica dei Parlamenti, che la prima ragione della loro esistenza, fu di essere freno e non già incitamento allo spensierato impiego del pubblico denaro. (Applausi).

Il 28 novembre 1871 aveva luogo la prima seduta del Senato del Regno in quest'aula del Palazzo Madama che una Commissione nominata dall'Alto consesso aveva scelto quale sua definitiva sede.

Il presidente Marchese di Torrearsa con elevate parole, proponeva che il verbale della seduta fosse firmato da tutti i senatori presenti per conservarne particolare memoria, e, dopo aver inneggiato al Re che il giorno innanzi aveva tracciato al Parlamento la via da percorrere, concludeva con questa apostrofe: « Salve a te Roma, Regina d'Italia; si compiano i tuoi grandi destini ormai inseparabili da quelli della Nazione ».

L'assemblea vibrante di patriottismo applaudiva lungamente.

Rispondeva poi il Senato al discorso della Corona con un indirizzo che cominciava, nobilmente così: « Da questa metropoli augusta dove la Patria nostra, divisa e squarciata per lunghi secoli, si ricongiunge la prima volta nella persona ed autorità dei propri rappresentanti: in questa città imperitura onde si origina la storia e la civiltà della schiatta latina, noi non iscorderemo che ogni cosa parla di eroismo e di grandezza, perchè vi si mantenga saldissimo quel culto del dovere la cui dimenticanza espiammo con ineffabili sciagure e il suo risorgimento durevole ci serberà le nuove fortune e il riacquisto prezioso della libertà ».

Nessuna parola potrebbe essere più eloquente della semplice evocazione di questi gloriosi ricordi.

Concentriamo oggi in essi tutto l'anima nostra per trarne ispirazione a virilità di propositi ed a fecondità di opere.

Alla torbida irriquietezza ed al travolgente egoismo dei nostri tempi, le cui tumultuose e continue manifestazioni sono un perenne attentato all'esistenza della Patria nel momento in cui per risorgere dovrebbe poter contare sull'abnegazione e sulla concordia di tutti i suoi figli (*approvazioni*), opponiamo gli esempi preclari di disciplina, di sacrificio, di patriottismo che sono la gloria e il vanto dei giorni memorabili nei quali in questo momento col pensiero noi riviviamo. (*Approvazioni*).

|| Ci sono ancora taluni che, come spettatori in mezzo al pubblico, assistettero nell'aula costruita con grande rapidità nel palazzo di Montecitorio ed alla quale è rimasto il nome di aula Comotto, all'inaugurazione della undicesima legislatura del Parlamento italiano. Io sono tra quelli ed ho in questo momento innanzi agli occhi la visione di quella solenne cerimonia come se fosse un'attualità reale e tangibile e non appartenesse ad un passato entrato nel dominio della storia. Ma i senatori di quella legislatura sono tutti spenti e dei deputati di quella legislatura due soli sopravvivono, Paolo Boselli e Luigi Luzzatti. (*Vive approvazioni*).

Eletti allora, il primo quando aveva da poco compiuto l'età legale e l'altro anche prima di averla raggiunta, divennero poi lustro e decoro del Parlamento nazionale. (*Benissimo*).

Noi siamo orgogliosi di averli tra noi, circondati dal nostro rispetto e dal nostro affetto. (*Benissimo*). Noi desideriamo vivamente udire oggi la loro parola, ma prima di darla a Paolo Boselli, che parlerà anche a nome di Luigi Luzzatti, io comunico al Senato che stamane per deliberazione del Consiglio di Presidenza, sono state scoperte le lapidi le quali, a simiglianza dei Fasti trionfali dell'antica Roma, consacrano nella sede del Senato i Fasti della nostra guerra, cominciando cogli augusti messaggi del Re e terminando con quel mirabile tacitano documento che dà contezza del passaggio del Piave e della battaglia di Vittorio Veneto e che riflette la luce purissima della nostra Vittoria. (*Vivi, prolungati applausi*).

È stato anche scoperto stamane il ricordo marmoreo di un vero eroe, del funzionario del Senato De Gaetani, caduto sul campo dell'onore valorosamente combattendo. (*Bene*).

Così noi associamo alla commemorazione d'oggi il Re, l'Esercito e la Marina, i simboli cioè dell'unità, indipendenza e grandezza della Patria (*vivi applausi*); così attraverso gli eventi succedutisi durante cinquant'anni noi collegiamo la riunione di Roma all'Italia e la vittoria per la quale l'Italia ha finalmente raggiunto i suoi naturali confini.

Il Municipio di Roma ha inviato ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati un messaggio degno del Campidoglio augusto dal quale è partito.

Esso, dopo rievocate le parole del Gran Re, conclude così: « Nell'opera ricostruttrice dalla quale dopo l'immane travaglio della guerra, l'Italia attende ora la sua maggiore grandezza futura, il Parlamento sia sempre la guida sicura, la forza viva, l'espressione schietta dell'anima e della volontà della gente italiana, che ha saputo mostrarsi degna del retaggio confidatole dalla Storia. Con questo voto Roma, interprete del sentimento della Nazione, saluta il Parlamento che ha l'onore di ospitare da dieci lustri nelle cerchia delle sue mura, e auspica fervidamente che nella sua sapienza e nel suo civismo la Patria trovi in ogni evento il più sicuro presidio della sua libertà, la più rigorosa tutela dei suoi diritti, la più ardente e gagliarda espressione del suo fermo volere di progredire verso forme ognora più perfette di vivere civile nella concordia fraterna e nel

fecondo lavoro [di tutti i suoi figli ». (*Benissimo*).

Noi ricambiamo cordialmente il saluto della civica rappresentanza di Roma.

Noi raccogliamo l'augurio che essa invia al Parlamento a nome della Nazione, ed al tempo stesso noi auguriamo ad essa che sul Campidoglio che noi, riannodandoci alle tradizioni dell'antica Roma, consideriamo sempre come sede spirituale del Senato, abbia a rifulgere la luce di una nuova Italia quale tutto il Senato non solo auspica e desidera, ma quale eziandio il Senato, nell'esercizio delle sue alte funzioni costituzionali, cerca di preparare; di una nuova Italia, liberata dalle profonde perturbazioni lasciate dalla guerra, di una nuova Italia ordinata, disciplinata, laboriosa, patriottica, elemento sicuro e prezioso di pace e di progresso nel mondo. (*Vivi e prolungati applausi*).

Ed ora la parola a Paolo Boselli.

BOSELLI. (*Segni di viva attenzione*). Il più vecchio, non il più eloquente, sorge a rispondere al discorso elevato e palpitante del Presidente del Senato. Così vuole l'amico Luigi Luzzatti, e se io parlo anche a nome suo non me ne incolpi il Senato, non me ne serbi rancore; io non riuscii a debellare il proposito suo.

L'elevato e palpitante discorso del Presidente del Senato fece rivivere l'amico Luzzatti e me nella commozione e nella grandezza degli eventi di quei tempi pieni di ogni gloria, di ogni fede, di ogni speranza.

Grandezza di eventi che non soffrirebbe paragone se il 4 di questo novembre non si congiungesse sublimemente al 28 novembre del 1871, per attestare che l'Italia della mirabile guerra liberatrice, l'Italia di Vittorio Veneto si mostrò degna di regnare romanamente in Roma! (*Applausi vivissimi e prolungati*).

In questi cinquant'anni se l'opera parlamentare fu assidua, efficace, fervente, quanta fu la virtù del popolo italiano! (*Approvazioni*).

La virtù del popolo italiano corresse molti dei nostri errori; essa soffrì che troppe cose si facessero e si disfacessero; essa fece progredire la scuola italiana nonostante i vacillanti ordinamenti scolastici; essa con sacrificio veramente mirabile riedificò più di una volta la pubblica fortuna. (*Bene*).

Questo Senato - al quale io tanto mi onoro di appartenere, ma alla cui opera non ho preso neppur lievissima parte, per guisa che in me è libera e piena la facoltà della lode - questo Senato che, non avvolto nel privilegio ereditario, ebbe ed ha il culto, non il pregiudizio delle tradizioni (*benissimo*); che mira con la luce della scienza a tracciare le vie del rinnovamento nazionale; che dall'esperienza dei maggiori uffici del Governo trae le discipline costituite e informatrici dello Stato; che non elettivo nella forma fu sempre spontaneamente ed efficacemente unanime col Paese (*benissimo*); questo Senato che non tacque alcun saggio avvedimento e non suscitò mai un conflitto; questo Senato che fu alieno da ogni vanità della parola frondosa ma ascese ai culmini della più gagliarda eloquenza, specie quando gli oratori in quest'aula si levarono a difendere i maggiori presidi della nazione: l'esercito, l'armata e la finanza (*applausi*): questo Senato che intese sempre ad accordare nei Codici e nelle leggi il senso del diritto moderno con la sapienza onde Roma non cessò mai di regnare; questo Senato, stretto indissolubilmente alle istituzioni che furono, sono e saranno la salvezza d'Italia, custode e interprete illuminato del loro spirito vivente, e sempre rivolto a dar favore e incremento ad ogni avanzamento politico e sociale; questo Senato a me pare soprattutto eccelso, eccelso davanti alla nazione e davanti alla storia, perchè in ogni tempo il Senato d'Italia alimentò potentemente, ravvivò sollecito, agitò fidente il sacro fuoco del risorgimento italiano.

Il Senato d'Italia in Roma non cessò mai di mirare con visione rivendicatrice a tutte le alpi italiane a tutti i mari italiani. (*Benissimo*).

In questa aula aleggiarono sempre le più sante, le più belle italiane idealità. Il Senato anche in giorni oscuri, non dubitò mai dei destini della Patria. Esso seppe e sa le realtà predominanti dell'oggi, ma serbò e serba intatta la fede del fato storico del domani, perchè la ragione dei diritti nazionali non può morire. (*Benissimo*).

Concedetemi di rammentare come io tutto sentii l'animo italiano, la virtù patriottica del Senato nei giorni più aspri, più ardui, più pericolosi, più insidiati della guerra liberatrice.

Io ebbi sempre fede della vittoria, ma qui la mia fede supremamente si fortificava. Qui un'anima sola: tutta per l'Italia; qui un partito solo: tutto per la vittoria; qui un grido solo: tutto per i combattenti. (*Approvazioni*).

Entrando in quest'Aula io rammento sempre quei giorni e come italiano mi commuovo e mi esalto, poichè so che il Senato in ogni evento sarebbe sempre pari ai momenti più vigorosi della sua storia gloriosa. (*Approvazioni*).

Alti e saggi ammonimenti disse testè il Presidente che sempre interpreta così nobilmente e colla sicurezza della verità, il Senato, perchè ne sa la sapienza e ne vive l'animo e i propositi. Nei cinquanta anni passati molto si costrusse, purtroppo molto oramai si è disperso e molto si disperde; occorre ricostruire, rinvigorire, ampliare.

Oggi, dopo il momento della gloria è l'ora della disciplina salutare, è l'ora delle decisioni forti, ferme, costanti. Ripigliamo l'opera che cinquant'anni fa intrapresero coloro che condussero l'Italia a così alti destini. Ripigliamo quell'opera con la stessa fede nella virtù del Paese, con lo stesso volere di coloro che ci lasciarono così luminosi, così magnanimi esempi.

L'Italia sia forte, ordinata, concorde. Essa deve rinnovare sè stessa. Essa deve compiere la propria missione di civiltà nel mondo. Le nuove generazioni debbono ascoltare la vocazione dei secoli nuovi.

Certo egli è che se mai occorresse dare nuove fiamme all'anima nazionale - se mai occorresse difendere la Patria da qualsivoglia insidia dissolutrice, l'Italia troverebbe sempre in quest'aula il tempio di Giove Statore. (*Applausi vivissimi e prolungati; moltissime congratulazioni e strette di mano*).

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo si associa con animo commosso alla celebrazione di questo anniversario che è così pieno di significato e così pieno di storia.

Cinquant'anni fa, come ha ricordato con parole così nobili il Presidente di questa Assemblea, e come ha evocato testè con giovanile eloquenza uno dei due superstiti del grande

avvenimento, il Parlamento italiano si apriva in Roma, che il Re d'Italia, con sicura profezia, dichiarava intangibile.

Da quel giorno, attraverso a difficoltà grandi, attraverso ad asprezze ormai superate, una Nazione la quale era stata divisa per secoli, che per secoli era stata mal governata in talune sue regioni più nobili, in cui vi erano disformità e disuguaglianze che parevano insuperabili, era scossa da passioni e da rancori che derivavano dal modo stesso in cui si era giunti all'unità; questa Nazione è diventata l'Italia del quadriennio della grande guerra che si è conclusa nella gloria di Vittorio Veneto. (*Approvazioni*).

Riconfortato da questo mezzo secolo di storia, sorretto sempre dalla luce dell'ideale e dalla fede più fervida, il Governo confida che mercè l'ausilio del Parlamento, il quale ha sempre permesso di risolvere nella libertà i maggiori problemi nazionali, noi potremo agevolmente superare le difficoltà dell'avvenire ed accrescere le fortune meritate dalla Patria. (*Applausi vivissimi e prolungati, congratulazioni*).

Per la salute del senatore Caneva.

ZUPELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Onorevoli colleghi, mi risulterebbe che le condizioni di salute dell'onorevole nostro collega, il valoroso generale Caneva, non sono quali noi ci auguriamo e quali augurebbero l'esercito e l'intera nazione.

Credo di rendermi interprete del sentimento di voi tutti invitando il nostro illustre Presidente ad assumere dirette informazioni al riguardo ed a far giungere al valoroso generale, a nome del Senato, il voto che egli sia lungamente conservato alla Patria. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Non mancherò di adempiere a questo desiderio tenendo informato il Senato di quanto mi è richiesto dal senatore Zupelli, e mi auguro di poter dare al Senato le migliori notizie del nostro amato collega. (*Approvazioni*).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione dell'onorevole senatore Libertini al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno: — « Per sapere se può

essere consentito che nella Prefettura di Catania vengano lasciate alla mercè di qualsiasi estraneo pratiche di delicato e contrastato interesse, contenenti anche documenti riservati, per farne oggetto di pubblicazione sui giornali, e quali provvedimenti intende prendere contro i responsabili di questo sconcio ».

Ha facoltà di parlare l'on. Teso, sottosegretario di Stato per l'interno.

TESO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Nella prefettura di Catania si è avverato realmente il deplorabile fatto della propalazione di documenti, che, come tutti gli atti d'ufficio, avrebbero dovuto rimanere riservati e segreti. Si tratta della pubblicazione di lettere riguardanti l'occupazione del fondo Pietrarossa in comune di Caltagirone.

Se, come credo, l'interrogazione dell'onorevole senatore Libertini si riferisce a questa grave scorrettezza, posso accertarlo che da una accurata indagine, subito compiuta, sono risultati molteplici indizi a carico di due funzionari d'ordine, che vennero immediatamente trasferiti ad altre sedi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Libertini per dichiarare se sia o no soddisfatto.

LIBERTINI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato all'interno dei chiarimenti che mi ha gentilmente fornito. Effettivamente la mia interrogazione riguardava la pubblicazione di documenti relativi alla vertenza per la occupazione del feudo Pietrarossa, anche riservati e di natura abbastanza delicata, i quali per la infedeltà di alcuni funzionari della prefettura di Catania, sono stati resi di pubblica ragione.

Colgo l'occasione, onorevole sottosegretario di Stato, per segnalare a lei ed al Governo che l'ambiente della prefettura di Catania dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione da parte vostra. Purtroppo nei nostri paesi meridionali, in cui i partiti assumono una vivacità spesso deplorabile, le autorità, per quelle tali inframmettenze politiche che, purtroppo inevitabili, sarebbe bene fossero ridotte al minimo, le autorità, dico, finiscono per schierarsi per l'uno o per l'altro dei partiti contendenti; ed allora ogni misura di rispetto alla legge e a quella correttezza che deve accompagnare l'opera di tutti i funzionari dello Stato, viene completamente abbandonata. Ca-

tania soprattutto, dove da parecchio tempo l'opera dei prefetti, che vi si sono succeduti ha purtroppo lasciato tracce deleterie, e che tuttora mantiene nel suo seno degli elementi, legati per vecchia consuetudine ai partiti locali, ha bisogno dell'opera vigile del Governo, perchè non avvenga — e questo da me rilevato è uno dei più piccoli sintomi delle irregolarità che colà si commettono — che il cittadino, anzichè trovare aiuto e presidio nelle autorità che dovrebbero aver presente l'uguaglianza di tutti di fronte alla legge, trovi ostilità o qualche cosa di peggio, sol perchè non appartiene al partito che gode le simpatie delle autorità medesime.

Io voglio sperare che i due funzionari che si dicono indiziati come infedeli per esser venuti meno al loro dovere (pare che siano due funzionari dell'archivio) siano esemplarmente puniti, come mi ha assicurato il sottosegretario di Stato, perchè questo almeno possa essere un monito per coloro i quali, dimenticando il loro dovere lo manomettono a danno dei liberi cittadini.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione dell'onorevole senatore Presbitero: — « Per sapere se non creda conveniente ripristinare l'uso della Gran Divisa e Divisa di Gala (sospeso durante la guerra) almeno per gli ufficiali imbarcati su navi all'estero, per quelli facenti parte di missioni militari e per gli addetti navali presso le nostre rappresentanze all'estero ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina per rispondere a questa interrogazione.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. L'onorevole collega Presbitero mi interroga per sapere se io creda conveniente ripristinare l'uso della grande divisa e della divisa di gala nella Regia marina, se non altro limitatamente agli ufficiali che sono o che vanno all'estero.

Io ho raccolto dei dati circa il costo della divisa di gala. La divisa di gala verrebbe oggi a costare circa 6000 lire, il che rappresenterebbe un sacrificio certo non indifferente per molti dei nostri ufficiali.

Il limitarne l'uso solo a quegli ufficiali che sono all'estero non è un sollievo sufficiente in quanto gli ufficiali della marina vanno abbastanza frequentemente all'estero. Basti ricor-

dare che oltre agli addetti navali, noi abbiamo sempre qualche nave, che fa il giro del globo: abbiamo permanentemente più navi a Costantinopoli (ora sono tre) e anche navi di primo ordine, come la Duilio, che n'è tornata da poco tempo. Quindi il limitare questa divisa di gala agli ufficiali di marina, che vanno all'estero, non vorrebbe dire restringerla a pochi ufficiali, vorrebbe dire, in un breve periodo di tempo, obbligare pressochè tutti gli ufficiali di marina a sostenerne la grave spesa.

Diversamente io la penso, e qui sono lieto di trovarmi d'accordo con l'onorevole interrogante circa la grande divisa. Per la grande divisa si sta studiando il modo di ristabilirla, utilizzando per quanto è possibile il corredo di vestiario attuale. Si tratterebbe cioè di aggiungere al cappottino le spalline e al cinturone di cuoio nero di sostituire un cinturone di lama dorata. Si avrebbe così una divisa abbastanza piacente e nello stesso tempo seria e dignitosa, e che importerebbe per l'acquisto, una somma perfettamente sopportabile da qualunque dei nostri ufficiali.

Questa è la risposta, che posso dare all'onorevole interrogante. Delle sue domande, cioè, una non ritengo per il momento che sia accoglibile per la ragione della grave spesa, alla quale verrebbero costretti gli ufficiali della marina, per l'altra invece si stanno predisponendo gli opportuni provvedimenti in questo periodo di tempo.

Mi auguro di avere con questa mia risposta soddisfatto almeno in parte le richieste dell'onorevole interrogante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Presbitero per dichiarare se sia soddisfatto.

PRESBITERO. Come ha terminato il suo dire, posso dichiararmi solo in parte soddisfatto della risposta dell'on. ministro della Marina. E le ragioni sono queste. È vero che oggi l'acquisto di una divisa di gala importa una spesa non indifferente; ma io ho fatto la mia richiesta riguardo a questa divisa ed alla gran divisa limitandola soltanto agli ufficiali in missione all'estero e agli addetti navali. Se le ragioni che l'on. ministro della Marina ha esposto me le avesse dette riferendosi all'uso della divisa di gala per gli ufficiali imbarcati sulle

navi all'estero, siccome fra questi ufficiali vi sono dei giovani usciti dall'Accademia Navale durante la guerra, mentre era sospeso l'uso di questa divisa, molto probabilmente io mi sarei dichiarato soddisfatto. Non posso invece dichiararmi soddisfatto perchè il ministro della Marina ha dichiarato che non ritiene opportuno di ripristinare la divisa di gala anche per gli ufficiali che sono in missione all'estero o per gli addetti navali. Bisogna infatti rilevare che questi ufficiali non sono giovani, sono invece ufficiali che allo scoppio della guerra erano per lo meno tenenti di vascello e tutti possedevano la divisa di gala. Quindi la spesa che dovrebbero sostenere qualora questa divisa fosse ripristinata, sarebbe limitata a quella occorrente per il cambio dei galloni sulle braccia, sopportando una spesa assai modesta.

Io non vorrei che questa mia richiesta fosse intesa nel senso di vanità; si tratta invece di una questione di decoro. Tutte le marine estere hanno riammesso l'uso della divisa di gala, e accade quindi che i nostri addetti navali, che debbono partecipare ad inviti e funzioni ai quali prendono parte anche ufficiali delle altre nazioni, si debbano presentare col semplice soprabito, quel soprabito che il ministro della Marina, con gergo marinaresco, ha chiamato cappottino. A me pare che dal momento che questi ufficiali hanno a casa la divisa di gala, sarebbe decoroso che la indossassero in queste occasioni per non essere da meno dei loro colleghi esteri.

In quanto agli studi che l'on. ministro ha detto che si stanno facendo per una grande divisa, io mi permetto di osservare che la grande divisa già esiste nell'album delle divise della marina ed è costituita dal cappottino, dalle spalline, dalle decorazioni e dal cappello a due punte. L'on. ministro vuole ora sostituire al cinturino di cuoio nero un cinturino dorato, cosa che importerebbe una spesa di un centinaio di lire.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Ci sarebbero anche le spalline.

PRESBITERO. Io ho fatto per cinquanta anni l'ufficiale di marina e ricordo che se mi giungeva una promozione in un momento di prospera finanza compravo le spalline nuove, in caso diverso facevo ribattere, come si dice, un altro giro. Ora mi pare che una spesa di questo

genere non sarebbe tale da impaurire gli ufficiali di marina. Prego quindi l'on. ministro della Marina di voler ritornare sulla decisione per quanto riguarda la seconda parte della mia interrogazione. Gli abbandono invece quella parte della mia interrogazione che si riferisce agli ufficiali imbarcati sulle navi all'estero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora l'interrogazione degli onor. Presbitero, Mosca e Artom ai ministri del tesoro, delle colonie e dell'agricoltura per sapere se non intendano estendere all'Eritrea ed alla Somalia il beneficio del già enunciato disegno di legge che dovrebbe agevolare la colonizzazione della Tripolitania e della Cirenaica mercè opportune facilitazioni concesse all'esercizio del credito agrario e fondiario in quelle colonie e per conoscere se non saranno adottate in proposito le disposizioni con tenute negli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 5 novembre 1905, che riguarda la bonifica dell'Agro romano.

Di concerto fra gli onorevoli interroganti e i ministri competenti, questa interrogazione è rinviata alla seduta di giovedì prossimo.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili ». (N. 63).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2024, col quale fu disposto il rinvio delle elezioni per le rinnovazioni totali o par-

ziali dei Consigli notarili al primo bimestre dell'anno successivo a quello della pubblicazione della pace;

Ritenuto che, indipendentemente dalla scadenza del termine suaccennato, sono ora venute meno le ragioni di tale rinvio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Art. 1.

È revocato il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2024, col quale fu disposto il rinvio delle elezioni per le rinnovazioni totali o parziali dei Consigli notarili al primo bimestre dell'anno successivo a quello della pubblicazione della pace.

Art. 2.

I Collegi notarili saranno convocati entro il primo bimestre del prossimo anno 1920, a norma dell'art. 85 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per procedere alla nomina dei componenti i rispettivi Consigli, da sostituire sia a quelli che sarebbero scaduti il 31 dicembre 1915 e sono tuttora in carica per effetto dei decreti luogotenenziali 23 dicembre 1915, n. 1850, 12 novembre 1916, n. 1644 e 9 dicembre 1917, numero 2024, sia agli altri componenti i detti Consigli, che per qualsiasi motivo hanno cessato di farne parte.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA.

V. - Il Guardasigilli

MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri ». (N. 64).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781 e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduto il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, concernente la proroga delle elezioni dei Consigli dei collegi dei ragionieri durante la guerra;

Considerato essere venuta meno la ragione di conservare vigore alle disposizioni del detto decreto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È revocato il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, concernente la proroga delle elezioni dei Consigli dei collegi dei ragionieri.

Art. 2.

I collegi dei ragionieri saranno convocati entro il mese di febbraio p. v., a norma degli articoli dal 26 al 32 del regolamento approvato con Regio decreto 9 dicembre 1906, n. 715, per procedere alla elezione dei membri dei rispettivi Consigli da sostituire a quelli che sarebbero scaduti il 31 dicembre 1915 e successivamente, ma tuttora in carica per effetto dei decreti luogotenenziali 23 dicembre 1915, numero 1846 e 14 dicembre 1916, n. 1781, ed agli altri membri dei detti Consigli che abbiano cessato di farne parte alla data del 31 dicembre 1910.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

MORTARA.

V. - Il Guardasigilli

MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Supino a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

SUPINO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1593, concernente provvedimenti per

il mantenimento delle cliniche dell'Università di Pisa nel biennio 1913-1914, 1914-1915».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Supino della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reale equipaggi » (N. 93).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della Marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reale equipaggi ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reale equipaggi.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A tutto il 31 dicembre 1915 il ministro della marina è autorizzato a concedere uno speciale arruolamento, a tempo indeterminato, ai sottufficiali a riposo del Corpo Reale equipaggi che ne facciano domanda e che ne siano riconosciuti fisicamente idonei.

Art. 2.

I sottufficiali arruolati a termini dell'articolo precedente continueranno a percepire la pensione di cui sono provvisti ed avranno diritto al trattamento economico stabilito per i pari grado del servizio attivo e richiamati.

Essi riceveranno inoltre, all'atto dell'arruolamento, uno speciale premio d'ingaggio di lire cinquecento.

Art. 3.

Il periodo di servizio prestato dai predetti sottufficiali è utile agli effetti di eventuale nuova liquidazione di pensione.

A coloro che fossero stati collocati a riposo antecedentemente all'entrata in vigore della legge 22 giugno 1913, n. 710, sarà applicato il disposto dell'articolo 2, terzo capoverso, della legge stessa, nell'intesa che la quota-parte di gratificazione non potrà essere inferiore a lire cinquecento.

A coloro invece che fossero stati collocati a riposo sotto l'impero della citata legge, se hanno percepita l'intera gratificazione di lire duemila, riceveranno un premio di lire cinquecento quando rinviati dalle armi; se hanno ricevuto soltanto uno o più dodicesimi della somma, potranno completarla a termini del terzo capoverso dell'articolo 2 della legge stessa, ma in ogni caso non potranno percepire meno di lire cinquecento.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
VIALE
CARCANO.

V. - Il Guardasigilli
ORLANDO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

L'articolo unico di cui consta questo disegno di legge, sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039 » (N. 68).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e del ministro della giustizia e affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

Nella trattazione dei rimedi di legge, la cui cognizione è stata attribuita temporaneamente alla Corte di cassazione di Roma dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 4 novembre 1919, n. 2039, si osservano, per quanto riguarda le norme che

disciplinano il funzionamento della detta Corte suprema, le leggi vigenti nel Regno.

Art. 2.

Gli atti processuali così civili come penali dovranno essere trasmessi alla cancelleria della Corte di cassazione in fascicoli separati per ciascuna causa, numerati ed ordinati cronologicamente e corredati di un indice, da cui risulti il contenuto di ciascun atto ed il numero del foglio relativo.

La dichiarazione dei rimedi di legge, i motivi, i documenti che il deducente abbia depositato, le controdeduzioni, il protocollo di dibattimento e la copia della decisione impugnata dovranno formare un fascicolo a parte.

Art. 3.

La competenza spettante alla Corte di cassazione, in sede di volontaria ed onoraria giurisdizione ai sensi della Patente Imperiale 9 agosto 1854, n. 208, è devoluta alle Corti superiori di giustizia sempre che queste non abbiano deciso quali giudici di seconda istanza.

Questa norma si applica anche agli affari pendenti, compresi quelli già pervenuti alla cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 4.

Negli altri affari anche contenziosi la cancelleria della Corte di cassazione comunicherà immediatamente alle parti interessate, a mezzo dell'autorità giudiziaria da cui fu emanata la decisione impugnata, copia semplice del dispositivo della decisione della Corte suprema.

Potrà essere rilasciata alle parti, che la richieggano ed a loro spese, copia integrale della decisione medesima, e qualora ne sia richiesta la traduzione nella lingua in cui fu trattato il processo, la parte richiedente dovrà anticipare per la spesa della traduzione ufficiale la somma che verrà preventivamente stabilita con decreto presidenziale, salvo l'eventuale conguaglio o rimborso.

Art. 5.

Nelle domande di revisione proposte contro le sentenze di appello nei casi indicati dall'articolo 502 reg. proc. civ. austriaco, qualora la

Corte di cassazione ordini la trattazione orale a norma del successivo articolo 509, la cancelleria, a mezzo del giudice di appello, ne dà avviso alle parti o ai loro difensori, che non hanno obbligo di comparire. Dovranno però osservarsi, per la presentazione di atti e di memorie difensive, le prescrizioni e le norme interne stabilite pei ricorsi provenienti dalle altre provincie del Regno.

Art. 6.

In materia penale e nei soli casi di annullamento con rinvio, la decisione della Corte di cassazione sarà unita per intero in copia autentica agli atti processuali. Vi sarà pure aggiunta una copia nella lingua in cui si è svolto il processo, quando questa lingua non sia l'Italiana. Negli altri casi basterà unire un estratto del dispositivo, il quale sarà notificato soltanto all'accusato od agli accusati nella lingua in cui si è svolto il processo.

Art. 7.

Per la nomina del difensore si osserveranno le disposizioni degli articoli 517 e 518 Codice procedura penale italiano per quanto riguarda i gravami di nullità, la cui trattazione debba aver luogo in seduta pubblica.

Il cancelliere della Corte di cassazione, immediatamente dopo stabilita l'udienza pubblica per la discussione, ne avverte il difensore nominato dalla parte o quello nominato d'ufficio dal presidente. Tale avviso tiene luogo della citazione dell'accusato prescritta dal paragrafo 286 reg. proc. pen. austriaco.

Il difensore durante il termine di otto giorni dalla notificazione dell'avvertimento è ammesso ad esaminare gli atti in cancelleria.

Per la trattazione del gravame non è necessaria la presenza del difensore, nemmeno allorchè si tratti di gravame contro sentenze di Corte d'assise.

La nomina del difensore non avrà effetto se il gravame viene trattato in seduta non pubblica a norma del paragrafo 4 legge austriaca 31 dicembre 1877.

Art. 8.

Il procuratore generale presso la Corte di cassazione ha facoltà di rinunciare ai rimedi di legge proposti dai procuratori di Stato quando non li ritenga fondati.

Art. 9.

L'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio nei ricorsi civili avanti la Corte di cassazione di Roma, rimarrà disciplinata dalle norme attualmente in vigore nelle nuove provincie fino a quando non sarà altrimenti provveduto.

Art. 10.

I ricorsi civili innanzi alla Corte di cassazione di Roma rimarranno soggetti alle norme fiscali contenute nella « Tariffa delle tasse giudiziarie », tuttora in vigore nelle nuove provincie, fino a quando la materia delle tasse giudiziarie non sarà altrimenti disciplinata.

Art. 11.

In materia penale la Corte di cassazione di Roma liquida la tassa dovuta sulle sentenze e le spese inerenti al ricorso secondo la legge vigente nel Regno.

La rescissione relativa è fatta secondo le disposizioni contenute nella « Tariffa delle tasse giudiziarie », tuttora vigente nelle nuove provincie.

Art. 12.

Il Ministero della giustizia e degli affari di culto potrà emanare, mediante decreto Reale i provvedimenti che, secondo le circostanze, siano ravvisati necessari per assicurare la regolarità del servizio di traduzione dei processi trattati in una lingua straniera e delle sentenze della Corte di cassazione relative a tali processi.

Art. 13.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
FERA.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Montresor a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MONTRESOR, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2483, che sospende i procedimenti esecutivi sugli immobili urbani nelle provincie di Venezia, Vicenza, Udine, Belluno, e Treviso ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Montresor della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente la applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi » (N. 71).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del corpo Reale equipaggi.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a nuove disposizioni è temporaneamente sospesa l'applicazione dell'articolo 32 della legge 29 giugno 1913, n. 797.

Art. 2.

Per le nomine a sottotenente del Corpo Reale equipaggi potrà prescindersi — fino al 31 dicembre 1915 — dalla condizione dell'esame. Per l'iscrizione in quadro, la competente Commissione di avanzamento terrà presenti gli altri elementi di giudizio previsti dalla legge e dal regolamento per l'avanzamento dei corpi militari della Regia marina.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
VIALE
CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli:*

ORLANDO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

L'articolo unico, di cui consta questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi e della categoria "furieri" e alla costituzione di "maestri navali" ». (n. 72-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi e della categoria "furieri" e alla costituzione della categoria "maestri navali" ».

Prego l'onorevole ministro della marina di dichiarare se accetta che la discussione si svolga sul testo dell'Ufficio centrale.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge sul testo presentato dall'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale in data 4 luglio 1918 relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi e a quello della categoria furieri nello stesso Corpo la cui soppressione era stata disposta dalla legge 29 giugno 1913, n. 797, ed alla costituzione della categoria maestri navali. Le disposizioni relative alla istituzione dei maestri navali cessano di essere valide con l'entrata in vigore del successivo decreto 10 agosto 1919, n. 1472.

ALLEGATI.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge n. 797 del 29 giugno 1913;

Visti i Regi decreti n. 526 del 22 aprile

1915, n. 741 del 20 maggio 1915, n. 815 del 25 maggio 1915;

Visti i decreti luogotenenziali n. 1181 del 25 luglio 1915, n. 1678 del 1^o ottobre 1917, n. 133 del 10 febbraio 1916;

Visto il Regio decreto n. 359 del 5 marzo 1914;

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comma A dell'art. 1 della legge 29 giugno 1913, n. 797, dopo la lettera d) è aggiunta, per il ripristino degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi, la lettera:

e) il corpo degli ufficiali delle seguenti categorie del Corpo Reale equipaggi:

marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, maestri navali, semaforisti, infermieri, furieri.

Il comma B dello stesso articolo 1 della legge succitata è annullato e sostituito dal seguente:

B) per i sottufficiali, graduati e comuni, i militari delle seguenti categorie:

marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, fuochisti, maestri navali, semaforisti, infermieri, furieri, musicanti e trombettieri.

Il ruolo degli assistenti del Genio navale previsto dalla legge 29 giugno 1913, n. 797, e la categoria « operai » del corpo Reale equipaggi sono soppressi.

Art. 2.

L'articolo 9 della legge 29 giugno 1913, numero 797, è annullato e sostituito dal seguente:

Il corpo Reale equipaggi è destinato:

A) gli ufficiali delle categorie: marinai, timonieri, cantonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, maestri navali, semaforisti, infermieri, furieri, a coadiuvare nelle loro attribuzioni a terra ed a bordo gli altri corpi militari della Regia marina, coprendo gli incarichi per gli ufficiali di ciascuna categoria fissati nell'annessa tabella delle destinazioni

degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi, firmata d'ordine Nostro, dal Ministro della Marina;

B) i sottufficiali, graduati e comuni delle categorie: marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, fuochisti, maestri navali, semaforisti, infermieri, furieri, musicanti, trombettieri:

1° ad equipaggiare le navi dello Stato, armarle, disarmarle e custodirle negli arsenali;

2° a disimpegnare i servizi militari e professionali inerenti alle varie categorie e specialità del Corpo, nei Regi arsenali e cantieri militari marittimi, e negli altri stabilimenti, uffici ed istituti della Regia marina.

Art. 3.

Il quadro organico degli ufficiali delle varie categorie del Corpo Reale Equipaggi, per la prima applicazione del presente decreto, è così costituito:

capitani	N. 107
ufficiali subalterni	» 220

Con provvedimento legislativo sarà provveduto alla ripartizione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi, fra le varie categorie, a seconda dei bisogni del servizio.

Gli aumenti in soprannumero intervenuti nel ruolo degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi, con decreti luogotenenziali n. 1252 del 1° ottobre 1916, e n. 290 dell'11 febbraio 1917, dovranno intendersi compresi nella tabella « Ufficiali fuori quadro » istituita con l'articolo 1 del decreto luogotenenziale n. 216 dell'11 febbraio 1918.

Art. 4.

Per il tempo di pace, titolo indispensabile ad ottenere la regolare iscrizione nei quadri di avanzamento a sottotenente delle categorie del corpo Reale equipaggi elencate nell'articolo 1° del presente decreto, sarà quello di aver superato speciali esami che saranno stabiliti per ciascuna categoria, con decreto del ministro della marina.

Art. 5.

Le norme per il reclutamento e l'ordinamento della categoria « Maestri navali » costituita con l'articolo 1 del presente decreto in sostituzione

della soppressa categoria « operai » del corpo Reale equipaggi e del soppresso ruolo « Assistenti del Genio navale » saranno stabilite con decreto del ministro della marina.

L'organico della categoria predetta sarà fissato annualmente con le norme vigenti per le altre categorie del corpo Reale equipaggi.

Art. 6.

Al personale della nuova categoria « Maestri navali » sarà fatto lo stesso trattamento economico e di pensione stabilito per la categoria meccanici del corpo Reale equipaggi.

Il distintivo di specialità della categoria « Maestri navali » del corpo Reale equipaggi è quello stabilito dall'album delle divise per gli « Assistenti del Genio navale ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 7.

Gli assistenti del Genio navale potranno, in seguito a domanda, far passaggio nella categoria « Maestri navali » con l'anzianità di grado da essi posseduta all'atto del passaggio.

Gli assistenti del Genio navale che non vorranno far passaggio nella categoria « Maestri navali », costituiranno fino alla loro completa eliminazione un personale fuori ruolo, e godranno del trattamento stabilito da tutte le disposizioni in vigore per il ruolo « Assistenti del Genio navale ».

Art. 8.

Il personale dell'attuale categoria « Operai » del Corpo R. equipaggi, in seguito a domanda e dopo superato un esame teorico-pratico che verrà stabilito per ciascun grado con disposizione del ministro della marina, potrà far passaggio, con l'anzianità di grado posseduta al momento del passaggio stesso, nella categoria dei « Maestri navali ».

I rinunciatarî al passaggio e i dichiarati inidonei in seguito alla fallita prova di esami costituiranno, fino ad estinzione, ruolo a parte fra le categorie del Corpo Reale equipaggi in via di eliminazione, con trattamento economico di pensione e di avanzamento pari a quello vigente per la categoria « Operai ».

Art. 9.

Nei casi in cui, all'atto del passaggio, militari del ruolo assistenti del Genio navale e della categoria operai avessero la stessa anzianità di grado, la precedenza nel nuovo ruolo dei maestri navali sarà stabilita dalla Commissione ordinaria di avanzamento per i militari del Corpo Reale equipaggi, in base all'esame delle note caratteristiche possedute dai militari stessi.

Art. 10.

Gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi, categoria « Operai », saranno iscritti, fino ad estinzione, nella tabella ufficiali fuori quadro istituita con l'articolo 1 del decreto luogotenenziale, n. 216, dell'11 febbraio 1918.

I capi di prima classe della categoria « Operai », che all'atto dell'applicazione del presente decreto si trovassero compresi nel quadro di avanzamento al grado di sottotenente del Corpo Reale equipaggi, conserveranno il diritto alla promozione fino al 31 marzo 1919.

Dopo tale data essi, se non promossi e se non dichiarati idonei al passaggio nella categoria « Maestri navali », entreranno a far parte del ruolo in via di eliminazione di cui tratta l'articolo 8 del presente decreto.

Art. 11.

La somma corrispondente agli stipendi degli ufficiali della categoria « Operai » da iscriversi nella tabella « Ufficiali fuori quadro » di cui l'articolo 10 del presente decreto, le competenze che saranno dovute al personale del ruolo degli assistenti del Genio navale ed a quello della categoria « Operai » che non passeranno a far parte della categoria « Maestri navali », saranno portate in distinti capitoli nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina. L'ammontare dello stanziamento complessivo di tali capitoli sarà costituito, con decreto del ministro del tesoro, mediante opportuni trasporti di fondi dai capitoli attuali del bilancio della marina relativi ai personali suindicati.

Art. 12.

Sono abrogati gli articoli 32, 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

È fatta facoltà al ministro della marina di emanare le norme per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
DEL BONO
NITTI.

V. — Il Guardasigilli:

SACCHI.

Tabella delle destinazioni degli ufficiali
del Corpo Reale Equipaggi.

Marinai. — Addetti alle Direzioni di artiglieria ed armamenti — Addetti all'Accademia navale — Navi scuole nocchieri — Destinazioni in comando di navi d'uso locale — servizi costruzioni — Servizi marinareschi presso basi navali — Arsenali — Stabilimenti militari marittimi — Servizio di guardia in sott'ordine su navi e servizio d'ispezione presso gli stabilimenti militari marittimi.

Timonieri. — Addetti all'Istituto ed Uffici idrografici — Addetti all'Accademia navale — Addetti ad uffici di vigilanza costiera — Naviscolle timonieri — Destinati in comando di navi di limitato tonnello in eventuale sostituzione di ufficiali di vascello — Servizi di pilotaggio — Servizio di guardia in sott'ordine su navi e servizio d'ispezione presso gli stabilimenti militari marittimi — Aiutanti maggiori e comando di reparti armati.

Cannonieri. — Addetti alle Direzioni di artiglieria ed armamenti e alle Direzioni del munizionamento — Addetti all'Accademia navale — Comando batterie costiere — Addetti ai servizi delle artiglierie sulle navi armate ed in disponibilità — Addetti agli uffici di vigilanza

presso gli stabilimenti di armi e munizioni — Polveriere — Scuole e navi scuole cannonieri — Pontoni armati — Istruttori reclute — Comando di reparti armati — Servizio di guardia in sott'ordine su navi e servizio di ispezione negli stabilimenti militari marittimi.

Torpedinieri. — Addetti alle Direzioni dei lavori a seconda della specialità — Addetti ai silurifici ed uffici di vigilanza presso stabilimenti di produzione di torpedini e siluri — Addetti all'Accademia navale — Scuole e navi scuole torpedinieri — Addetti alle stazioni sommergibili ed ai servizi E e T su navi armate ed in disponibilità — Servizi sbarramenti — Comando di reparti armati — Istruttori reclute — Servizio di guardia in sott'ordine su navi e servizio d'ispezione negli stabilimenti militari marittimi.

Radiotelegrafisti. — Addetti alle scuole radiotelegrafisti — Stazioni radiotelegrafiche — Addetti ai servizi radiotelegrafici in genere.

Aiutanti. — Servizi di polizia sulle navi e presso gli stabilimenti militari marittimi.

Meccanici. — Addetti ai reparti per l'esercizio e la economia delle macchine ed alle Direzioni dalle costruzioni navali — Addetti ai servizi del carbone — Imbarco in direzione di macchina di navi di secondaria importanza ed in sott'ordine su quelle di maggiore importanza.

Maestri navali. — Addetti alle direzioni e sottodirezioni delle costruzioni navali ed in genere a tutte le destinazioni in coadiuvazione degli ufficiali del Genio navale — Addetti ai servizi di sicurezza delle navi armate ed in disponibilità — Capi officina eventuali a bordo di navi armate e di navi officina — Servizio d'ispezione presso gli stabilimenti militari marittimi.

Semaforisti. — Addetti alle scuole semaforisti — Addetti alle stazioni di riconoscimento — Alle zone semaforiche — Capi gruppo semaforici — Addetti al servizio fari e fanali ed ai servizi telegrafici e telefonici delle piazze marittime — Uffici capi linea e semaforici di maggiore importanza.

Infermieri. — Addetti ai servizi di economi e coadiuvatori del relatore presso gli ospedali militari marittimi.

Furieri. — Ufficiali pagatori su navi armate e presso gli stabilimenti militari marittimi — Consegnatari e coadiuvatori dei magazzini alla

dipendenza delle direzioni di Commissariato militare marittimo — Capi di tipografie militari — Qualsiasi altro incarico di carattere contabile presso gli stabilimenti militari marittimi.

Roma, li 4 luglio 1918.

Visto: d'ordine del Luogotenente generale di S. M. il Re.

Il Ministro della marina
DEL BONO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 592; 20 aprile 1919, n. 633; 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri corpi della Regia marina » (73-A. 74-A. 75-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 592; 20 aprile 1919, n. 633; 18 aprile 1920, n. 536, riguardante i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri corpi della Regia marina ».

Invito l'onorevole ministro della marina a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

BERGAMASCO, *ministro della marina.* Consento che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

SILI, *segretario,* legge:

(V. Stampati N. 73-A, 74-A, 75-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Articolo unico.

I Regi decreti 29 aprile 1915, n. 592, 20 aprile 1919, n. 633 e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello e i primi

capitani degli altri Corpi della Regia marina, sono convertiti in legge nel seguente testo modificato che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione:

(Approvato).

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 14 luglio 1907, numero 469, è abrogato e sostituito dal seguente:

« I tenenti di vascello ed i capitani di altri corpi militari della Regia marina che abbiano almeno cinque anni di grado e quindici di anzianità di ufficiale in servizio attivo permanente assumono rispettivamente la denominazione di primo tenente di vascello e di primo capitano, eccezione fatta per i capitani del Corpo Reale Equipaggi: però i capitani macchinisti non reclutati fino ad oggi per mezzo dell'Accademia navale, assumeranno la stessa qualifica, quando, avendo non meno di quarantadue anni di età, compiano tre anni di grado ».

(Approvato).

Art. 2.

La qualifica di primo tenente di vascello e di primo capitano di cui all'art. 1 della presente legge è estesa ai tenenti di vascello ed ai capitani in servizio attivo permanente di tutti i corpi e ruoli della Regia marina, eccezione fatta per quelli del Corpo Reale equipaggi che abbiano la stessa anzianità di guardiamarina o di sottotenente dei colleghi di qualsiasi corpo e ruolo della Regia marina promossi per anzianità al grado di capitano di corvetta, o grado corrispondente.

Agli effetti della presente legge i capitani ingegneri e medici della Regia marina si considerano nominati in servizio attivo permanente, nel rispettivo corpo, diciotto mesi prima della loro nomina a tenente.

(Approvato).

Art. 3.

Per gli ufficiali del servizio attivo permanente, comunque provenienti dai ruoli degli ufficiali di complemento o della riserva navale, saranno computati negli anni di grado o di

anzianità, di cui nella presente legge anche i periodi di servizio temporaneo che essi avessero prestato nei ruoli di complemento o della riserva navale.

(Approvato).

Art. 4.

Il tenente di vascello o il capitano degli altri corpi della Regia marina, che, pur trovandosi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli, preceda nel ruolo ufficiali che abbiano titolo alla denominazione di primo tenente di vascello o di primo capitano, conseguirà la denominazione stessa insieme a quello che immediatamente lo segue.

Il tenente di vascello od il capitano degli altri corpi militari della Regia marina che sia incorso in perdita di anzianità, e che sia pretermesso all'avanzamento, assumerà l'anzidetta denominazione quando la ottenga l'ufficiale che lo precede immediatamente nel ruolo.

(Approvato).

Art. 5.

Ai tenenti di vascello ed ai capitani in congedo dei corpi militari della Regia marina spetta la denominazione di primo tenente di vascello o di primo capitano allorquando l'abbiano assunta gli ufficiali di pari grado in servizio attivo permanente di pari anzianità del rispettivo ruolo.

(Approvato).

Art. 6.

La denominazione di primo tenente di vascello o di primo capitano non influisce in alcun modo sull'anzianità di grado nei rapporti gerarchici e disciplinari.

(Approvato).

Art. 7.

Ai primi tenenti di vascello ed ai primi capitani dei corpi militari della Regia marina quando compiano dodici anni di grado e venti anni di anzianità nel servizio attivo permanente, spetta una indennità fissa di lire 200 annue, ferme restando le disposizioni della legge 14 luglio 1917, n. 469.

Ai capitani macchinisti non reclutati fino ad oggi per mezzo dell'Accademia Navale l'anzidetta indennità fissa di 200 lire annue spetta dalla data con la quale essi assumono la qualifica di primo capitano.

(Approvato).

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili ai capitani del Corpo Reale Equipaggi che abbiano cinque anni di grado e venti di anzianità in servizio attivo permanente computati dal ventottesimo anno di età, soltanto per quanto riguarda l'indennità fissa di lire 200 prevista dal precedente articolo 7.

(Approvato).

Art. 9.

Il Governo del Re ha facoltà, sentito il Consiglio di Stato, di coordinare in unico testo le disposizioni legislative concernenti la concessione della classifica di primo tenente di vascello e di primo capitano dei corpi militari della Regia marina.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardia marina degli attuali aspiranti della Regia accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco » (N. 76).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, numero 593 relativo alla nomina a guardia marina degli attuali aspiranti della Regia accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo di imbarco ».

Prego l'onorevole, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto in data 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a

guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In caso di mobilitazione generale potranno essere nominati guardiamarina gli aspiranti che non abbiano compiuto il periodo d'imbarco contemplato dal vigente ordinamento della Regia Accademia navale, purchè posseggano gli altri requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA
VIALE.

V. — Il Guardasigilli

ORLANDO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico » (N. 77).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settem-

bre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico ».

Prego l'onorevole, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale n. 1159, in data 3 settembre 1916, che apporta modifiche alla legge 13 aprile 1905, n. 130, con la quale è concessa una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 13 aprile 1905, n. 130;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A tutti gli effetti delle leggi sulle pensioni, il tempo trascorso nella posizione di aspettativa prevista dalla legge 13 aprile 1905, n. 130, è equiparato a quello trascorso nella posizione di aspettativa per riduzione di Corpo..

Art. 2.

Per gli ufficiali che fossero stati collocati nella posizione di aspettativa regolata dalla citata legge 13 aprile 1905, n. 130, e pei quali fosse stata già liquidata la pensione o un assegno temporaneo, sarà provveduto ad una nuova liquidazione di pensione o di assegno con effetto dal giorno della cessazione dal servizio attivo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI

CORSI

CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli*:

SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani dopo compiuti dodici anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente ». (N. 78).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani dopo compiuti 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e sottotenente ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale n. 1324, in data 1° ottobre 1916, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani dopo compiuti complessivamente dodici anni nei gradi di tenente e di sottotenente.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell' autorità a Noi delegata;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I tenenti del Corpo Reale equipaggi, compiuti dodici anni di anzianità complessivamente nei gradi di sottotenente e di tenente, sono promossi capitani, purchè siano stati riconosciuti idonei all'avanzamento; la eventuale eccedenza nell'organico dei capitani è compensata con altrettante vacanze negli ufficiali subalterni.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI
CORSI
CARCANO.V. — *Il Guardasigilli*
SACCHI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

ZUPELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Ho domandato la parola per rivolgere preghiera all'onor. ministro della marina di raccomandare al suo collega della guerra di estendere, per analogia, le disposi-

zioni di questo decreto legge anche agli ufficiali dell'esercito che si trovano in condizioni consimili. Noi abbiamo nell'esercito molti già marescialli che sono stati promossi sottotenenti sia durante la guerra libica, sia durante l'ultima grande guerra; questi benemeriti ufficiali, la maggior parte ufficiali promossi per merito di guerra, verranno a trovarsi in condizioni molto difficili, perchè essendo già in età avanzata quando furono promossi sottotenenti e dovendo attendere quindici anni e non dodici secondo le leggi vigenti nell'esercito per la promozione a capitano, verranno a trovarsi colpiti dai limiti di età nel grado di tenente, il che porterà loro svantaggi sensibilissimi anche nella liquidazione della pensione. Oltre alla convenienza di evitare questo danno immeritato a dei valorosi, vi è anche la convenienza organica nel mantenerli nell'esercito; noi oggi abbiamo nell'esercito capitani giovanissimi, coraggiosissimi, che si sono comportati perfettamente in guerra, ma che mancano della pratica minuta della vita reggimentale e dei corpi; ora è vantaggioso conservare questi elementi per quanto *routiniers* nei reggimenti, per compensare la poca pratica nel servizio degli ufficiali giovanissimi.

Per tale ragione prego l'onorevole ministro della marina di rivolgere questa raccomandazione al ministro della guerra perchè veda, con provvedimenti analoghi a quelli della presente legge, di beneficiare questi ex-sottufficiali tanto benemeriti.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Le ragioni dette, con così gran competenza dall'onorevole senatore Zupelli, in favore delle disposizioni di questo disegno di legge sono il miglior conforto per l'Amministrazione della marina, che le ha proposte. Trasmetterò ben volentieri la sua raccomandazione, onorevole Zupelli, al mio collega ministro della guerra.

ZUPELLI. Ringrazio l'onorevole ministro della marina.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista » (N. 79).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale n. 1473 in data 26 agosto 1917, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, ed il regolamento 4 settembre stesso anno, n. 444, sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina;

Vista la legge 27 dicembre 1906, n. 680;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la nomina a sottotenente macchinista nella Regia marina, concorrendo nella formazione della centuria con un gruppo di primi macchinisti brevettati in base all'esame finale del corso di perfezionamento di cui all'articolo 3, 1^o comma, della legge 27 dicembre 1906, n. 680, un gruppo di primi macchinisti bre-

vettati in base all'esame speciale di cui all'articolo 4 e al 2^o comma dell'articolo 3 di detta legge, il quadro di avanzamento, anziché cumulativo per tutta la centuria, sarà distinto in due gruppi comprendendo nel primo, avente la precedenza sull'altro, i brevettati in base all'articolo 4 ed al 2^o comma dell'articolo 3, da graduarsi fra di loro secondo le norme ordinarie, e nel secondo gruppo gli altri, da graduarsi fra di loro anche secondo le regole comuni. La presente disposizione è applicabile anche al quadro di avanzamento approvato con decreto ministeriale del 25 agosto 1916.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI

DEL BONO.

V. — *Il Guardasigilli:*

SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel ruolo in quadro dei sottoammiragli e brigadieri generali » (N. 83-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, numero 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel ruolo in quadro dei sottoammiragli e brigadieri generali ».

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1921

Invito l'onorevole ministro della marina a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Consento che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto 17 luglio 1919 numero 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel ruolo in quadro dei sotto-ammiragli e dei brigadieri generali.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1898, n. 444, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a quando il numero degli ufficiali fuori quadro di tutti i corpi militari della Regia marina esistenti in forza di disposizioni vigenti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto non sia ridotto:

a) a zero per i vice-ammiragli;

b) a un quarto per i contrammiragli e gradi corrispondenti;

c) a un terzo per i capitani di vascello e gradi corrispondenti;

d) a metà per i capitani di corvetta e gradi corrispondenti;

e) a metà per i tenenti di vascello e gradi corrispondenti, esclusi i capitani del corpo Reale equipaggi;

f) a un quarto per gli ufficiali subalterni del corpo Reale equipaggi,

alle vacanze che si verificheranno nei suindicati gradi di ciascun ruolo sarà provveduto come segue:

1° Nel grado di vice-ammiraglio non si coprirà nessuna vacanza;

2° Nel grado di contrammiraglio e corrispondenti si coprirà soltanto la quarta, ottava vacanza e così di seguito, lasciando scoperte le prime tre vacanze, e successivamente la quinta, sesta e settima e così di seguito;

3° Nel grado di capitano di vascello e corrispondenti si coprirà soltanto la terza, sesta vacanza e così di seguito;

4° Nel grado di capitano di corvetta, tenente di vascello e corrispondenti si coprirà soltanto la seconda vacanza, la quarta e così di seguito;

5° Nel grado di ufficiale subalterno del corpo Reale equipaggi si coprirà soltanto la quarta vacanza, l'ottava e così di seguito.

I posti lasciati liberi dagli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri a loro domanda, giusta il decreto luogotenenziale numero 680 in data 24 aprile 1919, non saranno computati agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 2.

Fino a quando il numero dei sotto-ammiragli e dei brigadieri generali non sarà ridotto a un quarto di quello stabilito dai quadri organici in vigore, le promozioni in tale grado si faranno coprendo la quarta vacanza, l'ottava e così di seguito.

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione dei precedenti articoli, le frazioni di unità sono considerate come unità intere.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed avrà effetto alla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
SECHI.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Invito i senatori, segretari, a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero D'Aste, Annaratone, Artom.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Bava-Beccaris, Bellini, Bergamasco, Beria D'Argentina, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Calabria, Campello, Campostrini, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Chersich, Chiappelli, Chimienti, Cimati,

Ciraolo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Conti, Corbino, Credaro, Croce Da Como, Dallolio Alberto, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Vico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fadda, Ferraris Carlo, Figoli, Filomusi Guelfi, Frascara.

Gallina, Gallini, Giardino, Gioppi, Giunti, Grandi, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lamberti, Libertini, Lusignoli, Luzzatti.

Malaspina, Mangiagalli, Mango, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Martino, Mazzoni, Mengarini, Millo, Montresor, Morpurgo, Mortara, Mosca.

Novaro.

Pagliano, Palummo, Papadopoli, Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Persico. Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Reynaudi, Ridola, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Salvia, Sanarelli, Sandrelli, Scalori, Schupfer, Scialoja, Sechi, Setti, Sili, Sonnino Sidney, Squitti, Suardi.

Taddei, Tamassia, Tassoni, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torraca, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Vanni, Venosta, Viganò, Vigliani, Vigoni, Visconti Modrone, Vitelli.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei consigli notarili (N. 63):

Senatori votanti	164
Favorevoli	150
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il

decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, numero 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri (N. 69):

Senatori votanti	164
Favorevoli	147
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reali Equipaggi (N. 93):

Senatori votanti	163
Favorevoli	150
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1595, e contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039 (N. 68):

Senatori votanti	163
Favorevoli	148
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1915, n. 525, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi (N. 71):

Senatori votanti	163
Favorevoli	147
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 5 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi e della categoria furieri e alla costituzione della categoria maestri navali (N. 72):

Senatori votanti	163
Favorevoli	149
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 593, 20 aprile 1919, n. 633, e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello e i primi capitani degli altri Corpi della Regia marina (Nn. 73, 74, 75):

Senatori votanti	163
Favorevoli	146
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo di imbarco (N. 76):

Senatori votanti	163
Favorevoli	144
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 77):

Senatori votanti	163
Favorevoli	145
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale Equipaggi possono essere promossi capitani dopo 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e sottotenente (N. 78):

Senatori votanti	163
Favorevoli	150
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1474, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 79):

Senatori votanti	163
Favorevoli	146
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel ruolo in quadro dei sotto ammiragli e brigadieri generali (N. 83-A):

Senatori votanti	163
Favorevoli	151
Contrari	12

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole, segretario Pellerano di dar lettura dell'interrogazione presentata alla Presidenza.

PELLERANO, segretario, legge:

Al ministro degli affari esteri, per sapere se intenda dare comunicazione al Parlamento del protocollo firmato a Venezia il 13 ottobre scorso, rendendo così omaggio ai principî solennemente affermati nel disegno di legge presentato dal Governo il 24 giugno 1920 con *carattere d'urgenza* ripresentato dal presidente del Consiglio onor. Giolitti il 20 giugno 1921 di concerto con tutti i ministri.

Secondo quel progetto gli accordi e trattati internazionali qualunque sia il loro oggetto e la loro forma, non sono validi se non dopo l'approvazione del Parlamento.

Per quanto dichiarato d'urgenza, quel progetto non è ancora, dopo diciotto mesi, diventato legge dello Stato.

Ma esso risponde alla volontà nazionale alla quale deve inchinarsi ogni Governo parlamentare.

Fracassi.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Votazione per la nomina:

a) di un membro della Commissione per il regolamento interno;

b) di un membro della Commissione di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

III. Svolgimento della interpellanza dei senatori Chimienti, Scialoja, Quarta, ed altri.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina (N. 84);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina (N. 85);

Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 88);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa il trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento (N. 89);

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori (N. 92);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio Esercito gli iscritti nel Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 94);

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina (N. 95);

Conversione in legge del decreto Reale 10 agosto 1919, n. 1472, relativo alla soppressione della categoria « Maestri navali » e al ripristino della categoria « Operai » del Corpo Reale Equipaggi e del ruolo degli « Assistenti del Genio navale » (N. 98);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale Equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente (N. 99);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi

di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconda e di costruttore navale di 2ª classe (N. 108);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 (N. 109);

Conversione in legge del Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra (N. 110);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento (N. 111);

Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi Istituti nautici (N. 112);

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli istituti nautici (N. 113);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici (N. 114);

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'articolo 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici (N. 115);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481 (N. 117);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 125);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria e il commercio a modifi-

care i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, numero 1112, relativo all'approvvigionamento della carta da giornali (N. 126);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e cartoni di qualsiasi specie (N. 127);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile (N. 42);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (N. 61);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 65);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 70);

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina (N. 105-A e 106-A);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, e dei decreti luogotenenziali 26 agosto 1915, n. 1388, 3 dicembre 1916, n. 1655, e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera Agrumaria (N. 128);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonché per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 57);

Conversione in legge del Regio decreto 1º febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, e si de-

manda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra (N. 66);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 marzo 1919, n. 1521, portante la proroga del termine per la esecuzione dei lavori di risanamento della città di Bologna (N. 148);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1551, portante la proroga del termine per la esecuzione di alcune opere di risanamento edilizio della città di Bologna (N. 149);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica (N. 82);

Conversione in legge del Regio decreto 4 luglio 1920, n. 1165, riguardante la soppressione dei tribunali militari di Alessandria, Ancona e Piacenza (N. 116);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 224, relativo ad una quarta ed ultima sessione straordinaria di esami per militari ed ex-militari nei Regi Istituti nautici (N. 140);

Conversione in legge del decreto Reale 1º giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania (N. 142);

Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 401, che approva le norme

fondamentali per l'assetto della Cirenaica (Numero 143);

Ratifica di decreti Reali emanati ai sensi del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389, per la proroga e per l'abrogazione di provvedimenti emessi durante la guerra (N. 144);

Disposizioni circa la zona di rispetto dei cimiteri (N. 147).

III. Relazione della Commissione per il Regolamento interno (N. XVIII *documenti*).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198, e 29 ottobre 1920, n. 1623, riflettenti la istituzione e la organizzazione del Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza (N. 2);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente (N. 87);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1º aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di Marina (N. 102).

La seduta è tolta alle ore 18.

Licenziato per la stampa il 12 dicembre 1921 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XXXIIIª TORNATA

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 1921

Presidenza del Presidente TOMMASO TITTONI

INDICE

Congedi pag. 890

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina » 904

« Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina » 907

« Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa il trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento » 908

« Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1919, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori » 909

« Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio esercito gli iscritti nel Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza » 910

« Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina » 911

« Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1472, relativo alla soppressione della categoria " operai " del Corpo Reale Equipaggi e del ruolo degli " Assistenti del Genio navale " » 912

« Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale Equipaggi, appartenenti alle terre invase ed alle irredente » 913

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconda, e di costruttore navale di 2ª classe » 913

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-1920 » 914

« Conversione in legge del Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi Istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra » . 916

(Rinvio di discussione di) 906

Oratori:

BERGAMASCO, *ministro della marina* 906GUALTERIO, *relatore*. 907

Interpellanza (Svolgimento di):

« Del senatore Chimienti ed altri sull'istituzione di un'Università in Bari » 893

Oratori:

CHIMIENTI 893, 904

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione* . 897

GOLGI 896

POLACCO 895

SCIALOJA 899

VITELLI 901

Interrogazioni (Annuncio di) 917

(Svolgimento di):

« Intorno alla pubblicazione dell'elenco nominativo delle società cooperative sussidiate » . . 890

Oratori:

BENEDEUCE, *ministro del lavoro*. 890, 892

FERRARIS CARLO 891

Per la salute dei senatori Caneva e Grimani:

Oratori:

PRESIDENTE 890

Relazioni (Presentazione di). 895, 917

Ringraziamenti 890

Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di) . . 904

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della marina, dell'istruzione pubblica, del lavoro e previdenza sociale e per la ricostituzione delle terre liberate.

BISCARETTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori:

Ferrero di Cambiano di giorni 5 e Mazza di giorni 10.

Non facendosi osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia del defunto senatore Lucca ha inviato il seguente telegramma:

« Alte affettuose parole vostra Eccellenza a nome Senato Regno e ministro Bergamasco e senatore Spirito in memoria e omaggio senatore Piero Lucca profondamente commuovono animo mio. Esprimo vostra Eccellenza e Senato mia devota graditudine ».

« Adelaide Lucca ».

Per la salute dei senatori Caneva e Grimani.

PRESIDENTE. Anche per corrispondere al desiderio espresso ieri dal senatore Zupelli, informo il Senato che da notizie pervenute alla Presidenza le condizioni di salute dei senatori Caneva e Grimani destano delle preoccupazioni. (*Sensazione*).

Ho disposto perchè ogni giorno nei locali del Senato sia affisso un bollettino per informare i senatori sul decorso della malattia dei nostri colleghi. (*Approvazioni*).

Svolgimento di una interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Ferraris Carlo, al ministro del lavoro « per

sapere se intenda pubblicare sollecitamente l'elenco nominativo delle Società cooperative sussidiate dall'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, secondo la richiesta da me fatta in Senato nella tornata del 5 aprile ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del lavoro.

BENEDUCE, *ministro del lavoro*. Mi è gradito di poter rispondere all'interrogazione del Senatore Carlo Ferraris, consegnando alla Presidenza del Senato un esemplare della pubblicazione, fatta dall'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione, che contiene l'elenco nominativo di tutte le cooperative clienti dell'Istituto medesimo, al 31 dicembre 1920.

Trattasi di un complesso di 1338 cooperative, ripartite per singole filiali e agenzie; vi è specificato altresì l'oggetto dell'attività delle cooperative stesse (cooperative di consumo, cooperative di produzione e lavoro, con la indicazione dei vari mestieri, cooperative agricole): in guisa che è possibile farne gli aggruppamenti più vari in relazione all'oggetto ed in relazione alla distribuzione territoriale.

Io sono lieto di constatare che l'Istituto di credito per la cooperazione ha ottemperato con sollecitudine (e bene ha fatto) al desiderio manifestato autorevolmente, nell'aprile scorso, da quest'Alta Assemblea, per bocca dell'onorevole Senatore Ferraris. Mi consenta, peraltro, il Senato di aggiungere che, in ordine all'azione di vigilanza sul movimento cooperativista, affidata al Ministero del lavoro, io ritengo che essa non possa nè debba arrestarsi all'aspetto puramente formale.

Il legislatore ha accordato dei benefici notevoli — nella concessione di lavori da parte delle pubbliche amministrazioni, nei rapporti del regime fiscale e anche in riguardo alle agevolazioni di credito — alle organizzazioni economiche che assumono veste giuridica di cooperative, in quanto sussista il presupposto delle finalità sociali che il movimento cooperativista deve perseguire.

È perciò dovere dello Stato di non limitarsi ad accertare le formalità della veste giuridica delle cooperative, ma di accertare altresì se effettivamente l'ordinamento, la composizione, l'attività delle cooperative risponda a quel presupposto di finalità sociali, in vista del quale

il legislatore ha concesso i benefici al movimento cooperativistico. Ed io reputo che sia anche interesse del sano movimento cooperativo, che si addivenga, al più presto possibile, alla revisione e alla selezione delle aziende cooperative, in ogni ogni campo della loro attività.

Il credito e gli altri benefici accordati dalla nostra legislazione alle cooperative devono essere assegnati, all'infuori di ogni prevenzione partigiana, alle sane aziende di lavoro ed alle organizzazioni di consumatori, e non alle aziende di speculazione o ad organismi parassitari.

Gli è perciò che, valendomi dei miei poteri di vigilanza su tutto il movimento cooperativo, ho nominato, fin dal 5 ottobre, un'autorevole commissione col compito di ispezionare compiutamente l'andamento amministrativo e finanziario dell'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione. Ed ancora, sempre nello stesso ordine di idee, con altro decreto del 3 novembre ho nominato una commissione per la revisione delle cooperative di produzione e di lavoro e dei loro consorzi legalmente costituiti.

Tale Commissione ha per compito di esaminare la composizione, l'ordinamento, l'efficacia tecnica, la proporzione dei mezzi al fine delle cooperative: essa avrà così gli elementi di giudizio per esprimere il proprio avviso, in ordine alle caratteristiche che possano giustificare il mantenimento delle agevolazioni fiscali, dei benefici del credito e degli altri vantaggi accordati dalle leggi a tali cooperative.

In questo campo - e qui vi sono illustri maestri della cooperazione che possono attestarne - l'azione di vigilanza formale ha un valore molto limitato.

È necessaria e doverosa una rigida azione diretta a selezionare il movimento cooperativista; ed io confido che l'azione dello Stato abbia a trovare una efficace collaborazione da parte delle organizzazioni cooperative. Una oculata selezione interessa in sommo grado il buon nome ed il prestigio delle sane aziende di lavoro che sono numerose nel nostro paese (ciò che torna a vanto della nostra cooperazione) e che hanno agito come strumento di pacificazione sociale ed hanno portato più in alto la dignità del lavoro.

Sono convinto che uno Stato democratico come il nostro, debba promuovere ed agevolare l'affermazione delle capacità in ogni campo; ma appunto perciò dobbiamo agire con tutta energia e con tutto rigore perchè sotto questa nobile insegna non abbiano ad ascondersi speculazioni personali od organismi parassitari. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Ferraris Carlo ha facoltà di parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto.

FERRARIS CARLO. Io ringrazio, e cordialmente ringrazio l'egregio ministro del lavoro per la sua esauriente risposta, almeno nella seconda parte del suo discorso, quella che si riferisce alla vigilanza sopra l'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione e quindi sulle Società cooperative sussidiate da quell'ente e sui compiti dello Stato rispetto a queste Società.

Io mi auguro che l'inchiesta da lui predisposta possa appurare se realmente queste cooperative corrispondono alla fiducia che in esse ha dimostrato lo Stato, ponendo a disposizione dell'Istituto Nazionale della cooperazione tanti milioni per aiutarle. Plaudendo alla seconda parte della sua risposta, mi dichiaro lieto di averla provocata.

Sulla prima parte che si riferisce più strettamente all'elenco delle Società cooperative, dovrei fare una riserva. Io aveva invocata la pubblicazione di quell'elenco, non perchè sospettassi irregolare o mal diretta l'opera dell'Istituto Nazionale per la cooperazione, ma perchè volevo che si avesse un elemento per poterla giudicare, ed elemento preziosissimo è il sapere nominativamente quali sono state e sono le Società sussidiate. L'egregio collega Ferrero di Cambiano, che mi duole di non veder qui presente tanto più perchè so che la sua assenza è motivata da gravi ragioni domestiche, il collega Ferrero di Cambiano diede ordine all'Istituto Nazionale per la cooperazione di compilare questo elenco delle cooperative sussidiate, ma questo elenco rimase clandestino; tanto che io, che nella tornata del 5 aprile avevo chiesta la pubblicazione di esso, non ne ebbi notizia; lo conobbi soltanto nel 26 corrente quando, avendo udita la mia interrogazione, il collega Ferrero di Cambiano diede ordine all'Istituto di mandarmelo. Quindi se io ho rinnovata la domanda

dell'elenco è perchè io ignorava completamente la fatta pubblicazione.

Avendo però esaminato questo elenco, io prego l'egregio ministro del lavoro di non presentarlo alla Presidenza per una semplicissima ragione: che questo elenco è incompleto. Esso contiene la indicazione dei clienti (così li chiama l'elenco) stati sussidiati dall'Istituto, ma non tutte le cooperative sono elencate nominativamente, perchè, se sono indicati i Consorzi di cooperative, non lo sono singolarmente le cooperative comprese in ciascun Consorzio. Tanto è vero che la relazione presentata all'assemblea generale ordinaria dei partecipanti, tenuta in Roma il 30 marzo 1921, darebbe che il numero dei clienti diretti dell'Istituto, che secondo questo elenco sarebbe 1338, rappresentava in realtà 5864 cooperative. Dunque l'elenco non indica singolarmente tutte le cooperative. Ed è perciò che io vorrei che l'onorevole ministro del lavoro mettesse la Commissione d'inchiesta in grado di giudicare effettivamente dell'opera dell'Istituto, non limitandosi a consegnarle puramente questo elenco, ma un elenco completo coll'indicazione nominativa di tutte le cooperative comprese nei Consorzi, perchè probabilmente vi sono cooperative che hanno, mediante questo mezzo, cercato di celare il proprio carattere; anche nei Consorzi non bisogna credere che vi sia perfetta uniformità di intenti e di ordinamento delle varie cooperative.

È perciò che rinnovando il mio plauso all'operato dell'onorevole ministro per promuovere le indagini più esaurienti rispetto all'opera dell'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione, lo prego di integrare gli elementi a disposizione della Commissione, completando questo elenco e pubblicandolo, completato, perchè ne abbia notizia anche il pubblico e arrivi a conoscenza specialmente della stampa periodica, la quale ultimamente molto si occupò dell'argomento.

BENEDUCE, *ministro del lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDUCE, *ministro del lavoro*. Ringrazio l'onorevole senatore Ferraris Carlo delle cortesie parole che ha avuto per me nel trattare questa questione.

Gli atti riguardanti i Consorzi delle cooperative di lavoro, il cui riconoscimento giuridico

avviene per decreto Reale, sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*; quindi è sempre possibile, per quanto si tratti di un lavoro abbastanza lungo, di desumere dalla *Gazzetta* i dati relativi ai Consorzi medesimi.

Del resto, presso il Ministero del lavoro esiste un elenco completo dei Consorzi con la composizione relativa, e questo elenco io sono sempre pronto a mettere a disposizione dell'onorevole senatore Ferraris Carlo.

Per quanto poi riguarda il materiale da fornire alla Commissione incaricata di ispezionare l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, io debbo dichiarare che non mi sarei mai permesso di limitare le indagini di questa Commissione. Essa ha avuto da me il più ampio mandato di indagine; non solo in ordine alle indicazioni che possono venire dall'amministrazione stessa dell'Istituto nazionale, ma anche in relazione a tutti gli accertamenti che la Commissione di ispezione intenderà di fare sia presso la sede centrale, sia presso tutte le filiali ed agenzie dell'Istituto medesimo.

Aggiungo che, appunto per integrare l'opera della Commissione di ispezione sull'Istituto, ho costituito l'altra Commissione, di cui già feci cenno, incaricata di indagare sulla costituzione, attività ed efficienza delle singole cooperative di lavoro e dei loro Consorzi. Tale Commissione di revisione rappresenta quindi un efficace strumento per integrare l'azione svolta dalla Commissione di ispezione sull'Istituto; di guisa che con le relazioni di queste due Commissioni potremo avere una esauriente disamina del nostro movimento cooperativistico.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, l'interrogazione è esaurita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di un membro della Commissione per il regolamento interno e di un membro della Commissione di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

Prego il senatore, segretario, onorevole Frascara, di fare l'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Svolgimento dell'interpellanza dei senatori Chimienti, Scialoja, Quarta, Melodia, Rava, Loria, Fradeletto, Malagodi, Mengarini, Sanarelli, Cagnetta, Tommasi, Martino, Presbitero, Lambertini, Sechi, Loiodice, Calisse, Palummo, Schiralli e Bergamini al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed al ministro della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interpellanza del senatore Chimienti ed altri, al Presidente del Consiglio ministro dell'interno, ed al ministro della pubblica istruzione « per sapere se il Governo crede giunto il momento di fondare in Bari l'Università, da tempo reclamata dalle popolazioni interessate e resa ora necessaria dalla rinnovata missione pacifica di civiltà e di cultura dell'Italia in Adriatico e nella penisola balcanica; e se non sia possibile di far contribuire alla fondazione della Università Adriatica una parte delle rendite dei beni delle chiese Palatine pugliesi le quali, secondo una venerata ed augusta tradizione, furono sempre impiegate in opere di beneficenza e di cultura, nella regione stessa che quei beni alimentò e sostenne col lavoro dei suoi operosi abitanti ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimienti.

CHIMIANTI. Onorevoli colleghi! Io sarò breve nell'esposizione della mia interpellanza, la quale consta di due parti. Io sono costretto a ricordare la seconda perchè non è scritta nell'ordine del giorno del Senato. La prima riguarda la fondazione di una Università di studi a Bari, la seconda invita il Governo a vedere se non sia possibile di far contribuire all'erezione di questo grande istituto adriatico una parte delle rendite delle chiese palatine.

Onorevoli colleghi, non è questione di carattere strettamente regionale quella dell'Università in Bari, nè il Senato consentirebbe una discussione di questo genere, ma io credo di parlare a nome dell'interesse nazionale. Interesse nazionale già noto al Senato perchè in quest'Aula un membro del vostro Ufficio centrale, l'onor. Polacco, in sede di esame di un disegno di legge per le scuole universitarie di Catanzaro e Bari, portò per incidente la questione dell'Università di Bari. E si pronunziò favorevole alla istituzione.

Nell'altro ramo del Parlamento la questione fu vivamente agitata così in sede di bilancio

della pubblica istruzione, come con mozioni che portavano numerose firme di deputati.

Parecchi predecessori dell'onorevole ministro della pubblica istruzione si pronunziarono favorevoli alla fondazione di questa Università. Un suo predecessore, onor. Corbino, qui nel Senato disse che la questione andava esaminata e che l'avrebbe proposta allo studio della commissione per la riforma degli studi universitari. Quella commissione, se non vado errato, votò un ordine del giorno favorevole all'istituzione dell'Università, e quell'ordine del giorno fu appunto presentato dall'onor. Polacco. Di un simile ordine del giorno si era fatto prima promotore il nostro illustre collega professore Durante anche egli favorevole.

Si può dire che gli ambienti dell'alta accademia italiana sono quasi tutti favorevoli alla fondazione di questa Università. E dopo queste premesse di natura storica, io per la lealtà con cui mi propongo di trattare questo argomento, debbo pure dire delle opposizioni che furono e sono al voto della Puglia e dell'accademia italiana.

Una è la solita, di carattere dilazionistico; è il famoso sofisma che Bentham illustrò, pel quale, quando non si vuole risolvere un problema nè dare su di esso la propria opinione, si dice che si lega ad un problema di più vaste riforme, e che quindi bisogna affrettare la soluzione del maggiore per potersi occupare del minore.

Credo di poter affermare che la fondazione dell'Università di Bari, a parte tempo e modo, è questione che sta da sè, e che va esaminata da sè, nei termini cioè nei quali la realtà degli interessi morali e materiali della regione pugliese e di quelli nazionali in Adriatico l'ha posta dinanzi al Parlamento ed al Paese.

L'altra opposizione è di carattere più forte, ed io credo che essa meriti di essere esaminata e di essere ponderata: il danno che l'Università di Bari porterebbe al grande ateneo napoletano.

Un nostro eminente collega, allora rettore magnifico dell'Università di Napoli, pose, in un discorso inaugurale, nettamente e con coraggio, la questione, e pur parlando della regione pugliese con conoscenza dei suoi progressi, e con grande tenerezza ed affetto per i suoi abitanti e per le nuove condizioni che la Puglia ha

dato a sè stessa negli ultimi sessanta anni, proclamò che l'istituzione dell'Università a Bari avrebbe portato grave danno all'ateneo napoletano, soprattutto perchè avrebbe rotto la unità morale e intellettuale del Mezzogiorno.

Con tutto il rispetto che io sento per la obiettività e per la delicatezza con cui l'onorevole Cocchia si occupò dell'argomento, mi permetto di dubitare che vi sia e che vi possa essere per sè stante una unità intellettuale e morale del Mezzogiorno e che questa unità oggi, nel secolo in cui si vive, possa essere formata da una Regia Università. Comunque sia io non credo che danno al grande e glorioso ateneo napoletano possa venire dalla fondazione dell'Università di Bari, perchè se dubitassi di ciò, come affezionato a quella città nella quale sono stato educato, io stesso sarei turbato nel decidere la fondazione di una Università a Bari.

Dunque la questione va esaminata in sè e per sè di fronte alle necessità ed agli interessi di una regione che ha una lunga storia di dolori e di trionfi secolari; che ha una posizione geografica che le fu per secoli fonte di travagli e di amarezze e che solo ora, dopo la nostra grande vittoria, può compiere nell'interesse d'Italia quella missione che ad essa è affidata; di una regione che ha saputo creare in sè e accanto a sè un ambiente economico, morale e di cultura che la fa veramente degna della istituzione che domanda allo Stato italiano.

Non dunque per vanità regionale, ma perchè essa vuole un organismo che raccolga in sè tutte le energie morali e materiali della regione e le rappresenti e le sviluppi e sia propulsore di maggiore civiltà e di maggiore progresso; un organismo i cui elementi essa ha creati dopo l'unità d'Italia, che fu per la Puglia (mi consenta il Senato la frase un po' prosaica) il maggiore affare e il più grande avvenimento dopo la caduta del Regno di Federico II.

La Puglia non domanda che le sia conservata una pergamena storica, che le sia mantenuto un privilegio, ma domanda il riconoscimento di un titolo di nobiltà nuova che si è fatta col suo lavoro, con la sua tenacia.

La Puglia dice al Parlamento e allo Stato italiano: io era prima del 1860 una povera regione, contristata dalla miseria e dalla febbre

malarica, senza traffici di terra e di mare. Ho bonificato tutta la mia terra piantando quella ricchezza italiana che risponde alla vite, ed ho per anni difeso la economia italiana nella bilancia commerciale con la esportazione delle mie uve, del mio vino e dei miei prodotti agricoli. Aveva i miei porti abbandonati e deserti ed ho dato vita ai traffici adriatici e (lo ricordi il Senato) per molto tempo, durante gli anni della Triplice, ho fatto da sola quel po' di politica estera nazionale che l'Italia ha svolto in Adriatico, sopportando i dolori ed umiliazioni che solo la nostra ultima vittoria ha vendicato, col coraggio dei miei naviganti e dei miei poveri battelli. Ho nel mio seno due porti militari che sono il maggior presidio della sicurezza d'Italia, Taranto e Brindisi.

E finalmente, dice la Puglia, ho creato una città, Bari, la seconda del mezzogiorno continentale, con un movimento di traffici e con un patrimonio industriale che fanno il suo e il nostro orgoglio di pugliesi, che ha già un ambiente di studi e di cultura e che già, per ardimento e per coraggio di editori e per fortuna di ispiratori autorevoli, e faccio il nome di Benedetto Croce, ha creato sulla carta una Università scritta in una biblioteca che ha nel suo seno le pubblicazioni della più viva e della più nuova cultura moderna.

Io, dice la Puglia, desidero compiere la mia missione in Adriatico e nei rapporti con la penisola Balcanica, perchè sull'Adriatico e specie sul basso Adriatico vi sia un faro di civiltà e di cultura che richiami sulla nostra costa quelle popolazioni dell'altra riva per compiere la loro educazione e la loro cultura sotto la luce della nostra civiltà che si rinnova sul vecchio tronco della nostra gloriosa e millenaria civiltà.

E non è una previsione ottimistica questa che vuole strappare, con un brillante argomento, il Vostro consenso.

Oggi stesso, non vi è scuola media o superiore, non vi è istituto di educazione viva in Puglia, specie a Bari, Brindisi e Taranto che non veda affluire domande di famiglie albanesi, rumene e bulgare.

E per completare brevissimamente tutto l'argomento, io vorrei accennare a due altre questioni. Con quali mezzi deve fondarsi questa Università? che Università deve essere? Quante Facoltà deve avere?

Della seconda questione non mi occupo perchè può essere ancora argomento contestato: ma quanto ai mezzi, posso assicurare l'on. ministro che provincia e comuni sono disposti a fare questo sacrificio, che poi sotto forma indiretta tornerà a sollievo delle loro economie domestiche per la minore spesa dell'educazione dei loro figli. Ho proposto al Governo di vedere se sia il caso di profittare di quei beni delle Chiese palatine che per una venerata ed augusta tradizione sono stati sempre impiegati in opere di beneficenza e di cultura nella nostra regione, dove essi sono e dove sono stati alimentati col lavoro e col coraggio degli abitanti.

On. ministro e onorevoli colleghi, ho finito: e ripeto le parole che ho pronunziato prima. Non si domanda il mantenimento di un privilegio con mezzi artificiosi per l'onore di un vecchio blasone; si domanda il riconoscimento di un titolo nuovo di nobiltà conquistato col lavoro e col sacrificio. Si domanda il mezzo perchè la Puglia possa anche dal punto di vista intellettuale e dei valori ideali, esercitare in Adriatico e nei suoi rapporti coi Balcani quella missione che ad essa è venuta dal fatto della guerra. (*Approvazioni*).

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. L'onorevole collega e caro amico senatore Chimienti ha fatto accenno al modesto mio nome come a quello di un fautore, e non dell'ultima ora, della tesi che egli ha sostenuta e difesa con tanta elevatezza. Io ho chiesto di parlare unicamente per dare precisa notizia di un fatto che egli vagamente accennava, poichè non gliene soccorreva sicura la memoria. Ed è questo. Ho avuto l'onore di formare parte della Commissione Reale per la riforma degli studi superiori istituita circa un decennio fa su proposta dell'onor. Daneo, allora ministro della pubblica istruzione. Ebbene, io debbo integrare quanto disse l'onorevole Chimienti, ricordando che la Commissione stessa nella seduta del 13 giugno 1913 votava quest'ordine del giorno da me proposto: « La Commissione trova legittimo il voto di tutti i sindaci di Terra di Bari per la fondazione di una Università a Bari ed opportuno anche per alte ragioni nazionali il secondarlo, lasciando impregiudicata la questione della Facoltà con la quale convenga che l'Università si inizi ».

Tanto ho creduto bene di ricordare per l'autorità che, eccezione fatta di chi parla, presentava quella Commissione presieduta dal sempre lacrimato nostro collega Dini; e spero che il nobile voto di quella regione che si ispira, come ha ben detto l'onor. Chimienti, a considerazioni non campanilistiche ma altamente nazionali, sorretto così dall'assenso di tanti professori delle Università d'Italia, si traduca finalmente nel campo dei fatti. (*Approvazioni*).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Lamberti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LAMBERTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 giugno 1920, n. 899, che ristabilisce il normale funzionamento dell'Unione Militare, Società anonima cooperativa di consumo e credito fra gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina con sede in Roma ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Lamberti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

Risultano sorteggiati quali scrutatori per la votazione:

per la nomina di un membro per la Commissione per il regolamento interno i signori senatori: Beria D'Argentina, Libertini, Giunti, Palummo, Cocchia.

per la nomina di un membro della Commissione di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, i signori senatori: Pansa, Grandi, Figoli, Triangi, Martino.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori testè sorteggiati quali scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Ameglio, Amero D'Aste, Annaratone. Baccelli, Badoglio, Barbieri, Battaglieri, Bava Beccaris, Bellini, Bennati, Bergamasco, Beria D'Argentina, Berio, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Leonardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Canevari, Capotorto, Castiglioni, Cataldi, Cefaly, Chersich, Chiappelli, Chimienti, Cimati, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Corbino, Credaro, Croce, Cusani-Visconti.

Da Como, Dallolio Alfredo, De Amicis Manueto, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, Della Noce, De Novellis, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fadda, Faelli, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferri, Figoli, Filomusi Guelfi, Foà, Frascara.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordano Apostoli, Giunti, Golgi, Grandi, Grassi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lamberti, Lanciani, Libertini, Loria, Lusignoli, Luzzatti.

Manna, Mango, Marchiafava, Marescalchi-Gravina, Mariotti, Martinez, Martino, Massarucci, Mattioli, Mayer, Mazzoni, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca.

Novaro.

Pagliano, Palumbo, Pansa, Papadopoli. Paserini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Placido, Podestà, Polacco, Presbitero, Pullè.

Quarta.

Rampoldi, Rava, Reynaudi, Ridola, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Salvia, Sanarelli, Sandrelli, Scalini, Scalori, Schupfer, Scialoja, Sechi, Setti, Sforza, Sili, Sonnino Sidney, Spirito, Squitti, Supino.

Taddei, Tamassia, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Vanni, Venosta, Vicini, Viganò, Vigliani, Visconti Modrone, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

Seguito dello svolgimento
della interpellanza Chimienti ed altri.

PRESIDENTE. Proseguiremo nella discussione dell'interpellanza del senatore Chimienti ed altri sulla fondazione di una Università in Bari.

GOLGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

*GOLGI. Ho voluto domandare la parola semplicemente per fare una calda adesione agli argomenti svolti dall'onorevole senatore Chimienti a proposito della istituzione di una Università a Bari e per pregare il Senato di voler prendere la proposta da esso fatta nella più seria considerazione. La cosa mi è giunta improvvisa: se avessi saputo che tale questione sarebbe stata trattata oggi, avrei pregato l'onorevole Chimienti di volermi considerare fra gli *altri* che a lui si sono associati nella proposta: ma non avrei potuto aggiungere nulla di nuovo. Io non posso che associarmi completamente alle argomentazioni tanto efficacemente svolte dall'onorevole senatore Chimienti.

Mi permetto soltanto di ricordare che la questione della istituzione di una Università a Bari non è nuova. Tra l'altro, alcuni anni fa la Società Italiana delle scienze doveva tenere un congresso a Bari, ed io, che avevo allora l'onore di essere presidente di quella Società, per la solenne apertura del congresso mi ero appunto proposto il seguente tema: « Sulla convenienza di istituire una Università a Bari ».

Ora vedo con piacere che la questione ha fatto strada in modo da lasciar sperare che possa essere studiata dai vari e complessi suoi punti di vista e colla possibile sollecitudine risolta.

Come ho già detto, agli argomenti svolti dall'onorevole senatore Chimienti nulla ci sarebbe da aggiungere. Si tratta di una questione di ordine scientifico, di ordine didattico ed anche di ordine politico. Quale cultore delle discipline sperimentali, io mi permetto di affermare che l'insegnamento di queste discipline non

può nelle grandi Università riuscire così efficace, come sarebbe necessario, a causa del gran numero degli studenti.

Come si può credere, ad esempio, che un gruppo di preparati anatomici od istologici — che sempre richiedono esame calmo ed attento — possa essere efficacemente mostrato a centinaia di studenti che intorno ai preparati medesimi possono trovarsi affollati?

Altrettanto si dica delle dimostrazioni cliniche. È mai possibile che i fatti più delicati, non di rado transitori (sintomi) che possono essere presentati da un ammalato possano essere rilevati e ben valutati dalla folla di studenti che nelle grandi Università si accalcano attorno a quell'ammalato?

L'insegnamento di queste discipline abbisogna di mezzi e di disposizioni particolari che è più facile avere nelle piccole che non nelle grandi Università. Questo anche a parte il numero degli studenti.

Considerata da questo punto di vista, la questione, è evidente che non può avere fondamento la preoccupazione da taluni nutrita che l'istituzione di una Università a Bari possa diminuire l'importanza del grande Ateneo di Napoli.

Ma anche su questo punto l'onorevole Chimienti ha svolto le più serie considerazioni. In proposito io potrei soltanto aggiungere che la moltiplicazione dei mezzi di lavoro e di studio è uno dei maggiori coefficienti di progresso.

Detto questo, io non posso che ripetere che mi associo con caldo assentimento a quanto così efficacemente ha esposto al Senato il collega Chimienti e faccio voti che la sua proposta possa essere sollecitamente accolta ed avviata all'attuazione. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione per rispondere a questa interpellanza.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Onorevoli senatori, già il collega Chimienti ha ricordato che la questione della Università di Bari ha avuto in genere consenzienti i ministri della pubblica istruzione. Per mio conto dico senz'altro che fin dai primi giorni della mia vita ministeriale, ad una domanda rivolta dai rappresentanti di quella nobile regione, dichiarai che non avevo ragioni pregiudiziali di

carattere scientifico o tecnico contro l'istituzione di questa Università e che la questione era semplicemente di carattere finanziario. Non ho pregiudiziali in materia perchè la questione del grande o piccolo numero delle Università, in Italia non ha nulla a che fare con l'istituzione di una Università a Bari. Le Università potranno esser troppe dove sono troppo vicine, ma non lo saranno mai abbastanza per vietare che l'intero Mezzogiorno ne abbia due. Del resto la questione generale della convenienza di lasciare sopravvivere le piccole Università non è da risolversi troppo radicalmente con la proposta della soppressione. Se non temessi di dire un paradosso potrei perfino affermare che sarebbe meglio sopprimere le grandi Università anzichè le piccole. E rendo subito conto di questa mia affermazione.

L'organizzazione del nostro insegnamento universitario è ancora fatta sopra una base che dimentica la creazione di un organo potente: il libro. L'Università vive ancora come se il libro non fosse stato inventato, e molti insegnamenti potrebbero essere sostituiti da un buon libro. Non arriverò fino all'eccesso scherzoso di alcuni che per accompagnare alla parola scritta il fervido gesto del professore che spiega vorrebbero aggiungere al libro il cinematografo. Rileverò solo che effettivamente la funzione dell'Università si esplica in quelle discipline per le quali è possibile e continuo il contatto tra l'insegnante e l'allievo; ma questo non è possibile quando gli iscritti ad un corso sono mille o millecinquecento. Il risultato è che le iscrizioni numerosissime di certe nostre grandi Università sono iscrizioni sulla carta; gli studenti restano nelle loro case e i professori che hanno nominalmente millecinquecento iscritti fanno lezione a quaranta o cinquanta studenti soltanto.

Chè se avviene, come in alcune discipline nelle quali ciò è indispensabile, che tutti gli allievi si decidano a frequentare i corsi, allora si può verificare quello che è successo nel mio insegnamento all'Istituto fisico di via Panisperna, dove non potendo accogliere ottocento studenti di primo e secondo anno del biennio di ingegneria ho dovuto con un atto di arbitrio che il ministro del tempo ignorava, e che il ministro di oggi fingerà di ignorare ancora, rendere annuale anzichè biennale l'insegnamento della

fisica, per l'impossibilità materiale di accogliere nell'aula tutti gli studenti iscritti.

Non parliamo poi di quegli insegnamenti per i quali si richiedono esercitazioni pratiche; in queste condizioni il lento turno di trecento o quattrocento studenti in un laboratorio per quanto bene organizzato, toglie ogni efficacia alle esercitazioni stesse. E perciò, quando si rimprovera alle piccole Università la loro scarsa utilità, io debbo nell'animo mio fare il confronto tra l'efficacia profonda del mio insegnamento nella piccola Università di Messina, e quella che posso raggiungere nella potente e grande Università di Roma.

Quindi io non ho pregiudiziali contro le piccole Università.

Ci si può dolere della non opportuna distribuzione nelle varie regioni, del loro addensamento soverchio in alcune parti d'Italia in confronto di altre che ne sono completamente prive; e da questo punto di vista nessuna obiezione può essere sollevata, a mio parere, contro l'istituzione di una Università a Bari.

C'è un secondo argomento che è stato messo avanti per favorire questa istituzione e per precisarne i criteri dal punto di vista dell'ordine col quale dovrebbero iniziare il loro funzionamento le diverse Facoltà, ordine che l'onorevole Chimienti ha detto di non voler toccare in questo momento. Ebbene; io ho avuto una assai simpatica impressione dai promotori di questi accordi con il Ministero della pubblica istruzione, quando mi hanno chiesto, per prima una facoltà di lettere che avrebbe un compito duplice ed assai importante: anzitutto favorire la produzione di insegnanti di scuole medie della regione i quali, essendo del luogo, darebbero maggiore stabilità al personale di quelle scuole, oggi considerate come sedi di passaggio e non desiderabili. L'allievo che vola verso Napoli ha troppe altre attrattive, e difficilmente si dà a questo tipo di carriera.

Nello stesso tempo si domandava l'istituzione di una Facoltà di lettere come centro di irradiazione della cultura italiana sull'altra sponda dell'Adriatico. Della opportunità di questa richiesta è inutile che noi discutiamo.

Mi si proponeva inoltre di aggiungere in un secondo tempo una scuola di produzione di chimici applicati possibilmente all'agricoltura; l'e-

sistenza di alcuni particolari istituti locali favorirebbe questa seconda istituzione.

Per la facoltà di giurisprudenza nessuna richiesta, ed aggiungo nessun bisogno. L'Istituto superiore commerciale di Bari rende praticamente non necessaria l'aggiunta di una nuova fabbrica di avvocati. Desideralissima indubbiamente una facoltà di medicina, ma gli stessi elementi locali si rendono conto della difficoltà gravissima dal punto di vista finanziario, poichè la Facoltà di medicina, per il complesso di laboratori e di cliniche che richiede, costituisce la parte più onerosa di un esercizio universitario.

Ora, messa la questione in questi termini, trovo che la risoluzione può essere sicura e sollecita. Già per iniziativa degli enti locali, sarebbe garantito un contributo annuo di 700.000 lire; di più gli enti contribuirebbero, per una volta tanto, con una somma ammontante a due o trecento mila lire e con la cessione di un edificio. Purtroppo il fabbisogno è ancora più grande, ma a questo proposito non sarà inopportuno tener presente che la parte che può spettare agli enti locali nel rifornimento dei mezzi per il funzionamento dell'Università non è disciplinata da leggi categoriche e uniformi, ciò che ha dato luogo a disparità notevoli da regione a regione. Mentre, cioè, per la regificazione e il pareggiamento delle scuole medie esistono norme ben precise comuni a tutta Italia che disciplinano la proporzione del contributo degli enti locali rispetto all'onere dello Stato, nel caso delle Università si procede, per così dire, a trattativa privata, e noi abbiamo dei casi nei quali per la costruzione di edifici universitari gli enti locali intervengono per un decimo, per un quinto o per la metà, secondo l'arrendevolezza maggiore o minore degli individui che rappresentano nelle trattative gli enti locali e lo Stato.

Se una larghezza può essere usata a qualche regione non c'è dubbio che nel caso di Bari lo Stato possa acconsentire ad integrare l'assegno delle 700.000 lire fino a quello che occorre per il funzionamento di questa prima parte della università. Pur troppo non possiamo far conto, come l'onorevole Chimienti suggerisce, su quella risorsa delle rendite delle chiese palatine. Mi sono procurato in proposito delle informazioni dal Ministero per la giustizia e per

gli affari di culto. Le informazioni sono le seguenti: le rendite delle chiese palatine pugliesi sono tutte devolute a scopi vari di culto per i quali gli assegni sono ora ridotti al disotto del necessario. A parte gli scopi di culto, provvedono principalmente al mantenimento della Regia scuola industriale in Bari e del ricovero di mendicanti di Acquaviva delle Fonti. Le rendite sono insufficienti di fronte ai cresciuti bisogni, tanto che il bilancio della Regia Delegazione è in *deficit* di circa mezzo milione, a causa specialmente dell'enorme incremento delle imposte e tasse che gravano il patrimonio immobiliare palatino e degli aumenti degli assegni agli impiegati di quella amministrazione e al clero di dette chiese.

L'opera nazionale dei combattenti ha requisito questo patrimonio; si sta tuttavia procedendo alla derequisizione di esso, operazione dalla quale il Ministero si ripromette un sensibile miglioramento della situazione, tale però da consentire soltanto l'assestamento del bilancio. Non è quindi in alcun modo possibile devolvere rendite a favore della erigenda Università di Bari.

Io non credo che questo debba molto spaventarci. Il preventivo per il funzionamento di una Università completa del tipo di Bari, potrebbe essere di circa due milioni annui: 700,000 lire sono già fornite dagli enti. Certo, se io domando al mio collega del tesoro, nelle condizioni attuali dei bilanci, un assegno di un milione e mezzo, comincerò ad incontrare delle resistenze; ma non sarà difficile superarle, soprattutto con l'aiuto degli autorevoli interpellanti di oggi, se noi teniamo presente che in Italia ordinariamente i mezzi si rifiutano con grande tenacia per le cose, si cedono con una certa larghezza per le persone. Una agitazione di una categoria di dipendenti dello Stato può benissimo assorbire centinaia di milioni: mentre se si domanda un milione per spese non destinate a persone si incontrano resistenze invincibili. Io vorrei che un senso maggiore di proporzione dominasse le varie erogazioni da parte dello Stato, e poichè il ministro del tesoro è una persona assai ragionevole, spero di superare questa difficoltà.

In fondo non è solo per contentare il desiderio dei cittadini di Puglia che io aderisco alla richiesta, poichè non ho grande fiducia

sulla conoscenza che le popolazioni del Mezzogiorno, alle quali io appartengo, hanno dei loro veri bisogni.

Ricordo che dopo il tremendo disastro di Messina, prima ancora che nella città si riuscisse a istituire una traccia qualsiasi di vita possibile, sorse imperioso il desiderio e il bisogno di ottenere la rinascita dell'Università; ebbi in quel momento la sensazione che la città assomigliasse a un profugo sorgente dalle macerie senza vesti, lacero, scalzo e che cominciasse col domandare un cappello a cilindro.

E passando oggi per Messina ho potuto constatare che l'edificio universitario si va costruendo magnificamente; ma le scuole elementari sono in tali condizioni che gli allievi sono accolti a turni di un'ora o poco più; dopo questo brevissimo tempo cedono il posto ad altre schiere di fanciulli, che vanno ad accogliere così solo la parodia della istruzione!

Ho detto questo solo per mettere in evidenza che le popolazioni cui appartengo non hanno la sensazione dei loro più essenziali bisogni.

Ma nel caso presente siamo tutti persuasi che sono in giuoco veri interessi nazionali.

Ho già accennato che nei riguardi delle nazionalità a noi vicine l'Italia ha un grande compito, soprattutto verso l'Oriente. L'Italia ha tesori di civiltà da espandere del mondo: questo non è imperialismo che possa farci demerito. L'Italia deve diffondere verso l'Oriente i frutti della propria civiltà; e se alle fortezze della Venezia Giulia noi potremo sostituire tante scuole italiane, se ai porti fortificati dell'Adriatico potremo aggiungere una Università, faro di civiltà, questo sarà il miglior compimento della nobile missione dell'Italia nel mondo. (*Applausi*).

SCIALOJA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Non era mia intenzione prendere la parola in questa discussione, poichè ho firmato l'ordine del giorno proposto dall'onorevole collega Chimienti ed egli lo ha svolto con la chiarezza e la eloquenza sua abituale; ma alcune parti della risposta data dal nostro caro e chiaro ministro della pubblica istruzione, che in certi punti del suo discorso pareva quasi un ministro di opposizione al Governo, mi hanno incoraggiato a parlare.

Egli si è dichiarato favorevole alla fondazione dell'Università barese e di ciò io pure lo ringrazio; ma appunto perchè spero che le sue parole siano più efficaci di quelle dei predecessori suoi, che si erano anche mostrati favorevoli, ma che poi nulla hanno portato ad atto, io credo che non si debba lasciare senza discussione qualche punto pratico della questione, in cui non sarei precisamente dell'opinione manifestata dall'onorevole ministro.

Egli ha ricordato con parole di lode la proposta, che fu fatta, di incominciare a costituire in Bari una Facoltà letteraria e ha dichiarato che egli l'approva. Ora a me pare che, se la Università di Bari deve sorgere viva, vitale ed utile, non solo nei rapporti interni d'Italia, ma anche nei rapporti internazionali, sia necessario che le prime Facoltà, che costituiranno il nucleo della nuova Università, siano quelle di natura universale, nelle quali l'insegnamento si possa impartire indipendentemente dalla nazionalità degli studenti. Le Facoltà di natura universale sono la Facoltà di medicina e la Facoltà di scienze fisiche e matematiche. Le Facoltà di lettere e di legge hanno un carattere molto più nazionale. La Facoltà di lettere riproduce quella che è l'essenza più intima dell'anima nazionale; la Facoltà di legge, nelle sue discipline fondamentali svolge la dottrina del diritto positivo di uno Stato.

La Facoltà di medicina invece è quella che, mentre dal punto di vista scientifico ha natura universale, ha natura universale anche dal punto di vista professionale, ed è perciò più adatta ad attrarre in gran numero gli studenti che non appartengono alla nazione italiana.

La Facoltà di scienze fisiche e matematiche ha lo stesso carattere teorico, non ha la stessa importanza professionale. Perciò tra queste due Facoltà, quella di medicina e quella di scienze, io incomincerei dalla costituzione di quella di medicina, come primo nucleo fecondo della nuova università.

Aggiungo, che mentre io pure sono del parere del ministro, che, tirate le somme, siano peggiori le grandi università che le piccole, ritengo che il sottrarre alla mastodontica università di Napoli una parte degli studenti di medicina non sia un male per la città di Napoli, ma sia un gran bene per la Facoltà medica napoletana; mentre invece la Facoltà di

lettere non è mai tanto popolata che gl'inconvenienti della soverchia moltitudine siano in essa pari ai mali della moltitudine nella Facoltà di medicina e di scienze.

Io mi auguro perciò che, se la proposta, come spero, sia per produrre non solo discorsi in Senato, ma anche fatti a Bari, questi fatti comincino per essere la costituzione della Facoltà di medicina. Ma, si dice, è una facoltà che richiede molto maggiori spese che non quella di lettere. Siamo alle solite: la questione finanziaria. Ma ricordo che ho sempre considerato come una economia lo spendere bene, e invece come uno sperpero lo spendere male, anche se la spesa cattiva sia minore della buona. Io crederei quasi perduta la somma che lo Stato spendesse per costituire una Facoltà di lettere a Bari, invece stimo feconda la somma che si impiegherebbe per la costituzione di una Facoltà di medicina.

Questo dal punto di vista didattico, dal punto di vista dell'Università considerata come istituto superiore di insegnamento. Ma, come è stato notato da tutti gli oratori, la Università di Bari deve essere anche il richiamo delle popolazioni di oltre adriatico, e così deve essere forse l'organo principale della politica estera italiana, di fronte alla penisola balcanica. Noi spendiamo molti denari inutilmente facendo una diplomazia di vecchia scuola: spese di rappresentanze, pranzi, conviti... tutto questo non atterrisce mai il ministro degli esteri ed i rappresentanti d'Italia. Ma più necessaria invece è una spesa di questa natura, di penetrazione spirituale più proficua delle piccole manovre diplomatiche, che spesso da un anno all'altro si contraddicono. Questa spesa deve essere sostenuta da quel bilancio che si voglia, ma è fatta anche nell'interesse del Ministero degli esteri.

Qui intervengono alcune considerazioni, che io credo non inutile di esporre al Senato.

Si è detto molte volte che la funzione della irradiazione spirituale d'Italia nelle popolazioni balcaniche dovrebbe essere affidata alla povera Zara.

Io dubito molto che questo patriottico proposito possa praticamente attuarsi. Dai trattati che noi dobbiamo fedelmente applicare, la povera Zara è uscita in tale stato che non so se

potrà essa stessa vivere anzichè riscaldarè della propria vita le popolazioni circostanti.

È un piccolo paese. Il nome è nobilissimo, e molti italiani credono facilmente che all'altezza del nome corrisponda anche la grandezza della cosa, ma è un piccolo paese di dodicimila abitanti, circoscritto dai confini politici in tal modo che si può considerare una piccola isola dispersa lungo le coste dell'Adriatico orientale. I contatti coll'Italia non si possono avere che per mare; e si potranno avere finchè questo mare sia sicuro, ma alla minima incertezza di questa sicurezza, i rapporti della povera Zara coll'Italia saranno facilmente rotti.

Che questo paese così mal ridotto possa diventare il focolare della intelligenza nostra, il centro dello spirito italico nella Dalmazia, io credo che si possa desiderare come aspirazione patriottica, ma non credo che si possa realizzare. È adunque necessario che il focolare spirituale sia acceso in Italia in quel luogo che è geograficamente più adatto a mantenere i contatti con le popolazioni balcaniche; ed io non conosco veramente luogo più adatto di Bari; di Bari che già adesso, come ricordava il collega Chimenti, nelle varie sue istituzioni scolastiche richiama le popolazioni dell'altra sponda, e che certamente ne richiamerebbe anche maggiormente quando contenesse quelle Facoltà di carattere universale, di cui ho fatto cenno testè.

Io prego perciò l'onorevole ministro, quando prenderà a studiare la formazione dell'Università di Bari, di voler tener presenti queste mie pratiche considerazioni, perchè nulla è più pericoloso che avviarsi per una via luminosa senza vedere che vi sono dei fossati che possono far cadere il viandante che non vi ha posto riparo prima. (*Approvazioni*).

VITELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Ho chiesto la parola perchè quasi da tutti gli oratori ho sentito parlare della Facoltà di lettere come di quella che potrebbe essere istituita con poco danaro. Questo è verissimo rispetto alle somme favolose che occorrerebbero oggi per la Facoltà di medicina e anche per la Facoltà di scienze; perchè e nell'una e nell'altra Facoltà, come già l'onorevole ministro dell'istruzione ebbe giustamente a dire in altra occasione, è invalsa la smania delle spese enormi, oltrechè per l'arredamento

scientifico dei laboratori ecc., anche per le costruzioni di edifi più o meno faraonici.

Non è dubbio, dunque, che la Facoltà di lettere richieda minori spese di quelle che richiedono le altre Facoltà; ma non tanto piccole quanto generalmente si ritiene. Vi sono molti i quali si immaginano che con quattro scaffali di libri e quattro persone più o meno brave che sappiano parlare di letteratura, di filosofia e di storia, sia formata la Facoltà di lettere. Invece, anche se moviamo dal come è oggi formata la Facoltà di lettere in Italia, prima di tutto troviamo una grande quantità di professori; e io non so se nelle presenti condizioni d'Italia vi sia modo di fornirne adeguatamente una nuova Facoltà di lettere che riesca non impari alle altre. Per esempio, ciascuna Facoltà letteraria italiana (non dico cosa nuova agli onorevoli colleghi del Senato) comprende quattro professori di filosofia: un professore di filosofia teoretica, uno di storia della filosofia, uno di filosofia morale, uno di pedagogia. E non è escluso che se ne abbia un quinto, quando che sia, di filosofia della storia! Oggi abbiamo in Italia tredici Facoltà di lettere: tredici per quattro, dà nientemeno che cinquantadue filosofi universitari! Io non so, ma amo credere che questi cinquantadue filosofi vi sieno; mi par difficile trovare il cinquantatreesimo. (*Si ride*).

Accennerò di volo al materiale di studio che si richiede in una Facoltà di lettere. So benissimo che cosa si pensa tuttora in alcuni ambienti, anche colti, italiani. Rammento di aver cominciata la mia carriera d'insegnante in Sicilia, precisamente a Catania, e rammento benissimo che le persone colte ed anche dotte di Catania mi assicuravano allora (è giusto però osservare che da quel tempo ad oggi sono passati cinquanta anni), che io ero uno dei più fortunati mortali del Regno d'Italia, perchè capitato in una città colta, ben fornita di libri, specialmente per i miei studi di filologia classica. Mi si diceva che avrei trovato lì le grandi collezioni raccolte dai Benedettini e da altri ordini religiosi; ma viceversa, quando andai a vedere, si trattava soltanto di *alcuni* volumi della collezione Pomba, e non vi erano altro che vecchie, vecchissime edizioni, la maggior parte di valore puramente bibliografico. Pensiamo dunque bene a quello che imprendiamo a fare. Ho sentito parlare di 700,000 lire

e poi di un milione od anche un milione e mezzo, da spendere per la istituenda Facoltà di lettere...

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Settecentomila lire all'anno.

VITELLI. Ma soltanto per iniziare decentemente la biblioteca di una Facoltà che comprende letterature antiche e letterature moderne, storia antica e storia moderna, glottologia antica e glottologia moderna, archeologia, epigrafia, storia dell'arte, geografia (l'onorevole ministro vorrà considerare che cosa vuol dire geografia oggi) e filosofia, domando quante centinaia di migliaia di lire occorrono? E quante altre centinaia di migliaia occorrono perchè la biblioteca decentemente iniziata possa servire domani come strumento efficace di lavoro? Proprio ora che la sterlina vale quello che vale, e l'industria tedesca fa salire a prezzi fantastici i libri destinati all'estero? Saranno diverse le condizioni fra non molto: *accipio omen*, ma ne riparleremo ad augurio avverato.

Dunque, io pur riconoscendo, e non si può non riconoscere, che l'istituzione della facoltà di lettere nelle presenti condizioni dell'erario italiano importerebbe un minore aggravio, insisto su questo che non si facciano illusioni, nè il ministro della pubblica istruzione nè i fautori della proposta, che si possa far qualche cosa di vitale con mezzi molto modesti. Al solito, succederà quello che succede sempre in Italia: si dichiara cioè che con venticinque centesimi si edifica un duomo, e poi si cominciano i lavori e i venticinque centesimi diventano venticinque milioni. Questo avverrà anche per la facoltà di lettere di Bari, se il desiderio di aver qualcosa purchessia indurrà a trascurare ogni altra considerazione. Ho ricordato poco fa l'archeologia, l'epigrafia, la storia dell'arte.

Non credo di mancar di rispetto a parecchi dei nostri colleghi che occupati in altri nobili studii possono non conoscere le condizioni oggi indispensabili perchè tali insegnamenti universitari sieno efficaci. E vorrei soprattutto che avessero dimenticato di aver dato alcuni mesi fa voto favorevole ad un istituto archeologico in Roma con poche migliaia di lire di assegno annuo. E in Roma esistono grandiosi musei, esiste uno splendido museo di gessi, una infinità di sussidii. Che cosa sarà a Bari un'ar-

cheologia senza musei, senza bronzi, nè marmi, nè gessi, nè pinacoteche, nè grandi collezioni artistiche? È proprio questo il momento di provvedere a qualcuno almeno di codesti indispensabili sussidii, di provvedervi dico degnamente, non già in maniera che grosse somme spese oggi in via provvisoria si dimostrino poi, di qui a dieci anni, male spese?

Molte cose giuste ha dette l'onorevole Scialoja e fra il resto ha insistito sul concetto, che interesserebbe molto per l'Italia avere in Bari un'Università *sui generis*, quelle Facoltà cioè che abbiano carattere universale piuttosto che esclusivamente nazionale.

Dichiaro in parentesi, ma con molto entusiasmo, che non vi è dubbio che il mezzogiorno debba avere un'altra Università oltre quella di Napoli: è questo un concetto che è stato sempre riconosciuto, se non m'inganno, da tutti, nè mi è noto che altre Università abbiano invidia o gelosia per l'istituenda Università di Bari. Tanto è vero che questo concetto è penetrato nella coscienza di tutti, che anche l'onorevole interrogante non ha già formulato la sua interpellanza mostrando il desiderio che si decidesse una questione di massima; ma ha domandato semplicemente se non era « giunto il momento » di mettere in pratica un concetto già accettato. Su questa espressione, anzi, io mi permetterei di osservare che forse non era appunto questo il momento più opportuno di domandarlo; ad ogni modo ciò non mi riguarda, giacchè non sono in grado di trattare concretamente questioni finanziarie. Posso dire soltanto che, se il Governo crede di poter fare questa spesa, essa sarà molto più remunerativa e più giusta di tante altre che noi spesso votiamo a cuor leggero.

L'onorevole Scialoja, come ho già osservato, ha detto molte cose giuste. Ora entrando nel suo stesso ordine di idee io vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro della pubblica istruzione sul fatto che presso di noi la Facoltà di lettere e filosofia è una Facoltà molto male composta. Non risponde ad una concezione organica, come (e credo di poterlo dire impunemente ora che è finita la guerra) è invece la facoltà filosofica tedesca, dove sono raccolti tutti gli insegnamenti di valore universale teorico. La Facoltà filosofica tedesca comprende infatti tutti gli insegnamenti della no-

stra Facoltà di lettere, tutti gli insegnamenti di filosofia, ma anche tutti gli insegnamenti di matematica pura, di fisica principalmente teorica, di chimica generale, di geologia, di fisiologia, di economia politica, di scienza delle finanze e così via; insomma tutti gli insegnamenti che non hanno valore prevalentemente professionale. Nelle nostre attuali Facoltà di lettere è invece a disagio la filosofia, alla quale dovrebbe pure essere lecito accedere per la via delle scienze matematiche e della natura, ed è più che a disagio la geografia che senza il sussidio di codeste altre scienze è peggio che dimezzata.

Se dunque si vuol cominciare a Bari con la istituzione di una scuola universitaria, a me parrebbe una bella cosa che si cominciasse con la facoltà di filosofia costituita appunto nel modo che ho detto, con una facoltà filosofica cioè che risponde egregiamente al concetto illustrato dall'onorevole Scialoja. Non intendo negare che vi risponderebbe anche *meglio* la Facoltà di medicina; ma ricordiamoci che questo « meglio » importerebbe molte e molte decine di milioni.

L'onorevole ministro ha voluto accennare a ciò che è accaduto per la Università di Messina. Purtroppo nulla è così vero come quello che egli ha detto. Ricordo che, quando avvenne l'immane terremoto, io ebbi il barbaro coraggio, forse appena quattro giorni dopo la notizia dello spaventevole disastro, di pensare e di stampare che il terremoto aveva fatto orribili danni, ma anche una cosa buona, e cioè aveva distrutto l'Università di Messina, che nessuno perfettamente sano di cervello avrebbe dovuto voler ricostruire. Naturalmente non mi è mai passato pel capo di privare Messina di Istituti di istruzione: volevo per Messina qualcosa che a Messina stesse bene; ma non c'era e non c'è ragione per volervi una fabbrica di avvocati, di medici e di letterati, dal momento che non ci sono i mezzi per educarli. Il vantaggio che io ebbi da questa barbara dichiarazione era quello che meritavo, e forse qualcuno dei colleghi ancora se ne ricorda: fui chiamato il necroforo universitario (*Si ride*).

Non è da sperare, pertanto, che si possa provvedere all'istituzione dell'Università a Bari con la soppressione di altre Università italiane. Solo al conte di Cavour riuscì, che io ricordi,

la soppressione dell'Università di Sassari; ma la soppressione durò soltanto sei mesi! Bisogna sempre muovere piuttosto dallo stato presente, che durerà anche lungamente nel futuro, e dire che, se in altre parte d'Italia vi sono troppe Università, ciò non toglie che l'Italia meridionale abbia diritto ad una seconda Università a Bari, giacché questo è il paese più indicato per le ragioni che sono state esposte. L'istituzione di codesta Università sarà un bene per tutta l'Italia.

Forse non è inutile aggiungere qualche cosa a conferma di ciò che l'onorevole ministro ha detto sulle Università maggiori e minori. Lo ha detto in una forma che egli stesso ha chiamata paradossale; ma una grande verità c'è in quello che egli ha affermato. Ciascuno di noi vecchi insegnanti sa quello che ha potuto fare quando ha avuto pochi scolari, come ciascuno di noi sa che il nostro insegnamento è diventato poco meno di una lustra quando abbiamo avuto centinaia e centinaia di allievi.

Nella maggior parte dei nostri insegnamenti, meno in quelli che servono di avviamento alla scienza, ciò che vale non è la lezione cattedratica, ma è l'esercitazione, quel lavoro che si chiama di laboratorio quando si tratta di scienze fisiche e naturali e si chiamerà in un altro modo (alla tedesca noi lo chiamavamo « seminario »), quando si tratta di scienze morali. Con l'esercitazione, cioè, con una vera e propria collaborazione di insegnanti e di discenti, si formano veramente gli scienziati, i cultori appassionati di una disciplina. Ora tutto questo è possibile molto meglio nelle piccole Università che nelle grandi. Voglio anche dire, senza pericolo di essere smentito dall'onorevole ministro, che, come tutti sanno, è anche uno scienziato eminente: persino i direttori dei grandi laboratori, dal momento che sono diventati tali, quasi quasi perdono la facoltà di produrre scientificamente tutto quel bene che hanno fatto mentre hanno lavorato in piccole Università e in piccoli laboratori. Valga un esempio celebre che spesso è ripetuto e che posso ripetere anch'io: il celebre chimico Liebig. Il Liebig fece miracoli fino a che fu in una piccola Università, l'Università di Jena; quando ebbe a sua disposizione grandi laboratori, la sua operosità scientifica, o almeno la sua grande produzione scientifica, si ridusse notevolmente. Non voglio

dire che questo avvenga proprio per tutti, ma è una regola quasi generale. L'abbondanza di mezzi, l'ampiezza dei laboratori non sono in ragione diretta della produzione scientifica. Cosicché io sarei tutt'altro che dolente, sarei invece lietissimo, se l'Università di Bari non mi diventasse una grande Università; purtroppo non sarà così, perchè grande Università diverrà certamente.

Comunque sia, non è oggi il caso di insistere per dimostrare l'utilità scientifica, didattica e politica della istituenda Università barese. Siamo tutti d'accordo nell'ammetterla. La questione è soltanto una: se il Governo, se le popolazioni delle Puglie hanno denari sufficienti per fondare degnamente questa Università, non col solito sistema italiano che — permettetemi la espressione, per volgare che sia — è troppo spesso quello di fare le nozze coi fichi secchi. (Approvazioni).

CHIMIENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIENTI. Il Senato comprenderà che io non posso che dichiararmi soddisfatto e lieto della discussione avvenuta in quest'alta Assemblea dove ogni argomento, quando è degno, raggiunge nella discussione l'altezza che merita. L'intervento degli onorevoli Polacco, Scialoja e Golgi ha portato argomenti nuovi e viva luce di consensi che forse la mia povera parola non aveva saputo creare.

Ed anche l'onorevole Vitelli che ha avuto la parte di avvocato del diavolo, anche lui con le sue parole e col ricordo di essersi assunto il nome di necroforo dell'Università di Messina, tanto è contrario alla creazione di nuove Università, ha riconosciuto che la fondazione di una Università a Bari è una vera necessità nazionale.

Vedrà la Puglia, che così alti sacrifici ha saputo fare, come rendersi degna dell'interessamento dello Stato.

All'onorevole ministro della pubblica istruzione dirò che, per quella esperienza che ho della psicologia parlamentare, mi è parso di sentire nelle sue parole la coscienza della necessità della nuova istituzione, la simpatia verso di essa e la volontà di tradurla in atto. Con questa convinzione che io traggo dal tono della sua voce, e dal contenuto coraggioso del suo discorso, io mi auguro che possa essere vera-

mente il benemerito di questa istituzione. Anche per questo auguro a lui lunga vita ministeriale perchè possa compiere quello che è nei suoi propositi e nei nostri voti. Io coi miei illustri colleghi, che hanno onorato la Puglia firmando la mia interpellanza, vigileremo che finalmente, appena possibile, le parole e le promesse di ieri e di oggi divengano fatti in un assai prossimo domani. (Approvazioni).

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il risultato della votazione per la nomina di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli istituti di emissione:

Votanti	190
Maggioranza	96

Il senatore Wollemborg ebbe voti	137
Voti nulli e dispersi	14
Schede bianche	39

Proclamo eletto il senatore Wollemborg.

Comunico pure al Senato il risultato della votazione per la nomina di un componente della commissione per il regolamento interno:

Votanti	190
Maggioranza	96

Il senatore Di Campello ebbe voti	126
Voti nulli e dispersi	12
Schede bianche	52

Proclamo eletto il senatore Di Campello.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina » (N. 84-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina ».

Invito l'onorevole ministro della marina a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Consento.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore segretario Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento pel tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1.

A deroga di quanto è prescritto dall'art. 132 del regolamento sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina, le disposizioni speciali stabilite per l'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina, relative al tempo di guerra, cessano di aver vigore dal 16 agosto 1919, salvo il disposto degli articoli seguenti.

Art. 2.

Per gli ufficiali di tutti i Corpi e ruoli della Regia marina, che trovandosi nelle condizioni previste dai decreti luogotenenziali 27 maggio 1917, n. 919, e 16 maggio 1918, n. 713, abbiano ottenuto, prima del 16 agosto 1919, la dichiarazione che essi non poterono, per ragioni di regio servizio, compiere in tutto o in parte le condizioni di avanzamento, la dichiarazione stessa continuerà ad avere effetto anche dopo il 16 agosto, sempre quando essi siano più anziani di pari grado già iscritti in quadro, e soltanto per l'avanzamento al grado immediatamente superiore.

Art. 3.

Gli ufficiali di tutti i corpi e ruoli della Regia marina iscritti nei quadri di avanzamento per l'anno 1919-20 perchè avevano raggiunto le condizioni stabilite per il tempo di guerra, continueranno ad esservi iscritti fino alla decadenza dei quadri stessi e concorreranno alle promozioni che dovessero effettuarsi nel frattempo.

Gli ufficiali che, pur essendo più anziani di altri già iscritti in quadro, o già promossi, non sono stati compresi in quadro perchè a loro riguardo dalla competente Commissione venne pronunciato giudizio sospensivo, hanno diritto ad essere nuovamente scrutinati e, se giudicati idonei, ad essere iscritti in quadro anche senza aver raggiunto le condizioni di avanzamento del tempo di pace, purchè abbiano compiuto quelle del tempo di guerra. Tale diritto cesserà con l'entrata in vigore dei quadri di avanzamento del 1921, per la compilazione dei quali gli ufficiali stessi saranno scrutinati se avranno raggiunto le condizioni di avanzamento prescritte per il tempo di pace; in caso contrario, i quadri di avanzamento saranno compilati con riserva di anzianità, nei loro riguardi, giusta le disposizioni vigenti.

Art. 4.

Nulla è variato al decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che resta confermato, circa i casi in cui si può conseguire avanzamento in tempo di pace senza avere adempiuto alle normali condizioni prescritte dalle leggi vigenti.

Art. 5.

Dal 10 agosto 1919, il periodo minimo di imbarco nel grado di capitano di vascello, necessario per conseguire l'avanzamento al grado superiore, è stabilito in anni due pei quadri di avanzamento ordinari e suppletivi degli anni 1921 e 1922 a temporanea modificazione di quanto è fissato dalla tabella dell'articolo 12 della legge 6 marzo 1898, n. 59.

Art. 6.

Ogni disposizione contraria alla presente legge s'intende abrogata.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei Corpi militari della Regia marina » (N. 85-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei Corpi militari della Regia marina ».

Dichiaro aperta la discussione.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Su questo disegno di legge ho bisogno di richiamare l'attenzione del Senato. La relazione dell'Ufficio centrale contiene un rimarco all'Amministrazione della Marina, perchè mentre essa aveva promesso di procedere a stabilire l'organico definitivo degli ufficiali della marina con legge da discutersi dal Parlamento, effettivamente a questo organico definitivo ha proceduto nello scorso anno mediante decreto-legge. Il decreto, che si tratta di convertire in legge, riguarda la smobilitazione degli ufficiali della marina, cioè autorizza il ministro della Marina a procedere per decreto-legge a organici successivi man mano che può diminuire il numero totale degli ufficiali in servizio attivo. A proposito di queste successive diminuzioni nulla ha da osservare l'Ufficio centrale perchè la sostanza del decreto riguarda ciò appunto e fu sempre osservata scrupolosamente. Però, per quanto riguarda la promessa di stabilire l'organico definitivo per legge, questa promessa non fu mantenuta e di ciò si duole l'Ufficio centrale inquantochè l'organico definitivo fu stabilito con un altro decreto-legge in data 5 agosto 1920. E l'Ufficio centrale scrive:

Evidentemente il ministro per l'ingente numero di decreti-legge emanati in questo periodo di tempo non ha ricordato l'impegno preso; pur tuttavia l'Ufficio centrale è dispiacente che ciò sia avvenuto; poichè sarebbe stata desiderabile un'ampia discussione che a proposito dei quadri organici avesse abbracciato in complesso il programma navale avvenire, comprese l'organico della flotta, sul quale il Parlamento è allo scuro.

Si tratta di un provvedimento stato preso sotto l'Amministrazione precedente alla mia; ma, per la necessaria continuità del Governo, io devo giustificare il mio predecessore per aver proceduto con decreto-legge a stabilire l'organico definitivo della marina. Il ministro della marina del tempo, rispondendo nell'adunanza del 7 e 8 luglio 1920 ad una interpellanza dell'onor. Arlotta sulle condizioni della Regia marina, ebbe occasione di esporre i criteri fondamentali verso i quali riteneva doversi orientare il futuro programma navale; osservò che un'apposita legge sugli organici degli ufficiali della Regia marina avrebbe potuto esser discussa ed approvata solo a lunga scadenza, perchè il Parlamento aveva ancora molte leggi da discutere e da approvare, mentre era necessario ed urgente determinare gli organici stessi per fare uscire gli ufficiali dallo stato d'incertezza in cui si trovavano e che pregiudicava il buon andamento del servizio.

Del resto il Parlamento sarà chiamato ad esaminare gli organici stabiliti con decreto-legge ed in quella occasione potrà egualmente provvedere a quell'ampia discussione di cui fa cenno l'onorevole relatore nella sua relazione.

Detto questo, io non avrei da aggiungere che un'osservazione: l'Ufficio centrale ha modificato un articolo del decreto-legge con una disposizione che io sono perfettamente disposto ad accogliere, tranne che, invece di metterla in sostituzione dell'articolo sesto, abrogando così l'art. 6°, la vedrei ben posta in fine di tutto il decreto legge, perchè il l'art. 6° non è sopprimibile.

Basta che io lo legga perchè il Senato se ne persuada: dice l'articolo 6°: « A coprire le vacanze che risultassero nell'applicazione del primo ruolo organico, di cui al presente decreto-legge, saranno chiamati innanzi tutto gli ufficiali che alla data ecc. ».

Dunque il decreto legge è in vigore da due anni: a coprire queste vacanze sono stati chiamati ufficiali durante due anni; non possiamo sopprimere questo articolo senza rendere nulla tutta la serie di disposizioni che ha promosso questi ufficiali. A ciò non tende l'Ufficio centrale, inquantochè tende solo a porre limiti, di tempo, all'applicazione del decreto-legge. Siamo perfettamente d'accordo nel porre questi limiti,

i quali sarebbero formulati dall'Ufficio centrale con questa disposizione: « Ad eccezione dell'articolo 3° le disposizioni della presente legge, avendo ottenuto il loro completo effetto, cessano di aver vigore alla data della sua promulgazione ». Io accetto questa disposizione, che tronca con la promulgazione di questa legge il periodo di attivazione del decreto-legge, che corrispondeva a necessità temporanee e transitorie, ma prego l'Ufficio centrale di voler accedere all'opinione da me espressa, perchè la disposizione venga collocata, invece che in sostituzione dell'art. 6°, in luogo e vece dell'art. 7, il quale nel testo dell'Ufficio centrale figura giustamente soppresso.

GUALTERIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

GUALTERIO, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha proposto la soppressione dell'art. 6, giacchè questo articolo è stato abrogato da un decreto-legge 22 aprile 1920, n. 472, e l'Ufficio centrale, come è detto nella relazione, ha ritenuto solo necessario chiarire le condizioni odierne del decreto convertito in legge ed ha proposto di inserire in luogo dell'art. 6 abrogato quello che è stato introdotto come chiarimento. L'Ufficio centrale non ha proposto perciò alcuna soppressione dell'art. 6 che era già abrogato da un decreto-legge precedente.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. L'articolo 6 non può considerarsi abrogato se non mediante un decreto-legge posteriore. Ora se lei me lo abroga in questa legge, l'art. 6 non avrebbe avuto nessun periodo di vita, mentre un periodo di vita lo ha avuto, tanto è che si sono promossi degli ufficiali. Se noi lo abrogiamo in questa sede di convalida del decreto, cadono nel nulla tutti i provvedimenti a favore degli ufficiali promossi.

GUALTERIO. C'è questo decreto, è del 1920: quando è stato abrogato; mentre invece è stato presentato alla conversione in legge nel 1921.

PRESIDENTE. A me pare che la questione sia piuttosto di forma che di sostanza dal momento che il ministro accetta la disposizione proposta dalla Commissione, cioè che: « Ad eccezione dell'art. 3 le disposizioni della presente legge cessano di aver vigore alla data della

sua promulgazione ». L'art. 6 di cui il ministro mantiene il provvedimento si riferisce a fatti compiuti, quindi mi pare che l'accordo non dovrebbe essere difficile fra Governo e Ufficio centrale.

GUALTERIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore*. Se permette il Senato leggerò il periodo della relazione che spiega l'operato dell'Ufficio centrale ed il ministro si convincerà che l'Ufficio centrale non ha fatto che constatare uno stato di fatto.

La relazione dice: « In tale stato di cose cessa ogni opportunità di rivedere disposizioni che hanno esaurito il loro compito e che non hanno perciò ulteriore ragione di essere. Sarà bene però introdurre nella legge il necessario chiarimento e a tale scopo è proposta una nuova dizione per l'articolo 6 abrogato dal decreto-legge 22 aprile 1920, N. 472 ».

Dunque le disposizioni dell'articolo 6 avevano cessato di aver vigore alla data in cui è stato abrogato ossia il 22 aprile 1920 e quindi tutte le conseguenti loro applicazioni anteriori al 22 aprile 1920 sono evidentemente sanzionate dall'articolo del decreto-legge che le aveva emanate. In seguito il 22 aprile 1920 l'articolo 6 è stato abrogato e non ha più funzionato di fatto, per modo che non vi sarebbe motivo alcuno di doverlo ripristinare.

PRESIDENTE. Mi sembra necessario, per i precedenti che si riferiscono all'articolo 6, proporre il rinvio a domani di questo disegno di legge, per dar modo al Ministro e all'Ufficio centrale di prendere accordi.

Chi approva il rinvio di questo disegno di legge a domani è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della R. marina » (N. 88-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina ».

Invito l'onorevole ministro della marina a voler dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Consento che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario Sili di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, relativo ai quadri di avanzamento dei Corpi militari della Regia marina, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1.

Le Commissioni di avanzamento competenti, in occasione della compilazione dei quadri di avanzamento, prendono in esame gli ufficiali iscritti nel ruolo di anzianità che già posseggono tutte le condizioni di avanzamento prescritte per il proprio grado e quelli che al primo del mese nel quale le Commissioni stesse iniziano le loro sedute, abbiano già compiuto almeno i quattro quinti dei periodi minimi di permanenza nel grado di navigazione, comando, direzione e simili, stabiliti per il loro avanzamento.

Gli ufficiali che sono compresi nei quadri in forza di questa ultima clausola non possono essere promossi fino a quando non abbiano effettivamente raggiunto i requisiti prescritti per l'avanzamento.

Gli ufficiali che le competenti Commissioni di avanzamento debbono esaminare per la formazione dei quadri debbono essere compresi:

a) nella prima metà del ruolo, se capitani di vascello e capitani di fregata e gradi corrispondenti;

b) nel primo terzo del ruolo, se capitani di corvetta e gradi corrispondenti;

c) nel primo quarto del ruolo, se tenenti di vascello e gradi corrispondenti.

Art. 2.

Sono soppresse le schede individuali di avanzamento stabilite dall'art. 30 della legge 6 marzo 1898, n. 59.

Art. 3.

Nei gradi in cui è prescritto l'avanzamento misto con i criteri della scelta e dell'anzianità, possono concorrere per l'avanzamento a scelta soltanto gli ufficiali che per l'avanzamento ad anzianità sono giudicati idonei all'unanimità.

Art. 4.

I quadri di avanzamento entrano in vigore dalla data con la quale sono approvati dal ministro, e con la stessa data cessano di avere effetto i quadri per i corrispondenti gradi precedentemente compilati.

È fatta eccezione per i quadri di avanzamento per concorso, i quali vigono fino al loro completo esaurimento.

La deliberazione del ministro relativa alla approvazione o meno dei quadri di avanzamento deve essere emanata non oltre trenta giorni dalla data con la quale i quadri di avanzamento furono comunicati al ministro dalle competenti commissioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa il trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento » (N. 89).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa il trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa il trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a sei mesi dopo la conclusione della pace i capitani e i tenenti medici di complemento della Regia marina potranno, in seguito a concorso per titoli, essere trasferiti nel ruolo degli ufficiali in servizio attivo permanente.

Essi non dovranno aver superato, alla data di notificazione di concorso, l'età rispettivamente di 35 e 32 anni.

Art. 2.

Il trasferimento nel ruolo effettivo avverrà col proprio grado ed anzianità.

I tenenti medici iscritti nel ruolo di complemento in seguito a dispensa dal servizio attivo permanente riacquisteranno quella maggiore anzianità che essi avessero eventualmente perduto con la nomina ad ufficiale effettivo.

Art. 3.

I capitani medici di complemento, vincitori del concorso, saranno classificati dopo i pari grado in servizio attivo permanente.

Art. 4.

Gli attuali tenenti medici in servizio attivo permanente riacquisteranno l'anzianità di grado che avevano all'atto del loro passaggio dal ruolo di complemento.

Gli stessi ed i tenenti medici di complemento che otterranno il trasferimento nel ruolo effettivo in base al presente decreto, avranno diritto, se ritenuti idonei, a conseguire, anche con effetto retroattivo, la promozione al grado superiore, qualora fosse stata già conseguita da pari grado di complemento di minore anzianità relativa.

Tale promozione potrà aver luogo senza tener conto del possesso delle condizioni per l'avanzamento prescritte pel tempo di pace.

Art. 5.

Sulle domande dei capitani e tenenti medici di complemento concorrenti al trasferimento nei ruoli effettivi sarà chiamato a dar parere il Consiglio superiore di marina, costituito in Commissione di avanzamento.

Il numero dei capitani e dei tenenti medici di complemento che potranno essere trasferiti in servizio attivo permanente in base al presente decreto non potrà essere complessivamente superiore a 30.

Il presente decreto avrà vigore dalla sua data, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
SECHI.V. — *Il Guardasigilli:*
MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori ». (N. 92).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1919, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto, in data 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A tutto il 31 dicembre 1915 il ministro della marina ha facoltà di concedere uno speciale arruolamento volontario della durata di sei mesi, quali aviatori, ai militari in congedo del Corpo Reale equipaggi ed ai cittadini italiani che abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano obbligo di servizio militare, i quali tutti siano provvisti di brevetto militare, od almeno del primo brevetto di pilota d'aeroplano rilasciato od omologato dall'Aero Club d'Italia.

Coloro che possedessero i requisiti prescritti dalla legge 29 giugno 1913, n. 797, per aspirare al grado di guardiamarina, o sottotenente di complemento nei Corpi militari della R. Marina, potranno ottenere la nomina, a prescindere dalla condizione dell'esame di concorso, o, per il Genio navale, dell'esercizio professionale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
VIALE
CARCANO.

V. - *Il Guardasigilli*

ORLANDO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio esercito gli iscritti nel Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza ». (N. 94).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio esercito gli iscritti nel Corpo Reale equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio esercito gli iscritti del corpo Reale equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Coloro che hanno assunto o assumeranno servizio nel corpo della Regia guardia di finanza essendo iscritti nelle liste di leva di mare, se hanno già concorso alla leva sono trasferiti nei ruoli del Regio esercito; in caso diverso, all'atto del loro concorso alla leva, saranno considerati come arruolati volontari nel Regio esercito.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
VIALE
ZUPELLI.

V. — *Il Guardasigilli:*

ORLANDO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina ». (N. 95).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei Corpi militari della Regia marina.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797;

Considerata la necessità che, in attesa dei provvedimenti annunciati con la legge stessa per quanto riguarda il personale del ruolo transitorio della soppressa categoria furieri del Corpo Reale equipaggi, tale ruolo sia mantenuto nella forza organica al disimpegno dei servizi attribuitigli;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È temporaneamente sospesa l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797.

Il reclutamento e l'avanzamento della categoria furieri del Corpo Reale equipaggi sarà regolato dalle norme che disciplinavano la materia antecedentemente all'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto al trasporto, nei competenti capitoli della parte ordinaria del bilancio della marina, dello stanziamento di lire 1,050,000 stabilito nella parte straordinaria dall'art. 41 della legge 29 giugno 1913, n. 797.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
VIALE
CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 10 agosto 1919, n. 1472, relativo alla soppressione della categoria "Maestri navali" e al ripristino della categoria "Operai" del Corpo Reale Equipaggi e del ruolo degli "Assistenti del Genio navale" » (N. 98).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 10 agosto 1919, n. 1472, relativo alla soppressione della categoria "Maestri Navali" e al ripristino della categoria "Operai" del Corpo Reale Equipaggi e del ruolo degli "Assistenti del Genio navale" ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto numero 1472, in data 10 agosto 1919, relativo alla soppressione della categoria « Maestri navali » e al ripristino della categoria « Operai » nel corpo Reale equipaggi e del ruolo degli « Assistenti del Genio navale ».

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione.

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797;

Visto il decreto-legge luogotenenziale in data 4 luglio 1918, n. 1135;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La categoria « Maestri navali » del Corpo Reale equipaggi, istituita con il decreto-legge luogotenenziale numero 1135 in data 4 luglio 1918, è soppressa, ed è ripristinata, in sua vece, la categoria « Operai » prevista dalla legge 29 giugno 1913, n. 797.

È altresì ripristinato il ruolo degli « Assistenti del Genio navale » fissato dalla citata legge 29 giugno 1913, n. 797.

Art. 2.

Restano modificate, in relazione alle disposizioni del precedente articolo, le disposizioni degli articoli 1 e 2, e sono abrogati gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto-legge luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
SECHI
TEDESCO.

V. — *Il Guardasigilli:*
MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente » (N. 99).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale Equipaggi, appartenenti alle terre invase ed alle irredente ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 30 novembre 1919, n. 2376, col quale è abrogato il decreto luogotenenziale 11 agosto 1919, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918 n. 1320, concernente il trattamento economico spettante, durante le licenze, ai militari del Corpo Reale equipaggi profughi, o irredenti, è abrogato dal 1° ottobre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

SECHI

V. — *Il guardasigilli*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconda e di costruttore navale di 2^a classe » (N. 108).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconda, e di costruttore navale di 2^a classe ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale n. 1067, in data 8 giugno 1919, che stabi-

lisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconda e di costruttore navale di seconda classe.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Visto il Codice per la marina mercantile del Regno d'Italia ed il Regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1879; n. 5166;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri della marina e dei trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sino a tanto che sia attuato l'ordinamento delle scuole nautiche, di cui all'art. 8 nel decreto-legge luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661, gli esami di cui all'alinea c) dell'articolo 140, alinea e), dell'art. 207, ed alinea b) dell'art. 217 del Regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166, per coloro che aspirano al conseguimento dei gradi di capitano di gran cabotaggio, macchinista navale in seconda e costruttore navale di seconda classe, si terranno presso i Regi Istituti nautici, in ogni sessione di esami, con le stesse norme vigenti per gli esami di licenza degli Istituti stessi, sulle materie prescritte dai programmi approvati con i Regi decreti 1° gennaio 1891, n. 13, e 23 giugno 1899, n. 340.

Art. 2.

Per l'ammissione agli esami si richiede di aver conseguito, da almeno quattro anni, il certificato di maturità o il diploma di licenza dalle scuole elementari o il diploma di licenza dal corso popolare.

Art. 3.

La tassa di esame sarà di lire sessanta.

Art. 4.

A coloro che abbiano superato tutti gli esami viene rilasciato un certificato di abilitazione al conseguimento del grado.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dalla sessione estiva dell'anno scolastico 1918-919 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO

DEL BONO

MEDA

STRINGHER.

V. — *Il Guardasigilli*

FACTA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge :

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 ». (N. 109).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione su disegno di legge: » Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 296 che reca provvedimenti per gli esami negli istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-1920 ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il decreto luogotenenziale n. 296 in data 27 febbraio 1919, che reca

provvedimenti per gli esami negli istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
 LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
 VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a noi delegata;
 Visto il decreto-legge luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661;
 Vista la legge 27 giugno 1912, n. 678;
 Visto il regolamento approvato con Regio decreto 22 giugno 1913, n. 1217;
 Visto il decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 731;
 Udito il Consiglio dei ministri;
 Sulla proposta del ministro della marina;
 Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga al disposto dell'art. 2 della legge 27 giugno 1912, n. 678, e dell'art. 4 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217, è confermata, per il solo anno scolastico 1918-19, la concessione della dispensa dagli esami, così di promozione come di licenza, a favore degli alunni dei Regi istituti nautici per le materie nelle quali essi conseguiranno classificazioni non inferiori a sei decimi in profitto e a sette in condotta.

Art. 2.

A decorrere dall'anno scolastico 1919-20 cessano di avere effetto anche per i Regi istituti nautici le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 731.

Art. 3.

Conserveranno il beneficio di fruire di sei sessioni per gli esami di licenza nei Regi istituti nautici i candidati i quali, trovandosi nelle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 del decreto-legge luogotenenziale predetto, abbiano iniziato gli esami stessi entro l'anno scolastico 1918-19, e i militari ed ex militari che li inizieranno non oltre l'anno scolastico 1919-20.

Parimente conserveranno il beneficio di fruire di quattro sessioni agli esami di promozione i candidati i quali, essendo già stati iscritti come alunni interni nei Regi istituti nautici e trovandosi nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legge luogotenenziale predetto, abbiano iniziato gli esami stessi entro l'anno scolastico 1918-19, e i militari ed ex militari che, essendo iscritti prima della chiamata alle armi come alunni interni nei Regi istituti nautici, inizieranno detti esami di promozione entro l'anno scolastico 1919-20.

Art. 4.

Agli effetti del pagamento delle tasse scolastiche, i candidati ammessi ad esami di promozione in virtù delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, dovranno considerarsi come alunni interni e saranno obbligati al pagamento della tassa di iscrizione per i corsi di studio precedenti a quello a cui aspirano ai quali già non siano stati regolarmente iscritti.

Art. 5.

Tutti i candidati ai predetti esami di licenza e di promozione, iniziati dopo il 31 dicembre 1918, dovranno sostenerli in base ai programmi approvati per l'anno scolastico 1918-1919, a norma dell'art. 2 del decreto-legge luogotenenziale 10 ottobre 1918, n. 1595, e, dall'anno scolastico 1919-20 in poi, in base ai programmi approvati, a norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661, con decreto in data 4 febbraio 1919 dei ministri della marina e della istruzione pubblica.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
 DEL BONO.

V. — *Il Guardasigilli:*
 SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi Istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra ». (N. 110).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 619 che indice presso i Regi Istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra ».

Prego il senatore segretario Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 619, relativo a sessioni straordinarie di esami per i militari ed ex-militari presso i Regi Istituti nautici.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 27 giugno 1912, n. 678;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 296;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina di concerto con il ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono indette presso i Regi Istituti nautici tre sessioni straordinarie di esami, cui potranno partecipare coloro i quali abbiano dovuto so-

spendere gli studi per la chiamata alle armi a causa della guerra dichiarata il 24 maggio 1915.

La prima di queste sessioni avrà luogo entro i primi dieci giorni del mese di marzo 1920 e sarà per esami di licenza e di promozione.

Le altre sessioni saranno unicamente per esami di licenza ed avranno luogo entro l'anno 1920, in periodi da stabilirsi con ordinanza ministeriale.

Agli esami di licenza saranno ammessi anche coloro i quali dimostrino al capo dell'Istituto che, all'atto della chiamata alle armi, seguivano privatamente studi di Istituto nautico. Il giudizio del capo d'Istituto circa l'ammissibilità agli esami è inappellabile.

Art. 2.

I candidati che si trovano nelle condizioni indicate nel precedente articolo potranno presentarsi alle dette sessioni così per iniziare gli esami, come per riparare le prove fallite.

Essi non potranno usufruire delle sessioni ordinarie.

Art. 3.

Gli esami consisteranno in prove orali per tutte le discipline, salvo che per l'italiano, per il quale vi saranno due prove distinte: scritta e orale.

Art. 4.

I candidati potranno presentarsi a sostenere gli esami in qualunque sede, sia che debbano iniziarli, sia che debbano ripetere prove fallite, e per essere iscritti dovranno farne domanda in carta legale al capo dell'Istituto, corredata dei necessari documenti scolastici e militari.

Art. 5.

Per l'iscrizione alle tre sessioni straordinarie non è dovuta nessuna tassa.

Ai componenti le Commissioni esaminatrici sarà corrisposto un compenso nella misura prescritta dalla tabella C, annessa al Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2303.

Art. 6.

Coloro che si presentano per la prima volta agli esami di licenza possono fruire delle sole tre sessioni anzidette.

I candidati alla licenza, ripetenti, possono fruire di una o più sessioni straordinarie purchè non venga complessivamente a superarsi il numero di sei.

I candidati agli esami di promozione possono fruire dell'unica sessione straordinaria stabilita dall'art. 1 del presente decreto.

I ripetenti degli esami di promozione potranno giovare di tale sessione purchè non venga complessivamente ad essere superato il numero di quattro sessioni.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, tenuto conto dei risultati generali dell'esame, potrà dichiarare licenziati o promossi coloro che siano caduti in una o due materie che non siano, per i candidati della sezione capitani, l'italiano, l'astronomia, la navigazione e l'arte navale; per i candidati della sezione macchinisti, l'italiano e le macchine: per i candidati della sezione costruttori, l'italiano, la teoria della nave e la costruzione navale.

Art. 8.

Coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 e che in precedenti sessioni di esame abbiano superato le prove richieste dall'art. 3, saranno, in seguito a loro domanda, dichiarati licenziati o promossi dalla Commissione esaminatrice dell'Istituto presso il quale sostennero gli esami.

La disposizione dell'art. 7 potrà dalle Commissioni esaminatrici essere applicata a coloro fra i predetti candidati, che, per le prove superate in precedenti sessioni, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso e che ne facciano domanda.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA
SECHI
SCHANZER.

V. — *Il Guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Presbitero a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PRESBITERO. Ho l'onore di presentare a Senato la relazione sul disegno di legge: « conversione in legge del Regio decreto 27 giugno 1920, n. 1008 che consente il rilascio del passaporto per l'estero ai militari del Corpo Reale equipaggi congedati per qualsiasi motivo ed appartenenti a qualsiasi classe di leva ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Presbitero della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura di una interrogazione pervenuta alla presidenza.

SILI, *segretario*, legge:

Al ministro dei lavori pubblici per conoscere se è vero che il Capo del servizio sanitario delle Ferrovie abbia domandato alla Direzione Generale delle Ferrovie altri 40 ispettori aggiunti oltre i 12 nominati pochi mesi or sono, e da quali criteri sia stato guidato nell'avanzare siffatta richiesta.

Bianchi Leonardo.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 15, col seguente ordine del giorno:

I. Votazione per la nomina di un membro della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina (N. 84).

Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 88);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa il trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento (N. 89);

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori (N. 92);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio Esercito gli iscritti nel Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 94);

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina (N. 95);

Conversione in legge del decreto Reale 10 agosto 1919, n. 1472, relativo alla soppressione della categoria « Maestri Navali » e al ripristino della categoria « Operai » del Corpo Reale Equipaggi e del ruolo degli « Assistenti del Genio navale » (N. 98);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale Equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente (N. 99);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconda e di costruttore navale di 2^a classe (N. 103);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 (N. 109);

Conversione in legge del Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di

esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra (N. 110);

III. Svolgimento di una interpellanza del senatore Tommasi al ministro della marina.

IV. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina (N. 85);

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento (N. 111);

Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi Istituti nautici (N. 112);

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli istituti nautici (N. 113);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici (N. 114);

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'articolo 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici (N. 115);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, numero 1032, concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481 (numero 117);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 125);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria e il commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, numero 1112, relativo all'approvvigionamento della carta da giornali (N. 126);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e cartoni di qualsiasi specie (N. 127);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile (N. 42);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (N. 61);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 65);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 70);

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina (N. 105-A e 106-A);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, e dei decreti luogotenenziali 26 agosto 1915, n. 1388, 3 dicembre 1916, n. 1655, e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera Agrumaria (N. 128);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 57);

Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793 e si demanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra (N. 66);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 marzo 1919, n. 1521, portante la proroga del termine per la esecuzione dei lavori di risanamento della città di Bologna (N. 148);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1551, portante la proroga del termine per la esecuzione di alcune opere di risanamento edilizio della città di Bologna (N. 149);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801 concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica (N. 82);

Conversione in legge del Regio decreto 4 luglio 1920, n. 1165, riguardante la soppressione dei tribunali militari di Alessandria, Ancona e Piacenza (N. 116);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 224, relativo ad una quarta ed ultima sessione straordinaria di esami per militari ed ex-militari nei Regi istituti nautici (N. 140);

Ratifica di decreti Reali emanati ai sensi del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389, per la proroga e per l'abrogazione di provvedimenti emessi durante la guerra (N. 144);

Disposizioni circa la zona di rispetto dei cimiteri (N. 147);

Conversione in legge del decreto Reale 1° giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania (N. 142);

Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica (numero 143).

V. Relazione della Commissione per il Regolamento interno (N. XVIII documenti).

VI. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198, e 29 ottobre 1920, n. 1623, riflettenti la istituzione e la organizzazione del Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza (N. 2);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente (numero 87);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di Marina (N. 102).

La seduta è tolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa 13 dicembre 1921 (ore 13).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XXXIVª TORNATA

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Commemorazione (del senatore Giorgio Sonnino)	pag. 922
Oratori:	
PRESIDENTE	922
BERGAMASCO, <i>ministro della marina</i>	922
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica, stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento »	929
« Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi Istituti nautici »	932
« Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli Istituti nautici »	946
« Conversione in legge del Regio decreto 28 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici »	947
« Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'art. 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici »	949
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1031, concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481 »	950
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 354, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali »	954
« Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria e il commercio a modificare i con-	

tributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1112, relativo all'approvvigionamento della carta da giornali »	955
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e cartoni di qualsiasi specie »	956
(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina »	925
Oratori:	
BERGAMASCO, <i>ministro della marina</i>	926
GUALTERIO, <i>relatore</i>	926
SECHI	925
Interpellanze (Rinvio dello svolgimento di)	925
Oratori:	
BERGAMASCO, <i>ministro della marina</i>	926
TOMMASI	925
Interrogazioni (Risposte scritte ad)	960
Relazioni (Presentazione di)	921
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 923, 957, 958	

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri degli affari esteri, del tesoro, della marina, dell'istruzione pubblica e per la ricostituzione delle terre liberate. SILI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Carlo Ferraris a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

CARLO FERRARIS. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare le relazioni sui disegni di legge: « Sovvenzione di lire 92,000,000 all'amministrazione delle ferrovie dello Stato, per provvedere a spese straordinarie per le ferrovie della Sardegna » e « Autorizzazione all'amministrazione delle ferrovie dello Stato di assumere impegni per la somma di lire 1,440,000,000 per spese straordinarie ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Carlo Ferraris della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Commemorazione del senatore Giorgio Sonnino.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano i senatori ed i ministri*). Onorevoli Colleghi! Ho il dolore di annunciare al Senato la scomparsa di un altro amato collega, il barone Giorgio Sonnino, spentosi ieri sera in Roma dopo una lunga malattia, che lo aveva sottratto da tempo ai nostri lavori.

Nato il 17 febbraio 1844 ad Alessandria di Egitto da ricca famiglia; dedicatosi con ardore agli studi di economia, entrò giovanissimo nella carriera politica, come deputato del collegio di San Miniato per le legislature 13ª e 14ª e fu poi rappresentante di Firenze nella 15ª.

Militò nel partito liberale moderato, le sue vaste cognizioni in materia finanziaria ed economica gli procacciarono larga considerazione fra i colleghi e fece parte d'importanti Giunte e Commissioni, alle quali portò utile contributo.

Fu nominato senatore del Regno il 7 giugno 1886. Il Senato perde in lui uno dei suoi più antichi membri, giacchè egli era il secondo per anzianità di nomina fra noi. Fu assiduissimo ai nostri lavori finchè le sue condizioni di salute glielo permisero: partecipò con profonda competenza a molte discussioni, soprattutto in materia di bilanci, di politica estera e coloniale, d'istruzione pubblica, cattivandosi larga stima, che gli valse la nomina ad importanti Commissioni. Nella Legislatura XXIII la fiducia del Senato lo chiamò a far parte dell'Ufficio di Presidenza quale questore, carica che egli tenne per oltre tre anni con impareggiabile zelo, con scrupolosità somma.

Il Senato del Regno, ch'Egli ha onorato tanti anni con la sua presenza, lo vede ora scomparire con profondo rammarico.

Rivolgiamo alla sua salma un commosso, reverente saluto, mentre porgiamo le più vive condoglianze alla desolata famiglia ed al fratello Sidney, nostro amato collega, così profondamente colpiti. (*Approvazioni*).

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Il Governo si associa alle nobilissime parole che il nostro Presidente ha testè pronunciato in commemorazione del compianto collega Giorgio Sonnino. Tutti noi lo ricordiamo nel suo eloquio vivo, facile, spiritoso; lo ricordiamo nei suoi tratti veramente signorili; lo ricordiamo per l'affetto che sentiva per molti di noi e che molti di noi gli ricambiavamo costantemente.

Vada alla sua memoria il commosso rimpianto del Governo, vadano le condoglianze del Governo alla di lui famiglia e all'illustre suo fratello e nostro collega Sidney Sonnino. (*Approvazioni*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione per la nomina di un membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra;

Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione per la nomina di un membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra.

Risultano sorteggiati i senatori: Morrone, Di Vico, Valerio, Spirito, Cefalo.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori scrutatori, di procedere allo spoglio delle schede ed i senatori

segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori scrutatori, procedono allo spoglio delle schede, ed i senatori segretari, alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Ameglio, Amero D'Aste, Annarotone.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Battaglieri, Bava-Beccaris, Bellini, Beltrami, Beninati, Berenini, Bergamasco, Beria D'Argentina, Berio, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bianchi Leonardo, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Cattaldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Chiappelli, Chimienti, Cimatei, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Conci, Conti, Corbino, Credaro, Croce, Cusani-Visconti.

Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Di Bagno, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco, Durante.

Einaudi.

Fadda, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Figoli, Filomusi Guelfi, Foà, Fradeletto, Frascara.

Gallina, Gallini, Garavetti, Giardino, Gioppi, Giunti, Golgi, Grandi, Grassi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lamberti, Lanciani, Libertini, Loria, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Manna, Mango, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Martino, Massarucci, Mattioli, Mayer, Mazzoni, Melodia, Millo, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca.

Novaro.

Orlando.

Pagliano, Palummo, Pansa, Papadopoli, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti Di Roreto, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Placido,

Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rampoldi, Rava, Rebaudengo, Reggio, Reynaudi, Ridola, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salata, Saldini, Salmoiraghi, Sandrelli, Scallori, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Setti, Sforza, Sili, Spirito, Squitti, Supino.

Tamassia, Tecchio, Thaon Di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi della Torretta, Tommasi, Torraca, Torrigiani Filippo, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Vanni, Venosta, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Visconti Modrone, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zippel.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina. (N. 84):

Senatori votanti	209
Favorevoli	189
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 88):

Senatori votanti	209
Favorevoli	185
Contrari	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa il trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento (N. 89):

Senatori votanti	209
Favorevoli	185
Contrari	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori (N. 92):

Senatori votanti	209
Favorevoli	186
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio Esercito gli iscritti nel Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 94):

Senatori votanti	209
Favorevoli	183
Contrari	26

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina (N. 95):

Senatori votanti	209
Favorevoli	180
Contrari	29

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 10 agosto 1919, n. 1472, relativo alla soppressione della categoria « Maestri navali » e al ripristino della categoria « Operai » del Corpo Reale Equipaggi e del ruolo degli « Assistenti del Genio navale » (N. 98):

Senatori votanti	209
Favorevoli	186
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale Equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente (N. 99):

Senatori votanti	209
Favorevoli	188
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconda e di costruttore navale di 2ª classe (N. 108):

Senatori votanti	209
Favorevoli	188
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 (N. 109):

Senatori votanti	209
Favorevoli	191
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra (N. 110):

Senatori votanti	209
Favorevoli	194
Contrari	15

Il Senato approva.

Rinvio dello svolgimento dell'interpellanza del senatore Tommasi al ministro della marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Tommasi al ministro della marina « Per conoscere quali siano gli intendimenti del Governo su quello che conviene debba essere la sorte definitiva della corazzata *Leonardo da Vinci* in armonia al voto del Senato del 7 febbraio 1921 e degli accertamenti tecnici disposti ed eseguiti in conformità di esso ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Tommasi per svolgere questa interpellanza.

TOMMASI. Sapendo la recuperata *Leonardo da Vinci* in stato di assoluto abbandono, con notevole danno di essa, avrei desiderato poter dare fondo alla presentata interpellanza allo scopo di affrettare le deliberazioni per il ri-

pristino della nave in efficienza bellica. Ma ho creduto di sapere che non altre difficoltà potranno esservi per il raggiungimento della interessantissima finalità se non per la spesa. E allora mi è parso conveniente che lo svolgimento della interpellanza venga rimandato a sede più opportuna, vale a dire in sede preliminare alla discussione dell'esercizio provvisorio. Onde ne propongo il rinvio alla tornata immediatamente precedente a tale discussione. Non pertanto non so astenermi dal fare una raccomandazione all'onorevole ministro della marina; cioè che *medio tempore* egli voglia provvedere alla custodia della nave, per modo da evitare manomissioni di qualsiasi genere e da parte di chiunque, fossero pure gli operai della Regia Marina, a causa di eventuali esigenze dei loro lavori.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Essendo a intiera disposizione del Senato, non ho nessuna difficoltà ad accettare la proposta che l'onorevole interpellante ha fatta, cioè il rinvio dello svolgimento della sua interpellanza immediatamente prima della discussione sull'esercizio provvisorio.

Devo però assicurare l'onorevole interpellante che non è esatto che la nave *Leonardo da Vinci* sia abbandonata in certo qual modo ai ladronecci, come pare che egli abbia inteso dire con le sue parole. La nave, come egli sa, fu raddrizzata; fu disarmata completamente delle artiglierie; furono tolti tutti i macchinari ausiliari e soprattutto fu levato tutto il fango che riempiva i ponti superiori, i quali col capovolgimento della nave poggiavano sul fondo. La pulitura è stata fatta, la nave (non c'è nessuna premura di decidere) resterà ad attendere lo svolgimento della discussione del Senato e non sarà per nulla manomessa. Di ciò le posso dare affidamento preciso.

PRESIDENTE. Se non si fanno obiezioni l'interpellanza del senatore Tommasi sarà rinviata alla discussione dell'esercizio provvisorio.

TOMMASI. Alla seduta precedente a quella discussione.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Tommasi, desidera che la discussione sull'argomento della

sua interpellanza avvenga precedentemente a quella sull'esercizio provvisorio, quindi può farsi tanto in una seduta precedente, come nella stessa. D'altronde questo è in conformità con le sue premesse, perchè Ella, rinunciando allo svolgimento immediato, ritiene connesso l'argomento della sua interpellanza alla questione finanziaria, quindi la discussione non potrebbe essere fatta separatamente dalla discussione finanziaria, a meno che il Senato così deliberasse, ma dovrebbe essere fatta in sede di discussione dell'esercizio provvisorio.

Non facendosi altre osservazioni, così resta stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina ». (N. 85-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351 riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina ».

Come il Senato rammenta la discussione di questo disegno di legge fu ieri rinviata, d'accordo fra il Governo e l'Ufficio centrale alla seduta odierna.

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Debbo innanzi tutto ringraziare l'on. ministro della marina per la difesa che egli cavallerescamente ha fatto nella seduta di ieri dell'operato del ministro del tempo, in merito a questo disegno di legge; ma, pur prescindendo da qualsiasi criterio personale, desidero esporre brevi osservazioni sulla relazione presentata in merito ad esso dall'Ufficio centrale del Senato.

In essa si legge: evidentemente il ministro per l'ingente numero dei decreti legge emanati durante la guerra non ha ricordato l'impegno preso.

Orbene, io desidero dichiarare all'Ufficio centrale e specialmente all'on. relatore, che il ministro del tempo ha ricordato benissimo tutti gli impegni che aveva preso, e che non avrebbe mai mancato di riguardo al Senato dimentici-

cando impegni assunti di fronte al potere legislativo. Si tratta in sostanza di vedere se il ministro del tempo fosse impegnato ad emanare i quadri definitivi degli ufficiali della R. marina per legge, o potesse anche valersi di decreto-legge da sottoporsi al Parlamento. Si afferma che il ministro aveva preso impegno di emanare questi provvedimenti per legge; ma il decreto-legge che costituirebbe tale obbligo dice: « gli organici definitivi saranno a tempo opportuno sottoposti al Parlamento con legge speciale ».

Ciò non significa affatto che questi provvedimenti non possano essere emanati con decreto-legge, che va appunto sottoposto al Parlamento per la conversione in legge. E questa interpretazione tanto più apparisce evidente, ove si confronti il periodo « gli organici definitivi ecc. » col precedente, dove è detto che gli organici provvisori si emanano con decreto reale; appunto perchè il ministro del tempo ha ritenuto di poter emanare con semplice provvedimento del potere esecutivo gli organici provvisori, mentre ha ritenuto doveroso che gli organici definitivi, i quali costituiscono un assetto definitivo dei quadri, fossero sottoposti all'esame del Parlamento.

Che poi questi organici convenisse emanarli con uno speciale disegno di legge, il quale chissà quando sarebbe stato approvato con inconvenienti molteplici che non è il caso di elencare tanto risultano evidenti, oppure con decreto-legge da sottoporsi al Parlamento, che aveva così ugualmente piena possibilità di discuterli, è cosa che ovviamente il ministro del tempo aveva facoltà di decidere a suo criterio. Mi pare quindi di poter concludere, che quel ministro sia perfettamente in regola, non abbia mancato a nessuno degli impegni che aveva assunto, tanto meno li abbia dimenticati.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Ieri il Senato ha rinviato l'approvazione di questo disegno di legge, perchè era sorto un dissenso tra il Governo e l'Ufficio centrale a proposito della soppressione dell'art. 1 del decreto che si tratta di convertire in legge. Sono lieto di dichiarare al Senato che l'accordo è intervenuto e che ora Governo ed Ufficio centrale pro-

pongono che l'art. 6 del decreto-legge rimanga inalterato e che l'articolo aggiuntivo proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal Governo, articolo che doveva andare a sostituire il sesto che veniva soppresso, divenga invece l'articolo 7° del disegno di legge.

Tenuto conto di questo emendamento, io accetto che la discussione si svolga sul testo dell'Ufficio centrale.

GUALTERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore*. Avevo domandato la parola per rispondere a quanto ha detto il collega Senatore Sechi, relativamente ad una espressione contenuta nella relazione dell'Ufficio centrale a proposito di questo disegno di legge. Io avevo ritenuto che la frase: « gli organici definitivi saranno a tempo opportuno sottoposti al Parlamento con legge speciale » dovesse interpretarsi come un impegno preso dal ministro di presentare al Parlamento uno speciale disegno di legge per l'introduzione di questi organici. Ed è perciò che l'esser stati questi organici promulgati con un decreto-legge mi sembrava in opposizione con quello che era stato stabilito dall'on. ministro della Marina con il suo primo decreto. Dopo quanto ha dichiarato l'on. senatore Sechi non è improbabile che possa essermi ingannato nella mia convinzione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. Procederemo ora all'esame degli articoli del Regio decreto che rileggo:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1.

Con la graduale smobilitazione dei servizi della Regia marina e l'avviamento di essi verso il definitivo assetto di pace, gli organici degli ufficiali in servizio attivo permanente dei vari Corpi della R. marina saranno successivamente determinati con decreto Reale su proposta del ministro della marina di concerto con quello del tesoro.

Gli organici definitivi saranno a tempo opportuno sottoposti al Parlamento con legge speciale.

(Approvato).

Art. 2.

Gli organici di prima pubblicazione, esclusi quelli delle Capitanerie di porto e degli ufficiali del C. R. E., dovranno portare complessivamente un totale di ufficiali, inferiore di almeno un quindicesimo al totale degli ufficiali in S. A. P. ammesso dagli organici ora in vigore compresi i ruoli fuori quadro.

In detti organici, escluso quello delle Capitanerie di porto, non si potrà superare in nessun Corpo e in nessun grado il numero degli ufficiali ad esso assegnati dagli organici in vigore compresi i ruoli fuori quadro; però il computo dei contrammiragli e sotto ammiragli, nonchè maggiori generali e brigadieri generali sarà fatto cumulativamente per i due gradi; così pure il computo dei capitani di fregata e capitani di corvetta e gradi corrispondenti.

È fatta eccezione per gli ufficiali subalterni del C. R. E. il cui numero complessivo nel primo organico sarà stabilito in 290.

Negli organici che saranno successivamente determinati non è ammesso aumento di sorta in nessun Corpo e in nessun grado; ma soltanto diminuzioni in relazione alla graduale riduzione dei servizi; fermo restando il computo cumulativo dei contrammiragli e sotto ammiragli nonchè dei capitani di fregata e di corvetta e gradi corrispondenti. Eventuali aumenti in qualche grado debbono essere compensati da equivalenti diminuzioni in gradi più elevati dello stesso Corpo.

(Approvato).

Art. 3.

È soppresso qualsiasi ruolo speciale di ufficiali fuori quadro.

I principi Reali che rivestono grado nella Regia marina non sono inclusi nei ruoli organici.

Possono essere collocati fuori quadro con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti:

a) gli ufficiali appartenenti alla Casa militare di Sua Maestà e alle Case militari dei Principi Reali;

b) il ministro, il sottosegretario di Stato e il segretario generale.

Però il numero complessivo degli ufficiali ammiragli che potranno essere collocati fuori quadro per effetto di questa disposizione non potrà in nessun caso essere maggiore di due.

c) Gli ufficiali di qualsiasi corpo e grado messi temporaneamente a disposizione di altri Ministeri in seguito a richiesta di essi per servizi che presumibilmente dureranno oltre sei mesi.

In massima i rispettivi Ministeri reintegreranno a quello della marina gli stipendi e le indennità professionali di tali ufficiali, e provvederanno direttamente al pagamento delle indennità eventuali.

d) Gli ufficiali di qualsiasi corpo o grado, che il ministro della marina destinerà alla istruzione nautica per servizi speciali o per deficienza di insegnanti civili.

Lo stipendio, l'indennità professionale e le indennità eventuali di questi ufficiali saranno reintegrati ai competenti capitoli del bilancio della marina, con opportuno passaggio di fondi dai competenti capitoli per l'istruzione nautica.

e) Gli ufficiali medici messi a disposizione del Commissariato di emigrazione per il servizio di Regio commissario sui piroscafi che trasportano emigranti e per i relativi servizi direttivi, in esecuzione della legge 17 luglio 1910, n. 538.

Il Commissariato di emigrazione reintegrerà al bilancio della marina gli stipendi e le indennità professionali di questi ufficiali; provvederà direttamente al pagamento delle indennità eventuali.

f) Gli ufficiali di vascello S. A. N. che ottennero nel corpo degli ufficiali specialisti direzionali, soppresso con decreto Luogotenenziale 25 agosto 1919, n. 1513, promozione prima di ufficiali di vascello più anziani, resteranno fuori quadro fino a quando non siano promossi quelli di vascello più anziani e saranno allora riassorbiti.

Le vacanze costituite dal collocamento di ufficiali fuori quadro saranno coperte entro tre mesi dalla data del collocamento fuori quadro

che ha creato ogni singola vacanza; sempre quando, s'intende, nel rispettivo ruolo organico le vacanze così create non siano state coperte per il ritorno in quadro di altri ufficiali fuori quadro o di ufficiali che cessano di essere in aspettativa o in disponibilità. Gli ufficiali pei quali sono cessati i motivi di collocamento fuori quadro rientreranno nel ruolo organico al loro posto di anzianità, e il ruolo è considerato temporaneamente aumentato del numero di posti corrispondenti: non si potrà far luogo a promozione alcuna per i gradi il cui organico è in tali condizioni, finchè i posti eccedenti non siano tutti assorbiti.

Gli ufficiali fuori quadro sono promossi quando ad essi spetta, secondo il posto che occupano nel quadro di avanzamento; essi passano fuori quadro nel ruolo del nuovo grado. Le vacanze che si formano nel ruolo degli ufficiali così promossi non sono coperte.

Nulla è variato al disposto dei Regi decreti-legge in data 10 agosto 1919, n. 1468 e 1475.

(Approvato).

Art. 4.

Le eccedenze che si verificheranno nel ruolo organico in vigore di ciascun corpo dovranno essere eliminate entro tre mesi dalla data in cui il ruolo è andato in vigore. All'uopo si applicheranno in quanto occorra i provvedimenti vigenti per la riduzione degli organici del Regio esercito; posizione ausiliaria speciale per riduzione di quadri per chi ha le condizioni; altri-menti aspettativa per riduzione di quadri.

Per i gradi di contrammiraglio e sottoammiraglio, per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, nonchè per le coppie di gradi corrispondenti, il computo delle eccedenze da eliminare con l'applicazione delle disposizioni summenzionate sarà fatto cumulativamente per ciascuna coppia di gradi.

(Approvato).

Art. 5.

Fino a quando il ruolo organico temporaneo in vigore per ciascun corpo sarà superiore ai ruoli attualmente vigenti, esclusi i ruoli degli

ufficiali fuori quadro stabiliti con la tabella di cui al decreto Luogotenenziale n. 216 in data 11 febbraio 1918 alle vacanze che si verificheranno nei vari gradi di ciascun ruolo sarà provveduto come segue:

1^o Nel grado di viceammiraglio non si coprirà nessuna vacanza;

2^o Nel grado di contrammiraglio e corrispondenti si coprirà soltanto la quarta, ottava vacanza, e così di seguito, lasciando scoperte le prime tre vacanze, e successivamente la quinta, sesta e settima e così di seguito;

3^o Nel quadro di capitano di vascello e corrispondenti si coprirà soltanto la terza, sesta vacanza e così di seguito;

4^o Nei gradi di capitano di corvetta, tenente di vascello e corrispondenti, escluso quello di capitano del C. R. E., si coprirà soltanto la seconda vacanza, la quarta e così di seguito;

5^o Nel grado di ufficiale subalterno del C. R. E. si coprirà soltanto la quarta vacanza, l'ottava e così di seguito, in ciascuna categoria.

Per l'applicazione di queste disposizioni le frazioni di unità saranno considerate come unità intiere in più.

È abrogato il Regio decreto-legge n. 1421 in data 17 luglio 1919 concernente la materia oggetto di questo articolo.

(Approvato).

Art. 6.

A coprire le vacanze che eventualmente risultassero nell'applicazione del primo ruolo organico di cui al presente decreto-legge saranno chiamati innanzi tutto gli ufficiali che alla data di andata in vigore di esso si trovassero in aspettativa per riduzione di quadri.

Detti ufficiali potranno però ottenere l'aspettativa per motivi speciali, senza assegni, giusta la facoltà concessa con la legge n. 806 in data 18 luglio 1912 sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

(Approvato).

Art. 7.

Ad eccezione dell'art. 3, le disposizioni della presente legge avendo ottenuto il loro completo effetto, cessano di aver vigore alla data della sua promulgazione.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento » (N. 111).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i decreti-legge luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661; 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, n. 1595;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Art. 1.

È istituito presso il Ministero della marina un Consiglio dell'istruzione nautica, composto:

1° di quattro membri proposti dal ministro, dei quali uno fra i componenti del Consiglio

superiore dell'istruzione pubblica ed uno fra il personale direttivo ed insegnante dei Regi Istituti nautici;

2° del direttore della scuola superiore navale di Genova;

3° del direttore del Politecnico di Napoli;

4° del direttore del Regio Istituto idrografico della Regia marina;

5° del coadiutore del direttore degli studi presso la Regia Accademia navale;

6° del capo dell'Ufficio centrale per l'istruzione nautica.

Il Consiglio è nominato con decreto Reale su proposta del ministro della marina.

Un funzionario dell'Amministrazione centrale della marina (carriera amministrativa) scelto dal ministro assisterà in qualità di segretario.

Art. 2.

Il presidente sarà scelto dal ministro fra i membri del Consiglio; il vice presidente viene eletto dal Consiglio.

Il presidente resta in carica per un biennio, salvo conferma.

Art. 3.

Gli altri membri di cui al n. 1 dell'art. 1 non possono essere riconfermati; possono però essere nuovamente nominati dopo due anni dal giorno della cessazione dell'ufficio.

La rinnovazione sarà fatta per metà ogni biennio. Alla prima applicazione del presente decreto il rinnovamento avrà luogo dopo il primo biennio per sorteggio.

Art. 4.

Il Consiglio si raduna due volte l'anno, ma può essere convocato straordinariamente

Art. 5.

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Nelle deliberazioni concernenti questioni di persone la votazione è segreta.

Art. 6.

Il Consiglio:

a) prepara od esamina le proposte di leggi, regolamenti ed altri provvedimenti riguardanti l'istruzione nautica, lo stato dei capi di Istituto e degli insegnanti e le norme da seguirsi per la loro nomina;

b) dà parere sulla istituzione o soppressione di Istituto, sulle proposte di varianti ai programmi d'insegnamento; in generale, su qualunque questione inerente alla istruzione nautica.

TITOLO II. — GIUNTA DEL CONSIGLIO.

Art. 7.

È istituita una Giunta del Consiglio per la istruzione nautica, composta:

1° di tre membri scelti dal ministro fra i componenti del Consiglio non appartenenti all'insegnamento secondario;

2° di un preside effettivo del ruolo degli Istituti nautici e di due professori del ruolo degli Istituti nautici che siano ordinari da almeno sette anni; essi saranno eletti, rispettivamente, secondo le norme indicate negli articoli seguenti, dai capi degli Istituti, dagli insegnanti degli Istituti nautici, ordinari, straordinari ed incaricati di insegnamenti pei quali non esiste cattedra nel ruolo di ciascun Istituto.

Art. 8.

I componenti della Giunta di cui al n. 1 dell'articolo precedente scadranno dal loro ufficio quando cessino di appartenere al Consiglio: tutti i componenti della Giunta decadono dalla carica ogni biennio per metà; quelli di cui al n. 2 dello stesso articolo non possono essere rieletti se non dopo due anni almeno dalla scadenza.

Alla fine del primo biennio la scadenza è determinata dalla sorte dopo dall'anzianità.

La giunta è presieduta da uno dei componenti scelti dal ministro.

Il voto del presidente prevale in caso di parità. Alle adunanze della Giunta interverrà, con voto consultivo, il capo dell'Ufficio centrale dell'istruzione nautica.

Un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione della marina assisterà in qualità di segretario.

Il ministro sceglie fra i componenti la Giunta, oltre il presidente anche il vicepresidente, che deve sostituire il presidente in caso di assenza.

Art. 9.

La Giunta è chiamata a dare il suo parere:

1° sui reclami dei capi d'Istituto o degli insegnanti relativamente alle ammissioni, alle promozioni, ai trasferimenti ed alle punizioni;

2° sugli atti di concorso alle cattedre degli Istituti nautici;

3° su tutte le altre questioni ed argomenti nei quali è richiesto il suo parere.

Art. 10.

Sono deferite alla Giunta tutte le questioni d'indole disciplinare sulle quali il ministro richieda il suo parere.

Art. 11.

Tutti gli atti riguardanti nomine, promozioni, trasferimenti, collocamenti a riposo e destinazioni ad uffici straordinari, saranno pubblicati a cura del Ministero, appena avvenuta la registrazione.

Ciascun insegnante o capo d'Istituto, che vi abbia interesse, potrà ricorrere al Ministero contro qualsiasi provvedimento non conforme al presente decreto.

Il ministro deciderà, sentito il parere della Giunta, salvo all'interessato di ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato, a norma dell'art. 24, testo unico, 2 giugno 1889, n. 6166.

Art. 12.

La Giunta si raduna due volte all'anno, ma può essere convocata straordinariamente.

Art. 13.

Le elezioni dei membri della Giunta sono indette con ordinanza ministeriale, non più tardi del 15 aprile, ed effettuate entro il maggio, salvo il caso di sostituzione e secondo le norme seguenti.

Art. 14.

I presidi effettivi ed incaricati del ruolo degli Istituti nautici partecipano alle elezioni del presidente che dovrà far parte della Giunta.

I professori ordinari, straordinari del ruolo degli Istituti nautici, e gli incaricati, di cui al n. 2 dell'art. 7, partecipano alle elezioni dei due membri professionali della Giunta stessa.

Non hanno diritto al voto i capi d'Istituto ed insegnanti che siano sospesi dall'ufficio o in aspettativa o in disponibilità.

Art. 15.

Per le elezioni del capo d'Istituto, i presidi rimetteranno al Ministero il nome votato in busta raccomandata, con apposita scheda inviata dal Ministero.

Per le elezioni degli insegnanti, ciascun professore rimetterà al preside — in busta chiusa e sigillata — la propria scheda con il nome dei prescelti; a cura del preside saranno rimesse, in pacco suggellato e raccomandato, al Ministero tutte le buste dei singoli insegnanti.

Art. 16.

Lo spoglio delle schede sarà effettuato dalla Giunta, e, nella prima applicazione della legge, dai tre membri del Consiglio designati a far parte della Giunta, con l'assistenza di un preside e di un insegnante, parimenti scelti dal Ministero.

Sono annullate le schede che portino contrasegni speciali.

Compiuto lo spoglio dei voti, si redige in duplice copia un verbale dello scrutinio, che viene firmato dal presidente e da tutti i membri della Giunta.

Oltre il risultato della votazione della Giunta, il verbale deve indicare il numero complessivo dei votanti per ciascuna categoria (capi d'Istituto ed insegnanti d'Istituto), dedotto il numero delle schede nulle. Così delle schede annullate, come delle schede bianche, deve farsi menzione nel verbale, con indicazione del motivo di annullamento e del nome del candidato a cui il voto sia stato annullato.

Art. 17.

La Giunta proclama le elezioni decidendo sugli eventuali ricorsi di elettori e sui casi di illeggibilità.

Sono proclamati eletti a primo scrutinio coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti, purchè uguale almeno al quarto del rispettivo numero di elettori e alla metà più uno del numero dei votanti. Se non si sia raggiunto il numero di voti necessario, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due o i quattro che abbiano riportato il maggior numero di voti, secondo che si tratti dell'elezione di uno o di due membri.

Questa seconda votazione deve aver luogo, con le stesse norme della prima, entro quindici giorni da quello in cui la Giunta ha proceduto allo scrutinio.

In caso di ballottaggio, il maggior numero di voti determina senz'altro l'elezione.

A parità di voti, s'intende eletto il capo di Istituto o insegnante di maggiore anzianità rispettivamente nel grado di effettivo o di ordinario.

L'esito della votazione viene pubblicato a cura del Ministero della marina.

Art. 18.

Gli eletti sono assegnati alla Giunta con decreto ministeriale ed entrano in carica col primo luglio.

Se l'elezione sia stata bandita per sostituzione anticipata di un membro elettivo, il nuovo eletto entrerà subito in carica.

In caso di sostituzione di un membro elettivo della Giunta, il nuovo eletto dura in carica per tutto il tempo che manca alla scadenza di colui che è stato sostituito.

Art. 19.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di almeno quattro membri.

Chi non intervenga per cinque sedute consecutive senza giustificato motivo s'intende decaduto.

Se decada o venga a mancare un membro non elettivo, il ministro lo sostituisce entro quin-

dici giorni; se decada o venga a mancare un membro elettivo, deve essere sostituito entro un mese.

Art. 20.

I membri elettivi della Giunta hanno diritto a conservare la sede quali capi d'Istituto e insegnanti, e sono suppliti per il tempo necessario ad esercitare il mandato.

Art. 21.

Nella prima applicazione del presente decreto il ministro della marina avrà facoltà di indire le elezioni per la nomina dei membri della Giunta in deroga alla disposizione dell'art. 13.

Il presente decreto avrà effetto dal 1^o gennaio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo ossevare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
DEL BONO.

V. — *Il Guardasigilli:*

FACTA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi istituti nautici ». (N. 112)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge di tre decreti legge luogotenenziali riguardanti i regi istituti nautici ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti luogotenenziali:

1^o decreto-legge luogotenenziale n. 1086, in data 21 giugno 1919 concernente le spese di mantenimento degli Istituti nautici e l'ordinamento del relativo personale insegnante;

2^o decreto-legge luogotenenziale n. 1087 in data 21 giugno 1919 che stabilisce norme per l'ammissione negli Istituti nautici;

3^o decreto-legge luogotenenziale n. 1088, in data 21 giugno 1919, che detta norme circa le tasse scolastiche, le borse di studio e sussidi ad alunni di condizione disagiata nei Regi Istituti nautici.

ALLEGATO I.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Nostri decreti 11 ottobre 1917, n. 1661; 10 gennaio 1918, n. 74, e 10 ottobre 1918, numero 1595;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Alle spese di mantenimento degli Istituti nautici contribuiscono lo Stato, le provincie ed i comuni, nelle misure indicate nei seguenti articoli.

Insieme alla provincia ed al comune, o in luogo di essi, possono contribuire, con lo Stato, enti di altra natura, secondo particolari convenzioni.

Art. 2.

Lo Stato contribuisce:

1° per gli stipendi, per le indennità e le remunerazioni ordinarie e straordinarie per il preside e per gl' insegnanti, in ragione della metà;

2° alle spese d'impianto e di funzionamento dei convitti nei modi e nella misura da stabilirsi caso per caso con apposite convenzioni.

Art. 3.

La provincia deve provvedere:

1° la quota complementare per gli stipendi, le indennità e le remunerazioni ordinarie e straordinarie al preside e agli insegnanti;

2° agli stipendi degli assistenti e del personale di segreteria e di servizio;

3° all'acquisto ed alla manutenzione della suppellettile scientifica e tecnica ed alla biblioteca;

4° all'acquisto degli apparati occorrenti ai laboratori, alla condotta dell'acqua e del gas, ad ogni altro arnese speciale, per la preparazione degli esperimenti, per le esercitazioni degli alunni, per l'uso di macchine o strumenti, per tutto ciò, infine, che non va compreso sotto il nome di mobili, i quali sono a carico del comune, ed infine alla quota delle spese di consumo di energia;

5° alle spese degli annuali esperimenti, alle esercitazioni pratiche dentro e fuori dell'Istituto, alle escursioni scientifiche, agli oggetti da darsi in premio agli alunni, e infine alle piccole spese eventuali straordinarie non contemplate nel precedente e nel presente articolo che possano occorrere per la direzione amministrativa, didattica e disciplinare dell'Istituto.

La parte di spesa spettante alla provincia, in relazione al primo capoverso, è versata annualmente nelle casse dello Stato secondo le norme vigenti del Ministero del tesoro.

Art. 4.

Il comune deve provvedere:

1° alla sede dell'Istituto, ai restauri annuali ed ai successivi adattamenti;

2° a tutti i mobili ed al materiale non scientifico necessari alla scuola, alle collezioni, ai laboratori, alla biblioteca e ad ogni altra parte dell'Istituto, ed alla loro conservazione;

3° alla palestra ed agli attrezzi relativi;

4° a tutti gli oggetti di segreteria, ai registri ed ai moduli occorrenti all'ufficio della Giunta di vigilanza e del preside;

5° all'illuminazione e al riscaldamento dell'edificio ed all'acqua necessaria.

Art. 5.

Per i contributi di cui ai due precedenti articoli, la Giunta di vigilanza può proporre ai corpi morali, concorrenti alla spesa dell'Istituto, che siano mantenute le convenzioni o le consuetudini finora vigenti, purchè siano soddisfatti tutti i bisogni dell'Istituto in essi articoli accennati.

Però, se per parte di uno dei corpi morali anzidetti venisse meno l'adempimento dei patti convenuti, diventano nulle di pieno diritto le consuetudini seguite o le particolari convenzioni stipulate, ed ai bisogni dell'Istituto deve provvedere l'ente che ne ha l'obbligo per le disposizioni dei due precedenti articoli.

Art. 6.

Ogni Istituto avrà sede a sè in un adatto edificio, che abbia i locali specificati nell'annessa tabella B e la suppellettile scientifica e tecnica necessaria all'insegnamento.

TITOLO II. — INSEGNANTI.

Art. 7.

Il personale insegnante dei Regi Istituti nautici si compone di capi d'Istituto, di professori di ruolo e di professori incaricati e supplenti.

I professori di ruolo si distinguono in ordinari e straordinari. Le cattedre di ciascun Istituto sono indicate nell'annessa tabella A.

Art. 8.

Il numero complessivo delle cattedre di ruolo per gl'Istituti nautici è stabilito di anno in anno con decreto Reale, promosso dal ministro della

marina di concerto con quello del tesoro, in base:

1^o al numero delle classi e dei corsi ordinari;

2^o al numero delle classi e dei corsi completi aggiunti, che hanno carattere di stabilità nel medesimo Istituto, perchè ivi esistenti da un triennio;

3^o a quel numero di altre classi e corsi completi aggiunti, che i dati statistici dell'ultimo biennio facciano ritenere costante nel complesso di tutti gli Istituti.

In ciascun Istituto possono istituirsi cattedre parallele di una disciplina o di un gruppo di discipline solo quando con l'insegnamento nel corso ordinario o nelle classi aggiunte si superi il doppio del limite obbligatorio di cui all'articolo 14; quando per insegnamenti che costituiscono cattedre di ruolo non si raggiunga il limite obbligatorio prescritto potrà sopprimersi la cattedra di ruolo ed affidarsi l'insegnamento per incarico a norma dell'art. 24.

Art. 9.

Nessuno può essere nominato insegnante di ruolo negli Istituti nautici e nessuno che sia già insegnante può passare all'insegnamento di altra materia se non in seguito a concorso.

Art. 10.

Per le cattedre di macchine e di disegno relativo potranno concorrere gli ufficiali macchinisti della Regia marina del servizio attivo, e della riserva navale, purchè abbiano il grado di capitano e sette anni di navigazione, dei quali quattro in direzione di macchina.

Per le cattedre di navigazione, di astronomia e di arte navale, potranno concorrere gli ufficiali di vascello in servizio attivo e della riserva navale, purchè abbiano raggiunto il grado di tenente di vascello con sette anni di navigazione complessiva.

Art. 11.

L'insegnante di ruolo è nominato straordinario per un periodo di esperimento il quale dura per tre anni di effettivo servizio.

Durante il periodo di esperimento, l'insegnante è sottoposto a speciali ispezioni.

Prima del cominciare dell'anno scolastico, in base alle ispezioni e ai rapporti delle autorità scolastiche locali, con decreto Reale, su proposta del ministro della marina, saranno assunti definitivamente in servizio col grado di ordinario tutti gli insegnanti straordinari che durante i tre anni precedenti (computandosi come anno la frazione di anno non inferiore a nove mesi) abbiano impartito l'insegnamento senza interruzione e lodevolmente.

Quando i risultati delle ispezioni non siano tali da consentire la nomina ad ordinario, l'insegnante avrà diritto di ottenere un quarto anno di prova, dopo il quale, se questa gli sia riuscita favorevole, sarà assunto definitivamente in servizio col grado di ordinario.

Lo straordinario che allo scadere dell'anzidetto periodo di prova non possa essere nominato ordinario, udito il parere della Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica, sarà dispensato dal servizio.

Le promozioni ad ordinario avranno decorrenza dal 1^o ottobre di ciascun anno.

Il tempo del servizio prestato dall'insegnante come professore straordinario è sempre computato agli effetti della pensione.

Art. 12.

Gli stipendi assegnati ai capi d'Istituto ed agli insegnanti sono quelli indicati dalle tabelle *C* ed *E*.

Ogni insegnante consegue successivamente, a datare dal suo passaggio ad ordinario, sei aumenti quinquennali, fino al limite massimo indicato dalla relativa tabella.

Art. 13.

Gli aumenti quinquennali di stipendio, di cui all'articolo precedente, oltre che essere dati per anzianità nei periodi stabiliti dall'articolo stesso, potranno essere dati per merito distinto a insegnanti ordinari, con anticipazione di un anno dalla scadenza normale.

Ogni anno, messi a confronto i titoli di merito degli insegnanti di ciascuna materia, che si trovino nella predetta condizione, e tenuto

conto delle ispezioni e delle informazioni intorno al servizio da essi prestato, sarà formato l'elenco dei meritevoli di aumento anticipato.

Coloro che avranno questo aumento anticipato non potranno essere, in ciascun anno, in numero superiore al quinto del numero complessivo di quelli che si trovano nella predetta condizione di anzianità.

Nessun insegnante potrà ottenere durante la sua carriera più di tre aumenti anticipati.

Per gl'insegnanti che avranno avuto l'aumento anticipato, la scadenza del quinquennio successivo decorrerà dalla data dell'aumento medesimo.

A coloro che, pur trovandosi nel ruolo per merito distinto, non possano ottenere il quinquennio anticipato, giusta il comma 3 del presente articolo, il ministro può concedere subito, sentito il parere della Giunta del Consiglio, assegni straordinari *ad personam*, distinti dagli stipendi normali.

Inoltre, per ciascun istituto, il ministro può concedere al personale retribuzioni straordinarie.

Art. 14.

L'obbligo dell'orario settimanale per gl'insegnanti degli Istituti è di 16 ore.

Quando l'orario normale di una disciplina o di un gruppo di discipline che costituiscono cattedra sia inferiore al limite stabilito nel precedente comma, il professore è obbligato a raggiungere, nell'Istituto dove insegna, detto limite, senza speciale retribuzione, in classi aggiunte o in corsi ordinari, sia con insegnamento della propria, sia con l'insegnamento di altra disciplina per la quale posseda il titolo specifico di abilitazione.

Art. 15.

Per ciascun professore il numero complessivo delle ore settimanali di lezione negli Istituti nautici non può essere superiore a 28, salvo ragioni eccezionali e temporanee di servizio, delle quali giudicherà il Ministero, sentito il parere del capo dell'Istituto.

Ciascun professore, prima di assumere l'incarico di insegnante in altre scuole, ha l'ob-

bligo di prestare la sua opera nel proprio Istituto fino al numero di ore sopraindicate quando il bisogno lo richieda.

Art. 16.

Gl'insegnanti degli Istituti nautici non possono di regola essere trasferiti di residenza che per loro domanda fatta in via gerarchica, o col loro consenso. In caso di pluralità di domande di trasferimento per la stessa cattedra, si darà la preferenza all'anzianità congiunta al merito.

Il trasferimento di residenza, decretato d'ufficio, non potrà aver luogo che per specificate ragioni di servizio, le quali dovranno comunicarsi all'interessato, se ne faccia domanda.

Salvo il caso di urgenti necessità, tutti i trasferimenti si effettueranno al principio dell'anno scolastico, e si notificheranno almeno due mesi prima agli interessati.

Contro i decreti di trasferimento, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione fattane in via amministrativa, è ammesso il ricorso degl'interessati medesimi al ministro, il quale provvederà, sentito il parere della Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica, entro il termine di un mese dal prodotto ricorso.

Art. 17.

Tra le ragioni di servizio per le quali può ordinarsi il trasferimento, sono compresi tutti i fatti che rendano la permanenza dell'insegnante in una sede incompatibile col buon andamento didattico e disciplinare dell'Istituto, anche se non costituiscano colpa punibile in via disciplinare.

Art. 18.

L'insegnante di ruolo a cui in una sede sia affidato l'incarico di altro insegnamento, qualora sia trasferito, non può ottenere l'incarico nella nuova sede, se non quando l'insegnante, al quale esso si trovi affidato, vi rinunci, o non ne ottenga la conferma, o venga a mancare, salvo sempre gli eventuali diritti di preferenza, in favore di altro insegnante della scuola o dell'Istituto stesso o di altra sede.

Art. 19.

Gli insegnanti ed i capi di Istituti nautici, quando hanno compiuto il 70° anno di età cessano di far parte del personale di ruolo e sono ammessi a liquidare quanto loro compete a norma delle vigenti leggi sulle pensioni.

Art. 20.

Quando per ragioni d'età, di salute, o per qualsiasi altro grave motivo l'insegnante o il capo d'Istituto non sia più in grado di adempiere con sufficiente efficacia al proprio ufficio, il ministro può dispensarli dal servizio, sentito il parere della Giunta del Consiglio della istruzione nautica, alla quale l'interessato può presentare le sue controdeduzioni.

Art. 21.

Nessuno può coprire due posti di ruolo, nemmeno per cattedre diverse.

Art. 22.

I professori di ruolo dei Regi Istituti nautici non possono insegnare in altre scuole, da qualsiasi Amministrazione dipendano, se non come incaricati, ancorchè per tali uffici abbiano ottenuto temporanea dispensa dal servizio effettivo.

La disposizione del precedente comma si applica pure per gli impiegati di ruolo di Amministrazioni e di Enti pubblici.

Gli insegnanti possono soltanto prestare l'opera propria a titolo di incarico e di supplenza in altra scuola, ancorchè non dipendente dal Ministero della marina, purchè l'esercizio di tale incarico o supplenza sia compatibile con l'orario dell'Istituto e purchè l'orario complessivo non superi in nessun caso l'orario massimo stabilito dall'articolo 15.

L'insegnante che accetta un incarico od una supplenza in altra scuola deve darne avviso al preside dell'Istituto nautico al quale appartiene, che ne informa il Ministero.

Art. 23.

Per le supplenze alle cattedre di ruolo nei Regi Istituti nautici sono titoli di preferenza l'essere riuscito vincitore o idoneo in un concorso a cattedre della stessa materia o di materie affini, o avere lodevolmente insegnato — almeno per un anno — la stessa materia o materie affini in scuole governative o pareggiate.

Art. 24.

Le cattedre alle quali deve provvedersi per incarico, quando non siano assegnate agli insegnanti della stessa materia o di materia affine per l'obbligo del completamento di orario, saranno assegnate nel seguente ordine di preferenza:

1° agli insegnanti della stessa materia o di materie affini entro i limiti dell'orario massimo;

2° agli idonei nei concorsi per l'istessa materia o materie affini;

3° a coloro che posseggono titoli di abilitazione a quell'insegnamento.

Art. 25.

Gli incarichi per gli insegnamenti di cui ai comma *e*), *f*), *g*), *h*) della tabella A annessa alle presenti disposizioni, quando non siano affidati ad insegnanti di ruolo per soddisfare l'obbligo del completamento di orario, hanno la durata dell'anno scolastico e cessano, senza che occorra speciale preavviso, col termine dell'anno scolastico in cui furono conferiti. Possono essere riconfermati.

Per il conferimento dell'incarico di educazione fisica e marinaresca è titolo di preferenza l'aver prestato servizio come ufficiale o capo di 1^a classe nei Corpi militari della Regia marina.

Art. 26

In nessun Istituto può superarsi il numero di 30 alunni per ciascuna classe: quando sia superato tale numero, la classe deve essere divisa.

L'applicazione del comma precedente viene fatta per le discipline comuni a più sezioni, in relazione a ciascuna disciplina, considerando il numero degli alunni che a questa sono ascritti.

Art. 27.

Il Ministero accertate le condizioni di cui agli articoli precedenti, emana il decreto di istituzione delle classi aggiunte e provvede alla assegnazione definitiva degli insegnanti alle classi stesse.

I compensi per gli insegnamenti nelle classi aggiunte decorrono dal 1^o novembre o dal giorno dell'effettiva divisione delle classi, se questa, per eccezionali e giustificate circostanze, avvenga dopo il 1^o novembre. I compensi sono corrisposti in dodicesimi.

Art. 28

Alle temporanee assenze del personale della scuola si provvede mediante supplenze.

Art. 29.

Ciascuna ora d'insegnamento effettivamente impartita, sia da insegnanti di ruolo oltre il proprio obbligo di orario, sia da persone estranee al personale di ruolo, in classi ordinarie o aggiunte, è retribuita nella misura stabilita dalla tabella *D*.

Art. 30.

Il pagamento delle retribuzioni e delle indennità relative agli insegnanti dei Regi Istituti nautici viene fatto con mandato a disposizione dei presidi degli Istituti nautici i quali emetteranno i buoni relativi, su certificati di prestato servizio che saranno rilasciati dai presidenti delle Giunte di vigilanza.

Art. 31.

Tutti gli atti riguardanti nomine, promozioni, trasferimenti destinati ad uffici straordinari saranno ufficialmente pubblicati dal Ministero, appena avvenuta la registrazione.

Ciascun insegnante che vi abbia interesse, potrà ricorrere al ministro contro qualsiasi provvedimento non conforme alle presenti disposizioni. Il ministro deciderà, sentito il parere della Giunta del consiglio per l'istruzione nautica, salvo all'interessato il ricorso alla quarta Sezione del Consiglio di Stato.

TITOLO III. — CAPI DI ISTITUTO.

Art. 32.

Ad ogni Istituto nautico è assegnato un capo d'Istituto di ruolo.

I capi d'Istituto si distinguono in incaricati ed in effettivi.

Art. 33.

I capi d'Istituto incaricati sono nominati dal ministro il quale li sceglie nell'elenco che ogni biennio in base alle note informative ed alle relazioni degli ispettori sarà formato dalla Giunta del Consiglio per l'istruzione nautica fra gl'insegnanti ordinari, che, avendo prestato servizio per dieci anni nei Regi Istituti nautici, ne facciano regolare domanda.

Art. 34.

L'incarico di capo d'Istituto dura per tre anni ed ha carattere di esperimento: durante questo periodo l'incarico potrà essere revocato se l'esperimento sia sfavorevole.

Trascorso il triennio, in seguito ad ispezioni favorevoli, il capo d'Istituto incaricato è nominato effettivo con decreto Reale.

Art. 35.

Il Presidente effettivo o incaricato è esonerato da qualsiasi insegnamento quando la popolazione scolastica dell'Istituto sia superiore da un biennio a 100 alunni.

Art. 36.

Il capo d'Istituto effettivo od incaricato, che rinuncia alla direzione per tornare all'insegnamento, rientra nel ruolo a cui apparteneva e gli sono computati, agli effetti dell'anzianità, come anni di insegnamento, quelli in cui fu capo d'Istituto.

Chi abbia rinunciato all'ufficio di Preside ed in seguito chieda di rioccuparlo, può essere nuovamente incluso dalla Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica, quando nulla sia sopravvenuto a suo carico, nel nuovo elenco biennale degli eleggibili.

Qualora riottenga l'ufficio, sarà dispensato dal nuovo periodo di esperimento, se era effettivo, o lo completerà se era incaricato.

Art. 37.

I capi d'Istituti nautici incaricati continuano la loro carriera come se fossero insegnanti ed hanno diritto ad una retribuzione annua di lire 1500.

Art. 38.

Quando il capo d'Istituto incaricato diventa effettivo cessa la sua retribuzione ed il suo stipendio è aumentato di lire 1500 annue. Inoltre ad ogni quinquennio — a datare dall'ultimo aumento di stipendio avuto come insegnante — consegue un aumento di stipendio di lire 500, fino a raggiungere il limite massimo stabilito dalla tabella *E*.

La concessione di questo aumento quinquennale può essere anticipata di un anno, a norma dell'art. 13.

Il capo d'Istituto che abbia conseguito durante la sua carriera tre aumenti per merito distinto ha diritto ad un settimo aumento quinquennale.

Art. 39.

I capi d'Istituto, che abbiano più di duecento alunni, hanno diritto ad un'indennità annua nella seguente misura:

da 200 a 300 . . .	lire 500
da 300 a 400 . . .	» 750
oltre 400	» 1000

Art. 40.

I capi d'Istituto effettivi, col loro consenso o d'ufficio, sentita in questo caso la Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica, possono essere restituiti, anche in soprannumero, finchè il posto di ruolo non sia vacante, all'ufficio d'insegnante con lo stipendio che avrebbero conseguito qualora non fossero usciti dal ruolo relativo.

Art. 41.

Ai capi d'Istituto sono applicabili, per quanto concerne i trasferimenti di sede, le norme degli articoli 16, 17 e 18.

TITOLO IV. — ISPEZIONI.

Art. 42.

Ogni anno nel mese di settembre saranno designati, con decreto ministeriale, gli incaricati delle ispezioni didattiche e disciplinari negli Istituti nautici.

Gli incaricati potranno essere riconfermati nei due anni successivi e, compiuto il biennio, essere rinominati soltanto dopo l'interruzione di un anno almeno.

TITOLO V. — DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 43.

Coloro ai quali, pel cumulo di due uffici con stipendio, furono applicate le norme dell'art. 52 della legge 16 luglio 1914, n. 679, conserveranno i diritti di cui godono all'applicazione delle presenti disposizioni.

Art. 44.

Coloro i quali, a norma dell'art. 55 della legge 16 luglio 1914, n. 679, scelsero l'orario di cui all'articolo 8 della legge 8 aprile 1906, n. 142, avranno il diritto di conservare detto obbligo di orario con le condizioni di cui ai comma 2 e 3 del citato articolo 55.

Art. 45.

I professori di ruolo, insegnanti delle discipline, che pel nuovo ordinamento vengono soppresse, conserveranno il titolo e i diritti di professori di ruolo e continueranno nell'insegnamento delle materie affini per le quali abbiano il titolo.

I professori di ruolo, insegnanti delle discipline, che pel nuovo ordinamento vengono affidate per incarico, conserveranno il titolo ed i diritti di professori di ruolo e continueranno nell'insegnamento della loro disciplina.

Art. 46.

Gli insegnanti ed i capi d'Istituto che entro i primi cinque anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* delle presenti disposizioni, si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 19 per il collocamento a riposo saranno mantenuti in servizio fino al limite d'età di anni 75, purchè di anno in anno siano riconosciuti validi intellettualmente e fisicamente.

Art. 47.

Nei trasferimenti conserverà valore di titolo di preferenza, a norma dell'art. 5 della legge 8 aprile 1906, n. 141, l'aver vinto concorsi speciali.

Art. 48.

Gli attuali professori d'italiano e storia potranno scegliere fra la cattedra d'italiano e quella di storia e geografia stabilite dal nuovo ordinamento.

Analogamente gli attuali insegnanti di navigazione, astronomia nautica e geografia astronomica potranno scegliere fra le due cattedre di navigazione o di astronomia nautica; quelli di fisica sperimentale, meccanica e fisica complementare fra le due cattedre di fisica e chimica e di fisica applicata.

Art. 49.

Gli attuali capi d'Istituto, che sono insieme presidi d'un Istituto tecnico e di un Istituto nautico, al momento in cui avvenga la effettiva separazione dei due Istituti, avranno facoltà di scegliere fra i due uffici. Il ministro, udito il parere della Giunta del Consiglio per l'istruzione nautica, decide di tali domande.

Art. 50.

Negli Istituti, attualmente uniti agli Istituti tecnici, nei quali non sia possibile immediatamente procedere alla separazione, fino a che questa non avvenga, la Presidenza dell'Istituto nautico può essere affidata al preside dell'Istituto tecnico con la retribuzione di cui all'articolo 37.

Inoltre godrà, eventualmente, anche della in-

dennità di cui all'art. 39: potrà però optare pel trattamento economico di cui goda, per le classi aggiunte, all'atto della entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Art. 51.

All'applicazione delle presenti disposizioni gli insegnanti delle scuole medie di secondo grado, dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, che insegnino materie, che si studino anche negli Istituti nautici, avranno la facoltà di domandare il trasferimento nel ruolo del personale degli Istituti nautici con grado che posseggono, limitatamente al numero delle cattedre vacanti. Il ministro decide in merito a tali domande udito il parere della Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica.

Art. 52.

È computato in favore dei capi d'Istituto incaricati, per il decorso del triennio necessario per conseguire il grado di ordinari, il tempo trascorso prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Art. 53.

L'elenco attuale degli idonei all'ufficio di capo d'Istituto, compilato dalla sezione della Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione media, esistente all'atto della entrata in vigore delle presenti disposizioni, è valido fino a che non ne sarà compilato uno nuovo dalla Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica.

Art. 54.

Se alla entrata in vigore delle presenti disposizioni, gli edifici, sede degli Istituti, non consentano la formazione delle classi in 30 allievi per ciascuna, fino a quando non sarà provveduto ai nuovi locali, le singole classi potranno essere formate da un numero maggiore di allievi, senza però mai superare il numero di 40.

Art. 55.

I capi d'Istituto che, alla entrata in vigore delle presenti disposizioni abbiano obbligo di insegnamento, conserveranno il diritto d'insegnamento nelle classi aggiunte.

Art. 56.

Gli attuali componenti delle Giunte di vigilanza continueranno nel loro ufficio per tutto il tempo stabilito dalle leggi vigenti all'epoca della loro nomina.

Art. 57.

Gl'insegnanti incaricati di discipline, che, per effetto del nuovo ordinamento, diventano cattedre di ruolo, potranno prendere parte ai concorsi per dette cattedre, anche quando abbiano passato il quarantesimo anno d'età, purchè abbiano insegnato, come incaricati, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite d'anni 40.

Art. 58.

Tutte le disposizioni di carattere legislativo emanate dal 15 ottobre 1917 alla entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi degli insegnanti e dei capi d'Istituti delle scuole medie dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, sono estese, in quanto applicabili, agli insegnanti e ai capi d'Istituti nautici.

TITOLO VI. — DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

Art. 59.

A partire dall'esercizio 1919-20 è autorizzata la maggiore assegnazione di lire 727,000 da iscriversi nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina con decreto del ministro del tesoro.

Art. 60.

È approvata la spesa di lire 400,000 da iscriversi, con decreto del Ministero del tesoro, in un capitolo straordinario dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per arredamento e materiale didattico degli Istituti nautici e per sussidi ai comuni per la costruzione e trasformazione di fabbricati per gli Istituti medesimi.

La spesa suddetta sarà ripartita negli esercizi 1919-20, 1920-21 e 1921-22.

Art. 61.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 1° ottobre 1918, salvo quelle degli articoli 7, 26, 30, 35, 45, 54 e 55 che andranno in vigore dal 1° ottobre 1919.

Art. 62.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
DEL BONO
STRINGHER.

TABELLA A.

Cattedre per i Regi Istituti Nautici.

a) Cattedre di ruolo per tutte le sezioni:

Materie di cultura generale	}	Italiano
		Storia e geografia
		Francese
		Inglese
		Matematica
		Fisica e chimica

b) Cattedre di ruolo per la sezione Capitani:

Materia di cultura generale: diritto, economia e geografia commerciale:

Materie professionali	}	Astronomia
		Navigazione
		Arte navale

c) Cattedre di ruolo per la sezione Macchinisti:

Materie professionali	}	Fisica applicata e laboratorio
		Macchine e disegno relativo

d) Cattedre di ruolo per la sezione Costruttori:

Materie professionali	}	Teoria della nave
		Costruzione navale e disegno relativo.

e) Cattedre per incarico di tutte le sezioni:
 Storia naturale
 Educazione fisica e marinaresca.

f) Cattedre per incarico della sezione Capitani:
 Disegno geometrico ed a mano libera
 Oceanografia e meteorologia
 Contabilità di bordo
 Macchine.

g) Cattedre per incarico della sezione Macchinisti:
 Arte navale
 Economia industriale
 Direzione officina.

h) Cattedre per incarico per la sezione Costruttori:
 Diritto ed economia
 Macchine
 Direzione officina.

TABELLA B.

Locali degli Istituti Nautici.

a) Per tutte le sezioni (senza classi aggiunte):
 Aula per insegnamenti generali N. 6
 Aula ad anfiteatro per la fisica e chimica . . . » 1
 Gabinetto di fisica e chimica » 1
 Biblioteca e sala di lettura per gli alunni . . . » 1
 Palestra ginnastica coperta » 1
 Sala per il Consiglio dei professori » 1
 Sala per la Giunta di Vigilanza » 1
 Ufficio del Preside » 1
 Ufficio di segreteria » 1
 Archivio » 1
 Alloggio pel custode.
 Latrine per alunni ed insegnanti: in ogni piano ed in numero adeguato.

b) Per la sezione Capitani:
 Aula per l'arte navale presso la sala modelli . . N. 1
 Sala modelli d'arte navale » 1
 Gabinetto di astronomia e navigazione » 1

c) Per la sezione Macchinisti:
 Aula per le macchine presso la sala modelli . . N. 1
 Gabinetto e sala modelli di macchine » 1
 Aula pel disegno » 1
 Officina » 1

d) Per la sezione Costruttori:
 Aula per la costruzione navale presso la sala modelli N. 1
 Gabinetto e sala modelli di costruzione » 1
 Aula pel disegno » 1

e) Per ogni classe aggiunta stabile:
 Aula N. 1

TABELLA C.

Tabella dimostrativa degli stipendi degli insegnanti in corrispondenza degli anni di servizio.

	Anno di servizio	Stipendio
Stipendio dell'insegnante straordinario	1	3750
	2	
	3	
Stipendio dell'insegnante ordinario	4	4325
	5	
	6	
	7	
	8	
Stipendio dell'insegnante ordinario con il primo aumento quinquennale	9	4900
	10	
	11	
	12	
	13	
Stipendio dell'insegnante ordinario con il secondo aumento quinquennale	14	5450
	15	
	16	
	17	
	18	
Stipendio dell'insegnante ordinario con il terzo aumento quinquennale	19	6000
	20	
	21	
	22	
	23	
Stipendio dell'insegnante ordinario con il quarto aumento quinquennale	24	6550
	25	
	26	
	27	
	28	
Stipendio dell'insegnante ordinario con il quinto aumento quinquennale	29	7100
	30	
	31	
	32	
	33	
Stipendio dell'insegnante ordinario con il sesto aumento quinquennale	34	7650
	e seg.	

Nota. — Agli effetti della presente tabella si considerano utili solo gli anni di servizio prestati come insegnanti di ruolo. Le interruzioni di servizio sono computate ai termini della legge sullo stato degli impiegati civili. La nomina avvenuta entro il 1° gennaio di ciascun anno si considera fatta al 1° ottobre di quell'anno scolastico.

TABELLA D.

Retribuzione degli insegnanti.

Compenso annuo per ogni ora settimanale di lezione da retribuirsi in dodicesimi	M A T E R I E
L. 150.	Italiano.
	Francese.
	Inglese.
	Matematica.
	Navigazione.
	Astronomia.
	Contabilità di bordo.
	Costruzione navale e disegno relativo.
	Teoria della nave.
	Fisica e chimica.
	Macchine a vapore e disegno relativo.
	Fisica applicata e laboratorio.
	Storia naturale.
L. 125	Storia e geografia.
	Diritto, economia e geografia commerciale.
	Arte navale.
	Oceanografia e meteorologia.
	Macchine (sezione Capitani). Direzione officina.
L. 100.	Disegno a mano libera.
	L. 75. Educazione fisica e marinaresca

TABELLA E.

Tabella dimostrativa degli stipendi
dei Capi di Istituto nautico.

ANNI DI SERVIZIO	Stipendio
1	5250
2	
3	
4	5825
5	
6	
7	
8	6400
9	
10	
11	
12	
13	6950
14	
15	
16	
17	
18	
19	7500
20	
21	
22	
23	8050
24	
25	
26	
27	
28	8600
29	
30	
31	
32	
33	
34 e seguenti	9150

N. B. — Nel computo delle retribuzioni per eccedenza di orario agli insegnanti di ruolo, quando le ore eccedenti possono essere calcolate a valore differente, si calcola il valore più elevato.

A queste retribuzioni sono applicabili le norme del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

N. B. — Agli effetti della presente tabella si considerano utili gli anni di servizio prestati come insegnante di ruolo e come capo di Istituto.

Le interruzioni di servizio sono computate ai termini della legge sullo stato degli impiegati civili.

La nomina avvenuta entro il 1° gennaio di ciascun anno, si considera fatta al 1° ottobre di quell'anno scolastico.

TABELLA F.

Diritti di segreteria.

Per ogni pagella	L.	0.30
Per ogni diploma originale di Istituto nautico »		0.50
Per ogni certificato e per ogni duplicato di pagella	»	1.00

Roma, li 21 giugno 1919.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro della marina.

DEL BONO.

ALLEGATO II.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i nostri decreti 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, numero 1595;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per essere ammessi alla 1ª classe degli Istituti nautici occorre uno dei seguenti titoli:

- a) la licenza di scuola tecnica di tipo comune, industriale, commerciale od agraria;
- b) il passaggio dal 3º al 4º corso di una scuola commerciale di 2º grado;
- c) il certificato di ammissione al 1º corso di una scuola media di 2º grado dipendente dal Ministero della pubblica istruzione;
- d) il passaggio dalla 3ª alla 4ª classe ginnasiale di un Istituto governativo o pareggiato, con

un esame d'integrazione di matematica e di lingua francese;

e) la licenza di scuola industriale di 2º grado, con un esame d'integrazione a norma dell'articolo seguente.

Art. 2.

Negli Istituti nautici non è concesso ai candidati esterni di ottenere l'ammissione per esami a nessuna delle classi. Agli esami di licenza possono prender parte i giovani che posseggano da quattro anni il titolo per l'ammissione alla 1ª classe sostenendo gli esami su tutte le materie e su tutti i programmi dei quattro anni ed assoggettandosi ad esperimenti pratici stabiliti dal Ministero.

È anche consentita l'ammissione ad una classe superiore alla prima ed agli esami di licenza agli alunni provenienti dalle scuole medie governative, pareggiate, nazionali o estere, i quali provino con certificati legali gli esami sostenuti e, quando occorre, con esami d'integrazione, di conoscere tutte le discipline prescritte.

Nei casi previsti dal precedente comma, il capo d'Istituto stabilisce, d'accordo col Collegio degli insegnanti, le materie sulle quali i candidati dovranno sostenere esami d'integrazione tenendo presenti l'indirizzo della scuola da cui proviene il candidato, il programma delle materie comuni ed i risultati delle prove di esami sostenuti. Le deliberazioni adottate saranno inviate al Ministero perchè le renda esecutorie, sentito il parere del Consiglio dell'istruzione nautica.

I giovani che compiano il 23º anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in cui domandano di essere sottoposti ad esami, sono dispensati dal presentare il titolo di ammissione alla 1ª classe.

Art. 3.

Il Ministero della marina ha facoltà di delegare uno o più rappresentanti a presenziare gli esami di licenza per riferire circa l'indirizzo professionale degli studi.

Art. 4.

Le precedenti disposizioni avranno effetto dal 1º ottobre 1919.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
DEL BONO.

ALLEGATO III.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i nostri decreti 11 ottobre 1917, n. 1661; 10 gennaio 1918, n. 74, e 10 ottobre 1918, numero 1595.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la marina di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I. — *Tasse scolastiche
e propine di esami.*

Art. 1.

La misura delle tasse per i Regi Istituti nautici è determinata dalla tabella annessa al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per la marina.

Art. 2.

Negli esami di licenza degli Istituti nautici al presidente ed a ciascuno dei componenti la

Commissione esaminatrice spetta, rispettivamente, una propina di lire 5 e 3,25 per ogni alunno privatista.

TITOLO II. — *Esonero dal pagamento
delle tasse scolastiche.*

Art. 3.

Gli studenti dei Regi Istituti nautici, che appartengono a famiglia di condizione disagiata, purchè non ripetenti, possono ottenere, in seguito a domanda, dal Consiglio dei professori, l'esonero parziale delle tasse di ammissione, frequenza, licenza, secondo le norme degli articoli seguenti.

La condizione disagiata della famiglia sarà valutata, tenuto conto delle condizioni locali, in base ad attestati del sindaco del Comune ove la famiglia risiede e dell'agenzia delle imposte da cui il Comune dipende, nei quali documenti dovranno rispettivamente essere indicati il numero e la professione dei componenti la famiglia e le imposte e le tasse che la famiglia paga al Comune, alla Provincia ed allo Stato.

Tali documenti dovranno rimanere allegati alle relative domande e conservarsi con esse nell'archivio dell'Istituto.

Art. 4.

L'esonero dalla tassa di ammissione è accordato agli studenti provenienti da scuola pubblica e classificati con non meno di otto decimi per la condotta e con media di otto decimi nel profitto nell'ultima classe frequentata.

I titoli di cui al comma precedente, debbono essere conseguiti in esame che non sia di riparazione.

L'esonero spetta agli orfani dei militari del Regio esercito e della Regia marina insigniti dell'Ordine militare di Savoia e decorati con medaglia d'oro o d'argento al valor militare ed al valor di marina.

Art. 5.

L'esonero dalla tassa di frequenza è accordato:

a) a tutti coloro che si trovino nelle condizioni volute per l'esonero dalle tasse di ammissione;

b) agli alunni che abbiano conseguito la promozione dal corso precedente con voti almeno di otto decimi in condotta per ciascuna materia, e con una media non inferiore ad otto decimi negli esami.

Il rimborso della tassa di licenza è accordata agli alunni degli Istituti che agli esami di licenza ed alla prima sessione conseguano la punteggiatura di cui al comma precedente.

Art. 6.

È lasciata ai Consigli dei professori la facoltà di concedere l'esonero da tutte le tasse scolastiche agli alunni affatto poveri che abbiano conseguito l'approvazione nel corso precedente con la votazione media non inferiore a 7,50.

Il termine utile per la presentazione delle domande di esonero dalle tasse di ammissione e di frequenza scade col 31 ottobre dell'anno scolastico cui le tasse si riferiscono, e quello per la presentazione delle domande di rimborso della tassa di licenza scade col 30 settembre dell'anno medesimo.

TITOLO III. — BORSE DI STUDIO E SUSSIDI AD ALUNNI DI CONDIZIONE DISAGIATA.

Art. 7.

Il ministro ha facoltà di istituire borse di studio a favore di alunni che abbiano riportato nei titoli di ammissione ed agli esami di passaggio una media complessiva non inferiore ad otto decimi nel profitto ed abbiano ottenuto almeno otto decimi in condotta per ciascuna materia.

Art. 8.

Gli alunni che si trovino nelle predette condizioni, per poter conseguire una borsa di studio debbono dimostrare di appartenere a famiglia di disagiata condizione finanziaria, producendo i documenti come per la esenzione delle tasse scolastiche. Hanno la preferenza quelli che si trovano nelle seguenti condizioni:

1° gli orfani di padri appartenenti alla marina militare e mercantile deceduti in guerra, la cui famiglia ha domicilio fuori del comune ove trovasi l'Istituto;

2° I figli dei militari appartenenti alla Regia marina e decorati con medaglia d'oro o d'argento al valor militare, la cui famiglia domicilia fuori del comune dove trovasi l'Istituto;

3° quelli che si trovino nelle condizioni previste dai comma 1 e 2 del presente articolo, quando la famiglia domicilia nel comune dove trovasi l'Istituto;

4° quelli che si trovino nelle condizioni previste dai comma 1, 2 e 3 quando siano figli di militari del Regio Esercito;

5° i figli degli iscritti nella matricola della gente di mare.

Art. 9.

L'ammontare annuo di ciascuna borsa non può superare le lire 800.

Art. 10.

Al pagamento delle borse di studio sarà provveduto con mandato a disposizione dei presidi degli Istituti, i quali emetteranno i buoni relativi su certificati dei presidenti delle Giunte di vigilanza.

Art. 11.

Il Ministero, per mancanza di alunni che si trovino nelle condizioni volute dai due articoli precedenti, invece di borse di studio può concedere dei sussidi a quelli che, appartenenti a famiglie disagiate, abbiano l'approvazione in tutte le materie nella prima sessione di esami.

Art. 12.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° ottobre 1919 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO

DEL BONO

MEDA

STRINGHER.

TABELLA

Sezioni d'insegnamento	Ammissione con e senza esami	Rata bimestrale di tassa di frequenza (4 rate per ciascuna classe)	Licenza per gli alunni interni	Licenza per gli alunni esterni
Capitani . . .				
Macchinisti . .	20	20	75 (1)	200 (1)
Costruttori . .				

(1) Compreso il diploma.

Roma, li 21 giugno 1919.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro della marina

DEL BONO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 25 agosto 1920 N. 1266 che sostituisce la tabella A annessa al decreto luogotenenziale 25 giugno 1919 relativo alle spese di mantenimento degli istituti nautici » (N. 113).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto 25 agosto 1920, numero 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, numero 1086, relativo alle spese di mantenimento degli Istituti nautici ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura ».

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 25 agosto 1920, n. 1266, con il quale viene modificata la tabella A annessa al decreto-

legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli Istituti nautici.

ALLEGATO

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Visto il decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086 ;

Visto il parere del Consiglio dell'istruzione nautica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro :

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, è sostituita dalla tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

I provvedimenti emanati in applicazione dell'articolo 48, comma 2°, del su citato decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, sono resi di nessun effetto.

La cattedra di fisica, meccanica e meteorologia di cui alla tabella H annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, assume la denominazione di cattedra di fisica e fisica applicata.

Art. 3.

Gli insegnanti di ruolo di francese e d'inglese conserveranno, col titolo e i diritti di professori di ruolo, la cattedra e la sede da essi attualmente occupata, anche se non sia possibile il completamento dell'obbligo di orario con la disciplina di cui sono titolari.

Art. 4.

Coloro che alla pubblicazione del decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, erano professori di ruolo di diritto, verranno assegnati alla cattedra di diritto ed economia

industriale, con le stesse garanzie concesse ai professori di francese ed inglese, di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

Coloro che nell'anno scolastico 1918-19 erano professori di ruolo di geografia (commerciale) assumeranno l'insegnamento della storia e geografia, qualora abbiano il titolo di abilitazione per detta materia.

Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° ottobre 1920, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
SECHI
MEDA.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA

Cattedre per i Regi Istituti nautici.

A) *Cattedre di ruolo.*

Italiano.

Storia e geografia.

Matematica.

Fisica e fisica applicata (1).

Astronomia nautica e navigazione.

Arte navale.

Macchine e disegno relativo.

Teoria della nave, costruzione navale e disegno relativo.

(1) Sono parti costitutive di questa cattedra anche gli elementi di chimica e le esercitazioni di elettrotecnica.

B) *Cattedre che possono essere di ruolo quando l'insegnante venga a completare l'obbligo di orario con la stessa disciplina.*

Francese.

Inglese.

Diritto ed economia industriale.

C) *Cattedre per incarico.*

Geografia commerciale.

Oceanografia e meteorologia.

Storia naturale.

Educazione fisica e marinaresca.

Disegno geometrico ed a mano libera.

Contabilità di bordo.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della Marina

G. SECHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326 che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici » (N. 114).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326 che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito in legge 21 dicembre 1915, n. 1774, è revocato e cessa di avere effetto per quanto riguarda le cattedre vacanti nei Regi Istituti nautici.

Art. 2.

Per provvedere, durante l'anno scolastico 1919-20, alle cattedre di astronomia, navigazione, arte navale, macchine e disegno relativo, teoria della nave, costruzione navale e disegno relativo, diritto, economia, geografia commerciale, ed inglese, vacanti nei Regi Istituti nautici, saranno banditi concorsi secondo le disposizioni seguenti.

Il numero dei posti da assegnarsi ai vincitori del concorso per ciascuna disciplina sarà determinato in ragione di un terzo delle cattedre effettivamente disponibili dopo esaurita l'applicazione degli articoli 51 e 58 del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, in relazione all'art. 8 dello stesso decreto.

La determinazione dei posti per ciascuna disciplina avverrà dopo l'approvazione delle graduatorie formate in applicazione dei predetti articoli 51 e 58 del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086.

Art. 3.

Ai concorsi di cui nel precedente articolo sono ammessi soltanto gli estranei ai ruoli del personale insegnante governativo, regolarmente abilitati, i quali:

a) abbiano prestato servizio militare dopo il 25 maggio 1915, oppure;

b) abbiano prestato servizio di supplente in classi ordinarie od aggiunte nei Regi Istituti nautici per qualsiasi disciplina, per almeno tre anni scolastici, anche non consecutivi, o che abbiano coperto, per lo stesso periodo di tempo, ufficio di ruolo come insegnante di qualsiasi disciplina nei Regi Istituti nautici od in una scuola media o normale pareggiata.

Art. 4.

I concorsi sono per titoli.

Il servizio militare sarà valutato pari a quello del migliore servizio di insegnamento; speciale valutazione sarà data alle ricompense al valore militare e alla croce di guerra istituita con decreto luogotenenziale 19 gennaio 1918, n. 205.

A parità di altri titoli, i concorrenti indicati sotto la lettera a) dell'articolo precedente saranno collocati nelle graduatorie e nei ruoli prima di quelli indicati sotto la lettera b).

Saranno classificate e valutate soltanto le pubblicazioni fatte e i titoli acquisiti dai candidati avanti l'anno scolastico 1914-15, eccezione fatta del titolo di abilitazione all'insegnamento, dell'insegnamento prestato e del servizio militare.

Con decreto del ministro della marina saranno determinate le ulteriori norme per la valutazione dei titoli dei candidati, per l'ammissione al concorso, per lo svolgimento di questo e per la nomina in seguito ai risultati di esso, anche in deroga a disposizioni regolamentari vigenti per i concorsi alle cattedre dei Regi Istituti nautici.

Decadrà da ogni diritto, in applicazione del presente articolo e del precedente, chi non avrà ottemperato alle disposizioni che saranno contenute nel decreto ministeriale sopraindicato.

Art. 5.

Entro l'anno 1920 saranno banditi concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici secondo le norme comuni e senza limitazione nelle categorie delle persone che possono esservi ammesse.

Art. 6.

Per gli insegnanti che otterranno la nomina in ruolo per effetto del presente decreto, è

considerato utile agli effetti della pensione il servizio prestato nell'insegnamento in qualità di supplente o di incaricato a decorrere dal 1° ottobre 1915. A tal fine il servizio prestato per un intero anno scolastico si considera equivalente ad un anno solare.

Questa disposizione è applicata anche a tutti coloro che, essendo stati compresi nelle graduatorie formate a norma degli articoli 47 e 48 della legge 16 luglio 1914, n. 679, non possono essere nominati straordinari con la decorrenza dal 1° ottobre 1915.

Art. 7.

Quando, in seguito ai concorsi a cattedre di astronomia nautica, navigazione, arte navale, costruzione navale, teoria della nave, macchine a vapore e disegno relativo, nei Regi Istituti nautici vengono nominate persone aventi già diritto a pensione a carico dello Stato, dovranno dichiarare se rinunziano o se intendono conservare la pensione stessa.

Nel primo caso il nuovo servizio sarà poi computato col vecchio, agli effetti della liquidazione della nuova pensione.

Nel secondo avranno tutti i diritti e gli obblighi dei professori di ruolo, ma invece dello stipendio avranno la retribuzione e le indennità stabilite per i supplenti.

Il ministro avrà facoltà di conferire senza altro il grado di professore ordinario a quelli fra le persone, di cui ai precedenti comma, che, prima della loro assunzione nel ruolo dei Regi istituti nautici, abbiano insegnato con risultato soddisfacente in Istituti di istruzione dipendenti dal Ministero della marina; a questi insegnanti, nel caso che rinuncino alla pensione, sarà corrisposto per il primo triennio d'insegnamento nei Regi Istituti nautici, lo stipendio del grado di professore straordinario.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
SECHI
SCHANZER.

V. — *Il Guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'art. 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326 riguardante concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici » (N. 115).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'art. 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'articolo 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086;

Visto il Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2326;

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 5 del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2326, è sostituito il seguente:

« Entro l'anno 1920 saranno banditi concorsi per titoli ed esami alle cattedre vacanti nei Regi Istituti nautici.

« Ciascuna Commissione formerà due graduatorie di vincitori, una graduatoria generale fra tutti i concorrenti, ed un'altra speciale fra i soli concorrenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3.

« La graduatoria generale sarà per quattro quinti dei posti messi a concorso; quella speciale per un quinto dei posti stessi.

« Sarà inoltre formata la graduatoria degli idonei.

« Ove i concorrenti inclusi nella graduatoria speciale siano in numero inferiore al quinto dei posti complessivi, e taluno di essi sia anche compreso nella graduatoria generale ai posti disponibili fra quelli riservati alla graduatoria speciale, l'Amministrazione avrà facoltà di nominare, in ordine di merito, gli idonei che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3 ».

Art. 2.

Gli articoli 2 e 4 del Regio decreto-legge 24 novembre 1918, n. 2326, sono abrogati.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
SECHI
MEDA

V. — Il Guardasigilli
FERA

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481 » (N. 117).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032 concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'articolo 6 della legge 25 marzo 1917 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili, di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra, di cui all'articolo 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento, approvato con Regio decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, approvato con Regio decreto 17 novembre 1912, n. 1329, e il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito;

Visto il regolamento per l'applicazione della legge anzidetta, approvato con Regio decreto 18 luglio 1912, n. 867, e modificato con Regio decreto 10 aprile 1913, n. 384;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale del 3 settembre 1916, n. 1200;

Visto il decreto Luogotenenziale del 2 aprile 1916, n. 486, col quale si dispone che la dichiarazione di congedo assoluto tiene luogo del decreto di collocamento a riposo per i militari resi permanentemente inabili al servizio;

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi della guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli del tesoro e delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi di guerra, di cui all'articolo 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481, il ministro della guerra stabilirà l'elenco degli esiti di lesioni o infermità che potranno essere considerati, quando le condizioni generali dell'invalido lo consentano, compatibili con la prestazione di un servizio militare sedentario e l'elenco degli esiti di lesioni o infermità che potranno essere considerati, in via eccezionale, e sempre quando le condizioni generali dell'invalido lo consentano, compatibili con la continuazione del servizio militare attivo.

Art. 2.

Gli ufficiali, che abbiano incontrato per servizio di guerra, o comunque per un fatto di guerra, lesioni o infermità comprese nel primo degli elenchi di cui all'articolo precedente, potranno all'atto stesso del loro collocamento a riposo o in congedo assoluto, o successivamente, essere, a loro domanda, richiamati in servizio e destinati agli impieghi sedentari e nel limite dei posti di cui al seguente articolo 5, se a giudizio insindacabile del ministro della guerra, sentito l'ispettorato di sanità militare, siano riconosciuti idonei per condizioni fisiche a bene esercitare le funzioni a cui devono essere adibiti e abbiano le attitudini professionali e i requisiti di cultura necessari.

Gli ufficiali di cui nel presente articolo saranno iscritti d'ufficio nella categoria degli ufficiali di riserva e soggetti alle norme di avanzamento vigenti per gli ufficiali di tale categoria.

Per tutto il tempo in cui presteranno servizio avranno diritto a percepire, oltre la pensione privilegiata liquidata a norma delle vigenti disposizioni, lo stipendio spettante agli ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado della stessa arma o corpo.

Potranno essere tratti in servizio fino a che abbiano raggiunti i limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio degli ufficiali in servizio attivo permanente dello stesso grado, arma o corpo, ma avranno diritto di chiedere in qualunque tempo di essere ricollocati a riposo o in congedo assoluto, ferma in ogni caso la loro appartenenza alla riserva fino ai limiti di età propri di tale categoria.

All'atto del loro ricollocamento a riposo avranno diritto a cumulare la pensione privilegiata già conseguita con la pensione a cui avessero acquistato titolo per il periodo di servizio successivamente prestato e per i relativi stipendi percepiti, oppure a conseguire, se più favorevole, soltanto un'unica pensione di riposo in base alla somma dei periodi di servizio prestato.

Art. 3.

Gli ufficiali, che abbiano incontrato per servizio di guerra, o comunque per un fatto di guerra, lesioni od infermità, comprese nel se-

condo degli elenchi di cui all'articolo 1, potranno a loro domanda, previa sospensione o revoca di ogni provvedimento di collocamento a riposo o di invio in congedo assoluto, essere mantenuti in servizio, se a giudizio insindacabile del ministro della guerra, sentito il parere dell'ispettore di sanità militare, siano riconosciuti ancora idonei ad esercitare tutte le funzioni inerenti al proprio grado nella propria arma o corpo.

Gli ufficiali di cui nel presente articolo continueranno a rimanere iscritti nei ruoli degli ufficiali della propria categoria, posizione, arma o corpo, e ad essere soggetti a tutte le norme che ne regolano lo stato, l'avanzamento e gli assegni.

Nel giudizio di idoneità agli effetti dell'avanzamento, non sarà tenuto conto delle lesioni od infermità per servizio o fatto di guerra, accertate all'atto del mantenimento in servizio, finchè non risultino aggravate, o non abbiano reso più grave la menomazione delle condizioni di idoneità.

Art. 4.

Gli ufficiali di cui all'articolo precedente potranno essere mantenuti in servizio fino a che abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio degli ufficiali in servizio attivo permanente dello stesso grado, arma o corpo, ma avranno diritto di chiedere in qualunque tempo di essere collocati a riposo o in congedo assoluto.

All'atto del loro collocamento a riposo o in congedo assoluto potranno far valere il loro diritto alla pensione privilegiata con effetto dalla data della cessazione dal servizio, oppure a liquidare, se più favorevole, la pensione ordinaria di riposo in base alla durata complessiva del servizio prestato ed agli stipendi percepiti.

Agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata sarà computato ogni aumento di stipendio successivo al provvedimento di mantenimento in servizio, purchè sia stato conseguito da almeno un triennio: tale condizione però non si richiede se la cessazione dal servizio avvenga per aggravamento dell'infermità o per altra ragione non dipendente dall'interessato.

Contemporaneamente al collocamento a riposo o in congedo assoluto gli ufficiali di cui al-

l'articolo precedente potranno anche chiedere di essere richiamati in servizio e destinati ad impieghi sedentari alle condizioni e con gli effetti stabiliti nel precedente articolo 2, subordinatamente però all'esistenza di posti disponibili e salva la precedenza agli ufficiali di cui all'articolo 2.

Le promozioni conseguite da costoro successivamente al provvedimento di mantenimento in servizio saranno calcolate in diminuzione da quella o di quelle a cui avessero diritto a norma del primo capoverso dell'articolo 2.

Art. 5.

Con decreto del ministro della guerra sarà stabilito quali fra gli impieghi militari esistenti debbano considerarsi di carattere sedentario e sarà determinato il numero dei posti da destinare agli ufficiali di cui all'articolo 2, entro il limite complessivo dei due terzi di quelli compresi nelle relative tabelle organiche.

Il mantenimento in servizio attivo degli ufficiali di cui al precedente articolo 3 appartenenti alle categorie degli ufficiali in congedo sarà ammesso fino alla concorrenza del numero dei posti che saranno stabiliti con decreto del ministro della guerra con effetto fino al termine di sei mesi dopo la conclusione della pace e con la legge del bilancio di previsione per il tempo successivo.

Art. 6.

L'impiego conferito a norma degli articoli precedenti non potrà essere tolto nè sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti per gli ufficiali in servizio attivo permanente dalla legge 18 luglio 1912, n. 806.

Art. 7.

Il servizio prestato a norma degli articoli precedenti sarà considerato ad ogni effetto come servizio effettivo.

Per il computo della pensione saranno valutati, in aggiunta al servizio sedentario od attivo prestato successivamente alla data della riassunzione o del mantenimento in servizio anche gli anni di campagna di guerra anteriori alla data suddetta.

Art. 8.

Gli ufficiali, che siano affetti da una lesione o infermità incontrata per servizio o per fatto di guerra e compresa negli elenchi di cui al precedente articolo 1, sia a loro domanda, sia per ordine del direttore dell'ospedale ove sono ricoverati, o del comando del deposito a cui appartengono, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari prescritti dalle disposizioni sulle pensioni.

Il presidente del collegio medico, fermo l'obbligo di comunicare all'interessato l'esito della visita subito dopo redatto il verbale, e di fare constare in calce al medesimo l'accettazione, o il rifiuto di accettazione delle conclusioni, dovrà altresì interpellarlo se abbia già presentato o intenda di presentare domanda per essere collocato a riposo o in congedo assoluto, e contemporaneamente riassunto in servizio sedentario, oppure mantenuto in servizio attivo; e dovrà far constare in calce al verbale della visita il tenore della risposta.

Se l'ufficiale abbia risposto in senso affermativo, i giudizi del direttore di sanità e dell'ispettorato di sanità dovranno essere preceduti da visita personale, e, oltre a pronunziarsi sulla esistenza e causa dell'inabilità e sulla sua assegnazione ad una determinata categoria agli effetti delle disposizioni sulle pensioni e della dichiarazione di invalidità di cui all'articolo 2 della legge 25 marzo 1917, n. 481, dovranno pronunziarsi altresì sulla idoneità dell'ufficiale alla continuazione del servizio o alla prestazione di un servizio sedentario agli effetti delle presenti disposizioni.

Art. 9.

Indipendentemente dalla dichiarazione fatta in sede di accertamenti sanitari, gli ufficiali che si trovino nelle condizioni stabilite dalle presenti disposizioni, e che desiderino a norma di esse di essere mantenuti in servizio attivo, ovvero riassunti in servizio sedentario, debbono presentare domanda per via gerarchica al ministro della guerra entro il termine di tre mesi dalla data della sottoscrizione del verbale della visita medica collegiale.

Coloro che trovandosi nelle condizioni stabilite dalle presenti disposizioni siano stati pre-

cedentemente collocati a riposo, o inviati in congedo assoluto, potranno presentare la loro domanda entro il termine di tre mesi dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni stesse.

Il ministro della guerra avrà facoltà di non tener conto delle domande presentate dopo decorsi i termini sopra indicati.

Art. 10.

Alla riassunzione in servizio sedentario degli ufficiali, che, a norma degli articoli 2 e 8 siano stati riconosciuti ancora idonei a bene esercitare le funzioni a cui debbono essere adibiti, sarà provveduto con decreto del ministro della guerra da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 11.

Nello stesso modo sarà provveduto al mantenimento in servizio degli ufficiali che, a norma degli articoli 3 e 8 siano stati riconosciuti ancora idonei a esercitare tutte le funzioni inerenti al proprio grado, nella propria arma o corpo.

Art. 12.

Le disposizioni degli articoli 3 e 4, esclusi gli ultimi due capoversi, si applicano anche agli aiutanti di battaglia, ai sottufficiali di carriera (marescialli dei tre gradi e sergenti maggiori) ed ai militari con ferma speciale.

Art. 13.

In casi eccezionali è in facoltà del ministro della guerra, mediante apposito fondo da stanziarsi annualmente in bilancio, di mantenere o di riassumere temporaneamente in servizio, col loro consenso per adibirli a servizi sedentari, i sottufficiali e militari di truppa invalidi di guerra, affetti da una delle lesioni od infermità comprese negli elenchi di cui all'articolo 1, ancorchè non appartengono alle categorie accennate nel precedente articolo.

I militari così mantenuti o riassunti in servizio non potranno aspirare ad ulteriore avanzamento, all'infuori di quello al grado immediatamente superiore, consentito per i sottufficiali di carriera dal decreto Luogotenenziale n. 1200 del 3 settembre 1916.

Art. 14.

Le precedenti disposizioni si applicano ai militari italiani, ovunque dislocati, compreso il territorio delle Colonie e del Dodecanneso, che siano divenuti invalidi per servizio o fatto di guerra anche anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni stesse.

Art. 15.

Il mantenimento o la riassunzione in servizio a norma delle presenti disposizioni non potrà in nessun modo impedire l'applicazione ai militari in tal modo mantenuti o riassunti in servizio di tutte le disposizioni che modificano l'ordinamento dell'esercito, lo stato, l'avanzamento, gli stipendi e gli assegni degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa.

Art. 16.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI
MORRONE
CARCANO
COLOSIMO.

V. — *Il Guardasigilli:*

SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno domandando di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, N. 1882 col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, N. 8454, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali » (N. 125).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura del disegno di legge.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale del 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, sulla istruzione professionale.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, che provvede al riordinamento dell'istruzione professionale;

Visto il Regio decreto in data 3 gennaio 1915, n. 4, e il decreto luogotenenziale in data 29 dicembre 1915, n. 1049, con i quali vennero prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge predetta;

Ritenuto che non è stato ancora possibile di provvedere alla classificazione ed al riordinamento delle scuole industriali e commerciali in conformità della legge stessa;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 853, e prorogati con il Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 4, e con il decreto luogotenenziale 29 dicembre 1915, numero 1049 per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali, sono prorogati fino al 31 dicembre 1917.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 28 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI
DE NAVA.

V. — *Il Guardasigilli*
SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, N. 2509, che autorizza il ministro per l'industria e il commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, N. 1112, relativo all'approvvigionamento della carta da giornali » (N. 126).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 25 novembre 1919 numero 2509 che autorizza il ministro per l'industria e commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918 numero 1112 re-

lativo all'approvvigionamento della carta da giornali ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il Ministero per l'Industria e Commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1112, relativo all'approvvigionamento della carta da giornali.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1112, concernente il riordinamento del servizio di approvvigionamento della carta da giornali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'Industria, il Commercio e il Lavoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1112, concernente il servizio di approvvigionamento della carta da giornali, il Ministro per l'industria, il commercio e lavoro è autorizzato a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto stesso.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

FERRARIS.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge,

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1920, N. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e cartoni di qualsiasi specie » (N. 127).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e cartoni di qualsiasi specie ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita della carta e dei cartoni di qualsiasi specie.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1112;

Visto il decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1211;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di aumentare i proventi del fondo speciale istituito presso il Ministero dell'industria, il commercio e lavoro per il servizio della carta da giornali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A parziale modificazione delle disposizioni del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1112, e a decorrere dal 1° febbraio 1920 il contributo di cui agli articoli 1, 2, e 3 del decreto stesso è elevato da lire 5 a lire 10 per ogni quintale di produzione di carta, cartoncino e cartone di qualsiasi specie e di pasta di legno non destinata ad essere trasformata in carta nello stesso stabilimento, e il contributo speciale di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto in parola è elevato da lire 20 a lire 30 per ogni quintale di carta fina venduta ad un prezzo di lire 300 e più.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA

FERRARIS.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio N. 1272 contenente modificazioni all'articolo 941 del codice di procedura civile » (N. 42).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919 nu-

mero 1272 contenente modificazioni all'articolo 941 del codice di procedura civile » ma nell'assenza dell'onorevole ministro Guardasigilli ne rinvieremo la discussione perchè vi è un emendamento presentato dall'onorevole senatore Mortara.

MORTARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Vorrei pregare l'onorevole Presidente di fare iscrivere all'ordine del giorno della seduta di venerdì il disegno di legge sul quale ho proposto un emendamento; perchè domani, per ragioni del mio ufficio, non potrò intervenire alla seduta.

PRESIDENTE. Domando al Governo se consente che il disegno di legge sia discusso nella seduta di venerdì.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Il Governo consente.

PRESIDENTE. Prego allora gli onorevoli ministri di prevenire l'onorevole Guardasigilli della deliberazione presa.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di un membro della commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra:

Senatori votanti 200

Maggioranza 101

Ebbe voti: il senatore Torrigiani Luigi 136

Schede disperse 14

Schede bianche 50

Dichiaro eletto l'onorevole senatore Torrigiani Luigi.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore segretario Presbitero di procedere all'appello nominale.

PRESBITERO, *segretario* fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Amero D'Aste, Annaratone, Artom. Badaloni, Barbieri, Battaglieri, Bellini, Beltrami, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Leonardo, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto.

Cagni, Calabria, Campello, Campostrini, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Catellani, Caviglia, Cefalo, Cefaly, Chersich, Chiappelli, Chimienti, Cimati, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Cusani-Visconti.

Da Como, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, Della Noce, De Novellis, De Riseis, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fadda, Faelli, Ferraris Carlo, Ferri, Figoli, Filomusi Guelfi, Foà, Frascara.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Grandi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Libertini, Lusignoli, Luzzatti.

Malaspina, Malvezzi, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Morrone, Mortara, Mosca.

Novaro.

Orlando.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Papadopoli, Passerini Angelo, Paternò, Pecori Giraldi, Pellerano, Persico, Petitti di Roreto, Piaggio, Pigorini, Pincherle, Placido, Presbitero, Pullè.

Rampoldi, Rava, Rebaudengo, Ridola, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Scalini, Scialoja, Sili, Sinibaldi, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Tamassia, Thaon Di Revel, Tivaroni, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Venosta, Vigliani, Vigoni, Vitelli.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina (N. 85):

Senatori votanti	156
Favorevoli	137
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica, stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento (N. 111):

Senatori votanti	156
Favorevoli	135
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi Istituti nautici (N. 112):

Senatori votanti	156
Favorevoli	135
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli Istituti nautici (N. 113):

Senatori votanti	156
Favorevoli	133
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, numero 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici (N. 114):

Senatori votanti	156
Favorevoli	135
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, numero 1028, che modifica l'articolo 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, numero 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici (N. 115):

Senatori votanti	156
Favorevoli	134
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, numero 1032, concernente il mantenimento e riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'articolo 6 della legge 25 marzo 1917, numero 481 (N. 117):

Senatori votanti	156
Favorevoli	140
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 125):

Senatori votanti	156
Favorevoli	142
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria e il commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, nu-

mero 1112, relativo all'approvvigionamento della carta da giornali (N. 126):

Senatori votanti	156
Favorevoli	136
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e cartoni di qualsiasi specie (N. 127):

Senatori votanti	156
Favorevoli	141
Contrari	15

Il Senato approva.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che i ministri competenti hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni degli onorevoli senatori Cirmeni e Beltrami.

A norma del regolamento, saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina (n. 105-A e 106-A);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801 concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica (N. 82);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 224, relativo ad una quarta ed ultima sessione straordinaria di esami per militari ed ex-militari nei Regi Istituti nautici (N. 140);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, e dei decreti luogotenenziali 26 agosto 1915, n. 1388, 3 dicembre 1916, n. 1655 e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 128);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 marzo 1919, n. 1521, portante la

proroga del termine per la esecuzione dei lavori di risanamento della città di Bologna (N. 148);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1551, portante la proroga del termine per la esecuzione di alcune opere di risanamento edilizio della città di Bologna (N. 149);

Conversione in legge del Regio decreto 4 luglio 1920, n. 1165, riguardante la soppressione dei tribunali militari di Alessandria, Ancona e Piacenza (N. 116);

Ratifica di decreti Reali emanati ai sensi del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389, per la proroga e per l'abrogazione di provvedimenti emessi durante la guerra (N. 144);

Disposizioni circa la zona di rispetto dei cimiteri (N. 147).

Conversione in legge del decreto Reale 1º giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania (N. 142).

Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica (numero 143);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile (N. 42);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (N. 61);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 65);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 70);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti

durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 57);

Conversione in legge del Regio decreto 1º febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793 e si demanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o prectate dalle autorità civili e militari non mobiliate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra (N. 66).

III. Relazione della Commissione per il Regolamento interno (N. XVIII documenti).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198, e 29 ottobre 1920, n. 1623, riflettenti la istituzione e la organizzazione del Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza (N. 2);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente (N. 37);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1º aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di Marina (N. 102).

Risposte scritte ed interrogazioni.

CIRMENI. — Al ministro degli affari esteri, per sapere se il Governo del Re abbia avuto comunicazione dei recenti accordi fra la Francia e la Turchia di Kemal Pascià; se giudichi che essi siano, in tutte le loro parti, compatibili con l'accordo tripartito in Asia Minore e col dovuto rispetto ai riconosciuti interessi italiani nell'ex Impero ottomano; e nel caso negativo se e quali passi abbia fatto per richiamare l'attenzione del Governo francese su tale incompatibilità e con quale esito. Data l'urgenza della questione, il sottoscritto chiede risposta scritta.

RISPOSTA. — Il Ministero degli affari esteri ha avuta comunicazione dell'accordo firmato il 20 ottobre scorso fra il deputato francese signor Franklin Bouillon ed il Governo dell'As-

semblea nazionale di Angora, accordo che è stato reso pubblico dal Governo francese.

Il Ministero degli affari esteri ha sottoposto ad un attento esame le clausole contenute nel suddetto accordo ed ha riconosciuto l'opportunità di chiedere su alcune di esse chiarimenti al Governo francese.

Il ministro
TORRETTA.

BELTRAMI. — Al ministro della pubblica istruzione, per sapere per quale ragione il Ministero della pubblica istruzione sia il solo che non abbia fornito alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle Amministrazioni dello Stato i dati richiesti sulle Commissioni permanenti di cui dispone, intralciando il controllo delle relative spese e di provvedimenti per la soppressione delle spese inutili e degli abusi.

RISPOSTA. — Questo Ministero non appena gli pervenne da parte dell'onorevole Commissione parlamentare d'inchiesta sulla amministrazioni dello Stato, la richiesta dei dati relativi all'esame che essa era chiamata a compiere, non mancò di predisporre tutti gli atti necessari per approntare i dati stessi. A tale uopo fu fatta in determinati casi opportuna richiesta agli Uffici dipendenti, e poichè alcuni di questi indugiavano nel far pervenire la risposta, furono sollecitati. Si era così raccolto il materiale che doveva essere fornito, dopo conveniente elaborazione, alla onorevole Commissione predetta. Senonchè, essendo intanto avvenuto il licenziamento di buona parte del personale avventizio del Ministero, ed essendo anche capitata la interruzione del servizio a causa delle agitazioni degli impiegati statali non fu possibile procedere alla tempestiva elaborazione di tutti i dati che occorreva fornire alla onorevole Commissione. Questa infatti cessò di funzionare e di esistere il 5 luglio del corrente anno, quando il Ministero non aveva ancora trasmesso i dati richiesti, ma aveva già quasi completamente preparato tutto il materiale.

Il Ministro
CORBINO.

Licenziato per la stampa il 14 dicembre 1921 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XXXVª TORNATA

GIOVEDÌ 1º DICEMBRE 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Avvertenza del Presidente	pag. 965
Congedo	965
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74, e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina »	973
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica »	979
« Conversione in legge del Regio decreto 28 febbraio 1921, n. 224, relativo ad una quarta ed ultima sessione straordinaria di esami per militari ed ex-militari nei Regi Istituti nautici »	979
« Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, n. 388, 3 dicembre 1916, n. 1655 e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria »	980
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 marzo 1919, n. 1521 portante la proroga del termine per la esecuzione dei lavori di risanamento della città di Bologna »	983
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1551, portante la proroga del termine per la esecuzione di alcune opere di risanamento edilizio della città di Bologna »	984
« Conversione in legge del Regio decreto 4 luglio 1920, n. 1165, riguardante la soppressione dei tribunali militari di Alessandria, Ancona e Piacenza »	985
« Ratifica di decreti Reali emanati ai sensi del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389, per la proroga e per l'abrogazione di provvedimenti emessi durante la guerra »	986
« Disposizioni circa la zona di rispetto dei cimiteri »	990
(Presentazione di)	991

Interrogazioni (Svolgimento di):

« Sull'azione invaditrice della Germania nel campo industriale e bancario »	pag. 965
Oratori:	
BELOTTI, <i>ministro dell'industria e del commercio</i>	965
ORLANDO	968
« Sull'estensione all'Eritrea e alla Somalia dei benefici per agevolare la colonizzazione della Tripolitania e della Cirenaica »	970
Oratori:	
DE NAVA, <i>ministro del tesoro</i>	971
MOSCA	971
« Sulla concessione dei posti telefonici pubblici nell'Agro romano »	971
Oratori:	
CAMPELLO	972, 973
GIUFFRIDA, <i>ministro delle poste e dei telegrafi</i>	971, 973
Omaggi (Lettura di un elenco di)	962
Petizioni (Lettura del sunto di)	962
Relazioni (Presentazione di)	965, 991
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	992

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della giustizia e affari di culto, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, della pubblica istruzione, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi e per la ricostituzione delle terre liberate.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

DE NOVELLIS, segretario, legge:

N. 2. Il signor Mantovani Eugenio, capo stazione a riposo fa voti perchè siano migliorate le condizioni dei pensionati dello Stato.

N. 8. Il signor Giuseppe Gigli e altri 29 firmatari di Palermo, fanno voti perchè non venga danneggiata la piazza dei Porrizzi in quella città.

N. 9. Il cav. Vincenzo Romano, ed altri 29 firmatari, fanno voti perchè siano introdotte alcune modificazioni alla legge comunale e provinciale.

N. 10. L'ing. S. Scano, direttore generale della Società per le ferrovie complementari della Sardegna, fa voti a nome di quella Società perchè vengano introdotte alcune modificazioni al disegno di legge n. 195, riguardante provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto.

N. 11. Il sindaco di Roccadifalco (Caltanissetta) invia una deliberazione in data 10 novembre 1921 della Giunta municipale di quel comune, con la quale si fanno voti perchè non venga soppressa la locale pretura.

N. 12. Il maggior generale nella riserva Baldassari Baldassarre, fa voti per la revoca del decreto riguardante il suo collocamento a riposo.

N. 13. Il sindaco di Teramo, invia i voti di quella Giunta comunale contro la progettata soppressione della Intendenza di finanza in detta città.

N. 14. Il generale Cappello Luigi, si duole delle conclusioni pronunciate a suo carico dalla Commissione d'inchiesta nominata con Re regio decreto 12 gennaio 1918, n. 35, e fa voti perchè gli sia resa giustizia.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

DE NOVELLIS, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato:

R. Scuola Archeologica Italiana: *Atene*. Annuario, vol. IV.

Presidenza del Collegio degli Ingegneri navali, Genova: *Atti del 1920*.

Sindaco di Roma: *Atti del Consiglio comunale di Roma*, Anno 1920.

Consiglio Generale del Banco di Sicilia:

1° *Rendiconto e consuntivo, 1920*;

2° *Sul servizio del credito agrario, 1920*.

Camera di commercio di Milano: *Il consumo del pane in forma popolare*.

Gabinetto ministro Terre liberate: *Manuale del danneggiato di guerra*.

Ing. A. Raddi, Firenze: *L'irrigazione agraria in provincia di Firenze*.

Sindaco di Firenze: *Annuario statistico del comune di Firenze, 1915-18*.

Presidente Deputazione Provinciale di Pavia: *Atti del Cons. Prov., 1920*.

Presidente Deputazione Provinciale di Vicenza: *Atti del Cons. Prov., 1918*.

Credito Fondiario Cassa risparmio delle provincie lombarde, Milano: *Bilancio consuntivo 1920*.

Commissione Centrale di beneficenza, Milano:

1° *Bilancio consuntivo dell'Opera di soccorso per i figli dei lavoratori pel 1920*;

2° *Bilancio consuntivo per incoraggiamento di studi, 1920*.

3° *Bilancio consuntivo di benef., 1920*.

Opera Bonomelli di assistenza agli italiani emigrati in Europa, Milano:

1° *Saggio di una prima inchiesta sull'emigrazione italiana in Europa* (aut. Erminio Albonico);

2° *L'attività dell'Opera Bonomelli nelle terre liberate e redente* (aut. Erminio Albonico).

Camera rappresentanti Repubblica di Cuba: *Discorsi del dott. José A. Gonzales Lanuza*, preceduti dalla sua biografia, 1921.

Prof. Bruto Amante, Roma: *Un Santo nel secolo XIX: Angelo Camillo De Meis*.

Comitato pro Confederazione latina, Roma: *Alla Conferenza internazionale di Parigi 1919. Memorandum*. Testo italiano e francese.

Sig. De Quirielle, Parigi: *A l'indomani delle elezioni italiane*.

Prof. Scherillo, Milano: *Giuseppe Colombo* (Commemorazione).

Camera Commercio e Industria, Carrara: *Sulle proposte riforme della vigente legislazione mineraria*

Comitato ordinatore del Congresso per la pubblica moralità in Firenze: *Deliberazioni del V Congresso nazionale.*

Sig. Luca Gallo, Girgenti: *Programma politico amministrativo.*

Prof. Ettore Levi, Roma: *Salute.* Letture di igiene ad uso delle scuole e delle famiglie (aut. prof. Arrigo Piperno).

Camera di commercio di Treviso, *Bollettino della Camera di commercio e industria.*

Ufficio idrografico del Regio Magistrato alle Acque, Venezia: *Antichi scrittori d'idraulica veneta* (aut. Marco Carnaro).

R. Accademia Peloritana, Messina: *Atti della R. Accademia.* Resoconti delle tornate delle classi 1920.

Rettore R. Università di Ferrara: *Annuario dell'Università degli studi 1920-21.*

Presidenza del R. Istituto superiore di studi, Firenze: *Annuario 1920-21.*

Collegio toscano degli ingegneri e architetti, Firenze, *Atti del Convegno regionale toscano, 1919.*

Marchese Cesare Imperiale, Venezia: *I volontari del mare.*

Direzione Regie scuole superiori di agricoltura, Portici: *Annali.* Vol. XV. Ser. II.

Sindaco di Roma: *Relazione della Giunta comunale al bilancio di previsione 1921.*

Ministero delle finanze del Giappone: *Annuario finanziario economico del Giappone 1920.*

Direzione Regie Scuole medie di Alessandria di Egitto: *VI Centenario della morte di Dante Alighieri.*

Direzione R. Scuola navale superiore, Genova: *Relazione del Consiglio direttivo sull'andamento della Scuola.* Anno acad. 1919-20.

Ministero industria e lavoro del Belgio, Bruxelles: *La situazione delle industrie del Belgio.*

Consiglio Provinciale di Torino: *Atti dell'anno 1920.*

Presidenza della Società Reale di Napoli: *Annuario 1921.*

Senatore Crespi, Milano: *Cause e rimedi della crisi del dopo guerra* (Conferenze).

Senatore Guido Mazzoni: *Rapporto Accademico della Regia Accademia della Crusca, 1919-20.*

Senatore Luigi Rava, Roma:

1° *Il bilancio del Comune di Roma e i bisogni della Capitale;*

2° *Commissione Reale per il dopo guerra* (Legislazione sociale e previdenza);

3° *Proposta al Consiglio comunale di Roma per il collocamento sul Gianicolo del busto di Oreste Regnoli.*

Senatore Viganò, Firenze: *Un libro del Generale Cadorna.*

Senatore Lustig, Firenze: *Studi ed osservazioni sulla pellagra.*

Senatore Francesco Ruffini: *Imperi centrali e Vaticano durante la guerra.*

Senatore Maggiorino Ferraris, Lisbona: *Conférence parlementaire du commerce.* Palais du Congrès, Lisbona (Relat. VII Assem.).

Conférence Parlementaire Internationale du Commerce, Paris: *Rapport - La participation aux Bénéfices* (aut. Paul Delombre).

Comité Parlementaire Français du Commerce: *Le Change* (aut. M. Raphaël-George Lévy).

Senatore Faldella:

1° *Saluggia nelle opere di assistenza civile e nel ricordo dei suoi figli forti e buoni caduti combattendo per l'Italia e l'Umanità;*

2° *Realtà e speranze - Dalla Crimea alla Libia.*

Senatore Pietro Niccolini: *L'amore e l'arte di Dante.*

Consiglio Provinciale di Alessandria: *Atti 1920.*

Dott. Haus Eisele-Montoro: *Orrori del Comunismo - Realtà dell'Ungheria comunista* (aut. sac. prof. Francesco Ascolese).

Colonnello Boccaccia Epimede, Firenze: *Pedagogia militare* con prefazione del generale Francesco Grazioli.

Società per gli studi Triestini, Milano: *Nell'Alto Adige - Per la verità ed il diritto d'Italia.*

Prof. Corrado Sipione-Agosta: *In memoria di Re Umberto I* (Versi).

Amministrazione Provinciale di Firenze:

1° *Rendiconto 1919;*

2° *Bilancio di previsione 1920;*

3° *Atti 1917-18.*

Manicomio di Firenze: *Rendiconto 1919.*

Camera di commercio di Breslavia: *Le basi geografico-economiche della questione dell'Alta Slesia* (aut. prof. Wilhem Volz).

Cassa Nazionale di infortuni sul lavoro, Roma: *Schema di statistica degli infortuni sul lavoro*.

Camera di commercio, Rovereto: *Atti del Congresso degli Enti economici nel Trentino*.

Comm. Filippo Tolli: *Terzo Congresso anti-schiavista nazionale* (23 aprile 1921, Roma).

Giunta Provinciale di Gorizia: *Scutum Italiae*. Festeggiando l'annessione della Venezia Giulia alla madre Patria, 1921.

Presidenza del R. Istituto di incoraggiamento, Napoli: *Atti* 1920.

Senatore Lustig, Firenze: *Gli effetti dei gas asfissianti e lagrimogeni studiati durante la guerra 1916-18*.

Comune di Sabbionetta: *In memoria di Achille De Giovanni*.

Direzione della R. Scuola superiore di agricoltura in Portici: *Annali*.

Prof. Claudio Fermi, Roma:

1^o *Sui dodici risanamenti antianofelmalarici da me intrapresi*;

2^o *Gli anofeli e la lotta contro la malaria*.

Sig. Gino Doria, Napoli: *Il Governo italiano contro la Colonia del Brasile*. — *Mercatelli ambasciatore a Rio*.

Presidenza Camera di commercio, Venezia:

1^o *Movimento della navigazione e del commercio del porto di Venezia 1914*;

2^o *Sul movimento economico della provincia di Venezia durante il periodo della guerra*.

Presidenza R. Istituto tecnico di Gorizia: *Annuario* 1920-21.

Direzione R. Istituto geografico militare in Firenze:

1^o *Studi monografici: "Transcaucasia" del maggiore Silvio Gori*;

2^o *Dall'Anatolia al Caucaso*.

Duca Salvatore Gaetani d'Aragona, Napoli: *François Villou*.

Dottor Emilio Re del R. Archivio di Stato, Roma: *La questione dell'Alto Adige* (Conferenza letta a Londra, gennaio 1920).

Prof. Luigi Gabba, Milano: *Giovanni Celoria; notizia della sua opera scientifica*.

Prof. Filippo Vassalli della R. Università di Genova: *Questioni di ordine pubblico rispetto a sentenze pronunciate da tribunali del medesimo Stato*.

Avv. Comm. Alfredo Bruchi, Siena: *Lettere dal campo e dalla prigionia (1848) del capitano Carlo Landi*.

Segreteria Generale del Ministero dei lavori pubblici, Roma: *Nuovi annali del Ministero per l'agricoltura 1921*.

Presidenza R. Istituto di Scienze sociali "Cesare Alfieri", Firenze: *Annuario* 1920-21.

Famiglia del rimpianto Agostino Cameroni, Milano: *In memoriam* (Note biografiche).

Prof. Giuseppe Gultrera, Corneto Tarquinia: *Per una Storia dell'edilizia dell'antichità*.

Croce Rossa Italiana: *Il preventorio infantile* (Emilio Maraini).

Consiglio di Amministrazione del Debito Pubblico, Costantinopoli: *Atti* 1919-20.

Senatore Tamassia: *N. 58 suoi scritti di storia del diritto e di storia politica*.

Camera di commercio e industria, Milano: *Il consumo del tabacco nelle varie zone della città di Milano, prima e dopo la guerra*.

Signora De Hulavicka (a mezzo del senatore Mazzoni), Polonia: *N. 16 pubblicazioni sulle condizioni e problemi della Polonia*.

Senatore L. Beltrami, Milano: *Le mie prigioni, 1914-18* (aut. W. Wonkanib).

Senatore G. Mazzoni: *Postille in rima*.

Fondazione Marco Besso, Roma: *Il 1921, Commemorazione centenario Alfredo Comandini*.

Dott. E. Damiani (Biblioteca Camera dei deputati), Roma: *Thomas Nelson Page. — L'Italia e la guerra mondiale*.

Prof. R. Gurrieri, Bologna: *La medicina legale nella Università di Bologna 1800-1921*.

Legazione di Svezia presso il Re d'Italia: *Un esemplare dell'opera "Sweden Historical and Statistical Handbook"*. 2 volumi.

Presidenza Repubblica Uruguay: *Annuario statistico 1918*.

Famiglia defunto Dott. Pietro Lucenteforte, Venafro: *Le acque di Venafro*.

Prof. Emilio Piermarini della Scuola tecnica di Messina: *Nuovi dialoghetti*.

Avv. Nob. Luigi Cernezzì, Milano: *Il canto dei Nibelungi, antico poema tedesco*.

Camera di commercio di Genova: *Sui provvedimenti per la marina mercantile nazionale*.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Clemente per giorni 20.

Se non si fanno osservazioni il congedo s'intende accordato.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Frascara a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FRASCARA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Provvedimenti diretti a promuovere e sussidiare le opere di irrigazione».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Frascara della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. A tenore dell'articolo 72 della legge 7 luglio 1907 n. 429 occorre che il Senato proceda alla nomina di sei membri della Commissione parlamentare di vigilanza sulle ferrovie dello Stato che dovranno durare in carica un triennio.

La votazione avrà luogo nella tornata di lunedì prossimo.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Orlando ai ministri degli affari esteri e dell'industria e del commercio: «per sentire quali sieno i mezzi che essi intendono opporre, nell'interesse del lavoro nazionale, a quell'azione invaditrice e dominatrice nel campo industriale e bancario italiano, che la Germania mostra voler rinnovare dopo la guerra e che, all'infuori delle attuali pubblicazioni dei giornali è resa evidente dall'invasione di ogni genere di prodotti tedeschi sul nostro mercato».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'industria per rispondere a questa interrogazione.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Onorevoli senatori, la questione posta

in discussione dal senatore Orlando è indubbiamente una delle questioni più importanti e più delicate. Infatti il senatore Orlando nella sua interrogazione domanda: «Di sentire quali sieno i mezzi che si intendono opporre, nell'interesse del lavoro nazionale, a quell'azione invaditrice e dominatrice nel campo industriale e bancario italiano, che la Germania mostra voler rinnovare dopo la guerra e che, all'infuori delle attuali pubblicazioni dei giornali, è resa evidente dall'invasione di ogni genere di prodotti tedeschi sul nostro mercato».

Basta leggere il testo dell'interrogazione per rendersi conto della sua gravità e per comprendere però al tempo stesso come la mia risposta debba necessariamente contenersi entro determinati confini.

Bisogna premettere che, all'infuori dei dati forniti dalle dogane, non è facile avere dati precisi di fatto in ordine alla denunziata attività tedesca in Italia. È vero che molte volte le più curiose notizie si possono leggere nei giornali; ma conviene dire che non sempre esse corrispondono alla verità, e spesso anzi non rappresentano altro che affermazioni leggieri e invenzioni infondate. E anzi in questa condizione di cose dichiaro che sarò veramente grato all'onorevole senatore Orlando se in materia tanto delicata vorrà darmi indicazioni precise e al tempo stesso aggiungere suggerimenti, e cioè aiutarmi perchè io possa fare quanto è necessario o anche solamente utile nell'interesse del nostro paese.

Certo però vi è un dato di fatto incontestato e messo appunto in rilievo dall'onorevole Orlando, e cioè la notevole abbondanza dei prodotti tedeschi sul mercato italiano. È questo un fenomeno tutto nostro? È frutto di sistematica espansione tedesca a danno della nostra produzione? Anzi — dirò meglio — è frutto di una specie di congiura straniera contro la nostra industria? E se questo è, in proporzioni più o meno vaste, quali provvedimenti ha preso o intende prendere il Governo? Ecco, onorevoli senatori, delle domande veramente suggestive!

Senonchè, rispondendo a tali domande con la brevità che si richiede ad una interrogazione, devo anzitutto rilevare che il fenomeno lamentato non è esclusivo del mercato italiano, ma appare in tutti i mercati del mondo; perchè,

a causa di diversi motivi che accennerò, la Germania è riuscita ancora a raggiungere questi mercati coi prodotti delle sue industrie e del suo lavoro.

L'onorevole Orlando sa infatti che non pochi giorni or sono la invasione dei prodotti tedeschi era lamentata in Francia dove le industrie più saldamente organizzate non sanno opporsi; lo stesso fatto è lamentato in Inghilterra dove si ebbero perfino pubbliche proteste; il fatto insomma si riproduce in tutti i paesi che hanno una moneta a corso più elevato del marco. Il Senato comprende che io faccio questo rilievo per indicare la prima ragione del fenomeno, cioè la svalutazione del marco tedesco, la quale rende possibili larghi ed utili acquisti in Germania.

Ma a questa prima ragione dell'invasione dei prodotti tedeschi bisogna aggiungerne un'altra, e cioè la maggior produzione che in Germania si è andata riorganizzando: produzione più disciplinata (*bene*) e mi si consenta anche di dire il lavoro più ordinato, più intenso, e più duraturo. (*Bene, approvazioni*).

Queste sono le ragioni economiche sostanziali, fondamentali del fenomeno lamentato. In Germania cioè si produce di più, si produce a minor costo, e quindi vi è la possibilità economica di battere nella concorrenza la produzione degli altri paesi e specialmente di quelli nei quali elementi dissennati e funesti contrastano e turbano continuamente il pacifico assetto dell'economia nazionale. (*Benissimo*).

Di fronte a questo fenomeno che cosa possiamo fare noi?

Molte voci. Lavorare; colpire gli scioperi!

BELOTTI. Ecco una risposta data dal Senato con l'autorità di una manifestazione quasi unanime. Il Senato ha ragione. Bisogna lavorare! Bisogna lavorare con ordine, con calma, con ragionevoli pretese; lavorare finalmente con la persuasione che se tutte le classi non abbandonano gli eccessi dei rispettivi egoismi, è impossibile che il Paese possa raggiungere la sua prosperità. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

Da quanto sono venuto esponendo peraltro risulterebbe che la situazione lamentata dall'onorevole interrogante più che a una preordinata e insidiosa politica straniera, appare dovuta

in gran parte alle condizioni economiche generali nelle quali si trova il mondo del dopo guerra e alle speciali condizioni del nostro paese. Non si esclude che vi possano anche essere casi di deplorabile accaparramento di stabilimenti industriali italiani da parte di stranieri: ma di ciò dirò più avanti.

Ora voglio ricordare come sia stato accennato al fatto che l'accordo intervenuto fra noi e la Germania nello scorso agosto per un temporaneo regolamento delle rispettive esportazioni possa aver contribuito a rendere più grave la situazione nostra e più facile la penetrazione industriale e commerciale tedesca, che va ritentando le vie del mondo.

Ma alcune brevi considerazioni chiariranno anche questo punto. Ed anzi io sono lieto e grato all'onorevole senatore Orlando che, colla sua interrogazione mi mette nella possibilità di poterle fare e quindi anche di far conoscere al Senato circostanze che interessano il Parlamento e il paese.

Coloro i quali insorgono contro l'importazione tedesca in Italia, generalmente domandano che essa venga proibita.

Ma i divieti di importazione - e salve le eccezioni indispensabili - sono il residuo di una economia bellica che si deve desiderare finita. Nel mondo bisogna restaurare a poco a poco la pace economica, verso la quale devono convergere gli sforzi di tutti i popoli per ritrovare ancora un terreno di possibile solidarietà umana. A chi invoca la durezza dei trattamenti doganali si può ricordare che il nostro paese soffre anche per la durezza doganale altrui nei nostri confronti (*bene*) e che anzi tutto il mondo sostanzialmente è danneggiato dal sistema di economia chiusa che si è andato creando nei vari paesi nel dopo guerra.

D'altra parte non bisogna dimenticare che accanto alle ragioni di coloro che si sentono toccati direttamente e individualmente dalla concorrenza del prodotto straniero, vi sono anche le ragioni dei consumatori (*approvazioni*), i quali evidentemente non possono essere esposti a pretese eccessive, specialmente in momenti come questi.

Comunque sia, per una ragione o per l'altra, è necessario che vi siano paesi i quali animosamente si incammino sulla via della pace economica, che in definitiva sarà ancora la via

migliore per giungere anche al vero disarmo degli spiriti.

E proprio in questi giorni, nella conferenza di Porto Rose fra gli Stati eredi dell'Austria, noi abbiamo fatto buon viso a un trattamento che a tutti questi Stati, e beninteso a parità di condizioni, consenta di attuare un sistema, non dico di frontiere aperte, ma di grandissima facilità di scambi.

Ora, e tornando al nostro recente accordo colla Germania, accordo di cui non bisogna nè dimenticare l'esistenza, nè esagerare la portata, perchè è duraturo per nove mesi soli ed è limitato a rendere possibile ai due Governi l'esame delle rispettive domande di importazione, io devo dire che l'accordo stesso aveva solamente due scopi. L'uno era appunto l'intento di contribuire alla ripresa del movimento economico generale.

Noi siamo come di fronte ad un grande pendolo che si è fermato. Bisogna pure che qualcuno e con successivi colpi gli faccia riprendere il moto e risvegli i suoi meccanismi. (*Commenti*).

Il nostro sia pure limitato accordo rappresenta così un contributo alla ripresa di quel movimento economico fra i vari popoli sul quale soltanto si può calcolare per l'avvenire.

Ma poi, l'accordo colla Germania aveva un altro scopo: lo scopo cioè di ottenere che la produzione agricola dell'Italia ed in modo speciale dell'Italia meridionale, potesse trovare verso la Germania quello sbocco che purtroppo le è stato chiuso in altri luoghi. Quante considerazioni si potrebbero fare a questo riguardo! Ma la materia è delicata! Purtroppo non posso dire che il nostro intento sia stato completamente raggiunto e ciò per un'altra ragione economica e cioè perchè la ribassata valutazione del marco tedesco sembra aver determinata una minore richiesta del nostro prodotto da parte dei consumatori germanici.

Sembra dunque a me, che con queste spiegazioni, la politica economica del Governo nei rapporti delle esportazioni colla Germania corrisponda all'interesse generale e a qualche peculiare interesse nostro che merita singolare difesa.

A questo punto peraltro si ripresenta l'obiezione.

L'accordo colla Germania consente cioè la introduzione di prodotti industriali tedeschi in Italia. Ma di fronte al dubbio che questa introduzione rappresenti un grave pregiudizio per l'industria del paese, dobbiamo pur dire come tuttavia la nostra industria sia attualmente protetta.

Essa è protetta anzitutto dalla tariffa doganale entrata in vigore il 1^o luglio scorso, già presentata alla Camera e che certo sarà discussa in Senato.

Il Senato annovera fra i suoi membri gli uomini più illustri e competenti del paese in questa materia: ed essi dunque diranno al riguardo parole definitive.

Voglio aggiungere qualche cosa di più e cioè che il Governo nei limiti della possibilità, si preoccupa di aiutare anche colle sue commesse l'industria del nostro Paese, che evidentemente non deve essere abbandonata, ed anzi deve essere sostenuta siccome quella a cui dopo tutto si fa il maggiore appello per ottenere lavoro a milioni di braccia, per avere i contributi più cospicui per il pubblico erario, per tutte le esigenze della vita del Paese, per tutte le assistenze e per tutte le iniziative. L'onorevole Orlando mi ha pienamente solidale non solo nell'affermare che è doveroso preoccuparsi della nostra industria che è tanta parte dell'economia generale, ma anche nel proclamare le benemeritenze di tale industria di fronte al benessere nazionale.

Il Governo è preoccupato di tener viva, salda ed italianamente efficiente la nostra compagine industriale. E proprio a questi concetti si ispirava anche il provvedimento preso recentemente a proposito delle interessenze italiane in aziende straniere.

Questo provvedimento, in certo senso, difende l'attività industriale nazionale dagli eccessi di coloro medesimi che le dirigono e le hanno in mano.

Infatti il decreto di cui è stata data recentemente notizia, e che verrà davanti al Parlamento in sede di conversione in legge contiene disposizioni per il caso in cui industriali italiani privati, società, enti ecc., si siano comunque interessati in partecipazioni straniere e queste partecipazioni siano state ottenute anche con quell'alto intervento che può dare lo Stato. In virtù di questo decreto non è pos-

sibile a coloro che hanno ottenuto un simile vantaggio di disfarsene senza che il Governo dia il proprio assenso.

Come vede l'onorevole Orlando e come vede il Senato, il Governo non oblia quanto si riferisce alla industria italiana nel rapporto col'estero e colle influenze straniere.

I casi che certo hanno determinato l'opportuna interrogazione dell'onorevole senatore Orlando, molte volte sono esagerazioni o invenzioni di cui è difficile vedere gli intenti; altre volte invece corrispondono alla realtà, senza che però il Governo possa intervenire. Ad esempio una società anonima cede il pacchetto delle proprie azioni ad un'azienda straniera come purtroppo si dice sia deplorabilmente avvenuto. Nell'attuale stato della legislazione che cosa può fare il Governo per impedire questo fatto? Purtroppo l'unica cosa che il Governo può fare è quella che ora faccio io in un ambiente di tanta autorità come il Senato, dichiarando cioè di fare appello al patriottismo di tutti i cittadini italiani, i quali per primi devono conoscere i loro interessi e il loro dovere di conservare indipendente e libera al proprio paese la sua attività industriale.

Quando si denunciano dall'opinione pubblica e dalla stampa casi clamorosi di invadenza straniera, si tratta non già del governo che abbia ommesso di provvedere, ma di cittadini che per un loro vantaggio personale hanno dimenticato interessi maggiori e forse doveri più larghi. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole, senatore Orlando, per dichiarare se è soddisfatto.

ORLANDO. Le poche dichiarazioni dell'onorevole ministro non mi permettono di dichiararmi soddisfatto e del resto la manifestazione del Senato mi fa obbligo di esporre alcune cifre. Io comprendo tutta la complessità del problema che ho sollevato; comprendo la tragicità della posizione della Germania; popolo che lavora indefessamente, poichè vede nel lavoro la sua salvezza e nella esportazione il mezzo di riparare ai danni della guerra, mentre vede, una dopo l'altra, chiudersi tutte le porte di uscita della sua merce. Ma io osservo che se per la Germania esportare vuol dire vivere, anche per l'Italia e per gli altri paesi, non importare

eccessivamente è l'unico modo di non morire. Ora le condizioni attuali del nostro paese sono condizioni anormali e noi non possiamo esaminare i problemi del momento dal solo punto di vista delle leggi economiche usuali.

Io approvo l'on. ministro quando egli dice: « Da noi non si lavora ». Purtroppo è così, da noi non si lavora. La nostra popolazione è ancora malata. Io potrei però domandare al Governo se egli si crede completamente esente dalla colpa di non aver ancora saputo ricostruire la disciplina nazionale, mentre avrebbe dovuto farlo con qualunque mezzo, perchè questa è la necessità del nostro paese, perchè questo è l'interesse delle classi lavoratrici. Ma se il nostro paese è malato, dovremmo noi lasciarlo in balia di tutti quelli che sono sani e che lavorano? Io credo di no.

Mi scusi il Senato se citerò alcune cifre. Io non mi riferisco ai giornali, quando parlo in un'Assemblea così alta come il Senato; io ho studiato le pubblicazioni del Ministero delle finanze, il bollettino della Direzione delle Gabelle. Ebbene, le cifre sono queste. Noi importavamo nel 1913 dalla Germania per 612,000,000 di lire, abbiamo importato nel 1920, 821,000,000; — nei primi sei mesi del 1921 abbiamo fatto un altro salto prodigioso giungendo a 924 milioni. —

Facendo una grossolana interpolazione, l'annata attuale avrebbe portato l'importazione dalla Germania a 2 miliardi e 500.000,000 di lire, se non fossero intervenute le nuove barriere doganali che il Governo dal primo luglio ha imposto. Perciò io dico: è bene fare delle teorie liberiste, ma queste teorie difficilmente possono applicarsi in questo momento eccezionale, tanto vero che malgrado le dichiarazioni dell'on. ministro, il Governo stesso le rinnega col l'inasprimento sopraccennato. Ed il Governo ha fatto bene.

Esaminiamo ora le cifre nel loro significato. Questa importazione di 924,000,000 — dalla Germania, in sei mesi, è la più forte che noi abbiamo con tutti i paesi del mondo, in fatto di prodotti lavorati. Dall'America, è vero, noi abbiamo importato per 5 miliardi e 150 milioni; ma bisogna considerare che di questi 5 miliardi, circa 4,700 milioni si riferiscono ad importazioni di materie prime assolutamente necessarie a noi, come grano, cotone, carbone,

olio combustibile, ecc., e così è per l'Inghilterra dalla quale abbiamo importato - mi pare - per un miliardo e 300,000,000 - ma tolto il valore del carbone, che non è incluso nelle importazioni tedesche e delle altre materie prime importate non restano che 300,000,000 di prodotti lavorati. Invece dei 924,000,000 - che importiamo dalla Germania - solo 50,000,000 circa sono materie prime, mentre noi mandiamo in Germania 420,000,000 di prodotti e fra essi solo circa 30,000,000 di prodotti lavorati. Noi siamo ora di fronte alla Germania nelle stesse condizioni in cui poteva trovarsi, prima di adesso, la Bulgaria o un altro paese a civilizzazione inferiore di fronte a noi. Rispetto alla Germania il nostro è un paese che sta divenendo esclusivamente agricolo.

Ora crede il Senato che per lasciare che si svolgano i principi economici adatti ai tempi normali sia opportuno permettere che l'Italia diventi un paese a civilizzazione arretrata? Eppure questa è la via sulla quale siamo avviati.

Le condizioni di esportazione della Germania sono estremamente favorevoli per essa, oltre che per la volontà di lavorare del suo popolo, soprattutto per le condizioni del cambio. Io porto cifre calcolate fino al luglio scorso, limite al quale si riferiscono i bollettini delle gabelle citate: perchè dopo quell'epoca non sono venuti altri dati.

Gli operai guadagnavano allora, in media in Germania quattro marchi all'ora, quindi quaranta marchi in una giornata di dieci ore, e trentasette marchi in una giornata di otto ore. Quaranta marchi valevano allora circa dieci lire, mentre oggi valgono molto meno; in Italia la paga media degli operai è ancora, malgrado qualche diminuzione avvenuta, di due lire e cinquanta all'ora, cioè venticinque per dieci ore, durata del lavoro giornaliero in Germania. In quel paese, con dieci lire si vive bene, come in Italia con venticinque, ma la differenza nel costo di produzione risulta enorme.

In queste condizioni come si può fare la concorrenza ai lavoratori tedeschi? Ecco perchè è giusto quello che il ministro ha detto: nessun paese del mondo oggi può fare la concorrenza alla Germania. Tutti i paesi come il nostro si trovano esposti a perdere, una dopo l'altra, le loro industrie e tutti chiudono perciò le loro fron-

tiere. Oggi il marco discende e le condizioni peggiorano ancora per noi.

Che cosa avviene in seguito di questa enorme esportazione tedesca? Alle somme per le importazioni di oggetti lavorati, che paghiamo alla Germania, corrisponde un'enorme cifra di ore di lavoro perdute per l'Italia. Infatti, se facciamo il conto che, sopra 924 milioni di prodotti importati dalla Germania, vi sono solo cinquanta milioni di materie prime, il residuo di 874 milioni è tutto relativo a prodotti lavorati; calcolando che vi sia almeno la metà di mano d'opera in quella somma, e vi sarà certamente di più, vuol dire che vi sono 437 milioni di lire di mano d'opera, il che, ad una lira l'ora, importa 437 milioni di ore lavorative sottratte alla nostra industria, e che, a due e cinquanta, quanto paghiamo noi per ora, danno più di un miliardo sottratto alla nostra classe lavoratrice.

Il marco peggiora, ma la Germania esporta sempre, e molta parte dei fondi a lei accreditati restano nei paesi esteri, cosicchè la ricchezza della Germania evade e si va ricostituendo nei paesi nei quali essa esporta i suoi prodotti. Quale sia la somma appartenente a sudditi tedeschi depositata in Italia non possiamo saperlo; forse il Ministro potrà fare qualche indagine in proposito, perchè è evidente che questa somma debba avere anche un valore di impulso sopra il movimento bancario del nostro paese.

Ora è evidente che se nessuna possibilità vi è di fare concorrenza ai prodotti tedeschi, quando le condizioni di lavoro, ed anche le condizioni della volontà del lavoro, sono così differenti, io dico che certo noi dobbiamo portare il nostro sguardo sull'azione della Germania, che essa può estendere in un campo più vasto. La Germania non ha bisogno di fare la piccola concorrenza: essa deve solamente sbarazzarsi la via di tutte le industrie che possono recarle danno, cercando di assorbirle od anche di farle scomparire. Noi sappiamo che in Germania sono stabilite delle commissioni speciali per i prezzi di esportazioni, le quali, se sanno che il prodotto tale può essere fatto in Italia allora abbassano molto il prezzo; se invece sanno che un altro prodotto non può essere fatto in Italia li fanno alzare.

È un'azione di Stato che interviene in questo campo.

Compito della Germania è solo quello di aprirsi il cammino per questa vasta inondazione dei suoi prodotti, come era stato prospettato in quel documento, certo falso, ma che, tuttavia, ha suscitato tanto rumore in paese perchè rispondeva ad uno stato di cose vero.

Noi vediamo ogni giorno che nostre fabbriche sono assorbite, in compartecipazione, da tedeschi; qualche volta le associazioni avvengono fra industriali italiani e industriali stranieri, ma questi industriali che si associano, nel 99 per cento dei casi, fanno venire dall'estero dei prodotti in pezzi staccati, per rivenderli ricomposti come nazionali. Recherò un esempio: su 14 milioni introdotti negli ultimi sei mesi dalla Germania in vetture automobili e velocipedi, dieci milioni sono di parti staccate di velocipedi. Questo lavoro si fa attraverso la potenzialità delle banche che è diventata enorme. Il Governo deve certo preoccuparsene. Ci vuole del coraggio per parlare di questo argomento, ma il Governo non deve trascurarlo perchè noi vediamo formarsi conglobati che non vorremmo vedere; vediamo ora la siderurgia avviarsi ad essere in una sola mano, come abbiamo veduto i concimi chimici ed altre attività, ridotti in una sola mano, sempre per effetto di questa azione vasta delle banche, alla quale non deve essere estranea l'azione dei grandi depositi delle industrie tedesche in Italia.

Ora su questo punto, l'onorevole Belotti non ha detto niente; io ho creduto perciò richiamarlo sull'argomento.

Noi abbiamo bisogno di potenti organismi che restino fermi in tanto crollare di cose, ma dobbiamo volere che la loro azione sia diretta a svegliare la produzione nazionale.

Il trattato ultimo con la Germania, — me lo consenta l'onorevole Ministro — mi sembra alquanto platonico, perchè effettivamente si tratta di dare permessi e facilitare gli scambi tra la Germania e l'Italia: non c'è niente altro di effettivo che l'abolizione di certe proibizioni. Non ho capito però, perchè si vogliano introdurre armi ed esplosivi, che non trovo nei precedenti bollettini delle gabelle.

Può darsi che il Governo abbia fatto il tentativo di mandare in Germania più roba lavo-

rata che non materie prime, ma il tentativo è timido e noi in sostanza restiamo una nazione agricola.

Non credo che il trattato possa portare un grande risultato; invece ha portato forti risultati la nuova tabella doganale. Sebbene non ci siano dati statistici, noi sappiamo che nei primi due mesi del semestre in corso, e cioè, luglio e agosto, le importazioni sono ridotte da tre miliardi e duecento o trecento milioni a un miliardo e mezzo.

Nei riguardi speciali della Germania non so quale effetto abbia avuto questo inasprimento delle gabelle; io non credo che ne abbia avuto molto, perchè la discesa del marco e la decadenza continua della nostra industria hanno portato una spinta verso l'aumento di importazione tedesca in Italia.

Così non si può andare avanti: si può essere liberisti fin che si vuole, ma di fronte alla chiusura delle nostre fabbriche, credo che nessuno possa restare indifferente. Un paese come il nostro, che ha bisogno di molto carbone, di molto grano, di molto cotone, non può vivere se non ha prodotti industriali da esportare; stabilito questo principio, ogni protezione è giusto che sia data, perchè non si esporti un prodotto, se prima non si è saturato il paese dello stesso.

E finisco, per non tediare il Senato, facendo un nuovo appello al Governo, appello col quale si concludono molti discorsi in questi giorni e cioè la necessità di ristabilire la disciplina nazionale e il lavoro e questo non può venire che dall'azione energica del Governo. Questo è il punto centrale della nostra ricostruzione.

Dopo queste dichiarazioni, mi auguro che l'opera dell'onorevole ministro Belotti, se diretta a vantaggio del lavoro nazionale, possa essere coronata da successo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione dei senatori Presbitero, Mosca e Artom, ai ministri del tesoro, delle colonie e dell'agricoltura: « per sapere se non intendono estendere all'Eritrea ed alla Somalia i benefici del già enunciato disegno di legge che dovrebbe agevolare la colonizzazione della Tripolitania e della Cirenaica mercè opportune facilitazioni concesse all'esercizio del credito agrario e fondiario in quelle colonie e per conoscere se non saranno

adottate in proposito le disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 5 novembre 1905, che riguarda la bonifica dell'agro romano ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro per rispondere a questa interrogazione.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. L'onorevole senatore Presbitero domanda di sapere se si intenda estendere all'Eritrea e alla Somalia i benefici del già enunciato disegno di legge che dovrebbe agevolare la colonizzazione della Tripolitania e della Cirenaica.

Effettivamente, come l'onorevole Presbitero sa, è in esame una proposta di legge, che eventualmente presenteremo al Parlamento, per la istituzione in Tripolitania e in Cirenaica di un credito fondiario ed agrario.

Debbo però soggiungere che l'estensione di un simile istituto all'Eritrea ed alla Somalia ha bisogno di un ponderato esame, in quanto che le opere di colonizzazione che possono svolgersi in quelle colonie sono di una natura e di una portata ben diverse di quelle che possono svolgersi in Tripolitania ed in Cirenaica. Io credo che lo estendere puramente e semplicemente un istituto di credito fondiario e agricolo per le grandi opere che occorrono in Somalia ed in Eritrea non condurrebbe a quel risultato che si intende di raggiungere.

Si è invece ventilata un'altra proposta, che si concreterebbe nella concessione di mutui di favore con le stesse forme che si adottano per i mutui per la colonizzazione dell'Agro Romano.

Questa proposta è in questo momento oggetto di esame; e appena questo sarà terminato se sarà favorevole essa sarà presentata all'approvazione del Parlamento.

MOSCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCA. Per gentile pressione del collega onorevole Presbitero, rispondo io all'onorevole ministro che ha fatto le dichiarazioni testè udite dal Senato.

Io capisco bene che il ministro abbia voluto stabilire una differenza fra le condizioni della Tripolitania e della Cirenaica e quelle dell'Eritrea e della Somalia. Ma secondo me questa differenza è tutta a vantaggio delle due ultime colonie, per la semplice ragione che il credito fondiario attualmente servirebbe pochis-

simò tanto in Tripolitania che in Cirenaica, dove tutto al più agevolerebbe la costruzione di qualche edificio urbano, mentre quasi nulla si può ora fare colà per l'agricoltura...

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Ella sa che in Cirenaica invece si può fare qual cosa.

MOSCA. Ciò si potrà fare quando quelle popolazioni saranno realmente pacificate...

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Recentemente una Commissione si è recata sul posto ed ha fatto un programma vasto.

MOSCA. Sì, ma non l'ha ancora eseguito. Potrò sbagliare, ma io credo che in questo momento non sia utile quello che propone il ministro. Quando sarà venuta l'ora opportuna potremo provvedere al credito agrario e fondiario anche per la Libia, ma oggi il provvedimento sarebbe inapplicabile e quindi non vi è alcuna urgenza di prenderlo.

In questo momento invece si stanno facendo, auspice il duca degli Abruzzi, dei bene ideati tentativi di colonizzazione in Somalia, dove si potrebbero irrigare e mettere a cultura due o trecentomila ettari di terreno, ed è questa una iniziativa che andrebbe incoraggiata concedendo facilitazioni per il credito fondiario. Ed anche in Eritrea si potranno iniziare imprese agricole fruttifere quando sarà terminata la ferrovia fino al Setit.

Perciò non posso dichiararmi soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro, perchè per lo meno, volendo adottare un provvedimento generale, estenderei i benefici del disegno di legge che il Ministero vuole presentare anche all'Eritrea ed alla Somalia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Campello, al ministro delle poste e telegrafi: « per conoscere se non ritenga opportuno impedire che le pratiche occorrenti per la concessione dei posti telefonici pubblici nell'Agro Romano si prolunghino, talvolta per anni, con grave danno per le popolazioni rurali, soprattutto quando gli impianti suddetti siano richiesti da esigenze agricole e sanitarie ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e telegrafi.

GIUFFRIDA, *ministro delle poste e telegrafi*. I collegamenti telefonici cui si riferisce l'onorevole interrogante sono previsti dalla legge del 1908 n. 420, la quale stabilisce che, su ri-

chiesta dei comuni, e col concorso da parte di essi nella metà della spesa, possono allacciarsi telefonicamente borgate rurali.

La procedura per ottenere tali allacciamenti non è semplice nè agevole. Occorre infatti che il Consiglio comunale li deliberi e che l'autorità tutoria approvi; che il ministero proceda alla perizia; e che in seguito ad essa il Comune versi la metà del contributo a suo carico. Dopo occorre ancora che la ricevuta del versamento sia trasmessa al Ministero delle Poste, il quale a sua volta trasmette tutti gli atti al Ministero del tesoro. Questo emette un proprio decreto per l'iscrizione di un capitolo del bilancio, il quale decreto dev'essere registrato alla Corte dei conti. E soltanto dopo la registrazione si possono iniziare i lavori. (*Commenti*).

Questa è la procedura in vigore: essa è tanto complessa che è bastata enunciarla nei suoi vari momenti per suscitare la sorpresa dell'Assemblea. Ma tale procedura trova la sua ragione di essere principale nei nostri ordinamenti contabili ed amministrativi.

Detto ciò, ringrazio l'onorevole interrogante per aver richiamata la mia attenzione su questo grave argomento e assicuro, che, d'accordo con il ministro del Tesoro, prenderò dei provvedimenti, perchè questa procedura, che egli giustamente deplora, come eccessivamente e inutilmente lunga, sia abbreviata, onde si senta sollecitata l'efficacia che da questi provvedimenti attendono le popolazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campello per dichiarare se è soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

CAMPELLO. Io ringrazio l'onorevole ministro delle poste e telegrafi per i chiarimenti che ha voluto fornirmi. Temo però che le informazioni che all'onorevole ministro pervennero non siano esatte, o, per lo meno, siano incomplete.

Comprendo perfettamente che la procedura per condurre a buon porto un impianto telefonico sia, purtroppo, lunga: ma vi sono dei limiti; e quando questi limiti vengono oltrepassati, occorre dire o che il sistema sia errato, ovvero che i funzionari non facciano il loro dovere.

Non posso, nè vorrei, tediare il Senato, tanto più che l'ora è tarda, trattenendo la sua attenzione su di un argomento che non presenta

invero speciale interesse: mi limiterò dunque ad accennare ad un caso solo, ma tipico, allo impianto cioè di un posto telefonico a Pratica di Mare.

Nell'inverno dell'anno passato, vennero fatti i primi passi perchè fosse impiantato un posto telefonico pubblico a Pratica di Mare, frazione rurale (in zona ove prevale la malaria) a circa 35 chilometri da Roma.

Ho voluto accennare al fatto che Pratica si trova in zona malarica, perchè uno dei motivi principalissimi che consigliarono l'impianto del telefono fu di render possibile al sanitario, durante la stagione estiva ed autunnale, di richiedere, in qualunque momento, mezzi celeri per l'eventuale trasporto dei malarici gravi alla capitale.

Nel giugno 1920, cioè... 18 mesi or sono, il Ministero delle poste e telegrafi assicurava, a persona recatasi ad assumere notizie, che l'inizio dei lavori per l'impianto del telefono era imminente.

Il 9 di aprile 1921, cioè dieci mesi dopo, avendo l'ufficio nono del municipio di Roma voluto assumere informazioni, il Ministero assicurava che la questione del telefono era giunta alla fase risolutiva, e che non si aspettava che il pagamento della somma che per l'impianto era dovuta.

Il 13 luglio la somma richiesta veniva versata alla tesoreria provinciale.

Dopo tale versamento, al quale avevano contribuito per più della metà i privati, era presumibile che l'inizio dei lavori non avrebbe tardato, e in questa fiducia si attese.

Passarono così quattro mesi, e finalmente, nello scorso ottobre, il Ministero delle poste, sollecitato, comunicò che l'incartamento era stato mandato al Ministero del tesoro, il quale, a sua volta, lo avrebbe mandato alla Corte dei conti per la registrazione.

Ma, il 12 di novembre, la Corte dei conti comunicava a sua volta che l'incartamento era stato rimandato, sin dal 29 ottobre, al Ministero delle poste perchè da detto Ministero trasmesso incompleto!

Ora, onorevole ministro, prescindiamo per un momento dalla questione, diremo così, di indole materiale: fermiamoci invece a quella di indole morale, che maggiormente interessa.

La piccola e lontana frazione di Pratica, abitata in gran parte da agricoltori della pianura friulana, venne, per lodevole iniziativa privata, fornita di acqua potabile: la beneficenza privata vi fece sorgere e vi mantiene un asilo infantile, che funziona egregiamente bene: per privata iniziativa venne condotta l'energia elettrica, non soltanto per l'illuminazione del paese, ma per usi agricoli ed industriali.

Tutto ciò che dai privati poteva farsi venne condotto a termine...

Ma la legge vieta ai privati di attaccare un filo alla rete telefonica dello Stato! e per questo, per questo solo, fu necessario rivolgersi al Governo.

Ed il Governo avrebbe dovuto prendere a cuore la sola richiesta che a lui veniva fatta: ciò non avvenne, e, dopo circa due anni, non soltanto i lavori non sono neppure iniziati, ma l'incartamento che tali lavori riguarda giace tuttora negli uffici del Ministero!

E perciò, onorevole ministro, torno a ringraziarla delle promesse, ma non potrò dichiararmi soddisfatto che quando queste promesse saranno confermate dai fatti. (*Approvazioni*).

GIUFFRIDA, *ministro delle poste e telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA, *ministro delle poste e telegrafi*.

Se il Senato me lo permette, riprendo la parola per rinnovare le mie grazie all'onorevole interrogante, per aver portato a mia conoscenza lo svolgimento avuto dall'impianto del collegamento telefonico con Pratica di Mare, e per assicurarlo che, rompendo ogni indugio, provvederò perchè quelle popolazioni, che si trovano in una zona di particolari bisogni per la malaria, abbiano al più presto possibile il telefono. Assumo impegno che prima del termine dell'anno la linea telefonica sarà impiantata. (*Approvazioni*).

Ho voluto mettere in evidenza la inevitabile lentezza di tutte le pratiche che riguardano i collegamenti telefonici fatti con concorso dei privati, per dimostrare che le lungaggini, che giustamente il paese deplora e che lo danneggiano e lo irritano, dipendono da una legislazione oramai antiquata la quale ha urgente bisogno di essere rinnovata per essere resa più snella.

Assumo quindi volentieri impegno che, approfittando dei pieni poteri che il Parlamento ci ha dato, renderemo, anche in questa materia, la procedura rapida ed efficace. (*Applausi*).

CAMPELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO. Ringrazio l'onorevole ministro, e considerando che la sua promessa equivale ad un fatto compiuto, non posso che dichiararmi soddisfatto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74, e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina » (N. 105-A e 106-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74, e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina ».

Domando all'onorevole ministro della marina se consente che la discussione si apra sul testo modificato dell'Ufficio centrale.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Consento.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario, Biscaretti, di dar lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti luogotenenziali:

1º Decreto luogotenenziale in data 11 ottobre 1917, n. 1661, col quale è stabilito il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina;

2º Decreto luogotenenziale in data 10 gennaio 1918, n. 74 portante modificazioni al decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661, relativo al passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina;

3º Decreto luogotenenziale 10 ottobre 1918, n. 1595, che proroga i termini stabiliti negli articoli 4 e 5 del decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661.

ALLEGATI.

Decreto-legge luogotenenziale 11 ottobre 1917,
n. 1661.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri dell'istruzione pubblica e della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Istituti nautici, con la data del 15 ottobre 1917, passano alla dipendenza del Ministero della marina.

Art. 2.

La durata dei corsi per conseguire la licenza di Istituto nautico è di quattro anni scolastici.

Art. 3.

Alla prima classe possono essere iscritti soltanto gli allievi che abbiano ottenuto la promozione dal terzo anno di studi nelle scuole medie. Gli allievi che nel prossimo anno scolastico risultassero regolarmente iscritti alla seconda o terza classe del vecchio ordinamento rimarranno regolarmente scritti nella seconda o terza classe del nuovo ordinamento, e per conseguire la licenza dovranno compiere il corso di quattro classi.

Art. 4.

Verranno quanto prima, e non più tardi del 31 dicembre 1917, pubblicati, con decreto dei ministri della marina e della pubblica istruzione, i programmi di studio per i quattro anni scolastici per le tre sezioni. I testi speciali per le materie professionali dovranno essere in circolazione al principio del prossimo anno scolastico (1918-19).

Art. 5.

Successivamente, non più tardi del 30 giugno 1918, apposito regolamento, approvato con decreto luogotenenziale su proposta del ministro della marina, stabilirà i dettagli dell'ordinamento degli Istituti nautici nei riguardi del-

l'istruzione, dell'educazione professionale e dell'insegnamento pratico, come anche delle sedi degli Istituti, del materiale d'insegnamento, dello stato giuridico, amministrativo e disciplinare del personale insegnante.

Questo regolamento dovrà avere piena applicazione nell'anno scolastico 1918-19.

Art. 6.

In via transitoria, fino a che non si inizi l'applicazione del nuovo regolamento di cui all'articolo 5, saranno applicate le norme ora in vigore, passando però i poteri disciplinari, tecnici e didattici, ora detenuti dal Ministero dell'istruzione pubblica, al Ministero della marina, restando al primo quelli amministrativi per il solo anno 1917-18.

Art. 7.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto, a decorrere dall'esercizio 1918-19, al trasporto dei fondi dal bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica a quello della marina, ora destinati al servizio degli istituti nautici.

Art. 8.

Sono istituite le scuole nautiche per conseguire i gradi inferiori della marina mercantile (padrone, scrivano, marinaio autorizzato, pescatore dall'alto mare, fuochista autorizzato, ecc.); al riguardo sarà pubblicato, con decreto del ministro della marina, apposito regolamento che andrà in vigore dopo la conclusione della pace.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI
RUFFINI
DEL BONO
CARCANO.

V. — Il Guardasigilli:

SACCHI.

Decreto-legge luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 74.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge del 13 novembre 1859, n. 3725, sulla istruzione pubblica;

Visto il R. decreto 23 luglio 1899, n. 340;

Visto il decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri della marina e dell'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A modificazione dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661, per l'anno scolastico in corso 1917-18, le norme del nuovo ordinamento saranno applicate soltanto agli allievi che frequentano le classi 1ª e 2ª dei Regi Istituti nautici.

Agli allievi che nell'anno scolastico stesso frequentano la 3ª classe saranno applicate le norme del vecchio ordinamento; essi, nelle sessioni di esami stabilite, potranno conseguire il relativo diploma di licenza.

Art. 2.

La distribuzione delle materie e gli orari per ciascuna sezione d'Istituto nautico, determinati con R. decreto 23 luglio 1899, n. 340, sono modificati, per il solo anno scolastico 1917-18, secondo la unita tabella, firmata, d'ordine nostro, dal ministro della marina..

Art. 3.

L'articolo 6 del decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661, è modificato come appresso:

In via transitoria, fino a che non si inizi la applicazione del nuovo ordinamento, di cui all'art. 5, continueranno ad applicarsi, per tutto

quanto riguarda il personale insegnante ed il funzionamento amministrativo e didattico degli Istituti nautici, le norme stabilite dalle disposizioni in vigore, passando, però, al Ministero della marina tutti i poteri e le attribuzioni finora spettanti al Ministero dell'istruzione pubblica in materia disciplinare, tecnica e didattica.

La Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione pubblica e la sezione per le scuole medie della Giunta stessa continueranno, per il periodo accennato, a funzionare, nella rispettiva competenza, come organi consultivi per la risoluzione delle questioni d'indole didattica e dei ricorsi, e per i procedimenti disciplinari a carico degli insegnanti, nei riguardi degli Istituti predetti. Alla sezione per le scuole medie parteciperà, per la trattazione di tutti gli affari relativi agli Istituti stessi, un funzionario del Ministero della marina, di grado non inferiore a quello di capo divisione, designato all'uopo con decreto del ministro della marina. Nei procedimenti disciplinari l'accusa sarà sostenuta da un altro funzionario dello stesso Ministero o del Ministero dell'istruzione, di grado non inferiore a quello di capo sezione, designato volta per volta.

Per l'esercizio finanziario 1917-18 tutte le attribuzioni inerenti al controllo amministrativo e contabile degli Istituti nautici continueranno ad essere esercitate dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
DEL BONO
BERENINI
NITTI.

V. — Il Guardasigilli:

ORLANDO.

Orari per la 1^a e 2^a classe delle tre sezioni.

M A T E R I E	Sezione capitani		Sezione macchinisti		Sezione costruttori	
	1 ^a classe	2 ^a classe	1 ^a classe	2 ^a classe	1 ^a classe	2 ^a classe
Lingua italiana	6	6	6	6	6	6
Lingua francese	3	3	3	3	3	3
Lingua inglese	3	3	3	3	3	3
Storia	3	3	3	3	3	3
Geografia	3	3	3	3	3	3
Matematica	5	3	5	3	5	3
Fisica	3	2	3	2	3	2
Chimica	2	—	2	—	2	—
Diritto	—	2	—	—	—	—
Arte navale	2	2	—	—	—	—
Navigazione	—	2	—	—	—	—
Disegno	2	2	—	—	—	—
Disegno di macchine	—	—	2	4	—	—
Disegno di costruzione	—	—	—	—	2	4
Macchine	—	—	2	2	—	—
Costruzione	—	—	—	—	—	2
Officina	—	—	—	2	—	2
Educazione fisica	3	3	3	3	3	3

3^a classe.

SEZIONE CAPITANI.

Lingua italiana e storia	ore settimanali 6
Lingua francese o inglese	» 3
Fisica complementare	» 3
Astronomia nautica	» 4 1/2
Meteorologia	» 3
Geografia commerciale	» 3
Contabilità di bordo	» 2
Educazione fisica	» 2

SEZIONE MACCHINISTI.

Lingua italiana e storia	ore settimanali 6
Lingua francese o inglese	» 3
Fisica complementare	» 4 1/2
Macchine termiche	» 4 1/2
Disegno di macchine	» 6
Esercitazioni di officina (da stabilirsi dalla presidenza)	»
Educazione fisica	» 2

SEZIONE COSTRUTTORI.

Lingua italiana e storia	ore settimanali 6
Lingua francese o inglese	» 3
Macchine a vapore	» 3
Costruzione navale	» 4 1/2
Disegno di costruzione navale	» 8
Teoria della nave	» 4 1/2
Educazione fisica	» 2

Roma, 10 gennaio 1918.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il Ministro della Marina

DEL BONO.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Vista la legge 13 novembre 1859, n. 3725;

Visto il decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661;

Visto il decreto luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 74;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina di concerto con quello della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini stabiliti negli articoli 4 e 5 del decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917 n. 1661, sono prorogati al 31 dicembre 1918.

Art. 2.

Per il periodo transitorio del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, cioè dal 15 ot-

tobre 1917 fino a quando non saranno pubblicati i decreti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto 11 ottobre 1917, il ministro della marina ha facoltà di stabilire con sue ordinanze i programmi provvisori di studi per i Regi istituti nautici, da sostituirsi a quelli approvati col Regio decreto 1º gennaio 1891, n. 13.

Art. 3.

La distribuzione delle materie e degli orari per ciascuna sezione d'Istituto nautico, è indicata, per l'anno scolastico 1918-19, dall'unita tabella, firmata, d'ordine nostro, dal ministro della marina.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
DEL BONO
BERENINI.

V. — Il Guardasigilli:

SACCHI.

Orari per l'anno scolastico 1918-19 (istituti nautici).

M A T E R I E	Capitani			Macchinisti			Costruttori		
	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°
Lingua italiana	5	5	3	5	5	3	5	5	3
Lingua francese	3	3	—	3	3	—	3	3	—
Lingua inglese	3	3	2	3	3	2	3	3	2
Storia	2	3	3	2	3	3	2	3	3
Geografia	3	2	—	3	2	—	3	2	—
Matematica	5	4	3	5	4	3	5	4	3
Disegno a mano libera	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Disegno di macchine	—	—	—	4	4	4	—	—	—
Disegno di costruzione	—	—	—	—	—	—	4	4	4
Arte navale	2	2	3	—	—	—	—	—	—
Esercitazione di arte navale	1	2	—	—	—	—	—	—	—
Macchine	—	—	—	2	2	5	—	—	—
Navigazione	—	2	4	—	—	—	—	—	—
Costruzione navale	—	—	—	—	—	—	—	2	4
Fisica e chimica	—	2	3	—	2	3	—	2	3
Geografia commerciale	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Astronomia nautica	—	—	4	—	—	—	—	—	—
Diritto	—	—	2	—	—	—	—	—	2
Fisica applicata	—	—	—	—	—	3	—	—	3
Teoria della nave	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Storia naturale	—	—	2	—	—	2	—	—	2
	28	28	32	27	28	28	25	28	32
Officina	—	—	—	4	4	4	4	4	2
Educazione fisica e marinaresca	3	3	3	3	3	—	3	3	—
	31	31	35	34	35	32	32	35	34

Roma, 10 ottobre 1914.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il Ministro della marina: DEL BONO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica » (N. 82-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica ».

Interrogo l'onorevole ministro della marina se consente che la discussione si faccia sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Consento.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti, di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale in data 15 maggio 1919, n. 801, relativo al computo della navigazione per il personale destinato alla aeronautica, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

È considerato a tutti gli effetti, meno che per gli assegni, come imbarcato su navi nella posizione di armamento il personale della Regia marina che trovisi in una delle seguenti posizioni amministrative:

a) imbarcato su aeronavi armate (periodo di effettivo servizio):

b) destinato permanentemente quale personale di volo agli aeroscali od alle squadri-

glie idrovolanti ed aeroplani, aventi tutti, o parte degli apparecchi, efficienti, o come equipaggio permanente di apparecchi isolati;

c) destinato a prendere parte ai voli nelle scuole di aeronautica e di aviazione, allievi compresi.

Art. 2.

Sono considerati come destinati permanentemente alle squadriglie;

a) i piloti e gli allievi piloti;

b) gli osservatori posti alla permanente dipendenza del capo squadriglia;

c) i motoristi, i radiotelegrafisti, i mitraglieri destinati ai voli.

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo 1 cessano di essere applicate a coloro che nel periodo continuativo di trenta giorni non abbiano compiuto voli od ascensioni (aeronavigazione).

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1º luglio 1911 nel testo del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, e nel testo definitivo dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, restando abrogata qualsiasi disposizione ad essa contraria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 febbraio 1921, n. 224, relativo ad una quarta ed ultima sessione straordinaria di esami per militari ed ex-militari nei Regi istituti nautici » (N. 140).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 20 febbraio 1921, numero 224, relativo ad una quarta ed ultima sessione straordinaria di esami per militari ed ex-militari nei Regi istituti nautici ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 224, relativo ad una quarta ed ultima sessione straordinaria di esami per militari ed ex militari dei Regi Istituti Nautici.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il Regio decreto-legge 22 febbraio 1920, n. 619;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa una quarta ed ultima sessione straordinaria di esami di Istituto nautico a quei militari ed ex militari che abbiano perduto, per qualsiasi motivo, almeno una delle tre sessioni straordinarie precedenti, indette con Regio decreto-legge 22 febbraio 1920, n. 619.

Art. 2.

La detta quarta sessione sarà tenuta entro il mese di aprile 1921, con le norme e le modalità delle precedenti sessioni straordinarie, e sarà riservata esclusivamente agli esami di licenza di Istituto nautico.

Art. 3.

A coloro che non conseguissero la licenza nella quarta sessione straordinaria è conservata la facoltà di fruire di quelle sessioni ordinarie cui abbiano diritto in forza delle precedenti norme, per ripetere le sole prove fallite, con l'osservanza delle norme comuni che regolano gli esami di luglio e di ottobre.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito, del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

SECHI-

FACTA.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione di questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, e dei decreti luogotenenziali 26 agosto 1915, n. 1388, 3 dicembre 1916, n. 1615, e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria » (N. 128).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, e dei decreti luogotenenziali 26 agosto 1915, numero 1388, 3 dicembre 1916, n. 1655, e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, il decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388, il decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1665 e il decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, numero 1545, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria.

ALLEGATI.

R. D. 10 settembre 1914, n. 1058.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 2 della legge 19 giugno 1913, n. 643, concernente provvedimenti a favore della Camera agrumaria di Messina;

Veduta la deliberazione in data 8 settembre 1914 della Commissione consultiva presso la Camera stessa colla quale si fanno voti perchè il termine per stabilire la misura del prezzo minimo sia prorogato pel corrente esercizio, di un mese almeno, in vista dell'attuale condizione del mercato agrumario;

Ritenuto che, per assicurare il buon andamento della Camera agrumaria, è necessario prorogare gli effetti delle disposizioni contenute nel citato articolo 2 della legge predetta;

Ritenuto altresì che, date le eccezionali condizioni di crisi dipendenti dalla guerra europea, si dimostra indispensabile che maggiori elementi di fatto confortino il compimento di un atto così importante per la Camera agrumaria com'è la determinazione del prezzo minimo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e dei loro derivati, e le disposizioni dell'articolo 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina sono prorogate a tutto l'esercizio 1914-15 della Camera predetta.

Art. 2.

Il termine per la determinazione del prezzo minimo da corrispondere ai depositanti per lo esercizio 1914-15 è eccezionalmente prorogato a tutto il 15 ottobre 1914.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA

CAVASOLA.

V. — *Il Guardasigilli:*

DARI.

D. L. 26 agosto 1915, n. 1388.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'articolo 1 del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, col quale vennero prorogate alcune disposizioni concernenti la Camera agrumaria di Messina;

Ritenuto che, per assicurare il buon andamento della Camera agrumaria è necessario prorogare ulteriormente gli effetti delle disposizioni contenute nel citato articolo 1 del Regio decreto predetto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni, contenute nell'articolo 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati, e le disposizioni dell'articolo 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio

e di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina, sono prorogate a tutto l'esercizio 1915-1916 della Camera predetta.

Art. 2.

Il termine per la determinazione del prezzo minimo da corrispondere ai depositanti per l'esercizio 1915-16 è prorogato a tutto il 15 ottobre 1915.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA
CAVASOLA.

V. — *Il Guardasigilli:*
ORLANDO.

D. L. 3 dicembre 1916, n. 1665.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388, col quale vennero prorogate alcune disposizioni concernenti la Camera agrumaria di Messina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agru-

mi e loro derivati e le disposizioni dell'articolo 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina, sono prorogate a tutto l'esercizio 1916-1917 della Camera predetta.

Art. 2.

Il termine per la determinazione del prezzo minimo da corrispondere ai depositanti per l'esercizio 1916-17 è prorogato a tutto il 15 dicembre 1916.

Art. 3.

A partire dai depositi effettuati dal 1º dicembre 1916 la liquidazione a favore dei depositanti avrà luogo distintamente per l'agrocotto e per il citrato di calcio, in base alle somme rispettivamente riscosse per ciascuno dei due prodotti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI
DE NAVA.

V. — *Il Guardasigilli:*
SACCHI.

D. L. 2 settembre 1917, n. 1545.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1665, col quale vennero prorogate al-

cune disposizioni concernenti la Camera agrumaria di Messina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernenti provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati e le disposizioni dell'articolo 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina, sono prorogate a tutto l'esercizio finanziario della Camera predetta successivo a quello nel quale sarà conclusa la pace.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI

DE NAVA.

V. — *Il Guardasigilli:*

SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 marzo 1919, numero 1521, portante la proroga del termine per la esecuzione dei lavori di risanamento della città di Bologna » (N. 148).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 marzo

1919, n. 1521, portante la proroga del termine per la esecuzione dei lavori di risanamento della città di Bologna ».

Prego l'on. segretario Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 16 marzo 1919, n. 1521, prorogante il termine per la esecuzione dei lavori di risanamento della città di Bologna.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine per l'attuazione del piano speciale di risanamento della città di Bologna, approvato con Regio decreto 22 luglio 1887 e successivamente protratto con le leggi 11 aprile 1889, n. 6020, 29 giugno 1902, n. 256, 11 luglio 1907, n. 459, e 4 giugno 1914, n. 539, fino al 23 aprile 1919;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per l'attuazione del piano speciale di risanamento della città di Bologna, approvato con Regio decreto 22 luglio 1887 e successivamente protratto con le leggi 11 aprile 1889, n. 6020, 29 giugno 1902, n. 256, 11 luglio 1907, n. 459, e 4 giugno 1914, n. 539, è prorogato fino al 23 aprile 1923.

Nel compimento delle opere del suddetto risanamento il comune di Bologna potrà continuare ad avvalersi delle disposizioni speciali degli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 25 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 16 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO.

V. — *Il Guardasigilli:*

FACTA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge :

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1551, portante la proroga del termine per la esecuzione di alcune opere di risanamento edilizio della città di Bologna » (N. 149).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1551, portante la proroga del termine per la esecuzione di alcune opere di risanamento edilizio della città di Bologna ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge :

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1551, portante la proroga del termine per la esecuzione di alcune opere di risanamento edilizio della città di Bologna.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuta la necessità di mettere in grado il comune di Bologna di condurre a termine le opere di risanamento descritte nell'elenco annesso alla legge 5 luglio 1908, n. 378;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno ad *interim*, vicepresidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Bologna è autorizzato ad applicare le disposizioni degli articoli 12 e 13, 3º e 4º e 5º capoverso, della legge 15 gennaio 1885, n. 292, per l'esecuzione delle seguenti opere di risanamento, già comprese nel piano regolatore edilizio e di ampliamento della città approvato con la legge 11 aprile 1889, n. 6020;

1º allargamento della via Ugo Bassi e delle piazze e strade contermini, tanto a detta via quanto a via Rizzoli, già allargata;

2º nuova strada lungo via Cesare Frate, via Riva di Reno e Ugo Bassi (via Principe Amedeo);

3º completamento della nuova strada da porta Zamboni a porta Lama (tratto compreso fra via Mascarello e via Alessandrini e di qui a piazza dell'8 agosto);

4º ampliamento della piazza dei Celestini ed allargamento della via Spirito Santo;

5º ampliamento del fabbricato del Museo civico, allargamento di un tratto di via Clavature e via Toschi e prolungamento fino a quest'ultima via del portico detto della Morte.

L'attuazione di tali opere dovrà farsi nel termine di anni cinque, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 luglio 1920, n. 1165, riguardante la soppressione dei tribunali militari di Alessandria, Ancona e Piacenza » (N. 116).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 luglio 1920, n. 1165, riguardante la soppressione dei tribunali militari di Alessandria, Ancona e Piacenza ».

Prego il senatore, segretario, on. Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 4 luglio 1920, n. 1165 relativo alla soppressione dei tribunali militari di Alessandria, Ancona e Piacenza.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 39 e 44 del Regio decreto 20 aprile 1920, n. 451, relativo all'ordinamento provvisorio del Regio esercito;

Visto il Regio decreto 13 maggio 1920, numero 607, per la circoscrizione territoriale militare del Regno;

Visto l'articolo 294 del Codice penale per l'esercito;

Considerata la necessità di particolari provvidenze riguardanti la giustizia militare in attuazione delle disposizioni dei due citati decreti relativi all'ordinamento provvisorio del Regio esercito e alla circoscrizione territoriale del Regno;

Uditi il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 15 giugno 1920 la circoscrizione territoriale dei tribunali militari esistenti in ciascun corpo d'armata del Regno è determinata dalla tabella indicante la circoscrizione territoriale militare per il servizio generale annessa al Regio decreto 13 maggio 1920, n. 607, ferma restando la sede attuale dei tribunali conservati.

Art. 2.

Dalla stessa data cessa la giurisdizione dei tribunali militari territoriali con sede in Alessandria, Ancona e Piacenza, quali tribunali per i rispettivi corpi di armata di Alessandria, Ancona e Genova, continuando a funzionare, nelle stesse sedi, quali sezioni rispettivamente dei tribunali militari territoriali dei corpi di armata di Torino, Bari e Firenze, non oltre il 31 dicembre 1920 ed esclusivamente per la definizione dei procedimenti penali in corso al 14 giugno 1920.

Art. 3.

Dal 15 giugno 1920 cessa la giurisdizione del tribunale militare territoriale con sede in Cagliari, quale tribunale di detta divisione militare continuando a funzionare nella stessa sede, con l'attuale circoscrizione territoriale quale sezione del tribunale militare territoriale del corpo d'armata di Palermo.

Art. 4.

Fino a nuova disposizione sono conservati, nelle attuali sedi, i tribunali militari speciali permanenti, restando a decorrere dal 15 giugno 1920, la relativa circoscrizione modificata in corrispondenza con le modificazioni apportate alla circoscrizione dei rispettivi tribunali militari territoriali, a termini del presente decreto, in relazione al Regio decreto 13 maggio 1920, n. 607 e agli articoli 39 e 44 del Regio decreto 20 aprile 1920, n. 451.

Art. 5.

Nei casi, in cui per l'attuazione della nuova circoscrizione, si verifica spostamento nella circoscrizione territoriale di Enti militari minori da uno ad altro corpo d'armata, i tribunali militari territoriali e speciali, relativamente ai procedimenti in corso presso ciascuno di essi al 14 giugno 1920, conservano la loro competenza a conoscerne nei limiti della circoscrizione territoriale finora ad essi spettante.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

Esso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
BONOMI.

V. — Il Guardasigilli:

FERA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Ratifica di decreti Reali emanati ai sensi del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1339, per la proroga e per l'abrogazione di provvedimenti emessi durante la guerra » (N. 144).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Ratifica di decreti Reali emanati ai sensi del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389, per la proroga e per l'abrogazione di provvedimenti emessi durante la guerra ».

Prego il senatore, segretario, on. Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono ratificati i seguenti Regi decreti, emanati a' sensi del decreto Reale 30 settembre 1920, n. 1389:

1º Regio decreto 3 febbraio 1921, n. 132, riguardante la proroga al 15 marzo 1921 del termine di validità dei decreti luogotenenziali 7 aprile 1917, n. 606; 26 agosto 1917, n. 1403; 26 maggio 1918, n. 727, e 4 luglio 1918, n. 963;

2º Regio decreto 3 febbraio 1921, n. 179, per proroga di termini previsti dal decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386;

3º Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 275, che abroga il decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1875;

4º Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 276, che abroga il decreto luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1096;

5º Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 277, che abroga il decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1578;

6º Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 278, che abroga il decreto luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 93;

7º Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 279, che abroga il decreto luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 441.

ALLEGATI.

Regio decreto 3 febbraio 1921, n. 132.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 7 aprile 1917, n. 606, concernente provvedimenti per i tra-

sporti delle merci sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Visto il decreto luogotenenziale 26 agosto 1917 n. 1403, col quale sono state modificate le disposizioni relative ai trasporti a breve distanza;

Visto il decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 727, relativo all'applicazione di uno speciale diritto per carro, oltre i corrispettivi stabiliti nei contratti per l'esercizio dei binari di allacciamento e per carico e scarico di merci in determinati punti e alla estensione ai trasporti a grande ed a piccola velocità accelerata delle norme stabilite dall'articolo 1 lettera a) del precedente decreto;

Visto il decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 963, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a sospendere l'applicazione di determinate tariffe locali ed eccezionali per viaggiatori e merci;

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389, concernente norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro, dell'industria e commercio e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La validità dei decreti luogotenenziali 7 aprile 1917, n. 606; 26 agosto 1917, n. 1403; 26 maggio 1918, n. 727, e 4 luglio 1918, n. 963, è prorogata fino al 15 marzo 1921.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1^o febbraio 1921 e sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — PEANO — FACTA —
ALESSIO — MICHELI.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA.

Decreto Reale 3 febbraio 1921 n. 179.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389, che dichiara cessato, per ogni effetto, lo stato di guerra col giorno 31 ottobre 1920 e determina le modalità per il passaggio allo stato di pace, a norma dell'art. 5 della legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Ritenuta la necessità di prorogare la durata dei provvedimenti autorizzati col decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, avente vigore fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, relativamente all'autorizzazione per la costruzione e il collegamento di linee di trasmissione dell'energia elettrica proveniente da impianti idraulici esistenti o nuovamente concessi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogata fino al 31 luglio 1921 la validità dei provvedimenti autorizzati col su citato decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — PEANO — ALESSIO.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA.

Regio Decreto 20 febbraio 1921, n. 275.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915 n. 1875, che porta provvedimenti per accosti e scarichi privilegiati di piroscafi e per as-

segni speciali di carri ferroviari nel porto di Savona;

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389, contenente norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri dell'interno, della guerra, della marina e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato il decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1875.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — BONOMI —
SECHI — ALESSIO.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA.

Regio Decreto 20 febbraio 1921, n. 276.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il decreto Luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1696, relativo alla franchigia sulle ferrovie dello Stato ed all'esenzione dai dazi interni di consumo per i doni e soccorsi in natura destinati ai prigionieri di guerra;

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1589 concernente norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con

quelli degli affari esteri, della guerra, della marina e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato il decreto Luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1696.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — PEANO — SFORZA —
BONOMI — SECHI — FACTA.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA.

Regio Decreto 20 febbraio 1921, n. 277.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 15 aprile 1915, numero 672, col quale il Comando Supremo del R. esercito veniva investito della facoltà di impiegare come se fossero stati di pertinenza delle Ferrovie dello Stato tutti i veicoli trovantisi sulle linee del Regno;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1578, col quale tale facoltà veniva estesa alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per tutti i carri di proprietà privata iscritti nel proprio parco veicoli;

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389, contenente norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli della industria e commercio e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato il decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1578.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — PEANO — ALESSIO —
MICHELI.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA.

Regio Decreto 20 febbraio 1921, n. 278.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 93, relativo all'esonero da ogni tassa spettante alle ferrovie dello Stato, dai dazi doganali e interni di consumo, nonché dalla tassa di concessione governativa sui doni o soccorsi in natura destinati ad internati civili;

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389, concernente norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli dell'interno, degli affari esteri, della guerra, della marina, delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 93, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — PEANO — SFORZA —
BONOMI — FACTA.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA.

Regio Decreto 20 febbraio 1921, n. 279.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918 numero 441, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad emettere biglietti di abbonamento a prezzi ridotti a favore dei profughi di guerra;

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389, concernente norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, numero 441, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — PEANO — FACTA —
MICHELI — ALESSIO.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Disposizioni circa la zona di rispetto dei cimiteri ». (N. 147).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni circa la zona di rispetto dei cimiteri ».

Prego il senatore, segretario, on. Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

All'articolo 196 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1º agosto 1907, n. 686, è sostituito il seguente:

I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati e dal momento della destinazione di un terreno a cimitero è vietato di costruire intorno allo stesso nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri.

Il contravventore è punito con pena pecuniaria estensibile a lire duecento e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio.

Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario, quando le condizioni locali lo richiedono, può permettere la costruzione o l'ampliamento dei cimiteri a distanza minore di duecento metri dai centri abitati, o la riduzione a meno di duecento metri della zona di rispetto nella quale è proibita la fabbricazione.

Il prefetto inoltre, sentito il medico provinciale e il Consiglio comunale, per gravi e giustificati motivi, e quando per le condizioni locali non si oppongano ragioni igieniche, può autorizzare di volta in volta la costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento di quelli preesistenti nella zona di rispetto dei cimiteri.

I provvedimenti del prefetto debbono essere pubblicati nell'albo pretorio, per otto giorni consecutivi, e possono essere impugnati nel termine di trenta giorni da qualunque interessato.

Il Ministro dell'interno decide sui reclami, sentiti il Consiglio Superiore di Sanità e il Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei nove disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, onorevole Frascara di fare l'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Ameglio, Amero d'Aste, Annaratone, Arlotta, Artom.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bava Beccaris, Bellini, Beltrami, Bennati, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Beria d'Argentina, Berio, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Borsarelli, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Chimienti, Cimati, Ciruolo, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Conci, Conti, Credaro, Crespi, Croce, Cusani Visconti.

Da Como, Dallolio Alberto, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Di Frasso, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Figoli, Filomusi Guelfi, Fracassi, Fradeletto, Francica-Nava, Frascara, Fulci.

Gallina, Garavetti, Gatti, Giardino, Gioppi, Giordani, Giunti, Grandi, Grassi, Grosoli, Guala, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lamberti, Leonardi Cattolica, Libertini, Lojodice, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli, Mayer, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Morpurgo, Morrone, Mosca.

Nava, Novaro.

Orlando.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Papadopoli, Pascale, Passerini Angelo, Paternò, Pecori Giraldi, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta.

Rampoldi, Rava, Rebaudengo, Reggio, Reynaudi, Ridola, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Saldini, Salmoiraghi, Sanarelli, Sandrelli, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Setti, Sforza, Sili, Sinibaldi, Spirito, Squitti, Supino.

Tamassia, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tommasi, Torraca, Torrigiani Luigi.

Valerio, Valli, Valvassori Peroni, Vanni, Venosta, Vicini, Viganò, Vigoni, Visconti Modrone, Volterra.

Ziliotto, Zippel.

Presentazione di disegni di legge.

SOLERI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLERI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Convenzione modificativa di quella in data 25 maggio 1913 per la sistemazione e l'esercizio delle Grotte termali demaniali di Santa Cesarea, in provincia di Lecce;

Cessione gratuita al comune di Trento dello storico colle denominato « Doss di Trento ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il corso stabilita dal regolamento.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Istituzione in Padova di un Regio Istituto commerciale;

Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1032 che modifica quello 3 aprile 1921 n. 331, relativo alle locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o professione o ad uso di ufficio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'industria e del commercio della presentazione di questi due disegni di legge il primo dei quali seguirà il corso stabilito dal regolamento, il secondo sarà rinviato alla stessa commissione che nella precedente legislatura già aveva esaminato altri progetti analoghi.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Badaloni a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

BADALONI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 910, che estende ai funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659;

Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2296, che autorizza il ministro dell'interno a coprire i posti vacanti nella Amministrazione della sanità pubblica.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Badaloni della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Niccolini Pietro a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

NICCOLINI PIETRO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 9 novembre 1919, n. 2564, che provvede alla rinnovazione dei Consigli dei consorzi di bonifica ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Niccolini Pietro della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1913, n. 74, e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina (Numeri 105-A e 106-A):

Senatori votanti	200
Favorevoli	179
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica (N. 82):

Senatori votanti	200
Favorevoli	175
Contrari	25

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 224, relativo ad una quarta

ed ultima sessione straordinaria di esami per militari ed ex-militari nei Regi Istituti nautici (N. 140):

Senatori votanti	200
Favorevoli	178
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, e dei decreti luogotenenziali 26 agosto 1915, n. 1388, 3 dicembre 1916, n. 1655, e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera Agraria (N. 128):

Senatori votanti	200
Favorevoli	181
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 marzo 1919, n. 1521, portante la proroga del termine per esecuzione dei lavori di risanamento della città di Bologna (N. 148):

Senatori votanti	200
Favorevoli	180
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1551, portante la proroga del termine per la esecuzione di alcune opere di risanamento edilizie della città di Bologna (N. 149):

Senatori votanti	200
Favorevoli	180
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 4 luglio 1920, n. 1165, riguardante la soppressione dei tribunali militari di Alessandria, Ancona e Piacenza (N. 116):

Senatori votanti	200
Favorevoli	180
Contrari	20

Il Senato approva.

Ratifica di decreti Reali emanati ai sensi del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389, per la proroga e per l'abrogazione di provvedimenti emessi durante la guerra (N. 144):

Senatori votanti	200
Favorevoli	177
Contrari	23

Il Senato approva.

Disposizioni circa la zona di rispetto dei cimiteri (N. 147):

Senatori votanti	200
Favorevoli	180
Contrari	20

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Reale 1º giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania (N. 142);

Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica (Numero 143);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile (N. 42);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (N. 61);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 65);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 70);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 57);

Conversione in legge del Regio decreto 1º febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, e si demanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o preccettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra (N. 66);

II. Relazione della Commissione per il Regolamento interno (N. XVIII *documenti*).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198 e 29 ottobre 1920, n. 1623, riflettenti la istituzione e la organizzazione del Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza (N. 2);

Conversione in legge del Regio Decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente (N. 87);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1º aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina (N. 102);

Conversione in legge del Regio decreto 27 giugno 1920, n. 1008, che consente il rilascio del passaporto per l'estero ai militari del Corpo Reale Equipaggi congedati per qualsiasi motivo ed appartenenti a qualsiasi classe di leva (N. 101);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, numero 1593, concernente provvedimenti per il mantenimento delle cliniche dell'Università di Pisa nel biennio 1913-14 e 1914-15 (N. 37);

Conversione in legge del Regio decreto 24 giugno 1920, n. 899, che ristabilisce il normale funzionamento dell'« Unione Militare » Società Anonima Cooperativa di consumo e credito fra gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, con sede in Roma (N. 189);

Sovvenzione di lire 92,000,000 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per provvedere a spese straordinarie per le ferrovie della Sardegna (N. 152);

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di assumere impegni per la somma di lire 440,000,000 per spese straordinarie (N. 156).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 15 dicembre 1921 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XXXVI^a TORNATA

VENERDÌ 2 DICEMBRE 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente » . . . pag. 998

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1^o aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina » 1000

« Conversione in legge del Regio decreto 27 giugno 1920, n. 1008, che consente il rilascio del passaporto per l'estero ai militari del Corpo Reale Equipaggi congedati per qualsiasi motivo ed appartenenti a qualsiasi classe di leva » 1001

« Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza » 1008

« Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali o sussidiari » 1010

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica » 1011

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonché per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante la occupazione medesima da persone diverse dai notari » 1013

« Conversione in legge del Regio decreto 1^o febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il collegio

speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793 e si demanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra » 1016

(Discussione di):

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 luglio 1919, n. 1593, concernente provvedimenti per il mantenimento delle cliniche dell'Università di Pisa nel biennio 1913-14 e 1914-15 » 1002

Oratori:

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione* . 1004SUPINO, *relatore* 1003

(Approvazione di un ordine del giorno) . . . 1004

« Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile » . 1004

Oratori:

PRESIDENTE 1008

GAROFALO, *relatore* 1008

MORTARA 1005

RODINÒ, *ministro della giustizia e degli affari di culto* 1008

Interrogazioni (Annuncio di) 1019

Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di) . . 1018

La seduta è aperta alle ore 15.15.

Sono presenti i ministri della giustizia e affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica e per la ricostituzione delle terre liberate.

PELLERANO, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Rinvio della discussione di alcuni disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di due disegni di legge riguardanti l'assetto della Tripolitania e della Cirenaica. Il ministro delle colonie ha però chiesto che la loro discussione sia rinviata alla seduta di lunedì. Se non si fanno obiezioni rimane così stabilito.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente » (N. 87 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente ».

Invito l'onorevole ministro della marina a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Consento.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano, di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente. Con la data della pubblicazione della presente legge il citato Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2329, è modificato come nel testo seguente:

Art. 1.

L'articolo 13 della legge 29 giugno 1913, n. 797, è sostituito dal seguente:

Gli ufficiali di vascello e gli ufficiali macchinisti sono reclutati per mezzo di un unico istituto di istruzione e di educazione che prende il titolo di « Regia Accademia navale », secondo le norme che saranno stabilite dall'ordinamento dell'istituto.

Gli allievi della Regia Accademia navale devono contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi, con ferma di anni 4 all'atto della nomina ad ufficiale. Tale arruolamento potrà essere contratto dagli allievi mentre appartengono alla terza classe o classi superiori, purchè essi abbiano compiuto il 17° anno di età.

Art. 2.

L'articolo 14 della legge 29 giugno 1913, n. 797, è sostituito dal seguente:

Gli ufficiali del Genio navale sono normalmente reclutati per mezzo di pubblico concorso con esami fra i laureati di ingegneria civile, industriale, navale e meccanica che non abbiano oltrepassato il 25° anno di età. Al concorso sono anche ammessi i tenenti del Regio esercito, delle armi di artiglieria e genio che abbiano fatto il corso complementare alla Scuola di applicazione di Torino e non abbiano oltrepassato il 26° anno di età.

Gli ufficiali così reclutati sono nominati tenenti nel Genio navale, e, ad eccezione di quelli laureati in ingegneria navale e meccanica, sono inviati a completare la loro istruzione presso la scuola superiore navale di Genova o alla sezione navale della Scuola superiore politecnica di Napoli.

Gli ufficiali del genio navale possono essere pure eccezionalmente reclutati per mezzo di pubblico concorso con esame tra i licenziati del biennio universitario fisico-matematica, e fra coloro che abbiano superato tutti gli esami dei primi due corsi dei Regi Politecnici, del Regio Istituto superiore di Milano e della Regia Scuola superiore navale di Genova.

I prescelti nel concorso dovranno conseguire la laurea di ingegnere navale meccanico presso gli istituti superiori di Genova e di Napoli già menzionati per ottenere la nomina di tenente nel Genio navale. Il Ministero riserva annualmente alcuni posti nel Genio navale per ufficiali di nuova nomina usciti dall'Accademia navale riportando una caratteristica di esame determinata. Essi dovranno conseguire la laurea di ingegneria navale meccanica come sopra è stato già accennato.

Art. 3.

L'articolo 15 della legge 29 giugno 1913, n. 797, resta modificato come segue:

Gli ufficiali del Corpo sanitario sono normalmente reclutati mediante concorso per esame fra i tenenti e sottotenenti medici di complemento della Regia marina; quando tale concorso non dia i risultati occorrenti potranno indirsi concorsi, sempre per esami, fra i tenenti e sottotenenti medici di complemento del Regio esercito, nonché fra i laureati in medicina e chirurgia; questi ultimi non dovranno avere superato l'età di 30 anni.

Gli ufficiali così reclutati sono nominati tenenti.

Art. 4.

L'articolo 16 della legge 29 giugno 1913, numero 797, è sostituito dal seguente:

Gli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo sono reclutati per pubblico concorso con esame e per i gradi di tenente o sottotenente nella misura richiesta dai bisogni del servizio e secondo criteri determinati dall'interesse di questi.

Il concorso per tenente ha luogo tra giovani laureati delle scuole superiori di commercio e di istituti equiparati o laureati in giurisprudenza che non abbiano oltrepassato il 28° anno di età.

I prescelti nominati sottotenenti di commissariato seguono un corso di istruzione teorico-pratico e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di dodici mesi, dopo di che sono promossi tenenti nell'ordine di anzianità risultante dal concorso, purchè diano affidamento secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Il concorso per sottotenente ha luogo tra giovani licenziati dai licei, istituti tecnici e scuole di commercio equiparate che abbiano compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 24°. I prescelti sono nominati sottotenenti di commissariato e come è stabilito per l'altro concorso seguono un corso d'istruzione teorico-pratico ed un successivo tirocinio pratico a bordo onde essere riconosciuti idonei al servizio navale.

I sottotenenti commissari così reclutati avanzano in seguito, nella misura richiesta dai bisogni del servizio, secondo le norme e seguendo i criteri stabiliti dalla legge.

Art. 5.

I candidati ai concorsi per ufficiali del Genio navale sanitario e di commissariato provenienti dagli istituti civili d'insegnamento indicati nei precedenti articoli per venire ammessi al concorso debbono possedere le condizioni stabilite dall'art. 12 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei Corpi militari della Regia marina e per ottenere la nomina ad ufficiali debbono contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi con ferma di quattro anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 6.

Le condizioni di permanenza nel grado e di imbarco e il criterio con cui ha luogo l'avanzamento al grado superiore per i guardiamarina e sottotenenti macchinisti, quali risultano dalle tabelle annesse agli articoli 11, 12 e 31 della legge di avanzamento per i Corpi militari della Regia marina 6 marzo 1898, n. 59, sono sostituiti dalle disposizioni seguenti:

I guardiamarina o sottotenenti macchinisti sono promossi al grado superiore quando hanno compiuto non meno di 18 mesi di permanenza nel grado, purchè abbiano 12 mesi di imbarco e siano riconosciuti idonei dalla Commissione di avanzamento. L'avanzamento ha luogo per anzianità.

Art. 7.

Le condizioni di permanenza nel grado di imbarco e il criterio con cui ha luogo l'avanzamento al grado superiore per i sottotenenti di vascello e tenenti degli altri corpi militari della Regia marina quali risultano dalle tabelle della legge di avanzamento sono sostituiti dalle disposizioni seguenti:

Il periodo minimo di permanenza nel grado per i sottotenenti di vascello e ufficiali di grado corrispondente degli altri Corpi militari della Regia marina è di anni tre, fatta eccezione per i tenenti del Corpo Reale equipaggi ai quali non è richiesta tale condizione.

Il periodo d'imbarco necessario per tale avanzamento è di ventiquattro mesi per i sottotenenti di vascello e tenenti macchinisti e di sei mesi per i tenenti medici e tenenti commissari. Non è richiesto periodo d'imbarco per l'avanzamento dei tenenti del Genio navale e tenenti del Corpo Reale equipaggi.

L'avanzamento a capitano ingegnere, medico e commissario ha luogo per anzianità.

L'avanzamento a capitano macchinista come è stabilito per i tenenti di vascello ha luogo per concorso. I tenenti macchinisti per ottenere l'idoneità all'avanzamento dovranno seguire un corso superiore d'istruzione presso l'Accademia navale e superare con felice esito gli esami finali.

Art. 8.

L'avanzamento a maggiore ingegnere, medico e commissario ha luogo per concorso.

Il concorso per esami ha luogo come norma generale tra ufficiali del medesimo concorso di reclutamento a tenente nei Corpi rispettivi, o anche di sottotenente se trattasi di ufficiali commissari, includendovi se è il caso quelli che risultassero iscritti fra di essi nei ruoli di anzianità.

Art. 9.

L'avanzamento al grado di sottoammiraglio e di brigadiere generale è subordinato alle condizioni che le norme in vigore determinano in ciascun Corpo per l'avanzamento al grado di contrammiraglio e corrispondenti.

Per l'avanzamento da sottoammiraglio a contrammiraglio e gradi corrispondenti unica condizione è la permanenza di un anno nel grado di sottoammiraglio o brigadiere generale.

Art. 10.

I quadri di avanzamento compilati dalle competenti Commissioni sono validi ed hanno effetto soltanto dopo che siano approvati dal ministro.

Il Ministro ha facoltà di sospendere con suo decreto motivato la promozione di ufficiali iscritti in quadro. Questi saranno non oltre tre mesi sottoposti a nuovo giudizio della competente Commissione di avanzamento: ove la

Commissione confermi il suo giudizio favorevole, gli ufficiali devono essere promossi quando ad essi spetti e prendono nel nuovo grado l'anzianità che avrebbero conseguita se il loro avanzamento non fosse stato sospeso.

Art. 11.

Le disposizioni vigenti per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali che non sono variate dalle presenti continuano ad essere in vigore.

Le disposizioni contrarie alle presenti s'intendono abrogate.

Art. 12.

Il Governo del Re ha facoltà, sentito il Consiglio di Stato, di coordinare in testo unico:

a) la legge sull'ordinamento dei Corpi militari della Regia marina;

b) la legge sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina.

Art. 13.

Disposizione transitoria.

Gli ufficiali di anzianità superiore al 1° ottobre 1916 se capitani del Genio navale, al 9 aprile 1914 se capitani medici, al 14 aprile 1915 se capitani commissari otterranno avanzamento al grado superiore secondo le norme vigenti prima della emanazione della presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° aprile 1918, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina » (N. 102-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° aprile 1917,

n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina ».

Invito l'onorevole ministro della marina a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Consento.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 27 giugno 1907, n. 404;

Visto il decreto 12 novembre 1905, n. 565, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 22 giugno 1916, numero 756;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina e del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli affari attinenti ai servizi della marina mercantile libera e sovvenzionata e quelli relativi all'industria dei trasporti per via di mare i quali non presentino alcun carattere d'indole tecnico militare e che per vigenti disposizioni di legge dovrebbero essere sottoposti al parere del Consiglio superiore di marina vengono devoluti alla competenza del Consiglio superiore della marina mercantile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella rac-

colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1920.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI

CORSI

ARLOTTA

V. — *Il Guardasigilli*

SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 giugno 1920, n. 1008, che consente il rilascio del passaporto per l'estero ai militari del Corpo Reale Equipaggi congedati per qualsiasi motivo ed appartenenti a qualsiasi classe di leva » (N. 101).

PRESIDENTE. L'ordine nel giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 giugno 1920, n. 1008, che consente il rilascio del passaporto per l'estero ai militari del Corpo Reale Equipaggi congedati per qualsiasi motivo ed appartenenti a qualsiasi classe di leva ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 27 giugno 1920, n. 1008, che consente il rilascio del passaporto per l'estero ai militari del corpo Reale equipaggi congedati per qualsiasi motivo ed appartenenti a qualsiasi classe di leva.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, penultimo capoverso, della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione;

Visto l'art. 3 del Regio decreto 31 gennaio 1901, n. 36, per il rilascio dei passaporti per l'estero;

Visti i Regi decreti n. 803, in data 6 agosto 1914, e n. 2377, del 30 novembre 1919;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I militari del Corpo Reale equipaggi, congelati per qualsiasi motivo ed appartenenti a qualsiasi classe di leva, possono ottenere il passaporto per l'estero senza che occorra il permesso delle autorità militari.

Le autorità civili che rilasciano i passaporti a persone di cui al comma precedente, sono tenute a darne comunicazione alla Regia Capitaneria alla quale gli espatriandi appartengono.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

SECHI

SFORZA.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1593, concernente provvedimenti per il mantenimento delle cliniche dell'Università di Pisa nel biennio 1913-14 e 1914-15 » (N. 37).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1593, concernente provvedimenti per il mantenimento delle cliniche dell'Università di Pisa nel biennio 1913-1914 e 1914-1915 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1593, che stanziava i fondi per il pagamento del corrispettivo dovuto all'Amministrazione ospitaliera di Pisa per il mantenimento di quelle cliniche universitarie nel biennio 1913-14 e 1914-15.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuta la necessità di liquidare all'Amministrazione dei Regi ospedali riuniti di Santa Chiara in Pisa le maggiori spese occorse per il mantenimento delle cliniche universitarie di Pisa negli anni scolastici 1913-14 e 1914-15, a mente dell'articolo 98 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È stabilito nella somma di lire 71,200 il corrispettivo dovuto all'Amministrazione dei Regi

ospedali riuniti di Santa Chiara in Pisa, a saldo di ogni credito dell'Amministrazione stessa per il mantenimento delle cliniche universitarie di Pisa negli anni 1913-14 e 1914-15, ed è autorizzata l'iscrizione della suddetta somma nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1916-17.

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1916-17 la variazione dipendente da questo decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI
RUFFINI
CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli*
SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

SUPINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, *relatore*. Il progetto in esame tende a rimborsare l'amministrazione degli Ospedali Riuniti di Pisa delle maggiori spese per il mantenimento delle cliniche universitarie occorse negli anni 1913-14 e 1914-15.

Precedentemente fra lo Stato e gli ospedali era stata stipulata una convenzione; la convenzione essendo scaduta, l'amministrazione ospitaliera non intese rinnovarla, nonostante concessioni da parte dello Stato, in modo che le cliniche funzionarono negli anni suddetti in regime extracontrattuale.

Dovendosi quindi determinare le spese occorse l'amministrazione ospitaliera pretese una indennità maggiore a quella della somma già

iscritta in bilancio. La somma iscritta in bilancio era di 85,000 lire, l'amministrazione ospitaliera oltre questa ne domandò un'altra di circa 40,000 lire annue. Seguirono lunghe contestazioni, in seguito alle quali un inviato del Ministero, dopo lunghe e laboriose trattative, accertò complessivamente il debito dello Stato nella somma di lire 70,200.

Il progetto ora presentato al Senato autorizza il Governo a rimborsare questa somma; l'Ufficio centrale non ha nulla da osservare in proposito e vi propone di approvare il progetto. Senonchè l'Ufficio stesso ha ritenuto e ritiene opportuno di non lasciare passare questa occasione per richiamare l'attenzione del Governo sulla materia gravissima dei rapporti tra lo Stato e le amministrazioni ospitaliere per ciò che riguarda il mantenimento delle cliniche universitarie.

Attualmente la materia è regolata dall'articolo 98 della legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza, secondo il quale articolo gli ospedali sono tenuti a fornire alle cliniche universitarie tutto quanto occorre per l'insegnamento, e lo Stato deve pagare agli ospedali stessi una indennità equivalente alla differenza fra le spese che essi incontrerebbero se non dovessero provvedere al servizio per gli insegnamenti e le maggiori spese occasionate da tale servizio.

Queste sono presso a poco le parole adoperate nell'art. 98 della legge sugli istituti di pubblica beneficenza. Senonchè nell'applicazione di questo articolo occorsero sempre gravissime controversie, anche quando si riuscì a stipulare precedentemente delle convenzioni; controversie che si svolsero fra i clinici e le amministrazioni ospitaliere e, non solo a danno dell'insegnamento, ma qualche volta magari degli stessi ammalati.

Per dirimere le medesime e stabilire gli obblighi dell'ospedale e le relative indennità lo Stato dovè ricorrere all'arbitrato, perchè l'articolo 98 della legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza così dispone; e l'arbitrato, più volte, così a Pisa come in altri luoghi, ebbe per risultato la condanna dello Stato a spese gravissime.

È evidente che bisogna riparare a questo stato di cose.

Per vero da molto tempo, tanto il Ministero della pubblica istruzione quanto quello del te-

soro hanno studiato e studiano il modo di provvedere; ma disgraziatamente la materia è così complessa che finora nulla è stato possibile concludere; occorre quindi che il lavoro sia sollecitato.

L'Ufficio centrale non intende qui di entrare nel merito della questione, di esaminare cioè se convenga o meno ridurre tutti gli ospedali di sede universitaria a policlinici, in modo che una parte delle spese incontrate dall'amministrazione ospedaliera trovi compenso nelle prestazioni gratuite dei clinici, che fungerebbero anche da medici ospedalieri; ma certo si è che quando non si voglia radicalmente cambiare sistema, e si voglia invece continuare nel sistema attuale, è necessario, per evitare le gravi controversie che finora sono occorse, dettare nuove disposizioni, a chiarimento e specificazione del disposto dell'art. 98 della legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza.

In base a questi concetti l'Ufficio centrale crede suo dovere proporre al Senato del Regno un ordine del giorno così concepito:

« Il Senato invita il Governo a provvedere in modo che i rapporti fra lo Stato e le amministrazioni ospedaliere per ciò che riguarda il mantenimento delle cliniche universitarie sieno regolati in modo più proficuo per l'insegnamento e più economico per lo Stato ».

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*.
Posso dichiarare al Senato e al senatore Supino che della questione di cui si è egli intrattenuto così autorevolmente mi sto occupando anch'io allo scopo di attenuare le gravissime conseguenze derivanti dalle disposizioni legislative vigenti, e che regolano i rapporti fra le Amministrazioni ospedaliere e le cliniche.

Non è facile la soluzione perchè questa è complicata dalle difficoltà in cui si trovano le istituzioni di pubblica beneficenza, e in particolare le Amministrazioni ospedaliere; quindi accetto quest'ordine del giorno come incitamento alla ricerca dei metodi che consentano alle cliniche universitarie di raggiungere il loro scopo, senza aggravii soverchi per lo Stato, diretti o indiretti; dichiaro perciò di accettare l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e accettato dal Governo.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« Il Senato invita il Governo a provvedere in modo che i rapporti tra lo Stato e le Amministrazioni ospedaliere per ciò che riguarda il mantenimento delle cliniche universitarie siano regolati in modo più proficuo per l'insegnamento e più economico per lo Stato ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'ordine del giorno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione e trattandosi di articolo unico sarà rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'art. 941 del Codice di procedura civile » (N. 42-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, numero 1272, contenente modificazioni all'art. 941 del Codice di procedura civile ».

Invito l'onorevole ministro Rodinò a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Consento.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 luglio 1919, numero 1172, riguardante l'articolo 941 del Codice di procedura civile, con le modificazioni contenute nel testo seguente:

Paragr. 1. La forza esecutiva alle sentenze delle autorità giudiziarie di qualsiasi Stato straniero è data dalla Corte di appello del Regno o delle colonie nella cui giurisdizione debbono es-

sere eseguite, dopo che la Corte, mediante un giudizio di deliberazione, abbia riconosciuto:

1. che la sentenza sia stata pronunciata da una autorità giudiziaria competente a conoscere della controversia secondo i principî generali del diritto internazionale, con riguardo particolare alle disposizioni del titolo preliminare del Codice civile quando si tratti di sentenza pronunciata contro un cittadino italiano;

2. che la autorità giudiziaria fosse competente a decidere la controversia secondo la legislazione del luogo in cui fu pronunciata la sentenza;

3. che la citazione sia stata notificata in conformità della legge del luogo ove fu trattato il giudizio e sia stato in essa assegnato un termine a comparire sufficiente in relazione alla distanza e alle altre circostanze speciali;

4. che le parti siano state validamente costituite in giudizio secondo la legge del luogo, o la contumacia dei non comparsi sia stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge;

5. che la sentenza sia divenuta irrevocabile e abbia attualmente piena forza esecutiva a norma della legislazione del luogo in cui è stata pronunciata;

6. che essa non sia contraria ad altra sentenza pronunciata da una autorità giudiziaria italiana;

7. che non si trovi pendente avanti una autorità giudiziaria italiana una lite per il medesimo oggetto e fra le stesse parti nel tempo in cui è notificata la domanda per l'esecuzione.

8. che la sentenza non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico interno del Regno.

Paragr. 2. Ad istanza della parte citata la Corte di appello procede al riesame in merito della controversia, quando la sentenza sia stata pronunciata in legale contumacia della parte medesima, o quando essa faccia valere uno dei motivi indicati nei numeri 1 a 4 dell'articolo 494.

In questi casi la Corte, a seconda dei risultati della istruzione e della discussione decide nel merito ovvero concede forza esecutiva alla sentenza straniera..

Paragr. 3. Se il convenuto, già contumace avanti l'autorità giudiziaria straniera, non compare avanti la Corte di appello e la citazione non gli è stata notificata in persona propria, la forza esecutiva alla sentenza non può essere concessa.

Paragr. 4. Le precedenti disposizioni sono applicabili alle sentenze pronunziate da arbitri all'estero fra stranieri o fra un cittadino e uno straniero, a condizione che tali sentenze abbiano, secondo la legge del luogo, il valore e l'efficacia delle sentenze dell'autorità giudiziaria e sia dimostrato il concorso dei requisiti stabiliti per tali sentenze nel paragrafo 1, n. 5.

PRESIDENTE. Al paragrafo primo il senatore Mortara ha presentato il seguente emendamento: in luogo delle parole « data dalla Corte d'appello » propone che si dica « può essere data esclusivamente dalla Corte d'Appello ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Mortara per svolgere questo emendamento.

MORTARA. Non sembri strano, onorevoli colleghi, che io proponga un emendamento a questo disegno di legge, dopo che io stesso ebbi come ministro a promuovere il decreto-legge che il Senato ha già altra volta approvato e oggi è invitato ad approvare di nuovo, e come ministro ebbi ancora prima a presentarlo alla Camera nella quale mi piace di rammentare che ne era stata proposta la integrale approvazione dalla Commissione, di cui fu relatore l'attuale onorevole nostro collega Berenini.

GAROFALO, *relatore*. Belotti.

MORTARA. È proprio Berenini. La relazione Belotti riguardava il disegno di legge approvato già dal Senato e trasmesso alla Camera, che non fu mai discusso; quella dell'on. Belotti era una dotta relazione, ma non riguardava l'approvazione di questo decreto-legge, per cui fu relatore, come ho detto, l'allora deputato onorevole Berenini.

Ebbi anche l'onore di sostenere la discussione per la conversione in legge di questo decreto-legge davanti al Senato nella precedente legislatura, ed il Senato l'approvò integralmente nel testo ora riproposto alla sua approvazione. Ma il motivo che mi induce a presentare questo emendamento è il consiglio

dell'esperienza; ed in materia di legislazione giova sempre far tesoro dell'esperienza finchè si è in tempo, prima che diventi definitivo il testo della norma. Ciò ne agevola l'applicazione e diminuisce le difficoltà di interpretazione e di retta osservanza conforme all'intenzione del legislatore.

Ora l'espressione — dico « espressione » perchè non è che una formola grammaticale — l'espressione del paragrafo primo: « la forza esecutiva alle sentenze dell'autorità giudiziaria di qualsiasi Stato straniero è data dalla Corte di appello, nella cui giurisdizione debbono essere eseguite » è quella che fin dal 1865 fu scritta nell'art. 941 del Codice di procedura civile, modificata semplicemente aggiungendo la menzione della Corte di appello coloniale, perchè nel tempo in cui fu redatto il codice, non esisteva alcuna magistratura coloniale.

Il legislatore designò dunque la Corte d'appello del luogo dove deve avere esecuzione la sentenza straniera come competente a dare la forza esecutiva alla sentenza stessa; e non a caso fu fatta questa designazione, la quale coincide, salva la diversità del procedimento, alla regola che assoggetta le sentenze di prima istanza al controllo del giudice di appello nel cui territorio è compresa la giurisdizione inferiore. Simili designazioni non sono fatte nell'interesse delle parti, poichè il concetto comune della competenza per territorio, cioè che essa sia stabilita nell'interesse personale dei litiganti non è applicabile al caso. Se il legislatore avesse voluto subordinare a questo interesse la determinazione del foro competente, non aveva bisogno di stabilirla in modo specifico nell'articolo 941, perchè serviva all'uopo la norma generale dell'art. 90 del codice stesso, in base alla quale chi domanda la delibazione di una sentenza straniera avrebbe dovuto citare il convenuto al tribunale del suo domicilio; e se il convenuto non fosse stato colà citato, ma non avesse eccepito l'incompetenza della magistratura, dinanzi alla quale si trovava irregolarmente citato, questa magistratura avrebbe dovuto senza altro esaminare la domanda presentata per essere di solo interesse personale l'osservanza di simile norma di competenza. Peraltro nel codice di procedura civile, oltre alle disposizioni generali che regolano la competenza per territorio e che sono stabilite nel primo libro, agli

articoli 90 e successivi, s'incontrano altrove parecchie regole speciali che stabiliscono la competenza territoriale di una magistratura in considerazione della materia di un determinato giudizio. Ad esempio, anche fuori del codice di procedura civile, cioè nella legge sull'ordinamento giudiziario vi è una disposizione fondamentale in materia: è quella cui alludevo ora accennando alla competenza territoriale dei giudici d'appello. Ciascuna corte d'appello è competente a conoscere degli appelli dalle sentenze dei tribunali che appartengono alla sua giurisdizione. Se, ad esempio, io portassi l'appello da una sentenza del tribunale di Roma dinanzi alla Corte di appello di Palermo, questa, malgrado il silenzio delle parti, d'ufficio, si dovrebbe dichiarare incompetente, priva cioè di giurisdizione in materia. Nei giudizi di delibazione non si può naturalmente indicare la Corte di appello da cui dipende il tribunale che ha pronunciato la sentenza. Ma il giudizio di delibazione ha quasi tutti i caratteri di un giudizio di appello; secondo il codice infatti, il nuovo esame era circoscritto ad una pura revisione formale, estrinseca, della sentenza straniera; nel progetto senatoriale prima e nel decreto-legge da me pubblicato poi, è diventato un vero giudizio di revisione, anche per il merito in parecchi casi; e quindi è un vero controllo di giudice superiore. Indi la necessità di determinare una magistratura che possa avere in rapporto con la sentenza straniera una giurisdizione analoga a quella che ha la Corte di appello di un determinato distretto sopra i tribunali compresi nel distretto stesso. Quale poteva essere questa magistratura? È logico che dovesse essere quella del luogo dove la sentenza dovrà essere eseguita, e ciò anche per il vincolo causale che collega d'ordinario il giudizio di delibazione al procedimento esecutivo, vale a dire per analogia alla regola stabilita nell'art. 570 del codice.

Dicevo che la determinazione della giurisdizione territoriale in vista della materia, e quindi con carattere di ordine pubblico, non è circoscritta a questo solo caso. Così, ad esempio, la opposizione al matrimonio si propone davanti al tribunale del luogo in cui il matrimonio deve essere celebrato. E ciò è del tutto naturale, perchè sarebbe assurdo che un tribunale lontano, a cui manca ogni elemento di giudizio

sicuro, soltanto perchè alle parti conviene di adirlo, s'arrogasse la competenza a decidere su questa materia che tocca i più delicati interessi della famiglia e della società.

Il giudizio di interdizione, in cui si svolge l'azione che mira a togliere la capacità al cittadino, per espressa disposizione di legge deve essere proposto innanzi al Tribunale del luogo dove la persona ha il suo domicilio, e dove quindi possono essere condotte le indagini più coscienziose e minute sul delicato argomento delle infermità mentale.

In tema di carattere puramente patrimoniale, i procedimenti di esecuzione forzata sui beni immobili o mobili non si possono iniziare altrove che davanti al giudice del luogo dove i beni da vendere si trovano. È chiaro che questa disposizione tende a tutelare l'interesse dei terzi, cioè un interesse pubblico. Se io facessi un pignoramento a carico del mio debitore a Roma e domandassi al pretore di Catania o di Torino che ordinasse la vendita sul mercato di Catania o di Torino di questi mobili, avrei compiuta una vessazione a carico del mio debitore e un raggiro fraudolento in danno dei terzi per impossessarmi a poco prezzo di questi beni. A molto maggior ragione è necessario che si osservi la competenza territoriale del magistrato quando si tratta di beni immobili. Nessuno potrebbe immaginare che un palazzo situato a Torino o a Roma fosse posto all'incanto davanti al tribunale di Napoli o di Siracusa.

Nella dottrina si è perfettamente d'accordo in questo concetto, che mentre per la proposizione del giudizio di dichiarazione, come si suole chiamare, vale la regola che la competenza territoriale è di interesse personale, dovendosi cioè applicare le norme generali stabilite nel primo libro del codice di procedura civile, quando si tratta invece di quelle norme speciali che in contemplazione della materia dell'azione sono state dettate nel secondo e nel terzo libro per fissare qual'è l'autorità giudiziaria davanti a cui singole azioni devono essere proposte, non si deve considerare tale competenza stabilita per ragione di persona, ma bensì determinata da motivi di interesse pubblico. Così che, quel magistrato a cui una controversia di questo genere fosse portata senza che egli sia designato dalla legge, anche nel silenzio

delle parti dovrebbe dichiararsi non competente. Ho veduto in pratica che la giurisprudenza è divisa intorno alla applicazione di questo concetto al giudizio di deliberazione. Mentre vi sono state e vi sono alcune Corti di appello le quali ritengono che non si debba accogliere una domanda di deliberazione se non è dimostrato che nel proprio territorio deve aver luogo l'esecuzione della sentenza, vi sono altre Corti che applicando — sia lecito dirlo — con grande superficialità quelle regole generali del primo libro del codice alle quali mi riferivo, senza tener conto delle altre speciali disposizioni per virtù delle quali la designazione del giudice territoriale è intimamente connessa con la materia della lite, ritengono che nel silenzio o nell'accordo delle parti il giudice non debba e non possa elevare la eccezione della propria incompetenza. Questo è un inconveniente grave che può in alcuni casi dar luogo a vere frodi alla legge, sia a danno di cittadini che di stranieri, oppure anche solo a favore di interessi particolari delle persone a cui giova ottenere l'esecutorietà della sentenza. Perciò l'emendamento mio non è proposto a scopo innovativo (e questo non solo desidero che sia raccolto negli atti del Senato dalla mia bocca, ma confido che sarà confermato dalla autorità dell'onorevole Guardasigilli e dell'Ufficio centrale), ma a scopo esegetico.

Infatti l'emendamento non innova nulla al sistema attuale delle competenze ed è conforme alla intenzione del legislatore che fino dal 1865 indicava la Corte di appello competente per il giudizio di deliberazione. Esso ha semplice intento di guidare l'interpretazione giudiziaria nel senso più esatto, fra le due tendenze che la dividono. Per formularlo nel modo più semplice, avevo proposto che dove il testo governativo e quello dell'Ufficio centrale recano le parole: « la forza esecutiva alle sentenze delle autorità giudiziarie di qualsiasi stato straniero è data dalla Corte di appello del regno o delle colonie... » fosse sostituito: « può essere data esclusivamente dalla Corte di appello del regno o delle colonie.... ecc. ».

Qualche autorevole collega mi ha fatto osservare che questa formula non esprime abbastanza chiaramente il concetto che informa il mio emendamento. Qualora l'Ufficio centrale e l'onorevole Guardasigilli dividessero questo

dubbio, ritengo che converrebbe ritoccare tutta la costruzione grammaticale del periodo ed adottare questa formula che trasmetto ora alla Presidenza: « La potestà di dar forza esecutiva alle sentenze delle autorità giudiziarie di qualsiasi Stato straniero compete esclusivamente alla Corte di appello del regno o delle colonie nella cui giurisdizione debbono essere eseguite, premesso un giudizio di deliberazione nel quale la Corte deve accertare:... » e qui segue il resto dell'articolo inalterato. Io mi rimetto alla saviezza del ministro e dell'Ufficio centrale perchè si pronunzino prima sulla ragione fondamentale dell'emendamento e poi sulla scelta fra una formula e l'altra.

GAROFALO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *relatore*. L'Ufficio centrale, veramente, è oggi rappresentato da me solo poichè nessuno degli altri componenti è presente; ad ogni modo, io assumo la responsabilità di accettare pienamente l'emendamento proposto dall'onorevole Mortara, la cui importanza è, in brevi parole, di stabilire che nei giudizi di deliberazione, con i quali può darsi esecutorietà a sentenze di tribunali stranieri, la competenza territoriale sia di ordine pubblico, e quindi la eccezione relativa possa farsi in qualunque stato della causa; ed anzi, la incompetenza si debba pronunziare di ufficio, derogandosi così alla massima per cui la competenza territoriale non è considerata di ordine pubblico.

In questa materia è molto opportuno che essa sia dichiarata tale, per le ragioni così ampiamente e dottamente esposte dall'onorevole Mortara, onde i litiganti non possano sottrarsi al giudizio della Corte d'appello del luogo dove la sentenza deve essere eseguita. In quanto alle due formule proposte, io preferirei la seconda.

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. È chiaro che il consenso di opinioni del senatore Mortara e del senatore Garofalo può convincere il Senato dell'opportunità dell'emendamento, e per queste ragioni il Governo accetta l'emendamento preferendo la seconda formula.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Ringrazio l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro di aver accettato il mio emendamento. Desidererei che si pronunciasero, tanto l'onorevole ministro quanto il Governo, sulla mia precedente dichiarazione che cioè questo emendamento ha solamente carattere interpretativo della legge.

GAROFALO, *relatore*. Sono di questo parere.

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Il Governo aderisce.

PRESIDENTE. Tutto questo beninteso non toglie che una disposizione di legge votata dal Senato vale quello che costituzionalmente valgono i voti del Senato, che non possono essere infirmati da nessuna dichiarazione.

Do ora lettura dell'emendamento del senatore Mortara accettato dall'Ufficio centrale e dal Governo: « La potestà di dare forza esecutiva alle sentenze delle autorità giudiziarie di qualsiasi Stato straniero compete esclusivamente alla Corte d'appello del Regno o delle colonie nella cui giurisdizione debbono essere eseguite, premesso un giudizio di deliberazione nel quale la Corte deve accertare, ecc. », il resto identico.

Pongo ai voti questo emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo così modificato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza » (N. 61).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento di stato civile relativamente ai registri di cittadinanza.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana e relativo regolamento, approvato con Regio decreto 2 agosto 1912, numero 949;

Riconosciuta la opportunità di coordinare le disposizioni dell'ordinamento dello stato civile sui registri di cittadinanza e quanto dispongono la legge ed il regolamento anzidetti;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel registro di cittadinanza, l'ufficiale dello stato civile riceve le dichiarazioni relative alla cittadinanza prevedute negli articoli 2, penultimo ed ultimo capoverso 3 n. 2 ed ultimo capoverso, 8 n. 2, 9 n. 2, 10 secondo capoverso, 12 parte prima e primo capoverso e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Art. 2.

Nel detto registro si trascrivono:

1. i decreti reali di concessione della cittadinanza italiana;

2. le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana prevedute dall'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3. i decreti ed altri provvedimenti con i quali uno Stato estero concede la propria cittadinanza ad un cittadino italiano;

4. le dichiarazioni indicate nell'articolo precedente, quando siano fatte all'estero ad un regio agente diplomatico o consolare, ovvero, al capitano della nave a norma dell'art. 3 capoverso, del Regio decreto 2 agosto 1912, numero 949.

Art. 3.

Nelle dichiarazioni prevedute nell'art. 1 e nei numeri 2 e 4 dell'art. 2 del presente decreto il dichiarante deve indicare, documentandole, quando sia necessario, le circostanze per le quali crede di poterle fare.

Art. 4.

L'ufficiale dello stato civile, prima di trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza, riceve il giuramento prescritto dall'art. 5 della legge 13 giugno 1912, n. 555, previa ammonizione sulla importanza morale e religiosa dell'atto medesimo.

Della prestazione del giuramento è redatto processo verbale nei termini dell'art. 3 del Regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, da inserire negli allegati al registro di cittadinanza e ne sarà fatto menzione nel processo verbale di trascrizione del decreto di concessa cittadinanza.

Art. 5.

Oltre quanto è prescritto negli articoli 3, 5, 6 e 8 del Regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, gli agenti diplomatici e consolari che abbiano ricevuto dichiarazioni relative alla cittadinanza delle quali sia prescritta la trascrizione nei registri di cittadinanza del Regno, devono trasmettere immediatamente copia all'ufficio di stato civile del comune dove la trascrizione deve aver luogo per il tramite del Ministero degli affari esteri.

La trascrizione sarà eseguita nei registri di cittadinanza del comune ove il dichiarante ha o intende stabilire la propria residenza, o, in mancanza, in quelli del comune di nascita ed

infine, se il dichiarante è nato o residente all'estero, in quelli del comune da lui indicato, o in difetto di indicazione, in quelli del comune di Roma.

Art. 6.

Gli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile, sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni che precedono.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

MORTARA.

V. — Il Guardasigilli:

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari » (N. 65 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali o sussidiari ».

Invito l'onorevole ministro guardasigilli a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

RODINÒ, ministro per la giustizia e per gli affari di culto. Consento.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 gennaio 1920 n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari, con la sostituzione delle parole « dell'anzianità e dei meriti di servizio » alle parole « del merito e dell'anzianità di servizio » nella prima parte dell'art. 2, e con l'aggiunta delle parole « nel grado o classe » dopo le parole « anzianità di servizio » nell'art. 3.

ALLEGATO.

Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Visti i decreti luogotenenziali 12 novembre 1916, n. 1643, e 25 marzo 1917, n. 540 ;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzato il conferimento sino a due terzi dei posti vacanti negli archivi notarili distrettuali e sussidiari, in quanto ne sia riconosciuta la necessità dal ministro della giustizia e degli affari di culto.

Art. 2.

Al conferimento dei detti posti potrà essere provveduto mediante trasferimento degli attuali impiegati di grado e stipendio corrispondenti che ne facciano domanda, tenuto conto in particolar modo del merito e dell'anzianità di servizio e udita la Commissione indicata

nell'articolo 98 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

La domanda dovrà essere presentata nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione che dei posti disponibili sarà fatta nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Nella mancanza di domande o quando le domande presentate non siano state accolte sarà provveduto mediante concorso.

Art. 3.

Nei concorsi per i detti posti dovrà tenersi conto in particolar modo, nei rapporti fra gli impiegati già appartenenti agli archivi notarili, del merito e dell'anzianità di servizio. Ad essi sarà data la preferenza sugli altri concorrenti, ai quali si applicheranno nei rapporti fra loro i criteri indicati negli articoli 100 e 101 della legge succitata.

Art. 4.

Ai concorsi per i posti di conservatore, da aprirsi in forza del presente decreto, potranno essere ammessi anche gli archivisti che trovavansi in servizio all'attuazione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, purchè provvisti del requisito dell'abilitazione all'esercizio del notariato.

Art. 5.

Negli archivi notarili, ove siano vacanti posti di assistente, potrà provvedersi sotto la responsabilità del conservatore o di chi ne faccia le veci, ai lavori di copiatura, mediante amanuensi da retribuirsi nella misura che verrà determinata caso per caso dal Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 6.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA.

V. il guardasigilli

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito alla invasione nemica » (N. 70-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica ».

Invito l'onorevole ministro guardasigilli a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

RODINÒ, ministro per la giustizia e per gli affari di culto. Consento.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura dell'articolo unico.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano an-

dati dispersi in seguito all'invasione nemica, con le modificazioni risultanti dal testo che segue:

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto coi ministri dell'industria, commercio e lavoro e delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I possessori di titoli al portatore, che non siano quelli menzionati nell'ultimo capoverso dell'articolo 56 del Codice di commercio, smarriti, o abbandonati in seguito all'invasione del nemico, i quali ne abbiano denunciato lo smarrimento o l'abbandono a norma degli articoli 32 e seguenti del decreto luogotenenziale 1^o febbraio 1918, n. 102, possono, trascorsi due anni dalla denuncia, chiedere che l'ente emittente rilasci in sostituzione dei titoli stessi, altrettanti certificati di godimento, secondo le disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

La domanda è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'ente emittente. Al ricorso deve essere unita una dichiarazione dell'ente emittente dalla quale risulti che il ricorrente presentò denuncia di smarrimento da almeno due anni ed esibì i documenti indicati nell'articolo 33 del decreto luogotenenziale 1^o febbraio 1918, n. 102, e che nel frattempo nessun'altra persona diversa dal denunziante si presentò a reclamare il pagamento degli interessi o dei dividendi maturati sui titoli stessi.

Il ricorso è inoltre corredato dalle prove, le quali valgano a dimostrare la proprietà nel ricorrente dei titoli che si asserisce smarriti o abbandonati.

Art. 3.

Il presidente del tribunale, qualora non trovi sufficienti le notizie e le prove offerte nel ricorso, ha facoltà di chiamare innanzi a sé il ricorrente per fornire schiarimenti e prove, come pure di fargli confermare con giuramento la verità delle circostanze esposte nel ricorso; del giuramento prestato si formerà apposito verbale.

Il presidente può anche chiedere direttamente all'ente emittente tutte le informazioni che ritenesse opportune e può, se occorre, sentirne i rappresentanti nelle loro osservazioni.

Art. 4.

Il presidente del tribunale, qualora trovi attendibili i fatti esposti e si convinca del diritto del ricorrente, ordina con decreto la pubblicazione di un avviso contenente la descrizione precisa dei titoli con diffida, a chiunque li possedga, di consegnarli all'ente che li ha emessi, e di notificare a questo, entro un termine non inferiore a tre mesi dalla data della pubblicazione dell'avviso, la propria opposizione, con avvertenza che in difetto di opposizione sarà rilasciato il certificato di godimento di cui nell'articolo 6.

L'avviso deve rimanere esposto per un mese in tutti gli stabilimenti che l'ente emittente ha nel Regno, ed essere inserito nel giornale degli annunci giudiziari del luogo ove l'ente stesso ha sede. Il tribunale può anche ordinare gli ulteriori mezzi di pubblicità che ritiene opportuni.

Art. 5.

Qualora entro il termine indicato i titoli dei quali fu dichiarato lo smarrimento o l'abbandono siano presentati all'ente emittente, si applica la disposizione dell'art. 34 del decreto luogotenenziale 1^o febbraio 1918, n. 102.

L'ente emittente informerà il richiedente con lettera raccomandata delle opposizioni che sieno notificate entro il detto termine.

Sulle opposizioni decide il tribunale indicato nell'art. 2.

Art. 6.

Scaduto il termine indicato, il presidente, sulla dichiarazione dell'ente che nessuna oppo-

sizione fu notificata, ordina con decreto che al ricorrente sia rilasciato un certificato di godimento dei titoli che si presumono smarriti o abbandonati.

Il certificato di godimento deve essere rilasciato dall'ente emittente nella forma nominativa e non può essere convertito nemmeno successivamente in titoli al portatore.

Ciascun certificato deve avere lo stesso numero, e, ove esiste, la serie del titolo originario disperso, e conferisce al possessore i medesimi diritti.

Il pagamento degli interessi e dei dividendi e il rimborso del capitale cui il certificato di godimento dia diritto non possono però essere eseguiti prima che siano decorsi tre mesi da ciascuna scadenza, se nel frattempo nessuno si sia presentato a reclamare il pagamento.

Art. 7.

I pagamenti fatti a norma dell'articolo precedente liberano l'ente emittente da ogni responsabilità verso i terzi, ma non pregiudicano le eventuali ragioni di questi verso coloro che li ottennero.

Se successivamente al rilascio del certificato di godimento i titoli che si presumono smarriti o abbandonati o le cedole relative siano presentati all'ente emittente, questo deve trattenerli rilasciandone ricevuta e informare con lettera raccomandata il titolare del certificato.

Ove gli interessati non si accordino nello stabilire a chi spetti la proprietà dei titoli, deciderà l'autorità giudiziaria, rimanendo intanto sospesa la validità del certificato fino a che una sentenza passata in giudicato abbia risolto la controversia.

Art. 8.

Le domande indicate nell'art. 2 non possono essere presentate dopo il 9 marzo 1923.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari » (N. 57-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari ».

Invito l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

DI RODINÒ, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Consento.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari, con le modificazioni risultanti dal testo che segue:

ALLEGATO.

Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1328.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti di concerto coi ministri per le finanze e per la ricostituzione delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I notai dei distretti notarili nei territori del Regno già occupati dal nemico, o danneggiati per le operazioni di guerra, dovranno, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge denunziare.

È punito con ammenda da lire 100 a lire 500 il notaio che non eseguisca la denuncia nel termine e nei modi sopra indicati.

Art. 2.

Entro lo stesso termine gli uffici di registro compresi nei territori già occupati dal nemico, e quelli che saranno anche successivamente designati dal ministro delle finanze, d'accordo col ministro della giustizia e degli affari di culto, dovranno trasmettere ai competenti archivi notarili distrettuali o sussidiari le copie degli atti notarili da essi ricevute in osservanza degli articoli 66 e 67 del testo unico 29 maggio 1897, n. 217, fino a tutto il 31 dicembre 1918.

Qualora sia accertata la distruzione, la dispersione o la inservibilità di alcune delle copie anzidette e sia stata denunziata la mancanza dell'originale, potrà il conservatore dell'archivio notarile richiedere che sia deposta nell'archivio medesimo la corrispondente copia autentica, che si trovi presso l'ufficio delle ipoteche o del catasto, ove sarà sostituita con altra copia in carta libera, spedita e autenticata dal detto conservatore.

Art. 3.

Le copie ricevute dagli archivi notarili a norma dell'articolo precedente verranno consegnate al notaio che ricevette gli originali dispersi, distrutti o divenuti illeggibili od incompleti, subito dopo che i conservatori ne avranno fatta eseguire una seconda copia da conservare negli archivi.

Il notaio custodisce le copie ricevute dall'archivio in luogo e come equivalente degli atti originali dispersi o distrutti, o divenuti illeggibili od incompleti. Egli è autorizzato ad estrarre e spedire copie autentiche delle suddette copie a norma e agli effetti dell'art. 1334 del Codice civile, facendo nell'autenticazione espresso richiamo alla presente legge.

Art. 4.

Le disposizioni dei precedenti articoli dovranno essere osservate anche per i testamenti pubblici, segreti od olografi che abbiano già fatto passaggio nel fascicolo e repertorio generale degli atti notarili ai sensi dell'art. 61, cap. 3°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

Qualora siano andati dispersi o distrutti o siano resi illeggibili per le cause sopraenunciate testamenti pubblici che trovavansi ancora custoditi nei fascicoli speciali ai sensi del capoverso 2° del citato articolo 61, potranno gli interessati, dopo la morte del testatore, a mezzo del notaio ricevette il testamento originale, finchè sia in esercizio nel distretto, chiedere al conservatore dell'archivio notarile, l'apertura e la registrazione, per ogni eventuale effetto di legge, della copia del testamento trasmessa all'archivio notarile, giusta l'art. 66; capoverso ultimo, della legge notarile surriferita.

Per l'apertura delle buste contenenti le dette copie dei testamenti dovranno essere osservate le formalità previste dall'art. 915 del codice civile per l'apertura e la pubblicazione dei testamenti segreti.

Tali copie saranno registrate con esenzione dalla tassa di bollo e verranno consegnate al notaio in luogo dell'originale e agli effetti dell'articolo 1334 del Codice civile, dopo che se ne sarà sollecitamente eseguita copia da conservarsi nell'archivio notarile.

Qualora il testamento pubblico sia stato ricevuto da due notai ai termini dell'art. 777 del Codice civile, la copia che terrà luogo dell'originale sarà consegnata a quello dei due notai, che è in esercizio nel distretto, con preferenza al notaio che aveva ricevuto in deposito l'originale.

Art. 5.

Fino alla consegna al notaio delle copie di cui agli articoli 3 e 4 sono i conservatori degli archivi notarili autorizzati ad estrarne e spedirne copie autentiche a norma e agli effetti dell'art. 1334 del Codice civile, facendo nell'autenticazione espresso richiamo alla presente legge.

Ma in tal caso la richiesta di copie autentiche sarà fatta dal notaio che ricevette gli originali dispersi, distrutti, illeggibili o incompleti, finchè sia in esercizio nel distretto, col solo pagamento del diritto di scritturazione a favore dell'archivio, oltre alle spese per la tassa di bollo nei casi in cui non ne sia ammessa l'esenzione.

Qualora però il notaio provveda, esso stesso o a mezzo di persona di sua fiducia, alla scritturazione delle copie, l'archivio riscuoterà per ciascuna di esse un diritto di autenticazione di centesimi venticinque per ogni pagina, da commisurarsi sulla copia che fa le veci dell'originale.

Resta ad esclusivo vantaggio dei notai l'onorario di copia ed ogni altro diritto stabilito dalla tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913 n. 89.

Art. 6.

I testamenti e gli atti notarili che durante l'occupazione nemica e sino alla data della avvenuta riattivazione del servizio notarile nel rispettivo distretto, siano stati ricevuti da persone diverse dai notai che dall'autorità occupante abbiano avuta espressa autorizzazione di sostituirli, sono riconosciuti validi.

A cura di coloro che li ricevettero, o, in loro mancanza, a cura di chi ne sia detentore, dovranno essere depositati entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge nel competente archivio notarile insieme coi documenti che provano la ricevuta autorizzazione.

Qualora tali documenti si trovassero in deposito presso altro ufficio pubblico ne sarà richiesta la trasmissione all'archivio notarile, il quale ne rimetterà copia all'ufficio trasmittente.

È punito con l'ammenda di lire 100 a lire 500 chi non eseguisce il deposito nel termine sopra indicato.

Il procuratore del Re promuoverà l'ordine di deposito contro i contravventori presso il competente tribunale civile, premessi, ove occorra, i provvedimenti conservativi opportuni, e senza pregiudizio delle eventuali responsabilità civili e penali.

Alle persone suindicate ed ai loro eredi sono applicabili le disposizioni dell'art. 113 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, e degli articoli 9 ed 11 dell'annessa tariffa.

Art. 7.

È riconosciuta validità ai testamenti che durante l'occupazione nemica e sino alla data della avvenuta riattivazione del servizio notarile nel rispettivo distretto, siano stati ricevuti in iscritto dai sindaci dei comuni o da chi ne faceva le veci, da altri cittadini italiani incaricati di pubblici uffici, da ministri del culto o da persone notabili dei luoghi anche senza la presenza dei testimoni, purchè sottoscritti dal testatore e dal ricevente e nel solo caso che la morte del testatore sia già avvenuta prima del 7 agosto 1919.

Dovranno tali testamenti, a cura di coloro che li ricevettero, o in mancanza di essi, da chi ne sia detentore, essere depositati nel competente archivio distrettuale o sussidiario entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, a meno che fossero già stati pubblicati in conformità degli articoli 912 e seguenti del Codice civile.

Fra i detentori menzionati nel precedente capoverso sono compresi gli uffici pubblici, ai quali i testamenti fossero stati consegnati per custodia.

I testamenti, per i quali non si verificano le condizioni stabilite nella prima parte di questo articolo, sono nulli.

Art. 8.

Agli effetti degli articoli 6 e 7 la data della avvenuta riattivazione del servizio notarile ordinario sarà per ciascun distretto notarile dei territori già invasi accertata dal Procuratore del Re del tribunale competente, sentiti i locali consigli notarili. Copia dell'atto contenente

tale accertamento verrà spedita ai sindaci dei comuni interessati e dovrà rimanere esposta per un mese nel rispettivo albo pretorio.

Art. 9.

I repertori originali distrutti o dispersi o divenuti illegibili nelle circostanze anzidette saranno sostituiti mediante copie, con esenzione dalle tasse di bollo, desunte dalle copie degli annotamenti mensili esistenti presso gli archivi notarili ai sensi dell'art. 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. Nella nuova copia si farà risultare, mediante espressa dichiarazione del notaio e del conservatore dell'archivio notarile con richiamo alla presente disposizione, l'uso cui è destinato.

Per la copia è dovuto all'archivio soltanto il diritto di scritturazione, a meno che il notaio vi provvede egli stesso o a mezzo di persona di sua fiducia, nel qual caso sarà applicabile la disposizione del penultimo capoverso, dell'art. 5.

Art. 10.

I Consigli notarili competenti si accerteranno, nel termine di sei mesi dalla data di questa legge, del modo con cui nei rispettivi distretti ha ricevuto esecuzione e delle difficoltà tuttavia esistenti per la ricostituzione degli atti e repertori notarili. Del risultato faranno sollecita relazione al Ministero della giustizia e degli affari di culto.

I singoli notai, i conservatori degli archivi notarili e i Consigli notarili, nel corso della esecuzione di questa legge, faranno presenti al Ministero predetto i casi che possono richiedere speciali provvedimenti, in quanto non siano preveduti o non siano sufficientemente regolati dalle disposizioni che precedono.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793 e si demanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra » (N. 66).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793 e si demanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto legge 1° febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, e si demanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto coi ministri della industria, commercio e lavoro e delle terre liberate;

Abbiamo decretato a decretiamo :

Art. 1.

L'esame delle domande e la risoluzione delle controversie concernenti il pagamento del prezzo delle merci che furono requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico, già attribuiti al Collegio speciale istituito con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, sono devoluti, a decorrere dal 15 febbraio 1920 alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra costituite a sensi dell'art. 26 del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 246, che approva il testo unico delle disposizioni portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra.

Art. 2.

Il Collegio speciale istituito con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, resterà in funzione fino all'esaurimento degli affari attualmente pendenti e per l'esame delle nuove istanze che venissero presentate fino al 15 febbraio 1920.

Esso dovrà ultimare il suo lavoro entro il 31 luglio 1920.

Art. 3.

Le nuove domande concernenti l'oggetto indicato nell'art. 1 dovranno essere dagli interessati presentate all'agente delle imposte dirette secondo le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e modificato con successivo decreto luogotenenziale 24 luglio 1919, n. 1425. Le norme di procedura stabilite nel detto testo unico e nei relativi regolamenti per le istanze di risarcimento dei danni di guerra, si applicano anche per le domande prevedute nel presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

MORTARA

FERRARIS

NAVA.

V. — *Il Guardasigilli*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alle votazioni a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori :

Ameglio, Amero D'Aste, Annaratone, Artotta, Artom.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bava-Beccaris, Bellini, Beltrami, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Canevari, Capotorto, Cassis, Ca-

stiglioni, Cataldi, Catellani, Caviglia, Cefalo, Cefaly, Chersich, Cimati, Ciraolo, Civelli, Cocchia, Conci, Conti, Corbino, Crespi, Cusani Visconti.

Da Como, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Della Torre, Del Lungo, De Novellis, De Riseis, Di Bagno, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fadda, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggioreino, Filomusi Guelfi, Foà, Fradeletto, Francica-Nava, Frascara.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gatti, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Grandi, Grassi, Guala, Gualterio, Guidi. Hortis.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi-Cattolica, Lojodice, Loria, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Martino, Massarucci, Mayer, Mazzoni, Mengarini, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava, Niccolini Pietro, Novaro.

Pagliano, Palumbo, Pansa, Papadopoli, Pascale, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Placido, Plutino, Polacco, Pozzo, Pullè.

Rampoldi, Rava, Rebaudengo, Reynaudi, Riodola, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Sanarelli, Scalini, Scalori, Schiralli, Schupfer, Sechi, Setti, Sforza, Sili, Sinibaldi, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Thaon Di Revel, Tivaroni, Tommasi, Torraca, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valerio, Valli, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Visconti Modrone, Vitelli, Volterra.

Ziliotto, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclu-

tamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente (N. 87):

Senatori votanti	204
Favorevoli	183
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto lungotenenziale 1^o aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina (N. 102):

Senatori votanti	204
Favorevoli	183
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 27 giugno 1920, n. 1008, che consente il rilascio del passaporto per l'estero ai militari del Corpo Reali equipaggi congedati per qualsiasi motivo ed appartenenti a qualsiasi classe di leva (101):

Senatori votanti	204
Favorevoli	182
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1593, concernente provvedimenti per il mantenimento delle cliniche dell'Università di Pisa nel biennio 1913-1914 e 1914-15 (N. 37):

Senatori votanti	204
Favorevoli	183
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile (N. 42):

Senatori votanti	704
Favorevoli	183
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (N. 61):

Senatori votanti	204
Favorevoli	184
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 65):

Senatori votanti	204
Favorevoli	180
Contrari	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenenti disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 70):

Senatori votanti	204
Favorevoli	188
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 57):

Senatori votanti	204
Favorevoli	188
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 1º febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, e si demanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e mi-

litari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra (N. 66):

Senatori votanti	204
Favorevoli	183
Contrari	21

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Al ministro dei lavori pubblici per sapere se non riconosca la necessità di affrettare la costruzione del doppio binario sulla linea ferroviaria del Cenisio nel tratto Bussoleno-Salbertrand ed a quale punto si trovino gli studi e le pratiche in corso, e più particolarmente se non ritenga urgente ovviare, o colla costruzione di una galleria più interna o con quegli altri mezzi che la tecnica ferroviaria sia per suggerire, alle pericolose condizioni in cui si trova la galleria Exilles che costituisce una continua minaccia pei viaggiatori e per l'interruzione di questa importante linea internazionale.

Bouvier.

Interrogo l'onorevole ministro per l'industria ed il commercio, per conoscere in qual modo egli intende provvedere a riparare l'attuale disagio delle private industriali in Italia, disagio che rende impossibile agli industriali sapere se possono o meno attuare nuovi provvedimenti o fabbricare nuove macchine od apparecchi, ed ostacola agli inventori l'esperire praticamente le azioni per contraffazione contro i terzi.

Conti.

Interrogazione con risposta scritta:

Il sottoscritto interroga il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per sapere come intende provvedere perchè sia posto un giusto freno alle corse delle automobili, le quali spesso,

per semplici gare sulle pubbliche vie, sono spinte ad indebita velocità con un crescendo sempre più grave di sinistri e sinistrati.

Rampoldi.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle 15 col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione del Regio decreto 24 giugno 1920, n. 899, che ristabilisce il normale funzionamento dell' « Unione Militare » Società Anonima Cooperativa di consumo e credito fra gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, con sede in Roma (N. 189);

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di assumere impegni per la somma di lire 440,000,000 per spese straordinarie (N. 156) :

Sovvenzione di lire 92,000,000 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per provvedere a spese straordinarie per le ferrovie della Sardegna (N. 152).

II. Relazione della Commissione per il Regolamento interno (N. XVIII *documenti*).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Reale 1° giugno 1919, n. 931, che approva la norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania (N. 142);

Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 401 che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica (Numero N. 143).

Provvedimenti diretti a promuovere e subsidiare le opere di irrigazione (N. 5) :

Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198 e 29 ottobre 1920, n. 1623, riflettenti la istituzione e la organizzazione del Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza (N. 2).

La seduta è sciolta (ore 17,30).

Licenziato per la stampa 16 dicembre 1921 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XXXVII^a TORNATA

SABATO 3 DICEMBRE 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	pag. 1021
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 24 giugno 1920, n. 99, che ristabilisce il normale funzionamento dell' « Unione Militare », società anonima e cooperativa di consumo fra gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, con sede in Roma »	1022
« Sovvenzione di lire 92,000,000 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per provvedere a spese straordinarie per le ferrovie della Sardegna »	1037
(Discussione di):	
« Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di assumere impegni per la somma di lire 440,000,000 per spese straordinarie »	1032
Oratori:	
ARLOTTA, <i>della Commissione di finanze</i>	1032, 1036
FERRARIS CARLO, <i>presidente e relatore della Commissione di finanze</i>	1036
FRASCARA	1033
MICHELI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	1034
TAMASSIA	1034
(Presentazione di)	1022
Interrogazioni (Annuncio di)	1038
Regolamento interno del Senato (Discussione sulla convalidazione dei nuovi senatori)	1023
Oratori:	
CAGNETTA, <i>segretario della Commissione per il regolamento interno</i>	1028
CEFALY	1024, 1030
CORBINO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	1031
GIARDINO	1029
MELODIA, <i>della Commissione per il regolamento interno</i>	1025
SPIRITO	1030
TORRIGIANI LUIGI	1030

(Approvazione di un ordine del giorno) . pag.	1031
Relazioni (Presentazione di)	1023
Ringraziamenti	1021
Votazione per appello nominale (Risultato di) .	1031

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, del tesoro, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, del lavoro e previdenza sociale, per la ricostituzione delle terre liberate e il sottosegretario di Stato per l'interno.

FRASCARA, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Romanin Jacur per giorni 15. Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intenderà accordato.

Ringraziamento.

PRESIDENTE. Dal collega Sidney Sonnino ho ricevuto una lettera, della quale prego il senatore segretario Frascara di dar lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

« Roma, 1 dicembre 1921.

« Signor Presidente,

« A nome mio, come di tutta la famiglia del mio compianto fratello Giorgio Sonnino, esprimo la nostra più viva riconoscenza all'Eccellenza

Vostra e per mezzo Suo a tutto il Senato, per la cortese commemorazione del defunto da Lei pronunciata nella tornata di ieri e per le condoglianze porteci dall'Alta Assemblea ».

« Con la più alta considerazione mi confermo

« Dev.mo

« Sidney Sonnino ».

Presentazione di disegni di legge.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati: « Concessione di pensione straordinaria alle famiglie di Cesare Battisti, Nazario Sauro, Fabio Filzi e Damiano Chiesa. (*Approvazioni*). »

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Conversione in legge del Regio decreto n. 1674 in data 14 novembre 1920, che proroga per sei mesi le disposizioni del decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 428, circa la giurisdizione del tribunale militare di Zara ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la procedura stabilita dal regolamento.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 24 giugno 1920, n. 899, che ristabilisce il normale funzionamento dell'« Unione Militare » Società Anonima Cooperativa di consumo e credito fra gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, con sede in Roma ». (N. 189).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 giugno 1920,

n. 899, che ristabilisce il normale funzionamento dell'« Unione Militare » Società Anonima Cooperativa di consumo e credito fra gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, con sede in Roma ».

Prego il senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 24 giugno 1920, n. 899, che ristabilisce il normale funzionamento dell'Unione militare, società anonima cooperativa di consumo e credito fra gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, con sede in Roma.

ALLEGATO

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di ristabilire il normale ed ordinario funzionamento dell'Unione militare società anonima cooperativa di consumo e credito fra gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, con sede in Roma;

Visto lo statuto della Cooperativa medesima;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro-ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e coi ministri dell'industria e commercio, della guerra, della marina e della giustizia e degli affari per il culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È abrogato il decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 735.

La delegazione amministrativa temporanea dell'Unione militare, nel più breve termine, e possibilmente nella prossima riunione dell'assemblea generale dei soci, che dovrà aver luogo entro il giugno 1920, a norma dell'articolo 54 dello statuto sociale, provvederà perchè si proceda alle elezioni di tutte le cariche ordinarie della Società.

La delegazione medesima rimarrà in carica fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
LABRIOLA
ALESSIO
BONOMI
SECHI
FERA

V.: Il Guardasigilli
FERA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Conti a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

CONTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 325, che autorizza la fondazione in Milano di un Istituto sperimentale di meccanica agraria;

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2506, che istituisce presso la Regia Scuola superiore di agricoltura di Milano una stazione sperimentale del freddo stabilendone le attribuzioni.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Conti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Inversione all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe ora dei disegni di legge di competenza del ministro dei lavori pubblici, il quale non si trova attualmente in Senato, ma ha fatto sapere che fra breve interverrà alla nostra adunanza. Propongo quindi di sospendere per ora la discussione di questi disegni di legge, salvo ad iniziarla quando sarà presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Se non si fanno osservazioni, così s'intenderà stabilito.

Relazione della Commissione

per il regolamento interno (N. XVIII documenti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la relazione della Commissione per il regolamento interno circa alcune proposte di modificazioni al regolamento stesso. La relazione della Commissione non propone rispetto a queste proposte di modificazione, delle conclusioni, ma dichiara di non avere da muovere obiezioni alle modificazioni stesse.

Una di queste proposte di modificazione è stata presentata dall'onorevole senatore Cefaly ed è redatta nei seguenti termini:

Art. 129.

Al 1° capoverso sostituire il seguente:

Ove la detta relazione esprima voto favorevole e questo voto sia stato dato all'unanimità, il Senato ne prende atto ed il presidente dichiara convalidata la nomina. Qualora però dieci senatori, a norma dell'articolo 21 dello Statuto del Regno, chiedano la convocazione del Senato in Comitato segreto per discutere in proposito, la convalidazione sarà sospesa e si farà luogo a tale convocazione.

Al 5° capoverso, cancellare le parole « In ogni caso » e sostituirle colle seguenti:

In tutti i casi in cui la discussione è portata al Comitato segreto « il Senato delibera a scrutinio segreto ».

CEFALY.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Anzitutto mi preme dire al Senato che le due modificazioni che sono presentate nell'unica relazione della Commissione del Regolamento partono dallo stesso inconveniente verificatosi, riguardano gli stessi articoli del Regolamento, ma sostanzialmente sono contrastanti tra loro, in quanto il concetto mio è quello di conservare e rinvigorire la prerogativa del Senato contro le possibili infiltrazioni di elementi indegni nel nostro ambiente; mentre le modificazioni proposte dall'onorevole Ferri ci riporterebbero alle condizioni antiche, facendoci rinunciare alle conquiste fatte dal Senato per la tutela della tradizionale sua rispettabilità, di cui io sono tenace assertore.

La Commissione è contraria alle modificazioni desiderate dal collega Ferri, mentre trova opportune ed approva le mie; ma Essa non fa proposte e sono costretto quindi io ad illustrarle con brevissime parole.

I due rami del Parlamento, ai termini dell'articolo 61 dello Statuto, hanno il potere di giudicare della validità dei titoli dei propri membri, ma sopra di essi sono il Re ed il Popolo a cui, rispettivamente, è dato il diritto della nomina dei senatori e della elezione dei deputati.

La Camera dei Deputati, a mezzo della sua Giunta per le elezioni, verifica le operazioni elettorali, ma non pretende di esaminare la moralità e la dignità dell'eletto. Se si arrogasse questo diritto, difficilmente alcuni membri di quell'Assemblea ne farebbero parte. Essa guarda l'eleggibilità, le incompatibilità, e, quando non trova irregolarità nelle elezioni, approva; la Camera prende semplicemente atto della relazione della Giunta ed il Presidente proclama convalidato il deputato.

Anche da noi si faceva lo stesso fino a poche decine di anni or sono. Si esaminavano i titoli quanto a censo, legislatura, cittadinanza, gradi accademici ecc. e si convalidavano. Anzi, in principio di Sessione, si ammettevano i neo-senatori a giurare anche prima che i Decreti Reali di loro nomina arrivassero alla Commissione per la verifica dei titoli.

Ma tempi nuovi e nuove tendenze consigliarono il nostro Senato, allo scopo di mantenere pura la tradizionale fama di questa Assemblea, di difenderla contro possibili inquinamenti di persone indegne: e si volle che i

nuovi Senatori non fossero ammessi a giurare se non dopo essere stati convalidati; e che la Commissione per la verifica dei titoli, la quale per l'innanzi aveva attribuzioni semplicissime, di poca importanza, assurgesse all'autorità di prima Commissione permanente politica del Senato, perchè doveva a lei essere affidata la tutela del decoro del Senato medesimo.

Nel 1892 fu nominato Senatore un Deputato, che aveva otto legislature, ma che aveva nei suoi giovani anni coperto la carica di capitano d'arme nel regno borbonico e aveva perseguitato i liberali; e la Commissione per la verifica dei titoli ed il Senato ne bocciarono la nomina.

Dopo Zuccaro-Floresta non furono convalidate, per determinati motivi, le nomine di Colucci, Olivieri e Pellegrini e si sospese l'esame di quella del Tanlongo, perchè questi era stato deferito al potere giudiziario; ma, quando la Commissione d'inchiesta sulla Banca Romana presentò le sue conclusioni, il Decreto di nomina fu revocato dal Governo.

In seguito vi sono stati altri bocciati, qualcuno costretto a dimettersi e qualche altro — per paura della votazione contraria — costretto a chiedere che non si facesse la relazione sulla sua nomina.

Si escogitò che titolo vuol dire grado e dignità; e, per via della dignità, si entrò nella parte morale dell'individuo nominato, e si venne al giudizio dei Senatori degni o indegni della convalidazione della nomina.

Questa giurisprudenza è stata in seguito regolamentata ed è divenuta un diritto nostro acquisito, consuetudinario, che noi abbiamo l'obbligo strettissimo di conservare e difendere.

E, per conservarlo, bisogna che la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori sia la guida autorevole, sapiente e sicura del Senato. Chiunque abbia ragioni di dubitare della dignità d'un neo-Senatore ha l'obbligo d'informarne la Commissione. La Commissione stessa ha il dovere di investigare sulle denunce; deve anche senza denunce prenderne da sé l'iniziativa e riferire.

Quando la Commissione si divide in maggioranza e minoranza, o quando è contraria alla convalidazione, il Senato si costituisce in comitato privato e vota nell'urna a scrutinio segreto. Dieci Senatori potranno sempre chiedere, per

disposizione Statutaria, che il Senato si riunisca in comitato privato ed anche in questo caso seguirà la votazione nell'urna.

Ma, quando invece la Commissione propone la convalidazione ad unanimità e non v'è alcuno che osservi nulla in contrario, non occorre la votazione segreta, che ha dato luogo a gravi preoccupazioni.

Venti anni or sono si trovavano nell'urna un certo numero di palle nere; l'impressione era assai triste e fu mia la proposta di non farle registrare a verbale; ma allora si trattava di nomine discusse e per la cui convalidazione la Commissione era divisa in maggioranza e minoranza.

Oggi invece, mentre la Commissione propone la convalidazione ad unanimità, nell'urna capita spesso di trovare gran numero di palle nere.

Prego il Senato di considerare quale scandalo enorme e quale reazione avverrebbero il giorno in cui avvenisse che il Senato non convalidasse una nomina, che la Commissione per la verifica dei titoli ad unanimità avesse proposto di convalidare.

Non si tratta di respingere la nomina per deficienza o insufficienza di titoli, no: in questo caso la Commissione provvede, chiedendo al Governo spiegazioni, sospendendo la relazione per mesi e per anni, allo scopo di fare integrare il titolo insufficiente e spesso cambiarne la categoria, in fino a quando, insomma, qualsiasi ostacolo non sia rimosso e qualunque dubbio non sia scomparso.

Qualcuno crede che respingere la nomina di un Senatore sia come annullare l'elezione d'un Deputato. No, la cosa è essenzialmente diversa: l'elezione d'un Deputato può essere annullata per ineleggibilità, per incompatibilità e per irregolarità di forma e di sostanza avvenute nelle elezioni, e che perciò non colpiscono la reputazione dello eletto, ma riguardano le operazioni elettorali.

Il Senato invece, quando respinge nella urna la nomina d'un Senatore, che la Commissione propone di convalidare, la respinge per una sola ed unica ragione: quella dell'indegnità.

Considerino, onorevoli colleghi, le conseguenze terribili d'una simile sentenza distruttrice della reputazione, dell'onore e della vita civile di chi, avendo servito ed illustrato il Paese nella più grande parte dell'esistenza,

giunto al momento di conseguire il premio, di sedere tra noi, d'un colpo, senza essere udito, senza accuse e senza motivo, ne è respinto in una forma cieca, misteriosa, inaudita, che non consente appello o ricorso.

Nei circoli di riunione si può respingere la domanda d'un socio, perchè invisito ad altri, perchè non veste bene, perchè non sa fare i convenevoli con le signore. Ciò si capisce là dove si riuniscono volontariamente persone allo scopo di stare in lieta compagnia e non vogliono elementi antipatici.

Ma qui si arriva non per domanda diretta del postulante. Si arriva per titoli Statutari, per esigenze politiche e per prerogativa del Re. Come si può respingere un individuo, a cui non si può nè vagamente nè documentatamente opporre ragione d'indegnità e senza nemmeno un simulacro di discussione fatta in Comitato segreto?

Concludendo, bisogna riconoscere l'autorità somma della Commissione per la verifica dei titoli, che è investita della valutazione delle nomine, e seguirne le direttive. Non è concepibile che in mezzo a nove Commissari, quando vi siano motivi d'indegnità, non se ne trovi uno che voti contro, per dar luogo al Comitato segreto e alla conseguente votazione nell'urna. E, in mancanza, vi sarebbe la richiesta di dieci Senatori, che possono domandare il Comitato privato, per discutere la nomina, e seguirebbe sempre la votazione nell'urna.

Con questi chiarimenti alle disposizioni che la Commissione pel Regolamento ha non solo accettato, ma ha integrato e formulato, e che io letteralmente riproduco nel mio ordine del giorno, credo di avere dimostrato la necessità di accogliere le mie proposte, le quali servono a conservare e migliorare il diritto di preservare la nostra Assemblea dagli elementi impuri che aspirassero a penetrarvi; e di evitare che, per colpi di maggioranze, determinati da chi sa quali moventi transitori ed improvvisi, la stessa arma di difesa della dignità altissima del Senato resti spezzata nelle nostre mani dalla legittima e naturale reazione.

MELODIA, *ff. di relatore*. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *ff. di relatore*. Io debbo chiedere scusa al Senato se vede che io qui supplisco

un illustre nostro collega, il senatore Bensa relatore della Commissione del regolamento, colui che ha scritto la relazione che è davanti a voi. La mancanza del relatore Bensa ha messo me nella condizione di doverne fare le veci. E io tengo a dichiarare che come relatore farò il mio dovere, riservandomi poi come semplice senatore di dire la mia opinione personale.

Il senatore Cefaly ha ripetutamente dichiarato che la Commissione ha accettato perfettamente la sua proposta, ed anzi ha creduto di confermare la sua opinione dicendo che nella relazione è anche stabilito il modo col quale deve attuarsi questa proposta.

Ora, on. senatore Cefaly, me lo permetta, non è esatta la sua interpretazione. Nella relazione è detto che la Commissione tuttavia non crede di sottoporre...

PRESIDENTE. Permetta, onorevole senatore Melodia: perchè il Senato abbia presente esattamente la relazione della Commissione, leggo i termini con cui questa si esprime nella relazione stessa:

« La Commissione, ad evitare questo pur remoto pericolo, non sarebbe contraria ad una modificazione dell'articolo 121 del regolamento del Senato, per cui al secondo capoverso (caso di relazione favorevole all'unanimità sulla validità di una nomina), si aggiungesse: " il Senato ne prende atto ed il Presidente dichiara convalidata la nomina ". Qualora però 10 senatori, a norma dell'articolo 52 dello Statuto del Regno, chiedano la convocazione del Senato in Comitato segreto per discutere in proposito, la convalidazione sarà sospesa, e si farà luogo a tale convocazione. Nel Comitato segreto, la Commissione riferirà conformemente ai seguenti capoversi ».

MELODIA, *ff. di relatore*. La Commissione non crede di sottoporre alcuna proposta, era questo onorevole Presidente quello che io dicevo, ed ad avvalorare il mio dire ho qui la copia della deliberazione. La Commissione, e adesso mi permetteranno di fare un po' di storia retrospettiva, si è riunita due volte su questa questione. La prima volta ha deliberato nella seduta del 16 giugno 1921 nel modo seguente. Dopo lunga discussione respinge ad unanimità la proposta Ferri e non respinge la proposta Cefaly in merito, ma non crede che sia opportuno modificare ora in tale senso il rego-

lamento ». Nella seduta del 29 giugno invece si esprime così: « dopo lunga discussione alla quale prendono parte tutti i componenti la Commissione (e qui devo fare una dichiarazione personale, ossia che per ragioni involontarie del tutto, perchè riguardanti la mia salute, il giorno 29 giugno non potei intervenire a questa seduta) la Commissione delibera che il Senato non debba spogliarsi delle prerogative che ora esercita per la convalida dei suoi membri. Ma quanto alle modalità, pur ritenendo che la proposta Cefaly emendata con la riserva del diritto di un dato numero di senatori di chiedere lo scrutinio segreto, potrebbe essere accolta senza inconvenienti crede di rimettersene al Senato ».

E allora è molto diverso il dire la Commissione ha accettato la proposta, invece di dire la Commissione non trova inconvenienti nell'accettazione di questa proposta, e non fa proposte formali, ma crede rimettersene al Senato. (*Commenti*).

Voce. Nella relazione presentata al Senato e che ha letto il Presidente non si dice questo.

MELODIA, *ff. di relatore*. Dice lo stesso (*legge*): « La Commissione tuttavia non crede di sottoporre al Senato delle formali proposte e si rimette al voto sapiente dell'Assemblea ».

Ora fra questo e quello che ho letto pocanzi mi pare che non vi sia divergenza alcuna. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Non è il caso di prolungare questo incidente. La relazione è stata distribuita e ciascun senatore l'ha letta ed ha sufficiente criterio per interpretare quanto si dice nella relazione.

MELODIA, *ff. di relatore*. Io poi che non fui presente alla seconda seduta della Commissione, potrei trovare la ragione principale dell'aver la Commissione la prima volta dichiarato di non credere opportuna la modificazione all'articolo del regolamento, e la seconda volta del non aver fatto una proposta formale nel fatto che non vi è stata mai un'elezione proposta dalla Commissione ad unanimità che sia stata non convalidata dal Senato.

A questo proposito desidero fare anche un po' di storia, perchè in parte non è esatto quanto ha detto il senatore Cefaly quando ha dichiarato che da trenta anni a questa parte si è considerato anche l'elemento della dignità, sulla dichiarazione dei titoli necessari ad un senatore,

Infatti se egli prende i verbali del settembre 1848, cioè di pochi mesi dopo la costituzione del Senato, troverà che nelle relazioni che si facevano allora negli Uffici, è stata presa in esame anche la dignità dei candidati, e posso additare anche un fatto speciale. Il senatore Finali, relatore della Commissione, è venuto a proporre la convalida di una nomina, a nome dell'Ufficio, ma fu ribattuto da altri, ed il Senato allora non approvò la nomina che il relatore proponeva. Dunque noi possiamo constatare che fin dalla costituzione del Senato la dignità personale fu ritenuta un primo titolo per chi deve entrare in quest'Aula, e di essa si è sempre occupato il Senato. Ma da quando fu costituita la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori fu introdotto un espediente.

Quando la Commissione trovava i titoli in regola, se trovava anche che sorgevano dei dubbi sulla dignità personale del nominato, nella relazione si diceva « approvato a maggioranza ». Naturalmente i senatori nel leggere questa relazione, erano presi anch'essi dal dubbio che aveva invaso qualche componente la Commissione ed in tal caso è avvenuto che qualche nomina non è stata convalidata dal Senato.

Parve allora a diversi colleghi giusto, e ad onore del senatore Cefaly ricordo ch'egli fu tra i promotori della redazione attuale, che invece di essere lanciata in modo oscuro e quasi subdolo quell'accusa, si riformasse l'articolo nel senso che quando la Commissione non fosse stata unanime si dovesse riunire il Comitato segreto, ove le ragioni dei o del dissenziente potevano esprimersi ed essere ribattute.

Questa è storia del modo come si sia arrivati alla redazione attuale dell'art. 121 del nostro regolamento, e ripeto che finora non si è mai verificato che una nomina a senatore sulla quale la Commissione proponeva ad unanimità l'accettazione sia stata dal Senato non convalidata a scrutinio segreto.

La Commissione, come ripeto, ha creduto di rimettersene al Senato ed io credo di aver finito il mio compito come relatore dicendo al Senato: Fate quello che credete, la vostra commissione si spoglia perfettamente e si rimette a voi.

Ora in questo momento chieggo ai colleghi il permesso di dividere la mia persona e di non essere più il relatore ma essere semplicemente il senatore Melodia.

Parrà forse un paradosso; se io dovessi accettare la proposta Cefaly, potrei forse farlo, ma a condizione che la seconda parte, ossia il diritto a dieci senatori di chiedere lo scrutinio segreto fosse cancellata.

CEFALY. Lo porta lo Statuto.

MELODIA. Mi perdoni, onorevole collega, ma l'art. 52 dello Statuto, regolato poi dall'art. 78 del nostro regolamento, non ha nulla di comune con la proposta che ora stiamo discutendo.

Qui non si tratta d'una domanda generica che dieci senatori hanno il diritto di fare, e che poi deve essere in Comitato segreto esposta e deliberata se debba farsi in seduta pubblica, o continuarla in Comitato segreto, ma si tratta d'una proposta formale che in caso di una relazione della Commissione che fa ad unanimità la proposta di convalida, dieci senatori hanno il diritto di chiedere che si discuta, e si discuta in Comitato segreto. Crede ella, onorevole Cefaly, che questa proposta vada a beneficio d'un nominato senatore, che può avere già nell'Aula futuri colleghi che non lo vedono degno dell'alta carica conferitagli?

Vediamo praticamente la differenza dei due sistemi. Con la disposizione contenuta nell'attuale articolo 121 del regolamento ogni nuovo senatore è soggetto alla votazione segreta, e tutti ignorano e debbono ignorare il numero dei voti negativi ricevuti. Invece con la proposta ch'è ora in discussione questo stesso nostro futuro collega, o incontra nel Senato tale opposizione da minacciare la sua convalida ed allora si è sicuri che si troveranno sempre dieci senatori pronti a fare la domanda della riunione del Comitato segreto; o avrebbe avuto quelle 43 palle nere enunciate dal senatore Cefaly, ed allora a quel numero, che certamente non potrebbe diminuire, gli si aggiunge il dolore di vedere che tutti i giornali d'Italia, e forse anche di fuori, annunzieranno che per lui si è dovuto riunire il Comitato segreto, il che mette certamente una macchia nel suo nome. In una parola noi trasportiamo questo diritto ch'è ora riserbato ad una Commissione che gode la fiducia dell'intero Senato, sia dato a dieci colleghi qualunque, o meglio ad uno

qualsiasi che cerchi il concorso di altri nove colleghi... (*Si ride*).

Ma è vero che la modificazione del regolamento fatto in questo senso giovi al prestigio del Senato?

Io vedo proprio il contrario. Il Senato è in una situazione così elevata ed è nel Paese circondato di tanta stima e fiducia che il solo sospetto che una maggioranza di senatori possa per ragioni volgari venire a fare uno di quegli atti che sono stati giustamente paragonati ad un colpo di coltello dato alle spalle d'un uomo, è cosa che offusca la sua elevata dignità. E la statistica lo dimostra poichè, lo dico ancora una volta, dall'ultima modificazione dell'art. 121 del regolamento per effetto della quale non presentandosi dalla Commissione una relazione che non sia unanime deve riunirsi il Comitato segreto, non vi è stato mai il caso di una elezione che sia stata in queste condizioni invalidata.

Onorevoli colleghi, non è ancora spenta in questa aula l'eco delle nobili parole pronunziate da un illustre e venerato nostro collega che tutti circondiamo di devoto affetto. Egli ha elevato un inno al Senato del Regno: ora, per carità! non tocchiamo anche nelle sue parti formali questo Senato; ricordiamo che il Senato del Regno è stato, è, e sarà il più valido baluardo delle nostre istituzioni liberali, di quelle istituzioni che hanno assicurata l'indipendenza, l'unità, la libertà della patria ed anche la sua grandezza, portandoci da Novara a Vittorio Veneto. (*Vive approvazioni*).

CAGNETTA, *segretario della Commissione del regolamento*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAGNETTA, *segretario della Commissione del regolamento*. L'on. Cefaly mi ha chiamato in causa come segretario della Commissione del regolamento e compilatore dei relativi verbali. Ora debbo dichiarare che è ben vero, come risulta dalla relazione, che in definitiva la Commissione si è rimessa al voto del Senato. Ma è esattissimo anche che la Commissione si è rimessa a questo voto dopo lunga discussione, dopo un esame di merito, in seguito al quale, mentre si dichiarò contraria alla proposta dell'on. Ferri, dichiarò esplicitamente e categoricamente, come risulta anche dalla relazione, di non esser contraria, ossia di essere favorevole...

MELODIA, *ff. di relatore*. No, no! (*vivi commenti, rumori*).

CAGNETTA, *segretario della Commissione*. ...dichiarò di non esser contraria alla proposta Cefaly. L'on. Cefaly fu invitato innanzi alla Commissione del regolamento e quivi dichiarò che egli non intendeva affatto di abolire la garanzia che il Senato con interpretazione consuetudinaria, che ormai, in materia di diritto pubblico, costituisce un *ius receptum*, aveva creduto di dover adottare. Anzi egli voleva evitare che tale garanzia potesse venir lesa in questo senso, che, quando, la garanzia diviene arbitrio, si provoca una reazione.

E questa non era una supposizione astratta, ma era avvalorata dalla circostanza che una proposta concreta appunto era stata presentata per abrogare i precedenti in questa materia. L'on. Cefaly disse: Voi, rendendo possibile l'arbitrio, finirete col minare questa prerogativa, questa garanzia che il Senato ha e deve conservare per ragioni di ordine giuridico, politico e morale. Allora la Commissione del regolamento osservò all'on. Cefaly che si rendeva necessario un temperamento e si propose che qualora 10 senatori chiedessero la convocazione del Senato in Comitato segreto per discutere la convalidazione, questa dovesse rimanere sospesa. In altri termini l'unica obiezione seria che si poteva fare alla proposta Cefaly era questa: che il Senato, con la nomina della Commissione, non aveva inteso abrogare e non aveva abrogata la propria prerogativa. In tema di diritto pubblico ricevono opportune modificazioni e temperamenti i principi vigenti in materia di diritto privato. In materia di diritto pubblico il Senato non poteva spogliarsi della facoltà di controllare ed eventualmente correggere l'operato della Commissione ed allora si propose, e l'onorevole Cefaly accettò e fece propria, questa aggiunta; cioè che il Senato, volendo mantenere il diritto di controllare ed al caso correggere l'operato della Commissione (riferendosi ad una norma generale del regolamento) dovesse e potesse procedere alla votazione segreta, soltanto nel caso che dieci senatori richiedessero la convocazione del Senato in Comitato segreto.

Dati questi schiarimenti non ho altro da dire.

Voci. Ai voti! ai voti!

GIARDINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

GIARDINO. Io sento il bisogno, dopo la discussione avvenuta, di chiarire le mie idee sul voto che devo dare. Anche perchè trovo, nella relazione della Commissione per il regolamento interno del Senato, qualche mancanza di coincidenza fra le premesse e le conclusioni.

Innanzitutto la nostra Commissione dichiara che non crede, per parte sua, formulare proposta alcuna « che tenda a sopprimere o limitare la libertà dei criteri cui può essere ispirato il voto negativo per la convalidazione, nel senso finora costantemente accettato »; cioè nel senso che, in primo luogo, « la pratica diuturna del Senato si è costantemente manifestata nel senso di rivendicare a sé il diritto di sindacato sulle persone dei senatori di nuova nomina » (e questo è un sindacato che non può essere delegato a nessuno, ha opportunamente detto l'onorevole senatore Cagnetta, ed io sono completamente d'accordo con lui), e che, in secondo luogo, « indipendentemente dai dubbi che possono sorgere sulla indegnità di un singolo individuo, il diritto largamente inteso di negare la convalidazione potrebbe, secondo i casi, costituire per il Senato anche un'opportuna difesa contro eventuali abusi del potere esecutivo, intesi a mutare di colpo, con nomine straordinariamente numerose, la maggioranza dell'Assemblea, senza ricorrere a mezzi costituzionalmente corretti, come sarebbe, in caso di inconciliabile conflitto tra i due rami del Parlamento, quello di un appello al Paese ».

Insomma, in questa prima parte della relazione, la nostra Commissione afferma nettamente ciò che in poche parole si può dire così: la tutela della dignità morale del Senato, la tutela della libertà politica del Senato. Questo è ciò che essa afferma e su questo credo che non possano esservi dissidenti.

Naturalmente, se si vuole il fine si vogliono anche i mezzi a quel fine appropriati. Ora il mezzo del quale disponiamo è il Comitato segreto e la votazione segreta; ed è stato proposto che invece tutto ciò si svolga in forma palese ed in seduta pubblica. La Commissione ha preso in esame questa proposta e dice che si è trovata unanime nel non ravvisare accettabile il sistema a della discussione in seduta pubblica e del voto palese. Per confortare questa sua affermazione

la Commissione adduce una serie di ragioni, dinanzi alle quali io, che sono profondamente convinto della necessità delle discussioni pubbliche e più ancora della necessità del voto politico palese, mi devo inchinare, perchè sono ragioni di rispetto alla dignità dei terzi, ragioni di alto interesse dello Stato.

Ma, se si accetta questo concetto, io non so come si possa concordare con la conclusione della relazione della Commissione, perchè questa conclusione si fonda sulle ipotesi di un pericolo, pur remoto, « che non sia impossibile che in ambienti estranei al Senato sorgano e serpeggino subdolamente accuse e leggende fomentate da male interpretate apparenze, da dissidi politici ed amministrativi, o da individuali antipatie, e che esse giungano a farsi strada nel nostro consenso ed a sorprendere la buona fede di molti senatori fino a dar luogo ad una dolorosa sorpresa nell'urna »; e poi suggerisce un mezzo il quale conduce agli inconvenienti rilevati dall'onorevole senatore Melodia. Anzi tutto questo mezzo precisa ciò che attualmente nel regolamento non è molto precisato, e cioè che la Commissione per la verifica dei titoli sia investita non solo della verifica dei titoli contemplati dall'articolo 33 dello Statuto, ma anche dei titoli di dignità e di rispettabilità delle persone (non parlo della tutela politica, perchè questa, nell'opera della Commissione, rimane assolutamente esclusa). Ma che cosa si viene a concludere? Questo: che, mentre si riconosce il pericolo lontano che la maggioranza dei senatori subisca influenza esterna con le conseguenze che sono state indicate, si viene a convocare un Comitato segreto, in conseguenza della mancanza di unanimità in una Commissione che viene più apertamente investita del giudizio sulla dignità morale, un Comitato segreto che deve ritenersi giudicherà non sulla mancanza dei titoli richiesti dall'articolo 33 dello Statuto ma sulla mancanza di dignità; e cioè ad ammettere più facilmente gli effetti di influenze esterne, che certamente possono più facilmente farsi sentire su uno dei membri del Comitato di verifica (ciò che basta a togliere la unanimità) oppure su dieci soli senatori rimasti sotto l'impressione di un dubbio, che non sulla maggioranza del Senato. In sostanza, mentre ora il Senato, a mio avviso, ha un mezzo per tutelare se stesso senza offendere

altri, qui veniamo a creare una procedura per cui il Senato non si può più difendere senza gettare in pubblico il sospetto su qualche persona.

Io credo che non senza profonda meditazione si sia venuti a quella regolamentazione della quale oggi discutiamo: regolamentazione che, per ragioni delicate ma ovvie, non è molto precisa circa l'indagine morale e che non comprende espressamente la tutela politica, ma che effettivamente fornisce al Senato l'uno e l'altro mezzo di tutelarsi senza che per questo vengano compromesse le considerazioni di riguardo e di rispetto alla onorabilità di quei cittadini che sono proposti per la nomina a senatori. E pertanto io credo che la materia sia delicatissima, e che forse il meglio, senza entrare nel merito delle proposte, sia di non toccar niente (*benissimo*), perchè, toccando, si corre troppo pericolo di guastare. Ed è per questo che io ho l'onore di proporre che su queste modificazioni si voti l'ordine del giorno puro e semplice. (*Approvazioni*).

Voci: Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'art. 58 del regolamento dice: «L'ordine del giorno puro e semplice, quando è domandato, ha la priorità sugli ordini del giorno motivati». Ma qui non ci troviamo innanzi a ordini del giorno presentati, qui ci troviamo dinanzi a due proposte concrete e quindi non siamo più nel caso previsto dall'art. 58 del regolamento. L'ordine del giorno in questo caso non è ammissibile. Si vota: chi è contrario risponde no, salvo che venga presentato un ordine del giorno sul quale si dichiara che il Senato non intenda entrare nella discussione di questa proposta.

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Il nostro regolamento prevede il caso di diversi ordini del giorno e in tal caso l'ordine del giorno puro e semplice ha la precedenza. Ma poniamo il caso che non ci siano ordini del giorno; ciò non esclude che ci possa essere un ordine del giorno puro e semplice per non far discutere nemmeno le altre proposte.

PRESIDENTE. In questo caso bisogna dare all'ordine del giorno una forma diversa; bisogna dire: il Senato ritiene di non dover discutere la proposta.

SPIRITO. Si tratta di pure questioni formali.

TORRIGIANI LUIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Ho domandato la parola per ricordare al Senato che noi abbiamo un precedente importantissimo in materia. Quando si trattava della riforma del Senato - erano i primi anni che io avevo l'onore di sedere in quest'aula - lo stesso senatore Cefaly seppelli la riforma con la proposta di un ordine del giorno puro e semplice. Allora non c'erano altri ordini del giorno; c'era la proposta complessiva di riforma del Senato. Io ricordo benissimo, e se ne ricorderanno i colleghi, che l'onorevole Cefaly propose un ordine del giorno puro e semplice, il quale fu accolto per appello nominale a grandissima maggioranza. Mi pare che oggi ci troviamo nel medesimo caso: ci sono due piccole proposte di modificazioni sulle quali noi domandiamo un ordine del giorno puro e semplice, che vale ad esprimere la nostra intenzione di seppellire queste proposte, desiderando che le cose restino così come sono.

CEFALY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Ho chiesto la parola soltanto per un fatto personale. L'ordine del giorno puro e semplice, a cui alludeva l'onorevole Luigi Torrigiani, riguardava la grande riforma del Senato proposta dalla Commissione che ebbe a presidente l'onorevole Finali ed a relatore l'onorevole Arcoleo; ma allora si trattava non di un piccolo ritocco ad un articolo solo del Regolamento, ma di molteplici e complicate questioni e proposte. Me ne appello all'onorevole Scialoja qui presente - che anche allora era vicino a me -; quindi l'ordine del giorno puro e semplice, da me presentato, aveva per scopo di spazzare tutte le proposte, come avvenne; e si capiva perfettamente. Con ciò io non intendo contrastare l'ordine del giorno puro e semplice, presentato dall'onorevole Giardino, od altra proposta equivalente, che avrebbe valore di respingere l'ordine del giorno mio, come se si votasse contro; quindi io sono assolutamente indifferente.

Devo poi ricordare al Senato che la disposizione, per la quale dieci Senatori potrebbero chiedere ed ottenere la costituzione del Senato in comitato privato, non è stata presentata da

me, ma è stata proposta dalla Commissione per il Regolamento, come ha già detto l'onorevole Cagnetta e come risulta dalla relazione della Commissione stessa. Io l'ho accettata perchè non turbava l'ordine delle mie idee, e perchè tale facoltà a dieci Senatori, di chiedere che il Senato si riunisca in seduta segreta, è concessa dall'art. 52 dello Statuto.

E non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Al senatore Torrigiani faccio osservare che qualunque precedente da lui citato non potrebbe valere contro una disposizione testuale del regolamento che io debbo applicare. Del resto la questione non ha più ragione d'essere, perchè il senatore Giardino, aderendo alle mie osservazioni, ha modificato il suo ordine del giorno così:

« Il Senato udite le proposte di modificazioni al regolamento interno, passa all'ordine del giorno ».

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. I senatori membri del Governo, dichiarano per mio mezzo di astenersi dalla discussione e dalla votazione.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Il senatore Giardino e i senatori Cataldi, Reynaudi, Durante, Bocconi, Catellani, Vicini, Scalori, Vigliani, Cimati, Salvia, Ameglio, Francica Nava, De Blasi, Podestà, De Novellis, hanno chiesto che l'ordine del giorno, di cui ha dato lettura, sia votato per appello nominale. (*Commenti*).

Ora si procederà all'appello nominale sull'ordine del giorno del senatore Giardino; coloro che lo approvano risponderanno *si*, coloro che non l'approvano risponderanno *no*.

Estraggo il nome del senatore da cui deve cominciare l'appello.

È estratto il nome del senatore Badoglio.

Prego il senatore, segretario, Presbitero di procedere all'appello nominale.

PRESBITERO, *segretario*, fa l'appello e il contrappello.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato il risultato della votazione sull'ordine del giorno del senatore Giardino.

Senatori votanti	214
Maggioranza	108
Hanno risposto <i>si</i>	146
Hanno risposto <i>no</i>	68

Il Senato approva l'ordine del giorno.

Hanno risposto SÌ:

Amero D'Aste, Apolloni, Arlotta, Artom, Badoglio, Barbieri, Bellini, Bennati, Bergamini, Beria D'Argentina, Bernardi, Bertarelli, Berti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Calisse, Campello, Campostrini, Cassis, Caviglia, Cefalo, Chersich, Ciruolo, Civelli, Colonna Fabrizio, Conci, Conti, Crespi, Cusani.

Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Cupis, Del Bono, Della Noce, Del Lungo, Di Frasso, Di Saluzzo, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco.

Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Filomusi Guelfi, Foà, Fracassi, Frascara.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Hortis.

Imperiali.

Lamberti, Lanciani, Leonardi-Cattolica, Loiodice, Lucchini, Luzzatti.

Malaspina, Malvezzi, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Massarucci, Mattioli-Pasqualini, Mayer, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca.

Nava, Niccolini Pietro, Novaro.

Palummo, Fansa, Papadopoli, Passerini Angelo, Paternò, Pecori Giraldi, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Placido, Polacco, Presbitero.

Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Saldini, Salvia, Scialoia, Sinibaldi, Spirito, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torlonia,

Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi Triangi.

Valerio, Valli, Venosta, Viganò, Vigoni, Visconti Modrone, Vitelli, Volterra, Wollemborg.

Ziliotto, Zippel, Zupelli.

Hanno risposto NO:

Ameglio, Annaratone.

Bacelli, Badaloni, Barzilai, Berenini, Berio, Bertetti, Boliati, Bouvier.

Cagnetta, Calabria, Canevari, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefaly, Chimienti, Cimati.

Da Como, De Blasio, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Di Bagno, Di Robilant, Durante.

Fadda, Faelli, Ferraris Maggiorino, Fradeletto, Francica-Nava.

Gatti, Grandi.

Inghilleri.

Lagasi, Libertini, Loria, Lusignoli.

Malagodi, Manna, Mango, Marescalchi, Martino, Mosconi.

Pantano, Pavia, Persico, Podestà, Pozzo.

Rava, Reynaudi, Ridola, Rossi Teofilo, Rota.

Sanarelli, Sandrelli, Scalori, Schiralli, Sechi, Setti, Sforza, Sili, Squitti.

Valenzani, Venzi, Vicini, Vigliani.

Astenuto: Corbino.

Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di assumere impegni per la somma di lire 440.000.000 per spese straordinarie » (N. 156).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di assumere impegni per la somma di lire 440,000,000 per spese straordinarie ».

Prego l'on. senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 156).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ARLOTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARLOTTA, della Commissione di finanze. Si trovano innanzi al Senato due progetti per spese ferroviarie, uno per 440 milioni, l'altro per 92 mi-

lioni, riguardante le ferrovie della Sardegna; sono quindi insieme 532 milioni di maggiori spese. Ma ciò non è tutto, perchè, come avverte la chiarissima relazione del presidente della Commissione di finanza, è stato emesso un decreto-legge in data 19 settembre 1921, per altri 160 milioni di spese. Quindi ci troviamo di fronte ad una spesa complessiva di 692,000,000. Data la situazione generale del bilancio e data quella specialissima dell'azienda ferroviaria, si sarebbe tentati di non votare favorevolmente a queste richieste. Ed infatti la Commissione di finanze in un primo momento, sospese l'approvazione del progetto dei 440 milioni, che poi ha approvato e presentato al Senato con la relazione dell'onorevole suo presidente Carlo Ferraris, in considerazione che queste spese in gran parte si trovano già impegnate e che esse servono a migliorare gli impianti delle linee e specialmente a procedere alla elettrificazione ed alla costruzione di motori elettrici, i quali, fra parentesi, costano assai più di un milione ciascuno. Io quindi non farò obiezioni, non solleverò difficoltà alla richiesta di spesa, perchè considero che ciò che si spende per la elettrificazione delle ferrovie è un capitale bene impiegato, nel senso che ci deve portare ad una economia del combustibile per le ferrovie stesse, cioè a dire alla possibilità di diminuire i dodici milioni di tonnellate annue che oggi si consumano per le ferrovie, utilizzando invece le forze idriche del nostro paese.

Nè alcun ritorno a prezzi più bassi del combustibile inglese potrebbe modificare la convenienza economica di diminuirne l'importazione; comprare all'estero significa sempre dare un grave colpo all'economia nazionale mentre invece ciò che si spende per l'elettrificazione è danaro che rimane nel paese.

C'è però un punto sul quale io devo muovere le mie osservazioni; e dichiaro anzitutto che non le muovo alla persona dell'attuale ministro dei lavori pubblici, perchè egli da troppo poco tempo sta a quel posto per poter portare la responsabilità personale di un programma di lavori, di un indirizzo generale che rimonta a tempi anteriori. Le mie osservazioni riguardano la nessuna giustizia distributiva delle spese che si fanno per l'elettrificazione delle ferrovie tra le varie regioni d'Italia. E basta dare uno sguardo alla relazione della Commissione di fi-

nanze per trovare che sono oggi giorno in esercizio a trazione elettrica 559 chilometri di linee con uno sviluppo complessivo di binari per 1045 chilometri. Sta, inoltre, per essere posto in azione l'impianto già compiuto di elettrificazione della linea Trofarello-Ronco (così venendosi ad avere la trazione elettrica per tutta la linea Torino-Genova); è già avviata l'elettrificazione della linea direttissima Ronco-Arquata-Tortona e delle linee Tortona-Novati, Voghera-Bivio Bormida, Genova-Ovada-Alessandria e si spera di poter rapidamente ultimare l'elettrificazione della Genova-Sestri Levante, e subito dopo quella della Sestri Levante-Livorno, compendosi contemporaneamente l'attrezzatura della Roma-Tivoli e della Roma-Anzio-Nettuno. Sono quindi 559 chilometri di linea già elettrificati con uno sviluppo complessivo di binari per 1045 chilometri e si trovano in corso di elettrificazione altri 500 chilometri di linee con uno sviluppo di binari di 1370 chilometri.

Orbene, o signori, dalla lettura che avete udita risulta che non un solo di questi 1059 chilometri di linee elettrificate o da elettrificarsi si trova al di sotto di Roma, e anche Roma stessa è trattata male, perchè si parla di elettrificazione solo per la Roma-Anzio-Nettuno e per la Roma-Tivoli e cioè per brevissimi tratti suburbani, ma non si parla di elettrificazione per nessuna delle grandi linee di comunicazione tra la Capitale ed il sud e nemmeno tra la Capitale ed il nord. Si dice soltanto come accenno ad un fatto lontano che dopo l'elettrificazione delle linee di cui ho parlato si spingeranno innanzi lavori di elettrificazione per la direttissima fino a Napoli. Ora, «si spingeranno» è un grazioso eufemismo, dato che questi lavori non sono ancora iniziati.

Onorevole ministro, io devo elevare una voce, non voglio dire di protesta ma di raccomandazione, di fortissima raccomandazione, a nome di tutto il Mezzogiorno, e dico anche a nome di Roma, assolutamente trascurata in questa così importante questione. E parlando più specialmente delle linee meridionali io debbo ricordare che vi è la metropolitana di Napoli, la Napoli-Pozzuoli, la Napoli-Salerno, la Napoli-Caserta-Benevento-Foggia e poi vi sono tutte le linee calabresi che possono e debbono essere elettrificate perchè esistono tutte le forze idriche a ciò necessarie. Quindi senza formulare

proposte, in questo momento poco opportune, sono sicuro di interpretare i desideri, del resto già espressi in molti voti di Consigli locali, chiedendo all'onorevole ministro che egli voglia provvedere nel modo il più sollecito possibile ai lavori per l'elettrificazione per la direttissima Roma-Napoli, elettrificazione che deve iniziarsi ora e non più in là. Infatti se ad essa si desse principio quando i lavori di costruzione sono già terminati (e si spera che possano esserlo, come ha dichiarato lo stesso onorevole ministro, nel 1923) noi non potremo sperare di avere la linea aperta all'esercizio con trazione elettrica se non saranno trascorsi anni parecchi.

Mi auguro che le dichiarazioni dell'onorevole ministro siano nette, precise e che possano dileguare quel senso di malumore che esiste in gran parte d'Italia per questa diversità di trattamento tra una regione e l'altra del nostro paese. (*Approvazioni*).

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Con questo disegno di legge si autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per la spesa di 440 milioni per opere straordinarie, in aggiunta ai 1800 milioni già autorizzati con decreti del novembre 1918 e marzo 1919 per il quinquennio 1919-1923. Se si tien conto di altri 160 milioni per acquisto di locomotori elettrici autorizzato con decreto del settembre 1921 e di altri 92 milioni per le ferrovie sarde, si giunge a un totale di circa due miliardi e mezzo. Pur troppo il rincaro della mano d'opera e delle materie prime rende insufficiente tale somma per i lavori preordinati, ed anzi il Governo, preannunzia una nuova domanda di impegni e stanziamenti per mettere le ferrovie in istato normale dopo il grande logorio d'impianti e veicoli prodotto dalla guerra, e per provvedere alla trazione elettrica.

Ora della somma accennata più della metà, ossia circa un miliardo e mezzo, è destinato ad acquisto di materiale rotabile, locomotori elettrici, ecc., ed altre somme occorreranno in seguito.

Ciò premesso vorrei fare all'onorevole ministro le più vive raccomandazioni onde abbia cura di far costruire locomotive, locomotori e carri dall'industria nazionale,

La nostra industria siderurgica e meccanica è in grande crisi e dovrebbe trovare uno dei principali clienti nell'industria dei trasporti. Anche a costo di qualche maggior sacrificio conviene che lo Stato sorregga entro equi limiti l'industria metallurgica e meccanica nazionale di fronte a quella estera. Ciò facendo si assicurerà l'esistenza di stabilimenti che hanno lunga tradizione di feconda attività, che largamente contribuirono alla vittoria, e che in deprecate eventualità potrebbero ancora rendere preziosi servizi; si eviterà la disoccupazione di operai specializzati; si impedirà che grosse somme di nostra valuta vadano all'estero, aggravando sempre più le condizioni del cambio.

Richiamo poi l'attenzione del Governo sulle parole scritte dall'onorevole Presidente della Commissione di finanze come chiusa della sua notevole relazione: «La Commissione esprime l'augurio che l'Amministrazione ferroviaria di Stato proceda nelle spese con la maggiore oculatezza e parsimonia, e soprattutto che sappia ottenere dal personale un maggiore rendimento, provveda a ridurlo convenientemente, e resista a nuove pretese di aumenti delle già alte retribuzioni, la cui spesa grava così fortemente sul tanto oberato bilancio della gestione».

Tutti sappiamo che le nostre ferrovie non solo non rendono un centesimo, ma sono enormemente passive. L'anno scorso il bilancio si chiuse con un *deficit* di un miliardo e trecento milioni; quest'anno si spera in un piccolo miglioramento. Purtroppo, malgrado simile disastrosa situazione, serpeggiano fra il personale malumori e minacce di agitazioni. Il Governo ha dimostrato di voler tenere fermo davanti alle pretese dei ferrovieri. Di ciò gli do lode e colgo l'occasione per eccitarlo a resistere, a mantenere la disciplina, a tutelare l'autorità dello Stato, e la finanza, ad impedire quegli scioperi nei servizi pubblici che sono diventati triste privilegio della nostra travagliata Italia. Ritengo che, mentre nell'altro ramo del Parlamento si discute della politica interna, sia opportuno che il Senato incoraggi il Governo a resistere contro tentativi che danneggiano gravemente i più vitali interessi della Nazione e ledono la stessa dignità e il credito dello Stato. (*Benissimo, applausi*).

TAMASSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Notai, non è molto, che la macchina tettoia della stazione meridionale di Gorizia è sostenuta da quattro pali di legno, informi e proprio indecenti. Onorevole ministro, poichè ora si spendono per le ferrovie 400 milioni, pochi soldi siano destinati a sostituire con semplici colonnette di ferro - di quelle solite e comuni, ma decenti - i pali che danno al viaggiatore, che arriva nella cara e sospirata città, una impressione non bella di quanto l'Italia fece nella regione redenta, mentre pur tanto si è lavorato tranne, s'intende, per quella povera stazione.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Io debbo chieder venia al Senato se non potrò rispondere che sommariamente alle osservazioni che sono state fatte dagli onorevoli senatori, e non prenderò occasione da esse per pronunciare un discorso intorno a quelli che possono essere i bisogni dell'amministrazione ferroviaria.

Non è certo in sede di un provvedimento parziale come questo dei 440 milioni che io potrei venire a far questo. Debbo però rilevare che detta cifra, da alcuno creduta favolosa, non è tale, quando si pensi all'enorme logorio che le ferrovie dello Stato hanno avuto durante la guerra. Oggi permane la necessità non più dilazionabile di provvedere al loro stabile assetto.

Per far questo però occorreranno somme ben maggiori di quelle in discussione. E ciò anche perchè ci troviamo a provvedere ad urgenti necessità, nelle quali l'aumento della spesa si ragguaglia a quattro o cinque volte la somma che sarebbe occorsa nell'avanti guerra.

Pure essendo grande la spesa occorrente, necessita prendere il problema di fronte nella sua interezza, e deciderlo in modo completo. L'esperienza ci dimostra come i provvedimenti di dettaglio a nulla abbiano servito se non a disperdere fondi talvolta anche cospicui.

L'onorevole Frascarà ha giustamente accennato alle esigenze della industria nazionale. Di essa vivamente si occupa e si preoccupa il Governo, il quale ha studiato appunto tutto un piano di completo riassetto delle ferrovie, suddividendo i lavori in cinque o sei anni, anche per dare all'industria nostra la certezza di

lavoro per un certo periodo di tempo, durante il quale essa possa, sorpassata la crisi attuale, organizzarsi in modo da non avere più bisogno dello Stato.

Intanto che si sta predisponendo il nuovo piano finanziario, debbo pregare il Senato a volere approvare le attuali richieste, che rappresentano il fabbisogno limitato a necessità più delle altre urgenti, alle quali si dovette e si dovrà provvedere senza ulteriori ritardi.

L'onorevole senatore Arlotta ha richiamato la mia attenzione sopra la elettrificazione delle linee ferroviarie del Mezzogiorno e della direttissima Roma-Napoli. Ebbi già occasione, alcuni mesi or sono, di rispondere ad una sua interpellanza intorno a questo argomento. Sono lieto di poter confermare oggi quanto dissi allora e cioè che i lavori si sarebbero accelerati in ogni miglior modo; a tale scopo si chiederanno gli altri fondi che risultassero necessari.

Per quanto si riferisce al Mezzogiorno, come l'on. Arlotta ha cortesemente riconosciuto, io debbo applicare un piano già predisposto. L'unica aggiunta che vi ho potuto introdurre per lo studio da Paola a Reggio Calabria, è a vantaggio del Mezzogiorno. Ad ogni modo io sono desideroso di poter discutere davanti al Senato il ponderoso problema, ma non ne vedrei in questa sede l'opportunità. Prego quindi il senatore Arlotta a consentirne il rinvio a quando la Commissione di finanze presenterà la sua relazione intorno al decreto 17 settembre 1921, che ebbi l'onore di presentare giorni sono per la conversione in legge al Senato, già investito, col progetto che ora si discute, della questione.

In questo credo di aver consenziente l'illustre vostro relatore, senatore Ferraris, il quale afferma che appunto il decreto-legge presentato al Senato formerà oggetto di relazione speciale della Commissione di finanze e su tale relazione la Commissione richiama fin d'ora la vostra attenzione perchè essa dice « vi si conterranno ulteriori particolari sulla elettrificazione delle linee la quale involge problemi tecnici e finanziari meritevoli della massima attenzione ».

In quella occasione io chiederei di poter rispondere alle raccomandazioni fatte dall'onorevole senatore Arlotta e spiegare le complete direttive del Governo sopra questo importantissimo argomento.

Contemporaneamente io debbo pregare il senatore Tamassia a non volere insistere per il momento nella sua raccomandazione nel riguardo della stazione di Gorizia, perchè lo stanziamento in conto patrimoniale è quasi esaurito.

Ad ogni modo se, come egli ha assicurato, si tratta di cosa di modesta entità, avrò modo di accogliere la sua raccomandazione in sede ordinaria.

Debbo poi osservare al senatore Arlotta che non è esatta l'informazione da lui data circa l'opera della Commissione di finanze, la quale non ha mai respinto il progetto che ora si discute, ma che si è limitata a non ritenerlo di tale urgenza da proporre l'immediata approvazione. E questo data la sua importanza, che nella discussione che ebbi in seno alla Commissione stessa riconobbi, consentendo alla richiesta fattami di rinviarne la discussione alla riapertura del Senato.

Quanto alle altre raccomandazioni che il senatore Frascara ha fatto in questa occasione, posso assicurarle a nome del Governo che la disciplina sarà mantenuta nel corpo dei funzionari delle ferrovie dello Stato, i quali, come quelli delle altre amministrazioni, hanno il dovere di essere ossequenti alla autorità dello Stato.

Le minacce di sciopero non sono fondate, e non credo vengano da fonti autorizzate.

Comunque il Governo farà anche in questa occasione il suo dovere per tutelare la continuità dei pubblici servizi. In questo momento forse il Presidente del Consiglio nell'altro ramo del Parlamento espone le direttive del Governo nell'applicazione delle leggi vigenti a questo riguardo, direttive che sono già state applicate senza esitazione e senza incertezze pel compartimento di Napoli. La Direzione delle ferrovie sta preparando i provvedimenti pel compartimento di Reggio Calabria e per gli altri nei quali si è esplicito il recentissimo sciopero.

Posso assicurare il Senato che il Governo intende mantenersi sulla via intrapresa esigendo dai suoi funzionari il rispetto delle leggi che sono la tutela di tutti i cittadini, per modo che il giusto è legittimo desiderio espresso dal senatore Frascara sarà completamente esaudito. (Applausi).

ARLOTTA, *della Commissione di finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARLOTTA, *della Commissione di finanze*. Aderisco ben volentieri alla richiesta fatta dal ministro dei lavori pubblici di rimandare una più ampia discussione sulla elettrificazione delle ferrovie ad una prossima occasione e precisamente al momento della conversione in legge del decreto 19 settembre 1921, che è già dinanzi alla Commissione di finanze.

FERRARIS CARLO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze e relatore*. Ringrazio il collega Arlotta delle parole che ha voluto cortesemente rivolgere a me, ma io avrei desiderato che, invece di leggere soltanto una piccola parte della mia relazione, ne avesse letto due altri brani. Prima di indicare i fatti nel brano che il collega Arlotta ha letto, ho espressamente avvertito:

« Le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ferroviaria a procedere con grande alacrità nell'opera di elettrificazione delle linee, saranno esaminate in altra relazione, alla quale si accennerà più oltre. Senza quindi indugiare sull'argomento, ricorderemo soltanto i fatti, che servono a giustificare le proposte ora da deliberarsi ».

Di proposito quindi la Commissione di finanze ha rinviato la trattazione particolareggiata del problema dell'elettrificazione ad altro momento. Siccome però il Governo col decreto-legge 19 settembre 1921 ha autorizzata l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad assumere impegni per la somma di altri 160 milioni per l'acquisto di 120 locomotori elettrici, così ho scritto nella mia relazione queste altre parole, che ringrazio l'on. ministro di aver voluto ricordare:

« Il decreto-legge è stato presentato al Senato nella tornata del 26 novembre per la conversione in legge (*vedi stampato n. 197*), e formerà oggetto di relazione speciale della vostra Commissione di finanze. E su tale relazione la vostra Commissione richiama fin da ora la vostra attenzione, perchè vi si conterranno ulteriori particolari sull'elettrificazione delle

linee, la quale involge problemi tecnici, economici e finanziari meritevoli di esame ».

Dunque il desiderio del senatore Arlotta è stato prevenuto dalla Commissione di finanze, la quale si è impegnata a presentare in proposito speciale relazione. Si tratta di un gravissimo problema da esaminare sotto vari aspetti: tecnici, economici, finanziari, e diciamo anche, regionali e geografici. Ma per tutto questo bisogna fare degli studi, e avere a disposizione del materiale di fatto. Io mi sono messo subito in relazione con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, la quale mi ha già mandato dei documenti ed altri me ne manderà. Ma non posso impegnarmi ad improvvisare una relazione su una materia di così grande importanza. Allora quando io avrò compiute le indagini, ne comunicherò i risultati alla Commissione di finanze; e sentiti i suggerimenti che i membri di essa, dei quali alcuni sono autorevolissimi in materia, mi daranno, io formulerò e presenterò la relazione al Senato ed inizieremo così la discussione.

Ringrazio poi il senatore Frascara, che ha voluto ricordare, approvandole, alcune delle ultime parole della mia relazione, ove, a nome di tutta la Commissione, ho espresso l'augurio che l'Amministrazione ferroviaria di Stato proceda nelle spese con la maggiore oculatezza e parsimonia e soprattutto che sappia ottenere dal personale un maggiore rendimento, provveda a ridurlo convenientemente e resista a nuove pretese di aumenti nelle già alte retribuzioni, la cui spesa grava così fortemente sul tanto oberato bilancio della gestione.

Egli ha poi fatta un'osservazione relativamente agli acquisti di materiale rotabile, raccomandando di dare la preferenza all'industria nazionale. Ora, anche su questo punto posso dire di aver prevenuto in certo modo il desiderio dell'onorevole collega, perchè uno dei quesiti da me rivolti alla Direzione generale delle ferrovie riguarda precisamente il costo dei locomotori e le ditte italiane in grado di fornirli, chiedendo pure se è possibile confrontare la spesa dei locomotori forniti dall'industria nazionale con quella dei locomotori che potrebbero essere forniti dall'industria straniera; e così da questo primo esame potremo, quando ne avremo tempo (poichè si tratta di studi che richiedono assai tempo) affrontare

L'intero problema della provvista del materiale rotabile, specialmente in ordine alla preferenza da accordare all'industria nazionale, o, meglio ancora, al giusto contemperamento fra le ordinazioni all'industria nazionale e quelle all'industria estera.

Ad ogni modo, spero che nell'occasione preaccennata potrò già fornire alcuni elementi su tale arduo problema, soddisfacendo per questa parte il desiderio del senatore Frascara.

Prometto al Senato che farò la nuova relazione con la maggiore sollecitudine possibile; ma non posso impegnarmi sul tempo, perchè il problema è vasto e ponderoso e richiede molto lavoro, e l'approvazione del disegno di legge non è urgente, trattandosi della conversione in legge di un decreto già in esecuzione da oltre due mesi.

Debbo dichiarare poi che desidero che l'egregio ministro dei lavori pubblici presenti presto il suo programma ferroviario al Parlamento, perchè io ho molti dati finanziari sull'argomento, ma non vorrei mettere fuori delle cifre che sembrassero inadeguate o esagerate. Già nella mia relazione, perchè il Senato sappia che cosa deve votare, non ho soltanto proposto il voto pei 440 milioni, ma ho voluto preavvisare che verrà subito dopo un progetto di spese ferroviarie con lo stanziamento di altri 92 milioni per la Sardegna, e che è già presentato l'altro della spesa di 160 milioni per i locomotori elettrici. E quindi ho voluto in questa prima relazione (nel che ho avuto consenziente la Commissione di finanze), indicare che con questi tre soli disegni di legge la spesa ammonta a 692 milioni. Ma con questo non si creda di aver soddisfatto a tutto quanto occorre all'Amministrazione ferroviaria, perchè (ripeto quanto ho scritto nella relazione) pur troppo quelle somme corrispondono soltanto ad una parte del fabbisogno delle ferrovie dello Stato, nelle quali si deve provvedere ancora a molte deficienze negli impianti di stazione, nei doppi binari, nel materiale rotabile, ecc.

È quindi indispensabile che il ministro dei lavori pubblici porti presto davanti al Parlamento l'intero problema ferroviario, perchè non si può andare avanti a tentoni, ma dobbiamo prospettare tutto quello che è necessario perchè la grande azienda delle ferrovie dello Stato possa mostrarsi pari ai bisogni economici del

nostro paese, anzi a tutti i bisogni sociali e politici di esso. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Per ulteriori spese straordinarie l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni per l'importo di lire quattrocentoquaranta milioni.

Detta somma verrà stanziata per lire duecentoquaranta milioni nell'esercizio finanziario 1922-23 e per le residuali lire duecento milioni nell'esercizio 1923-24.

(Approvato).

Art. 2.

Il ministro del tesoro provvederà mediante accensione di debiti, nei modi e nelle forme che crederà più opportuni, i fondi occorrenti per i pagamenti relativi agli impegni di cui al precedente articolo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Sovvenzione di lire 92,000,000 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per provvedere a spese straordinarie per le ferrovie della Sardegna » (N. 152).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Sovvenzione di lire 92,000,000 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per provvedere a spese straordinarie per le ferrovie della Sardegna ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

Per il primo impianto della nuova gestione delle ferrovie dello Stato in Sardegna, per i miglioramenti ed ampliamenti di impianti occorrenti sulle linee riscattate dalla compagnia

Reale delle ferrovie sarde, e per gli aumenti della relativa dotazione di materiale rotabile e d'esercizio, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni per l'importo di lire 92,000,000 (novantadue milioni).

Detta somma verrà stanziata per lire trentadue milioni nell'esercizio finanziario 1920-21, quindici milioni in ciascuno degli esercizi 1921-1922 e 1922-23 e dieci milioni in ciascuno degli esercizi 1923-24, 1924-25 e 1925-26, in aggiunta agli stanziamenti per spese di carattere patrimoniale delle ferrovie dello Stato dipendenti da precedenti provvedimenti.

Alla somministrazione dei corrispondenti fondi il ministro del tesoro provvederà mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme da esso ritenute opportune.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura delle interrogazioni pervenute all'Ufficio di presidenza.

SILI, segretario, legge:

Al ministro delle finanze per sapere se la frase « ad uso esclusivo di riscaldamento » contenuta nell'art. 1, comma b) dell'allegato D) del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1592, debba interpretarsi nel senso che si riferisca unicamente al riscaldamento domestico e non importi decadenza dell'esenzione dalla tassa sul consumo negli opifici pel riscaldamento richiesto da processi industriali, la quale esenzione era stata stabilita dalla legge 8 agosto 1895, n. 486, per un alto interesse economico nazionale.

Rebaudengo.

Interrogo i ministri di agricoltura, industria e commercio e finanze per sapere se non credano urgente provocare sul regime doganale il

voto del Parlamento che deliberi se debba continuarsi nel sistema della tariffa unica o non piuttosto debba adottarsi il sistema della duplice tariffa massima e minima, modificabili esclusivamente dal Parlamento.

Fracassi.

Interrogazioni con risposta scritta:

Interrogo gli onorevoli ministri dei lavori pubblici e delle finanze per sapere come intendano di rimuovere l'inconveniente e il danno del ritardo che quotidianamente si lamenta nei treni che scendono la linea Pontebbana, causa principalmente la lentezza con la quale si compiono le operazioni doganali alla stazione di Tarvisio.

Morpurgo.

Interrogo l'onorevole ministro della marina per sapere se non crede necessario disporre con urgenza le opere opportune per liberare le acque del porto di Brindisi dagli ultimi avanzi della *Benedetto Brin* che danno grave impaccio alla navigazione.

Chimienti.

Interrogo l'onorevole ministro dell'interno e quello dell'industria e commercio per sapere se le tasse di soggiorno nei luoghi di cura e balneari sono in tutti i Comuni impiegate secondo i fini della legge; e se non credano necessario domandare ai Prefetti notizie al riguardo ed incitarli perchè vigilino l'esecuzione della legge a vantaggio del pubblico che paga la tassa di soggiorno.

Chimienti.

PRESIDENTE. Lunedì seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Votazione per la nomina di sei membri della Commissione di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione del Regio decreto 24 giugno 1920, n. 899, che ristabilisce il normale funzionamento dell'« Unione Militare » Società

Anonima Cooperativa di consumo e credito fra gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, con sede in Roma (N. 189);

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di assumere impegni per la somma di lire 440,000,000 per spese straordinarie (N. 156);

Sovvenzione di lire 92,000,000 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per provvedere a spese straordinarie per le ferrovie della Sardegna (N. 152).

IV. Interpellanza del senatore Mosca al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri degli affari esteri e delle colonie.

Interrogazione del senatore Libertini al ministro delle colonie.

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Reale 1^o giugno 1919, n. 931, che approva le norme

fondamentali per l'assetto della Tripolitania (N. 142);

Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica (numero 143);

Provvedimenti diretti a promuovere e subsidiare le opere di irrigazione (N. 5);

Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198 e 29 ottobre 1920, n. 1623, riflettenti la istituzione e la organizzazione del Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza (N. 2).

La seduta è tolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 17 dicembre 1921 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XXXVIII^a TORNATA

LUNEDÌ 5 DICEMBRE 1921

Presidenza del Presidente TOMMASO TITTONI

INDICE

Annuncio della morte del senatore Grimani	pag. 1054
Oratori:	
PRESIDENTE	1054
PAPADOPOLI	1054
Congedo	1041
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge del decreto Reale 1 ^o giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania	1059
« Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica »	1064
(Presentazione di)	1046
Interpellanza e interrogazione (Svolgimento di)	
« Dei senatori Mosca e Libertini sulle presenti condizioni della Libia »	1046
Oratori:	
GIRARDINI, <i>ministro delle Colonie</i>	1050, 1057
LIBERTINI	1054
MOSCA	1046, 1056
Interrogazioni (Annuncio di)	1070
(Svolgimento di):	
« Circa un presunto aumento di ispettori nel servizio sanitario delle ferrovie »	1042
Oratori:	
BIANCHI LEONARDO	1042
LOMBARDI, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	1042
« Intorno alla linea ferroviaria del Cenisio »	1043
Oratori:	
BOUVIER	1043
LOMBARDI, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	1043
« Circa l'attuale disagio delle private industriali in Italia »	1044

Oratori:

BELOTTI, <i>ministro dell'industria e del commercio</i>	pag. 1044
CONTI	1045
Relazioni (Presentazione di)	1041, 1046, 1069
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	1070

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, per la ricostituzione delle terre liberate e il sottosegretario per i lavori pubblici.

BISCARETTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Chiappelli ha chiesto un congedo di 10 giorni.

Se non si fanno osservazioni, il congedo s'intende accordato.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Baccelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BACCELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge dei regi decreti 14 gennaio 1917 n. 191, 1 febbraio 1917, n. 325 e 27 aprile 1919, n. 812, relativi alle regie gallerie di arte moderna di

Roma e di Firenze e alla sistemazione degli edifici monumentali di S. Miniato al Monte ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Baccelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Leonardo Bianchi al ministro dei lavori pubblici: « Per conoscere se è vero che il capo del servizio sanitario delle ferrovie abbia domandato alla Direzione generale delle ferrovie altri quaranta ispettori aggiunti oltre ai dodici nominati pochi mesi or sono, ed a quali criteri sia stato guidato nell'avanzare siffatta richiesta ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato ai lavori pubblici per rispondere.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. All'onorevole interrogante che mi chiede di sapere se il capo del servizio sanitario presso le ferrovie dello Stato abbia chiesto, oltre i 12 ispettori avuti recentemente, altri 40 ispettori, io rispondo che nel marzo del corrente anno erano presso l'Amministrazione delle ferrovie 44 funzionari medici sui 55 in pianta organica; e per l'accresciuto lavoro per l'assunzione di nuovo personale, per il lavoro di revisione e di controllo e anche di vigilanza sulle linee ferroviarie, il capo del servizio sanitario ha chiesto con istanza motivata al direttore della ferrovie che altri 12 ispettori, a complemento della pianta organica, venissero assunti temporaneamente in servizio salvo bandire più tardi regolare concorso; e il direttore delle ferrovie, letta questa motivata richiesta, per le ragioni che ho avuto l'onore di riferire all'onorevole interrogante, aderì alla richiesta medesima. Non è dunque esatto dire che il capo del servizio sanitario abbia chiesto 40 nuovi ispettori; non vi sono che quei 12 assunti per il completamento della pianta organica e per ragioni di servizio.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Leonardo Bianchi per dichiarare se sia soddisfatto.

BIANCHI LEONARDO. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato presso il Ministero dei lavori pubblici della risposta che ha voluto darmi e ne prendo atto. Però sappia, e con lui

sappia l'onorevole ministro dei lavori pubblici, che alla mia interrogazione diede occasione lo stesso capo del servizio sanitario delle ferrovie, che, venuto alquanti giorni or sono a Napoli, ha dichiarato che aveva chiesto alla Direzione delle ferrovie altri 40 ispettori aggiunti, e questa proposta pareva che avesse carattere di verosimiglianza per il fatto che alcuni mesi fa, quando si domandava un riordinamento dei servizi sanitari, e il miglioramento economico dei medici sanitari, trattati con tariffa molto antica e che meriterebbe veramente una onesta revisione da parte del ministro, e dei competenti dell'Amministrazione ferroviaria, si rispose alle richieste dei sanitari nominando dodici ispettori aggiunti, che gravano sul bilancio dello Stato per 160 o 170 mila lire; e ciò invece di riformare l'intero servizio con grande vantaggio morale ed economico. Io devo notare una volta tanto che il Parlamento dovrebbe esercitare un più assiduo e vigile ufficio di controllo, poichè da un po' di tempo a questa parte è venuto a mancare sulle pubbliche Amministrazioni. Noi, non discutiamo più un bilancio; i capi servizio, mentre la Commissione studia i provvedimenti per la burocrazia, aumentano sempre che possono il numero degli impiegati, solamente per supposte necessità dei servizi, e questi aumenti gravano sul bilancio dello Stato, ed il Parlamento non esercita più quel controllo su questi servizi pubblici che pur sarebbe una delle fondamentali funzioni del regime parlamentare. Il servizio delle ferrovie va molto sorvegliato dai due rami del Parlamento e credo che molti con me saranno in quest'ordine di idee di esercitare questo controllo, soprattutto quando si tratta di atti del Governo che richiedono maggiori spese a carico dell'erario. (*Approvazioni; applausi*).

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ringrazio l'onorevole interrogante di aver segnalato al Governo gli inconvenienti che per avventura possano accadere; debbo però rilevare che è esatta la mia affermazione che al Ministero dei lavori pubblici nulla, assolutamente nulla, risulta dei fatti da lui denunciati. Tengo poi a dichiarare, non per parte del Governo, perchè ne sono l'ultimo e più mo-

desto rappresentante, ma per parte del ministro dei lavori pubblici, che fin' ora, tranne che non vengano indicazioni specifiche, da che il Governo dell'onor. Bonomi regge le sorti del paese, assunzioni di altro personale non ne sono assolutamente avvenute. Se poi l'onorevole interrogante ha delle indicazioni specifiche le manifesti, e io sono qui a compiere il mio dovere.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Bouvier al ministro dei lavori pubblici: « Per sapere se non riconosca la necessità di affrettare la costruzione del doppio binario sulla linea ferroviaria del Cenisio nel tratto Bussoleno-Salbertrand ed a quale punto si trovino gli studi e le pratiche in corso, e più particolarmente se non ritenga urgente ovviare, o colla costruzione di una galleria più interna o con quegli altri mezzi che la tecnica ferroviaria sia per suggerire, alle pericolose condizioni in cui si trova la galleria Exilles che costituisce una continua minaccia per i viaggiatori e per l'interruzione di questa importante linea internazionale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. All'onorevole interrogante, che chiede di sapere se il ministro dei lavori pubblici non riconosca la necessità di affrettare la costruzione del doppio binario sulla linea ferroviaria del Cenisio nel tratto Bussoleno-Salbertrand, e a quale punto si trovino gli studi e le pratiche in corso e più particolarmente se non ritenga urgente ovviare o con la costruzione di una galleria interna o con gli altri mezzi che la tecnica ferroviaria sia per suggerire, alle pericolose condizioni, in cui si trova la galleria Exilles che costituisce una continua minaccia per i viaggiatori e per l'interruzione di questa importante linea internazionale, io debbo rispondere che dopo l'elettrificazione della linea, della quale parla l'onorevole interrogante, nessuno inconveniente è avvenuto, anzi la linea stessa resiste meravigliosamente dal 1917, sebbene negli ultimi anni della guerra si sia svolto su di essa un traffico intenso. Ciò non toglie che per alcuni tratti, che non sono a doppio binario (perchè gran parte di quella linea è a doppio binario), la Direzione delle ferrovie e

per essa il Ministero dei lavori pubblici non abbiano provveduto a dei progetti. Ma, bisogna pur dire la verità, il Ministero dei lavori pubblici, siccome deve provvedere a quelli che sono i bisogni urgentissimi e perchè il materiale veniva a costare molto di più dell'ante-guerra e perchè i fondi del bilancio sono abbastanza scarsi, ha creduto di sospendere questi progetti pensando all'economia di tutta la Nazione, avendopresente che ci sono nobilissime regioni d'Italia che non hanno neppure l'unico binario saldo e sicuro. Pur nondimeno debbo dire all'onorevole interrogante che da parte del ministro dei lavori pubblici e della Direzione delle ferrovie si è fatto tutto per migliorare questa linea, è, se il ministro del tesoro darà nuovi fondi, da parte nostra non ci sarà nessuna difficoltà perchè il legittimo desiderio dell'interrogante sia accolto.

Riguardo all'ultima parte dell'interrogazione (cioè quella che riguarda la galleria Exilles) debbo fare osservare che il ministero dei lavori pubblici ha ordinato il rafforzamento della galleria medesima, dimodochè nessun pericolo vi è per il traffico. Del resto, già il ministro ha riconosciuto l'urgenza della costruzione del doppio binario interno a montagna e debbo, con soddisfazione certo dell'onorevole interrogante, dichiarare che il relativo progetto non è solo divenuto esecutivo, ma si è già provveduto a che l'appalto dell'opera sia al più presto un fatto compiuto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bouvier per dichiarare se è soddisfatto.

BOUVIER. Non posso che dichiararmi parzialmente soddisfatto delle dichiarazioni che ha fatto il Governo relativamente all'interrogazione che ho presentata.

Non si tratta di un interesse locale: si tratta di un interesse nazionale. Nessun dubbio che la linea del Cenisio è la più grande arteria che noi abbiamo per le comunicazioni con la Francia e con l'Inghilterra. Ora questa linea si trova in queste condizioni: sono circa cento chilometri di percorso tra Torino e Modane, una parte è a doppio binario, da Torino fino a Bussolengo e da Salbertrand a Modane, ma nel centro di questa linea vi sono circa 24 chilometri ad un binario solo: si verifica così una strozzatura che reca gravissimi inconvenienti. Al punto in cui la linea ha un binario solo,

siccome di solito i diretti, che hanno un lungo percorso, e arrivano da Parigi quasi sempre con qualche po' di ritardo, tutti gli altri che sono su quel tratto sono costretti a fermarsi. Molte volte il ritardo è ingente e questo porta un inconveniente gravissimo a tutta la linea; talvolta succede che i diretti debbono lasciare il passaggio ad altri treni locali e per questo la Francia si lagna che i diretti quando arrivano in Italia diventano quasi tutti omnibus.

Quando si è fatta la convenzione per la Cuneo-Nizza il Governo francese ha messo per condizione che si dovesse fare il doppio binario per tutto il percorso della linea Torino-Modane, il nostro Governo ha accettato questa condizione e si è impegnato ad eseguirlo. Invece sono decorsi molti anni ed il doppio binario non è ancora compiuto, mentre bisogna riconoscere che la Francia lo attuò da Modane a Parigi.

Ma durante questo percorso a un binario solo vi è un tratto fra Chiomonte e Salbertrand — tratto abbastanza lungo — sul quale succede un inconveniente gravissimo: i treni ascendenti impiegano circa 20 minuti, i treni discendenti ne impiegano altri 20, segnatamente i treni merci che debbono procedere a una velocità scarsa, trattandosi di una discesa piuttosto forte; quindi, durante questo percorso, per circa 40 minuti non vi può essere che un treno in salita ed un treno in discesa.

La direzione delle ferrovie ha cercato di ovviare a questo grave inconveniente, facendo tra le due gallerie un binario di incrocio; all'atto pratico però si è riconosciuto che questo incrocio non serviva perchè in quella località vi è una pendenza del 30 circa per mille.

Ma l'inconveniente più grave che io ho voluto segnalare è quello della galleria di Exilles e relativamente ad esso mi compiaccio delle dichiarazioni che ha fatte il Governo. Io non sono un tecnico e quindi non posso spiegare le ragioni dell'inconveniente; la galleria ha enormi infiltrazioni d'acqua e perciò è sempre piena di armature. Da molti anni non si può mettere fuori la testa o un braccio senza correre il rischio di sentirselo trancare. Molte volte vi sono cedimenti e i treni si debbono arrestare: l'altro giorno, mentre io avevo presentato la mia interrogazione, un collega nostro, il quale ha percorso quella linea un mese o due fa mi diceva appunto che il treno nel quale egli viaggiava

ha dovuto fermarsi per circa mezz'ora. I cedimenti fanno sì che talvolta i contatti elettrici vengono a cessare e conseguentemente si rimane al buio; in queste condizioni il servizio non è più tollerabile.

Mi compiaccio che il Governo abbia riconosciuto la necessità di ovviare a questo inconveniente e di fare un'altra galleria più interna e solida; tuttavia il Governo dice che non è possibile addivenire alla costruzione del doppio binario per tutto questo percorso, perchè mancano i fondi. Ma io rilevo che con decreto del 1918 il Governo ha chiesto ed ottenuto un miliardo e ottocento milioni per migliorare le ferrovie; pochi giorni fa si sono concessi altri quattrocento quaranta milioni, ed è stata proposta una spesa di cinquanta milioni per fare una nuova ferrovia tra Abbiategrosso e Busto Arsizio. Ora a me pare che prima di addivenire alla costruzione di nuove ferrovie il Governo abbia l'obbligo di mantenere in buone condizioni quelle esistenti.

Non si tratta di una ferrovia che abbia un rapporto semplicemente locale, ma si tratta di una linea a carattere internazionale, la più diretta per i nostri rapporti con la Francia e con l'Inghilterra, e che, riconosciamolo, è stata una rivelazione e una affermazione della tecnica italiana che ha fatto onore al nostro paese. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione del senatore Conti, al ministro per l'industria ed il commercio: « Per conoscere in qual modo egli intenda provvedere a riparare l'attuale disagio delle private industriali in Italia, disagio che rende impossibile agli industriali sapere se possono o meno attuare nuovi provvedimenti o fabbricare nuove macchine od apparecchi, ed ostacola agli inventori l'esprire praticamente le azioni per contraffazione contro i terzi ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'industria e del commercio.

BELOTTI, *ministro dell'industria e commercio*. Io spero che l'onorevole senatore Conti vorrà dichiararsi soddisfatto delle dichiarazioni che sto per fare a lui ed al Senato, perchè affermo senz'altro che l'interrogazione che egli ha opportunamente presentato è già stato in certo senso preventivamente soddisfatta.

Il senatore Conti domanda di conoscere in qual modo si intenda provvedere a riparare l'attuale disagio delle privative industriali in Italia.

Ora è indiscutibile che il servizio della proprietà intellettuale in Italia, e più precisamente nel Ministero che è diretto da me, è in condizioni assolutamente intollerabili; e ciò tanto per gli ambienti, quanto per il personale, quanto finalmente per la dotazione di cui si dispone.

Fin dal 1907 una Commissione, la quale era preseduta dal senatore Colombo ha riconosciuto l'assoluta sproporzione fra i bisogni del servizio delle privative industriali ed i mezzi per soddisfarli. Si aggiunga che durante la guerra le condizioni sono andate peggiorando, perchè il personale è stato ridotto; dopo la guerra poi le condizioni sono peggiorate ancora, perchè in dipendenza dei trattati di pace, sono state presentate moltissime domande di privative industriali, che erano state sospese.

Pensi il Senato che nel solo mese di giugno 1920 sono state presentate oltre 4000 domande.

Appena assunta la direzione del Ministero dell'industria e commercio ho cercato di provvedere a questo disagio domandando fondi e cercando di avere maggior personale a mia disposizione. Ma, quanto ai fondi il Senato sa già le fatali resistenze del tesoro; in quanto al personale io ho trovato difficoltà insuperabili nella conseguenza della legge per la burocrazia, per la quale anche per casi nei quali sarebbe necessario di avere a propria disposizione maggiore e più adatto personale, non è possibile - almeno per ora - far nulla.

In questa condizione di cose, a me non restava altra via che preparare un disegno di legge, che mi riprometto di presentare al Parlamento quanto prima e che è appunto diretto al riordinamento dell'importante servizio della proprietà intellettuale, il quale, come dice bene il senatore Conti, è necessario agli industriali e inventori italiani e stranieri per conoscere lo stato ed il progresso delle invenzioni, così da regolarsi nella rispettiva attività.

Io spero che il senatore Conti, prendendo atto delle mie promesse e del mio impegno, possa dichiararsi soddisfatto.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Ringrazio l'onorevole ministro per la sua cortese e franca risposta. Io sono stato indotto a portare qui l'argomento importante della proprietà intellettuale perchè, come ha riconosciuto l'onorevole ministro, le condizioni attuali di questo servizio sono deplorabili.

Se, come ha detto l'onorevole ministro, nel giugno 1920 sono state presentate, in dipendenza dei trattati di pace, ben 4000 domande, questa cifra diviene ancora più importante se si aggiungano le domande pervenute nei mesi precedenti e seguenti.

Sono quasi cinquantamila domande che sono state presentate nel 1920, mentre in passato questa cifra oscillava fra le tre e le seimila all'anno. Ma anche le domande che si presentano in via normale, oggi ammontano ad una media di circa 12 mila all'anno, quindi il ritardo è sensibile. Mentre una volta a una domanda di privativa industriale si rispondeva entro 8, 10, 15 giorni, oggi passano 10 mesi senza che la risposta arrivi. L'elenco che una volta veniva pubblicato semestralmente e che permetteva a tutti di vedere in quali condizioni la tutela delle proprietà industriali era stabilita, si è fermato al settembre del 1918 e d'allora in poi nessuna pubblicazione è stata fatta, per cui nessun industriale è in grado di poter iniziare nuovi procedimenti, fabbricare nuove macchine o nuovi prodotti perchè non ha modo di verificare se è protetto dai brevetti: ed è resa anche impossibile la persecuzione giudiziaria ai contraffattori della privativa; perchè questi contravventori possono vantare la loro buona fede. Molto giustamente l'onorevole ministro ha detto che le condizioni finanziarie sono tali da sconsigliare qualsiasi spesa immediata. Io penso, come l'onorevole ministro ha dato affidamento nel proporre la sua legge, che se vorrà ricordarsi della legge che già era stata presentata alla Camera nel 1917, su proposta della commissione presieduta dal senatore Colombo, potrà stralciare quegli elementi fondamentali che si riferiscono al problema e, tenendo conto della svalutazione della nostra moneta, potrà aumentare i diritti del tesoro in maniera da procurare al proprio dicastero un margine sufficiente. E nutro fiducia che se vorrà smaltire quel lavoro eccezionale potrà ricorrere a prestazione di

personale avventizio senza gravare in modo permanente il suo dicastero.

Avendo premesso questo per giustificare la mia interrogazione, io dichiaro subito che sono più che soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro, e sarò ancor più soddisfatto quando il provvedimento verrà innanzi al Senato.

Presentazione di un disegno di legge.

RODINÒ, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODINÒ, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* A nome del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Proroga dei poteri della Commissione parlamentare d'inchiesta istituita rispettivamente con la legge 28 luglio 1920, n. 999 e con quella 18 luglio 1920, n. 1008 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto per la nomina di sei membri della Commissione di vigilanza sull'amministrazione delle ferrovie dello Stato e dei disegni di legge approvati nella seduta di sabato per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Presbitero di procedere all'appello nominale.

PRESBITERO, *segretario,* fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Sechi di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SECHI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Proroga dei termini stabiliti dalla legge 16 luglio 1914, n. 665, circa i lavori di ricerca d'acqua in Sardegna ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Sechi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Svolgimento della interpellanza del senatore Mosca al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri degli affari esteri e delle colonie e dell'interrogazione del senatore Libertini al ministro delle colonie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interpellanza del senatore Mosca al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri degli affari esteri e delle colonie: « Sulle presenti condizioni politiche della Libia e per sapere quando l'Inghilterra effettuerà la consegna di quegli ottantamila chilometri quadrati di territorio sulla destra del Giuba che furono ceduti all'Italia in esecuzione del Patto di Londra ».

A questa interpellanza va unita la interrogazione del senatore Libertini, il quale desidera sapere dal ministro delle colonie quali sono le condizioni nelle quali ci troviamo in Cirenaica in seguito alla mancata applicazione dell'accordo di Regima, e quali i nostri attuali rapporti colla Senussia.

L'interpellanza del senatore Mosca consta di due parti; la prima riguarda le condizioni politiche della Libia, e la seconda la cessione all'Italia di territori da parte dell'Inghilterra. Il ministro delle colonie risponderà oggi alla prima parte dell'interpellanza; il ministro degli esteri chiede che la seconda parte della interpellanza, che egli accetta, sia discussa dopo le interpellanze che il ministro degli interni ha dichiarato di accettare. L'onorevole Mosca consente?

MOSCA. Consento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Mosca, per svolgere la sua interpellanza.

MOSCA. Egregi colleghi, tratterò solamente di quella parte della mia interpellanza, che riguarda la Libia, e dico fin d'ora che sarò più breve riguardo alla Tripolitania, essendo già altre volte occupato, e viceversa mi fermerò più a lungo sulla Cirenaica perchè è un argomento quasi nuovo per il Senato, e sul quale non ho avuto occasione di intrattenere questa alta Assemblea.

Sulla Tripolitania debbo dire che ben poco di nuovo è accaduto dopo il settembre scorso, quando io feci un'interrogazione in seguito alla morte di Ramadan Scetuei, avvenimento del quale non si seppe profittare. Lo statuto, malgrado le replicate dichiarazioni dei ministri delle colonie che sarebbe immediatamente applicato, ancora non si è potuto applicare perchè ciò è stato impossibile. L'attuazione dello statuto presuppone infatti che il paese sia pacificato, che la Tripolitania sia nostra; viceversa, siccome realmente, tranne Tripoli, Homs, Zavia, Azizia e pochissimi altri punti, la Tripolitania non è nostra, non abbiamo potuto fare eleggere i deputati e convocare il Parlamento. Venne a morte Ramadan e noi avremmo potuto senz'altro occupare Misurata: come è ora generalmente riconosciuto. Ci mancò l'ardire, e lasciammo scappare l'occasione, l'azione militare fu ritardata e quindi resa impossibile. Ma da quel che ho saputo poi anche l'azione politica fu infelicissima, tanto che l'ispiratore di Ramadan, che era quel famoso egiziano Azzam Abd-El-Raman, venuto in Tripolitania a diffondere le dottrine panislamiche, caduto un campione di queste idee ne ha trovato subito un'altro. E questi è stato Hamed Mruied, il capo dei Tharuna, il quale aveva contribuito alla morte di Ramadan; e tutto ciò fu opera dell'abilità di Azzam e, diciamolo pure, della nostra grande inabilità.

Nel febbraio scorso poi l'Azzam Abd-al-Rhaman riunì un convegno di capi arabi nel Garian, e in questo convegno si stabilì di chiedere all'Italia che un emiro maomettano governasse la Tripolitania e che avesse semplicemente il potere amministrativo e religioso. Niente altro che questo! Ma chi conosce la mentalità maomettana sa che ciò significa di avere la sovranità politica.

Naturalmente noi a queste intimazioni non abbiamo risposto; le trattative si sono prolungate e non si è approdato a nulla. Ora si sono cambiate le condizioni dell'Italia e attualmente ho ragione di credere che le pretese degli arabi siano più moderate. Non si tratterebbe più di avere un emiro che sarebbe completamente sovrano, di creare nella nostra colonia uno stato che sarebbe il campione dell'idea panislamica al quale l'Italia dovrebbe prestare la propria bandiera affinché questo stato non fosse mole-

stato dai francesi e dagli inglesi. Ora si avrebbero pretese più moderate e questo mi risulta da diverse fonti; ma bisogna sapere profittare del momento, ed io temo grandemente che anche questa volta non si saprà cogliere l'occasione e che perciò la Tripolitania continuerà a non essere nostra.

Dopo aver dette queste poche parole sulla Tripolitania permettetemi di passare alla Cirenaica, e, trattando di questo argomento, credo anzitutto doverosa una parola di omaggio per il nostro collega senatore De Martino, il quale nobilmente ha consacrata buona parte della sua vita all'incremento delle nostre colonie. (*Approvazioni*).

Ciò premesso comincerò col dire che le condizioni della Cirenaica fin dal principio si presentavano molto diverse di quelle della Tripolitania.

In Tripolitania i Turchi prima del nostro sbarco esercitavano un potere effettivo: l'autorità che avevano lasciata ai capi locali era pochissima, e noi non sapemmo profittare di questa condizione di cose.

In Cirenaica, tranne a Bengasi, a Merg ed a Derna, i Turchi non governavano effettivamente. Poichè negli altri luoghi tutta l'autorità era esercitata dal capo dei Senussi, che allora era Sidi Hamed Scerif.

Che cosa è la Senussia? Credo che quando noi andammo in Cirenaica ben pochi italiani avessero idee chiare e precise sul conto dei Senussi e debbo constatare che le idee non si sono molto chiarite neppure oggi: leggevo poco tempo fa in un giornale che i Senussi sono alcune speciali tribù di Arabi. L'onorevole collega Guidi, che è tanto pratico di cose arabe, ride, ma tuttavia queste cose si stampano ancora.

Dunque i Senussi - è bene trattenerci un po' sull'argomento - sono una delle tante confraternite maomettane le quali furono fondate con degli scopi ascetici. Alcune sono molto antiche e rimontano fino al decimo secolo dell'era nostra.

In arabo si usa di chiamarle *tarique* che vuol dire vie, strade dell'eterna salvezza, strade per andare al paradiso.

Naturalmente in ognuna di queste confraternite si segue una serie di pratiche religiose, che dovrebbero aprire ai confratelli la via del

paradiso; ma queste confraternite fondate con scopi puramente ascetici, hanno degenerato: quando sono diventate potenti, numerose e ricche hanno sentito anche il desiderio di esercitare un'azione politica: e di ciò nessuno si meraviglierà.

I Senussi sono forse la più recente di queste confraternite maomettane, che si possono assimilare alle nostre confraternite, ma somigliano in parte ai nostri ordini religiosi.

Sono i più recenti, ma sono nello stesso tempo molto numerosi. Essi, oltre che nella Cirenaica, sono sparsi in Egitto, in quasi tutto il Sahara, in gran parte del Sudan fino al Senegal ed anche in Arabia.

Non si conosce il numero preciso dei loro affiliati; qualcuno dice che sono dei milioni; io non li ho contati e non credo che il Gran Senusso, si sia dato la pena di mostrare i registri della confraternita al corrispondente di qualche giornale europeo; ad ogni modo i Senussi sono numerosi e molto diffusi in tutta quella parte del mondo maomettano che parla arabo e fra i negri musulmani.

Questa confraternita, fondata poco più di ottanta anni fa, assunse una missione speciale; era il momento in cui l'influenza europea cominciava a premere sul mondo maomettano. Nel 1798 i Francesi erano sbarcati in Egitto; nel 1828 la Turchia era stata battuta dai Russi e vinta a Navarino, nel 1830 i Francesi erano sbarcati ad Algeri. Si cominciava a sentire dappertutto nei paesi musulmani la pressione della civiltà e delle armi europee, e fu allora che fu fondata la nuova confraternita senussica con lo scopo di opporsi alla penetrazione delle idee, dei costumi e soprattutto della dominazione europea nei paesi maomettani.

Dato lo scopo della confraternita, la quale aveva il suo centro in Cirenaica ed alla quale quasi tutti gli abitanti della Cirenaica erano affiliati, si comprende benissimo che essa dovesse opporsi al nostro dominio in Cirenaica.

E se Sidi Hamed Scerif, che era fedele alle tradizioni della confraternita, esitò un poco a dichiararsi apertamente contro di noi, questo avvenne perchè se il successo delle nostre armi fosse stato rapido, ciò avrebbe compromesso il suo prestigio e quello della Senussia.

Però anche nei Senussi è avvenuta quella specie di degenerazione che si manifesta col tempo in tutte le confraternite maomettane.

Il sodalizio ha acquistato moltissime adherenze; ha acquistato influenza politica e ricchezze; ma appunto per questo è sorta fra esso una frazione transigente, che scambia i mezzi col fine e, pur di salvare i mezzi, sacrifica il fine; e questa frazione transigente nella quale le tendenze mondane prevalgono su quelle religiose, è quella con cui noi abbiamo trattato durante la guerra europea, ossia quando Sidi Hamed Scerif s'imbarcò sopra un sottomarino e andò a Costantinopoli a cingere la sciabola a Maometto V (e questo accenno per coloro che affermavano che i Senussi erano eretici e nemici dei Turchi) e lasciò così il campo libero all'altra frazione, la quale faceva capo a Sidi Idris.

Ed allora abbiamo stabilito con Sidi Idris dei *modus vivendi* e fin qui niente di male: eravamo occupati nella guerra europea e non potevamo continuare la guerra contro i Senussi. Ma il guaio è venuto dopo, quando la guerra finì e si è voluto convertire il *modus vivendi* in un patto stabile, dimenticando che se Sidi Idris era il capo della frazione transigente anzi transigentissima, doveva rendere conto della sua opera all'altra frazione. Perchè c'è sempre nelle confraternite maomettane una parte che è intransigente o per fanatismo o perchè avrebbe voluto godere essa i vantaggi del possibilismo e che si butta quindi coi fanatici quando dalla transigenza non ritrae sufficienti compensi. Tutte queste considerazioni si dovevano tener presenti quando si fecero questi patti.

In tali patti, che sembra siano stati conclusi nel maggio o giugno 1920, noi, in Cirenaica come in Tripolitania adottammo il sistema che io chiamerei dei pagamenti anticipati. Noi, da quello che mi risulta (ed io spero che il ministro possa smentirmi) abbiamo dato a Sidi Idris delle batterie di cannoni, delle mitragliatrici, gli ufficiali istruttori per insegnare agli Arabi l'uso di queste armi, e il titolo di Emiro, che presso i maomettani significa sovrano legittimo ed inoltre notevoli assegni in danaro. Ed in cambio che cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto la promessa che entro un anno (termine che è stato poi prolungato a 16 mesi) Sidi Idris avrebbe sciolto i suoi campi armati. Ma qui vien fatto di domandare: se intendeva sciogliere i campi armati cosa se ne faceva dei cannoni e delle mitragliatrici? Inoltre avrebbe ceduto a noi

la sovranità sulla parte più popolata e ricca della Cirenaica, riservandosi egli come suo dominio il deserto e alcune oasi.

Questo accordo avrebbe dovuto scadere nel giugno 1921; ma, non so per quali ragioni, fu prolungato fino al 25 ottobre scorso. Arrivata la scadenza è avvenuto quello che era facile prevedere (e che io non ho previsto soltanto ora ma, come molti possono testimoniare, fin da parecchio tempo fa) è avvenuto cioè che Sidi Idris non ha voluto, o non ha potuto, mantenere i patti.

E allora si è cercato di concludere un'altra transazione della quale non conosco esattamente le condizioni; da quello che dicono i giornali (perchè soltanto da questi si può sapere qualcosa) si sarebbe concluso che i poteri sovrani nella parte migliore della Cirenaica sarebbero stati cumulativamente esercitati dai nostri funzionari e da quelli del Senusso.

I campi non si sarebbero sciolti, ma fra i campi armati vi sarebbe un nucleo di soldati nostri (e non è noto se le truppe nostre saranno composte di soldati fedeli o di quelli sobillabili).

Ora sinceramente io dico che questa soluzione è una delle peggiori che si potessero escogitare. Io, come ho detto poco fa, ho potuto facilmente predire che il Senusso non avrebbe potuto o voluto mantenere i patti; ora mi sembra evidente che o la nostra sovranità resterà irrisoria di fronte a quella effettivamente esercitata dal Senusso oppure si arriverà immancabilmente a dei conflitti. Ed allora non so cosa potrà accadere.

E qui, signori senatori, debbo dire un particolare doloroso, ed è questo. Un arabo, di cui io conosco bene la biografia, ha avuto larga parte nella conclusione del patto di Regima, cioè di quel patto che ora non fu mantenuto, ed in cambio dei suoi buoni uffici pare che abbia ottenuto il titolo di pascià ed i giornali dicono che ha avuto anche un assegno maggiore di quello del governatore. Ciò che io stento a credere, perchè agli occhi degli arabi avrebbe diminuito il decoro del Governatore. Pare inoltre che egli abbia la libertà di entrare in tutti gli uffici del Governo, e che sia dovuta a lui l'emissione di alcuni recenti provvedimenti. Ma c'è qualcosa di più grave, se è vero quello che dicono i giornali e fra questi

uno abbastanza importante, egli avrebbe ottenuto il gran cordone della Stella d'Italia, la stessa onorificenza che fu data testè al Duca degli Abruzzi. Questa notizia se vera sarebbe oltremodo lesiva per il decoro dell'Italia ed io stento perciò a crederla, e vorrei che l'onorevole ministro smentisse subito il giornale che l'ha pubblicata.

Concludendo signori, perchè non uso mai di parlare lungamente, dirò che la politica che finora abbiamo seguito, tanto in Tripolitania, quanto in Cirenaica, malgrado la concessione degli statuti, non ha avuto dei successi, anzi i suoi risultati sono tali che somigliano assai agli insuccessi.

Ora si cerca di applicare un metodo nuovo di pacificazione, quello di favorire lo sviluppo economico della Tripolitania e della Cirenaica, cointeressando gli arabi negli affari.

Perciò si parla molto di imprese industriali e agricole, che si vorrebbero fare nei due paesi e che dovrebbero modificare la condotta degli Arabi.

Signori miei, tutto questo si potrà fare dopo che il paese sarà nostro, ma finchè il paese non sarà nostro, come non si è potuto applicare lo statuto ci sarà impossibile impiantare colà delle grandi aziende agricole o industriali. Come infatti si possono creare aziende nell'interno del paese quando non ci si può muovere sicuramente fuori di Tripoli e allontanarsi da Bengasi! Tutt'al più si potrà costruire qualche strada a Tripoli, qualche palazzo per uffici pubblici a Bengasi, ma qualcosa che sia produttiva, non passiva, che non importi solo una spesa ma che accresca il valore economico della colonia, non si potrà fare se non dopo la pacificazione.

Quali sono le cause di questo nostro insuccesso?

Parecchie volte ce ne siamo occupati qui in Senato, ed alcune perciò sono note; ce ne sono poi altre di cui si è parlato fuori di qui e che il ministro non può ignorare.

La prima delle cause è che, quando noi sbarcammo in Tripolitania e in Cirenaica, eravamo piuttosto impreparati. A questa impreparazione però si sarebbe potuto in breve tempo supplire. La seconda causa dell'insuccesso è che noi abbiām voluto fidarci troppo nella nostra abilità. Tanto a Tripoli che a Bengasi, ma

soprattutto a Roma, si è creduto negli ultimi anni di poter pacificare le due regioni con dell'abilità, con della politica, non facendo mai uso della forza. Ora nel campo dell'abilità gli arabi si son mostrati molto superiori a noi per una semplice ragione; che essi cioè ci hanno studiato e conoscono tutte le nostre debolezze e ne sanno approfittare, mentre noi non li abbiamo mai studiati e non conosciamo le loro debolezze e quindi restiamo battuti.

Si aggiunga poi che non abbiamo compreso che il sistema dell'abilità non è possibile se ad essa non si sa, a tempo ed a luogo, aggiungere una dimostrazione di forza.

Voler fare una politica che poi sia priva di una sanzione, quando i patti non si mantengono, è bambinesco.

E finalmente signori colleghi, c'è un'ultima causa del nostro insuccesso per il quale abbiamo finora speso invano in Libia parecchi miliardi e sparso il sangue di circa diecimila soldati italiani: essa consiste nella ricerca dei risultati immediati e tangibili, di quei risultati apparenti, che permettono la pubblicazione nei giornali di notizie ottimiste, senza badare se simili risultati non rendano più difficile nell'avvenire la vera soluzione dei problemi libici.

Or queste cause sono state già parecchie volte constatate, quindi è impossibile che il ministro delle colonie non le conosca. E allora l'onorevole ministro delle colonie ci dica nella risposta perchè non sono state eliminate e soprattutto che cosa intende di fare per eliminarle. Altro non ho da dire. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro delle colonie.

GIRARDINI, *ministro delle colonie*. Prima di entrare negli argomenti a cui mi richiama l'onorevole Mosca, io debbo immediatamente fare una rettifica ad una sua affermazione, che può avere impressionato il Senato; quella cioè che ad Omar Pascià sia stata conferita la onorificenza del Gran Cordone della Stella d'Italia; questo è, onorevole Mosca, del tutto inesatto.

In altri tempi, e allorchè venne inaugurato il Parlamento Cirenaico, a quel signore fu conferito il Gran Cordone della Corona d'Italia: il che, per lo meno, sposta i tempi di quel conferimento e non permette di paragonare l'atto a quello di recente compiuto conferendo al Duca

degli Abruzzi la massima onorificenza coloniale di cui il ministro dispone.

Io qui non sono chiamato a difendere il passato, ma debbo mettere in più esatti termini, la posizione presentata dall'onorevole Mosca, per valutare i successi o gli insuccessi della nostra politica coloniale; nella quale è impossibile che non siano avvenuti errori, e nella quale degli errori certamente avvennero. Bisogna ricondurci ai fini che l'Italia si propose con l'occupazione della Libia; fini che distinguono in modo singolare la nostra politica coloniale colà da quella delle altre potenze coloniali, giacchè noi abbiamo occupato quel territorio principalmente perchè se fosse stato invece preso da altre Potenze, noi saremmo stati rinserrati e chiusi nel Mediterraneo in cui viviamo e in cui si protendono le nostre spiagge e le nostre speranze. Quindi il fine principale dell'occupazione della Libia è una specie di integrazione, direi, territoriale del nostro Paese e di integrazione, in ogni caso, della nostra indipendenza politica.

Questo fine speciale, unito alla constatazione che la Libia non può essere essenzialmente una colonia di sfruttamento o di popolamento, ha consigliato al Governo italiano anche una politica speciale, non seguita da altre Potenze: quella, cioè della valorizzazione economica dei territori occupati, per quanto la consentissero le scarse risorse locali, mettendo a profitto nella maniera più larga possibile, l'opera dell'elemento indigeno. Tale tendenza di natura economica doveva necessariamente avere la sua ripercussione sull'organizzazione politico-amministrativa del Paese; ciò che, infatti, si venne determinando con una serie di provvedimenti che culminarono nella concessione degli Statuti. Così facendo, il Governo d'Italia non solo si proponeva il raggiungimento di scopi economici, adottando sistemi più facili e meno costosi, ma veniva anche a trattare quelle popolazioni nel modo più liberale che sia stato usato nel trattamento delle altre popolazioni mussulmane ed a porle nel più alto grado di dignità che ad altre fosse conferito. (*Commenti*).

Posto questo, vediamo pure, secondo l'ordine seguito dall'interpellante, quello che accadde e che sta accadendo in Cirenaica, e quindi in Tripolitania.

Nella Cirenaica, come avete udito e come conoscete, signori senatori, vi è la Senussia. Io non so veramente se la Senussia raccolga la maggioranza della popolazione, ma certo ne raccoglie una parte cospicua, che potrebbe anche essere la maggioranza; in ogni modo investe con le sue zaviè e le sue confraternite tutto il territorio ed è la parte organizzata. Quando noi entrammo nella guerra europea, fu la Senussia che condusse colà da prima la guerra contro di noi; ma poi si stipulò un *modus vivendi*, che ci diede quattro anni di perfetta tranquillità. Non spregevole beneficio in quelle condizioni! Era proposito pertanto, ed era logico e naturale, che questo *modus vivendi* venisse sviluppato e mutato, da condizione precaria, in una condizione permanente e stabile. Questo si intese di fare coll'accordo di Règima, che è l'antecedente immediato della situazione attuale.

Coll'accordo di Règima si stabiliva che i campi armati, che la Senussia teneva ancora, venissero sciolti: il Gran Senusso veniva nominato Emiro. Ma senza addentrarmi nelle ricerche filologiche, Emiro non significava e non significa politicamente e nel trattato, se non Capo; e non Capo della Cirenaica, ma Capo Senusso. Ebbe perciò un titolo che non lo pone in antagonismo e che per nulla, nella sua definizione contrattuale e nella sua essenza politica, contrasta o menoma la sovranità dell'Italia. L'Emiro o Capo Senusso ha avuto titolo di Altezza ed ha avuto emolumenti. Se però, onorevoli senatori, noi pensiamo che l'accordo con la Senussia in quel tempo, ed oggi ancora, ci ha garantito la pace, ciò che fu dato, rappresenta un dispendio molto minore di quello che potrebbero costarci guerriglie e disordini.

L'accordo di Règima portava la scadenza delle sue obbligazioni per il giugno, come ha detto l'onor. Mosca, e dal giugno essa fu differita all'ottobre. Ora io non sono qui a contraddire l'onor. Mosca, sono semplicemente a completare quello che egli dice, a collaborare e cooperare con lui per dichiarare la verità. Nell'ottobre, quando i campi armati avrebbero dovuto sciogliersi ed il Governo locale confidava che si sarebbero senz'altro sciolti, insorsero realmente delle difficoltà. I beduini difficilmente si staccano dalla propria arma. I capi senussiti, nello scioglimento dei campi, vede-

vano sparire il simbolo della potenza che fino allora avevano avuta, ed Idriss, il capo dei Senussi, della cui buona fede io credo non si abbiano documenti per dubitare, si trovò in gravi difficoltà. Forse uno scioglimento imposto a capi che non intendevano sottostarvi immediatamente, a popolazioni che a questo non avevano ancor preparato lo spirito, avrebbe potuto portarci a qualche perturbazione non gradita. Ed allora non è che accanto ai campi senussiti conservati, si siano formati dei campi nostri, come ha detto l'onor. Mosca, ma si venne a concludere che i campi senussiti venissero sciolti; non sciolti però lasciando semplicemente il governo alle nostre bande di polizia, ma sostituiti da campi misti con prevalenza di truppe organizzate nostre, con la guida di ufficiali nostri e con l'intervento, in qualche parte, di nostri carabinieri. Di questi campi misti, che sostituiscono i campi precedenti, ne è stato formato frattanto uno, e si vanno formando gli altri.

Questo è dunque non la negazione, ma il cominciamento dell'esecuzione dell'accordo di Règima, perchè i campi misti non sono istituiti per restare, ma soltanto a titolo di differimento; e quando il Governo locale ed il Governo centrale, organizzate le relative cabile nelle relative zone, lo vorranno, potranno chiedere che i campi misti vengano disciolti anche essi, e che il governo militare del paese passi direttamente in mano del Governo italiano.

Quindi le cose non stanno nei termini in cui le ha collocate l'involontario pessimismo dell'onor. Mosca. Anche io crederei che i campi misti, allorquando dovessero essere una istituzione permanente, non sarebbero una cosa utile per noi; perchè, quando, accanto alla organizzazione religiosa affidata ai Senussi - la quale in forza del diritto sciaritico comprende in parte pure l'organizzazione civile - noi aggiungessimo truppe indigene istruite da ufficiali nostri, verremmo in qualche modo ad aggiungere a questa organizzazione religiosa e civile anche una organizzazione militare. Ove invece si consideri che questo è soltanto un fatto provvisorio e preparatorio, che i campi misti dovranno essere sciolti, che questo non è un assetto stabile, ma semplicemente un differimento della completa attuazione dell'accordo di Règima, io credo

che i comportamenti del Governo, i quali evitarono delle difficoltà che — come il Senato comprende — avrebbero potuto essere altrimenti gravi, possono essere approvati.

Le cause di questa situazione della Cirenaica non sono nella colpa di alcuno, perchè non sarebbe stato possibile di fare altrimenti; e non credo che il non tener conto della forza che rappresenta la Senussia sarebbe stato possibile a nessun Governo. Io non parlo del poco tempo da che presiedo al Ministero, ma mi pare che con giustizia questa considerazione possa essere estesa anche a tutto il periodo antecedente.

La Cirenaica, frattanto, si trova in condizioni di tranquillità. Le popolazioni attendono febbrilmente ai lavori agricoli; si stanno compiendo delle strade e dei pubblici lavori; il Parlamento si è riunito, e nella recente sessione, da poco tempo sciolta, compì i lavori di riordinamento delle scuole e venne ad altri provvedimenti con serietà e compostezza.

Io non posso rendermi mallevadore dell'avvenire, ma non posso neanche assecondare le vedute torbide dell'onor. Mosca, il quale non sa e non crede di poter confidare in un avvenire ordinato e buono della nostra colonia.

Passiamo alla Tripolitania. Là le condizioni sono diverse. La Tripolitania è una terra che fu sempre travagliata dalle contese dei suoi capi. La guerra con le sue conseguenze ha esteso i suoi effetti perturbatori in tutte le colonie e quindi anche nella Tripolitania. Ma io voglio credere che essa non ci darà ragioni di preoccupazione, almeno per ora.

La Tripolitania non è certamente tutta in poter nostro, noi ne possediamo una parte, mentre l'altra parte non è nelle nostre mani. È innegabile che degli errori di amministrazione e di condotta siano stati commessi, ma se si vuole essere giusti, bisogna pure tener conto del bene che vi si è fatto.

Del porto di Tripoli si è fatto il più bel porto dell'Africa settentrionale, l'oasi di Tripoli è resa fiorente; lavori edilizi cospicui sono stati compiuti e si stanno compiendo, un cavo sottomarino è stato costruito, i commerci si sono ravvivati e oggi i mercati di Tripoli sono rifioriti come da molti anni non lo furono mai.

In Tripolitania l'elemento nazionalista che contrasti alla nostra amministrazione è minimo:

ci sono molto più nazionalisti in Tunisia, ce ne sono più anche in Cirenaica. Purtroppo, però, questi elementi nazionalisti, congiunti alla tradizione di disordine e di irrequietezza dei capi, trovano alimento non nella Tripolitania, ma altrove. Trovano alimento, mi sia lecito dirlo, nel fatto che la politica coloniale è entrata nel circolo della propaganda demagogica e quindi di qui vengono le speranze, gli incitamenti e gli incoraggiamenti a perdurare nella resistenza. Questa è, on. Mosca, la causa principale, per la quale quella provincia non è in pace, e per la quale lo statuto non si è ancora applicato.

MOSCA. Ho accennato anch'io a questa ragione.

GIRARDINI. Se le popolazioni, come io non dubito, sottraendosi ad influenze sinistre che tentano agitarle, renderanno giustizia ad una dominazione che di questa ha soltanto il nome (perchè rispetto al Governo cui erano sottoposte, cioè ad un Governo che non conosceva se non l'esazione mediante la rapina, e la giustizia mediante i più crudeli supplizi, la nostra è una liberazione), io credo che si sottometteranno e non si lasceranno più agitare dall'ambizione di quei capi e di quegli agenti stranieri, che finora le hanno molte volte condotte a rovina.

Questa è la causa principale per cui in Tripolitania non si sono potute fare le elezioni, per cui non si è potuto istituire quel regime di libertà che noi vi abbiamo portato. Ma io voglio confidare e confido che fra breve queste elezioni avranno luogo. Intanto tutto ciò che il Governo poteva fare lo ha fatto. Dalla concessione degli statuti in poi io vorrei potere annoverare tutto quello che in applicazione degli statuti stessi è stato fatto. Lo statuto fu pubblicato il 1° giugno 1919 e (dirò soltanto le cose di cui ho memoria) il 4 settembre dello stesso anno si convocava il Consiglio di Governo, preveduto dagli articoli 23 e 24 della Carta statutaria. Il 30 settembre si determinavano le circoscrizioni e si davano nuovi provvedimenti, istituendo nelle regioni le autorità indigene locali. Il 20 febbraio successivo si stabilivano norme per la convocazione della Camera di commercio; l'8 aprile 1920 si veniva ad altri provvedimenti emanando norme per le elezioni e le tabelle elettorali, provvedendo perchè le elezioni avessero luogo. Tutto insomma

quello che era possibile di fare da parte del Governo locale è stato fatto, ma invano per la resistenza che si è incontrata da parte dei capi indigeni, che resero impossibile la formazione delle liste e la distribuzione delle schede. Malgrado questo, il Governo proseguì nei suoi maggiori e minori provvedimenti, fino alla recente emanazione del nuovo ordinamento giudiziario.

Dei dieci anni durante i quali noi abbiamo tenuto la Libia, quattro ne abbiamo spesi nella guerra libica, quattro nella guerra mondiale, ed è in sostanza poco più di due anni che teniamo pacificamente la Libia e possiamo volgere l'occhio e l'opera nostra alla gestione di quella provincia. Ed io confido che tra breve, come si è proceduto tranquillamente alle elezioni della Camera di commercio, si potrà procedere anche alle elezioni politiche.

Che cosa possiamo fare di più di quello che abbiamo fatto, e di quello che si sta facendo, per la pacificazione di quel paese? La domanda di un emirato è fatta da quegli stranieri che si trovano in Tripolitania per agitare: questa domanda ed altre minori non sono che mezzi per continuare nel sistema di intorbidare la situazione. Se noi entrassimo nella contrattazione intorno ad una di queste proposte, dopo l'una ne verrebbe un'altra e così di seguito, e non faremmo che alimentare le cause di perturbazione e di continuo disordine.

Ora, io credo che le popolazioni della Tripolitania debbano essersi persuase che l'Italia, aprendo loro le porte alla partecipazione all'amministrazione pubblica, al Parlamento, aprendo le porte allo stesso governo del loro paese, ha fatto tutto quello che poteva, tutto quello che gli altri non hanno fatto, tutto quello che alla pacificazione e alla collaborazione tra gli arabi e noi può conferire. Io credo che quelle popolazioni siano persuase che dopo ciò l'Italia non può che persistere nel suo sistema di libertà, di invito alla cooperazione, invito al quale le popolazioni non resteranno sempre sorde. Ad ogni modo ritengo che debbano già andar crollando, e siano in gran parte crollate, le illusioni che artatamente si creano, perchè non è in questo momento, in cui vediamo la Germania aggirarsi ansiosa intorno alle spiagge delle sue colonie perdute ed alle colonie altrui, in questo momento in cui la coscienza coloniale, che è una promanazione del sentimento nazio-

nale, cresce in ogni paese, non è in questo momento che l'Italia può in alcun modo dar segno di ripiegare la propria bandiera ed abbandonare il suo posto nel mare, in cui si svolsero e debbono svolgersi i suoi destini. (*Approva-*
zioni).

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che, procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

Risultano sorteggiati quali scrutatori per la votazione per la nomina di un membro della Commissione di vigilanza per l'amministrazione per le ferrovie dello Stato gli onorevoli senatori Valenzani, Boncompagni, Brusati Roberto, Brandolin e Cirmeni.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti ed i senatori scrutatori allo spoglio delle schede.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti, ed i senatori scrutatori allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Amèglio, Amero d'Aste, Annaratone, Artom. Baccelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bava-Beccaris, Bellini, Beltrami, Bergamasco, Bergamini, Beria d'Argentina, Berio, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Leonardo, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Campello, Canevari, Capaldo, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Chersich, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Contarini, Conti, Corbino, Credaro, Curreno, Cusani Visconti.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Di Bagno, Di Frasso, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggioreino, Filomusi Guelfi, Foà, Fradeletto, Francica-Nava, Frascara, Frola.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gatti, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Grandi, Grassi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Hortis.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Leonardi Cattolica, Libertini, Loria, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Manna, Mango, Maragliano, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Martino, Massarucci, Mattioli, Mayer, Melodia, Mengarini, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Novaro.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Papadoli, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Persico, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rattone, Rava, Reynaudi, Ridola, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota, Ruffini.

Salata, Saldini, Salvia, Sanarelli, Sandrelli, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Sili, Sonnino, Squitti, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Vanni, Venosta, Venzi, Viganò, Vigliani, Vigoni, Visconti Modrone, Volterra.

Wollemborg.

Ziliotto, Zupelli.

Annuncio della morte del senatore Grimani.

PAPADOPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPADOPOLI (*profondamente commosso*). In questo momento mi giunge la notizia della morte del nostro collega Grimani. La commozione non mi permette di parlare.

Prego l'onorevole Presidente di esprimere le condoglianze del Senato alla famiglia e alla città di Venezia (*sensazione*).

PRESIDENTE. Il Senato apprende con profondo dolore la triste notizia; domani il nostro illustre e caro collega sarà in principio di seduta degnamente commemorato.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione dell'interpellanza del senatore Mosca e della interrogazione del senatore Libertini.

LIBERTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Onorevoli senatori, debbo fare innanzi tutto una dichiarazione di carattere personale, onde non venga interpretata poco benevolmente la insistenza che io porto nella trattazione di questo argomento, che è di una gravità eccezionale ed assilla me come tutti coloro che tengono all'onore ed al decoro del nostro paese.

Le nostre condizioni in Libia non sono tali da renderci benvisi alle popolazioni indigene e rispettati da esse, come non aggiungono prestigio al nome italiano presso le altre nazioni che svolgono da anni una saggia ed efficace azione nelle loro colonie.

La mia interrogazione riguarda la questione del trattato di Regima: il collega Mosca ha già trattato buona parte degli argomenti che avrebbero dovuto formare oggetto della mia risposta, ed io quindi abuserò per breve tempo della cortesia dei colleghi, rettificando alcune notizie date dall'onorevole ministro ed aggiungendone qualche altra a quelle date dal collega Mosca. Il Patto di Regima anzitutto è rimasto fra i documenti segreti; e questa è cosa non lodevole, onorevole ministro, poichè di questi trattati si dovrebbe informare il paese ed il Parlamento, onde non avvenga quello che testè è avvenuto: cioè che quando si tratta di affrontare le responsabilità che vengono dalla mancata esecuzione dei medesimi il paese non sia sorpreso ed impreparato.

Il Patto di Regima fu il completamento dell'altro precedente accordo provvisorio firmato ad Akroma nell'aprile del 1917 tra noi e Mohammed Hilal, fratello e fiduciario di Ahmed es Scerif, allora capo della Senussia ed al quale intervennero anche gli Inglesi.

Durante la guerra mondiale a noi premeva soprattutto cercare un po' di pace ed ottenere che quelle regioni non ci dessero preoccupazioni che si aggiungessero a quelle che ci derivavano dal gran conflitto. Ma, passato il periodo della guerra, quell'accordo temporaneo si doveva naturalmente tradurre in un accordo

concreto; e si venne allora, per iniziativa del compianto collega De Martino alla conclusione del patto di Regima, firmato il 25 ottobre 1920 dal nostro Governatore e dal Senusso Saied Idris.

Le clausole principali (è bene che il Senato lo sappia) costituiscono un insieme di statuizioni che non precisamente, come ha voluto affermare l'onorevole ministro, mantengono la piena nostra sovranità su quelle regioni. Di vero, onorevoli colleghi, con quel patto si conferisce anzitutto al gran Senusso il titolo di Emiro (di cui il senatore Mosca vi ha spiegato il significato) e gli si assegna un relativo lauto appannaggio. Inoltre si lascia alla mercè dell'Emiro tutta l'amministrazione dell'Hinterland della Cirenaica, sulle oasi dell'interno e su qualcuna costiera; gli si concede l'uso di una propria bandiera e la facoltà di nomina dei capi delle zavie, stipendiati da noi, salvo il platonico « nulla osta » del nostro Governo. Dopo di che non credo si possa parlare, onorevole ministro, dell'influenza nostra su quella regione, occupata e governata in tal modo dal gran Senusso.

L'unico compenso che avevamo avuto a questa specie di abbandono completo dell'interno della Cirenaica, era la condizione dello scioglimento dei campi armati, costituitisi nelle cinque circoscrizioni nelle quali fu divisa la regione, ceduta alla sovranità, sia pure amministrativa, del Senusso, che fissò la sede del governo senussita ad Agedabia. Or bene, dopo tutto ciò, quando si venne al punto di dare esecuzione a quella parte del trattato che interessava noi, le cose cambiarono completamente, e, onorevole ministro, ella lo saprà, non lo ha detto ma lo saprà, non sono pochi i capi che hanno dichiarato di non consentire lo scioglimento dei campi armati, sono tutti o quasi tutti coloro che comandano in Cirenaica e che sono i padroni veri della regione.

Nella riunione che si è tenuta ad El Abiar e in cui sono convenuti i capi principali, questi hanno dichiarato al Senusso che non intendono eseguire quello che egli ha firmato, anzi lo hanno biasimato, perchè senza un'intesa preventiva con gli altri capi della regione si è impegnato con quel trattato con l'Italia. Questi fatti, onorevoli colleghi, evidentemente non possono non recarci grave pregiudizio nei nostri rapporti cogli Arabi, pregiudizio di ordine ma-

teriale e morale, poichè i patti ed i vantaggi che noi concediamo vengono eseguiti, mentre avviene il contrario per quelli stipulati a favore nostro. Ed il nostro contraente, cioè il Senusso, se ne lava facilmente le mani, dichiarando che non ha la forza di obbligare i suoi dipendenti a rispettare le convenzioni stipulate.

Ma vi è di più, poichè mentre era stata indetta all'uopo un'adunanza del Parlamento cirenaico a Bengasi, i capi più influenti, che ne fanno parte come deputati, dubitando forse di subire delle coercizioni, non hanno voluto recarsi alla capitale, ma invitarono il presidente Saf ed Din, cugino di Idris, a convocare l'assemblea al campo armato di El Abiar, fuori della nostra influenza. E riconfermarono in questa riunione la primitiva decisione di non volere sciogliere i campi armati, dichiarando ancora che non consentivano che si costruissero strade ferrate verso l'interno e intendevano che tutto dovesse rimanere nella situazione privilegiata che noi avevamo creata agli Arabi con il trattato di Regima, senza alcun vantaggio da parte nostra. Tutto ciò non può che abbassare sempre più la nostra dignità ed il nostro prestigio, già troppo compromesso, presso gli indigeni.

Ella, onorevole Girardini, ha accennato alla possibilità che quanto è avvenuto possa produrre delle conseguenze, cioè a dire che per costringere gli arabi a rispettare il trattato si dovrebbe ricorrere al solo mezzo che ci resta, cioè l'uso della forza.

E però, se si dovesse continuare in questo sistema di cedere sempre, di fronte alla resistenza degli arabi anche nel mantenere i patti stabiliti di accordo, sarebbe meglio dichiarare che noi rinunziamo a qualsiasi idea di sovranità in Cirenaica; così almeno risparmieremo i quattrini che spendiamo per lo assegno all'Emiro ed ai capi delle Zauie pagati da noi, ma nominati dal Senusso. Non credo che sia dignitoso nè utile mantenere ancora questa situazione. Il Parlamento, lo sappiamo benissimo (e l'ho detto anche altra volta) come è stato costituito e come funziona; ma la mancanza di ogni previdenza e di tatto nel guidare l'azione di quest'organo è arrivata al punto di non impedire che a presidente di quel Parlamento venisse nominato chi dicesse la guerriglia nel 1915 contro di noi, Saf ed Din, e che tanto danno e

tante perdite ci arrecò. Sono queste delle precauzioni elementari che il Governo non avrebbe dovuto trascurare perchè non divenisse sempre più precaria la nostra situazione col consentire che fossero innalzati alle supreme cariche quelli che ci furono fieramente nemici, sia pure oggi riconciliati. Questa avrebbe dovuto essere l'azione vigile del nostro Governo anche per dare agli indigeni la sensazione della nostra forza e della nostra prevalenza.

Ella ha parlato di porti e di strade costruite, di nuovi fabbricati, ecc., ma tutto questo che noi facciamo costa denaro e viceversa poi la nostra autorità in colonia è limitata ad una troppo meschina zona con poca utilità e poco prestigio. Così procedendo noi abbiamo avuto e continueremo ad avere delle penose disillusioni e danni non lievi.

Ella, onorevole ministro, ha detto che abbiamo occupato la Libia per non farci stringere in un cerchio di ferro nel Mediterraneo dalle potenze estere; questo è vero, ma oramai l'opera nostra non si può nè si deve limitare a questo risultato. E perchè allora si sarebbero spesi centinaia di milioni, sacrificando anche molte vite, per organizzare le spedizioni fatte all'interno se non per cercare di allargare la sfera della nostra influenza e ricavare un utile anche solamente morale per ora, dai nostri sacrifici di uomini e di denaro? Per restare alla costa basterebbe mantenere due o tre punti con poca spesa.

Nè credo di insistere nelle cose già dette per non abusare della benevola attenzione del Senato, il quale sa ormai abbastanza e comprende quanto difficile e pericolosamente delicata sia la nostra situazione in Cirenaica come in Tripolitania. E non abbiamo neanche la magra soddisfazione di conoscere cosa ci costa questo bel giuoco.

Disgraziatamente da parecchi anni non si discutono più i bilanci; cosicchè non possiamo avere l'idea di quel che si spende per queste colonie. Molto probabilmente il Parlamento, se potesse conoscere effettivamente le cifre che si sono spese finora e che si continuano a spendere, darebbe un monito molto più energico al Governo di quello che non possa venire dalla fugace e breve discussione di una interpellanza o dalla approvazione affrettata di due

disegni di legge, già attuati da un pezzo, e sui quali nè la Camera nè il Senato possono tornare. E questo vorrei ancora raccomandare all'onorevole ministro delle colonie: che non si addormenti, cioè, all'ombra di quell'ottimismo ufficiale, che può avere dei penosi risvegli. In Tripolitania, onorevole ministro, ferve la ribellione.

Ella ha detto nella sua risposta « che noi possediamo una gran parte della Tripolitania ». Ciò non è vero. Per quel che mi risulta in tutta quella vasta regione, noi teniamo appena tre soli punti: Tripoli, Homs e Zuara, pur essendo malsicure le comunicazioni tra di essi. Nell'agosto scorso per una comunicazione che si doveva fare da Tripoli ad Homs si fece partire da Tripoli un ufficiale in aeroplano con due altri militari. Per un guasto al motore l'apparecchio dovette atterrare in un punto intermedio tra le due località in prossimità della costa. Ebbene, l'apparecchio fu subito catturato dagli arabi con tutto l'equipaggio, e se non interveniva sollecitamente una nostra torpediniera il cui equipaggio con un fortunato colpo di mano riusciva a liberare i nostri aviatori, essi sarebbero stati fatti e mantenuti prigionieri a nostro scorno. E questo si chiama tenere una buona parte della Tripolitania!

Non basta, onorevole ministro, costruire dei porti, delle palazzine e via dicendo; ciò servirà ad adornare Tripoli, a renderla più piacevole, ma poco o nulla conferisce alla dignità del nostro paese.

Questo volevo dire a scanso di responsabilità, e non credo di dovere insistere ulteriormente. Mi basta aver segnalato all'onorevole ministro quello che la mia coscienza e l'interesse del paese mi dettava. (*Approvazioni, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Mosca.

MOSCA. Egregio ministro, io con dispiacere non posso dichiararmi soddisfatto.

Prima di tutto desidererei eliminare due fatti quasi personali. L'on. ministro ha detto che non era vero che quell'arabo, di cui io non avevo fatto neanche il nome, era stato insignito del Gran Cordone della Stella d'Italia, ma bensì del Gran Cordone della Corona d'Italia. Ora perchè onorevole ministro ella ha voluto fare questa

svalutazione di un'Ordine così rispettabile quale è quello della Corona d'Italia?...

GIRARDINI, *ministro delle colonie*. Non l'ho mica insignito io.

MOSCA... Dell'onorificenza del Gran Cordone della Corona d'Italia sono insigniti valorosi generali e parecchie altre egregie persone, ed esso dovrebbe rappresentare il premio di grandi ed onorati servizi resi allo Stato.

L'onorevole ministro poi ha detto che parecchi italiani pur troppo incoraggiano le tendenze ostili degli arabi della Tripolitania. Questa cosa non l'ho detta esplicitamente al Senato; ma l'ho implicitamente affermato quando ho detto che gli arabi conoscono tutte le nostre debolezze e ne sanno approfittare. Ma badi l'onorevole ministro che gli arabi conoscono pure benissimo le debolezze dei nostri funzionari e ne sanno pure assai accortamente profittare.

L'onorevole ministro in fondo non ha rettificato quasi nulla di quello che ho detto; semplicemente mi ha accusato di pessimismo, di vedere le cose attraverso un velo nero. Ma come vuole che si sia ottimisti dopo che da circa tre anni si proclama che la Tripolitania e la Cirenaica sono pacificate mentre di questa pacificazione non si vede neppure l'inizio?

Come si vuole che si sia ottimisti? Il ministro ha detto che il Governo ha fatto tutto quello che poteva. Mi permetto di affermare che ciò non è esatto. Il Governo - parlo di uno dei Ministeri passati - mandò in un certo momento ottanta mila uomini in Tripolitania, armati di tutto punto, ed ha ottenuto in cambio quel trattato che da parte nostra si è eseguito mercè la concessione dello statuto e da parte degli arabi no, quel trattato che ha lasciato in mano dei capi arabi cannoni, munizioni, soldati regolari e denari. Ora questo non è fare tutto quello che si poteva, dal momento che si erano mandati laggiù ottanta mila uomini. Aggiungo che in Tripolitania poco più di un anno fa ebbimo una fortuna quasi insperata, direi immeritata: la morte di Ramadan Sceteui; non se ne seppe approfittare e si seguì una politica meschina che aggravò i risultati della nostra mancata azione militare.

Io non voglio dire che la colpa sia tutta del Governo. Le circostanze, lo riconosco, sono difficili, ma è pur vero che non sempre il

Governo è stato pari ad esse, non imputo ciò a lei personalmente, onorevole ministro, ma a tutti i Governi che si sono succeduti da tre anni a questa parte. Lei mi dice poi che i campi Senusso saranno sciolti e che tornerà presto la pace in Cirenaica.

Io il trattato di Regima non l'ho letto, come non ho letto il nuovo trattato che si è combinato testè, quindi non posso dirle precisamente quali sono i pericoli che esso presenta. Una cosa però è ferma nella mia mente, cioè che questa occupazione mista, questa consovranità che si è stabilita o si ridurrà alla nostra perfetta impotenza, a far sì che noi saremo gli umili servitori del Senusso, o necessariamente susciterà dei conflitti, perchè fra la mentalità degli arabi e la mentalità nostra, sul modo di esercitare un'autorità e sui limiti di essa vi è grande differenza, e questa differenza può far sorgere conflitti tutti i momenti, cosicchè non si è fatto altro che prorogare la soluzione di un problema difficile; del resto da quattro anni a questa parte tutta la sapienza del Ministero delle colonie si è esplicata nel prorogare.

Mi permetta perciò di dirle, onorevole ministro, che quando vedrò che questi campi saranno sciolti, quando vedrò - come vivamente mi auguro - che la Tripolitania e la Cirenaica saranno veramente pacificate, allora mi dichiarerò soddisfatto; prima no.

GIRARDINI, *ministro delle colonie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIRARDINI, *ministro delle colonie*. Onorevoli senatori, la condizione mia di fronte agli interpellanti è una condizione di naturale inferiorità, perchè io non posso fare della critica, la quale è facile, ma debbo invece trattare argomenti, che in sè contengono sempre qualche cosa di spinoso e di riposto. Debbo perciò in gran parte confidare nella indulgenza e nella acuta intelligenza del Senato. In sostanza gli onorevoli Mosca e Libertini hanno più vivamente di me messa dinanzi al Senato la difficoltà delle cose e hanno decisamente impostato il dilemma della soluzione. Ma in che modo si deve venire a questa soluzione? Con modi e con mezzi che si potrebbero certamente usare, ma dei quali gli onorevoli senatori, uomini illuminati e pru-

denti, comprendono la gravità. Non è esatto, onorevole Libertini, il pensiero dell'onorevole Mosca sul quale ella è ritornato, vale a dire che l'accordo di Regima ponesse nelle mani dell'Emiro la sovranità.

Ed è tanto vero che la sua non è una posizione di sovranità, che come conseguenza della definizione dei suoi poteri, vi è il disarmo.

Quindi la condizione di diritto in cui quel trattato lo pone è una condizione che non riconosce in lui alcuna sovranità, perchè le armi devono consegnarsi a noi, e le armi si consegnano ai sovrani.

E mentre io non sono ottimista, mentre io non nego, onorevoli Libertini e Mosca, che errori se ne siano commessi....

MOSCA. Meno male !

GIRARDINI. Ho già detto dianzi che non nego che errori possano essere stati commessi, ma mi sia però lecito di ripetere che gli onorevoli Mosca e Libertini tingono di soverchio pessimismo la loro critica. E lo dimostro ! I campi armati sono stati sciolti e poi ricostituiti. Ma questi campi come erano composti ? Da chi erano costituiti ? Vi erano circa dodici campi armati dai quali si irradiavano distaccamenti, che si indirizzavano verso la costa. Sicchè tutta quella costa, la cui sovranità a noi preme, era insidiata dalle forze senussite. Ora questi distaccamenti sono scomparsi : ai dodici campi sono stati sostituiti quattro campi soli, nei quali, nel rapporto da dieci a otto, intervengono le nostre forze organizzate ed i nostri ufficiali.

E pure, io non dico di plaudire a questa soluzione come ad una soluzione definitiva, ma non si può negare che sia un cominciamento di esecuzione dell'accordo ed un atto di sottomissione agli obblighi assunti da parte del Senusso.

Il Senusso poi tiene il governo delle oasi non per propria sovranità, ma per delegazione nostra. L'accordo di Regima è concettualmente buono : per esso, tutto l'altipiano cirenaico, che va dalla spiaggia alle regioni che raggiungono il deserto, è posto sotto il governo dell'Italia, è consegnato alle nostre autorità civili, che già istituimmo, e alla vigilanza delle nostre bande di polizia. Le oasi che sono nell'interno sarebbero di malagevole amministrazione

per noi, e ne è delegata la custodia al Senusso, il quale, accettando la delegazione, riconosce la sovranità dell'Italia, governa le oasi con facilità e custodisce quei confini; custodia a noi necessaria ed utile, anche per l'adempimento degli obblighi internazionali verso gli inglesi che ci stanno a fianco.

Ridotte quindi le cose nei loro termini di verità, io credo che il Senato, nella sua prudenza, potrà fare quel giudizio che crede di un lungo passato del quale, se voi volete, mi rendo vittima espiatoria, ma vorrà rendere giustizia alle decisioni che il Governo ha prese.

Queste decisioni, salvando il decoro dello Stato, riaffermano l'obbligo dall'altra parte di un adempimento completo del trattato in un tempo avvenire a libito nostro ed assicurano tutto quel beneficio che nelle presenti condizioni si poteva ottenere.

A me pare che l'Italia, in questo modo, abbia raggiunto tutto ciò che le circostanze le consentivano di ottenere, e che, se in breve tempo sarà adempiuto il trattato di Regima, riacquisterà non solo la sovranità, ma la piena disponibilità della Cirenaica.

Nè poi è a dirsi, onorevole Mosca, che noi ci diamo ad allettamenti commerciali che non corrispondono al bisogno di quelle popolazioni; nè ciò che abbiamo fatto è inutile a noi, onorevole senatore Libertini, e ad esse; perchè aver fatto porti, aver reso approdabili spiagge, aver incoraggiato la pesca del tonno, aver reso utile la ricerca e la pesca delle spugne, aver posato un cavo sottomarino, aver istituito scuole dovunque, non sono cose inutili e tali, che non se ne debba tener conto.

E soprattutto si deve tener presente che se l'Italia raggiungerà, come io confido, lo scopo di convincere queste popolazioni, che già si vanno persuadendo dell'amicizia e della buona volontà nostra, ad indurle ad approfittare dei benefici che loro offre, raggiungerà anche il fine che la politica coloniale italiana in questo momento si deve ripromettere. (*Approva-*
zioni).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro esaurita l'interpellanza e l'interrogazione.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto reale 1° giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania » (N. 142).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto reale 1° giugno 1919, n. 931 che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania ».

Prego l'onorevole, segretario, Sili di dar lettura dell'articolo unico.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 1° giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania.

Allegato.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello statuto fondamentale del Regno;

Visto il Regio decreto 5 novembre 1911, numero 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555 e il R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

DELLA CITTADINANZA.

Art. 1.

In Tripolitania sono considerati cittadini italiani, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto:

1° i nati nella Tripolitania alla data del presente decreto, dovunque residenti, che non godano già dell'effettiva qualità di cittadini italiani metropolitani, ovvero di cittadini o sudditi stranieri, conformemente alle leggi italiane;

2° il figlio di padre cittadino come al numero precedente;

3° il figlio di madre cittadina come ai numeri precedenti se il padre è ignoto, o non ha la cittadinanza italiana, nè la cittadinanza o sudditanza di altro Stato;

4° chi è nato in Tripolitania se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, nè la cittadinanza o sudditanza di altro Stato;

5° la donna suddita italiana o straniera maritata ad un cittadino come ai numeri precedenti.

Art. 2.

Tutte le persone che hanno abituale e volontaria residenza in Tripolitania e che non siano cittadini italiani metropolitani oppure cittadini o sudditi stranieri si presumono avere la qualità di cittadini come all'art. 1.

Art. 3.

Per l'esercizio dei diritti di cui nel presente decreto, e fino a che non sarà provveduto all'impianto degli uffici di Stato civile, le attestazioni necessarie a comprovare le condizioni di cui all'art. 1 saranno rilasciate dai capi del quartiere o cabila di abituale residenza con il visto del tribunale della Sciaria per i musulmani e del tribunale rabbinico per gli israeliti.

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI.

Art. 4.

In Tripolitania tutti indistintamente i cittadini italiani sono uguali dinanzi alla legge.

Art. 5.

I cittadini di cui all'articolo 1 conservano i propri statuti personale e successorio e godono dei seguenti diritti civili e politici:

1° garanzia della libertà individuale, la quale potrà essere limitata solo nei casi e con le forme stabilite dalla legge vigente in Italia;

2º inviolabilità del domicilio, nel quale l'autorità potrà accedere solo in forza della legge suddetta, e con le forme prescritte, in armonia con le consuetudini locali;

3º inviolabilità della proprietà, salvo i casi di espropriazione di pubblica utilità e previo pagamento di una giusta indennità a norma di legge, quando però non ostino espliciti principî contenuti nelle consuetudini locali;

4º diritto a concorrere alle cariche civili e militari di cui negli ordinamenti locali che determineranno anche i necessari requisiti e le modalità di concorso;

5º esercizio professionale libero anche in Italia, a condizione del possesso dei necessari titoli;

6º diritto elettorale attivo e passivo, di cui un ordinamento speciale regolerà l'esercizio determinando requisiti e procedure;

7º diritto di petizione al Parlamento nazionale;

8º diritto di soggiorno;

9º diritto di emigrazione che sarà disciplinato da apposito ordinamento.

Art. 6.

È garantito il rispetto alla religione, ai principî ed alle consuetudini locali.

Art. 7.

Sono riconosciute le libertà di stampa e di riunione, che saranno regolate da ordinamenti locali, i quali ne reprimeranno gli abusi.

Art. 8.

I cittadini di cui all'articolo 1 non possono essere costretti a prestare servizio militare. Si potranno costituire forze armate locali per arruolamenti volontari, i quali saranno disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 9.

Nessun tributo erariale diretto può essere imposto in Tripolitania che non abbia carattere generale per tutte le persone ivi residenti o che vi abbiano interessi, e che non sia stato consentito dal Parlamento locale, il quale deve anche stabilire le modalità di applicazione e di distribuzione a carico dei contribuenti.

Le relative entrate saranno destinate esclusivamente ai bisogni della Tripolitania.

Art. 10.

L'insegnamento privato è libero, ma il Governo a mezzo dei suoi funzionari ne esercita la vigilanza.

Il Governo, oltre le scuole per l'istruzione primaria obbligatoria, istituirà corsi di studio per l'istruzione media, e successivamente anche per l'istruzione superiore; per i musulmani però l'obbligatorietà è ristretta ai soli maschi.

Art. 11.

Per i musulmani tutte le materie dell'istruzione primaria e le materie scientifiche dell'istruzione media saranno insegnate in lingua araba. In tutte le classi dovrà insegnarsi la lingua italiana, meno che nelle tre prime classi elementari, nelle quali detto insegnamento sarà facoltativo.

Art. 12.

Non possono essere oggetto di insegnamento ai musulmani principî che siano in contrasto con la loro religione.

GOVERNO DELLA TRIPOLITANIA E SUA AMMINISTRAZIONE AUTONOMA

Art. 13.

La Tripolitania è retta da un Governo costituito:

1º da un governatore nominato dal Re, che riunisce in sè tutti i poteri civili e militari nella sfera di competenza assegnatagli dalle relative disposizioni;

2º da un Parlamento locale eletto dalle popolazioni, con un numero limitato di membri di diritto e di nomina governatoriale, come al successivo articolo 15;

3º da organi direttivi civili e militari, i cui capi sono nominati con decreto Reale.

Art. 14.

I rappresentanti al Parlamento locale sono eletti in ragione di uno per ogni ventimila abitanti.

Art. 15.

Del Parlamento locale sono membri di diritto con voto deliberativo i capi degli organi direttivi di Governo. Parimenti possono essere chiamati a farvi parte con decreto Governatoriale altri capi servizio dell'Amministrazione locale, ma il numero complessivo, compresi i membri di diritto, non deve superare il sesto dei membri elettivi.

Nell'Assemblea i membri di diritto rappresentano il Governo.

Il Presidente è eletto dal Parlamento locale nel proprio seno fra i membri di religione musulmana.

Art. 16.

I membri elettivi del Parlamento locale debbono avere compiuto il trentesimo anno di età ed essere cittadini a norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, oppure a norma dell'art. 1º del presente decreto.

Art. 17.

I cittadini italiani di cui alla legge 13 giugno 1912, n. 555, per essere eletti membri del Parlamento locale e per esercitare il diritto di voto nella elezione di essi, debbono comprovare una ininterrotta residenza in Tripolitania per un periodo di cinque anni nel primo caso e di tre anni nel secondo.

Art. 18.

Salvo le altre condizioni, che saranno determinate nell'ordinamento speciale, per esercitare il diritto di voto nella elezione dei membri del Parlamento locale, i cittadini italiani, di cui alla legge 13 giugno 1912, n. 555, e quelli di cui all'art. 1 del presente decreto, debbono avere compiuto il ventesimo anno di età.

Art. 19.

Contro i membri del Parlamento locale non si può procedere penalmente se non previa autorizzazione data dal Parlamento stesso, meno che per il caso di flagrante delitto.

Art. 20.

Il Parlamento locale approva, prima che siano emanati, gli ordinamenti necessari per

l'applicazione dei principali contenuti nel presente decreto.

Esso inoltre delibera:

a) sull'imposizione dei tributi erariali diretti, con le relative modalità di applicazione e distribuzione a carico dei contribuenti;

b) sui criteri direttivi dei servizi pubblici civili gestiti coi fondi stanziati nella parte ordinaria del bilancio della Tripolitania e sempre quando le relative proposte non importino una spesa maggiore di quella inscritta nel bilancio stesso.

Art. 21.

Il territorio della Tripolitania è diviso in regioni (Liuà), circondari (Cazà) e distretti (Nahia); a capo di ciascuna circoscrizione vi è rispettivamente un commissario regionale (Mutasarrif) un delegato circondariale (Caimacan) e un agente distrettuale (Mudir).

Art. 22.

Nell'ordinamento politico - amministrativo, saranno determinate le sfere di competenza degli organi esecutivi di governo.

Art. 23.

Alla nomina dei commissari regionali, dei delegati circondariali e degli agenti distrettuali, per i posti che si renderanno vacanti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, si provvederà con decreto del governatore, sentita una speciale Commissione, chiamata Consiglio di governo, presieduta dallo stesso governatore o da un suo delegato e composta di due membri di nomina governatoriale e di otto membri eletti dal Parlamento locale fuori del proprio seno.

Detta Commissione sarà rinnovata ad ogni nuova elezione del Parlamento locale.

Art. 24.

Transitoriamente, e prima della elezione del Parlamento locale, gli otto membri elettivi saranno nominati con decreto Governatoriale a seguito di indicazione data, di comune accordo, dai capi delle diverse regioni della Tripolitania.

Essi rimarranno in carica per tutto il primo periodo di vita del Parlamento locale.

Art. 25.

Presso ciascuna autorità dirigente la regione ed il circondario, ed anche eventualmente presso il distretto, funziona un Consiglio eletto dalle popolazioni tra i cittadini ivi residenti.

I Consigli regionali, circondariali e distrettuali, presieduti rispettivamente dai commissari regionali, dai delegati circondariali e dagli agenti distrettuali, hanno competenza a deliberare sulle materie di ordinaria amministrazione, come sarà specificato nell'ordinamento politico-amministrativo.

Art. 26.

Il Parlamento locale dura in carica per quattro anni e gli altri Consigli durano in carica per tre anni; il governatore ha facoltà di scioglierli con obbligo di convocare i nuovi comizi entro quattro mesi dalla data del suo provvedimento.

Durante la vacanza del Parlamento locale ed in caso di urgenza il governatore ne esercita i poteri, salvo ratifica.

In caso di vacanza di altri Consigli provvedono analogamente i capi delle rispettive Amministrazioni.

MUNICIPI.

Art. 27.

Ogni capoluogo di circondario o di distretto è normalmente sede di Municipio.

L'Amministrazione municipale è composta del sindaco, che ne è il capo, e di un Consiglio eletto dai cittadini ogni tre anni. Ai Municipi di maggiore importanza può essere applicato un intendente del Governo che sorvegli l'andamento di tutti i servizi, e che ispezioni all'occorrenza, anche a mezzo dei suoi delegati, l'andamento dei Municipi minori.

Ha le funzioni di sindaco il consigliere eletto con maggior numero di voti e che sa leggere e scrivere.

Art. 28.

Il Consiglio delibera su tutte le materie di interesse locale che dalle leggi e regolamenti non siano attribuite ad altri enti, ed esegue i propri deliberati a mezzo del sindaco.

DELLA GIUSTIZIA.

Art. 29.

Le materie relative allo statuto personale, al diritto di famiglia, al diritto successorio ed alle pratiche religiose sono portate a conoscenza dei tribunali della Sciaria nei riguardi dei cittadini musulmani ed a conoscenza dei tribunali Rabbinici nei riguardi dei cittadini israeliti.

Art. 30.

Meno che per le materie di cui al precedente articolo, la giustizia civile e penale è amministrata dai tribunali ordinari presieduti da magistrati di carriera.

I cittadini che sono chiamati a parteciparvi secondo le norme dell'ordinamento giudiziario hanno voto deliberativo.

Eventualmente potrà essere delegata ai tribunali della Sciaria e ai tribunali Rabbinici la competenza per le materie civili riguardanti i cittadini di cui all'art. 1º e che siano dell'istessa religione.

Art. 31.

La nomina dei Cadi della Tripolitania viene rimessa per delega al Parlamento locale, ma nella votazione dovranno astenersi i membri che non siano di religione musulmana.

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA METROPOLITANA.

Art. 32.

I cittadini italiani di cui all'art. 1º possono acquistare a loro domanda la qualità di cittadini metropolitani a norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, purchè si trovino nelle condizioni seguenti:

- 1º avere compiuto 21 anni di età;
- 2º essere monogamo o celibe;
- 3º non essere mai stato condannato per reato portante la perdita dei diritti politici;
- 4º avere cinque anni di comprovata residenza abituale in Italia o in Tripolitania.

Inoltre, devono trovarsi in una almeno delle seguenti condizioni speciali:

a) aver servito con fedeltà e con onore nel R. Esercito o nella R. Marina o in altro Corpo militare dello Stato;

b) avere un titolo italiano di studi, almeno di compimento delle scuole elementari;

c) essere titolare di una funzione pubblica governativa o di una pensione per servizi pubblici;

d) essere stato investito di un mandato pubblico elettivo;

e) essere titolare di una decorazione o di una distinzione onorifica concessa dal Governo italiano;

f) essere nato da un cittadino italiano di cui all'art. 1º divenuto cittadino metropolitano quando il richiedente aveva già oltrepassato il ventunesimo anno di età.

Art. 33.

La moglie di un cittadino italiano di cui all'art. 1º divenuto cittadino italiano metropolitano posteriormente al suo matrimonio può domandare di seguire la condizione del marito.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 34.

I cittadini di cui all'art. 1º che abbiano o trasferiscano all'estero la propria residenza non possono acquistare la qualità di cittadini o sudditi stranieri se non ne abbiano prima avuta autorizzazione con R. decreto.

Essi perdono tale qualità pel fatto di ritrovarsi nel territorio della Tripolitania, del Regno, o delle Colonie italiane.

Art. 35.

Con speciale ordinamento saranno sancite le norme di procedura per l'acquisto e la perdita della cittadinanza di cui all'art. 1º da parte di sudditi stranieri, salvo le convenzioni internazionali; nonchè le norme per l'acquisto e la perdita della cittadinanza di cui agli articoli 30 e seguenti da parte dei cittadini di cui all'articolo 1º.

Art. 36.

Agli effetti della legge 13 giugno 1912, numero 555, il periodo di residenza nella Tripolitania è valevole purchè sia posteriore alla data del 5 novembre 1911.

Art. 37.

Agli ordinamenti per l'applicazione dei principi contenuti nelle precedenti disposizioni e ad ogni altro ordinamento di carattere generale per l'amministrazione della Tripolitania si provvederà con decreto Reale.

Art. 38.

Le leggi, i decreti e i regolamenti che dalla data del presente decreto sanciranno in Italia nuove norme riferentisi alla cittadinanza avranno vigore anche per i cittadini di cui all'art. 1º solo se espressamente estese previa approvazione del Parlamento locale.

Art. 39.

In tutti gli atti ufficiali e nello svolgimento delle pratiche presso i pubblici uffici possono essere usate in Tripolitania tanto la lingua italiana che quella araba.

Le leggi che saranno promulgate dopo la firma del presente decreto, e che dovranno essere osservate anche dai cittadini di cui all'art. 1º saranno pubblicate in lingua italiana ed in lingua araba.

Art. 40.

Con l'entrata in vigore del presente decreto rimane abrogato per la Tripolitania l'altro di data 6 aprile 1913, n. 315.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1º giugno 1919.

VITTORIO EMANUELE.

COLOSIMO.

V. — Il Guardasigilli:

FACTA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto reale 31 ottobre 1919, n. 401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica ». (Numero 143).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto reale 31 ottobre 1919 numero 401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica ».

Prego l'onorevole, senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 2401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, numero 83;

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, e il R. decreto 2 agosto 1912, n. 949.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

DELLA CITTADINANZA.

Art. 1.

In Cirenaica sono considerati cittadini italiani, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto:

1° i nati nella Cirenaica alla data del presente decreto, dovunque residenti che non godano già dell'effettiva qualità di cittadini italiani metropolitani, ovvero di cittadini o sudditi stranieri, conformemente alle leggi italiane;

2° il figlio di padre cittadino come al numero precedente;

3° il figlio di madre cittadina come ai numeri precedenti, se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, nè la cittadinanza o sudditanza di altro Stato;

4° chi è nato in Cirenaica, se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, nè la cittadinanza o sudditanza di altro Stato;

5° la donna suddita italiana o straniera maritata ad un cittadino come ai numeri precedenti.

Art. 2.

Tutte le persone che hanno abituale e volontaria residenza in Cirenaica e che non siano cittadini italiani metropolitani, oppure cittadini o sudditi stranieri, si presumono avere la qualità di cittadini come all'articolo 1.

Art. 3.

Per l'esercizio dei diritti di cui nel presente decreto e fino a che non sarà provveduto all'impianto degli uffici di stato civile, le attestazioni necessarie a comprovare le condizioni di cui all'articolo 1 saranno rilasciate dai capi del quartiere o sottotribù (ailet) di abituale residenza, con il visto del tribunale della Sciarra, per i musulmani, e del tribunale rabbinico, per gli israeliti.

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI.

Art. 4.

In Cirenaica tutti indistintamente i cittadini italiani sono uguali dinanzi alla legge.

Art. 5.

I cittadini di cui all'art. 1 conservano i propri Statuti personale e successorio e godono dei seguenti diritti civili e politici:

1° garanzia della libertà individuale, la quale potrà essere limitata solo nei casi e con le forme stabilite dalla legge vigente in Italia;

2° inviolabilità del domicilio, nel quale l'autorità potrà accedere solo in forza della legge suddetta e con le forme prescritte, in armonia con le consuetudini locali;

3° inviolabilità della proprietà, salvo i casi di espropriazione per causa di pubblica utilità e previo pagamento di una giusta indennità a norma di legge, quando però non ostino espliciti principî contenuti nelle consuetudini locali;

4° diritto a concorrere alle cariche civili e militari di cui negli ordinamenti locali, che determineranno anche i necessari requisiti e le modalità di concorso;

5° esercizio professionale libero anche in Italia, a condizione del possesso dei necessari titoli;

6° diritto elettorale attivo e passivo, di cui un ordinamento speciale regolerà l'esercizio determinando requisiti e procedure;

7° diritto di petizione al Parlamento nazionale;

8° diritto di soggiorno;

9° diritto di emigrazione, che sarà disciplinato da apposito ordinamento.

Art. 6.

È garantito il rispetto alla religione, ai principî ed alle consuetudini locali.

Art. 7.

Sono riconosciute le libertà di stampa e di riunione, che saranno regolate da ordinamenti locali, i quali ne reprimeranno gli abusi.

Art. 8.

I cittadini di cui all'art. 1 non possono essere costretti a prestare servizio militare. Si potranno costituire forze armate locali per arruolamenti volontari, i quali saranno disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 9.

Nessun tributo erariale diretto può essere imposto in Cirenaica che non abbia carattere generale per tutte le persone ivi residenti o che vi abbiano interessi, e che non sia stato consentito dal Parlamento locale, il quale deve anche sta-

bilire le modalità di applicazione e distribuzione a carico dei contribuenti.

Le relative entrate saranno destinate esclusivamente ai bisogni della Cirenaica.

Art. 10.

L'insegnamento privato è libero, ma il Governo, a mezzo dei suoi funzionari, ne esercita la vigilanza.

Il Governo, oltre le scuole per l'istruzione primaria obbligatoria, istituirà corsi di studio per l'istruzione media e successivamente anche per l'istruzione superiore; per i mussulmani però l'obbligatorietà è ristretta ai soli maschi.

Art. 11.

Per i musulmani, in tutte le classi delle scuole elementari e medie, l'insegnamento delle discipline religiose, della lingua, delle scienze islamiche, della letteratura e della storia araba sarà impartito in lingua araba. L'insegnamento delle altre materie sarà impartito in lingua italiana.

Art. 12.

Non possono essere oggetto d'insegnamento ai musulmani principî che siano in contrasto con la loro religione.

GOVERNO DELLA CIRENAICA

E SUA AMMINISTRAZIONE AUTONOMA.

Art. 13.

La Cirenaica è retta da un Governo costituito:

1° da un governatore nominato dal Re, che riunisce in sè tutti i poteri civili e militari nella sfera di competenza assegnatagli dalle relative disposizioni;

2° da un Parlamento locale costituito di rappresentanti delle tribù del territorio e dei centri fabbricati di esso, quale espressione dell'amichevole federazione di tutte le tribù e popolazioni del paese, con un numero limitato di membri di diritto e di nomina governatoriale, come al successivo articolo 15;

3° da organi direttivi civili e militari, i cui capi sono nominati con decreto Reale.

Art. 14.

Il Parlamento locale si comporrà di circa cinquanta rappresentanti, eletti, salvo quanto è detto nel capoverso e nell'articolo successivo, dai componenti le tribù e dalle popolazioni dei centri fabbricati, nella proporzione di uno ogni quattromila componenti o abitanti.

Hanno diritto ad un rappresentante anche le tribù e i centri fabbricati che, non raggiungendo tale cifra, raggiungono quella di millecinquecento. E questo stesso numero di componenti o abitanti dà diritto ad un rappresentante in più, quando costituisca frazione residua in una tribù o in un centro fabbricato di oltre quattromila anime.

Per le oasi dell'interno, saranno determinati a parte i modi di designazione dei rispettivi rappresentanti, fermo il numero totale indicativamente sopra determinante dei componenti il Parlamento.

Art. 15.

Del Parlamento locale sono membri di diritto con voto deliberativo i capi degli organi direttivi di Governo. Parimenti possono essere chiamati a farne parte, con decreto governatoriale, altri capi servizio dell'Amministrazione locale, ma il numero complessivo, compresi i membri di diritto, non deve superare il sesto dei membri elettivi.

Nell'assemblea i membri di diritto rappresentano il Governo.

Il presidente è eletto dal Parlamento locale nel proprio seno fra i membri di religione musulmana.

Art. 16.

I membri del Parlamento locale devono aver compiuto il trentesimo anno di età ed essere cittadini a norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, oppure a norma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 17.

I cittadini italiani di cui alla legge 13 giugno 1912, n. 555 per essere eletti membri del Parlamento locale e per esercitare il diritto di voto

nella elezione di essi, debbono comprovare una ininterrotta residenza in Cirenaica per un periodo di cinque anni nel primo caso e di tre anni nel secondo.

Art. 18.

Salvo le altre condizioni che saranno determinate nell'ordinamento speciale, per esercitare il diritto di voto nella elezione dei membri del Parlamento locale i cittadini italiani di cui alla legge 13 giugno 1912, n. 555, e quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto debbono aver compiuto il ventesimo anno di età.

Art. 19.

Contro i membri del Parlamento locale non si può procedere penalmente se non previa autorizzazione data dal Parlamento stesso, meno che per il caso di flagrante delitto.

Art. 20.

Il Parlamento locale approva, prima che siano emanati, gli ordinamenti necessari per l'applicazione dei principî contenuti nel presente decreto.

Esso inoltre delibera:

a) sull'imposizione dei tributi erariali diretti, con relative modalità di applicazione e distribuzione a carico dei contribuenti;

b) sui criterî direttivi dei servizi pubblici civili gestiti coi fondi stanziati nella parte ordinaria del bilancio della Cirenaica, sempre quando le relative proposte non importino una spesa maggiore di quella inscritta nel bilancio stesso.

Art. 21.

Le popolazioni della Cirenaica, secondo la tradizionale loro costituzione, sono ripartite in tribù, sottotribù e loro suddivisioni. La direzione di ogni sottotribù è deferita ad un *capo* e la direzione di ogni intiera tribù ad un *capo dei capi*.

La designazione dei capi suddetti segue in ogni tribù secondo le tradizionali regole della stessa e ognuno dei capi designati assume e disimpegna le proprie funzioni appena sia stato riconosciuto dal Governo, con apposito decreto.

Art. 22.

Entro l'ambito di ogni tribù, il capo dei capi, assistito dal Consiglio degli anziani previsto nell'art. 25, sovrintende all'ordine e alla sicurezza nel territorio di soggiorno e di percorso della tribù e ne risponde personalmente al Governo. Esercita, nell'ambito della tribù, le facoltà e i poteri disciplinari consentiti dalle consuetudini riconosciute dal gruppo.

Disimpegna le altre attribuzioni amministrative e giurisdizionali che gli saranno conferite dagli ordinamenti speciali, che saranno via via approvati, in conformità delle tradizioni del paese e dei principî di libertà stabiliti.

Sotto la sua diretta vigilanza e responsabilità, i capi delle sottotribù esercitano, nell'ambito dei loro gruppi, analoghe funzioni, secondo la tradizione locale e gli ordinamenti da approvare a norma del precedente capoverso.

Art. 23.

Allorquando sia prodotto ricorso circa la regolarità nella designazione di un capo e di un capo dei capi, prima o dopo che sia stato riconosciuto nei sensi dell'art. 21, sarà sentita una speciale Commissione, chiamata Consiglio di governo, presieduta dallo stesso governatore o da un suo delegato e composta di due membri di nomina governatoriale e di otto membri eletti dal Parlamento locale fuori del proprio seno.

Il Consiglio di governo sarà rinnovato ad ogni nuova elezione del Parlamento locale.

Art. 24.

Transitoriamente, e prima della elezione del Parlamento locale, i membri elettivi del Consiglio di governo saranno nominati con decreto governatoriale a seguito di indicazioni date dal Comitato consultivo in carica della colonia, integrato, per l'occasione, di membri delle tribù, che non vi siano rappresentate.

Essi rimarranno in funzione sino a che non sieno stati sostituiti dal Parlamento locale.

Art. 25.

Presso ogni capo dei capi ed eventualmente presso i capi delle maggiori sottotribù, funzionerà un Consiglio elettivo costituito di apparte-

nenti al rispettivo gruppo di popolazione, con la qualifica di Consiglio degli anziani e con le attribuzioni che saranno stabilite negli ordinamenti.

DEI DISTRETTI E DEI MUNICIPI.

Art. 26.

La Cirenaica sarà ripartita in distretti per la tutela, lo sviluppo e il progresso degli interessi locali propri dei singoli territori. A capo di ogni distretto sarà nominato dal Governatore, sentito il Consiglio di governo, un agente distrettuale.

Presso l'agente distrettuale e con le attribuzioni che saranno stabilite negli ordinamenti, funzionerà un Consiglio elettivo costituito di cittadini della circoscrizione, per deliberare su tutte le materie d'interesse locale che da leggi e regolamenti non sieno attribuiti ad altri enti.

Art. 27.

Ogni distretto che abbia il capoluogo in un centro fabbricato potrà, con decreto del Governo, essere eretto in distretto urbano o municipio.

L'Amministrazione municipale è composta del sindaco, che ne è il capo, e di un Consiglio eletto dai cittadini ogni tre anni. Ai municipi di maggiore importanza può essere applicato un intendente del Governo che sorvegli l'andamento di tutti i servizi.

Ha le funzioni di sindaco il consigliere eletto con maggiore numero di voti e che sa leggere e scrivere.

Art. 28.

Il Consiglio delibera su tutte le materie di interesse locale che dalle leggi e regolamenti non siano attribuite ad altri enti, ed esegue i propri deliberati a mezzo del sindaco.

DURATA IN CARICA DEI CORPI ELETTIVI.

Art. 29.

Il Parlamento locale dura in carica per quattro anni e gli altri Consigli durano in carica per tre anni; il governatore ha facoltà di scioglierli

con obbligo di convocare i nuovi Comizi entro quattro mesi dalla data del suo provvedimento.

Durante la vacanza del Parlamento locale ed in caso di urgenza il governatore ne esercita i poteri, salvo ratifica.

In caso di vacanza degli altri Consigli, provvedono analogamente i capi delle rispettive amministrazioni.

DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

Art. 30.

Nei centri principali del paese che saranno determinati negli ordinamenti risiederà un commissario del Governo nominato dal governatore, con incarico di provvedere all'erogazione delle spese da fare con i fondi stanziati nella parte straordinaria del bilancio e di vigilare sulla riscossione ed erogazione dei tributi, affinchè avvengano rettamente nell'interesse delle popolazioni.

Egli sarà l'intermediario fra il Governo, gli agenti distrettuali, i capi dei capi tribù e i Municipi.

DELLA GIUSTIZIA.

Art. 31.

Le materie relative allo statuto personale, al diritto di famiglia, al diritto successorio ed alle pratiche religiose sono portate a conoscenza dei tribunali della Sciaria nei riguardi dei cittadini musulmani ed a conoscenza dei tribunali rabbinici nei riguardi dei cittadini israeliti.

Art. 32.

Meno che per le materie di cui al precedente articolo, e per quelle previste nell'art. 22, la giustizia civile e penale è amministrata da tribunali ordinari, presieduti da magistrati di carriera.

I cittadini che sono chiamati a parteciparvi secondo le norme dell'ordinamento giudiziario hanno voto deliberativo.

Eventualmente potrà essere delegata ai tribunali della Sciaria o ai tribunali rabbinici la competenza per le materie civili riguardanti i cittadini di cui all'art. 1, che siano della stessa religione.

Art. 33.

La nomina dei cadi della Cirenaica viene rimessa per delega al Parlamento locale, ma nella votazione dovranno astenersi i membri che non siano di religione musulmana.

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA METROPOLITANA.

Art. 34.

I cittadini italiani di cui all'articolo 1 possono acquistare, a loro domanda, la qualità di cittadini metropolitani a norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, purchè si trovino nelle condizioni seguenti:

1° aver compiuto 21 anni di età;

2° essere monogamo o celibe;

3° non essere mai stato condannato per reato portante la perdita dei diritti politici;

4° aver cinque anni di comprovata residenza abituale in Italia od in Cirenaica.

Inoltre devono trovarsi in una almeno delle seguenti condizioni speciali:

a) aver servito con fedeltà e con onore nel R. esercito o nella R. marina o in altro corpo militare dello Stato;

b) avere un titolo italiano di studi, almeno di compimento delle scuole elementari;

c) essere titolare di una funzione pubblica governativa, o di una pensione per servizi pubblici;

d) essere stato investito di un mandato pubblico elettivo;

e) essere titolare di una decorazione o di una distinzione onorifica concessa dal Governo italiano;

f) esser nato da un cittadino italiano di cui all'articolo 1 divenuto cittadino metropolitano quando il richiedente aveva già oltrepassato il 21° anno di età.

Art. 35.

La moglie di un cittadino italiano di cui all'articolo 1 divenuto cittadino metropolitano posteriormente al suo matrimonio può domandare di seguire la condizione del marito.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 36.

Nell'ordinamento politico-amministrativo saranno determinate le sfere di competenza degli organi esecutivi di Governo, di quelli posti a capo delle tribù e loro suddivisioni, e dei distretti o municipi come pure dei rispettivi Consigli.

Art. 37.

I cittadini di cui all'articolo 1, che abbiano o trasferiscano all'estero la propria residenza, non possono acquistare la qualità di cittadini o sudditi stranieri se non ne abbiano prima avuta autorizzazione con Regio decreto.

Essi perdono tale qualità pel fatto di ritrovarsi nel territorio della Cirenaica, del Regno, o delle colonie italiane.

Art. 38.

Con speciale ordinamento saranno sancite le norme di procedura per l'acquisto e la perdita della cittadinanza di cui all'articolo 1 da parte di sudditi stranieri, salvo le convenzioni internazionali; nonchè le norme per l'acquisto e la perdita della cittadinanza di cui agli articoli 34 e seguenti da parte dei cittadini di cui all'articolo 1.

Art. 39.

Agli effetti della legge 13 giugno 1912, n. 555, il periodo di residenza nella Cirenaica è valevole purchè sia posteriore alla data del 5 novembre 1911.

Art. 40.

Agli ordinamenti per l'applicazione dei principî contenuti nelle precedenti disposizioni e ad ogni altro ordinamento di carattere generale per l'Amministrazione della Cirenaica si provvederà con decreto Reale.

Art. 41.

Le leggi, i decreti e i regolamenti che della data del presente decreto sanciranno in Italia nuove norme riferentisi alla cittadinanza avranno vigore anche per i cittadini di cui all'articolo 1 solo se espressamente estese e previa approvazione del Parlamento locale.

Art. 42.

In tutti gli atti ufficiali e nello svolgimento delle pratiche presso i pubblici uffici possono essere usate in Cirenaica tanto la lingua italiana che quella araba.

Le leggi che saranno promulgate dopo la firma del presente decreto e che dovranno essere osservate anche dai cittadini di cui all'articolo 1 saranno pubblicate in lingua italiana ed in lingua araba.

Art. 43.

Con l'entrata in vigore del presente decreto rimane abrogato per la Cirenaica l'altro di data 6 aprile 1913, n. 315.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
ROSSI.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico sarà poi votato scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Libertini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti per riparazioni di strade nella provincia di Trapani ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Libertini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione del Regio decreto 24 giugno 1920, n. 899, che ristabilisce il normale funzionamento dell' « Unione Militare » Società Anonima Cooperativa di consumo e credito fra gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, con sede in Roma (N. 189):

Senatori votanti	217
Favorevoli	193
Contrari	24

Il Senato approva.

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di assumere impegni per la somma di lire 440,000,000 per spese straordinarie (N. 156):

Senatori votanti	217
Favorevoli	181
Contrari	36

Il Senato approva.

Sovvenzione di lire 92,000,000 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per provvedere a spese straordinarie per le ferrovie della Sardegna (N. 152):

Senatori votanti	217
Favorevoli	184
Contrari	33

Il Senato approva.

Il risultato della votazione per la nomina di sei membri della Commissione per le ferrovie sarà annunciato nella seduta di domani.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

SILI, segretario, legge:

Interrogo l'onorevole ministro dell'industria e quello del tesoro per sapere se, veduta la relazione della Commissione d'inchiesta nella parte che riguarda l'economato generale e sen-

tita quella per la riforma dell'amministrazione dello Stato, intendano di emanare un decreto per l'accentramento in un unico organo di tutte le trattazioni relative alle forniture per le diverse amministrazioni statali.

Morpurgo.

I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro della guerra per sapere se non reputa conveniente e giusto di estendere agli allievi ufficiali, che debbono sostenere alla fine del corrente anno scolastico gli esami di licenza delle scuole medie, la facoltà concessa con la circolare 10 marzo 1921, fasc. 14, *Giornale militare*, dispensa 10, pag. 179, agli ufficiali studenti universitari, di potere, terminato il 31 gennaio 1922 il corso in atto, sospendere l'ulteriore servizio militare a tenore di detta circolare.

E ciò fatto riflesso che la indicata estensione di facoltà è dimostrata necessaria dalla considerazione che gli studi di ultimo anno, per conseguire la licenza finale delle scuole medie, hanno d'uopo, ancora più degli studi universitari, di assoluta continuità, d'intensa e non distratta preparazione ed altresì per talune scuole - quali i Regi istituti commerciali, le Regie scuole professionali ecc. - di obbligatoria frequenza alle lezioni, come condizione inderogabile di ammissione agli esami di licenza.

E fatto riflesso eziandio che il dare modo agli allievi ufficiali, studenti di scuole medie, di prendere la licenza, farà acquistare ufficiali con un titolo maggiore di studi; il che gioverà anche al migliore reclutamento degli ufficiali di complemento e di ufficiali effettivi.

Tommasi, Calisse, Salvia, Berti.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 avrà luogo la riunione degli uffici.

Alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Reale 1° giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania (N. 142);

Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica (Numero 143).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti diretti a promuovere e subsidiare le opere di irrigazione (N. 5);

Conversione in legge del decreto Reale 9 novembre 1919, n. 2564, che provvede alla rinnovazione dei Consigli dei consorzi di bonifica (N. 16);

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 325, che autorizza la fondazione in Milano di un istituto sperimentale di meccanica agraria (N. 182);

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2506, che istituisce presso la Regia Scuola superiore di agricoltura di Milano una stazione sperimentale del freddo stabilendone le attribuzioni (N. 183);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 910, che estende

ai funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659 (N. 137);

Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2296, che autorizza il ministro dell'interno a coprire i posti vacanti nella Amministrazione della sanità pubblica (N. 138);

Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198 e 29 ottobre 1929, n. 1623, riflettenti la istituzione e la organizzazione del Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza (N. 2).

La seduta è tolta (ore 17.40).

Licenziato per la stampa il 19 dicembre 1921 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALIANA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



XXXIX^a TORNATA

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Commemorazione (del senatore Grimani).	pag. 1075
Oratori:	
PRESIDENTE	1075
BERGAMASCO, <i>ministro della marina</i>	1076
Congedi	1073
Dimissioni	1076
Disegni di legge (Approvazione di):	
«Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 325, che autorizza la fondazione in Milano di un istituto sperimentale di meccanica agraria»	1089
«Conversione in legge del decreto Reale 9 novembre 1919, n. 2564, che provvede alla rinnovazione dei Consigli dei consorzi di bonifica»	1090
«Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2506, che istituisce presso la Regia Scuola superiore di Milano una stazione sperimentale del freddo stabilendone le attribuzioni»	1091
(Discussione di):	
«Provvedimenti diretti a promuovere e sussidiare le opere di irrigazione»	1080
Oratori:	
FROLA, <i>relatore</i>	1082
GRASSI	1081
MAURI, <i>ministro di agricoltura</i>	1084
(Presentazione di)	1080
Interrogazioni (Annuncio di)	1094
(Svolgimento di):	
«Intorno all'istituzione di un nuovo ente contro l'analfabetismo»	1076
Oratori:	
BERGAMASCO, <i>ministro della marina</i>	1079
BIANCHI LEONARDO	1077
CORBINO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	1076, 1079
DEL GIUDICE	1079
(Risposta scritta ad)	1095

Relazione (Presentazione di)	1073
Ringraziamenti	1074
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	1076, 1093

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, delle finanze, della marina, dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura.

SILI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo: i senatori Conci per giorni sei, e Molmenti per giorni venti.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Gallini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GALLINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Sulla data unica dell'inizio dell'anno giudiziario ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Gallini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura di una lettera pervenuta all'ufficio di Presidenza.

SILI, *segretario*, legge:

« Roma, 8 novembre 1921.

« A nome del Consiglio comunale vivamente ringrazio V. E. per la cortese partecipazione della commemorazione, fatta in Senato, del compianto senatore Enrico Cruciani Alibrandi, già primo magistrato cittadino, che dedicò all'amministrazione ed al paese tutta la sua operosa attività, sempre ispirata al più elevato sentimento del bene.

« Con perfetta osservanza.

« Il Sindaco
« G. VALLI ».

Commemorazione del senatore Grimani.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura di un telegramma pervenuto all'ufficio di Presidenza.

SILI, *segretario*, legge:

« Venezia, 5 dicembre 1921.

« Venezia apprende con profondo, vivissimo cordoglio tristissima notizia morte senatore Grimani che per venticinque anni fu suo sindaco profondendo a vantaggio della città i tesori dell'animo suo nobilissimo, della sua mente eletta, della sua incomparabile rettitudine.

« Porgo a V. E. espressioni sentite condoglianze.

« Sindaco: GIORDANO ».

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano i senatori ed i ministri*).

Onorevoli Colleghi. Già nella seduta di ieri il Senato ha appreso con grande concorde tristezza la scomparsa dell'amato collega, conte Filippo Grimani, morto ieri dopo una breve malattia, che sembrava già vinta, qui in Roma, lungi dalla sua diletta Venezia.

Ivi era nato il 4 giugno 1850, da una delle più antiche ed illustri famiglie patrizie che alla gloriosa Repubblica di San Marco aveva dato

generali, ammiragli, ambasciatori, cardinali e dogi celebri nei fasti veneti; una di quelle famiglie dell'aristocrazia veneziana, in cui servire sempre e soprattutto la patria era il primo e più santo dovere, e l'antica stirpe si rivelava nel carattere e nell'aspetto del conte Grimani.

Giovanissimo si laureò in legge a Padova, ma non esercitò quasi affatto la professione legale, poichè il desiderio di bene operare a favore della terra natia lo rese presto partecipe alle lotte amministrative. Fu dapprima consigliere e sindaco del comune di Mirano: nel 1893 fu eletto consigliere comunale di Venezia; nel 1895 divenne prosindaco e poi sindaco. E tutta l'opera sua per lunghi anni dedicò al bene della diletta città natia, a capo della cui amministrazione restò, esempio unico in Italia, per ben 25 anni, superando difficoltà d'ogni sorta, vincendo continue ed anche aspre battaglie contro minoranze sempre più aggressive, e risolvendo problemi importantissimi per la vita di Venezia. Il suo nome era divenuto simbolo di amministrazione illuminata ed amorosa; la sua fama era uscita dai confini della sua città ed il suo esempio era additato ovunque.

I suoi concittadini di tutte le classi sociali, anzi particolarmente i popolani, lo adoravano, anche se in questi ultimi tempi la lotta amministrativa era stata per la prima volta dopo tanti anni sfavorevole alla Alleanza che egli guidava: dagli stessi avversari era stimato ed ammirato.

L'affetto dei Veneziani si è rivelato incessante anche in questa sua ultima malattia, che essi seguirono trepidanti, mai stanchi di chiedere sue nuove.

E certo immenso deve essere in questi momenti il lutto della sua città (di cui si è fatto interprete il sindaco col telegramma del quale si è dato testè lettura), in pro della quale l'illustre scomparso ha preferito spendere sì gran parte della sua vita, mentre forse la sua profonda cultura ed il suo alto intelletto lo avrebbero chiamato a combattere nel campo più vasto della politica.

Egli fu anche per lungo tempo consigliere e per otto anni Presidente del Consiglio provinciale, con tre successive rielezioni e per tal titolo ebbe la nomina a senatore.

Non piccolo merito suo fu l'impulso dato alla Esposizione internazionale d'arte da lui sorretta

ed ampliata, si da farne una delle più cospicue manifestazioni artistiche del mondo.

Ma dove l'opera sua soprattutto rifulse fu nel periodo bellico, durante le tristissime ore che Venezia ebbe a sopportare così eroicamente, esposta fin dai primi giorni a tante offese nemiche, stretta come in un assedio, colpita nei suoi commerci, nella sua vita stessa. Il conte Grimani fu instancabile di operosità, fervido di iniziative dirette a rinsaldare la organizzazione civile, inflessibile nell'incuorare al coraggio ed alla speranza, pronto a tutti i sacrifici e a tutte le previdenze. Il cuore gli sanguinava nel vedere i monumenti insigni della sua città, le vite dei suoi concittadini minacciati continuamente ed offesi dalle codarde imprese nemiche: ma l'animo non gli mancò mai e seppe incitare, con tempra degna dei suoi maggiori, alla resistenza contro ogni scoraggiamento, contro ogni debolezza, finchè la vittoria delle nostre armi venne a premiare il sacrificio e la incrollabile fede. (*Benissimo*).

Le sue insigni benemerenzze gli valsero la nomina a senatore il 23 febbraio 1917 e, pur tra le molteplici cure del suo ufficio, fu assiduo ai nostri lavori, e fu a noi tutti carissimo anche per le sue squisite doti di gentiluomo, per la sua grande cordialità di modi.

La stima di cui era circondato appare pure nella sua nomina a membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle terre liberate, di cui era autorevole e attivo Presidente.

Scompare in lui un milite fervido ed operoso del dovere e del patriottismo sinceramente congiunto a profonda fede religiosa; la sua figura sarà rimpianta non solo dal Senato e dalla sua città, ma da tutta l'Italia.

Piangiamo il caro collega così inopinatamente perduto ed inviamo alla illustre famiglia di lui tanto duramente colpita, alla nobile città di Venezia orbata del suo più amato figlio, l'espressione del nostro dolore e del nostro profondo cordoglio. (*Approvazioni generali*).

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Domandò di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Del compianto e caro nostro collega Filippo Grimani, delle sue doti e virtù, della sua devozione alla cosa pubblica e del suo patriottismo,

ha detto l'illustre Presidente nostre parole così alte e degne che l'aggiungerne altre sarebbe opera vana e forse dannosa. La memoria di lui permarrà in questo Alto Consesso come nella sua città natale e fra tutti coloro che lo conobbero quale quella di un uomo di una serenità grande, di una mitezza immensa e di infinita bontà. Il Governo partecipa al lutto dell'Assemblea e si unisce pure alle condoglianze, che l'Assemblea vorrà mandare alla famiglia di lui e alla sua città natale. (*Approvazioni*).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione eseguita ieri per la nomina di sei commissari di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

Senatori votanti 215
Maggioranza (un quarto dei votanti) 54

Ebbero voti:

Il senatore Bianchi Riccardo	132
» Frascara	108
» Cassis	107
» Dallolio Alfredo	105
» Rossi Teofilo	88
» Da Como	78
» Salvia	69
» Gallini	62
» Ferraris Carlo	5
Voti nulli o dispersi	10
Schede bianche	16

Eletti i senatori Bianchi Riccardo, Frascara, Cassis, Dallolio Alfredo, Rossi Teofilo e Da Como.

Dimissioni.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato la seguente lettera pervenutami dal senatore Dallolio Alfredo:

« Roma, 3 dicembre 1921.

« Eccellenza,

« Mi onoro pregare l'Eccellenza Vostra di volere accogliere e fare accogliere dal Senato le mie dimissioni da commissario della Commissione della contabilità interna.

« E prego l'E. V. a volermi creder sempre

« Dev.mo

« ALFREDO DALLOLIO ».

Il motivo che l'onorevole Dallolio ha addotto a voce, l'essere cioè stato eletto a far parte di un Commissione che assorbirà molta parte della sua attività, mi ha impedito di fare insistenze perchè recedesse dalle date dimissioni. Pertanto gli do atto delle dimissioni presentate ed iscriverò all'ordine del giorno di domani la votazione per la nomina di un membro della Commissione di contabilità interna.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione degli onorevoli senatori Bianchi Leonardo e Del Giudice al ministro della pubblica istruzione: « Per quale impellente necessità si è creduto di istituire con decreto-legge 28 agosto 1921, n. 1371, un nuovo ente contro l'analfabetismo, quando da quindici anni esiste per legge 15 luglio 1906, numero 382, e funziona senza interruzione una Commissione permanente per la diffusione dell'istruzione elementare nel Mezzogiorno, nelle isole, e in gran parte dell'Italia Centrale, cioè in tutte quelle ragioni nelle quali è maggiormente sentito il bisogno di combattere l'analfabetismo ».

L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare per rispondere a questa interrogazione.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'interrogazione presentata dagli onorevoli Bianchi Leonardo e del Giudice si riferisce all'istituzione di un Ente contro l'analfabetismo, creato con decreto luogotenenziale del 28 agosto 1921, mentre da 15 anni esiste per legge 15 luglio 1906 e funziona senza interruzione una Commissione permanente per la diffusione dell'istruzione elementare nel Mezzogiorno, nelle Isole e in gran parte dell'Italia centrale, cioè in tutte quelle regioni in cui è maggiormente sentito il bisogno di combattere l'analfabetismo.

L'Opera contro l'analfabetismo, istituita con Regio decreto 1921, n. 1271, è sorta dopo che recenti leggi (Baccelli e Croce) avevano riconosciuto la necessità di iniziare contro l'analfabetismo degli adulti e delle popolazioni sparse e fluttuanti, nei centri rurali, nei cantieri, nelle officine, ecc. un'azione integratrice: quella regolare dello Stato. Già un Ente contro l'analfabetismo era stato costituito per ciò e, solo a

causa di particolari di carattere interno ed organico, l'Ente non potè funzionare. Ma tanto se ne vide l'opportunità e la necessità che il ministro Croce, sopprimendolo, lasciava integri i fondi per il suo funzionamento con l'impegno di ricostituirlo nei modi e nelle forme più convenienti.

L'Opera contro l'analfabetismo ha sciolto questo impegno.

Essa Opera non tocca nessuna delle funzioni statali per l'istruzione del popolo stabilite dalle leggi fra le quali quella pel Mezzogiorno, la cui applicazione è egregiamente affidata alla Commissione pel Mezzogiorno presieduta dall'onorevole Bianchi e di cui è assiduo ed autorevole membro l'onorevole Del Giudice.

Quella legge che provvede a sussidiare asili ed altre provvide istituzioni culturali, provoca istituzioni di scuole regolari, da parte di Consigli provinciali scolastici, premia i maestri e gli ispettori più zelanti, sovviene i maestri nelle residenze disagiate, concorre all'arredamento delle scuole, ha un compito ampio e preciso che la nuova Opera non turba. Questa invero, con ordinamento occasionale ed elastico - pure scrupolosamente vigilato dallo Stato nella parte tecnica ed economica - va dove la scuola regolare di Stato non può arrivare e cioè: dove il numero degli alunni non raggiunge il numero di 40 necessario per l'istituzione di una scuola deliberata dal Consiglio provinciale scolastico; dove le popolazioni nomadi, per le vicende dei lavori e dell'agricoltura locale, non potrebbero ottenere una scuola permanente che appunto per necessità di legge avrebbe carattere di stabilità con conseguenti gravissimi impegni dello Stato di carattere giuridico e finanziario verso gl'insegnanti, verso l'Amministrazione scolastica e le stesse popolazioni locali. Nè lo Stato - in vista dell'urgenza dell'azione reclamata dovunque da autorità locali e da gruppi di popolazione - poteva, anche per ragioni economiche, creare una organizzazione scolastica affatto nuova e varia, tale cioè da potersi adattare a tutte le esigenze locali.

E siccome già nelle varie regioni esistevano promettenti istituzioni culturali private aventi personalità giuridica, lo Stato con la recente legge ha chiamato queste a collaborare con alcuni organi statali scolastici nella nuova forma d'azione contro l'analfabetismo, forma che aveva

assunto il più caratteristico sviluppo in quella fiorente associazione delle scuole per i contadini dell'agro romano e delle paludi pontine di cui sono note le grandi benemerienze.

Ora trattavasi di estendere ed intensificare quel felice esperimento alle regioni più bisognose di scuole; ed è per questo che quattro associazioni culturali idonee ed accreditate sono state chiamate a questa opera, apportando però con la loro attività anche tutte le loro risorse.

All'azione che si va svolgendo nelle scuole diurne si è aggiunta quella, più urgente, di scuole serali con speciale beneficio degli emigranti.

Anche in questo la nuova legge si è ispirata - allargandolo ed intensificandolo - al felice esperimento compiuto l'anno scorso per provvida iniziativa del comm. De Michelis del Commissario generale dell' Emigrazione. Per modo che scuole diurne, serali, festive si integrano in una azione armonica e pratica che valorizza e sfrutta con tutte le guarentigie necessarie gli sforzi di benemerite istituzioni.

Come si vede nessuno degli alti compiti della Commissione pel Mezzogiorno viene ad essere invaso, anzi essa potrà in seguito, a comunicazioni del Ministero, favorire con premi tanto le istituzioni quanto gl'insegnanti che in questa nuova azione più si segnaleranno.

Intanto è da rilevare che essa è stata entusiasticamente accolta dalle popolazioni; nelle scuole già istituite, circa 3000 in 35 provincie d'Italia da Pesaro a Trapani a Cagliari, accorrono già, con confortante fervore, schiere di frequentatori volenterosi; per cui, se c'è da sollevare eccezione alla nuova iniziativa, è solo quella che i mezzi finanziari di cui dispone si dimostrano fin da ora insufficienti al bisogno.

Spero che le mie dichiarazioni saranno ritenute soddisfacenti dagli onorevoli Bianchi e Del Giudice ai quali va qui data la più alta lode per l'opera che va esplicando quella Commissione di cui sono parte così autorevole.

L'Ente ora creato e la Commissione hanno di comune solo il nemico da combattere: l'analfabetismo. Ora quando il nemico, come questo caso, è annidato nelle pieghe più remote del Paese che non riesce a scacciarlo, la istituzione di bande organizzate per esercitare la guerri-

glia spicciola può essere utilissima, e ciò non diminuisce il compito dell'esercito regolare.

E appunto nella lotta contro l'analfabetismo l'esercito regolare è rappresentato dalla scuola stabile di Stato e dai suoi organi sussidiari come la Commissione per il Mezzogiorno; mentre l'Ente ora creato vuole agire con altri mezzi più agili e congrui alle particolari esigenze di tempo e di luogo. E io mi auguro che mercè gli sforzi comuni si possa raggiungere il nobile scopo di fornire al popolo italiano di domani quegli elementi di sana preparazione intellettuale che costituiscono il vaccino più sicuro contro le forze dissolutive dell'ordine sociale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bianchi Leonardo per dichiarare se è soddisfatto.

BIANCHI LEONARDO. Sono profondamente rammaricato di non potermi dichiarare completamente soddisfatto della risposta così dettagliata data a noi interroganti dall'on. ministro della pubblica istruzione. Io ho l'impressione che il ministro della pubblica istruzione non abbia, fino al giorno che emanò il decreto di cui è questione, avuto conoscenza precisa dell'opera della Commissione centrale per il Mezzogiorno. Questa Commissione fu istituita con la legge del 1906 e la presiedette prima il compianto onorevole Baccelli, dopo ho avuto l'onore io di presiederla. Essa ha compiuto tutto il suo dovere e ringrazio l'on. ministro di aver riconosciuto il fatto storico, direi così, del compito adempiuto dalla Commissione. Io tengo a dichiarare che le funzioni attribuite al nuovo ente di cui è questione sono precisamente quelle che furono attribuite per legge, (e furono largamente interpretate), alla Commissione centrale per il Mezzogiorno.

Difatti la Commissione centrale per il Mezzogiorno ha assistito e sussidiato colonie marine e montane con scuole, ha istituito conferenze pedagogiche d'igiene scolastica, ha incoraggiato le conferenze d'igiene infantile, ha istituito conferenze e scuole per emigranti, e scuole per i lavoratori. Ha incoraggiato l'istituzione di nuovi patronati scolastici: il numero dei patronati scolastici ha oscillato da 28 a 255 per ogni provincia. Abbiamo provveduto alle biblioteche magistrali per i corsi popolari, ed alle bibliotechine per gli emigranti. Abbiamo

largamente incoraggiato le scuole per i contadini delle paludi Pontine e per i pastori. Abbiamo erogato premi per l'agricoltura, per la bachicoltura, ovunque è stato possibile; sono stati concessi sussidi alla Umanitaria ed alla stessa Associazione per gl'interessi del Mezzogiorno, le due associazioni che adesso fan parte dell'ente creato con il decreto-legge, di cui ha parlato l'on. ministro. La Commissione ha provocato anche l'istituzione di proiezioni cinematografiche scolastiche ed ha elargito a tale scopo qualche sussidio alla società « Minerva ». La legge del 1906 è stata dunque largamente interpretata dalla Commissione del Mezzogiorno.

Dopo il terremoto degli Abruzzi, la Commissione del Mezzogiorno ha largheggiato in sussidi per gli asili di infanzia della regione duramente colpita, anzi ha concesso grosse somme per la creazione e costruzione di nuovi asili infantili.

Io avevo proposto prima della guerra anche delle scuole per i deficienti; il Senato sa che noi non abbiamo una legislazione scolastica per i deficienti; i deficienti in Italia frequentano scuole promiscue, mentre in Inghilterra e in Francia si è provveduto, seguendo i progressi della scienza, con leggi all'istituzione di scuole speciali per i deficienti, i quali si perdono o si aggravano nelle scuole comuni, o non ricevono — da noi — alcuna istruzione.

A questo si pensava di provvedere, quando sopraggiunse la guerra; durante la quale la Commissione del Mezzogiorno ha largheggiato in sussidi agli asili per i figli dei richiamati in guerra. È tutto quello a cui durante la guerra era consentito dare opera.

Che cosa è avvenuto? Poichè durante la guerra l'azione della Commissione del Mezzogiorno non ha potuto essere spiegata che nel senso testè ricordato, e mentre noi ci disponevamo a riorganizzarci, e a riprendere i nostri lavori, il Ministero con decreto-legge, istituisce l'ente speciale di cui è parola.

Io mi permetto di far notare al Senato che la Commissione del Mezzogiorno ha provveduto pel Mezzogiorno e per le Isole con meno di un milione di assegni, mentre ora l'on. ministro assegna al nuovo ente cinque milioni e settecento mila lire comprese 1,700,000 stanziati con la legge 1911 e che potevano essere asse-

gnate alla Commissione per il Mezzogiorno per i suoi fini.

È vero che questa cifra non fu stanziata con la legge del 1906, ma con la legge del 1911, articolo 23, che si riferisce alla legge del 1906. Ma v'è anche qualche cosa di più sorprendente: il decreto-legge istituisce l'ente con la presidenza del direttore generale dell'istruzione primaria, che faceva già parte della Commissione Centrale pel Mezzogiorno, e che doveva servire di tramite tra la Commissione, la quale dà pareri, e il Ministero, il quale rappresenta il potere esecutivo. Si sa bene che è la Direzione Generale la quale esegue ed attua, quando vuole, i deliberati della Commissione Centrale. Ora, poichè il direttore generale dell'istruzione primaria è stato nominato presidente del nuovo Ente, si capisce che non possa avere un reale interesse a sollecitare e a coadiuvare l'ufficio della Commissione del Mezzogiorno.

Onorevoli colleghi, mi permettano ancora un'altra osservazione, perchè io non ho fatto senza gravi ragioni questa interrogazione, la quale tocca, come è evidente l'applicazione di essa legge. Noi abbiamo chiesto nuovi assegni, i quali sono essenzialmente necessari al funzionamento della Commissione per disimpegnarsi ai sensi della legge. Nuovi stanziamenti sono necessari.

Inoltre i residui, che per la legge del 1906 dovevano essere amministrati dalla Commissione centrale del Mezzogiorno, invece furono incamerati, e per quante richieste abbiamo fatte non abbiamo potuto più riaverli; e si pensi che essi avrebbero potuto permettere un funzionamento più soddisfacente della Commissione del Mezzogiorno. Questo trattamento ci si fa, mentre si concedono cinque milioni e settecento mila lire ad enti che rispondono bensì alla fiducia del Ministero della pubblica istruzione ed, aggiungo, anche alla nostra; ma si tratta di enti privati, mentre la Commissione del Mezzogiorno è istituita per legge e non grava che per pochissimo sul bilancio dello Stato.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Noi non spendiamo un soldo per gli impiegati!

BIANCHI LEONARDO. Sì, ma si pagano sullo stanziamento dei 5,700,000, e verrà il tempo in cui si dovranno rendere i conti.

Se l'onorevole ministro avesse reputato utile e giusto di estendere il beneficio della legge

(anche sopprimendo la Commissione per il Mezzogiorno) a tutta Italia, ciò sarebbe stato ben giusto e naturale. Ma quando asserisce la opportunità della esistenza della nostra Commissione stremandola di mezzi e mutilandone il funzionamento, questo da parte mia non può essere accettato come una soddisfacente spiegazione.

Onorevole ministro, non è vero che la Commissione rimane nella condizione di prima: non ha mezzi; il direttore generale avrà altro da fare alla presidenza del nuovo ente; il Mezzogiorno e le Isole sono state private del beneficio della legge 1906. Noi non possiamo andare avanti e perciò dichiaro fin da ora che presenterò le mie dimissioni da presidente della Commissione del Mezzogiorno.

Concludo, onorevole ministro, dicendo che, quando esistono delle leggi, queste vanno rispettate. E quando si vogliono creare dei nuovi istituti, questi si debbono creare per legge, perchè ormai è tempo che cessi la consuetudine dei decreti-legge (*vive approvazioni*); coi decreti-legge noi assistiamo e subiamo un Governo quasi assoluto, dissimulato da ordinamenti di democrazia e di parlamentarismo; perchè si sa bene che cosa accade allorchè si presenta per l'approvazione un decreto-legge al Parlamento: si mette il polverino su quanto è già stato deciso. (*Vivissime approvazioni*). Noi dobbiamo chiedere al Governo che ci vengano presentate preventivamente le leggi e i bilanci, perchè su questi si esercita non solamente l'intelletto politico delle assemblee parlamentari ma anche il diritto di controllo, il quale non può essere sottratto poichè è la fondamentale funzione del Parlamento. (*Benissimo*).

Il Governo è emanazione del Parlamento ed è in quanto mette in valore le idee e le tendenze del Parlamento: non solo, ma deve anche sentire il flusso delle idee direttive che sono insite alla funzione parlamentare, la quale controlla soprattutto l'uso che il potere esecutivo fa del pubblico danaro.

Queste osservazioni derivano da uno stato molto penoso dell'animo mio, non perchè sono costretto a dare le mie dimissioni da presidente della Commissione, ma perchè chi, come me, è stato molto tempo alla Camera in ben altri tempi non può assistere indifferente a que-

sto indirizzo molto pericoloso del Governo italiano nei rapporti con il Parlamento. (*Applausi*).

DEL GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non posso concederle la parola sull'interrogazione, perchè quando un'interrogazione è firmata da più senatori, il primo firmatario solo ha diritto di rispondere al ministro.

Mi duole, ma il regolamento su questo punto è testuale. Ella può rinnovare questa discussione quando vuole, o presentando un'altra interrogazione o presentando un'interpellanza che, secondo il nostro regolamento, permette a tutti i senatori di intervenire nella discussione.

DEL GIUDICE. Mi riservo allora di presentare una interpellanza, perchè l'argomento è troppo grave e non mi pare esaurito con la risposta del ministro.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Visto che l'onorevole interrogante annunzia il proposito di presentare un'interpellanza, rinvio allo svolgimento dell'interpellanza la risposta che avrei dovuto dare al senatore Bianchi. Soltanto anticipo una preghiera viva. Una divergenza sui campi d'azione dei due enti, che credevo distinti e che il senatore Bianchi ritiene sovrapposti non giustifica che un'alta personalità come il senatore Bianchi, rifiuti l'opera sua a quella Commissione di cui è stato lustro finora; quindi lo prego di voler continuare a dare l'opera sua alla Commissione che è una altra cosa indipendente dall'ente contro l'analfabetismo, come mi propongo di dimostrare in sede di interpellanza.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Comando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Intervengo in questa discussione incidentalmente, semplicemente per chiarire due punti, sui quali si è fermato l'onorevole collega Bianchi Leonardo. Egli ha affermato che è tempo che finiscano i decreti-legge, e che è tempo che siano discussi tutti i bilanci. Precisamente su questi due punti sono lieto di potere assicurare il Senato che il Governo è intenzionato

di sostenere nell'altro ramo del Parlamento che si discutano al più presto i bilanci, per cominciare ad entrare nel funzionamento normale del Parlamento. E riguardo ai decreti-legge, il Governo ha già dimostrato di limitarli (*commenti*) ai puri e semplici casi di necessità ed urgenza. Il Governo si è limitato a introdurre per decreto delle modificazioni a decreti-leggi esistenti, e che il Parlamento non ha ancora trovato il tempo di convertire in legge.

Del resto, onorevoli colleghi, voi vedete come noi continuiamo a presentare disegni di legge di conversione di questi decreti-legge, tanto qui come nell'altro ramo del Parlamento, e ci affrettiamo e ci sforziamo di provocare dal Parlamento le sue deliberazioni per sistemare e legittimare quello che si è fatto, in quanto il Parlamento creda, nonchè di fare cessare ciò che di questa legislazione eccezionale del tempo di guerra e dell'immediato post-guerra deve cessare. Questa assicurazione tenevo a dare al Senato in risposta ai due rimarchi sollevati dall'onorevole collega Bianchi Leonardo.

PRESIDENTE. Verrebbe ora all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Rebaudengo, ma d'accordo col Governo è stata rinviata a giorno da destinarsi.

Viene in seguito l'interrogazione del senatore Fracassi al ministro di agricoltura, ma non essendo presente il senatore Fracassi l'interrogazione decade.

Presentazione di disegni di legge.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge per la « Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1921 n. 1496 che reca l'avanzamento degli ufficiali di complemento trasferiti nei quadri del servizio attivo permanente ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge, il quale seguirà il corso stabilito dal regolamento.

MAURI, *ministro dell'agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURI, *ministro dell'agricoltura*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2466, col quale è soppressa la Regia stazione sperimentale di caseificio in Lodi ed è fondato nella stessa città un istituto sperimentale consorziale autonomo di caseificio;

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2136, che esenta dalle ordinarie tasse di registro e bollo tutti gli atti e documenti per la costituzione e il funzionamento dell'istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura;

Conversione in legge del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 267, che autorizza il prelevamento, sui prezzi di produzione nazionale dell'anno agrario 1920-21 (raccolto 1921) di cui all'art. 1° del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 660, di cent. 50 per ogni quintale in favore di istituti di istruzione e di sperimentazione agraria.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro dell'agricoltura della presentazione di questi tre disegni di legge, i quali seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge votati per alzata e seduta nella seduta di ieri.

Prego il senatore, segretario, Frascara, di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti diretti a promuovere e sussidiare le opere di irrigazione » (N. 5 e 5 bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti diretti a promuovere e sussidiare le opere di irrigazione ».

Chiedo all'onor. ministro se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

MAURI, *ministro di agricoltura*. Consento.

PRESIDENTE. Prego l'onor. senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge dell'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 5-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Onorevoli colleghi, bisognerebbe esser ciechi per non comprendere la somma importanza delle opere di irrigazione. La produzione agricola si avvantaggia grandissimamente da due condizioni: calore ed umidità del suolo. Esse favoriscono, come tutti sanno, lo sviluppo dei vegetali e sono due fattori essenziali della fertilità dei terreni. La provvidenza ha largito specialmente all'Italia meridionale una temperatura favorevolissima per l'agricoltura, ma purtroppo il suolo arido per tanti mesi dell'anno ci impedisce di trarne profitto. L'uomo però ha trovato un riparo a questa mancanza, e questo riparo è appunto l'irrigazione.

Purtroppo però queste due condizioni, calore e acqua, sono favorevoli anche per lo sviluppo della malaria. L'acqua è il focolare anofeligeno, dove, cioè, trovano la loro culla le zanzare che propagano la malaria. Il calore è necessario perchè i parassiti malarici subiscano nel corpo dell'anofele quelle fasi di sviluppo, senza le quali l'anofele non è capace di trasmettere la malaria all'uomo.

Come si vede, ciò che è favorevole in un senso all'agricoltore, gli è sfavorevole in un altro senso.

Se fin da quando è stato dimostrato che l'anofele e solo l'anofele propaga la malaria, si fosse intrapresa una lotta seria contro questa endemia, coi metodi che fin da principio apparvero più sicuri — bonifica umana, profilassi meccanica e chimica — a quest'ora forse non occorrerebbe proporci il quesito se l'irrigazione non possa per avventura diventare fomite di malaria.

Purtroppo lo scetticismo ha trionfato e contro la malaria si è fatto invece di una lotta intensa, una parvenza di lotta che ricorda il tentativo di vuotare il mare con un cucchiaino.

Siamo perciò obbligati a tener presente la possibilità, anzi la certezza che l'irrigazione

possa aggravare le condizioni malariche già molto gravi del nostro paese, soprattutto nell'Italia media e meridionale.

Che l'irrigazione possa creare dei nuovi focolai malarici, è cosa evidentissima. Ed io ricordo che già nel 1898 in quella nota in cui per primo indiziavo come sospetto di propagar la malaria l'anofele, scrivevo queste parole: « A Lainate, vicino a Saronno, il canale Villoresi ha portato l'*Anopheles claviger* in abbondanza e la malaria ». Prima che quel paese del piano lombardo asciutto diventasse irriguo, gli anofeli non trovavano l'acqua opportuna per svilupparsi e perciò erano assenti, come pure era assente la malaria. L'irrigazione ha permesso lo sviluppo di una grande quantità di anofeli e poco dopo, cioè nel 1897, le terzane vi erano comparse ed erano diventate più frequenti nel 1898.

La cosa è in certo modo intuitiva e non occorre soffermarsi. Le popolazioni meridionali conoscono benissimo i vantaggi dell'irrigazione e se, come osserva il Governo nella sua relazione, finora le utilizzarono limitatamente, si deve, aggiungo io, in parte non piccola, piuttosto che alla deficienza di leggi o di sussidi, alle febbri malariche, che tarparono le ali alle più belle iniziative.

Con queste mie osservazioni non voglio affatto venire alla conclusione che la legge attuale non debba essere approvata, ma voglio soltanto esprimere la mia meraviglia che non vi si tenga conto del problema malarico.

Mi riesce incomprensibile come il Ministero d'agricoltura abbia potuto cadere in questa dimenticanza, quando penso che lo stesso Ministero ha riconosciuta la necessità di dare all'anofelismo tutta l'importanza che merita. È dal Ministero d'agricoltura che è venuto il progetto di un laboratorio per lo studio della vita degli anofeli, i quali, con accorgimenti e malizie incredibili, in gran parte ancora non precisate, attentano alla nostra vita; è dal Ministero d'agricoltura che è venuta la proposta di Consorzi antianofelici. Vero è che il benemerito autore di queste geniali iniziative, morto prima di nascere, è stato premiato affidandogli mansioni del tutto differenti, ma per suo merito, se non mi sbaglio, è sorta almeno una Commissione che ho l'onore di presiedere, per lo studio dei problemi attinenti alla malarico-

logia, nei rapporti coll'agricoltura. Se questa Commissione fosse stata interrogata a proposito di questa legge, non avrebbe mancato di esprimere il suo parere nel senso che le opere di irrigazione devono essere promosse, ma con le debite cautele per non compromettere la salute della popolazione. Occorreranno delle spese maggiori nella esecuzione delle opere, ma saranno compensate dal non estendersi dal flagello malarico.

Il problema è molto arduo e non è ancora studiato a sufficienza, perchè si danno località, nelle quali gli anofeli sono abbondantissimi e la malaria non attecchisce. Di questo fatto debbesi tener gran conto per il modo di utilizzazione delle acque nell'irrigazione.

Uniformandomi a questi concetti, io propongo che faccia parte della Commissione Reale riordinata col Regio decreto 1° luglio 1920, n. 994 un entomologo, il quale possieda conoscenze precise sulla biologia degli anofeli. La necessità di questo entomologo è evidente perchè talvolta basta trascurare piccoli particolari nell'esecuzione delle opere d'irrigazione per favorire enormemente lo sviluppo degli anofeli e talvolta basta modificarne altri per impedirne lo sviluppo. L'entomologo non può esser sostituito dal medico igienista, perchè, i medici per quanto colti, com'è naturale, non sono profondi nelle ricerche entomologiche e, quel che è peggio, qualche volta credonsi competenti, come fa fede, per esempio, una recentissima pubblicazione ufficiosa, se non ufficiale, utile quanto si crede dal lato medico ma deficientissima dal lato della biologia degli anofeli.

Propongo in secondo luogo che all'art. 1° del presente disegno di legge comma f) si aggiungano queste parole « e dell'igiene ». Perciò il comma f) suonerebbe così:

f) a vigilare sul buon funzionamento delle opere di irrigazione, ed a proporre, su parere della Commissione Reale per le irrigazioni, all'autorità competente i provvedimenti di dichiarazione di decadenza dei concessionari quando venga meno la manutenzione delle opere e la utilizzazione a scopo irriguo di canali e serbatoi con danno dell'agricoltura e dell'igiene.

FROLA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA, *relatore*. L'Ufficio centrale ha avuto un compito abbastanza facile perchè si tratta

di un progetto di legge di evidentissima utilità e sul quale non si poteva discutere molto ma approvarlo, salvo alcuni miglioramenti in alcune disposizioni, ed anzi fare plauso all'iniziativa presa dal Governo nel presentarlo nell'intento di giovare in tutti i modi possibili l'agricoltura, perchè si tratta, con questo progetto di legge, di aumentare la produzione, la potenzialità economica della terra.

L'Ufficio centrale si è trovato di fronte ad un primo disegno di legge che era stato presentato dall'onorevole Micheli, ed esaminatolo articolo per articolo ponderatamente, ha fatto diverse osservazioni ed ha proposto diversi emendamenti. L'onorevole Micheli ha ripresentato, con l'attuale legislatura il disegno di legge che aveva presentato il 31 gennaio di questo anno, e ripresentandolo ha accolto quasi tutti gli emendamenti e quasi tutte le osservazioni che aveva fatto l'Ufficio centrale. Quindi l'Ufficio centrale non ha potuto che rallegrarsi di aver trovato l'accoglimento delle sue proposte. L'attuale ministro di agricoltura, onorevole Mauri, le ha anche accolte introducendovi un emendamento, quello cioè di estendere fino a 5 milioni la somma stanziata nel bilancio per sussidiare e promuovere le opere di irrigazione a favore dell'agricoltura.

Già l'Ufficio centrale aveva fatto rilevare quanto fosse importante concorrere a questa opera intesa all'incremento della produzione della terra, e come non fosse sufficiente la somma di un milione preventivamente stanziata, e faceva voti che le condizioni finanziarie del bilancio, potessero essere tali da aumentarla.

L'Ufficio centrale accetta con molta soddisfazione l'emendamento in parola presentato dall'onorevole ministro.

Riferirò ora brevemente su alcune proposte di modifica che l'Ufficio centrale ha fatte; alcune di sostanza ed alcune di forma, già accennate nella relazione.

Quelle di sostanza essenzialmente hanno tratto origine dai poteri della Commissione Reale, della quale ha parlato già il senatore Grassi, Commissione che il Regio decreto del 1 luglio 1920 riordinava fissandone i precisi poteri.

Ora parve all'Ufficio centrale che i poteri che erano stati accennati nell'articolo 1 del disegno di legge, venissero a mutare in qualche

parte la finalità di questa Commissione Reale, la quale per quanto abbia poteri estesi, è sempre una Commissione che ha potere consultivo essenzialmente e di carattere generale, quindi l'Ufficio centrale ha proposto un emendamento tendente a chiarire, i poteri della Commissione medesima.

L'Ufficio centrale ha voluto però mantenere, non solo il compito della Commissione Reale, secondo quanto è definito nel decreto di cui ho tenuto parola, ma ha voluto accennare che dovessero essere rispettati i corpi tecnici che si trovano già presso il Ministero dei lavori pubblici relativamente alle opere di irrigazione. Questo è un concetto di ordine pubblico generale, perchè riteniamo che il Ministero di agricoltura, pur avendo nella legge uno scopo determinato, in quanto si riferisce alla parte tecnica debbano rispettarsi le competenze dei corpi tecnici presso il Ministero dei lavori pubblici senza istituirne dei nuovi.

Quindi si disse: non intendiamo nemmeno lontanamente si supponga che altri corpi tecnici vengano ad istituirsi alle dipendenze del Ministero di agricoltura, ma debbono essere salve le attribuzioni dei corpi tecnici attualmente esistenti.

Ha poi formulato un altro emendamento per la soppressione di un articolo, che è quello relativo alle limitazioni nelle agevolazioni tributarie, perchè si era detto nel disegno di legge, all'art. 3, che per quanto concerne le agevolazioni tributarie, esse s'intendono limitate solo alla parte che interessa alla irrigazione.

Quando lo scopo delle opere sia promiscuo di irrigazione o di provvista di acqua potabile o di produzione di forza motrice, l'Ufficio centrale, accogliendo i consigli dati dalla Commissione reale volle escludere queste limitazioni, specialmente perchè sarebbe difficile di trovare il punto preciso quando una sola derivazione d'acqua serva a diversi scopi; ha deciso perciò che non si deve procedere a queste distinzioni e quindi, ha proposto — seguendo quanto aveva detto la Commissione Reale nei suoi lavori — la soppressione della limitazione contenuta in detto articolo; poi propone alcuni emendamenti di pura forma.

Infine v'era un'articolo, l'ultimo, che comprendeva diverse norme in una sola disposizione parecchie pagine di testo, lo ha scomposto

secondo la natura delle attribuzioni e delle facoltà che si davano agli enti relativamente all'irrigazione.

Queste sono le proposte che sottoponiamo all'onorevole ministro di Agricoltura. Quanto alla proposta fatta dal senatore Grassi, l'Ufficio centrale deve rimettersi completamente al Governo; se il Governo crede di accogliere questa proposta, l'Ufficio centrale non ha nulla da opporre. Ma ha solo una osservazione da fare: nel decreto luogotenenziale del 1° luglio 1920 che riordina e rinnova la Commissione reale per le opere di irrigazione vi è l'art. 2 che dice che la Commissione è composta di un Presidente nominato con Decreto reale, di due senatori, di due Deputati e di 4 persone di notoria competenza nelle discipline idrauliche e idrologiche.

Certamente non può strettamente entrare in quanto ha accennato l'onorevole Grassi....

GRASSI. Io direi idrobiologiche.

FROLA. Il Senato non può fare queste indagini sulla competenza scientifica di determinate persone; ma quando con queste quattro persone potesse entrare la competenza speciale accennata dal senatore Grassi il Governo potrebbe anche dar soddisfazione al suo desiderio.

Poi all'articolo 3, primo comma, si propone di aggiungere il capoverso: « Sussidi per opere di irrigazione potranno anche essere concessi a comuni i quali si propongono di utilizzare per la irrigazione le acque di fogna mediante l'esecuzione di opere di canalizzazione previste in speciali progetti approvati dal ministero di Agricoltura, sentito il Comitato tecnico della Commissione reale per l'irrigazione e il Comitato tecnico del Consiglio di agricoltura ».

« Torrigiani Filippo, Della Noce, Viganò, Del Lungo, Pecori Giraldi, Sanarelli, Lamberti ».

L'Ufficio centrale per sua parte non ha difficoltà di accettare questo emendamento che considera come una esplicazione delle disposizioni che giustamente il Governo ha prima d'ora presentato, e che mantiene l'attuale ministero di agricoltura, col disegno di legge; e non ci resta quindi che raccomandare questo al Senato perchè sia approvato.

MAURI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURI, *ministro di agricoltura*. Il Governo è assai grato all'Ufficio della pregevole collaborazione prestata anche nell'esame di questo disegno di legge; ed è stato molto lieto, nell'accettare le modificazioni che l'Ufficio ha proposto, di rendere ancora una volta omaggio alla saggezza legislativa della Camera Alta. Le proposte di emendamento che il relatore ha ora prospettate sono dal Ministero molto volentieri accolte.

Già ci siamo messi d'accordo riguardo alla formulazione dell'articolo primo sopprimendo il comma *a*) e l'accento in esso contenuto alla Commissione Reale delle irrigazioni. E ciò ha il significato preciso che nulla viene innovato riguardo ai poteri di questa Commissione, quindi la sua piccola carta istituzionale, cioè la legge del 17 luglio 1920, integrata dalle disposizioni del Regio decreto 1° luglio 1920, rimane immutata.

Siccome però col comma *a*) si autorizza anche il Ministero di agricoltura a far compiere, per le irrigazioni, studi e proposte e con la soppressione integrale del comma stesso questa facoltà di far compiere studi verrebbe a trovarsi eliminata, si è concordato l'emendamento nel senso che pur sopprimendo l'intero comma *a*) si usi al comma *b*) questa dizione: « *a far compiere e a sussidiare gli studi e la redazione dei progetti riguardanti opere di irrigazione* », ecc.

Sull'emendamento proposto all'articolo 3 perchè vengano eliminate le restrizioni fissate nel secondo alinea pel caso in cui si tratti di opere che interessano opere di irrigazione da una parte e dall'altra opere per provvista di acqua potabile o per forza motrice, siamo pure d'accordo.

Un emendamento nuovo, come ha avvertito il relatore, è stato proposto da parecchi senatori, a firma del senatore Filippo Torrigiani e d'altri, per la concessione di sussidi ad opere d'irrigazione nelle quali si abbia la possibilità di utilizzare anche delle acque di fogna.

Ci troviamo perfettamente concordi anche su questo punto, il quale non è che una esplicitazione del programma già concretato nel disegno di legge.

Abbiamo poi le due osservazioni del senatore professor Grassi, il quale anzitutto chiede,

richiamando opportunamente la nostra attenzione sul grave problema della malaria, che al comma *f*) là dove si parla di danni dell'agricoltura, si abbia ad accennare anche ai danni dell'igiene. Accetto ben volentieri questa aggiunta, perchè integratrice del concetto a cui il comma *f*) è stato ispirato.

In secondo luogo l'onorevole Grassi ha espresso il desiderio che nella costituzione della Commissione Reale per l'irrigazione si abbia a tener conto di quei benemeriti che allo studio delle questioni malariologiche hanno dato la loro attività con competenza e sapere. Io sono lieto di rispondergli che, senza nulla innovare in questa legge ma promovendo un decreto integratore, ovvero nel procedere alla designazione degli esperti per i posti che si rendessero vacanti, questo suo desiderio potrà essere soddisfatto.

Per ultimo l'Ufficio centrale propone di modificare l'ultimo comma dell'articolo primo nel senso che non si proceda a disposizioni speciali per la divisione di lavoro tra il Ministero dei lavori pubblici e quello dell'agricoltura, ma si abbia a riaffermare in massima che « in ogni caso è riservata la competenza del Ministero dei lavori pubblici e dei suoi organi tecnici ».

Accetto anche questo emendamento perchè nulla è più lontano dalle nostre intenzioni che il proposito di invadere la competenza di altri Ministeri; e la nuova formulazione deve significare che nella divisione del lavoro tra i due Ministeri non v'ha nulla di cambiato; poiché come il Ministero dei lavori pubblici ha i suoi ordini tecnici per provvedere alle funzioni a lui demandate, così il Ministero dell'agricoltura con i suoi organi e il suo ufficio tecnico per l'irrigazione provvederà alla esecuzione della presente legge.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego gli onorevoli senatori segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Amero D'Aste, Annaratone, Artom.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bava Beccaris, Bellini, Bennati, Berenini, Ber-

gamasco, Beria D'Argentina, Berio, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Bettoni, Bianchi Leonardo, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Campello, Capaldo, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Contarini, Corbino.

Dalloio Alberto, Dalloio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, Di Bagno, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fadda, Fano, Ferraris Carlo, Filomusi Guelfi, Foà, Francica-Nava, Frascara, Frola.

Gallina, Garavetti, Garofalo, Gatti, Gerini, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Grandi, Grassi, Gualterio, Guidi.

Hortis.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Lambertini, Libertini, Loria, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Maragliano, Marescalchi Gravina, Martinez, Martino, Massarucci, Mayer, Mazza, Melodia, Mengarini, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Novaro, Nuvoloni.

Pagliano, Palumbo, Pansa, Papadopoli, Pascali, Passerini Angelo, Paternò, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Pirelli, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quartieri.

Rattone, Rava, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Reynaudi, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salata, Salvia, Sanarelli, Sandrelli, Schiralli, Schupfer, Sechi, Serristori, Setti, Sforza, Sili, Sonnino, Sormani, Squitti, Suardi, Supino.

Tamassia, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Terlonia, Torraca, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Viganò, Vigliani, Vigoni, Visconti Modrone, Vitelli, Volterra.

Wollemberg.

Ziliotto, Zupelli.

Seguito della discussione.

PRESIDENTE. Torniamo alla discussione del disegno di legge sull'irrigazione.

Se nessun altro chiede di parlare nella discussione generale, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Ministero di agricoltura è autorizzato a prendere i seguenti provvedimenti, entro i limiti dei fondi che verranno stanziati in bilancio, allo scopo di promuovere l'aumento della produzione agraria mediante opere d'irrigazione:

a) a sussidiare gli studi e la redazione dei progetti riguardanti opere di irrigazione e la migliore utilizzazione di acque superficiali e sotterranee a scopo agrario, specialmente nell'interesse delle provincie meridionali, su proposta e parere del Comitato tecnico della Commissione Reale per le irrigazioni.

b) a sussidiare le ricerche di acque sotterranee, le trivellazioni, la costruzione di pozzi, gli impianti di aeromotori, e gli impianti elettrici connessi a progetti di distribuzione di acqua per rendere irrigui terreni asciutti, su domanda di privati, di provincie, comuni, consorzi e associazioni di agricoltori, e consorzi tra enti locali e fra Società commerciali o privati, sentito il Comitato tecnico della Commissione Reale per le irrigazioni;

c) a sussidiare campi sperimentali di irrigazione e sub-irrigazione;

d) a promuovere e premiare iniziative private per la maggiore estensione delle opere di irrigazione, in applicazione del testo unico delle leggi sul concorso dello Stato nelle spese per opere d'irrigazione, approvato con R. decreto 22 luglio 1920, n. 1154;

e) a vigilare sul buon funzionamento delle opere di irrigazione, ed a proporre, su parere della Commissione Reale per le irrigazioni, all'autorità competente i provvedimenti di dichiarazione di decadenza dei concessionari quando venga meno la manutenzione delle opere e la utilizzazione a scopo irriguo di canali e serbatoi con danno dell'agricoltura.

In ogni caso è riservata la competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e dei suoi organi tecnici.

PRESIDENTE. A questo articolo primo sono stati presentati due emendamenti. Uno concordato tra Governo e Commissione al comma *b*), che diviene *a*) essendo stato soppresso il comma *a*) del progetto ministeriale, invece di dire « a sussidiare gli studi e la redazione dei progetti ecc. », si propone di dire « a far compiere e sussidiare gli studi e la redazione dei progetti ecc. ».

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'altro emendamento è quello proposto dal senatore Grassi alla fine del comma *f*) ora *e*) dove si dice: « a scopo irriguo di canali e serbatoi con danno dell'agricoltura » egli propone che si dica: « con danno dell'agricoltura e dell'igiene ».

Questa aggiunta è stata accettata dall'Ufficio centrale e dall'onorevole ministro.

La pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora ai voti l'intero articolo 1° così emendato e con l'intesa che, in seguito alla soppressione del comma *a*) dal disegno di legge ministeriale, i commi *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) diventano rispettivamente i commi *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Per l'applicazione del testo unico predetto e della legge presente il Ministro del Tesoro è autorizzato a portare a 5 milioni il fondo stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, a decorrere dall'esercizio finanziario 1921-22.

Le somme stanziare nei singoli esercizi per tutti i fini predetti, che non venissero impegnate per pagamenti di contributi ordinari o di premi o sussidi straordinari o di spese di redazione di progetti, saranno conservate, trasportate ed erogate negli esercizi successivi.

(Approvato).

Art. 3.

Le provincie, i comuni, che, da soli o associati ad altri comuni o a privati proprietari o affittuari o a società di condotte d'acqua, o a consorzi d'irrigazione, o per conto di costituendi consorzi irrigui, completino o sviluppino opere a scopo di irrigazione, o a scopo promiscuo di provvista d'acque potabili, di acque per abbeveraggio di bestiame, di acque per rendere irrigui terreni asciutti e di produzione di forza motrice, sono parificati ai Consorzi irrigui e godono dei privilegi e favori a questi concessi dalla legge 29 maggio 1873, n. 1387, dal testo unico 22 maggio 1920, numero 1154 e dalla presente legge, per conto proprio e nell'interesse dei Consorzi di cui essi promuoveranno la costituzione, volontaria, o obbligatoria.

PRESIDENTE. Sopra questo articolo terzo come ha già avvertito il relatore, è stato presentato un emendamento dai senatori Filippo Torrigiani, Della Noce, Viganò, Del Lungo, Pecori Giraldi, Sanarelli e Lamberti.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

All'articolo terzo, primo comma, è aggiunto il seguente capoverso: « i sussidi per opere di irrigazione potranno essere anche concessi a comuni i quali propongono di utilizzare per l'irrigazione le acque di fogna mediante l'esecuzione di opere di canalizzazione previste in speciali progetti approvati dal Ministero di agricoltura sentito il Comitato tecnico della Commissione reale per le irrigazioni e il Comitato tecnico del consiglio superiore di agricoltura ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ed il ministro hanno già dichiarato che accettano questo emendamento.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora ai voti l'intero articolo terzo così modificato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

La costituzione dei Consorzi irrigui è dichiarata obbligatoria con decreto del prefetto della provincia in cui è situata la maggior parte della superficie dei terreni da irrigare sentito il parere della cattedra ambulante di agricoltura.

Il prefetto può emanare il provvedimento di ufficio o su domanda di enti o privati interessati, quando ne sia dimostrata la convenienza per l'incremento dell'agricoltura.

La domanda potrà essere presentata anche dall'impresa concessionaria di un serbatoio o canale o di una rete di pozzi a scopo principale di irrigazione, nell'interesse proprio e del costituendo consorzio irriguo, purchè l'impresa abbia raccolte le sottoscrizioni degli interessati all'acquisto dell'acqua, siano proprietari o affittuari, di almeno la metà della superficie irrigabile, e si impegni a trasferire la proprietà al costituendo Consorzio col pagamento di rate di ammortamento.

Contro il decreto del prefetto è dato soltanto ricorso al Ministero per l'agricoltura, che deciderà su conforme parere della Commissione Reale per le irrigazioni.

(Approvato).

Art. 5.

I mutui della Cassa depositi e prestiti a favore di provincie, comuni e Consorzi irrigui, per opere a scopo d'irrigazione, autorizzati dall'art. 10 del testo unico 22 luglio 1920, n. 1154 sul concorso dello Stato per opere di irrigazione sono disciplinati dal testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 e dalle norme seguenti.

Tali mutui saranno garantiti con delegazioni sulle tasse consorziali, alle quali corrisponderà il vincolo sui ruoli, dati in riscossione agli esattori consorziali con le modalità e le sanzioni stabilite per la riscossione delle imposte dirette, e ferme restando le disposizioni che disciplinano i mutui della Cassa depositi e prestiti ai Consorzi in genere.

La somministrazione delle somme mutuate sarà fatta dalla Cassa depositi e prestiti a rate nel corso della costruzione delle opere, e comincerà appena risulti:

a) essere stato formato il catasto consorziale ed approvato con decreto ministeriale, se-

condo le modalità prescritte dagli articoli 10 e 19 del regolamento 28 febbraio 1886, numero 3733;

b) essere stato emanato il decreto Reale che accorda ad essi la facoltà dell'esazione dei contributi consorziali con i privilegi e nelle forme fiscali, secondo il disposto dell'art. 6 della legge 29 maggio 1873, n. 1387;

c) essere stato redatto il *campione* ai sensi degli articoli 12 e 14 del regolamento sopra citato e rilasciate le relative delegazioni a favore della Cassa depositi e prestiti sulle tasse consorziali, agli agenti incaricati di riscuoterle;

d) essere stato assicurato nei modi di legge quanto si riferisce al vincolo sui ruoli delle tasse consorziali rappresentate dalle delegazioni emesse a favore della Cassa mutante.

Nel caso di mutui concessi a provincie e a comuni sarà sufficiente che le annualità risultino garantite con delegazioni sulla sovraimposta finanziaria a termini dell'articolo 75 del T. U. delle disposizioni generali e speciali riguardanti la Cassa Depositi e Prestiti, approvato con D. Decreto 2 gennaio 1913 N. 453.

(Approvato).

Art. 6.

La Cassa Depositi e Prestiti metterà a disposizione dell'Ente che intenda costruire l'opera d'irrigazione, in conto corrente, l'intero ammontare del mutuo deliberato a norma di legge, non appena risultino soddisfatte le condizioni predette.

La prima rata delle somme necessarie per la costruzione delle opere d'irrigazione alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi irrigui sarà versata sull'ammontare totale del mutuo, all'atto dell'inizio dei lavori, nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio del Genio Civile in base al progetto approvato, e per il rimanente, in rate successive, in base a certificato di avanzamento dei lavori redatto dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile nella cui circoscrizione si eseguiranno i lavori predetti.

Le anticipazioni da farsi sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti non potranno superare un decimo di ciascun mutuo e non potranno consentirsi che per forniture e lavori fatti in economia, oppure in caso di appalti concessi a Società cooperative di produzione e lavoro.

L'ultima rata di ciascun mutuo è subordinata al collaudo approvato dal Genio Civile. Per ciascuna anticipazione resta ferma la necessità di esibire alla Cassa, insieme con la domanda, il nulla osta del Prefetto, ai sensi delle disposizioni che regolano i mutui della Cassa tessa.

(Approvato).

Art. 7.

Il contributo dello Stato a favore di Enti ammessi al mutuo potrà essere corrisposto nella misura di lire 4 di interesse annuo per ogni 100 lire di capitale mutuato, per un solo decennio.

In tal caso il Ministero di agricoltura pagherà, alla fine di ogni anno, alla Cassa Depositi e Prestiti, per conto della Provincia, del Comune o del Consorzio che costruisce l'opera d'irrigazione e per un periodo non superiore a cinque anni, una somma corrispondente alla rata di ammortamento del capitale mutuato, fino a raggiungere l'ammontare complessivo delle dieci rate del concorso statale, scontate al 4%.

In ogni caso il pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti, da parte del Ministero di Agricoltura, delle rate di ammortamento del capitale mutuato non potrà protrarsi oltre l'anno successivo a quello nel quale entra in esercizio l'opera d'irrigazione, fermo restando però sempre come limite insuperabile il quinquennio di cui sopra.

All'atto dell'approvazione del progetto d'arte delle opere da costruirsi, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile, nella cui circoscrizione si debbono svolgere i lavori, stabilirà il periodo massimo nel quale le opere dovranno essere compiute. In caso di sospensione dei lavori è fatto l'obbligo all'Ente costruttore ed a tutto suo rischio, di darne avviso in forma legale all'Ufficio del Genio Civile competente, il quale riferirà al Ministero di Agricoltura per i provvedimenti di sua competenza.

Ove le località nelle quali vengono a trovarsi le opere di irrigazione appartengano alla circoscrizione di più Uffici del Genio Civile, sarà competente quell'Ufficio nella circoscrizione del quale i lavori avranno maggiore importanza.

Qualora le rate di ammortamento come sopra pagate dal Ministero di Agricoltura alla Cassa Depositi e Prestiti, per conto di Provincie, Co-

muni e Consorzi irrigui, non raggiungano l'ammontare complessivo della somma risultante dalle dieci quote di concorso, scontate al 4%, la rimanenza sarà versata successivamente in tante rate annue fino allo scadere del decennio, a credito dell'Ente mutuatario alla Cassa Depositi e Prestiti, e di tali versamenti si terrà conto a scempe delle annualità da esigersi in seguito per l'ammortamento del mutuo.

(Approvato).

Art. 8.

Il concorso statale e i mutui potranno essere concessi ai consorzi indipendentemente dal concorso, che sarà facoltativo, delle provincie e dei comuni previsto dall'articolo 3 del testo unico 22 maggio 1920 n. 1154, qualunque sia la quantità d'acqua destinata all'irrigazione, purchè in ogni caso non sia inferiore a un litro al minuto secondo.

Le somme versate dal Ministero di agricoltura alla Cassa depositi e prestiti saranno imputate in escompe di delegazioni di futura scadenza.

Le quote di ammortamento e interessi relativi a mutui godranno di privilegio su qualunque altra entrata che fosse percepita dai consorzi.

(Approvato).

Art. 9.

Gli Istituti di emissione, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione, gli Istituti di previdenza, gli Istituti di credito fondiario, le Casse di Risparmio, le Banche Popolari, gli Istituti di credito agrario di esercizio e di miglioramento sono autorizzati a concedere mutui, per opere a scopo precipuo di irrigazione in conformità del Testo Unico 22 Maggio 1920 N. 1154 e della presente legge e con norme analoghe a quelle stabilite dalla presente legge per i mutui della Cassa Depositi e Prestiti, anche per quanto concerne la delegazione a loro favore della riscossione di contributi consorziali o di sovrainposte comunali e provinciali, in deroga a qualunque disposizione di legge, di statuto e di regolamento; e il Ministero di agricoltura potrà consentire alla cessione a loro favore dei contributi statali.

Il contributo dello Stato, stabilito in base alle spese previste nel progetto delle opere approvato dal competente Ufficio del Genio Civile e dal Ministero di Agricoltura, verrà liquidato a cura dell'Ufficio del Genio Civile sui lavori annualmente eseguiti, in proporzione all'impegno preso in base alla spesa prevista.

Le norme di cui agli articoli 53 e 54 del Regio Decreto-legge 9 Ottobre 1919 N. 2161 sono applicabili anche in materia di canali e di reti di pozzi costruiti a scopo di irrigazione.

Nel caso di mutui concessi da Istituti di credito con garanzia di prima ipoteca su tutte o parte delle aree espropriate per la costruzione di opere di irrigazione, l'ipoteca s'intenderà estesa legalmente alle opere che verranno costruite; e le iscrizioni ipotecarie a garanzia dell'Istituto mutuante saranno valide in ogni caso di fronte a terzi creditori di proprietari di fondi consorziati per le opere irrigue. Tali mutui non potranno eccedere il 75% del valore delle aree e della spesa prevista per l'esecuzione delle opere. La somministrazione delle somme mutate avrà luogo ratealmente in base a stati di avanzamento dei lavori debitamente accertati dal competente Ufficio del Genio Civile.

(Approvato).

Art. 10.

Gli atti relativi alla costituzione di consorzi di irrigazione, o diretti ad estendere, intensificare e migliorare le irrigazioni, nonchè di acquisto dell'acqua per le irrigazioni, o pel riscatto di opere preesistenti, e gli atti per modificazione dei precedenti contratti, statuti, o disposti da regolamenti approvati dal Ministero di agricoltura, su parere della competente Cattedra ambulante di agricoltura, saranno registrati colla tassa fissa di lire 10 per la parte che attiene alla costituzione e al funzionamento dei Consorzi di irrigazione.

È ridotta a metà la tassa di registro per gli atti giudiziari compiuti dai Consorzi di irrigazione, per le sentenze e i lodi arbitrali che concernano controversie in cui siano parte i Consorzi di irrigazione.

Qualora occorra trascrivere tali atti o sentenze o lodi sarà dovuta, per la trascrizione, la tassa fissa di lire 10.

La durata di tali riduzioni è di anni 10 dalla data dell'atto costitutivo del Consorzio.

È ridotta a metà la tassa di bollo per le delegazioni di contributi consorziali a garanzia dei mutui concessi a Consorzi di irrigazione dagli istituti di credito o dalla Cassa depositi e prestiti o dal Comitato speciale istituito con Regio decreto 28 novembre 1919, n. 2405.

Sono ridotte a un quinto le tasse ipotecarie per i mutui ipotecari concessi a norma dell'articolo 9.

(Approvato).

Art. 11.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in un testo unico le disposizioni della presente legge con quelle della legge 29 maggio 1873, n. 1787 e del testo unico approvato con Regio decreto 22 maggio 1920, n. 1154.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella tornata di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920 n. 325, che autorizza la fondazione in Milano di un Istituto sperimentale di meccanica agraria ». (N. 182).

PRESIDENTE, L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 325, che autorizza la fondazione in Milano di un Istituto sperimentale, di meccanica agraria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:
(V. Stampato N. 182).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge, con l'emendamento di cui all'articolo seguente, il Regio decreto 7

marzo 1920, n. 325, che autorizza la fondazione con sede in Milano dell'Istituto sperimentale di meccanica agraria.

(Approvato).

Art. 2.

È soppresso il capoverso dell'articolo 2 del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 325.

(Approvato).

ALLEGATO ALLA RELAZIONE.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Riconosciuta la necessità di fondare un Istituto di meccanica agraria;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con il ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al Governo del Re di fondare col concorso di enti pubblici e privati, un Istituto sperimentale di meccanica agraria, a sussidio dell'agricoltura e dell'industria nazionale, da erigersi in ente morale sotto l'alta vigilanza del Ministero per l'agricoltura.

Esso ha per iscopo di promuovere con opera di ricerca, di controllo e di consulenza il progresso delle macchine e degli impianti meccanici destinati a scopo agrario; di contribuire, inoltre, alla diffusione ed al miglior uso di essi con riguardo alle condizioni particolari delle singole regioni d'Italia.

Art. 2.

L'Istituto svilupperà specialmente la propria azione nei luoghi e nei tempi richiesti dai lavori agricoli.

L'Istituto avrà la sua sede presso la Regia scuola superiore di agricoltura di Milano.

Art. 3.

Nelle spese d'impianto lo Stato concorre con L. 100.000 da ripartirsi in egual misura, negli

esercizi finanziari 1919-920 e 1920-921; ed in quelle di mantenimento con annue L. 50.000, da stanziarsi in aumento al capitolo 49 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura a partire dall'esercizio 1919-1920.

Art. 4.

Con speciale accordi tra il Governo e gli enti di cui all'articolo 1° del presente decreto, da approvarsi con decreto Reale, saranno determinate le contribuzioni degli enti stessi nelle spese di impianto e di mantenimento dell'Istituto e saranno fissate le norme per il funzionamento di esso.

Art. 5.

Con decreto del ministro del tesoro saranno apportate le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio 1919-920.

Art. 6.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

VISOCCHI.

SCHANZER.

V. — *Il Guardasigilli*

MORTARA.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 9 novembre 1919, n. 2565, che provvede alla rinnovazione dei Consigli dei Consorzi di bonifica ». (N. 16).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 9 novembre

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1921

1919, n. 2564, che provvede alla rinnovazione dei Consigli dei Consorzi di bonifica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*. legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 9 novembre 1919, n. 2564, che provvede alla rinnovazione dei Consigli dei Consorzi di bonifica.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 22 marzo 1917, n. 541, col quale le elezioni per il rinnovamento dei consigli dei consorzi di bonifica furono sospese fino a due mesi dopo la pubblicazione della pace;

Considerato che con l'avvenuta smobilitazione di gran parte dell'esercito son venuti meno i motivi che giustificarono tale sospensione;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici.

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* cessa di avere vigore il decreto luogotenenziale 22 marzo 1917, n. 541.

I consorzi di bonifica dovranno provvedere alla rinnovazione integrale dei loro consigli entro un termine non maggiore di due mesi.

Art. 2.

È data facoltà al prefetto della provincia, nella cui circoscrizione ricade in tutto o per la maggior parte il comprensorio consorziale, di accordare proroghe al termine di cui al precedente articolo qualora per la distruzione o l'irregolare tenuta delle liste, per le condizioni dei luoghi dove dovrebbero svolgersi le operazioni elettorali, o per altra eccezionale circostanza, non si possa procedere nel tempo prescritto alla rinnovazione dei consigli.

Art. 3.

Il presente decreto non si applica ai casi in cui il termine fissato negli statuti per il rinnovamento anche parziale dei consigli non sia ancora scaduto, fermo l'obbligo pei consorzi di provvedere a tale rinnovazione alla scadenza del termine statutario.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

PANTANO.

NITTI.

V. — *Il Guardasigilli*:

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2506, che istituisce presso la Regia Scuola superiore di agricoltura di Milano una stazione sperimentale del freddo stabilendone le attribuzioni » (N. 183).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2506, che istituisce presso la Regia scuola superiore di agricoltura di Milano una stazione sperimentale del freddo stabilendone le attribuzioni ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2506, che istituisce, presso la

Regia scuola superiore di agricoltura di Milano, una stazione sperimentale del freddo stabilendone le attribuzioni.

ALLEGATO ALLA RELAZIONE.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il parere del Comitato zootecnico;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Milano del 30 maggio 1919;

Viste le deliberazioni 17 e 22 maggio 1919 del comune di Milano;

Vista la deliberazione della Camera di commercio e industria di Milano del 3 aprile 1919;

Vista la deliberazione 8 marzo 1919 della Federazione italiana dei Consorzi agrari con sede in Piacenza;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1919 è istituita presso la Regia Scuola superiore di agricoltura di Milano una stazione sperimentale del freddo autonoma col concorso dello Stato, della provincia, del comune, della Camera di commercio e industria di Milano e della Federazione italiana dei Consorzi agrari con sede in Piacenza.

Essa ha per iscopo:

a) l'esame comparativo delle macchine, apparecchi e materiali, segnatamente isolanti, usati nella industria delle basse temperature;

b) lo studio delle applicazioni del freddo artificiale, con peculiare riguardo alla conservazione delle materie deperibili ed al trattamento dei prodotti agricoli;

c) l'indagine sui mezzi e l'organizzazione dei trasporti frigoriferi in relazione ai rifornimenti alimentari ed ai problemi dell'importazione e dell'esportazione.

Art. 2.

La Stazione è retta da un Consiglio d'amministrazione composto del rappresentante del

Governo, di uno della provincia, di uno del comune, di uno della Camera di commercio di Milano, di uno della Federazione italiana dei Consorzi agrari e di uno per ciascuno degli enti che contribuiscono, in forma continuativa, con non meno di annue lire 2,000.

Il direttore della Regia Scuola superiore di agricoltura di Milano è membro di diritto del Consiglio.

Il direttore della Stazione fa parte del Consiglio con le funzioni di segretario.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, che dura in ufficio un anno e può essere confermato.

I membri elettivi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Stazione.

Art. 3.

Al mantenimento della Stazione contribuiscono: lo Stato con lire 35,000, di cui lire 15,000 da prelevarsi dal fondo stanziato al capitolo 60 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1919-20 e lire 20,000 quale nuova assegnazione. L'intera somma di lire 35,000 sarà iscritta al capitolo 49 del predetto stato di previsione; la provincia di Milano con lire 3,000; il comune di Milano con lire 6,000; la Camera di commercio e industria di Milano con lire 2,000; la Federazione italiana dei Consorzi agrari, con sede in Piacenza, con lire 2,000.

I locali occorrenti sono messi a disposizione della Scuola superiore di agricoltura di Milano. Le spese di riscaldamento, illuminazione, acqua potabile, fognatura, ecc., sono a carico della scuola predetta, alla quale la stazione rimane aggregata, provvedendo all'insegnamento della disciplina correlativa agli allievi di essa.

Art. 4.

La stazione è riconosciuta ente morale ed è posta sotto l'alta vigilanza del Ministero di agricoltura.

Art. 5.

L'organico della stazione è costituito del direttore, nominato giusta quanto prescrive il presente articolo, e del personale scientifico, tecnico inferiore, amministrativo e di servizio, nominato dal Consiglio d'amministrazione su proposta del direttore.

Il direttore, per la prima volta, potrà essere nominato per chiamata dal Consiglio d'amministrazione; ma la nomina dovrà essere approvata dal Ministero. Le condizioni di assunzione saranno determinate dal regolamento di cui all'articolo 8 del presente decreto.

Successivamente la nomina sarà fatta per concorso, seguendo le norme prescritte per i concorsi dei direttori delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali.

Art. 6.

Il direttore ed il personale scientifico ed amministrativo verranno assicurati all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il personale tecnico inferiore e di servizio sarà iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

Art. 7.

Il direttore presenta annualmente al Consiglio d'amministrazione un rapporto sui lavori eseguiti ed il programma per l'anno successivo, e per l'esame e l'approvazione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Tali documenti dovranno essere trasmessi al Ministero per l'agricoltura.

Art. 8.

Un regolamento speciale, proposto dal Consiglio d'amministrazione e approvato dal Ministero di agricoltura, disciplinerà il funzionamento della stazione, determinerà la misura dello stipendio iniziale al personale e degli aumenti successivi, nonché le norme riguardanti la conferma ed il trattamento di quiescenza di esso e le norme disciplinari.

È ammesso il ricorso al Ministero di agricoltura avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio d'amministrazione contro il direttore.

Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto al Consiglio per l'istruzione agraria, il quale de-

libererà seguendo la procedura vigente per i professori delle Regie scuole superiori di agricoltura e per il personale direttivo delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali.

Art. 9.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno apportate le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio 1919-20.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI

VISOCCHI

SCHANZER.

Visto, *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge :

Conversione in legge del decreto reale 1° giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania (N. 142) ;

Senatori votanti 204

Favorevoli 164

Contrari 40

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica (Numero 143) ;

Senatori votanti	204
Favorevoli	166
Contrari	38

Il Senato approva.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole, segretario, Pellerano di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge :

Interrogo il ministro di grazia e giustizia per sapere se intenda di parificare, per ciò che concerne gli stipendi e gli assegni temporanei e di pensione, gli impiegati degli archivi notarili a quelli degli archivi di Stato.

Lagasi.

Domando di interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi per sapere quando la rete telefonica urbana di Torino sarà in grado di soddisfare le domande per collegamento telefonico state presentate da oltre due anni.

Carlo Ferraris.

Al ministro della pubblica istruzione. Con decreto luogotenenziale del 17 novembre 1918, n. 1698, furono stanziati in bilancio due miliardi e trecento milioni per opere del dopo guerra. È chiaro che il Parlamento deve conoscere i criteri coi quali una somma così ingente, messa a disposizione del Governo senza destinazione specifica, sia stata impiegata.

Per ora mi limito a domandare al ministro della pubblica istruzione se crede giunto il momento di far conoscere al Parlamento l'elenco delle spese fatte sui fondi a sua disposizione in dipendenza del cennato decreto.

Paternò.

Interrogazione con risposta scritta:

Interrogo l'on. ministro dei lavori pubblici per conoscere le ragioni del prolungato indugio da parte delle autorità governative locali, specialmente nell'Ufficio del genio civile della

provincia di Bari, nel provvedere alla esecuzione delle opere necessarie a riparare i danni avvenuti e che tuttora continuano a verificarsi dal 1918 nell'abitato della città di Corato, a causa dell'infiltrazione delle acque, che sorgono e ristagnano in quel sottosuolo, determinando, con la corrosione delle fondamenta, il crollo di parecchie case con persistente grave pericolo della incolumità degli abitanti.

Trattasi della esistenza e dell'avvenire di una delle più popolose città della Puglia, e pertanto incombe al Governo il dovere di intervenire per scongiurarne, con mezzi efficaci e solleciti, la temuta catastrofe.

Schiralli.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che il Ministro competente ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Rava.

A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno :

I. Interrogazioni.

II. Votazione per la nomina di un membro della Commissione di contabilità interna.

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge :

Provvedimenti diretti a promuovere e subsidiare le opere di irrigazione. (N. 5) ;

Conversione in legge del decreto Reale 9 novembre 1919, n. 2564, che provvede alla rinnovazione dei Consigli dei Consorzi di bonifica (N. 16).

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 325, che autorizza la fondazione in Milano di un Istituto sperimentale di meccanica agraria (N. 182) ;

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2506, che istituisce presso la Regia Scuola superiore di agricoltura di Milano una stazione sperimentale del freddo stabilendone le attribuzioni (N. 183).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 910, che estende

ai funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659 (N. 137);

Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2296, che autorizza il ministro dell'interno a coprire i posti vacanti nella Amministrazione della sanità pubblica (N. 138);

Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198 e 29 ottobre 1920, n. 1623, riflettenti la istituzione e la organizzazione del Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza (N. 2).

V. Svolgimento delle interpellanze dei senatori: Giardino, al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno; Tamassia e Vitelli, al Governo; e Mosca al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri degli affari esteri e delle colonie.

La seduta è sciolta (ore 18).

Risposta scritta ad interrogazione.

RAVA. — Al ministro della pubblica istruzione « per sapere se ha dato, o intende dare, necessarie, sollecite, urgenti disposizioni, per salvare da completa rovina il palazzo della Ragione, vicino alla celebre Abbazia di Pomposa (Ferrara), monumento insigne che lo Stato con savio proposito acquistò son pochi anni, insieme alla cattedrale per degnamente conservarlo e restaurarlo ».

RISPOSTA. — L'abbazia di Pomposa e il palazzo della Ragione, fin dal giorno dell'espropriazione furono oggetto delle più assidue, sollecitudini, di questo sottosegretariato. Pur

troppo però, come già fu fatto noto all'onorevole interrogante, il progetto completo dei restauri redatto dalla soprintendenza di Ravenna, venne per ben tre volte respinto, per considerazione d'indole tecnica, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici anche quando il progetto fu rifatto di pianta sulla base dei criteri precisamente suggeriti dal Consiglio superiore di antichità e belle arti. La soprintendenza che ha avuto l'incarico di redigere per la quarta volta il progetto tenendo presenti le ultime osservazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici non ha potuto fino ad oggi ultimarlo per il molto e assorbente lavoro cagionato dalla celebrazione del centenario Dantesco. Ma oggi alla più recente sollecitazione del sottosegretariato ha risposto assicurando che il progetto è ormai presso che completo e che l'invio ne è ormai imminente.

Si confida perciò che altri ostacoli non abbiano a ritardare più oltre quegli organici lavori che garantiscano la integrità dei celebrati monumenti. Ma poichè durante le vicende più sopra riferite si è verificato il crollo di qualche struttura, questo sottosegretariato ha fornito all'ufficio di soprintendenza i mezzi necessari per procedere senza indugio ai più urgenti lavori di restauro che valgano ad impedire che si rinnovino i deplorati inconvenienti. Questo sottosegretariato comunque non smetterà di vigilare assiduamente sulla sorte dei due gloriosi edifici.

Il Sottosegretario di Stato

ROSADI.

Licenziato per la stampa il 20 dicembre 1921 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XL^a TORNATA

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi pag. 1097

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 910, che estende ai funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659 » . . . 1101

(Discussione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2296, che autorizza il ministro dell'interno a coprire i posti vacanti nell'Amministrazione della sanità pubblica » 1102

Oratori:

BADALONI, *relatore* 1104BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno* 1104

ZUPELLI 1104, 1105

« Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1070, 31 ottobre 1919, n. 2199 e 29 ottobre 1920, n. 1623, riflettenti la istituzione e l'organizzazione del corpo della R. Guardia per la pubblica sicurezza » 1105

Oratori:

AMEGLIO 1106, 1120

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno* 1111, 1121GIARDINO, *relatore* 1105, 1115

LIBERTINI 1110

MELODIA 1120

(Presentazione di) 1100, 1102

Interpellanze (Annuncio di) 1122

Interrogazioni (Annuncio di) 1122

(Risposte scritte ad) 1124

(Svolgimento di):

« Intorno agli allievi ufficiali che devono sostenere esami di licenza dalle scuole medie » . . . 1097

Oratori:

GASPAROTTO, *ministro della guerra* 1098

TOMMASI 1098

« Intorno all'Economato generale e alle forniture per le diverse Amministrazioni statali » pag. 1099

Oratori:

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio* 1099

MORPURGO 1099

Relazioni (Presentazione di) 1123

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . 1123

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e i ministri degli affari esteri, delle colonie, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'industria e commercio e per la ricostituzione delle terre liberate.

BISCARETTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi:

PRESIDENTE. Il senatore Frascara ha chiesto un congedo di giorni 10.

Se non si fanno osservazioni questo congedo s'intende accordato.

Svolgimento d'interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione dei senatori Tommasi, Calisse, Salvia e Berti al ministro della guerra « per sapere se non reputi conveniente e giusto estendere agli allievi ufficiali, che debbono sostenere alla fine del corrente anno scolastico gli esami di licenza dalle scuole

medie, la facoltà concessa con la circolare 10 marzo 1921, fasc. 14 *Giornale militare*, dispensa 10, pag. 179, agli allievi ufficiali studenti universitari, di potere, terminato al 31 gennaio 1922 il corso in atto, sospendere l'ulteriore servizio militare a tenore di detta circolare.

« E ciò fatto riflesso che la indicata estensione di facoltà è dimostrata necessaria dalla considerazione che gli studi di ultimo anno, per conseguire la licenza finale delle scuole medie hanno d'uopo, ancora più degli studi universitari, di assoluta continuità, d'intensa e non distratta preparazione ed altresì per talune scuole — quali i Regi istituti commerciali, le Regie scuole professionali ecc. — di obbligatoria frequenza delle lezioni, come condizione inderogabile di ammissione agli esami di licenza.

« E fatto riflesso eziandio che il dare modo agli allievi ufficiali, studenti di scuole medie, di prendere la licenza, farà acquistare ufficiali con un titolo superiore di studi. Il che gioverà anche al migliore reclutamento, dagli ufficiali di complemento, di ufficiali effettivi ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra per rispondere a questa interrogazione.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Il senatore Tommasi chiede, in una largamente motivata interrogazione, se il Governo ritiene opportuno di estendere ai licenziandi delle scuole medie il diritto di protrarre l'obbligo del servizio militare.

Dichiaro che il provvedimento è allo studio, e poichè su di esso deve intervenire il Consiglio dei ministri nella prossima sua riunione, prego il senatore Tommasi di contentarsi pel momento di questa laconica risposta. Del resto il fatto che il ministro competente ha investito della materia il Consiglio dei ministri, significa che egli è personalmente favorevole alla proposta, ritenendo che sia assai più essenziale interrompere, specialmente all'ultimo anno, gli studi secondari anzichè quelli superiori. Il ministro della pubblica istruzione, a sua volta da me interpellato, si è dichiarato dello stesso parere.

Il provvedimento non fu ancora preso, e, come dico, sarà portato alla discussione del prossimo Consiglio dei ministri, perchè si attendono alcuni dati già chiesti agli organi tecnici

e precisamente allo Stato Maggiore dell'esercito, onde conoscere le ripercussioni che si avranno nell'adottare il provvedimento.

TOMMASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI. Debbo dichiararmi preparatoriamente soddisfatto, fiducioso che l'onor. ministro della guerra, anche per l'autorevole adesione del ministro della pubblica istruzione, possa, in seno al Consiglio dei ministri, far valere quelle ragioni che in succinto l'interrogazione espone, e per cui è un'imprescindibile necessità che il trattamento agli studenti delle scuole medie non sia eccessivamente impari al trattamento benevolo e doveroso che vien fatto agli studenti universitari.

Gli studenti universitari hanno per la legge vigente, la facoltà di rimandare al 26° anno il servizio militare. Per giunta, molto lodevolmente, il Ministero della guerra ha concesso ad essi, con la circolare 10 marzo 1921, enunciata nella interrogazione, la facoltà, ove non abbiano richiesto di rimandare il servizio militare al 26° anno, di poterlo fare immediatamente, cioè uscendo dal liceo o dagli istituti tecnici, commerciali, professionali ecc., solo che siano iscritti al primo anno di università; con la grande facilitazione che, compiuto il corso speciale di allievi ufficiali, sono abilitati a domandare e ad ottenere l'interruzione del servizio militare, per riprenderlo a miglior tempo. In quel tempo cioè che il ministro della guerra può reputare che non rechi la ripresa del servizio militare nocimento al corso degli studi universitari.

Nulla di quanto precede è consentito agli studenti delle scuole medie. Ad essi è negata la facilitazione di rimandare il servizio militare al 26° anno, forse perchè può essere incerto se arriveranno a conseguire la licenza finale dal liceo o dagli istituti equiparati. Ma, poichè sono tuttavia ammessi, al pari degli studenti licenziati, al corso di allievi ufficiali, solo che abbiano il passaggio dalla prima alla seconda liceale, o dalla seconda alla terza classe degli istituti tecnici, commerciali, ecc., s'impone la necessità che cotesta concessione sia completata, siccome è pure nei lodevoli intendimenti manifestati dall'on. ministro; il quale si ripromette di secondare la mia richiesta, concedendo agli studenti di scuole medie, che

abbiano compiuto il corso di allievi ufficiali, d'interrompere il servizio militare agli effetti di fare l'ultimo anno di studi negli istituti liceali, commerciali o tecnici e di mettersi in grado di potere nell'anno successivo iscriversi all'Università.

L'on. ministro, estendendo, nella dimostrata sua equanimità, agli allievi ufficiali delle scuole medie, la facilitazione già accordata agli studenti universitari, farà opera illuminata nell'interesse pubblico, interesse di ordine sociale, politico e amministrativo ad un tempo, perchè siffattamente preparerà un notevole vivaio di meglio istruiti ufficiali di complemento, e successivamente di effettivi tratti da quelli.

Ringrazio quindi il ministro e confido nell'altissimo suo intelletto.

PRESIDENTE. È ora all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Morpurgo ai ministri dell'industria e del tesoro « per sapere se - veduta la relazione della Commissione d'inchiesta nella parte che riguarda l'Economato generale e sentita quella per la riforma dell'Amministrazione dello Stato - intendano di provvedere all'accentramento in un unico organo di tutte le trattazioni relative alle forniture per le diverse amministrazioni statali ».

Ha facoltà di parlare il ministro per l'industria ed il commercio.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. L'onorevole senatore Morpurgo interroga il ministro dell'industria e quello del tesoro, per sapere se, veduta la relazione della commissione d'inchiesta nella parte che riguarda l'economato generale e sentita quella per la riforma dell'amministrazione dello Stato, intendono provvedere all'accentramento in un unico organo di tutte le trattazioni relative alle forniture per le diverse amministrazioni statali.

L'argomento toccato in questa interrogazione è un argomento di grande importanza e lo stesso senatore Morpurgo se ne è occupato altra volta con altra veste quando, come sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, ebbe occasione di presiedere una commissione nominata per studiare questo importante problema. Si tratta di vedere se l'economato che attualmente dipende dal Ministero dell'industria e commercio, e che ha la sua attività limitata ad alcuni acquisti che deve

fare nell'interesse di tutta l'amministrazione, non debba diventare un organismo più complesso, e occuparsi di tutti gli acquisti nell'interesse di tutte le amministrazioni.

Ora posso dire all'onorevole Morpurgo che in seguito agli studi che si stanno facendo per la riorganizzazione amministrativa anche questa questione è stata presa in esame e si trova precisamente presso il Ministero del tesoro, e il Ministro del tesoro forse avrebbe meglio di me potuto rispondere su questo argomento, perchè anche questo importante problema sarà regolato con la riforma dell'amministrazione.

Per conto mio esprimo l'augurio che il voto formulato altra volta dalle commissioni, e in modo speciale dalla commissione così autorevolmente presieduta dal senatore Morpurgo, possa essere accolto anche perchè è affermato in quegli studi della commissione un principio che interessa l'industria italiana nel senso che le amministrazioni dello Stato, in ogni caso in cui sia possibile, debbano rivolgersi anzitutto all'industria italiana e debbano presso questa industria italiana fare le loro provviste.

Spero che l'onorevole senatore Morpurgo sarà soddisfatto di queste mie dichiarazioni, e torno ad ogni modo a confermargli che la questione è esaminata, e può darsi che in seguito a questo esame si addivenga alla costituzione di un organismo centrale secondo il desiderio dello stesso senatore Morpurgo.

MORPURGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO. Ringrazio l'onorevole ministro della sua cortese risposta; lo ringrazio anche di avere molto gentilmente richiamato i precedenti per la parte che personalmente mi riguarda, e lo ringrazio infine per aver riconosciuta l'importanza del problema che io ho proposto oggi con questa mia interrogazione; importanza e urgenza io devo aggiungere, e molto brevemente dirò perchè ritengo che in questo momento il problema vada affrontato e risolto con grande sollecitudine.

L'Economato generale dello Stato benchè ideato molto bene da quella mente eletta che fu Quintino Sella, è andato man mano snaturandosi, di maniera che non risponde più allo scopo, onde la necessità di provvedere o riformando quell'organismo o creando qualche cosa di diverso.

La Commissione di inchiesta, dopo avere esaminato se convenisse creare un nuovo organismo più complesso, il quale dovesse servire a tutte le Amministrazioni dello Stato e provvedere a queste più largamente, è venuta nella conclusione che meglio convenisse sopprimere l'Economato, assegnare ad ogni Ministero una somma annua pari alla media delle somme spese nell'ultimo quinquennio o nell'ultimo decennio e creare un Comitato di coordinamento interministeriale per l'approvvigionamento di tutte le cose mobili occorrenti alle Amministrazioni dello Stato,

Io non voglio qui dichiararmi favorevole piuttosto all'uno che all'altro sistema per la risoluzione dell'arduo problema: quello che interessa è che si faccia presto, perchè se fino a ieri importava soprattutto di spendere bene, di pagare il meno possibile, di fare gli approvvigionamenti in modo vantaggioso per lo Stato, oggi urge altrettanto e più ancora di favorire l'industria nazionale. Questo mio concetto è il medesimo, che è stato esposto in quest'aula pochi giorni or sono dal collega Orlando, il quale diede occasione all'onorevole ministro di fare dichiarazioni che ebbero l'approvazione incondizionata del Senato. Noi non vogliamo precludere il nostro mercato all'estero, ma dobbiamo favorire le nostre industrie, le quali incrementano alla lor volta l'economia nazionale: quindi facciamo un grande vantaggio per lo Stato che dalla economia nazionale ritrae le proprie entrate.

Nelle legislazioni straniere è già affermato questo principio: che le provviste per conto delle Amministrazioni dello Stato debbono esser fatte all'interno per quanto è possibile: ora se noi non adottiamo una disposizione uguale a quella delle legislazioni estere, ci troveremo anche per questo in condizioni di inferiorità.

Onde io prego vivamente l'onorevole ministro che, riprendendo gli studi già fatti e compiuti — poichè egli troverà pronto il materiale per venire a conclusione in pochissimo tempo — voglia proporre la risoluzione di questo importante problema. E confidando, come già ha promesso, che vorrà fare ciò con la maggiore rapidità, io dichiaro che devo riservarmi a dichiararmi di essere interamente soddisfatto quando verrà avanti al Parlamento il disegno di legge promesso dall'onorevole Belotti.

Presentazione di disegni di legge.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2349, relativo al passaggio delle capitanerie di porto dal Ministero della marina a quello dei trasporti marittimi e ferroviari;

Conversione in legge dei Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2355, 7 marzo 1920, numero 243, e 18 aprile 1920, n. 629, concernenti norme circa il pagamento delle obbligazioni pagabili in oro;

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, numero 2212, che abroga i decreti luogotenenziali 7 febbraio, 3 settembre e 9 novembre 1916, rispettivamente n. 133, 1108 e 1646, relativi alla distribuzione dei dividendi nelle società commerciali, stabilendo norme per la devoluzione e denuncia della riserva speciale e le penalità per i contravventori;

Conversione in legge dei Regi decreti, numeri 1577 e 1578, in data 15 agosto 1919, che autorizzano ad aprire i concorsi per le cattedre vacanti nei Regi Istituti superiori di studi commerciali e nelle Regie Scuole industriali e commerciali;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 gennaio 1915, n. 3, che proroga al 30 giugno 1915 i termini relativi a privative industriali appartenenti a persone dimoranti all'estero;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 19 marzo 1916, n. 500, col quale l'amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata, nell'interesse del pubblico servizio, a espropriare in tutto o in parte il diritto di privativa industriale;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 settembre 1914, n. 1034, concernente proroga di termini, stabiliti dalla legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali;

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso medio dei cambi.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro dell'industria e del commercio della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di un membro della Commissione di contabilità interna e dei disegni di legge approvati ieri per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Presbitero di procedere all'appello nominale.

PRESBITERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 910, che estende ai funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, N. 1659 » (N. 137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, N. 910, che estende ai funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, N. 1659 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 910, che estende ai funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916 n. 1659.

ALLEGATO.

N. 910.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il Nostro decreto 3 dicembre 1916, n. 1659, contenente le norme per la promozione, durante la guerra, ai gradi di primo segretario e di primo ragioniere e ai gradi corrispondenti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari delle colonie, ministro ad interim dell'interno, vice presidente ad interim del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La disposizione dell'articolo 5 del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916 n. 1659, è estesa ai funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO
STRINGHER.

V. — Il Guardasigilli:

FACTA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha fa oltà.

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, riguardante l'estensione dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani della recente guerra europea agli invalidi ed orfani della guerra italo-turca.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio, ministro dell'interno della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, numero 2296, che autorizza il ministro dell'interno a coprire i posti vacanti nella Amministrazione della sanità pubblica » (N. 138).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2296, che autorizza il ministro dell'interno a coprire i posti vacanti nell'Amministrazione della sanità pubblica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2296 che autorizza il ministro dell'interno a coprire i posti vacanti nell'amministrazione della sanità pubblica.

ALLEGATO.

N. 2296.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, e la legge 21 dicembre 1915, numero 1174;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro dell'interno è autorizzato a coprire, con le norme indicate negli articoli seguenti, i posti vacanti nel personale della Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2

Dei posti indicati nell'articolo precedente, quelli di veterinario provinciale di quarta classe saranno conferiti ai vincitori di un concorso per titoli fra i segretari veterinari della Direzione generale della sanità pubblica, l'assistente veterinario del laboratorio di micrografia e batteriologia della stessa Direzione generale e i veterinari di confine e di porto.

Per quelli dei posti rimanenti per i quali, a termine delle disposizioni anteriormente in vigore, il conferimento doveva farsi in seguito a pubblico concorso per esame, o per titoli ed esame, il ministro dell'interno è autorizzato a bandire concorsi per soli titoli, salva alla Commissione giudicatrice la facoltà di sottoporre i concorrenti, ove lo ritenga necessario, a prove di esame.

Art. 3.

Ai concorsi banditi a mente del secondo comma del precedente articolo possono essere ammessi coloro che oltre a possedere gli altri re-

quisiti indicati all'articolo 4 del regolamento approvato con il nostro decreto 25 giugno 1914, n. 702, e aver conseguito il titolo di studio corrispondente al posto cui aspirano, indicato nell'articolo stesso, abbiano compiuti gli anni diciotto, e non oltrepassati i trentacinque alla data del decreto che indirà il concorso.

Coloro che già si trovano in servizio dell'Amministrazione della sanità pubblica, anche a titolo provvisorio, straordinario o avventizio, vi sono ammessi con esonero dai limiti di età.

Le stesse norme si applicano per l'ammissibilità ai posti conferibili senza concorso.

Art. 4

Nei concorsi predetti, i titoli da prendere in considerazione sono:

a) il risultato degli esami nel corso degli studi in cui fu conseguito il titolo accademico richiesto per la partecipazione al concorso;

b) il servizio prestato nell'Amministrazione della sanità pubblica e specialmente il grado di diligenza e capacità dimostrato nell'adempimento dell'ufficio;

c) gli uffici od impieghi coperti presso altre amministrazioni governative o presso altre amministrazioni provinciali o comunali che abbiano rapporto con le discipline igieniche, come pure gli incarichi e le mansioni temporanee compiute per conto delle amministrazioni suddette;

d) le pubblicazioni relative alle discipline igieniche e in modo speciale a quelle più propriamente interessanti il posto messo a concorso, esclusi i manoscritti e le bozze di stampa;

e) tutti gli altri titoli che valgano a dimostrare l'attitudine speciale al posto stesso.

A parità di merito sono preferiti coloro che siano invalidi di guerra o feriti in combattimento; gli insigniti di medaglia al valore militare o di marina o di altra speciale attestazione al merito di guerra; coloro che abbiano prestato servizio nell'Amministrazione della sanità pubblica.

Art. 5.

Il giudizio sui concorrenti sarà dato da una Commissione nominata dal ministro dell'interno e composta di un consigliere di Stato, presidente,

di un professore ordinario di Regia università, e del direttore generale della sanità pubblica o di un funzionario dell'Amministrazione della sanità pubblica, di grado non inferiore a direttore capo di divisione.

Art. 6.

Il ministro dell'interno, riconosciuta la regolarità del procedimento, seguito dalla Commissione, approva la graduatoria dei vincitori.

La prima nomina dei vincitori dei concorsi di cui al secondo comma dell'articolo 2 è fatto a titolo di tirocinio e di esperimento.

Al termine di un anno e non oltre il secondo mese dalla scadenza verrà proceduto alla nomina definitiva di coloro che, dopo aver prestato servizio effettivo per quell'intero periodo, abbiano conseguita la dichiarazione di idoneità da una apposita Commissione nominata dal ministro dell'interno, che giudicherà sulle basi del servizio prestato.

Coloro che non conseguissero la nomina verranno con lo stesso termine licenziati senza che loro spetti alcun diritto o ragione per indennità od altro compenso.

Art. 7.

Per ciò che non sia disposto dal presente decreto si seguiranno, in quanto siano applicabili e non contrastino con quanto è di sopra prescritto, le disposizioni del regolamento approvato con il Nostro decreto 24 giugno 1914 numero 702.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

SCHANZER.

V. — Il Guardasigilli:

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

ZUPELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Onorevoli colleghi, ho chiesto la parola per proporre un'emendamento cautelare, perchè con questo disegno di legge noi autorizziamo il Ministero dell'interno a coprire i posti vacanti nella amministrazione della sanità pubblica, senza aggiungere altro. È bensì vero che nella relazione è detto: « Non pare superfluo rilevare trattarsi di un decreto che ha cessato di avere la sua azione, poichè le sue disposizioni non hanno avuto (e non dovevano avere) che una sola applicazione, alla data della pubblicazione dello stesso, per dare immediatamente luogo al ristabilimento del regime normale ».

Però, siccome nella raccolta delle leggi e decreti la relazione non figura e non figurerà, occorre che la circostanza che quel decreto-legge ha cessato completamente di avere azione, risulti dalla legge stessa. E perciò io propongo il seguente emendamento di seguito all'articolo unico: «... ferme restando le disposizioni della legge 13 agosto 1921 n. 1080 dalla data della sua entrata in vigore ».

Questa proposta la faccio anche quale presidente della Commissione per la riforma della Amministrazioni statali, perchè se non si facesse questa aggiunta, il disegno di legge approvato potrebbe venir preso, a sè stante, e allora il ministro dell'interno avrebbe la facoltà di coprire i posti che si rendessero vacanti nella sanità pubblica. Occorre pertanto garantire lo Stato da una possibile evasione alle disposizioni della legge del 13 agosto 1921 sulla riforma delle amministrazioni statali, la quale vieta che si coprano posti vacanti fino a sistemazione completa dell'amministrazione stessa.

BADALONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADALONI, *relatore*. Le considerazioni svolte dall'on. senatore Zupelli sono certamente degne di considerazione; ma esse vengono rese superflue, se si esamini il testo dell'art. 1 del decreto, del quale si discute.

Nell'articolo 1° è detto che le norme portate dal medesimo non debbono essere applicate

che nel concorso da fare alla data della pubblicazione del decreto e non oltre. Infatti l'articolo 1° suona così:

« Il ministro dell'interno è autorizzato a coprire, con le norme indicate negli articoli seguenti, i posti vacanti nel personale dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica alla data di pubblicazione del presente decreto ».

Diguischè il dubbio, sollevato dall'on. Zupelli, è già risolto dalla chiara dizione della legge. Non pare quindi che sia necessario aggiungere al presente disegno di legge, l'emendamento che l'on. collega Zupelli ha in animo di proporre al Senato.

PRESIDENTE. L'on. Zupelli insiste nella sua proposta di emendamento?

ZUPELLI. Il fatto stesso che il relatore ha ritenuto necessario aggiungere quel chiarimento in fondo alla sua relazione, mi pare possa far rinascere il dubbio sull'applicazione di questa legge in avvenire, perchè nella farragine di leggi che abbiamo, potrebbe accadere che fosse dimenticato il decreto legge in questione. Quindi, quantunque possa ritenersi superfluo, io non vedo la ragione di opporsi al mio emendamento.

BADALONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADALONI, *relatore*. Unicamente per pregare il collega Zupelli di non volere insistere nel suo emendamento. Se egli stesso riconosce che può parere superfluo, non mi pare che sia il caso di proporre un emendamento, che al suo pensiero era apparso necessario solamente per il fatto che alla relazione, che accompagna il disegno di legge, non era aggiunto il testo originale del decreto. Se quel testo vi fosse stato, l'on. collega avrebbe avuto campo di fare il rilievo esposto e che pertanto non sembrami meritevole di essere mantenuto e codificato in un emendamento al disegno di legge. Vorrei quindi pregarlo di non insistere.

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Leggendo l'articolo 1° del decreto che si dovrebbe convertire in legge, articolo letto testè dal relatore, ci si convince che si

tratta di una facoltà straordinaria concessa in quel momento per coprire i posti vacanti nell'amministrazione di sanità, perchè si dice chiaramente « per coprire i posti vacanti in quel momento », cioè alla data della pubblicazione di quel decreto-legge. Non c'è dubbio che la disposizione generale della legge sulla burocrazia, (mi pare all'art. 9), che prescrive che non si debbano fare nuove nomine ed aprire nuovi concorsi, è di carattere generale, e quindi si può anche fare a meno di accennarvi qui, perchè si tratta di una disposizione generale che limita la facoltà del Governo di coprire i posti ed aprire nuovi concorsi. Quindi credo che il dubbio sollevato dall'on. Zupelli sia acquietato da queste mie dichiarazioni, perchè la legge sulla burocrazia dà disposizioni precise per impedire che si facciano nuovi concorsi e si coprano i posti vacanti.

ZUPELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio; e sono lieto di averle provocate perchè, in qualche caso di indebita applicazione, questa discussione potrà sempre servire a chiarire le disposizioni della legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare la discussione è chiusa e l'articolo unico è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198, e 29 ottobre 1920, n. 1623, riflettenti la istituzione e organizzazione del Corpo della R. Guardia per la pubblica sicurezza ». (N. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1920, n. 2198, e 29 ottobre 1920, n. 1623, riflettenti la istituzione e la organizzazione del Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza ».

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Sili di dar lettura del disegno di legge.

SILI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 2).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GIARDINO, relatore. Chiedo la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

GIARDINO, relatore. La questione, che il Senato prende ad esaminare, è prevalentemente tecnica e amministrativa; essa è però assai complessa, e perciò l'Ufficio centrale sente il bisogno di dichiarare, prima che si inizi la discussione generale, quali siano i criteri ai quali ha ispirato il suo esame e le sue proposte.

Anzitutto, l'onere finanziario: l'onere finanziario, non considerato nei soli riguardi del corpo della Regia Guardia, ma considerato in relazione al complesso delle forze di pubblica sicurezza e alle forze che sono incaricate della difesa nazionale. Se noi avessimo larghezza di bilanci, in modo che i due compiti dell'ordine e della sicurezza pubblica e della difesa nazionale potessero avere ciascuno la sua forza apposita, e alla forza dell'uno e dell'altra si potesse provvedere in maniera conveniente, nulla di meglio che procedere a questa netta distinzione di compiti e provvedervi separatamente. In quel caso l'Ufficio centrale non avrebbe avuto motivo di proporre economie. Invece, poichè la questione della difesa nazionale si dibatte in istrettezze veramente gravi, e poichè l'esercito, nonostante l'aumento delle forze di pubblica sicurezza, non ha potuto essere esonerato dai compiti dell'ordine pubblico, l'Ufficio centrale si è trovato nella necessità, che spera riconosciuta dal Senato, di considerare globalmente tutto l'onere finanziario dello Stato per il complesso delle forze armate dello Stato. E quindi ha riconosciuto che, anche a costo di compenetrare i due compiti ai quali quali ho accennato, bisogna fare su queste spese delle economie positive. La cifra, che ha calcolato l'Ufficio centrale per le spese per i corpi di pubblica sicurezza, è di 820 milioni all'anno; però il computo non è completo ed è assai probabile che questa cifra si avvicini al miliardo. L'Ufficio centrale l'ha trovata eccessiva; ha trovato che essa è riducibile; ha trovato che è conveniente di ridurla per poter fare qualche più largo assegno all'apparecchio della difesa nazionale. L'Ufficio centrale, mentre non

ha alcuna veste per proporre passaggi di stanziamenti dall'uno all'altro bilancio dello Stato, tiene a dichiarare che questo concetto globale delle spese per le forze armate dello Stato è stato quello che ha ispirato le sue proposte, e prega il Senato di voler tener conto di questo supremo concetto nell'esaminare le proposte di economia che l'Ufficio centrale ha fatte. L'Ufficio centrale non può, evidentemente, in questa sede, fornire al Senato dati relativi alla situazione per la difesa nazionale; ma esso è persuaso che il Senato ne sa quanto basta per giudicare questa questione e per decidere se si debbano o no fare economie sulle forze di pubblica sicurezza a vantaggio della difesa nazionale, impiegando, quando occorra, anche l'esercito, che, in ogni caso, vi è ugualmente impiegato, nel servizio di ordine pubblico. In quest'ordine di idee le questioni principali che emergono dalla relazione sono queste. Prima: l'economia degli squadroni della Regia Guardia; seconda: se, ammesso il principio di dover fare economia sulle forze di pubblica sicurezza, queste debbano riguardare la Regia Guardia oppure i Reali Carabinieri.

Secondo concetto, che fu già accennato altra volta in quest'aula, e che fa parte anche di una interpellanza all'ordine del giorno, è quello dell'equilibrio prudenziale delle forze armate nello Stato.

È un argomento delicato, sul quale non mi soffermo, e del quale il Senato apprezzerà certamente tutta l'importanza. Si riferiscono a questo concetto superiore, sia i confronti numerici e di trattamento, che nella relazione sono messi in evidenza nei riguardi dei corpi di pubblica sicurezza e dell'esercito nazionale, sia un certo carattere di dipendenza personale, anziché da prescrizioni regolamentari, per qualcuno dei corpi armati per la pubblica sicurezza.

Un terzo concetto è quello di salvaguardare le forze della difesa nazionale da eccessive sottrazioni numeriche e da lesioni morali provenienti da confronti. Quanto alle sottrazioni numeriche, il problema si presenta sotto due aspetti: o le forze di pubblica sicurezza sono preparate anche alla difesa nazionale sotto il controllo dell'autorità che costituzionalmente risponde dell'apparecchio militare per la guerra, oppure, evidentemente, bisogna che esse cedano,

come peso sull'erario, quel tanto che occorre, perchè le forze di leva rispondano da sole ai bisogni della difesa. Quanto alla salvaguardia dalle lesioni morali derivanti da confronti, non ho bisogno di soffermarmi troppo sull'argomento, perchè viviamo in tempi, nei quali ogni differenza di posizione e di trattamento costituisce un motivo di malanimo, di rivalità, non solo in questi od in altri organismi, ma anche nelle classi della popolazione.

Il quarto concetto è quello di evitare il dualismo tra i due corpi che sono incaricati dell'ordine e della sicurezza pubblica; non è bene che vi siano due corpi incaricati dell'ordine e della sicurezza pubblica, appunto per la possibilità di dualismi, ma, dacchè vi sono, l'Ufficio centrale trova che il trattamento deve essere almeno tanto eguale da non creare tra i due nessun dualismo.

Finalmente, occorre rimuovere la possibilità di arbitri nel regime di questo nuovo corpo, nell'interesse della compagine del corpo medesimo.

A questi cinque scopi si rannodano, più o meno direttamente, tutte le osservazioni e le proposte che l'Ufficio centrale ha fatto.

La relazione dell'Ufficio centrale, poichè era compito dell'Ufficio stesso di esaminare gli articoli di decreto da convertirsi in legge, comincia dall'esame particolareggiato delle questioni organiche, concreta le sue proposte in emendamenti a queste disposizioni organiche, e poi passa da ultimo a considerare le questioni più generali, concretando i suoi voti in un ordine del giorno. Ma se, ora che la Commissione ha esposti per ordine di importanza i criteri magistrali che ha seguito nell'esaminare i decreti, il Senato trovasse più conveniente cambiare l'ordine della discussione, e cominciare dalle disposizioni d'insieme, l'Ufficio centrale dichiara che, senza alcuna difficoltà, è agli ordini del Senato.

AMEGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMEGLIO. Prego il Senato di concedermi poche considerazioni su alcuni punti della relazione che l'Ufficio centrale ha presentato al Senato intorno al decreto che istituisce ed organizza la R. Guardia per la pubblica sicurezza.

La R. Guardia si trovò un po' maluccio per l'affrettata organizzazione che se ne fece, sia per gli ufficiali, sia anche per la truppa. Si costituì in un primo tempo su 7 legioni territoriali e una legione allievi, in tutto 25 mila uomini.

In un secondo tempo la forza fu portata a 40 mila uomini e si ebbero nove legioni territoriali e una allievi; e di questi 40 mila uomini, 1500 a cavallo furono costituiti in dieci squadroni.

Quando sul principio, ed anche dopo parecchi mesi, la R. Guardia non era ancora fortemente organizzata, e direi quasi che si poteva paragonare ad un palazzo senza pilastri, nessuno si curò di essa; quando la R. Guardia divenne una forte organizzazione per l'ordine e la sicurezza interna, si cominciò a discutere, specialmente nella stampa, e si aprì una campagna per la riunione di tutte le forze deputate all'ordine ed alla sicurezza interna in un solo corpo.

Io penso che nel momento storico che attraversiamo, in cui un vento di fronda spazza tutte le vie d'Europa, il raccogliere tutte le forze destinate all'ordine ed alla sicurezza pubblica sotto una sola autorità non sia politicamente consigliabile.

E, quindi, ritengo che bene hanno fatto i successivi Ministeri nel tenere separatamente il corpo della R. Guardia, l'arma dei Reali Carabinieri e la Guardia di Finanza che sono i tre corpi che hanno comuni alcuni servizi di istituto per l'ordine pubblico e per la pubblica sicurezza.

Io non fermo oltre in questo concetto, in quanto voglio strettamente attenermi a pochissime considerazioni sulla relazione dell'Ufficio centrale.

Per quanto si riferisce alle nomine ed alle promozioni degli ufficiali, io sono di avviso che si debbano seguire le norme in vigore per l'esercito, e quindi mi associo alle modificazioni proposte dall'Ufficio centrale, proponendo però che vadano in vigore dalla data in cui il decreto-legge avrà avuta la sua conversione in legge. La ragione di ciò è facile ad intendersi: vi sono molti diritti acquisiti, anche in seguito a concorsi; quindi un riesame delle nomine e promozioni darebbe luogo a non pochi ricorsi, che, oltre a ferire il morale e gli interessi degli

ufficiali, toccherebbe anche la compagine morale del Corpo.

Per quanto si riferisce all'articolo 9 del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2198, col quale si stabilisce che le promozioni ai vari gradi possano avvenire senza alcun limite nè di tempo nè di grado, sono d'accordo con l'Ufficio centrale e mi associo pienamente alle proposte da esso fatte, e cioè, che venga soppressa tale disposizione; tanto più che di quell'articolo ha goduto un solo ufficiale. Il Comando, quando ebbe ad esaminare questa singola promozione, naturalmente rimase molto male, perchè l'ufficiale aveva goduto già un vantaggio con l'articolo 14 e, dopo 13 giorni, ne ottenne un secondo in base all'articolo citato. Certamente nulla poteva fare il Comando per ottenere la cancellazione del decreto, ma è certo che nei rapporti morali non è stato un bene per il Corpo della R. Guardia, e mi associo quindi pienamente a questa proposta dell'Ufficio centrale.

Devo peraltro con dispiacere non associarmi ad altre proposte dell'Ufficio centrale che, secondo me, vanno al di là di quello che l'interesse stesso dell'equità, avrebbe consigliato.

La R. Guardia, formando i dieci squadroni, ha creduto di rispondere ad una necessità che oggi è riconosciuta in tutti gli Stati d'Europa, perchè non vi è polizia negli altri Stati che non ne abbia parte a cavallo. Io non dico quale sia l'utilità dei nostri squadroni, e brillanti squadroni, perchè questa utilità certo sarà stata constatata da tutto il Senato; ma in Francia, in Germania, oggi gli squadroni a cavallo sussistono come da noi. Dirò ancora che nei recenti fatti di Vienna sono state proprio le guardie a cavallo che hanno assicurato l'ordine. Dirò che anche qui a Roma questi squadroni hanno arrecato dei segnalati servizi; però sono stati troppo affaticati, si facevano lavorare troppo, sia gli uomini che i quadrupedi, ed io ho dovuto anzi pregare il questore di essere più moderato nella richiesta di questo personale per non logorare troppo gli squadroni. « Ma io son più contento di uno squadrone che di un battaglione di guardie a piedi », mi ha risposto il questore. E non solo dal questore, ma da tutte le autorità del Regno si è riconosciuta l'utilità degli squadroni, quindi non nego che la proposta della soppressione di essi mi ha lasciato molto perplesso.

E neppure credo che per una ragione finanziaria si possano e si debbano togliere degli elementi che sono veramente utili al paese. Penso che per assicurare la libertà dei cittadini, e dell'ordine pubblico non si debba guardare a spese. Qualunque possa essere la somma, sarà sempre spesa bene quando verrà assicurata la libertà dei cittadini, la proprietà privata e tutte le libertà che la nostra costituzione concede. (*Bene*).

Nei riguardi poi della relazione, devo permettermi di fare considerare all'onorevole relatore che il paragone tra lo squadrone di guardie a cavallo e lo squadrone di cavalleria è francamente un paragone fatto tra due elementi eterogenei. Le guardie a cavallo sono dei volontari che hanno la ferma di tre anni; che si danno ad una carriera e naturalmente hanno diritto ad una paga corrispettiva, che non è gran cosa, onorevoli colleghi, perchè un guardia-sala delle ferrovie, che non arrischia la pelle, guadagna molto di più di quello che guadagna una R. Guardia, e quest'ultime hanno poi l'obbligo ed il dovere di farsi occorrendo ammazzare per il paese....

GRANDI, *dell' Ufficio centrale*. Ed i soldati non si fanno forse ammazzare?

AMEGLIO. Quello che voglio dire è che le R. Guardie non possono paragonarsi ad uomini di leva che hanno l'obbligo del servizio militare.

Un paragone potrebbe invece farsi fra uno squadrone di carabinieri a cavallo ed uno squadrone di R. Guardie. Questi sono due reparti omogenei e quindi questo confronto è giusto che si faccia.

Dai calcoli che ho fatto, poichè tanto i Carabinieri quanto le Regie Guardie ricevono la stessa paga e le stesse indennità — forse nelle Regie Guardie c'è qualcosa di più per la biada, ma sono cavalli che tutto il giorno sono tenuti in piedi in servizi faticosi, specialmente nell'inverno quando questi squadroni sono all'aperto o nei cortili dei grandi palazzi — se c'è qualche piccola differenza non è questa una ragione sufficiente per proporre la soppressione degli squadroni; quindi io sono di parere contrario alla proposta dell' Ufficio centrale.

Ma, indipendentemente dall'utilità e dalla ragione finanziaria, sono assolutamente contra-

rio alla soppressione per una ragione morale. Gli squadroni, è bene che il Senato lo sappia, sono l'amore della Guardia a piedi. La soppressione degli squadroni porterebbe un fortissimo colpo alla compagine morale di tutta la R. Guardia ed anche a quello spirito di Corpo che è indispensabile conservare e rinforzare, quando si pensi che la R. Guardia è stata costituita con elementi di sei provenienze; carabinieri, esercito, marina, guardie di città, guardie di finanza e cittadini. Amalgamare questa gente, dar loro un'anima sola, perchè pensi allo stesso modo e risponda ai suoi doveri, non è poco, e la soppressione degli squadroni sarebbe un fortissimo colpo alla compagine morale del Corpo della R. Guardia; quindi io sono contrario a questa soppressione. Ma c'è qualche cos'altro: nella relazione, l'Ufficio centrale propone l'accettazione di un emendamento 15 *bis*, in cui si propone di aggiungere: « il reclutamento per la R. Guardia di cittadini che abbiano l'obbligo di leva non può aver luogo che dopo il compimento degli obblighi della ferma ordinaria sotto le armi nel Regio esercito o nella Regia marina; in caso di richiamo alle armi della propria classe di leva, che avvenga dopo il loro congedamento dalla R. Guardia, essi sono incorporati nel Regio esercito o nella Regia marina rispettivamente ».

Ora, a parte che io ritengo discutibile se un Governo possa limitare i diritti dei cittadini se si debbono arruolare in un Corpo piuttosto che in un altro, io trovo che, se si dovesse accettare questo emendamento, alla R. Guardia non rimarrebbe che una sola fonte di reclutamento, quella dei soldati in congedo.

Ebbene, signori, racconterò un fatto avvenuto un mese prima delle ultime elezioni politiche. Le autorità politiche del regno reclamavano dal ministro dell'interno delle forze per meglio garantire l'ordine durante le elezioni. Si riunì una Commissione al Ministero degli interni; si convenne di passare alla R. Guardia 8000 uomini di truppa, e qualche cosa di più ai Carabinieri: ai Carabinieri andarono soldati in numero maggiore della forza richiesta, alla R. Guardia sono venuti solo 150 soldati. Si è scritto ai comandanti di legione domandando la ragione di questa deficienza, chiedendo se ci fossero state forse disposizioni contrarie. Ma per quanto fosse stato molto l'in-

teressamento, come è risultato al comando della R. Guardia, da parte dei comandanti di Corpo d'armata, sono giunte al comando della R. Guardia delle domande nelle quali si diceva: Noi mandiamo direttamente al Comando del Corpo la domanda perchè i nostri capitani ce l'hanno respinta. Ora, se voi volete proibire ai cittadini di entrare nella R. Guardia e poi si hanno questi risultati da quelli che hanno fatto servizio o che sono in servizio, questo vuol dire voler far morire la R. Guardia di esaurimento. Da una parte si vogliono soppressi gli squadroni, dall'altra si propone questo emendamento, allora è meglio che si faccia la proposta radicale di abolire la Regia Guardia. Poichè questo naturalmente non può avvenire, in quanto essa è stata istituita unicamente per impedire che l'esercito intervenga contro la folla, in quanto il paese non desidera assolutamente che la truppa venga a colluttazione coi cittadini, mi pare che se si dovesse ammettere l'emendamento e giungere all'esaurimento della R. Guardia, non rimarrebbe che una sola cosa da fare: passare tutte le sue funzioni all'arma dei Reali Carabinieri. Quest'arma naturalmente ha diritto a tutta la nostra affezione per le sue nobili tradizioni, per i servizi che continuamente presta nell'interesse del Paese; ma allora l'organizzazione della forza deputata alla pubblica sicurezza ed all'ordine, non risponderebbe più a quel criterio generale di prudente politica che consiglia di non avere tutte le forze delegate a questo servizio sotto un'autorità sola; quindi, io propongo che non venga accettato l'articolo che sopprime gli squadroni e nemmeno l'emendamento 15 bis.

E passo ad altre questioni importanti. Per quanto si riferisce all'articolo 9, come ho già accennato, lascio il Senato giudicare; poichè si tratta di un solo ufficiale, io non credo che si debbano riprendere in esame tutte le pro-mozioni. Lascio l'Ufficio centrale libero di far tutte le proposte che vuole in proposito, ed il Governo, se crederà, di accettarle.

Vi è poi l'articolo 14 il quale è stato anche esso causa di molto danno alla R. Guardia. Se era giovevole che fosse mantenuto in un primo tempo, nel tempo cioè della formazione della R. Guardia, ora propongo che venga soppresso, perchè può dar luogo a dei favoritismi.

Riguardo all'accasermamento, se proprio l'esercito non sta bene, la R. Guardia sta anche malissimo. Si possono vedere le caserme di Roma e di altre città, e specialmente a Roma si potrà osservare che la R. Guardia per quasi tutto l'anno deve dormire in gran numero nei sotterranei della caserma Margherita o in baracche di legno.

Certo il Governo non può fare di più con i mezzi finanziari di cui dispone. Io ho fatto presenti spesse volte al Governo le necessità della R. Guardia, cercando di armonizzarlo con quelle essenziali dell'esercito. Mi sono preoccupato assai di ciò ed ho dovuto contentarmi di quel poco che si è potuto concedere alla R. Guardia sia per gli alloggiamenti, sia per altre indennità. Vi è, ad esempio, una indennità caro-viveri, concessa agli agenti investigativi: ho fatto la proposta all'attuale Presidente del Consiglio che tale indennità venga estesa alle Regie guardie, ai Carabinieri ed alle Guardie di finanza. Il Presidente del Consiglio ha riconosciuto la giustezza della proposta, ma ha dichiarato altresì che i mezzi finanziari non consentono, per ora almeno, di aderire a queste ragioni di equità e di giustizia, per cui anche a questi Corpi si dovrebbe concedere quanto si è concesso agli agenti investigativi.

Certo un Corpo appena nato ha tanti difetti da emendare: essi saranno riparati, se coloro che gli sono preposti faranno tutto ciò che loro è possibile con amore, specialmente con amore, trattandosi di governo di uomini: amore che deve consigliare gli ufficiali a tener presente come primo dovere la più cordiale affettuosa simpatia e fratellanza per rinsaldare fra i vari corpi armati del Paese i vincoli di reciproca stima; perchè tutti devono mirare al benessere del Paese, alla conservazione dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Le Guardie Regie hanno un precetto che le guida nella loro azione; esse sono tutte per il paese, per il Governo e per il Re, che è loro capo; esse non conoscono partiti. Io l'ho ripetuto più volte: il giorno che dovessero diventare partigiane, le Regie Guardie cesserebbero di essere una grande istituzione, diventerebbero dei pretoriani! (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Libertini.

LIBERTINI. Dopo quanto ha detto esaurientemente il collega senatore Ameglio a me resta poco da aggiungere. Devo soltanto rilevare che la relazione del senatore Giardino più che una relazione, è una vera requisitoria contro la Guardia Regia.

Se guardiamo difatti a tutte le aspre critiche mosse dal relatore per la formazione del corpo, per l'avanzamento degli ufficiali, per la proposta soppressione degli squadroni a cavallo, della musica, ecc., bisogna convenire che l'onorevole relatore non ha avuto altra mira che quella di svalutare questa nuova istituzione....

GIARDINO. *relatore (interrompendo)*. Protesto assolutamente contro questa affermazione!

Ma come si permette di dire che la relazione svaluta una istituzione dello Stato? Lei in questo modo offende me e l'Ufficio centrale! Non è così che si parla in quest'Aula. (*Commenti, interruzioni*).

LIBERTINI. Avrò male interpretato le sue parole, ma mi pare che l'intenzione della commissione sia per lo meno quella di ridurre di molto l'efficienza e le funzioni di questo corpo. (*Vivi rumori e interruzioni*).

Ad ogni modo io credo dover fare alcune osservazioni speciali, in ordine alle proposte dell'Ufficio centrale, perchè questo corpo, che ha reso già grandi servigi al paese, sappia di esser tenuto nella dovuta considerazione. Una delle cose che maggiormente mi hanno colpito in questa relazione si è la proposta abolizione degli squadroni a cavallo. Se noi dovessimo approvare questa proposta faremmo precisamente tutto il rovescio di quello che esiste negli altri paesi, perchè non c'è Stato in Europa che nel corpo dei suoi agenti pel mantenimento dell'ordine non comprenda un certo numero di reparti a cavallo. Così la Francia ha la sua guardia repubblicana a cavallo, così l'Inghilterra, la Germania, l'Austria, la Spagna ed anche gli Stati Uniti di America.

Ne si potrà disconoscere la grande efficacia, specialmente nelle grandi città, di fronte alle masse incomposte, che, a preferenza dei militi appiedati, esercitano e conseguono i reparti a cavallo, evitando spesso un inutile spargimento di sangue. Che, se anche si dovesse decidere di sopprimerli, ritengo che non si potrebbe ot-

tenere l'intento che viene prospettato dal relatore, cioè di formare degli altri reggimenti di cavalleria, perchè le somme che si verrebbero a ricavarne colla soppressione degli squadroni a cavallo, sarebbero insufficienti. Ed è una vera esagerazione quel che ritiene il relatore cioè che si formerebbero con queste economie sul corpo della R. Guardia altri cinquanta squadroni di cavalleria, ciò che del resto poi non porterebbe un grande vantaggio nei rapporti del mantenimento dell'ordine pubblico, per il quale non è prudente l'impiego di forze formate con militari di leva. Consento con il relatore nel ritenere nobilissime le tradizioni della nostra cavalleria, ma d'altra parte bisogna anche riconoscere che ormai l'impiego di quest'arma è molto limitato in guerra (*commenti, rumori*) come ha dimostrato la recente grande conflazione europea.

Attualmente poi non credo che si potrebbe tener presente l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, perchè non si sa ancora quale sarà l'ordinamento dell'esercito e la proporzione delle diverse armi.

Si è voluto proporre anche l'abolizione della musica.

Questa è una cosa di scarso interesse, nè credo che valga la pena di fermarsi sopra, anche perchè assai modesto sarebbe il risparmio della spesa; d'altra parte non sarebbe opportuno creare dei dualismi fra l'Arma benemerita e la R. Guardia che riterrebbe certamente come un affronto morale l'abolizione della sua musica.

Queste sono le poche osservazioni che intendo fare su questo disegno di legge. Sono ben lieto se mi sono ingannato nel ritenere che gli intenti dell'Ufficio centrale sono contrari alla Guardia Regia; il relatore ha protestato ed io dichiaro di prendere atto delle sue smentite. Ritengo però, senza scendere ad altri dettagli, che è necessario che a questo nuovo corpo, che non è superfluo poichè sostituisce assai vantaggiosamente e con rendimento assolutamente maggiore il vecchio corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che non aveva più alcuna efficienza, non venga abbassato il morale, perchè esso ha reso dei grandi servizi, e ancora ne renderà quando saranno migliorate le condizioni sia della truppa che degli ufficiali.

E pertanto, anzichè farne oggetto di critiche ingiuste e tentare di deprimerlo col renderne precaria l'esistenza, sarà opportuno dargli il conforto del plauso e della considerazione del Parlamento, mostrando d'interessarsi dei loro miglioramenti e di apprezzare l'opera loro, per i servizi che rende al paese.

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'argomento è indubbiamente assai delicato. Le osservazioni fatte dalla Commissione centrale del Senato intorno alla costituzione della Guardia Regia sono di così alto rilievo che, indubbiamente, dovrebbero dar luogo ad una discussione minuta intorno alle singole proposte fatte dalla Commissione. Io credo però, che, per l'ordine della discussione, noi potremo fermarci, in questa discussione generale, ai punti toccati nell'ordine del giorno proposto al Senato.

Prima di entrare a discutere dettagliatamente delle singole proposte della Commissione, io, quasi a esordio, poichè il senatore Giardino ha voluto premettere alcuni punti essenzialmente relativi alla costituzione della Guardia Regia, vorrei dire quali sono stati i concetti per cui i miei predecessori hanno aumentato siffattamente i corpi destinati alla difesa interna, da costituire un esercito che, per le sue proporzioni, è molto vicino all'esercito che deve servire alla difesa nazionale. Gli onorevoli senatori sanno quali sono state le condizioni dell'ordine pubblico non solo in Italia, ma in tutti i paesi dopo la guerra. Dopo la guerra abbiamo uno stato di irrequietezza in tutti gli ordini sociali; frequenza di scioperi generali di protesta, politici, economici, turbamenti dell'ordine pubblico, e necessità quindi di approntare una difesa efficace per la tutela interna. Quindi, subito dopo la guerra, è parso che le forze armate dello Stato per l'ordine pubblico fossero insufficienti, in quanto l'esercito, che un tempo era impiegato in queste contese interne non poteva più, anche per la sua costituzione, servire allo scopo, sia perchè gli elementi più anziani dovevano essere mandati a casa, sia perchè gli elementi nuovi erano troppo giovani e troppo mescolati alle lotte dei partiti, delle classi e delle fazioni per es-

sere impegnati, con successo, nella tutela dell'ordine pubblico.

Quindi si riconobbe la necessità di costituire corpi professionali per questa funzione e si procedette in un primo tempo ad aumentare l'arma dei Reali Carabinieri.

L'arma dei Reali Carabinieri, come fanno gli onorevoli senatori, fa parte integrante dell'esercito, è anzi la prima arma dell'esercito; i carabinieri con successivi aumenti hanno raggiunto l'organico di 60 mila uomini; oggi sono forse 72 mila, perchè 12 mila carabinieri sono stati assunti in più.

Si sono costituiti anche battaglioni mobili di carabinieri: quando io ero ministro della guerra ho avuto l'onore di proporre la costituzione per questi servizi speciali di ordine pubblico. Nel 1919 il ministro di allora credette opportuno costituire un nuovo corpo, la Regia Guardia, il cui organico, per il decreto del 29 ottobre 1920 dovrebbe essere di 40 mila guardie; abbiamo dunque 100 mila, anzi 112 mila uomini per i servizi di difesa interna; aggiungendo a questi le 30 mila guardie di finanza, come ha notato l'onorevole senatore Giardino, abbiamo circa 142 mila uomini, cifra che si avvicina molto a quella dell'esercito come è stato ridotto nell'ordinamento provvisorio. Infatti l'esercito, secondo l'ordinamento provvisorio che ebbi l'onore di proporre, è composto di 170 mila uomini di forza bilanciata.

Naturalmente la spesa per i due eserciti, per l'esercito della difesa interna e per l'esercito della difesa esterna, sono quasi uguali: 800 milioni costano le guardie regie e i carabinieri; mille e trecento milioni costa l'esercito attuale.

Ma la necessità di costituire questo esercito per la difesa interna è nata anche dalla necessità di ridurre le ferme; l'ordine provvisorio dell'esercito, che spero presto diventerà definitivo, dopo gli studi del Consiglio dell'esercito e della Commissione parlamentare nominata da me e dal ministro della guerra, porterà a ferme brevi che sono il risultato dell'esperienza della recente guerra ed esigono un'intensa istruzione militare del soldato. Quindi bisogna non distrarre il soldato con servizi di pubblica sicurezza e per questo è stato necessario accrescere questo esercito di professio-

nisti per lasciare indisturbato l'esercito alle sue istruzioni.

Nella relazione si dice che questo purtroppo non avviene; ed io riconosco che è vero. Quando ero ministro della guerra alla metà di aprile del 1920 precisai d'accordo col ministro dell'interno quale era il compito dell'esercito e il compito dei corpi armati per la difesa interna appunto per togliere all'esercito delle funzioni che non gli appartenevano e lasciarlo indisturbato.

Purtroppo la frequenza dei conflitti e lo stato d'animo delle autorità locali, che vogliono avere sotto mano un gran numero di uomini, distrae ancora oggi l'esercito delle sue naturali funzioni. Ma io ho cercato d'accordo col mio collega della guerra di restituire l'esercito alle sue funzioni normali e di far attribuire nuovi servizi a questi corpi armati: la custodia delle carceri, le guardie ai penitenziari.

Quindi, come vede il Senato, questo numero che è indubbiamente eccessivo se lo confrontiamo col numero precedente, questo numero molto forte di uomini componenti l'esercito per la difesa interna corrisponde a delle necessità, sia di ordine interno sia alle necessità stesse del nuovo esercito, modellato sul sistema della ferma breve, il quale ha bisogno di essere lasciato tranquillo pel raggiungimento dei suoi scopi.

Fu bene istituire due corpi distinti, uno della Guardia Regia e uno dei carabinieri? È una questione che fu dibattuta al tempo della istituzione della Guardia Regia. L'onorevole senatore Ameglio dice che è stato bene; ho sentito dire da altri che sarebbe stato invece bene aumentare i carabinieri; ma io credo che non sia il caso fare una simile discussione qui: ormai abbiamo questi due corpi; l'uno ha una antichissima e nobilissima tradizione; l'altro, costituito di recente, ha saputo in poco tempo guadagnarsi la simpatia e la stima del paese. Ora si tratta di vedere come possiamo coordinare insieme le loro funzioni.

Si è stabilito nell'ordinamento relativo che le guardie regie abbiano a funzionare nelle grandi città; e che i carabinieri abbiano ad esercitare la loro funzione prevalentemente nelle campagne.

Però anche i carabinieri possono esercitare le loro funzioni nelle grandi città mediante i loro battaglioni mobili, i quali sono appunto destinati a questo scopo. Ma fondamentale è il concetto è questo: i grandi centri, dove sono più frequenti i conflitti, gli scioperi generali, le agitazioni, debbono essere soprattutto presidati dalla Guardia Regia; tutte le stazioni di campagna debbono essere presidiate dai carabinieri. Qui l'Ufficio centrale del Senato fa alcune proposte sulle quali è bene fissare subito le linee direttive perchè poi potremo procedere ad esaminare le singole proposte. Intanto l'Ufficio centrale fa alcune proposte di carattere generale.

Mi permetta l'Ufficio centrale del Senato. Mi pare che trattandosi di un ordine del giorno che precede la discussione degli articoli, esso dovrebbe essere di tal natura da lasciare impregiudicata la discussione delle singole proposte affacciate.

Dice l'ordine del giorno del Senato:

« Il Senato, approvando il testo emendato della legge per la istituzione e la organizzazione del corpo della R. Guardia per la pubblica sicurezza, invita il Governo a provvedere affinché:

« 1° Il corpo della R. Guardia sia equiparato all'arma dei RR. carabinieri per quanto riguarda quadri di ufficiali e graduati di truppa, tenuto conto del minore frazionamento del corpo; tabella graduale numerica degli ufficiali in relazione ad una eguale base organica per la carriera ed anzianità; servizio sanitario e contabile man mano che si rendano vacanti posti nei gradi ulteriori dei ruoli speciali ora esistenti e fino all'esaurimento di questi ruoli, trattamento economico degli ufficiali sanitari e contabili sopprimendo la corresponsione d'indennità di alloggio; norme di avanzamento dei gradi di truppa; ritorno di ufficiali nel Regio esercito, alloggi di servizio, viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi, e razioni foraggio ».

Mi pare che si tratti di tutte questioni che si potrebbero sorvolare essendo risolte quando si dicesse che la R. Guardia dovrebbe essere modellata sull'arma dei RR. carabinieri.

Io credo che sarebbe opportuno dare a questa prima parte dell'ordine del giorno una dizione che permettesse poi una discussione ed

eventualmente una intesa tra il Governo e l'Ufficio centrale.

Io desidererei una formula che dicesse così: « Il Senato desidera che il corpo della R. Guardia sia modellato su quello dei RR. carabinieri nei riguardi dei quadri dei vari servizi, delle norme di avanzamento, del ritorno degli ufficiali nel Regio esercito, tenendo però conto delle peculiari differenze dei due corpi destinati il primo ad agire nei grandi centri, il secondo prevalentemente nelle campagne, ossia tenendo conto delle funzioni dei due corpi ». Si sa che occorre un maggior numero di carabinieri, ma si dice d'altra parte che la R. Guardia ha bisogno di un maggior numero di ufficiali affinché ogni plotone abbia il suo ufficiale e non sia lasciato alle dipendenze del maresciallo, ecc. Quindi tutte queste peculiari necessità dei due corpi possono compenetrarsi. Io direi che l'Ufficio centrale si limitasse ad affermare un concetto generale e cioè che la R. Guardia sia modellata sul corpo dei RR. carabinieri, lasciando così una certa latitudine per permettere la discussione sui singoli articoli; e questo mi pare cosa saggia, tenendo conto, ripeto, di queste singolari funzioni e di queste particolari funzioni dell'arma dei carabinieri e della R. Guardia.

Il secondo punto, su cui si sofferma l'ordine del giorno del Senato, riguarda un argomento che ha toccato anche il senatore Ameglio. Il generale Ameglio ha detto: Voi qui parlate delle conseguenze dei capoversi 4 e 5 dell'articolo 14 del Regio decreto, ossia promozioni di privilegio e mi pare delle promozioni a scelta. Si tratta di questo, onorevoli senatori. In questo regolamento si è consentito che gli ufficiali che venivano da altri corpi, passando nella R. Guardia avessero un grado di più. Si è permesso anche che avessero delle promozioni a scelta.

Così come rilevava anche il senatore Ameglio, si sono avute delle promozioni molto accelerate. Orbene il Senato propone che siano prima attenuate e in seguito annullate queste conseguenze. Io mi avvicino invece alla tesi sostenuta dal senatore Ameglio, e cioè facciamo che per l'avvenire non abbiano più luogo, ma saniamo il passato, tanto più che metteremmo i quadri della R. Guardia in una condizione di profondo disagio. Noi avremmo probabil-

mente molte liti al Consiglio di Stato, metteremmo i quadri della R. Guardia in una condizione di instabilità. Ciò porterebbe un tale fermento in questi quadri che non avremmo più sottomano il corpo necessario per la tutela dell'ordine.

Per l'avvenire, io dico, d'accordo con la Commissione, veniamo a trovare qualche temperamento, ma non tocchiamo il passato, ed in questo senso desidererei modificare questo comma dell'ordine del giorno. Direi che: « Non siano più consentite per l'avvenire le promozioni al grado superiore e le promozioni a scelta di cui ai capoversi 4 e 5 dell'art. 14 del Regio decreto 1790 e dell'art. 8 del Regio decreto 2198 ».

C'è poi un capo terzo: dice il Senato che siano prese per la preparazione bellica della R. Guardia disposizioni di efficacia analoga a quelle in vigore per la Guardia di finanza, vale a dire che, come per la Guardia di finanza l'esercito ha mandato il suo ispettore generale che l'addestra perchè sia in piena efficienza in caso di guerra, così la R. Guardia deve essere tenuta in piena efficienza in maniera di avere una preparazione adeguata per un eventuale periodo bellico.

AMEGLIO. È già tenuta.

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È già tenuta a questa preparazione bellica, ma io proporrei al Senato una forma più felice; direi che siano, d'accordo naturalmente col ministro della guerra, prese delle disposizioni per garantire la loro preparazione bellica.

Finalmente un altro punto, il quarto.

L'ordine del giorno dice: « Siano restituite al Regio esercito le caserme che si renderanno disponibili in seguito a riduzione o limitazione del corpo della R. Guardia o ad un più ristretto accasermaggio di essa ».

Qui, sulla questione delle caserme, vorrei dire una parola al Senato. Indubbiamente se si dovesse limitare questo corpo, necessario oggi per l'ordine pubblico, le caserme che si renderebbero disponibili si darebbero all'esercito, se ne avesse bisogno, oppure si darebbero per usi civili, questo è indubitato. Ma nel momento attuale si può dire: restringete di più il casermaggio delle regie guardie.

Ecco un punto su cui mi permetto di dissentire dalla Commissione. Non so se dovunque

ci sia, come in alcune località che io conosco, un affollamento così nocevole per la salute delle guardie come si verifica adesso, perchè non è vero che esse abbiano delle caserme molto comode ed un alloggio molto largo. Spesso invece esse sono accasermate molto male. Ora io dico: procediamo senza gelosia fra i vari corpi, ma con spirito di equità. L'esercito, i carabinieri, le guardie regie, ognuno nel proprio campo, nella propria sfera fanno tutti un'azione che corrisponde ai bisogni del Paese, adempiono tutti ad un dovere verso la Patria.

Procediamo con equità nel dare loro questi alloggiamenti. Io ricordo, quando ero ministro della guerra, come lo spirito di corpo può contenere in sé queste rivalità, che sono un gran lievito e un gran fermento per le condizioni dei corpi stessi, gelosie e rivalità per l'assegnamento di queste caserme. Io infatti allora incaricai il generale Tassoni di fare ispezioni e determinare quali caserme potevano essere date alle regie guardie, quali ai carabinieri e quali all'esercito, secondo i bisogni dei corpi e le esigenze delle località. Quindi invece di dire qui che le caserme delle regie guardie devono essere restituite, e le regie guardie devono restringere i loro accasermamenti, sostituirei una formula più equa, direi che il Senato potrebbe esprimere questo pensiero, che sia provveduto con equità all'assegnazione delle caserme in relazione ai bisogni della difesa esterna e della difesa interna.

E finalmente veniamo alla questione grossa, degli squadroni a cavallo. Dice la Commissione del Senato: i cavalli e i materiali dei soppressi squadroni della R. Guardia siano messi a disposizione del ministro della guerra.

Ora qui mi permetto anzitutto, qualunque sia il pensiero del Senato, di fare un'osservazione pregiudiziale. Ammesso pure che il Senato volesse abolire gli squadroni a cavallo della R. Guardia, dobbiamo senz'altro passar la spesa di questi squadroni al ministro della guerra perchè ne faccia altrettanti squadroni di cavalleria aumentando la cavalleria? È un pensiero rispettabilissimo anche questo, ma involge tutto l'ordinamento del nostro esercito. Dobbiamo noi tornare alla cavalleria di un tempo, è utile la riduzione che ebbi l'onore di proporre col mio decreto? La questione può essere dibattuta; ma io dico qui, e sono pronto a difenderlo cogli argomenti che mi dettarono

il decreto legge del 20 aprile 1920, che sia stato saggio proposito ridurre la cavalleria, date le necessità di riduzione dell'esercito, ridurre dico le armi a cavallo non già perchè queste non abbiano tradizioni nobilissime, ma perchè l'esperienza della guerra, a detta dei tecnici, ha fatto ritenere che convenisse di più aumentare certe altre specialità dell'esercito che non queste; che fosse opportuno adoperare mezzi meccanici invece che traini animali; sono queste questioni tecniche di molta importanza che non possono essere discusse e risolte in questa sede. Quindi, qualora il Senato dicesse: non più squadroni a cavallo della R. Guardia, mi spiegherei si dicesse che le economie si destinassero a beneficio dell'erario, ma non che si debbono passare le somme per gli squadroni a cavallo al Ministero della guerra per farne altrettanti squadroni di cavalleria.

Premesso questo, chiederei al Senato di esaminare ponderatamente la questione degli squadroni della R. Guardia, prescindendo per ora se ci sono state esuberanze nella divisa; queste sono piccole cose che si possono esaminare attentamente in sede quasi amministrativa; ma gli squadroni della R. Guardia sono così dispendiosi come si dice? Indubbiamente chi guardi questo paragone fra quello che costa lo squadrone di Guardia Regia e uno squadrone di cavalleria normale rimane impressionato. Qui nel quadro presentato dalla Commissione del Senato si rileva questa cifra: uno squadrone di R. Guardia costa un milione e 649,000 lire; uno squadrone di cavalleria costa 584,000; quindi una somma quasi tripla; ma, onorevoli senatori, bisogna tener conto della diversità sostanziale fra l'uno elemento e l'altro. Diceva bene il senatore Ameglio rilevando che, se si voleva fare qualche cosa di proficuo, dovevamo fare il paragone fra gli squadroni di guardie regie e gli squadroni di carabinieri; perchè questa è la differenza sostanziale: gli squadroni di guardia regia sono formati di uomini che hanno speciali assegni, perchè sono soldati professionali, mentre gli altri sono uomini di leva che costano certo molto meno. Allora si vedrà che paga, assegno di corpo, indennità di grado, di caroviveri, premi ecc. che non gravano sopra gli squadroni di cavalleria, gravano sugli squadroni della Guardia Regia; talchè se questi fossero aboliti e gli uomini si volessero man-

tenere passandoli da cavallo a piedi, costerebbero su per giù la stessa cifra.

Quanto alla ferratura, alla bardatura ecc. vi è qualche differenza. Riguardo alla ferratura si dice: la R. Guardia spende 44,000 lire, l'esercito 8000 circa per squadrone; ma i cavalli delle guardie regie sono tutti ferrati in caoutchouc, perchè devono operare nelle città e la stessa cavalleria deve mettere il caoutchouc quando deve operare in servizio di pubblica sicurezza. E si comprende che il caoutchouc costa più del ferro. Queste cifre dunque vanno esaminate con gli elementi critici che ho esposto.

Ma io mi domando: oggi che abbiamo questi squadroni di guardie regie (non ne facciamo una questione di amor proprio di corpo, sebbene fra militari anch'esso abbia il suo valore) giovano o non giovano nei grandi centri cittadini questi uomini a cavallo? Io credo che giovino. (*Approvazioni*).

Credo che forse potrebbero essere sostituiti da squadroni di carabinieri, ma non dalla cavalleria ordinaria, perchè altro è l'ufficio di un corpo di polizia, altro quello di un corpo che ha funzione di difesa esteriore. L'addestramento di questo corpo di polizia è tutt'affatto particolare. Devono essere abituati, uomini e cavalli, a trovarsi in mezzo alle folle, devono muoversi con addestramenti diversi da quelli necessari per la cavalleria, che deve operare in guerra. Quindi questi corpi a cavallo hanno una particolare funzione che, ripeto, è molto utile, perchè dove si trovano delle grandi folle, dove naturalmente non è umano (e non sarebbe politico) far fuoco su di esse per disperderle, un'azione di cavalleria può servire a non far spargere sangue, ottenendo i risultati voluti. (*Vive approvazioni*).

Vi è una cosa però che ha molto bene rilevata la Commissione: che questi squadroni sono stati creati senza che nella legge lo si dicesse. È giustissimo: bisogna che ci mettiamo in regola con la legge che discutiamo, sul numero di essi; ma venirne alla soppressione, io credo sarebbe pericoloso. Proporrei quindi che si dicesse al numero cinque che sia provveduto per legge alla istituzione degli squadroni di guardie regie: e vedremo poi quanti dovranno essere.

Mi permetterei infine di pregare l'Ufficio centrale del Senato di rinunciare al comma 6° del suo ordine del giorno.

Esso suona così:

6° per il servizio armato di ordine e di sicurezza pubblica sia fatta base l'arma dei Reali carabinieri, procedendo, ove occorra, alla formazione di squadroni dell'arma stessa; e si limiti, per contro, la entità numerica della R. Guardia agli effettivi a ruolo alla data della presente legge, procedendo poi, qualora diminuite esigenze di ordine pubblico lo consentano, a successive riduzioni man mano che nel corpo stesso si verificheranno vacanze.

Il che vuol dire questo: i carabinieri sono la vera arma che deve tutelare la pubblica sicurezza, la R. Guardia è un corpo sussidiario, che deve tendenzialmente sparire. Quindi, a mano a mano che si faranno vacanze, queste non saranno sostituite, ma a poco a poco verranno riassorbite. L'arma vera è quella dei Reali carabinieri. L'arma sussidiaria è la Regia Guardia che deve a poco a poco scomparire.

Ora io dico, per una ragione che tutti coloro che hanno appartenuto all'esercito intenderanno, quando un corpo sa di essere condannato alla morte che sarà magari lontana, ma è fatale (perchè questa sarebbe l'intenzione del legislatore), allora non ha più l'efficienza di prima; il valore del corpo non esiste più o almeno si attenua. Allora quel sentimento non dico di gelosia ma di emulazione tra i carabinieri e la Guardia Regia, invece di esser tolto e attutito nell'interesse del paese, verrebbe invece inasprito e accresciuto con danno dell'uno e dell'altro corpo.

Io prego quindi il Senato di voler magari limitare a ridurre gli organici della R. Guardia, e se crede di doverla fare sparire, di deliberarne subito la completa soppressione, ma non dire che essa deve sparire...; non diamo a questo corpo la sensazione di una lenta morte, perchè questo ne toglierebbe la efficienza in un momento in cui essa ha - ripeto - la responsabilità gravissima dell'ordine del paese. (*Vivi applausi*).

GIARDINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. Risponderò brevemente ai vari punti che sono stati trattati dai successivi oratori e dal Presidente del Consiglio, il quale mi permetterà, dovendo chiudere la discussione generale tanto per gli oratori che

hanno parlato quanto per il Presidente del Consiglio, di trattare gli argomenti in comune.

Il senatore Ameglio ha parlato anzitutto della necessità della separazione delle forze di pubblica sicurezza, e cioè della precauzione necessaria che le forze non dipendano tutte da una sola autorità. Siamo tutti perfettissimamente d'accordo, e, per un'altra via, l'Ufficio centrale giungeva al medesimo concetto, precisato nel senso di non aver forze di pubblica sicurezza che dipendessero da uno solo.

Difatti i carabinieri dipendono dal Ministero dell'interno per il servizio d'istituto, ma hanno il controllo del Ministero della guerra. L'essenziale, per dirla in breve (e in questo concetto credo che concordiamo tutti), è di avere, nelle forze di pubblica sicurezza, soldati della legge, e di niente altro, e di nessun altro che della legge. Siamo d'accordo.

In secondo luogo, parlando dell'articolo 14 del Regio decreto 1790 e dell'articolo 9 del Regio decreto 2198, ha espresso l'opinione che non vi debba essere retroattività nell'applicazione della soppressione del 4° e 5° comma del primo di questi articoli e di tutto il secondo. L'Ufficio centrale non farà opposizione a questo; ma il Senato comprenderà agevolmente che l'Ufficio centrale, in una relazione fatta al Senato, trattandosi di ingiustizie palesi che furono compiute in passato, e che l'onorevole Ameglio ha deplorato anche lui quanto noi, non può scrivere che siano confermate. L'Ufficio centrale non può che deplorarle, Esso ha detto al Governo: « dovete provvedere a rimediare », e lascia al Governo di provvedere come crede e di attuare questa giustizia precisa; l'essenziale è che questi articoli non trovino sanzione nella solennità della legge, perchè come ha detto bene il senatore Ameglio e come avevamo detto noi, sono vere e proprie ingiustizie che sono state commesse. Le conseguenze lasciamo al Governo di saldarle come meglio crede, affermando che saldarle sarebbe giustizia.

In terzo luogo ha parlato della utilità riconosciuta in tutti gli stati di avere delle forze di polizia a cavallo. Qui, mi permetta, ha sfondato una porta aperta. I più convinti della utilità di questa specie di forza di polizia siamo noi, tanto che, proponendo per ragioni finanziarie considerate in quel concetto di globa-

lità di spese, che io ho dichiarato in principio di seduta, e che mi spiace non sia stato tenuto in conto affatto da alcuni oratori, ci preoccupiamo di sostituire questa forza, e notiamo che si può sostituirla proprio con squadroni di Reali carabinieri, che sono i più idonei a ciò.

Il senatore generale Ameglio ha detto: Voi avete fatto un paragone fra gli squadroni della R. Guardia e gli squadroni di cavalleria, ma non è questo il paragone che voi dovete fare; voi lo dovete fare con i Reali Carabinieri; voi volete invece sostituire degli squadroni di cavalleria a quelli di R. guardie, ma essi non sono così idonei al servizio come quelli di R. Guardie.

Anche qui siamo perfettamente d'accordo; ma noi nella relazione, la quale, ne convengo, è lunga e ponderosa, ma, per discuterne, bisognava aver letta egualmente tutta, abbiamo fatto il paragone fra lo squadrone di R. Guardie e lo squadrone di cavalleria, soltanto nei riguardi della spesa, per questa ragione che è stampata in nota a pagina 4: « L'Ufficio centrale si è attenuto al solo termine di raffronto omogeneo, quanto alla spesa, che è quello della cavalleria ». Con questo non abbiamo voluto dire in alcun modo che, sopprimendo gli squadroni della R. Guardia, si debbano creare degli squadroni di cavalleria, perchè, come giustamente ha detto il Presidente del Consiglio, qui entriamo nel tema della difesa dello Stato, e non è questa la sede per discutere su questo punto. L'Ufficio centrale, ripeto, ha fatto un paragone per la spesa, ma se, invece, il ministro della guerra, al quale si è espresso il voto, senza farne proposta, che passino i fondi risparmiati, vuole, invece di creare della cavalleria, creare della aviazione, sarà lui che lo dirà e noi discuteremo ciò in sede di ordinamento. Dirò di più che, se invece di passarli al ministro della guerra, per quella considerazione di globalità di spese che ho detto, si vogliono passare questi fondi al ministro della marina perchè rimetta a galla la Leonardo da Vinci, per esempio, non abbiamo niente in contrario che la spesa di questi squadroni di R. Guardie sia impiegata per avere un incrociatore corazzato di più, di grande potenza.

Il senatore Ameglio ha ancora detto che la soppressione degli squadroni di guardie Regie

darebbe un colpo mortale alla R. Guardia; e questo è fuor di dubbio e lo sentiamo tutti. Però noi, che partiamo, nella discussione di questo importantissimo problema, dalla complessa questione della difesa nazionale e della contemperanza della difesa con l'ordine pubblico, pur avendo benissimo immaginato che si andava a ferire qualche cosa e qualche interesse, senza di che non si fanno economie di nessun genere, noi, di fronte all'altezza dell'interesse, abbiamo anche ricordato come ben altre amputazioni siano state fatte, non solo alla cavalleria, ma a tutto l'esercito che tornava dalla vittoria; e che l'esercito si è inchinato con rispetto agli interessi superiori; e che perciò si può fare assegnamento, per il patriottismo che è nel nuovo Corpo, che, se necessità di difesa vogliono che qualche economia si faccia, la R. Guardia si inchini con altrettanto rispetto all'interesse generale della patria. (*approvazioni*).

Il senatore Ameglio in relazione alla proposta dell'art. 15 *bis*, inteso ad impedire il reclutamento diretto degli uomini di leva, ha osservato: « Noi abbiamo trovato pochi uomini, prendendoli sotto le armi; se ci togliete questa fonte di reclutamento, noi non potremmo più reclutare il numero necessario di Guardie Regie ».

Certo è una limitazione forte, questa che si propone; ma anche a questo proposito, se l'onorevole Presidente del Consiglio consente, io ritornerei alla prima idea di discutere prima gli emendamenti e poi l'ordine del giorno punto per punto, perchè ci sarà più facile giungere ad un accordo. Ora abbiamo delibata la questione, e l'onorevole Presidente del Consiglio consente che alla Guardia Regia sia impresso quel carattere di preparazione militare bellica, che l'onorevole senatore Ameglio dice che ha già e sul quale noi poniamo la questione soltanto perchè ci interessa che questa preparazione avvenga sotto la responsabilità e il controllo di quegli enti che costituzionalmente sono responsabili della difesa del paese. Noi ne siamo lieti perchè — e la stessa cosa soggiungerò per i Reali carabinieri e specialmente per quanto riguarda i battaglioni mobili — basterà fare un ritocco al regolamento organico della R. Guardia, e precisamente all'art. 12, mi pare, perchè l'essere stato nella R. Guardia non dispensi dalla mobilitazione dell'esercito per la guerra.

Allora noi non perdiamo più tutto questo complesso di uomini, che, passando attraverso la R. Guardia, acquista un diritto ad essere richiamato soltanto nella R. Guardia, e quindi, mentre fra qualche anno i richiamati nella R. Guardia possono essere ampiamente superflui alla guardia stessa e perduti per l'esercito; questo personale potrebbe invece rientrare nelle file dell'esercito, giacchè avrebbe avuto una preparazione bellica, e noi potremo molto più facilmente accordarci su questa questione dell'arruolamento nella R. Guardia degli iscritti di leva.

Il senatore Ameglio ha detto ancora che è necessario avere questi corpi di polizia per impedire il contatto prolungato dell'esercito con le folle, e su questo siamo perfettamente d'accordo; soltanto, nei riguardi più alti della contemperanza tra le forze della pubblica sicurezza e la forza destinata alla difesa nazionale, non si può dire che per questo scopo sia necessario un complesso di forze, che sale a centodiciottomila uomini e costa ottocentoventi milioni almeno, e probabilmente un miliardo.

Finalmente il senatore Ameglio ha fatto degli elogi della R. Guardia, dicendo che essa ha risposto bene ai suoi fini e che non conosce partiti; e noi a questo elogio ci associamo. La relazione si è attenuta all'esame obbiettivo degli articoli di legge e non è entrata in osservazioni nè di pregi, nè di difetti, e ciò per una ragione molto chiara; perchè, se fosse entrata in questo campo, non avrebbe potuto liberamente assurgere a certe questioni di dipendenza del corpo, all'infuori di ogni considerazione di uomini, ed in secondo luogo trattare serenamente della considerazione del corpo nel complesso delle forze di pubblica sicurezza e nel complesso delle forze nazionali.

Io credo però che tutti riconosceranno giusto che il medesimo elogio tributato alla R. Guardia sia tributato anche all'arma dei carabinieri ed all'esercito; (*approvazioni*) e perciò noi, sotto questo punto di vista, non abbiamo considerati elementi discriminanti di paragone; sono tutti corpi eccellenti e noi ora ne discutiamo nel solo interesse del Paese.

E passo a rispondere al senatore Libertini, il quale ha trattato in primo luogo degli squadroni. Su questo io non avrei più niente da

dire, avendo già risposto al riguardo al senatore Ameglio ed al Presidente del Consiglio.

Il senatore Libertini ha anche osservato che le economie non sarebbero reali. Quanto a ciò, la prego di credere, onorevole senatore Libertini, che quelle economie, che sono indicate nella relazione, e delle quali vedremo qualche dato quando risponderò al Presidente del Consiglio, si possono ritenere esatte al centesimo, perchè io non ho fatto altro che verificare le somme, e posso depositare i documenti alla Presidenza. Le cifre sono state redatte dagli organi tecnici del Ministero dell'interno e del Ministero della guerra, e sono pervenute per via di Ufficio per mezzo della Presidenza del Senato; io non vi ho aggiunto virgola: ho colmato soltanto alcune lacune, che ho notate espressamente perchè possano essere controllate. Quindi le economie dovrebbero essere esattamente corrispondenti a quelle indicate.

Circa la musica, il senatore Libertini dice che bisogna mantenerla per non creare dualismi. Ha ragione; senonchè vi è un'altra ragione più forte, perchè, per non creare un dualismo fra un corpo che esiste da 107 anni e che ha avuto sempre la sua musica ed un corpo che nasce oggi, se ne sono creati cento altri per la soppressione contemporanea delle musiche regimentali dell'esercito; ciò che ha suscitato questioni di amor proprio più gravi; e per questo abbiamo fatto la proposta che ci è sembrata migliore.

Il Presidente del Consiglio, nelle sue osservazioni, ha detto, in primo luogo, che si son dovute accrescere le forze di polizia per ragioni varie, sulle quali non c'è discussione. Fra 148 mila uomini di forza che chiamerei extra-esercito (perchè non tutti i corpi sono destinati alla pubblica sicurezza, dato che vi è anche la guardia di finanza) e la forza dell'esercito che ne conta poco più, il Presidente del Consiglio dice che, essendoci quasi parità di organi, vi è quasi parità di spesa. Ma ciò non è esatto, perchè a parità di forze o quasi, la parità di spesa con quella dell'esercito non dice niente, perchè l'esercito esige una somma di materiali, per esercitazioni ed altro, che non ha niente a che fare con le forze di polizia, le quali costano quanto l'esercito per il maggior costo degli individui, per pensioni, ecc. giacchè hanno assai inferiori spese generali tanto è

vero che l'esercito ha in bilancio (e l'ho citato nella relazione) una spesa generale di 500 e tante lire all'anno per uomo, all'infuori del vestiario, del mantenimento, e di cui neanche un soldo va all'uomo, essendo spese per materiali di artiglieria, per ospedali, per lavori del genio, ecc. Dunque la parità di spesa a parità di organico, significa che i corpi di polizia costano enormemente di più che i corpi dell'esercito.

Il Presidente del Consiglio ha detto ancora che con le ferme brevi bisogna intensificare l'istruzione; perciò, per lasciare libero l'esercito per l'istruzione, abbiamo aumentato di tanto questi corpi, e noi siamo d'accordo, e ho già detto che, se si potesse raggiungere questo scopo, e non venissero menomati i mezzi per la difesa della nazione, noi non avremmo niente da osservare. Tutta la questione è questione di denaro. L'abbiamo o non l'abbiamo questo denaro? Non avendolo, bisogna far economia.

Quanto poi a riuscire effettivamente a liberare l'esercito dal servizio d'ordine pubblico, anche dopo l'esempio ricordato dal Presidente del Consiglio, noi siamo un po' scettici. Si capisce che i responsabili locali dell'ordine pubblico, i quali poi sono soggetti all'inchiesta sui loro atti da parte degli interessati che sono stati lesi in questi casi, e non sempre possono neppure venir difesi, per opportunità politica, come sarebbe dovere e come certo sarebbe nell'animo dei Presidenti del Consiglio, si vogliono garantire da questi infortuni sul lavoro, e chiedano tutto quello che è disponibile. Auguriamolo pure, ma io non credo che riusciremo a vincere questo sistema.

Quanto poi alla attribuzione di servizio di guardie a carabinieri od a R. Guardia l'esercito sarà grato di questa disposizione; ma, nei riguardi del servizio d'ordine pubblico, noto che quanti più carabinieri e guardie immobilizzerete nei servizi di guardia, tanti più uomini chiederanno all'esercito, per i movimenti in piazza, i responsabili dell'ordine pubblico; questo deve accadere per forza.

Quanto alla distinzione tra grandi centri e campagne è una distinzione teorica; ed anche questa ci lascia piuttosto scettici.

Infatti finora non si è riusciti ancora ad effettuare questa distinzione. D'altra parte, nei grandi centri i carabinieri conservano delle at-

tribuzioni loro peculiari; e quindi vi saranno sempre comandi paralleli di carabinieri e di R. Guardie. Questo inconveniente è difficile da eliminare. Sarà eliminato il maggiore degli inconvenienti derivanti da quel primo, quando gli uni e gli altri saranno messi allo stesso trattamento e non si avrà quindi più ragione di eccitare quel dualismo, che è umano che esista in conseguenza di due trattamenti diversi.

Il Presidente del Consiglio è poi passato all'esame dell'ordine del giorno. L'Ufficio centrale non ha nessuna ragione di non esaminare, nel senso che il Presidente del Consiglio ha detto, e salvo l'esame punto per punto di ciò che vi è scritto, l'espressione di voti che questo ordine del giorno contiene.

Soltanto, noi avevamo fatto l'ordine del giorno perchè seguisse la discussione, perchè molte cose che sono negli emendamenti non sono più comprese nell'ordine del giorno, e potranno invece esservi inserite, se l'emendamento corrispondente fosse respinto, cosa che l'Ufficio centrale non può sapere. Per conseguenza credo che sarebbe meglio cominciare con l'esame degli emendamenti per poi passare, dopo aver visto che cosa si deciderà su di essi, all'esame dell'ordine del giorno.

La questione delle caserme è un esempio pratico di quello che stavo dicendo. Il Presidente del Consiglio ha osservato: voi proponete di restituire all'esercito delle caserme in relazione alla riduzione dell'organico e al restringimento degli alloggiamenti, ma ciò allo stato delle cose non è praticamente possibile.

Ecco la necessità di discutere prima gli emendamenti, perchè se si respinge l'emendamento relativo agli squadroni; o se la soppressione si limita ad una parte soltanto (e l'Ufficio centrale è disposto a discuterne), di caserme o non si rende disponibile nessuna, od appena qualcuna; se invece si accetta tutto l'emendamento, ce ne saranno molte. Ecco la necessità di discutere le modificazioni degli articoli e vedere in fine che cosa resti di voti da presentare al Governo.

Rettifico soltanto due affermazioni fatte a proposito degli squadroni. Prima di tutto il Presidente del Consiglio ha detto; il risparmio degli squadroni andrebbe all'economia e non andrebbe in alcun modo a favore della difesa nazionale; noi però abbiamo messo a base delle

nostre proposte il concetto globale di tutte le spese per forze armate dello Stato, e abbiamo pregato il Senato di tener conto che, se non possiamo chiedere spostamenti di bilancio, la nostra idea è però quella di coordinare la difesa dell'ordine pubblico con la difesa nazionale; se ci negate che questi risparmi vadano a vantaggio della difesa nazionale, cade tutto lo studio nostro, e cadono tutte le nostre proposte, perchè queste sono basate proprio ed esclusivamente sul concetto di giovare alla difesa nazionale.

Noi cerchiamo di risparmiare dove si può per giovare alla forza della difesa nazionale che stenta a compagnarci per difetto di mezzi, bisogna dirlo chiaro.

In secondo luogo, ha detto l'onorevole Presidente del Consiglio: Se gli uomini rientrano nella guardia a piedi costano lo stesso; ma noi abbiamo detto: rientrano nella guardia a piedi fino a esaurimento di ferma o rafferma, senza intendere con questo che siano proprio quegli uomini che debbano essere congedati, ma soltanto che i primi 1500 posti vuoti non si rimpiazzino più. Dunque economia effettiva c'è, ed è stata calcolata giustamente.

Il paragone deve essere fatto coi Reali Carabinieri, si è detto ancora. Ma questo paragone si è fatto. Gli squadroni del Reali Carabinieri costerebbero egualmente, questo è vero; però nell'arma dei Reali Carabinieri esistono già i cavalli, le bardature e i cavalieri, con tutte le loro rafferme, sparsi in molte stazioni del Regno, dalle quali, per parere concorde del Comando generale dell'Arma e dello Stato maggiore, si potrebbero senza alcun danno del servizio ritirare, sostituendoli con uomini forniti di bicicletta, e formare degli squadroni. Il servizio non ne soffrirebbe; anzi qualche caso è stato segnalato, nel quale si sarebbe avuto un vantaggio, perchè è accaduto, in occasione di arresti, che, per non fare scappare i cavalli, i carabinieri hanno dovuto lasciar scappare l'arrestato; cosa che, se fossere stati in bicicletta, non sarebbe accaduta, perchè la bicicletta non aveva bisogno di essere tenuta con le mani.

Dunque il paragone fra gli squadroni della R. Guardia e gli squadroni dei carabinieri, pure idonei come quelli della R. Guardia, perchè di personale riaffermato ed istruito dello

speciale servizio, è esattamente questo: la spesa è d'un milione e mezzo per uno squadrone di R. Guardia, e di zero per ogni squadrone di carabinieri. Questa è la verità esatta, questi i termini di paragone che il Senato deve considerare per vedere se si debba o no fare economia sulle truppe di pubblica sicurezza a favore della difesa nazionale, cosa che, ripeto, è l'unico movente delle nostre proposte. Noi esattamente questo abbiamo proposto nella nostra relazione: di sostituire cioè squadroni di Regia Guardia con squadroni di Reali carabinieri, come è detto nel numero ultimo del nostro ordine dei giorno, giacchè, i carabinieri non essendo materia di questo progetto di legge, noi non potevamo a questo proposito introdurre emendamenti di sorta.

Siamo poi d'accordo che nessuno richiede che gli squadroni di Guardie Regie siano aboliti di colpo: la cosa potrà regularsi come meglio converrà; l'essenziale è che la spesa cessi o in tutto o in parte come si potrà concordare, e che questa spesa vada a vantaggio della difesa nazionale. Così, per questa questione della soppressione degli squadroni delle Guardie Regie, l'Ufficio centrale accoglie pienamente la proposta del Presidente del Consiglio, di poter venire ad accordi e vedere quale sia la reale necessità di mantenerli e dove si possano fare economie a vantaggio della difesa nazionale; insistendo però ancora sul fatto che sette possono essere sostituiti, senza alcuna spesa, da squadroni di Reali carabinieri. Con questo credo di aver risposto a tutti i punti essenziali trattati dal Presidente del Consiglio e dai vari oratori, e concluderei pregando ancora di discutere prima gli articoli (sul testo nostro o su quello del Governo, è indifferente) per vedere che cosa si deciderà su di essi, e poi come potrebbe modificarsi di comune accordo il nostro ordine del giorno.

Per la discussione degli articoli, o oggi o domani, siamo agli ordini del Senato.

AMEGLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMEGLIO. All'osservazione dell'onorevole relatore circa la necessità che economie siano fatte sulla R. Guardia quale corpo destinato all'ordine e alla sicurezza pubblica, mi permetto di richiamare la sua attenzione su una osservazione inserita nella relazione e cioè che il

Capo di Stato maggiore generale dell'esercito ha dovuto lamentare l'intervento frequente della truppa per servizio di ordine pubblico con grandissimo danno dell'istruzione della truppa stessa. Osservazione giustissima; ma se oggi la forza di quarantamila guardie e di settantadue mila carabinieri si riducesse ancora, gli strilli del Capo di Stato Maggiore diventerebbero urla....

GIARDINO, *relatore*. Questo è detto nella relazione.

AMEGLIO. Io poi dirò all'onorevole relatore che in Inghilterra si ha la proporzione del quattro per mille, cioè quattro policemen in servizio di pubblica sicurezza per ogni mille abitanti.

In Italia si dovrebbero avere non meno di 160,000 uomini tra Carabinieri e Regie guardie, e se questi non si hanno è, come ho detto, per ragioni finanziarie. Ma è certo che addiucendo alle ferme brevi, e volendosi evitare le lamentele del Capo di Stato maggiore dell'esercito, sarà indispensabile in seguito di aumentare la forza e non mai di ridurla. (*Approvazioni*).

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Io pregherei il Senato di sospendere la discussione affinché l'Ufficio centrale, possa prima della riunione di domani, avere un abboccamento col l'onorevole Presidente del Consiglio. Speriamo che ci si possa mettere d'accordo, anche perchè, salvo alcune piccole divergenze, tra quello che ha detto il Presidente del Consiglio e i concetti contenuti nella relazione dell'Ufficio centrale vi è ben poca differenza sostanziale.

PRESIDENTE. Allora dichiaro chiusa la discussione generale...

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Permetta, onor. Presidente: noi non abbiamo alcuna ragione per opporci alla chiusura della discussione generale, ma prevedendo il caso che non si venisse ad un accordo col Presidente del Consiglio o che pur accordandoci questo portasse delle novità sulle quali oggi il Senato non ha discusso, io la pregherei di aspettare a chiudere la discussione generale.

PRESIDENTE. Tutto questo si può fare in sede di discussione degli articoli. Non essen-

dovi nessuno che chiede di parlare la discussione generale è automaticamente chiusa.

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale non ha nulla in contrario.

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io aderisco alle idee del Presidente dell'Ufficio centrale e son lieto di avere domani una conferenza con i membri della Commissione medesima per trovare un punto di accordo, che mi auguro non difficile.

PRESIDENTE. La discussione generale è chiusa.

La discussione degli articoli è rinviata a domani.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

Risultano sorteggiati quali scrutatori per la votazione di un membro della Commissione di contabilità interna i signori senatori De Amicis Mansueto, Canevari, Ciruolo, Mango, Artom.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito i senatori, segretari a procedere allo spoglio delle urne.

Prego poi i senatori che sono stati sorteggiati per lo scrutinio della votazione per la nomina di un membro della Commissione di contabilità interna, di procedere allo spoglio delle urne.

(I segretari e gli scrutatori procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Ameglio, Amero D'Aste, Annarotone, Apolloni, Artom.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bava-Beacaris, Bellini, Beltrami, Bennati, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Cas-

sis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Caviglia, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Chimienti, Cimatei, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Corbino, Credaro, Curreno, Cusani Visconti.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Filomusi Guelfi, Foà, Francica-Nava, Frola.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gatti, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Golgi, Grandi, Grassi, Greppi, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Leonardi Cattolica, Libertini, Loria, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Manna, Mango, Maragliano, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Martino, Massarucci, Mattioli, Mayer, Mazza, Melodia, Mengarini, Millo, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava, Niccolini Pietro, Novaro, Nuvoloni.

Pagliano, Palumbo, Pansa, Pantano, Papadopoli, Pascale, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Pettiti di Roreto, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Pirelli, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quartieri.

Rattone, Rava, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Reynaudi, Ridola, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota, Ruffini.

Salata, Salvago Raggi, Salvia, Sanarelli, Sandrelli, Santucci, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Serristori, Setti, Sili, Sonnino, Sormani, Squitti, Suardi, Supino.

Tamassia, Tanari, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Vanni, Venosta, Venzi, Viganò, Vigliani, Vigoni, Visconti Modrone, Vitelli, Volterra.

Wollemberg.

Ziliotto, Zupelli.

Annuncio

di una interpellanza e di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Pellerano di dar lettura di una interpellanza e di alcune interrogazioni.

PELLERANO, *segretario*. Legge:

Interpellanza:

Al ministro della pubblica istruzione sui motivi che lo indussero a promuovere il decreto-legge 23 agosto 1921, n. 1371 che istituisce un'Opera nazionale contro l'analfabetismo, la quale nelle sue attribuzioni non può non ledere e intralciare quelle della Commissione centrale del Mezzogiorno e delle isole creata per legge 15 luglio 1906, n. 382, Commissione che adempie ininterrottamente e proficuamente da ben quindici anni il suo mandato.

Del Giudice.

Interrogazioni:

Al ministro dei lavori pubblici per chiedere se i recenti investimenti di treni nei passaggi a livello siano avvenuti nei luoghi dove fu soppressa la custodia dei passaggi medesimi, senza che fossero adoperate le precauzioni raccomandate dall'Ufficio centrale del Senato nella relazione del 23 febbraio 1921 sulla conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920.

Garofalo.

Interrogo il ministro dell'industria e del commercio sulla urgenza di provvedere a rendere più facile il trasferimento della proprietà delle azioni e delle obbligazioni nominative delle società commerciali.

Supino.

Al ministro del tesoro per sapere se e quanto bisogna ancora attendere per la emanazione del decreto Reale di cui all'art. 6 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 738, per la concessione della polizza di assicurazione anche ai combattenti che abbiano partecipato ad azioni di guerra dal 24 maggio 1915 al 31 dicembre 1917 e del Regio decreto 7 aprile 1921, n. 451

(art. 2 e 3) con cui l'istruttoria per il conferimento della polizza è attribuita al sottosegretario di Stato per l'assistenza militare.

Cannavina.

Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici e quello del tesoro per conoscere se il Governo intende di accogliere le insistenti domande dei vecchi pensionati ferroviari, i quali reclamano la parificazione della loro pensione a quella stabilita nella recente legge dell'aprile 1921, visto che per questa categoria di pensionati lo Stato ha a disposizione un fondo speciale, costituito da versamenti fatti durante la prestazione di servizio dei ferrovieri stessi e quindi gli aumenti richiesti gravano su di un fondo loro proprio e non sulle finanze dello Stato.

Lamberti.

Interrogo il ministro dell'industria e del commercio sull'opportunità di una propaganda commerciale all'estero e sul modo come intenda di svolgerla.

Presbitero.

Interrogazioni con risposta scritta:

Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro della guerra per sapere:

1° Quali provvedimenti intenda presentare per gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale, particolarmente nei riguardi del caro-viveri e capitalizzazione dell'intera pensione, condizioni queste prospettate nel decreto luogotenenziale che li riguarda (pag. 11 e 14 della memoria a stampa presentata dall'Associazione tra gli ufficiali in P. A. S.);

2° Se per l'istruzione premilitare saranno impiegati ufficiali superiori della posizione ausiliaria speciale a loro domanda, e con quali norme e trattamento economico.

Frola.

Interrogo il ministro dei lavori pubblici per sapere se giusta i voti del Consiglio sanitario e del Magistrato alle acque, intenda di classificare in prima categoria la bonifica delle valli Lovato e Pantani, nella laguna di Marano (Udine).

Morpurgo.

Per l'interpellanza del senatore Del Giudice.

PRESIDENTE. Il ministro della pubblica istruzione ha dichiarato di accettare l'interpellanza del senatore Del Giudice e di consentire che venga iscritta all'ordine del giorno, dopo le tre interpellanze che vi sono già iscritte.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti diretti a promuovere e subsidiare le opere di irrigazione (N. 5):

Senatori votanti	231
Favorevoli	210
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 9 novembre 1919, n. 2564, che provvede alla rinnovazione dei Consigli dei consorzi di bonifica (N. 16):

Senatori votanti	231
Favorevoli	210
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 325, che autorizza la fondazione in Milano di un istituto sperimentale di meccanica agraria (N. 182):

Senatori votanti	231
Favorevoli	206
Contrari	25

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2506, che istituisce presso la Regia scuola superiore di agricoltura di Milano una stazione sperimentale del freddo, stabilendone le attribuzioni (N. 183):

Senatori votanti	231
Favorevoli	205
Contrari	26

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Calisse a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CALISSE. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 733, approvante la convenzione per l'acquisto da parte dello Stato della biblioteca Chigiana e dei quadri, sculture ed altri oggetti d'arte esistenti nel palazzo Chigi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Calisse della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Bellini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BELLINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Indennità di caroviveri agli impiegati delle provincie e dei comuni ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bellini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198, e 29 ottobre 1920, n. 1623, riflettenti la istituzione e la organizzazione del Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza (N. 2).

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 910, che estende ai funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659 (N. 137);

Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2291, che autorizza il ministro dell'interno a coprire i posti vacanti nella Amministrazione della sanità pubblica (N. 138).

IV. Svolgimento delle interpellanze dei senatori: Giardino, al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno; Tamassia e Vitelli, al Governo; Mosca, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri degli affari esteri e delle colonie, e del Giudice, al ministro della pubblica istruzione.

La seduta è tolta (ore 18).

Risposta scritta ad interrogazione.

RAMPOLDI. — Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'agricoltura e dell'istruzione per conoscerne l'avviso circa la convenienza di dare maggior impulso alla coltivazione razionale e metodica di piante medicinali, dove queste più specialmente allignano, e di diffonderne la conoscenza nelle scuole con opportuni mezzi dimostrativi.

RISPOSTA. — Il Ministero di agricoltura ha sempre seguito con interessamento e con simpatia l'attività spiegata da Enti e da Associazioni varie al fine di diffondere la conoscenza e promuovere la coltura delle piante aromatiche e medicinali, e non ha mancato, perciò, di dare tutto il suo appoggio morale e finanziario alle iniziative sorte col lodevole scopo di valorizzare il patrimonio nazionale delle piante medicinali, incoraggiando altresì le nascenti industrie per la lavorazione delle piante stesse.

Inspirandosi appunto a tale programma, la Direzione generale delle Foreste ha partecipato direttamente alla Esposizione delle Industrie sanitarie, tenutasi nell'anno corrente a Parma, con una mostra di piante medicinali, ed ha incoraggiata la benemerita Associazione *Pro montibus* a dare concreta attuazione al programma che lodevolmente si è proposto di svolgere nell'interesse di una produzione di così evidente importanza.

L'Azienda forestale di Stato ha dal suo canto deliberato in ogni occasione adeguati sussidi per assecondare l'impianto di giardini sperimentali, tra cui quello di recente istituzione della "Associazione Italiana pro piante medicinali ed aromatiche di Milano".

Con gli stessi intendimenti e con lo stesso animo, la Direzione generale dell'agricoltura segue, incoraggiandole e sovvenzionandole, le iniziative dirette a dare impulso agli studi, alle esperienze e ad ogni attività valorizzatrice del nostro patrimonio di piante medicinali ed aromatiche.

Annualmente furono concessi sussidi notevoli — in relazione alle condizioni del bilancio — alle due maggiori Associazioni che spiegano la predetta attività: la Federazione *Pro montibus* e l'Associazione Nazionale pro-piante medicinali di Milano; e inoltre al R. Orto Botanico annesso alla Università di Napoli, il cui Direttore, compie in questo campo opera di grande importanza.

Recentemente il Ministero fu ben lieto di prestare aiuto morale e materiale ad una iniziativa presa dal Comitato pro-piante medicinali di Sassari, presieduto dall'onorevole senatore Garavetti, iniziativa, la quale prevede fra l'altro l'impianto di un Orto di esperimento e di una Stazione per l'essiccamento e la confezione delle piante medesime.

L'azione svolta dagli Enti ed Istituti predetti è tale da soddisfare il Ministero sui risultati scientifici che se ne ottengono.

Basta, per convincersene, prendere conoscenza della organizzazione e dello svolgimento della vasta e multiforme attività, onde gli Enti ed Istituti di cui sopra perseguono i loro fini di incremento e miglioramento della cultura e della utilizzazione delle piante medicinali che allignano nel nostro paese. Sono da segnalare in proposito, tra l'altro, la sperimentazione a mezzo di appositi campi; la fornitura, in parte gratuita, di semi; l'opera di consulenza; la pubblicazione di lavori di carattere scientifico e di propaganda, ecc.

Il Ministero di agricoltura fece altresì buon viso alla idea della istituzione di una Stazione sperimentale per le piante medicinali, aromatiche e da essenza, da annettersi all'Orto Botanico della Università di Napoli, e sarebbe stato desideroso di dare per l'attuazione di essa un contributo; ma, per le eccezionali difficoltà della Finanza dello Stato il Ministero del tesoro, pure apprezzando altamente la utilità del nuovo Istituto, non credette poter concedere i fondi all'uopo necessari.

Il Ministero di agricoltura, però, con i suoi ordinari stanziamenti di bilancio, come fece per il passato, non mancherà di continuare a dare il proprio aiuto a quegli organismi, che diano serie garanzie di feconda attività per accrescere e migliorare fin dove sia possibile la coltivazione delle piante medicinali nel nostro Paese, dolente se gli stanziamenti stessi continueranno ad esser tali da consentire soltanto contributi molto modesti. Al qual pro-

posito va rilevato che il Ministero ha un unico, limitato fondo per sussidiare ogni specie di sperimentazione agraria.

Il Ministro
MAURI.

Licenziato per la stampa 21 dicembre 1921 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XLI^a TORNATA

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedo	pag. 1129	(Risposta scritta ad)	pag. 1159
Disegni di legge (Discussione di):		Relazioni (Presentazione di).	1130, 1135, 1156
« Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1970, 31 ottobre 1919, n. 2199, e 29 ottobre 1920, n. 1623, riflettenti la istituzione e l'organizzazione del corpo della R. Guardia per la pubblica sicurezza »	1135	Ringraziamenti	1130
Oratori:		Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 1129, 1159	
AMEGLIO	1138, 1141		
BONOMI, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	1149		
FERRARIS CARLO	1147		
GIARDINO, <i>relatore</i>	1137 <i>passim</i> 1155		
LAMBERTI	1138		
MELODIA, <i>presidente dell'Ufficio centrale</i>	1135		
RAVA	1145, 1147		
SECHI	1138		
Interpellanze (Annuncio di).	1156		
Interrogazioni (Annuncio di)	1156		
(Svolgimento di):			
« Sulle domande per ottenere collegamenti telefonici nella città di Torino »	1130		
Oratori:			
FERRARIS CARLO	1132		
GIUFFRIDA, <i>ministro delle poste e dei telegrafi</i>	1130		
« Sull'impiego dei fondi concessi col decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1693 »	1132		
Oratori:			
CORBINO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	1132		
PATERNÒ	1133		
« Sulla parificazione degli stipendi degli impiegati degli archivi notarili a quelli degli archivi di Stato »	1134		
Oratori:			
LAGASI	1134		
RODINÒ, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	1134		

La seduta è aperta alle ore 15.15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e i ministri degli affari esteri, della giustizia e affari di culto, della guerra, della marina dell'istruzione pubblica, delle poste e telegrafi, e il sottosegretario di Stato per l'interno.

PELLERANO, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo di giorni otto il senatore Grosoli.

Se non si fanno osservazioni questo congedo s'intende accordato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un commissario nella Commissione di contabilità interna.

Senatori votanti 223

Maggioranza. 112

Il senatore Malaspina ebbe voti 132

Schede bianche » 82

Voti nulli o dispersi » 9

Proclamo eletto l'onorevole senatore Malaspina.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Badoglio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BADOGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome dell'Ufficio, centrale la relazione del disegno di legge: « Concessione di pensione straordinaria alle famiglie di Cesare Battisti, di Nazario Sauro, di Fabio Filzi e di Damiano Chiesa ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Badoglio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Panizzardi ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le condoglianze inviate a nome del Senato:

« Eccellenza,

« Anche a nome di mio fratello tenente generale Alessandro, di mia sorella e dei miei parenti tutti, ringrazio vivamente l'E. V. per il gentile e commovente pensiero avuto di inviarmi il resoconto della seduta del Senato del 24 novembre u. s. contenente la commemorazione che V. E. si è compiaciuto di fare del compianto mio fratello senatore Carlo.

« Ho presenziato con la famiglia quella seduta dalla tribuna degli invitati ed ho avuto la soddisfazione di sentire le elevate espressioni di cordoglio che V. E. ha pronunciato per il compianto mio fratello e posso assicurare che le parole di V. E. riuscirono a me e alla famiglia tutta di conforto per la immatura perdita del nostro caro.

« Ringrazio altresì anche a nome della famiglia e parenti tutti il Senato per le condoglianze inviateci a mezzo di V. E.

« Gradisca, Eccellenza, le nostre espressioni di gratitudine per la viva parte presa alla nostra sventura e coi più rispettosi ossequi mi creda

« Suo dev.mo

« PIETRO PANIZZARDI

« Tenente Generale in posizione ausiliaria ».

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Ferraris Carlo al ministro delle poste e dei telegrafi: « Per sapere quando la rete telefonica urbana di Torino sarà in grado di soddisfare le domande per collegamento telefonico state presentate da oltre due anni ».

GIUFFRIDA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. L'interrogazione del senatore Ferraris si riferisce alle condizioni nelle quali si svolge il servizio telefonico a Torino, condizioni non dissimili da quelle nelle quali purtroppo si svolge il servizio telefonico nelle maggiori città d'Italia.

Il senatore Ferraris desidera sapere quando le domande di nuovi collegamenti telefonici potranno essere soddisfatte; gli risponderò esponendo qualche particolare sullo stato attuale delle cose.

Debbo subito premettere che il numero delle domande non soddisfatte è a Torino, come in tutte le maggiori città italiane, altissimo: a Torino sono circa duemila; talune di esse risalgono al 1915. Si tratta quindi di una situazione di cose sulla quale assai opportunamente il senatore Ferraris ha voluto richiamare l'attenzione dell'alto Consesso.

A Torino attualmente vi sono due centrali manuali, la prima nella Galleria nazionale, tra via Roma e via XX Settembre, in locali antiquati, ristretti ed assolutamente inadatti; la seconda centrale nel nuovo edificio di piazza Venezia. Questo edificio era stato predisposto da circa dieci anni per dare sede adatta alla centrale telefonica, però, per un complesso di circostanze, i lavori che da molto tempo l'amministrazione telefonica aveva predisposto non poterono esser compiuti. Anzi l'accordo stipulato con la società Western per mettere una nuova centrale manuale in questo palazzo di piazza Venezia non fu eseguito, e ciò forse non fu male.

Infatti nel 1917 fu nominata una commissione presieduta dall'ingegnere Semenza, che redasse il piano regolatore dello sviluppo dei telefoni. Gli studi di questa commissione e l'esperienza

che potè essere fatta in Italia e all'estero, dimostrarono ben presto la superiorità del telefono automatico che assicura un servizio regolare, rapido, riservato.

L'Amministrazione poi, pur spendendo di più nel primo impianto, risparmia nell'esercizio e vi trova la soluzione facile di varie importantissime questioni: quella dei contatori di conversazione, i quali, quando si voglia, vengono inseriti con grande semplicità nell'impianto automatico così da ispirare maggiore fiducia negli utenti; quella di un migliore rendimento delle linee, poichè l'utilizzazione di queste è alla diretta dipendenza del funzionamento di organi elettromeccanici; quella dei locali che per l'automatico presentano meno esigenze; quella della decentralizzazione delle reti, considerevolissima nei riguardi tecnici ed economici; e infine quella, sempre più grave nei rapporti del servizio e del bilancio, che riguarda il reclutamento, il trattamento e le pensioni del personale femminile, il quale è numeroso nella commutazione manuale, mentre con l'automatico viene assai ridotto.

Per la città di Torino fu quindi stabilito di impiantare una centrale automatica nella nuova sede di piazza Venezia. Fu fatta una gara alla quale parteciparono parecchie Società e cioè la Siemens Brothers di Londra; la Auto-Telephone di Liverpool, la Western americana e la Società delle industrie telefoniche di Milano che esercita il brevetto Strogker e rappresenta la Società Germanica Siemens.

La Commissione centrale tecnica, preferì questo ultimo progetto, in seguito a che fu stipulato un contratto il 15 febbraio 1920 e fu dato appunto a questa Società italiana chiamata brevemente S. I. T. I. l'appalto per la centrale di Torino che deve avere diecimila numeri nuovi. Il contratto ripeto, fu stipulato il 15 febbraio...

FERRARIS CARLO. Nel febbraio di che anno?

GIUFFRIDA, *ministro delle poste e dei telegrafi*... Il 15 febbraio 1920. Esso fu registrato dalla Corte dei conti il 30 aprile del 1920 e lascia alla Società il termine di seicento giorni, per impiantare completamente la nuova centrale per diecimila nuovi numeri e per terminare tutta la rete. I termini contrattuali quindi scadono con la fine di quest'anno.

Io, appena assunto alla direzione del Ministero delle poste e dei telegrafi, mi volli subito rendere conto della situazione e trovai che i lavori di Torino, che avrebbero dovuto essere a buon punto, erano arretrati. Feci quindi vive insistenze presso la Società, e disposi per opportuni accertamenti da parte dei miei ispettori. Secondo le informazioni ricevute, duemila numeri automatici potranno essere in funzione a Torino entro il mese di febbraio. In seguito, gli altri ottomila numeri potranno essere messi in funzione a gruppi di duemila ogni due mesi, di modo che si conta che dentro il prossimo autunno, la città di Torino avrà tutti i diecimila numeri automatici.

La Società ha presentato delle giustificazioni per il ritardo che saranno valutate con ogni rigore al termine del contratto, quando si dovrà liquidare il compenso.

Con ciò crederei di avere risposto all'interrogazione dell'onor. Carlo Ferraris, senonchè mi sembra opportuno aggiungere qualche altro elemento.

Attualmente funzionano a Torino settemila e duecento numeri telefonici. Le domande non evase sono circa duemila, e sarebbero certamente molto più numerose, se molti cittadini non fossero scoraggiati dal presentarle, sapendo che non possono essere accolte.

Onde la quantità di numeri che l'amministrazione offrirà l'anno venturo alla città di Torino, cioè diecimila numeri, probabilmente si appaleserà fin dal primo momento del tutto insufficiente. È vero che esiste un programma di successivo ampliamento della rete telefonica a Torino e si prevede che essa nel 1930 arriverà a ventunmila numeri, di cui dodicimila e seicento alla nuova centrale, tremila alla sottocentrale della barriera di Milano, duemila e cento a quella di Borgo Po, duemila e cento alla sottocentrale della barriera Nizza e mille duecento alla sottocentrale di Borgo S. Paolo. Ma la possibilità di attuare questo programma dipende dalla disponibilità finanziaria.

D'altra parte poichè, degli attuali settemilaseicento numeri, alcuni sono in condizione di potere ulteriormente funzionare, ho disposto che un ispettore tecnico del Ministero si rechi prontamente a Torino ed insieme ai rappresentanti dell'impresa e ai funzionari locali accertino quanti dei settemilaseicento numeri pos-

sano ancora continuare a prestare il loro servizio.

E poichè era già disposto che i duemila numeri che verranno allestiti per i primi e saranno in funzione nel prossimo febbraio, fossero tutti destinati a sostituire quelli esistenti ho dato disposizioni perchè si faccia in modo che possibilmente una certa quantità venga messa a disposizione dei cittadini che da tanto tempo aspettano un numero telefonico.

Se il Senato lo permette, vorrei aggiungere due parole e dire che la situazione della città di Torino è la stessa di tutte le principali città italiane.

Milano ha quattromila e ventiquattro domande non soddisfatte, Venezia centosettanta, Genova mille e duecento, Roma millesettecentoquarantuno, Napoli seicento.

Non entro in particolari perchè temerei di annoiare il Senato; ma assicuro che per ognuna di queste cinque grandi città d'Italia, approfittando dei mezzi messi a disposizione dal Parlamento, ho già provveduto affinchè entro il 1923 si abbia un servizio automatico corrispondente ai bisogni attuali.

L'ulteriore sviluppo del telefono in Italia (che è tanto necessario, perchè noi abbiamo una rete insufficiente, che collega appena 120,000 abbonati sopra una popolazione di 40 milioni di abitanti) dipenderà specialmente dai mezzi che il Parlamento vorrà mettere a disposizione del Governo. Io ritengo che il telefono rappresenti una tale necessità per lo sviluppo economico del paese che sarà necessario di far lo sforzo sufficiente per poter dotare il paese di un servizio telefonico adeguato. Comunque questo è un problema assai più ampio che il Governo si propone in tempo prossimo di sottoporre all'attenzione del Parlamento.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Io ringrazio l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi per la sua esauriente risposta; mi compiaccio di aver dato occasione a questa, e mi compiaccio più ancora perchè l'onorevole ministro ha compreso che la mia interrogazione, nonostante la sua forma, non riguardava l'interesse di una Ditta o di poche Ditte, ma si riferiva in sostanza alla condizione della rete telefonica urbana di To-

rino, e sopra questo punto opportunamente egli volle dare ampie spiegazioni.

Io mi auguro che i propositi manifestati dall'onorevole ministro vengano effettivamente attuati, e che nel prossimo febbraio i promessi duemila numeri nuovi possano essere posti a disposizione in parte dei vecchi abbonati e in parte di abbonati nuovi. Mi permetta però l'onorevole ministro di preavvisarlo che, trascorso il prossimo febbraio, io gli chiederò qui in Senato l'assicurazione che i bisogni più urgenti delle Ditte torinesi sono stati soddisfatti, e in pari tempo lo pregherò di dirmi quanto è stato predisposto affinchè alacramente procedano poi i lavori per il successivo periodo. Per ora non aggiungo altro se non che confido nella sua nota attività perchè alle sue dichiarazioni di oggi facciano sicuramente seguito le opere.

PRESIDENTE. Viene ora all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Paternò al ministro della pubblica istruzione così concepita: « Con decreto ministeriale 17 novembre 1918, numero 1698, furono stanziati in bilancio due miliardi e trecento milioni per opere del dopo guerra. È chiaro che il Parlamento deve conoscere i criteri coi quali una somma così ingente, messa a disposizione del Governo senza destinazione specifica, sia stata impiegata.

« Per ora mi limito a domandare al ministro della pubblica istruzione se crede giunto il momento di far conoscere al Parlamento l'elenco delle spese fatte sui fondi a sua disposizione in dipendenza del cennato decreto ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Corbino, ministro della pubblica istruzione.

CORBINO, ministro della pubblica istruzione. Il senatore Paternò chiede con quali criteri siano state impiegate le somme messe a disposizione del Governo col Decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, col quale furono stanziati in bilancio 2 miliardi e 300 milioni per opere del dopo guerra. È chiaro, egli dice, che il Parlamento deve conoscere i criteri coi quali una somma così ingente messa a disposizione del Governo senza disposizione specifica sia stata impiegata.

Per ora si limita a domandare al ministro della pubblica istruzione se crede giunto il momento di far conoscere al Parlamento l'elenco delle spese fatte sui fondi a sua disposizione in dipendenza del cennato decreto.

Io non so in qual forma possa far noto al Parlamento l'elenco di queste spese, quando alcune non sono ancora completamente fatte.

Il Senato ricorderà che lo spirito del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918 mirava a provvedere all'esecuzione rapida di lavori in corso o di lavori per cui esistessero già progetti approvati, allo scopo di dar sicuro collocamento alla grande massa di presunti disoccupati che doveva succedere al periodo dell'armistizio. L'esperienza ha dimostrato che il periodo più grave della disoccupazione è intervenuto assai più tardi. Comunque, in quell'epoca parve necessario intensificare i lavori già iniziati ed eseguire quelli per cui i progetti erano approvati, e in considerazione di ciò, mettendo da parte la distribuzione generale dei due miliardi e 300 milioni, assegnati col decreto in parola, furono messi a disposizione del Ministero della istruzione pubblica totalmente 85.000.000. Questi 85.000.000 furono distribuiti nei tre esercizi 1919, 1920, 1921 in modo tale che in complesso all'istruzione primaria per edifici scolastici furono assegnati 25.000.000, all'istruzione media 8.000.000, all'istruzione superiore 22.800.000, alle Biblioteche 3.200.000 e per le Antichità e Belle arti 26.000.000. I 22.800.000 assegnati all'istruzione superiore furono ripartiti fra le diverse Università e non occorre che citi i particolari poichè questa distribuzione ebbe esclusivamente un carattere contingente, in dipendenza della particolare situazione di alcuni istituti, dove si trovavano lavori già iniziati e che non potevano essere proseguiti ovvero per avere progetti pronti. Nei riguardi dell'Università di Roma, se questo interessa il senatore Paternò, dirò che questa Università ebbe sui 22 milioni, circa 8 milioni e 200 mila. Ulteriori particolari potranno essere forniti quando avrò inteso dal senatore Paternò in quale campo più precisamente si aggira l'argomento della sua interrogazione; poichè si tratta di una massa enorme di contabilità le quali non potrebbero essere esaminate e comunicate senza qualche indicazione più precisa.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Paternò ha facoltà di parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto.

PATERNÒ. La domanda che ho rivolto all'onorevole ministro della pubblica istruzione non deve riuscir nuova al Senato, poichè ap-

pena pubblicato il decreto luogotenenziale del novembre 1918, presentai un'interpellanza per domandare al ministro della pubblica istruzione con quali criteri avrebbe impiegato la somma posta a sua disposizione. Per una serie di circostanze, nelle quali non ebbi alcuna parte, l'interpellanza presentata nel febbraio non fu svolta, sopravvenute le ferie parlamentari, io mi credetti in dovere di pubblicare un articolo nella *Rivista d'Italia* di Milano, per esprimere il mio pensiero, nella speranza che il ministro, il quale non aveva potuto sentire in Parlamento quali erano le idee predominanti fra gli uomini di scienza, avesse potuto, leggendo quell'articolo, formarsene un concetto.

In quell'articolo io dicevo fra l'altro: «... esamineremo in seguito, quando non sembrerà indiscreto, i criteri che guidarono la distribuzione, ma sembra fin d'ora che questa somma ragguardevole sia destinata a provvedere alle deficienze di materiali e di locali negli istituti esistenti, non per istituti *ex novo*, quali il progresso e le urgenti necessità dell'Italia richiedono con maggiore urgenza e pel maggior vantaggio della nazione ».

Nella presente legislatura ho ripresentato la interpellanza che fu svolta il 26 settembre 1920. Per quello che ha relazione alla presente interrogazione dissi: «... mi era balenato il dubbio che le somme assegnate alla pubblica istruzione potessero essere distribuite, sia pure senza criteri generali, ma che la preferenza invece fosse data ai bisogni prima messi avanti e più abilmente inscenati, onde il pericolo che la notevole somma, anzichè sapientemente spesa fosse andata dispersa in briciole ».

Da questo pensiero ha origine l'attuale interrogazione. Questa somma che rappresenta una cosa importante per il bilancio della pubblica istruzione, per il quale i ministri del tesoro hanno opposto resistenza a fornire dei mezzi, questa somma notevole, secondo me doveva essere spesa nel dopo guerra, per provvedere a quei bisogni e a quelle deficienze che dalla guerra erano venute in chiaro. Invece dalla risposta dell'onorevole ministro si intravede che la mia previsione, che essa venisse dispersa in briciole, si è completamente avverata. Il ministro ha detto che vi erano lavori da completare, e che ha servito a fronteggiare

la disoccupazione, ciò non giustifica i suoi predecessori, che avrebbero ottenuto lo stesso risultato spendendola in cose di maggiore utilità per il progresso scientifico e per l'economia del Paese.

Quello che è avvenuto mi richiama un giudizio di Machiavelli.

Esistono delle persone, egli ha detto, che stimano tanto l'utile ed il danno presente da dimenticare gli insegnamenti del passato e da aver poco cura del bene e del male futuro. Si è pensato solo alle contingenze del momento, non ai veri bisogni.

Così ho pensato e così penso tuttora.

Quindi io prego il ministro di voler presentare al Parlamento un'aggiunta al Bilancio, nella quale sia indicato fino all'ultimo particolare come sono state spese queste somme. Non bisogna dimenticare che queste somme furono assegnate in una forma che non è nelle consuetudini parlamentari, perchè ordinariamente quando si iscrivono delle spese in bilancio si fanno dei preventivi, in base a preventivi e per opere determinate.

Nel caso attuale no.

La somma è stata data al ministro perchè ne usasse, senza alcuna determinazione di usi specifici; e io credo che sarebbe stato doveroso per i ministri di provvedere in modo pieno di cautele.

Ecco perchè non mi posso dichiarare soddisfatto, ma insisto perchè sia aggiunto al bilancio un allegato che mostri che non voglia sfuggirsi al controllo parlamentare. Attendere i consuntivi sarebbe cosa irrisoria.

Ho la fiducia che l'onorevole ministro vorrà soddisfare alla mia preghiera.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Lagasi al ministro della giustizia: « Per sapere se intenda parificare per ciò che concerne gli stipendi e gli assegni temporanei e di pensione, gli impiegati degli archivi notarili a quelli degli archivi di Stato ».

Ha la parola l'onorevole ministro Guardasigilli per rispondere.

RODINÒ, ministro per la giustizia e per gli affari di culto. L'on. senatore Lagasi, con la sua interrogazione, desidera conoscere dal Governo se intende parificare gli stipendi degli impiegati degli archivi notarili a quelli degli impiegati

degli archivi di Stato. Per risolvere questa questione bisogna che se ne risolva un'altra, pregiudiziale, che deve essere esaminata dal Comitato interministeriale e poi dal Consiglio dei ministri in sede di riforma dell'amministrazione dello Stato ai termini della legge 13 agosto 1921, n. 1080, cioè se gli archivi notarili debbano o no essere unificati con gli archivi di Stato, poichè è chiaro che, nell'ipotesi affermativa, gli impiegati degli archivi notarili dovrebbero avere, secondo i titoli della loro carriera, le stesse condizioni che attualmente hanno gli impiegati degli archivi di Stato. Se invece si ritenesse di non addivenire alla unificazione, riconosco che occorrerebbe rivedere gli stipendi dei funzionari degli archivi notarili, i quali sono al di sotto di quelli di ogni altro funzionario dello Stato, e sarebbe all'uopo necessario studiare con quali mezzi, tratti dalla stessa organizzazione attuale dei detti archivi (ad esempio, l'abolizione degli uffici meno necessari) o in quali altri modi, si potrebbe provvedere ad elevare le condizioni economiche dei relativi funzionari. Ciò pure dovrebbe ripetersi per la misura delle pensioni, le quali sono effettivamente inferiori a quelle di qualsiasi altro funzionario.

Quanto agli assegni temporanei, è tuttavia da soggiungere che gli impiegati degli archivi notarili li godono nella stessa misura che è goduta dagli impiegati degli archivi di Stato.

Credo di avere così risposto, brevemente, ma, se non mi inganno, in modo esauriente e chiaro, alla interrogazione dell'on. Lagasi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lagasi per dichiarare se è soddisfatto.

LAGASI. Ringrazio l'onorevole ministro di grazia e giustizia della cortese risposta con la quale ha riconosciuto la convenienza e l'urgenza dei provvedimenti, che sono da me invocati colla mia interrogazione. Gli archivi notarili, autonomi in virtù della legge organica che li disciplina, sono stati, se non di diritto, di fatto, sottoposti a statizzazione con i decreti del 26 aprile 1918 e 23 gennaio 1919 e 26 febbraio 1920. Il personale degli archivi notarili desidera di essere equiparato a quello degli archivi di Stato. Io non sono molto tenero della statizzazione degli archivi notarili, perchè credo che funzioneranno molto meglio se continueranno ad essere autonomi così come sono stati finora. Ad ogni modo, adesso, non è il mo-

mento di sollevare questa questione. So della Commissione nominata dal ministro degli interni; ritengo però, che, per la diversità delle funzioni svariatissime degli archivi notarili e degli archivi di Stato, se si arriverà alla stanziazione, non si dovrà fare mai e poi mai una fusione. Ma checchè si pensi dell'autonomia o meno degli archivi notarili è necessario, urgente e giusto che si provveda ad elevare gli stipendi dei loro impiegati, perchè essi sono molto al di sotto di quella media, che è necessaria per provvedere ai bisogni della vita. Urgente e giusto perchè essi lavorano come gli archivisti dello Stato, compiono funzioni delicatissime ed hanno eguali, se non maggiori, bisogni. E ciò, onorevole ministro, senza aspettare i provvedimenti che si possono attendere dalla riforma della burocrazia, si può, ed aggiungo anche, si deve fare. Ella sa meglio di me che in virtù dei decreti che ho citati, le tasse di archivio, che erano limitatissime, sono state elevate nientemeno che al 5 per cento, commisurato sulle tasse di registro che si pagano per la registrazione degli atti ricevuti ed autenticati dai notari. In conseguenza di questi aumenti l'introito è arrivato alla cifra di 30 milioni circa. Così, di fronte ad un fabbisogno, che è stato accertato nel bilancio del Ministero della giustizia, in base al decreto 26 febbraio 1920, in cinque milioni di lire resta un avanzo di circa 25 milioni. Gli stipendi dei conservatori della categoria A, prima classe, sono di ottomilanovecentosettanta lire, quelli dei conservatori della categoria E, prima classe, di lire 2700. Se questi sono gli stipendi dei conservatori, che sono i capi d'ufficio, cioè i superiori, pensate quali saranno gli stipendi degli altri impiegati inferiori, archivisti, sotto-archivisti ed assistenti. Non so quale somma occorrerà per provvedere a questa urgenza; indubbiamente questa somma sarà sempre molto inferiore alla somma che il Governo incassa in conseguenza delle tasse di archivio aumentate così come è detto nel citato decreto. Quindi, anche senza attendere i provvedimenti ai quali ha accennato l'onorevole ministro, si dovrebbe, per ragioni di umanità, provvedere. Certo la somma, che è incassata per le tasse, è più che sufficiente allo scopo. Nutro quindi fiducia che l'onorevole ministro, ispirandosi al suo alto intelletto ed anche al suo nobile cuore, vorrà o disciplinare la materia con una nuova

legge, o portare detti decreti dinanzi al Senato per la loro conversione in legge, perchè si possa provvedere ad un bisogno così grave ed urgente, che mette in agitazione tutta la classe.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Rava a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

RAVA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Cessione gratuita al comune di Trento dello storico colle denominato "Doss di Trento" ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Rava della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, num. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198, e 29 ottobre 1920, n. 1623, riflettenti la istituzione e la organizzazione del Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza » (N. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198, e 29 ottobre 1920, n. 1623, riflettenti la istituzione e la organizzazione del Corpo della R. Guardia per la pubblica sicurezza ».

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. A nome dell'Ufficio centrale dichiaro che essendoci pienamente accordati con l'onorevole ministro chiediamo che, chiusa, come è, la discussione generale su questo disegno di legge si proceda alla discussione dei diversi articoli dei vari decreti; articolo per articolo, saranno fatte quelle modifiche che ormai sono state concretate d'accordo col Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli che rileggo nel testo dell'Ufficio centrale.

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790; 31 ottobre 1919, n. 2198; 29 ottobre 1920, n. 1623, relativi alla istituzione ed organizzazione del Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza, con le modificazioni introdotte nella presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Nella tabella B) annessa al Regio decreto 29 ottobre 1920, n. 1623, è inserita la seguente annotazione:

« Agli ufficiali del Corpo sanitario della Regia Guardia per la pubblica sicurezza che godono di un assegno di Corpo inferiore alle lire 2500 annue, fissate come indennità professionale agli ufficiali del Corpo sanitario del Regio esercito, sarà corrisposta la differenza, non computabile agli effetti della pensione, fino alla concorrenza di tale ammontare.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in un unico testo le disposizioni dei predetti Regi decreti.

(Approvato).

ALLEGATO n. 1.

Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1790.

Art. 1.

L'attuale Corpo delle guardie di città è soppresso, ed in sua vece è istituito il Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza, che fa parte integrante della forza pubblica e delle forze militari di guerra dello Stato, ed è preposto alla tutela dell'ordine pubblico nei centri di maggior popolazione, dove esercita funzioni esecutive e di polizia giudiziaria ed amministrativa, esclusa la funzione investigativa, e concorre al servizio Reale. Ha la sorveglianza sui teatri e su tutti gli altri locali di spettacolo ed esercizi pubblici, e perciò le disposizioni della vigente legge e regolamento di pubblica sicurezza relative agli ufficiali dell'arma dei

carabinieri Reali sono applicabili anche agli ufficiali della Regia guardia.

Concorre, in caso di guerra, alla difesa dello Stato. Ai componenti di detto Corpo viene estesa la disposizione dell'art. 2 del Regio decreto 14 luglio 1907, n. 556, circa l'uso delle stellette a cinque punte da portare sul bavero dell'abito.

Ad essi è fatto divieto di vestire l'abito civile all'infuori dei casi previsti dal regolamento generale del corpo.

Gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie del soppresso corpo delle guardie di città, forniti dei necessari requisiti fisici, intellettuali e morali, passano di diritto nel nuovo Corpo della Regia guardia con lo stesso grado, salve le eccezioni di cui all'articolo 14 del presente decreto.

A tal uopo entro un mese dalla pubblicazione di esso, una Commissione da nominarsi con decreto del ministro dell'interno, presieduta dal direttore generale della pubblica sicurezza, delibererà inappellabilmente circa l'ammissione nel nuovo Corpo del personale appartenente al Corpo delle guardie di città.

Coloro che non saranno giudicati idonei alle nuove funzioni verranno collocati a riposo d'ufficio, anche se non abbiano raggiunto i limiti d'età stabiliti dal decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1732, con diritto a conseguire il massimo della pensione, ove abbiano raggiunto venticinque anni di servizio.

Per coloro che non avessero raggiunto tale limite di servizio, la pensione verrà liquidata con le norme in vigore pel soppresso Corpo delle guardie di città. Agli individui che contino meno di 15 anni di servizio sarà corrisposta una volta tanto una indennità ragguagliata a tante mensualità di stipendio o paga, per quanti sono gli anni di servizio prestati allo Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Il Corpo dipende dal Ministero dell'interno.

Il tenente generale comandante generale del Corpo sarà nominato per promozione dal tenente generale del Corpo o dai tenenti generali del Regio esercito.

Al comando generale del Corpo sono addetti un tenente generale e due maggiori generali.

Le nomine all'atto dell'applicazione del presente decreto saranno di esclusiva competenza del Ministero dell'interno.

GIARDINO, *relatore dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore dell'Ufficio centrale*. Questo articolo 2, d'accordo col Governo, è stato dall'Ufficio centrale così modificato:

« Il Corpo dipende dal ministero degli interni. Il comandante generale del Corpo sarà scelto tra i generali di Corpo d'armata del Regio esercito; e per la preparazione bellica della Regia Guardia, prenderà direttive ed istruzioni dal ministro della guerra ». Il resto rimane identico. Questa modificazione corrisponde all'intendimento, già espresso ieri e pienamente accettato dal Governo, di dare alla Regia Guardia una preparazione bellica, sia come addestramento, sia come preordinamento della sua mobilitazione, sotto la direzione delle autorità che costituzionalmente sono responsabili dell'apprestamento della difesa del paese.

PRESIDENTE. De lettura dell'articolo nel testo concordato fra l'Ufficio centrale e il Governo:

Art. 2.

Il Corpo dipende dal Ministero degli interni. Il comandante generale del Corpo sarà scelto tra i generali di Corpo di armata del Regio esercito; per la preparazione bellica della Regia Guardia prenderà direttive ed istruzioni dal ministro della guerra.

Al comando generale del Corpo sono addetti un tenente generale e due maggiori generali.

Le nomine all'atto dell'applicazione del presente decreto saranno di esclusiva competenza del Ministero dell'interno.

Pongo ai voti l'articolo così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Il Comando generale del Corpo della Regia guardia risiede nella capitale.

Sono di sua competenza: il reclutamento, l'avanzamento, il governo disciplinare della forza,

la contabilità dei soli assegni di polizia riservata e giudiziaria, secondo le norme del regolamento generale del corpo, da approvarsi con decreto Reale.

Ogni legione di Regie guardie avrà un Consiglio d'amministrazione che provvederà agli assegni ed all'equipaggiamento delle divisioni dipendenti, il quale sarà formato da ufficiali del corpo e da funzionari civili del Ministero dell'interno.

Le legioni avranno in tale ramo diretta relazione con la ragioneria del Ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 4.

Detto corpo è costituito da:

Ufficiali generali.

Tenenti generali — Maggiori generali.

Ufficiali superiori.

Colonnelli — Tenenti colonnelli — Maggiori.

Ufficiali inferiori.

Primi capitani — Capitani.

Ufficiali subalterni.

Tenenti — Sottotenenti.

Sottufficiali.

Marescialli maggiori — Marescialli capi — Marescialli ordinari — Brigadieri — Vice-brigadieri.

Appuntati e guardie.

Appuntati — Guardie — Allievi guardie.

Il corpo della Regia guardia comprende:

a) il Comando generale composto di: un tenente generale comandante, un tenente generale comandante in 2ª, due maggiori generali addetti, un ufficio di segreteria;

b) sette legioni, istituite per la sicurezza, l'ordine pubblico e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti; avranno una forza organica proporzionata alla importanza dei centri del rispettivo territorio.

Le legioni territoriali sono suddivise in divisioni, compagnie, tenenze e stazioni.

Ogni legione avrà inoltre uno stato maggiore:

c) la scuola allievi guardie è istituita allo scopo di istruire militarmente e indirizzare nel servizio del corpo i nuovi arruolati;

d) la Scuola aspiranti sottufficiali ha lo scopo di abilitare le guardie e gli appuntati al grado di sottufficiale.

e) la Scuola allievi ufficiali, che ha lo scopo di abilitare i sottufficiali, ammessivi per concorso, al grado di sottotenente.

GIARDINO, *relatore dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare sull'articolo 4.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore dell'Ufficio centrale*. Questo articolo rimane identico fino al penultimo suo comma, quello che comincia con le parole: « Le legioni territoriali sono suddivise in divisioni, compagnie, tenenze e stazioni ». Per questo comma è stato concordato il seguente emendamento: « Le legioni territoriali sono suddivise in divisioni, compagnie, squadroni, tenenze, stazioni; ed hanno battaglioni mobili di guardie a piedi ». Questa modificazione è stata introdotta per dare una sanzione legale agli squadroni, che, come si è notato, non trovavano fondamento nella legge, e ai battaglioni mobili, in relazione a disposizioni speciali che per essi si proporranno più innanzi.

I commi *c*, *d* ed *e*, che riguardano le scuole, sono stati, su proposta del Governo accettata dall'Ufficio centrale, riuniti in solo comma, il comma *c*, che suonerebbe: « Una scuola allievi ufficiali e allievi sottufficiali che ha lo scopo di abilitare i sottufficiali, ammessivi per concorso, al grado di sottotenente, e di abilitare le guardie e gli appuntati al grado di sott'ufficiale ».

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Siccome in tutte le armi dell'esercito e anche nella marina vi è il grado di brigadiere generale mi pare converrebbe che anche nel Corpo delle Guardie Regie fosse considerato questo grado. È l'unico Corpo militare che si staccherebbe nella gerarchia da quello che è stabilito per tutte le armi e Corpi. Anche la marina ha istituito il grado di sotto-ammiraglio per avere una gerarchia simile a quella dell'esercito, altrimenti ne avrebbe potuto fare a meno senza inconvenienti.

Ritengo dunque sia giusto, che la gerarchia della Guardia Regia sia equiparata a quella del Regio esercito, avendo detto corpo un carattere strettamente militare.

GIARDINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore dell'Ufficio centrale*. Tutte le disposizioni, delle quali discutiamo, sono, come è detto nell'articolo 3 del disegno di legge, da coordinare in testo unico, perchè si tratta di tre Regi decreti fatti in epoche successive. Ora, all'articolo 2 del Regio decreto 1623, che è l'ultimo di questi decreti, si trovano appunto introdotti i brigadieri generali, che in realtà esistono già effettivamente nel Corpo.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Pregherei l'Ufficio centrale e il Governo a darmi una spiegazione esatta dell'ufficio a cui sono chiamate le stazioni.

GIARDINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. Effettivamente questa divisione risponde a quella dei Reali carabinieri e prevede il frazionamento che può essere fatto della R. Guardia. Oggi, stazioni isolate come quelle dei Reali carabinieri, non esistono, come è anche detto nella relazione; ad organico completo dovranno esistere solo alcune tenenze. Però non è male che qui siano consacrate per ogni eventuale futuro bisogno.

AMEGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMEGLIO. Esistono realmente delle stazioni qui a Roma; per il servizio la Regia guardia è ripartita come le legioni territoriali dei carabinieri in divisioni, tenenze e stazioni, nei riguardi amministrativi in legioni, battaglioni e compagnie. Le stazioni non vi sono in tutte le grandi città ma a Roma ne esistono 28.

PRESIDENTE. Do allora lettura del nuovo testo concordato tra Governo ed Ufficio centrale.

Dire al secondo capoverso del comma *b* dell'articolo 4:

« Le legioni territoriali sono suddivise in divisioni, compagnie, squadroni, tenenze e stazioni ed hanno battaglioni mobili di guardie a piedi. Ogni legione avrà inoltre uno stato maggiore ».

Invece dei commi *c*, *d*, *e* viene sostituito il seguente comma:

c) una scuola di allievi ufficiali e di allievi sottufficiali che ha lo scopo di abilitare i sottufficiali ammessivi per concorso al grado di sottotenente e abilitare le guardie e gli appuntati al grado di sottufficiale.

Pongo ai voti l'art. 4 così emendato.
Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Le legioni territoriali sono comandate da colonnelli o tenenti colonnelli, le divisioni da tenenti colonnelli o maggiori, le compagnie da capitani, le tenenze da tenenti e sottotenenti e le stazioni da marescialli.

La scuola allievi guardie sarà comandata da un colonnello, o tenente colonnello, il quale avrà inoltre la direzione della scuola allievi sottufficiali, che sarà retta da un maggiore.

Con decreto del Ministero dell'interno sarà stabilita la sede e la forza di ciascun comando.

GIARDINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. Al secondo comma di questo articolo bisogna sostituire il seguente: « la scuola allievi ufficiali e allievi sottufficiali sarà comandata da un colonnello o da un tenente-colonnello », rimanendo soppresso l'inciso: « il quale avrà inoltre la direzione della scuola allievi sottufficiali che sarà retta da un maggiore ».

PRESIDENTE. Allora al secondo capoverso dell'articolo 5 rimane soppresso l'inciso: « il quale avrà inoltre la direzione della scuola allievi sottufficiali che sarà retta da un maggiore » e si dovrà leggere l'intero capoverso nel modo seguente:

« La scuola allievi ufficiali e allievi sottufficiali sarà comandata da un colonnello o tenente colonnello ».

Pongo ai voti l'articolo 5 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Le nomine e promozioni saranno fatte nel seguente modo:

a) a tenente generale comandante generale del corpo, con le norme stabilite dall'articolo 2;

b) a tutti gli altri gradi, da tenente a tenente generale, e per ogni riguardo, con norme identiche a quelle che regolano l'avanzamento nell'arma dei RR. CC. (legge sull'avanzamento nel R. esercito);

c) a sottotenente, dai sottufficiali del corpo che abbiano compiuto con buon esito la Scuola allievi ufficiali.

L'avanzamento nei gradi di sottufficiali e le norme per il passaggio dei tenenti del Regio esercito e per le promozioni degli altri gradi, saranno stabilite, in analogia alle disposizioni regolamentari per l'arma dei RR. CC., dal regolamento organico, da emanarsi in applicazione del presente decreto.

GIARDINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. In questo articolo 6 è stata introdotta, d'accordo col Governo, una piccola modificazione che è dipendente dal fatto di aver stabilito che il comandante generale del Corpo deve essere sempre tratto dai generali di Corpo d'armata del Regio esercito. In conseguenza di quella modificazione non è più necessario che nel comma *a*) si dica « a tenente generale », basta dire « Comandante generale del Corpo ecc. ».

E nel comma *b*) non occorre più dire « da tenente a tenente generale » ma basta dire « a tutti gli altri gradi ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 6 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

La tabella organica del corpo della Regia guardia è indicata nella tabella annessa al presente decreto.

Agli ufficiali del corpo della Regia guardia spettano in ogni tempo gli stipendi e le indennità di servizio e qualsiasi altro assegno stabilito per gli ufficiali dei carabinieri Reali.

Sarà loro corrisposto un assegno di corpo valevole per la pensione, come nell'annessa tabella, suscettibile degli stessi aumenti che in seguito venissero fatti alle indennità d'arma e di carica per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri.

Fa eccezione al precedente comma lo stipendio degli ufficiali subalterni, ai quali è corrisposto quello previsto dal decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1732.

Per gli ufficiali non aventi alloggio in caserma sarà corrisposta la seguente indennità mensile:

Ufficiali generali L. 400.

	Nelle città con 250 mila abitanti o più	Nei centri minori
Colonnello	250	200
Tenente colonnello o maggiore	200	150
Capitano	150	120
Tenente o sottotenente	120	90

Gli ufficiali generali e superiori del corpo dovranno provvedersi del cavallo, e percepiranno una indennità cavalli di 800 lire annue.

Agli stessi sarà corrisposta una indennità mensile di L. 40 per spesa di stalliere.

GIARDINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. Il secondo comma di questo articolo 7, secondo accordo intervenuto stamattina col Governo, sarebbe così modificato:

« Agli ufficiali del corpo della Regia Guardia spettano in ogni tempo gli stipendi e le indennità di servizio e qualsiasi altro assegno stabilito per gli ufficiali dei carabinieri Reali, e identico trattamento, con identiche modalità, per quanto riguarda i viaggi di servizio e i viaggi fuori servizio sulle ferrovie dello Stato e sui piroscafi dello Stato o di società marittime sovvenzionate dallo Stato ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo modificato nel secondo comma, come è stato proposto dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

L'obbligo di servizio nel corpo è di tre anni, al termine dei quali le guardie, sempre quando conservino le attitudini fisiche, intellettuali e di buona condotta, possono contrarre successive rafferme triennali, se non hanno compiuto 24 anni di servizio, e di un anno, raggiunto tale limite.

Il soprassoldo di rafferma stabilito dall'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 6 aprile, n. 492 è abolito. In sua vece, tanto ai graduati che alle guardie, compiuta la ferma, sono concessi sulla paga cinque aumenti triennali, ciascuno di L. 0,60 giornaliera, rispettivamente all'inizio del 4°, 7°, 10°, 13° e 16° anno di servizio, che saranno mantenuti anche in caso di promozione e sono computabili agli effetti della pensione.

Alle tre prime rafferme triennali è annesso un premio rispettivamente di L. 1000, L. 2000 e lire 3000, pagabili al termine di ciascuna rafferma.

GIARDINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. A questo articolo l'Ufficio centrale aveva proposto un emendamento, che consisteva nella soppressione dell'ultimo periodo, secondo il quale e secondo l'interpretazione che di esso aveva fatta l'Ufficio centrale, sarebbe stato pagato un premio speciale di lire 1000 a coloro che, riconosciuti idonei alla rafferma, l'avessero ottenuta; ciò che non avveniva nei Reali carabinieri. Ma questa mattina il Presidente del Consiglio ha chiarito che questo periodo era fuori di posto, che non si intendeva che si riferisse ai raffermati ma ai nuovi arruolati. Ed allora si è concordata questa modificazione. Si invertono i due ultimi periodi. Prima si direbbe così: « Agli aspiranti all'arruolamento, riconosciuti idonei, è concesso il premio stabilito, allo stesso titolo, per i Reali carabinieri, pagabile appena l'arruolamento stesso sia definitivo ».

Poi verrebbe il comma conservato per i raffermati che dice: « Alle tre prime rafferme triennali è annesso un premio rispettivamente di lire 1000, lire 2000 e lire 3000 pagabili al termine di ciascuna rafferma ».

Finalmente si è concordata un'aggiunta relativa ai battaglioni mobili, la quale dice: « Per i battaglioni mobili l'obbligo di servizio è di due anni con un premio di mille lire senza ulteriori rafferme; dai battaglioni mobili potranno però essere reclutati uomini, al termine dei due anni, per la R. Guardia alle condizioni di prima rafferma ».

Questa ultima aggiunta merita qualche spiegazione. Noi abbiamo nella R. Guardia quattordici battaglioni mobili ed altri dieciotto nei carabinieri; in totale 32 battaglioni, di 600 uomini ciascuno. Questi battaglioni sono destinati a portare un rinforzo a massa nel servizio d'ordine pubblico. Non è parso all'Ufficio centrale che questo servizio di rinforzo a massa richieda uomini che conoscano il servizio di istituto e che siano per lunghi anni raffermati raggiungendo altissime paghe ed il diritto a pensione: tanto è vero che questo servizio di rinforzo a massa lo fanno anche i battaglioni dell'esercito.

Vi è però bisogno di questi battaglioni di forze di pubblica sicurezza per il rinforzo a massa, per evitare quel contatto prolungato delle truppe del Regio esercito con le folle, di cui si è parlato ieri e che è necessario evitare. Ma si possono avere con molta economia adottando questo sistema: arruolarli con ferma obbligatoria di due anni e dar loro un premio di mille lire. Questo premio è già superiore a quello che attualmente si dà ai carabinieri ausiliari che, appunto per una ferma di due anni, è di 800 lire; dunque si darebbero anche 200 lire di più. Ma, nonostante questo premio, fatto il calcolo di ciò che costa in media un uomo col congegno delle rafferme, calcolo che è illustrato nella relazione dell'Ufficio centrale, e quello che verrebbero a costare questi uomini così arruolati per due anni (e dai quali la R. Guardia avrebbe il vantaggio di fare il suo reclutamento definitivo dopo l'esperimento di due anni, perchè dopo due anni li ammetterebbe al trattamento di prima rafferma e quindi li può scegliere), si ha un risparmio complessivo, tenendo conto che questo trattamento verrebbe naturalmente esteso ai 18 battaglioni di carabinieri, di 9,900.000 lire all'anno. Quindi sembra che valga la pena di stabilire questa scala di trattamento a seconda del servizio, e risparmiare questi dieci milioni in cifra tonda.

AMEGLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMEGLIO. Fin qui le guardie hanno avuto ed hanno tutte una provenienza: quella dalla legione allievi, ed i battaglioni che non fanno servizio di istituto, secondo le idee del comando, avrebbero dovuto alternarsi con quelli che fanno il servizio di istituto. Secondo quello che oggi viene a dire il relatore dell'Ufficio centrale, sembra che si dovrebbero formare dei battaglioni che non siano istruiti nel servizio di istituto, che non vengano dalla legione allievi, ma siano come dei semplici militari e questo va a danno dell'istruzione tecnica delle Regie guardie. Per conseguenza io sono di parere contrario a questa proposta; sono d'avviso invece che le Regie guardie debbano avere tutte la stessa provenienza e che i battaglioni mobili, che dovrebbero agire a massa, abbiano la stessa istruzione di quelli che fanno servizio di istituto.

Non ho altro da dire.

GIARDINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. Si rientra con questo nelle questioni generali trattate ieri. Non vi è dubbio, che avendo uomini a più lunga ferma e istruiti nel servizio di istituto, il servizio potrebbe esser migliore: ma quando il servizio si può fare ugualmente, risparmiando sul bilancio dello Stato, l'Ufficio centrale, in pieno accordo col Governo e, dirò di più, chiamato nella riunione e sentito il comandante della R. Guardia, è venuto nella conclusione che, tutto sommato, convenga fare questa modificazione, la quale consente ugualmente il servizio, sia pure di qualche linea meno perfetto di quello dei raffermati, ma con risparmio di dieci milioni all'anno.

Quindi l'Ufficio centrale mantiene il suo emendamento.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ha presentato il seguente emendamento all'articolo 8:

« Agli aspiranti all'arruolamento riconosciuti idonei è concesso il premio stabilito allo stesso titolo per i Reali carabinieri, pagabile appena l'arruolamento stesso sia definitivo. Alle tre prime rafferme triennali è annesso un premio rispettivamente di lire 1000, di lire 2000 e di 3000, pagabili al termine di ciascuna rafferma.

« Per i battaglioni mobili l'obbligo di servizio è di due anni con un premio di lire 1000 senza ulteriore rafferma; dai battaglioni mobili potranno però essere reclutati uomini al termine dei due anni per la Regia Guardia alle condizioni di prima rafferma ».

Pongo ai voti questo emendamento all'articolo 8.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti l'articolo 8 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

L'ammissione nel corpo degli aspiranti, di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 492, si consegue con la nomina ad allievo; possono però essere nominate guardie effettive gli ex-carabinieri e coloro che già appartennero al corpo, secondo le norme sancite dal regolamento.

La durata del periodo d'istruzione presso la scuola allievi è di mesi sei, che può essere ridotta per gli arruolati provenienti dal Regio esercito o dalla Regia marina, secondo le disposizioni del ministro dell'interno.

(Approvato).

Art. 10.

L'avanzamento dei sottufficiali delle Regie guardie ha luogo nel seguente modo, sempre quando vi siano posti disponibili nei vari gradi:

1° i vice-brigadieri sono tratti dagli appuntati e dalle guardie idonei all'avanzamento;

2° la nomina a brigadiere è conferita dopo due anni di grado ai vice-brigadieri dichiarati idonei alla promozione;

3° la nomina a maresciallo di alloggio è conferita dopo tre anni di grado ai brigadieri dichiarati idonei alla promozione.

4° la nomina a maresciallo di alloggio capo è conferita dopo due anni di grado ai marescialli di alloggio dichiarati idonei alla promozione;

5° la nomina a maresciallo maggiore è conferita dopo tre anni di grado ai marescialli di alloggio capi idonei alla promozione.

Ai sottufficiali dell'arma dei Carabinieri Reali in congedo sarà concessa l'ammissione, a scelta, in servizio nel corpo della Regia guardia, con lo stesso grado e nel limite dei posti disponibili, purchè alleghino il foglio di congedo dal quale risulti che abbiano servito con fedeltà ed onore, anche se ammogliati con figli o vedovi con prole.

Non debbono avere superata l'età di anni 42, nè riportate condanne dopo il loro congedo.

GIARDINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. L'Ufficio centrale aveva fatto voto, in quell'ordine del giorno che si è deliberato ieri, che le condizioni di avanzamento per i gradi di truppa fossero parificati per la R. Guardia e per i carabinieri. Ora, questa mane il Governo ha portato all'Ufficio centrale la proposta di alcuni ritocchi, che sarebbero necessari in questo articolo per ottenere la voluta parificazione, senz'altro, in questa legge medesima. Le modificazioni sarebbero soltanto queste: al comma 3 invece delle parole « la nomina a maresciallo di alloggio è conferita dopo tre anni di grado » bisognerebbe dire: « è conferita dopo due anni di grado »; e così pure al comma 5 dove sono le parole: « la nomina a maresciallo maggiore è conferita dopo tre anni di grado », bisognerebbe dire: « dopo due anni di grado ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ha presentato il seguente emendamento all'articolo 10. Al comma 3, invece delle parole: « la nomina a maresciallo di alloggio è conferita dopo tre anni di grado » sostituire le parole: « la nomina a maresciallo di alloggio è conferita dopo due anni di grado ». Al comma 5, alle parole: « la nomina a maresciallo maggiore è conferita dopo tre anni di grado » sostituire le parole: « la nomina a maresciallo maggiore è conferita dopo due anni di grado ».

Pongo ai voti questo emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi

(Approvato).

Pongo ora ai voti l'intero articolo 10 così modificato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

Ai componenti del corpo della Regia guardia sono applicabili le disposizioni della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, del regolamento di disciplina militare, di quello sullo stato dei sottufficiali e del codice penale militare con le modificazioni che lo speciale ordinamento del corpo rende necessarie, e che saranno stabilite dal regolamento organico.

(Approvato).

Art. 12.

Le indennità di grado stabilite dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 492, per il soppresso corpo delle guardie di città, saranno applicate integralmente per i sottufficiali, appuntati e RR. guardie la cui paga giornaliera sarà la seguente, oltre il caro-viveri, che però non compete ai militi cui è somministrato il rancio in natura:

Maresciallo maggiore, L. 12,80.

Maresciallo capo, L. 11,80.

Maresciallo ordinario, L. 10,75.

Brigadiere, L. 9,30.

Vice brigadiere, L. 8,85.

Appuntato, L. 7,15.

Guardia, L. 6,50.

Allievo, L. 5.

L'importo giornaliero degli aumenti quadriennali di grado è il seguente:

Pel maresciallo maggiore, L. 0,60.

Pel maresciallo capo ed ordinario, L. 0,50.

Pel brigadiere, L. 0,40.

Pel vice brigadiere e appuntato, L. 0,30.

Le indennità di grado e gli aumenti sono computabili per tutti i gradi agli effetti della pensione.

La spesa vestiario per i sottufficiali, gli appuntati e le Regie guardie sarà a carico dello Stato. Così pure le spese occorrenti alla riparazione delle bardature in consegna ai militi a cavallo.

Ai sottufficiali, agli appuntati ed alle guardie, ammogliati o vedovi con prole, che non usufruiscono di alloggio gratuito, sarà corrisposta una indennità mensile di L. 70 elevabile a L. 90 nei capoluoghi con 250.000 abitanti o più.

(Approvato).

Art. 13.

Le spese di cancelleria, d'illuminazione e il riscaldamento degli uffici dei Comandi del corpo sono a carico dello Stato, se non è altrimenti disposto dagli appositi contratti per la fornitura del casermaggio.

(Approvato).

Art. 14.

All'atto dell'applicazione del presente decreto i posti di ufficiale di ogni grado saranno coperti da ufficiali del disciolto corpo delle guardie di città, da ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in attività di servizio e da ufficiali in congedo e di complemento con preferenza per questi ultimi a coloro che hanno partecipato alla guerra.

Nella scelta si terrà conto particolarmente degli studi e dei titoli di carriera, ed anche dei servizi prestati in guerra e delle decorazioni al valore.

Gli ufficiali inferiori non devono avere oltrepassato il 35° anno di età e gli ufficiali superiori il 50°.

Il Ministero della guerra trasmetterà al Ministero dell'interno le domande degli ufficiali che chiedono di passare al corpo della Regia guardia unendovi i libretti personali.

I limiti di età per gli ufficiali del corpo della Regia guardia, dopo un anno della applicazione del presente decreto, saranno i seguenti:

Tenente generale, anni 65.

Maggior generale, anni 62.

Colonnello, anni 60.

Tenente colonnello, anni 58.

Maggiore, anni 56.

Capitano, anni 54.

Tenente, anni 52.

Sottotenente, anni 50.

Il servizio prestato in qualsiasi altra Amministrazione dello Stato dagli ufficiali della Regia guardia è computato per tutti gli effetti della pensione con gli assegni stabiliti dal presente decreto.

(Approvato).

Art. 15.

Per la prima formazione dell'organico previsto dal presente decreto, i militari del Regio esercito e della Regia marina, fino al grado di caporal maggiore incluso, attualmente sotto le armi da non meno di un anno, che domandino il passaggio nelle RR. guardie, assumendo l'obbligo di servizio per tre anni, saranno, sempre quando risultino in possesso dei requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo, nominati guardie effettive, con diritto ad una indennità di L. 1500 liquidabili subito. Tale indennità sarà di L. 1800 per i militari che hanno preso parte alle campagne libica e nazionale per non meno di tre anni.

Eguale indennità spetta ai sottufficiali in servizio attivo del Regio esercito e della R. marina, che facendo passaggio nel corpo delle RR. guardie, otterranno la nomina a vice-brigadiere, assumendo l'obbligo di servizio per tre anni.

I militari di cui ai precedenti capoversi, i quali si obblighino a servire nel corpo per soli 24 mesi, avranno diritto ad una indennità di lire 1000. Tale indennità sarà di lire 1300 per i militari che hanno preso parte alle campagne libica e nazionale per non meno di tre anni.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora dovrebbe discutersi l'articolo 15-bis proposto dall'Ufficio centrale...

GIARDINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. L'articolo 15 bis, che era stato proposto dall'Ufficio centrale per salvaguardare da eccessive sottrazioni numeriche il reclutamento dell'esercito, viene ora ritirato dallo stesso Ufficio centrale, perchè, con l'obbligo di trarre il comandante della R. Guardia dai generali di corpo d'armata dell'esercito e di metterlo alla dipendenza del ministro della guerra per tutto quanto riguarda addestramento e mobilitazione; con la trasformazione del carattere dei battaglioni mobili, del quale si è parlato un momento fa; e coll'intesa che tutta questa gente, che passa per i battaglioni mobili, ritorni poi nell'esercito per mobilitazione, o nei battaglioni stessi, fino a loro complemento o nei corpi dell'esercito se sono esuberanti a quel primo bisogno, l'esercito viene a riguadagnare tanta gente che può consentire

l'arruolamento per le Regie guardie anche fra gli iscritti di leva. Siccome ieri è stato lamentato che la soppressione di questa facoltà farebbe danno al corpo, ora, avendo trovato gli altri compensi, che ho detto, nelle nuove disposizioni, l'Ufficio centrale è lieto di poter ritirare questo art. 15-bis.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato dall'Ufficio Centrale l'art. 15-bis darò lettura dell'art. 16.

Art. 16.

I sottufficiali, gli appuntati e le guardie in servizio effettivo che al termine della ferma o della rafferma in corso non superino i 22 anni di servizio ed assumano una nuova rafferma triennale, avranno diritto a percepire subito un premio di lire 500, oltre l'eventuale premio annesso alla rafferma contratta, pagabile al termine di essa.

Coloro che avessero conseguito tutte e tre le rafferme con premio saranno ammessi, ove abbiano i requisiti, ad una quarta rafferma con premio di lire 3000; coloro invece, cheentino oltre 22 anni di servizio contrarranno tante ferme annuali quante ne occorrono a completare i 25 anni, con diritto ad altrettante quote di premio di lire 1000 ciascuna. Alle rafferme annuali non è annesso il premio di cui al primo capoverso del presente articolo.

Ai sottufficiali, appuntati e guardie, in servizio nel corpo, che abbiano già maturato il diritto ad uno o più premi di rafferma, questi verranno liquidati, mediante la consegna dei relativi libretti delle Casse postali o dei titoli equivalenti.

(Approvato).

Art. 17.

Ai marescialli comandanti di stazione sarà corrisposta una indennità di carica di L. 2 al giorno.

Le indennità di caro-viveri stabilite dai decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314 e 6 ottobre 1918, n. 1393, e l'indennità giornaliera concessa col decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1165, saranno corrisposte ai componenti il corpo della Regia guardia, finchè saranno mantenuti ai militari del Regio esercito e dell'armata navale.

(Approvato).

Art. 18.

Entro il periodo di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto è concessa la riammissione nel corpo ai graduati ed alle guardie del soppresso corpo delle guardie di città, ammogliati o vedovi con prole, già licenziati per fine di ferma, purchè conservino i requisiti richiesti per l'arruolamento, e non abbiano oltrepassato il 42° anno di età.

I militi riammessi avranno diritto alla concessione del premio stabilito dall'art. 8 del presente decreto. Agli effetti, però, della concessione dei premi di rafferma, la riammissione in servizio deve considerarsi come prima nomina, e qualora il riammesso abbia già riscosso uno o più premi di rafferma, avrà diritto alla differenza tra il nuovo e il vecchio premio maturato.

(Approvato).

Art. 19.

I componenti del corpo della Regia guardia collocati a riposo hanno diritto a liquidare la pensione secondo le norme per il soppresso corpo delle guardie di città, se essi provennero da quel corpo all'atto della formazione della Regia guardia. In ogni altro caso, liquideranno secondo le norme in vigore per l'arma dei Reali Carabinieri.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, numero 1732, circa il limite di età dei graduati e delle guardie, l'art. 33 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, in quanto stabilisce la condizione dell'età, è abrogato.

RAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Io vorrei pregare l'onorevole relatore e l'onorevole ministro di esporre per cortesia la ragione del cambiamento proposto, in materia di pensioni; e così della sostituzione della dizione ministeriale con quella dell'Ufficio centrale. Io ho letto la importante relazione scritta dal senatore Giardino, e debbo ritenere dalle parole sue, che la pensione dei carabinieri sia meno favorevole rispetto a quella delle antiche guardie di città...

GIARDINO, *relatore*. Spiegherò subito...

RAVA. Nella relazione è detto: « È questo un altro privilegio che l'Ufficio centrale non può approvare, se non per rispetto al diritto acquisito, per coloro che, appartenenti alle guardie di città, fecero passaggio alla R. Guardia ».

Dunque dalle parole della relazione parrebbe che si voglia ora sostituire un sistema di pensioni meno gravoso.

È questione di finanza? Ma non la fece il Ministero.

Quale sia il gravame futuro di queste pensioni, nei molti utili ed importanti allegati speciali alla relazione, non è detto. Anzi si dichiara, in una nota, che non è possibile fare il calcolo. Si potrebbe fare, matematicamente s'intende, prendendo le categorie, gli assegni, le età. ecc., ma questo non è stato fatto, nè qui lo domando. Io ricordo come è stata molto tormentata la questione delle pensioni ai carabinieri: si fecero varie leggende, ed ancora varie modifiche e poi si fecero pei marescialli, ecc.; e non so se questa materia sia ora pacifica e sistemata. Sarebbe bene ed utile che questo sistema di pensioni, che provoca tante agitazioni, avesse una formulazione esatta.

La relazione accenna a una diversità sola tra le due liquidazioni di pensione, la differenza di trattamento tra gli uni che debbono aver pensione liquidata sulla paga dell'ultimo giorno di servizio (guardie) e gli altri che liquidano sulla paga media dell'anno: ciò non porterà grande differenza economica, perchè questi soldati in un anno non avranno poi vari aumenti di paga. La differenza per tale dato non deve essere molta. Ci sono invece altre differenze; due sono i sistemi, due le basi di liquidazione, e si complicano con calcoli suppletivi; bisognerebbe vedere esempi di liquidazioni e confronti: alle guardie di città, ad esempio, (testo unico 1917, n. 367) con 25 di servizio e 50 anni di età si danno i quattro quinti dello stipendio; ai Reali carabinieri (Regio decreto 6 aprile 1919) a 20 anni si dà metà della paga e aumenti, più un quinto di tale metà, con altro aumento al di sopra dei 25 anni; disposizioni tutte, come si vede, diverse - di recente modificate ancora (7 novembre 1920) - e assai complicate.

Io domando se è proprio necessaria la proposta dell'Ufficio centrale. Se si trattasse di

una piccola differenza non vale la pena di cambiare; se notevole, siamo sicuri che gli interessati faranno pervenire molti reclami, perchè la materia è suscettiva di ciò, e ognuno si preoccupa della propria vecchiaia. Io chiedo se non si poteva lasciare l'opzione fra i due sistemi. Avremo iscritti con la promessa di pensione dal decreto-legge (1912), i quali ora dopo due anni si vedono passati a un altro sistema di pensioni. Poteva l'Ufficio darci vari esempi di liquidazione di pensioni.

Se negli allegati ci fosse il calcolo del diverso carico spettante allo Stato avremmo luce, ma così due sistemi restano, uno per eccezione (diritto quesito) e l'altro per regola.

Coloro che vengono dalle guardie di città manterranno il loro sistema di pensione, mentre i nuovi - così dice l'Ufficio centrale - avranno tutti il sistema dei Reali carabinieri. E io domando: è la differenza notevole? Ed è pacifica la serie ricca delle questioni che si sono svolte intorno alle leggi per le pensioni dei carabinieri? In ogni caso vorrei pregar ministro e relatore di rivedere questa materia, giacchè si deve fare un testo unico. Io desidero unicamente questo: che anche per una piccola differenza finanziaria non si abbiano in atto due sistemi di pensioni, e quindi due serie di aspirazioni e di competizioni, ma si abbia invece un sistema di norme chiare, perchè queste materie difficili in sè, commuovono la pubblica opinione, e per contraccolpo destano l'interesse delle pubbliche assemblee. Credo che sia cosa bella e nobile cominciare con ferme basi per poter difendere il sistema che vi si pone sopra.

GIARDINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. La considerazione della differenza di spesa e l'altra considerazione di avere un sistema unico per la liquidazione delle pensioni, non hanno avuto, per quanto importanti, nessun peso nel criterio che ha adottato l'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale ha adottato esclusivamente, come in quasi tutti gli altri casi di proposte di modificazione alla legge per quanto riguarda il personale, il criterio di essere giusto e di ricompensare uguali servizi con eguali premi. I carabinieri e le R. Guardie prestano un uguale servizio e debbono avere per giustizia eguale trattamento, anche perchè la differenza del trattamento

aiuta quella possibilità di dualismi che è in due corpi incaricati del medesimo servizio. Ora il fatto si presenta in questo modo: un maresciallo dei carabinieri...

RAVA. Abbiamo tante leggi sui marescialli!

GIARDINO, *relatore*. Ne convengo. Dunque un maresciallo, secondo tutte le leggi delle quali lei parla, per liquidare la pensione sulla paga da maresciallo deve avere un anno da maresciallo di quel determinato grado; se no gli si calcolano, per esempio, cinque mesi in quel grado e gli altri sette mesi nel grado inferiore, e sulla media gli si liquida la pensione.

Invece, col sistema che c'era per le guardie di città, avveniva che, se al penultimo giorno di servizio veniva concessa una promozione, l'agente andava a riposo liquidando su quell'ultimo giorno. L'onorevole Rava mi consentirà che, se anche la differenza fosse di un centesimo, l'iniquità è tale che non può essere tollerata; tuttavia, siccome il corpo della Regia Guardia ha reclutato anche fra il personale già delle guardie di città in servizio con questo diritto acquisito, non si può togliere questo diritto a questo personale. Si è stabilito, pertanto, che, rispettati per necessità questi diritti acquisiti, per tutti coloro che questi diritti non hanno la pensione sia liquidata uguale, sia nella Regia Guardia, sia nei Reali carabinieri.

Io credo che le considerazioni di unificazione del sistema non debbano aver valore in tema di così alta giustizia.

PRESIDENTE. Domando all'on. Rava se insiste nella sua proposta.

RAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Io non insisto perchè non ho la notizia esatta della differenza, piccola o grande, che sia tra le due liquidazioni. Fra i due sistemi credo ad ogni modo che non sia solamente l'ultimo giorno il determinante della liquidazione della pensione, ma che tutto il sistema sia diverso tra guardie e carabinieri.

L'onorevole senatore Giardino e l'Ufficio centrale vogliono adottare un unico sistema: sia; io non ho nulla in contrario ma vorrei il più favorevole per tutti, raccomando che il sistema qui proposto sia riveduto bene perchè non debba cominciare un'altra serie di agita-

zioni e di voti di coloro che si credono trattati meno bene, a parità di lavoro e fatiche e raccomando che sia controllato perchè la liquidazione sia fatta umanamente, giustamente e sia adatta alle esigenze moderne, ad evitare che venga una serie sollecita di domande di modificazione, come abbiamo visto accadere per la legge della pensione pei carabinieri.

Io ho parlato nell'interesse della bontà dei servizi e del sistema di liquidazione; e non propongo emendamenti. Ho richiamato l'attenzione del Senato su questa questione, perchè il sistema, voluto dall'Ufficio centrale, pur mantenendo giustamente i diritti acquisiti per coloro che facevano parte delle guardie di città, non riesca meno buono pei nuovi, e perchè tutto sia riveduto in modo che si presti convenientemente al grave compito di assicurar la tranquillità a coloro che si dedicano alla necessaria tutela delle leggi e dei cittadini.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 19 nel testo che ho letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 20.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto, giusta l'annessa tabella.

(Approvato).

Art. 21.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in unico testo le disposizioni del presente decreto e le altre vigenti in materia e ad emanare il regolamento organico, quello generale del corpo, e ad apportare le modificazioni all'uniforme.

FERRARIS CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Prendo la parola su questo articolo per una questione di tecnica legislativa, di buona redazione della legge.

Secondo questo articolo 21, il Governo del Re è autorizzato a coordinare in unico testo le disposizioni del presente decreto e le altre vigenti

in materia e ad emanare il regolamento organico, quello generale del Corpo e ad apportare le modificazioni all'uniforme.

Senonchè l'articolo 3 del disegno di legge, dirò così, preliminare, perchè contiene la formula di approvazione dei decreti in materia, compreso quello in discussione, dice:

« Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in un unico testo le disposizioni dei predetti Regi decreti », cioè dei decreti enumerati nell'articolo 1 e che poi formano gli allegati. Così si prevedono due testi unici: uno che a termini dell'articolo 3 deve comprendere soltanto i decreti ora in discussione, l'altro che a termini dell'art. 21 deve comprendere le disposizioni del decreto in discussione e le altre vigenti in materia. Ora questo non è ammissibile: si deve fare un solo testo unico. Quindi propongo che l'art. 21 venga tolto di qui e, in sede di coordinamento, sostituito all'art. 3, dandogli questa forma:

« Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in unico testo le disposizioni dei predetti decreti e le altre vigenti in materia e ad emanare il regolamento organico e quello generale del Corpo e ad apportare le modificazioni all'uniforme ».

Così si avrebbe una sola disposizione generale sul testo unico e sulle facoltà regolamentari ed esecutive concesse al Governo. E questo mi sembra più logico e più conforme alla tecnica legislativa.

PRESIDENTE. L'art. 3 del disegno di legge è stato già votato, ma nulla vieta che in sede di coordinamento non vi sia sostituito l'articolo 21 nella dizione proposta del senatore Ferraris Carlo.

MELODIA, *Presidente dell'Ufficio centrale*. Certamente così dovrà essere.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'art. 21 con questa intesa. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 22.

Ogni altra disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

(Approvato).

L'art. 23 viene soppresso.

Art. 24

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

La seconda parte dell'art. 24 è soppressa.

GIARDINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. Si tratterebbe ora di leggere la tabella annessa al primo dei decreti; ma io credo che sia inutile, perchè è stata integralmente sostituita da quella che sarà letta nel Regio decreto ultimo della serie.

PRESIDENTE. Sta bene. Passeremo ora alla lettura degli articoli del 2° decreto-legge cioè: del Regio decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2198, nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

Art. 1

L'indennità di alloggio, di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 12 del Regio decreto 1919, n. 1790, da mensile è commutata in giornaliera, nella misura di L. 3 nei capoluoghi con 250.000 abitanti o più, e di L. 2,35 nelle altre sedi.

Parimenti è commutata l'indennità caro-viveri prevista dal decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593, finchè sarà mantenuta nella misura di L. 2 al giorno.

(Approvato).

Art. 2.

Ai militari di truppa addetti quali scrivani presso comandi o uffici del Corpo stabiliti dall'organico, spetta l'indennità di carica giornaliera di L. 3 ai marescialli maggiori, L. 2 agli altri sottufficiali, L. 1 agli appuntati e L. 0,75 alle guardie.

Dette indennità non sono cumulabili con quelle di comando spettanti ai comandanti di stazione, e cessano con l'esonerazione o con la cessazione, anche temporanea, della carica di scrivano.

(Approvato).

Art. 3.

Tutte le competenze ordinarie ed eventuali spettanti ai militari di truppa del Corpo predetto saranno esenti da qualsiasi ritenuta.

(Approvato).

Art. 4

È autorizzata nell'esercizio 1919-920 la spesa di L. 4,000,000 per l'impianto degli uffici del Comando generale, dei Comandi di legione, di divisione, compagnia e stazioni del Corpo predetto.

(Approvato).

Art. 5.

La medaglia al merito di servizio, istituita dall'art. 3 della legge 8 luglio 1908, n. 318, è mantenuta e sarà conferita agli ufficiali ed ai militari della Regia guardia con le norme vigenti nel soppresso Corpo delle guardie di città, e tenendo conto degli anni di servizio in detto Corpo prestati.

(Approvato).

Art. 6.

A parziale modificazione dell'articolo 6 del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1790, i tenenti della Regia guardia, salvo il terzo dei posti assegnati ai sottotenenti provenienti dal corpo, saranno nominati per passaggio di tenenti del Regio esercito in S. A. P. o per concorso, con le norme da stabilirsi con decreto del ministro dell'interno.

(Approvato).

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 7 ottobre 1919. Esse, però, non si applicheranno a coloro che, per qualsiasi ragione, abbiano cessato di fare parte del Corpo alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).

PRESIDENTE. Passeremo ora all'esame dell'allegato n. 3 del Regio decreto 29 ottobre 1920, n. 1623.

Art. 1.

Alle tabelle dei quadri e della forza della Regia guardia per la pubblica sicurezza, allegate al Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1790, sono sostituite le tabelle annesse al presente decreto, di cui fanno parte integrante.

(Approvato).

Art. 2.

Gli articoli 2, 4 e 6 del Regio decreto 2 ottobre 1919, sono modificati come segue:

Al Comando generale del Corpo sono addetti, un Maggior generale e tre Brigadieri generali (art. 2, secondo comma).

Detto Corpo è costituito da:

Ufficiali generali

Tenente generale; Maggiore generale, Brigadieri generali (art. 4, primo comma).

Il Corpo della Regia guardia comprende 9 Legioni territoriali (art. 4, lettera B).

GIARDINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. A quello che rimane l'ultimo comma di questo articolo, e che dice: « il corpo della R. Guardia comprende nove legioni territoriali », è stato concordato col Governo il seguente emendamento:

« Il Corpo della R. Guardia comprende nove legioni territoriali di guardie a piedi, 5 squadroni di guardie a cavallo e 14 battaglioni mobili di guardie a piedi ».

Si è concordato col Governo, dopo la discussione di ieri, che l'organico della R. Guardia a cavallo sia stabilito in 5 squadroni, coll'intesa che in questo organico si rientri, senza congedamenti improvvisi di personale, nel termine di tre anni, man mano che per vacanze e per perdite di uomini o di cavalli si potranno riassorbire nell'organico di 5 squadroni gli elementi che ora risultano esuberanti a questa cifra.

Nella tabella ultima sarà stabilita la cifra corrispondente di personale. Il Governo ha an-

che accettata la proposta dell'Ufficio centrale di formare 5 dei 7 squadroni, che si potrebbero formare con RR. CC., riunendoli dalle stazioni, che ne possono fare a meno e che possono meglio adempiere il servizio con carabinieri in bicicletta.

Con questo concordato si raggiungerebbe, nel limite di metà naturalmente, lo scopo di economia che l'Ufficio centrale si era proposto, mentre l'altra metà sarebbe compensata da quei nove milioni d'economia sui battaglioni mobili, di cui ho già parlato. Si rispetterebbero le considerazioni morali e di stato di fatto, che non si possono trascurare, e si corrisponderebbe anche a un altro scopo: se, nelle campagne, il servizio di carabinieri, isolati, nei paesi di pianura dove serve meglio la bicicletta, può essere abolito, il servizio di grossi reparti a cavallo è desiderabile invece che si possa fare, perchè così si risparmia di impiegare armi più micidiali, mentre gli uomini a cavallo, con la loro imponenza morale, risparmiano il sangue e ottengono l'ordine; ma a questo servizio nelle campagne non sono allenati, e non possono esserlo, gli squadroni della Regia Guardia che fanno permanentemente servizio nelle grandi città e che non conoscono questo impiego; e allora, avendo metà R. Guardie, e metà carabinieri, che possono bensì servire tutti negli stessi luoghi, ma di cui ciascuna metà è specializzata nei servizi a cui è meglio idonea, si riconciliano le economie e il miglior soddisfacimento possibile del servizio.

In tutte queste conclusioni, lungamente discusse stamane, si è perfettamente concordato: ed anche su questo fu chiesto il parere del comando della R. Guardia.

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi preme precisare le basi dell'accordo intervenuto stamane, anche alla presenza del comandante della Regia Guardia. Ho detto al Senato ieri che il ministro dell'interno ha bisogno, per le necessità di ordine pubblico, di 10 squadroni a cavallo: si è allora convenuto che siccome la Guardia Regia ha oggi nove squadroni e si vorrebbe arrivare a 10, per economia di spesa si potranno ricavare dai carabinieri, che sono attualmente a cavallo,

cinque squadroni. Ed allora gli squadroni di Guardia Regia che sono attualmente nove, in un periodo di tre anni si potranno gradualmente ridurre a cinque, in maniera che il ministro dell'interno avrà sempre 10 squadroni di armati a cavallo; cinque di carabinieri e cinque di guardie Regie.

PRESIDENTE. Rileggo l'ultimo comma dell'articolo 2 modificato secondo la proposta dell'Ufficio Centrale, concordata col Governo:

« Il Corpo della Regia guardia comprende nove legioni territoriali di guardie a piedi, cinque squadroni di guardie a cavallo e quattordici battaglioni mobili di guardie a piedi ».

Lo pongo ai voti: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 2 così emendato; chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Art. 3.

L'art. 3 del Regio decreto 2 ottobre 1919, numero 1790, è modificato come segue:

I Consigli di amministrazione delle Legioni dipenderanno, nel ramo amministrativo, dal Comando generale del Corpo, che ha diretta relazione col Ministero dell'interno (art. 3 ultimo comma).

(Approvato).

Art. 4.

Il Corpo della Regia guardia in considerazione della propria funzione, è equiparato, a tutti gli effetti, all'Arma dei Reali carabinieri.

Poichè la Regia guardia non fa parte dell'Esercito, un regolamento speciale determinerà i rapporti fra la medesima e i Corpi dell'Esercito.

I limiti di età degli ufficiali del Corpo sono eguali a quelli in vigore per il Regio Esercito.

È abolita la medaglia al merito di servizio.

GIARDINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. All'ultimo comma di questo articolo 4 si è concordato col Governo di sostituire il seguente: « È abolita la medaglia

al merito di servizio ed è sostituita dalla croce per anzianità di servizio » che è quella che usano anche gli altri corpi dell'esercito.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo articolo 4° con l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale concordata col Governo: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Gli ufficiali che cessano di far parte della Regia guardia per inidoneità allo speciale servizio del Corpo o per altre cause che non si riferiscono a menomate condizioni fisiche, morali ed intellettuali, possono, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, rientrare nei quadri del Regio Esercito col grado ed anzianità che avrebbero avuto se non avessero fatto passaggio nel Corpo, salvo il diritto agli ufficiali il cui posto è soppresso, ed a quelli meno anziani che risultassero esuberanti per riduzione di organico, di ottenere l'aspettativa speciale in vigore per gli ufficiali del Regio esercito.

Gli ufficiali collocati in congedo sono da considerarsi in più dell'organico.

GIARDINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. L'Ufficio centrale aveva fatto voto che, per il ritorno degli ufficiali della R. Guardia nel Regio esercito, fossero pareggiate le condizioni a quelle in vigore per i Reali carabinieri. Questa mattina lo stesso Presidente del Consiglio ha proposto una modifica a questo articolo, che corrisponde pienamente allo scopo. Quindi la si è concordata e sarebbe questa: al primo comma dell'articolo invece di dire «... possono, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, rientrare nei quadri nel Regio esercito ecc.» si propone di dire «... possono, con modalità analoghe a quelle in vigore per l'arma dei Reali carabinieri, rientrare nei quadri nel Regio esercito ecc.».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo articolo 5 con la modificazione proposta dall'Ufficio Centrale d'accordo col Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Per il completamento dell'organico degli ufficiali portato dall'annessa tabella, il Ministero provvederà, in parte colle norme di cui all'articolo 14 del Regio decreto 2 ottobre 1919, numero 1790, fatta eccezione per i limiti di età di ammissione degli ufficiali medici e di amministrazione che è aumentato di cinque anni; e in parte, con promozioni, fatte giusta le norme dell'art. 6 del Regio decreto 2 ottobre 1919, dai gradi inferiori fra gli ufficiali che abbiano la seguente permanenza minima di grado, computata anche quella passata in altre armi e Corpi.

Tenenti-Capitani: 3 anni.

Maggiori-Tenenti colonnelli: 2 anni.

GIARDINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. In questo articolo 6°, nel testo dell'Ufficio centrale, si era tolta la parola « veterinari », perchè la proposta fatta era quella di sopprimere tutti gli squadroni. Ora, mantenendosi i cinque squadroni, si devono evidentemente mantenere i veterinari; quindi si reintrodurrebbe la parola « veterinari » nella sesta riga; dove dice « fatta eccezione per i limiti di età di ammissione degli ufficiali medici e di amministrazione » si deve dire « fatta eccezione per i limiti di età di ammissione degli ufficiali medici, veterinari e di amministrazione ecc. ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone di ristabilire la parola « veterinari » nell'art. 6 alla sesta riga.

Pongo ai voti l'art. 6 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

Il materiale di armamento, di equipaggiamento e trasporti occorrenti per la prima formazione del Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza sarà ceduto, a preferenza di qualsiasi altra concessione, all'Amministrazione dell'interno, senza compenso sul materiale dell'Amministrazione della guerra.

Dalla data della conversione in legge del presente decreto, le cessioni di materiali di qualunque genere, e la spesa di manutenzione

e di esercizio di materiali concessi in uso alla Regia guardia da altre Amministrazioni dello Stato, saranno conteggiate a carico del Ministero dell'interno.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla sua data.

(Approvato).

GIARDINO, *relatore*. Domando di parlare PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. Terminato così l'esame e l'emendamento degli articoli, l'Ufficio centrale, d'accordo col Governo, si è preoccupato di sancire in qualche modo che le innovazioni, portate in questa occasione della conversione in legge di questi Regi decreti, non hanno effetto retroattivo, ma cominciano ad avere applicazione soltanto dalla data di promulgazione della legge.

Si proporrebbe perciò di aggiungere un articolo intitolato « disposizioni transitorie » così concepito: « Tutte le modificazioni apportate ai Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198, 29 ottobre 1920 n. 1623, in occasione della loro conversione in legge hanno vigore dalla data della promulgazione della presente legge ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale d'accordo col Governo propone l'aggiunta di un articolo intitolato « disposizioni transitorie » così concepito: « Tutte le modificazioni apportate ai Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198, 29 ottobre 1920, n. 1623, in occasione della loro conversione in legge hanno vigore dalla data della promulgazione della presente legge ».

Pongo ai voti quest'articolo aggiuntivo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

In sede di coordinamento si vedrà se sia più opportuno lasciare quest'articolo in fine dell'ultimo decreto o se metterlo come 4 del disegno di legge.

Chiedo ora all'Ufficio centrale se vi sono modificazioni nelle tabelle annesse a questi decreti.

GIARDINO, *relatore*. Le cifre che sono nelle tabelle hanno un'importanza relativa, perchè, mentre esse portano a delle somme di dodici, quindici e magari cento milioni, il bilancio è ben altro di quello che appare in queste tabelle, giacchè la spesa totale supera i trecento e forse i trecentocinquanta milioni.

Spiegherò ora le modificazioni più importanti per ciascuna di queste tabelle. Nella tabella A

c'è la soppressione del capo musica. Essendo già stato soppresso l'articolo relativo, è chiaro che si deve togliere anche lo stanziamento dalla tabella. Cosicchè i sottotenenti il cui numero era previsto in 150 diventano 149. Il resto delle cifre non merita di esser discusso.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale propone di modificare la tabella A nel modo seguente:

A) UFFICIALI.

GRADO	Numero	Stipendio		Assegno di Corpo		Assegno di carica		Indennità di alloggio	Totale generale
Tenente generale comandante generale (comandante corpo d'Armata)	1	15,500	15,500	4,800	4,800	—	—	1,350,000	—
Maggiori generali (comandanti di Divisione)	1	13,600	13,600	1,200	2,400	—	—		
Brigadieri generali (comandanti di Brigata)	3	11,500	34,500	1,200	3,600	—	—		
Colonnelli	11	10,500	115,500	2,800	30,800	900	9,900		
Tenenti colonnelli	25	9,200	230,000	2,400	60,000	—	—		
Maggiori	65	8,000	520,000	2,200	143,000	—	—		
Capitani	240	6,400	1,536,000	1,800	432,000	—	—		
Tenenti	400	4,400	1,760,000	1,500	600,000	—	—		
Sottotenenti	149	4,000	596,000	1,200	178,000	—	—	1,350,000	7,605,200
	895		4,821,100		1,455,400		9,900		

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Viene poi la tabella *B*. Prego l'on. Relatore di illustrare le modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale.

GIARDINO, *relatore*. La tabella *B* riguarda il Corpo sanitario.

Da questa tabella, nella modificazione proposta dell'Ufficio centrale, erano stati soppressi

i tre ufficiali veterinari. Per la stessa ragione a cui ho accennato poco fa, quando si discuteva un articolo, l'Ufficio centrale ritira l'emendamento, cosicchè rimane la tabella portata originariamente dal testo ministeriale.

PRESIDENTE. La tabella *B* non subisce dunque alcuna modificazione.

B) CORPO SANITARIO.

G R A D O	Numero	Stipendio		Assegno di Corpo	
Colonnello	1	10,500	10,500	2,800	2,800
Tenente colonnello	1	9,200	9,200	2,400	2,400
Maggiori	2	8,000	16,000	2,200	4,400
Capitani (1)	12	6,400	76,800	1,800	21,600
Tenenti (2)	30	4,400	132,000	1,500	45,000
	46		244,500		76,200

N.B. — Gli stipendi portati dalla presente tabella rappresentano i minimi base di applicazione dei ruoli aperti in vigore per gli ufficiali dei reali carabinieri.

(1) Di cui due veterinari.

(2) Di cui un veterinario.

Veniamo ora alla tabella C.

GIARDINO, *relatore*. Il Governo ha già dichiarato di accettare gli emendamenti proposti a questa tabella dall'Ufficio centrale. Quindi

alla tabella C del testo ministeriale viene sostituita quella proposta dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Per la tabella C è stata accettata dal Governo la modificazione proposta dall'Ufficio centrale. Ne do lettura:

C) CORPO CONTABILE.

GRADO	Numero	Stipendio	
Colonnello	1	10,500	10,500
Tenente colonnello	1	9,200	9,200
Maggiore	1	8,000	8,000
Capitani	5	6,400	32,000
Tenenti	5	4,400	22,000
	13		71,700

Pongo ai voti la tabella C.

(Approvata).

PRESIDENTE. Passiamo alla tabella D.

GIARDINO, *relatore*. Alla tabella D si è concordato un gruppo di emendamenti, di alcuno dei quali si è già parlato. Anzitutto la nota numero 1 invece di essere soppressa, viene modificata; adesso la nota suona così: di cui mille cinquecento a cavallo; la nota modificata dice: « di cui 750 a cavallo, compresi i graduati »; è la forza per i cinque squadroni.

Vi è poi una nota terza di disposizioni transitorie che dice: « l'organico della R. Guardia a cavallo rientrerà nei limiti prescritti dalla presente tabella entro il periodo di tre anni dalla data della promulgazione della presente legge ».

Vi è poi una nota n. 2 che riguarda gli allievi, è dice: « gli allievi saranno in numero proporzionato alle esigenze del Corpo e non superiore al 60 per cento dell'organico ». Questa nota, come è spiegato nella relazione, riguardava in realtà l'aumento da 25,000 a 40,000

uomini della R. Guardia, perchè coll'aumento del 60 per cento si arrivava appunto da 25,000 a 40,000 uomini. Ora si è concordato col Governo di ridurre l'organico massimo della R. Guardia: si è ridotto l'organico dell'esercito, i carabinieri, che ora sono 72,000, stanno per essere ridotti a 65,000, e si chiede anche alla R. Guardia la sua parte di sacrifici a beneficio del bilancio dello Stato. Perciò si sostituirebbe alla cifra 60 per cento quella di 40 per cento, il che vuol dire che l'organico massimo invece di essere di 40,000, sarà di 35,000. E la disposizione transitoria della nota dice: l'organico complessivo del Corpo viene raggiunto man mano che avverranno vacanze di personale. E cioè senza che alcuno debba essere mandato via dal Corpo. Le modificazioni apportate alle tabelle sono concordate perfettamente con il Governo.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti la tabella D con le modificazioni accennate dal relatore.

D) TRUPPA.

GRADO	Numero	Paghe	Indennità di grado	Totale giornaliero	Totale
Marescialli maggiori	500	12,80	2,50	15,30	2,792,250
Marescialli capi	500	11,80	2,00	13,80	2,518,500
Marescialli ordinari	500	10,75	1,50	12,25	2,235,625
Brigadieri	2,300	9,30	1,15	10,45	8,772,775
Vice brigadieri	2,200	8,85	0,85	9,70	6,638,500
Appuntati	4,000	7,15	0,30	7,45	10,887,000
Guardie (1)	15,000	6,50	—	6,50	35,587,500
Allievi	(2)	—	—	—	33,945,000
	25,000				103,367,150

(1) Di cui 750 a cavallo, compresi i graduati.

(2) In numero proporzionato alle esigenze di efficienza del Corpo e non superiore al 40 per cento dell'organico. Dopo il primo periodo d'istruzione godono, se idonei, dello stesso trattamento delle guardie.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto insieme ai disegni di legge approvati nella seduta di ieri.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Presbitero di fare l'appello nominale.

PRESBITERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Ameglio, Amero D'Aste, Artom.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bava-Beccaris, Bellini, Beltrami, Benini, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bertarelli, Bertetti, Biscaretti, Bolati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Borsarelli, Boselli, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Cannavina, Capaldo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Chersich, Chimenti, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Prospero, Contarini, Corbino, Cusani-Visconti.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco.

Faina, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Foà, Fradeletto, Francica Nava, Frola.

Gallina, Garavetti, Gatti, Giardino, Gioppi, Giordano Apostoli, Giunti, Greppi, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Libertini, Lojodice, Loria, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Maragliano, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martino, Mayer, Mazza, Mengarini,

Millo, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava, Novaro, Nuvoloni.

Pagliano, Palumbo, Pansa, Pantano, Papadopoli, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Pirelli, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Presbitero.

Rattone, Resta Pallavicino, Ridola, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salata, Sandrelli, Santucci, Schiralli, Schuffer, Scialoja, Sechi, Serristori, Sili, Sinibaldi, Sonnino, Sormani, Spirito, Squitti, Supino.

Tamassia, Tanari, Tassoni, Tecchio, Tommasi, Torraca, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Vicini, Vigoni, Visconti Modrone, Vitelli.

Ziliotto, Zupelli.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Pagliano di recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

PAGLIANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto n. 1674, in data 14 novembre 1920, che proroga per sei mesi le disposizioni del decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 429 circa la giurisdizione del tribunale militare di Zara ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Pagliano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e posta all'ordine del giorno.

Annuncio di interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Interpellanza:

Il sottoscritto propone interpellanza al Presidente del Consiglio e al ministro della giustizia, circa l'opportunità di sospendere la pubblicazione dei decreti di riforma dell'ordinamento giudiziario e delle circoscrizioni, che sono stati preparati in esecuzione della legge

13 agosto 1921; e ciò per le seguenti considerazioni:

1° Perchè gli indicati provvedimenti di riforma, i quali erano quasi un oggetto incidentale e occasionale di quella legge, allo stato attuale delle cose sarebbero convertiti nel soggetto principale se non esclusivo, non essendo finora veruna altra riforma nell'Amministrazione dello Stato compiuta in esecuzione di detta legge, o prossima a compiersi;

2° Perchè fallito, come è notorio, il piano del guardasigilli per la riforma delle circoscrizioni giudiziarie, non rimane meno grave e urgente il problema di tale riforma, che sarebbe pregiudicato dalla pubblicazione di provvedimenti parziali e del tutto inadeguati;

3° Perchè tanto la riforma delle circoscrizioni come quella dell'ordinamento giudiziario sono inseparabili dalle altre della legislazione sulle professioni forensi e del Codice di procedura civile, come è stato più volte riconosciuto;

4° Perchè le progettate modificazioni alle vigenti leggi, non raggiungono nessun risultato valutabile di economia e di semplificazione di servizio, scopo esclusivo dei poteri straordinari conferiti al Governo dalla legge 15 agosto 1921;

5° Perchè è stato mosso autorevole dubbio circa la legittimità di alcune delle progettate disposizioni, in rapporto alla estensione dei poteri conferiti al Governo dalla legge suindicata; e in una materia tanto delicata qual'è il provvedimento intorno agli organi della giustizia e al loro funzionamento, è elementare consiglio di prudenza contenere l'azione del Governo nei precisi confini assegnatili;

6° Infine perchè nessuna delle modificazioni agli ordinamenti in vigore, così come è progettata dal Governo, presenta tale assoluta ragione di utilità e necessità da non poterne essere dilazionata alquanto la pubblicazione per un migliore e più maturo esame.

Mortara.

Interrogazione:

I sottoscritti chiedono di interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione per conoscere se sia stata ultimata la edizione critica degli scritti petrarcheschi stabilita con ap-

posita legge del 27 giugno 1904, che assegnava per la medesima un contributo di lire 8000 annue fino alla concorrenza di lire 40,000. E a qual punto si trovino i lavori per l'erezione di un monumento al Petrarca in Arezzo per il quale lo Stato con la stessa legge stanziava lire 60,000 da pagarsi all'autore del monumento prescelto per concorso, dopo la inaugurazione.

E qualora per difficoltà giustificata insorta, sia stata sospesa la pubblicazione degli scritti e la prosecuzione dei lavori attinenti al monumento, gli interroganti pregano l'onorevole ministro a far loro conoscere gli intendimenti del Governo perchè le due opere costituenti le onoranze che l'Italia con grande ritardo decretava ad uno dei suoi più grandi cittadini abbiano il loro compimento.

Lamberti, Pellerano, Pianigiani, Sannarelli, Supino, Vitelli, Cocchia, Pagniano, Garofalo, Di Terranova, Bonazzi, Colonna Fabrizio, Rattone, Gioppi, Sandrelli, Triangi, Torrigiani Luigi, Mariotti.

Interrogazione con risposta scritta:

Il sottoscritto desidera sapere dal ministro delle finanze se non crede sia conveniente ed opportuno abolire l'obbligo del *lasciapassare* per le olive fresche che, per mancanza di strade, si debbono trasportare per mare ai frantoi.

E ciò tenendo anche conto che ogni lasciapassare rilasciato mediante il pagamento di dieci centesimi, deve essere trascritto dall'ufficio doganale in un registro del costo di qualche lira, il quale ogni fine di mese, malgrado possa avere quasi tutti i fogli bianchi, deve essere inviato all'ufficio superiore e sostituito con altro nuovo.

Cimati.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRÉSIDENTE. Dal ministro competente è pervenuta la risposta scritta all'interrogazione del senatore Chimienti.

A norma del regolamento sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna sull'ordine del giorno.

Per le interpellanze

dei senatori Mortara e Petitti di Roreto.

PRESIDENTE. Il ministro guardasigilli ha dichiarato di accettare l'interpellanza del senatore Mortara, la quale sarà iscritta all'ordine del giorno dopo quelle che sono già iscritte e cioè dopo l'interpellanza del senatore Del Giudice al ministro della pubblica istruzione.

Il ministro della guerra ha dichiarato di accettare l'interpellanza, già annunciata in altra seduta, del senatore Petitti di Roreto, circa la sistemazione decorosa delle salme degli ufficiali e dei soldati morti in Macedonia; e anche questa verrà iscritta all'ordine del giorno dopo l'interpellanza del senatore Mortara.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 910, che estende ai funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659, (N. 137):

Senatori votanti 182

Favorevoli 168

Contrari 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2296, che autorizza il ministro dell'interno a coprire i posti vacanti nella Amministrazione della sanità pubblica (N. 138):

Senatori votanti 182

Favorevoli 166

Contrari 16

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198 e 29 ottobre 1920, n. 1623, riflettenti la istituzione e la organizzazione del Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza (N. 2-A):

Senatori votanti 181

Favorevoli 157

Contrari 24

Il Senato approva.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Avverto che per la seduta di sabato prossimo sarà messa all'ordine del giorno la votazione per la nomina di un membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle terre liberate, in sostituzione del defunto senatore Grimani.

Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento delle interpellanze dei senatori: Giardino, al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno; Tamassia e Vitelli, al Governo; Mosca, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri degli affari esteri e delle colonie; Del Giudice, al ministro della pubblica istruzione; Mortara, al Presidente del Consiglio e al ministro della giustizia e Petitti di Roreto, al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed al ministro della guerra.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1189, che rende unica per tutto il Regno la data dell'inizio dell'anno giudiziario (N. 46);

Provvedimenti per riparazioni di strade nella provincia di Trapani (N. 177);

Conversione in legge dei Regi decreti 14 gennaio 1917, n. 191, 1° febbraio 1917, n. 325 e 27 aprile 1919, n. 812, relativi alle Regie Gallerie di arte moderna di Roma e di Firenze e alla sistemazione degli edifici monumentali di San Miniato al Monte (N. 35);

Proroga dei termini stabiliti dalla legge 16 luglio 1914, n. 665, circa i lavori di ricerca d'acqua in Sardegna (N. 193);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 733, approvante la convenzione per l'acquisto da parte dello Stato della Biblioteca Chigiana e dei quadri, sculture ed altri oggetti d'arte esistenti nel palazzo Chigi (N. 38).

La seduta è sciolta (ore 17.45).

Risposta scritta ad interrogazione.

CHIMIENTI. — Interrogo l'onorevole ministro della marina per sapere se non crede necessario disporre con urgenza le opere opportune per liberare le acque del porto di Brindisi dagli ultimi avanzi della *Benedetto Brin* che danno grave impaccio alla navigazione.

RISPOSTA. — Il ricupero dei resti della Regia nave *Benedetto Brin* fu affidato alla Società italiana dei salvataggi e navigazione, che ricuperò la massima parte del materiale.

Però essa non riuscì a liberare completamente la zona acquee e non portò a termine l'impresa.

Non reputando conveniente affidare la ultimazione del lavoro ad altre ditte, la Regia marina pensò di provvedere con i propri mezzi per togliere le ultime strutture sporgenti dal fondo.

Però, fino ad ora, per deficienza di personale adatto, non è stato possibile di dar corso al lavoro.

Ad ogni modo gli ultimi resti della *Benedetto Brin* non possono costituire un impaccio alla navigazione, poichè si trovano fuori delle rotte normali ed inoltre sopra ad essi vi è un forte tirante d'acqua.

Non pertanto è intenzione della Regia marina di dar corso appena possibile, ai lavori necessari per il completo livellamento del fondo.

Il Ministro
BERGAMASCO.

Licenziato per la stampa il 22 dicembre 1921 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DELL' 8 DICEMBRE 1921

(N. 2-A).

Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198, e 29 ottobre 1920, n. 1623, riflettenti la istituzione e la riorganizzazione del Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza.

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790; 31 ottobre 1919, n. 2198; 29 ottobre 1920, n. 1623. relativi alla istituzione ed organizzazione del Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza, con le modificazioni introdotte nella presente legge.

Art. 2.

Nella tabella B) annessa al Regio decreto 29 ottobre 1920, n. 1623, è inserita la seguente annotazione:

« Agli ufficiali del Corpo sanitario della Regia Guardia per la pubblica sicurezza che godono di un assegno di Corpo inferiore alle lire 2500 annue, fissate come indennità professionale agli ufficiali del Corpo sanitario del Regio esercito, sarà corrisposta la differenza, non computabile agli effetti della pensione, fino alla concorrenza di tale ammontare.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in un unico testo le disposizioni dei predetti Regi decreti e le altre vigenti in materia e ad emanare il regolamento organico, quello generale del corpo e ad apportare le modificazioni all'uniforme.

Disposizioni transitorie.

Art. 4.

Tutte le modificazioni apportate ai Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198, e 29 ottobre 1920, n. 1623 in occasione della loro conversione in legge, hanno vigore dalla data della promulgazione della presente legge.

L'organico della R. Guardia a cavallo rientrerà nei limiti prescritti dalla tabella annessa al Regio decreto 29 ottobre 1920, n. 1623, entro il periodo di tre anni dalla data della promulgazione della presente legge; l'organico complessivo del corpo, man mano che verranno congedamenti di personale.

ALLEGATO n. 1.

Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1790.

Art. 1.

L'attuale Corpo delle guardie di città è soppresso, ed in sua vece è istituito il Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza, che fa parte integrante della forza pubblica e delle forze militari di guerra dello Stato, ed è preposto alla tutela dell'ordine pubblico nei centri di maggior popolazione, dove esercita funzioni esecutive e di polizia giudiziaria ed amministrativa, esclusa la funzione investigativa, e concorre al servizio Reale. Ha la sorveglianza sui teatri e su tutti gli altri locali di spettacolo ed esercizi pubblici, e perciò le disposizioni della vigente legge e regolamento di pubblica sicurezza relative agli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali sono applicabili anche agli ufficiali della Regia guardia.

Concorre, in caso di guerra, alla difesa dello Stato. Ai componenti di detto Corpo viene estesa la disposizione dell'articolo 2 del Regio decreto 14 luglio 1907, n. 556, circa l'uso delle stellette a cinque punte da portare sul bavero dell'abito.

Ad essi è fatto divieto di vestire l'abito civile all'infuori dei casi previsti dal regolamento generale del corpo.

Gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie del soppresso corpo delle guardie di città, forniti dei necessari requisiti fisici, intellettuali e morali, passano di diritto nel nuovo Corpo della Regia guardia con lo stesso grado, salve le eccezioni di cui all'articolo 14 del presente decreto.

A tal'uopo entro un mese dalla pubblicazione di esso, una Commissione da nominarsi con decreto del ministro dell'interno, presieduta dal direttore generale della pubblica sicurezza, delibererà inappellabilmente circa l'ammissione nel nuovo Corpo del personale appartenente al Corpo delle guardie di città.

Coloro che non saranno giudicati idonei alle nuove funzioni verranno collocati a riposo d'ufficio, anche se non abbiano raggiunto i limiti d'età stabiliti dal decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1732, con diritto a conseguire il massimo della pensione, ove abbiano raggiunto venticinque anni di servizio.

Per coloro che non avessero raggiunto tale limite di servizio, la pensione verrà liquidata con le norme in vigore pel soppresso Corpo delle guardie di città. Agli individui che contino meno di 15 anni di servizio sarà corrisposta una volta tanto una indennità ragguagliata a tante mensualità di stipendio o paga, per quanti sono gli anni di servizio prestati allo Stato.

Art. 2.

Il Corpo dipende dal Ministero dell'interno.

Il comandante generale del Corpo sarà scelto fra i generali di corpo d'armata del R. esercito, e, per la preparazione bellica della R. Guardia, prenderà direttive ed istruzioni dal ministro della guerra.

Al comando generale del Corpo sono addetti un tenente generale e due maggiori generali.

Le nomine all'atto dell'applicazione del presente decreto saranno di esclusiva competenza del Ministero dell'interno.

Art. 3.

Il Comando generale del Corpo della Regia guardia risiede nella capitale.

Sono di sua competenza: il reclutamento, l'avanzamento, il governo disciplinare della forza, la contabilità dei soli assegni di polizia riservata e giudiziaria, secondo le norme del regolamento generale del corpo, da approvarsi con decreto Reale.

Ogni legione di Regie guardie avrà un Consiglio d'amministrazione che provvederà agli assegni ed all'equipaggiamento delle divisioni dipendenti, il quale sarà formato da ufficiali del corpo e da funzionari civili del Ministero dell'interno.

Le legioni avranno in tale ramo diretta relazione con la ragioneria del Ministero dell'interno.

Art. 4.

Detto corpo è costituito da:

Ufficiali generali.

Tenenti generali — Maggiori generali.

Ufficiali superiori.

Colonnelli — Tenenti colonnelli — Maggiori.

Ufficiali inferiori.

Primi capitani — Capitani.

Ufficiali subalterni.

Tenenti — Sottotenenti.

Sottufficiali.

Marescialli maggiori — Marescialli capi — Marescialli ordinari — Brigadieri — Vice-brigadieri.

Appuntati e guardie.

Appuntati — Guardie — Allievi guardie.

Il corpo delle Regie guardie comprende:

a) il Comando generale composto di: un tenente generale comandante, un tenente generale comandante in 2^o, due maggiori generali addetti, un ufficio di segreteria;

b) sette legioni, istituite per la sicurezza, l'ordine pubblico e l'osservanza delle leggi e dei

regolamenti; avranno una forza organica proporzionata alla importanza dei centri del rispettivo territorio.

Le legioni territoriali sono suddivise in divisioni, compagnie, squadroni, tenenze e stazioni, ed hanno battaglioni mobili di guardie a piedi.

Ogni legione avrà inoltre uno stato maggiore;

c) una scuola allievi ufficiali ed allievi sottufficiali, che ha lo scopo di abilitare i sottufficiali, ammessivi per concorso, al grado di sottotenente, e di abilitare le guardie ed appuntati al grado di sottufficiale.

Art. 5.

Le legioni territoriali sono comandate da colonnelli o tenenti colonnelli, le divisioni da tenenti colonnelli o maggiori, le compagnie da capitani, le tenenze da tenenti e sottotenenti e le stazioni da marescialli.

La scuola allievi ufficiali ed allievi sottufficiali è comandata da un colonnello, o tenente colonnello.

Con decreto del Ministero dell'interno sarà stabilita la sede e la forza di ciascun comando.

Art. 6.

Le nomine e promozioni saranno fatte nel seguente modo:

a) a comandante generale del corpo, con le norme stabilite dall'articolo 2;

b) a tutti gli altri gradi, e per ogni riguardo, con norme identiche a quelle che regolano l'avanzamento nell'arma dei RR. CC. (legge sull'avanzamento nel R. esercito);

c) a sottotenente, dai sottufficiali del corpo che abbiano compiuto con buon esito la Scuola allievi ufficiali.

L'avanzamento nei gradi di sottufficiali e le norme per il passaggio dei tenenti del Regio esercito e per le promozioni degli altri gradi, saranno stabilite, in analogia alle disposizioni regolamentari per l'arma dei RR. CC., dal regolamento organico, da emanarsi in applicazione del presente decreto.

Art. 7.

La tabella organica del corpo della Regia guardia è indicata nella tabella annessa al presente decreto.

Agli ufficiali del corpo della Regia guardia spettano in ogni tempo gli stipendi e le indennità di servizio e qualsiasi altro assegno stabilito per gli ufficiali dei carabinieri Reali e identico trattamento, con identiche modalità, per quanto riguarda viaggi di servizio e viaggi fuori servizio, sulle ferrovie dello Stato e sui piroscafi dello Stato o di Società marittime sovvenzionate dallo Stato.

Sarà loro corrisposto un assegno di corpo valevole per la pensione, come nell'annessa tabella suscettibile degli stessi aumenti che in seguito venissero fatti alle indennità d'arma e di carica per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri.

Fa eccezione al precedente comma lo stipendio degli ufficiali subalterni, ai quali è corrisposto quello previsto dal decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1732.

Per gli ufficiali non aventi alloggio in caserma sarà corrisposta la seguente indennità mensile:

Ufficiali generali L. 400.

	Nelle città con 250 mila abitanti o più	Nei centri minori
Colonnello	250	200
Tenente colonnello o maggiore	200	150
Capitano	150	120
Tenente o sottotenente	120	90

Gli ufficiali generali e superiori del corpo dovranno provvedersi del cavallo, e percepiranno una indennità cavalli di 800 lire annue.

Agli stessi sarà corrisposta una indennità mensile di L. 40 per spesa di stalliere.

Art. 8.

L'obbligo di servizio nel corpo è di tre anni, al termine dei quali le guardie, sempre quando conservino le attitudini fisiche, intellettuali e di buona condotta, possono contrarre successive rafferme triennali, se non hanno compiuto 24 anni di servizio, e di un anno, raggiunto tale limite.

Il soprassoldo di rafferma stabilito dall'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 6 aprile,

n. 492 è abolito. In sua vece, tanto ai graduati che alle guardie, compiuta la ferma, sono concessi sulla paga cinque aumenti triennali, ciascuno di L. 0.60 giornaliera, rispettivamente all'inizio del 4º, 7º, 10º, 13º e 16º anno di servizio, che saranno mantenuti anche in caso di promozione e sono computabili agli effetti della pensione.

Agli aspiranti all'arruolamento riconosciuti idonei è concesso il premio stabilito, allo stesso titolo, per i Reali carabinieri, pagabile appena l'arruolamento stesso sia definitivo.

Alle tre prime rafferme triennali è annesso un premio rispettivamente di L. 1000, L. 2000 e L. 3000, pagabili al termine di ciascuna rafferma.

Per i battaglioni mobili l'obbligo di servizio è di due anni con un premio di 1000 lire, senza ulteriori rafferme; dai battaglioni mobili potranno però essere reclutati uomini, al termine dei due anni, per la R. Guardia, alle condizioni di prima rafferma.

Art. 9.

L'ammissione nel corpo degli aspiranti, di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 492, si consegue con la nomina ad allievo; possono però essere nominate guardie effettive gli ex-carabinieri e coloro che già appartennero al corpo, secondo le norme sancite dal regolamento.

La durata del periodo d'istruzione presso la scuola allievi è di mesi sei, che può essere ridotta per gli arruolati provenienti dal Regio esercito o dalla Regia marina, secondo le disposizioni del ministro dell'interno.

Art. 10.

L'avanzamento dei sottufficiali delle Regie guardie ha luogo nel seguente modo, sempre quando vi siano posti disponibili nei vari gradi:

1º i vicebrigadieri sono tratti dagli appuntati e dalle guardie idonei all'avanzamento;

2º la nomina a brigadiere è conferita dopo due anni di grado ai vicebrigadieri dichiarati idonei alla promozione;

3º la nomina a maresciallo di alloggio è conferita dopo due anni di grado ai brigadieri dichiarati idonei alla promozione.

4º la nomina a maresciallo di alloggio capo è conferita dopo due anni di grado ai marescialli di alloggio dichiarati idonei alla promozione;

5º la nomina a maresciallo maggiore è conferita dopo due anni di grado ai marescialli di alloggio capi idonei alla promozione.

Ai sottufficiali dell'arma dei Carabinieri Reali in congedo sarà concessa l'ammissione, a scelta, in servizio nel corpo della Regia guardia, con lo stesso grado e nel limite dei posti disponibili, purchè alleghino il foglio di congedo dal quale risulti che abbiano servito con fedeltà ed onore, anche se ammogliati con figli o vedovi con prole.

Non debbono avere superata l'età di anni 42, nè riportate condanne dopo il loro congedo.

Art. 11.

Ai componenti del corpo della Regia guardia sono applicabili le disposizioni della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, del regolamento di disciplina militare, di quello sullo stato dei sottufficiali e del codice penale militare con le modificazioni che lo speciale ordinamento del corpo rende necessarie, e che saranno stabilite dal regolamento organico.

Art. 12

Le indennità di grado stabilite dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 492, per il soppresso corpo delle guardie di città, saranno applicate integralmente per i sottufficiali, appuntati e R.R. guardie la cui paga giornaliera sarà la seguente, oltre il caro-viveri, che però non compete ai militi cui è somministrato il rancio in natura:

Maresciallo maggiore, L. 12,80.

Maresciallo capo, L. 11,80.

Maresciallo ordinario, L. 10,75.

Brigadiere, L. 9,30.

Vice brigadiere, L. 8,85.

Appuntato, L. 7,15.

Guardia, L. 6,50.

Allievo, L. 5.

L'importo giornaliero degli aumenti quadriennali di grado è il seguente:

Pel maresciallo maggiore, L. 0.60.

Pel maresciallo capo ed ordinario, L. 0.50.

Pel brigadiere, L. 0.40.

Pel vice brigadiere e appuntato, L. 0.30.

Le indennità di grado e gli aumenti sono computabili per tutti i gradi agli effetti della pensione.

La spesa vestiario per i sottufficiali, gli appuntati e le RR. guardie sarà a carico dello Stato. Così pure le spese occorrenti alla riparazione delle bardature in consegna ai militi a cavallo.

Ai sottufficiali, agli appuntati ed alle guardie, ammogliati o vedovi con prole, che non usufruiscono di alloggio gratuito, sarà corrisposta una indennità mensile di L. 70 elevabile a L. 90 nei capoluoghi con 250.000 abitanti o più.

Art. 13

Le spese di cancelleria, d'illuminazione e il riscaldamento degli uffici dei Comandi del corpo sono a carico dello Stato, se non è altrimenti disposto dagli appositi contratti per la fornitura del casermaggio.

Art. 14.

All'atto dell'applicazione del presente decreto i posti di ufficiale di ogni grado saranno coperti da ufficiali del disciolto corpo delle guardie di città, da ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in attività di servizio e da ufficiali in congedo e di complemento con preferenza per questi ultimi a coloro che hanno partecipato alla guerra.

Nella scelta si terrà conto particolarmente degli studi e dei titoli di carriera, ed anche dei servizi prestati in guerra e delle decorazioni al valore.

Gli ufficiali inferiori non devono avere oltrepassato il 35° anno di età e gli ufficiali superiori il 50°.

Il Ministero della guerra trasmetterà al Ministero dell'interno le domande degli ufficiali che chiedono di passare al corpo della Regia guardia unendovi i libretti personali.

I limiti di età per gli ufficiali del corpo della Regia guardia, dopo un anno della applicazione del presente decreto, saranno i seguenti:

Tenente generale, anni 65.

Maggior generale, anni 62.

Colonnello, anni 60.

Tenente colonnello, anni 58.

Maggiore, anni 56.

Capitano, anni 54.

Tenente, anni 52.

Sottotenente, anni 50.

Il servizio prestato in qualsiasi altra Amministrazione dello Stato dagli ufficiali della Regia guardia è computato per tutti gli effetti della pensione con gli assegni stabiliti dal presente decreto.

Art. 15.

Per la prima formazione dell'organico previsto dal presente decreto, i militari del Regio esercito e della Regia marina, fino al grado di caporal maggiore incluso, attualmente sotto le armi da non meno di un anno, che domandino il passaggio nelle RR. guardie, assumendo l'obbligo di servizio per tre anni, saranno, sempre quando risultino in possesso dei requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo, nominati guardie effettive, con diritto ad una indennità di L. 1500 liquidabili subito. Tale indennità sarà di L. 1800 per i militari che anno preso parte alle campagne libica e nazionale per non meno di tre anni.

Eguale indennità spetta ai sottufficiali in servizio attivo del Regio esercito e della R. marina, che facendo passaggio nel corpo delle RR. guardie, otterranno la nomina a vice-brigadiere, assumendo l'obbligo di servizio per tre anni.

I militari di cui ai precedenti capoversi, i quali si obblighino a servire nel corpo per soli 24 mesi, avranno diritto ad una indennità di lire 1000. Tale indennità sarà di lire 1300 per i militari che hanno preso parte alle campagne libica e nazionale per non meno di tre anni.

Art. 16.

I sottufficiali, gli appuntati e le guardie in servizio effettivo che al termine della ferma o della

rafferma in corso non superino i 22 anni di servizio ed assumano una nuova rafferma triennale, avranno diritto a percepire subito un premio di lire 500, oltre l'eventuale premio annesso alla rafferma contratta, pagabile al termine di essa.

Coloro che avessero conseguito tutte e tre le rafferme con premio saranno ammessi, ove abbiano i requisiti, ad una quarta rafferma con premio di lire 3000; coloro invece, cheentino oltre 22 anni di servizio contrarranno tante ferme annuali quante ne occorrono a completare i 25 anni, con diritto ad altrettante quote di premio di lire 1000 ciascuna. Alle rafferme annuali non è annesso il premio di cui al primo capoverso del presente articolo.

Ai sottufficiali, appuntati e guardie, in servizio nel corpo, che abbiano già maturato il diritto ad uno o più premi di rafferma, questi verranno liquidati, mediante la consegna dei relativi libretti delle Casse postali o dei titoli equivalenti.

Art. 17.

Ai marescialli comandanti di stazione sarà corrisposta una indennità di carica di L. 2 al giorno.

Le indennità di caro-viveri stabilite dai decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314 e 6 ottobre 1918, n. 1393, e l'indennità giornaliera concessa col decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1165, saranno corrisposte ai componenti il corpo della Regia guardia, finchè saranno mantenuti ai militari del Regio esercito e dell'armata navale.

Art. 18.

Entro il periodo di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto è concessa la riammissione nel corpo ai graduati ed alle guardie del soppresso corpo delle guardie di città, ammogliati o vedovi con prole, già licenziati per fine di ferma, purchè conservino i requisiti richiesti per l'arruolamento, e non abbiano oltrepassato il 42^o anno di età.

I militi riammessi avranno diritto alla concessione del premio stabilito dall'art. 8 del presente decreto. Agli effetti, però, della concessione dei premi di rafferma, la riammissione in servizio devè considerarsi come prima nomina, e qualora il riammesso abbia già riscosso uno o più premi di rafferma, avrà diritto alla differenza tra il nuovo e il vecchio premio maturato.

Art. 19.

I componenti del corpo della Regia guardia collocati a riposo hanno diritto a liquidare la pensione secondo le norme per il soppresso corpo delle guardie di città, se essi provennero da quel corpo all'atto della formazione della Regia guardia. In ogni altro caso, liquideranno secondo le norme in vigore per l'arma dei RR. CC.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, numero 1732, circa il limite di età dei graduati e delle guardie, l'art. 33 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, in quanto stabilisce la condizione dell'età, è abrogato.

Art. 20.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto, giusta l'annessa tabella.

Art. 21.

Ogni altra disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Art. 22

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 DICEMBRE 1921

Tabella organica per il corpo della Regia guardia.

G R A D O	Num.	Stipendio	Assegno di corpo		Assegno di corpo e di carica		Indennità alloggio	Totale	
<i>Ufficiali.</i>									
Tenente generale comandante . . .	1	13.700	13.700	—	—	4.800	4.800	—	
Tenente generale	1	13.700	13.700	—	—	2.400	2.400	—	
Maggiori generali	2	11.500	23.000	—	—	1.200	2.400	—	
Colonnelli	10	9.300	93.000	2.200	22.000	900	9.000	—	
Tenenti colonnelli con 1 q.	10	8.200	82.000	2.100	21.000	—	—	—	
Tenenti colonnelli	10	7.100	71.000	2.100	21.000	—	—	—	
Maggiori con 1 q.	24	6.550	157.200	1.900	45.600	—	—	420.200	
Maggiori	24	6.000	144.000	1.900	45.600	—	—	—	
Capitani con 2 q.	35	5.780	202.300	1.500	52.500	—	—	—	
Capitani con 1 q.	35	5.340	186.900	1.500	52.560	—	—	—	
Capitani	30	4.900	147.000	1.500	45.000	—	—	—	
Tenenti	155	4.095	634.725	1.100	170.500	—	—	—	
Sottotenenti	40	3.520	140.800	800	32.000	—	—	—	
Totale ufficiali	377	—	1.909.325	—	507.700	—	18.600	420.200	2.855.825

	Numero	Paghe	Indennità di grado	Totale giornaliero	
<i>Truppa.</i>					
Marescialli maggiori	500	12,80	2,50	15,30	2.792.250
Id. capi	500	11,80	2 —	13,80	2.518.500
Id. ordinari	500	10,75	1,50	12,25	2.235.625
Brigadieri	1.800	9,30	1,15	10,45	6.865.650
Vicebrigadieri	1.500	8,85	0,85	9,70	5.310.750
Appuntati	4.000	7,15	0,30	7,45	10.877.000
Guardie	15.000	6,50	—	6,50	35.587.500
Allievi	1.200	5 —	—	5 —	2.190.000
Totale truppa	25.000	—	—	—	68.377.275
Totale	25.377	—	—	—	71.233.100

Indennità agli arruolandi impostata a calcolo L. 20.000.000

Indennità alloggio, soprassoldi rafferma ed aumenti quadriennali » 5.000.000

Totale spesa L. 96.233.100

D E D U Z I O N I

Spese attuali pel corpo L. 42.000.000

Economia per trasporto di truppe in servizio di P.S. » 5.000.000

Economia presunta nel primo esercizio » 10.000.000

Totale L. 57.000.000 » 57.000.000

Onere effettivo L. 39.233.100

ALLEGATO n. 2.

Regio decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2198.

Art. 1.

L'indennità di alloggio, di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 12 del Regio decreto 1919, n. 1790, da mensile è commutata in giornaliera, nella misura di L. 3 nei capoluoghi con 250,000 abitanti o più, e di L. 2,35 nelle altre sedi.

Parimenti è commutata l'indennità caro-viveri prevista dal decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593, finchè sarà mantenuta, nella misura di L. 2 al giorno.

Art. 2.

Ai militari di truppa addetti quali scrivani presso comandi o uffici del Corpo stabiliti dall'organico, spetta l'indennità di carica giornaliera di L. 3 ai marescialli maggiori, L. 2 agli altri sottufficiali, L. 1 agli appuntati e L. 0,75 alle guardie.

Dette indennità non sono cumulabili con quelle di comando spettanti ai comandanti di stazione, e cessano con l'esonerazione o con la cessazione, anche temporanea, della carica di scrivano.

Art. 3.

Tutte le competenze ordinarie ed eventuali spettanti ai militari di truppa del Corpo predetto saranno esenti da qualsiasi ritenuta.

Art. 4.

È autorizzata nell'esercizio 1919-920 la spesa di L. 4,000,000 per l'impianto degli uffici del Comando generale, dei Comandi di legione, di divisione, compagnia e stazioni del Corpo predetto.

Art. 5.

La medaglia al merito di servizio, istituita dall'art. 3 della legge 8 luglio 1908, n. 318, è mantenuta e sarà conferita agli ufficiali ed ai militari della Regia guardia con le norme vigenti nel soppresso Corpo delle guardie di città, e tenendo conto degli anni di servizio in detto Corpo prestati.

Art. 6.

A parziale modificazione dell'articolo 6 del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1790, i tenenti della Regia guardia, salvo il terzo dei posti assegnati ai sottotenenti provenienti dal corpo, saranno nominati per passaggio di tenenti del Regio esercito in S. A. P. o per concorso, con le norme da stabilirsi con decreto del ministro dell'interno.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 7 ottobre 1919. Esse, però, non si applicheranno a coloro che, per qualsiasi ragione, abbiano cessato di fare parte del Corpo alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO n. 3.

Regio decreto 29 ottobre 1920 n. 1623.

Art. 1.

Alle tabelle dei quadri e della forza della Regia guardia per la pubblica sicurezza, allegate al Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1790, sono sostituite le tabelle annesse al presente decreto, di cui fanno parte integrante.

Art. 2.

Gli articoli 2, 4 e 6 del Regio decreto 2 ottobre 1919, sono modificati come segue:

Al Comando generale del Corpo sono addetti, un Maggior generale e tre Brigadieri generali (art. 2, secondo comma).

Detto Corpo è costituito da:

Ufficiali generali

Tenente generale; Maggiore generale, Brigadieri generali (art. 4, primo comma).

Il Corpo della Regia guardia comprende 9 Legioni territoriali di guardie a piedi, 5 squadroni di guardie a cavallo e 14 battaglioni mobili di guardie a piedi.

Art. 3.

L'art. 3 del Regio decreto 2 ottobre 1919, numero 1790, è modificato come segue:

I Consigli di amministrazione delle Legioni dipenderanno, nel ramo amministrativo, dal Comando generale del Corpo, che ha diretta relazione col Ministero dell'interno (art. 3 ultimo comma).

Art. 4.

Il Corpo della Regia guardia in considerazione della propria funzione, è equiparato, a tutti gli effetti, all'Arma dei Reali carabinieri.

Poichè la Regia guardia non fa parte dell'Esercito, un regolamento speciale determinerà i rapporti fra la medesima e i Corpi dell'Esercito.

I limiti di età degli ufficiali del Corpo sono eguali a quelli in vigore per il Regio Esercito.

È abolita la medaglia al merito di servizio ed è sostituita dalla croce per anzianità di servizio.

Art. 5.

Gli ufficiali che cessano di far parte della Regia guardia per inidoneità allo speciale servizio del Corpo o per altre cause che non si riferiscono a menomate condizioni fisiche, morali ed intellettuali, possono, con modalità analoghe a quelle in vigore per l'Arma dei Reali carabinieri, rientrare nei quadri del Regio esercito col grado ed anzianità che avrebbero avuto se non avessero fatto passaggio nel Corpo, salvo il diritto agli ufficiali il cui posto è soppresso, ed a quelli meno anziani che risultassero esuberanti per riduzione di organico, di ottenere l'aspettativa speciale in vigore per gli ufficiali del Regio esercito.

Gli ufficiali collocati in congedo sono da considerarsi in più dell'organico.

Art. 6.

Per il completamento dell'organico degli ufficiali portato dall'annessa tabella, il Ministero provvederà, in parte colle norme di cui all'articolo 14 del Regio decreto 2 ottobre 1919, numero 1790, fatta eccezione per i limiti di età di ammissione degli ufficiali medici, veterinari e di amministrazione che è aumentato di cinque anni; e in parte, con promozioni, fatte giusta le norme dell'art. 6 del Regio decreto 2 ottobre 1919, dai gradi inferiori fra gli ufficiali che abbiano la seguente permanenza minima di grado, computata anche quella passata in altre armi e Corpi.

Tenenti - Capitani - 3 anni.

Maggiori - Tenenti colonnelli - 2 anni.

Art. 7.

Il materiale di armamento, di equipaggiamento e trasporti occorrente per la prima formazione del Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza sarà ceduto, a preferenza di qualsiasi altra concessione, all'Amministrazione dell'interno, senza compenso, sul materiale dell'Amministrazione della guerra.

Dalla data della conversione in legge del presente decreto, le cessioni di materiali di qualunque genere, e la spesa di manutenzione e di esercizio di materiali concessi in uso alla Regia guardia da altre Amministrazioni dello Stato, saranno conteggiate a carico del Ministero dell'interno.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla sua data.

Tabelle organiche per il corpo della Regia Guardia per la P. S.

A) UFFICIALI.

GRADO	Numero	Stipendio		Assegno di Corpo		Assegno di carica		Indennità di alloggio	Totale generale
Tenente generale comandante generale (comandante di corpo d'Armata)	1	15,500	15,500	4,800	4,800	—	—	1,350,000	—
Maggiori generali (comandanti di Divisione)	1	13,600	13,600	2,400	2,400	—	—		
Brigadieri generali (comandanti di Brigata)	3	11,500	34,500	1,200	3,600	—	—		
Colonnelli	11	10,500	115,500	2,800	30,800	900	9,900		
Tenenti colonnelli	25	9,200	230,000	2,400	60,000	—	—		
Maggiori	65	8,000	520,000	2,200	143,000	—	—		
Capitani	240	6,400	1,536,000	1,800	432,000	—	—		
Tenenti	400	4,400	1,760,000	1,500	600,000	—	—		
Sottotenenti	149	4,000	596,000	1,200	178,800	—	—		
	895		4,821,100		1,455,400		9,900	1,350,000	7,605,200

B) CORPO SANITARIO.

GRADO	Numero	Stipendio		Assegno di Corpo	
Colonnello	1	10,500	10,500	2,800	2,800
Tenente colonnello	1	9,200	9,200	2,400	2,400
Maggiori	2	8,000	16,000	2,200	4,400
Capitani (1)	12	6,400	76,800	1,800	21,600
Tenenti (2)	30	4,400	132,000	1,500	45,000
	46		227,300		76,200

N.B. — Gli stipendi portati dalla presente tabella rappresentano i minimi base di applicazione dei ruoli aperti in vigore per gli ufficiali dei reali carabinieri.

(1) Di cui due veterinari.

(2) Di cui un veterinario.

C) CORPO CONTABILE.

G R A D O	Numero	Stipendio	
Colonnello	1	10,500	10,500
Tenente colonnello	1	9,200	9,200
Maggiore	1	8,000	8,000
Capitani	5	6,400	32,000
Tenenti	5	4,400	22,000
	13		71,700

D) TRUPPA.

G R A D O	Numero	Paghe	Indennità di grado	Totale giornaliero	Totale
Marescialli maggiori	500	12,80	2,50	15,30	2,792,250
Marescialli capi	500	11,80	2,00	13,80	2,518,500
Marescialli ordinari	500	10,75	1,50	12,25	2,235,625
Brigadieri	2,300	9,30	1,15	10,45	8,772,775
Vice brigadieri	2,200	8,85	0,85	9,70	6,638,500
Appuntati	4,000	7,15	0,30	7,45	10,887,000
Guardie (1)	15,000	6,50	—	6,50	35,587,500
Allievi	(2)	—	—	—	33,945,000
	25,000				103,367,150

(1) Di cui 750 a cavallo, compresi i graduati.

(2) In numero proporzionato alle esigenze di efficienza del Corpo e non superiore al 40 per cento dell'organico. Dopo il primo periodo d'istruzione godono, se idonei, dello stesso trattamento delle guardie.

XLII^a TORNATA

VENERDÌ 9 DICEMBRE 1921

Presidenza del Presidente TOMMASO TITTONI

INDICE

Commemorazione (del senatore De Renzi) . pag.	1774	Sul processo verbale pag.	1173
Oratori:		Oratori:	
PRESIDENTE	1174	PRESIDENTE	1173
CORBINO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> .	1175	MELODIA	1173
Interpellanze (Annuncio di)	1203		
(Svolgimento di):		La seduta è aperta alle ore 15.	
« Dei senatori Tamassia e Vitelli intorno alla politica seguita nell'Alto Adige »	1182	Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e affari di culto, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, delle terre liberate dal nemico, il sottosegretario per l'assistenza militare e le pensioni di guerra e quello per l'interno.	
Oratori:		SILI, <i>segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
CREDARO	1195		
GIARDINO	1187	Sul processo verbale.	
TAMASSIA	1182	MELODIA. Domando di parlare.	
VITELLI	1191	PRESIDENTE. Ne ha facoltà.	
Interrogazioni (Annuncio di)	1204	MELODIA. Ho chiesto la parola sul processo verbale, a nome della Commissione la quale studiò la conversione in legge dei diversi de- creti-legge riguardanti la istituzione del corpo della Guardia Regia, perchè ieri, per un equi- voco o per altro, non fu votato un ordine del giorno, che, d'accordo con il Governo, la Com- missione aveva presentato...	
(Svolgimento di):		PRESIDENTE. Permetta, onorevole Melodia! Ella deve dire che la Commissione aveva in animo di presentare, perchè io non ho mai ri- cevuto alcun ordine del giorno.	
« Sugli investimenti nei passaggi a livello » .	1175	MELODIA. Ma faceva parte della relazione!	
Oratori:			
GAROFALO	1176		
MICHELI, <i>ministro dei lavori pubblici</i> . . .	1175		
« Sulla concessione della polizza di assicura- zione ai combattenti »	1177		
Oratori:			
CANNAVINA	1179		
ROSSINI, <i>sottosegretario di Stato per l'assi- stenza militare e le pensioni di guerra</i>	1177		
« Sulle pensioni dei vecchi pensionati ferro- viari »	1180		
Oratori:			
LAMBERTI	1180		
MICHELI, <i>ministro dei lavori pubblici</i> . . .	1180		
« Sul trasferimento della proprietà delle azioni e delle obbligazioni nominative delle società com- merciali »	1180		
Oratori:			
BELOTTI, <i>ministro dell'industria e del com- mercio</i>	1180		
SUPINO	1181		

PRESIDENTE. Siamo precisi! Io non l'ho mai avuto.

MELODIA. Ma era nella relazione. Ad ogni modo, senza pretendere una votazione, chiedo sia almeno messo negli atti che l'Ufficio centrale, di pieno accordo con il Governo, aveva presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, approvando il testo emendato della legge per la istituzione e la organizzazione della Regia Guardia per la pubblica sicurezza, invita il Governo a provvedere affinché il Corpo della Regia Guardia sia equiparato al Corpo dei reali carabinieri per quanto riguarda:

« quadri di ufficiali e di graduati di truppa e tabella graduale numerica degli ufficiali, tenuto conto delle peculiari differenze dei due corpi; servizio sanitario e contabile, man mano che si rendono vacanti posti nel grado minore dei ruoli speciali ora esistenti e fino all'esaurimento di questi ruoli; trattamento economico degli ufficiali sanitari e contabili, sopprimendo la corresponsione di indennità di alloggio; alloggio di servizio: e razioni foraggio ».

Fatte queste dichiarazioni, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno non può essere votato; sarà però inserito negli atti.

Pongo ai voti il processo verbale della seduta precedente.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Commemorazione del senatore De Renzi.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano senatori e i ministri*). Onorevoli colleghi. Un nuovo doloroso lutto ha colpito il Senato. Nella notte scorsa cessava di vivere nella sua cara Napoli il venerando ed illustre collega Enrico De Renzi che era vanto della scienza medica.

Egli era nato nella stessa Napoli il 12 settembre 1839 da uno dei più illustri storici della medicina e delle tradizioni familiari si mostrò ben presto degnissimo. Avviatosi con ardore agli studi di medicina, fin dai corsi universitari rivelò la superiorità dell'ingegno destando l'ammirazione dei suoi maestri che in lui a ragione videro una luminosa speranza della scienza. Laureatosi giovanissimo, ebbe

poco dopo, nel 1860, l'incarico di coadiuvare il supremo magistrato di sanità in Napoli e fu poi sottocommissario medico per la Sanità marittima. Nel 1866, acceso di nobile amor patrio, lasciava la quiete delle sue occupazioni e correva a prestare la sua opera di medico nelle file dei garibaldini.

Tornato ai suoi studi, non tardò a venire in fama di profondo scienziato. Nel 1868 ascendeva alla cattedra di clinica medica in Genova, iniziando ben feconda opera nel campo degli studi universitari. Ivi fondò i gabinetti di fisica e di clinica ed iniziò l'applicazione del metodo sperimentale nell'insegnamento della medicina che tanta utilità doveva apportare alla scienza.

Nel 1881 vinse il concorso alla cattedra di patologia speciale medica e propedeutica a Napoli, realizzando il suo sogno di ritornare nella amata città nativa, e più tardi nel 1883, per unanime consenso, veniva chiamato alla direzione della prima clinica medica.

La vita di Enrico De Renzi fu tutta un apostolato nella scienza e nella scuola. Delle sue numerose pubblicazioni molte furono tradotte in più lingue e a lui si devono moltissime scoperte nel campo scientifico. Nella scuola era venerato e alle sue lucide lezioni, dense di singolare erudizione, accorrevano numerosi i giovani che nella parola del maestro ritrovavano la chiave di ogni difficoltà.

Fu membro del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, Presidente dell'Accademia medico-chirurgica e membro di moltissimi altri Istituti scientifici.

Dei doveri del medico, Enrico De Renzi ebbe senso elevatissimo e lo dimostrano l'alacrità con cui diresse nel 1865 il servizio sanitario nel lazzeretto di Nisida, l'abnegazione senza fine con cui nel 1884, allorché il colera più infieriva a Napoli, egli, che in quel periodo si trovava fuori, accorse a compiere il suo dovere di cittadino, assumendo la direzione sanitaria di una delle zone più infette.

La gratitudine della cittadinanza gli valse, l'anno dopo, la elezione a consigliere comunale e pur nella vita amministrativa della sua città egli esplicò opera validissima, propugnando la cura dell'igiene pubblica.

Nel 1886 entrò nella vita politica come rappresentante di Avellino, e, liberale convinto,

venne ben presto acquistando per la fermezza dei propositi e il coraggio delle convinzioni, la stima e la considerazione di tutti i colleghi. Restò alla Camera nella XVI e nella XVII Legislatura e partecipò assiduamente ai lavori parlamentari. Era oratore simpatico e i suoi discorsi incisivi, in materia di sanità pubblica, di istruzione superiore, di bilanci furono sempre molto apprezzati.

Il 17 novembre 1898 fu nominato Senatore e nei primi tempi ai nostri lavori partecipò assiduamente; ma ora la tarda età e la malferma salute lo tenevano lontano da quest'aula ove pur egli si era acquistato vive simpatie.

Con Enrico De Renzi scompare uno scienziato ed un cittadino che onorava l'Italia.

Il Senato, profondamente rattristato, invia alla famiglia di Lui, così dolorosamente colpita, ed alla città di Napoli, la commossa espressione del suo cordoglio. (*Approvazioni*).

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo si associa al compianto del Senato per la perdita dell'illustre professor De Renzi. In lui piangiamo l'insigne scienziato che acquistò imperitura fama nello studio della terapia fisica e della tubercolosi; rimpiangiamo il grande maestro già allievo e poi dirigente di quella grande clinica napoletana che ha lasciato profonde tracce di sé in tutta la scienza medica italiana; rimpiangiamo il grande clinico superstite di quegli studiosi di vecchio stampo, che nelle loro ricerche sapevano assurgere allo studio sintetico dell'intero quadro delle malattie.

A queste qualità eminenti fa omaggio il Senato, ed a questo omaggio si associa riverente il Governo. (*Approvazioni*).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Garofalo al ministro dei lavori pubblici « per chiedere se i recenti investimenti di treni nei passaggi a livello siano avvenuti nei luoghi dove fu soppressa la custodia dei passaggi medesimi, senza che fossero adoperate le precauzioni raccomandate dall'Ufficio centrale del Senato nella relazione del 23 febbraio 1921 sulla conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920 ».

Ha facoltà di parlare il ministro dei lavori pubblici.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Degli investimenti ferroviari avvenuti in questi ultimi tempi sui passaggi a livello, ed ai quali certamente si riferisce l'interrogazione del senatore Garofalo, una parte soltanto è avvenuta sui passaggi a livello che erano stati aperti in seguito alle disposizioni del decreto-legge 7 novembre 1920; mentre altra parte degli investimenti stessi è avvenuta sui passaggi a livello chiusi e custoditi da guardiani.

Dalla frequenza degli investimenti che ora vengono segnalati sui passaggi a livello aperti ed incustoditi non deve quindi trarsi la deduzione che essi si verificano esclusivamente dove è stata tolta la custodia.

Dalle osservazioni fatte si è potuto rilevare che la somma totale degli investimenti verificatisi sui passaggi a livello sia chiusi che aperti si mantiene pressochè costante, come risulta dai seguenti dati statistici:

NATURA DEI PASSAGGI A LIVELLO	Dal 1°-VI-1918 al 31-V-1919		Dal 1°-VI-1919 al 31-V-1920		Dal 1°-VI-1920 al 31-V-1921		Dal 1°-VI 1921 al 15-XI-1921		Totale investimenti dal 1°-VI-1918 al 15-XI-1921
	N. P. L.	Investimenti	N. P. L.	Investimenti	N. P. L.	Investimenti	N. P. L.	Investimenti	
Muniti di chiusura	15,265	53	15,195	21	13,160	33	12,417	7	114
Aperti ed incustoditi	970	5	1,000	10	2,692	11	3,435	37	63
Totali	16,235	58	16,195	31	15,852	44	15,852	44	177

La cifra degli investimenti sui passaggi a livello aperti cresce con l'aumentare del numero di questi, ed è proporzionalmente maggiore su questi che non su quelli muniti di chiusura. Ma è da ritenersi che gran numero degli investimenti siano dovuti più che altro, alla novità del provvedimento non ancora ben conosciuto e non ancora entrato nelle consuetudini della popolazione. D'altra parte l'Amministrazione ferroviaria, nel provvedere a questa apertura di passaggi a livello, si è attenuta ai criteri tecnici fondamentali che sono stati stabiliti nel decreto-legge sopraccennato, e che sono stati approvati dal Senato in seguito alla lucida relazione dell'illustre senatore Bianchi. I criteri assommavano a due: consistevano nella condizione della visuale da entrambi i lati della strada ed erano in relazione alla velocità dei treni e alla maggiore o minore efficienza del traffico nella strada rotabile.

Ora questi criteri sono stati seguiti scrupolosamente dall'Amministrazione ferroviaria, la quale ha emanato istruzioni ai suoi dipendenti. Può darsi che in qualche luogo l'applicazione attraverso i capi compartimento non sia stata così precisa come era desiderabile; ma a me sembra che l'accento ai concetti espressi nella relazione del Senato si riferisca più che altro a una questione di procedura.

La relazione del senatore Bianchi chiedeva appunto che questa facoltà, data puramente e semplicemente all'Amministrazione ferroviaria, fosse invece demandata al ministro dei lavori pubblici, il quale avrebbe dovuto farne un uso prudente e riguardoso, valendosi prima del parere dei corpi consultivi.

Ora questa disposizione non si è potuta ancora mettere in pratica, perchè il Regio decreto relativo non è stato ancora convertito in legge, mancandogli l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento.

L'Amministrazione ferroviaria non poteva attendere l'applicazione di questa legge che ha avuto conseguenze, specialmente economiche, molto importanti, dopo che l'applicazione delle otto ore rendeva assai gravosa la mano d'opera per i passaggi a livello; ad ogni modo l'Amministrazione assicura per mio mezzo il Senato di avere studiato a fondo i problemi che riguardano l'avvisatore per mezzo di etichette presentate dal *Touring Club*, il quale ha fatto

voti perchè questi avvisatori vengano messi a maggior distanza dai passaggi a livello; si sta appunto attuando questa piccola riforma.

Sono in corso pratiche per sperimentare un apparecchio avvisatore dei treni già in uso nelle ferrovie americane, e si sta studiando il modo per adottare disposizioni speciali, consigliate anche dalla pratica, per impedire al bestiame grosso di introdursi nella strada ferrata: e questo è un altro dei punti segnalati nella relazione del Senato.

Quindi l'Amministrazione ferroviaria può assicurare il Senato per mio mezzo che le varie osservazioni fatte in quella importante relazione sono state da essa seguite.

Io solleciterò l'approvazione della legge all'altro ramo del Parlamento in modo che si possa trasportare l'applicazione di essa dall'Amministrazione ferroviaria al Ministero dei lavori pubblici, e si possa fare un elenco dei passaggi a livello dopo una discussione precisa delle condizioni particolari nelle quali essi si trovano.

In questo periodo di attesa l'Amministrazione ferroviaria continua l'applicazione di questa legge in modo da tener conto dei suggerimenti presentati in Senato, e recentemente a mezzo della stampa, per accrescere le garanzie del pubblico, per una regolare ed opportuna attuazione dei provvedimenti.

GAROFALO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. L'onorevole ministro ammette che una parte notevole degli investimenti dei treni sia derivata appunto dalla mancanza di custodia dei passaggi a livello, dovuta alla soppressione dei guardiani in forza del decreto del 1921.

Io però temeva - e lo dico francamente - che i suggerimenti dati nella eccellente relazione presentata dalla Commissione, della quale facevano parte uomini che avevano particolari cognizioni tecniche, come l'onorevole Bianchi, io temeva, dico, che questi suggerimenti non fossero stati seguiti dal Ministero. Invero, i giornali molto frequentemente davano notizie di investimenti con effetti mortali, proprio in quei luoghi nei quali la custodia dei passaggi a livello era stata soppressa. Ciò mi faceva pensare che il Ministero non avesse tenuto conto delle proposte dell'onor. senatore Riccardo Bianchi.

Ora io son lieto di sentire il contrario dall'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Quei suggerimenti però non si riferiscono soltanto ad alcune precauzioni a cui ha accennato l'onorevole ministro dei lavori pubblici. Vi era anche qualche altra cosa: per esempio si proponeva l'abbandono della custodia soltanto per quelle ore nelle quali si potevano senza inconvenienti lasciare incustoditi i passaggi a livello: si limitava anche la soppressione ad alcune stagioni. È vero che nel decreto è posta come condizione necessaria la visuale aperta. Ma questa è una condizione perfettamente vana nei giorni nebbiosi, nei giorni piovosi, e anche in talune regioni ove sono persistenti le nebbie. Tutte queste condizioni erano state particolarmente indicate nella relazione dell'onorevole senatore Riccardo Bianchi.

E per visuale poi che cosa s'intende? Mi fu detto che s'intende la distanza di 500 metri in linea retta. Ora, onorevoli colleghi, ben sapete che 500 metri si percorrono da un treno diretto in meno di mezzo minuto...

Voci. No! No!

GAROFALO. Sicuramente, perchè un treno diretto percorre circa 60 chilometri all'ora.

Voci. E anche ottanta.

GAROFALO. E perciò il mio ragionamento acquista maggior forza, perchè, se un treno diretto percorre 80 chilometri all'ora, è chiaro che 500 metri si percorrono in meno di mezzo minuto. E si pensi poi che un passaggio a livello può essere attraversato non solo da pedoni, ma da vetture, da carri pesantissimi, e per una caduta dei cavalli sulle rotaie, può accadere un vero disastro.

Tutte queste cose erano accennate nella relazione dell'Ufficio centrale, e si proponeva che oltre alla visuale richiesta, vi fossero anche dei cartelli avvisatori illuminati di notte, e, per le strade rotabili attraversate da un binario, si chiedeva che non si sopprimessero in nessun caso i custodi, ma che ciò si facesse soltanto dove il binario fosse attraversato da una piccola via di campagna o da un sentiero. Perchè, come ripeto, non solo esiste il pericolo dell'investimento dei singoli cittadini, ma quello maggiore dell'urto violento che soffrirebbe il treno stesso. Io credo che tutte queste cose debbano essere seriamente valutate.

Faccio poi osservare che in alcuni paesi, dove dapprima si lasciavano aperti i passaggi a livello, questi adesso rimangono incustoditi solamente in aperta campagna e in luoghi lontani da centri popolosi. Vi è dunque ora una tendenza inversa alla nostra perchè — come apprendiamo dalla relazione dell'onorevole Bianchi — si è ristabilita la custodia di quei passaggi nei punti frequentati.

Io dunque raccomando vivamente all'onorevole ministro dei lavori pubblici di attenersi quanto più è possibile alle proposte fatte dall'Ufficio centrale del Senato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Cannavina al ministro del tesoro per sapere se e quanto bisogna ancora attendere per la emanazione del decreto Reale di cui all'articolo 6 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 738 per la concessione della polizza di assicurazione anche ai combattenti che abbiano partecipato ad azioni di guerra dal 24 maggio 1915 al 31 dicembre 1917 e del Regio decreto 7 aprile 1921, n. 451 (articoli 2 e 3) con cui la istruttoria per il conferimento della polizza è attribuita al sottosegretario di Stato per l'assistenza militare.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e per le pensioni di guerra.

ROSSINI, *sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e per le pensioni di guerra.* Era intendimento del ministro del tesoro, per incarico del quale ho l'onore di rispondere all'interrogazione del senatore Cannavina, di chiedere il differimento o l'abbandono di questa interrogazione poichè stanno per essere pubblicati entrambi i decreti Reali dei quali in essa è fatto cenno. Ma è giusto che il Senato, davanti al quale l'onorevole Cannavina ha già, nel mese di agosto, proposto lo stesso argomento, sappia che il Governo non è rimasto in questo periodo inerte.

È bene riassumere la questione, perchè si comprenda quali ardue difficoltà si siano dovute superare per la risoluzione di questo problema. Anzitutto per le polizze di assicurazione bisogna distinguere i diritti di coloro che hanno combattuto dopo Caporetto nel 1918, i diritti delle famiglie dei caduti, dei mutilati e degli invalidi di guerra, i diritti di *tutti* gli ex combattenti per il periodo anteriore al 1918.

Per i primi, ha provveduto la nota legge del dicembre 1917 e questa concessione aveva il carattere, come si diceva ridendo nelle trincee, di genere di conforto: il diritto era illimitato; bastava essere presenti alla distribuzione della polizza, che era fatta sul campo, per avere il documento. Successivamente si è pensato che questo diritto dovesse essere esteso a coloro che non per colpa loro, ma per un maggiore sacrificio non avevano partecipato alle azioni di guerra del 1918, e perciò il decreto dell'8 dicembre 1918 estese il diritto alla polizza di assicurazione, alle famiglie dei caduti e a tutti i mutilati e invalidi di guerra.

Nacque da questo una lunga agitazione, perchè tutti i reduci delle trincee, anche coloro che non si trovavano nelle condizioni prevedute dalle precedenti disposizioni ritenevano di poter avere diritto alla polizza; la legge 7 giugno 1920 tenne finalmente conto di questo desiderio e dispose perchè a tutti i combattenti dal 24 maggio 1915 al 31 dicembre 1917 fosse concessa la polizza di assicurazione secondo i limiti che sarebbero stati fissati da un apposito decreto Reale.

Ora, se dal giugno 1920 fino al dicembre 1921 non si è ancora provveduto a realizzare tale concessione, non è per cattiva volontà dei successivi Governi, ma è per l'imponenza del problema che, se innanzi tutto è un problema morale, perchè si tratta di stabilire, agli effetti della speciale concessione, i limiti della qualifica di combattente, anche per colui che senza riportare invalidità o ferita di guerra, ha combattuto anteriormente al 1918; ma è anche problema finanziario gravissimo per il grande onere che deriverebbe al bilancio dello Stato, perchè si tratta di centinaia di migliaia di combattenti, e l'onere salirebbe di circa due miliardi, se la concessione fosse fatta indistintamente a tutti i combattenti.

L'articolo 6 della legge 7 giugno 1920 disponeva perchè fosse emanato un decreto Reale che stabilisse questi limiti: è chiaro che il Governo non poteva violare quelli che sono i principi generali in questa materia, disponendo direttamente oltre i limiti che erano segnati dal decreto Reale. La Commissione appositamente incaricata aveva redatto uno schema di regolamento che apportava oneri gravissimi al bilancio dello Stato, in quanto venivano ad avere diritto

alla polizza di assicurazione anche tutti gli ufficiali dell'esercito permanente, e tutti coloro che erano stati presenti nelle trincee soltanto 24 ore.

Oltre che l'onere finanziario è parso che l'onere morale fosse troppo gravoso, perchè, se le formidabili necessità della resistenza morale giustificarono nel 1918 la larghissima estensione del diritto alla polizza, non è giusto che lo stesso diritto sia riconosciuto a colui che nel 1918 fu lontano dalla trincea, senza avere prima riportato invalidità o ferita o senza avere sopportato per un notevole periodo i disagi ed i pericoli della guerra combattuta. C'è una sproporzione fra i diritti degli uni e quelli degli altri (*bene*); chi nel 1918 era ancora illeso e fresco di energie fisiche e morali, avrebbe facilmente potuto acquistare il diritto alla polizza. (*Bene*).

Ed è per questo che il Governo, preoccupandosi dei legittimi desideri, ma sapendo anche che l'onestà dei combattenti italiani comprenderà questa distinzione tra diritti e doveri da parte dello Stato, ha provveduto a compilare un regolamento più restrittivo di quello predisposto dalla Commissione, ma che salva con le ragioni del bilancio quelle della moralità patriottica. (*Benissimo*).

Il regolamento è stato approvato nelle linee generali dal Consiglio dei ministri e confido che entro il mese sarà reso di pubblica ragione.

Per quello che si riferisce all'altro problema che consiste nella distribuzione delle polizze, è perfettamente vero che la disposizione del 21 aprile dichiarava che questo servizio sarebbe passato al sottosegretariato per l'assistenza militare e per le pensioni di guerra, ma aggiungeva che la data sarebbe stata fissata con un successivo decreto Reale.

È evidente che non era giusto passare questo servizio al sottosegretariato per l'assistenza e per le pensioni di guerra, finchè non fossero definiti i limiti entro i quali il servizio doveva compiersi. Alla distribuzione delle polizze per i combattenti del 1918 provvede l'ufficio speciale alla dipendenza del Ministero guerra e che fu creato in Bologna; alla distribuzione delle polizze per i mutilati e gli invalidi e alle famiglie dei caduti provvede l'Istituto Nazionale delle assicurazioni a mezzo dell'ufficio

in via del Babuino a Roma; l'uno e l'altro ufficio hanno ancora un grandissimo lavoro da compiere (si tratta di centinaia di migliaia di pratiche), e anche con le restrizioni che sono state introdotte nel nuovo regolamento che sarà pubblicato, è chiaro che dovremo distribuire qualche altro centinaio di migliaia di polizze.

Nelle attuali condizioni, mentre ancora sono giacenti 140.000 pratiche di pensioni di guerra, e le disposizioni vigenti vietano aumenti di personale e di uffici, non possiamo presumere di potere immediatamente, con un colpo di bacchetta magica, provvedere anche a questo servizio. È quindi intendimento del Governo di iniziare al più presto la distribuzione delle polizze a mezzo del sottosegretariato per l'assistenza militare e per le pensioni, ma di non svolgere questo servizio nella sua interezza fino a quando non si sia provveduto alla distribuzione delle polizze concesse in base ai decreti anteriori.

D'altra parte, se è legittima l'attesa di coloro che hanno consacrato col sacrificio e col valore questo loro diritto, è anche giusto si ricordi che la polizza di assicurazione non dà diritto a un beneficio immediato, ma a un beneficio a scadenza lontana, cioè nel 1947. È vero che con disposizioni le quali sono cadute un po' in disuso — perchè i mezzi per fronteggiare la spesa non esistono più — si era stabilito di concedere un anticipo di circa 330 lire per ciascuna polizza: ma io ritengo che il Governo non abbia errato nel giudicare che questa disposizione fosse da abrogare al più presto. Gli anticipi non hanno servito nella grande maggioranza dei casi che a scopi contrari a quelli che erano nell'intendimento del legislatore quando li ha concessi; non hanno giovato ai combattenti nella loro nuova vita civile di lavoro, perchè sono andati dispersi in spese quasi sempre improduttive. È intendimento del Governo studiare un sistema perchè la polizza corrisponda al suo carattere di previdenza e di beneficio sociale ed allora avremo modo di risolvere i tre problemi che alla polizza sono inerenti: l'estensione del diritto alla polizza, la distribuzione della polizza e la sua valorizzazione. Io mi auguro che il Governo possa trovare al più presto anche una formula che appaghi nello stesso tempo la legittima

attesa dei combattenti, le esigenze del bilancio dello Stato e il desiderio, che deve essere comune a tutti, che i combattenti, tornati alla vita civile, continuino con lo stesso valore e la stessa tenacia con cui hanno combattuto nelle trincee, la loro opera di affetto e di devozione al Paese. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cannavina per dichiarare se sia o no soddisfatto.

CANNAVINA. La odierna mia interrogazione è la riproduzione letterale di quella da me presentata e svolta nell'agosto, quando l'onorevole sottosegretario di Stato con uguale eloquenza e brillante eloquio rifece la medesima storia che oggi ha ripetuto, con la sola differenza consistente nell'assicurazione che finalmente i due decreti Reali, di cui al decreto legge 7 giugno 1920 o decreto Regio 7 agosto 1921, sono prossimi ad essere pubblicati.

Io non mi dissimulo tutte le difficoltà che si sono dovute superare; mi rendo conto anche dell'onere finanziario di cui ha parlato l'onorevole sottosegretario di Stato, ma considero pure che tutte queste difficoltà, o finanziarie o di ordine burocratico o amministrativo, bisognava prospettarsele quando si è creato il diritto. Comunque, senza entrare nel merito, mi è sembrato e sembra doversi rilevare come, dopo aver creato nel 1920 il diritto alla polizza di assicurazione anche ai combattenti in epoca anteriore al 1° gennaio 1918, sia passato un anno e mezzo, ed ancora non è pubblicato il decreto Reale che detta le norme di applicazione del diritto concesso, e senza che si sappia con quali norme il sottosegretariato per l'assistenza militare debba provvedere a queste nuove esigenze che prima del decreto Regio del 7 agosto 1921 erano affidate all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Prendo atto pertanto che i due decreti Reali saranno per essere quanto prima pubblicati, e mi auguro di non dover tornare sull'argomento, perchè, nell'attesa, sono migliaia le sollecitazioni che pervengono a ciascuno di noi in seguito al diritto creato e alle speranze suscitate.

Io ripeto anche oggi quello che dissi nello agosto scorso: tutto il nostro affetto ai combattenti, a coloro che meritano la gratitudine della patria; ma, meno parole e più fatti. Sarà

qualche cosa che riuscirà più pratico e gradito a coloro che hanno sacrificato la loro vita e tutta la loro attività per la grandezza della Patria. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora l'interrogazione del senatore Lamberti ai ministri dei lavori pubblici e del tesoro « per conoscere se il Governo intenda di accogliere le insistenti domande dei vecchi pensionati ferroviari, i quali reclamano la parificazione della loro pensione a quella stabilita nella recente legge dell'aprile 1921, visto che per questa categoria di pensionati lo Stato ha a disposizione un fondo speciale, costituito da versamenti fatti durante la prestazione di servizio dei ferrovieri stessi e quindi gli aumenti richiesti gravano su di un fondo loro proprio e non sulle finanze dello Stato ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per rispondere a questa interrogazione.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. L'amministrazione ferroviaria ha riconosciuto le ragioni di equità e di giustizia per le quali è opportuno un miglioramento conveniente al trattamento di quiescenza dei vecchi pensionati ferroviari. A tale uopo già da qualche tempo ha predisposto opportuni provvedimenti che sono già stati presentati al tesoro per la necessaria adesione. Appena ricevuta questa adesione, ed io ho già avuto assicurazione che ciò avverrà quanto prima, sarà mia cura di presentare appositi provvedimenti di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Lamberti per dichiarare se è soddisfatto.

LAMBERTI. Ringrazio l'onorevole ministro delle assicurazioni che mi ha dato e sono lieto di averle provocate perchè saranno certamente un argomento di conforto per questa classe di vecchi funzionari.

L'interesse che ho preso per i pensionati ferroviari viene dal fatto che i miglioramenti da essi desiderati possono essere appagati dal Governo senza aggravio dell'erario, avendo esso a disposizione un fondo autonomo costituito dagli stessi aspiranti. D'altra parte se il Governo ha trovato di dovere largheggiare negli stipendi e nelle pensioni verso i ferrovieri tuttora in servizio, non vi è ragione perchè l'uguale trattamento non sia fatto a quegli antichi lavoratori dello Stato, che compirono il loro

servizio senza ricorrere a scioperi o ad atti incomposti di ribellione, collo spirito di disciplina e col sentimento del dovere e della patria, servendo molti di essi anche in tempo di guerra e senza godere o pretendere la limitazione delle otto ore di lavoro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interrogazione del senatore Supino al ministro dell'industria e del commercio: « Sull'urgenza di provvedere a rendere più facile il trasferimento della proprietà delle azioni e delle obbligazioni nominative delle Società commerciali ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'industria e del commercio.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Onorevoli senatori, il senatore Supino domanda che io risponda in ordine all'urgenza di provvedere a rendere più facile il trasferimento della proprietà delle azioni e delle obbligazioni nominative delle Società Commerciali. Come il Senato vede, la questione che è sollevata dall'onorevole senatore Supino si riconnette a una discussione che già si è svolta in Senato relativamente alle nominatività dei titoli. L'ultima volta che abbiamo parlato di questo argomento abbiamo constatato come alcune gravi ragioni sopravvenute rendessero opportuno di sospendere il regolamento che già era stato emanato per la esecuzione della legge sulla nominatività dei titoli; e in seguito infatti il Governo emanò un nuovo decreto col quale il regolamento venne sospeso. Però era ed è rimasta una situazione di fatto molto degna di attenzione anche per le conseguenze che ne derivano sul mercato dei titoli. La situazione di fatto è questa: che, sotto la pressione della legge sulla nominatività dei titoli e della tassa sui dividendi dei titoli al portatore, molti titoli sono stati convertiti in nominativi. Ora questi titoli hanno bisogno di muoversi; hanno bisogno cioè di essere trasferiti. Ecco quindi sorgere la richiesta dei mezzi coi quali il movimento di questi titoli possa avvenire più facilmente: di questa richiesta oggi si rende autorevolissimo interprete il senatore Supino.

Veramente devo ricordare al Senato che al riguardo vi sono opinioni diverse, perchè taluni sostengono che i titoli nominativi, appunto perchè tali, e perchè in certo modo rappresentanti una specie di investimento definitivo,

devono circolare con le norme del codice di commercio, che hanno appunto una certa solennità. Altri invece sostengono la tesi completamente opposta, e cioè affermano che i titoli in parola devono potersi trasferire con la più grande rapidità possibile.

Come vedremo la verità sta nel mezzo. È un fatto che la situazione attuale determina gravi inconvenienti, in questo senso che i titoli nominativi difficilissimamente si possono vendere. Chi sia proprietario di titoli intestati difficilmente trova il compratore; non solo, ma quando riesce a trovarlo, per effetto di una deplorable consuetudine, deve pagare all'intermediario delle provvigioni che sono assolutamente eccessive. Bisogna dunque trovare una soluzione.

Senonché chi voglia trovare tale soluzione, se non può accontentarsi delle disposizioni del Codice di commercio che corrispondono ad uno stato di fatto ormai superato, non può neppure accettare il principio della libertà assoluta della circolazione dei titoli nominativi che alla nominatività toglierebbe ogni contenuto. Molti vogliono anche una grande facilità di cambiamento dei titoli nominativi in titoli al portatore e viceversa. Poiché i dividendi dei titoli al portatore sono colpiti da una tassa che non colpisce invece i titoli nominativi, suole accadere che i cattivi contribuenti, per sottrarsi al pagamento della tassa sui dividendi, vogliono tenere nominativi i loro titoli... finché i dividendi non siano pagati; e quando i dividendi sono pagati, vogliono i titoli al portatore, per poter fruire degli altri vantaggi che sono connessi a questa speciale caratteristica.

Il problema dunque non è semplice e deve essere risolto in modo da evitare gravissimi inconvenienti.

E il Governo lo risolverà appunto nel regolamento che accompagnerà il trattamento definitivo della importante materia.

Ora l'onorevole Supino mi domanderà, anzi questo è uno dei punti della sua interrogazione, quando sarà emanato questo regolamento, invocato dai bisogni economici del paese.

E a questo riguardo posso rispondere che il Governo sta predisponendo i suoi progetti definitivi su questo argomento e che anzi la loro presentazione al Parlamento è imminente. Posso dunque assicurare l'onorevole Supino che, con-

temporaneamente alla approvazione di questi provvedimenti da parte del Parlamento, si predisporranno le norme rivolte a rendere più facile la circolazione dei titoli nominativi, sia privati che pubblici. Questi titoli nominativi resteranno certamente nella nostra legislazione, se anche in definitiva io creda non saranno soggetti al vincolo di una nominatività obbligatoria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Supino per dichiarare se è soddisfatto.

SUPINO. Ringrazio il ministro della risposta datami e mi dichiaro soddisfatto. Certo non è facile regolare la materia; tuttavia l'osservazione del ministro che cioè il sistema del titolo nominativo, con la facilità della trasmissione, produce gravi inconvenienti per ciò che riguarda la costituzione delle assemblee, può riferirsi soltanto alle azioni delle Società, ma vi ha forse altro modo di evitarlo, senza porre ostacolo alla circolazione del titolo.

Quando invece si tratta di obbligazioni delle Società stesse, l'inconveniente accennato dall'onorevole ministro non può sussistere perché nel nostro sistema legislativo i possessori delle obbligazioni non prendono parte alle assemblee, ed è un fatto che, secondo le leggi vigenti, data la soppressione, o abrogazione che dir si voglia, del regolamento sulla nominatività dei titoli, non esiste un mezzo pratico per la trasmissione delle obbligazioni delle Società commerciali.

Comunque, mi compiaccio delle osservazioni dell'onorevole ministro, e mi auguro e spero, anzi, che le disposizioni che saranno emanate non si limiteranno a governare strettamente ciò che si riferisce alla trasmissione dei titoli, ma anche regoleranno una quantità di punti che sono connessi all'argomento. In particolare è necessario che sia determinata la forma dei titoli per una duplice ragione. Prima di tutto perché ove si ammetta, come è possibile, il sistema della girata già ammesso dall'abrogato regolamento sulla nominatività dei titoli, è necessario che il titolo sia materialmente predisposto ad effettuare la girata stessa. L'altra ragione è questa: che attualmente alcune Società pongono ostacoli al cambiamento dei titoli nominativi in titoli al portatore, allegando che non è ancora determinata la forma che devono avere questi titoli. Ciò produce incon-

venienti gravissimi ai quali è opportuno venga posto riparo.

Un altro punto, che riguarda il regolamento soppresso, si riferisce alla istituzione di un registro per le obbligazioni. Attualmente il Codice di commercio non obbliga le Società a tenere altro registro che quello delle azioni, ciò perchè nel tempo in cui il Codice stesso fu pubblicato le obbligazioni avevano di regola la forma del titolo al portatore; oggi che l'imposta del 15 per cento sui titoli al portatore ha spinto i possessori a convertirle in nominative, occorre anche regolare ciò che riguarda l'accertamento della proprietà delle obbligazioni stese, che non può accertarsi senza un apposito registro, nello stesso modo come la proprietà delle azioni si accerta col libro dei soci.

Da ultimo, io conto sulla ben nota solerzia del ministro affinché voglia provvedere d'urgenza, non solo nell'interesse generale del commercio, ma in quello di tutte le contrattazioni.

Svolgimento della interpellanza dei senatori Tamassia e Vitelli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di una interpellanza del senatore Giardino al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno; ma per accordi presi fra l'onorevole interpellante e l'onorevole ministro, lo svolgimento di questa interpellanza è rinviata a dopo lo svolgimento di quella dei senatori Tamassia e Vitelli al Governo.

I senatori Tamassia e Vitelli interpellano il Governo: « Intorno alla politica incoerente e fiacca seguita nell'Alto Adige: politica che compromette gravemente, insieme con la difesa dell'italianità nella scuola e in tutte le relazioni della vita civile, il prestigio e la dignità dello Stato, rendendo persino difficile lo stabilirsi di una durevole cordialità di rapporti fra le due nazionalità conviventi ».

Ha facoltà di parlare il senatore Tamassia.

TAMASSIA. (*Segni di attenzione*). Onorandi colleghi. Il senatore Vitelli e chi ha l'onore di parlarvi, dopo le memorande giornate del Congresso della Dante Alighieri, tenuto negli ultimi di settembre in Trento, credettero opportuno richiamare l'attenzione del Governo

sulle condizioni speciali dell'Alto Adige e sull'indirizzo politico, che fu seguito lassù. Ripeto che ho l'onore di parlare anche per l'illustre collega Vitelli, del quale spero, alla meglio, di ritrarre il pensiero nelle mie parole. Che se non avrò questa fortuna, o in talune considerazioni, egli non vorrà consentire, potrà poi meglio esporre i suoi concetti e le ragioni del suo parziale dissenso.

Certo nell'idea fondamentale l'accordo nostro è perfetto, e speriamo (argomento di conforto nel dire) non dissenterà tutta l'anima del Senato.

A rigore di logica, le nostre parole dovrebbero essere un'eco fedele delle giornate di quel Congresso della Dante Alighieri.

Là, a sciogliere il voto, intorno al monumento di Dante, si celebrava la vittoria dell'idioma e delle armi italiane, dei diritti supremi d'Italia. Il venerando Paolo Boselli presiedeva con la giovanile fierezza, che infonde alla non mai stanca fibra la coscienza di aver dato tutta la vita immacolata alla patria. (*Applausi*).

Ma, in quella riunione non tutte le voci furono di esultanza e di trionfo. Fide anime di Italia e della scuola, senza retorica ma con la eloquenza irresistibile dei fatti, denunciarono all'assemblea della Dante le gravi debolezze del Governo, nell'attività sua, nella provincia redenta, e le non poche offese che il sentimento e il diritto nazionale avevano sofferto lassù.

Non credo necessario ripetere ad una ad una quelle accuse: la nostra interpellanza, anche sollevandosi al di sopra degli amari commenti di quei giorni, dovrebbe, per così dire, riassumere in poche considerazioni serene molte e molte cose, che, davanti alla maestà solenne del Senato conscio di tutte, basta che siano con rapido tocco delineate, perchè se ne comprenda tutto il valore.

Non per le nostre parole, ma per i fatti che determinano le nostre osservazioni, noi confidiamo che queste non siano inutili e vane del tutto anche se noi risparmiamo asprezze di critica a coloro, che hanno o ebbero lassù la responsabilità di un molto discusso atteggiamento politico.

Nessuno vorrà perdere e far perdere tempo, rimestando nelle fosse quella materia peregrina, che si chiama il senno di poi. Ed è bene che

una buona volta c'intendiamo tutti, apertamente e senza sottintesi. Qui sta tutto lo scopo della presente interpellanza.

L'Alto Adige, ne' suoi rapporti con noi e con le genti germaniche, dentro e fuori dei nostri confini, anche senza il grave corredo di elementi statistici, etnici, storici e geografici, può essere presentato con pochi e nitidi lineamenti. L'esempio viene a proposito dalle catene montane che serrano di lassù l'Italia; una linea sola, la più alta, la più netta, la più decisa par quasi riassumere e concludere le anfrattuosità intricate delle valli e il groviglio dei minori cocuzzoli.

Non c'è bisogno; e sarebbe irriverente cosa pel Senato, il ripetere la storia della regione chiusa dalle vette supreme delle Alpi centrali. Ricomponendo piamente le sparse membra della patria, necessariamente abbiamo rifatto il cammino, che Roma madre segnò nel ricostruire la penisola dentro i suoi confini naturali. Allora, come ora, il cerchio delle Alpi doveva sopportare la pressione di milioni e milioni di genti straniere, che pei facili valichi, già ai tempi di Caio Mario, come scrive uno dei maggiori storici tedeschi, penetrando in Italia « avevano voluto pregustare anzi tempo le dolcezze del mezzogiorno », cioè del suolo, che l'immaginazione nordica rivedeva nella figura biblica della terra promessa « fluente latte e miele ».

E la potenza romana eresse a tutela della penisola, e a sua difesa immediata, la Rezia cisalpina, che è solcata da vie e sentieri che, quasi nastri serpeggianti, uniscono il Brennero al Castello Maiense, poco lungi dall'attuale Merano, e scendendo a mezzogiorno per Trento « splendido municipio » volgono a Verona e, a oriente, verso Aquileia. Il propugnacolo transalpino, cioè l'altra Rezia, si mantenne fino agli ultimi tempi romani, come poderoso campo trincerato in piena Germania, irto di castelli e di punti fortificati a guardia del Danubio.

Teodorico, il fondatore del regno goto-romano, che si vantava con l'imperatore d'Oriente di avere ricomposto nella unità delle sue membra l'Italia, mirò anch'esso alle Alpi, e di quel territorio, che in parte coincide con l'Alto Adige, sentì profondamente l'importanza strategica. Nella formola del ducato delle Rezie, il re tedesco descrive con precise parole quella regione; parole che, dopo quattordici secoli, l'Italia ha

il dovere di meditare, perchè riassumono una esperienza dolorosa di eventi.

Scriveva il re tedesco al capo militare delle Rezie cui era (com'egli afferma) affidata la tranquillità d'Italia: « le Rezie sono le fortezze d'Italia e le porte della provincia; mal non conviene ad esse quel nome, perchè come naturali ostacoli dal suolo esse si ergono contro fierissime genti; è là dove si deve resistere al primo assalto barbarico; è di là che con le armi si fiacca la tracotanza nemica ».

Il lavoro sistematico della difesa del confine settentrionale, che i bizantini avevano iniziato, è interrotto dal primo nostro Caporetto, che permise l'invasione de' longobardi. I quali della regione tridentina fecero un formidabile ducato: e lo storico loro, Paolo Diacono, nel catalogo delle provincie italiane, ancora comprende la Rezia.

Ma la caduta del regno e dell'indipendenza longobarda legò le sorti d'Italia al predominio germanico, imperiale nel nome, tedesco nell'intima natura. Asservito a Germania il regno, la funzione dei valichi alpini più bassi, Rezia, Dobbiaco e Brennero, si mutava a nostro danno e diveniva la vera *servitù di passaggio* a favore dello Stato dominante su quello servente.

Dopo i tentativi infelici dei nostri Re nazionali, Ottone primo tolse al regno italico, e le diede a Germania, le due grandi marche di Verona e di Aquileia; e comunque siansi poi regolati i rapporti giurisdizionali fra le due marche, destinate, come dissi, a tenere aperte le vie d'Italia, la soggezione della prima marca alla Baviera è attestata ancor dal nome di un *dux Bainvariae et marchio Veronensis* del 1136 e da quel *dominus Arzotus teutonicus totius marchiae veronensis*.

Il marino e azzurro Benaco, dalla rupe che gli sovrasta, prende il nome di Garda: l'ultimo lembo non fu nostro se non dopo Vittorio Veneto. L'Austria si avvinghiò a quei monti fatali e li difese rabbiosamente, anche quando voleva conservarne la strada dolomitica, nelle trattative che precedettero l'ultima guerra; l'esercito bavarico, nella rotta ultima, ebbe ancora un sussulto convulso per giungere fino a Fortezza, per non perdere le porte d'Italia.

Un artista fine e melanconico scrisse che il paesaggio, cioè l'impressione che si ritrae dal-

l'aspetto esteriore dei luoghi, è uno stato d'animo.

Si potrebbe soggiungere che il groviglio maestoso delle Alpi centrali, ove, direbbe un retore, è bianco silenzio di nevi ed eco di secolari lotte fra popoli, creò uno stato d'animo particolare nei popoli, al di qua e al di là delle Alpi. È il senso della necessaria sicurezza che ci fece mirare sempre alle Alpi.

Finchè la porta di casa nostra era in dominio straniero, sicuri non eravamo; quanto agli altri, c'era anche per essi una consolazione, di mano in mano che l'unità italiana usciva reale e viva dalle visioni delle grandi anime, e strappava terre alla soggezione nemica. Per quaranta valichi, fino all'umile nostro confine del 1866, l'Austria poteva illudersi di far scendere le sue genti armate nella pianura lombarda e veneta. Era la minaccia perenne, vigile, odiosa dietro le immani rupi alpine: la minaccia memore di sessanta discese teutoniche nella pianura padana.

Quel triste ed angoscioso incubo tolse via per sempre la nostra vittoria: non vi fu voce di vincitore più discreta della nostra. « Dateci le Alpi nostre ».

Noi volevamo il nostro confine, la nostra sicurezza, la nostra pace: il senso indefinibilmente caro di sentirsi sicuri in casa nostra era in noi, come nei vecchi italiani del trecento:

Guarnia è de streiti passi
E de provo e de lontan
De montagne forti xassi
Per no venir in atrui man:
Che nixum prince ne baron
Ancha puo quella citade
Mete in sugigacion,
Ni trar de sua franchitade.

Casa nostra difesa; non casa d'altri invasa, come perfino nelle teutoniche idee rivoluzionarie del quarantotto si pensava, collocando la difesa della Germania, nientemeno sulle rive del Po.

Ora, sacrifici di vite senza esempio nella storia, e dolori e stenti, che anche non sono finiti, cancellarono per sempre l'ignominia della servitù di passaggio.

Ma come avviene di ogni giusta rivendicazione, che per esser tale non è prepotenza o usurpazione, il ristabilito confine italiano se giova, anzi è necessario a noi, a nessuno nuoce

e fa bene a tutti. Esso toglie ogni mala tentazione di scendere in casa d'altri, adesso che una tale discesa non è più comoda e facile. Più facile, stando le cose come erano prima, di quanto si pensi, non ostante una celebre, ma non felice, frase che la discesa per le alpi centrali definiva « grossolano errore nemico ».

La stessa natura difende o aiuta possentemente le nostre difese, coi termini d'Italia. Nè queste frangono quel cuore cinto di spine in due parti, come fu predicato dovunque e per bontà nostra anche in italiano; perchè i geografi, non turbati da preconcetti politici, non conoscono quella unità geografica tirolese, che il nostro confine nuovo avrebbe infranto.

Si dice: chiusa la porta, rimangono pur chiusi nel grembo d'Italia anche non italiani, i quali potrebbero battere alla porta, non per uscirne, ma per tenerla se non aperta, socchiusa « a gente che di là certo si aspetta ».

E noi risponderemo che quel conteso lembo di monti e di valli, nei filari di felici alberi, nell'ordine dei vigneti e in tutto il suolo, cui sovrasta un cielo luminoso, diceva già ad un poeta tedesco: ecco qui comincia l'Italia. Framcimando dalle Alpi scesero e rimasero in terra italiana elementi germanici, che, non ostante la loro più volte secolare dimora, non riuscirono a cancellare le « postille » del paesaggio italiano, nè a far tacere voci latine di vici e di genti. Lassù, tra valle e valle di parlata germanica, ha resistito e resiste non ostante le penultime provvidenze italiane (delle ultime non dico) quel dialetto ladino, che la pietà linguistica austriaca voleva mantenere in piena indipendenza dalla lingua italiana.

La proporzione delle due nazionalità, nell'Alto Adige, del resto (a parte la questione ladina), non è così schiacciante a favore dell'elemento non italiano, da doversi senz'altro trascurare.

Ma la popolazione di lingua tedesca rimasta al di qua del Brennero, non avesse pure venatura alcuna d'italianità, non muterebbe o infirmerebbe i nostri diritti; perchè non conquista è la nostra, ma rivendicazione discreta e tranquilla di terra nostra.

Sta il termine d'Italia là ove Italia sali alle vette auguste dalle valli oscure e tetre del martirio e del dolore. È il dio termine, per

noi latini non cede a violenza di numi e di uomini.

Codeste genti di lingua tedesca come possono, come debbono restare in casa nostra? Come si comportò il Governo nostro, di fronte ad essi e all'elemento italiano?

L'eco della discussione, più vivace per avventura di quella di oltre oceano, è giunta certo sin qui e riassunse le voci della stampa italiana; ma perchè la critica di quel che si fece, e non si fece, nulla aggiunge e nulla toglie alle condizioni attuali, basta ch'io dica che lassù tutto è grandioso, dai colossi alpini agli errori nostri.

Mi si permetta soltanto un pensiero. Prima che la pietra terminale avesse sul Brennero la consacrazione suprema dall'augusta presenza del Re di tutta l'Italia, quella pietra si doveva ben sentire (mi si permetta il secentismo atroce) infitta in noi tutti.

Non bisogna dimenticare che comuni e parrocchie e società private l'Austria aveva, per così dire, « militarizzato » contro di noi; e che la pace esigeva il disarmo di quegli strumenti di offesa. La Francia, ritornando nelle sospirate provincie redente, non trascurò questa cautela.

Ma se debolezze ed errori ebbero per effetto di additare la nostra suprema bontà alla meraviglia universale, oggi, invece di sciorinare questi titoli di benemeranza politica, penso al bene che la bontà ci diede. Perchè nessuno vide in noi degli oppressori.

Onorandi colleghi, oppressi si noi fummo, e oppressi tanto che non v'ha popolo, diceva il padre Tosti, che abbia la storia sua riassunta in una parola: dalla croce del martirio l'Italia, come Gesù, insanguinò il Golgota. Noi non facciamo martiri, ma li rispettiamo, dovunque essi glorifichino la grandezza umana, per virtù del dolore.

Per essere, prima di tutto, giusti verso di noi siamo sempre a tempo di segnare, intanto, nei rapporti nostri con gli altri cittadini di lingua straniera, i doveri che il Governo aveva, ha ed avrà verso l'elemento germanico.

Offrire l'esempio e la pratica di una snella e vigile amministrazione, che non faccia rimpiangere quella austriaca. Se attraverso i funzionari, dicono gli empirici del diritto costituzio-

nale, si percepisce come in uno specchio, la realtà corporea dello Stato, facciamo che codesto specchio sia ben terso e nulla d'indegno rifletta.

Così, dovunque, anche in quello che può sembrare troppo materiale.

Accanto alle belle sedi dei municipi, delle scuole, fino alle più modeste ma linde case degli uffici postali, nei più remoti villaggi alpini, non diamo trista materia di confronto con gli uffici recenti, che offrono un non insolito spettacolo al vecchio regnicolo di eserciti mutilati di sedie, di tavolini azzoppiti, di arredi miserabili, indici di un'altra miseria morale. E chi sta dentro quegli uffici si contenga, ripeto, pensando alla severità del giudizio dei nuovi cittadini. Per i quali non vi debbono essere nè piccole, nè grandi bizze, nè concorrenze fatali fra poteri del luogo e del centro, nè quella mollezza di propositi, che denuncia l'aboulia governativa.

Come non far ridere anche gli « allogeni » quando si tira via anche nelle scritte italiane (pochine, ma ci sono) come quella per es. della più elevata città alpina, dotata di una « statione » di carabinieri?

E non insisto sulla « insinuazione » (uso la espressione rugiadosa austriaca) degli atti ufficiali del Governo, in tutta la materia legislativa, che meriterebbe qualche ilarità di note.

Ma soprattutto bisogna e bisognerà guardare come l'Italia si presenta lassù: e se c'è qualche elemento regnicolo, che alla sua volta non rappresenta la dignitosa probità italiana, tocca al Governo di provvedere.

Qualche giornale tedesco dell'Alto Adige m'è giunto e proprio indirizzato a me: il giornale tocca un tasto doloroso certo, ma non per questo men vero.

Insomma, ai nuovi cittadini suoi, l'Italia bisogna che si mostri quale ella è veramente, dignitosa e proba, sana e gagliarda in ogni sua manifestazione. E però, onorevole ministro della guerra, se la scienza germanica proclama la decadenza del popolo nostro, del vecchio ma sempre giovane Titano, mandate lassù, disseminate tra valli e borghi, le belle coorti dei nostri alpini e dei fanti: mandateli lassù a provare che la giovinezza italica sorride e non odia. (*Approvazioni*).

Bisogna che l'Italia non si mostri con la fastidiosa petulanza della vincitrice, ma con onesta fierezza lasci che la sua gloriosa bandiera sventoli liberamente in faccia a tutti, e sia risparmiata per sempre l'onta di ripiegarla, perchè quei colori spiacciono ad alcuni. (*Applausi*). I quali, se la loro antipatia sentono che è insanabile, tranquillamente possono chiedere ad altre terre, ed altri monti, fuori di casa nostra, il rimedio a tanto cruccio.

Ma perchè so bene che la popolazione di lingua non italiana non è vittima di codeste malinconie, le quali si annidano in non molte anime affannate, da parte nostra, nè pensieri, nè atti che non mirino alla leale e sincera eguaglianza di rapporti.

Vorremmo noi essere al di sotto di quel rude generale prussiano che non ostante, come avrebbe detto il Carducci, la sua grinta di uomo che beve aceto si degnava di riconoscere, a proposito degli alsaziani, che le vecchie ricordanze della vita francese non potevano essere cancellate con un tratto di penna, come si fa delle leggi?

Non è entrato un nuovo padrone di casa lassù, ma novità nelle abitudini ci sono naturalmente; mai in alcuno però non deve sorgere il più lontano sospetto che dissimulati fini politici ci spingano ad alterare il più tenue lineamento dell'antica fisionomia di quel gruppo di genti. Nelle valli aostane, e in alcune del Friuli, dentro i vecchi confini, risonano sempre parlate non italiane; e il miglior trionfo dello spirito italiano consiste appunto, nel dimostrare che l'amore della patria comune e la persistenza illibata delle tradizioni di lingue non italiane, sono cose che si compiono soltanto fra noi.

Ecco fatti che sono pegni e prove delle nostre intenzioni.

Nell'art. 19 di quella carta austriaca del 22 dicembre 1867 si assicurava a tutte le nazioni dello Stato l'inviolabile diritto di conservare e coltivare la propria nazionalità ed il proprio idioma: noi non abbiamo avuto bisogno mai di codesti impegni scritti, che l'Austria in certe emergenze era pronta a violare.

Anzi, noi abbiamo fatto già, in questi anni di non tutte felici prove, qualcosa di più: l'italiano, quella lingua che i preclari contatti fra le due stirpi rendevano familiare o almeno nota a

moltissimi, se non a tutti, quella lingua che lo stolto pangermanismo di qualche rinnegato italiano negli ultimi tempi, ufficialmente doveva essere dichiarata « incomprendibile » « ignota », magari anche « non lingua di cultura », « non ufficialmente riconosciuta », l'Austria la metteva accanto alla lingua tedesca.

Ebbene noi questa lingua nostra l'abbiamo così bene tutelata che, andando al di là delle buone intenzioni austriache, l'abbiamo lasciata scomparire dagli atti pubblici dei comuni, come si dice, mistilingui.

Perchè, onorevoli colleghi, noi vogliamo le cose a posto. Ad ognuno la propria lingua e le proprie scuole; e sta bene. Ma, perchè non esiste, in tutto l'Alto Adige, un comune che abbia il cento per cento di popolazione di lingua non italiana, è giusto che i diritti di un gruppo di cittadini dipendano dalla percentuale statistica? Quel territorio in cui si parla non italiano dalla maggioranza non è un piccolo Stato sovrano tedesco, che vieti l'inquinamento suo con la penetrazione dell'altro idioma.

Dove cittadini italiani sono, là dev'essere la scuola italiana. Strana sarebbe la pretesa di esclusivo dominio di cultura, che, applicata nel campo delle confessioni religiose, darebbe luogo a inconvenienti non dissimili.

Qualunque siano gli atteggiamenti delle società germaniche d'oltre confine, il Governo d'Italia deve procedere nella sua via che è segnata da un diritto supremo.

Governo, Stato, azione pubblica, quel che si vuole: ma anche l'iniziativa popolare si muova; perchè quanto viene da questa è spontaneo, caldo, generoso, e non ha misura o contegno gelidamente ufficiale. Se dall'al di là vengono aiuti alla scuola tedesca e tali aiuti sono rilevanti (si tratta di milioni, anche rispettabili, perchè prima del crollo del marco) bisogna che alla somma vergognosamente piccola dei contributi privati si aggiungano elargizioni più degne d'Italia e la cooperazione energica dello Stato.

Qual meraviglia, se le belle scuole elementari tedesche, bene aereate, riscaldabili, fornite di ogni suppellettile, chiamano a sè anche fanciulli di lingua italiana, o fuggiti da qualche immonda casupola adibita a scuola, o da luoghi che di scuole sono sprovvisti addirittura?

Ma, ripeto, l'opera nostra dev'essere tranquilla e conciliante. Se, com'è necessario, una cordiale convivenza dei nuovi cittadini d'Italia coi vecchi regnicoli e con lo stesso elemento italiano per così dire, indigeno, è nei nostri voti più fervidi, la rispettiva conoscenza delle due lingue dev'essere facilitata.

Qualche giovinetta volonterosa io ho veduto lassù, che lottava con le atroci difficoltà di quelle grammatiche italiane per i tedeschi, stereotipe, uscite dalla grande fucina di Lipsia. Il metodo e il tipo sono sempre gli stessi: si tratti di lingua giapponese o italiana. Isidoro del Lungo, gagliardo difensore della lingua nostra, non sospetterebbe lo strazio che dell'idioma italiano si fa con quei libri di mera speculazione commerciale. Perché il Governo, che in pubblicazioni inutili non lesina il denaro, non si rivolge a qualche volonteroso nostro, che possa mettere insieme una grammatica italiana per i tedeschi, la quale raggiunga e non allontani dallo scopo?

Non si tratta, si capisce, soltanto di seguire un buon indirizzo nel diffondere e sostenere scuole e cultura italiana: ma il Governo dovrà sempre ricordarsi, quando vorrà pensare al riassetto definitivo del patrimonio ecclesiastico, al sentimento religioso delle popolazioni e alla dignità del clero.

Del resto, è necessario soprattutto, che niente turbi la possibilità di cordiali rapporti fra i due elementi; e la reciproca conoscenza, vinti i vecchi rancori, faciliterà codesto stato di cose.

Il servizio militare sarà un onere ben lieve per gli Atesini di lingua non italiana, se si considerano i vantaggi che traggono dalla convivenza loro fra i nostri soldati; ed essi imparranno ad amare la patria, vedendone le bellezze, cui nessuno resistette mai.

Riassumo, ch'è tempo, impressioni e idee.

Ricordo: non molti mesi dopo l'armistizio, mentre passavo per un villaggio alpino con fiera gioia di nemico della turpe Austria, finalmente distrutta, io guardavo le tracce della fuga nemica, e l'aquila bicipite, già grondante di lacrime e di sangue italiano, velata dalle timide pennellate italiane; ma, intanto, a togliermi dai pensieri, che ognuno di noi indovina, mi si offrì ben altro spettacolo.

Scendevano giù dai sentieri frotte di ragazzi, che andavano a scuola: e l'ordine e il passo e

la tenuta esteriore avevano un non so che di militare. Sulla borsa dei libri, portata a tracolla, non già strappata o velata, ma fresca di colori, riappariva più viva, più arcigna che mai, la bestia dai due rostri. Non tutta l'Austria era morta. Compresi allora: la vittoria nostra, che fu ed è la liberazione di genti, doveva continuare su per i sentieri che conducono alla scuola.

Per noi specialmente, figli di padri che lottarono contro gli Absburgo, e per voi, o cittadini dell'alto Adige, l'Austria fu feroce matrigna.

Ah! nei vostri cimiteri alpini io lessi sulle umili croci i nomi dei vostri figli morti per la fatale causa degli oppressori; ed io pensavo alle innumerevoli schiere di altri morti insepolti nelle lande rutene, come i nostri dell'età napoleonica.

Per voi e per noi, la vittoria significa liberazione; ma, morta l'atroce avvelenatrice, non sopravviva nei cuori il suo veleno: l'odio. Ancora ai di nostri si dovrà ripetere il lamento di Walter de la Vogelweide: « Vidi tutto ciò che era nel mondo, campo, bosco, foglie, giunchi ed erba; vidi tutto... e vi dico che nessuno vive senza odio »?

Un vecchio e glorioso re tedesco, quel Teodorico che campeggia nelle leggende germaniche del medio evo, ad ogni gente raccolta nei confini d'Italia, così acremente difesi da lui, ripeteva il suo monito severo. Partecipa alla civiltà, cioè al diritto di Roma, chiunque è associato all'Italia: *iuri romano servit quidquid sociatur Italiae*: L'Italia non verrà meno alla sua missione.

Ciascuna delle due stirpi, raccolte nel materno grembo della patria, possa presto e per sempre, ripetere il verso del divino poeta, ricordando l'era del dolore e la sua fine:

E venni dal martiro a questa pace.

(Applausi vivissimi e prolungati; molti senatori si recano a congratularsi con l'oratore).

GIARDINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO. Io non sono tra i firmatari della interpellanza; ma sono stato anche io nell'alto Adige, e, quel medesimo ordine di cose, del quale ha parlato il collega Tamassia, io ho os-

servato di proposito, dal punto di vista della difesa nazionale. Perciò credo mio dovere di portare il mio modesto contributo a questa discussione, chiedendo scusa se, trattando l'argomento da un punto di vista pratico, io debbo farvi discendere un poco da quelle altezze, alle quali vi ha portato la erudizione e la eloquenza del collega Tamassia.

Dichiaro subito che, da questo punto di vista, ed allo stato attuale delle cose, sarebbe esagerato levare qualsiasi grido di allarme.

L'anno scorso si è sussurrato di progettate invasioni, d'introduzioni di armi per preparare una sollevazione; più di recente si è parlato di intese con potenze estere al medesimo scopo.

Ora, io ho avuto l'impressione che, per ora, siamo assai lontani da questo genere di roba, che penso non sia neppure, per ora, nelle fantasie, per quanto sbrigiate, degli arruffapopoli dell'alto Adige.

Tuttavia io credo che la situazione meriti di essere seriamente studiata e considerata, ed anche curata con provvedimenti positivi di Governo.

Credo poi ancora che noi del male e dei rimedi possiamo assai serenamente parlare, perchè l'azione di governo non riguarda quelle popolazioni, se non nel senso, già accennato dal collega Tamassia, di essere ancora più praticamente fattivi nel curare il loro benessere, di continuare ad essere, come siamo, rispettosi e liberali per i loro sentimenti, e di non esigere da esse se non pari rispetto e pieno lealismo; riguarda invece i maneggioni politici, che bisogna sorvegliare e, se occorre, in nome della difesa nazionale, rimettere al dovere.

Quel pangermanismo, del quale ha parlato l'oratore precedente, io ho avuta l'impressione che sia bensì nel programma degli agitatori politici, ma che non trovi se non scarsa corrispondenza, e forse anche scarsa comprensione, nelle nostre popolazioni allogene dell'alto Adige, nelle quali, se mai, è viva un'altra idea che, con brutta parola, dirò pantirolese. È attraverso questa idea più ristretta che gli agitatori politici cercano di coltivare il campo per la loro idea più ampia.

I tirolesi hanno, e sia lode ad essi, alta idea e altissimo amore per il loro Tirolo; è natu-

rale quindi la tendenza alla riunione del Tirolo del sud con il Tirolo del nord. Ma i tirolesi, qualunque ne sia la discendenza etnica, hanno anche assorbito dai tedeschi una grandissima concezione dell'ente governo ed un profondo sentimento di disciplina civile, oltre che di rispetto e di amore per la potenza militare; hanno sentimenti prevalentemente monarchici; sono prevalentemente conservatori; e, come tutti, tengono assai al proprio interesse.

Con queste caratteristiche di spirito (spirito montanaro, serio, quadrato, tenace) essi guardano alla metà di Tirolo di oltre Alpi, e fanno i loro confronti. Da questo paragone, fra la nostra entità politica, la nostra potenza, il nostro regime, e la piccola repubblica di tinta social democratica che è dall'altra parte, e fra le due diverse situazioni e prospettive economiche, i tirolesi traggono qualche attenuante, e qualche apprezzato compenso alla separazione dai fratelli d'oltre Brennero.

Perciò la grande maggioranza di quella popolazione (contadini, commercianti, piccoli industriali), se non ha per noi una simpatia, che sarebbe anche troppo presto pretendere, non ci è affatto ostile al punto da pensare ad una azione qualsiasi per sottrarsi al nostro regime.

È però molto permeabile alla propaganda; molti anche nelle campagne si veggono leggere i giornali tirolesi; e bisogna tener conto soprattutto della grande importanza che da chiunque si dà ad ogni minimo atto di Governo, perchè l'apprezzamento di ogni fatto si riferisce a quell'altissimo concetto che si ha dell'ente Governo. A me è accaduto che, parlando dei tristi avvenimenti dell'aprile 1921, quando, in occasione del corteo dei costumi, a Bolzano, venne sparso sangue, mi sentii dire, come cosa preminente, inconcepibile, ad di sopra dello stesso eccidio, questo: ma in che mondo viviamo? Il Governo aveva permesso questo corteo, e vi sono stati dei privati cittadini che hanno osato agire contro ciò che il Governo aveva autorizzato! Ecco la caratteristica di quella popolazione.

Su questo terreno, che io ho cercato sinteticamente di tratteggiare, quale a me è apparso, agiscono, e, purtroppo, quasi allo stesso piano, due veri e propri poteri: il Governo italiano e il *Deutscher Verband*.

Già, il solo fatto di agire quasi allo stesso piano, come qualche esempio dimostrerà, è per noi uno scapito immenso, trattandosi di gente che concepisce il Governo nel modo che ho esposto.

Il *Deutscher Verband*, conventicola di agitatori politici, pochi ma pessimi, che conoscono molto bene il loro campo di azione, sa benissimo che, per ora, non c'è da sognare sollevazioni; e, sempre per ora, concentra la sua azione nel preparare quello stato d'animo collettivo, per il quale essa spera che, in una data occasione favorevole, i tirolesi come un solo uomo rispondano ai suoi ordini; e, nello svolgere questo compito, sfrutta sapientemente, insieme all'idea tirolese, il concetto grandissimo che si ha del Governo, lo spirito di disciplina e di organizzazione, lo spirito religioso, ecc.

Da quale base parte? Da una sola, ma precisa ed efficacissima. Questa: l'occupazione italiana è temporanea. Non è una idea peregrina e fu usata contro di noi stessi in altri luoghi; ma è una idea efficacissima, e particolarmente efficace in Tirolo, perchè, mentre getta l'incertezza e il dubbio in gente, che è tutta ordine, stabilità e disciplina, ha implicita la minaccia: « Quando se ne saranno andati, voi, se avrete aderito ad essi, dovrete fare i conti con noi ». E purtroppo bisogna riconoscere che non mancano atti ed omissioni nostre che possano dare una parvenza di verità alla nostra presunta instabilità in quei luoghi, e non mancano precedenti che autorizzino a credere verosimile che venga il giorno che si verifichi la condizione necessaria per l'attuazione della minaccia.

Veniamo ai metodi: Io non parlerò dei metodi, ai quali ha accennato l'oratore che mi ha preceduto, e che sono usati nella scuola e nella stampa. Tra questi metodi, che infine tendono tutti al medesimo scopo di dimostrare che il nostro Governo non agisce con una linea più precisa e determinata, perchè non sa ancora se resta o se viene, io rileverò essenzialmente la tenacia, la diligenza con la quale si coglie ogni occasione per dimostrare la forza dell'organizzazione indigena e per portarla al confronto del sentimento italiano e della fermezza del nostro Governo, sempre per dimostrare a quelle popolazioni il loro assunto.

Citerò due esempi soli, per non tediare il Senato: uno, che riguarda dimostrazione di organizzazione materiale, l'altro, dimostrazione di forza politica.

In quei paesi pare che il servizio di spegnimento degli incendi sia volontario, sia un'opera di carità; sembra perfino che, in alcuni luoghi, le pompe e gli attrezzi per spegnere gli incendi siano lasciati in depositi aperti al pubblico, dove, ora e in tempi passati, i volontari li prendono, o li prendevano, di loro iniziativa, per correre a spegnere gli incendi. Mirabile prova di sentimento di solidarietà! Dio volesse che potessimo attuare anche noi qualche cosa di simile, specialmente in certe città dove, come ha detto qui un nostro collega, un pompiere costa 34,000 lire all'anno! (*ilarità*).

Praticamente, però, l'applicazione, che a noi interessa, è questa; il borgomastro Perathoner di Bolzano sembra che abbia iscritti nei suoi registri, palesi od occulti che siano, cinquemila pompieri: cifra alquanto esagerata, ne converrete, anche per opere di carità!

Ma c'è di più. L'organizzazione e le esercitazioni di questi pompieri si fanno con forme e con metodi prettamente militari; si fanno nei luoghi più in vista; e con vero carattere di esibizionismo. In massima, come dappertutto avviene per le esercitazioni dei volontari, si fanno in giorni festivi, ma non si trascura di cogliere ogni occasione per far coincidere queste parate di forze con la ricorrenza di nostre feste nazionali; di recente, si è fatta una di queste parate, il 13 ottobre di quest'anno; non era giorno festivo; non era festa nazionale; ma c'erano i nostri sovrani in visita nell'Alto Adige!

Non insisto, e passo all'altro esempio. Il 4 novembre, dalle 10 e mezza alle 11, in corrispondenza con quella di Roma e di tutti i comuni d'Italia, era indetta anche a Bolzano la glorificazione del milite ignoto.

In quello stesso giorno, dalle 9 alle 10, fu indetta, o, per essere più preciso, fu contrapposta una funzione di *requiem* nella cattedrale della città; in quella cattedrale dove si vedevano, e lo rilevò anche il collega Schanzer, cassette per elemosina, appariscenti, con una scritta appariscentissima, che diceva: « Per i nostri mutilati », nostri, *unser*, tedeschi!

Il borgomastro fu invitato alla nostra cerimonia; si scusò e non intervenne; intervenne invece alla messa di *requiem* alla testa di tutta la popolazione. E non vi era incompatibilità di ora, come adesso vedrete.

Il *Deutscher Verband* aveva dato ordine che, durante la funzione di *requiem*, tutti i negozi, fossero chiusi. Le nostre autorità locali, rispettosissime della dimostrazione tedesca, si adoperarono, per parità di rispetto verso il sentimento della popolazione italiana, e, diciamo pure, verso la nostra autorità in quelle regioni, affinché i negozi, dopo la manifestazione tedesca, si mantenessero chiusi un'altra ora per rispetto alla manifestazione italiana. Ma il *Deutscher Verband* nessuna transigenza ammise, neppure per i mori; mantenne i suoi ordini, che furono rigorosamente eseguiti: i negozi rimasero chiusi durante la funzione di *requiem*, si riapsero durante la funzione italiana.

Ora, onorevoli colleghi, io non intendo di prendere troppo sul serio nè il borgomastro, nè i suoi pompieri, nè le loro parate, nè la tracotante inciviltà del *Deutscher Verband*; ma io credo che sarebbe prudente prendere sul serio gli effetti che queste dimostrazioni fanno sulle popolazioni in quel senso che ho detto. Tanto più che, a queste prove di forza, dirò così, in grande stile, seguono e si coordinano altre minori. Ne dirò soltanto una o due. Si fa una esposizione campionaria a Bolzano; si invita il nostro governatore, il quale interviene; ma non s'invita l'autorità militare che risiede in Bolzano. Nella quarta pagina dei giornali tirolesi si leggono avvisi di alloggi, camere mobiliate da affittare, ecc.; e si legge, al termine dell'avviso, la sfacciata sfida: « per soli tedeschi! »

È un insieme di cose a cui bisogna pensare.

Ora, di fronte a queste parate di forza politica e di forza materiale, io credo che, per rimanere, come vogliamo, come dobbiamo, e come ha detto il precedente oratore, veramente liberali, rispettosi, fraterni, noi dobbiamo almeno presentare una esibizione di forze corrispondenti, per non dovere poi ricorrere all'azione della forza.

Dobbiamo almeno creare questo convincimento: che se vi è una ragione alla nostra estrema mitezza (della quale, nei riguardi della difesa nazionale, io non consento con il collega Ta-

massia che sia sufficiente compenso la certezza di non essere gabellati per oppressori) questa ragione sarà quella che si vuole, apatia, incapacità, fatalismo, due sole assolutamente escluse: la debolezza e la instabilità del nostro possesso. Redini lunghe, sì, a patto di avere ginocchia salde; con redini lunghe e ginocchia di stoppa, voi m'insegnate che si passa, prima o poi, infallibilmente per le orecchie.

E che cosa abbiamo fatto noi (resto strettamente nel campo delle dimostrazioni delle forze loro e delle nostre nei riguardi della difesa) che cosa abbiamo fatto noi di fronte a tutto ciò?

Coll'assottigliamento generale del nostro esercito, abbiamo assottigliato anche le forze delle nostre guarnigioni dell'alto Adige; ma, soprattutto, per il significato morale del fatto, giacchè non intendo parlare, come ho detto da principio, di alcuna misura di eccezione nei riguardi del governo di quelle popolazioni che per molti riguardi potrebbero esserci d'esempio, abbiamo ripiegato i nostri comandi militari, quantunque, per il nuovo assetto di quel nuovo paese, e specialmente per l'assetto del confine, che richiede studi e lavori sul posto, fosse evidente a tutti, e fin troppo evidente anche agli agitatori politici di là, che del fatto si valgono come argomento, che sarebbe stato utile di mantenere i nostri comandi avanzati.

Ebbene: dapprima si è stabilito un comando di corpo d'armata a Trento ed uno di divisione a Bolzano; poi, restringendosi l'esercito, si è levato il corpo d'armata a Trento e vi si è portata la divisione, togliendola a Bolzano: subito dopo si è veduta l'importanza di Bolzano, che del resto balza agli occhi appena si guardi una carta, e si è ristabilito là un comando di settore con un generale di divisione, il che valeva, come affermazione morale, quanto il comando di divisione. In seguito, quel comando, in quel punto, che ha quella importanza militare che ho detto, e che coincide esattamente col punto attivo di tutti i maneggi ai nostri danni, quel comando è stato tolto e rimesso un paio di volte, e da ultimo sembra sia stato definitivamente abolito.

Ora, lo sfruttamento che di ciò fanno gli agitatori politici è grave: tra il mettere e il togliere e il rimettere essi vedono, o fingono di vedere, ma in ogni caso persuadono alle popo-

lazioni, l'incertezza nostra di mantenere o no il paese, e se ne servono per la propaganda. Da questo insieme di cose, ditemi voi quali deduzioni deve fare quella gente, che ha, come linea precisa della sua mentalità, l'alta considerazione del Governo e l'alto rispetto per la organizzazione, per la continuità, per la stabilità, per la disciplina e per l'ordine!

E io ritorno donde son partito. Non è il caso per ora di grida di allarme; io ho voluto soltanto sfrondare la situazione, nei riguardi della difesa nazionale, da tutto ciò che poteva alterarne la linea maestra, per mettere bene il problema dinanzi all'Assemblea.

Io dico dunque soltanto che questa situazione va studiata, e che bisogna occuparsi specialmente degli agitatori politici.

Io dico che sorprese assai poco piacevoli potrebbero derivarci, se si continuasse, sia pure per le ragioni che ha dette il collega Tamassia, e cioè per tenerci immuni dal sospetto di essere degli oppressori, in quella debolezza - così l'apprezzano quei popoli - di indirizzo politico, che, se non fosse la contraddizione di termini, io direi debolezza erculea, perchè resta incrollabile di fronte alle dimostrazioni della logica, di fronte alle dimostrazioni dei fatti, e perfino di fronte ai consigli della prudenza più elementare! (*Benissimo*).

Io dico che a quelle popolazioni noi dobbiamo dichiarare, con le parole, e più coi fatti, che noi di essi vogliamo farcene dei fratelli; ma che, fra il Governo italiano e il *Deutscher Verband*, comanda il Governo italiano, almeno per quel tanto che è imposto dalla sicurezza del Paese! (*Benissimo*).

Noi dobbiamo continuare, e più fattivamente, a curare le popolazioni, ma dobbiamo imprimere bene nella mente degli agitatori che essi debbono rispettare il nostro diritto naturale alla difesa della patria, e che, se essi non lo rispettano, ogni loro tracotanza contro questo diritto crea a noi altri diritti ed altri doveri che siamo determinati ad esercitare! e basterà che lo sappiano perchè di esercitarlo non vi sia più bisogno.

Dico ancora che bisogna, con ogni mezzo, incidere in quelle menti che noi da quel paese non recederemo, nè presto, nè mai! (*Approzioni*),

E dico finalmente che Bolzano, con l'importanza militare che ha, non può essere centro di una insidia politica, che domani può diventare la più grave delle insidie militari. (*Bene*).

Questo vuole la difesa del nostro Paese! Bisogna ricordarsi che là c'è il Brennero!

A poco vale avere conquistato un confine sicuro, se questo confine è minato alle sue spalle immediate.

A poco vale avere annullato quel cuneo tridentino, piantato nelle nostre carni, che per più di mezzo secolo è stato la più angosciata delle nostre preoccupazioni, se, dopo averlo annullato, dovremo, ad ogni stormir di foglia, premunirci, con dispersione delle nostre forze, contro insidie che noi stessi avremo permesso di preparare.

Che noi abbiamo dovuto incorporare popolazioni non italiane, può essere stata una sventura comune, maggiore per noi che per loro; ma questo ci imponeva la necessità della nostra difesa, tanto che, nè Wilson, nè alcuno dei più spinti rinunciatari, ha mai osato sollevare obiezione contro il nostro diritto al Brennero.

Se sventura è, nella sventura comune noi offriamo fraternità vera e larga, che le popolazioni apprezzano; ma noi non possiamo tollerare che gli agitatori ci creino insidie alle spalle (*bene*).

Io non credo che sia il caso di accennare neppure a suggerimenti di indole pratica, perchè tutti discendono dal semplice ricordarsi che là c'è il Brennero.

Non si fa discorso (e oggi il collega Tamassia ve ne ha data una prova eloquentissima) senza che si ricordi che di là, per 15 secoli, ci hanno invaso i barbari; e del Brennero si ripete volentieri *ianua barbarorum, via imperatorum* (tedeschi, s'intende). Ebbene: coltiviamo pure l'erudizione storica, in italiano e in latino, ma non dimentichiamo poi l'Italia, e, soprattutto, non perdiamo poi il nostro latino, quando si tratta di concretare il pensiero e l'azione per la difesa del nostro Paese. (*Vivi applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Vitelli secondo firmatario dell'interpellanza.

VITELLI. Il discorso del mio giovane amico senatore Tamassia ha dimostrato, credo, quanta ragione io abbia avuto di cedere a lui il principale onore ed onere di questa interpellanza.

Credevo di dover dire quel poco che ho da dire subito dopo l'onorevole Tamassia, ma fortunatamente ha parlato prima di me l'onorevole senatore Giardino e così mi resta ancora meno. Potrei anzi addirittura tacere, se non mi importasse di aggiungere qualche particolare, dirò così, di cronaca, visto che l'onorevole Tamassia, come era da aspettarsi da un uomo del suo ingegno e della sua dottrina, si è levato nelle regioni più spirabili della storia.

Vorrei che gli onorevoli colleghi del Senato sapessero con precisione come è nata la nostra interpellanza.

Il collega Tamassia ed io assistevamo al Congresso della benemerita Società Dante Alighieri in Trento, e lì avevamo appreso una quantità di particolari d'onde pareva risultasse fiacca e non adeguata allo scopo la politica seguita dal Governo, non dico dal Governo presente soltanto, ma dai Governi che si sono succeduti in questi ultimi anni.

Apprendemmo, per esempio, che i sentimenti delle popolazioni tedesche dell'alto Adige furono persino benevoli verso gli italiani, fintantochè vi fu l'Amministrazione militare, — posso dire senza ironia « Il Governo paterno militare » —, e gl'inconvenienti cominciarono quando all'Amministrazione militare fu sostituita l'Amministrazione civile. Così apprendemmo tante altre cose specialmente riguardanti le scuole e mi rincresce che il collega Tamassia non le abbia enumerate così come avrebbe potuto.

TAMASSIA. Le ho lasciate a lei.

VITELLI. In conseguenza di questi particolari che vennero a conoscenza dei soci della Dante Alighieri, fu presentato un ordine del giorno nel quale si deplorava la condotta degli organi del Governo nell'Alto Adige.

Contro questo ordine del giorno insorsi io, perchè pareva a me — e credo di non essermi ingannato, perchè ottenni allora il consenso del nostro venerando e venerato collega Paolo Bosselli — pareva, dunque, a me che l'ordine del giorno formulato in quella maniera non fosse giusto, in quanto riversava tutta la responsabilità degl'inconvenienti dell'alto Adige sugli organi del Governo, e, diciamo pure senza ambagi, sul nostro onorevole collega Credaro. Io non ero e non sono in grado di fare un'equa distribuzione di rimproveri fra il Governo e

l'onorevole Credaro; probabilmente avranno la loro parte e l'uno e l'altro, ma ad ogni modo mi pareva giusto modificare l'ordine del giorno in maniera che non fossero considerati come soli responsabili gli organi locali del Governo centrale.

La nostra interpellanza dunque mosse da quell'ordine del giorno che fu modificato come io desideravo, e naturalmente essa non può significare se non piena e sincera sfiducia nel Governo centrale, quali che siano i sentimenti nostri di rispetto e di stima e anche di ammirazione per tutti, senza eccezione, i membri del Governo stesso.

Voi intendete bene, onorevoli colleghi, che si può tranquillamente interpellare il Governo sopra un determinato particolare riguardante la città di Rocca Cannuccia o di Peretola facendogli sapere in che cosa ha mancato qualche suo organino; e si può fiduciosamente sperare che il Governo prometta di provvedere e di mettere a posto quell'organino. Ma in una questione come questa dell'Alto Adige sarebbe troppa ingenuità da parte mia, se mi aspettassi che il Governo dicesse: abbiamo fatto male sinora, faremo bene da oggi in poi.

Dunque, non credo che la nostra interpellanza possa avere l'effetto politico di mutare le condizioni dell'Alto Adige. Nonostante, credo mio dovere di segnalare questi inconvenienti, perchè temo forte che se il Governo centrale e i suoi organi regionali, interpreti (non ne dubito) fedeli delle direttive del Governo, continueranno nel modo come hanno fatto sinora, grandi mali ci siano riservati in quelle regioni che, ricordiamolo bene, sono così vicine alle per tanti secoli malvietate Alpi nostre.

Il senatore Tamassia ha detto poco fa ch'egli aveva lasciato a me l'ufficio di enumerare i singoli inconvenienti da noi notati. Mi dispiace veramente di non averlo saputo prima, perchè ne avrei avuto una grande quantità da enumerare. Forse però lo avrei fatto sempre con molta discrezione: in questi casi è molto pericoloso venire a segnalare molti fatti e fatterelli caratteristici, perchè a persone come noi, e specialmente come me, che non avevano veste ufficiale nell'Alto Adige, riusciva difficile appararli tutti nei più minuti particolari. Ora che cosa avviene in siffatti casi? S'interpella il Governo sopra un fatto determinato, accennando ad un

particolare che non è esatto; il Governo ha facilmente il modo di attenuare e magari distruggere l'impressione generale, dimostrando l'infondatezza del particolare. Ecco perchè non credo oggi di estendermi molto nella enumerazione di queste cosette che rivelano lo spirito del Governo. Nonostante, qualche cosa bisogna pure che io dica.

Con i soci della « Dante Alighieri » noi andammo al disopra di Bolzano, a Oberau, e assistemmo alla collocazione della prima pietra di un asilo infantile che la sezione milanese della « Dante » istituisce in quel paese. La funzione riuscì benissimo e, per molti di noi, fu addirittura commovente. Ma non posso non ricordare che precisamente dirimpetto al luogo dove noi assistevamo alla cerimonia, c'è un edificio in cui i soldati italiani vanno ad esercitarsi al tiro, e c'è scritto, in tedesco: esercitazioni di tiro *Prinz Eugen*. Non ho nulla di personale contro il principe Eugenio (*ilarità*), ma in ogni modo credo che in terra italiana il nome di un principe di casa Asburgo non dovrebbe essere stampato sui muri, e soprattutto su quei muri. Dopo quella commovente cerimonia, assistemmo inoltre ad un incidente oltremodo increscioso. Noi eravamo andati dalla stazione di Bolzano ad Oberau per la via più breve, senza entrare nella città; e vi eravamo andati in corteo con le nostre belle bandiere tricolori. Terminata la cerimonia, si doveva tornare alla stazione; e si pensò di tornare attraversando Bolzano. Allora un colonnello dei carabinieri avvertì i dirigenti il corteo che sarebbe stato desiderabile ammainare le nostre bandiere, le nostre bandiere italiane! (*Rumori, commenti*). Naturalmente non lo facemmo: traversammo Bolzano a bandiere spiegate ed in corteo, e trovammo issata anche sulla casa del Comune la bandiera italiana, perchè egregiamente l'onorevole Credaro aveva dato ordini in proposito al famigerato Perathoner; traversammo dunque la città e, se debbo giudicare dall'apparenza, la popolazione ci guardava con simpatia, perchè la popolazione tedesca ammira ed ama chi ha coscienza dei suoi diritti (*Applausi*).

Avrei un rosario da snocciolare quando si trattasse di parlare delle nostre scuole, che raccomando all'onorevole ministro della pubblica istruzione. Già l'onorevole Tamassia ha detto quale è la condizione di queste scuole

italiane fra le popolazioni tedesche che, così nell'Alto Adige come in Austria ed in Germania, hanno le scuole loro bellissime di fuori e di dentro, ottimamente arredate e con eccellenti insegnanti. Le nostre scuole invece sono talvolta delle stamberghe, delle cantine, dove si manca di tutto; e i nostri ragazzi, se vogliono imparare qualche cosa, debbono andare nelle scuole tedesche. E questo non dovrebbe essere.

La città di Bolzano non arriva forse ai 25,000 abitanti; vi sono 5000 italiani almeno, un quarto della popolazione è italiana: almeno per un quarto le scuole dovrebbero essere italiane; ma, quando dico scuole italiane, non intendo parlare di quelle che vi sono e parlo invece di scuole simili alle tedesche! (*Applausi*).

Gli insegnanti di queste scuole dovrebbero essere i migliori insegnanti d'Italia (*approvazioni*); importa a noi che il nostro personale educativo sia conosciuto nella miglior luce da quelle popolazioni. Seguendo codesto principio, il Ministero dell'istruzione pubblica lodevolmente bandì dei concorsi assegnando delle indennità speciali a quelli che andavano ad insegnare nella zona mistilingue dell'Alto Adige; queste indennità speciali valevano ad attrarre qualcuno dei nostri migliori insegnanti. Si bandirono i concorsi e, per ragioni di economia (si sa, lo Stato italiano per le cose veramente utili non ha mai denari), le indennità furono soppresse...

SALATA. No, no.

VITELLI... Allora i buoni insegnanti si ritirarono; restarono solo i meno buoni (non voglio dire altro). Quando questi furono a posto, quando cioè non vi era più niente da fare, le indennità furono ristabilite. (*ilarità*).

Chi mi conosce da qualche tempo, sa che non può venire da me un incitamento a non rispettare la nazionalità tedesca della popolazione dell'Alto Adige, oppure a fare atti che possano significare oppressione di quelle popolazioni. Ma credo che noi italiani, anche senza sapere il tedesco, abbiamo il diritto di viaggiare nelle terre che ormai sono annesse al nostro Stato; e si deve poter profittare di tutte le indicazioni qua e là disseminate, che debbono essere scritte anche in lingua italiana. Andate in Alto Adige e troverete che tutte le indicazioni di strade, viottoli ecc., sono scritte in tedesco. Le vie di Bolzano sono indicate in tedesco. Tutte cose

cui si potrebbe rimediare. E come fu detto non senza spirito, si può mettere una doppia scritta: « Kaiserstrasse » in tedesco, e « Corso Vittorio Emanuele III » in italiano. (*ilarità*)...

HORTIS. Brutta compagnia!

VITELLI... Mi permettano i colleghi di non insistere su queste e simili debolezze. Voglio piuttosto esaminare un solo particolare, dal quale mi pare risulti molto più chiaramente l'animus del Governo; non pure l'animus del Governo rappresentato dall'onor. Bonomi, ma di tutti i Governi, *consulibus* Nitti, Giolitti, Bonomi.

La Sezione fiorentina della Dante Alighieri aveva espresso il desiderio, e credo lo avesse espresso anche alla Presidenza della Società, di porre una targa sul Brennero, a ricordo della nostra vittoria e segnacolo dei nostri confini. Alla Sezione fiorentina fu risposto che questo era perfettamente inutile, e che sarebbe stato meglio rinunciarvi, giacchè il Capo augusto dello Stato avrebbe posto lui sul Brennero un cippo, per ricordare la nostra vittoria e segnare il confine in grazia della nostra vittoria raggiunto. La Sezione fiorentina, come era suo strettissimo dovere, rinunziò alla sua iniziativa, ben lieta che quel che aveva in mente di fare fosse fatto dalla Maestà del Re.

Ora che cosa precisamente voleva la Sezione fiorentina? Voleva un'affermazione solenne che quel confine cui natura pose all'Italia, non sarà spostato di una linea finchè sarà l'Italia! Questo insieme con tutti gli italiani voleva la Sezione fiorentina; e questo si poteva magari indicare con una semplice data, oppure si poteva dire con parole solenni, magniloquenti, si poteva dire con formule di antica fierezza romana, con un verso scultorio di Virgilio o di Dante, con una sentenza del Machiavelli.

Che cosa ha fatto il Governo?

Il Governo ha collocato appunto sulla vetta del Brennero un cippo con delle iscrizioni sui vari lati di esso. Sui giornali sono state riprodotte con molte inesattezze, con molti errori, con spropositi di cui non è il caso di occuparsi. Prego il Senato di non temere che io voglia far qui una lezione di filologia latina.

Posso fortunatamente indicare le iscrizioni autentiche. La iscrizione sul fianco austriaco del cippo è letterariamente bella: *Fontes*

seiungo, consocio populos. Fu dettata dalla delegazione austriaca, e credo che il nostro Governo e gli italiani l'intendano senza sottintesi e come indicazione del confine naturale tra i due paesi, confine naturale rappresentato dallo spartiacque: « separo le acque e consocio i popoli » è una bella parola, se vuol dire soltanto che muovono di qui le acque in direzione opposta, ma non per questo non sono amici gli austriaci e gli italiani. Gli austriaci tedeschi però sanno bene il latino, e non vorrei che avessero anche voluto dire: « nonostante lo spartiacque, non è interrotta la società delle popolazioni tedesche dall'una e dall'altra parte ». Non insisto su questo dubbio, perchè bisognerebbe entrare nell'animo delle persone che l'epigrafe hanno dettato.

L'iscrizione incisa sul lato italiano è: *Hucusque audita est vox tua, Roma parens*. Alla prima lettura può sembrare felice anche questa, che è anche essa un pentametro solitario; e certamente fu nobilissimo il pensiero che la ispirò. Siamo figli di Roma, e ogni ricordo della nostra grande madre ci commuove, ci deve commuovere. Io personalmente, anche per effetto dei miei studi e della mia professione, sono particolarmente sensibile ai ricordi antichi; ma sia detto con ogni riguardo per chi quella iscrizione ha ideata ed ha accolta se essa, veramente, come io credo, con *Roma parens* ha voluto indicare Roma antica, allora contiene una inesattezza storica, perchè la voce di Roma antica non si sentì fino al Brennero, ma molto più in là, al di là del Reno e del Danubio (*approvazioni*); se poi, come non credo, con *Roma parens* si è voluto indicare la Roma e l'Italia di oggi, allora — perdonatemi — l'*audita est* è un'inesattezza grammaticale.

Permettetemi una parentesi. Il latino è una gran bella cosa, si adatta molto bene al linguaggio delle epigrafi; ma quando si tratta di epigrafi che devono porre in rilievo concezioni politiche che gli antichi non ebbero e non pensarono mai, la lingua latina bisognerebbe forse lasciarla stare. Abbiamo anche la nostra lingua italiana, nella quale si può dire benissimo tutto quello che si vuole. (*Applausi*).

Vengo alla iscrizione del lato comune ai due paesi, a quella che per me è la più importante di tutte. Ivi è detto: *Italiae et Austriae*

terminus Sangermanensi foedere consecratus.
X-IX-MDCCCXCIX.

So benissimo che l'onorevole nostro collega Credaro, quando s'inaugurò questo cippo, giurò e fece giurare, che quelle erano eternamente le porte d'Italia; ma, buon Dio, *verba volant scripta manent*; sul vostro cippo c'è scritto che le porte d'Italia saranno quelle, fintanto che durerà il trattato di S. Germano. Si dirà che non era facile trovare una formula, specialmente latina, che non sentisse qualche cosa dell'antico imperialismo romano, oggi anche esso anacronistico, una formula latina che, senza sentire di quel grandioso e maestoso imperialismo romano, rispondesse perfettamente alle condizioni dei tempi; ma onorevole Presidente del Consiglio, non c'era bisogno di ricorrere nè a Virgilio, nè a Dante, nè a Machiavelli, bastava mettere su quel cippo: « confine fra l'Austria e l'Italia », e se una data volevate metteré, ce n'era una gloriosa: 4 novembre 1918.

In conclusione, che cosa ha fatto in quella circostanza il Governo italiano? Ha preso l'ispirazione non dal suo sentimento italiano che pure in esso è fortissimo, ma lo ha preso dalle accorte e sottili distinzioni dei pangermanisti, dei tedeschi in genere, dei politicanti tedeschi dell'Alto Adige. In ogni circostanza i tedeschi, i pangermanisti, i mestatori di politica dell'Alto Adige, non fanno altro se non dire che subiscono l'annessione all'Italia in forza del trattato di S. Germano. Anche il famigerato Perathoner ha ripetuto al cospetto del nostro Re, che egli è rassegnato al dolore che soffre « in forza del trattato di S. Germano ». Il nostro Governo l'ha ripetuto sul cippo del Brennero.

Io credo che questa sia una politica talmente fiacca verso i nuclei allogeni dell'Alto Adige che non oggi, ma domani o doman l'altro avrà cattive conseguenze, se presto non cederà il posto a una politica, non di oppressione, ma di piena libertà per i tedeschi come per gli italiani, tale però che faccia sentire l'autorità del nome e dello Stato italiano. (*Applausi vivissimi e prolungati, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Credaro.

CREDARO. Io prendo la parola per esortazione di colleghi e di amici. Altre volte si è

parlato in questa Aula dell'alto Adige, e udii cose inesatte e tacqui, ritenendo non essere mio compito, come senatore, di dare qui conto dell'opera del commissario generale, ma questa volta io mi sono piegato ai consigli, e credo che forse non dispiacerà al Senato sentire qualche notizia intorno a questa nuova grande terra italiana.

Io mi asterrò dagli apprezzamenti, esporrò dei fatti, cominciando da ciò che ha criticato l'onorevole Vitelli, cioè le iscrizioni sul cippo collocato al Brennero, a ricordo della indefettibile volontà del popolo italiano di essere là perennemente vigile.

Debbo osservare anzitutto che quel cippo è opera del nostro collega onorevole Luca Beltrami; che le iscrizioni non sono uscite dalla mente del Governo nè di Roma, nè di Trento, ma sono opera della Commissione internazionale per la delimitazione dei confini tra l'Austria e l'Italia, presieduta... (*Interruzioni e commenti*).

CREDARO. Io espongo i fatti.

BADOGGIO. Non è esatto.

CREDARO... Commissione presieduta da un colonnello francese. (*Vivi rumori, commenti, conversazioni*). Può darsi che la Commissione internazionale e il nostro rappresentante in essa abbiano preso accordi col Governo, ma questo a me non è stato comunicato: quindi, per quello che io so, l'Ufficio centrale delle nuove province ed il Commissariato di Trento non hanno avuto alcuna parte nella scelta di quelle iscrizioni; le quali, onorevole Vitelli, furono dettate dal prof. Cristofolini di Trento, uno dei patrioti più fervidi che io abbia conosciuto lassù.

HORTIS. È vero.

CREDARO. E vengo alla interpellanza.

Gli onorevoli Tamassia e Vitelli hanno dichiarato che l'interpellanza fu concepita nel Congresso della Dante Alighieri di Trento e la stessa interpellanza è stata presentata all'altro ramo del Parlamento da un deputato che pure aveva partecipato a quel Congresso, l'onorevole Calò. Ora io sono molto addolorato di dovere dichiarare al Senato che in quel Congresso furono esposti alcuni fatti dichiarati successivamente infondati dallo stesso relatore. Ho qui i documenti e li metterò a disposizione

del presidente della Dante Alighieri, il nostro veneratissimo collega Paolo Boselli.

Mi limito ad accennare un particolare, ed è questo. Impressionò vivamente il Congresso di Trento la comunicazione che si sarebbe mantenuta in ufficio una direttrice di scuola regia normale a Bolzano, la quale si sarebbe rifiutata di aderire a un telegramma a S. M. il Re. Ora la rettifica dello stesso relatore dice: « Dichiaro che le parole "che c'entra qui il Re?" da me attribuite alla direttrice della scuola magistrale femminile dello Stato a Bolzano, signorina dott. Poelzl, nella mia relazione al Congresso della « Dante Alighieri » il 30 settembre 1921, parole che secondo informazioni ella avrebbe dette al Congresso provinciale dei maestri tedeschi in occasione della proposta di spedire un telegramma di omaggio a S. M. il Re, non corrispondono alla realtà.

« 2° Per puro sentimento di onestà riferisco inoltre che, come la signorina dottoressa Poelzl asserisce, non per colpa sua la signorina professoressa Schreiber venne licenziata dal detto istituto.

« 3° Dichiaro inoltre che con le parole « venduta ai pangermanisti » non intendevo dire « pagata dai pangermanisti ».

Poi vi è una dichiarazione generale intorno a ciò che egli aveva riferito al Congresso: una parte della relazione viene rettificata e spiegata.

Ora, quando queste cose avvengono, onorevole Vitelli, si resta veramente dolenti.

Purtroppo io vedo che parlando dell'Alto Adige noi Italiani, spesse volte, procediamo troppo per impressione, invece che per ragionamento.

A prova di questo aggiungerò che ieri sui giornali apparve la notizia che il sindaco di Bolzano aveva diffuse le schede del censimento scritte esclusivamente in lingua tedesca, ed io ebbi la beneficiata di una cortese vignetta da un grande giornale romano.

Invece le schede per il censimento furono diffuse bilingui, come dovevasi. Il sindaco aveva esposto in pubblico l'avviso per il censimento soltanto in tedesco: fu invitato dal Commissariato generale ad esporre l'avviso bilingue, ed obbedì.

Con troppa facilità si diffondono notizie errate che naturalmente commovono la sensibilità nazionale italiana.

E ora, se il Senato consente, io vorrei fare una schematica esposizione di ciò che si è fatto lassù in ordine alle scuole e alla politica interna. Sarò più breve che sia possibile.

Nessun Italiano che abbia la mente sana, può concepire l'idea di abbandonare il Brennero, e quando io sento il mio antico condiscipolo, onorevole Tamassia, fare un bellissimo discorso storico e giuridico per dimostrare questa verità, che per me è la cosa più intuitiva di questo mondo, io mi domando se siamo gente pratica. Io non ammetto neppure che si possa discutere, dopo i sacrifici dell'esercito italiano per arrivare alla porta d'Italia, donde per tanti secoli scesero le orde che umiliarono e tormentarono il nostro paese, che questa possa esser ceduta per alcuna ragione. Io piuttosto opino che alla difesa militare, che è stata magnificamente illustrata dal senatore Giardino, al quale, principalmente per l'ultima parte del suo discorso, in massima mi associo, bisogna aggiungere una difesa costruita su base economica. Noi dobbiamo piantarci lassù organizzando degl'interessi, e la possibilità c'è.

Non è vera la tesi sostenuta dai professori dell'Università di Innsbruck e così bene confutata dal nostro collega Loria che ci sia una inscindibile unità economica tra il Nord ed il Sud del Tirolo; c'è piuttosto una unità economica tra l'Alto Adige ed il Trentino e le nostre pianure dell'alta Italia. Ovunque l'economia montana completa quella della pianura.

E prima del 1859, anno in cui fu aperta la ferrovia del Brennero, il movimento economico andava dal Sud, ossia dalle provincie austriache della Lombardia e del Veneto, verso l'Alto Adige. Solo in seguito, gli interessi alto-atesini si spostarono, orientandosi verso il nord.

Ma noi abbiamo modo di ricondurre le correnti economiche dell'Alto Adige verso il resto d'Italia.

L'importanza economica della nuova provincia, si può considerare sotto quattro punti di vista.

Prima di tutto si presentano le forze idroelettriche. L'Austria non ha mai permesso che le derivazioni di acque pubbliche, così grandi nella Venezia Tridentina, si che i tecnici fanno arrivare a un milione e duecentomila i cavalli utilizzabili, non ha mai permesso che quelle forze fossero sfruttate, perchè non occorrevano all'Austria al di là del Brennero, dove hanno

abbondanza di correnti, e non voleva che esse venissero trasportate nelle provincie italiane.

Noi, arrivando lassù per il valore del nostro esercito e per la resistenza del popolo italiano, abbiamo trovato un tesoro di primissimo ordine. Con questi lavori, per i quali sono già in corso le pratiche, noi apriremo una corrente di interessi fra le popolazioni allogene e l'Italia industriale. Il che servirà a rinsaldare e a fissare una unità economica tra la Venezia tridentina e le vecchie provincie del Regno.

Un professore inglese, il prof. Goad, che visitò quest'estate ed a lungo l'Alto Adige, vi rimase parecchie settimane interrogando impiegati governativi, il segretario del *Deutscher Verband* ed altri dirigenti, maestri, contadini, giornalisti nei piccoli e grandi centri, facendo un'inchiesta veramente all'inglese, basata su fatti, questo prof. Goad notò che con queste derivazioni di acque pubbliche non desiderate, come egli ha potuto verificare sul luogo, dai pangermanisti dell'alto Adige, l'Italia viene a stabilire nell'alto Adige un possente dominio economico.

Secondo: nell'alto Adige vi è una quantità di legname che è un tesoro per l'Italia. Basti dire che un terzo del legname che occorre all'Italia per le sue costruzioni può essere fornito dalla Venezia Tridentina. E debbo aggiungere, anzi, che le foreste dell'alto Adige sono ben tenute, perchè, conviene dichiararlo a titolo di lode, la popolazione aiuta gli organi del governo nella difesa forestale.

In terzo luogo l'alto Adige è ricco di bestiame eccellente. Vi sono, secondo la statistica dell'ante guerra, 120,000 bovini, uno ogni due abitanti. Quando noi pensiamo che le grasse stalle della Lombardia vanno a rifornirsi, con grande spesa, del vitellame nella Svizzera e che possono invece dirigersi, d'ora innanzi, verso la Venezia Tridentina, possiamo comprendere quale grande vantaggio economico ciò possa essere per il nostro paese.

Quarto: Dobbiamo anche considerare l'industria alberghiera. Tutti sappiamo che l'Italia ha bisogno del forestiero per importare la valuta estera. Prima della guerra 150,000 forestieri ogni anno visitavano la Venezia Tridentina, e specialmente l'alto Adige. Ora vi è una sosta, perchè la valuta austriaca e la germanica sono scadute; ma ciò passerà e l'industria alber-

ghiera dell'alto Adige rappresenterà per l'Italia un grande ed importante cespite.

Gli italiani hanno cominciato, durante l'estate, a visitare la Venezia Tridentina, e non è a dire quale fattore politico sia la loro presenza tra quelle montagne, anche solo per breve stagione.

Si dissipano malintesi, si vede la bontà del nostro popolo, il suo buon umore in contrasto della pesantezza tedesca, e mentre questo è un vantaggio economico per l'Italia, che prima mandava i suoi villeggianti nella Svizzera, costituisce anche un avviamento a una migliore intesa coi nuovi concittadini. In conclusione questi ed altri rapporti economici debbono essere resi sempre più saldi e allargati. L'intreccio degli interessi è un'utile difesa da aggiungere a quella militare.

Ma la politica dell'alto Adige per tre quarti oggi si fa nella scuola. La lotta tra le due nazionalità è principalmente nella scuola. L'Austria, d'accordo con la Germania e sussidiata potentemente da società politiche pangermaniste, mirava a questo: ogni Italiano che fissasse sua dimora sopra la stretta di Salorno doveva essere intedescato. Questa era la politica austriaca, nella quale erano pienamente d'accordo le Società pangermaniste di Monaco, di Amburgo, di Berlino, insieme a quelle di Vienna, di Innsbruck e Bolzano. Noi sentimmo i deputati tedeschi, innanzi ad un decreto legge che ha emanato il Governo recentemente e che obbliga i figli degli Italiani a frequentare scuole italiane, magnificare la libertà scolastica dell'Austria. Sotto l'Austria, essi dicono e con essi la stampa alto-atesina, ogni famiglia mandava i suoi figli alla scuola italiana, se voleva, o alla tedesca, o alla croata, o alla slava, o alla magiara. I genitori erano assolutamente liberi e disponevano dei loro figli, come meglio credevano. Ma intanto i 22,000 italiani, secondo la statistica ufficiale, (secondo altri 38,000) che erano sopra la stretta di Salorno, non avevano neppure una scuola italiana. Padroni di mandare i figli alla scuola che volevano, ma c'erano solo scuole tedesche! (*Ilarità*). Questa lotta che l'Austria faceva con grande metodo, e abilità, e, dobbiamo dirlo, con grande successo, per l'intedesco degli italiani e dei latini sopra Salorno ha creato una situazione strana. Io, fin dai primi mesi, ai dirigenti della politica dell'alto Adige, che

stavano costituendo allora il *Deutscher Verband*, sulle basi dell'*Andreas Hofer Bund* di Innsbruck, feci questa dichiarazione: « I cimeli e i tesori d'arte che voi austriaci nei secoli rubaste all'Italia, scendono in questi giorni dal Brennero e riprendono i loro posti nelle nostre biblioteche e nei nostri musei; ora ci dovete restituire le coscienze italiane e ladine; in questa politica io sarò sempre vostro avversario ». E lo fui dal primo giorno, fino ad oggi e lo sarò sempre fin che sarò qui ed avrò vita. (*Approvazioni*).

Il problema fondamentale è questo: abbiamo lassù fra italiani e ladini il 9.4 per cento della popolazione, secondo il censimento austriaco (e si sa come si facevano i censimenti in Austria); però secondo il calcolo delle probabilità gli italiani sono calcolati dagli studiosi della materia il 16 per cento della popolazione altoatesina. Quando avremo recuperato questi italiani, potremo dire di aver costituito un baluardo di difesa assai importante; ora la politica scolastica che è stata applicata nell'alto Adige senza fiacchezza, onorevole Vitelli, senza incoerenza (e lo posso dimostrare giorno per giorno) ebbe sempre questa direttiva: obbligare i tedeschi a non occuparsi nè degli italiani nè dei ladini; di questi ci occupiamo noi; essi si occupino delle loro scuole che rispetteremo; noi non aspiriamo a snazionalizzare, ma vogliamo che i tedeschi smettano di snazionalizzare italiani e ladini.

Ora come è proceduta l'amministrazione della scuola? Io sono molto lieto di vedere presente l'onorevole Pecori Giraldi; egli sa quello che dissi quando ebbi il bene di conoscerlo a Trento. Io dissi: capisco come l'Italia abbia vinto con questi uomini! Quando il corpo della prima armata arrivò lassù nel novembre 1918, si occupò prima di tutto di dare il pane alle popolazioni che ne mancavano, ed in questa opera pietosa l'esercito italiano fu mirabile quanto prima colle armi alla mano. Nel gennaio 1919 il comando del corpo d'armata cominciò ad occuparsi anche della scuola, e si istituirono dei dopo-scuola per gli alunni italiani che frequentavano le scuole tedesche e dei corsi serali per adulti. E l'esercito aprì a Bolzano la prima scuola popolare italiana composta di quattro classi. Il Commissariato generale civile, cominciò a funzionare col 1° agosto 1919, e sostituì a quei corsi, iniziati

dai militari, delle scuole stabili; e nel primo anno furono aperte 45 classi, che furono frequentate da circa 1000 scolari italiani; ma è doloroso dover aggiungere che, secondo calcoli fatti, circa duemila ragazzi italiani continuarono a frequentare la scuola tedesca.

Voci. Perché?

CRE DARO. Allora si pensò a qualche provvedimento nuovo e fissai l'attenzione sopra il primo villaggio prettamente italiano che si incontra sopra la stretta di Salorno, a Laghetti, frazione distaccata del comune di Egna.

La scuola di questo paese era frequentata da 146 scolari; si interrogarono ad uno ad uno: 141 parlavano, come la loro famiglia, il dialetto trentino, la lingua italiana; cinque la lingua tedesca.

Questa scuola tedesca, frequentata da fanciulli italiani, fu trasformata in italiana. Ma per l'autonomia che la legge austriaca consente ai comuni, s'impegnò immediatamente una lotta tra il municipio e il Commissariato, lotta che finì così: il Consiglio comunale fu sciolto, ed un Commissario Regio andò ad amministrare il comune. Ma ai maestri italiani si opponeva resistenza; i locali non venivano ceduti. Le maestre tedesche, suore, dovettero essere mandate via con i carabinieri.

Allora gli scolari italiani, eccettuati pochissimi, disertano la scuola italiana e si iscrivono nelle scuole tedesche dei comuni limitrofi. Si applica la legge sull'obbligo scolastico e ai genitori inadempienti vengono comminate multe da lire 10 a 100; le multe non sono pagate; allora, sempre applicando la legge vigente nell'alto Adige su l'obbligo dell'istruzione elementare, si condanna alla prigione fino a 14 giorni. I puniti ricorsero ed ebbero ragione da Roma.

Voci. Perché i magistrati sono tedeschi!

CRE DARO. Così passò l'anno scolastico 1919-1920; al principio del 1920-1921 il sindaco di Egna venne a patti ed accettò la proposta conciliativa che io gli avevo fatto l'anno prima: le prime due classi dai 6 ai 10 anni di età sarebbero state italiane e l'ultima classe, provvisoriamente, cioè per un anno, tedesca. Il componimento fu accettato. Ma intanto anche nel 1920-21 nelle scuole italiane dell'Alto Adige si mantenne, in generale, la situazione dolorosa dell'anno precedente: poco più di un terzo dei figli degli italiani s'iscrisse alla

scuola italiana. Perché questo? Vi sono ragioni di ordine morale e politico e ragioni che si riferiscono agli edifici scolastici.

L'Austria ha continuamente calunniato l'Italia innanzi agli Italiani della zona mista; i propagandisti pangermanisti, sistematicamente, denigravano i « Welschen ».

La scuola italiana - si diceva - è laica e atea; non può educare. E in questo modo una popolazione molto religiosa dipendente dal proprietario tedesco, aveva finito col credere che la vera scuola educatrice fosse soltanto quella tedesca, e che la scuola italiana fosse impari al grande compito di formare lo spirito e preparare buoni cittadini e abili produttori.

Inoltre, se voi cercate di persuadere il contadino italiano che vive nell'alto Adige a frequentare la scuola italiana, vi sentite ingenuamente rispondere: « L'italiano i nostri figli lo imparano a casa; noi, per vivere e commerciare coi tedeschi, abbiamo bisogno d'imparare il tedesco; perciò mandiamo i nostri figli alla scuola tedesca ». Essi confondono il fine educativo della scuola popolare, che può creare la vera spiritualità soltanto usando come strumento di comunicazione la lingua materna, col l'apprendimento di una seconda lingua, una lingua straniera.

Molto si è detto a riguardo dei locali delle nostre scuole e anche oggi ne ha parlato l'onorevole Vitelli, affermando, senza averle visitate, ch'esse sono collocate in stalle e in case abbandonate.

Onorevole Vitelli, non ci sono case abbandonate lassù: c'è tale penuria di locali che nessuna casa è abbandonata.

La verità sulle nostre scuole è questa: a Merano esse occupano un edificio scolastico ottimo; a Bressanone sono alloggiate bene nello stesso edificio del Commissariato civile (viceprefettura); a Brunico stanno in un villino che potrebbe fare invidia a qualche professore universitario, dati gli stipendi attuali. A Laghetti noi siamo entrati nell'edificio tedesco, che ha l'alloggio per i maestri ed è costruito secondo le buone norme dell'igiene e della pedagogia. A Bolzano il locale è alquanto infelice, ma non inferiore alla media degli edifici scolastici delle vecchie provincie.

Nelle scuole che abbiamo requisito negli altri paesi, si sta più o meno bene; in generale

non si sta bene, perchè vi è l'edificio tedesco, ottimo come ho detto, nel quale non c'è posto per noi. Abbiamo dovuto prendere in affitto quel che si è trovato: in qualche luogo si ebbe qualche fortuna, in qualche altro no.

Ma rifuggiamo dalle affermazioni superficiali e pessimistiche.

Per migliorare la situazione occorreva da parte del Governo un atto di energia, e fu compiuto dal ministero dell'onorevole Bonomi.

Un decreto-legge approvato in Consiglio dei Ministri il 26 settembre e pubblicato, disgraziatamente, nella *Gazzetta Ufficiale* soltanto il 3 dicembre, stabilisce che le famiglie italiane adempiono all'obbligo scolastico soltanto col mandare i loro figli alla scuola italiana: e che i comuni sono obbligati a fornire alle scuole italiane i locali a pari condizioni delle scuole tedesche, perchè gl'italiani pagano le tasse comunali come i tedeschi.

Ove risulterà che la maggioranza degli scolari sono italiani, la scuola italiana sarà collocata nell'edificio scolastico comunale. Nei paesi dove ci siano metà italiani e metà tedeschi, vi saranno due sezioni, ma in quanto ai locali si avrà perfetta parità di trattamento. Quindi non più scuole tedesche alloggiate egregiamente e scuole italiane malamente.

Io ho grande fiducia nel tempo e in questo provvedimento legislativo.

Fenomeno scolastico analogo si è verificato nelle valli ladine.

Mi pare di essere troppo analitico e troppo lungo.

Voci. No, no.

CREDARO. Onorevoli colleghi, voi sapete che i ladini sono italici; i filologi tedeschi possono industriarsi finchè vogliono in sottigliezze a dimostrare che i ladini non sono italiani, ma la verità è che i ladini abitano nel Friuli, in numero di circa mezzo milione; in piccola quantità nell'Istria.

TAMASSIA. Nell'Engadina.

CREDARO. Nell'Engadina ce ne sono migliaia, sono miei vicini di casa.

Nella Venezia tridentina sono cinque valli ladine: Ampezzo, Fassa, Gardena, Badia e Livinallongo. In Fassa, Ampezzo e Livinallongo si sono conservati italiani e hanno scuole italiane. Per quanto l'Austria abbia cercato di introdurre le scuole tedesche, non è riuscita. Invece le cose andarono diversamente in Val Gardena.

Ivi le scuole furono italiane fino al 1870. L'Austria nel 1870 decretò che le scuole gardenesi diventassero tedesche, e per fare accettare il cambiamento alla popolazione, introdusse l'italiano, come materia, nelle classi superiori, e poi, per volontà dei sacerdoti, dovette ammettere che l'italiano continuasse ad essere usato per l'insegnamento della religione sia nella scuola che nella chiesa.

Nel 1883, l'Austria prese il medesimo provvedimento ingiusto snazionalizzatore per gli abitanti della Val Badia, ma anche qui conservò l'italiano come materia di insegnamento nella scuola e come lingua d'uso per l'insegnamento della religione.

Scoppiata la guerra, nelle valli ladine fu soppresso qualsiasi uso dell'italiano, e nella scuola, e nella chiesa. Dopo la guerra io tentai di ritornare all'antico: l'onorevole Tamassia presentò al Senato una interrogazione; ma le proposte del Commissariato generale per la restaurazione piena dell'italiano nelle scuole di Gardena e Badia sia nel 1919 che nel 1920 non ebbero fortuna. Le cose andarono meglio nel 1921. Il Principe vescovo di Trento, per la Val Gardena, che è sotto la sua giurisdizione, e il nuovo Principe vescovo di Bressanone, per la Val di Badia, hanno decretato che non si possa più predicare nè insegnare la religione in lingua tedesca. Pei piccoli viene usata la lingua ladina, per gli adulti l'italiana. Un identico provvedimento del Commissariato civile fu adottato per le scuole, e con il 3 novembre le prime classi delle due valli ladine sono state trasformate in italiane. E devo anche dirvi che i maestri ladini, che vennero a Trento a seguire corsi speciali di geografia, di storia e di lingua italiana nei mesi di agosto e di settembre di questo anno, dimostrarono verso i loro fratelli italiani buona disposizione; e quando i nostri Sovrani visitarono la Venezia Tridentina, i ladini nei loro pittoreschi costumi, presero parte alle feste di Trento e naturalmente ebbero da parte dei Trentini applausi cordiali e lietissime accoglienze. Quindi in quelle due valli il processo di snazionalizzazione che era arrivato con l'Austria agli estremi, è arrestato; ora ci vuole un'opera concorde di Governo e di popolo per distruggere l'artificiosa azione austriaca del passato e ricondurre quei nostri concittadini al riconoscimento della loro affinità con l'Italia. I Ladini

devono studiare il tedesco, perchè serve loro nei rapporti commerciali colla popolazione tedesca; ma devono adottare l'italiano come lingua letteraria e ufficiale, perchè sono italici.

Per rendere efficace questo provvedimento sulla scuola dirò che ho fatto espellere dalla Ladinia un segretario comunale che era un fervente e operoso pangermanista; un sacerdote insegnante del catechismo, tedesco dell'al di là che si portava ostilmente verso l'Italia, e una maestra del Voralberg che usò espressioni poco simpatiche per l'Italia. E questa dolorosa, ma necessaria epurazione della Val Gardena ha fatto nella popolazione, debbo dire, buona impressione, perchè i Ladini hanno la testa quadrata, desiderano il lavoro onesto e utile e non amano gli agitatori politici: i prodotti della loro arte d'intaglio, i famosi e magnifici giocattoli, le statue religiose che un tempo si vendevano a Vienna e a Monaco di Baviera vengono ora spediti in Italia, dove hanno cominciato ad avere smercio. Inoltre nelle vacanze estive gl'Italiani accorrono numerosissimi nella Valle di Gardena.

Onorevoli colleghi, mentre si sono presi provvedimenti per le scuole degli Italiani, non abbiamo dimenticato quelle tedesche: i programmi furono riveduti interamente, le biblioteche esaminate, tutti i libri che si riferivano all'antico dominio furono vietati, le carte geografiche sostituite; un corpo di ispettori nuovi si viene creando; di giorno in giorno, si fa un cambiamento generale anche dei mezzi esteriori dell'insegnamento, e debbo dire che la federazione dei maestri tedeschi dell'Alto Adige, se per un momento fu incerta se orientarsi verso il *Deutscher Verband* o verso l'Italia, ha finito col trovare la buona via della lealtà e della pace.

Dobbiamo riconoscere che nella massima parte i maestri tedeschi compiono con lealtà il loro dovere. Un maestro di Silandro che diede segni di ostilità all'Italia fu privato del beneficio dell'opzione e mandato al di là del Brennero.

Quindi questa fiacchezza che ci si attribuisce è (mi lasci dire, onor. Vitelli) irreali.

Molti italiani conoscono poco la vita tedesca; arrivano a Bolzano, e sono stupiti di vedere tanta vita tedesca e poca italiana. Ma

a Milano e a Trento, pur sotto l'Austria, tutto era italiano.

Non si può ottenere che una popolazione cambi tutte le iscrizioni delle vie, le proprie abitudini di vita lì per lì e contro la propria volontà...

SPIRITO. Domando di parlare.

CREVARO... sarebbe una politica poco buona: ma torniamo alle scuole e parliamo di quelle medie.

Noi abbiamo istituito una scuola media a Bolzano e una a Merano; debbo dire che esse procedono con soddisfazione. A Merano si sta studiando se convenga riunire la scuola tecnica e l'Istituto tecnico tedesco con quello italiano, per fare due sezioni sotto la medesima direzione.

A Bolzano si è già accaparrato il terreno per costruire un grande edificio scolastico. In conclusione si procede meglio di giorno in giorno e anche le scuole tedesche medie, che in principio si dimostravano restie all'uso della lingua italiana e ad aderire alle nostre istituzioni, ormai si sono messe sul terreno della lealtà e chi ne esce, è punito. Un professore del Liceo di Bolzano, che scrisse in un calendario un articolo ostile all'Italia, fu licenziato ed espulso, perchè nato oltre Brennero. La stessa sorte toccò ad un professore di un Liceo di Bressanone, il quale aveva assegnato temi di natura politica che davano occasione agli scolari di scrivere delle pagine retoriche contro il Governo...

VITELLI. Contro il Governo o contro l'Italia?

CREVARO... Contro il Governo e contro l'Italia. Anch'esso fu mandato al di là.

Inoltre, punizione questa ben più grave, il Liceo fu privato del pareggiamento (diritto di pubblicità). Questi fatti dimostrano che il commissario generale, di fronte a fatti specifici denunciati e accertati, non esitò mai a colpire e con giusta severità.

I libri di testo furono riveduti e si stanno preparando dei nuovi manuali tedeschi, ma, naturalmente la sostituzione dei libri, del materiale didattico e degli ordinamenti, non si fa in un giorno: è lavoro che si deve compiere con molta attenzione, gradualmente e con metodo, e occorrono molti mezzi di persone e di cose, che spesso mancano.

Passo alla parte politica e cercherò di essere brevissimo. E permetta il Senato che io citi alcune parole che furono pronunziate alla Camera dei deputati il 27 settembre 1919 dal Ministro degli esteri, ora nostro amatissimo Presidente, onor. Tittoni « Le popolazioni di altra nazionalità a noi riunite, sappiano che noi aborriamo da qualunque idea di oppressione e di snazionalizzazione; che la loro lingua e le loro istituzioni culturali saranno rispettate.

« Noi possiamo assicurare la popolazione dell'alto Adige che mai essa conoscerà il regime poliziesco di persecuzione e di arbitrio cui furono per lunghi anni sottoposti dal Governo imperiale austriaco gli italiani della Venezia Giulia e Trentina ».

Queste parole del Ministro degli esteri furono ripetutamente e vivamente approvate dalla Camera dei deputati, e questo programma fu seguito da tutti e tre i presidenti del Consiglio che si succedettero al Governo; ed io non fui, com'era mio preciso dovere, che un modesto, ma sincero, perseverante esecutore di queste liberali direttive. Però quando la legge fu violata o quando si fece dimostrazione irredentistica, il Commissario generale intervenne prontamente e severamente. Ricordo soltanto il fatto del 12 giugno 1920.

Il segretario del partito popolare tedesco (e non lui solo), aveva organizzata una manifestazione ostile all'Italia che doveva estendersi da Kufstein a Salorno, con fuochi di artificio sui monti accesi nel medesimo minuto e coi colori tirolesi, con bandiere tirolesi, con processioni e con altri atti dimostrativi. I fuochi, secondo la nota frase, dovevano illuminare la notte della servitù del *Südtirol*. Il Commissariato ne fu informato: quelli che uscirono dalla legalità furono arrestati, trasportati a Trento e consegnati ai giudici, i quali fecero giustizia. Da allora in poi posso dire che nell'alto Adige non vi fu più altro atto notevole apertamente ostile all'Italia.

Si è parlato dall'onorevole Giardino dei pompieri. L'istituto dei pompieri esisteva prima della guerra come ora, ed esiste nel Trentino come nell'alto Adige.

Se voi andate negli italianissimi comuni trentini alla domenica, trovate i pompieri che fanno le loro esercitazioni militari e sono molto lodevoli.

GIARDINO. Ma con Peratoner, perbacco.

CRE DARO. Di Peratoner non voglio parlare: egli ha dichiarato che Credaro è nemico dei tedeschi.

Anche la stampa è stata vigilata e viene vigilata, e se io ebbi qualche osservazione, fu di eccessivo rigore. E poichè taluno vorrebbe estendere subito il codice penale italiano e quindi anche la legge sulla stampa, io, come pratico del luogo, debbo esprimere qualche dubbio intorno all'opportunità politica di affrettare questo provvedimento.

Verrà anch'esso, ma con passo prudente, quando la stampa tedesca dell'alto Adige s'inspirerà a sentimenti di lealtà verso l'Italia, pur esercitando con piena libertà il giusto diritto alla critica del Governo italiano. Nemici finchè vogliono del Governo, sì; ma nemici e denigratori sistematici dell'Italia, no.

Si è parlato e scritto più volte di raccolte di armi che esisterebbero nell'alto Adige.

Ultimamente l'onorevole deputato Toggemburg, con 300 mila lire, d'accordo con i bolscevichi, avrebbe preparato nell'Alto Adige la rivoluzione contro l'Italia. Che persone serie possano raccogliere queste panzane e gettarle in pasto al pubblico, è veramente incomprendibile.

Armi presso i privati, a dir vero, ce ne sono nell'alto Adige, come in qualunque parte d'Italia. I carabinieri fanno però il loro dovere; al minimo dubbio perquisiscono e procedono severamente. Ma che ora ci sia un qualsiasi pericolo materiale contro lo stato attuale, lo escludo assolutamente e sono lieto di aver sentito quest'affermazione dalla bocca di un generale come l'onorevole Giardino. La pubblica sicurezza, possiamo dirlo, procede bene. Lassù, onorevoli colleghi, vengono a trovarsi di fronte due immense ondate di popolo, due razze profondamente diverse; una muove dal Baltico, l'altra dall'Africa; escono da una guerra terribile che ha lacerato gli animi di tutti, e pure abbiamo avuto un solo morto politico. Quale altra parte d'Italia è più tranquilla e ordinata di questa?

L'onorevole Giardino ha notato che alla fiera campionaria di Bolzano fu invitato il governatore, e non l'autorità militare. Questo io seppi soltanto quando stavo per recarmi al palazzo mercantile di Bolzano per prendere parte al ricevimento ufficiale.

Me ne occupai immediatamente presso il Comitato della fiera e mi fu risposto: « Noi non invitavamo l'autorità militare neppure prima della guerra: a queste cerimonie, che sono puramente civili, non abbiamo la consuetudine d'invitare le autorità militari ».

Del resto la fiera campionaria dell'aprile scorso ha segnato il primo sventolare della bandiera nazionale a Bolzano per parte delle autorità locali tedesche; alle autorità governative furono usati i dovuti riguardi. Il volume di réclame della fiera è stato pubblicato in due lingue: italiana e tedesca. Il corteo storico dei contadini, che diede luogo al fatto dolorosissimo del 24 aprile, era stato permesso, ma con condizioni molto precise, che io avevo fissato alle autorità tedesche. Anche i capi dei fascisti avevano promesso a me, alla vigilia e poi un paio di ore prima che s'iniziasse il corteo stesso, che si sarebbero astenuti da ogni violenza; il pittoresco corteo fu turbato contro l'esortazione dei capi fascisti, quello che del resto avviene un po' da per tutto, giacchè i capi non dominano sempre la massa.

Onorevoli colleghi, il Governo italiano ha usato coi concittadini di lingua tedesca una politica di metodica gradualità. I tedeschi, nella loro nazionale alterigia, erano ben lontani dal credere di dover passare sotto il dominio dell'Italia; basti dire che nel congresso di Sterzing tenutosi nella primavera del 1918, e in quello di Bressanone del settembre 1918, cioè un mese prima dell'armistizio, essi domandavano di anettere il territorio italiano fino alla chiusa di Verona e tutto il Benaco; tanto erano sicuri della vittoria. Noi abbiamo conquistato il nostro confine naturale; siamo forti, generosi e pazienti fin dove la dignità e i supremi interessi d'Italia ce lo permettono.

Gli spiriti si modificano più con la persuasione che con la violenza. Il bastone non ha mai fatto cambiare i sentimenti; ma ha fatto nascere altri sentimenti di ostilità (*benissimo*). Però quelle popolazioni devono sapere ogni giorno che se escono dalla legge o compiono atti dimostrativi contro l'Italia, saranno severamente puniti (*benissimo*).

Mazzini, nel determinare i confini delle nazionalità, considerava come elementi fondamentali non solo la razza, ma la geografia, la idrografia, l'orografia, ed egli ha un'apostrofe

sul dovere nazionale degli Italiani che è veramente meravigliosa. Tutti la conoscono, ma permettete che io chiuda con essa il mio dire: « A voi uomini nati in Italia, Dio assegnava, prediligendovi, la patria meglio definita d'Europa. Dio vi ha steso intorno linee di confine sublimi, innegabili: da un lato i più alti monti d'Europa, le Alpi; dall'altro il mare ».

L'esercito d'Italia ci ha portato a questi sublimi, ben definiti e naturali nostri confini. Ora la nazione ha un dovere da compiere lassù, ed io debbo, purtroppo, dire che, qualche volta, non si sente lo spirito della nazione operosamente presente nell'alto Adige. E questo intervento delle energie sane e ricche della penisola che noi desideriamo!

I più grandi librai che si sono arricchiti col lavoro intellettuale italiano, hanno il dovere di impiantare lassù una succursale con grandi mezzi, mettendo in mostra le più belle pubblicazioni italiane di lettere, scienza, arte, filosofia. Sarebbe una propaganda utilissima e, alla lunga, anche un buon affare in mezzo a forestieri che convengono da ogni parte del mondo. Che cosa volete che faccia un povero commissario generale, da solo, se le forze vive economiche e culturali della Nazione non intervengono? Ora io debbo confessare che la Nazione non ha assistito gli sforzi del Governo per rendere l'Italia sempre più forte e rispettata economicamente e politicamente nell'alto Adige. Io invoco da voi tutti questo aiuto.

La popolazione tedesca, la massa della popolazione tedesca, l'onorevole Giardino l'ha ben definita, è buona, non ci è ostile.

Mi permetta il senatore Bergamini di dire una parola tedesca (*ilarità*): *Ruhe und Arbeit* (lavoro e pace) invocano quei contadini! Mi ricordo che una volta si presentarono a Merano i sindaci del distretto. Erano guidati da un fervidissimo nazionalista tedesco che, seppi poi, aveva voluto mettersi alla testa di tutti i sindaci che si presentavano per la prima volta al commissario del Governo. Il bollente pangermanista fece un pomposo discorso di protesta, contro il trattato di S. Germano, parlò dei punti violati di Wilson, ecc. Io risposi: Escano! qui non c'è da discutere nessun trattato! Chi deve parlare di affari comunali, rientri; gli altri tornino ai loro villaggi. Sono rientrati, dopo, i sindaci contadini ad uno ad uno. Cia-

scuno faceva gli elogi dei carabinieri e dei soldati italiani, che furono per loro una sorpresa per la cortesia, per la bontà, per l'operosità benefica. Ma il sindaco rurale non avrebbe mai dette queste cose innanzi al sindaco nazionalista urbano che li capeggiava. A quel professore Goad, che ho citato in principio del mio troppo lungo discorso, più volte i tedeschi, a quattr'occhi, dicevano: Badi, noi siamo contenti degli Italiani, ma, per l'amor di Dio, non dica che io ho parlato in questo modo.

I sindaci rurali sono soddisfatti. Il buon senso fa loro capire che la corona vale qualche cassetta meno della lira, che noi non siamo e non diventeremo mai degli oppressori; quindi la situazione psicologica della regione migliora ogni giorno. La nazione italiana prenda coraggio, venga lassù, lavori con grandi mezzi, organizzati interessi solidi. Io vi posso assicurare che gli Italiani, i quali hanno valore reale, sono stimati dai Tedeschi e trattati coi dovuti riguardi. (*Applausi, molti senatori si congratulano con l'oratore*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviata a domani. Non essendo opportuno interrompere l'importante discussione dell'interpellanza sull'Alto Adige, la votazione per la nomina di un membro della Commissione d'inchiesta sulle terre liberate, che avevo annunciato per domani, avrà luogo invece in principio della seduta di lunedì.

Annuncio di interpellanze e interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Interpellanza:

Interpello l'onorevole ministro della Giustizia per conoscere se non creda opportuno e necessario, onde rendere più sollecita e meno dispendiosa la amministrazione della giustizia, oltrechè riformare le circoscrizioni giudiziarie:

1° Sostituire al rito sommario civile il rito formale con termini procedurali abbreviati;

2° aumentare la competenza dei pretori almeno fino a lire cinque mila;

3° restituire a tutti i tribunali del Regno, chiamandone a far parte anche i giudici tecnici, la competenza a giudicare le questioni sulle acque oggidi affidate a Corti regionali;

4° rendere obbligatoria da parte dei giudici la relazione sulla causa tanto avanti i tribunali quanto avanti le Corti di appello;

5° semplificare le tasse giudiziarie e renderle proporzionate al valore delle cause;

6° migliorare le condizioni delle professioni forensi.

Nuvoloni.

Interrogazioni :

Interrogo il ministro degli esteri per conoscere le direttive generali che vengono seguite nella scelta dei nostri consoli all'estero: e per sapere le ragioni speciali che hanno indotto il Governo a preferire un suddito spagnuolo ad un connazionale per l'importante sede consolare di Sevilla: il quale fatto ha suscitato vive proteste da parte di quella numerosa e fiorente colonia italiana.

Rava.

Interrogo il ministro della pubblica istruzione e del tesoro per sapere se non ritengano doveroso di provvedere, senza ulteriore indugio, al pagamento dei compensi dovuti al personale di custodia delle Reali accademie di belle arti, per il lavoro straordinario compiuto durante lo scorso anno scolastico: il ritardo del quale pagamento mette le famiglie del personale medesimo in grave disagio economico ed è causa di vivo malcontento.

Nava.

Ai ministri dell'interno, della giustizia e del lavoro per sapere il motivo pel quale il Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1594, contenente le norme per il censimento generale della popolazione nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi del 1920, colle annesse istruzioni, sia stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'8 dicembre 1921, cioè sette giorni dopo che il censimento ebbe luogo in quelle provincie, fatto tanto meno comprensibile da che l'ultimo articolo del predetto decreto dispone che esso entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Carlo Ferraris

Interrogo l'onorevole ministro degli esteri per conoscere per quali motivi tra la Francia e l'Italia non si addivenne ancora ad un accordo per l'abolizione del visto ai passaporti che si rende ogni giorno più molesto e rende ognora più difficili le comunicazioni e le relazioni commerciali tra i cittadini dei due popoli confinanti, mentre da tempo fu abolito tra la Francia, il Belgio e l'Inghilterra.

Nuvoloni.

Interrogo l'onorevole ministro dei lavori pubblici per quali ragioni non si è dato ancora corso alle insistenti richieste del Municipio della città di Barcellona Pozzo di Sotto, la più popolata della provincia di Messina dopo il capoluogo, minacciato seriamente dalle inondazioni dei torrenti Longano ed Idria, malgrado le replicate richieste fatte da quell'amministrazione comunale per evitare possibilmente facili danni.

Di Sant'Onofrio.

Il sottoscritto riferendosi a sua precedente interrogazione del 16 settembre ed alla risposta scritta del ministro dei lavori pubblici, rivolge nuova interrogazione allo stesso ministro per sapere :

1° Quali provvedimenti siano stati presi in seguito all'accurato esame da lui promesso delle condizioni del passaggio a livello dei Moricotti al K 134 della linea ferroviaria Spoleto-Terni ;

2° Quali responsabilità siano state accertate a carico di chi ha lasciato incustoditi e mantiene incustoditi passaggi a livello che non si trovano, neppure approssimativamente, nelle condizioni volute dal decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1608.

Sinibaldi.

Al ministro della giustizia e affari di culto, per sapere se e quando intenda presentare al Parlamento, per la sua conversione in legge, il decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, consentendo in radicali, pratiche, opportune modificazioni.

Lagasi.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Seguito dello svolgimento della interpellanza del senatore Tamassia e Vitelli, al Governo.

III. Svolgimento delle interpellanze: Giardino, al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno; Mosca, al presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri degli affari esteri e delle colonie; Del Giudice, al ministro della pubblica istruzione; Mortara, al Presidente del Consiglio e al ministro della giustizia e Petitti Di Roreto, al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed al ministro della guerra.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Indennità di caro-viveri agli impiegati delle provincie e dei comuni (N. 167);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1189, che rende unica per tutto il Regno la data dell'inizio dell'anno giudiziario (N. 46);

Provvedimenti per riparazioni di strade nella provincia di Trapani (N. 177);

Conversione in legge dei Regi decreti 14 gennaio 1917, n. 191, 1° febbraio 1917, n. 325

e 27 aprile 1919, n. 812, relativi alle Regie Gallerie di arte moderna di Roma e di Firenze e alla sistemazione degli edifici monumentali di San Miniato al Monte (N. 35);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 733, approvante la convenzione per l'acquisto da parte dello Stato della Biblioteca Chigiana e dei quadri, sculture ed altri oggetti d'arte esistente nel palazzo Chigi (N. 38);

Proroga dei termini stabiliti dalla legge 16 luglio 1914, n. 665, circa i lavori di ricerca d'acqua in Sardegna (N. 193);

Concessione di pensione straordinaria alle famiglie di Cesare Battisti, di Nazario Sauro, di Fabio Filzi e di Damiano Chiesa (N. 206);

Conversione in legge del Regio decreto n. 1674, in data 14 novembre 1920, che proroga per 6 mesi le disposizioni del decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 428, circa la giurisdizione del Tribunale militare in Zara (N. 207).

La seduta è tolta (ore 18.55).

Licenziato per la stampa il 26 dicembre 1921 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XLIII TORNATA

SABATO 10 DICEMBRE 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi.

Congedi	pag. 1209
Disegni di legge (Presentazione di)	1218, 1222
Interpellanze (Svolgimento di):	
« Dei senatori Tamassia e Vitelli intorno alla politica seguita nell'Alto Adige »	1210
Oratori:	
BONOMI, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	1222
CREDARO	1210
GIARDINO	1226
TAMASSIA	1227
SPIRITO	1213
VITELLI	1210
« Del senatore Petitti di Roreto intorno alla sistemazione delle salme e alle onoranze da rendersi agli ufficiali e ai soldati morti eroicamente in Macedonia »	1227
Oratori:	
GASPAROTTO, <i>ministro della guerra</i>	1228
PETITTI DI RORETO	1227, 1230
Interrogazioni (Annuncio di)	1230
(Risposta scritta ad)	1231
Relazioni (Presentazione di)	1218, 1228

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Bombig di giorni otto, Pavia di giorni due. Se non si fanno osservazioni questi congedi si ritengono accordati.

Rinvio di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interrogazione del senatore Presbitero al ministro dell'industria e del commercio: « Sulla opportunità di una propaganda commerciale all'estero e sul modo come intenda di svolgerla ».

Questa interrogazione, per comune consenso dell'interrogante e dell'onorevole ministro, è stata rinviata a lunedì.

L'ordine del giorno reca l'interrogazione dei senatori Lamberti, Pellerano, Pianigiani, Sanarelli, Supino, Vitelli, Cocchia, Pagliano, Garofalo, Di Terranova, Bonazzi, Colonna Fabrizio, Rattone, Gioppi, Sandrelli, Triangi, Torrigiani Luigi, Mariotti al ministro della pubblica istruzione: « Per conoscere se sia stata ultimata la edizione critica degli scritti Petrarqueschi stabilita con apposita legge del 27 giugno 1904, che assegnava per la medesima un contributo di lire 8000 annue fino alla concorrenza di lire 40 mila. E a qual punto si trovino i lavori per l'erezione di un monumento al Petrarca in Arezzo per il quale lo Stato con la stessa legge stanziava lire 60 mila da pagarsi all'autore del monumento, prescelto per concorso, dopo la inaugurazione.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e affari di culto, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici.

BISCARETTI, *segretario*. Legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

« E qualora per difficoltà giustificata insorta, sia stata sospesa la pubblicazione degli scritti e la prosecuzione dei lavori attinenti al monumento, gli interroganti pregano l'on. ministro a far loro conoscere gli intendimenti del Governo perchè le due opere costituenti le onoranze che l'Italia con grande ritardo decretava ad uno dei suoi più grandi concittadini abbiano il loro compimento ».

L'onorevole ministro della pubblica istruzione prega gli onorevoli interroganti a voler rinviare questa interrogazione a giovedì.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lamberti.

LAMBERTI. Credo di farmi interprete del sentimento di tutti gli altri firmatari accogliendo la domanda dell'onorevole ministro dell'istruzione, perchè vediamo in questo provvedimento una buona disposizione del ministro ad accogliere le nostre domande.

PRESIDENTE. Allora rimane stabilito che questa interrogazione è rinviata a giovedì.

Seguito dello svolgimento dell'interpellanza dei senatori Tamassia e Vitelli al Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dello svolgimento dell'interpellanza dei senatori Tamassia e Vitelli al Governo: « Intorno alla politica incoerente e fiacca seguita nell'Alto Adige: politica che compromette gravemente, insieme con la difesa dell'italianità nella scuola e in tutte le relazioni della vita civile, il prestigio e la dignità dello Stato, rendendo persino difficile lo stabilirsi di una durevole cordialità di rapporti fra le due nazionalità conviventi ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vitelli.

VITELLI. Onorevoli colleghi, vogliate permettermi di cominciare oggi con un doveroso atto di contrizione.

LAMBERTI. Forte!

VITELLI. Onorevole Lamberti, me l'hanno già detto ieri di parlare più forte ed io sono costretto a rispondere quello che risposi ieri: *cupidum, patres optimi, vires deficiunt*. Del resto, voglio anche aggiungere che i colleghi non si devono troppo dolere se la mia modesta parola non giunge al loro orecchio. I miei sentimenti sono tanto all'unisono con quelli di tutti voi, che se anche le mie parole voi non

sentite, potete essere sicuri che ai nostri comuni sentimenti esse rispondono. L'essenziale sarebbe che mi sentissero da quel banco (*accenna al banco dei ministri*); e da quel banco non ho avuto finora nessuna lagnanza.

Dunque, comincerò da un atto di contrizione. Ieri l'onorevole Credaro rivolse un monito a noi che avevamo parlato con un po' di biasimo per la politica finora seguita nell'Alto Adige. Egli ricordò le savie e belle parole che il nostro illustre Presidente ebbe a pronunciare nella Camera dei Deputati il 27 settembre 1919, e vi aggiunse una altrettanto bella sentenza di Giuseppe Mazzini.

Ora, quelle belle parole del nostro Presidente le avevo anche io sul mio banco fra i miei appunti. Non avevo avuto il piacere di sentirle il 27 settembre 1919, perchè allora non ero ancora nato... alla vita politica, ma non mi era costata molta fatica cercarle, non dirò nelle ponderose collezioni degli Atti parlamentari, ma in un articolo dove recentemente il nostro Presidente stesso le ha opportunamente riprodotte; e se la memoria in questo momento non m'inganna, in quello stesso articolo era anche la sentenza mazziniana, così opportunamente rievocata dal senatore Credaro. Io non le ripetei quelle parole per il giusto timore di trattenere il Senato più a lungo che a me non convenisse; ed oggi provo non già invidia per il senatore Credaro, perchè l'invidia non rientra nelle mie abitudini, ma grande e profondo dispiacere per non aver reso esplicito omaggio alla sapienza politica del nostro amato Presidente. A parte però questo mio dispiacere, proprio non intendo come l'onorevole Credaro quel monito solenne abbia voluto rivolgere all'onorevole Tamassia, all'onorevole Giardino e a me. Proprio a noi cioè che in tutti i toni avevamo detto e ripetuto il nostro aborrimiento per una politica che ai tedeschi dell'Alto Adige ricorresse in qualsivoglia modo l'aborrita politica dell'Austria scomparsa.

Questo era il mio doveroso atto di contrizione, e fatto l'atto di contrizione passo all'enumerazione dei peccati, peccati veramente non miei, ma piuttosto dell'onorevole Credaro (*si ride*): peccati veniali quanto si voglia, ma sempre peccati. Oserei intanto dire che un primo leggerissimo peccato di ingratitudine egli ha commesso verso di me, perchè proprio io, lassù a

Trento, mi ero ribellato, ero insorto contro l'idea che tutta intiera la responsabilità della politica italiana nell'Alto Adige fosse attribuita a lui: e mi sia lecito aggiungere che io debbo appunto all'onorevole Credaro, quando non era ancora uomo politico....

CRE DARO. Cinquant'anni fa.

VITELLI. Beato Lei che era già uomo politico ad undici anni! Voglio dire che io aveva imparato proprio da lui, cioè da un suo bel libro sui filosofi dell'antica « Accademia », esser cosa molto prudente seguire il precetto di un grande filosofo, Carneade, e *cohibere iudicium*. Io dunque non avendo allora elementi sufficienti per distribuire equamente la parte delle presunte colpe fra lui e il Governo, pensai bene che dovessi *cohibere iudicium*, come il suo Carneade (*si ride*).

Ma ieri stesso l'onorevole Credaro, o per nobile generosità di animo, o perchè veramente si crede colpevole lui di tutte le colpe, mi ha liberato da ogni incertezza.

CRE DARO. Non le avete ancora dette queste colpe, sono queste che voglio sapere.

VITELLI. Il fatto è che egli non ha risposto a quello che avevo detto io, ma è venuto enumerando le altre sue benemerenzze, mentre di quelle sue altre benemerenzze non avevamo dubitato. Insomma, comunque sia, ho l'impressione che egli voglia essere considerato supergiù come il solo responsabile; ed io, in fin delle fini, non posso contrastarglielo: contento lui, contenti tutti.

Egli ha però declinata decisamente ogni responsabilità nella faccenda delle epigrafi sul cippo; ma anche per questo avevo forse io detto che la colpa fosse sua? Egli ha voluto dirci con molta enfasi che il monumento bellissimo è opera di un nostro illustre collega, Luca Beltrami. E avevo forse io detto che non fosse un bellissimo monumento architettonico? Egli ha voluto far sapere il nome dell'autore dell'epigrafe, anzi di alcune epigrafi (non di tutte, perchè una è degli austriaci), e ci ha detto che ne è autore il professore Cristofolini, anche a me molto caro come valoroso cultore di studi classici ed autore di un notevole studio sulla critica di Sofocle, oltrechè notissimo per il suo grande e sincero patriottismo. Ora io nulla aveva detto che potesse intaccare la fama di questo patriota, e mi ero solamente

fermato non sulla lettera, ma sullo spirito di quella epigrafe. Ed io non crederò mai e poi mai che quella epigrafe l'abbia voluta il Cristofolini, di sua iniziativa. Può certamente averla voluta così il presidente francese della Commissione interalleata, e ringraziamo Dio se si è detto soltanto che il trattato fu concluso in terra straniera: si poteva dire magari che il confine ce lo avevano generosamente regalato i nostri alleati d'oltre Cenisio!

Del resto quello che disse a questo proposito l'onorevole Credaro non è interamente esatto. Egli affermò categoricamente che nulla sapeva delle iscrizioni col *terminus Sangermanensi foedere consecratus*.

Ma fin almeno dai primi di Settembre (posso assicurarne il Senato) le epigrafi erano state testualmente ed esattissimamente comunicate in primo luogo al ministro degli affari esteri, in Roma; in secondo luogo al Presidente del Consiglio dei ministri nell'Ufficio centrale delle nuove provincie, in Roma; e in terzo luogo al Commissariato civile della Venezia Tridentina, in Trento...

CRE DARO. Come cosa fatta.

VITELLI. *De minimis*, ho pensato io, *non curat praetor*: l'epigrafe Le fu comunicata, e nulla impediva che Ella la dicesse sconveniente....

CRE DARO. No, no, non era in mio potere.

VITELLI. Amo credere piuttosto che Le sia parso un particolare di così poca importanza da dimenticare persino di aver vista l'epigrafe.

Ma voglio persino ritrattare il mio biasimo di quella epigrafe, perchè essa, appunto perchè così sconveniente sul Brennero, ci potrà far molto comodo, quando al governo sembrerà opportuno e bello mettere un cippo analogo fra Zara e Sebenico; sarà allora molto a proposito inscrivervi *Terminus Rapallensi foedere consecratus*; perchè noi italiani non riconosciamo altra consacrazione di quel confine se non quella del patto di Rapallo.

Nulla avevo detto io, onorevole Credaro, della signora o signorina Pözl, e mi rallegro ciò nonostante che parole sconvenienti verso il Re d'Italia da quella signorina non fossero pronunciate. L'onorevole Credaro con aria trionfante ci disse che l'autore stesso della relazione scolastica al congresso di Trento ha ora smentito quel brutto aneddoto: ma quel rela-

tore aveva raccontato anche che quella signorina è una creatura del pangermanismo; che ebbe la sfacciataggine di rispondere all'autorità scolastica: « il Municipio vi butterà con la vostra scuola sulla strada »; che non ebbe mai a scuola una parola di riconoscenza e di lode per l'Italia, ma solo per il Municipio; che il professore tedesco Weber nella prima seduta del Consiglio comunale di Bolzano la chiamò inetta alla dirigenza (*sic*); infine che questa signora o signorina nacque ed è domiciliata in Austria, venne a Bolzano nel settembre del 1918...

CREDARO. Del 1915! È in corso una inchiesta al riguardo...

VITELLI. Io non volevo fare altro che domandare a Lei, onorevole Credaro; sono smentite addirittura tutte queste notizie? In parte esse possono essere inesatte, ma resta sempre qualche cosa. E soprattutto mi importerebbe sapere se questa signorina avesse diritto alla opzione; perchè, se all'opzione non aveva diritto, con quale diritto fu messa ad insegnare in una scuola nello Stato italiano?

Il Senatore Credaro ci enumerò ieri molte sue benemerienze scolastiche. Non ho motivo per dubitarne. Nessuno più di me è disposto a riconoscere le benemerienze che egli ha, ma nonostante che egli abbia smentito alcune delle notizie portate da noi, troppo ve ne sono ancora che rispondono all'immagine presentata ieri dal senatore Tamassia.

Un grave errore è stato commesso col voler risparmiare. Se c'era paese in cui occorresse senza esitazione spendere molto e presto, specialmente per gli edifici e per il personale scolastico, erano le terre redente, erano in primissimo luogo i paesi abitati da popolazioni di stirpe tedesca, perchè queste hanno innato il sentimento del rispetto alle loro belle e bene ordinate scuole; non bisognava dar loro lo spettacolo di una Italia meno grande e meno curante della scuola di quello che fossero le autorità tedesche. Non bisognava esporre la minoranza italiana alla tentazione di ricorrere alle scuole tedesche. In che modo bisognava fare? Con provvedimenti eccezionali, naturalmente. Trattandosi di circostanze straordinarie, non era naturale di provvedervi con mezzi affatto eccezionali? È forse un provvedimento

di ordinaria amministrazione l'annessione di una regione come l'Alto Adige? L'onorevole Credaro, con molta soddisfazione propria, ci ha comunicato che un nuovo decreto obbligherà le famiglie italiane a mandare i loro figliuoli alle scuole italiane, comminando delle pene ai trasgressori. Non dubito che egli stesso avrà ispirato questo decreto. Onorevole Credaro, ella, per dire che avevamo torto, ci ha attribuito il desiderio di un ritorno ai metodi austriaci; ed ha accennato persino al bastone austriaco! Nessuno più di noi, lo ripeto, abborre che l'Italia usi, sia con tedeschi sia con italiani, quei metodi che resero tristamente celebre l'Impero austriaco, che pure in tanta parte di Governo ebbe la più sapiente amministrazione che si conosca.

Italiani e anche tedeschi conviene attrarre nelle nostre scuole italiane non con atti di imperio, con le multe e con la prigione, ma con la bontà della nostra scuola e degli insegnanti nostri. Senza questa bontà io oso dire che non abbiamo diritto di costringere i nostri cittadini, sia pure di nazionalità italiana, a trasformarsi in tante Medee della favola che dicano: *video meliora proboque, deteriora sequor*; e i *deteriora* sono le nostre scuole! Onorevole Credaro, dopo il suo discorso di ieri io non mi sento più in grado di ripetere che non ho ancora elementi bastevoli per distribuire equamente le responsabilità dei mali dell'Alto Adige.

Ella è, se non erro, da due anni e mezzo almeno, Alto Commissario con Governi alquanto diversi l'uno dall'altro: *consulibus*, come dicevo ieri, Nitti, Giolitti, Bonomi... — Qui mi sovviene quanta ragione avevo anche di dire che bisogna esser cauti col latino, quando si parla di politica moderna, specialmente col latino classico. Dopo *consulibus* si aspetterebbero classicamente due soli nomi, ed io ho dovuto metterne tre: per amore della pura classicità vorrei di gran cuore sopprimere il primo nome (*ilarità*), ma non lo faccio per rispetto alla verità storica.

Dunque, onorevole Credaro, se le sembra che tutto vada ottimamente sotto la sua direzione, purchè molti italiani vengano nell'Alto Adige a guadagnarsi la stima dei tedeschi, e se d'altra parte sembra a me che parecchie cose vadano male, e andranno anche peggio col tempo, lascio a lei di indovinare quale ne-

cessariamente deve essere il mio desiderio. (*Approvazioni*).

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Onorevoli colleghi! Non era mia intenzione di prendere parte a questo dibattito che, soprattutto nella seduta di ieri, si è elevato ad una altezza degna della solennità di questa Assemblea; ma una affermazione dell'on. Credaro, che cioè non si potessero togliere nell'Alto Adige alcune iscrizioni stradali dell'epoca austriaca, mi indusse a chiedere la parola, e di questa approfitterò con la vostra benevolenza per aggiungere qualche cosa, che entra precisamente nella sostanza della interpellanza e che, francamente, mi pare sia stata un po' trascurata. Penso che a darle il necessario ed anche pratico sviluppo faccia d'uopo rilevare alcune altre manchevolezze dell'azione governativa e indicare e richiedere alcuni mezzi per rendere più efficace l'azione stessa in quella nuova provincia italiana, e per mantenere alte l'autorità e la dignità dello Stato.

L'onorevole Credaro disse che la difesa nazionale nelle nuove nostre provincie deve avere principalmente base economica, ed una efficace azione politica esercitata soprattutto nelle scuole.

Circa la base economica, io convengo perfettamente in quel che disse il senatore Credaro, e lo ringrazio; già altra volta, qualche anno addietro, quando ebbi occasione di incontrarlo nell'Alto Adige, accennò a quel programma, che egli largamente ha illustrato ieri. Epperò a questa parte dell'azione del Governo do tutto il mio consenso; e mi auguro che a tutta quella catena d'interessi da lui enunciata, che effettivamente costituisce ottimo mezzo per stringere i nostri rapporti e la nostra migliore intesa con le popolazioni mistilingue di quelle nuove provincie, sarà dato sempre maggiore incremento, con tutti i mezzi che sono a disposizione del Governo.

Ed ora poche osservazioni su quanto si è detto circa la scuola. Io debbo constatare che l'interpellanza ha dato già un notevole risultato, perchè eravamo tutti preoccupati ed ignari di ciò che avveniva lassù; e le notizie fornite dal senatore Credaro, in questa parte, ci hanno sollevato il cuore, mostrandoci che il Governo vuole, per lo meno ora, aprire gli occhi ed esercitare un'azione energica. Ma, mi permetta

l'onorevole Presidente del Consiglio, e mi permetta anche l'on. Credaro che io, in base alle sue stesse dichiarazioni, faccia qualche rilievo.

Egli ha detto che nel territorio mistilingue, che poi ha bene specificato che comprende cinque valli ladine...

(*Voci*). Non è così.

SPIRITO... Ebbene, dirò soltanto nelle due valli ladine di Val Gardena e di Val di Badia, allo scoppiar della guerra fu dall'Austria vietato l'uso della lingua italiana, mentre prima era consentito l'uso della doppia lingua.

Avvenuto l'armistizio ed occupate quelle valli dal nostro esercito vincitore, il divieto doveva naturalmente cessare, poichè tutti consentiranno che l'uso della nostra lingua sia il miglior mezzo di espansione dell'italianità e di affermazione del nostro dominio sul territorio nazionale. Invece che cosa avvenne? Nel 1919, dice il senatore Credaro, l'autorità italiana propose che fosse ripristinato l'uso della lingua italiana nelle chiese e nelle scuole; ma le proposte non furono accettate, e d'allora il Governo è rimasto inerte ed assente quasi, perchè soltanto nel 1921 (cioè due anni dopo), quando i vescovi principi di Bressanone e di Trento decretarono che fosse ristabilito l'uso della lingua italiana nelle chiese di quelle valli, col divieto dell'uso della lingua tedesca, allora soltanto il Governo italiano ha preso i suoi provvedimenti. E quali? Il provvedimento dell'autorità civile dev'essere quello del decreto 26 settembre ultimo, che per maggiore disgrazia fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* appena il 3 dicembre 1921. Ora, non vi pare codesta una vera debolezza, una incertezza di azione governativa, o di commissariato?

Io non intendo fare opposizione di nessun genere ad alcuno, ma è solo mio proposito di indicare quale debba essere in quelle provincie l'azione vigile ed illuminata delle autorità italiane. Certa cosa è che passarono ben due anni senza fare nulla. In quei due anni l'azione del Governo fu presso che negativa, forse perchè l'autorità non credeva di avere in sé la potenza, la forza di imporre il ripristino della lingua italiana; questo potere il Governo lo ha sentito soltanto quando vi fu richiamato dal decreto dell'autorità ecclesiastica.

Ma passiamo anche sopra a tutto questo, e non se ne parli più.

L'Italia ha diritto di ritenere con assoluta sicurezza che da oggi in poi, dopo di avere ottenuto il ripristino della lingua italiana, prima nelle chiese, poi nelle scuole, non si verificherà più quello che dolorosamente e tristamente si è verificato sino al mese di giugno dell'anno corrente, vale a dire che in alcune scuole dell'Alto Adige non solo si vietava ai bambini di cantare le canzoni italiane, ma i maestri incitavano, permettevano, che si cantassero le canzoni dell'impero e l'inno ad Andrea Hofer.

(L'onorevole Credaro fa segni di diniego).

Onorevole Credaro, io vorrei prender atto del suo diniego, ma ho qui documenti in contrario. Il Comitato Milanese della « Dante Alighieri » ebbe ad accertare quanto ho detto, come risulta da uno scritto che quel Comitato distribui anche a tutti i nostri colleghi. In questo scritto si dice che si cantavano nelle scuole a coro, e si udivano, le canzoni dell'impero e l'inno ad Andrea Hofer.

Permettetemi, onorevoli colleghi di aggiungere un'altra osservazione.

Tutto ciò poteva avvenire perchè fino al giugno ultimo noi avevamo nell'Alto Adige un ispettorato semplicemente tedesco; era naturale perciò che i maestri del vecchio regime facessero quello che credevano, è spiegabile come si verificassero anche altre e forse più gravi manifestazioni anti-italiane, che io non voglio qui ricordare, ma che l'onorevole Credaro conosce bene.

Io mi compiaccio che egli abbia potuto assicurarci di aver creato un corpo di ispettori, che io spero sapranno intendere la delicata loro missione, quella di suscitare il sentimento della nazionalità italiana e di ripristinare l'autorità dello Stato.

Mi permettano, onorevoli colleghi di fare ora un'altra osservazione e di dare un timido suggerimento, perchè io sono un incompetente.

Ma non mi attribuiscono per questo una tinta che io non ho; anzi da questo lato e per tutto quello che è estraneo alla quistione dell'Alto Adige sono avversario convinto di una tendenza che è, sebbene assai simpaticamente per le persone, fortemente rappresentata nel gabinetto; io ritengo esiziale alla politica liberale italiana l'azione del partito popolare. Ma a parte ciò, poichè dobbiamo essere uomini po-

litici e pratici, mi auguro che la considerazione che vengo a fare sarà tenuta in conto dall'onorevole Presidente del Consiglio, dal ministro della pubblica istruzione e dall'onorevole Credaro, perchè essi sono competenti e dispongono di varietà di mezzi per provvedere. Noi nell'Alto Adige ci troviamo in condizioni d'inferiorità; è difficile che le nostre scuole italiane possano far concorrenza alle scuole tedesche. Le ragioni di questo fatto sono molteplici; ma ve n'è una che è la più delicata. Nelle scuole tedesche s'insegna la religione, e la popolazione dell'Alto Adige, come tutti sappiamo, è estremamente religiosa; per ciò essi preferiscono le scuole tedesche, tanto più che vi è una propaganda attivissima esercitata prima ed anche oggi, diretta a denigrare la scuola italiana, qualificandoci atei, e massoni. A quella gente si dà tuttora ad intendere che l'Italia tiene sempre il Papa prigioniero. È questa la ragione principale del fatto che le scuole italiane sono poco frequentate.

Ad uomini di tanta competenza come quelli che sono al governo e come l'onorevole Credaro, che avventurosamente in questa materia è un tecnico, dirò soltanto: vedano se c'è il modo di smorzare questa antipatia, questa prevenzione contro le nostre scuole, introducendo in qualche maniera l'insegnamento religioso; sono sicuro che ciò molto influirebbe a convincere i padri di famiglia dell'Alto Adige a mandare i loro figli alla scuola italiana.

Finisco con la scuola, e passiamo ad esaminare altri profili dell'importante problema politico.

Io credo o signori, che noi dobbiamo tener conto di un complesso di fatti esteriori che hanno grande importanza così per la gente dell'Alto Adige come per noi appartenenti alle antiche provincie d'Italia.

Chi va nell'Alto Adige, dico Alto Adige riferendomi tassativamente alla regione da Bolzano in poi; non parlo di Trento e di quelle popolazioni che tennero sempre alto, nonostante sacrifici lunghi ed immani, il patriottismo nazionale, e con decoro ed orgoglio, e noi onoriamo qui i loro degni rappresentanti; chi va a Bolzano, dunque dicevo, immediatamente si domanda: « Siamo in Austria o siamo in Italia? ». Si va in tram, e non si hanno che biglietti scritti unicamente in tedesco; si per-

corrono strade che hanno tutte ed esclusivamente nomi tedeschi ed austriaci; a Grès presso Bolzano, che sarebbe la Portici o la Frascati di Bolzano non si vedono che i nomi di tutti gli arciduchi e di tutte le arciduchesse austriache; si vedono gli armigeri comunali che indossano ancora la divisa austriaca; e tante altre cose simiglianti. Allora mi domando: « siamo noi in Italia o siamo ancora in Austria? L'onorevole Credaro disse ieri che non possiamo obbligare il Comune a togliere quelle denominazioni; credo non sia esatta tale affermazione, ma vedremo più tardi se c'è da fare qualcosa; se lo Stato ha esercitato efficacemente i suoi diritti e le sue potestà, fra gli altri, verso il famoso sindaco di Bolzano.

Io penso che alle strade non si debbano togliere mai i nomi storici, questi lasciamoli; la storia è la storia, ed è patrimonio di ogni paese, e perciò sono contrario a codeste innovazioni stradali; quando nei miei paesi vedo che in certe strade che ricordano fatti storici, vengono sopresse quelle antiche denominazioni e sostituite con altre nuove, me ne accoro. Ma quando quelle denominazioni vogliono rappresentare tuttora, con sanguinosa ingiuria al nostro patriottismo, il ricordo di decine di anni o di secoli di oppressione e di martirio dei nostri popoli, il vedere ricordati i nomi dei carnefici, i nomi dei più biechi nostri nemici, allora non è possibile non ammettere che vi debba essere un'autorità dello Stato che imponga che quei nomi siano tolti, perchè dopo la nostra vittoria essi sono un insulto permanente a quanti italianamente pensano ed a quanti italianamente soffrirono ogni sorta di sacrifici. (*Approvazioni*). Per lo meno, se anche una parte di quei nomi dovesse restare, sarebbe indispensabile imporre l'uso della doppia lingua. A me sembra che ciò sia un incontestabile diritto.

Incontrai a Bolzano un avvocato romano, l'avv. Pateras, che in un grande albergo di Bolzano aveva trovato il regolamento scritto in solo tedesco, e mi diceva: « io non conosco il tedesco; io devo avvertire quando debbo ripartire; devo sapere quello che si paga; devo conoscere i miei doveri, perchè non si scherza lassù coi regolamenti, ma è assurdo ed umiliante che in un paese italiano il regolamento di albergo sia scritto in tedesco! ».

Da questo fatto e da cento altri che non voglio enumerare, desumo che il Governo debba

prendere una direttiva precisa, affinché pur dalla visione di segni e fatti esteriori chiunque si rechi nell'Alto Adige abbia la sensazione di essere in Italia; e coloro che abitano quella regione alla loro volta, devono sentire che l'Italia li comanda, che li sventola la bandiera italiana. Se voi questi fatti di debolezza e di deficienza lasciate ancora sussistere, ne deriverà il consolidamento di quella opinione che ricordava anche l'on. senatore Giardino, e che tutta la gente di lassù ripete: « Voi italiani siete degli occupatori provvisori! Ma quando andrete via? ».

Dunque bisogna allontanare tutte quelle cose che sono il ricordo parlante e permanente del nefasto dominio austriaco; onorevoli ministri, dovete assolutamente far sì che in quei paesi ogni manifestazione esterna debba essere tale che rappresenti nella coscienza nostra e nella coscienza degli allogeni che colà c'è l'Italia e non altro che l'Italia.

Solo in tal modo si può evitare il ripetersi di fatti come quello cui ebbi ad assistere a Bolzano, in un ufficio ferroviario ad occasione di una spedizione ferroviaria. Era allo sportello una signorina tedesca; costei aveva parlato per dieci o quindici minuti con un altro tedesco; ma quando si presentò un italiano, gli chiuse lo sportello sul viso. Io non mi unii al coro d'indignazione di parecchie persone presenti, poichè non volli che le cose prendessero cattiva piega; ma mi rivolsi a un ferroviere italiano, che era, credo, un capo gestione o addetto alla gestione, e lo invitai a considerare se fosse ammissibile che per solo odio all'italiano che veniva a chiedere il suo biglietto od a fare una urgente spedizione di bagagli, si dovesse agire con tanto sgarbo ed ineducazione, ed egli mi rispose: « caro onorevole, non sa che qui siamo in Austria? » Tiratene, onorevoli colleghi, voi le conseguenze; chi comanda sono sempre gli austriaci, perchè noi non abbiamo fatto nulla che affermi la nostra sicura presa di possesso di quello che è diritto d'Italia ed è paese italiano.

Ancora un episodio on. colleghi, e me lo ricorda l'on. Giunti che vedo qui presente. Egli era ad Oberbozen, dove in un pomeriggio doveva aver luogo un trattenimento musicale, mi pare; di gente allogena non ce n'era 50, ma vi erano 500 villeggianti cioè 500 anime italiane, premurate ad intervenire con relativi biglietti. Ebbene, il programma, le autorità,

gli artisti, tutto era tedesco. Era un'ingiuria alla nostra nazione, agl'intervenuti, e difatti, pieno di sdegno un cittadino italiano si rivolse all'on. collega Schanzer che era anche fra i presenti, e domandò se fosse lecito che in un paese italiano, al cospetto di tanta cittadinanza italiana, si osasse parlare ancora, e soltanto in lingua tedesca.

Fu necessità sospendere il trattenimento!

E finisco con ricordare un fatto cui presenziai.

In una domenica dell'agosto ultimo ero a S. Ulrich (ora *Ortisei*). Voglio ricordare quel paese, perchè già avete saputo che era quello un covo di tedeschi rinnegati o austriaci che fossero; si è dovuto espellere il Segretario Comunale; avete dovuto, on. Credaro, espellere una maestra, e anche l'on. Tamassia ne sa qualcosa. Ora resta il sindaco o borgomastro. Era di domenica e gran folla usciva dalla chiesa; certamente erano tre quarti di villeggianti o cittadini delle provincie antiche d'Italia, romani, napoletani, milanesi; non v'erano 100 persone del luogo. Ma il borgomastro, proprio in quel momento, di fronte a centinaia di italiani salito sul pianerottolo di un terrazzino esterno di una casetta sporgente sulla piazza medesima, parlò a quella popolazione in tedesco, esponendo i fatti più importanti della settimana, gli atti dell'autorità, i prezzi del mercato e simili cose; in italiano non una parola.

Ora tutto questo costituiva ingiuria grave ed atroce che si faceva ad oltre 500 italiani, che pure avevano diritto di conoscere di che si trattasse (*commenti*).

Usciamo dal campo di questi fatti minuti, e brevemente dirò di altre cose riflettenti l'azione politica del Governo, che non può limitarsi soltanto alla scuola. Noi dobbiamo affermare che ora chi comanda è l'Italia, come dobbiamo affermare e tener ferma l'italianità di quella provincia. E se è così, è cosa prudente e di buona politica italiana che negli uffici postali e telegrafici non si debbano trovare altri impiegati che tedeschi e austriaci, i quali, e neppur tutti, malamente parlano l'italiano? La questione degl'impiegati dell'Alto Adige è degna della maggiore considerazione; non impiegati in punizione, non di prima nomina; neppur coloro che chiedono di andare in missione per usufruire di una piccola in-

dennità; no. In un paese come l'Alto Adige che aveva una amministrazione (è doloroso doverlo dire) che noi dovremmo sapere imitare, e basti dire che le ferrovie in mano degli austriaci rendevano, mentre noi abbiamo già un disavanzo di 270,000,000 di lire; in un paese come quello, dicevo, non dobbiamo mandare piccoli e modesti impiegati, che hanno anche poca cura di se stessi; li vogliono vedere la signorilità, non le miserie. Bisogna che il Governo si decida a destinarvi funzionari eletti, capaci, non negletti; essi debbono far propaganda per lo accordo fra popolazioni italiane ed allogene; questo compito non è facile e non è da tutti.

Per questo mi rivolgo anche a lei, onor. Gasparotto: bisogna che anche lei faccia qualche cosa, aggiungendo e mutando opportunamente. Dolorosamente ieri abbiamo appreso che lassù vi è tutto uno stato d'incertezza nei rapporti militari. C'è o non c'è un Comando a Bolzano? Se c'è, perchè prima fu messo, poi tolto, e poi rimesso? Se non c'è, dovete stabilirlo; comunque, in quei paesi, dove così frequentemente andavano generali ed arciduchi austriaci, voi dovete mandare un generale che sia come il maggiore esponente della divisa italiana.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. C'è un comandante di brigata.

SPIRITO. Vorrei pregare l'onorevole ministro della guerra di tener conto che le popolazioni dell'Alto Adige erano abituate a vedere i soldati dal fisico alto e prestante; nella loro mentalità così debbono essere i soldati, e non altrimenti.

Onore ai nostri fantaccini i quali si coprirono di gloria al Piave e dovunque offrendo i giovani petti al piombo austriaco; ma ora mandi minore fanteria in quella provincia e più alpini, artiglieria, granatieri. In tal modo avrà portato un grande contributo alla propaganda nazionale ed al concetto della grandezza d'Italia presso quelle popolazioni. (*Commenti*).

E veniamo un po' alla questione essenzialmente politica dell'Alto Adige. Questa questione sarebbe di per sè semplice e facile; ma si complica e si aggrava perchè da questione dell'Alto Adige si tramuta in questione del Brennero. Ecco dove e perchè si annidano l'insidia e tutto un artificio per creare un pan-germanismo od un pantirolesismo.

Tale questione, esaminata nei rapporti dell'interesse e delle mire di un potente popolo (non più l'Austria) che sta ai confini, impone al Governo grandi doveri di ogni sorta, militari, economici, politici. Io mi compiaccio, e permettete che lo dica qui, che la Santa Sede abbia largamente operato e cooperato per il ripristino dell'italianità nell'Alto Adige.

Il vescovado di Bressanone dipendeva da Innsbruck, di cui subiva la influenza; voi potete immaginare che sorta d'influenze venissero da quel covo austriaco. Ebbene, la Santa Sede ha fatto di Bressanone un vescovado autonomo, onninamente sottratto ad Innsbruck; prendiamo da questi atti esempio per compiere a nostra volta azioni fattive ed energiche.

Nell'Alto Adige, onorevoli colleghi, vi sono due istituzioni contro di noi: c'è il « Deutsche Verband », e c'è il signor Perathoner, sindaco di Bolzano.

Ieri il collega onorevole Salata facendo accenno all'audacia del « Deutsche Verband » (*interruzione dell'onorevole Salata*).

SPIRITO. Certamente non è un ente riconosciuto, ma in fatto si tratta di una società che sotto le sue bandiere ha raccolto migliaia di persone; essa quasi impone contributi ai tirolesi e ne raccoglie larghe oblazioni; detta società può ben dirsi che è mantenuta con scopi politici di irredentismo da cittadini allo- geni, che dimorano entro i nostri confini, e da Innsbruck, dalla Baviera, dalla Germania.

Ebbene questa società con i suoi potenti mezzi e ramificazioni s'impone, comanda e tratta a tu per tu con il Governo.

L'onorevole Giardino vi ha detto ieri come per una funzione religiosa disposta dal « Deutsche Verband » alle 10 del mattino del 4 novembre si chiusero i negozi, mentre per un'altra funzione voluta da noi, in ora successiva, per una grande, indimenticabile funzione di italianità, quella cioè delle onoranze al Milite Ignoto, gli stessi cittadini tennero aperti tutti i negozi, perchè così volle il « Deutsche Verband »; dunque raccoglie più obbedienza quest'ultimo che lo Stato!

Voi vi trovate dunque di fronte a una società la quale audacemente, senza maschera opera contro lo Stato. Abbiamo per dippiù il Sindaco di Bolzano, che non è da meno, e che intanto è conservato al potere. Fu gran ma-

raviglia ieri quando l'onorevole Credaro rivolgendosi all'onorevole Giardino disse: « onorevole Giardino, non mi provochi a parlare del Sindaco di Bolzano! » Ma noi, onorevole Credaro, misteri non ne vogliamo; c'importa poco il sapere se la fiacchezza è del Governo o del Commissariato; ma vogliamo che lo Stato e l'Italia siano tutelati.

È forse vero quello che un giornale del mattino ha detto, e che in fondo sarebbe il segreto di pulcinella, e cioè che lei avrebbe proposto provvedimenti contro il Sindaco di Bolzano per richiamarlo al rispetto della legge, al rispetto della italianità, e il Governo Centrale, quale che sia la persona direttamente responsabile, non ha voluto?

Ah! questa è debolezza. Perchè questa debolezza rispetto al borgomastro della principale città dell'alto Adige, la quale è l'antesignana di quello che suol chiamarsi il pangermanismo o il pantirolesismo? Questa debolezza può riuscire assai pericolosa. Se si dovesse continuare su questo piede noi potremmo un giorno trovarci dinanzi a fatti assai dolorosi.

Onorevoli colleghi, parlando del sindaco di Bolzano e dell'opera sua insidiosa ed astuta, io sono titubante, trepidante; devo accennare ad un fatto che i miei colleghi i quali parlarono precedentemente e che hanno tanto più valore oratorio e tanta maggiore autorità di me, forse pensatamente hanno voluto tacere. Ma io credo sia miglior cosa parlare alto e chiaro.

Un giorno di questi ultimi mesi l'Italia tutta, dalle Alpi alla estrema Sicilia, si sentì umiliata. L'augusto nostro Re non fu fatto entrare o non volle entrare — è lo stesso — nella città di Bolzano. Al Re, che quasi tre anni dopo la vittoria, e dopo tanti sacrifici di sangue e di denaro, si recava nell'Alto Adige non fu consentito o fu sconsigliato di entrare nella città. Non fu apprezzato quale alto significato di grandezza nazionale avrebbero avuto quella visita e quell'ingresso; certo non era per un comune viaggio di diporto ed in piccola tenuta; ma se lo si fosse fatto andare signorilmente, con tutto il prestigio ed il fastigio della regalità, così come facevano gli arciduchi, perchè quella gente vuol vedere il capo dello Stato anche nella sua ricchezza e nel suo splendore (*vivi applausi*), circondato dai suoi corazzieri, seguito da un largo stato maggiore, da ministri,

senatori, deputati, indubbiamente egli avrebbe ricevuto gli applausi di quelle popolazioni, ed il prestigio dello Stato sarebbe ancora più cresciuto.

Ne volete una prova? È bastato, pochi mesi dopo, che un' augusta Dama, gloriosa per il nome e per le tradizioni dello stesso Re, piena di tatto, dai suoi modi insinuanti, esempio di pietà nell'ospedale di Bolzano e di patriottismo sulla fossa che raccoglie i resti di Battisti, si fosse recata a Bolzano per averne accoglienze degne ed applausi. La Regina Madre è andata all'ospedale di Bolzano e ha obbligato Perathoner a fare il suo dovere. Questo fatto, sentite, ci ha rialzati l'animo e il cuore, perchè ci ha dato la sensazione che nella persona della Regina si rialzavano l'orgoglio nazionale ed il prestigio dell'Italia. Quando sapemmo le feste fatte lassù alla Regina Margherita, gli animi nostri scoppiarono come una molla ed applaudimmo. Fu allora che apparve anche più l'incertezza del Ministero, sebbene io non voglia fargliene un preciso capo di accusa o di colpa. Ho voluto rilevare il fatto pur riconoscendo che se è facile parlare da questi banchi, è poi assai più difficile operare dai banchi del Governo. Certamente avete avuto dei motivi cui avete informata la vostra condotta, ma poichè tutta l'azione politica del Ministero nell'Alto Adige è intonata a sistematica debolezza, così a me è sembrato che anche quest'ultimo fatto fosse l'effetto di una esagerata paura.

Io non devo dire altro, onorevoli colleghi; non ripeterò la psicologia del tirolese che vi è stata fatta già ieri; psicologia che tutti ormai conosciamo. Uomini osservanti della legge, che ubbidiscono alla legge anche quando credono che essa leda i loro diritti, sono rispettosi dell'autorità dello Stato; ispirate la vostra azione a questi criteri, e li guadagnerete per il bene e per il prestigio dell'Italia intera; favoritismi nulla, oppressioni nulla. È ridicolo che si sia parlato di bastone e di persecuzioni che l'animo nostro, la mentalità e tutto il passato nostro escludono assolutamente. Sono esagerazioni messe avanti per nascondere il vero punto della questione. Noi dobbiamo sapere quello che vogliamo, e cioè affermare la nazionalità italiana dell'Alto Adige; ivi noi dobbiamo governare in nome della legge e fare sentire l'autorità dello Stato. Quando avremo

fatto questo, anche le fisime del pangermanesimo o pantirolesismo svaniranno; allora potremo alzare la testa di fronte al mondo civile, e dire: questo è il frutto dei secolari sacrifici sofferti, di cento miliardi spesi e dell'olocausto di cinquecentomila vite dei nostri fratelli e figli. (*Applausi*).

Presentazione di relazioni e di disegni di legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Berio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BERIO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione del disegno di legge: « Proroga dei poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite rispettivamente con legge 18 luglio 1920, n. 999 e con quella 18 luglio 1920, n. 1005 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Berio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Mango a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MANGO. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare la relazione del disegno di legge: « Reintegro del contributo dello Stato al fondo nazionale per la disoccupazione involontaria ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mango della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Regio decreto 30 novembre 1919, recante provvedimenti economici a favore del personale dei Regi istituti nautici;

Regio decreto 9 maggio 1920, n. 632, sulla cessazione del computo dell'indennità di congedamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dell'interpellanza.

CREDARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO. Non risponderò alle osservazioni di politica generale che qui furono, con tanto calore, esposte dall'onorevole senatore Spirito; questo spetta al Presidente del Consiglio, ma è mio dovere dare alla maestà del Senato qualche nuova informazione intorno a quello che è stato fatto lassù dal Commissariato e che qui si ignora. L'onorevole Spirito ha parlato della religione nelle scuole e ha detto, con savio pensiero politico: Quella popolazione è religiosissima. Come volete che la scuola italiana sia rispettata quando nella scuola nostra non si insegna la religione?

Mi pare che questo sia stato il suo pensiero. Ora io posso dichiarare che nelle scuole medie italiane nell'Alto Adige la religione è insegnata con lo stesso programma delle scuole tedesche. Non solo, ma l'ultimo provvedimento che ho preso innanzi di partire da Trento fu questo: avendo udito qualche lamento perchè la religione nell'ordine delle materie nella scuola media di Bolzano era stata messa all'ultimo posto, mentre nelle scuole tedesche occupava il primo, ho disposto perchè fosse messa al primo posto anche nella scuola italiana. La religione e nelle scuole medie e in quelle popolari e industriali è insegnata sempre da sacerdoti che conoscono la materia ed il metodo di insegnarla.

L'onorevole Spirito ha parlato della scuola ladina. Io intendo della scuola nelle valli ladine. Ieri io non sono stato molto chiaro su questo punto: ero in pensiero per l'ora tarda e non volevo tediare troppo i colleghi. Nelle valli ladine la situazione è questa: tre sono italiane e si sono mantenute italiane: valle di Fassa, Ampezzo e Livinallongo. L'Austria tentò, principalmente nell'Ampezzano, d'introdurre la lingua tedesca nelle sue scuole, ma trovò nella popolazione, il cui spirito è stato temperato nei lunghi secoli di appartenenza alla repubblica di Venezia, una recisa resistenza; l'Austria dovette cedere. Non così avvenne in Val di Gardena ed in Val di Badia. La Valle di Gardena piovè sopra Bolzano, la Valle di Badia sopra

Brunico: sono due centri tedeschi ed è quindi naturale che queste valli sentissero l'influenza dello spirito e dell'economia tedesca. L'Austria nel 1870 in Val di Gardena e nel 1883 in Val di Badia soppresse la scuola italiana, e collocò al posto di questa la scuola tedesca; la soppresse nonostante il malcontento della popolazione. Però mantenne, come dissi ieri, l'italiano come materia d'insegnamento e non come lingua, perchè è qui la grande differenza, signori. Noi insegniamo il tedesco come materia, ma la lingua strumentale, il mezzo di comunicazione fra scolari e maestro deve essere l'italiano. Dunque l'Austria sostituì alla lingua italiana, usata come mezzo d'insegnamento, la lingua italiana, insegnata come qualunque altra materia. L'italiano fu conservato integralmente per l'insegnamento della religione, perchè i sacerdoti dichiararono che non era possibile ottenere un effetto educativo utile senza adoperare la lingua italiana; e questo dimostra bene il diritto dell'Italia su quelle valli.

Nel primo anno della guerra l'Austria soppresse ogni uso dell'italiano, tanto nelle chiese quanto nelle scuole.

Nel 1919 (è qui il chiarimento che debbo dare) il Commissario credette che fosse opportuno tornare al sistema del 1870 per la Val Gardena e del 1883 per la Valle di Badia, ossia dichiarare italiane le scuole delle due valli. Ma parve al centro che questa trasformazione fosse prematura e si dovette rinviarla. Si prospettarono delle difficoltà, perchè non sembrava possibile trovare i maestri che sapessero l'italiano e il ladino; si temette la resistenza della popolazione, ormai abituata alla scuola tedesca.

Parve quindi più prudente percorrere la via per gradi; però già nel 1919 (contrariamente a quanto ha detto il senatore Spirito) cominciammo a fare qualche cosa. Nelle scuole ladine, già nel 1919, fu introdotto l'italiano come materia e per l'insegnamento della religione.

Parallelamente con ordinanza del 23 luglio del Principe Vescovo di Bressanone, nominato sotto il dominio italiano, e del Principe Vescovo di Trento per la Valle Gardena, il tedesco fu escluso per l'insegnamento della religione, tanto dalla Chiesa quanto dalla scuola. Ma, onorevoli colleghi, era necessario, come dissi, preparare i maestri; nell'estate del 1919 i maestri ladini vennero in buon numero a Firenze, dove fu

tenuto loro un corso di lingua italiana, di storia e di geografia. I maestri ritornati lassù si lamentarono che nell'estate a Firenze faceva un caldo immenso e che perciò essi non avevano potuto seguire con profitto i corsi. Nel 1920 si progettò un corso a Predazzo in valle di Fiemme, a 999 metri sul mare; ma il corso proposto non fu approvato per ragioni finanziarie; si tenne quest'anno a Trento ed ebbe esito molto felice.

Di 32 maestri ladini furono presenti 25; io andai a visitare questi maestri, e per una nostalgia che gli onorevoli colleghi comprenderanno bene, tenni con loro discorsi di pedagogia. Mi ricordo che un giorno vidi innanzi a una maestra il *Bel Paese* di Antonio Stoppani.

« Come si dice il Bel Paese in ladino? » domandai. « *Bel Pais* » fu la risposta. E in tedesco? « *Das schöne Land* ». « Vedete un po' a chi siete più vicini » e qui una risata di tutti maestri che diceva naturalmente: « noi siamo italici ».

Quindi, onorevole Spirito, io credo che per le scuole ladine di Val Gardena e di Val Badia non ci siano più apprensioni. L'azione denazionalizzatrice tedesca è fermata; si deve ricostruire con vigilanza attenta e paziente.

Si sono presi importanti provvedimenti anche pel servizio di direzione e ispezione.

L'onorevole Spirito ha parlato dei nomi delle strade: anche qui noi abbiamo proceduto per gradi.

La legge italiana, come quella austriaca, stabilisce che i nomi delle strade debbano essere deliberati dai consigli comunali; noi troviamo le autorità locali trentine e tedesche ferme, benchè con metodi e sentimenti diversi, nel difendere i loro diritti comunali.

Intanto con le buone maniere e con la persuasione e anche facendo muovere qualche altro motivo, si è ottenuto che in questi ultimi mesi i nomi delle strade che a Merano e a Bolzano ricordavano l'antica monarchia, sparissero e sono stati sostituiti con nomi che non debbono più offendere il sentimento italiano.

Gli onorevoli colleghi che vengono lassù d'estate per preparare materia alle interpellanze dell'inverno (*si ride*), sanno che a Bolzano l'edificio scolastico più bello era intitolato: « Franz Joseph Schule ».

Io feci sapere al sindaco di Bolzano che bisognava togliere quella iscrizione che era invecchiata ed era odiosa agl'Italiani. Oltre Brennero, a Innsbruck, a Graz tutti i simboli di casa di Absburgo erano stati soppressi. Perchè conservarli nella nuova terra italiana? Forse perchè servano ad attirare i forestieri amanti delle antiche cose? Ma tutto ciò non può durare più a lungo. O provvede il Sindaco o provvederà, a sue spese, il Commissario generale.

Il sindaco chiese di sopprimere l'iscrizione Franz Joseph Schule il primo giorno delle imminenti vacanze estive, per risparmiarsi la mortificazione di doverla cancellare alla presenza della scolaresca. Ciò fu concesso e così fu fatto.

Così gradatamente siamo arrivati a quel risultato, a cui presso altre nazioni si è giunti di un colpo, colla violenza. Io non credo che i cambiamenti violenti possano generare uno stato di coscienza durevole; tutto ciò che si ottiene di un colpo, ha breve vita. Si accetta per opportunismo politico o per ipocrisia, e crea uno stato psicologico che è sempre pericoloso. Quando invece a questo risultato arriviamo per gradi successivi, i cambiamenti perdurano e il rispetto delle nuove forme è sicuro e fruttuoso. (*Approvazioni*).

L'anima politica non è un dato, si bene si costruisce giorno per giorno e devono essere rispettate le leggi della formazione naturale. Le improvvise, radicali rigenerazioni delle idee e dei sentimenti politici di un popolo non sono realtà, ma sogni di menti esaltate.

Altre osservazioni ha fatto l'onorevole Spirito, ma io non so se annoio troppo il Senato (*voci: No! no!*)

Gli armigeri comunali di Bolzano. Voi sapete che la città di Bolzano, come Trento e come Rovereto, sono autonome, con statuto proprio. I tre sindaci hanno la delegazione dei poteri politici di prima istanza (vice-prefettura). Il dottor Julius Peratoner è il vice prefetto di Bolzano, è l'autorità politica delegata di prima istanza; così il sindaco di Trento e quello di Rovereto.

SPIRITO. Ma tutti dipendono dal Governo!

CREVARO. Dipendono dal Governo. Ognuno ha i suoi armigeri; li ha il sindaco di Trento, quello di Rovereto, e che armigeri! Non scher-

zano quando fanno le contravvenzioni, agiscono con lodevole fermezza.

Le guardie civiche di Bolzano, che pur compiono servizi utilissimi per la pubblica sicurezza della città e per la vigilanza sui mercati, portavano una divisa che ricordava troppo l'Austria; e fu proibita.

Ora le guardie civiche di Bolzano sono ancora in borghese e continuano le trattative fra municipio, autorità politica e autorità militare per scegliere una divisa che non ricordi più l'Austria.

Anche in questo, onorevole senatore Spirito, credo che sia stato prevenuto il suo desiderio.

L'onorevole Spirito ha parlato ancora della credenza che lassù l'Italia ci sia provvisoriamente. No, non c'è più nessuno che lo creda. Questa idea potè vivere durante il lungo periodo di tempo intercorso tra la firma del trattato di S. Germano e l'annessione. Più di un anno. Naturalmente quelle popolazioni pensavano: « il trattato di S. Germano ci ha resi italiani, ma l'Italia non si decide a fare l'annessione. Dunque? »

Ai contadini gli agitatori politici dicevano: « Vedete, non fanno l'annessione; vuol dire che se ne vogliono andare ».

Questa credenza per un po' di tempo ebbe diffusione, ma oggi anche i contadini i più ignoranti sanno che l'Italia è lassù con buon diritto e con forza, che vuole rispettare la lingua, la coltura, le tradizioni, gli usi dei tedeschi, ma che vuole essere anche fortemente rispettata.

L'onorevole Spirito non è soddisfatto della italianità della stazione di Bolzano. Il capo stazione è italiano. Ma poi, onorevole Spirito, procuri di non incorrere nell'errore di quel tal viaggiatore che, essendosi fermato alla stazione di X, dove fu servito da un cameriere dai capelli rossi, scrisse sul suo taccuino « X grande città; la popolazione ha i capelli rossi ». (*ilarità*).

Bisogna difendersi dal sofisma della generalizzazione. (*Approvazioni*).

Il borgomastro di Ortisei ha fatto un discorso in tedesco, con grande sorpresa dell'onorevole Spirito; ma se è stato educato dall'Austria, in scuole tedesche, come può parlare diversamente?

Ora ci sono pratiche fra l'autorità politica e il commissario provinciale per obbligare i comuni ladini a introdurre la lingua italiana anche negli uffici; e noi abbiamo intenzione di tollerare provvisoriamente il tedesco negli atti ufficiali nei piccoli comuni ladini che dimostrino che non vi è alcuno che possa scrivere e comprendere l'italiano.

Lingua degli uffici: il commissario generale ha fatto concrete proposte al Governo centrale nell'aprile 1920. È una questione delicatissima, che riguarda la lingua dei tribunali, delle intendenze di finanza, degli uffici postali, ecc.; in generale però nei piccoli centri, dove c'è mescolanza di popolazione, vi sono impiegati italiani e tedeschi. A Egna (Neumarkt) ho trovato due giudici tedeschi; uno è stato mandato altrove e fu sostituito con un giudice italiano. A Bolzano sarebbe necessario un numero maggiore di giudici italiani, ma non se ne trovano. Fra i gravi problemi dell'Alto Adige, è quello del funzionarismo, perchè pochi giovani studiano il tedesco, e a poco a poco verranno a mancare anche i funzionari del passato regime che conoscono la lingua tedesca.

Io credo che il Governo deve promettere forti premi agli impiegati italiani delle varie branche dell'amministrazione che si impadroniscano della lingua tedesca; non è possibile governare una regione senza conoscerne la lingua.

Io non posso che associarmi a quello che ha detto l'onorevole Spirito e raccomandare che gli impiegati mandati lassù siano sempre i migliori; ma la brava gente bisogna pagarla e, senza indennità speciali, gli impiegati non abbandonano le loro sedi.

In conclusione, se vogliamo creare un governo efficace e forte, bisogna anche spendere.

Io dovrei dire una parola di risposta all'onorevole Vitelli, ma in realtà, benchè mi sia avvicinato a lui per seguire attentamente il suo discorso, non ho potuto propriamente comprendere quel che volesse da me. Ha detto che ho molti peccati; e quanti ne ho! Ha detto che sono veniali, ma se riconosco io stesso che sono mortali!... ha detto che ci vogliono scuole belle.

Siamo d'accordo; ma creda, onorevole Vitelli, lei che è una illustrazione della scuola italiana, sa che anche una piccola scuola elementare non si può improvvisare in una terra

nuova. Quanto tempo occorre per avere il nuovo edificio e il maestro bravo e adatto alla località, perchè la scuola entri nel cuore dei genitori? I genitori vogliono sapere a chi affidano i loro figliuoli, e i genitori che conoscono i maestri tedeschi da tanti anni, maestri abili e provetti, sono diffidenti davanti al nuovo, e prima di vincere la diffidenza ci vuol tempo; non si improvvisano, onorevole Vitelli, le buone scuole, neanche coi milioni. (*Bene*).

VITELLI. Ma ci vogliono due anni e mezzo per persuadere il Governo di questo?

CRE DARO. Quanto all'ultima parte del suo discorso mi associo completamente. Sono d'accordo con lei che si potrebbe agevolmente trovare chi lassù facesse meglio, anzi, molto meglio, ma credo, me lo permetta il Senato, di poter a buon diritto affermare che nessuno potrebbe superarmi nell'amore alla nostra Italia e alle nostre istituzioni e nel vivo desiderio che l'Italia nelle nuove sue terre sia forte, rispettosa e rispettata, ubbidita, amata.

Principalmente quando sono fra i tedeschi, veggo più viva l'immagine della nostra cara nazione e più profondo sento i doveri che io ho verso il Paese e anche verso quelle buone e operose popolazioni che hanno acquistato i diritti di cittadini italiani e che sapranno compiere anche i doveri. (*Approvazioni, applausi*).

Presentazione di un disegno di legge.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge per la « Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1921, n. 2123, per proroga di validità del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, sulla costruzione e il collegamento di linee di trasmissione della energia elettrica ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torneremo ora all'interpellanza degli onorevoli Tamassia e Vitelli sulla politica del Governo nell'Alto Adige.

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno (segni di attenzione)*. Onorevoli senatori, io sarò molto breve, perchè in questa discussione tutto l'elemento particolare e minuto ha già trovato esauriente risposta nei due discorsi dell'onorevole Credaro, commissario del Governo nell'Alto Adige e nel Trentino. Io parlerò solamente delle questioni di carattere generale, che toccano specialmente l'azione e l'atteggiamento del Governo.

L'interpellanza, che è stata svolta qui dal dal senatore Tamassia e dal senatore Vitelli, afferma che è stata incoerente e fiacca l'azione del Governo, specialmente nei riguardi delle popolazioni di lingua tedesca dell'Alto Adige. Ora, mi permetta il Senato di ricordare qui l'opera del Gabinetto, che ho l'onore di presiedere, in questi cinque mesi di sua vita.

In questi cinque mesi — breve tempo anche per una vita ministeriale — noi abbiamo emanati due provvedimenti che hanno un notevole rilievo e un alto significato politico.

Il primo provvedimento riguarda l'estensione alle nuove provincie delle leggi sul nostro reclutamento. È questa una materia delicatissima che fu oggetto di lunghi dibattiti con gli elementi allogeni. Dicevano i tedeschi dell'Alto Adige (se ne fecero interpreti i deputati che vennero da me in parecchie occasioni) che i ricordi recenti della grande guerra, la quale ci aveva posti gli uni contro gli altri, impedivano che si potesse pensare al reclutamento dei loro uomini: in subordinata, chiedevano che questo reclutamento nell'esercito italiano avvenisse più tardi, quando i ricordi della grande guerra fossero, se non cancellati, affievoliti. Ebbene io e con me tutto il Gabinetto abbiamo resistito a queste domande, perchè ci pareva e ci pare che ogni concessione su questo terreno menomasse il nostro diritto di sovranità piena ed intera. (*Bene*). E noi abbiamo emanato i provvedimenti per estendere, nell'autunno scorso, lo leggi sul reclutamento anche ai tedeschi dell'Alto Adige, come agli slavi del Goriziano e dell'Istria. E badate, onorevoli senatori, i soldati che verranno reclutati in quelle terre non faranno come ci era stato chiesto un servizio

territoriale, nel luogo cioè dove la leva si effettua, ma verranno incorporati nel nostro esercito, vivranno nelle nostre città, respireranno l'atmosfera fascinatrice delle nostre grandi città storiche. (*Approvazioni*).

Unsecondo provvedimento, che abbiamo emanato con decreto-legge, si attiene alla difesa della lingua e della nazionalità italiana nelle terre bilingui. È un provvedimento che non riguarda soltanto l'Alto Adige, ma tutti i paesi dove si parlano due lingue. Qual'era la condizione delle cose nei paesi dove vi era e vi è una piccola minoranza italiana? Questa piccola minoranza italiana, sia nell'Alto Adige, in mezzo ai tedeschi, sia nel Goriziano in mezzo agli slavi, a quali scuole doveva mandare i propri figli? alle tedesche dell'Alto Adige, o alle slovene del Goriziano, oppure alle scuole italiane? Indubbiamente, avrebbe dovuto mandarle alle italiane e la scuola italiana si sarebbe dovuta istituire là dove non esisteva, per dar modo a questi elementi di mandare i figliuoli alle scuole nostre. Ma, onorevoli senatori, questo sistema che pare il più semplice, di aprire scuole italiane là dove vi sono minoranze italiane, questo sistema che pare così ovvio, incontra in realtà difficoltà spesso insuperabili.

C'è qui l'onorevole senatore Loria, maestro di determinismo economico, il quale può dire come le forze economiche sono anche più forti dell'inclinazione di razza; onde la necessità di costringere gli italiani a mandare i loro figliuoli alle scuole italiane. Ma, « costringere », onorevoli senatori, è un verbo che suona male in un paese di libertà come l'Italia, in un paese che ha compiuto la sua unità sotto i vessilli e nella luce della libertà. Ed io credo che la formula del nostro decreto-legge rispetti interamente questo spirito di libertà; mi onoro di averlo escogitato, perchè parmi che rappresenti un notevole progresso in confronto alla legislazione vigente in altri paesi europei.

Noi diciamo: nessuna legislazione civile ammette un diritto all'ignoranza. Tutte le legislazioni moderne, compresa la nostra e l'austriaca, prescrivono l'obbligatorietà dell'insegnamento scolastico.

Ora, lo Stato, che impone l'obbligo scolastico, deve anche aver diritto di stabilire le modalità con le quali tale obbligo deve essere adem-

piuto. E il nostro decreto appunto statuisce che i capi italiani di quelle famiglie che parlano da lungo tempo l'italiano, sono obbligati a mandare i loro figli alla scuola italiana, e che solo in tal modo viene adempiuto all'obbligo scolastico. Io credo, signori, che con questo provvedimento (il quale non offende, ripeto, alcun principio di libertà) abbiamo salvaguardato dalla snazionalizzazione i nuclei italiani sparsi, come piccole isole, tra maggioranze di tedeschi e di slavi, e che nello stesso tempo abbiamo contemperato i diritti della nostra razza con quei principi di libertà, in nome dei quali è sorta la nostra nazione e ai quali la nostra nazione rimarrà sempre fedele.

E ora, dopo aver accennato all'azione particolare del Gabinetto che ho l'onore di presiedere, desidero di rispondere ad alcune critiche, che sono state fatte in quest'Aula, e ad alcune preoccupazioni manifestate da qualche oratore.

Il senatore Giardino e anche il senatore Spirito hanno rilevato come nell'Alto Adige esista ancora uno stato di dubbio circa la nostra sovranità, e una specie di attesa del miracolo della liberazione. L'on. Credaro ha detto che questo sentimento, questo dubbio, è ormai superato, che ormai anche nell'Alto Adige nessuno crede più alla possibilità di eserciti liberatori o di conferenze internazionali che possano strappare all'Italia il giusto premio della sua vittoria. Ma io voglio dire al senatore Giardino: queste stato di cose, indubbiamente vero fino a poco tempo fa, è derivato dall'azione del Governo, o non piuttosto da sentimenti profondi che sono modificabili solo gradualmente e lentamente? Invero al sorgere e al perdurare di questi sentimenti hanno contribuito non atti di Governo, ma necessità stessa di cose, come ha accennato or ora l'on. Credaro. Purtroppo non per colpa nostra, dopo la nostra vittoria, è passato ben un anno di trattative prima che si arrivasse alla pace di S. Germano; successivamente è trascorso un altro anno dalla pace di S. Germano all'annessione. E anche questo per necessità politica, perchè si volevano definire anche i confini della Venezia Giulia onde non procedere alla annessione della Venezia tridentina senza che fosse fatta l'annessione della Venezia Giulia. Di qui la necessità di attendere il Trattato di Rapallo.

Ma, avvenuta l'annessione, noi abbiamo compiuto una serie di atti, che hanno modificato la psicologia degli elementi responsabili dell'Alto Adige - chè degli irresponsabili non si tiene conto - in modo che oggi nessuno più dubita del pieno diritto di sovranità dell'Italia. Di tali atti ho già ricordato la legge sul reclutamento; e voglio ora rammentare la visita recente dei Reali, che fu atto politico di alto significato. Il senatore Spirito ha accennato alla circostanza che i Reali non hanno visitato l'interno della città di Bolzano; ma ciò non è derivato nè da timori che la popolazione potesse in qualche guisa diminuire il fervore naturale che deve esservi in una accoglienza così solenne, nè da preordinato disegno del Governo.

Io mi reputerei non degno di questo posto se dovessi ammettere che il Re d'Italia non potesse visitare una città italiana. Data la brevità del tempo, occorreva dedicare un sol giorno all'Alto Adige, giacchè i Reali dovevano recarsi al Brennero passando per Bolzano, per i luoghi devastati dalla piena, per Bressanone, e visitare ancora, nella stessa giornata, Merano. Ora non era possibile fare adeguate fermate in ciascuna di queste città; i Reali dovevano passare rapidamente senza lunghe soste.

Ma comunque, onorevoli senatori, io posso dir che passando in questa città le autorità locali hanno fatto atto di omaggio pieno ed intero, perchè il Governo non avrebbe tollerato che i rappresentanti di queste città non facessero omaggio al Capo dello Stato italiano. E il Capo dello Stato italiano, attraverso a questa zona di lingua tedesca, ha potuto ricevere l'omaggio di Bolzano, di Bressanone e di Merano, proprio mentre si avviava al Brennero per proclamare esser quello il nuovo intangibile confine della Patria vittoriosa.

Mi duole che il senatore Vitelli abbia, con critica acuta intorno alla epigrafe del cippo, voluto svalutare quest'atto che ha un alto valore politico. Onorevole Vitelli, creda pure, il Governo non si reputa competente in fatto di iscrizioni, e quindi la critica che ella ha mosso a quella iscrizione, che pure è uscita dal fervido cuore di un patriota trentino, non tocca l'opera mia e dei miei colleghi. Se quella iscrizione non risponde al suo pensiero e forse al pensiero dell'Assemblea, la colpa non è nostra, ma (mi dispiace per lei che è maestro così

insigne e porta tanto amore alle discipline letterarie) è forse della stessa tradizione umanistica e letteraria che è nella nostra cultura.

Un uomo di mediocre cultura avrebbe, forse, scritto sul cippo in lingua italiana « Italia » e « Austria », e avrebbe, forse, aggiunta quella data memorabile che ella ricordava, e che avrebbe parlato immediatamente al cuore di ogni italiano. Invece la dottrina e la cultura hanno voluto che si riesumasse il latino, passando sotto le forche caudine dell'onorevole senatore Vitelli che ha così dimostrato di essere esaminatore nè facile, nè indulgente. (*Commenti*).

E ora, onorevoli senatori, mi consentano di sgombrare l'animo da due ordini di preoccupazioni che sono state accennate da molti oratori.

L'una è questa: che l'Alto Adige, abitato in prevalenza da elementi tedeschi, i quali hanno fatto sì omaggio allo Stato italiano, ma mantengono sempre il desiderio di salvaguardare intatta la loro lingua e la loro cultura, rappresenti una insidia militare alle spalle di un eventuale esercito schierato sulle Alpi a difesa del nostro Paese.

La seconda preoccupazione, invece, è che l'Alto Adige resti una regione ostile alla nostra autorità, chiusa ad ogni infiltrazione così economica come culturale.

Onorevole Giardino, ella, affermando che l'Alto Adige può costituire una insidia militare alle spalle di un nostro esercito schierato sulle Alpi, ha, me lo permetta, ripetuta una frase che, in antico, faceva molto effetto, ma che oggi non ha più un grande successo. Un tempo forse, fino alla metà del secolo scorso, (ella è maestro e lo può insegnare) l'avere alle spalle un paese ostile era un grave pericolo per un esercito in guerra; giacchè i sottili legami che univano l'esercito alle sue retrovie, fatti da strade ordinarie, con servizi logistici rudimentali, potevano essere facilmente interrotti da una sollevazione armata delle popolazioni, sollevazione che, con i mezzi tecnici di un tempo, era difficilmente domabile.

Ma oggi, la nostra tecnica è profondamente mutata; non sono possibili sollevazioni di tale gravità da non potersi domare con i mezzi moderni. D'altra parte, le vie di comunicazioni rappresentano una rete così fitta che non

si recide con quattro fucilate di insorti: può essere interrotta magari dalla aviazione ma non da una piccola sommossa di popolo. Ma c'è di più. Oggi, con la leva obbligatoria, in queste popolazioni eventualmente ostili, tutto il fiore della gente è già incorporato nell'esercito e non rimangono che i vecchi, i fanciulli e le donne; ossia elementi che non possono rappresentare un pericolo.

Ora di tutto questo noi abbiamo avuto esempi chiari e persuasivi nella recente guerra. La Germania si è battuta sul fronte francese avendo alle spalle il Belgio che, indubbiamente, era profondamente ostile per sentimento e per dichiarazione aperta: eppure il servizio delle retrovie non ha avuto mai minacce serie.

La stessa Austria aveva le popolazioni del Trentino le quali, depauperate dei loro uomini, che si trovavano in guerra, non hanno mai rappresentato un pericolo per l'esercito che combatteva. Perciò, onorevole Giardino, io credo che questo pericolo, che certamente ha impressionato il Senato, deve essere considerato con spirito critico, e soprattutto con una visione esatta dello svolgimento moderno delle operazioni belliche. Io non intendo naturalmente risolvere con ciò la questione della dislocazione delle nostre divisioni militari territoriali a Bolzano o a Trento oppure nell'una e nell'altra sede. Si tratta di una questione tecnica che sarà esaminata in occasione dello studio delle nuove circoscrizioni militari.

Quando ero ministro della guerra, dibattei con i rappresentanti delle località trentine e dell'Alto Adige se non convenisse spostare il comando di divisione da Verona a Trento, e quello della divisione di Trento a Bolzano: si trattava di fare un passo avanti; ma involgendo tale questione l'alterazione d'interessi locali, come avviene in simili casi, sorsero preoccupazioni, e non se ne fece nulla. Si è creato un settore speciale a Bolzano; di tutta la questione si parlerà in altra sede perchè, ripeto, è una questione tecnica che deve essere risolta quando si tratterà delle circoscrizioni militari.

E vengo a discorrere della seconda preoccupazione, e cioè che l'Alto Adige voglia e possa mantenersi chiuso ed ostile ad ogni influenza della nostra coltura e della nostra economia, e voglia altresì mantenersi ostile all'autorità dello Stato italiano. Certo non nego, come di-

cevo dianzi, che in un primo tempo, quando era diffuso il dubbio che la nostra sovranità fosse provvisoria, questa ostilità era grave ed acuta; non nego che anche oggi piccole minoranze facciano della propaganda contro l'autorità dello Stato italiano, propaganda che, quando esce dai limiti della legge, viene severamente repressa, come ha detto il senatore Credaro, quando ha affermato che espelle coloro che fanno una propaganda in forme non permesse. Mercè questo atteggiamento italiano, mercè le nostre leggi, mercè l'opera assidua del Commissario generale, oggi nessun elemento responsabile contesta più il nostro diritto; nessun elemento responsabile mette più in dubbio la sovranità italiana e il nostro pieno diritto su quelle terre. Cito dei fatti. L'on. Spirito ne ha portati parecchi, ma si tratta di fatti, che sono bensì rivelatori di uno stato d'animo, ma che non possono determinare un ragionato timore di una possibile insurrezione di quelle regioni. Si tratta di egoismi nazionalisti, di resistenza alla nostra infiltrazione, piuttosto che di atti di aperta ostilità. Il senatore Credaro ci diceva testè: Molti passi sono stati fatti per, diciamo così, acclimatare l'idea e l'anima italiana. Nelle scuole tedesche l'insegnamento dell'italiano è una materia obbligatoria; ossia in quei luoghi si comincia a sentire che, essendo irrevocabilmente congiunti allo Stato italiano, è necessario che i giovani, nel loro stesso interesse, imparino la lingua italiana. Oggi negli uffici pubblici, dove sono minoranze italiane, come ha detto il senatore Credaro, si mandano anche dei funzionari che conoscono l'italiano perchè appunto gli italiani abbiano sempre modo di trovare negli uffici qualcuno che conosca la nostra lingua. Forse delle lacune ci sono ancora, per la difficoltà di trovare i funzionari adatti. Ma continueremo in questa via finchè in tutti gli uffici, in cui i nostri connazionali possono e debbono rivolgersi, non si abbia qualcuno che conosca la nostra lingua.

Le indicazioni pubbliche purtroppo sono ancora in lingua tedesca, ma il Commissario ha dato ordine che fossero bilingui, con precedenza per la lingua italiana.

Circa la toponomastica abbiamo provveduto nominando una Commissione. Si potrebbe dire che potevamo provvedere noi stessi. Ma vi sono delle questioni delicate ed è bene ponderarle;

a far parte di questa Commissione è stato chiamato anche un accademico della Crusca, onde non incorrere in errori letterari, che forse non sarebbero tollerati dal senatore Vitelli.

Quest'opera lenta di persuasione e, qualche volta, anche di autorità e di forza ha ottenuto notevoli vantaggi, perchè gli elementi più responsabili, come, per esempio, l'onorevole Toggengurg, hanno potuto dichiarare che ormai l'ubbia di contrastare la nostra sovranità deve essere abbandonata e che essi debbono collaborare con noi, perchè in nessun altro modo possono mantenere ciò ch'è loro diritto di mantenere, se non accettando la nostra sovranità e il nostro diritto.

Con ciò, onorevoli senatori, si profila - come io credo - l'azione e l'intenzione del Governo nelle nuove provincie; il Governo vuole soprattutto e avanti tutto che l'Alto Adige diventi una regione del Regno d'Italia dove le nostre autorità, dove le nostre leggi non siano poste in dubbio, ma abbiano piena forza e vigore. Chiunque volesse contrastare a questo, che è il diritto nostro, incorrerebbe nelle leggi punitive.

Nell'Alto Adige, come, del resto, in tutti i territori di recente annessi all'Italia, deve essere lasciato libero campo alla espansione della nostra lingua, alla nostra cultura e alla nostra economia, che debbono penetrare in quei paesi non per imposizione di leggi, non per forza di governo, ma per la via ampia e diritta della libertà!

Noi, d'altra parte, vogliamo e intendiamo riconoscere tanto ai tedeschi, quanto agli slavi, il diritto di mantenere la loro lingua e la loro cultura; noi intendiamo che, nei limiti del possibile, anche le loro autonomie comunali siano rispettate; è questo l'impegno d'onore della legge cui l'Italia non potrà mai venir meno.

L'Italia, onorevoli senatori, non vuole snazionalizzare nessuno; l'Italia è nata nella luce della libertà e sa che l'opera di snazionalizzazione tentata con la forza dall'impero absburgico nell'Istria, dalla Prussia nella Slesia, dà sempre frutti di cenere e tosco. L'Italia rispetta tutte le culture, perchè sa che le basta assicurare la piena libertà di espansione alla propria cultura, perchè la sua civiltà millenaria possa trionfare nella libertà delle gare e nell'onesto cimento! (*Approvazioni*).

Questi, onorevoli senatori, sono i principî di due grandi popoli, di due grandi città, che furono dominatrici e assimilatrici: Roma e Venezia; questi principî raccogliamo qui in Senato dove è il culto della tradizione e l'aristocrazia del pensiero. Con questi principî l'Italia può indubbiamente compiere la sua nuova missione, la missione che la vittoria le ha dato! (*Applausi vivissimi*).

GIARDINO. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, pur che si attenga al fatto personale.

GIARDINO. Mi attengo al fatto personale.

Al mio discorso di ieri io ho premesso esplicitamente che non intendevo e non era il caso di dare nessun grido di allarme.

Ma non intendo neppure che il Senato creda che io abbia detto qui qualche cosa che io non avessi profondamente e seriamente meditata, specialmente per quanto si riferisce alla difesa nazionale.

Io non intendo ora di fare qui una discussione tecnica, per stabilire, in contraddizione alle affermazioni del Presidente del Consiglio, se importi ancora o no, nei tempi moderni, e nel combattere una guerra, avere popolazioni nemiche alle spalle.

Noto soltanto che, nel caso di Bolzano, che è lo stretto collo di quell'imbutto di due valli che portano alla difesa della cresta delle Alpi, non sono necessarie insurrezioni armate di grande stile per dar serie noie all'esercito; e, senza entrare nella discussione tecnica, desidero solo che il Senato, dopo le parole dell'onorevole Presidente del Consiglio, sia sicuro che, quel che io ho detto, l'ho detto dopo averlo profondamente e con precisa coscienza ponderato.

E, del resto, io chiederò invece di sapere quali criteri la nostra politica segua in questo argomento. Quando si trattava di indurci ad accettare gravi rinuncie nella definizione dei confini della Patria, si diceva: « È meglio contentarsi di confini meno poderosi, purchè non abbiamo l'insidia dell'irredentismo alle spalle! ». Oggi, quando io dico: « Sorvegliate l'irredentismo alle spalle », si risponde: « Nella guerra moderna non importa che vi sia irredentismo alle spalle! »

Io prego di non addormentarsi su parole, che hanno poco significato; e di tener presente (lo raccomando ancora al Governo e al Governatore dell'Alto Adige) che là c'è il Brennero, senza fare vane disquisizioni di arte militare e sottilizzazioni sulla importanza che può avere per la difesa la presenza di popolazioni nemiche alle spalle dei valichi alpini.

Questo solo raccomando che sia tenuto presente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tamassia per dichiarare se è soddisfatto.

TAMASSIA. Farò una semplice dichiarazione.

Se la fiducia naturalmente riposa sopra una buona e salda speranza, io sento di non dovere respingere questa speranza. Confido, dunque, che l'onorevole Presidente del Consiglio per l'Alto Adige, nella sua nuova politica, si ispirerà a quei sentimenti che risultano oggi dalle nostre discussioni; sentimenti che il Senato deriva dal diritto e dalle tradizioni altamente civili della Patria, per la quale è tutta la sua devozione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, l'interpellanza dei senatori Tamassia e Vitelli è esaurita.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Petitti Di Roreto al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed al ministro della guerra.

PRESIDENTE. Per desiderio espresso del senatore Petitti di Roreto ed accolto dall'onorevole ministro della Guerra, sarà ora invertito l'ordine del giorno e si passerà allo svolgimento dell'interpellanza del senatore Petitti di Roreto al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed al ministro della guerra: « Per conoscere quali disposizioni sono state impartite per pietosamente raccogliere e decorosamente sistemare le salme degli ufficiali e dei soldati della 35^a Divisione, morti eroicamente combattendo in Macedonia, e come si intende onorare con un ricordo la memoria dei valorosi che non hanno avuto il conforto di morire difendendo il sacro suolo della Patria ».

Ha facoltà di parlare il senatore Petitti di Roreto.

PETITTI DI RORETO. Per la glorificazione del Milite ignoto, che tanto sentimento di pa-

triottismo ha sollevato in Italia, che tanta devota riconoscenza ha ridestata per gli eroi caduti per riconquistare alla Patria i suoi sacri confini, sarebbe stato giusto e doveroso che fossero state anche raccolte delle salme sui fronti di Francia, di Albania e di Macedonia, su quei fronti lontani dove era più difficile sentire che si combatteva e si moriva per l'Italia.

I nostri soldati hanno sempre dovunque tenuto alto l'onore delle nostre armi, ispirandosi al più puro ed eroico sentimento del dovere.

L'ultima difesa di Vallona è certamente uno dei più fulgidi episodi del valore italiano, perchè i nostri soldati difendevano un fronte che già si sapeva si sarebbe dovuto abbandonare. Non si è quindi combattuto che per il solo onore della nostra bandiera.

Io non mi nascondo le difficoltà che si sono opposte a raccogliere anche le salme dei caduti sui fronti fuori d'Italia, specialmente in Albania; ma la cosa era possibile in Francia ed in Macedonia. In ogni modo, per i caduti in Francia qualche cosa si è fatto. Per pietosamente raccogliere e decorosamente sistemare le salme onorando la loro memoria, fu collocata la prima pietra di un ossario che sorgerà a Bligny e alla cerimonia prese anche parte, con una rappresentanza, il valoroso comandante del secondo Corpo d'armata.

Per i nostri caduti in Macedonia nulla si è fatto, nè mi risulta che si sia pensato di fare.

Il corpo di spedizione in Macedonia era costituito dalla sola 35^a divisione, ma questa raggiunse fin dall'inizio la forza di 55 mila uomini. Il comando supremo la dotò largamente di mezzi e ne tenne sempre al completo gli effettivi, cosicchè non solo con il valore dei suoi soldati il corpo di spedizione tenne sempre alto il prestigio e l'onore delle nostre armi, ma contribuì sempre alle operazioni nei punti più importanti, costituendo un apprezzato elemento di forza.

Il 25 luglio 1916 la 35^a divisione riceveva in Trentino l'ordine di partenza per l'oriente, e l'11 agosto il primo scaglione sbarcava a Salonico preceduto dalla notizia della presa di Gorizia. Sollecitato subito un posto sul fronte, la divisione occupava il Krusa Balcan con un fronte di 42 km. che sistemava prontamente ed efficacemente a difesa.

Ricevuta una nuova brigata, questa nel novembre partecipava con gli alleati alla conquista di Monastir avanzando sulla catena dei Baba, coperta di neve, e si meritava la citazione all'ordine del giorno dell'Armata di Oriente.

Nel dicembre, nella stagione delle piogge, l'intera Divisione con una marcia di 300 chilometri si concentrava nella conca di Monastir e occupava la quota 1050 che per quasi due anni doveva difendere, con vero eroismo, dai ripetuti attacchi dei Greci.

Avendo comandato un Corpo di armata sul Carso e uno sul Basso Piave, con sicura coscienza affermo che sulle roccie di quota 1050 e nelle paludi della Cerna, la vita di trincea non era men dura che nei fronti ormai resi famosi. Alle sofferenze della dura trincea, alle continue offese ed insidie di un implacabile nemico, si aggiungeva la nostalgia della Patria lontana, la rinuncia alle licenze invernali, la difficoltà di avere notizie della famiglia, il pensiero che cadendo non si aveva nemmeno il conforto di riposare in terra italiana.

Tutti questi sacrifici dovrebbero costituire per i nostri caduti in Macedonia un maggiore titolo di riconoscenza per parte degli italiani. Invece per difficoltà, che volendo si potevano superare, sono stati completamente dimenticati, e questa colpevole dimenticanza continua, mentre una Commissione francese ed una inglese in tutta la Macedonia raccolgono i loro morti, per dar loro una sistemazione pietosa e decorosa.

Per quanto i confronti siano odiosi, questo confronto non si può a meno di farlo, facendo anche l'amara riflessione che con la nostra, colpevole inazione non solleviamo certo il nostro prestigio in Oriente ove tanti interessi noi abbiamo e dobbiamo proteggere e sviluppare.

Dopo aver reso un doveroso e riconoscente omaggio ai miei camerati caduti in terra straniera per l'onore d'Italia, e che in numero di cinquemila attendono una pietosa sistemazione, chiudo il mio dire sicuro che quest'Alta Assemblea si unirà a me per chiedere al Governo un atto doveroso che lenirà anche il dolore di tante madri che soffrono pensando che i loro figliuoli riposano dimenticati in terre lontane. E nutro fiducia che S. E. il ministro della guerra, che ha voluto e saputo compiere il rito del Milite Ignoto, ridestando in tutto il paese

il sentimento patriottico che sembrava sopito, saprà anche rendere il dovuto tributo di omaggio e di amore ai nostri gloriosi caduti in Macedonia, che non hanno il conforto di riposare nel sacro suolo d'Italia. (*Applausi*).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Mariotti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MARIOTTI. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1425, recante l'assegnazione del fondo di lire 15 milioni per il consolidamento di frane minaccianti abitati e per il trasferimento di abitati ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Mariotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dell'interpellanza del senatore Petitti di Roreto.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Ringrazio il senatore Petitti di Roreto di avere presentato quest'interpellanza che mi darà modo di assicurare il Senato che l'Italia sta onorando degnamente tutti i suoi morti anche quelli che non ebbero il conforto, pure nella gloriosa sventura, di morire sul sacro suolo della patria.

L'Italia, signori senatori, alla data dell'armistizio ha trovato le sue sacre salme raccolte in circa quattromila cimiteri. Convenientemente ridotto il loro numero, duemila cimiteri sono oramai sistemati, moltissimi in modo veramente decoroso; forse nessuna terra del vasto fronte della guerra europa può contare un cimitero come quello di Redipuglia, a detta anche degli stranieri, giudicato il più bello, dove fra qualche mese trentaduemila salme italiane, al piede della prima falda carsica, dormiranno, e ognuno avrà l'onore di un particolare ricordo.

Per quanto riguarda i morti all'estero, profittando di una concessione del Governo fran-

cese, abbiamo potuto adibire in Francia al lavoro dei nostri cimiteri di guerra lavoratori militari italiani. Quasi tutte le salme vennero raccolte in due grandi cimiteri; quello di Bligny, che conta quasi 4000 morti e quello di Soupir, forse tra i più belli fra i cimiteri di Francia, decorosamente adornati. Per quanto riguarda la Macedonia, rendo onore al leggendario valore di quella 35^a divisione che è stata evocata in quest'aula dal generale senatore Petitti di Roreto. Noi ci siamo trovati di fronte a molte difficoltà e, come ho già accennato in un particolare colloquio al generale Petitti, domando perdono al Senato se non tutte le cose che io conosco potrò dire... Dirò soltanto che, per ordine del Ministero della guerra, il nostro addetto militare di Atene ha visitato quasi tutti i cimiteri della Macedonia: quello di Exisu, di Banica, di Florina e di Vetekop; non poté raggiungere il cimitero di quota 1050, quello di Pitou Brullé e quello di quota 1378 perchè ormai sepolti dalla neve. Comunque al Consolato italiano di Salonicco, sono state già raccolte tutte le mappe che recano i dati per segnalare tutte le tombe con i relativi nomi dei caduti identificati, in modo che all'inclemenza del tempo ed all'oblio degli uomini si possa sempre convenientemente riparare, e infatti si sta riparando. A Salonicco, in un poggio che guarda il mare, sono stati già ultimati quattro cimiteri: il cimitero francese, quello inglese, quello serbo e quello italiano. Il cimitero italiano di Zeitemlika presso Salonicco è il più bello di tutti, ornato di aiuole e di cipressi. Recentemente, per generosa offerta della colonia italiana, vi fu costruita una cappella commemorativa. Abbiamo disposto anche perchè attorno al cimitero italiano sia assicurata un'area di 20,000 metri quadrati per ivi poter raccogliere e seppellire in pace onorata le salme disperse negli altri cimiteri.

Comunque recentemente, a seguito di un rapporto interessante e soprattutto commovente, ricevuto dal valoroso addetto militare italiano di Atene, il Ministero della guerra ha disposto di mettere alla diretta dipendenza dell'addetto militare di Atene tutti i cimiteri dell'antico Corpo di occupazione italiano della Macedonia sia greca che serba; e di mettere invece a disposizione diretta dell'addetto militare di Sofia i cimiteri dello stesso Corpo di armata che sono in Bulgaria.

Anche nei riguardi dei cimiteri messi alla dipendenza dell'addetto militare di Sofia giova ricordare che sono stati già interamente raccolti i documenti relativi al cimitero di Filipopoli, e a quelli di Waratca, di Kumanovo, Uskub, Rilasci, Sofia, Kiustendil e Lom Palanca.

Io credo che con i fondi che in questi giorni il Ministero della guerra metterà a disposizione degli addetti militari, fra pochi mesi la sistemazione dei nostri cimiteri di guerra in Oriente possa dirsi ultimata. Ma per rispondere all'ultima parte della interpellanza del senatore Petitti, debbo dichiarare che è intempestivo provvedere al ricordo monumentale, che pur riconosciamo dovuto, alla memoria di quei gloriosi fratelli lontani: poichè essendo ormai impegno di onore del Governo e del paese di restituire alle famiglie, in ossequio alla legge di legge recentemente votata dai due rami del Parlamento, le salme identificate che le famiglie vorranno reclamare, soltanto quando l'identificazione sia compiuta, allora, se non tutte le salme, quelle non identificate potranno essere raccolte in un unico grande ossario, che varrà ad eternare anche in terra lontana la riconoscenza memore dell'Italia per i fratelli caduti.

Colgo l'occasione di questa interpellanza per ripetere ancora una volta che il Governo ascrive a dovere ed onore di rendere omaggio a tutte le salme sepolte in terra italiana o in terra straniera e lontana, e che questa convinzione ormai il paese l'abbia fatta propria risulta dal fatto che le visite recenti che le madri italiane fecero ai nostri cimiteri diedero luogo ad una occulta e silenziosa propaganda, ad una spontanea propaganda, perchè buona parte dei morti gloriosi anche identificati sia lasciata dove videro la morte e la gloria. Io non posso dimenticare che avendo recentemente visitato il cimitero di Redipuglia ebbi dal cappellano militare che sorveglia quel mesto e glorioso luogo questo racconto: Dalla Sicilia una madre italiana era venuta per reclamare e trasportare nella sua isola la salma del figlio diletto. Quando vide che su quel piccolo colle che guarda il Carso ogni salma ha il suo omaggio, ogni soldato è ricordato dal segno della sua arma, che non vi è fante che non abbia l'elmetto sulla croce, che non vi è artigliero che non abbia il simbolo del suo cannone, la madre se ne parti

dicendo: « È meglio che mio figlio riposi in pace e sempre quassù ». Ciò varrà a confortare molte madri. Il Governo non intende frapporre alcuna difficoltà a coloro che vorranno reclamare la salma del proprio caduto. Per coloro invece, dispersi e identificati, che vorranno ancora lasciare i propri figli nei nostri cimiteri di guerra, vada fin d'ora l'assicurazione che, alterne vicende di governo non varranno a far venir meno il dovere della patria verso la memoria dei nostri gloriosi caduti. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Petitti di Roreto per dichiarare se è soddisfatto.

PETITTI DI RORETO. Io non posso che dichiararmi pienamente soddisfatto per le nobili parole pronunciate dall'onorevole Ministro della guerra e nutro fiducia che al più presto le salme dei miei camerati siano degnamente raccolte e sistemate. Insisto però perchè esse siano raccolte nel cimitero di Zentelik vicino a Salonico, cimitero che io feci sistemare durante il mio comando, perchè quelle che dovranno essere sistemate in Italia in ogni modo dovranno essere trasportate a Salonico. E questo perchè non giacciano più oltre nei cimiteri abbandonati della quota 1050 e del Krusa Balcan dove certamente a loro manca quel doveroso rispetto che noi solo nel nostro cuore d'italiani sentiamo e dobbiamo a loro per il grande sacrificio che hanno compiuto. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. L'interpellanza del senatore Petitti di Roreto è esaurita.

[Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta alla interrogazione del senatore Morpurgo.

A termini del regolamento sarà stampata nel resoconto stenografico della seduta di oggi.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Il ministro della pubblica istruzione chiede che la interrogazione del senatore Nava sia rinviata alla seduta di giovedì. L'onorevole ministro degli esteri chiede che l'altra interrogazione del senatore Nava sia rinviata alla seduta di venerdì.

Il ministro dei lavori pubblici chiede che la interrogazione del senatore Di Sant'Onofrio sia rinviata alla seduta di venerdì e che la interrogazione del senatore Sinibaldi sia ugualmente rinviata a venerdì.

Tutti gli interroganti sono d'accordo con gli onorevoli ministri in questi rinvii.

Il ministro degli affari esteri chiede che lo svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole Mosca sul territorio del Giuba sia fissato per la seduta di lunedì.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di una interrogazione pervenuta alla Presidenza.

BISCARETTI, segretario, legge :

Interrogazione con risposta scritta:

Al ministro delle finanze intorno alla inopportuna approvazione ministeriale della tabella della tassa di famiglia stabilita dal comune di Livorno, mentre erano in corso i reclami che i cittadini avevano avanzato per violazione della legge.

Orlando.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15:

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento delle interpellanze: Mosca, al Presidente del Consiglio dei ministri, ed ai ministri degli affari esteri e delle colonie; Giardino, al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno; Del Giudice, al ministro della pubblica istruzione e Mortara, al Presidente del Consiglio e al ministro della giustizia.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Concessione di pensione straordinaria alle famiglie di Cesare Battisti, di Nazario Sauro, di Fabio Filzi e di Damiano Chiesa (N. 206);

Cessione gratuita al comune di Trento dello storico Colle denominato « Doss di Trento » (N. 205).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1189, che rende unica per tutto il Regno la data dell'inizio dell'anno giudiziario (N. 46);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2483, che sospende i procedimenti esecutivi sugli immobili urbani nelle provincie di Venezia, Vicenza, Udine, Belluno e Treviso (N. 62);

Provvedimenti per riparazioni di strade nella provincia di Trapani (N. 177);

Proroga dei termini stabiliti dalla legge 16 luglio 1914, n. 665, circa i lavori di ricerca d'acqua in Sardegna (N. 193);

Conversione in legge dei Regi decreti 14 gennaio 1917, n. 191, 1° febbraio 1917, n. 325 e 27 aprile 1919, n. 812, relativi alle Regie Gallerie di arte moderna di Roma e di Firenze e alla sistemazione degli edifici monumentali di San Miniato al Monte (N. 35);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 723, approvante la convenzione per l'acquisto da parte dello Stato della Biblioteca Chigiana e dei quadri, sculture ed altri oggetti d'arte esistenti nel palazzo Chigi (N. 38);

Conversione in legge del Regio decreto n. 1674, in data 14 novembre 1920, che proroga per sei mesi le disposizioni del decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 428, circa la giurisdizione del Tribunale militare in Zara (N. 207);

Indennità di caro-viveri agli impiegati delle Provincie e dei Comuni (N. 167).

La seduta è tolta alle ore 17,50.

Risposta scritta ad interrogazione.

MORPURGO. — Ai ministri dei lavori pubblici e delle finanze per sapere come intendano di rimuovere l'inconveniente e il danno del ri-

tardo che quotidianamente si lamenta nei treni che scendono la linea Pontebbana, causa principalmente la lentezza con la quale si compiono le operazioni doganali alla stazione di Tarvisio.

RISPOSTA. — Questo Ministero, cui pure era giunta notizia dei ritardi verificantisi al passaggio dei treni alla frontiera di Tarvisio non ha mancato di promuovere d'urgenza le opportune indagini, per stabilire se il fatto lamentato sia dovuto a inosservanza, da parte dei funzionari di dogana del Regno distaccati nelle nuove provincie, delle istruzioni ad essi frequentemente impartite nel senso di rendere il meno impossibile gravosa per i viaggiatori la visita dei bagagli, ovvero se il fatto stesso sia dovuto all'azione di altro personale, pure in servizio presso le dogane delle dette provincie.

Qualora le difficoltà e i ritardi derivino dal personale dipendente dal Ministero delle finanze, saranno subito adottati gli opportuni provvedimenti.

Questo Ministero non può peraltro escludere in modo assoluto che, presso le dogane dei nuovi confini, non abbiano a verificarsi ulteriori inconvenienti della specie, inquantochè quelle dogane non dipendono ancora dall'Amministrazione doganale del Regno, la quale fornisce bensì impiegati considerandoli in missione, ma non ha la direzione dei servizi doganali delle nuove provincie, e non ha quindi modo di dare ai servizi stessi quella unicità di indirizzo, che costituisce l'essenziale base del loro normale funzionamento.


Roma, 8 dicembre 1921.

Il Ministro delle finanze
SOLERI.

Licenziato per la stampa il 27 dicembre 1921 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



INDICE

DELLE

PRINCIPALI MATERIE CONTENUTE NEL PRIMO VOLUME

DISCUSSIONI DEL SENATO

LEGISLATURA XXVI - 1^a SESSIONE 1921

dal 12 giugno al 10 dicembre 1921

BILANCI (per l'esercizio finanziario 1921-22):

Proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci. *Pag.* 130-215

COMMEMORAZIONI dei senatori:

Aguglia, Orenco, Greppi Giuseppe, Treves, Rossi Martini,
Buonamici, Cordopatri, Cappelli » 14-17
Corsi » 144
Lucca, Durand de la Penne, Panizzardi, Piacentini, Cruciani-
Alibrandi, De Martino » 728
Sonnino Giorgio » 922
Grimani » 1074
De Renzi » 1174
del deputato Tedesco » 18

COMMISSIONE PER I DECRETI REGISTRATI CON RISERVA:

Discussione sulla relazione circa la nominatività dei titoli. . . » 439

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO. » 118, 139
(*Discussione sulle*):. » 154, 188, 241, 273

DISCORSO DELLA CORONA: » 5

Discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona. » 73, 101

DISEGNI DI LEGGE (*Discussione di*):

Tumulazione della salma del Cav. Giuseppe Manfredi . . . » 120
Provvedimenti contro i detentori di bombe a mano e di ma-
terie esplodenti » 308, 343, 410
Contributi all'Amministrazione del Fondo per il Culto per mi-
gliorare le condizioni del clero » 325
Costituzione dell'ente autonomo Brenta-Piave » 348
Stato giuridico del personale delle scuole medie pareggiate . » 356
Per la tutela delle bellezze naturali e di interesse storico d'Italia » 364

Sulle sostanze velenose aventi azione stupefacente	Pag.	386, 427
Sull'espropriazione e l'occupazione degli immobili compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma	»	431
Fondazione in Roma di un istituto italiano di Archeologia e Storia dell'arte	»	504-536
Sulle agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria	»	541
Onoranze al soldato ignoto	»	594
Provvedimenti sulla burocrazia	»	614
Iscrizione di fondi in favore delle Università e altri istituti d'istruzione superiore	»	668
Provvedimenti circa le sostanze radioattive	»	675
Modificazioni al trattamento di quiescenza del personale civile dell'Amministrazione dello Stato	»	679
Provvedimenti vari contro la disoccupazione	»	690
Sull'affitto delle case e dei negozi e sui poteri del R. Com- missario agli alloggi	»	740
Sulla promozione dei tenenti del C. R. E.	»	880
Ruoli organici dei corpi militari della R. Marina	»	925
Per il mantenimento delle cliniche dell'Università di Pisa	»	1002
Modificazioni all'art. 941 del codice di procedura civile	»	1004
Autorizzazione alle Ferrovie di Stato di assumere impegni per spese straordinarie	»	1032
Provvedimenti per le opere d'irrigazione	»	1080
Per i posti vacanti nell'Amministrazione della sanità pubblica	»	1102
Istituzione e organizzazione del corpo della R. Guardia per la pubblica sicurezza	»	1105, 1135, 1173

INSEDIAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA:

Discorso del Presidente	»	25
-----------------------------------	---	----

INTERPELLANZE (*Svolgimento di*):

PLACIDO. - Sul contegno dell'Agente delle Imposte di Napoli	»	306
DI BRAZZÀ. - Sul risarcimento dei danni di guerra	»	528
CHIMIENTI ed altri. - Sull'istituzione di un'Università in Bari	»	893
MOSCA. - Sulle presenti condizioni della Libia	»	1046
TAMASSIA e VITELLI. - Sulla politica seguita nell'Alto Adige	»	1182, 1210
PETITTI DI RORETO. - Intorno alla sistemazione delle salme e alle onoranze da rendersi ai militari morti in Macedonia	»	1227

INTERROGAZIONI (*Svolgimento di*):

GALLINI. - Sulla vigente legge elettorale politica	»	59
FRACASSI. - Sui lavori delle Commissioni incaricate dello studio dei dazi doganali	»	60
DI BRAZZÀ. - Per gli interessi dei sudditi italiani negli Stati Baltici	»	62
SAN MARTINO. - Sui lavori di consolidamento del Duomo di Pienza	»	63
PRESBITERO. - Sulle cinque navi assegnate alla « Cooperativa Garibaldi »	»	302
REBAUDENGO. - Sulla stazione di Mussotto	»	304
REBAUDENGO. - Sull'aggio di esazione dell'imposta patrimoniale	»	338
VALENZANI. - Sulla distruzione di un tratto della <i>via Numinis</i> , sul Monte Cavo	»	340
AMERO D'ASTE. - Sui lavori catastali nella Provincia di Porto Maurizio	»	340
PRESBITERO. - Sull'ordine di ruolo di alcuni ufficiali commis- sari di Marina	»	342
RAVA. - Sulla dannosa mutualità tra le aziende per le tramvie	»	379
DIENA. - Sull'ammissione al concorso per le carriere dipendenti dal Ministero degli affari esteri	»	381

TASSONI. - Sul reclutamento militare nelle nuove provincie d'Italia	Pag.	385
CENCELLI. - Sul latifondo e sugli usi civici	»	422
CENCELLI. - Sulla trasformazione dei villaggi di capanne dell'Agro Romano in borgate rurali.	»	423
CANNAVINA. - Sul conferimento delle polizze di assicurazione ai combattenti	»	426
LIBERTINI. - Sulle condizioni della nostra Colonia libica	»	462
FRASCARA. - Sull'imposta patrimoniale	»	466
DI BRAZZÀ. - Sulla rimozione di depositi di proiettili	»	495
LIBERTINI. - Sull'ultimo sciopero nella Capitale	»	522
GRANDI. - Sulla scuola di reclutamento degli ufficiali	»	524
DALLOLIO ALBERTO. - Per provvedimenti a favore dei grandi invalidi	»	526
MAYER. - Sul trattato di S. Germano	»	582
MAYER. - Sul funzionamento delle Casse postali di risparmio nelle nuove provincie	»	582
MAYER. - Sull'attività della Cassa depositi e prestiti nelle nuove provincie	»	582
GAROFALO. - Sul trattato di commercio con la Russia	»	587
BADOGGIO ed altri. - Su un preteso incidente accaduto alla conferenza di Washington	»	818, 840
LIBERTINI. - Sul disastro ferroviario di S. Pietro a Maida.	»	835
FERRARIS CARLO. - Sulle grotte di Postumia.	»	837
LIBERTINI. - Sulla pubblicazione di alcune pratiche di carattere riservato alla prefettura di Catania	»	866
PRESBITERO. - Sull'uso della divisa degli ufficiali di marina	»	866
FERRARIS CARLO. - Sull'elenco delle società cooperative sussidiate	»	890
ORLANDO. - Sull'azione della Germania nel campo industriale e bancario	»	965
MOSCA. - Sull'estensione all'Eritrea e alla Somalia dei benefici per agevolare la colonizzazione	»	970
CAMPELLO. - Sui posti telefonici nell'agro romano.	»	971
LIBERTINI. - Sulle presenti condizioni della Libia	»	1046
BIANCHI LEONARDO. - Sull'aumento di ispettori del servizio sanitario nelle ferrovie	»	1042
BOUVIER. - Sulla linea ferroviaria del Cenisio	»	1043
CONTI. - Sul disagio delle private industriali in Italia	»	1044
BIANCHI LEONARDO. - Sull'istituzione di un nuovo ente contro l'analfabetismo	»	1096
TOMMASI. - Intorno agli allievi ufficiali licenziandi dalle scuole medie	»	1098
MORPURGO. - Sull'economato generale	»	1099
FERRARIS CARLO. - Sui collegamenti telefonici nella città di Torino	»	1130
PATERNÒ. - Sull'impiego dei fondi concessi col D. L. 17 novembre 1918	»	1132
LAGASI. - Sugli stipendi degli impiegati degli archivi notarili	»	1134
GAROFALO. - Sugli investimenti nei passaggi a livello	»	1175
CANNAVINA. - Sulla polizza di assicurazione per i combattenti	»	1177
LAMBERTI. - Sulle pensioni dei vecchi pensionati ferroviari	»	1180
SUPINO. - Sul trasferimento di proprietà delle azioni e obbligazioni di società commerciali.	»	1181

INTERROGAZIONI CON RISPOSTA SCRITTA:

ZIPPEL. - Sulle concessioni del diritto di voto nella regione dell'Alto Adige	»	92
MORANDI. - Sull'aeronautica militare e civile.	»	122
PIANIGIANI. - Sulla questione del Cenacolo di Gerusalemme	»	123
MORANDI. - Sulla tutela della produzione vinaria italiana	»	124
CUZZI. - Sul servizio di navigazione sul Lago Maggiore	»	148

	<i>Pag.</i>
FROLA. - Sul trasloco della scuola professionale di aeronautica	149
MANNA. - Sui reclami di una insegnante contro gli atti di un concorso »	212
MARSAGLIA e NUVOLONI. - Sulla frontiera occidentale e sulla ferrovia Genova-Ventimiglia »	416
LAMBERTI. - Sulle competenze spettanti agli ufficiali in P. A. S. »	518
MASCI. - Sui soprapprofitti di guerra »	579
RAVA. - Sulle grotte di Postumia »	529
MORANDI. - Sulla produzione vinicola. »	655
REBAUDENGO. - Sulla sistemazione dei bilanci degli enti pii e sui contributi circa gli spettacoli. »	782
MASCI. - Sulle scuole medie italiane di Tunisi »	783
MASCI. - Per un passaggio a livello a Francavilla a mare . . »	784
ZIPPEL. - Sulla consegna degli oggetti d'arte spettanti alla Venezia Tridentina »	785
MARSAGLIA e NUVOLONI. - Sulle comunicazioni al confine di Ventimiglia »	785
GINORI CONTI. - Sul brigantaggio in alcune provincie della Toscana »	786
MAYER. - Sulla cessione di alcuni terreni demaniali in Trieste »	787
REGGIO. - Sugli ufficiali esonerati dal comando durante la guerra »	788
DE AMICIS MANSUETO. - Sulla linea Sulmona-Isernia-Caianello »	788
CHIAPPELLI. - Su un'edizione economica della Divina Commedia »	788
GIUSTI DEL GIARDINO. - Sulla tassa personale di guerra . . »	789
GIUSTI DEL GIARDINO. - Sull'applicazione della legge sull'invalidità e la vecchiaia »	790
RAVA. - Per il palazzo della Ragione in Pomposa »	791
GIOPPI. - Sull'alienazione del bosco Gonzaghese della Fontana »	791
SINIBALDI. - Sui passaggi a livello »	792
PIANIGIANI. - Sullo scoppio della polveriera di S. Gervasio . »	792
BERTI. - Sulla riforma della legge professionale forense . . »	793
LAMBERTI. - Sulla traslazione ed esaltazione della salma del milite ignoto »	793
MONTRESOR. - Sulle concessioni di derivazioni di acque dall'Adige. »	794
MORANDI. - Sull'arma aerea »	794
PELLERANO. - Sui provvedimenti per i boschi minacciati dai bostrici »	795
FABRI. - Sulle condizioni del Tribunale di Piacenza »	796
REGGIO. - Sulla direttissima Genova-Arquata-Tortona . . . »	796
BELTRAMI. - Sulle interruzioni dei servizi postali a Milano . »	828
ROTA. - Sulla proroga dei decreti sulle derivazioni di acque pubbliche. »	829
CIRMENTI. - Sugli accordi tra la Francia e la Turchia di Kemal pascià »	960
BELTRAMI. - Sulla commissione parlamentare d'inchiesta sull'amministrazione dello Stato »	960
RAVA. - Sul palazzo della Ragione di Pomposa »	1095
RAMPOLDI. - Sulla coltivazione delle piante medicinali . . . »	1124
CHIMIENTI. - Sul recupero dei resti della R. Nave « Benedetto Brin » »	1139
MORPURGO. - Sui treni della linea pontebbana »	1231

ONORANZE:

Saluto al Parlamento Rumeno »	44
Rappresentanza del Senato alla cerimonia sul Grappa e sul Podgora »	311
Plauso al Presidente della Camera dei Deputati »	378
Inaugurazione di un monumento ad Otranto »	550
Per il centenario di Dante. »	720

Saluto alla Presidenza del Senato	Pag.	718
Per il cinquantenario del traforo del Frejus	»	736
Per il cinquantenario della prima seduta del Senato italiano in Roma	»	862
PROPOSTE DI LEGGE (<i>Svolgimento di</i>):		
CANEVARO, GUALTERIO ed altri. - Erezione di un faro monu- mentale sulla costa orientale d'Italia	»	591
REGOLAMENTO DEL SENATO:		
Discussione sugli articoli per la convalidazione dei nuovi senatori	»	1023
TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI:		
Sul trattato di Rapallo	»	186
VERIFICA DEI TITOLI DEI NUOVI SENATORI (<i>Relazioni della Commissione di</i>):		
Boselli, Luzzatti, Marcora	»	69
Baccelli, Berenini, Berio, Chimienti, Contarini, Malagodi, Nava, Pantano, Piacentini	»	98
Lusignoli, Quartieri	»	130
Della Torretta	»	214
VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE:		
Sull'ordine del giorno Schanzer, Bettoni e Mazzoni di fiducia al Governo	»	293